754.

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 17 OTTOBRE 1967

CONTINUATA NEI GIORNI DI MERCOLEDÌ 18, GIOVEDÌ 19, VENERDÌ 20, SABATO 21, DOMENICA 22, LUNEDÌ 23, MARTEDÌ 24, MERCOLEDÌ 25, GIOVEDÌ 26, VENERDÌ 27, SABATO 28, DOMENICA 29, LUNEDÌ 30 E MARTEDÌ 31

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDI

DEI VICEPRESIDENTI CINCIARI RODANO MARIA LISA, ROSSI, PERTINI E GONELLA

INDICE

PAG.

Congedi 38607

Disegni di legge:

(*Deferimento a Commissione*) . . 38607, 38623, 40230

(*Presentazione*) 38737, 40227, 40228

(*Ritiro*) 40227

(*Trasmissione dal Senato*) 40229

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale (4171) 38609

PAG.

PRESIDENTE . 38609, 38630, 38645, 38651, 38658, 38659, 38660, 38662, 38663, 38683, 38693, 38706, 38707, 38708, 38710, 38711, 38714, 38716, 38719, 38726, 38727, 38729, 38730, 38731, 38738, 38752, 38767, 38774, 38775, 38776, 38781, 38782, 38783, 38786, 38788, 38839, 38842, 38845, 38869, 38896, 38897, 38901, 38912, 38914, 38916, 38921, 38932, 38933, 38986, 39008, 39020, 39024, 39135, 39163, 39172, 39201, 39221, 39303, 39306, 39307, 39308, 39311, 39313, 39314, 39315, 39316, 39327, 39342, 39343, 39357, 39379, 39407, 39429, 39452, 39453, 39488, 39491, 39492, 39507, 39526, 39532, 39590, 39594, 39595, 39596, 39701, 39702, 39775, 39784, 39790, 39792, 39995, 40185, 40212, 40215

PAG.

ABELLI . 38624, 38679, 38684, 38697, 38761, 38804
38811, 38814, 39149, 39420, 39656, 39662, 39664
40003
ACCREMAN 39620, 39630, 39673
ALESI 40032
ALINI 38639, 38678, 38811, 39983
ALMIRANTE . 38625, 38639, 38651, 38652, 38667
38682, 38685, 38700, 38704, 38706, 38710, 38719
38726, 38727, 38730, 38735, 38752, 38767, 38776
38789, 38798, 38799, 38801, 38817, 38846, 38891
38896, 38899, 38901, 38932, 38959, 38989, 39004
39168, 39249, 39264, 39266, 39274, 39310, 39311
39437, 39470, 39472, 39474, 39486, 39491, 39492
39503, 39543, 39609, 39815, 40160, 40162
ALPINO . . . 38711, 38878, 38880, 38882, 38886
39098, 39559, 39567, 39660, 39802
AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* . . . 39063, 39166, 39221, 39941
BADINI CONFALONIERI . 38630, 38683, 38733, 38752
38769, 38789, 38858, 38896, 38903, 38914, 38986
39112, 39184, 39570, 39579, 39626, 39632, 39861
BALLARDINI, *Presidente della Commissione* 38848, 39166, 39313
BARONI 39513
BARZINI 39188
BASILE GIUSEPPE 38854
BASILE GUIDO 38974, 39543
BASLINI 39201, 40025
BIAGGI FRANCANTONIO 38676, 38748, 38942, 39646
39775
BIASUTTI 38965
BIGNARDI . . 38792, 38842, 38884, 38923, 39133
39320, 39420, 39736, 40015, 40135
BONEA 39045, 39407, 39417
BOTTA 39440, 39453, 39664, 39757
40041, 40058, 40066, 40107
BOZZI . 38625, 38647, 38652, 38684, 38700, 38716
38738, 38871, 38874, 38899, 38907, 38987, 39008
39170, 39172, 39313, 39314, 39315, 39325, 39327
39422, 39442, 39459, 39465, 39668, 39921, 39992
40118, 40131
CACCIATORE 38784
CALABRÒ 38905, 39115, 40122
CANESTRARI 38701 40175
CANTALUPO . 38633, 38669, 38674, 38679, 38742
38746, 38750, 38761, 38807, 38811, 38814, 38839
38943, 38976, 38983, 39078, 39178, 39190, 39197
39242, 39318, 39364, 39491, 39511, 39565, 39655
39776, 39995, 40027, 40034, 40064, 40079, 40080
40085, 40087, 40089, 40091, 40093, 40095, 40097
40098, 40150, 40186
CAPRARA 39870
CAPUA 38797, 39130, 39546
CARADONNA 38812, 39155, 39656, 39975
CARCATERRA 39599
CARIOTA FERRARA . 38674, 38677, 38829, 38860
38933, 39016, 39558, 39572, 40035

PAG.

CATELLA 38958, 39576, 40027
CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* . . . 38849, 38976, 39122, 39172
39274, 39550, 39553, 40052, 40123
COCCO ORTU . 38705, 38815, 39087, 39255, 39278
39351, 39391, 39537, 39547, 39550, 39554, 39561
39601, 39692, 39792, 39985, 40048, 40060, 40062
40068, 40173, 40189
COLLESELLI 39647
COTTONE 38636, 38651, 38658, 38659
38722, 38752, 38824, 38845, 38948, 38978, 39160
39270, 39272, 39369, 39436, 39449, 39451, 39453
39528, 39542, 39642, 39936, 40069, 40121, 40140
COVELLI . . 38664, 38669, 38718, 38850, 38866
39276, 39307, 39344, 39446, 40202
CRUCIANI 38972, 39407, 39415, 39544
39550, 39731, 39738, 40046, 40077
CUTTITTA 39736, 39972
D'AMORE 39118, 39361, 39400, 39637
39680, 39712, 39956, 40104
DELFINO . . 38680, 38683, 38794, 38925, 39127
39367, 39432, 39638, 39762, 39883
DELL'ANDRO 39004
DE MARTINO 39788, 39865
DEMARCHI 40105
DE MARZIO . . . 38915, 39037, 39323, 39928
DE PASCALIS . 38658, 38659, 38717, 38775, 38845
38915, 38981, 38987, 39008, 39307, 39525, 39603
DI PRIMIO, *Relatore* 38695, 38699, 38741, 38791
38835, 38976, 38980, 38985, 38986, 39077, 39170
39171, 39274, 39278, 39370, 39437, 39550, 39606
39638, 39656, 39676, 39738, 39746, 39760, 39775
39994, 40051, 40116, 40120, 40123, 40160, 40223
FERIOLI 38930, 39688, 39951, 40082
FERRI MAURO 38650, 38666, 40219
FRANCHI 38708, 38729, 38913, 38996, 39278, 39283
39318, 39433, 39434, 39530, 39991, 40049, 40158
GALDO . 38812, 39104, 39430, 39791, 39910, 40100
GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* . 38665, 38699, 38741, 39013, 39021
39023, 39370, 39438, 39657, 39739, 39776
GIOMO . . . 38710, 38711, 38714, 38724, 38726
39109, 39268, 39543, 39574, 39726, 40197
GIUGNI LATTARI JOLE 40128
GOEHRING . . 38956, 39433, 39581, 39734, 40019
GRILLI 39413
GUARRA . . . 38682, 38696, 38838, 38852, 38856
38884, 38890, 38981, 39063, 39174, 39184, 39186
39192, 39421, 39436, 39545, 39648, 40045, 40156
GUERRINI GIORGIO 38705
INGRAO 38664, 38785, 39330, 40203
LA MALFA 39899, 40213
LEOPARDI DITTAIUTI 38837, 38955, 40037, 40167
LONGONI 38714, 39373, 39523
39650, 39690, 39777, 40083
LUZZATTO . . 38730, 38893, 38915, 39335, 39523
39628, 39639, 39790, 40054, 40107

PAG.

MALAGODI 38659, 38664, 38707, 38710
38757, 38778, 38790, 38869, 39194, 39315
39316, 39338, 39563, 39959, 40209, 40213
MANCO 38909, 39017, 39516, 39944
MARZOTTO 38656, 38854
39568, 39651, 40004, 40035
MATTARELLA 39626, 39635
MICHELINI 40215
MILIA 38709, 38814, 38862, 38918
39176, 39419, 39428, 39463, 40193
MINASI 39859
NICOSIA 39023, 39321, 39323
39376, 39700, 40040, 40178
NUCCI 39748
PACCIARDI 38711, 39892
PALAZZOLO 39123
PUCCI EMILIO 39549, 40026
ROBERTI . . 38648, 38651, 38660, 38782, 38864
38868, 38876, 38985, 39170, 39172, 39188, 39199
39303, 39333, 39438, 39556, 39611, 39659, 39781
39790, 39792, 40052, 40056, 40071, 40073, 40075
40095, 40097, 40102, 40164, 40165, 40169, 40171
ROMEO 39457, 39461, 39683, 40002
ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 39339
ROMUALDI 38951, 39092, 39717, 40044
RUFFINI 39875
RUSSO CARLO 38650, 38787, 38914, 39346, 39652
RUSSO SPENA 38667, 38685, 38700, 38709, 38722
38726, 38776, 38878, 39503, 39601
SANTAGATI 38796, 38830, 38873, 38966
39142, 39182, 39317, 39319, 39356, 39417
39426, 39586, 39769, 39999, 40043, 40111
SEMERARO 38711
SERBANDINI 39953
SERVELLO 38935, 39225, 39368, 39436
39448, 39468, 39590, 40007, 40145
SFORZA 38846
SPAGNOLI . . 38678, 38755, 38765, 38811, 38888
SPONZIELLO 39494, 39674, 39983, 40000
TAVERNA 39765, 40030
TAVIANI, *Ministro dell'interno*. . 38609, 38621
38624, 39388, 39390, 39639, 40119
TESAURO 39208, 39387
TOGNONI 38730, 38854, 38913
TRIPODI 38742, 38755, 39215, 39241
TROMBETTA 38772, 38934, 39125
39298, 39365, 39744, 40022
TURCHI 39196, 39444, 39580, 39749
VALITUTTI . . 38694, 38776, 38827, 38913, 38936
39056, 39205, 39302, 39480, 39679, 39904
VALORI 40200
ZACCAGNINI 38668, 40222
ZANIBELLI 38717, 38724, 39485
ZINCONE 38975

PAG.

Proposte di legge:
(*Annunzio*) 40228
(*Deferimento a Commissione*) . . 38607, 38623
38711, 40230
(*Ritiro*) 40230
(*Trasmissione dal Senato*) . . . 38711, 40229

Interrogazioni e interpellanze (*Annunzio*) . . 40234

Autorizzazioni del ministro della difesa (*Annunzio*) 40233

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (*Trasmissione di documento*) 40233

Convalida di due deputati 39155

Corte costituzionale (*Trasmissione di atti*) . 40233

Corte dei conti (*Trasmissione di relazione*) 40233

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (*Annunzio*) 40233

Per la scomparsa del deputato Riccardo Fabbri 39155

Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (*Annunzio*) 40233

Relazione del ministro dei lavori pubblici (*Annunzio*) 40233

Relazione sugli interventi pubblici nel Mezzogiorno (*Annunzio*) 40233

Risposte scritte ad interrogazioni (*Annunzio*) 38609

Sostituzione di un commissario 38826

Sostituzione di un deputato 39155

Verifiche del numero legale 38798, 38799

Votazioni segrete . 38621, 38700, 38702, 38711, 38714
38720, 38722, 38724, 38727, 38731, 38733, 38735
38738, 38742, 38744, 38746, 38748, 38750, 38752
38755, 38757, 38759, 38761, 38763, 38765, 38976
38978, 38981, 38983, 38987, 38989, 38991, 38993
39166, 39168, 39172, 39174, 39176, 39178, 39180
39182, 39184, 39186, 39188, 39190, 39192, 39194
39196, 39198, 39201, 39203, 39262, 39264, 39266
39268, 39274, 39276, 39279, 39281, 39308, 39327
39370, 39372, 39373, 39438, 39441, 39444, 39446
39448, 39450, 39453, 39455, 39457, 39459, 39461
39463, 39465, 39467, 39469, 39471, 39472, 39474
39476, 39478, 39488, 39489, 39492, 39508, 39511
39526, 39528, 39554, 39556, 39558, 39560, 39561
39563, 39565, 39567, 39568, 39570, 39572, 39574
39576, 39578, 39580, 39581, 39583, 39584, 39604
39606, 39639, 39642, 39644, 39653, 39657, 39659
39660, 39662, 39664, 39666, 39681, 39689, 39690
39715, 39739, 39741, 39776, 39777, 39779, 40052
40054, 40056, 40058, 40060, 40062, 40064, 40066
40068, 40069, 40071, 40073, 40075, 40077, 40079
40081, 40082, 40083, 40085, 40087, 40091, 40093
40095, 40097, 40098, 40100, 40102, 40104, 40107
40109, 40123, 40125, 40127, 40133, 40162, 40164
40165, 40167, 40169, 40171, 40173, 40175, 40224

Ordine del giorno della prossima seduta . . 40234

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

DELFINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 12 ottobre 1967.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Antoniozzi, Bensi, Colombo Renato, Elkan, Fabbri Riccardo, Macchiavelli, Magrì, Nucci, Pastore, Restivo, Tenaglia e Zagari.

(*I congedi sono concessi*).

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti alle sottoindicate Commissioni, in sede legislativa:

alla I Commissione (*Affari costituzionali*):

AMADEI GIUSEPPE e MASSARI: « Norme transitorie per la promozione alle qualifiche di direttore di sezione, di primo segretario e di primo archivista dell'Amministrazione dello Stato » (3932);

alla II Commissione (*Interni*):

FODERARO: « Adeguamenti economici per il clero » (4358) (*con parere della V Commissione*);

« Disposizioni straordinarie riguardanti il trattamento economico dei comuni e delle province » (4454) (*con parere della I Commissione*);

alla VI Commissione (*Finanze e tesoro*):

« Abrogazione del secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, relativo ai beni del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse col regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 » (4408) (*con parere della II Commissione*);

alla VII Commissione (*Difesa*):

« Partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'accademia navale, dell'accademia aeronautica e dell'istituto idrografico della marina » (*approvato dalla IV Commissione del Senato*) (4429) (*con parere della VIII Commissione*);

alla X Commissione (*Trasporti*):

« Modificazioni della misura dei canoni di linee telefoniche ad uso privato e del canone per le linee telefoniche, a servizio di elettrodotti diversi, tra loro interconnessi » (*approvato dalla VII Commissione del Senato*) (4423);

« Modifiche alla normativa circa l'autorizzazione per la inserzione di numeri telefonici in guide, annuari, ecc. » (*approvato dalla VII Commissione del Senato*) (4426) (*con parere della IV Commissione*);

COLLEONI ed altri: « Ammissione ai concorsi delle ferrovie dello Stato del personale esonerato dalle Ferrovie secondarie gestite in regime di concessione » (4438) (*con parere della I e della XIII Commissione*);

alla XIII Commissione (*Lavoro*):

Senatori BOCCASSI e SALATI: « Modifiche al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 » (*approvato dalla X Commissione del Senato*) (4428) (*con parere della XIV Commissione*);

alle Commissioni riunite XI (*Agricoltura*) *e XII* (*Industria*):

« Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi » (4389) (*con parere della IV e della XIV Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Considerato che la proposta di legge d'iniziativa del deputato VIALE: « Norme integrative dell'articolo 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, relativa alla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi » (2181), assegnata alla XI Commissione (Agricoltura) in sede referente, tratta materia contenuta nel disegno di legge n. 4389 testé de-

ferito alle Commissioni riunite XI e XII in sede legislativa, ritengo che anche la proposta di legge Viale debba essere deferita alle Commissioni riunite in sede legislativa, con il parere della XIV Commissione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

I seguenti altri provvedimenti sono, invece, deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede referente:

alla I Commissione (*Affari costituzionali*):

FODERARO: « Sistemazione giuridica di personale a contratto temporaneo del corpo forestale e dei ripartimenti forestali » (4236) (*con parere della V e della XI Commissione*);

CANESTRARI ed altri: « Modifica dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1965, n. 1480, concernente il personale operaio addetto a stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa » (4371) (*con parere della V e della VII Commissione*);

DAGNINO: « Norme per la promozione alla qualifica di direttore di sezione dei consiglieri di 1ª classe del Ministero dei lavori pubblici, con almeno 15 anni di servizio nella stessa amministrazione » (4374) (*con parere della V e della IX Commissione*);

DI PRIMIO ed altri: « Norme integrative dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (4388) (*con parere della IV, della V e della VII Commissione*);

BOVA ed altri: « Norme modificative ed integrative relative al ruolo organico della carriera di concetto ordinaria dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette, risultante dal quadro n. 12, annesso alla legge 19 luglio 1962, n. 959 » (4416) (*con parere della V e della VI Commissione*);

alla II Commissione (*Interni*):

FODERARO: « Istituzione della provincia di Vibo Valentia » (4370) (*con parere della I, della IV e della V Commissione*);

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Modifica all'articolo 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (4414) (*con parere della IV Commissione*);

alla IV Commissione (*Giustizia*):

GUERRINI GIORGIO: « Modifica all'articolo 77 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie approvato con legge 23 ottobre 1960, n. 1196 » (4417);

FODERARO: « Coordinamento dell'articolo 351 del Codice di procedura penale relativo al diritto di astenersi dal deporre, con l'articolo 2, terzo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista » (4431);

alla V Commissione (*Bilancio*):

« Sanatoria dell'eccedenza di spesa verificatasi per la manutenzione, riparazione e adattamento degli edifici adibiti ad Istituti di prevenzione e di pena negli esercizi finanziari anteriori al 1962-1963 » (*approvato dalla II Commissione del Senato*) (4424);

alla VI Commissione (*Finanze e Tesoro*):

ALPINO ed altri: « Modifica all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, sulla registrazione dei contratti di locazione pluriennali » (3118) (*con parere della IV e della V Commissione*);

LORETI ed altri: « Provvedimenti in materia di riordinamento del trattamento economico accessorio del personale dell'Amministrazione finanziaria » (4110) (*con parere della I e della V Commissione*);

NANNINI e CENGARLE: « Proroga della validità del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, concernente la sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana ed istituzione di un'addizionale sull'IGE per le materie prime tessili di lana, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309 » (4184) (*con parere della V e della XII Commissione*);

CAIAZZA: « Proroga della sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana e della sua sostituzione con una addizionale sull'IGE » (4269) (*con parere della V e della XII Commissione*);

BARTOLE: « Aumento dei coefficienti stabiliti dalle leggi 8 novembre 1956, n. 1325, 6 ottobre 1962, n. 1469, 18 marzo 1958, n. 269, e 2 marzo 1963, n. 387, inerenti l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori assegnati alla Jugoslavia ed in Zona *B* del territorio di Trieste » (4274) (*con parere della V Commissione*);

CARIOTA FERRARA: « Proroga delle disposizioni tributarie a favore dell'edilizia » (4380) (*con parere della V e della IX Commissione*);

« Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato » (*approvato dal Senato*) (4427) (*con parere della I e della V Commissione*);

alla VIII Commissione (Istruzione):

ROSSI PAOLO: « Modifica alla legge 18 febbraio 1963, n. 243, concernente provvidenze in favore della biblioteca italiana per i ciechi " Regina Margherita " e del " Centro nazionale del libro parlato " » (4009) (*con parere della II e della V Commissione*);

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

FULCI: « Modifica alla tabella n. 6 annessa al decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, recante divieto di costruzione nelle frazioni Canzirri e Faro Superiore del comune di Messina » (4375) (*con parere della IV Commissione*);

alla XI Commissione (Agricoltura):

PREARO ed altri: « Protezione e diffusione di alcune specie di formiche per la lotta biologica contro gli insetti dannosi alle foreste » (4258) (*con parere della IV, della V e della VIII Commissione*);

alla XII Commissione (Industria):

PREARO: « Disciplina della conservazione e vendita per i piselli disidratati e lavorati freschi », (4399) (*con parere della IV e della XI Commissione*);

alla XIV Commissione (Sanità):

MASSARI e USVARDI: « Obbligatorietà di accertamenti radiografici atti a diagnosticare forme di displasia congenita dell'anca » (4191) (*con parere della II, della IV e della V Commissione*);

MASSARI: « Obbligatorietà di accertamenti atti a diagnosticare casi di sordità infantile e correlate provvidenze » (4289) (*con parere della II, della IV e della V Commissione*).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale (4171).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 13 ottobre è stata chiusa la discussione generale e ha replicato il relatore. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi trovo veramente confuso, questa volta, nel formulare il tradizionale ringraziamento: se infatti dovessi ringraziare nominativamente tutti coloro che sono intervenuti nella discussione generale dovrei dedicare a questo ringraziamento buona parte del mio intervento, dato il numero veramente notevole degli oratori; mi limiterò pertanto a ringraziare genericamente tutti coloro che hanno partecipato al dibattito, citando il relatore onorevole Di Primio che nella sua replica ha avuto la capacità e la saggezza non soltanto di rispondere a tutte o comunque a una grandissima parte delle obiezioni e alle più importanti di esse, ma ha saputo sintetizzare in una serie di punti le critiche che in diversi modi e in varie forme sono state mosse al disegno di legge dai banchi delle opposizioni.

Il relatore ha in un certo senso esaurito il tema specifico del disegno di legge, ossia quello del metodo elettorale, affrontando i vari problemi che sono stati prospettati su questa materia. Alcuni rilievi degni di particolare attenzione sono stati avanzati soprattutto dall'onorevole Abelli ed anche a essi l'onorevole Di Primio ha già risposto; di alcuni suggerimenti si potrà comunque tenere conto nel corso della discussione sugli articoli. A questo proposito desidero rilevare, per quanto riguarda l'allargamento delle incompatibilità, che il Governo, mentre si rimette al Parlamento né potrebbe fare diversamente, esprime talune perplessità circa l'allargamento dell'incompatibilità anche ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, come previsto dal testo della Commissione. La questione potrà quindi essere esaminata in sede di votazione dei vari emendamenti.

In questa sede tocca a me affrontare il problema politico che sta alla base del presente disegno di legge e che si risolve ancora una volta nel contrasto di fondo tra coloro i quali

sostengono la convenienza, l'opportunità, la necessità di attuare l'ordinamento regionale anche nella sua parte ordinaria e coloro i quali sostengono invece che tale attuazione debba essere ritardata o addirittura rinviata *sine die*.

Le posizioni fondamentali che sono venute delineandosi sono essenzialmente riconducibili, nell'ambito di coloro che sono favorevoli all'ordinamento regionale, a due orientamenti di fondo. La prima posizione, che vorrei definire di scetticismo realistico, è di coloro i quali rilevano che le regioni sono previste dalla Costituzione e devono pertanto essere attuate, tanto più in quanto esistono già le regioni a statuto speciale. In effetti se sommiamo i circa 3 mila chilometri quadrati della Valle d'Aosta, i 13 mila 600 del Trentino-Alto Adige, i circa 8 mila del Friuli-Venezia Giulia, i 24 mila della Sardegna e i 25 mila 700 della Sicilia, raggiungiamo una superficie di 75 mila chilometri quadrati, pari a un dipresso ad un quarto del territorio nazionale nel quale vive il 17 per cento della popolazione italiana. Le regioni esistono non soltanto nella Costituzione ma anche nella realtà di una parte notevole del territorio nazionale: come fermarsi, come lasciar permanere questa situazione veramente anormale? Le regioni devono quindi essere attuate.

Non condivido questa posizione di scetticismo realistico, anche se essa finisce col confluire verso lo stesso risultato, cioè la opportunità e la necessità di realizzare le regioni a statuto ordinario: realismo sì, ma non scettico. La posizione più valida mi sembra quella che si potrebbe definire di fiducia realistica.

Per quali ragioni, a mio parere, è necessario costituire le regioni a statuto ordinario? Perché, come abbiamo avuto più volte occasione di dire, l'ordinamento regionale è necessario se si vuole rinnovare lo Stato. Ancora pochi giorni addietro, nel corso di un convegno regionale della democrazia cristiana svoltosi a Cadenabbia, è stato sostenuto giustamente che ci si trova, come più volte è stato detto e ripetuto, di fronte ad un dilemma, perché mentre lo si vorrebbe da una parte, dall'altra non si procede al rinnovamento dello Stato. Sono contento di avere accanto il ministro della riforma burocratica. Egli può testimoniare che molti problemi attendono una soluzione, ma non si sa come si debba attuare la riforma: se basandola sull'ordinamento regionale oppure no. Per parte mia vi è un problema, che penso tutta la Camera senta: quello della riforma comunale e provinciale, che sindaci, amministratori, membri delle giunte provinciali attendono.

Al dilemma non si sfugge. Non si può procedere se non si sa prima come si attueranno le regioni, perché dalla soluzione di questo o quel problema riguardante l'ordinamento regionale deriva anche la soluzione di problemi riguardanti la realizzazione della riforma burocratica e della riforma comunale e provinciale. Il rinnovamento dello Stato passa quindi attraverso l'istituzione delle regioni. La Costituzione non si può né scavalcare né aggirare: o si fanno le regioni a statuto ordinario o le strutture dello Stato continueranno a rimanere vecchie e stantie. È una scelta che obbliga a una soluzione.

Come ho avuto occasione di dire più di una volta – e questa mia fiducia si è andata rafforzando durante la mia esperienza di ministro dell'interno – io credo nella importanza del decentramento dell'azione pubblica per una struttura statale ispirata al principio della libertà. Vi credo – e ho avuto occasione di dirlo due anni fa durante la discussione sul bilancio degli interni – per una prova offerta dalla storia degli Stati europei. Laddove, come in Inghilterra, il movimento liberale nel secolo XVII ha ribadito di fronte alla Corona le esigenze delle libere comunità locali, si è riusciti a superare quella cosiddetta antinomia che sussiste sotto forma di contrasto reale fra libertà ed autorità. Laddove invece il cittadino è stato posto direttamente di fronte allo Stato, eliminando il contenuto delle comunità intermedie, non si è avuto il superamento della suddetta antinomia e non si sono evitate ricorrenti tentazioni autoritarie. Non si può fare la differenza fra la storia inglese e quella francese basata su una diversità di cultura o, peggio ancora, di razza. Io credo si tratti di una diversità di sistema. Non per nulla i più grandi riformatori sociali del periodo pre-marxista hanno sottolineato l'antinomia fra libertà e autorità. Fra tutti il più grande è Proudhon, da cui in Italia discese Giuseppe Ferrari; tutti i socialisti comunque, o meglio (la parola « socialista » non è esatta perché sorse nel 1832 su un foglio l'*Observateur* dei Sansimoniani) riformatori, che sottolineavano l'impossibilità di risolvere l'antinomia fra le due posizioni, sorgono negli Stati latini, soprattutto in Francia, dove questa antinomia non era stata risolta dalla rivoluzione francese. Fra gli incompiuti della rivoluzione non vi è soltanto la questione sociale il cui « incompiuto » il Babeuf aveva indubbiamente intravveduto con chiarezza, ma

vi è anche questa non superata antinomia. Ed è tuttora valido l'ammonimento del Cavour secondo cui (sono sue parole) « non si può edificare sopra salde basi un edificio veramente liberale se non si eccita tutto il paese alla vita politica, se la vita politica non cessa di essere concentrata nel cuore dello Stato, se non si saranno definitivamente vinti la anarchia e il dispotismo (sono sempre le sue parole che io ho sunteggiato), finché non vi saranno istituzioni liberali e vitali animate da una vera vita politica in tutte le località dello Stato ».

Del resto, Luigi Sturzo il 22 maggio del 1947, in un'intervista al *Popolo*, diceva proprio quello, in termini molto più sintetici e lapidari come egli sapeva fare: « La Germania, abbandonando il sistema autonomista per il centralismo politico, ha rovinato se stessa e l'Europa. Bismarck, Guglielmo e Hitler sono nomi nefasti. L'Italia del Risorgimento ha preferito l'accentramento per paura del legittimismo locale e del temporalismo romano. Le due crisi storiche sono state superate. Bisogna quindi ritornare alla nostra tradizione regionalistica che rende più salda l'unità della patria perché la libera dal centralismo monopolista ».

Gli stessi problemi sociali ed economici che nel nostro tempo sono particolarmente vivi e acuti (più che acuti direi diffusi, perché in profondità erano più acuti nel secolo scorso che non oggi; la questione sociale era certo più viva cento anni fa che non oggi, ma oggi è più largamente diffusa, direi articolata quasi capillarmente fino agli organismi locali), se non sono inseriti in una visione organica degli strumenti attraverso i quali lo Stato opera, rischiano di non trovare soluzioni efficaci.

Lo sviluppo così impetuoso della nostra vita sociale ha aperto problemi urgenti e pur tuttavia ancor essi assai differenti a seconda delle varie regioni d'Italia, dalle regioni – in prevalenza settentrionali – dove l'esigenza immediata è quella di ordinare la naturale espansione dei vari settori, a molte delle regioni centro-meridionali dove occorre invece provocare l'espansione in modo che risulti salda e armonica. E qui si inserisce il problema meridionale, cui da molti anni i governi che si sono susseguiti hanno posto mano finalmente, dopo che il problema era stato, prima, dibattuto soltanto sulle carte.

Ci sono situazioni che si presentano in termini addirittura antitetici. Negare in tali circostanze validità all'azione regionale significa rifiutarsi di comprendere la realtà italiana dei nostri giorni e quindi non predisporre mezzi opportuni per affrontarla.

Si cerca oggi (da parte di parecchi oratori, soprattutto di parte liberale) di rinverdire la tesi che ha trionfato cento anni or sono, e forse opportunamente. Qui sta probabilmente il limite della posizione pur profonda e acuta di don Sturzo, il quale polemizzava (del resto in politica non si possono prendere i mezzi toni, bisogna scegliere) con la posizione dei liberali che si opposero nel secolo scorso alla divisione in regioni. Dicevo « forse allora opportunamente » perché le forze centrifughe erano ancora vive. Eravamo proprio all'indomani di una unità politica che pur basandosi su di una unità culturale e linguistica che ha del miracoloso nel nostro paese (se pensiamo che in altri paesi come per esempio la Spagna non sussiste, nonostante dal 1492 vi sia l'unità politica; però questa unità politica, ormai dall'occupazione dei Longobardi, cioè dal 569, era venuta completamente a mancare nel nostro paese). Vi erano, dunque, allora queste forze centrifughe. Oggi possiamo dire (lo rivedremo al termine del mio discorso) che sono completamente perente.

Si vuole pretendere che meglio realizzi l'unità popolare l'azione uniforme centrale che non la sollecitazione di tutti i cittadini verso gli stessi valori umani e verso gli stessi atteggiamenti civili. E qui potrei rispondere con le stesse parole di Mazzini quando sottolineava « la naturale esigenza di tre unità politico-amministrative: il comune, unità primordiale, la nazione, fine e missione di quante generazioni vissero vivono e vivranno tra i confini assegnati visibilmente da Dio ad un popolo, e la regione, zona intermedia indispensabile tra la nazione e il comune, additata dai caratteri territoriali secondari, dal dialetto e dal predominio delle attitudini agricole, industriali e marittime. Simile ordinamento spegnerebbe il localismo gretto, darebbe all'unità secondarie forze sufficienti per tradurre in atto ogni progresso possibile nella loro sfera e farebbe più semplice e spedito d'assai l'andamento, oggi intricato e lento, della cosa pubblica ».

Sul piano giuridico – per passare da queste citazioni ai giorni nostri – mi si permetta di ricordare l'osservazione che ha fatto proprio in quest'aula l'attuale Presidente della Corte costituzionale (allora deputato costituente), onorevole Ambrosini, il quale ebbe a dire testualmente: « La potestà legislativa attribuita alla regione non intacca né diminuisce la potestà superiore e l'interesse ge-

nerale dello Stato, non solo per il limite delle materie e per la loro importanza locale, ma anche per i limiti di portata più generale che si pongono all'esercizio di tale potestà legislativa e per i correttivi previsti per infrenare l'eventuale azione del consiglio regionale che straripasse dalla sua competenza o che, in altro modo, apportasse una lesione all'interesse delle altre regioni o dello Stato ».

Per quanto riguarda il piano politico, l'ente regione va considerato nel quadro della situazione generale e non può essere avulso dalla politica generale nazionale, né potranno considerarsi le regioni come enti autarchici (come qualcuno ha detto) avulsi dalla azione politica generale. Nella Costituzione l'autonomia regionale ha una sua carica di libertà, un potenziale di attività tale da introdurre un'articolazione dinamica sul piano legislativo e amministrativo, sì da consentire l'interpretazione diretta e flessibile dei bisogni differenziati dell'aggregato nazionale. La Costituzione stessa stabilisce le garanzie immediate e mediate. Queste ultime riguardano le strutture organizzative delle regioni per l'eventualità che dal loro comportamento possano risultare minacciati o compromessi gli interessi generali. In sostanza, l'attuazione dell'ordinamento generale postula un significato politico inseparabile dalla sua stessa essenza, quello cioè che la varietà si muova e si ricomponga nell'unità, alimentandosi dell'ampio respiro della vita nazionale, da cui deriva il titolo più alto della sua legittimità. La regione, dunque, non costituisce un pericolo di smembramento della nazione, così come non costituisce un ostacolo alle autonomie comunali e provinciali. Secondo l'articolo 5 della Costituzione, infatti, le autonomie pubbliche si pongono e si caratterizzano entro l'unità e l'indivisibilità della Repubblica, mentre, per quanto riguarda l'attività degli enti minori, sono previsti da un lato una netta delimitazione delle rispettive competenze e dall'altro un ulteriore sistema di decentramento, con l'obbligo, per la regione, di esercitare normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni e ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici (articolo 118 della Costituzione che, del resto, già ha trovato applicazione molto approfondita in una delle regioni a statuto speciale, cioè nel Trentino-Alto Adige, dove in numerosi settori l'attività amministrativa della regione si svolge proprio attraverso gli organi locali). Noi abbiamo dunque una precisa convinzione e non agiamo sotto la pressione di questo o quel partito dell'opposizione, com'è stato detto. Ho fatto larghe citazioni del passato, che possono dimostrare tutta la continuità del pensiero regionalista. Ho parlato di Mazzini, di don Sturzo; si potrebbe largamente parlare di Minghetti, come si potrebbe parlare di un pioniere del movimento della democrazia cristiana che per altri settori come, a esempio, i rapporti economici, non era certamente un progressista, come oggi si suol dire: Stefano Jacini, di cui ricordo ebbe a parlare proprio in questa Assemblea, in un suo veramente singolare e importante discorso, il nipote onorevole Jacini, quando, levandosi all'Assemblea Costituente disse: « Da alcune parti (si rivolgeva all'onorevole Nitti) è stato detto che il concetto della regione in Italia non ha notevoli basi tradizionali, all'infuori del famoso tentativo del Minghetti, che naufragò nel 1861. Vi fu dal 1870 fino al 1890 un uomo, già collega del Minghetti nel ministero Cavour, il quale sventolò per suo conto e sostenne la bandiera della regione, con gli stessi termini e con le stesse modalità. Quest'uomo fu Stefano Jacini, il quale diceva: ai corpi amministrativi e rappresentativi delle regioni che si dovrebbero costituire, se si vuole decentrare davvero in Italia la pubblica amministrazione senza distruggerla, dobbiamo dare particolari competenze, se non vogliamo gravare le odierne province di attribuzioni superiori alle loro forze ».

Vi faccio grazia di altre citazioni, per non parlare di quella, rimasta giustamente famosa, della relazione del Vicepresidente della Camera, l'onorevole Guido Gonella (1° Congresso nazionale della democrazia cristiana) quando in alcuni punti veramente lapidari poneva come cardine fondamentale della riforma dello Stato l'istituzione della regione.

Si obietta a tutto questo che non vi erano allora già le regioni attualmente esistenti, le regioni con i loro difetti.

Io non vorrei generalizzare. Se vogliono gli onorevoli deputati della I Commissione, mi sentirei di fare una lunga discussione, una lunga tavola rotonda, distinguendo posizioni da posizioni che sono ben diverse se noi osserviamo l'esperienza che si è realizzata.

Vorrei però rispondere con le parole con le quali già una quindicina di anni or sono rispondeva il relatore della legge (che poi passò, la legge Scelba istitutiva delle regioni) onorevole Lucifredi il quale, dopo aver affermato che la nuova Repubblica non è Stato fe-

derale, ma Stato regionale diceva: « Sì, vi sono dei difetti laddove le regioni sono già state istituite (ed allora erano già istituite) ma questi difetti che abbiamo riconosciuto attraverso le realizzazioni non sono, non possono e non devono essere considerati difetti immanenti nel sistema regionale. Sono semplicemente difetti inerenti ad una singola, ad una determinata realizzazione dell'istituto. Di conseguenza, abbandonando quella realizzazione per sostituirla con un'altra più idonea come è questa delle regioni a statuto ordinario (che è ben diversa dalle singole regioni a statuto speciale nelle quali non c'è statuto uguale l'uno all'altro) quei difetti possono e potranno essere eliminati ».

Si obietta: sì, ma perché non ci limitiamo al decentramento amministrativo? Qui bisogna intenderci. È chiaro che se andiamo alla televisione a parlare di questo argomento, anziché parlarne qui in Parlamento e si parla di un decentramento non amministrativo (non può quindi che essere politico) è facile l'obiezione: ecco, volete l'Italia divisa in pillole, le venti regioni politiche... (*Interruzione del deputato Almirante*).

Qui tra noi almeno, ad un certo livello sul piano...

ALMIRANTE. Lo ha detto l'onorevole Nenni.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Quando non c'erano ancora! ...Si è convertito. Si è convertito Paolo sulla via di Damasco, evidentemente qui, non sulla via di Damasco...

ALMIRANTE. Egli è un san Paolo del centro-sinistra.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. ...Lasciamo stare i santi. Ci vorrà tanto che ci salviamo l'anima noi uomini politici, altro che parlare qui di santità. Ella sa che sono tutt'altro che un integralista, anche nell'ambito del mio partito. Ritorniamo comunque alla questione dell'Italia divisa in tanti scomparti politici.

GUARRA. Ha sentito che cosa ha detto il presidente della regione sarda?

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Per lo meno fra noi possiamo essere concordi che quando si dice politica non si intende né politica estera, né politica militare, né politica giudiziaria, né politica interna. Si tratterà di una politica, ad esempio, di quelli che sono i settori di competenza delle regioni: politica dell'agricoltura, politica delle strade, politica dei lavori pubblici, politica delle fiere e mercati.

Qual è la differenza fra politica e amministrativa? La differenza è che la responsabilità è diretta di fronte al popolo.

Non so con precisione quale sia il valore degli atti decentrati; mi pare che la delega arrivi al mezzo milione, al milione, non so. Possiamo anche fare deleghe ai prefetti, ai funzionari, ai provveditori alle opere pubbliche, al genio civile, ai provveditori agli studi; possiamo fare anche una delega di valore fra i 50 e i 100 milioni. Il giorno in cui questi alti funzionari decidono, chi è che poi risponde di fronte al paese delle loro decisioni? Risponde il Governo. Risponde sempre il Governo.

Pensate voi che in una decisione che implichi un qualche riflesso di carattere politico, come sempre c'è in qualunque decisione, un qualche riflesso di opinione pubblica od altro, non si cerchi prima di avere evidentemente la garanzia dell'autorità centrale o di esserne tutelati? Si è giunti a porre le interrogazioni al ministro dell'interno per sapere se in quel dato episodio di ordine pubblico o in quel dato suicidio era presente la tale persona: cose che fanno addirittura ridere. Voglio pensare che a questo non si arrivi sempre, però è certo che il problema della responsabilità è ciò che distingue il decentramento amministrativo dal decentramento politico. Quando per esempio nella mia regione abbiamo avuto la caduta di una parte del monte della Caprazoppa, che ha isolato praticamente oltre un terzo della Liguria dal resto d'Italia, per cui per andare non da Genova ma da qualunque parte d'Italia nella Liguria occidentale bisognava fare centinaia di chilometri, evidentemente la decisione poteva sì esser presa da organi locali, ma questi dovevano poi sempre risalire attraverso i loro superiori fino al Governo, quel Governo – in quel caso c'era il ministro che conosceva la zona – che non sempre può avere tutti gli elementi e non sempre può davanti al paese e davanti al Parlamento rispondere con la rapidità e con la comprensione con cui può rispondere il sindaco di fronte all'amministrazione comunale, quando si tratti di questioni cittadine, il presidente della regione di fronte all'assemblea regionale quando si tratti di amministrazione regionale.

A questo proposito ha risposto mi pare in maniera particolarmente acuta un mio prede-

cessore, il presidente Scelba quando era ministro dell'interno, proprio nel dibattito sul disegno di legge relativo alla costituzione ed al funzionamento degli organi regionali, nella seduta del 21 dicembre 1949. Egli diceva testualmente: « Taluno ha pensato che il problema che sta alla base delle esigenze dell'ordinamento regionale potrebbe risolversi con il decentramento amministrativo. Ma il decentramento amministrativo non è una idea sorta in questi ultimi tempi per esigenze politiche; è una vecchia idea che era iscritta nella insegna di tutti i partiti politici esistenti prima del fascismo. Dalla mia esperienza di Governo posso dire che il decentramento amministrativo burocratico, cioè a dire il trasferimento nelle regioni e nelle province di compiti statali, non risolve i problemi; talvolta li aggrava. La creazione di un provveditorato alle opere pubbliche a base regionale, come già di un provveditorato regionale degli studi o di altri organi dello Stato non ha sodisfatto i bisogni sostanziali delle regioni: dal punto di vista amministrativo i risultati sono stati scarsi data la tendenza del funzionario a non compiere alcunché senza l'autorizzazione preventiva degli organi centrali » (tendenza giusta: qui dobbiamo finirla di accusare la burocrazia di paura della responsabilità, perché il problema in un regime democratico parlamentare è sempre di chi risponde di fronte all'opinione pubblica. Chi risponde è il Governo e per esso il ministro, quindi è logico che il funzionario che sa che di quella azione dovrà rispondere il Governo debba risalire per i vari rami al Governo) « per quel senso comunemente diffuso nella burocrazia di evitare l'assunzione di responsabilità dirette » (qui debbo dissentire perché non credo vi sia un senso comunemente diffuso nella burocrazia di evitare l'assunzione di responsabilità dirette; il funzionario giustamente deve informare e deve avere concorde colui che poi ne deve rispondere di fronte all'opinione pubblica); « sicché molte volte il decentramento si è risolto contro la snellezza dell'amministrazione. Quindi il problema non è di decentramento. Il problema è più profondo: si impone la partecipazione diretta degli interessati alla soluzione dei problemi locali, si impone una possibilità di autodeterminazione e di autodecisione che soltanto possono realizzarsi attraverso istituti e organizzazioni autonome: le regioni ». Così diceva Scelba nel 1949, e mi pare che queste parole siano profondamente esatte ed acute.

L'onorevole Malagodi o qualcuno dei suoi colleghi ha fatto una osservazione a cui sono particolarmente sensibile come genovese e come ligure: ma queste regioni poi quali confini hanno? Se volete fare delle regioni che abbiano veramente una loro vita economica, dovete annettere Imperia e forse anche Savona al Piemonte, La Spezia all'Emilia, allargare il genovesato. Qualche cosa del genere si potrà dire dell'Umbria o di altre regioni, cioè bisognerebbe rifarle.

Onorevoli colleghi, questo problema l'ha risolto la Costituente la quale si è trovata di fronte al dubbio se mantenere le vecchie regioni tradizionali o farle nuove, così come le ha fatte nuove la Germania. I *länder* tedeschi (togliendo le città anseatiche di Amburgo e Brema, che prima tra l'altro erano tre) sono tutti rivoluzionati. Abbiamo un Baden che si trova insieme al Württemberg, vi è la Baviera, rimasta come era, ma la zona della Westfalia e della Renania è stata sconvolta da questo terremoto geografico. In questo naturalmente è entrato anche il fatto della divisione della Germania in due parti. Ma a esempio l'unione del Baden con il Württemberg è indipendente da questo fatto, perché potevano restare benissimo come regioni separate e invece sono state fuse.

Il costituente dunque ha deciso di restare alla linea tradizionale, cioè alle regioni tradizionali. E anzi direi che abbiamo ancora più accentuato questa tradizionalità costituendo un'altra regione autonoma, giustamente, perché nei secoli andati, nei secoli del regno borbonico era effettivamente regione autonoma anche il Molise, per cui si è staccato l'Abruzzo dal Molise.

Ci sono inconvenienti per questo? Certamente ogni confine dà degli inconvenienti. Ma, onorevoli deputati, vogliamo non vedere che qualunque soluzione si trovi a questo proposito ci sarebbero sempre degli inconvenienti? Non vogliamo vedere quanto avviene in altri paesi?

Quasi tutti siamo stati a New York. Ebbene, guardando dall'alto dell'aereo si vede questo immenso complesso, questo agglomerato di case che raggiunge non gli 8 milioni e mezzo di abitanti, quanti ne conta la municipalità di New York, ma addirittura i 14 milioni. Una parte di questi si trova addirittura nello Stato del New Jersey. Tra lo Stato di New York e il New Jersey si verifica ciò che si verifica tra Monaco e la Francia, solo che in quest'ultimo caso le proporzioni sono ridotte, con tutto il rispetto per il Principato

di Monaco; qui un marciapiedi appartiene al Principato di Monaco e l'altro marciapiedi alla Francia. La stessa cosa avviene nel confine tra lo Stato del New Jersey e lo Stato di New York. Se consideriamo a esempio le fabbriche vediamo che per qualcuna di esse, una parte addirittura è situata nello Stato di New York e l'altra parte nello Stato del New Jersey. Non per questo devono cambiare i confini; sono situazioni inevitabili.

Se *l'hinterland* industriale di Genova, come è inevitabile, si realizzerà (e di fatto si sta realizzando nella zona della Scrivia, quindi in parte ancora in Liguria, a Busalla, e in parte ad Arquata e a Serravalle Scrivia, e si realizzerà con la nuova autostrada del Turchino che il ministro Mancini ha assicurato essere nel programma delle autostrade, nella zona di Ovada e quindi nel Piemonte meridionale, non per questo c'è da preoccuparsi; taluni problemi sorgerebbero ugualmente se si facesse una diversa divisione territoriale.

Consideriamo anche il confine tra gli Stati, ad esempio il confine a Ponte Chiasso; per non parlare di un altro confine per noi dolorante. Guardiamo quindi a un confine che non rappresenta nulla di dolorante, come quello di Ponte Chiasso e Chiasso; anche lì abbiamo una simile situazione.

Non è quindi un argomento valido questo delle circoscrizioni e dei loro limiti geografici. Fra l'altro lo stesso problema vale per le province, lo stesso è per i comuni: così troviamo dei comuni che con le loro attività economiche invadono il territorio di altri comuni.

Un'altra considerazione vorrei aggiungere, che ho già ripetuto più volte: *quid* dell'istituto prefettizio ?

Mi ha fatto piacere sentire che anche chi pensa ad eliminare la provincia, come ad esempio l'onorevole La Malfa, tuttavia pensa in questo caso alla provincia come organo democratico, non alla provincia come prefetto, alla provincia come genio civile e così via.

GUARRA. Bravo.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Ovviamente in quanto è sostituita dall'organo democratico regione.

A ogni modo questo è un problema che oggi esula dal nostro assunto, anche per il fatto che la provincia è prevista nella nostra Costituzione e soltanto una riforma costituzionale potrebbe portare a un mutamento.

Ho sempre detto che credo nella validità dell'istituto prefettizio e direi che lo considero ancora più necessario proprio in vista dell'ordinamento regionale. Che cosa viene a perdere il prefetto con l'ordinamento regionale? Lo vedremo tra poco parlando della parte finanziaria: viene a perdere il controllo dei comuni, il controllo di legittimità perché il controllo di merito è chiaro che già adesso con la nuova impostazione costituzionale non è più pensabile se non in quanto i comuni si trovino in stato di *deficit*: ma allora non si tratta più di controllo prefettizio: il controllo è di coloro i quali devono dare il mutuo, cioè in pratica della commissione centrale per la finanza locale.

Perché il prefetto mantiene la sua funzione ? Perché al di sopra di pregiudiziali di ordine ideologico, non si può dubitare che in uno Stato democratico il rappresentante periferico del Governo sia un necessario organo di sintesi, di propulsione, di coordinamento. Lo abbiamo visto nel caso della protezione civile. So che i comunisti, ad esempio, sono contrari a questa parte della legge nella quale si parla del coordinamento della protezione civile nelle mani del prefetto. Però, onorevoli colleghi, è già così perché quando si determinano queste situazioni – non entriamo ora nel merito della questione se l'operato del prefetto si possa criticare o meno – il fatto stesso che si venga in Parlamento a giudicare l'azione del prefetto è la prova che si ritiene che appunto il prefetto abbia la responsabilità in questo campo. (*Commenti all'estrema sinistra*).

La funzione potrà essere criticata nell'attuazione; ma a chi sarà data la rappresentanza del coordinamento di tutte le attività statali nella provincia ? Perché questo è il punto. Non è pensabile che il presidente della regione possa coordinare l'opera del provveditore alle opere pubbliche, del provveditore agli studi, ecc.; resta evidentemente un notevole numero di attività statali che sono decentrate. (*Interruzione del deputato Beragnoli*).

Lasciamo perdere la questione dei lavori pubblici per i quali c'è un decentramento nelle regioni. Ma ci sono attività che rimangono allo Stato e che la Costituzione prevede rimangano allo Stato; e rimangono allo Stato non soltanto nelle regioni a statuto ordinario, ma anche nelle regioni a statuto speciale. Per queste attività il coordinamento, il legame non può che essere rappresentato dal prefetto.

Potrà quindi perdere alcuni aspetti, abbiamo detto, ma ne acquisterà di nuovi, necessari proprio per assicurare e coordinare la presenza degli organi governativi in un sistema largamente e profondamente articolato nelle autonomie locali. È un fatto che le funzioni del prefetto evolvono e si aggiornano in coerenza con il rinnovamento di tutte le strutture statali. Ma è necessario respingere recisamente la tesi di chi persiste nel giudicare incostituzionale tale rappresentanza del potere esecutivo nelle province per mezzo dei prefetti. Per tradizione ed esperienza – desidero riaffermarlo – i prefetti hanno dato e danno assoluta garanzia di essere al servizio della nazione, del suo progresso civile e sociale nell'ordine, nella libertà e nella giustizia.

E veniamo al problema finanziario. Qui direi che si pongono tre punti. I colleghi potranno domandarsi che cosa c'entri questo con la legge elettorale; mi pare però che la obiezione che è stata mossa ai discorsi di coloro che hanno sostenuto la legge è stata proprio quella di non aver toccato questi problemi, limitandosi alla parte tecnica.

Per quanto riguarda la parte finanziaria, dicevo, ci sono tre punti: uno è quello del controllo. E qui devo dire che per quanto riguarda il controllo, purtroppo, se inconvenienti ci sono stati – e sappiamo che ci sono stati – essi si sono verificati proprio perché fino a qualche anno fa – e dicendo « fino a qualche anno fa » non critico i miei predecessori: critico me stesso, perché sono ormai da sei anni al Ministero dell'interno, quindi vi ero anch'io quando le maglie del controllo erano alquanto lente. Aggiungo che i guai si sono verificati non soltanto nei comuni delle regioni a statuto speciale, ma anche nei comuni delle regioni nelle quali vige il controllo prefettizio. Anzi, il comune d'Italia che si trova nella situazione più paradossale – non so se ho già avuto occasione di dirlo in Parlamento – che ha presentato un bilancio, mi pare (cito le cifre a memoria) per 1 miliardo 900 milioni di entrate contro 12 miliardi di uscite, che poi la commissione centrale di finanza locale ha tagliato riducendo le uscite a 9 miliardi, questo comune non si trova in una regione a statuto speciale.

ALMIRANTE. Non abbiamo capito che comune sia.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Appunto: non l'ho detto e mi permetta di non dirlo. Perché questo? Perché è naturale. Il controllo prefettizio è perfetto quando è controllo di legittimità, ma quando diventa controllo di merito, non è più perfetto. Ed è logico: il prefetto è una fra le tipiche autorità dello Stato che ha una impostazione politica. Sono funzionari che hanno e devono avere una visione politica dei problemi, e non possono avere quella visione ragionieristica che è necessaria, purtroppo, in talune situazioni. Quando ci si trova di fronte a problemi di questo genere ci vuole, purtroppo, quella tanto tartassata e criticata commissione centrale della finanza locale che invece compie un lavoro tanto serio e necessario. I colleghi presenti che sono anche amministratori locali sanno che questa commissione opera assai sovente dei tagli nei bilanci (salvo per i comuni che sono in pareggio), e dopo che i bilanci sono passati attraverso questi tagli, spesso il comune non riceve neppure i fondi messi a disposizione presso la cassa depositi e prestiti, perché questa non ha i mezzi.

Il problema del controllo dei comuni e delle province non può essere usato come argomento contro l'autorità regionale, nel senso cioè di ritenere che la regione possa risultare dannosa sul piano della situazione finanziaria dello Stato.

Resta l'altro problema: come la regione può spendere i denari, come può essere una causa di maggiore spesa. Ora, qui bisogna chiarire bene i concetti. Quando si parla addirittura di migliaia di miliardi, o almeno di centinaia di miliardi, si esprime una convinzione che deriva dalla confusione tra la situazione attuale dei comuni e delle province, per i quali effettivamente si tratta di centinaia o di migliaia di milardi, e la possibile situazione delle regioni.

Che cosa determina il *deficit* dei comuni e delle province? Debbo precisare anzitutto che alle volte si esagera l'entità dei *deficit*, perché, per esempio, il Piemonte ha pochissimi comuni passivi, mentre moltissimi sono in pareggio, e la Lombardia e la Liguria in genere hanno comuni in pareggio. Vi sono anche regioni più povere, come il Friuli-Venezia Giulia, dove quasi tutti i comuni sono in pareggio. Questo è veramente ammirevole.

Comunque, dicevo, a che cosa sono dovuti i forti *deficit*? Sono forse dovuti agli stipendi del personale impiegatizio? No, quello sarà un altro problema: il problema del parallelo tra i comuni e lo Stato, cioè del rapporto tra gli impiegati comunali e gli statali, e quindi della possibilità di una reazio-

ne a catena tra gli impiegati comunali o provinciali e gli impiegati statali.

Ma la vera sostanza del *deficit* deriva soprattutto dalle aziende municipalizzate, dai trasporti pubblici. Io faccio appello a tutti coloro che hanno esperienza di amministrazione comunale: essi conoscono per quanti miliardi gravino sui bilanci le aziende municipalizzate. Il *deficit* deriva anche da tutti i servizi. Potremmo enumerarli: manutenzione delle strade, cimiteri, giardini, nettezza urbana, manicomi, scuole, ecc.

Ma la regione non è erogatrice di servizi, e non lo sarebbe neppure se volesse, perché nelle materie di sua competenza la regione potrà legiferare, ma non potrà sovrapporsi allo Stato.

Questa mattina qualcuno mi obiettava (si tratta di un notevole giurista, che si manteneva sul piano strettamente giuridico): e se una regione si facesse una sua nuova rete stradale? Ma dove la fa? Se le strade già ci sono, potrà fare, tutt'al più una rete di sopraelevate! La regione non può essere dunque erogatrice di nuovi servizi. E quindi, non essendo erogatrice di servizi, non esiste questo grave problema che esiste per i comuni e le province, e che già il costituente aveva intravisto, perché il costituente ha inteso escludere le regioni da un impegno amministrativo quale quello svolto dagli enti tradizionalmente amministrativi, cioè le province e i comuni.

Rimane il problema della spesa del personale, ma anche questo dovrà risultare limitato, perché, non esercitando la regione funzioni amministrative dirette, il personale occorrente ai nuovi organismi potrà e dovrà essere contenuto entro limiti modesti. E qui sarà naturalmente compito del Parlamento di far passare quel disegno di legge che il Governo ha presentato e che prevede proprio per le regioni a statuto ordinario una precisa impostazione per evitare che ci possano essere anche questi sprechi su questo piano, che, per altro, non possono, come ho detto prima, raggiungere le cifre delle spese dovute alla erogazione di servizi.

C'è poi un diverso discorso (ed è il terzo punto, il più delicato) che riguarda eventuali interventi indiretti delle regioni attraverso enti amministrativi regionali. Questo degli enti è il punto più delicato, per esempio, per una regione attualmente esistente. E qui io ritengo che tutte le competenze delle regioni a statuto ordinario, essendo di tipo secondario, e ridotte quindi le competenze specifiche concernenti i settori economici, saranno ben minori che nelle regioni a statuto speciale le possibilità e le occasioni di dar vita a tali enti. Tuttavia resta assolutamente necessario operare preventivamente per impedire con strumenti legislativi rigorosi che la regione sia facoltizzata a ripianare disavanzi di enti dei quali si sia fatta promotrice con interventi finanziari iniziali permessi da un bilancio in pareggio. Cioè, in parole povere, se un ente si costituisca, si costituisca perché dato il bilancio in pareggio la regione può anche dargli una dotazione, però questo, per norma legislativa, non possa funzionare ricorrendo al ripianamento del *deficit* alla regione stessa. È ciò che capita purtroppo in tutti i comuni con le municipalizzate, per cui, direi, che addirittura, *ipso iure* il *deficit* dell'acqua o del gas o dei tram, che è quasi sempre il maggiore, viene senz'altro trasferito dal bilancio dell'azienda al bilancio comunale.

Ciò dovrà essere assolutamente evitato. Questo è uno dei punti cardine e non si tratta di ingabbiare le regioni, come mi pare altra volta ebbe a dire un deputato comunista discutendosi la mia legge di modifica alla legge Scelba. Si tratta di dare una linea chiara e precisa all'ordinamento delle regioni a statuto ordinario.

A questo proposito io ritengo che anche su un altro terreno, non su quello finanziario, sarà opportuno se il Parlamento, dando vita alle regioni, stabilirà per le regioni a statuto ordinario quello che l'assemblea del Friuli-Venezia Giulia ha avuto veramente l'ardimento, il coraggio e il merito di stabilire, cioè la prevalenza del voto palese sul voto segreto, quando non si tratti di elezioni personali, per evitare eventuali instabilità di situazioni.

Ho sentito parlare anche in questi ultimi giorni della possibilità del sistema presidenziale per comuni, province, o regioni, cioè della votazione diretta da parte del popolo per la elezione del sindaco, del presidente della provincia e del presidente della regione. È un problema che si può esaminare. Non mi sembra però opportuno creare una situazione di questo genere, mentre invece...

PACCIARDI. Avulso da quello dello Stato.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Ma anche se ci fosse quella dello Stato, onorevole Pacciardi, io non sarei favorevole a questa perché qui c'è una responsabilità continua dinanzi ai rispettivi consigli. Là c'è una responsabilità di fronte al popolo e alla Corte

costituzionale, qui c'è una responsabilità continua di fronte al consiglio comunale. Se mai preferirei il sistema previsto dalla Costituzione della Germania occidentale, cioè di non porre in crisi una amministrazione comunale, provinciale o regionale se non quando già si sia eletta la nuova amministrazione. Cioè non basta dare la sfiducia, non votare il bilancio, ma bisogna anche votare una nuova giunta. Questa se mai potrebbe essere l'alternativa per dare una garanzia di stabilità. Comunque questo l'ho detto tra parentesi, non è argomento che oggi possa essere affrontato e tanto meno risolto.

Ci sono coloro che affermano che con l'ordinamento regionale si avrebbero in talune zone d'Italia maggioranze in contrasto con il reggimento democratico dello Stato e costoro – io penso – confondono ambiti giuridici e potestà che devono essere invece tenuti distinti.

Onorevoli deputati, non siamo tanto illusi o ciechi da ignorare che vi sono regimi che, pur definendosi democratici (altri invece dichiarano apertamente di essere antidemocratici, ma le autodefinizioni poco importano) appena sono giunti al potere o non fanno più elezioni (solo uno, quello di Cuba, ha avuto il coraggio e la disinvoltura di dichiarare con estrema franchezza che di elezioni non se ne sarebbero più tenute) oppure le fanno svolgere con espedienti e con tecniche ben conosciuti da chi, come noi, ha vissuto il ventennio fascista. Non solo, o non sempre, si proibisce la presentazione di altre liste, negando la pluralità dei partiti, ma si ricorre a una serie di mezzucci che annullano l'effettiva segretezza del voto, dalle schede fatte di carta trasparente alle palline di piombo che entrano nell'urna e ad altri espedienti del genere.

Si dirà che tutto questo non ha nulla a che fare con le situazioni locali. E in effetti l'esperienza dei comuni e delle province dimostra che l'esistenza di maggioranze eventualmente contrastanti con l'indirizzo governativo non impedisce la libera espressione del voto popolare, che sta a fondamento della democrazia. Un pericolo esisterebbe, e le osservazioni fatte dall'opposizione avrebbero un fondamento, se il funzionamento delle istituzioni, e soprattutto il regolare e democratico svolgimento delle elezioni alle scadenze volute dalla legge, fossero lasciate alla discrezionalità di consigli regionali che non dipendessero dalla volontà del Parlamento, del Governo e del Capo dello Stato.

È lo Stato, e solo lo Stato, il garante di tutte le elezioni.

Ricordo, a tale riguardo, che l'anno scorso assunsi in Parlamento l'impegno, che adesso cerco di mantenere, di assicurare l'ordinario svolgimento perfino delle elezioni universitarie; infatti, o il Governo si disinteressa di tali elezioni o deve esigere determinate garanzie, come la presenza di un notaio e di rappresentanti di tutte le liste, e non soltanto di quelle rappresentate nella giunta. Solo in quel caso vi potrà essere anche la protezione delle forze dell'ordine.

È dunque lo Stato, qualunque sia l'orientamento politico che governi questa o quella regione, il garante della Costituzione e del retto funzionamento degli organi regionali; lo Stato e in particolare la maggioranza che sostiene il Governo. Ciò basta a degradare talune preoccupazioni a semplici argomenti di comodo.

Don Sturzo, che non credo sia sotto questo aspetto assolutamente sospettabile, scrisse in un periodo molto più delicato dell'attuale e cioè il 19 febbraio 1950, a questo proposito: « Io sono del parere che non si può governare col continuo senso di paura dell'avversario. La borghesia italiana – continuava don Sturzo – è passata per tutte le fasi della vita politica di più di mezzo secolo sentendo e mostrando paura. Si ebbe paura delle bombe degli anarchici alla Bakunin; poi vi furono i fasci siciliani, il primo maggio socialista, il novantotto di Milano a far paura, e vennero gli stati di assedio di infausta memoria. Nel 1922 fu la borghesia a darsi al fascismo per paura del socialismo. Oggi ritornano insieme paura e nostalgie... La manovra antiregionalista si inserisce nel quadro... Tutto ciò è frutto della paura; paura che la regione ferisca l'unità del paese, mentre non ferisce che l'uniformità e la centralizzazione burocratica-amministrativa dello Stato; paura che i comunisti ne approfittino per distaccare dal centro le regioni dove essi potrebbero avere la maggioranza, mentre nel fatto i comunisti non potranno distaccare nulla (come non hanno distaccato i comuni di Torino, Genova e Bologna) ». (*Commenti del deputato Michelini*).

Se ho ben compreso, onorevole Michelini, ella mi ha rimproverato di fare riferimento solo al potere politico, e non anche a quello economico; ma a dire il vero vi sono grandi comuni che hanno un potere economico superiore a quello di certe regioni...

MICHELINI. Intendevo rilevare che ella ha citato don Sturzo regionalista, ma non don Sturzo economista...

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Ci si è inoltre accusati di incoerenza per il fatto che saremmo nello stesso tempo regionalisti e assertori dell'unità europea. Questa critica è tuttavia frutto di un equivoco. Abbiamo detto più volte che noi intendiamo arrivare all'unità europea proprio partendo dalla concezione organica della società e dello Stato. Alla concezione russoviana, che sovrappone e somma gli individui e fa di questa somma lo Stato, noi (e dicendo noi in questo momento parlo di me come democristiano, ma anche i repubblicani sono nettamente su questa linea ed i socialisti non possono certamente accettare la posizione russoviana dello Stato come somma di singoli individui) abbiamo contrapposto la concezione organica dell'individuo che si completa nella famiglia, la concezione che Mazzini ripete in tutti i suoi scritti, a volte con le stesse parole (perché gli uomini politici non possono non ripetersi, non scrivono trattati scientifici) nella lettera « Agli operai italiani »; nei « Doveri dell'uomo » ecc. La concezione per cui il comune si inserisce nella regione, la regione nella nazione e la nazione nella federazione di nazioni o nella supernazione: ecco l'unità europea. Questo vale come argomento teorico. Ma se vogliamo entrare nell'argomento pratico dobbiamo dire che più si allarga la dimensione dello Stato più è necessaria una capillare articolazione perché possano svolgersi le attività locali.

Veniamo infine all'argomento della minaccia alla unità politica dello Stato. Non credo che valga la pena di insistere. Io ritengo che avesse un valore – e sommessamente dissento su questo punto dalle critiche di Sturzo verso il liberalismo del secolo scorso – quando Minghetti pose il problema, cioè intorno al 1861, perché non vi è dubbio che allora si sarebbero potute favorire certe forze centrifughe ancora esistenti. Vi era stata l'unità d'Italia sul piano politico e delle strutture, ma non negli spiriti. E fu ben detto: « fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani ». Infatti negli spiriti vigeva ancora lo « storico steccato » di cui parlò De Gasperi, fra guelfi e ghibellini, come si diceva allora fra clericali ed anticlericali. Questo steccato cadde con la prima guerra mondiale che, per i nostri padri, fu la quarta guerra di indipendenza, dove insieme versarono il sangue comune i figli dei guelfi ed i figli dei ghibellini e veramente si fuse anche negli spiriti quella unità che fino allora era fortemente incrinata. Da allora abbiamo passato vicende, quali quelle degli anni 1943-45 e dell'immediato dopoguerra; e quali più di quelle avrebbero potuto offrire l'occasione di spezzare l'unità d'Italia? Credo sia una mancanza di fiducia nei nostri concittadini di Trieste, Udine e Gorizia – ho avuto occasione di dirlo anche alla televisione – pensare che le regioni possono incrinare l'unità della nazione e del popolo italiano. Non credo necessario dovermi soffermare a lungo su questo punto, perché si tratta di una obiezione che si supera anche solo dopo averla manifestata. Per questa ragione invito gli onorevoli colleghi a votare a favore del disegno di legge presentato. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

DELFINO, *Segretario*, legge:

La Camera,

considerato che nell'ordine delle priorità per l'attuazione delle norme costituzionali deve essere data la precedenza alla legge del *referendum* senza la quale si priva il Popolo del diritto essenziale di respingere le leggi che nella sua sovranità giudica inidonee a regolare convenientemente il proprio avvenire;

considerato che nelle attuali condizioni dello Stato italiano, di confusione e disordine nei suoi poteri, la creazione di altri centri di potere porterebbe nuovo disordine e creerebbe ragioni di conflitto permanente;

considerato che tutti gli Stati a ordinamento regionale si sono assicurati un potere democratico centrale forte e stabile che non esiste nel nostro Paese;

considerato che la situazione delle pubbliche finanze non consente nuovi aggravi non indispensabili di poteri eversivi e necessariamente dispersivi,

delibera di non passare all'esame degli articoli.

Pacciardi.

La Camera,

considerato che nel corso della discussione generale sulla legge elettorale per la istituzione delle regioni a statuto ordinario è emerso, nelle argomentazioni di oratori di diversi gruppi, sia favorevoli sia contrari, il concetto essenziale che si debbano armonizzare le programmazioni regionali economiche con la programmazione nazionale;

considerato che l'imminente caduta delle ultime barriere doganali fra i sei Paesi del

MEC creerà condizioni di sviluppo generale e regionale intieramente nuove e oggi non prevedibili, incidendo comunque profondamente sulla programmazione nazionale e rendendo di fatto impossibile un'armonizzazione fra essa e la programmazione regionale ancora in embrione, col pericolo, se si procede prematuramente, di gravi errori economico-sociali e di una riduzione della capacità di concorrenza della produzione italiana che è invece necessario esaltare;

delibera di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge n. 4171 « Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale » in attesa che, trascorso un congruo periodo di tempo per la prima esperienza del mercato europeo liberalizzato con la libera circolazione dei lavoratori, dei capitali e dei prodotti, sia possibile misurarne l'incidenza sulla situazione nazionale e sulle singole situazioni regionali.

Cantalupo.

La Camera,

a seguito della discussione generale del disegno di legge sulle norme per le elezioni dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale,

rilevato che, dopo diciannove anni di ragionevole indugio e di semplici e generiche conferme dell'impegno regionalistico da parte del partito di maggioranza relativa, si sta addivenendo all'attuazione delle regioni a statuto ordinario seguendo la procedura opposta a quella che la stessa maggioranza di centro sinistra aveva concretamente e tassativamente stabilito indicando la necessità imprescindibile della discussione delle leggi relative alla struttura e al funzionamento degli organi regionali e della legge finanziaria prima che venisse affrontata la legge elettorale per la costituzione dei Consigli regionali;

considerato che ciò si verifica esclusivamente per il condizionamento sempre più evidente e sempre più pesante esercitato da parte del partito comunista nei confronti della maggioranza;

considerato che nella stessa valutazione dei suoi sostenitori, la regione come ente di decentramento amministrativo ha ceduto il passo alla regione come centro autonomo di potere politico ed economico, mentre, d'altra parte, l'inevitabile condizionamento politico da parte delle regioni, non potrà non rendere addirittura impossibile una organica attuazione del decentramento amministrativo:

osservato che, pur mancando ancora la nuova legge relativa alla struttura e all'ordinamento delle regioni a statuto ordinario, è evidente che con l'autorità che si intende attribuire alle regioni ci si avvia rapidamente alla disintegrazione dell'autorità dello Stato i cui surrogati possono essere il federalismo o la conquista sovversiva di uno Stato ormai inesistente;

osservato che uno dei gruppi politici costituenti l'attuale maggioranza ha addirittura affermato che non si dovrebbe procedere alla riforma regionale senza avere soppresso l'istituto della provincia o senza avere ridimensionato tutti i rapporti tra gli enti locali attualmente esistenti e gli enti regionali e visto, comunque, che non si è neppure pensato di stabilire le norme relative al coordinamento con la legge comunale e provinciale, per quanto riguarda i controlli di merito e di legittimità delle regioni sugli atti dei comuni e delle province, nè alla creazione degli organi di giustizia amministrativa espressamente prevista dall'articolo 125 della Costituzione, nè alle leggi quadro sulle materie di competenza delle regioni;

constatato infine che, come è chiaramente emerso nel corso della discussione, si pensa di dare vita ai consigli regionali senza avere approvato la legge relativa alla struttura delle regioni il cui esame venne sospeso nell'estate del 1964 per motivi che non potevano non derivare dalla responsabile valutazione della realtà che imponeva di rinviare la costituzione delle regioni stesse; che il Parlamento ancora non conosce i dati relativi al costo delle regioni che il Governo si è voluto procurare istituendo, proprio dopo la sospensione della discussione delle regioni, il Comitato tecnico Carbone che ha presentato la sua relazione nel febbraio del 1966 e che la legge elettorale solo programmaticamente prevede l'approvazione della legge finanziaria prima della elezione dei consigli regionali, dimostrandosi con ciò stesso e la scarsa serietà e la mancanza assoluta di responsabilità con cui la maggioranza procede nella attuazione di un programma che non è certo il suo originario;

delibera di non passare all'esame degli articoli.

Almirante, Roberti, Abelli, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Grilli, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi, Turchi.

La Camera,

a seguito della discussione del disegno di legge sulle norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale,

impegna il Governo

a predisporre un testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli regionali, dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali provvedendo ad uniformare le procedure ed i termini, abbreviando i tempi degli adempimenti e quindi della durata della campagna elettorale e adeguando alle nuove esigenze anche le norme per la propaganda elettorale.

Abelli, Roberti, Almirante, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Grilli, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi, Turchi.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati ?

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. È implicito il parere contrario, perché sono ordini del giorno che investono il problema nella sua interezza. Mi riservo di dare chiarimenti in sede di discussione degli articoli. Sono ovviamente contrario agli ordini del giorno che chiedono il non passaggio agli articoli.

Quanto all'ordine del giorno Pacciardi, non sono contrario al *referendum*, ma a questo proposito bisognerebbe fare un lungo discorso.

PACCIARDI. Un solo discorso: chiedere agli italiani che cosa ne pensino.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Onorevole Pacciardi, il *referendum* dovrà pure essere regolato dalla legge. Senza la possibilità del ricorso al *referendum*, non vedo come si potrà avere una stabilità politica nella prossima legislatura. Senza il *referendum*, il problema del divorzio rischierebbe di determinare le stesse sabbie mobili che ha determinato in Francia la *guerre scolaire* al termine della quarta repubblica. Quindi il *referendum* – che è nella Costituzione – dovrà pure essere regolato da una legge apposita. Non vedo però perché si debba ora rinviare l'attuale legge.

Quanto all'ordine del giorno Abelli, non lo accetto perché non vedo assolutamente la necessità del testo unico che l'onorevole Abelli propone. Sono invece favorevole all'abbreviazione dei tempi degli adempimenti e quindi della durata della campagna elettorale. Vi è anzi una proposta di legge in corso. Se ella, anziché impegnare il Governo, dicesse « invita il Governo », potrei pensarci, ma non vedo la necessità di un testo unico di tutte queste leggi. Se ella invece intende dire: fare un libro in cui ci siano tutte quelle leggi, lo possiamo fare. Ma se lei propone un testo unico e cioè che in una stessa legge vi sia la parte elettorale riguardante la Camera dei Deputati, quella del Senato, ecc., questa possibilità proprio non la vedo. Quindi su questa parte non potrei accettare né « impegna » né « invita ». Invece, là dove ella parla di abbreviare i tempi degli adempimenti e quindi della durata della campagna elettorale, per questa seconda parte, se ella anziché « impegna » scrive « invita », io sono d'accordo.

PRESIDENTE. Quindi nel suo complesso il parere è contrario all'ordine del giorno.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Dovendo prima votare il non passaggio all'esame degli articoli come richiesto con i tre ordine del giorno rispettivamente degli onorevoli Pacciardi, Cantalupo e Almirante, dianzi letti, avverto che è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Storchi, Miotti Carli Amalia, Radi, Zugno, Rosati, Belci, Bressani, Biaggi Nullo, Gennai Tonietti Erisia, De Leonardis, Cavallaro Nicola, Cocco Maria, Dall'Armellina, Ghio, Piccoli, Franceschini, Alessandrini, Girardin e Longoni.

Indìco pertanto la votazione segreta sugli ordini del giorno di non passaggio agli articoli.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	379
Maggioranza	190
Voti favorevoli	46
Voti contrari	333

(*La Camera non approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abelli
Abenante
Accreman
Achilli
Alatri
Alba
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alini
Almirante
Amadei Leonetto
Amasio
Amatucci
Amendola Pietro
Angelini
Ariosto
Armani
Armaroli
Armosino
Arnaud
Assennato
Averardi
Avolio
Badaloni Maria
Badini Confalonieri
Balconi Marcella
Baldini
Barba
Barberi
Barbi
Bardini
Baroni
Bártole
Basile Guido
Bassi
Battistella
Beccastrini
Belci
Belotti
Benocci
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berlinguer Mario
Berloffa
Bernardi
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bertinelli
Bertoldi
Biaggi Nullo
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bima
Bo
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Botta
Bottaro
Bova
Bozzi
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzi
Caiati
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Camangi
Canestrari
Cantalupo
Cappugi
Caprara
Capua
Carcaterra
Cariglia
Cariota Ferrara
Carocci
Carra
Cassiani
Castellucci
Cataldo
Catella
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Cervone
Cetrullo
Chiaromonte
Cianca
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Cocco Ortu
Colleoni
Colleselli
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Cortese
Cossíga
Costa Massucco
Cottone
Cucchi
Dagnino
Dal Canton Maria Pia
D'Alema
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Amato
Dárida
De Capua
De' Cocci
De Florio
Degli Esposti
De Grazia
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Lorenzo
Demarchi
De Martino
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Di Vittorio Berti Baldina
D'Onofrio
Dosi
Dossetti
Ermini
Fada
Failla
Fasoli
Ferioli
Ferraris
Ferri Giancarlo
Ferri Mauro
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Forlani
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Gioia
Giolitti
Giomo
Girardin
Gitti
Goehring
Gombi
Gonella Guido
Gorreri
Graziosi
Greppi
Grezzi
Grilli
Grimaldi
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Gullo
Hélfer
Ingrao
Iotti Leonilde
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Laforgia
La Malfa
Lami
La Spada
Lenoci
Leonardi
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Li Causi

Lombardi Riccardo
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lusóli
Macaluso
Magno
Malagodi
Malfatti Franco
Manenti
Marras
Martini Maria Eletta
Martuscelli
Marzotto
Maschiella
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Matteotti
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melis
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Miceli
Micheli
Michelini
Migliori
Milìa
Minio
Miotti Carli Amalia
Misasi
Mitterdórfer
Monasterio
Montanti
Morelli
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natta
Negrari
Nicolazzi
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Orlandi
Pacciardi
Pagliarani
Pajetta
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Passoni
Patrini
Pedini
Pellicani
Pennacchini
Pertini
Pezzino
Piccinelli
Píccoli
Pieraccini
Pietrobono
Pintus
Pirastu
Pucci Ernesto
Quaranta
Racchetti
Radi
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Roberti
Romita
Romualdi
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena
Russo Vincenzo
Sacchi
Salvi
Sammartino
Sandri
Santi
Sasso
Scaglia
Scalia
Scarpa
Scionti
Sedati
Semeraro
Serbandini
Seroni
Servadei
Sforza
Sgarlata
Simonacci
Soliano
Spagnoli
Speciale
Spora
Stella
Storchi
Storti
Sullo
Sulotto
Tagliaferri
Tanassi
Tàntalo
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Titomanlio Vittoria
Togni
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Tripódi
Truzzi
Turchi
Turnaturi
Valeggiani
Valori
Venturini
Venturoli
Vespignani
Vetrone
Vicentini
Villa
Villani
Viviani Luciana
Vizzini
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zincone
Zóboli
Zugno

Sono in congedo (concessi nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodío
Azzaro
Bemporad
Bottari
Buzzetti
Cattani
Curti Aurelio
De Marzi
De Zan
Ferrari Riccardo
Imperiale
Marchiani
Origlia
Prearo
Principe
Sabatini
Scelba
Secreto
Urso
Valiante

(concesso nelle sedute odierne):

Antoniozzi
Bensi
Bisaglia
Colombo Renato
Élkan
Fabbri Riccardo
Macchiavelli
Magrì
Nucci
Pastore
Restivo
Rumór
Savio Emanuela
Tenaglia
Zagari

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. La VI Commissione (Finanze e tesoro), ha deliberato di chiedere che i seguenti provvedimenti ad essa già assegnati in sede referente, le siano deferiti in sede legislativa:

BIMA: « Interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421 » (3467);

LAFORGIA ed altri: « Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli

interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 » (4082);

LENTI ed altri: « Integrazione del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 » (4084);

« Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane » (4394).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

L'VIII Commissione (Istruzione), ha deliberato di chiedere che i seguenti provvedimenti ad essa già assegnati in sede referente, le siano deferiti in sede legislativa:

BUZZI: « Trattamento assistenziale e previdenziale del personale impiegatizio e salariato del convitto " Vittoria Colonna " in Fano dell'Ente nazionale di assistenza magistrale » (3709);

ERMINI ed altri: « Disposizioni integrative dell'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per quanto concerne l'Università italiana per stranieri di Perugia » (4386).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La XII Commissione (Industria), ha deliberato di chiedere che la seguente proposta di legge, ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa:

ARNAUD ed altri: « Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici » (3137).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La XIII Commissione (Lavoro), ha deliberato di chiedere che il seguente disegno di legge, ad essa assegnato in sede referente, le sia deferito in sede legislativa:

« Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati » (2880).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Abelli, insiste per la votazione del suo ordine del giorno, non accettato dal Governo?

ABELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Passiamo agli articoli. Il Governo accetta il testo della Commissione?

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Premettere il seguente articolo:

La legge determina il territorio ed il capoluogo di ciascuna regione a norma dell'articolo 131 della Costituzione e successive modificazioni. Fino a quando non entrerà in vi-

gore questa legge non si potrà procedere all'elezione dei consigli regionali.

Nel capoluogo della regione hanno la loro sede il Consiglio regionale, la Giunta regionale con il suo presidente ed il commissario di Governo. Nel capoluogo della regione hanno anche sede gli altri uffici della regione qualora non sia diversamente disposto dallo statuto o da leggi regionali.

1. 3. **Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cantalupo, Cassandro, Cocco Ortu, De Lorenzo, Durand de la Penne, Marzotto, Ferioli.**

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgerlo.

ALMIRANTE. Chiedo di parlare sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, ho già dato la parola all'onorevole Bozzi per lo svolgimento del suo emendamento 1.3. Mi duole quindi di non poterle consentire di parlare sull'articolo 1: d'altra parte, nessuna richiesta in tal senso mi è pervenuta prima che si passasse allo svolgimento degli emendamenti.

ALMIRANTE. Chiedo di parlare per un richiamo all'articolo 86 del regolamento.

PRESIDENTE. La prego di enunciarlo.

ALMIRANTE. Signor Presidente, mi richiamo all'articolo 86, secondo e quinto comma, del regolamento della Camera. Il secondo comma statuisce che emendamenti, se firmati da almeno dieci deputati, possono essere presentati anche un'ora prima dell'inizio della seduta. Il quinto comma dispone che la discussione di emendamenti proposti a norma del secondo comma è rinviata all'indomani quando lo chiedano il Governo o la Commissione, o dieci deputati non tra i proponenti dell'emendamento. La nostra richiesta di rinvio reca le firme degli onorevoli Cottone, Botta, Taverna, Goehring, La Spada, Almirante, Michelini, Abelli, Giomo e Grilli.

Chiedo pertanto che la discussione degli emendamenti presentati dal gruppo liberale a norma del secondo comma dell'articolo 86 del regolamento sia rinviata a domani, a mente del quinto comma dello stesso articolo.

PRESIDENTE. Prendo atto di tale sua richiesta, onorevole Almirante. Esaminerò quali emendamenti del gruppo liberale sono stati presentati nella giornata di oggi. Preciso tuttavia che, ai sensi del regolamento, soltanto la discussione di tali emendamenti è rinviata a domani, mentre l'illustrazione sarà fatta immediatamente. L'onorevole Bozzi ha pertanto facoltà di svolgere l'emendamento 1.3.

BOZZI. Questo nostro emendamento ha un carattere pregiudiziale, perché noi diciamo che fino a quando non entrerà in vigore una certa legge, della quale adesso parleremo, non si potrà procedere all'elezione dei consigli regionali. Quindi è ovvio che se questo emendamento dovesse essere, come io mi auguro, forse un po' ottimisticamente, accolto, tutta la legge cadrebbe.

Qual è il contenuto dell'emendamento? È semplice: noi nel corso della discussione abbiamo avuto occasione di rilevare la sostanziale carenza della normazione alla quale stiamo provvedendo, perché cerchiamo di mettere in movimento un meccanismo diretto a creare un corpo, anzi quindici corpi, i consigli regionali, che non hanno poi alcuna consistenza, non hanno né l'animo dei consigli regionali, né l'ossatura, né la possibilità di funzionare, e abbiamo illustrato questo nostro punto di vista da parecchi angoli di considerazione. Dobbiamo anche dire, onorevole Presidente, che né la replica del relatore onorevole Di Primio né le dichiarazioni odierne del ministro dell'interno hanno fugato le nostre preoccupazioni e nemmeno le hanno diminuite. Vorrei anzi dire che entrambi gli interventi, improntati – non vorrei offendere alcuno – ad una certa facilità ed anche ad una certa superficialità, hanno aggravato le nostre preoccupazioni. In fondo questi consigli regionali non hanno nemmeno una legge che ne regoli il funzionamento. Se, secondo il dettato di un certo articolo che discuteremo, si dovessero veramente fare le elezioni nel 1969, noi verremmo a creare in Italia altri quindici organismi politici o politico-amministrativi, secondo il gusto dell'onorevole Taviani, senza una norma che li disciplini.

L'onorevole Taviani poco fa ha detto che i consigli regionali non sono organismi politici perché, è vero, fanno della politica, ma fanno una politica per settori, cioè fanno la politica dell'industria, fanno la politica dell'urbanistica...

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. La politica dell'industria ce la aggiunge lei, perché non rientra nella competenza delle regioni.

BOZZI. Va bene, comunque fanno la politica delle strade, dell'urbanistica, dell'agri-

coltura, cioè agiscono, naturalmente, nei settori indicati dall'articolo 117 della nostra Costituzione.

Però, onorevole ministro dell'interno, se lei mi presta ascolto vedrà che c'è anche la politica dell'industria; perché quando nei compiti affidati alla regione si parla di turismo e industria alberghiera, si mettono le mani in un settore industriale di notevole rilevanza.

Dice l'onorevole Taviani che questa non è politica, cioè, se pure è politica, è per così dire una politica di secondo grado, cioè una politica settoriale.

Io non so quale idea si abbia della politica, ma il legiferare con i poteri legislativi che hanno le regioni, ossia il porre in essere una normazione che ha la stessa forza e lo stesso valore delle leggi dello Stato, è senza dubbio il modo di tradurre in essere un indirizzo politico. Come se intervenire legislativamente in materia di turismo, di urbanistica, di industria alberghiera, di navigazione, di agricoltura e foreste, di artigianato (prendo a caso talune ipotesi di possibile intervento regionale), tutto questo poi non significasse l'attuazione di un indirizzo politico, cioè di una politica.

La legge è un *posterius* rispetto all'indirizzo politico. La legge non è un fatto tecnico, è una volontà politica che mira a trasformare una certa realtà e a conformarla in una determinata maniera, secondo una visione politica. È una scelta. La legge è il modo di tradurre in concreto una scelta politica, non è altro che scelta, cioè una individuazione di fini, una prevalenza che si dà a taluni fini rispetto ad altri.

Quindi, onorevole Taviani, la sua osservazione che le regioni non fanno politica è una osservazione che lei potrà fare alla televisione, ma che non credo sia indicata per ambienti che ella stessa ha definito più qualificati, come è senza dubbio l'ambiente parlamentare.

Sono dunque tante tessere di politica (politica industriale, politica alberghiera, politica agricola ecc.), le quali messe insieme costituiscono quel mosaico politico che è l'indirizzo politico.

In Italia quindi potremmo avere venti indirizzi politici l'uno discordante dall'altro e l'uno, in ipotesi, anche non coincidente con l'indirizzo di politica generale. Questo potrà essere apprezzabile, potrà essere, come voi dite, un modo di articolare la società, di creare centri di potere, di mettere in azione le formazioni sociali, di determinare una dialettica; tutto questo può essere, ma è bene che si sappia che tutto questo è.

Ora, tornando al nostro emendamento, che cosa diciamo? Vediamo innanzi tutto se queste regioni che volete creare – e vedo che le volete creare con tanto zelo e con tanta fretta – hanno per lo meno il minimo indispensabile per poter esistere.

Vi ho detto l'altro giorno che non esiste ancora un accordo sulla legge riguardante la costituzione e il funzionamento delle regioni. E passiamoci pure sopra. Ma ciò che attiene alla personalità della regione, cioè, all'essenza della regione, questo lo vogliamo creare? Il giorno che farete le regioni, vorremo già sapere a quale territorio si riferiscono questi consigli regionali, vorremo sapere preventivamente quale sarà il loro capoluogo. O vogliamo veramente, onorevole Di Primio, confondere la responsabilità con l'avventura! Certo che la democrazia esige coraggio, certo che esige senso di responsabilità! Ma il coraggio non è la temerarietà e la responsabilità non è l'avventura. Ora, voi mettete in cantiere questo strumento diretto ad una realizzazione abbastanza vicina – perché il 1969 è alle porte – quando non si sa ancora su quale delimitazione territoriale le regioni dovranno incidere.

Vedete, onorevoli colleghi, il nostro emendamento non è frutto di fantasia, né è stato partorito dalla mala volontà dei liberali di cercare tutte le occasioni per mettere su ostruzionismi, dilazioni. No, esso è la riproduzione in questa sede di una esigenza che la maggioranza della Camera, e quindi la democrazia cristiana, i socialisti – allora divisi, oggi uniti – i repubblicani per quanto pochi, ha avvertito e ha tradotto in emendamenti al disegno di legge concernente modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62. Non è, quindi, una cosa cervellotica. Quando si è preso in esame il disegno di legge da me citato che modifica la legge n. 62 del 1953, tra le molte esigenze avvertite c'è stata anche questa; si è sentito cioè il bisogno di dire: signori miei, per prima cosa stabiliamo il territorio delle regioni, perché noi diciamo: Piemonte, diciamo: Lombardia, ma come sono costituite queste regioni? Ci vuole questo atto formale, questo atto costitutivo che dica: la regione Piemonte comprende questa, questa e questa provincia con questi confini: altrimenti veramente creiamo dei consigli regionali che vagano. Vogliamo anche stabilire dove dovranno risiedere questi uffici, quale sarà il capoluogo o non lo vogliamo dire? È una invenzione no-

stra, questa? No: l'avete avvertita voi questa esigenza.

Io vi prego, onorevoli colleghi, prego lei, signor Presidente, che è tanto diligente, di considerare che questo è un modo di rendere frettolosa la discussione su argomenti così seri. Vedete questo disegno di legge: Camera dei deputati n. 1062-A, presentato dall'onorevole Taviani. Ebbene, all'articolo 1 si legge che avanti al titolo I della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (« avanti »: quindi non c'era nella legge del 1953) si deve mettere un articolo di questo genere: « Il territorio delle regioni risulta costituito da quello delle province indicate nella tabella *A* allegata alla presente legge ».

Vi è però un semplice inconveniente: che si tratta di una modificazione alla legge del 1953 che è stata poi insabbiata per quella inversione logica, politica e anche morale – se consentite – che presiede allo svolgimento di questi lavori, per cui si fanno prima le elezioni e poi si fa – se si farà – la legge finanziaria. Si fanno prima le elezioni, quindi si creano prima gli organismi regionali, e poi si modifica la legge, sapete per che cosa? Per la costituzione e il funzionamento delle regioni.

Questa, quindi, è una esigenza preliminare, avvertita: quella della definizione dell'*ubi consistam* del territorio che, come insegnano i giuristi, è un elemento della personalità dell'ente territoriale regione. Il territorio attiene al modo di essere: è come, *mutatis mutandis*, il nostro corpo per la nostra persona. Noi non abbiamo un corpo: noi siamo un corpo. Lo Stato non ha un territorio, non ha una Costituzione intesi in un senso di alterità di un soggetto e di un oggetto; ma è un territorio, è una Costituzione. La regione, su una dimensione topograficamente più ridotta, è anche un territorio, è un potere. Qui manca uno degli elementi. Al primo anno di università ci si insegna che gli elementi costitutivi dello Stato sono il territorio, il popolo e la sovranità. *Mutatis mutandis*, questo si applica anche per le regioni. Qui dov'è il territorio? Si dice: ma lo sappiamo dov'é. No, perché voi stessi – ripeto – in questa legge del 1953 avete apportato delle modificazioni.

Quindi mi pare che su questo non si discuta. Ed è un elemento pregiudiziale, è uno *stop*. Non si può andare avanti finché non si elimini questo inconveniente, finché non si conosca l'« essere » della regione, finché non si conosca l'ambito territoriale entro il quale la regione potrà svolgere la sua potestà normativa, la sua potestà amministrativa.

Vi è poi un altro piccolo problema. Dico « piccolo » così per voglia di celiare, perché l'argomento è molto serio. Si tratta del capoluogo. Ma, insomma, vogliamo definire il capoluogo? Dove si insedieranno gli uffici? Anche questa è un'esigenza elementare. Chi è stato alla Costituente – e ce n'è più d'uno in quest'aula – ricorda le dispute infinite, ricorda il rinfocolarsi di tutti gli atavici municipalismi italiani su questo tema, che non sono spenti, ma sono tutt'al più sopiti.

Prendete, ad esempio, come ricordava il mio collega Capua, la Calabria. Si fanno le elezioni, con quella fretta che ormai domina le cose nel centro-sinistra, anzi vorrei dire con frettolosità, che è una cosa diversa dalla fretta. Ebbene, l'onorevole Di Primio, in una lucida pagina della sua relazione (mi riferisco alla pagina, perché ho letto la relazione ma non ho ascoltato quella orale), afferma che, in fondo, i consigli regionali si possono eleggere anche se non c'è la legge finanziaria; si farà dopo. Quindi, questi consigli regionali non hanno un territorio definito, non hanno un capoluogo, possono non avere una legge finanziaria: mi sapete dire quale apporto danno all'arricchimento del regime democratico in Italia? Mi sapete dire come veramente verrà sodisfatta questa esigenza comunitaria di dialettica che viene dalla base, e che noi vivamente sentiamo, ma che è una disciplina ben precisa, in una delimitazione seria dei poteri? Qui sarà la confusione, qui sarà l'incertezza, qui sarà il potere di fatto che prende il sopravvento e domina.

Come diceva l'onorevole Capua, dunque, prendiamo l'esempio della Calabria. Dove mettiamo il capoluogo della regione? A Reggio? A Catanzaro? A Cosenza? Oppure – sarebbe anche una soluzione – faremo un capoluogo vagante, che avrà sede ogni sei mesi in una di quelle città? Oppure vogliamo anche ipotizzare – e non è un'ipotesi scherzosa, perché mi pare che sia già stata attuata nel Friuli-Venezia Giulia – che taluno degli assessorati risieda in città diverse?

Ma le vogliamo disciplinare prima, queste cose, o ci mettiamo in cammino sol perché ci vuole coraggio? Coraggio, ma non per andare a sbatter la testa al muro.

E l'Abruzzo? Mettiamo il capoluogo a L'Aquila o a Pescara? Senza dire che ci sono rivendicazioni alquanto fondate anche di Chieti.

Questi problemi preliminari, pregiudiziali, che attengono proprio all'essere di queste regioni, alla possibilità di muovere un passo concreto e serio, li vogliamo risolvere pre-

ventivamente o no? Io vorrei proprio domandare serenamente se queste nostre osservazioni siano avventate, dal momento che voi stessi avete riconosciuto l'esigenza di precisare questi aspetti preliminari; ebbene, perché adesso che mettiamo mano ai ferri per compiere l'operazione finale di « estrazione » dei consigli regionali, non vogliamo sodisfare queste esigenze?

Se l'esigenza esiste – e credo sia difficile negarla – chi deve provvedere? Noi vi diciamo, nell'emendamento che sto illustrando, che deve provvedere la legge della repubblica. Qui è detto: « la legge », ma si deve intendere: « la legge della repubblica ». Ci sono leggi della repubblica, ci saranno leggi della regione.

Questa della determinazione del territorio e del capoluogo è una attribuzione non dirò dello Stato, perché lo Stato è un ente che si contrappone alla regione, è una attribuzione della repubblica perché ricomprende Stato, regioni, province, comuni. Ed è una delle soluzioni adottate in questa proposta di emendamento alla legge del 1953. Noi non abbiamo fatto voli di fantasia, siamo stati anzi terra terra, pedissequi, abbiamo esaminato questa legge e abbiamo detto: la maggioranza ritiene che per far funzionare, per far muovere i primi passi a queste regioni occorre per lo meno dire: quella è la sfera della vostra competenza territoriale, la sede sarà in quella città anziché in un'altra. Noi ciò lo proponiamo come emendamento pregiudiziale e perciò diciamo « legge della repubblica ». È ovvio che debba essere la legge della repubblica.

Noi abbiamo presentato un emendamento subordinato che anche su questo punto ricalca lo schema di emendamenti proposti alla legge del 1953, ma, ripeto, è subordinato. Noi riteniamo che l'attribuzione di determinare non solo il territorio, ma anche il capoluogo della regione, debba essere riservata alla legge della repubblica anche – diciamolo francamente – per evitare facili contrasti, facili attriti che potrebbero sorgere *in loco*. La repubblica è distaccata dalle diatribe locali e può avere una visione d'insieme che troppo spesso le regioni, come d'altra parte comuni, province e ogni ente locale, possono non avere.

Questa, infatti, è la vera funzione squisitamente politica del Parlamento: mediazione dei grandi interessi. Anche questo di stabilire un capoluogo o un altro non è un grande interesse, ma è una cosa che può determinare conflitti e stati d'animo non certo giovevoli al normale svolgimento dell'attività democratica.

Noi vi diciamo, quindi, che la legge della repubblica deve preventivamente determinare il territorio e il capoluogo. Ecco due aspetti fondamentali. E vi diciamo ancora, nel secondo comma di questo emendamento, che: « Nel capoluogo della regione hanno la loro sede il consiglio regionale, la giunta regionale con il suo presidente ed il commissario di Governo. Nel capoluogo della regione hanno anche sede gli altri uffici della regione qualora non sia diversamente disposto dallo statuto o da leggi regionali ».

Qui noi rilasciamo una qualche discrezionalità ed è giusto che sia così. Siamo contrari evidentemente alle regioni, lo abbiamo detto e lo ripeteremo mille volte, ma se queste non benedette regioni devono essere costituite, nascano nel migliore dei modi. Ed ecco allora queste norme di indirizzo che vi dicono: nel capoluogo di regione abbiano sede gli uffici. Certo, vi possono essere situazioni particolari, adattamenti. E qui non può provvedere la legge della repubblica. La legge della repubblica determina il capoluogo ufficiale a tutti gli effetti, ma situazioni particolari, interessi oggettivi particolari possono anche suggerire che taluno degli uffici, come, ripeto, credo sia stato previsto per il Friuli-Venezia Giulia, sia dislocato in altra città, in altro comune. Vi dirò che personalmente non apprezzo molto una soluzione di questo genere, la quale determina un qualche scoordinamento e certamente provoca una maggiore spesa per quella malattia tipicamente italiana a moltiplicare gli uffici e arricchire sempre i pennacchi e i galloni. Comunque, bisogna pure riconoscere che non possiamo eliminarla, non possiamo dal centro con una legge della repubblica dire se l'assessorato per il turismo debba risiedere a Reggio Calabria o a Catanzaro o a Cosenza. Dobbiamo pur lasciare, una volta che malauguratamente le regioni abbiano a diventare una realtà italiana, una qualche discrezionalità. Speriamo che ne facciano buon uso.

Signor Presidente, la mia illustrazione è stata abbastanza rapida e, mi auguro, anche chiara; mi sono limitato ad esporre le ragioni essenziali che stanno alla base di questo emendamento. In poche parole, ricapitolando per qualche disattento, l'emendamento riguarda proprio la possibilità di muovere il primo passo, perché fino a questo momento non sappiamo quale sia il capoluogo, non conosciamo il territorio, e l'onorevole Di Primio dice anche che la legge finanziaria potrebbe non essere fatta.

Non è mia intenzione far perdere tempo all'Assemblea, ma penso sia opportuno esaminare un altro aspetto che ha attinenza con questo: sappiamo tutti che esiste una legge-delega, ovvero una delega legislativa al Governo della repubblica per la riforma tributaria.

Io mi metto nei panni del cittadino che legge gli *Atti parlamentari* e sa quindi che presso la Camera dei deputati è in corso la discussione per varare la legge che deve dar vita ai consigli regionali. È l'articolo 22 che dispone che con legge dello Stato si provvederà a regolare l'entrata finanziaria delle regioni. Ebbene, io vi invito a prendere visione della delega legislativa in questione, per vedere se in essa una volta sola si faccia riferimento all'istituto della regione. Mai; questo istituto non esiste. Esiste soltanto per quanto riguarda le regioni a statuto speciale che già funzionano da tempo; non si parla invece delle regioni che ancora dobbiamo istituire, e per le quali il Governo ha assunto l'impegno che l'onorevole Di Primio – creatore di nuove dottrine giuridiche – ha chiamato impegno programmatico. Noi oggi abbiamo, infatti, la nuova figura della « legge ordinaria programmatica » che prima non esisteva, appartenendo essa unicamente alla Costituzione che ha una durezza legislativa superiore alla legge ordinaria, per cui si può pensare che essa vincoli il legislatore ordinario, mentre è molto strano che un legislatore ordinario vincoli un altro legislatore ordinario.

Nell'articolo 22 si dice che, entro il 1969, cioè prima delle elezioni politiche, si farà la legge finanziaria. Ed invece qui si parla di sfuggita delle regioni a statuto speciale, dei comuni, delle province, di quelle province che l'onorevole La Malfa vorrebbe sopprimere, e la cui esistenza viene invece ribadita stabilendo la nuova ripartizione delle entrate. Quindi la regione non esiste, ma il legislatore è uno, la Camera ha una sola volontà politica e ha, o dovrebbe avere, una visione solidale organica e completa dei problemi che affronta.

Ma quale figura faremo tutti noi (perché la maggioranza trascina anche la minoranza) davanti al paese? Diciamo che lo Stato farà le regioni, ma intanto discutiamo su di una delega legislativa al Governo per la riforma tributaria, nella quale di tutto si parla meno che delle regioni. Eppure nella Costituzione l'articolo 119 dice che le regioni hanno una autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della repubblica, che le coordinano con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni.

Qui si pensa a riordinare la finanza dello Stato, dei comuni e delle province (non dico come, se ne parlerà al momento opportuno), ma quanto al coordinamento con le regioni, niente. Ma in un'altra legge, coeva, proprio quella che stiamo discutendo, si dice che a ciò si provvederà in un secondo tempo... Ora tutto questo, lo diciamo con una certa amarezza, è un segno della scarsa serietà con la quale si affrontano problemi di tanta importanza, che incidono sulle strutture del nostro paese.

In questo momento, onorevole ministro, non possiamo richiamare Cavour, che pure amiamo tanto, il quale esprimeva un orientamento regionalista quando si trattava di fare l'Italia e il problema era di costruirla in un modo o in un altro; né possiamo invocare la VIII disposizione transitoria della Costituzione la quale stabiliva che le elezioni dei consigli regionali avrebbero avuto luogo entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione: quella ottimistica proposizione aveva infatti una sua logica e una sua ragion d'essere in quanto si trattava allora di ricostruire l'amministrazione statale e appunto in quella sede si trattava di tener conto dell'esistenza delle regioni. Non si può sostenere la stessa tesi oggi, a venti anni di distanza, dopo che lo Stato ha funzionato e funziona come tutti possono constatare, dopo che si è creata una infinità di enti che hanno dato vita a fenomeni di pluralismo, anzi di frazionamento o addirittura ad una nuova feudalità. Di fronte a questa situazione, a venti anni di distanza, si vogliono appiccicare di autorità le regioni (è la parola), con un tratto di penna, al corpo dello Stato. In questo modo lo Stato non lo si costruisce, ma gli si appiccicano purulenti appendici quali saranno le regioni!

Per questi motivi noi insistiamo per la votazione del nostro emendamento, raccomandandone l'accoglimento.

ALMIRANTE. Chiedo di parlare sull'emendamento Bozzi.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, mi riservo di darle la parola dopo che saranno stati illustrati tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

È stato presentato il seguente emendamento:

Premettere il seguente articolo:

« La legge determina il territorio di ciascuna regione a norma dell'articolo 131 della

Costituzione e successive modificazioni. Fino a quando non entrerà in vigore detta legge non si potrà procedere all'elezione dei consigli regionali.

Lo statuto di ciascuna regione determina il capoluogo della regione.

Nel capoluogo della regione hanno la loro sede il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo presidente ed il commissario del Governo. Nel capoluogo della regione hanno sede gli altri uffici della regione qualora non sia diversamente disposto dallo statuto della regione o da leggi regionali ».

1. 4. **Alpino, Bozzi, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cantalupo, Cassandro, Cocco Ortu, De Lorenzo, Durand de la Penne, Ferioli, Marzotto.**

BADINI CONFALONIERI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADINI CONFALONIERI. Prima di illustrare l'emendamento, desidererei rivolgere al signor Presidente una domanda, per ottenere un chiarimento di carattere procedurale. La Camera voterà subito l'emendamento Bozzi ? In questo caso, poiché il mio emendamento è subordinato a quello illustrato dal collega Bozzi, ove questo venisse votato il mio decadrebbe e io non infliggerei alla Camera il tedio di questa illustrazione.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Almirante ha invocato l'articolo 86 del nostro regolamento, al fine di ottenere che siano rinviate alla seduta di domani l'illustrazione e la votazione di emendamenti presentati nella seduta di oggi, non ho potuto che accedere a tale richiesta. Il quinto comma dell'articolo 86 riguarda, per altro, solo gli emendamenti presentati oggi stesso. Il suo emendamento, pertanto, a termini di regolamento, può e deve essere illustrato nella seduta di oggi, sempre che ella ritenga di farlo.

BADINI CONFALONIERI. Prendo atto del suo chiarimento, signor Presidente. Ella mi consentirà di prendere poi la parola anche in sede di discussione generale sugli emendamenti a questo articolo, qualora essa interferisca nella materia che forma oggetto del mio emendamento, riuscendo difficile a me, che ho poca fantasia, conoscere in anticipo le obiezioni e le eccezioni che avranno per oggetto le mie proposte.

PRESIDENTE. Se ella illustra l'emendamento, non potrà intervenire nella discussione generale: potranno farlo altri suoi colleghi. Se comunque farà uno sforzo, onorevole Badini Confalonieri, vedrà che non le sarà difficile immaginare le critiche che potrebbero essere mosse alla sua proposta. La prego pertanto di voler procedere allo svolgimento del suo emendamento

BADINI CONFALONIERI. La ringrazio, signor Presidente: col suo aiuto cercherò di fare del mio meglio per prevenire le possibili critiche degli avversari del mio emendamento.

Condivido l'emendamento dell'onorevole Bozzi e, quindi, quello che ora illustro si intende subordinato, come ho già detto, all'eventualità che quello dell'onorevole Bozzi non sia accolto; in caso diverso ritiro l'emendamento che illustro per aderire a quello illustrato dall'onorevole Bozzi. Qual'è la differenza fra i due emendamenti? Quello che illustro è basato sugli stessi argomenti già esposti dall'onorevole Bozzi, ma in esso è escluso il problema del capoluogo, che si ritiene non debba essere determinato dalla legge della Repubblica, ma che invece possa essere determinato nello statuto regionale.

Si tratta in sostanza di una preoccupazione democratica che hanno i presentatori dell'uno e dell'altro emendamento, che il capoluogo debba essere stabilito dallo stesso corpo elettorale della regione che, direttamente o indirettamente, eleggendo i propri rappresentanti, ha pur diritto di determinare, trattandosi oltretutto di una determinazione difficile. L'onorevole Bozzi ha già ricordato le accese discussioni in sede di Costituente, ma forse nella sua obiettività di magistrato ha dimenticato alcuni eccessi cui in quei tempi tutti abbiamo assistito. Ricordo, sul problema della capitale degli Abruzzi, da scegliersi fra L'Aquila, Pescara e Chieti, che l'onorevole Lopardi padre, nostro collega alla Costituente, socialista di altri tempi, deamicisiano e quindi tutt'altro che violento, affermò in un discorso, che i cittadini de L'Aquila avrebbero dovuto aprire le dighe per affogare i cittadini delle altre due città (essendo L'Aquila in alto e le altre candidate capitali in pianura) perché il diritto di essere capoluogo spettava a L'Aquila.

DELFINO. Ma a L'Aquila manca l'acqua. (*Si ride*).

BADINI CONFALONIERI. Per fortuna dei cittadini sottostanti perché, applicando ora i

propositi dell'onorevole Lopardi, mi sentirei preoccupato che la legge della Repubblica possa, determinando il capoluogo, provocare l'allagamento di alcune località. Invece, se manca l'acqua, come legislatori, abbiamo compiti più necessari da svolgere del problema dell'attuazione delle regioni, che non era così urgente come sembra ora dai propositi della maggioranza.

Ho fatto qui l'esempio de L'Aquila, di Chieti, di Pescara, ma altri numerosi esempi si potrebbero fare. D'accordo tutti che la fissazione di alcuni capoluoghi è determinata da ragioni storiche, geografiche, logiche e di ubicazione, e per tali intendo anche quelle riguardanti la centralità e la facile accessibilità. Ma vorrei riferirmi soprattutto alla situazione demografica e a quella economica, che si evolvono con i tempi, per cui quello che storicamente può essere stato il logico capoluogo per diverse ragioni, può diventare un centro di minore importanza mentre altri centri possono acquistare maggiore importanza, tanto da indurre una parte dell'elettorato regionale – molte volte la maggioranza di esso – a modificare il capoluogo. Ed ecco che allora nasce qualcosa che la legge della repubblica può impedire in questa sua storica e naturale evoluzione.

È tanto vero il caso che, alla stessa enumerazione delle regioni che noi abbiamo fatto in sede di Assemblea Costituente, abbiamo dovuto successivamente apportare delle modifiche. Alla Costituente avevamo infatti parlato di Abruzzi-Molise (con il trattino) e poi è venuta la legge del 1963 che ha modificato la situazione creando le due regioni degli Abruzzi e del Molise. E ciò anche perché evidentemente si era venuta modificando la situazione di fatto che a quella prima impostazione dava vita. Ed infatti, nel 1963, la maggioranza di questo Parlamento ha ritenuto che fosse giunto il momento di creare le due distinte e diverse regioni.

Ma altri casi ci si sono presentati in questa stessa legislatura. Avanti la Commissione istruzione abbiamo da 5 anni la richiesta per la creazione di una università calabrese, e la Calabria è l'unica regione d'Italia, con gli Abruzzi, che ancora non ha una sua sede universitaria. E qual è stata la risposta quasi unanime di tutta la Commissione istruzione agli amici calabresi che ne parlavano? Mettetevi anche d'accordo su quale città debba diventare la sede dell'università calabrese. Evidentemente si tratta di un problema analogo a quello di scegliere il capoluogo della regione calabra. Ebbene, questo problema non è stato ancora risolto dai nostri amici calabresi: tanto che, ad un certo momento, si è venuto proponendoci di fare l'una facoltà a Catanzaro, l'altra a Cosenza e una terza a Reggio Calabria, con quanto ordine e con quanta organicità, anche per il buon andamento degli studi, anche per l'immediato contatto fra discenti e docenti, si può immaginare. E proprio per questo motivo non siamo riusciti in 5 anni, da quando questo provvedimento è stato presentato, a poterlo varare.

Ora è chiaro che quando nascerà il problema della regione ci ritroveremo nella identica situazione: una situazione per la quale Reggio Calabria non vuole cedere a Cosenza e Cosenza a Catanzaro, e magari ad un certo momento entrerà nella lotta Crotone o qualche altra città e ci troveremo sempre in una situazione peggiore. Ora è il caso che sia la legge della repubblica a decidere, a creare, a determinare con quella fissità che è tipica di ogni legge, con quella situazione statica che la legge evidentemente crea, il capoluogo? O non è invece più opportuno che la legge della repubblica determini – come evidentemente è suo dovere – il territorio delle regioni, lasciando che il problema del capoluogo sia democraticamente devoluto all'autorità del corpo elettorale stesso, o direttamente o indirettamente attraverso la votazione dei suoi rappresentanti? Ecco il problema che mi pare richieda evidentemente attenta considerazione.

Questa è una richiesta che mi pare altamente onesta e talmente giustificata da dover ricevere anche il suo assenso, onorevole collega Zugno. L'augurio che formulo per me, per la Camera, per il paese è quello di fare una legge la meno cattiva possibile e che si sia qui tutti concordi in questo intento.

Ritorno, il più succintamente possibile, in argomento per precisare il seguente problema. Dobbiamo ricercare se sia più opportuno che il capoluogo venga determinato con legge della repubblica, o se piuttosto la legge della repubblica debba fissare il territorio della regione lasciando agli statuti regionali il compito di fissare il capoluogo. Il problema è assai complesso, anche perché tutte le città e tutte le regioni sono soggette ad una loro naturale evoluzione geografica, economica, sotto l'aspetto delle comunicazioni, ecc. Comunque, il problema diventa molto più grave, oggi, in tempi di programmazione (e proprio non direi che siamo stati noi a volere tale programmazione), laddove già si stanno preparando alcune situazioni che valutano il centro, il pun-

to, il fulcro della regione per creare su di essa la cosiddetta programmazione regionale. Può darsi, onorevoli colleghi, che abbiamo completamente sbagliato mettendo in atto una programmazione nazionale senza tener conto di quella programmazione a più largo raggio europeo, che è assolutamente necessario tener presente se si vuole che l'attuazione della programmazione europea non faccia cadere nel nulla tutti gli sforzi effettuati e realizzati per creare la programmazione nazionale. Ma è anche evidente – direi che è ancor più evidente – il fatto che, creata una programmazione regionale, sia ridicolo non tenerne conto; attraverso la determinazione del capoluogo con legge della repubblica, potrebbe anche aversi un certo contrasto tra la programmazione regionale da un lato e il problema della determinazione del capoluogo dall'altro.

Pertanto, l'emendamento che mi sono permesso di illustrare ha un suo valore logico – che funge da premessa a quanto ci si propone con la legge elettorale regionale – che mi permetterò di sottoporre all'attenzione cortese e benevola del Presidente. Poiché non potevamo presentare l'emendamento come articolo zero, lo abbiamo presentato con riferimento all'articolo 1. Tuttavia, proprio perché la logica vuole che si costituisca un antefatto, l'emendamento comincia con le parole: « Premettere ». Infatti, bisogna prima fissare il territorio delle regioni, il capoluogo, la località, la stessa ubicazione degli uffici amministrativi e regionali, e poi si svolgeranno le elezioni. Altrimenti, si inverte totalmente una norma di buon senso. Quando la repubblica italiana non possedeva una sua legge, è stata creata l'Assemblea Costituente e, una volta stabilito che vi fosse un Parlamento con due Camere, si è deciso di varare una legge elettorale sui tempi e i modi di elezione di deputati e senatori.

Qui, invece, si rovescia la situazione: prima si stabilisce come si eleggono i deputati regionali e poi si stabilirà quali funzioni dare a questi deputati, cosicché oggi si fissa una legge che porta taluno ad avere una funzione che non sappiamo ancora quale sarà. È chiaro che anche le leggi elettorali si adeguano ai compiti, alle funzioni che si intendono dare a determinate persone. Qui invece dobbiamo statuire sul modo di eleggere una persona senza neanche sapere quale funzione dobbiamo attribuire alla persona stessa. Nella fattispecie, si tratta di rovesciare il metodo seguito in questa nostra stessa repubblica, all'Assemblea Costituente. Vedo che l'onorevole Gullo mi presta la sua attenzione: evidentemente mi dà ragione. Prima abbiamo terminato i lavori dell'Assemblea Costituente e solo successivamente abbiamo fatto la legge elettorale per le votazioni delle assemblee ordinarie. La ringrazio, onorevole Gullo, di avermi dato il suo assenso.

SEMERARO. Dice di no.

BADINI CONFALONIERI. Come dice di no ! Mi ha dato il suo assenso perché l'onorevole Gullo fu un eminente collega all'Assemblea Costituente e ricorderà che prima abbiamo definito gli articoli della Costituzione che stabilivano la composizione della Camera dei deputati e poi, negli ultimissimi tempi, credo dopo il 1° gennaio del 1948 (nel periodo 1° gennaio-18 aprile 1948) abbiamo stabilito la legge elettorale per la elezione dei deputati della prima legislatura repubblicana. È chiaro, infatti, che prima si stabiliscono le funzioni da dare a questi deputati e soltanto successivamente si vara la legge elettorale, cioè il mezzo attraverso il quale i deputati saranno eletti. Qui invece, ripeto, si è rovesciata completamente la situazione. Chiedo scusa di questa breve digressione cui sono stato indotto involontariamente, ma rientro subito nella mia succinta illustrazione.

DELFINO. Non si è capito bene.

BADINI CONFALONIERI. Se mi interrompete, diventa più difficile giungere ad una conclusione logica che è quella che volevo sottoporre alla vostra cortese attenzione. Comunque è chiaro, signor Presidente, che l'illustrazione che ho fatto di questo emendamento vale soltanto in quanto l'emendamento presentato dall'onorevole Bozzi e prima illustrato non venga approvato.

A me sembra logico che la Camera debba concordare con un principio di buon senso; non si dovrebbe prestare a diverse interpretazioni partitiche il principio che si debba fissare, prima che il metodo della elezione, di cui al primo articolo del provvedimento in discussione, l'estensione della regione che si deve creare, il capoluogo, l'ubicazione degli uffici; diversamente, noi costruiremmo qualcosa che non ha le sue radici in quel realismo al quale si rifaceva il ministro Taviani nel suo discorso di oggi.

Il ministro Taviani, anche criticandoci, non ha potuto fare a meno di riconoscere che siamo realisti; e lo siamo proprio per il motivo che, dovendosi fare una legge, ci piaccia

o non ci piaccia, cerchiamo di fare in modo che essa sia redatta il meno peggio possibile.

Credo di aver fatto una breve illustrazione, signor Presidente, e prego la Camera di voler considerare le ragioni di buon senso, di pratica, di esperienza, di competenza legislativa che ci hanno indotto a presentare l'emendamento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Premettere il seguente articolo:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Consiglio regionale, sono concessi a ciascuna regione stemma e insegna proprie, in armonia con le tradizioni storiche locali.

L'insegna della regione non può essere esposta se non con la bandiera nazionale e nelle ricorrenze previste dalle norme dello Stato o della regione.

Ogni regione deve avere un sigillo, adottato secondo quanto disposto dal primo comma, e recante, unitamente alla riproduzione dello stemma regionale la dicitura: « Repubblica italiana – Regione di... (o del...) ».

Negli atti ufficiali e nelle carte dell'Amministrazione regionale, la intestazione o la denominazione di « Regione di... (o del...) », non può essere usata se non preceduta da: « Repubblica italiana ».

1. 5. **Malagodi, Bozzi, Alpino, Badini Confalonieri, Bignardi, Cantalupo, Cassandro, Cocco Ortu, De Lorenzo, Durand de la Penne, Ferioli, Marzotto.**

CANTALUPO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTALUPO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento che noi proponiamo, sempre all'articolo 1, è una premessa indispensabile, se non si vuol fare di questo l'articolo più incompleto della legge.

Generalmente il primo articolo di ogni legge contiene la ragione d'essere, la destinazione e la natura della legge stessa. Con le parole dell'onorevole Bozzi, e poi dell'onorevole Badini Confalonieri, noi vi abbiamo dimostrato che manca in questo articolo una parte essenziale. I colleghi che mi hanno preceduto hanno dimostrato che manca il territorio della regione, manca il capoluogo, manca la legge finanziaria; esiste soltanto la legge elettorale. Ma con tale legge viene eletto il consiglio regionale, non viene formata la regione. Anche nella legge elettorale, però, è indispensabile un riferimento preciso ed una riconferma di ciò che deve e vuole essere la regione, altrimenti si eleggerebbe un consiglio regionale giuridicamente astratto il quale agirebbe in nome di un istituto di cui non sono chiarite né le premesse né le prime ragioni d'essere.

L'onorevole Badini Confalonieri, riprendendo l'argomentazione dell'onorevole Bozzi, ha detto assai bene che indubbiamente l'istituzione regionale non sopporta approssimazioni concettuali. Noi dobbiamo esplicitamente dire che esiste dell'edificio giuridico regionale anche una seconda parte, apparentemente formale, ma in realtà sostanziale, che richiede da parte del legislatore una delineazione estremamente fedele a premesse che invece qui mancano e che noi dunque domandiamo vengano inserite.

Con quello che qui, in sostanza, impropriamente, viene chiamato emendamento, ma che è in realtà una integrazione della legge, noi proponiamo che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell'interno, e sentito il consiglio regionale, siano concessi a ciascuna regione stemma e insegne propri, in armonia con le tradizioni storiche locali.

Con questo emendamento noi interpretiamo il sentimento dei regionalisti, molto più che quello degli anti-regionalisti. Dal momento che volete che questo istituto nasca, per lo meno agganciatelo spiritualmente alle tradizioni locali, in modo che abbia un contenuto morale, oltre che una funzione effettiva.

Però non possiamo concepire che la regione nasca unicamente come istituto locale, perché altrimenti essa verrebbe a formarsi indipendentemente dallo Stato, che, invece, la ricomprende e non può esserne eliminato.

Noi domandiamo, ancora, che l'insegna della regione sia esposta soltanto insieme con la bandiera nazionale e nelle ricorrenze previste dalle norme dello Stato o della regione. È forma, questa, o è sostanza? È sostanza. Noi riconosciamo, infatti, che la regione deve avere una sua particolare, magari sentimentale, qualificazione di fronte ai suoi abitanti; ma essa deve essere ricondotta allo Stato anche attraverso i simboli, che hanno spesso importanza sostanziale. La bandiera non è forma, ma è sostanza: la bandiera è

la patria, è l'unità della nazione, dello Stato. È possibile che non si sia provveduto a stabilire che la regione non può avere, per così dire, una propria carta da visita pubblica, se non agganciata a quella della patria, da cui la regione nasce e si forma?

Tutto questo non è stato neanche lontanamente previsto in questa legge. Con l'emendamento da noi proposto noi domandiamo che venga precisato il coordinamento anche spirituale, anche nazionale, anche patriottico (diciamole, finalmente, queste parole) tra lo Stato e la regione, perché in qualche parte d'Italia non si venga spinti magari a manifestazioni di regionalismo eccessivo ed extrapatriottico (vedete come sono moderato).

Noi domandiamo che la regione venga nuovamente ricollocata nell'ambito nazionale, in modo che non possa neanche formalmente uscirne.

Noi domandiamo che ogni regione abbia un suo sigillo, adottato secondo quanto disposto dal primo comma dell'emendamento: un sigillo, cioè, come lo hanno i comuni, come lo hanno le province, che sempre o quasi sempre adottano simboli locali. Vogliamo però che il sigillo rechi, unitamente alla riproduzione del simbolo che la regione avrà prescelto, la dicitura: « Repubblica italiana - Regione di . . . (o del . . .) »; altrimenti la regione diventa, anche formalmente, una espressione di una così radicale autonomia anche morale, avulsa completamente dal complesso dell'unità nazionale, che poi non ci dovremo lagnare se alcune regioni spingeranno questa autonomia formale sulla strada dell' autonomia sostanziale e adotteranno in importanti materie una politica diversa da quella del Governo centrale.

Ciò che noi proponiamo, quindi, è garanzia di collocamento della regione nel contesto dello Stato. Noi continuiamo a non volere la regione, ma se la legge deve essere fatta, non facciamola, come giustamente diceva poco fa l'onorevole Badini Confalonieri, il meno peggio possibile, ma procuriamo invece di farla bene, affinché essa non nasca con una tendenza determinata da interessi locali, già offesi o conculcati o trascurati, non nasca contro lo Stato, avvalendosi anche della sua indipendenza formale o simbolica dallo Stato per assumere atteggiamenti insurrezionali, ipotesi che è stata prospettata già largamente nel corso della discussione generale.

Domandiamo anche che negli atti ufficiali e nelle carte della regione l' intestazione e la denominazione di « Regione di . . . (o del . . .) » non possa essere usata, neanche nella carta da lettere, senza la sopraintestazione « Repubblica italiana ». Questa non è una forma di fanatismo repubblicano, tutt'altro: anche un cittadino di sentimenti monarchici può chiedere questo perché oggi la Repubblica è lo Stato italiano. Non perché si sia di diversa opinione istituzionale si può domandare che la regione non appartenga ad alcuno Stato, sia al di fuori dello Stato, sia un ente dotato anche di segni di riconoscimento propri, indipendenti da quello dello Stato.

Da parte nostra qualche cosa devo ripetere anche per rispondere alle obiezioni che ci sono state fatte a proposito della richiesta che avevamo fatto di intervenire sull'articolo 1. Devo ripetere, dal momento che la discussione in merito avrà luogo in un'altra seduta, che vi è sempre da parte nostra un desiderio vivissimo acché il minor turbamento possibile derivi dalla nascita della regione da voi voluta e soprattutto che nessuna tentazione di attrito o di indipendenza dallo Stato sia incoraggiata.

Noi speriamo che questo nostro suggerimento ottenga l'approvazione della Camera e pensiamo che non possa non ottenerla. Sarebbe molto grave se la regione non fosse inserita anche simbolicamente nel corpo unitario dello Stato. Se la Camera respingesse questo rivelerebbe di avere, nel far nascere le regioni, una intenzione eversiva rispetto allo Stato, almeno spiritualmente, psicologicamente eversiva; non possiamo pensare vi sia alcun partito qui dentro che rifiuti il collocamento dell'ente regione nell'ente generale Stato. L'odierna maggioranza, che si è espressa per bocca del relatore socialista Di Primio, potrebbe utilmente rileggere quello che scriveva l'onorevole Cossiga nella relazione per la maggioranza al disegno di legge n. 1062 presentato al Parlamento il 4 marzo 1964 – notissimo disegno di legge che è stato da tutti studiato e commentato – per le modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali. Il relatore, onorevole Cossiga, a nome della maggioranza regionalista e quindi, sono sicuro, a nome di tutti gli altri partiti regionalisti, scriveva che, con l'articolo 4 di quella legge, si voleva disciplinare la materia degli stemmi, delle insegne e dei sigilli delle regioni, nonché l'uso delle denominazioni da parte delle regioni « materie che – affermava il relatore – attenendo ai segni distintivi della personalità rientrano

nella esclusiva competenza normativa dello Stato ».

Dunque, noi abbiamo in questo nostro argomentare un sostegno ed un predecessore nella maggioranza, che oggi però nella legge elettorale ha dimenticato completamente quello che chiedeva soltanto due anni fa con altro strumento parlamentare. E la Commissione affari costituzionali formulava una modifica per attuare giuridicamente il concetto illustrato dall'onorevole Cossiga. Proponeva l'articolo 4 che ora vi rileggo: « *Stemma, insegna, sigillo e uso della denominazione della regione.* Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell'interno e sentito il consiglio regionale, sono concessi a ciascuna regione stemma e insegne proprie, in armonia con le tradizioni storiche locali ».

È il concetto di riconoscimento della ragion d'essere locale della regione che abbiamo accettato anche noi non regionalisti, se è indispensabile che la regione si debba creare. Sono quasi le medesime parole.

« L'insegna della regione – aggiungeva l'articolo 4 nel testo della Commissione – non può essere esposta se non con la bandiera nazionale e secondo le norme per essa previste ». Questo era il pensiero di allora della maggioranza, poi dispersosi nelle nuvole delle trasformazioni parlamentari e nel mutare del vento che passa sui settori. Anche i settori della maggioranza domandavano allora che le feste nazionali dello Stato e della nazione fossero le feste della regione; anzi domandavano (siamo più precisi ancora, affinché il nostro pensiero scaturisca senza equivoci) che le feste delle regioni non fossero diverse dalle feste dello Stato che la nazione celebra. La regione, cioè, non può avere feste proprie, oltre alle feste religiose, sulle quali naturalmente vi sono alcune consuetudini e usi locali che nessuno contesta, soprattutto in periodo elettorale. Noi domandiamo che almeno le feste di carattere nazionale siano le medesime per le regioni e per lo Stato. E lo domandava anche la maggioranza due anni fa; oggi noi, sostituendoci almeno in questo alla maggioranza, domandiamo la stessa cosa. Un senso di coerenza farebbe obbligo alla maggioranza medesima di darci ragione oggi, come noi le diamo ragione per quello che essa propose due anni or sono.

Aggiungeva l'articolo 4 nel testo della Commissione: « Ogni regione deve avere un sigillo, adottato secondo quanto disposto dal primo comma, e recante, unitamente alla riproduzione dello stemma regionale, la dicitura: « Repubblica italiana, Regione di... (o del...) ». Negli atti ufficiali e nelle carte dell'amministrazione regionale la intestazione e la denominazione di « Regione di... (o del...) », non può essere usata se non preceduta da « Repubblica italiana ».

La parentela non stilistica, onorevole Presidente, ma concettuale tra il testo della Commissione affari costituzionali di due anni fa e il testo dell'emendamento da noi dell'opposizione proposto oggi, è una parentela così stretta da far scaturire improvvisamente una paradossale consanguineità, almeno letteraria, tra la maggioranza e noi. È un momento fugace nella polemica e nella dialettica che ci separa, ma almeno dal punto di vista delle carte stampate e delle buste cerchiamo di consacrarlo in un provvedimento effettivo.

Onorevole Presidente, al di fuori delle lettere, al di fuori delle stampigliature c'è qualche cosa che evidentemente esprime un concetto ed una esigenza maggiori: ricondurre anche la presentazione formale della nascita delle regioni all'esistenza sostanziale, ripeto, della patria comune e dello Stato unitario che la interpreta e la rappresenta.

Non si può creare la regione come diversa o estranea o contraria o autorizzata a sentirsi fuori dello Stato. Sembrano ben poca cosa i simboli, ma questi, quando si ha veramente fede in qualcosa, rappresentano tutta quella fede, la quale si concreta qualche volta in immagine, qualche volta in un gruppo di colori, qualche volta in un segno grafico: ma per quei simboli si arriva a morire, perché quei simboli rappresentano una realtà per la quale si ha il dovere oltre che il sentimento spontaneo di dare la propria vita.

Questo simbolo non può essere per le regioni diverso da quello che è per il resto del paese. La regione può essere segnalata ai cittadini di quella stessa regione da un simbolo locale molto spesso rispettabile, tenendo anche presente che la storia d'Italia è stata per lunghi secoli storia – ahimè – non unitaria; quindi si sono affermati nel nostro paese valori regionali che poi hanno costituito, nella somma totale del Risorgimento, i fattori di apporto tali da determinare l'operazione totale, la somma che ci ha dato l'unità e l'indipendenza.

Noi siamo perciò favorevoli a che ogni regione riconosca nei simboli della sua storia locale la partecipazione che ha avuto alla vita italiana quando la vita italiana unitaria non era. Errore grave sarebbe quello di sopprimerli, e poi senza giustificazione alcuna: sa-

rebbe – diciamolo pure – un sopruso morale oltre che di carattere legale, che non potrebbe essere accettato volentieri dalle popolazioni. Ad una condizione: che quel simbolo ancora una volta sia l'apporto volontario, spontaneo, sicuro dei valori che esso rappresenta a quella unità nazionale alla quale tutti dobbiamo essere fedelissimamente legati senza alcuna distinzione locale, da regione a regione; altrimenti il germe del separatismo incomincerà già a nutrirsi di una certa simbologia apparentemente esteriore che però giustifica delle differenze che in Italia purtroppo hanno, almeno recentemente – dico « recentemente » rispetto alla storia contemporanea – alcuni secoli di dolorosa esperienza.

Non sono cose formali: si riconducono a quanto vi ha detto l'onorevole Bozzi, a quanto vi ha detto l'onorevole Badini Confalonieri. La regione non può nascere senza questi segni di riconoscimento. Ecco perché gli emendamenti da noi proposti all'articolo 1 sono il vero e proprio articolo 1. Se dovessimo noi oggi stendere qui una legge regionale, questo articolo 1 che proponete voi diventerebbe l'articolo 2, e l'articolo 1 sarebbe costituito dai vari emendamenti che oggi abbiamo illustrato e che rappresentano, ripeto, la presentazione morale e anche storica della regione e il suo inserimento nello Stato: inserimento che, ove avvenisse, darebbe alla regione una spinta iniziale, autorizzata dallo Stato, voluta dal Parlamento, diretta, almeno polemicamente, fuori dello Stato, e in gravissimi casi nazionali, contro lo Stato.

Signor Presidente, noi porteremo di nuovo il dibattito su questo punto, quando lo consentirà il regolamento della Camera; e pensiamo di avere l'approvazione almeno di quelle parti politiche che due anni fa si erano impegnate sul medesimo testo, testo scomparso oggi da questa legge elettorale e che invece – se questa scomparsa non è veramente indicativa di una precisa volontà di negare l'unità nazionale – deve essere accettato da tutti i settori della Camera. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la parola: diretto, *con la seguente:* personale.

1. 6. **Cottone, Botta, Demarchi, Giomo, Goehring, La Spada, Leopardi Dittaiuti, Trombetta, Taverna, Zincone.**

L'onorevole Cottone ha facoltà di svolgerlo.

COTTONE. Signor Presidente, al primo comma dell'articolo 1 di questo disegno di legge è detto testualmente: « I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti ». Il nostro emendamento tende a sostituire l'aggettivo « diretto ». Mi spiace che manchi in questo momento il titolare del Ministero dell'interno, onorevole Taviani, il quale tra l'altro è il primo presentatore di questo disegno di legge. Certo è degnamente sostituito dall'onorevole Gaspari, sottosegretario per l'interno; ma la domanda che io pensavo di rivolgere era diretta proprio all'onorevole Taviani in quanto firmatario di questo disegno di legge, e non pensavo nel fargli la domanda di metterlo in imbarazzo: certamente no. Mi pare sia legittimo da parte mia chiedere al ministro dell'interno che ci porta questo disegno di legge, che lo ha elaborato, che cosa significhi « voto diretto ». Io non lo capisco, e credo che nessuno dei colleghi di questa Camera sia in grado di spiegare questa dizione: « voto diretto ».

ACCREMAN. Vuol dire: elezione primaria.

COTTONE. C'è qualcuno capace di spiegare che cosa sia il « voto diretto » ? Io confesso subito che a me sembra che questo sia un aggettivo tratto dalla terminologia ferroviaria; ed è strano che l'onorevole Taviani, che non è stato mai titolare del dicastero dei trasporti, lo abbia inserito nel provvedimento.

ALMIRANTE. Vorrebbero il voto « rapido », invece di quello « diretto » !

COTTONE. Forse egli subisce l'influenza dell'onorevole Colombo, che, nella sua multiforme attività ministeriale, è passato, se non ricordo male, anche per il Ministero dei trasporti.

ALMIRANTE. Non è stato ministro dei trasporti.

COTTONE. No ? Allora veramente non riesco a spiegarmi come mai nel testo compaia questo aggettivo. Io mi domando: e perché non « espresso » ? E perché non « direttissimo » o « accelerato » ? Dice il collega Almirante che lo vorrebbero « rapido ». Ma, « rapido » o « accelerato » o « direttissimo » o « espresso », la locuzione non ha senso.

Già in un'altra recente occasione, onorevoli colleghi, ho avuto modo di sottolineare questa strana incapacità che l'attuale Parlamento ha acquisito nell'elaborare i provvedimenti legislativi. Ricordo che qualche mese fa, poco prima della sospensione dei lavori per le ferie estive, si discuteva un disegno di legge (ora accantonato, per fortuna) relativo al *referendum*. Anche in quel provvedimento si trovava una locuzione indegna del Parlamento. Noi non riusciamo a fare leggi che abbiano una loro logica strutturale, che abbiano anche una terminologia e un significato chiari, che riescano a rispettare i diritti del vocabolario italiano, che sono permanenti.

A mio giudizio questa è un'ulteriore prova della superficialità, della leggerezza, del pressappochismo con cui il Governo e la maggioranza intendono portare avanti il disegno di legge che riguarda l'istituzione delle regioni a statuto ordinario. Non è una leggerezza, una superficialità manifesta solo nel testo del provvedimento: l'abbiamo constatata anche nell'atteggiamento che hanno tenuto i rappresentanti della maggioranza e lo stesso Governo e, vorrei dire, anche il relatore (non gliene faccio una colpa) sin dal momento in cui la Camera si è occupata di questo provvedimento, a partire dall'esame in Commissione in sede referente per finire alla discussione generale in aula.

Io ricordo che l'onorevole Di Primio, relatore di questo disegno di legge, fu ad un certo momento « catturato » di notte e fu pregato di fare la relazione in Commissione l'indomani mattina. Egli, poveretto, fece quello che poteva fare, naturalmente improvvisando una relazione molto breve (come ricorderà egli stesso), senza fare alcun commento politico, senza neppure ricordare bene qualche parte del testo, perché tutto era fatto all'insegna della fretta o della frettolosità, come giustamente precisava il collega Bozzi poco fa: tutto all'insegna della leggerezza e del pressappochismo.

Ad un certo momento mi domando: secondo voi, colleghi della maggioranza, secondo voi rappresentanti del Governo, è questo un provvedimento importante? Importante poco? Molto? Moltissimo? Noi dell'opposizione gli attribuiamo una importanza grande. E, se è vero che è un provvedimento di questa importanza, come giustificate il vostro atteggiamento, colleghi della maggioranza?

Su questo disegno di legge non è intervenuto, nella discussione generale, alcun deputato democristiano, alcun deputato socialista, alcun deputato repubblicano. Poiché i resoconti stenografici riportano integralmente i nostri dibattiti, l'opinione pubblica conoscerà questo particolare: su un disegno di legge di tanta importanza nessuno di voi, onorevoli colleghi della maggioranza, ha avuto la sensibilità di far conoscere il proprio pensiero, magari personale, se non interpretativo di quello del gruppo al quale appartiene. Con questa leggerezza, con questo menefreghismo (se mi passate la parola), sperate di far sì che tutto passi in fretta? Noi qui siamo arrivati veramente ad un paradosso: un disegno di legge che deve – o almeno intende – istituire tra due anni le regioni passa senza che alcuno dei gruppi che costituiscono la maggioranza ci faccia sapere che ne pensa.

E, badate, la cosa è grave, perché non è un mistero che ci sono autorevoli rappresentanti della maggioranza, autorevoli colleghi socialisti (non faccio il loro nome, ma è pur necessario che almeno al gruppo mi riferisca) che sono contrari a istituire le regioni a statuto ordinario. Vorrei dire di più: ci sono autorevoli membri del Governo, ci sono ministri, che sono contrari a istituire le regioni a statuto ordinario. Ci sono colleghi della democrazia cristiana che nei corridoi mi sussurrano: per carità, questa è veramente una cosa indecente; noi siamo contrari, ma che vuole? C'è la disciplina di gruppo. Ci sono ministri che mi dicono: ella sa che siamo contrari. Un carissimo amico che fa parte del Governo me lo confessava fino a pochi giorni fa, e certamente non è giusto che ne faccia il nome. Qualche altro autorevole rappresentante di parte socialista lo ha perfino scritto. E allora noi domandiamo: se in coscienza siete convinti che è un errore quello che state commettendo, perché perseverare nell'errore? Qual è la ragione? Io (mi permisi modestamente di sottolinearlo quando intervenni nella discussione generale) dichiarai con umiltà e con modestia che nessuno di noi – né io né gli amici della mia parte politica – si illude di convincervi dell'errore. La nostra è solo una battaglia che mira ad esortarvi a riflettere. Solo questo vogliamo. Cercate di riflettere. Ma come? Volete pensare di istituire le regioni senza sapere che cosa devono essere? L'interessante per voi è solo che fra due anni si facciano le elezioni? Ma, fatte le elezioni, il giorno dopo nascerà un organo che non si saprà che cosa debba fare. I miei colleghi poco fa vi hanno chiarito che l'organo che nascerà non saprà neppure dove andare a sedersi, dove andare a depositare le nobili terga. Tutto si sta facendo proprio con un pres-

sappochismo, con una leggerezza che è assai, assai pericolosa.

Io ho ascoltato, e come !, il discorso che ha fatto l'onorevole Taviani. Non vorrei essere costretto a sottolineare la sufficienza con cui ha parlato il ministro dell'interno: come se trattasse di cose di così ordinaria amministrazione che non valesse la pena di fare un lungo dibattito e di costringerlo a lasciare le cure del Ministero per venire in aula a rispondere agli argomenti dell'opposizione. Ha parlato con una sufficienza che mi ha in un certo senso sconcertato. Ora, io non nego che il ministro dell'interno sia un abilissimo oratore. Per conto mio, sarebbe capace di vendere la sabbia nel deserto! Gli riconosco questa capacità. Vorrei però precisare che vendere la sabbia nel deserto può anche riuscire, ma non certo per scaltrezza del venditore: riesce solo per dabbenaggine del compratore.

Ora, onorevoli colleghi, nessuno della mia parte politica è uno sprovveduto. Questo è bene che sia chiaro. Noi su questo disegno di legge – lo abbiamo dichiarato e lo riconfermiamo – ci batteremo fino all'ultimo. Siccome in coscienza siamo convinti che è un errore, abbiamo prima di tutto il dovere morale, poi quello politico, di fare la nostra battaglia, indipendentemente dalle minacce e dai ricatti – che sento circolare in aula e fuori dell'aula – a cui si prepara la maggioranza e chi con la maggioranza intende appoggiare questo disegno di legge.

L'onorevole Taviani, ministro dell' interno, che cosa ci ha detto, tutto sommato? Che bisogna fare le regioni a statuto ordinario perché ci sono le regioni a statuto speciale. Bell'argomento, questo! Ma allora aveva ragione poco fa il mio amico onorevole Bozzi: se questo era veramente un dovere contestuale, un obbligo cui doveva soggiacere il Parlamento, le regioni a statuto ordinario avrebbero dovuto essere fatte un anno dopo l'approvazione della Costituzione. Invece sono passati vent'anni. E ora tutti hanno questa fretta. Che c'è sotto? Perché questo modo di procedere così avventato?

Rilevava qualcuno dei miei colleghi poco fa che il coraggio, che l'onorevole Di Primio sottolineava come caratteristica della democrazia, più che coraggio è temerarietà in questo caso. Ma non vi offenderete certo, onorevoli colleghi, se da parte mia dico che è un tantino di più che temerarietà: è incoscienza. Far votare a un Parlamento responsabile una legge regionale che nel giorno in cui dovesse scattare creerebbe un organo che non saprebbe neppure come si chiama, non saprebbe neppure dove risiedere, non saprebbe neppure quali compiti ha, tutto questo come lo volete chiamare, se non incoscienza? Noi vi esortiamo ancora a riflettere.

Il ministro Taviani, tra le altre cose, ha detto che le regioni servono per rinnovare lo Stato. Abbiamo uno Stato che funziona male (lo riconosciamo tutti). Perciò bisogna fare le regioni per rinnovare lo Stato. Il postulato lo possiamo accettare tutti. La domanda piuttosto è un'altra: il ministro Taviani, cioè, intende rinnovare lo Stato decapitandolo, come vuole un suo autorevole collega di Governo? Nemmeno tra voi esistono idee chiare su come si possa rinnovare lo Stato attraverso l'istituto della regione.

L'onorevole Taviani ha citato un lungo rosario di nomi – illustri e meno illustri – per dimostrare la necessità, o perlomeno l'opportunità, di superare attraverso l'autonomia la classica antinomia esistente tra libertà e autorità.

Ma noi di parte liberale, a cominciare dal sottoscritto, abbiamo tutti apertamente dichiarato di essere partigiani dell'autonomia, del decentramento, della devoluzione del potere. Siamo semplicemente contrari alle regioni come le volete realizzare voi. Riteniamo infatti che la Costituzione, dopo vent'anni, abbia necessità di essere riveduta e, se necessario, anche corretta.

A chi era dunque diretta la lezione dell'onorevole Taviani ? Sebbene egli non abbia potuto – o voluto – ascoltare i nostri interventi, devo ritenere che almeno in parte egli li abbia letti. Ora, in tutti è ribadito a chiare note questo concetto. Forse allora era diretta a qualcuno della sua parte politica ? Forse al sottosegretario Donat-Cattin, il quale pensa, una volta istituite le regioni a statuto ordinario, di svitare la testa dal tronco dello Stato, pur non sapendo che altro avvitarci ?

Il ministro Taviani ha concluso dicendo che gli argomenti portati da noi liberali contro l'istituzione delle regioni, così come le volete voi, non sono validi. Ebbene, mi consenta l'onorevole Taviani di ritorcere la domanda: ma quali sono gli argomenti validi che ha portato lui in difesa dell'istituzione delle regioni ? Io non ne ho sentito nemmeno uno. È molto comodo sbrigarsela con gli oppositori dicendo che le loro ragioni non sono buone, senza per contro avanzarne nemmeno una valida al fine di sostenere la propria tesi.

Tutto questo dimostra la superficialità con la quale si vuole procedere, come si trattasse – insomma – di un rospo che, prima si

inghiotte, meglio è. E poi disapprovo questa mania di legiferare attraverso provvedimenti in cui si parla di voto « diretto », « direttissimo », come se si trattasse di un nodo ferroviario ! È come se, in sostanza, ci voleste far capire che si tratta di melanzane alla parmigiana preparate in cucina da tre o quattro persone, e poi scodellate qui da voi con la pretesa che l'opposizione non sia nemmeno in grado di dire che sono state fatte male e che ci manca, per esempio, il parmigiano. Voi, cioè, dimostrate un'assoluta insofferenza ed intolleranza ad accettare le critiche che vi facciamo.

Concludendo, onorevoli colleghi della maggioranza, noi continueremo ad esortarvi a riflettere sull'errore che volete commettere. E, da parte nostra, se questa vostra riflessione dovesse mancare, non verremmo certo meno al nostro dovere di deputati e di oppositori. Faremo cioè in modo che, con gli emendamenti necessari, la legge, da pessima, diventi almeno cattiva.

Con questi intendimenti, signor Presidente, noi chiediamo che venga sostituito l'aggettivo « diretto » con un aggettivo più confacente ad una legge seria. Perché questa non è una legge seria. È una legge che ha dietro di sé un'*arrière-pensée* che veramente fa poco onore al Parlamento. Nel 1969 – si dice, in sostanza – facciamo le elezioni, accontentiamo qualcuno, anche se mancherà la legge finanziaria: tanto, delle regioni non si farà niente...

Signor Presidente, la nostra Costituzione definisce all'articolo 48 il modo con cui si vota nel nostro paese, affermando che il voto non è « diretto », bensì « personale ed eguale, libero e segreto ». Gli estensori del testo di questo disegno di legge, che hanno ripudiato la formula costituzionale, non fanno certamente onore alla democrazia né al Parlamento italiano.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Ogni regione è divisa in non meno di tre circoscrizioni elettorali, per modo che in ciascuna circoscrizione in rapporto alla popolazione in essa residente si eleggano non meno di 7 e non più di 21 consiglieri, secondo la tabella *A* allegata alla presente legge.

1. **2.** **Luzzatto, Pigni, Cacciatore, Minasi, Lami, Raia, Alini, Passoni, Sanna, Bernardi.**

ALINI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALINI. Ci richiamiamo, signor Presidente, a quanto sul contenuto di questo emendamento è stato già esposto dal collega onorevole Luzzatto nel suo intervento nel corso della discussione generale, e non riteniamo pertanto necessaria più dettagliata illustrazione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quinto comma con il seguente:

I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

1. **1.** **Almirante, Roberti, Abelli, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Turchi.**

L'onorevole Almirante ha facoltà di svolgerlo.

ALMIRANTE. L'emendamento all'articolo 1 che mi accingo ad illustrare tende a modificare il testo della Commissione, in base al quale « i consiglieri regionali rappresentano l'intera regione », specificando che questa rappresentanza avviene « senza vincolo di mandato ».

Prima di addentrarmi nello svolgimento dell'emendamento, mi si consenta di fare una osservazione preliminare, la quale conforta una tesi che abbiamo ampiamente illustrato in sede di discussione generale: e cioè che questa legge elettorale, contro la quale stiamo conducendo la nostra battaglia, nutre l'ambizione di essere – e ne ha in effetti talune caratteristiche – la legge costitutiva dell'ordinamento regionale a statuto ordinario, pur presentandosi, al fine di una possibile sollecita approvazione da parte del Parlamento, sotto le più dimesse vesti di legge elettorale ordinaria.

Il Presidente della Camera e lo stesso rappresentante del Governo potrebbero darci atto che questo comma dell'articolo 1 potrebbe benissimo non essere compreso in una legge elettorale regionale e ricevere una assai migliore collocazione in una legge generale che disciplini le funzioni dei consigli regionali. Tale osservazione preliminare non è priva di significato e si inquadra in tutto l'esame che da parte nostra è stato fatto di questo disegno di legge: esame che non voglio affatto riprendere in questa sede approfittando dell'occasione che mi è concessa, ma al quale mi voglio richiamare per significare nella sostanza a quali fini è diretto l'emendamento che noi proponiamo.

Per far comprendere il valore di questa nostra proposta, ci sia consentito richiamarci a un fatto di attualità che ha avuto anche stamani un'eco in questa Camera. Nei giorni scorsi, il presidente della regione sarda, onorevole Del Rio, democristiano, ha pronunziato un discorso variamente apprezzato e che, in un certo senso, avvalora le ragioni che ci hanno indotti a presentare il nostro emendamento. Il presidente della regione sarda ha infatti dichiarato che quanto sta accadendo in Sardegna in relazione ai noti eventi potrebbe portare il popolo sardo o una parte del popolo sardo a forme di separatismo.

Sia attraverso gli organi di stampa, sia in questa aula, nel dibattito di questa mattina, la nostra parte politica ha espresso un giudizio piuttosto pesante in merito alle dichiarazioni del presidente della regione sarda. In questa sede desidero collegare tali dichiarazioni politiche all'emendamento che presento. Ho l'impressione di non sbagliare affermando che il presidente della regione sarda abbia parlato di un pericolo o di un proposito separatista da parte di certi settori dell'opinione pubblica sarda, in quanto ha ritenuto che la sua qualità di consigliere regionale sardo gli imponesse, per vincolo di mandato, di esprimersi in nome della regione sarda o dei cittadini sardi in un determinato modo. Vorrei quindi quasi giustificare, non in sede politica, ma giuridico-costituzionale, l'atteggiamento che ha preso quel rappresentante della regione sarda.

Sono costretto in questa sede, e riferendomi agli statuti speciali che non prevedono una norma simile a quella che vogliamo introdurre con il nostro emendamento, a giustificare l'atteggiamento di un consigliere di una regione a statuto speciale, che, ritenendosi vincolato ad un mandato regionale, ha pensato di dovere, in contrasto o in contraddittorio o addirittura minacciando lo Stato nella sua unità, parlare in quella guisa; ha ritenuto cioè di regionalizzare il proprio mandato, di istituzionalizzare la regionalizzazione del proprio mandato fino a dimenticare il fondamentale vincolo di solidarietà e di obbedienza costituzionale e giuridica, e spero politico-nazionale, che deve legare tutti i cittadini, ed a maggior ragione tutti i rappresentanti del popolo, allo Stato italiano. Sono costretto a rilevare che l'onorevole Del Rio politicamente si è espresso in modo, mi permetto di dire, deplorevole, e che egli, dal punto di vista costituzionale, può tuttavia persino avere ritenuto di adempiere ad un suo mandato; ebbene, se questa è la situazione esistente nelle regioni a statuto speciale, credo che l'occasione sia opportuna, *de iure condendo*; credo cioè che si debba inserire nel disegno di legge che stiamo discutendo una norma che ponga al riparo dal ripetersi di episodi del genere.

Ecco perché ho fatto questa osservazione preliminare. Mi si potrebbe dire che problemi del genere saranno di attualità quando si continuerà il dibattito sulle funzioni del consiglio regionale delle regioni a statuto ordinario; ma poiché il Governo ha ritenuto di contaminare questo disegno di legge con una norma che potrebbe trovare miglior posto nel provvedimento riguardante quella materia, non possiamo che prendere atto di ciò e, pur giudicando spuria questa politica legislativa, dobbiamo tentare con una proposta di emendamento di impedire in questa sede che si verifichino storture che forse avrebbero dovuto essere eliminate in sede più propria.

Né mi si dica che l'esempio ora addotto dell'atteggiamento tenuto dal presidente della regione sarda in questi giorni può essere considerato unico, eccezionale; la storia di questo ventennio di esperienza di regioni a statuto speciale dimostra invece che di episodi del genere – cioè di consiglieri regionali che hanno ritenuto di potere istituzionalizzare una interpretazione regionale, separatista del loro mandato – se ne sono verificati parecchi.

Si allude di solito alle esperienze siciliane che possono essere state le più dolorose e pericolose.

Una volta tanto io devo invece assolvere la Sicilia. La Sicilia meriterà di essere citata, in questi nostri dibattiti, quando ci occuperemo di altri problemi: dei problemi che il signor ministro dell'interno ha oggi appena sfiorato con una specie di dommatico ottimismo che ci ha stupito, dato che un amministratore come lui esperienze di questo genere ne ha certo avute più di noi.

Della Sicilia parleremo anche in occasione dell'esame dei successivi articoli di questo disegno di legge, quando dovremo accennare alla entocrazia regionale; della Sicilia parleremo inoltre quando dovremo affrontare problemi di carattere amministrativo e finanziario, nonché quando si tratterà (altro problema al quale ottimisticamente ha accennato il ministro dell'interno) del sistema dei controlli sui comuni e sulle province, soprattutto dei controlli amministrativi; – e perché no? – della Sicilia parleremo quando dovremo contrapporre a talune citazioni indubbiamente testuali tratte dalla illustre memoria di don Sturzo, di cui tanto si è occupato oggi il ministro dell'interno, altre citazioni di pen-

sieri in senso esattamente opposto che, soprattutto a proposito della Sicilia, don Sturzo stesso ha avuto modo di esprimere.

Ma, invece di guardare alla Sicilia, se io voglio richiamarmi ad esempi di pericolosa interpretazione del mandato regionale come tale, penso di potermi riferire al Trentino-Alto Adige e alla Valle d'Aosta.

In Valle d'Aosta si è avuta in questo ventennio una esperienza del tutto particolare, alla quale il Parlamento nazionale ha fatto poca attenzione probabilmente perché si ritiene – secondo verità – che la Valle d'Aosta, essendo in sostanza una piccolissima parte del territorio nazionale, non meriti quell'apprezzamento, o positivo o polemico, che è riservato ad altre parti d'Italia. Ma dal punto di vista del problema di cui ci stiamo occupando le esperienze valdostane hanno un'importanza enorme. Perché? Perché in Valle d'Aosta in questo dopoguerra sono stati al governo per lungo tratto di tempo, insieme alla democrazia cristiana, gli autonomisti. Come hanno interpretato gli autonomisti valdostani il mandato regionale, quel mandato regionale di cui si parla nell'articolo 1 del disegno di legge e nel nostro emendamento? (Vedete che mi attengo strettamente al tema). Gli autonomisti valdostani hanno interpretato il mandato della loro parte politica (e probabilmente avevano formalmente ragione) partecipando al governo della regione autonomisticamente, cioè esasperando la regionalizzazione del mandato fino a porlo in aperto contrasto con lo Stato.

A questo punto cadono i facili ottimismi del ministro dell'interno, se si procede su questa strada. Il ministro dell'interno oggi non ha in realtà voluto rispondere alle nostre perplessità, o per meglio dire, ai nostri dubbi angosciosi in ordine alla possibilità, da noi temuta, che la regionalizzazione dello Stato significhi l'avvio alla sovversione o perlomeno a fenomeni separatistici pesanti. E l'estate scorsa ha dimostrato che cosa succede quando taluni deputati regionali interpretano il mandato loro conferito come mandato regionale. I deputati o consiglieri (mi pare che si chiamino deputati in Valle d'Aosta) valdostani autonomisti e comunisti hanno interpretato il loro mandato come mandato regionale; si sono sentiti legati da un vincolo di mandato regionale e regionalistico talmente acceso e talmente accentuato che hanno ritenuto di opporsi allo Stato.

BADINI CONFALONIERI. Solo in Valle d'Aosta non si chiamano deputati. Si chiamano consiglieri.

ALMIRANTE. La ringrazio, perché non ricordavo bene. Comunque, i consiglieri regionali valdostani di parte autonomista e di parte comunista hanno ritenuto di esercitare il loro mandato, l'estate scorsa, clamorosamente contrapponendosi allo Stato. Ma non si sono contrapposti clamorosamente allo Stato come ha ritenuto purtroppo di fare recentemente, in questi giorni, il presidente democristiano della regione sarda, il quale, almeno per ora, si è limitato ad oscure previsioni, ad oscure minacce, si è limitato a parlare di separatismo senza assumersene la personale e diretta responsabilità, senza esercitare cioè una specie di mandato separatistico (e speriamo che a questo egli non arrivi). Invece, i consiglieri regionali di parte autonomista e di parte comunista della regione valdostana si sono assunti la responsabilità, l'onere e, vorrei dire, la colpa (almeno dal nostro punto di vista) di una interpretazione separatistica del mandato regionale, e hanno potuto farlo perché è stato loro possibile interpretare in tal modo lo statuto speciale e la Costituzione.

Sul piano politico la nostra ed altre parti hanno duramente polemizzato contro quegli atteggiamenti; altre parti ancora hanno invece ritenuto di solidarizzare con essi. Ma non stiamo a discutere sul piano politico, bensì su un diverso terreno. Dovremmo far fruttare, nell'interesse del Parlamento e del paese, le esperienze politiche regionali di questi anni, per evitare di inserire – o di continuare ad inserire – nelle disposizioni di legge norme tali da autorizzare quelle che tutti (o quasi tutti) riteniamo essere le storture che si sono verificate, e in maniera da scoraggiare e da evitare qualsiasi possibilità di storture del genere, al fine di arrivare ad un ordinamento regionale che tenga conto di una esperienza addirittura ventennale, e che ci permetta di impedire il verificarsi di episodi simili a quelli che si sono verificati.

Mi è accaduto di riferirmi a talune esperienze di regioni a statuto speciale (Sardegna, Valle d'Aosta). Se dovessi riferirmi alla esperienza della regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige, da questo punto di vista il mio discorso – e non lo farò – sarebbe molto più pesante, perché dovrei riferirmi non soltanto alla regionalizzazione del mandato, ma alla provincializzazione del medesimo. A seguito del suddetto modo (che noi riteniamo illegittimo, ma che forse lo statuto speciale consente e convalida) di interpretare il mandato all'interno della regione, vi è tutto un gruppo di deputati (mi pare che si pos-

sano chiamare « deputati » in questo caso, anche se non ricordo bene se si chiamino anch'essi consiglieri regionali), vi è tutto un gruppo di esponenti dell'assemblea regionale del Trentino-Alto Adige – e per la precisione di esponenti che fanno parte del gruppo politico della *Volkspartei* – i quali hanno ritenuto di poter contrapporre istituzionalmente la provincializzazione del mandato alla regionalizzazione del medesimo.

Sicché, nell'assemblea regionale del Trentino-Alto Adige vi è un numeroso gruppo di deputati che intendono il mandato in senso regionale e vi è un altro gruppo, ahimè !, abbastanza numeroso e condizionante, di deputati che interpretano il mandato in senso provinciale. Pertanto, i deputati della *Volkspartei* hanno ritenuto da parecchi anni a questa parte, contrariamente a una disposizione dello statuto regionale, di ritirarsi sull'Aventino e di non far parte del governo regionale, per tentare di impedirne il funzionamento. I deputati della maggioranza democristiana, con i loro alleati, hanno ritenuto di lasciare liberi i seggi nel governo della regione a quei deputati aventiniani, non ritenendo di poter contrastare in senso costituzionale e giuridico quella loro distorta e poco corretta (a nostro avviso) interpretazione dello statuto speciale. Sta di fatto che nella regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige abbiamo, da un lato, una regionalizzazione del mandato, interpretata e costituzionalizzata da un largo numero di rappresentanti politici, e dall'altro una provincializzazione del mandato che si contrappone alla regionalizzazione. Conosciamo le cause politiche di tutto questo. Ai parlamentari regionali della *Volkspartei* fa comodo agire in sede provinciale a Bolzano, perché in quella sede essi sono maggioranza e governo; ai deputati regionali (o consiglieri) della democrazia cristiana nel Trentino-Alto Adige fa comodo agire in senso regionale, perché in quella sede essi sono maggioranza e governo; ad entrambi fa comodo andare d'accordo e tollerare le rispettive distorsioni, o le rispettive interpretazioni del mandato a norma della Costituzione e dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige. Ma è difficile dire che queste situazioni siano accettabili e tollerabili. Comunque, sono situazioni che hanno dato luogo ad inconvenienti gravissimi e ad incomprensioni ancor più gravi.

Sono situazioni che in sede politica, nonostante i reiterati tentativi di porvi rimedio, non sono sanabili, mentre avrebbero potuto essere evitate da principio con una diversa formulazione delle norme dello statuto speciale di quella regione e con una diversa formulazione delle norme costituzionali.

Noi non stiamo chiedendo che in questa sede una norma costituzionale venga modificata e neppure ne chiediamo una particolare interpretazione. Qui ci troviamo di fronte ad una legge ordinaria, la quale, come vi ho detto, ha l'ambizione o per lo meno mostra l'ambizione di non occuparsi soltanto delle elezioni regionali, ma in qualche modo di prefigurare il funzionamento delle assemblee regionali a statuto ordinario, tanto è vero che il ministro dell'interno, oggi, di elezioni regionali non ha parlato affatto (anche perché sarebbe stato un poco imbarazzante per lui parlare di elezioni che si svolgeranno nel 1969 quando sarà Presidente del Consiglio l'onorevole Rumor dopo le benedizioni, e forse non soltanto le benedizioni, ma anche gli appoggi che sta ricevendo in America); il ministro dell'interno – dicevo – di elezioni regionali oggi non ha parlato affatto, accedendo così alla nostra, e non soltanto nostra, tesi, secondo cui ci troviamo di fronte ad una legge più generale, più vasta, più ambiziosa, anche se tanto manchevole. Il signor ministro ha risposto oggi in anticipo sul problema particolare di cui mi sto occupando; vale a dire ha risposto in anticipo a quanti come me sostengono che delle esperienze delle regioni a statuto speciale si debba tener conto.

Anche secondo il ministro dell'interno si deve tener conto delle esperienze delle regioni a statuto speciale; egli ha addirittura detto che si dovrebbero modificare talune norme statutarie delle regioni a statuto speciale, ma egli ha anche aggiunto, come al solito, che ci si dovrà occupare di ciò quando si procederà all'esame della legge relativa alle funzioni dei consigli regionali.

Allora bisognerebbe però stralciare dalla legge cosiddetta elettorale il quinto comma dell'articolo 1. Facciamone, fatene soltanto una legge elettorale, accettate tutta una serie di nostri emendamenti soppressivi (per esempio l'emendamento soppressivo che potremmo proporre al posto di quello modificativo a questo comma) e la tesi del ministro dell'interno e della maggioranza, e credo soprattutto dei comunisti, potrebbe anche essere convalidata.

Ma se in questa legge si fanno entrare di soppiatto delle norme che riguardano invece il funzionamento dei consigli delle regioni a statuto ordinario il nostro discorso calza e bisogna farlo: bisogna cioè tener conto delle esperienze delle regioni a statuto speciale nel corso di questo ventennio e bisogna conside-

rare che quelle esperienze, come ho avuto modo di dimostrare attraverso qualche esempio, sono allarmanti e sconfessano in pieno quanti dicono che si potrebbe procedere con assoluta tranquillità, senza perplessità, senza pericoli sulla strada della regionalizzazione dello Stato.

A questo punto debbo aggiungere un'altra osservazione che potrebbe anch'essa essere considerata in fin dei conti preliminare allo emendamento che ci onoriamo di presentare, ed è l'osservazione relativa a quanto lo stesso ministro oggi ci ha suggerito dicendo molto onestamente che non ci si deve domandare se fare o no le regioni a statuto ordinario, ma come fare le regioni a statuto ordinario.

Questo credo sia il discorso di fondo e questo discorso di fondo dobbiamo svolgere a proposito di questo comma e di questo emendamento, sia pure in rapidissima sintesi. Intanto prendiamo atto con sodisfazione del fatto che il ministro ha testualmente detto che bisogna preoccuparsi di come fare le regioni, e non dell'opportunità di crearle o meno. È una tesi accettabile. Io credo sia accettabile soprattutto da parte di coloro che vogliono le regioni. Coloro che vogliono le regioni non possono mettere in dubbio che queste si devono fare. Essi sostengono, giustamente dal loro punto di vista, comunque correttamente, che il titolo V della seconda parte della Costituzione non può essere considerato estraneo ai doveri costituzionali del Parlamento e deve essere attuato dalle leggi ordinarie nella sua integrità e soprattutto in quelli che sono i suoi articoli più importanti, e cioè per l'appunto gli articoli relativi all'ordinamento delle regioni a statuto ordinario.

La tesi sostenuta oggi dal ministro a proposito del « se » e del « come », d'altra parte, va incontro alle richieste ed alle aspirazioni (non dirò alle pretese) degli anti-regionalisti come noi; anche perché (ed è bene che ciò sia chiarito discutendosi questo nostro primo emendamento al disegno di legge in esame) ci onoriamo di ripetere in questa occasione, signor Presidente, ciò che andiamo ripetendo da quasi quattro legislature. Intendo dire che noi non ci siamo mai presentati all'opinione pubblica o al Parlamento come gli assertori del « no » e neppure come gli assertori del « sì »: noi ci siamo sempre presentati come gli assertori di una alternativa al titolo quinto, parte seconda, della Costituzione. Noi abbiamo presentato da gran tempo, da quattro legislature, una proposta di legge di revisione costituzionale, che non intendeva e non intende cancellare questo titolo della Costituzione, ma solo modificarlo; si tratta di un tipo di modifica che ad alcuni settori della Camera può piacere, ad altri no; ma si tratta, comunque, di una modifica, vale a dire di una alternativa, di un discorso sul « come ». Ora, noi possiamo anche ritenere di essere in qualche modo legittimati ad inorgoglirci per aver iniziato il discorso sul « come », vale a dire il discorso sulla revisione di questo titolo della Costituzione, molti anni fa, quando nessuno ne parlava. Può essere anche per l'umile sottoscritto un titolo di orgoglio quello di aver illustrato (ahimé, con scarsa fortuna) la proposta di legge di revisione alla Commissione interni della Camera, durante le sue prime sedute, nel maggio-giugno del 1948.

Ma se allora noi eravamo mossi (è ovvio, ma d'altra parte è anche bene chiarirlo onestamente) da quella che era senza dubbio una nostra pregiudiziale, forse da quello che poteva essere il nostro sentimento nei confronti della patria e dello Stato, forse – anzi certamente – da quella che era una nostra impostazione o tradizione dottrinaria; se queste erano le nostre posizioni iniziali, oggi le nostre posizioni sono ben diverse. Esse sono maturate nel tempo, e si sostanziano nelle esperienze che abbiamo fatto insieme nel corso di questi venti anni. Ci onoriamo di aver condotto la nostra battaglia di opposizione stando in Italia nel corso di questi venti anni; pertanto le nostre esperienze sono dirette, sono certamente, mi permetto di dire, più sofferte di quelle di coloro che in altri tempi le loro esperienze critiche se le sono fatte all'estero, senza poter sapere né vedere nulla di quello che, nel bene o nel male, si stava svolgendo all'interno del nostro paese. E pertanto, dopo venti anni, siamo qui per portare il frutto modesto delle nostre osservazioni e delle nostre esperienze.

Ci sembra di non essere più soli, da questo punto di vista, perché abbiamo udito, anche recentemente, – per esempio, da parte dell'onorevole La Malfa – discorsi sostanzialmente revisionistici, direi coraggiosamente revisionistici, nei confronti del titolo quinto della parte seconda della Costituzione. Siamo stati attenti osservatori dei congressi che la democrazia cristiana ha tenuto nel corso di questi venti anni; e nessuno di noi ha dimenticato le cose importanti ed intelligenti che l'onorevole Scelba, per esempio, ha detto in senso revisionistico nei confronti di questo titolo della Carta costituzionale al congresso di Napoli del suo partito nel 1962.

Il non essere più soli ci conforta; o, per meglio dire, ci conforterebbe se gli altri settori in questa sede (poiché siamo ormai giun-

ti ad una deliberazione in proposito, o alla vigilia di una deliberazione) traessero dal loro punto di vista le conseguenze da quanto hanno potuto sperimentare in questi venti anni, nelle regioni a statuto speciale, certo meglio di noi per avervi esercitato funzioni di responsabilità e di potere.

L'esperienza ci dice che l'interpretazione regionalistica del mandato regionale, l'interpretazione, vorrei dire, campanilistica all'interno della regione del mandato regionale, ha rappresentato e rappresenta tuttora uno dei più gravi pericoli, una delle più grosse insidie, una delle più pesanti storture verificatesi all'interno dell'ordinamento nelle regioni a statuto speciale.

La legge ha una funzione disciplinante nei confronti del cittadino qualsiasi; ma nei confronti della classe dirigente essa dovrebbe avere una funzione educatrice. Penso, onorevole Di Primio, di esprimere addirittura concetti che siano molto vicini ai suoi. Una volta tanto possiamo anche convenire, da parti politiche così diverse. So che l'onorevole De Martino le proibisce anche l'interruzione, perché essa potrebbe essere considerata come incoraggiamento all'ostruzionismo, e quindi non desidero metterla in difficoltà.

DI PRIMIO, *Relatore*. Ella si sbaglia. Mi giudica attraverso i metodi del suo partito.

ALMIRANTE. Il co-segretario del suo partito si esprime in guisa tale da far giudicare parlamentarmente molto male tutto il partito al quale ella appartiene. Colgo l'occasione per dirglielo, perché è la prima volta che un co-segretario di partito, non ancora promosso segretario, osa dare ordini al Presidente della Camera. È vero che il Presidente della Camera non esegue ordini di segretari o di co-segretari, ma è anche vero che il co-segretario del suo partito ha messo in pesante difficoltà – lo dico proprio io che oggi ho avuto un cortese diverbio con il Presidente della Camera – la Presidenza della nostra Assemblea, perché non è piacevole il fatto che, per una pura coincidenza, dopo gli ordini del co-segretario del partito socialista i lavori della Camera siano stati impostati in una guisa diversa da quella seguita nella discussione di questa legge fino a qualche giorno fa; sicché il Parlamento e l'opinione pubblica oggi si trovano sotta la spiacevole impressione che il co-segretario De Martino non soltanto comanda alla democrazia cristiana ma pensa di comandare all'interno del Parlamento dal punto di vista procedurale, onorevole Di Primio. Perché fino a quando un co-segretario di partito, parlamentare o no, esprime avvisi, anche nella maniera scortese, imperiosa e scorretta con cui li ha espressi l'onorevole De Martino, sul piano politico si può di tutto discutere; ma non più quando un uomo che dovrebbe avere e certamente ha una certa esperienza (e pretende di insegnarci democrazia tutti i giorni, soprattutto a noi che qualche cosa in questi venti anni pensiamo di avere imparato per lo meno nel giudizio sugli altri), non più quando un co-segretario di partito – dicevo – si permette sul piano e sul terreno procedurale, al di fuori del Parlamento, tralasciando di presenziare alla nostra discussione nei giorni scorsi, come avrebbe dovuto fare, un atteggiamento siffatto. Noi abbiamo discusso lungamente su questa legge, voi potevate esercitare il vostro diritto, e nessuno di noi avrebbe protestato, chiedendo la chiusura della discussione nei modi previsti dal regolamento della Camera. Siccome non eravate d'accordo sull'ordine dei lavori con i vostri colleghi o compagni o compari della democrazia cristiana e del partito repubblicano, avete lasciato andare avanti la discussione, non perché faceva comodo a noi – noi abbiamo parlato perché avevamo qualche cosa da dire – ma perché faceva comodo a voi che si guadagnasse un po' di tempo nell'attesa che raggiungeste un accordo procedurale. Quando avete ritenuto di averlo raggiunto, non vi siete rivolti alla Presidenza della Camera con quella delicatezza e correttezza che avreste dovuto usare, ma attraverso il co-segretario del vostro partito avete fatto conoscere gli ordini, il foglio d'ordine, il foglio disposizioni dell'onorevole De Martino al Parlamento italiano. Credo che questo peserà sul giudizio che l'opinione pubblica e il Parlamento continueranno a dare a proposito del vostro co-segretario e del vostro partito, o almeno me lo auguro; ed è quindi per un senso di rispetto e di amicizia nei suoi confronti, onorevole Di Primio, conoscendola attraverso le esperienze di Commissione come un garbato collega, che io ho pensato di non metterla in imbarazzo e di chiederle scusa se l'ho invitata cortesemente ad interrompermi, perché non voglio che il co-segretario del suo partito possa dare a sua volta a lei quelle mortificazioni che ha tentato di dare al Presidente della Camera e alla Camera intera.

Chiedo scusa a tutti di questa digressione e in particolare al signor Presidente, ma ci siamo molto doluti, signor Presidente, e pensavamo che la Presidenza della Camera se ne potesse dolere quando abbiamo constatato

che una parte politica si permette dall'esterno, attraverso dichiarazioni riportate dai giornali, di esprimere una specie di proprio autorevole *Diktat* in ordine a quella che deve essere la procedura dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, la Presidenza tiene conto di quello che viene detto qui in Assemblea e delle decisioni che vi si prendono.

ALMIRANTE. La ringrazio per questa sua osservazione.

ROBERTI. Ciò non toglie che vediamo profilarsi uno stato di emergenza di fronte a questo *ukase*.

ALMIRANTE. Comunque noi prendiamo atto che il signor Presidente preferisce dichiarare di non aver letto le affermazioni dell'onorevole De Martino, perché evidentemente se l'avesse fatto i suoi giudizi non penso potrebbero essere molto positivi. Ringrazio il Presidente per questo suo giudizio e continuo rapidamente nella illustrazione di questo emendamento.

Dunque, stavo dicendo che le esperienze di questi venti anni le abbiamo in fine dei conti fatte insieme e che è venuto il momento di portarle qui. Ecco il perché della mia premessa all'esame dell'emendamento.

Se questa fosse una legge elettorale e basta, noi potremmo e dovremmo portare qui le nostre esperienze, e lo faremmo in relazione ai sistemi elettorali con cui sono state costituite le regioni a statuto speciale. Siccome questa legge, almeno in questa parte, non è una legge elettorale e basta, ma va oltre perché si riferisce al mandato che, dopo eletti, i consiglieri regionali dovranno esercitare, evidentemente le nostre esperienze le dobbiamo portare qui e in ordine a questo comma e in ordine a tutti i commi non precisamente elettorali di questa legge. Le esperienze che dobbiamo portare qui sono quelle relative al modo con cui il mandato elettorale è stato svolto dai deputati regionali nel corso di questo ventennio.

Dicevo, quando ho aperto la breve parentesi di cui chiedo ancora scusa, che il signor ministro dell'interno ha in qualche modo risposto in anticipo a queste nostre osservazioni, cioè alla liceità, alla validità giuridico-politica di questo nostro paragone tra le esperienze delle regioni a statuto speciale e le future esperienze delle regioni ordinarie, quando ha detto che le prime sono dal punto di vista costituzionale ben altra cosa.

Bene, a questo punto dovrei dire che l'onorevole Taviani mi ha proprio invitato all'ostruzionismo e che sono dolente, per la correttezza che ci distigue, di non raccogliere l'invito, perché sarei perfettamente in tema se raffrontassi le norme di cui al titolo quarto della seconda parte della Costituzione relative alle regioni a statuto ordinario con quelle relative agli statuti speciali esistenti fino a questo momento, che sono in tutto cinque. Ma penso che si tratterebbe di un intervento piuttosto lungo e non ho alcuna intenzione di svolgerlo.

Vorrei limitarmi a rilevare che non è assolutamente esatto che, paragonando le norme del titolo quinto della seconda parte della Costituzione in ordine alle facoltà, alle potestà delle regioni a statuto ordinario con gli statuti speciali, si possa parlare, non dico di sostanziali differenze (perché sostanziali differenze ci sono), ma di differenze tali da poterci fare ritenere estraneo alla nostra discussione, al nostro esame, alle nostre determinazioni, tutto quanto finora ha riguardato e riguarda le regioni a statuto speciale.

Intendo riferirmi proprio al mandato dei futuri consiglieri regionali e al mandato che finora hanno esercitato i deputati delle regioni a statuto speciale. Quindi sono ancora una volta perfettamente nell'argomento.

Credo di poter dire senza sbagliare che ai fini dell'esercizio del mandato gli statuti speciali non statuiscono alcuna differenza nei confronti del titolo quinto della seconda parte della Costituzione e delle norme di legge ordinarie che possono discendere da questo titolo o che hanno potuto discendere in sede di regolamentazione e di attuazione degli statuti speciali.

Per essere più chiaro intendo dire che quanto all'esercizio del mandato il deputato o consigliere delle regioni a statuto speciale si è finora trovato esattamente nella stessa condizione in cui questa legge, se così fosse approvata, porrebbe il consigliere o deputato (anzi in questo caso senz'altro il consigliere) delle regioni a statuto ordinario.

Di fatto il mandato dei deputati o consiglieri delle regioni a statuto speciale in che cosa è consistito finora? Nel far parte di una assemblea legislativa assolvendo a compiti di legislatore. Prima di tutto questo è stato il mandato dei deputati o consiglieri delle regioni a statuto speciale.

Credo di non sbagliare dicendo che da questo punto di vista la differenza tra gli statuti regionali nel loro complesso e le norme costituzionali relative alle regioni a statuto ordinario è molto, molto meno larga ed appro-

fondita di quanto non si voglia far credere a coloro che non conoscono questi argomenti.

È verissimo che in favore di talune regioni a statuto speciale è prevista una potestà legislativa esclusiva, mentre l'articolo 117 della Costituzione non prevede per le regioni a statuto ordinario una potestà legislativa esclusiva; ed è quindi verissimo, se si sta a questo primo rilievo di carattere formale e generale, che il mandato legislativo del deputato delle regioni a statuto speciale può essere considerato diverso dal mandato legislativo del consigliere delle regioni future (che speriamo non sorgano) a statuto ordinario. Se però guardiamo meglio a questo argomento, a questi statuti e a queste norme della Costituzione, e soprattutto se, come già è accaduto in passato quando si discuteva nel merito sulla legge relativa all'ordinamento delle regioni a statuto ordinario, guardiamo alla dottrina, noi ci rendiamo conto, senza il timore di essere contraddetti, che parlare di legislazione esclusiva o primaria è un fuor d'opera ed un'inesattezza anche quando ci si riferisce al più radicale, al più regionalizzato, al più estremista tra gli statuti speciali, che è senza dubbio quello della regione siciliana: perché nello statuto della regione siciliana (a parte il fatto che tale statuto, per il modo, per il tempo, per le forme in cui è sorto e anche dal punto di vista lessicale, della comprensione stessa del testo ci si presenta in qualche modo oscuro; perdoniamoli: si tratta di formule elaborate nel 1946 da una specie di comitato di emergenza che non aveva alcuna rappresentatività e che agiva sotto l'impulso delle polemiche, dei dibattiti, delle necessità o degli espedienti politici di allora) quando si parla della potestà legislativa della regione, si fa riferimento alle riforme sociali generali dello Stato e alla legislazione generale ed alla Costituzione dello Stato che era *in fieri* in quel momento, perché lo statuto regionale siciliano precedette, come sapete, la stessa Carta costituzionale.

Quindi, neppure lo statuto regionale siciliano prevede una legislazione esclusiva e primaria nel senso stretto del termine, tanto è vero che in infinite occasioni la Corte costituzionale è intervenuta in conflitti giuridici e legislativi di competenza tra lo Stato e la regione siciliana; e in non poche occasioni la Corte costituzionale ha ritenuto di dare ragione allo Stato, torto alla regione siciliana; comunque in nessuna occasione la Corte costituzionale ha ritenuto che i ricorsi avanzati dal commissario di Governo presso la regione siciliana a questo riguardo fossero infondati in linea di principio.

Ora, se è vero che il mandato dei deputati delle regioni a statuto speciale è finora consistito nell'assolvere soprattutto e prima di tutto ad una funzione legislativa, se è vero, come stavo adesso ricordando più che dimostrando – sono cose che penso vi siano note – che la facoltà legislativa attribuita dalla Costituzione e dagli statuti alle regioni a statuto speciale è solo apparentemente difforme dalla facoltà legislativa attribuita dalla Costituzione alle regioni a statuto ordinario, ne discende che il mandato al quale finora sono stati tenuti e vincolati i deputati delle regioni a statuto speciale è in sostanza identico, dal punto di vista delle massime responsabilità, cioè delle responsabilità legislative, al mandato che verrebbe affidato ai consiglieri delle regioni a statuto ordinario.

A questo punto si possono seguire due strade e due indirizzi; e a questo punto io non posso più parlarvi delle esperienze comuni, ma devo parlarvi, ho il diritto-dovere di parlarvi dei nostri orientamenti. Se il problema consiste non nel se, ma nel come fare le regioni, a questo punto si può ritenere di fare le regioni in un certo modo o di farle in un altro modo; e fare le regioni significa – mi duole dirlo così banalmente, ma penso sia la verità – fare le assemblee regionali; e fare le assemblee regionali significa fare i consiglieri regionali; e fare i consiglieri regionali significa attribuire loro un certo mandato e quindi un certo indirizzo, oppure attribuire loro un altro mandato con un diverso indirizzo.

Vi sono parti politiche di questa Camera, la democrazia cristiana – non faccio offesa a nessuno – che una volta, al tempo della Costituente, furono tacciate (non voglio dire se a torto oppure a ragione perché non voglio riaprire quella antica discussione) addirittura di federalismo, e che comunque hanno nel loro bagaglio e patrimonio dottrinario una interpretazione vorrei dire molto ampia, molto approfondita degli ordinamenti regionali. Vi sono altre parti politiche in questa Camera che polemizzarono con la democrazia cristiana al tempo della Costituente, ritenendo che la regionalizzazione dello Stato voluta allora dalla democrazia cristiana fosse una vera e propria riforma dello Stato in senso più federale o federalistico che regionale. Anche quelle parti politiche (comunisti, e soprattutto socialisti), potevano avere torto, ma potevano anche avere ragione quando ritenevano di sostenere un « come » fare le regioni molto diverso da quello allora sostenuto dalla parte demo-

cristiana. Ora siamo alla scelta. E non è vero, ripeto, che si arriverà alla scelta (e noi ci auguriamo che non ci si arrivi mai) quando si discuterà sulla legge relativa all'ordinamento dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario. È vero invece che ci stiamo arrivando adesso, perché in questa legge l'esecutivo ha voluto inserire delle norme che riguardano ciò che arriverà dopo, cioè il funzionamento, almeno in questa parte, dei parlamenti regionali delle regioni a statuto ordinario.

Siccome noi siamo contrari all'istituzione delle regioni a statuto ordinario, ma soprattutto siamo contrari a che le regioni a statuto ordinario vengano realizzate in un determinato modo e, non potendo essere noi arbitri della scelta sul « se », vorremmo essere condizionanti, o per lo meno buoni consiglieri, per la scelta sul « come », ci permettiamo a questo punto di esprimere il nostro avviso sul come fare le regioni a statuto ordinario, cioè i parlamenti delle regioni a statuto ordinario, cioè i consiglieri regionali delle regioni a statuto ordinario, attraverso questo nostro emendamento.

Se per avventura questo nostro emendamento fosse accolto, se cioè i consiglieri regionali rappresentassero l'intera regione senza vincolo di mandato, sarebbe chiaro *a priori* che i consiglieri regionali di una determinata regione non sarebbero vincolati a rappresentare soltanto ed esclusivamente quella regione, anche qualora si determinassero conflitti con altre regioni o si determinassero conflitti con lo Stato.

Il vincolo di mandato impone (o potrebbe imporre) giuridicamente, e quindi costituzionalmente, al consigliere regionale qualche cosa di più della legittima, naturale, normale, difesa degli interessi dei propri elettori: potrebbe imporgli di assumere tale difesa in senso anche oltranzistico, comunque esclusivistico, e in ogni modo rigido, anche, ripeto, se in contrasto con i rappresentanti di altri consigli regionali o addirittura con i rappresentanti dello Stato.

D'altra parte, che cosa è accaduto in questo Parlamento da venti anni a questa parte ? Forse ci siamo regolati, o siamo stati costretti a regolarci, sulla base di un mandato vincolante ? No, perché per noi la Costituzione stabilisce una norma che ci vincola al mandato costituzionale. Se per noi la Costituzione non l'avesse stabilito, e questo Parlamento si fosse, nella sua costituzione plurima, diviso in rappresentanti con vincolo di mandato delle diverse circoscrizioni che ci hanno mandato in Parlamento, evidentemente ne sarebbe scaturita una diversa configurazione, una diversa attività, una diversa esplicazione dell'attività del nostro Parlamento, con un danno, per la situazione politica, sociale ed economica del nostro paese, ancora più grave, credo, di quello che la partitocrazia, soffocando le altre istituzioni del nostro paese, ha potuto determinare in questo ventennio.

Noi pensiamo dunque, proponendo questa formula, di ovviare a questo grave pericolo. Pensiamo anche di ovviare ad un altro inconveniente: si può immaginare infatti un mandato vincolante di carattere regionale per i consiglieri di una determinata regione, ma si può anche pensare, a seguito di una determinata formulazione di questo disegno di legge, a seguito di un'altra divisione della regione in circoscrizioni elettorali (che qualcuno vuole provinciali e altri vuole a gruppi di province), che anche all'interno della regione un vincolo di mandato possa indurre, o costringere, o comunque legittimare i consiglieri regionali di ogni regione a comportarsi non come rappresentanti dell'intera regione, ma come rappresentanti della provincia o del gruppo di province o della circoscrizione dalle quali fossero risultati eletti a rappresentanti.

Ne deriverebbero allora al tempo stesso gli inconvenienti della regionalizzazione del mandato e quelli della provincializzazione del mandato. Si avrebbe cioè quella stessa somma di inconvenienti e di storture che si è determinata, come mi permettevo di ricordare poco fa, nella regione a statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

Per questo insieme di motivi, ed essendo rimasto, come mi sembra, nel tema, io mi permetto di raccomandare alla Camera l'accoglimento di questo emendamento. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento degli emendamenti presentati all'articolo 1. La eventuale discussione e la votazione su questi emendamenti è rinviata a domani, a norma del quinto comma dell'articolo 86 del regolamento.

Procederemo ora all'esame dell'articolo 2.

BOZZI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Voglia enunciarlo.

BOZZI. Si tratta di questo, signor Presidente: ella poco fa ha rinviato a domani (alla

seduta di domani, credo si debba intendere in termini regolamentari; questo è un problema aperto, perché potrebbe anche intendersi « domani dalle ore 0,1 ») l'ulteriore discussione degli emendamenti presentati dal gruppo liberale che hanno un carattere pregiudiziale. Se n'è svolta soltanto la illustrazione, quindi ne è accantonata la discussione. Ella, signor Presidente, ha creduto di fare questa distinzione tra illustrazione e discussione. Ella dice: la illustrazione è ammessa, la discussione proseguirà. Si tratta di emendamenti all'articolo 1. Ora, io domando: è ammissibile (credo che il problema sia nuovo) proseguire nell'esame degli articoli successivi? Ogni legge ha una sua organicità e la discussione serve evidentemente a far meditare i componenti dei vari settori sul problema generale, che non è scomponibile.

Può darsi che in sede di discussione dei nostri emendamenti siano addotti motivi tali che taluno possa orientarsi in una certa maniera sull'articolo 2, cosa che non può avvenire se l'articolo 2 lo discutiamo oggi. In sostanza, la legge è un *corpus*, ha una sua organicità; non possiamo procedere a compartimenti stagni, con riserve: v'è tra le varie parti una connessione cronologica e logica.

Ripeto, credo che il problema sia nuovo. Capisco la fretta e l'ansia che tutti prende di far presto; ma bisogna tener presente, al di là di certi princìpi logici, che quando si creano dei precedenti, ce li troviamo poi fra i piedi anche in condizioni diverse. Quindi, convinto di ciò che dico, penso che noi non possiamo andare oltre. Abbiamo potuto iniziare l'esame dell'articolo 1 in quanto gli emendamenti erano riferiti a quell'articolo, ma andare oltre no, non ha senso. Del resto, si tratta d'un problema di poche ore. Non sarà questo che potrà sconvolgere l'*iter* di questa legge; per lo meno facciamo ossequio a un principio che non vorrei dire nemmeno di logica, ma di buonsenso, o addirittura di senso comune. Altrimenti i nostri dibattiti non avrebbero significato, sarebbero delle schermaglie vuote. Se c'è una norma di regolamento che consente, anzi impone, quando c'è una determinata richiesta, di rinviare la discussione, è per poter trarre dagli argomenti che si potranno addurre in sede di discussione valutazioni circa l'esame degli articoli successivi, mentre noi saremmo chiamati ad esaminare gli articoli successivi per poi ritornare su questi emendamenti. Non mi pare onestamente che sia un modo di procedere che corrisponda ad esigenze di logica e vorrei dire anche di correttezza parlamentare.

PRESIDENTE. Sul richiamo al regolamento darò la parola ad un deputato per gruppo, secondo la prassi.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, a me pare che l'osservazione che l'onorevole Bozzi – evidentemente per un riguardo verso la Presidenza – ha voluto presentare come un dubbio sorto nel suo animo, come un problema nuovo, non sia invece assolutamente tale. Si tratta di una situazione, direi, quasi ovvia.

In realtà, signor Presidente, non è ammissibile che la formazione delle leggi, che è l'atto più delicato che il Parlamento è chiamato a compiere, possa avvenire come conviene a questo o a quel gruppo politico, a questa o a quella maggioranza che di volta in volta si costituisca sui singoli provvedimenti concreti. Le maggioranze, come vediamo in questa circostanza, sono mutevoli: per questa legge abbiamo una maggioranza comunista, democristiana e socialista; per un'altra possiamo avere una maggioranza socialista e democristiana, per un'altra ancora la maggioranza può essere socialista, liberale, « missina » e così via.

La formazione delle leggi non è quindi affidata a quelle che possono essere l'impressione, la convenienza politica e l'urgenza dei vari gruppi politici; se così fosse, cadrebbe la funzione stessa del Parlamento. Che non sia possibile affidare la formazione delle leggi alla scelta di questo o quel gruppo politico, risulta dall'espressa trattazione che di questo argomento fa, non solo il regolamento della Camera, ma la Costituzione della Repubblica. Orbene, tutto il sistema della formazione delle leggi, e nel regolamento e nella Costituzione, è articolato secondo una discussione, una valutazione, una pronuncia, una manifestazione di volontà, e quindi una votazione, successive, progressive, da un articolo all'altro.

È questo il sistema di formazione delle leggi, e voglio ricordare alla Camera – e a me per primo – il dettato dell'articolo 72 della Costituzione. Se la Costituzione stabilisce come devono essere formate le leggi, è proprio per evitare che in questa, che rappresenta la fonte primaria del diritto, possano prevalere le convinzioni e le preferenze della maggioranza politica, non soltanto in sede di attuazione del regolamento, ma anche in sede di modifica del regolamento stesso.

La Costituzione destina un'intera sezione del titolo primo della seconda parte proprio alla « formazione delle leggi ». Essa dispone come si debba svolgere la produzione del diritto, e stabilisce in modo tassativo e non opinabile (non lasciato all'opinione degli organi parlamentari, e neppure delle maggioranze qualificate in sede di riforma del regolamento) l'impossibilità di modificare questo sistema.

Stiamo bene attenti, onorevoli colleghi, perché noi rischiamo con la decisione di questa sera di incrinare addirittura il sistema di formazione delle leggi, e rischiamo anche di aprire la via al sindacato costituzionale su di essa. Altro che *interna corporis*, signor Presidente ! Noi siamo qui in piena materia trattata dalla Costituzione.

Che dice l'articolo 72 a questo proposito ? « Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale ».

Quindi la Costituzione riconosce, come non potrebbe non riconoscere, l'esigenza logica che il processo di formazione della legge sia necessariamente progressivo. In tanto si può pervenire a disciplinare con un articolo successivo una determinata materia, in tanto ci si può orientare a statuire un principio o una norma, in quanto si sia approvato il precedente articolo. Il precedente articolo deve costituire per l'Assemblea la verità formale scaturente dal voto della maggioranza. Da tale verità, come una pietra sull'altra, si può procedere alla successiva verità formale, cioè all'approvazione dell'articolo successivo.

È questo che dispone la Costituzione, addentrandosi in una normativa specifica e precisa quale ben di rado si trova nella nostra Carta fondamentale. La Camera deve approvare le leggi articolo per articolo e non può passare all'esame e quindi alla votazione dei successivi articoli se non dopo aver approvato il precedente. Se oggi dovessimo proseguire nell'esame degli articoli senza avere prima stabilito quale dovrà essere il testo dell'articolo 1 della legge, che è poi la norma fondamentale, verrebbe violata questa norma costituzionale, perché i singoli deputati, i quali devono esprimersi in senso favorevole o contrario agli emendamenti che ella, signor Presidente, ha accantonato a norma dell'articolo 86 del regolamento e riguardanti l'articolo 1, non potranno farlo se sarà già stata pregiudicata questa loro pronunzia con la deliberazione sull'articolo 2. Contemporaneamente, e reciprocamente, i parlamentari che devono pronunziarsi questa sera, come ella propone, sull'articolo 2, non possono presentare e approvare o respingere emendamenti a tale articolo se prima non sanno quale è l'effettiva formulazione dell'articolo 1, se cioè esso non è stato definitivamente votato.

Se si procedesse in modo diverso da quello prospettato, noi non seguiremmo il dettato costituzionale, che prescrive l'approvazione delle leggi articolo per articolo, secondo una formulazione che trova poi rispondenza nell'articolo 84 del nostro regolamento, là dove esso prescrive che « si passa alla discussione degli articoli ». Evidentemente non si può discutere sugli articoli tutti insieme. Mentre invece questa sera ella, onorevole Presidente, ha proposto in sostanza un esame contestuale degli emendamenti ai vari articoli della legge, il che è contrario alla sostanza stessa del nostro regolamento. L'articolo 84 di esso infatti prosegue specificando che la discussione avviene « su ogni articolo » del progetto di legge. L'interpretazione di tale norma mi sembra ovvia: in tanto si può passare alla discussione dell'articolo successivo in quanto si sia esaurito l'esame dell'articolo precedente, perché altrimenti il regolamento non specificherebbe che la discussione deve avere luogo « su ogni articolo ».

Ella viceversa, signor Presidente, ci propone di passare all'esame dell'articolo 2 senza aver esaurito la discussione dell'articolo 1; ora questa è una violazione dell'articolo 84 del regolamento e dell'articolo 72 della Costituzione, come credo di aver dimostrato.

Non soltanto come moderatore di questa nostra Assemblea, ma anche come magistrato, ella, signor Presidente, ci insegna che nell'interpretazione delle leggi vi sono canoni che non possono essere disattesi. Vi sono canoni di interpretazione letterale, logica, storica dai quali non si può prescindere. Sia tutto il sistema di formazione delle leggi sia il criterio stesso di redazione dei testi legislativi si basano su una formulazione progressiva per articoli, di cui il secondo rappresenta lo sviluppo del primo, il terzo del secondo, e così via. È in questa luce che vanno rettamente interpretati l'articolo 72 della Costituzione e l'articolo 84 del regolamento.

Se la Camera dovesse andare in diverso avviso, violerebbe gravemente il proprio regolamento e la stessa Costituzione della Repubblica. Questa legge, per tanti versi discutibile e a nostro avviso inficiata di tanti vizi, risulterebbe ulteriormente compromessa per il fatto di prestare il fianco nella sua stes-

sa formazione ad una censura di illegittimità costituzionale per la violazione dell'articolo 72 della Costituzione e dell'articolo 84 del regolamento che ne rappresenta l'attuazione.

RUSSO CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO CARLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlerò brevemente per motivare il disaccordo del mio gruppo sulla tesi dell'onorevole Bozzi appoggiata dall'onorevole Roberti. Ho l'impressione che ci troviamo di fronte ad un improprio richiamo al regolamento, che nasconde una richiesta di decisione di merito sull'opportunità o meno di continuare la seduta. Che ci si trovi di fronte ad un improprio richiamo al regolamento lo dimostra l'intervento dell'onorevole Bozzi, nel quale non vi è riferimento ad alcun articolo del regolamento stesso. E lo stesso onorevole Roberti, quando si è richiamato all'articolo 84 del regolamento, ha confortato questa mia interpretazione. È esatto che l'articolo 84 richiede che la discussione avvenga articolo per articolo. Ma ciò significa che debbono essere esaminati i singoli articoli e si deve procedere alla votazione su ognuno di essi, non esclude che possa essere accantonato un articolo ed essere affrontata la discussione degli articoli successivi. Che sia valida questa tesi lo testimoniano tutti i precedenti. Vi sono innumerevoli casi di accantonamento di articoli...

ALMIRANTE. Non di articoli, solo di taluni emendamenti.

RUSSO CARLO. ... per richieste di rinvio e passaggio ad articoli successivi. Ci siamo trovati, quando esaminavamo l'articolo 1, di fronte ad una richiesta di rinvio all'indomani della discussione degli emendamenti, corredata dalle firme di dieci deputati. Di fronte a questa richiesta, il Presidente ha correttamente fatto illustrare gli emendamenti, rinviando all'indomani la loro discussione e il voto sull'articolo. Questo non significa che non possa, continuando la seduta, essere affrontato l'esame dell'articolo 2 e dei seguenti. E con ciò non si sarà pregiudicato per nulla il rispetto della Costituzione né quello del regolamento. Ci troviamo di fronte ad un tal numero di precedenti, che non è neppure il caso di richiamarne questo o quell'altro. Sempre la norma è stata interpretata in questo senso. Aggiungo ancora che la materia degli articoli 2 e seguenti non ha attinenze con la materia dell'articolo 1. L'articolo 2 concerne il numero dei componenti dei consigli regionali, materia del tutto distinta da quella regolata dall'articolo 1.

Ci troviamo, quindi, signor Presidente e onorevoli colleghi, non di fronte ad un richiamo al regolamento, bensì di fronte ad una richiesta di sospendere la discussione e di rinviarla ad altra seduta. E poiché non esiste un fondamento a sostegno del richiamo al regolamento, ci opponiamo a questa richiesta e riteniamo necessario proseguire nella discussione. (*Applausi al centro*).

FERRI MAURO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI MAURO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò brevissimo perché mi sembra che le considerazioni ora svolte dal collega Carlo Russo siano pertinenti e persuasive. Non si può parlare di richiamo all'articolo 72 della Costituzione, perché l'articolo 72 pone come obbligo tassativo che la Camera approvi il disegno di legge articolo per articolo e con votazione finale. Questo significa, ed il significato non può essere esteso al di là di quello che la norma detta, che debbono essere tenute distinte le votazioni per ciascun articolo e che vi deve essere una votazione finale sul disegno di legge.

ABELLI. Cominciando dall'articolo 1...

FERRI MAURO. Nell'intendimento di continuare nell'esame degli articoli non v'è alcuna violazione della norma costituzionale, perché non è da porre in dubbio che la Camera voterà separatamente articolo per articolo e voterà infine l'intero disegno di legge. Così pure l'articolo 84 del regolamento (come ha già ricordato il collega Russo) non può essere invocato a sostegno della tesi degli onorevoli Bozzi e Roberti, perché tale articolo impone una discussione su ogni articolo del disegno di legge, cioè prescrive una discussione separata articolo per articolo. Si violerebbe questa norma se si pretendesse di fare una discussione unica globale sul complesso degli articoli del disegno di legge; ma, una volta che la Presidenza apre la discussione separatamente su ogni articolo, la norma del regolamento è scrupolosamente rispettata.

Il collega Russo ha ricordato anche che esistono numerosi precedenti in base ai quali la Camera ha ritenuto di accantonare la discussione e il voto di determinati articoli per passare alla discussione e anche al voto di articoli successivi; e questo ci conferma che nell'intendimento di proseguire questa sera la discussione, passando all'articolo 2 e agli articoli successivi, non c'è assolutamente alcuna violazione di regolamento, ma si opera nell'ambito del pieno rispetto di esso.

Perciò, come il collega Russo, mi dichiaro contrario all'eccezione sollevata dall'onorevole Bozzi e appoggiata dall'onorevole Roberti e chiedo che la discussione prosegua.

COTTONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Non posso consentirglielo, onorevole Cottone. Ho detto che, secondo la prassi, avrei dato la parola a un oratore per gruppo: e per il suo gruppo, onorevole Cottone, ha già parlato l'onorevole Bozzi.

COTTONE. Il collega Bozzi ha formulato un richiamo al regolamento, sul quale chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Mi duole di non poterle dare la parola: la prego di non insistere.

In merito al rilievo formulato dall'onorevole Roberti ritengo che non si configurerebbe una violazione della Costituzione qualora la Camera passasse a discutere l'articolo 2. A parte il fatto che, come è stato ricordato, esistono numerosi precedenti...

ROBERTI. Sull'accordo dei gruppi, però.

PRESIDENTE. Ma non credo che d'accordo si possa violare la Costituzione. L'accordo in quei casi si era verificato perché si aveva la convinzione di non violare la Costituzione. Talvolta, in casi eccezionali, si può anche derogare ad una norma regolamentare con l'accordo di tutti i colleghi, ma tale accordo non vi sarebbe mai, evidentemente, se si trattasse di violare la Costituzione.

Comunque, onorevole Roberti, a prescindere da questi precedenti che a mio giudizio non violano affatto la Costituzione (né io avrei permesso – neppure sull'accordo dei colleghi – che si violasse la Costituzione) faccio presente che la Costituzione parla di approvazione articolo per articolo, non di discussione articolo per articolo. Quando passeremo ai voti, procederemo alla votazione prima dell'articolo 1, poi dell'articolo 2, indi dell'articolo 3, e via di seguito fino a che non avremo esaurito l'esame degli articoli. Ma per quanto riguarda la discussione, nulla vieta di passare alla discussione dell'articolo 2 senza avere ancora votato l'articolo 1.

Del resto, perché non abbiamo esaurito la discussione degli emendamenti presentati all'articolo 1 ? Perché dieci deputati, a norma del quinto comma dell'articolo 86 del regolamento, hanno chiesto di rinviarne la discussione a domani. È stata completata l'illustrazione degli emendamenti e, su richiesta di dieci deputati, non si è potuto completare la discussione degli emendamenti in questione

ALMIRANTE. Non credo, signor Presidente, che si possa passare all'articolo 2 senza aver per lo meno discusso gli emendamenti già illustrati.

PRESIDENTE. Infatti, si era appunto iniziata la discussione degli emendamenti. Ma dieci deputati hanno chiesto il rinvio a domani della discussione degli emendamenti.

Ove si dovesse accedere all'interpretazione del regolamento data dall'onorevole Bozzi, e quindi non si passasse alla discussione dell'articolo 2, dovremmo sospendere la seduta; potrebbero essere presentati nuovi emendamenti nella seduta di domani e, a norma dell'articolo 86, quinto comma, del regolamento, si potrebbe chiedere il rinvio dell'esame di detti emendamenti. Una siffatta interpretazione del regolamento, perciò, paralizzerebbe il funzionamento della Camera, mentre il regolamento è stato predisposto per far funzionare la Camera e per consentire l'approvazione delle leggi, salva la più ampia tutela dei diritti delle minoranze. (*Vivi applausi al centro e a sinistra*).

Con questa mia decisione ho la serena coscienza di rispettare scrupolosamente la lettera e lo spirito del regolamento. Pertanto, la discussione e la votazione degli emendamenti presentati oggi all'articolo 1 sono rinviate a domani.

ROBERTI. Signor Presidente, faccio osservare che l'emendamento Almirante all'articolo 1 è stato presentato nei giorni scorsi. Pertanto esso può essere discusso oggi.

PRESIDENTE. È esatto, onorevole Roberti. Stavo appunto per precisare che l'emenda-

mento Almirante, presentato nei giorni scorsi, può essere discusso nella seduta odierna. Darò la parola su di esso se mi sarà richiesta.

BOZZI. Signor Presidente, mi oppongo alla sua decisione, non senza precisare che il nostro gruppo non intende affatto paralizzare i lavori della Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il richiamo al regolamento formulato dall'onorevole Bozzi.

(*È respinto*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« Il consiglio regionale è composto:

di 80 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;

di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;

di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;

di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

e di 30 membri nelle altre regioni.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La determinazione dei seggi del consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica ».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Almirante. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Signor Presidente, io penso che facendo cosa grata alla maggior parte dei colleghi ed a me stesso potrei rinunciare addirittura alla illustrazione del nostro punto di vista sull'articolo 2, limitandomi ad invitare quella parte, ahimè non troppo vasta, penso, della pubblica opinione che segue i nostri lavori, a prendere atto del panorama politico di questa Assemblea questa sera: c'è una visibile irritazione sui banchi della maggioranza e c'è anche una visibile precipitazione, ma non è questo che conta. Molte volte abbiamo assistito a spettacoli di questo genere. Quello che conta è che quando io parlo di banchi della maggioranza alludo non solo a quella che è la maggioranza ufficiale di centro-sinistra ma ad una maggioranza che comprende i comunisti come elemento di stimolo della maggioranza intera. Il fatto che il gruppo comunista si sia così ostentatamente associato or ora – dopo lungo tempo ho l'impressione – ai gruppi della maggioranza del centro-sinistra in votazioni procedurali in occasione della discussione di una legge regionale è un indizio politico che, specie alla vigilia delle elezioni, credo debba avere un certo peso. Di votazioni procedurali per la sospensione dei lavori, per la sospensione o il rinvio della discussione dei disegni di legge riguardanti le regioni se ne sono svolte parecchie in questa aula, e in questa legislatura e nelle precedenti. La regola però era che, quando si svolgevano simili votazioni procedurali circa il tempo e i modi del dibattito, i comunisti tentassero di stimolare le maggioranze di allora ed esse non si lasciassero stimolare dai comunisti ma, come è stato rilevato parecchie volte polemicamente, si lasciassero piuttosto pungolare, in senso contrario, da noi, dal gruppo monarchico e dal gruppo liberale. Questa sera c'è uno spostamento di maggioranza in ordine non al merito ma in ordine ai tempi: cioè questa sera lo stimolo comunista, la fretta comunista, la volontà comunista di far sì che ad ogni costo la legislazione regionale, almeno in parte, venga approvata in questa legislatura, si sono comunicate alla maggioranza intera. E, procedendo per gradi, direi che abbiamo tutti quanti notato (vorrei che il paese potesse osservare e spero che la stampa osservi) che l'agitazione, la frenesia erano decrescenti via via che dal settore comunista si passava a quello socialproletario, a quello socialista, a quello democristiano. Cioè la funzione di stimolo questa sera è stata di volta in volta esercitata da colui che preme di più nei confronti di colui che preme un po' di meno, fino a colui che si lascia premere da tutti: mi dispiace dirlo, il gruppo della democrazia cristiana. Penso che questo sia il miglior commento stasera, allo stato dei fatti, della situazione che si è determinata. E debbo anche dire, con onesta franchezza, ai colleghi della democrazia cristiana in particolare, che noi

dobbiamo ringraziarli per il grosso regalo preelettorale che in questa guisa hanno voluto farci smentendo, alla fine della legislatura del centro-sinistra, ciò che all'inizio della legislatura medesima in ordine a questo e ad altri problemi la democrazia cristiana e i socialisti ci sono venuti a raccontare, e cioè che il centro-sinistra avrebbe funzionato da isolante nei confronti dei comunisti. Bell'isolamento !

Questa sera siamo onorati di essere isolatissimi noi, insieme agli amici dei gruppi liberale e monarchico nei confronti di una maggioranza che non isola e non si limita soltanto più a comprendere, ma addirittura si lascia trainare, trascinare, determinare anche in questioni di procedura, il che è grave.

Fino a quando ci venite a raccontare, a torto o a ragione, che non dico le comuni ideologie ma i comuni programmi, propositi politici o stati di necessità possono anche indurvi a votare contestualmente ai comunisti, noi possiamo limitarci a prenderne atto e la pubblica opinione può almeno in parte giustificare simile atteggiamento. Ma quando sulle questioni di procedura, addirittura sui tempi e sui modi, addiritura sul rinvio della discussione di un articolo e sull'inizio a tambur battente della discussione di un altro articolo, addirittura nell'interpretazione (ci si lasci dire) un pochino avventurosa o avventata del regolamento, addirittura sulle distorsioni dell'interpretazione della Costituzione vi lasciate trainare così ostentatamente – e i comunisti, che il loro mestiere lo conoscono, si sono presentati così massicciamente alla seduta di oggi pur non avendone bisogno, perché bastava la vostra maggioranza per schiacciare nel numero le nostre esigue minoranze – voi scrivete a caratteri cubitali (almeno io mi auguro) un manifesto elettorale che va a tutto vantaggio di coloro che hanno sempre dipinto fin dall'inizio la formula del centro-sinistra come formula facilitatrice, nella forma e nella sostanza, degli intendimenti politici e programmatici del partito comunista.

Può forse sembrare che questo mio esordio sia al di fuori di quella che dovrebbe essere la corretta interpretazione, anche in sede polemica, dell'articolo 2 di questo disegno di legge. Non è così; tra l'altro ho sentito dire, con accentuata meraviglia, da un collega per solito così corretto come l'onorevole Carlo Russo che l'articolo 2 riguarderebbe materia completamente diversa e distaccata dalla materia di cui trattasi all'articolo 1. L'articolo 1 stabilisce che i consigli regionali sono eletti a suffragio universale, e così via, l'articolo 2 dice come sono composti i consigli regionali, quanti ne sono i componenti.

Io vorrei proprio sapere, dato che siamo stati richiamati alla logica, con quale logica, con quale coerenza, con quale serietà, con quale correttezza, con quale rispetto di noi stessi possiamo essere chiamati a discutere dell'articolo 2 senza avere non dico esaurito, ma neppure portato innanzi la discussione dell'articolo 1.

In altri termini voi volete a tutti i costi far capire all'opinione pubblica che la vostra interpretazione del Parlamento è una interpretazione comunque maggioritaria; volete far capire che noi siamo ammessi alle discussioni soltanto perché la Costituzione e il regolamento almeno questo ci concedono, ma ogni decisione è precostituita; volete far capire alla pubblica opinione che qualunque cosa si dica su qualsivoglia argomento da parte delle opposizioni, rigidamente essendo precostituita la maggioranza, non ha diritto di ingresso nell'attenzione e nella sensibilità dei rappresentanti della maggioranza. Se questo volete io auguro ancora una volta ai colleghi della democrazia cristiana buon viaggio verso i lidi del vostro congresso imminente, nel quale ho l'impressione che dobbiate discutere della crisi dello Stato. E se dovete discutere della crisi dello Stato, così come voi lo concepite, dello Stato di diritto, e dei motivi di tale crisi, e se volete al prossimo congresso offrire ai vostri ascoltatori di partito un esempio tipico dei motivi per i quali lo Stato, come voi lo concepite, è in crisi, io vi prego di allegare il discorsetto dell'onorevole Russo, il quale ha sostenuto che era ragionevole inoltrarsi nell'esame di un disegno di legge e passare dall'articolo 1 all'articolo 2, che è strettamente connesso al primo, senza aver stabilito quale possa essere il testo dell'articolo 1. Perché, se interpretate esattamente secondo il vostro punto di vista le norme costituzionali, regolamentari e la funzione stessa del Parlamento, in questo momento voi ignorate quale sarà il testo dell'articolo 1; e se lo ignorate, essendo la materia dell'articolo 2 connessa strettamente a quella dell'articolo 1, costringete me, oratore di minoranza, ad esprimere un parere che o considerate del tutto inutile o fate che sia inutile: perché è un parere che sono costretto ad esprimere su un articolo, legato ad un altro articolo, senza conoscere quale sarà il testo di quest'altro articolo. Se questa è la vostra interpretazione dei diritti e doveri del deputato e delle funzioni del Parlamento, allora – ripeto – vi prego di stabilire l'affissione del breve discorso procedu-

rale e costituzionale dell'onorevole Russo, che è stato poi uomo di Governo, che è autorevole esponente del direttivo della democrazia cristiana: e di affiggerlo, quel discorsetto, come esempio dei modi attraverso i quali si arriva a distruggere lo Stato di diritto, negli ambulacri del vostro prossimo congresso di Milano.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CINCIARI RODANO MARIA LISA

ALMIRANTE. Comunque chiedo scusa a me stesso – non posso chiedere scusa a voi che avete testè votato in senso contrario – se sono costretto ad illustrare un parere su norme che io non so se avranno il diritto di essere considerate tali dopo che eventualmente saranno state modificate le norme precedenti da cui dipendono. Quindi se qualche discrasia vi sarà, abbiate la cortesia di non volerla imputare al sottoscritto.

E mi spiego ancora meglio. Questo articolo 2 è di fondamentale importanza nel complesso organico della legge. Mentre per quanto riguarda talune norme dell'articolo 1 ho rilevato, spero con esattezza, che quelle norme erano estranee ad una legge elettorale e meglio avrebbero trovato posto in una legge sull'organizzazione delle regioni a statuto ordinario, per le norme dell'articolo 2 io debbo riconoscere che in una legge elettorale non potrebbero mancare. Siamo quindi nella materia pertinente. Però bisogna anche ammettere, credo con la stessa correttezza, che queste norme, anche se indubbiamente non potrebbero non figurare in una legge elettorale, al tempo stesso, poiché disciplinano le future assemblee regionali per lo meno nella loro dimensione quantitativa, pur vertendo in materia elettorale, interessano anche la materia dell'organizzazione dei consigli regionali.

Quindi il discorso che precedentemente mi sono permesso di fare illustrando un nostro emendamento a proposito non del « se », ma del « come » fare le regioni, è un discorso che si attaglia a questo articolo 2, perché discutendo dell'articolo 2 noi non considereremo freddamente e astrattamente il numero dei futuri consiglieri regionali, ma considereremo come i futuri consigli regionali saranno costituiti attraverso queste indicazioni numeriche. E allora mi permetto di fare rapidamente alcuni rilievi.

A questo punto desidero avvertire, perché rimanga negli *Atti Parlamentari*, che in questo momento non sto illustrando nessun emendamento: sto esprimendo un parere generico sull'articolo 2, e quindi non esprimo il nostro parere sul numero dei consiglieri regionali, quali dovrebbero essere: esprimo soltanto alcune nostre considerazioni sui numeri che ci vengono qui proposti.

Queste cifre – 80, 60, 50, 40, 30 – si prestano ad alcune considerazioni. Io non so se siano eccessive, cioè se la composizione dei consigli regionali sia prevista in modo da rendere pletoriche e troppo numerose quelle assemblee, o se si tratti di cifre insufficienti. Penso che l'esecutivo abbia avuto i suoi motivi per attenersi a queste quantità. Però, vorrei sapere se sia valido il criterio seguito dall'esecutivo; cioè se sia valido il criterio quantitativo o se non avrebbe dovuto essere seguito un diverso criterio.

Mi spiego meglio. Le regioni possono essere istituite in varî modi. Possono essere istituite quantitativamente, cioè pensando ad assemblee legislative proporzionali al numero degli abitanti delle singole regioni. Possono essere istituite socialmente, cioè mirando a sanare certi squilibri determinando le rappresentanze non in relazione al numero degli elettori e degli abitanti, ma in relazione alle funzioni di quel determinato consiglio regionale, alle sue attività. Si può anche pensare che in Italia, dato che si parla tanto di questione meridionale, e la questione meridionale è stata sempre rappresentata – e giustamente – come un problema di necessario riequilibrio sociale ed economico, istituendo le regioni a statuto ordinario si debbano tenere presenti, anche per quanto riguarda il punto in discussione, le esigenze del mezzogiorno d'Italia.

Nei giorni scorsi la democrazia cristiana, che è regionalista, ha tenuto un grosso e importante convegno sul problema meridionale in quel di Napoli. Ha preso la parola, autorevolissimo tra gli altri, l'onorevole Colombo, il quale ha parlato anche della regione a statuto ordinario come di un ente il quale potrà intervenire nel tessuto connettivo dello Stato italiano per ottenere che certe situazioni sociali ed economiche siano riequilibrate.

Non so se l'onorevole Colombo od altri abbiano pensato che, se si crede che le regioni possano svolgere una funzione sociale utile e positiva (io non ci credo, ma debbo mettermi dal punto di vista dell'onorevole Colombo e dei regionalisti), uno dei modi per determinare un riassestamento della situazione possa anche consistere nel non considerare quantitativamente, bensì qualitativamente il problema dei componenti delle assemblee legislative regionali.

Io spero che questa mia osservazione non sembri pretestuosa almeno a quei colleghi i quali vogliono studiare con una certa serietà questi problemi. Credo di poter trovare a questo riguardo degli ascoltatori, e che anche in settori molto diversi e lontani dal mio dei colleghi potranno, non dico darmi ragione, ma almeno non darmi torto.

Penso che, quando parlo di una democrazia qualitativa in contrapposto ad una democrazia quantitativa, potrei sperare, anche ad ora tarda, di trovare nel Parlamento italiano qualcuno che riconosca che, se i discorsi dei partiti sulla democrazia, invece che svolgersi sempre in termini quantitativi, cioè in termini di rapporti tra maggioranze rigide e minoranze costrette, potessero svolgersi in termini di democrazia qualitativa, cioè di democrazia selezionata e garantita nella selezione, si potrebbe andare molto lontano e molto vicino: si potrebbe arrivare alle nostre interpretazioni corporative, si potrebbe tornare alle interpretazioni corporative, non meno autorevoli e, in certo periodo, anche più accreditate, della tradizione cattolica e poi della tradizione democristiana (si potrebbero citare a questo proposito certi scritti, e anche certi discorsi, dell'onorevole De Gasperi e dell'onorevole Guido Gonella al tempo della Costituente); comunque si instaurerebbe, sui parlamenti delle regioni a statuto ordinario, un discorso non di quantità, ma di qualità, vale a dire di selezione, un discorso che io riterrei molto più serio di quello che si può svolgere intorno ad un disegno di legge che stabilisce il numero dei componenti delle assemblee regionali soltanto in relazione al numero degli abitanti delle diverse regioni.

Volete che mi spieghi con un esempio? È chiaro che talune regioni, come per esempio la Lucania, attraverso questo tipo di ordinamento saranno relegate in una situazione di minoranza permanente, e quindi anche di minore efficienza sul piano parlamentare regionale e sul piano tecnico, sociale ed economico rispetto ad altre regioni. Mi si dirà: hanno meno abitanti, è giusto che abbiano meno rappresentanti. Io obietto che non è affatto vero. Può darsi che una regione abbia meno abitanti, ma abbia necessità, proprio per questo o anche per questo, di essere rappresentata meglio, più selettivamente, più tecnicamente, più approfonditamente, con un maggior numero di rappresentanti. Nessuno arriverebbe a dire che la Lucania debba avere più rappresentanti della Lombardia o del Piemonte, però questo criterio rigidamente quantitativo, non ancorato ad alcuna concezione sociale, disancorato da qualsiasi precedente dottrinario, disancorato da quei dibattiti anche di dottrina e di socialità che nobilitarono la discussione sulle regioni all'Assemblea Costituente, questo criterio rigidamente quantitativo – dicevo – che cosa dimostra? È un'altra tra le tante dimostrazioni della crisi di principî, di valori, di sensibilità, vorrei dire, in cui versa lo Stato di diritto, che venti anni fa o più di venti anni fa fu annunciato agli italiani come la panacea di ogni male. Uno Stato di diritto non è mai lo Stato della quantità, è sempre lo Stato della qualità.

Su tale qualità si può essere d'accordo o in disaccordo. Evidentemente non pensiamo di essere d'accordo con molti altri settori della Camera circa i sistemi e i metodi con cui vorremmo che dal basso si arrivasse a selezionare una determinata qualità. Ma quando ci si prospetta da tutti gli altri settori della Camera, tranne da quelli che insieme con noi in questo momento stanno combattendo questa stessa battaglia, uno Stato di diritto regionale, una democrazia regionale in termini di quantità, ci si pone di fronte ad una situazione deplorevole e disarmante. Quando si arriverà a discutere e ad illustrare gli emendamenti, ci sarà qualcuno di noi che proporrà 90 invece di 80 o 50 invece di 60, ma fin da questo momento dichiaro, anche se potrò essere io ad illustrare o a votare taluni di quegli emendamenti, che mi dispiacerà e di sentirli illustrare e di illustrarli e di votarli, perché non è così che si deve discutere di una riforma come questa, ammesso e concesso che ne vogliate fare davvero una riforma seria, tale da modificare, come ha detto oggi il signor ministro dell'interno, radicalmente l'assetto del nostro Stato o, come altri dicono, tale da realizzare finalmente l'assetto dello Stato regionale italiano come fu concepito dalla maggioranza dell'Assemblea Costituente.

Pertanto, per questa prima parte dell'articolo 2, riservandomi insieme con gli altri colleghi di presentare, svolgere e votare emendamenti che correggono questa suddivisione puramente quantitativa, io contrappongo a questo criterio puramente quantitativo un criterio che ritengo molto più corretto, qualitativo e selettivo, cioè propongo che si discuta regione per regione sul numero dei consiglieri, essendo questo uno dei modi per affrontare con la dovuta serietà il problema della istituzione delle regioni a statuto ordinario.

In ordine all'articolo 2 debbo fare un'altra osservazione di carattere generale, dopo di che concluderò questo rapido esame. L'ultimo comma dell'articolo 2 è del seguente tenore: « La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica ».

Onorevoli e pochi e stanchi colleghi, io devo farvi una confessione: non ho mai creduto nelle statistiche. Non si dolgano (del resto non sono qui ad ascoltarci) gli illustri e senza dubbio tecnicamente assai capaci dirigenti dell'Istituto centrale di statistica se dico che non ho mai preso molto sul serio le statistiche che l'Istituto stesso di volta in volta ha comunicato, perché non credo nella validità degli accertamenti tecnici, ma sopratutto perché devo constatare con infinita pena che le pressioni politiche e (perché no ?) partitiche si esercitano anche nei confronti degli istituti – diciamo così – di statistica in generale. Avrete notato che da qualche settimana a questa parte in Italia si sta bene, si vive bene, tutto va bene, la congiuntura è un ricordo di antichi tempi, tutto procede per il meglio. Forse perché qualcosa è cambiato ? No, semplicemente perché ci si avvicina alla battaglia elettorale. Faccio una facile previsione, quando dico che nelle prossime settimane, di settimana in settimana, di giorno in giorno, e persino di ora in ora, staremo sempre meglio. Leggerete di incredibili incrementi del reddito nazionale, di decrementi altrettanto incredibili della disoccupazione e della sottoccupazione, ed apprenderete dai grossi rotocalchi – che hanno già incominciato a spese del Governo la loro campagna imbonitrice – che le statistiche insegnano agli italiani che tutto va bene e sempre meglio, alla vigilia delle elezioni e per uso elettorale.

BIASUTTI. Non le pare di esagerare ?

ALMIRANTE. Non mi sembra di esagerare affatto. Un grosso settimanale, si tratta di *Epoca*, ha annunciato, con una vistosa pubblicità in ogni parte d'Italia, che presto pubblicherà una inchiesta, anticipandone il contenuto. Questa inchiesta mira a dimostrare *a priori* agli italiani che tutto va bene, che l'Italia sta bene, che i problemi economici e sociali in generale li abbiamo superati. Può anche darsi che sia così, ma confesso onestamente e senza esagerare la mia speranza che una pubblicità di questo genere ottenga l'effetto opposto e irriti ancora più profondamente la massa protestataria che, ahimé, esiste nelle città e nelle campagne d'Italia, e della cui esistenza credo i colleghi siano al corrente.

Io non credo di esagerare, credo che si esageri piuttosto nel tentativo di dare informazioni falsamente ottimistiche agli italiani. Mi si dirà che si tratta di propaganda elettorale, ma io spero soltanto che non si esageri nel tentativo di far apparire ingenuo più di quanto in realtà non lo sia il popolo italiano, almeno nella sua larga maggioranza.

Ho detto questo perché qui ci si riferisce ai risultati dell'ultimo censimento generale, ed alla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica. I colleghi che hanno più esperienza di me (io non ho mai avuto l'onore di essere amministratore comunale, però ho una certa esperienza elettorale anche amministrativa, avendo svolto della propaganda in alcune campagne elettorali amministrative) sanno che è ben difficile (ne abbiamo la prova proprio in questi giorni) stabilire quale sia la popolazione elettorale dei comuni d'Italia. Sapete bene che su questo punto non esagero, perché proprio in questi giorni stanno sorgendo, in relazione alle elezioni del prossimo 12 novembre, delle controversie anche accentuate; infatti, mentre per quanto riguarda alcuni comuni ci si serve di censimenti di molti anni fa, per altri i censimenti sono stati aggiornati: grazie ad essi si può sapere se un comune è passato da una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti ad una superiore, o viceversa, e la cosa è molto importante.

Pertanto, in merito a quella parte dell'articolo 2 del disegno di legge che fa riferimento ai risultati dell'ultimo censimento generale, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale, mi si permetterà di esprimere sorridendo la mia perplessità, salvo certamente il nostro diritto-dovere di presentare a questo riguardo gli emendamenti che riteniamo necessari al fine di rendere il testo più rassicurante, o meno insidioso, per i partiti politici di opposizione, se avranno (e io spero che non l'avranno) l'occasione di presentarsi alle future elezioni regionali.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marzotto. Ne ha facoltà.

MARZOTTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei fare un discorso da deputato nazionale ad altri deputati nazionali. Anche

se gran parte dei deputati della maggioranza è in questo momento assente, come lo è stata durante la discussione generale di tutta la legge, vorrei approfittare della presenza di alcuni di essi per chiedere loro di chiudere per un istante gli occhi, dopo aver letto l'articolo 2, e di cercare di raffigurarsi plasticamente la folla dei nuovi deputati regionali che con questa legge verrebbe a costituirsi in Italia. Parlo di folla perché si tratterà di un numero di deputati regionali che, per le sole regioni a statuto ordinario, si aggirerà sulle 750 persone, destinate ad aumentare o a diminuire a seconda del congegno elettorale prescelto.

Questa visione mi fa venire alla mente due concetti che vorrei richiamare all'attenzione dei pochi deputati presenti: il concetto di costo e il concetto di confusione.

Quando noi parlamentari ci rechiamo in giro nelle nostre circoscrizioni, constatiamo che gli elettori vogliono parlarci un poco di tutto. « Non abbiate paura, parlatemi pure di qualsiasi cosa – diceva scherzosamente un parlamentare – tanto un deputato, per definizione, è incompetente di tutto. Qualsiasi cosa mi sottoponiate, sono egualmente incompetente »... La stessa cosa, ovviamente, potrebbe essere detta dei deputati regionali, i quali però non avranno, come abbiamo noi parlamentari, il compito di legiferare un poco da lontano, senza eccessive pressioni, ma saranno invece sottoposti, come già si è rilevato nelle esistenti regioni a statuto speciale, alla pressione costante e continua, alla quale difficilmente potranno sottrarsi, degli enti e degli ambienti locali.

Il problema del disordine si ricollega a quello del costo. Lo stesso ministro dell'interno Taviani riconosceva questa sera l'esistenza di tale connessione. Una folla di 750 deputati regionali, quale quella che ci accingiamo a costituire, graverà l'erario dello Stato di un onere che occorre pur cercare di valutare. Finora un consigliere o deputato regionale non è mai costato meno di un deputato nazionale. Anzi, di solito costa di più. Di conseguenza 750 nuovi deputati regionali costeranno alla collettività nazionale una cifra non molto lontana dai 37 miliardi. E l'onorevole Taviani questa sera sottolineava giustamente l'angoscia con la quale il Governo e la stessa nazione considerano il terribile disavanzo degli enti locali e previdenziali, che nel loro complesso determinano una spesa prevista per il 1968 in 9.200 miliardi per gli enti previdenziali e locali, mentre la spesa dello Stato ascenderà a 10.670 miliardi.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

MARZOTTO. Si tratta di somme estremamente alte e difficilmente aumentabili come giustamente riconosce e ha riconosciuto in più circostanze anche il ministro delle finanze. Ora però l'onorevole Taviani, nel ricordare giustamente con preoccupazione il suddetto disavanzo, non si chiede da cosa sia originato. Quale esempio diamo noi parlamentari italiani? Un Parlamento che ha aumentato il numero dei suoi componenti e, come se non bastasse, si accinge ora a creare 750 nuovi deputati o consiglieri regionali dando un terribile esempio di disamministrazione.

Non siamo ben visti dal paese. Diamo l'impressione politica e tecnica di avere un indice di produttività molto basso, per usare una parafrasi gentile. Ed ora pretendiamo di dilagare questo sistema nel paese, creando tanti piccoli parlamenti con tutti i difetti del Parlamento nazionale ed una pletora di nuovi deputati. Saranno migliori di noi? Ma allora, con la creazione di parlamenti regionali composti di 40-50 persone, con potestà legislativa ben precisata, svestiamoci noi di quanto non abbiamo più da fare. Dovremmo dire: affidiamo al parlamento regionale una quantità di compiti che d'ora innanzi non spettano più allo Stato; ma dovremmo avere anche il coraggio di dire che Camera e Senato diminuiscono il numero dei loro componenti che costituirebbero un eccesso, per non dire uno sperpero. Se i nostri compiti sono diminuiti, diminuiamo tutto quanto è nell'orbita del Parlamento nazionale. L'onorevole Taviani ha parlato di disavanzo comunale e ha accennato al fatto che le amministrazioni regionali non dovrebbero fare della politica. Vorrei ricordare che invece soltanto politica si fa nelle amministrazioni regionali esistenti: e la più bassa politica. Nella migliore delle ipotesi, quando si tratta di regioni del nord, dove esiste una tradizionale serietà amministrativa che va riconosciuta, il guaio è – e mi riferisco alle regioni del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia – che si instaura una vera concorrenza anche all'interno delle stesse regioni per strappare iniziative ed incentivarle o meno. Cosa che non torna a vantaggio, a lungo andare, né delle regioni, né tanto meno dello Stato.

Non a caso andiamo ripetendo che le regioni, dove sono state costituite, vanno accentuando i difetti che già esistevano nel

paese. Non voglio dire che in Sardegna l'abigeato sia sorto con la regione. Ma, da quando vi è quest'ultima, la situazione dell'ordine pubblico è peggiorata. È vero che in Sicilia l'« intrallazzo » esiste dai tempi di Cicerone. Ma si è accentuato, da quando esiste la regione. Anche in Alto Adige non si può dire che espressioni di irredentismo (diciamo così) non esistessero anche prima dell'istituzione formale della regione. Ma proprio la polverizzazione del potere nelle autorità regionali ha esaltato questi problemi, provocando quei guai che tutti sanno e che rischiano di essere trasferiti su un piano di politica internazionale estremamente fastidioso per il paese.

Costo e confusione sono i concetti più semplici che la lettura di questo articolo 2 richiama, in un momento in cui l'Italia (e qui raccolgo l'accenno fatto testé dall'onorevole Almirante), a detta delle autorità di Governo – che se non frequentano molto quest'aula in occasione di questa discussione, compaiono però ben spesso alla televisione –, naviga di nuovo nella prosperità economica. Su questo tema della ripresa economica vorrei che ci fosse da parte della Camera una considerazione più attenta del momento. Non è ovviamente un momento terribile di crisi: abbiamo superato la fase acuta della recessione. Stiamo però entrando in una fase delicata, nella quale il mercato comune entra in piena attuazione, nella quale l'Italia deve scontrarsi con altri paesi, come la Germania, che ha prontamente superato le difficoltà economiche che essa pure aveva attraversato nei mesi scorsi. È un momento in cui l'Italia deve adeguare le strutture delle proprie aziende medie e piccole a quelle dimensioni europee che sono quelle di gran parte delle aziende con le quali le nostre entrano in concorrenza in Europa. Ora, in questa situazione di bassi ricavi e di costi relativamente ancora alti per difetto di mobilizzo e di possibilità di mobilizzo, è possibile che ai già elevati costi del funzionamento del nostro Stato si possano aggiungere queste decine o centinaia di miliardi, progressivamente anno per anno, che l'articolo 2 postula? Una volta che saranno nominati in ogni regione decine di deputati regionali, essi qualcosa dovranno pur fare: e questo qualcosa non sarà certo amministrativamente valido.

Anche su questo punto dobbiamo fare noi parlamentari nazionali una riflessione: lo sminuzzamento del potere è davvero giovevole a una vera democrazia, o non rende piuttosto impossibile esercitare il potere in maniera coerente, efficace, corretta?

Nel grande silenzio della maggioranza, a cui si unisce ormai da tempo l'ammiccare consenziente del partito comunista italiano, noi vogliamo tuttavia continuare a ripetere questi accenti e questi argomenti, che sono argomenti in parte tecnici e in parte di scelta politica, ma che hanno larga attinenza con le mutate realtà del paese. Abbiamo già visto nella discussione generale (e ritorneremo a parlarne, e ne parlava oggi anche il ministro Taviani) quanto siano mutate per effetto delle comunicazioni le stesse configurazioni geografiche e le possibilità di trasporto e le possibilità di unione nelle varie regioni o nelle varie zone di ciascuna regione. Ebbene, di questo non si è tenuto conto in questa legge, di questo non si vuole tener conto. Ed è un errore tecnico che è stato rilevato anche in sede europea, quando il comitato di studio della CEE ha riconosciuto essere la configurazione geografica delle regioni esistenti oggi in Italia erronea rispetto alle esigenze e alle disponibilità di comunicazioni.

Nonostante che all'inizio di questa seduta un'interpretazione data all'esitazione di un nostro collega abbia tolto a noi, parlamentari dell'opposizione, la possibilità di discutere sull'articolo 1, non desideriamo altro che esprimere concisamente il nostro pensiero sul presente articolo 2, cosa che ritengo di aver fatto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cantalupo. Ne ha facoltà.

DE PASCALIS. Signor Presidente, avevo già chiesto di parlare per richiedere la chiusura della discussione sull'articolo 2. (*Vive proteste dei deputati dei gruppi liberale, del Movimento sociale e monarchico*).

COTTONE. Il Presidente ha dato facoltà di parlare all'onorevole Cantalupo!

PRESIDENTE. Ero stato informato che l'onorevole De Pascalis aveva già chiesto la parola. Non avendolo io veduto, avevo dato la parola all'onorevole Cantalupo.

COTTONE. Signor Presidente, ella ha dato la parola all'onorevole Cantalupo! L'onorevole De Pascalis parlerà dopo.

PRESIDENTE. Ripeto che l'onorevole De Pascalis aveva chiesto la parola prima. (*Vive*

proteste dei deputati dei gruppi liberale, del Movimento sociale e monarchico).

COTTONE. Anche l'onorevole Almirante l'aveva chiesta prima !

PRESIDENTE. Onorevole De Pascalis, ella insiste nel chiedere di parlare ?

DE PASCALIS. Sì, signor Presidente. Per correttezza, appena il collega Marzotto ha finito di parlare, io ho alzato la mano e l'ho mantenuta alzata, non volendo passare inosservato.

ALMIRANTE. È, questa, una sua vecchia abitudine ! (*Vive proteste a sinistra*).

DE PASCALIS. Ho mantenuto la mano alzata, come dicevo, perché ho visto che l'onorevole Presidente non guardava da questa parte. Tuttavia supponevo che la mia richiesta gli fosse già nota.

Non c'è in me alcuna volontà di impedire ad un collega di parlare, ma mi sono comportato secondo la prassi ed il costume della Camera. Comunque, insisto nel chiedere di parlare.

COTTONE. Signor Presidente, noi abbiamo i nostri diritti ed ella li deve tutelare. Ella ha dato la parola all'onorevole Cantalupo.

PRESIDENTE. L'onorevole De Pascalis aveva chiesto di parlare e non me ne ero accorto.

MALAGODI. Ella non se ne è accorto, pazienza ! Ma ella aveva dato la parola all'onorevole Cantalupo e non gliela può togliere.

PRESIDENTE. Sono stato informato che prima aveva chiesto di parlare l'onorevole De Pascalis, il quale ha facoltà di parlare.

DE PASCALIS. Signor Presidente, ho chiesto la parola per proporre la chiusura della discussione sull'articolo 2. (*Vive proteste dei deputati dei gruppi liberale, del Movimento sociale e monarchico*).

MALAGODI. Si vergogni l'onorevole De Pascalis ! Ella, signor Presidente, ha dato la parola all'onorevole Cantalupo e non gliela può togliere.

PRESIDENTE. Realmente l'onorevole De Pascalis aveva chiesto di parlare e io non l'avevo veduto. Prosegua, onorevole De Pascalis.

DE PASCALIS. Signor Presidente, io credo che la Camera... (*Vivi rumori*) non possa non tener conto... (*Vive proteste dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. Onorevole De Pascalis, intende prendere la parola per formulare la sua proposta dopo l'intervento dell'onorevole Cantalupo ?

DE PASCALIS. Signor Presidente, dopo le dichiarazioni e le affermazioni fatte devo insistere perché la mia richiesta di parola era precedente. Ho chiesto la parola per sottolineare l'utilità, a questo punto della discussione, della chiusura della discussione sull'articolo 2 per poter affrontare l'esame degli emendamenti presentati. (*Vivissime, prolungate proteste dei deputati dei gruppi liberale, del Movimento sociale e monarchico*).

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 82 del regolamento, domando se questa richiesta sia appoggiata. (*È appoggiata — Vivissime, reiterate proteste dei deputati dei gruppi liberale, del Movimento sociale e monarchico — Agitazione*).

Onorevoli colleghi, vi prego di prendere posto !

Poiché la richiesta dell'onorevole De Pascalis risulta appoggiata dal prescritto numero di deputati, la pongo in votazione.

(*È approvata — Vivissime, prolungate proteste dei deputati dei gruppi liberale, del Movimento sociale e monarchico*).

MALAGODI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo ?

MALAGODI. Signor Presidente, l'articolo 82 del regolamento dice testualmente: « Quando sia chiesta la chiusura, se dieci deputati la appoggiano, il Presidente la pone ai voti; se c'è opposizione accorda prima la parola ad un oratore contro e ad uno a favore ».

PRESIDENTE. Nessuno ha chiesto la parola. (*Vive proteste dei deputati del gruppo liberale*). Onorevole Malagodi, dopo che l'onorevole De Pascalis ha chiesto la chiusura del-

la discussione sull'articolo 2, ho domandato se tale richiesta fosse appoggiata. (*Proteste dei deputati del gruppo liberale*).

MALAGODI. Signor Presidente, l'insistenza del nostro gruppo perché la parola che ella aveva dato all'onorevole Cantalupo non gli fosse tolta era una chiara espressione di opposizione. Il meno che ella potesse fare prima di porre ai voti la richiesta di chiusura della discussione era di accertarsi se vi fosse opposizione, come evidentemente c'era.

Vorrei far osservare ai miei colleghi capigruppo che in questo modo si stabilisce un precedente estremamente grave, che non ha niente a che fare con la legge sulle elezioni dei consigli regionali. È un fatto di estrema gravità porre ai voti una richiesta di chiusura della discussione senza dare la parola ad un oratore a favore e ad uno contro, come prescrive il regolamento. Mi meraviglio molto di vedere uomini responsabili degli altri gruppi associarsi ad una operazione di questo genere. Questo è un fatto politico estremamente grave per il funzionamento del Parlamento.

PRESIDENTE. Evidentemente, se i colleghi non ottemperano ai richiami del Presidente e la confusione nell'aula è indescrivibile, il Presidente non può percepire eventuali richieste di parola.

MALAGODI. Signor Presidente, il fatto che ella non aveva visto l'onorevole De Pascalis chiedere la parola non l'autorizzava – ripeto – a togliere la parola a un deputato a cui l'aveva data. Tanto è vero che ella ha domandato all'onorevole De Pascalis se fosse disposto ad attendere che prima parlasse l'onorevole Cantalupo, e questo conferma quanto noi avevamo ragione.

In queste condizioni un Presidente che avesse la sensibilità che ella dimostra verso l'Assemblea si sarebbe reso benissimo conto che la proposta De Pascalis incontrava ben altro che l'opposizione di dieci deputati e che quindi era suo dovere di dare la parola all'onorevole Cantalupo, perché il regolamento dispone che parli un oratore contro e uno a favore. Difendo qui il rispetto del regolamento, come noi abbiamo sempre fatto, quel regolamento che domandiamo a lei come Presidente di fare sempre rispettare.

PRESIDENTE. Io so che questo è il mio dovere e non altro, onorevole Malagodi. Però quando ho dato la parola all'onorevole De Pascalis e quando poi ho posto in votazione la sua richiesta non ho udito alcuno che mi abbia chiesto di parlare. Ho soltanto sentito un coro di indistinte proteste che ha investito la mia decisione. A chi dovevo dare la parola: all'onorevole Almirante, all'onorevole Malagodi, all'onorevole Bozzi, all'onorevole Ferioli? Perché eravate in tanti a protestare. Si trattava non di una richiesta di parlare ma piuttosto di una manifestazione collettiva.

MALAGODI. Signor Presidente, le pare sia un applauso a favore una protesta di parecchi deputati? Siamo nel mezzo di un dibattito di considerevole importanza per il paese. La maggioranza vuole schiacciare l'opposizione sotto il suo peso (*Proteste al centro e a sinistra*), tanto che si aggrappa alle falde dei comunisti per riuscirci. In queste condizioni mi pare che il rigoroso rispetto del regolamento sia il meno che si possa domandare e noi chiediamo a lei, signor Presidente, al quale spetta la tutela di tutti i gruppi ma in modo particolare dei più deboli, cioè della minoranza, il rigoroso rispetto del regolamento. Noi non chiediamo di derogare al regolamento. L'onorevole De Pascalis, invece, lo ha fatto, perché ha insistito nel voler parlare quando ella aveva dato la parola ad un altro collega, tanto è vero che ella lo ha cortesemente pregato di rinunciare senza che l'onorevole De Pascalis vi rinunciasse. Questo è un atteggiamento estremamente deplorevole e mi meraviglio che nella democrazia cristiana, così ispirata a sentimenti di pace... (*Interruzione del deputato Storti*). Si cerca persino di aggredirci fisicamente! (*Proteste al centro*). Mi meraviglia che la democrazia cristiana prenda posizioni di questo genere, di cui mi vergognerei. Vi sarà un momento in cui voi rimpiangerete di avere stabilito un precedente di questo genere. E mi auguro solo una cosa, signor Presidente: che con la sua autorità ella eviti che d'ora in poi avvengano cose di questo genere. (*Applausi*).

ROBERTI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Voglia enunciarlo.

ROBERTI. Intendo richiamarmi, signor Presidente, all'osservanza dell'articolo 82 del regolamento. Non sarà sfuggito che la discussione sulle norme per le elezioni regionali da

ieri ha cambiato tono, temperatura e modalità; da quando cioè fuori del Parlamento, in un comizio propagandistico, il *leader* di un partito della maggioranza ha rimproverato implicitamente a lei, signor Presidente, di tollerare l'ordinario svolgimento della discussione parlamentare, dichiarando con tracotanza inaudita che era intollerabile l'atteggiamento delle opposizioni, le quali finora non avevano invece dato luogo in questa discussione a un solo richiamo da parte non solo sua, onorevole Presidente, ma di tutti gli altri vicepresidenti anche di parte socialista e comunista che si erano alternati nel presiedere ai lavori dell'Assemblea. Dopo quindi che le opposizioni avevano dimostrato di essere perfettamente, scrupolosamente, nei binari del regolamento parlamentare, il capo di un partito della maggioranza ha con tracotanza dichiarato intollerabile l'esercizio dei diritti parlamentari che tre gruppi di opposizione andavano svolgendo.

Ebbene, questa affermazione che nell'ambito delle nostre possibilità noi abbiamo immediatamente, con gli stessi mezzi, respinta...

BRANDI. Ma che c'entra con la discussione ?

ROBERTI. ... è tracotante ed offensiva per il regolamento, per l'istituto parlamentare e prima di tutto per lei, signor Presidente. Noi, dicevo, nell'ambito delle nostre possibilità l'abbiamo immediatamente respinta e rintuzzata. È noto a tutti, viceversa, che il partito socialista vuole imporre al partito democristiano, come lo stesso *leader* del partito socialista nel suo comizio propagandistico ha senza tante cerimonie dichiarato... (*Proteste a sinistra*).

È la verità ! E noi abbiamo immediatamente respinto questo atteggiamento. Però, onorevole Presidente, non dico che stamane noi ci saremmo aspettati da lei una precisazione, come qualche volta è stato anche fatto per il passato, circa l'inopportunità che al di fuori del Parlamento si prendessero siffatti atteggiamenti nei confronti dei lavori parlamentari, soprattutto da parte di elementi responsabili dei partiti di maggioranza. Questo non ce lo saremmo aspettato, ma ci saremmo aspettati da lei un maggiore scrupolo, se fosse stato possibile, nella moderazione della discussione e nella tutela dei diritti delle opposizioni che erano state attaccate e minacciate da quella affermazione.

Ora, già per quanto riguarda il calendario delle sedute, noi ci siamo trovati stamane di fronte ad una seduta mattutina per un dibattito parlamentare di grande importanza che poi è stato interrotto – anche questo contro ogni precedente – per dare luogo al prosieguo di questa discussione.

Abbiamo poi notato come dall'inizio di questa discussione la discussione stessa abbia assunto un tenore diverso.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, la invito ad enunciare il suo richiamo al regolamento.

ROBERTI. Ci sono state delle interpretazioni – già abbiamo avuto occasione di manifestarglielo poc'anzi – in cui a noi è parso che ella, signor Presidente, abbia dato all'articolo 84, circa l'ordine della discussione, una interpretazione non consona al regolamento né alla Costituzione. E già questo era abbastanza grave. Ma poi ci siamo trovati di fronte a un fatto inaudito.

Anzitutto è stata manifestata dai gruppi di maggioranza l'intenzione di proseguire la seduta, trasformandola in seduta-fiume: e questo era nel loro diritto. Ma questo, signor Presidente, implica il rispetto delle norme regolamentari. Noi abbiamo fatto tanti dibattiti accaniti in quest'aula, tante sedute-fiume, ma senza violare il regolamento. Soprattutto quando la discussione si radicalizza anche proceduralmente in questo modo, la si può svolgere solo mantenendo scrupolosamente il rispetto del regolamento (altrimenti non si svolge più una discussione, altrimenti siamo all'*ukase*, siamo ad altre cose, siamo a stracciare il regolamento come io sostengo – eccomi al richiamo al regolamento – che in questo caso è stato fatto. E questo è compito della Presidenza: compito ingrato, compito difficile; ma è in queste circostanze, è in queste sedute che il Presidente deve e può manifestare la sua posizione, la sua missione di regolatore, che poi gli viene conferita dall'articolo 10 del regolamento, altro articolo al quale io intendo richiamarmi.

Viceversa, per raggiungere questo loro obiettivo di concludere la discussione in una seduta unica, i partiti di maggioranza non hanno voluto neppure sottostare al fastidio, all'onere conseguente di dover pernottare in aula, di dover affrontare una serie continua di giornate e di nottate per portare avanti questa discussione. E creando un precedente unico in caso di sedute-fiume di questo gene-

re hanno chiesto addirittura la chiusura della discussione su un articolo. Discussione, signor Presidente, che per giunta erasi appena iniziata: appena due oratori avevano parlato sull'articolo 2; e si era rimasti d'intesa non più tardi di un'ora fa – quando si è fatta l'altra discussione sull'articolo 86 – che proprio per dare modo di discutere con comodità e con ampiezza l'articolo 2 della legge si sarebbe passati, contro il nostro avviso, alla discussione dell'articolo 2 questa sera stessa nonostante non si fosse ancora completata la discussione dell'articolo 1 che era rimasto accantonato.

Si è chiesta invece da parte della maggioranza la chiusura della discussione. Ma come si è chiesta? Anche qui è questa serie di successive violazioni che determina la lacerazione del regolamento e il conculcamento completo dei diritti delle opposizioni, che poi sono l'unica forza del Parlamento: perché un Parlamento in cui le opposizioni vengono praticamente eliminate nella loro posizione sostanziale che è quella di contribuire alla formazione della volontà dello Stato, non è un Parlamento, è una assemblea irreggimentata...

PALLESCHI. Voi ne avete esperienza!

ROBERTI. E allora, signor Presidente, come si è chiesta questa chiusura della discussione? Si è chiesta anzitutto – qui si può far menzione del caso dell'onorevole Cantalupo solo per ricordarlo – quando ad un terzo oratore il Presidente aveva concesso la facoltà di parlare sull'articolo 2 della legge.

Ma si voleva strozzare quella discussione, e quindi non si voleva consentire che il terzo oratore parlasse su quell'articolo per esporre le proprie posizioni. Allora l'onorevole De Pascalis ha chiesto di parlare nelle forme non regolamentari. Ed ella sa, onorevole Presidente, che si chiede di parlare con la formula: « Chiedo di parlare ». L'onorevole De Pascalis ha fatto un gesto: un gesto che, per giunta, è stato tanto poco chiaro, tanto poco visibile, che l'unica persona che aveva il diritto e il dovere di percepirlo, ossia il Presidente della Camera, non l'ha percepito.

Ella sa, signor Presidente, che la tradizione vera di tutti i parlamenti è proprio questa: quello che il Presidente vede, esiste; quello che il Presidente non vede, non esiste. Ella sa che nel parlamento britannico, quando i deputati chiedono di parlare, alzano il braccio. Se il presidente li vede, dà loro la parola, se non li vede, non dà loro la parola; e il deputato dice: se il presidente mi avesse visto ieri e mi avesse dato la parola, avrei voluto dire questo e questo, e lo scrive o lo manifesta ai propri elettori.

In tutte le Assemblee parlamentari quello che vale è ciò che il presidente recepisce, e la volontà che vale è la volontà che il presidente manifesta. Onorevole Presidente, ella non aveva percepito la richiesta dell'onorevole De Pascalis e aveva dato la parola all'onorevole Cantalupo. Ma non è di questo episodio che intendo occuparmi. Nella discussione agitatissima, addirittura eravamo in quella fase in cui i resoconti parlamentari recano tra parentesi le parole: *proteste*, *rumori*, *agitazione*, e tra i deputati socialisti e i deputati liberali, che siedono in settori contigui, si era quasi venuti alle mani. (*Vive proteste a sinistra*). Io ho visto questo. In una situazione così confusa, dicevo, signor Presidente, ella ha acquistato la vista di Argo. Ella ha improvvisamente percepito che l'onorevole De Pascalis aveva chiesto la parola e ha udito la sua richiesta di chiusura della discussione. Ma la richiesta di chiusura, soprattutto quando si verifica in una situazione parlamentare così abnorme, si motiva, e in base all'articolo 82 del regolamento deve essere posta ai voti dal Presidente, e il Presidente, prima di porla ai voti – ecco il punto! – deve accertare se vi sia opposizione. Infatti l'articolo 82 precisa: « Quando sia chiesta la chiusura, se dieci deputati la appoggiano, il Presidente la pone ai voti; se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro e ad uno in favore ». Ora, il Presidente...

PRESIDENTE. La prima violazione del regolamento è di non ascoltare il Presidente. È così che si verificano gli incidenti. In uno stato di confusione e di protesta collettiva, nessuno è in grado di chiedere la parola e il Presidente comunque non può percepire tale richiesta.

ROBERTI. Mi consenta, signor Presidente, di osservare che questa violazione è stata commessa da tutta l'Assemblea, e non da uno o da dieci o da venti persone. Quindi la sua obiezione non è più pertinente. Comunque, onorevole Presidente, la situazione si stava chiarendo. Noi eravamo tutti in piedi e ci opponevamo alla richiesta dell'onorevole De Pascalis; e l'opposizione si manifesta nel modo nel quale si può manifestare. Poiché c'era clamore, noi gridavamo, ed evidentemente gridavamo in senso contrario alla ri-

chiesta dell'onorevole De Pascalis, come gridavano in senso contrario alla richiesta dell'onorevole De Pascalis l'onorevole Covelli, l'onorevole Malagodi, altri deputati ed io stesso.

Di fronte a tutto questo ella, signor Presidente (non voglio entrare nell'analisi dei motivi che l'hanno spinta a questa procedura inusitata e veramente abnorme), ella, dicevo, ha ritenuto di non tener conto delle opposizioni alla richiesta dell'onorevole De Pascalis, ha ritenuto di non dovere tener conto neppure della necessità di soprassedere alla decisione per accertare che cosa gridassero tutti i deputati, ha ritenuto di far eseguire una votazione senza neppure accertare se si dovesse fare una votazione di altra natura, qualificata o di altro genere; ha ritenuto di dover dare per votato quello che, ai sensi regolamentari, votato non si era, perché si poteva ritenere votato solo se si fosse seguita la procedura dell'articolo 82 del regolamento, se cioè si fosse data la parola ad un oratore a favore e ad un oratore contro; ella ritiene in questo modo di avere assolto al suo compito di moderatore della discussione e di tutore delle opposizioni.

Signor Presidente, questo è veramente molto grave. Oramai questa discussione è compromessa da questa decisione, che noi riteniamo non si possa assolutamente lasciar passare. Se essa è stata determinata da un equivoco, signor Presidente, con la stessa energia e con lo stesso scrupolo, se di scrupolo si tratta, con cui ella ha ritenuto di dover correggere la sua precedente decisione togliendo all'onorevole Cantalupo la parola che gli era stata data per un equivoco, per errore, per una svista da lei fatta; con la stessa energia, con lo stesso scrupolo, ripeto, io la prego di correggere la decisione presa in merito alla richiesta dell'onorevole De Pascalis e di voler procedere all'applicazione dell'articolo 82 del regolamento, dando la parola a un oratore a favore e ad un oratore contro la richiesta di chiusura. In questo modo, a nostro sommesso avviso, senza voler drammatizzare nulla, noi possiamo riportare questa discussione su un binario che può consentire alle parti politiche di procedere secondo la legge comune, che è il regolamento, che è la Costituzione della Repubblica. In caso contrario questa discussione sarebbe già andata fuori dai binari e regolamentari e costituzionali. E le opposizioni parlamentari dovrebbero denunciare all'opinione pubblica questa grave situazione: che quando esse vogliono esercitare il loro diritto in ossequio al regolamento, trovano contro di esse, pronti a strozzare questo loro diritto, a calpestarlo e a strappare il regolamento, i gruppi di maggioranza e la stessa Presidenza della Camera.

Noi non vogliamo credere che a conclusioni così gravi si debba questa sera arrivare.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, più che un richiamo al regolamento mi sembra che ella abbia voluto muovere una censura all'operato del Presidente.

ROBERTI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Mi è sembrato; avrò capito male. Debbo ripetere ciò che ho già detto interrompendo sia l'onorevole Malagodi sia lei nel corso del suo intervento sul richiamo al regolamento.

Quanto al fatto che ho dato la parola all'onorevole De Pascalis dopo che avevo dichiarato che l'onorevole Cantalupo era iscritto a parlare preciso che, quando mi è stato fatto presente che prima aveva chiesto la parola (e c'era una notevole confusione in aula) lo onorevole De Pascalis, richiesta che non avevo percepito, come è avvenuto tante altre volte, ho allora rettificato e ho dato la parola all'onorevole De Pascalis, nel pieno ossequio al regolamento.

Onorevole Roberti, ella ha rilevato che io avrei violato il regolamento perché, dopo aver constatato che la richiesta dell'onorevole De Pascalis era appoggiata da dieci deputati, l'ho posta ai voti senza avere prima dato la parola a un oratore a favore e a un oratore contro; già le ho fatto presente che in modo specifico non ho udito alcun deputato che me ne abbia fatto richiesta. Mi sono trovato di fronte, ripeto, ad una protesta collettiva di molti colleghi non in relazione al fatto che non davo la parola a favore o contro, ma perché avevo dato facoltà di parlare all'onorevole De Pascalis. La verità è che mi sono trovato di fronte a dei clamori e non a richieste di parlare.

Quando mi si dice che in questa occasione non avrei tutelato a sufficienza le minoranze, mi sento in dovere di ricordarvi che questi quattro anni della mia attività presidenziale sono sempre stati ispirati appunto dallo scrupolo di tutelare adeguatamente le minoranze. Anche questa sera, quindi, mi sono sforzato di ispirarmi allo stesso principio.

La verità è, onorevoli colleghi, che nell'esame di un provvedimento di notevole rilievo politico gli animi si esasperano; posso

tuttavia assicurarvi che il Presidente si è attenuto scrupolosamente al regolamento. Perciò ancora una volta vi invito, onorevoli colleghi, anche quando il Presidente involontariamente sbaglia, di ottemperare ai suoi richiami affinché venga mantenuto l'ordine. Infatti la prima grave violazione del regolamento consiste proprio nel non ottemperare ai richiami del Presidente, creando un clima tale per cui chi ha la responsabilità di presiedere i lavori dell'Assemblea si trova nell'impossibilità di sentire chi chiede la parola, e quindi di darla ordinatamente.

COVELLI. Chiedo di parlare per formulare una proposta.

PRESIDENTE. Voglia enunciarla.

COVELLI. Signor Presidente, desidero fare una proposta, che credo possa essere accettata, diretta ad assicurare il migliore svolgimento di questa discussione. Propongo al Presidente di voler sospendere per 10 minuti questa seduta, perché la discussione non potrebbe proseguire con gli errori – certamente involontari – della Presidenza, e con le intimidazioni venute dal di fuori del Parlamento, dall'onorevole De Martino, con spregio della democrazia. Non credo che la discussione, allo stato in cui è giunta, potrebbe continuare, signor Presidente, con l'esasperazione che certamente ne avvelenerebbe il proseguimento. Questa sera anche un Presidente come lei – le diamo atto di aver sempre cercato, come ha potuto, di tutelare i diritti delle minoranze – è stato sopraffatto dalle intimidazioni. Ritengo perciò necessario sospendere brevemente la seduta affinché il Presidente possa convocare i capigruppo e riportare tra di essi la necessaria concordia affinché non sia ulteriormente offeso il regolamento. Ritengo sia questa un'opera meritoria nei confronti della democrazia e del Parlamento, e non credo che i capigruppo vi si opporranno.

PRESIDENTE. Su questa proposta concederò, secondo la prassi, la parola ad un oratore per gruppo.

INGRAO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGRAO. Signor Presidente, non possiamo accettare la proposta Covelli, perché la destra sta facendo dell'ostruzionismo su una legge di attuazione della Costituzione. Se la destra vuole prendere una posizione seria ed aderente alla Costituzione ed al costume parlamentare, si assuma la responsabilità di proporre la revisione della Costituzione in materia di regioni. Non avete questo coraggio, e allora affrontate la situazione ! (*Proteste a destra*). È questo un fatto politico che non può nascondere l'ipocrisia della discussione impostata dai deputati liberali e del Movimento sociale italiano.

Sono due mesi e mezzo, e più, che si tenta deliberatamente, nel modo che tutti abbiamo potuto constatare, di affossare una legge che è invece dovere del Parlamento portare avanti, perché il primo obbligo che noi abbiamo è quello di dare applicazione a una norma costituzionale che dal 1948 attende di essere attuata. Noi sentiamo il dovere di tutelare la volontà chiaramente espressa nella Costituzione italiana. Se la destra conservatrice e vecchia del nostro paese non ha il coraggio di dire apertamente che vuole colpire la Costituzione modificandola in un suo punto vitale, allora affronti le proprie responsabilità ed accetti la discussione.

Per questo motivo siamo dell'opinione che si debba procedere in questa discussione e che ogni gruppo politico assuma le proprie responsabilità. (*Applausi all'estrema sinistra*).

MALAGODI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad una proposta dell'onorevole Covelli ed al commento che di essa ha fatto l'onorevole Ingrao. Desidero preliminarmente sbarazzare il terreno da alcune inesattezze nelle quali è incorso l'onorevole Ingrao, che noi abbiamo sempre considerato un parlamentare brillante e bene informato, anche se su posizioni diametralmente opposte alle nostre, ma che ha dimostrato una preoccupante debolezza di memoria. Sarà colpa del *surménage* o di altro, fatto sta che la memoria dell'onorevole Ingrao comincia a vacillare e che il collega comunista farebbe bene a consultare un medico.

L'onorevole Ingrao ha dichiarato (ritengo che si sia trattato appunto di una dimenticanza, non di malafede) che da parte del partito liberale italiano, che non è inglobato in alcuna altra formazione, non si sono mai fatte proposte di revisione costituzionale. In realtà il

nostro gruppo si è fatto promotore di una simile iniziativa, nel senso di non chiedere semplicemente l'abrogazione del titolo V della seconda parte della Costituzione, bensì di proporre la sostituzione delle regioni, così come sono oggi articolate, con una diversa strutturazione amministrativa, partendo dalla convinzione, da noi sempre sostenuta, che esistono problemi a livello intermedio fra comuni, province e Stato, ma che il modo migliore per risolverli non è quello seguìto nella legge che ci sta di fronte e di cui la maggioranza cerca di forzare l'approvazione; una legge che, tra l'altro, mette molti carri dinanzi a nessun bue, perché questa legge è un grossissimo carro che dovrebbe essere trainato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 22, da un bue che ancora non esiste e che non si sa se giungerà alla esistenza. Certo che l'onorevole Ingrao farebbe bene a curarsi la memoria...

INGRAO. Onorevole Malagodi, si batta allora perché passi la sua proposta di legge !

MALAGODI. Ne abbiamo sollecitato tante volte la discussione, ma sempre invano, perché la maggioranza non se ne è mai voluta occupare.

Uno degli aspetti più curiosi (uso deliberatamente tale parola) di questo dibattito è che, mentre si sottolinea continuamente l'estrema importanza e urgenza della legge elettorale regionale, non vi è un oratore della maggioranza che abbia parlato in discussione generale: non uno ! Né vi è alcun deputato della maggioranza che sia intervenuto in questo principio di discussione degli articoli. La maggioranza ha assunto questo atteggiamento perché è convinta di poter contare sulla forza del numero per far passare la legge. Che gli argomenti esposti da noi siano tutti deboli, non lo credo; ma è nella logica della democrazia parlamentare che da parte della maggioranza si prenda la parola per tentare di dimostrare che le nostre argomentazioni non hanno fondamento. Questa contestazione non è stata fatta da alcun oratore della maggioranza (non comprendo in essa i comunisti, i quali fanno il loro giuoco), la quale manda avanti questa legge con cattiva coscienza (e sappiamo con quanta cattiva coscienza !), con il desiderio che in definitiva non se ne faccia niente, pur nella convinzione di essere impegnata a sostenerla.

Un altro aspetto non meno curioso di questo dibattito è lo spettacolo offerto dai banchi del Governo. Ho il massimo rispetto per i sottosegretari. Come deputato so che quando devo sbrigare qualche pratica dei miei elettori mi devo rivolgere a loro prima che ai ministri ! È una carica notevole, ma non è una carica politica: il sottosegretario ha una delega la cui estensione è determinata dal ministro, ed è il procuratore, come si dice in banca, speciale perché non ha una delega generale, ma per alcuni affari soltanto.

Vedo ora che si è seduto di nuovo all'estremità del banco del Governo il ministro dei rapporti con il Parlamento per il quale ho il massimo rispetto ed apprezzamento, ma dove è il ministro degli interni, il ministro guardasigilli, dove sono i ministri costituzionalmente competenti per la materia che stiamo discutendo ? Si parla di Costituzione e di istituti fondamentali, ma il Governo non c'è ed ostenta di disprezzare gli argomenti delle minoranze.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il ministro oggi è stato presente dieci ore alla Camera.

MALAGODI. Se siamo ancora qui noi deputati, ci può essere anche il ministro. Ella, onorevole Gaspari, fa il suo mestiere di procuratore speciale, ma non può contestare – ed è una vergogna – che nessun oratore di maggioranza abbia parlato e che nessun ministro sia presente al dibattito.

Quanto alla proposta Covelli, mi sembra che, la si giri come si vuole e con il riguardo dovuto al Presidente ed a tutti i colleghi, le cose non sono andate del tutto lisce. Lo ha ammesso anche lei, signor Presidente. Quando lei si è accorto che vi era una certa contraddizione... (*Interruzioni al centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Malagodi, il Presidente deve applicare rigorosamente il regolamento, anche se poi l'applicazione rigorosa del regolamento gli viene richiesta solo quando fa comodo.

MALAGODI. Ella, signor Presidente, si era rivolto all'onorevole De Pascalis per chiedergli cortesemente se voleva lasciare parlare prima l'onorevole Cantalupo e, dopo il rifiuto dell'onorevole De Pascalis, era chiaro che i clamori verificatisi non dipendevano dal fatto che non parlava l'onorevole Cantalupo, ma avevano luogo perché l'onorevole De Pascalis non aveva accettato il suo cortese, apposito invito ed io stesso ho gridato all'onorevole De Pascalis con tutta la forza che avevo « vergogna ! »; e lei ha tanto ben percepito che mi

ha chiesto a chi si dirigesse questa parola. In quel momento era tale la situazione che il meno che si poteva fare era di aspettare un momento prima di indire la votazione, tanto più che quest'ultima, su richiesta del prescritto numero di deputati, avrebbe potuto essere una votazione qualificata.

Ora, in queste condizioni, siccome è bene che possibilmente non rimangano strascichi di amarezza, io appoggio la proposta Covelli di una breve sospensione della seduta durante la quale ella possa convocare i capigruppo e abbia luogo quel chiarimento psicologico che ci permetta di riprendere poi la seduta con maggiore tranquillità. Mi duole per i sottosegretari che se ne stanno seduti lì così tristi, e dovranno starvi un po' più a lungo. (*Applausi*).

FERRI MAURO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI MAURO. Non indulgerò alla tentazione di rispondere alla polemica che ha divagato rispetto al tema su cui siamo chiamati a pronunciarci. Mi basterà soltanto dire all'onorevole Malagodi, circa l'appunto che egli muove alla maggioranza per non aver preso la parola in questo dibattito che questo atteggiamento risponde ad una logica linea di condotta. Quando si ha di fronte un disegno di legge che si giudica importante e urgente e su di esso l'opposizione si avvale chiaramente di una tattica ostruzionistica, è coerente a se stessa la maggioranza che non accetti di collaborare sia pure indirettamente a questa tattica rifiutando il prolungamento di una discussione che del resto, come tutti hanno potuto percepire, ha divagato molto al di fuori dell'argomento del disegno di legge: disegno di legge elettorale sul quale in se stesso nessuno ha quasi nulla da dire, ma che ha consentito alle opposizioni di parlare di tutto un po', divagando dall'argomento in oggetto per affrontare tutto lo scibile dell'ordinamento delle autonomie locali e dell'ente regione in particolare. Questione sulla quale la posizione della maggioranza e in particolare del mio gruppo è ben nota, così che ha potuto chiaramente bastare il discorso del relatore collega Di Primio a rappresentarla nel dibattito. (*Interruzione del deputato Cottone*). Ma non voglio andare oltre in questo argomento.

La proposta Covelli è stata motivata con la necessità di ristabilire la calma compromessa da quanto è avvenuto poco fa. Ora, signor Presidente, voglio soltanto dire che qui si è tentato da parte degli oratori dei diversi gruppi di opposizione di drammatizzare un episodio che rientrava in limiti ben circoscritti e ben modesti: episodio perfettamente normale, perché avviene a chiunque, anche a un Presidente di Assemblea, di poter non vedere concretamente quello che in linea astratta dovrebbe vedere. È avvenuto cioè che ella, signor Presidente, non abbia visto l'onorevole De Pascalis chiedere la parola e abbia quindi dato la parola all'oratore iscritto all'ordine del giorno. Dopo di che, essendo stato informato che la richiesta dell'onorevole De Pascalis c'era ed era precedente, e non avendo del resto l'onorevole Cantalupo ancora incominciato a parlare, ha fatto quello che tante volte è avvenuto: ha chiesto all'onorevole Cantalupo di cedere la parola al collega De Pascalis. L'opposizione ha voluto montare un dramma su tutto questo e si è addirittura, dall'onorevole Covelli e, prima di lui, dall'onorevole Roberti, chiamato in causa l'onorevole De Martino, attribuendo a lui una sorta di influenza sulle decisioni del Presidente per discorsi politici tenuti fuori del Parlamento. Credo che nessuno possa qui seriamente pensare che ella, signor Presidente, nell'esercizio della sua alta funzione, nella quale ha sempre dato prova di scrupolosa imparzialità e di scrupoloso rispetto delle minoranze e di impegno nella tutela dei diritti delle minoranze, credo che nessuno – dicevo – possa seriamente immaginare che ella si faccia influenzare da discorsi esterni. E così pure credo che nessuno voglia sostenere che in un paese libero, dove il Parlamento è la più alta espressione della tutela di questa libertà, non sia consentito ad un uomo politico, anche fuori del Parlamento, esprimere giudizi sulla situazione politica, sull'andamento dei lavori parlamentari e sul comportamento e sulla tattica di determinati partiti nel corso dei lavori parlamentari stessi. Sarebbe una ben strana concezione della libertà, quella di chi si facesse scandalo di queste espressioni di opinioni. Le opinioni politiche si ha diritto di manifestarle entro e fuori del Parlamento.

Chiarito questo, voglio dire che, così come ci viene prospettata, la proposta dell'onorevole Covelli non può incontrare accoglimento da parte nostra. Essa è una proposta che parte dal presupposto che sia avvenuto qualcosa di grave, che ci sia da ristabilire una situazione di normalità e soprattutto – anche se successivamente gli oratori dell'opposizione hanno voluto fare marcia indietro su questo terreno – che vi siano degli appun-

ti, signor Presidente, da muovere alla sua condotta e alle sue decisioni.

Signor Presidente, il mio gruppo si dichiara sempre pronto ad aderire a quegli inviti, a quelle chiamate e a quelle riunioni di cui ella si faccia promotore e ravvisi la necessità. Ma non possiamo accettare la presente proposta di uno dei colleghi capigruppo della Camera, motivata com'è stata motivata. Quando ella riterrà opportuno promuovere una conferenza dei capigruppo, saremo pronti come sempre a collaborare con la massima buona volontà a quanto ella ci chiederà per il buon andamento dei lavori parlamentari. Tuttavia, non possiamo aderire alla proposta Covelli.

RUSSO SPENA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Sulla richiesta di una breve sospensione della seduta, il gruppo democristiano si rimette alla Presidenza della Camera. Coglie tuttavia l'occasione per contestare tutto quanto è stato detto nel presente dibattito in critica dell'operato del Presidente.

Noi le abbiamo espresso con il nostro applauso completa solidarietà, signor Presidente, non per la sua estrazione politica, ma perché riteniamo che tutto il suo operato sia stato rispettoso del regolamento. L'ordine degli iscritti a parlare non è tutelato da un'espressa norma regolamentare; è lasciato alla discrezionalità del Presidente. È noto che detta discrezionalità si esercita dando la parola a chi si iscrive prima. Se è avvenuto, per errore, che non sia stato scorto chi in precedenza, mediante il gesto consuetudinario della levata di mano, si era iscritto a parlare, tale errore non solo poteva, ma doveva essere rettificato. Quello che il regolamento, con l'articolo 78, garantisce è soltanto che non si tolga la parola a chi abbia cominciato a parlare, non che non si rettifichi l'errore nella successione degli oratori.

Allo stesso modo, quando si contesta – come secondo errore – alla Presidenza della Camera di non aver percepito la richiesta di parlare *pro* o *contra* la proposta di chiudere la discussione dell'articolo 2, si fa ancora una volta un appunto illegittimo, perché quella richiesta non v'è stata.

Giustamente il signor Presidente ha lamentato che molto spesso noi (tutti noi) non ascoltiamo i richiami della Presidenza, dando luogo a clamori che rendono impossibile la percezione delle varie richieste. Nella specie, poi, la richiesta non vi era stata, perché, alla proposta De Pascalis, è scoppiato sì un coro di proteste, ma non v'è stata alcuna richiesta regolamentare di prendere la parola. Nessuno se n'è doluto, del resto.

In conclusione, noi esprimiamo la nostra piena solidarietà nei confronti dell'operato del Presidente. Per quanto riguarda la sospensione proposta dall'onorevole Covelli, se ciò può valere a rasserenare l'atmosfera, la Presidenza decida discrezionalmente. Noi vogliamo solo ricordare che siamo in questa sede per combattere la nostra battaglia regionalistica non trascinati da alcuno e senza bisogno che alcuno ci ricordi che stiamo attuando un precetto della Costituzione. (*Applausi al centro*).

ALMIRANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Dobbiamo ringraziarla, signor Presidente, per aver ella deciso di dare – difformemente da quanto imporrebbe la stretta osservanza della norma regolamentare – la parola ad un oratore per gruppo in merito alla proposta Covelli. Pensiamo di non sbagliare ritenendo che ella lo abbia fatto avendo rilevato, insieme con noi, che la situazione nella quale ci trovavamo a discutere era diventata non soltanto non serena, ma anche abnorme. Pensiamo di non sbagliare ritenendo che questo sia stato il movente della proposta avanzata dall'onorevole Covelli. E riteniamo che soltanto di ciò, in questo momento, ci si debba occupare.

Quando rileviamo insieme con lei, signor Presidente, che questa seduta ha assunto uno svolgimento abnorme, non intendiamo tanto riferirci a particolari violazioni – sia che si siano effettuate sia che non si siano effettuate – del regolamento, quanto al modo stesso nel quale questa seduta si è svolta e si sta svolgendo. Io per esempio, signor Presidente, avrei desiderio di sapere da lei chi abbia ordinato e stabilito che, contrariamente a quanto è accaduto per una lunga serie di giornate e di settimane (nei giorni scorsi e nelle settimane scorse), questa seduta debba protrarsi oltre i limiti della normale durata. Chi lo ha chiesto, signor Presidente? Non ci risulta che una richiesta simile sia stata avanzata in aula. E siamo certi che una richiesta simile non è stata avanzata a lei per altre vie, perché ella non avrebbe potuto dar corso a richieste che non fossero state avanzate nelle vie del regolamento e anche della buona creanza e della cortesia.

Chi le ha chiesto di portare innanzi questa seduta? Perché questa decisione – ci è sembrato di poterlo notare, signor Presidente – era stata da lei presa o sottintesa prima che si verificassero gli incidenti. Perché la seduta di oggi ha dovuto proseguire oltre i limiti dell'articolo 1 e forse dovrebbe proseguire oltre i limiti dell'articolo 2 di questo disegno di legge? Quali sono la nuovissime ragioni politiche che hanno determinato un mutato atteggiamento della Presidenza da ieri ad oggi?

Ella vede, signor Presidente, che, quando qualcuno di noi cerca di individuare e magari di indovinare quelle ragioni politiche e, non ravvisandole all'interno del Parlamento, le ravvisa al di fuori di questo, non le fa torto; semmai è ella, signor Presidente, che involontariamente fa torto alla nostra modesta perspicacia quando pensa che non abbiamo capito quali siano i motivi per i quali la situazione è diventata abnorme, cioè diversa dal normale, cioè diversa da quella di 24 ore fa in questa stessa Assemblea.

Si vuole normalizzare la situazione, si vuole rientrare nelle regole della buona creanza, della buona educazione, della normale convivenza tra noi? Ci si ricordi che contingenze simili sono accadute altre volte in questo Parlamento nell'attuale e nelle precedenti legislature. Vi sono stati altri casi in cui talune parti politiche – qualche volta per avventura la nostra, qualche volta per avventura altre parti politiche – sono state accusate, a torto o a ragione, di propositi ostruzionistici. È accaduto altre volte che la tensione sia giunta verso il *diapason*. In queste circostanze la Presidenza si è sempre valsa del suo potere discrezionale di cui all'articolo 10, che l'onorevole Roberti precedentemente richiamava, convocando collegialmente o anche ascoltando singolarmente i capigruppo.

L'onorevole Covelli questo ha proposto. Che la sua proposta sia stata seria, motivata, valida, conforme alla situazione che era andata determinandosi, lo dimostra la sua pronta sensibilità, signor Presidente, non soltanto nell'ascoltare la proposta in un momento di una certa agitazione, ma nel dare la parola su di essa ad un rappresentante per ogni gruppo. A questo punto, signor Presidente, noi la preghiamo di voler decidere sull'accoglimento della proposta.

Ha ascoltato i vari oratori; prendiamo atto che il gruppo della democrazia cristiana dichiara di rimettersi alle sue decisioni. Noi avremmo detto la stessa cosa, se le sue decisioni nel corso di questa seduta non ci avessero piuttosto scontentati; quindi non possiamo rimetterci semplicemente alle sue decisioni. La preghiamo soltanto di tener conto tra l'altro che ella stesso, a conclusione della seduta di questa mattina su altro argomento, ha rinviato il seguito del dibattito su quell'argomento alla seduta antimeridiana di domani. Vi sono anche obblighi ai quali la Camera deve ottemperare. Si tratta in quel caso di una discussione seria e impegnativa per tutti i gruppi, alla quale penso tutti noi vogliamo poter partecipare e il Governo stesso, penso, debba partecipare. Non vediamo perché ella non possa accogliere con sua decisione la richiesta che è stata fatta. Ella vedrà se convocare o meno una formale riunione dei capigruppo. Ella vedrà come rapidamente concludere questo sondaggio, di guisa che cada ogni sospetto da qualsivoglia parte e si possa riprendere la discussione, quando la Camera lo deciderà, in modo più consono non soltanto al regolamento, ma anche a quelle norme del vivere civile che abbiamo sempre cercato di osservare.

PRESIDENTE. Sarei stato ben lieto di accogliere la proposta Covelli, se su di essa si fosse manifestato l'unanime consenso dei gruppi. Ciò non essendosi verificato, ho il dovere – a termini di regolamento – di porre ai voti tale proposta.

ZACCAGNINI. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNINI. Il nostro gruppo ha già dichiarato che, per le motivazioni addotte sia dal proponente sia da coloro che hanno appoggiato quella richiesta, motivazioni che suonavano critica al suo operato, signor Presidente, noi non intendevamo accogliere tale richiesta.

DELFINO. È la voce dell'Emilia-Romagna che parla! (*Proteste al centro*).

ZACCAGNINI. È quindi chiaro, signor Presidente, che noi siamo e saremo sempre a sua disposizione per un invito che venga da lei rivolto all'Assemblea o ai gruppi; ma, di fronte alle dichiarazioni che hanno accompagnato la proposta Covelli, noi non possiamo che votare contro.

COVELLI. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVELLI. Signor Presidente, per il buon andamento della discussione di stasera, e per una maggiore concordia nel proseguimento del dibattito, sarei dispósto a ritirare la mia richiesta (accettando la mortificazione di pessimo gusto tipicamente socialista di cui abbiamo avuto poco fa la dimostrazione), se quella che era originariamente la mia proposta divenisse una proposta del Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Covelli, semmai ella avrebbe dovuto rivolgermi questa richiesta privatamente.

COVELLI. Questa mia è una forma di rispetto che va oltre il regolamento.

PRESIDENTE. Gliene do atto, onorevole Covelli. Ho premesso che sarei stato ben lieto se la sua proposta avesse riscosso il consenso unanime di tutti i gruppi. Ma, dal momento che si sono manifestati dissensi da alcuni gruppi, non posso esimermi, per non essere accusato di violare il regolamento, dal porre in votazione la sua proposta.

Pongo pertanto ai voti la proposta Covelli.

(*È respinta*).

Mi riservo comunque, onorevoli colleghi, di prendere un'iniziativa per eventuali contatti. (*Proteste del deputato Covelli*).

Proseguiamo dunque nella discussione dell'articolo 2.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il consiglio regionale è composto da un minimo di 40 ad un massimo di 80 membri in proporzione della popolazione residente nella regione.

2. 3. **Cantalupo, Barzini, Biaggi Francantonio, Baslini, Bozzi, Cariota Ferrara, Fulci, La Spada, Marzotto, Palazzolo.**

L'onorevole Cantalupo ha facoltà di svolgerlo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CINCIARI RODANO MARIA LISA

CANTALUPO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola nella certezza, indubbiamente non temeraria, che questa volta la potrò conservare e che me ne potrò servire liberamente, qualunque *veto* venga da sinistra.

L'articolo 2 viene da noi sottoposto ad una critica che comporta, come conseguenza, la presentazione di una serie di emendamenti successivi. L'onorevole Marzotto, prendendo la parola poco fa, ha illustrato esaurientemente, a nome del gruppo liberale, le ragioni per le quali noi ci opponiamo al testo dell'articolo 2 così come è formulato nel disegno di legge governativo. In realtà la nostra preoccupazione per la proliferazione parlamentare connessa alla fondazione dell'istituto regionale esce, dalla lettura dell'articolo 2 così come è proposto dal Governo, addirittura allarmata e diventa ben più che una preoccupazione.

Noi cosa abbiamo detto in ripetute occasioni e cosa dobbiamo ripetere qui? Che la creazione dei parlamenti periferici è destinata a creare due fenomeni intensamente lesivi dell'autorità dello Stato: il primo, la nascita di una serie di parlamenti provinciali, i parlamenti di campanile, come già si chiamano, o anche i parlamenti delle sezioni elettorali dei partiti di massa oppure i parlamentini cacciavoti; il secondo una svalutazione del Parlamento nazionale nel quale noi liberali continuiamo a ravvisare, anche dopo sedute come quella di stasera in cui il Parlamento è stato gravemente oltraggiato, la espressione della libertà e della sovranità nazionali. Noi consideriamo che il discredito e la diminuzione di prestigio e di efficacia dell'azione politica e legislativa del Parlamento nazionale – che conseguirebbero alla costituzione dei parlamentini periferici – sarebbero gravi.

Basta leggere la formulazione dell'articolo 2 per rendersi conto che le nostre preoccupazioni sono fondate. Esso recita: « Il consiglio regionale è composto: di 80 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti; di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti; di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti; di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti e di 30 membri nelle altre regioni. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La determinazione dei seggi del consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Commissario

del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica ».

È ovvio che la doppia incapacità di questa meccanica a contenere l'espressione degli interessi regionali è determinata dalla disparità fra i vari parlamentini regionali, che saranno tutti diversi l'uno dall'altro, così che avremo delle regioni con un parlamento più autorevole, più importante, più numeroso, e delle altre con un parlamento meno numeroso e più adeguato alla popolazione.

In linea generale il concetto potrebbe anche non essere respinto, se fosse però meccanizzato entro schemi che rendessero, almeno approssimativamente, questi parlamenti corrispondenti non già ciascuno ad una sola regione, ma due o tre tipi di essi a due o tre tipi di regione. Quando dico « tipo » intendo soltanto « volume »: ovviamente si parla solo di quantità e mai di qualità.

Ma il sorgere di questi parlamenti tanto diversi l'uno dall'altro crea un'altra forma di confusione e di disordine incredibile per quanto concerne i loro rapporti con il Parlamento nazionale. Molte di queste considerazioni a noi vengono fatte, ovviamente nel « transatlantico », da deputati della maggioranza, che però qui vengono a votare in favore delle regioni; e qualcuno di essi generosamente ci fornisce anche degli argomenti contrari alla legge che il loro partito presenta. E non sono soltanto deputati, ma anche membri del Governo; sono quindi osservazioni autorevoli quelle che facciamo, esse vengono da voi, signori del Governo, e noi ve le rimandiamo.

L'onorevole Marzotto ha esteso un po' il discorso ed ha dedotto dalla diversità di volume di rappresentanza dei singoli parlamenti anche il calcolo della somma globale della spesa. Devo dire anche che non sarebbe sopprimibile la differenza di funzione tra un parlamento e l'altro qualora ciascuno di essi fosse nato e formato solo per quella regione e non se le regioni, come noi proporremo con il nostro emendamento, si adeguassero ai due o tre volumi diversi di parlamento proposti.

L'onorevole Marzotto ha insistito anche su un altro problema, che è poi un nostro punto di critica: la funzione, cioè, oltre la spesa, di parlamenti tanto differenti l'uno dall'altro verrebbe anch'essa ad essere diversa, perché è insopprimibile la diversità di funzione dalla diversità di autorità e di volume. È naturale tendenza delle assemblee politiche di dotarsi, di arricchirsi attraverso soprattutto l'uso di facoltà non statutarie, non tutte prevedibili nella lettera, ma tutte emergenti poco a poco, nel corso della vita di una assemblea, dalla sua capacità o meno di affrontare e di risolvere certi problemi; ed è ovvio che in questa situazione i parlamenti più ampi verrebbero a costituire dei concorrenti del Parlamento nazionale, del quale finirebbero fatalmente con l'usurpare alcune funzioni.

È una legge, quindi, questa, che, a nostro parere, già viola profondamente l'essenza del regime parlamentare, una legge che già crea una serie di istituzioni regionali che, ritardate per vent'anni senza che nessuno ne domandasse la nascita urgente, sono diventate ora una urgentissima necessità dei partiti di maggioranza, necessità notoriamente elettorale, perché dovete andare nelle piazze a dire che stanno per crearsi le regioni e che quindi si avrà la distribuzione degli incarichi, dei posti per i deputati « trombati », per i deputati « trombabili », per i senatori « espellibili » che dovranno essere accontentati con nuove distribuzioni di cariche regionali, giù giù fino alle ultime prebende da distribuirsi nei partiti di massa attraverso le assegnazioni di cariche, incarichi, lavori, appalti attraverso le regioni.

Noi ci rendiamo conto che vogliate creare uno strumento fatto ad immagine e somiglianza delle esigenze dei vostri partiti; ci rendiamo conto che questa è la vera necessità, che questa è la vera ragione per la quale da questa mattina vi è una circolare che il segretario del partito democristiano ha diramato ai suoi colleghi – e che è venuta naturalmente a conoscenza di alcuni – dalla quale risulta che questa necessità non è più rimandabile in alcun modo e che la democrazia cristiana cade in uno stato di languore romantico definitivo se non ha le regioni immediatamente, e che si deve lavorare tutte le sere e tutte le notti e sabato e domenica prossimi ! Con una circolare, cioè, si cambia una situazione politica, si crea una necessità che obiettivamente non esiste (*Proteste al centro*) e si determina quello stato di nervosismo che ha dato luogo alle prepotenze di questa sera e alla palese strozzatura della discussione; strozzatura che sarà prolungata domani, perché anche sugli altri articoli, da quanto sappiamo, chiederanno la chiusura della discussione.

Del resto, quando mi sono recato al banco della Presidenza ad iscrivermi. mi è stato det-

to: si iscriva pure ma non serve a niente, perché tra dieci minuti domandano la chiusura della discussione sull'articolo e quindi nessuno di voi potrà parlare. Perciò dal punto di vista sostanziale il fatto che a me sia stata tolta la parola e sia stata data ad un altro non ha fatto altro che privare il Parlamento di una tortura alla quale non ha nessun dovere di sottoporsi: quella di ascoltare un altro discorso di un deputato di opposizione che non avrebbe nessun effetto; io sono stato sollevato da una fatica ed altri sono stati sollevati dalla maggior fatica di ascoltarmi. Questo dal punto di vista sostanziale; ma dal punto di vista formale è stata annunziata la volontà perentoria dei partiti di maggioranza di approvare questa legge a qualunque costo.

E quando poco fa l'onorevole Ferri ha detto che la maggioranza non aveva alcun dovere di partecipare alla discussione perché la legge non ammette discussioni, si è creato un nuovo tipo di Parlamento, che 150 anni fa, quando le rivoluzioni liberali instaurarono questo istituto in una metà dell'Europa, non era previsto. C'è sempre tempo al nuovo; questa sera è nato qualcosa di nuovo: il Parlamento perentorio, il Parlamento che riceve gli ordini in aula, è nato praticamente un regime di assemblea. Questa è la verità ! Ma questa è una ragione di più per noi per illustrare i nostri emendamenti anche se voi siete assenti, dimostrando che non vi interessa affatto migliorare la legge perché, cattiva o buona, essa risponde sempre ai vostri interessi elettorali; quindi vi basta di approvarla cattiva, a parte la sadica sodisfazione personale che alcuni avvertono nel votare delle cattive leggi, una forma morbosa, patologica, che si riproduce nei parlamenti di tanti paesi.

Allora vogliamo fare ancora un generoso tentativo per dimostrare che perfino questo articolo si può migliorare ? Che cosa vuol dire « perfino » ? Vuol dire: perfino l'articolo che avrebbe dovuto nascere già fatto bene, perché su questo articolo non bisognava sbagliare ! (*Interruzione del deputato Tesauro*).

BADINI CONFALONIERI. Invece che interruzioni, avremmo voluto sentire almeno un intervento della maggioranza. Non avete nemmeno il coraggio di sostenere la vostra legge !

CANTALUPO. Noi proponiamo un emendamento che nel suo contesto dimostra la nostra buona fede e la nostra intenzione di migliorare ciò che è possibile. Noi non crediamo neppure che sia attuabile, questo sistema degli 80, 60, 50, 40 e 30 consiglieri: è il « totocalcio » delle regioni. Cerchiamo di semplificare, cerchiamo di essere seri, che è sempre una norma preferibile, nel nostro paese, anche quando è un'eccezione. Vediamo se si può modellare, perfino con l'aiuto di oppositori, il parlamento regionale a un tipo di parlamento al quale si adeguano le regioni; anziché creare, invece, un tipo di parlamento che si adegui alle regioni; in questo caso nascerebbe un istituto fungibile, un « mini-istituto », un istituto destinato a sodisfare esigenze locali, ma incapace di inquadrarsi nel sistema nazionale, nel sistema generale dello Stato italiano.

Il nostro emendamento sarebbe anche in certa misura, come conseguenza indiretta, destinato a far diminuire la spesa, che costituisce un altro argomento sul quale non è mai stato possibile impostare una discussione, fino al punto che noi approviamo una legge elettorale, senza sapere quanto costerà l'istituto che andiamo a creare. Tutti sappiamo che sarà una cifra colossale, ma con la proposta di carattere pratico che noi faremo per meglio adeguare e dosare il numero dei deputati regionali, si andrebbe incontro a due vantaggi: una diminuzione della spesa ed una diminuzione di certi poteri dell'istituto regionale.

Il nostro emendamento è molto semplice. Esso recita: « Il consiglio regionale è composto da un minimo di 40 a un massimo di 80 membri in proporzione della popolazione residente nella regione ». Abbiamo poi previsto, con emendamenti successivi e graduali, altre formule per il caso che questa venisse respinta; ma per ora ci atteniamo a questa, che è la più semplice di tutte. In questo modo la proporzione con la popolazione della regione diventerebbe la misura del numero dei consiglieri, diventerebbe l'indice non violabile, naturalmente fondato su statistiche sicure, che penso si possano ottenere nello Stato italiano facendo ricorso al censimento. Si avrebbe così un parlamento adeguato alla regione, cioè quel parlamento che ciascuna regione sarebbe capace di esprimere. Detto così, in termini brevi, evidentemente è dir poco; ma noi abbiamo fatto studiare a fondo questo tema dai nostri esperti (*Commenti a sinistra*) e ne abbiamo ricavato una formula che si presta abbastanza ad un'attuazione pratica. È una formula che esigerà, probabilmente, qualche ritocco tecnico, ma noi la vogliamo presentare al Parlamento, lasciando a tutti la libertà di studiarla e di vedere se, prima di arrivare all'approva-

zione dell'articolo 2, si possano suggerire degli adeguamenti migliorativi.

Il nostro emendamento tende a fare in modo che il numero dei consiglieri di ciascun consiglio, come ho già detto, sia direttamente proporzionale alla popolazione residente nella regione. Ciò permette, entro i due limiti indicati rispettivamente per la regione con popolazione meno numerosa e per quella con popolazione più numerosa, di graduare senza soluzione di continuità la composizione dei consigli regionali delle varie regioni, realizzando una maggiore aderenza e proporzione tra ampiezza del consiglio e popolazione residente.

Qualche oppositore dell'estrema sinistra ha fatto dell'ironia, quando ho detto che abbiamo fatto compiere degli studi. Dopo che noi avevamo formulato l'espressione generale del nostro pensiero, abbiamo dovuto ricorrere ad elementi statistici che non sono in possesso del nostro partito e, credo, di nessun altro partito, e quindi ci siamo dovuti rivolgere ad altri organi responsabili. È per questo che abbiamo dovuto far condurre degli studi. Noi non potevamo portare qui una formula generica. Se il discorso si svolgesse oggi non su un emendamento, ma sull'articolo, potrei anche dilungarmi. Ma in sede di emendamenti non posso che dare suggerimenti, e mettere a disposizione degli altri partiti il risultato del nostro studio.

Procedendo per scaglioni, come è proposto nel disegno di legge governativo, si verebbe ad attribuire un numero identico di consiglieri a regioni pur diversissime quanto a popolazione residente, ovvero, nella fascia di transizione tra uno scaglione e l'altro, un numero di consiglieri diverso per regioni con popolazioni residenti quasi identiche. E questo non sarebbe giusto.

Questo deriverebbe dal voler creare delle categorie fisse, non adeguate alla popolazione, dal voler imporre un figurino a regioni che a quel figurino non corrispondono come volume né geografico né anagrafico né demografico.

Ecco qual è la differenza fra il concetto nostro e quello del disegno di legge. Perché imporre un tipo di regione a una zona che non può sopportarlo o che deve riconoscere dopo poco tempo che non può compiere l'esperimento perché l'abito che le hanno messo addosso è troppo largo o troppo stretto? Sia la regione a far conoscere i propri connotati demografici attraverso le statistiche ufficiali che il Governo possiede e si adegui il numero (elastico, quindi tra un massimo e un minimo) dei consiglieri alla realtà di quella regione, non alla categoria dei bisogni di quella regione; questo sarebbe un arbitrio, sarebbe anche intellettualmente una cosa temeraria e folle.

Qui la sostanza dei problemi regionali non è in discussione. È in discussione l'adeguatezza, il tentativo di adeguare la struttura numerica di ogni consiglio regionale alle condizioni demografiche della regione. Abbiamo trovato, del resto, molti consensi alla nostra proposta in uffici interessati a questa materia.

Vogliamo tentare di dimostrare con qualche esempio le incongruenze che deriverebbero e le ingiustizie che subirebbero alcune regioni. Questo interessa tutti, interessa soprattutto i regionalisti, i quali, dal momento che vogliono le regioni, le facciano bene, adeguate cioè alle popolazioni nel cui interesse ritengono di battersi per questa causa. Le regioni con popolazione, per esempio, di 4 milioni e 1 abitante avranno un consiglio regionale di 60 membri, tanti quanti se ne attribuiranno alle regioni che hanno, per esempio, 5 milioni 998 mila abitanti. Questo perché non c'è un termine medio. Se si prende invece la realtà della regione e le si adegua l'istituto di cui essa deve fruire, non ci potranno essere ingiustizie tra regione e regione. Ogni regione avrà l'istituto corrispondente alla sua popolazione. Né si potrà in questo caso venire a dire che è stata creata una regione troppo grossa come istituto per una zona geografica troppo piccola, né si potrà venire a dire il contrario: cioè non si potranno più rendere accessibili presso i poteri superiori dello Stato le lagnanze che nell'altro caso verrebbero immancabilmente avanzate. La regione sarebbe precisamente quella che la sua popolazione ha diritto di avere.

Ecco il nostro concetto, molto semplice, di adeguamento, che prima di tutto risolverebbe un problema di giustizia morale e umano. Noi pensiamo soprattutto alle regioni più povere. Inoltre il nostro sistema eviterebbe qualsiasi tentativo di attribuire a una regione un istituto con un numero di consiglieri inadeguato alla sua popolazione.

Ma si evita anche un'altra cosa: si evita il conflitto fra regioni vicine delle quali una abbia subìto per avventura una ingiustizia in senso favorevole e un'altra in senso contrario; il che, specialmente per le regioni povere dell'Italia meridionale, potrebbe dar luogo a una esasperazione di quelle forme di gelosia, di campanilismo e di rivalità, che poi sono le rivalità del bisogno che noi conosciamo. Perché le dobbiamo andare ad eccitare, ad inasprire? Facciamo in modo che l'istituto regio-

nale le plachi nei limiti del possibile, se proprio l'istituto regionale è quello che serve a diminuire questa miseria, questi dislivelli, queste ingiustizie.

Con la soluzione da noi proposta, si vuole assicurare che il consiglio regionale (e questo è un punto che dovrebbe essere gradito da tutti i regionalisti) in nessun caso sia composto di meno di 40 e di più di 80 consiglieri. Si tratta di un calmiere che crea un limite in alto e in basso, sicché rappresenta senz'altro un primo indizio di giustizia distributiva. Alle regioni con un minimo di popolazione saranno quindi assegnati 40 consiglieri, ed 80 a quelle con un massimo di popolazione, mentre alle regioni con popolazione intermedia si dovrà assegnare un numero di consiglieri assolutamente proporzionato, senza salti, senza abusi, senza alcun illecito arricchimento di consiglieri in più e senza soluzioni di continuità.

Come spesso accade ai rappresentanti dell'opposizione, noi stiamo lavorando al perfezionamento di una legge che non desideriamo approvare; crediamo sia questo il dovere degli oppositori quando non riescono a respingere una legge. D'altra parte, una volta stabiliti i due estremi, sarà molto semplice calcolare sulla base della popolazione esistente il numero dei consiglieri da attribuire a ciascuna regione. Lagnanze allora non ce ne potranno essere, dal momento che si avrà la partecipazione diretta degli organi regionali, controllati naturalmente dalle statistiche del Governo centrale; quando ogni regione avrà la garanzia che la popolazione da essa denunciata è quella iscritta presso l'anagrafe centrale dello Stato italiano, ogni motivo di lamentela sarà eliminato.

A questo fine è stata trovata dai tecnici una formula di cui ciascun partito può prendere visione, se lo crede; noi la lasciamo a disposizione di tutti. Di fatto si tratta di una formula matematica a proposito della quale molti utili elementi ci sono pervenuti anche dalla Francia e dall'Olanda, che se ne sono servite nelle cosiddette circoscrizioni chiuse. Essa permette di non sbagliare e di arrivare a delle conclusioni aritmeticamente sicure.

Ripeto che si tratta di un primo elemento di giustizia, e non nascondo che uno dei moventi che ci ha spinto a cercare questa formula più equa è stata un amoroso e nello stesso tempo doloroso ossequio nei confronti di alcune regioni, anche molto vicine a noi, tra le quali quella da me rappresentata. In queste regioni, accanto ad alcuni rari centri urbani economicamente importantissimi, si allineano zone dove il disagio economico è enorme e dove soltanto adesso si stanno prendendo iniziative di una qualche importanza; queste zone derelitte sembrano lontane migliaia di chilometri dai centri urbani, eppure sono vicinissime. A sud di Roma ed anche nel vicino nord della capitale, accanto ad una periferia e semiperiferia che ormai possiamo chiamare ricca, vi sono zone che 50-60 anni fa non erano più indietro di quanto siano oggi. Per concorrere al superamento di tale situazione, è necessario che la rappresentanza regionale corrisponda alle esigenze locali: un vestito troppo piccolo per una zona troppo bisognosa sarebbe un'ingiustizia, perché la priverebbe dello strumento necessario per tutelare i propri interessi nel concerto della regione. Analogo criterio va seguìto per quanto riguarda la rappresentanza delle varie regioni, in vista del discorso che inevitabilmente si aprirà fra Governo e regioni dopo che queste saranno state costituite: in Italia il lenzuolo da tirare di qua e di là è un po' stretto per tutti e quindi vi è sempre una obiettiva materia di contestazione e anche di rivalità. In questo quadro noi riteniamo che si debbano tutelare soprattutto le regioni minori, evitando che quelle più ricche possano far valere anche una eccessiva prevalenza numerica per quanto riguarda il numero dei loro consiglieri.

Se questo emendamento venisse respinto, noi ci batteremo per l'accoglimento di altri emendamenti successivi, che oggi non illustro ma sui quali fin da questo momento richiamo l'attenzione dei colleghi di tutti i partiti. Si tratta di una articolazione un po' meno elastica di quella prevista dal mio emendamento, ma rispondente al medesimo concetto. In questo modo verrebbero almeno attenuati i difetti che noi ravvisiamo nell'istituto regionale e che abbiamo denunziato in quest'aula.

Altri perfezionamenti alla legge deriverebbero dall'accoglimento di altri nostri emendamenti diretti a meglio assicurare l'esatta rilevazione dei dati relativi all'entità della popolazione residente nella regione. Dobbiamo rilevare al riguardo che la dizione usata nel testo della Commissione è un poco vaga, in quanto non viene precisato chiaramente a quale censimento ci si riferisca. Anche se non abbiamo per le statistiche la radicale sfiducia mostrata poco fa da un nostro collega, dobbiamo fare in modo che le statistiche siano estremamente oneste e fedeli, dal punto di vista tecnico, per evitare sfasature e ingiustizie allorché si tratta di valutare l'entità della popolazione sulla quale deve fondarsi la

determinazione del numero dei consiglieri regionali.

Il riferimento, contenuto nel testo della maggioranza, « ai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica » è troppo generico, in quanto non si comprende esattamente a quali censimenti si faccia riferimento. Occorre invece stabilire che i dati di tale censimento siano quanto più possibile aggiornati e corrispondenti alla realtà demografica di ciascuna regione. Proponiamo perciò che si assuma come base la rilevazione fatta in occasione dell'ultimo censimento generale della regione, aggiornata con i successivi movimenti anagrafici riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica. Così, prima della convocazione dei comizi elettorali per la prima elezione dei consigli regionali, si dovrebbe procedere ad un censimento che consenta di accertare la esatta entità della popolazione residente nel territorio di ciascuna regione.

Non crediamo possibile il ricorso alle statistiche esistenti in quel momento, perché il ricorso a tale parametro potrebbe dar luogo a ingiustizie. Si pensi, ad esempio, alle notevoli variazioni di popolazione che si registrano in città come Roma, ove si verifica un afflusso di immigrati, specie meridionali, valutabile in 10 mila unità alla settimana, mentre i dati ufficiali sono di molto inferiori. Come si potrebbe giurare su una statistica che si trova in continuo movimento? È un fenomeno impressionante, ma è bastato creare quattro-cinque modeste industrie fra Roma e Latina che si è avuto uno spostamento, talvolta sui carretti, fra la Campania ed il Lazio, di popolazione che ha trovato posto immediatamente nelle industrie create nella zona pontina che è laziale. Questo nel giro di 12 o 15 settimane.

Del resto, i cosiddetti aggiornamenti di popolazione sono abitudinari nelle statistiche; e ci si trova in presenza di variazioni che possono determinare gravi errori. Quando noi chiediamo che prima delle elezioni del consiglio avvenga un censimento generale per l'accertamento della popolazione domandiamo un censimento aggiornato, perché le pubblicazioni al riguardo sono già vecchie prima di uscire, anche per il fatto che esse rimangono quattro o cinque anni ferme nelle tipografie di Stato. Una istituzione che deve dar luogo ad organi tecnici, politici ed economici, che devono risolvere adeguatamente i problemi della popolazione, deve essere preceduta da un censimento che sia adeguato allo scopo.

PRESIDENTE. Onorevole Cantalupo, devo dedurre che abbia svolto anche il seguente emendamento all'emendamento Abelli 2. 1:

« *Sostituire alle parole da*: agli ultimi, *sino a*: statistica, *le seguenti*:

ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, aggiornati dai successivi movimenti anagrafici e riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica. Prima della convocazione dei comizi elettorali per la prima elezione dei Consigli regionali si provvederà ad un censimento generale allo scopo di accertare la popolazione residente nel territorio di ciascuna regione ».

CANTALUPO. È effettivamente così, signor Presidente. Non illustro invece l'emendamento 2. 7, perché è di natura analoga, ma non identica, e lo illustrerò nella sua naturale sede quando giungerà il momento. Siamo a disposizione per fornire qualsiasi chiarimento più dettagliato di natura tecnica.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il Consiglio regionale è composto: di 81 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti; di 61 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti; di 51 membri nelle regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti; di 41 membri nelle altre regioni.

2. 4. Cantalupo, Barzini, Biaggi Francantonio, Baslini, Bozzi, Cariota Ferrara, Fulci, La Spada, Marzotto, Palazzolo.

CARIOTA FERRARA. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARIOTA FERRARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi, battendo la via della sintesi, ci occupiamo in questo emendamento soprattutto di puntualizzare la situazione e il numero dei consiglieri regionali e la loro ripartizione fra le circoscrizioni. Indubbiamente la formulazione di un articolo di legge non può non preoccupare chi si porta a farla quando è stato accantonato l'articolo 1 di questo disegno di legge, accantonamento che in-

dubbiamente incide sulle concrete possibilità di formulare con precisione l'articolo di legge di cui ci stiamo occupando. Vero è che il signor Presidente ha dichiarato più volte che vi sono precedenti – che egli ha anche evocato – nei quali è stato accantonato qualche volta un articolo e si è passati a quello successivo. Ma questo può farsi quando non vi è una connessione logica tra gli articoli che vanno puntualizzati e quando quello, che malamente è stato accantonato, non è la premessa dell'altro che si va a formulare. In sostanza, non debbo ricordare a questo alto consesso che le leggi hanno una loro unità, sono concatenate; la formulazione di una legge non può non essere la sintesi di più momenti dialettici, logici, giuridici, fra i quali deve correre una perfetta concatenazione, e ciascuno di questi articoli deve rispondere ad un requisito di logicità, di successione, di aderenza a tutte quante le strutture della legge stessa. Sicché sotto alcuni aspetti noi andiamo legiferando sul vuoto, sul nulla: partiamo da premesse che non vi sono, partiamo da una situazione che indubbiamente incide sulla serietà e sulla certezza della legge che si va a formulare.

Fatte queste premesse, nella stesura di questo articolo noi non possiamo, per quanto concerne il numero dei consiglieri regionali e la ripartizione fra le circoscrizioni, non riferirci a due temi che indubbiamente hanno il loro peso e il loro valore. Innanzitutto quello che concerne tutta quanta la situazione politica d'ordine generale, che non può non essere tenuta presente nello stabilire il numero dei consiglieri e la loro ripartizione fra le circoscrizioni. Noi non possiamo dimenticare quello che è stato il tema sul quale indarno abbiamo richiamato l'attenzione di questo alto consesso, tema che concerne tutta una situazione che indubbiamente nasce dalla constatazione che le aree economiche, che non solo si riferiscono alle regioni ma anche agli stessi paesi in cui le regioni si compongono – l'Italia, la Francia, la Germania – erano ormai troppo ristrette, per cui bisognava allargarle: onde il sorgere del MEC.

Questo dobbiamo tener presente nella valutazione delle cose che andiamo osservando e nella valutazione delle circoscrizioni che indubbiamente dovrebbero sorgere. Noi abbiamo infatti ricordato che il MEC nasce e si mette in cammino mediante soprattutto una Europa unita, mentre in Italia andiamo dividendo e suddividendo il paese in tante e tante repubblichette, fatte mirando soprattutto ad un'Italia disunita.

Ma anche un'altra parte del tema che ci occupa merita di essere ricordata, e questo sempre in riferimento alla ripartizione tra circoscrizioni e al numero dei consiglieri regionali, perché questo tema è in connessione soprattutto con le spese realmente notevoli che si vanno prospettando in maniera preoccupante e sulle quali noi andiamo da anni insistendo. Infatti il costo di questa nuova impalcatura burocratica richiesta dalle regioni e la spesa connessa alla loro attività rappresenteranno un aggravio imponente per la finanza pubblica, destinato sempre più a crescere negli anni venturi.

Tutti siamo stati in Sicilia e, nell'andarvi, abbiamo creduto innanzitutto doveroso tener presente il bilancio preventivo per lo anno finanziario 1967; e abbiamo visto in Sicilia cose imprevedibili e veramente preoccupanti: abbiamo visto lo sperpero nella misura più larga, senza controlli, senza freni, senza guida, senza responsabilità. Abbiamo, ad esempio, potuto osservare che per i telefoni nel parlamento siciliano si spende 5 o 6 volte più di quello che si spende qui alla Camera dei deputati; e così per le spese di rappresentanza, per le feste, per gli stessi servizi igienici. Tutto questo non può non essere tenuto presente nella ripartizione tra le circoscrizioni, nel formulare tutta la legislazione che concerne i consigli regionali, la loro composizione e tutto il resto, nonché la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni.

Ora, noi abbiamo visto questi casi e, soprattutto, uno sperpero diretto anche nella maniera più capillare a toccare situazioni modeste. Abbiamo visto, ad esempio, che gli autisti regionali sono pagati con stipendi che molte volte superano le 400 mila lire mensili; questo non è certamente espressione di giustizia, se ci riferiamo alle paghe degli altri lavoratori in Italia e nella stessa Sicilia. Esiste una grave sperequazione, che sta a indicare, soprattutto, qualcosa che supera le stesse barriere della demagogia. Esiste un regime di corruttela e di accaparramento, da cui deriva oggi tutta questa volontà – o, direi, voluttà – di approvare ad ogni costo questa legislazione sulle regioni, alla quale noi ci opponiamo, credendo di ottemperare non soltanto a motivi altamente ideali, nella difesa dell'unità sul piano patriottico e nazionale, ma anche a motivi di ordine etico e morale, per quanto concerne un equilibrio nelle spese e nella distribuzione di esse.

Mi permetto ricordare (sempre in riferimento al tema di cui all'emendamento, relativamente alla ripartizione fra le circoscri-

zioni) che cosa potrà diventare l'Italia, una volta approvato il presente disegno di legge – che si vuole ad ogni costo approvare – quando si avranno venti parlamenti di serie *B*, ma con spese assai maggiori di quello di serie *A*, con spese rispondenti a quelli che potrebbero essere parlamenti di lusso (che invece non esistono), con decine e decine di miliardi spesi e con altri miliardi bloccati, perché purtroppo per la cattiva amministrazione che accompagna le regioni – ne abbiamo la prova e la controprova – non si sa come impiegarli.

Questa è la ragione per la quale presentiamo l'emendamento in questione, che difenderemo, soprattutto per una ragione relativa a tutta la situazione della spesa pubblica: l'aggravio per la finanza locale, anche in riferimento ad una situazione di disordine, di demagogia, di assoluto disprezzo verso ogni etica e ogni morale.

Per quanto riguarda gli articoli successivi, porteremo altre ragioni a sostegno di questa battaglia, che è altamente ideale, contro le « repubblichette » della demagogia e del dissolvimento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma col seguente:

Il Consiglio regionale è composto: di 80 membri nelle regioni con popolazione superiore a 5 milioni di abitanti; di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore ai 3 milioni di abitanti; di 50 membri nelle regioni con popolazione superiore ai 2 milioni di abitanti; di 40 membri nelle altre regioni.

2. 5. **Biaggi Francantonio, Cantalupo, Barzini, Baslini, Bozzi, Cariota Ferrara, Fulci, La Spada, Marzotto, Palazzolo.**

L'onorevole Francantonio Biaggi ha facoltà di svolgerlo.

BIAGGI FRANCANTONIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento è subordinato ai due emendamenti che lo precedono. Tuttavia, vorrei intrattenere brevemente l'Assemblea – chiedendo scusa per l'aridità del mio intervento – sull'articolo 2 in generale, che dà la misura della illogicità e dell'irrazionalità del metro che si è usato per distribuire i seggi nei consigli regionali.

Ho voluto, seguendo un po' la mia *forma mentis*, vedere quali erano le conseguenze dell'applicazione del testo dell'articolo 2 al caso pratico, sia nel caso che si accetti il testo della legge, come nel caso che si accetti il testo del nostro emendamento. Devo dire che da questa analisi risulta palese la irrazionalità del sistema proposto e che, da un confronto, i sistemi da noi proposti sono molto più razionali e logici.

Chiedo scusa ai colleghi e all'Assemblea se mi fermerò su dei numeri, ma sono i numeri che ci danno la misura di quel che sto dicendo. Ho qui i dati del censimento del 1961 comparati con i risultati delle rilevazioni anagrafiche al giugno 1967. Da questo esame comparativo emergono alcune osservazioni molto interessanti per quanto riguarda la dinamica dei movimenti delle popolazioni. Queste osservazioni sono un po' il commento a quello che ha detto egregiamente il mio collega onorevole Cantalupo.

In Piemonte, per esempio, le rilevazioni del censimento del 1961 portavano una popolazione di 3 milioni 914 mila 250 persone; le rilevazioni del 1967 danno una popolazione di 4 milioni 225 mila 128 persone, il che ci dice già come il numero dei consiglieri, se riferito al riparto dell'articolo 2, passerebbe da 50 a 60 nel giro di questi anni. Se facciamo la ripartizione della popolazione e dei seggi secondo le statistiche del 1967, ricaviamo questi dati (prima di tutto vi dirò quanti sono esattamente i consiglieri regionali, così stando le cose, e applicando i dati dell'articolo 2 non da noi modificato): in Piemonte avremmo 60 consiglieri, in Liguria 40, in Lombardia (è la sola regione che ne avrebbe tanti) 80, nel Veneto 60, nell'Emilia-Romagna 50, nelle Marche 40, nella Toscana 50, in Umbria 30, nel Lazio 60, nella Campania 60, negli Abruzzi 40, nel Molise 30, nelle Puglie 50, in Basilicata 30, in Calabria 40. Totale: 720 consiglieri regionali.

Il numero, in valore assoluto, è già stato rilevato dai colleghi che mi hanno preceduto, ha un valore relativo. L'importante è che l'assemblea regionale abbia una sua funzionalità e una sua rappresentatività. Ecco perché il nostro emendamento dà un minimo di rappresentanza in 40 membri per regione.

Se noi applichiamo i nostri dati, le regioni che possono aspirare ad avere il massimo dei consiglieri diventano due, e cioè la Lombardia e la Campania, perché noi proponiamo che gli 80 membri siano attribuiti alle regioni con popolazioni superiori ai 5 e non ai 6 milioni di abitanti. Già questo ci sembra abbastanza giusto, e cioè che una regione come la Campania possa essere equiparata alla Lombardia.

C'è un altro rilievo che vorrei fare, ed è quello dell'estrema diversità delle popolazio-

ni e delle dimensioni delle regioni. Noi abbiamo popolazioni regionali (mi riferisco alle statistiche del 1967) che variano da 4 milioni 225 mila in Piemonte ad 1 milione 356 mila in Liguria, 8 milioni 48 mila in Lombardia, 4 milioni 15 mila nel Veneto, 3 milioni 785 mila in Emilia, 1 milione 353 mila nelle Marche, 3 milioni 402 mila in Toscana, 785 mila in Umbria, 4 milioni 466 mila nel Lazio, 5 milioni 80 mila in Campania, 1 milione 217 mila nell'Abruzzo, 344 mila nel Molise (che è la regione più piccola, che ha, tra l'altro, una sola provincia), 3 milioni 600 mila nelle Puglie, 642 mila in Basilicata, 2 milioni 80 mila in Calabria. Abbiamo quindi regioni con 8 milioni e più di abitanti, e regioni con 344 mila abitanti.

Le disposizioni che fissano le dimensioni delle regioni portano quindi a questo squilibrio, a questa stranezza di organi legislativi che amministrano regioni di diversissime dimensioni e diversissime necessità.

Ma c'è di più. L'articolo 2 stabilisce: « La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

Ebbene, io ho fatto un conto, molto semplice e molto significativo, di quali sono i quozienti per consigliere delle singole regioni. Le cifre sono le seguenti: 70 mila in Piemonte, 47 mila in Liguria, 100 mila in Lombardia; 68 mila nel Veneto, 75 mila in Emilia-Romagna, 34 mila nelle Marche, 68 mila in Toscana, 25 mila in Umbria, 75 mila nel Lazio, 84 mila in Campania, 30 mila nell'Abruzzo, 11 mila 500 nel Molise, 72 mila nelle Puglie, 21 mila in Basilicata, 52 mila in Calabria. Abbiamo veramente una diversità di assegnazione di seggi impressionante.

Bisogna aggiungere che le conseguenze di questa rappresentatività possono essere di questo genere: la provincia di Sondrio, per esempio, in Lombardia, ha circa 150 mila abitanti, e le verrebbe pertanto assegnato un seggio. Al Molise verrebbero assegnati 30 seggi, e questa regione ha una popolazione di 344 mila abitanti. Quindi, anche agli effetti della rappresentanza provinciale, questa distribuzione è quanto di più irrazionale si possa immaginare.

L'emendamento che noi proponiamo si uniforma ai princìpi generali che abbiamo detto, non certo migliora le cose agli effetti di questa rilevazione che ho fatto, perché per migliorarla effettivamente bisognerebbe cambiare completamente l'articolo, bisognerebbe adottare quei criteri di distribuzione territoriale, politica e geo-economica che più volte abbiamo sostenuto in quest'Aula.

Quindi io vorrei che ad illustrazione del nostro emendamento restasse agli atti questo rilievo, che noi proponiamo dei miglioramenti alla distribuzione dei seggi regionali; però confermiamo la stridente ingiustizia di questa distribuzione e in sede di ulteriore discussione dell'articolo 2 ci riserviamo di fare eventualmente altre proposte di emendamento.

Ripeto, l'articolo 2 non va disgiunto dall'articolo 1. È stato detto che non vi sono connessioni, ma quando noi avessimo approvato l'articolo 2 avremmo approvato il nucleo della legge. Quindi l'emendamento 2. 5. è un emendamento migliorativo, ma non è certamente quello che possa risolvere definitivamente il problema della rappresentanza regionale.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento.

Al primo comma sostituire il quarto e il quinto alinea con il seguente: di 40 membri nelle altre regioni.

2. 6. **Baslini, Cantalupo, Barzini, Biaggi Francantonio, Bozzi, Cariota Ferrara, Fulci, La Spada, Marzotto, Palazzolo.**

CARIOTA FERRARA. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARIOTA FERRARA. Noi anche per questa parte ci riportiamo a quanto già abbiamo dichiarato sulla carenza di norme generali che erano la premessa necessaria perché si potesse legiferare in maniera aderente a certi precetti di ordine giuridico e di ordine logico.

Superando questa grave carenza, questa assoluta mancanza di norme di ordine generale indicatrici di una linea di condotta sicura e certa, per cui la legge non può non essere una sintesi di valutazioni e di momenti dialettici concatenati tra loro, noi per quanto concerne il numero e la ripartizione delle circoscrizioni ci riportiamo anche a quanto abbiamo osservato a proposito dell'emendamento 2. 4, pensosi di quella che è la situazione in riferimento alla spesa pubblica ed anche in riferimento a motivi di ordine generale: in riferimento alla spesa pubblica perché questa proliferazione di consigli regionali e dei relativi deputati indubbiamente incide in maniera

notevolissima e preoccupante su quello che è il costo di questa impalcatura burocratica che mina alle basi tutta quanta la situazione della finanza locale; in riferimento a motivi di ordine generale perché queste cose diciamo anche nel ricordo di certi sperperi, di certe indiscipline, di certe demagogie che grave offesa hanno recato ad ogni etica e grave nocumento all'equilibrio nazionale e locale.

Il nostro emendamento tende quanto meno ad arginare una situazione abnorme e pericolosa e quindi chiediamo che esso venga accolto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Luzzatto, Pigni, Cacciatore, Minasi, Lami, Raia, Alini e Passoni hanno proposto di sopprimere il terzo comma dell'articolo 2.

L'onorevole Alini, cofirmatario, ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ALINI. Mi permetto di rilevare che questo emendamento si pone come conseguenza diretta di quello presentato all'articolo 1. Pertanto lo manteniamo senza svolgerlo ulteriormente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. 7. **Spagnoli, Guidi, Busetto, Miceli, Serbandini, Jacazzi, Borsari, Amendola Pietro, Bardini, D'Alessio.**

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

La popolazione è quella che risulta essere residente nella Regione, dalla pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica riferentesi al mese di dicembre dell'anno precedente le elezioni.

2. 8. **Spagnoli, Guidi, Busetto, Miceli, Serbandini, Jacazzi, Borsari, Amendola Pietro, Bardini, D'Alessio.**

L'onorevole Spagnoli ha facoltà di svolgerli.

SPAGNOLI. Per quanto riguarda l'emendamento 2. 7, noi riteniamo che la determinazione dei seggi dei consigli regionali, non debba essere effettuata, così come è previsto nel testo governativo, per mezzo del commissario del Governo, sia pure d'intesa con il presidente della corte d'appello. La competenza dovrebbe appartenere esclusivamente al presidente della regione. Noi chiediamo inoltre che sempre il presidente della regione debba essere competente ad emanare il decreto di convocazione dei comizi elettorali. A noi sembra che non vi sia alcun particolare motivo per il quale questa competenza debba essere sottratta al presidente della giunta regionale e affidata invece al commissario del Governo. Anzi, per quanto mi consta, diverse sono le regioni a statuto speciale che conferiscono questa particolare competenza, appunto, al presidente della regione, lasciando escluso il commissario del Governo. Né particolari motivi militano per il mantenimento della norma così come è prevista in questo disegno di legge. Questa norma infine si prospetta anche come una soluzione antidemocratica, come un depotenziamento dei poteri del presidente della regione senza che vi sia nessun motivo che lo giustifichi.

Per quanto riguarda l'emendamento 2. 8, esso tende a sostituire la dizione estremamente generica ed equivoca contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 2 del testo governativo. Nel testo governativo, infatti, si dice che la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica. Da questa dizione non appare molto chiaro se si debba fare riferimento ai risultati del censimento generale oppure alle variazioni che sono contenute nella più recente pubblicazione ufficiale dell'Ufficio centrale di statistica.

Noi riteniamo perciò che si debba chiarire la portata equivoca della norma e superarla con un riferimento unico ed esclusivo alle risultanze delle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto centrale di statistica concernenti il mese di dicembre dell'anno che precede le elezioni. Insieme con una soluzione più giusta si determinerebbe anche una più corretta ripartizione dei seggi in relazione alla popolazione effettivamente residente nelle singole regioni, chiarendo in tal modo l'equivoco contenuto nel testo governativo.

Inoltre occorre considerare che, se detta norma viene intesa in riferimento al censimento, potrebbe determinare una situazione di non equiparazione per talune regioni che hanno avuto, successivamente al censimento del 1961, un determinato incremento della popolazione in misura maggiore rispetto ad altre. Come è evidente, ciò potrebbe determina-

re notevoli sperequazioni nella ripartizione dei seggi, che non rispecchierebbero più con esattezza il numero di abitanti nelle rispettive regioni. Dicendo questo mi riferisco in modo particolare alla mia regione, il Piemonte, che ha registrato un notevole aumento di popolazione in questi ultimi anni.

In riferimento al primo emendamento mi si dice, appunto, che in Sardegna e in Sicilia la determinazione dei seggi del consiglio regionale e l'applicazione alle circoscrizioni dei decreti di convocazione dei comizi competono al presidente della regione.

Quindi mi pare che non vi sia alcun motivo per modificare una norma già vigente in talune regioni a statuto speciale.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Spagnoli 2. 7:

Sopprimere le parole: « contemporaneamente al » *e sostituirle con le seguenti*: « da emanarsi entro sette giorni dal ».

Malagodi, Bozzi, Cottone, Cantalupo, Basile Guido, Giomo, Leopardi Dittaiuti, Valitutti, La Spada, Ferioli, Biaggi Francantonio, Marzotto.

L'onorevole Cantalupo, cofirmatario, ha facoltà di svolgerlo.

CANTALUPO. L'emendamento, signor Presidente, si illustra da sé. Si tratta di un termine, che noi proponiamo di natura prudenziale, che include un periodo di sette giorni. Come si vede, non si tratta soltanto di un emendamento formale, ma di un emendamento che introduce un elemento sostanziale di cautela e di prudenza, che, mi sembra, dovrebbe essere condiviso dal Governo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

La popolazione è determinata in base agli ultimi dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.

2. **1.** **Abelli, Almirante, Roberti, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Turchi.**

L'onorevole Abelli ha facoltà di svolgerlo.

ABELLI. Mi dispiace che non sia presente in questo momento il ministro Taviani, perché, avendo io la parola per svolgere l'emendamento, avrei avuto modo di chiarire anche la portata del mio ordine del giorno, che evidentemente non è stato interpretato dall'onorevole ministro nel senso che noi gli avevamo attribuito. Con il nostro ordine del giorno noi chiedevamo al Governo di impegnarsi a predisporre un testo unico per la materia elettorale e ci riferivamo al fatto che purtroppo tutte le varie leggi oggi esistenti in Italia recano modi e tempi diversi, disposizioni diverse. Segnalavo, nel mio intervento, che vi sono delle elezioni per cui, ad esempio, vale in certi casi l'autenticazione del pretore mentre in altri è considerata valida l'autenticazione del cancelliere. Di questi fatti, sul piano tecnico (non parliamo dei tempi relativi alle votazioni: a volte si tratta di 35 giorni come per la Sicilia, a volte di 25 giorni) cioè di queste diversità, ve ne sono molte. Addirittura in Sicilia si vota fino alle ore 10 di sera della domenica, mentre in tutte le altre regioni è consentita la votazione fino alla giornata del lunedì, come se si trattasse di paesi arretrati. Credo infatti che siano pochi i paesi nel mondo che conservano questo sistema di votazione protratto fino all'indomani, per cui sarebbe opportuno fare per tutte le regioni come attualmente si fa in Sicilia.

Ecco perché chiedevamo un testo unico relativo alle norme sui tempi di attuazione, sui sistemi giuridici, sulle compatibilità ed incompatibilità. Logicamente queste richieste valgono per le questioni di carattere generale, perché in particolare si rende necessaria una disciplina delle singole modalità: una parte ad esempio riguarda il Senato, un'altra parte la Camera e così via.

A proposito di queste discordanze, di queste leggi una diversa dall'altra, che vengono approvate affrettatamente senza magari tener conto delle obiezioni che fanno i deputati perché l'unica cosa che vale è quella di approvare in fretta la legge, quando noi ci richiamiamo qui, ad esempio, al principio che la popolazione deve essere determinata in base agli ultimi dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, ci riferiamo al fatto che il principio non viene applicato in maniera uniforme. Infatti, per la Sardegna è stato stabilito il principio che la popolazione viene utilizzata per la divisione dei seggi e per la determinazione del numero dei seggi medesimi sulla base degli ultimi dati forniti dall'Istituto centrale di statistica.

Noi riteniamo di non poter accettare questa interpretazione data dal Governo e basterebbe un accorgimento per risolvere il pro-

blema. Non capisco perché venga usata la dizione « dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica »; i dati del censimento sono infatti i dati dichiarati in maniera ufficiale, e non credo possano cambiare ad ogni nuova pubblicazione. Per queste considerazioni la pubblicazione potrebbe anche essere la penultima o la terz'ultima; e dico questo malgrado la sfiducia nutrita dal collega Almirante nei confronti dell'Istituto centrale di statistica, perché, ripeto, i dati del censimento rimangono uguali, sia che siano riportati in una pubblicazione di tre anni prima, sia che siano riportati in una pubblicazione di un mese prima. Allora la seconda parte della dizione usata è quindi, a mio avviso, pleonastica; l'interpretazione esatta della legge, comunque, deve essere quella secondo la quale i seggi vengono determinati in base ai dati dell'ultimo censimento.

A parte ogni considerazione che si potrebbe fare in materia per il fatto che alcune leggi regionali stabiliscono che il numero dei seggi deve essere determinato in base al censimento della popolazione, mentre altre leggi regionali stabiliscono che il numero dei seggi deve essere determinato in base agli ultimi dati dell'Istituto centrale di statistica, resta sempre da esaminare il problema di fondo. Il problema di fondo consiste nel fatto che non è assolutamente accettabile da parte del Governo e della maggioranza l'affermazione secondo la quale i dati dell'Istituto centrale di statistica non sono esatti. Se l'Istituto centrale di statistica non desse in maniera esatta neanche i dati relativi alla popolazione, non vedo per quale ragione sarebbe necessario mantenere l'Istituto stesso. Se noi riteniamo, nel 1967, in uno Stato moderno, che i dati del censimento non siano gli unici attendibili, necessariamente dobbiamo riferirci agli ultimi dati forniti dall'Istituto centrale di statistica. Questo problema ha una sua vera rilevanza ? Onorevoli colleghi, sarebbe veramente ozioso perdere il nostro tempo in discussioni inutili. Poco fa l'onorevole Biaggi ha citato dati molto interessanti sulla popolazione; ed è necessario rilevare che in questi ultimi 15 anni la popolazione si è accresciuta secondo una dinamica senza precedenti. L'onorevole Biaggi ha ricordato che il Piemonte è passato dai 3 milioni 900 mila abitanti del 1961 a 4 milioni e 200 mila circa; ha detto inoltre che la Toscana ha superato i 3 milioni, mentre la Lombardia ha avuto un incremento di popolazione di circa 600 mila abitanti.

Questa sera, onorevoli colleghi, si è discusso a lungo sul problema del numero dei seggi; personalmente ritengo che, se la maggioranza dovesse decidere di attribuire 40 seggi ad una regione con 4 milioni di abitanti, ritenendo necessario tale numero per garantire una determinata rappresentanza politica, sarebbe necessario aumentare il numero dei seggi se dai dati dell'Istituto centrale di statistica risultasse che la popolazione di quella determinata regione è superiore ai 4 milioni di abitanti. Tale problema naturalmente non si pone se il problema dei seggi è considerato un problema di scarsa importanza; se ritenete tuttavia che questi dati siano riportati con serietà e con senso di responsabilità, voi dovete interpretare la legge secondo quanto ho prima precisato. Se in base alla legge il Piemonte dovrebbe avere 60 seggi, non riesco a comprendere per quale ragione voi gliene assegniate soltanto 50 in base al fatto che nel 1961 il Piemonte aveva solo 3 milioni e 900 mila abitanti. Per tutte queste considerazioni noi riteniamo che debba essere adottato per le leggi elettorali il criterio di basarsi sui dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica; tale criterio non dovrebbe essere introdotto in questa legge, ma dovrebbe essere introdotto attraverso un testo unico di iniziativa del Governo, come ho auspicato in un ordine del giorno. È necessario a questo proposito ricordare il divario che esiste tra i diversi collegi; ci sono deputati che sono stati eletti con 54 mila voti di preferenza, mentre altri sono stati eletti con 32 mila voti. Non è quindi possibile, ripeto, rifarsi a dati del tutto superati, proprio per la dinamica riguardante le popolazioni di cui ho precedentemente parlato, dinamica causata da spostamenti di popolazione da regione a regione, dal sud al nord, spostamento, quest'ultimo, causato anche dalla errata politica meridionalistica che lo stesso ministro Colombo ha del resto denunciato a Napoli nel convegno del partito democratico cristiano.

Per tutte queste considerazioni mi auguro che la maggioranza e il Governo vogliano esaminare con attenzione questo nostro emendamento, che non ha alcun carattere ostruzionistico, ma che tende solo a migliorare il disposto della legge.

DELFINO. Chiedo di parlare sul complesso degli emendamenti all'articolo 2.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto dire che le osservazioni avanzate da alcuni colleghi, in

particolare da alcuni esponenti del mio gruppo, circa la difficoltà di affrontare l'esame dell'articolo 2 senza aver precedentemente approvato l'articolo 1, assumono in questo momento una concreta fondatezza. (*Interruzione del deputato Nannuzzi*). Non so se nel vostro fuoco regionalista vi siate accorti che questa non è una legge seria, colleghi di una maggioranza che va dalla democrazia cristiana al partito comunista. Se ve ne rendeste conto vi accorgereste che non state istituendo le regioni, ma le regioni, per così dire, provincializzate.

Mentre con la mozione Zaccagnini (Emilia-Romagna) e con le altre di maggioranza della democrazia cristiana ci si accinge addirittura a proporre al congresso di quel partito di modificare le sue strutture in senso regionale perché si vuole adeguarlo alla nuova realtà, con questa legge non si creano le regioni ma un complesso di province. Non ci si rende conto che, nel momento in cui si ripartiscono e si assegnano i deputati alle regioni, in realtà ciò avviene in base alla popolazione delle rispettive province. (*Interruzione del deputato Galli*).

Cerco di assolvere al mio dovere. Ricordo al relatore e al sottosegretario di Stato per l'interno quanto sta accadendo, in nome del nuovo ente che si vuole istituire, nella mia regione. Il sottosegretario onorevole Gaspari sa molto bene che tutto viene contestato. Mi sia consentito quindi illuminare, se possibile, la coscienza della maggioranza.

Dicevo che giustamente l'emendamento dei colleghi liberali si preoccupa che il numero dei consiglieri regionali sia in proporzione alla popolazione. L'emendamento ha una sua validità sempre in rapporto alla formulazione dell'articolo 1, secondo il quale le circoscrizioni elettorali sono corrispondenti alle rispettive province. (*Interruzione del deputato Pennacchini*).

Accadrà, egregio collega, che nel Lazio l'ente regione, in base alla popolazione, su 80 deputati ne avrà 70 della provincia di Roma e i rimanenti 10 delle province di Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina. Vi troverete quindi di fronte alla situazione che la rappresentanza dei consiglieri regionali non apparterrà al Lazio, bensì alla provincia di Roma. Vorrei sapere, colleghi della maggioranza, che cosa andrete a dire nel corso della campagna elettorale regionale in certe zone del Viterbese o della Ciociaria che non saranno nemmeno rappresentate, dato che tutta la rappresentanza elettorale regionale, ripeto, sarà assorbita dalla provincia di Roma.

In questo modo non creerete la regione, ma un insieme di province, e dei candidati che si presenteranno agli elettori non in nome della regione, ma degli interessi della provincia. Ecco, quindi, che l'emendamento Almirante secondo cui i consiglieri regionali devono rappresentare le regioni senza vincolo di mandato, ha un valore serio e concreto. Se la Commissione ed il Governo avessero subito detto (di qui la necessità di approvare prima l'articolo 1) di essere d'accordo su questo aspetto particolare del problema, forse il discorso non si sarebbe dovuto prolungare. Il fatto è che manca qualsiasi possibilità, non dico di dialogo, ma di ricezione di certe cose.

Quando si faranno le elezioni, come dicevo, su base provinciale, ci troveremo di fronte a regioni che avranno grandi città come Milano e Roma, e ad altre regioni come l'Abruzzo dove la lotta si svolge soltanto sulla base del campanile: mi chiedo quindi che tipo di regione andate ad istituire se il consigliere sarà eletto in nome del campanile. Quale coscienza regionale creerete con una legge ed una regione di questo tipo ?

Di fronte ad una mancanza di serietà nella vostra impostazione, cerchiamo di farvi capire che nel momento in cui varate una legge elettorale, se effettivamente essa ha una validità nel senso che alla scadenza del 1969 avrete approvato la legge finanziaria e fatto le regioni, è necessario tener presenti gli emendamenti in discussione, che portano a questo tipo di riflessione. Per tornare al primo di questi emendamenti, credo che sia necessario innanzi tutto decidere di elevare il numero minimo dei consiglieri da 30 a 40. Veramente una assemblea con 30 consiglieri regionali sarebbe in difficoltà per il suo buon funzionamento; infatti, non potremmo certamente fare un governo più ristretto o diminuire gli assessorati. Esiste una necessità funzionale che non può essere assolutamente legata ad un fatto numerico. Ritengo, pertanto, che il numero di 30 sia troppo basso per il buon funzionamento della regione.

Perché, onorevole Di Primio, vogliamo fare un torto proprio alla sua regione ? Perché punire il Molise ? Ella, onorevole Di Primio, è molisano, pur essendo stato eletto in Abruzzo.

Anche la Lucania potrebbe venire a trovarsi in condizione di non poter funzionare.

Allo stesso modo ritengo debba esserci una gradualità nell'assegnare il numero degli altri consiglieri regionali; detto numero deve essere rapportato alla popolazione. Una volta fissato il minimo ed il massimo, credo che sia

giusto ci sia una gradualità proporzionata alla popolazione.

Non credo che si possano fare questi numeri chiusi; non mi pare una cosa seria.

Ritengo di aver detto i motivi per i quali io sono favorevole al primo emendamento presentato dai colleghi di parte liberale.

GUARRA. Chiedo di parlare sul complesso degli emendamenti all'articolo 2.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 2 di cui ci stiamo occupando stabilisce rigidamente che il consiglio regionale è composto di 80 membri nelle regioni con popolazione superiore ai 6 milioni di abitanti, di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore ai 4 milioni di abitanti, di 50 membri nelle regioni con popolazione superiore ai 3 milioni di abitanti, di 40 membri nelle regioni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti e di 30 membri nelle altre regioni.

Voglio partire da questa considerazione: qui esiste una maggioranza, ormai vasta, che vuole approvare le regioni e cioè effettuare lo spezzettamento dell'unità politica, giuridica ed economica dello Stato. Questa maggioranza va dall'estrema sinistra del partito comunista, che recentemente si è convertito al regionalismo, al partito socialista, ugualmente recentemente convertitosi, alla democrazia cristiana e al partito repubblicano che sono stati sempre regionalisti. Ora, se proprio vogliamo attuare questo ordinamento regionalistico in Italia, cerchiamo di farlo nel modo migliore.

Desidero rifarmi ad un documento molto importante, approvato dal nostro Parlamento e che caratterizza la politica del centro-sinistra. Detto documento è l'approvazione del piano di sviluppo quinquennale. Si è sempre detto che il piano di sviluppo quinquennale troverà la sua attuazione attraverso lo strumento delle regioni. Ora, a me sembra strano che un piano di sviluppo economico, che presuppone una conduzione unitaria, possa trovare attuazione nello spezzettamento dell'unità economica e giuridica dello Stato. Ricordiamo che prima di essere costituite le regioni sono stati costituiti i comitati regionali per la programmazione economica, i quali stanno procedendo allo studio e alla estensione dei piani di sviluppo regionale. Ora, per esempio, il piano di sviluppo regionale lombardo prevede lo sviluppo dell'economia e la produzione del reddito nell'ambito della regione lombarda. Come è mai possibile che la nostra economia si debba dividere in tanti compartimenti stagni, per cui tutto il reddito prodotto in Lombardia debba essere impiegato – secondo il piano di sviluppo – nella Lombardia stessa ?

Ciò comporterà, per forza di cose, il fatto che domani dovremmo procedere ad una ricomposizione delle regioni e dovremmo allargare i confini delle stesse.

È stato detto autorevolmente da qualcuno, sia in questo dibattito sia in alcune pubblicazioni, che indubbiamente il problema dei confini regionali si pone nel nostro paese. Questo problema è stato risolto dal costituente, il quale ha stabilito quali dovevano essere i confini delle regioni; a me sembra però che questo discorso non possa essere accettato. Quando l'onorevole La Malfa dice che bisogna abolire non l'ente regione nel suo complesso, ma l'amministrazione provinciale, e cioè il consiglio provinciale, io ritengo che per far ciò sia necessario far ricorso ad una legge di carattere costituzionale, in quanto la Costituzione prevede sia la regione sia la provincia.

A questo punto io mi domando: se si può affrontare l'esame di una legge di revisione costituzionale concernente la provincia, perché non si può affrontare l'esame di una legge di revisione costituzionale per limitare il numero delle regioni ? Infatti, se vogliamo costituire le regioni per l'attuazione della programmazione economica nazionale, noi dovremmo costituire una regione che comprenda la Lombardia, la Liguria e il Piemonte, dovremmo costituire regioni con un territorio molto più vasto di quello delle regioni storiche.

Credo pertanto esatta la previsione fatta dai colleghi liberali nel loro emendamento. Non bisogna stabilire rigidamente il numero dei consiglieri regionali, ma bisogna fissare un numero minimo ed un numero massimo.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

ALMIRANTE. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Lo enunci, onorevole Almirante.

ALMIRANTE. Vorrei fare un richiamo all'articolo 86 del regolamento. Ella sa che già ieri (infatti la mezzanotte è passata ormai da tempo) mi sono permesso di ricollegarmi al quinto comma di detto articolo, che stabilisce che, quando 10 deputati lo richiedano,

la discussione degli emendamenti che siano stati presentati il giorno stesso della seduta viene rimandata all'indomani.

Ebbene ormai, secondo il calendario, noi siamo « all'indomani »; e quindi mi permetto di chiedere che la discussione riprenda là dove è stata sospesa e sviata dal suo binario naturale, in modo da riprendere la discussione degli emendamenti all'articolo 1, o meglio di quel gruppo di essi che, proprio su nostra richiesta, era stato accantonato.

Se la Presidenza ritenesse di accogliere questa mia richiesta, che mi sembra espressa in termini perfettamente rispondenti alle norme del regolamento, credo che non soltanto si raggiungerebbe il risultato di riportare la discussione nel suo ambito naturale, ma anche quello di dimostrare a noi stessi che vi è l'intendimento comune (e comunque il nostro) di fare ciò, senza esasperazione di alcuna specie. Ed in tal modo forse sarebbe più facile anche per il Presidente (almeno ci permettiamo di auspicarlo) prendere quelle iniziative che saranno ritenute opportune per garantire a tutte le parti della Camera che questa discussione possa procedere regolarmente e senza forzature che potrebbero sembrare (come indubbiamente sembreranno al Presidente) del tutto fuori luogo.

Se questa mia richiesta fosse accolta, io mi permetterei di illustrare non singolarmente, ma in un unico contesto, gli emendamenti accantonati.

PRESIDENTE. Dal momento che è già stata iniziata la discussione degli emendamenti all'articolo 2, ritengo, in ossequio al regolamento, che si debba prima completare tale discussione, per poi passare all'esame degli emendamenti all'articolo 1 che sono stati accantonati. In tal modo ci troveremo ad aver completato l'illustrazione e la discussione di entrambi gli articoli.

ALMIRANTE. D'accordo, signor Presidente.

BADINI CONFALONIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADINI CONFALONIERI. Vorrei far presente al Presidente che, ove venisse accolta la tesi esposta dall'onorevole Almirante, intenderei prendere la parola per confutarne la validità. Poiché però mi sembra di aver capito, dalle parole del Presidente, che tale tesi non è, almeno per il momento, accolta, in tal caso rinvierei ad un altro momento il mio intervento.

PRESIDENTE. Come ho già detto, per il momento proseguiamo la discussione degli emendamenti all'articolo 2, esaurita la quale potremo affrontare il problema sollevato dall'onorevole Almirante, sul quale, dopo gli interventi previsti per questi casi dal regolamento, sarà chiamata a giudicare la Camera.

DELFINO. Chiedo di parlare sull'emendamento Cariota Ferrara 2. 4.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO. Ritengo che stabilire un numero dispari di deputati regionali sia un fatto positivo, in quanto ciò può rendere più difficile che si costituiscano dei rigidi equilibri tra maggioranza ed opposizione, il che provoca molto spesso scioglimento delle assemblee e gestioni commissariali. Lo stabilire pertanto un numero dispari per il totale dei componenti dei consigli regionali è senz'altro un fatto positivo.

Vi è inoltre da tener presente che è prevista anche una ripartizione provinciale delle circoscrizioni, le quali, a seconda dei casi, potranno disporre di un numero pari o dispari di seggi. Pertanto gli elettori potranno votare in una provincia per una lista con un numero di candidati dispari al fine di eleggere un numero dispari di consiglieri, mentre in un'altra si troveranno di fronte ad un numero pari.

Ciò significa che il numero pari previsto dal disegno di legge governativo non trova rispondenza nel momento elettorale.

A sostegno di quanto sto affermando vi è tutta una serie di amministrazioni comunali e provinciali che si trovano in una rigida ed inamovibile situazione di equilibrio, il che provoca una paralisi della vita amministrativa, con conseguente scioglimento dei consigli e la necessità di nuove elezioni, la cui unica alternativa è la gestione commissariale. Se invece verrà stabilito un numero dispari di consiglieri, vi saranno minori possibilità che si verifichi una situazione del genere, in quanto sarà sempre possibile la costituzione di una maggioranza, magari con l'apporto di più gruppi, che si trovino d'accordo su una certa soluzione e che unendosi possano raggiungere il *quorum* necessario.

Questi sono i motivi per cui noi siamo favorevoli, in linea subordinata (cioè ove non fosse approvato l'emendamento 2.3), all'emendamento 2.4 dell'onorevole Cariota Ferrara.

ABELLI. Chiedo di parlare sull'emendamento Biaggi Francantonio 2. 5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABELLI. Nel mio precedente intervento relativo ai dati del censimento, mi sono permesso di richiamare i diversi criteri che con il passare del tempo il Parlamento italiano ha seguìto per determinare alcuni princìpi, soprattutto in materia elettorale.

In questa legge però, nel determinare il numero dei membri del parlamento regionale, non si riesce più a capire quali di detti princìpi il Parlamento intenda seguire.

Per quanto riguarda il numero minimo dei membri di un parlamento regionale, noi abbiamo già un esempio in quanto stabilito per una regione a statuto speciale, la Val d'Aosta (25 membri). È chiaro inoltre che nello stabilire detto numero minimo si debba seguire per tutte le regioni un principio generale, e cioè quello del numero necessario affinché un parlamento possa funzionare nel migliore dei modi, e questo, evidentemente, al di sopra e al di là della popolazione di ogni regione.

Pertanto, se già si è stabilito per la Val d'Aosta il minimo in 25 membri, non si capisce perché in questo disegno di legge questo livello debba essere elevato a 30 membri.

Per quanto riguarda il numero massimo dei seggi, esso viene fissato nel disegno di legge in 80 membri, mentre già in Italia esso era stato stabilito a 90 membri per la Sicilia. E non si capisce perché, se questo numero è necessario per tale regione (che ha una popolazione di 4 milioni e 721 mila abitanti secondo l'ultimo censimento e 4 milioni e 885 mila abitanti secondo gli ultimi dati dell'Istituto centrale di statistica), non si capisce, dicevo, perché ne occorrano 80 per amministrare una regione come la Lombardia, che ha 7 milioni e 406 mila abitanti secondo l'ultimo censimento e 8 milioni e 48 mila abitanti secondo gli ultimi dati dell'Istituto centrale di statistica.

Ora ritengo che non sia stato esaminato questo criterio e che sia stato anche ampiamente obliterato l'altro criterio che era stato seguito per le regioni intermedie. Mentre, quanto alle regioni a statuto speciale, la più piccola aveva avuto un minimo di 25 seggi e la più grande un massimo di 90 seggi, per le regioni a popolazione intermedia (Sardegna, Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia) si era stabilito il criterio di un membro per un certo numero di abitanti, sia pure con riferimento a volte ai dati del censimento ed altre volte agli ultimi rilevamenti dell'Istituto centrale di statistica. In particolare per la Sardegna ed il Friuli-Venezia Giulia si era stabilito un membro ogni 20 mila abitanti e per l'Alto Adige un membro ogni 25 mila abitanti. Anche questo criterio delle regioni intermedie non è stato recepito: e pertanto non si comprende a quali criteri si sia attenuta la maggioranza per determinare il numero dei seggi prefigurato dal disegno di legge.

Non ritenevo che vi fosse la seduta fiume ed avevo in animo degli emendamenti, che però giungono tardivi e non possono essere votati. Pertanto mi pare più accettabile l'emendamento del gruppo liberale 2. 5, in quanto esso stabilisce un criterio che si avvicina molto di più alla tesi sostenuta dall'onorevole Almirante, quella cioè che non è tanto il numero degli abitanti che può comportare un diverso numero di componenti del collegio, ma che bisogna tener presenti anche altre considerazioni nel trattare questo problema. Vi sono infatti anche regioni con minor numero di abitanti che possono aver bisogno di maggiore rappresentatività.

Sono anche favorevole all'emendamento Cantalupo 2.4 sostenuto dall'onorevole Delfino, che mi pare abbia una validità tecnica notevole. Certamente, se fissassimo un numero dispari, ciò gioverebbe alla maggioranza; ma faremmo sì che vi fossero delle maggioranze definite e non fluttuanti come nel caso della mia città. Pertanto, in subordine all'emendamento 2. 4, noi voteremo a favore dell'emendamento Biaggi 2. 5 con la correzione proposta dallo stesso proponente.

PRESIDENTE. Essendo terminata la discussione degli emendamenti all'articolo 2, darò la parola ad un rappresentante per gruppo sulla proposta Almirante.

BOZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Lo strumento offerto dal secondo comma dell'articolo 86 in correlazione con il quinto comma, di cui si sono avvalsi dieci deputati di questa Camera, è senza dubbio eccezionale e tale è considerato da noi. Noi riteniamo che pertanto l'uso che eventualmente se ne potrà fare non dovrà essere mai eccessivo. Ciò premesso, vorrei far presente che forse l'interpretazione datane dall'onorevole Almirante è esatta, ma che tuttavia essa suscita in me qualche perplessità che sento il dovere di manifestare, anche perché il giudizio che la

Camera sarà chiamata ad esprimere possa essere motivato con valutazioni giuridiche. Cosa significa al quinto comma dell'articolo 86 che la discussione « sarà rinviata all'indomani ? ». Significa, secondo la prassi e il linguaggio parlamentare, che la discussione sarà rinviata al giorno successivo del calendario, o non invece alla seduta successiva ? Il mio assunto trova riscontro in questa considerazione: qual è il motivo del rinvio ? È il fatto che ci si trova di fronte ad articoli aggiuntivi od emendamenti presentati all'ultima ora, così che non vi è stata possibilità da parte dei gruppi di valutarli adeguatamente. E dico: « dai gruppi » perché essi, per quanto nella realtà siano proiezione dei partiti, come tali sono previsti dalla Costituzione e sono organi interni della Camera. Pertanto essi devono compiere una valutazione collegiale, il che non è possibile in sedute ininterrotte come quella di oggi. Vi possono essere emendamenti che non richiedono una valutazione tecnica notevole, ma che comportano valutazioni di scelta politica di fondo e richiedono quindi maggiore approfondimento. Se noi diamo un'interpretazione « di calendario », frustriamo la *ratio* della norma, che è quella di concedere un rinvio non all'indomani, ma alla seduta successiva nell'ordine dei lavori della Camera.

RUSSO SPENA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Il nostro gruppo concorda con l'interpretazione data dall'onorevole Almirante.

Il quinto comma dell'articolo 86 parla di « indomani », cioè del calendario solare, poiché, quando il nostro regolamento si occupa di sedute successive, lo dice espressamente. Del resto l'articolo 56, dove si parla di esclusione dall'aula di un deputato, dice: « per il resto della seduta ».

Tutto l'articolo 86 si occupa delle sedute stesse secondo il calendario. In questo comma, dunque, si tiene in considerazione il tempo secondo l'ora, e non secondo la seduta, per cui essendo stato presentato ieri l'emendamento, oggi ormai è l'« indomani » e quindi può essere cominciata la discussione dell'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione la proposta dell'onorevole Almirante di iniziare la discussione degli emendamenti all'articolo 1.

(*È approvata*).

ALMIRANTE. Chiedo di parlare sul complesso degli emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Parlando sul complesso degli emendamenti che sono stati illustrati dai colleghi del gruppo liberale all'articolo primo, io credo di essere nel lecito se parlo sul complesso, in sostanza, di detto articolo.

Non mi riferirò alle norme di cui si propone la modifica, ma, per dare una certa organicità a questo intervento – che d'altra parte è unico – non posso non occuparmi della materia dell'articolo 1.

Debbo rilevare – proprio per giustificare il nostro parere, che non sarà sempre concorde nei confronti degli emendamenti presentati dal gruppo liberale – che l'articolo 1 della legge, come d'altra parte è logico, è l'articolo di impostazione e – vorrei dire – delle scelte, di carattere politico e di carattere tecnico, intorno al modo con il quale, attraverso il provvedimento in esame, si verrebbero a configurare le regioni a statuto ordinario.

Questo rilievo riguarda prima di tutto il primo comma dell'articolo 1, che gli emendamenti del gruppo liberale propongono di modificare del tutto, il quale statuisce che i consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti; e aggiunge che l'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale.

Credo che questa sia una prima scelta di carattere politico che il Governo e la maggioranza proponente di questo disegno di legge hanno voluto fare. Può anche sembrare che questa scelta sia stata addirittura ovvia, cioè determinata da un indirizzo legislativo, quanto alle elezioni, ormai costante da parecchi anni a questa parte. Possiamo ricordare noi stessi che dal 1953, cioè da quando fallì alla prova la legge maggioritaria, volgarmente detta « legge truffa », tutti i governi e tutte le maggioranze – e in ordine alle elezioni politiche di carattere nazionale, e anche in ordine alle elezioni amministrative – hanno ritenuto di seguire in sostanza l'indirizzo che in questo caso viene seguito.

Questa è stata una scelta di carattere politico nel corso di tutto il dopoguerra; non ha importanza che si sia trattato di una scelta imposta dalle circostanze o di una scelta di carattere volontario, come si è detto. L'importante è che da molti anni a questa parte le elezioni si svolgono in questo modo.

Qual è stata la conseguenza, da molti anni a questa parte, di questa stessa scelta, non nell'ambito delle elezioni politiche, bensì in quello delle elezioni amministrative ? La conseguenza ovvia ed evidente di questa scelta – la proporzionale dilatata al massimo nelle elezioni, non solo politiche ma anche amministrative – è stata la politicizzazione delle amministrazioni. Molte parti politiche hanno visto con favore tali conseguenze; altre con minor favore. Sta di fatto, che, dal 1953 a questa parte, attraverso le modifiche alle leggi elettorali amministrative che via via sono state approvate, si è marciato sempre più avanti nel cammino della politicizzazione dell'amministrazione, con delle conseguenze che possiamo all'ingrosso valutare, in senso positivo, se si ritiene che le autonomie amministrative siano tanto più valide quanto più sorrette da un substrato politico; in senso negativo, se, invece, si ritiene che le autonomie amministrative siano tanto più valide ed efficienti quanto meno politicizzate. Conseguenze di carattere positivo dal punto di vista della spesa, dell'impiego del danaro del contribuente o del danaro dello Stato, se si ritiene che le spese da parte delle amministrazioni provinciali e comunali debbano essere politicizzate, e quindi dilatate; conseguenze di carattere negativo, se invece ci si preoccupa di alcune politicizzazioni eccessive, e, quindi, delle dilatazioni eccessive della spesa.

Qui ci si trova di fronte al tentativo, per lo meno, di dar vita alle amministrazioni regionali a statuto ordinario; e in questo ambito si sceglie deliberatamente, col sistema elettorale qui proposto, la strada della politicizzazione.

Poiché la si sceglie, o si cerca di sceglierla, e poiché questo è il momento non solo della scelta, ma della valutazione delle conseguenze che da essa possono derivare, credo che il nostro primo dovere nell'esaminare la scelta che l'esecutivo e la maggioranza hanno ritenuto di fare sia quello di osservare che in questo modo fin dall'inizio, fin dalla legge elettorale, si tende ad avvicinare al massimo i futuri parlamenti regionali al Parlamento nazionale.

Questa è la conseguenza della scelta. Che sia positiva o negativa, è difficile dire; cioè è facile giudicare da un punto di vista piuttosto limitato e ristretto, ed è impossibile, invece, da un punto di vista obiettivo.

Può darsi che questa scelta abbia, secondo i proponenti – anzi certamente essa avrà, secondo costoro – delle conseguenze positive; può darsi che, secondo noi, essa sia pericolosa. Spetta ovviamente a me, non tanto mettermi nei panni dei proponenti, quanto indicare i motivi per i quali la scelta è piuttosto pericolosa.

Marciare fin dall'adozione di un sistema elettorale verso il massimo della politicizzazione delle assemblee regionali, significa andare incontro, fin dal principio a quei pesanti inconvenienti che si sono verificati, a causa di questa stessa motivazione iniziale, nelle assemblee regionali a statuto speciale. Quando noi ci battiamo nella nostra polemica antiregionale, uno dei nostri cavalli di battaglia, uno dei nostri – si dice – « più vieti motivi », è proprio questo: che riteniamo che l'Italia non abbia bisogno di quindici ulteriori parlamentini.

I sostenitori delle autonomie regionali si indispettiscono, e addirittura si offendono, quando noi parliamo di « parlamentini », e ci rispondono che di tali non si tratterebbe, ma di assemblee con determinate funzioni soprattutto nel campo tecnico-amministrativo, e idonee inoltre a rappresentare gli interessi del popolo lavoratore italiano. Sta di fatto però che, se a queste assemblee si dà vita attraverso questa norma di legge, se si ritiene cioè di dovere eleggere le future assemblee regionali a statuto ordinario esattamente in sostanza con i metodi elettorali con cui si elegge il Parlamento della Repubblica, sarà difficile impedire che, elette nella stessa guisa, diano luogo agli stessi risultati. Con una differenza fondamentale, però: che il Parlamento della Repubblica – quali che siano gli inconvenienti che si sono manifestati nel sistema e quali che siano gli inconvenienti e i difetti di esso (discorso che non può farsi in questa sede, evidentemente) – rappresenta la sovranità del popolo nello Stato; mentre, poiché non è ancora chiaro quale tipo di sovranità possano rappresentare le assemblee regionali, il fatto che fin dall'inizio si dia origine a 15 parlamentini che andrebbero ad aggiungersi ai 5 delle regioni a statuto speciale e il fatto che ci siano in Italia venti parlamentini funzionanti oltre al Parlamento nazionale non può indubbiamente andare incontro a quelle che sono le aspettative dei regionalisti convinti, e non opportunisti, in ordine al futuro funzionamento delle assemblee regionali.

Quindi, noi cominciamo con un'osservazione (e dico cominciamo perché non è colpa nostra se l'esame degli emendamenti all'articolo 1 sta avvenendo, per quanto ci riguarda, dopo che si è parlato dell'articolo 2) che entra nella materia non dal nostro punto di vista,

ma dal vostro. Perché non si tenta nemmeno di fare in modo che, fin dal sistema elettorale, le assemblee regionali vengano estratte in guisa da apparire agli stessi loro componenti, ai futuri governanti regionali, qualcosa di diverso da un doppione in miniatura del Parlamento nazionale. Si è detto questa sera, proprio da parte dell'onorevole Ingrao, che, quando la destra – egli ha parlato in genere – ha da esprimere le sue obiezioni e contrarietà nei confronti della riforma regionale, essa dovrebbe piuttosto avanzare le proprie proposte. Dai banchi liberali – noi non avevamo in quel momento occasione di parlare – è stato già risposto all'onorevole Ingrao ciò che da quel settore si poteva rispondere. Io replico qui per quanto riguarda noi (e, se mi si consente, posso anche rispondere a titolo personale). Ebbene, avendo fatto parte fin dalla prima legislatura del dopoguerra delle Commissioni che si sono occupate del problema delle regioni e avendo quindi avuto occasione di esaminare e di discutere, talora anche come relatore di minoranza, gli undici successivi progetti di legge sulle elezioni che dal 1948 in poi sono stati presentati al Parlamento (e questa è una nozione che ai comunisti, quando non fa loro comdo, manca del tutto), ho assistito nel corso di questi venti anni ad un piuttosto graduale manifestarsi dei pareri della maggioranza non in ordine al se, ma in ordine al come: in ordine al se si è sempre trovato una maggioranza, per quanto riguarda la democrazia cristiana, vogliosa a parole e restia nei fatti, tanto è vero che dopo venti anni siamo ancora qui, per fortuna, a discuterne; in ordine al come, cioè a come fare la legge elettorale, si è trovato una maggioranza, per quanto attiene soprattutto alla democrazia cristiana, ma in questo caso anche ai repubblicani e perfino ai socialisti (perlomeno all'ala ex socialdemocratica), si è trovato una maggioranza – dicevo – che ha fatto via via scelte diverse e che è arrivata oggi ad una determinata scelta. Ma a quale scelta ? A quella della politicizzazione massima, cosa che i comunisti hanno proposto molti anni fa.

La scelta a cui arrivate adesso con questo disegno di legge – buona o cattiva che sia – è diversa da quella su cui vi eravate soffermati in ben dieci precedenti progetti di legge elettorali regionali. Cioè allora si pensava di potere arrivare alle elezioni regionali non con un sistema elettorale identico a quello che si adotta per la Camera dei deputati, ma con sistemi elettorali di secondo grado. I democristiani, i repubblicani e i socialisti hanno modificato quindi la loro precedente scelta. Liberissimi di farlo: guarda caso però hanno adottato ciò che i comunisti suggerivano da parecchi anni a questa parte. È vero che i comunisti qualche peccatuccio di opportunismo, dal punto di vista della tecnica elettorale per le regioni, ce l'hanno; è vero che proprio all'inizio di questa legislatura ci siamo visti presentare una pròsta di legge Pajetta copiata di sana pianta dalla precedente proposta repubblicana presentata dall'onorevole Reale per le elezioni regionali di secondo grado, ma è anche vero – e fu detto anche da noi – che in quella sola occasione in cui i comunisti aderirono alla precedente formulazione di legge elettorale sostenuta dai partiti della allora e attuale maggioranza, essi lo fecero semplicemente per avere un pretesto di stimolo ulteriore nei confronti di essa. Dissero cioè: approviamo il vostro sistema elettorale, rinunciamo a quello da noi proposto, purché si faccia presto, purché le regioni a statuto speciale si realizzino. Era una tattica spregiudicata, cinica, la tattica tipica dei gruppi parlamentari comunisti, comunque aveva se non altro il merito della spregiudicatezza, che è quello della franchezza.

Adesso si verifica il caso contrario: sono i democristiani, sono i repubblicani, sono i socialisti, i quali, pur di avere l'appoggio incondizionato – e lo abbiamo visto anche proceduralmente questa notte – dei comunisti, rinunciano a tutte le loro precedenti impostazioni e accettano di adottare il sistema elettorale che i comunisti hanno proposto.

Politicamente la cosa ha la sua importanza, perché il sistema elettorale proposto dalla maggioranza e da noi contrastato, essendo un sistema elettorale di secondo grado, in quanto rimetteva la elezione dei consiglieri o deputati regionali ai consigli provinciali, stabiliva un certo tempo di attesa e di meditazione tra le elezioni provinciali e le successive elezioni regionali. Tempo di meditazione che noi pensavamo la maggioranza volesse dedicare ad una attenta meditazione politica, per considerare se e come le convenisse poi indire sul serio le elezioni regionali. Cioè, vi era nella maggioranza di un tempo la sacrosanta paura di potere favorire, attraverso le elezioni regionali, proprio i comunisti.

L'onorevole Taviani ha detto oggi che, bontà sua, paure simili non esistono più e che non si deve temere che qualche cosa di male possa accadere allo Stato italiano attraverso le regioni e che non si deve neppure paventare che alcune regioni d'Italia possa-

no essere dirette da una maggioranza comunista o socialcomunista, perché fisiologicamente ciò può avvenire nel quadro di una democrazia.

Noi perciò dobbiamo rilevare che siccome fisiologicamente certe cose potevano avvenire anche ieri, la maggioranza di ieri usava una certa terapia preventiva contro le possibilità fisiologiche dell'ammalato corpo politico italiano. E la maggioranza di oggi non solo non ritiene di usare alcuna terapia preventiva contro l'eventualità deprecabile di quel tipo, ma addirittura usa una specie di cura omeopatica, cioè ricorre agli stessi rimedi che vengono suggeriti dagli eventuali portatori del male: accetta cioè i metodi elettorali che il partito comunista, per le elezioni regionali, ha sempre proposto.

Noi non siamo in questo momento alla conclusione di una ventennale vicenda sul fare o non fare le regioni: noi siamo alla conclusione, signor Presidente – e questo può forse chiarire l'accanimento e l'impegno che noi mettiamo in questo dibattito –, di una ventennale vicenda su come fare le regioni. E non ci si può negare il diritto di ingresso in questo dibattito perché in esso noi siamo entrati molto correttamente, fin dal 1948. E' da vent'anni che noi proponiamo di non fare in un certo modo le regioni ma proponiamo anche di fare altre cose. E' da venti anni che noi presentiamo, in alternativa, proposte di legge di revisione costituzionale, proposte di leggi ordinarie, proposte di allargamento, di approfondimento del cosidetto decentramento amministrativo proprio per evitare di giungere non soltanto al punto « se fare le regioni » ma anche per evitare di farle in questo modo.

Il dibattito si sta concludendo (speriamo di no) sembra, proceduralmente, dopo venti anni, e noi dobbiamo rilevare desolatamente che forse si sta concludendo con una risposta contraria ai nostri intendimenti e alle nostre tesi. Rileviamo con sbigottimento non solo per noi stessi ma anche per il gruppo della democrazia cristiana, per quello, anche se quantitativamente minuscolo, del partito repubblicano e per gli ex socialdemocratici, che presentarono in questa stessa aula, nella prima legislatura, nel 1949, un ordine del giorno antiregionalistico ancora più duro di quello che mai abbiamo potuto presentare noi (sostenuto a nome di tutto il gruppo di unità socialista dall'onorevole Cavinato che io ricordo bene per averlo ascoltato attentamente), rileviamo con sbigottimento – dicevo – che dopo vent'anni il discorso sul « come » si conclude negativamente per voi, cioè contrariamente alle tesi che avete sempre sostenuto.

In primo luogo, siamo in sede di legge elettorale attraverso il sistema che è esattamente quello voluto dal gruppo comunista.

Il primo emendamento presentato all'articolo 1 dal gruppo liberale e svolto precedentemente dall'onorevole Cantalupo mi riporta anch'esso agli inizi della battaglia svoltasi nel 1948. Debbo ricordare, signor Presidente, una mia esperienza di allora, esperienza di deputato « novellino », quando mi accadde di essere per la prima volta inserito in un sottocomitato. A quel tempo – lo confesso – non sapevo cosa fossero i comitati e, chiedo scusa, non avevo neppure letto quel passo di Anatole France in cui si spiega che se il buon Dio avesse deciso di non dar luogo alla creazione avrebbe affidato l'incarico della creazione stessa ad una commissione o ad un sottocomitato. Ricordo che fui veramente fiero di assumere quell'incarico, che mi parve di particolare fiducia, e superai pertanto una piccola (o grossa) crisi di coscienza perché mi si chiedeva di far parte, a nome della pattuglietta del Movimento sociale italiano di allora, di un sottocomitato che doveva occuparsi proprio dell'ordinamento delle regioni a statuto ordinario, problema urgentissimo nel 1948, sul quale puntava, sembrava almeno a me deputato pivello, con straordinaria autorità il presidente del consiglio di allora, onorevole De Gasperi, appoggiato in pieno in quel momento dal suo ministro dell'interno, onorevole Scelba.

In quel comitato ebbi modo di aprire gli occhi su una realtà alla quale mi richiama questa notte l'emendamento n. 1 presentato dal gruppo liberale all'articolo 1 del disegno di legge relativo ai capoluoghi. Per mia fortuna fisica e non soltanto morale, spirituale e politica, non potei materialmente in quei giorni partecipare insieme con il « comitatino » di cui facevo parte, a due sopraluoghi che quell'organo, per incarico del Presidente della Camera, ebbe a svolgere in Abruzzo e nelle Calabrie. Per mia fortuna fisica, perché qualche collega che fece parte di quei lavori rischiò fisicamente di lasciarci non dico la pelle ma qualche costola sia in Abruzzo sia in Calabria, soprattutto in Abruzzo dove si svolse allora qualche episodio piuttosto increscioso. Vi furono aggressioni non soltanto verbali contro alcuni parlamentari perché si erano sparse come al solito voci infondate. I membri di quel comitato, ricordo, furono abbot-

tonatissimi e, mi potete credere, nessuno si pronunciava per l'Aquila, né per Pescara, né per Chieti, né per Cosenza né per altre città eventualmente aspiranti; ma i vari gruppi politici in *loco* avevano ovviamente fatto spargere le voci più opportune perché le cose andassero a finire in un determinato modo.

Io imparai molto da quell'esperienza da me non vissuta: imparai a far parte di comitati solo dentro il palazzo di Montecitorio da cui non sono mai uscito per missioni sociali. Quando si tratta di prendere legnate preferisco subirle per conto del Movimento sociale italiano e non per conto del Parlamento.

L'onorevole Cantalupo, e lo ringrazio vivamente, mi ha ringiovanito di venti anni con la presentazione e lo svolgimento del suo emendamento. Il capoluogo ! Onorevoli colleghi, vogliamo parlarci con chiarezza ? Sapete per quali motivi in questo disegno di legge il problema del capoluogo non è affrontato nei termini in cui giustamente vuole che sia affrontato l'onorevole Cantalupo ? Sapete perché l'Assemblea Costituente non ha risolto il problema del capoluogo ? Sapete perché da 20 anni le regioni non sono mai state fatte ? Esse non sono state fatte non perché la paura fisica della disavventura che toccò ai rappresentanti degli altri gruppi che, come me, non ebbero la prudenza di non recarsi in Abruzzo e in Calabria, abbia nuovamente preso queste persone, ma perché molti alla base, ed anche al vertice, sono contrari alle regioni stesse. Per quanto riguarda il problema del campanile, devo dire che da 20 anni voi non fate altro che comportarvi come apprendisti stregoni, dato che in sostanza sollecitate il campanilismo, che è sempre vivo nel popolo italiano e forse anche negli altri popoli. Avendo voi messo in moto un meccanismo di tal genere, non dovete poi rammaricarvi del fatto che ne possiate essere investiti o addirittura travolti. In un caso simile non dovreste pigliarvela che con voi stessi.

Sempre riguardo al problema del capoluogo, desidero dire che forse nessuno in quest'aula avrebbe il coraggio di affrontare in termini chiari tale problema, per giungere ad una adeguata soluzione dello stesso. Ho citato poco fa due regioni, che costituiscono, a mio avviso, veri e propri casi limite; desidero comunque rilevare che il giorno in cui il problema della determinazione del capoluogo dovesse essere seriamente sollevato in questa Assemblea – e la sola scelta onesta sarebbe a mio avviso quella proposta dall'onorevole Cantalupo e dai suoi colleghi, di determinare cioè per mezzo di una legge il capoluogo della regione – noi non ci divideremmo certo per gruppi politici. Non si parlerebbe più infatti di democristiani e di « missini », di repubblicani e di socialisti, perché i deputati dell'Aquila si troverebbero concordi tra di loro, come accadrebbe del resto per i deputati di Teramo e di Sulmona o per quelli di Reggio Calabria e di Cosenza; e ciò provocherebbe senza dubbio un grave turbamento non solo per l'autorità dei rispettivi segretari di partito o capi gruppo, ma anche per il buon andamento dei lavori parlamentari, talché probabilmente, con qualche ripiego procedurale dell'ultima ora, si accantonerebbe senz'altro la soluzione di questo problema con un ennesimo rinvio.

Mentre l'onorevole Cantalupo propone la soluzione cui ho prima accennato – e che in linea di massima e di principio può forse apparire la più onesta –, il gruppo liberale, con successivo emendamento Alpino-Bozzi (mentre il precedente era a firma Bozzi-Alpino) propone esattamente il contrario, poiché attribuisce all'assemblea regionale la scelta del capoluogo regionale. Onorevoli colleghi, su questo problema non desidero pronunziarmi, anche perché ritengo non sia opportuno esprimere il parere del mio gruppo su una questione di questo genere, soprattutto per il fatto che gli altri gruppi si guarderanno bene dall'esprimere una posizione in materia; sarebbe quindi piuttosto ingenuo se alla vigilia delle elezioni ci pronunciassimo soltanto noi. Dobbiamo quindi apprezzare la saggezza dei deputati liberali che difendono nello stesso tempo due princìpi esattamente contrari tra di loro. (*Interruzione del deputato Cantalupo*).

Noi desideriamo seguire in questo campo il vostro esempio di saggezza e di prudenza; saggi e prudenti, del resto, voi lo siete sempre, mentre noi lo siamo solo raramente, e proprio per questo noi vogliamo adeguarci al vostro esempio di prudenza e di temperanza (non dico di fortezza perché sia noi sia voi siamo questa sera piuttosto deboli). Personalmente, come ho già detto, non posso che apprezzare, come parlamentare nazionale, da un punto di vista estetico e morale l'emendamento Bozzi-Alpino, che propone che sia una legge nazionale, e quindi il Parlamento, ad effettuare la scelta del capoluogo regionale; per le stesse considerazioni di carattere estetico e morale non posso certo apprezzare l'emendamento Alpino-Bozzi, pur riconoscendo che lo stesso può essere dettato da alcune scelte opportunistiche

che in questo momento possono anche apparire sagge e forse persino apprezzabili.

BADINI CONFALONIERI. Vengono sottoposti all'attenzione dei colleghi due princìpi il primo in via principale ed il secondo in via subordinata.

ALMIRANTE. Qualora venisse approvato il principio sostenuto dal gruppo liberale in via subordinata, la responsabilità della decisione del capoluogo ricadrebbe sulle assemblee regionali, che dovrebbero inserire tale scelta nello statuto della regione.

Per quanto riguarda gli statuti regionali, si pone poi un altro problema molto grave di cui dobbiamo necessariamente parlare, anche se la sede più opportuna sarebbe certamente quella della discussione della legge istitutiva dei consigli regionali. Del resto, però, anche nel disegno di legge attualmente in discussione sono contenuti richiami agli statuti regionali, che sono citati anche nell'emendamento di cui sto parlando. Riguardo alla proposta subordinata dei liberali, secondo la quale dovrebbero essere i consigli regionali ad occuparsi del problema del capoluogo, desidero ricordare che non è ancora ben chiaro l'indirizzo legislativo della maggioranza rispetto al problema degli statuti, perché anche da questo punto di vista, in questi anni, vi sono state notevoli oscillazioni. A questo proposito devo dire che nutro una viva preoccupazione per la tendenza, che sembra esista anche in questi ultimi tempi, del gruppo democristiano, del gruppo socialista e di quello repubblicano di volersi adeguare alle vecchie tesi dei comunisti. I comunisti, come tutti sappiamo, hanno sempre sostenuto che lo statuto deve rientrare nelle facoltà di ciascuna regione; non so se gli onorevoli colleghi abbiano veramente riflettuto su questo argomento, e non so se esso sia stato tenuto presente in tutta la sua importanza dai colleghi del gruppo liberale all'atto della presentazione dell'emendamento da loro definito subordinato. I casi sono due: o si guarda agli statuti regionali come a statuti tipo, uguali per tutte le assemblee regionali (si dovrebbe in questo caso procedere all'esame della legge di modifica della legge n. 62 del 1953, in modo che venga mantenuto il principio di stabilire con legge tutte le norme di fondo degli statuti regionali, per giungere ad uno statuto tipo, fatti salvi solo gli adeguamenti formali tra statuto e statuto), oppure si va alla tesi sostenuta fin qui, per ora, soltanto dai comunisti e dai socialisti, secondo cui la facoltà autonoma delle regioni a statuto ordinario verrebbe a cessare – essi dicono – nel momento in cui lo statuto regionale venisse in qualche modo prefigurato, imposto con legge nazionale.

Credo che i colleghi sappiano che uno dei motivi per cui l'attuazione delle regioni a statuto ordinario si è insabbiata sta proprio nel fatto che la maggioranza, in un primo momento, era decisa a camminare per la sua strada quanto agli statuti regionali; successivamente, come di consueto, traballava; in un terzo momento sembrava poter cedere alle pressioni comuniste ed anche socialiste.

Se quando si parla di statuto regionale, nell'emendamento subordinato, ci si vuole riferire ad uno statuto regionale tipo, cioè alla attuazione delle regioni a statuto ordinario, come era stata configurata nella vecchia legge la n. 62 del 1953 ormai caduta in desuetudine perché non mai applicata, l'emendamento avrebbe comunque il difetto di rimettere alle regioni la scelta, ma avrebbe la qualità di inserire questa scelta, comunque, in una determinazione di carattere nazionale che, se non altro, potrebbe garantire che i modi e i tipi della scelta stessa fossero identici per ogni regione. Se invece questo riferimento agli statuti regionali dovesse essere indirizzato verso una formulazione di statuti autonomi diversi da regione a regione, i pericoli e gli inconvenienti sarebbero senza dubbio ancor più gravi.

Quanto al territorio di ciascuna regione, di cui si parla sia nel primo sia nel secondo emendamento (in questo caso se ne parla in maniera uniforme, non vi è diversità di interpretazione), apprezzo il fatto che i colleghi liberali abbiano fatto una simile proposta, poiché mi pare giusto che nel disegno di legge si parli oltre che del capoluogo anche del territorio della regione.

Si potrà dire che in questo modo contraddico in parte quanto ho detto in precedenza, cioè quando avevo affermato che una legge elettorale dovrebbe essere una legge elettorale e basta; ma poiché ci troviamo di fronte (e l'ho già dimostrato e ripetuto) ad una legge elettorale che non è soltanto una legge elettorale, nella quale, proprio in questo articolo 1, nel testo del disegno di legge governativo, si introducono dati ed elementi relativi al futuro funzionamento delle regioni, al loro funzionamento postelettorale, allora tanto vale che, se si enunciano taluni dati, se si parla, ad esempio, del tipo di mandato da affidare ai consiglieri e deputati regionali, si parli della cosa più importante, cioè del capoluogo, come abbiamo detto, e anche del territorio della regione.

Non è fuor d'opera parlare di determinazione del territorio della regione a norma del-

l'articolo 131 della Costituzione poiché abbiamo sentito proprio ieri dall'onorevole ministro dell'interno alcuni accenni pericolosi al riguardo. L'onorevole ministro, muovendo da considerazioni di carattere economico, ha svolto (lo dico sorridendo, però con una punta di preoccupazione; anzi il più preoccupato era l'onorevole Abelli nella sua qualità di piemontese) un tentativo di annessione parziale del Piemonte alla Liguria. Ha rilevato che gli interessi della grande Genova puntano ormai oltre i confini della Liguria, che essi avanzano verso Serravalle Scrivia e poi Arquata Scrivia; non è arrivato a Novi Ligure e ad Alessandria, ma non ci è mancato molto. Inoltre poco prima il ministro dell'interno aveva parlato dei confini fra le regioni dicendo che non ci si deve preoccupare che detti confini possano mutare (aveva citato l'esempio germanico e fatto osservare che la configurazione dei confini attuali dei *länder* tedeschi è ampiamente diversa anche quando non lo giustifichino le cause belliche e *post* belliche dalla tradizionale e precedente configurazione e delimitazione): se un ministro dell'interno responsabile ha potuto dire cose di questo genere nell'aula parlamentare, c'è da pensare che si possa tornare a discutere di questi problemi nei termini in cui sono stati discussi, in questa aula, ai tempi della Costituente. Ricordiamo tutti la reazione, per la verità, negativa (gliene dobbiamo dare atto ricordando un suo memorabile discorso) dell'onorevole Togliatti contro i tentativi di dar luogo ad altre e nuove regioni in varie parti d'Italia. È vero che quei tentativi sembrano spenti e sopiti e sembra che non se ne parli più. Se andate però girando, come tutti facciamo, per l'Italia, sapete benissimo, onorevoli colleghi, che accade sovente di trovarsi di fronte a giornaletti locali, a gruppi o circoli più o meno culturali o pseudo culturali, a gruppi anche di interessi economici, i quali stimolano l'opinione pubblica verso il riconoscimento di nuove e diverse realtà regionali.

L'onorevole Guarra ha parlato in questa seduta fiume della programmazione in rapporto anche ai confini e ai limiti tra le regioni. Andando innanzi la programmazione nel quadro del centro-sinistra, non si potrà non dare riconoscimento alle zone economiche. È molto difficile che si proceda nella programmazione senza dare riconoscimento alla omogeneità di talune zone economiche appartenenti a regioni diverse e alla discrasia fra talune zone economiche appartenenti alla stessa regione o addirittura alla stessa provincia. Che il territorio della regione, oltreché il capoluogo, sia, ai sensi dell'articolo 131 della Costituzione, precisato con legge dello Stato, penso sia cosa giusta. Da questo punto di vista, quindi, dichiariamo di essere favorevoli agli emendamenti presentati dal gruppo liberale.

Nel primo emendamento del gruppo liberale vi è un'altra considerazione che ci richiama non a venti anni fa ma appena a cinque anni e mezzo fa, quando parlammo a lungo (più a lungo di quanto non si stia facendo ora di questo problema: penso quindi che i colleghi della maggioranza abbiano avuto torto a manifestare tanta impazienza appena agli inizi di questa discussione) della allora istituenda regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia; approvandone lo statuto speciale si parlò anche della destinazione e dislocazione degli uffici.

A questo proposito l'onorevole Bozzi propone che nel capoluogo della regione abbiano la loro sede il consiglio regionale, la giunta regionale con il suo presidente e il commissario del Governo. Propone anche che nel capoluogo della regione abbiano anche sede gli altri uffici della regione qualora non sia diversamente disposto dallo statuto o da leggi regionali. La stessa norma, se non vado errato, è proposta nell'emendamento Alpino.

Devo dire che siamo scarsamente d'accordo sulla seconda parte di questo emendamento in quanto preferiremmo che fossero tolte le parole: « qualora non sia diversamente disposto dallo statuto o da leggi regionali ». Onorevoli colleghi liberali, i casi sono due: o chiariamo, come nell'emendamento principale è stato previsto, che il capoluogo della regione debba essere prestabilito per legge, oppure restiamo nell'equivoco.

Io penso che sia preferibile, come ho già detto, che il problema venga chiarito in sede legislativa nazionale e, a questo punto, non vedo perché si debba restare nell'equivoco a proposito del problema secondario, di quello, cioè, concernente la dislocazione degli uffici.

Penso che sia opportuno che si stabilisca per legge che gli uffici debbano avere sede nel capoluogo della regione e penso che il silenzio della legge, a questo riguardo, non abbia bisogno di essere indicato nel testo di legge. Infatti, l'articolo 117 della Costituzione fra le potestà legislative attribuite alle regioni a statuto ordinario comprende la facoltà di ordinare gli uffici e gli enti amministrativi dipendenti dalla regione. È quindi pacifico che non si tratta di argomento da statuto ma bensì di argomento da trattare con legge regionale, sia pure del tipo di quella

prevista dall'articolo 117 della Costituzione. Non credo che con legge ordinaria noi si possa spogliare le regioni di una prerogativa costituzionale che è loro riconosciuta dall'articolo 117 della Costituzione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CINCIARI RODANO MARIA LISA

ALMIRANTE. Quindi questa seconda parte degli emendamenti liberali non mi sembra proponibile. D'altra parte, poiché quando alle regioni a statuto ordinario viene riconosciuta dalla Costituzione una potestà legislativa ed a questa è connessa una potestà amministrativa che si riferisce agli atti che derivano dalle leggi eventualmente approvate sulla materia, io penso che non vi sia bisogno di dire altro in una legge nazionale a proposito della sede degli uffici delle regioni.

BADINI CONFALONIERI. L'emendamento può essere votato anche per divisione.

ALMIRANTE. Siamo d'accordo salvo che i colleghi presentatori non siano di diverso avviso.

Debbo dire, saltando per un momento gli altri emendamenti presentati dai colleghi liberali, che è di grande interesse l'emendamento che è stato presentato dall'onorevole Luzzatto all'articolo 1.

Per la verità, l'onorevole Luzzatto, così fecondo oratore, che ha dimostrato tanta capacità nel fare l'ostruzionismo quando questo piaceva a lui ed alla sua parte (l'onorevole Luzzatto fu l'inventore della prima battaglia ostruzionistica in questa Assemblea nel 1952-1953 contro la legge elettorale nazionale; ricorse infatti, l'onorevole collega, a diversi espedienti, quale quello di svenire in Commissione, che non dispiacquero ai presenti ma anzi gli resero una pubblicità notevole presso la stampa e l'opinione pubblica), questa volta è diventato antiostruzionista fino al punto di tacere. Noi lo conoscevamo come un deputato sempre desideroso di prendere la parola e il suo silenzio ci impressiona anche perché è la seconda volta che egli tace su questo argomento. Egli lo avrebbe dovuto illustrare con delle tabelle in Commissione; invece ci fu soltanto distribuito ciclostilato. Avevamo preso sul serio quanto diceva l'onorevole Luzzatto ed avevamo studiato anche la tabella per poter fare le nostre osservazioni e contestazioni, senonché il collega ci ha fatti trovare di fronte alla sorpresa del suo silenzio in Commissione e alla sorpresa ancora più amara del suo silenzio in questa sede.

Vorrei far rilevare alla Presidenza (se questo rilievo, a quest'ora, può avere una qualche validità) che se volessimo attenerci strettamente al regolamento, come più volte ci ha invitato a fare l'onorevole Presidente Bucciarelli Ducci, dovremmo pregare gli uffici di Presidenza di voler ristampare l'emendamento presentato dall'onorevole Luzzatto in quanto non mi sembra possibile che si possa intervenire su questo emendamento senza avere a disposizione la tabella che doveva essere allegata. La tabella è essenziale per poter giudicare la validità e l'opportunità dell'emendamento presentato. Ora, la Presidenza della Camera non ha ritenuto di far nuovamente stampare l'emendamento, e l'onorevole Luzzatto non ha ritenuto opportuno di far rilevare alla Presidenza della Camera questa grossa mancanza – certo involontaria – di riguardo nei suoi confronti. Il che, se da un certo punto di vista ci conforta, in quanto così la Presidenza della Camera non ha mancato di riguardo solo a noi questa sera, al tempo stesso ci dispiace perché avremmo avuto veramente piacere di ascoltare l'illustrazione dell'onorevole Luzzatto per poterci pronunciare in merito.

Quanto sto per dirvi non fa parte di alcun tentativo da parte nostra di allungare il dibattito perché la proposta dell'onorevole Luzzatto poteva, in qualche misura, essere studiata ed anche accettata per quel che poteva valere salvo talune modifiche da apportare.

Poco fa l'onorevole Delfino faceva osservare che attraverso il sistema elettorale proposto da questa legge, soprattutto in talune regioni (per intenderci, nelle regioni il cui capoluogo è massicciamente soverchiante nei confronti del resto della regione; l'onorevole Delfino ha citato Roma e il Lazio, Milano e la Lombardia e Torino e il Piemonte) si creerebbero dei corpi deformi.

Io credo che quanto l'onorevole Delfino faceva osservare sia indiscutibile. Non vi è alcun dubbio che questo sistema darà luogo a ben determinate conseguenze anche se il sistema stesso può essere, per esempio dal mio punto di vista, cioè come deputato del Lazio, preferibile ad altri.

Signor Presidente, non intendo sollevare incidenti di natura procedurale, però siccome sull'emendamento presentato dall'onorevole Luzzatto si dovrà votare (anzi mi permetto preavvertirla che, se l'emendamento stesso fosse ritirato, noi lo faremmo nostro), facciamo osservare che, se la Presidenza non farà stampare e distribuire la tabella, sarà impos-

sibile un serio esame e soprattutto una votazione sull'emendamento stesso. Comunque vorrei pregare la Presidenza della Camera di disporre che venga stampata e distribuita questa famosa tabella.

PRESIDENTE. La tabella *A* si trova a pagina 4 dello stampato 2/6 che viene in questo momento distribuito.

ALMIRANTE. Ringrazio la Presidenza di questo chiarimento e chiedo scusa per la svista.

Abbiamo quindi modo di potere esaminare meglio il problema che, come ho già detto, non è stato illustrato dal proponente l'emendamento. Ritengo che l'onorevole Luzzatto abbia l'indubbio merito di aver non soltanto voluto esprimere attraverso il suo emendamento le stesse preoccupazioni esposte dalla nostra parte per mezzo dell'onorevole Delfino, ma anche di aver tentato di ovviare agli inconvenienti impliciti del sistema elettorale.

Tale emendamento, infatti, propone di suddividere ogni regione in « non meno di tre circoscrizioni elettorali, per modo che in ciascuna circoscrizione, in rapporto alla popolazione in essa residente, si eleggano non meno di 7 e non più di 21 consiglieri, secondo la tabella *A* allegata alla presente legge ».

In sostanza, si chiede di non far coincidere le circoscrizioni elettorali con le province, ma di riunire talune di esse in modo che non vi sia eccessiva disparità tra le circoscrizioni ma piuttosto una certa omogeneità, riportando le più piccole ad un livello un po' superiore. Se vogliamo considerare il problema con un po' più di esattezza, dobbiamo riferirci ad alcuni casi specifici. Nel Lazio, ad esempio, verrebbero unificate le province di Frosinone e Latina con un totale di 10 seggi, quelle di Rieti e Viterbo (con in più alcuni mandamenti della provincia di Roma) con 9 seggi, mentre al comune di Roma (o meglio a parte di esso) verrebbero assegnati 14 seggi ed altri 18 alla provincia di Roma.

Questo esempio può dare un'idea, sia pure sommaria, anche di ciò che accadrebbe con l'altro tipo di circoscrizione, perché da questa tabella risulta che, per quanto concerne il Lazio, su 51 consiglieri attribuiti, 35 spetterebbero alla provincia di Roma mentre le altre 4 province dovrebbero accontentarsi dei rimanenti seggi. Secondo questo correttivo, invece, al comune di Roma verrebbero attribuiti 14 seggi e alla provincia, escluso il territorio del comune, 18 seggi; alle province di Rieti e Viterbo 9 seggi e 10 a quelle di Frosinone e Latina. Anche in questo modo non si eliminerebbero del tutto le disparità derivanti dalla sproporzione esistente tra la popolazione del capoluogo della regione e quella della regione stessa (escluso il capoluogo), però tali disparità risulterebbero di minore entità.

Mi sia consentito interrompere la mia argomentazione per farle osservare, signor Presidente, che né a me né a lei possono piacere le spalle che con tanta indifferenza e tanta assiduità ci rivolgono i colleghi di parte comunista. Molte volte noi siamo stati richiamati per un atteggiamento del genere e credo quindi che neppure in questo caso la cosa possa essere gradita alla Presidenza.

Come stavo dicendo, la tabella allegata all'emendamento Luzzatto ci consente di apprezzare, se non altro, lo spirito di tale emendamento. Ovviamente, non ci sentiremmo di approvare detta tabella così come è, in quanto sull'emendamento Luzzatto devo fare anche alcune riserve. Credo infatti che il collega abbia elaborato tale tabella tenendo conto anche delle posizioni e degli interessi elettorali non suoi personali, ma, quanto meno, del suo gruppo e del suo partito. È evidente quindi che un esame dello stesso genere debba essere compiuto anche da tutti gli altri partiti prima di prendere posizione in merito, salvo vedere di giungere ad un testo che consenta a tutti un minimo di garanzia.

Penso che sull'emendamento, o quanto meno sullo spirito e sulle finalità di esso, si potrebbe essere in linea di massima d'accordo e mi meraviglia quindi il fatto che la maggioranza, che non ha ritenuto di intervenire su di esso in sede di discussione generale né nel corso dell'esame degli articoli, mi meraviglia il fatto, dicevo, che la maggioranza abbia trascurato questo emendamento che, per il fatto stesso di non essere stato presentato dalla destra, poteva anche essere preso in considerazione, visto che si tratta di una maggioranza che guarda continuamente ad una sinistra la cui estrema ala, signor Presidente, le sta ancora volgendo così graziosamente le spalle.

Infine vorrei brevemente esprimere il mio pensiero sull'altro emendamento presentato dal gruppo liberale (l'emendamento Malagodi 1.5), relativo alla disciplina degli stemmi, delle insegne, dei sigilli, e così via. Devo dire che su questo emendamento non posso assolutamente essere d'accordo. È vero infatti che vi sono molte tradizioni regionali, ma quando in Italia si comincia a parlare di tradizioni è bene procedere con molta cautela, specialmente se si tratta di istituzionalizzarle con legge dello Stato.

Fra l'altro vi è non lo stemma della *Volkspartei*, ma la bandiera austriaca, che la sostituisce, che sventola in tutto l'Alto Adige con effetti propagandistici e psicologici – e questi contano più dei primi! – che noi riteniamo notevoli. Ma a prescindere da questo caso specifico, la faccenda degli stemmi in Italia è piuttosto pericolosa. La Repubblica molte cose buone forse non ha fatto, ma una di queste è certo rappresentata dall'abolizione dei titoli nobiliari. Ora far risorgere una questione piuttosto complessa quale quella degli stemmi e dare esca al « campanile » anche sotto questo profilo mi sembra fuor di luogo.

Comunque, se fosse approvato l'emendamento in questione, noi saremmo favorevoli al secondo comma e ci auguriamo che le autorità regionali non vengano meno nel farne rispettare il disposto: « l'insegna della regione non può essere esposta se non con la bandiera nazionale e nelle ricorrenze previste dalle norme dello Stato o della regione ».

Non ricordo se esistano delle norme regionali che consentano alle regioni di proporre l'istituzione di feste civili non riconosciute dallo Stato. Al riguardo vorrei muovere un'eccezione che non è soltanto di ordine costituzionale, ma anche di opportunità nazionale; se infatti ogni regione potesse istituire delle festività, il cittadino italiano, trasferendosi di regione in regione per tutto l'anno, potrebbe usufruirne per 365 giorni! Forse questa sarebbe la « società del benessere » che molti aspettano, ma penso che non si possa *a priori* stabilire una progressione di feste di tal genere.

Che, poi, l'insegna della regione non possa essere esposta se non con la bandiera nazionale è cosa che vivamente auspichiamo. E' triste che si debba stabilire in una norma di legge una limitazione di tal genere, ma io ricordo sempre che quando l'onorevole Fanfani, allora Presidente del Consiglio, si recò in visita in Valle d'Aosta fu ricevuto con manifesti esclusivamente redatti in lingua francese (allora la regione era amministrata dagli elementi autonomisti). L'ospite della regione era il presidente del consiglio francese Pompidou, ma in realtà sembrava che l'ospite fosse il Presidente del Consiglio italiano. Pertanto questa norma non è altro che l'applicazione di un principio di ordine morale che dovrebbe essere patrimonio di ogni cittadino.

VALITUTTI. Chiedo di parlare sull'emendamento Bozzi 1.3.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Mi sforzerò di esprimere il mio pensiero con la lucidità consentita dall'ora insolita, che mi suggerisce di chiedere da quale parte venga veramente l'ostruzionismo. Io ho imparato sui testi della scienza costituzionale che l'ostruzionismo è un'arma della minoranza e che sotto questo profilo trova legittimazione; ma ho l'impressione che qui ci troviamo in presenza di un massiccio ostruzionismo della maggioranza. E devo osservare, per il mio temperamento antiostruzionistico, che non posso non prendere posizione contro questo massiccio ostruzionismo della maggioranza.

Dirò che l'emendamento 1.3 riscuote il mio consenso ed esprimerò – possibilmente con chiarezza pari alla brevità – le ragioni che lo determinano. Nel primo comma sono poste due questioni, di cui la prima concerne la determinazione del territorio di ciascuna regione. Noi abbiamo enti locali che, secondo la dottrina, sono definiti gruppi di popolazioni localizzate, che cioè risiedono in un determinato territorio, con determinate potestà; abbiamo infatti il comune e la provincia: nell'uno e nell'altra il territorio è definito come ente giuridico. Nel nostro ordinamento non vi è invece ancora una definizione del territorio regionale in senso giuridico; infatti la regione è soltanto un compartimento statistico e non un'entità giuridica e territoriale. E' questa un'esigenza giuridico-formale molto avvertita: la legge dello Stato deve provvedere a tale definizione al fine di risolvere la questione sotto questo profilo; ma vi è anche una questione sostanziale, che è ancor più importante della prima ed è rappresentata dal fatto che nel procedere alla definizione del territorio della regione si deve necessariamente tener conto di tutti i mutamenti intervenuti nei compartimenti statistici, che pertanto non rappresentano più alcuna realtà concreta di carattere economico e sociale.

L'onorevole Di Primio, nella sua replica ai numerosi interventi dell'opposizione, ha fatto ammissioni gravissime: egli non ha esitato a dire che gli Abruzzi non sono più una regione omogenea in quanto parti di questa regione gravitano in altre (Campania e Lazio); ma ha aggiunto poi che gli Abruzzi esistono come tradizione, come costume e come ricordo storico. Allora voi volete fare le regioni in omaggio all'antica storia d'Italia e non volete creare strumenti nuovi che operino nella concreta realtà di oggi ! Ma allora

ecco la ragione sostanziale per cui, nel procedere alla costituzione delle regioni, nell'approvare lo strumento elettorale necessario a tal fine, occorre in primo luogo determinare territorialmente quali regioni si devono costituire, cioè per quali regioni si devono eleggere i consigli regionali.

Nel primo comma dell'emendamento, inoltre, una seconda questione viene avviata a soluzione, stabilendo che si determini non soltanto il territorio di ciascuna regione, ma che si fissi anche il capoluogo di ognuna di esse. E ci sono regioni in relazione alle quali il problema si pone e si risolve con assoluta facilità perché si tratta di regioni con centri storici su cui non si discute, con centri che hanno una importanza attuale della quale non si può dubitare e non si dubita; ma ci sono regioni in cui già arde la rissa, già arde la lotta. E dicendo regione – intendiamoci – io adopero una parola impropria perché, come ho dimostrato nel mio intervento nella discussione generale, le regioni non esistono, come diceva Gaetano Salvemini, che era un socialista e queste cose le studiava seriamente; esistono i compartimenti statistici, che noi impropriamente chiamiamo regioni; esistono dei compartimenti statistici delle regioni, nelle quali già arde la lotta delle città che si contendono l'onore del capoluogo.

DI PRIMIO, *Relatore*. Ci sono dei compartimenti a seconda delle funzioni amministrative, per cui – ad esempio – il compartimento dell'agricoltura non coincide con quello ferroviario.

ABELLI. E tanto meno col compartimento marittimo.

VALITUTTI. Questo aggrava il problema. Proprio negli Abruzzi si è dovuto affrontare e risolvere il problema della istituzione dell'università. Cosa è accaduto? Questo è un esempio molto significativo e ammonitore, perché ad un certo punto è stato indispensabile ripartire le facoltà. Alcuni di esse sono state fatte sorgere a L'Aquila, altre a Chieti, altre a Pescara. Ce ne è una abusiva, di fatto, a Teramo. Tutte le città degli Abruzzi rivendicano l'onore di essere capoluogo della regione.

Nella Calabria esiste lo stesso problema, che divide Cosenza da Catanzaro e da Reggio Calabria; e anche lì noi sappiamo che pende un progetto per la istituzione dell'università calabrese, che non va avanti, da anni ormai innanzi nell'esame del Parlamento proprio per questa contesa, per questa rissa, per la irrazionalità della soluzione che è stata proposta. Credo che anche i colleghi comunisti abbiano preso posizione contro questo irrazionale progetto dell'università calabrese che dovrebbe avere una facoltà a Reggio, una a Cosenza, una a Catanzaro.

Si tratta di un esempio che dimostra come questo problema della identificazione, della determinazione legale del capoluogo non è un problema che si possa ignorare né che si possa rinviare; ma chiedo ai colleghi della maggioranza – i quali si sono sempre rifiutati di ragionare in questo nostro dibattito – come essi possano proporre di approvare una legge elettorale per la costituzione elettiva dei consigli, per regioni di cui ancora non si sa dove ubicare il capoluogo; anzi, con la consapevolezza che c'è una lotta in varie regioni che arde intorno a questo problema del capoluogo. È irrazionale e incoerente il volersi rifiutare di riconoscere la verità, quando occorre una legge che determini e identifichi i capoluoghi delle regioni.

Per quanto riguarda il secondo comma, mi sembra ovvia l'esigenza che la legge stabilisca che nei capoluoghi debba esserci la sede del consiglio regionale, della giunta regionale e del suo presidente. Questo perché – onorevoli colleghi – io ho il timore che, se una norma del genere non fosse approvata, e cioè non si stabilisse con legge dello Stato questo principio della presenza di questi organi della regione nel capoluogo di regione, noi – cioè il nostro paese – sarebbe esposto in varie regioni al rischio di uno sparpagliamento, di un decentramento di questi organi, proprio per sodisfare queste ambizioni e vanità municipalistiche. In Calabria, probabilmente, si deciderebbe di mettere la sede della presidenza regionale a Cosenza, la sede del consiglio regionale a Catanzaro, e la sede della giunta regionale a Reggio Calabria.

Ecco la necessità di stabilire per legge che questi organi costitutivi dell'ente regione siano fissati nel capoluogo della regione. Non è un'affermazione di principio senza un valore pratico, l'affermazione di un principio ovvio, perché dietro a questa ovvietà c'è un problema reale costituito proprio da queste tendenze, da questi contrasti, da tali ambizioni. Ora, il legislatore non può non tener conto di questa realtà e quindi del nostro intendimento, dell'intendimento di coloro che hanno presentato l'emendamento tendente a stabilire per legge che questi organi dell'ente regione devono avere la loro sede nel capoluogo della regione.

Per la parte finale dell'emendamento, relativa agli uffici e alla possibilità di determinarne per statuto o con leggi regionali l'ubicazione in una sede diversa dal capoluogo della regione, io confesso che ho sentito quanto ha detto l'onorevole Almirante con interesse, e debbo dire che le sue considerazioni hanno suscitato in me delle perplessità. E poi, come ha già detto l'onorevole Badini Confalonieri, penso che forse sarebbe più saggio di proporre che l'emendamento di questa parte sia votato per divisione.

Io ho esposto, spero con la massima lucidità consentita a quest'ora, le ragioni per cui aderisco al contenuto di questo emendamento.

GUARRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me sembra che l'emendamento presentato dai colleghi liberali e che porta la firma dell'onorevole Bozzi, dell'onorevole Alpino, dell'onorevole Malagodi, dell'onorevole Badini Confalonieri, dell'onorevole Bignardi, dell'onorevole Cantalupo, dell'onorevole Cassandro, dell'onorevole Cocco Ortu, dell'onorevole De Lorenzo, dell'onorevole Durand de la Penne, dell'onorevole Marzotto, dell'onorevole Ferioli, debba essere preso in seria considerazione. E debba essere preso in seria considerazione soprattutto dopo avere ascoltato le argomentazioni dell'onorevole Valitutti, il quale giustamente ci ha detto che attualmente non esiste ancora una definizione della regione sul piano giuridico, perché anzi – egli ha detto – non esiste la regione in senso proprio, ma esistono soltanto dei compartimenti regionali. Esiste il compartimento regionale dell'agricoltura, attraverso l'ispettorato compartimentale dell'agricoltura; esiste il compartimento regionale delle ferrovie dello Stato, attraverso il compartimento ferroviario che ha sede nel cosiddetto capoluogo di regione, ma che resiste anche alle successive divisioni regionali, tanto è vero che mentre per gli altri settori della pubblica amministrazione si è provveduto a istituire amministrazioni proprie per il nuovo ente regionale molisano, il compartimento ferroviario, invece, per il Molise continua ad avere la sua sede a Napoli, se non vado errato in via Santa Lucia.

Esiste poi il compartimento marittimo che abbraccia diverse regioni. Non esiste la regione.

Che cosa è la regione ? La regione è indeterminata. C'è una polemica che sta sorgendo, se non vado errato, proprio nella nostra zona, nelle nostre città, quando Salerno, Avellino e Benevento rivendicano di non aver mai fatto parte della Campania. Perché la *Campania felix*, del mite cantore delle *Georgiche*, abbraccia la piana casertana e arriva fin quasi all'agro nocerino, aggirando il massiccio del Vesuvio ma non ha mai toccato la valle Caudina, né – tanto meno – ha superato la stretta di Cava dei Tirreni. Per cui le province di Salerno, di Avellino e di Benevento non avrebbero mai fatto parte della Campania, tanto è vero che la mia provincia di Benevento ha il suo nome storico del Sannio e la provincia dell'Irpinia non si è detta di appartenenza alla regione campana. La legge deve stabilire questo, e a me non sembra che sia in contrasto con la Costituzione. È anzi un'esatta interpretazione delle norme costituzionali. Infatti, l'articolo 115 della Costituzione recita: « Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i princìpi fissati nella Costituzione ». E l'articolo 116 dice ancora: « Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali ». Successivamente l'articolo 131 dice: « Sono costituite le seguenti regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania, Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna ». Però, quest'articolo della Costituzione non definisce il territorio di tali regioni. Non esiste un territorio regionale. E allora, vogliamo definirlo questo territorio regionale ? Vogliamo sapere dove cessa il territorio regionale della Lombardia e comincia quello della Liguria ? Dove cessa il territorio regionale della Lombardia e comincia quello del Veneto ?

Si parla tanto di tenere presente la nuova realtà; parlate tanto di regioni come degli strumenti per una politica di rinnovamento economico e sociale. E possiamo noi mai considerare, nel quadro di una politica di sviluppo e di fronte alle dimensioni che ha assunto il processo di sviluppo economico del nostro paese, che ci debba essere, ad esempio, la regione Basilicata, accanto alla regione Puglia ? Oppure non ci deve essere una revisione costituzionale che ci è indicata dalla stessa Costituzione all'articolo successivo, il 132 ? Questo articolo, infatti, dice che si può, con la legge costituzionale, sentiti i consigli regionali, di-

sporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

E allora, se vogliamo attuare veramente la programmazione economica nazionale, in una dimensione che sia veramente produttiva, vogliamo approvare prima la legge sul *referendum* ?

Io ho ascoltato in precedenza il ministro dell'interno quando, a conclusione di questo nostro dibattito, ha accennato alla legge sul *referendum* e ne ha accennato non in relazione alla legge istitutiva delle regioni, ma in relazione alla probabile approvazione della legge sul divorzio. Egli ha detto che indubbiamente nella prossima legislatura il divorzio sarà approvato da una eventuale maggioranza parlamentare, ma che i cattolici non potranno fare a meno di avere un istituto come il *referendum* per appellarsi direttamente al popolo. E se si parla del *referendum* nei confronti di una legge che ancora deve essere approvata, noi chiediamo che il *referendum* venga approvato prima di questa legge per rendere veramente giustizia piena al dettato costituzionale. Infatti è chiaro che, se la Costituzione ha previsto la modificazione di questo assetto regionale, la fusione più che la suddivisione in nuove regioni, proprio in previsione del mutato assetto economico e sociale del nostro paese, è bene che, volendo procedere all'attuazione dell'ordinamento regionale, si proceda all'attuazione di un ordinamento regionale che sia adeguato alla realtà odierna del nostro paese.

Passando a trattare l'emendamento presentato dall'onorevole Luzzatto, io ritengo che esso vada preso in considerazione per il principio che enuncia, anche se non se ne può accogliere interamente la formulazione letteraria, né tanto meno la tabella allegata. Che cosa traspare da questo emendamento ? Traspare la preoccupazione che è stata espressa in un primo momento dall'onorevole Delfino, ribadita dall'onorevole Almirante, che cioè nelle regioni si possa avere la prevalenza delle città che attualmente vengono presentate come capoluogo di regione.

Io non voglio parlare dei casi delle regioni a cui hanno fatto riferimento gli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto, e cioè quello che avverrebbe soprattutto nel Lazio ad opera della provincia di Roma, quello che avverrebbe in Lombardia ad opera della provincia di Milano. Voglio restare soltanto nell'ambito della Campania. Quale sarebbe l'avvenire delle nostre città, di Benevento, di Avellino e della stessa Salerno nei confronti di Napoli ? Noi assistiamo già adesso, in seno al comitato regionale per la programmazione economica, a tentativi di monopolio a favore della provincia napoletana da parte di un determinato gruppo dirigente della democrazia cristiana di Napoli, da parte del gruppo doroteo che, nell'ambito stesso della democrazia cristiana, è stato chiamato il gruppo camorrista di Castellammare di Stabia. Questo gruppo fa capo al capogruppo senatoriale della democrazia cristiana, il quale sta organizzando il piano di sviluppo quinquennale della regione campana, che è soltanto il piano di sviluppo quinquennale del suo collegio elettorale.

Come ha detto poc'anzi l'onorevole Delfino, bisogna dare alle città minori un numero di consiglieri che non sia soltanto proporzionale al numero dei propri abitanti, ma che possa dare un peso a queste città al fine di poterle fare progredire.

Si dice che l'ordinamento regionale è lo strumento di attuazione della programmazione economica nazionale e che l'obiettivo della programmazione economica nazionale è quello di abolire il divario esistente fra il nord ed il sud.

Noi invece attraverso l'ordinamento regionale, così come oggi esso è configurato, non faremo altro che creare delle nuove cause di divario, delle nuove oasi nelle regioni meridionali, ponendo, attraverso l'accaparramento di tutte le energie e di tutti i capitali che possono affluire nella Campania, la base per il depauperamento delle altre zone della stessa Campania.

Ecco perché riteniamo che, sia pure con le critiche da noi espresse, l'emendamento Luzzatto meriti di essere preso in seria considerazione.

ABELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABELLI. Parlerò a favore dell'emendamento Luzzatto. Già in sede di discussione generale ho avuto modo di far presente non solo gli inconvenienti già segnalati dai colleghi Almirante, Guarra e Delfino, cioè gli inconvenienti rappresentati dai grossi centri urbani, ma soprattutto il fatto che in questi grossi centri, oltre all'elezione di un numero di deputati molto elevato in rapporto alla

popolazione, per il gioco delle preferenze, vengono a determinarsi scarti ancora più rilevanti. Faccio un esempio pratico: il collegio Torino-Novara-Vercelli, per quanto riguarda la democrazia cristiana e il partito comunista, vede una certa armonica distribuzione dei seggi tra le varie province mentre i deputati dei piccoli partiti, sia pure rilevanti come il partito liberale, hanno quattro deputati tutti della città di Torino. Questo fenomeno aggrava ulteriormente una situazione di fatto che per quanto i miei colleghi auspichino possa essere modificato (come ha sostenuto poco fa l'onorevole Guarra) io non vedo in verità come possa modificarsi.

Non è certamente possibile attribuire ad una provincia periferica, anche se con maggiori necessità sociali e con maggiori problemi incombenti, anche se lontana dal capoluogo, un numero di deputati maggiore mediante l'assegnazione di un deputato sulla base di un minore numero di abitanti, rispetto ad altre province della stessa regione. Poiché dunque non è possibile ottenere l'*optimum*, non vedo come il problema possa essere tecnicamente risolvibile sul piano del meccanismo elettorale. Ma è in ogni caso necessario tentare di risolvere il problema e far sì che, ad esempio, nel Piemonte, nel Lazio e nella Campania (tanto per citare i casi più vistosi) il 50 o il 60 per cento dei deputati non venga a concentrarsi nel capoluogo mentre alle province spetti solo un numero di deputati molto basso. Si potrebbe trovare un sistema per far sì che alla provincia di Novara vengano assegnati, per esempio, 6 seggi che però siano di esclusiva assegnazione a detta provincia, sulla base di una proporzione riguardante tutta la regione del Piemonte.

Riguardo a questo problema noi non abbiamo compiuto studi approfonditi come quelli fatti dall'onorevole Luzzatto il quale veramente, a parte le punte scherzose dell'onorevole Almirante, ha studiato seriamente il problema. Perciò esprimo il mio consenso all'emendamento Luzzatto, se non in maniera totale, almeno per buona parte di esso. Qualche riserva infatti può essere formulata a proposito delle tabelle che sembrano troppo complicate.

Non mi sembra serio poi che il partito socialista di unità proletaria, dopo aver rimarcato il problema e averlo giustamente portato avanti, non abbia assunto un atteggiamento conseguente a proposito delle grandi città. La grande città (e mi pare che il fatto sia stato rilevato dallo stesso partito comunista) è già forte di per se stessa, coagula determinate energie, insomma si tutela da sé. Comunque, nel complesso, a me pare che si possa essere favorevoli all'emendamento Luzzatto, a parte le riserve, di cui ho già detto prima, in ordine alle tabelle.

Il relatore forse potrà dire che si tratta di un meccanismo un po' complicato, ma per quello che ci riguarda noi accettiamo anche le tabelle, salvo a togliere le eccessive complicazioni. Per fare, infatti, l'esempio pratico di Milano città e Milano provincia, diventerebbe alquanto difficoltoso dividere i settori e i circondari. Si potrebbe perciò prendere in considerazione soltanto la città e la provincia. Così si avrebbe Roma città e provincia, Genova città e provincia, senza altre complicazioni se non quando fossero assolutamente indispensabili, come può accadere in qualche caso per la provincia di Perugia o per casi analoghi. Siamo anche favorevoli alla tabella, *A*, che dovrebbe essere emendata solo nella parte che si riferisce alla suddivisione della città in due parti, cosa che richiederebbe una valutazione difficile e forse anche pericolosa. Per queste considerazioni riteniamo che l'emendamento Luzzatto, che noi dichiariamo di fare nostro nel caso che l'onorevole Luzzatto vi rinunci, sia un emendamento molto importante, che merita ogni considerazione da parte della Commissione e del Governo.

PRESIDENTE. Avverto che sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

« Emendamento all'emendamento Luzzatto 1.2:

Sostituire le parole: in non meno di tre circoscrizioni elettorali... sino alla fine, *con le seguenti*: costituire un'unica circoscrizione elettorale; l'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata con il sistema proporzionale puro ».

Cariota Ferrara.

« Emendamento all'emendamento Almirante 1.1:

Dopo la parola: regione *aggiungere le seguenti parole*: nel rispetto degli interessi nazionali »

Badini Confalonieri.

« Emendamento all'emendamento Cottone 1.6:

Sostituire la parola: personale, *con le parole*: personale, diretto ».

Roberti.

Quale è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1 ?

DI PRIMIO, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, eccezione fatta per l'emendamento 1.1.

Per quanto riguarda in maniera specifica l'emendamento 1.3, devo osservare che la materia troverebbe più acconcia collocazione nella legge istitutiva degli organi regionali; il problema della delimitazione del territorio, in pratica, non esiste, in quanto l'articolo 131 della Costituzione richiama le regioni geografiche nel loro significato storico tradizionale, per cui la delimitazione dei confini è determinata dalle cosidette province contermini.

Per quanto riguarda il problema di natura costituzionale relativo alla determinazione del capoluogo regionale, devo dire che tale questione è stata risolta nel disegno di legge di modifica della legge n. 62 del 1953, nel senso che il Parlamento dovrà decidere circa la questione di principio, se sia competente il Parlamento o il consiglio regionale in sede di approvazione dello statuto.

Riguardo all'emendamento 1.4, non posso che richiamare le considerazioni già svolte in relazione all'emendamento 1.3, sia per quanto riguarda il merito, sia per quanto riguarda il carattere formale, per cui non ritengo opportuno accettare l'emendamento stesso.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.5, devo dire che anche la materia esaminata in questo emendamento trova la sua giusta collocazione nel disegno di legge n. 1062 di modifica alla legge n. 62 del 1953.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.2, devo dire che per quanto le argomentazioni svolte dal collega Abelli siano degne di considerazione, esse non sono di natura tale da indurre ad abbandonare il criterio del disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione. Se si vuole effettivamente assicurare alle province una rappresentanza certa nei consigli regionali, è necessario dividere la regione in circoscrizioni di carattere provinciale; la rappresentanza deve essere inoltre proporzionale al numero degli abitanti. I due criteri, nel disegno di legge, vengono rispettati.

Parere favorevole la Commissione deve invece esprimere riguardo all'emendamento 1.1, che è del resto esattamente rispondente ai princìpi della nostra Costituzione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto riguarda gli emendamenti 1.3 e 1.4, il Governo è contrario, in quanto tendono a fissare il divieto di procedere all'elezione dei consigli regionali finché non entrerà in vigore la legge che determina il territorio ed il capoluogo delle singole regioni. Le norme al riguardo sono già contenute negli articoli 2 e 3 del disegno di legge n. 1062 approvato dalla I Commissione della Camera.

Il Governo è ugualmente contrario all'emendamento 1.5, in quanto si tratta di materia non attinente al procedimento elettorale, la cui regolamentazione è già prevista dall'articolo 4 del menzionato disegno di legge.

Anche per quanto riguarda l'emendamento 1.6 il Governo è contrario perché l'espressione del voto diretto è stata adottata per stabilire che l'elezione dei consigli regionali non è effettuata con l'elezione indiretta o di secondo grado; che poi il voto debba essere personale, è sancito dal primo comma dell'articolo 41 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, espressamente richiamato dall'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, il quale stabilisce che il voto è dato dall'elettore presentatosi personalmente all'ufficio elettorale. Le stesse considerazioni valgono per il relativo subemendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.2, il Governo è contrario; infatti il sistema di ripartizione regionale previsto dal disegno di legge in esame assicura a tutte le province della regione di fruire di una propria rappresentanza in seno al consiglio regionale. Il raggruppamento di più province in una circoscrizione elettorale potrebbe invece impedire il raggiungimento di tale fine. Inoltre, come si è avuto modo di osservare proprio in un approfondito esame, il nuovo raggruppamento proposto dall'onorevole Luzzatto potrebbe dar luogo a gravi inconvenienti, che sono stati attentamente esaminati in sede di Commissione allorché si è discusso il disegno di legge e quando venne respinto lo stesso emendamento Luzzatto.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.1 il Governo esprime parere favorevole. Il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, così come viene emendato, viene infatti a corrispondere al testo dell'articolo 12 del disegno di legge n. 1062, di cui ho par-

lato prima, che ha appunto questa precisa formulazione nella elaborazione che è stata fatta nel testo della Commissione.

Parere contrario il Governo esprime invece riguardo agli altri subemendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Bozzi, mantiene il suo emendamento 1.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BOZZI. Sì, signor Presidente.

COTTONE. Chiedo l'appello nominale.

RUSSO SPENA. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

ALMIRANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Nel corso della mia esposizione avevo suggerito che si potesse votare l'emendamento Bozzi 1.3 per divisione, in quanto siamo favorevoli alla prima parte, e siamo contrari, per una eccezione di costituzionalità, all'ultima parte, che recita: « Nel capoluogo della regione hanno anche sede, ecc. ».

Chiediamo quindi che si voti, a scrutinio segreto, la prima parte fino alle parole « commissario di Governo ». Per la seconda parte, non chiederemo la votazione qualificata. Essendovi una eccezione di costituzionalità ci troveremmo in imbarazzo se dovessimo votare insieme le due parti.

PRESIDENTE. Onorevole Bozzi, è d'accordo con la proposta dell'onorevole Almirante ?

BOZZI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta su questa prima parte dell'emendamento Bozzi tendente a premettere all'articolo 1 il seguente:

« La legge determina il territorio ed il capoluogo di ciascuna regione a norma dell'articolo 131 della Costituzione e successive modificazioni. Fino a quando non entrerà in vigore questa legge non si potrà procedere all'elezione dei consigli regionali.

« Nel capoluogo della regione hanno la loro sede il Consiglio regionale, la Giunta regionale con il suo presidente ed il commissario di Governo ».

(*Segue la votazione*).

Poiché la Camera non è in numero legale, la seduta è sospesa e rinviata a questa mattina alle 10.

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abenante
Accreman
Achilli
Alboni
Alessi Catalano Maria
Alini
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amasio
Amendola Pietro
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Averardi
Avolio
Baldani Guerra
Baldini
Ballardini
Barba
Barberi
Baroni
Battistella
Beccastrini
Belci
Benocci
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Biagini
Biancani
Biasutti
Bigi
Bisantis
Bo
Bologna
Borsari
Bosisio
Bottaro
Brandi
Brighenti
Bronzuto
Buffone
Busetto
Buzzi
Calvaresi
Calvetti
Canestrari
Caprara
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceruti Carlo
Cianca
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Corghi
Corrao

Crocco
Cucchi
Dall'Armellina
D'Ambrosio
D'Arezzo
De Florio
Degan
Della Briotta
De Pascális
De Ponti
De Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Fabbri Francesco
Failla
Fasoli
Ferraris
Ferri Giancarlo
Ferri Mauro
Finocchiaro
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Giachini
Golinelli
Gonella Guido
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Ingrao
Isgrò
Lajólo
La Penna
Lenti
Leonardi
Lizzero
Loreti
Lusóli
Luzzatto
Malfatti Francesco
Marchesi
Marchiani
Marotta Michele
Matarrese
Mattarelli
Maulini
Mengozzi
Merenda
Minio
Monasterio
Morelli
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Luigi
Negrari
Nicoletto
Olmini
Pagliarani
Palazzeschi
Passoni
Patrini
Pellicani
Pezzino
Prearo
Quaranta
Racchetti
Radi
Raffaelli
Reale Giuseppe
Riccio
Ripamonti
Rosati
Rossinovich
Rubeo
Russo Carlo
Russo Spena
Russo Vincenzo
Mario
Salvi
Sanna
Sasso
Scarascia Mugnozza
Scotoni
Sedati
Seroni
Soliano
Spallone
Sullo
Tagliaferri
Tempia Valenta
Terranova Corrado
Usvardi
Valeggiani
Valori
Vecchietti
Venturoli
Verga
Vespignani
Vianello
Villani
Zaccagnini
Zanibelli

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodío
Azzaro
Bemporad
Bottari
Buzzetti
Cariglia
Cattani
Curti Aurelio
De Leonardis
De Marzi
De Zan
Ferrari Riccardo
Gennai Tonietti Erisia
Imperiale
Origlia
Pala
Pedini
Principe
Romita
Sabatini
Scelba
Secreto
Urso
Valiante

(concesso nelle sedute odierne):

Antoniozzi
Bensi
Bisaglia
Colombo Renato
Élkan
Fabbri Riccardo
Macchiavelli
Magrì
Nucci
Pastore
Restivo
Rumór
Savio Emanuela
Tenaglia
Zagari

(*La seduta, sospesa alle 3,15 di mercoledì 18 ottobre, è ripresa alle 10*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

PRESIDENTE. Chiedo se la richiesta di votazione per scrutinio segreto sul primo periodo del secondo comma dell'emendamento Bozzi sia mantenuta o meno.

CANESTRARI. La manteniamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sulla prima parte dell'emendamento Bozzi.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	417
Maggioranza	209
Voti favorevoli	46
Voti contrari	371

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abelli
Abenante
Accreman
Alatri
Alba
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Almirante
Alpino
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Amendola Giorgio
Amendola Pietro
Angelini
Antonini
Antoniozzi
Armani
Armaroli
Arnaud
Assennato
Astolfi Maruzza
Averardi
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldi
Baldini
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barbi
Bardini
Baroni
Bártole
Basile Giuseppe
Basile Guido
Bastianelli
Battistella
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernardi
Bernetic Maria
Berretta
Bertinelli
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Francantonio
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Botta
Bottaro
Bova
Bozzi
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Cacciatore
Caiazza
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cantalupo
Cappugi
Caprara
Cariota Ferrara
Carocci
Carra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Chiaromonte
Cianca
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Cossiga
Costa Massucco
Cottone
Dagnino
Dal Cantón Maria Pia
D'Alema
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
Dárida
De' Cocci
De Florio
Degan
Degli Esposti
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Lorenzo
Demarchi
De Martino
De Meo
De Ponti
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
D'Onofrio
Dosi
Dossetti
Ermini
Fada
Failla
Fanfani
Fasoli
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris

Fibbi Giulietta
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franco Raffaele
Franzo
Fulci
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gáspari
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Giolitti
Giomo
Girardin
Gitti
Goehring
Golinelli
Gombi
Gonella Guido
Gorreri
Graziosi
Greggi
Greppi
Grezzi
Grilli
Guadalupi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Gullo
Hélfer
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
La Bella
Laforgia
Lajólo
La Malfa
Lami
La Spada
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lenti
Leonardi
Leopardi Dittaiuti
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Li Causi
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lupis
Lusóli
Luzzatto
Macaluso
Magno
Malagodi
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Manenti
Mannironi
Marangone
Marchesi
Marchiani
Marotta Michele
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Maschiella
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melis
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Miceli
Micheli
Migliori
Miotti Carli Amalia
Monasterio
Montanti
Morelli
Moro Aldo
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natta
Negrari
Nicolazzi
Nicoletto
Novella
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Pajetta
Palleschi
Pasqualicchio
Patrini
Pella
Pellegrino
Pellicani
Pertini
Pezzino
Piccinelli
Píccoli
Pietrobono
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Raffaelli
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romualdi
Rosati
Rossinovich
Rubeo
Russo Carlo
Russo Spena
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sacchi
Salvi
Sammartino
Sandri
Sanna
Santi
Sasso
Savio Emanuela
Scaglia
Scalia
Scarascia Mugnozza
Scarpa
Scionti
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sereni
Seroni
Servadei
Sforza
Sgarlata
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spádola
Spagnoli
Spallone
Speciale
Sponziello
Spora
Stella
Storchi
Storti
Sullo
Sulotto
Tagliaferri
Tanassi
Tàntalo
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta

Tenaglia	Venturoli
Terranova Corrado	Veronesi
Terranova Raffaele	Vespignani
Tesauro	Vetrone
Titomanlio Vittoria	Vianello
Todros	Vicentini
Togni	Villani
Tognoni	Vincelli
Toros	Vizzini
Tozzi Condivi	Zaccagnini
Trentìn	Zanibelli
Turchi	Zanti Tondi Carmen
Usvardi	Zappa
Valeggiani	Zóboli
Valori	Zucalli
Venturini	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Imperiale
Amodío	Pala
Azzaro	Pedini
Bottari	Principe
Buzzetti	Romita
Cariglia	Sabatini
Cattani	Scelba
Curti Aurelio	Secreto
De Marzi	Urso
De Zan	Valiante
Ferrari Riccardo	

(concesso nelle sedute odierne):

Bensi	Magrì
Bisaglia	Nucci
Colombo Renato	Pastore
Élkan	Restivo
Fabbri Riccardo	Rumór
Macchiavelli	Zagari

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultima parte dell'emendamento Bozzi:

« Nel capoluogo della regione hanno anche sede gli altri uffici della regione qualora non sia diversamente disposto dallo statuto o da leggi regionali ».

(*È respinto*).

ALMIRANTE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Signor Presidente, mi riferisco ad una dichiarazione da lei resa al termine della seduta antimeridiana di ieri. Non ho documenti ufficiali cui appoggiarmi, perché il resoconto stenografico non è un documento ufficiale, tuttavia è il solo documento cui ci si è sempre appellati come testimonianza se non ufficiale per lo meno ufficiosa. Ho avuto modo di leggere ieri il resoconto il quale diceva: « PRESIDENTE. Il seguito dello svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni è rinviato alla seduta antimeridiana di domani, che avrà luogo alle 9 ». Cioè il signor Presidente ritenne, nella sua discrezionalità, di fissare ieri mattina il seguito della discussione sulle interpellanze ed interrogazioni ad una seduta antimeridiana di oggi. Penso che abbiano preso atto di quella sua dichiarazione i due ministri presenti, il ministro dell'interno e il ministro della giustizia, perché ho l'impressione di ricordare che la loro presenza fu invocata nella seduta di ieri sera e di questa notte come indispensabile per potere utilmente proseguire la discussione sulla legge elettorale regionale. Mi sembra di ricordare che i due ministri ora presenti non abbiano ritenuto di dovere intervenire in quel dibattito; se sono qui, penso che, coerentemente con la posizione di assenza che hanno tenuto nella serata di ieri e questa notte, la loro presenza sia giustificata dal fatto che ieri mattina, come interpellati più direttamente interessati, ritenendo più importanti i problemi dibattutisi ieri mattina in quest'aula, erano effettivamente presenti. L'autorevole presenza e testimonianza dei due ministri mi incoraggia nel dire che non siamo noi soli ad aver creduto che la decisione discrezionale che ella prese fosse una decisione presa e non revocata. Non ci sembra di avere ascoltato dalla sua voce una dichiarazione contraria a quella da lei fatta al termine della seduta di ieri mattina, né soprattutto abbiamo udito, da qualsivoglia esponente della larghissima maggioranza, anche se talora inefficiente – come stanotte –, che si è andata costituendo una proposta in senso contrario.

Quindi esiste una sua decisione annunziata ufficialmente alla Camera; non vi è stata alcuna obiezione, come avrebbe potuto esservi, al termine della seduta di ieri mattina, non vi è stata alcuna proposta da allora in poi: noi pensiamo che, per lo meno, la maggioranza dovrebbe assumersi la responsabilità di aver voluto dare o di voler dare ai lavori della Camera, anche in termini politici, un indirizzo diverso da quello che il Presidente aveva ritenuto di dare. E pensiamo che sarebbe veramente strano – ci auguriamo che

ciò non accada – che la Presidenza ritenga essa sola di decidere in senso contrario alla decisione da essa presa ieri mattina, perché altrimenti la decisione o la controdecisione della Presidenza potrebbe assumere una intonazione e un'impostazione politiche che certamente non vuole avere.

Ieri mattina fu logicamente deciso che stamane si sarebbe discusso di questi argomenti, cioè si sarebbe continuato lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni sui casi della Sardegna, perché il dibattito era talmente importante che non poteva essere rinviato a data indeterminata; d'altra parte, l'ordine del giorno per la seduta del pomeriggio di ieri era già fissato e sarebbe stata necessaria una decisione diversa riguardante l'ordine del giorno del pomeriggio per modificare la situazione.

Pertanto o ella, signor Presidente, ritiene di dover proporre alla Camera di assumere una decisione difforme da quella da lei assunta al termine della seduta di ieri mattina, o i colleghi di qualche gruppo ritengono di invitare la Camera ad assumere una decisione difforme, e se ne prendono cortesemente la responsabilità, oppure ci sembra che la sua decisione di ieri mattina faccia testo e che la Camera debba riprendere, essendo felicemente presenti i due ministri, lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni.

COCCO ORTU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO ORTU. Signor Presidente, non soltanto mi pare che i rilievi del collega Almirante siano fondati e giusti, ma ritengo di essere autorizzato dai fatti a chiedere una inversione dell'ordine del giorno nel senso che la Camera riprenda lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni sui fatti della Sardegna.

Tutta l'Italia ieri sera ha visto attraverso i televisori, al centro di una stradina sarda, due automezzi di agenti della polizia stradale fatti saltare con la dinamite nottetempo – immagini da Alto Adige – con una manifestazione di criminalità del tutto nuova in Sardegna. Io non so se siano fatti autonomi di delinquenza, o se abbia inciso in un determinato settore della criminalità sarda il comportamento, che io ieri ho definito irresponsabile, del presidente della giunta regionale sarda democristiana-socialista, il quale, continuando la sua politica contestativa contro Roma sfruttatrice e contro il Parlamento nazionale insensibile, non ha esitato a dichiarare in consiglio regionale: « Si stanno manifestando, sotto l'urgere dei fatti e di situazioni la cui gravità non può essere trascurata, tendenze politiche nelle quali il termine separatismo e il bisogno di svincolarsi dalla soggezione a decisioni paternalistiche o comunque oltre misura privilegiate ricorrono con sempre maggiore frequenza ». (*Commenti all'estrema sinistra*).

Interrogato da un giornalista su tale sua dichiarazione circa un affiorante separatismo sardo, il presidente della giunta regionale democristiana-socialista ha detto: « Stanno per convergere i fermenti di separatismo col banditismo sardo » (dà una nobile bandiera a questo banditismo); e ha soggiunto testualmente: « Il separatismo che, ripeto, è ancora allo stato di malumore, trae vigore da questa situazione ». (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Concludendo, signor Presidente, cito ancora: « Ma il pericolo maggiore è un altro: che questo tipo di separatismo trovi un punto di incontro col banditismo. Se ciò dovesse avvenire, la Sardegna si trasformerà in un Alto Adige ancor più violento ».

Alcuni giorni dopo queste dichiarazioni, abbiamo avuto manifestazioni di violenza da Alto Adige. La situazione sarda cioè precipita. Ritengo dunque che in questa situazione la discussione sui fatti di Sardegna debba avere la precedenza e non possa essere affrontata alla fine della discussione della legge sulle regioni, che è un provvedimento di pura apparenza, quanto ai fini realizzatori dell'istituto regionale. Propongo quindi l'inversione dell'ordine del giorno.

MANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Non posso consentirglielo: per il suo gruppo è già intervenuto l'onorevole Almirante.

GUERRINI GIORGIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRINI GIORGIO. Noi siamo contrari alla proposta Almirante. Chiediamo quindi che si prosegua nella discussione del disegno di legge concernente le elezioni dei consigli regionali. Ci auguriamo che il provvedimento possa essere rapidamente approvato, per poi poter discutere anche gli altri argomenti.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, le faccio presente che è vero che al termine della seduta antimeridiana di ieri dissi che il seguito dello svolgimento delle interpellanze e interrogazioni sui fatti di Sardegna avrebbe avuto luogo nella seduta antimeridiana di oggi, ma ella sa, onorevole Almirante, che, quando in una giornata si tengono due sedute, al termine della seduta antimeridiana, se l'argomento non è stato esaurito, se ne prevede il seguito della discussione nella seduta successiva. Tuttavia l'ordine del giorno viene comunicato all'Assemblea in modo solenne e formale, mentre quel mio annuncio tale non era.

Quando abbiamo iniziato la discussione della legge elettorale regionale, non potevo prevedere che essa si sarebbe protratta oltre l'ora alla quale prevedevo di poter togliere la seduta. La seduta è stata sospesa per mancanza del numero legale, e quindi questa è la continuazione della seduta pomeridiana di ieri, con lo stesso ordine del giorno, ovviamente.

È evidente quindi, onorevole Almirante, che, fino a quando non avrà termine la seduta, non potrò porre all'ordine del giorno il seguito dello svolgimento delle interpellanze e interrogazioni che solo parzialmente è stato affrontato nella seduta antimeridiana di ieri.

ALMIRANTE. Signor Presidente, io dichiaro subito che non intendo contro questa sua decisione appellarmi alla Camera, ma, a nome del nostro gruppo, mi rimetto alla sua decisione. Mi consenta però, proprio per questo, di farle qualche brevissima osservazione. Ella ha detto che siamo (ed è esattamente la verità) ancora in corso di seduta; ha anche detto che la seduta non è terminata. Io devo chiedere alla sua cortesia, signor Presidente, di voler stabilire ufficialmente di fronte alla Camera i motivi per i quali la seduta di ieri è continuata ad oltranza. Di solito, signor Presidente, discutendosi di questo stesso argomento - la legge elettorale regionale - e discutendosene per settimane, ella ha ritenuto nella sua discrezionalità di concludere le sedute o alle ore 20 e alle ore 21, comunque in una delle ore normali nelle quali le sedute si concludono. Ieri sera noi credevamo che le cose sarebbero andate nello stesso modo, anche perché entro le 20-21 non era accaduto nulla che potesse far presumere o che potesse giustificare per fatti interni di questa Assemblea un diverso andamento delle cose. Non ci risulta sia stata formulata alcuna proposta, per lo meno in maniera ufficiale, formale, aperta, da parte di tutti i settori della maggioranza, dai comunisti fino ai democristiani, perché la seduta continuasse ad oltranza. Risulta, al contrario, che in diverse successioni e diversi momenti di tempo da parte delle opposizioni è stata avanzata formale richiesta perché la seduta fosse sospesa e i lavori fossero rinviati e tali nostre richieste, motivate variamente, sono state respinte sempre dalla Presidenza.

PRESIDENTE. Richieste formali non mi sono state avanzate.

ALMIRANTE. Ma richieste sull'ordine dei lavori, sull'ordine del giorno, di rinvio...

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri, ripeto, non mi sono state formulate.

ALMIRANTE. Comunque, signor Presidente, ella mi aiuta: non sono state avanzate proposte di continuare a oltranza da parte della maggioranza; ella mi aiuta dicendo che non sono state avanzate richieste, e quindi non sono state respinte, di sospensione, di interruzione o di rinvio da parte delle opposizioni. Allora ella, signor Presidente, ha deciso da ieri che la seduta continuasse ad oltranza. E quindi io mi appello a lei per chiederle per quali motivi ella ritenga che la seduta debba continuare ad oltranza su questo argomento o se ella invece ritenga - perché può farlo in qual si voglia momento, il regolamento gliene dà possibilità e autorità - di interrompere i lavori su questo argomento, di rinviare la ripresa dei lavori su questo argomento a quando ella riterrà e di dar luogo a quella seduta relativa alle interpellanze sulla Sardegna che ella stesso nella sua discrezionalità aveva ritenuto talmente importante e talmente urgente da non potere essere tenuta oltre le ore 9. Così abbiamo imparato dal resoconto di questa mattina. Io non so se sia veramente giusto che ella, signor Presidente, debba, sulle proprie spalle, sopportare il peso di responsabilità che dalle notizie che abbiamo non ci sembra siano soltanto o del tutto presidenziali. Abbiamo l'impressione di sapere che siano i capigruppo della maggioranza, comunisti compresi, anzi comunisti in testa, che desiderano, vogliono, impongono questo determinato andamento di lavori. Facciano dunque delle proposte, assumano le loro responsabilità, spieghino perché questa seduta debba continuare ad oltranza; ed ella, signor Presidente, risponda come riterrà, si rimetta al voto della Camera, che è poi voto della

maggioranza, in questo caso, oppure, a norma dell'articolo 10 del regolamento, moderi il dibattito conforme agli interessi e al prestigio di tutto il Parlamento. Ma non vediamo perché ella, signor Presidente, debba portare innanzi questa discussione quando ella dice: l'opposizione non chiede che venga interrotta; ne prendo atto; ma ella anche dice che la maggioranza non chiede che venga continuata. E siccome non è normale che una discussione prosegua, si protragga in seduta fiume e poiché in ogni altra occasione precedente le sedute fiume sono state determinate da assunzioni di responsabilità delle maggioranze dell'epoca, signor Presidente, per cortesia, sospenda i lavori oppure inviti, come invitiamo noi, la maggioranza ad assumersi la propria responsabilità e a fare una proposta formale spiegando quali siano gli intenti della maggioranza. Occorre infatti vedere se sia proceduralmente proponibile una seduta fiume, e se vi sia un solo deputato il quale possa, ai sensi del regolamento e della situazione politica e della logica, del buon senso e di una certa correttezza, proporre che si vada innanzi. Io non ho ancora udito proposte di questo genere, ma non è logico portare innanzi situazioni di questo genere senza che qualcuno se ne assuma piena responsabilità. La responsabilità dell'ostruzionismo invece l'accollate a noi. Non ce ne dispiace affatto. Si sa che siamo contrari a questo disegno di legge: siamo in minoranza e non possiamo servirci se non degli strumenti che il regolamento ci offre. La maggioranza ha una sua forza come tale e non ha bisogno degli strumenti regolamentari. Si serva dunque la maggioranza di questa sua forza, si trasformi da maggioranza invisibile (specialmente nelle ore notturne) in maggioranza qualificata anche politicamente e dica a noi e all'opinione pubblica quali siano i suoi contorni, i suoi limiti, le sue iniziative e le effettive complicità politiche, onde la situazione sia più chiara.

Mi permetto di dire queste cose alla stessa Presidenza, senza alcuna irriverenza, e al paese.

PRESIDENTE. Non posso che confermare la mia precedente decisione: essendo stata sospesa la seduta per mancanza del numero legale per riprenderla stamane alle 10, resta invariato l'ordine del giorno della seduta pomeridiana di ieri.

Devo poi far presente all'onorevole Cocco Ortu, il quale, a norma dell'articolo 69 del regolamento, chiedeva l'inversione dell'ordine del giorno, che questa non può essere proposta, perché l'argomento delle interpellanze e delle interrogazioni non è iscritto nell'ordine del giorno della seduta in corso, perché faceva parte della seduta antimeridiana che si è esaurita nella mattina di ieri.

MALAGODI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento. (*Vive proteste alla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Malagodi, il suo è un richiamo al regolamento diverso da quello dell'onorevole Almirante ?

MALAGODI. Non sto parlando di quello di cui ha parlato l'onorevole Almirante, ma di un'altra cosa. Sto dicendo che ci troviamo, come Parlamento italiano, in questa situazione, di avere cioè iniziato un dibattito sulla situazione sarda, la cui gravità è indubbia, tanto è vero che il Governo si è – cosa del tutto eccezionale – reso promotore di una inchiesta parlamentare. (*Proteste all'estrema sinistra*).

ROMUALDI. (*Rivolto ai deputati della estrema sinistra*). Siete a favore della maggioranza !

Una voce dall'estrema sinistra. Fesserie !

MALAGODI. Colleghi comunisti, gli argomenti degli altri, quando non piacciono, sembrano sempre fesserie, e tanto più non piacciano quanto più sono efficaci. A parte questo, domando al Presidente se la parola « fesserie » sia una parola parlamentare e lascio al Presidente il giudizio sul comportamento del collega.

PRESIDENTE. Non ho sentito la parola, che non è affatto parlamentare.

MALAGODI. Ma io l'ho sentita, e l'abbiamo sentita tutti.

PRESIDENTE. Ed io deploro chi l'ha pronunciata.

MALAGODI. La ringrazio, signor Presidente. Ciò premesso, ci troviamo dinanzi ad una situazione sarda la cui gravità è stata sottolineata dal Governo con l'iniziativa senza precedenti di promuovere esso stesso, sia pure in forma politica, non dal punto di vista procedurale, una inchiesta parlamentare. Più grosso riconoscimento della gravità della situazione non vi potrebbe essere.

Ieri sono avvenuti dei fatti nuovi molto seri, che i giornali e la televisione hanno largamente diffuso e che psicologicamente e politicamente hanno certo una qualche connessione con strani atteggiamenti presi dal presidente della giunta regionale sarda. (*Vive proteste all'estrema sinistra — Richiami del Presidente*).

INGRAO. Le stesse parole le ha dette l'onorevole Cocco Ortu !

PRESIDENTE. Se l'onorevole Malagodi propone di togliere la seduta per rinviarla ad altro momento iscrivendo all'ordine del giorno la prosecuzione dello svolgimento delle interpellanze sui fatti di Sardegna, fa una richiesta diversa da quella dell'onorevole Almirante ed è pertanto mio dovere consentirla.

MALAGODI. Signor Presidente, quello che io domando è che la Camera si pronunci chiaramente (e a questo scopo mi permetterei di suggerire, come di abitudine in questi casi, che sia data la parola al rappresentante di ogni gruppo) su questo punto: se non sia nostro dovere interrompere la discussione in corso sulla legge regionale per terminare la discussione delle interpellanze e delle interrogazioni sui fatti di Sardegna. A me sembra che questo sia necessario, perché solo così potremo sapere esattamente chi preferisce anteporre l'uno o l'altro argomento.

Vorrei anche fare osservare che la conclusione del dibattito sulla Sardegna, dato il modo in cui tale dibattito è impostato e considerando anche i documenti su cui esso si basa, potrà assorbire al massimo alcune ore, senza cioè comportare un rinvio molto lungo o a tempo indeterminato dell'altra discussione che sta tanto a cuore ai colleghi comunisti. Si tratterebbe di una interruzione relativamente breve che consentirebbe l'esaurimento di un argomento di grandissima importanza.

Si consideri poi che questa mattina abbiamo la fortuna di avere al banco del Governo il ministro dell'interno, il quale, evidentemente, non è venuto per la legge regionale (tanto è vero che non ci ha mai fatto questo onore, salvo che per la seduta di ieri, quando ha pronunciato poche parole tanto per sbrigarsela) ma per il dibattito sui fatti della Sardegna. Sarebbe pertanto opportuno se questa mattina potessimo portare avanti quest'ultimo discorso che sta a cuore a noi tutti.

La proposta precisa che faccio, signor Presidente, è che, secondo l'uso ormai costante (mi pare che in tutti questi anni non vi sia stata nessuna eccezione al riguardo), ella domandi ad ogni gruppo di esprimersi su questo punto.

PRESIDENTE. Onorevole Malagodi, ella propone di interrompere questa seduta rinviando ad altra seduta il dibattito sulla legge regionale, per continuare subito la discussione delle interpellanze e delle interrogazioni sui fatti della Sardegna.

Sulla proposta dell'onorevole Malagodi io posso dare la parola, secondo la prassi, ove mi sia richiesta, ad un oratore per ogni gruppo.

FRANCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Molto brevemente e con molta serenità per dire che abbiamo l'impressione che ormai le posizioni si siano radicalizzate e che un po' tutti ci si sia dimenticati della gravità della situazione. Tutti i gruppi, pochi giorni fa, si sono precipitati a presentare interpellanze e interrogazioni. Ricordo altresì che non è mai accaduto che un dibattito importante come quello sui fatti sardi sia stato interrotto. Si citi un solo precedente se esiste. Siamo stati tutti in ansia, e l'opinione pubblica è stata mobilitata di fronte a questo problema.

In questo momento per noi non esiste più problema di regolamento o questioni relative alle decisioni prese dal Presidente nella seduta di ieri mattina. Tutti abbiamo ritenuto di fondamentale interesse ed inderogabile un dibattito sui fatti della Sardegna. Ora io domando: vi sentite di assumere la responsabilità di dire che oggi della Sardegna non vi interessa più niente ? Considerate che dato il modo con cui sta andando avanti la discussione sulle regioni, discussione che viene condotta avanti anche con sedute notturne, non è possibile sapere quando essa potrà concludersi. Anche voi, colleghi comunisti, siete stati tra i primi a pretendere dal Governo con urgenza la risposta su tali fatti, in particolare lo onorevole Pirastu, che ha messo in evidenza la gravità della situazione nel corso del suo intervento.

Cosa sta accadendo dunque ? Oggi ci dimentichiamo di tutto ? Oggi questo problema non esiste più ? Non potete dimenticare il carattere di assoluta urgenza che avete dato al dibattito sulla Sardegna ! In fondo l'onore-

vole Malagodi ha detto che si tratterebbe di un breve rinvio.

Io vi chiedo, dunque, un attimo di rimeditazione e di serenità. Voi capite che questo non è un discorso ostruzionistico nei riguardi delle regioni. Oltretutto, onorevoli deputati della Sardegna, in che modo verrebbe interpretato oggi in Sardegna questo nostro atteggiamento? Che cosa precipita, che cosa ci brucia sotto i piedi, se rinviamo di poche ore il dibattito sulle regioni? Questo non sarà ostruzionismo. Tutti insieme, compresa la maggioranza, avevamo ritenuto indilazionabile un dibattito su tali problemi, tanto più in vista della discussione della proposta di legge relativa alla nomina di una commissione d'inchiesta. Vogliamo ora veramente infliggere questo oltraggio, questa mortificazione a quella terra di Sardegna che è stata tormentata anche ieri, anche poche ore fa? (*Interruzioni all'estrema sinistra — Richiami del Presidente*).

Onorevoli colleghi, non possiamo dimenticarci degli atteggiamenti assunti. Chiediamo che si torni a discutere della Sardegna, perché, se ciò non si dovesse fare, voi stessi verreste a rinnegare e a smentire tutto quello che avete detto ieri mattina. I ministri interessati sono qui presenti, e sono venuti per questo. L'opinione pubblica non è in attesa della prosecuzione del dibattito sulle regioni, ma di sentire la risposta del Governo sui problemi della Sardegna.

Io faccio appello alla vostra serenità. Limitiamo pure, se volete, il dibattito sulla Sardegna. Questo si potrebbe anche fare, perché non si pensi che attraverso quel dibattito si voglia imbastire una manovra ostruzionistica sulle regioni. Basteranno dalle due alle quattro ore. Lasciamo parlare i ministri e sentiamo cosa dice il Governo, se ha qualcosa da dire sulla Sardegna, ma non vogliamo posporre questo argomento a quello, meno urgente, della legge regionale.

MILIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILIA. Devo associarmi alla richiesta formulata dall'onorevole Malagodi, perché non ritengo che ritardare di poche ore la continuazione del dibattito sulle regioni possa minimamente pregiudicare la votazione sul provvedimento stesso. Viceversa, a me sembra che acquisterebbe un significato profondamente politico il fatto che la discussione sui fatti di Sassari e della Sardegna dovesse essere procrastinata e ritardata di una decina di giorni. Un simile ritardo darebbe luogo sicuramente a un'interpretazione di carattere politico da parte di un'opinione pubblica che era stata posta in allarme dai fatti giunti ormai a conoscenza di tutti, un'opinione pubblica che ha atteso preoccupata una parola chiarificatrice da parte dei ministri dell'interno e della giustizia.

Sull'argomento sono state presentate decine di interrogazioni e di interpellanze; abbiamo visto titoli di otto colonne su tutti i giornali d'Italia, trattandosi di un problema di carattere giuridico, di carattere politico, morale, sociale. È stata sollecitata ed iniziata la discussione in aula di questi documenti parlamentari, ed ora si vorrebbe – se la richiesta dell'onorevole Malagodi non venisse accolta – sospendere quella discussione, quasi che quei fatti improvvisamente acquistino un rilievo di secondarissima importanza. Il che non è: non è per noi, cioè per il Parlamento; non è per la pubblica opinione e, penso, non lo sia neppure per il Governo.

È per questo che io vorrei rivolgere una cortese preghiera ai rappresentanti del Governo presenti in aula perché proprio da loro parta una richiesta in questo senso; cioè siano gli stessi ministri dell'interno e della giustizia a dichiararsi pronti a portare avanti questa discussione, sulla quale tanti chiarimenti devono essere ancora dati e sulla quale si è polarizzata e concentrata l'attenzione del paese.

È per questo che mi associo, anche a nome del mio gruppo, alla richiesta avanzata dall'onorevole Malagodi.

RUSSO SPENA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Sulla decisione della Presidenza di dare la parola ad un rappresentante per gruppo non abbiamo nulla da eccepire. Ma vogliamo richiamare la cortese attenzione della Presidenza sul fatto che, trattandosi di una fase di un dibattito in cui ci si appiglia ai cavilli del regolamento per non portare avanti l'esame di un provvedimento, vorremmo che da questo momento in poi, nell'attuale dibattito, anche contro gli ostruzionisti, si applicasse il regolamento alla lettera. Ora, su proposte come quelle dell'onorevole Malagodi può parlare, a termini di regolamento, un solo deputato a favore ed uno solo contro.

ALMIRANTE. Ella fa un richiamo al regolamento contro la Presidenza ?

RUSSO SPENA. Non faccio un richiamo al regolamento; prego soltanto il Presidente, a nome del mio gruppo, di applicare alla lettera il regolamento da questo momento in poi. È sempre stata data la parola ad ogni rappresentante di gruppo, ma ciò è avvenuto in situazioni ordinarie; adesso occorre rispettare il regolamento, perché si tratta di una circostanza eccezionale. Signor Presidente, l'ostruzionismo è perfettamente legittimo. Noi altre volte e ad altri settori abbiamo dovuto resistere, ma la maggioranza (e questo non più in relazione con quanto stavo dicendo, ma in genere) ha il diritto di dimostrare al paese che riesce a governare anche con questo regolamento. (*Proteste a destra*).

DELFINO. Anche con i comunisti !

RUSSO SPENA. Circa il merito della proposta dell'onorevole Malagodi, non c'è dubbio che la maggioranza e il Governo abbiano dimostrato piena sensibilità sui fatti della Sardegna; lo hanno dimostrato sia con la proposta di legge della maggioranza e le interpellanze presentate, sia con la sollecitudine con cui ne hanno chiesto il dibattito. Ma poi è iniziata una discussione che la maggioranza ha ritenuto di assoluta priorità politica. Con questa discussione, che continua in una unica seduta, implicitamente si è deciso di abbandonare gli altri argomenti.

ALMIRANTE. Implicitamente ? Esistono forse decisioni implicite ?

RUSSO SPENA. Ho detto implicitamente, perché, se l'Assemblea avesse voluto decidere diversamente, avrebbe deliberato una interruzione della seduta; essendo stata, invece, questa solamente sospesa per mancanza del numero legale, è evidente che la seduta continua ed è implicito che – fino a quando non vi sarà un voto contrario – l'argomento attualmente in discussione deve precedere tutti gli altri. Qui, ad ogni modo, la scelta della priorità è fatta dalla maggioranza, la quale deve dimostrare al popolo italiano che è ancora in grado di portare avanti le proprie scelte politiche.

Per quanto riguarda i fatti dolorosissimi di Sassari, verificatisi anche oggi, intendiamo discuterli e presto. Dimostrate coi fatti, colleghi liberali e « missini », che vi stanno a cuore le cose della Sardegna, abbandonando l'ostruzionismo; in questo caso infatti potrebbe avvenire l'immediata discussione dei fatti della Sardegna. Se non farete questo, significherà che la vostra opposizione e le vostre proposte sono puramente strumentali ed hanno il solo fine di contrastare i diritti della maggioranza.

Pertanto ci dichiariamo contrari all'approvazione della proposta dell'onorevole Malagodi. (*Proteste dei deputati liberali*).

GIOMO. Chiedo lo scrutinio segreto sulla proposta Malagodi.

PRESIDENTE. Onorevole Giomo, le faccio presente che sulla proposta dell'onorevole Malagodi non si può votare a scrutinio segreto, ma si deve votare per alzata e seduta, ai sensi dell'articolo 79 del regolamento.

MALAGODI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Signor Presidente, io ritengo che nella specie si debba applicare l'articolo 69 del regolamento, che prevede lo scrutinio segreto per deliberare su materia non iscritta all'ordine del giorno. (*Vivi commenti*).

PRESIDENTE. No, onorevole Malagodi, io devo invece confermare che la sua proposta, come precedentemente enunciata, configura un richiamo per l'ordine del giorno, previsto dall'articolo 79.

Pongo pertanto in votazione la proposta Malagodi per alzata e seduta.

(*È respinta*).

ALMIRANTE. Vorrei sapere se la proposta dell'onorevole Russo Spena è stata da lei recepita, o se ella non ne ha preso atto.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, lo onorevole Russo Spena, parlando sulla proposta dell'onorevole Malagodi, ha dichiarato di essere contrario, e ha anche precisato che il suo gruppo è invece favorevole alla prosecuzione della discussione del disegno di legge in esame.

ALMIRANTE. Io alludevo ad un'altra proposta o richiesta dell'onorevole Russo Spena.

PRESIDENTE. Egli ha motivato così la sua contrarietà, e ha concluso dicendo che, se vogliamo discutere sui fatti della Sardegna,

dobbiamo prima concludere sollecitamente la discussione del disegno di legge in esame.

PACCIARDI. Ella accetta questo parere dell'onorevole Russo Spena?

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Pacciardi, se abbiamo votato contro la proposta dell'onorevole Malagodi che chiedeva di interrompere la discussione e di rinviarla ad altra seduta, dovremo proseguire questa discussione. Questa è la logica della votazione.

PACCIARDI. Cioè, finché non si è fatta questa legge, non si riparla della Sardegna.

PRESIDENTE. Nessuno può impedire di avanzare un'ulteriore richiesta di sospendere la seduta.

Onorevole Alpino, mantiene il suo emendamento 1. 4., non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALPINO. Sì, signor Presidente.

GIOMO. Chiedo la votazione per appello nominale.

SEMERARO. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Prima di indire la votazione a scrutinio segreto, faccio presente che la prima parte dell'emendamento Alpino è preclusa in quanto compresa nell'emendamento che è già stato votato. Anche l'ultimo comma è precluso. Per cui rimane in vita soltanto il secondo comma.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta sull'emendamento Alpino diretto a premettere il seguente articolo:

« Lo statuto di ciascuna regione determina il capoluogo della regione ».

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CINCIARI RODANO MARIA LISA

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Trasmissione dal Senato e deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso il seguente progetto di legge:

DE MEO e DE PASCALIS: « Modificazione della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità » (2007-*B*) (*già approvato dalla II Commissione della Camera e modificato dalle Commissioni riunite I e II del Senato*).

Ritengo che esso possa essere deferito alla II Commissione (Interni), in sede legislativa con il parere della IV Commissione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Alpino 1. 4:

Presenti e votanti	444
Maggioranza	223
Voti favorevoli	63
Voti contrari	381

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese	Angelini
Abelli	Antonini
Abenante	Antoniozzi
Accreman	Armani
Achilli	Armaroli
Alatri	Armato
Alba	Arnaud
Albertini	Assennato
Alboni	Astolfi Maruzza
Alessandrini	Averardi
Alessi Catalano Maria	Avolio
Alini	Badini Confalonieri
Almirante	Balconi Marcella
Alpino	Baldani Guerra
Amadei Giuseppe	Baldi
Amadei Leonetto	Baldini
Amadeo	Ballardini
Amasio	Barba
Amatucci	Barbaccia
Ambrosini	Barberi
Amendola Pietro	Barbi
Anderlini	Bardini

Baroni
Bartole
Basile Giuseppe
Basile Guido
Bassi
Bastianelli
Battistella
Beccastrini
Belci
Bemporad
Benocci
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berlinguer Mario
Berloffa
Bernardi
Bernetic Maria
Berretta
Bertinelli
Bertoldi
Bettiol
Biaggi Francantonio
Biagini
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bima
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Botta
Bottaro
Bova
Bozzi
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Busetto
Buttè
Buzzi
Cacciatore
Caiati
Caiazza
Calabrò
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Canestrari
Cantalupo
Cappugi
Caprara
Capua
Carcaterra
Cariota Ferrara
Cariglia
Carocci
Carra
Castelli
Castellucci
Cataldo
Catella
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Cengarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Cianca
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Cocco Ortu
Codacci Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Cossiga
Costa Massucco
Cottone
Covelli
Crocco
Cucchi
Cuttitta
Dagnino
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Amato
Darida
De Florio
Degan
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Lorenzo
Demarchi
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Dietl
Di Giannantonio
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
D'Onofrio
Dosi
Dossetti
Durand de la Penne
Ermini
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fanfani
Fasoli
Ferioli
Ferraris
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Fiumanò
Foa
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo
Fulci
Gagliardi
Galdo
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gaspari
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Giomo
Girardin
Gitti
Goehring
Golinelli
Gombi
Gonella Guido
Gorreri
Graziosi
Greggi
Greppi
Grezzi
Grimaldi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gui
Guidi
Gullo
Gullotti
Hèlfer
Imperiale
Ingrao
Isgrò
Jacazzi
La Bella
Laforgia
Lajòlo
Lama
La Penna
La Spada
Lattanzio
Lauricella
Lenti
Leonardi
Leopardi Dittaiuti
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Li Causi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lupis
Lusòli
Luzzatto
Macaluso
Malfatti Francesco
Mancini Antonio
Manenti
Mannironi
Marangone
Marchesi
Marchiani

Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Marzotto
Maschiella
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messe
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Migliori
Milia
Minio
Miotti Carli Amalia
Mitterdòrfer
Monasterio
Morelli
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natta
Negrari
Nicolazzi
Novella
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Pajetta
Pala
Palazzeschi
Palazzolo
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pella
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pertini
Pezzino
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Raffaelli
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Romualdi
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena
Russo Vincenzo
Mario
Sacchi
Salvi
Sammartino
Sandri
Sanna
Santi
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia
Scalia
Scarascia
Scarlato
Scarpa
Scionti
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sereni
Seroni
Servadei
Sforza
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spadola
Spagnoli
Spallone
Speciale
Stella
Storchi
Storti
Sullo
Sulotto
Tagliaferri
Tambroni
Tanassi
Tantalo
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros
Togni
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Tripodi
Trombetta
Truzzi
Turchi
Usvardi
Valeggiani
Valori
Venturini
Venturoli
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Vianello
Vicentini
Villa
Villani
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zincone
Zoboli
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodío
Azzaro
Bottari
Buzzetti
Cattani
Curti Aurelio
De Marzi
De Zan
Ferrari Riccardo
Principe
Sabatini
Scelba
Secreto
Urso
Valiante

(concesso nelle sedute odierne):

Bensi
Bisaglia
Colombo Renato
Élkan
Fabbri Riccardo
Macchiavelli
Magrì
Nucci
Pastore
Restivo
Rumór
Zagari

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Giomo, mantiene l'emendamento Malagodi 1. 5., di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GIOMO. Sì, signor Presidente, e chiedo l'appello nominale.

LONGONI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento Malagodi 1. 5.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
BUCCIARELLI DUCCI

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	389
Maggioranza	195
Voti favorevoli	48
Voti contrari	341

(*La Camera respinge*)

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese
Abelli
Abenante
Accreman
Achilli
Alatri
Alba
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Almirante
Alpino
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amasio
Amatucci
Amendola Pietro
Anderlini
Angelini
Antonini
Antoniozzi
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Arnaud
Assennato
Astolfi Maruzza
Averardi
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldi
Baldini
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Bardini
Baroni
Bártole
Basile Giuseppe
Bassi
Basso
Bastianelli
Beccastrini
Belotti
Benocci
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berlinguer Mario
Berloffa
Bernardi
Bernetic Maria
Berretta
Bertinelli
Bertoldi
Biaggi Francantonio
Biagini
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bima
Bisantis
Bo
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borra
Bosisio
Botta
Bottaro
Bozzi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Busetto
Buttè
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calabrò
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Canestrari
Cantalupo
Cappugi
Caprara
Caradonna
Carcaterra
Cariota Ferrara
Cariglia
Carocci
Carra
Castelli
Castellucci
Cataldo
Catella
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Cengarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cianca
Coccia
Cocco Maria
Cocco Ortu
Codacci Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Cossiga
Cottone
Covelli
Crocco
Cucchi
Cuttitta
Dagnino
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
Darida
De' Cocci
De Florio
Degan
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Lorenzo
Demarchi
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
D'Onofrio
Dosi
Dossetti
Durand de la Penne
Evangelisti
Fabbri Francesco
Failla
Fanfani

Fasoli
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Fiumanò
Foa
Foderaro
Folchi
Forlani
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo
Gagliardi
Galdo
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gaspari
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Giolitti
Giomo
Girardin
Gitti
Goehring
Golinelli
Gombi
Gonella Guido
Gorreri
Graziosi
Greggi
Greppi
Grezzi
Grimaldi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gui
Guidi
Gullo
Gullotti
Helfer
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
La Bella
Laforgia
Lajolo
La Penna
La Spada
Lattanzio
Lauricella
Lenti
Leonardi
Leopardi Dittaiuti
Levi Arian Giorgina
Li Causi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lusoli
Luzzatto
Macaluso
Magno
Malfatti Francesco
Manenti
Mannironi
Marangone
Mariani
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Marzotto
Maschiella
Matarrese
Mattarelli
Matteotti
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melis
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messe
Messinetti
Miceli
Micheli
Minio
Miotti Carli Amalia
Montanti
Morelli
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali
Negrari
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Origlia
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Pasqualicchio
Patrini
Pella
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pertini
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Raffaelli
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romita
Romualdi
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena
Sacchi
Salvi
Sammartino
Sandri
Sanna
Santi
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia
Scarlato
Scarpa
Scionti
Semeraro
Serbandini
Sereni
Seroni
Servadei
Sforza
Sgarlata
Silvestri
Soliano
Spadola
Spagnoli
Spallone
Speciale
Stella
Storchi
Sullo
Sulotto
Tagliaferri
Tanassi
Tantalo
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros
Togni
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Tripodi
Trombetta
Truzzi
Turchi
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Venturini
Venturoli
Veronesi
Vespignani
Vianello
Vicentini
Villa
Villani
Viviani Luciana
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zincone
Zoboli
Zucalli

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	De Zan
Amodio	Pedini
Azzaro	Principe
Bottari	Sabatini
Buzzetti	Scelba
Cattani	Secreto
Curti Aurelio	Urso
De Marzi	Valiante

(concesso nella seduta odierna).

Bensi	Magrì
Bisaglia	Nucci
Colombo Renato	Pastore
Elkan	Restivo
Fabbri Riccardo	Rumór
Macchiavelli	Zagari

Si riprende la discussione.

BOZZI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Voglia enunciarlo, onorevole Bozzi.

BOZZI. Preciso che il mio richiamo si riferisce all'articolo 69 del regolamento. Non intendo cambiare le carte o rovesciare la situazione, dato che finora, nei precedenti interventi, di tutto si è parlato fuorché dell'articolo 69.

In sostanza, finora – ed io ritengo che la determinazione del signor Presidente sia stata corretta – si è parlato di inserire una materia nuova, quella del banditismo sardo, all'ordine del giorno di una seduta successiva. Questo era il tema del dibattito, delle prese di posizione, anche se alquanto diverse, dell'onorevole Almirante e dell'onorevole Malagodi. Difatti si è detto: si sospenda questa seduta e in una altra seduta si inserisca questo argomento. Io non pongo il tema in questi termini, ma chiedo, a norma dell'articolo citato, che in questa seduta si inserisca l'argomento del banditismo sardo.

Che questo sia possibile, è agevole intendere non solo dalla lettera della norma stessa, la quale questa volta è di una chiarezza esemplare (non sempre purtroppo riscontrabile negli altri articoli del regolamento, il quale per molti aspetti è una incrostazione di norme successive rispondenti a fasi in cui il Parlamento aveva una certa struttura e certi compiti), ma anche dal tipo di normazione. Difatti, il sospendere il corso di una discussione per inserire un altro tema è così eccezionale ed importante che il suddetto articolo richiede una maggioranza assai pesante, quella dei tre quarti. Questa maggioranza dimostra l'eccezionalità della cosa, che, senza dubbio, è una deviazione, quindi una eccezione, rispetto a uno svolgimento normale dei lavori.

Onorevole Presidente, se ella consente dirò due parole per giustificare il merito di questa richiesta; due parole soltanto, perché le ragioni sostanziali sono state dette dall'onorevole Malagodi, dal collega Cocco Ortu e da altri che sono intervenuti.

Ma, in fondo, guardiamo al di là di queste cose. Si fanno grandi dibattiti sulla stampa, nei convegni a cinque, alla televisione sulla frattura, anzi sul divorzio tra paese civile e paese legale, tra la classe politica e la classe civile. Però, quando poi si viene al dunque e si tratta di eliminare questo divorzio, noi ci dimentichiamo veramente di essere l'espressione della realtà viva del paese, e allora prevalgono interessi di gruppi e impegni di maggioranze più o meno allargate e più o meno posticce.

Ora guardiamo al di fuori. Vi è nel paese una situazione di grande preoccupazione, di grande allarme per quanto è avvenuto e sta ancora avvenendo in Sardegna. L'onorevole Cocco Ortu ci ha ricordato una decisione del presidente della giunta regionale sarda, che è di una gravità eccezionale. Il paese attende di conoscere il punto di vista del Governo dalle parole del ministro dell'interno e del ministro della giustizia. Si è delineato, a torto o a ragione, una sorta di conflitto, di antitesi, tra la magistratura e la polizia e noi stiamo dissertando intorno al numero dei membri dei consigli regionali.

Non nego l'importanza di tali problemi, ma mi rivolgo a programmatori che sentono il mito delle priorità, chiedo alla loro coscienza, da italiano e da democratico, se non avvertano che in questo momento, sia pure per la durata di poche ore (preciso che questo esula dall'opposizione che stiamo facendo alla legge sulle regioni) non ci si debba occupare di questo tema che abbiamo accantonato per motivi veramente secondari. Dedichiamo anche solo due o tre ore al dibattito di questo tema relativo alla Sardegna, se volete ci impegnamo anche nel tempo, ma non deludiamo l'attesa dell'opinione pubblica italiana. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La richiesta avanzata dall'onorevole Bozzi si diversifica da quella

avanzata in precedenza dall'onorevole Malagodi, sulla quale la Camera ha già deciso. L'onorevole Bozzi si richiama all'articolo 69 del regolamento il quale recita: « Per discutere e deliberare sopra materie che non siano all'ordine del giorno, sarà necessaria una deliberazione della Camera con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei tre quarti ». Cioè la richiesta avanzata dall'onorevole Bozzi non è quella di sospendere la seduta, ma di interrompere la discussione sull'argomento della elezione dei consigli regionali per inserire la prosecuzione dello svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni. Se la proposta dell'onorevole Bozzi dovesse essere accolta, naturalmente la seduta continuerebbe.

Su questa richiesta dell'onorevole Bozzi consentirò, come al solito, su richiesta, ad ogni rappresentante di gruppo di intervenire.

DE PASCALIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASCALIS. Devo dichiarare, a nome del mio gruppo, di essere contrario alla proposta Bozzi, per alcune brevi considerazioni che cercherò di esporre, senza tuttavia voler competere con l'abilità e con la capacità giuridica del collega.

Il richiamo, a mio modesto parere, all'articolo 69 non avrebbe come immediata conseguenza la sospensione della discussione sull'argomento che è all'ordine del giorno di questa nostra seduta. L'interpretazione che ritengo debba darsi all'articolo 69 è la seguente: la Camera, quando volesse iscrivere all'ordine del giorno della seduta un argomento che non vi è iscritto dovrebbe ricorrere ad una votazione qualificata su tale proposta. La richiesta del collega Bozzi, qualora fosse accettata, avrebbe come conseguenza l'iscrizione all'ordine del giorno dell'argomento, ma poi conseguentemente, il collega Bozzi dovrebbe chiedere l'inversione dell'ordine del giorno, poiché quella votazione qualificata non è richiesta a giustificazione della sospensione improvvisa di una discussione in corso, ma costituisce una garanzia della serietà dei lavori, affinché cioè la proposta non sia così leggermente avanzata, sostenuta e motivata, ma abbia una sua qualificazione.

Se la interpretazione che ho avanzato sia pure sommessamente è giusta, ci troveremmo nuovamente di fronte ad una proposta secondaria di inversione dell'ordine del giorno, sulla quale la Camera si è già pronunciata.

Ritengo pertanto che anche questa proposta abbia un intendimento che non possiamo accogliere e per questo la respingiamo.

Nel merito, vorrei precisare che da parte nostra non vi è nessun proposito di impedire o ritardare la discussione sul fenomeno del banditismo sardo, che preoccupa noi quanto i colleghi di ogni parte della Camera. A documentazione di questo nostro interesse, di questa nostra volontà di approfondimento vi è il fatto che abbiamo firmato un apposito strumento legislativo per la richiesta di una inchiesta parlamentare.

Sennonché è in corso la discussione su un argomento duramente osteggiato da una parte dell'Assemblea senza risparmio di mezzi. E poiché si tratta di un provvedimento assai semplice, se la Camera volesse e non fosse in atto un'azione ostruzionistica, nello spazio di poche ore potremmo affrontare l'esame degli articoli, passando poi senz'altro al dibattito su un argomento importante come quello del banditismo in Sardegna.

Poiché le cose stanno così e non vi è possibilità di alcuna altra interpretazione, anche per quanto riguarda il merito ci pronunciamo in senso contrario, riaffermando – e questo è un augurio sempre presente nel nostro animo – che se ci fosse buona volontà, potremmo sgomberare il terreno dalla discussione del disegno di legge sull'elezione dei consiglio regionali e affrontare gli altri problemi, compreso quello del fenomeno, che ci addolora tutti, del banditismo sardo.

ZANIBELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANIBELLI. Signor Presidente, l'articolo 69, che è stato invocato dall'onorevole Bozzi, potrebbe adattarsi perfettamente ad una situazione del tutto normale, quando cioè dovessimo discutere argomenti sui quali lo svolgimento del dibattito avesse luogo normalmente, senza un'azione di ostruzionismo condotta per ragioni politiche. Ciò non viene logicamente a diminuire l'esigenza di discutere al più presto il problema relativo al banditismo sardo. Siamo d'avviso che a tale discussione si debba addivenire immediatamente dopo la discussione di questa legge. Se poi sussiste veramente questa esigenza, ritengo che, con senso di responsabilità, si dovrebbe favorire uno svolgimento ordinario, invece di uno svolgimento di questa natura dei lavori parlamentari in ordine alla legge sulle regioni. Come in tre ore si può discutere il pro-

blema del banditismo sardo, così in tre ore si può discutere la legge regionale. Quindi siamo nettamente contrari alla proposta Bozzi pur ritenendo di avere una sensibilità che non può essere diversa da quella degli altri colleghi in ordine all'esigenza sollevata dai liberali.

Se l'onorevole Presidente me lo consente, vorrei dire che il nostro gruppo chiede che questa seduta abbia a continuare senza interruzione al fine di facilitare la discussione e la rapida approvazione della legge regionale, per poi affrontare il problema del banditismo sardo. (*Vive proteste dei deputati Badini Confalonieri e Bozzi*).

PRESIDENTE. Onorevole Zanibelli, questa richiesta la potrà presentare successivamente.

COVELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVELLI. Noi, signor Presidente, non possiamo che rinnovare la nostra manifestazione di sorpresa in ordine ai motivi che si adducono per respingere una proposta onesta, politicamente ineccepibile e rispondente ai propositi affermati dalla maggioranza.

Non condividiamo, onorevole De Pascalis, la sua tesi: ella è un poeta per avere dato al regolamento una interpretazione che non esiste neanche da lontano nelle parole e nello spirito dell'articolo 69; ed avere la sicumera, come ha avuto lei – mi consenta – di dire tali cose come se fossero le più ovvie del mondo è proprio la spiegazione del clima politico, di regime nel quale noi stiamo sviluppando questa discussione.

Che poi l'onorevole Zanibelli sostenga dal suo punto di vista la necessità di far durare questa seduta senza interruzione al fine di agevolare la richiesta dell'onorevole Bozzi, questo è nello spirito tutto democristiano, onorevole Zanibelli. Io vorrei soltanto consigliare prudenza alla parte democristiana, vorrei consigliarle di non ripetere ancora dalla tribuna del Parlamento e fuori la stessa enormità pronunciata dall'onorevole Zanibelli. E se l'onorevole Zanibelli ritiene che il problema delle regioni – l'efficacia infame di questa legge elettorale e la istituzione di soppiatto delle regioni con gli impegni legislativi che sono connessi a questa legge – possa essere discusso e risolto semplicemente nel giro di tre ore, ebbene questa è un'altra dimostrazione della serietà con la quale si affronta un problema che può mettere in forse l'unità territoriale, morale, politica della nazione. (*Commenti al centro*). Ne parleremo per altre centinaia di ore, fino a quando non ci sarà qualcuno che possa parlare con coscienza e non sotto l'intimazione forzosa del partito al quale appartiene !

Signor Presidente, ritengo che la migliore interpretazione, direi la più giusta, la può, la deve dare il Presidente di questa Assemblea. L'inserimento all'ordine del giorno può essere accettato o respinto. Ma che cosa sono queste ipocrisie e queste menzogne sulla interpretazione di un articolo, quando voi avete preso il coltello per il manico, cioè intendete far valere il diritto del numero sulla ragione ? Accettate la votazione, accettate l'inserimento oppure respingetelo; è necessaria una maggioranza qualificata: ci vuol poco, quindi, a far valere il vostro diritto.

Alla maggioranza, signor Presidente – noi rivolgiamo una domanda: è possibile non avere la sensibilità di rispondere subito all'ansia che esiste nel paese per questi fatti di Sardegna che non si riferiscono tanto al banditismo, che non è solo in Sardegna, ma alla carenza dello Stato, alla dissoluzione dello Stato, al decadimento di prestigio dello Stato, alla diminuzione notevole della autorità dello Stato ? Non ritenete voi che qui il Governo è sotto accusa, non il banditismo regionale, per quello che è accaduto in Sardegna ? Ebbene, il Governo ha il diritto di dire quello che deve dire, perché il paese aspetta di conoscere se può ancora avere fiducia negli organi e nei poteri fondamentali dello Stato.

Io concordo pienamente con la proposta dell'onorevole Bozzi: anche qui dissento però in ordine al limite. Tre ore potrebbero essere sufficienti, ma questo non deve significare affatto che qualcuno possa affermare che vale di più la prosecuzione ad oltranza della discussione sulla legge elettorale regionale che non il dibattito su questo delicatissimo e decisivo argomento del prestigio e dell'autorità dello Stato scossi notevolmente in Sardegna.

Pertanto, signor Presidente, ritengo che la sua parola molto più autorevole della mia debba servire intanto a chiarire subito un equivoco: quello dell'interpretazione data dall'onorevole De Pascalis all'articolo 69, interpretazione certamente arbitraria. Se ella può dall'alto del suo seggio, con l'autorità che le compete, dire che l'inserimento, nell'ordine del giorno della seduta in corso, del tema che ha impegnato il Parlamento già ie-

ri deve essere pregiudiziale al proseguimento di questa discussione renderebbe certamente, come ha reso altre volte, un notevole servigio alla legalità, alla serenità della discussione, e nello stesso tempo andrebbe incontro all'ansia che vi è nel paese in relazione a questi fatti.

Pertanto il nostro gruppo approva incondizionatamente salvo per la limitazione delle ore, la proposta dell'onorevole Bozzi. (*Applausi a destra*).

ALMIRANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Signor Presidente, noi prendiamo atto in primo luogo che ella ha fatto notare testé all'onorevole Zanibelli che la sua eventuale proposta – sulla quale mi auguro che il collega Zanibelli non vorrà insistere – di proseguire ad oltranza questa seduta sarà eventualmente, se l'onorevole Zanibelli insisterà, messa in discussione. Pertanto non ci pronunciamo su quella proposta perché la consideriamo in questo momento formalmente ancora non presentata. In questo modo mi pare che ella abbia voluto interpretare subito la dichiarazione per questa parte dell'onorevole Zanibelli.

PRESIDENTE. Ho voluto far presente all'onorevole Zanibelli che l'argomento in discussione era un altro, quello cioè dell'inserimento di altra materia all'ordine del giorno. Per questo l'ho invitato a ripresentare eventualmente la sua proposta in un altro momento.

ALMIRANTE. È appunto quanto mi permetto di far notare io con l'ausilio della sua autorità. Per ora, quindi, non si parla di quella proposta: se la vorrete presentare, ne discuteremo ampiamente. Ci riferiamo in questo caso alla proposta avanzata dal gruppo liberale, con la quale ci dichiariamo d'accordo.

E potrebbe finire qui questo intervento se non volessimo rilevare la strana situazione in cui si è posta la maggioranza attraverso le dichiarazioni del collega De Pascalis. Il collega De Pascalis è noto per essere un collega intelligente, anzi, molto intelligente, direi raffinatamente intelligente. Non so se per una determinata provenienza che ci avvicina a lui nel tempo e nello spazio, comunque rileviamo nel collega De Pascalis da sempre delle simpatiche espressioni di viva intelligenza. Egli fu noto anni or sono per una circolare. Difficile passare alla storia politica italiana per una circolare: tutti noi come dirigenti di partiti scriviamo ogni giorno centinaia, migliaia di circolari, ma non azzecchiamo la circolare buona.

Questa volta, onorevole De Pascalis, ella non ha azzeccato il richiamo buono al regolamento, perché da un uomo della sua intelligenza, della sua preparazione io mi attendevo che cogliesse – se mi perdonano i colleghi liberali – il punto debole del richiamo al regolamento avanzato dal gruppo liberale. Il punto debole sta in questo, signor Presidente: che il gruppo liberale ha chiesto – e non poteva chiedere altra cosa ai sensi dell'articolo 69 del regolamento – l'inserimento all'ordine del giorno di questa seduta di un altro problema. Il gruppo liberale non ha chiesto né poteva chiedere in questa sede l'inversione dell'eventuale nuovo ordine del giorno. Pertanto, se aveste voluto con intelligenza fare una buona figura e far ritenere di poter accettare in sede politica entro questa seduta la continuazione del dibattito sulla Sardegna, vi sarebbe stato molto facile aderire alla richiesta, accettare che all'ordine del giorno di questa seduta, naturalmente al n. 2, dopo la legge che si sta discutendo, fosse posto il seguito dello svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni sulla Sardegna, poi chiedere la seduta-fiume, proseguire con la legge elettorale e al termine affermare di voler discutere sulla Sardegna. Sarebbero passati due giorni, cinque giorni, dieci giorni – non sappiamo – comunque avreste dato l'impressione a voi stessi, alla pubblica opinione di voler discutere sulla Sardegna. Adesso voi avete dato la prova – e l'ha data un collega così fine, così intelligente, così socialista come lo onorevole De Pascalis: alle sue parole dobbiamo credere – di non voler discutere sulla Sardegna.

Allora il problema non è più procedurale, pretestuoso, ostruzionistico da parte nostra, è un problema di impostazione politica: voi non volete – questo è il senso del vostro « no » – che si abbia a discutere della Sardegna. E se questa decisione la maggioranza avesse preso – legittimamente poteva farlo; e ne aveva le forze – prima che si aprisse il dibattito, se cioè la maggioranza nei giorni scorsi si fosse opposta, in tutti i modi che la procedura le consentiva e la sua massiccia forza le consente, a discutere nella seduta antimeridiana di ieri sul problema del banditismo sardo, bene, la maggioranza si sarebbe assunta determinate responsabilità.

Il fatto è che ieri la discussione è apparsa molto pesante, molto imbarazzante per la maggioranza in quest'aula. Il fatto è che i due ministri presenti ieri non avevano forse molto piacere di parlare in risposta alle interpellanze e alle interrogazioni presentate, anche perché – sia ben chiaro – forse i due ministri avrebbero dovuto rappresentare posizioni politiche diverse: diverse le posizioni politiche che sarebbero emerse dalle risposte dei due ministri, diverse e in larga parte contraddittorie o addirittura polemiche tra di loro le posizioni che sarebbero emerse dalle risposte degli interpellanti e interroganti della maggioranza alle dichiarazioni dei due ministri, possibili incidenti all'interno del Governo e della maggioranza, come, per esempio, quelli che si verificarono quando si discuteva a proposito del SIFAR.

A tutto questo avete voluto sfuggire. Non lo avevamo capito. Le confesso, collega De Pascalis, che non lo avevamo capito. Adesso è chiaro: altrimenti, avreste colto la buona occasione, avreste fatto una buona figura, avreste detto a noi e all'opinione pubblica: vedete che noi non ci avvaliamo neppure della forza della maggioranza e delle stesse norme regolamentari per soffocare i diritti procedurali della minoranza; accogliamo il richiamo all'articolo 69, inseriamo all'ordine del giorno di questa seduta l'argomento della Sardegna. E a questo punto il collega Zanibelli non avrebbe fatto la brutta figura che ha fatto, e sulla quale spero non voglia insistere, di chiedere la seduta-fiume. Non avrebbe detto niente, oppure avrebbe detto: acceleriamo la discussione, perché siamo ansiosi di discutere sulla Sardegna, e questo richiamo politico all'opportunità di discutere subito sulla Sardegna, che in questo momento è uno strumento politico valido e legittimo da parte nostra, sarebbe passato nelle vostre mani.

Ma voi, gli strumenti li volete passare soltanto nelle mani dei comunisti. Questa è, più che la vostra posizione politica, la vostra condizione morale, colleghi della maggioranza di centro-sinistra: a voi piacciono i problemi e accettate le impostazioni in termini politici o in termini procedurali soltanto quando le imposizioni esterne ed interne vengono dall'estrema sinistra, vengono da parte comunista.

Continuate così, ma accettate che vi qualifichiamo ormai come gli « ascari » del gruppo comunista in questa Camera. (*Applausi a destra — Proteste al centro e a sinistra*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 69 del regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto sulla proposta dell'onorevole Bozzi.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	404
Voti favorevoli . . .	51
Voti contrari . . .	353

(*Non essendo stata raggiunta la maggioranza dei tre quarti, la Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Barbi
Abbruzzese	Bardini
Abenante	Baroni
Accreman	Basile Giuseppe
Achilli	Basile Guido
Alatri	Bassi
Alba	Bastianelli
Albertini	Battistella
Alboni	Beccastrini
Alessandrini	Belci
Alessi Catalano Maria	Benocci
Alini	Beragnoli
Alpino	Berlinguer Luigi
Amadei Giuseppe	Berlinguer Mario
Amadei Leonetto	Berloffa
Amasio	Bernardi
Amatucci	Bernetic Maria
Ambrosini	Berretta
Amendola Pietro	Bertè
Anderlini	Bertinelli
Angelini	Biaggi Francantonio
Antonini	Biagini
Antoniozzi	Biagioni
Armani	Biancani
Armato	Bianchi Fortunato
Armosino	Bianchi Gerardo
Arnaud	Biasutti
Astolfi Maruzza	Bigi
Averardi	Bima
Badini Confalonieri	Bisantis
Baldani Guerra	Bo
Baldi	Bologna
Baldini	Bonaiti
Barba	Bontade Margherita
Barbaccia	Borghi
Barberi	Borra

Borsari
Bosisio
Botta
Bottaro
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Busetto
Buttè
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calabrò
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Cariota Ferrara
Cariglia
Carocci
Carra
Castelli
Castellucci
Cataldo
Catella
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cervone
Cianca
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corgi
Corona Giacomo
Corrao
Cossiga
Covelli
Crocco
Cucchi
Cuttitta
Dagnino
Dal Cantón Maria Pia
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
De Florio
Degan
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Lorenzo
Demarchi
De Martino
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
D'Onofrio
Dossetti
Ermini
Fabbri Francesco
Failla
Fasoli
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Fiumanò
Foa
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo
Fulci
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Gioia
Giomo
Girardin
Gitti
Goehring
Golinelli
Gombi
Gonella Guido
Gorreri
Graziosi
Greggi
Greppi
Grezzi
Grimaldi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Gullotti
Hélfer
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
La Bella
Laforgia
Laiòlo
La Malfa
Lami
La Penna
La Spada
Lauricella
Lenoci
Lenti
Leonardi
Lezzi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lusóli
Luzzatto
Magno
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Manenti
Mannironi
Marangone
Marchesi
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Marzotto
Maschiella
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melis
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Milia
Minio
Miotti Carli Amalia
Mitterdorfer
Monasterio
Montanti
Morelli
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini

Pertini
Pezzino
Piccinelli
Píccoli
Pietrobono
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Pucci Ernesto
Racchetti
Raffaelli
Rampa
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romualdi
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena
Sacchi
Salvi
Sammartino
Sandri
Sanna
Santagati
Santi
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia
Scalia
Scarascia Mugnoza
Scarlato
Scarpa
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Seroni
Sforza
Sgarlata
Silvestri
Sinesio
Soliano
Spagnoli
Spallone
Speciale
Spora
Stella
Storchi
Sullo
Sulotto
Tagliaferri
Tambroni
Tanassi
Tàntalo
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros
Togni
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Truzzi
Turchi
Usvardi
Valeggiani
Venturini
Venturoli
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Vianello
Villa
Villani
Vincelli
Viviani Luciana
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zincone
Zóboli
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodío
Azzaro
Bottari
Buzzetti
Curti Aurelio
De Marzi
De Zan
Ferrari Riccardo
Principe
Sabatini
Scelba
Secreto
Urso
Valiante

(concesso nelle sedute odierne):

Bensi
Bisaglia
Colombo Renato
Élkan
Fabbri Riccardo
Macchiavelli
Magrì
Nucci
Pastore
Restivo
Rumór
Zagari

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Voteremo ora sull'emendamento Roberti all'emendamento Cottone 1. 6 che propone di sostituire la parola « personale » con le parole « personale, diretto », con l'intesa che la sua eventuale reiezione non preclude l'emendamento 1. 6 Cottone.

COTTONE. Chiedo l'appello nominale.

RUSSO SPENA. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sullo emendamento Roberti all'emendamento Cottone 1. 6.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	318
Maggioranza	160
Voti favorevoli	22
Voti contrari	296

(*La Camera respinge*)

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abenante
Achilli
Alatri
Alba
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Amadei Giuseppe
Amasio
Ambrosini
Amendola Pietro
Anderlini
Antonini
Antoniozzi
Armani
Armosino
Arnaud
Astolfi Maruzza
Averardi
Baldani Guerra
Baldi
Baldini
Barba
Barberi
Bardini
Baroni
Bassi
Battistella
Beccastrini
Belci
Belotti
Benocci
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bertè
Bettiol
Biagini
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisantis
Bo
Bonaiti
Bontade Margherita
Borra
Borsari
Botta
Bottaro
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Bronzuto
Brusasca
Busetto
Buttè
Caiati
Calabrò
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Cappugi
Carcaterra
Cariglia
Carocci
Carra
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Cianca
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Codacci Pisanelli
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Cossiga
Crocco
Cucchi
Dagnino
Dal Canton Maria Pia
D'Alema
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
Darida
De Florio
Degan
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
Demarchi
De Meo
De Pascalis
De Stasio
Diaz Laura
Di Giannantonio
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
D'Onofrio
Dossetti
Ermini
Fabbri Francesco
Fasoli
Ferrari Aggradi
Fiumanò
Foderaro
Fornale
Fortini
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gerbino
Gioia
Giolitti
Giomo
Girardin
Gitti
Goehring
Golinelli
Gombi
Gonella Guido
Graziosi
Greggi
Greppi
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
La Bella
Laforgia
La Penna
La Spada
Lenoci
Lenti
Leonardi
Lizzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lusoli
Luzzatto
Magno
Malagodi
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Manenti
Mannironi
Marangone
Marchesi
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazzoni
Melis
Melloni
Mengozzi
Merenda
Miceli
Micheli
Minio
Miotti Carli Amalia
Misasi
Monasterio
Montanti
Morelli
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natta
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Origlia
Pagliarani
Pajetta

Pala	Seroni
Palazzeschi	Sgarlata
Pasqualicchio	Silvestri
Patrini	Soliano
Pedini	Spallone
Pellegrino	Speciale
Pellicani	Stella
Pennacchini	Storchi
Pertini	Sullo
Pezzino	Sulotto
Piccinelli	Tagliaferri
Piccoli	Tanassi
Pietrobono	Tàntalo
Pirastu	Taviani
Pitzalis	Tedeschi
Poerio	Tempia Valenta
Prearo	Tenaglia
Pucci Ernesto	Terranova Corrado
Racchetti	Terranova Raffaele
Raffaelli	Tesauro
Reale Giuseppe	Titomanlio Vittoria
Reggiani	Togni
Riccio	Tognoni
Ripamonti	Toros
Romanato	Tozzi Condivi
Rosati	Turnaturi
Rossanda Banfi Rossana	Usvardi
	Valeggiani
Rossinovich	Venturini
Rubeo	Venturoli
Ruffini	Verga
Russo Carlo	Veronesi
Russo Spena	Vespignani
Russo Vincenzo	Vetrone
Salvi	Vianello
Sasso	Vicentini
Savio Emanuela	Villa
Savoldi	Vincelli
Scarascia Mugnozza	Volpe
Scarlato	Zaccagnini
Scarpa	Zanti Tondi Carmen
Scionti	Zincone
Scotoni	Zoboli
Semeraro	Zucalli
Serbandini	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Ferrari Riccardo
Amodio	Principe
Azzaro	Sabatini
Bottari	Scelba
Buzzetti	Secreto
Curti Aurelio	Urso
De Marzi	Valiante
De Zan	

(concesso nelle sedute odierne):

Bensi	Magrì
Bisaglia	Nucci
Colombo Renato	Pastore
Elkan	Restivo
Fabbri Riccardo	Rumor
Macchiavelli	Zagari

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dell'emendamento Cottone 1. 6, tendente a sostituire, al primo comma, la parola: « diretto » con la seguente: « personale ».

GIOMO. Chiedo la votazione per appello nominale.

ZANIBELLI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Cottone 1. 6.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CINCIARI RODANO MARIA LISA

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	350
Maggioranza	176
Voti favorevoli	24
Voti contrari	326

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Alessandrini
Abbruzzese	Alessi Catalano Maria
Abenante	Alini
Accreman	Amadei Giuseppe
Achilli	Amadei Leonetto
Alatri	Amasio
Alba	Ambrosini
Albertini	Antonini
Alboni	Antoniozzi

Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Arnaud
Astolfi Maruzza
Averardi
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldi
Baldini
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Bardini
Baroni
Bártole
Bassi
Beccastrini
Battistella
Belci
Belotti
Benocci
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bertè
Biagini
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisantis
Bo
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Bottaro
Brandi
Breganze
Bressani
Bronzuto
Brusasca
Busetto
Buttè
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Cappugi
Caprara
Carocci
Carra
Cassiani
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Cianca
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Corrao
Costa Massucco
Crocco
Dagnino
Dal Canton Maria Pia
D'Alema
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
Darida
De Capua
De Florio
Degan
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Martino
De Meo
De Pascalis
De Stasio
Diaz Laura
Di Giannantonio
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
D'Ippolito
D Primio
Di Vagno
D'Onofrio
Dossetti
Ermini
Fabbri Francesco
Fada
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferri Giancarlo
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortini
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gaspari
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Gombi
Golinelli
Gonella Guido
Graziosi
Greggi
Greppi
Grezzi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Gullotti
Helfer
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajòlo
Lami
La Penna
Lauricella
Lenoci
Lenti
Leonardi
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lusoli
Luzzatto
Macaluso
Magno
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Manenti
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazzoni
Melis
Melloni
Mengozzi
Merenda
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Minio
Miotti Carli Amalia
Misasi
Monasterio
Montanti
Morelli
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Negrari

Nicolazzi
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Origlia
Pagliarani
Palazzeschi
Pasqualicchio
Passoni
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pertini
Pezzino
Piccinelli
Pietrobono
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena
Sacchi
Salizzoni
Salvi
Sanna
Santi
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia
Scalia
Scarascia Mugnozza
Scarlato
Scionti
Scotoni
Sedati
Semeraro
Serbandini
Seroni
Sgarlata
Sinesio
Soliano
Spallone
Speciale
Stella
Storchi
Sullo
Sulotto
Tagliaferri
Tanassi
Tàntalo
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Trentin
Truzzi
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Valori
Venturoli
Verga
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Vianello
Villa
Vincelli
Viviani Luciana
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zoboli
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodio
Azzaro
Bottari
Buzzetti
Curti Aurelio
De Marzi
De Zan
Principe
Sabatini
Scelba
Secreto
Urso
Valiante

(concesso nelle sedute odierne):

Bensi
Bisaglia
Colombo Renato
Elkan
Fabbri Riccardo
Macchiavelli
Magrì
Nucci
Pastore
Restivo
Rumor
Zagari

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dell'emendamento Cariota Ferrara all'emendamento Luzzatto 1. 2, tendente a sostituire le parole da: « è divisa » sino alla fine, con le parole: « costituisce una unica circoscrizione elettorale; l'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata con il sistema proporzionale puro ».

GIOMO. Chiedo l'appello nominale.

RUSSO SPENA. Chiedo lo scrutinio segreto.

ALMIRANTE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, come ha sentito, in questo preciso istante mi è stato chiesto lo scrutinio segreto e stavo per domandare se quest'ultima richiesta fosse appoggiata.

ALMIRANTE. Il Presidente avrebbe ragione di non darmi la parola, se la richiesta di scrutinio segreto fosse stata avanzata un istante prima della mia richiesta di parlare per dichiarazione di voto. Poiché lo stesso Presidente ha ammesso che le richieste sono pervenute nel medesimo istante, egli non può fare una scelta politica fra un deputato che ha chiesto la parola per dichiarazione di voto e un altro collega che per impedirgli di parlare, ha chiesto un istante dopo la votazione a scrutinio segreto. Bisogna rispettare le regole del giuoco ! (*Proteste al centro e a sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, non le avevo ancora dato la parola quando è intervenuta la richiesta di scrutinio segreto che dunque mi impedisce ora di farla parlare per

dichiarazione di voto. (*Applausi al centro e a sinistra — Vive proteste a destra*).

SANTAGATI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento. (*Proteste al centro e a sinistra*).

PRESIDENTE. Il richiamo al regolamento potrà essere fatto al termine della votazione.

TURCHI. Il richiamo al regolamento è immediato !

ALMIRANTE. Non si darà luogo alla votazione !

SANTAGATI. Qui si vogliono cambiare le carte in tavola !

ALMIRANTE. Si chiami a presiedere il Presidente dell'Assemblea e non il vicepresidente di turno, espressione della volontà sopraffattrice della parte politica alla quale appartiene ! (*Proteste all'estrema sinistra*).

È la verità convalidata dalle vostre urla incomposte: altrimenti non vi sareste scatenati in questo modo per una questione regolamentare. (*Vive proteste al centro e a sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, io respingo le sue accuse. Ella sa molto bene che la Presidenza è al di sopra delle parti e può solo applicare il regolamento. La sua richiesta sarà comunque comunicata al Presidente.

ALMIRANTE. Ripeto che la votazione non avrà luogo !

PRESIDENTE. Domando se la richiesta di votazione a scrutinio segreto avanzata dall'onorevole Russo Spena sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Cariota Ferrara all'emendamento Luzzatto 1. 2, inteso a sostituire le parole da: « è divisa » sino alla fine, con le parole: « costituisce un'unica circoscrizione elettorale; l'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata con il sistema proporzionale puro ».

(*Segue la votazione, nel corso della quale il deputato Franchi tenta di rovesciare le urne — Agitazione — Il Presidente richiama all'ordine i deputati Accreman, Busetto, D'Alessio e Caiati — Tumulto*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	352
Maggioranza	177
Voti favorevoli	32
Voti contrari	320

(*La Camera respinge*).

Sospendo la seduta.

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Benocci
Abbruzzese	Beragnoli
Abelli	Berlingúer Luigi
Abenante	Berloffa
Accreman	Bernardi
Achilli	Bernetic Maria
Alatri	Berretta
Alba	Bettiól
Albertini	Biagini
Alboni	Biagioni
Alessandrini	Biancani
Alessi Catalano Maria	Bianchi Fortunato
Alini	Bianchi Gerardo
Almirante	Biasutti
Amadei Giuseppe	Bigi
Amadei Leonetto	Bignardi
Amasio	Bima
Ambrosini	Bisantis
Amendola Pietro	Bo
Angelini	Boldrini
Antonini	Bologna
Antoniozzi	Bonaiti
Armani	Bontade Margherita
Armaroli	Borghi
Armosino	Borsari
Arnaud	Bosisio
Astolfi Maruzza	Bottaro
Averardi	Brandi
Balconi Marcella	Breganze
Baldani Guerra	Bressani
Baldini	Bronzuto
Ballardini	Brusasca
Barba	Busetto
Barbaccia	Buttè
Barberi	Buzzi
Bardini	Caiati
Baroni	Caiazza
Bártole	Calasso
Bassi	Calvaresi
Bastianelli	Calvetti
Battistella	Calvi
Beccastrini	Cappugi
Belci	Caprara
Belotti	Carcaterra

Carocci
Carra
Cassiani
Castelli
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Cengarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Cianca
Coccia
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Corghi
Corona Giacomo
Costa Massucco
Crocco
Cucchi
Cuttitta
D'Alema
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
Dárida
De Capua
De Florio
Degan
Del Castillo
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Martino
De Pascális
De Stasio
Diaz Laura
Di Giannantonio
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
D'Ippolito
Di Vagno
D'Onofrio
Dossetti
Ermini
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fasoli
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franco Raffaele
Franzo
Gagliardi
Galdo
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Girardin
Gitti
Golinelli
Gombi
Gonella Guido
Gorreri
Graziosi
Greggi
Greppi
Grezzi
Grimaldi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Gullotti
Hélfer
Imperiale
Ingrao
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lama
Lami
La Spada
Lauricella
Lenoci
Lenti
Leonardi
Lettieri
Levi Aria Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lusóli
Luzzatto
Macaluso
Magno
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Manenti
Mannironi
Marchesi
Mariani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Misasi
Monasterio
Montanti
Morelli
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Negrari
Nicolazzi
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Pagliarani
Palazzeschi
Pasqualicchio
Passoni
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pertini
Pezzino
Piccinelli
Pietrobono
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Racchetti
Radi
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Romualdi
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena
Russo Vincenzo
Mario Sacchi
Salvi
Sammartino
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scarascia
Scarlato
Scarpa
Scionti
Scotoni
Sedati
Semeraro
Serbandini
Seroni
Sforza
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spallone
Speciale
Stella
Sullo

Sulotto	Valori
Tagliaferri	Venturoli
Tàntalo	Verga
Tedeschi	Veronesi
Tempia Valenta	Vespignani
Tenaglia	Vetrone
Terranova Corrado	Vianello
Terranova Raffaele	Villa
Titomanlio Vittoria	Villani
Todros	Vincelli
Togni	Viviani Luciana
Tognoni	Volpe
Toros	Zaccagnini
Tozzi Condivi	Zanibelli
Truzzi	Zanti Tondi Carmen
Turchi	Zappa
Turnaturi	Zucalli
Usvardi	Zugno
Valeggiani	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	De Zan
Amodio	Principe
Azzaro	Sabatini
Bottari	Scelba
Buzzetti	Secreto
Curti Aurelio	Urso
De Marzi	Valiante

(concesso nelle sedute odierne):

Bensi	Magrì
Bisaglia	Nucci
Colombo Renato	Pastore
Elkan	Restivo
Fabbri Riccardo	Rumor
Macchiavelli	Zagari

(*La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 15,50*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di riprendere la discussione debbo esprimere il mio più profondo e vivo rammarico per l'incidente che si è verificato in quest'aula nel corso dell'ultima votazione. Dalla lettura del resoconto stenografico grezzo e da quanto ho appreso sullo svolgimento dei fatti debbo preliminarmente affermare che il comportamento del Presidente di turno è stato conforme a quanto prescrivono gli articoli 93 e 101 del regolamento e la prassi costantemente seguita. L'onorevole Franchi invece, che si è avvicinato alle urne e ha tentato di rovesciarle, ha compiuto uno degli atti più gravi che possano turbare l'ordine dei lavori. Il tumulto che ne è seguito rende, a mio avviso, necessaria l'applicazione della sanzione prevista dal secondo comma dell'articolo 56 del regolamento, e cioè la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari. In detto tumulto si è anche verificato che alcuni colleghi abbiano ecceduto nella reazione, provocando peraltro immediati richiami all'ordine nominativi da parte del Presidente di turno.

Ritengo mio dovere deplorare vivamente incidenti del genere, che feriscono la dignità e il prestigio dell'istituzione parlamentare, come accade sempre quando al libero confronto delle idee si sostituisce il ricorso alla violenza, che io non sono assolutamente disposto a tollerare. Propongo pertanto che al deputato Franchi sia inflitta la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per il periodo di due giorni di seduta con decorrenza immediata.

A norma del terzo comma dell'articolo 56 del regolamento l'onorevole Franchi può dare spiegazioni. Dopo di che la proposta del Presidente sarà subito messa ai voti, senza discussione né emendamenti, per alzata e seduta.

Onorevole Franchi, intende dare spiegazioni?

FRANCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo mi darete atto che non è mia abitudine compiere gesti di questo genere, che, per altro, non amo, e di non avere mai, neppure col linguaggio, turbato le sedute parlamentari. Quello di oggi è uno di quei gesti che sbocciano improvvisi di fronte ad una situazione che ritenevo e continuo a ritenere, più che ingiusta, iniqua: e tendeva semplicemente (volevo rovesciare le urne) a sottolineare il gravissimo episodio che si era verificato poco prima. E non si trattava di un episodio isolato, ma inquadrato in una serie di episodi che ci tormentano da parecchie ore.

Noi abbiamo sentito ormai ridotto a zero il peso delle opposizioni; abbiamo ormai visto calpestare ogni nostro diritto fino al punto da

veder clamorosamente negata la verità dei fatti.

L'onorevole Almirante aveva domandato di parlare, tutti l'avete sentito. Dopo di lui un collega ha chiesto una votazione a scrutinio segreto per cui, secondo il regolamento, si doveva dare la parola all'oratore che l'aveva tempestivamente richiesta. Noi abbiamo detto che a quella votazione non si sarebbe potuto procedere. Lo avete sentito, non lo abbiamo nascosto.

Il mio è stato dunque un gesto che voleva stigmatizzare quanto era avvenuto poco prima e sottolinearne l'enormità.

D'altra parte, onorevoli colleghi, mi rendo perfettamente conto che il mio gesto non è certo stato un gesto parlamentare. Noi abbiamo chiesto sempre, e in particolar modo durante questa battaglia, di combattere per il confronto delle idee. Dateci atto che presentare emendamenti, parlare sugli articoli, è servirsi della legge, è chiedere un confronto, è chiedere cioè che dal dibattito sbocci quella verità che qui non sboccerà mai perché dibattito non c'è, dialogo non c'è. Ci sono tanti monologhi senza risposta.

Questa, dunque, la mia protesta.

Mi rendo però conto che quando si combatte una battaglia politica bisogna saperne affrontare le conseguenze. Quindi mi allontano dall'aula, non senza aver ringraziato i miei colleghi di gruppo, che sono concretamente intervenuti a risparmiarmi il resto di quello che mi sono preso. Mi conforta solo un pensiero, a questo riguardo (e non è la prima volta che mi accade di constatarlo): che le botte di tanti avversari non fanno male; cosicché, in questa situazione – anche per l'insegnamento di Francesco d'Assisi (*Commenti*) – mi sento veramente sereno ed esco in perfetta letizia.

ALMIRANTE. Signor Presidente, chiedo di parlare per una parola di giustificazione in relazione alle sue comunicazioni e a quanto ha detto l'onorevole Franchi: tengo a dichiararmi moralmente e politicamente responsabile di quello che è accaduto.

PRESIDENTE. Il regolamento, per quanto riguarda la norma prevista dall'articolo 56, stabilisce che la proposta del Presidente viene votata dall'Assemblea senza alcuna discussione per alzata e seduta, dopo aver ascoltato le giustificazioni del deputato. Quindi non posso darle la parola. Ella vede che sono un rigoroso custode del regolamento. (*Commenti a destra*).

Pongo in votazione la proposta da me fatta all'Assemblea di applicare all'onorevole Franchi la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per due giorni di seduta, a partire da oggi.

(*È approvata — Il deputato Franchi esce dall'aula, applaudito dai deputati del Movimento sociale italiano — Commenti a sinistra e all'estrema sinistra*).

Onorevole Luzzatto, mantiene il suo emendamento 1. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LUZZATTO. Sì, signor Presidente.

ALMIRANTE. Chiedo l'appello nominale.

TOGNONI. Chiedo lo scrutinio segreto.

ALMIRANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Poiché nell'esporre il nostro pensiero su questo emendamento abbiamo espresso un atteggiamento sostanzialmente concorde con il testo, ma discorde con la tabella, non crediamo si possano votare congiuntamente emendamento e tabella. Quindi preghiamo l'onorevole Presidente di porre in votazione per divisione l'emendamento stesso, da « ogni regione » fino a « 21 consiglieri » e poi, a parte, « secondo la tabella *A* allegata alla presente legge ».

Noi dichiariamo di votare a favore della prima parte. E con ciò ho fatto una dichiarazione di voto e penso che siamo quindi in votazione per appello nominale, così come ho chiesto di poter fare.

PRESIDENTE. Ella mi ha chiesto di procedere alla votazione per divisione.

ALMIRANTE. E, avendo avuto la parola, ho fatto anche, come è prescritto dal regolamento, una succinta dichiarazione di voto, il che esclude la votazione segreta. (*Rumori al centro e a sinistra*).

PRESIDENTE. Le ho dato la parola ad altro titolo, onorevole Almirante, cioè per la richiesta di votare per divisione. Inoltre lei ha chiesto la parola quando già era stato chiesto lo scrutinio segreto.

ALMIRANTE. Dichiaro allora, tanto per tacitare i rumoreggianti colleghi, che *a priori* mi rimetto alla sua decisione, signor Presidente. Però desidero fare un chiarimento, avendone il diritto e il dovere. Rimettendo-

mi aprioristicamente alla sua decisione, signor Presidente, le chiedo di avere la bontà di rileggere lo stenoscritto, portando a conoscenza sua e della Camera quali sono state le mie esatte parole. Ella vedrà, in tal modo, che io ho fatto una dichiarazione di voto. (*Proteste al centro, a sinistra e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, le ho già detto di averle accordato la parola perché ella desiderava chiedere la votazione per divisione. Ella non ha avuto la parola per dichiarazione di voto, dal momento che non gliene potevo accordare facoltà.

Domando dunque se la richiesta di scrutinio segreto sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sulla prima parte dell'emendamento Luzzatto 1. 2:

« *Sostituire il quarto comma con il seguente:*

Ogni regione è divisa in non meno di tre circoscrizioni elettorali, per modo che in ciascuna circoscrizione in rapporto alla popolazione in essa residente si eleggano non meno di 7 e non più di 21 consiglieri ».

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerari i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	387
Maggioranza	194
Voti favorevoli	167
Voti contrari	220

(*La Camera respinge*).

La seconda parte dell'emendamento Luzzatto è quindi preclusa.

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abelli
Abenante
Accreman
Achilli
Alatri
Alba
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Almirante
Alpino
Amadei Giuseppe
Amedei Leonetto
Amasio
Ambrosini
Amendola Pietro
Angelini
Antonini
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Arnaud
Astolfi Maruzza
Averardi
Badaloni Maria
Badini Confalonieri
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi
Bardini
Baroni
Bartole
Basile Giuseppe
Bassi
Bastianelli
Battistella
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernardi
Bernetic Maria
Berretta
Bertè
Bertoldi
Bettiol
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bignardi
Bima
Bisantis
Bo
Boldrini
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Botta
Bottaro
Bova
Bozzi
Breganze
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzi
Cacciatore
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Capua
Carcaterra
Cariota Ferrara
Cariglia
Carocci
Carra
Cassandro
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Cengarle
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Chiaromonte
Cianciari Rodano Maria Lisa

Coccia
Cocco Maria
Cocco Ortu
Colleoni
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Corrao
Costa Massucco
Cottone
Crocco
Cucchi
Cuttitta
D'Alema
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
De Capua
De Florio
Degan
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Lorenzo
Demarchi
De Martino
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Dietl
Di Giannantonio
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
D'Onofrio
Dosi
Dossetti
Ermini
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fasoli
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris
Fibbi Giulietta
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo
Gagliardi
Galdo
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gaspari
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Gioia
Giolitti
Giomo
Girardin
Gitti
Goehring
Golinelli
Gombi
Gonella Guido
Gorreri
Graziosi
Greggi
Greppi
Grezzi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Helfer
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Lajolo
Lama
La Malfa
Landi
La Penna
La Spada
Lauricella
Lenoci
Lenti
Leonardi
Leopardi Dittaiuti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Luzzatto
Macaluso
Magno
Malagodi
Malfatti Francesco
Manenti
Mannironi
Marchesi
Mariani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Martini Maria Eletta
Martoni
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Mazza
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Minio
Miotti Carli Amalia
Monasterio
Montanti
Morelli
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Luigi
Natta
Negrari
Nicoletto
Novella
Ognibene
Olmini
Origlia
Pagliarani
Palazzeschi
Passoni
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pertini
Pezzino
Piccinelli
Pierangeli
Pietrobono
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Raffaelli
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Roberti
Romanato
Romunaldi
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena
Sacchi
Salvi
Sammartino
Santagati
Santi
Sasso
Savoldi
Scaglia
Scalia
Scarascia Mugnozza
Scarlato
Scarpa
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sereni
Seroni
Servadei
Sforza
Sgarlata
Silvestri

Sinesio	Turchi
Soliano	Usvardi
Spallone	Valeggiani
Speciale	Valori
Sponziello	Venturoli
Stella	Verga
Storchi	Veronesi
Sullo	Vespignani
Sulotto	Vetrone
Tagliaferri	Vianello
Tàntalo	Villa
Tedeschi	Villani
Tenaglia	Vincelli
Terranova Corrado	Viviani Luciana
Terranova Raffaele	Vizzini
Tesauro	Volpe
Titomanlio Vittoria	Zanibelli
Todros	Zanti Tondi Carmen
Togni	Zappa
Tognoni	Zincone
Toros	Zucalli
Tozzi Condivi	Zugno
Truzzi	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Pala
Amodio	Principe
Azzaro	Romita
Bottari	Sabatini
Buzzetti	Scelba
Curti Aurelio	Secreto
De Marzi	Urso
De Zan	Valiante
Ferrari Riccardo	

(concesso nelle sedute odierne):

Bensi	Magrì
Bisaglia	Nucci
Colombo Renato	Pastore
Elkan	Restivo
Fabbri Riccardo	Rumor
Macchiavelli	Zagari

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. All'emendamento Almirante 1.1, l'onorevole Badini Confalonieri ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

dopo la parola: regione *aggiungere le seguenti parole:* nel rispetto degli interessi nazionali.

Onorevole Badini Confalonieri, mantiene questo suo subemendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BADINI CONFALONIERI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Russo Spena, Merenda, Degan, De Leonardis, Maria Eletta Martini, Buttè, Folchi, Patrini, D'Amato, Salvi, Gino Mattarelli, Francesco Napolitano, Isgrò, Gitti, Longoni, Amalia Miotti Carli, Bassi, Caiati, Canestrari e Cappugi.

Indico pertanto la votazione segreta sul subemendamento Badini Confalonieri.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	396
Maggioranza	199
Voti favorevoli	61
Voti contrari	335

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Armaroli
Abbruzzese	Armato
Abelli	Armosino
Abenante	Arnaud
Accreman	Astolfi Maruzza
Achilli	Averardi
Alatri	Badaloni Maria
Alba	Badini Confalonieri
Albertini	Balconi Marcella
Alboni	Baldani Guerra
Alessandrini	Baldini
Alessi Catalano Maria	Barba
Alini	Barbaccia
Alpino	Barberi
Amadei Giuseppe	Barbi
Amadei Leonetto	Bardini
Amasio	Baroni
Amatucci	Bartole
Ambrosini	Basile Giuseppe
Amendola Pietro	Baslini
Angelini	Bassi
Antonini	Bastianelli
Ariosto	Battistella
Armani	Beccastrini

Belci
Benocci
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernardi
Bernetic Maria
Berretta
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bignardi
Bima
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Botta
Bottaro
Bova
Bozzi
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzi
Cacciatore
Caiati
Caiazza
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cantalupo
Cappugi
Caprara
Cariota Ferrara
Cariglia
Carocci
Carra
Cassandro
Cassiani
Castelli
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Cengarle
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cervone
Chiaromonte
Cianca
Coccia
Cocco Maria
Cocco Ortu
Colleoni
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Corrao
Cossiga
Costa Massucco
Cottone
Crocco
Cucchi
Cuttitta
Dagnino
Dal Canton Maria Pia
D'Alema
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
De Capua
De' Cocci
De Florio
Degan
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Lorenzo
Demarchi
De Martino
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Dietl
Di Giannantonio
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
D'Onofrio
Dosi
Dossetti
Durand de la Penne
Ermini
Fabbri Francesco
Failla
Fasoli
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fracassi
Franco Raffaele
Franzo
Fulci
Gagliardi
Galdo
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Gioia
Giomo
Girardin
Golinelli
Gombi
Gonella Guido
Gorreri
Greggi
Greppi
Grezzi
Grimaldi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Helfer
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Lajòlo
Lama
Landi
La Penna
La Spada
Lauricella
Lenoci
Leonardi
Leopardi Dittaiuti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lusoli
Macaluso
Magno
Malfatti Francesco
Manenti
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazzoni
Melloni
Menchinelli
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Micheli
Minio
Miotti Carli Amalia
Misasi
Mitterdorfer
Montanti
Morelli
Moro Aldo
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli

Nannini
Napoli
Napolitano Luigi
Natta
Nicolazzi
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Origlia
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Pasqualicchio
Patrini
Pellegrino
Pennacchini
Pertini
Pezzino
Piccinelli
Pierangeli
Pietrobono
Pintus
Pitzalis
Poerio
Prearo
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Raffaelli
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena
Russo Vincenzo
Sacchi
Salizzoni
Salvi
Sammartino
Sanna
Santagati
Sasso
Savoldi
Scalfaro
Scalia
Scarascia Mugnozza
Scarlato
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sereni
Seroni
Servadei
Sforza
Sgarlata
Silvestri
Sinesio
Soliano
Sorgi
Spagnoli
Spallone
Speciale
Stella
Storchi
Sullo
Tantalo
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Togni
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Trentin
Truzzi
Turchi
Usvardi
Valeggiani
Valori
Venturoli
Verga
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Vianello
Vicentini
Villa
Villani
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zoboli
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodio
Azzaro
Bottari
Buzzetti
Curti Aurelio
De Marzi
De Zan
Ferrari Riccardo
Principe
Sabatini
Scelba
Secreto
Urso
Valiante

(concesso nelle sedute odierne):

Bensi
Bisaglia
Colombo Renato
Elkan
Fabbri Riccardo
Macchiavelli
Magrì
Nucci
Pastore
Restivo
Rumor
Zagari

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, mantiene il suo emendamento 1. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo?

ALMIRANTE. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni, Di Giannantonio, De Leonardis, D'Amato, Pedini ed altri nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta sull'emendamento Almirante 1. 1.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 396
Maggioranza 199
Voti favorevoli . . . 217
Voti contrari 179

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abelli
Abenante
Accreman
Achilli
Alatri
Alba
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Almirante
Alpino
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Amendola Giorgio
Amendola Pietro
Angelini
Antonini
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Assennato
Astolfi Maruzza
Averardi
Badaloni Maria
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldini
Barba
Barberi
Barbi
Bardini
Baroni
Bartole
Basile Giuseppe
Bassi
Bastianelli
Battistella
Beccastrini
Belci
Bemporad
Benocci
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernardi
Bernetic Maria
Berretta
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Biaggi Francantonio
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bignardi
Bima
Bisantis
Bo
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Botta
Bottaro
Bova
Bozzi
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzi
Cacciatore
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Cariota Ferrara
Carocci
Càrra
Cassandro
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceravolo
Cervone
Chiaromonte
Cianca
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Codacci-Pisanelli
Colleoni
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Corrao
Costa Massucco
Cottone
Crocco
Cucchi
Cuttitta
Dagnino
Dal Canton Maria Pia
D'Alema
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
De Capua
De' Cocci
De Florio
Degan
Del Castillo
Delfino
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Lorenzo
Demarchi
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
D'Onofrio
Dosi
Dossetti
Ermini
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fasoli
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris
Ferri Giancarlo
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo
Gagliardi
Galdo
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Gioia
Giolitti
Girardin
Goehring
Golinelli
Gombi
Gonella Guido
Gorreri
Graziosi
Greggi
Greppi
Grezzi
Grimaldi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Gullo
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
Landi

La Penna
La Spada
Lauricella
Lenoci
Leonardi
Leopardi Dittaiuti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Li Causi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lusoli
Macaluso
Magno
Manenti
Mannironi
Marangone
Marchesi
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Marzotto
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Matteotti
Maulini
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Micheli
Minio
Miotti Carli Amalia
Misasi
Mitterdorfer
Monasterio
Montanti
Moro Dino
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Luigi
Natta
Nicolazzi
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Origlia
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pertini
Pezzino
Piccinelli
Piccoli
Pieraccini
Pierangeli
Pietrobono
Pintus
Pitzalis
Poerio
Prearo
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Raffaelli
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romano
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena
Russo Vincenzo
Sacchi
Salvi
Sammartino
Santagati
Sasso
Savoldi
Scaglia
Scalia
Scarasca Mugnozza
Scionti
Scotoni
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sereni
Seroni
Servadei
Sforza
Sgarlata
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano
Sorgi
Spagnoli
Spallone
Speciale
Sponziello
Stella
Storchi
Sullo
Sulotto
Tantalo
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros
Togni
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Trentin
Truzzi
Turchi
Usvardi
Valeggiani
Venturini
Venturoli
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Vianello
Vicentini
Villa
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zoboli
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodio
Azzaro
Bottari
Buzzetti
Curti Aurelio
De Marzi
De Zan
Ferrari Riccardo
Principe
Sabatini
Scelba
Secreto
Urso
Valiante

(concesso nelle sedute odierne):

Bensi
Bisaglia
Colombo Renato
Elkan
Fabbri Riccardo
Macchiavelli
Magrì
Nucci
Pastore
Restivo
Rumor
Zagari

Presentazione di un disegno di legge.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Proroga, con modifiche, delle disposizioni sull'assistenza ai profughi dai paesi africani ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Si riprende la discussione.

BOZZI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Mi permetto, signor Presidente, di fare un richiamo al regolamento a norma dell'articolo 79. Tale articolo riguarda l'ordine del giorno o, per dir meglio, l'ordine dei lavori. Io ho ragione di pensare che si riferisca all'ordine dei lavori della Camera intesa nella sua completa articolazione.

Ora, come è noto, i lavori della Camera, organo complesso, si articolano tra le Commissioni e l'Assemblea. Io domando se nella giornata di domani si ripeterà ciò che è avvenuto nella giornata di oggi, cioè la sospensione delle sedute delle Commissioni. Onorevole Presidente, codesto è un modo di paralizzare, non di affrettare i lavori della Camera. (*Commenti*).

Dinanzi alla Commissione giustizia è in corso l'esame di una proposta di legge che ha per primo presentatore l'onorevole Fortuna, in realtà poco fortunato. Questa proposta di legge ha percorso un suo *iter*: nell'ultima seduta si è giunti anche ad una votazione che ha avuto l'esito che qui e fuori di qui si conosce.

Io mi rifiuto di pensare, signor Presidente e onorevoli colleghi, che le sedute-fiume sulle regioni siano fatte per evitare, fra l'altro, che in sede di Commissione giustizia si discuta del divorzio. Mi rifiuto di pensarlo. (*Commenti*). Però dopo quanto ieri ha detto il ministro Taviani, cioè che egli è favorevole al *referendum* e che il *referendum* serve come arma contro il divorzio, io veramente quel sospetto che voi vogliate portare avanti la discussione sulle regioni per paralizzare quella sul divorzio comincio ad averlo.

Anche affinché il nostro gruppo si possa regolare nel graduare gli interventi, anche affinché sia chiarito l'atteggiamento dei socialisti (l'onorevole Nenni è con l'onorevole Fortuna? Tiene fede a quegli impegni che sembra siano stati presi nel direttivo del gruppo socialista?), anche affinché si sappia se l'onorevole Reale è ministro di grazia e giustizia o è ancora ministro degli affari di culto; per sapere tutto questo, noi del gruppo liberale chiediamo se domani la Commissione giustizia terrà seduta o no. Se per ipotesi fosse stata già rinviata, domandiamo formalmente che il rinvio sia revocato.

PRESIDENTE. Onorevole Bozzi, non vedo materia di richiamo al regolamento nel suo intervento. Ella fa una questione sull'ordine dei lavori. La Camera è sovrana in materia e deciderà nel fissare l'ordine del giorno se si debba tener seduta domani mattina o no. Nel caso che si decida di tener seduta, le sedute delle Commissioni saranno rinviate. In caso contrario, non lo saranno. Non vi è comunque materia di richiamo al regolamento.

BOZZI. Sono d'accordo, signor Presidente. Ma vorrei sapere quando si deciderà questo punto.

PRESIDENTE. Si deciderà al momento di stabilire l'ordine del giorno di domani.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1 nel suo complesso.

Su questo articolo è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sull'articolo 1 nel testo della Commissione.

COTTONE. Chiedo la votazione per divisione.

PRESIDENTE. Onorevole Cottone, la votazione è già stata indetta. Avrebbe dovuto far prima la sua richiesta. (*Proteste del deputato Almirante*).

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione

Presenti e votanti	411
Maggioranza	206
Voti favorevoli	349
Voti contrari	62

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese
Abelli
Abenante
Accreman
Achilli
Alba
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Almirante
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Amendola Pietro
Angelini
Antonini
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Arnaud
Assennato
Astolfi Maruzza
Averardi
Badaloni Maria
Badini Confalonieri
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldi
Baldini
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi
Bardini
Baroni
Bartole
Basile Giuseppe
Bastianelli
Beccastrini
Belci
Bemporad
Benocci
Bensi
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berlinguer Mario
Berloffa
Bernardi
Bernetic Maria
Berretta
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Bettiol
Biaggi Francantonio
Biagini
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bignardi
Bima
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Botta
Bottaro
Bova
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzi
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Camangi
Canestrari
Cantalupo
Cappugi
Caprara
Capua
Carcaterra
Carocci
Carra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Chiaromonte
Cianca
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Ortu
Codacci-Pisanelli
Colleoni
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Corrao
Costa Massucco
Cottone
Crocco
Cucchi
Dagnino
Dal Canton Maria Pia
D'Alema
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Amore
Darida
De Capua
de' Cocci
De Florio
Degan
Del Castillo
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
Demarchi
De Marsanich
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
D'Onofrio
Dosi
Dossetti
Durand de la Penne
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fasoli
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris
Ferri Giancarlo
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Gioia
Giolitti
Giomo
Girardin
Goehring
Golinelli
Gombi
Gonella Guido
Gorreri
Greggi
Greppi
Grezzi
Grimaldi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guidi
Gullo
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
Laforgia
Lami
Landi
La Penna
La Spada
Lauricella

Lenti
Leonardi
Leopardi Dittaiuti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Li Causi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lusoli
Macaluso
Magno
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mannironi
Marangone
Marchesi
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martuscelli
Marzotto
Maschiella
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Migliori
Milia
Minio
Miotti Carli Amalia
Misasi
Monasterio
Montanti
Morelli
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natta
Negrari
Nicolazzi
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Origlia
Pacciardi
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Piccoli
Pieraccini
Pierangeli
Pietrobono
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Raffaelli
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena
Russo Vincenzo
Sacchi
Salvi
Sammartino
Santagati
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia
Scalia
Scarascia Mugnozza
Scarlato
Scarpa
Scionti
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sereni
Seroni
Sforza
Sgarlata
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano
Sorgi
Spagnoli
Spallone
Speciale
Stella
Storchi
Sullo
Sulotto
Tagliaferri
Tambroni
Tantalo
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros
Togni
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Trentin
Truzzi
Turchi
Usvardi
Valeggiani
Valitutti
Venturoli
Veronesi
Vetrone
Vianello
Vicentini
Villa
Villani
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zoboli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodio
Azzaro
Bottari
Buzzetti
Curti Aurelio
De Marzi
De Zan
Principe
Sabatini
Scelba
Secreto
Urso
Valiante

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia
Colombo Renato
Elkan
Fabbri Riccardo
Macchiavelli
Magrì
Nucci
Pastore
Restivo
Rumor
Zagari

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti presentati all'articolo 2.

Rammento che essi sono già stati illustrati e che su di essi si è già svolta la discussione.

ALMIRANTE. Manca però il parere della Commissione e del Governo.

PRESIDENTE. Avverto che sono stati presentati anche i seguenti subemendamenti dai deputati Tripodi ed altri nel prescritto numero:

« *All'emendamento Cantalupo n. 2. 3, sostituire le parole*: di 40 ad un massimo di 80 membri in proporzione della popolazione residente nella regione, *con le seguenti*: di 25 ad un massimo di 90 membri in proporzione della popolazione residente nella regione, in base ai seguenti criteri: nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti: 25 membri; nelle altre regioni un membro in più per ogni 100.000 abitanti e frazione superiore ai 50.000 abitanti »;

« *All'emendamento Spagnoli n. 2. 7, sostituire le parole*: Presidente della Regione contemporaneamente al decreto di convocazione di comizi, *con le seguenti*: Presidente della Repubblica ».

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

DI PRIMIO, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario agli emendamenti presentati all'articolo 2.

Gli emendamenti Cantalupo 2. 3, Cariota Ferrara 2. 4 e Biaggi Francantonio 2. 5 si riferiscono alla composizione del consiglio regionale. Faccio rilevare che la norma che si desidera emendare tiene in ben preciso conto due criteri. Il primo di essi concerne la popolazione: si stabilisce un certo rapporto tra il numero dei componenti il consiglio regionale e la popolazione che, sia pure in termini di non assoluta proporzione, risponde ad una ponderazione sulla base delle esigenze locali. Per quanto concerne il numero dei consiglieri, bisogna convenire che esso è fissato in modo strettamente indispensabile per l'assolvimento delle funzioni ad essi spettanti. Pertanto, mi sembra che sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello della rappresentatività proporzionale, il consiglio regionale, nella composizione prevista dall'articolo in questione, sia perfettamente rispondente alle esigenze della logica.

L'emendamento Spagnoli 2. 7 concerne la competenza ad indire le elezioni regionali. Mentre l'articolo attribuisce la competenza al commissario del Governo nella regione, l'emendamento tende ad attribuirla al presidente della regione. In coerenza con quanto affermato dal ministro Taviani nella sua replica, la questione delle elezioni riguarda il Governo, ed è quindi giusto che sia il commissario – quale rappresentante del Governo – ad indire le elezioni regionali.

Gli emendamenti Abelli 2. 1 e Spagnoli 2. 8 riguardano i criteri per la determinazione della popolazione. Secondo l'articolo 2, nell'attuale formulazione, per l'adozione di tali criteri bisogna riferirsi ai dati dell'ultimo censimento. Gli emendamenti in parola, invece, tendono a modificare tale sistema. Poiché nelle elezioni amministrative e in quelle politiche si fa riferimento ai dati dell'ultimo censimento, non si ravvisano ragioni per modificare questa normativa.

Circa l'emendamento Tripodi all'emendamento Spagnoli 2. 7, col quale si vorrebbe attribuire al Presidente della Repubblica il potere di convocazione dei comizi elettorali, mi dichiaro egualmente contrario, dato che la garanzia che si vorrebbe ottenere con il ricorso al decreto presidenziale appare superflua una volta che la convocazione dei comizi regionali sia riservata al commissario del Governo nella regione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo ritiene che debbano essere respinti tutti gli emendamenti con i quali si vuole modificare il congegno previsto nel testo della Commissione per la composizione dei consigli regionali.

Per quanto riguarda in particolare l'emendamento Cantalupo 2.3., il Governo si associa alle conclusioni del relatore Di Primio. In quell'emendamento si parla infatti genericamente di un numero minimo e massimo di consiglieri regionali senza dettare nessuna norma precisa, per cui la formulazione della Commissione è tecnicamente più perfetta. Le stesse considerazioni valgono per l'emendamento Tripodi al citato emendamento.

Egualmente da respingere sono, a giudizio del Governo, gli emendamenti Cariota Ferrara 2.4., Biaggi Francantonio 2.5. e Baslini 2.6., in quanto non vi sono sufficienti motivi per modificare le classi di consigli regionali stabilite dal disegno di legge e recepite dalla Commissione. È da considerare anche che la soppressione della classe cui spettano 30 consiglieri regionali verrebbe ad aumentare il numero complessivo dei consiglieri regionali da eleggere e ad accrescere la sperequazioni tra le regioni di maggiore entità demografica e quelle meno popolate. Le argomentazioni svolte a sostegno di questi emen-

damenti non mi pare possano indurre a modificare l'attuale strutturazione della norma.

Il Governo è contrario anche all'emendamento Luzzatto, 2.2.; anzi poiché esso è strettamente collegato con un precedente emendamento Luzzatto all'articolo 1, respinto dalla Camera, sembra di poter ritenere che tale emendamento sia precluso.

Il Governo è contrario anche all'emendamento Spagnoli 2.7. Infatti la competenza attribuita al commissario del Governo è collegata a quella prevista in materia di convocazione dei comizi per il rinnovo dei consigli provinciali. Le stesse considerazioni valgono anche per gli emendamenti a questo emendamento presentati dagli onorevoli Malagodi e Tripodi.

Gli emendamenti Abelli 2.1. e Spagnoli 2.8. sono da respingere proprio per l'esigenza, più volte prospettata nel corso della discussione da parte dell'opposizione, di coordinare fra loro le leggi elettorali italiane. Ora non vi è dubbio che tutte le leggi elettorali fanno riferimento alla popolazione residente quale risulta dall'ultimo censimento generale. (*Proteste del deputato Abelli*). Proprio per assicurare tale coordinamento, è opportuno mantenere lo stesso sistema prescelto da tutte le leggi elettorali.

Per queste ragioni il Governo è contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cantalupo, mantiene il suo emendamento 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CANTALUPO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Tripodi, mantiene il suo emendamento all'emendamento Cantalupo 2. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TRIPODI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sul subemendamento Tripodi è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sull'emendamento Tripodi all'emendamento Cantalupo 2. 3.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	369
Maggioranza	185
Voti favorevoli	26
Voti contrari	343

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Achilli
Alatri
Alba
Alessandrini
Almirante
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Amendola Pietro
Angelini
Antonini
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Arnaud
Assennato
Averardi
Badaloni Maria
Badini Confalonieri
Balconi Marcella
Baldini
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi
Bardini
Baroni
Bartole
Basile Guido
Bastianelli
Battistella
Beccastrini
Belci
Belotti
Bensi
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berlinguer Mario
Berloffa
Berté
Bertinelli
Bertoldi
Bettiol
Biaggi Francantonio
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisantis
Bo
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Botta
Bottaro
Bova
Bozzi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzi
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Camangi
Canestrari
Cantalupo
Cappugi
Carcaterra
Carocci
Carra
Cassandro
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Catella
Cattaneo Petrini Giannina

Cavallari
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Cengarle
Ceruti Carlo
Cervone
Chiaromonte
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Codacci Pisanelli
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Corrao
Costa Massucco
Cottone
Crocco
Cucchi
Dagnino
D'Alema
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Arezzo
Darida
De' Cocci
Degan
Del Castillo
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
Demarchi
De Martino
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vittorio Berti Baldina
D'Onofrio
Dosi
Dossetti
Durand de la Penne
Fabbri Francesco
Fada
Ferrari Aggradi
Ferraris
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo
Gagliardi
Galdo
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gaspari
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Goehring
Golinelli
Gombi
Gonella Guido
Gorreri
Greggi
Greppi
Grezzi
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Gullo
Helfer
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
Landi
La Penna
La Spada
Lenoci
Lenti
Leonardi
Leopardi Dittaiuti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Li Causi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Macaluso
Magno
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mannironi
Marangone
Marchesi
Marchiani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martuscelli
Marzotto
Maschiella
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Meiloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Migliori
Minio
Miotti Carli Amalia
Misasi
Monasterio
Montanti
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Natta
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Origlia
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Patrini
Pedini
Pella
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pertini
Pezzino
Piccinelli
Piccoli
Pieraccini
Pierangeli
Pietrobono
Pintus
Pitzalis
Poerio
Prearo
Pucci Ernesto
Quaranta
Racchetti
Radi
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Mario
Rubeo
Russo Carlo
Russo Spena
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sacchi
Salvi
Sammartino
Santagati
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia
Scalia
Scarascia Mugnozza
Scarlato

Scarpa	Tesauro
Scionti	Titomanlio Vittoria
Scotoni	Todros
Sedati	Togni
Semeraro	Toros
Serbandini	Tozzi Condivi
Sereni	Truzzi
Seroni	Usvardi
Sforza	Valeggiani
Sgarlata	Valitutti
Silvestri	Venturini
Sinesio	Venturoli
Soliano	Verga
Sorgi	Veronesi
Spallone	Vespignani
Speciale	Vetrone
Sponziello	Vianello
Stella	Vicentini
Storchi	Villa
Sulotto	Villani
Tagliaferri	Vincelli
Tambroni	Viviani Luciana
Tantalo	Vizzini
Taviani	Zaccagnini
Tedeschi	Zanibelli
Tenaglia	Zanti Tondi Carmen
Terranova Corrado	Zappa
Terranova Raffaele	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Ferrari Riccardo
Amodio	Principe
Azzaro	Sabatini
Bottari	Scelba
Curti Aurelio	Secreto
De Marzi	Urso
De Zan	Valiante

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia	Nucci
Colombo Renato	Pastore
Elkan	Restivo
Fabbri Riccardo	Rumor
Macchiavelli	Zagari
Magrì	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Cantalupo 2.3.

Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Belci ed altri, nel prescritto numero.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione segreta sull'emendamento Cantalupo 2. 3.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito i deputati segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	346
Maggioranza	174
Voti favorevoli . . .	40
Voti contrari . . .	306

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Berlinguer Mario
Abbruzzese	Berloffa
Abelli	Berretta
Achilli	Bertè
Alatri	Bertinelli
Alba	Bertoldi
Alessandrini	Bettiol
Amadei Giuseppe	Bianchi Fortunato
Amasio	Bianchi Gerardo
Amatucci	Biasutti
Ambrosini	Bigi
Amendola Pietro	Bima
Antonini	Bisantis
Ariosto	Boldrini
Armani	Bologna
Armaroli	Bonaiti
Armosino	Bontade Margherita
Arnaud	Borghi
Assennato	Borra
Avolio	Borsari
Badaloni Maria	Bosisio
Badini Confalonieri	Botta
Baldani Guerra	Bozzi
Baldini	Breganze
Ballardini	Bressani
Barba	Brighenti
Barbaccia	Bronzuto
Barberi	Buffone
Bardini	Busetto
Baroni	Buttè
Bartole	Buzzi
Basile Guido	Caiazza
Bastianelli	Calvaresi
Battistella	Calvetti
Beccastrini	Canestrari
Belci	Cantalupo
Belotti	Cappugi
Bensi	Carcaterra
Beragnoli	Carocci
Berlinguer Luigi	Carra

Cassandro
Cassiani
Castellucci
Cataldo
Catella
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Cengarle
Cervone
Chiaromonte
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Cossiga
Costa Massucco
Cottone
Crocco
Cucchi
Dal Canton Maria Pia
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Ambrosio
D'Amore
D'Arezzo
Darida
De Capua
De' Cocci
Degan
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Demarchi
De Martino
De Pascalis
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
D'Onofrio
Dosi
Dossetti
Durand de la Penne
Fabbri Francesco
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo
Gagliardi
Galdo
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giglia
Gioia
Girardin
Gitti
Goehring
Golinelli
Gombi
Gonella Guido
Gorreri
Graziosi
Greggi
Grezzi
Grilli
Guadalupi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Gullo
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajolo
Landi
La Spada
Lenoci
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Li Causi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Macaluso
Magno
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mannironi
Marangone
Marchiani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Marzotto
Maschiella
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Migliori
Milia
Minio
Miotti Carli Amalia
Misasi
Montanti
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Natoli
Natta
Nicolazzi
Ognibene
Olmini
Origlia
Pala
Palazzeschi
Patrini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pertini
Pezzino
Piccinelli
Piccoli
Pieraccini
Pierangeli
Pietrobono
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Prearo
Pucci Ernesto
Quaranta
Racchetti
Raffaelli
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Mario
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena
Russo Vincenzo
Sacchi
Salvi
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia
Scarascia Mugnozza
Scarlato
Scarpa
Scotoni
Semeraro
Serbandini
Sereni
Seroni
Servadei
Sforza
Sgarlata
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Spallone

Storchi	Valeggiani
Sullo	Valitutti
Tagliaferri	Venturoli
Tambroni	Verga
Tanassi	Veronesi
Tàntalo	Vespignani
Tedeschi	Vianello
Tenaglia	Vicentini
Terranova Corrado	Villa
Terranova Raffaele	Villani
Tesauro	Vincelli
Titomanlio Vittoria	Viviani Luciana
Togni	Vizzini
Tognoni	Zaccagnini
Toros	Zanibelli
Tozzi Condivi	Zanti Tondi Carmen
Turchi	Zappa
Turnaturi	Zucalli
Usvardi	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Fabbri Riccardo
Amodio	Principe
Azzaro	Sabatini
Bottari	Scelba
Buzzetti	Secreto
Curti Aurelio	Urso
De Marzi	Valiante
De Zan	

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia	Nucci
Colombo Renato	Pastore
Elkan	Restivo
Ferrari Riccardo	Rumor
Macchiavelli	Zagari
Magrì	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Cantalupo, mantiene l'emendamento Cariota Ferrara 2. 4, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CANTALUPO. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta sull'emendamento Cariota Ferrara 2. 4.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	315
Maggioranza	158
Voti favorevoli	10
Voti contrari	305

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Bianchi Gerardo
Abbruzzese	Biasutti
Alatri	Bigi
Alba	Bima
Albertini	Bisantis
Alessandrini	Bologna
Alessi Catalano Maria	Bonaiti
Amadeo	Bontade Margherita
Amasio	Borghi
Amatucci	Borra
Amendola Pietro	Bosisio
Antoniozzi	Botta
Armani	Brandi
Armaroli	Breganze
Armato	Bressani
Armosino	Brighenti
Arnaud	Bronzuto
Assennato	Brusasca
Badaloni Maria	Buffone
Baldani Guerra	Busetto
Baldini	Buttè
Barba	Buzzi
Barbaccia	Caiazza
Barbi	Calasso
Bardini	Calvetti
Baroni	Canestrari
Bartole	Cappugi
Bastianelli	Carcaterra
Battistella	Cariglia
Beccastrini	Carocci
Belci	Cassiani
Bensi	Castelli
Beragnoli	Castellucci
Berlinguer Luigi	Cataldo
Berlinguer Mario	Cattaneo Petrini Giannina
Berretta	Cavallaro Francesco
Bertè	Cavallaro Nicola
Bertinelli	Cengarle
Bettiol	Ceruti Carlo
Bianchi Fortunato	

Cervone
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Costa Massucco
Covelli
Crocco
Cucchi
Dal Canton Maria Pia
D'Alessio
D'Amato
D'Ambrosio
D'Arezzo
Dàrida
De' Cocci
Degan
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
De Meo
De Pascális
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
D'Onofrio
Dosi
Dossetti
Ermini
Fabbri Francesco
Fada
Ferrari Aggradi
Ferraris
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Fiumanò
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo
Gagliardi
Galli
Gambelli Fenili
Gàspari
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Giolitti
Girardin
Golinelli
Gombi
Gonella Guido
Gorreri
Graziosi
Greggi
Greppi
Grezzi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guidi
Gullo
Hélfer
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
Landi
La Penna
Lauricella
Lenoci
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Li Causi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Macaluso
Magno
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mannironi
Marangone
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Maschiella
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Migliori
Minio
Miotti Carli Amalia
Misasi
Montanti
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Natoli
Nicoletto
Olmini
Origlia
Palazzeschi
Patrini
Pella
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Pieraccini
Pietrobono
Pitzalis
Prearo
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Raffaelli
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Mario
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sacchi
Salvi
Sammartino
Santi
Sasso
Savio Emanuela
Scarascia Mugnozza
Scarlato
Scarpa
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sereni
Seroni
Sforza
Sgarlata
Silvestri
Simonacci
Sorgi
Spagnoli
Spallone
Speciale
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tambroni
Tanassi
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros
Togni
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Turchi
Usvardi
Valeggiani
Venturini
Venturoli
Verga
Veronesi
Vespignani
Vianello
Villa
Villani
Vincelli

Viviani Luciana
Vizzini
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodio
Azzaro
Bottari
Buzzetti
Curti Aurelio
De Marzi
De Zan
Principe
Sabatini
Scelba
Secreto
Urso
Valiante

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia
Colombo Renato
Elkan
Fabbri Riccardo
Macchiavelli
Magrì
Nucci
Pastore
Restivo
Rumòr
Zagari

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Francantonio Biaggi, mantiene il suo emendamento 2.5., non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BIAGGI FRANCANTONIO. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sull'emendamento Biaggi Francantonio 2.5.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	344
Maggioranza	173
Voti favorevoli	12
Voti contrari	332

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Achilli
Alatri
Alba
Albertini
Alessandrini
Amadeo
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Amendola Pietro
Antonini
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Arnaud
Assennato
Badaloni Maria
Baldani Guerra
Baldini
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi
Bardini
Baroni
Bártole
Bastianelli
Battistella
Beccastrini
Belci
Belotti
Bensi
Beragnoli
Berlinguer Mario
Berloffa
Berretta
Bertè
Bertinelli
Bettiol
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisantis
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Botta
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzi
Calvaresi
Calvetti
Canestrari
Cappugi
Carcaterra
Cariglia
Carocci
Carra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Codacci Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Cossíga
Costa Massucco
Crocco
Cucchi
Dagnino
Dal Canton Maria
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Arezzo
Dárida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante

Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Martino
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
D'Onofrio
Dosi
Dossetti
Ermini
Fada
Ferrari Aggradi
Ferraris
Ferri Giancarlo
Finocchiaro
Fiumanò
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gaspari
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Giolitti
Girardin
Golinelli
Gombi
Gonella Guido
Gorreri
Graziosi
Greggi
Greppi
Grezzi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guidi
Gullo
Hélfer
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajolo
Landi
La Penna
Lauricella
Lenoci
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Li Causi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Macaluso
Magno
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mannironi
Marangone
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Maschiella
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Migliori
Minio
Miotti Carli Amalia
Misasi
Montanti
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Natoli
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Origlia
Pala
Palazzeschi
Patrini
Pellegrino
Pellicani
Pezzino
Piccinelli
Piccoli
Pieraccini
Pietrobono
Pintus
Pitzalis
Prearo
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Raffaelli
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Emilio
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sacchi
Salvi
Sammartino
Sandri
Santi
Sasso
Savio Emanuela
Scaglia
Scalia
Scarascia Mugnozza
Scarlato
Scarpa
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Seroni
Servadei
Sforza
Sgarlata
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Sorgi
Spagnoli
Spallone
Speciale
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tambroni
Tanassi
Tàntalo
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros
Togni
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Truzzi
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Venturini
Venturoli
Verga
Veronesi
Vespignani
Vianello
Vicentini
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Zaccagnini
Zanibelli

Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodio
Azzaro
Bottari
Buzzetti
Curti Aurelio
De Marzi
De Zan
Pedini
Principe
Sabatini
Scelba
Secreto
Urso
Valiante

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia
Colombo Renato
Elkan
Fabbri Riccardo
Macchiavelli
Magrì
Nucci
Pastore
Restivo
Rumor
Zagari

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Cantalupo, mantiene l'emendamento Baslini 2. 6, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CANTALUPO. Sì signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sull'emendamento Baslini 2. 6.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 391
Maggioranza 196
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 365

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abelli
Achilli
Alatri
Alba
Albertini
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Almirante
Amadei Leonetto
Amadeo
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Amendola Pietro
Anderlini
Antonini
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Arnaud
Assennato
Averardi
Avolio
Badaloni Maria
Badini Confalonieri
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldini
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi
Bardini
Baroni
Bartole
Basile Guido
Baslini
Bassi
Bastianelli
Battistella
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Bensi
Beragnoli
Berlinguer Mario
Berloffa
Bernardi
Berretta
Bertè
Bertoldi
Bettiol
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bignardi
Bima
Bisantis
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Botta
Bozzi
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Canestrari
Cantalupo
Cappugi
Carcaterra
Carocci
Carra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Catella
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceruti Carlo
Cinciari Rodano Maria Lisa

Coccia
Cocco Maria
Cocco Ortu
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Corrao
Cossiga
Costa Massucco
Cottone
Covelli
Crocco
Cucchi
Dagnino
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Arezzo
Darida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
Demarchi
De Martino
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Giannantonio
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
D'Onofrio
Dosi
Dossetti
Ermini
Fabbri Francesco
Fada
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris
Ferri Giancarlo
Finocchiaro
Fiumanò
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo
Gagliardi
Galdo
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gaspari
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Goehring
Golinelli
Gombi
Gonella Guido
Gorreri
Graziosi
Greppi
Grezzi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guidi
Gullo
Hélfer
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajolo
La Malfa
Landi
La Penna
La Spada
Lauricella
Lenoci
Lenti
Leonardi
Leopardi Dittaiuti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Li Causi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Macaluso
Magno
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mannironi
Marangone
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Marzotto
Maschiella
Massari
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Michelini
Migliori
Minio
Miotti Carli Amalia
Misasi
Montanti
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Natoli
Nicolazzi
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Origlia
Pala
Palazzeschi
Patrini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Pieraccini
Pietrobono
Pintus
Pitzalis
Prearo
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Raffaelli
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Mario
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena
Russo Vincenzo
Russo Vicenzo Mario
Sacchi
Salizzoni
Salvi
Sammartino
Sandri
Santagati
Santi
Sasso
Savio Emanuela
Scalia
Scarascia
Scarlato
Scarpa
Scionti
Scotoni
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sereni
Seroni
Servadei

Sforza	Tozzi Condivi
Sgarlata	Truzzi
Silvestri	Turnaturi
Simonacci	Usvardi
Sinesio	Valeggiani
Sorgi	Valitutti
Spagnoli	Vecchietti
Spallone	Venturini
Speciale	Venturoli
Sponziello	Verga
Spora	Veronesi
Stella	Vespignani
Storchi	Vetrone
Sullo	Vianello
Tagliaferri	Vicentini
Tambroni	Villa
Tanassi	Villani
Tantalo	Vincelli
Tedeschi	Viviani Luciana
Tenaglia	Vizzini
Terranova Corrado	Zaccagnini
Terranova Raffaele	Zanibelli
Tesauro	Zanti Tondi Carmen
Titomanlio Vittoria	Zappa
Todros	Zucalli
Togni	Zugno
Toros	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Ferri Riccardo
Amodio	Principe
Azzaro	Sabatini
Bottari	Scelba
Buzzetti	Secreto
Curti Aurelio	Urso
De Marzi	Valiante
De Zan	

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia	Nucci
Colombo Renato	Pastore
Elkan	Restivo
Fabbri Riccardo	Rumor
Macchiavelli	Zagari
Magrì	

Si riprende la discussione.

COTTONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo?

COTTONE. Desidero chiedere alla sua cortesia di conoscere il numero dei nostri colleghi in congedo e il numero dei colleghi eventualmente assenti per incarico ricevuto dalla Camera.

PRESIDENTE. Dei colleghi in congedo è data notizia come sempre, seduta per seduta. Comunque non ho difficoltà ad indicarglieli.

Congedi concessi nelle sedute precedenti: Alesi, Amodio, Azzaro, Bottari, Buzzetti, Curti Aurelio, De Marzi, De Zan, Ferrari Riccardo, Principe, Sabatini, Scelba, Secreto, Urso e Valiante.

Nella seduta in corso: Bisaglia, Colombo Renato, Elkan, Fabbri Riccardo, Macchiavelli, Magrì, Nucci, Pastore, Restivo, Rumor e Zagari. I deputati in congedo sono complessivamente ventisei.

COTTONE. Non vi sono colleghi che siano eventualmente assenti per incarico dato dalla Camera?

PRESIDENTE. Non mi consta.

COTTONE. Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Luzzatto 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo. Poiché gli onorevoli firmatari non sono presenti si intende che lo abbiano ritirato.

BADINI CONFALONIERI. Lo facciamo nostro, signor Presidente.

ALMIRANTE. Anche noi lo facciamo nostro.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

ALMIRANTE. Come poteva l'onorevole Longoni sapere che avremmo fatto nostro l'emendamento?

PRESIDENTE. La richiesta di scrutinio segreto non è stata fatta *intuitu personae* dal presentatore, bensì per la sostanza dell'emendamento. Porti una firma o un'altra, l'emendamento è lo stesso. Quando è imminente una votazione su un emendamento, chiunque può chiedere lo scrutinio segreto.

ALMIRANTE. Il contenuto politico dell'emendamento cambia se lo facciamo nostro, evidentemente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta sull'emendamento Luzzatto 2.2.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 388
Maggioranza 195
Voti favorevoli . . . 102
Voti contrari . . . 286

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abelli
Achilli
Alatri
Alatri
Alba
Albertini
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Almirante
Alpino
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Amendola Pietro
Anderlini
Angelini
Antonini
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Arnaud
Assennato
Averardi
Avolio
Badaloni Maria
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldi
Baldini
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Bardini
Baroni
Bártole
Basile Guido
Baslini
Bassi
Bastianelli
Battistella
Beccastrini
Belci
Bemporad
Bensi
Beragnoli
Berloffa
Berretta
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Bettiól
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisantis
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Botta
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzi
Caiazza
Calabrò
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Carcaterra
Cariglia
Carra
Cassandro
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceravolo
Cervone
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Corrao
Cossiga
Costa Massucco
Cottone
Cucchi Angelo
Dagnino
Dal Cantón Maria Pia
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
Dárida
De Capua
de' Cocci
Degan Costante
Del Castillo
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Martino
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Giannantonio
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
D'Onofrio
Dosi
Dossetti
Ermini
Fabbri Francesco
Fada
Ferrari Aggradi
Ferraris
Ferri Giancarlo
Finocchiaro
Fiumanò
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo
Fulci
Gagliardi
Galdo
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gaspari
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Goering
Golinelli
Gombi
Gonella Guido
Gorreri
Greppi
Grezzi
Grilli
Guariento
Guerrini Giorgio
Guidi
Gullo
Imperiale
Ingrao

Iotti Leonilde
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajolo
Landi
La Penna
La Spada
Lauricella
Lenoci
Lenti
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Macaluso
Magno Michele
Malagodi
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Manco Clemente
Manenti
Mannironi
Marangone
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martuscelli
Marzotto
Maschiella
Massari
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Migliori
Milia
Minio
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Mitterdorfer
Montanti
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Negrari
Nicolazzi
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Pala
Palazzeschi
Patrini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Piccoli
Pierangeli
Pietrobono
Pintus
Pitzalis
Prearo
Preti
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Raffaelli
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Roberti
Romanato
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo
Mario
Sacchi Giuseppe
Salvi Franco
Sammartino
Sandri Renato
Sanna
Santagàti
Santi Fernando
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Semeraro
Serbandini
Sereni
Seroni
Servadei
Sforza
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Sorgi
Spádola
Spagnoli
Spallone
Speciale
Sponziello
Spora
Storchi Ferdinando
Sullo
Tagliaferri
Tambroni
Tanassi
Tàntalo
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros Alberto
Togni
Tognoni
Toros Mario
Tripódi
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Valitutti
Valori
Vecchietti
Venturini
Venturoli
Verga
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Vianello
Vicentini
Villa
Villani Vittorino
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zincone
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodio
Azzaro
Bottaro
Buzzetti
Curti Aurelio
De Marzi
De Zan
Ferrari Riccardo
Principe
Sabatini
Scelba
Secreto
Urso
Valiante

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia
Colombo Renato
Elkan
Fabbri Riccardo
Macchiavelli
Magrì
Nucci
Pastore
Restivo
Rumór
Zagari

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Spagnoli, mantiene il suo emendamento 2. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SPAGNOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Rammento che gli onorevoli Tripodi ed altri, nel prescritto numero, hanno presentato un emendamento all'emendamento Spagnoli 2. 7, e che del pari gli onorevoli Malagodi ed altri, nel prescritto numero, hanno presentato un emendamento allo stesso emendamento Spagnoli 2. 7.

Onorevole Tripodi, mantiene il suo subemendamento all'emendamento Spagnoli 2. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TRIPODI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sul subemendamento Tripodi è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Bianchi Gerardo ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sull'emendamento Tripodi all'emendamento Spagnoli 2. 7.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	368
Maggioranza	185
Voti favorevoli	37
Voti contrari	331

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abelli
Achilli
Alatri
Alba
Albertini
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Almirante
Alpino
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Amendola Pietro
Antonini
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Arnaud
Assennato
Averardi
Avolio
Badaloni Maria
Malconi Marcella
Baldani Guerra
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi
Bardini
Baroni
Bártole
Baslini
Bassi
Bastianelli
Battistella
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Bensi
Beragnoli
Berloffa
Berretta
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Bettiól
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisantis
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borra
Borsari
Bosisio
Botta
Bova
Bozzi
Brandi
Bressani
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzi
Caiazza
Calabrò
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cantalupo
Carcaterra
Carra
Cassandro
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cinciari Rodano Maria Lisa
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Cossiga
Costa Massucco
Cottone
Covelli
Cucchi Angelo
Dagnino
Dal Cantón Maria Pia
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
Dárida
De Capua
de' Cocci
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Demarchi
De Martino
De Meo
De Pascalis
De Ponti

De Stasio
Diaz Laura
Di Giannantonio
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
D'Onofrio
Dosi
Dossetti
Ermini
Fabbri Francesco
Fada
Ferrari Aggradi
Ferraris
Ferri Giancarlo
Finocchiaro
Fiumanò
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo
Fulci
Gagliardi
Galdo
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gaspari
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Goehring
Golinelli
Gombi
Gonella Guido
Gorreri
Graziosi
Greggi
Greppi
Grezzi
Guerrini Giorgio
Guidi
Gullo
Gullotti
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
La Malfa
Landi
La Penna
La Spada
Lauricella
Lenoci
Lenti
Leonardi
Leopardi Dittaiuti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Luzzatto
Macaluso
Magno Michele
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Manco Clemente
Manenti
Mannironi
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Marzotto
Maschiella
Massari
Matarrese
Mattarelli Gino
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Miceli
Micheli
Michelini
Migliori
Minio
Miotti Carli Amalia
Montanti
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Negrari
Nicoletto
Ognibene
Origlia
Pala
Palazzeschi
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Piccoli
Pintus
Pitzalis
Prearo
Preti
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Roberti
Romita
Romualdi
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sacchi Giuseppe
Salvi Franco
Sammartino
Santagàti
Santi Adolfo
Sasso
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sereni
Seroni
Servadei
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Sorgi
Spádola
Spagnoli
Spallone
Speciale
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tagliaferri
Tambroni
Tanassi
Tàntalo
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Togni
Tognoni
Toros Mario
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Valitutti
Vecchietti
Venturini
Venturoli
Verga
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Vianello
Vicentini
Villa
Vincelli
Viviani Luciana
Volpe
Zaccagnini

Zanibelli	Zincone
Zanti Tondi Carmen	Zucalli
Zappa	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Ferrari Riccardo
Amodio	Principe
Azzaro	Sabatini
Bottari	Scelba
Buzzetti	Secreto
Curti Aurelio	Urso
De Marzi	Valiante
De Zan	

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia	Nucci
Colombo Renato	Pastore
Elkan	Restivo
Fabbri Riccardo	Rumór
Macchiavelli	Zagari
Magrí	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Malagodi, mantiene il suo emendamento all'emendamento Spagnoli 2. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MALAGODI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sul subemendamento Malagodi è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Belci ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sull'emendamento Malagodi all'emendamento Spagnoli 2. 7.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	349
Maggioranza	175
Voti favorevoli	28
Voti contrari	321

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Borghi
Abbruzzese	Borra
Achilli	Borsari
Alatri	Bosisio
Alba	Botta
Alessandrini	Bova
Alessi Catalano Maria	Brandi
Almirante	Bressani
Alpino	Bronzuto
Amadei Giuseppe	Brusasca
Amadei Leonetto	Buffone
Amadeo	Buttè
Amasio	Buzzi
Amatucci	Caiazza
Ambrosini	Calabrò
Amendola Pietro	Calasso
Antonini	Calvaresi
Antoniozzi	Calvetti
Ariosto	Calvi
Armani	Canestrari
Armaroli	Cappugi
Assennato	Carcaterra
Averardi	Carra
Avolio	Cassandro
Badaloni Maria	Cassiani
Balconi Marcella	Castelli
Baldini	Castellucci
Barba	Cataldo
Barbaccia	Cattaneo Petrini Giannina
Barberi	Cattani
Barbi	Cavallari Nerino
Bardini	Cavallaro Francesco
Baroni	Cavallaro Nicola
Bártole	Céngarle
Basile Guido	Cervone
Bassi	Cinciari Rodano Maria Lisa
Bastianelli	Coccia
Battistella	Cocco Maria
Beccastrini	Codacci-Pisanelli
Belci	Codignola
Belotti	Colleoni
Bemporad	Colleselli
Bensi	Colombo Vittorino
Beragnoli	Corghi
Berloffa	Corona Giacomo
Berretta	Corrao
Bertè	Cossiga
Bettiól	Costa Massucco
Bianchi Fortunato	Cottone
Bianchi Gerardo	Covelli
Biasutti	Dagnino
Bigi	Dal Canton Maria Pia
Bima	D'Alessio Aldo
Bisantis	Dall'Armellina
Bologna	
Bontade Margherita	

D'Amato
D'Ambrosio
Darida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Demarchi
De Martino
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Giannantonio
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
D'Ippolito
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
D'Onofrio
Dossetti
Ermini
Fabbri Francesco
Fada
Ferrari Aggradi
Fibbi Giulietta
Finocchiaro
Fiumanò
Folchi
Fornale
Fortini
Fracassi
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fulci
Gagliardi
Galli
Gambelli Fenili
Gasco
Gaspari
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Girardin
Gitti
Goehring
Golinelli
Gombi
Gonella Guido
Gorreri
Graziosi
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Guerrini Giorgio
Guidi
Gullo
Gullotti
Hélfer
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lami
La Penna
La Spada
Lauricella
Lenoci
Lenti
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Luzzatto
Macaluso
Magno Michele
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Manco Clemente
Manenti
Mannironi
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Maschiella
Massari
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Milia
Minio
Miotti Carli Amalia
Montanti
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Negrari
Nicoletto
Ognibene
Origlia
Pala
Palazzeschi
Palazzolo
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pintus
Pitzalis
Prearo
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Raffaelli
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Roberti
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sacchi
Salizzoni
Salvi
Sammartino
Santagati
Santi
Sarti
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scalia
Scarascia Mugnozza
Scarpa
Scionti
Scotoni
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sereni
Seroni
Sforza
Sgarlata
Sorgi
Spadola
Spagnoli
Spallone
Speciale
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tantalo
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Togni
Tognoni
Toros
Tripodi
Truzzi
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Vecchietti
Venturini
Venturoli
Verga
Veronesi
Vespignani
Vetrone

Vianello	Volpe
Vicentini	Zaccagnini
Villa	Zanibelli
Villani	Zanti Tondi Carmen
Vincelli	Zappa
Viviani Luciana	Zincone
Vizzini	Zucalli

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Ferrari Riccardo
Amodio	Principe
Azzaro	Sabatini
Bottari	Scelba
Buzzetti	Secreto
Curti Aurelio	Urso
De Marzi Fernando	Valiante
De Zan Fabiano	

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia	Nucci
Colombo Renato	Pastore
Elkan	Restivo
Fabbri Riccardo	Rumòr
Macchiavelli	Zagari
Magrì	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Spagnoli 2. 7.

Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati D'Onofrio ed altri, nel prescritto numero.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione segreta sull'emendamento Spagnoli 2. 7.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti. (*Apostrofe del Sottosegretario Albertini all'indirizzo del deputato Cottone — Vive proteste dei deputati Cottone e Malagodi — Il Presidente richiama all'ordine il Sottosegretario Albertini*).

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	320
Maggioranza	161
Voti favorevoli	98
Voti contrari	222

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Borra
Abbruzzese	Borsari
Achilli	Bosisio
Alatri	Bova
Alba	Breganze
Alessandrini	Bressani
Alessi Catalano Maria	Bronzuto
Amadei Leonetto	Brusasca
Amadeo	Buffone
Amasio	Buttè
Amatucci	Buzzi
Ambrosini	Caiazza
Amendola Pietro	Calasso
Antonini	Calvaresi
Antoniozzi	Calvetti
Ariosto	Calvi
Armani	Canestrari
Armaroli	Cappugi
Assennato	Carcaterra
Averardi	Carra
Avolio	Cassiani
Badaloni Maria	Castelli
Badini Confalonieri	Castellucci
Balconi Marcella	Cataldo
Baldani Guerra	Cattaneo Petrini Giannina
Baldi	Cattani
Baldini	Cavallari Nerino
Barba	Cavallaro Francesco
Barbaccia	Cavallaro Nicola
Barbi	Cervone
Bardini	Cetrullo
Baroni	Cinciari Rodano Maria Lisa
Bártole	Coccia
Basile Guido	Cocco Maria
Bassi	Codignola
Battistella	Colleoni
Beccastrini	Colleselli
Belci	Colombo Vittorino
Belotti	Corghi
Beragnoli	Corona Giacomo
Berloffa	Corrao
Berretta	Cossiga
Bertè	Costa Massucco
Bertoldi	Crocco
Bettiól	Cucchi Angelo
Biagioni	Dagnino
Bianchi Fortunato	Dal Canton Maria Pia
Bianchi Gerardo	D'Alessio Aldo
Biasutti	Dall'Armellina
Bigi	D'Amato
Bima	D'Ambrosio
Bisantis	D'Amore
Bologna	D'Arezzo
Bonaiti	De Capua
Bontade Margherita	
Borghi	

De' Cocci
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
De Lorenzo Ferruccio
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Giannantonio
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
D'Onofrio
Dossetti
Ermini
Fabbri Riccardo
Fada
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Finocchiaro
Folchi
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Galli
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giglia
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Golinelli
Gombi
Gonella Guido
Gorreri
Graziosi
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guidi
Gullo
Gullotti
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajolo
Landi
La Penna
Lenoci
Lenti
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Lucchesi
Lupis
Luzzatto
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Manenti
Mannironi
Mariani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Massari
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Minio
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Montanti
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannuzzi
Napoli
Negrari
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Origlia
Pala
Palazzeschi
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pertini Alessandro
Pezzino
Piccinelli
Pietrobono
Pintus
Pitzalis
Prearo
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo
Sacchi
Salizzoni
Salvi
Sammartino
Santi
Sarti
Sasso
Savio Emanuela
Scaglia
Scarascia Mugnozza
Scionti
Scotoni
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sereni
Seroni
Sforza
Sinesio
Sorgi
Spagnoli
Spallone
Speciale
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tantalo
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros
Togni
Tognoni
Toros
Truzzi
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Venturoli
Verga
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Vianello
Vicentini
Villani
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zappa
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodio
Azzaro
Bottari
Buzzetti
Curti Aurelio
De Marzi Fernando
De Zan Fabiano

Ferrari Riccardo	Secreto
Principe	Urso
Sabatini	Valiante
Scelba	

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia	Nucci
Colombo Renato	Pastore
Elkan	Restivo
Fabbri Riccardo	Rumòr
Macchiavelli	Zagari

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Abelli, mantiene il suo emendamento 2. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ABELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Cantalupo, mantiene il suo emendamento all'emendamento Abelli 2. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CANTALUPO. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sul subemendamento Cantalupo è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sull'emendamento Cantalupo all'emendamento Abelli 2. 1.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	344
Maggioranza	173
Voti favorevoli	33
Voti contrari	311

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Achilli
Abbruzzese	Alatri
Alba	Borra
Albertini	Borsari
Alessandrini	Bosisio
Alessi Catalano Maria	Botta
Almirante	Bova
Alpino	Bozzi
Amadei Leonetto	Brandi
Amasio	Breganze
Amatucci	Bressani
Ambrosini	Bronzuto
Amendola Pietro	Brusasca
Antonini	Buffone
Antoniozzi	Buttè
Ariosto	Buzzi
Armani	Caiazza
Armaroli	Calabrò
Armato	Calasso
Armosino	Calvaresi
Assennato	Calvetti
Averardi	Calvi
Avolio	Canestrari
Badaloni Maria	Cappugi
Badini Confalonieri	Carcaterra
Balconi Marcella	Carra
Baldani Guerra	Cassiani
Baldini	Castelli
Barba	Castellucci
Barbaccia	Cataldo
Barberi	Catella
Barbi	Cattaneo Petrini Giannina
Bardini	Cattani
Baroni	Cavallari Nerino
Bártole	Cavallaro Francesco
Bassi	Cavallaro Nicola
Battistella	Céngarle
Beccastrini	Cervone
Belci	Cetrullo
Belotti	Cinciari Rodano Maria Lisa
Bemporad	Coccia
Bensi	Cocco Maria
Beragnoli	Colleoni
Berloffa	Colombo Vittorino
Berretta	Corghi
Bertè	Corona Giacomo
Bertoldi	Costa Massucco
Bettiól	Cucchi Angelo
Biagioni	Dagnino
Biancani	Dal Canton Maria Pia
Bianchi Fortunato	D'Alessio Aldo
Bianchi Gerardo	Dall'Armellina
Biasutti	D'Amato
Bigi	D'Ambrosio
Bima	D'Amore
Bisantis	D'Arezzo
Bologna	De Capua
Bonaiti	de' Cocci
Bontade Margherita	
Borghi	

Degan Costante
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Demarchi
De Martino
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Giannantonio
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
D'Onofrio
Dossetti
Ermini
Evangelisti
Fabbri Francesco
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Finocchiaro
Fiumanò
Folchi
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Gombi
Gonella Guido
Gorreri
Graziosi
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Grilli
Guariento
Guidi
Gullotti
Hélfer
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajolo
Lama
Landi
La Penna
Lauricella
Lenoci
Lenti
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Lucchesi
Lupis
Luzzatto
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Manco Clemente
Manenti
Mannironi
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Maschiella
Massari
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Milia
Minio
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Montanti
Moro Dino
Mosca
Nannuzzi
Napoli
Negrari
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Palazzolo
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pertini Alessandro
Pezzino
Pietrobono
Pintus
Pitzalis
Racchetti
Radi
Raffaelli
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Roberti
Romanato
Romita
Rosati
Rossana Banfi Rossana
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sacchi
Salizzoni
Salvi
Sammartino
Sandri
Santagati
Santi
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia
Scalia
Scarlato
Scarpa
Scionti
Scotoni
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sereni
Seroni
Sforza
Silvestri
Sorgi
Spallone
Speciale
Sponziello
Stella
Sullo
Tagliaferri
Tantalo
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros
Tognoni
Toros
Tripodi
Truzzi
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Venturini
Venturoli
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Vianello
Vicentini
Villani
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zincone
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Ferrari Riccardo
Amodio	Principe
Azzaro	Sabatini
Bottaro	Scelba
Buzzetti	Secreto
Curti Aurelio	Urso
De Marzi Fernando	Valiante
De Zan Fabiano	

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia	Nucci
Colombo Renato	Pastore
Elkan	Restivo
Fabbri Riccardo	Rumòr
Macchiavelli	Zagari

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Abelli 2. 1.

Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione segreta sull'emendamento Abelli 2. 1.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	353
Maggioranza	177
Voti favorevoli	24
Voti contrari	329

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Alessandrini
Abbruzzese	Alessi Catalano Maria
Abelli	Alini
Achilli	Amadei Leonetto
Alatri	Amadeo
Alba	Amasio
Albertini	Ambrosini
Amendola Pietro	Brandi
Antonini	Breganze
Antoniozzi	Bressani
Ariosto	Bronzuto
Armani	Brusasca
Armaroli	Busetto
Armato	Buttè
Armosino	Buzzi
Assennato	Caiati
Averardi	Caiazza
Avolio	Calasso
Badaloni Maria	Calvaresi
Badini Confalonieri	Calvetti
Balconi Marcella	Calvi
Baldani Guerra	Canestrari
Baldi	Cappugi
Baldini	Carcaterra
Ballardini	Carra
Barba	Cassandro
Barbaccia	Castelli
Barberi	Castellucci
Barbi	Cataldo
Baroni	Catella
Bártole	Cattaneo Petrini Giannina
Basile Guido	
Bassi	Cavallari Nerino
Bastianelli	Cavallaro Francesco
Battistella	Cavallaro Nicola
Beccastrini	Cèngarle
Belci	Ceruti Carlo
Belotti	Cervone
Bemporad	Cetrullo
Benocci	Cinciari Rodano Maria Lisa
Bensi	
Beragnoli	Coccia
Berloffa	Cocco Maria
Berretta	Codignola
Berté	Colleoni
Bertoldi	Colleselli
Bettiól	Colombo Vittorino
Biagioni	Corghi
Biancani	Corona Giacomo
Bianchi Fortunato	Costa Massucco
Bianchi Gerardo	Crocco
Biasutti	Cucchi Angelo
Bigi	Dagnino
Bima	Dal Canton Maria Pia
Bisantis	D'Alessio
Bologna	Dall'Armellina
Bonaiti	D'Amato
Bontade Margherita	D'Ambrosio
Borghi	D'Amore
Borra	D'Arezzo
Borsari	De Capua
Bosisio	de' Cocci
Botta	Degan Costante
Bova	Degli Esposti
Bozzi	Del Castillo

De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
De Martino
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Giannantonio
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
D'Onofrio
Dossetti
Ermini
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fada
Ferrari Aggradi
Ferraris
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Finocchiaro
Fiumanò
Folchi
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Giolitti
Giomo
Girardin
Gitti
Goehring
Golinelli
Gombi
Gonella Giuseppe
Gonella Guido
Gorreri
Graziosi
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Guarra
Hélfer
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajólo
Lama
Landi
La Penna
Lauricella
Lenti
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Luzzatto
Macaluso
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mannironi
Marangone
Mariani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Maschiella
Massari
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Milìa
Minio
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Montanti
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannuzzi
Napoli
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Passoni
Patrini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Píccoli
Pietrobono
Pintus
Pitzalis
Prearo
Quaranta
Racchetti
Radi
Raffaelli
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Roberti
Romanato
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sacchi
Salizzoni
Salvi
Sammartino
Sandri
Santi
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia
Scalìa
Scarlato
Scarpa
Scionti
Scotoni
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sereni
Seroni
Sgarlata
Silvestri
Sinesio
Sorgi
Spagnoli
Spallone
Speciale
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tantalo
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros Alberto
Tognoni
Toros Mario
Truzzi Ferdinando
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Valori
Venturini
Venturoli
Verga
Veronesi
Vespignani
Vianello
Vicentini
Villani Vittorino
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Ferrari Riccardo
Amodio	Principe
Azzaro	Sabatini
Bottaro	Scelba
Buzzetti	Secreto
Curti Aurelio	Urso
De Marzi	Valiante
De Zan	

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia	Nucci
Colombo Renato	Pastore
Elkan	Restivo
Fabbri Riccardo	Rumor
Macchiavelli	Zagari

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Spagnoli, mantiene il suo emendamento 2. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SPAGNOLI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sull'emendamento Spagnoli 2. 8.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	371
Maggioranza	186
Voti favorevoli	99
Voti contrari	272

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Alessandrini
Abbruzzese	Alessi Catalano Maria
Achilli	Alini
Alatri	Amadei Leonetto
Alba	Amadeo
Albertini	Amasio
Ambrosini	Bozzi
Amendola Pietro	Brandi
Anderlini	Breganze
Antonini	Bressani
Ariosto	Bronzuto
Armani	Brusasca
Armaroli	Buttè
Armato	Buzzi
Averardi	Caiati
Avolio	Caiazza
Badaloni Maria	Calasso
Badini Confalonieri	Calvaresi
Balconi Marcella	Calvetti
Baldani Guerra	Calvi
Baldi	Canestrari
Baldini	Cappugi
Ballardini	Carcaterra
Barba	Carra
Barbaccia	Cassandro
Barberi	Castelli
Barbi	Castellucci
Baroni	Caiaido
Bártole	Cattaneo Petrini Giannina
Basile Guido	
Baslini	Cavallari Nerino
Bassi	Cavallaro Francesco
Bastianelli	Cavallaro Nicola
Battistella	Ceruti Carlo
Beccastrini	Cervone
Belci	Cèngarle
Belotti	Cetrullo
Bemporad	Coccia
Benocci	Codignola
Bensi	Colleoni
Beragnoli	Colleselli
Berloffa	Colombo Vittorino
Berretta	Corghi
Bersani	Cocco Maria
Bertè	Corona Giacomo
Bertoldi	Costa Massucco
Biagioni	Crocco
Biancani	Cucchi Angelo
Bianchi Fortunato	Dagnino
Bianchi Gerardo	Dal Canton Maria Pia
Biasutti	D'Alessio
Bigi	Dall'Armellina
Bignardi	D'Amato
Bima	D'Ambrosio
Bisantis	D'Arezzo
Bologna	Darida
Bonaiti	De Capua
Bontade Margherita	Degan Costante
Borghi	Degli Esposti
Borra	Del Castillo
Borsari	De Leonardis
Bosisio	Delfino
Botta	Della Briotta
Bova	Dell'Andro

Delle Fave
De Martino
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Giannantonio
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
D'Onofrio
Dossetti
Ermini
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fada
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Fnocchiaro
Fiumanò
Folchi
Forlani
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Golinelli
Gombi
Gonella Giuseppe
Gonella Guido
Gorreri
Graziosi
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guidi
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajólo
Lama
Landi
La Penna
La Spada
Lauricella
Lenti
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Luzzatto
Macaluso
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mannironi
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Marzotto
Maschiella
Massari
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Minio
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pertini Alessandro
Pezzino
Piccinelli
Píccoli
Pietrobono
Pintus
Pitzalis
Prearo
Pucci Ernesto
Quaranta
Racchetti
Radi
Raffaelli
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sacchi
Salizzoni
Salvi
Sammartino
Sandri
Sanna
Santi
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia
Scalia
Scarascia Mugnozza
Scarlato
Scarpa
Scionti
Scotoni
Sedati
Semeraro
Serbandini
Seroni
Servadei
Sforza
Sgarlata
Silvestri
Sinesio
Sorgi
Spagnoli
Spallone
Speciale
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tambroni
Tantalo
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros Alberto
Tognoni
Toros Mario
Truzzi Ferdinando
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Valori
Venturini
Venturoli
Verga
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Vianello
Vicentini
Villani Vittorino
Vincelli
Viviani Luciana
Volpe

Zaccagnini	Zappa
Zanibelli	Zucalli
Zanti Tondi Carmen	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Ferrari Riccardo
Amodio	Principe
Azzaro	Sabatini
Bottaro	Scelba
Buzzetti	Secreto
Curti Aurelio	Urso
De Marzi	Valiante
De Zan	

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia	Nucci
Colombo Renato	Pastore
Elkan	Restivo
Fabbri Riccardo	Rumor
Macchiavelli	Zagari

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'articolo 2.

ALMIRANTE. Signor Presidente, chiediamo che si voti per divisione sull'articolo 2, e cioè separatamente su ciascuno dei quattro commi dell'articolo. Questa nostra richiesta è motivata dal fatto che ci proponiamo di votare contro il primo e il terzo comma e a favore del secondo. Se invece non ci venisse concesso di votare per divisione, non saremmo nella condizione di esprimere secondo coscienza il nostro voto su questo importante articolo. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Devo farle presente, onorevole Almirante, che una richiesta analoga è stata già respinta dalla Camera in sede di votazione dell'articolo 1.

ALMIRANTE. Mi permetto di contraddirla, signor Presidente, facendole presente che allorché si è votato oggi l'articolo 1 i colleghi del gruppo liberale non fecero in tempo a presentare e a motivare la loro richiesta di votazione per divisione. Il Presidente di turno (se non erro l'onorevole Paolo Rossi) osservò che se la richiesta fosse stata presentata in tempo, egli avrebbe potuto prenderla in considerazione, ma che ciò non era possibile essendo in corso la votazione. Chiedo pertanto, signor Presidente, che si controlli il resoconto stenografico della seduta perché sia esattamente precisata la natura di questo precedente.

Se ella avesse semplicemente espresso avviso contrario alla nostra richiesta, avremmo potuto dire che ci rimettevamo alla sua decisione; ma poiché ella ha invocato un precedente, non può basarsi su di un precedente non corrispondente ad effettiva realtà. Ripetiamo che dal controllo del resoconto stenografico potrà risultare senz'altro che quanto ho detto corrisponde a verità. La richiesta di votazione per divisione era stata avanzata dai colleghi del gruppo liberale nella solita guisa alla quale ci siamo adattati un po' tutti; i colleghi liberali avevano cioè alzato la mano e chiesto la parola, ma senza poter far giungere la loro voce al banco della Presidenza. Contestualmente il Presidente di turno, onorevole Paolo Rossi, aveva già indetto la votazione. In questa occasione sono stato più fortunato dei colleghi del gruppo liberale e sono riuscito ad avanzare e a far percepire dal Presidente la mia richiesta prima che la votazione fosse indetta. Il fatto che il Presidente Rossi non abbia accolto quella richiesta perché tardivamente presentata (questa fu infatti la motivazione del rifiuto a dar luogo ad una votazione per divisione) non può pertanto costituire precedente al fine della decisione sulla richiesta che abbiamo testé avanzata.

PRESIDENTE. Non posso aderire alla sua richiesta, onorevole Almirante, poiché, essendo stati respinti vari emendamenti – quali soppressivi, quali sostitutivi – all'articolo 2, sono rimasti separatamente e implicitamente approvati i vari commi di detto articolo, ai quali tali emendamenti erano riferiti. Non resta ora che votare l'articolo nel suo complesso che non è suscettibile di divisione. Una tale procedura, del resto, è logica e conforme ai princìpi della prassi, posto che il regolamento non conosce la divisione di un testo, salvo che per le mozioni.

ALMIRANTE. Mi permetta, signor Presidente, di esprimere la mia opinione sull'interpretazione da lei data del regolamento. Chiedo pertanto di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Mi consenta di dissentire rispettosamente dalla sua interpretazione in linea di diritto e in linea di fatto.

In linea di fatto mi permetto di dissentire constatando – la prego di volerlo cortesemente verificare insieme con noi, se crede con i colleghi di tutta la Camera – che non è esatto che gli emendamenti e subemendamenti fin qui svolti, discussi e votati fossero riferibili a tutta la formulazione dell'articolo 2; vi sono delle parti, anche esigue, di questo articolo che non sono state neppure implicitamente votate, perché ad esse nessun emendamento è stato proposto.

In linea di fatto, quindi, ci permettiamo di dissentire dalla sua tesi; si potrebbe operare un rapido controllo e constatare che non abbiamo torto. Se ella si fosse fermato soltanto ad una constatazione di fatto, avremmo preferito comunque la sua interpretazione perché non avrebbe creato precedenti, perché ci avrebbe lasciati sempre liberi di chiedere la votazione per divisione relativamente ad altri articoli.

Rileviamo altresì, se ella ci consente, una certa contraddizione nella sua interpretazione. Ella infatti ritiene che la votazione per divisione non possa farsi perché gli emendamenti si riferivano ad ogni parte dell'articolo; d'altro canto ella ritiene che qualora gli emendamenti non fossero stati riferiti ad ogni parte, la votazione per divisione sarebbe possibile: comunque ritiene implicito il fatto che la reiezione degli emendamenti abbia rappresentato l'approvazione dell'articolo. Allora, signor Presidente, porti la sua tesi fino agli estremi e ci spieghi se noi abbiamo già votato tutto l'articolo.

Siccome non crediamo che ella possa sostenerlo, dato che stava per mettere in votazione l'articolo, ciò significa che non ritiene approvato implicitamente o esplicitamente questo articolo. Ella, infatti, non compirebbe un atto altrimenti illogico (ella si è richiamato alla logica della interpretazione regolamentare), invitandoci a votare ciò che avremmo già implicitamente votato.

PRESIDENTE. Ella sa, onorevole Almirante, che un articolo deve essere messo ai voti nel suo complesso.

ALMIRANTE. Mi rendo conto, onorevoli colleghi che vi affollate per la votazione, che state talmente « pressati » da trovarvi a disagio, anche se ciò avviene fra comunisti e democristiani, cosa ormai abituale in questa aula. (*Commenti*). Riconosco che questa battuta è facile !

Comunque volevo permettermi di insistere, poiché quando ella afferma, signor Presidente. che l'articolo deve essere votato nel suo complesso, ella non contesta che l'articolo, qualora la richiesta sia avanzata per i motivi che abbiamo esposto, possa essere votato per divisione. Si sceglie sempre, infatti, tra la votazione degli articoli di legge nel loro complesso o per divisione. Quando la richiesta di votazione per divisione venga avanzata per il più valido tra i motivi, quale è la scelta politica, cioè l'esigenza – che implica non solo un diritto ma anche un dovere da parte di un deputato singolo o di un gruppo di deputati – di esprimere secondo coscienza il proprio voto, questa votazione per divisione diventa addirittura, noi riteniamo, un obbligo di coscienza per i richiedenti e altresì – mi consenta di dirlo rispettosamente – un obbligo per la Presidenza.

La preghiamo, quindi, signor Presidente, anche per non creare un precedente contrario a tutti gli altri, di esaminare la questione. Non ho accanto a me l'ausilio di uomini sapienti come coloro che le stanno accanto, non posso avere a portata di mano i precedenti.

Lo dico con sommessa invidia, signor Presidente e con grande ammirazione. Essi stanno sopportando uno sforzo superiore al nostro. Io non ho i precedenti a portata di mano, ma la mia memoria ricorda. (*Interruzione del deputato Michelini — Richiami del Presidente*). Le rinnovo la nostra richiesta perché mi permetto di considerare valida la nostra interpretazione del regolamento. Ho indicato in che modo vorremmo si votasse e la preghiamo di voler dar luogo alla votazione in questo modo.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, io le ho già spiegato l'interpretazione che do del regolamento e le decisioni che ho preso. Ella dissente e ha motivato il suo dissenso. Intende appellarsi alla Camera ?

ALMIRANTE. Signor Presidente, se potessi appellarmi alla Camera ! Ma io dovrei fare appello alla maggioranza della Camera. Posso io permettermi ?...

PRESIDENTE. Se vuole che rimanga ben ferma la responsabilità del Presidente, non faccia appello alla Camera. Io le ho detto qual è il mio convincimento.

ALMIRANTE. Signor Presidente, noi preferiamo in ogni caso che ella si assuma le sue responsabilità, perché in questo modo per lo meno non si soggiace al voto preconcetto e precostituito di una maggioranza: e quindi ci rimettiamo alla sua decisione. Protestiamo

però sommessamente, perché in questo caso riteniamo davvero che la sua decisione non possa costituire un valido precedente, e risolleveremo il problema.

BADINI CONFALONIERI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento. (*Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADINI CONFALONIERI. Desidero dire, signor Presidente, che, per quanto mi riguarda, non mi appellerò alla Camera, ma vorrei appellarmi alla sua valutazione sotto questo riflesso: esiste una indivisibilità dell'ufficio presidenziale.

Il precedente che ella ha voluto ricordare, proprio di oggi, è un precedente a favore della nostra tesi. Infatti l'onorevole Paolo Rossi, che in quella occasione presiedeva ai lavori dell'Assemblea, disse che non era accettabile la nostra domanda per la tardività della sua presentazione. Respingere la nostra proposta con quella motivazione ha significato implicitamente ammettere che se la tardività non ci fosse stata, quella nostra richiesta avrebbe potuto essere accolta.

D'altra parte ella, signor Presidente, mi insegna che una cosa è presentare degli emendamenti per modificare un testo, e un'altra cosa è, nella impossibilità di emendare un testo, votare a favore dell'articolo o di quelle parti dell'articolo che si approvano, e votare diversamente su quelle altre parti che non si approvano.

Richiedere la votazione per divisione è sempre stato un diritto riconosciuto a tutti, indipendentemente dagli emendamenti che si fossero discussi in precedenza. Infatti gli emendamenti tendono alla formulazione del testo da porre in votazione, mentre attraverso la votazione per divisione ciascuno può assumersi una responsabilità per le parti che condivide, non per le parti che respinge, evidentemente.

Io dovrei dire che forse l'articolo andrebbe diviso in modo diverso da quello proposto dall'onorevole Almirante, ma, proprio per facilitare, abbreviare il lavoro della Camera, vorrei questa volta aderire alla richiesta dell'onorevole Almirante.

Tuttavia, il punto di principio che qui mi preme, è un altro, onorevole Presidente. Non c'è questione, proprio *nulla quaestio*, sul principio della continuità della Presidenza dell'Assemblea, indipendentemente dalla persona che la esercita.

Dato il precedente odierno che è stato ricordato, da cui si argomenta implicitamente che, se non ci fosse stata tardività, la nostra richiesta di votare per divisione l'articolo 1 sarebbe stata proponibile, io chiederei a lei – non all'Assemblea – a lei, in cui abbiamo piena fiducia, di mantenere una linea di coerenza della Presidenza, anche perché noi se ne possa aver norma nel nostro dire.

Questa è la richiesta che sommessamente mi permetto di avanzare.

PRESIDENTE. Onorevole Badini Confalonieri, debbo ripetere a lei ciò che ho detto già all'onorevole Almirante: quella che ho esposto è la interpretazione che io do al regolamento, assumendomene la responsabilità. Confermo pertanto la mia precedente decisione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sull'articolo 2 è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta sull'articolo 2, nel testo della Commissione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	385
Maggioranza	193
Voti favorevoli	319
Voti contrari	66

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Anderlini
Abbruzzese	Antonini
Abenante	Ariosto
Achilli	Armani
Alatri	Armaroli
Alba	Armato
Albertini	Averardi
Alessandrini	Avolio
Alessi Catalano Maria	Badaloni Maria
Alini	Badini Confalonieri
Amadei Giuseppe	Balconi Marcella
Amadei Leonetto	Baldani Guerra
Amasio	Baldi
Amendola Pietro	Baldini

Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi
Baroni
Bártole
Baslini
Bastianelli
Battistella
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporád
Benocci
Bensi
Beragnoli
Berloffa
Bernardi
Berretta
Bersani
Bertè
Bertoldi
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bignardi
Bima
Bisantis
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Botta
Bottaro
Bova
Bozzi
Brandi
Breganze
Bressani
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calabrò
Calasso
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Carcaterra
Carra
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Cèngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Costa Massucco
Cottone
Crocco
Cucchi Angelo
Dagnino
Dal Canton Maria Pia
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Amore
D'Arezzo
Darida
De Capua
de' Cocci
Degan Costante
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Martino
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
D'Onofrio
Dossetti
Ermini
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fada
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Fiumanò
Folchi
Forlani
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo
Gagliardi
Galdo
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Giomo
Girardin
Gitti
Golinelli
Gombi
Gonella Guido
Gorreri
Graziosi
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guidi
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajólo
Lama
Lami
La Penna
La Spada
Lauricella
Lenti
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusòli
Luzzatto
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mannironi
Marangone
Mariani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Maschiella
Massari
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Milia
Minio
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo

Montanti	Salvi
Moro Aldo	Sammartino
Moro Dino	Sandri
Mosca	Sanna
Mussa Ivaldi Vercelli	Santagati
Nannini	Santi
Nannuzzi	Sasso
Napoli	Savio Emanuela
Nicoletto	Scaglia
Ognibene	Scalia
Olmini	Scarascia Mugnozza
Origlia	Scarlato
Orlandi	Scarpa
Pala	Scionti
Palazzeschi	Scotoni
Palleschi	Sedati
Patrini	Semeraro
Pedini	Serbandini
Pellegrino	Seroni
Pellicani	Servadei
Pennacchini	Sforza
Pertini Alessandro	Sgarlata
Pezzino	Silvestri
Piccinelli	Simonacci
Piccoli	Sinesio
Pierangeli	Sorgi
Pietrobono	Spagnoli
Pintus	Spallone
Pitzalis	Speciale
Prearo	Spora
Pucci Ernesto	Stella
Quaranta	Storchi
Racchetti	Sullo
Radi	Sulotto
Raffaelli	Tagliaferri
Rampa	Tambroni
Re Giuseppina	Tantalo
Reale Giuseppe	Tedeschi
Reggiani	Tempia Valenta
Riccio	Terranova Corrado
Righetti	Terranova Raffaele
Rinaldi	Tesauro
Ripamonti	Titomanlio Vittoria
Roberti	Todros Alberto
Romanato	Tognoni
Romita	Toros Mario
Rosati	Truzzi Ferdinando
Rossanda Banfi Rossana	Turnaturi
	Usvardi
Rossi Paolo	Valeggiani
Rubeo	Valitutti
Ruffini	Valori
Russo Carlo	Venturini
Russo Spena	Venturoli
Russo Vincenzo	Verga
Russo Vincenzo Mario	Veronesi
Sacchi	Vespignani
Salizzoni	Vetrone
Vianello	Zaccagnini
Vicentini	Zanibelli
Villani Vittorino	Zanti Tondi Carmen
Vincelli	Zappa
Viviani Luciana	Zucalli
Vizzini	Zugno
Volpe	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Ferrari Riccardo
Amodio	Principe
Azzaro	Sabatini
Buzzetti	Scelba
Curti Aurelio	Secreto
De Marzi	Urso
De Zan	Valiante

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia	Nucci
Colombo Renato	Pastore
Elkan	Restivo
Fabbri Riccardo	Rumor
Macchiavelli	Zagari

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 3.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.

Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma.

Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.

Le elezioni sono indette con decreto del Commissario del Governo, emanato di intesa con i Presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione.

Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione.

I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai Presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della regione ».

TROMBETTA. Chiedo di parlare sull'articolo 3.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TROMBETTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, ci accingiamo ad iniziare l'esame di un articolo che presenta delle complicazioni per quanto attiene ai congegni tecnici elettorali. Noi abbiamo a lungo meditato su tale articolo, abbiamo presentato numerosi emendamenti, che saranno oggetto di particolare illustrazione da parte di altri miei colleghi. Quest'articolo 3 richiede più che mai alcune considerazioni di carattere generale, anche soprattutto in ordine alla replica svolta ieri dal ministro dell'interno. Mi si consenta intanto di fare osservare ancora (già lo abbiamo detto) che l'opinione pubblica del paese si spiega sempre meno questo provvedimento, si spiega sempre meno l'accanimento e l'urgenza pressante con la quale la maggioranza e i colleghi del gruppo comunista vogliono questo provvedimento: una urgenza che tanto meno si giustifica oggi, come è stato rilevato, di fronte ad altre cose tanto importanti e direi tanto drammatiche e urgenti che premono e appassionano il paese e sulle quali l'opinione pubblica attende chiarimenti dal Governo e concrete iniziative politiche in sede parlamentare.

Si è invece creduto di sacrificare a favore di un provvedimento così poco giustificabile la soluzione di questioni veramente drammatiche che oggi appassionano e tengono in stato di allarme l'opinione pubblica: allarme legittimo, come dimostrano tra l'altro i fatti avvenuti in Sardegna. Basterebbe che accennassi solo ai numerosi provvedimenti di adeguamento delle pensioni. Che cosa penseranno di questo dibattito gli ex combattenti ? Che perdiamo del tempo. (*Commenti al centro*).

La fretta nel concludere l'esame del disegno di legge in materia elettorale regionale manca assolutamente di razionalità, giacché non si possono eleggere i rappresentanti delle regioni fino a che non si sappia come saranno le regioni e quale struttura avranno.

Una voce al centro. Intanto facciamo la legge.

TROMBETTA. Già, e allora accantoniamo questa. Da buon genovese, lasciatemi dire che disciplinare le elezioni regionali quando ancora non si sa quale struttura e quali doveri e quali diritti le regioni avranno, è come pretendere di ingaggiare un equipaggio prima di conoscere la nave sulla quale dovrà essere imbarcato. E voi mi insegnate che a seconda delle caratteristiche della nave (se da carico secco o da carico liquido) l'equipaggio deve avere determinate caratteristiche. (*Si ride*). Mi fa piacere che questo *excursus* vi diverta. Le vostre sono piacevoli interruzioni che valgono soprattutto, data l'ora tarda, ad alleviare le nostre fatiche: fatiche di minoranza. Quelle della maggioranza le vedremo. Ora abbiamo la sensazione – giacché anche noi come voi siamo vicini alla opinione pubblica – che l'opinione pubblica avverta (e ciò non è certo un bene per le nostre istituzioni democratiche) il vero motivo di questa urgenza e di questo accanimento. (*Commenti al centro*). Onorevoli colleghi della maggioranza, è nostra funzione dire le cose che voi non avete il coraggio di dire. Vuol dire che controbatterete e finalmente questo monologo si trasformerà in dialogo. Non siamo ancora riusciti a farvi scendere sul terreno del dialogo.

Ora, quali sono gli obiettivi nascosti, ma che l'opinione pubblica intuisce ? Volete distribuire cariche in periferia, in vista delle elezioni ! Ma pare altamente deteriore – scusate la mia sincerità – comportarvi in questo modo per raggiungere simili obiettivi.

Si vuole strumentalizzare questa legge agli effetti della prossima campagna elettorale politica. Ma come strumentalizzarla ? È interessante approfondire come. Da un lato si vuol far sembrare che si sono fatte – o che si faranno – le regioni, ad onta delle varie incertezze. E, dall'altro lato, non si vuole deludere coloro che non desiderano le regioni. Voi sapete che si tratta di molte persone, animate solo da una speranza: che voi « cincischiate », ma che finiate col non fare le regioni. Questa è la realtà del paese: è inutile nascondersela !

AMADEI GIUSEPPE. E voi lasciatecele fare !

TROMBETTA. E, poi, che volete fare ancora ? Volete ipotecare sin d'ora una data, evidentemente per forzare la mano all'elettorato in fine di legislatura. Volete ipotecare la politica futura che, sino a prova contraria, in un sistema democratico e rispettoso dei diritti dell'elettorato dovrebbe essere lasciata all'espressione naturale della volontà dell'elettorato stesso sull'operato di questo Governo

e, più in generale, sulle mete future della politica del paese.

La fretta con cui si vuol varare questa legge non è razionale. Non è razionale creare prima gli amministratori e poi gli enti da amministrare. Anche su questo punto, credetemi, l'opinione pubblica non può non concludere che si tratta di una forzatura, con tutta la pericolosità propria delle forzature, soprattutto quando la sostanza di queste ultime è fatta di improvvisazione. Non negherete che ci troviamo in pieno nell'improvvisazione ! Non sappiamo né noi, né voi, né il Governo e per esso il ministro dell'interno (che ieri ci ha parlato delle regioni in termini francamente così vaghi e così – mi sia consentito il termine – superficiali da far rimanere veramente perplessi) quale sia l'idea – seppure esiste un'idea – del Governo e della maggioranza su questo argomento. Nella stessa maggioranza esistono incertezze e contrasti. Solo in queste ultime ore ci si sta offrendo questa manifestazione di compattezza che assume, tra l'altro, la veste di una compagine nuova, di una maggioranza ristrutturata, più ampia: frontista, in una parola. Una maggioranza nuova, che lascia intravvedere...

AMADEI GIUSEPPE. E il vostro schierarvi con il Movimento sociale italiano non è nuovo ?

TROMBETTA. Ma noi combattiamo una nostra autonoma battaglia, caro collega ! Ci meraviglia solo che deputati di determinati settori assumano alcuni atteggiamenti nei corridoi – com'è stato giustamente osservato – e poi in quest'aula ne assumano altri, completamente diversi, oppure si chiudano in un comodo silenzio. Questo è male. Solo i comunisti sono coerenti, sono convinti totalmente; e non lo sono perché le regioni siano loro congeniali ideologicamente...

FRACASSI. I comunisti si sono convertiti alle regioni soltanto da qualche anno.

TROMBETTA. ...ma perché sono convinti che potranno far funzionare talune regioni come vorranno loro ! (*Commenti all'estrema sinistra*). Questo è il punto, e ci meravigliamo che questo dato di fatto non venga giustamente e responsabilmente valutato dal Governo e dalla maggioranza.

Le stesse dichiarazioni fatte in questo dibattito dal ministro dell'interno non solo non sono valse a fugare le nostre preoccupazioni, ma anzi, con la loro genericità, hanno contribuito ad ingigantirle. Si tratta del resto di preoccupazioni che non sono soltanto nostre, perché noi sentiamo di essere qui i portavoce dell'opinione di una gran parte del paese, la quale condivide con noi la speranza che le regioni non si facciano mai... (*Proteste del deputato Serbandini — Richiamo del Presidente*). Venendo all'articolo 3, esso non è una norma staccata dal contesto generale della legge di cui ci stiamo occupando. Proprio collocato in quel contesto, acquista il significato di un'illogica anticipazione di altri provvedimenti che invece dovrebbero precedere la legge oggi all'ordine del giorno della nostra Assemblea.

Nel paese vi è la speranza che le regioni non si faranno, perché non le vorranno fare i partiti di maggioranza e particolarmente la democrazia cristiana. (*Proteste al centro e a sinistra*).

È veramente strano questo baloccamento della maggioranza, la quale vuol far credere che mantiene un impegno di Governo frutto di un necessario compromesso, e vuole nello stesso tempo far sperare che le regioni non verranno mai. Ma si tratta di un gioco estremamente pericoloso, e anche poco serio.

In questo gioco pericoloso la maggioranza cede ai comunisti e diventa, o rischia di diventare, prigioniera dei contrasti tra le diverse correnti dei suoi partiti. Cede ai comunisti, stabilendo una scadenza elettorale che probabilmente nell'intimo suo non desidererebbe.

Il ministro dell'interno ha affermato che la creazione delle regioni non romperà né metterà in pericolo l'unità e l'autorità dello Stato. Ma non ha spiegato in che modo, e con quali mezzi, questo pericolo potrà essere evitato. Ora noi sosteniamo che le regioni rappresenteranno un elemento di disordine e di caos, sul piano politico e su quello legislativo, soprattutto nelle regioni che risulteranno a maggioranza comunista. (*Commenti*).

Dicevo sul piano legislativo, e mi spiego. Sarà facile per certe regioni (e sapete a quali intendo riferirmi) fare determinate leggi, che potranno essere, sotto certi punti di vista, eversive, o comunque particolariste. E sarà difficile al potere centrale opporsi a tali leggi e soprattutto negare l'estensione di esse anche ad altre regioni. Quindi la possibilità di legiferare sarà il grande fulcro sul quale il partito comunista agirà per scalzare lo Stato e per influire sulla politica del paese o addirittura per concorrere a determinarla direttamente. E tutto questo quasi senza colpo ferire: è una occasione d'oro che vi si presenta, onorevoli colleghi di parte comunista, ed è

quindi comprensibile come siate entusiasti di tutto questo.

Nella sua replica, il ministro dell'interno ha affermato che la regione non costituisce un pericolo di smembramento della nazione, ma non ha saputo confortare, se non con futili argomenti, questa sua affermazione. Difatti il ministro ha detto che questo pericolo non esiste in quanto vi è l'articolo 5 della Costituzione ! È veramente interessante osservare la ferrea razionalità di questa argomentazione ! Come se bastasse la semplice esistenza di questo articolo per eliminare quel pericolo.

L'articolo 5 della Costituzione dice che le autonomie pubbliche si pongono e si caratterizzano entro l'unità e l'indivisibilità della Repubblica. Ed io ritengo che il Costituente abbia voluto questo articolo proprio perché le regioni vengano fatte con le cautele e le garanzie necessarie ad assicurare che l'articolo stesso venga rispettato, e non venga invece travolto da regioni malfatte, incautamente fatte e, soprattutto, intempestivamente fatte.

Inoltre il ministro Taviani ha parlato dei prefetti, dicendo che essi basteranno ad aggiustare tutto anche sul piano regionale. Nessuno più di noi, però, sa come hanno funzionato e come funzionano i prefetti, né il ministro ci dice come essi riusciranno ad operare a livello regionale e senza contrasti nei rapporti con l'organizzazione provinciale o con il potere centrale: e tutto ciò naturalmente non serve certo a confutare le nostre osservazioni o ad annullare le nostre preoccupazioni. Noi abbiamo chiesto come in pratica si inserirà a livello regionale il potere esecutivo, ma nessuno ci ha risposto: ma allora, come pretendiamo di fare le regioni senza sapere queste cose basilari ?

Alcuni dicono che vi è il commissario governativo, già previsto da leggi esistenti, ma non sappiamo come e dove esso potrà intervenire. Ad esempio, in Sicilia si è addirittura dovuto costituire un ufficio di collegamento tra il commissario governativo e il governo regionale. Ciò dimostra come siamo ancora ben lungi da quel decentramento amministrativo, da quella semplificazione magnificata da molte parti, e come siamo invece di fronte ad un fenomeno di complicazione ed anche di ampliamento della spesa.

Il ministro ci viene a dire che gli anelli di congiunzione saranno i prefetti, ma non ci dice come questo potrà succedere. Egli infatti ha detto che la figura del prefetto potrà perdere alcuni dei suoi aspetti tradizionali, ma che in cambio ne acquisterà di nuovi, appunto quelli necessari « per assicurare e coordinare la presenza degli organi governativi in un sistema largamente e profondamente articolato nelle autonomie locali ». Sono indubbiamente belle parole, ma del tutto teoriche. Posso credere che si tratti di parole sincere, dettate dall'entusiasmo: posso dare cioè atto all'onorevole Taviani di essere in buona fede. Sono però soltanto parole, onorevole ministro, mentre ella dovrebbe venire qui a chiarirci come, quando e dove tutte queste cose si realizzeranno. Nessuno ci ha detto questo. Tutto ciò fa pensare che, lungi da un sano decentramento (questo è infatti l'obiettivo che viene indicato per giustificare l'ente regione), si avrà in realtà soltanto una pericolosa complicazione.

Vediamo ora come si articolerà questa complicazione: è facile prevedere, ad esempio, tutta una serie di conflitti di competenze a diversi livelli, visto che non abbiamo ancora chiarito il ruolo che nella dialettica politica dovrà essere svolto dalle amministrazioni comunali, da quelle provinciali, dalle prefetture e dagli organismi regionali. Andiamo quindi incontro inesorabilmente a gravi conflitti o addirittura ad ancor più gravi duplicazioni di competenze. E tutto ciò naturalmente non farà altro che provocare una moltiplicazione di formalità, di servizi, di spese, con conseguenti oneri a carico dei cittadini. E là dove la giurisdizione regionale cadrà su aree economiche non complementari, ma anzi concorrenti tra di loro, non solo avremo contrasti a livello regionale, ma anche a livello di prefetture. Mi sono posto, ad esempio, il caso della Liguria.

PRESIDENTE. Onorevole Trombetta, io la sto ascoltando molto attentamente ma, pur avendo chiesto di parlare sull'articolo 3, ella non ha ancora affrontato gli argomenti in esso contenuti. Sta piuttosto riaprendo la discussione generale. Lei è fuori argomento addirittura in relazione all'intero disegno di legge. La prego di mantenersi nei limiti della questione.

TROMBETTA. Onorevole Presidente, mi consenta di dirle che è stato veramente troppo severo con me con questo suo ultimo giudizio. Se avesse l'amabilità di ascoltare le poche parole che intendo dire su questo argomento, penso che si ricrederebbe.

Le quattro province liguri non faranno altro che litigare tra di loro!

PRESIDENTE. Onorevole Trombetta, ella non è in argomento. L'articolo 3 concerne la durata in carica dei consigli regionali e la convocazione dei comizi per la loro rinnovazione. Io ho tardato a rivolgerle questo richiamo, ma vedo che ella sta parlando da mezz'ora senza avere ancora toccato l'argomento.

TROMBETTA. È una questione di valutazione. Io stavo estrinsecando il mio pensiero. Ella mi pone dei freni ed io li subirò, ma non posso omettere di dire che su questo argomento non posso non parlare da genovese con senso pratico; non posso parlare dell'organo che amministrerà un ente senza sapere cosa è l'ente stesso. Io subirò i freni che ella mi pone perché la mia coscienza mi porta a sottolineare una grave irrazionalità sotto il profilo politico. Ci stiamo baloccando o stiamo facendo una cosa seria? Questa non è una cosa seria.

Intendo riferirmi alla similitudine dell'equipaggio: non si può pretendere di scegliere l'equipaggio prima di conoscere la nave. Pertanto è necessario che prima di parlare dell'equipaggio si parli della nave.

Altrimenti dovrei rinunziare a parlare.

Mi stavo addentrando in un altro aspetto importante: quello economico.

NANNUZZI. Ma questo che c'entra con l'articolo 3 ?

TROMBETTA. C'entra ! Lasciatemi completare il quadro. Le conseguenze dell'istituzione delle regioni a statuto ordinario saranno rappresentate dalle autarchie regionali che ne deriveranno, dalle barriere economiche e fiscali che si creeranno a dispetto di ciò che si sta facendo con la prima riforma della finanza locale e si farà attraverso la grande riforma della finanza generale dello Stato. Tutto questo io lo devo dire: diversamente, mancherei ai miei doveri nei confronti degli elettori. Vi è il pericolo di disarticolare l'unità e la globalità dell'economia nazionale.

Abbiamo detto e ripetiamo che la nostra non è una opposizione preconcetta. (*Commenti al centro e a sinistra*). Purtuttavia le nostre argomentazioni non sono state dalla maggioranza ritenute degne di confutazione.

PRESIDENTE. Onorevole Trombetta, si attenga all'argomento.

TROMBETTA. Noi facciamo questioni di struttura e di funzionamento dell'ente regione: ed è qui il collegamento con l'articolo 3. Facciamo questione di tempo nell'attuazione dell'ordinamento regionale, al fine di non pregiudicare l'unità dello Stato e la globalità dell'economia nazionale. Il ministro Taviani afferma che non ci sarà rinnovamento dello Stato senza regioni: noi replichiamo che si tratta di sapere che cosa si vuol fare con le regioni. Ancora non lo sappiamo, ancora non ce lo avete detto e continuate a non dircelo ! Con questo sistema sperate di riuscire a dare l'impressione ad una parte dell'opinione pubblica che mantenete gli impegni e ad un'altra parte dell'opinione pubblica l'illusione che non lo farete. Quanto al richiamo storico fatto dal ministro Taviani, io credo che se Cavour assistesse all'esasperazione della vita politica cui danno vita le regioni a statuto speciale ed anche le province ed i comuni, non approverebbe certo di essere citato dal ministro Taviani a tale proposito. Quest'articolo 3 ha tutta l'impressione di essere il « dopo » di un « prima » che manca. Io mi sono sforzato di parlare del « prima ». Del « dopo » parleranno i miei colleghi, illustrando i diversi emendamenti che noi vi proponiamo. È strano che questo « prima » la maggioranza non lo voglia svelare. È da ciò, onorevole Presidente, che trae origine il nostro accanimento contro questo provvedimento: un accanimento che vuole essere adempimento di un dovere verso lo Stato prima ancora che verso il nostro elettorato e verso noi stessi. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

DE PASCALIS. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASCALIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi ci troviamo di fronte all'articolo 3 che riguarda i problemi di durata e di convocazione dei comizi per la loro rinnovazione. Abbiamo inteso l'intervento del collega Trombetta e ci rendiamo conto della difficoltà di condurre una discussione generale su questo articolo di particolare natura tecnica e quindi chiediamo, ai sensi dell'articolo 82 del regolamento, la chiusura della discussione sull'articolo 3 e il passaggio agli emendamenti, dai quali potremo capire quali sono le alternative che si vogliono of-

frire alle soluzioni proposte dall'articolo in discussione.

PRESIDENTE. Questa richiesta è appoggiata ?

(*È appoggiata*).

VALITUTTI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Voglia enunciarlo, onorevole Valitutti.

VALITUTTI. Ritengo la richiesta De Pascalis improponibile: prima di discuterla nel merito, penso che si debba accertare l'improponibilità della stessa richiesta.

PRESIDENTE. Secondo l'articolo 82, quando la discussione generale è iniziata, anche se ha parlato un solo oratore, la chiusura può essere richiesta da dieci deputati. Se ella non è d'accordo, può parlare contro tale richiesta, sempre a norma dell'articolo 82.

VALITUTTI. Desidero appunto parlare contro, riaffermando, per altro, le mie riserve sulla proponibilità della richiesta De Pascalis. Tuttavia, poiché ella mi ha dato la parola soltanto per discutere il merito della richiesta, io ritengo che non si possa procedere, ai sensi dell'articolo 82 del nostro regolamento, alla chiusura della discussione generale se non nell'ipotesi espressamente prevista non solo dall'articolo 82, ma dal contesto in cui questo articolo è posto. Cioè l'articolo 82 legittima la richiesta della chiusura soltanto nell'ipotesi di discussione generale sulla legge. Quando invece si passa alla discussione degli articoli, l'articolo 82 non è più applicabile. Infatti l'articolo 82 precede l'articolo 83 (*Interruzioni all'estrema sinistra*), secondo il quale « chiusa la discussione generale, è data facoltà di parlare ai ministri per dichiarazioni a nome del Governo e ai deputati per una pura e succinta spiegazione del proprio voto. Se i ministri chiedono ancora di essere sentiti in virtù dell'articolo 64 della Costituzione, la discussione generale s'intende riaperta ».

L'articolo 84, a sua volta, recita: « Quando la Camera vi annuisca si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nella discussione su ogni articolo del progetto di legge. La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti che si propongono ».

A me pare chiarissimo, signor Presidente, il testo del regolamento. L'articolo 82 si riferisce alla discussione generale sulla legge e non a quella sugli articoli. (*Applausi dei deputati dei gruppi liberale, del Movimento sociale e monarchico*).

Come vede, signor Presidente, non ho detto nulla di peregrino o di arbitrario. Dobbiamo attenerci alla legge del Parlamento che è il suo regolamento. La sovranità dell'Assemblea non è al di sopra del regolamento perché, se così fosse, sarebbe sovranità assoluta, non costituzionale. (*Vivi applausi dei deputati dei gruppi liberale, del Movimento sociale e monarchico*).

PRESIDENTE. Voteremo ora sulla richiesta di chiusura della discussione dell'articolo 3.

ALMIRANTE. Chiedo l'appello nominale (*Proteste al centro e a sinistra*).

RUSSO SPENA. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta sulla richiesta di chiusura della discussione dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	355
Votanti	242
Astenuti	113
Maggioranza	122
Voti favorevoli	185
Voti contrari	57

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abelli
Achilli
Alba
Albertini
Almirante
Alpino
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Ariosto
Armani
Armaroli
Armosino
Arnaud
Averardi
Badini Confalonieri
Baldani Guerra
Baldi
Ballardini
Barba
Barberi
Barbi
Baroni
Baslini
Belci
Bemporad
Bensi
Berloffa
Bernardi
Berretta
Bersani
Bertè
Bertoldi
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bignardi
Bima
Bisantis
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Bova
Bozzi
Brandi
Breganze
Bressani
Buffone
Buttè
Buzzi
Cacciatore
Caiazza
Calabrò
Calvetti
Calvi
Canestrari
Capua
Carcaterra
Carra
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallaro Francesco
Cervone
Cocco Maria
Cocco Ortu
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corona Giacomo
Crocco
Cucchi Angelo
Dagnino
D'Amato
D'Ambrosio
D'Amore
Darida
De Capua
de' Cocci
Degan Costante
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
Di Giannantonio
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Dossetti
Evangelisti
Ferrari Aggradi
Ferraris
Folchi
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franzo
Gagliardi
Galdo
Galli
Galluzzi Vittorio
Gasco
Gaspari
Gerbino
Ghio
Giglia
Gioia
Giolitti
Giomo
Girardin
Gitti
Gonella Guido
Greppi Antonio
Guariento
Guerrini Giorgio
Hèlfer
Imperiale
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
Laforgia
Landi
La Spada
Lauricella
Lettieri
Lezzi
Lombardi Riccardo
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Magrì
Malagodi
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Manco Clemente
Mannironi
Marangone
Marchiani
Mariani
Martuscelli
Mattarelli Gino
Maulini
Mengozzi
Merenda
Micheli
Michelini
Milìa
Minio
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Montanti
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Napoli
Negrari
Nicolazzi
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzolo
Palleschi
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Piccoli
Pierangeli
Pintus
Pitzalis
Prearo
Preti
Pucci Ernesto
Quaranta
Racchetti
Radi
Rampa
Reggiani
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Rosati
Russo Carlo
Russo Spena
Salizzoni
Salvi Franco

Santagàti
Santi Fernando
Sasso
Scarlato Vincenzo
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Servello
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Sponziello
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Tambroni
Tàntalo
Tenaglia
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Toros Mario
Tripódi
Trombetta
Usvardi
Valeggiani
Valitutti
Valori
Venturini
Verga
Veronesi
Vetrone
Vincelli
Vizzini
Zaccagnini
Zanibelli
Zincone
Zugno

Si sono astenuti:

Abbruzzese
Abenante
Accreman
Alatri
Alboni
Amasio
Amendola Pietro
Astolfi Maruzza
Balconi Marcella
Baldini
Bastianelli
Battistella
Beccastrini
Benocci
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Bernetic Maria
Biagini
Bigi
Bo
Borsari
Bottaro
Brighenti
Busetto
Calasso
Calvaresi
Caprara
Cataldo
Ceravolo
Cianca
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Corghi
Corrao
D'Alema
D'Alessio Aldo
De Florio
Degli Esposti
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Vittorio Berti Baldina
Failla
Fasoli
Ferri Giancardo
Gambelli Fenili
Gelmini
Giachini
Golinelli
Gorreri
Greggi Agostino
Grezzi Luigi
Grimaldi
Guerrini Rodolfo
Ingrao
Jacazzi
La Bella
Lajolo
Lama
Lenti
Levi Arian Giorgina
Lizzero
Loperfido
Lusoli
Macaluso
Magno Michele
Marchesi
Marras
Martini Maria Eletta
Maschiella
Mazzoni
Melloni
Messinetti
Monasterio
Morelli
Nannuzzi
Napolitano Luigi
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Pagliarani
Palazzeschi
Pasqualicchio
Pietrobono
Pirastu
Poerio
Raffaelli
Re Giuseppina
Rossanda Banfi Rossana
Rossinovich
Sandri Renato
Scarpa
Scionti
Scotoni
Serbandini
Seroni
Soliano
Spagnoli
Spallone
Speciale
Sulotto
Tagliaferri
Tedeschi
Tempia Valenta
Todros Alberto
Tognoni
Trentin
Venturoli
Vianello
Villani Vittorino
Zanti Tondi Carmen

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodio
Azzaro
Buzzetti
Curti Aurelio
De Marzi
De Zan
Ferrari Riccardo
Principe
Sabatini
Scelba
Secreto
Urso
Valiante

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia
Colombo Renato
Elkan
Fabbri Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Pastore
Restivo
Rumor
Zagari

Si riprende la discussione.

MALAGODI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Lo voglia enunciare, onorevole Malagodi.

MALAGODI. Il mio richiamo si basa sugli articoli 80, 81, 83, 84 e 15 del regolamento.

L'articolo 80 del regolamento dice che nell'esame dei progetti di legge precede la discussione generale; è questa la prima delle disposizioni sulla discussione generale, disposizioni comprese negli articoli 80, 81, 82 e 83. Queste norme relative alla discussione gene-

rale devono essere esaminate nel loro complesso, come un sistema organico. Nell'articolo 80 si specifica inoltre che la discussione generale può, qualora lo chiedano il ministro, il deputato proponente o dieci deputati, e sempre che la Camera sia d'accordo, essere articolata per ciascuna parte o per ciascun titolo del progetto di legge. In altre parole, non esiste una singola discussione generale, perché possono esistere discussioni delle singole parti e dei singoli titoli di un progetto di legge. Tutto ciò ha un significato molto chiaro e molto preciso; il regolamento, praticamente, fa sì che l'Assemblea possa disporre di tutti gli strumenti necessari per procedere ad un esame approfondito di ogni singolo aspetto di un provvedimento. Naturalmente, perché si dia luogo alla discussione su ogni parte o titolo, deve trattarsi di un provvedimento molto importante.

L'articolo 81, al secondo comma, dice che il proponente che non abbia potuto svolgere il suo ordine del giorno per la deliberata chiusura della discussione, ha facoltà di illustrarlo per un tempo non eccedente i 20 minuti prima che abbia preso la parola il relatore; nonostante la chiusura della discussione generale, quindi, il presentatore di un ordine del giorno ha il diritto di illustrarlo per il tempo di 20 minuti. E questo è un diritto che non può assolutamente essere messo in discussione.

L'articolo 83, al primo comma, recita: « Chiusa la discussione generale, è data facoltà di parlare ai ministri per dichiarazioni a nome del Governo e ai deputati per una pura e succinta spiegazione del proprio voto ». Anche per questo non è necessaria una deliberazione della Camera, perché si tratta di un diritto inalienabile di ogni deputato. Finché questo regolamento sarà in vigore, sarà quindi nel diritto di ogni deputato fare una pura e succinta spiegazione del proprio voto dopo la chiusura della discussione generale.

Ciò dimostra in qual modo il regolamento si sia preoccupato di assicurare ad ogni deputato, e quindi a tutta l'Assemblea, la possibilità di parlare in modo dettagliato su un progetto di legge, sulle sue singole parti e sui suoi titoli. Tale possibilità è inoltre data, come ho già detto, al presentatore di un ordine del giorno dopo la chiusura della discussione.

Queste sono le norme regolamentari per quanto riguarda la discussione generale.

All'articolo 84 si dice che quando la Camera vi annuisca, si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nella discussione su ogni articolo del progetto di legge. In nessun punto si dice che questa discussione su ogni articolo del progetto di legge possa essere evitata o chiusa.

La norma dell'articolo 82, poi, che si applica alla discussione generale, non trova qui alcuna applicazione, sia per un principio generale di diritto, quello, cioè, che una norma restrittiva non si può applicare per analogia (che è un principio così fondamentale che non ha bisogno di essere enunciato specificamente), sia perché è molto chiaro che il regolamento vuole che, chiusa la discussione generale (con tutte quelle garanzie per i singoli deputati che il regolamento prescrive), si discuta su ogni singolo articolo.

Questo significa, signor Presidente, che si è creata, con una decisione presa ieri sera e ripetuta questa sera, una questione molto grave. Non ritengo che faccia stato, ai fini regolamentari, il fatto che un gruppo, quale il gruppo comunista, si sia astenuto nella votazione di un momento fa. I colleghi comunisti daranno poi la loro interpretazione. Ma questo mi sembra indicare a prima vista che qualche perplessità l'hanno avuta anch'essi.

Non ritengo neanche che facciano stato le conversazioni che si sono svolte nell'emiciclo e nel transatlantico durante la votazione e durante il computo dei voti, perché si potrebbe dire che io ho ascoltato soltanto dieci deputati su cento, e quindi posso avere avuto una impressione errata. Devo però dire che da molti colleghi di tutte le parti politiche, anche della maggioranza, si è detto che noi avevamo ragione, che l'applicazione del regolamento che è stata fatta non è esatta.

Consideriamo, infatti, per un momento qual è la logica conseguenza di una tale applicazione. C'era un deputato, l'onorevole Trombetta, il quale aveva chiesto di parlare sull'articolo 3 del progetto di legge, e lo aveva chiesto in base ad una facoltà che gli era assicurata, senza alcuna limitazione, dall'articolo 84, che dispone che la discussione degli articoli consiste nella discussione su ogni articolo del progetto di legge. E questo è perfettamente logico. Ma nella discussione di una legge – e particolarmente di una legge importante – non dovrebbe essere possibile che un deputato esprima il suo pensiero su un singolo articolo? Questo dovrebbe forse essere vietato perché dà noia a un gruppo o a più gruppi che vengono accidentalmente a costituire in quel momento la maggioranza? Ma questo, onorevoli colleghi, è un principio estremamente grave.

Ieri ho sentito dalle labbra dell'onorevole Russo Spena (che parla sempre con napoletana moderazione) una dichiarazione estre-

mamente curiosa: « È nostro diritto mostrare che la maggioranza può governare anche con questo regolamento ». Sono queste le testuali parole pronunciate dall'onorevole Russo Spena; e sono parole che, alla luce di quanto sta avvenendo, assumono un significato piuttosto sinistro (anche se l'onorevole Russo Spena è seduto in questa aula alla nostra destra !).

L'onorevole Trombetta ha parlato in mezzo a clamori continui, che dimostravano l'insofferenza e il nervosismo dell'Assemblea dinanzi a questo fatto straordinario che ci fossero uno o più deputati che volessero parlare su un articolo della legge. Dopo di che si chiede, in base ad un articolo che aveva ricevuto un'applicazione estensiva e analogica del tutto impropria data la sua natura, di impedire ad altri deputati di parlare su questo articolo 3. Evidentemente, si vorrebbe poi fare uso di questo stesso strumento per gli articoli seguenti.

Con questo sistema si è anche impedita una motivazione degli emendamenti. Noi abbiamo votato prima per ore, come delle macchine, senza che nessuno avesse potuto dare una giustificazione degli emendamenti, senza che nessuno avesse potuto esprimere un giudizio su di essi. In questo modo noi ci degradiamo a macchine per votare: tanto varrebbe che ogni deputato rassegnasse al suo capogruppo, sin dal principio, il suo voto per tutte le votazioni, e poi se ne andasse a dormire. Rimarremmo qui in sei o sette; confronteremmo i bollettini di cui siamo in possesso, e sarebbe finita; e sarebbe finito anche il Parlamento.

E questa è la logica della posizione che è stata presa, che è una posizione assolutamente incredibile ed inaccettabile.

Noi stiamo discutendo una legge; e devo entrare qui in una valutazione della sua importanza. Non voglio discutere adesso se sia una buona o una cattiva legge; dico soltanto che si tratta di una legge di grande importanza: se non lo fosse, non saremmo qui a discuterne a quest'ora. È una legge che, per il momento e il modo in cui è presentata, e per le disposizioni che contiene, sussume in sé tutta una serie di leggi che non esistono ancora, e che la democrazia cristiana aveva dichiarato per tanti anni essere i precedenti logici necessari di questa legge: la legge-quadro generale, la legge-quadro speciale, la legge finanziaria. Dopo di queste veniva la legge elettorale, che invece stiamo discutendo adesso. E con questo, mi si perdoni il brutto neologismo, « cortocircuitiamo » tutta una immensa discussione su questa che il ministro ha dichiarato essere, a suo avviso, una vera e propria riforma dello Stato.

Ora, che proprio in questa occasione si voglia ricorrere ad una interpretazione, per noi comunque errata, del regolamento, impedendo che si discuta sui singoli articoli, e quindi che si dia il necessario risalto alle ragioni pro o contro gli emendamenti, è una mostruosità. Io vorrei richiamare responsabilmente l'attenzione di tutti su questo. Del resto, guardiamo le cose come stanno. Abbiamo qui un deputato su dieci che si oppone a questa legge. La maggioranza sa benissimo che finirà col vincere, dato questo rapporto di dieci a uno, anche senza ricorrere agli strani sistemi a cui sta ricorrendo. Ma che allora derivi da questa sua forza anche il senso della sua responsabilità, che è una responsabilità nei riguardi di tutti.

Si dice che noi stiamo facendo l'ostruzionismo; ma l'ostruzionismo è applicazione del regolamento: un'applicazione un po' noiosa, ma un'applicazione. Ma in questo caso non si tratta di applicazione del regolamento. So bene, signor Presidente, che sto criticando una sua decisione, una sua interpretazione; ma questa non è una mancanza di riguardo verso la persona del Presidente.

PRESIDENTE. È un suo diritto.

MALAGODI. È un dovere, in questo caso, perché stiamo rischiando di creare un precedente di estrema gravità.

PRESIDENTE. È un suo diritto e, esercitandolo, compie il suo dovere.

MALAGODI. Questa è una situazione molto seria. Infatti tutti abbiamo anche qui una sensazione direi quasi ottica di certe pressioni che vengono esercitate, di una intolleranza che si sta diffondendo. Se si sa che due, tre, o quattro deputati di un gruppo vogliono parlare su una cosa così importante come l'articolo 3 di questa legge, questa intolleranza comincia a manifestarsi.

Vorrei fare soltanto un accenno alla prima parte dell'articolo, che parla della frequenza delle elezioni. Ma noi sappiamo bene che nella nostra democrazia uno dei problemi più gravi è la proliferazione non delle armi atomiche, ma delle elezioni: non passa semestre senza un certo numero di elezioni. Anche questo ci dovrebbe indurre a riflettere. È chiaro che quando andiamo ad aggiungere una nuova elezione generale – sia pure articolata per regioni – a quelle che già

esistono per le province, per i comuni, per il Parlamento nazionale, dovremmo dare un certo ordine a tutta la materia.

Questo è quello che avrei detto se avessi avuto la possibilità di parlare sull'articolo 3; e non mi sembra che questo sia un argomento non pertinente ad un dibattito di questa importanza.

Ma la decisione presa mi ha troncato la parola. Queste cose non posso più dirle; ne faccio un piccolo accenno in un contesto del tutto diverso, a solo titolo di esemplificazione. Non sto, infatti, lo ripeto, sollevando la questione delle regioni: sto sollevando una questione estremamente importante, che riguarda il nostro lavoro comune. Ripeto: qui, si ha l'impressione che una legge, che dopo anni di trascuratezza adesso diventata urgentissima, determini uno stato di impazienza e irritazione. Infatti, quando l'onorevole Trombetta ha cominciato a parlare sull'articolo 3, si sono visti confluire al tavolo della Presidenza i capigruppo democristiano e socialista e subito dopo si è alzato l'onorevole De Pascalis, al quale è stato affidato questo ingrato compito (mi permetto di dolermi con lei, onorevole collega) di una interpretazione che, ripeto, ha incontrato la disapprovazione (questo, signor Presidente, lo dico con tutta coscienza e sono sicuro di non sbagliarmi) di buona parte della maggioranza della Camera.

Non desidero ancora allargare la esemplificazione; aggiungo soltanto che noi presenteremo una interpellanza urgente al Presidente del Consiglio per sapere, per esempio, per quale ragione la RAI-TV, la quale è così diligente nel registrare il minimo starnuto dei ministri in carica, stia minimizzando questo dibattito come se lo stesso non avesse alcuna importanza. Tutto ciò rientra in un certo clima di forzatura.

PRESIDENTE. Onorevole Malagodi, ella sta deviando.

MALAGODI. Era soltanto una esemplificazione. Comunque, concludendo il richiamo al regolamento, vorrei passare all'articolo 15. Esso riguarda la Giunta per il regolamento della Camera e dice che alla Giunta stessa sarà deferito il parere sulle questioni di interpretazione. Ritengo che questa non si possa nemmeno chiamare una questione di interpretazione tanto la stessa è chiara ai miei occhi; però se vi sono, come è probabile che vi siano, delle opinioni diverse, io domando, a nome del mio gruppo, che la Giunta stessa sia convocata immediatamente (tanto abbiamo ormai stabilito che si lavora meglio di notte che di giorno).

Ci sono anche altri punti, ma io in questo momento mi richiamo a questa curiosa (chiedo scusa per la parola poco parlamentare) interpretazione dell'articolo 82, secondo noi errata e diretta a forzare la situazione, a danno di chi si trova incidentalmente ad essere in minoranza.

Questa è la precisa domanda che a nome del nostro gruppo io le faccio, onorevole Presidente, per i motivi che ho largamente espresso; e debbo aggiungere un ringraziamento a tutti i settori della Camera per la cortesia che hanno avuto nel lasciarmi parlare, ma ritengo che questa cortesia non vada alla mia persona, ma piuttosto all'importanza del punto sul quale mi sono intrattenuto. (*Applausi dei deputati dei gruppi liberale, del Movimento sociale e monarchico*).

PRESIDENTE. Mi preme, onorevole Malagodi, stabilire subito un punto fermo e cioè che non si può comunque tornare a discutere su una questione decisa, nel caso specifico, dalla votazione già avvenuta. Nel merito devo poi riaffermare il mio convincimento che l'articolo 82 del regolamento contiene un principio di carattere generale, che si può applicare anche in sede di discussione sui singoli articoli di un progetto di legge. Mi sembrerebbe illogico, infatti, che il regolamento prevedesse la chiusura della discussione generale sul complesso di un provvedimento e non anche su quella di ogni singolo articolo, che indubbiamente ha minore rilievo. I precedenti, invero, non sono molti perché difficilmente la Camera si è trovata a fare, dopo un'ampia discussione generale, anche un'ampia discussione sui singoli articoli. Ad ogni modo, ricordo, tra gli altri precedenti, che nel gennaio del 1953 (*Commenti a destra*) l'articolo 82 fu applicato anche nella discussione di un articolo e dei relativi emendamenti, in sede di discussione di una legge elettorale. (*Interruzione — Scambio di apostrofi tra destra ed estrema sinistra — Richiami del Presidente*).

Ella, onorevole Malagodi, ha inoltre fatto un riferimento all'articolo 84 del regolamento, in cui si afferma che la discussione sugli articoli consiste nel poter parlare su ogni articolo del progetto di legge. Per dimostrarle come il Presidente tuteli i diritti delle minoranze, le farò osservare che ho lasciato parlare l'onorevole Trombetta seppure questi si sia intrattenuto su argomenti del tutto estranei all'articolo 3 sul quale pure aveva chiesto la parola. Questo, onorevole Malagodi,

lo dico perché ella, riferendosi all'intervento dell'onorevole Trombetta, ha lamentato l'insofferenza dimostrata da alcuni colleghi in quella occasione, come se il Presidente non fosse stato capace di impedire questo atteggiamento e di garantire la piena libertà di espressione dell'oratore Trombetta. Mi sembra invece che in questa occasione il Presidente sia stato molto tollerante; non bisogna dimenticare che nel regolamento vi è anche un articolo 76 che gli impone di richiamare l'oratore all'argomento ed anche di impedirgli di continuare a parlare se l'oratore non ottemperi a questo richiamo.

Ella, onorevole Malagodi, ha pure chiesto che venga deferita la questione alla Giunta del regolamento, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 15. Mi riservo di esaminare la proposta e decidere in merito.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

ROBERTI. Intendo parlare sulla proposta dell'onorevole Malagodi o, meglio, sul richiamo da lui fatto al regolamento, nonché sulla proposta di deferire la questione alla Giunta del regolamento. (*Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Sul richiamo al regolamento, a norma dell'articolo 79 può intervenire, qualora ne sia fatta richiesta, un oratore a favore ed uno contro per non più di quindici minuti ciascuno. (*Interruzione del deputato Gagliardi*).

FORTUNA. Ma ella ha detto che si riservava di decidere !

PRESIDENTE. L'onorevole Roberti mi ha chiesto di parlare su questa delicata questione. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, la ringrazio. Ma vi sono dei colleghi che non vorrebbero.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, questo rientra nella mia competenza.

ROBERTI. Signor Presidente, non è facile né gradito ad un parlamentare (e soprattutto a chi ha delle responsabilità nell'Assemblea quale il capo di un gruppo parlamentare) svolgere, come sta accadendo in questa discussione, una questione che può apparire una disputa con il Presidente della Camera. Vorrei anzitutto svolgere una considerazione proprio per garantire quella comunanza di giudizio che tutti i gruppi parlamentari devono avere verso la Presidenza. Già in altra discussione io volli evitare una votazione proprio per tenere la Presidenza estranea a determinate posizioni di radicalizzazione della lotta politica che si verificano in Assemblea.

Non riesco a comprendere – mi consenta questa dichiarazione sincera – perché mai ella, signor Presidente, in questa discussione (e proprio da quando è iniziata questa seduta) abbia voluto assumere una posizione che lo ha reso diretto protagonista e contraddittore di tesi che dovevano trovare invece il loro contraddittorio nella normale dialettica dei gruppi parlamentari. Questa si svolge infatti tra i gruppi, tra i deputati e non già con la Presidenza. Ella ha invece voluto svolgere in questa discussione il ruolo diretto di termine di una dialettica che porta noi necessariamente (e ce ne duole, signor Presidente, e ne avvertiamo tutta la difficoltà e il disagio anche per il prestigio dell'Assemblea e per il funzionamento dei suoi lavori) a dover disputare con lei.

Questa seduta (è una situazione abnorme che non ha precedenti in 20 anni di cronaca parlamentare da me vissuta quotidianamente e come me da molti colleghi) da chi è stata chiesta nelle forme in cui si sta svolgendo ? Io non ho sentito chiedere da alcun gruppo politico, né dalla maggioranza, né dal gruppo comunista, che si proseguisse senza soluzione di continuità questa discussione, calpestando necessariamente – come dimostrerò molto brevemente – talune norme regolamentari. Tutto questo non è stato chiesto da alcuno. Ed ella stesso non pensava certamente a questo quando ieri mattina, a conclusione della seduta antimeridiana in cui si è discusso un importantissimo problema che angoscia la vita della nazione, quello, cioè, della Sardegna, ritenne di annunziare – ed è registrato nei resoconti della Camera – che il prosieguo del dibattito sulla questione sarda si sarebbe svolto nella seduta di stamani. Viceversa improvvisamente – non sappiamo per quale arcana ispirazione o diabolico sortilegio – ella ha deciso (perché nessuno glielo aveva chiesto) di assumersi l'iniziativa e la responsabilità, grave per un Presidente di Assemblea, di bloccare tutto il lavoro delle Commissioni (ed è questa una conseguenza indispensabile di ciò) – quando le Commissioni hanno dinanzi a loro argomenti di grande importanza per l'opinione pubblica, per gli interessi di categorie so-

ciali, di lavoratori – di bloccare lo svolgimento di un dibattito in corso in Assemblea senza consentire – anche questa cosa è abnorme e anomala – che i ministri chiamati in causa da tutti i settori della Camera da ben sei interpellanti potessero rispondere, cioè togliendo al Governo la possibilità di giustificarsi in merito alle gravi accuse che gli erano state mosse e costringendo, caso senza precedenti, tutto l'intero apparato del palazzo di Montecitorio e l'intera opinione pubblica ad una posizione di emergenza.

SCARPA. Ma a quale articolo del regolamento ella si richiama? (*Proteste a destra*).

PRESIDENTE. Mi sembra che l'onorevole Roberti, a prescindere dal regolamento, stia facendo un appunto al comportamento del Presidente, cioè stia muovendo una censura, il che ha diritto di fare.

ROBERTI. Sto facendo ciò, signor Presidente, nei termini più garbati possibili. (*Commenti*). Ripeto: lo svolgimento di questa seduta è stato deciso da lei. Nessun gruppo parlamentare ha ritenuto di volersi assumere la responsabilità politica di fronte alla opinione pubblica di bloccare i lavori, ma ella ha ritenuto di assumerla. Questo è un primo dato di fatto.

Inoltre siamo tutti testimoni, signor Presidente, che ieri sera un parlamentare della opposizione ha avanzato, nel corso della discussione, una proposta volta all'attenuazione della tensione, che si stava creando in questa Assemblea, con la richiesta che venisse sospesa per un quarto d'ora la seduta. E anche questo è stato sempre consentito, anche nelle dispute più accese, quando si sono verificati incidenti. Di fronte a questa richiesta ed all'offerta dell'onorevole Covelli, cioè di un capogruppo, di consultarsi con gli altri gruppi o in sua presenza o singolarmente, ella ha interpellato i gruppi. Quello di maggioranza, per bocca del suo rappresentante a ciò delegato, si rimetteva alla decisione della Presidenza. Ella invece non accettò la proposta, né la rimessione fatta a lei dal suo gruppo parlamentare e volle appellarsi al voto dell'Assemblea con ciò dando la sensazione – per di più lo stesso gruppo che si era appellato a lei e quindi non era contrario dovette votare contro – che ella non fosse favorevole alla sospensione.

Vi è in terzo luogo la questione dell'articolo 82 (vede, onorevole Scarpa, che vengo a riferirmi al regolamento) sulla quale ella ieri sera, per errore o per una svista, ritenne di non dover concedere la parola ad un deputato a favore ed a uno contro, i quali pure l'avevano chiesta e i quali pure avevano il diritto di esprimersi sulla proposta dell'onorevole De Pascalis. Le dirò di più: lo svolgimento di questa seduta, signor Presidente, viene ad impedire ai parlamentari l'esercizio di un loro diritto, cioè quello di presentazione di emendamenti durante il corso della discussione. Cosa che il regolamento prevede e non senza ragione, perché quando si discute di un articolo e questo viene o accettato così come è o modificato, sorge in quel momento – e non poteva sorgere prima – la necessità di procedere o di proporre una modifica ad un emendamento successivo. Quindi, proprio per questa esigenza di una ordinata, corretta e leale discussione parlamentare, l'articolo 86 prevede la possibilità della presentazione di emendamenti un'ora prima dell'inizio della seduta, purché però si tratti di emendamenti di una tale serietà da essere sottoscritti da almeno dieci deputati. Stabilendo questo sistema di seduta che inizia e si conclude senza soluzione di continuità (ammesso che ciò sia materialmente possibile e verificabile) ella viene a togliere ai deputati – e per essi alle opposizioni che sono quelle che contrastano il testo legislativo, perché si presume che le maggioranze siano per il testo della Commissione – la possibilità di avvalersi del massimo diritto dei parlamentari: quello di proporre le modifiche al provvedimento di legge su cui sono chiamati a votare.

Ultima situazione, onorevole Presidente, è quella che si è verificata questa sera, sul merito della quale non voglio ulteriormente insistere, perché si è ampiamente discusso e per la quale io le ho presentato (e mi riferisco con ciò anche all'articolo 15 del regolamento), subito dopo la sua decisione, una richiesta scritta che ho portato personalmente al suo tavolo prima che si iniziasse questo ultimo dibattito, chiedendo la convocazione immediata della Giunta del regolamento.

Perché, onorevole Presidente, le ho chiesto questa convocazione immediata della Giunta del regolamento (e sono lieto di avere sentito che anche l'onorevole Malagodi le ha, seppure in forma orale, avanzato la stessa richiesta)? Perché questioni di questo genere devono essere esaminate. Ora, ella non ci ha consentito, – per la sua opinione, per l'esercizio di una sua facoltà, di un suo potere discrezionale – di dibattere questo argomento in sede propria. Perché non ha per-

messo di parlare su questo argomento? Perché riteneva si trattasse della questione della chiusura, perché forse si era determinata ancora una volta una discussione concitata; ella comunque non ha consentito che su una questione di così grave momento (che ha lasciato scossa e perplessa l'Assemblea, tanto che abbiamo visto che perfino il gruppo più acceso e più accanito nel portare innanzi questa discussione oltranzista – cioè il gruppo comunista – si è fermato di fronte alla responsabilità di avallare col proprio voto una decisione di questo genere, anche se nettamente favorevole alla chiusura della discussione) ci fosse un dibattito. E questa materia regolamentare è stata votata dall'Assemblea senza che questa se ne fosse accorta, senza che il dibattito fosse stato incentrato su questo argomento, senza che si fosse fatta quella che è l'operazione preliminare, regolarmente preliminare, affinché una votazione sia consapevole e quindi valida nella sua sostanza e non soltanto nella sua forma: cioè la posizione della questione; ciò che il regolamento designa come posizione della questione. La Camera ha votato alla cieca, il gruppo comunista si è accorto della pericolosità di una situazione di questo genere, si è reso conto che la sostanza del voto poteva investire una questione regolamentare di gravissimo momento e si è astenuto dal votare. La maggioranza supinamente ha approvato. Noi abbiamo votato contro.

Di fronte a ciò, onorevole Presidente, oggi, in questo momento, non c'è altro rimedio, per evitare proprio che questo voto diventi una decisione di principio dell'Assemblea su una questione di così grave momento che vincolerebbe la vita futura del Parlamento, senza che questo sia stato chiamato col proprio voto a vincolarlo, senza che il problema sia stato posto come una questione di interpretazione del regolamento, non c'è altro rimedio – dicevo – che l'organo a ciò preposto – e che a norma dell'articolo 15 del regolamento deve dare il parere sulle questioni di interpretazione –, cioè la Giunta del regolamento, sia immediatamente investito di tale questione e immediatamente convocato e, almeno in quella sede, possa svolgersi quello scambio e quel confronto di opinioni su una questione interpretativa così grave sulla quale poi potrà essere, in sede di ratifica del parere della Giunta, interpellata la Camera, che poi si pronuncerà, ma dopo la posizione della questione, si pronuncerà cioè *ex informata* questione e salverà così il futuro andamento delle discussioni parlamentari.

Con ciò io non entro nel merito della questione, riservandomi di farlo nella sede che ritengo propria, cioè in sede di Giunta del regolamento. Mi creda, onorevole Presidente, quanto ho detto non è rivolto contro di lei e non è una censura nei suoi confronti; non ho voluto porla in imbarazzo come ella ha avuto modo di affermare nel concitato dibattito di ieri sera. Io non ho voluto porre in difficoltà l'istituto della Presidenza, ma è stato viceversa un tentativo di salvaguardia della posizione presidenziale. E non c'è altra salvaguardia che quella che il Presidente si mantenga *super partes*, che il Presidente cioè non entri come diretto antagonista della dialettica parlamentare, che lasci la polemica, le questioni, le dialettiche ai partiti e ai gruppi parlamentari, che non si arroghi le posizioni in persona propria. Questa può essere manifestazione di una generosità di temperamento, di uno scrupolo, mi permetto dire, eccessivo, di una consapevolezza di responsabilità da lei sofferta, signor Presidente, ma che pone i parlamentari, che hanno il dovere di esprimere la volontà e l'opinione dei loro gruppi politici nella necessità di dovere esprimere il loro parere non in contraddittorio con i rappresentanti di altri gruppi politici, ma nei confronti del Presidente. Ma comunque, se in questa mia esposizione è potuto sembrare che ci fosse da parte mia un malanimo che non c'è, una posizione di censura che non c'è (ma semplicemente una esposizione di problemi), sia convinto, onorevole Presidente, che di questo non c'era alcuna intenzione. C'era invece lo scopo fermo e preciso che questa discussione venisse riportata in quell'ambito di normalità regolamentare che solo ne può garantire la conclusione e che solo può, come ha detto l'onorevole Malagodi, sfociare nella fatale approvazione della legge se questa è la volontà di una maggioranza veramente schiacciante. (*Applausi a destra*).

CACCIATORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACCIATORE. Signor Presidente, parlo a nome di un piccolo gruppo il quale, proprio perché è piccolo, ha interesse che non si creino precedenti i quali possano essere pregiudizievoli per le minoranze.

Debbo fare riferimento – e non me ne voglia – proprio all'articolo 10 del regolamento. Il collega Valitutti, allorquando l'onorevole

De Pascalis ha chiesto la chiusura della discussione sull'articolo 3, ha eccepito l'improponibilità della richiesta: ma, forse, si è espresso in un modo improprio perché probabilmente voleva dire « inammissibilità ». E ella, signor Presidente – ripeto, non me ne voglia –, forse per la stanchezza, non ha forse valutato che effettivamente la richiesta De Pascalis era inammissibile per la chiarezza stessa degli articoli del regolamento.

Faccio un esempio: se sul voto finale di un disegno di legge io chiedessi l'appello nominale, ella, signor Presidente, certamente mi risponderebbe che la richiesta è inammissibile perché esiste un articolo del regolamento che prescrive tassativamente il voto segreto.

Perciò ritengo che quella richiesta dell'onorevole De Pascalis doveva essere da lei dichiarata inammissibile. Se ella poi – la prego di scusarmi, signor Presidente – non voleva assumersi questa responsabilità, doveva almeno dare la parola al rappresentante di ciascun gruppo, a norma dell'articolo 79.

Si tratta di una questione importantissima e non può essere sottaciuta l'importanza del precedente che si è venuto a creare, nel senso che la maggioranza potrebbe, in qualsiasi momento, fare a meno, con questo sistema, del regolamento. Sono veramente dolente di dovere dire che noi in tal modo siamo posti alla mercé della maggioranza, se da lei non viene accolta una determinata richiesta delle minoranze nei confronti di una richiesta della maggioranza palesemente inammissibile.

Chiedo scusa se ho dovuto fare richiamo proprio all'articolo 10 del regolamento, ma in questo momento, ripeto, parlo a nome di un piccolo gruppo il quale era pienamente convinto dell'esattezza della richiesta del collega Valitutti, tanto è vero che il nostro gruppo ha votato contro.

INGRAO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGRAO. Signor Presidente, anche noi riteniamo che sia opportuno che ella, come già ha annunciato, avvalendosi dei suoi poteri, voglia riflettere sulla questione sollevata in merito alle norme contenute nell'articolo 82 del regolamento. A nostro modo di vedere, si tratta di una questione assai delicata, oggetto di contestazioni di cui non va sottovalutata l'importanza; e perciò riteniamo che si debba riflettere anche sulla tesi e sulle obiezioni che vengono portate in merito alla decisione da lei presa.

La ragione della nostra astensione dal voto è molto chiara ed esplicita e perciò non abbiamo alcuna esitazione a manifestare la nostra preoccupazione di fronte ad un'interpretazione dell'articolo 82 che possa colpire determinati diritti delle minoranze. Perciò su questo punto abbiamo assunto una posizione coerente che si collega chiaramente a quellá da noi sostenuta in altri momenti. Sottolineo che noi manteniamo ferma questa posizione anche adesso che stiamo combattendo contro un determinato ostruzionismo, così come quando l'ostruzionismo è stato fatto da noi.

Detto questo, non possiamo dimenticare che la richiesta dell'onorevole Malagodi, che nella sostanza non ci lascia indifferenti, viene adesso adoperata esplicitamente per una ragione che è molto chiara e cioè per impedire che si vada avanti nella discussione della legge che stiamo esaminando, con un palese proposito ostruzionistico. Del resto il proposito ostruzionistico è palese da molti giorni e ne abbiamo trovato la manifestazione ancora recentemente nel discorso dell'onorevole Roberti e in generale nel fatto che ormai non esiste un ordine in questa discussione; essa, infatti, viene continuamente ripresa daccapo per cui si smarrisce la possibilità di identificare su che cosa stiamo deliberando.

Ciò dimostra l'esistenza di una contraddizione profonda con le cose che vengono dette dalla destra. Non si può rivendicare un diritto di discussione serena in un certo modo e poi contestare continuamente – ci dispiace doverlo dire, signor Presidente – in un modo inaccettabile.

BADINI CONFALONIERI. Finora c'è stato soltanto un monologo.

INGRAO. Onorevole Badini Confalonieri, noi sappiamo molto bene come stanno le cose e francamente non riesco a capire la posizione del partito liberale su questo punto. Quando noi abbiamo fatto l'ostruzionismo in questa Camera ce ne siamo assunta la responsabilità e l'abbiamo detto apertamente. Perché non fate altrettanto? State facendo l'ostruzionismo in un modo così prolungato e anche, a volte, non troppo perfettamente. Assumetene la responsabilità! Perché l'ostruzionismo che voi state facendo – ecco il punto – trova fondamento in una posizione che deve essere contestata. Quando noi abbiamo fatto l'ostruzionismo contro la « legge truffa » che voi appoggiavate, noi abbiamo rivendicato certi

diritti delle minoranze che voi in quei giorni avete calpestato mille volte. Noi lo facevamo per rivendicare un diritto di libertà fondamentale, voi invece fate l'ostruzionismo perché non volete che venga applicata una norma fondamentale della Costituzione repubblicana. (*Applausi all'estrema sinistra*).

Onorevoli colleghi del partito liberale, voi potete non essere d'accordo sulla questione delle regioni, potete motivare la vostra posizione ma non potete contestare il nostro edificio costituzionale che ha, come uno dei suoi pilastri fondamentali, il decentramento politico mediante le regioni. E questa è una cosa che non può essere contestata, che non può essere discussa, onorevole Malagodi, senza esporsi ad una contraddizione flagrante. Non ci si può riferire ad un certo articolo del regolamento e poi dimenticare che vi è qualche cosa che sta al di sopra del regolamento stesso: la Costituzione della Repubblica che vincola anche voi e che voi, invece, state stracciando in un modo scandaloso. (*Applausi all'estrema sinistra — Proteste dei deputati del gruppo liberale — Richiami del Presidente*). Non è concepibile un edificio statale così come è definito dalla Costituzione senza questo pilastro delle regioni.

ALMIRANTE. Ma esiste anche la revisione della Costituzione.

INGRAO. E allora presentate una proposta di revisione. (*Interruzione del deputato Malagodi*). Ella, onorevole Malagodi, ha tutto il diritto di presentare una legge di revisione, di battersi sia in Commissione sia in aula (*Proteste dei deputati del gruppo liberale — Richiami del Presidente*), di fare tutte le discussioni che vuole. Quello che non ha il diritto di fare è di impedire a noi di difendere la Costituzione repubblicana che voi in questo momento state calpestando. Ecco perché il vostro ostruzionismo non ha fondamento. (*Applausi all'estrema sinistra — Proteste dei deputati dei gruppi liberale, del Movimento sociale e monarchico — Richiami del Presidente*). Voi adoperate un'arma eccezionale che può essere adoperata solo per difendere un diritto di libertà.

BADINI CONFALONIERI. Ella ha votato contro le regioni all'Assemblea Costituente.

PRESIDENTE. Desidero che non si facciano queste polemiche. Poiché si trattava di un argomento molto delicato, che riguardava l'operato della Presidenza, ho consentito ai colleghi di prendere la parola. Però, da questo argomento non si deve poi esulare.

INGRAO. Signor Presidente, io ho fatto questo riferimento alla Costituzione, perché mi sembra che quando discutiamo – come abbiamo discusso parecchie volte in questi giorni, in queste ore – dei lavori della nostra Camera e del modo con cui dobbiamo procedere (e – mi permetto di dire –, in questo caso, anche dei compiti della Presidenza) non possiamo mai dimenticare che sorge un problema particolare e speciale quando noi ci troviamo di fronte – come in questo caso – a un punto politico ben preciso, al fatto, cioè, che la nostra Costituzione soffre ormai da 16 anni di questa precisa carenza. (*Proteste a destra*).

I colleghi liberali non possono invocare la Costituzione all'articolo 39, e poi metterla sotto i piedi, quando si tratta delle regioni che fanno loro scomodo. Non si può avere questa doppia posizione: essere per la legge-truffa e calpestare i diritti della minoranza nel 1953, quando i colleghi dell'onorevole Malagodi sostenevano esattamente tutto il contrario di quanto egli ha detto in questi giorni. (*Proteste dei deputati del gruppo liberale*).

Ho espresso schiettamente al nostra posizione sull'articolo 82, perché noi siamo su una posizione che sia di difesa il più possibile dei diritti delle minoranze, ma, nello stesso tempo, vogliamo combattere l'ostruzionismo della destra, senza che siano distrutti questi diritti (e questa è sempre stata la linea che abbiamo avuto); detto questo però debbo fare sommessamente presente alla Presidenza la nostra convinzione che la Camera debba andare avanti in questa legge elettorale regionale, che già ha sofferto a lungo dell'azione condotta dalla destra; e devo ricordare anche – mi permetto di dire a tutti quanti noi e anche alla Presidenza – che noi discutiamo qui una legge che riguarda intimamente la sostanza della Costituzione. Credo che tutti noi che sediamo in quest'aula, maggioranza e minoranza, sappiamo che prima ancora di qualsiasi altra cosa abbiamo una legge superiore, anche in questo caso, al regolamento: è la Costituzione repubblicana. Ed è in nome della difesa della Costituzione repubblicana che noi rivendichiamo la garanzia del diritto, come abbiamo fatto per le minoranze, di procedere nella discussione.

Inoltre, poi, desidero fare presente che ciò che sta avvenendo in quest'aula ha un altro aspetto che bisogna valutare. Oltre a questo lavoro, c'è tutta un'altra serie di decisioni impellenti che restano praticamente bloccate.

Di fatto, noi da luglio non abbiamo potuto affrontare un'altra serie di provvedimenti ed è stupefacente sentire dai colleghi della destra che occorre discutere della Sardegna, quando sono essi la prima causa delle interruzioni di quella discussione. (*Proteste a destra*).

Eppure è così ! La destra sta bloccando tutta una serie di leggi, a cominciare da un grosso caso avvenuto nella Commissione lavoro, dove essi hanno impedito che si procedesse rapidamente all'approvazione della legge per l'orario di lavoro, che ci era pervenuta dal Senato, che la Camera ha il dovere di esaminare e che la destra, invece, ha bloccato per procedere in quest'opera di sabotaggio. (*Proteste a destra*).

Mi dispiace, ripeto, ma su questa strada noi non vi possiamo seguire: vi combatteremo, convinti in questo modo di difendere non solo le regioni, ma la Costituzione del nostro paese. (*Applausi all'estrema sinistra*).

RUSSO CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO CARLO. Le confesso, signor Presidente, l'imbarazzo nel prendere la parola senza sapere esattamente quale è il punto sul quale siamo chiamati a decidere, perché è partito l'onorevole Malagodi da un richiamo al regolamento, ma in realtà ha svolto argomentazioni di carattere generale alle quali poi si è richiamato l'onorevole Roberti.

Cercherò di parlare con la maggiore serenità possibile nonostante l'ora tarda e la stanchezza che grava su tutti noi.

Onorevole Presidente, ella ha ritenuto di dare una interpretazione dell'articolo 82, e desidero dire che il gruppo parlamentare in nome del quale ho l'onore di chiedere la parola concorda pienamente con la interpretazione che ella ha fatto; interpretazione che risponde a un criterio di limite perché evidentemente, quando si stabilisce il principio della chiusura della discussione generale, è inevitabile che lo stesso principio sia applicato alla chiusura della discussione che si riferisce ad articoli ed emendamenti; altrimenti diventerebbe praticamente impossibile il funzionamento del Parlamento e l'approvazione di qualsiasi legge.

In questo senso esistono alcuni precedenti, e vorrei richiamarmi ad un precedente di esatta analogia con l'argomento per cui stiamo discutendo questa norma. Nella seduta del 13 gennaio 1953, discutendosi degli emendamenti, l'onorevole Tozzi Condivi chiedeva la chiusura della discussione sugli emendamenti. Lo onorevole Presidente chiedeva, a norma dell'articolo 82 del regolamento, se la richiesta era appoggiata e se vi erano oratori pronti a parlare a favore o contro.

Chiedeva di parlare contro l'onorevole Roberti, come ha fatto in questa seduta; ma nel suo intervento si richiamava all'articolo 10 e rivolgeva al Presidente un invito del tutto opposto all'invito che gli ha rivolto questa sera; gli rivolgeva cioè l'invito ad un intervento più diretto per regolare la discussione assumendosi le sue responsabilità; ma non poneva alcuna questione di preclusione giuridica all'applicazione dell'articolo 82; faceva una valutazione di merito, e concludeva indicando le ragioni per le quali invitava la Camera a non accettare la proposta di chiusura.

Parlava l'onorevole Scalfaro a difesa della chiusura, si passava ai voti e la Camera adottava la chiusura.

Ho voluto ricordare questo precedente perche ho sentito da alcune interruzioni che ci si riferiva a posizioni di fiducia, confrontando la seduta del 13 gennaio a sedute successive in cui la chiusura avveniva dopo la posizione di fiducia, quindi in un caso diverso dal caso al nostro esame.

Per questo, è la logica che porta a dare interpretazione corretta alle norme di regolamento; e dopo il precedente al quale mi sono richiamato, non rimane, signor Presidente, che la decisione da lei adottata, che corrisponde ad una precedente interpretazione del regolamento. E corrisponde anche al dovere che il Presidente ha, a norma dell'articolo 10 del regolamento, di presiedere e regolare i lavori dell'Assemblea; presiederli e regolarli secondo due criteri ugualmente cari al nostro gruppo parlamentare, il criterio del rispetto del regolamento, che è la legge che tutela tutti noi, maggioranza e minoranza (ed aggiungo che vediamo nel regolamento soprattutto una tutela delle minoranze e pensiamo che questa tutela sia indispensabile per il corretto funzionamento dell'organismo parlamentare), e il criterio di consentire che la Camera possa adempiere alle sue funzioni. Noi ci rendiamo conto che è giusto fare un ampio dibattito su di una legge; ma occorre, ad un certo momento, che la Camera sia posta in condizione, maggioranza e minoranza, di assumere col voto le proprie responsabilità.

Signor Presidente, penso che in questa discussione il gruppo parlamentare della demo-

crazia cristiana, pur suscitando censura da parte degli oratori dell'opposizione, abbia dimostrato il maggiore e doveroso rispetto per le opinioni di dissenso che qui sono state manifestate; vi è stata una discussione generale di ampiezza mai veduta. Avremmo potuto, a norma di regolamento, richiamarci all'articolo 82, ma volutamente non l'abbiamo fatto proprio perché ci siamo resi conto che si trattava di un argomento di grande importanza, sul quale era giusto che le voci di dissenso potessero manifestarsi con la massima ampiezza. Ma quando ad un certo momento ci si trova di fronte ad una interpretazione rigida del regolamento, interpretazione che tende al risultato di impedire che il Parlamento raggiunga l'obiettivo che deve avere nei suoi lavori, è nostro dovere, per garantire la dignità ed il prestigio delle istituzioni parlamentari, richiamarci anche ad altre norme severe del regolamento, e chiederne la rigida applicazione.

Signor Presidente, ho voluto ricordare l'interpretazione dell'articolo 82; noi siamo pronti, quando ella avrà compiuto la riflessione necessaria ed avrà convocato la Giunta del regolamento, ad affrontare la discussione, e in quella sede noi chiederemo anche che si dia un'interpretazione dell'articolo 72 del regolamento, articolo che stabilisce che nessuno può parlare nella Camera più di una volta nella stessa discussione, tranne che per un richiamo al regolamento o sulla posizione della questione, o per fatto personale o per dichiarazione di voto, nei limiti di cui all'articolo 83, su particolari argomenti non trattati dall'oratore nella discussione generale.

Penso di poter fare appello alla lealtà dei colleghi di qualunque parte nel chiedere se questo articolo 72 abbia sempre trovato applicazione nel corso di questo dibattito, o se, per avventura, nell'illustrazione degli emendamenti e, nella posizione di questioni di carattere particolare, non siano stati ripresi argomenti già ampiamente trattati in sede di discussione generale.

Signor Presidente, vorrei che ciascuno di noi, in questo momento, cercasse di resistere alla tentazione che è inevitabile quando la discussione assume un certo tono ed un certo svolgimento; credo che ciascuno di noi abbia interessi che vanno al di sopra della parte politica che rappresenta in quest'aula. Questo interesse è quello di tutelare il prestigio e la dignità del Parlamento, che rappresenta la garanzia fondamentale della libertà per il nostro popolo. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché da varie parti è stato rivolto alla Presidenza l'invito di sottoporre alla Giunta del regolamento l'interpretazione dell'articolo 82 del regolamento stesso, mi riservo su tale richiesta di prendere poi le decisioni più opportune.

Per quanto riguarda la durata delle sedute, devo fare osservare all'onorevole Roberti che, nelle varie questioni che sono state trattate nel corso di questa lunghissima seduta, più di una volta gli esponenti della maggioranza hanno manifestato il proposito, allorché si sono pronunciati contro qualche iniziativa o richiesta avanzata dalle opposizioni, di continuare la discussione e l'esame degli articoli del disegno di legge. D'altra parte non mi sono mai trovato dinnanzi ad una richiesta da parte di qualche collega, che, riferendosi alla durata della seduta, abbia domandato una sospensione o un rinvio della seduta stessa; tutti i colleghi hanno sempre aspettato che il Presidente prendesse un'iniziativa. (*Commenti a destra — Richiami del Presidente*).

Per quanto riguarda, onorevole Roberti il richiamo che ella ha voluto cortesemente fare perché la discussione si possa svolgere nel rispetto del regolamento, devo dire che ho cercato di disciplinare questa discussione piuttosto accesa e movimentata richiamandomi sempre al regolamento e cercando di imporne l'assoluto rispetto; ogniqualvolta ho dato un'interpretazione del regolamento, onorevole Roberti, sono stato sempre criticato, sia che mi rimettessi alla Camera, poiché si diceva che si consentiva in tal modo alla Camera di potere effettuare una sopraffazione numerica, sia che mi assumessi direttamente ogni responsabilità, perché in tal caso si riteneva che io avessi violato il regolamento, o ne avessi dato un'interpretazione arbitraria o di parte. L'assicuro, onorevole Roberti, che io, per quanto sia di una determinata estrazione politica, dal giorno in cui mi onoraste della vostra fiducia e mi chiamaste a questo altissimo seggio, mi sono sempre imposto di operare con la massima obiettività e con il massimo scrupolo; anche in occasione di questa seduta ho cercato di rispettare rigorosamente il regolamento.

Fatte queste precisazioni, e dopo aver riconfermato la mia riserva circa la richiesta fatta di interpellare la Giunta del regolamento in ordine all'applicazione dell'articolo 82, passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 3.

ALMIRANTE. Chiedo di parlare per una proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Signor Presidente, desidero innanzitutto dire agli onorevoli colleghi che questa nostra proposta può e deve essere fatta da noi solo in questo momento, perché non si tratta, come forse si è potuto legittimamente pensare, di una proposta generica di rinvio, ma di una proposta che si riferisce all'articolo 3 e in modo particolare al primo comma dell'articolo 3.

I colleghi comunisti, difensori della Costituzione, saranno lieti di apprendere che questa nostra proposta di rinvio è costituzionalmente motivata, poiché cerca di difendere (e tutti, a parte ogni valutazione politica, potranno constatarlo) una guarentigia costituzionale che si riferisce proprio ai lavori del Parlamento. Nel corso di questa lunghissima seduta abbiamo dimenticato molte cose, ma non possiamo certo dimenticare l'ordine del giorno, stampato e distribuito, dal quale risulta che all'ordine del giorno di questa seduta sono molti provvedimenti: il provvedimento che stiamo discutendo; e, tra gli altri, il provvedimento di cui al numero 3; una proposta di legge costituzionale che, per avventura, ha esattamente lo stesso oggetto del primo comma dell'articolo 3 del disegno di legge in discussione. Quest'ultimo tratta della durata dei consigli regionali a statuto ordinario. La proposta di legge che ho citato tratta della durata dei consigli regionali a statuto ordinario e di quelli a statuto speciale. Mi riferisco alla proposta di legge presentata dai deputati Azzaro, Berloffa ed altri, che fanno parte della maggioranza.

Il fatto che sia all'ordine del giorno una proposta di legge presentata da deputati della maggioranza, avente lo stesso oggetto, per questa parte, del disegno di legge che stiamo discutendo, avrebbe una scarsa importanza; sarebbe un rilievo di natura soltanto politica.

Sta di fatto, però, che noi non abbiamo all'ordine del giorno soltanto la proposta di legge che ho nominato: abbiamo anche la relazione della prima Commissione permanente affari costituzionali – di cui mi onoro di far parte – sulla proposta di legge costituzionale di cui ho fatto cenno.

Il parere della Commissione affari costituzionali è stato stampato e distribuito a cura della Presidenza della Camera. Esso, per avventura, non è neppure un parere di maggioranza (sebbene, se anche lo fosse, esso sarebbe, a norma di regolamento e a norma della Costituzione, il parere della Commissione affari costituzionali); esso è – come dice la relazione – il parere unanime della Commissione affari costituzionali di questo ramo del Parlamento, salve (come dice la relazione dell'onorevole Cossiga) le consuete riserve di principio dell'onorevole Almirante. Si tratta di quelle riserve di principio che solitamente la nostra parte fa quando si tratta di approvare, per motivi costituzionali, un provvedimento che concerne una materia regionale. La nostra posizione mi sembra tuttavia ineccepibile, dal momento che noi siamo i presentatori di una proposta di legge di revisione del titolo V della Costituzione. Altre riserve erano state espresse dal gruppo comunista circa l'applicabilità di una nuova disciplina alle regioni ad autonomia ordinaria.

Salve queste riserve, dicevo, la Commissione affari costituzionali ha approvato all'unanimità la proposta di legge di cui si tratta.

Tale proposta, avente come oggetto la durata dei consigli regionali a statuto ordinario, ha ritenuto (dice la relazione) di colmare una lacuna dell'articolo 60 della Costituzione e di statuire, in conformità ed in applicazione dell'articolo 122 della Costituzione (sono quindi due le norme costituzionali richiamate ed applicate attraverso questa proposta di legge, che ha ottenuto il parere favorevole e unanime della Commissione), di regolare non soltanto la durata dei consigli regionali a statuto speciale, ma altresì la durata di quelli a statuto ordinario.

Mi sembra, signor Presidente, che giustamente il nostro gruppo chiede di tanto in tanto che sia chiarita la questione che, in brevissimi termini, è la seguente.

La Camera ha all'ordine del giorno due provvedimenti di legge aventi lo stesso oggetto per quanto attiene ad una norma: quella dell'articolo 3 del disegno di legge che stiamo esaminando. Il parere della Commissione affari costituzionali è vincolante per quanto riguarda le materie costituzionali, ed è sempre stato considerato tale. La Camera, attraverso questa Commissione, ha ritenuto di esprimere parere favorevole nei confronti della proposta di legge che statuisce che deve essere norma costituzionale quella che fissa la durata dei consigli regionali a statuto ordinario, e non soltanto di quelli a statuto speciale.

La Camera, d'altra parte, ha al suo esame il presente disegno di legge, che al primo com-

ma dell'articolo 3 statuisce non essere materia di legge costituzionale, ma bensì di legge ordinaria, la durata dei consigli regionali a statuto ordinario.

Io credo che non si possa procedere nell'esame dell'articolo 3 e ritengo che sia necessario un rinvio della discussione per un ulteriore e più approfondito esame da parte della Commissione affari costituzionali, come si usa in questi casi; oppure che si debba svolgere una discussione preliminare. I deputati comunisti si battono tanto perché la Costituzione sia rispettata. Nel rispetto, quindi, della gerarchia delle leggi, fissata nella Costituzione, non potete non riconoscere la priorità della norma costituzionale nei confronti di quella ordinaria. Potrete respingere, potrete modificare la norma di carattere costituzionale che voi stessi, maggioranza, ci avete presentato (e che la Commissione affari costituzionali, per altro, ha già approvato all'unanimità). Ma non potete relegarla nel dimenticatoio, né attribuirle una posizione secondaria nei confronti di una norma ordinaria, relativa esattamente allo stesso oggetto.

Io penso, quindi, che sia molto difficile considerare non recepibile, non accettabile, la nostra eccezione di sospensiva.

Ho parlato di sospensiva: forse sarebbe stato più esatto parlare di pregiudiziale. Tuttavia il signor Presidente ha ritenuto che si dovesse parlare prima della chiusura della discussione (ella sa, signor Presidente, che noi avevamo presentato questa sollecitazione prima che si svolgesse la discussione sulla chiusura). Data, quindi, la situazione del dibattito in questo momento, la nostra posizione non può essere presentata che come una richiesta di rinvio della discussione dell'articolo 3 – o, per lo meno, del primo comma dell'articolo 3 – oppure come richiesta di assegnazione del problema alla Commissione affari costituzionali, come stabilisce una norma del nostro regolamento.

Alternativamente, a norma dell'articolo 79 del regolamento, si potrebbe procedere ad una inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere prima la proposta di legge costituzionale – che ha, senza dubbio, la priorità – e successivamente l'articolo 3 del disegno di legge al nostro esame.

MALAGODI. Chiedo di parlare su questa proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Molto brevemente, signor Presidente, desidererei motivare il nostro appoggio a questa richiesta.

Non c'è dubbio che noi stiamo facendo quello che volgarmente si chiama « ostruzionismo ». (*Interruzione del deputato Ingrao*). Non vedo perché l'onorevole Ingrao sentisse il bisogno di incitarci a dire una cosa che è palese. Noi ci battiamo per il più ampio possibile esame di questo disegno di legge. Da questo punto di vista, se si vuole, usiamo pure questa espressione corrente.

Ma questo non significa che certe proposte che vengono fatte non abbiano un loro valore intrinseco. Lo hanno tutte. Alcune sono di appello al regolamento, altre sono di sostanza. Quella che l'onorevole Almirante ha fatto un momento fa è una richiesta di sostanza.

Qui ci troviamo, indubbiamente, di fronte a due provvedimenti di legge iscritti all'ordine del giorno della stessa seduta e che trattano esattamente la stessa materia, dandone due discipline parzialmente diverse.

DI PRIMIO, *Relatore*. Non è esatto.

MALAGODI. L'onorevole Di Primio mi spiegherà poi, quando parlerà, perché non è esatto. L'una e l'altra prevedono cinque anni come durata in carica dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario. Ma, mentre la proposta di legge di revisione costituzionale prevede questi cinque anni anche per le regioni a statuto speciale, non così fa il disegno di legge. Quindi, a parte ogni altra cosa, si creerebbe una curiosa situazione se venisse approvato questo provvedimento e non l'altro: ci troveremmo con le regioni a statuto ordinario a cinque anni, mentre quelle a statuto speciale sarebbero a quattro anni.

Questa è una cosa molto importante che vale la pena esaminare per un ossequio non solo alla Costituzione ma anche al buon senso (il quale non dovrebbe essere escluso dalla Costituzione stessa).

Avendo la parola, signor Presidente, vorrei fare anche una osservazione. Si dice che noi ci battiamo così accanitamente per impedire l'approvazione di una legge di realizzazione costituzionale; tutto ciò è errato. Noi abbiamo presentato una proposta di modifica al titolo V della Costituzione; modifica ampia, completa, articolata e giustificata, ma non siamo riusciti ad ottenere che la maggioranza e il partito comunista facessero il minimo gesto per aiutarci a portare la cosa in discussione in aula o in Commissione.

Non siamo quindi carenti noi, ma lo sono la maggioranza ed il partito comunista.

PRESIDENTE. Onorevole Malagodi, ella sta parlando su un altro argomento.

MALAGODI. Ella, signor Presidente, mi deve dare atto che io ho parlato strettamente sul richiamo al regolamento, mentre l'onorevole Ingrao ha preso l'occasione per divagare su tutt'altra cosa ed io mi permetto di contestare, in questo momento, le cose profondamente inesatte che egli ha detto.

Comunque, concludo dicendo che noi appoggiamo la proposta presentata dall'onorevole Almirante in quanto ci sembra che la stessa corrisponda alle regole più elementari di un buon dibattito.

DI PRIMIO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRIMIO, *Relatore*. Brevemente, signor Presidente e onorevoli colleghi. L'onorevole Almirante si è richiamato al punto 3 dell'ordine del giorno che concerne la discussione della proposta di legge costituzionale presentata dal collega Azzaro ed altri. Detta proposta concerne la modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia.

Come è noto si tratta di statuti speciali che sono leggi costituzionali; in questi statuti la durata dei consigli regionali è prevista in quattro anni. Essendo stato proposto dal collega Azzaro di prolungare la durata da quattro a cinque anni è ovvio che sia necessaria una legge di carattere costituzionale.

Per quanto riguarda gli statuti a carattere ordinario, cioè la durata dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, noi dobbiamo far riferimento all'articolo 121 della Costituzione. Detto articolo, mentre stabilisce gli organi della regione, non ne prevede la durata. È un principio ovvio di tutta la dottrina costituzionalistica che, dove la Costituzione non legifera, ci si rimetta al legislatore ordinario, per cui la durata dei consigli regionali a statuto ordinario è di competenza del legislatore ordinario.

Non vedo quindi per quale motivo oggi dovremmo sospendere o rinviare la discussione e tornare in Commissione per una questione che non sussiste. (*Applausi a sinistra e al centro*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Almirante.

(*È respinta*).

Passiamo all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

emendamento all'emendamento Calabrò 3. 2:

« *Dopo le parole*: la data, *aggiungere le seguenti*: l'ora e la sede ».

Bozzi, Cottone, Barzini, Malagodi, Messe, Goehring, Leopardi Dittaiuti, Cantalupo, Cocco Ortu, Biaggi Francantonio, Giomo.

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

Le elezioni del nuovo consiglio regionale, potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma e, comunque, nel 56° giorno successivo al decreto di scioglimento del consiglio regionale uscente e di convocazione dei comizi elettorali.

Finché non sia riunito il nuovo consiglio regionale sono prorogati i poteri del consiglio regionale uscente.

3. **8.** **Cantalupo, Malagodi, Botta, Barzini, Biaggi Francantonio, Baslini, Bozzi, Cariota Ferrara, La Spada, Marzotto, Palazzolo, Bignardi.**

Sostituire il secondo comma, con i seguenti:

Le elezioni di nuovo consiglio regionale potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma e, comunque, nel 46° giorno successivo al decreto di scioglimento del consiglio regionale uscente e di convocazione dei comizi elettorali.

Finché non sia riunito il nuovo consiglio regionale sono prorogati i poteri del consiglio regionale uscente.

3. **9.** **Malagodi, Cantalupo, Botta, Barzini, Biaggi Francantonio, Baslini, Bozzi, Cariota Ferrara, La Spada, Marzotto, Palazzolo, Bignardi.**

BIGNARDI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI. Circa il subemendamento ben poche cose debbono dirsi. Infatti, questo emendamento propone di aggiungere dopo le parole « la data » le parole « l'ora e la sede ». Ci sembra che se non viene accolta questa nostra precisazione circa l'ora e la sede praticamente viene lasciata non completa la dizione della legge. Ci si potrebbe forse limitare a una indicazione di data e di sede, rimettendo l'ora alla contemplazione della particolare situazione locale; però motivi di completezza ritengo che ci debbano consigliare il riferimento all'ora e alla sede. Eventualmente in sede di votazione l'emendamento potrà essere votato separatamente circa l'ora e la sede, in maniera da consentire una scelta.

Per quanto riguarda gli emendamenti Cantalupo 3. 8 e Malagodi 3. 9 siamo di fronte a due testi del tutto simiglianti. Forse ci si potrà chiedere per quale scrupolo queste due indicazioni di date siano state oggetto di due emendamenti.

In realtà noi abbiamo posto mente, nel considerare queste due date, alle recenti polemiche e alle recenti discussioni nonché alla materia stessa concernente la modifica della legge elettorale per il Parlamento nazionale là dove certi avvenimenti elettoralistici si precisano facendo riferimento al 50° e al 70° giorno rispetto alla data di scioglimento delle Camere; quindi la distinzione dei due giorni e delle due date trova una logica collocazione in un sistema che pretende di essere il più armonico possibile dando la possibilità di scegliere l'opportunità che più si adatta alla concreta situazione del paese.

Vorrei richiamare l'attenzione, avviandomi alla conclusione, sull'importanza del comma finale.

È nota la discussione veramente elegante, importante e degna di attenzione che è intervenuta fra i costituzionalisti e giuspubblicisti in ordine a questo periodo, che potrebbe chiamarsi di *vacatio parlamenti*, in qualche modo corrispondente cioè a quello di *vacatio legis* di universitaria memoria per noi tutti. È un problema che a taluno può essere parso di minore momento, ma che va certamente esaminato alla luce di possibili evenienze politiche che potrebbero sempre verificarsi e che devono preoccupare il legislatore, incitandolo ad una precettistica il più possibile completa ed esatta, proprio per coprire con una norma astratta qualunque caso concreto che si verifichi nella prassi parlamentare, sia pure di parlamentini di minore importanza come sono quelli regionali.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma, con il seguente:

I consigli regionali sono eletti per cinque anni.

3. 6. **Bozzi, Alpino, Botta, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cantalupo, Cassandro, Cocco Ortu, De Lorenzo, Durand de la Penne, Marzotto.**

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

La durata di ciascun consiglio non può essere prorogata se non per legge della Repubblica e soltanto in caso di guerra.

3. 7. **Bozzi, Alpino, Botta, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cantalupo, Cocco Ortu, De Lorenzo, Durand de la Penne, Ferioli, Marzotto.**

BADINI CONFALONIERI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADINI CONFALONIERI. Illustrando lo emendamento Bozzi 3. 6, vorrei fare osservare che l'attuale stesura del primo comma dell'articolo 3 dice che i consigli regionali « si rinnovano » ogni cinque anni. Cominciamo con il dire che se una legge la si può scrivere in italiano, si potrebbe benissimo fare in questo modo. E quindi non si capisce perché si debba parlare di rinnovo dei consigli regionali. Con questa parola si intende negare infatti ai consigli una continuità, che invece spetta loro, anche se cambiano le persone che di essi fanno parte. Naturalmente, noi non solleviamo tale questione soltanto per motivi di ordine letterale, ma anche per una evidente analogia con quanto si stabilisce nella nostra Costituzione in riferimento al Parlamento nazionale. Infatti, in ossequio a questa analogia, noi chiediamo che il primo comma dell'articolo 3 venga sostituito con il seguente: « i consigli regionali sono eletti per cinque anni », in modo da rispettare, con la parola « eletti », quel principio di continuità che ci sembra essenziale.

Inoltre vorrei osservare che nella formulazione di questa legge non si è tenuto conto di un inconveniente che noi tutti, nel corso della nostra esperienza, abbiamo indub-

biamente avuto modo di riscontrare. Intendo riferirmi al fenomeno del continuo ripetersi di consultazioni elettorali, con ritmo semestrale e a volte ancora più frequente, ora per i consigli comunali ora per quelli provinciali. Ed a questo proposito, non può certo valere la norma suggerita dall'onorevole La Malfa, il quale vorrebbe abolire i consigli provinciali per creare quelli regionali; tanto più che poi né l'onorevole La Malfa né altri del suo gruppo sono mai presenti, anche se il collega repubblicano ha sempre da fare dichiarazioni che preannunciano crisi di Governo, come quella che ha minacciato proprio oggi, qualora l'onorevole Fanfani non ritirerà le dichiarazioni fatte al Senato sulla non proliferazione atomica.

Chiusa questa parentesi, vorrei ribadire che non si riesce assolutamente a capire i motivi di questa espressione. Infatti ogni sei mesi, o anche ogni tre mesi, i cittadini italiani sono chiamati alle urne e indubbiamente tutto questo porta anche un notevole turbamento alla normale vita del paese. Di tutto questo, però, non si sono preoccupati gli estensori di questo disegno di legge, visto che in esso si stabilisce che i consigli regionali devono essere rinnovati ogni cinque anni, senza tener conto se questa scadenza si verificherà un mese dopo le elezioni politiche o un mese prima di quelle comunali. La cosa importante, infatti, era lo sfornare immediatamente questo progetto di legge di così grande urgenza, che dall'altro ieri pomeriggio ininterrottamente stiamo discutendo. E questo si è fatto senza preoccuparsi di quegli inconvenienti cui facciamo soggiacere tutti i cittadini italiani.

Questo ho voluto dire per quanto riguarda il primo emendamento, sul quale non credo dovrebbero esservi enormi difficoltà da parte del relatore e della maggioranza, visto che esso tende soltanto a sostituire un termine di scadenza inusitato con quello previsto dalla Costituzione per il Parlamento nazionale; non si capisce, infatti, per quali motivi si debba dare ascolto alle fantasie innovatrici di questi neolegislatori che ogni tanto sentono la necessità di cambiare qualcosa.

Passando all'illustrazione dell'emendamento Bozzi 3. 7, dirò subito che con esso noi proponiamo di inserire, dopo il primo comma dell'articolo 3, il seguente comma: « la durata di ciascun consiglio non può essere prorogata se non per legge della Repubblica e soltanto in caso di guerra ». Anche a questo proposito va detto che in una legge che, dopo venti anni di attesa, a quanto pare, deve essere varata con estrema sollecitudine, non si parla affatto della necessità che può aversi in casi di particolare gravità di prorogare la durata dei consigli regionali in carica, anche perché potrebbe non esservi la possibilità di procedere a nuove elezioni.

È chiaro che, pur volendosi fare a tutti i costi questa legge, noi non possiamo approvare il sistema di sottoporre alla Camera una legge elettorale che tale non è, visto che si trascurano tutti questi particolari di una certa importanza. Il fatto è che questa legge è soltanto un impegno politico che l'attuale maggioranza vorrebbe prendere nei confronti di quella futura che, tra l'altro, nessuno sa come sarà formata. Comunque, visto che questa legge si vuol fare, che la si faccia almeno in modo tale che preveda tutti i casi possibili. Ed è per questo che noi chiediamo l'inserimento di questo nuovo comma che prevede un caso, sia pur eccezionale, che non può certo escludersi in modo assoluto. Naturalmente abbiamo limitato la possibilità di proroga a circostanze di forza maggiore, in modo che non possa dare luogo ad inconvenienti. Si stabilisce infatti che la durata dei consigli regionali può essere prorogata soltanto con legge della Repubblica, il che garantisce il riconoscimento da parte dell'autorità centrale della effettiva eccezionalità del caso. Si fa inoltre riferimento al caso di guerra ed a questo proposito vorrei far rilevare che esso viene introdotto dalla congiunzione « e », il che precisa in maniera inequivocabile le circostanze obiettive che soltanto possono giustificare la proroga della durata in carica dei consigli regionali.

Non posso fare a meno di rilevare che qui non si sta svolgendo un dialogo, ma un monologo, di cui siamo protagonisti; infatti l'altra parte non ha nulla da dire, ed è questa la critica sostanziale che noi muoviamo: laddove non c'è dialogo non c'è Parlamento; mentre da parte della maggioranza ci si lascia in questo monologo si viene a dare dileggio e disprezzo al Parlamento. Ci dispiace dover dire questo ad un'ora un po' avanzata, che non è, forse, la più opportuna.

GUARRA. Già dileggio del Parlamento vi è nel far proseguire la seduta sino ad ora, quando Annibale non è alle porte !

BADINI CONFALONIERI. E se Annibale fosse l'onorevole La Malfa ? A suo dire, possiamo avere crisi di Governo anche domattina.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Bozzi 3. 6:

Sostituire le parole: sono eletti per, *con le parole*: si rinnovano ogni, *e aggiungere le parole*: la data della loro elezione deve distanziarsi di almeno tre mesi da quella delle elezioni politiche generali.

0. 3. 6. [a] **Covelli, Milia, Basile, D'Amore, Cuttitta, Galdo, Sponziello, Manco, Delfino, Grilli.**

DELFINO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO. Il nostro emendamento tende ad isolare le elezioni dei consigli regionali da quelle politiche per evitare una concomitanza tra le due consultazioni elettorali. Noi riteniamo, infatti, che se le regioni devono sorgere ed esprimere veramente una volontà politica e amministrativa nuova, diversa sia da quella che determina le elezioni politiche generali, ma da quella che determina le elezioni amministrative, le elezioni regionali debbano svolgersi isolatamente dalle altre elezioni. Abbiamo già manifestato questo intendimento e lo ripeteremo in sede di esame dell'articolo 22, che fissa la data delle prime elezioni regionali in concomitanza con il rinnovo dei consigli comunali e provinciali che, per scadenza naturale, dovrebbe avere luogo nell'autunno 1969. Nell'esame dei successivi articoli, relativi alle ineleggibilità, sottolineeremo l'assurdità di non considerare ineleggibili sindaci e presidenti di amministrazioni provinciali, in quanto riteniamo che già il sistema di circoscrizione su base provinciale determinerà elezioni basate su motivi di campanile. Ovviamente la presenza di candidati che siano sindaci o presidenti di amministrazioni provinciali costituirà un ulteriore motivo di campanile che darà un significato veramente non buono a queste elezioni. Per di più l'articolo 20 dispone che le elezioni regionali possono aver luogo contemporaneamente a quelle dei consigli provinciali e comunali: quel che viene considerato come un fatto eccezionale, in effetti sarà invece un dato costante. Poiché la durata dei consigli regionali è di cinque anni e, dopo la recente modifica, eguale durata hanno i consigli provinciali e comunali vi dovrebbe essere sempre contemporaneità; a ciò noi siamo contrari, in quanto riteniamo che si verrebbe a modificare il valore della consultazione elettorale.

Certo, resta per noi un errore fondamentale quello di fare svolgere queste elezioni su basi circoscrizionali provinciali. C'è stato recentemente un convegno del partito socialista, qui a Roma, in cui l'idea di abolire i consigli provinciali (avanzata dal partito repubblicano) è stata sostanzialmente accolta. Ma, nel momento in cui si vogliono cancellare i consigli provinciali, con il collegio su base provinciale nella sostanza si rimane sempre allo stesso punto, senza però avere definito i compiti e le funzioni delle province, che sono organi previsti dalla Costituzione e le cui funzioni, per altro, non sono state previste da alcuna legge.

Fare coincidere, poi, le elezioni regionali con le elezioni politiche sarebbe veramente un grosso errore, perché, tra l'altro, si sarebbe portati a parlare di problemi che non hanno alcuna attinenza con la regione. Se si vogliono creare queste nuove comunità intermedie bisogna innanzitutto cercare di configurarle nei termini reali, con la omogeneità del territorio e con una serie di altre accortezze di cui non ci si è preoccupati. Noi riteniamo che le elezioni regionali debbano essere un fatto nuovo e diverso, un fatto decisamente distinto da altri fatti di ordine elettorale.

Sono questi i motivi per i quali noi abbiamo presentato gli emendamenti all'emendamento Bozzi e confidiamo che vengano accolti, proprio nell'interesse di creare un organismo regionale che possa essere funzionale, che possa essere una cosa seria, ammesso che si possa creare con questo provvedimento, perché se si voleva creare veramente la regione e attuare quest'asse (come l'ha chiamata l'onorevole Ingrao) della Costituzione, bisognava portare avanti altri provvedimenti. Se, comunque, questo provvedimento deve essere un elemento costitutivo, una specie di ipoteca, una specie di caparra per la prossima costituzione delle regioni, bisogna cercare di fare questo strumento nel migliore dei modi.

Noi crediamo di anticipare con questi emendamenti anche i nostri punti di vista in relazione a quella che dovrà essere la legge finanziaria, la legge istitutiva delle regioni, ma se insistiamo in particolare sul concetto che è necessario fare bene questa legge elettorale è perché crediamo che entro questa legislatura altre leggi che riguardano le regioni non potranno essere sicuramente approvate.

Inoltre, noi abbiamo l'impressione che con questa legge si disponga una ripetuta serie

di adempimenti di ordine tecnico (la raccolta di firme ad altri), che sono superati dalla realtà. Anche in questi giorni ci sono le elezioni amministrative e noi ci troviamo di fronte ad adempimenti formali che potrebbero essere evitati.

Queste nostre richieste sono importanti e io vorrei cercare di farvi capire che fate male a bocciarle, anche perché il tempo per la votazione è lo stesso...

DI PRIMIO, *Relatore*. Un vostro emendamento è stato approvato.

DELFINO. Proprio perché ella, col suo parere favorevole, ha portato uno spiraglio, abbiamo una certa speranza che anche questi emendamenti siano approvati, soprattutto perché siamo convinti che in questo modo si farà una legge migliore. Altrimenti non staremmo qui a perdere tempo.

Vi è dunque il pericolo delle coincidenze elettorali che verrebbero a snaturare il significato dell'ente regione. Noi potremmo dirvi – e forse lo abbiamo già detto nel corso della discussione generale – che, di fronte ad una crisi così generale che investe lo Stato , le sue funzioni, i suoi valori, le sue strutture, bisognava preoccuparsi di fare una discussione più ampia. Voi, invece, questo grosso discorso, questa grossa realtà la risolvete dicendo che, siccome c'è l'articolo 117 della Costituzione, bisogna applicarlo. Ma non pensate che dopo venti anni può essere opportuno modificare la Costituzione. Voi ritenete, colleghi della maggioranza, che tutto si possa risolvere istituendo le regioni. Voi non vi siete preoccupati di affrontare questo discorso di ordine generale e avete puntato solamente sulle regioni per risolvere la crisi dello Stato, la crisi dell'economia, la crisi del Mezzogiorno, la crisi di tutto. E adesso siete arrivati a pretendere di risolvere anche la crisi dei partiti attraverso l'istituzione delle regioni perché avete deciso, almeno la democrazia cristiana è così orientata, di ristrutturare il partito su basi regionali.

PRESIDENTE. Onorevole Delfino, la prego di attenersi all'emendamento.

DELFINO. Dicevo: avete creduto, colleghi della maggioranza, di risolvere tutti i problemi attraverso l'istituzione dell'ente regione e di risolvere anche la crisi dei partiti regionalizzando la struttura di essi. Noi non crediamo che la crisi dello Stato possa essere risolta in questo modo, ma vogliamo anche accettare per buono il vostro discorso e la vostra impostazione. Ma non ritenete allora che bisogna, in questo caso, preoccuparsi di non fare coincidere certe scadenze elettorali con quelle delle elezioni amministrative? (*Commenti al centro*).

Signor Presidente, come vede, non è possibile continuare a parlare in questo modo.

Comunque dicevo che se voi credete di risolvere i problemi dello Stato attraverso le regioni non è assolutamente pensabile che voi possiate fare coincidere certe scadenze elettorali amministrative o politiche nazionali con quelle regionali, perché a quel punto veramente non fareste che delle proiezioni o dal comune e dalla provincia verso le regioni, oppure fareste delle proiezioni in senso inverso dal campo nazionale verso le regioni. Cioè o centrifugamente o centripetamente, in definitiva, non fareste altro che ripetere la stessa impostazione e la stessa tematica, lo stesso modo di fare le liste, lo stesso modo di scegliere gli uomini. Voi credete che il Parlamento, essendo composto di gente eletta, sia veramente la rappresentanza migliore e più qualificata della nazione? (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Delfino, la richiamo formalmente all'argomento.

DELFINO. Sto per concludere e credo di poter fare un discorso logico relativo all'oggetto del nostro subemendamento, il quale tende a non far coincidere le elezioni regionali con le elezioni politiche. Se bisogna creare queste regioni, bisogna anche creare la classe dirigente regionale. È da noi considerato un errore il fissare nell'articolo 22 del disegno di legge la coincidenza con le elezioni amministrative perché quella coincidenza aggiunge ai motivi di illegittimità il fatto che ci troveremo i sindaci, i presidenti della provincia candidati alle regioni a portare i campanili e i gonfaloni e non a sostenere gli interessi veri della regione che si vuole creare. Crediamo che lo stesso pericolo vi sia se la coincidenza avviene con le elezioni politiche generali: proprio perché si tratta di elezioni e non solamente di un fatto strumentale. A cosa servono le elezioni? Ad eleggere i componenti di un'assemblea, quindi a scegliere delle persone. Se non ci si preoccupa per lo meno di distinguere i tempi, è evidente che chi farà parte delle liste regionali saranno coloro che o daranno in qualche modo fastidio al deputato nazionale e quindi vanno messi nella lista regionale oppure quelli che dovranno essere al servizio della classe dirigente nazionale come piedistallo nelle regioni.

Ecco perché bisogna arrivare anche ad una diversa scelta della classe dirigente. E quando parlo di crisi della classe dirigente non dico cose strane o inesatte o cose che non siano pertinenti con la materia in discussione. Perciò i motivi che ci hanno indotto a presentare il nostro subemendamento hanno una loro validità che evidentemente deve essere spiegata e, anche se non completamente, qualche cosa abbiamo detto in questo senso.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Bozzi 3. 6:

Sostituire le parole: sono eletti per cinque anni, *con le seguenti*: eletti per cinque anni sono rinnovati secondo le norme seguenti.

0. 3. 6. [b] **Roberti, Santagati, Almirante, Servello, Sponziello, Turchi, Abelli, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Marzio, Franchi, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Romeo, Romualdi.**

L'onorevole Santagati, cofirmatario, ha facoltà di svolgerlo.

SANTAGATI. Desidero, innanzi tutto, fare una premessa che si ricollega a quanto ebbi modo di dire nella discussione generale quando premisi e promisi che, se mai mi sarei occupato di un'ampia disamina dell'articolato della legge, lo avrei fatto in sede di discussione dei singoli articoli. Allora, nella discussione generale, mi mantenni soltanto nell'ambito di una valutazione generale e di una tematica che, in verità, da molti anni in questo Parlamento è affiorata e si è consolidata attraverso un originario dibattito che, come ella, signor Presidente, ricorderà, ebbe luogo nel 1964 e che, sopito sotto la cenere, si è risvegliato alla vigilia della scadenza di questa legislatura.

Dissi allora, signor Presidente, che mi riservavo un ampio diritto di disamina dei singoli aspetti della legge quando fossimo giunti all'articolato. Quindi voglio sperare che ella non si dorrà, signor Presidente, se, coerente con la mia premessa e promessa, questa sera, nell'illustrare il nostro emendamento, io svolgerò alcuni argomenti in modo analitico.

E debbo innanzitutto spiegare le ragioni di questo subemendamento. In effetti il testo originario del disegno di legge governativo, anche dal punto di vista strettamente formale – poi vedremo anche l'aspetto sostanziale – appare sotto una forma piuttosto insodisfacente, perché noi vediamo che qui il legislatore afferma in termini poco chiari dal punto di vista lessicale, e non troppo felici dal punto di vista giuridico, il principio del rinnovo dei consigli regionali.

In effetti, qui sembra che si voglia legare il carro avanti ai buoi; cioè non si definiscono nella loro natura e funzione questi consigli; non si parla neppure di tutto ciò che possa consentire a questi consigli di avere un ordinato sviluppo; non si prevede come sia regolata la vita interna, gli *interna corporis*, di questi stessi consigli, ma si afferma così, puramente e semplicemente, che questi consigli debbono essere rinnovati.

Prima di parlare del rinnovamento dei consigli, la logica avrebbe supposto e imposto che si fosse descritta ampliamente, nel dibattito di questa seduta-fiume, la funzione di questi consigli nei cinque anni di durata che gli articoli precedenti hanno ad essi attribuito.

Invece no. Qui si parla subito del rinnovo dei consigli regionali, e se ne parla dal punto di vista puramente formale anche in maniera poco ortodossa, poco consona ai più elementari princìpi lessicali della nostra buona lingua e grammatica; qui, infatti, si dice: « i consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente ».

Orbene, onorevole Presidente, cosa significa innanzitutto che i consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, quasi che non si sapesse già che la durata dei consigli è di un quinquennio? L'abbiamo letto e approvato, solennemente consacrato – mi sembra – nell'articolo 2. Quindi è chiaro, evidente, che il consiglio dura cinque anni, e, quando lo si rinnova, si rinnova per cinque anni. È una tautologia, in quanto sembrerebbe già che il principio sia stato affermato nell'articolo 2.

Purtuttavia, non voglio contestare al Governo questa licenza poetica e questa libertà di eloquio; però debbo almeno cercare di spiegare il significato di tutto il comma. Si dice che il consiglio regionale si rinnova per cinque anni, « salvo il disposto del comma seguente ». Che forse si pensa ad un tipo di rinnovamento diverso? Forse ci sarà la possibilità di procedere ad un rinnovo diverso da quello quinquennale, ad esempio ogni quattro anni, o sei, o otto anni? Cosa significa « salvo il disposto »? Ci sono delle eccezioni per cui questo consiglio, anziché rinnovarsi ogni cinque anni, si può rinnovare non si sa come? Ecco perché mi sembra poco

felice la formulazione della norma governativa. E allora a modificare questa dizione non troppo felice si è già provveduto col formulare un primo emendamento; primo emendamento che è necessario esaminare per arrivare poi al subemendamento, ossia all'emendamento all'emendamento.

Il nuovo testo, che è stato proposto dai colleghi liberali, indubbiamente è più felice, e dice « i consigli regionali sono eletti per cinque anni ». Almeno non si pongono quegli interrogativi e quei dubbi cui il testo governativo, di primo acchito, dà luogo; e quindi, per quanto riguarda il testo formulato dai colleghi liberali, avremmo il pregio di una certa chiarezza.

Ma a me pare che non basti.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, deve illustrare il suo emendamento, non quelli degli altri.

SANTAGATI. In sostanza, con questo emendamento, si vorrebbe ottenere il risultato, da un lato, di affermare il concetto della durata dei consigli elettivi, il concetto del rinnovamento delle cariche regionali per la durata di un quinquennio e, dall'altro, di affermare il principio secondo il quale, se a queste due interpretazioni si devono eventualmente aggiungere delle precisazioni o delle modifiche, ciò si possa fare tramite il comma successivo.

Sotto questo profilo io posso pensare ad una definizione più esatta della norma attraverso questo sub-emendamento, innanzitutto perché ha eliminato tutte le incongruenze cui il testo governativo potrebbe far pensare di dover arrivare; nello stesso tempo si perfeziona il testo dell'emendamento liberale, che nella sua stesura è imperfetto e incompleto, e si stabilisce questa funzione della elettività che si consegue nei consigli regionali, abbinandola anche alla possibilità della loro durata e della loro eventuale forma di rinnovamento.

Giunte le cose a questo punto, signor Presidente, dovrei anche precisare un altro aspetto, che non può prescindere dalla valutazione politica dell'emendamento; perché esso non è fine a se stesso e non deve essere inteso come qualificato soltanto sotto il profilo formale delle parole e dei requisiti conseguenti; ma deve avere anche una sua significazione politica, che è quella di assicurare una continuità nella vita della regione a statuto normale, in modo da dare agli elettori, attraverso la formulazione di determinati indirizzi, la possibilità che questi loro indirizzi non subiscano delle eccessive suddivisioni.

Devo, da ultimo, dire che se effettivamente si vuole ritenere indispensabile varare questo provvedimento, mentre un giudizio politico più sereno consentirebbe di giungere a conclusioni opposte, è necessario prendere in attenta considerazione questo nostro emendamento. (*Applausi a destra*).

CAPUA. Chiedo di parlare per una proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPUA. Nel prendere la parola in questo momento, desidero innanzitutto far rilevare che nel corso di questo dibattito non ho mai abusato del mio diritto di parola; desidero quindi rivolgermi alla cortesia degli onorevoli colleghi affinché abbiano la pazienza di ascoltare questo mio intervento.

Desidero far riferimento all'articolo 10 del regolamento, là ove si dice che il Presidente fa osservare il regolamento, mantiene l'ordine ed assicura il buon andamento dei lavori della Camera.

Onorevoli colleghi, tra i diritti inalienabili dell'uomo devono senz'altro essere considerati di primaria importanza il diritto al nutrimento e il diritto al riposo; quest'ultimo è un diritto sacrosanto, perché il riposo rigenera l'uomo e lo rende pronto a nuove fatiche. Tale diritto non può essere tolto; ella, signor Presidente, potrà forse obiettare che tale diritto può essere tolto dalla maggioranza della Camera; mi permetto comunque di far osservare che, se al di fuori di questa Camera si osasse impedire il riposo a qualcuno, questo fatto provocherebbe reazioni molto aspre e, *de facto*, l'intervento del magistrato.

PRESIDENTE. Onorevole Capua, devo invitarla a motivare la sua richiesta di rinvio.

CAPUA. Chiedo il rinvio della seduta alle 11 di domani mattina, o all'ora che ella, signor Presidente, riterrà più opportuna. Il privare le persone del riposo è ritenuta, onorevoli colleghi, una cosa indegna e in materia interviene lo stesso magistrato, che procede a volte anche contro funzionari dello Stato, perché il privare le persone del riposo è ritenuta una vera e propria vessazione. Onorevoli colleghi, non dormire per 24 o 36 ore è come subire un interrogatorio di terzo grado, durante il quale si è disposti ad accettare tutto, a confessare tutto.

Per queste considerazioni, signor Presidente, mi appello soprattutto alla sua sensibilità, perché il fatto che esistano precedenti di sedute ad oltranza non significa che tali precedenti debbano essere rinnovati. Il diritto al riposo, ripeto, è un diritto inalienabile, ed ella stesso, signor Presidente, di tale diritto ha già usufruito, in quanto per breve tempo è stato sostituito alla Presidenza di questa seduta; ed ha fatto benissimo, poiché ogni uomo ha diritto a riposare. Mi appello, quindi, alla sua sensibilità affinché tutti gli onorevoli colleghi possano usufruire di questo diritto; e questo perché domani o dopo domani, non si debba fare qualche commemorazione.

ALMIRANTE. Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Si faccia la chiama per la verifica del numero legale.

DELFINO, *Segretario*, fa la chiama.

PRESIDENTE. Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, la seduta è sospesa e sarà ripresa alle ore 10,30.

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abelli
Abenante
Accreman
Achilli
Alatri
Alba
Alboni
Almirante
Amadei Giuseppe
Amendola Pietro
Ariosto
Astolfi Maruzza
Baldani Guerra
Baldini
Ballardini
Barberi
Bastianelli
Beccastrini
Benocci
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernardi
Bernetic Maria
Berretta
Bertè
Biagini
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bignardi
Bo
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bottaro
Breganze
Bressani
Brighenti
Buffone
Busetto
Cacciatore
Caiazza
Calasso
Caprara
Carcaterra
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cianca
Colombo Vittorino
Corghi
Corrao
Crocco
Cucchi Angelo
D'Alema
D'Amato
D'Amore
Darida
De Capua
De Florio
Degli Esposti
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
De Pascalis
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Dossetti
Evangelisti
Failla
Fasoli
Ferri Giancarlo
Fortuna
Franco Pasquale
Franzo
Gagliardi
Galluzzi Vittorio
Gaspari
Gelmini
Gerbino
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Giolitti
Girardin
Golinelli
Granati
Grezzi Luigi
Grimaldi
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Ingrao
Iozzelli
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Lauricella
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Longoni
Loperfido
Lucchesi
Lusòli
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Marchesi
Marras
Maschiella
Maulini
Mazzoni
Messinetti
Micheli
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Morelli
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Luigi
Negrari
Nicolazzi
Nicoletto
Ognibene
Orlandi
Pagliarani
Palazzeschi
Pasqualicchio
Pellegrino
Pennacchini
Piccinelli
Pietrobono
Pirastu
Poerio
Raffaelli
Re Giuseppina
Rinaldi
Romualdi
Rossinovich
Russo Carlo
Sandri Renato
Sasso
Scotoni
Seroni

Sgarlata Marcello	Trentin
Simonacci	Usvardi
Soliano	Venturoli
Spallone	Verga
Stella	Veronesi
Storchi Ferdinando	Vetrone
Sulotto	Villani Vittorino
Tanassi	Vizzini
Tedeschi	Zaccagnini
Tempia Valenta	Zanibelli
Tenaglia	Zanti Tondi Carmen
Tognoni	Zòboli
Toros Mario	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Ferrari Riccardo
Amasio	Principe
Azzaro	Sabatini
Buzzetti	Scelba
Curti Aurelio	Secreto
De Marzi	Urso
De Zan	Valiante

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia	Nucci
Colombo Renato	Pastore
Elkan	Restivo
Fabbri Riccardo	Rumor
Macchiavelli	Zagari

La seduta, sospesa alle 4,20 di giovedì 19 ottobre, è ripresa alle 10,30 dello stesso giorno).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

Si riprende la discussione.

ALMIRANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo?

ALMIRANTE. Per rinnovare la proposta di sospensione della seduta.

PRESIDENTE. La richiesta di sospensione sulla quale si è verificata la constatazione della mancanza del numero legale è ancora in piedi, se non viene ritirata.

ALMIRANTE. Noi rinnoviamo appunto la richiesta avanzata questa notte dall'onorevole Capua e, nel momento in cui ella si accinge a porla in votazione, rinnoviamo pure la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Si faccia la chiama per la verifica del numero legale

PASSONI, *Segretario*, fa la chiama.

PRESIDENTE. Comunico che la Camera è in numero legale per deliberare. Proseguiamo nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Bensi
Abenante	Beragnoli
Accreman	Berlinguer Luigi
Alba	Berlinguer Mario
Albertini	Berloffa
Alboni	Bernardi
Alessandrini	Bernetic Maria
Alessi Catalano Maria	Berretta
Alini	Bersani
Almirante	Bertinelli
Amadei Giuseppe	Bertoldi
Amadei Leonetto	Bettiól
Amadeo Aldo	Biaggi Francantonio
Amasio	Biagini
Amatucci	Biagioni
Ambrosini	Biancani
Amendola Giorgio	Bianchi Fortunato
Anderlini	Bianchi Gerardo
Angelini Giuseppe	Biasutti
Antonini	Bigi
Armani	Bima
Armaroli	Bisantis
Armato	Bo
Armosino	Boldrini
Arnaud	Bologna
Assennato	Bonaiti
Astolfi Maruzza	Bontade Margherita
Averardi	Borghi
Avolio	Borra
Badaloni Maria	Borsari
Balconi Marcella	Bosisio
Baldani Guerra	Bottaro Giuseppe Antonio
Baldi Carlo	Bova
Ballardini	Brandi
Barba	Breganze
Barbaccia	Bressani
Bardini	Bronzuto
Baroni	Brusasca
Bártole	Buffone
Basile Guido	Busetto
Bassi Aldo	Buttè
Battistella	Buzzi
Bavetta	Cacciatore
Belci	Caiazza
Belotti	Calvaresi
Benocci	

Calvetti
Canestrari
Cantalupo
Cappello
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Cariota Ferrara
Cariglia
Carocci
Carra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceravolo
Cervone
Chiaromonte
Cianca
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corona Achille
Corona Giacomo
Corrao
Cossiga
Costa Massucco
Cottone
Cucchi Angelo
Curti Aurelio
Dagnino
Dal Cantón Maria Pia
D'Alema
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Ambrosio
D'Antonio
De Capua
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
Demarchi
De Martino
De Marzio Ernesto
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Luigi
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dosi
Dossetti
Ermini
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Fibbi Giulietta
Finocchiaro
Fiumanò
Foa
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Gombi
Gonella Guido
Gorreri
Granati
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Guadalupi
Guariento
Gurrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Gullo
Gullotti
Hélfer
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Laforgia
Lajólo
La Malfa
Lami
Landi
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lenti
Leonardi
Leopardi Dittaiuti
Lettieri
Lezzi
Li Causi
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusoli
Luzzatto
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Manenti
Mannironi
Marangone
Marchesi
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Martini Maria Eletta
Martoni
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melloni
Menchinelli
Mengozzi
Merenda
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Migliori
Minio
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Morelli
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natoli Aldo
Natta
Negrari
Nenni
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Origlia
Pagliarani
Pajetta
Palazzeschi
Pasqualicchio
Passoni
Patrini
Pedini
Pellicani
Pertini Alessandro
Pezzino
Piccinelli
Píccoli
Pieraccini
Pierangeli
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Racchetti
Radi
Raffaelli
Rampa
Reale Giuseppe

Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Romualdi
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaele
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sandri Renato
Sanna
Sarti Adolfo
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scionti
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Servadei
Sforza
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano
Sorgi
Spádola
Spagnoli
Speciale
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Sulotto
Tagliaferri
Tambroni
Tàntalo
Taviani
Tempia Valenta
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Togni
Tognoni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Truzzi Ferdinando
Usvardi
Valeggiani
Valori
Vecchietti
Venturini
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Vianello
Vicentini
Villa
Vincelli
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zappa
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodio
Azzaro
Buzzetti
De Marzi
De Zan
Ferrari Riccardo
Principe
Sabatini
Scelba
Secreto
Urso
Valiante

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia
Colombo Renato
Elkan
Fabbri Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Pastore
Restivo
Rumór
Zagari

Si riprende la discussione.

ALMIRANTE. Signor Presidente, noi chiediamo che la votazione sulla proposta di rinvio da noi avanzata avvenga per appello nominale.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sulla votazione di rinvio della seduta è stata già chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero. Poiché questa richiesta prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	442
Maggioranza	222
Voti favorevoli	45
Voti contrari	397

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abelli
Abenante
Accreman
Achilli
Alba
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Almirante
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Amendola Giorgio
Anderlini
Angelini Giuseppe
Antonini
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Arnaud
Assennato
Astolfi Maruzza
Averardi
Avolio
Badaloni Maria
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Barba
Barbaccia
Barberi
Bardini
Baroni
Bártole
Basile Giuseppe
Bassi Aldo
Battistella
Bavetta
Beccastrini

Belotti
Bemporad
Benocci
Bensi
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berlinguer Mario
Berloffa
Bernardi
Bernetic Maria
Berretta
Bertinelli
Bertoldi
Bettiol
Biaggi Francantonio
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Botta
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Bozzi
Brandi
Breganze
Bressani
Bronzuto
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzi
Caiazza
Calvaresi
Calvetti
Canestrari
Cantalupo
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Cariota Ferrara
Cariglia
Carrocci
Carra
Cassandro
Cassiani
Castelli
Castellucci
Catella
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceravolo
Cervone
Cianca
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Cocco Ortu
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corona Giacomo
Corrao
Cossiga
Costa Massucco
Cottone
Cucchi Angelo
Dagnino
Dal Cantón Maria Pia
D'Alema
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Ambrosio
D'Antonio
De Capua
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
D'Arezzo
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Lorenzo Ferruccio
Demarchi
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascáls
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Luigi
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Donát-Cattìn
D'Onofrio
Dosi
Dossetti
Ermini
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fasoli
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Fibbi Giulietta
Finocchiaro
Fiumanò
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fulci
Galdo
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Goehring
Gombi
Gonella Giuseppe
Gorreri
Granati
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Guadalupi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Gullo
Gullotti
Hélfer
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Laforgia
Lajólo
La Malfa
Lami
Landi
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lenti
Leonardi
Lettieri
Lezzi
Li Causi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lusóli
Luzzatto
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Manenti
Mannironi
Marchesi
Marangone
Mariani
Marotta Michele
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Marzotto
Massari
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melloni

Menchinelli
Mengozzi
Merenda
Messe
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Migliori
Minio
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Mitterdórfer
Monasterio
Montanti
Morelli
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natoli Aldo
Negrari
Nicoletto
Novella
Olmini
Origlia
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Palazzolo
Palleschi
Pasqualicchio
Passoni
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pertini Alessandro
Pezzino
Piccinelli
Piccoli
Pierangeli
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Raffaelli
Rampa
Reale Giuseppe
Reggiani
Restivo
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Romualdi
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo Mario
Sacchi Giuseppe
Salvi Franco
Sammartino
Sandri Renato
Sarti Adolfo
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scionti
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Servadei
Servello
Sforza
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano
Sorgi
Spádola
Spagnoli
Speciale
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Sulotto
Tagliaferri
Tàntalo
Taverna
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Togni
Tognoni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Trentin
Tripódi
Truzzi Ferdinando
Usvardi
Valeggiani
Valori
Vecchietti
Venturini
Venturoli
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Vianello
Vicentini
Villa
Villani Vittorino
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zanibelli
Zappa
Zincone
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi Massimo
Amodío
Azzaro
Buzzetti
De Marzi Fernando
De Zan Fabiano
Ferrari Riccardo
Principe
Sabatini
Scelba
Secreto
Urso
Valiante

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia
Colombo Renato
Élkan
Fabbri Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Pastore
Rumór
Zagari

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti agli emendamenti Bozzi 3. 7 e Malagodi 3. 9:

Sostituire le parole: non può essere prorogata se non per legge della Repubblica e soltanto in caso di guerra, *con le parole*: può essere prorogata solo con legge dello Stato per un periodo non superiore ai sei mesi.

0. 3. 7. [a] **Covelli, Milia, Basile, D'Amore, Cuttitta, Galdo, Sponziello, Manco, Delfino, Grilli.**

Sostituire le parole: di cui al primo comma, fino alla fine del comma, *con le parole*: dei cinque anni da computarsi dal giorno in cui il consiglio uscente fu insediato.

0. 3. 9. [a] **Covelli, Milia, Basile, D'Amore, Cuttitta, Galdo, Sponziello, Manco, Delfino, Grilli.**

Poiché i presentatori non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento di questi emendamenti.

Sono stati presentati: l'emendamento all'emendamento Bozzi 3. 7:

Sostituire le parole: non può essere prorogata se non per legge, *con le parole*: può essere prorogata solo con legge.

0. 3. 7. [b] **Roberti, Santagati, Almirante, Servello, Sponziello, Turchi, Abelli, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Marzio, Franchi, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Romeo, Romualdi.**

l'emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: fino al 46° giorno antecedente, *con le parole:* fino al 36° giorno antecedente.

3. 1. **Santagati, Almirante, Roberti, Servello, Sponziello, Turchi, Abelli, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Marzio, Franchi, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Romeo, Romualdi.**

l'emendamento all'emendamento Malagodi 3. 9:

Sostituire le parole: quarta domenica, *con le parole*: terza domenica *e le parole*: 46° giorno, *con le parole*: 36° giorno.

0. 3. 9. [b] **Roberti, Santagati, Almirante, Servello, Sponziello, Turchi, Abelli, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Marzio, Franchi, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Romeo, Romualdi.**

e l'emendamento all'emendamento Spagnoli 3. 10:

Al primo comma, sostituire le parole: entro il 45° giorno, *con le parole*: entro il 40° giorno.

0. 3. 10. [b] **Turchi, Roberti, Santagati, Almirante Servello, Sponziello, Abelli, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino De Marzio, Franchi, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Romeo, Romualdi.**

ABELLI. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABELLI. Signor Presidente, non per diminuire l'importanza della presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ma riterrei più opportuna la presenza del sottosegretario per l'interno. Mi sembra che nel clima di questa discussione non si riesca più a distinguere le parti importanti di questa legge da quelle meno importanti. Noi rinunciamo allo svolgimento del subemendamento Roberti 0. 3. 7 (b), che riteniamo di importanza non rilevante, per cercare di fermare l'attenzione della Camera, del Governo e del relatore su un emendamento che riteniamo possa invece avere una certa importanza. Il sottosegretario onorevole Gaspari, nel dare il suo parere su di un nostro emendamento all'articolo 2, si è richiamato ad un nostro atteggiamento di carattere generale, che ha determinato gli emendamenti importanti da noi presentati al fine di modificare questa legge in modo da farne uno strumento più idoneo e più adeguato alle esigenze dei tempi attuali. Mi dispiace che l'onorevole Gaspari sia assente, poiché intendo confutare una sua affermazione, fatta in polemica con me; egli infatti, con il relatore, ha contestato la validità dell'emendamento presentato dal nostro gruppo in merito al conteggio della popolazione, con argomentazioni inesatte. Quando noi abbiamo presentato l'ordine del giorno col quale chiedevamo al Governo di farsi promotore di un testo unico che unificasse la materia sotto i vari aspetti di carattere generale (non certo particolare perché ovviamente non si può fare un testo unico che unifichi le elezioni della Camera e quelle del Senato con le elezioni delle regioni, dei comuni e delle province) ritenevamo che vi fossero molti argomenti e problemi da risolvere in senso generale. Per questo motivo abbiamo chiesto che il Governo si facesse promotore di un disegno di legge che unificasse tutti i termini, tutte le procedure giuridiche e, quindi, decidesse in forma definitiva sulla materia delle elezioni. Ora, il relatore e l'onorevole sottosegretario, nell'argomentare contro il mio emendamento relativo alla popolazione – cioè l'emendamento col quale chiedevamo che la popolazione fosse conteggiata sulla base della popolazione residente e non sulla base dell'ultimo censimento – hanno detto che proprio perché da alcune parti della Camera era venuta la richiesta di unificare la materia era il caso di assimilare i princìpi di questa legge con quelli delle leggi elettorali generali politiche ed amministrative, secondo le quali il criterio del conteggio della popolazione è riferito al momento del censimento e non al momento della elezione.

Ora prima di tutto io voglio osservare che quando noi chiediamo, e insistiamo nel chiedere, come anche in questo emendamento, l'unificazione, non la chiediamo sulla base di quello che già c'è ma sulla base di princìpi

nuovi, che siano validi oggi. Quindi l'argomentazione che per le elezioni politiche, per le elezioni comunali e provinciali ci si riferisca ai dati dell'ultimo censimento non è una argomentazione valida. Mi dispiace che il relatore, così attento e diligente (tanto è vero che mi ha onorato di risposta su alcune argomentazioni che avevo fatto nella discussione generale) non abbia tenuto presente che proprio nella discussione generale io avevo criticato il criterio di riferirsi all'ultimo censimento soprattutto nel caso delle elezioni politiche, comunali e provinciali e avevo ricordato quale situazione abnorme si verifichi in Italia in questo momento attenendosi al criterio dell'ultimo censimento. Avevo ricordato, e ricordo ancora, che esistono in questa Camera deputati eletti con 54 mila voti e deputati eletti con 31 mila voti. Se siamo in democrazia, dove il voto è quello che ha importanza, i criteri che ci fanno arrivare a queste conclusioni pratiche sono da modificare.

Ma c'è qualcosa di più. Mi dispiace che il relatore, che so profondo conoscitore della materia, mi abbia contestato sul piano pratico che esista in questo momento in Italia un unico criterio, quello della popolazione dell'ultimo censimento. Vorrei ricordargli che, ad esempio, nella legge elettorale per la Sardegna, la popolazione, se non vado errato, è conteggiata non in base al censimento ma in base alla popolazione residente, secondo i dati dell'Istituto centrale di statistica; vorrei ricordargli ancora che nella legge della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia il numero dei seggi è conteggiato anche lì in base alla popolazione residente. È vero, onorevole relatore, che ad un certo momento per dividere i seggi tra le varie circoscrizioni del Friuli-Venezia Giulia la legge usa la dizione « secondo l'ultimo censimento », ma credo non sia contestabile che vi è stata una svista del legislatore, in quanto si sono adottati due criteri diversi in tale legge. Non vale certo l'argomentazione della Valle d'Aosta, che ha un numero fisso di 25 deputati, il minimo; né quella della Sicilia, che ha il massimo dei deputati, 90 fissi. Su tre regioni speciali, l'Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia e la Sardegna, una sola, l'Alto Adige, adotta il criterio dell'ultimo censimento, una adotta completamente quello della popolazione residente (Sardegna), e la terza adotta il sistema (evidentemente per un errore, forse anche perché la legge per il Friuli-Venezia Giulia è venuta fuori da una discussione del tipo di questa) di adottare congiuntamente i due criteri.

Sulla durata della campagna elettorale abbiamo presentato un emendamento che abbrevia i termini. Ci stupisce che il nostro criterio non venga recepito dalla maggioranza, la quale pure al Senato ha presentato una proposta di legge concernente l'accorciamento dei termini per le elezioni politiche. Le ragioni di tale proposta di legge risiedono nel fatto che i socialisti e la maggioranza di centro-sinistra, che in quattro anni non è riuscita a varare che pochissime leggi, vogliono far credere all'opinione pubblica che, prorogando di venti giorni i lavori del Parlamento, possano fare chissà quali grandi cose.

Nonostante questa giustificazione futile e negativa, noi abbiamo apprezzato la proposta presentata al Senato. Vi è in questo momento in Italia una grande polemica circa la durata della campagna elettorale che impegna anche sul piano finanziario i partiti al di là delle loro possibilità e che quindi bisogna moralizzare. Lo stesso Presidente del Senato si è fatto portavoce di questa istanza. Se nel 1947 poteva essere utile una lunga campagna elettorale, perché la gente partecipava ai comizi e perché, come avete detto, vi era l'inesperienza democratica, provocata da venti anni di fascismo, oggi non lo è più.

Infatti, i partiti non svolgono più per le elezioni politiche una campagna di 70 giorni, ma molto più breve, appunto per difficoltà di carattere finanziario, che naturalmente sono inferiori per i partiti della maggioranza. La limitazione del periodo di campagna elettorale comporta anche una moralizzazione nella lotta dei candidati. L'onorevole Cervone l'altro giorno mi diceva che l'opinione pubblica non deve tener conto delle spese che un candidato fa nei 70 giorni, ma del lavoro svolto nei cinque anni della legislatura. Anche per questo motivo la campagna elettorale deve svolgersi in un periodo di tempo più breve.

GUARRA. L'onorevole Cervone è un democratico ottimista.

ABELLI. È un deputato che lavora molto e quindi sotto questo aspetto sa di essere sicuro.

Per i suddetti motivi non vedo perché la maggioranza, che ha presentato al Senato, sia pure per ragioni politiche, la proposta di abbreviazione del periodo destinato ai comizi elettorali politici, non possa adottare il medesimo criterio anche per le elezioni regionali.

Per evitare che l'onorevole relatore mi obietti che si è proceduto a una unificazione

in questo campo, vorrei ricordare che per la convocazione dei comizi per le elezioni regionali del Friuli-Venezia Giulia sono previsti 40 giorni, per la Sardegna 50 giorni, per la Sicilia 60 giorni, mentre nel disegno di legge in discussione si prevedono 45 giorni.

Ora, noi riteniamo che anche quaranta giorni siano del tutto eccessivi e che siano sufficienti trentacinque giorni: ecco perché abbiamo presentato un emendamento inteso a fissare, appunto, il termine di 35 giorni dalla convocazione dei comizi e quello di 20 giorni dalla presentazione delle liste; io ritengo che veramente entro questi termini si possa fare tutto quello che è necessario per svolgere una campagna elettorale.

Qualcuno potrà obiettare: ma se stabiliamo in questa legge i 35 giorni, ci allontaniamo dal criterio che voi stessi sostenete, il criterio, cioè, della unificazione. Il fatto è che noi non abbiamo chiesto in questa legge, perché non potevamo chiederlo, che si procedesse alla unificazione: abbiamo rivolto un appello al Governo perché si faccia promotore, certo non più in questa legislatura ma all'inizio della prossima, di una legge generale che unifichi tutti questi termini. Ma naturalmente desideriamo intanto che in questa legge ci si ispiri al criterio che in questo momento appare il più idoneo. Successivamente la legge di unificazione, se il Governo vorrà farla o se noi avremo la volontà di proporla alla Camera, uniformerà ai termini che noi stabiliamo oggi in questa legge tutti gli altri. Io ritengo che questo sia veramente indispensabile: non è serio che in questo momento in Italia per ogni tipo di elezione, che poi impegnano più o meno allo stesso modo i partiti e l'opinione pubblica, vi siano dei termini così lunghi. Naturalmente l'accorciamento dei termini comporterà anche una revisione dei sistemi e dei modi in cui si deve svolgere una campagna elettorale, e quindi una revisione della legge per la propaganda elettorale che è anche essa del tutto insufficiente. Comunque è necessario por mano a questa legge indipendentemente da tutto.

Io mi auguro, onorevole sottosegretario, onorevole relatore, che mantenendo il controllo dei propri nervi e sceverando in questa discussione ciò che è veramente importante il Governo e la maggioranza non si irrigidiscano nel voler mantenere, perché è in corso una battaglia un po' accesa, questo progetto di legge così com'è anche se quello che noi diciamo ha, come noi crediamo che abbia, un suo valore.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Malagodi 3. 9:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

I poteri del Consiglio regionale uscente potranno essere prorogati per un periodo non superiore ai 20 giorni a decorrere dalla data delle elezioni.

0. 3. 9. [c] **Covelli, Milia, Basile, D'Amore, Cuttitta, Galdo, Sponziello, Manco, Delfino, Grilli.**

COVELLI. Rinunzio a svolgerlo, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Santagati 3. 1:

Sostituire la parola: 36°, *con la parola*: 56°.

0. 3. 1. **Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cantalupo, Cassandro, Cocco Ortu, De Lorenzo, Durand de la Penne, Marzotto, Ferioli.**

All'emendamento Spagnoli 3. 10 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: presidente della regione, *con le parole*: Ministro degli interni, sentiti i commissari di Governo e i presidenti delle Corti d'appello delle regioni interessate.

0. 3. 10. [a] **Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cantalupo, Cassandro, Cocco Ortu, De Lorenzo, Durand de la Penne, Marzotto, Ferioli.**

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non sia possibile far luogo alle elezioni nella data fissata dal decreto di convocazione dei comizi di cui al quarto comma del presente articolo, il Presidente della Repubblica può, con proprio decreto, su deliberazione del Consiglio dei ministri, disporre il rinvio.

Detto rinvio non può superare il termine di 70 giorni dalla data originariamente fissata, fermi restando, in ogni caso, i termini per il compimento delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide eccettuate quelle successive all'insediamento dei seggi elettorali.

Detto decreto deve essere notificato al presidente della giunta regionale ed ai sindaci dei comuni della regione, i quali ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto.

0. 3. 10. [c] **Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cantalupo, Cassandro, Cocco Ortu, De Lorenzo, Durand de la Penne, Marzotto, Ferioli.**

Sopprimere il secondo comma.

0. 3. **10.** [d] **Alpino, Bozzi, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cantalupo, Cassandro, Cocco Ortu, De Lorenzo, Durand de la Penne, Marzotto, Ferioli.**

Al secondo comma sostituire le parole da: dalla Commissione *sino a*: della Costituzione, *con le seguenti*: con decreto del Presidente della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui alla legge costituzionale 10 febbraio 1953, n. 62.

0. 3. **10.** [e] **Malagodi, Bozzi, Alpino, Badini Confalonieri, Bignardi, Cantalupo, Cassandro, Cocco Ortu, De Lorenzo, Durand de la Penne, Marzotto, Ferioli.**

Al terzo comma, dopo le parole: della Regione, *aggiungere le seguenti*: al commissario del Governo ed al presidente della Corte d'appello.

0. 3. **10.** [g] **Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cantalupo, Cassandro, Cocco Ortu, De Lorenzo, Durand de la Penne, Marzotto, Ferioli.**

Al secondo comma sostituire la parola: comunicati, *con la parola*: notificati.

0. 3. **10.** [h] **Bignardi, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Cantalupo, Cassandro, Cocco Ortu. De Lorenzo, Durand de la Penne, Marzotto, Ferioli.**

CANTALUPO. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTALUPO. Signor Presidente, il primo emendamento in fondo si illustra da solo. Lo spirito della proposta è chiaro: essa tende ad una abbreviazione dei termini — secondo il concetto generale che sembra ormai prevalere, indipendentemente da questa legge, anche nel dibattito generale tra i vari partiti e anche presso l'opinione pubblica –, abbreviazione dei termini che naturalmente comporta anche riduzioni di altra natura: sul piano finanziario, propagandistico, ecc. Il concetto, quindi, è il medesimo che è stato da noi esposto anche in altra sede e che ci sembra stia diventando, sia nel paese, sia fra i partiti, una specie di norma generale accettabile per tutti.

Ci siamo limitati a 10 giorni, perché ci è sembrato che con ciò si potranno realizzare i risultati che rispondono ai princìpi che noi votiamo. D'altra parte questo concetto si ripercuoterà anche in emendamenti successivi che noi proporremo in altri articoli, e porterà in sé una specie di norma generale alla quale si potranno adeguare successive attuazioni pratiche della legge.

Questo emendamento ha incontrato, a quanto sembra, anche il consenso di altri partiti, cosa che naturalmente preannuncio con riserva in attesa della prova. Pensiamo quindi di interpretare in questo modo un pensiero collettivo che possa essere realizzato con facilità senza ulteriori polemiche.

Credo con queste poche parole di avere illustrato il nostro emendamento, signor Presidente, e ritengo di non dover aggiungere altro.

Procedendo, noi chiediamo che le elezioni siano indette « dal ministro degli interni, sentiti i commissari di Governo e i presidenti delle Corti di appello delle regioni interessate ».

Questo emendamento ha una portata ben maggiore, trattandosi di un accrescimento piuttosto importante delle garanzie date al complesso della legge affinché essa funzioni circondata da tutte le cautele che consiglia una materia così delicata. Con ciò noi miriamo alla creazione di un meccanismo tale da garantire un complesso di sicurezza al quale non ci si può in alcun modo sottrarre.

Questo nostro emendamento risponde ad un concetto generale che abbiamo espresso nel corso della discussione sia su altri emendamenti, sia sui princìpi generali della legge, cioè che il complesso dell'istituto regionale deve fruire delle autonomie che gli sono indispensabili, ma non può avere delle autonomie che incomincino ad invadere il campo in cui la sovranità dello Stato è intoccabile. Quindi, attirare gli organi dello Stato nelle funzioni della legislazione degli istituti regionali, sembra a me una garanzia, perché mai vi possono essere delle forme di autonomia che, pure attraverso formulazioni procedurali, diventino possibilità di insurrezione giuridica nei confronti dello Stato. Noi ci siamo spinti sino a suggerire... l'introduzione di un emendamento per far sì che fossero unici i simboli della Repubblica, come la bandiera della Repubblica e le feste nazionali, sembrandoci in questo modo di armonizzare la vita della regione con quella della nazione. Ma si vede che il contenuto regionale è destinato, malgrado i nostri sforzi, a diventare extra-nazionale, per non dire antiunitario. Ci dispiace quindi che questo emendamento sia stato respinto.

Il ministro dell'interno ha delle responsabilità dirette nei confronti del funzionamen-

to della regione, e non può essere allontanato da esse perché gli spettano in base alla Costituzione.

Ugualmente i commissari di Governo. È stato tanto parlato della funzione dei commissari di Governo ma, stringi stringi, quando si passa al concreto si vede che le loro funzioni (è anche il caso della Sicilia e dell'Alto Adige) diventano sempre più esigue, letargiche, evanescenti, inafferrabili, cosicché si possono avere manifestazioni di impotenza di un funzionario di Governo che è lì per esprimere non una volontà di potenza ma una necessità ed una esigenza dello stato di diritto. Allora il commissario, escluso anch'egli da questo, diventa una specie di figura disegnata su un francobollo, perché più di questo non può fare.

Noi domandiamo che in conseguenza dei poteri attribuiti in materia al ministro dell'interno, questi poteri vengano estesi anche al commissario che è il depositario della volontà politica generale del Governo in questa materia.

I presidenti delle corti di appello delle regioni interessate, a nostro parere, sono fattori indispensabili della formazione del provvedimento previsto con il comma quarto, perché si tratta, niente di meno che di scioglimento. La funzione delle corti di appello in materia di elezione non ha bisogno certamente di essere illustrata in questa sede a degli eletti che hanno ricevuto tutti il crisma, anche formale, della corte di appello prima di essere considerati rappresentanti della nazione. Noi domandiamo, per analogia, che le stesse funzioni della corte di appello che sono riconosciute indispensabili per la formazione della Camera dei deputati, per la possibilità di indire le elezioni, vengano estese anche alle regioni per non creare a favore di queste una situazione di privilegio pericoloso nei confronti persino del Parlamento nazionale che sarebbe più vincolato di quanto non lo siano le regioni.

Il nostro concetto è sempre il medesimo: dal momento che li volete tutti questi parlamentini, il modo più efficace per ottenere che non siano dei parlamentini antiparlamentari, rispetto al Parlamento nazionale, è quello di fare in modo che gli rassomiglino in tutto, ma soprattutto nei vincoli propri del Parlamento nazionale (nei difetti gli assomiglieranno certamente, ma per evitare questo non c'è emendamento che valga; parlo semplicemente delle cose formali). Sottoponiamoli quindi a delle forme che non siano ovviamente di censura, tanto è vero che sono applicate ad un parlamento sovrano come è il Parlamento nazionale, ma facciamo in modo che per lo meno in sede di nascita e di scioglimento di questi organismi intervengano i medesimi fattori strutturali, non formali, ma sostanziali di garanzia che circondano la vita, la nascita e la morte del Parlamento nazionale.

Noi pensiamo anche che alcune di queste cose che proponiamo, signor Presidente, siano state omesse nella formulazione della legge, qualche volta per insistenza dei gruppi politici che non amano affatto queste forme di restrizione, per cui nel consueto compromesso che interviene tra i partiti nella formulazione e stesura definitiva delle leggi qualche volta ha vinto l'uno e qualche volta l'altro; abbiamo il sospetto che alcune omissioni (che sono incredibili perché contrarie agli interessi dello Stato e dello stesso istituto regionale) alcune scomparse, inaccettabili, di garanzie, che sono fondamentali, siano dovute ad insistenze di qualche partito. Non possiamo però privarci del sospetto, certo ugualmente irrispettoso, e che quindi formuliamo con dispiacere (ma dobbiamo farlo) che siano dovute anche a dimenticanza, a trascuratezza, alla straordinaria prova di faciloneria che hanno dato, meritando un primato indiscutibile, gli estensori di questa legge che hanno dovuto anche mettere insieme pensieri e sentimenti diversi, obiezioni diverse, qualche volta finalità opposte, cosicché è venuta fuori una antologia che presenta le solite lacune di tutte le antologie: un eccesso di testi su un punto e un difetto di testi su un altro.

Lo scopo principale dei nostri emendamenti è in questo caso uno scopo che riguarda la sostanza delle cose, cioè il futuro funzionamento delle assemblee regionali; riguarda però anche il candidato, tutti coloro che fanno parte di una assemblea che sarà sciolta, anche coloro che vogliono partecipare alle elezioni per una assemblea che dovrà essere eletta. Riguarda insomma quelle categorie di cittadini alle quali apparteniamo tutti noi che ci sottomettiamo giustamente, doverosamente a queste prove quando si tratta di eleggere il Parlamento nazionale, per cui non vediamo perché non debbano sottoporsi al medesimo meccanismo giuridico, nell'interesse dello Stato, tutti coloro che vorranno affrontare la vita pubblica attraverso gli istituti regionali.

Onorevole Presidente, come ella vede, si tratta niente di meno che di indire le elezioni, dello scioglimento del consiglio nazionale, della data della convocazione dei co-

mizi elettorali, del decreto che deve essere comunicato al consiglio della regione. Si tratta cioè di una serie di provvedimenti nei quali il vizio di forma, se sopravvenisse, annullerebbe la sostanza. Avremmo una serie di ricorsi e di interpretazioni equivoche, e nulla come le interpretazioni equivoche prende veste obiettiva quando sono veramente equivoche; prendono veste apparentemente obiettiva e allora bisogna andare a fondo, bisogna denudare queste interpretazioni affinché si veda la loro verità. Coi nostri emendamenti vorremmo appunto fornire gli strumenti per denudare tutte le possibilità di equivoci affinché siano sicuri gli elettori, siano sicuri gli eletti che vanno a decadere, siano sicuri i candidati eleggibili che vogliono presentarsi e sia sicura soprattutto la regione, cioè la popolazione, nel sapere che l'istituto che sta per nascere nasce circondato da tutte le garanzie indispensabili per evitare sia le nascite premature sia i parti cesarei. Si tratta di prendere misure elementari di garanzia sulle quali – ripeto – vive l'Assemblea nazionale e sulle quali si formano anche le assemblee a statuto speciale.

Come sia stato possibile il verificarsi di queste dimenticanze, ripeto, è un'indagine di natura psicologica che uno studioso di questo documento (quando sarà completo e vitale) potrà sempre fare perché, oltre tutto, è lo studio del modo in cui si è arrivati all'approvazione della legge elettorale senza che esistano ancora gli istituti fondamentali delle regioni e senza che esista ancora la certezza della possibilità che esse vengano a nascere. Tutto ciò ha provocato queste lacune. Anche la trasposizione dei tempi, la adulterazione del calendario logico ha provocato ovviamente delle mancanze che via via si rivelano. Noi cerchiamo di colmarle mantenendo sempre la nostra posizione di critici e di oppositori a questa legge, ma facendo in modo che, se legge deve diventare, sia la meno cattiva possibile, nei limiti in cui questa cura può essere inflitta ad un organismo che nasce tanto ammalato.

Null'altro avrei da aggiungere su questo articolo e spero che la Camera voglia rendersi conto che tali emendamenti sono quanto di più tecnicamente obiettivo si possa suggerire. Se venissero respinti, noi liberali avremmo diritto di esprimere il solito dubbio: si vuole cioè che le regioni nascano ammalate, con gli apparecchi ortopedici, in modo da non poter camminare, si vuole che nascano sotto il sospetto di una illegalità generica che a poco a poco, almeno sul piano filosofico, incomincia ad essere la vigilia di una illegalità giuridica perché non è possibile prescindere dai princìpi quando si tratta di leggi profondamente politiche riguardanti la nascita di istituti. Noi non possiamo pensare che vengano respinti i nostri emendamenti; altrimenti vuol dire che si vuole far nascere così le regioni. A noi dorrà enormemente come italiani, ma nessuna giustificazione dell'opposizione che noi stiamo facendo a questa legge potrebbe essere maggiore qualora si insistesse nel rifiutare degli emendamenti che sono il correttivo morale e quindi anche giuridico della legge. Speriamo che vengano accolti affinché non venga reso pubblico definitivamente che la volontà del Parlamento è quella di creare cattive regioni, non vitali e destinate a suscitare dubbi costituzionali nei cittadini e conflitti con lo Stato. (*Applausi*).

Passando, ora, ad illustrare il subemendamento Bozzi 0. 3. 10 (c), rilevo che esso è di una chiarezza tale che credo basterà leggerlo. Non ripeterò gli argomenti generali che ho esposti dianzi per i primi commi, che valgono evidentemente anche per gli altri. Leggo: « Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non sia possibile far luogo alle elezioni nella data fissata dal decreto di convocazione dei comizi di cui al quarto comma del presente articolo, il Presidente della Repubblica può, con proprio decreto, su deliberazione del Consiglio dei ministri, disporre il rinvio ».

Questa è la parte sostanziale del nostro emendamento. Nessuno può trovare eccessivo il ricorso all'autorità del supremo magistrato dello Stato. Ripetiamo: quando si entra nel campo delle garanzie, si diventa – come dire ? – conformisti, perché ogni garanzia in più non può essere rifiutata, se si accetta il principio generale della garanzia giuridica. Non c'è mai eccesso in questa materia, che non diventi arbitrio, ma allora si vede immediatamente che tale è. È impensabile che un atto che noi domandiamo sia demandato al Presidente della Repubblica possa diventare un arbitrio. Io penso che, più in alto vengono portate le responsabilità, meno l'arbitrio è possibile, o per lo meno diventa tanto visibile da eccitare una reazione che sarebbe di carattere generale e popolare.

Il nostro emendamento prosegue così: « Detto rinvio non può superare il termine di 70 giorni dalla data originariamente fissata, fermi restando, in ogni caso, i termini per il compimento delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono

valide eccettuate, quelle successive all'insediamento dei seggi elettorali.

Detto decreto deve essere notificato al presidente della giunta regionale ed ai sindaci dei comuni della regione, i quali ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto ».

Vorrei dare anzitutto una spiegazione circa un aspetto formale. Il testo della legge proposto dal Governo reca sempre la parola « comunicato »: il Governo « comunica » all'ente regione, l'ente regione « comunica » al commissario del Governo, il commissario del Governo « comunica » al presidente della regione. Noi abbiamo sostituito alla parola « comunica » una parola che è nella tradizione giuridica italiana, ossia la parola « notifica ».

Che cos'è il comunicato ? Esso può essere fatto in forma verbale, in forma telefonica, per mezzo di amici, o può essere un comunicato-stampa. Quando si tratta di autorità di questo genere, non possono comunicare che sotto forma di notifica che, senza arrivare alla perfezione della notifica legale o di quella notarile, rappresenta però una responsabilità formale che nessuno può contestare.

Come viene notificato un documento ? C'è una procedura che riguarda non solo il modo « postale » di comunicare, ma anche il modo materiale di stendere una notifica. La notifica è un atto solenne, e nessuno che la riceva può dichiarare di non averla ricevuta. Proponiamo dunque di sostituire la parola: « comunicato », che è estremamente generica, con la parola: « notifica », che risponde ad una tradizione che, in vari campi di applicazione del diritto, ha una sua vitalità che non è ancora spenta.

Quanto all'invocazione che noi facciamo della firma del Presidente della Repubblica, essa non è, da parte nostra, che una invocazione alla responsabilità dello Stato, perché dobbiamo parlarci chiaro: qui vi è anche, onorevole Presidente, un legame indiretto, molto indiretto, che io cito unicamente per dimostrare che il complesso dei nostri emendamenti è stato informato ad uno spirito generale di difesa dello Stato di diritto, che si ripercuote, qualche volta in modo vago, altre volte in modo più preciso, in ciascun emendamento da noi proposto, per cui questi emendamenti si collegano tutti tra di loro.

Noi abbiamo proposto qualche cosa che la Camera ha già preso in considerazione per quanto riguarda, ad esempio, l'eventuale proroga dell'assemblea regionale soltanto (abbiamo detto) in caso di guerra. Anche qui, è sconcertante che non sia stata prevista né l'una né l'altra ipotesi, cioè né l'ipotesi di carattere generale, né la limitazione di tale ipotesi, cioè la soppressione di qualsiasi altra autorità, in analogia con il destino che all'istituto della proroga riserba lo Stato per quanto riguarda il Parlamento nazionale. Coloro che, qui dentro, non sono più giovani, possono ricordare una proroga che è rimasta memorabile: quella di questo Parlamento nazionale dopo la guerra 1915-18. Allora non fu possibile fare le elezioni immediatamente.

Sono casi straordinari, che dipendono da questioni nazionali, da avvenimenti che non possono consentire di indire le elezioni, di chiamare i cittadini a votare, quando, per esempio, sono ancora in gran parte mobilitati o, (come si sarebbe dovuto fare, per esempio, dal punto di vista mio personale per le elezioni del 1947), in occasione del *referendum* istituzionale, che trovò ancora fuori di Italia centinaia di migliaia di cittadini che avrebbero avuto il diritto di votare, se fossero stati qui.

Comunque la questione della proroga è una delle più delicate e occorre evitare l'arbitrio a qualunque costo. Il tema della proroga si collega al tema dello scioglimento, perché tutto va previsto in una legge che riguarda un istituto, tutto diviene una meccanica congiunta e collegata: nessun pezzo può essere tolto dalla catena e trasferito altrove. Abbiamo perciò invocato la presenza della firma del Capo dello Stato e di un suo decreto, dopo che il Consiglio dei ministri abbia esaminato la possibilità del rinvio e l'abbia sottoposta al Capo dello Stato. Il rinvio rappresenta un atto solenne, che non può essere sottratto alla suprema autorità del Capo dello Stato. Però abbiamo stabilito un limite, cosicché, mentre chiediamo la garanzia, la limitiamo in modo che non possa essere da alcuno esercitata con arbitrio; abbiamo cioè stabilito che non possono essere superati i 70 giorni dalla data originariamente fissata. Si tratta dunque di un rinvio tecnico che non può che essere motivato da ragioni che non investono quelle della proroga, rinvio tecnico che deve essere giuridicamente consacrato e codificato volta per volta, perché fermi restano, in ogni caso, i termini per il compimento delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento dei seggi elettorali. Detto decreto deve essere notificato (non comunicato) al presidente della giunta regionale ed ai sindaci dei comuni e delle regioni, i quali ne danno notizia (in questo caso la parola « notizia » è

esatta, in quanto si riferisce ad un manifesto, non ad un atto responsabile di un ente, si riferisce ad una norma di pubblicazione che riguarda gli albi, le mura delle città, le porte dei municipi; si lascia quindi una certa libertà a coloro che devono dare notizia alle popolazioni).

Queste sono le ragioni della presentazione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Spagnoli 3. 10:

Al terzo comma, sostituire le parole: sono comunicati, *con le parole*: sono notificati.

0. 3. 10. [f] **Turchi, Roberti, Santagati, Almirante Servello, Sponziello, Abelli, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino De Marzio, Franchi, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Romeo, Romualdi.**

ABELLI. Rinunciamo allo svolgimento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto e quinto comma con i seguenti:

Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione entro il 45° giorno antecedente la data delle elezioni.

In caso di scioglimento del Consiglio regionale, le elezioni sono indette dalla Commissione indicata dal 5° comma dell'articolo 126 della Costituzione e nel termine da questo previsto.

Il decreto di convocazione dei comizi elettorali ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, sono comunicati ai sindaci della Regione.

3. 10. **Spagnoli, Guidi, Busetto, Miceli, Serbandini, Jacazzi, Borsari, Amendola Pietro, Bardini, D'Alessio.**

SPAGNOLI. Rinunciamo allo svolgimento.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quarto comma, sostituire le parole: commissario del Governo, *con le seguenti:* prsidente della giunta regionale.

3. 4. **Luzzatto, Pigni, Cacciatore, Minasi, Lami, Raia, Alini, Passoni.**

Al quinto comma, sostituire le parole: Presidente della giunta regionale, *con le seguenti:* commissario del Governo.

3. 5. **Luzzatto, Pigni, Cacciatore, Minasi, Lami, Raia. Alini. Passoni.**

ALINI. Rinunciamo allo svolgimento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Luzzatto 3. 4:

Sostituire le parole: presidente della giunta regionale, *con le parole*: Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri.

0. 3. 4. **Tripodi, Santagati, Almirante, Roberti, Servello, Sponziello, Turchi, Abelli, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Marzio, Franchi, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Romeo, Romualdi.**

ABELLI. Rinunciamo allo svolgimento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Luzzatto 3. 5:

Prima della parola: commissario, *aggiungere le seguenti*: presidente della giunta regionale e.

0. 3. 5. [a] **Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cantalupo, Cassandro, Cocco Ortu, De Lorenzo, Durand de la Penne, Marzotto, Ferioli.**

CANTALUPO. Chiedo di svolgerlo io e di svolgere anche l'emendamento Bozzi 0. 3. 2 *b* all'emendamento Calabrò 3. 2, tendente ad aggiungere dopo le parole: « la data », le seguenti: « l'ora e la sede ».

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTALUPO. Non è possibile che proprio il presidente della giunta regionale non venga preso in considerazione quando si tratta di comunicare decisioni che riguardano l'istituto da lui presieduto. Di qui la ragione del primo emendamento. L'emendamento Bozzi 0. 3. 2 *b* tende a precisare che il decreto che fissa la data della prima riunione del consiglio regionale, dovrà fissare anche l'ora e la sede di tale riunione, per evitare arbitri o l'instaurarsi di una prassi che potrebbe essere contraria alla sostanza del diritto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Luzzatto 3. 5:

Dopo le parole: commissario del Governo, *aggiungere le parole*: e al presidente della giunta regionale.

0. 3. 5. [b] **Roberti, Santagati, Almirante, Servello, Sponziello, Turchi, Abelli, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Marzio, Franchi, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Romeo, Romualdi.**

CARADONNA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARADONNA. Questo emendamento che può apparire di poca importanza, avrebbe invece una sostanziale incidenza, qualora fosse accolto, nel funzionamento delle regioni. È evidente che questo emendamento all'emendamento Luzzatto è collegato al precedente emendamento Tripodi 0. 3. 4, che recita: « Sostituire le parole: " presidente della giunta regionale " con le parole: " Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri " ».

Si tratta dell'autorità che deve stabilire la convocazione dei comizi e naturalmente sorge il problema, con l'emendamento proposto dall'onorevole Luzzatto, di sottrarre alla autorità dello Stato sia pure la possibilità di indire i comizi per le regioni. Ecco il perché dell'emendamento Tripodi 0. 3. 4, che è collegato appunto all'emendamento che sto illustrando. Cioè mentre noi riteniamo che non si possa ovviamente lasciare al presidente della giunta regionale la possibilità di fissare i comizi liberamente, secondo una sua discrezionalità, ci rendiamo conto della preoccupazione dell'onorevole Luzzatto. Evidentemente egli ha inteso sottrarre all'autorità centrale un determinato potere, ed io voglio credere che il suo emendamento non debba essere inteso come una ulteriore disarticolazione dell'organismo giuridico della nazione ma come la volontà di sottrarre la regione come istituto ad una influenza determinante da parte del commissario di Governo, quindi di un rappresentante dello Stato che però è in realtà un rappresentante dell'esecutivo.

L'importanza dell'emendamento Luzzatto è appunto questa, di rispondere evidentemente ad una preoccupazione obiettivamente esistente. Se si fa un decentramento amministrativo si cerca di evitare che sull'organo elettivo possa influire in maniera determinante il rappresentante dell'esecutivo, che è portato a subire l'influenza del Governo centrale.

Ecco perché noi abbiamo presentato un emendamento precedente nel quale abbiamo affermato che la convocazione dei comizi spetta al Presidente della Repubblica sentito il Consiglio dei ministri, in modo da far sì che venga salvaguardata l'unità organizzativa dello Stato evitando nel medesimo tempo di dare al commissario del Governo, espressione dell'esecutivo, dei poteri che potrebbero portarlo a condizionare politicamente ed amministrativamente l'amministrazione regionale.

È evidente che, nel caso in cui venisse accettato il primo emendamento, l'emendamento 0. 3. 5, a firma dei deputati del Movimento sociale italiano, dovrebbe suonare nel senso che la notificazione della convocazione dei comizi viene data al presidente della giunta regionale.

Questo nostro emendamento mi sembra che contribuisca in maniera decisiva ad evitare che si possa determinare una gran confusione. Infatti, se soltanto il presidente della giunta regionale, come afferma l'onorevole Luzzatto, avesse il potere di convocare i comizi elettorali, le consultazioni si verificherebbero in differenti periodi. La nostra proposta ci sembra la più razionale ed attuabile, perché garantisce una non intromissione del Governo centrale e l'unicità della organizzazione statale anche nella sua pluralità regionalistica. Perciò noi sosteniamo caldamente il nostro emendamento. Ci rendiamo conto che le regioni porteranno la confusione che porteranno, ma cerchiamo almeno di far sì che la confusione non aumenti.

L'opinione pubblica spesso lamenta che certe leggi vengano approvate dal Parlamento in maniera affrettata e che si rivelino lacunose e di difficile interpretazione. A questo scopo ci sembra che l'apporto dei nostri due emendamenti collegati sia decisivo al fine di evitare, qualora venisse accolto l'emendamento Luzzatto, una confusione generale del paese, con tutta una serie di instabilità amministrative e di elezioni a ripetizione, che colpirebbero in modo sfavorevole l'opinione pubblica e creerebbero malcontento. È quello che noi desideriamo evitare che accada.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma, aggiungere le seguenti parole: Lo stesso decreto fissa la data della prima riunione del Consiglio regionale non oltre il 20° giorno dalla data delle elezioni.

3. 2. **Calabrò, Almirante, Roberti, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Turchi, Abelli.**

GALDO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALDO. Il nostro emendamento è molto importante e riveste un carattere decisivo ai fini della moralizzazione della vita delle re-

gioni se malauguratamente dovessero essere istituite. Come lamentava poco fa l'onorevole Abelli, vorrei anch'io rilevare che mi duole che il carattere di questa discussione impedisca forse alla maggioranza di rendersi conto che vi sono degli argomenti che meritano anche il suo consenso. Questo è uno degli argomenti più interessanti. Infatti, signor Presidente, il nostro emendamento mira ad impedire che accada con le regioni quello che, come l'esperienza ci insegna, accade con i comuni. Che cosa vuole la maggioranza? Vuole le regioni per farle funzionare, così come dovrebbero funzionare i consigli comunali. Però io penso che nessuno di voi ignori che molte volte le elezioni si fanno in primavera, e i consigli comunali vengono eletti, ma poi vengono convocati in autunno, perché non si raggiunge l'accordo nella maggioranza; non si riesce a comporre il dissidio tra i partiti della maggioranza e il sindaco non può essere eletto; e tutto quello che si dovrebbe svolgere nel consiglio comunale, si svolge nelle segreterie dei partiti, attraverso contatti, attraverso, molte volte, diatribe violente, inconfessabili, con danno proprio della effettiva democrazia.

Vorremmo anche far rilevare all'onorevole relatore e all'onorevole sottosegretario, che dovranno esprimere il loro parere, che l'emendamento da noi proposto non fa altro che riprodurre una norma costituzionale che si riferisce al Parlamento nazionale. Recita infatti l'articolo 61 della Costituzione: « La prima riunione » (delle nuove Camere) « ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni ». E si tratta di una norma assai importante. La legge comunale e provinciale, invece, non prevede una norma di questo tipo; perciò si verificano gli inconvenienti ai quali ho fatto cenno, inconvenienti che l'onorevole sottosegretario conosce molto meglio di me: consigli comunali che si riuniscono sette, otto mesi dopo le elezioni, consigli provinciali che si riuniscono addirittura stagioni dopo le elezioni, proprio perché in questo lasso di tempo si svolge tutta l'azione deteriore della partitocrazia che segna la condanna, la morte dello Stato di diritto, dello Stato democratico nel nostro paese.

Volete che anche nelle regioni accada questo? Volete che le regioni vivano questo tipo di vita? Volete cioè che, dopo che le regioni saranno state costituite e dopo che il popolo avrà espresso attraverso il suo voto il consiglio regionale, questo consiglio regionale debba essere manovrato dai segretari di partito, i quali naturalmente dovranno prima ricercare al di fuori del consiglio stesso, cioè al di fuori dell'organo che deve decidere queste cose, le maggioranze possibili, e solo dopo che queste maggioranze, attraverso patteggiamenti, compromessi, mercati delle vacche, si saranno formate, al di fuori della loro sede naturale, al di fuori del consiglio regionale, solo allora, finalmente, la volontà popolare, intanto tradita da tutte queste manovre, abbia una apparente sua sodisfazione? Ma in realtà in questo periodo oscuro tutto sarà accaduto contro la volontà popolare. Noi abbiamo presentato questo emendamento proprio per impedire ciò: riteniamo cioè indispensabile una norma che stabilisca anche per i consigli regionali, come stabilisce la Costituzione per il Parlamento nazionale, il termine entro il quale questi consigli dovranno essere convocati.

Certo, noi non possiamo mancare di rilevare – e lo facciamo per dare un'altra dimostrazione della utilità della nostra opposizione a questa legge ed anche della serietà e della legittimità della nostra opposizione, che non è mai ostruzionistica – che norme di questo tipo troverebbero più idonea collocazione, anziché nella legge elettorale, in una legge-quadro delle regioni. Ma non è colpa nostra se la maggioranza ha preferito far nascere prima le leggi che dovevano succedere logicamente ad altre leggi non ancora fatte. Non è colpa nostra se la maggioranza si è sollevata con la prepotenza del suo numero dopo aver lasciato stare nel cassetto le leggi-quadro che dovevano nascere prima; non è colpa nostra se si imbastisce una campagna elettorale al solo scopo di dimostrare che certi partiti hanno mantenuto, non si sa in quale modo, le loro posizioni; non è colpa nostra se ci troviamo in una situazione che non è certamente la migliore per rafforzare il traballante prestigio delle nostre istituzioni e del nostro Parlamento.

Non potrei però negare l'utilità di correggere, entro i limiti in cui è possibile, quanto di dannoso ha creato il vostro illogico modo di legiferare. Per questo motivo, e sono lieto della presenza del ministro Taviani, desidero richiamare l'attenzione di tutti sulla necessità di fissare, in base all'articolo 61 della Costituzione, un tempo minimo per la prima convocazione delle assemblee regionali dopo che saranno state svolte le elezioni. Mi auguro che almeno su questo emendamento non manchi l'approvazione del Governo e del relatore, ed il consenso della Camera.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Dopo le parole: lo stesso decreto, *aggiungere le parole*: da notificarsi al presidente della giunta regionale ed ai sindaci 45 giorni prima della data delle elezioni.

0. 3. 2. [a] **Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cantalupo, Cassandro, Cocco Ortu, De Lorenzo, Durand de la Penne, Marzotto, Ferioli.**

Dopo le parole: delle elezioni, *aggiungere le seguenti*: successivamente si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Inoltre ciascun consiglio può essere convocato in via straordinaria per iniziativa del suo presidente o di un terzo dei suoi componenti.

0. 3. 2. [c] **Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cantalupo, Cassandro, Cocco Ortu, De Lorenzo, Durand de la Penne, Marzotto, Ferioli.**

Sostituire la parola: 35°, *con la parola*: 55°.

0. 3. 3. **Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cantalupo, Cassandro, Cocco Ortu, De Lorenzo, Durand de la Penne, Marzotto, Ferioli.**

CANTALUPO. Rinunciamo allo svolgimento, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il sesto comma con il seguente:

I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso entro le ore 8 del trentacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

3. 3. **Manco, Almirante, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Turchi, Abelli, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Marzio, Franchi, Giugni Lattari Jole, Guarra.**

ABELLI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABELLI. Signor Presidente, dato che abbiamo chiesto un accorciamento dei termini della campagna elettorale a 35 giorni, e con l'emendamento 3. 1 che i comizi elettorali vengano convocati il trentaseiesimo giorno precedente le votazioni, chiediamo che i sindaci dei comuni ne diano notizia entro le ore 8 del trentacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

Questo nello spirito anche della maggioranza, che sta cercando di fare approvare al Senato un accorciamento dei termini della campagna elettorale per le elezioni politiche, prendendo atto del fatto che questi termini previsti per la legge delle elezioni delle regioni a statuto ordinario sono superiori ad alcuni termini di altre leggi riguardanti le elezioni delle regioni a statuto speciale.

MILIA. Chiedo di parlare sull'emendamento Calabrò 3. 2.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILIA. Signor Presidente, con l'emendamento in parola si chiede che i poteri del consiglio regionale uscente possano essere prorogati per un periodo non superiore ai 20 giorni a decorrere dalla data delle elezioni del nuovo consiglio regionale. Questo termine di 20 giorni per la proroga dei poteri del consiglio regionale uscente trova corrispondenza esatta nell'emendamento illustrato dal collega Galdo appunto là dove si chiede che entro i 20 giorni dalle elezioni il nuovo consiglio sia convocato. Chi parla ha avuto l'onore, per dodici anni, di trovarsi nei banchi del consiglio regionale sardo e sa che si verifica in quel consiglio, in quella amministrazione quello che certamente si verifica in Sicilia, nelle altre regioni a statuto speciale e soprattutto andrà a verificarsi in tutta Italia qualora questo progetto dovesse diventare legge.

Che cosa si verifica, signor Presidente? Si verifica che quando manca un anno alle elezioni, non solo coloro che hanno in mano la amministrazione regionale spendono tutto il bilancio nello spazio di pochi giorni per ragioni elettorali, ma vanno ad ipotecare persino i bilanci successivi (non solo quello dell'anno successivo). Infatti noi sappiamo che per certe parti dell'amministrazione regionale i bilanci sono ipotecati per 5-6-7 anni perché si contraggono impegni a lunga scadenza ai quali si deve far fronte, perché diventano voci obbligatorie nel bilancio regionale che dovrà essere successivamente votato, deliberato ed approvato.

Ora, quando si stabilisce un termine di venti giorni per la convocazione del consiglio regionale (non soltanto per analogia, supposto che la analogia sia consentita) noi ci riportiamo all'articolo 61 della Costituzione che

fa riferimento all'Assemblea nazionale e al Parlamento nazionale, venendo a risolvere un problema di carattere veramente politico. Infatti, supponiamo che il nuovo consiglio regionale venga a risultare formato di una maggioranza diversa dalla precedente, cioè con una maggioranza democristiana in senso assoluto, anziché di centro-sinistra o di centro-destra, che cosa avviene? Che nello spazio di tempo intercorrente tra le avvenute elezioni e la convocazione del nuovo consiglio regionale (che sarebbe l'organo deliberante della regione), chi rimane in carica è la giunta regionale uscente, la quale è vero che rimane in carica con poteri di ordinaria amministrazione, ma l'ordinaria amministrazione si risolve in sostanza in fare quello che si vuole. Infatti attraverso le varie leggi e leggine regionali non si fa altro che concedere ampi poteri discrezionali agli amministratori regionali. Attraverso quelle leggi si verifica quello che, ad esempio, si è verificato nelle ultime elezioni in Sardegna (tutti i giornali ne hanno parlato) vale a dire che in periodo elettorale, attraverso i poteri discrezionali, sono stati distribuiti centinaia di milioni (regalati) sotto le voci più disparate. Vi è stato in proposito anche un piccolo scandalo regionale, ma poi si è cercato di giustificare tutto questo per fini altamente sociali, anche se la verità è che quei fini erano altamente elettorali.

Se pensiamo che il nuovo consiglio regionale potrebbe risultare di colorazione politica diversa nei suoi settori da quello uscente, noi vediamo la necessità (per ragioni logiche oltre che politiche sulle quali richiamo l'attenzione della maggioranza perché l'argomento dovrebbe interessare tutti) che entro il minor tempo possibile, stabilito con legge, il consiglio regionale venga convocato. Potrei sostenere un'altra ipotesi: supponiamo che il consiglio regionale sia stato sciolto perché non in grado di funzionare (sciolto con decreto del Presidente della Repubblica o con legge della Repubblica a seconda di come sarà stabilito nella legge) e sia stato nominato un commissario (perché è chiaro che in tal caso dev'essere nominato un commissario). Ebbene, questo commissario, una volta svolte le elezioni ed eletti i consiglieri regionali, non deve per legge – diciamo noi – avere l'obbligo giuridico di convocare entro un dato termine la nuova assemblea? Perché, mentre un commissario governativo agisce nei limiti della legge ma senza che sia stato investito di ciò da un voto popolare, il consiglio regionale è diretta emanazione della volontà popolare. Io uso il termine « commissario governativo » nel caso che l'assemblea sia stata sciolta prima del termine. È possibile che questo commissario non debba avere un termine stabilito dalla legge, entro il quale convocare e ufficialmente insediare i nuovi consiglieri regionali? Se questo termine non vi fosse, è chiaro che deve supplire la logica e il buonsenso, ma è chiaro che si potrebbe anche da parte dell'esecutivo sfuggire, sia pure col ritardo nella convocazione, ad impegni di carattere giuridico, economico e finanziario. Anche perché si potrebbe verificare l'ipotesi che la ritardata convocazione anche di 30 giorni, oltre i limiti, che noi abbiamo precisato in 20, del consiglio regionale potrebbe portare il commissario governativo a spendere somme di centinaia di milioni che egli, nell'esercizio del suo potere discrezionale, potrebbe legittimamente spendere. Cosicché il consiglio regionale e il governo regionale o l'amministrazione regionale che da quel consiglio dovessero essere eletti si troverebbero ancora a dover maneggiare cifre di gran lunga inferiori a quelle che avrebbero potuto maneggiare qualora la convocazione fosse avvenuta entro il più breve lasso di tempo. Per queste ragioni, che non sono dettate da intenzione di far perdere tempo, bensì dall'esperienza quotidiana che ci proviene dalle regioni già costituite, crediamo che anche il relatore vorrà associarsi alla nostra richiesta.

COCCO ORTU. Chiedo di parlare sull'emendamento Cantalupo 3. 8.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO ORTU. Fra i molti emendamenti presentati all'articolo 3 mi pare che occorra dedicare particolare attenzione da parte di tutti i colleghi della Camera, superando i contrasti che si sono finora manifestati, sull'emendamento 3. 8 del nostro gruppo: un emendamento che ha la sua ragion d'essere, dato il testo estremamente pericoloso dell'articolo proposto dal Governo, il quale recita testualmente: « I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente. Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma ». Talché, ove le elezioni venissero fatte nella quarta domenica prima dello scadere del quinquennio, pratica-

mente la giunta in carica per gli affari di ordinaria amministrazione sarebbe totalmente arbitra della gestione della regione per ben 18 giorni poiché, applicando il testo della legge che è stato proposto, questa ne sarebbe la conseguenza.

A questa prima considerazione ne va aggiunta un'altra: ove le elezioni si svolgessero l'ultima domenica prima dello scadere del quinquennio, si verificherebbe una totale carenza del consiglio regionale per ben 28 giorni. Questo non è assolutamente accettabile.

Ciò che è stato ricordato poc'anzi dal collega Milia costituisce effettivamente un ammaestramento, in quanto non sono state commesse delle scorrettezze, bensì sono stati consumati dei manifesti reati gravissimi, accertati da una commissione d'inchiesta consiliare istituita dopo forti contrasti da parte del Governo, perché l'onorevole Moro contestò che un consiglio regionale potesse svolgere una inchiesta nel proprio seno. Si giunse sino alla Corte costituzionale, e furono accertati, ripeto, veri e propri reati, consistenti nel fatto che la giunta regionale in carica inviava tutti i funzionari della regione (sguinzagliandoli con i mezzi della regione, che si servivano del carburante della regione) a cercare i voti, per tutto un mese, con la corruttela. Si accertò, inoltre, che tutti o parte dei membri della giunta in carica spedivano lettere agli elettori con l'affrancatura della regione per centinaia di migliaia di lire. Si accertarono dunque clamorosi reati.

Invano io ebbi a scrivere sul giornale della mia città che il procuratore della Repubblica doveva chiamare gli atti per promuovere la dovuta azione penale. Tutto rimase nel nulla: in questo paese, la legge è ormai soltanto per i gonzi !

Sostengo pertanto che è necessario, per ridurre il male, evitare il pericolo che la giunta che rimane in carica soltanto per gli affari di ordinaria amministrazione si trovi di fronte ad un consiglio regionale uscente al quale, dal 46° giorno precedente le elezioni, la legge non attribuisce più alcun potere. Questo significa veramente aprire non la porta, ma i cancelli, allo scandalo e alla corruzione.

Ecco perché, da parte del mio gruppo, si è detto responsabilmente che questo non deve accadere. Abbiamo presentato, pertanto, l'emendamento Malagodi 3. 9, che recita: « Le elezioni del nuovo consiglio regionale potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma », cioè a partire dal 28° giorno precedente lo scadere del quinquennio, « e comunque, nel 46° giorno successivo al decreto di scioglimento del consiglio regionale uscente e di convocazione dei comizi elettorali ».

Particolare importanza riveste poi l'ultimo comma dell'emendamento che è del seguente tenore: « Finché non sia riunito il nuovo consiglio regionale sono prorogati i poteri del consiglio regionale uscente ».

Non deve esserci una giunta regionale composta di assessori che per anni, anni ed anni hanno malversato i denari di una amministrazione regionale e che, proprio negli ultimi giorni, possono fare l'uso che credono dei denari della regione, cioè del contribuente, senza che possa levarsi in consiglio regionale la voce di un oppositore responsabile e onesto che difenda la legge e gli interessi del contribuente.

MILIA. Ingaggiando le compagnie di cantanti a spese della regione !

COCCO ORTU. Non si ha idea di quello che è successo da noi: l'assessore socialista al turismo che, con la scusa del turismo, ingaggia compagnie di ballerine più o meno brutte e le manda in giro per la Sardegna con i manifesti socialisti.

Questo abbiamo visto; ma queste sono le cose che l'Italia continentale ignora. E allora vi diciamo: almeno questo emendamento ce lo volete far passare ? (*Interruzione del deputato Milia*).

GOEHRING. Il fango sale...

COCCO ORTU. Proprio io mi sono dovuto fermare nella piazza di Ozieri, e non ho potuto parlare perché tutta la marmaglia del paese sghignazzava attorno al palco con le bandiere rosse e con le ballerine di ultimo rango; e ho finito per dovere andare a parlare in un altro paese. Questa è l'Italia.

Noi affermiamo che i poteri del consiglio regionale uscente debbano essere prorogati sino all'entrata in funzione del nuovo consiglio, perché almeno si possa alzare un consigliere regionale a rilevare che l'assessore regionale al turismo, per esempio, con la scusa della propaganda turistica, fa la campagna elettorale regalando milioni alle compagnie da suburbio.

Se volete che resti questo disordine permanente, allora respingete questo nostro emendamento. Però rimanga negli atti di questo Parlamento che il gruppo liberale, il quale viene accusato di fare l'ostruzionismo per

l'ostruzionismo, pur non approvando la riforma regionalistica dello Stato per tutti i grossi pericoli che essa comporta per la vita del nostro paese, ha cercato per lo meno di fare in modo, responsabilmente, che questa riforma fosse fatta nel modo più onesto possibile e più contrastante con la corruzione.

Pertanto il nostro emendamento deve essere attentamente meditato anche dai gruppi della maggioranza, perché se essi non voteranno il nostro emendamento, vorrà dire che approvano tutti i fatti di corruzione prodottisi nelle altre vigilie elettorali, e vogliono che questa corruzione, questi imbrogli, questi intrallazzi disonoranti per la democrazia italiana si ripetano ancora in tutte le future elezioni regionali, con la certezza che potranno affiorare i reati più scandalosi. E ad un certo punto, in questo paese dove il regime è in marcia, si potrà scrivere invano, da un uomo libero, sul giornale: « Il procuratore della Repubblica chiami gli atti del consiglio regionale che sono stati il risultato di un'inchiesta voluta e ottenuta dalla minoranza, per vedere quali siano i reati per i quali si deve procedere ».

Se il Parlamento vuole andare avanti travolgendo la minoranza e ricorrendo a tutti gli espedienti, perché in questa occasione tutto si travolga, lo faccia: la vostra responsabilità è chiaramente segnata negli atti di questo Parlamento e sarà trasmessa, per quello che potrà valere, alla storia futura del nostro paese.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERTINI

ALMIRANTE. Chiedo di parlare sul complesso degli emendamenti all'articolo 3.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Signor Presidente, io preciso che ho chiesto la parola in ordine al complesso degli emendamenti presentati dai colleghi del gruppo liberale all'articolo 3. E mi dispiace – e spero che i colleghi del gruppo liberale non se ne abbiano a male – rilevare che in larga misura noi dissentiamo dalle impostazioni di fondo da essi seguite negli emendamenti all'articolo 3.

Nulla di strano: si può condurre una battaglia politica di fondo comune, pur mantenendo integri i rispettivi punti di vista. Ecco perché prego il Presidente di consentirmi – anche per motivi di brevità – di fare un intervento globale sugli emendamenti presentati dai colleghi liberali all'articolo 3. Preciso che mi occuperò di tre problemi: di un problema di ordine costituzionale che riguarda il primo comma dell'articolo 3 (cioè la fissazione della durata dell'assemblea regionale a statuto ordinario), di un problema di merito, che riguarda la durata dell'assemblea regionale a statuto ordinario sotto il profilo politico e, infine, di un problema di merito che riguarda la durata della campagna elettorale. Su tutte queste tre impostazioni non siamo del tutto consenzienti con i colleghi liberali.

In primo luogo mi sembra di osservare che i colleghi liberali abbiano accettato che la fissazione della durata in cinque anni dell'assemblea regionale a statuto ordinario possa avvenire – come nella fattispecie proposta dalla maggioranza e dal Governo – con legge ordinaria. Noi siamo contrari. Ho sollevato questo problema ieri in sede di sospensiva; la sospensiva è stata respinta e non ho né il diritto né l'intenzione di riproporla. Non torno cioè a chiedere quanto ho chiesto ieri a questo riguardo, cioè che sospendessimo l'esame per lo meno del primo comma dell'articolo 3 per inviarlo all'esame della Commissione affari costituzionali.

Ora parlo nel merito, essendo stata respinta la sospensiva ed essendo costretto dalla logica stessa della reiezione della mia proposta ad entrare nel merito di una questione che speravo non si discutesse in Assemblea. Di che si tratta? Si tratta di una situazione che mi sembra veramente anormale. All'ordine del giorno della lunga seduta della Camera, al punto 3, figura, come ho fatto rilevare ieri quando proponevo la sospensiva, una proposta di legge costituzionale presentata dall'onorevole Azzaro ed altri, relativa alla durata dei consigli regionali a statuto speciale ma anche a statuto ordinario, durata che nel merito quella proposta di legge costituzionale fissa in cinque anni. Se si trattasse dell'avvenuta presa in considerazione da parte della Camera della proposta di legge presentata dall'onorevole Azzaro ed altri, il problema non si porrebbe, se non come problema di valutazione politica circa il diverso orientamento politico e costituzionale della stessa maggioranza a proposito dello stesso problema. Sta di fatto, invece, che noi abbiamo alla nostra attenzione e all'ordine del giorno la relazione della Commissione affari costituzionali sulla proposta di legge Azzaro ed altri. Non ci troviamo dunque di fronte ad una proposta di legge, ma ad una proposta di legge corredata dal parere che ho motivo di ritenere vincolante, signor Presidente, a meno che la Presidenza non ritenga di innovare un parere, in questo caso, tanto più autore-

vole in quanto, come avrò modo di ricordare citando gli atti della Commissione che sono andato a studiare poco fa, la I Commissione in quella circostanza è stata unanime nello esprimere talune valutazioni di merito costituzionali, che mi permetto di riferire qui.

Sono lieto che sia presente l'onorevole Di Primio che, sempre attento e cortese, ha avuto la bontà di darmi una determinata risposta ieri; mi scuso con lui se ieri, nell'impeto di un dibattito spesso vivace, l'ho interrotto un po' bruscamente. Non avrei dovuto farlo e mi scuso per questo. Sono andato a rivedere gli atti della I Commissione ed ho trovato un intervento dell'onorevole Di Primio che mi consente di dare una risposta cortese, garbata e seria, ma anche valida dal nostro punto di vista. La I Commissione ha esaminato questo problema nelle sedute del 9 e del 14 dicembre 1965 e del 19 gennaio 1966. Nella seduta del 14 dicembre 1965, se non erro, l'onorevole Di Primio ha preso posizione in relazione allo stesso problema di merito costituzionale sollevato da me ieri; per avventura ha assunto la stessa posizione da me presa ieri e che sto per prendere oggi, posizione diversa e contraria da quella che ha ritenuto di assumere ieri in contraddittorio con me. Capita ad uomini di tutte le parti politiche di essere indotti o costretti dalle polemiche politiche, dagli orientamenti dei rispettivi gruppi e partiti, dalla logica e dalla dinamica della vita democratica, ad assumere posizioni difformi; nulla di grave perché non si tratta di tradire nulla. Ma quando in sede di Commissione affari costituzionali un costituzionalista assume su di un problema di carattere costituzionale una determinata posizione con pienezza di responsabilità, dovrebbe in termini di diritto costituzionale motivare a se stesso – non dico a me, non ne ho il diritto – un mutamento così radicale di opinioni. L'originaria proposta di legge Azzaro ed altri aveva un oggetto più limitato di quello del progetto di legge in discussione, perché riguardava soltanto la durata in carica dei consigli regionali a statuto speciale o, più esattamente, la proroga di tale durata da quattro a cinque anni.

In sede di esame da parte della I Commissione, il relatore, autorevolissimo anch'egli, onorevole Cossiga, mostrandosi favorevole nel merito costituzionale alla proposta di legge, la integrò affermando, con motivazioni che mi permetterò di riferire e di fare mie, che era opportuno integrare la proposta di legge costituzionale Azzaro ed altri, fissando nella stessa proposta di legge non soltanto la nuova durata in carica dei consigli regionali a statuto speciale, ma anche la durata in carica, costituzionalmente sancita, dei consigli regionali a statuto ordinario. Alla tesi del relatore onorevole Cossiga si associarono tutte le parti politiche, nessuna esclusa, si associò, per primo, anche l'onorevole Di Primio. Successivamente si associò il modesto sottoscritto, sia pure con le consuete riserve che avanziamo sempre quando diamo voto favorevole a qualsivoglia progetto di legge riguardante l'ordinamento regionale (cioè pur dichiarandoci contrari all'attuazione dell'ordinamento regionale ci dichiariamo favorevoli alla revisione del titolo V della Costituzione nel merito politico o costituzionale). Vi fu una riserva per altri motivi manifestata ed espressa – e non ancora sciolta – da parte del gruppo comunista e tutte le parti di questa Assemblea si dichiararono favorevoli alla tesi dell'onorevole Cossiga, tesi secondo la quale è necessaria la legge costituzionale per stabilire la durata nel tempo dei consigli regionali a statuto ordinario. È un problema di grande importanza, a prescindere dai modi con cui questo dibattito si svolge, dalla sua durata e dal suo peso; penso sia un problema di fondo da valutare, anche da parte della Presidenza dell'Assemblea e di tutte le parti politiche con attenzione. In fine dei conti se da questa nostra proposta o prospettiva derivasse l'accoglimento di un emendamento soppressivo, di uno stralcio del primo comma dell'articolo 3, non ci si potrebbe accusare di volere impedire l'esame della legge; volevo tentare di impedire ieri tale esame con la proposta di sospensiva che non è stata accolta. Ripiego ora (e sono felice di questo ripiego in quanto rappresenta il modo più serio di intervenire rispetto alla proposta di sospensiva) sull'opportunità – qualora queste considerazioni siano fatte proprie da altri settori della Camera, come mi auguro – che sia soppresso il primo comma dell'articolo 3. Il Presidente avrà la bontà di riconoscere che la mia posizione è meno corretta di quanto sarebbe se potessi illustrare un emendamento soppressivo, ma non sono in condizioni di farlo perché non sono in condizioni di presentare emendamenti per l'inusitata procedura che si è ritenuto di seguire. E questa è una prova, fra le tante, che la inusitata procedura che si è ritenuto di seguire limita, se non altro, i diritti non dell'opposizione ma dei parlamentari in genere, anche quando si tratta di diritti non certamente connessi all'esercizio di un qualsiasi ostruzionismo.

Ritornando allora al merito costituzionale del problema non posso fare altro che riferire in sintesi le tesi che l'onorevole Cossiga sostenne in sede di Commissione, che egli ha richiamato nella relazione che è all'ordine del giorno della Camera e che, ripeto, furono accolte in sede di Commissione da tutte le parti politiche, nessuna esclusa. L'onorevole Cossiga si riferì a due norme costituzionali: l'articolo 60 e l'articolo 122, ed alle stesse norme mi riferisco io per illustrare il nostro punto di vista.

L'articolo 60 della Costituzione, come certamente sapete, è stato modificato, anzi direi che la più importante revisione della Costituzione che sia intervenuta dal 1948 ad oggi è esattamente questa. L'articolo 60 è l'articolo che stabilisce la durata della Camera e del Senato. Originariamente esso stabiliva – e ne parlerò poi nel merito – una difforme durata della Camera e del Senato, rispettivamente 5 e 6 anni. La revisione dell'articolo 60 ha fatto sì che la durata della Camera e del Senato sia stata stabilita nello stesso numero di anni. L'onorevole Cossiga a proposito di questo articolo della Costituzione rilevò, dal suo punto di vista (che noi non condividiamo), che l'articolo 60 della Costituzione è lacunoso perché avendo esso stabilito la durata delle Assemblee legislative nazionali avrebbe dovuto stabilire anche la durata delle assemblee legislative regionali. Non condivido questo punto di vista, anzi lo ritengo estremamente lesivo dell'unità dello Stato dal punto di vista costituzionale. Ritengo che un tale orientamento possa essere conforme a certe dottrine para federalistiche, e non mi meraviglio quindi della provenienza di una simile impostazione, trattandosi di dottrine a cui senza dubbio può fare capo l'onorevole Cossiga o la parte politica a nome della quale egli parlava. Io ritengo che la Costituente abbia fatto ottima cosa non inserendo nell'articolo 60 della Costituzione il riferimento alla durata in carica delle assemblee legislative regionali, perché altrimenti esse sarebbero state equiparate nella dignità alle Assemblee legislative nazionali, in quello che è l'articolo di fondo della Costituzione per quanto concerne la durata in carica delle Assemblee legislative nazionali. Sono quindi ben lieto, dal mio punto di vista, che nella Costituzione vi sia quella che secondo l'onorevole Cossiga sarebbe una lacuna e che secondo noi è una provvida differenziazione di gerarchia.

C'è però un'altra norma della Costituzione richiamata anch'essa dall'onorevole Cossiga. L'articolo 122 (inserito nel titolo V e trattante, come tutte le norme di quel titolo, delle autonomie locali; in tale norma avrebbe, pertanto, trovato posto legittimo una eventuale disposizione costituzionale relativa alla durata in carica delle assemblee regionali) neppur esso reca – ripeto in sintesi quello che ci disse con tanta dottrina l'onorevole Cossiga in Commissione – una norma relativa alla durata delle assemblee legislative regionali. Infatti il suo primo comma (posso limitarmi al primo comma, gli altri hanno diverso oggetto) recita: « Il sistema di elezione, il numero, e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica ». Quindi questo articolo stabilisce una riserva di legge ordinaria per il sistema di elezione, il numero ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità. È evidente che da questa riserva di legge ordinaria discende il disegno di legge elettorale regionale che abbiamo in esame. Quindi è evidente che un riferimento all'articolo 122 della Costituzione lo dobbiamo fare, esaminando il disegno di legge elettorale regionale che abbiamo sotto gli occhi, perché la fonte giuridica di legittimità del disegno di legge che abbiamo sotto gli occhi è esattamente lo articolo 122 della Costituzione.

Interpretiamolo, allora. Io non ho bisogno di una interpretazione autonoma: mi rimetto alla interpretazione che ne dava in Commissione affari costituzionali l'onorevole Cossiga. Egli disse che il fatto che nel primo comma dell'articolo 122 della Costituzione vi sia una riserva di legge ordinaria solo per il modo di elezione e le incompatibilità relative ai consigli regionali delle regioni a statuto speciale e di quelle ordinarie (perché questa norma si riferisce al complesso delle regioni) significa che con legge ordinaria la Costituzione ha stabilito non potersi deliberare in merito all'altro fondamentale punto che concerne l'elezione dei consigli regionali, vale a dire la durata in carica dei consigli stessi. Si eccepisce, invece, da altre parti, per esempio dall'onorevole Di Primio, che mi sembra abbia il torto di eccepire ora dopo aver accettato allora la tesi dell'onorevole Cossiga, che il silenzio della Costituzione all'articolo 122 dovrebbe invece stabilire che non c'è bisogno di una norma costituzionale per fissare la durata delle assemblee regionali.

Ma allora di che cosa c'è bisogno ? Se vi fosse bisogno di una legge ordinaria, la Costituzione avrebbe esteso la riserva di legge ordinaria alla durata in carica dei consigli regionali. Se potesse trattarsi di un'altra fonte giuridica (legge regionale) la Costituzione

avrebbe attribuito, fra le facoltà attribuite per l'appunto alle regione, quella di fissare nel proprio statuto la durata delle assemblee regionali (sarebbe stato assurdo ed enorme che la Costituente avesse rimesso alla volontà, in sostanza, dei deputati e consiglieri regionali la possibilità di estendere o di restringere la durata del loro mandato). Ritengo sia da escludere che la Costituente abbia potuto pensare di fare di questa materia oggetto di trattative o comunque di legge regionale; ritengo sia da escludere che la Costituente abbia voluto fare di questa materia oggetto di legge ordinaria dello Stato, perché una riserva di legge viene posta all'articolo 122, che ci riguarda, per altre materie, non per questa. Mi sembra, quindi, avesse ragione l'onorevole Cossiga (spero non abbia abbandonato questa tesi anche lui; sarebbe pesante perché firmatario di una relazione che è all'ordine del giorno della Camera e che penso lo impegna ancor oggi, visto che egli non ha ritenuto di ritirarla). Penso che l'onorevole Di Primio sia del tutto in diritto di aver mutato dottrina, non così l'onorevole Cossiga firmatario della relazione presentata a nome della Commissione, in ordine ad un problema di costituzionalità così importante.

Aggiungo una motivazione che mi permetto di dare io in questo momento e che non è originale neppur essa perché non fa che riprendere, sia pure approfondendola un poco, una interpretazione che di sfuggita viene data dallo stesso onorevole Cossiga in questa relazione. Egli sostiene, ma solo di sfuggita, un concetto secondo noi estremamente importante, addirittura decisivo: il concetto delle garanzie. Egli dice che se la Costituzione ritiene di offrire alle assemblee regionali a statuto speciale una garanzia costituzionale per la loro durata, cioè se la Costituzione vuole impedire che la durata in carica delle assemblee regionali a statuto speciale sia rimessa al legislatore ordinario e quindi alla formazione di una maggioranza in Parlamento che potrebbe anche essere limitatissima o potrebbe anche essere contingente nel tempo, non si vede perché questa stessa garanzia non possa essere data alle assemblee regionali a statuto ordinario. La differenza fra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario non può consistere in una differenza di garanzie costituzionali, in linea di principio e di larga massima offerte alle prime e non alle seconde. La differenza è all'interno della Costituzione, è nel sistema, non è del sistema e mi sembra strano che io debba non insegnarlo ma suggerirlo alla vostra attenzione: c'è nel sistema costituzionale una esplicita, una definita, una chiara, una puntualizzata differenza fra le regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario, nel senso che quando il costituente ha voluto stabilire una differenza direi gerarchica fra le regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario ha stabilito con precisione – non ha lasciato *ad libitum* del futuro legislatore ordinario – la possibilità di gerarchizzare in modo diverso la funzione delle regioni a statuto speciale e la funzione delle regioni a statuto ordinario.

Pertanto ha fatto bene l'onorevole Cossiga, allora, ha fatto bene l'onorevole Di Primio, allora, a richiamarsi all'articolo 122 della Costituzione; hanno fatto bene a ritenere che detto articolo, rettamente interpretato, ci porta alla necessità di costituzionalizzare questa materia e soprattutto mi sembra che abbia fatto bene l'onorevole Cossiga a cogliere il punto fondamentale della questione, cioè proprio quello delle garanzie.

Se si vuole dare vita all'ordinamento regionale a statuto ordinario si deve dar vita a un ordinamento di garanzie nel quadro dello Stato di diritto. Forse l'unica, la maggiore comunque tra le garanzie che si possono dare a una assemblea legislativa è che la durata nel tempo del mandato parlamentare non possa essere limitata e ristretta o allargata da organi politici che in quel momento abbiano il contingente, magari polemico interesse politico a farlo.

Quando la Costituente ha voluto stabilire come si scioglie una assemblea regionale a statuto ordinario o a statuto speciale, si è preoccupata di fissare in un articolo le modalità eccezionali di scioglimento, le cause eccezionali, i tempi eccezionali, le guarentigie eccezionali, gli istituti eccezionali che sorgerebbero qualora si dovesse arrivare allo scioglimento di una assemblea regionale per gravissimi fatti, per gravissimi motivi.

Col primo comma dell'articolo 3 di questa legge (legge ordinaria) il legislatore ordinario, vale a dire la maggioranza, vale a dire il Governo, vale a dire l'esecutivo, vale a dire i partiti di governo potrebbero con una leggina fatta votare d'urgenza sciogliere d'un colpo 15 consigli regionali oppure prorogare d'un colpo 15 consigli regionali.

Si dirà: non oserebbero farlo per il gravame politico che ne deriverebbe. Ma io non lo so. Io penso che dei personaggi illustri, che fanno ancora oggi parte di questa o di quell'altra Assemblea, non si rendessero conto di quello che facevano quando votavano i pieni poteri a Mussolini in questa stessa aula, cer-

tamente non pensavano che egli potesse avvalersene come se ne avvalse; quando votarono, sempre molti parlamentari che sono oggi in questa o in quell'altra Assemblea, la legge istitutiva della milizia o la legge Acerbo, non si rendevano conto di quel che ne sarebbe derivato. Però votarono, ed erano maggioranza ed il gruppo fascista alla Camera in quel momento era minoranza. Quella minoranza, molto più capace della nostra, riuscì a trascinare con sé egregi parlamentari della maggioranza. E chi ci dice che in avvenire minoranze audaci, maggioranze passive o maggioranze calcolatrici non possano approfittare di questa legge, che i comunisti ci stanno presentando, in perfetta malafede, come una legge che garantisce i diritti costituzionali, per avvalersene ed estorcere alle regioni a statuto ordinario una sudditanza politica piena, facendo pendere sul capo dei consiglieri regionali a statuto ordinario questa spada di Damocle?

Che la si faccia pendere sul sindaco del comune tale o del comune tal altro, sul presidente della giunta tale o tal altro, è un altro discorso, perché si tratta di autonomie amministrative, non si tratta di assemblee legislative. L'unità dello Stato deve essere tutelata in maniera rigida e la Costituzione a questo riguardo – lo riconosciamo anche noi – la tutela in maniera, se non rigida, abbastanza ferma. È dunque logico che sul consiglio comunale o sul consiglio provinciale penda sempre la spada di Damocle della eventuale volontà politica di una maggioranza che proroghi o abbrevi la durata del mandato.

Infatti in questi anni ed anche di recente è avvenuto che siano state prorogate con legge ordinaria le durate del mandato per i consiglieri comunali e provinciali.

Ma volete dar luogo alle regioni a statuto ordinario, delle quali parlate come del toccasana per la nostra situazione amministrativa, economica e sociale, delle quali parlate con accentuato rispetto per quelle autonomie legislative da cui dovrebbero sorgere poi soluzioni avanzate sul terreno democratico e sociale; volete creare le regioni a statuto ordinario, dicevo, con una spada di Damocle che da questo punto di vista le mette esattamente alla pari del più piccolo e sperduto comunello d'Italia o della minore delle province? Mi sembra che siate veramente fuori del seminato, mi sembra che l'esecutivo abbia pensato ai casi suoi e non al problema delle regioni quando ha dato luogo alla proposta di una norma di questo genere.

Mi sembra, signor Presidente, se mi è consentita una osservazione – come vede sono rimasto strettamente nel merito del problema che ho sollevato – che se i colleghi della maggioranza, fra i quali ci sono tanti validi costituzionalisti, avessero voluto partecipare a questo colloquio con noi, per lo meno su temi di questo genere, avrebbe potuto o potrebbe derivarne – mi si scusi la presunzione – una migliore formulazione del testo, o, se per caso sono troppo presuntuoso nel ritenere di avere portato avanti qualche argomento solido, avrebbe potuto derivarne una migliore nostra informazione; avremmo potuto ascoltare dall'onorevole Cossiga, ad esempio, una lezione esattamente opposta a quello che egli ci ha detto a questo stesso riguardo in sede di Commissione. L'onorevole Cossiga è uomo di governo e il Governo è il proponente della legge elettorale regionale.

Ma volete rendervi conto a questo proposito che è veramente, non dirò scandalosa, signor Presidente, perché lei è uomo di spirito, ma dolorosa l'assenza del Governo nelle persone dei suoi ministri e soprattutto del signor ministro dell'interno di fronte a questo dibattito?

Le leggi elettorali, regionali o no, sono le tipiche leggi di responsabilità del Governo, dell'esecutivo, molto più che della maggioranza o del Parlamento in generale; direi anzi che una maggioranza consapevole dei suoi diritti e delle sue prerogative e dei suoi doveri dovrebbe mettere il Governo, non noi, con le spalle al muro dicendo: voi volete assumervi delle responsabilità per motivi che fanno parte della dinamica interna del Governo; è per impedire una crisi del Governo che si vuole che questa legge a tutti i costi venga varata entro la fine della legislatura. Ma il Governo non c'è. Non è un appunto tecnico, perché il signor Presidente mi risponderebbe cortesemente che il Governo c'è nella persona di un amabile sottosegretario, che noi ringraziamo, ma il signor Presidente sa che sarebbe una risposta procedurale a un quesito politico; ed io non farò un quesito politico alla Presidenza che in termini politici ha il diritto di non rispondermi. Pongo però il problema. È nell'aria il problema. L'assenza del Governo da questo dibattito ha il sapore di una fuga di fronte alle proprie responsabilità.

Ho colto questa occasione, avrei potuto trovarne un'altra per rilevare questo, ma quella di oggi mi è sembrata particolarmente pertinente, perché, ripeto, il Governo, sia pure nella persona di un altro sottosegretario, è presentatore in questo momento, dinanzi a

questo stesso ramo del Parlamento, di una proposta di legge costituzionale la quale è in contrasto con l'articolo 3 del disegno di legge che stiamo esaminando, per motivi costituzionali di fondo. Il Governo dovrebbe quindi decidere fra due indirizzi, che in questo caso non sono l'indirizzo della democrazia cristiana o l'indirizzo del partito socialista o del partito repubblicano, ma sono un indirizzo rispettoso della Costituzione e un indirizzo non rispettoso della Costituzione, chiunque lo sostenga o lo porti innanzi.

Debbo adesso occuparmi della seconda questione che hanno affrontato nei loro emendamenti all'articolo 3 i colleghi di parte liberale, cioè dell'altra faccia della questione che ho esaminata finora, cioè il merito politico di questa decisione, che l'esecutivo ci propone e che sembra i colleghi di parte liberale accettino, di portare a 5 anni la durata dei consigli regionali a statuto ordinario. Debbo riconoscere che le motivazioni addotte sono, almeno in apparenza, serie e valide. Si tratta, si dice, a ragione, di evitare che di anno in anno, una volta l'anno o due volte l'anno il nostro paese sia, non dico sconvolto, turbato, ma per lo meno agitato da consultazioni elettorali. È una considerazione giusta. Io non dirò, perché sarebbe polemico il mio appunto, che coloro che portano innanzi questa considerazione anche sulla stampa quotidiana riecheggiano stranamente, perché si tratta sempre di antifascisti, vecchi motivi fascisti relativi al dispregio per i ludi cartacei; ma siccome di ludi cartacei non stiamo parlando noi, ma stanno parlando, a proposito delle numerose, reiterate e rumorose consultazioni elettorali che si svolgono nel nostro paese, uomini politici, partiti e giornali antifascisti, mi si consenta di dire che dopo tanti anni, almeno in parte, si è giunti a talune considerazioni che sembravano scandalose quando qualcuno le faceva e non sembrano scandalose quando le fanno altri. È vero che codesti altri traggono ben diverse conseguenze da quelle che furono tratte allora. Bisognerà vedere – e la storia ci dirà chi abbia avuto ragione – se siano più nocive queste o le altre conseguenze. Non mi permetto di entrare nel merito.

Do atto ai colleghi di parte liberale e anche agli altri colleghi, all'esecutivo proponente che il fissare in cinque anni la durata dei consigli regionali risponde ad una certa logica legislativa, o, più generalmente, ad una certa opportunità: cinque anni la Camera, cinque anni il Senato, cinque anni i comuni e le province, cinque anni i consigli delle regioni a statuto speciale, se venisse approvata la proposta di legge Azzaro; perché sarebbe davvero singolare il fatto che debbano essere garantiti per cinque anni i consigli delle regioni a statuto ordinario, con legge ordinaria, e non si vari una legge costituzionale per portare a cinque anni i consigli delle regioni a statuto speciale. Qui cadremmo nella farsa, signor Presidente dell'Assemblea; e vorrei far rilevare ai comunisti, così solleciti nel difendere la Costituzione e la Repubblica italiana, che abbiamo in alternativa una proposta di legge costituzionale ed una proposta di legge ordinaria, e che gli stessi colleghi comunisti portano avanti la proposta di legge ordinaria in dispregio della proposta di legge costituzionale sullo stesso argomento. Comunque ammettiamo amabilmente che sia già stata approvata la proposta di legge Azzaro per quanto concerne la durata dei consigli delle regioni a statuto speciale: giusto il sistema della equiparazione generale, cioè cinque anni per tutte le assemblee a tutti i livelli, dal Parlamento nazionale fino al più piccolo dei comuni d'Italia: quindi una semplificazione elettorale molto notevole.

Però, signor Presidente, le posizioni di partenza dell'Assemblea Costituente furono non solo diverse ma opposte, e furono concettualmente opposte: furono opposte in dottrina e nel merito politico. Furono opposte perché si voleva giungere ad una diversa configurazione dello Stato nei rapporti tra i poteri. L'Assemblea Costituente volle fare esattamente il contrario di quanto si sta facendo con leggi ordinarie quasi sempre. L'Assemblea Costituente volle che la Presidenza della Repubblica durasse sette anni, che il Senato durasse sei anni, che la Camera durasse cinque anni, in un momento in cui le assemblee amministrative duravano quattro anni. Lo volle a ragion veduta, per poter determinare nella durata difforme delle varie assemblee una possibilità di controllo costituzionale tra le assemblee stesse, e per quanto si riferisce al Capo dello Stato come tale, un reciproco controllo tra le istituzioni di vertice della Repubblica.

Si potrà concordare con quella concezione costituzionale dello Stato, si potrà non concordare. Ma ancora una volta, colleghi comunisti e socialisti, voi non concordate più sulle tesi di fondo? Perché qui si tratta veramente di tesi di fondo; altro che ordinamento regionale: si tratta dell'ordinamento dello Stato. Allora, colleghi comunisti e socialisti e anche democristiani, non concordate più con le tesi che voi sosteneste in ordine allo

Stato italiano, allo Stato di diritto nell'Assemblea Costituente quando di questo si discuteva e si decideva? Niente di male: le esperienze di questi venti anni vi hanno dimostrato che si deve modificare l'ordinamento di questo Stato di diritto; dite che lo Stato è in crisi, pensate che sia in crisi anche per questi motivi: volete modificare la concezione dell'ordinamento dello Stato. Ma non veniteci a raccontare allora che il motivo è di evitare che si facciano troppe elezioni nello stesso anno in Italia, perché per quanto importanti, per quanto validi, per quanto logici – l'ho detto io stesso poco fa – colleghi di parte liberale, questi sono motivi di scarsissimo peso nei confronti delle ben più gravi considerazioni che si devono fare in ordine agli orientamenti generali quali furono al tempo dell'Assemblea Costituente, i quali si stanno sminuzzando e smembrando. Ci sono tanti modi, signor Presidente, per rivedere una Costituzione. Il peggiore tra i modi è quello di attuare le norme che fanno comodo, di non attuare le norme che non fanno comodo, di lasciarne dormire alcune, di farne svegliare altre solo per motivi contingenti e opportunistici di carattere politico, di farne cadere in desuetudine altre ancora, o di violarne addirittura, come sta accadendo o come sta per accadere in questo caso, altre, senza dare mai una giustificazione organica e globale.

Ora, che voi al tempo della Costituente non poteste dare delle spiegazioni organiche e globali era naturale, era logico perché all'Assemblea Costituente la maggioranza era composita: era la cosiddetta – in termini polemici – maggioranza clerico-marxista o clerico-comunista, che aveva in sé indubbiamente dei dissensi di fondo, anche perché in quell'epoca i marxisti non erano ancora diventati monsignori e i clericali non erano ancora diventati capicellula. C'era allora una certa differenziazione anche ideologica e programmatica tra i due settori che da qualche tempo a questa parte stanno perdendo graziosamente i reciproci connotati, non sappiamo se a vantaggio degli uni o a vantaggio degli altri o a danno di entrambi – ancora una volta la storia giudicherà –.

Ma qui no: qui ci troviamo di fronte ad una maggioranza, il centro-sinistra, che presume di essere organica, che è maggioranza in quanto è organica, che è maggioranza in quanto è programmatica: non arrivano a dire di essere maggioranza ideologica perché gli idealisti in Italia sono coloro che hanno l'idea della lista, e qui difatti si tratta di una legge elettorale; ma comunque si tratta di una maggioranza che ha la pretesa, la presunzione di presentarsi come maggioranza organica. Allora, se questa maggioranza è organica, quando essa affronta i problemi dello Stato in termini legislativi, li affronti coerentemente e si spieghi.

Ritenete voi di dover abbandonare il sistema dei controlli reciproci tra le assemblee, che è uno tra i cardini della Costituzione (credo che il signor Presidente, che alla Assemblea costituente fu presente e svolse una impegnativa attività, non vorrà darmi torto a questo riguardo)? Volete voi modificare la Costituzione in uno dei suoi cardini? Allora cercate di sostituire ad un concetto e ad una impostazione costituzionale dello Stato un altro concetto e un'altra impostazione. Spiegateci perché i reciproci controlli non siano più necessari, e spiegateci perché un solo organo dello Stato debba in questo caso essere sostanzialmente sottoposto al controllo di Assemblee più giovani di lui, al vaglio e alla revisione di Assemblee più giovani sempre di lui: il Capo dello Stato. Avete messo in questo modo l'istituto del Capo dello Stato, non la persona del Capo dello Stato, in una posizione assai singolare: in una posizione di minorazione costituzionale. Il Capo dello Stato è rimasto vecchio di un settennio – l'istituto, ripeto, non la persona – mentre è ringiovanito il Senato della Repubblica passando da sei a cinque anni, si equiparano le assemblee regionali al Parlamento nazionale, cioè si politicizzano all'estremo e si costituzionalizzano ancora più radicalmente – nella sostanza, non nella forma – le assemblee regionali, ponendo il Capo dello Stato in una sorta di isolamento costituzionale nei confronti di altri organi che invece dovevano armonizzarsi con l'organo supremo attraverso un sistema – ripeto – di alternative e di controlli.

Pertanto, nel merito, questa proposta di fissare a cinque anni la durata delle assemblee regionali – a prescindere dal fatto che tale durata non potrebbe essere fissata con legge ordinaria – di equiparare la durata delle assemblee regionali a statuto ordinario alla durata delle Assemblee nazionali ci rende veramente perplessi. Ci rende perplessi dal punto di vista politico: quando il Senato fu portato alla stessa durata della Camera, le motivazioni politiche furono abbastanza valide, anche perché discendevano da una non positiva esperienza relativa alla prima legislatura, soprattutto all'ultimo scorcio della prima legislatura. Anche le assemblee regionali a statuto speciale han-

no dato luogo a non positive esperienze: non positive esperienze che non ci inducono – io credo – in termini politici a promuovere, dopo venti anni di negative esperienze anche costituzionali e comunque politiche, le assemblee delle regioni a statuto ordinario fino alla dignità costituzionale, nella durata del mandato, del Parlamento nazionale della Repubblica. Siamo molto perplessi, quindi, in ordine a questa decisione che è dell'esecutivo e che è anche di colleghi di varie parti, tra cui i colleghi liberali, relativamente alla durata delle assemblee delle regioni a statuto ordinario.

Terzo e ultimo problema del quale mi occupo brevemente in ordine agli emendamenti di parte liberale all'articolo 3 della legge è quello della durata della campagna elettorale. È stato già osservato, essendosi fatto un gran chiasso, giornalistico più che parlamentare, nei mesi scorsi in ordine alla proposta di legge Nenni Giuliana per l'abbreviazione dei tempi della campagna elettorale nazionale, che dovrebbero essere abbreviati anche i tempi delle campagne elettorali regionali.

Anche qui io mi permetto di invitare e i rappresentanti del Governo e i colleghi della maggioranza, e in questo caso anche i colleghi liberali, ad una certa logica, ad una certa coerenza. Se si dice che è opportuno che le assemblee regionali durino cinque anni per non infarcire l'Italia di battaglie elettorali, è strano che nello stesso tempo si voglia per le assemblee regionali un impegno di battaglie elettorali che proporzionalmente diverrebbe più ampio, più esteso, più lungo dell'impegno di campagna elettorale che si vorrebbe invece ridurre in questo momento, da parte dello stesso legislatore e della stessa maggioranza, per il Parlamento nazionale: infatti la proposta di legge Nenni Giuliana ha avuto molta fortuna giornalistica, cioè ha avuto la fortuna di ottenere apprezzamenti giornalistici positivi da parte delle massime autorità di Governo, e dovrebbe arrivare alla Camera (tra l'altro non possiamo discuterne, con nostro disappunto, anche perché siamo così impegnati in questo dibattito). Ci sembra quindi logico che, coerentemente agli indirizzi recenti dell'esecutivo, alla proposta di legge Nenni Giuliana, nonché alle stesse motivazioni che vengono addotte per fissare in cinque anni (e noi siamo contrari) la durata delle assemblee legislative a statuto ordinario, si accettino i nostri punti di vista in ordine a questo particolare problema e si modifichi il testo del disegno di legge in esame secondo quanto è stato da noi proposto.

COTTONE. Chiedo di parlare sugli emendamenti Bozzi 3.6 e 3.7.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTONE. Desidero fare alcune brevi considerazioni in ordine a questi emendamenti presentati dal mio gruppo che mettono in luce l'estrema superficialità dell'articolo 3. E non posso dire nemmeno che si tratti di uno spirito artigianale, perché tutti sappiamo che l'artigianato nel cuore ha l'opera d'arte. Non soltanto l'articolo 3 che stiamo esaminando, ma tutta la legge dimostra una specie di pressappochismo e di distacco dalla materia che si dovrebbe trattare, svelando, così, tutte le lacune che noi intendiamo qui rendere evidenti.

Lo scopo della nostra battaglia di oppositori è proprio questo: cercare che una legge, cattiva come questa, eviti almeno di essere pessima. Ci spiace che gli onorevoli colleghi della maggioranza non abbiano compreso lo spirito di questa nostra lunga e tenace opposizione. Inoltre, a parte una insofferenza manifesta che molti deputati della maggioranza hanno dimostrato nei confronti dei nostri interventi, ci sembra purtroppo di notare un certo disinteresse per l'argomento che stiamo trattando e che pure è di grande importanza, perché stabilendo un diverso modo di procedere per quanto concerne le elezioni, si condiziona sempre la politica del paese. Basterebbe, infatti, varare una legge elettorale con un grossissimo premio di maggioranza, per ferire a morte, o quasi, lo spirito e l'essenza della democrazia.

Signor Presidente, se io dovessi ricordare a me stesso il modo in cui la maggioranza e lo stesso Governo hanno affrontato questo problema così grave, non potrei non rimanere addolorato per quanto ho visto: non c'è stata alcuna discussione in Commissione, e qui in aula essa è stata fatta da una sola parte, quasi a volere esautorare il Parlamento della sua essenza, cioè della dialettica. Basti pensare che, quando in quest'aula ha parlato in replica il relatore, erano presenti tre sole persone: il Presidente della Camera, il relatore e il sottoscritto. Desidero sottolineare che, in quella occasione, era persino assente l'abituale rappresentante del Governo nella persona del sottosegretario che di solito viene qui a lasciarsi infastidire dai lunghi discorsi che è costretto ad ascoltare.

Non voglio fare commenti sulla sensibilità perché sarei presuntuoso, ma non posso fare a meno di dire che certamente tutto ciò non giova alla serietà, alla funzionalità ed al-

l'autorità del Parlamento e oltre tutto, poi, toglie importanza all'argomento che stiamo trattando.

Quando qualche collega ci dice che noi stiamo esagerando e che non dobbiamo tirare troppo a lungo la corda, noi non comprendiamo il senso di queste parole. Un rappresentante del gruppo socialista ci ha detto di essere contrario alle regioni, ma che, nello stesso tempo, noi non dobbiamo abusare dei diritti della minoranza. Ebbene, noi riconosciamo di essere la minoranza e già diamo per scontata la vostra vittoria in questa battaglia, ma è certo che non potete contestare a noi il diritto di batterci. Non sono abituato a fare dei nomi signor Presidente, ma in questo caso lo ritengo necessario dal momento che il mio interlocutore è uno dei più autorevoli rappresentanti del gruppo socialista: è l'onorevole Alberti, uno dei cosegretari. Dal momento che l'onorevole Alberti ha parlato ad alta voce e tutti lo hanno udito – posso riferire che egli ha esplicitamente detto di essere contrario alle regioni – io domando: può arrivare la disciplina del gruppo, la milizia del partito, fino al limite di ferire la coscienza individuale? Noi sappiamo benissimo che, quando in un'aula come la nostra si svolgono determinati dibattiti, le prese di posizione dei singoli gruppi e dei rappresentanti dei medesimi sono troppo attaccate, per un certo rispetto umano, all'autorità del partito per potere essere agevolmente mutate; per questo motivo la nostra battaglia non mira a convincere, né a persuadere. Il nostro obiettivo, lo ripetiamo sempre, è uno solo: quello di dare ancora tempo ed occasione alla maggioranza di riflettere sull'argomento che siamo costretti a trattare.

A nostro giudizio, questo argomento è di grande importanza, e ci sconcerta – ripeto – il pressappochismo e la superficialità con i quali esso è trattato. La Camera sta varando una legge per far nascere i consigli regionali, ovvero delle assemblee legislative, e nel disegno di legge che stiamo esaminando non è nemmeno detto come queste assemblee debbano vivere e se, una volta scadute, sarà possibile prorogarle.

È impossibile, signor Presidente, in un disegno di legge elettorale, ignorare la possibile necessità di dover prorogare un istituto, specie quando si tratta di una assemblea legislativa. Infatti sappiamo tutti che nella nostra Costituzione è scritto chiaramente che il Parlamento è prorogabile, e questo è evidente, perché in caso si verificasse un conflitto bellico, che cosa si potrebbe fare se non prorogarlo? Ebbene, le assemblee legislative, anche se regionali, sono pur sempre dei parlamenti politici e legislativi.

Non si capisce perché alcuni colleghi, o per eccessivo attaccamento al partito, o per timore di non vedersi rinnovato il mandato elettorale, per una speciale forma di omertà dicono solamente fuori dell'aula quello che pensano veramente. Molti di essi, infatti, ci raccomandano di tenere duro, perché loro non possono rifiutarsi di ascoltare queste oziosità, ma noi sì. Eppure i colleghi cui mi riferisco fanno parte della maggioranza, e sono i primi a votare secondo gli intendimenti del Governo e del loro capogruppo. Tutto ciò fa scadere il livello morale del parlamentare, della figura del legislatore.

Noi siamo dei parlamentari, dei legislatori: le leggi le facciamo noi. Dice la Costituzione che non siamo neppure vincolati nel nostro mandato. Ebbene, i colleghi ci raccomandano di tenere duro. Ma questo non è degno della serietà, della dignità di un uomo. (*Interruzione all'estrema sinistra*).

Voglio solo far osservare al collega che mi ha interrotto che non soltanto nel partito liberale, ma in tutta la mentalità liberale non esiste questo. I nostri colleghi, specie quando si tratta di questioni che riguardano casi eccezionali, sono liberi di votare secondo coscienza. Questo lo abbiamo dichiarato persino nei documenti solenni delle nostre assise di partito. Ma il fatto che vorrei far rimarcare, e che mi addolora, è questa specie di carboneria di pessimo gusto, di segreto di corridoio in cui vengono date queste esortazioni, quando poi, alla fine delle esortazioni, il personaggio di cui parlo (senza far nome) si precipita a votare secondo quello che ha stabilito il Governo o la sua maggioranza. A un certo momento mi sento ferito io per lui.

Il coraggio, signor Presidente, nessuno se lo può dare, diceva don Abbondio, però al livello del legislatore sarebbe auspicabile che quanto meno faticassimo per raggiungere questo coraggio civile. Mi rendo conto che alcuni non arrivano a questo livello, ma almeno che non ci facciano queste scene.

Cerchiamo di essere più seri: voi della maggioranza fate la vostra parte, ma permettete a noi di fare la nostra. Ho già detto che non presumiamo di vincere, ma vi chiediamo solo di rispettare il nostro diritto di batterci, specie quando, in perfetta coscienza, siamo convinti che si commette un grosso errore e non siamo i soli ad essere convinti di ciò. Siamo, potrei dirlo, in buona compagnia, con autorevoli, autorevolissimi rappresentanti

del partito socialista, autorevoli colleghi che hanno cariche e incarichi grossi in questo partito ed in altri partiti, ma persino con un ministro dell'attuale gabinetto che ha espresso (ecco qui un esempio – è bene dargliene atto – di coraggio civile) il suo pensiero e si è compromesso. Quindi almeno uno dei componenti del gabinetto è nostro alleato, anche se rientriamo in quella disciplina di gruppo che deve costringere anche questo nostro collega e ministro ad obbedire ai richiami del partito e della maggioranza.

PRESIDENTE. Dopo questa esaltazione di alleanze, vuol venire, per cortesia, all'argomento dell'articolo 3 ?

COTTONE. Sempre per richiamare il disordine, la cattiva fattura di questo disegno di legge, mi consenta, signor Presidente, una brevissima messa a punto su una considerazione del collega Almirante, il quale ha ritenuto di trovare una certa incoerenza nel gruppo liberale, presentatore di taluni emendamenti all'articolo 3, rilevando che noi liberali, sostenitori della democrazia, paladini di questo giuoco, abbiamo avvertito la necessità di evitare che nel nostro paese si facciano troppe elezioni, facendo un accostamento (non direi proprio opportuno) ad una certa mentalità di alcuni anni fa, mentalità che era contro i cosiddetti « ludi cartacei ».

Mi consenta, signor Presidente, di sottolineare il mio pensiero al riguardo. Noi alla democrazia crediamo, siamo convinti che essa è l'unico giuoco civile che può consentire agli uomini, prima di tutto, di esprimere liberamente le proprie opinioni e, poi, di consentire che emerga la migliore tra le varie che sono espresse.

Duemilacinquecento anni fa si cominciò il giuoco della democrazia nella vicina Grecia, e per la prima volta fu sottolineato il punto focale di questo giuoco: la maggioranza intesa come volontà divina. Venne poi la chiesa cattolica a cambiare questo concetto. Ella ricorderà certamente, signor Presidente, una delle cose più belle che sono rimaste, ahimé perdute, della poesia greca: la trilogia di Eschilo. Ella ricorderà che Oreste, matricida, inseguito dalle Erinni (che analogicamente sono l'irrazionale che lotta con il razionale), inseguito dalle furie irrazionali, dai rimorsi della vendetta, si rifugiò nel tempio di Minerva e Atena lo affidò ai giudici dell'areopago i quali votarono. Per la prima volta venne inventato lo strumento del voto che permise poi di diffondere i germi della democrazia in tutte le *polis* della antica Grecia. Ella però ricorderà meglio di me, signor Presidente, che i voti dei componenti della aeropago si divisero esattamente a metà: metà a favore di Oreste e metà contro. A decidere l'assoluzione di Oreste dal reato di matricidio fu la dea stessa che intervenne a deporre la sua pallina nell'urna di quell'epoca, come a dimostrare che la volontà della maggioranza è la volontà del Dio.

ALMIRANTE. Beati i tempi in cui al posto di Moro c'era una dea !

PRESIDENTE. Meno male che non ci sono dei che mettono palline nelle urne di contrabbando. (*Si ride*).

COTTONE. Fino a questo livello immagino che potremmo essere tutti d'accordo ad accettare il principio della sana, corretta democrazia, in cui la maggioranza e la sua voce corrispondono alla volontà del Dio: di ciò sono convinto; forse solo una parte (non so se ci arriva) accetterebbe l'altro stadio cui pervenne un altro tipo di democrazia: la democrazia che portò la Chiesa di Roma (concetto paolino della democrazia di Roma).

Ella sa meglio di me, signor Presidente, che ad un certo momento, quando la primitiva Chiesa fece le prime riunioni dei concili e dei sinodi, il concilio non era niente altro che un libero parlamento, anzi direi che era un parlamento i cui membri erano veramente eletti con sistemi democratici (cosa che non avveniva nell'antica Grecia dove c'era una certa democrazia ancora chiusa, ancora di casta; coloro, infatti, che godevano dei diritti politici non erano tutti). La Chiesa portò questo principio bellissimo, il principio della democrazia integrale. Il vescovo eletto dal popolo che faceva parte del concilio, che cosa era ? Era un deputato, un rappresentante del popolo.

Signor Presidente, vorrei farle osservare (ma ella queste cose le sa meglio di me, ma le dico per rispondere all'interruzione del collega Almirante) che, mentre il parlamento di Atene o di Sparta o di Micene discuteva di cose materiali (se fare una guerra o no, se stabilire una tassa o no) e la maggioranza che ad un certo momento emergeva era la volontà divina secondo il concetto eschileo, il concilio – cioè il parlamento della Chiesa primitiva – discuteva su questioni non certo materiali, ma su problemi spirituali, religiosi, su questioni che addirittura riguardavano l'altro mondo. Ebbene, il concetto paolino della democrazia della Chiesa primitiva arrivava a

questo livello: che la maggioranza non era più l'espressione della volontà divina, era addirittura l'espressione della verità divina. Ora io non so se in quest'aula vi siano dei colleghi (compreso lei, signor Presidente, se me lo consente) disposti a credere che la volontà della maggioranza raggiunga il livello della verità divina. Fermiamoci alla volontà divina. Con questo commento vorrei non soltanto rispondere, come ho fatto, al collega Almirante, ma, se mi è permesso, fare un'ultima esortazione ai colleghi della maggioranza. Se è vero che il loro attaccamento, il loro impeto a resistere alla nostra tenace e duratura opposizione è legato a questo sentimento, a questa coscienza che loro hanno di interpretare la volontà divina, ebbene, attraverso gli interventi che noi abbiamo fatto e che continueremo a fare, abbiano tempo di meditare e di riflettere. Può darsi che alla fine riconoscano che, almeno in questa occasione, non interpretano certo quella volontà. (*Applausi*).

Sostituzione di un commissario.

PRESIDENTE. Informo la Camera che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Giunta del regolamento l'onorevole Spagnoli in sostituzione del compianto onorevole Laconi.

Si riprende la discussione.

VALITUTTI. Chiedo di parlare sugli emendamenti relativi ai commi secondo, terzo, quarto, quinto e settimo dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Sono molto rammaricato di non avere la competenza del collega Cottone nel ricercare le origini mitiche dell' attuale democrazia. Quindi mi scuso coi colleghi di dovere uscire da quel clima magico che egli aveva qui dentro creato e di dovermi rivolgere ad una scabra merce come è la merce del diritto, specie del diritto nella sua forma legale. Desidero formulare alcune osservazioni e valutazioni di carattere strettamente tecnico giuridico sul contenuto dei vari emendamenti all'articolo 3 che sono stati finora discussi, considerando per altro necessariamente questo contenuto in relazione a quello dei vari commi dell'articolo 3 a cui essi specificamente si riferiscono.

Dichiaro anticipatamente che alcune statuizioni contenute in questi emendamenti riscuotono il mio consenso, mentre altre mi lasciano un po' perplesso. Per chiarire esattamente il mio pensiero sugli stessi emendamenti e per tentare di dare un contributo tecnico alla migliore elaborazione dell'articolo 3 segnalandolo alla sensibilità e alla competenza del volenterosissimo e pazientissimo relatore, onorevole Di Primio, farò alcuni rilievi riguardanti i commi dell'articolo 3, ma visti in relazione agli emendamenti presentati per gli stessi commi. Farò cioè alcuni rilievi che vogliono valere come criteri di valutazione e degli emendamenti e dei commi cui gli stessi si riferiscono.

Il contenuto dell'articolo 3 riguarda: 1) la rinnovazione quinquennale dei consigli regionali elettivi; 2) la scadenza delle funzioni dei predetti consigli antecedentemente alla data della loro elezione, la quale è fissabile a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio; 3) la data di decorrenza del quinquennio di vita dei consigli regionali; 4) il procedimento per indire le elezioni dei consigli; 5) le autorità a cui devono essere notificati e comunicati il decreto per indire le elezioni dei consigli regionali e il decreto di convocazione dei comizi; 6) il procedimento previsto per dare notizia agli elettori delle elezioni; 7) la comunicazione del decreto di convocazione dei comizi ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della regione.

Mi soffermerò particolarmente sui commi secondo, terzo, quarto e settimo dell'articolo 3 e quindi sugli emendamenti che ad essi si riferiscono. Il secondo comma recita testualmente: « Essi (cioè i consigli) esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma ». Veramente mi rivolgo all'onorevole Di Primio per chiedergli la ragione ascosa di questa tortuosa ed oscurissima formulazione. Avevano l'onorevole Di Primio e i suoi colleghi un alto modello cui ispirarsi: l'articolo 61 della Costituzione che, modificato in alcuni punti, poteva essere adattato per la rinnovazione dei consigli regionali. Che cosa dice esattamente l'articolo 61 della Costituzione che si riferisce alla rinnovazione elettiva del Parlamento nazionale e alla sua prima riunione? Afferma che « le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro 70 giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il 20° giorno dalle elezioni. Finché – questo è il secondo comma – non siano riunite le nuove Camere sono pro-

rogati i poteri delle precedenti ». Bastava, per formulare in modo chiaro ed esattamente applicabile il comma secondo dell'articolo 3, copiare il modello contenuto nella norma dell'articolo 61 della Costituzione e stabilire che i consigli hanno una durata quinquennale, che le elezioni dei nuovi consigli hanno luogo, non dirò entro 70 giorni, ma bastava dire entro 20 o 25 giorni dalla fine dei precedenti, e poi avvertire (nel comma secondo o probabilmente nello stesso comma) che finché non siano riuniti i nuovi consigli sono prorogati i poteri dei precedenti.

Passo così al terzo comma dell'articolo 3 dove si stabilisce che « il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione ». Veramente questo è un comma estremamente pericoloso, per le ragioni che adesso esprimerò. Il quinquennio della Camera e del Senato della Repubblica decorre, se non erro, dalla data della riunione dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento. Non si capisce perché si voglia far decorrere il quinquennio dei consigli regionali dalla data della loro elezione senza prestabilire il termine entro cui deve aver luogo la prima loro riunione. Onorevole Di Primio, la prego di correggermi se sbaglio, ma ho cercato questo termine anche negli altri articoli della legge e finora non l'ho trovato. Comunque, la sua giusta collocazione è qui, nel terzo comma dell'articolo 3, il quale dovrebbe in primo luogo stabilire che il quinquennio dei consigli regionali inizia dalla data della loro prima riunione e precisare il termine entro cui deve aver luogo questa prima loro riunione, perché non precisandolo ci si espone ad un grave pericolo.

Io sono consigliere di un comune di questo nostro paese, e so per esperienza che la prima riunione del nostro consiglio comunale può aver luogo quattro o cinque mesi dopo le elezioni, perché nella legge comunale e provinciale non è previsto un termine. Io faccio osservazioni che derivano dalla mia diretta esperienza: vi sono dei consigli provinciali che hanno tenuto la loro prima riunione cinque o sei mesi dopo la data delle elezioni, perché i partiti che dovevano formare la giunta non si sono messi d'accordo.

Ho presentato una interpellanza al ministro dell'interno, specificando quasi tutti i comuni e le province in cui i consigli non si sono riuniti anche a distanza di mesi dalla loro elezione. Ma il ministro dell'interno, come sogliono fare i ministri di questo Governo quando gli onorevoli parlamentari colpiscono nel segno, non ha risposto alla mia interpellanza.

Onorevole Di Primio, correggiamo l'articolo 3; stabiliamo, così come fa l'articolo 61 della Costituzione per quanto riguarda il Parlamento, il termine entro il quale si devono riunire i consigli regionali.

Passo ora ad esaminare il quarto comma dell'articolo 3, che recita: « Le elezioni sono indette con decreto del commissario del Governo, emanato di intesa con i presidenti delle corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione ».

Onorevole Presidente, sia consentita anche a me una citazione, non greca ma latina. Esiste una massima latina la quale dice: *entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem.* Anche i controlli e certi adempimenti non vanno moltiplicati senza necessità. Veramente non comprendo la ragione di ricercare una preventiva intesa con il presidente della corte d'appello quando si tratta di adempimenti del commissario del Governo che sono esattamente previsti dalla norma della legge.

Ma a questo punto debbo rivolgermi alla cortesia e all'intelligente attenzione del relatore per segnalargli quella che, secondo me, è una grave lacuna tecnica e giuridica della disposizione contenuta nell'articolo 3. Vi è stabilito infatti che, per indire le elezioni, deve essere emanato un decreto dal commissario del Governo; ma nel comma successivo è previsto anche il decreto di convocazione dei comizi elettorali. Chiunque legga questo testo si chiede se si tratta di due distinti decreti. Tecnicamente dovrebbero essere due atti distinti, ma siccome né nell'articolo 3 né negli articoli precedenti si specifica quale organo emani il decreto di convocazione dei comizi, si resta in dubbio se esso possa o debba essere lo stesso decreto col quale si indicono le elezioni.

Ora, onorevole relatore, è necessario specificare chi emana il decreto per la convocazione dei comizi e qual è il procedimento attraverso il quale esso è emanato.

Sono giunto così al termine di questa mia breve dichiarazione, che spero possa essere ritenuta contenuta entro i limiti strettamente giuridici.

Anche per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 3, vorrei dare una suggerimento all'onorevole Di Primio. Tale comma è del seguente tenore: « Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della regione ».

Questo adempimento è molto giusto, ma non si capisce per quale ragione esso non sia previsto nel quinto comma, il quale con-

tiene la norma che stabilisce i vari adempimenti concernenti le notifiche del decreto di convocazione dei comizi e di determinazione dei seggi del consiglio regionale. Logicamente, anche questa norma, per ragioni di materia, avrebbe dovuto rientrare nel quinto comma.

CARIOTA FERRARA. Chiedo di parlare sull'emendamento Cantalupo 3. 8.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARIOTA FERRARA. Nel riprendere il tema di questo emendamento, su cui si è già soffermato l'onorevole Cocco Ortu, mi richiamo anzitutto a quanto egli ha già detto.

Nei confronti dell'argomento delle elezioni dei consigli regionali, mi preme soltanto ricordare che noi, essendo stati avversi alla creazione delle regioni, in subordine siamo anche sempre stati favorevoli ai suffragi diretti. Pertanto, sempre conseguenti, non fummo ostili alla proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Amadeo, Benedetti e Caron (di cui era relatore l'onorevole Zotta) che appunto prevedeva il suffragio indiretto, da noi ritenuto contrario a certe valutazioni di ordine politico, a certi equilibri democratici, sul piano di una vera e coerente valutazione della volontà popolare.

Per quanto riguarda l'articolo 3 e l'emendamento da noi proposto, non possiamo non denunciare una vera e propria insidia alla stessa Costituzione (che la maggioranza afferma di voler difendere), se è vero, come è vero, che ha sempre sostenuto di volere inquadrare le regioni nel complesso di tutta quanta la Costituzione, della quale ha fatto la difesa in questa occasione.

Noi ci siamo sempre domandati: che cosa volete? Volete un regionalismo politico o volete un regionalismo tecnico? Questa tema ha molta importanza per quanto concerne le prerogative e la durata in carica dei consigli regionali. Noi denunciamo il fatto che è stato possibile – attraverso una legislazione che non condividiamo e attraverso la presentazione di questo provvedimento – un attentato a certe cose, e la possibilità di rendere fragile il potere centrale del nostro paese. Nell'iniziare la discussione di questo provvedimento, abbiamo soprattutto precisato che questa legge non segue criteri tecnici, né è espressione di logica coerenza, e soprattutto di organicità, perché ogni legge deve avere una unità nella sua espressione.

Del resto, i colleghi mi insegnano che la legge è la parte più viva del diritto, è organismo nel cui palpito si fondano le grandi voci della vita e del pensiero. In questa legge, a mio sommesso avviso, sono state conculcate e soffocate le voci della vita e del pensiero. (*Commenti*). Ogni legge deve avere una unità, una correlazione. Qui vi è una legge che è formulata sul piano della contraddittorietà non soltanto da un punto di vista tecnico e giuridico, ma anche, ed ancor più, sul piano delle valutazioni di ordine politico, etico e morale, se è vero che la politica dovrebbe essere, come il diritto, un capitolo di quel grande libro che è la morale. Ma questo non si verifica soprattutto in questa legge, nella quale avete riprodotto gli inconvenienti di un accentramento statale e nella quale avete concentrato certi poteri in maniera veramente impressionante. Voi battete la via della contraddizione, soprattutto per quanto riguarda le elezioni e il rinnovo dei consigli, poiché affermate che questi esercitano funzioni fino ad un certo giorno antecedente alla data delle elezioni per il loro rinnovo, quindi per un certo periodo i consigli non esercitano funzioni. Perché? Penso sia grave questa contraddizione, perché, se avete voluto onorare tanto i consigli regionali, se avete voluto creare un Parlamento di serie B, con quasi tutti i poteri del Parlamento di serie A, come fate ad abbassare questo Parlamento di serie B al rango di una valutazione non di ordine politico ma di ordine amministrativo, ponendolo sul piano delle funzioni dei consigli comunali? Chiediamo una risposta su questo punto. Affermiamo che non è logica, sul piano dialettico e giuridico, questa situazione. Quindi battiamo due strade, che conducono allo stesso traguardo, nel denunziare le carenze di questo articolo 3, al n. 9 sul piano politico, morale, tecnico e giuridico.

Ieri l'altro il ministro dell'interno, nel confutare certe nostre tesi e dimenticando come è stato abbassato il consiglio regionale sotto questo aspetto, con una delega arbitraria alla giunta – l'onorevole Cocco Ortu ne ha parlato –, il Ministro Taviani, dicevo, ci ha ricordato l'Inghilterra e gli Stati Uniti. Nel suo viaggio in aereo ha visto New York dall'alto e ci ha detto cose interessanti dal punto di vista turistico ma non certo dal punto di vista di una seria valutazione giuridica, tecnica e logica di questa legge. Il ministro ha parlato del decentramento in America, ma quale decentramento? Si tratta di un decentramento sul piano amministrativo e tecnico o sul piano politico? D'altra parte l'onorevole Taviani sa che l'organizzazione centrale di paesi come l'Inghilterra, gli Stati Uniti ed anche la Iugoslavia, è formidabile; quindi

l'argomento addotto dal ministro dell'interno è un argomento che va contro la tesi che egli sostiene, è un argomento che corrobora e vivifica quelle del gruppo liberale.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La Iugoslavia è una repubblica federativa.

CARIOTA FERRARA. Lo stesso ministro, nel confutare le nostre tesi circa l'arbitrarietà posta alla base di questa legge, che è minata da contraddizioni, ci ha ricordato Cavour e Minghetti. Egli ha dimenticato che Cavour e Minghetti hanno sempre tenuto presente la coscienza unitaria dello Stato italiano; essi guardavano al problema dell'unità non certo attraverso questa legge, che invece la distrugge e indebolisce lo Stato italiano. Voi siete contro Cavour e contro Minghetti.

PRESIDENTE. Onorevole Cariota Ferrara, la prego di attenersi all'argomento.

CARIOTA FERRARA. Accetto il richiamo. Ho creduto di inquadrare su di un certo piano logico alcune affermazioni e valutazioni. In sostanza, diciamo che voi esasperate certe situazioni creando questi grossi parlamenti mentre li indebolite togliendo loro funzioni in un settore particolarmente delicato. Ci è stato detto che il Parlamento nazionale può trovarsi di fronte a gravi situazioni di carattere nazionale ed internazionale a differenza delle regioni. Ciò non è vero; potrei dimostrare che anche le regioni possono trovarsi in situazioni particolarmente delicate sia per ragioni inerenti alla vita nazionale sia per ragioni inerenti alla vita regionale. Potremmo sviluppare un lunghissimo tema intorno alle regioni e contro le regioni. Pertanto ringraziamo i colleghi che sono intervenuti e lo stesso ministro, che ci ha gratificato di tante espressioni nel ricordo di una tradizione che coltiviamo, perché noi difendiamo sempre un certo ordine ed una certa coerenza, ma soprattutto difendiamo la coscienza nazionale e morale.

SANTAGATI. Chiedo di parlare sul complesso degli emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, indubbiamente l'articolo 3 potrebbe essere definito un articolo composito in quanto il Governo, per evitare una lunga articolazione – conoscendo le note posizioni del mio gruppo e di altri gruppi politici della Camera circa la dannosità di questo disegno di legge –, ha cercato di creare un articolato se non contraddittorio per lo meno variopinto. Mi sembra infatti di ravvisare cinque sezioni diverse nell'articolo 5: durata dei consigli, esercizio delle funzioni dei consiglieri, indizione dei comizi, decreto di convocazione degli stessi e norme per l'elettorato attivo. Non discuto il contenuto di queste cinque sezioni dell'articolo 3. Discuto degli emendamenti che attengono a questi cinque argomenti. Quindi mi sembra sia più rapida e più spedita la discussione una volta inquadrata in questo modo.

Per quanto riguarda il primo argomento – durata dei consigli – mi pare che il discorso sia quanto mai complesso, perché ci accorgiamo che praticamente, mentre si sarebbe potuto e dovuto, in questo ventennio di istituzioni repubblicane, mettere un po' d'ordine nella suddetta materia ed evitare che si creassero differenziazioni e contrasti, noi siamo in questa paradossale situazione, che mentre c'è una tendenza a livellare la durata al quinquennio (a parte i piani quinquennali di ben altra memoria e disposizione), mentre esiste ormai il quinquennio per quanto attiene ai due rami del Parlamento, mentre abbiamo esteso il quinquennio alla durata dei consigli di comuni e province e, con questo disegno di legge, dovremmo estendere il quinquennio ai consigli regionali (qualora, per deprecata ipotesi, dovesse diventare legge operante), abbiamo invece ben cinque regioni a statuto speciale nelle quali non opera il quinquennio. Ma c'è una cosa ancor più importante e grave: in queste regioni a statuto speciale esiste una disciplina che è di rilievo costituzionale; l'assemblea regionale siciliana, ad esempio, è regolata da una serie di norme consacrate in uno statuto regionale il quale è stato trasfuso di peso nella Costituzione. Mi si potrà dire che allora questa trasfusione avvenne affrettatamente, mi si potrà dire che tutte le singole norme furono guardate a volo di uccello, mi si potrà dire che tutto questo costituisce una superfetazione, una specie di appendice caudata; potete dirmi tutto quello che volete, ma dal punto di vista giuridico non si può assolutamente contestare che lo statuto della regione siciliana faccia parte integrante della Costituzione.

Abbiamo allora questo paradosso: che l'assemblea regionale siciliana, la cui legge fondamentale è parte integrante della Costituzione italiana (ne è una prosecuzione, non è qualche cosa a sé stante, diversa, divisa, autonoma, ma è appunto la continuazione

della Costituzione; se la Costituzione si ferma ad un articolo x, tutti gli altri articoli dello statuto siciliano li potremo considerare progressivamente aggiunti all'ultimo articolo della Costituzione: è un tutto inscindibile, un *corpus unicum*), ha una durata di quattro anni, difforme da quella prevista dalla Costituzione stessa per il mandato parlamentare. Ed è strano che nel momento stesso in cui ci accingiamo a consacrare la durata del quinquennio per creare questa piattaforma generale al mandato elettorale per le regioni a statuto normale, si trascuri di fissare in un quinquennio la durata delle regioni a statuto speciale, e in modo ancor più cogente per la regione siciliana, la quale, indubbiamente, dovrebbe essere la prima delle regioni a fruire di questa uniformità.

Questo invece non avviene. Perché? Per colpa dei deputati regionali? Mai più, perché voi sapete che proprio quei tali articoli dello statuto regionale siciliano che fanno parte integrante della Costituzione italiana non consentono ai deputati regionali di potere da se stessi, autonomamente, aumentare o diminuire la durata della legislatura. E questo è stato un principio secondo me sano, perché, come aveva bene messo in risalto poco fa l'onorevole Almirante, giustamente ci si è preoccupati di sottrarre agli stessi destinatari della vita assembleare regionale la possibilità di operare da soli in questo settore, per una legittima cautela. È vero che tutti siamo osservanti delle leggi, ma può anche darsi che ci prendano le tentazioni, e soprattutto sappiamo che, se magari l'organo legislativo è per se stesso posto su dei rigidi binari dai quali è difficile possa debordare, non così è per l'organo esecutivo (le tentazioni sono tante che persino il povero Sant'Antonio ne fu preso): non sappiamo quali possano essere le tentazioni del Governo in presenza di strumenti idonei che gli consentano di allungare o di abbreviare la durata delle assemblee legislative con un letto di Procuste che faccia loro comodo. Ecco perché non è colpa dei legislatori regionali siciliani se essi non si sono potuti dare una adeguata strumentazione giuridica per portare a cinque anni il loro mandato (ciò che forse volentieri avrebbero fatto, non c'è nulla di male in questa notazione).

C'è però da aggiungere un altro fatto: se è vero che non è compito dei deputati regionali provvedere in questo ramo, è compito però del Parlamento italiano. E si tratta di un compito ancora più delicato e, direi, più pressante, in quanto è una legge di revisione costituzionale che può consentire (visto che abbiamo dimostrato che lo statuto siciliano è trasfuso per intero nella Costituzione italiana) di modificare questa norma ormai eterodossa rispetto all'indirizzo generale che si vuol dare alla durata (quinquennale) del mandato per tutti gli organi rappresentativi della volontà popolare. In questo caso occorre che il Parlamento, attraverso una legge di revisione costituzionale, provveda in tale materia.

Certo, la cosa migliore sarebbe stata che il Governo, che è espressione di una maggioranza, che ha il potere-dovere di adempiere certe funzioni, che soprattutto da tanti anni a questa parte si è fatto portabandiera della durata quinquennale delle assemblee rappresentative, che ha sostenuto per il passato altre contestuali procedure in questa materia (che per esempio ha consentito che il Senato passasse dalla durata sessennale originale prevista dalla Costituzione alla durata quinquennale e quindi ha provveduto ad un abbassamento della durata del mandato senatoriale, nonché a un aumento della durata del mandato dei comuni e delle province, che da quattro è passato a cinque anni, con la legge che è già stata approvata da questo Parlamento), si fosse preoccupato di presentare un disegno di legge che consentisse finalmente al Parlamento italiano di adeguare la durata delle assemblee regionali a statuto speciale alla norma, ormai diffusa, del quinquennio.

Questo, invece, non ha fatto e questa potrebbe essere anche una lacuna, una omissione, della quale solo in parte potrebbe esser data colpa al Governo, perché il Governo sappiamo da quanti problemi è preso e come in tutt'altre faccende affaccendato a questa roba potrebbe anche essere morto e sotterrato, per dirla con il Giusti. Noi non vogliamo fare, sotto questo aspetto, un processo al Governo. Non gli vogliamo contestare nulla. Possiamo però contestare al Governo e, più che al Governo, alla maggioranza di centro-sinistra, e soprattutto, vedi caso, a questa maggioranza creatasi sulla materia regionale, – che è molto più ampia della maggioranza di cartello che vede proprio nei deputati comunisti le vestali pudiche della Costituzione, che vede nei comunisti addirittura i portatori dei princìpi costituzionali, quelli che si sentono essere i soli rappresentanti di questa tutela, che vede in loro addirittura i portatori di princìpi da loro tanto conclamati (sia pure a parole e magari poi trascurati o calpestati nei fatti), questa maggioranza che,

togliendo le opposizioni di destra (Movimento sociale italiano, partito liberale, partito monarchico), diventa quasi il 90 per cento di questa Camera –, che essa non ha avuto il coraggio, la coerenza, la premura, neanche l'elementare prudenza, vorrei dire la tendenza a portare avanti una proposta di legge costituzionale presentata a suo tempo dall'onorevole Azzaro della quale ha parlato l'onorevole Almirante, quando ha chiesto appunto, secondo un principio logico e direi di tecnica giuridica, che si desse la precedenza alla discussione di tale propposta e poi si creasse quell'uniformità che tutti auspichiamo in questo Parlamento circa la durata delle assemblee rappresentative della volontà popolare.

Debbo sottolineare, signor Presidente, che l'onorevole Azzaro, che è un mio concittadino e oltre tutto un bravo avvocato, si è preoccupato di far firmare la sua proposta da tutti i rappresentanti del centro-sinistra in quanto egli, giustamente, pensava che sull'argomento si potesse facilmente coagulare una maggioranza. Forse per sola prudenza di cartello egli non ha esteso la firma ai comunisti. Noi sappiamo, infatti, come alle volte qui si vogliano coprire certe operazioni sottobanco, anche se questa volta sono apertissime. Vediamo infatti i comunisti stimolare la maggioranza e accaparrarsi il primato di questa legge regionale. Penso perciò che, se l'onorevole Azzaro avesse avuto la buona predisposizione a rivolgersi ai comunisti, questi sicuramente avrebbero raggiunto l'obiettivo, perché sicuramente i socialisti, che non sanno mai sottrarsi al pungolo del partito comunista nei loro confronti, avrebbero accettato volentieri la sollecitazione e quasi sicuramente i democristiani, che vanno così pedissequamente a rimorchio dei socialisti, avrebbero finito con il sobbarcarsi anche a questa ulteriore umiliante posizione di caudatari del partito socialista e del partito comunista.

La maggioranza avrebbe quindi dovuto dare prima corso alla proposta di legge costituzionale Azzaro, la quale è molto semplice e non fa altro che applicare il criterio del quinquennio. Una volta che la maggioranza fosse riuscita a rendere esecutiva questa volontà per quanto attiene alle assemblee delle regioni a statuto speciale, facilmente avrebbe trovato l'accordo per l'approvazione dell'articolo 3 di questo disegno di legge.

Ma c'è un altro fatto molto delicato ed importante da prendere in esame per quanto riguarda la durata quinquennale dei consigli delle regioni a statuto speciale. Non faccio queste osservazioni per fare dell'ostruzionismo, per portare, cioè, per le lunghe la discussione. Avremo infatti ben altri argomenti ostruzionistici nel prosieguo della discussione su questo disegno di legge. Qui vogliamo restare strettamente legati all'argomento. Non vogliamo divagare, non vogliamo ricorrere alla Grecia né a Roma né al pontificato né a forme di eloquio parlamentare; vogliamo attenerci all'arida materia di cui ci stiamo occupando e vogliamo sottolinearvi questo punto. Nel momento in cui noi votassimo ed approvassimo questa legge regionale, di cui l'articolo 3 costituisce uno dei pilastri fondamentali, noi ci troveremmo in questa ben strana situazione, onorevoli colleghi: nella situazione, cioè, che le altre assemblee regionali, le quali sono state elette attraverso una espressione di volontà limitata al quadriennio, non potrebbero indubbiamente fruire di una *prorogatio ad libitum* perché in questo caso noi violeremmo i princìpi fondamentali della rappresentanza popolare ed avremmo che un elettore, il quale ha espresso la sua volontà per la durata di un quadriennio, vedrebbe di colpo prorogata di un anno questa sua volontà. *A contrariis* mi si potrebbe argomentare: quando la durata del mandato viene abbreviata, quando cioè il mandato viene interrotto anzitempo con le gestioni commissariali, non si coarta ugualmente la volontà popolare, in altre parole l'elettore non viene defraudato anche in questo caso di una parte della volontà che ha espresso, ad esempio, nel senso della durata del mandato per quattro anni – come è stato fino a qualche tempo fa per i consigli comunali – mentre ora la vede ridurre a due o tre anni?

A me pare che non regga questa obiezione. Infatti la *prorogatio* sarebbe un atto antidemocratico che indubbiamente andrebbe *ultra petitum*, travalicherebbe la volontà dell'elettore e lo costringerebbe a sentirsi impegnato ad una cosa che non gli era stata chiesta; perché l'elettore sa che elegge quel deputato per cinque anni: non gli si può dire: tientelo per dieci anni, quindici anni, perché indubbiamente l'elettore, dopo questa sua espressione di volontà legata alla durata quinquennale, potrebbe mutare la sua opinione: e talvolta la muta in modo così chiaro che alcuni deputati non sono più eletti. Dunque lì si esprime la volontà popolare nella pienezza delle sue attribuzioni. Per quanto invece attiene alla riduzione del mandato, a me pare che non ci sia questa violazione, questa coartazione della volontà popolare, perché il limite massimo per il quale l'elettore è stato

chiamato ad esprimere la sua volontà non viene per nulla inficiato dal fatto che il mandato sia stato ridotto, in quanto l'elettore può sempre ripetere il suo gesto di solidarietà verso il candidato che si ripresenta e quindi ridargli la fiducia.

Per cui non succede niente, a meno che non sia lo stesso eletto che, per ragioni sue, ritenga di non poter continuare ad assolvere al mandato e non si voglia più presentare; ma mi fa rilevare il collega Guarra che questo succede raramente. Comunque, se ci fosse un eletto che, per ragioni sue particolari, di famiglia, di impossibilità di esercitare il suo mandato, di professione o per tante altre ragioni, non ritenesse di poter continuare ad assolvere al suo mandato, non credo che l'elettore potrebbe considerarsi defraudato, perché intanto, se quel suo rappresentante ha, per così dire, deposto il compito affidatogli, è chiaro che non avrebbe avuto da lui alcun rendimento particolare nel completamento del mandato stesso.

Allora mi pare di potere arrivare subito a questa considerazione. Per quanto riguarda le assemblee regionali a statuto speciale, noi ci troviamo in una situazione molto strana, in una situazione di carenza che si aggrava, signor Presidente, sempre di più se non vi poniamo rimedio il più presto possibile. Perché ? Il perché è evidente: se noi approvassimo la proposta di legge di revisione costituzionale che ha come primo firmatario l'onorevole Azzaro, indubbiamente noi in questo provvedimento disporremmo che a partire dalle prossime elezioni regionali per il rinnovo delle prossime assemblee saremmo nelle condizioni di stabilire il quinquennio senza prorogare artificiosamente un mandato che non è stato affidato ai rappresentanti del popolo. Ma, se questo non lo facciamo subito, non saremo più in tempo perché, per esempio, nel Friuli-Venezia Giulia mi pare il termine scada proprio nella primavera prossima, mentre credo che delle scadenze ci siano nell'anno successivo per altri consigli regionali.

Quindi, se noi non provvediamo fin da ora, sempre di più allontaniamo il traguardo della proroga del quinquennio nei confronti delle assemblee regionali a statuto speciale, che, a me pare, dovrebbero avere l'assoluta precedenza rispetto alle assemblee a statuto normale.

È vero che il legislatore può esprimere gli indirizzi che vuole, ma tutto deve essere fatto nei limiti della legalità, per cui la sua libertà non può contraddire alla logica e non può fare a pugni con il raziocinio.

Non mi si dica che il mio è un argomento teorico, perché è invece di scottante attualità, tanto è vero che se sfogliamo l'ordine del giorno che abbiamo sotto gli occhi, vediamo che al punto terzo c'è la proposta di legge Azzaro.

Dal momento che ormai purtroppo è stato sgomberato il terreno, con la votazione di questa notte, dall'argomento importantissimo illustrato dall'onorevole Almirante, desidero sottoporre all'attenzione di questa Assemblea un'altra considerazione: può darsi che con questo articolo si voglia consacrare l'incongruenza e fare in modo che – dopo aver votato questa legge –, facendo il punto della situazione in materia di assemblea regionale in Italia, si arrivi alla magra considerazione che le assemblee regionali a statuto normale hanno la durata di un quinquennio mentre le assemblee regionali a statuto speciale hanno la durata di quattro anni.

Ma c'è anche una considerazione di carattere pratico, trattandosi di assemblee collaudate ormai da venti anni di esercizio delle loro funzioni e per le quali abbiamo tutto quello che è necessario perché funzionino bene: abbiamo lo statuto regionale, l'esercizio dei poteri delle regioni, vent'anni di esercizio di questo potere, e diverse legislature che hanno dimostrato – sia pure attraverso numerose pecche da noi sempre denunciate – come funzionano le assemblee regionali, oppure come non funzionano sotto un certo profilo.

Dovremmo quindi arrivare alla paradossale conclusione, signor Presidente, che la macchina dotata di tutti gli accessori e gli elementi necessari per camminare deve invece essere fermata. La macchina che ancora non sappiamo se sarà una Fiat, un'Alfa Romeo, una macchina di origine straniera, una *Wolkswagen* (quella forse mai perché è di origine tedesca). Una macchina di cui non conosciamo la carrozzeria, né le ruote, né il motore, né gli ingranaggi, che non ha benzina (mi dice ancora il Governo che i mezzi finanziari, cioè la benzina, non sono stati reperiti), ma per la quale sono pronti solo gli autisti a saltarvi dentro perché hanno piacere di fruire di tutti i *comfort* che può offrire, questa macchina deve durare cinque anni, quando ancora non funziona (si prepara solo lo strumento per gli autisti, perché questa legge vuole eleggere soltanto coloro che devono guidare la macchina). Invece, per le macchine che vi sono, che funzionano, che bene o male sono state collaudate da vent'anni a questa parte, la durata deve essere ridotta.

Non vi sembra una contraddizione in termini, onorevoli signori?

Io ho voluto dire questo per senso di obiettività, attenendomi alle considerazioni che afferiscono a tutti gli emendamenti che sono stati presentati per questo primo argomento nel corso della discussione all'articolo 3, tranne quelle doverose conclusioni che, penso, questa Camera dovrebbe saper trarre alla luce di quanto è emerso.

Le altre considerazioni saranno più brevi (*Commenti*). Non vi allarmate, non è nella mia volontà parlare al di là dello stretto necessario. Voi mi insegnate, onorevoli colleghi, che quando si vuol parlare molto, lo si può fare benissimo attenendosi all'argomento. Si tratta solo di prepararsi con una certa coscienza. Certo, non avrei mai la possibilità di emulare l'onorevole Almirante che una volta, in un dibattito sulla istituzione della regione Friuli-Venezia Giulia, parlò con competenza e cognizione di causa, senza uscire dall'argomento, per otto ore consecutive.

PRESIDENTE. Non si lasci indurre in tentazione dall'onorevole Almirante. Lo imiti nella competenza, non nella durata.

SANTAGATI. Non intendo assolutamente andare al di là di quello che è lo stretto indispensabile per svolgere una serie di argomentazioni afferenti al tema in oggetto. Ma se poi mi si volesse stuzzicare, mi si volesse indurre in tentazione, la cosa potrebbe diventare per me allettante. Ma non voglio approfittare.

Passiamo agli altri argomenti, cioè all'esercizio delle funzioni dei consiglieri. Qui, onorevoli colleghi, noi entriamo in una zona alquanto friabile, una zona la quale in parte è stata ampiamente esplorata nel corso di questo dibattito e per la quale mi permetterò di arrivare a considerazioni più generali e più concrete. La prima osservazione che intendo fare, signor Presidente, è sulla tendenza, che si evince dal secondo comma dell'articolo 3, di creare un grosso intervallo tra l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale e la durata stessa del consiglio. Ne scaturisce una discrasia, mentre normalmente esiste la presunzione che gli organi elettivi si intendono senza soluzione di continuità (facciamo l'esempio del Parlamento: noi restiamo in carica finché non subentra la nuova Assemblea), cioè senza creare nessuna interruzione, nessuna *vacatio*, nessun vuoto. Questo non è dettato solo dal desiderio di prolungare, sia pure per qualche mese in più, la durata delle attribuzioni del Parlamento, ma dalla necessità obiettiva o dallo scrupolo quanto meno costituzionale di non creare dei vuoti. Cioè, *quid iuris* se per ipotesi un'Assemblea cessi le sue funzioni oggi e le riprenda dopo un mese? E se in quel mese succedesse un fatto eccezionale: una guerra (facciamo i debiti scongiuri) o una cosa molto più semplice e meno catastrofica, un'alluvione (che però non è cosa da prendersi sottogamba), un terremoto, una qualunque calamità che noi giuristi dobbiamo prevedere nella infinita gamma delle ipotesi astratte? Come verrebbero esercitati i poteri?

Mi si dice: c'è il Governo. No, andiamo cauti con questa storia del Governo! Se viviamo in uno Stato di diritto in cui si crea il giusto equilibrio fra legislativo, esecutivo e giudiziario (i recenti fatti di Sardegna qualcosa in materia dovrebbero insegnare), non si può creare un vuoto, una *vacatio*, sia pure di pochi giorni od ore o minuti, perché potrebbe dar luogo a gravissimi inconvenienti.

Quindi il principio ispiratore è che in genere negli organi elettivi o negli organi preposti a determinate funzioni di alta responsabilità non si creino *vacatio*, vuoti, interruzioni. E questo vale in tutti i regimi e sotto tutte le ipotesi. Non vorrei essere indotto in tentazione (e qui una piccola tentazione verrebbe fuori), non vorrei cioè ricordare quel che avviene nelle monarchie, il principio « Morto il re, viva il re », o quello che avviene per il pontificato, per cui immediatamente il conclave si riunisce per eleggere al più presto un nuovo Papa perché altrimenti nascerebbero gravi e complesse questioni di subentro di rapporti, di *vacatio* di rapporti e via di seguito. Rinfodero subito la tentazione e mi attengo all'argomento specifico che riguarda i consigli delle regioni a statuto ordinario. Qui si afferma un principio diverso. Intendiamoci, non posso paragonare i consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale al Parlamento nazionale. Comunque sono assemblee molto rispettabili. Abbiamo quelle a statuto speciale e chi ne ha fatto parte, come me o come il collega Milia, può dire che esse hanno poteri molto vasti che si penserebbe magari che esse non dovrebbero avere. E i dubbi infatti ci sono, perché, signor Presidente, il peggior passo è sempre quello dell'uscio ed una volta che si cominci a stabilire il principio che certe assemblee sono dei parlamenti, sia pure con certe limitazioni nei poteri legislativi, sempre parlamenti sono, sempre espressioni di una volontà popolare, e sempre più c'è la tentazione (lì sono fortis-

sime le tentazioni ! Altro che le tentazioni dialettiche da cui potremmo essere presi in questo dibattito !) ed è evidente che si cerca sempre più di potere esercitare questa forza di espansione di potere politico che non so a quanto beneficio possa andare per l'unità generale dello Stato.

E allora io vorrei che non si creassero molte lacune e grosse interruzioni, pur rendendomi conto del rapporto e della proporzione tra l'organo legislativo nazionale e il più ridotto organo regionale. Io penso che in linea di massima sarebbe più utile evitare soluzioni di continuità. Ma siccome in linea di massima siamo contrari a tutta la legge, dovremmo con un solo emendamento dire: « La presente legge deve essere bocciata », e avremmo finito tutto e saremmo molto semplici e molto sintetici. Purtroppo dobbiamo fare il nostro dovere, signor Presidente, perché abbiamo una maggioranza così vasta da rappresentare quasi il 90 per cento dei deputati, almeno dal punto di vista formale, anche se poi sappiamo che nel loro interiore, nella coscienza, molti deputati stanno già da tempo ponderando la gravità di questo attentato che si va perpetrando all'unità e all'integrità dello Stato. Purtuttavia formalmente siamo schiacciati da questa maggioranza così esorbitante, così anormale, come è anormale l'argomento che si sta trattando, perché sta creando una anomalia nella struttura stessa dello Stato.

E, allora, abbiamo il dovere di richiedere che queste elezioni, sia pure con tutte le cautele cui si vuole ricorrere, si facciano nel modo meno dannoso possibile. Ecco perché cerchiamo di accorciare i termini, ed abbiamo presentato due emendamenti.

Il primo di essi, quello che ci auguriamo che la Camera in primo luogo accolga, propone di ridurre a 36 giorni l'intervallo tra l'esercizio delle funzioni. Cioè le funzioni del consiglio uscente verrebbero esercitate fino al 36° giorno antecedente la data delle elezioni per la sua rinnovazione.

Desidero poi fare appello ad un buon cultore della lingua italiana, qual è l'onorevole Almirante, il quale in questa materia ha anche buon gusto. Io non vedo, ad esempio, perché si dovrebbe dire (questa è una osservazione che mi viene in mente in questo momento): « fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione ». Che cosa ? La rinnovazione delle elezioni o dei consigli regionali ? Anche questo è un dubbio che non credo che il dettato della legge possa sciogliere. Ad ogni modo, siccome con le elezioni regionali si disarticolano tante funzioni dello Stato italiano, si disarticolano purtroppo anche la grammatica e la sintassi italiana. Infatti qui si dovrebbe tenere conto anche della *consecutio temporum*. Se si fosse trattato di latino, attraverso il genitivo possessivo avremmo potuto capire quale fosse il soggetto; ma trattandosi di italiano, questo non è possibile.

Tornando all'argomento, onorevoli colleghi, osservo che noi insisteremo perché l'emendamento da me illustrato venga approvato; oppure, nella peggiore delle ipotesi, noi ripiegheremo sull'altro nostro emendamento, che tende a ridurre l'intervallo nell'esercizio delle funzioni a 40 giorni. In sostanza, con questa riduzione, noi vorremmo limitare al massimo la *vacatio* tra l'esercizio delle funzioni e la funzionalità stessa della assemblea e a ridurre al massimo le prerogative dell'esecutivo. Infatti, anche a questo proposito sorge un problema. La logica è indefettibile, e gli argomenti sono come le ciliege; l'uno tira l'altro. Qui noi poniamo, ad esempio, un limite di esercizio delle funzioni fino al 46° (o 36° o 40°) giorno, per quanto riguarda i consiglieri. Infatti qui si tratta dei consiglieri, salvo che non ci sia qualche altra interpretazione che sfugga alla nostra comprensione.

Ebbene, onorevoli colleghi, che cosa significa che cessino dalle funzioni 40, o 36, o 46 giorni prima ? Significa che cessano anche le funzioni degli assessori e del presidente della regione ? Pensateci. Io non ci avevo pensato: l'argomento mi è venuto in mente ora, mentre parlavo. Significa che costoro non saranno più governanti, perché ripetono le loro funzioni, le loro attribuzioni dall'elezione a consiglieri regionali. La condizione, direi, per potere essere assessore della giunta è quella di essere consigliere. È chiara o non è chiara questa impostazione ? Sarei lieto, onorevole relatore, di essere illuminato su questo punto.

DI PRIMIO, *Relatore*. La stessa norma è contenuta nella legge comunale e provinciale. I consigli comunali e provinciali cessano le loro funzioni, ma gli assessori e il sindaco continuano ad amministrare sino a quando succedono i nuovi.

SANTAGATI. Sono consigliere comunale di un piccolo ma ridente comune della riviera ionica ed esercito da molti anni tale funzione. Posso dire che non esiste alcuna norma specifica che fissi un termine per la cessa-

zione dal mandato per il consigliere comunale. Prego dunque l'onorevole Di Primio di citare l'articolo specifico che smentisca questa mia asserzione; se lo troverà, farò ammenda e gli darò atto della sua precisazione; altrimenti dovrò dire che si tratta di una « imprecisazione », tendente ad estendere una analogia astratta ad un principio diverso. Ma io, onorevole Di Primio, voglio concederle per comodità dialettica ed astratta di avere ragione (e non ha ragione); in tal caso dovrei dedurre che ella intende assimilare i consigli comunali e provinciali ai consigli regionali. Ma trattiamo forse di entità uguali ed omogenee? Si tratta di entità eterogenee. I consigli comunali non hanno potere legislativo, non hanno potere decretativo, hanno modalità di scioglimento meno severe di quelle dei consigli regionali. Quindi i consigli regionali hanno una loro strutturazione che, come suggerisce l'onorevole Delfino, ha una analogia con le funzioni dell'istituto parlamentare; la cosa è ben diversa, tanto è vero che, come l'onorevole Di Primio sa, per le Camere è prevista una certa *vacatio*, ma i deputati restano in carica e, in deprecabili ipotesi, possono essere convocati urgentemente. Quindi la similitudine addotta dall'onorevole Di Primio non ha basi.

Ritornando al termine di antecedenza, penso che la *ratio* di questo nostro emendamento o subemendamento è proprio insita nei concetti che poc'anzi ho avuto l'onore di sottoporre ai colleghi, e quindi penso che sarebbe opportuno stringere e non dilatare le funzioni di antecedenza. All'uopo mi corre l'obbligo per brevità e per congruenza logica di dichiarare che noi del nostro gruppo siamo contrari alla dilatazione che propone il gruppo liberale, perché è evidente che portare a 56 giorni il termine di *vacatio* aggrava gli inconvenienti che ho lamentato per i 46 giorni (questo dimostra che noi non facciamo una opposizione preconcetta, ostruzionistica, e che noi invece intendiamo nella formulazione dei nostri emendamenti o subemendamenti attenerci ad una rigida linea di coerenza e di logica).

Passiamo al terzo punto: esercizio delle funzioni dei consiglieri. Anzitutto dovrei sottolineare – mi duole dover fare l'analisi logica e grammaticale degli articoli – come dal punto di vista logico il terzo comma che sancisce questo concetto lasci perplessi: il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data dell'elezione. Abbiamo un consiglio regionale che deve durare cinque anni, stabilendosi la decorrenza dalla data dell'elezione. Stabilire una riduzione della funzione dei consiglieri, ha il significato di una contraddizione in termini, in quanto, mentre il consiglio funziona per cinque anni, poi si ammette che i consiglieri funzionino per cinque anni meno 46 giorni. Come si fa a stabilire questa differenza tra il consiglio nella sua astrattezza ed i consiglieri nell'esercizio normale delle loro funzioni? Avremmo un consiglio che formalmente dura cinque anni e dei consiglieri che durano cinque anni meno 46 giorni. E il consiglio in quei 46 giorni su che cosa si regge? Quindi ad esser logici si sarebbe dovuto dire che il consiglio dura quattro anni, 10 mesi e 14 giorni. Questo ho voluto sottolineare non per amore di polemica ma per rispetto alla logica.

Andando agli altri punti, consideriamo la indizione dei comizi. Su questo non ho molto da aggiungere. Noi abbiamo presentato qualche emendamento che attiene soprattutto alla forma e mira semplicemente a far sì che sia meglio articolata la prospettiva prevista in questo stesso comma. Gli emendamenti sono stati illustrati dall'onorevole Abelli e quindi proprio per quel criterio di brevità che ho promesso di seguire non ripeterò quello che è stato detto.

Per quanto attiene ai decreti di convocazione, penso che non sia il caso di spendere molte parole perché tutto questo attiene al dinamismo stesso, all'ingranaggio della legge. Naturalmente segue una conseguenza logica. Se per nostra ventura passasse la riduzione dei termini da 46 a 36 o a 40 giorni, logicamente il termine dei 45 giorni previsto dal sesto comma dell'articolo 3 per l'affissione da parte dei sindaci dei manifesti per dare notizia dell'indizione delle elezioni non varrebbe più, dovendo ciò aver luogo un giorno prima del termine stabilito nel comma secondo: se qui 46 significa 45, 36 significherebbe 35, 40 significherebbe 39.

Circa l'ultimo comma dell'articolo 3, vorrei far notare come si dia per esistente un ente, la regione, che ancora non nasce. Non vorrei impelagarmi in lunghe disquisizioni filosofiche per dire se è l'ente che crea l'esistente o l'esistente che crea l'ente, o la costituente che crea l'ente. Il discorso infatti ci porterebbe molto lontano perché dovremmo fare considerazioni di ordine vario: politico, giuridico e filosofico.

Ma io domando: come volete parlare di commissioni elettorali mandamentali della regione quando la regione non c'è, quando la regione si presume che si debba costituire? È la storia, che abbiamo citato poc'anzi, del-

l'automobile: quella che funziona la si deve tenere ferma, e quella che non funziona la si deve far muovere. È l'esempio che ho portato in sede di discussione generale: con questa legge si vuole costruire il tetto, quando ancora non sono state poste le fondamenta, i pilastri, non si è costruito l'edificio.

In conclusione, signor Presidente, se su un articolo notiamo tante disfunzioni, tante incongruenze, tante inadempienze, tante inesattezze e altre cose che è forse lodevole non andare avanti nel sottolineare, che cosa dovremmo dire del complesso di questa legge? Ecco perché più approfondiamo l'indagine dell'articolato, più ci convinciamo che questa legge non può essere approvata da questa Assemblea. Per quanto attiene all'articolo 3, noi sollecitiamo la Camera a votare in senso contrario. (*Applausi a destra*).

LEOPARDI DITTAIUTI. Chiedo di parlare sull'emendamento Calabrò 3. 2.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEOPARDI DITTAIUTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero assicurare che in ossequio all'invito rivolto ripetutamente a coloro che mi hanno preceduto, sarò conciso e che rimarrò nell'ambito dell'emendamento che mi prefiggo brevemente di esaminare. In particolare vorrei aggiungere poche cose sull'emendamento Calabrò 3. 2, illustrato poc'anzi dall'onorevole Galdo. Si tratta di un emendamento al quinto comma dell'articolo 3: « Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al presidente della giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione ».

L'emendamento citato propone di aggiungere: « Lo stesso decreto fissa la data della prima riunione del consiglio regionale non oltre il 20° giorno dalla data delle elezioni ».

Appare evidente, o quanto meno dovrebbe apparire evidente, a tutti la fondatezza e l'importanza dell'emendamento, ma in particolare a quelli di noi, e sono molti, che hanno un minimo di esperienza di quanto è avvenuto ed avviene nei consigli comunali e nei consigli provinciali.

Io a questo riguardo ho l'esperienza di comuni e province della mia regione, le Marche, dove spesso sono trascorsi molti mesi, a volte oltre sei mesi, prima che i consigli comunali o i consigli provinciali potessero essere riuniti dopo le elezioni.

Sappiamo tutti, sempre per diretta esperienza, perché queste cose sono avvenute. Conosciamo le lunghissime trattative che intercorrono tra i partiti per trovare l'accordo su certe maggioranze, le lunghissime trattative che intercorrono nei meandri delle segreterie dei partiti, delle direzioni provinciali o delle direzioni o sezioni comunali dei vari partiti, a seconda che siano sul tappeto problemi di consiglio provinciale o di consiglio comunale in merito all'attribuzione dei vari posti, che vanno da quelli di sindaco o di presidente della giunta provinciale ai vari assessorati e agli altri posti che sono conseguenti.

Ora, se il Governo varasse il disegno di legge in discussione senza la precisazione di cui all'emendamento Calabrò 3. 2, credo che tutti dovremmo riconoscere la inevitabilità che quanto è già avvenuto ed avviene nei consigli comunali e nei consigli provinciali, si ripeta anche nei consigli regionali che sarebbero eletti. Avremo quindi delle lunghissime pause tra le elezioni e la prima riunione dei consigli stessi; pause che saranno dedicate a queste trattative, a trovare accordi di maggioranza, a distribuire i posti, a cercare responsabilità degli uni e degli altri, con una vacanza totale e completa dei consigli regionali medesimi.

Credo quindi che questa norma potrebbe almeno in gran parte risolvere questo problema, problema che nella mia regione, in moltissimi casi che non starò a citare qui, ha creato enormi difficoltà. Ricorderò ad esempio il caso recente del consiglio provinciale di Pesaro che, dopo essere stato eletto nel 1965, per molti mesi non si è riunito, nonostante esistesse una maggioranza democratica, scartata ed esclusa *a priori* per le note pregiudiziali che si fanno verso determinati partiti democratici. Potrei citare ancora il caso, di due anni o due anni e mezzo fa, del consiglio comunale di Ascoli Piceno, che pure subì questa vacanza di molti mesi in conseguenza proprio del mancato accordo dei partiti sia per determinare una certa maggioranza, sia soprattutto per decidere l'attribuzione degli incarichi e dei posti di responsabilità.

Si può evitare che questo avvenga anche nei consigli regionali accettando l'emendamento Calabrò che ho l'onore di sostenere davanti a questa Camera.

L'onorevole Galdo, che è uno dei firmatari dell'emendamento, ha già ampiamente illustrato l'emendamento stesso e ha documentato le sue affermazioni. Io devo dire che concordo in molti punti con lui, per quanto ritenga che le sue affermazioni siano state in-

fluenzate da un eccessivo ottimismo. Poiché l'onorevole Galdo si è augurato di avere il consenso del Governo sull'emendamento da lui presentato giustificando l'emendamento in nome di una necessità di moralizzazione della vita pubblica, della vita politica italiana, io vorrei chiedere al collega se sia veramente convinto che il disegno di legge al nostro esame si prefigge una moralizzazione della vita pubblica, della vita politica italiana. Basta aver seguito tutta la discussione generale che si è svolta in quest'aula, basta avere ascoltato i nostri discorsi e i discorsi delle altre opposizioni che ci hanno affiancato per dover riconoscere che qualsiasi fine si può attribuire a questo disegno di legge, meno quello della moralizzazione della vita politica. Se noi volessimo asserire a sostegno di questo emendamento la moralizzazione della vita pubblica allora, onorevole Galdo, io dispererei di avere il consenso del Governo su di esso. L'onorevole Galdo, ovviamente in maniera retorica, ha chiesto al Governo se intenda far funzionare le regioni al fine di avere una risposta negativa, e quindi di essere confortato nel sostenere il proprio emendamento. Ma noi sappiamo benissimo che è un'illusione pensare che il Governo desideri far funzionare le regioni a fini amministrativi, perché non sono i problemi amministrativi quelli che interessano il decentramento, bensì quelli politici.

Altra domanda retorica dell'onorevole Galdo è stata quella rivolta al Governo per sapere se sia sua intenzione continuare ad agevolare le manovre delle segreterie dei partiti. È certo che il Governo non cerca di evitare tali manovre, ma anzi è suo desiderio favorirle, affinché possa dilagare il malcostume politico di cui ci siamo sempre lamentati. Il Governo non vuole normalizzare la situazione, proprio perché non è suo desiderio che i consigli regionali funzionino come dovrebbero per un buon decentramento amministrativo.

Le mie previsioni non sono certamente ottimistiche: non credo infatti che nonostante le argomentazioni portate sarà possibile migliorare il disegno di legge su questo punto specifico.

GUARRA. Chiedo di parlare sull'emendamento Covelli 0. 3. 7 *a* all'emendamento Bozzi 3. 7. e sull'emendamento Cantalupo 3. 8.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Il subemendamento di cui mi occupo in questa sede tende a stabilire che i poteri del consiglio regionale uscente possano essere prorogati soltanto con legge dello Stato (non della Repubblica) e per un periodo non superiore a sei mesi, non soltanto in caso di guerra.

Mi dichiaro favorevole a includere nella legge l'espressione « legge dello Stato », anziché « legge della Repubblica » non certamente per pregiudizi di carattere istituzionale. Io sono un convinto repubblicano, né ho atteso la Repubblica democratica del 1946 per nutrire questi sentimenti, che risalgono agli anni della scuola elementare allorché per la prima volta lessi una storia quasi romanzata della repubblica partenopea del 1799 e mi innamorai di quella grande figura di patriota napoletano che è Domenico Cirillo. Quando Cirillo, che era stato medico di corte dei Borboni, comparve dinanzi ai giudici della restaurazione e fu invitato dal presidente del tribunale a declinare le proprie generalità uscì in queste parole: « Mi chiamo Domenico Cirillo. Durante il dispotismo fui medico, al tempo della repubblica rappresentante del popolo ». Fu leggendo questo episodio che io ho cominciato ad essere repubblicano...

Ho voluto fare questa precisazione per chiarire i motivi ispiratori del mio atteggiamento. Al di fuori di pregiudizi di carattere istituzionale, che non mi riguardano, sembra a me che sia formalmente scorretto parlare di « legge della Repubblica », e assai più esatto dal punto di vista della tecnica giuridica parlare di « legge dello Stato ». È lo Stato che emana le leggi, è lo Stato che può a sua volta assumere la forma monarchica o quella repubblicana. Le elezioni devono dunque essere indette con « legge dello Stato » e non con « legge della Repubblica ».

Non mi sembra poi opportuno limitare la proroga dei consigli regionali soltanto al caso di guerra. Vi potrebbero infatti essere altri eventi che impongano (auguriamoci che ciò non debba mai avvenire) la necessità di una proroga dei consigli regionali. (*Commenti all'estrema sinistra*). Ritengo pertanto che sia opportuno stabilire la possibilità di una proroga, sia pure per un periodo non superiore ai sei mesi.

Desidero ora soffermarmi brevemente sull'emendamento Cantalupo 3. 8, sostitutivo del secondo comma, col quale, riprendendo l'espressione dell'articolo 61 della Costituzione riguardante la proroga dei poteri delle Camere, si afferma che « finché non sia riunito il nuovo consiglio regionale sono prorogati i poteri del consiglio regionale uscente ». A favore di tale norma si è espresso il nostro collega di gruppo Santagati, ma mi permetto di dissentire da lui, per le ragioni che mi accingo

ad esporre, rilevando che questa discordanza di vedute è una riprova dell'ampia libertà di opinione che esiste nel nostro gruppo.

Noi riteniamo che l'istituto della *prorogatio* non debba essere esteso dalle Camere alle assemblee regionali; e in questo concordo con l'opinione dal relatore per la maggioranza Di Primio secondo cui trattandosi di consigli regionali è più valida dell'analogia con le Camere quella con i consigli comunali e provinciali. Questa seconda analogia intendiamo riaffermare anche perché ciò risponde a un nostro preciso orientamento politico, secondo il quale le assemblee regionali devono essere organi amministrativi e non assemblee legislative politiche.

Ritengo conseguentemente che non sia opportuno riprodurre, per le assemblee regionali, un principio riguardante le assemblee legislative, e considero invece preferibile stabilire che, in attesa della convocazione delle nuove assemblee regionali, rimangano in vita soltanto i poteri della giunta e del presidente del consiglio regionale, tenendo anzi presente che esiste la figura del commissario di governo, al quale potrebbero essere attribuiti specifici poteri.

A tale proposito devo manifestare il mio dissenso sull'emendamento Luzzatto 3. 4, sostitutivo al quarto comma, il quale propone il trasferimento al presidente della giunta regionale dei poteri accordati dalla legge al commissario del Governo. Noi siamo contrari a questo emendamento perché riteniamo che, in carenza delle assemblee legislative, i loro poteri debbano essere esercitati dal commissario del Governo e non dal presidente della giunta regionale. In particolare deve spettare al commissario l'indizione delle nuove elezioni, in analogia, del resto, con quanto avviene per le assemblee legislative. Quando vengono sciolti il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, infatti, non sono i presidenti delle due Assemblee che convocano i nuovi comizi elettorali, ma il Presidente della Repubblica. Analogamente, quando si sciolgono le assemblee regionali non deve essere il presidente dell'assemblea a indire le elezioni per il rinnovo del consiglio, bensì il commissario del Governo, appunto perché, come rilevavo poc'anzi, questo potere deve essere riservato ad un organo dello Stato.

CANTALUPO. Chiedo di parlare sul complesso dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTALUPO. Prima di entrare nel merito di questo mio intervento, mi sia consentito fare un rilievo preliminare. Noi stiamo discutendo in un giorno che, stando al calendario, è il 19 ottobre, ma che ufficialmente risulta essere il 17 ottobre, essendo la seduta in corso considerata una prosecuzione di quella iniziata il 17 ottobre. Dobbiamo quindi domandarci: in che giorno siamo? In che giorno siede la Camera?

La domanda non è oziosa in quanto, se si tratta di una proroga di un giorno o due di un dibattito che si conclude poi con un voto, questa discordanza fra il calendario ufficiale e quello della Camera non arreca alcuna conseguenza; ma che cosa accadrebbe se questa « seduta » dovesse prolungarsi nel tempo, magari di un mese? In questo caso, quale data porterebbe la legge che (compiendo, a nostro avviso, un grave errore) la Camera dovesse eventualmente approvare? Quella del 17 ottobre o quella del giorno di effettiva approvazione? (*Proteste del deputato Nannuzzi*).

PRESIDENTE. Onorevole Nannuzzi, non inasprisca gli animi. Ed ella, onorevole Cantalupo, chiuda questa parentesi ed entri, per cortesia, nel merito del suo intervento.

CANTALUPO. Aderisco al suo invito, signor Presidente; ma aveva chiesto (e, mi sembra, tacitamente ottenuto) la sua autorizzazione a toccare appena, in via preliminare, una questione che mi sembra di un certo interesse, quella cioè della data che recherà questa legge, se essa dovesse venire approvata.

L'norevole Dino Moro propone – forse per fare dello spirito, ma riconoscendo con la sua battuta che il problema esiste – la riforma del calendario. Io non ho alcuna obiezione a questa soluzione, sempre che tecnicamente serva allo scopo...

Comunque, come ho già detto, stiamo discutendo una legge che non si quale data dovrà portare. Nel processo verbale è scritto: 17 ottobre 1967. Ma non c'è soluzione di continuità: se la discussione andrà avanti per altri 30 giorni, arriveremo al 19 novembre. Quale data dunque avrà questa legge, quella del 17 ottobre o quella del giorno in cui verrà approvata?

PRESIDENTE. Onorevole Cantalupo, la prego di attenersi all'argomento. Codesto genere di osservazioni si potrà porre al momento della votazione finale del disegno di legge.

CANTALUPO. Signor Presidente, in attesa di quel momento mi permetto di pregarla di

sottoporre agli organi competenti, dei quali ella fa autorevolmente parte, il problema che ho posto.

Ciò premesso, torno all'argomento. Sarò succinto, anche perché spero di avere illustrato in modo esauriente questa mattina tutti gli emendamenti che il gruppo liberale e gli altri gruppi hanno presentato all'articolo 3 (devo riconoscere che la discussione di questa mattina è stata interessante ed obiettiva e si è attenuta al lato tecnico senza sconfinare in un dibattito politico vero e proprio). Noi abbiamo constatato che l'articolo 3 – che è l'articolo che deve regolare la nascita della regione in quell'atto germinale che è il voto degli elettori dato ai candidati affinché diventino consiglieri regionali – è un articolo scritto malissimo.

L'articolo 3 potrebbe diventare veramente serio e funzionante soltanto nel caso che fossero accettati i nostri emendamenti. Infatti, se i nostri emendamenti e quelli degli altri gruppi non fossero approvati, avremmo una legge per la costituzione di un organo che, in sostanza, non si sa come e quando dovrà essere eletto, né quando dovrà essere sciolto; così come non si sa quale sarà il tempo intercorrente tra la convocazione dei comizi e la prima riunione, ecc. Siamo dunque in presenza di una legge che ci pone una serie di interrogativi, che non saranno risolti se non dalle singole assemblee regionali quando esisteranno e in modo difforme l'una dall'altra. A nessun altro articolo i gruppi d'opposizione hanno portato una critica così disinteressata, una critica fatta nell'esclusivo interesse della buona formulazione dell'articolo stesso. Purtroppo abbiamo l'amarezza – amarezza che ormai è diventata tradizionale – di avere acquisito la certezza morale che si vuole una legge fatta male perché è fatta male. Altra spiegazione non vi può essere. Perfino coloro che non la vorrebbero cercano di migliorarla. Ma il vero timore della maggioranza è che la legge venga migliorata: questa è la verità che emerge dal dibattito. Questo vuol dire che si desidera che la legge resti viziata, che la legge resti ricca di contraddizioni e priva di senso giuridico, cioè che resti praticamente destinata al sodisfacimento di esigenze tendenzialmente private. Noi liberali, nel vedere l'iniziativa privata così valorosamente affermata, non dovremmo dolercene. Ma il trionfo dell'iniziativa privata negli enti pubblici è una contraddizione in uno Stato di diritto, e si risolve in un danno micidiale per lo Stato stesso. Non è questo un articolo che permetta di eleggere i consigli regionali; se i nostri emendamenti non verranno accettati, tutti i dubbi resteranno. Noi abbiamo indicato quali sono i poteri idonei a far sì che la legge possa nascere validamente. Ma tutti questi poteri sono stati eliminati nella formulazione della legge: non c'è mai il ricorso a un decreto del Presidente della Repubblica, non c'è l'intervento del ministro dell'interno, non ci sono mai convocazioni degli enti che presiedono alla vigilanza sugli enti minori. C'è la rottura, invece, fra Stato centrale e enti periferici: in questa legge questa rottura è consacrata con una voluttà quasi sadica. Si vuol fare una legge che annulli il potere dello Stato nei confronti delle regioni, che dia alle regioni un potere tendenzialmente antistatale, in modo che tutto quello che è statale subisca un detrimento tale da portare le popolazioni a porsi contro lo Stato stesso. Lo Stato si è privato di tutti i mezzi per evitare l'arbitrio.

Questa constatazione di carattere generale ho voluto fare, signor Presidente, per segnalare ancora una volta ai colleghi la necessità morale, politica e giuridica di riflettere attentamente su quello che è stato proposto da parti politiche tanto diverse fra loro, ma che sono state mosse dal desiderio comune di far sì che la legge risponda veramente agli interessi del paese.

In questo articolo, come ho detto, manca tutto; ed è strano che un gruppo di legislatori, che in altre parti della legge ha dimostrato un appassionato amore del superfluo e un fanatico spirito di devozione all'inutile, abbia concepito un articolo in cui mancano persino le cose necessarie. Siamo di fronte ad una contraddizione anche estetica, e nasce in noi il sospetto che gli articoli, che sono gremiti di appelli all'inutile (anche questo è un altro vizio nazionale), siano stati scritti da mani diverse da quelle che hanno soppresso ciò che era veramente necessario, ciò che era veramente indispensabile, ciò che era veramente il fondamento giuridico della legge. Siamo di fronte ad un'antologia di dimenticanze, ad un'antologia di enunciazioni puramente astratte per cose che non saranno mai realizzate. Si sono dimenticate le cose più importanti, le cose che necessariamente si sarebbero dovute realizzare. Noi abbiamo compiuto qui un'opera critica e abbiamo fatto il possibile per ridurre la norma in termini concreti. Chiunque, leggendo i nostri emendamenti, non potrà non domandarsi: « Ma, se non li adotteremo, come funzionerà questa legge? ».

Ora, signor Presidente, faccio notare che – è un fatto poco decoroso, ma è accaduto –

nel corso di tre mesi la maggioranza non è mai intervenuta nei dibattiti. L'assenza del Governo – per lo meno nei suoi vertici più autorevoli – dai dibattiti è stata ormai consacrata ed elevata al rango della tradizione parlamentare.

È stato detto (credo l'altro ieri) dall'onorevole Mauro Ferri – l'onorevole Presidente mi scuserà se il riferimento non è preciso, ma la colpa è del calendario che sta ormai diventando arbitrario un po' per tutti – che, dal momento che la legge ubbidisce ad un dettato costituzionale e risponde ad un'esigenza irrefutabile che nessuno può mettere in dubbio, il Governo non aveva che da mandarla qui ed aspettare che noi l'approvassimo. Così non si ammette nemmeno l'eventualità che l'opposizione possa far respingere la legge. È questa una nuova concezione che potrà magari fare una brillante carriera, ma non certo la carriera della libertà e della democrazia.

Anche arrivati a questo punto in cui si impone la volontà politica di fare la legge, rimane pur sempre l'esigenza tecnica di farla bene. Non vediamo perché debba esser fatta male. Noi pensiamo che sia male farla, dal momento che è concepita male e che è imposta al paese che non la chiede. Vogliamo, però, che per lo meno questa legge sia fatta tecnicamente bene. Altrimenti il danno politico sarà duplice: avremo una legge cattiva e mal redatta. Ecco perché, signor Presidente, noi aspettiamo che su questo punto venga dalla maggioranza una parola che, in ogni caso, permetta a noi di tirare le conseguenze generali dal dibattito. Questo, d'altronde, non è un dibattito che, comunque finisca sul piano concreto, possa esaurirsi qui dentro. È un discorso, questo, che sarà ripreso nel paese. Noi stiamo compiendo un atto politico enorme. Lo sanno tutti qui dentro, anche i colleghi del partito di maggioranza, che vengono a domandare a noi perché lo stiamo facendo e noi glielo abbiamo detto. (*Interruzione del deputato De Pascalis*). Onorevole De Pascalis, mi lasci parlare. Se poi ella vuol proporre un'altra chiusura di discussione, le dico che ella si espone, anche personalmente, a delle conseguenze che potrebbero influire sulla sua figura di parlamentare.

Signor Presidente, questo dibattito non potrà esaurirsi qui, poiché la legge produrrà conseguenze nel paese. Se volessimo fare una speculazione elettorale, come alcuni pensano che noi faremo (e sbagliano), qui c'è materia in abbondanza per una campagna elettorale. Noi non lo vogliamo fare. Non vorremmo qui, infatti, a scongiurare di fare una legge quanto migliore possibile. Taceremmo, come ha fatto la maggioranza. La maggioranza vuole che questa sia una cattiva legge; se avessimo la medesima volontà, non parleremmo e diremmo che tutto va bene. Forse, la lasceremmo persino passare senza contestazioni, nel dettaglio e in generale. Se noi stiamo facendo il possibile per migliorarla, è affinché emerga la verità: che cioè una parte del Parlamento non desidera che si faccia il male del paese, che si creino delle istituzioni che non possono funzionare o che, se funzioneranno, lo faranno sulla base – se la contraddizione dei termini è conciliabile – di una legislazione arbitraria.

Noi stiamo facendo il possibile per dare alla legge una buona struttura tecnica, non potendo darne una morale. La maggioranza si oppone: vuol dire che vuole la legge così. Il discorso, quindi, passerà fuori, si trasferirà nell'opinione pubblica. Vi sono altre istanze di *referendum* anche prima di arrivare alla approvazione della legge sul *referendum*, se vi si arriverà. Una istanza di *referendum* è l'opinione pubblica, alla quale noi domanderemo se la maggioranza avesse il diritto di fare questa legge, che si afferma pregiudizialmente (ecco il discorso politico) essere il prodotto più squisito, più raffinato, floreale, la vera essenza del centro-sinistra, poiché allargherebbe il potere democratico su basi popolari.

Questo è il significato che la maggioranza ha dato alla legge. Come si spiega che ad esso non possiamo aderire? Noi vorremmo la stessa cosa, la partecipazione del popolo al governo dello Stato; è impensabile che noi vogliamo il contrario. Accadono invece cose per cui noi ci chiediamo se questa legge non tenda a creare, al contrario, dei centri di potere tendenzialmente privati, destinati a distruggere a poco a poco il potere centrale, erodendolo da tutte le parti con una congiura giuridica che non potrà non avere conseguenze politiche e morali.

Dopo quello che i miei colleghi ed io abbiamo detto su questo argomento, illustrando questa mattina uno per uno gli emendamenti, il quadro oramai si è composto, la verità è emersa. Esiste il modo di fare una legge migliore. Le indicazioni sono date, gli strumenti sono forniti. E non sono inventati dalla fantasia di giuristi che per l'occasione si siano trasformati in fedeli di una legge nella quale non credono; no, noi siamo andati con procedimento analogico a cercare tutti i possibili miglioramenti della legge in discussione in

un'altra legge alla quale tutti noi dobbiamo la nostra presenza in questa Camera. Abbiamo trovato elementi correttivi o integrativi di una legge fatta male o carente nella legge per l'elezione della Camera dei deputati. Se i consigli regionali devono essere strumenti di natura simile al Parlamento, devono essere formati con le stesse procedure con cui è formato il primo.

Perché sono stati soppressi i riferimenti ad alcuni adempimenti ? Per asservirli alle forze dei partiti e sottrarli ai controlli, almeno generici, dello Stato ? Perché i poteri supremi dello Stato sono stati eliminati ? Perché il Presidente della Repubblica non deve firmare i decreti che noi proponiamo che egli firmi per i consigli regionali, come fa per le Camere nazionali ? Allora si vuole che il carattere tendenzialmente privato sia garantito, assicurato ! È una nuova forma di garantismo. La parola garantismo, in Italia, viene da una tradizione che comincia dal Giannone e che, fino ai giorni nostri, è in pieno trionfo filosofico, teorico, nella concezione liberale dello Stato di diritto. Ma, nelle regioni, la parola garantismo è scomparsa come parola, ed è scomparsa come fatto. Non troviamo più nell'ambito dell'istituto regionale quello spirito per cui ogni cittadino sente di dovere ossequio a quell'istituto perché fondato veramente sulla concezione del diritto. No, il cittadino che entrerà nell'ente regione avrà l'impressione di entrare in un'associazione privata.

Signor Presidente, abbiamo fornito tutti gli elementi e le indicazioni affinché questo enorme errore morale non sia commesso. Raccomandiamo a tutta l'Assemblea – compresi gli avversari politici vicini e lontani e di qualunque categoria – di fare in modo che questa legge, alla quale i nostri avversari tengono e noi no, venga fatta in modo che possa sodisfare coloro che vi credono almeno tanto quanto possa placare coloro che, almeno fino ad ora, non vi credono.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CINCIARI RODANO MARIA LISA

BIGNARDI. Chiedo di parlare sul complesso degli emendamenti all'articolo 3.

PRESIDENTE. Onorevole Bignardi, la esorto a svolgere il suo intervento sugli emendamenti all'articolo 3 senza digressioni né ripetizione di argomenti già trattati in sede di discussione generale. Ha facoltà di parlare.

BIGNARDI. Desidero far presente che il relatore è assente, con altri colleghi, per adempiere un impegno di grande responsabilità: egli è infatti componente della Giunta per il regolamento, ora riunita. Mi chiedo se possiamo proseguire nei nostri lavori quando il relatore è impedito per la ragione che ho detto.

PRESIDENTE. Vi sono già precedenti. Possiamo procedere nella nostra discussione. Quando vi sarà una votazione il Presidente si farà parte diligente e farà chiamare i membri della Giunta per il regolamento perché vengano a votare. Ella sa che già altre volte ci si è comportati così poiché è un « anziano » della Camera.

BIGNARDI. Nel ringraziarla vorrei avere una ulteriore guarantigia nel senso che delle argomentazioni svolte nella discussione, il Presidente si faccia carico di informare il relatore, affinché ne possa tener conto nella sua replica che dovrà precedere la votazione.

PRESIDENTE. Assicuro che questo sarà fatto.

BIGNARDI. Grazie, signor Presidente.

Preliminarmente, richiamandomi alle argomentazioni lucide e persuasive del collega Cantalupo, desidero sottolineare la necessità di chiarire la normativa indicata nell'articolo 3. È un articolo che si presta a equivoci, ad incertezze, un articolo che rende sfumata e indeterminata una materia che non deve esserlo. Sfumato e indeterminato può essere il quadro di un pittore, di una lucente primavera o di un torbido autunno, ma non la materia arida, concreta, precisa quale è quella della normativa elettorale.

Quando nel primo comma dell'articolo 3 si dice che i consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, non si stabilisce una loro durata precisa; si rende quindi necessario approvare l'emendamento Bozzi 3. 6, che recita: « I consigli regionali sono eletti per cinque anni ». È perspicua la dizione del nostro emendamento, secondo cui la durata complessiva dei consigli regionali risulta non superiore e non inferiore a cinque anni. La dizione della Commissione, non stabilendo una precisa durata alla vita dell'assemblea regionale, viene a togliere un requisito essenziale di certezza, che è invece indispensabile in un organismo che ha la rilevanza del consiglio regionale e ha facoltà legislative specifiche per esso previste dalla legge. È quindi necessario sapere con precisione se nel momento in cui legifera il

consiglio regionale opera *pleno iure* nel periodo di tempo prefissato dalla legge, o per ipotesi in un diverso periodo di tempo, al di fuori dei limiti fissati da una legge concreta dello Stato.

Questa è la *ratio iuris* dell'emendamento che i colleghi Bozzi, Alpino, Botta, Malagodi ed altri, tra i quali il sottoscritto, hanno proposto. Noi chiediamo che si dica: « eletti per cinque anni »; cioè per un periodo di tempo preciso, concreto, determinato, senza possibilità di equivoci. E questo contro l'indeterminatezza del secondo e terzo comma dell'articolo nella attuale stesura; che (ripeto e concludo su questo punto) è di una tale genericità da potere indurre ad equivoci pericolosi in una materia in cui accanto alla sostanza è da dirsi che la forma ha pure la sua importanza e il suo significato. In materia legislativa, cioè, la forma prevale, starei per dire, sulla sostanza, si identifica con essa, si « consustanzia » con essa.

Vorrei ancora fare una osservazione relativamente al quarto comma dell'articolo 3 nella stesura proposta dalla Commissione, là dove si dice che le elezioni sono indette con decreto del commissario del Governo emanato d'intesa con i presidenti di corte d'appello.

Noi ci troviamo di fronte a regioni in cui si verificano diverse situazioni, in cui il numero dei presidenti di corte d'appello è variabile e può variare nel tempo. È possibile stabilire per legge la necessità di questa preliminare intesa con organi che sono di diverso numero da regione a regione, per cui può avvenire che in una regione si abbia la devoluzione del potere di indizione delle elezioni ad un organo duplice, mentre in un'altra regione questo organo può essere triplice, in un'altra ancora quadruplice, con possibilità di differenti opinioni che difficilmente potranno essere mediate ?

Mi chiedo se circa la indizione elettorale non sarebbe opportuno eliminare totalmente questo richiamo ai presidenti di corte d'appello, sostituendolo con un richiamo, ad esempio, ad un organo nazionale, come potrebbe essere la Corte costituzionale, comunque ad un qualche organo costituzionale particolare che possa stabilire una certa perequazione su scala nazionale.

Questo dico anche perché i presidenti di corte d'appello avranno competenza specifica su una determinata materia elettorale e, intervenendo essi in questa materia come organi giudicanti, può essere opportuno che siano tenuti fuori da questa materia come organi di diversa natura.

Vorrei poi sottolineare, procedendo in questo mio per altro brevissimo intervento, la portata di un altro nostro emendamento. Dico subito, signor Presidente, che tacerò in ordine agli emendamenti Cantalupo 3. 8 e Malagodi 3. 9, sui quali ho già avuto l'onore di parlare illustrando gli emendamenti stessi nella giornata di ieri. Vorrei però richiamare, accanto all'importante elemento di chiarificazione che è rappresentato dal nostro emendamento Bozzi 3. 6, un altro importante elemento di chiarificazione logica ed anche, vorrei dire, politica, che è rappresentato dal nostro emendamento Bozzi 3. 7. In questo emendamento è detto che la durata di ciascun consiglio non può essere prorogata se non per legge della Repubblica e soltanto in caso di guerra. Il nostro emendamento precisa le fattispecie concrete cui deve farsi riferimento per determinate ipotesi e stabilisce la durata del consiglio regionale in maniera che non si possa dar luogo ad equivoci, eliminando sia l'ipotesi di elezioni di comodo, sia l'ipotesi di proroghe di comodo o l'ipotesi di altrettanto arbitrarie strozzature di consigli regionali, di anticipate chiusure di consigli regionali. Si statuisce una normativa nell'ambito di uno Stato di diritto in cui la contingenza politica, l'opportunità del momento vengono accantonate di fronte all'imperio obiettivo della legge.

In coscienza, non posso non esprimere un dubbio in ordine all'emendamento 3. 1 del collega Santagati, il quale per altro ha difeso valorosamente altri emendamenti ed altre impostazioni, e devo dire che io ho convenuto sui concetti che egli ha espresso con acume e con finezza di giurista. Una considerazione però devo fare circa l'emendamento 3. 1, con il quale egli propone di sostituire al secondo comma dell'articolo 3 le parole: « fino al 46° giorno antecedente », con le altre « fino al 36° giorno antecedente ». Devo dire francamente che questa dizione mi lascia perplesso.

In via teorica senza dubbio è possibile una abbreviazione di termini di una decade, ma in via di fatto, di fronte ad adempimenti, a incombenze, a necessità pratiche collegate ad una elezione regionale, io mi chiedo se è possibile questa abbreviazione di termini.

SANTAGATI. Sì, perché poi, nella normativa successiva, sono previste abbreviazioni conseguenti, per cui viene tutto organizzato in modo preciso.

BIGNARDI. Volentieri concordo con il collega Santagati; è questo un punto sul quale mi riservavo di intervenire successivamente.

C'è dunque questo collegamento logico, per cui se si abbrevia un termine si abbreviano anche gli altri. Ma il fatto si è che questa abbreviazione toglie spazio a determinate incombenze di legge, a determinate necessità di fatto, a determinate esigenze pratiche; francamente io non esprimerò un parere totalmente contrario, ma non posso non nutrire alcune perplessità che credo siano motivate e che ritengo condivise anche da molti colleghi che siedono in questa Camera, e che si basano su una diretta esperienza di queste contingenze elettorali, con le numerose pratiche, i numerosi espletamenti, lo scioglimento di questioni, l'incontro di idee e l'incontro di persone che formano tutta la massa, tutto il groviglio, tutto il difficile gomitolo da dipanare volta a volta quando ci si avvicina ad una prova elettorale.

Quindi, perplessità; non più che perplessità, ma perplessità che credo dovranno indurci a meditare quando esprimeremo il nostro voto su questo punto, di dettaglio se si vuole, signor Presidente e onorevole sottosegretario, ma di un dettaglio che non va trascurato. Nella tematica delle leggi elettorali anche i dettagli hanno il loro conto; direi che la logica di una legge elettorale è una logica combinata di dettagli che concorrono a determinare un tutto che deve essere armonico e completo, che deve tutto prevedere e nulla omettere.

Mi avvierò molto brevemente a trattare ancora di tre punti. Il *pendant*, per altro *ex adverso*, dell'emendamento Santagati 3. 1 è l'emendamento Calabrò 3. 2. Quanto alla possibilità, prevista da questo emendamento, di fissare con lo stesso decreto la data della prima riunione del consiglio regionale non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni, posso parzialmente condividerla; però devo dire che, data l'eventualità di contingenze politiche particolari, è preferibile fissare un termine meno rigido, essendo opportuno che determinate circostanze possano essere valutate appieno e obiettivamente caso per caso. Per cui anche questo emendamento (è la seconda osservazione che sommessamente mi accingo a fare) suscita in me qualche motivata perplessità.

Vorrei invece sottolineare (penultima osservazione) l'opportunità dell'emendamento Turchi 0. 3. 10 *f* all'emendamento Spagnoli 3. 10, inteso a sostituire le parole « sono comunicati » con le altre: « sono notificati ». Mi pare che tale precisione di linguaggio sia commendevole in testi legislativi, ed assicuri maggiormente quella efficacia educatrice che noi dalle leggi ci ripromettiamo di ottenere, non solo perché siano osservate e regolino la armonica convivenza dei cittadini e lo sviluppo della nazione, ma anche perché insegnino qualche cosa, siano cioè testi morali, testi etici (pensiamo alla sintesi architettonica meravigliosa della legge delle dodici Tavole, un documento che di per sé ispirava ossequio alla maestà della legge ed enunciava anche un criterio etico della vita).

Quindi, l'emendamento merita di essere considerato, ed in questo senso sono lieto di essere stato il primo firmatario dell'analogo subemendamento 0. 3. 10 *h*, presentato dal mio gruppo. Non ho avuto prima occasione di parlare di questo emendamento che, invece, è stato svolto da un valoroso collega del mio gruppo. Limitandomi soltanto a sostenere modestamente l'importanza che riveste lo emendamento, vorrei raccomandarlo all'attenzione degli onorevoli colleghi al di là di qualunque divisione politica.

L'ultimo punto che mi sono riservato di toccare è quello relativo al subemendamento 0. 3. 9 *c* del collega Covelli, mirante a sostituire l'ultimo comma dell'emendamento Malagodi 3. 9 con il seguente: « I poteri del consiglio regionale uscente potranno essere prorogati per un periodo non superiore ai 20 giorni a decorrere dalla data delle elezioni ».

Qui tocchiamo un punto di diritto, ma tocchiamo anche un importante o, perlomeno, un non irrilevante punto di fatto. In tal modo noi escludiamo in diritto la possibilità di una *prorogatio*. E quali poteri restano prorogati? Il potere legislativo speciale? Il potere di fare uso dell'esecutivo in sede regionale? Il potere regolamentare rispetto ai propri dipendenti? Mi permetta il valoroso collega onorevole Covelli di dirgli che l'espressione « i poteri del consiglio regionale possono essere prorogati » eccetera, è una espressione alquanto indefinita e nebulosa e tale da poter lasciare nell'animo dei giuristi dubbi notevoli al riguardo. Il punto che mi pare sia necessario toccare è questo: se invece della *prorogatio* si vuole prevedere la semplice proroga dei poteri, questi devono essere precisati meglio. Se proroga ha da esservi, sia una proroga che risponda alle necessità che possono verificarsi in un momento eccezionale nella vita della regione, sia una proroga concepita con maggiore precisione e ristrettezza in ordine ai poteri prorogandi, limitandola, per esempio, esclusivamente alla ordinaria amministrazione, escludendone i poteri di imposizione tributaria, il potere di effettuare assunzioni in-

discriminate di personale o di regolarne le posizioni precedenti. Si potrebbero limitare, sì, questi poteri alla ordinarissima amministrazione, se si vuole, ma la proroga dovrebbe avvenire per tutto il periodo che sarà necessario in relazione alle esigenze straordinarie enunciate nella richiesta di proroga. Quindi, accettato il criterio della proroga, affermata e riconosciuta la necessità della proroga, la stessa sia disciplinata in modo corrispondente alla necessità stessa.

Io non ho altre osservazioni da fare in ordine all'articolo 3. L'articolo 3 che forse poteva pensarsi desse luogo...

PRESIDENTE. Onorevole Bignardi, ella non può parlare sul complesso dell'articolo 3.

BIGNARDI. Desideravo concludere con un brevissimo riferimento. L'articolo 3, per le particolarità tecniche che contiene, poteva far pensare che su di esso avrebbe avuto luogo una limitata discussione: ma in realtà queste particolarità elettoralistiche devono essere ben osservate da noi. Noi viviamo in un paese che ha il torto di mutare troppo spesso la legge elettorale.

Dunque, se vogliamo fare qualcosa di serio, cerchiamo di fare qualcosa di concreto e di preciso in modo che non dia luogo domani a defatiganti discussioni. Noi auguriamo al nostro paese un domani libero dalle regioni, scevro dalle politiche delle regioni, scevro dalla presenza dannosa delle regioni. Ma se queste debbono esservi, nascano almeno in un clima di diritto, attraverso una legge elettorale che sia la più perfetta possibile, esistano con una configurazione giuridica che consenta di estrarre da esse quel po' di bene che eventualmente se ne possa estrarre, allontanando quell'infinito male che disgraziatamente – a nostro avviso – potrebbero arrecare al paese. (*Applausi*).

COTTONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo ?

COTTONE. Signor Presidente, vorrei chiederle se non ritenga opportuno sospendere brevemente la seduta in attesa di conoscere i risultati cui perverrà la Giunta per il regolamento, che, come ella sa, è in questo momento riunita per decidere su argomenti che riguardano direttamente i lavori di questa seduta, la procedura particolare da seguire, l'interpretazione esatta da dare ad alcuni articoli del nostro regolamento (mi riferisco in modo particolare agli articoli 72, 82, 83, 84), il modo di votare, l'ammissibilità di votazioni per divisione e tante altre questioni.

Nel caso ella, signor Presidente, non condivida senz'altro questa mia opinione, desidero avanzare proposta formale di sospendere brevemente la seduta.

PRESIDENTE. Onorevole Cottone, ritengo che gli argomenti in discussione presso la Giunta per il regolamento – riunita su richiesta dei deputati Malagodi e Roberti per le questioni da essi sollevate sull'interpretazione dell'articolo 82 – non abbiano attinenza con l'attuale fase della discussione, nella quale la Camera deve ascoltare i pareri della Commissione e del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 3 del disegno di legge.

MALAGODI. Il relatore non c'è.

PRESIDENTE. C'è il presidente della Commissione che lo sostituisce.

MALAGODI. Il relatore non può essere sostituito.

PRESIDENTE. Ci sono moltissimi precedenti nei quali il presidente della Commissione ha sostituito il relatore.

MALAGODI. Noi ci appelleremo alla Camera.

CANTALUPO. Non è previsto dal regolamento.

COTTONE. Poiché ella, signor Presidente, ha dichiarato di non vedere in modo chiaro l'opportunità di sospendere i lavori della seduta, evidentemente è colpa mia se non sono stato chiaro e vorrei approfittare dell'occasione per chiarire la mia richiesta.

PRESIDENTE. Ella, onorevole Cottone, ha già chiarito il suo pensiero. Insiste nella sua proposta formale di sospendere la seduta ?

COTTONE. Sì, signor Presidente.

DE PASCALIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASCALIS. Ho chiesto la parola per dichiarare l'opposizione del mio gruppo alla proposta dell'onorevole Cottone, che non troviamo né fondata né giusta. La Giunta per

il regolamento è riunita su richiesta di alcuni colleghi; ma se si fa specifico riferimento all'articolo 82, e alla sua interpretazione, l'aula alcune ore fa si è pronunciata per una interpretazione che ritengo fondata e giusta.

D'altra parte l'assenza del relatore non può impedire che il Comitato dei 9, attraverso il Presidente della Commissione affari costituzionali, possa dare risposta agli interventi che si sono succeduti sugli emendamenti. E quindi la Camera può essere in grado, mentre la Giunta per il regolamento continua il suo lavoro, di votare gli emendamenti all'articolo 3 del disegno di legge.

ALMIRANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Siamo favorevoli all'accoglimento della proposta dell'onorevole Cottone. Quanto alla motivazione, ella stessa, onorevole Presidente, ha avuto la cortesia di indicarla poco fa, quando ha avuto l'amabilità di ricordare che si è giunti, da parte del Presidente della Camera, alla decisione di convocare la Giunta per il regolamento, in questo momento riunita, dopo gli interventi e le proposte dell'onorevole Malagodi e dell'onorevole Roberti.

Non mi permetto di interpretare la proposta fatta dall'onorevole Malagodi, ma posso interpretare, a nome del mio gruppo, la proposta dell'onorevole Roberti, il quale svolse un lungo intervento nel corso del quale non si riferì all'articolo 82 del regolamento e neppure agli articoli 80, 83 e 84, ma si riferì all'articolo 10 del regolamento stesso, relativo alle funzioni moderatrici del Presidente della Camera.

Desidero anzi ricordare all'Assemblea che l'intervento dell'onorevole Roberti – che non solo non fu contrastato dal Presidente della Camera, ma fu da questi cortesemente definito un intervento di censura in termini regolamentari nei confronti dell'operato, del comportamento e delle decisioni della Presidenza – ebbe una grande latitudine e si concluse con la richiesta, ai sensi dell'articolo 15, di convocazione della Giunta per il regolamento.

Quindi, non solo non sappiamo se in questo momento la Giunta per il regolamento si stia occupando dell'articolo 82 o del complesso degli articoli 81-84, ma siamo sicuri che l'onorevole Roberti, quale componente della Giunta per il regolamento, ha già avanzato o si accinge ad avanzare in quella sede le stesse richieste avanzate ieri in aula. Non ci sembra quindi esatto che ciò che stiamo per fare in quest'aula non abbia nulla a vedere con quanto sta per decidere la Giunta per il regolamento. Pensiamo quindi che la proposta dell'onorevole Cottone debba essere accolta.

SFORZA. Chiedo lo scrutinio segreto sulla proposta di sospensione.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta sulla proposta di sospensione della seduta avanzata dall'onorevole Cottone.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	381
Maggioranza	191
Voti favorevoli	47
Voti contrari	334

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Avolio
Accreman	Badaloni Maria
Alatri	Badini Confalonieri
Alba	Balconi Marcella
Alessandrini	Baldani Guerra
Alessi Catalano Maria	Baldi Carlo
Alini	Baldini
Almirante	Ballardini
Alpino	Barba
Amadei Giuseppe	Barbaccia
Amasio	Barberi
Amatucci	Barbi Paolo
Ambrosini	Bardini
Amendola Pietro	Baroni
Antonini	Bártole
Ariosto	Basile Giuseppe
Armani	Baslini Antonio
Armato	Bassi Aldo
Armosino	Bastianelli
Arnaud	Battistella
Averardi	Bavetta

Beccastrini
Belci
Bemporad
Benocci
Beragnoli
Berloffa
Bernardi
Berretta
Bersani
Bertè
Bertinelli
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bignardi
Bima
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Botta
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzi
Caiazza
Calabrò
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Capua
Carcaterra
Cariota Ferrara
Carocci
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Vittorfino
Corghi
Corona Giacomo
Costa Massucco
Cottone
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Cuttitta
Dagnino
Dal Canton Maria Pia
D'Alessio Aldo
D'Ambrosio
Dall'Armellina
D'Amore
D'Amato
D'Antonio
D'Arezzo
Dárida
De Capua
Degan Costante
Degli Esposti
Del Castillo
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Lorenzo Ferruccio
De Maria
De Martino
De Meo
De Mita
De Pascális
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattin
Dossetti
Durand de la Penne
Ermini
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fada
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Ferri Giancarlo
Fiumanò
Folchi
Fornale
Fortini
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Gioia
Giolitti
Giomo
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Goehring
Golinelli
Gombi
Gorreri
Granati
Graziosi
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Guadalupi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guidi
Gullo
Hélfer
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgró
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lami
Landi
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Leonardi
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lusóli
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Manenti
Mannironi
Marangone
Marchesi
Marchiani
Mariani
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Maschiella
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Mazza
Mazzoni
Melloni
Menchinelli
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Milia
Minio
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Montanti
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Nannuzzi

Napoli
Napolitano Francesco
Natoli Aldo
Negrari
Nicolazzi
Nicoletto
Ognibene
Origlia
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pertini Alessandro
Pezzino
Piccinelli
Piccoli
Pierangeli
Pietrobono
Pintus
Pitzalis
Prearo
Pucci Ernesto
Quaranta
Racchetti
Radi
Raffaelli
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Restivo
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Romualdi
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Mario
Rubeo
Ruffini
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo Mario
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sanna
Santagàti
Santi Fernando
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Serbandini
Seroni
Sforza
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Sorgi
Spallone
Speciale
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Sulotto
Tagliaferri
Tàntalo
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Titomanlio Vittoria
Togni
Tognoni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Truzzi Ferdinando
Turchi Luigi
Usvard
Valeggiani
Valitutti
Valori
Venturoli
Verga
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Vianello
Vicentni
Villa
Villani Vittorino
Viviani Luciana
Vizzini
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodio
Azzaro
Buzzetti
De Marzi Fernando
De Zan Fabiano
Ferrari Riccardo
Principe
Sabatini
Scelba
Secreto
Urso
Valiante

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia
Colombo Renato
Élkan
Fabbri Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Pastore
Rumór
Zagari

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3 ?

BALLARDINI, *Presidente della Commissione*. Sostituisco il relatore, l'onorevole Di Primio, attualmente impegnato in una seduta della Giunta del regolamento. È stato osservato che il relatore non può essere sostituito. Ma ciò non è esatto, data l'esistenza dell'articolo 30 del regolamento che, al terzo comma, così stabilisce: « Per la discussione davanti alla Camera di ogni singolo disegno di legge, ciascuna Commissione nomina nove membri, fra i quali il presidente ed i relatori ». Dal momento che il relatore è assente per un legittimo impedimento, lo sostituisco io, quale presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Inoltre, esistono decine di precedenti in tal senso.

BALLARDINI, *Presidente della Commissione*. Esatto: esistono abbondanti precedenti, che hanno portato alla formazione di una prassi costante.

Per quanto riguarda il merito degli emendamenti e dei subemendamenti presentati all'articolo 3, debbo sinteticamente affermare che la Commissione è ad essi contraria. Alcuni emendamenti contengono modifiche puramente formali al testo proposto dalla Commissione, riguardando questioni di terminologia tecnica, talune opinabili ed altre nettamente infondate. Altri emendamenti tendono ad introdurre riforme che sembrano assolu-

tamente non necessarie, come ad esempio quelli che propongono di inserire in questa legge stessa una norma che affermi che la proroga dei consigli regionali può essere deliberata soltanto con legge. Si tratta di un fatto pacifico; non vi è alcun bisogno di affermarlo in una norma legislativa ordinaria, come quella che stiamo discutendo.

Altri emendamenti tendono a modificare i termini stabiliti nel disegno di legge, allargandoli o restringendoli. Ma anche nella stessa motivazione delle proposte in questione è evidente un largo margine di opinabilità. Ognuna di queste proposte è stata largamente vagliata dalla Commissione in sede referente e, quindi, respinta. Infine, vi sono alcuni emendamenti che prospettano riforme forse meno tecniche, ma che rivestono un significato politico più sostanziale. Essi tendono a trasferire o al Presidente della Repubblica o al presidente della regione poteri che il disegno di legge in discussione attribuisce invece al commissario del Governo. Questo gruppo di emendamenti propone valutazioni diverse, rispondenti a differenti motivi. Tuttavia, essi sono stati presentati in Commissione in sede referente e di fronte ad essi la Commissione effettuò la sua scelta, che risulta dal testo del disegno di legge, così come è ora formulato.

In conclusione, per i motivi già diffusamente illustrati nel corso del dibattito in Commissione, la Commissione esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Il Governo?

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo condivide, in linea di massima, le considerazioni espresse dal presidente della Commissione.

Venendo al dettaglio, si può notare che l'emendamento Bozzi 3. 6 propone: « I consigli regionali sono eletti per cinque anni ». Il testo della Commissione reca: « I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni ». Vi è poi un emendamento all'emendamento in questione che riporta la dizione stessa del disegno di legge. È evidente che tutti questi emendamenti sono da respingere perché puramente formali.

Anche l'emendamento Bozzi 3. 7 è da respingere, perché tende ad impedire la *prorogatio* del consiglio regionale nell'eventualità che per qualsiasi motivo di forza maggiore non possano essere indette le elezioni per la rinnovazione del consesso all'esatta scadenza del quinquennio.

Il Governo è pure contrario agli emendamenti Cantalupo 3. 8 e Malagodi 3. 9: per quanto riguarda in particolare il primo comma di questi emendamenti, non si ravvisa l'opportunità di modificare i criteri di determinazione della durata del periodo elettorale già previsti dal disegno di legge.

Eguale parere per l'emendamento Santagati 3. 1, in quanto, riducendo a 35 giorni il periodo a disposizione per lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali, si verrebbe a rendere inoperanti le norme stabilite dal testo unico approvato con decreto presidenziale 16 maggio 1960, n. 570, che è stato richiamato per le elezioni regionali dall'articolo 1 del disegno di legge e che richiede appunto un periodo di 45 giorni.

Parere contrario anche per l'emendamento Spagnoli 3. 10: è stata infatti prevista la competenza del commissario del Governo ad indire le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali, come accennava l'onorevole Ballardini, nella considerazione che, procedendosi alla prima elezione di tutti i predetti consigli ad un'unica data, motivi di economia organizzativa, oltre che di opportunità politica, rendono necessaria la convocazione per lo stesso giorno dei comizi per la rinnovazione di tutti i consigli regionali. Tale simultaneità potrà essere assicurata soltanto se sarà conservata la competenza dei predetti commissari del Governo.

Per quanto riguarda poi il secondo comma dell'emendamento Spagnoli, vi è da rilevare che esso è superfluo in quanto il caso è esplicitamente previsto e disciplinato dall'articolo 126 della Costituzione.

Gli emendamenti Luzzatto 3. 4 e 3. 5 sono egualmente inaccoglibili, a parere del Governo, in quanto consequenziali alla proposta di trasferire al presidente della giunta regionale la competenza del commissario del Governo a convocare i comizi per la rinnovazione dei consigli regionali.

L'emendamento Calabrò 3. 2 è, a parere del Governo, pure da respingere. La determinazione della data della prima riunione del consiglio regionale è infatti già prevista dal primo comma dell'articolo 14 della legge n. 62 del 1953.

Infine l'emendamento Manco 3. 3 è da respingere per i motivi per cui è stata proposta la reiezione dell'emendamento Santagati 3. 1, al quale è strettamente collegato.

In conclusione, il Governo esprime parere contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Covelli, mantiene il suo emendamento 0. 3. 6 all'emendamento Bozzi 3. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COVELLI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Covelli 0. 3. 6.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	383
Maggioranza	192
Voti favorevoli	39
Voti contrari	344

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abelli
Accreman
Alatri
Alba
Alboni
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Almirante
Alpino
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Amendola Pietro
Angelini Giuseppe
Antonini
Ariosto
Armani
Armato
Armosino
Arnaud
Averardi
Avolio
Badaloni Maria
Badini Confalonieri
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Bàldi Carlo
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Baroni
Bártole
Basile Giuseppe
Baslini Antonio
Bassi Aldo
Bastianelli
Battistella
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Beragnoli
Berloffa
Bernardi
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bettiól
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bignardi
Bima
Bisantis
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzi
Cacciatore
Caiati
Caiazza
Calabrò
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Camangi
Canestrari
Cappugi
Carcaterra
Cariota Ferrara
Carocci
Carra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Costa Massucco
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Cuttitta
Dagnino
Dal Cantón Maria Pia
D'Alema
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
Dárida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Dell'Andro
Delle Fave
De Lorenzo Ferruccio
De Meo
De Mita
De Pascális
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattin
Dossetti
Ermini
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fada
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Fiumanò
Folchi
Forlani

Fornale
Fortini
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Gioia
Giomo
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Golinelli
Gombi
Gorreri
Graziosi
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Guariento
Guarra
Gui
Guidi
Gullo
Imperiale
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
Laforgia
Lami
Landi
La Penna
La Spada
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Li Causi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lusóli
Magno Michele
Magrì
Malagodi
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Manenti
Mannironi
Marangone
Marchiani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Mazza
Mazzoni
Melloni
Menchinelli
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Milia
Minio
Misasi Riccardo
Montanti
Morelli
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Negrari
Nicolazzi
Nicoletto
Ognibene
Origlia
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Passoni
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pertini Alessandro
Pezzino
Piccinelli
Piccoli
Pierangeli
Pietrobono
Pintus
Pitzalis
Prearo
Pucci Ernesto
Quaranta
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Restivo
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Romualdi
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Mario
Rubeo
Ruffini
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sanna
Santagati
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Seroni
Servadei
Sforza
Simonacci
Sinesio
Spádola
Speciale
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Sulotto
Tagliaferri
Tanassi
Tàntalo
Taviani
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Togni
Tognoni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Truzzi Ferdinando
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Valori
Venturoli
Verga
Veronesi
Vetrone
Vianello
Vicentini
Villa
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi Massimo
Amodío
Azzaro
Buzzetti
De Marzi Fernando
De Zan Fabiano

Ferrari Riccardo
Principe
Sabatini
Scelba
Secreto
Urso
Valante

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia
Colombo Renato
Elkan
Fabbri Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Pastore
Rumór
Zagari

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Guarra, mantiene l'emendamento Roberti 0. 3. 6 *b* all'emendamento Bozzi 3. 6, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GUARRA. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Roberti 0. 3. 6 *b*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 365
Maggioranza 183
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari 338

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abelli
Abenante
Accreman
Achilli
Alatri
Alba
Alboni
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Almirante
Alpino
Amatucci
Ambrosini
Amendola Pietro
Angelini Giuseppe
Ariosto
Armani
Arnaud
Astolfi Maruzza
Averardi
Badaloni Maria
Baldani Guerra
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Baroni
Bártole
Basile Giuseppe
Bassi Aldo
Bastianelli
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernardi
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bettiól
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bignardi
Bima
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Bottaro Giuseppe Antonio
Breganze
Bressani
Brighenti
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzi
Cacciatore
Caiazza
Calasso
Calvetti
Camangi
Canestrari
Cappugi
Carcaterra
Carocci
Carra
Cassandro
Cassiani
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Corrao
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Cuttitta
Dagnino
Dal Cantón Maria Pia
D'Alema
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
Dárida
De Capua
de' Cocci
De Florio
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Maria

De Mársanich
De Meo
De Mita
De Pascális
De Ponti
De Stasio
Dietl
Di Giannantonio
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Piazza
D'Ippolito
Di Vagno
Donát-Cattín
Dosi
Dossetti
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Fiumanò
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gasco
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Golinelli
Graziosi
Greppi Antonio
Grimaldi
Guariento
Guerrini Rodolfo
Gullo
Gullotti
Imperiale
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Laforgia
La Penna
La Spada
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lenti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Li Causi
Lízzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lusóli
Macaluso
Magno Michele
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Manenti
Mannironi
Marangone
Marchesi
Marchiani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Marzotto
Maschiella
Massari
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazza
Mazzoni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Mitterdórfer
Monasterio
Montanti
Morelli
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Negrari
Nicolazzi
Nicoletto
Ognibene
Origlia
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Píccoli
Pierangeli
Pietrobono
Pintus
Pitzalis
Poerio
Prearo
Pucci Ernesto
Radi
Raffaelli
Raia
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romualdi
Rossi Paolo Maro
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Salvi Franco
Sammartino
Santagàti
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Seroni
Servadei
Sforza
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Soliano
Sorgi
Spádola
Spallone
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Sulotto
Tanassi
Tàntalo
Taverna
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Todros Alberto
Togni
Tognoni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Truzzi Ferdinando
Usvardi
Valeggiani
Venturoli
Vetrone
Vicentini
Villa
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zóboli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi Massimo	Principe
Amodío	Sabatini
Azzaro	Scelba
Buzzetti	Secreto
De Marzi Fernando	Ursо
De Zan Fabiano	Valiante
Ferrari Riccardo	

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia	Nucci
Colombo Renato	Pastore
Élkan	Rumór
Fabbri Riccardo	Zagari
Macchiavelli	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Marzotto, mantiene l'emendamento Bozzi 3. 6, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MARZOTTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bozzi 3. 6.

(*È respinto*).

Onorevole Giuseppe Basile, mantiene lo emendamento Covelli 0. 3. 7 *a* all'emendamento Bozzi 3. 7, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BASILE GIUSEPPE. Sì, signor Presidente.

ALMIRANTE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

TOGNONI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Covelli 0. 3. 7 *a*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	355
Maggioranza	178
Voti favorevoli	33
Voti contrari	322

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Bernardi
Abelli	Bernetic Maria
Abenante	Berretta
Accreman	Bersani
Achilli	Bertè
Alatri	Bertinetti
Alba	Bettiól
Alboni	Biagini
Alessandrini	Biagioni
Alessi Catalano Maria	Bianchi Fortunato
Alini	Bianchi Gerardo
Almirante	Bima
Alpino	Bisantis
Amatucci	Bo
Amendola Pietro	Bologna
Angelini Giuseppe	Bonaiti
Ariosto	Bontade Margherita
Armani	Borghi
Armato	Borra
Armosino	Bosisio
Arnaud	Bottaro Giuseppe
Astolfi Maruzza	Antonio
Badini Confalonieri	Breganze
Baldani Guerra	Bressani
Baldini	Brighenti
Barba	Brusasca
Barbaccia	Buffone
Barberi	Busetto
Barbi Paolo	Buttè
Baroni	Buzzi
Bártole	Cacciatore
Basile Giuseppe	Calasso
Basile Guido	Calvetti
Baslini Antonio	Camangi
Bassi Aldo	Canestrari
Bastianelli	Cappugi
Beccastrini	Capua
Belci	Carcaterra
Belotti	Cariota Ferrara
Bemporad	Carocci
Benocci	Carra
Beragnoli	Cassandro
Berlingúer Luigi	Cassiani
Berloffa	Castellucci

Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Cianca
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Cuttitta
Dagnino
Dal Cantón Maria Pia
D'Alema
Dall'Armellina
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
Dárida
De Capua
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
Del Castillo
Dell'Andro
Delle Fave
De Lorenzo Ferruccio
De Mársanich
De Meo
De Mita
De Pascális
De Ponti
De Stasio
Di Giannantonio
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Vagno
Donót-Cattin
D'Onofrio
Dosi
Dossetti
Durand de la Penne
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fasoli
Ferraris Giuseppe
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Folchi
Forlani
Fornale
Fortuni
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi arlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gasco
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Golinelli
Graziosi
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Grimaldi
Guarra
Guerrini Rodolfo
Gullo
Gullotti
Hélfer
Imperiale
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Laforgia
Landi
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Li Causi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lusóli
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mannironi
Marangone
Marchesi
Marchiani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Mazzoni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Miceli
Micheli
Milia
Minasi Rocco
Miotti Carli Amalia
Mitterdórfer
Monasterio
Montanti
Morelli
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natta
Negrari
Nicoletto
Ognibene
Origlia
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Palazzolo
Palleschi
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Pierangeli
Pietrobono
Pintus
Pitzalis
Prearo
Pucci Ernesto
Quaranta
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raia
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo Mario
Salvi Franco
Sammartino
Sandri Renato
Sanna
Santagàti
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Savoldi
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Seroni
Servadei
Sforza
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Soliano
Sorgi
Spádola
Spallone
Spora
Stella

Storchi Ferdinando	Valeggiani
Sullo	Valitutti
Sulotto	Venturoli
Tanassi	Verga
Tàntalo	Vetrone
Taverna	Vicentini
Taviani	Villa
Tedeschi	Villani
Tempia Valenta	Vincelli
Tenaglia	Viviani Luciana
Terranova Corrado	Vizzini
Tesauro	Volpe
Titomanlio Vittoria	Zaccagnini
Togni	Zanibelli
Tognoni	Zanti Tondi Carmen
Toros Mario	Zappa
Tozzi Condivi	Zóboli
Truzzi Ferdinando	Zugno
Usvardi	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi Massimo	Principe
Amodìo	Sabatini
Azzaro	Scelba
Buzzetti	Secreto
De Zan	Urso
De Marzi	Valiante
Ferrari Riccardo	

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia	Nucci
Colombo Renato	Pastore
Élkan	Rumór
Fabbri Riccardo	Zagari
Macchiavelli	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Guarra, mantiene l'emendamento Roberti 0. 3. 7 *b* all'emendamento Bozzi 3. 7, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GUARRA. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta sul subemendamento Roberti 0. 3. 7 *b*.

(*Segue la votazione*)

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	359
Maggioranza	180
Voti favorevoli	33
Voti contrari	326

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Berloffa
Abbruzzese	Bernardi
Abenante	Bernetic Maria
Accreman	Berretta
Achilli	Bersani
Alba	Bertè
Albertini	Bertinelli
Alboni	Bertoldi
Alessandrini	Bettiól
Alessi Catalano Maria	Biagini
Almirante	Biagioni
Alpino	Biancani
Amadeo Aldo	Bianchi Fortunato
Amatucci	Bianchi Gerardo
Amendola Pietro	Biasutti
Anderlini	Bignardi
Angelini Giuseppe	Bima
Ariosto	Bisantis
Armosino	Bo
Arnaud	Boldrini
Assennato	Bologna
Astolfi Maruzza	Bonaiti
Averardi	Bontade Margherita
Badini Confalonieri	Borra
Baldani Guerra	Bosisio
Baldini	Bottaro Giuseppe Antonio
Barba	
Barbaccia	Brandi
Barberi	Breganze
Barbi Paolo	Bressani
Baroni	Brighenti
Bártole	Brusasca
Basile Guido	Buffone
Baslini Antonio	Buttè
Bassi Aldo	Cacciatore
Bastianelli	Calasso
Bavetta	Calvetti
Beccastrini	Camangi
Belci	Canestrari
Belotti	Cappugi
Benocci	Capua
Bensi	Carcaterra
Beragnoli	Carocci
Berlinguér Luigi	Carra

Cassandro
Cassiani
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cianca
Codacci-Pisanelli
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Vittorino
Corghi
Corrao
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Cuttitta
Dagnino
Dal Cantón Maria Pia
D'Alema
Dall'Armellina
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
Dárida
De Capua
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
Del Castillo
Delfino
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Lorenzo Ferruccio
De Maria
De Mársanich
De Meo
De Mita
De Pascális
De Ponti
De Stasio
Di Giannantonio
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Vagno
Donát-Cattin
D'Onofrio
Dosi
Dossetti
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Ferri Giancarlo
Finocchiaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franco Raffaele
Franzo
Gagliardi
Galdo
Galli
Galluzzi Vittorio
Gasco
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Golinelli
Graziosi
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gullo
Gullotti
Hélfer
Imperiale
Iozzelli
Isgró
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Laforgia
Landi
La Penna
La Spada
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lusóli
Macaluso
Magno Michele
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Manenti
Mannironi
Marangone
Marchesi
Marchiani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Marzotto
Maschiella
Massari
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Mazzoni
Mengozzi
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Milia
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Morelli
Moro Dino
Musso Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natta
Niccoletto
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Radi
Raia
Re Giuseppina
Reale Oronzo
Reggiani
Riccio
Rinaldi
Romanato
Romita
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Salizzoni
Salvi Franco
Sandri Renato
Santi Fernando
Sasso
Savoldi
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Seroni
Servadei
Sforza
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano

Sorgi	Truzzi Ferdinando
Spádola	Usvardi
Spallone	Valeggiani
Sponziello	Valitutti
Spora	Valori
Stella	Venturini
Storchi Ferdinando	Veronesi
Sullo	Vetrone
Sulotto	Vicentini
Tanassi	Villa
Tàntalo	Villani
Taviani	Vincelli
Tedeschi	Vizzini
Tempia Valenta	Volpe
Tenaglia	Zaccagnini
Terranova Corrado	Zanibelli
Tesauro	Zanti Tondi Carmen
Todros Alberto	Zappa
Togni	Zóbeli
Toros Mario	Zucalli
Tozzi Condivi	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi Massimo	Principe
Amodìo	Sabatini
Azzaro	Scelba
Buzzetti	Secreto
De Marzi Fernando	Urso
De Zan Fabiano	Valiante
Ferrari Riccardo	

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia	Nucci
Colombo Renato	Pastore
Elkan	Rumór
Fabbri Riccardo	Zagari
Macchiavelli	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Badini Confalonieri, mantiene l'emendamento Bozzi 3. 7, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BADINI CONFALONIERI. Sì signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non posso darle la parola, onorevole Badini Confalonieri, perché su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione segreta sull'emendamento Bozzi 3. 7.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	358
Maggioranza	180
Voti favorevoli	33
Voti contrari	325

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese	Basile Giuseppe
Abelli	Basile Guido
Abenante	Baslini Antonio
Accreman	Bassi Aldo
Achilli	Bastianelli
Alatri	Bavetta
Alba	Beccastrini
Albertini	Belci
Alboni	Belotti
Alessandrini	Bemporad
Alessi Catalano Maria	Benocci
Alini	Bensi
Almirante	Beragnoli
Alpino	Berlinguer Luigi
Amadei Giuseppe	Berloffa
Amadeo Aldo	Bernardi
Amatucci	Bernetic Maria
Amendola Pietro	Berretta
Angelini Giuseppe	Bersani
Ariosto	Bertè
Armani	Bertoldi
Armato	Bettiól
Arnaud	Biagini
Assennato	Biagioni
Astolfi Maruzza	Biancani
Averardi	Bianchi Fortunato
Badini Confalonieri	Bianchi Gerardo
Baldani Guerra	Biasutti
Baldini	Bima
Barba	Bisantis
Barbaccia	Bo
Barberi	Boldrini
Barbi Paolo	Bologna
Baroni	Bonaiti
Bártole	Bontade Margherita

Borra
Bosisio
Bottaro Giuseppe Antonio
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Cacciatore
Caiazza
Calasso
Calvetti
Camangi
Canestrari
Cappugi
Carcaterra
Cariota Ferrara
Cariglia
Carocci
Carra
Cassiani
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cervone
Cianca
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Corrao
Cucchi Angelo
Cuttitta
Dagnino
D'Alema
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Arezzo
Dárida
De Capua
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
Degli Esposti
Del Castillo
Delfino
Della Briotta
Dell'Andro
De Maria
De Mársanich
De Meo
De Mita
De Pascális
De Ponti
De Stasio
Di Giannantonio
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
D'Onofrio
Dosi
Dossetti
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Ferri Giancarlo
Finocchiaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franco Raffaele
Franco Renzo
Gagliardi
Galdo
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Gasco
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Golinelli
Graziosi
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Grilli
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gullo
Gullotti
Hélfer
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajólo
La Malfa
Lami
Landi
La Penna
Lattanzio
Lenoci
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Lucchesi
Lusóli
Macaluso
Magno Michele
Mancini Antonio
Manco Clemente
Manenti
Mannironi
Marangone
Marchiani
Marotta Michele
Marras
Martoni
Maschiella
Massari
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Mazzoni
Menchinelli
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Migliori
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Morelli
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natta
Negrari
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Palazzolo
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Píccoli
Pietrobono
Pitzalis
Poerio
Prearo
Radi
Raia
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romualdi
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Salvi Franco
Sammartino
Sanna
Santi Fernando
Sasso
Savoldi

Scaglia Giovanni Battista	Tenaglia
Scalfaro	Terranova Corrado
Scalia Vito	Tesauro
Scarascia Mugnozza	Todros Alberto
Scarlato Vincenzo	Togni
Scotoni	Tognoni
Sedati	Toros Mario
Semeraro	Tozzi Condivi
Seroni	Truzzi Ferdinando
Servadei	Usvardi
Sforza	Valeggiani
Sgarlata Marcello	Valori
Silvestri	Venturoli
Simonacci	Verga
Sinesio	Veronesi
Soliano	Vetrone
Sorgi	Vicentini
Spádola	Villa
Spallone	Villani Vittorino
Spora	Vincelli
Stella	Viviani Luciana
Storchi Ferdinando	Vizzini
Sullo	Zaccagnini
Sulotto	Zanibelli
Tanassi	Zappa
Tàntalo	Zincone
Taviani	Zóboli
Tedeschi	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi Massimo	Principe
Amodío	Sabatini
Azzaro	Scelba
Buzzetti	Secreto
De Marzi Fernando	Urso
De Zan Fabiano	Valiante
Ferrari Riccardo	

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia	Nucci
Colombo Renato	Pastore
Élkan	Rumór
Fabbri Riccardo	Zagari
Macchiavelli	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Cariota Ferrara, mantiene l'emendamento Cantalupo 3.8, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CARIOTA FERRARA. Sì, signor Presidente.

GUARRA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non posso darle la parola, onorevole Guarra, perché su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione segreta sull'emendamento Cantalupo 3.8.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	360
Maggioranza	181
Voti favorevoli	26
Voti contrari	334

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese	Avolio
Abelli	Baldani Guerra
Abenante	Baldini
Accreman	Barba
Achilli	Barbaccia
Alatri	Barberi
Alba	Barbi Paolo
Albertini	Baroni
Alboni	Bártole
Alessandrini	Baslini Antonio
Alessi Catalano Maria	Bassi Aldo
Alini	Bastianelli
Alpino	Bavetta
Amadei Giuseppe	Beccastrini
Amadeo Aldo	Belci
Amatucci	Belotti
Amendola Pietro	Bemporad
Andreotti	Benocci
Angelini Giuseppe	Bensi
Ariosto	Beragnoli
Armani	Berlingúer Luigi
Armato	Berloffa
Armosino	Bernardi
Arnaud	Bernetic Maria
Astolfi Maruzza	Berretta
Averardi	Bersani

Bertè
Bertoldi
Bettiól
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bima
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borra
Bosisio
Bottaro Giuseppe Antonio
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Brusasca
Buffone
Buttè
Cacciatore
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvetti
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Carocci
Carra
Cassandro
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Gianina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cervone
Cianca
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Cuttitta
Dagnino
D'Alema
Dall'Armellina
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
Dárida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Del Castillo
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Maria
De Meo
De Mita
De Pascális
De Ponti
De Stasio
Di Giannantonio
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Piazza
D'Ippolito
Di Vagno
Donát-Cattín
Dossetti
Ermini
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Ferri Giancarlo
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Gagliardi
Galdo
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Gasco
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Golinelli
Graziosi
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guarra
Guerrini Rodolfo
Gui
Gullo
Gullotti
Hélfer
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajólo
La Malfa
Landi
La Penna
Lattanzio
Lenoci
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lízzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Lucchesi
Lucifredi
Lusóli
Magno Michele
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Manenti
Mannironi
Marangone
Marchesi
Marotta Michele
Martini Maria Eletta
Maschiella
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Migliori
Milìa
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Morelli
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natta
Negrari
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Origlia
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Palazzolo
Pasqualicchio
Passoni
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Píccoli
Pietrobono
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Pucci Ernesto
Quaranta
Racchetti
Raia
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio

Righetti	Storchi Ferdinando
Rinaldi	Sullo
Ripamonti	Sulotto
Romanato	Tanassi
Romita	Tàntalo
Rosati	Taviani
Rossinovich	Tedeschi
Ruffini	Tempia Valenta
Russo Carlo	Tenaglia
Salvi Franco	Terranova Corrado
Sammartino	Tesauro
Sandri Renato	Titomanlio Vittoria
Sanna	Todros Alberto
Santi Fernando	Togni
Sasso	Toros Mario
Savio Emanuela	Tozzi Condivi
Savoldi	Tripódi
Scaglia Giovanni Battista	Truzzi Ferdinando
Scalia Vito	Usvardi
Scarascia Mugnozza	Valeggiani
Scarlato Vincenzo	Venturini
Scotoni	Venturoli
Sedati	Verga
Semeraro	Veronesi
Seroni	Vetrone
Servadei	Vicentini
Sforza	Villa
Sgarlata Marcello	Villani Vittorino
Silvestri	Vincelli
Simonacci	Viviani Luciana
Sinesio	Vizzini
Soliano	Zaccagnini
Sorgi	Zanibelli
Spádola	Zanti Tondi Carmen
Spagnoli	Zappa
Spallone	Zincone
Sponziello	Zóboli
Spora	Zucalli
Stella	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Principe
Amodio	Sabatini
Azzaro	Scelba
Buzzetti	Secreto
De Marzi Fernando	Urso
De Zan Fabiano	Valiante
Ferrari Riccardo	

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia	Nucci
Colombo Renato	Pastore
Elkan	Rumór
Fabbri Riccardo	Zagari
Macchiavelli	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Milia, mantiene l'emendamento Covelli 0. 3. 9 *a* all'emendamento Malagodi 3. 9, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MILIA. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Covelli 0. 3. 9 *a*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	357
Maggioranza	179
Voti favorevoli	25
Voti contrari	332

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Badaloni Maria
Abbruzzese	Baldani Guerra
Abelli	Baldi Carlo
Abenante	Baldini
Achilli	Barba
Alatri	Barbaccia
Alba	Barberi
Albertini	Barbi Paolo
Alboni	Baroni
Alessandrini	Bártole
Alessi Catalano Maria	Bassi Aldo
Alini	Bastianelli
Alpino	Bavetta
Amadei Giuseppe	Beccastrini
Amatucci	Belci
Amendola Pietro	Benocci
Angelini Giuseppe	Bensi
Ariosto	Beragnoli
Armani	Berlinguer Luigi
Armato	Berloffa
Armosino	Bernardi
Arnaud	Bernetic Maria
Assennato	Berretta
Astolfi Maruzza	Bersani
Averardi	Bertè

Bertoldi
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bignardi
Bima
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Breganze
Bressani
Brighenti
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzi
Cacciatore
Caiazza
Calasso
Calvetti
Canestrari
Cappugi
Caprara
Capua
Carcaterra
Carra
Cassandro
Cassiani
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cervone
Cianca
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Cucchi Angelo
Cuttitta
Dagnino
D'Alema
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
Dárida
De Capua
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
Degli Esposti
Del Castillo
Della Briotta
Dell'Andro
De Maria
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
Di Giannantonio
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dossetti
Ermini
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Ferri Giancarlo
Finocchiaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Gagliardi
Galdo
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Gasco
Gelmini
Gerbino
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Girardin
Gitti
Golinelli
Graziosi
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Guadalupi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gullo
Gullotti
Hélfer
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajolo
Landi
La Penna
Lattanzio
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Lucchesi
Lusóli
Luzzatto
Macaluso
Magno Michele
Malfatti Franco
Manenti
Mannironi
Marangone
Marchesi
Mariani
Marotta Michele
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Marzotto
Maschiella
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazzoni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Migliori
Miotti Carli Amalia
Monasterio
Morelli
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natta
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Orlandi
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Palazzolo
Pasqualicchio
Passoni
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Píccoli
Pierangeli
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Pucci Ernesto
Quaranta
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Righetti

Rinaldi	Sullo
Ripamonti	Sulotto
Roberti	Tanassi
Romanato	Tàntalo
Romita	Taverna
Rosati	Taviani
Rossinovich	Tedeschi
Ruffini	Tempia Valenta
Russo Carlo	Tenaglia
Russo Spena Raffaello	Terranova Corrado
	Tesauro
Salizzoni	Titomanlio Vittoria
Salvi Franco	Todros Alberto
Sammartino	Togni
Sandri Renato	Tognoni
Sanna	Toros Mario
Santi Fernando	Tripódi
Sasso	Truzzi Ferdinando
Savio Emanuela	Turnaturi
Savoldi	Usvardi
Scarascia Mugnozza	Valeggiani
Scarlato Vincenzo	Valori
Scotoni	Venturini
Sedati	Venturoli
Semeraro	Verga
Seroni	Veronesi
Servadei	Vespignani
Servello	Vetrone
Sforza	Villa
Sgarlata Marcello	Villani Vittorino
Silvestri	Vincelli
Simonacci	Viviani Luciana
Sinesio	Vizzini
Soliano	Zaccagnini
Sorgi	Zanibelli
Spádola	Zanti Tondi Carmen
Spagnoli	Zappa
Spallone	Zóboli
Stella	Zucalli
Storchi Ferdinando	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Principe
Amodío	Sabatini
Azzaro	Scelba
Buzzetti	Secreto
De Marzi Fernando	Urso
De Zan Fabiano	Valiante
Ferrari Riccardo	

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia	Nucci
Colombo Renato	Pastore
Élkan	Rumór
Fabbri Riccardo	Zagari
Macchiavelli	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, mantiene il suo emendamento 0. 3. 9 *b* all'emendamento Malagodi 3. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

GUARRA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non posso darle la parola, onorevole Guarra, perché su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Roberti 0. 3. 9 *b*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	325
Maggioranza	163
Voti favorevoli	23
Voti contrari	302

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Armaroli
Abbruzzese	Armato
Abenante	Armosino
Accreman	Arnaud
Achilli	Astolfi Maruzza
Alatri	Averardi
Alba	Badaloni Maria
Albertini	Badini Confalonieri
Alboni	Baldani Guerra
Alessandrini	Baldi Carlo
Alessi Catalano Maria	Baldini
Alini	Barba
Alpino	Barbaccia
Amadei Giuseppe	Barberi
Amadeo Aldo	Barbi Paolo
Amendola Pietro	Baroni
Anderlini	Bártole
Ariosto	Bassi Aldo
Armani	Beccastrini

Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Bensi
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bressani
Bertè
Bertoldi
Bettiol
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bima
Bisantis
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borra
Bosisio
Bottari Carlo
Bressani
Brighenti
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzi
Cacciatore
Caiati
Caiazza
Calabrò
Calasso
Calvetti
Canestrari
Cappugi
Carcaterra
Carra
Cassandro
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Cengarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cianca
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Corrao
Cossiga
Cucchi
Dagnino
D'Amato
D Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
De Florio
Degan Costante
Degli Esposti
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Lorenzo Ferruccio
De Maria
De Meo
De Pascalis
De Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Mauro Ado Guido
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Donát-Cattin
D'Onofrio
Dossetti
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fada
Fasoli
Ferri Giancarlo
Folchi
Forlani
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Gagliardi
Galdo
Galli
Gasco
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Giglia
Gioia
Girardin
Gitti
Graziosi
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Guadalupi
Guarra
Guerrini Giorgio
Gullo
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Lami
La Penna
Lattanzio
Lenoci
Lettieri
Lizzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Lucchesi
Lucifredi
Lusoli
Macaluso
Magno Michele
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Manco Clemente
Manenti
Mannironi
Marchesi
Marotta Michele
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Maschiella
Matterella Bernardo
Mattarelli Gino
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Michelini
Migliori
Miotti Carli Amalia
Monasterio
Morelli
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natta
Negrari
Nicoletto
Ognibene
Orlandi
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Palazzolo
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Pietrobono
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Quaranta
Rampa
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Roberti
Romita
Rosati
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Salvi Franco
Sammartino
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Savio Emanuela
Scaglia Giovanni Battista

Scalia Vito	Titomanlio Vittoria
Scarascia Mugnozza	Togni
Scarlato Vincenzo	Tognoni
Scotoni	Toros Mario
Sedati	Trentin
Semeraro	Tripodi
Sereni	Truzzi Ferdinando
Seroni	Turchi Luigi
Sforza	Turnaturi
Sgarlata Marcello	Usvardi
Silvestri	Valeggiani
Simonacci	Valitutti
Sinesio	Venturini
Soliano	Venturoli
Sorgi	Verga
Spádola	Veronesi
Spallone	Vespignani
Spora	Vicentini
Stella	Villa
Storchi Ferdinando	Villani Vittorino
Sullo	Vincelli
Sulotto	Viviani Luciana
Tanassi	Vizzini
Tantalo	Zaccagnini
Taviani	Zanti Tondi Carmen
Tedeschi	Zappa
Tenaglia	Zoboli
Terranova Corrado	Zucalli
Tesauro	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi Massimo	Principe
Amodio	Sabatini
Azzaro	Scelba
Buzzetti	Secreto
De Marzi Fernando	Urso
De Zan Fabiano	Valiante
Ferrari Riccardo	

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia	Nucci
Colombo Renato	Pastore
Elkan	Rumor
Fabbri Riccardo	Zagari
Macchiavelli	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Covelli, mantiene il suo emendamento 0. 3. 9 *c* all'emendamento Malagodi 3. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COVELLI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta sul subemendamento Covelli 0. 3. 9 *c*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Prima di comunicare il risultato della votazione debbo precisare che si è riscontrato che nelle urne vi erano una o due palline in più rispetto al numero dei votanti. Questo può essere attribuito a varie ipotesi: o che i deputati segretari abbiano dimenticato di segnare un collega che è passato per votare, il che è possibile; oppure che un collega abbia posto due o più palline nell'urna, il che è del pari possibile.

A norma di regolamento, dopo avere ascoltato il parere dei deputati segretari ed apprezzate le circostanze, ho accertato che questo eventuale errore non può in alcun modo modificare l'esito della votazione e ne dichiaro pertanto il risultato.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Non posso darle la parola. (*Vive proteste del deputato Roberti*). Si segga, onorevole Roberti! (*Applausi al centro e a sinistra*).

Comunico pertanto il risultato della votazione:

Presenti e votanti	329
Maggioranza	165
Voti favorevoli	17
Voti contrari	312

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Amadei Giuseppe
Abbruzzese	Amadeo Aldo
Abenante	Amatucci
Accreman	Amendola Pietro
Achilli	Armani
Alatri	Armaroli
Alba	Armato
Albertini	Armosino
Alboni	Arnaud
Alessandrini	Astolfi Maruzza
Alessi Catalano Maria	Averardi

Badaloni Maria
Baldani Guerra
Baldini
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Baroni
Bártole
Basile Guido
Bassi Aldo
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Bensi
Beragnoli
Berlingúer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bertè
Bertoldi
Biagini
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bima
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Bosisio
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Brandi
Bressani
Brighenti
Brusasca
Busetto
Buttè
Buzzi
Cacciatore
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvetti
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Cariglia
Carra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Cervone
Cetrullo
Chiaromonte
Cianca
Cinciari Rodano Maria Lisa
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Corrao
Cossíga
Dagnino
Dal Canón Maria Pia
D'Alema
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
De Capua
De Florio
Degan Costante
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Maria
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
D'Onofrio
Dossetti
Ermini
Fabbri Francesco
Fada
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferri Giancarlo
Finocchiaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Gagliardi
Galli
Gasco
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Ghio
Giglia
Gioia
Girardin
Graziosi
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Guadalupi
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gullo
Hélfer
Illuminati
Imperiale
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Lami
La Penna
Lattanzio
Lenoci
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lízzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Lucchesi
Lucifredi
Lusóli
Macaluso
Magno Michele
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Manenti
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Marotta Michele
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Maschiella
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Morelli
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Nicoletto
Ognibene
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Píccoli
Pietrobno
Pintus
Pirastu
Poerio
Prearo

Preti	Sorgi
Pucci Ernesto	Spádola
Quaranta	Spallone
Racchetti	Spora
Radi	Stella
Raffaelli	Storchi Ferdinando
Rampa	Sullo
Re Giuseppina	Sulotto
Reale Giuseppe	Tanassi
Reggiani	Tàntalo
Righetti	Taviani
Rinaldi	Tedeschi
Ripamonti	Tempia Valenta
Romita	Tenaglia
Rosati	Terranova Corrado
Ruffini	Tesauro
Russo Carlo	Titomanlio Vittoria
Russo Spena Raffaello	Tognoni
Salvi Franco	Toros Mario
Sammartino	Truzzi Ferdinando
Santi Fernando	Turnaturi
Sarti Adolfo	Usvardi
Sasso	Valeggiani
Savio Emanuela	Venturini
Scaglia Giovanni Battista	Venturoli
	Veronesi
Scalia Vito	Vetrone
Scarascia Mugnozza	Vicentini
Scarlato Vincenzo	Villa
Scotoni	Villani Vittorino
Sedati	Vincelli
Sereni	Viviani Luciana
Seroni	Vizzini
Servadei	Volpe
Sforza	Zaccagnini
Sgarlata Marcello	Zanibelli
Silvestri	Zanti Tondi Carmen
Simonacci	Zappa
Sinesio	Zóboli
Soliano	Zucalli

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi Massimo	Principe
Amodío	Sabatini
Azzaro	Scelba
Buzzetti	Secreto
De Marzi Fernando	Urso
De Zan Fabiano	Valiante
Ferrari Aggradi	

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia	Nucci
Colombo Renato	Pastore
Élkan	Rumór
Fabbri Riccardo	Zagari
Macchiavelli	

Si riprende la discussione.

ROBERTI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento. (*Proteste al centro e a sinistra*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, la mia richiesta di parlare e l'insistenza con la quale l'ho ripetuta deriva dal fatto che intendo richiamarmi all'articolo 103 del regolamento, che disciplina quale sia la procedura da seguire quando si verifichino irregolarità nella votazione; in particolare è stabilito che, se il numero dei voti risultasse superiore in qualche urna al numero dei votanti, il Presidente potrà annullare la votazione e disporre che sia subito ripetuta.

Questo è il motivo per il quale avevo interesse e, a mio avviso, anche diritto – mi sia consentito dirlo con tutto il rispetto per la cattedra, signor Presidente – a che mi fosse data la parola prima che ella pronunziasse il risultato della votazione, perché il richiamo al regolamento riguardava proprio ciò che ella stava per fare.

Credo che non sia apprezzabile – per lo meno non è da me affatto apprezzato, a norma di regolamento – che il Presidente, quando si fa un richiamo al regolamento proprio in relazione all'atto che sta compiendo, neghi la parola, per far trovare il deputato, che avvalendosi proprio di una norma regolamentare intenda protestare contro quell'atto, di fronte al fatto compiuto. (*Proteste al centro e a sinistra*).

MENGOZZI. Proprio voi, che rovesciate le urne, fate queste prediche! (*Vivaci proteste a destra*).

ROBERTI. Desidero far rilevare che la irregolarità era piuttosto grave, perché in questa circostanza si sono trovati ben nove voti in più del numero dei votanti. Analoga irregolarità si era verificata, a quanto mi è stato riferito, anche nella votazione precedente. Pertanto noi dobbiamo ritenere che nella fretta con la quale si svolgono queste votazioni, per poter accelerare i tempi, si determini una situazione tale da provocare delle sviste gravi nell'ambito dell'ufficio di Presidenza.

È per questo motivo che, a norma di regolamento, chiedo che venga ripetuta questa votazione, in relazione sia al numero dei voti

che sono stati trovati in più nella votazione ora conclusasi, sia – mi consenta, signor Presidente – al ripetersi di queste irregolarità non rilevate in precedenti votazioni. Chiedo inoltre che le prossime votazioni vengano fatte con maggiore tranquillità e con maggiori controlli, per evitare le sviste di cui ho fatto cenno.

PRESIDENTE. Non ho che da confermare la mia precedente decisione. Il potere del Presidente di rinnovare votazioni che si ritengono irregolari è assolutamente insindacabile. Ho agito con piena coscienza e nella sicurezza assoluta di aver interpretato la volontà della maggioranza della Camera. (*Applausi al centro e a sinistra*).

Onorevole Malagodi, mantiene il suo emendamento 3. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MALAGODI. Sì, signor Presidente.

GUARRA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non posso darle le parola, onorevole Guarra, perché su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione segreta sull'emendamento Malagodi 3. 9.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	342
Maggioranza	172
Voti favorevoli	58
Voti contrari	284

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese
Abenante
Accreman
Achilli
Alatri
Alba
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Amadei Giuseppe
Amadeo Aldo
Amatucci
Amendola Pietro
Armani
Armaroli
Armato
Arnaud
Astolfi Maruzza
Averardi
Badaloni Maria
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Baldini
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Baroni
Bártole
Baslini Antonio
Bassi Aldo
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Bensi
Beragnoli
Berlingúer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bertè
Bertoldi
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bima
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Brusasca
Busetto
Buttè
Buzzi
Ciacciatore
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Cariglia
Carra
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Chiaromonte
Cianca
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Cossiga
Covelli
Cruciani
Cuttitta
Dagnino
Dal Canton Maria Pia
D'Alema
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
Dárida
De Capua
De Florio
Degan Costante
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Delfino

Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Maria
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
Di Giannantonio
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dossetti
Ermini
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Ferri Giancarlo
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Gagliardi
Galdo
Galli
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Ghio
Giglia
Gioia
Graziosi
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Grilli
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gullotti
Hélfer
Illuminati
Imperiale
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lama
Landi
La Penna
Lattanzio
Lenoci
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lízzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Luzzatto
Macaluso
Magno Michele
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Marchesi
Marotta Michele
Marras
Martini Maria Eletta
Maschiella
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazzoni
Mellone
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Morelli
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Nicoletto
Ognibene
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Píccoli
Pietrobono
Pintus
Pirastu
Poerio
Prearo
Preti
Pucci Ernesto
Quaranta
Racchetti
Radi
Raffaelli
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Rinaldi
Ripamonti
Roberti
Romanato
Romita
Rosati
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo
Salvi Franco
Sammartino
Santagàti
Santi Fernando
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scotoni
Sedati
Semeraro
Sereni
Seroni
Servadei
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano
Sorgi
Spádola
Spallone
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Sulotto
Tanassi
Tàntalo
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Tognoni
Toros Mario
Truzzi Ferdinando
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Venturini
Venturoli
Veronesi
Vetrone
Vicentini
Villa
Villani Vittorino
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodío
Azzaro
Buzzetti

De Marzi Fernando
De Zan Fabiano
Ferrari Riccardo
Principe
Sabatini
Scelba
Secreto
Urso
Valiante

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia
Colombo Renato
Élkan
Fabbri Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Pastore
Rumór
Zagari

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Bozzi, mantiene il suo emendamento 0. 3. 1, all'emendamento Santagati 3. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOZZI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Bozzi 0. 3. 1.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*))

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	329
Maggioranza	165
Voti favorevoli	23
Voti contrari	306

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abenante
Accreman
Achilli
Alatri
Albà
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amendola Pietro
Antoniozzi
Armani
Armaroli
Armato
Astolfi Maruzza
Averardi
Badini Confalonieri
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Baldini
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Baroni
Bártole
Basile Guido
Baslini Antonio
Bassi Aldo
Bastianelli
Battistella
Beccastrini
Belci
Belotti
Benocci
Beragnoli
Berlinguér Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Bersani
Bertè
Bertoldi
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bima
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Bosisio
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Breganze
Bressani
Brusasca
Busetto
Butté
Buzzi
Cacciatore
Caiazza
Calasso
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Carra
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Cerutti Luigi
Cervone
Cetrullo
Cianca
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Corrao
Cruciani
Cuttitta
Dagnino
Dal Cantón Maria Pia
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Arezzo
Dárida
De Capua
De Florio
Degan Costante
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Lorenzo Ferruccio
De Maria
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
Di Giannantonio
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dossetti
Ermini

Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Ferri Giancarlo
Finocchiaro
Folchi
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Gonella Guido
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gullotti
Hélfer
Illuminati
Imperiale
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lama
Landi
La Penna
La Spada
Lattanzio
Lenoci
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusoli
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Malagodi
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Manco Clemente
Marangone
Marchesi
Marchiani
Marotta Michele
Marras
Martini Maria Eletta
Maschiella
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Mazzoni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Morelli
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Luigi
Nicoletto
Ognibene
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Palazzolo
Pasqualicchio
Passoni
Patrini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pintus
Pirastu
Poerio
Prearo
Pucci Ernesto
Quaranta
Racchetti
Radi
Raffaelli
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Restivo
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Rosati
Rossinovich
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo
Salvi Franco
Sandri Renato
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scotoni
Sedati
Semeraro
Seroni
Servadei
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano
Sorgi
Spádola
Spallone
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Sulotto
Tàntalo
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Tognoni
Toros Mario
Truzzi Ferdinando
Turchi Luigi
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Valori
Venturini
Venturoli
Veronesi
Vetrone
Vicentini
Villa
Villani Vittorino
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodío
Azzaro
Buzzetti
De Marzi Fernando
De Zan Fabiano
Ferrari Riccardo
Principe
Sabatini
Scelba
Secreto
Urso
Valiante

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia
Colombo Renato
Élkan
Fabbri Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Pastore
Rumór
Zagari

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento 3. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

GUARRA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non posso darle la parola, onorevole Guarra, perché su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione segreta sull'emendamento Santagati 3. 1.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i deputati segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	316
Maggioranza	159
Voti favorevoli	11
Voti contrari	305

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese
Abenante
Accreman
Achilli
Alatri
Alba
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Amadei Giuseppe
Amadeo Aldo
Amendola Pietro
Antoniozzi
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Astolfi Maruzza
Averardi
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Baroni
Bártole
Bassi Aldo
Bastianelli
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Bensi
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bertè
Bertoldi
Biagini
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bima
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Breganze
Bressani
Brighenti
Brusasca
Busetto
Buttè
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Cariglia
Carra
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Cianca
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Corrao
Dagnino
Dal Contón Maria Pia
D'Alema
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Arezzo
De Florio
Degan Costante
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Maria
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
Di Giannantonio
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
D'Onofrio
Dossetti
Ermini
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Ferri Giancarlo
Finocchiaro
Folchi
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale

Franco Raffaele
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gerbino
Ghio
Giglia
Gioia
Golinelli
Gonella Guido
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Hélfer
Illuminati
Imperiale
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lama
Landi
La Penna
Lattanzio
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusòli
Macaluso
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mannironi
Marangone
Marchesi
Marchiani
Marotta Michele
Marras
Martini Maria Eletta
Maschiella
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazzoni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Morelli
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Luigi
Nicoletto
Ognibene
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Patrini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Piccoli
Pintus
Poerio
Prearo
Pucci Ernesto
Quaranta
Racchetti
Radi
Raffaelli
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Restivo
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Rosati
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo
Salvi Franco
Santagàti
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scotoni
Sedati
Semeraro
Seroni
Servadei
Sforza
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spádola
Spagnoli
Spallone
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Sulotto
Tàntalo
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Titomanlio Vittoria
Todros Alberto
Toros Mario
Truzzi Ferdinando
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Venturini
Venturoli
Verga
Veronesi
Vetrone
Vicentini
Villa
Villani Vittorino
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zóboli
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodio
Azzaro
Buzzetti
De Marzi Fernando
De Zan Fabiano
Ferrari Riccardo
Principe
Sabatini
Scelba
Secreto
Urso
Valiante

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia
Colombo Renato
Elkan
Fabbri Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Pastore
Rumór
Zagari

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Bozzi, mantiene il suo emendamento 0. 3. 10 *a* all'emendamento Spagnoli 3. 10, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOZZI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Bozzi 0. 3. 10 *a*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	332
Maggioranza	167
Voti favorevoli	21
Voti contrari	311

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese
Abelli
Abenante
Accreman
Achilli
Alatri
Alba
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Amadei Giuseppe
Amadeo Aldo
Amendola Pietro
Antoniozzi
Armani
Armaroli
Armato
Arnaud
Astolfi Maruzza
Averardi
Baldani Guerra
Baldini
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Baroni
Bártole
Bassi Aldo
Bastianelli
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bertè
Bertinelli
Biagini
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bima
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Breganze
Bressani
Brighenti
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzi
Caiati
Calazza
Calasso
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Cariglia
Carra
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Chiaromonte
Cianca
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cruciani
Dagnino
Dal Cantón Maria Pia
D'Alema
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Arezzo
De Capua
De Florio
Degan Costante
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascális
De Ponti
Di Giannantonio
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Donat-Cattin
D'Onofrio
Dossetti
Ermini
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Ferri Giancarlo
Finocchiaro
Folchi
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gerbino
Ghio
Giachini
Giglia
Golinelli
Gonella Guido
Graziosi
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Hélfer
Illuminati
Imperiale
Isgrò

Jacazzi	Patrini
Jacometti	Pedini
La Bella	Pellegrino
Laforgia	Pennacchini
Lama	Pezzino
Landi	Piccinelli
La Penna	Piccoli
Lattanzio	Pietrobono
Lettieri	Pintus
Levi Arian Giorgina	Pirastu
Lizzero	Poerio
Longoni	Prearo
Loperfido	Pucci Ernesto
Loreti	Quaranta
Lucchesi	Racchetti
Lucifredi	Radi
Lusóli	Raffaelli
Macaluso	Rampa
Magno Michele	Re Giuseppina
Malfatti Franco	Reale Giuseppe
Mancini Antonio	Reggiani
Mannironi	Rinaldi
Marangone	Ripamonti
Marchesi	Roberti
Marchiani	Romanato
Marotta Michele	Romita
Marras	Rosati
Martini Maria Eletta	Rossinovich
Maschiella	Ruffini
Mattarella Bernardo	Russo Carlo
Mattarelli Gino	Russo Spena Raffaele
Maulini	Russo Vincenzo
Mazzoni	Salvi Franco
Mengozzi	Sammartino
Merenda	Santagati
Messinetti	Santi Fernando
Mezza Maria Vittoria	Sarti Adolfo
Michelini	Sasso
Miotti Carli Amalia	Savio Emanuela
Misasi Riccardo	Savoldi
Monasterio	Scaglia Giovanni Battista
Morelli	
Moro Aldo	Scalia Vito
Moro Dino	Scarascia Mugnozza
Mosca	Scarlato Vincenzo
Mussa Ivaldi Vercelli	Scionti
Naldini	Scotoni
Nannuzzi	Sedati
Napoli	Semeraro
Napolitano Luigi	Seroni
Nicolazzi	Servadei
Nicoletto	Sforza
Ognibene	Sgarlata Marcello
Origlia	Silvestri
Orlandi	Simonacci
Pagliarani	Sinesio
Palazzeschi	Soliano
Pasqualicchio	Spádola
Spallone	Valeggiani
Stella	Valori
Storchi Ferdinando	Venturoli
Sullo	Verga
Sulotto	Veronesi
Tantalo	Vetrone
Taviani	Vicentini
Tedeschi	Villa
Tempia Valenta	Villani Vittorino
Tenaglia	Vincelli
Terranova Corrado	Viviani Luciana
Tesauro	Vizzini
Titomanlio Vittoria	Zaccagnini
Todros Alberto	Zanibelli
Tognoni	Zanti Tondi Carmen
Toros Mario	Zappa
Tremelloni	Zoboli
Truzzi Fernando	Zucalli
Usvardi	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi Massimo	Principe
Amodío	Sabatini
Azzaro	Scelba
Buzzetti	Secreto
De Marzi Fernando	Urso
De Zan Fabiano	Valiante
Ferrari Riccardo	

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia	Nucci
Colombo Renato	Pastore
Elkan	Rumór
Fabbri Riccardo	Zagari
Macchiavelli	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, mantiene l'emendamento Turchi 0. 3. 10 *b* all'emendamento Spagnoli 3. 10, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta sul subemendamento Turchi 0. 3. 10 *b*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	336
Maggioranza	169
Voti favorevoli . . .	21
Voti contrari	315

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese
Abelli
Abenante
Accreman
Achilli
Alatri
Alba
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Amadei Giuseppe
Amendola Pietro
Antoniozzi
Armani
Armaroli
Arnaud
Astolfi Maruzza
Averardi
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Baldini
Ballardini
Barba
Barberi
Barbi Paolo
Baroni
Bártole
Bassi Aldo
Bastianelli
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Bensi
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Biagini
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bima
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Breganze
Bressani
Brighenti
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Cariglia
Carra
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Chiaromonte
Cianca
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Costa Massucco
Dagnino
D'Alema
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Arezzo
De Capua
De Florio
Degan Costante
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
Di Giannantonio
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dossetti
Ermini
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Fibbi Giulietta
Folchi
Forlani
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gerbino
Ghio
Giolitti
Golinelli
Gonella Guido
Gorreri
Graziosi
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Illuminati
Imperiale
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajólo
Lama
Landi
La Penna
La Spada
Lattanzio
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lízzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni

Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lusóli
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mannironi
Marangone
Marchesi
Marchiani
Marotta Michele
Marras
Maschiella
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazzoni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Milia
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Morelli
Moro Aldo
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Luigi
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Passoni
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pintus
Pirastu
Poerio
Prearo
Pucci Ernesto
Quaranta
Racchetti
Radi
Raffaelli
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Rinaldi
Ripamonti
Roberti
Romanato
Romita
Rosati
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo
Salvi Franco
Santagàti
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scotoni
Sedati
Semeraro
Seroni
Servello
Sforza
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Soliano
Spádola
Spallone
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Sulotto
Tàntalo
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros Alberto
Toros Mario
Tremelloni
Trentìn
Turchi Luigi
Usvardi
Valeggiani
Valori
Venturini
Venturoli
Verga
Veronesi
Vicentini
Villa
Villani Vittorino
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zóboli
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodío
Azzaro
Buzzetti
De Marzi Fernando
De Zan Fabiano
Ferrari Riccardo
Principe
Sabatini
Scelba
Secreto
Urso
Valiante

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia
Colombo Renato
Élkan
Fabbri Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Pastore
Rumór
Zagari

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Alpino, mantiene il suo emendamento 0. 3. 10 *c* all'emendamento Spagnoli 3. 10, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALPINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

GUARRA. Chiedo che sia controllata la presenza in aula dei firmatari della richiesta.

RUSSO SPENA. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Alpino 0. 3. 10 *c*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito i deputati segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	344
Maggioranza	173
Voti favorevoli	22
Voti contrari	322

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abelli
Abenante
Accreman
Achilli
Alatri
Alba
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Amadei Giuseppe
Amasio
Amendola Pietro
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Arnaud
Astolfi Maruzza
Averardi
Baldani Guerra
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bártole
Bassi Aldo
Bastianelli
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Bersani
Bertè
Bertinelli
Biaggi Francantonio
Biagini
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzi
Caiazza
Calasso
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Cariglia
Carra
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cataldo
Catella
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceruti Carlo
Cervone
Chiaromonte
Cianca
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Corrao
Costa Massucco
Crocco
Cuttitta
Dagnino
D'Alema
Dall'Armellina
D'Amato
D'Arezzo
De Florio
Degan Costante
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Lorenzo Ferruccio
De Martino
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
Di Giannantonio
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
D'Ippolito
Di Vagno
Donát-Cattin
D'Onofrio
Dossetti
Ermini
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Folchi
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gaspari
Gelmini
Gerbino
Ghio
Giachini
Giglia
Giolitti
Goehring
Gonella Guido
Gorreri
Graziosi
Grezzi Luigi
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Gullotti
Illuminati
Imperiale
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella

Laforgia
Lama
Landi
La Penna
La Spada
Lattanzio
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lusóli
Luzzatto
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Mannironi
Marangone
Marchesi
Mariani
Marotta Michele
Marras
Martini Maria Eletta
Martuscelli
Maschiella
Massari
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Maulini
Mazzoni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Milìa
Minio
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Morelli
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Luigi
Natoli Aldo
Negrari
Nicolazzi
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Orlandi
Pagliarani
Palazzeschi
Pasqualicchio
Passoni
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Pietrobono
Pintus
Pirastu
Poerio
Prearo
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Raffaelli
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Roberti
Romanato
Romita
Rosati
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Salizzoni
Salvi Franco
Santagàti
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Savoldi
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Seroni
Sforza
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spádola
Spallone
Spora
Stella
Sullo
Sulotto
Tagliaferri
Tanassi
Tàntalo
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Titomanlio Vittoria
Todros Alberto
Toros Mario
Tremelloni
Trentin
Turchi Luigi
Usvardi
Valeggiani
Valori
Venturoli
Verga
Veronesi
Vicentini
Villa
Villani Vittorino
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zóboli
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodío
Azzaro
Buzzetti
De Marzi Fernando
De Zan Fabiano
Ferrari Riccardo
Principe
Sabatini
Scelba
Secreto
Urso
Valiante

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia
Colombo Renato
Élkan
Fabbri Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Pastore
Rumór
Zagari

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Alpino, mantiene l'emendamento Bozzi 0. 3. 10 *d* all'emendamento Spagnoli 3. 10, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALPINO. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Brusasca ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Bozzi 0. 3. 10 *d*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	345
Maggioranza	173
Voti favorevoli	22
Voti contrari	323

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abenante
Achilli
Alatri
Alba
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Amadei Giuseppe
Amasio
Amendola Pietro
Antonini
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armosino
Arnaud
Astolfi Maruzza
Averardi
Balconi Marcella
Baldini
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bartole
Bassi
Battistella
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Bersani
Bertè
Bertinelli
Biaggi Francantonio
Biagini
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Botta
Bottari
Bottaro
Bova
Breganze
Bressani
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Cariglia
Carra
Castelli
Castellucci
Catella
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Cervone
Chiaromonte
Cianca
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Corrao
Costa Massucco
Crocco
Cuttitta
Dagnino
D'Alema
Dall'Armellina
D'Amato
D'Arezzo
De Capua
De Florio
Degan Costante
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Delfino
Dell'Andro
Delle Fave
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascàlis
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Gliannantonio
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donat-Cattin
D'Onofrio
Dossetti
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Fibbi Giulietta
Fiumanò
Forlani
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franchi
Franco Pasquale
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gaspari
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giglia
Giolitti
Goehring
Gombi
Gonella Guido
Gorreri
Granati
Graziosi
Grezzi Luigi
Grilli
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Gullotti
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Isgrò
Jacazzi
Laforgia
Lajolo
Lama
Lattanzio
Lenti
Leonardi
Leopardi Dittaiuti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lusoli

Luzzatto
Macaluso
Magno
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Marotta Michele
Martini Maria Eletta
Martuscelli
Maschiella
Massari
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazzoni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Milia
Minio
Miotti Carli Amalia
Misasi
Monasterio
Montanti
Morelli
Moro Aldo
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannuzzi
Napolitano Luigi
Natoli Aldo
Negrari
Nicolazzi
Nicoletto
Ognibene
Orlandi
Pagliarani
Palazzeschi
Pasqualicchio
Passoni
Patrini
Pedini
Pezzino
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pintus
Pirastu
Poerio
Prearo
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Raffaelli
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Roberti
Romanato
Romita
Romualdi
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sandri Renato
Santagàti
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Savoldi
Scaglia
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato
Scarpa
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Seroni
Servello
Sgarlata
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spádola
Spagnoli
Spallone
Speciale
Spora
Stella
Sullo
Sulotto
Tagliaferri
Tanassi
Tàntalo
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros
Tognoni
Toros
Tremelloni
Trentin
Turnaturi
Valeggiani
Valori
Verga
Veronesi
Vianello
Vicentini
Villa
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Zaccagnini
Zanibelli
Zincone
Zoboli
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodio
Azzaro
Buzzetti
De Marzi Fernando
De Zan Fabiano
Ferrari Riccardo
Principe
Sabatini
Scelba
Secreto
Urso
Valiante

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia
Colombo Renato
Elkan
Fabbri Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Pastore
Rumór
Zagari

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Alpino, mantiene l'emendamento Malagodi 0. 3. 10 *e* all'emendamento Spagnoli 3. 10, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ALPINO. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Malagodi 0. 3. 10 *e*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	321
Maggioranza	161
Voti favorevoli . . .	16
Voti contrari	305

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abenante
Accreman
Achilli
Alba
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Almirante
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amasio
Antonini
Antoniozzi
Armani
Armaroli
Armosino
Arnaud
Astolfi Maruzza
Averardi
Balconi Marcella
Baldi Carlo
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bartole
Bassi
Battistella
Belci
Belotti
Benocci
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bertè
Bertinelli
Biagini
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisantis
Bo
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Botta
Bottari
Bottaro
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Bronzuto
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cantalupo
Cariglia
Carra
Castelli
Castellucci
Catella
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceravolo
Cervone
Cianca
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Vittorino
Corona Giacomo
Corrao
Costa Massucco
Cottone
Crocco
Cucchi Angelo
Dagnino
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Amato
D'Arezzo
Dárida
De Capua
De Florio
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Delfino
Dell'Andro
Delle Fave
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascàlis
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Luigi
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donat-Cattin
D'Onofrio
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Fibbi Giulietta
Fiumanò
Fortuna
Fracassi
Franco Pasquale
Franzo
Gagliardi
Galdo
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gaspari
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giglia
Giolitti
Goehring
Golinelli
Gombi
Gonella Guido
Gorreri
Granati
Graziosi
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Gullotti
Imperiale
Ingrao
Isgrò
Jacazzi
Laforgia
Lajolo
Lama
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenti
Leonardi
Lettieri
Lombardi Riccardo
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lusoli
Luzzatto
Macaluso
Magno
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Martini Maria Eletta
Martuscelli
Massari

Matarrese	Salizzoni
Mattarella	Salvi Franco
Mattarelli	Sandri Renato
Matteotti	Sanna
Maulini	Santi Fernando
Mazzoni	Sarti Adolfo
Mengozzi	Sasso
Merenda	Scaglia
Mezza Maria Vittoria	Scalia Vito
Micheli	Scarascia Mugnozza
Minio	Scarlato
Miotti Carli Amalia	Scarpa
Misasi	Scionti
Monasterio	Scricciolo
Morelli	Sedati
Moro Aldo	Semeraro
Moro Dino	Serbandini
Mussa Ivaldi Vercelli	Sgarlata
Naldini	Silvestri
Nannini	Simonacci
Napolitano Luigi	Soliano
Natoli Aldo	Spádola
Negrari	Spagnoli
Nicolazzi	Speciale
Nicoletto	Stella
Olmini	Sullo
Orlandi	Sulotto
Pagliarani	Tagliaferri
Pasqualicchio	Tanassi
Patrini	Tàntalo
Pedini	Taverna
Pennacchini	Tedeschi
Pezzino	Tempia Valenta
Pintus	Tenaglia
Pirastu	Terranova Corrado
Poerio	Terranova Raffaele
Prearo	Tesauro
Preti	Titomanlio Vittoria
Pucci Ernesto	Tognoni
Racchetti	Toros
Radi	Tremelloni
Re Giuseppina	Trentin
Reale Giuseppe	Turnaturi
Restivo	Valeggiani
Righetti	Valori
Rinaldi	Verga
Ripamonti	Veronesi
Romanato	Vianello
Romita	Villa
Romualdi	Vincelli
Rosati	Vizzini
Rossinovich	Zaccagnini
Ruffini	Zanibelli
Russo Carlo	Zincone
Russo Spena Raffaello	Zoboli
Russo Vincenzo	Zucalli
Sacchi Giuseppe	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Principe
Amodio	Sabatini
Azzaro	Scelba
Buzzetti	Secreto
De Marzi Fernando	Urso
De Zan Fabiano	Valiante
Ferrari Riccardo	

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia	Nucci
Colombo Renato	Pastore
Elkan	Rumór
Fabbri Riccardo	Zagari
Macchiavelli	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Guarra, mantiene l'emendamento Turchi 0. 3. 10 *f* all'emendamento Spagnoli 3. 10, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GUARRA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Bignardi, mantiene il suo emendamento 0. 3. 10 *h* all'emendamento Spagnoli 3. 10, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BIGNARDI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questi emendamenti, aventi identico contenuto, è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sui subemendamenti Turchi 0. 3. 10 *f* e Bignardi 0. 3. 10 *h*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	309
Maggioranza	155
Voti favorevoli	13
Voti contrari	296

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abelli
Abenante
Accreman
Achilli
Alba
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amasio
Antonini
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armosino
Arnaud
Astolfi Maruzza
Averardi
Avolio
Balconi Marcella
Baldi Carlo
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bassi
Battistella
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Bensi
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Biagini
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisantis
Bo
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bottari
Bottaro
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Bronzuto
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzi
Caiazza
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cariglia
Carra
Castelli
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceravolo
Cervone
Cianca
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Vittorino
Corona Giacomo
Corrao
Costa Massucco
Crocco
Cucchi Angelo
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Amato
Dárida
De Capua
De Florio
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Dell'Andro
Delle Fave
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascàlis
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Luigi
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
D'Onofrio
Dossetti
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Fibbi Giulietta
Finocchiaro
Fiumanò
Forlani
Fortuna
Fracassi
Franco Pasquale
Franzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gaspari
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giolitti
Golinelli
Gombi
Gonella Guido
Gorreri
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Gullotti
Imperiale
Ingrao
Isgrò
Jacazzi
Laforgia
Lajolo
Lama
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenti
Leonardi
Lettieri
Lezzi
Lombardi Riccardo
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lusoli
Macaluso
Magno
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Martini Maria Eletta
Martuscelli
Massari
Matarrese
Mattarelli
Maulini
Mazzoni
Mengozzi
Merenda
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Minio
Miotti Carli Amalia
Misasi
Monasterio
Morelli
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Napolitano Luigi
Natoli Aldo
Negrari
Nicolazzi
Nicoletto

Olmini	Scarascia Mugnozza
Orlandi	Scarlato
Pagliarani	Scarpa
Pala	Scionti
Palleschi	Scricciolo
Pasqualicchio	Sedati
Passoni	Semeraro
Patrini	Serbandini
Pedini	Sgarlata
Pennacchini	Silvestri
Pezzino	Simonacci
Pintus	Soliano
Pirastu	Spádola
Poerio	Spagnoli
Prearo	Speciale
Preti	Stella
Pucci Ernesto	Sullo
Racchetti	Sulotto
Radi	Tagliaferri
Reale Giuseppe	Tanassi
Restivo	Tàntalo
Righetti	Tedeschi
Rinaldi	Tempia Valenta
Ripamonti	Tenaglia
Romanato	Terranova Corrado
Romita	Terranova Raffaele
Romualdi	Tesauro
Rosati	Titomanlio Vittoria
Rossanda Banfi Rossana	Toros
	Tremelloni
Rossinovich	Trentin
Ruffini	Turnaturi
Russo Carlo	Valeggiani
Russo Spena Raffaello	Valori
	Venturini
Russo Vincenzo	Verga
Russo Vincenzo Mario	Veronesi
	Vianello
Sacchi Giuseppe	Villa
Salizzoni	Vincelli
Salvi Franco	Vizzini
Sandri Renato	Zaccagnini
Sanna	Zanibelli
Santi Fernando	Zincone
Sasso	Zoboli
Scalia Vito	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Principe
Amodio	Sabatini
Azzaro	Scelba
Buzzetti	Secreto
De Marzi Fernando	Urso
De Zan Fabiano	Valiante
Ferrari Riccardo	

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia	Nucci
Colombo Renato	Pastore
Elkan	Rumór
Fabbri Riccardo	Zagari
Macchiavelli	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Alpino, mantiene l'emendamento Bozzi 0. 3. 10 *g* all'emendamento Spagnoli 3. 10, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALPINO. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta sul subemendamento Bozzi 0. 3. 10 *g*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	309
Maggioranza	155
Voti favorevoli . . .	8
Voti contrari	301

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Armosino
Abenante	Arnaud
Accreman	Astolfi Maruzza
Achilli	Averardi
Alba	Avolio
Albertini	Balconi Marcella
Alboni	Baldi Carlo
Alessandrini	Baldini
Alessi Catalano Maria	Ballardini
Alini	Barba
Amadei Giuseppe	Barbaccia
Amadei Leonetto	Barberi
Amasio	Barbi Paolo
Antonini	Bardini
Ariosto	Baroni
Armani	Bassi
Armaroli	Battistella

Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Bensi
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Biagini
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisantis
Bo
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bottari
Bottaro
Brandi
Breganze
Bressani
Bronzuto
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzi
Caiazza
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cariglia
Carra
Castelli
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceravolo
Cervone
Cianca
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleselli
Colombo Vittorino
Corona Giacomo
Corrao
Costa Massucco
Crocco
Cucchi Angelo
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Amato
D'Arezzo
Dárida
De Capua
De Florio
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Dell'Andro
Delle Fave
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascàlis
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Luigi
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donat-Cattin
D'Onofrio
Dossetti
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Fibbi Giulietta
Finocchiaro
Fiumanò
Forlani
Fortuna
Fracassi
Franco Pasquale
Franzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gaspari
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giolitti
Gitti
Golinelli
Gombi
Gonella Guido
Gorreri
Granati
Greggi Agostino
Grimaldi
Guadalupi
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Gullotti
Imperiale
Ingrao
Isgrò
Jacazzi
Laforgia
Lajolo
Lama
Lattanzio
Lauricella
Lenti
Leonardi
Lettieri
Lezzi
Lombardi Riccardo
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lusoli
Luzzatto
Macaluso
Magno
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Mariani
Martini Maria Eletta
Martuscelli
Massari
Matarrese
Mattarelli
Matteotti
Maulini
Mazzoni
Mengozzi
Merenda
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Minio
Miotti Carli Amalia
Misasi
Monasterio
Morelli
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Napolitano Luigi
Natoli Aldo
Nicolazzi
Nicoletto
Olmini
Orlandi
Pagliarani
Pala
Palleschi
Pasqualicchio
Passoni
Patrini
Pedini
Pennacchini
Pezzino
Pintus
Pirastu
Poerio
Prearo
Preti
Racchetti
Radi
Raia
Reale Giuseppe
Restivo
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sandri Renato

Sanna	Tàntalo
Santi Fernando	Tedeschi
Sarti Adolfo	Tempia Valenta
Sasso	Tenaglia
Scalia Vito	Terranova Corrado
Scarascia Mugnozza	Terranova Raffaele
Scarlato	Tesauro
Scarpa	Titomanlio Vittoria
Scionti	Toros
Scricciolo	Tremelloni
Sedati	Trentin
Semeraro	Turnaturi
Serbandini	Valeggiani
Sgarlata	Valori
Silvestri	Vecchietti
Simonacci	Venturini
Soliano	Verga
Spádola	Veronesi
Spagnoli	Vianello
Speciale	Vizzini
Stella	Zaccagnini
Sullo	Zanibelli
Sulotto	Zoboli
Tagliaferri	Zucalli
Tanassi	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Principe
Amodio	Sabatini
Azzaro	Scelba
Buzzetti	Secreto
De Marzi Fernando	Urso
De Zan Fabiano	Valiante
Ferrari Riccardo	

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia	Nucci
Colombo Renato	Pastore
Elkan	Rumór
Fabbri Riccardo	Zagari
Macchiavelli	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Spagnoli, mantiene il suo emendamento 3. 10, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SPAGNOLI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sull'emendamento Spagnoli 3. 10.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GONELLA

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	304
Maggioranza	153
Voti favorevoli	88
Voti contrari	216

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Benocci
Abenante	Bensi
Accreman	Berlinguer Luigi
Achilli	Berloffa
Alba	Bernetic Maria
Albertini	Bersani
Alboni	Bertè
Alessandrini	Bertoldi
Alessi Catalano Maria	Biagini
Alini	Biagioni
Amadei Giuseppe	Biancani
Amadei Leonetto	Bianchi Fortunato
Amasio	Bianchi Gerardo
Antonini	Biasutti
Ariosto	Bigi
Armani	Bima
Armaroli	Bo
Armosino	Bologna
Astolfi Maruzza	Bonaiti
Averardi	Borghi
Avolio	Borra
Balconi Marcella	Borsari
Baldi Carlo	Bottari
Baldini	Bottaro
Ballardini	Brandi
Barba	Bressani
Barbaccia	Bronzuto
Barberi	Buffone
Barbi Paolo	Busetto
Bardini	Buttè
Baroni	Buzzi
Bartole	Calvaresi
Bassi	Calvetti
Battistella	Calvi
Belci	Canestrari
Belotti	Cariglia
Bemporad	Carra

Castelli
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceravolo
Cervone
Chiaromonte
Cianca
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colombo Vittorino
Corona Giacomo
Corrao
Costa Massucco
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Amato
D'Arezzo
Dárida
De Capua
De Florio
Degan Costante
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Dell'Andro
Delle Fave
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascàlis
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donat-Cattin
D'Onofrio
Dossetti
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Fibbi Giulietta
Finocchiaro
Fiumanò
Fortuna
Fracassi
Franco Pasquale
Franzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gaspari
Gerbino
Gessi Nives
Giolitti
Gitti
Golinelli
Gombi
Gorreri
Granati
Greggi Agostino
Grimaldi
Guadalupi
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Gullotti
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Isgrò
Jacazzi
Laforgia
Lajolo
Lattanzio
Lauricella
Lenti
Leonardi
Lettieri
Lezzi
Lombardi Riccardo
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lusoli
Luzzatto
Macaluso
Magno
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Martini Maria Eletta
Martuscelli
Massari
Matarrese
Mattarelli
Matteotti
Maulini
Mazzoni
Menchinelli
Mengozzi
Merenda
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Minio
Miotti Carli Amalia
Monasterio
Morelli
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Napolitano Luigi
Natoli Aldo
Negrari
Nicolazzi
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Orlandi
Pagliarani
Pala
Palleschi
Pasqualicchio
Passoni
Patrini
Pedini
Pennacchini
Pezzino
Pintus
Pirastu
Poerio
Prearo
Preti
Radi
Raia
Reale Giuseppe
Restivo
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossinovich
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sandri Renato
Sanna
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato
Scarpa
Scionti
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sgarlata
Silvestri
Simonacci
Soliano
Spádola
Spagnoli
Speciale
Stella
Sullo
Sulotto
Tagliaferri
Tanassi
Tàntalo
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Toros
Tremelloni
Trentin
Valeggiani
Valori
Vecchietti
Venturini
Verga
Veronesi
Vianello
Vizzini

Zaccagnini
Zanibelli
Zoboli
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi Massimo
Amodio
Azzaro
Buzzetti
De Marzi Fernando
De Zan Fabiano
Ferrari Riccardo
Principe
Sabatini
Scelba
Secreto
Urso
Valiante

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia
Colombo Renato
Elkan
Fabbri Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Pastore
Rumór
Zagari

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Guarra, mantiene l'emendamento Tripodi 0. 3. 4 all'emendamento Luzzatto 3, 4, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GUARRA. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Tripodi 0. 3. 4.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico che la Camera non è in numero legale per deliberare. La seduta è sospesa e sarà ripresa alle ore 10.

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abenante
Accreman
Achilli
Alba
Albertini
Alboni
Alessandrini
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amasio
Antonini
Ariosto
Armani
Armaroli
Armosino
Astolfi Maruzza
Averardi
Balconi Marcella
Baldi
Baldini
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Bardini
Baroni
Bartole
Bassi
Battistella
Belci
Bemporad
Benocci
Bensi
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bo
Bologna
Bonaiti
Borghi
Borra
Borsari
Bottari
Bottaro
Brandi
Breganze
Bressani
Bronzuto
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzi
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cariglia
Carra
Castelli
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Cervone
Chiaromonte
Cianca
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colombo Vittorino
Corona Giacomo
Corrao
Costa Massucco
Crocco
Cucchi
D'Alema
D'Alessio
D'Amato
D'Arezzo
Darida
De Capua
De' Cocci
Degan
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Dell'Andro
Delle Fave
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascalis
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dossetti
Evangelisti
Fabbri Francesco

Fada
Failla
Fasoli
Fibbi Giulietta
Finocchiaro
Fiumanò
Fortuna
Fracassi
Franzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gerbino
Gessi Nives
Giolitti
Gitti
Golinelli
Gombi
Gorreri
Granati
Greggi
Grimaldi
Guadalupi
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Gullotti
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Isgrò
Jacazzi
Laforgia
Lajólo
Lattanzio
Luricella
Lenti
Leonardi
Lettieri
Lezzi
Lombardi Riccardo
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lusoli
Macaluso
Magno
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Marchese
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Martini Maria Eletta
Martuscelli
Massari
Matarrese
Mattarelli
Matteotti
Maulini
Mazzoni
Mengozzi
Merenda
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Minio
Monasterio
Morelli
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Napolitano Luigi
Natoli Aldo
Negrari
Nicolazzi
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Orlandi
Pagliarani
Pala
Palleschi
Pasqualicchio
Patrini
Pennacchini
Pezzino
Pintus
Pirastu
Poerio
Prearo
Preti
Radi
Reale Giuseppe
Restivo
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossinovich
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Mario
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sandri Renato
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scionti
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sgarlata
Silvestri
Simonacci
Soliano
Spàdola
Spagnoli
Speciale
Stella
Sullo
Sulotto
Tagliaferri
Tanassi
Tàntalo
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Titomanlio Vittoria
Toros
Trentìn
Valeggiani
Venturini
Verga
Veronesi
Vianello
Vizzini
Zaccagnini
Zanibelli
Zóboli
Zucalli

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodio
Azzaro
Buzzetti
De Marzi
De Zan
Ferrari Riccardo
Principe
Sabatini
Scelba
Secreto
Urso
Valiante

(concesso nelle sedute odierne):

Bisaglia
Colombo Renato
Elkan
Fabbri Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Pastore
Rumor
Zagari

(*La seduta, sospesa alle 2,30 di venerdì 20 ottobre 1967, è ripresa alle 10 dello stesso giorno*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CINCIARI RODANO MARIA LISA

PRESIDENTE. In sede di votazione segreta sull'emendamento Tripodi 0. 3. 4 all'emendamento Luzzatto 3. 4, era mancato il numero legale per deliberare. Chiedo ai presentatori di tale subemendamento se insistono per la votazione.

ALMIRANTE. Insistiamo, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Tripodi 0. 3. 4.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	326
Maggioranza	164
Voti favorevoli	23
Voti contrari	303

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abelli
Achilli
Alatri
Albertini
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Amendola Pietro
Angelini
Antonini
Armani
Armaroli
Armato
Astolfi Maruzza
Avolio
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldini
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Bardini
Bartole
Basile Giuseppe
Basile Guido
Baslini
Bastianelli
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Bensi
Beragnoli
Berlinguer Mario
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bertoldi
Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bisaglia
Bisantis
Boldrini
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Bottari
Bottaro
Bova
Bozzi
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Busetto
Buttè
Cacciatore
Calabrò
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Cariglia
Carocci
Cassandro
Cassiani
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cetrullo
Chiaromonte
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Cortese
Cossiga
Costa Massucco
Dagnino
D'Alessio
D'Ambrosio
D'Antonio
Degan
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
De Maria
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Di Vittorio Berti Baldina
Dossetti
Ermini
Evangelisti
Ferraris Giuseppe
Ferri Giancarlo
Fiumanò
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Gagliardi
Galli
Gambelli Fenili
Gáspari
Gatto
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives

Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Girardin
Gitti
Golinelli
Gombi
Gorreri
Greppi
Guadalupi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guidi
Gullo
Illuminati
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Lajólo
La Malfa
Lami
Landi
La Spada
Lenti
Leonardi
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Li Causi
Lizzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Luzzatto
Macaluso
Magno
Magrì
Malfatti Francesco
Mancini Antonio
Manenti
Mannironi
Marchiani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Maschiella
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Mazza
Mazzoni
Melloni
Menchinelli
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Migliori
Millia
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Natoli Aldo
Natta
Nicoletto
Olmini
Origlia
Orlandi
Pajetta
Pala
Palazzeschi
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pezzino
Piccinelli
Piccoli
Pintus
Pitzalis
Prearo
Preti
Racchetti
Radi
Raia
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romano
Romeo
Romita
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Mario
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sanna
Santagàti
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scarascia Mugnozza
Scarpa
Scionti
Scotoni
Sedati
Semeraro
Serbandini
Seroni
Servadei
Sforza
Sgarlata
Silvestri
Sinesio
Spagnoli
Spallone
Speciale
Spora
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tàntalo
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Titomanlio Vittoria
Todros
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Turchi
Usvardi
Valitutti
Venturini
Venturoli
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Vianello
Vicentini
Villa
Villani Vittorino
Vincelli
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodio
Azzaro
Buzzetti
Colombo Renato
De Marzi
De Zan
Elkan
Fabbri Riccardo
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Pastore
Principe
Rumor
Sabatini
Scelba
Secreto
Urso
Valiante
Zagari

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Luzzatto, mantiene il suo emendamento 3. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LUZZATTO. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Miotti Carli Amalia ed altri, nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta sull'emendamento Luzzatto 3. 4.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	344
Maggioranza	173
Voti favorevoli	69
Voti contrari	275

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abelli
Achilli
Alatri
Albertini
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Almirante
Alpino
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Amendola Pietro
Angelini
Antonini
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Averardi
Avolio
Badini Confalonieri
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldini
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Bardini
Bartole
Basile Giuseppe
Baslini
Bastianelli
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Bensi
Beragnoli
Berloffa
Berretta
Bersani
Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bisantis
Boldrini
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Bottari
Bottaro
Bozzi
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Busetto
Buttè
Buzzi
Cacciatore
Calabrò
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Camangi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Cariglia
Carocci
Carra
Cassiani
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cetrullo
Chiaromonte
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Corghi
Corona Giacomo
Cossiga
Costa Massucco
Cruciani
Dagnino
D'Ambrosio
D'Antonio
Degan
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
De Maria
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
Dossetti
Durand de la Penne
Ermini
Evangelisti
Ferraris Giuseppe
Ferri Giancarlo
Finocchiaro
Fiumanò
Folchi
Forlani
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo
Gagliardi
Galli
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Gioia
Girardin
Gitti
Golinelli
Gombi
Gorreri
Granati
Greppi
Guadalupi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guidi
Gullo
Illuminati
Imperiale
Ingrao

Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajólo
La Malfa
Landi
La Penna
Luricella
Lenti
Leonardi
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Luzzatto
Macaluso
Magno
Magrì
Malfatti Francesco
Mancini Antonio
Manenti
Mannironi
Marchiani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Maschiella
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Matteotti
Mazza
Mazzoni
Melloni
Menchinelli
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Michelini
Minio
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natta
Negrari
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pezzino
Piccinelli
Piccoli
Pierangeli
Pietrobono
Pintus
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Racchetti
Radi
Raia
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romita
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Mario
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Sacchi Giuseppe
Salvi Franco
Sammartino
Sanna
Santagàti
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarpa
Scionti
Scotoni
Sedati
Semeraro
Serbandini
Seroni
Servadei
Servello
Sforza
Sgarlata
Silvestri
Sinesio
Spagnoli
Spallone
Speciale
Spora
Stella
Storchi
Sullo
Sulotto
Tagliaferri
Tàntalo
Taverna
Taviani
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Titomanlio Vittoria
Todros
Togni
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Turchi
Usvardi
Valitutti
Venturini
Venturoli
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Vianello
Vicentini
Villa
Villani Vittorino
Vincelli
Viviani Luciana
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodio
Azzaro
Buzzetti
Colombo Renato
De Marzi
De Zan
Elkan
Fabbri Riccardo
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Pastore
Principe
Rumor
Sabatini
Scelba
Secreto
Urso
Valiante
Zagari

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'emendamento 3. 5 dell'onorevole Luzzatto è precluso perché subordinato a quello ora respinto dalla Camera. Sono del pari preclusi gli emendamenti Bozzi 0. 3. 5 *a* e Roberti 0. 3. 5 *b* al predetto emendamento Luzzatto.

ALMIRANTE. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento. (*Vivi rumori all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Voglia precisare in che cosa consista tale richiamo.

ALMIRANTE. In ordine a questa sua ultima decisione, signor Presidente, con la quale ha dichiarato decaduti due subemendamenti, se ella ha voluto stabilire una norma di carattere generale, secondo la quale debbono sempre ritenersi decaduti i subemendamenti quando è precluso l'emendamento principale cui si riferiscono, noi sommessamente dobbiamo opporci a questa interpretazione, che costituirebbe un precedente che non condividiamo. Proponiamo quindi una nostra interpretazione, per la quale ci richiamiamo al regolamento, pregando il dottor Palermo di avere la cortesia di attendere che l'oratore abbia terminato di parlare prima di giudicare ciò che debba essere suggerito alla Presidenza. (*Commenti — Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, la funzione del segretario generale è anche quella di assistere il Presidente della seduta; quindi il dottor Palermo compie il suo dovere.

ALMIRANTE. Dicevo che egli avrebbe dovuto attendere la fine del mio intervento prima di permettersi di suggerire una risposta.

PRESIDENTE. Ma io la sto ascoltando, onorevole Almirante; non si preoccupi.

ALMIRANTE. Se invece ella, signor Presidente, ha dichiarato preclusi i subemendamenti sulla base del loro contenuto, senza con ciò voler fissare una norma di carattere generale o un precedente, in questo caso ci rimettiamo alla sua decisione.

PRESIDENTE. Ho fatto una questione di sostanza e ho dichiarato preclusi i subemendamenti in ragione del loro contenuto.

ALMIRANTE. Prendiamo atto che la decisione non costituisce quindi precedente.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Calabrò 3. 2, al quale sono stati presentati tre emendamenti.

Onorevole Bozzi, mantiene il suo subemendamento 0. 3. 2 *a*?

BADINI CONFALONIERI. Quale cofirmatario del subemendamento dichiaro di mantenerlo e chiedo di poter chiarire le ragioni per cui lo mantengo.

PRESIDENTE. Se ella mantiene il subemendamento, a termini di regolamento non ha diritto di parola. (*Commenti — Vive proteste a destra*).

BADINI CONFALONIERI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Essendo stato richiesto lo scrutinio segreto, la facoltà di rendere dichiarazioni di voto è preclusa. (*Vive proteste a destra*).

ALMIRANTE. La richiesta di scrutinio segreto è pervenuta dopo che l'onorevole Badini Confalonieri aveva chiesto la parola!

PRESIDENTE. La domanda dell'onorevole Badini Confalonieri è stata fatta in un momento successivo a quello in cui era stata presentata alla Presidenza richiesta di votazione a scrutinio segreto la quale prevale comunque sulle altre. Confermo dunque la mia decisione di dichiarare inammissibile la dichiarazione di voto. Se ella, onorevole Almirante, intende appellarsi contro le decisioni del Presidente, l'Assemblea voterà per alzata e seduta, come prescritto dal regolamento, su tale richiesta.

ALMIRANTE. Signor Presidente, ci permettiamo di dissentire, con tutta cortesia, da tale sua decisione, e ciò senza voler creare incidenti. Ella e l'intera Camera hanno potuto constatare un momento fa che noi ci siamo rimessi alla decisione della Presidenza, dopo aver potuto comprendere, com'era nostro dovere, il senso di tale decisione. In questo momento non ci sentiamo invece di fare altrettanto, per i motivi che ora spiegherò.

Sono in condizione, purtroppo, di spiegare tali motivi più di ogni altro componente di questa Assemblea perché in questo momento si sta ripetendo ciò che è accaduto altra volta, e proprio (mi dispiace rilevarlo) sotto la sua Presidenza, in un'altra fase di questa stessa seduta. Fu ella infatti a impedirmi di svolgere una dichiarazione di voto, così come in questo momento ha fatto nei confronti dell'onorevole Badini Confalonieri.

Allorché sostenni, in occasione dell'episodio prima ricordato, che la richiesta di scrutinio segreto era pervenuta alla Presidenza dopo la mia domanda di poter fare una dichiarazione di voto, avevo a sostegno di quanto asserivo soltanto ciò che avevo personalmente potuto osservare. A sussidio della mia tesi vi è ora un documento ufficiale, il resoconto stenografico dei lavori della nostra Assemblea, nella parte in cui si riferisce allo incidente di cui, e me ne dispiace, ella ed io

fummo involontari protagonisti. Ora da tale resoconto risulta che i fatti si sono verificati secondo la successione da me descritta. Il resoconto cita infatti dapprima una richiesta di parola dell'onorevole Almirante e indi una richiesta di scrutinio segreto da parte di un gruppo di deputati della maggioranza. Il resoconto ufficiale della Camera, onorevole Presidente (e me ne dispiace per lei), in un caso identico a questo ha dato ragione a noi e torto alla sua precedente decisione.

Noi non crediamo che ella voglia insistere in quello che è stato certo un involontario errore. D'altronde questa volta siamo ancora più certi che non nella precedente occasione che la richiesta di scrutinio segreto è pervenuta dopo la domanda di dichiarazione di voto dell'onorevole Badini Confalonieri. Allorché, nel precedente episodio, avevo chiesto la parola, nella concitazione del momento avrebbe anche potuto sfuggirmi il gesto tardivo di altri colleghi i quali avanzavano richiesta di scrutinio segreto; questa volta invece, mentre l'onorevole Badini Confalonieri chiedeva la parola, dal nostro punto di osservazione abbiamo potuto vedere benissimo come realmente si sono svolti i fatti e abbiamo scorto l'onorevole Canestrari che si affrettava a presentare la sua richiesta di scrutinio segreto quando già l'onorevole Badini Confalonieri aveva chiesto la parola. (*Proteste del deputato Canestrari*).

Noi apprezziamo i suoi sforzi e le sue fatiche, onorevole Canestrari, ma questa volta dobbiamo rilevare che ella è giunto in ritardo: non è colpa sua, ma è un dato di fatto.

D'altra parte vi è una giustificazione logica del ritardo col quale questa volta l'onorevole Canestrari ha avanzato la sua richiesta. Egli infatti non poteva prevedere quale sarebbe stata la decisione della Presidenza in relazione alla sorte dei subemendamenti in discussione, dei quali occorreva stabilire se dovessero considerarsi o meno preclusi. Non era evidentemente possibile che l'onorevole Canestrari predisponesse il necessario numero di firme e avanzasse la sua richiesta alla Presidenza prima che questa avesse notificato la sua decisione. Il documento che è arrivato alla Presidenza doveva quindi riferirsi ad un'altra votazione e non poteva riguardare quella in questione. Il documento relativo a questa votazione è stato recapitato alla Presidenza sotto i nostri occhi, ripeto, dopo che l'onorevole Badini Confalonieri aveva avuto la parola.

Questi sono i dati di fatto, e chiamiamo a testimone di ciò tutti i parlamentari, a qualunque settore appartengano (*Rumori alla estrema sinistra*), tranne i deputati comunisti, dei quali non ci interessano le reazioni, che non sono mai reazioni legittimate da una qualsiasi posizione di princìpi morali. (*Vive proteste all'estrema sinistra*).

Ci rimettiamo invece alla sua sensibilità e alla sua lealtà, signor Presidente, nel momento stesso in cui abbiamo l'onore di appellarci contro una sua decisione, chiedendo su di essa un voto della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, ho dato la parola all'onorevole Badini Confalonieri perché ritenevo che, in quanto cofirmatario del subemendamento Bozzi, egli intendesse sostituirsi a questi per dichiarare semplicemente se manteneva o meno l'emendamento. Ho quindi precisato all'onorevole Badini Confalonieri che egli non poteva parlare a termine di regolamento, se avesse mantenuto l'emendamento. A questo punto l'onorevole Badini Confalonieri ha chiesto la parola per dichiarazione di voto.

Ora ella sa, onorevole Almirante, essere prassi consolidata che la richiesta di scrutinio segreto fa cessare ogni possibilità di rendere dichiarazioni di voto.

In ogni modo, onorevole Almirante, ella si è appellata alla mia decisione e, in base all'articolo 94 del nostro regolamento, devo rimettere la decisione all'Assemblea.

Pongo pertanto in votazione l'appello dell'onorevole Almirante contro la decisione della Presidenza.

(*È respinto — Vive proteste a destra*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione segreta sul subemendamento Bozzi 0. 3. 2 *a*, sul quale è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Canestrari ed altri, nel prescritto numero.

Indìco la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	373
Maggioranza	187
Voti favorevoli . . .	33
Voti contrari	340

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abelli
Achilli
Alatri
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Almirante
Alpino
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Amendola Pietro
Anderlini
Angelini
Antonini
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Averardi
Badaloni Maria
Badini Confalonieri
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldini
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Bardini
Bartole
Basile Guido
Baslini
Bastianelli
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Bensi
Beragnoli
Berlinguer Mario
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bertoldi
Bettiol
Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bignardi
Bisaglia
Bisantis
Boldrini
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Bottari
Bottaro
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzi
Calabrò
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Camangi
Canestrari
Cappello
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Cariota Ferrara
Cariglia
Carocci
Cassandro
Cassiani
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cetrullo
Cianca
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Corghi
Corona Giacomo
Cortese
Costa Massucco
Curti Ivano
Cuttitta
Dagnino
D'Alessio
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
Degan
Della Briotta
Dell'Andro
De Lorenzo
De Maria
De Marsanich
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dossetti
Ermini
Evangelisti
Ferraris Giuseppe
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Finocchiaro
Fiumanò
Folchi
Forlani
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franco Raffaele
Franzo
Gagliardi
Galli
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Gioia
Giomo
Girardin
Gitti
Golinelli
Gombi
Gorreri
Granati
Greppi
Grezzi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guidi
Gullo
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajólo
Lama
La Malfa
Landi
La Penna
La Spada
Luricella
Lenti
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis

Lusoli
Luzzatto
Magno
Magrì
Malfatti Francesco
Mancini Antonio
Manenti
Mannironi
Marchiani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Maschiella
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Matteotti
Mazza
Mazzoni
Melloni
Menchinelli
Mengozzi
Merenda
Messe
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Migliori
Minio
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natoli Aldo
Negrari
Nicoletto
Olmini
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Patrini
Pedini
Pella
Pellegrino
Pezzino
Piccinelli
Piccoli
Pierangeli
Pietrobono
Pintus
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Racchetti
Radi
Raia
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romita
Romualdi
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Mario
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Sacchi Giuseppe
Salvi Franco
Sammartino
Sanna
Santagàti
Sarti Adolfo
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scarpa
Scionti
Scotoni
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sereni
Seroni
Servadei
Sforza
Sgarlata
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Sorgi
Spagnoli
Spallone
Speciale
Spora
Stella
Sullo
Sulotto
Tagliaferri
Tàntalo
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Titomanlio Vittoria
Todros
Togni
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Tremelloni
Tripódi
Truzzi
Turchi
Turnaturi
Usvardi
Valitutti
Venturini
Venturoli
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Vianello
Vicentini
Villani Vittorino
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodio
Azzaro
Buzzetti
Colombo Renato
De Marzi
De Zan
Elkan
Fabbri Riccardo
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Pastore
Principe
Rumor
Sabatini
Scelba
Secreto
Urso
Valiante
Zagari

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Bozzi, mantiene il suo emendamento 0. 3. 2 *b* all'emendamento Calabrò 3. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOZZI. Sì, signor Presidente.

ALMIRANTE. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Desidero prima di tutto sottolineare che, come avevo preannunciato al momento della sua precedente dichiarazione, signor Presidente, faccio un richiamo al regolamento non perché pretendo di far tornare la Presidenza su una decisione già presa, né perché sia mio desiderio muovere, se pure in forma cortese, ulteriori appelli alla Camera e alla Presidenza a proposito di ciò che in quella occasione è stato deciso.

Siccome, però, signor Presidente, nella argomentazione alla sua precedente decisione ci è sembrato di cogliere, oltre ad elementi concernenti il fatto in esame, anche un riferimento di carattere generale sull'interpretazione dell'ultimo comma dell'articolo 93 del regolamento, dal momento che non concordiamo su tale interpretazione, trattandosi di una norma molto importante per lo svolgimento dei nostri lavori noi, soprattutto a titolo di chiarimento, ci permettiamo di sollevare l'incidente.

L'ultimo comma dell'articolo 93 del regolamento recita: « Nel concorso di diverse domande quella dello scrutinio segreto prevale su tutte le altre, quella di appello nominale prevale sulla domanda di votazione per divisione nell'aula ».

Avendo interpretato in un determinato modo questo ultimo comma dell'articolo 93 del regolamento ella, signor Presidente, ha ritenuto di dire che la domanda di votazione a scrutinio segreto prevale sempre su ogni altra domanda di votazione qualificata.

Noi ci permettiamo di dissentire, signor Presidente, da questa sua interpretazione, ed ora spiegherò in breve i motivi del nostro dissenso. Desidero sottolineare che nel suddetto ultimo comma si parla di « concorso di diverse domande »; ora, mentre concorrere significa correre insieme, sappiamo bene che ciò non è avvenuto nell'ultimo caso in cui la richiesta di votazione segreta è stata presentata dall'onorevole Canestrari. Per essere ancora più precisi, in base ad una interpretazione letterale, la parola « concorso » dell'ultimo comma dovrebbe significare « contestualità ».

Noi riteniamo, quindi, di interpretare la norma regolamentare nel senso che, in caso di contestualità delle richieste di votazione qualificata, debba prevalere su tutte le altre quella di scrutinio segreto. Se questa fosse la sua interpretazione, signor Presidente, noi saremmo perfettamente d'accordo e non avremmo niente da aggiungere anche se in una determinata occasione ella ha potuto erroneamente considerare contestuali la richiesta di scrutinio segreto avanzata da altri e quella di appello nominale avanzata da noi. Non ci interessano infatti gli episodi, ma il principio.

Se la risposta della Presidenza dovesse essere diversa, che cioè concorso di diverse richieste di votazioni qualificate significa che la Presidenza, ricevendo, anche se in attimi successivi, diverse richieste di votazione a scrutinio segreto o per appello nominale debba far prevalere comunque quella a scrutinio segreto noi, pur ritenendo che l'interpretazione valida sia quella che mi sono permesso di suggerire, ci inchineremmo ancora una volta di fronte alla decisione della Presidenza.

Ma il problema è un altro. Quando un deputato ha preso la parola... (*Commenti alla estrema sinistra*).

Io penso che anche al gruppo comunista possano interessare queste interpretazioni, aventi lo scopo proprio di non creare precedenti. Vi siete pentiti in ritardo di avere accettato, almeno in linea di principio, talune decisioni che poi, in sede di Giunta di regolamento, avete insieme con noi contrastato. Si tratta, in questo caso, di stabilire l'ordine dei futuri lavori della Camera, a prescindere anche dal fatto contingente.

Nel momento in cui, dopo che la Presidenza ha annunziato su che cosa si voterà, un deputato prende la parola, comincia a parlare e a dichiarare esplicitamente il proprio voto, così come ci sembra di aver udito (comunque c'è un resoconto stenografico) e così come appunto aveva cominciato a fare l'onorevole Badini Confalonieri, in quel momento, dunque, non si è più di fronte alla decisione della Presidenza sulla scelta tra una forma o un'altra di votazione qualificata: si è in votazione. La votazione ha avuto inizio e ciò esclude la possibilità del ricorso allo scrutinio segreto, perché in quel momento un deputato ha manifestato il proprio voto.

Lo scrutinio segreto perché prevale su ogni altra forma di votazione? Perché negli altri modi di votare ogni deputato, in fin dei conti, è libero di manifestare o non manifestare il proprio pensiero. Se si vota per appello nominale io sono libero di votare o di non votare, di dichiarare o di non dichiarare; se si vota per alzata e seduta sono libero di di esserci o di non esserci e di ostentare la mia presenza, la mia assenza o almeno la mia alzata di mano; se, invece, si vota a scrutinio segreto, nemmeno il resoconto ufficiale della Camera mi dà modo di chiarire come ho ritenuto di poter votare.

Se quindi, quando un deputato ha cominciato a manifestare la propria scelta e quindi il proprio voto, la Presidenza ritiene di far votare gli altri a scrutinio segreto, essa fa votare tutti a scrutinio segreto, meno quel deputato (che in quel momento è tutta l'Assemblea come ciascuno di noi lo è) la cui posizione è, pertanto, differenziata dagli altri suoi colleghi. Pertanto si arriva ad una situazione di votazione irregolare, inficiata di irregolarità. Ecco ciò che ci permettiamo di dirle.

Noi preghiamo la sua cortesia, signor Presidente, di volerci dare la interpretazione della Presidenza sull'ultimo comma dell'articolo 93 del regolamento. Se ella ritiene di poter dare in questo momento la interpretazione ufficiale della Presidenza, gliene siamo grati; se, invece, pensa che dobbiamo rimettere la questione, che è molto importante, alla Giunta del regolamento, ce lo comunichi (può essere interesse di tutte le parti) e noi ci rimetteremo alla sua decisione. Pensiamo però di insistere sul richiamo al regolamento e la preghiamo, nelle forme regolamentari, di consultare la Camera su questo nostro richiamo.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, non intendo aprire una discussione su tale questione perché non ritengo ammissibile questo richiamo; mi sembra infatti che l'ultimo comma dell'articolo 93 sia di una chiarezza cristallina in quanto dice: « Nel concorso di diverse domande, quella dello scrutinio segreto prevale su tutte le altre ». Ora mi sembra chiaro (ella mi ha posto, se non erro, tre quesiti) che concorso non significa contestualità, ma soltanto che la domanda di scrutinio segreto, per la sua maggior autorevolezza (tanto è vero che occorre un numero maggiore di richiedenti) prevale sulle altre nel momento in cui essa è stata avanzata. In secondo luogo è evidente che questo vale fino al momento in cui la votazione non è stata indetta e quindi il concorso può aversi fino al momento in cui...

ALMIRANTE. Ella aveva detto in quel momento: pongo in votazione.

PRESIDENTE. No, non lo avevo detto. La votazione è indetta quando si dice: si dia inizio alla votazione. Non basta dire: pongo in votazione, bisogna indirla. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Onorevoli colleghi, è evidente che c'è una differenza tra l'annuncio della votazione e la indizione della stessa.

ALMIRANTE. Quando si indice, in sostanza si è in votazione.

PRESIDENTE. La questione relativa al caso specifico dell'onorevole Badini Confalonieri credo sia chiara: non basta, per avere il diritto a parlare in quest'aula, chiedere la parola. Il parlamentare ha la parola quando il Presidente gliene dà la facoltà; e bisogna vedere anche a quale titolo questa viene concessa. Io ho semplicemente interrogato l'onorevole Badini, cofirmatario dell'emendamento, per sapere se lo manteneva. L'onorevole Badini non poteva profittare di ciò per fare una dichiarazione di voto senza prima chiederne facoltà al Presidente. Quindi è evidente che la parola non era stata ancora data all'onorevole Badini Confalonieri a questo titolo.

ALMIRANTE. L'ha fatto cancellare dallo stenografico? Ha dato ordine agli stenografi di non raccogliere? (*Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, non permetto queste insinuazioni.

ALMIRANTE. Io non l'ho offesa.

PRESIDENTE. Per tutti i motivi che ho detto ritengo inammissibile il suo richiamo al regolamento.

ALMIRANTE. Riprenderò la questione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Bozzi 0. 3. 2 *b* all'emendamento Calabrò è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta sull'emendamento Bozzi 0. 3. 2 *b*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	362
Maggioranza	182
Voti favorevoli	32
Voti contrari	330

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Alessandrini
Abbruzzese	Alessi Catalano Maria
Abelli	Alini
Abenante	Amadei Giuseppe
Accreman	Amasio
Achilli	Amatucci
Albertini	Amendola Pietro
Alboni	

Angelini
Antonini
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Assennato
Astolfi Maruzza
Averardi
Badaloni Maria
Badini Confalonieri
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldini
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Bardini
Bartole
Basile Giuseppe
Basile Guido
Bastianelli
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Bensi
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berlinguer Mario
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bertoldi
Bettiol
Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bisantis
Bo
Boldrini
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Bottari
Bottaro
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Busetto
Buttè
Cacciatore
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Camangi
Canestrari
Cappello
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Cariglia
Carocci
Cassandro
Cassiani
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cetrullo
Cianca
Coccia
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Colleselli
Corghi
Corona Giacomo
Costa Massucco
Covelli
Cruciani
Cuttitta
D'Alessio
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
De Florio
Degan
Degli Esposti
Della Briotta
Dell'Andro
De Maria
De Marsanich
De Meo
De Ponti
De Stasio
Di Lorenzo
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
D'Onofrio
Dossetti
Ermini
Evangelisti
Failla
Fanfani
Fasoli
Ferraris Giuseppe
Ferri Giancarlo
Fiumanò
Folchi
Forlani
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franco Raffaele
Gagliardi
Galli
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gerbino
Ghio
Giachini
Gioia
Girardin
Gitti
Gombi
Gorreri
Greppi
Grezzi
Grilli
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Rodolfo
Gullo
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lami
Landi
La Penna
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusoli
Luzzatto
Magno
Magrì
Malfatti Francesco
Manenti
Mannironi
Mariani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Maschiella
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Matteotti
Maulini
Mazzoni
Melloni
Menchinelli
Mengozzi
Merenda
Messe
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Migliori
Minio
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Morelli
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi

Natoli Aldo
Negrari
Nicoletto
Olmini
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Palazzolo
Palleschi
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pezzino
Piccinelli
Piccoli
Pierangeli
Pietrobono
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raia
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romeo
Romita
Romualdi
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo Mario
Sacchi Giuseppe
Salvi Franco
Sammartino
Sanna
Santagàti
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scarascia Mugnozza
Scarpa
Scionti
Scotoni
Sedati
Semeraro
Serbandini
Seroni
Servadei
Sforza
Sgarlata
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano
Sorgi
Spagnoli
Spallone
Speciale
Spora
Stella
Storchi
Sullo
Sulotto
Tagliaferri
Tanassi
Tàntalo
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Titomanlio Vittoria
Todros
Togni
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Tremelloni
Truzzi
Turnaturi
Usvardi
Valitutti
Venturoli
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Vianello
Vicentini
Villa
Villani Vittorino
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodio
Azzaro
Buzzetti
Colombo Renato
De Marzi
De Zan
Elkan
Fabbri Riccardo
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Pastore
Principe
Rumor
Sabatini
Scelba
Secreto
Urso
Valiante
Zagari

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Badini Confalonieri, mantiene l'emendamento Bozzi 0. 3. 2 *c* all'emendamento Calabrò 3. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BADINI CONFALONIERI. Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Anche per questo subemendamento mi è pervenuta dai deputati Canestrari ed altri, nel prescritto numero, richiesta di votazione segreta, per cui non posso darle la parola per dichiarazione di voto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione segreta sul subemendamento Bozzi 0. 3. 2 *c*.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	327
Maggioranza	164
Voti favorevoli	24
Voti contrari	303

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abelli
Abenante
Accreman
Achilli
Alatri
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Amadei Giuseppe
Amasio
Amatucci
Amendola Pietro
Anderlini
Antonini
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Assennato
Astolfi Maruzza
Averardi
Avolio
Badaloni Maria
Badini Confalonieri
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Baldini
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Bardini
Bártole
Basile Guido
Bastianelli
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Belci
Bensi
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berlinguer Mario
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bisaglia
Bisantis
Bo
Boldrini
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Busetto
Buzzi
Cacciatore
Calasso
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappello
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Cariglia
Carocci
Cassandro
Cassiani
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cinciari Rodano Maria Lisa
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Corghi
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Cuttitta
D'Alessio
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
Dárida
De Florio
Degan Costante
Degli Esposti
Della Briotta
Dell'Andro
De Lorenzo Ferruccio
De Maria
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
D'Onofrio
Ermini
Evangelisti
Fasoli
Ferraris Giuseppe
Fiumanò
Folchi
Forlani
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Gagliardi
Galli
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gerbino
Ghio
Giglia
Gioia
Girardin
Gitti
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Grimaldi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gullo
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lami
Landi
La Penna
La Spada
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Magno Michele
Magrì
Mancini Antonio
Manenti
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Maschiella
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messe
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Migliori
Minio
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Morelli
Moro Aldo
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natoli

Olmini	Serbandini
Origlia	Seroni
Orlandi	Servadei
Pagliarani	Sforza
Pala	Sgarlata Marcello
Palazzeschi	Silvestri
Palleschi	Simonacci
Pasqualicchio	Sinesio
Patrini	Soliano
Pedini	Sorgi
Pellegrino	Spagnoli
Píccoli	Spallone
Pierangeli	Speciale
Pietrobono	Spora
Pintus	Stella
Pirastu	Storchi Ferdinando
Poerio	Sullo
Prearo	Sulotto
Preti	Tagliaferri
Racchetti	Tanassi
Radi	Tàntalo
Raffaelli	Taverna
Raia	Taviani
Re Giuseppina	Tedeschi
Reale Giuseppe	Tempia Valenta
Reggiani	Tenaglia
Riccio	Terranova Corrado
Rinaldi	Titomanlio Vittoria
Ripamonti	Todros Alberto
Romita	Togni
Romualdi	Toros Mario
Rossanda Banfi Rossana	Tozzi Condivi
	Truzzi Ferdinando
Rossi Paolo Mario	Usvardi
Rossinovich	Valitutti
Rubeo	Venturini
Ruffini	Venturoli
Russo Carlo	Veronesi
Russo Spena Raffaello	Vespignani
Russo Vincenzo Mario	Vetrone
Salvi Franco	Vianello
Sammartino	Vicentini
Sanna	Villa
Sarti Adolfo	Villani Vittorino
Sasso	Viviani Luciana
Savio Emanuela	Vizzini
Savoldi	Volpe
Scarascia Mugnozza	Zaccagnini
Scarlato Vincenzo	Zanibelli
Scarpa	Zanti Tondi Carmen
Scotoni	Zappa
Sedati	Zucalli
Semeraro	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Azzaro
Amodío	Buzzetti
Colombo Renato	Principe
De Marzi Fernando	Rumór
De Zan Fabiano	Sabatini
Élkan	Scelba
Fabbri Riccardo	Secreto
Ferrari Riccardo	Urso
Macchiavelli	Valiante
Nucci	Zagari
Pastore	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Calabrò, mantiene il suo emendamento 3. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CALABRÒ. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Canestrari ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sull'emendamento Calabrò 3. 2.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	331
Maggioranza	166
Voti favorevoli	16
Voti contrari	315

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Ariosto
Abbruzzese	Armani
Abelli	Armaroli
Abenante	Armato
Accreman	Astolfi Maruzza
Achilli	Avolio
Alatri	Badaloni Maria
Albertini	Badini Confalonieri
Alboni	Baldani Guerra
Alessandrini	Baldini
Alessi Catalano Maria	Barba
Alini	Barbaccia
Amadei Giuseppe	Barberi
Amendola Giorgio	Bártole
Amendola Pietro	Bastianelli
Anderlini	Bavetta
Angelini	Beccastrini

Belci
Belotti
Bemporad
Bensi
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berlinguer Mario
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bertoldi
Bettiól
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bisaglia
Bo
Boldrini
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Bottari
Bottaro
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Busetto
Buttè
Buzzi
Cacciatore
Calabrò
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappello
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Cariglia
Carocci
Carra
Cassandro
Cassiani
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cianca
Cinciari Rodano Maria Lisa
Cocco Maria
Codacci Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Corghi
Corona Giacomo
Cossíga
Cuttitta
D'Alema
D'Alessio
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
Dárida
De' Cocci
De Florio
Degan
Della Briotta
Dell'Andro
De Lorenzo
De Maria
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
D'Onofrio
Durand de la Penne
Ermini
Fasoli
Ferraris
Ferri Giancarlo
Finocchiaro
Folchi
Fortuna
Fracassi
Franco Raffaele
Gagliardi
Galli
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gerbino
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Girardin
Gitti
Gonella Giuseppe
Graziosi
Greppi
Grezzi
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gui
Gullo
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
La Malfa
Landi
La Penna
Lauricella
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Luzzatto
Magno
Magrì
Mancini Antonio
Manenti
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Maschiella
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Migliori
Minio
Misasi
Monasterio
Morelli
Moro Aldo
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natoli
Nicolazzi
Nicoletto
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pellegrino
Piccinelli
Píccoli
Pierangeli
Pietrobono
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raia
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Restivo
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romita
Rossanda Banfi Rossana

Rossi Paolo Mario	Sulotto
Rossinovich	Tagliaferri
Rubeo	Tanassi
Ruffini	Tàntalo
Russo Carlo	Taviani
Russo Spena	Tedeschi
Russo Vincenzo	Tempia Valenta
Mario	Tenaglia
Salvi	Terranova Corrado
Sammartino	Titomanlio Vittoria
Sanna	Todros
Santagati	Togni
Santi	Toros
Savio Emanuela	Tozzi Condivi
Savoldi	Tremelloni
Scaglia	Truzzi
Scarlato	Turnaturi
Scarpa	Usvardi
Sedati	Valitutti
Semeraro	Venturoli
Serbandini	Veronesi
Seroni	Vespignani
Servadei	Vetrone
Sforza	Vicentini
Sgarlata	Villa
Silvestri	Villani
Simonacci	Vincelli
Sinesio	Viviani Luciana
Sorgi	Vizzini
Spagnoli	Zaccagnini
Spallone	Zanibelli
Spora	Zanti Tondi Carmen
Stella	Zappa
Storchi	Zucalli
Sullo	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Nucci
Amodio	Pastore
Azzaro	Principe
Buzzetti	Rumor
Colombo	Sabatini
De Marzi	Scelba
De Zan	Secreto
Elkan	Urso
Fabbri Riccardo	Valiante
Ferrari Riccardo	Zagari
Macchiavelli	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Bozzi, mantiene il suo emendamento 0. 3. 3 all'emendamento Manco 3. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BOZZI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Canestrari ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Bozzi 0. 3. 3.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	321
Maggioranza	161
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari	297

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Bastianelli
Abbruzzese	Bavetta
Abelli	Beccastrini
Abenante	Belci
Accreman	Belotti
Achilli	Bemporad
Alatri	Bensi
Albertini	Beragnoli
Alboni	Berlinguer Luigi
Alessandrini	Berlinguer Mario
Alessi Catalano Maria	Berloffa
Alini	Bernetic Maria
Alpino	Berretta
Amadei Giuseppe	Bersani
Amatucci	Bertoldi
Amendola Giorgio	Bettiól
Amendola Pietro	Biagini
Anderlini	Biagioni
Angelini Giuseppe	Biancani
Antoniozzi	Bianchi Gerardo
Ariosto	Bisantis
Armani	Bo
Armaroli	Boldrini
Armato	Bonaiti
Armosino	Bontade Margherita
Astolfi Maruzza	Borghi
Avolio	Bosisio
Badaloni Maria	Botta
Baldani Guerra	Bottari Carlo
Baldi Carlo	Bottaro Giuseppe Antonio
Baldini	
Ballardini	Breganze
Barbaccia	Bressani
Barberi	Brighenti
Bártole	Bronzuto

Brusasca
Busetto
Buttè
Buzzi
Calasso
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappello
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Cariglia
Carocci
Carra
Cassandro
Cassiani
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceravolo
Ceruti Carlo
Chiaromonte
Cianca
Cinciari Rodano Maria Lisa
Codignola
Colleoni
Colleselli
Corghi
Corona Giacomo
Dagnino
D'Alema
D'Alessio Aldo
D'Amato
D'Ambrosio
D'Arezzo
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
Della Briotta
Dell'Andro
De Maria
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
D'Onofrio
Durand de la Penne
Ermini
Evangelisti
Fasoli
Ferri Giancarlo
Folchi
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Gasco
Gelmini
Gerbino
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Giomo
Girardin
Gitti
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gui
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajólo
La Malfa
Lami
La Penna
La Spada
Lauricella
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Li Causi
Lízzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Macaluso
Magrì
Mancini Antonio
Manentì
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Maschiella
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Minio
Misasi Riccardo
Monasterio
Morelli
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natta
Nicolazzi
Nicoletto
Orlandi
Pagliarani
Pajetta
Pala
Palazzeschi
Palazzolo
Palleschi
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pellegrino
Piccinelli
Píccoli
Pierangeli
Pietrobono
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Quaranta
Racchetti
Raffaelli
Raia
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romita
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sanna
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scotoni
Sedati
Semeraro
Seroni
Servadei
Servello
Sforza
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Sorgi
Spagnoli
Spallone
Spora
Storchi Ferdinando
Sullo
Sulotto
Tanassi
Tàntalo
Taverna
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Titomanlio Vittoria
Togni
Toros Mario

Tozzi Condivi
Tremelloni
Tripódi
Truzzi Ferdinando
Turnaturi
Usvardi
Valitutti
Venturini
Venturoli
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Vianello
Vicentini
Villa
Villani Vittorino
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zincone
Zucalli

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodio
Azzaro
Buzzetti
Colombo
De Marzi
De Zan
Elkan
Fabbri Riccardo
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Pastore
Principe
Rumor
Sabatini
Scelba
Secreto
Urso
Valiante
Zagari

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 3. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MANCO. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata richiesta la votazione a scrutinio segreto dai deputati Canestrari ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sull'emendamento Manco 3. 3.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 326
Maggioranza 164
Voti favorevoli . . . 15
Voti contrari 311

(*La Camera respinge*)

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abelli
Abenante
Accreman
Achilli
Alatri
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Almirante
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amatucci
Amendola Pietro
Anderlini
Angelini Giuseppe
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Astolfi Maruzza
Avolio
Badaloni Maria
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Baldini
Barbaccia
Barberi
Bártole
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Bensi
Beragnoli
Berlingúer Mario
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bettiól
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bisaglia
Bisantis
Bo
Boldrini
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Busetto
Buzzi
Cacciatore
Calabrò
Calasso
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappello
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Cariota Ferrara
Cariglia
Carocci
Carra
Cassiani
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cetrullo
Cianca
Cinciari Rodano Maria Lisa
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Corghi
Corona Giacomo
Cossíga
Cruciani
Dagnino

D'Alessio Aldo
D'Amato
D'Ambrosio
D'Arezzo
Dárida
De Florio
Degan Costante
Della Briotta
Dell'Andro
De Maria
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
D'Onofrio
Ermini
Evangelisti
Failla
Fasoli
Ferraris Giuseppe
Finocchiaro
Folchi
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Girardin
Gitti
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gui
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajólo
Landi
La Penna
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Li Causi
Lízzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Luzzatto
Macaluso
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Martoni
Maschiella
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Minio
Misasi Riccardo
Monasterio
Morelli
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Negrari
Nicoletto
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pellegrino
Piccinelli
Píccoli
Pietrobono
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Quaranta
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raia
Re Giuseppina
Reggiani
Restivo
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romeo
Romita
Romualdi
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Salvi Franco
Sammartino
Sanna
Santagàti
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalfaro
Scarlato Vincenzo
Scotoni
Sedati
Semeraro
Seroni
Servadei
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano
Sorgi
Spallone
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Sulotto
Tanassi
Tàntalo
Taviani
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Titomanlio Vittoria
Todros Alberto
Togni
Tognoni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Tremelloni
Truzzi Ferdinando
Turnaturi
Usvardi
Venturini
Venturoli
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Vianello
Vicentini
Villa
Villani Vittorino
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zóboli
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodío
Azzaro
Buzzetti

Colombo Renato
De Marzi Fernando
De Zan Fabiano
Élkan
Fabbri Riccardo
Ferrari Riccardo
Màcchiavelli
Nucci
Pastore
Principe
Rumór
Sabatini
Scelba
Secreto
Urso
Valiante
Zagari

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Porrò ora in votazione l'articolo 3 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stata chiesta dai deputati Canestrari ed altri, nel prescritto numero, la votazione per scrutinio segreto.

Votazione segreta.

Indìco pertanto la votàzione segreta sull'articolo 3 nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	341
Maggioranza	171
Voti favorevoli	288
Voti contrari	53

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abenante
Accreman
Achilli
Alatri
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amatucci
Amendola Pietro
Antoniozzi
Armani
Ariosto
Armaroli
Armato
Astolfi Maruzza
Avolio
Badaloni Maria
Baldini
Ballardini
Barbaccia
Barberi
Bártole
Bastianelli
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Bensi
Beragnoli
Berlingúer Luigi
Berlingúer Mario
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bima
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Busetto
Buttè
Buzzi
Cacciatore
Calasso
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappello
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Cariglia
Carocci
Cassiani
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cetrullo
Cianca
Cinciari Rodano Maria Lisa
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Corghi
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Cossíga
Covelli
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Dagnino
D'Alema
D'Alessio Aldo
D'Amato
D'Ambrosio
D'Arezzo
De Florio
Degan Costante
Del Castillo
Della Briotta
Dell'Andro
De Maria
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Donát-Cattín
D'Onofrio
Ermini
Evangelisti
Fada
Failla
Fasoli
Ferraris Giuseppe
Ferri Giancarlo
Finocchiaro
Fiumanò
Folchi
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo Renzo

Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Giachini
Giglia
Gioia
Girardin
Gitti
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gui
Hélfer
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajólo
Landi
La Penna
Lauricella
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lízzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lupis
Lusóli
Luzzatto
Macaluso
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martoni
Maschiella
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Milìa
Misasi Riccardo
Monasterio
Morelli
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Negrari
Nicoletto
Ognibene
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pertini Alessandro
Piccinelli
Píccoli
Pietrobono
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Quaranta
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raia
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Restivo
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo Mario
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sandri Renato
Sanna
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalfaro
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Seroni
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spallone
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Sulotto
Tanassi
Tàntalo
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Titomanlio Vittoria
Todros Alberto
Togni
Tognoni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Tremelloni
Truzzi Ferdinando
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Venturini
Venturoli
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Vianello
Vicentini
Villa
Villani Vittorino
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zóboli
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodío
Azzaro
Buzzetti
Colombo Renato
De Marzi Fernando
De Zan Fabiano
Elkan
Fabbri Riccardo
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Pastore
Principe
Rumór
Sabatini
Scelba
Secreto
Urso
Valiante
Zagari

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame dell'articolo 4, informo la Camera che mi è pervenuta la seguente richiesta scritta da par-

te di vari colleghi, di cui do lettura: « Noi sottoscritti chiediamo al Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento, di voler sospendere la discussione del disegno di legge sulla elezione dei consigli regionali, per il circoscritto fine di consentire alle competenti Commissioni – e particolarmente alla Commissione lavoro – di portare a termine i più importanti e urgenti provvedimenti sottoposti al loro esame ».

La richiesta reca le firme dell'onorevole Valitutti ed altri, nel prescritto numero. (*Commenti*).

Devo far presente all'onorevole Valitutti ed agli altri firmatari che tale richiesta, avanzata a norma dell'articolo 89 del regolamento, è preclusa, giacché la Camera ha respinto, nel corso di questa stessa seduta, una precedente proposta sospensiva.

Anche volendo assimilare la richiesta dell'onorevole Valitutti ad un richiamo per l'ordine dei nostri lavori, ai sensi dell'articolo 79 del regolamento, non potrei porla in votazione. Richiesta analoga fu avanzata infatti dall'onorevole Bozzi nel pomeriggio del 17 ottobre, cioè nel corso di questa stessa seduta; tale richiesta fu respinta.

Conseguentemente, avendo su questo punto la Camera già deciso, anche sotto questo profilo la richiesta sarebbe preclusa.

VALITUTTI. Chiedo di parlare. (*Proteste*). Signor Presidente, io non intendo – sia ben chiaro – prendere la parola, se ella non me l'accorda. Questo dico per i colleghi che si dimostrano intolleranti. Io prendo la parola solo se ella espressamente me lo consente. Se ella mi dà questo consenso, io vorrei, oltre che esprimerle per ciò il mio ringraziamento, osservare rispettosamente che la prima preclusione alla mia richiesta non mi sembra fondata.

PRESIDENTE. Onorevole Valitutti, io ho preso la mia decisione. Ella può contrastare questa mia decisione richiamandosi ad una norma regolamentare. In questo caso ella può svolgere le sue considerazioni.

VALITUTTI. A me pare di potermi richiamare proprio all'articolo 10 del regolamento, che investe la sua responsabilità di Presidente. A me sembra di aver motivato insieme coi colleghi firmatari la richiesta di sospensiva con riferimento ad una esigenza diversa da quella da cui partiva la prima richiesta di sospensiva, che è stata respinta. Questa diversità di motivazione mi pareva e ancora mi pare consentirmi legittimamente di poter svolgere la mia richiesta.

PRESIDENTE. Ho già dichiarato, onorevole Valitutti, che secondo il parere del Presidente la richiesta è preclusa, sia sotto il profilo dell'articolo 89 del regolamento sia anche sotto quello dell'articolo 79. Se è preclusa, non possono evidentemente consentirle di illustrarla.

VALITUTTI. Io allora conservo la mia opinione e rispetto la sua dichiarazione di volontà.

FRANCHI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Voglia enunciare in che cosa consista il richiamo.

FRANCHI. Propongo, a norma dell'articolo 69 del regolamento, che la Camera discuta e deliberi sul disegno di legge relativo alla riforma dell'ordinamento universitario, non iscritto all'ordine del giorno. Si tratta di un provvedimento di grande interesse, molto atteso e ritenuto urgente da tutti i gruppi.

Chiedo altresì, allo stesso titolo, che la Camera riprenda lo svolgimento delle interpellanze e interrogazioni sulla situazione in Sardegna. (*Vive proteste all'estrema sinistra — Rumori*).

PRESIDENTE. Ritengo di poter mettere in votazione la prima proposta Franchi, e non anche la seconda, sulla quale la Camera ha già precedentemente deciso.

TOGNONI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento su questa sua decisione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNONI. Ritengo rispettosamente che non possa essere messa in votazione neppure la prima proposta Franchi. La Camera, respingendo in questa stessa seduta, nella mattina del 18 ottobre, la proposta Bozzi di riprendere lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni sulla Sardegna, a norma dell'articolo 69 del regolamento, implicitamente intese decidere che la discussione sulla legge elettorale regionale proseguisse senza essere intervallata con quella di altre materie non all'ordine del giorno. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Tognoni, perché vi fosse preclusione occorreva, a mio parere, che fosse stato specificatamente detto che la richiesta di discutere un determinato argomento non riguardava soltanto quella materia, ma anche ogni altra. Poiché tale precisazione non è stata fatta, ritengo che si debba procedere ad una votazione sulla richiesta presentata dall'onorevole Franchi.

Già una volta la Camera ha deciso – vedete come cerco di interpretare la situazione con una certa larghezza, non con forzature di regolamento (*Applausi dei deputati liberali*) – già una volta – dicevo – la Camera ha deciso, quando venne fatta una precedente richiesta, di non modificare il proprio ordine dei lavori, e quindi escluse che si potessero inserire all'ordine del giorno, per riprenderne lo svolgimento, le interpellanze e le interrogazioni sulla Sardegna. In questo momento mi viene fatta richiesta di discutere, inserendolo all'ordine del giorno, dove non c'è, il disegno di legge relativo alla riforma universitaria. Perché vi fosse preclusione bisognava che, quando venne presa quella decisione l'altra volta, fosse stato chiaramente detto che la votazione era nel senso che non si intendeva inserire nessun altro provvedimento diverso da quello in discussione. (*Commenti al centro — Proteste a destra*).

Comunque su questo richiamo al regolamento, come è consuetudine della Presidenza, darò la parola ad un rappresentante per gruppo. (*Proteste dei deputati liberali e a destra*).

RUSSO CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO CARLO. Signor Presidente, devo dire molto francamente che io e certo tutto il gruppo al quale appartengo, quando votammo contro la ricordata proposta Bozzi, intendevamo esprimere la volontà di procedere nella discussione del disegno di legge in esame senza interruzioni. (*Applausi all'estrema sinistra, a sinistra e al centro*).

Comunque, signor Presidente, noi rispettiamo la sua decisione rendendoci conto della difficoltà del compito che le è affidato in sedute di questa natura. Resta però fermo che votando contro la proposta Franchi il gruppo democristiano intende respingere ogni altro inserimento di materia estranea all'ordine del giorno. (*Vive proteste a destra — Richiami del Presidente*).

BADINI CONFALONIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADINI CONFALONIERI. Devo dire, signor Presidente, che noi riteniamo che la vita parlamentare funzioni in quanto ognuno assolva al proprio compito ed ognuno sia rispettoso delle decisioni presidenziali.

Io posso personalmente, onorevole Presidente, avere avuto dei dubbi sulla decisione che ella ha preso nei confronti dell'onorevole Valitutti e della sua richiesta, ma lei così ha stabilito e noi ci siamo adeguati alla sua decisione. Altrettanto però penso dovrebbero fare gli onorevoli colleghi delle altre parti politiche, perché nel momento stesso in cui ella ha deciso di dare luogo alla votazione e ha fatto portare le urne al loro posto, la votazione è stata indetta.

PRESIDENTE. No, onorevole Badini; la votazione è indetta soltanto quando il Presidente la indice in modo espresso dicendo « Si dia inizio alla votazione ».

BADINI CONFALONIERI. È indubbio, però, signor Presidente, che lei decise di indire la votazione. Ogni osservazione, quindi, che da qualunque parte oggi venisse in senso opposto alla decisione da lei presa, sarebbe fuori di luogo.

Senza contare, e lo dico a titolo di osservazione marginale, la gravità delle dichiarazioni fatte or ora dall'onorevole Russo. Se infatti fosse vero quanto l'onorevole collega ha detto, qualunque pur gravissima situazione di emergenza si venisse a manifestare, noi non potremmo interrompere nemmeno in quel caso una discussione – magari su una legge del tutto secondaria e marginale – soltanto perché vincolati dalla decisione presa.

Onorevoli colleghi, non possiamo rimanere vincolati alla fattispecie che in un determinato momento ci fa comodo, ma dobbiamo, piuttosto, preoccuparci del pericoloso precedente che con il nostro comportamento possiamo creare.

Inoltre desidero ancora osservare, e concludo, che mentre la Camera si accinge ad una votazione segreta, l'onorevole Russo ha fatto una dichiarazione di voto. Sottopongo questo dato di fatto alla sua attenzione, signor Presidente, e spero che ella vorrà tenerne conto.

DE PASCALIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASCALIS. A mio sommesso avviso, e con tutto il rispetto per le decisioni adottate dalla Presidenza, devo dire che ci troviamo di fronte ad una interpretazione strettamente letterale che non tiene conto dello spirito, degli orientamenti e delle motivazioni con le quali la Camera ebbe a respingere, con un voto qualificato, la proposta di inserimento all'ordine del giorno della discussione intorno alle interpellanze e mozioni sul banditismo sardo. Anch'io, infatti, ritengo che la votazione intervenuta sulla proposta Bozzi ricordata dal deputato Tognoni debba essere interpretata nel contesto della seduta in corso, nella quale la maggioranza ha chiaramente espresso la sua volontà di continuare senza interruzioni la discussione sulla legge elettorale regionale.

In queste condizioni, una interpretazione meramente letterale dell'articolo 69 porterebbe alla conseguenza che la Camera potrebbe trovarsi di fronte a innumerevoli nuove proposte di inserimento di altri argomenti non all'ordine del giorno.

Se comunque il Presidente confermasse la sua decisione di porre ai voti la proposta Franchi (cosa sulla quale noi non avremmo nulla da dire, sempre rispettosi delle decisioni della Presidenza), il voto del gruppo socialista riaffermerà, in coerenza con la volontà della maggioranza della Camera, l'intendimento di precludere qualsiasi altra richiesta di inserimento di materie non all'ordine del giorno. (*Applausi a sinistra*).

DE MARZIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo ?

DE MARZIO. Signor Presidente, io potrei chiedere la parola perché nel corso di questi interventi si sono avute delle vere e proprie dichiarazioni di voto. Si è dichiarata cioè la ragione per la quale si sarebbe votata una certa proposta. Ritengo, pertanto, che il nostro gruppo abbia, come gli altri, il diritto, in ordine a queste dichiarazioni di voto, di esprimere il proprio pensiero.

PRESIDENTE. Non si è trattato di dichiarazioni di voto !

DE MARZIO. Se si dice: voterò questa proposta e la voterò per questi motivi, si fa una dichiarazione di voto. Ad ogni modo, io volevo richiamarmi a quella che è stata la proposta dell'onorevole Franchi. La sua decisione, signor Presidente, è stata quella di ritenere ammissibile tale proposta, ritenuta regolamentarmente corretta. A questo punto ci sono state delle dichiarazioni. Mi riferisco specificamente a quella dell'onorevole Carlo Russo il quale ha detto: noi accettiamo la decisione della Presidenza, pur non essendo convinti appieno della validità regolamentare di questa decisione; però sia ben chiaro che il nostro voto, in questa circostanza, vale come voto di ripulsa di tutte le altre proposte che dovessero essere fatte a questo riguardo e significa la ferma volontà della Camera di procedere nella discussione della legge per la elezione dei consigli regionali quali che siano le sopravvenienze future.

Io mi permetto di far presente che, se dovesse essere accettata la tesi dell'onorevole Russo, si avrebbe una vera e propria violazione del regolamento, si avrebbe una modifica del regolamento: i deputati, cioè, verrebbero privati della possibilità di richiamarsi all'articolo 69 del regolamento e ritengo che ella, come Presidente della Camera, debba assolutamente negare la validità di questa interpretazione che priverebbe noi della possibilità di ricorrere ad un mezzo regolamentare.

Per quanto riguarda, poi, quello che lei ha negato vi sia stato, cioè una dichiarazione di voto da parte dell'onorevole Russo e di altri deputati, io ritengo, invece, che questa dichiarazione di voto vi sia stata e, essendovi stata, mi sembra che non sia più possibile il voto a scrutinio segreto e che sia necessario votare per appello nominale.

LUZZATTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Esprimo rispettosamente anch'io le mie riserve sull'interpretazione data dal Presidente all'articolo 69, ritenendo che la Camera potrebbe ora discutere su materia non iscritta all'ordine del giorno, dopo approvazione con prescritta maggioranza, solo sospendendo la discussione in corso, cosa che è stata già esclusa da precedenti votazioni. Altrimenti, anche se la proposta di inserire all'ordine del giorno un nuovo argomento venisse approvata, tale discussione potrebbe svolgersi soltanto allorché verrà esaurito l'esame del disegno di legge sulle regioni.

Poiché alla Camera interessa ora stabilire comunque il principio che si continui la discussione sulla legge elettorale regionale senza inserimenti di materie estranee all'ordine del giorno, propongo che venga dato valore implicito alla votazione sulla proposta Franchi, ovvero che venga indetta una votazione

apposita su tale punto positivo, che ovviamente avrebbe valore assorbente rispetto alla proposta Franchi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dopo aver ascoltato questo breve dibattito, consentito da me facendo qualche eccezione al rigore del regolamento, ritengo di dover respingere il richiamo al regolamento dell'onorevole Tognoni in quanto non fondato, dato che precedentemente la Camera ha respinto la proposta Bozzi d'inserire all'ordine del giorno il dibattito sulla Sardegna senza alcuna riconvenzionale formale.

Ritengo però di poter interpretare l'andamento della discussione incidentale nel senso che vi è ora una proposta riconvenzionale espressamente formulata da alcuni colleghi, nel senso che l'eventuale reiezione della proposta Franchi equivalga a formale decisione dell'Assemblea di non inserire al proprio ordine del giorno materia estranea alla legge elettorale regionale fino alla conclusione del relativo esame, con il che sarà anche preclusa ogni eventuale richiesta di applicazione dell'articolo 69.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione della proposta avanzata dall'onorevole Franchi, sulla quale è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Canestrari ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	351
Maggioranza di tre quarti	264
Voti favorevoli . . .	34
Voti contrari	317

(*Non essendo stata raggiunta la maggioranza dei tre quarti, la Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abenante
Accreman
Achilli
Alatri
Alba
Alboni
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Almirante
Alpino
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo
Amatucci
Ambrosini
Amendola Pietro
Angelini
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Arnaud
Astolfi Maruzza
Badini Confalonieri
Baldani Guerra
Baldi
Baldini
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barbi
Baroni
Bártole
Baslini
Bassi
Bastianelli
Bavetta
Beccastrini
Belotti
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berlinguer Mario
Berloffa
Bernetic Maria
Bersani
Bertinelli
Bettiol
Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bignardi
Bima
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Bottari Carlo
Bottaro
Bova
Brandi
Breganze
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzi
Cacciatore
Caiazza
Calabrò
Calasso
Calvi
Camangi
Canestrari
Cappello
Cappugi
Caprara
Capua
Carcaterra
Cariglia
Carocci
Carra
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Cianca
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Cortese
Crocco
Cucchi
Curti Ivano

Dagnino
D'Alema
D'Alessio
Dall'Armellina
De Capua
De Florio
Degan
Del Castillo
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
D'Onofrio
Dossetti
Durand de la Penne
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris
Ferri Giancarlo
Finocchiaro
Folchi
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franco Raffaele
Franzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gasco
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Giolitti
Giomo
Girardin
Gitti
Golinelli
Graziosi
Greppi
Grezzi
Grilli
Grimaldi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gullotti
Helfer
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Lajolo
Landi
La Spada
Lattanzio
Lauricella
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucifredi
Lusoli
Luzzatto
Macaluso
Magrì
Malfatti Franco
Marchesi
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Maschiella
Massari
Maulini
Mazzoni
Mengozzi
Merenda
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Michelini
Minio
Miotti Carli Amalia
Misasi
Monasterio
Morelli
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Luigi
Negrari
Nicoletto
Ognibene
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Palazzolo
Palleschi
Pasqualicchio
Pedini
Pella
Pellegrino
Pennacchini
Pertini
Piccinelli
Pierangeli
Pietrobono
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Pucci Ernesto
Quaranta
Radi
Raffaelli
Raia
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani
Restivo
Rinaldi
Ripamonti
Roberti
Romanato
Romeo
Romualdi
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena
Russo Vincenzo
Mario
Salizzoni
Salvi
Sandri
Sanna
Santagati
Santi
Sasso
Savio Emanuela
Scalia
Scarascia Mugnozza
Scarlato
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Seroni
Sgarlata
Soliano
Spadola
Spallone
Spora
Stella
Sulotto
Tantalo
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Truzzi
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Valitutti
Venturini
Venturoli
Veronesi
Vespignani
Vicentini
Villa
Villani
Viviani Luciana
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zoboli
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Nucci
Amodio	Pastore
Azzaro	Principe
Buzzetti	Rumor
Colombo Renato	Sabatini
De Marzi	Scelba
De Zan	Secreto
Elkan	Urso
Fabbri Riccardo	Valiante
Ferrari Riccardo	Zagari
Macchiavelli	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 4.

MAGNO, *Segretario*, legge:

« Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno della elezione.

Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il primo giorno della elezione ».

MILIA. Chiedo di parlare su questo articolo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo articolo 4 così sinteticamente concepito secondo me meriterebbe una lunga discussione, la quale in effetti non verrebbe ad investire soltanto la sostanza di questo articolo ma anche una affermazione di principio che ormai in troppe leggi è consacrata e che la vita sociale quotidiana, e direi anche la logica quotidiana, dimostra non rispondente più alla realtà della vita moderna. È vero che è una necessità lo stabilire un limite di età per l'esercizio di un determinato diritto, ma è pur vero che questo limite deve essere rapportato alle concezioni moderne della vita, alle attività che un uomo può svolgere a 21 anni, con riferimento quindi alla sua capacità di comprendere l'importanza degli atti che egli compie, delle decisioni che egli assume, delle azioni che pone in essere.

Ora io non ignoro che anche altre leggi elettorali hanno stabilito un limite identico a quello fissato dall'articolo 4, ma mi permetto sottolineare che queste osservazioni valgono anche per le leggi elettorali in vigore, perché trattasi di un problema del quale necessariamente il Parlamento dovrà occuparsi.

È concepibile che il cittadino di 21 anni abbia la capacità di scegliere chi dovrà amministrare la vita pubblica regionale e non sia capace invece di amministrarla direttamente egli stesso? Cioè, l'elezione di coloro che dovranno amministrare la vita pubblica è demandata a persone alle quali non si riconosce non solo il diritto, ma la stessa capacità di amministrare la vita pubblica regionale o nazionale.

L'osservazione elementare che scaturisce dalla logica è questa. Avrei capito che nelle altre leggi elettorali, così come in questa, si fosse stabilito che gli elettori per poter partecipare alla elezione dei consigli regionali o del Parlamento nazionale debbano aver compiuto il venticinquesimo anno. Allora avrei compreso che coloro che votano hanno una piena capacità della scelta, perché essendo capaci essi stessi di essere candidati, e cioè di essere eletti ad amministrare la vita pubblica, essi hanno pure la capacità di scegliere i loro rappresentanti. Ma se in un disposto di legge si afferma essere vero il contrario, cioè si dice che un cittadino può votare se ha 21 anni però non può essere eletto se non ne ha 25, io mi pongo il problema di questa differenziazione. Mi si potrebbe dare questa risposta, che quel cittadino non può essere eletto perché, secondo il legislatore, se non ha compiuto 25 anni di età, non ha piena capacità di comprendere la portata dell'atto che compie, non ha la capacità di poter sedere in una assemblea legislativa (o pseudolegislativa) qual è quella regionale. In altri termini, a giudizio del legislatore, la maturità si conseguirebbe soltanto a 25 anni. Ma se non si riconosce a quel cittadino la capacità di amministrare la cosa pubblica, a maggior ragione gli si dovrebbe negare la capacità di scegliere responsabilmente coloro che devono rappresentarlo.

L'accoglimento del principio contenuto nella norma al nostro esame creerebbe situazioni assurde. Noi sanciremmo cioè il principio che un magistrato di 22 anni non può essere consigliere regionale e può invece esserlo un analfabeta di 25 anni il quale sappia appena

scrivere la propria firma su un foglio di carta...

Riconosco che il principio che sto criticando non è contenuto soltanto nel disegno di legge che stiamo discutendo, ma è un principio di carattere generale che naturalmente dovrà essere affrontato in futuro, perché continuare ad affermare che chi è elettore non può essere eleggibile significa sostenere una tesi illogica e assurda, oltre che contrastante con i princìpi basilari della Costituzione.

In questa luce il discorso potrebbe essere ripreso e portato avanti anche su altri piani. Qual è la ragione per la quale un cittadino di 36 anni, ad esempio, può essere deputato ma non senatore della Repubblica? Avrei capito, tutt'al più, che si stabilisse un limite massimo di età, sancendo ad esempio il principio che a 90 anni non si può essere più né elettori né eletti. Sostenere invece che un cittadino che abbia una determinata età può far parte di una Camera e non di un'altra mi sembra che equivalga ad avvalorare una tesi assurda, proprio per il fatto che, come già rilevavo, la scelta dei candidati, che pure si riconosce a tutti gli elettori, non è compito meno lieve di quello di essere amministratori della cosa pubblica, proprio perché la scelta di un partito e di un programma politico porta con sè una serie di importanti implicazioni di carattere morale, sociale, intellettuale.

Ritengo pertanto che sia assurdo il principio contenuto nell'articolo 4 del disegno di legge, e cioè che le costituende assemblee regionali saranno elette anche da cittadini di età compresa fra i ventuno e i venticinque anni, senza che però costoro abbiano la possibilità di entrare a far parte dei consigli regionali. Si tratta, lo ripeto ancora una volta, di un'assurdità non solo di carattere logico e giuridico ma anche di carattere costituzionale; se infatti si riconosce a un cittadino la piena capacità civile (quella penale, anzi, inizia ancor prima), se lo si ritiene in grado di scegliere responsabilmente i propri rappresentanti in Parlamento e nelle assemblee locali, allora quel cittadino dovrebbe avere anche il diritto di essere eletto in quelle stesse assemblee che col suo voto contribuisce a formare.

La seconda assurdità di questo articolo 4 è rappresentata dal fatto che l'articolo stesso dispone che l'elettore potrà votare purché compia il ventunesimo anno di età entro il primo giorno della elezione. Ora, qual è lo spirito della norma contenuta in questo articolo? Lo spirito è che si possa votare in quanto si compia in quel giorno il ventunesimo anno di età. Ma se taluno compisse il ventunesimo anno di età nel secondo giorno della votazione, è evidente che questa disposizione di legge diventerebbe illogica e rappresenterebbe una aperta violazione del diritto nei confronti di quei cittadini che compiono il ventunesimo anno di età nel secondo giorno di votazione. Perché se il principio informatore è che sia necessario aver compiuto il ventunesimo anno di età entro il giorno in cui si vota, è evidente che dovrebbe essere sufficiente compiere il ventunesimo anno di età entro il giorno in cui la votazione si effettua. A questo dovrebbe portare la logica più elementare, più pedestre.

Si potrebbe obiettare: ma colui che compie il ventunesimo anno di età nel secondo giorno di votazione, potrebbe andare a votare il giorno precedente, cioè quando ha un giorno in meno di 21 anni. Ora, a parte che di tutte queste situazioni si viene a conoscenza molto prima, si potrebbe proprio stabilire, magari con un foglio elettorale diverso, che coloro che compiono il ventunesimo anno di età nel secondo giorno della votazione potranno votare solo nel secondo giorno della votazione. E con questo criterio si verrebbe veramente a salvaguardare lo spirito della norma di questo articolo 4, che si limita invece a contemplare il caso di colui che compia il ventunesimo anno di età nel primo giorno della votazione.

Dicevo, onorevoli colleghi, che non solo a ventun'anni ma già a diciott'anni un cittadino è pienamente responsabile delle proprie azioni, salvo naturalmente il caso in cui sia stato riconosciuto infermo o seminfermo di mente. E il limite di 18 anni è fissato da un dettato di legge che è stato mantenuto da tutte le legislazioni vigenti, e risponde ad un criterio di carattere medico e fisiologico perché si è riconosciuto che a 18 anni una persona normale ha piena capacità di intendere e di volere, cioè ha la capacità completa di intendere la portata delle proprie azioni nel campo sociale, nel campo morale, nel campo etico e quindi è penalmente perseguibile. E si è riconosciuto che a 18 anni un cittadino ha piena capacità di intendere e di volere in quanto i suoi poteri volitivi e inibitori sono completamente maturati: e questo è stato accertato attraverso lo studio di millenni, che ha portato appunto a stabilire nel diciottesimo anno di età il limite oltre il quale tutti i cittadini sono pienamente responsabili.

E badate che quando io prendo a riferimento la responsabilità penale, che comincia appunto con il diciottesimo anno di età, pren-

do a riferimento il vertice delle responsabilità, perché non vi è dubbio che una responsabilità di carattere civilistico sia di gran lunga inferiore ad una responsabilità di carattere penale. Perché la responsabilità di carattere penale non investe solo la capacità di intendere e volere, ma la stessa capacità di apprezzamento sul piano morale e etico, perché solo attraverso questa piena capacità di comprendere la portata delle proprie azioni sul piano morale, sul piano etico, sul piano sociale vi è la giustificazione per la pena che viene inflitta.

Ora, io non voglio sostenere, onorevoli colleghi, che si debba abbassare il limite di età a 18 anni, anche se questo dovrebbe essere fatto perché secondo me è completamente assurdo sostenere che un cittadino ha piena capacità di intendere e volere nel campo penale e poi non ha questa stessa capacità in settori della vita sociale dove la responsabilità è di gran lunga minore. Infatti il massimo della responsabilità è quella che deriva dalla violazione di un precetto penale. Diversamente si sarebbe dovuto fare un altro ragionamento: non si punisce a 18 anni perché lo individuo ha compreso la portata dell'azione commessa, ma semplicemente per tutelare la libertà ed i diritti della società. Si dovrebbe ricorrere cioè a un principio diretto a tutelare la sicurezza sociale, piuttosto che al criterio della responsabilità penale che è soprattutto responsabilità psichica e morale piuttosto che giuridica.

Se quanto ho detto è esatto, mi domando come si possa considerare, a 18 anni, un individuo responsabile di quanto commette nei confronti della società dal punto di vista penale e poi negargli la possibilità di essere eletto alle assemblee regionali, che del resto finiranno, in gran parte, per diventare delle assemblee comunali.

Questo principio è assurdo, e non aderente ai criteri della norma costituzionale, anche per un altro semplice motivo: perché tutti i cittadini possono essere eletti, a 21 anni, alle assemblee comunali, e se un individuo può essere eletto consigliere comunale, implicitamente può anche essere eletto sindaco. Ci troviamo perciò di fronte all'assurdità che, a soli 21 anni, un cittadino potrebbe essere sindaco di Roma, di Milano, o di qualsiasi altra grande città, mentre non può essere consigliere regionale dell'Abruzzo, della Campania, della Sardegna, ecc.

Queste sono illogicità manifeste, perché si intende variare il limite di età a seconda delle leggi e, evidentemente, delle mutevoli utilità politiche, manifestando in tal modo una volontà altrimenti incomprensibile e assurda.

Onorevoli colleghi, a 21 anni un cittadino può essere assessore comunale e sindaco, può maneggiare miliardi e firmare ordinanze che riguardano milioni di cittadini, può assumere delibere con cui vengono impegnati milioni e miliardi in ordine ad una determinata amministrazione comunale, ma non può far parte del consiglio regionale. Io mi sarei potuto convincere dell'utilità di tutto ciò se coloro che hanno proposto questo limite di età avessero dato delle spiegazioni appaganti; una qualsiasi giustificazione non basta, soprattutto quando si tratta di una pseudo giustificazione.

Possiamo, quindi, senz'altro concludere che questo articolo 4 è assurdo, illogico, ed anche contrario ai principi della Costituzione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERTINI

MILIA. Dirò di più, onorevoli colleghi: non avrei trovato nulla da eccepire se si fosse stabilito che il cittadino ha diritto di votare a 21 anni, ma a questa medesima età non può essere a sua volta eletto se privo di un determinato titolo di studio, essendo chiaro che gli analfabeti, o quasi, non possono amministrare la cosa pubblica. Sarebbe cioè stato giusto chiedere, per poter essere eletti ai consigli regionali, il possesso da parte dei cittadini della licenza media, o almeno della licenza elementare. E invece è richiesto il semplice alfabetismo.

Molti degli onorevoli colleghi che sono in aula sapranno come si svolgono le elezioni comunali. Sapranno che soprattutto nei piccoli centri molto spesso il candidato che abbia una vasta parentela, e viene quindi messo in lista per fruire dei numerosi voti dei parenti, viene esercitato per un mese nelle scuole serali a mettere la propria firma e a leggere qualche paginetta.

FABBRI FRANCESCO. In Sardegna?

MILIA. Io non raccolgo l'offesa, che d'altra parte proviene sempre dai gruppi governativi, verso la Sardegna. Io le dico che questo analfabetismo proviene proprio dal partito a cui ella appartiene; perché se c'è un partito dove si esercitano proprio queste attività culturali notturne questo è il partito della democrazia cristiana. Infatti non soltanto voi siete capaci di far eleggere (non solo di far votare)

gli analfabeti, perché voi date i numeri e fate votare i numeri, ma siete capaci di far votare i morti i quali non possono né leggere né scrivere. Ella dice che questo avviene in Sardegna; se fa però un giro per l'Italia vedrà che in Sardegna troverà un numero di analfabeti forse tra i più bassi di tutt'Italia e soprattutto un numero di persone che parlano un italiano più corretto di quello di altre regioni d'Italia.

Detto questo vorrei ricordarle che la sua domanda, se l'ho interpretata esattamente (diversamente chiedo scusa al collega), trova un addentellato proprio nel presidente della regione sarda, del suo partito, il quale, alcuni giorni fa, in un discorso pronunziato a nome della democrazia cristiana sarda, ha parlato addirittura – il che è grave – di separatismo sardo.

PRESIDENTE. Io comprendo la sua reazione in difesa della Sardegna. Io stesso difendo la Sardegna, come difenderei tutte le regioni d'Italia, perché in questo modo è chiaro che difendo l'Italia. Ma non divaghi, onorevole Milia, non si lasci provocare. Torni all'argomento.

MILIA. Io sostenevo che quanto meno sarebbe stato necessario richiedere, per poter essere eletti ai consigli regionali, un titolo di studio, una volta fissato un limite di età che dovrebbe essere quello di 21 anni (se è vero che a 21 anni i cittadini possono eleggere la loro assemblea regionale).

Cioè l'unica differenziazione fra elettorato attivo ed elettorato passivo dovrebbe consistere non già nel limite di età (perché colui che non è capace di rappresentarmi non può neppure darmi incarico di rappresentarlo), ma nel possesso di un minimo di titoli di studio: anche la licenza elementare, purché non presa nella scuola serale nel modo che poc'anzi dicevo.

Detto questo debbo ricordare, a proposito dell'articolo 4 che parla di compimento del ventunesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione, che l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1967, n. 361, che regola le elezioni della Camera dei deputati, stabilisce che i 25 anni devono essere compiuti entro il giorno delle elezioni. Non dice: entro il primo giorno delle elezioni. Se io dovessi interpretare questa norma, è chiaro che se le elezioni si svolgono in due giorni o in ipotesi in tre giorni, per aver diritto a prendere parte alle votazioni il cittadino deve compiere i 25 anni entro il giorno e fino al momento in cui si chiudono le urne elettorali. Perché nell'articolo 4 avete invece specificato « entro il primo giorno dell'elezione » ? O prevedete che l'elezione si svolga in due giorni, e allora la dizione non è assolutamente accettabile e richiamo su questo la cortese attenzione dei colleghi della maggioranza, oppure la dizione dovrebbe essere un'altra: si dovrebbe cioè stabilire che le elezioni devono avvenire in un solo giorno. Allora avrei capito questa disposizione, ma bisogna dirlo nella legge ! Ma se le votazioni per l'elezione si susseguono in ipotesi per due giorni, non potete privare del diritto di voto colui che compie 21 anni entro il giorno in cui si chiude la votazione. Questo mi sembra argomento serio perché trova conforto nell'articolo 6 dianzi ricordato della legge che disciplina la materia delle elezioni alla Camera dei Deputati.

Tornando ai limiti di età per l'elezione all'assemblea regionale, dirò che a 21 o a 22 o a 23 o a 24 anni si è capifamiglia. Mi si può osservare che si può esserlo anche a 16 anni se uno vuole sposarsi a 16 anni, oppure occorre un determinato consenso. Ma a 21, per la decisione direi forse più grave che un cittadino può prendere, quella cioè di creare una propria famiglia, la più seria decisione, cioè, perché la famiglia è la base della società; a 21 anni – dicevo – la legge riconosce al cittadino questo pieno diritto e questa piena capacità, che non è diritto e capacità solo di contrarre matrimonio e avere rapporti sessuali con una donna, ma è diritto e capacità di poter educare i propri figli, cioè diritto e capacità di disciplinare ed educare quel nucleo che è il più antico e primitivo, ma il più forte e il più moralmente saldo, che sta alla base di qualunque collettività organizzata a Stato.

Ora, se questo è vero, come si può dire che a 21 anni, a 22, a 23, a 24 anni un uomo, una donna possono educare i loro figli, possono indirizzarli nella strada dell'onore, del lavoro, dell'onestà, possono prendere decisioni importanti nel campo della morale, nel campo spirituale, nel campo sociale, nel campo economico, però non possono essere eletti al consiglio comunale ?

Dico di più: a 21 o 22 anni un uomo può, per conto dei propri figli, che rappresenta perché esercita la patria potestà, compiere nel campo economico non solo gli atti di ordinaria amministrazione, ma anche quelli di straordinaria amministrazione sia pure con l'autorizzazione del giudice tutelare. Infatti per gli

atti eccedenti l'ordinaria amministrazione occorre proprio l'autorizzazione del giudice tutelare come controllo, perché non venga tratto in inganno il minore, cioè non si compiano atti che apparentemente siano a favore del minore, ma nella sostanza possano essere dannosi.

Sapete, onorevoli colleghi – e vi prego di seguirmi in questo mio ragionamento – chi può essere il giudice tutelare? Può essere un pretore di 23 o 24 anni che voi avete escluso dalle assemblee regionali. Seguitemi in questo ragionare, dunque, e vorrei che poi l'onorevole relatore mi dicesse se sono in errore.

Il pretore giudice tutelare può divenire tale all'età di 23 o 24 anni e voi lo considerate, o meglio le disposizioni di legge in vigore lo considerano non solo capace di controllare gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, per i quali è richiesta una particolare avvedutezza ed un controllo nell'interesse dei minori, ma capace anche di dichiarare illegittime, ad esempio, o non conformi ad altre norme dello Stato le decisioni dell'assemblea regionale. Perché quando le decisioni e le delibere di una assemblea regionale dovessero venire a violare un diritto di un cittadino e non solo un interesse, quel cittadino ha a sua volta il diritto di adire l'autorità giudiziaria; e l'autorità giudiziaria può essere rappresentata da un giudice sia del tribunale, sia della pretura, sia della Procura della Repubblica, che non ha ancora compiuto i 25 anni di età.

Vedete dunque quanto assurdo e ridicolo sia questo sistema legislativo. A 24 anni si può essere magistrati, si può amministrare la giustizia; e cosa c'è di più alto che amministrare giustizia, cioè quale affinatezza intellettuale, spirituale, morale, quale preparazione non solo giuridica ma nel campo dell'economia, nel campo sociale superiore a quella che si richiede ad un giudice? Noi riconosciamo che egli deve giudicare nel campo penale e nel campo civile; nel campo penale deve penetrare nella sensibilità dell'uomo, nelle relazioni umane, nella psiche dell'animo umano; nel campo economico deve giudicare di rapporti di lavoro, di rapporti economici, deve giudicare di contratti, di obbligazioni assunte in piena capacità di intendere e di volere, assunte con riserva mentale, assunte con una simulazione per trarre in inganno la controparte. Ebbene, tutto questo lo può fare un cittadino che non abbia compiuto i 25 anni di età, un cittadino al quale poi sarà demandato di giudicare se la norma dettata dall'assemblea regionale è legittima, è costituzionale; questo lo può fare, però voi dite che non può far parte della assemblea regionale.

Onorevoli colleghi, veramente a me sembra che tutto questo abbia dell'assurdo!

Voi affidate non un plotone, ma un reggimento ad un giovane ufficiale di 24 anni, gli date delle responsabilità enormi per la vita dei suoi fratelli, responsabilità enormi per condurre una battaglia, responsabilità enormi in tutti i settori, e poi venite a dire che se un cittadino non ha 25 anni non può far parte della assemblea regionale.

Ma perché? Che cosa sono queste assemblee regionali? Se voi affermate che a 25 anni non si può far parte delle assemblee regionali, dovete stabilire che coloro che fanno parte delle assemblee regionali devono avere più titoli sotto il profilo culturale, morale, sociale, di quanti ne ha un magistrato, di quanti ne ha un ufficiale dell'esercito, di quanti ne hanno tanti altri professionisti. Vi possono essere professionisti, diplomati, operai e lavoratori, che a 24 anni si sono affermati nella vita per il loro lavoro, per le loro capacità intellettuali, per il loro spirito di sacrificio, persone che hanno più meriti di molti altri che, in ipotesi, hanno poltrito fino a 30 o 40 anni e poi hanno trovato una « poltrona » in un partito, cui accedere per divenire componenti di un'assemblea, essi che non hanno mai lavorato, privi di titolo di studio, privi di altri meriti se non di quelli politici, rappresentati dall'amicizia di un segretario provinciale.

La limitazione relativa all'età non dovrebbe superare il ventunesimo anno di età, se è vero che prima di 25 anni è possibile ricoprire cariche di piena e completa responsabilità giuridica, civile, sociale e morale; perché diversamente tutte le leggi dello Stato dovrebbero essere uniformate a questo criterio. Posso accettare, in via di ipotesi, che soltanto a 25 anni taluno possa far parte di un'assemblea comunale, ma allora soltanto a 25 anni taluno dovrebbe essere eletto sindaco di una cittadina, dovrebbe essere eletto magistrato od esercitare le funzioni di magistrato, soltanto a 25 anni dovrebbe essere nominato ufficiale dell'esercito; e qui potrei fare un lungo elenco delle funzioni, delle cariche e dei posti che attraverso un titolo di studio ed un concorso un cittadino può ricoprire prima dei 25 anni. Occorre essere coerenti, e occorre anche che questa coerenza sia portata fino alle conseguenze logiche perché è soltanto attraverso l'esempio limite che si riesce a dimostrare l'assurdità di una tesi, assurdità che inizialmente può non essere avvertita.

D'altra parte, onorevoli colleghi, al numero 5) dell'articolo 5 si stabilisce che non sono eleggibili i magistrati ordinari nella regione nella quale esercitano le loro funzioni, a meno che non si dimettano sei mesi prima e non compiano di fatto alcun atto delle loro funzioni per un periodo di sei mesi antecedente alle elezioni. Quindi, è evidente che per i magistrati si tiene presente l'importanza delle loro funzioni ed il fatto che potrebbero, per tali funzioni, influenzare determinati settori della vita pubblica durante l'elezione dell'assemblea regionale. Ma se per questi cittadini magistrati è richiesta la dimissione dalle loro funzioni sei mesi prima delle elezioni, qual è la ragione giuridica e logica per la quale tali magistrati devono aver compiuto 25 anni di età entro il 1° giorno delle elezioni? Tra le categorie di coloro che possono influenzare le elezioni e per i quali è prevista la non eleggibilità, vi è tutta una schiera di dipendenti civili delle carriere direttive, capi degli uffici regionali e provinciali locali dello Stato nelle regioni, magistrati, ufficiali delle forze armate in servizio permanente; vi sono ufficiali in servizio permanente dall'età di 21 anni. Davvero volete escludere questi cittadini, che hanno dimostrato un senso di responsabilità ed una preparazione tali da essere inseriti ufficialmente nella vita dello Stato? Se una limitazione del genere poteva essere valida 50 anni fa, oggi non lo è più, perché la limitazione non può che essere relativa al diritto di esercitare il diritto di voto. Perché? Perché una volta stabilito che taluno ha il diritto al voto, automaticamente si è stabilito che quello stesso cittadino ha il diritto ad essere votato, per l'argomento che ho già svolto prima. Ma, poiché supponiamo che in seguito alle migrazioni che si sono verificate in certi piccoli paesi una percentuale del 30, 35, 40 per cento sia rappresentata da giovani che hanno una età dai 21 ai 25 anni non compiuti, ebbene, sarebbero proprio costoro coloro i quali potrebbero determinare il risultato elettorale. Ma se sono costoro che possono determinare questo risultato, e a loro si domanda, in parte più o meno ampia, a seconda del numero degli elettori di quella età, la forza di determinare la composizione politica di una assemblea, se riconosciamo loro questo diritto, questa capacità politica, questa capacità giuridica, questa capacità intellettuale, è evidente che questa stessa capacità che riconosciamo nella scelta della formazione, sotto il profilo della colorazione politica, di una assemblea, dobbiamo riconoscerla anche ai fini della possibilità di far parte di quella assemblea.

Ora perché per questi consigli regionali, a meno che non si voglia fare di essi, come noi temiamo, dei piccoli parlamenti, a meno che non si voglia con essi scimmiottare il Parlamento nazionale ed anziché discutere di amministrazione si voglia in essi dibattere di politica estera, a meno che non si voglia proprio arrivare a farne delle piccole assemblee di carattere esclusivamente politico e strumentale, non dovrebbe valere lo stesso criterio che regola l'elezione dei consigli comunali?

Per queste ragioni e per quelle che successivamente esporremo sui vari argomenti che saranno posti in discussione, noi ci dichiariamo contrari alla dizione di questo disposto di legge.

BIGNARDI. Chiedo di parlare sul complesso dell'articolo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI. Signor Presidente, onorevole relatore, onorevoli colleghi, abbiamo concluso con le votazioni testé avvenute l'esame delle disposizioni generali racchiuse nel titolo I. Passiamo con questo articolo 4 a discutere il titolo II riguardante l'elettorato, la ineleggibilità e la incompatibilità.

Con questo primo articolo si pongono diverse questioni che meritano di essere esaminate, così in generale come in dettaglio e nelle implicazioni rispetto alle disposizioni successive.

Non è un caso che questo articolo sia uno dei pochi per cui la Commissione ha elaborato un testo nuovo; una Commissione che pure non era intervenuta a modificare norme in realtà degne di modifica.

Il nuovo testo, per altro, non sodisfa il mio gruppo, né siamo di fronte da parte nostra ad un desiderio di perfettibilità astratta, per cui un testo – anche intelligentemente elaborato – può sempre dar luogo ad eccezioni, ad osservazioni, ad emende di gusto talora più filologico che non perfettamente giuridico. Si tratta invece di alcune questioni fondamentali, essendo di fronte, cioè, all'atto stesso di nascita di queste assemblee regionali, visto nei suoi due momenti dell'elettorato attivo e passivo.

Per quanto riguarda l'elettorato attivo, sono sostanzialmente d'accordo (salvo precisare meglio il mio pensiero sul dettaglio) con il criterio che è stato recepito nel testo della

Commissione, là dove si prescrive che per poter votare è necessario un unico requisito, quello cioè di aver compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione. Abbiamo, in altri termini, adottato non un criterio meramente anagrafico, ma un criterio individualista, personalista. Ciò potrà forse comportare un maggior lavoro per i pubblici uffici e determinerà la necessità di esaminare dettagliatamente la posizione di ogni singolo elettore (con il rischio, se si vuole, di commettere qualche errore nella compilazione delle liste elettorali); ma in sostanza ritengo che sia stato opportuno adottare tale criterio.

Sono per altro dubbioso su un punto specifico che brevemente mi accingo a illustrare. Una volta che sia stato abbandonato il criterio anagrafico consistente nel compilare le liste con riferimento ad un determinato anno o semestre e non alla data delle elezioni; una volta cioè che ci si sia orientati verso la individuazione dei singoli elettori, così da esaminare la posizione di ciascuno di essi dal punto di vista del diritto di voto in relazione ad una determinata elezione stabilita per un determinato momento temporale, non comprendo francamente perché si sia voluto fare riferimento al primo giorno elettorale, quando praticamente tutti sappiamo che è consuetudine effettuare queste elezioni nel corso di due giornate destinate allo svolgimento delle varie operazioni attinenti al voto. In altri termini mi chiedo perché un cittadino il quale compia il ventunesimo anno il secondo giorno delle elezioni e prima della chiusura delle urne non possa far valere il proprio diritto di voto nel secondo giorno delle elezioni. Si tratta infatti di un diritto che quel cittadino ha maturato prima che le urne vengano chiuse e che viceversa non gli verrebbe riconosciuto ove venisse approvato il primo comma dell'articolo 4 della legge che stiamo esaminando. Si tratta insomma di una norma francamente manchevole che, appunto attraverso il nostro emendamento, proponiamo di modificare.

In questo articolo 4 del disegno di legge è insita inoltre una seconda grossa questione la cui importanza può essere minimizzata soltanto da un osservatore superficiale; la questione, cioè, relativa all'età alla quale si debba far scattare il diritto elettorale passivo, ossia la possibilità di essere chiamato a rappresentare gli interessi degli amministrati nelle costituende assemblee regionali. Il testo della Commissione concorda su questo punto con l'originario testo ministeriale, il testo cioè che venne presentato dal ministro Taviani di concerto con il ministro Reale e con il ministro Colombo nella seduta del 21 giugno 1967, quel testo che ha per relatore, a nome della I Commissione permanente affari costituzionali e organizzazione dello Stato, regioni e disciplina del rapporto di pubblico impiego, il valoroso collega onorevole Di Primio; entrambi i testi, cioè, stabiliscono lo scatto dell'elettorato passivo al compimento del venticinquesimo anno di età, sempre riferito, questo compimento del venticinquesimo anno di età, al primo giorno della tornata elettorale.

Subito si può riproporre a questo riguardo la questione – una questione di mero fatto, ma che tuttavia ritengo necessario sottolineare ancora una volta – se non sia più opportuno fissare questo termine di compimento di età al secondo giorno delle elezioni, avanti cioè che le operazioni elettorali siano concluse.

Ma c'è, dicevo, l'altra grossa questione di fatto, una questione sulla quale il collega Milia si è intrattenuto lungamente: la questione, cioè, se debba essere richiesto il venticinquesimo anno di età o non piuttosto il compimento di un'altra età come traguardo da passare per conseguire l'elettorato passivo. So che questo argomento è fortemente controverso: vi è una grossa bibliografia al riguardo, con scritti di valorosi giuspubblicisti, di esperti in materia medico-psicologica, con scritti anche di colleghi di varie parti politiche. So che le opinioni divergono al riguardo. Per altro io mi permetto di fare questa osservazione: che l'indicazione di questo come di qualsivoglia altro termine è in sostanza una scelta che non può non essere accusata, non dico di irregolarità, ma di arbitrarietà, di opinabilità. Alla medesima età ben diversa è la situazione psichica, la formazione culturale delle diverse persone. Ho davanti agli occhi i nominativi di tante persone, che sono state anche in quest'aula come rappresentanti della nazione, che avanti di compiere il venticinquesimo anno di età, avevano, per esempio, già conseguito la docenza universitaria. Ho avuto la ventura di commemorare giorni addietro nella mia città un vecchio parlamentare liberale, che fu anche ministro in ripetuti ministeri, e che venne meno nel 1939: l'onorevole Luigi Rava. Andando a ricercare sulla biografia di Luigi Rava, potei vedere che a 22 anni egli conseguì la libera docenza universitaria in diritto amministrativo. Ora, se a 22 anni è possibile che un uomo, fornito forse di una cultura particolare, di una particolare attrezzatura mentale, conseguisca la libera docenza universitaria in diritto amministrativo, vorremo nega-

re ad un cittadino della stessa età, che consente appunto il conseguimento di un così importante grado universitario, il diritto di poter essere eletto deputato regionale di una regione del nostro paese?

Mi si obietterà: ma noi non possiamo prescegliere particolari criteri personalistici secondo le qualità intrinseche di questa o quella persona. Guardi, signor Presidente, guardino, onorevoli colleghi, neppure io voglio spezzare una lancia definitivamente per questa o per quella età. Mi limito a porre il problema: è legittimo stabilire, con piena tranquillità delle nostre coscienze, una data che potrebbe privare le assemblee regionali che si costituiranno del valoroso contributo di possibili deputati, non ancora venticinquenni, esperti in materie per le quali le regioni avranno una competenza specifica? In altri termini è questo il problema che mi pongo: è giusto distinguere tra elettorato attivo ed elettorato passivo? Si tratta certamente di una grossa questione sulla quale non ci si può esprimere *ore rotundo* e senza dubbi di coscienza; indubbiamente il problema potrebbe porsi, ma certo si tratta di una distinzione ormai consacrata dalla legge elettorale politica di pressoché tutti i paesi. In dottrina, però, la questione è studiata dai giuspubblicisti del nostro paese e dei principali paesi di lingua inglese e francese, i quali si chiedono se è morale e legittimo dividere con il coltello dal taglio sicuro e perentorio l'elettorato passivo da quello attivo, cioè distinguere le persone a seconda che debbano eleggere gli amministratori del proprio paese, della propria regione, della propria città, oppure diventare esse stesse amministratori, legislatori.

Signor Presidente, questi sono i punti fondamentali e gli scogli di fronte ai quali ho ritenuto di dover esprimere il mio parere, di dover discutere; non si può nemmeno dire che io abbia espresso un parere pregiudizialmente contrario al contenuto concreto di questo articolo, semmai lo faranno i miei colleghi valutandone i singoli punti, tagliando con il bisturi dell'operatore lacerti dalla viva carne dell'articolo stesso, sezionandolo in singoli emendamenti per vedere quale testo noi, in coscienza, possiamo consigliare, proclamando di fronte al paese di essere pronti ad approvarlo. Io mi sono limitato a porre alcune questioni in ordine alle quali non ho voluto nemmeno esprimere un parere definitivo.

Non sono in grado di dire se sia giusto oppure no l'attuale limite di età, perché i casi della vita portano gli individui ad avere una diversa maturità spirituale, anche in paragone a pochi anni fa. Questioni del genere devono essere esaminate con quel tanto di pacatezza necessaria alla grande importanza che esse hanno. La discussione su questo disegno di legge si incentrerà in modo particolare su alcuni articoli, come il quinto, che rappresentano veramente i punti nodali, le strutture fondamentali, i passi, i piloni, le mura di questa costruzione giuridica; ma è chiaro che anche un articolo come questo ha una essenzialità dalla quale non si può prescindere.

È per questo che ho voluto esprimere questi dubbi che si sostanziano – e concludo, signor Presidente – nella serie di emendamenti che abbiamo presentato un ordine ai quali partitamente si esprimeranno, nell'esame globale dell'articolo e nella illustrazione di emendamenti singoli, i colleghi che dopo di me prenderanno la parola.

DELFINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, indubbiamente in quest'aula si è creata una situazione particolare e un clima che rende difficile ogni intervento che voglia essere fatto con un certo impegno, credendo nella necessità più che nella opportunità di esprimere in maniera particolare, possibilmente approfondita, la propria opinione sull'oggetto della discussione, senza correre il rischio di dimostrare una certa volontà ostruzionistica, portando in genere argomenti pretestuosi.

È una situazione questa per la quale – dobbiamo preliminarmente ribadirlo – crediamo di non avere alcuna responsabilità. Non siamo stati noi a volere una seduta così atipica, così strana e non siamo noi a volere che si discuta in questo clima.

Mano a mano che passa il tempo, che passano le ore e i giorni, la situazione diventa talmente assurda e strana da farci chiedere se essa sia stata dovuta soltanto al caso, all'imprevidenza, ad una fatalità o se invece risponda ad un disegno preordinato, machiavellico o se addirittura non si sia inserito un certo interesse, non occasionale ma, direi, alquanto preciso.

Non riesco a capire perché per un mese intero si siano lasciate le opposizioni libere di discutere, in sede di discussione generale, senza porre, non dico un limite alla discussione stessa, ma nemmeno un ritmo serrato ad essa. Come mai non si è previsto che l'opposizione sarebbe stata completa? In sostanza lo si era detto a chiare lettere e si sapeva

quindi che si sarebbe arrivati ad una situazione di opposizione di questo genere. Perché si è fatto passare un mese e poi ci si è irrigiditi ?

Quando si è dimostrata la volontà delle opposizioni a questa legge di manifestarsi in maniera decisa, si è arrivati, da parte dell'attuale maggioranza, alla creazione di un clima che porta indubbiamente a prevedere un prolungamento notevolissimo dei nostri lavori su questo argomento. Questo è un lungo braccio di ferro che certamente non si risolve nel giro di pochi giorni e forse nemmeno nel giro di poche settimane.

ALATRI. Che c'entra questo con l'articolo ?

PRESIDENTE. Onorevole Alatri, un preambolo non nuoce a nulla. Lasci che il Presidente diriga la discussione !

DELFINO. La ringrazio, signor Presidente e, a testimonianza che il mio era solo un preambolo, ho i fogli dei miei appunti con i quali posso dimostrare che solo i primi due fogli riguardano il preambolo e il resto riguarda la sostanza delle mie argomentazioni. Evidentemente l'onorevole Alatri, che passa o si fa passare per uno storico, vuole che qualche altro storico appunti nelle sedute del Parlamento che in una delle rare occasioni in cui l'onorevole Alatri ha aperto bocca è stato per fare questa osservazione.

Avevo premesso che si è creato un clima in cui è difficile fare un certo discorso di impegno, ed è un discorso d'impegno che cercherò di fare nonostante le interruzioni. Non ho proprio alcun interesse ad accentuare un clima di inutile nervosa e faziosa polemica, giacché ho intenzione di cercare di fare un certo discorso che abbia un contenuto, perché credo nella importanza di dire certe cose su questo articolo il quale, oltre il lato prettamente formale, ha veramente un'importanza sostanziale. Il signor Presidente mi consentirà di chiudere questo preambolo dicendo che a noi questa situazione di tensione assolutamente non giova e crediamo che questo rinvio della discussione di una serie di problemi e questo congelamento che si determina di fatto in una serie di situazioni politiche può indubbiamente giovare ad altri e non a noi. Per esempio, congelare una situazione che può far diventare problematica l'effettuazione del congresso nazionale della democrazia cristiana può rientrare in un gioco interno della democrazia cristiana. La stessa cosa che può verificarsi per la conferenza organizzativa del partito socialista può fare determinati giochi e determinati interessi. La polemica che fuori di qui è nata fra il ministro degli esteri e il segretario di un partito della maggioranza, le polemiche sul divorzio, sono una serie di nodi che al pettine in questo modo non debbono venire e possono tranquillamente essere affrontati con la calma necessaria della quale l'onorevole Moro ha dato prova in più di una occasione, e quindi possono portare ad una certa soluzione. Questa era una semplice premessa che mi permettevo di fare. Non c'è nulla di strano se cinque minuti si utilizzano in questo modo. Non è con questi cinque minuti che si può pensare di fare l'ostruzionismo o di ritardare la legge.

Vengo alla sostanza dell'articolo 4. Anzi, per far contento l'onorevole Alatri e i suoi colleghi, eviterò nel contesto dell'articolo 4 di parlare del primo comma e mi limiterò a fare osservazioni al secondo comma. I colleghi comunisti si renderanno conto che era facile perdere cinque minuti a far considerazioni sul primo comma del testo (se qualche volta l'hanno letto) approntato dal Governo ed in quello emendato dalla Commissione affari costituzionali; era molto facile fare alcune considerazioni e citare le leggi del 1947 e del 1967 relative all'elettorato, mettersi con il libro in mano a fare delle banali considerazioni per perdere i cinque minuti che io ho perso per dare una certa inquadratura al mio discorso. Quando si fa un discorso, onorevoli colleghi, si cerca appunto di dare un minimo di inquadratura; i discorsi restano a verbale e noi, a dire il vero, non abbiamo neppure molto tempo per rivederli. Per mia dignità, quindi, cercavo di dare a questo intervento una certa impostazione.

Veniamo dunque a questo articolo 4, per affrontare il secondo comma del quale dobbiamo ricordare a noi stessi che le critiche che faremo si aggiungono a quelle che abbiamo fatto in ordine agli articoli 1, 2 e 3.

Questo articolo 4 può sembrare a prima vista un articolo ovvio, un articolo banale. Contiene invece, proprio nel secondo comma, due affermazioni che per noi sono di una gravità estrema e che danno veramente la misura di un orientamento ben strano; direi assurdo e contraddittorio della Camera, o meglio della maggioranza politica che in questo momento va dalla democrazia cristiana al partito comunista, nei confronti di quella che sarà la costituzione del consiglio regionale e quindi delle stesse regioni; e, direi, dà una

valutazione, una misura dell'orientamento ancora una volta negativo, nel valutare la capacità e la volontà delle nuove generazioni italiane.

Sono pertanto contenuti in questo articolo 4 due motivi che veramente ci trovano in completo disaccordo e sui quali dobbiamo soffermare la nostra attenzione ed esprimere le nostre obiezioni alla Camera dei deputati.

Un primo aspetto è quello che riguarda la residenza dei consiglieri regionali che saranno eletti. Il testo del Governo prevedeva che potessero essere eletti nel consiglio regionale i cittadini residenti nella regione, coloro che sono iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione. Ora, con le nuove modifiche non ci può essere più divisione tra residenza anagrafica e residenza elettorale perché si ha una identità tra queste due residenze.

Quindi, quando il testo del Governo affermava che il candidato deve essere iscritto in una lista elettorale di un comune della regione, in quel momento affermava che il candidato deve obbligatoriamente essere residente nella regione. Vi è stata poi una modifica apportata con il testo proposto dalla Commissione. E, senza necessità che venga da qualcuno considerato come un fatto che dimostrerebbe una nostra colpevolezza od altro, senza che ci sia qualcuno (forse il relatore od altri colleghi) che scopra qualche uovo di Colombo, dirò che questo emendamento che ha modificato il secondo comma dell'articolo 4 consentendo l'elezione a qualsiasi cittadino residente in qualsiasi comune della Repubblica è stato presentato dall'onorevole Bozzi alla Commissione affari costituzionali, ma è stato accettato dalla maggioranza di tale Commissione.

Ora, noi facilmente possiamo e ci permettiamo di individuare l'origine ideologica dell'emendamento nella impostazione dottrinaria del partito liberale, per il quale indubbiamente vale una determinata interpretazione della Costituzione, che è stata fatta propria anche dai comunisti. Indubbiamente la Costituzione italiana è una Costituzione molto borghese, ed è in questo punto che la nostra parte politica vuole riformarla. I comunisti hanno accettato questa Costituzione, che è una tipica Costituzione borghese. È evidente che da questa impostazione non poteva che nascere l'emendamento dell'onorevole Bozzi, che non può riconoscere e qualificare l'elettore in maniera diversa dal cittadino; per la Costituzione di tipo borghese e illuministico esiste il cittadino, non esiste il lavoratore, non esiste il lavoratore della regione, perché non esiste un altro modo di catalogare il cittadino. È la Costituzione borghese, elaborata con l'ausilio dei comunisti nel 1947, la tipica Costituzione accettata integralmente, e giustamente, dal partito liberale, ed accettata strumentalmente dal partito comunista. Il partito comunista ha interesse che si viva in uno Stato retto da questa Costituzione, perché solo in questo caso vi possono essere motivi di dissenso, i quali creano una dinamica sociale di tipo contestativo all'interno dello Stato, dando elementi per la lotta di classe, per la sovversione, dando una giustificazione a tutta una linea politica. Quindi, voi comunisti accettate strumentalmente questa Costituzione e ne siete i difensori, perché senza di essa, senza questo stato borghese amministrato e governato in questi termini non trovereste motivi per la vostra battaglia e per la vostra opposizione e – secondo la logica e la dinamica del marxismo-leninismo – per la vostra rivoluzione (anche se in questo momento è una rivoluzione molto discutibile sul piano pratico e sul piano della vostra forza d'animo e della capacità di proiettarvi in un'azione rivoluzionaria). Quindi si spiega l'emendamento dell'onorevole Bozzi alla luce di questa visione tipicamente liberale, onesta in quanto rispecchia l'orientamento del partito liberale, che è in linea con la sua ideologia. Tuttavia, poiché crediamo di avere una ideologia diversa, non possiamo condividere quell'impostazione, accettata dalla maggioranza, dal partito socialista, dal partito comunista e dalla democrazia cristiana nella Commissione affari costituzionali. Perché avete accettato questo principio avanzato dall'onorevole Bozzi? Siete così equilibrati, direi avari nel concedere qualche ragione agli emendamenti dell'opposizione, nel riconoscere il minimo valore a quello che l'opposizione vi propone: perché tra i pochissimi emendamenti che accettate, avete accettato questo emendamento dell'onorevole Bozzi? Vi sono due casi. O accettate e continuate ad accettare – compresi voi marxisti – lo Stato dei cittadini ed allora, a questo punto, è inutile che continuiate a paludarvi in modo diverso: siete ormai diventati i partiti di una situazione borghese e quindi è logico che accettiate emendamenti in questo senso. Oppure vi siete distratti; non vi siete accorti, voi così attenti, di questo, ed allora avete il dovere di modificare il vostro orientamento e (poiché noi non siamo stati in grado per motivi pratici di presentare emendamenti) avete il dovere di proporre un emendamento al fine di

tornare al testo originale, un emendamento che leghi la rappresentanza politica delle regioni alla vita delle regioni stesse.

Le contraddizioni e le assurdità di questa legge sono state già ricordate. Si può arrivare alla assurdità che un giovane di 21 anni potrebbe, in base alla vecchia legge sulle elezioni comunali, diventare sindaco di Roma, mentre non potrebbe diventare consigliere regionale del Molise, potrebbe diventare presidente della provincia di Milano e non consigliere regionale dell'Umbria. Ecco le disparità e le assurdità che ci creano. Ma, a parte le funzioni che assolvono i giovani oltre i 21 anni, i diritti che hanno, le responsabilità che possono avere nei vari campi della vita civile, a parte queste considerazioni che sono state già svolte, come fate voi a concepire che possa essere eletto consigliere regionale chi non vive la vita della regione, chi non vi abita, chi non vi ha interessi ? Voi giustificate la regione con la necessità di creare un corpo intermedio che avvicini i cittadini allo Stato, troppo lontano e troppo burocratizzato. Ma che razza di cittadino dell'ente regione è un cittadino che non vive in quella regione, che non le appartiene, che non ne divide la vita ?

Per un motivo di logica voi avreste dovuto prevedere come condizione necessaria la residenza da un certo periodo di tempo, onde evitare che un cittadino di un'altra regione che sia mosso da semplici ambizioni elettorali o il funzionario di un partito inviato in missione per controllare una situazione politica o per conquistare dei posti chiave possano prendere la residenza in una regione sei mesi prima e perciò stesso divenirvi residenti. La legge elettorale siciliana aveva saggiamente previsto la condizione della nascita nella regione o, quanto meno, la residenza continuativa nella stessa da almeno 5 anni.

In realtà voi non credete a questa rappresentanza intermedia della comunità. Voi pensate solo a svolgere una azione di ordine politico per l'avvenire, residuo di princìpi e di impostazioni superati dalla dinamica dei tempi, così come vanno dimostrando i grandi incontri sul piano continentale e intercontinentale. Ma voi rivelate di non avere, nonché la volontà, la capacità, l'intelligenza di fare qualche cosa di costruttivo che corrisponda alle premesse di questa legge.

Ciò è dimostrato dal modo stesso con cui avete scelto le istituende regioni: avete voluto che esse fossero quelle stabilite dalla Costituzione, le cosiddette regioni storiche italiane. Noi abbiamo osservato che se volete fare delle circoscrizioni utili, se volete creare delle zone omogenee valide, dovete partire da un preventivo esame non solo storico ma anche geografico, economico, sociale e di costume e di tradizioni del territorio nazionale; poi potete procedere alla determinazione delle circoscrizioni regionali. Vi abbiamo detto e vi ripetiamo che non potete riferirvi alle regioni in senso solamente storico. Che cosa significa infatti: divisione in regioni storiche e tradizionali ? Per esempio la mia regione, l'Abruzzo, ha un nome che figura anche al plurale, perché c'erano tre Abruzzi, l'Abruzzo Ulteriore I, l'Abruzzo Ulteriore II e l'Abruzzo Citeriore. Oggi l'onorevole Di Primio sa che di Abruzzi ce ne sono anche più di tre nella realtà politica, nella realtà storica, nella realtà degli interessi. (*Commenti*).

Anche le regioni storiche tradizionali vanno riesaminate. Si pensi ad esempio al caso della provincia di Rieti che è stata costituita in gran parte sul territorio della provincia de L'Aquila e che comprende zone che devono essere considerate abbruzzesi per storia e per tradizione. Chi infatti oserebbe affermare che città come Antrodoco, o Cittaducale, Amatrice, per fare solo alcuni esempi, siano laziali e non abruzzesi ? Si pensi che non più tardi di trent'anni fa quel territorio faceva ancora parte dell'Abruzzo dal quale fu distaccato nel 1927 proprio per ragioni di decentramento amministrativo, venendo così aggregato alla provincia di Rieti. Il caso della provincia de L'Aquila non è il solo perché nel 1927 furono costituite venti nuove province la cui creazione ha determinato notevoli modificazioni delle precedenti circoscrizioni provinciali e regionali.

Se dunque si vuol porre mano all'ordinamento regionale, non è sufficiente riferirsi alle regioni « tradizionali » e comunque occorre tenere conto delle modificazioni che al loro territorio sono state arrecate negli ultimi decenni.

Che dire poi del fatto che si propone per queste regioni una sorta di nomadismo politico, allorché si consente che nei consigli regionali vi sia una rappresentanza di fatto estranea alla regione ? Non si può infatti negare che in molte delle attuali regioni sono incorporati territori che ad essi non appartengono: su tale questione ritengo non vi siano dubbi. (*Interruzione del deputato Lattanzio*).

All'onorevole Lattanzio, che mi sta guardando, vorrei far presente che nella sua regione, quella pugliese, vi è una zona, e cioè

la Daunia, che aspirava e forse aspira ancora a costituirsi in regione.

Vi è poi da tener presente che le elezioni avvengono sulla base di circoscrizioni provinciali. Ora, in base ad una delle tante assurdità contenute in questa legge, accade che per essere eletti consiglieri regionali non vi è obbligo di residenza, mentre per essere eletti consiglieri provinciali vi è l'obbligo della residenza nella provincia. Si tenga ora presente che nel fatidico anno 1969 si dovranno svolgere contemporaneamente le elezioni per la nomina dei primi consigli regionali e per il rinnovo dei consigli provinciali. Per cui si arriverà a questo assurdo: che il cittadino che non è residente nella provincia potrà diventare consigliere della regione, ma non potra diventare consigliere provinciale: e questo assurdo si avrà nel momento stesso in cui si vota. Ora, se avete stabilito la base della circoscrizione provinciale seguendo una logica, cercando di salvare in qualche modo il corpo della provincia, questo dovete evitarlo; senza dire che anche per quanto riguarda le circoscrizioni provinciali avete fatto un grosso errore, perché le province non sono assolutamente dei corpi omogenei. E lo dimostrate voi stessi, colleghi della maggioranza, sforzando, anche in questi ultimi tempi di legislatura, proposte di legge a favore dell'autonomia di un gruppo di comuni che dovrebbero diventare provincia. È il caso della proposta di legge per l'istituzione della provincia di Oristano, è il caso della proposta di legge per l'autonomia della provincia di Rimini: ma vi sono le elezioni provinciali a Rimini il 12 novembre, ed è per questo che vi è un senatore democristiano che presenta a fine legislatura una proposta di legge per l'istituzione della provincia di Rimini, anche se sa che non sarà accolta.

Da questo momento, però entrano in agitazione tutte quelle circoscrizioni che vogliono avere il diritto di diventare provincia. Anche in questo caso l'avere bloccato le circoscrizioni sulla base delle province esistenti rappresenta un grosso assurdo. Per esempio, in Abruzzo vi sono interessi chiari, precisi di comuni che sono in contrasto con quelli della provincia di cui i comuni fanno parte. In provincia di Chieti vi sono Vasto e Lanciano che hanno interessi, volontà, vocazioni diverse; in provincia de L'Aquila vi sono Avezzano e Sulmona, dei cui interessi non solo l'onorevole Di Primio è a conoscenza ma si è addirittura fatto portavoce più di una volta.

E come si fa a concepire una circoscrizione provinciale unica nel caso, per esempio, delle province di Chieti e Pescara che hanno interessi fondamentalmente diversi? Si doveva provvedere nello stesso modo in cui si è provveduto per il Friuli-Venezia Giulia, dove si è riconosciuta una circoscrizione elettorale a Pordenone. Non si voleva arrivare in questo momento ad istituire tutte le circoscrizioni? Per lo meno bisognava demandare ad un regolamento di fissare le circoscrizioni elettorali su una base di rispondenza effettiva alla omogeneità del territorio, alla omogeneità degli interessi, alle vocazioni – come oggi vengono ripetutamente, direi impropriamente chiamate quelle che sono le esigenze, le ansie, le prospettive, le possibilità di sviluppo – delle varie zone.

Di fronte a tutte queste assurdità – e concludo con ciò la prima parte di queste mie osservazioni – dal momento che non abbiamo avuto tecnicamente la possibilità di presentare un emendamento in quanto il prolungamento della seduta non ci consente di presentare gli opportuni emendamenti, facciamo appello alla riflessione, alla sensibilità dell'onorevole relatore, del presidente della Commissione, del comitato dei nove, del Governo – impegnandoci in questo caso specifico a non chiedere in alcun modo una votazione qualificata – perché si riveda il principio secondo cui possono essere eletti consiglieri comunali anche quelli che non risiedano nella regione da almeno cinque anni. Se credete nelle regioni, date la dimostrazione di crederci con una serietà maggiore di quella che l'accettazione dell'emendamento Bozzi non abbia dimostrato. Ripeto: l'onorevole Bozzi, secondo l'impostazione liberale ha fatto bene a chiedere quello che ha chiesto. Ma voi, se credete nelle regioni, avete il dovere di essere conseguenti, e quindi non solo di tornare al testo governativo, ma anche di fissare un obbligo minimo di residenza nella regione di almeno cinque anni continuativi per poter essere eletti consiglieri regionali.

E veniamo alla seconda parte dell'articolo, quella che riguarda i limiti di età. Avete stabilito che chi non ha ancora compiuto i 25 anni può votare ma non può essere eletto. Ho già osservato che, con questa limitazione, si crea un assurdo di fatto rappresentato dalla differente possibilità di elezione nei consigli comunali e provinciali. Ho già fatto notare che, in pratica, un sindaco di Roma può avere 21 anni, mentre l'assessore di una regione non può avere 21 anni, il che è assurdo. Riteniamo doveroso approfondire il discorso su questa scelta che non può essere una scelta tecnica, ma una scelta politica, manifestando essa l'orientamento della mag-

gioranza nei confronti del problema dei giovani, del loro inserimento nella società e nella vita politica. Io direi che si tratta di una vostra presa di posizione nei confronti del mondo della gioventù, dal momento che ritenete i giovani inadatti – al disotto di una certa età – a rivestire determinati incarichi.

È questa una delle rarissime occasioni in cui, anche se in modo molto sintetico, può essere affrontato il problema dei giovani. Mai esso viene affrontato come si dovrebbe; anche il piano quinquennale non gli dedica più di due righe, alquanto generiche, e dalle quali non risulta alcun impegno preciso. Soltanto gli organi ormai trionfanti della propaganda, come il cinema, la stampa e la televisione se ne interessano, e se ne interessano tanto che i giovani ne sono diventati preda, così come sono diventati preda dell'industria fiorita intorno ad essi, cioè dell'industria dei dischi, dei vestiti, dei fumetti, dei film.

Ebbene, di tutta questa serie di problemi che interessano i giovani, il mondo politico si preoccupa ben poco, ed in particolare soltanto quando desidera che siano strumentati i congressi giovanili dei vari partiti. Così è avvenuto recentemente per i due congressi del partito socialista unificato, per il congresso della democrazia cristiana, per quello del partito liberale italiano, ed accadrà anche se avrà luogo il congresso giovanile del mio partito.

È questa la più chiara dimostrazione del modo, secondo me del tutto sbagliato, di guardare al mondo dei giovani da parte della classe politica italiana.

Onorevoli colleghi, stando così le cose è inutile scrivere, come fa l'onorevole Piccoli su *Il Popolo* di oggi, che l'inserimento dei giovani nella vita politica e nella società è il problema centrale e non differibile di tutta la democrazia. Voi dite che l'inserimento deve avvenire a tutti i livelli.

Quando si dice che l'inserimento del mondo giovanile a tutti i livelli è il problema di fondo della democrazia vorrei capire perché questo inserimento non debba avvenire appunto a questo livello che è considerato da voi il livello più importante.

È un problema certamente non differibile perché esso è stato differito ormai per 20 anni portandolo così alla attuale situazione di crisi. Situazione di crisi che non molto tempo fa ha denunziato il segretario della democrazia cristiana a Sorrento, nella non mai troppo ricordata assemblea cosiddetta organizzativa (nella sostanza ideologica, mentre forse quella di Lucca era ideologica ma era la premessa per il congresso nazionale politico che la DC sta per effettuare se in qualche modo si sbloccherà la situazione; altrimenti, secondo me, anche in questa occasione l'onorevole Moro avrà manovrato bene per non far fare un congresso del suo partito, che a lui non piace. (*Interruzioni al centro*).

Affermò, dunque, l'onorevole Rumor che veramente era un problema di una gravità eccezionale la mancanza di adesione dei giovani ai valori di libertà e di democrazia.

Ricordo che poco dopo, in una delle interviste televisive che spettano ai segretari di partito, l'onorevole Longo riconobbe che c'era una certa difficoltà nell'azione di proselitismo nei confronti dei giovani, affermando però che era comunque un problema comune a tutti i partiti.

Io non voglio fare polemica con la democrazia cristiana o con il partito comunista, ma desidero affermare che, per il riconoscimento dei due responsabili dei maggiori partiti politici italiani, si è ufficialmente aperto il problema della crisi dei giovani nei confronti del mondo politico.

A questo punto dobbiamo chiederci, per tentare di arrivare a dare una soluzione o un accenno di soluzione a questo problema: è un problema che riguarda soltanto la crisi dei giovani nei confronti del mondo politico, o è un problema che riguarda la crisi dei giovani nei confronti della società? I giovani, cioè, sono in crisi solo verso i partiti, verso questi partiti, verso il mondo politico, o non sono in crisi nei confronti di tutta una società; una società che si trasforma, che diventa diversa, una società che modifica i suoi valori, i suoi contenuti, la sua vita e nella quale, forse, i giovani si sentono sempre più estranei oppure si trovano in un meccanismo che rifiutano, che non possono accettare, che a loro non piace, verso il quale protestano, anche se in modo esteriore e variopinto?

Ecco l'interrogativo che crediamo la Camera debba porsi. Noi ne facciamo solamente un doveroso accenno in questa occasione nella quale si vuole privare di un diritto i giovani; in una occasione in cui la maggioranza si appresta a non dare fiducia ad una generazione di giovani non ritenendoli idonei a ricoprire certi incarichi. Noi dobbiamo esaminare tutto questo, è nostro dovere. Di chi è questa responsabilità? Credo che sia una responsabilità che involge una serie di fatti e di situazioni. Credo che vi sia oggi una responsabilità di fatto della famiglia: una famiglia impegnata in una vita moderna che non permette l'educazione e la cura dei giovani, una famiglia in cui spes-

so ambedue i genitori sono impegnati dal lavoro, in una dinamica di vita che non consente di seguire la gioventù come in passato. Abbiamo poi una scuola che è quella che è e di fronte ai cui problemi la classe politica dirigente si dimostra inetta e impotente, così come ha dimostrato anche poche ore fa rifiutando di discutere la riforma universitaria. E non è che la maggioranza abbia opposto il suo rifiuto al Movimento sociale italiano o al partito liberale o all'onorevole Franchi, essa l'ha opposto ai giovani che ancora l'altro ieri hanno fatto un comunicato, proprio quelli vostri dell'UNURI (è sui giornali di oggi e di ieri; ma ormai non si contano più i giorni, è come se i giornali non uscissero; siete rimasti fermi alla data d'inizio di questa seduta e questo farà piacere alle nostre colleghe che così non vanno avanti negli anni).. (*Ilarità*). Ieri – dicevo – i giovani universitari italiani, la loro massima e per noi molto discutibile organizzazione ha svolto un appello al Parlamento, e i professori universitari, l'AMPUR, sul giornale di ieri o di oggi hanno fatto appello al Parlamento per sollecitare la discussione della riforma universitaria. Voi avete detto no a quel mondo, a quel mondo di cui vi siete dichiarati difensori ingiustificatamente e strumentalmente lo scorso anno in maggio, quando dovevate affrontare i grandi problemi della riforma universitaria e della gioventù italiana. Dopo un anno siete ancora fermi per l'incapacità della maggioranza di portare avanti un testo unico e concordato in Commissione istruzione, per volontà di una maggioranza che si allarga al partito comunista: non si vuole discutere oggi il problema della riforma universitaria che minaccia di diventare problema della nuova legislatura. E questo mentre è fallita la riforma della scuola media ed è chiaramente fallita la possibilità di assicurare praticamente l'istruzione a tutti i giovani italiani che ne hanno diritto, con la scuola dell'obbligo e con tutto il resto. Ci troviamo quindi di fronte ad una scuola che addirittura nelle sue strutture non funziona, che presenta gravissime insufficienze e carenze. Avete forse dimenticato le inchieste che in ogni mese di ottobre fa il *Paese Sera* sull'insufficienza di aule, sulla necessità di migliaia di aule nella sola città di Roma? Tutte queste cose voi dimenticate di fronte alla « necessità » di portare avanti l'ente regione. Ma è questo il modo di rispondere concretamente ai giovani? Voi rispondete ai giovani rifiutando loro la possibilità di essere rappresentanti della regione, così come rifiutate a questi giovani altre possibilità anche nel campo specifico della scuola.

Rimane il problema del costume di questa società e del costume nel quale vivono i giovani. A questi giovani che cosa date? Quale prospettiva danno ad essi i partiti di maggioranza? La prospettiva di una vita sofferta, di un'azione ideale? No: il posto, la raccomandazione! Queste son le cose vere e concrete che voi offrite loro.

Nella mia regione, nella sua regione, onorevole Di Primio, ci sono adesso le elezioni amministrative, ad Avezzano, per esempio, e c'è un partito che ha presentato una grossa lista con gli scontenti di tutto il centro-sinistra: il partito repubblicano, che ha una fetta di potere, l'ente Fucino, e la deve riempire; e la riempie in questo modo, reclutando gli ultimi che non hanno ancora avuto qualche cosa. Sono forse repubblicani costoro? No: aspirano a prendere qualcosa anche loro. E poi l'onorevole La Malfa fa i discorsi sulla crisi dello Stato, sulla crisi delle ideologie, sul costume e su tutto il resto!

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

In sostanza, questo voi offrite al giovane, nel momento in cui lo adescate nella politica: gli fate imparare queste cose non certamente belle, inducendolo a credere che nella vita non ci deve essere il sacrificio ma solamente l'appagamento, oltre tutto non difficile, dei propri interessi. Voi lo educate in questo modo, e poi gli negate il diritto di presentarsi alle elezioni, di essere eletto, di amministrare. Con ciò voi ponete un'altra pietra tombale sul problema dei giovani e sull'avvenire delle nuove generazioni! Non è un fascista a denunciare queste cose. È il regista cinematografico Marco Bellocchio, che è un marxista. Egli prima ha denunciato la disintegrazione della famiglia con il film *I pugni in tasca*, e poi ha denunciato la disintegrazione sociale e il malcostume politico con *La Cine è vicina*. In quest'ultima pellicola vi è il personaggio di un giovane socialista che non può essere incluso nella lista elettorale perché deve lasciare il posto a un ricco borghese. È dunque una chiara denuncia della società attuale e della realtà politica del nostro paese, una denuncia di quella crisi dei giovani che viene aggravata ancor più dalle vostre scelte.

Tutto questo spiega il rifiuto dei giovani verso questa società, il loro disinteresse verso i problemi sociali. Essi non se ne occupano o, quando se ne occupano, protestano nella maniera più strana. Questa protesta s'indiriz-

za oltretutto contro quel tipo di società che in altri paesi si è già realizzato e che voi avete l'illusione di riuscire a riprodurre in Italia (ma la realtà economica non ve lo permetterà). La protesta dei giovani viene anche dalla Svezia, dall'America del benessere, dall'Inghilterra del *welfare state* (« dalla culla alla bara »). Questa protesta, voi della maggioranza, non la volete capire. Essa resta senza un fine, senza una possibilità di aggancio con la realtà. Andate a vedere quali sono gli umori dei delegati ai vostri congressi giovanili di partito, andate ad esaminare come quei giovani si comportano: o servono da strumenti degli anziani oppure denunciano tutto, ponendosi su posizioni di rottura. Questo distacco, voi, onorevoli colleghi della maggioranza, lo aumentate ancora con questa legge.

Noi opponiamo quindi un rifiuto a tutta la vostra impostazione. Chiediamo di portare il limite per l'eleggibilità a 21 anni, come per l'elettorato attivo. Ci associamo pertanto – non essendo stati in grado di presentare una nostra proposta articolata – alla serie di emendamenti d'iniziativa dei colleghi liberali. Noi crediamo che sia necessario approvarli, anche per le considerazioni che abbiamo modestamente cercato di svolgere; e ci rimettiamo alla sensibilità, alla meditazione, alla considerazione della maggioranza. Anche in questo caso, per quanto ci riguarda, non si tratta di tattica ostruzionistica, ma di sincero interessamento alla gioventù e ai suoi diritti. Se la vostra meditazione, colleghi della maggioranza, vi porterà ad approvare questi emendamenti, noi non porremo da parte nostra ostacoli ostruzionistici. Ciò a testimonianza che noi partecipiamo a questo dibattito seriamente e che, nell'errore che volete compiere, cerchiamo almeno di fare in modo che ne risulti una legge la meno sbagliata possibile. (*Applausi a destra*).

ALMIRANTE. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Lo vuole enunciare, onorevole Almirante? Spero che non farà sì che i giovani diventino sempre più vecchi durante questa discussione! (*Si ride*).

ALMIRANTE. Certamente no, signor Presidente. Per quanto, Benedetto Croce diceva che il problema dei giovani consiste nell'invecchiare...

PRESIDENTE. Possibilmente bene!

ALMIRANTE. L'articolo del regolamento al quale intendo riferirmi è il 40, comma terzo, il quale recita: « La Commissione si riunisce in sede legislativa, con l'intervento dei ministri ».

Il richiamo al regolamento consiste in fin dei conti in una proposta che mi permetto di rivolgerle, onorevole Presidente. Ella converrà che, quando il comma citato dell'articolo 40 parla dell'intervento dei ministri nelle sedute delle Commissioni in sede legislativa, evidentemente introduce un obbligo tassativo: perché non è abituale l'intervento dei ministri nelle Commissioni, dove di solito il Governo è rappresentato molto validamente dagli onorevoli sottosegretari. Tale tassatività mi sembra debba riferirsi anche ai lavori legislativi dell'Assemblea, anche perché sono i ministri – costituzionalmente parlando – i membri del Governo.

Noi comprendiamo che, in una discussione di questo genere, i ministri possano assentarsi durante il corso delle reiterate votazioni a scrutinio segreto. Ma non pensiamo che essi lo possano fare nel corso del dibattito, quando si illustrano gli emendamenti e si discute sugli stessi: perché, altrimenti, saremmo di fronte all'assenza del Governo.

Crediamo di non sbagliare dicendo che, se il regolamento prescrive la presenza dei ministri nelle Commissioni in sede legislativa, *a fortiori* – di norme implicite ho sentito parlare l'altro giorno dal banco della Presidenza – questa presenza deve aver prescritto per le sedute dell'Assemblea.

Questo mio rilievo non vuole assolutamente avere il carattere di un'accusa nei confronti degli onorevoli sottosegretari, che noi ringraziamo per l'amorosa assistenza prestata durante queste sedute. Devo però rilevare che, dal punto di vista costituzionale, in tanto può dirsi che ci troviamo di fronte al Governo in quanto sia presente un ministro. Dal punto di vista del nostro regolamento, poi, perfino nelle Commissioni in sede legislativa è presente il Governo soltanto quando è presente un ministro.

Allora il nostro richiamo al regolamento si traduce in una proposta. Signor Presidente, consideri ella il problema: se non riterrà di sospendere la seduta fino a quando in questa fase della discussione non intervenga un ministro, ci dica comunque quali sono le decisioni della Presidenza in ordine al quesito che ho posto.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, ella conosce la storia costituzionale e parlamentare del nostro paese. La figura del sottose-

gretario, fin dall'epoca in cui non si chiamava sottosegretario ma segretario generale, è stata oggetto di molte ricerche. Si è poi risolto il problema con la soluzione, del resto ovvia, adottata dal parlamento inglese: la delega ministeriale al sottosegretario. Soltanto nell'ambito della delega il sottosegretario rappresenta per intero il ministro. Siccome la delega in questa materia esiste, il problema da lei posto non ha fondamento.

ALMIRANTE. Il problema è ora risolto, perché vedo che è arrivato l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Intendo che la questione sia risolta anche per l'avvenire. L'onorevole ministro è comparso in tempo utile, ma questo non toglie a me il dovere di rispondere alla sua osservazione. Io ritengo che, secondo una consuetudine ormai larghissimamente stabilita, il ministro possa essere rappresentato dal sottosegretario nell'ambito della delega a questi fatta.

ALMIRANTE. Non insisto, ma in linea di principio, mi permetto di non condividere codesta opinione, in considerazione del fatto che il regolamento parla di « ministri ».

Ci auguriamo comunque, in linea di fatto, di non dover più fare appello a questa norma regolamentare.

PRESIDENTE. Agli emendamenti Cottone 4. 2, Cocco Ortu 4. 3, Romeo 4. 1, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo la parola: italiani, *aggiungere le parole*: residenti nella regione.

0. 4. 2. **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Durand de la Penne, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara.**

Sostituire la parola: ventunesimo, *con la parola*: ventiduesimo.

0. 4. 3. [a] **Palazzolo, Pierangeli, Cocco Ortu, La Spada, Cottone, Bozzi, Giomo, Ferioli, Leopardi Dittaiuti, Demarchi, Cariota Ferrara.**

Sostituire la parola: ventunesimo, *con la parola*: ventitreesimo.

0. 4. 3. [b] **Bignardi, Bozzi, Palazzolo, Pierangeli, Cocco Ortu, La Spada, Cottone, Giomo, Ferioli, Leopardi Dittaiuti, Cariota Ferrara.**

Sostituire la parola: ventunesimo, *con la parola*: ventiquattresimo.

0. 4. 3. [c] **Bozzi, Palazzolo, Pierangeli, Cocco Ortu, La Spada, Cottone, Giomo, Ferioli, Leopardi Dittaiuti, Demarchi, Cariota Ferrara.**

Sostituire le parole: entro il secondo giorno della, *con le parole*: entro il 31 dicembre dell'anno nel quale si tiene la.

0. 4. 1. [a] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Durand de la Penne, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara.**

Sostituire le parole: secondo giorno dalla elezione, *con le seguenti*: mese in cui si svolgono le elezioni.

0. 4. 1. [b] **Bozzi, Giomo, Capua, Cottone, Malagodi, Leopardi Dittaiuti, Valitutti, Cocco Ortu, Cassandro, Pierangeli, La Spada, Bignardi, Cariota Ferrara.**

CARIOTA FERRARA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARIOTA FERRARA. Ella, signor Presidente, sa che ho sempre cercato di sintetizzare la manifestazione delle mie idee e delle idee del mio gruppo. Anche questa volta, pertanto, cercherò di restringere al massimo la illustrazione dei subemendamenti da noi presentati e che concernono la terza fase dell'elezione, quella che riguarda il corpo elettorale nella sua realtà sociale e politica. Con questi subemendamenti noi vogliamo regolare la partecipazione dei cittadini italiani alla attività politica, su un piano di equilibrio, di logicità e di aderenza a quella che è la reale situazione. Il tema che viene trattato ha una suggestività tutta particolare, dato che si legifera in materia di diritti politici e di doveri civici.

Con particolare riferimento ai nostri subemendamenti, possiamo dire due cose e cioè che il disegno di legge da una parte allarga la partecipazione all'attività politica e dall'altra parte la restringe. Il fenomeno si verifica contemporaneamente su un piano di contraddizione per quanto concerne la struttura e l'equilibrio dell'articolo 4 che stiamo in questo momento commentando. Noi abbiamo proposto di inserire, dopo le parole « sono elettori i cittadini italiani », le altre « residenti nella regione », perché riteniamo che la par-

tecipazione all'attività politica debba essere ristretta in considerazione delle responsabilità e dei doveri dei cittadini. L'inserimento di queste parole è stato fatto anche in relazione ai lavori preparatori che hanno accompagnato la formulazione dell'articolo 48 della Costituzione. Che i cittadini debbano essere italiani ci sembra del tutto evidente. Attraverso il subemendamento Cantalupo 0. 4. 2, proponiamo di specificare però che questi cittadini devono risiedere nella regione, e questo per un insieme di considerazioni che riguardano l'elettorato sia su un piano obiettivo sia su un piano subiettivo.

Ci sembra infatti opportuno che il cittadino che va a votare per compiere il suo dovere e per esercitare un suo diritto, debba conoscere quelli che sono i problemi della regione per la quale vota. Ora questi problemi possono essere conosciuti soltanto da chi in tale regione vive. Se il voto fosse possibile anche a chi non risiede nella regione, si potrebbe correre il rischio che le scelte degli elettori fossero mosse da interessi anche in contrasto con quelli della regione stessa.

Inoltre noi ci opponiamo ad ogni misura che possa limitare la partecipazione dei cittadini all'attività politica. A questo proposito vorremmo dire alcune cose. Noi non possiamo assolutamente ammettere che si venga a creare una situazione difficile e contraddittoria fra quanto concerne l'elettorato attivo e quanto concerne l'elettorato passivo. E domandiamo: perché determinare in modo differenziato l'età minima degli elettori e quella degli eleggibili ? Questo è un altro interrogativo al quale non ci è stata data risposta. Del resto si deve tener presente che l'eccezione che in materia si è avuta per quanto riguarda l'elezione del Senato – per la quale gli elettori devono avere 25 anni di età – è giustificata dal carattere tecnico che si voleva dare a quel ramo del Parlamento: basta rileggere i lavori preparatori della Costituzione e i più importanti annuali di diritto pubblico per rendersi conto di ciò. Quindi, se eccezione vi è stata, essa non può che confermare la regola.

Non vediamo dunque perché vi debba essere questa differenziazione fra elettori ed eleggibili, fra elettorato attivo ed elettorato passivo. Pertanto a noi sembra che anche ai giovani che hanno raggiunto l'età di 21 anni debba essere consentito di essere eletti, oltre che di eleggere. Non è ammissibile che essi vengano privati di certi diritti che la stessa Costituzione riconosce. Del resto anche la psicologia moderna dimostra che a 21 anni l'uomo contemporaneo ha raggiunto la piena maturità psichica. Tutti sappiamo che la nostra epoca è caratterizzata dal raggiungimento anticipato dei vari traguardi. Noi riteniamo che l'età di 21 anni sia un'età più che valida perché si possa essere elettori ed eleggibili. A 21 anni non si è più il « giovincello scherzoso » del poeta. L'uomo della nostra età a 21 anni ha già sulle proprie spalle gravissime responsabilità ed è per questo in grado di scegliere e di giudicare.

Per tutte le considerazioni che ho ora esposte, noi riteniamo che la nostra proposta sia l'unico mezzo per evitare che sul piano legislativo, umano e sociale siano soffocati i diritti dei cittadini.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma dopo le parole: sono elettori i cittadini, *inserire la seguente*: italiani.

4. 2. **Cottone, Botta, Demarchi, Malagodi, Giomo, Goehring, La Spada, Leopardi Dittaiuti, Trombetta, Taverna, Zincone, Basile Guido.**

All'ultimo comma sostituire la parola: venticinquesimo, *con la seguente*: ventunesimo.

4. 3. **Cocco Ortu, Valitutti, Leopardi Dittaiuti, Catella, Malagodi, Fulci, Cantalupo, Capua, Pierangeli, Pucci Emilio, Taverna, Trombetta.**

All'ultimo comma dopo le parole: il primo giorno della elezione, *aggiungere le seguenti*: e che sappiano leggere e scrivere.

4. 4. **Cottone, Botta, Demarchi, Malagodi, Giomo, Goehring, La Spada, Leopardi Dittaiuti, Trombetta, Taverna, Zincone, Basile Guido.**

TROMBETTA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TROMBETTA. Signor Presidente, non parlerò di Genova e di navi e non raccoglierò l'invito che ho avuto al riguardo. D'altronde non si è insistito sull'invito anche perché questa volta ho minacciato di parlare di navi cinesi.

Ella mi consentirà brevissime considerazioni sugli emendamenti all'articolo 4 che sono stati presentati dal mio gruppo.

In riferimento alla proposta contenuta nell'emendamento Cottone 4. 2. di aggiungere la parola « italiani » ci siamo chiesti, nel formularla, se il non aver inserito tale parola

nel testo non abbia costituito, da parte del Governo e della Commissione, una lacuna voluta: in tal caso si dovrebbe esaminare compiutamente il problema, che potrebbe essere risolto in un senso o nell'altro. Se invece fosse stata una dimenticanza, ebbene, in questo caso dovremo rimediarvi precisando che si deve trattare di cittadini italiani; altrimenti non si potrebbe escludere che cittadini anche non italiani potessero essere chiamati ad amministrare la regione in forza di una lunga residenza nella Regione stessa.

Per quanto concerne l'emendamento Cocco Ortu 4. 3, di fronte all'evolversi del mondo giovanile che acquista oggi una autorità tutta particolare, che influenza con i suoi gusti persino la spesa del bilancio familiare, siamo convinti – e particolarmente per quanto attiene all'ambito regionale, logicamente inferiore a quello politico nazionale – che si possa, anzi si debba, venire incontro al mondo giovanile abbassando il limite di età per l'elettorato passivo a 21 anni. Questo anche perché la regione potrà – se questa legge sarà approvata – rappresentare una palestra per avviare alle responsabilità amministrative e politiche i giovani e formare più rapidamente e compiutamente i quadri politici futuri nel nostro paese.

Abbiamo presentato infine l'emendamento Cottone 4. 4, poiché ci sembra necessaria la precisazione che i cittadini sappiano leggere e scrivere come garanzia di qualità delle persone che vogliamo portare alle responsabilità amministrative, come stimolo a istruirsi per poter assumere determinate responsabilità e le conseguenti sodisfazioni anche morali che sono la contropartita di queste responsabilità, e infine come stimolo per lo Stato ad offrire più compiuti servizi nel campo della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, sostituire le parole: entro il primo giorno della elezione, *con le parole*: entro il secondo giorno della elezione.

4. 1. **Romeo, Almirante, Roberti, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Turchi, Abelli, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Marzio, Franchi, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco.**

e il seguente emendamento all'emendamento Cottone 4. 4:

Sostituire le parole: e che sappiano leggere e scrivere, *con le parole*: e che abbiano precedentemente fornito la prova di alfabetismo.

0. 4. 4. **Turchi, Santagati, Almirante, Roberti, Servello, Sponziello, Abelli, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Marzio, Franchi, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Romeo, Romualdi.**

SERVELLO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Si è parlato del problema della gioventù, della sua crisi e soprattutto del problema del ricambio delle generazioni e della formazione, quindi, dei quadri della nuova classe dirigente. L'emendamento Romeo 4. 1 si propone di modificare il secondo comma nel senso che il compimento dell'età necessaria affinché si verifichino le condizioni di eleggibilità, sia portato al secondo giorno della elezione. Non si comprende perché si debba essere eleggibili a 25 anni di età (come propone la Commissione) o a 21 anni di età (come proponiamo noi), entro il primo giorno della elezione e non debba avere lo stesso diritto chi dovesse compiere questa età nel giorno successivo che – è ormai una consuetudine consolidata dalla esperienza – vede ancora svolgersi e compiersi quindi l'atto elettorale. Per una ragione di equità nei confronti dell'elettorato passivo ritengo che la nostra proposta debba essere accettata. Confido, per altro, che su questo punto non sussistano problemi di maggioranza, più o meno allargata al partito comunista, e di minoranze che, in questa circostanza, intendono condurre a fondo una battaglia da due diversi punti di vista. Il problema è di natura prettamente giuridica. Se questa legge dovesse essere per avventura approvata, cerchiamo di renderla meno ingiusta per quanto possibile, a parte il discorso (che mi trova pienamente consenziente) del collega Delfino su tutto il problema della gioventù, sul suo inserimento nella società, sulla possibilità da dare, sul diritto, in certo senso, da riconoscere ai giovani di inserirsi nella vita sociale e quindi di rendere possibile il ricambio delle generazioni, delle classi dirigenti che si succedono nella vita del paese a tutti i livelli.

Il sub-emendamento Turchi 0. 4. 4 (la norma proposta dalla Commissione disattende completamente il principio che intendiamo affermare o per lo meno confermare, poiché in tutte le leggi elettorali del nostro paese è affermato il principio dell'alfabetismo) si

giustifica, prima di tutto, per ragioni di analogia con le altre leggi elettorali le quali, anziché specificare che i cittadini debbano saper leggere e scrivere, chiedono soltanto la prova di alfabetismo nel senso più generico, ma completo e, direi quasi, più corretto della parola. Abbiamo proposto l'avverbio « precedentemente » non tanto per aggiungere qualcosa di pleonastico, ma appunto perché riteniamo che questa prova di alfabetismo sia meglio che gli elettori eleggibili, i candidati, la diano prima della presentazione della lista, nelle forme e nei modi che il decreto di convocazione dei comizi elettorali può precisare, cioè ad esempio attraverso il riconoscimento, da parte del notaio, della capacità di leggere e scrivere.

Questo è un adempimento che, fatto precedentemente, farebbe risparmiare un determinato numero di giorni per la dimostrazione dell'alfabetismo davanti ai consigli regionali o agli uffici del consiglio regionale, così come oggi avviene per i consigli comunali e provinciali; ma soprattutto renderebbe possibile una certa selezione precedentemente all'atto in cui si predispongono le liste.

I due emendamenti che sto illustrando, come ho già premesso all'inizio, attengono dunque sostanzialmente a princìpi estremamente semplici, direi quasi elementari: il primo, tende a consentire che la norma generale relativa al compimento dell'età venga applicata con criteri di equità e giustizia nei confronti di tutti, almeno fino a quando si svolge il fatto elettorale. Il secondo principio richiama le altre leggi elettorali, nelle quali è prevista in maniera tassativa la prova di alfabetismo che, a nostro avviso, andrebbe effettuata con maggior senso di concretezza ed anche di convenienza da parte dei partiti politici, prima ancora che le liste dei candidati venissero presentate agli uffici elettorali.

Mi auguro che questi emendamenti, che hanno valore proprio in quanto tendono a ristabilire un equilibrio, possano essere approvati, magari anche senza il ricorso allo scrutinio segreto, e quindi senza la necessità di fare una sorta di « braccio di ferro » tra maggioranza più o meno allargata e minoranza, e ciò allo scopo di migliorare per quanto è possibile una legge che per altri versi noi combattiamo.

VALITUTTI. Chiedo di parlare sul complesso degli emendamenti all'articolo 4.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, nel manifestare il mio pensiero sul complesso degli emendamenti all'articolo 4 del disegno di legge, devo confessare il mio vivo disagio. Anche ieri ho illustrato il complesso degli emendamenti all'articolo 3 con l'impegno di collaborare, sia pure su di un piano critico, ad una migliore e più tecnica formulazione dell'articolo in questione.

Il mio disagio consiste in ciò: che in questo *plenum* della nostra Assemblea c'è un clima morale largamente dominato dal rifiuto pregiudiziale della maggioranza di ascoltare il pensiero della minoranza, sia pure per rigettarlo, ma dopo averlo esaminato e valutato. Questo atteggiamento è stato tenuto anche nel corso della lunga discussione generale. Io mi permetto di osservare, onorevole Presidente, che, se da parte di questa maggioranza governativa e parlamentare vi fosse stata una predisposizione ad ascoltare e valutare le ragioni della minoranza, non saremmo giunti oggi a questa prova di forza, durante la quale, come stiamo costatando, non conta tanto il valore intrinseco delle idee che noi andiamo via via esponendo, quanto la resistenza fisica di coloro che queste idee espongono, e quella di coloro che devono ascoltarle.

Ecco la ragione del mio disagio. Ma, premessa questa confessione, esporrò ora le osservazioni che mi sono state suggerite dagli emendamenti presentati all'articolo 4, in connessione con il contenuto dei due commi dello stesso articolo.

Il primo comma dell'articolo 4 si riferisce alla condizione giuridica degli elettori. A questo proposito debbo formulare quattro precise osservazioni che si riconnettono tuttavia agli emendamenti che sono stati qui finora illustrati. La prima osservazione concerne la proposta di specificare, nella norma, la condizione della cittadinanza. Questa specificazione sembra del tutto ovvia e superflua, perché, se leggiamo l'articolo 48 della Costituzione, che si riferisce alla condizione giuridica dei cittadini che hanno il diritto di eleggere i rappresentanti della nazione, i componenti del Parlamento, rileviamo che la formulazione è reticente e, direi, giustamente; cioè non si specifica, in quell'articolo, che i cittadini chiamati ad eleggere i deputati e i senatori devono essere cittadini italiani. Ma la ragione c'è, nel contesto del titolo quarto della prima parte della nostra Costituzione, perché nel secondo comma dell'articolo 51 è specificato che la legge può parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica e, essendoci questa specificazione, la formulazione del pri-

mo comma dell'articolo 48 non dà luogo a dubbi interpretativi.

Signor Presidente, ella mi insegna che vi sono oggi in vigore alcune costituzioni, in diversi paesi del mondo, in cui si riconosce anche a cittadini di altri paesi il diritto elettorale. Mi parrebbe quindi opportuna questa specificazione nel primo comma dell'articolo 4. Il collega Cantalupo mi suggerisce in questo momento che tutte le costituzioni degli stati latino-americani prevedono questa possibilità.

Passo ora alla seconda osservazione, che riguarda la formulazione della norma. La mia osservazione è di carattere lessicale, ma ha anche un valore giuridico. In questa parte della norma si afferma che sono elettori in sede regionale, ossia per i consigli regionali, i cittadini che raggiungono il ventunesimo anno di età entro un certo termine. Mi soffermerò in seguito sulla questione del termine, ma prima mi preme chiarire il mio pensiero sulla prima parte della disposizione, che consiste appunto nello specificare che i cittadini elettori devono avere compiuto il ventunesimo anno di età. Io ritengo che sarebbe assai più funzionale, come si usa dire oggi, servirsi di una altra espressione, che giuridicamente è molto più propria, cioè l'espressione del raggiungimento della maggiore età, che è l'espressione adoperata nell'articolo 48 della nostra Costituzione. Infatti, l'articolo 48 della nostra Costituzione recita testualmente: « Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età ».

Non è una osservazione puramente formalistica questa che io sto svolgendo. La mia proposta di sostituire l'espressione « cittadini ...che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età » con l'espressione: « cittadini... che abbiano raggiunto la maggiore età », ha, come ho già preannunciato, un valore giuridico soprattutto considerando che oggi si sta discutendo sull'opportunità di anticipare la maggiore età. Il parlamento britannico ha lo scorso anno nominato una commissione reale per lo studio del problema e sembra, da quanto abbiamo potuto apprendere dalla stampa, che il rapporto conclusivo degli studi di questa commissione proponga proprio una anticipazione della maggiore età. Il dibattito ormai si è trasferito anche nel nostro paese. Da parte di alcuni si sta sostenendo questo concetto: che nella società industriale c'è un più accelerato sviluppo dei giovani, dell'essere umano in generale, per cui effettivamente si comincia a porsi l'esigenza di una anticipazione della maggiore età.

Ora, se dovessimo un giorno (onorevole Di Primio, mi permetto di rivolgermi proprio a lei, alla sua responsabilità di relatore) approvare una legge di anticipazione della maggiore età, dovremmo modificare tutte le leggi elettorali. Mi sembrerebbe, quindi, più prudente stabilire quello che io sto suggerendo, cioè che in questa norma si dica: « Sono elettori i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età », come si esprime esattamente nel suo articolo 48 la nostra Costituzione.

Per quanto riguarda la seconda parte della norma, cioè il calcolo che si suggerisce per l'accertamento del raggiungimento del ventunesimo anno di età, mi pare che le osservazioni che sono state finora svolte circa non dirò la erroneità, ma la ingenuità della formulazione del testo governativo, meritino da parte nostra una seria considerazione. È stato detto giustamente che non si vota in un solo giorno, ma in due giorni, e che è ingiusto stabilire che coloro che compiono 21 anni nel primo giorno delle elezioni hanno diritto al voto e coloro che compiono 21 anni nel secondo giorno non hanno diritto al voto.

Vero è, signor Presidente, che nell'articolo 56 della Costituzione quando si vuole stabilire l'età, e la si stabilisce, per la eleggibilità alla Camera di deputati, si dice che i cittadini eleggibili devono aver compiuto 25 anni di età nel giorno delle elezioni, ma probabilmente quando si approvò quella norma costituzionale (ella, signor Presidente, faceva parte dell'Assemblea Costituente) si prevedeva che le elezioni avessero luogo in un solo giorno. Comunque, io ritengo che sotto questo aspetto la Costituzione non ci leghi.

Ora, si potrebbe dire che hanno diritto elettorale i giovani che abbiano raggiunto la maggiore età nel secondo giorno delle elezioni. Però questa distinzione tra primo e secondo giorno è una distinzione (come dire ?) poco adeguata al linguaggio che dovrebbe tenere il legislatore.

Allora mi sembra giusta la nostra proposta di stabilire che la maggiore età o il raggiungimento del 21° anno siano computati nel mese entro cui si svolgono le elezioni.

Ecco, onorevole Ballardini e onorevole Di Primio (dato che vi scambiate ogni tanto le parti), che cosa sottopongo alla vostra attenzione: cioè che si accolga l'emendamento che propone questa diversa formulazione.

ERMINI. C'è poi anche il problema dell'ora in cui si compie l'età.

VALITUTTI. Questa sua osservazione, onorevole presidente dell'VIII Commissione, mi pare non pertinente alla gravità della materia che stiamo trattando.

Passo alla quarta osservazione che per me è di maggiore rilievo, sempre relativa al primo comma dell'articolo 4. La disposizione contenuta in questo primo comma dell'articolo 4 non specifica che la iscrizione del cittadino avente diritto elettorale debba riguardare le liste elettorali del comune, della provincia appartenente alla regione per cui si elegge il consiglio.

Io mi sono rivolto confidenzialmente all'onorevole Ballardini per porgli un quesito. Non mi sembra che mi abbia dato una risposta convincente. Egli ha detto che è implicito che la iscrizione debba riguardare le liste elettorali dei comuni che fanno parte della regione in cui si vota. Anche se questo è il pensiero della maggioranza, il pensiero degli autori del disegno di legge, come lo stesso onorevole Ballardini mi ha detto per evitare dubbi interpretativi, ritengo lo si debba rendere esplicito. Quando è possibile adoperare un linguaggio giuridico inequivocabilmente interpretabile, si ha il dovere di adoperarlo.

E giungo al secondo comma dell'articolo 4 che sto valutando appunto in relazione ai vari emendamenti che sono stati finora svolti.

La prima osservazione riguarda la eleggibilità, cioè il requisito della residenza per la eleggibilità a membro dei consigli regionali. L'onorevole Delfino ha ritenuto di attribuire alla posizione assunta dall'onorevole Bozzi in sede di Commissione in ordine a questo requisito una ispirazione dottrinale che si ricollegherebbe ad un certo dogma giacobino, al dogma della figura del cittadino: *les droits de l'homme et du citoyen*. Ora, non credo che l'onorevole Bozzi nell'assumere la posizione che ha assunto al riguardo si sia ispirato a quel dogma; però l'onorevole Delfino, secondo il mio convincimento, non indebitamente ha citato il dogma del puro cittadino. Secondo il pensiero giacobino, il pensiero democratico più schietto, quel pensiero che si rispecchiò proprio nella dichiarazione dei diritti dell'uomo, il puro cittadino è fuori di ogni sodalizio, sia professionale che locale; è cittadino della città-nazione ossia lo Stato nazionale e non deve quindi avere legami o rapporti intermedi.

E a me sembra che l'ispirazione regionalistica accolta da questo disegno di legge sia in realtà un'ispirazione anti-giacobina, contraria alla figura del puro cittadino. Pertanto, distaccandomi in questa occasione dal carissimo collega Bozzi, ritengo si debba pretendere come condizione indispensabile per la eleggibilità a membro dei consigli regionali l'appartenenza del candidato alla regione nel consiglio della quale egli verrebbe chiamato a prestare la propria attività, e quindi a partecipare a decisioni che attengono alla vita di tale regione.

Dovremmo pertanto cercare la formulazione giuridica che ci consenta di chiarire nel modo migliore questa condizione, ma in ogni caso non si può rinunciare all'esigenza di stabilire che i membri dei consigli regionali devono avere un legame non fittizio, ma reale con i problemi della loro regione.

Essendomi inoltrato in questo argomento, vorrei permettermi di andare ancora oltre e suggerire qualcosa di più specifico. Tutti sanno infatti che l'attuale legge provinciale e comunale è piuttosto strana per la parte che attiene all'elezione dei consigli comunali e provinciali. Ed è strana perché, mentre stabilisce che per la eleggibilità ai consigli provinciali i candidati devono possedere il requisito della iscrizione nelle liste elettorali in un qualsiasi comune della provincia, la stessa cosa non viene chiesta per i candidati al consiglio comunale. Ed ecco quindi la stranezza di cui parlavo, visto che un cittadino di Milano, iscritto nelle liste elettorali della città, può ad esempio, essere eletto anche al consiglio comunale di Palermo o di qualsiasi altra città. Noi dobbiamo quindi correggere questa norma aberrante, dobbiamo esigere che anche i candidati ai consigli comunali siano iscritti nelle liste elettorali del comune interessato.

Ed anche nell'elaborare la legge oggi in discussione dobbiamo tener presente questa critica da noi fatta in modo non contestabile alla legge comunale e provinciale. Conseguentemente dobbiamo esigere che i candidati ai consigli regionali siano in possesso del requisito dell'effettivo legame con la regione di cui ambiscono divenire amministratori.

Altra osservazione che intendo esporre riguarda l'età, ed a questo proposito vorrei subito dire che non sono eccessivamente entusiasta della tesi che sostiene l'anticipazione, in quanto so rilevarne anche i lati negativi. Comunque, nella nostra Costituzione è già fissato il limite di età per la eleggibilità al Parlamento nazionale, limite fissato in 25 anni per la Camera ed in 40 anni per il Senato. Ciò significa quindi che la nostra Costituzione ha voluto opportunamente fare distinzione tra l'età richiesta per l'esercizio del diritto elettorale attivo e quella per l'esercizio del diritto elettorale passivo, il tutto basato su una *ratio*

solidamente ancorata alla realtà. A questo proposito vi è anche una nota massima latina, secondo la quale *adolevit annis virtus*, con l'età cresce la virtù. Ed indubbiamente coloro che sono chiamati a reggere la cosa pubblica devono possedere una maggiore virtù e quindi avere una maggiore età; giustamente quindi la Costituzione ha voluto tale distinzione.

Detto questo, per chiarire esattamente il mio pensiero, devo poi pormi responsabilmente di fronte a questa norma per chiedermi, e chiedere nello stesso tempo a tutti i colleghi di ogni parte politica, se non sia il caso – tenuto conto del fatto che la nostra Costituzione richiede 25 anni di età per essere membro di questa Assemblea e tenuto conto della norma per cui si può essere eletti ai consigli comunali e provinciali all'età di 21 anni – di diminuire anche il limite di età previsto per l'elezione a membro dei consigli regionali. Ho già accennato alla tendenza generale diffusa nelle nazioni più progredite, in quelle facenti parte della cosiddetta civiltà industriale, tendenza ad anticipare ad un livello inferiore il raggiungimento della maggiore età. Io ritengo, in altre parole, che sia più opportuno, ed in fondo anche più prudente (nonostante vi sia chi afferma il contrario), anticipare nella legge in esame a 21 anni il limite per l'elettorato passivo, differenziando in tal modo il raggio di responsabilità dei consigli regionali da quella del Parlamento dello Stato. Se noi infatti accogliessimo la norma come essa è stata formulata dagli estensori del disegno di legge, esigeremmo un requisito (quello del compimento del venticinquesimo anno di età) uguale a quello richiesto per far parte di questa Assemblea.

Aggiungo subito che, qualunque cosa si decida al riguardo, rimane pur sempre valida l'altra osservazione da me fatta a proposito della formulazione della norma che prevede il termine di raggiungimento dell'età. Si tratta infatti anche qui di riferire il raggiungimento dell'età richiesta al mese entro cui si svolgono le elezioni.

Vorrei ora fare un'altra osservazione per quanto riguarda la prova dell'alfabetismo. Ci troviamo anche in questo caso di fronte ad una questone molto delicata, che suscita nell'animo mio non poche perplessità. Infatti, nell'attuale legge comunale e provinciale si esige che i consiglieri eletti forniscano per essere convalidati la prova di alfabetismo.

Sono stato eletto già due volte consigliere comunale e in ambedue le occasioni, per essere convalidato, ho dovuto fornire la prova di alfabetismo. Potrebbe, questa norma, ritenersi incostituzionalo con riferimento all'articolo 48 della Costituzione, che si limita a stabilire: « Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età ». Comunque, nel caso in cui non si riconosca l'incostituzionalità di tale norma, non credo si possa negare l'assenso alla proposta di esigere la prova di alfabetismo nei confronti di un consigliere regionale (la stessa prova che si richiede per i consiglieri comunali).

Queste sono le osservazioni che ho ritenuto di dover sottoporre all'attenzione dell'Assemblea e, in maggior misura, all'attenzione del relatore. Spero, signor Presidente, che ella mi possa dare atto che, con il mio intervento, io ho tentato, in perfetta lealtà, di collaborare per la migliore formulazione nel disegno di legge.

FERIOLI. Chiedo di parlare sul complesso degli emendamenti all'articolo 4.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERIOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è la prima volta che intervengo nel corso dell'esame degli articoli. Intervengo cercando anch'io come ha fatto il collega Valitutti, di portare un contributo serio per una migliore formulazione del disegno di legge. Quest'ultimo si struttura in un complesso di articoli, ognuno dei quali ha una sua parte tecnica, ma anche un contenuto che posso definire ideale. Ciò che in questo dibattito riscontriamo da parte della maggioranza (come già abbiamo avuto modo di rilevare in sede di discussione generale) è l'assenza totale delle controsservazioni a quelle che sono le nostre osservazioni. In altre parole, si è « sfornato » un documento perfettibile, soggetto senza dubbio a modificazioni, cioè un documento che non rappresenta quanto di meglio si possa fare nella circostanza di tempo e di luogo in cui ci troviamo. Tuttavia, questo documento deve essere « tabù », deve essere sanzionato dal voto generale della maggioranza e pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*. Eppure, noi riteniamo che nel documento siano presenti degli aspetti che possono eventualmente anche passare, benché noi siamo decisamente contrari all'istituzione dell'ente regione e anche al presente disegno di legge. Comunque, riteniamo doveroso da parte nostra migliorarlo, rendendolo più adeguato alla realtà della situazione politica.

Ho ascoltato con estremo interesse gli interventi che oggi si sono susseguiti sull'articolo 4, che è senza dubbio uno degli articoli

più brevi dell'intero disegno di legge: un articolo di sette righe, composto di due commi. Qualcuno dei colleghi sorride, e sembra dire: hanno qualcosa da dire anche su un articolo così piccolo! Eppure, ascoltando con grande attenzione le osservazioni dell'onorevole Valitutti, ci si rende esattamente conto della loro importanza. Non desidero ripeterle, adesso, perché avevo già le mie idee al riguardo, formatesi attraverso un'attenta lettura della norma in questione, che ha generato in me il presente stato d'animo.

Prima di tutto, è necessario affermare – dato che parlo sul complesso degli emendamenti presentati – che l'emendamento riguardante l'età rappresenta uno dei punti essenziali. All'emendamento Cocco Ortu 4. 3, tendente a sostituire all'ultimo comma la parola: « venticinquesimo » con la parola: « ventunesimo », sono stati presentati alternativamente tre sub-emendamenti, diretti a sostituire la parola: « ventunesimo » con: « ventiduesimo », « ventitreesimo », « ventiquattresimo ». Non nascondo di nutrire anch'io qualche dubbio circa questo abbassamento del limite per l'elettorato passivo. Ho ascoltato l'intervento del collega Delfino, il quale ha fatto una puntualizzazione sul problema della gioventù in Italia. Il problema della gioventù (non solo in Italia ma nel mondo intero) porterebbe il nostro discorso molto lontano; esso, comunque, si inserisce specificatamente a questo punto, perché se da un lato è un fatto positivo che si porti immediatamente la gioventù, che esce dagli atenei, dalle scuole di specializzazione, da una breve pratica di vita, nell'arengo della cosa pubblica, dell'amministrazione e della politica, in pari tempo ci si può domandare quale esperienza tali giovani possano arrecare in questa attività, se non una certa esuberanza ed un certo entusiasmo, che sono a volte anche lati negativi, riproducenti una certa « corsa al posto », una certa tendenza ad arrivare prima di aver fatto una adeguata esperienza. È evidente che anche i venticinque anni di età non possono far superare del tutto tali obiezioni. Comunque, dobbiamo fare molta attenzione – nel creare questo nuovo precedente, di estrema importanza – a dosare questo limite. Il mio gruppo è favorevole a che si portino i giovani verso questi posti di responsabilità. L'onorevole Delfino poco fa faceva rilevare che può essere sindaco di una grande città un cittadino che abbia compiuto la maggiore età e che viene ad avere una responsabilità infinitamente maggiore di quella che può essere la semplice responsabilità ad esso derivante dall'essere consigliere in una regione. Questo è vero: si tratta di una fortissima argomentazione, che ha portato il mio gruppo a valutare il minore limite di età come elemento da prendere in considerazione nel formulare lo emendamento in questione. Effettivamente, se vogliamo fare un dosaggio di responsabilità, il sindaco di una grande città o di un grande paese, come pure il sindaco di un capoluogo, oggi hanno veramente da « grattarsi la testa »; e qui viene spontaneo e immediato il riferimento alle responsabilità che può porre una difficile situazione finanziaria. Questo argomento potrebbe portarmi fuori strada e indurmi ad argomentare più in generale il nostro atteggiamento negativo sull'ordinamento regionale anche sotto l'aspetto finanziario. Qualcuno potrebbe dirmi: ecco l'ostruzionista che ritorna ai temi della discussione generale. Ma io mi limito soltanto, in questo momento, a ricordare quanto ho già trattato in sede di discussione generale. Mi limito soltanto, in questo momento, a puntualizzare questo aspetto della questione riferendomi al senso di responsabilità del giovane sindaco ventunenne di fronte al venticinquenne consigliere dell'istituenda regione a statuto ordinario.

Io ritengo che noi possiamo esaminare concretamente la possibilità di diminuire il limite di età da 25 a 21 anni; e se 21 anni fossero considerati pochi, si potrebbe fissare un limite più vicino ai 25 anni, come propongono i sub-emendamenti presentati dal mio gruppo. Ritengo che, per quanto abbia anch'io grossi dubbi, su questo punto vi sia la possibilità di trovare un punto d'incontro.

Un altro emendamento di indubbio rilievo è quello Cantalupo 0. 4. 2, che tende ad aggiungere al primo comma dopo le parole « cittadini italiani » le parole « residenti nella regione ». Io non farò sottili disquisizioni come il mio collega Valitutti; ma ritengo estremamente importante inserire l'elemento della residenza nella regione per una ragione politica. Tutto questo ci riporta ad osservazioni già fatte: vi è il grosso pericolo che la regione a statuto ordinario sorga per interesse dei partiti, in modo particolare dei più forti. Vi sono altre ragioni, lo sappiamo, ma essenziale, fondamentale, è quella della distribuzione dei posti fra coloro che non arrivano a questo Parlamento. Ogni regione avrà il suo parlamento, e tanti nuovi uomini di partito, queste giovani leve che debbono essere accontentate immediatamente finalmente li sistemiamo! Per voi della democrazia cristiana, per voi del partito comunista, che siete i partiti più forti,

è un'occasione meravigliosa ! Vi sono centinaia e centinaia di giovani e questa è la macchina che sforna consiglieri o deputati, la grande macchina politica italiana. Andate a dirlo sulle piazze domani: le regioni hanno questa funzione, di sfornare centinaia e centinaia di nuovi deputatini. Qualcuno li ha definiti di « divisione *B* », con terminologia sportiva. Ricordo le parole di un amico non dimenticato che parlò in quest'aula per tanti anni con tanto ingegno e tanta preparazione, un nostro amico e collega scomparso, l'onorevole Cannizzo, proprio in occasione di una discussione sulle regioni, di una delle tante discussioni che si sono susseguite in questi ultimi anni e che poi finirono nel nulla, rappresentando un contentino che si dava a qualche sollecitazione perché ad un certo momento qualcuno diceva: « ma è all'ordine del giorno il problema delle regioni ».

Io ho trovato negli *Atti parlamentari* quanto diceva l'onorevole Cannizzo parlando dei partiti: « L'articolo 49 della nostra Costituzione afferma che i partiti sono associazioni le quali, con metodo democratico, concorrono a determinare la politica dello Stato, ma è opinabile se il metodo democratico debba essere seguìto anche in seno ai partiti ovvero se dai partiti debba essere applicato nell'arte di governo ». Se questo fosse vero, potrebbe dare praticamente anche qualche rassicurazione, ma all'interno dei partiti vige proprio molte volte il metodo antidemocratico. In primo luogo, si tende a sistemare le nuove leve, i più attivi, coloro che si affacciano alla scena politica. In questo articoletto vi è, in certo modo, anche tutta la tragedia della politica italiana, della gioventù politica italiana; di questo arrivismo e arrembaggio ai posti di potere, ai posti di Governo, di sottogoverno. Si sono citati congressi giovanili: è chiaro che i giovani possono avere aspirazioni più avanzate degli anziani; ma è anche vero che molte volte seguono la strada deteriore dell'intrallazzo e si abituano a « giocare alla politica » dagli inizi. E qui effettivamente sta uno dei più gravi pericoli. Pensate a uno dei grossi partiti italiani che debba sistemare il suo segretario provinciale: il tale attivista mandiamolo in questa regione, quest'altro mandiamolo in quella tal altra regione. Diventa veramente la sagra della politica nel suo aspetto più negativo e deteriore e non possiamo non rilevarlo nel momento in cui affrontiamo alcuni emendamenti di estrema importanza.

Ecco perché diciamo che è necessario che l'elettore sia residente nella regione, che viva quella determinata vita, che sia esattamente collocato in quella determinata zona della quale deve conoscere i problemi, e che perciò non deve servire soltanto alle utili iniziative di questo o quel partito o abbracciare questa o quella posizione. Noi vediamo con un senso vivo di tristezza e di melanconia come spesse volte non siano i giovani gli ansiosi di arrembaggio, molte volte purtroppo sono i partiti che vanno alla caccia dei giovani per strumentalizzarli nel loro proprio interesse.

Una certa corruzione si è inserita direttamente oggi sulla scena politica italiana. Non voglio qui citare dei casi. Ne avrei ben donde, ma non voglio fare riferimento a questi casi in una discussione come quella attuale. È certo però che noi assistiamo oggi ad una certa caccia al giovane: « Ti prometto, o giovane, tante migliaia di lire al mese, un posto di sottogoverno lo prometto a te e ai tuoi amici, purché tu opti per la mia bandiera, per la mia posizione ».

Alcune scissioni di questi ultimi tempi hanno avuto questa marca. Ciò va denunciato esattamente nel momento in cui facciamo una legge che dovrebbe essere una legge moralizzatrice del costume amministrativo italiano. Queste cose noi le ricordiamo e non siamo fuori tema, ma nell'ambito dell'articolo in esame e della legge, la quale ha una sua strutturazione tecnica, una sua concezione particolare, ma ha anche una sua anima, un suo intrinseco contenuto politico, una sua influenza diretta in quello che dovrebbe essere il costume del nostro paese. (*Commenti all'estrema sinistra*). Vedo con piacere che i colleghi del gruppo comunista sono convinti, e credo che essi imboccheranno la strada maestra del buon costume politico, al quale mi appellavo.

ABENANTE. Il nostro era un invito a concludere.

FERIOLI. Signor Presidente, non voglio raccogliere le interruzioni. Ho detto che i colleghi comunisti fanno bene ad accettare queste nostre tesi, perché l'accettazione di esse implicherebbe la moralizzazione della politica.

Per quanto riguarda il subemendamento Turchi 0. 4. 4 all'emendamento Cottone 4. 4, siccome la modifica non comporta un capovolgimento dell'articolo, ritengo che introducendola noi renderemo un servizio alla democrazia.

Signor Presidente, ho concluso. Come vede ho mantenuto la mia parola, fedele a quei princìpi a cui ho ispirato il mio intervento. (*Applausi*).

BIAGGI FRANCANTONIO. Chiedo di parlare sul complesso degli emendamenti all'articolo 4.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIAGGI FRANCANTONIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che un intervento abbia senso, nella discussione che stiamo facendo sugli emendamenti all'articolo 4, quando ognuno esprima il proprio pensiero e la propria scelta fra le numerose varietà di soluzioni che sono state prospettate.

Vorrei brevemente dire qual è, a mio avviso, il criterio che dovrebbe ispirare la legge circa l'elettorato attivo e l'elettorato passivo. Quando ci apprestiamo a creare un corpo di rappresentanti popolari, i quali debbono svolgere una determinata funzione o politica o amministrativa, dobbiamo tener conto della funzione ad essi assegnata. La scelta sugli emendamenti, che mi appresto a precisare, è fatta in base a questa ispirazione. Il Parlamento esprime la politica nazionale ed è un organo puramente politico. Per quanto riguarda i comuni, la provincia, la regione, la nostra scelta non deve essere fatta in base a criteri puramente politici, ma con criteri che consentano di esprimere dai suddetti organi amministrativi decentrati dei bravi amministratori. La scelta delle persone è diversa a seconda che si tratti di organi amministrativi decentrati o di organi accentrati politici, come è il Parlamento. Si potrebbe discutere se la regione sia un organo politico decentrato oppure un organo amministrativo. A mio avviso, l'organo regionale dovrebbe, se ha il fine di decentrare l'amministrazione dello Stato, essere un organo prevalentemente amministrativo.

Scendendo ora all'esame delle norme dell'articolo 4 e dei proposti emendamenti, dirò subito che per quanto riguarda l'età degli elettori, quindi per l'elettorato attivo, dato che si debbono scegliere dei buoni amministratori, è bene che essa sia maggiore di quella di coloro che debbono ispirare una politica nazionale. È bene che il Parlamento senta l'influenza della gioventù la quale indica le tendenze del paese verso il futuro. Quindi, è giusto che quella dei 21 anni sia l'età degli elettori per un organo politico, mentre sembra più saggio che gli elettori che devono designare dei buoni amministratori siano più maturi. Perciò io ritengo che il limite di età necessario per eleggere i consiglieri dovrebbe essere elevato almeno ai 24 anni.

Desidero ora fare una seconda osservazione. Il secondo comma dell'articolo 4 nel testo elaborato dalla Commissione recita: « Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il primo giorno della elezione ».

Ora abbiamo questo testo della Commissione che è stato emendato – come mi è stato confermato – su proposta dell'onorevole Bozzi. L'onorevole Bozzi, però, è anche firmatario, insieme con altri colleghi, del subemendamento Cantalupo 0. 4. 2. Con tale subemendamento, che non porta la mia firma, viene a limitarsi l'elettorato attivo a quei cittadini che risiedano nella regione. Dichiaro subito di essere favorevole al testo della Commissione, perché le considerazioni che sono state fatte dai colleghi che mi hanno preceduto – compresi i colleghi della mia parte politica – non mi hanno affatto persuaso. C'è in Italia, oggi, uno stato di cose che rende imponenti i movimenti di popolazione da una regione all'altra. Esistono regioni più progredite e regioni meno progredite, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista strutturale. Vi sono regioni che, per motivi storici, hanno tradizioni di buona amministrazione che risalgono anche a dominazioni passate. Non voglio fare il panegirico dell'Austria. Ma la vecchia amministrazione austriaca ha lasciato al Veneto, al Trentino ed alla Lombardia un retaggio di capacità amministrativa che ancora oggi influenza gli amministratori che sono preposti alle province ed ai comuni di quelle regioni. Viceversa, se andiamo a considerare la situazione dei territori un tempo sottoposti al governo dei Borboni, ci accorgiamo che le cose sono ivi del tutto diverse. Manca infatti in quei territori una tradizione di buona amministrazione proprio perché quella dinastia non si preoccupò affatto della buona amministrazione delle regioni da essa governate. Non parliamo poi degli Stati pontifici, la cui cattiva amministrazione è un fatto storicamente accertato. Abbiamo dunque in Italia differenziazioni – delle quali non siamo colpevoli né noi né alcun cittadino – che si riallacciano a vecchie tradizioni storiche. Vi sono così regioni bene amministrate e regioni male amministrate. Il caso tipico è quello della Sicilia, dove dopo 20 anni di amministrazione non si è ancora creata una classe dirigente capace di amministrare l'isola come, ad esempio, vengono amministrate le province di Milano o di Bergamo. Certamente la colpa di

ciò non è dei siciliani: è di coloro che non seppero promuovere e sfruttare le capacità amministrative di quella popolazione.

Dunque la formazione di una classe di amministratori è cosa assai importante: tanto importante che in Inghilterra esistono università preposte a questo scopo. Noi dobbiamo pertanto aspirare ad amministrare bene il nostro paese, le nostre regioni e le nostre province. La possibilità di riportare gli oriundi – per usare un termine sportivo – nelle loro regioni dopo che abbiano fatto scuola in altre regioni, è una possibilità che bisogna apprezzare e, con ogni sforzo cercare di stimolare. L'accusa che si fa agli emigrati in altri paesi – non solo, quindi, in altre parti d'Italia, ma anche all'estero – di non occuparsi più delle loro regioni, che avrebbero così bisogno delle loro capacità, è un'accusa che spesso non considera che questa gente non ha la possibilità materiale di tornare nel proprio paese per amministrare. Dobbiamo trovare dei buoni amministratori, dobbiamo favorire la formazione di buone amministrazioni. Ecco perché, contrariamente a ciò che hanno sostenuto i miei colleghi Ferioli, Valitutti e Delfino, sono contrario al subemendamento Cantalupo 0. 4. 2 e sono favorevole al testo della Commissione.

Un'ultima osservazione che desidero fare è quella che riguarda la capacità degli eletti alla prova di alfabetismo. Anche questa rientra nella logica che mi ha ispirato le considerazioni testé espresse. Se dobbiamo avere dei buoni amministratori, occorre che questi sappiano almeno leggere e scrivere.

Un'ultima considerazione che desidero fare è questa: effettivamente nella nostra legislazione c'è una discrasia circa l'eleggibilità. Ai consigli provinciali si può essere eletti solo se si risiede o se si ha il collegio elettorale in uno dei comuni della provincia. Ai consigli comunali non si applica tale condizione. Io dico che, se riforma ci deve essere, è opportuno modificare le disposizioni che riguardano la provincia per uniformarle a quelle che riguardano i comuni. Ciò affinché tutti gli organi amministrativi decentrati possano fruire di questa possibilità di movimento da un comune all'altro e da una regione all'altra, nell'interesse della buona amministrazione del paese.

CANTALUPO. Chiedo di parlare sul complesso degli emendamenti all'articolo 4.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTALUPO. Signor Presidente, circa tre quarti d'ora fa, mentre parlava un collega del mio gruppo, ho sentito esclamare da un deputato – non sono riuscito ad individuare da chi – che tutte le parole dette sugli emendamenti all'articolo 4 sono inutili. Saranno inutili perché la maggioranza non vuole servirsene, non perché non possano servire. Siete voi che le rendete inutili, ma queste sono parole serie: sono parole serie come quelle che abbiamo speso ieri per illustrare e raccomandare gli emendamenti all'articolo 3. Anche il Vangelo diventa inutile, se uno non gli dà retta ! Quando non si vuole utilizzare quello che di buono sorge nell'animo degli uomini, tutto diventa inutile. Errato è il modo in cui si svolge la discussione, non già inutili le cose che diciamo noi. (*Interruzione del deputato Ferrari Aggradi*). Anche l'ostruzionismo fa parte di una tradizione parlamentare, onorevole Ferrari Aggradi. La nostra è la difesa di un diritto efficace di libertà critica.

A nostro parere, anche la discussione di oggi prova che questa legge potrebbe essere fatta meglio di come è fatta e che è nostro serio desiderio di ottenere che ciò avvenga. Il desiderio rimane insodisfatto; però noi continuiamo a fare il nostro dovere e a dirigere i nostri sforzi a questo fine.

Anche oggi, come ieri per l'articolo 3, sono stati discussi emendamenti puramente tecnici. Nella complessa articolazione dei nostri emendamenti va veduto un tentativo di aiuto, di collaborazione, non un proposito distruttivo della legge. Vorremmo che di questo ci si desse atto, cioè che gli emendamenti da noi proposti hanno il fine di far sì che la legge diventi veramente utile, anche se noi non l'abbiamo proposta e voluta: non sono fatti per sabotare la legge. Eppure abbiamo udito in risposta soltanto i cortesi « no » da parte del relatore onorevole Di Primio, e le più categoriche prese di posizione negative da parte del sottosegretario onorevole Gaspari, il quale ha addirittura adoperato la formula « questo emendamento è da respingere »: non si motiva nemmeno più, ci si rifugia nelle formule puramente rituali, senza il conforto di una sola argomentazione.

Dovremmo forse essere rassegnati, come lo sono altri settori, a veder nascere questa legge deforme, e soprattutto incompleta ? Poiché non si tratta tanto di errori che la rendano – come dire ? – inservibile. No, si tratta di errori che rendono possibile una serie di equivoci, di future interpretazioni a due, a tre, a quattro voci su alcuni dei principali articoli,

proprio su quelli che toccano la strutturazione meccanica della legge: la parte che riguarda gli elettori e gli eleggibili, la parte cioè che riguarda quello scambio di consensi popolari che avviene attraverso il suffragio dei singoli elettori, dei rappresentanti delle correnti politiche, delle forze politiche del paese, verso i gruppi di candidati che rappresentano la medesima espressione nazionale. Il contatto diretto tra elettori, eleggibili e futuri rappresentanti della regione sarà reso molto meno chiaro, molto meno limpido, molto meno robusto ed efficace da una serie di carenze che rendono, ripeto, la legge monca, incerta e in alcuni punti addirittura equivoca.

È una premessa che non può non essere ripetuta anche in questa occasione, per confermare che, se la parola ostruzionismo ha ormai un significato (ecco, signor Presidente, quello che mi preme di dire) tradizionale nella storia del parlamentarismo occidentale (cioè di un modo per servirsi di vari strumenti parlamentari per ritardare quanto più possibile il compimento di un atto legislativo che non si approva), il contenuto tuttavia della parola « ostruzionismo » svanisce quando si va alla sostanza delle cose che si dicono per ostruire il passaggio della legge. Perché – è un paradosso, però interessante – per rendere più difficile il passaggio di una legge noi finiamo col proporre una serie di emendamenti che la migliorerebbero qualora passassero. È paradossale, ripeto, ma è così. Ed è importante dal punto di vista morale: non è una azione rivoluzionaria, insurrezionale, ostruzionistica nel senso materiale che si potrebbe dare a questa parola. No, è tutt'altra cosa: è un modo estremamente corretto, democratico, è un modo veramente, anche dal punto umano, cavalleresco per contribuire all'esito di una lotta che, se anche ci sarà sfavorevole, porterà tuttavia il timbro della nostra buona fede e della sincera volontà che abbiamo di migliorare qualsiasi legge anche non voluta da noi, perché domani diventi una legge del paese che sia quanto migliore possibile.

Fatta questa premessa, devo percorrere succintamente – come si dice ora – alcuni importanti argomenti che riguardano i nostri emendamenti all'articolo 4: e cioè l'età dei candidati, la qualità degli elettori e certi meccanismi connessi allo scambio di voti fra elettori ed eleggibili.

I miei colleghi di parte liberale hanno illustrato ampiamente il loro pensiero non sempre uniforme: è questa la prova che noi arriviamo a certe conclusioni, dopo dibattiti interni, che portano anche qui le tracce della loro diversità e varietà spirituale, morale e tecnica. Alcuni colleghi liberali hanno espresso dei dubbi sull'opportunità di limitare l'eleggibilità ai cittadini residenti nella regione. Poichi minuti or sono, proprio uno dei miei colleghi mi ha detto: « È una limitazione che può essere pericolosa, poiché anche la regione deve andare alla ricerca delle competenze dovunque si trovino ». In linea generale questo avviene. Ma siccome la facoltà legislativa della regione è limitata ai problemi di essa regione, pensiamo che anche la competenza degli eleggibili debba essere, non dirò limitata, perché è parola impropria, ma delimitata, non circoscritta, ma esattamente disegnata nei limiti della competenza dei problemi che la regione deve affrontare.

Per quanto mi riguarda, quindi, e su un piano tecnico e su un più vasto piano, ritengo che bisogna cercare le competenze nell'ambito della regione. Se infatti lo spirito con cui voi proponete la legge è che ogni regione manifesti il meglio e il più della sua vitalità per risolvere, nei limiti di un'autonomia sia pure circoscritta, i suoi problemi, ne viene di conseguenza che coloro che devono collaborare alla soluzione di quei problemi devono essere i più competenti in quella parte del paese dove quelle soluzioni possono essere attuate. Il che, poi, non significa che la regione non debba servirsi delle migliori competenze dovunque si trovino, anche fuori dal consiglio regionale. Vi è qui un concetto che desidero chiarire. Per quale ragione si deve escludere *a priori* l'ipotesi, la speranza, la certezza che le regioni possano servirsi di competenti particolarmente versati anche ricercandoli fuori dell'ambito degli uomini di partito che contribuiranno a formare le assemblee ? Per quale ragione si deve pensare che, se in una regione mancano persone competenti in una data materia, non si possa cercarne fuori ? Si ignorano tutte quelle forme di consulenza che comuni, province e tantissimi altri organismi dello Stato e parastatali cercano dove si trovano ? Tutta la vita del mondo moderno ormai si è elasticizzata, è cambiata profondamente. Non è una forma di campanilismo, quella che vuole ridurre la ricerca dei competenti all'ambito locale ? Per i grandi problemi, specialmente dove si tratta di interessi che riguardano regioni limitrofe, è chiaro che la ricerca dei competenti avverrà dovunque, anche fuori dalle assemblee regionali.

Riteniamo perciò che pur non essendo ovviamente una soluzione perfetta perché an-

ch'essa presenta i suoi inconvenienti come tutte le cose umane, sia opportuno attenersi al nostro suggerimento, e cioè che i consiglieri regionali siano residenti nella regione. È per lo meno una presunzione relativamente concreta, approssimativa tuttavia tendenzialmente sufficiente di certezza, che, per i problemi locali, gli uomini saranno scelti tra coloro che potranno dare anche maggior sentimento, maggior passione e amore alla soluzione dei problemi stessi.

Devo poi difendere la posizione assunta dal collega Valitutti e dai colleghi di altro partito sulla questione della cittadinanza italiana. Io penso che, quando l'onorevole Valitutti ha fatto riferimento all'enciclopedia, all'illuminismo, alla parola *citoyen* nell'interpretazione della rivoluzione francese, egli abbia dato un'interpretazione – come si dice oggi – culturale di un'espressione che invece è molto più consuetudinaria che legale. In altri termini, qui non si è inserita la parola « italiani » perché è stata ritenuta superflua, in quanto, trattandosi di regioni italiane, si riteneva *a priori* che a votare dovessero essere dei cittadini italiani. Penso che l'estensore del disegno di legge, scrivendo « cittadini », abbia voluto intendere « cittadini italiani », ma abbia omesso la parola « italiani » in quanto la riteneva superflua. Io invece ritengo che essa debba esserci, perché non è superflua. E ciò per una ragione tecnica. Ne ha fatto cenno poco fa l'onorevole Delfino, nel suo brillante discorso, e ne ha fatto cenno anche lo stesso onorevole Valitutti; e, mentre egli parlava, mi sono permesso di suggerirgli alcune idee che mi venivano da certe esperienze oltre-oceaniche.

Effettivamente, onorevoli signori del Governo, esiste oggi in Italia un notevole numero di cittadini che hanno una doppia cittadinanza. E ne esistono nell'America latina, ne esistono in Canadà – come si è rilevato nel corso del viaggio del Capo dello Stato nel mese scorso – ne esistono in Nuova Zelanda, ne esistono negli Stati Uniti d'America, ne esistono nelle ex-colonie francesi diventate indipendenti. Il numero dei cittadini italiani che sono forzati ad avere doppia cittadinanza è imponente, e molti di questi cittadini rientrano provvisoriamente in Italia, e qualche volta questa provvisorietà diventa stabilità, perché essi rimangono qui, quando trovano che il paese offre loro la possibilità di lavorare e di esprimere tutta la loro personalità.

Onorevole Lupis, ella di queste cose è molto più al corrente di me, per la sua esperienza di questi ultimi anni e anche di anni meno recenti. Ella sa che qualche volta quei cittadini italiani, quando conservano i beni e una parte della famiglia altrove, non possono rinunciare all'altra cittadinanza. Questi sono ricordi vecchi. Ma alcune conseguenze di questi ricordi sono ancora attuali: io ricordo personalmente che la diplomazia italiana, nel corso degli ultimi 40 anni, ha contratto una serie di convenzioni con molti Stati, in base alle quali noi abbiamo accettato la doppia cittadinanza; anzi, l'abbiamo quasi domandata. Quando mi trovavo nel servizio diplomatico, l'ho domandata molte volte. E, quando riuscivo ad ottenerla, pensavo di avere ottenuto un successo, perché rendevo possibile la vita di nostri compatrioti in altri paesi, in pienezza di posizione giuridica e quindi con tutte le libertà economiche e politiche. E debbo dire che essi avevano in molti paesi, a cominciare dagli Stati Uniti d'America, un'influenza politica favorevole per il nostro paese. Io facevo dunque il possibile perché non fosse negato loro questo diritto. Non farlo sarebbe stata una stupidità gravida di conseguenze gravissime. Si sarebbero obbligati questi nostri cittadini a scegliere: e molte volte l'amore non risale indietro, ma tende a discendere verso la generazione successiva.

Molti giovani italiani all'estero hanno una doppia cittadinanza. Alcuni di questi ritornano, e possono riprendere la loro posizione nella vita italiana, nella vita produttiva o nella vita politica: a noi basta che siano cittadini italiani. Se insorgessero difficoltà derivanti dalla doppia nazionalità, noi non dovremmo badarci. Anche se quei cittadini avessero altrove delle posizioni giuridicamente valide, ciò non avrebbe importanza, purché fossero perfettamente valide ed efficienti quelle che rivestono nell'ambito dello Stato italiano.

Ritengo dunque, da questo punto di vista, che il Governo dovrebbe essere il primo ad accettare che, accanto alla parola: « cittadini », figurasse la parola: « italiani », allo scopo di evitare equivoci. La parola « cittadino » ha un significato puramente generico e si riferisce ad un particolare periodo storico, mentre l'altra parola si riferisce ad una posizione giuridica. L'importante è che non vi siano dubbi: è necessario che gli elettori abbiano la cittadinanza italiana, sottintendendo che è possibile anche che ne abbiano un'altra. Poiché questo nella legge non si può scrivere, secondo me è sufficiente scrivere ciò che riguarda noi.

Sono pertanto senz'altro favorevole a che l'espressione « cittadini » venga completata

con la parola « italiani ». Ciò anche per una ragione tradizionale, perché io ritengo che in tutte le leggi italiane debba essere precisato che si applicano ai cittadini italiani, come in tutti i bandi di concorso è precisato che deve trattarsi di cittadini italiani e come in tutte le assunzioni in servizio militare, sia di leva sia di carriera, e in generale in tutte le circostanze in cui il cittadino prende contatto con lo Stato, egli viene riconosciuto cittadino di quello Stato.

Signor Presidente, un altro argomento toccato dai miei colleghi, i quali hanno portato su ciò – e hanno fatto bene – il riflesso di alcune conversazioni e di studi che abbiamo condotto tra di noi, è quello dell'età. Non abbiamo ragione di nascondere che noi abbiamo accettato, in conclusione, la posizione assunta dai nostri emendamenti – cioè il ventunesimo anno di età per l'elettorato passivo – dopo una serie di dibattiti che, anche se fossero stati portati qui dentro, avrebbero avuto probabilmente una certa efficacia, almeno sul piano dell'informazione e dell'orientamento. Non tutti erano favorevoli all'abbassamento del limite di età. Alcuni partivano dal convincimento che un partito che ha tanti decenni di vita dietro di sé e che si ricollega ad un'antica tradizione debba essere prudente nel modificare certe cautele che costituiscono la dotazione della personalità dell'uomo che entra a far parte della vita pubblica. È un po' la consuetudine mentale dei partiti di vecchia tradizione. Ma alcuni altri – e sono stati proprio i più vecchi: tra di essi, io – hanno ritenuto che, proprio perché il nostro è un partito che affonda le sue radici in tradizioni remote, tutte le volte che deve scegliere tra la tradizione remota e l'attualità del presente debba scegliere l'attualità del presente, anche perché si tratta di interruzioni di tradizione che non portano sconvolgimenti rivoluzionari, ma solo ammodernamenti, aggiornamenti nella struttura del partito, negli uomini del partito, e quindi nel partito stesso.

È un problema che interessa tutti: non vedo perché vi debba essere, a danno dei consiglieri regionali, una discriminazione che non esiste nei confronti dei consiglieri provinciali. Esiste, giustamente, una limitazione delle responsabilità per il Parlamento nazionale, i cui compiti possono e debbono superare sempre di grandissima misura quelli degli enti locali. Non vedo la differenza tra un consiglio provinciale di una grande provincia, come quello di Milano, Torino o Genova, e un consiglio regionale. Non riesco a scorgere la pericolosità dello « svezzamento » dell'uomo politico in sede di regione; non riesco a vedere perché esso debba essere ritardato rispetto a quello dell'uomo politico in sede comunale e provinciale.

Vi sono molti motivi di prudenza (stavo per dire atavica, ma dirò abitudinaria) che militano a favore della riduzione della rapidità dell'afflusso dei giovani; ma vi sono molti motivi per i quali sarebbe invece opportuno anticipare lo « svezzamento ». Io sono stato, sono e resto favorevole all'anticipazione dell'entrata dei giovani nella vita politica, per tante ragioni. Ne sono state dette molte, e certo non le ripeterò; ma ne voglio dire due che mi pare non siano state neppure accennate.

Prendiamo, ad esempio, il campo scientifico; prendiamo in esame il campo della scienza nucleare, il campo della grande tecnica moderna. Quanti sono i giovanissimi che rivestono posti di responsabilità ! Ivi è l'ingegno che prevale, qualche volta, perfino sullo studio; ivi è la capacità inventiva che prevale perfino sulla lunga preparazione. Vi sono anche abitudini dello spirito che possono svilupparsi a venti anni e che, se non si sono sviluppate a venti, non si svilupperanno mai più, ma dal momento in cui si sviluppano costituiscono il più persuasivo dei diritti d'accesso ! Perché in politica questo non dovrebbe succedere ? Tutta la politica europea dei secoli XVIII e XIX vanta uomini giovanissimi nella direzione di grandi Stati, uomini giovanissimi che hanno compiuto azioni politiche enormi. E allora perché i nostri giovani non devono essere ritenuti capaci (dopo che sono stati ritenuti capaci di diventare sindaci, per la quale funzione non c'è alcuna limitazione) di partecipare all'amministrazione delle regioni ? Dal momento che facciamo queste regioni, facciamole bene e facciamole, come si dice in linguaggio moderno, giovani, in modo che, oltre tutto, possano adempiere anche una funzione sulla quale, signor Presidente, vorrei richiamare la sua attenzione: ovviare al progressivo allontanamento della gioventù di oggi dalla politica. Uno degli oratori del mio gruppo che mi ha preceduto, l'onorevole Ferioli, ha toccato con paterna severità il tasto dei giovani che entrano nella politica attraverso quella che alcuni chiamano corruzione, altri chiamano sistemazione, altri chiamano il materiale accesso alla soluzione del problema economico della vita. Ma non è vero che entrano tutti così. Vi sono molti giovani, in tutti i partiti, che entrano per un ideale. A questi giovani non dobbiamo chiudere le porte della respon-

sabilità, perché potrebbero diventare un pungolo eccitante per portare anche noi anziani a studiare certi problemi con i metodi moderni con cui li studiano loro, dandoci certe volte dei punti nell'informazione e nell'orientamento.

Io accetto in pieno, per quanto mi riguarda, la posizione presa dall'onorevole Delfino. E pensavo, mentre parlava, proprio a lui e all'onorevole Leopardi Dittaiuti, nostro collega: giovanissimi di anni, ma che danno un contributo anche tecnico assai notevole alla soluzione dei problemi. Se avessero trovato un impedimento nel loro accesso alla vita pubblica, avremmo perduto una collaborazione che presenta un vantaggio che almeno quelli della mia generazione non offrono più a nessuno: cioè una collaborazione che può continuare nel futuro e deve continuare, sostituendo quelli di noi che sono destinati a ritirarsi. E come si può rinunciare a garantirsi questa continuità, quando dall'altra parte non facciamo che lamentare l'assenza dei giovani dalla vita politica? Se vogliamo che vengano, facciamo in modo che ci stiano – nei limiti dei loro meriti personali – alla pari con noi. Non diminuiamo la loro potenziale posizione rispetto alla nostra. Altrimenti creiamo gli uomini politici « bianchi » e gli uomini politici « di colore ». No, devono essere tutti uguali, qualunque sia la loro età. Io sono perciò tra i vecchi che non solo sono favorevole all'entrata dei giovani, ma che anche la desiderano ardentemente. Perché, tante volte, proprio per noi vecchi politici la presenza dei giovani è quella che può giustificare, riscaldare e rendere molto più tollerabile la nostra presenza nei momenti più aspri della lotta politica.

Resto perciò favorevole all'indicazione del ventunesimo anno. Rimane un dubbio tecnico, che è stato qui affacciato da molti oratori: quello del termine entro cui deve essere raggiunta l'età.

Io vorrei fare qui un'osservazione di carattere generale: quando si parla, in materia di diritto pubblico, e particolarmente di diritto amministrativo, di termine perentorio, si compie sempre una iniquità. Un'amnistia che scade il giorno x o parte dal giorno x esclude o in partenza o in arrivo una serie di persone che hanno commesso dei reati uguali o minori di quelli che sono stati amnistiati. Ma tutte le leggi debbono portare un termine: questo è fatale, è ineluttabile. Il secondo giorno della elezione che cosa presenta di diverso dal primo? Il terzo che cosa presenterebbe ancora di diverso? Si viene ad aumentare enormemente la casistica delle ingiustizie obiettive e meccaniche che derivano da questi termini irregolari e oltre tutto, signor Presidente, non consueti nella legislazione italiana.

Penso perciò che questo termine possa e debba essere elastico, sicché nell'ambito temporale di trenta giorni le ingiustizie diminuiscano nel numero e costituiscano una media – come diceva Luigi Luzzatti – di più equa distribuzione dell'ingiustizia, che è sempre inevitabile, ripeto, negli atti amministrativi recanti scadenze perentorie e termini fissi.

Anche questa che facciamo è una proposta per rendere quanto più possibile elastica e capace di camminare da sé la legge che costituirà le regioni, affinché queste abbiano la capacità (ecco dove può risiedere l'autonomia della vita regionale) di limitare quelle parti di meccanismo che le possano rendere paralitiche. In questo campo non ci sono fatalità o imposizioni di diritto che possano chiudere certe piccole strade capaci di aumentare la mobilità della legge stessa. Rispetto a chi? Rispetto, nientemeno, a coloro che poi la devono interpretare, attuare, personificare: cioè rispetto ai consiglieri regionali, agli uomini politici nuovi.

Noi dobbiamo pensare, signor Presidente, che se è vero (in parte è vero, e l'ho detto anch'io altre volte, anche recentemente, in quest'aula) che, specialmente nell'imminente campagna elettorale, questa legge potrà essere o da questo o da quello o da molti partiti – ovviamente di maggioranza – sbandierata come una possibilità di collocamento di giovani in posti sicuri, redditizi, assicurati in anticipo, c'è però anche un altro aspetto che non bisogna trascurare: perché dove c'è il male, in generale, c'è sempre un conguaglio spontaneo di bene nella vita degli uomini. Qui c'è anche la possibilità di aprire nuove strade alle speranze dei giovani, se esiste, come io credo, questo problema che, quando non trova il suo sbocco naturale nelle grandi strade che lo Stato deve a un certo punto aprire, trova gli sbocchi delle scalinate di piazza di Spagna o di altri simili ambienti. In certi fenomeni deteriori io mi domando se non ci sia anche la testimonianza di una nostra incapacità a creare nuove possibilità, nuove strutture, nuovi organismi capaci di assorbire questa generazione che nasce da Dio e dagli uomini, come siamo nati noi, e che si sente, giustamente o ingiustamente, almeno in una certa percentuale perseguitata dallo stato obiettivo delle cose. Per questo cerca vie innaturali. Diamo loro questa pos-

sibilità, in modo che diventi sempre meno giustificabile la deviazione dei giovani verso i sentieri del pericolo o addirittura del vizio ! Quanti ingegni si perdono nella vita perché non hanno avuto la possibilità di rivelarsi? Se le regioni devono nascere, se volete che nascano, ebbene fate in modo che almeno per questa parte esse giovino alla generazione che ci succederà. Io penso che sia proprio il caso di rinunziare su questo punto a un'ingiustificabile severità. Portiamo a ventuno anni il limite di età per l'elettorato passivo, come per i consiglieri comunali e provinciali. Portiamo il tratto di tempo entro cui può compiersi questa età a trenta giorni, sicché, ripeto, diminuisca sempre più il numero di quelli che si considererebbero vittime. Avremo dato con ciò alla legge, anche per questa parte, un suo movimento più ampio e una possibilità di vita spontanea e autonoma di più lunga durata, capace di ripercuotersi positivamente sugli strati più giovani delle popolazioni.

Il complesso degli emendamenti presentati all'articolo 4 da noi, dal gruppo del Movimento sociale italiano e anche da esponenti di altri gruppi ha permesso ai nostri oratori di riassumere ancora una volta il nostro stato d'animo generale di fronte alla legge (oltre al nostro giudizio politico, che abbiamo espresso in sedi e in momenti più propri di questa discussione). È lo stato d'animo che ancora una volta qui confessiamo e ripetiamo. Ci sforziamo di fare questa legge quanto migliore è possibile. E non lasciateci il dubbio crudele e amarissimo – che nessun italiano ha il diritto di infliggere ad altri italiani – che, se tutti gli emendamenti che noi consideriamo e che molti di voi considerano obiettivamente destinati a migliorare la legge non saranno accolti, sarà perché da certe parti politiche si vuole semplicemente che questa legge non risponda ad interessi generali dello Stato e della nazione, ma diventi un'importante « riserva di caccia » dei partiti che, nel ristretto dell'ambito della legge così come è stata formulata, potranno avere il massimo beneficio per il loro interesse e il minimo di dedizione volontaria per la tutela degli interessi della nazione. (*Applausi*).

COTTONE. Chiedo di parlare sul complesso degli emendamenti all'articolo 4.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTONE. Signor Presidente, considerando questo articolo 4 e il gruppo degli emendamenti ad esso legati, si ha l'impressione di continuare a vedere nella tessitura di questo disegno di legge tutta una serie di smagliature, di buchi. Non è la prima volta che lo facciamo rilevare, ma si tratta indubbiamente di una legge costruita in modo molto abborracciato. A me sinceramente dispiace, per la stima che ne ho, di vedere sul frontespizio di questo disegno di legge la firma del ministro degli interni Taviani, che certamente è un uomo responsabile e serio. È chiaro che, pure se il ministro Taviani ha dovuto apporre la sua firma, insieme con i colleghi del tesoro e di grazia e giustizia, a questo disegno di legge, è chiaro, dicevo, che né lui né detti suoi colleghi ne sono gli estensori materiali. Se così fosse, dovrei rivedere il mio giudizio sul conto dei ministri che ho citato. (*Interruzioni all'estrema sinistra*). Onorevoli colleghi comunisti, vorrei tanto poter riposare, ma noi sentiamo il richiamo del dovere e ad esso non possiamo sottrarci. Vorrei però cogliere l'occasione per ringraziare pubblicamente i colleghi comunisti, visto che a seguito di un mio abbassamento di voce la loro generosità è arrivata fino al punto di mandare un loro collega a regalarmi due tubetti di pasticche per la gola. Però, come tutte le medicine offerte dai colleghi comunisti, anche in questo caso gli effetti non si vedono.

Una voce all'estrema sinistra. Per forza, sono medicine che fabbricate voi.

COTTONE. Quindi, se mi volete tanto bene, cercate di trovare qualche altro rimedio. Comunque, se fate piovere le vostre interruzioni, io non posso raccoglierle tutte assieme: vi prego allora, parlate uno per volta, e risponderò a tutti.

PRESIDENTE. Sarà invece meglio, onorevole Cottone, che ella non raccolga alcuna interruzione e continui il suo intervento.

COTTONE. Mi rimetto volentieri al suo saggio suggerimento. Stavo dicendo che è chiaro che né il ministro Taviani né i suoi colleghi che con lui hanno firmato questo disegno di legge sono di esso gli estensori materiali. È evidente infatti che sono stati i funzionari delle amministrazioni di cui essi sono titolari ad essere chiamati ad elaborare un qualsiasi disegno di legge sulle elezioni dei consigli regionali. E si ha l'impressione, scorrendo tutta la tessitura del disegno di legge, che colui o coloro che hanno posto mano all'architettura della legge lo abbiano fatto

di mala grazia, solo per accontentare il loro « principale », il titolare del dicastero. Non vi è infatti alcun dubbio che le smagliature di questa legge siano di evidenza macroscopica.

Diceva poco fa il collega Ferrari Aggradi che il nostro ostruzionismo, uso le sue parole, rischia di diventare di cattivo gusto. Ma io vorrei rispondere, tanto a lui quanto agli altri colleghi che manifestano in modo visibile la loro insofferenza, o addirittura la loro stizza, per quella che è in realtà la nostra opposizione, vorrei rispondere, dicevo, che, ammesso pure che la nostra sia una forma di ostruzionismo, del resto contenuta nei limiti del nostro regolamento e di cui quindi abbiamo il diritto di valerci...

BUSETTO. Niente affatto, perché ella non sta parlando sugli emendamenti.

COTTONE. Evidentemente il collega Busetto non mi ha ascoltato, perché io sto proprio parlando sul gruppo degli emendamenti presentati all'articolo 4. Se non avete voglia di ascoltarmi, almeno non interrompete, perché io sono perfettamente in argomento.

BUSETTO. Lo abbiamo sentito !

COTTONE. Volevo dire, prima di essere interrotto, che, se anche ammettiamo e concediamo che il nostro sia ostruzionismo, la domanda che vorrei porre ai colleghi della maggioranza è questa: colleghi della democrazia cristiana, socialisti, comunisti, appartenenti al PSIUP (non evochiamo i fantasmi dando l'onore della citazione ai repubblicani, che sono costantemente assenti), se noi dell'opposizione non avessimo interloquito su questo disegno di legge, volete di grazia dirmi chi avrebbe in quest'aula e fuori di essa fatto conoscere al paese l'opinione del Parlamento su questo argomento ? Su questo disegno di legge, come tutti ricorderanno, abbiamo infatti parlato soltanto noi. La domanda quindi è appunto questa: perché dire che il nostro è ostruzionismo ? Come chiamate allora l'atteggiamento dei gruppi della maggioranza ? Soltanto due sono le risposte possibili. O questo atteggiamento è una forma di controstruzionismo, ovvero, il che sarebbe più grave, si deve ammettere che tale atteggiamento distaccato, lontano, dispettoso, protestatario, non è altro che l'atteggiamento di chi nega l'essenza stessa del Parlamento, cioè la dialettica, che rappresenta la vita della nostra istituzione. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Cottone, ella ha già fatto un larghissimo esordio di carattere generale e la prego quindi di venire al punto, cioè agli emendamenti all'articolo 4.

COTTONE. Aderisco al suo invito, signor Presidente. Ma, riprendendo il filo del discorso, vorrei fare un'altra domanda, sempre pertinente all'articolo 4 ed agli emendamenti che lo riguardano. Questo distacco della maggioranza dal tema che noi discutiamo, che cosa è in realtà ? Io mi sono chiesto ciò, avendo una volta tanto la fortuna di avere in aula il padre spirituale di questo disegno di legge, il ministro Taviani. E vorrei proporre alla sua attenzione la risposta che io do a questo interrogativo. Tutti abbiamo riconosciuto che questa è una legge malfatta; per parte nostra ci siamo sforzati di modificarla e di migliorarla, ma né il relatore, né la maggioranza, né il Governo hanno accolto finora alcun nostro suggerimento, neppure quelli puramente formali che tendevano a migliorare il testo quanto meno dal punto di vista letterale.

Questo atteggiamento mi fa sorgere un dubbio. Forse il ministro degli interni potrà dissiparlo immediatamente, ma io mi chiedo se il disegno di legge non sia stato elaborato in maniera così abborracciata, frettolosa, superficiale, proprio perché la maggioranza ha coscienza del fatto che non si tratta di una cosa seria. Si tratta cioè di una specie di *escamotage* trovato da taluni partiti che compongono la maggioranza per accontentare altri colleghi di cordata. I democristiani dicono cioè: i socialisti vogliono le regioni e in un certo modo bisogna pure accontentarli, visto che non li si può esporre troppo agli attacchi dei comunisti, i quali hanno sempre pronti i chiodi da piantare sulla croce socialista. Facciamo quindi pure un disegnino di legge. Diamo disposizione agli uffici di elaborare un qualcosa che possa avere il *fumus* di una legge elettorale regionale e così accontentiamo tutti. Tanto, bisogna vedere se si faranno veramente queste regioni, se veramente esiste la volontà di farle !

Se infatti si analizza anche l'articolo 4 (come si può notare, mi ricollego al tema della discussione) si può ritrovare in esso la traccia di questo tranello. Non bisogna poi dimenticare la « cesoia » rappresentata dall'articolo 22. Intanto si fa questa leggina elettorale: espressione di un piccolo trucco escogitato per accontentare qualcuno.

Ma è serio tutto ciò ? È serio, onorevoli colleghi della maggioranza, che questa seduta,

iniziata il 17 ottobre, continui tuttora e chissà fino a quando? Certo, può capitare che un Parlamento sia costretto a fermare le lancette dell'orologio e a prolungare una seduta; ma ciò, in generale, accade quando i temi della discussione rivestono caratteri di gravità eccezionale. Ricordo il momento in cui si trattò di aderire all'alleanza atlantica...

PRESIDENTE. Onorevole Cottone, la richiamo nuovamente all'argomento.

COTTONE. E allora farò grazia all'Assemblea di questo riferimento, che potrebbe apparire lontano dal tema. Ma il signor Presidente ha compreso lo spirito del mio dire.

A noi sembra di trovarci di fronte ad un documento che non ha la veste di serietà che dovrebbe invece avere. Per tornare all'articolo 4, signor Presidente, in esso si dice: « i cittadini ». Senza ripetere le logiche considerazioni dell'onorevole Cantalupo, bisogna far notare che nelle leggi che costituiscono il nostro ordinamento, tutte le volte che il legislatore si riferisce ai cittadini aggiunge sempre la parola: « italiani ». Perché non farlo in questo caso? Forse gli estensori del disegno di legge, nella fretta, se ne sono dimenticati

Non desidero insistere di nuovo, signor Presidente, sulla necessità di sottoporre i consiglieri regionali eletti alla prova di alfabetismo. È il minimo che si possa chiedere! Onorevoli colleghi, voi sapete benissimo che per ottenere la convalida dell'elezione a consigliere comunale, prima di essere proclamati, bisogna sottoporsi alla prova di alfabetismo. Cioè, bisogna andare dal segretario comunale o dal sindaco e dare prova di sapere almeno segnare la propria firma. La legge impone questa prova anche per i consiglieri provinciali.

Sia i consiglieri comunali sia quelli provinciali, in fin dei conti, si limitano a svolgere funzioni puramente amministrative, sia pure di interesse notevole. Invece, i consiglieri regionali saranno dei legislatori, faranno parte delle assemblee legislative regionali. La società certamente dovrà risolvere il gravissimo problema dell'analfabetismo, e tutti dovremo contribuire in tal senso. Ma è innegabile che l'indotto, l'ignorante senza sua colpa, porta con sé un *minus esse*, cioè ha una sua deficienza. Tutti dobbiamo collaborare a sanare una simile piaga, ma resta il fatto che l'analfabeta, come ripeto, porta con sé un *minus esse*. E vogliamo proprio noi, di fronte ad una collettività che possiede tanti letterati, tante persone che sanno scrivere, leggere e pensare meglio di altre, affidare la creazione di leggi, sia pure nell'ambito regionale, a degli analfabeti? Noi speriamo vivamente che il Governo, la maggioranza e il relatore non siano insensibili a tale rilievo.

Infine, ci siamo permessi di presentare un altro emendamento, secondo il quale gli elettori devono essere residenti nella regione. L'onorevole Francantonio Biaggi poco fa sosteneva una tesi, degna di rispetto, secondo la quale ciò non sarebbe opportuno. Egli faceva rilevare che talune nostre regioni, cosiddette depresse e sottosviluppate, in parte lo sono perché prive di quelle forze produttrici di energie, capaci di contribuire a sollevare il tono delle regioni stesse. Io non concordo con l'osservazione dell'onorevole Francantonio Biaggi; egli mi perdonerà. Vorrei far rilevare che le cosiddette regioni depresse, sottosviluppate o, come si suole dire oggi in forma più eufemistica, in via di sviluppo, sono depresse solo dal punto di vista economico e non da quello intellettivo, dell'arte, delle lettere, delle scienze e del pensiero in generale. Si tratta solo di una depressione economica: in quelle zone mancano certe strutture, che non consentono un progresso civile. Ma non vi è certamente sottosviluppo intellettuale; altrimenti non si spiegherebbero i lucidissimi fenomeni di genî, estratti dalle regioni che oggi si chiamano depresse e che una volta lo erano ancora di più.

Mi permetto dunque di affermare che non sono totalmente d'accordo con l'onorevole Francantonio Biaggi, perché, se noi inseriamo, come mi auguro, nel disegno di legge la clausola che l'elettorato attivo e passivo debba essere collegato alla residenza nella regione, possiamo contribuire al miglioramento qualitativo delle regioni stesse attraverso l'inserimento in esse di quelle capacità intellettuali che oggi sono frustrate. Perché mai queste regioni, depresse economicamente ma non intellettualmente, dovrebbero andare ad attingere al serbatoio di intelligenza di altre regioni, quando di quest'ultima non sono prive? Diamo la possibilità, dunque, ai cittadini di ogni regione di mettere a disposizione i loro talenti per la stessa comunità regionale in cui vivono ed operano. Diamo, anzi, la possibilità a queste intelligenze di lanciare una sfida di carattere territoriale, mettendosi al servizio della collettività regionale.

Inoltre, il disegno di legge stabilisce, nell'attuale formulazione, per l'elettorato passivo l'età minima di venticinque anni. I colleghi ricorderanno certamente che anche in Sicilia, per essere consiglieri regionali, occorre

l'età di venticinque anni. Si è discusso, in merito a questa questione, sul problema dei giovani.

Non vi sono dubbi sull'esistenza di un problema della gioventù, nel mondo attuale. Non possiamo nascondercelo, avendo assistito l'altro ieri al fenomeno dei *teddy boys*, ieri dei capelloni, che oggi cominciano a cedere il campo agli *hippies*. Abbiamo il dovere quanto meno di riflettere e di meditare su questo fenomeno. A mio giudizio è un fenomeno che scaturisce dall'era atomica, cioè dai venti anni decorsi da quando, si può dire, siamo entrati nell'era atomica, sotto la minaccia di un terribile pericolo di distruzione globale, il che ha fatto sì che i giovani in Francia, in Europa, fuori dell'Europa, nel medio oriente ed anche in Russia abbiano assunto degli atteggiamenti tanto stravaganti.

A mio giudizio, la gioventù di oggi sotto tutti i paralleli e meridiani avverte nell'aria un senso di insicurezza per la minaccia terribile e crudele che pesa su tutto il mondo: e da ciò nasce la necessità di vivere intensamente la vita. Si ha il timore di non arrivare in tempo. Chissa se l'equilibrio sul quale si regge la pace del mondo sarà turbato? Si ha il timore di non arrivare in tempo ad assaporare il frutto della vita ed i giovani vogliono vivere tutta l'esperienza loro in una decina d'anni. Ecco quindi singolari forme esteriori: chi si trucca in un modo, chi si fa crescere i capelli, chi si dipinge le gambe e chi la faccia. A mio avviso, in questo non vi è cattiveria né malvagità, anche se come tutti i fenomeni della vita anche questo ha i suoi lati negativi. Al fondo vi è però quest'ansia di vivere la vita, dal che si può concludere che in un certo senso i giovani che noi condanniamo per stravaganza abbiano una loro maturità, perché si sono posti il problema della vita. Cosa volete di più da un giovane che a vent'anni riflette sulla vita e trova una sua risposta, anche se esso può essere valida o no? Può essere la risposta dei *teddy boys*, dei capelloni o degli *hippies*, ma il fatto in sè è un fatto positivo.

Allora, se a ventuno anni i giovani si pongono tali problemi – a parte le escandescenze che in fondo sono prova di una certa maturità sia pure deformata – perché a ventuno anni non debbano avere il diritto di intervenire in modo diretto sui fatti della vita? Perché non debbono avere i giovani il diritto di avvicinarsi alla vita con il potere attivo dei legislatori? Potrebbe essere un modo di dare sfogo alla carica vitale della gioventù di oggi in una direzione diversa da quelle del capellonaggio e così via. Potrebbe significare portarli verso un approdo più serio: quello legislativo.

NALDINI. Ma allora le volete le regioni!

COTTONE. Posso tollerare una interruzione così banale? Farei un torto a chi me la pone. Io dico: visto che si devono fare le regioni, concediamo il diritto di elettorato passivo anche ai giovani di ventuno anni perché, a mio avviso, questo può essere uno sbocco per la carica vitale della gioventù.

ROMUALDI. Chiedo di parlare sul complesso degli emendamenti all'articolo 4.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMUALDI. Avendo ascoltato la discussione, credo che tutti noi possiamo esser convinti, anche dalle ultime battute di questa lunga seduta riguardanti emendamenti ad un articolo che sembrerebbe marginale e di poca importanza, che l'azione condotta dai gruppi di minoranza è un'azione estremamente utile ed importante: e infatti tende a migliorare un testo indubbiamente non felice, mettendo in condizione le minoranze, al di là dell'opposizione integrale, di contribuire concretamente alla formazione di una legge meno brutta. Dal momento che si debbono fare, almeno le regioni si facciano nel modo meno pericoloso, in un modo più confacente ad una realtà nuova che la vita odierna ormai manifesta in modo chiarissimo. Starei per dire che l'azione di ostruzionismo dà vita e calore a questo stesso Parlamento il quale, nonostante le molte ore di durata della seduta, continua ad avere un aspetto più dignitoso, a registrare una presenza di deputati che invano abbiamo sperato di registrare in tante discussioni estremamente importanti e seguite invece da due o tre deputati. Ora, dopo quasi ottanta ore di seduta, vediamo ancora molto interesse. Poco fa, poiché l'onorevole Cottone parlava a voce spenta, dalla sinistra si è gridato: « voce »! (*Commenti all'estrema sinistra*). È la verità! Noi siamo qui da molti anni ed apparteniamo ad una minoranza poco ascoltata, e possiamo quindi testimoniare che si tratta di una presenza e di una partecipazione di deputati che non ha confronto con quella di sedute considerate molto più importanti.

Questo voglio dire, signor Presidente, anche perché sarebbe opportuno che i cronisti e soprattutto la televisione, informando di queste nostre sedute e dell'illustrazione dei nostri emendamenti, rilevassero che non si

tratta di meri espedienti per far perdere del tempo, ma di strumenti utili alla formazione della legge, di una discussione utile a chiarire le nostre idee, a metterci in condizioni di legiferare meglio e anche di capire meglio il senso generale della legge che stiamo realizzando, della novità o della non novità che tentiamo di inserire nella realtà del nostro paese.

Questo dico perché la televisione italiana ha il dovere di registrare questo avvenimento parlamentare nei modi dovuti, facendo una cronaca esatta ed obiettiva di quello che sta accadendo qui, non esprimendo giudizi come quelli che ha dato e continua a dare, anche perché la RAI-TV non dovrebbe mai dimenticare che è un ente al servizio dello Stato, quindi al servizio di tutti e non soltanto dei partiti della maggioranza governativa.

Quanto agli emendamenti all'articolo 4, abbiamo qui sentito sollevare giustamente due ordini di questioni. Una interessa gli emendamenti concernenti l'età per l'elettorato attivo e passivo, il che ha richiamato giustamente il problema dei giovani. Ha parlato da par suo di questo problema fondamentale, che tormenta la vita politica di tutto il nostro paese ormai da molti anni, l'onorevole Delfino; ne ha parlato l'onorevole Milia e – quello che più mi conforta – ne ha parlato anche qualche più anziano collega, in modo particolare, con accenti che non possono essere lasciati cadere, il collega onorevole Cantalupo. Il problema esiste; è senza dubbio il più importante dei problemi anche dal punto di vista della formazione di una moderna democrazia. Occorre che questo sia sottolineato, perché di tanto in tanto, quando si parla della necessità di modernizzare la democrazia, tutti quanti ci dimentichiamo che la democrazia, di cui noi lamentiamo l'incapacità di dare strutture valide alla società italiana, e di mettere lo Stato in condizioni di essere tale e di saper funzionare, manca appunto di giovinezza e di fantasia. È una democrazia che ci è venuta dopo avvenimenti tragici, senza alcun riferimento a nuove realtà che si erano determinate in Italia e nel mondo; una democrazia che ha riproposto e ricreato gli istituti così come erano prima del 1922, senza pensare che quegli istituti, essendo assolutamente inadatti, marci, non avevano avuto più la possibilità di esprimere una valida capacità di governo, e avevano largamente giustificato l'affermazione di un altro regime politico.

Tutto questo si sta ormai trascinando da venti e più anni senza che noi si sia riusciti ad inserire cose nuove e diverse dentro il vasto, confuso e vecchio mondo della democrazia italiana. Ebbene, se si offre la possibilità di inserire più rapidamente dei giovani nella vita politica, per quale ragione, in nome di quali princìpi noi dobbiamo respingerla ? In base a quale valutazione – è stato qui tecnicamente molto bene sostenuto – possiamo stabilire che si è maturi per eleggere i propri rappresentanti e non si è invece maturi per essere eletti ai consigli regionali ?

Occorre dell'esperienza, diceva il collega Francantonio Biaggi. Fra parentesi osserverò che questa discussione è anche valida perché mette ciascun deputato davanti alla propria responsabilità, quasi sganciandolo dalla stretta disciplina di partito, e in condizioni di esprimere la propria opinione liberamente, anche se in contrasto, sia pure marginale, con un collega del suo stesso gruppo.

Diceva dunque l'onorevole Francantonio Biaggi che occorre una certa esperienza; e lo diceva anche l'onorevole Ferioli, sia pure con una apertura diversa: occorre un'esperienza di amministratore perché in genere il funzionamento dei consigli regionali esige una preparazione che normalmente a ventuno anni non si ha.

Io sono di parere assolutamente diverso, anche perché o accettiamo il mondo moderno, anche per certi suoi aspetti particolari, o lo respingiamo. Non si può dire: vogliamo essere moderni, e poi mantenere gli stessi limiti, gli stessi concetti, le stesse valutazioni e differenziazioni giuridiche ed amministrative che ci guidavano cento, duecento o trecento anni fa.

L'uomo moderno, l'uomo che vive nella società moderna è indubbiamente un poco mutato e lo è proprio in relazione alla diversa rapidità dell'evolversi della società. Se oggi noi consideriamo un uomo di ventuno anni, certamente consideriamo un uomo diverso da un uomo di ventuno anni di cento o duecento anni fa, senza contare che forse anche a quell'epoca, in certe determinate categorie e classi, potevano esserci uomini estremamente maturi a quell'età.

Ricordava il collega Cantalupo, che ha un bagaglio di storia politica che noi gli invidiamo, che nel secolo passato vi erano dei giovani uomini che hanno retto le sorti del loro paese in maniera estremamente brillante. Potremmo ricordare Pitt il giovane, che a ventuno anni era già in grado di dirigere l'Inghilterra in un momento drammatico della sua vita. L'età è in parte una condizione che un uomo realizza dentro se stesso, ma non vi è dubbio che oggi, con l'evoluzione dei tempi,

un uomo di ventuno anni è largamente in grado di far parte di un consiglio regionale. Su questo non vi è alcun dubbio, ripeto. Se oggi, in questa legge, è stabilito che occorrono venticinque anni, non è perché si sia fatto un ragionamento. È così perché ci si è mossi secondo un vecchio modo di considerare le cose, secondo i vecchi e tradizionali schemi ai quali, vedi caso, la democrazia italiana resta intimamente legata; ciò dipende anche dalla nostalgia per certe formule tradizionali, alle quali proprio i partiti che vogliono o vorrebbero sembrare essere nuovi e moderni restano vischiosamente attaccati. Noi pensiamo che se avessero ragionato, se avessero considerato che qualsiasi tipo di legge – indipendentemente dal fatto che riguardi la formazione di un consiglio comunale, provinciale o regionale – deve essere l'espressione di una realtà viva, di una società vera e concreta, con i suoi problemi, con i suoi caratteri, col tipo di maturazione dei suoi uomini, gli estensori di questo testo avrebbero sicuramente compreso che il fatto di dovere attendere il venticinquesimo anno di età per avere l'onore di essere candidati al consiglio regionale è qualcosa che urta contro la verità della vita attuale e contro le attuali esigenze sociali. Tutto questo crea una più lunga attesa per i giovani, mentre noi abbiamo bisogno, al contrario, che essi entrino presto nella vita politica. Sì, è vero, la vita politica, può anche corromperli; la vita politica, così come si fa in Italia, non è certo un buon collegio, un buon educandato civile. Siamo d'accordo: però, se ritardiamo il loro ingresso, l'ingresso dei giovani nella vita politica, mentre li condanniamo a volte a più pericolose attese, noi rinunciamo anche al contributo prezioso della loro freschezza e della loro fantasia. Manca di fantasia, purtroppo, questo nostro mondo politico. Non consentiamo ai giovani di portarci il « contributo » dei loro errori, dei loro squilibri, delle loro « mattane », se volete. Ma, ciò mancandoci, la nostra democrazia ha da perdere più che da guadagnare. Abbiamo bisogno di qualcosa che ravvivi, di qualcosa che dia colore a questa vita politica italiana. Questa vita politica italiana annoia i giovani; i giovani non la possono tollerare, perché è piatta, perché è squallida. E, mentre noi non possiamo fare niente per migliorarla, i giovani possono sicuramente fare qualcosa.

Ho sentito con molto piacere, con intima sodisfazione le parole dell'onorevole Cantalupo il quale, senza gelosia ma, anzi, con la generosità che contraddistingue le persone intelligenti che pensano più alle cose generali e lontane che a quelle immediate e vicine, invitava a far sì che tutte queste energie potessero venire a noi il più rapidamente possibile. Io ritengo necessario ogni nostro sforzo a questo scopo, proprio perché nuove energie possano venire a ravvivare e a dare vitalità alla nostra povera società politica ammalata ed immalinconita. Per queste ragioni sono favorevole all'accoglimento degli emendamenti che prevedono l'età di ventuno anni anche per l'elettorato passivo. Sono sicuro che attraverso l'approvazione di tali emendamenti noi renderemmo un servizio anche alla regione. Certo, mi auguro sempre che le regioni non si facciano. Ma visto il tentativo, vista la cocciutaggine con la quale si tenta di realizzare questo terribile passo indietro per l'ammodernamento della vita italiana, questo passo verso il provincialismo il più gretto, il più piccino, il più angusto, al quale si vuole condannare la nazione italiana, almeno questo passo lo si faccia mettendo i giovani nella condizione di rompere dal di dentro, se lo vorranno, questa vecchia crosta che si vorrebbe dare alla società italiana, la quale, invece, ha bisogno di rompere tutte le sue vecchie croste, per incominciare a muovere speditamente verso il proprio avvenire: di andare in avanti sul serio. Con i giovani sarà possibile procedere con giovinezza di spirito, dal momento che, purtroppo, gli anni spesso incidono anche su tale giovinezza.

Noi speriamo che gli emendamenti che sono stati presentati proprio al fine di ottenere un miglioramento in questo senso possano essere approvati. Troviamo giusta la formulazione che ad essi è stata data, troviamo giusto che si debba dire « cittadini italiani », e ciò anche considerando che siamo in un momento in cui si minaccia di spezzettamento l'unità dello Stato italiano. Così come troviamo giusto che sia fissata a ventuno anni l'inclusione nelle liste dell'elettorato attivo e in quelle dell'elettorato passivo. Naturalmente qui sorge il problema tecnico di sapere quando deve compiersi il ventunesimo anno di età. È un bizantinismo: la discussione sul sesso degli angeli. Questi giovani devono avere ventuno anni o meglio devono compiere ventuno anni il primo o il secondo giorno della votazione? Difficile decidere. Non sappiamo ancora attualmente se la votazione durerà un solo giorno o se si protrarrà per più di un giorno. In questo secondo caso, però, ci sembrerebbe più giusto che il compimento della età valesse per il secondo giorno, come è proposto dall'emendamento Romeo 4. 1.

Senza far riferimento a situazioni particolari, penso che si possa stabilire per legge che nel momento in cui l'individuo viene incluso nelle liste elettorali, in quello stesso momento egli acquista il diritto di essere elettore attivo e passivo. Nel momento in cui egli è incluso nella lista elettorale ha il diritto di essere elettore e candidato sia per i consigli regionali, sia per quelli provinciali e comunali.

Per quanto riguarda l'altra questione che viene regolamentata dall'articolo 4 e cioè la questione relativa alla residenza, noi dobbiamo dire alcune cose. Prima di tutto vorremmo assicurare l'onorevole Francantonio Biaggi che non esistono in Italia colonie amministrative. L'Italia è un paese certamente vario, con tradizioni diversissime, che ha una storia complessa che può avere influito in un modo o nell'altro nello sviluppo delle varie società regionali, comunali o municipali. La realtà però è che ognuno si è sviluppato secondo le proprie condizioni. Guai se noi pensassimo che un buon lombardo potrebbe fare la fortuna di Palermo o di Cosenza più di quanto non la possono fare dei buoni palermitani o dei buoni cittadini di Cosenza. La realtà è che è la società italiana in generale, che con una interpretazione organica non provincialistica, non regionalista (un altro argomento base che nega la validità dell'ordinamento regionale) dovrebbe mettere in condizioni tutte le parti dell'Italia di avere la possibilità di un'ordinato e giusto sviluppo sociale e di far coincidere le proprie esigenze con quelle di zone in questo momento più evolute.

Non è vero infatti – bisogna dirlo e il Presidente me lo permetterà perché è attinente alla seconda parte dell'articolo 4 – che il divario tecnologico o economico o finanziario o sociale tra il meridione d'Italia e l'Italia settentrionale sia sempre stato così grave. L'Italia meridionale, la Sicilia, la Calabria, il Napoletano, le Puglie non è vero che abbiano avuto soltanto degli stupendi ingegni che hanno arricchito la storia del pensiero italiano, l'arte, l'architettura, il diritto, la scienza, tutta la vita culturale della gente italiana insomma. No, queste zone hanno avuto anche dei costruttori e degli amministratori; sono state ricchissime di uomini che hanno saputo costruire, che in certe epoche hanno saputo creare condizioni di benessere altissime, compatibilmente con l'epoca, e condizioni sociali veramente elevate, pari o superiori a quelle che vi erano nell'Italia settentrionale nelle stesse epoche.

Devo dire io, cispadano, uomo del nord, come si dice normalmente, che quando il regno d'Italia si è costituito, quando si è creata l'unità nazionale, il divario fra Napoli e Torino era molto minore di oggi, che il Mezzogiorno era molto più in grado, anche sul piano dello sviluppo economico e sociale, di essere comparato alla situazione del nord? Starei per dire che forse allora l'argomentazione regionalistica, se non fosse stato per l'esigenza politica e militare di tenere unita l'Italia, anche attraverso una azione forte, poteva avere qualche ragione di essere. Forse l'intervento diretto, attivo, più fattivo e massiccio di certe categorie, di determinate classi meridionali al grande processo di sviluppo, di rinnovamento del nuovo regno d'Italia, avrebbe meglio contribuito ad impedire i grossi inconvenienti e le disarmonie attraverso i quali questo processo si è poi verificato e maturato.

Ripeto, sono questioni sottili che oggi non possiamo approfondire, ma che, almeno, dobbiamo abbozzare, per far capire che oggi al posto di queste leggi regionali avremmo bisogno di un grande nuovo processo unitario, e che non è certamente il fatto che vi siano cattivi amministratori al sud e buoni al nord che crea l'attuale sperequata situazione. Onorevole Francantonio Biaggi, devo dire che gli amministratori di Bergamo, di Gallarate, della Valle d'Aosta, di Bologna, di Forlì sono migliori di quelli di Napoli, di Roma, di Palermo, di Caltanissetta? Direi una bugia, una cosa contraria alla realtà.

Nel fallimentare bilancio delle nostre amministrazioni comunali e provinciali, c'entrano tutti e in maniera eguale; certo, per gran parte vi concorre anche Roma; ma la colpa di Roma è anche quella di avere il peso enorme di una costosa società politica, che fatalmente esiste in modo più o meno analogo attorno alle capitali di tutti i paesi del mondo, e al cui peso economico Roma deve rispondere, deve far fronte in qualunque modo. È vero, collega Francantonio Biaggi, che l'Austria fu una buona amministratrice; ma ormai in Lombardia, nel Veneto, si sono largamente dimenticati di questa amministrazione la quale dipendeva da condizioni storiche, economiche e sociali assolutamente diverse, non trasmissibili e che non potevano essere commisurate con la bravura di questa o di quell'altra classe dirigente politico-amministrativa.

Sono del parere che i rappresentanti delle regioni debbano essere residenti nelle regioni. Certo, non soltanto residenti nella regione ori-

ginaria, anche perché ciascuno di noi viaggia, ha impegni di lavoro in vari luoghi. Oggi si vive in tutto il territorio, e si risiede dove si lavora: però essi devono vivere nel territorio regionale in cui desiderano essere eletti o partecipare alle elezioni regionali. E questo perché è logico che essi facciano parte del determinato mondo che queste regioni – che ci auguriamo non nascano – dovrebbero o potrebbero tentare di rappresentare.

Questi i motivi per cui sono favorevole agli emendamenti che assicurano l'elettorato passivo a ventuno anni, perché i giovani rapidamente portino il contributo ricchissimo della loro capacità, della loro intelligenza ed anche dei loro errori, ripeto, che saranno veramente benedetti se ci serviranno ad uscire dallo squallore e dalla malinconia in cui ci troviamo; e sono favorevole alla rappresentanza scelta sulla base della residenza nella regione. Questo, per ora, il mio modesto contributo a questa battaglia di opposizione che stiamo conducendo, che stimo utilissima e fondamentale per l'avvenire del nostro paese. (*Applausi a destra*).

LEOPARDI DITTAIUTI. Chiedo di parlare sul complesso degli emendamenti all'articolo 4.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEOPARDI DITTAIUTI. Non vorrei essere preso come un amante delle regioni per il solo fatto che cercherò di sostenere alcuni emendamenti presentati dal gruppo liberale non già al fine di rendere migliore – perché sarebbe assai difficile – il disegno di legge, ma quanto meno per renderlo meno grave di quanto si presenti ai nostri occhi in questo momento.

Se fossero stati approvati alcuni o anche uno solo dei nostri emendamenti, non potremmo considerare diversamente il disegno di legge e diventare addirittura favorevoli. Siamo e saremmo contrari ad esso anche se tutti i nostri emendamenti fossero accolti in blocco. Siamo contrari per i motivi ampiamente dibattuti sia in sede di discussione generale, sia di illustrazione degli emendamenti e di discussione degli articoli.

La nostra ferma e decisa contrarietà al provvedimento non ci esime però dal nostro preciso dovere di cercare di migliorarlo. Molto è stato detto sugli emendamenti all'articolo 4, ma qualcosa desidererei aggiungere. In particolare, al primo comma è trattata la condizione giuridica per l'elettorato attivo, che è stata ampiamente presa in esame dal collega e amico Valitutti, ed anche da altri colleghi che lo hanno seguìto in questo dibattito. Noi chiediamo che al primo comma, dopo le parole: « Sono elettori i cittadini », sia inserita la parola: « italiani ». L'amico Valitutti ha cercato di dimostrare come il nostro emendamento non sia pleonastico e superficiale, ma abbia invece una sua necessità intrinseca ai fini dell'organicità dell'articolo. Egli ha anche ampiamente illustrato questa esigenza che noi abbiamo avvertito anche alla luce delle norme della Costituzione.

Non vorrei dilungarmi su questo argomento, mentre vorrei brevemente soffermarmi sul limite di età che è stato posto nell'articolo 4 del disegno di legge per l'elettorato passivo, e che, per noi, è assolutamente inaccettabile. Noi abbiamo proposto, con il nostro emendamento, di abbassare il limite di età, che nel disegno di legge è stabilito a venticinque anni.

Per la Camera dei deputati, come è noto, il limite minimo per porre la candidatura è di venticinque anni, ma per le province ed i comuni sono sufficienti i ventuno anni. Riteniamo che anche per i consigli regionali questo limite sia giusto ed equo; e meglio ancora, anziché stabilire un limite di età, dovremmo genericamente accennare al raggiungimento della maggiore età.

A questo riguardo in questi ultimi tempi vi sono stati ampi dibattiti. Io ho seguito una inchiesta svolta recentemente da uno dei più importanti settimanali italiani, alla quale ha partecipato, con lettere e scambio di opinioni, un notevolissimo numero di elettori. Tale inchiesta ha dato la netta sensazione di come sia avvertita la necessità di prendere in esame il problema della maggiore età. Indubbiamente, nella nostra società, nella società moderna, nella società industriale, nella società progredita ed evoluta alla quale noi guardiamo, la maturità dei giovani viene raggiunta prima di quanto non veniva raggiunta nel passato.

Io credo che molti luoghi comuni in merito ai giovani siano superati. Molto si parla di gioventù *beat*, molto si parla di gioventù irresponsabile, molto si parla di gioventù traviata, ma io non credo assolutamente che questo sia un fenomeno generalizzato. Vi sono, indubbiamente, esempi più appariscenti, che richiamano l'attenzione del pubblico, e forse la nostra stessa attenzione e la nostra preoccupazione. Ma io credo che nella generalità, nella grandissima maggioranza dei casi, si possa e si debba responsabilmente affermare che la gioventù di oggi è responsabile quanto e più di quella di ieri. Credo che ognuno di noi, nei contatti che ha a livello politico, a

livello di vita sociale e familiare, abbia avvertito il senso di responsabilità assai diffuso che i giovani raggiungono molto presto: senso di responsabilità che si esplica nei più svariati campi, dallo studio alla vita sociale, alla vita economica, alla stessa vita politica. Ognuno di noi, nei rispettivi partiti, ha la possibilità di discutere con i giovani i più svariati temi; e per quanto mi riguarda ho una esperienza indiscutibilmente favorevole in questo senso, perché ho trovato dei giovani che hanno una notevolissima preparazione politica e un senso di responsabilità che indubbiamente in passato, se c'era, quanto meno era meno marcato.

È un portato dei tempi, dicevo, è un portato della evoluzione, della velocità con la quale cammina il mondo moderno. Di ciò ritengo si debba tenere conto. E per tenerlo nel dovuto conto noi proponiamo che il limite di età per porre la propria candidatura per i consigli regionali che dovrebbero essere eletti in base al disegno di legge al nostro esame sia collegato ai ventuno anni o genericamente alla maggiore età.

Vi è poi il problema che riguarda la residenza. Il secondo comma dell'articolo 4 – nel testo del Governo – stabiliva che sono eleggibili a consiglieri regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione. A questo riguardo sembra a me che la norma fosse lacunosa, che dicesse un po' poco, o meglio pretendesse un po' poco dai futuri candidati ai consigli regionali. Io ritengo che la residenza effettiva di un candidato, e quindi di un futuro consigliere regionale nell'ambito del collegio nel quale affronterà la campagna elettorale e dal quale riceverà il proprio mandato sia il minimo che si possa richiedere. Questa è una garanzia doverosa. Chiunque vi è residente ha indubbiamente degli interessi di lavoro e di attività nell'ambito della circoscrizione elettorale: ciò che dà affidamento, speranza e garanzia che gli interessi della circoscrizione stessa saranno effettivamente rappresentati.

Io provengo da un collegio elettorale che ha la caratteristica, forse più di altri collegi, di avere come rappresentanti in Parlamento uomini che ben poco hanno a che vedere con la regione, anche se sono persone capaci, che occupano posti di Governo e di responsabilità; ma essi indubbiamente spesso si trovano in difficoltà nel sentire veramente i problemi di una regione e di una gente che non sono le loro, ma che vedono e avvicinano generalmente soltanto nei periodi delle campagne elettorali. Ritengo che costituisca una garanzia e un motivo di sicurezza, questa condizione che noi richiediamo della residenza effettiva nell'ambito della circoscrizione elettorale: garanzia di un legame morale, e di un legame anche materiale che ha un'importanza da non sottovalutare.

Molti altri problemi sono stati già affrontati da altri colleghi. Io non vorrei soffermarmi su di essi. C'è, ad esempio, il problema dell'alfabetismo, anch'esso ampiamente trattato da chi mi ha preceduto, in termini che io condivido pienamente. Io mi chiedo: se per i consigli comunali e provinciali è richiesta questa condizione, questa prova che ognuno di noi che abbia assunto cariche amministrative nei propri comuni e nelle proprie province ha dovuto affrontare, come mai noi non chiediamo la stessa prova a chi andrà a rappresentare la propria provincia nell'ambito dei consessi regionali?

Indubbiamente, qui non si pone un problema di costituzionalità per la norma che noi chiediamo, in quanto essa è già stata applicata per i consigli comunali e provinciali: questa è la prova palese che essa è ortodossa. Ci chiediamo allora perché questa differenza tra consigli regionali e consigli comunali e provinciali.

Molte altre cose vi sarebbero da dire sull'articolo 4 che, a mio avviso, anche se è uno dei più brevi dell'intero provvedimento, è tuttavia uno dei più importanti, un articolo cardine, è l'articolo che stabilisce precise norme per l'elettorato attivo e per l'elettorato passivo; è un articolo sul quale il dibattito era necessario, doveva essere approfondito e noi in coscienza sappiamo di aver fatto il possibile per approfondirlo, anche se dobbiamo purtroppo ancora una volta rilevare con amarezza che la stessa necessità di approfondimento non è stata sentita da altri gruppi politici di questa Camera. (*Appplausi*).

GOEHRING. Chiedo di parlare sul complesso degli emendamenti all'articolo 4.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOEHRING. Sono veramente imbarazzato perché non vorrei essere ripreso dal Presidente sentendomi richiamare all'obbligo di restare nel termine veramente angusto degli emendamenti all'articolo 4. Cercherò di non meritare questo richiamo per il riguardo che le debbo, signor Presidente.

Io sento la questione nei suoi termini generali e la sento sinceramente. Ecco perché mi ha addolorato (questo è un preambolo che ella, signor Presidente, mi consentirà di for-

mulare) l'accusa di mancanza di buon gusto che è venuta da un uomo politico di notevole levatura come l'onorevole Frrari Aggradi. Qui non si tratta di buon gusto, onorevoli colleghi, abbiamo tutti l'impressione che una battaglia così non si fa senza motivi profondi. Quando entriamo nel dettaglio siamo nello stato d'animo di chi deve collaborare ad un'opera che non è sua. Io nego il valore dell'opera nel suo insieme e sono costretto ad occuparmi dei dettagli di quest'opera. Il mio amico e maggiore collega onorevole Bozzi prima che io parlassi mi ha detto: tu parlerai dell'articolo 4 e del Piave. È davvero mefistofelico l'onorevole Bozzi, però aveva indovinato perché, parlando dei giovani, vorrei proprio ricordare i giovani che nel 1917 arrivarono sul Piave e dimostrarono che cosa vuol dire giovinezza. Quella gioventù effettivamente fu un elemento di grande rilievo in quell'epoca magnifica di resistenza e di rinascita che partì dal Piave. Ma quei giovani non domandarono di comandare subito le compagnie, i battaglioni, i reggimenti o i corpi d'armata, si accontentarono di obbedire. Ho l'impressione che noi viviamo in tempi in cui l'obbedire riesce difficile a tutti. Tutti vorrebbero comandare. È un discorso che vorrei fare ai giovani. Ecco perché sono perplesso. La mia perplessità si riferisce all'elettorato passivo. Tra i ventuno e i venticinque anni trovo che sarebbe forse non inopportuno lasciare che i giovani completino la loro formazione e si preparino a far parte della classe dirigente e non vengano chiamati troppo presto a compiti politici che li distraggano. Il caso di chi a ventidue anni consegue la libera docenza è un caso di carattere eccezionale: non tutti ci riescono, e dobbiamo considerare la media della gioventù. Serviamo il domani del nostro paese chiamando questi giovani immediatamente alla vita politica, facendo loro dimenticare gli studi intrapresi? Questa è una domanda che mi pongo per non avere l'obbligo di prendere posizione fra il limite di ventuno o quello di venticinque anni. Il mio gruppo si è dichiarato favorevole ai 21 anni. Io rimango agnostico.

Accetto la qualifica da aggiungere al termine generico di « cittadino ». Non mi addentro nel merito della disquisizione competente e tecnica dell'onorevole Valitutti. È bene dire « cittadini italiani ». Nel lontano passato ed anche recentemente nuclei familiari provenienti dall'esterno del paese si insediavano qui, ma non hanno la cittadinanza italiana: ciò è tanto vero che i maschi che nascono in Italia da cittadini stranieri insediati in Italia da decenni optano per la cittadinanza italiana autonomaticamente per effetto del servizio alle armi, mentre le femmine, se non c'è una chiara domanda di cittadinanza italiana, rimangono cittadine straniere.

Ecco perché è opportuno specificare in una legge elettorale che si tratta di cittadini italiani.

Mi sembra che tutto il resto di questo articolo 4 abbia un'importanza molto minore. Stabilire se l'età può essere composta nel secondo giorno o nel primo giorno delle elezioni è un compito oserei dire da affidare a una burocrazia intelligente. E, a proposito della burocrazia, vorrei ricordare all'amico onorevole Francantonio Biaggi, che giustamente ha citato alcune tradizioni che discendono nientemeno che dal disciolto impero austro-ungarico, che si trattava della burocrazia austriaca, non tanto dei consigli politici o degli organismi politici. Io ho visto la burocrazia austriaca operare nei piccoli paesi del Carso ad economia veramente sottosviluppata. Questa burocrazia era dotata di particolari attitudini e soprattutto era profondamente onesta, indipendentemente dal fatto che gli austriaci fossero nostri avversari. Il fatto è positivo. Quella burocrazia può aver lasciato una tradizione di onestà e di correttezza che noi avremmo tutto l'interesse di copiare. Ma era burocrazia. Qui parliamo di consigli, quindi di elementi che, per quanto camuffati da amministrativi, restano essenzialmente politici.

Questo io sentivo la necessità di dire. Non confondiamo mai le carte. Si dice: enti amministrativi, ma sappiamo che dappertutto si fa della politica.

Quanto al riferimento ad amministrazioni del nord o ad amministrazioni del sud, devo dire che ormai esse sono accomunate in un solo giudizio che dichiaro qui recisamente, assumendomene la responsabilità, negativo in ambedue i casi, cioè sia che si tratti di amministrazioni del nord sia che si tratti di amministrazioni del sud. Intanto le carte sono state mescolate. A Milano abbiamo un sindaco livornese, a Firenze abbiamo avuto un sindaco siciliano. Essendo state mescolate le carte, le vecchie tradizioni sono scomparse e le amministrazioni dirette o non dirette, siano o no poste in mano ai giovani sono amministrazioni che hanno bisogno di imparare moltissime cose. Io devo pronunciare qui un elogio chiaro e aperto all'indirizzo della burocrazia statale sotto certi punti di vista. Dove scoppiano gli scandali? Tutte le volte che ci si allontana dal recinto dello Stato, tutte le volte che

vengono create aziende fuori dello Stato. Dentro il recinto dello Stato, attraverso una lunga tradizione che si è formata, il rispetto della legge evidentemente è più inteso. Perché non diciamo queste cose? Molte volte ci lamentiamo del rigore della burocrazia, dei suoi ritardi, della sua pigrizia.

Non ho potuto, ad esempio, mai capire per quale ragione un ministro che ha ricevuto « i profondi ossequi » del cittadino non debba nella risposta mettere neppure un rigo di saluti. È indubbio però che tutto ciò che è avvenuto di veramente nocivo e di veramente contrario alla legge morale è avvenuto fuori della cerchia dello Stato. Noi confondiamo troppo spesso lo Stato con il parastato, che si sta sviluppando enormemente. E questi giovani devono capire che, se vogliono assumere la guida della nazione e se vogliono riportare prestigio in queste assemblee che di prestigio ne hanno assai poco, essi devono assoggettarsi ad un lungo tirocinio, devono imparare che è necessario sacrificarsi in favore dei propri simili.

Se però noi chiameremo i giovani subito a compiti di larga responsabilità, romperemo una diga tanto necessaria. Abbiamo già provato: è vero che non erano tutti giovani quelli che cantavano *Giovinezza*, ma è anche vero che allora alla base di tutto c'erano i giovani. E non è certo il caso che la storia si ripeta dopo venticinque anni.

Importante è cogliere esperienze dovunque siano; si sono avuti ministri di ventotto o di trenta anni, ministri che certo si sono dimostrati all'altezza della situazione, ma questo è dovuto a meriti personali, non della gioventù in generale. D'altra parte si sono avuti uomini, come Giolitti, che a settantotto anni ancora dirigevano il paese, e forse lo facevano meglio di come lo abbiano fatto certi giovani. La conclusione allora è che bisogna lasciare a tutti coloro che vivono sotto la grande volta del cielo la stessa possibilità di rendersi utili alla società.

Intendiamoci bene, io ormai sono nella categoria della gente eliminata, dei cosiddetti « tardoni », e non parlo quindi per me, visto che non ho alcuna speranza di carriera. Pure essendo un « tardone », però sento per il mio paese un affetto che aumenta con l'aumentare degli anni, ed è questo il sentimento che dovrebbero sentire anche i giovani. Io sento di potermi sacrificare per il mio paese; perché dunque non devono sentirlo anche i giovani che chiedono costantemente di poter partecipare alla cosa pubblica? Ed indubbiamente essi lo fanno senza rendersi conto dei malanni e degli affanni cui debbono sobbarcarsi coloro che alla politica si dedicano.

Questo è forse un accenno che non ha strettissima attinenza con l'articolo 4 del disegno di legge...

PRESIDENTE. Ho piacere che se ne sia reso conto.

GOEHRING. Signor Presidente, tra tutti coloro che sono intervenuti fino a questo momento, io sono stato il più modesto, visto che mi sono più degli altri attenuto all'argomento. La sua osservazione pertanto mi dispiace, ma comunque la accetto nel migliore dei modi, ponendo fine al mio intervento. (*Applausi*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CINCIANI RODANO MARIA LISA

CATELLA. Chiedo di parlare sul complesso degli emendamenti all'articolo 4.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è proprio il fatto che in questo articolo si affronti il problema dei giovani che mi ha indotto a prendere la parola per portare quello che penso possa essere un contributo di esperienza diretta, esperienza che mi viene dal fatto di avere molta dimestichezza con i giovani in vari campi di attività. Dimestichezza di oggi e di ieri, in campi che sono quelli del lavoro, dello sport, della vita militare, in pace e in guerra.

Quando si parla di giovani oggi (come si accennava prima), si pensa sempre ai giovani protestatari, ai *beats*, ai capelloni, ma devo dire che chiunque di noi viva nelle officine, negli uffici, a contatto con il mondo del lavoro, deve riconoscere che questi giovani sono una minoranza che, anche se richiama fortemente l'attenzione dell'opinione pubblica per l'eccentricità dei suoi atteggiamenti, non rappresenta certo la totalità dei giovani. La grande massa dei giovani operai, impiegati, studenti è fatta di gente seria, che lavora, che è impegnata, che guarda con fiducia al domani. È quindi gente degna della massima stima e della massima considerazione e devo dire che nella mia attività ho sempre avuto modo di dirigere dei giovani capaci e di ricevere anche da loro suggerimenti

molto validi, in ogni momento ed in ogni caso.

Non è vero che i giovani di oggi vogliono soltanto comandare e parlano soltanto di diritti e non di doveri. Dipende da noi, che rappresentiamo le generazioni precedenti, insegnare loro che hanno molti diritti ma anche molti doveri. Soltanto facendo questo noi abbiamo la possibilità di indurli ad immettersi su quella strada maestra su cui devono camminare gli uomini di buona volontà e deve quindi camminare anche la gioventù che viene dopo di noi. Non dimentichiamo che nei momenti cruciali, nel momenti in cui la patria è stata chiamata in guerra, così come in quelli della lotta fratricida, sempre i giovani sono stati i migliori, sia da una parte sia dall'altra, perché essi hanno sempre lottato e combattuto in piena serenità e in piena coscienza per ideali nei quali credevano. Non si può quindi dire che sono validi e sono capaci soltanto quando se ne ha bisogno e si ricorre alla loro energia, al loro entusiasmo, alla loro generosità, fino a chiedere il sacrificio della vita stessa, facendoli rinunciare a tanti anni di vita attiva e produttiva. Non si può, dicevo, far questo nel momento del bisogno e poi, quando si deve dar loro la possibilità di inserirli in quella che può essere, ad esempio, la vita politica e amministrativa delle regioni, dire che non sono più validi, non sono più capaci e quindi metterli alla porta.

Sono d'accordo con l'onorevole Goehring nel dire che non si deve tutto schematizzare in categorie. Vi è oggi infatti un po' troppo la tendenza, nella vita politica e nell'impostazione data ad essa soprattutto dai partiti della maggioranza, di incasellare tutti gli uomini in categorie prefissate. Una di queste categorie è quella dei giovani e quindi si dice che essi sono validi o no (a seconda di chi lo dice) a fare determinate cose, suddividendoli ancora in altre categorie a seconda che abbiano o no compiuto i venticinque anni e dicendo che gli appartenenti ad una di queste categorie sono capaci e gli altri no. Tutto questo è contrario al nostro modo di pensare. Noi crediamo che gli uomini, gli individui, i cittadini siano validi nella misura in cui valgono, a seconda delle loro capacità individuali, a seconda di ciò che sono capaci di esprimere.

D'altra parte, non è certo detto che perché si abbassa il limite di età per permettere ai giovani di inserirsi nella vita politica ed amministrativa delle regioni (come già si fa per i comuni e per le province), non è detto dicevo, che debbano necessariamente entrare nei consigli regionali soltanto i giovani. Dipenderà dai partiti che redigono le liste e dai cittadini che sono chiamati a fare la loro scelta di indicare le persone che verranno chiamate a questi posti di responsabilità. E saranno indubbiamente scelti coloro che avranno la necessaria capacità, il necessario livello di preparazione e l'indispensabile onestà e correttezza, oltre la volontà di fare: tutti i requisiti cioè che soli possono permettere ad una persona di occupare questi posti con piena responsabilità.

Si dice che i giovani sono protestatari, che non hanno fiducia in noi: ma perché dovrebbero averne, visto che vogliamo estrometterli soltanto perché sono giovani e non perché magari sono impreparati o non sono ancora abbastanza maturi? È vero, ve ne possono essere alcuni che non sono capaci e non sono maturi, ma perché soltanto per questo motivo vogliamo impedire a tutti, anche ai meritevoli, di accedere a questi posti? Questo è il concetto che noi accettiamo ed è per questo che riteniamo debba abbassarsi a ventuno anni (o genericamente alla maggiore età, a seconda della dizione che verrà scelta) il limite per l'elettorato passivo, cioè per accedere alla vita politica ed amministrativa della regione. Non dobbiamo rinunziare alla possibilità che questi giovani elementi, capaci e volitivi, portino nella vita pubblica e amministrativa quella dose di entusiasmo, di fiducia e di disinteresse che purtroppo si è andata perdendo nella vita pubblica di oggi e che forse, con l'immissione di elementi giovani, riusciremo anche noi a sentire. Con gli anni, purtroppo tali valori passano nel dimenticatoio; si perde entusiasmo, sentimento e purezza, per scendere terra terra, alle cose materiali della vita. Per queste considerazioni penso che l'emendamento in questione vada accolto, proprio per consentire ai nostri giovani migliori la possibilità di arrecare il loro contributo di capacità, di entusiasmo e di purezza. Non si deve aspettare per utilizzarli, né attendere per metterli a disposizione del paese e delle regioni, nel caso particolare; essi vanno immediatamente utilizzati, affinché dispieghino le migliori capacità che hanno per il bene di tutti. (*Applausi*).

ALMIRANTE. Chiedo di parlare sul complesso degli emendamenti all'articolo 4.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Signor Presidente, esprimendo il mio avviso sugli emendamenti all'ar-

ticolo 4, tratterò anch'io i temi che sono stati trattati dai precedenti oratori: cioè, la residenza elettorale dei cittadini che concorrono alle elezioni regionali, le norme sull'elettorato attivo e le norme sull'elettorato passivo. Per tentare, per altro, nella forzata monotonia di questo dibattito, di dire qualcosa, non certo di originale e nuovo, ma che comunque rispecchi in modo particolare il mio punto di vista, cercherò di sintetizzare questo breve intervento in una serie di domande che mi permetto di rivolgere alla maggioranza e anche ai colleghi di parte liberale, sui cui emendamenti non sono del tutto d'accordo.

Quanto al problema della residenza, io chiedo alla maggioranza e anche ai colleghi di parte liberale che cosa si voglia. Infatti, nel corso del dibattito svoltosi in Commissione è stato deliberato, a questo riguardo, qualcosa di estremamente importante, che può essere sfuggito all'attenzione di molti colleghi: è stato deliberato di modificare in maniera radicale il testo del disegno di legge. Il primitivo testo prescriveva che i cittadini che volessero concorrere alle elezioni regionali fossero residenti nella regione. In Commissione si è deciso a maggioranza che, invece, potessero concorrere alle elezioni regionali cittadini iscritti in qualsiasi comune della Repubblica. Potrei anche, forse cadendo in un tranello sentimentale, convenire dal mio punto di vista con l'emendamento in questione. Potrei, cioè, ritenere che in questo modo si siano volute – mi si perdoni il bisticcio – nazionalizzare le regioni, statizzarle, non in senso economico. Potrei ritenere che si sia voluto tentare di mantenere vivo il senso dello Stato nelle regioni, impedendo che si creassero, regione per regione, quelle clientele politiche che possono anche crearsi o essersi create regione per regione, quando si è statuito, com'è avvenuto in Sicilia, che per essere eletti occorra essere nati in Sicilia o risiedervi da almeno cinque anni. La stessa cosa vale anche per le altre regioni a statuto speciale, se non erro. Ma è mio dovere non cadere in trappole di carattere sentimentale o paranazionale.

Essendo noi aprioristicamente e preconcettualmente, ma in maniera piuttosto nobile e coerente, dottrinariamente contrari all'istituto della regione, e considerando noi l'istituto della regione, in quanto tale, contrario a quei tali sentimenti, istanze e princìpi di carattere nazionale ai quali accennavo, essendo questa la nostra posizione, non possiamo certamente cadere in trappole del genere e pensare che, poiché domani o domani l'altro (speriamo mai) il consiglio regionale del Lazio potrebbe essere composto da cittadini residenti in altre parti d'Italia, tali cittadini, divenendo i consiglieri regionali del Lazio, sfuggirebbero al determinismo dell'assemblea regionale. Infatti l'esperienza dimostra da vent'anni a questa parte che non si sfugge nemmeno al determinismo di assemblea comunale per potere essere eletti consiglieri comunali in qualsiasi comune d'Italia non è necessario risiedere in quel comune. È accaduto molte volte anche a colleghi che siedono in questo momento sui banchi del Parlamento di essere stati candidati ed eletti (a me è capitato di essere stato candidato e trombato) in comuni di altre parti d'Italia. Ciò è avvenuto per opportunità di carattere politico o di carattere partitico; comunque è avvenuto.

Non vi è collega in questa Camera che non abbia esperienza della vita delle assemblee comunali e che non sappia, di conseguenza, che queste ultime hanno, come le assemblee provinciali, un loro determinismo da venti anni a questa parte. Tale determinismo non è connesso alla residenza *in loco* da cinque anni o addirittura alla nascita *in loco* dei consiglieri comunali o dei consiglieri provinciali; esso è connesso alla logica che domina e determina, nell'attuale democratico sistema, le assemblee a livello comunale, provinciale e regionale (in quest'ultimo caso, per quanto concerne le regioni a statuto speciale). Il determinismo al quale ho accennato è (lo posso dire oggi senza polemica) da tutti conosciuto. Le considerazioni che posso fare al riguardo, e che vent'anni fa forse facevamo noi soli, e magari anche rozzamente, non potendo parlare per esperienza ma solo sulla base dei nostri preconcetti e magari delle nostre – senza dire divinazioni – ispirazioni un poco dottrinarie e un poco storicistiche, nei confronti della partitocrazia e del soffocamento da parte di quest'ultima, nelle assemblee a qualsiasi livello, delle cosiddette libertà parlamentari e dello Stato di diritto in tutte le sue manifestazioni, oggi sono largamente sostenute dalla stampa liberale, da una parte della stampa democristiana, financo da una parte socialista. Crediamo di poter dire che i soli difensori ortodossi della partitocrazia in Italia, accingendosi a diventare gli instauratori dello Stato-partito in Italia, sono i comunisti; anche da questo punto di vista debbo dare atto della loro coerenza. Quindi, poiché le assemblee hanno un certo determinismo che le restringe in sé e che fa sì che le assemblee comunali si municipalizzino ad ol-

tranza, che quelle provinciali esprimano anch'esse in genere un chiuso senso degli interessi della provincia e che quelle regionali diventino dei comportamenti-stagni; e poiché tale determinismo è connesso al sistema, è un male del sistema, ed è un male che contagia tutti coloro che entrano a far parte – con le migliori iniziali intenzioni di questo mondo – delle assemblee democratiche, così come esse oggi funzionano in Italia (e non voglio escludere neppure noi da questo contagio, non dico soltanto noi parlamentari, ma noi parlamentari del Movimento sociale italiano, o noi consiglieri comunali o provinciali o regionali del Movimento sociale italiano), ai mali del sistema non si sfugge come non si sfugge alla lupa di Dante. Si sfugge alle altre belve, ma alla belva che rappresenta il male nella sua diramazione sociale e nel suo contagio capace di determinare altri contagi e di corrompere il sistema, il clima e l'ambiente, non si sfugge. Quindi, se per caso (ecco, io pongo una domanda) la maggioranza ha ritenuto attraverso questa norma di sfuggire a taluni difetti che si sono manifestati in seno alle assemblee regionali a statuto speciale, per evitare l'insorgere di determinate clientele politiche, di determinati regionalismi in senso fazioso, la maggioranza a nostro avviso ha certamente sbagliato. Per combattere i regionalismi o per combattere gli eccessi del regionalismo ben altro bisognerebbe fare. Bisognerebbe in primo luogo, a nostro avviso, non dar seguito all'istituzione dell'ordinamento regionale a statuto ordinario e modificare congruamente la Costituzione. Ma se per avventura si volesse procedere nella creazione dell'ordinamento regionale a statuto ordinario, non è con questi espedienti che si possono evitare i danni provocati dalle esperienze regionali a statuto speciale.

Bisognerebbe fare quello che noi abbiamo suggerito di fare: discutere in questa stessa sede una legge (ve ne siete dimenticati, onorevoli colleghi, e se ne sono dimenticati anche i rappresentanti del Governo), una legge che è all'ordine del giorno di questa seduta. Fatto veramente singolare e, direi, clamoroso, al n. 10 (sia pure al n. 10) dell'ordine del giorno di questa seduta è ancor oggi, secondo gli stampati ufficiali della Camera, la legge ordinatrice delle regioni a statuto ordinario. In quella sede, lo riconosco, si dovrebbero discutere questi argomenti; ma non è colpa nostra se questi argomenti, sia pure argomenti stralcio, sono stati inseriti dalla maggioranza e dal Governo nella legge elettorale regionale. La sede propria per discutere (e la formazione è un poco anche la ispirazione, è un poco anche l'origine del determinismo, è un poco anche il principio del destino – non voglio dire il principio della fine – dei futuri consigli regionali), la sede propria per discutere e decidere di questi problemi sarebbe stato certamente il dibattito su altra legge ordinatrice delle funzioni e delle attribuzioni, e quindi anche della composizione, dei consigli regionali. Dobbiamo discuterne in questa sede, dobbiamo discuterne a vuoto, perché si tratta di una legge che, nella migliore, per voi, e nella peggiore, per noi, delle ipotesi (per noi e per il paese), dovrebbe attuarsi nel 1969. Il che è sufficiente a dimostrare quanto sia assurda la situazione, anche procedurale, nella quale ci troviamo in questo momento: mai un parlamento ha lavorato con tanta urgenza per una legge tanto lontana nel tempo. Non esiste precedente, io penso, in alcun parlamento del mondo, di procedure straordinariamente urgenti quali quelle adottate dalla Presidenza della Camera, senza sollecitazioni ufficiali da parte del Governo né della maggioranza, per approvare a tamburo battente e in questo modo una legge la cui attuazione è rinviata per volontà dello stesso Governo e della stessa maggioranza, e con il consenso della stessa Presidenza della Camera, a due anni data. Io penso che sia veramente paurosa la situazione in cui ci troviamo e faccio una facile previsione a questo riguardo. Onorevoli colleghi e onorevoli rappresentanti del Governo, speriamo che non si arrivi alle elezioni regionali, ma, se vi si arriverà, vi si arriverà con una diversa legge elettorale, perché nessuna legge elettorale resiste all'usura del tempo quando si è costretti a collocarla in anticamera o in soffitta. Le leggi elettorali possono resistere all'usura del tempo quando siano immediatamente sperimentale. Ma una legge elettorale posta in anticamera non è altro che un troppo facile richiamo per tutti quei parlamentari, per quei partiti, per quegli interessi politici che, ripensandoci e rimeditandoci sopra anche in relazione a quelli che saranno i risultati della futura campagna elettorale nazionale e, quindi, ai nuovi rapporti di forza che si instaureranno nel paese, rapporti di forza che potrebbero addirittura portare (ce lo auguriamo) a nuove formule governative; una legge di questo genere, dicevo, sarà una troppo facile tentazione e una troppo facile preda per quei partiti, per quei governi, per quelle maggioranze, per quelle correnti, per quei parlamentari che vorranno, magari conformemente ai loro interessi politici, portare alla modifica della legge.

È un lavoro a vuoto quello che ci costringete a fare, anche se siamo onoratissimi di fare questa battaglia, prospettandola però nei suoi veri termini. E mi permetto di dire questo anche per respingere le affermazioni da quartiere rionale che l'onorevole Ingrao ha fatto l'altra sera o l'altra mattina alla Camera quando ha distinto l'ostruzionismo buono e l'ostruzionismo cattivo dicendo che era buono quello che facevano loro (e anche noi; non ce ne vergogniamo affatto) contro la legge elettorale « truffa » (anzi dando, noi che eravamo solo cinque, un contributo che molti colleghi potranno ricordare abbastanza sostanzioso e sostanziale a quella battaglia). Quello era l'ostruzionismo buono, questo sarebbe l'ostruzionismo cattivo, ha detto l'onorevole Ingrao l'altra sera con il suo rozzo manicheismo da suburbio. Io debbo respingere affermazioni simili. Se c'è un ostruzionismo buono e valido, anche per i motivi che ho detto, è quello che si sta compiendo, fra l'altro, da un decimo dei deputati di questa Camera contro i nove decimi dei deputati di questa Camera per una causa che è obiettivamente valida, ripeto, anche per queste considerazioni molto banali e terra terra, ma che da nessuno possono essere contestate

Tornando all'argomento: allora, perché questa innovazione? Perché si può diventare deputati regionali del Lazio senza essere cittadini residenti o nati nel Lazio e via dicendo? Non per il motivo che ho detto, e cioè per impedire una eccessiva regionalizzazione. E allora perché? Per stabilire una differenza fra le regioni a statuto speciale e quelle a statuto ordinario? Onorevoli colleghi, le differenze fra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario esistono e sono codificate nella Carta costituzionale. A questo riguardo mi voglio permettere di dire a quei colleghi i quali per avventura non avessero ben considerato la Carta costituzionale della Repubblica italiana, parte seconda, titolo quinto (e può darsi che qualcuno fra voi vi sia che non abbia studiato a sufficienza quel testo pur proclamandosi regionalista ad oltranza), voglio permettermi di avvertire i colleghi – dicevo – che le differenze d'ordine costituzionale fra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario sono molto modeste e ancor più modeste diventeranno se proseguirete nell'indirizzo attuale. Eravamo riusciti (dico eravamo perché abbiamo contribuito anche noi in notevole misura, e taluni colleghi della maggioranza possono darcene atto), eravamo riusciti, nella rielaborazione della vecchia legge n. 62 del 1953, ad apportare a quella legge talune modificazioni, ad inserire – quanto ai controlli soprattutto – talune cautele che avrebbero forse potuto configurare le regioni a statuto ordinario in una guisa difforme, se non nella globale sostanza, dalla configurazione delle regioni a statuto speciale. Sennonché i comunisti se ne sono accorti, ed anche i socialisti, e, pur proclamandosi regionalisti ad oltranza, hanno insabbiato quella legge e portano avanti questa, in guisa da far sì che le regioni si facciano a qualunque costo e sia poi quel determinismo di assemblea del quale vi stavo parlando, e dal quale dovete guardarvi attentamente fin da ora, determinante nella prassi e poi nella realtà dei rapporti politici, dei rapporti sociali, dei rapporti economici e, in fin dei conti, degli stessi rapporti giuridici, per i quali la prassi – lo vediamo qui in Parlamento – finisce con l'essere « precedente », e poi sostanza di diritto e poi diritto acquisito e inalienabile. Questo è il tentativo, e i comunisti lo hanno detto: fare le regioni purchessia, far ruotare questi quindici mulinelli in quindici parti d'Italia, dare a quindici parlamenti regionali, genericamente, senza leggi-cornice, senza leggi finanziarie, senza fissazione e precisazione dei doveri e non soltanto dei diritti, dei limiti e non soltanto delle facoltà, la possibilità di ruotare come altrettante giostre democratiche in quindici capoluoghi di regione d'Italia. E poi provatevi a fermare queste giostre, a limitare i diritti !... Quando dunque ci si dicesse (e potrebbe essere un'altra spiegazione) che si è voluto in questa sede far sì che i consiglieri regionali possano non essere residenti o nati nella regione, di cui possono fare i consiglieri, per distinguere le regioni a statuto ordinario dalle regioni a statuto speciale, allora io vi dirò che anche questo è un espediente di modesta portata. Non è questo il problema.

Mi viene un dubbio che debbo esprimere avendo scartato l'altra ipotesi ed essendo abituato ad attribuire intelligenza ai miei avversari politici; non penso infatti che essi facciano cose a casaccio e non ritengo che l'importante modificazione a questo articolo 4 del disegno di legge voluta dalla maggioranza in Commissione sia dovuta ad una casuale, momentanea e non meditata approvazione di un emendamento. Prego l'onorevole relatore di voler prendere cortese nota del mio dubbio.

Mi viene il dubbio che ancora una volta protagonista, ispiratrice di questo emendamento importante sia la signora partitocrazia, cioè penso, sospetto, insinuo – dite quel che volete – che alle centrali di taluni partiti e soprattutto dei partiti di Governo, convenga

in questo momento di predisposizione alle elezioni politiche poter fare notevoli promesse di candidature future nelle elezioni regionali. Penso che tali promesse non vengano per solito fatte ai tapini che servono il partito in periferia, nelle varie regioni, ma piuttosto agli importanti funzionari di partito che controllano le centrali nazionali e sono – voi lo sapete – in molti casi i padroni, i veri motori, in talune evenienze gli arbitri addirittura, della vita partitocratica al centro. E sono tanti i funzionari, sono piuttosto mastodontici gli apparati centrali; pesano, gravano sui destini del partito queste classi dirigenti burocratiche, dalle quali vengono poi fuori i « professorini », che nei partiti politici di centro spingono a sinistra e che magari spingono a sinistra in altri partiti che per essere di centro non sarebbero nati.

BUFFONE. Tutto il mondo è paese.

ALMIRANTE. Tutto il mondo è paese, ma non tutti i partiti hanno mezzi, caro onorevole Buffone. Questa è la realtà. Non tutti i partiti possono permettersi oggi – ammettetelo cordialmente – grossi apparati. Questa è una constatazione sospirosa, un poco invidiosa da parte nostra, per esempio, nei vostri confronti, ammesso e forse non concesso che tali apparati a voi giovino e non vi pesino. Comunque è notorio che dagli apparati esce il « professorino » che si appresta a partecipare al congresso nazionale di novembre della democrazia cristiana. Come finiscono queste cose? In una candidatura. L'onorevole Michelini, che è qui presente, mi ha insegnato che gli idealisti in Italia sono quelli che hanno... l'idea-lista. Ce l'hanno in molti. Credo che sia una definizione piuttosto interessante anche per l'onorevole Andreotti, il quale pronuncia le battute spiritose migliori e può quindi conservare questa definizione per il prossimo congresso di Milano. Poiché gli idealisti ci sono negli apparati dai quali escono i « professorini », apparati che si possono permettere soltanto certi partiti, che cosa si fa? L'emendamento l'avete voluto all'ultimo momento, non l'avete pensato prima, siete stati sollecitati in questi ultimi mesi a inserircelo. È un emendamento prezioso, è tutt'oro. Dato e non concesso che questa legge possa essere approvata prima della fine della legislatura, ma anche soltanto se questa legge fosse approvata con la vostra studiosa volontà dalla Camera dei deputati, l'emendamento dà il modo ai segretari dei massicci partiti di maggioranza (non sto alludendo al partito repubblicano, il quale quanto ad apparato sta proprio benino da qualche tempo a questa parte) non dico di collocare, perché la cambiale è a babbo morto, dato che le elezioni si svolgeranno nel 1969, ma almeno di placare, di sistemare psicologicamente taluni ambiziosi, recalcitranti, un poco fastidiosi e un poco preoccupanti, dicendo loro: « Va bene, un seggio di deputato regionale a te non lo nega nessuno ». I giornali hanno pubblicato nei giorni scorsi la notizia relativa ad un importante gerarca centrale della democrazia cristiana che sembra essere destinato a tutti i costi ad ottenere un collegio senatoriale nella terra del Presidente del Consiglio. Quello è un personaggio proprio molto importante. Ci sono personaggi meno importanti, ai quali si scaricano le promesse meno importanti. Chi nega oggi un seggio di deputato regionale ad un qualsivoglia aspirante o praticante di partito? « Siate tutti cavalieri », si diceva una volta. Oggi si dice: « Siate tutti deputati regionali ». E si tiene il Parlamento a lavorare in continuazione soprattutto per questo. Sia chiaro: di questa legge non avete bisogno per fare le elezioni regionali, ne avete bisogno per dire che le farete. E a chi volete dire questo? Non certo all'opinione pubblica, la quale nella migliore delle ipotesi non se ne occupa molto (stavo per dire una parola meno parlamentare o più parlamentare, a seconda del linguaggio che molte volte parliamo, magari per l'eccitazione, in questa Camera). Non è all'opinione pubblica che volete annunziare che le elezioni si faranno entro il 1969, ma ai candidati. A quali? A quelli che vi stanno a cuore, a quelli che volete sistemare, che volete fin d'ora mettere a posto, placare, potere utilizzare e strumentalizzare, per esempio, voi della democrazia cristiana nel vostro imminente congresso.

E allora ecco l'unica spiegazione logica di questo emendamento. Ho scartato perciò in precedenza le altre che erano più onorevoli, ma meno logiche. Questa è la spiegazione del mutamento, perché altrimenti, regionalisti come siete, non vi sarebbe mai saltato in testa di dire che un cittadino, non nato e non residente nel Lazio, può fare il consigliere regionale del Lazio. Questo è in contraddizione con le vostre tesi. Voi ci avete sempre spiegato – e mi dispiace che non ci sia il signor ministro dell'interno, che è tanto «ligurista» quando parla delle future regioni –, avete sempre detto all'opinione pubblica, in polemica con le nostre tesi (che avete definito sentimentali, superate, istero-nazionalistiche) che l'aspetto positivo delle regioni è l'avvici-

nasi dell'amministrazione della cosa pubblica al cittadino residente nella regione stessa. Avete sempre detto che il parlamentare nazionale non è nella condizione di rappresentare efficacemente gli interessi, anche minuti e modesti, e soprattutto gli interessi sociali ed economici del popolo lavoratore – non è vero ? – nelle singole parti d'Italia, perché il deputato nazionale fa politica, deve risiedere almeno politicamente a Roma, ha troppe cure ad alto livello per poter stare accanto alla povera gente; e invece le regioni consentiranno il decentramento della pubblica amministrazione nelle regioni stesse. Da Roma i funzionari si stabiliranno a Venezia, a Torino, a Milano, in altre parti d'Italia, perché non vi siano più discrasie e vuoti da colmare.

Nel momento stesso in cui ci raccontate tutte queste belle cose, stabilite invece che risiederanno a Roma la gran parte dei candidati ai consigli regionali di ogni parte d'Italia, che vi accingerete a presentare nelle vostre liste. Con questa norma avete voluto senza alcun dubbio introdurre una facilitazione per coloro che, essendo funzionari di partito, avendo incarichi politici nazionali nei vostri partiti, potranno fruire della comoda carica di consigliere o di deputato regionale. Io spero di essermi sbagliato nell'interpretare in questo modo la norma che il Governo e la maggioranza ci propongono. Ma, se per caso non mi sono sbagliato e se per caso nella maggioranza vi fossero dei parlamentari decisi una volta tanto a lottare contro gli apparati – dei quali negli ambulacri parlano tanto male e dei quali si lamentano, ma ai quali obbediscono sempre, –, se c'è qualche spirito ribelle in tanto parlare di autonomie, non dateci torto, perché in questo modo la partitocrazia affonderà le sue radici più profondamente, perfino in istituti che debbono ancora sorgere e che ci auguriamo non sorgano e per lo meno non sorgano così. Quanto all'elettorato attivo, la legge fissa l'età minima di ventun anni. Il che mi stupisce non tanto per i motivi dei quali si è parlato abbastanza ampiamente quest'oggi da diversi colleghi e anche da colleghi del gruppo liberale, quanto per il fatto – e il mio dissenso è forse più di forma che di sostanza – che il problema dei giovani dal nostro punto di vista non è quello che riguarda i giovani candidati. I giovani candidati non mi interessano e, se dovessi parlare del problema dei giovani dal nostro punto di vista – che è ben altro e che vorrebbe essere un punto di vista intonato a quello spiritualismo di cui vorremmo dichiararci portatori –, io non mi occuperei affatto di questo problema in rapporto alla formazione delle liste elettorali. Ma non stiamo parlando di una legge da noi proposta, bensì di una legge che voi state proponendo alla nostra attenzione in questo momento, dopo che i vostri congressi giovanili hanno espresso tesi e soprattutto hanno manifestato orientamenti aggressivi in senso elettorale. Di questo è testimone tutta la stampa e tutta l'opinione pubblica italiana (l'onorevole Piccoli qualche volta sa persino essere coraggioso in talune sue affermazioni polemiche all'interno della democrazia e sa battersi anche con uguale coraggio).

Comunque, voi state sostenendo un po' in tutti i settori, dall'estrema sinistra fino alla democrazia cristiana, che l'elettorato attivo, per le elezioni politiche deve essere abbassato a diciotto anni. State sostenendo, cioè, che quella che era un tempo per i giovani di Roma la *toga pratexta* debba essere ora la scheda elettorale. Io non ne sono convinto e, ripeto, non è assolutamente questa la mia personale impostazione. Ma io prendo atto delle vostre affermazioni, secondo le quali il giovane è maturo quando acquisisce il diritto di eleggere, di votare, di partecipare a consultazioni democratiche. Io ritengo che la maturità dei giovani sia da saggiare in tutt'altro modo; non credo alla funzione educativa delle elezioni democratiche così come si svolgono nel nostro paese, e tanto meno credo alla funzione educativa per i giovani delle assemblee democratiche e partitocratiche come esse funzionano nel nostro paese. Temo che esse siano o possano essere piuttosto scuola di corruzione o, per lo meno, di opportunismo, più che palestra di educazione civica per la gioventù. Ritengo di dovere avere il coraggio una volta tanto di dire queste cose contro corrente, all'interno della Camera.

Siccome tuttavia mi trovo di fronte ad un vostro progetto e siccome prima di votare contro di esso voglio comprendere che cosa vi proponete di fare, eccovi spiegato il motivo del mio interesse e della mia meraviglia per il fatto che voi andiate in diverso avviso rispetto a quello emerso dai vostri congressi, dalle vostre proposizioni, dalle vostre tesi, dalle vostre mozioni. Trattandosi in questo caso, in fin dei conti, di un esperimento elettorale (così almeno lo dovreste considerare dal vostro punto di vista, dato che voi dite che si tratta di avviare l'abbassamento dello elettorato attivo per i giovani nelle future elezioni politiche: non certo per le prossime, dato che la legge sulle elezioni politiche resterà senza dubbio quella che è dal momento

che non è possibile modificarla all'ultima ora), io penso che questa potrebbe essere l'occasione per sperimentare, per vedere se i giovani, portati alla prova del fuoco democratico elettorale in occasione delle elezioni regionali, potrebbero successivamente arrivare alla prova del fuoco per quanto concerne le elezioni politiche. Invece non l'avete voluto fare ed io mi chiedo perché. È pigrizia?

La maggioranza e il Governo fanno le leggi affidando a qualche funzionario la stesura degli articoli, salvo poi a metterci il nome dei presentatori. Si è dato incarico a qualche funzionario di compilare la legge elettorale regionale riferendosi alle vecchie stantie norme di legge, oppure ci si è meditato sopra? Avete voluto equiparare in tutto e per tutto le assemblee delle regioni a statuto ordinario al Parlamento nazionale quanto all'elettorato attivo e quanto all'elettorato passivo? Vi sembra una buona scelta? Anche qui debbo chiedere: che cosa volete? Voi ci venite a raccontare di non voler parlamentarizzare all'eccesso le assemblee delle regioni a statuto ordinario; voi ci dite che non dobbiamo avere preoccupazioni; voi ci dite che abbiamo torto quando affermiamo che si tratterà di quindici parlamentini (senza offendere alcuno); voi ci dite che abbiamo torto quando sosteniamo che codesti futuri parlamentini imiteranno in piccolo le prerogative, le aspirazioni, i disordini ed anche le storture del Parlamento nazionale; ci dite che si tratterà di assemblee amministrative sia pure con larghe autonomie legislative; ci dite che si occuperanno dei problemi concreti, che non pretenderanno di fare politica in senso generico o astratto o fazioso; ci dite tutto questo e poi create le condizioni perché quelle assemblee in piccolo riproducano tutti i difetti, ben noti e deplorati, di questa Assemblea.

Mi pare che vi assumiate delle pesanti responsabilità. Oppure che cosa avete voluto stabilendo che l'età minima per l'elettorato attivo non debba scendere al di sotto dei ventuno anni? Dare uno schiaffo ai giovani? Ai giovani che, – e purtroppo ce ne sono molti – attraverso le associazioni cattoliche credono in voi e vi seguono? Oppure coloro che da sinistra appoggiano questa legge e si offendono quando chiediamo di emendarla e protestano irosamente ad ogni richiesta di emendamento, persino a questa richiesta di emendamento; coloro che da sinistra, congiuntamente alla maggioranza di centro-sinistra, ci hanno impedito attraverso la seduta-fiume di presentare emendamenti, uno dei quali sarebbe stato certamente relativo all'abbassamento a diciotto anni dell'età minima per lo elettorato attivo in sede regionale; coloro che così contraddittoriamente si comportano, che cosa hanno voluto fare? Dare uno schiaffo alla gioventù?

Vi fa piacere che da questi banchi noi possiamo accusarvi di aver voluto dare uno schiaffo alla gioventù, non dal nostro punto di vista (perché, ripeto, secondo noi il problema dei giovani non è in questo e non sta in questo), ma dal vostro punto di vista? Vi fa piacere che vi accusiamo di seminare propaganda in mezzo ai giovani, di non essere capaci di andare al primo appuntamento con i giovani, dal vostro democratico punto di vista? Sapete o no che la protesta dei giovani è dovuta proprio al fatto che la gioventù si è resa conto che le generazioni più anziane non vanno agli appuntamenti con essa? Sapete o no che è profondamente ingiusto prendersela con i giovani (ve lo dico anche come modesto insegnante di scuole media)? Non sapete che è profondamente ingiusto prendersela con i giovani di oggi, considerarli traviati, considerarli lontani dalla nostra sensibilità, dalla nostra moralità, dalla nostra educazione, dalle nostre rispettive tradizioni; dar la croce addosso ai giovani? Sapete o no che è profondamento ingiusto perché i veri colpevoli siamo noi?

BIASUTTI. Perché ella, onorevole Almirante, dice che noi siamo contro i giovani e che non li comprendiamo? Io credo che fra i democratici e i cattolici vi sia maggiore possibilità di comprendere l'animo dei giovani anche attraverso i loro errori che in qualunque altro settore politico.

ALMIRANTE. Onorevole Biasutti, non ho assolutamente detto che qualche collega in particolare o che i colleghi in generale – li rispetto tutti nella loro personalità soprattutto di padri e di madri di famiglia – non sappiano comprendere i giovani. Io dico che come legislatori e come uomini politici dobbiamo dare ai giovani ciò che promettiamo. Quando si approvano delle leggi come questa, che non vanno incontro ai giovani dal vostro punto di vista, che sono un vero e proprio « mancamento » di promessa nei confronti dei giovani, che sono una attestazione di sfiducia nei giovani dal vostro punto di vista, allora mi sembra che nei fatti, nella pratica, nelle vostre, nelle nostre comuni responsabilità, voi disertiate quelle battaglie per l'educazione dei giovani che nel chiuso delle vostre famiglie, senza dubbio, sapete combattere al pari di noi o meglio di noi. Onorevoli colleghi della demo-

crazia cristiana, la educazione cristiana e cattolica è fatta di esempio e quando l'esempio manca le prediche invece di essere educatrici, anche se sono le migliori del mondo, sono profondamente deludenti e diseducatrici.

Noi abbiamo l'impressione di non sbagliare quando affermiamo che come classe dirigente politica in genere voi siete profondamente diseducatori della gioventù come si rileva molte volte, oggi, dalle vostre prediche, e dall'esempio, quasi sempre pessimo, che date. (*Applausi a destra*).

BIASUTTI. Ella continua ad esagerare.

ALMIRANTE. Sono grato all'onorevole Biasutti, non perché egli mi dia modo di prolungare questo intervento che avrei voluto più breve e che sto per chiudere, ma perché una volta tanto si è instaurata in quest'aula, pur nella legittima, spiegabile, sacrosanta, apprezzabile polemica, una certa possibilità di dialogo su problemi di molto rilievo.

Mi duole che l'onorevole Biasutti affermi che sto esagerando e che lo dica attribuendo a questo « esagerando » un significato, per carità, non offensivo, ma fortemente polemico. Non credo di esagerare. Prego il collega Biasutti, non dico di leggere, perché certamente lo ha fatto, ma di rileggere le appassionate e talora drammatiche e non eccessive e non esagerate denunce relative alla crisi in cui versa la gioventù italiana, che figurano sulla stampa cattolica. Ho detto molto meno di quanto si legge sulla stampa cattolica. Non voglio citare la stampa cattolica d'oltre Tevere, poiché non desidero usurpare le funzioni che ormai sono proprie dei socialisti diventati gli esegeti delle encicliche papali; non desidero riferirmi a documenti troppo alti e solenni per poter entrare, soprattutto attraverso la mia modestissima parola, nell'aula del Parlamento; mi riferisco alla stampa cattolica che leggo come giornalista, come parlamentare ed anche come educatore, per tentare di vedere quali siano le vostre aspirazioni e ispirazioni che, se permettete, sono un tantino anche le nostre, come recenti dibattiti in questa aula possono avere confermato a voi e soprattutto all'opinione pubblica che ci guarda.

Esagerato, io ? Ho detto molto meno, onorevole Biasutti, di quello che tutti i giorni si legge nelle dure e drammatiche denunce della stampa cattolica; dure e drammatiche denunce che molto spesso hanno il solo inconveniente o difetto di essere reticenti perché manca il destinatario, poiché la stampa cattolica, ahimè, non ha il coraggio (e la mancanza di coraggio, quando si è in ambiente cattolico porta al « donabbondismo », fenomeno piuttosto diffuso) di indicare il destinatario della denuncia. Ma quando la stampa cattolica denuncia una crisi di costume, denuncia, secondo i principî cattolici, una crisi di costume al vertice, non alla base. Non è da cattolico denunciare la base e non il vertice, non è da cattolico non andare alla ricerca delle responsabilità. Voi governate l'Italia con piena responsabilità, soprattutto nei confronti dei giovani e della educazione, da vent'anni a questa parte. Quando al termine di questi vent'anni la vostra stampa denuncia una profonda involuzione e crisi del costume relativamente ai giovani, anche se non dice, come non può dire, come non deve dire –: riconosco che i colpevoli o, più gentilmente, i responsabili di ciò siete soprattutto voi; mi sapete voi dire con chi se la piglia la stampa cattolica ? Con i comunisti, con i marxisti ? Ma gli accordi con i marxisti li state predicando voi, e sono gli accordi più diseducatori, dal punto di vista cattolico, che si possano immaginare. Oppure con chi governò l'Italia nel precedente ventennio ? È una storia vecchia alla quale ormai non vi potete appigliare più nemmeno per scherzo o per polemica.

Chiudendo la parentesi e chiedendo scusa, augurandomi che possiamo tornare su questi argomenti in un più approfondito dibattito *ad hoc*, debbo dire che di fronte ad una norma di questo genere, quando mi chiedo che cosa abbia voluto il legislatore nei confronti delle regioni e dei giovani, debbo desolatamente rilevare che delle due l'una: o il legislatore non sa quel che fa, o le intenzioni sono ancora peggiori di quanto sono apparse guardando alla legge nel suo insieme, nei suoi contorni generali, nella sua conformazione di fondo. (*Applausi a destra*).

SANTAGATI. Chiedo di parlare sul complesso degli emendamenti all'articolo 4.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Considero quasi simbolica e direi emblematica la presenza in questo dibattito del ministro dell'industria e commercio al posto del ministro dell'interno. Ritengo che il ministro dell'interno si stia dedicando alla disamina dei gravi problemi che travagliano in questo momento una nostra amata regione, la Sardegna; forse è giusto, quindi, che egli stia ad accudire a questo alto compito. È altrettanto simbolicamente apprezzabile che sia presente il ministro dell'industria

e commercio, in quanto noi constatiamo che di questa legge si vuol fare soprattutto un commercio elettorale (e in ciò i socialisti stanno dimostrando di avere proprio il ruolo più spiccato e più perspicuo); e nello stesso tempo il partito comunista si industria molto bene a far sì che venga esso considerato l'elemento vitale, determinante, stimolante, della maggioranza ufficiale.

Perché non sembrino più o meno generiche le mie affermazioni, desidero leggervi l'articolo di fondo de *l'Unità* di oggi là dove ad un certo momento l'onorevole Ingrao, capo del gruppo parlamentare comunista, scrive delle frasi che sono di una eloquenza talmente lapalissiana da non meritare alcun ulteriore commento. Parlando dell'attuale dibattito l'onorevole Ingrao scrive ad un certo punto: « Lo scontro in atto a Montecitorio conferma che il ruolo nostro è di prima fila, insostituibile: senza la pressione, senza la presenza massiccia e organizzata del nostro gruppo, la azione contro l'ostruzionismo della destra non sarebbe stata nemmeno iniziata ».

Signori del centro-sinistra, ringraziate l'onorevole Ingrao per la frusta che oggi ha voluto prendere in mano per dare sempre più a questa maggioranza di centro-sinistra il segno e il crisma della determinante volontà del partito comunista.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, la prego di venire all'argomento.

SANTAGATI. Consenta a chi parla in Parlamento di obbedire a qualche piccola regola di oratoria. Ella mi insegna che il primo passo dell'oratoria è il proemio e quindi è impossibile iniziare un discorso senza il proemio. (*Interruzioni al centro*). Se mi interrompete si perderà più tempo e ciò non gioverà al buon andamento dei lavori, a meno che non siate degli ostruzionisti, sia pure di seconda mano.

Circa l'espressione di ostruzionismo che è nella penna dell'onorevole Ingrao, ritengo che proprio lui che parla di ostruzionismo...

PRESIDENTE. Le chiedo che cosa abbia a che fare questo con gli emendamenti all'articolo 4.

SANTAGATI. Onorevole Presidente, se ella lo desidera, posso scrivere prima il mio discorso, e passarlo poi alla sua cortese approvazione: così risparmieremmo tanta altra fatica. Se mi devo però esprimere dando una certa architettura al mio intervento, mi sollevi da un processo alle intenzioni. Se ella poi constaterà che io sono stato meno ortodosso di tanti altri oratori che sono intervenuti questa sera, meriterò il suo giusto rimprovero.

Mi meraviglio che proprio l'onorevole Ingrao parli di ostruzionismo, quando noi sappiamo che l'ostruzionismo è una delle armi, direi tradizionali, normali, regolamentari di una minoranza e di un'opposizione. E allora, delle due l'una: o il partito comunista ha perduto quella vigoria, quella capacità oppositoria che dovrebbe permettergli di ricordarsi che esiste l'ostruzionismo, fatto apposta per i gruppi di opposizione; o addirittura debbo ritenere che esso si senta ormai talmente inserito nella maggioranza governativa da ritenere doverosamente di non potere effettuare ostruzionismo.

Ma non è questo il punto sul quale intendo soffermarmi questa sera. A proposito di questo discorso sull'ostruzionismo, io intendo replicare ad una voce che, per la sua diffusione, per la sua forza di penetrazione e di divulgazione, esercita indubbiamente sull'opinione pubblica nazionale una influenza fondamentale: intendo parlare della televisione, di quella televisione la quale, non più tardi di ieri, nel dare il resoconto dei lavori parlamentari, ha sottolineato, in una maniera che avrebbe forse il sapore più del sarcasmo che della critica, che l'ostruzionismo è un gioco, che in fondo l'ostruzionismo è un qualche cosa da prendere alla leggera.

Ebbene, io debbo precisare proprio da questi microfoni che l'ostruzionismo non può essere un gioco: se siamo d'accordo che anche la democrazia è un gioco, cioè se effettivamente la democrazia ha determinate carte da porre sul tappeto del gioco, allora rispettiamo le regole del gioco, e sia consentito agli oppositori di fare quell'ostruzionismo che, se operato con intelligenza e regolarità, non ha bisogno neppure di essere chiamato ostruzionismo.

E per darvi questa sera la prova che non ho alcuna intenzione di fare dell'ostruzionismo, vi parlerò in termini esclusivamente pertinenti all'argomento, e vi dimostrerò che il miglior ostruzionismo si può fare senza fare l'ostruzionismo. (*Applausi a destra*).

E allora vi dirò che, per quanto breve possa sembrare l'articolo 4, e per quanto i nostro amabili oppositori lo ritenessero di scarso rilievo, questo articolo deve invece essere valutato attentamente. Voglio subito prevenire l'obiezione dell'onorevole Presidente, il quale potrebbe interrompermi per farmi osservare che non sono qualificato a parlare

dell'articolo 4, in quanto la discussione generale sull'articolo si è esaurita. Ebbene, onorevole Presidente, io non parlerò in questi termini: parlerò sugli emendamenti all'articolo 4, che mi debbono dare la possibilità, anche dal punto di vista procedurale, di rispettare le regole del gioco e nello stesso tempo di dimostrare quanto, anche in questo articolo, la legge sia poco commendevole e debba essere quindi emendata.

Debbo innanzi tutto sottolineare un aspetto di natura, direi, programmatica, che attiene al buon ordine della discussione. Noi abbiamo visto che siamo passati dal titolo primo, concernente le disposizioni generali, ad un titolo secondo che si articola su una tricotomia elettorato-ineleggibilità-incompatibilità. Subito dopo troviamo un articolo 4 che, secondo la rubrica, concerne l'elettorato attivo e passivo. Qui c'è un disordine concettuale molto grave, perché se il compito del legislatore è quello di esprimersi in modo da non mettere confusione nelle idee, e soprattutto nelle norme legislative, sarebbe stato molto meglio che l'intitolazione fosse stata univoca e non divisa in termini più o meno diversi tra di loro, e comunque non omogenei.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, non sono stati presentati emendamenti circa il titolo. Venga agli emendamenti.

SANTAGATI. Ci sto arrivando attraverso una ripartizione logica e cronologica della norma stessa. È il concetto dell'elettorato che noi prendiamo in esame: il quale elettorato è il genere nel quale può essere poi inquadrata la specie. E allora possiamo avere elettorato attivo e passivo; e a sua volta, nell'elettorato passivo, possiamo avere una sottospecie, che è data dall'incompatibilità e dalla ineleggibilità. Non si è voluta seguire questa impostazione, per cui ella vedrà, onorevole Presidente, quali inconvenienti nasceranno anche nell'articolato successivo.

Io mi debbo soffermare soltanto sugli emendamenti, e comincio a rilevare i primi inconvenienti. Rilevo ad esempio che noi parliamo impropriamente di elettorato passivo e di elettorato attivo, all'articolo 4, quando sappiamo che anche all'articolo 5 si parlerà di elettorato passivo e, senza volerne fare una questione di vita e di morte, debbo rilevare una grossa incongruenza, che non credo che gli emendamenti riusciranno a sanare del tutto. Ecco il danno che si è fatto con questa seduta-fiume, con questa seduta con la quale, da un punto di vista politico, si crede di affrettare i tempi, mentre credo invece che si complichino le situazioni e le soluzioni diventino sempre più lontane e difficili.

Per quanto concerne gli emendamenti proposti da noi e da altri gruppi politici per correggere le storture della legge, osservo che noi cerchiamo di aggiungere alcuni aggettivi, alcune specificazioni, e soprattutto alcune modificazioni circa l'età minima richiesta per l'elettorato passivo. La prima cosa che si dovrebbe fare è mettersi d'accordo con la legislazione preesistente sull'argomento, perché l'articolo 4, nel testo proposto dalla Commissione, dice testualmente: « Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 ». Il decreto citato rappresenta uno sforzo notevole – di questo dovrebbe essere dato atto all'assente ministro dell'interno – per mettre un po' d'ordine, attraverso un testo unico, e per regolamentare tutta la materia relativa alla disciplina e alla revisione delle liste elettorali.

La prima affermazione, che già convalida e giustifica la bontà di un emendamento che è stato presentato, può già essere notata. La legge citata, all'articolo 1 (che a sua volta richiama la legge 7 ottobre 1947, n. 1058, articolo 1), contiene una proposizione fondamentale per tutta la nostra legislazione in tema di elettorato attivo, compresa quindi anche la legislazione relativa all'elettorato regionale. Nel citato articolo 1 si stabilisce che sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste negli articoli 2 e 3. Pertanto l'articolo 4 del disegno di legge che stiamo esaminando per questa prima parte è tautologico, perché si richiama alle disposizioni del testo unico, ma poi cade in palese contraddizione col testo unico stesso, affermando – come vedremo – una tesi che contrasta con altre norme di esso.

Ma, prima di arrivare a questo argomento, debbo innanzitutto rilevare quanto opportunamente sia stato proposto l'emendamento Cottone 4. 2, tendente ad aggiungere l'aggettivo « italiani » alla parola « cittadini ». Perchè si deve aggiungere tale aggettivo ? Perché non basta essere cittadini. Non mi soffermerò su argomenti che già il professor Valitutti ed altri insigni colleghi in quest'aula hanno testè ri-

badito. Il concetto di cittadinanza non è necessariamente legato al concetto di cittadinanza italiana. Qui potremmo richiamarci a diverse norme e di diritto civile e di diritto penale e soprattutto di diritto amministrativo, per concludere che in tutte le leggi italiane una volta che si parla di cittadini si debba necessariamente parlare di « cittadini italiani ». A meno che l'omissione non sia stata una specie di errore freudiano, una specie di complesso di colpa, di coloro che hanno predisposto questo disegno di legge, i quali, rendendosi conto che stanno mandando a pezzi l'unità d'Italia, non hanno ritenuto opportuno invocare l'aggettivo « italiani » nel corpo dell'articolo. Ma questa è una valutazione del tutto politica che non risolverebbe il problema di natura giuridica che io ho sollevato e per risolvere il quale chiedo quindi che venga accolto l'emendamento mirante ad aggiungere l'aggettivo « italiani » alla qualifica di « cittadini ».

Ma con ciò non abbiamo risolto il problema più grosso, il problema che scaturisce dalle parole che vengono dopo l'espressione « 20 marzo 1967, n. 223 ». Infatti il testo del disegno di legge aggiunge: « che abbiano compiuto il 21° anno di età entro il primo giorno della elezione ».

Signor Presidente, mi sembra che ci balocchiamo in Italia a fare leggi; infatti, dopo avere elaborato un testo unico che avrebbe dovuto mettere un po' d'ordine nella materia, un testo unico che comunque è il testo ufficiale che regola questa materia e nel quale sono consacrati i princìpi e le regole relative all'elettorato attivo, ecco che, alla prima occasione, formuliamo norme in aperto contrasto con quei princìpi. Se dovessimo infatti approvare l'articolo 4 nel testo elaborato dalla Commissione, dovremmo arrivare alla paradossale conseguenza che per quanto riguarda le elezioni regionali si intenderebbero abrogate le norme del testo unico citato che pure vengono richiamate nello stesso articolo 4.

Qui è il pasticcio e il bisticcio; qui è la contraddizione in termini. Non si possono invocare i princìpî e le regole contenuti nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, violando al rigo successivo queste stesse norme, per quanto attiene alla determinazione dell'età minima degli elettori. E qual è l'età necessaria ? Ebbene, l'età necessaria è regolata dall'articolo 4 del citato testo unico nel seguente modo: « Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che possedendo i requisiti per essere elettori e, non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nel registro della popolazione stabile del comune ».

Per essere conseguenziali bisogna fare un richiamo all'articolo 5 del testo unico, il quale recita: « Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare ». Seguono i vari requisiti che mi esimo dal citare per non dilungarmi.

Ma l'articolo 7 che cosa aggiunge ? Che queste liste elettorali devono essere aggiornate. E l'aggiornamento come si effettua ? Si effettua attraverso « le revisioni semestrali, secondo le modalità e nei termini previsti dal presente titolo con l'iscrizione di coloro che hanno compiuto o compiono il 21° anno di età rispettivamente dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4 » (che abbiamo già citato). « Le variazioni apportate – continua sempre l'articolo 7 – alle liste elettorali hanno effetto rispettivamente il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno ». Il che in parole semplici significa che delle due l'una: o noi rispettiamo il testo unico, e allora non occorre richiamarsi a questa norma se non per ripeterla (avremmo allora un richiamo puramente formale che potrebbe anche essere espulso dal contesto della legge perché non ha nessuna importanza, in quanto si sa che già esiste una legge che regola la materia); oppure vogliamo modificare la citata legge, e allora è inutile che noi ci rifacciamo alle norme del testo unico per poi contraddirle. Tanto vale allora che si faccia un nuovo articolo in cui si dica che in deroga alle norme previste dal testo unico chi abbia compiuto 21 anni nel giorno delle elezioni può votare. Perché sulla base del vigente testo unico quel congegno non funziona, in quanto i cittadini iscritti nelle liste elettorali sono compresi in due sbarramenti, in due semestri ben distinti tra loro; infatti l'articolo 8 del citato testo unico, che si rifà all'articolo 6 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e all'articolo 6 (c'è una specie di simmetria anche nei numeri) della legge 22 gennaio 1966, n. 1, stabilisce che il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede:

« *a*) entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del comune alla data del 15 febbraio, compiranno il 21° anno di età dal 1° luglio

al 31 dicembre o l'avessero già compiuto e abbiano a qualsiasi titolo diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali »;

« *b*) entro il mese di agosto, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico distinto per uomini e donne di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del comune alla data del 15 agosto, compiranno il 21° anno di età dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo o l'avessero già compiuto e abbiano a qualsiasi titolo diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali ».

E allora, praticamente, se ci atteniamo alle leggi già vigenti, non può più porsi il quesito se il 21° anno d'età debba compiersi entro il giorno delle elezioni o il giorno dopo o il mese dopo (questo dicono i vari emendamenti: ecco che rigorosamente mi attengo al tema). Quindi, bisogna attenersi alle leggi già vigenti. Altrimenti assisteremmo a questo paradosso: che questa norma, che vorrebbe favorire gli elettori dei consigli regionali, finirebbe con il danneggiarli. Facciamo l'esempio di colui che sia nato nei primi giorni del mese di luglio di un anno adatto, cioè che stia per compiere i 21 anni (quindi in pieno regime democratico e perciò senza ombra e senza sospetto !) e supponiamo ancora che costui debba esercitare il diritto di voto per le elezioni regionali quando si giungerà alla fatidica data del 1969. Ebbene, che cosa succederebbe ? Che, se noi applicassimo il testo unico, quel cittadino che è nato nel semestre compreso dal 1° luglio al 31 dicembre avrebbe pieno diritto di votare, mentre se per ipotesi si dovesse mantenere la norma di questo disegno di legge (ipotizziamo che le elezioni si tengano a maggio o a giugno, come di solito avviene) non avrebbe il diritto di votare. E allora una norma, che teoricamente dovrebbe favorire il cittadino elettore, praticamente finirebbe con il danneggiarlo.

Questa è l'incongruenza tipica della fretta con cui molte volte si legifera; si ha la presunzione di aver elaborato un testo ineccepibile e invece si cade in queste semplicissime e volgarissime forme di errore giuridico e tecnico. Ed allora, a questo punto, devo fare un'altra osservazione, sempre afferente allo esercizio del voto. In questa sede si è discettato molto sull'età dell'elettore. Ma io ritengo che si dovrebbe in questa legge mantenere l'età di 21 anni già prevista nel testo unico. E dovremmo altresì evitare di complicare le cose, visto che rimane sempre valido il concetto che una legge, più semplice e generale è, tanto meglio può funzionare. Se invece ci mettiamo a fare leggi eccezionali, leggi che derogano ad altre leggi, incorriamo in quella selva « selvaggia ed aspra e forte » che è la legislazione italiana, complicandola sempre più, rendendola così ingarbugliata che ogni cittadino dovrebbe avere al proprio servizio non uno, ma più avvocati per poterci capire qualcosa.

È per queste ragioni che noi chiediamo che venga mantenuto il limite di 21 anni, già in vigore per le elezioni nazionali, per quelle dei consigli comunali e provinciali e per quelle delle regioni a statuto speciale.

Un processo di ringiovanimento io proporrei anzi di introdurre anche nei confronti dei limiti d'età più elevati attualmente in vigore, che creano un'eterodossia che non si spiega. Non si capisce infatti perché un cittadino a 21 anni possa eleggere un deputato, ed invece se ne chiedano 25 per eleggere un senatore. Cosa questa ancor più incomprensibile in un sistema bicamerale come il nostro, in cui una Camera non è altro che la copia esatta dell'altra. Sarebbe quindi quanto mai opportuno cominciare anche a pensare ad un abbassamento del limite di età richiesto per l'elezione dei senatori, tanto più che in questo potremmo essere confortati da una molteplice esperienza giuspubblicistica e amministrativa.

Il discorso cambia quando passiamo ad esaminare il secondo comma dell'articolo 4.

Una voce al centro. Siamo ancora a questo punto ! Fate di tutto per perdere tempo.

SANTAGATI. Non è assolutamente vero, perché, se veramente volessimo farlo, potremmo metterci qui a leggere trattati dalla mattina alla sera: e vi assicuro che avremmo i polmoni per farlo.

Stavo dicendo che il problema è diverso per il secondo comma e gli emendamenti che ad esso sono stati presentati. Questo problema ha molte sfaccettature, sia che si voglia esaminare l'aspetto dell'abbassamento del limite dell'età per l'elettorato passivo, sia che si voglia tener conto di una certa tradizione politica generale. E, se volessi abbondare in citazioni, potrei risalire ai tempi della Grecia o dell'antica Roma. (*Proteste a sinistra e al centro*).

Una voce a sinistra. La Grecia no !

SANTAGATI. Già, a voi interessa soltanto la Grecia attuale ! Non avete assimilato nulla dello spirito classico: siete dei materialisti.

BUFFONE. Perché non ci parla della Magna Grecia ?

SANTAGATI. Dovrei farlo: voi però capite più il « magna », che la Grecia !

Già nel mondo antico, per quanto riguardava l'elettorato passivo, erano previsti dei limiti di età molto diversi da quelli previsti dalle leggi attuali. Infatti in certi agoni (detto in senso politico) cui si poteva concorrere, erano previste delle limitazioni molto severe. Tanto è vero che Platone, nel suo trattato *De Republica*, prevedeva per la sua società ideale limiti d'età molto diversi per accedere a pubblici incarichi: i cavalieri dovevano avere un'età non inferiore ai 40 anni, i reggitori un'età non inferiore a 50 anni, e così via.

Ma è chiaro che, se dal punto di vista astratto ciò costituiva un vantaggio in un ambiente quel era quello della Grecia antica, è altrettanto vero che, per quanto attiene alla realtà politica concreta dell'epoca, v'era la possibilità per tutti i cittadini, che avessero la piena cittadinanza e la piena disponibilità dei diritti politici (che non avessero cioè subito l'ostracismo, quello che abbiamo imparato a conoscere in Italia dopo la cosiddetta Liberazione, quando cittadini sono stati posti al bando proprio come ai tempi di Pericle o Aristotele), di accedere anche in giovane età ad incarichi pubblici. Così, nell'esperienza romana, i giovani a 18 anni potevano prendere la toga virile e accendere al *cursus honorum*, purché avessero le capacità necessarie; non era cioè necessario che appartenessero ad una *gens* particolare o disponessero di un dato censo. Esempio classico è quello di Cicerone, che si definì *homo novus* (*Commenti al centro e a sinistra*) appunto perché riuscì a raggiungere i vertici della carriera politica senza avere un censo particolare.

A parte questa esperienza del mondo classico, dobbiamo convenire che anche per quanto attiene all'elettorato passivo di oggi sarebbe opportuno ridurre i limiti di età, trarre cioè determinate conclusioni e dire: perché a 21 anni si può essere consiglieri comunali o provinciali – e, conseguentemente, si può essere sindaci (in astratto, anche di grandissimi comuni, come quello di Milano) o presidenti di grandi asssemblee provinciali (come quella di Roma, per fare un esempio) – e non si può essere consiglieri regionali alla medesima età ? Si tratta di un problema che gli emendamenti presentati sollevano. Ma se volessimo, senza disturbare l'ombra dei grandi saggi della Grecia antica e di Roma, attenerci alla legislazione italiana...

PRESIDENTE. E possibilmente agli emendamenti all'articolo 4 !

SANTAGATI. Non mi sembra di essere fuori dal tema che mi sono prefisso di trattare. Potrei ricordare – tanto per cominciare – che l'articolo 3 del codice civile, in tema di lavoro, stabilisce a 18 anni l'età per stipulare contratti di lavoro. L'articolo 84 stabilisce che per sposarsi basta che l'uomo abbia compiuto 16 anni e la donna 14 (per il matrimonio concordatario, con dispensa del Papa, i limiti possono anche essere ridotti). L'articolo 250 stabilisce che il riconoscimento dei figli naturali può avvenire da parte del padre al diciottesimo anno d'età e da parte della madre al quattordicesimo. L'articolo 264 consente al minore che abbia raggiunto il sedicesimo anno di ottenere l'autorizzazione ad impugnare il riconoscimento. L'articolo 284 stabilisce l'età di 18 anni per il padre e di 14 anni per la madre ai fini della richiesta del decreto di concessione della legittimazione. Per quanto riguarda il diritto penale, possiamo ricordare che a 14 anni si può sporgere querela, che a 14 anni si è imputabili e che a 18 anni si entra nel pieno della propria responsabilità penale. È sufficiente, dunque, fare un breve *excursus* su tutto il diritto, sia civile, sia penale, sia amministrativo, sia commerciale. Sappiamo, tra l'altro, che il minore emancipato può accudire a tutti gli affari della propria azienda, pur avendo raggiunto soltanto i 18 anni.

Per quanto attiene, quindi, al limite d'età per l'elettorato passivo, sottolineo in linea di massima l'esigenza di accogliere alcuni emendamenti, presentati dalla mia e da altre parti politiche.

Concludendo in ordine all'articolo 4 del disegno di legge, debbo fare una puntualizzazione a proposito di un argomento che, emerso dal nuovo testo elaborato dalla Commissione, pone grossi problemi, che solo attraverso l'accoglimento di alcuni emendamenti potranno essere risolti in qualche modo. Mentre il testo ministeriale stabiliva che gli eleggibili dovranno essere cittadini iscritti nelle liste elettorali di comuni della regione, in seguito all'emendamento accolto dalla Commissione si afferma invece che sono eleggibili quei cittadini (io aggiungo: italiani) che siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e che abbiano compiuto l'età prescritta (ancora da stabilirsi nel modo più congruo, a mio avviso). Con questa norma, una volta approvata, indulgeremmo verso una tendenza che, in modo molto espressivo, l'ono-

revole Almirante ha stigmatizzato; arriveremmo cioè, dal punto di vista formale, alla cosiddetta nazionalizzazione degli elettori passivi (espressione che non mi piace) ovvero degli eleggibili (termine che mi sembra più pertinente). Attraverso l'emendamento della Commissione, in teoria, può sembrare che si desideri salvare il principio dell'unità nazionale. Ma sono molto perplesso, personalmente, sulla bontà dell'emendamento, e pongo un quesito agli onorevoli colleghi: se l'emendamento dovesse rimanere nel testo definitivo, come concilieremmo l'espressione in esso contenuta con l'attuale sistema elettorale regionale delle regioni a statuto speciale e, in modo particolare, della regione siciliana? In Sicilia, per essere eleggibili, occorre o esservi nati o risiedervi da almeno cinque anni. Nel parlare di ciò, mi preoccupo di tutelare non già i diritti della Sicilia, bensì quelli delle altre regioni. Grazie a tale norma, infatti, il cittadino italiano della Sicilia, vigendo in Sicilia un principio e fuori un altro, godrebbe di una indebita posizione di privilegio rispetto agli altri cittadini che non siano nati in Siclia o che non si siano disturbati a risiedervi per cinque anni.

Non possiamo stabilire in Italia due categorie di cittadini eleggibili: i siciliani, che possono essere eletti in tutta Italia, e gli altri italiani, cui è impedito essere eletti in Sicilia. Sarebbe una ben strana forma di rappresentanza politica, contrastante con gli elementari princìpi del diritto pubblico. Senza dubbio, dunque, una delle due norme dovrebbe essere abrogata. Ma, poiché sappiamo che le norme della regione siciliana sono comprese in uno statuto che fa parte integrante della Costituzione italiana, ritengo che piuttosto di tentare di abrogare una simile norma sarebbe molto più facile conformarsi ad essa nella legislazione successiva.

Signor Presidente, ho finito. Ho voluto trattare soltanto argomenti squisitamente tecnici ed afferenti al dettato del disegno di legge, senza avvalermi del pur legittimo diritto del parlamentare d'opposizione di esercitare l'ostruzionismo. Ho inteso ribadire ancora una volta la necessità che questa legge, con tanta fretta e leggerezza predisposta, non arrivi ad un traguardo finale che servirebbe certo a tutelare non gli interessi del popolo italiano, bensì soltanto interessi inconfessabili di caste e di gruppi politici che preferisco in questa sede non nominare. (*Applausi dei deputati dei gruppi liberale e del Movimento sociale italiano*).

CRUCIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è la prima volta che intervengo su questa legge e vi assicuro che, leggendo i giornali (ho letto anch'io *l'Unità* stamane) ed essendo assente dal Parlamento, fa un certo effetto leggere e sentir dire che in Parlamento alcune parti politiche fanno l'ostruzionismo. Ieri mattina, in un autorevole articolo di fondo di Enrico Mattei, era scritto, a proposito dell'ostruzionismo: « Si tratta (...) di uno strumento di lotta politica per il quale non abbiamo alcuna simpatia. Tuttavia esso ha lasciato nella storia delle istituzioni parlamentari delle pagine che vengono considerate onorevoli. Nel Parlamento italiano è stato messo in opera più volte e spavaldamente glorificato da coloro stessi che, passati dalla opposizione al Governo, oggi lo subiscono con stizzosa insofferenza. Si ammette che in casi eccezionali possa avere una sua validità, anzi addirittura una sua nobiltà. Lo adopera chi crede in coscienza che siano in gioco non le opinabili soluzioni tecniche di un problema politico, ma qualcosa di essenziale e di vitale per il proprio paese, e con l'ostruzionismo si propone di dar tempo alla riflessione, al rinsavimento della maggioranza, e di svegliare la sensibilità dei cittadini perché avvertano i pericoli a cui viene esposta la collettività nazionale. Con argomenti siffatti furono giustificate le più memorabili battaglie ostruzionistiche di questo dopoguerra: quella contro la alleanza atlantica e quella contro la legge elettorale maggioritaria. Nell'una, comunisti e socialisti proclamarono di voler salvare la pace; nell'altra, tutte le minoranze congiunte si vantarono di aver voluto in coscienza salvare il bene supremo della libertà contro la minaccia del regime ».

Il discorso potrebbe continuare. Perché ho voluto fare questo preambolo? Perché, nonostante questa impostazione che potrebbe essere anche accettata e che è stata in passato la impostazione di molti deputati e comunque di molti di voi, colleghi di estrema sinistra, noi in questa sede, almeno per gli interventi che ho ascoltato oggi, siamo fuori da questa impostazione e anzi ne siamo oltre, come può giudicare chiunque abbia ascoltato gli interventi di questa sera.

Non v'è dubbio che, ogni qualvolta si fa una nuova legge, bisogna, se possibile, correggere e superare gli errori commessi in al-

tri tempi per altre leggi. Non v'è dubbio, come rilevava poc'anzi il collega Santagati, che, quando il Costituente stabilì diversi limiti d'età per l'eleggibilità alla Camera e al Senato, pensava di attribuire alle due Assemblee formule e possibilità diverse. È un errore in cui non bisogna ricadere. Non v'è dubbio che è valida e sostenibile l'osservazione che faceva stamane l'onorevole Milia, allorché diceva che, se passasse il testo della Commissione, avverrebbe che, in quanto membri della magistratura, alcuni cittadini sarebbero persino legittimati a giudicare i componenti di quel consiglio regionale al quale però non potrebbero essere eletti. E così pure dicasi per l'altro rilievo fatto stamane che un cittadino, che a 21 anni può essere sindaco di Roma, non può essere consigliere regionale di Frosinone.

Come vedete, non è una battaglia ostruzionistica che si sta facendo. A mio giudizio, i temi portati in questa sede hanno una validità: quella validità che voi stessi riconoscete ogni qualvolta si parla con voi nei corridoi, salvo poi a non avere più valore ed efficacia quando venite qui dentro.

Va detto chiaramente che la stessa impostazione che presiede all'elezione di noi deputati non è sempre perequata. Per esempio, per eleggere un deputato di questa Camera, nella mia regione bisogna che una lista raggiunga un buon 12 per cento dei voti, mentre in Lombardia un mio collega può essere eletto con il 5 per cento. Vi sono dunque, a proposito di elettorato attivo e passivo, incongruenze innumerevoli che sarà opportuno rivedere e correggere.

Entro perciò nel merito preciso, dopo aver però considerato che tutti questi punti da me richiamati hanno una validità indiscutibile e sono al di fuori dell'impostazione ostruzionistica cui facevo testé riferimento. È un riferimento preciso, non discutibile e che ci deve far ragionare, perché noi, a forza di varare leggi o in fretta o in stato di necessità o perché arriva Pasqua oppure le ferie oppure la fine della legislatura, approviamo leggi talmente disparate che hanno modificato in questa Repubblica la posizione dell'eletto e dell'eleggibile.

Dice l'articolo 4 al primo comma che sono elettori « i cittadini »... L'onorevole Cottone propone di aggiungere la parola « italiani ». Su questo punto, onorevoli colleghi, è indispensabile fermare un po' la nostra attenzione.

L'anno scorso abbiamo fatto una legge particolare che doveva servire a impedire che gli abitanti di Molinella o di altri comuni intorno a Bologna si trasferissero nel capoluogo emiliano per mantenere una certa maggioranza. Non voglio però soffermarmi su questo problema. Desidero solo domandare quanti cittadini italiani sono stati cancellati dalle liste elettorali e se sono stati cancellati giustamente. In questi giorni il giornale degli italiani all'estero che si pubblica a Bruxelles sta pubblicando un nutrito elenco di italiani senza patria. Sta accadendo che i connazionali che lavorano all'estero vengono cancellati dalle nostre liste elettorali e non vengono iscritti in nessun'altra lista. Di fatto sono italiani senza patria. Quanti sono ? Dato il ritmo dell'emigrazione italiana, possiamo dire che in venti anni il 5 per cento della popolazione italiana ha lasciato il nostro paese. Pur non avendo rinunciato alla cittadinanza italiana, come dicevo, questi emigrati sono stati cancellati dalle liste elettorali.

Ora noi siamo favorevoli all'emendamento Cottone, nel senso che tutti coloro che sono italiani, anche se lavorano in questo momento all'estero, debbono essere reiscritti nelle liste elettorali e quindi poter votare nelle elezioni regionali, nel caso che le regioni vengano costituite.

Quando stamane si è parlato di sospensiva, non abbiamo ritenuto opportuno chiedere l'abbinamento della discussione in atto con quello della legge per il voto agli italiani all'estero, ma io credo che il problema vada affrontato. In questi giorni la televisione ci ha fatto vedere l'entusiasmo con il quale i nostri fratelli all'estero hanno accolto il Presidente della Repubblica: atteggiamento caloroso rivolto al Presidente, indipendentemente dalla sua colorazione politica, come rappresentante dell'Italia. Abbiamo fatto accordi sindacali, abbiamo preso alcuni provvedimenti, ma alla Commissione lavoro stanno arrivando solleciti per l'assistenza ai familiari rimasti in patria.

Noi ci auguriamo che questo problema venga affrontato e che si conceda il diritto agli italiani che lavorano all'estero di esprimere il proprio voto. Si tenga presente che alcune regioni italiane annoverano il 15 e anche il 25 per cento dei propri nati fra gli emigrati.

Un altro punto importante riguarda i residenti nella regione. Si dice che per le elezioni comunali e provinciali, nonché per quelle politiche, questa clausola non esiste. Non vi è dubbio che il deputato, poiché rappresenta la nazione, può essere eletto in qualsiasi circoscrizione del paese. Ma ben altro discorso

dobbiamo fare per quanto riguarda i consiglieri comunali e provinciali e, caso mai, per quelli regionali. Non desidero qui riferirmi all'articolo vincolante dello statuto siciliano, ma dobbiamo evitare che su certe regioni piombino personaggi, che si sono creati la fama fuori della regione, per farsi eleggere al consiglio regionale.

Teniamo presente, per esempio, la situazione esistente in alcuni comuni del Lazio. A Rieti vi è un sindaco che non risiede nella città, ma a Roma. Non si deve dimenticare che l'autorità comunale, specie nei piccoli centri, riassume un po' tutti i poteri, per cui quando sindaco è un personaggio non residente nel comune l'amministrazione resta in mano al segretario comunale.

Lo stesso discorso si deve fare per quanto riguarda le province. Spesso nei consigli provinciali vengono « catapultati » da lontano personaggi non residenti nella provincia. A maggior ragione il discorso vale per le regioni, nel caso che siano costituite. Inoltre c'è da rilevare che avremo deputati regionali eletti con 10 mila voti e altri con 70 mila o con 50 mila voti, a seconda che si tratti di una regione come il Lazio o di una regione come l'Umbria o le Marche.

Oggi si è parlato molto sugli emendamenti che propongono che siano eleggibili a consiglieri regionali quei cittadini che sappiano leggere e scrivere e che abbiano precedentemente fornito la prova di alfabetismo. Non vi è dubbio che la nostra Costituzione vuole che tutti i cittadini possano accedere a tutti i posti purché dimostrino di saper leggere e scrivere. Ma la legislazione degli ultimi anni ha previsto la scuola dell'obbligo, per cui anche per il concorso al posto di netturbino comunale si richiede il diploma di tale scuola. Per questo motivo ritengo che non ci si possa limitare a richiedere che il candidato a consigliere regionale debba semplicemente sapere leggere e scrivere e aver fornito la prova di alfabetismo; occorre che abbia completato gli studi della scuola dell'obbligo. E a questo proposito non è inconsueto trovare in alcuni comuni uomini che, ad esempio, partecipando ad un dibattito sul bilancio, dicano: « Signor sindaco, dato che le finanze vanno male cominciamo intanto a spendere il *deficit* », oppure che firmino i documenti con delle croci come avvenne nel comune di Montefalco, dove il prefetto si trovò di fronte ad una delibera piena di croci che, come ebbe modo di spiegargli il capo di gabinetto, erano le firme dei consiglieri e degli assessori di quel comune.

Per questa ragione mi sembra opportuno, senza voler stabilire una preclusione o senza voler fare una classificazione, riferirci almeno al titolo della scuola dell'obbligo. A me sembra che le nostre considerazioni al riguardo siano giuste e siano condivise e sentite anche da coloro che si rifiutano di accettarle e di farle proprie. Mi sembra veramente strana questa vostra posizione preconcetta, colleghi della maggioranza, che diventa di opposizione alla logica e alle stesse vostre richieste.

In questi giorni l'onorevole Fanfani è andato ad abbracciare i rappresentanti degli italiani all'estero e li ha accompagnati dal Presidente della Repubblica, ed ora il 5 per cento di questi cittadini viene ad essere escluso e non può partecipare alle elezioni.

Noi insisteremo su questo tema e ci auguriamo di avere il tempo per farlo, allo scopo di portare avanti un discorso che ci pare serio, concreto e valido. (*Applausi a destra*).

BASILE GUIDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASILE GUIDO. Onorevoli colleghi, voi non ascoltate i nostri consigli e chi a quest'ora prende la parola ha quasi l'aspetto di un colpevole, che vuol disturbare la quiete della maggioranza esercitando un sopruso. Siamo stati criticati perché vi proponiamo degli emendamenti alla legge, ma lasciate che noi continuiamo a darvi consigli anche perché speriamo che servano a farvi riflettere e rinsavire. Mi fermerò a discutere brevemente soltanto due punti: la residenza elettorale e l'età per l'eleggibilità a consigliere regionale. La residenza nel collegio, se il candidato non vi è nato, è utile alla regione; se noi guardiamo a quello avviene nelle regioni a statuto speciale, che sono già state realizzate nel nostro paese, ci rendiamo conto che le regioni depresse sono quelle che sono state maggiormente offese. Lo Stato, in Sardegna, in Calabria, in Sicilia, ha commesso veramente delle distrazioni del denaro che era stato stanziato a favore di quelle regioni. In Sardegna una parte dei fondi per la rinascita sono stati spesi altrove.

PRESIDENTE. Onorevole Basile, ella sta parlando sugli emendamenti all'articolo 4 ?

BASILE GUIDO. Sì, signor Presidente, sto parlando della necessità della residenza elettorale. È avvenuto infatti che quando si è fatta

la legge per l'addizionale in Calabria, i danari ricavati da tale provvedimento non sono stati spesi in quella regione, almeno per la maggior parte. In Sicilia è avvenuto lo stesso e cioè che i fondi della solidarietà nazionale sono stati o spesi male o non spesi e sono stati messi in banche che danno un interesse fittizio. Ci sono, perciò, dei consiglieri regionali sensibili agli interessi della loro regione che non tollerano che questi fondi non vengano spesi mentre ci sono tante ed urgenti necessità, e vengano lasciati nelle banche; ora voi non credete che giovi che i consiglieri regionali abbiano la residenza nel luogo dove sono stati eletti? Io credo di sì. Queste regioni depresse hanno pagato tutte le colpe di quei governi che le hanno trascurate. E in realtà non è forse vero che questi territori sono stati danneggiati da una politica doganale sbagliata che ha fatto del protezionismo, dopo aver fatto del liberismo, una politica che ha impedito lo sviluppo dell'iniziativa privata, che non ha affatto favorito il nascere dell'industria e che infine ha perseguitato l'agricoltura? Non c'è dubbio che tutto quello che è legato ai provvedimenti da prendere per la regione potrà essere meglio difeso da coloro che vi siano nati o vi risiedano. Una diversa osservazione, per associazione d'idee, farei per quanto riguarda la residenza e qui mi permetto di aprire una piccola parentesi che spero il Presidente mi vorrà consentire. Proporrei, in poche parole, un avvicendamento dei giudici specialmente in Sardegna. Mi sembra infatti opportuno che dopo anni che una persona ha esercitato la sua attività in una regione bersagliata dal banditismo, abbia diritto ad un po' di libertà e ad andar fuori da quel posto. In Sardegna cioè la residenza prolungata sarebbe un danno più che un vantaggio.

A parte questa osservazione non pertinente al tema, a me sembra che la regione abbia veramente interesse ad avere degli uomini legati moralmente ed affettivamente al luogo dove sono nati e che devono rappresentare.

Vengo ora rapidamente al secondo punto, quello riguardante l'età. Io sono per i giovani; che cosa è capace di fare un giovane portato in una assemblea elettiva? Nel 1920 io sono stato testimone di questo fatto clamoroso: un giovane, eletto in età giovanissima consigliere provinciale, sedeva quale segretario del consiglio al banco della presidenza. Accanto a lui vi era un venerando senatore, professore di diritto, il quale si oppose alla richiesta fatta dal giovane perché il Governo aumentasse la quantità di grano assegnato a quella provincia. Poiché quel giovane ebbe l'audacia di chiede l'invio di una commissione a Roma e di insistere nella sua richiesta, il presidente, con il consenso della maggioranza delle barbe degli anziani, ordinò agli stenografi di non raccogliere le sue parole. Allora fu costituita una lega dei comuni contro il consiglio provinciale che non volle mandare a Roma una commissione per chiedere l'aumento. Fu la lega dei comuni che la inviò a Roma, dove il più giovane sindaco parlò a nome di tutti in una riunione qui a Montecitorio e poi con i ministri, ottenendo un aumento di 17 mila quintali di grano al mese. Vi sono, dunque, dei giovani che con la loro purezza, senza far parte di clientele, possono ottenere ciò che gli anziani non riescono a raggiungere. Io sono per i giovani.

Rendiamo omaggio alla giovinezza. E allo stesso tempo a quella consapevolezza che devono avere gli amministratori (la maturità non basta). Si potrebbe stabilire che l'amministratore che presenta un bilancio con un *deficit* superiore a quello del bilancio dell'anno precedente, è dichiarato ineleggibile. Nel momento in cui gli enti pubblici, il comune, le province e lo Stato, purtroppo, vivono di debiti che sono in continuo aumento, una norma come quella da me proposta potrebbe rendere migliore la nostra vita pubblica e la qualità dei nostri amministratori. (*Applausi*).

ZINCONE. Chiedo di parlare sul complesso degli emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZINCONE. Cento anni fa, nel 1867, il fratello più giovane di mio nonno combatteva a Mentana, ed aveva meno di 25 anni; 50 anni fa, il fratello minore di mio padre combatteva sul Piave ed era del 1899, un giovane quindi di 18 anni. Sostengo quindi l'emendamento del mio gruppo di ridurre il limite di età dai 25 ai 21 anni.

Come nativo del Lazio, ma non di Roma, ritengo di sostenere la necessità della residenza nella regione, poiché si è nativi di una regione anche abitando nel capoluogo. Roma è una comune patria, cioè una città che tutti noi italiani abbiamo conquistato, dico « noi italiani » intendendo dire non noi della nostra generazione, ma i nostri padri, sia coloro che sono entrati o non entrati con Garibaldi a Mentana, sia coloro che, come il nonno di mia moglie, sono entrati con i bersaglieri a Porta Pia perché erano piemontesi (*Commen-*

ti). Quelli che c'erano li rispettiamo, ma noi abbiamo creato una città nuova di italiani, non di provinciali né di regionali. Pensiamo, come nativi e residenti del Lazio, che non siamo in una regione, poiché viviamo in una terra dove vi è una città che è comune patria degli italiani dove vivono generazioni di giovani e di non giovani che sono nati in tutte le regioni d'Italia.

Oltre a rivendicare i 21 anni di età e a ribadire la nostra ostilità all'ente regione ho poco da aggiungere. Noi siamo membri di uno Stato nazionale, di uno Stato in cui vi è un continuo spostamento di popolazione da una città all'altra, da una regione all'altra. Voler fare delle paratie regionalistiche in questo Stato nazionale è un errore. Poiché l'alfabetismo è richiesto per i consiglieri comunali, non capisco perché non debba esserlo per i consiglieri regionali.

Ho finito e credo di non poter essere imputato di ostruzionismo doloso (*Applausi*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4 ?

DI PRIMIO, *Relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento Cocco Ortu 4. 3 e al subemendamento Turchi 0. 4. 4 (*Applausi a destra*). È contraria a tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con il parere della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cantalupo, mantiene il suo emendamento 0. 4. 2 all'emendamento Cottone 4. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CANTALUPO. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta sul subemendamento Cantalupo 0. 4. 2.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	342
Maggioranza	172
Voti favorevoli	12
Voti contrari	330

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Bersani
Abenante	Bertinelli
Accreman	Bettiol
Achilli	Biaggi Francantonio
Alba	Biaggi Nullo
Albertini	Biagini
Alboni	Biagioni
Alessandrini	Bianchi Fortunato
Amadeo	Bianchi Gerardo
Amasio	Biasutti
Amatucci	Bigi
Ambrosini	Bima
Antonini	Bo
Ariosto	Bologna
Armani	Bonaiti
Armaroli	Bontade Margherita
Armato	Borghi
Arnaud	Borra
Astolfi Maruzza	Borsari
Averardi	Bosisio
Balconi Marcella	Bottaro
Ballardini	Bova
Barba	Brandi
Barbaccia	Bressani
Barberi	Bronzuto
Barbi	Buffone
Bardini	Busetto
Baroni	Buttè
Bartole	Caiati
Bassi	Caiazza
Battistella	Calvaresi
Bemporad	Calvetti
Benocci	Calvi
Bensi	Canestrari
Berlinguer Luigi	Cappugi
Berloffa	Caprara
Bernetic Maria	Carra
Berretta	Cassiani

Castelli
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Cengarle
Ceravolo
Ceruti
Cervone
Cetrullo
Chiaromonte
Cianca
Coccia
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo
Corghi
Corrao
Cortese
Costa Massucco
Crocco
Curti Ivano
Dal Canton Maria Pia
D'Alema
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Amore
D'Antonio
Darida
De Capua
de' Cocci
De Florio
Degan
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Delle Fave
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donat-Cattin
D'Onofrio
Dossetti
Ermini
Failla
Fanfani
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris
Finocchiaro
Fiumanò
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Goehring
Gombi
Gonella Guido
Gorreri
Granati
Graziosi
Greggi
Greppi
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Gullotti
Helfer
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
La Bella
Laforgia
Lajolo
La Malfa
Landi
La Penna
Lattanzio
Lenti
Leonardi
Lezzi
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lusòli
Luzzatto
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Marchesi
Mariani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Martoni
Martuscelli
Massari
Matarrese
Mattarelli Gino
Matteotti
Maulini
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Mèrenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Miotti Carli Amalia
Monasterio
Morelli
Moro Aldo
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Napoli
Natoli Aldo
Negrari
Nicoletto
Olmini
Orlandi
Pagliarani
Pala
Palleschi
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pertini Alessandro
Pezzino
Piccoli
Pirastu
Poerio
Prearo
Preti
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raia
Rampa
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Rosati
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaele
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sandri Renato
Sanna
Santi Fernando
Sarti Adolfo

Sasso	Tempia Valenta
Savio Emanuela	Tenaglia
Scaglia Giovanni Battista	Terranova Corrado
	Terranova Raffaele
Scalia Vito	Tesauro
Scarlato Vincenzo	Titomanlio Vittoria
Scarpa	Togni
Scionti	Toros Mario
Scricciolo	Tremelloni
Semeraro	Tripodi
Seroni	Truzzi Ferdinando
Servadei	Turnaturi
Sforza	Usvardi
Sgarlata Marcello	Valeggiani
Silvestri	Vedovato
Simonacci	Venturini
Sinesio	Verga
Soliano	Veronesi
Sorgi	Vianello
Spàdola	Vicentini
Spagnoli	Villa
Speciale	Villani Vittorino
Spora	Vincelli
Stella	Vizzini
Storchi Ferdinando	Zaccagnini
Sullo	Zanibelli
Sulotto	Zappa
Tagliaferri	Zoboli
Tàntalo	Zucalli
Taviani	Zugno
Tedeschi	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Nucci
Amodio	Pastore
Azzaro	Principe
Buzzetti	Rumor
Colombo	Sabatini
De Marzi	Scelba
De Zan	Secreto
Elkan	Urso
Fabbri Riccardo	Valiante
Ferrari Riccardo	Zagari
Macchiavelli	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Cottone, mantiene il suo emendamento 4. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COTTONE. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sullo emendamento Cottone 4. 2.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	409
Maggioranza	205
Voti favorevoli . . .	27
Voti contrari	382

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Baldini
Abbruzzese	Ballardini
Abelli	Barba
Abenante	Barbaccia
Accreman	Barberi
Achilli	Barbi
Alba	Bardini
Albertini	Baroni
Alboni	Bartole
Alessandrini	Bassi
Alini	Battistella
Alpino	Beccastrini
Amasio	Belci
Amatucci	Belotti
Ambrosini	Bemporad
Amendola Pietro	Benocci
Antonini	Bensi
Ariosto	Beragnoli
Armani	Berlinguer Luigi
Armaroli	Berloffa
Armato	Bernetic Maria
Armosino	Berretta
Arnaud	Bersani
Astolfi Maruzza	Bertinelli
Averardi	Bettiol
Avolio	Biaggi Francantonio
Balconi Marcella	Biaggi Nullo

Biagini
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Botta
Bottari Carlo
Bottaro
Bova
Bozzi
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Carra
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Cengarle
Ceravolo
Ceruti
Cervone
Cetrullo
Chiaromonte
Cianca
Coccia
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Vittorino
Corghi
Corona
Corrao
Cortese
Costa Massucco
Crocco
Curti Ivano
Dal Canton Maria Pia
D'Alema
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
Darida
De Capua
de' Cocci
De Florio
Degan
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Lorenzo
De Martino
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donat-Cattin
D'Onofrio
Dossetti
Ermini
Evangelisti
Fada
Failla
Fanfani
Fasoli
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris
Fiumanò
Fibbi Giulietta
Folchi
Forlani
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giglia
Gioia
Giolitti
Giomo
Girardin
Gitti
Gombi
Gonella Guido
Gorreri
Granati
Graziosi
Greggi Agostino
Greppi
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Gullotti
Helfer
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajolo
La Malfa
Landi
La Penna
La Spada
Lauricella
Lenti
Leonardi
Leopardi Dittaiuti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusoli
Luzzatto
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Giacomo
Mannironi
Marchesi
Mariani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Marzotto

Massari
Matarrese
Mattarelli Gino
Maulini
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Morelli
Moro Aldo
Moro Dino
Mosea
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natoli Aldo
Natta
Negrari
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Orlandi
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Palazzolo
Palleschi
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Piccoli
Pintus
Pirastu
Poerio
Prearo
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raia
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Restivo
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Romualdi
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaele
Russo Vincenzo
Mario
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sandri Renato
Sanna
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scionti
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Seroni
Sforza
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano
Sorgi
Spadola
Spagnoli
Speciale
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Sulotto
Tagliaferri
Tanassi
Tantalo
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros Alberto
Togni
Tognoni
Toros Mario
Tremelloni
Tripodi
Truzzi Ferdinando
Turchi Luigi
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Vedovato
Venturini
Venturoli
Verga
Veronesi
Vianello
Vicentini
Villa
Villani Vittorino
Vincelli
Vizzini
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zoboli
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodio
Azzaro
Buzzetti
Colombo
De Marzi
De Zan
Elkan
Fabbri Riccardo
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Pastore
Principe
Rumor
Sabatini
Scelba
Secreto
Urso
Valiante
Zagari

Si riprende la discussione.

DI PRIMIO, *Relatore*. Chiedo di parlare per un richiamo sulla priorità delle votazioni ai sensi dell'articolo 79 del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRIMIO, *Relatore*. La Commissione ha accettato l'emendamento Cocco Ortu 4. 3 che, se approvato, precluderebbe gli emendamenti 0. 4. 3 *a*, 0. 4. 3 *b* e 0. 4. 3 *c;* per queste considerazioni ritengo che l'emendamento 4. 3 debba essere votato prima degli emendamenti agli emendamenti, anche e soprattutto perché è il più lontano rispetto al testo della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore propone che l'emendamento Cocco Ortu 4. 3, che fissa a 21 anni l'età per l'elettorato passivo, venga votato prima degli emendamenti all'emendamento stesso.

Ai termini dell'articolo 79 del regolamento possono parlare, dopo la proposta del relatore, un oratore a favore e un oratore contro.

DE PASCALIS. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASCALIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi siamo favorevoli alla proposta dell'onorevole relatore, perché l'emendamento 4. 3, rispetto ai subemendamenti, è più lontano dal testo governativo; se venisse approvato, così come il relatore e noi stessi auspichiamo, assorbirebbe i subemendamenti.

GUARRA. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. A nostro avviso, non è applicabile in questo caso il principio cui ha fatto riferimento l'onorevole De Pascalis; l'emendamento 4. 3 ed i subemendamenti contengono infatti princìpi concettualmente diversi. Ritenere che una persona raggiunga la maturità necessaria per poter essere eletto a 21 anni. è senz'altro diverso dal ritenere che tale maturità possa essere raggiunta a 22 anni. Si tratta, quindi, di due concetti diversi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il richiamo per la priorità delle votazioni del relatore Di Primio.

(*È approvato*).

Sull'emendamento Cocco Ortu 4. 3 è stato chiesto l'appello nominale dai deputati Servello ed altri, nel prescritto numero.

Sullo stesso emendamento è stato chiesto lo scrutinio segreto dai deputati Longoni e altri, nel prescritto numero.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento Cocco Ortu 4. 3.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GONELLA

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	363
Maggioranza	182
Voti favorevoli . . .	297
Voti contrari	66

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Bersani
Abbruzzese	Bertinelli
Abelli	Biaggi Nullo
Achilli	Biagioni
Alatri	Biancani
Alba	Bianchi Fortunato
Albertini	Bianchi Gerardo
Amadei Giuseppe	Biasutti
Amasio	Bigi
Ambrosini	Bima
Amendola Pietro	Bisaglia
Antonini	Bisantis
Antoniozzi	Bo
Armani	Boldrini
Armaroli	Bologna
Armato	Bonaiti
Armosino	Bontade Margherita
Arnaud	Borghi
Astolfi Maruzza	Borra
Averardi	Borsari
Avolio	Bosisio
Balconi Marcella	Bottari
Baldi	Bottaro
Baldini	Bova
Barba	Bozzi
Barbaccia	Brandi
Barberi	Breganze
Barbi	Bressani
Bardini	Brighenti
Baroni	Bronzuto
Bassi	Buffone
Bastianelli	Busetto
Bavetta	Buttè
Beccastrini	Buzzi
Belci	Caiati
Belotti	Caiazza
Bemporad	Calasso
Beragnoli	Calvaresi
Berloffa	Calvetti
Bernetic Maria	Calvi
Berretta	Canestrari

Caprara
Carcaterra
Carra
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Cengarle
Ceruti
Cervone
Cetrullo
Chiaromonte
Cianca
Cianciari Rodano Maria Lisa
Ciccia
Cocco Maria
Codignola
Colleselli
Colombo
Corghi
Corona Giacomo
Corrao
Cortese
Costa Massucco
Crocco
Curti Ivano
Dal Canton Maria Pia
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
Darida
De Capua
Degan
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donat-Cattin
Dossetti
Durand de la Penne
Evangelisti
Fada
Ferrari Aggradi
Ferraris
Ferri
Fibbi Giulietta
Fiumanò
Fornale
Fracassi
Franchi
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo
Gagliardi
Galdo
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giglia
Gioia
Giolitti
Girardin
Golinelli
Gombi
Gorreri
Granati
Graziosi
Greggi
Greppi
Grezzi
Grimaldi
Guarra
Guidi
Gullotti
Helfer
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Lajolo
La Malfa
Landi
La Penna
La Spada
Lattanzio
Lauricella
Lenti
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lizzero
Lombardi Riccardo
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusoli
Luzzatto
Macaluso
Magno Michele
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Giacomo
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Marzotto
Maschiella
Massari
Matarrese
Mattarelli Gino
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natoli Aldo
Natta
Negrari
Nicoletto
Nicosia
Ognibene
Olmini
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pintus
Pirastu
Prearo
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raia
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Roberti
Romanato
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sanna
Sarti Adolfo
Sasso
Savoldi
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo

Scarpa	Terranova Corrado
Scionti	Terranova Raffaele
Scotoni	Tesauro
Scricciolo	Titomanlio Vittoria
Sedati	Todros Alberto
Semeraro	Tognoni
Seroni	Toros Mario
Servello	Tremelloni
Sforza	Trombetta
Sgarlata Marcello	Turchi Luigi
Simonacci	Usvardi
Sinesio	Valeggiani
Sorgi	Valitutti
Spadola	Vedovato
Spagnoli	Venturoli
Spallone	Verga
Speciale	Veronesi
Spora	Vianello
Stella	Villa
Sullo	Villani Vittorino
Sulotto	Vincelli
Tagliaferri	Viviani Luciana
Tanassi	Vizzini
Tantalo	Zaccagnini
Taviani	Zanibelli
Tedeschi	Zanti Tondi Carmen
Tempia Valenta	Zappa
Tenaglia	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Nucci
Amodio	Pastore
Azzaro	Principe
Buzzetti	Rumor
Colombo	Sabatini
De Marzi	Scelba
De Zan	Secreto
Elkan	Urso
Fabbri Riccardo	Valiante
Ferrari Riccardo	Zagari
Macchiavelli	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Restano pertanto preclusi i subemendamento Palazzolo 0. 4. 3 *a*, Bignardi 0. 4. 3 *b* e Bozzi 0. 4. 3 *c*.

Onorevole Cantalupo, mantiene il suo emendamento 0. 4. 1 all'emendamento Romeo 4. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CANTALUPO. Sì signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni e altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Cantalupo 0. 4. 1.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	324
Maggioranza	163
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari	300

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Bemporad
Abbruzzese	Beragnoli
Abelli	Berloffa
Achilli	Berretta
Alatri	Bersani
Alba	Bertinelli
Amadei Giuseppe	Biaggi Nullo
Amasio	Biagioni
Amatucci	Biancani
Ambrosini	Bianchi Fortunato
Amendola Pietro	Biasutti
Antonini	Bigi
Antoniozzi	Bima
Armani	Bisaglia
Armaroli	Bisantis
Armato	Boldrini
Armosino	Bologna
Arnaud	Borghi
Averardi	Borra
Avolio	Borsari
Badini Confalonieri	Bosisio
Balconi Marcella	Bottari
Baldani Guerra	Bova
Baldi	Brandi
Baldini	Bressani
Barba	Brighenti
Barbaccia	Bronzuto
Barberi	Buffone
Barbi	Busetto
Bardini	Buttè
Baroni	Buzzi
Baslini	Caiati
Bassi	Caiazza
Bastianelli	Calasso
Battistella	Calvaresi
Bavetta	Calvetti
Beccastrini	Calvi
Belci	Canestrari
Belotti	Carcaterra

Cariota Ferrara
Carra
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Cengarle
Ceruti
Cervone
Cetrullo
Chiaromonte
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Cortese
Costa Massucco
Cucchi
Curti Ivano
Dal Canton Maria Pia
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
Darida
De Capua
Degan
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donat-Cattin
Dossetti
Fade
Ferrari Aggradi
Ferraris
Ferri
Fibbi Giulietta
Fiumanò
Fornale
Fracassi
Franchi
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Giolitti
Girardin
Golinelli
Gombi
Gorreri
Graziosi
Greggi
Greppi
Grezzi
Guarra
Guidi
Gullotti
Helfer
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Iacometti
La Bella
Laforgia
Lajolo
La Malfa
Landi
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenti
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Luzzatto
Macaluso
Magno Michele
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Giacomo
Mannironi
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martuscelli
Marzotto
Maschiella
Massari
Matarrese
Mattarelli Gino
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Natoli Aldo
Natta
Negrari
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Pala
Palazzeschi
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Pietrobono
Pintus
Prearo
Pucci Ernesto
Quaranta
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raia
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Ripamonti
Roberti
Romanato
Romita
Romualdi
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sacchi Giuseppe
Salvi Franco
Sammartino
Sanna
Sarti Adolfo
Sasso
Savoldi
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarpa
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Seroni
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Sorgi
Spadola
Spagnoli
Spallone
Speciale
Spora
Stella
Sullo
Tagliaferri
Tanassi
Tantalo
Taviani
Tedeschi

Tenaglia	Veronesi
Terranova Corrado	Vianello
Terranova Raffaele	Villa
Todros Alberto	Villani Vittorino
Toros Mario	Vincelli
Tremelloni	Viviani Luciana
Turchi Luigi	Vizzini
Usvardi	Zaccagnini
Valeggiani	Zanibelli
Vedovato	Zanti Tondi Carmen
Venturoli	Zappa
Verga	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Nucci
Amodio	Pastore
Azzaro	Principe
Buzzetti	Rumor
Colombo	Sabatini
De Marzi	Scelba
De Zan	Secreto
Elkan	Urso
Fabbri Riccardo	Valiante
Ferrari Riccardo	Zagari
Macchiavelli	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Bignardi, mantiene l'emendamento Bozzi 0. 4. 1. all'emendamento Romeo 4. 1., di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BIGNARDI. Sì, signor Presidente.

DI PRIMIO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo ?

DI PRIMIO, *Relatore*. Intendo far notare che non possono essere votati l'emendamento Romeo 4. 1. e il subemendamento Bozzi 0. 4. 1., perché incostituzionali. L'articolo 48 della Costituzione stabilisce che la qualità di elettore è subordinata al raggiungimento della maggiore età. Pertanto ammettere che possano votare coloro che compiono il ventunesimo anno di età nel mese in cui si svolgono le elezioni o nel secondo giorno della elezione significa voler far votare persone che non hanno raggiunto la maggiore età. Di qui l'impossibilità che i due emendamenti possano essere votati in quanto in contrasto con una precisa norma della Carta costituzionale.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Vorrei far presente che la non costituzionalità di una norma può essere oggetto di una eccezione proponibile come pregiudiziale sulla quale si apre una discussione per poi arrivare necessariamente al voto.

Questa non è infatti una questione sindacabile dalla Presidenza dell'Assemblea inquantoché il sindacato sulla costituzionalità delle leggi è dalla stessa Carta costituzionale devoluto alla Corte costituzionale. Nulla vieta pertanto che, ove si presenti un progetto di legge o un articolo di legge o un emendamento o anche una sola parola di una legge che appaia in contrasto con la Costituzione, un parlamentare rilevi l'esistenza o meno di motivi di incostituzionalità al riguardo e li faccia presente all'Assemblea; ma egli non può chiedere che la Presidenza provveda a rilevarli di ufficio. Si può proporre l'eccezione, svilupparla e motivarla, la Camera può poi esaminarla, discuterne in base a tutte le norme del regolamento, ma poi deve votare.

Venendo al caso specifico, se l'onorevole Di Primio ritiene che vi sia un motivo di incostituzionalità egli dovrebbe prospettarlo – a mio avviso – come una eccezione. Pertanto ritengo che la sua proposta, testé avanzata, che la Presidenza non ponga in votazione questa norma non sia regolamentare, e forse neppure costituzionalmente valida, in quanto con ciò egli vorrebbe affidare alla Presidenza dell'Assemblea un sindacato di costituzionalità riservato invece all'Assemblea. Infatti se così fosse la Presidenza dell'Assemblea non dovrebbe porre all'ordine del giorno progetti di legge sui quali i deputati possono formulare eccezioni di incostituzionalità o che appaiano incostituzionali, né dovrebbe far iniziare la discussione di provvedimenti sui quali vi siano dubbi di costituzionalità.

Siamo sempre in una situazione opinabile come in tutte le situazioni di diritto per le quali non è assolutamente ammissibile una risoluzione apolitica che faccia stato di per sé. Ribadisco pertanto il nostro avviso che è sempre e solo l'Assemblea che può esprimersi; a seconda, poi, che il voto sia ritenuto valido o meno, gli organi cui è devoluta la funzione di garantire la costituzionalità delle leggi e la rispondenza di esse alla Costituzione e alle leggi costituzionali potranno sulla base di queste norme, esser chiamati a pronunciarsi in seguito, come è noto, ad eccezione avanzata in giudizio e ad un'ordinanza del giudice *a quo*.

L'onorevole di Primio non ha soltanto espresso parere contrario ad uno o più emendamenti: ha sostenuto che non debbano nem-

meno essere messi in votazione, in quanto contrari ad una norma della Costituzione.

Ora, io ritengo che l'onorevole Di Primio possa proporre all'Assemblea di esaminare questa questione e che l'Assemblea, dal canto suo, debba pronunziarsi dopo aver discusso, secondo le norme del regolamento, su questa proposta. In sostanza, l'eccezione dell'onorevole Di Primio è una eccezione pregiudiziale alla votazione dell'emendamento; ma è sempre una eccezione. Mi rendo conto del fatto che l'onorevole Di Primio è relatore; ma anche come tale non gli è consentito di esercitare una diritto di giudizio, di sentenza, gli è consentito di esprimere un parere, una opinione, come qualsiasi altro deputato.

Pertanto, a mio avviso, l'onorevole di Primio non può che proporre al Presidente di sottoporre all'Assemblea il suo parere sulla non costituzionalità di questi emendamenti. Il Presidente potrà, a norma del regolamento, porre in discussione questa proposta e infine sottoporla a votazione. Io credo che si debba seguire questo normale *iter*.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere all'onorevole relatore se, con la questione da lui posta, si è voluto riferire all'articolo 79 del regolamento o no.

DI PRIMIO, *Relatore*. La questione da me posta è che si tratta di emendamenti anticostituzionali; penso, quindi, che si possano escludere dalla votazione in base ai poteri presidenziali.

PRESIDENTE. Non lo credo. Ha chiesto di parlare l'onorevole Badini Confalonieri. Ne ha la facoltà.

BADINI CONFALONIERI. Mi limiterò ad una sola osservazione. Penso che, data l'ora tarda, il relatore abbia confuso quello che è un giudizio di merito, sul quale evidentemente la Camera è sovrana di deliberare in un senso o nell'altro, con quella che sarebbe una inammissibilità dell'emendamento Bozzi 0. 4. 1.

Noi ci troviamo nella situazione seguente: coloro che riterranno che l'emendamento sia incostituzionale, e non vogliono che la Costituzione sia modificata, voteranno contro l'emendamento. Altri, che invece pensano che anche la Costituzione – come tutte le costituzioni – sia flessibile nel tempo e possa evolversi secondo le necessità, voteranno a favore dell'emendamento. Ma questo è un problema di merito e di votazione, e non già di inammissibilità dell'emendamento per i motivi che d'altronde mi pare già, molto giustamente, abbia svolto il collega onorevole Roberti.

Aggiungo poi che l'onorevole relatore cambia opinione ogni cinque minuti, e mi scusi, l'onorevole di Primio, se glielo dico anche con spirito di amicizia, se me lo permette, e con tutta tranquillità. Noi abbiamo discusso e votato or ora un subemendamento – che porta il numero 0. 4. 1. – in cui si dice: « Sostituire le parole: " entro il secondo giorno della ", con le parole: " entro il 31 dicembre dell'anno nel quale si tiene la votazione ».

E allora è chiaro che l'eccezione relativa al mancato compimento del ventunesimo anno, che il relatore fa ora a riguardo del subemendamento che il Presidente stava per mettere in votazione, avrebbe dovuto, a maggior ragione, valere a riguardo di quell'emendamento che già si è votato. Ond'è che è la Camera stessa – la quale già ha assunto una decisione di possibilità di votazione in questi casi – che è chiamata a ritornare su questa decisione; non comprendo pertanto come il relatore (sarà certamente un errore mio porre in dubbio la sua capacità di giudizio in questo momento) possa dire che questo emendamento non è ammissibile, quando un emendamento di portata assai più vasta, e dello stesso tenore, è già stato votato dalla Camera.

O ragioniamo sempre con lo stesso metodo o – me lo consenta l'onorevole relatore – sragioniamo sempre con metodi diversi. E se vogliamo ragionare sempre con lo stesso metodo è evidente (e sono lieto di constatare come il collega Spagnoli, pur appartenendo ad una parte politica diversa dalla mia, manifesti chiaramente il suo consenso, il che rappresenta una riprova della bontà della mia tesi) che la Camera non può prendere una decisione in contrasto con quella presa poco fa. Pertanto se l'onorevole relatore è d'accordo e rinunzia alla sua eccezione, io rinunzio a proseguire il mio intervento.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuole indicarmi lo strumento regolamentare che ella ritiene idoneo a dare seguito alla sua proposta, tenendo conto che la Presidenza deve astenersi dall'entrare nel merito della medesima ?

DI PRIMIO, *Relatore*. Mi riferivo, per analogia, all'articolo 91, che contempla il caso della Commissione o di un ministro che può richiamare l'attenzione della Camera sopra quegli emendamenti già approvati che sembrino inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni, e ciò « pri-

ma che il progetto di legge sia votato a scrutinio segreto ».

PRESIDENTE. Quindi, è un richiamo al regolamento, quello che lei fa, non una eccezione di incostituzionalità. Pertanto darò la parola ad un oratore a favore e ad uno contro la sua richiesta.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

BOZZI. Senza entrare nel merito della questione, cioè sul fondamento della eccezione di incostituzionalità, e senza ripetere gli argomenti prospettati dai colleghi onorevoli Roberti e Badini Confalonieri, vorrei dire che l'eccezione del relatore, onorevole Di Primio, non ha alcun fondamento regolamentare.

Difatti l'onorevole Di Primio va affannosamente alla ricerca di una norma in base alla quale proporre la sua eccezione; prima ha invocato l'articolo 90 – che non ha nessun riferimento con l'argomento in discussione – e ora invoca con la stessa scarsa fortuna l'articolo 91. Infatti basta leggerli entrambi per vedere che né l'articolo 90 né l'articolo 91 hanno alcuna attinenza con l'eccezione sollevata.

Io vorrei sottolineare che l'eccezione sollevata dall'onorevole Di Primio è estremamente pericolosa. Può darsi che in questo caso egli abbia veramente ragione, non lo so; però, se noi ammettiamo il principio che il Presidente della Camera, forte dei suoi poteri discrezionali, possa non ammettere alla votazione una norma, un articolo, un emendamento solo perché lo ritiene (sia pure, in ciò, confortato da un voto della maggioranza, che è una maggioranza politica) non costituzionale, stabiliremmo un precedente pericolosissimo. Noi siamo la Camera dei deputati; c'è la Corte costituzionale, c'è una divisione dei compiti, c'è un gioco delle parti. Non può la Camera sostituirsi, con un voto di maggioranza, alla Corte costituzionale, e stabilire se una norma sia costituzionale o no e non ammetterla alla votazione.

Ha fatto bene il collega onorevole Di Primio a sollevare questo dubbio, ma come una valutazione di merito circa il sì o il no, non come uno *stop* per non procedere alla votazione.

DE PASCALIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASCALIS. Udito il brevissimo, ma pur esauriente dibattito che si è svolto a seguito delle considerazioni presentate dal relatore, io credo che la questione possa essere risolta nel senso sottolineato dal collega Bozzi. Le considerazioni circa la presunta costituzionalità o meno possono valere come giudizio per la Camera nell'affrontare il voto sugli emendamenti stessi. In questo senso credo che potremmo procedere alla votazione e la Camera terrà, nella sua sovranità, presenti le cose che sono state dette e le valutazioni che sono state presentate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il richiamo al regolamento del deputato Di Primio.

(*È respinto*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Bozzi 0. 4. 1 all'emendamento Romeo 4. 1 è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Bozzi 0. 4 1.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	337
Maggioranza	169
Voti favorevoli	16
Voti contrari	321

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Antonini
Abbruzzese	Antoniozzi
Abelli	Ariosto
Alatri	Armani
Alba	Armaroli
Almirante	Armato
Amadei Giuseppe	Armosino
Amasio	Arnaud
Ambrosini	Averardi
Amendola Pietro	Avolio

Balconi Marcella
Baldi
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi
Bardini
Baroni
Bassi
Bastianelli
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Beragnoli
Berloffa
Berretta
Bersani
Bertinelli
Biaggi Nullo
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Biasutti
Bigi
Bignardi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Boldrini
Bologna
Bonea
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Bottari
Bova
Brandi
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Canestrari
Capua
Carcaterra
Carra
Cassandro
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Ceruti
Cervone
Cetrullo
Chiaromonte
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Cortese
Costa Massucco
Crocco
Cucchi
Curti Ivano
Da' Canton Maria Pia
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
Darida
De Capua
Degan
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donat-Cattin
Dossetti
Durand de la Penne
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fada
Ferrari Aggradi
Ferraris
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Fiumanò
Fornale
Fracassi
Franchi
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gaspari
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Giolitti
Girardin
Golinelli
Gombi
Gorreri
Granati
Graziosi
Greggi
Greppi
Grezzi
Guarra
Guidi
Gullotti
Helfer
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajolo
La Malfa
Landi
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenti
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Luzzatto
Macaluso
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Manco Clemente
Mannironi
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Marzotto
Maschiella
Massari
Matarrese
Mattarelli Gino
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Misasi Riccardo
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Natoli Aldo
Natta
Negrari
Nicoletto
Nicosia
Ognibene
Olmini
Pala
Palazzeschi

Palleschi
Patrini
Pellegrino
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Pietrobono
Pintus
Prearo
Pucci Ernesto
Quaranta
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raia
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Ripamonti
Roberti
Romanato
Romita
Romualdi
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sacchi Giuseppe
Salvi Franco
Sammartino
Sanna
Sarti Adolfo
Sasso
Savoldi
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Seroni
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Sorgi
Spadola
Spagnoli
Spallone
Speciale
Spora
Stella
Sulio
Tagliaferri
Tanassi
Tantalo
Taviani
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Todros Alberto
Tognoni
Toros Mario
Tremelloni
Usvardi
Valeggiani
Vedovato
Venturini
Venturoli
Verga
Veronesi
Vespignani
Vianello
Villa
Villani Vittorino
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodio
Azzaro
Buzzetti
Colombo Renato
De Marzi
De Zan
Elkan
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Pastore
Principe
Rumor
Sabatini
Scelba
Secreto
Urso
Valiante
Zagari

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, mantiene l'emendamento Romeo 4. 1. di cui ella è confirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALMIRANTE. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sullo emendamento Romeo 4. 1.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	333
Maggioranza	167
Voti favorevoli . . .	12
Voti contrari	321

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abelli
Alatri
Alba
Almirante
Amadei Giuseppe
Amasio
Ambrosini
Amendola Pietro
Antonini
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Arnaud
Averardi
Avolio
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldi
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi
Bardini
Baroni
Baslini
Bassi
Bastianelli
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti

Bemporad
Beragnoli
Berloffa
Berretta
Bersani
Biaggi Nullo
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Biasutti
Bigi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Boldrini
Bologna
Borghi
Borra
Bcrsari
Bosisio
Bottari
Bova
Brandi
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Canestrari
Carcaterra
Carra
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Gian-
. nina
Cavallari
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceruti
Cervone
Cetrullo
Chiaromonte
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Cortese
Costa Massucco
Crocco
Cucchi
Curti Ivano
Dal Canton Maria Pia
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
Darida
De Capua
Degan
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Martino
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donat-Cattin
Dossetti
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fada
Ferrari Aggradi
Ferraris
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Fiumanò
Fornale
Fracassi
Franchi
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gaspari
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Giolitti
Girardin
Golinelli
Gombi
Gorreri
Granati
Graziosi
Greggi
Greppi
Grezzi
Grilli
Guarra
Guidi
Gullotti
Helfer
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajolo
Landi
La Penna
La Spada
Lattanzio
Lauricella
Lenti
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Luzzatto
Macaluso
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Mannironi
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Marzotto
Maschiella
Massari
Matarrese
Mattarelli Gino
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Misasi Riccardo
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Natoli Aldo
Natta
Negrari
Nicoletto
Nicosia
Ognibene
Olmini
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Patrini
Pellegrino
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Pietrobono
Pintus
Prearo
Pucci Ernesto
Quaranta
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raia
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Ripamonti
Roberti
Romanato

Romita
Romualdi
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sacchi Giuseppe
Salvi Franco
Sammartino
Sanna
Sarti Adolfo
Sasso
Savoldi
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Seroni
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Sorgi
Spadola
Spagnoli
Spallone
Speciale
Spora
Stella
Sullo
Tagliaferri
Tanassi
Tantalo
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Todros Alberto
Tognoni
Toros Mario
Tremelloni
Usvardi
Valeggiani
Vedovato
Venturoli
Verga
Veronesi
Vespignani
Vianello
Villa
Villani Vittorino
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucalli

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodio
Azzaro
Buzzetti
Colombo Renato
De Marzi
De Zan
Elkan
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Pastore
Principe
Rumor
Sabatini
Scelba
Secreto
Urso
Valiante
Zagari

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Turchi 0. 4. 4 all'emendamento Cottone 4. 4, accettato dalla Commissione e dal Governo.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Turchi 0. 4. 4.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	322
Maggioranza	162
Voti favorevoli	241
Voti contrari	81

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abelli
Alatri
Alba
Almirante
Alpino
Amadei Giuseppe
Amasio
Ambrosini
Amendola Pietro
Antonini
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Arnaud
Averardi
Avolio
Badini Confalonieri
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bassi Aldo
Bastianelli
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Beragnoli
Berloffa
Berretta
Bersani
Biaggi Nullo
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Biasutti
Bigi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Boldrini
Bologna
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Bottari Carlo
Bova
Brandi
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Buffone

Busetto
Buttè
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Canestrari
Carcaterra
Carra
Cassandro
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Chiaromonte
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Costa Massucco
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
Darida
De Capua
Degan Costante
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donat-Cattin
Dossetti
Durand de la Penne
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fada
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Fiumanò
Fornale
Fracassi
Franchi
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gaspari
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Giolitti
Girardin
Golinelli
Gombi
Gorreri
Granati
Graziosi
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Guarra
Guidi
Gullotti
Helfer
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajolo
Landi
La Penna
La Spada
Lattanzio
Lauricella
Lenti
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Luzzatto
Macaluso
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Mannironi
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Maschiella
Massari
Matarrese
Mattarelli Gino
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Misasi Riccardo
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Natoli Aldo
Natta
Negrari
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Patrini
Pellegrino
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Pietrobono
Pintus
Prearo
Pucci Ernesto
Quaranta
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raia
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Ripamonti
Romanato
Romita
Rosati
Ruffini
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sacchi Giuseppe
Salvi
Sammartino
Sanna
Sarti Adolfo
Sasso
Savoldi
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Seroni
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Sorgi
Spádola
Spagnoli
Spallone
Speciale
Spora
Stella

Sullo
Tagliaferri
Tanassi
Tàntalo
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Todros Alberto
Tognoni
Toros Mario
Usvardi
Valeggiani
Vedovato
Venturoli
Verga
Veronesi
Vespignani
Vianello
Villa
Villani Vittorino
Vincelli
Viviani Luciana
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodio
Azzaro
Buzzetti
Colombo Renato
De Marzi
De Zan
Elkan
Fabbri Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Pastore
Principe
Rumor
Sabatini
Scelba
Secreto
Urso
Valiante
Zagari

PRESIDENTE. Come avevo preannunciato, l'approvazione di questo subemendamento assorbe l'emendamento Cottone 4. 4.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4 nel suo complesso.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta dell'articolo 4 nel testo della Commissione, modificato dagli emendamenti testè approvati.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione, e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 315
Maggioranza 158
Voti favorevoli . . . 274
Voti contrari 41

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Alatri
Alba
Amadei Giuseppe
Amasio
Ambrosini
Amendola Pietro
Antonini
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Arnaud
Averardi
Avolio
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldi
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi
Bardini
Baroni
Bassi
Bastianelli
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Beragnoli
Berloffa
Berretta
Bersani
Biaggi Nullo
Biagioni
Bianchi Fortunato
Biasutti
Bigi
Bignardi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Boldrini
Bologna
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Bottari
Bova
Brandi
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Canestrari
Capua
Carcaterra
Carra
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Chiaromonte
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Cortese
Costa Massucco
Crocco
Cucchi
Curti Ivano
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
Dárida
De Capua
Degan
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Maria
De Martino
De Meo

De Pascàlis
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donàt-Cattìn
Dossetti
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fada
Ferrari Aggradi
Ferraris
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Fiumanò
Fornale
Fracassi
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Giolitti
Girardin
Golinelli
Gombi
Gorreri
Granati
Graziosi
Greggi
Greppi
Grezzi
Guidi
Gullotti
Hélfer
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajòlo
Landi
La Penna
Lauricella
Lenti
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Luzzatto
Macchiavelli
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Mannironi
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Maschiella
Massari
Matarrese
Mattarelli
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Misasi
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Natoli
Natta
Negrari
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Patrini
Pellegrino
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Pietrobono
Pintus
Pucci Ernesto
Quaranta
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raia
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Ripamonti
Romanato
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Ruffini
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sacchi
Salvi
Sammartino
Sanna
Sarti
Sasso
Savoldi
Scalia
Scarascia Mugnozza
Scarlato
Scarpa
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Seroni
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Sorgi
Spádola
Spagnoli
Spallone
Speciale
Spora
Stella
Sullo
Tagliaferri
Tanassi
Tàntalo
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Todros
Tognoni
Toros
Usvardi
Valeggiani
Vedovato
Venturoli
Verga
Veronesi
Vespignani
Vianello
Villa
Villani
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodio
Azzaro
Buzzetti
Colombo Renato
De Marzi
De Zan
Elkan
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Pastore
Principe
Rumor
Sabatini
Scelba
Secreto
Urso
Valiante
Zagari

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

ART. 5.

(*Cause di ineleggibilità*).

« Non sono eleggibili a consigliere regionale:

1) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;

2) i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura;

3) il capo della polizia ed i vice capi della polizia, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno;

4) i Commissari del Governo, i Prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei ministri;

5) i magistrati ordinari nella regione nella quale esercitano le loro funzioni;

6) gli ufficiali delle Forze armate in servizio permanente;

7) i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella regione;

8) gli impiegati civili delle carriere direttiva e di concetto addetti agli organi di controllo su gli atti amministrativi della refiione;

9) i dipendenti civili delle carriere direttiva e di concetto che prestano servizio alle dipendenze del Commissario del Governo nella regione;

10) i segretari generali delle amministrazioni provinciali, nonché i segretari generali ed i segretari dei comuni, compresi nella regione.

Le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del consiglio regionale, con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

In caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati entro sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sempre che tale data sia anteriore al termine di centottanta giorni, di cui al secondo comma.

Sono poi ineleggibili i cittadini italiani i quali sono addetti in qualità di diplomatici, consoli, vice consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale di ufficiali, retribuiti o no, alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, anche se abbiano ottenuto il permesso dal Governo della Repubblica di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

Sono altresì ineleggibili a consigliere regionale:

a) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla regione o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzioni o sottoposti a vigilanza della regione stessa, nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;

b) coloro che nei confronti della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, o nei confronti degli enti locali sottoposti al controllo della regione, hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso conto;

c) gli amministratori della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, nonché gli amministratori degli enti locali sottoposti al suo controllo, che siano stati dichiarati responsabili in via giudiziaria da meno di cinque anni.

Sono infine ineleggibili a consigliere regionale:

1) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati con la regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, la osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

2) i titolari, amministratori e dirigenti di imprese volte al profitto di privati e sussidiate dalla regione con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale della regione;

3) i consulenti legali ed amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle imprese di cui ai nn. 1 e 2 del presente comma, vincolante alla regione nei modi di cui sopra.

Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative o di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici ».

FRANCHI. Chiedo di parlare sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di entrare nel vivo dell'argomento il rilievo da fare è che non so quanto sia serio da parte di chi parla e da parte di chi ascolta affrontare a quest'ora un dibattito su questo che è uno degli argomenti fondamentali del disegno di legge. Credo che ci si renda tutti conto dell'assurdità di una cosa del genere. Voi costringete una minoranza a sostenere una battaglia in queste condizioni. (*Proteste al centro e a sinistra — Scambio di apostrofi tra il deputato Gagliardi e i deputati Nicosia e Manco — Agitazione — Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, la prego di continuare.

FRANCHI. Signor Presidente, per la verità avevo già cominciato a parlare, ma – mi sia consentito dirlo – sono rimasto sbalordito da quello che è accaduto. (*Commenti all'estrema sinistra*). In queste condizioni diventa veramente arduo iniziare un qualsiasi discorso. Ad ogni modo stavo tentando di esprimere il mio rammarico per essere costretto a parlare a quest'ora in un dibattito che mi sembra sia diventato veramente poco serio.

Desidero – ed entro subito in argomento – prevenire una obiezione che si potrebbe fare alle critiche che noi intendiamo rivolgere all'articolo 5 e cioè che non siamo stati in grado, come sarebbe stato nostro diritto, di esprimere la nostra tesi attraverso gli emendamenti. Ma voi sapete benissimo come stanno le cose: avevamo preparato alcuni emendamenti che però, per motivi rituali, non abbiamo potuto presentare perché l'Assemblea non ce lo ha consentito. Questo ho voluto premettere per dare un senso logico alle mie osservazioni sulle cause di ineleggibilità.

Il Movimento sociale italiano, su questa materia, va sostenendo da venti anni una precisa linea politica. In modo particolare abbiamo sostenuto le nostre tesi nel corso di una bella e vivace polemica quando si discusse la legge elettorale per il Friuli-Venezia Giulia. Era quella una tesi che ribadiva l'atteggiamento del Movimento sociale quando il nostro partito sostenne nel Parlamento la grande battaglia sulla legge per le incompatibilità.

Dico questo, signor Presidente, perché il contenuto dell'articolo 5 è forse il più importante di tutta la legge. Così gli emendamenti che noi abbiamo presentato ad esso non investono soltanto il contenuto dell'articolo ma vanno oltre perché investono tutto un sistema sul quale si polarizza la volontà politica della maggioranza. (*Rumori all'estrema sinistra — Richiami del Presidente*). Signor Presidente, sono veramente sbalordito perché non mi aspettavo una così bella Assemblea. Se i colleghi ora presenti hanno sonno, perché non vanno a dormire? (*Proteste all'estrema sinistra e al centro*).

Il problema che vorrei trattare investe anche e soprattutto, vorrei dire, il costume politico italiano. Quello che mi accingo a fare sembra un discorso tecnico, ma non lo è. Mi guarderò bene dall'affrontare i problemi tecnico-giuridici strettamente connessi con le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, poiché non è facile discutere delle prime senza tirare in ballo le seconde. Mi atterrò pertanto al tema che intendevo trattare, quello del costume politico.

Il primo quesito è il seguente: per quale motivo, dopo oltre venti anni, il legislatore non è ancora riuscito a trovare un punto fermo in questa delicatissima materia? Per quale motivo, in questa materia, siamo ancora in un caos legislativo? Porterò a raffronto alcuni testi legislativi in tema di ineleggibilità (sarebbe difficile citarli tutti) dai quali testi emergerà in modo evidente che il legislatore non è mai riuscito ad approvare due testi analoghi, perché sempre ha approvato dei princìpi diversi, dei criteri differenziati.

Se le cose stanno così, vuol dire che il sistema è in crisi e che è fallito. Invece di un sistema armonico ed organico, attraverso le parole del Capo dello Stato, del Presidente del Consiglio, del vicepresidente del Consiglio, abbiamo il sistema dell'atomizzazione dei poteri, il sistema di uno Stato che non risponde, di una macchina, come dice l'onorevole Pieraccini, con lo sterzo rotto: abbiamo il frazionismo dei poteri.

Mi sono permesso di citare in questa Camera il grande primato del Parlamento italiano in tema di leggi sulle pubbliche calamità: le famose 124 leggi, una diversa dall'altra. Per raggiungere questo primato, che è ben conosciuto anche all'estero, il Parlamento italiano si è praticamente impegnato

a fare una legge ogni venti giorni di seduta in materia di pubbliche calamità. Anche da questo esempio si può quindi rilevare il fallimento di un sistema legislativo che ha rinunciato ad esaminare i diversi problemi secondo una visione organica; invece di stabilire i criteri obiettivi per affrontare le pubbliche calamità, e soprattutto per prevenirle, si è preferito legiferare di volta in volta con criteri diversi. E la diversità dei criteri adottati è stata determinata da situazioni occasionali e personali delle maggioranze del momento. Questo sistema caotico è rispecchiato anche nel provvedimento in discussione, dopo venti anni di caos legislativo in Italia, e soprattutto dall'articolo 5 che stiamo ora esaminando.

Il più importante dei rilievi che dobbiamo fare consiste nella mancanza di una visione organica in materia elettorale; tale situazione comporterà necessariamente come conseguenza lo sbalordimento, o quanto meno il disorientamento, dell'elettorato italiano, che si trova di fronte ad un legislatore che di giorno in giorno adotta criteri nuovi. Il cittadino di una regione si troverà per forza di cose in una situazione completamente diversa da quella delle altre regioni; in pratica non si realizzerà l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, per cui, in un certo senso, verrà calpestata anche la Carta costituzionale. Tale situazione si manifesta in modo particolare attraverso le cause di ineleggibilità e soprattutto di fronte ai motivi di incompatibilità. Il potere politico, attraverso una vera e propria manovra, trovandosi di fronte ad una situazione per cui deve fare i consigli regionali, ha effettuato una scelta, caratterizzata dall'interesse di parte.

Questo mio intervento vuole naturalmente riallacciarsi a quanto hanno detto in materia i colleghi della mia parte politica, e soprattutto a quanto ha affermato l'onorevole Almirante circa i motivi veri che hanno indotto la maggioranza a presentare questo disegno di legge; è chiaro che si agisce in una situazione che potremmo chiamare clientelistica, ed è evidente che si cerca di aiutare determinate persone attraverso questa legge e soprattutto attraverso queste due norme dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità. Ed il problema è molto più grave per quanto riguarda l'articolo 6 relativo alle condizioni di incompatibilità, sulle quali si è già accesa una vivacissima e interessante, anche dal punto di vista giuridico, polemica, una diatriba quasi, che rimane però, fino a questo momento, insoluta, perché esistono sentenze contrastanti; la Camera si è pronunciata in maniera difforme dal Senato su questo problema. Trattando quindi delle incompatibilità, noi potremmo vedere in quale assurda situazione ci si muove in materia.

Il discorso sulle ineleggibilità può apparire un discorso tecnico ed è invece un discorso politico; noi diciamo che la maggioranza ha fatto la sua scelta secondo una visione di parte, e non secondo il vero interesse della collettività, scelta che si è tradotta nella norma dell'articolo 5, con la quale (e mi permetterò di fornire la prova di quello che dico) il legislatore, se tale norma sarà approvata, batterà un vero e proprio primato, perché sono previste più cause di ineleggibilità in questa norma che in tutte quelle varate fino a questo momento. E questo non è, ripeto, un errore di impostazione; si tratta di un calcolo politico ben preciso, freddo e determinato, che dimostra il malcostume politico che caratterizza da vent'anni la vita politica italiana. Si accentuano infatti le cause di ineleggibilità per ottenere la più ampia possibilità di manovra sulle condizioni di incompatibilità. Per questo, come ho già detto, è molto difficile parlare del problema della ineleggibilità separatamente da quello della incompatibilità. Si tende a limitare la ascesa di diverse categorie di cittadini a determinate cariche pubbliche, consentendo invece ai cittadini eletti ampie compatibilità con altri incarichi, per cui si determinerà una situazione di ingiustizia. Il malcostume consiste nel creare situazioni di privilegio; mi rendo perfettamente conto che non si può parlare di eliminare le cause di ineleggibilità, anche perché si tratta di un istituto giuridico con solide tradizioni nel nostro ordinamento, ma ritengo sia suggestivo pensare ad un ordinamento giuridico che disconosca le cause di ineleggibilità e conosca invece chiaramente le condizioni di compatibilità.

Le forze politiche della maggioranza, interessate in modo particolare alla conservazione del potere, hanno proposto questa norma secondo determinati calcoli; tale norma, esaminata insieme con quella del successivo articolo 6, assicura a chi ha il potere la possibilità di conservarlo, attraverso la distribuzione personale del potere stesso, concedendo materialmente la possibilità di riunire nelle stesse mani più leve del potere.

Ed è veramente strano che sia stata presentata una norma di questo genere, specialmente dopo che le regioni siciliana e sarda hanno abbondantemente legiferato in materia, e soprattutto dopo le prese di posizione

dei partiti e dopo le sentenze dei più alti organi di giurisdizione.

È facile, come fanno gli esponenti della maggioranza del Governo di centro-sinistra parlare di moralizzazione; più difficile è tradurre completamente tale parola nella legge, che è senz'altro un atto solenne. Purtroppo si vede che in pratica tutti quei discorsi non sono altro che fumo, perché è facile parlare di libertà, di giustizia e di progresso sociale senza poi attuare completamente tali princìpi; anche un bambino delle scuole elementari sarebbe capace di fare simili discorsi democratici. Perché la retorica di questo regime è molto ma molto più grave e più pesante di quella, tanto condannata, del regime fascista. Perché quella contrapposizione? Perché allora vi era chi diceva « bisogna andare » e invece restava, e quella era retorica; ma c'era anche chi diceva « andiamo, in nome della patria » e andava e questa nego che sia retorica. L'onorevole Tripodi ha tenuto una volta una bella conferenza per rivalutare questo magnifico termine, che è stato invece piuttosto bistrattato.

Ecco, dunque, la retorica di questo regime, che parla di uguaglianza per tutti i cittadini di fronte alla legge. Ma più importante ancora è la possibilità di esercitare i propri diritti. Questo è ancora più importante della uguaglianza di fronte alla legge, perché quello che la legge è uguale per tutti è un discorso molto bello, ma anche pericoloso. Premetto che da duemila anni ci è stato insegnato che giusto è dare a ciascuno il suo, e non a tutti l'uguale. Ma almeno concediamo ai cittadini l'uguaglianza di fronte alla possibilità di accedere alle cariche pubbliche.

Voi, invece, questa uguaglianza non la volete. Voi dichiarate a parole di voler fare tutte queste belle cose, di voler difendere la democrazia; ma nei fatti questo diritto lo calpestate – mi si consenta il richiamo – da tanti giorni. Nei momenti di serenità, quando ci troviamo a tu per tu nel « transatlantico », raccogliamo anche dagli avversari commenti negativi su ciò che accade in questi giorni in aula. Tra persone oneste, infatti, a un certo momento del discorso la camicia che si indossa non conta più; c'è il momento della verità, in cui ci si parla veramente al disopra delle passioni politiche. Quando potrà uscire dalla sfera privata del rapporto tra uomo politico e uomo politico, senza dubbio sarà questo il discorso più bello, il discorso della vera rinascita di questo paese, che aspetta da tanto tempo un discorso serio ed un incontro tra gli uomini onesti, al disopra dei partiti. Voi calpestate questo diritto, calpestate questo principio; voi con questa norma violate anche la Costituzione, almeno sostanzialmente.

La maggioranza ha creato una situazione di assurdità e di ingiustizia. Voi siete vecchi legislatori, e quindi le citazioni vi richiameranno alla memoria chissà quante battaglie su questo argomento. Ricordate tutte le leggi elettorali che sono state fatte? Veniva oggi ricordato, giustamente, da questi banchi che la legge elettorale è effimera, è uno strumento che serve per una competizione; ma quando ci si ripresenta per una nuova competizione tale legge già necessita di essere aggiornata.

Ogni volta che voi avete legiferato in questa materia – prima discutendo l'elezione del primo consiglio regionale della Sicilia, poi della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e, ultimo grido della moda, del Friuli-Venezia Giulia – qualcuno vi ha fatto osservare (io l'ho fatto in occasione dello esame della legge elettorale per il primo consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia) che questa situazione è paradossale. Ma insomma, un cittadino che nasca in Sicilia è in condizioni di ascendere alla carica pubblica di consigliere regionale; quello che abbia la ventura di vivere, magari, in Valle d'Aosta si trova in una situazione giuridica diversa, nonostante la situazione di fatto sia identica. Questo è assurdo, paradossale e addirittura iniquo.

Voi mi permetterete di fare un raffronto tra i vari testi, limitatamente alle norme relative alle cause di ineleggibilità, e vi renderete perfettamente conto di quel caos, tipico della politica italiana, che è la perfetta fotografia della confusione di idee, della mancanza di una visione organica, dell'assenza di lungimiranza. Si affrontano i problemi alla giornata, perché è alla giornata che si bada; si tende soltanto al superamento di una battaglia elettorale che interessa il Governo del momento. Ecco perché ci troviamo di fronte all'assurdità di cittadini che a causa della diversa residenza si trovano in condizioni giuridiche diverse.

Esaminiamo un momento queste cose. Un accorto osservatore potrebbe obiettarmi che, in fondo, questo è il prezzo che si paga alla autonomia. Ma questa obiezione può essere facilmente respinta. Una siffatta domanda me la sono posta anch'io, e rispondo che io mi riferisco non a quanto hanno fatto le diverse regioni a statuto speciale, ma a quello che ha fatto il Parlamento nazionale. Non mi riferisco, ripeto a quello che hanno fatto le

regioni a statuto speciale nella loro autonomia. Parlo di autonomia, e non di sovranità, perché non considero le regioni ordinamenti giuridici sovrani, così come fanno i teorici del centro-sinistra, che le considerano ordinamenti giuridici sovrani, allo stesso livello dello Stato, come teorizzava una volta, mi pare, lo onorevole Dell'Andro; noi consideriamo le regioni – comprese quelle esistenti – enti autarchici territoriali. Noi ci batteremo e ci auguriamo di vincere questa battaglia; ma, se dovessimo perderla, che almeno la regione nasca con l'esatta fisionomia.

Mi riferisco, dicevo, a quello che ha fatto il Parlamento, che per venti anni ha legiferato in tema di ineleggibilità. Il discorso si farà poi più ampio per quanto riguarda le condizioni di compatibilità.

Quindi l'obiezione viene in tal modo facilmente prevenuta. Citerò testi di leggi, anche regionali, in tema di cause di ineleggibilità; ma sono testi che ripetono quanto stabilito dal testo di legge per l'elezione del primo consiglio regionale. Le regioni, infatti, avranno modificato la legge elettorale, ma hanno lasciato quasi totalmente inalterato l'argomento relativo alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

La norma che io sostengo essere calpestata è quella dell'articolo 3 della Costituzione, che assicura a tutti i cittadini la pari dignità sociale; ma mi riferisco soprattutto al secondo comma, che dice: « È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione », ecc.

Noi andremo a colpire proprio questo diritto, a limitare proprio questo sviluppo della persona umana, calpestando, comunque, la eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. È la crisi dello Stato, è la mancanza della dignità dello Stato.

Noi abbiamo ben chiara e precisa, anche per antica tradizione, la visione del decentramento amministrativo, espressione che non dispiaceva neppure ad alcuni dei vostri partiti molto tempo fa, e soprattutto ai partiti dei comitati di liberazione, che la usavano. Mi permetterò di dimostrare come per alcuni di questi partiti fosse lontana la concezione della regione così come la volete costituire voi. Ma, il discorso della visione pluralistica non può prescindere dalla visione dell'unità dello Stato; invece, a voi la visione di una società pluralistica fa perdere di vista la concezione unitaria dello Stato. Voi pensate che noi saremmo qui a combattere in questa materia la battaglia regionalistica se vivessimo in uno Stato degno di questo nome? Ma per carità! Il problema del decentramento sarebbe affrontato in maniera ben diversa e con ben altra tranquillità. Questo non è neppure degno di essere chiamato Stato, tant'è vero che i teorici del regionalismo, i teorici di moda, nella visione della società pluralistica hanno perduto la visione dell'unità dello Stato. Ed è per questo che noi abbiamo l'atomizzazione dei poteri, che si traduce nel caos delle leggi e nella violazione dei diritti del cittadino.

Prima di vederle a raffronto consentitemi di citarvi alcune statistiche. In tema di cause di ineleggibilità, per quanto riguarda la Sardegna, il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1462, espressamente richiamato dalla legge regionale modificatrice della prima legge regionale per l'elezione del consiglio regionale, che ha mantenuto ferme le cause di ineleggibilità, prevede sette categorie.

A questo punto mi permetto di dare una spiegazione: quando parlo di categorie, intendo riferirmi alle categorie così come sono raggruppate nelle varie lettere e nei vari numeri.

Dopo mi permetterete di indicarle e di metterle a raffronto con il testo che ci accingiamo a votare, perché così apparirà in tutta la sua assurdità questo disegno di legge, soprattutto l'articolo 5, ed apparirà inoltre chiaro quel sistema, quel malcostume che tende a limitare a varie categorie (perché parecchie sono indicate in questo articolo 5) la possibilità di ascendere alle cariche pubbliche; oppure viene concessa questa possibilità a carissimo prezzo che non tutti sono in grado di poter pagare, e pagare sul piano del rischio. Questa è una gravissima limitazione.

La legge regionale del 20 marzo 1951, n. 29, agli articoli 8, 9 e 10, parzialmente modificati con legge 18 febbraio 1958, concernente la Sicilia, elenca diciotto cause di ineleggibilità. La Sardegna ne elenca sette, la Sicilia diciotto; qui già emerge il paradosso.

In sostanza, un nostro concittadino siciliano che appartiene ad una certa categoria non può ascendere alla carica di consigliere regionale se non ad un carissimo prezzo, e cioè se non rinuncia entro 180 giorni ad un determinato incarico.

Guardate il caos legislativo nella stessa materia. Non mi si dica che sto facendo dello ostruzionismo, del quale non sarei assolutamente capace in quanto non so parlare fuori

argomento, ma potremmo portare innumerevoli esempi di miriadi di leggi.

Un legislatore serio avrebbe dovuto vedere il problema nella sua organicità ed affrontarlo e risolverlo una volta per sempre, cioè per un lungo decorso di anni, fintantoché la usura non avesse reso indispensabile la modifica. Ma qui, non c'è assolutamente usura; si fa un'altra legge senza neppure tener conto della precedente. Nella terminologia giuridica noi troviamo oggi formule ed espressioni che possono sembrare superate e non piacere, ma che hanno il significato di conservare (mi piace parlare in questo senso) certi valori. Chi proviene da partiti a matrice rivoluzionaria scopre il grande bisogno, in un clima specialmente di questo genere, di conservare e di difendere certi valori persino nelle espressioni, perché dietro le espressioni vi è la sostanza. Invece, voi non vi sognate neppure di guardare che cosa avete fatto.

La Sicilia ne elenca diciotto, La Sardegna sette ed il Trentino-Alto Adige ne elenca tredici. Poi vengono la Valle d'Aosta ed il Friuli-Venezia Giulia con dieci categorie, ma l'una diversa dall'altra. Neppure fra queste due c'è uguaglianza.

Per la regione Friuli-Venezia Giulia, che è la più recente, nonostante il dibattito che si tenne a suo tempo e le critiche che furono accettate dall'allora maggioranza, chi predispose il disegno di legge inerente alla regione non tenne assolutamente conto dei richiami che erano stati fatti.

Noi ci aspettavamo che fosse almeno ricopiato quell'articolo; lo avremmo criticato perché non ci piaceva, ma la cosa sarebbe stata certamente più seria dal punto di vista della serietà dell'elaborazione dei testi di legge da parte del Governo. Noi ci auguriamo, anche se so che questo augurio è veramente retorico, che questo testo venga modificato.

Il decreto inerente alla regione Friuli-Venezia Giulia del 3 febbraio 1964, n. 3, elenca dieci categorie, il presente disegno di legge ne elenca diciannove.

Il caos è quindi assoluto. Mi si potrebbe dire che nelle varie lettere e nei vari numeri potrebbero essere raggruppate le varie categorie: no. Raffrontando i testi constateremo che le categorie sono diverse l'una dall'altra.

Mettendo a raffronto i vari testi si scoprono veramente situazioni paradossali di questo genere, tanto per citarvene una che mi è balzata subito agli occhi. In Sicilia, la qualità di membro del Parlamento nazionale è causa di ineleggibilità, ciò non accade per il Trentino-Alto Adige, dove è solo una condizione di incompatibilità.

Ma come è possibile che in uno stesso Stato i cittadini siano regolati e retti da leggi così diverse, così balordamente diverse?

Onorevoli colleghi della maggioranza, tutto questo è assurdo e paradossale, e da queste, che sembrano piccole cose, ma che in definitiva sono le leggi del paese, si dimostra quale caos regna in chi ha la pretesa di governare la nazione con simili criteri. Mi consentirete un rapido raffronto tra questi testi di legge, che io ho studiato proprio per rilevare le incongruenze della nostra maggioranza.

Circa la Sardegna, per esempio, fra le categorie di ineleggibili figurano il capo e il vice capo della polizia, i capi di gabinetto, i prefetti e i vice prefetti.

Per la Sicilia, invece, si comincia dai membri del Parlamento nazionale per arrivare ai commissari di Governo, ai sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 40 mila abitanti. A questo proposito sarebbe interessante un raffronto con altre norme che prevedono la ineleggibilità per sindaci di comuni con 20 o 25 mila abitanti.

Il discorso che dobbiamo affrontare è quello relativo ad una legge organica in materia. Sul piano giuridico, da parte nostra, vi è il massimo rispetto per le autonomie regionali esistenti, sul piano politico vi è tutto il nostro disprezzo. Lo Stato deve legiferare in modo da garantire i diritti soggettivi di tutti i cittadini. Lo Stato deve garantire che determinate qualità abbiano uguale valore in tutto il territorio nazionale. Non è possibile concepire un ordinamento regionale a statuto ordinario sotto questo profilo, in modo diverso dalle regioni a statuto speciale. Gli italiani della Sicilia o gli italiani della Valle d'Aosta sono forse cittadini privilegiati rispetto agli abitanti del Lazio, della Toscana o del Piemonte? Occorrono una legge ed una visione organiche, attorno alle quali tutto deve ruotare. E persino da parte di molti esponenti della maggioranza per il Friuli-Venezia Giulia veniva richiesta una legge organica!

Il Trentino-Alto Adige elenca tra i casi di ineleggibilità i membri del Governo, i questori, i sindaci dei capoluoghi delle province di Trento e di Bolzano. Anche questo criterio è diverso: ed io chiedo quali privilegi abbiano quei cittadini. Comunque sembra che i meno privilegiati siano i siciliani, che hanno un numeroso elenco di cause di ineleggibilità. Perché vi sono tali privilegi di fronte alla legge, in materia attinente ai diritti soggettivi? Ma quale Costituzione difendete?

La storia insegna che da tanto tempo siamo noi a dover difendere una Costituzione che voi avete fatto senza di noi, contro di noi. È una Costituzione, in effetti, che non è stata fatta con sincerità ed oggi essa si ritorce contro di voi. Noi ora ci appelliamo a quella Costituzione, che voi non volete seguire. Se vi foste attenuti veramente ai dettami della Costituzione, vi sarebbero stati governi che avrebbero operato tutte le riforme necessarie, di carattere economico e sociale.

L'elenco per la Valle d'Aosta ricomincia con il capo e vice capo della polizia, i prefetti e tutti i sindaci. Ecco un'incongruenza: da una parte si elencano come ineleggibili i sindaci di comuni con 40 mila abitanti, dall'altra si elencano i sindaci dei soli capoluoghi di provincia. E questo è un fatto assurdo.

Per il Friuli-Venezia Giulia si incomincia con la categoria dei giudici della Corte costituzionale (che non troviamo elencati negli statuti di altre regioni) e vengono elencate dieci categorie, l'una diversa dall'altra.

Mi si chiederà forse il senso di questo mio discorso, visto che non posso modificare questo articolo. Noi ci auguriamo che illustrando il nostro pensiero su questo articolo si possa modificare qualche cosa. È veramente paradossale che si elenchino 19 gruppi di categorie, arrivando ad un 40 per cento di cittadini italiani che si trovano con le mani legate e non possono aspirare alla carica di consiglieri regionali.

Dal raffronto tra le diverse, assurde, formule di questo disegno di legge, risulta che sono altresì ineleggibili coloro che hanno il maneggio del denaro. Si tratta di 19 gruppi di categorie, la maggior parte delle quali non sono comprese nelle varie normative precedenti.

Circa le cause di eneleggibilità per coloro che maneggiano il denaro, è interessante notare che le leggi regionali hanno operato sul piano delle modifiche e sulla pressione di interessi politici e personali, contingenti, che scaturiscono da determinate situazioni politiche e da determinate alleanze. Questa è la formula adoperata per la Sardegna, mentre per la Sicilia è un po' diversa. Prima si stabilisce: « Sono ineleggibili », ecc., ma dopo questa elencazione in altre norme si aggiunge: « Sono altresì ineleggibili ».

ROMUALDI. Se ne sono ricordati dopo.

FRANCHI. Comunque così sono indicati i soggetti ineleggibili: « Coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali, amministratori o dirigenti di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato o la regione per contratti di opere o di somministrazione oppure per concessioni, autorizzazioni amministrative che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali e particolari protettive del pubblico interesse alle quali la concessione a l'autorizzazione è sottoposta ».

Guardate com'è moralizzatrice questa formula ! Il cittadino che la ritrova pubblicata su un giornale dice: come sono bravi ! Come prevedono che non possa ricoprire questa carica chi si trova in queste situazioni !

E questo è l'assurdo. Perché attraverso questa formula vi sono categorie che possono tranquillamente aspirare alla carica di consigliere regionale. Occorre che siano operanti infatti le condizioni di incompatibilità e che l'eletto cessi – magari fosse possibile abolire l'opzione ! – di esercitare l'ufficio di cui era precedentemente titolare.

Per la regione Trentino-Alto Adige non esiste il « supplemento », perché dopo l'elencazione delle dieci categorie si passa subito all'elencazione delle condizioni di incompatibilità. Il « supplemento » è invece previsto per la Valle d'Aosta: « Sono altresì ineleggibili... » e si fa riferimento a coloro che maneggiano pubblico denaro. Senza che io stia qui a richiamare il testo, vorrei pregare i colleghi di prenderne visione per constatare quante sottigliezze giuridiche esistano e quanto clamorosamente diverse siano le condizioni poste per le ineleggibilità in relazione alle diverse situazioni ambientali, politiche, alle richieste dei partiti che hanno preteso l'inserimento di determinate categorie e quanto invece siano blande le norme in materia di incompatibilità. Il Friuli-Venezia Giulia prevede il « supplemento » facendo genericamente riferimento a chi abbia maneggio del denaro della regione e non ne abbia reso il conto, ma senza approfondire l'argomento.

L'articolo 5 del disegno di legge in discussione fa invece una lunga elencazione (e sotto questo profilo adotta un sistema che è preferibile a quello dello spezzettamento in varie norme).

Noi ci domandiamo perché debba sussistere l'assurdo di uno Stato che non è in grado di formulare una legge che disciplini organicamente la materia. Credo che questo sia un discorso accettabile da tutti. Mi potreste opporre un altro interrogativo: perché si ravvisa la necessità di una legge organica ? Cosa è dunque l'ineleggibilità ?

L'ineleggibilità è il principio che rende non valida l'elezione, e si ha quindi quando vi è impossibilità giuridica di ricoprire la carica (mentre l'incompatibilità è l'impossibilità di mantenere contemporaneamente due cariche: essa non rende invalida l'elezione) in quanto mancano i requisiti previsti dalla legge. Ecco dunque la risposta: la ragione dell'ineleggibilità è nella mancanza dei requisiti per essere soggetto passivo del rapporto elettorale. E non è possibile che sia diverso il concetto da una regione all'altra. La Costituzione che cosa dice in materia? Per il Parlamento nazionale l'articolo 65 si richiama alla legge per stabilire le ineleggibilità e le incompatibilità. Ritengo che sarebbe opportuno uniformare la disciplina regionale, tenuto conto della funzione che volete attribuire alla regione, alla normativa disposta per il Parlamento nazionale. Vi sarebbe un punto di riferimento, e ciò sarebbe già un criterio su cui si potrebbe discutere per modificarlo. Ma ora non avete neppure un punto di riferimento. La Costituzione d'altra parte lascia al legislatore all'articolo 122 la facoltà di stabilire i casi (ed il numero) di ineleggibilità dei consiglieri regionali.

Si può notare come, per motivi speculativi, politici, di etichetta nei confronti della opinione pubblica siano andate crescendo le cause di ineleggibilità che poi mille volte su mille si traducono in una mera finzione mentre la realtà è data da un energico regime delle condizioni di incompatibilità. Gli articoli 5, 6, 7 e 8 del testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, modificati dagli articoli 2 e 3 della legge 16 maggio 1956, numero 493, stabiliscono che sono cause di ineleggibilità: 1) titolarità di un ufficio amministrativo; 2) titolarità di un ufficio amministrativo all'estero; 3) titolarità di cariche in imprese aventi rapporti con lo Stato; 4) esercizio di funzioni giuridiche.

Forse è più seria questa formula e comunque è più rispondente per chi crede, come noi crediamo, alla indispensabilità di limitare almassimo – ecco il punto centrale della nostra tesi – le cause di ineleggibilità per allargare la possibilità di accedere a queste cariche al maggior numero possibile di categorie (altrimenti si va incontro a una violazione della Costituzione), e di inasprire invece tutte le condizioni di incompatibilità per evitare lo scandalo grave del cumulo di cariche che costituisce uno dei grandi mali del nostro Stato in questo periodo storico.

Si dice che si vuole impedire di partecipare alle elezioni in condizioni di privilegio rispetto agli altri cittadini – perché questo è il concetto (politico, non giuridico) – a determinate categorie (ammiragli, generali, ministri, capi di gabinetto). Ma questa è la finzione. Vengono elencati tra queste categorie perfino gli impiegati d'ordine di talune amministrazioni con un assurdo giuridico ed anche morale. Il ministro (od anche il sottosegretario) che si dimette 180 giorni prima dalla carica forse non combatte ugualmente in condizioni di privilegio? Ci vogliamo prendere in giro? Il ministro che si dimette resta con la pienezza dei suoi poteri, delle sue clientele: 180 giorni non sono due o tre anni. Del resto, sarei tentato di dire per assurdo: anche il ministro può partecipare alle elezioni regionali.

Dico per assurdo, preché mi pare che si debba prevedere che il ministro possa partecipare, in carica o non in carica, ad una elezione regionale, purché dal giorno in cui egli è eletto, cessi dalla carica di ministro.

Questo è il discorso che si deve fare a rovescio e non è facile parlare delle cause di ineleggibilità senza parlare di quelle di incompatibilità. Non è il discorso del ministro che partecipi in condizioni di privilegio, perché questo si traduce spesso in una mera finzione: infatti quando il personaggio partecipa alle elezioni del consiglio regionale, vi partecipa con tutto il suo potere anche se ha lasciato la carica da 180 giorni. La difesa del diritto del cittadino, dell'interesse pubblico si fa sul piano delle compatibilità. Quindi, è indispensabile una indagine seria, profonda, diretta ad accertare, nella più completa realtà, l'attitudine di quelle posizioni a tradursi in posizioni di privilegio. E allora voi non potete ignorare tutto ciò ed elencare questa enorme massa di categorie, veramente alcune colpite da questa norma.

Ma spiegatemi perché un ufficiale delle forze armate in servizio permanente non può essere eleggibile, ferme restando le dovute cautele per quanto riguarda la giurisdizione, e sempre ferma la condizione che una volta eletto egli cessi dal servizio attivo.

Analogamente si può dire per i dipendenti. Se voi ci aveste consentito di presentare emendamenti, questa battaglia noi l'avremmo condotta più volentieri. Vi sareste trovati di fronte a 300-400 emendamenti; ma non di fronte ai subemendamenti. Questo va a detrimento della discussione; questa è una responsabilità vostra. Noi siamo costretti ad affrontare la discussione senza emendamenti, invocando dall'Assemblea la modifica e la sop-

pressione di gran parte di queste categorie; mentre molto più serio sarebbe stato se da parte nostra avessimo potuto sostenere i nostri emendamenti. Non si è accorta l'Assemblea che ha privato, impedendo a noi, e non solo a noi, ma anche ad altri gruppi politici, di presentare emendamenti seri, questi gruppi della possibilità di affrontare una discussione seria e concreta anche se lunga; ma effettivamente più corta perché quando ci si trova di fronte alle cose serie si finisce col guadagnar tempo.

Perché rendere ineleggibili « gli impiegati civili delle carriere direttiva e di concetto addetti agli organi di controllo sugli atti amministrativi della regione » ? Ma ve lo immaginate un impiegato di concetto che non può partecipare alla elezione ? Condizioni di compatibilità, quindi, ma non cause di ineleggibilità. Noi sosteniamo invece che è necessario allargare a tutte le categorie la possibilità di accedere alle cariche pubbliche con un grande bene per questi organi pubblici che si troverebbero vivificati dalla presenza di uomini esperti, poiché gli esperti e i tecnici e i burocrati li trovate in queste categorie, dove sono quegli specialisti che potrebbero vivificare gli organi che voi volete creare e che già una volta voi, patiti dei comitati di liberazione, avevate nei programmi dei vostri partiti, come ad esempio succedeva per la democrazia cristiana che concepiva la regione come « un ente autonomo amministrativo rappresentativo degli interessi locali e professionali ». Quanta influenza, allora, delle dottrine corporativistiche nei programmi dei partiti, dei comitati di liberazione antifascisti; quanta distanza dalla concezione della regione « ente giuridico, autonomo e sovrano » che ha l'ardire di porsi all'altezza dello Stato e che non riuscirete mai a realizzare ! Già allora però voi sentivate il bisogno di creare organi a base rappresentativa largamente decentrata, « largo alle categorie ! », quello che volevate come partiti dei comitati di liberazione. Già allora la democrazia cristiana vedeva il decentramento amministrativo su queste basi corporativistiche; era questa la visione anche del partito comunista in tema di regioni: quanta strada ha fatto, sbandando perfino dall'insegnamento di tutto rispetto di Gramsci che aveva influenzato l'atteggiamento del partito comunista alla Costituente !

La vostra concezione allora era: « largo alle categorie ! ». Quanto cammino a ritroso ! Quante volte vi siete trovati di fronte alla monotonia dei consigli comunali e provinciali privi di vita, perché composti solo da uomini nominati dalle segreterie dei partiti e fatti eleggere al popolo elettore, ignaro di queste cose; e per contro quante belle e fresche categorie di italiani, costituite da gente che opera e tiene su il prestigio e l'economia nazionale. E quante volte ci siamo accorti nei momenti di calamità nazionali, di quanto bene avrebbero fatto nei consigli provinciali e comunali i vecchi ingegneri, e quanto più vivace sarebbe il dibattito se effettivamente vi fossero rappresentate le categorie che formano il nerbo dell'Italia lavoratrice ed operante.

Urge una politica organica in questa materia, così come noi ve la chiediamo da tanto tempo e così come l'Italia pretende da un Governo degno di questo nome: l'organicità perché sia tutelato il diritto soggettivo del cittadino e perché non vi siano – come dicono i napoletani – figli e figliastri in seno ad una stessa famiglia, come purtroppo succede in Italia, solo che si viva in una regione invece che in un'altra. Organicità, uniformità di principio e larghezza di vedute in tema di cause di ineleggibilità e addirittura soppressione di questo articolo.

Questa la nostra tesi: allargare la scelta per l'elettorato, al fine di creare prospettive nuove. E questo discorso non vale soltanto per i consigli regionali, ma vale per il Parlamento nazionale, per i consigli comunali e provinciali. Domani che riuscirete – e noi saremo pronti a collaborare – a fare una legge in tema di ineleggibilità e di incompatibilità, avrete fatto giustizia per tutti cittadini del territorio dello Stato. Non fate sì che si debba esaltare e ricordare la vecchia teoria di Gaetano Mosca sulla crisi dei partiti e dei sindacati nel regime parlamentare, parole che sono anche oggi consone alla drammatica situazione di assemblee inefficienti. Gaetano Mosca non aveva scoperto l'America, aveva detto qual era il dramma del regime parlamentare. Ma non lo ha scritto oggi ! Era quell'altro il regime parlamentare che era finito e una delle cause egli l'attribuiva – è evidente – al suffragio universale che aveva fatto precipitare il livello medio dell'elettorato, con ciò creando un livello medio di assemblee. Questa era già la crisi di allora.

Ed è per questo che teorie e dottrine nuove avevano cercato di fare qualche cosa di diverso, almeno lo avevano tentato. Oggi questo motivo sussiste. Non è che l'Italia sia sorda a queste istanze nuove. Vi sono anzi fresche correnti di dottrina che seguono l'evolversi nei paesi democratici anche del cosiddetto suffragio universale, se è vero che paesi di altis-

sima tradizione democratica affrontano i problemi del voto plurimo, il che ormai risponde ad esigenze di giustizia e ad esigenze di uno Stato moderno, nel pieno rispetto della libertà dell'individuo, una libertà che, contrariamente alle fandonie delle propagande interessate, sta a cuore anche a noi. Spesso crediamo troppo nella libertà per credere nella democrazia. E siete stati voi ad insegnare a noi più giovani e a presentare a noi più giovani la visione di una democrazia che non ci appartiene e contro la quale si deve lottare in nome della libertà, perché questa democrazia non è riuscita a tutelare neppure la libertà. Voi lo sapete perché voi lo scrivete e vi organizzate dei dibattiti e dei convegni ideologici. Cercate allora qualche cosa di nuovo, aprite uno spiraglio di vita nuova nelle assemblee nuove: assemblee di esperti, comunque non formate esclusivamente di esperti. Ma lasciate, a queste categorie, che voi volete colpire così duramente e estraniare, la possibilità di partecipare alla vita pubblica.

Se siamo d'accordo su questi due princìpi, si deve trovare una formula giusta, perché non si arrivi a quanto – e non è bello – è accaduto qualche ora fa, quando la maggioranza, pur di stroncare l'ostruzionismo delle minoranze, ha accettato un emendamento (che in situazione diversa non avrebbe accettato) solo perché così evitava due votazioni. Ma veramente a questo punto ci siamo ridotti ?

Cerchiamo allora di fare qualche cosa per migliorare una situazione che noi non accetteremo mai, nell'ansia di una rivolta, di una rivolta nella legge (e sono queste le rivolte più belle); in un'ansia che viene da forze giovani e nuove che in Italia ormai esistono ed operano, in una rivolta contro lo Stato che non è uno Stato, per uno Stato di diritto che non può non essere il sogno di tutti gli uomini onesti. (*Applausi a destra*).

DELL'ANDRO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Voglia precisare a quale articolo del regolamento si riferisce.

DELL'ANDRO. Io mi appello all'articolo 79 del regolamento, il quale espressamente recita: « I richiami per l'ordine del giorno o al regolamento, o per la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulle questioni principali ». E ben noto che l'ordine dei lavori è assimilabile all'ordine del giorno. Sicché il mio richiamo all'articolo 79 è inteso nel senso di richiamo per l'ordine del giorno.

Signor Presidente, sono stati presentati numerosi emendamenti all'articolo 5 del disegno di legge in discussione. Sia la discussione particolare sull'articolo 5 sia l'illustrazione degli emendamenti è opportuno a mio avviso che siano compiute insieme ed ininterrottamente. (*Interruzioni a destra*). Questa è una motivazione di merito.

BOZZI. Questa è una motivazione ipocrita. (*Vive proteste al centro*).

DELL'ANDRO. Evidentemente all'onorevole Bozzi dà fastidio questo richiamo al regolamento. Signor Presidente, io sono confortato nel proporre questa richiesta da un precedente, che risulta dagli atti parlamentari, relativo alla seduta del 18 gennaio 1953. (*Commenti*).

In quella seduta la Camera decise di far proseguire la discussione degli articoli ininterrottamente fino alla votazione per scrutinio segreto della legge. (*Proteste a destra — Richiami del Presidente*).

Chiedo pertanto che la discussione dell'articolo 5 (e solo dell'articolo 5), nonché lo svolgimento degli emendamenti siano fatti ininterrottamente. (*Vive proteste a destra — Scambi di apostrofi — Agitazione — Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. In base all'articolo 79 del regolamento, darò la parola ad un deputato favorevole e ad uno contrario alla proposta Dell'Andro.

ALMIRANTE. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Signor Presidente, un'applicazione rigorosa del regolamento prescrive che non venga turbato l'intervento di chi non turba l'ordine; desidero fare presente che ho preso la parola su un tema che è stato avanzato dal gruppo della democrazia cristiana. Ritengo debba essere pertanto ascoltato, non con deferenza, non con rispetto, ma certo con attenzione, quanto noi abbiamo, non il diritto, ma il dovere di dire in relazione alla proposta che è stata testé avanzata.

Devo fare, signor Presidente, una prima osservazione che mi permetto di dirigere direttamente a lei, alla sua responsabilità ed alla sua decisione; a nostro avviso, infatti, non avrebbe potuto svolgersi in questa occasione alcun richiamo all'articolo 79 del regolamento. Desidero citare il *Resoconto somma-*

rio di questa seduta, ed ella sa, signor Presidente, che, in mancanza di documenti ufficiali, è l'unico documento al quale mi posso riferire in ordine ai lavori di questa seduta. Nel *Resoconto sommario* relativo a ieri leggo: « Il Presidente informa che è stata presentata per iscritto dai deputati Valitutti ed altri, nel prescritto numero, la proposta di rinviare la discussione del disegno di legge in esame a norma dell'articolo 89 del regolamento, al limitato scopo di consentire alle Commissioni – ed in particolare alla Commissione lavoro – di approvare importanti ed urgenti provvedimenti ». Il *Resoconto sommario* continua dicendo che il Presidente avverte che « tale richiesta è preclusa, avendo la Camera nel corso di questa seduta già respinto altra proposta sospensiva ». « Anche volendo assimilare » continua il *Resoconto sommario* « la richiesta Valitutti ad un richiamo per l'ordine dei lavori ai sensi dell'articolo 79 del regolamento, non potrebbe porla in votazione, avendo la Camera già deciso anche su tale punto nel corso di questa stessa seduta ». Il *Resoconto sommario* continua dicendo che l'onorevole Valitutti dissente ed il Presidente conferma la sua precedente decisione; e tale decisione resta ferma.

Vorrei sapere, onorevole Presidente, e dico ciò con il massimo rispetto, se ella ritiene di poter essere di diverso avviso sulla questione di principio relativa all'ordine dei lavori ed ai richiami al regolamento, rispetto alla decisione non contestata e non contrastata del Presidente titolare di questa Assemblea, presa nel corso di questa stessa seduta.

Potrei anche, signor Presidente, attendere una sua decisione, poiché non sono certo degli umori della maggioranza di questa Assemblea, umori che abbiamo rilevato essere stati turbati, forse a causa dell'ora tarda, dalla stanchezza di alcuni colleghi. Con tutta serenità mi sono chiesto quali potessero essere i motivi della vostra agitazione di poco fa. Anche precedentemente, quando doveva parlare l'onorevole Franchi, abbiamo notato una certa agitazione tra i vostri banchi, e ho pensato che tale fatto potesse essere giustificato dalla stanchezza che potrebbe avervi preso.

Ritengo, signor Presidente, di aver posto una vera e propria questione di improponibilità sulla quale dovrebbe pronunciarsi la Presidenza. Credo comunque di poter continuare, a meno che la Presidenza non ritenga opportuno esprimere il proprio parere.

PRESIDENTE. Continui pure, onorevole Almirante.

ALMIRANTE. Ammesso e non concesso che fosse proponibile in questa fase dei nostri lavori un richiamo qualsiasi all'articolo 79 del regolamento da parte del collega Dell'Andro, esaminiamo pure il merito della questione.

L'onorevole Dell'Andro, richiamandosi all'articolo 79 del regolamento nella sua genericità, in quanto l'articolo 79 parla dell'ordine del giorno, e non richiamandosi ad una norma specifica o ad una disposizione specifica (e dirò poi che anche da questo punto di vista il richiamo al regolamento non sembra valido), ha chiesto testualmente che i lavori sull'articolo 5 procedano insieme ed ininterrottamente. Desidero sorvolare sulla motivazione avanzata dall'onorevole Dell'Andro motivazione che probabilmente si potrebbe giustificare con la stanchezza; l'onorevole Dell'Andro ha detto, e chiedo scusa se gli onorevoli colleghi non hanno potuto sentire distintamente anche per colpa nostra, e di questo mi devo scusare con il collega Dell'Andro, di essere costretto a proporre ciò in nome della sua parte, a causa del cospicuo numero di emendamenti presentati sull'articolo 5. A questo proposito desidero dire, ed è facile constatarlo dagli atti della Camera, che gli emendamenti presentati all'articolo 5 sono in numero inferiore agli emendamenti presentati agli articoli precedentemente discussi e cioè agli articoli 1, 2 e 3; non all'articolo 4, che per la sua brevità meno si prestava ad essere largamente emendato.

Se l'onorevole Dell'Andro, in un momento così delicato dei nostri lavori e davanti a una Assemblea così numerosa, ritiene di poter motivare una richiesta tanto importante in modo così modesto, egli indubbiamente fa torto al suo nome, alla sua fama e alla rispettabilità politica di cui egli meritatamente gode nella nostra Assemblea. Di questo fatto ci spiace per lei, onorevole Dell'Andro, ma forse l'hanno consigliata male. Ogni motivazione, dal vostro punto di vista, è comunque valida in questa battaglia che voi ritenete di condurre; accettiamo quindi per valida questa motivazione.

L'onorevole Dell'Andro, per rendere più valida questa motivazione, non ha potuto richiamarsi ad una specifica norma del nostro regolamento o ad una norma costituzionale, né a numerosi precedenti; ha potuto e dovuto citare un solo precedente. Nel momento in cui l'onorevole Dell'Andro ha avanzato la sua proposta, noi ci siamo sforzati di capire quale fosse questo precedente; dopo l'intervento dell'onorevole Dell'Andro, approfittando de-

gli incidenti che sono intervenuti abbiamo avuto la possibilità di chiarire a noi stessi le idee. Abbiamo fatto mente locale, e ci siamo accorti che era vero quel che avevamo sospettato in un primo momento, e cioè che il richiamo fatto dall'onorevole Dell'Andro si riferiva al precedente del lontano gennaio 1953, quando si discuteva in quest'aula la legge elettorale politica, volgarmente detta « legge-truffa ». Non desidero in questa sede speculare su quell'appellativo, che fece parte, allora, della propaganda, sia pure legittima, della nostra e di altre parti politiche.

Desidero limitarmi a ricordare a me stesso e a tutti i colleghi di ogni settore qualche precedente, poiché ritengo che il problema, essendo stato prospettato in questa fase dei nostri lavori, debba essere esaminato da un punto di vista politico. E mi limiterò a ricordare tali precedenti, molto brevemente e con riguardo per tutte le parti, senza riaprire annose polemiche.

I precedenti politici che io ricordo sono quelli che si vennero a costituire in questa Assemblea all'inizio della seconda legislatura, quando, non essendo scattato il congegno di quella fallita legge elettorale, se ne ridiscusse. E se ne ridiscusse – non potete dimenticarlo, onorevoli colleghi – in sede di dichiarazioni del Governo. Il Governo De Gasperi – che non ottenne la fiducia della Camera – presentò programmaticamente l'impegno a far cadere quella legge elettorale, a modificarla, e pertanto a modificare tutto il congegno che a quella legge aveva portato, ivi compresa – implicitamente, politicamente, ma soprattutto moralmente – una grave irregolarità.

Diciamo adesso queste cose come le dicemmo allora. Eravamo solo cinque, allora, e facemmo una nostra dura e pesante battaglia, dura e pesante quanto questa; la maggioranza ci schiacciò allora esattamente con una simile proposta che dopo tanti anni ci viene ripresentata. Penso sia molto bello per noi, dopo tanti anni, combattere la stessa battaglia contro una maggioranza schiacciante; ma credo non sia molto bello per voi svilire quelli che potevano essere allora i grandi motivi degasperiani in una battaglia che oggi viene condotta da voi sotto la guida dei comunisti, per una legge elettorale che dovrebbe entrare in funzione nel 1969, e che non concerne il Parlamento nazionale, ma appena appena le regioni a statuto ordinario. Sapete bene tutti che quella era una battaglia politica e che l'impegno pesante, pressante e urgente di allora poteva, se non consentire, almeno giustificare dal vostro punto di vista, dal punto di vista dell'allora Presidente del Consiglio, dal punto di vista dell'allora segretario nazionale della democrazia cristiana, dal punto di vista di chi allora dirigeva i vostri gruppi parlamentari, poteva, ripeto, giustificare o per lo meno spiegare all'opinione pubblica i motivi della seduta-fiume, delle violazioni del regolamento, dei gravissimi incidenti, alla Camera e al Senato, con la conseguenza della fine anticipata della legislatura.

Non voglio dire che in questo caso violazioni analoghe del regolamento, in condizioni per voi moralmente deteriorate, debbano portare alle stesse conseguenze. Voglio dirvi di fare attenzione, perché non significa nulla il fatto che allora l'opposizione fosse rappresentata da circa 300 parlamentari comunisti, socialisti e – se permettete – « missini », e che oggi l'opposizione sia rappresentata da una cinquantina di parlamentari « missini », liberali e monarchici. Non credo che voi valutiate quantitativamente queste posizioni politiche, e soprattutto queste posizioni procedurali, questi atteggiamenti morali, questi orientamenti anche costituzionali. Io penso che voi siate convinti quanto noi che la lacerazione del diritto determina sempre le stesse conseguenze; anzi, che può determinare conseguenze ancora più gravi quanto più massiccia è la maggioranza che l'impone.

State attenti a quel che fate. Chiedetevi se valga la pena comportarvi in questo modo. Dico di chiedervi se valga la pena, e non se vi valga la coscienza, perché certo vi siete accinti a questo passo dopo averci pensato. Chiedetevi, dunque, se valga la pena di farlo; e soprattutto se valga la pena, dal vostro punto di vista, di equiparare nelle forme (e quindi anche nella sostanza, perché queste forme sono sostanza, perché questi nostri commenti sono quelli che si rifletteranno poi nell'opinione pubblica) la situazione politica parlamentare 1967, mese di ottobre, alla situazione politica parlamentare 1953, mese di gennaio. Allora vi pesò molto l'appellativo – sia pure propagandistico – di legge-truffa; ora potrebbe pesarvi molto l'appellativo, propagandistico ma non tanto, di regioni-truffa. Se era una legge-truffa quella, che pure portava ad un impegno elettorale responsabile, legge-truffa cento volte di più è questa che non porta nemmeno ad un impegno elettorale, ma che è una legge-cartello, una legge-manifesto, una legge-propaganda, una legge che si vuole varare a tutti i costi in questo momento perché il segretario del partito socialista ha pra-

ticamente minacciato una crisi di Governo qualora la democrazia cristiana non acconsenta all'approvazione di questa legge.

Una voce dal centro. È la Costituzione che la vuole !

ALMIRANTE. Io sono estremamente rispettoso dei princìpi politici di ogni parte. Io non mi permetto – come hanno fatto altri colleghi, che possono aver avuto ragione – di insolentire il qui presente (e ne ho piacere) cosegretario del partito socialista unificato, onorevole De Martino, per aver egli ritenuto opportuno varare queste richieste, queste proposte, e – speriamo non lo siano – queste decisioni attraverso un comizio tenuto in non so quale parte d'Italia. Penso che possa aver avuto perfettamente ragione a tenere quel comizio; penso addirittura che dal suo punto di vista e dal punto di vista del suo partito egli abbia fatto bene a dare alla maggioranza, e fuori del Parlamento, una frustata che doveva poi penetrare all'interno del Parlamento.

Ma quella frustata oggi è sul vostro viso, onorevoli colleghi della democrazia cristiana; non ve l'abbiamo data noi, ve l'ha data il partito socialista. Fino a questo momento dei nostri lavori si poteva forse pensare (non lo credevamo, ma lo si sarebbe potuto pensare) che aveste ragione voi, e che diceste la verità quando asserivate che alla seduta-fiume si era arrivati per colpa delle opposizioni che avevano iniziato un dibattito-fiume, che avevano tenuto numerosi discorsi e presentato numerosi emendamenti.

Ma alla proposta Dell'Andro si arriva senza essersi accorti di quanto è stato detto e fatto per i precedenti quattro articoli. Né ci si era accorti – perché, secondo voi, non erano ancora maturi i tempi – di tutto quello che si era detto e fatto nel corso di una lunga discussione generale preliminare.

Ma quando in questo momento dei nostri lavori si arriva alla proposta Dell'Andro con il richiamo alla discussione della legge del gennaio 1953 come unica motivazione, allora, onorevoli colleghi, è chiaro che avete subìto e state subendo in questo momento la pressione (non voglio dire il ricatto), le direttive (non voglio dire gli ordini), le sollecitazioni (non voglio dire le minacce) del partito socialista unificato e del suo cosegretario.

Questo è un appunto politico che vi dovete prendere; se non aveste voluto prendervelo avreste dovuto agire di conseguenza nei giorni precedenti. Se volevate dimostrare a voi stessi ed alla pubblica opinione di essere autonomi e indipendenti nelle vostre scelte avevate tutti gli strumenti per farlo. (*Proteste — Interruzione al centro*).

Non sto facendo un discorso ostruzionistico. Signor Presidente, arrivo rapidamente alle conclusioni, ma ci arrivo chiarendo il mio pensiero, anche in risposta a questa interruzione, che è una interruzione intelligente.

È vero, c'è il programma di Governo; ma da quanto tempo ? Non mi dica che si tratta del programma del terzo Governo Moro, perché ella sa, onorevole collega, che a questo riguardo il terzo Governo Moro ha esattamente ereditato, negli stessi termini, il programma del primo e del secondo.

Allora l'aiuto io: non si tratta soltanto del programma del Governo, ma si tratta di quello del centro-sinistra.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, si attenga all'argomento.

ALMIRANTE. Sono in argomento, ed ella lo sa, onorevole Presidente; non sto divagando. Si tratta del programma che i partiti del centro-sinistra hanno varato nel novembre del 1963. E do atto che in quel programma le leggi regionali vi erano inserite. Ma dovete darci atto anche voi che vi erano inserite secondo un *iter* che accettiamo anche noi, pur combattendo la riforma regionale dal punto di vista morale, politico e logico. Nel programma di centro-sinistra è scritto: prima la legge relativa alle funzioni dei consigli regionali; poi la legge finanziaria; poi le leggi-quadro; infine la legge elettorale.

È nel programma del partito comunista che da cinque anni a questa parte è scritto che vengano prima la legge elettorale, e poi, se ve ne sarà la possibilità, tutto il resto.

Voi non state in questo momento realizzando il vostro programma, cosa che voi avreste tutto il diritto di fare, a parte le procedure; voi state realizzando il programma del partito comunista, su una sollecitazione che vi viene dall'onorevole De Martino. Questa è la reale, esatta situazione politica.

Ed allora facciamolo pure il confronto tra il 1953 e il 1967, da questo punto di vista; controllate come siete discesi lungo i gradini della *descalation* verso sinistra, in linea con la politica della democrazia cristiana e della maggioranza portata avanti da parecchi anni a questa parte.

Non potevo non dare luogo a queste considerazioni politiche che discendono dall'unico

precedente che l'onorevole Dell'Andro ha citato e che poteva citare.

Perciò, signor Presidente, resta in piedi la nostra questione di improponibilità sulla quale ci permettiamo di pregare la Presidenza di voler decidere, e resta in piedi la nostra opposizione di forma e di sostanza, di merito e di procedura, alla richiesta dell'onorevole Dell'Andro. (*Applausi a destra*).

DE PASCALIS. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASCALIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo preliminarmente osservare che il richiamo al regolamento, or ora avanzato dal collega Dell'Andro, è perfettamente proponibile, poiché la citazione qui portata dal collega Almirante può essere interpretata e deve essere interpretata nel solo senso che la Presidenza riconobbe esistere una preclusione alla richiesta di sospensiva della discussione attorno al disegno di legge che ci appassiona tanto. La Camera con il suo voto e con le dichiarazioni che i vari gruppi avevano reso, in occasione di quel voto, aveva manifestato la ferma volontà di mantenere all'ordine del giorno il disegno di legge sulle elezioni regionali e manifestato coerentemente la sua volontà di portare il più rapidamente possibile a termine l'esame, la discussione e l'approvazione di questo disegno di legge.

Credo, quindi, che il richiamo fatto prima al Presidente da parte del collega Almirante non abbia alcun fondamento e non possa essere preso in considerazione.

Per quanto concerne il richiamo al regolamento avanzato dall'onorevole Dell'Andro, dichiarerò, a nome del mio gruppo, che esso trova il nostro consenso; anzitutto, perché fa riferimento ad un articolo del disegno di legge (l'articolo 5) che è estremamente lungo, complesso e difficile nel suo esame e nella definizione dei suoi particolari; poi, perché le motivazioni oneste addotte dal collega Dell'Andro tolgono ogni significato politico, ogni valore a precedenti politici, poiché si richiamano proprio all'esigenza che la discussione sull'articolo, sugli emendamenti e sui subemendamenti sia fatta in modo unitario e globalmente, perché l'articolo e quindi gli emendamenti, ripeto, si presentano estremamente complessi e correlati fra loro.

Dirò anzi che la proposta è tesa a rendere proficua e produttiva la nostra discussione. Per questo noi ci pronunciamo a favore e non abbiamo nessuna preoccupazione di guardare ai precedenti a cui ha fatto richiamo il collega Almirante e ai quali ha dato particolare considerazione. (*Interruzione del deputato Almirante*).

Non credo che si possa fare il confronto tra la legge elettorale che riguardava le elezioni del Parlamento nazionale e che fu definita la « legge-truffa » con la legge elettorale regionale in discussione. Penso quindi che tutte le considerazioni di carattere politico del collega Almirante non abbiano senso e siano tese a motivare un voto contrario, perfettamente legittimo e non certo contestabile.

Il pretendere che l'adozione di questa procedura, che nasce dall'esigenza di snellire e rendere produttivi i nostri lavori, possa essere fatta risalire ad un discorso pronunciato dal segretario del nostro partito, è veramente una pretesa di dimensioni tali che non richiede neppure una smentita.

Questa legge rientra nei programmi di Governo, si richiama agli impegni della maggioranza e il discorso pronunciato dal segretario del partito o dagli altri piccoli o grandi oratori del nostro partito non costituiscono una pressione per nessuno, né per il Parlamento né per i partiti della maggioranza, ma si richiamano alla Costituzione che è dovere di tutti noi applicare nel miglior modo possibile. (*Applausi a sinistra e al centro*).

PRESIDENTE. La Presidenza ritiene proponibile la richiesta Dell'Andro, in quanto la preclusione sollevata precedentemente dal Presidente dell'Assemblea, alla quale si è riferito il deputato Almirante, riguardava una proposta – quella Valitutti – tendente ad una sospensiva, laddove quella Dell'Andro tende all'opposto scopo di accelerare e facilitare l'*iter* dei lavori. (*Proteste a destra*).

Pongo pertanto in votazione la proposta Dell'Andro.

(*È approvata*).

BOZZI. Chiedo di parlare sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la prima esplosione che si è avuta sui banchi della maggioranza dopo l'approvazione della proposta dell'onorevole Dell'Andro è stata la seguente: « Adesso parlate soli e noi ce ne andiamo a dormire ».

Il che, onorevole Presidente, mi tranquillizza, perché poco fa, quando nel calore, forse anche nella stanchezza, ho detto che la motivazione addotta dall'onorevole Dell'Andro era ipocrita, me ne pentii subito. Ma, dopo questa manifestazione, mi occorgo che quella qualificazione è esatta. Comunque ho preso il vocabolario della lingua italiana del Palazzi per vedere il significato preciso della parola « ipocrita ». Vi sono riportati vari significati: scelga il professor Dell'Andro quello che preferisce e passiamo all'articolo 5. (*Proteste al centro e all'estrema sinistra*).

Se avessi potuto intervenire nella questione conclusasi or ora con il voto, mi sarei permesso di ricordare che proprio ieri la Giunta del regolamento ha concluso i suoi lavori con un comunicato reso di pubblica ragione, negando, sia pure con riferimento al dibattito in corso, ma con una manifestazione di principio, il valore vincolante dei precedenti. E lo ha negato proprio per i precedenti freschi, sfornati ieri in questo dibattito, che è una sola seduta. È questo un fatto che io credo che la Presidenza e l'onorevole Dell'Andro avrebbero dovuto tener presente. Ieri la Giunta del regolamento ha negato il valore vincolante, in relazione all'articolo 82 – e la questione travalica l'articolo 82 – dei precedenti. Quindi su tale questione avremo la possibilità di tornare anche in avvenire. Voi avete riesumato un solo precedente che non può costituire prassi; si tratta infatti di un fatto isolato. È un precedente per giunta connesso ad una situazione politica e ad una vicenda parlamentare del tutto peculiari. Questo non ha riferimento con l'articolo 5 – lo riconosco – ma è quel che avrei detto se avessi potuto parlare sulla questione.

Tutto ciò accresce naturalmente il sospetto di non ortodossia di questa legge, che nasce nei modi che abbiamo descritto ed il cui *iter* di formazione va per giunta zoppicando: l'articolo 82 è *sub iudice*, la seduta-fiume, che preclude determinate attività, è quanto meno singolare: tutto un complesso dunque di incertezze e di deviazioni che portano un'ombra di dubbio non solo sul disegno di legge – e sarebbe ancora poco male ! – ma anche sul Parlamento e sulla sua funzionalità.

L'onorevole Dell'Andro è anche professore di diritto e, oltre tutto, è alunno del professor Moro. Ebbene, l'onorevole Dell'Andro ha detto che vuole, data l'organicità dell'articolo 5 ora in discussione, discuterlo in una seduta unica. Immagino che egli abbia parlato a nome della sua parte. Non credo che si sia trattato di una sua curiosità personale o di un suo scrupolo di studioso, il che sarebbe sempre apprezzabile !

L'onorevole Dell'Andro dice: questo è un articolo fondamentale, dobbiamo studiarlo tutto insieme negli emendamenti, nei subemendamenti, è un mosaico, non si può scindere una tessera dalle altre perché si guasta l'insieme. Ma dove sono, onorevole Dell'Andro, i suoi colleghi in nome dei quali ha parlato per ottenere che noi la seguissimo, per rispettare la organicità, per avere una veduta d'insieme ? La sua espressione, torna ancora più calzante, direi che è strumentale. Cosa si vuol dire con una espressione strumentale ? Evidentemente si vuole usare una forma di ipocrisia per dire una cosa al fine di nasconderne un'altra.

DELL'ANDRO. La prossima volta troverò un altro termine, date le sue obiezioni.

BOZZI. Ne userò un altro anch'io, sceglierò cioè un sinonimo di ipocrisia.

L'articolo 5 è indubbiamente importante, fondamentale, ma dal suo angolo visuale si rivede tutta la legge e se ne mette a fuoco la validità. Perché ? Perché i concetti di ineleggibilità o di incompatibilità non sono delle categorie giuridiche e politiche assolute. Si è ineleggibili ad una carica o incompatibili con un'altra, ma si tratta non di termini assoluti, bensì relativi. Ed allora dobbiamo chiederci quali ineleggibilità o incompatibilità siano congrue per i consiglieri regionali. È chiaro che a proposito della Corte costituzionale si profilano dei tipi di ineleggibilità o incompatibilità diversi da quelli configurati per il CNEL o per il Consiglio superiore della magistratura.

Vorrei dire che, in ipotesi, se ci fosse in Italia un sistema bicamerale imperfetto, in cui le due Camere non avessero (come invece hanno) la stessa parità giuridica e politica, si potrebbero configurare ineleggibilità o incompatibilità valide per la Camera e non per il Senato, appunto in relazione alla diversa funzione cui assolverebbero la Camera ed il Senato.

La ineleggibilità o la incompatibilità vanno cioè messe in relazione con l'istituto nei confronti del quale si applicano. È una cosa ovvia. Ora, in base alla Costituzione, i consigli regionali si avvicinano molto agli organismi politici rappresentativi nazionali. Per esempio, ricordo che l'articolo 122 della Costituzione dice che i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio

delle loro funzioni. È questa una norma che noi ritroviamo per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, ma non la troviamo per i consigli provinciali e per i consigli comunali. Ecco una collocazione che pone i consigli regionali più vicini alla Camera e al Senato che non ad organismi puramente amministrativi.

Abbiamo – altra norma – una legge penale per la quale il vilipendio alle assemblee regionali è considerato, salvo l'entità della pena, che è minore, alla stessa stregua del vilipendio alle assemblee parlamentari: ecco un'altra collocazione che pone i consigli regionali, e quindi le regioni, più vicine alla Camera e al Senato che non ai consigli comunali e provinciali.

La questione della ineleggibilità ai consigli regionali come dunque la debbo valutare? Valgono le ipotesi della Camera, valgono le ipotesi dei comuni e delle province, oppure si deve fare una strutturazione autonoma? Questo presuppone una individuazione della natura dei consigli regionali. Mi rifaccio in proposito alla interpretazione che dell'istituto regionale hanno dato, in questo stesso dibattito, due dei più importanti protagonisti di esso, e cioè l'onorevole relatore e il ministro dell'interno. So bene, come modesto studioso di diritto, che le categorie giuridiche, gli istituti giuridici, soprattutto quando sono di diritto pubblico, pure avendo una loro validità formale, contano soprattutto in quanto esistono forze politiche che li sostengono. È noto che di fronte ad una «Costituzione formale» vi è una «Costituzione sostanziale», cioè una realtà costituzionale (cioè le forze politiche, sindacali, ecc., che operano nella convivenza in determinati momenti storici) che comporta degli adeguamenti, delle innovazioni talvolta. Lo stesso istituto regionale è di difficile interpretazione sulla base della Costituzione perché fu anch'esso influenzato alla Costituente da una esigenza di compromesso, di mediazione che pure è presente in tante parti della Carta repubblicana.

Dicevo di volermi riferire al relatore Di Primio. Sennonché con lui il discorso appena incominciato si chiude, perché quando egli afferma di escludere nel modo più assoluto che l'ordinamento finanziario delle regioni abbia un carattere condizionante dell'attuazione dell'ordinamento regionale entriamo veramente nel campo della «fantapolitica» e non possiamo più continuare a ragionare. Cioè il relatore – che è uno degli interpreti principali del gruppo che si è battuto con tanta tenacia e lealtà per le regioni – immagina a quanto pare, una possibilità di autonomia non sorretta dalla cosa fondamentale, che è l'autonomia finanziaria. Gli autonomisti sono come l'onorevole Preti, che predispone un disegno di legge-delega, per cui quel poco che oggi hanno i comuni e le province non lo devono più avere, o meglio lo devono avere redistribuito dallo Stato. (*Interruzione al centro*).

Caro collega, chi dà i fondi ha il diritto e il dovere di esercitare un certo controllo. Le cosiddette formazioni sociali non possono esistere se non accompagnate da una reale indipendenza economica. In caso contrario risultano del tutto valide le critiche che si fanno a questi enti affermando che essi servono a creare posti d'impiego, ad alimentare ambizioni e ad accelerare il processo degenerativo della nostra classe politica anziché a migliorarlo.

Sempre a proposito di questa autonomia sono rimasto malissimo quando ho letto in questi giorni che il presidente della regione sarda, dopo circa vent'anni dalla istituzione della regione, addossa tutte le colpe allo Stato. Qui c'è veramente qualcosa che non funziona.

ALBA. Possiamo parlare del comune di Roma, invece. Lasciamo stare la Sicilia.

BOZZI. A prescindere dal fatto che stavo parlando della Sardegna e lei o ha sonno o non conosce molto bene la geografia, c'è un piccolo particolare ed è quello che la regione laziale non esiste, mentre quella sarda esiste da vent'anni. Comunque, se lei vuole che io parli del comune di Roma, essendo stato consigliere provinciale, posso anche intrattenerla per un paio d'ore su questo argomento.

Quindi – dicevo – il discorso è finito. La Costituzione è incerta: si muove tra una configurazione dei consigli regionali come organismi paraparlamentari (usiamo un'espressione di questo genere), però ha degli addentellati anche con i consigli comunali e provinciali. Se cerco poi di indagare nelle forze vive del paese, che sono poi quelle che debbono fare muovere questo organismo, per vedere che ne pensano, come le vedono, come le vogliono fare operare, mi imbatto nell'onorevole Di Primio il quale comincia col dire che per fare funzionare le regioni non occorrono i quattrini. Qualcun altro dice che si può fare una legge provvisoria. Ecco la corsa al provvisorio, ecco la fretta: si fa la struttura dello Stato, si modifica la struttura dello Stato provvisoriamente, in un punto che è fondamentale, in quanto riguarda la possibilità di vivere, cioè la possibilità di sviluppare quelle cose che

regionalisti e non regionalisti – se le regioni devono essere fatte – vorrebbero che le regioni facessero.

Quindi non mi resta che andare speranzoso al pensiero del ministro dell'interno. Mi dispiace che non sia presente. Egli depone l'uovo, cioè il suo discorsetto, poi nei corridoi concede una intervista della quale parleremo, e quindi se ne va. Con ciò, Dio me ne guardi, non voglio paragonarlo all'organismo che produce l'uovo: sarebbe un'offesa che non gli voglio fare. Ora, il discorso dell'onorevole Taviani è stato veramente interessantissimo: cioè come vivono queste regioni, che cosa sono queste regioni, come quindi debbo congegnare l'ineleggibilità di questi organismi? Infatti se le congegno in un modo le regioni sono una cosa, se le congegno in un altro modo sono un'altra cosa. L'onorevole Taviani innanzi tutto ci ha ricordato che egli non è integralista e veramente la notizia ci ha riempito di gioia (non è che abbia molta attinenza con il tema delle regioni, però è sempre una cosa che fa piacere apprendere), poi ci ha fatto un *excursus* sul divorzio e ha detto: noi ci batteremo per il *referendum* perché il *referendum* è un modo di distruggere la legge sul divorzio, nell'ipotesi che dovesse essere fatta. (*Interruzioni al centro*).

L'onorevole Taviani si batterà quindi per il *referendum* dando a noi che ci siamo battuti contro il *referendum* abrogativo (ed io ho fatto anche in quest'aula un modesto discorso: non voglio dire che abbia determinato lo spostamento della collocazione all'ordine del giorno di questo *referendum*, che sembrava come le regioni una cosa importantissima, mentre poi l'ho vista confinata al numero 12 o 13, nella parte cioè indicata per memoria) un argomento fondamentale. Ma voi immaginate – scusi questa parentesi, signor Presidente – un *referendum* in Italia sul divorzio! Io immagino che la prima che cercherebbe di opporsi, e con ragione, sarebbe la Chiesa. Cioè, fare questo schieramento, questa crociata (ci sono 15, 12, 6, 7, 8 milioni di antidivorzisti) a chi serve? Un problema di questo genere affidato ad un verdetto irrazionale, emotivo, ad una specie di crociata! Veramente a questo deve servire il *referendum*? A determinare uno schieramento tra imperatore e papa? A questo dunque deve servire? Comunque questo ha detto l'onorevole Taviani e lo lasciamo a lui.

L'onorevole Taviani si è anche molto compiaciuto di vedere al suo fianco l'onorevole Bertinelli. È stata una scena patetica. Sembravano due amici che si incontrassero. E dopo avere manifestato la letizia per l'incontro, l'onorevole Taviani dice: però questo povero Bertinelli non riesce a combinare niente! Io non so se sia vero, ma temo di sì. Ma sapete perché Bertinelli non riesce a combinare niente? Perché non ci sono le regioni! (*Commenti*).

Una cosa è certa: che non combina niente. Se questo dipenda dal fatto che non ci sono le regioni, adesso lo vedremo. Quindi il ministro Bertinelli, o chi per lui, dice che fino al 1969 non può fare niente. Io non so poi perché riceva tutte quelle commissioni, perché faccia tutti quegli incontri. Dice che non si può fare niente se non ci sono le regioni.

E allora, a me che vado cercando affannosamente di capire che cosa saranno queste regioni nella realtà, fuori anche dagli schemi, viene fatto di pensare che doveva avere proprio ragione l'onorevole De Mita (è uno dei deputati democristiani che io cito di più), il quale ha scritto, come già ho ricordato altra volta in quest'aula, un pregevole articolo nel quale in sostanza dice che in verità non si riesce a capire che cosa sono queste regioni; anzi – egli dice – nel disegno costituzionale le regioni non vanno più.

Questo, del resto, non lo dice soltanto De Mita, lo dice anche La Malfa. Bisogna rifarle nella Costituzione e comunque metterle in cammino. Per il momento sono una scatola vuota.

Ma sapete qual'è la teoria di De Mita? Le regioni – credo di riferire testualmente – diventeranno ciò che le forze politiche le faranno diventare. Io sono preoccupato di questa impostazione, perché ho detto prima che so bene che le forze politiche giuocano un ruolo importantissimo, ma è necessario che ci sia una delimitazione giuridica, che ci sia una attribuzione di poteri, di doveri, di diritti, di competenze, un sistema di organi, di equilibri, di rapporti ben definiti con lo Stato. Con queste scatole vuote, con queste forze politiche che urgono si corre il rischio che non siano più organi di economia politica, ma che nel fatto, sotto la forza delle componenti politiche e sindacali, possano diventare organi di sovranità politica. Non serve dire che la Costituzione le ha delineate. Noi non scriviamo qui dei libri di diritto. Noi operiamo nel corpo vivo della nazione e conosciamo quali sono le forze politiche: lo vediamo, in questo Parlamento, quali sono le forze politiche che hanno interesse e che vogliono le regioni, e sappiamo anche quali sono le mete politiche di queste forze. Noi restiamo veramente sconcertati quando leggiamo – è sem-

pre il ministro Taviani che scrive – in una intervista che non so se è di oggi o di ieri (il tempo è diventato una cosa molto soggettiva) che « l'attuale ostruzionismo parlamentare è privo di qualsiasi logica democratica ». E prosegue: « Io ritengo che gli antiregionalisti siano nel paese in minoranza ».

Io non so se il ministro Taviani abbia fatto a questo proposito un'inchiesta *Doxa*.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Lei però non vuole il *referendum*.

BOZZI. Ella è stato sempre zitto ed ha perduto un'occasione per continuare a rimanerci.

Come il ministro Taviani faccia a fare una affermazione del genere non lo so.

Continua l'onorevole Taviani: « I liberali e i conservatori che li sostengono sembrano invece credere che la maggioranza la pensi come loro ».

Ognuno interpreta come può il pensiero della maggioranza (s'intende, dei cittadini). Per conto mio, in fondo, penso che in una certa misura l'opinione pubblica sia quella che sta nella nostra coscienza, l'opinione pubblica sia una cosa che noi formiamo anche con la nostra volontà, anche con la nostra propaganda. L'opinione pubblica non è una cosa statica, è una cosa in movimento.

E vengo all'argomento tanto caro all'onorevole sottosegretario Gaspari, cui debbo una risposta. Il ministro Taviani – il cui documento è forse un'espressione di condominio intellettuale – prosegue imperterrito: « Perché allora hanno tanto accanitamente osteggiato la legge sul *referendum*? Avrebbero potuto chiedere il *referendum* per l'abrogazione della legge Scelba che istituisce le regioni a statuto ordinario. E invece la posizione dei liberali e dei conservatori che li sostengono è chiusa e cieca contro le regioni e contro il *referendum* ».

Una parola sola su questi conservatori. Io veramente questo modo di fare polemica politica per cui chi è per le regioni è progressista e chi è contro le regioni è conservatore, francamente non lo capisco, non mi sembra logico. Se volessi fare un po' di polemica, direi, ad esempio, che Togliatti e Nenni, nel 1947, erano conservatori perché erano contro le regioni. Non ci si vorrà certo rimproverare di essere coerenti e di difendere oggi le idee che erano ieri di Nenni e di Togliatti.

DI PRIMIO, *Relatore*. Anche voi avete cambiato opinione, ad esempio, sui prefetti.

BOZZI. Il prefetto! Ma io vorrei domandare al ministro Taviani perché nelle regioni ci dovranno essere il commissario del Governo e il prefetto. Vorrei domandare perché nelle regioni a statuto speciale ci debbono essere il commissario del Governo e il prefetto. Forse per incrementare il ruolo dei prefetti? Ma quale funzione può esercitare il commissario del Governo che non possa essere svolta dal prefetto e viceversa? L'istituto del prefetto, poi, è un tema che ad un certo momento dovrà essere affrontato. Ma conviene qui lasciarlo da parte perché desidero rimanere rigorosamente entro i limiti del tema che debbo trattare, cioè nel binario dell'articolo 5.

Vorrei veramente capire per me stesso (al di fuori di ogni ironia) come è possibile che il ministro Taviani e l'onorevole Tanassi possano sostenere questa tesi e cioè che con il *referendum* abrogativo si possono eliminare le regioni. Come? Abrogando – si risponde – la legge Scelba sull'istituzione e sul funzionamento delle regioni. Ma qui se fosse stato presente il mio professore di scuola avrebbe detto che si tratta di una cosa da prendere con le molle. Perché? Perché le regioni non sono istituite dalla legge Scelba la quale si trova attualmente per così dire a « bagnomaria » (figura in quel tale ordine del giorno del 17 ottobre tra le cose che debbono essere rivedute, valide da punto di vista formale ma non sostanziale). La legge Scelba e per essere più precisi la legge n. 62 del 1953 (se non ricordo male) non istituisce le regioni ma si limita a regolarne il funzionamento, perché le regioni sono istituite dalla Costituzione.

È la Costituzione che le vuole; il dire che il giorno in cui saranno istituite in Italia le regioni si potrà fare un *referendum* per abrogarle è, da parte vostra, un atteggiamento demagogico. Un fatto di questo genere non è assolutamente immaginabile, e dal punto di vista costituzionale rappresenta una assurdità; e non so trovare un sostantivo per definire un tale fatto da un punto di vista politico. Interpretando in tale senso le norme sul *referendum*, si potrebbe anche prevedere la possibilità di abrogare la legge elettorale per la Camera ed il Senato; ma questi sono organismi previsti dalla Costituzione, e non è possibile abrogarli col *referendum*.

DI PRIMIO, *Relatore*. Il *referendum* abrogativo per la legge elettorale, come per le norme tributarie, è inammissibile.

BOZZI. Si potrebbero comunque eliminare i comuni e le provincie, abrogando la legge comunale e provinciale. Ma, onorevole Di Primio, per le leggi costituzionali il *referendum* non può essere ammissibile; la Camera, il Senato, la Corte costituzionale, i comuni e le province, piaccia o non piaccia all'onorevole La Malfa, non possono essere eliminati col *referendum*. Il giorno che, ed è questa un'ipotesi assurda, si dovesse abrogare la legge Scelba, il Parlamento dovrebbe immediatamente riempire quel vuoto legislativo. Non è logico, pertanto, andare a dire alla gente che con il *referendum* si potranno eliminare le regioni; per far ciò sarebbe necessaria una legge di revisione costituzionale.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevole Bozzi, l'onorevole Malagodi ha sviluppato una soluzione per il problema regionale e l'ha contrapposta polemicamente a quella dell'onorevole Ingrao. Noi proponiamo una soluzione; se a lei questa soluzione non è gradita, la potrà impugnare con il *referendum* per poi riempire, come meglio crederà, il vuoto legislativo.

BOZZI. Il ministro Taviani ha detto che i liberali sono contro le regioni e contro il *referendum;* ma le regioni non si possono abrogare con il *referendum*. Lo dica al ministro Taviani, onorevole Gaspari, e gli consigli di leggere il *Corriere dei piccoli*, che è molto più istruttivo! (*Applausi*).

Queste cose non si possono dire, perché hanno solo un sapore demagogico; e non è giusto ingannare il popolo. Andare a eliminare le regioni in Italia dopo averle fatte, significherebbe fare una rivoluzione; le regioni appartengono alla struttura dello Stato italiano, costituiscono un fatto costituzionale e possono essere eliminate solo attraverso una legge di revisione costituzionale. E mi permetta di dirle, onorevole sottosegretario, che non è giusto che ella dica a me cose che dovrebbe dire all'onorevole Malagodi.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ella ha detto che l'abrogazione delle regioni provocherebbe in Italia una rivoluzione; ciò vuol dire che la volontà regionalistica appartiene alla maggioranza del popolo italiano.

BOZZI. Queste non sono argomentazioni valide. Mi auguro piuttosto che ella si sia convinto della bontà delle tesi da me sostenute. Non ho fatto, del resto, grandi elucubrazioni, dato che ho semplicemente detto quello che è previsto dall'articolo 75 della Costituzione; l'articolo 75 recita: « È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono 500 mila elettori o cinque consigli regionali. Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali ».

Nell'articolo 75, onorevole Di Primio, non sono previste le leggi elettorali; forse si tratta di una svista del tipografo, e devo pregare il dottor Cosentino di far correggere queste copie della Costituzione !

Si è detto, e lo ha detto anche l'onorevole Ingrao (parlo sempre dell'articolo 5, signor Presidente, perché non si può far scattare il congegno della ineleggibilità se non si sa cosa essa sia) che noi facciamo l'ostruzionismo nei confronti di un progetto di legge necessario, dato che le regioni sono previste dalla Costituzione.

Desidero fare alcune osservazioni sull'ostruzionismo; noi facciamo l'ostruzionismo, ma è necessario ricordare che accanto all'ostruzionismo della minoranza e delle opposizioni, esiste un ostruzionismo della maggioranza, e non astrattamente, onorevole sottosegretario, ma in maniera concreta, tanto che opera in questo Parlamento. Cosa stanno facendo, infatti, i deputati della democrazia cristiana nella Commissione giustizia in relazione al progetto di legge sul divorzio se non un ostruzionismo ? I democristiani parlano a lungo, sollevano tutte le eccezioni possibili e immaginabili. E lo stesso ostruzionismo farebbero in aula se il progetto di divorzio venisse discusso in questa sede. Ostruzionismo è stato anche fatto in Commissione giustizia nei confronti del progetto sul diritto di famiglia, benché si tratti di un progetto di iniziativa governativa, da parte di molti deputati democristiani. Naturalmente in Commissione l'ostruzionismo si può fare con minore vistosità, e forse anche con minore teatralità di quanto si possa fare in aula.

La medesima tattica ostruzionistica è stata usata nei confronti della nostra proposta di revisione del titolo V della Costituzione, dato che la maggioranza ha evitato di portare avanti la discussione di questa nostra proposta. Ci si rimprovera spesso di non aver proposto una legge di revisione costituzionale; ma noi questa proposta l'abbiamo fatta da anni, e non possiamo essere noi a decidere su una sua immediata discussione. Non siamo noi, infatti, i padroni dell'ordine del giorno, come lo sono i

gruppi della maggioranza; la maggioranza avrebbe il dovere di inserire all'ordine del giorno la discussione della nostra proposta. Solo quando la nostra proposta, e le altre dello stesso genere, saranno respinte, ci arrenderemo alla realtà parlamentare. La vera funzione di un Parlamento democratico consiste nel portare avanti la discussione delle proposte di legge; noi, poiché nella Costituzione è inserito un articolo che ne prevede la possibilità di revisione, vi chiediamo di discutere su questa eventuale revisione.

Il peggiore degli ostruzionismi, quindi, è quello della maggioranza che si avvale della sua forza perché la minoranza non possa usare il suo diritto di iniziativa parlamentare, che non deve essere una possibilità astratta, ma deve mettere in moto un meccanismo che dovrebbe portare alla discussione ed alla votazione di un progetto di legge.

Il nostro atteggiamento sul provvedimento in discussione è determinato quindi dall'ostruzionismo della maggioranza, che è un atteggiamento di inerzia. L'ostruzionismo, comunque, è un istituto largamente studiato dalla dottrina sia per quanto riguarda il Parlamento italiano sia per quanto riguarda gli altri Parlamenti. Noi vi diciamo: « Rivedete la Costituzione su questo punto », e voi insabbiate la nostra proposta, voi venite a sbandierarci quella Costituzione di cui ci avvaliamo per poterla rivedere, dicendo: « Questa proposta non si discute, la Costituzione va applicata ». Dov'è allora la possibilità di esercizio fisiologico dei diritti della minoranza ?

Ed allora, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io non so capire questa intervista dell'onorevole Taviani. Credo di averla smantellata: sono andato alla ricerca di un contributo, ed ho trovato queste cose. Trovo un periodo alla fine di tutta l'intervista (non so se essa sia stata fatta per potervi porre questo periodo alla fine. Non credo: non voglio essere così cattivo). Dice il ministro Taviani: « È stato anche detto » (non so da chi) « che il nodo potrebbe sciogliersi anticipando le elezioni generali. Va doverosamente rilevato che si tratta a questo proposito di decisioni che non spettano ai partiti ».

Si potrebbe avere l'impressione che, deprecando questa possibilità, in realtà si avanzi l'ipotesi dello scioglimento. Questi sono magari espedienti che possono adottarsi in vista, che so, di qualche congresso; sono cose che succedono in tutti i partiti; del resto, la vita è dinamismo. Ed allora questa ipotesi si avanza per mettere paura, per fare delle sollecitazioni. Ma si tratta di un argomento completamente fuori del nostro discorso.

Tornando più rigorosamente al tema, come dobbiamo congegnare la questione della ineleggibilità ? Che cosa sono le regioni ? Nella Costituzione ondeggiano fra gli istituti parafederali, di autonomia politica, come ha detto l'onorevole Ingrao, ed i comuni e le province. Si potrebbe forse dire, se se ne potesse fare una questione di quantità (ma non si tratta di quantità), che sono un po' meno dello Stato e molto più dei comuni e delle province. Ma, evidentemente, bisogna poi esplicitare cosa significa questo « un po' più, un po' meno ». Io mi sono preoccupato dell'astrattezza di questo schema, ho cercato invano qualcosa di più concreto. L'onorevole Taviani, nel suo discorso, dice che la riforma dello Stato passa per l'attuazione dell'istituto regionale. Questa è una bellissima frase, che ha fatto tanto piacere all'onorevole Bertinelli, il quale pensava di essere legittimato a non fare nulla finché non fossero create le regioni.

Ebbene, io posso anche mettermi dal punto di vista del mio avversario politico per quanto riguarda questo argomento. Io potevo capire che si riformasse lo Stato nel 1945, 1946, 1947, attuando subito le regioni, in un contesto non soltanto temporale (che pure è importante) ma anche logico, unitario: lo Stato, cioè, risorge dalle macerie della guerra militare e civile e risorge in questa nuova struttura. Ma così non è stato, e non lo è stato non per ostruzionismo nostro, ma perché la democrazia cristiana così non ha voluto. Dal 1948 al 1953, colleghi socialisti e colleghi democristiani, la democrazia cristiana in Italia ha avuto la maggioranza assoluta, alla Camera ed al Senato. Se con la legge Scelba avesse voluto attuare le regioni, avrebbe potuto farlo. Se non le ha fatte (ed è stato un bene) è stato perché si sono avuti dei ripensamenti, che esistono ancora, larghissimi e manifestati. C'era allora il partito socialdemocratico che non voleva le regioni, o che, per lo meno, aveva in proposito delle serie perplessità, che sussistono ancora oggi in seno al partito socialista unificato. E dire questo non è un'offesa, perché gli uomini pensano con la loro testa, e questo è un tema per il quale non si può nemmeno chiedere un'assoluta disciplina di partito, perché si tratta appunto di quei temi che *in apicibus* affondano proprio nella coscienza umana, che possono determinare, se non delle ribellioni, almeno degli atteggiamenti personali, degli atteggiamenti di riserva.

Noi abbiamo avuto, onorevoli colleghi, cinque regioni a statuto speciale; ho già detto che questo aggettivo conta poco. Ma in quelle regioni, come prefigurazione di ciò che dovrà essere la riforma dello Stato, gli uffici statali sono stati modificati ? Ci avete dimostrato un miglioramento reale ? Se ci aveste portato quelle cinque regioni a statuto speciale come un modello non solo regionale, ma statale, ebbene, avreste avuto il più forte degli argomenti. Qui non si tratta di un problema teorico; qui si tratta di vedere se c'è un miglioramento della funzione generale pubblica in queste regioni.

Si parla sempre della Sicilia; ma guardiamo invece alla Sardegna. I fatti che sono avvenuti lì non ci fanno dubitare se la regione abbia svolto quella azione che regionalisti e antiregionalisti, in definitiva, si potevano ripromettere, potevano attendersi ? C'è stata una funzione educativa, attraverso le riforme, attraverso le leggi; c'è stato un passo avanti ? Eppure, i quattrini ci sono stati. Quale azione di etica sociale, di miglioramento (e dico questo con profonda amarezza) è stata svolta in Sardegna ? A circa venti anni di distanza i fenomeni sono peggiorati, purtroppo, diciamolo pure; ed il presidente della regione sarda fa quelle dichiarazioni che sappiamo di contestazione allo Stato. Si tratta veramente di una discrasia, e si parla di separatismo ! Ma queste non sono cose che invento io: le dice il presidente della giunta regionale sarda, in polemica con lo Stato, una polemica tanto avanzata da far prospettare l'ipotesi del separatismo.

Ma allora debbo dire che quelle del ministro Taviani sono tutte belle frasi, da scriversi magari in un libro teorico; ma la realtà ! Io sono andato alla ricerca di ciò che possono essere veramente le regioni, non nella loro delineazione costituzionale, ma in base alle forze vive che oggi operano nel paese, che dovrebbero metterle in cammino e fornire il loro primo contenuto. Ho fatto questa ricerca attraverso l'opera delle forze che hanno operato in Sicilia, in Sardegna, nel Trentino-Alto Adige, per vedere come ha funzionato la regione e come ha funzionato l'apparato statale in quella regione. E credo che dobbiamo convincerci tutti che questo miglioramento in realtà – per usare un eufemismo – non c'è stato.

Ed allora, come possiamo essere con voi, come possiamo esprimere un apprezzamento su queste ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità quando non sappiamo bene cosa saranno queste regioni ? Se saranno organismi politici, vi sarà un certo tipo di ineleggibilità; se saranno organismi amministrativi, ve ne sarà un altro. La più grande delle incertezze regna a questo proposito; navighiamo veramente con la bussola dell'onorevole De Mita, cioè con una scatola vuota. Non abbiamo la legge finanziaria, né sulla costituzione degli organi di controllo, su ciò che è indispensabile per la stessa vita delle regioni.

L'onorevole Taviani ci fa poi intravvedere in trasparenza che comunque queste leggi si possono abrogare, e che quindi le regioni si possono paralizzare, dando veramente l'impressione – egli, che è regionalista – che le regioni si possano eliminare con un piccolo voto, con una piccola legge. Questa che dovrebbe essere la grande struttura dello Stato, secondo il ministro Taviani, regionalista, e secondo il suo sottosegretario, è un qualcosa che poi, in fondo, si può eliminare con una legge ordinaria. E allora perché dice che è un adempimento costituzionale ? Allora evidentemente si pone il nostro problema pregiudiziale di scelta dei tempi di attuazione. C'è un problema politico ed io ho svolto tante volte questo concetto; il legislatore ordinario non è, rispetto al legislatore costituente, in una situazione pedissequa, direi quasi di esecutore, ma esprime sempre una volontà politica di scelta; certo non può fare nulla che contraddica l'istituto regionale in quanto violerebbe la Costituzione, ma può sempre decidere sulla scelta del momento e del modo di attuazione.

Non credo che nessuno ci voglia degradare, sia pure rispetto a quell'atto solenne che è la Costituzione, ad un ruolo di esecutori freddi, chiamati a congegnare tecnicamente le norme per dare attuazione alla Costituzione. Il legislatore è sempre un organismo politico e deve sempre guardare al momento e al modo di attuazione.

Quindi, i nostri emendamenti – saranno illustrati dai miei colleghi – rispondono a questo tentativo per il modo con cui noi vediamo le regioni, privandole di quella eccessiva carica politica che può contraddire il principio costituzionale dell'articolo 5 della Costituzione. Detto principio è un principio strutturale unitario che non invento io e che può piacere o meno, ma che è comunque scritto nella Costituzione.

Veramente, qui si ripete quanto ho detto all'inizio e cioè che sono le forze politiche quelle che contano; è la Costituzione vera quella che conta, che adatta gli istituti, li fa evolvere e li fa retrocedere. È il gioco ed il

dinamismo delle varie forze sindacali, delle varie formazioni che operano in favore di vari interessi che noi sappiamo benissimo quali sono.

Rispondo ancora una volta all'onorevole Taviani, e prego l'onorevole sottosegretario Gaspari di riferirglielo, che è possibile che dietro di noi ci siano i conservatori: io non so chi siano; se sia la stampa, se siano i nostri elettori. Però, una cosa è certa, anche perché si vede, e cioè che si può tanto parlare di delimitazione della maggioranza e di lotta ai comunisti, ma tutto ciò rimane una bella cosa e solamente un bel discorso. Al concreto sui progetti, sulla realtà, su quei fatti della storia che sono destinati ad incidere sull'organismo della nostra società e del nostro Stato (ed a questa categoria di provvedimenti appartiene la legge elettorale regionale), esiste di fatto la convergenza fra la democrazia cristiana ed i comunisti.

Possiamo fare tutte le delimitazioni che vogliamo, ma restiamo sempre nel campo delle parole. Di fronte a quelle parole c'è la politica delle cose, cara all'onorevole Nenni, il quale ha indubbiamente ragione. Ecco, quindi, che quando andiamo ai programmi, alla trasformazione della società, alla riforma dello Stato che passa attraverso le regioni, c'è una convergenza assoluta: lo abbiamo visto in questa Camera. È una cosa che non vi fa piacere, ma il fatto che non vi faccia piacere non la può cancellare. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

CARIOTA FERRARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARIOTA FERRARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non ho la competenza dell'onorevole Bozzi, il quale ha potuto fare un'ampia analisi di tutta la situazione che ci preoccupa in riferimento alle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 5 del disegno di legge al nostro esame. Io mi permetterò, signor Presidente, circoscrivendo il mio esame all'analisi dell'articolo 5, cioè all'insieme degli emendamenti che abbiamo presentato, di valutare se l'articolo citato risponde, sul piano giuridico, amministrativo e politico, alle esigenze che in tema di ineleggibilità pone l'ordinamento regionale; ineleggibilità che vuole significare impedimento a divenire soggetto passivo del rapporto elettorale.

Indubbiamente l'articolo 5, che abbiamo cercato di modificare con 12 emendamenti dei quali daremo contezza più tardi, tende a mettere a fuoco, e noi le abbiamo ampliate, quelle cause di ineleggibilità che incidono sulla candidatura, onde l'accertamento della loro sussistenza è rinviato al momento del giudizio di convalida della elezione, che pertanto è effettuabile nonostante la sussistenza delle cause stesse.

Mi permetto anche osservare che noi, nella presentazione degli emendamenti e dei subemendamenti, abbiamo tenuto sempre ben distinte, nonostante qualche confusione che vi è stata sul piano delle valutazioni giuridiche, la ineleggibilità e l'incompatibilità, della quale ci occuperemo nel corso della trattazione dell'articolo 6.

La ineleggibilità si fa valere anche nei confronti di quelli che, essendo in possesso delle capacità richieste, mancano di altri requisiti. Quali sono questi requisiti? In riferimento all'articolo 5 noi possiamo innanzitutto, sempre mantenendoci nel quadro del tema della ineleggibilità, vedere che il primo requisito è l'età. Ne abbiamo parlato nella giornata di ieri, ne abbiamo lungamente discusso; noi, da questi banchi, abbiamo difeso i giovani, nonostante che alcuni ci accusino di non essere il partito dei giovani, ma dei vecchi. Abbiamo difeso i giovani con l'aderenza a quella realtà sociale, umana e politica che spesse volte da altri partiti è sottolineata a parole e dimenticata nei fatti.

Un altro requisito è quello di non essere investiti di determinati uffici e di non essere parti in determinati rapporti con lo Stato.

Noi, nei nostri emendamenti, abbiamo tenuto presenti anche i requisiti regolati dagli articoli 8, 9 e 10 del testo unico n. 361 del 1957, che distingue in tre gruppi gli ineleggibili. Questa è una premessa necessaria per illustrare i motivi che ci hanno indotto a presentare gli emendamenti. Vi sono titolari di uffici, la cui natura è tale da rendere possibile una pressione sugli elettori. E noi abbiamo tenuto presente questa situazione nell'allargare alcune previsioni fatte dall'articolo 5 del disegno di legge. Abbiamo ritenuto non irrilevante il timore di rendere eleggibili coloro che hanno un impiego presso governi esteri. Abbiamo tenuto presenti coloro che si trovano in speciali rapporti economici con lo Stato, ampliando certe situazioni sottolineate dall'articolo 5. Certamente, è stato accennato, non possiamo non tener presente sul piano morale e sul piano politico una situazione indubbiamente allarmante per quanto riguarda la vita morale, economica e giuridica della regione. Abbiamo parlato di una certa programmazione sprogrammata sul piano eco-

nomico; sul piano morale, giuridico e politico non possiamo dire le stesse cose, e, se ci preme ricordare quelle che sono le cause di ineleggibilità sottolineate dal disegno di legge, potremmo anche far riferimento ad altri strani contrasti: quello, ad esempio, per cui un cittadino italiano, che ha determinate qualità, che esplica una determinata funzione nella vita sociale e civile del paese, può in una regione essere ineleggibile e in un'altra essere eleggibile. Sono contraddizioni e incongruenze veramente gravi ed allarmanti, che noi denunciamo, soprattutto in riferimento a quella concezione unitaria dello Stato che abbiamo costantemente difeso e che sempre difenderemo.

Certamente, signor Presidente, onorevoli colleghi, non possiamo non ricordare ancora per questa parte un tema che abbiamo commentato e sviluppato, cioè il tema inerente al regionalismo tecnico, che noi abbiamo ammesso in riferimento al decentramento amministrativo contro un certo regionalismo politico. A questo proposito è stato ricordato dal precedente oratore, onorevole Bozzi, il discorso del ministro Taviani, il quale ha menzionato l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America. Indubbiamente, in contrasto con quanto diceva l'onorevole ministro, dobbiamo rilevare che non si è tenuta presente la forza politica dello Stato in Inghilterra e negli Stati Uniti d'America, onde il decentramento amministrativo ha tutt'altra significazione. È una significazione tanto lontana da questo regionalismo politico, che noi andiamo criticando. Dunque le nostre idee sono contro una disintegrazione dello Stato, che si fa sempre più allarmante, anche in riferimento ai particolari e ai dettagli che ineriscono alla vita e alle funzioni di tutte le particolari attribuzioni dei cittadini. Riferendomi alla possibilità di essere eletto o meno consigliere nelle varie regioni, non posso non tener presente che queste norme sono volte a circoscrivere certi diritti e determinati requisiti. Queste norme dovrebbero essere uguali per tutti gli italiani sul piano nazionale, senza che esse siano in contrasto tra di loro. Se non tenessimo presente la legislazione vigente faremmo cosa veramente grave. Per ovviare a tale situazione, con i nostri emendamenti abbiamo voluto sottolineare un tema di ordine morale in relazione a quella che deve essere, da parte dei cittadini eleggibili, la fedeltà allo Stato, com'è scritto nella Costituzione.

Vogliamo intendere che la posizione degli interessati non deve essere tale da contrastare con le esigenze del pubblico interesse, quel pubblico interesse che spesse volte nella legislazione degli ultimi tempi è stato vilipeso e calpestato. Tale omogeneità politica, giuridica e morale noi sosterremo negli emendamenti.

MANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pongo il problema se una discussione sull'articolo 5, riguardante in dettaglio e in generale il problema della incompatibilità e della ineleggibilità abbia dei necessari punti di raffronto e di collegamento con il problema generale, già ampiamente discusso, delle regioni.

Non è possibile, onorevole sottosegretario, lasciare senza una razionale, logica, necessaria critica, senza un certo commento l'intervento di replica dell'onorevole Taviani, per quanto concerne soprattutto l'articolo 5 in rapporto alla generale problematica delle regioni. Il ministro dell'interno ha avuto il buon gusto, la capacità dell'intellettuale impegnato di affrontare problemi storici politici e filosofici, andando parecchio al di là di quanto era necessario e di stretta competenza ministeriale. Ma noi non chiedevamo, con i nostri quesiti circa la necessità dell'attuazione regionale, degli interventi storici. Evidentemente la necessità di approfondire sul piano storico, letterario e filosofico questi problemi ci impegna in una legittima censura, in quanto l'intervento dell'onorevole Taviani ha voluto essere un tentativo discriminante verso questioni che lo imbarazzavano dal punto di vista intellettuale e morale.

Vale la pena che si raccolgano alcuni elementi fondamentali del discorso dell'onorevole Taviani, sempre in diretto rapporto a quanto contenuto nell'articolo 5.

Ho segnato sette punti ricavati dal discorso del ministro dell'interno, che a me paiono fondamentali per avere idee chiare sulle premesse che devono legittimare la possibilità di una discussione politica e giuridica sull'articolo 5, per ricavarne i fondamenti giuridici applicabili in rapporto al diritto regionale.

Il ministro Taviani per quanto riguarda l'allargamento delle incompatibilità ha detto che il Governo ritiene di rimettersi totalmente al Parlamento, né potrebbe fare diversamente. Pertanto quanto alla incompatibilità, e nel contempo quanto alle ineleggibilità (è evidente che il discorso dell'onorevole Taviani non può

che essere collegato anche alla categoria delle ineleggibilità), il Governo ritiene di rimettersi totalmente alla volontà del Parlamento. Questo ci conforta da un punto di vista tecnico; ci conforterebbe meno da un punto di vista politico non perché da quest'ultimo punto di vista non siamo sodisfatti che l'esecutivo si rimetta alla volontà del legislativo, ma perché dal punto di vista politico non possiamo non nutrire forti dubbi in ordine alla mancanza di una rigida volontà politica circa l'allargamento delle ineleggibilità ed incompatibilità.

L'onorevole Taviani e quindi il Governo non hanno su questo punto le idee chiare se ritengono di demandare alla volontà del Parlamento la possibilità di restringere o allargare il tema delle ineleggibilità o incompatibilità. È evidente che su questo il Governo non aveva raggiunto una pienezza di accordo o non aveva maturato un pieno convincimento intorno a qualche cosa sulla quale avrebbe dovuto democraticamente decidere il Parlamento. Noi spereremmo che alcuni nostri emendamenti possano essere accolti. È evidente, infatti, che l'onorevole Taviani, riferendosi al Parlamento, si richiamava, onorevole sottosegretario, a una nozione assorbente la maggioranza e la minoranza, manifestando con ciò l'intenzione di accogliere emendamenti che possano apparire legittimi nell'interesse del funzionamento degli organi esecutivi e legislativi regionali. Vedremo, poi, in concreto quali sono le speranze che vengono riposte intorno a questa espressione dell'onorevole Taviani. Nel muovere la prima censura all'articolo 5, che è tecnica e non politica, si ha subito la certezza che il Governo non è totalmente convinto che tutti i casi di ineleggibilità previsti dall'articolo 5 siano conformi a giustizia, tanto che il Parlamento può provvedere alle doverose correzioni. Il ministro Taviani ha affermato inoltre, sempre in rapporto alla materia delle incompatibilità e ineleggibilità, in maniera sufficientemente e zionalmente meditata dal suo punto di vista, che l'ordinamento regionale è necessario se si vuol rinnovare lo Stato. Quindi, onorevole sottosegretario, ogni problema della legge elettorale va visto restando nel contesto generale dell'istituto regionale sotto il profilo elettorale (che si attuerà o non si attuerà: lo vedremo) inserendolo nel necessario motivo di rinnovamento dello Stato; pertanto in questo quadro si pone anche l'articolo 5 che riguarda il funzionamento delle regioni; la regione deve essere dunque vista come necessario strumento di rinnovamento dello Stato, e rinnovamento dello Stato non può esserci se nell'ordinamento regionale non si intravede qualcosa di nuovo, cioè una novità dal punto di vista programmatico, politico ed umano. E la novità non può che scaturire da un rinnovamento della classe dirigente, cioè da un rinnovamento umano, da un rinnovamento dei rappresentanti, perché dobbiamo partire dall'intendimento di escludere coloro che non sono meritevoli di assolvere una funzione che – oserei dire – diviene ancora più alta di quella di rappresentante dello Stato. Se la funzione di rappresentante della regione deve essere costituzionalmente uno stimolo per il rinnovamento dello Stato deve essere assolto con una « carica » morale addirittura maggiore di quella che muove il rappresentante del paese. Dobbiamo, pertanto, interessarci della composizione umana di questa classe dirigente che è più o meno idonea a seconda delle sue capacità morali, democratiche e politiche. Questo concetto, che forse per la prima volta appare in maniera impegnativa, e se consentite anche intellettuale, attraverso una simpatica ed apprezzabile espressione del ministro dell'interno, non può però non tradursi in un fatto positivo e concreto allorché noi, dalla assunzione concettuale della legge, dai suoi presupposti politici e filosofici, passiamo alla sua traduzione in atti di tecnica legislativa, raccolti nei diversi articoli della legge. Procediamo, perciò, ad una scelta che non può non avvenire nell'ambito della regione e che potrebbe anche avvenire fuori dell'ambito della regione se i migliori e più efficienti elementi umani fossero al di fuori di essa.

Raccogliamo ovunque, possibilmente, questi elementi che sentano nel proprio intimo, nella propria coscienza il convincimento regionalistico, l'importanza della vita della regione qualunque essa sia; ma che nel contempo sia la classe migliore selezionabile in tutto il paese, al di fuori di quelli che sono i confini topografici della regione, perché non credo che lo Stato italiano e l'esecutivo abbiano voluto degradare al concetto regionalistico la scelta della classe dirigente regionale, nel senso cioè che essa debba cadere solo nell'ambito della regione in quanto unicamente le persone della regione potrebbero, meglio delle altre, contribuire nel modo migliore alla conduzione della regione stessa. Sarebbe la sconfitta dell'ente regione almeno in teoria. D'altra parte, io ritengo che non si possa istituire l'ente regione in Italia sulla base di principî o teorie validi in altri paesi.

Io mi rifiuto di credere che la democrazia cristiana e gli altri partiti della maggioranza intendano giungere a questo passo in maniera così empirica.

D'altra parte, onorevole sottosegretario, questi concetti non sono tratti dalla mia fantasia o dalla mia volontà di rendere teorico quello che può essere un vostro fatto soltanto pratico. Sono concetti, onorevole sottosegretario, desumibili o desunti dalla lunga replica dell'onorevole Taviani il quale ha fatto un *excursus* storico di notevole impegno passando in rassegna le situazioni più impegnative dal nord al sud. Questo mio sforzo interpretativo trova – dicevo – il suo fondamento e la radice in queste manifestazioni di pensiero che hanno caratterizzato la replica del ministro Taviani. Qui bisogna considerare il problema di una scelta di principio teorica basata su questa programmazione di principio enunciata dall'onorevole Taviani, e stabilire finalmente e stimolare il miglioramento e rinnovamento dello Stato.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevole Manco, lei ha ripreso la discussione generale, mi pare.

PRESIDENTE. Continui, onorevole Manco.

MANCO. Ringrazio, ma volevo soltanto dire all'onorevole sottosegretario che forse il suo intervento disattento può essere anche giusto, però io non credo che quello che sto dicendo non sia in connessione logica e giuridica col tema in discussione, cioè l'articolo 5.

Se l'onorevole sottosegretario mi ha ascoltato nella premessa, non è possibile parlare – come fa il ministro dell'interno – di un necessario stimolo all'ordinamento dello Stato e dell'ente regione se poi noi non abbiamo nell'ente regione una classe dirigente che sia la più capace, e la più selezionata.

Proseguendo nel suo discorso il ministro Taviani ha affrontato un tema che è il tema di sempre, quello che a mio giudizio deve essere l'elemento tecnico indispensabile per tentare di organare le categorie escluse o incluse nell'articolo 5. Dice il ministro che questo è difficile. Il difficile è organare e armonizzare quelli che sono i due princìpi secolari, forse conciliabili dal punto di vista filosofico, ma eternamente inconciliabili dal punto di vista storico, umano e pratico: il principio della libertà e dell'autorità. Che cosa significa stabilire dalla cattedra del ministro che la regione riesca a raggiungere il necessario compromesso, il necessario e utile compromesso – così mi pare di capire – tra il principio della libertà e il principio dell'autorità? Innanzi tutto io vorrei respingere decisamente questo concetto di libertà accreditato solo alla regione perché debba armonizzarsi al concetto di autorità. Siamo in una situazione di antinomie stranissime qui, di necessarie antitesi. La democrazia – e qui vorrei dire che c'è una scucitura filosofica – dovrebbe riuscire a risolvere il problema dell'armonia fra lo Stato e l'autorità. La dittatura lo esclude, ma siamo sul piano dei principî politici. Ma non è la regione evidentemente che riesce a risolvere sul piano concettuale l'armonia tra il principio della libertà e il principio dell'autorità. Altrimenti voi stabilite che la regione significa libertà e lo Stato significa antilibertà; voi stabilite che la regione significa antiautorità e che lo Stato significa autorità.

Sicché, quando voi andate a scegliere i candidati, quando voi andate a scegliere le persone che debbono rappresentare la regione, voi dovete tenere conto, nella scelta di cui all'articolo 5 e nell'esclusione di cui all'articolo 5, della necessaria conciliabilità tra l'esigenza della libertà e il controllo dell'autorità dello Stato; e a maggior ragione si muove sul vostro terreno la censura che parte da noi e che si riferisce proprio a questa errata e sbagliata selezione: perché se la regione è un fenomeno di libertà che serve come stimolo al rinnovamento dello Stato, se la regione deve partire addirittura con tentativi di limitazione della solenne e maestosa autorità dello Stato che imprime e comprime eventuali possibilità di libertà della regione, a maggior ragione voi dovete dare alla regione tutto il credito della massima libertà, a maggior ragione voi dovete espandere, a maggior ragione dovete allargare, a maggior ragione dovete concederle quella funzione rappresentativa che dovrebbe essere addirittura superiore al Parlamento dal punto di vista della rappresentatività, cioè dal punto di vista della potestà di chi sta nella regione di rappresentare veramente gli interessi dei cittadini, la loro volontà, i loro desideri, le loro speranze. Il che non significa essere forse in posizione antitetica all'autorità codificatrice dello Stato. Ciò significa, se voi ritenete che la regione sia elemento di libertà, che dovete dargliela la libertà; se voi, invece, ritenete di procedere a limitazioni dal punto di vista rappresentativo, come avete fatto, se ritenete invece di vedere che cosa succede di questa creatura, di questo nascituro per cercare di accompagnarlo per la strada con tutto il garbo ma-

terno possibile, riservando allo Stato quella necessaria funzione materna, allora lasciate allo Stato questa funzione e cominciate a dire che la regione non è più l'emblema della libertà, ma è un qualcosa che forse in avvenire potrà pure costituire un fatto positivo, se lo sarà, ma non può discendere da una scelta concettuale, intellettuale, culturale e storica precisa secondo la quale possa stabilirsi con certezza che la regione è una bandiera di libertà contro l'autorità dello Stato.

PRESIDENTE. Lei dice cose interessantissime, ma la sua è alta filosofia del diritto. Se potesse trarre delle deduzioni sulla eleggibilità, verremmo sul binario che ci interessa.

MANCO. Io sono felicissimo che dalla sua cattedra mi possano giungere dei motivi di correzione, perché riconosco che probabilmente sono trascinato in qualche cosa in cui credo; tuttavia non penso di essere fuori tema perché quando si escludono da questo articolo 5 alcune categorie e alcuni personaggi, si segue una scelta, si segue un principio. Non è che quando la maggioranza ha proposto questo disegno di legge stabilendo che non vi debbono essere magistrati, non abbia seguito un principio. Non può esservi fatto che cada sul terreno della praticità legislativa che non discenda da un principio. Non mi sarei permesso di affrontare la tematica dei princìpi, che non mi appartiene, se non la avessi letta nella risposta dell'onorevole Taviani: non son quindi io fuori tema.

A proposito della elencazione di questi concetti, questo è un tema che mi impegna personalmente, come deputato di una regione meridionale come la sua, onorevole sottosegretario. È il tema del fatto meridionale che si sviluppa e si esprime e si conclude in una maniera perfetta attraverso la realizzazione di questa legge elettorale regionale. Il meridione ha bisogno di cure particolari e questa legge, con le scelte che comporta, è negativa per il meridione. Questa può essere una legge, dal punto di vista appunto dell'applicazione dell'articolo 5, adattabile e adeguabile probabilmente a Milano. Vi sono delle esclusioni tassative che nuocciono a noi. Infatti noi meridionali – per voce comune – abbiamo una notevole intelligenza, una capace intuizione, una fervida estemporaneità, una dialettica notevole, ma forse non abbiamo la necessaria organizzazione delle intelligenze che dovrebbe essere il primo passo per poi procedere a quella determinata scelta umana, a quella determinata scelta di rappresentanti senza che vi sia nella nostra terra una esclusione eccessiva che porterebbe ad uno svuotamento di contenuto intellettivo anche la rappresentanza regionale.

Mettiamoci d'accordo: una cosa è parlare della libertà e della rappresentatività, un'altra è quella per la quale non possiamo continuare a vederci sfuggire la capacità intellettuale che non viene considerata o inserita nel problema della circolazione politica e umana necessaria, la quale dovrebbe essere portata a realizzarsi nella regione ma che probabilmente non lo sarà nemmeno con questa legge regionale.

Rispondendo ad una interruzione l'onorevole Taviani diceva che più o meno, tra noi, possiamo essere d'accordo che quando si dice « politica » non si può, non si deve intendere né politica estera, né politica militare, né politica giudiziaria, né politica interna. Il che, secondo me, è sbagliato. Cosa andremo a fare, altrimenti, onorevole sottosegretario, nelle regioni? I parlamenti regionali non dovrebbero occuparsi di politica interna e politica estera? Faranno anche la politica giudiziaria. Ed io dirò di più: è necessario che la facciano. Ma a questo punto non c'è nessuno più antiregionalista di noi. Però quando i comunisti affermano che la giustizia, vista in senso giurisdizionale, deve necessariamente rappresentare meglio le esigenze e gli interessi regionali, hanno ragione. Quella funzione unitaria e giurisdizionale del giudice, nel momento in cui viene a fratturarsi, contrasta con una nostra concezione unitaria del diritto e della funzione giurisdizionale. E vedremo come, appunto, con l'articolo 5, si giunge da alcune impostazioni da voi stabilite a ben altre.

Quando si afferma che non esiste politica giudiziaria, come dice il ministro Taviani e anche lei, onorevole sottosegretario, che è ministerialmente un affezionato discepolo del capo del suo dicastero, quando si fanno affermazioni di questo genere si sa di dire cosa non vera, perché si sa quale è effettivamente l'orientamento che scaturisce dalla natura stessa dell'istituto regionale. Vi saranno, cioè, traguardi da voi non voluti che saranno realizzati ugualmente.

In parole povere la Corte di cassazione sarà disunita per le regioni, vi saranno nuove sezioni della Corte di cassazione per le regioni, vi saranno sezioni regionali del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, ecc.

Questa che è la volontà realizzatrice dei comunisti e che – si badi bene – dal loro punto di vista è ampiamente spiegabile, con-

trasta però con un principio costituzionale relativo all'unitarietà della funzione giurisdizionale. E questo costituisce un grave pericolo. Respingo l'affermazione del ministro Taviani il quale asserisce che non esisterà nella regione una politica giudiziaria. Forse non esisterà subito ma esisterà certamente tra uno, due o tre anni: esisterà certamente la frantumazione della politica unitaria giudiziaria ed esisterà, a maggior ragione, a causa della casistica che voi avete stabilito nell'articolo 5.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevole Manco, vogliamo adesso spaziare anche nel campo della riforma dell'ordinamento giudiziario?

MANCO. Ella, onorevole Gaspari, è una persona tanto intelligente, un avvocato e certamente avrà una corretta concezione del diritto. Queste cose le sa come le so io, anzi le sa certamente meglio di me non fosse altro perché forse ha uno o due anni più di me. Ella sa perfettamente quale è, a questo proposito, la volontà dei comunisti e anche dei socialisti. La loro concezione è la seguente: volontà di frantumare, spezzettare, disseminare la concezione unitaria del diritto. E dal loro punto di vista hanno perfettamente ragione.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A me veramente risulterebbe il contrario.

MANCO. Ho terminato le enunciazioni di principio; desidero soltanto ricordare che i socialisti ritengono che la giustizia debba rappresentare, più che la legge, la volontà del popolo. La volontà del popolo può manifestarsi in sede regionale in maniera difforme dalla sede centrale, ed è per questo che i socialisti vogliono, e forse dal loro punto di vista hanno ragione, una rappresentanza giuridica diversa da quella statale; e queste cose l'onorevole sottosegretario, che è un uomo di diritto, le conosce benissimo.

Chiedo scusa se mi dilungo, ma noi abbiamo sentito il dotto ed approfondito discorso dell'onorevole Bozzi che si è soffermato sull'istituto regionale prima di giungere alla legge elettorale, senza essere interotto dal Presidente né dall'onorevole sottosegretario, ed è per questo che ritengo di avere il diritto di fare queste brevissime considerazioni sul piano teorico per poi discendere a questioni più precise.

L'onorevole Taviani ha detto: « Qual è la differenza tra politica e amministrazione? La differenza è che la responsabilità è diretta di fronte al popolo. Oggi non so quale sia, con precisione, il valore degli atti decentrati; mi pare che la delega arrivi a mezzo milione, a un milione. Noi possiamo fare la delega ai prefetti, ai funzionari, ai provveditori alle opere pubbliche, eccetera ».

È necessario tenere presente che noi scegliamo una classe dirigente che potrà in un secondo tempo cambiare, dato che sicuramente saranno approvate norme particolari, riflettenti le esigenze delle varie regioni, difformi da questa legge; e in questa situazione si ignora quello che deve essere il raffronto tra la concezione politica e la concezione amministrativa della regione. L'onorevole Taviani da un piedistallo dotto è sceso ad un semplicismo veramente infantile, poiché ha affermato di non sapere egli stesso quale sia con precisione il valore degli atti decentrati, tant'è che non sa a chi possa giungere la delega come destinatari regionali della volontà statale. Questa è veramente, mi sia consentita l'espressione, una aberrazione. Non si sa ancora quale debba essere il rapporto tra lo Stato e la regione e si vuole procedere alla scelta dei rappresentanti regionali; si dimostra, in tal modo, di inciampare nella assoluta incertezza.

Cosa significa ineleggibilità?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Finalmente si è arrivati all'ineleggibilità.

MANCO. Parlare di ineleggibilità significa stabilire che un candidato, che soggettivamente ed oggettivamente appartenga a determinate categorie, non può divenire consigliere regionale; in sostanza tale candidato, pur facendo parte della lista, non può essere eletto.

L'ineleggibilità è una limitazione del diritto soggettivo e inalienabile di ogni cittadino, che può essere eletto, a meno che non esistano elementi che possano impedire la capacità giuridica del soggetto ad essere eletto. I minori, gli interdetti e coloro che non abbiano la totale capacità di intendere e di volere non possono essere candidati; l'accertamento di queste condizioni deve essere demandato, e non trovo una norma di questo genere nel progetto di legge, a un organo competente, che dovrà essere, per analogia con quanto avviene per i comuni, per le province e per il Parlamento nazionale, una

commissione che dovrà stabilire il diritto dell'inserimento in lista.

Ci possono poi essere limitazioni di ordine penale; tali limitazioni non sono tuttavia sufficientemente considerate dal punto di vista giuridico.

A questo proposito desidero ricordare un fatto molto grave che si è verificato nella mia provincia; un vicesindaco, giudicato e condannato per peculato con sentenza passata in giudicato, non solo continua a fare il vicesindaco, ma è anche membro di una commissione d'esame. Ed è necessario dire che questa persona è stata condannata proprio per aver commesso un peculato nella sua qualità di commissario d'esame.

Onorevole sottosegretario, ella dovrebbe prendere nota di ciò che dico. Se ritiene che la discussione sia inutile non può per questo non prendere nota del fatto grave da me denunciato, fatto che deve interessare soprattutto al Governo e che potrebbe essere oggetto anche di un'interrogazione parlamentare.

Praticamente, si presume che un cittadino eletto a far parte del consiglio regionale non sia in grado di fare completamente il proprio dovere perché soggetto a una determinata influenza derivante dalla funzione che esercita. Questa è la *ratio* della ineleggibilità.

Vediamo dunque come voi avete seguito questo concetto nella praticità delle illazioni. In questo caso, a mio avviso, esiste anche un problema di lesione dell'autonomia regionale.

L'articolo 5 dice che non sono eleggibili a consiglieri regionali i ministri e i sottosegretari di Stato, i giudici ordinari della Corte costituzionale e i membri del consiglio superiore della magistratura. E gli altri magistrati che fine fanno ?

Si arriva poi all'assurdo del punto 5.

GUARRA. I banditi sono eleggibili ?

MANCO. Qui entra in giuoco il certificato penale. Per esempio, Cavallero di Milano è eleggibile, perché non è stato condannato. Ed ecco il perché di tutti gli emendamenti, che riguardano tutti i magistrati non compresi nel punto 5) dell'articolo 5, compresi i magistrati sportivi.

Si parla poi dei capi della polizia, dei vicecapi, nonché degli ispettori di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno. Questo punto non l'ho capito: che cosa significa « gli ispettori di polizia che prestano servizio presso il Ministero dell'interno » ? Ed allora gli altri ? Oltre tutto, queste leggi le fate anche male.

Come vede, ora sono nella parte più viva del tema, signor Presidente; questa è pratica, non filosofia. Un ispettore di polizia, per esempio, il quale si trovi in Sardegna per andare a vedere la situazione, e sostituisca il questore, o ne assuma le funzioni per una situazione di emergenza, è forse eleggibile perché non sta al Ministero dell'interno ?

Si parla poi dei dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale o equiparata o superiore e dei magistrati ordinari nella regione nella quale esercitano le loro funzioni. Il che significa, onorevole sottosegretario, che un giudice di Torino può essere eletto nell'assemblea regionale dell'Abruzzo, mentre il giudice abruzzese, che faccia il pretore, il giudice di tribunale, non può essere eletto componente dell'assemblea regionale dell'Abruzzo.

A questo punto, dovete dirmi quale è la *ratio* della disposizione. Avete fiducia o no nella magistratura ? Oppure ritenete che il magistrato, al quale fate credito, per questa presunta indipendenza della magistratura, che coincide poi con l'indipendenza del magistrato, non sia degno di fare il rappresentante regionale ? Non capisco perché il giudice di Torino debba essere diverso da un giudice di Pescara, dal punto di vista dell'obiettività della sua funzione e del credito che dobbiamo dargli per eleggerlo. Ma allora perché il giudice di Pescara non può essere eletto in Abruzzo ? Perché ha maggiori conoscenze, perché ha fatto dei favori ? Se quel giudice ha ritenuto di allacciare dei rapporti, dei collegamenti che sono impensabili dal punto di vista di un magistrato che deve essere assolutamente obiettivo nell'esercizio della sua funzione, allora certo non lo si può ritenere adatto a quel compito.

Non so se vi sia un emendamento a questo proposito. Non so se vi rendiate conto della gravissima lesione morale che fate al magistrato nel momento in cui procedete a questa esclusione, che è gravissima.

Il settimo punto parla dei capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella regione. Che cosa vuol dire « il capo dell'ufficio » ? Cioè, per esempio, il capo dell'ufficio dell'intendenza di finanza non può essere eletto ? Domando, perché non riesco a capire. Allora il vicecapo dell'ufficio del registro non è eleggibile ? Questa disposizione vale allora per tutti gli impiegati statali che abbiano una certa qualifica ? Un preside di istituto non è eleggibile ? Un provveditore agli studi non è eleggibile ? Sarei grato al sottosegretario se

potesse darmi dei chiarimenti in proposito, ma indubbiamente non sarà in grado di farlo.

Il secondo comma dice poi: « Le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del consiglio regionale, ... ». Questo termine mi sembra piuttosto strano. Questi sei mesi coincidono esattamente con i termini lasciati agli altri cittadini per le incompatibilità. Il magistrato può accettare se entro i 180 giorni si dimette. Ma qui questi 180 giorni non sono lasciati alla volontà dell'impiegato.

È un problema di tecnica, di parole. Onorevole sottosegretario, qui si intende qualunque sia stato il motivo della cessazione. Per assurdo, potremmo dire che se per caso viene arrestato 180 giorni prima, il fatto costituisce elemento per essere eletto. In questa legge si parla solamente di cessazione senza specificarne la causa.

Non discuto quella che è la volontà, ma naturalmente io giungo ad un assurdo. Sonò però convinto di una cosa e cioè che in sede giudiziaria sorgeranno notevoli polemiche sulla parola « cessato », che è inserita nella legge senza una motivazione.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ella, che è un valoroso giurista, sta facendo degli sforzi enormi per non capire ciò che è chiaro. La Giunta delle elezioni si è già occupata di un caso che riguardava l'onorevole Valiante. Cerchi di non inciampare nei fili di paglia.

MANCO. Io, onorevole sottosegretario, sono un giurista semplicissimo, ma non capisco che cosa vi sarebbe costato scrivere tutto ciò chiaramente.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non ha il minimo fondamento quello che ella dice; queste norme sono chiarissime. Ci sono dei precedenti abnormi come quello che riguardava il collega Valiante che si trovava in una situazione particolare, situazione che il Parlamento ha risolto.

MANCO. Onorevole sottosegretario, siamo d'accordo; il giorno in cui si dovesse decidere sulla questione, è evidente che l'interpretazione che ella oggi dà, sarà quella accettata.

Il solo fatto che una legge si possa portare ad una interpretazione difforme, ed il fatto che non abbiate aggiunto alla parola « cessato » le ragioni, giustifica quanto io dico, anche perché non capisco a chi avrebbe potuto nuocere il completamento della legge.

In un emendamento, che io mi sono permesso di sottoporvi, vi è proprio la richiesta del completamento di questa norma in modo che la stessa non si presti a possibilità di equivoco.

Ultimo punto ed ho finito.

Si dice che sono ineleggibili alla carica di consigliere regionale coloro che ricevono uno stipendio o un salario dalla regione, da enti o aziende da essa dipendenti. Anche qui la materia è molto delicata.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È il vecchio e storico principio che non si può essere a un tempo controllori e controllati.

MANCO. Io voglio stabilire la differenza tra ineleggibilità e incompatibilità, perché anche questa stabilisce il presupposto che non possano sussistere due funzioni che sono in contrasto, però la regolamentazione è diversa.

Ecco perché io chiedo che il concetto del rapporto di lavoro, di impiego, sia meglio precisato, in quanto lo stipendio ed il salario non sono rappresentativi del rapporto di lavoro che, secondo voi, costituisce motivo di ineleggibilità.

Ringrazio l'onorevole Presidente che è stato molto comprensivo e ritengo di aver enunciato alcuni principî che mi sembrava necessario dovessero essere illustrati per giungere, anche sul piano strettamente tecnico e giuridico, a dimostrare l'incongruità di questa legge sulle regioni che voi avete voluto e che noi non vogliamo. (*Applausi a destra*).

NICOSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, certo è difficile cominciare a parlare alle 7 e mezzo del mattino dopo una lunga giornata parlamentare.

Ritengo, signor Presidente, che ci sarà bene un articolo della Costituzione e del regolamento che mi darà la possibilità di parlare ampiamente sull'articolo 5, anche perché credo di essere uno dei pochi a non avere ancora parlato.

Il problema del regionalismo può sembrare per qualcuno molto semplice, ma per me costituisce l'origine della mia vita politica, corrisponde al periodo in cui gli americani

sbarcarono in Sicilia, nel 1943, e si manifestarono le prime tendenze regionalistiche. Noi ne abbiamo parlato e ne parliamo ancora con passione perché esso è un elemento fondamentale della vita politica nazionale. A ragione ora le sinistre sostengono una battaglia a fondo sulle regioni, ma non avvenne la stessa cosa negli anni immediatamente successivi al 1943. Attraverso l'ordinamento regionale, infatti, viene a sgretolarsi l'ordinamento statale, che si è riusciti a creare. Uno dei punti centrali di questa legge elettorale è costituito dal titolo II, che comprende l'elettorato, l'ineleggibilità e l'incompatibilità. È un complesso di articoli che viene a disciplinare la materia dell'elettorato attivo e passivo che, in definitiva, costituisce la sostanza dell'ordinamento democratico.

Prima di affrontare l'articolo 5, vorrei fare rilevare l'incostituzionalità della presenza dell'onorevole sottosegretario. Dovrebbe essere presente l'onorevole ministro. Tale questione è stata sollevata in Commissione e mi pare che la Camera non ne tenga conto.

PRESIDENTE. Il problema è stato già affrontato nel corso della seduta ed è stato risolto dalla maggioranza.

NICOSIA. La maggioranza non può risolvere un problema simile. Comunque devo rilevare che l'articolo 5 del disegno di legge in discussione costituisce un problema fondamentale, in quanto tratta argomenti connessi all'elettorato passivo. Ma, onorevoli colleghi, qual è la norma costituzionale, cui si riferisce questa legge e in particolare questo articolo? E' l'articolo 122 della Costituzione, che, al primo comma, recita: « Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica ». Quindi sarebbe ortodosso, ineccepibile, trasferire in una legge il dettato costituzionale dell'articolo 122.

Noi ci siamo accorti che vengono inserite, tra le cause di ineleggibilità, ipotesi che la stessa Costituzione precisa come incompatibili. I giudici ordinari della Corte costituzionale e i membri del Consiglio superiore della magistratura non costituiscono casi di ineleggibilità, ma casi di incompatibilità, come, a nostro avviso costituiscono casi di incompatibilità gli altri di cui parleremo al momento opportuno.

L'articolo 135 della Costituzione recita al quinto comma: « L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione d'avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge ».

Vi accorgerete, onorevoli colleghi, che voi state scherzando con questa legge. La maggioranza si sta disabituando a ragionare sulle leggi, a conoscerle; e la differenza fondamentale tra opposizione e maggioranza consiste nel fatto che la maggioranza non conosce le norme di una legge, mentre l'opposizione, arroccata su posizioni di battaglia, le conosce. Quando si parla di ostruzionismo o di battaglia parlamentare, dovete sapere discernere le osservazioni esatte che noi sottoponiamo alla vostra attenzione, in perfetta buona fede, quasi con il compito di svolgere un servizio civico.

Altre volte, in occasione della presentazione del Governo Fanfani, nel 1961, in occasione dell'istituzione della regione Friuli-Venezia Giulia, abbiamo avuto modo più volte di riportare in questa aula le sentenze della Corte costituzionale scaturite da gravi conflitti tra Stato e regione.

Abbiamo sottoposto alla vostra attenzione le questioni già risolte dalla Corte costituzionale con sua sentenza in occasione della preparazione dello statuto della quinta regione a statuto speciale, il Friuli-Venezia Giulia, che aveva la fortuna di nascere a distanza di circa quindici anni dalle altre quattro esistenti. Era augurabile che non fossero ripetuti nel testo dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia gli errori e comunque tutte le norme che avevano creato conflitti di competenza tra Stato e regioni. E io mi richiamo a questa mole di conflitti fra Stato e regione per sottolineare che nel formulare questa legge dobbiamo tener presente che esiste in Italia un diritto recessivo costituzionale, anche se non esiste alcuna cattedra universitaria dedicata a questa materia, che dovrebbe permettere ai parlamentari di trovare una nuova via di regionalismo. In Sicilia l'esperienza di questi anni invita regionalisti e antiregionalisti a trovare una via nuova di regionalismo; è chiaro che la regione siciliana non può scomparire: pertanto anche noi da un antiregionalismo rigido siamo arrivati ad accettare alcuni principî per noi nuovi volti al bene della Sicilia.

Per creare in Sicilia una situazione nuova, per sbloccare la situazione grave esistente si è costituita la Commissione parlamentare d'inchiesta « antimafia »; si è proposta l'istituzione di un'altra Commissione d'inchiesta per la Sardegna. Per l'Alto Adige può dirsi

che vi sia stata la Commissione che ha preparato il famoso pacchetto. La Venezia Giulia comincia ora a vivere. Il problema di costituire una Commissione d'inchiesta che estenda la sua competenza anche alla vita politica della Sardegna e della Sicilia è senz'altro aperto. È finito l'autonomismo e il regionalismo alla vecchia maniera. Anche voi regionalisti dovrete guardare alla regione come forse lo spirito della Costituzione può indicarvela: come strumento di decentramento amministrativo, come ente autarchico territoriale e non come elemento disgregatore dell'unità legislativa dello Stato. L'estrema sinistra fra Mao e Kossighin non può avere le idee chiare e infatti in Sicilia non le ha. Il partito socialista è arroccato su posizioni di regionalismo alla don Sturzo di fine secolo, posizioni che non aveva mai accettato e che ha poi accettato come elemento di strumentalizzazione ai fini di disgregare lo Stato: per portare avanti la bandiera del puntiglio create una cosa che è veramente morta !

BRANDI. Ma se è morta, perché ella se ne preoccupa !

NICOSIA. Ebbene, nella mia regione la celebrazione di coloro che non sono più è antichissima. Il 4 novembre è la festa dei bambini: si fanno ad essi i doni, perché si pensa che gli antenati morti ricordino così i fanciulli.

Voi create una cosa già morta sulla quale, pertanto, inutilmente il Parlamento discute e ciò perché non avete chiaro il principio di base dell'ordinamento regionale, che è quello della regione che non può legiferare, ma che opera quale strumento di decentramento amministrativo. Se così vengono intese le regioni, sia quelle a statuto ordinario sia quelle a statuto speciale, forse tutta la politica regionalistica può essere riveduta in termini nuovi, culturalmente validi, e può costituire anche un punto di partenza per una grossa intesa sul piano della politica nazionale.

Io nego nella maniera più recisa che ci siano oggi in Italia due movimenti storici: quello del regionalismo e quello dell'antiregionalismo. In Italia ci sono invece questi due movimenti: il primo concepisce l'organicità del potere statuale e dell'unità nazionale, il secondo vuol creare un ordinamento che si estrinseca sostanzialmente nel tentativo di porre in atto un movimento centrifugo del potere in Italia. E quanto sto dicendo è dimostrato dal fatto che già esiste una legislazione regionale siciliana che ha portato a confusioni enormi fino a bloccare l'attività della regione. Non vi è in quest'aula alcun parlamentare siciliano che possa parlare bene della regione nell'esercizio del potere regionale. E proprio potremmo dare degli elementi.

PELLEGRINO. Non nella regione stessa.

NICOSIA. Scusi, collega Pellegrino, ma ella non deve smentire il suo capo Macaluso, il quale in questi giorni ha detto delle cose molto importanti. Pare che ella sia arretrato. La regione così com'è non l'accetta, il suo collega Macaluso. È l'ordinamento regionale, così come è stato impostato nel 1947, che ha creato quelle disfunzioni. Non illudetevi di poter rimuovere tutte le cause che hanno bloccato la regione siciliana dal 1947, quando una Consulta improvvisata, senza nessuna valutazione popolare, senza nessuna partecipazione vera e propria delle forze politiche autentiche della regione siciliana, dell'isola, ha spiattellato uno Statuto di parte che è stato improvvisamente inserito nella Costituzione come un corpo estraneo. Questa è la verità, inutile nasconderselo. Quando altre volte abbiamo avuto occasione di soffermarci sulla nascita dello statuto regionale siciliano abbiamo già rilevato gli errori commessi; ma, appunto per questo, non possiamo ripetere gli errori che sono contenuti nello statuto stesso.

Quindi io ritengo, proprio al fine di rimuovere le cause che bloccano l'attuale situazione regionalistica italiana, sia indispensabile uno sforzo serio comune per ricondurre la regione nei limiti segnati dalla Costituzione. La Costituzione, i costituenti non hanno mai, secondo me, ritenuto che le regioni potessero essere elemento di forza centrifuga del potere unitario, tanto è vero che nell'articolo 123 si dice: « Ogni regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della regione ».

Quindi, la stessa competenza specifica dell'articolo 117, bisogna vederla con tutte le competenze della regione nel quadro armonico disegnato dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica: tutte le sentenze della Corte costituzionale si orientano in questo senso. Praticamente cento anni fa la regione non poteva nascere, e questo è il ragionamento che si faceva nel 1946-47 nell'animo dei più sinceri uomini politici dell'epoca i quali non volevano la disgregazione dell'unità nazionale, ma creavano questo ente intermedio nell'illusione

che esistessero ancora degli elementi retrogradi nella vita nazionale e potessero avere una loro vita nell'interesse stesso della vita della nazione. Io accetto per buone le impostazioni che essi potevano dare perché le regioni sono di origine romana: ce n'erano undici e ora sono portate a venti; e accetto anche un ordinamento amministrativo nel periodo romano che non corrisponde affatto al periodo medio né al periodo dell'evo moderno né a quello contemporaneo. Poi le migrazioni interne dalla Sicilia al Piemonte, alla Lombardia, hanno travolto la vita regionalistica. Vogliamo ora ricondurre il popolo italiano ad una specie di « maso chiuso » ? Noi praticamente facciamo rinascere quelli che sono i sentimenti che cento anni di Stato unitario e comunque alcuni secoli di sforzo culturale teso all'unità avevano o cercavano di demolire.

Certo, si fa la regione e in Sicilia si evidenzia la mafia: è il *dominus loci*, il signore del luogo, che vince. Chiudiamo l'Alto Adige, chiudiamo il Friuli-Venezia Giulia, la Valle d'Aosta e isoleremo sempre più gli italiani.

PRESIDENTE. Onorevole Nicosia, parliamo dell'articolo 5.

NICOSIA. Signor Presidente, quando avrò finito con tutte queste chiusure, le dimostrerò che sono in tema, perchè devo parlare di tutte le categorie. Il regionalismo chiude anche la possibiltà di esercitare quei rapporti civili e politici stabiliti dalla Costituzione agli articoli 48-54. Nel quadro di questo rapporto politico degli articoli 48-54, si parla non solo di diritti elettorali ma anche della condizione dei cittadini. La Corte costituzionale ha ritenuto non costituzionali le norme sull'urbanesimo. Evidentemente la emigrazione italiana in questi ultimi anni ha assunto aspetti tutti particolari, di cui si può parlare.

PELLEGRINO. Ma non ci vorranno i passaporti per passare da una regione all'altra !

NICOSIA. Potremo parlare di tutte le categorie. Le cantine sociali in Piemonte hanno un determinato trattamento, mentre in Sicilia ne hanno un altro. Ella, onorevole Pellegrino, è di Marsala, e queste cose le sa. Ne parleremo, così come parleremo delle cooperative e degli artigiani. Possiamo parlare di tutte le categorie, e sono questioni che poi avranno un riflesso anche al momento delle elezioni.

Praticamente tutto il sistema costituzionale, dando – o volendo dare, o aspirando a dare – ai cittadini la libera circolazione, la uguaglianza, tutto quello che voi avete predicato per venti anni viene poi da noi ad essere distrutto nell'interpretazione di un regionalismo che io ritengo non abbia, nella stessa Costituzione, i limiti che voi gli avete posto.

Noi vedremo, questa mattina stessa e nei prossimi giorni, come le competenze della regione, interpretate nel senso del decentramento, possano portare a determinate conclusioni ma, interpretate in termini di autonomia, possano portare ad altre conclusioni. E allora, cari colleghi, il problema è veramente vasto e importante. È la stessa vita politica nostra. Intanto, non è che voi stiate creando niente, né con questo articolo 5, né con l'articolo 4, né con tutta la legge, quando essa sarà varata. Non state creando niente di nuovo, di particolare. Create una speranza per i regionalisti; sodisferete le esigenze elettorali dei vostri partiti; il partito comunista dirà che la legge s'è fatta perché essi erano presenti, alfieri ed ascari della democrazia cristiana. La democrazia cristiana dirà che è stato il Governo di centro-sinistra che ha voluto la regione, perché la regione la voleva addirittura sin dal 1948, anche se non era stata applicata la norma transitoria della Costituzione che la voleva un anno dopo.

L'VIII norma transitoria della Costituzione recita: « Le elezioni dei consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione ». Bellissimo ! Questo dà la misura dell'interpretazione costituzionale di questi venti anni. La democrazia cristiana, però, rovescerà questa posizione e dirà, in sede elettorale: vedete, noi stiamo preparando le regioni; le regioni sono pronte.

Ho sentito questa mattina alcuni deputati che affermavano addirittura che basta inserire una norma di carattere finanziario per risolvere immediatamente il problema.

Il problema appare invece molto più complesso. Poi sodisferete i vostri elettori: potrete fare una campagna elettorale con questi argomenti. Potrete dire che avete mantenuto le vostre promesse, ma sostanzialmente non avrete creato nulla di nuovo; non siete stati capaci di creare una cosa veramente nuova, adeguata al 1967, al 1970 o al 1980, ossia ai prossimi venti anni. Non avete risolto il problema delle autonomie locali, e quindi i rap-

porti tra comuni, province e regioni. Vi trovate con i comuni in pieno fallimento finanziario.

Caro onorevole Pellegrino, Marsala sta perdendo il suo municipio. Roma, se non vende ora il suo, lo venderà tra non molto.

I problemi dell'elettorato attivo e passivo nati in sede comunale ancora non li avete affrontati e risolti, e li vedremo nei riflessi dell'articolo 5. Non avete risolto i problemi delle province, perché alcune province in Italia non vogliono restare tali, mentre altre vogliono mantenere le loro competenze, perché ritengono che alcuni poteri dello Stato, della regione o del comune debbano essere riservati alle province.

Non avete risolto i problemi dell'elettorato provinciale. In Sicilia ci troviamo addirittura nella stratosfera, perché sostanzialmente esiste solo un'elezione di secondo grado, e vi sono dei consiglieri provinciali scaduti, per cui in Sicilia non si esercita legittimamente l'amministrazione delle province propro per difetto elettorale. Naturalmente, questa non è una questione che riguardi il ministro dell'interno: se ne potrà occupare il ministro dell'interno della Tunisia, che magari entra nelle questioni siciliane.

Non è più una questione di Stato, perché è una questione della regione, mentre la Corte costituzionale ha ritenuto che i problemi elettorali delle province siciliane fossero anche di competenza dello Stato, in virtù dell'articolo 133 della Costituzione di cui voi tanto parlate, che dice: « Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province nell'ambito di una regione sono stabiliti con legge della Repubblica su iniziativa dei comuni, sentita la stessa regione.

La regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni ».

I problemi che sono sul tappeto, quindi, sono di una gravità tale che creano inevitabilmente nuovi equivoci e situazioni veramente assurde. Questo ci permette di dire che voi, onorevoli colleghi della maggioranza, non avete più un pensiero politico, né nei termini concreti di azione politica, né in termini teorici, in quanto non sapete indicare al paese una via d'uscita dall'attuale stato di confusione.

Tutto questo complesso di contraddizioni si ripercuote evidentemente sulla vita democratica e quindi sui princìpi dell'elettorato passivo ed attivo. Chi domina, infatti, in questa confusione di potere, o, meglio, in questo vuoto di potere, che si è determinato in Sicilia, in Sardegna ed in altre regioni del nostro paese? Domina il partito. Ed allora cominciamo a capire veramente il marchingegno contenuto in questo provvedimento ed in particolare in questo articolo 5.

La verità è che non esiste più il potere dello Stato, il potere della regione, non esiste più il limite delle competenze. L'abbiamo visto in occasione dei recenti fatti di Agrigento. Nel corso di una ennesima inchiesta svolta in questi giorni si è constatato che, malgrado provvedimenti e misure di carattere centrale e periferico, impartite cioè dagli organi ministeriali ed assessoriali, il consiglio comunale di Agrigento, a causa del congegno elettorale, è bloccato, non riesce a funzionare, né è possibile scioglierlo. È stata varata una legge speciale per il vincolo edilizio nella Valle dei templi, ma il risultato è che si continua a costruire a 50 metri dal tempio della Concordia.

PRESIDENTE. Onorevole Nicosia, si attenga all'argomento. Finora non ha fatto altro che parlare della Sicilia.

NICOSIA. Ho parlato anche della Sardegna. Comunque, signor Presidente, la ringrazio del richiamo. Mi consenta, però, di precisare che mi sto occupando in questo intervento anche del consiglio comunale di Agrigento in riferimento al malcostume partitico che crea caos e confusione nella vita politica regionale.

Proprio in occasione dei fatti di Agrigento si è avuta una ulteriore conferma dell'inefficienza dello Stato, di questo Stato. Infatti, per poter fare eseguire un'ordinanza ministeriale, bisogna scomodare addirittura il Presidente della Repubblica. Ma neanche il Capo dello Stato riesce ad imporre al sindaco di Agrigento l'emanazione di una certa ordinanza. Questo dimostra che chi comanda in effetti è il partito. In realtà, in Italia, esiste un partito politico che predispone le liste elettorali, sceglie i candidati, li fa eleggere.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esiste anche un problema di autonomie.

NICOSIA. Ma ella è un disturbatore nato, onorevole Gaspari! (*Commenti*).

SERVELLO. È un ostruzionista! (*Commenti*).

NICOSIA. Fino a quando esisterà la partitocrazia, sarà impossibile epurare i consiglieri comunali eletti ad Agrigento o quelli provinciali della Sicilia e del resto dell'Italia, come pure sarà impossibile attribuire agli amministratori comunali o provinciali il dissesto delle loro amministrazioni, perché i partiti hanno piena responsabilità nella formazione delle liste e quindi, essendo gli organi che forniscono alla democrazia il sangue, questi partiti sono i padroni assoluti della vita politica nazionale.

Cosa state facendo adesso ? Le regioni, soltanto ed esclusivamente guidate da partiti.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il partito unico le piace allora di più ?

NICOSIA. Quando c'era il partito unico lei era fascista ed io ero bambino. Qui stiamo fra ex fascisti e fascisti.

GUARRA. Se dichiariamo che gli ex fascisti non sono eleggibili, qui non rimane nessuno; solo il Presidente si salva.

NICOSIA. Praticamente chi comanda in Italia è il partito politico che non ha nessuna configurazione giuridica, che la Costituzione lascia alla libera volontà dei cittadini; il partito comanda, comanda anche sui deputati (mette le tangenti); il partito politico che ad un certo punto, arrivati al *boom* del centro-sinistra (che sarebbe il regime ideale), deve stringere e vincolare. A nulla vale allora la discussione in termini politici fino a quando vi è questa chiusura, in quanto nessun discorso serio può essere condotto in aula.

In occasione dell'articolo 5 avete fatto una specie di miscuglio facendo nascere l'articolo in questione da una contraddizione (dovuta alla vostra confusione politica, alla mancanza, in linea teorica e pratica, di un pensiero, di un'azione politica); avete cioè sommato nell'articolo 5 le cause di ineleggibilità che riguardano la Camera dei deputati (secondo la legge del 1957), ed alcune ineleggibilità che riguardano comuni e province. Noi stiamo cioè creando dei consigli regionali che dovrebbero essere a metà parlamentari e a metà comuni.

Voi prescrivete per il consigliere regionale l'obbligo, il dovere di giurare come consigliere comunale, con la responsabilità amministrativa, civile e penale di cui all'articolo 257 del testo unico della legge comunale e provinciale e desidereresti dare al consigliere regionale una certa qualifica di deputato che non ha, una certa qualifica di deputato, che se non arriva all'immunità parlamentare poco ci manca, che dovrebbe giustificare e le cause di ineleggibilità e le cause di incompatibilità.

È qui che cade l'asino, il vostro asino; cade proprio in questo miscuglio. Voi volete fare delle norme di ineleggibilità e di incompatibilità valide per il partito al potere, come strumento di potere (ce ne accorgeremo con casi singoli) e come strumento di pressione presso l'opinione pubblica per un consolidamento di regime. Altro che democrazia, onorevole Gaspari !

Questa che dovrebbe essere una legge capolavoro non so entro quali limiti potranno accettarla i comunisti. Onestamente, pur essendo strumentalizzata dai comunisti (per cui questa legge uscirà come una legge comunista) non comprendo alcuni atteggiamenti dei comunisti che, stando zitti (si lamenteranno successivamente), stanno creando delle regioni che veramente bloccheranno un potere esecutivo – e soltanto potere ed esercizio di potere – a coloro che faranno le regioni, a quei ministri che eserciteranno il potere nel momento in cui si fanno le regioni. Comunque, questo fa parte di un certo sviluppo del partito comunista, secondo me in decadenza, che ci permette di dire che la sua posizione non ci interessa. Non ci interessa ai fini interni della Camera, e cioè agli effetti del nostro regolamento, né ci interessa dal punto di vista storico. A noi interessa soltanto ciò che sta accadendo.

Voi però, onorevoli colleghi, non tenete nel debito conto l'esistenza di alcune questioni fondamentali che regolano l'ineleggibilità e l'incompatibilità. Mi sono preoccupato da diverso tempo, anche perché sono consigliare comunale della mia città, di riguardare un poco i casi di ineleggibilità e di incompatibilità; e ciò anche – e la prego di scusarmi, onorevole Presidente, se torno a quei riferimenti – per quel pandemonio che è accaduto in Sicilia (la elezione di secondo grado, per una strana legge, dei consiglieri provinciali). Mi sono preoccupato di vedere come eventualmente contribuire a questa discussione, al fine di eliminare alcune di queste questioni. E ciò perché se la vostra intenzione è quella di dare al partito la possibilità di schiacciare tutti, allora voi rendete un servizio al vostro partito, ma non servite certo la causa della nazione e dello Stato, perché aggravate le situazioni, portandovi ai limiti della definizione della competenza dei consigli regionali, perché – infine – non sapete quali funzioni attribuire ai consigli comunali.

Ma vediamo che cosa è nel diritto pubblico italiano la ineleggibilità e che cosa è la in-

compatibilità. Premetto che, a mio avviso, fino a questo momento manca una elaborazione dottrinale nel campo del diritto pubblico sia per quanto riguarda l'ineleggibilità sia per quanto riguarda l'incompatibilità: tra i due istituti rimangono dei limiti confusi. I fini sarebbero diversi. Per il professor Galateri, notevole docente di diritto amministrativo, l'ineleggibilità prevede casi che servono ad assicurare e garantire la regolarità del procedimento elettorale con l'esclusione delle persone che, per la loro particolare posizione o situazione o rapporti, potrebbero in effetti o potenzialmente turbare o influenzare la libera volontà degli elettori. L'incompatibilità tende ad assicurare il regolare esercizio delle pubbliche funzioni vietando il cumulo delle cariche o uffici nella stessa persona ovvero la presenza nello stesso consesso di persone tra loro parenti o affini.

Questi sono concetti fondamentali di ineleggibilità e di incompatibilità, pur nella confusione dei limiti. Ho citato precedentemente che vi sono già indicazioni di ordine costituzionale; e la più illustre è quella che riguarda il Presidente della Repubblica, il quale non può rivestire altra carica, per esempio quella di senatore o di deputato. Forse in altre nazioni – mi pare, in Francia – il Presidente della Repubblica può anche essere consigliere comunale del proprio paese, ma in Italia questa incompatibilità è tassativamente sancita dalla Costituzione.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
BUCCIARELLI DUCCI

NICOSIA. Come ho citato, comporta incompatibilità e non ineleggibilità la carica di giudice della Corte costituzionale o di membro del Consiglio superiore della magistratura. Non si possono quindi creare confusioni in materia; i limiti, non precisamente netti, esistenti fino a questo momento, sono dovuti al fatto che questo orientamento dottrinale si è sviluppato soprattutto ultimamente. In pratica, però, noi potremmo compiere lo sforzo di definire – in occasione del varo della legge che stabilisce i criteri elettorali per i consigli regionali – la situazione, non dico innovando, ma portando almeno qualche elemento nuovo.

Questo sforzo il Parlamento italiano, così ricco di cervelli come abbiamo potuto vedere in questi giorni ed in queste notti, potrebbe compierlo. Ma in quest'aula, onorevole Alba, voi dimostrate un grande difetto: quello di lasciare soltanto all'opposizione il privilegio della discussione. Voi avreste dovuto partecipare al dibattito, non con singole frasi alla Di Primio, ma con interventi massicci diretti a confutare le tesi; in questo modo avreste disciplinato anche il nostro sforzo dialettico. Il vostro intervento avrebbe provocato in noi una risposta assennata, e come altre volte è successo, il dibattito parlamentare avrebbe avuto una sua gloria.

Voi su questa materia scherzate troppo, e vi porto un esempio: la grande confusione esistente nei comuni in materia finanziaria è dovuta ad una mancata interpretazione dell'articolo 5 della Costituzione, per cui i comuni sono ancora retti da una legge fascista che voi non avete avuto il coraggio di modificare. Voi avete, cioè, dilatato enormemente le spese dei comuni sottraendoli alla autorità tutoria, e non avete creato una opportuna legge nuova. Da questo banco proprio io vi devo dire che questa legge, interpretata male dall'ordinamento democratico, ha portato i comuni al disastro. Eppure lo sforzo della legge del 1934 è stato enorme, come sforzo interno, perché mentre si creavano l'IMI, l'IRI e le leggi per gli istituti di credito pubblico, si creava in Italia anche l'imposta di consumo, trasformando il dazio chiuso che aveva stritolato i comuni sin dal 1860, o meglio dal Medio Evo fino al 1934. Si è trattata di una vera e propria rivoluzione amministrativa che, male interpretata, ha portato a quello scombussolamento finanziario dal quale voi non saprete uscire perché non avete altra possibilità all'infuori della riforma tributaria dell'onorevole Preti, che vorrebbe sottrarre ai comuni competenze finanziarie che i comuni si guarderanno bene dal lasciare allo Stato. Voi vi trovate di fronte, onorevoli colleghi, a problemi gravissimi quali sono quelli sollevati in quest'aula dalla opposizione, anche se si tratta di una piccola opposizione; ma voi non volete sentire, non volete ascoltare sebbene il nostro discorso in materia di ineleggibilità e di incompatibilità abbia a nostro avviso un notevole valore.

L'ineleggibilità, che generalmente si può riferire ad un difetto di legittimità o di capacità politica, riguarda indubbiamente un rapporto con l'elettorato. Da questo punto di vista si può comprendere che si escludano da certe cariche i magistrati; se però il concetto di ineleggibilità viene interpretato in materia diversa non è possibile creare altre cause di ineleggibilità. L'incompatibilità, invece, si configura non in rapporto all'elettorato ma in riferimento all'eletto e sotto questo profilo le incompatibilità possono essere molteplici, sino a comprendere numerose voci.

Il problema non è di oggi, già se ne occupò nel 1883 lo Zanardelli. Effettuando alcune ricerche nella nostra bella biblioteca (purtroppo quasi sempre deserta, anche se farebbe molto bene a tutti noi frequentarla di più) (*Commenti*), ho potuto rilevare che già nel secolo scorso, sin dai primi tempi dell'unità, il problema era vivamente sentito. Nel 1883, appunto, lo Zanardelli se ne occupò soprattutto sotto il profilo della incompatibilità e, più ancora, della ineleggibilità per ragioni di interesse.

GUARRA. E Zanardelli non era fascista.

NICOSIA. Non lo era, anche se fu lui ad istituire il confino di polizia, la cui creazione viene invece arbitrariamente attribuita al fascismo: il confino fu un istituto liberale, anche se di liberali che, in fondo, andavano d'accordo con i socialisti.

Dopo Zanardelli della questione si occupò anche Filippo Turati, il quale nel 1910 avanzò una serie di proposte concrete in materia di ineleggibilità e incompatibilità. Per studiare la stessa questione, infine, nel 1920 è stata costituita una Commissione parlamentare avente per relatore l'onorevole Bellotti, liberale, e per segretario Giovanni Gronchi, popolare.

È interessante rileggere quegli atti e le proposte, specie quelle di Filippo Turati: potremmo trarre da esse spunti di grande interesse e suggerimenti dei quali fare tesoro (ma i socialisti, a quanto pare, non frequentano le biblioteche nemmeno per rileggere quanto scriveva Filippo Turati). Della questione si occupò anche Orlando, il quale è stato tra coloro che hanno dato una delle migliori sistemazioni scientifiche, dal punto di vista amministrativo, alla materia delle ineleggibilità e delle incompatibilità.

Sta di fatto che il problema è avvertito da gran tempo, come dimostra il susseguirsi dei testi unici in materia elettorale: ben dieci in novant'anni; sono i testi unici del 24 settembre 1882, del 28 marzo 1895, del 30 giugno 1912, del 26 giugno 1913, del 2 settembre 1919, del 13 dicembre 1923, del 17 gennaio 1926, del 5 febbraio 1926, del 2 settembre 1928, del 5 febbraio 1948, ai quali va aggiunto il più recente, quello del 3 marzo 1958. È significativo lo stesso rilevante numero dei testi unici in materia elettorale!

Ora, nonostante tutti questi testi unici, i socialisti al potere non sono riusciti ad inquadrare bene le cause di ineleggibilità e di incompatibilità. È mai possibile che non si sia riusciti, nel corso di novanta anni – eppure l'Italia ha una bella tradizione di diritto amministrativo – a costruire qualcosa di serio e concreto in questa materia, e si sia elaborato, invece, questo sgorbio che è l'articolo 5?

Della materia di incompatibilità e di ineleggibilità si è occupato il Romano, del quale daremo anche certe definizioni. Bovio si dimetteva quando veniva eletto deputato, perché riteneva che tale carica fosse incompatibile con quella di professore di ateneo. Ma non voglio parlare di questi casi, che potrebbero indicare a certi napoletani e a tutta Italia una certa strada, cioè potrebbero insegnare che il professore universitario deve essere tale e non deputato. Ma questa è una questione che esula dall'argomento.

In materia di incompatibilità e di ineleggibilità abbiamo posizioni chiare di Bonghi, Bertagni, Petrucelli, Lanza e Paolo Stanislao Mancini. Ho voluto citare costoro, onorevoli colleghi, per affermare che in questo campo non può venire un partito socialista improvvisato e non può venire l'onorevole Dell'Andro a risolvere il problema. Istituire regioni che, nella prospettiva storica del centro-sinistra, dovrebbero durare almeno cento anni, comporterebbe la necessità di andare molto cauti nell'elaborare una legge elettorale per le regioni, legge che determina la vita democratica. Infatti questo è il principio: è la legge elettorale che qualifica la democrazia e la democrazia vive in quanto vi è una legge elettorale; questa qualifica la democrazia in Inghilterra, in America, in Francia, in Germania; qualifica, invece, la non democrazia russa e la non democrazia di Mao Tse Tung, qualificava anche un sistema democratico che in periodo fascista era rappresentato dallo Stato corporativo fascista.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. In Spagna si usano schede trasparenti!

NICOSIA. Forse che in Italia, pur senza schede trasparenti, non vi sono pressioni? Sono forse libere le elezioni regionali, comunali, provinciali e nazionali? Ora il problema della democrazia si pone nei termini di elettorato passivo ed attivo, e voi scherzate nell'improvvisare una legge di questo genere, specialmente con questo gioco di incompatibilità e ineleggibilità. Di ciò vedremo le conseguenze. Non potete giocare su questo argomento, perché ciò significherebbe scherzare con l'impostazione che ha dato origine alla vostra attività politica. Non che abbia mai creduto molto alla serietà di certe imposta-

zioni ideologiche, ma ho creduto sempre a quanti hanno condotto una certa attività politica. In certi momenti di essa, ho visto in quest'aula uomini che credevano seriamente nella loro battaglia politica, e in essa si comportavano da spartani, in difesa delle proprie idee. Ma questo non si può dire per altri, del cui atteggiamento subito ci accorgiamo. Abbiamo la pelle molto leggera, come uomini che fanno della politica, e perciò comprendiamo che alcune persone si trovano in Parlamento, o ci sono arrivate, per altri motivi. La verità è che la battaglia di ordine politico deve essere svolta in termini precisi. Se voi affermate di credere in certi princìpi, e avete sostenuto la polemica con il fascismo per tali princìpi, non potete disconoscere che il fascismo in ciò era chiarissimo: faceva le leggi, come pure i decreti, in una determinata maniera (a questo proposito, non posso non ricordare che il 90 per cento dello Stato si regge ancora in piedi grazie alle leggi fasciste, che voi dovreste ringraziare, perché, smantellandole, crollereste all'istante: e questo lo ha affermato il Carnelutti, scrivendo anche un libro in proposito, dalle opinioni molto attendibili).

Avete sostenuto determinati princìpi, consacrandoli in una Carta costituzionale. Non comprendiamo, dunque, perché alcuni colleghi si agitino in maniera viscerale, quando in quest'aula noi sosteniamo il nostro punto di vista. Desidero ricordare sommessamente all'onorevole Ingrao, che è assente, e a qualche altro collega, che glielo può riferire, che con norma di legge si è stabilito che ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita la sua funzione senza vincolo di mandato e che i deputati devono essere rispettati dagli stessi colleghi e che la minoranza è la « cartina di tornasole » di una democrazia. A questo proposito, signor Presidente, mi auguro che certe vicende accadute in quest'aula non avvengano mai più; schiacciare la minoranza significa spezzare un metro. Noi ci troviamo in quest'aula come cittadini italiani coperti di garanzia costituzionale e, come tali, vogliamo esercitare fino in fondo le nostre funzioni.

Se affermate, dunque, di voler mantenere i princìpi suddetti, dovete trasferirli nelle leggi, altrimenti esse si incrineranno, prima o poi, in un punto o nell'altro. E se l'interpretazione della Carta costituzionale non è vicina alla realtà nazionale e al principio culturale che vi ha dato origine, evidentemente la legge è ingiusta, e la si potrà subire, ma mai accettarla. Questa è una legge ingiusta. Ho già affermato, all'inizio del mio discorso, che la legge elettorale, così com'è formulata, non interpreta in maniera costituzionale dal vostro stesso punto di vista – non dal nostro – il regionalismo. Il titolo V della Costituzione, delineando il regionalismo, non vi dà il diritto di portarlo sul piano dell'autonomismo puro, né su altri piani. O voi interpretate la regione così come essa appare nella Costituzione, o non ne comprendete la funzione. L'articolo 114 afferma: « La Repubblica si riparte in regioni, province e comuni ». L'articolo 115, a proposito degli enti autonomi, configura un'autonomia locale che comprende anche quella comunale e provinciale. Quindi, il consigliere regionale ha funzioni più vaste e rappresenta una figura ingrandita del consigliere comunale o di quello provinciale.

In occasione dell'approvazione dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia vi fu tutta una discussione sul giuramento. Voi inseriste allora, come maggioranza, nello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia il giuramento. Ma questo atto è caratteristico degli organi amministrativi. Oggi voi inserite il giuramento anche in questa legge. I deputati non giurano, noi non abbiamo giurato quando siamo entrati in quest'aula, perché non siamo perseguibili per le nostre idee. Noi possiamo essere in quest'aula repubblicani o monarchici; si chiede a noi soltanto la fedeltà costituzionale: non si può chiedere qualcosa di più di quella che è la posizione di ciascuno di noi, ciò che corrisponde all'ultimo sviluppo che ciascuno è riuscito ad acquisire. Quindi praticamente noi rappresentiamo la nostra convinzione senza essere perseguibili: ed è questa la garanzia costituzionale.

Ma questa tutela della Costituzione per il parlamentare non è trasferibile per esempio al consigliere comunale. Esso è un amministratore, e tali sono il consigliere provinciale e anche il consigliere regionale. Perché, mentre lo Stato e quindi il Parlamento possono fare le leggi senza vincolo, se non quello delle garanzie costituzionali, la regione può solo fare delle deliberazioni, per cui è impropria la denominazione, ad esempio, di leggi regionali siciliane. Non esistono leggi regionali: esistono delle deliberazioni regionali. Le chiamano leggi, ma non hanno tale valore, tanto è vero che il Governo regionale non può fare il decreto, che pure è espressione del potere legislativo: la regione non ha questo potere, ed è inutile che gli amministrativisti regionalisti facciano tanti sforzi: non usciranno mai da questo dilemma; non ne sono usciti in Sicilia, non ne usciranno neanche in campo na-

zionale. Quindi, quando all'articolo 117 si parla di norme legislative emanate dalla regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, è chiaro che si tratta di leggi entro le leggi, quindi praticamente di delibere che vengono prese, come se fossero espressione di potestà regolamentare riconosciuta alla regione. Si dice infatti all'articolo 117: « sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni ». E le sentenze della Corte costituzionale in questa materia sono state chiarissime: quando vi è un conflitto di competenza tra l'ordinamento legislativo regionale e quello nazionale, viene travolta la norma regionale – è così, onorevoli colleghi –. In Sicilia e in Sardegna, per esempio, noi abbiamo guai veramente gravi perché addirittura sono stati tolti i consorzi di bonifica alla competenza regionale: è successo un pandemonio, e ancora la situazione non è stata chiarita.

Ora, quando si hanno queste competenze: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica – sto citando queste materie una per una perché poi vi sono i casi di ineleggibilità –...

BERAGNOLI. Venga al dunque, onorevole Nicosia, venga ai casi di ineleggibilità !

NICOSIA. Ne ho già parlato.

BERAGNOLI. Ma ora non ne sta parlando.

NICOSIA. Questo è un proemio. Ho detto che vi citerò pure un articolo della Costituzione o del regolamento che non mi mette limiti ! Io non ho parlato mai in questa tornata, anzi non parlo in quest'aula da parecchi mesi. Perciò mi lasci sfogare: può darsi anche che io parli una sola volta !

Continuo dunque l'elenco: musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato; altre materie indicate da leggi costituzionali, che ancora non sono state fatte.

Ora, ci rendiamo conto di quello che significa tutto questo complesso di norme ? Significa che in un consiglio regionale il consigliere deve saper esprimere delibere – che chiamano impropriamente norme legislative – entro le leggi dello Stato; quindi interpretazioni particolari delle leggi dello Stato in queste materie.

È chiaro che un consiglio regionale, così come il comune, è un consiglio di amministrazione regionale, e conseguentemente il bilancio regionale avrà una sua struttura. Di ciò non si parla in questa legge. Io anzi mi permetto di sostenere che, nella qualifica di consigliere è già implicito il fatto che, essendo il bilancio della regione analogo a quello della provincia e del comune (non a quello dello Stato), evidentemente esso ha determinate responsabilità amministrative, civili e penali.

È chiaro che, poiché anche voi qui non vi siete permessi di affermare che il consigliere regionale non ha la funzione del deputato, e non avete messo nelle leggi le garanzie che vengono offerte ai deputati nazionali per quanto riguarda l'immunità parlamentare, noi ci troviamo dinanzi ad uno strano essere – il consigliere regionale – che nell'ambito delle competenze del consigliere comunale o provinciale non può più essere inquadrato.

Ecco perché, a mio parere, l'articolo 5 crea confusione e distorsione, e serve soltanto a manovre di partito.

Prendiamo in esame ora l'ineleggibilità. Praticamente essa può essere suddivisa *grosso modo* in tre casi. Impedimenti per la eleggibilità proverrebbero: dalla titolarità di un ufficio all'estero (e lo vediamo nelle cariche consolari); dalla titolarità di un ufficio amministrativo; dalla titolarità di cariche in imprese aventi rapporto con lo Stato e, in questo caso, con la regione, e dall'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Queste, *grosso modo*, sono le cause di ineleggibilità in campo nazionale. In campo comunale abbiamo anche altri casi – ne citava qualcuno l'onorevole Manco – che qui non vediamo riprodotti, per cui, ad esempio, una persona che avesse riportato una condanna potrebbe essere premiata con l'elezione a consigliere regionale.

Inoltre noi non abbiamo capito perché al primo punto si dica che non sono eleggibili i ministri ed i sottosegretari di Stato. Noi comprendiamo l'incompatibilità, ma che cosa significa ? Forse che ad un certo punto si debba fare l'elezione di un consiglio regionale, ed il ministro è ineleggibile mentre, se

ci fosse una crisi di governo, questi potrebbe partecipare nei 180 giorni precedenti? Non siamo riusciti a capire che cosa significhi questo. I ministri e i sottosegretari sono deputati o senatori; e allora non c'è bisogno di questa norma, perché l'incompatibilità è già chiara. È mai possibile, col clima che dura in Italia con il centro-sinistra, che i ministri possano non essere deputati o senatori? Questo si presume in linea teorica, ma noi pensiamo che si allargherà invece la cerchia nell'ambito di Montecitorio e di palazzo Madama, anche perché si è scoperto quel piccolo trucco per cui basta essere funzionari dello Stato, o magari della regione o della provincia per andare, dopo essere stati sottosegretari, in pensione col grado primo o secondo. C'è un turno che si stabilisce nei partiti: in occasione di ogni crisi noi vediamo queste cose.

L'ineleggibilità del ministro e del sottosegretario potrebbe rientrare al punto 2) cioè derivare dalla titolarità di un ufficio amministrativo?

Certo il ministro è il capo dell'amministrazione. Comunque, per molte persone non credo che si possa parlare di ineleggibilità, perché da vent'anni fanno parte di tutti i governi, senza nessuna parentesi. D'altra parte, penso che nessun collega, della Camera o del Senato, intenda dimettersi dalla carica di sottosegretario di Stato per diventare consigliere regionale. Se viceversa, il meccanismo della ineleggibilità serve per assecondare una certa manovra politica, cioè per consentire a taluno di essere eletto consigliere regionale e di diventare quindi presidente della giunta regionale, allora veramente si ha la conferma di quanto possa l'imperante partitocrazia.

Si può verificare che un ministro si dimetta dalla carica 180 giorni prima delle elezioni, pur continuando nel frattempo ad esercitare il proprio potere, si presenti candidato in una determinata regione, venga eletto e diventi presidente della giunta regionale. È evidente, in un caso del genere, la manovra politica di cui ho parlato, una manovra che fa capo alle segreterie dei partiti. In effetti, sono i partiti politici che compongono l'attuale maggioranza a voler disporre a tutti i costi di uno strumento di potere.

Ebbene, onorevoli colleghi, noi riteniamo che nella fattispecie esista una evidente causa di incompatibilità e non di ineleggibilità, in quanto questo caso rientra in quelle cause di incompatibilità di cui parleremo all'articolo 16.

Il secondo punto riguarda i giudici ordinari della Corte costituzionale e i membri del Consiglio superiore della magistratura. L'appartenenza a questi due organi costituisce causa di ineleggibilità, secondo il testo.

Signor Presidente, ho già ricordato poco fa, quando presiedeva la seduta l'onorevole Gonella, che (mi rivolgo a lei per pregarla di provvedere nel caso di un eventuale coordinamento, ma lo farò presente all'Assemblea anche al momento della votazione) l'articolo 104 della Costituzione recita all'ultimo comma: « Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un consiglio regionale » i membri elettivi del Consiglio superiore della magistratura. Vero è che l'articolo 122 precisa che « i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica », ma è altrettanto vero che la disposizione del citato articolo 104 è tassativa: la carica di membro elettivo del Consiglio superiore della magistratura è incompatibile con quella di consigliere regionale.

L'articolo 135 della Costituzione prescrive al penultimo comma: « L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione d'avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge ». Anche in questo caso, quindi, si deve parlare di incompatibilità e non di ineleggibilità.

L'ha detto anche il collega Manco. Arrivati a questo punto veramente non comprendiamo bene come stanno le cose. Ci addentriamo quindi veramente nella manovra più vasta, specialmente da parte del ministro dell'interno, che è quello che poi sarà l'assessore grande degli enti locali. Il terzo punto dell'articolo 5 recita: « Il capo della polizia ed i vice capi della polizia, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno ». Che significa « prestano servizio presso il Ministero dell'interno »? Che sono a Roma o che dipendono dal Ministero dell'interno? C'è infatti qualche ispettore generale di pubblica sicurezza che ha funzioni di questore e ricopre la carica di questore di qualche grossa città italiana. Il questore, essendo ispettore, potrebbe presentarsi come consigliere regionale. Si verificherebbe questo fatto: che 180 giorni prima o 7 giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* in caso di scioglimento anticipato, si presenta il questore dimissionario con una lettera che, naturalmente, ha mandato alla

amministrazione centrale. Questa, prima di decidere fa passare un po' di tempo (evidentemente il tempo che passa coincide con i 180 giorni) e poiché non vi è personale a disposizione il questore rimane tale, ma dimissionario ufficialmente. Lo vedremo pertanto capolista o nella lista dei candidati. Anche se da parte del consiglio regionale si dovrà poi decidere nei suoi confronti, l'operazione elettorale è compiuta (tutt'al più se ne torna al suo posto), il danno elettorale c'è stato, il rapporto tra lui e l'elettorato già si è determinato. Potrà accadere che al posto suo subentri un altro candidato che non ha il prestigio del questore (è falsato così il rapporto tra elettorato attivo ed elettorato passivo), che è distaccato da questi da migliaia di voti, ma viene eletto trascinato sull'onda del successo del questore o di uno dei pezzi grossi della polizia.

Continua l'articolo 5: « i commissari del Governo, i prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei ministri ». Ne ha parlato il collega Manco, ma devo dire che non si riesce a comprendere bene questo punto relativo ai commissari del Governo. Vi sono commissari del Governo che controllano le regioni; anzi, secondo quanto è stato deciso precedentemente per lo statuto della regione siciliana, della regione sarda, del Friuli-Venezia Giulia, il commissario di governo esiste soltanto ed esclusivamente in quanto commissario che controlla gli atti del governo regionale. In questo articolo non vengono precisati questi commissari. Non credo, ad esempio, che si presenterebbero in Calabria i commissari di Governo che hanno esercitato la loro funzione in Emilia. Non è possibile !

Ad un certo punto il commissario di Governo, 180 giorni prima o 7 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione sulla *Gazzetta ufficiale*, si dimette dalla sua carica e si presenta come candidato. In questo modo, colleghi di tutte le parti politiche, voi regalate al ministro dell'interno di tutti i governi che verranno la manovra elettorale la più ampia, una manovra che neanche Giolitti al tempo suo poteva pensare. I commissari del Governo, i prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei ministri sono inquadrati nelle cause di ineleggibilità, non di incompatibilità. Addirittura il commissario di governo di quella regione ! Penserei che alla disciplina di questa materia potrebbe essere richiamato l'articolo 98 della Costituzione: « I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione... Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati... ».

Aggiungo, però, che a mio parere tanto i commissari di governo quanto i prefetti della Repubblica e i dipendenti civili possono partecipare alle competizioni elettorali, ma è necessario specificare i modi e i termini. Precisiamo, per esempio, che i commissari di governo non possono partecipare alle elezioni del consiglio di quella regione dove hanno esercitato per cinque anni; e facciamo la stessa precisazione per i prefetti della Repubblica !

Il fatto è che voi ci volete imporre questo disegno di legge; e aveva ben ragione l'onorevole Almirante quando diceva che avete perduto quattro anni di tempo per fare le regioni e adesso ci volete imporre un testo le cui carenze ed i cui errori vi denunciamo ad ogni pie' sospinto. Questa è una legge non soltanto inefficace, ma truffaldina; questa è una legge elettorale truffa.

Il quinto punto riguarda i magistrati ordinari. Credo che sia stato poco felice il sottosegretario Gaspari quando ha citato il caso Valiante: egli non ricorda che in quell'occasione il Parlamento ha dato torto alla Giunta delle elezioni. Ma perché non vogliamo definire bene l'incompatibilità ? C'è la tesi del collega Manco, del collega Franchi ! Evitiamo confusioni tra incompatibilità di tipo parlamentare e incompatibilità di tipo comunale.

Il punto 6) riguarda gli ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo. È un caso meritevole della massima meditazione che va affrontato anche con la massima delicatezza. Tutti quanti ricordiamo gli spostamenti di interi reparti dell'esercito per andare a difendere località che coincidevano con un collegio senatoriale se non addirittura con un collegio circoscrizionale. Ma vogliamo approfittare anche di queste circostanze per strumentalizzare l'esercito? Non creiamo questi casi, altrimenti qui proprio non ci capiamo. C'è infatti un articolo preciso della Costituzione che stabilisce il diritto dei cittadini di essere messi in condizione di accedere ai pubblici uffici e alle cariche elettive, in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

Proprio qui al n. 7 (« i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella regione, coloro che ne fanno le veci in

base a disposizioni di legge o di regolamento, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sirezza che esercitano le loro funzioni nella regione ») si precisa la manovra elettorale. A questo proposito devo ricordare agli onorevoli colleghi, che esistono delle precisazioni in materia del professore Santi Romano, il quale dice addirittura che le cause di ineleggibilità e di incompatibilità si compenetrano e si intersecano per molti versi, e che l'ineleggibilità può essere anche incompatibilità con la candidatura.

Il Santi Romano, uno degli studiosi più rappresentativi del diritto costituzionale italiano, è arrivato quindi ad una definizione molto caratteristica dell'ineleggibilità.

Io non riesco a comprendere l'ostinato mutismo della sinistra, che per altro intende sempre moralizzare tutto. Cosa aspettate a perdere un po' di tempo sull'articolo 5 ? Fate sentire la vostra voce; noi vi accusiamo di insensibilità nei confronti di uno dei punti fondamentali della democrazia italiana, cioè dell'elettorato passivo. Voi non avrete più diritto di parlare sulle piazze tutte le volte che si verificheranno dei veri e propri delitti nei confronti delle regioni e dello Stato, perché nessuno di voi ha avuto il coraggio di sollevare prima le questioni che potevano essere risolte. E su questo punto che può crollare la moralità pubblica, per colpa vostra che siete trincerati in un assurdo mutismo strumentalizzato fino all'eccesso, che fa vergogna ad un gruppo politico.

Dovete assolutamente esprimere il vostro pensiero sulle cause di ineleggibilità, anche perché in questo momento intere categorie vengono escluse. A meno che non si voglia creare uno strumento di pressione a vantaggio di improvvisati funzionari di partito, di pezzi grossi, e di coloro che hanno esercitato per lungo tempo il potere reale dello Stato. Ecco la truffa ai danni del popolo italiano e, come cittadino italiano, ve lo dico in modo accorato.

Voi, signori del Governo, dovete intervenire in tempo in questa materia; se lo aveste fatto allorché si sono approvate le leggi istitutive degli enti di Stato, dall'ENI all'ENEL agli altri ben noti «carrozzoni» oggi esistenti in Italia, non si sarebbero verificati tanti « casi Ippolito ». Se aveste precisato in termini inequivocabili le incompatibilità, non si sarebbero determinate tante distorsioni nella nostra vita nazionale. Voi gridate nelle piazze e esponenti dei partiti al governo si rimettono alla volontà del Parlamento; ma giustamente la pubblica opinione si domanda come ci si possa « rassegnare » alla volontà del Parlamento quando sono determinati gruppi ad avere la maggioranza. Sono rilievi, questi, che noi muoviamo con la massima serietà e che vorremmo vedere contestati da parte dei gruppi della maggioranza.

L'articolo 5 dichiara inoltre ineleggibili « gli impiegati civili delle carriere direttiva e di concetto addetti agli organi di controllo sugli atti amministrativi della regione ». Questa norma sembrerebbe sufficientemente chiara, se non si dovesse tenere conto dell'esperienza negativa già compiuta nelle regioni a statuto speciale già costituite.

Sulla base di tale esperienza vi è da ritenere che fra non molto avremo in tutte le regioni Commissioni parlamentari di inchiesta. Sarà un fatto culturale notevole... Quando, dopo quindici anni di autonomia, la regione siciliana ha chiesto al Parlamento nazionale, con una mozione votata all'unanimità, la costituzione della Commissione anti-mafia, in quel momento la regione siciliana ha distrutto, senza rendersene conto, il principio stesso sul quale essa si fonda, e cioè l'autonomia; in quel momento ha dichiarato il proprio fallimento. Allorché sollecitava un'indagine sulle cause che avevano determinato il risorgere della mafia, la regione siciliana riconosceva la propria bancarotta, essa che era nata nel 1947 come panacea di tutti i mali, come ordinamento che doveva redistribuire il reddito nazionale e creare quella giustizia che nei primi anni della vita unitaria non si era potuta realizzare.

Ebbene, quale è l'esperienza della regione siciliana in materia di incompatibilità e di ineleggibilità ? Abbiamo assistito ad una serie di « trucchi » che hanno reso inoperanti le leggi. Vi sono stati direttori che hanno fatto finta di dimettersi (come hanno fatto, del resto, anche deputati nazionali) trovando in realtà il modo di eludere la legge. Hanno presentato infatti le loro dimissioni 180 giorni prima della data delle elezioni, ma sono in realtà rimasti in carica perché l'assessore competente non le ha prese in considerazione; si è trattato così di dimissioni soltanto formali, dirette soltanto a eludere la legge, tanto che ancora oggi alcuni funzionari della regione sono membri del Governo regionale e qualcuno di essi è altissimo esponente della regione siciliana. Alcuni di essi hanno fatto carriera ad un tempo come assessori e come dipendenti della regione !

Dovete essere onesti, colleghi socialisti e democristiani; dovete predisporre gli strumenti per evitare che simili fatti abbiano a

ripetersi. In caso contrario si determineranno rapporti anomali tra assessori e funzionari. Esiste forse ancora l'autonomia dei funzionari? Esiste in Sicilia e nelle altre regioni? A quali conclusioni perverrà in ordine a questo delicatissimo punto la Commissione antimafia?

Non esiste l'autonomia del funzionario: nel continente tale autonomia si sta distruggendo a poco a poco e in Sardegna avverrà la stessa cosa. E voi riproducete queste cose in una legge elettorale. È veramente un problema che deve far riflettere onestamente anche i ministri.

Ai numeri 8) e 9) fate una distinzione fra gli impiegati civili delle carriere direttive di concetto addetti agli organi di controllo sugli atti amministrativi della regione e i dipendenti civili delle carriere direttiva e di concetto che prestano servizio alle dipendenze del Commissario del Governo nella regione. Quindi voi fate questioni di ineleggibilità non in linea teorica (come al punto 2 della casistica relativa al Parlamento nazionale, che prevede come causa di ineleggibilità la titolarietà di un ufficio amministrativo); voi distinguete tra impiegati dello Stato e impiegati dello Stato, tra impiegati delle regioni e impiegati delle regioni, tra impiegati e commissari di Governo, che sono gli ispettori. Voi state facendo non solo un colpo di Stato, ma state anche distruggendo ogni parvenza di diritto amministrativo. Credo che neppure nel Ghana siano state fatte leggi del genere! In quale nazione si verifica una cosa di questo genere nell'era socialista? Occorrevano ottanta anni di bandiere e di cortei per avere un simile « sgorbio » amministrativo? Quindi voi potete inserire nelle liste i dipendenti civili delle carriere direttiva e di concetto che prestavano servizio alle dipendenze del commissario del Governo, i quali esercitano pressioni sugli organi locali, salvo poi sollevare questioni di ineleggibilità in sede di consiglio regionale? Quali sono le tutele e le garanzie delle minoranze? Se si deve trattare di una causa di ineleggibilità, si deve precisarlo. Non create differenziazioni con queste casistiche oppure prevedete cause di incompatibilità, dato che si tratta di consigli regionali. Stabilite che gli impiegati dello Stato possono avere posizioni di ineleggibiltà e gli impiegati delle regioni posizioni di incompatibiltà oppure viceversa. Queste sono cose che potrei comprendere.

Voi parlate di ostruzionismo. Non si tratta di questo, lo abbiamo detto e lo ripetiamo; voi vi troverete in difficoltà per lunghe giornate poiché ritenete che si tratti di ostruzionismo. Su questa materia parliamo « a braccio » perché viviamo queste cose sulla nostra pelle come forse in passato qualche socialista, quando ancora non era al Governo. Chiediamo al Governo di esercitare, se le possiede, la propria intelligenza e la propria preparazione nel nome del nostro Stato.

Il punto 10) prevede i segretari generali delle amministrazioni provinciali, nonché i segretari generali ed i segretari dei comuni, compresi nella regione. Ora, una regione ha competenza sulle circoscrizioni comunali, e quindi potrebbe avere una certa competenza, secondo l'articolo 117, in molte materie riguardanti i comuni e le province. Si pensi alle deleghe di potere regionale nei confronti dei comuni e delle province.

Avete messo, tra gli ineleggibili a consigliere regionale, i segretari generali delle amministrazioni provinciali, nonché i segretari generali ed i segretari dei comuni compresi nella regione, a meno che le funzioni esercitate cessino almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del consiglio regionale. Ma questa norma può in qualche modo contrastare con il disposto dell'articolo 4, in cui si stabilisce che sono eleggibili i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età, senza alcun limite di residenza. Pertanto, se un cittadino italiano è residente a Torino, si può presentare in Umbria; se è segretario comunale a Torino, non si può presentare, perché segretario comunale non residente nella regione; se è segretario comunale residente nella regione, invece, si può presentare, salvo la cessazione dall'ufficio 180 giorni prima della scadenza della durata del consiglio regionale e salvo che il consiglio regionale non lo dichiari ineleggibile per altre cause (ma lo confermerà certamente, dato l'attuale schieramento politico: la norma può valere solo per l'opposizione).

Dunque, un segretario comunale, residente necessariamente nella regione, rappresenterebbe quella categoria straordinaria di cittadini che possono venire eletti; ma, benché residente nella regione, una volta accertata la sua funzione di segretario comunale in un'altra regione, decadrebbe dall'elezione (anzi, non è neanche previsto che sia incluso nelle liste). Questa è una delle assurdità della legge. E voi volete darci insegnamenti di diritto amministrativo o di ostruzionismo? Signor Presidente, essendo prossimo a compiere i 41 anni, posso affermare di aver vissuto 15 anni

in quest'aula e posso ben constatare che vi è ora una decadenza assoluta. Ricordo, ad esempio, la figura di De Gasperi in questa aula. Egli aveva una sua dignità, una sua linea di condotta. Lo abbiamo combattuto a lungo, ma con lui si poteva discutere. Si sono avuti dibattiti di diritto amministrativo ad elevato livello. Ho ascoltato Lucifredi e Luzzatto sostenere importanti punti di vista. Anch'essi oggi si sono esauriti: vedono innanzi tutto il partito. La democrazia cristiana si preoccupa del nostro ostruzionismo non in vista della presente legge, ma a causa dei suoi pre-congressi. È questo clima che ha determinato una volgarissima decadenza. L'onorevole Di Primio si è oggi inquietato perché gli onorevoli Mariani e Cetrullo gli hanno riferito che si svolgono comizi in Abruzzo. La stampa deve sapere queste cose. Egli ha affermato che, mentre si trova in questa sede a servire lo Stato, altri gli « scombinano » il collegio elettorale. Io sono stato assente in questi giorni perché la Commissione antimafia ha svolto dei sopralluoghi in Sicilia. Vorrei far sentire al Parlamento le registrazioni relative. Si tratta di cose che mortificherebbero tutti, e che abbiamo ascoltato dalla categoria interessata, che non comprende nemmeno questa battaglia parlamentare, perché non capisce le regioni. Parlo, nella fattispecie, della Sicilia. Ma, quando si tratterà delle altre regioni, porterò gli altri esempi. Neanche le altre regioni funzionano come dovrebbero funzionare. I friulani, ad esempio, dicono che « tutto va bene »; ma poi vediamo che il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, quando viene a Roma, si tratta meglio dell'Aga Khan. E vi porteremo anche le cifre. Friulani, siciliani, sardi: siamo tutti italiani, il metro è identico per tutti, non illudetevi che vi siano criteri differenti ! Senza voler difendere la politica siciliana, debbo ricordare che avant'ieri è accaduta una cosa molto grave: l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro ha incriminato il suo presidente perché 550 milioni sono stati erogati per le spese generali e 15 milioni per le pensioni. È questo il criterio con cui viene amministrato lo Stato, e che causa tale scadimento. Non ci si intende più. Nello scadimento del dibattito politico non fa neanche piacere scontrarsi con i colleghi, perché o si grida o si provocano delle inutili agitazioni.

In tutti i modi, « le cause di ineleggibilità di cui al comma precedente – aggiunge il secondo comma dell'articolo – non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o lo ufficio ricoperto siano cessati almeno centottanta giorni prima della data di scadenza di durata del consiglio regionale, con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito ». Questo rappresenta proprio il perno che deve reggere la colonna di piombo di questa pagina. Senza contare, poi, quanto c'è da disquisire sul quinquennio. Io non voglio ripetere qui il discorso dell'onorevole Santagati, che ha fatto una distinzione tra cinque anni e quinquennio, perché anche in questa Assemblea, quando si è parlato della famosa pensione ai deputati – ne dobbiamo parlare una volta tanto: io per ora non sono pensionabile perché ho solo 40 anni, quindi ne posso parlare tranquillamente – si è detto che l'Assemblea costituente, che è durata un anno e mezzo, vale per una legislatura come se si trattasse di cinque anni di esercizio. Quindi il criterio del quinquennio è valutabile in funzione di una volontà politica che allarga o restringe il tempo nella valutazione. E così l'Assemblea costituente, di un anno e mezzo di durata, è equivalente a un quinquennio agli effetti della pensione.

Il punto è tutto qui, nella interpretazione che la legge dà ai quinquenni, all'anno e mezzo che può diventare due anni, tre anni, ai quinquenni che possono essere o no legislature piene, allo scioglimento come manovra governativa che può intervenire in un certo momento. Centottanta giorni non rappresentano, quindi, una garanzia.

Comunque io vorrei conoscere, dalla viva vita del Parlamento, come è stato risolto dalla Giunta delle elezioni della Camera o del Senato, dalla nostra stessa decisione per esempio il caso di ineleggibilità di alcuni deputati regionali. Vorrei chiedere anche se ritenete che questa norma potrebbe trovare accoglimento in un consiglio regionale dove c'è una maggioranza ben determinata, scaturita dal risultato elettorale.

Non è, quindi, che questo comma possa reggere tutto l'articolo; non sono i centottanta giorni di effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito che possano rappresentare una garanzia, anche perché a concedere questo esonero deve essere l'autorità superiore, dato che generalmente viene richiesto appunto all'autorità superiore il permesso di partecipare alla competizione elettorale. Per esempio, c'è una forma di incompatibilità che riguarda gli istituti finanziari, gli istituti bancari; dovrebbe trattarsi di una incompatibilità evidente. Generalmente, invece, non si richiama mai questa incompatibilità per gli impiegati di grossi istituti finanziari e bancari, specialmente istituti di credito di diritto pubblico.

Addirittura, se chi chiede di potersi presentare candidato appartiene ad un partito di maggioranza, non si chiede nulla. Se però l'aspirante candidato appartiene ad un partito di opposizione come il nostro, un direttore magari gli chiede che cosa voglia fare, gli dà il consiglio di ritirarsi oppure non gli dà affatto il permesso di presentarsi.

Ora, chi garantisce per questi centottanta giorni di effettiva astensione, quando tutto l'articolo è basato sulla manovra governativa per vincere le elezioni, quando abbiamo dimostrato che tutto il criterio delle cause di ineleggibilità si regge sull'interesse del partito di maggioranza, che manovra effettivamente da posizioni di potere ?

Riflettiamo che, secondo i calcoli di questa legge, vi saranno in Italia 630 deputati, 350 senatori, circa 160 mila consiglieri comunali, 3.720 consiglieri provinciali e una buona massa in preparazione (la stiamo preparando qui) di altri 820 deputatini di serie *B* che graveranno sulla vita nazionale.

Questi deputatini saranno così suddivisi: 80 in Lombardia, 60 in Piemonte, 60 nel Veneto, 60 in Emilia, 60 in Toscana, 50 in Liguria, 30 in Abbruzzo, 30 nel Molise, 40 in Lucania, 60 in Campania, 60 nel Lazio, 40 nelle Marche, 40 in Umbria, 40 in Calabria, 50 in Puglia...

ABELLI. Dopo il 1971 saranno di più.

NICOSIA. ... senza contare quelli che ci sono già nel Friuli e nella Val d'Aosta: una massa di 820 suonatori di questioni politiche. E questa massa sarà manovrata dal Governo, dalla maggioranza, o così almeno voi ritenete.

Ecco perché dobbiamo stare attenti, signor Presidente. Si parla di ostruzionismo, ma non è ostruzionismo. Noi stiamo dicendo le cose come le vediamo. Vi sembra forse che diciamo cose inesatte ? Qui si giuoca sulla pelle della nazione.

Quindi, a Milano avremo un consiglio comunale, un consiglio provinciale, un consiglio regionale. E la stessa situazione si verificherà a Venezia e a Bologna; in Toscana, a Firenze; in Liguria, a Genova. E in Abruzzo ? Non si sa ancora. Si dice che sarà Pescara o L'Aquila. Faranno sei mesi a Pescara e sei mesi a L'Aquila.

BONEA. Residenza estiva e residenza invernale.

NICOSIA. Esatto. Il Molise pare che abbia Campobasso e Isernia. Isernia deve diventare provincia, e quindi dobbiamo fare qui la legge che deve varare la provincia di Isernia. La dovremo fare, perché la Costituzione lo ha precisato. Io vorrei vedere una regione con un solo capoluogo di provincia che coincida con il capoluogo di regione. Quindi, finalmente applicheremo l'articolo 133 della Costituzione, e faremo una nuova provincia, perché non è possibile che il Molise a Campobasso sia retto da 40 consiglieri provinciali, dai 40 o 50 consiglieri comunali e dai 30 deputati regionali. Chi ci capirà più nulla ?

In Lucania, vi sono Matera e Potenza: 20 deputati a Matera e 20 a Potenza. Ma, signori miei, io vorrei entrare un poco nella testa della maggioranza. Nel Lazio, a Roma, dal momento che Roma è spaziosa, questo dove sediamo diventerà il consiglio regionale. Noi faremo il nuovo palazzo del Parlamento all'EUR e questo, per il consiglio regionale, potrà bastare.

Nelle Marche il capoluogo sarà Ancona, in Umbria sarà Perugia. In Calabria saranno tutti e tre: Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza. Si potrebbero fare quattro mesi per ogni città. Lì non c'entra né la marina né la montagna. Nelle Puglie, il capoluogo sarà Bari.

Ecco il punto, onorevoli colleghi; altro che ostruzionismo ! Qui voi state facendo una legge che deve manovrare 820 personaggi.

Ora debbo fare presente che, in un paese come gli Stati Uniti d'America, con 50 Stati, vi sono 100 senatori e 450 deputati. Con cento senatori e 450 deputati quel parlamento regge la confederazione americana. Si potrà obiettare che si tratta di una confederazione che consente la più larga autonomia ai vari Stati che ne fanno parte. Ma, onorevoli colleghi, il Massachussetts è grande quanto l'Italia, il Texas quanto la Francia.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Di più.

NICOSIA. Perché non andiamo a vedere quanti sono i membri che rappresentano lo stato del Massachussetts ? Senza contare che negli Stati Uniti è in vigore un ordinamento del tutto particolare. Nel Massachussetts, ad esempio, il parlamento è presieduto dal *leader* dell'opposizione, al quale è demandato anche il compito di distribuire le varie cariche pubbliche, mentre il governatore ha la cura degli affari generali.

In Italia non credo che il presidente di una regione, l'onorevole Carollo in Sicilia, tanto per fare un esempio, concederebbe al

MSI o al PCI la facoltà di nominare le varie cariche nei numerosissimi enti regionali. Questo è uno strumento di potere di cui ampiamente si avvale il « grande » partito repubblicano, che, come voi sapete, si è circondato di taluni gruppi di potere. A questo proposito, debbo dire che il partito repubblicano ha, per la prima volta dopo cento anni, manifestato le proprie vere idee: clientelismo, sete di potere, assorbimento di deputati di altri partiti. Basti pensare a ciò che succede a Palermo per quanto concerne la manovra in atto per l'assunzione dei netturbini: tutto è in mano ai repubblicani. Si può veramente dire che le idee dell'onorevole La Malfa in Sicilia sono tutte realizzate.

Sarebbe interessante fare una casistica, a questo riguardo. Chissà se qualche giorno non si parlerà qui anche della funzione veramente sociale e delle grandi prospettive del partito repubblicano in Sicilia, che assorbe anche talune frange di mafiosi. Lo dico e lo ripeto e mi auguro che qualcuno lo riferisca all'onorevole La Malfa. L'unico partito non rappresentato nella Commissione antimafia è il repubblicano. Per questo si lamenta.

L'articolo 5 recita ancora: « In caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati entro sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica e sempre che tale data sia anteriore al termine di centottanta giorni... ». Arrivati a questo punto, rinuncio veramente a capirci qualcosa, perché questa è la classica disposizione che permette a tutti i colpiti da cause di ineleggibilità di starsene tranquilli, perché lo scioglimento anticipato offre il fianco alle più ampie manovre.

Onorevoli colleghi della maggioranza, perché fate leggi siffatte? Siete proprio sicuri che riuscirete a controllare tutto lo scacchiere? Siete proprio sicuri che una simile norma non possa un giorno essere fatta valere anche contro la democrazia cristiana o il partito socialista? Siete proprio sicuri di rimanere in eterno al potere? È proprio il caso di dire che state dando vita ad una legge *sub specie aeternitatis*! Non pensate di fare una legge che possa servire a tutti? Non pensate che l'esercizio del potere pubblico debba svolgersi senza influenze partitocratiche come quelle che danno vita a questa bassa manovra?

Noi riteniamo che l'onorevole Taviani, da quel galantuomo che è, non si avvarrà di queste norme, rifiuterà di aderire agli ordini del partito. Ma cosa avverrà se ministro dell'interno sarà domani un socialista? (*Commenti a sinistra*). Conosciamo tutti le manovre del ministro della sanità nei confronti dei medici provinciali e quelle del simpaticissimo ministro Corona nei confronti degli enti provinciali per il turismo.

Voi volete un monopolio di potere portato ad un livello esagerato; volete fare il cumulo delle cariche. Avete infatti una classe dirigente di partito già arroccata; avete modesti funzionari immessi negli alti gradi dell'amministrazione dello Stato, capi di segreterie che diventano poi capi di gabinetto. C'è ad esempio il caso di un certo amico dell'onorevole Corona (vi è una mia interpellanza in proposito alla quale l'onorevole Corona deve rispondere da tre anni) che se ne va al Credito industriale; un certo Zanchi, mi sembra, capo della segreteria, poi presidente dell'istituto... (come Paolicchi che ha fatto quella carriera brillantissima), poi nel credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro come sindaco (non essendo funzionario dello Stato, era un impiegato di partito soltanto); tutta la manovra degli istituti di credito di diritto pubblico si chiama Banca nazionale del lavoro dove vi sono 25 miliardi di crediti irrecuperabili che non portano nessun *ex* presidente in galera, con la magistratura che si guarda bene dall'intervenire. Queste sono le cose che noi diciamo in Parlamento, ma rispondete per lo meno!

Onorevole ministro, mentre ella non era in aula ho detto che, dato il clima che si è determinato in Italia, ad ogni regione corrisponderà una commissione di inchiesta parlamentare fornita di tutti i poteri. Perché? Perché le manovre di questo tipo di legge elettorale portano ad un potere in provincia legato al partito (ritorno al discorso iniziale) addirittura alle vicende, anche congressuali, di un partito. Allora non si esercita più l'amministrazione dello Stato né quella della regione, né quella del comune o della provincia; allora si crea il potere puro di partito, e con esso si crea il vuoto. Perché evidentemente, quando alla periferia c'è un determinato personaggio che, in virtù della manovra di ineleggibilità, arriva ad essere assessore regionale (facciamo il caso del presidente dell'ente del turismo che poi diventa assessore al turismo, all'attività turistica della regione) quale potere di controllo dello Stato può esercitarsi sull'ente regionale quando, per esempio, il ministro del turismo è dello stesso

gruppo politico dell'assessore al turismo regionale? Nessuno! Ecco il vuoto di potere, ed ecco perché, signor Presidente, una botta oggi, una botta domani, il vuoto diventa sempre più completo e il Governo nazionale diventa impotente. Cosa facciamo? Il Parlamento, fornito di pieni poteri, faccia una inchiesta e sopra le spalle dei funzionari pubblici che devono fare e fanno il loro dovere.

Ecco la gravità dell'impostazione dell'articolo 5. Voi inserite in una legge elettorale (quindi undicesimo testo unico in 90 anni), per la prima volta in maniera sfacciata, la manovra di partito; manovra che, secondo noi, può apparire anche più grave nel caso di ineleggibilità di titolari di uffici all'estero. « Sono poi ineleggibili i cittadini italiani i quali sono addetti in qualità di diplomatici »...

Io penso che non sia stata una grande mente quella che ha orchestrato ed organizzato questo articolo per arrivare fino al limite della manovra. Non ha saputo distinguere, questa mente, i compiti della regione a statuto speciale (quelli della regione a statuto ordinario non li ha distinti affatto) facendo una confusione tra funzione parlamentare pura e funzione di un consiglio comunale o provinciale che si svolge a livello amministrativo; non avendo chiara questa posizione ha inserito nel testo al nostro esame anche quello che è uno dei casi di ineleggibilità della legge nazionale (se non mi sbaglio della legge del 1957 che crea le casistiche della ineleggibilità). Lo ha inserito qui. Ma allora possiamo anche ipotizzare l'orchestrazione di una manovra corrispondente ad un determinato interesse (si potrebbe parlare del caso triestino, ma non cito qui l'esempio della regione Friuli-Venezia Giulia per riferirmi direttamente ad esso). È una manovra di questo tipo può essere, per esempio, quella di un funzionario all'estero la cui elezione viene ritenuta necessaria, anche come manovra politica (e noi sappiamo, perché ne abbiamo avuto la prova, che la diplomazia non è immune da certi orientamenti politici). E allora noi ci chiediamo perché questa manovra deve essere portata fino all'eccesso. Chi sceglie la via diplomatica continui a servire lo Stato in quella posizione, e il suo sia compreso fra i casi di incompatibilità. È questo un tipo di manovra che deve cessare.

Sono spiacente, dal momento che parlo da più di due ore, di dover continuare a parlare; ma, tutelato dalla Costituzione, dal nostro regolamento e anche da una decisione di questa notte dell'Assemblea, non posso sottrarmi alla suggestione di trattare un altro tema, che mi viene ispirato dalla seconda parte dell'articolo 5, dove è detto che sono altresì ineleggibili coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla regione o da enti o aziende da essa dipendenti. Questo comma, poi, su proposta dell'onorevole Bozzi, se non erro, accolta dalla Commissione, è stato così modificato: « coloro che ricevono uno tipendio o salario dalla regione o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della regione stessa, nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende ». Mi pare che queste precisazioni siano inutili, perché si tratta di casi di ineleggibilità e quindi soggetti a manovra.

Signor Presidente, io parto dal presupposto che l'Italia è un paese dove il diritto esiste da 2500 anni e tutto va bene: però, se la legge nazionale crea delle incompatibilità evidenti tra aziende di questo tipo e il deputato, salvo determinate garanzie per lo Stato e per il cittadino, non riusciamo a comprendere perché non si creano delle incompatibilità specifiche o precise in questa materia. Il discorso, cioè, va ricondotto nei termini di ineleggibilità e incompatibilità. Non è esatto che tutti gli impiegati degli enti dipendenti da regioni, anche di quelli sovvenzionati a distanza, non debbano far parte del consiglio; e ciò perché, data l'enorme varietà di materia su cui ha competenza, niente può sfuggire alla regione, la quale si troverebbe, nei confronti di determinati cittadini, nelle stesse condizioni in cui questi si trovano nei confronti di un comune, di una provincia o dello Stato. È troppo polverizzato il potere della regione, nei limiti di delibere o di norme legislative regionali, per poter vincolare eccessivamente la partecipazione dei cittadini alla vita regionale.

E allora sono casi d'incompatibilità! Facciamo la casistica! Diciamo che alcuni impiegati regionali sono incompatibili. Ma di questo discuteremo successivamente, perché non è problema da porre in sede di consiglio regionale, ma da stabilire prima.

Per esempio incompatibilità di candidatura, che è una cosa molto più precisa della partecipazione alla vita elettorale. Ma perché, non siamo anche noi vittime di manovre che costano milioni? Basta vedere alcuni bilanci regionali, specialmente in periodo elettorale. Ma c'è di più: mentre per le altre categorie si precisano dei limiti, in questo caso tutto è demandato alla commissione di verifica dei poteri della regione.

Onorevoli colleghi, la vita regionale sarà quella – più o meno – che io modestamente vi prospetterò, differenziandosi in modo, diciamo omerico, rispetto alla densità ed alla vivacità della popolazione, ma sempre da un punto di vista alquanto relativo. Vogliamo allora vedere come si svolgerà ? Riceveranno lo stipendio dalla regione, non solo gli impiegati da essa direttamente dipendenti, ma anche enti che, pur essendo completamente tutelati dalle regioni, giuridicamente sono autonomi.

Per esempio, oggi, in Sicilia ed anche in Sardegna, per virtù di alcune anticipazioni, per la situazione debitoria dei comuni e per gli interventi specifici della regione – senza che esista una apposita legge – alcuni enti mantengono la figura di enti autonomi, pur essendo completamente inglobati nella regione. Per esempio la SOFIS, che oggi si è completamente polverizzata, pur essendo una società finanziaria e non un ente regionale, aveva alcuni impiegati che facevano parte della assemblea regionale.

Ebbene, in un clima di potere economico esercitato in una regione da parte di una società finanziaria, voi ritenete che l'assemblea regionale possa resistere ? Alcuni scandali vi avrebbero dovuto chiarire le idee; comunque tra non molto potremo assistere ai processi, e del resto già sono state fatte le requisitorie, le sentenze istruttorie, le perizie tecniche. Ma proprio vogliamo nasconderci dietro un dito ? Occorre disciplinare meglio tutta la materia delle ineleggibilità, che ha già dato molto da fare ai consigli comunali e provinciali e sulla quale è dovuta intervenire anche la Corte costituzionale. Non è possibile rimettere la decisione alle assemblee regionali le quali (come avviene nel Parlamento nazionale) seguono criteri di carattere discrezionale se non addirittura politico, talché alcuni sono dichiarati eleggibili e altri no. Occorre evitare che nelle assemblee regionali si ripeta quanto avviene nel Parlamento nazionale; i consigli regionali non sono assemblee sovrane ma soltanto enti autonomi, o autarchici (concetti che a nostro avviso sono equivalenti).

Il problema della definizione del concetto di « dipendente » della regione è fra i più delicati, come l'esperienza dimostra. Perché non si vuole estendere la ineleggibilità anche ai dipendenti delle aziende facenti capo alla regione ? Perché si vuole intristire l'Italia, così come è intristita quella povera terra di Sicilia ?

A dimostrazione di quanto sto sostenendo mi limiterò a citare un solo caso. Se in Sicilia si esercitasse il credito agrario attraverso la legge nazionale, i coltivatori diretti oggi potrebbero largamente attingervi; ma per effetto delle note disposizioni vigenti in sede regionale, da quattro anni il credito agrario in Sicilia è bloccato. Nella provincia di Trapani, tanto per fare un esempio, non è stato mai assegnato un soldo dei fondi del « piano verde » ! Anche questo è un punto sul quale la Commissione parlamentare di inchiesta sulla mafia dovrà far luce.

Non si dica che ciò avviene perché i siciliani non sanno amministrare. La Sicilia vanta una gloriosa tradizione amministrativa, dai tempi di Federico II ad oggi; la scuola amministrativistica di Palermo ha dato all'Italia grandi giuristi. Il fatto è che la Sicilia è amministrata da improvvisati uomini politici, che si sono arroccati su posizioni di potere, spadroneggiando e trasformando l'esercizio di pubbliche funzioni in proprietà privata, nei confronti della quale si vanta un diritto *utendi et abutendi*.

Basti pensare a come avvengono le assunzioni, generalmente senza concorso e dirette soprattutto a sistemare persone assai vicine a chi detiene il potere. Lo stesso fenomeno si ripete del resto anche su scala nazionale perché mai le grandi aziende di Stato hanno proceduto a seri concorsi pubblici. Come si entra infatti all'ENEL o all'ENI ? Certo, le sinistre sostengono l'ENI... Ma come si entra all'ENI ? Vi è stata in quell'ente l'immissione di battaglioni di persone che vantavano la loro partecipazione alla Resistenza. In realtà si trattava di una resistenza improvvisata: quella vera è rimasta fuori; i pochi autentici combattenti della Resistenza sono diventati legione, e sono entrati tutti. Quando mai, ripeto, si sono fatti i concorsi ? Anche se si è famosi scienziati, non si entra negli enti di Stato se non si è nipoti del rispettivo presidente. Poi vediamo magari le stesse persone entrare anche in Parlamento !

Evidentemente di questa esperienza la maggioranza non ha tenuto alcun conto, o almeno di ciò non si avverte un'eco nel disegno di legge elettorale al nostro esame. Per la verità stiamo assistendo in Sicilia ad alcuni ripensamenti anche da parte degli stessi comunisti; si verifica così una certa revisione del regionalismo da parte dell'estrema sinistra e della stessa democrazia cristiana, mentre da parte nostra, senza essere in una posizione di antiregionalismo preconcetto e pur mantenendo le nostre posizioni di fondo, si è ripetu-

tamente chiesto una graduale revisione. Ma allora perché, a vent'anni di distanza, si vogliono ripetere gli stessi errori?

Perché volete improvvisare? L'improvvisazione ricade prima di tutto a danno vostro, perché voi sarete le prime vittime del regime che state creando. Onorevoli colleghi, chi entra così in un ente locale finirà con l'estromettere dal potere i deputati. Questi futuri consiglieri regionali sono generalmente gli individui che voi trovate nelle vostre sezioni e che lavorano notevolmente per le posizioni acquisite con facilità e non conquistate con il sacrificio (perché la politica è anche un sacrificio); costoro saranno i primi ad impossessarsi del potere del vostro partito, ed il giorno in cui una solidarietà aziendale o di un ente creerà una « cricca », questa si manifesterà poi al di fuori del partito, per cui anche il partito sarà destinato ad essere schiacciato dalle cosiddette supermafie di carattere nazionale. Sono proprio questi gli individui che « viaggiano » nei corridoi, che oggi vi lusingano ma che domani vorranno essere nominati deputati regionali e poi assessori. Questa sarà la bella classe di funzionari che create, funzionari privi di meriti, che non hanno superato alcun concorso. Alla Camera dei deputati vantiamo una delle più belle burocrazie d'Italia, ma questi ragazzi hanno superato dei concorsi. Non ho visto che qualche piccolo tentativo di politicizzare i concorsi alla Camera. La burocrazia parlamentare, inoltre, guadagna meno di quanto guadagnerebbero questi funzionari. Come potere creare questa genìa di gente che non merita il rispetto del popolo, ma chiede voti al popolo pur essendo oggi considerati ineleggibili? Infatti quell'« altresì » è un capolavoro, cancella qualsiasi garanzia. Andando avanti così, i socialisti diverranno antisocialisti, i democristiani antidemocristiani: essi lasceranno il partito perché scontenti. Nel partito del Movimento sociale italiano non esistono queste persone, che da voi fanno carriera, aumentano le loro aspirazioni, diventano caste e si moltiplicano come pulcini o come cinesi (con rispetto per la prolificità del popolo cinese).

La lettera *b*) prevede « coloro che nei confronti della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, o nei confronti degli enti locali sottoposti al controllo della regione, hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso il conto ». Onorevoli colleghi, mi rendo conto che una critica relativa a tutti i casi sarebbe eccessiva; posso anche ritenere che questo sia un caso di ineleggibilità in questo quadro, ma in questo caso non si tratta di ineleggibilità ma di incompatibilità e, soprattutto, di incompatibilità di candidatura. Nel caso di un esattoriale che, come nell'esempio siciliano, non ha reso il conto per certe deleghe esattoriali (i cosiddetti « resi »), è chiaro che non può diventare deputato regionale, ovvero consigliere regionale. Diventando invece deputato, la sua sfera di competenza allargherà, come si allargherà la sua capacità di penetrazione. Pertanto, se non ha reso il conto precedentemente, figuriamoci se lo farà come deputato regionale.

L'articolo 5 dice, inoltre: « Sono altresì ineleggibili » (questo è il capolavoro: non si tratta di incompatibilità ma di accertamento di eleggibilità, successivo all'elezione) « gli amministratori della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, nonché gli amministratori degli enti locali sottoposti al suo controllo, che siano stati dichiarati responsabili in via giudiziaria da meno di 5 anni ». Non si parla di ineleggibilità in senso generico, nei confronti di queste persone; affermiamo, invece, che essi non possano far parte del consiglio regionale: così diceva la buona e antica legge comunale!

L'espressione usata ha tutto il sapore di un trucco. Vediamo, infatti, casi specifici, precisi e chiari.

TESAURO. Onorevole Nicosia, vi sono dei limiti al di là dei quali, anche in caso di ostruzionismo, non bisogna andare, per rispetto a se stessi!

NICOSIA. Ella ha torto. Io ritengo di aver seguito un determinato filo conduttore, soffermandomi sui casi di ineleggibilità in termini dottrinari, teorici e pratici. Sto continuando in tal senso. Dato che ella non ha avuto la bontà di ascoltarmi, desidero io ascoltare lei in uno scambio di idee, quanto più ampio possibile.

TESAURO. Fuori di qui.

NICOSIA. No, in questa sede. Ella sta dando scarsa prova di civismo – e glielo dico affettuosamente – perché qui è il dibattito: fuori non c'è dibattito.

TESAURO. Non è nel corso di un ostruzionismo che si può rispondere a chi arriva ad affermare che la declaratoria dell'ineleggibilità non equivale alla vecchia disposizione della legge comunale e provinciale. Non bisogna oltrepassare certi limiti! (*Proteste a destra — Richiami del Presidente*).

NICOSIA. Forse non esistono consigli comunali o provinciali in cui non si siano verificati casi di ineleggibilità di questo genere ? Come sono stati risolti ?

TESAURO. Sempre allo stesso modo !

NICOSIA. Le potrei citare tutti i casi verificatisi nei consigli comunali e provinciali. E, dato che ella è un pozzo di scienza nel campo del diritto, vorremmo ascoltarla.

TESAURO. Io ho scritto su questo tema.

NICOSIA. E ha scritto male, perché io ho letto un Santi Romano e un Martinez che hanno scritto meglio di lei. E poi ella, onorevole Tesauro è quello della famosa legge... La legge Tesauro ! È un marchingegno: lei ha scritto, ma poi nessuno l'ha letto perché non è citato in nessuna delle grandi opere di diritto amministrativo. L'ho cercato: magari l'avessi trovato !

Ma questo è un caso classico ! Bovio aveva ragione quando si dimetteva da deputato per insegnare all'università.

Addirittura, onorevoli colleghi, si è scomodata la Corte costituzionale in materia di ineleggibilità; e l'onorevole Tesauro dice: nessun caso. Onestamente io ho preparato questo intervento punto per punto: l'onorevole Tesauro non può improvvisare come ha improvvisato altre volte in occasione di altre relazioni.

Quindi ci possiamo trovare dinanzi a casi in cui alcuni sono stati dichiarati responsabili in via giudiziaria, possono presentarsi e per via di certi giochi politici rimangono ad esercitare un mandato illegittimamente. L'onorevole Tesauro, siccome è anche uno scienziato di diritto amministrativo, non sa che si dibatte da otto anni in un comune della Sicilia il caso di un tale che è consigliere comunale a Palermo e consigliere comunale al comune di Lascari. E proprio perché sono casi di ineleggibilità e non di incompatibilità, secondo la legge. Ci troviamo dinanzi perfino a consiglieri comunali e provinciali che sono su posizioni di ineleggibilità e in cui invece vengono riscontrati elementi di incompatibilità. Addirittura in Sicilia vi è il caso di un consigliere provinciale che, in quanto anche consigliere comunale, si trova ad essere elettore di se stesso.

In ultimo, non si sa perché, la terza categoria: quella degli ineleggibili « infine »; cioè ci sono gli ineleggibili per virtù non sappiamo di che cosa, gli ineleggibili « altresì » e gli ineleggibili « infine », e questo non siamo riusciti a capire: forse qui c'è quel qualcosa che piace al partito comunista, forse il cosiddetto grande marchingegno, perché proprio qui abbiamo accertato l'elemento che secondo noi vale a dimostrare in modo definitivo la manovra partitocratica spinta fino alle estreme conseguenze.

È quindi opportuno leggere tutte e tre queste categorie e commentarle. « 1) I titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati con la regione per contratti di opere o di amministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica » (state attenti, onorevoli colleghi) « importino l'obbligo di adempimenti specifici, la osservanza di norme generali e particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta ». Quindi – ecco gli « infine » – possono partecipare alle elezioni, ma possono essere sottoposti al giudizio della assemblea, che potrà essere positivo o negativo, in quanto si tratta di ditte private, non controllate direttamente; a volte piccole ditte private: qualcuna ha 100 mila lire di contratto di appalto per fornitura di carta, qualcuna magari fornisce i pettini per gli assessorati regionali. Hanno cioè piccoli contratti, perché qui non si pongono dei limiti, come nella legge comunale, non si precisa quale sia il limite di questo contratto. Pertanto questi possono essere dichiarati ineleggibili. Ecco la fusione tra le ineleggibilità nazionali di carattere parlamentare e quelle di carattere amministrativo.

E allora, delle due l'una: o voi considerate il consiglio regionale un organo strettamente amministrativo, e allora dovete togliere questi « infine », e considerarli alla stessa stregua di un comune, perchè non è possibile essere candidati al comune senza essere sottoposto al giudizio di ineleggibilità perché si hanno contratti per 100 mila lire; oppure comprimerete e fate il gioco delle manovre di appalto.

Questo è grave, perché poi bisogna considerare anche le cooperative ed i consorzi, di cui parleremo, e che sono pure ampiamente finanziati – o lo saranno – a pieno ritmo e si prenderanno i denari. Lì, no, questo giudizio non c'è. Non è che io sia contrario alla cooperazione, ma delle cooperative parleremo in seguito.

Cosa significa questo ? C'è un limite alla ampiezza della proprietà privata e della libera iniziativa ? Agirà, questa norma, anche per la Montecatini, per esempio ? Agirà per i grossi

monopoli? Non può agire. Per chi agisce allora? Forse che qualcuno che è impiegato in una certa maniera non potrà essere eletto? Lo sarà certamente, però sarà sottoposto, nei consigli regionali, ad una pressione costante, continua di manovra, fino all'impedimento dei pagamenti dei mandati. È così che nascono le percentuali ben note, che non sono soltanto un fenomeno siciliano, ma un fenomeno talmente generale in Italia per cui è stata sufficiente una centrale atomica per aprirci gli occhi.

La Sicilia è un'area depressa e quando i siciliani si mettono a prendere le percentuali, ci si mettono per le 100 mila lire. In campo nazionale è diverso. Certo, Milano farà le cose in grande. La città di Milano ha un bilancio equivalente a quello dell'intera regione siciliana. Faremo allora il grande capolavoro, perché, invece di creare la redistribuzione del reddito, creeremo la chiusura della ricchezza: Milano per i fatti suoi, la Sicilia per i fatti suoi. E vedremo che cosa i « tromboni » del regionalismo porteranno per il Mezzogiorno o meglio per il sud del Mezzogiorno. Perché oggi il Mezzogiorno già arriva a Bergamo. Vi sono aree depresse da Bergamo fino alla Calabria. La Sicilia è il Mezzogiorno nel Mezzogiorno. La Calabria è il Mezzogiorno del Mezzogiorno del Mezzogiorno. Vi è cioè tutto un Mezzogiorno, per cui si salvano soltanto Milano, Torino e Genova, che a loro volta diventeranno il Mezzogiorno d'Europa non appena il mercato comune sarà un fatto compiuto.

Quali, dunque, i vincoli? Questo è l'attentato che voi fate. Al punto 1) del sesto comma dell'articolo 5 è detto: « che importino l'obbligo di adempimenti specifici »: ma quali? Si dice inoltre: « l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse ». Ma quali? Se questo è lasciato alla decisione libera di un assessore regionale, può essere anche un'autorizzazione cospicua, una autorizzazione di qualche milione. Ma in una piccola regione, con un bilancio striminzito, anche tre milioni sono abbastanza. Tre milioni di fido concesso da un istituto di credito pubblico come, ad esempio, la Banca nazionale del lavoro, sono niente, ma se concessi da una banca popolare sono qualcosa. La competenza di un direttore di sede è diversa.

Se un assessore regionale penserà di regalare le lenze a tutti i pescatori della zona, anche quando non ci sono (poi ci saranno i pescatori di acqua dolce e quelli di acqua salata; e poi questi assessori inventeranno qualcosa anche per i pesci di fiume), evidentemente l'entità economica è valutata da lui, non da una legge di applicazione.

Poi fra gli « infine » sono elencati: « i titolari, amministratori e dirigenti di imprese volte al profitto di privati e sussidiate dalla regione con sovvenzioni » (attenzione!) « continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidî non siano concessi in forza di una legge generale della regione ».

Pensate un po', onorevoli colleghi, ad una regione che si interessi di istruzione professionale ed artigiana e di assistenza scolastica. In questo caso la dichiarazione di ineleggibilità è affidata alla valutazione discrezionale dell'assessore. Non so se vi rendiate conto di simili assurdità. Se lo fate per interesse di parte o di partito, fatelo pure, ma se non ve ne siete resi conto, state attenti: tutti saranno, presto o tardi, sottoposti a sovvenzione in Italia.

Come potete parlare di « titolari, amministratori e dirigenti di imprese volte al profitto di privati e sussidiate dalla regione »? Pensate che in alcune regioni vi sono calzolai le cui aziende costituiscono un vero e proprio centro di istruzione artigiana. Ebbene, costoro, che fra l'altro ricevono centomila lire al mese, non potranno essere candidati, in quanto godono di una sovvenzione.

Onorevoli colleghi, perché non studiamo meglio il problema? Tutti gli artigiani saranno press'a poco in queste condizioni. È vero che nel sud vi sono artigiani poverissimi, ma è altrettanto vero che, soprattutto nel nord, esistono grosse imprese artigianali private. Come opererà nei loro confronti questa disposizione?

Un'altra norma dell'articolo 5, destinata certamente a non essere applicata, è quella che dichiara l'ineleggibilità dei « consulenti legali ed amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle imprese di cui ai nn. 1 e 2 del presente comma, vincolate alla regione nei modi di cui sopra ». Ma avete mai visto un avvocato sottoposto a queste condizioni di ineleggibilità? Se avete voglia di scherzare, fatelo pure, ma ciò che vi diciamo risponde al vero. Non si tratta, in definitiva, che di una manovra.

Poi, *dulcis in fundo*, l'ultimo comma dispone: « Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative o di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici ». Si può dare il caso di cooperative di consumo di notevoli dimensioni, cooperative cioè che abbiano un volume di affari di

miliardi. In genere, tali cooperative godono di notevoli sussidî. Non so quante ve ne siano in Sicilia: alcune sono di notevoli dimensioni, altre utilizzano bene il contributo regionale, altre ancora lo hanno sperperato, i dirigenti di talune sono andati in galera, altri sono stati scoperti con le mani nel sacco. Comunque, anche partendo dal presupposto che questo sia un fenomeno limitato alle sole aree depresse, dove non è sviluppato lo spirito cooperativistico, e che quindi questa norma riguardi in modo specifico l'Emilia e la Romagna, bisogna concludere che si tratta di un regalo fatto ai piloti della resistenza governativa in Parlamento: i comunisti.

Noi conosciamo cooperative che superano i limiti degli affari di una piccola azienda. In talune zone d'Italia esse si occupano anche della costruzione dei marciapiedi delle strade, schiacciando piccole imprese locali del ramo. Ebbene, onorevoli colleghi, con l'articolo 5 avete stabilito un preciso orientamento non democratico, non fissando in maniera tassativa e precisa, come del resto le norme del nostro diritto amministrativo consentono, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Potevate scegliere anche la via della commistione della ineleggibilità ed incompatibilità in ordine parlamentare, o in ordine ad un consiglio comunale o provinciale; ma farlo meglio ! Potevate anche avere la fantasia di fare un bel testo che tutti potessimo leggere. Avremmo ammesso volentieri di avere finalmente in Italia una legge degna di durare nel tempo. Invece con questo malloppo, con questo raffazzonamento di carte e di casistiche, avete creato la più grande confusione. Avete aperto la porta alla speculazione più grave dei partiti e forse avete cominciato ad affossare (e questa sarebbe l'unica fortuna) i partiti. Sapete perché ? Perché i partiti si dilegueranno nei consigli regionali e certe situazioni che, viste da Roma, possono essere scarsamente controllate, possono essere viste sul posto in maniera diversa, con una opportuna manovra finanziaria.

Voi, con il gioco delle ineleggibilità ed incompatibilità di questa legge scatenate un oggetto misterioso. Date uno strumento in mano alla regione che ancora deve essere costituita, che ancora non ha precisato i suoi limiti, che non ancora ha la sua legge istitutiva, la sua legge-quadro, la sua potenza finanziaria. Avete creato uno strumento che ritenete perfetto dal vostro punto di vista, ma che non sapete dove andrà a finire perché non conoscete la rampa di lancio di questo strumento.

Noi siamo andati a lume di naso nell'individuare le vostre intenzioni, offrendovi anche le possibilità di una interpretazione diversa. Vi invitiamo, onorevoli colleghi, a rimeditare su quei casi evidenti e lampanti che vi abbiamo denunziato e sui quali insisteremo sino alla nausea. Non vi sarà barba di collega che non potrà non ascoltarci fino in fondo quando solleveremo la questione costituzionale che asininamente è stata posta in luogo diverso. La Costituzione, infatti, parla chiaro di casi di incompatibilità e di ineleggibilità. Su questo insisteremo fino allo spasimo perché fino a quando saremo deputati di questa nazione e di questo Parlamento noi speriamo di poter portare il nostro contributo più leale e più onesto.

A proposito delle polemiche di questi giorni io che le ho seguite da lontano, devo dire che mi sono sentito ferito nella mia posizione di deputato. La stampa ormai è abituata a presentarci in una certa maniera. Si sta discutendo una legge che costituisce per noi, forse, il limite di una partecipazione alla vita politica. Noi non siamo regionalisti, ma avremmo desiderato un maggior rispetto; rispetto in termini umani e politici. Nessuno però in questa Camera è legittimato a fare delle discriminazioni né io sarò mai un cittadino italiano che accetterà, moralmente, politicamente e giuridicamente una discriminazione. La sola che posso accettare è quella di carattere morale e penale; il resto fa parte della mia vita integrante di uomo e di cittadino.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per mezz'ora.

(*La seduta sospesa alle 10,30 è ripresa alle 11*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bonea. Ne ha facoltà.

BONEA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlare di questioni di ineleggibilità e di incompatibilità fa sì che si possa discutere non soltanto nello stretto ambito di questo disegno di legge ma anche e soprattutto, cercando di ampliare il dibattito, nell'area della significazione filologica di questi termini per i riflessi che sono corollari, forse, alla discussione in sé e per sé e che si colgono dagli atteggiamenti esterni sia di uomini che rappresentano la nazione – cioè parlamentari e ministri – sia per ciò che concerne l'attività di informazione che viene data dagli organi di stampa e dalla televisione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

BONEA. Non possiamo infatti non rilevare che l'intolleranza che si sta dimostrando nei confronti di quello che viene chiamato l'ostruzionismo dei liberali e della destra, ovvero della destra liberal-missina come piace dire all'onorevole Ingrao, rientra in una valutazione di incompetenza intesa non già in termine prettamente legale, ma come non pertinenza di quelli che sono i riconoscimenti dei diritti che hanno tutti i deputati appartengano essi alle minoranze o alle maggioranze che si alternano, a seconda che le vicende parlamentari si spostano in una direzione o in un'altra; tale appunto rimane anche per quanto riguarda l'obiettività che dovrebbe essere propria di alcuni organi di informazione i quali, per esercitare un monopolio in questo specifico campo, dovrebbero essere attenti all'obiettività, rispettare la precisione della notizia, mettere insomma il telespettatore in condizione di non avere delle informazioni mozze, tronche e imprecise o, se informazioni specifiche, non certamente serene ed obiettive.

Mi voglio riferire soprattutto al cipiglio con il quale il commentatore della televisione Jader Jacobelli annunciò l'altra sera la manovra che si stava perpetrando. Ieri sera ero qui e non ho potuto vedere la televisione, ma gli altri giorni ho potuto vederla e prendere atto di un cipiglio carico di tono di rimprovero per i deputati della minoranza, per questi sparuti gruppi che stanno conducendo una battaglia onestissima, come onesta sarebbe la battaglia che potrebbe condurre la maggioranza per confutare le nostre tesi.

Nel corso del mio intervento in sede di discussione generale ho avuto già modo di dolermi e di esprimere il vivo disappunto mio personale e del mio gruppo, nel constatare che la maggioranza è irritata per l'ostruzionismo attivo praticato dalla minoranza al fine di evitare che questa legge giunga in porto. Ma è naturale che sia questo il nostro obiettivo; si deve piuttosto condannare un ostruzionismo passivo, ben più denso di responsabilità negative, praticato dalla maggioranza, la quale non soltanto in sede di discussione generale ha evitato di presentare oratori che difendessero le buone ragioni (se ve ne sono) della legge che stiamo esaminando, ma non ha presentato un oratore nemmeno quando si è trattato di esaminare gli articoli e discutere gli emendamenti, dimostrando in tale modo un'inaudita impudenza ed una esasperata presunzione nel credere che tutta la verità sia dalla sua parte.

È doveroso sottolineare che tutti gli italiani hanno diritto ad una informazione obiettiva e, se è vero che molte volte sono stati i colleghi del partito comunista a protestare per una sorta di scelta arbitraria degli elementi di informazione operata dagli organi televisivi, noi dobbiamo aggiungere a questa protesta il nostro risentimento, sia per ciò che concerne in particolare il dibattito che stiamo conducendo, sia per le informazioni di carattere politico. A nessuno sarà sfuggito il lungo inserto che c'è stato ogni sera alla televisione per il convegno della democrazia cristiana a Napoli e per la riunione dei giovani democristiani a Stresa, nonché per tutte le visite più o meno importanti nei grandi e nei piccoli paesi del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio. Tutti quanti avranno notato il particolare modo con cui è stato preso in considerazione il viaggio di un segretario politico, sia pure del segretario nazionale del più grosso partito dello schieramento politico italiano, in America. Si è parlato dell'onorevole Rumor, come se fosse il rappresentante, l'inviato del Parlamento, il Vicepresidente della Repubblica.

È necessario che da questi banchi si dica una volta per sempre, a chi tiene in mano le leve dei programmi televisivi, che le minoranze hanno gli stessi diritti delle maggioranze, e che non possiamo tollerare che un commentatore – sia pure illustre come Jader Jacobelli – assuma un tono di rimprovero nei confronti del diritto-dovere di un parlamentare di opposizione il quale esercita il proprio mandato, non solo in nome del suo gruppo politico, ma della comunità nazionale.

A questo si aggiungono poi alcuni interventi impertinenti (nel duplice significato di questa parola) di qualche collega, come, ad esempio, il vice segretario del gruppo parlamentare del partito socialista unificato, il quale sguaina il suo brando (visto che si chiama Brandi) e parte all'assalto delle minoranze, rimproverandole e perfino minacciandole. « Scioglieremo le Camere – si è detto – se non ci permetteranno di approvare questa legge ». Ma noi vogliamo anche questo, a parte il fatto che non spetta certamente all'onorevole Brandi stabilire se le Camere debbano essere sciolte o meno. Fatto è che l'onorevole Brandi, in un suo intervento, è giunto persino a fare questa affermazione ! (*Interruzione del deputato Cattani*).

Comunque, se questo dovesse essere l'ultimo obiettivo cui dobbiamo tendere perché

questa legge non giunga in porto, andremo anche a elezioni anticipate, spiegheremo agli elettori le ragioni dell'anticipato scioglimento delle Camere e gli elettori saranno finalmente scossi, grazie a questa nostra battaglia, dall'intorpidimento nel quale sono stati lasciati da una stampa volutamente disattenta, da una televisione colpevolmente disattenta, da una radio ancora più colpevolmente disattenta nel portare a conoscenza della opinione pubblica questo dibattito sulle regioni. Proprio i nostri interventi costanti e continui sui temi regionali hanno fatto sì che l'opinione pubblica si risvegliasse e prestasse attenzione ad un argomento sapientemente morfinizzato dalla maggioranza e distribuito in sedute sonnacchiose che si andavano trascinando dal 10 luglio sino ad oggi, prima con una certa tranquillità (si era infatti ancora alla discussione generale) e quindi con discussioni caratterizzate da un certo nervosismo e da una evidente tensione tra i vari gruppi, perché da una parte si pensa di poter concludere presto la discussione e dall'altra si cerca di prolungarla quanto più possibile.

Dirò anche che il Presidente della Camera si è lasciato andare a dichiarazioni perlomeno gratuite, se non avventate. Egli ha detto infatti che aveva intenzione di concludere la discussione sulla legge per l'elezione dei consigli regionali entro sabato e che comunque i deputati sarebbero stati invitati a rimanere in sede anche domenica.

All'intervento assolutamente inaccettabile e, direi, impertinente del collega Brandi, si sono aggiunte le speciose dichiarazioni del ministro Taviani, il quale ha affermato (ma il collega Bozzi ha già confutato ieri sera questi argomenti con dovizia di particolari) che i liberali e i conservatori (i quali ultimi sarebbero non so se al nostro fianco, o vicino a noi, o sottobraccio a noi) mirano ad obiettivi non chiari. Il ministro Taviani ci ha accusato di essere in contraddizione con noi stessi perché saremmo egualmente contrari alle regioni e al *referendum* mentre con l'approvazione del *referendum* sarebbe possibile proporre eventualmente l'abolizione di questa legge, quasi che un simile *referendum*, come già rilevava il collega Bozzi, possa cancellare il dettato costituzionale, e in particolare gli articoli 117 e 118 della Costituzione.

Sennonché l'onorevole Taviani non soltanto ha mosso alla minoranza questo rimprovero ma ha cercato di presentarci all'opinione pubblica (come se tutto il paese fosse in attesa di sentire quelle importantissime dichiarazioni del ministro dell'interno) come una forza politica insensibile alle istanze sociali che dovrebbero essere sodisfatte da altri provvedimenti che la Camera dovrebbe esaminare una volta conclusa la presente discussione.

Questo è anche il tema ripreso dai giornali fiancheggiatori del centro-sinistra. Mi riferisco particolarmente all'articolo del signor Michele Tito che su *La Stampa* di ieri, venerdì 20 ottobre, ha pubblicato un articolo dal titolo allusivo: « Un gioco pericoloso ». In primo luogo è allusivo perché ha voluto intendere, con la parola « gioco », una specie di divertimento che l'opposizione si starebbe prendendo; « pericoloso » in quanto è insito in questo gioco il pericolo per lo Stato, l'istituto parlamentare e la società tutta.

Vorrei dire al signor Michele Tito che quanto stiamo facendo non è assolutamente un gioco. Se come un giuoco egli ha inteso questa nostra battaglia, l'ha fraintesa; oppure l'ha intesa nei suoi esatti termini e l'ha definita gioco e in tal caso è stato irrispettoso verso questo mandato svolto con tanto impegno.

Nell'articolo suddetto, vi sono affermazioni gravissime; per esempio: « Tutto è fermo, la maggioranza deve subire il trascorrere del tempo inutilizzato mentre cose gravi e serie attendono ». Evidentemente il signor Tito non è mai stato nella tribuna stampa a vedere se il tempo trascorso anche durante le ore notturne (questa notte per tutto l'arco della notte) sia stato inutilizzato o non sia stato invece utilizzato da quei deputati che intendono discutere nell'aula della Camera i problemi che essi credono si debbano discutere in quest'aula e non in convegni esterni al Parlamento (così come è stato fatto, nei giorni 4 e 5 ottobre dal partito socialista, che ha convocato un convegno per discutere il tema dei rapporti tra lo Stato e le regioni). Il signor Tito inoltre si sarebbe certamente accorto che le cose gravi attendono non per incuria o negligenza della minoranza, ma semmai per incuria e negligenza del Governo di centro-sinistra. Certamente non siamo noi che possiamo ritardare queste cose gravi e serie; non siamo noi a volere questo sforzo fisico al quale ci siamo sottoposti volontariamente, sapendo a che cosa andavamo incontro e sapendo come la maggioranza avrebbe potuto giuocare sulla stanchezza fisica dei deputati di minoranza, con l'ultimo espediente regolamentare, facendo in modo che i deputati di maggioranza potessero riposare mentre noi, sparuto gruppo di minoranza,

avremmo dovuto vincere la stanchezza e farci forza senza prendere alcun energetico.

GUERRINI GIORGIO. La nomineranno liberale scelto!

BONEA. Noi non abbiamo bisogno di gradi, siamo tutti uguali: vi è chi ha possibilità maggiori e vi è chi fa il gregario, ma nessuno aspira a divenire liberale scelto.

Il signor Tito continua...

PRESIDENTE. Ha forse presentato un emendamento il signor Michele Tito? La richiamo all'argomento, onorevole Bonea.

BONEA. È più che un emendamento, perché quando si giunge a dire che il Parlamento è in pericolo, si dice cosa che interessa la maggioranza ed anche lei stesso, signor Presidente, perché noi non abbiamo intenzione di mettere in pericolo il Parlamento; ecco perché noi respingiamo con sdegno queste insulse ed inaccettabili affermazioni.

L'articolo 5 riguarda la possibilità per ogni cittadino di presentarsi candidato alle elezioni regionali, ma frappone impedimenti tali da mettere in pericolo l'istituzione democratica. Ecco perché dobbiamo partire così da lontano: tuttavia, in modo che non sia assolutamente estraneo all'argomento in discussione.

Ecco perché ci si chiede di chi sia la colpa. Certamente, la colpa non è nostra, né abbiamo l'intenzione – come sostiene il già troppe volte citato articolista – di condurre una battaglia eroica tra l'entusiasmo del paese. Ma la situazione è preoccupante e, perciò, il paese deve essere svegliato. Se c'è qualcuno che ha agito affinché il paese prendesse parte attiva al dibattito che si sta svolgendo, questo qualcuno è proprio il nostro gruppo, insieme con gli altri gruppi che conducono la battaglia di opposizione, battaglia che non è eroica o che, per lo meno, non lo è nel senso sottilmente ironico che si vuole sottintendere. Se per eroismo si intende compiere il proprio dovere ad onta di tutte le difficoltà che vengono frapposte, superando i limiti della stanchezza e della sopportazione fisica, vincendo anche le sottili persuasioni che possono amichevolmente giungere nei corridoi o, magari, le fragili condizioni umane che possono sempre condurre ad un abbandono della battaglia, allora questo può essere considerato eroismo. E si tratta di un eroismo che ritroviamo non soltanto in noi deputati, ma nel sacrificio che gli uffici della Camera stanno sopportando e nella stanchezza logorante di chi non prende parte attiva allo svolgimento della discussione, come avviene per i commessi che assistono al succedersi degli oratori.

Non conduciamo questa battaglia per guadagnare migliaia di voti; non ci aspettiamo questo, dal presente ostruzionismo. Siete voi che perderete voti con il vostro ostruzionismo passivo, mostrando all'elettorato la vostra indifferenza nei confronti di problemi tanto importanti. Siete voi a presentare un disegno di legge come questo, che non soltanto è mostruoso sul piano giuridico, come è stato detto, ma è assolutamente inaccettabile sul piano grammaticale (e lo dimostrerò).

È la situazione di carattere generale che va affrontata. Ma, dall'esposizione generica, bisogna scendere nel merito delle ineleggibilità e delle incompatibilità. Comunque, saranno i comunisti senza dubbio a guadagnare voti dalla presente situazione. Lo afferma lo onorevole Ingrao, in un articolo apparso giorni or sono sull'*Unità*, rivendicando al suo gruppo il merito e, se vogliamo, la priorità dell'iniziativa di discutere in questo periodo sulla legge elettorale per i consigli regionali. Quindi, possiamo riscontrare, nella maggioranza, una certa mancanza di strategia elettorale, nell'aver scelto proprio il presente periodo per discutere questa legge. Ma se non bastassero questi elementi negativi, colti nelle dichiarazioni di colleghi parlamentari, di ministri, della televisione e della radio, dei giornali fiancheggiatori del centro-sinistra, dobbiamo anche considerare un intervento che è stato variamente commentato, quello del Presidente del Senato nel corso della cerimonia per il conferimento delle insegne ai nuovi cavalieri del lavoro: un intervento che forse non è piaciuto a molti di noi proprio perché fatto al di fuori del Parlamento. Tuttavia per l'autorità che ha il Presidente del Senato esso non può essere disatteso.

Il Presidente del Senato si è preoccupato, oltre che delle difficoltà di carattere finanziario in cui si trovano attualmente i comuni, oberati da 6 mila miliardi di debiti, anche dei problemi finanziari che sorgeranno se le regioni si faranno. Ma accanto a queste preoccupazioni egli ne ha enunciata un'altra: quella di vedere sorgere una sottospecie di classe politica che vorrebbe fare concorrenza al Parlamento nazionale. Questa è la preoccupazione che noi dobbiamo tener presente, non già perché saremmo noi l'oggetto, l'obiettivo di questa concorrenza, ma proprio perché è nella concorrenza personale o collettiva

che i deputati regionali possono o potranno fare ai deputati nazionali che noi dobbiamo cogliere in profondità l'attacco che dalle regioni verrà allo Stato, che dai parlamenti regionali verrà al Parlamento nazionale.

Ecco allora che il problema della ineleggibilità e della incompatibilità va inquadrato anche sotto questo profilo, perché quanto più si restringe l'area degli ineleggibili, quanto più si fa soffocante il limite della compatibilità, tanto maggiore sarà l'impegno di coloro che siedono sui banchi dei parlamenti regionali a far sì che il parlamento regionale sia il più autonomo possibile rispetto alle decisioni che possono essere prese dal Parlamento nazionale.

In questo senso il Presidente del Senato trova in noi degli ascoltatori che recepiscono le sue preoccupazioni e le fanno rimbalzare all'esterno, in quest'aula e nel paese. Anzi, queste preoccupazioni noi le avevamo anticipate, ma qui in Italia abbiamo una particolare gerarchia, per cui quanto più è importante l'uomo, tanto più è importante ciò che egli dice: e se dice cose già dette da un oscuro deputato dell'opposizione, quelle stesse cose acquistano improvvisamente una luce inaspettata e insospettata, mentre prima, sulla bocca di quel deputato, non valevano niente.

È per questa ragione, dicevo, che il problema prospettato dall'articolo 5 per quanto riguarda i casi di ineleggibilità non è dei più semplici. Dirò anzi che ho ascoltato con molto interesse quanto è stato detto dal collega Franchi questa notte, quando ha ricordato come nelle varie leggi regionali che si occupano di questo tema sia contemplato un numero diverso di casi: nella legge elettorale siciliana sono contemplati diciotto casi di ineleggibilità (la Sicilia è sempre quella che esplode in ogni manifestazione di autonomia); nella legge elettorale sarda sette, in quella del Trentino-Alto Adige tredici, in quella del Friuli-Venezia Giulia dieci; ma questa volta il Parlamento nazionale non ha voluto essere da meno dell'assemblea regionale siciliana, e con questo articolo 5 ne propone ben diciannove.

Questo che cosa significa? Quanti più sono i casi di ineleggibilità, tanto più si restringe l'area degli eletti. E allora quello che la Costituzione prevede, cioè che non possano essere creati dazi doganali tra regione e regione per lo scambio delle merci, per l'importazione e l'esportazione di merci, diventa, sul piano della possibilità di elezione, una sorta di dazio spirituale per cui, in una determinata regione, gli eleggibili possono essere più di quanti non ve ne possano essere in un'altra regione in cui i casi di ineleggibilità sono maggiori. In tal modo si violerebbe la Costituzione, perché si avrebbero dei cittadini con diritti diversi dagli altri, il che comporta una preoccupazione che non è soltanto nostra, ma che deve essere vostra soprattutto, perché affermate che le regioni dovrebbero essere il centro dinamico di una maggiore democrazia, di una più vasta partecipazione popolare alla direzione dello Stato.

Come si vuole far partecipare più gente, se i casi di ineleggibilità sono così pignolescamente indicati? Se dovessimo seguire lo stesso metro di colui che ha formulato questo provvedimento, potremmo anche suggerire di aggiungere altri casi, perché, o eliminiamo molti di questi impedimenti dirimenti (per parlare in termini manzoniani), oppure aggiungiamo tutti quegli altri che sono ancora più macroscopici, perché non possiamo giungere, così come mi sembra sia stato suggerito dal movimento sociale, ad un'assemblea di esperti e di tecnici in senso corporativo. Noi dobbiamo giungere ad assemblee di cittadini democraticamente eletti da altri cittadini. Ma, perché costoro siano eletti, è necessario che non abbiano a superare tutti quanti gli ostacoli che sono frapposti da questa legge.

Prima di parlare dei problemi connessi alle elezioni in sé e per sé, cioè prima di passare agli argomenti tecnici dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, ricordo che, appena ha cominciato a parlare il collega Nicosia, vi è stato un collega di parte comunista, siculo o calabro anch'egli, che gli ha rivolto una frase in dialetto. Il Presidente di turno gli ha chiesto: « Ma in che lingua parliamo? Abbiamo forse bisogno di un nuovo vocabolario »? Così come è stato fornito questa notte un vocabolario italiano ad un parlamentare che lo ha chiesto, occorrerà forse un vocabolario siculo-italiano. In sostanza, il dialetto siculo è stato all'origine della lingua italiana, e quindi si sarebbe potuto anche accettare un discorso in siculo, dal momento che si è accettato, in quest'aula, un discorso in slavo.

Ma, io mi chiedo, visto che dobbiamo parlare in italiano, se non dobbiamo cominciare ad esaminare dal punto di vista grammaticale questo articolo 5. Voglio che rimanga a verbale che almeno il nostro gruppo vorrebbe che le leggi fossero scritte in un italiano corretto dal punto di vista grammaticale e sintattico. Molte volte, anche per altre leggi che ormai sono state pubblicate e quindi inserite

nella raccolta delle leggi della Repubblica, noi ci siamo espressi in una forma che fa rabbrividire; e anche quando ci è stato detto che avevamo ragione, che l'errore c'era, non abbiamo avuto la sodisfazione di vedere accolto il nostro emendamento, perché – si è detto – il provvedimento avrebbe dovuto ritardare il suo *iter* in quanto sarebbe dovuto ritornare al Senato.

Ebbene, facciamo un esame non molto pignolo delle disposizioni contenute in questo articolo, dal punto di vista della loro formulazione.

Al punto 4) si legge: « i Commissari del Governo, i Prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei ministri ». Mi pare che quell'« aventi », sia pure esistendo come participio presente del verbo avere, non sia un termine proprio quando attenga ad una qualifica, qualunque essa sia. Al punto 5) si legge: « i magistrati ordinari nella regione nella quale esercitano le loro funzioni ». Mi sembra che quell'« esercitano » sia un'espressione impropria.

Ma qui siamo sempre sul piano puramente filologico della proprietà del linguaggio. Sul piano del significato corrente, cioè grammaticale, bisognerebbe essere più chiari.

Si legge al punto 7): « i capi degli uffici regionali, provinciali e locali » (non si sa poi quali siano questi ufficiali locali: forse saranno quelli comunali !) « dello Stato nella regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella regione ». Qui veramente si riscontrano due grosse topiche: una è costituita dall'espressione: « coloro che ne fanno le veci »; l'altra dalla espressione: « che esercitano le loro funzioni nella regione ». Le funzioni di chi ?

Al punto 8) si legge: « gli impiegati civili delle carriere direttive e di concetto »; al punto 9) è detto: « i dipendenti civili delle carriere direttiva e di concetto ». Che differenza c'è tra impiegati civili e dipendenti civili ? Forse si è voluto evitare la tautologia del termine. Se questa preoccupazione vi è stata a questo riguardo, allora si è caduti in un errore di tautologia al punto 9). Infatti, l'espressione: « i dipendenti civili delle carriere direttive e di concetto che prestano servizio alle dipendenze... », suona male.

Se andiamo a scorrere le leggi emanate intorno ai primi del secolo e fino all'avvento della dittatura, possiamo notare come esse fossero studiate anche sul piano formale. Ecco la ragione per la quale sto facendo questi rilievi.

Al punto 10 vi è un'espressione non soltanto impropria ma anche errata, in quanto non si sa se sia riferibile alle amministrazioni o ai segretari: « i segretari generali delle amministrazioni provinciali, nonché i segretari generali ed i segretari dei comuni, compresi nella regione ». Ma chi è compreso nella regione, le province, i comuni o i segretari generali ? Tanto valeva parlare di « segretari generali delle province e dei comuni compresi nella regione ».

Nel comma successivo, sempre al punto 10), si legge: « Le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del consiglio regionale, con effettiva astensione » (manca però l'agente di questa astensione) « da ogni atto inerente all'ufficio rivestito ».

Prima si dice « ricoperto », poi la preoccupazione della tautologia cacofonica ha fatto sì che si usasse un termine ancora più orribile del « ricoperto » (mentre prima si è detto che l'ufficio si « esercita »). Comunque non è neanche stabilito da parte di chi vi è l'astensione.

« In caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto (ricoperto, ancora una volta, non rivestito) siano cessati entro 7 giorni – mi fermo a quel " siano cessati entro 7 giorni " – dalla data » ecc.

Vorrei inoltre chiedere (e non è soltanto un rilievo filologico) all'estensore di questo disegno di legge quale differenza c'è fra la enunciazione all'inizio dell'articolo: « Non sono eleggibili a consigliere regionale » e la seconda determinazione: « Sono poi ineleggibili i cittadini italiani i quali sono addetti » (quel « sono addetti » è un altro capolavoro di rispetto della *consecutio temporum*). Che cosa significa quel « poi » ? Mettiamoci d'accordo per correggere tutte queste cose.

BERTOLDI. Bisognerebbe nominare una commissione linguistica.

BONEA. Perché no ? Come vi sono gli esperti che misurano i parametri, stabiliscono i dati statistici e vi è il Consiglio nazionale della economia e del lavoro non sarebbe male

nominare una commissione linguistica che affianchi gli estensori delle leggi.

Mi piacerebbe comprendere la ragione del « poi » dal punto di vista linguistico e dal punto di vista legislativo. Ma chi mi risponderà ? Non è un dubbio amletico. Se mi rispondesse *l'Unità* sarei ben felice, ma *l'Unità* non si interessa di queste cose. (*Commenti*). Togliatti ci teneva moltissimo, ma i comunisti che rivendicano l'eredità di Togliatti, hanno tralignato, per dirla con Orazio, almeno dal punto di vista linguistico e filologico.

Vorrei anche sapere quale significato si debba attribuire al terzo elenco delle condizioni di ineleggibilità che è preceduto dalle parole: « Sono altresì ineleggibili a consigliere regionale ». Che cosa significa quell'altresì ? Prima si fa un elenco di coloro che non sono eleggibili; si continua con quelli che « sono poi ineleggibili »; si continua ancora con un terzo elenco di coloro che « sono altresì ineleggibili » e si finisce con coloro che « sono infine ineleggibili ». Vi sono categorie di ineleggibilità di primo, di secondo, di terzo e di quarto grado ? Non si poteva fare un elenco unico dei diversi casi di ineleggibilità ?

Per tornare al campo linguistico, c'è da osservare che fra i casi di ineleggibilità di « terzo grado » è previsto il caso di « coloro che ricevono uno stipendio... »: anche qui si nota l'indicativo in luogo del congiuntivo potenziale (a parte il fatto che lo stipendio si percepisce, non si riceve). Il punto *b*) nei casi di ineleggibilità di « terzo grado » comprende coloro che nei confronti della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, o nei confronti degli enti locali sottoposti al controllo della regione, hanno maneggio... e a questo punto io direi « maneggìo », perché il maneggio è un termine ippico. Va bene che maneggio è raggiro; però, siccome negli enti molte volte i maneggi sono all'ordine del giorno, io direi – proprio perché si parla di di dipendenti di enti – che si tratta più di maneggi che non di maneggi.

SERVELLO. Sarebbe una licenza.

BONEA. No; sarebbe invece un'interpretazione appropriata del termine. Comunque qui si parla di « coloro che hanno » e quindi anche qui troviamo l'indicativo al posto del congiuntivo.

Debbo tuttavia precisare, onorevole Cattani – poiché la vedo interessato a questo problema – che c'è stata una resipiscenza. Infatti, al punto 1) dei casi di ineleggibilità di « quarto grado » troviamo i titolari o amministratori di imprese private « che risultino »: qui c'è il congiuntivo. Forse si sono sbagliati: e allora cerchiamo di essere coerenti: o aggiustiamo tutto o mettiamo un errore anche dove era detto bene.

Al successivo punto 2) si parla, poi, di titolari, amministratori e dirigenti di imprese « volte al profitto di privati e sussidiate dalla regione con sovvenzioni continuative... ».

Questo è un poema. I comunisti, con una loro tipica espressione, li avrebbero definiti dirigenti di imprese capitalistiche o profitti di rendite parassitarie, dizioni certamente più accettabili. Se siete voi, colleghi comunisti, che avete preparato questo disegno di legge, perché non avete usato la vostra terminologia ? (*Interruzione all'estrema sinistra*). Ma in questo campo c'è un perfetto accordo tra voi e il Governo. Lo stesso punto che stavo citando così continua: « ...o con garanzia di assegnazioni o di interessi... ». Questo meriterebbe veramente la lode. Al punto III, sempre del quarto grado, si legge: « I consulenti legali ed amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle imprese di cui al n. 1 e n. 2 del presente... ». Qui si tratta anche di chiarire se ci si vuole riferire agli amministratori oppure alle imprese. Sarebbe mio desiderio continuare, ma ho l'impressione che se continuassi a spendere del tempo per individuare degli errori marchiani, passerei veramente per un « cruscante » ed un allievo di Basilio Puoti. (*Interruzione del deputato Ermini*).

Se l'onorevole Ermini infatti non si assume la responsabilità del coordinamento, allora c'è veramente da preoccuparsi.

A questo punto dovrei entrare nel merito di problemi eminentemente tecnici ma, dopo aver ascoltata la vastissima esposizione del collega Nicosia, mi trovo seriamente in imbarazzo. Tuttavia sono costretto a ripetere alcuni temi che egli ha trattato, ed a toccarne alcuni nuovi.

Quando si parla di ineleggibilità a consigliere regionale dei giudici ordinari della Corte costituzionale, dei membri del Consiglio superiore della magistratura, del capo della polizia e dei vicecapi di polizia, del commissario del Governo, dei prefetti della repubblica, ecc., mi chiedo se l'ineleggibilità sia assoluta oppure relativa, perché con i numeri 7, 8, 9 e 10 si può creare una certa confusione di interpretazione; infatti, o il prefetto, per esempio, non può presentarsi ed assieme con il prefetto nemmeno il viceprefetto, oppure si possono presentare tutti e

due. Questo perché è ovvio: quando si parla di ineleggibilità, non se ne parla mai sul piano individuale, ma si vuole intendere che, per la funzione esercitata dall'individuo, fino a che egli la esercita, non può essere eletto ad altre determinate cariche.

Il caso della possibilità è previsto; infatti si dice che le cause di ineleggibilità di cui al comma precedente non hanno effetto se le funzioni esercitate sono cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio. Ma io chiedo: come avviene questa cessazione, con la presentazione della candidatura oppure per richiesta di aspettativa? Oppure per messa in congedo temporaneo, in modo che chi esercita una delle funzioni previste nei casi di ineleggibilità abbia il diritto di porsi candidato a rappresentante regionale?

Non ci siamo chiesti se questa messa in aspettativa o in congedo sia a danno del funzionario che intenda presentarsi come candidato. Perché i cittadini fossero messi tutti sullo stesso piano, occorrerebbe che gli uffici statali, regionali e locali consentissero una aspettativa di diritto per una durata di 180 giorni ai loro dipendenti che intendessero presentarsi candidati. Altrimenti dei consigli regionali potrebbero far parte quasi soltanto i liberi professionisti il cui numero va progressivamente diminuendo perché anche i liberi professionisti per eccellenza, quali sono i medici, stanno diventando anch'essi funzionari di enti statali o parastatali. Se venisse resa estremamente difficile la candidatura di chi esercita una funzione pubblica, le assemblee regionali finirebbero con l'essere costituite da pochi liberi professionisti e da molti funzionari di partito, i quali formalmente non hanno rapporto di impiego con organi amministrativi centrali o locali. Mentre infatti ci preoccupiamo di attuare il precetto costituzionale per quanto riguarda le regioni abbiamo sempre omesso di procedere agli adempimenti costituzionali riguardanti i partiti e sindacati, per non parlare di quelli relativi al numero e alle attribuzioni dei ministeri e dei sottosegretariati.

In un certo senso si potrebbe applicare all'articolo 5 di questa legge quanto scrive Alberto Moravia nel suo penultimo libro *L'attenzione*. Un romanzo che rispecchiasse la realtà così com'è – scrive Moravia in questo suo libro, che è una sorta di radiografia della costruzione del romanzo – non avrebbe alcun senso: « Nulla sarebbe meno autentico dell'autenticità dei fatti raccontati... È necessario che vi sia anche nel cogliere la realtà l'intervento della immaginazione ». In sostanza è la fantasia che rende più autentico quello che in sostanza autentico del tutto non è.

Anche per questo nutriamo quindi serie perplessità sulla validità della normativa prevista dall'articolo in materia di ineleggibilità, pur rinunziando ad una minuta analisi sul piano della tecnica giuridica, che non rientra nella mia competenza, e che del resto è stata e sarà fatta da altri prima e dopo di me. Mi sono pertanto limitato a prospettare in materia alcuni rilievi che sono in un certo senso quelli dell'uomo della strada. Sotto questo profilo devo esprimere la mia meraviglia per il fatto che sia dichiarato eleggibile un deputato nazionale, di cui peraltro all'articolo 6 si proclama la incompatibilità. Questo problema certamente non si pone per i giudici ordinari della Corte costituzionale e per i membri del Consiglio superiore della magistratura, perché in sostanza non è che la ineleggibilità in questi casi si fonderebbe sulla possibilità che questi alti personaggi si possano creare una base elettorale molto più agevolmente di quanto possano fare i candidati che non esercitino quelle funzioni, ma proprio perché sono al di fuori e al di sopra della contesa; perché questi alti magistrati non possono essere coinvolti in temi che restringerebbero la loro particolare competenza, che si addice alle funzioni che esercitano. Ma quando si tratta di tutti gli altri impiegati dello Stato o di enti locali, quando si tratta di funzionari, quali che essi siano, residenti nella regione o no, perché non si deve riconoscere la possibilità che, previe determinate garanzie, possano presentarsi candidati, possano cioè essere messi in condizioni di rappresentare per delega l'elettorato? E allora bisognerebbe modificare il testo dell'articolo quasi nella sua generalità e bisognerebbe aggiungere la possibilità che costoro ottengano dagli uffici da cui dipendono il diritto ad una specie di aspettativa per candidatura. Per esempio i professori possono presentarsi candidati senza dimettersi dalle loro funzioni; nel momento in cui sono stati eletti deputati vengono messi in aspettativa *ope legis*, ma finché sono candidati possono presentarsi in qualunque lista e in qualunque regione (infatti non è prevista alcuna limitazione di presidenza).

Non comprendo il significato del seguente comma: « Sono poi ineleggibili i cittadini italiani i quali sono addetti in qualità di diplomatici, consoli, vice consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o

no, alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, anche se abbiano ottenuto il permesso dal Governo della Repubblica di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che hanno impieghi da governi esteri ». Sarebbe stato più semplice elencare come un decimo caso questo comma, che indica praticamente l'impossibilità per coloro che sono diplomatici di presentarsi come candidati ai consigli regionali. Non comprendo quali siano le eccezioni di ineleggibilità, che sarebbero comprensibili, per ragioni di sfera di competenza, per ministri, sottosegretari, giudici e membri del Consiglio superiore; ma non si comprende quale sia l'inconciliabilità tra le funzioni di diplomatico e la veste di candidato.

Non comprendo quale sia il motivo per cui si è voluto distaccare dagli altri casi di ineleggibilità quello di coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla regione o da enti od aziende da essa dipendenti. Coloro che nei confronti della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, o nei confronti degli enti locali sottoposti al controllo della regione, hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso il conto. Abbiamo già affermato di essere contrari a simili discriminazioni e favorevoli al diritto all'aspettativa di candidatura. Tuttavia, poiché è irrealizzabile, a quanto pare, l'accoglimento di tale suggerimento – senza dubbio migliorativo, sul piano formale e sostanziale – desidererei conoscere i motivi di tali discriminazioni, e quali le ragioni della gradazione dei casi di ineleggibilità, esistente nell'articolo in questione. Vi sono, in effetti, tre gradi. Il primo è: « poi »; il secondo è: « altresì »; il terzo è: « infine ».

Una intelligente osservazione è stata formulata dal collega Manco. Egli, parlando dell'incongruenza tra l'impossibilità per i magistrati di presentarsi candidati e la possibilità, invece, per i deputati iscritti in una lista, ha definito tutto ciò una « truffa ». È un'espressione icastica, se vogliamo. Comunque, il problema del mandato parlamentare va seriamente affrontato. L'articolo 6 dichiara incompatibile l'ufficio di consigliere regionale con quello di membro di una delle Camere, fra l'altro. Se si pensa che i sindaci di città con popolazione superiore ai 40 mila abitanti o di città capoluogo di provincia ed i presidenti delle amministrazioni provinciali, per presentarsi candidati alle elezioni politiche per il Senato o per la Camera, devono dimettersi, credo, 180 giorni prima delle elezioni, non capisco per quale ragione deputati e senatori abbiano la possibilità di presentarsi candidati alle elezioni regionali, siano dichiarati eletti e, soltanto dopo la dichiarazione di elezione, vedano scattare nei loro confronti il congegno dell'incompatibilità.

E allora è necessario anche chiarire quali siano i termini di incompatibilità e di ineleggibilità, perché non solo vi sono dei casi in cui un candidato può o deve essere ineleggibile, ma si dovrebbe anche stabilire in quali casi vi è addirittura l'impedimento a presentarsi candidato. Insomma, se c'è una incompatibilità di fatto, come quella del deputato o del senatore, questa incompatibilità non dovrebbe realizzarsi solo dopo la elezione a consigliere regionale. Sto dicendo forse una cosa incongruente dal punto di vista logico, perché in tanto vi è incompatibilità in quanto quella persona si trovi ad essere nello stesso tempo consigliere regionale e deputato, consigliere regionale e senatore. Ma si potrebbe fare astrazione dalla posizione individuale di chi si trova ad essere contemporaneamente consigliere regionale e deputato o senatore, e dire in termini generali che i deputati e i senatori non possono essere consiglieri regionali. Allora, non essendo possibile conciliare la carica e la funzione di deputato o senatore con quelle di consigliere regionale o, se volete, di deputato regionale, essendo chiara questa incompatibilità, ne discenderebbe meccanicamente la impossibilità da parte del deputato o del senatore nazionali a presentarsi candidati nelle elezioni regionali.

Se questa non è l'intenzione di chi ha steso la legge, allora la preoccupazione diventa veramente grave. La maggioranza con questo disegno di legge fa sì che il deputato o il senatore si presentino capolista di una lista di candidati regionali, attirino i voti che possono attirare un deputato o un senatore che, per essere tali, esercitano una certa influenza nella psicologia dell'elettorato, e poi cedano il posto al primo dei non eletti, che diverrebbe quindi consigliere regionale. Qui nella legge si dice che non sono eleggibili i ministri e i sottosegretari di Stato: cioè i ministri e i sottosegretari non possono presentarsi candidati; invece, il semplice deputato e il semplice senatore possono presentarsi candidati. Per quale ragione? Ministri e sottosegretari di Stato sul piano parlamentare non differiscono assolutamente dal semplice deputato: hanno altre funzioni, altre potestà, ma l'*auctoritas* è sempre quella. Allora, se l'autorità è pari per tutti quanti i deputati, mentre differiscono le potestà, perché il ministro e il sottosegretario hanno poteri che il deputato

non ha, mi sembra che, per quanto riguarda le ineleggibilità, dobbiamo fermarci sul piano dell'autorità e non sul piano delle potestà; perché altrimenti il significato della norma sarebbe che ministri e sottosegretari non possono presentarsi in quanto potrebbero manipolare le elezioni: il che mi sembra irriguardoso per i ministri e i sottosegretari di Stato. Semmai si potrà dire che i ministri e i sottosegretari possono esercitare una pressione psicologica maggiore di quella che può esercitare il deputato. Ma se si tratta di pressione psicologica, consideriamo pure che, tra il deputato e il candidato che deputato non è, esiste lo stesso divario che vi è tra ministro e sottosegretario e semplice deputato. Allora, se vogliamo mettere sullo stesso piano tutti quanti i cittadini e riconoscere a tutti gli stessi diritti, noi dobbiamo considerare i deputati e i senatori anche essi ineleggibili, al pari dei ministri e sottosegretari. Altrimenti la questione della incompatibilità dovremmo risolverla in altro modo, perché l'incompatibilità presuppone, appunto, che il deputato sia eletto.

A questo punto, quale sarà incompatibile: l'una o l'altra delle due presenze? A scelta.

ERMINI. C'è la possibilità di opzione.

BONEA. Ma anche l'opzione mette il deputato in condizioni di vantaggio rispetto a coloro che deputati non sono.

Collega Ballardini, ella avrà la bontà di rispondere a questi rilievi, e spero che risponda tanto a quelli formali e filologici quanto a quelli tecnici che modestamente ho prospettato senza avere nessuna competenza di giurisprudenza e di formulazione delle leggi. Io non posso fare altro che ripetere i motivi delle nostre preoccupazioni, che superano quelle di carattere generale. Sul piano generale, noi siamo contrari all'istituzione delle regioni non già, come ho già detto in sede di discussione generale, perché il nostro antiregionalismo sia viscerale, ma perché non sappiamo quali regioni voi vogliate.

Né potete dirci che noi siamo contro gli adempimenti costituzionali, perché un componente autorevolissimo della maggioranza parlamentare, l'onorevole La Malfa, è favorevole al non adempimento costituzionale, dal momento che parla di regioni da farsi con la soppressione delle province, non tenendo conto del fatto che la Costituzione parla invece di regioni, province e comuni.

Se l'onorevole La Malfa vede le regioni senza le province, se qualche componente del centro-sinistra non vede affatto le regioni, se qualche altro rappresentante del centro-sinistra vede le regioni in un modo ed altri ancora in altri modi, così come è emerso dal convegno tenutosi a Roma, il 4 e il 5 ottobre, se la regione è stata definita da un uomo molto vicino al centro-sinistra e socialista militante un « ente pipistrello », perché non è topo né uccello; se, insomma, la regione può essere una sorta di *silhouette* che non si può definire in quanto, tanto più la luce si allontana, tanto più i contorni sfumano, è ovvio che noi non possiamo dirci contro le regioni soltanto per questioni di principio, ma ci diciamo contro le regioni perché anche voi, che siete regionalisti per principio, non sapete quale volto e quale carattere la regione debba assumere.

La volete presto. Non si sa come sarà, ma la volete: questa è una vecchia tecnica, di chi si preoccupa di portare avanti più accordi di Governo che riforme strutturali dello Stato. Noi non facciamo, sull'articolo 5, una questione che si confonda con la questione generale del nostro antiregionalismo. Nei riguardi dell'articolo 5 noi ci siamo addentrati in particolari sui quali avremmo potuto sorvolare, perché c'è l'atteggiamento critico che vuole la penetrazione di problemi e di temi che si esaminano e si illuminano con l'indicazione di particolari suggerimenti, e c'è la posizione di chi, essendo contrario in linea generale, si rifiuta di mettersi in condizioni di collaborare con suggerimenti e consigli. Sono le posizioni di chi segue il vecchio proverbio cinese che dice: « Mettiti sulla riva del fiume e aspetta: vedrai passare il cadavere del tuo nemico ».

Non è questa la nostra posizione. Noi siamo entrati nel merito dell'articolo 5 indicando gli elementi di miglioramento dell'articolo in se stesso e soprattutto le nostre preoccupazioni. Non sollevo eccezione di incostituzionalità, ma di disparità di trattamento tra cittadino e cittadino. Non si comprende perché un cittadino possa godere di particolari diritti da esercitare in una vasta area ed un altro invece disponga di una ristrettissima gabbia nella quale non può muoversi a suo piacimento.

Questa è una preoccupazione tanto dei liberali quanto dei socialisti, i quali tutti considerano il cittadino libero di esercitare i propri diritti e soprattutto cosciente ed aperto verso la democraticità delle proprie aspirazioni. L'articolo 5, invece, pone gravi limiti alle aspirazioni di ogni cittadino.

Così come va oggi la vita politica nel nostro paese, non credo che vi siano molti aspiranti al mandato di consigliere regionale, perché in sostanza i seggi sono già riservati a quei funzionari di partito e a quegli amici delle segreterie che non stanno aspettando altro che l'istituzione delle regioni per occuparli immediatamente. Ci troviamo, quindi, di fronte all'assurdo che la pressione di due o tremila individui ha portato i partiti del centro-sinistra a credere che questi soggetti rappresentino la maggioranza del paese.

Non dico che bisognerebbe indire un *referendum*, come ha suggerito senza molta aderenza alla realtà il ministro Taviani, perché il *referendum* sarebbe manovrato ovviamente dalla maggiore o minore capacità di organizzazione di questo o di quel partito, ma cerchiamo almeno di stare con i piedi per terra e di tenere la testa sul collo, come si dice. I due o tremila individui che premono per occupare i posti lautamente stipendiati dei consigli regionali e degli uffici che fanno corona ai parlamentini regionali non possono confondersi con la maggioranza del paese. Questa attende da noi ben altre riforme, riforme che migliorino le condizioni di vita di categorie che ancora attendono.

Non ripeterò la battuta retorica relativa ai combattenti della guerra 1915-18: sarebbe di pessimo gusto, anche se in realtà essi attendono, e non le promesse dei comunisti ma quelle fatte dal più volte ministro della difesa onorevole Andreotti. Molte altre categorie, in effetti, stanno aspettando che sia risolto il loro problema, che sul piano delle conquiste sociali, è molto più importante della realizzazione delle regioni. Ma, onorevoli colleghi della maggioranza, se questo problema sociale non vi interessa, almeno ponetevi quello delle finanze dello Stato.

Abbiamo sentito giorni fa l'onorevole Moro annunciare alla televisione, inaugurando un nuovo impianto ospedaliero in Lombardia, che il Governo si assumeva l'onere dei debiti degli enti assistenziali nei confronti degli ospedali. Si tratta di un onere di 484 miliardi che il Governo non ha nelle sue casse private. È, infatti, lo Stato che se lo assume. Ma perché lo Stato si assuma questo onere, è necessario che il Parlamento discuta l'impiego della spesa.

ERMINI. Non ha parlato di impegno vero e proprio.

BONEA. La gente un po' *grossière*, non raffinata come lei, onorevole Ermini, ha interpretato le parole dell'onorevole Moro come una garanzia vera e propria, anche perché pronunciate proprio in assenza di tutti i sanitari di quell'ospedale, i quali per protesta avevano scioperato, sottolineando con questo loro atteggiamento la gravità della situazione.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Non hanno scioperato tutti. Ero presente anch'io che sono medico.

BONEA. Ella non poteva scioperare nella occasione di una visita del suo Presidente del Consiglio. Diciamo, comunque, che hanno scioperato in parte e quella parte aveva scioperato e non aveva presenziato a quella cerimonia per dimostrare la gravità della situazione degli enti ospedalieri nei confronti dei crediti avanzati.

ROMEO. Non c'era nessun medico in camice bianco; semmai erano presenti in privato.

BONEA. Ma il fatto resta, e cioè che il Presidente del Consiglio, presenti o non tutti i medici (tutti o in parte), garantì che il Governo si sarebbe accollato l'onere dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli ospedali.

Ora 484 miliardi che si aggiungono ai 6 mila dell'indebitamento degli enti locali e alle spese che occorrono per fare le regioni mettono ogni Governo in condizione di non poter guardare serenamente all'avvenire, di non potere risolvere concretamente i problemi sociali che sono l'aumento delle pensioni dell'INPS, dell'assegno vitalizio ai ciechi, del numero assistibile degli invalidi civili, la possibilità di aumentare anche le pensioni di guerra ritoccate solo leggermente, la costruzione di nuovi ospedali, nuove scuole, nuovi impianti di trasformazione concreta delle situazioni meridionali, quale ad esempio (scusate se faccio come il collega che diceva sempre quando si alzava: « Abolite la guardia regia ! »), il raddoppio dei binari Bari-Brindisi-Lecce e Benevento-Bari. In questo modo il Mezzogiorno potrà rinnovarsi ed arricchirsi, non facendo le regioni pugliese, lucana, campana, almeno fino a quando voi stessi della maggioranza non saprete chiaramente che razza di regioni intendete fare. Se infatti ci dite di volere la regione in un certo modo, può darsi che anche noi...

PRESIDENTE. Onestamente deve ammettere, onorevole Bonea, che da molto tempo divaga; veda se può tornare al tema in discussione.

BONEA. La ringrazio del cortese richiamo e rientro subito nei termini per dire che (proprio ritornando all'articolo 5) noi speriamo che voi della maggioranza lo rivediate e, rivedendolo, possiate estendere la vostra revisione a tutta la legge che indica il modo in cui devono essere eletti i consigli regionali.

Se rivedrete la legge potrete anche fare in modo di dare attuazione a quelle leggi cosiddette sociali, tanto pubblicizzate dalla stampa, dalla televisione di parte, dalla radio di parte e dai rappresentanti autorevoli del centro-sinistra; attuazione che non tanto noi stiamo ritardando, quanto la vostra impossibilità di governare con speditezza, il che porta grave pregiudizio al miglioramento delle condizioni di vita di tutto il popolo italiano.

VALITUTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, premetto che non posso escludere di manifestare talune valutazioni non perfettamente e non del tutto coincidenti con quelle manifestate su punti particolari di questo articolo da alcuni miei colleghi di gruppo. Anche ieri, nella discussione sull'articolo 4 di questo disegno di legge, sono emerse alcune differenze di valutazione nel nostro gruppo, ma direi che questa diversità è indice dell'impegno serio che ciascuno di noi pone nell'esame del testo, nell'intento quanto meno di migliorarne la formulazione.

Ciò premesso, devo dire che quest'articolo 5 è di grande importanza, come spero di dimostrare; di una importanza che va oltre i limiti dello stesso disegno di legge, in quanto ripropone alla responsabile meditazione del Parlamento, il problema delicatissimo e difficilissimo dei casi di ineleggibilità alle cariche elettive che riguardino il governo della cosa pubblica, sia in sede locale sia in sede nazionale. Questo problema, come ho detto, è delicato, delicatissimo anzi e difficilissimo, perché incide nello stesso tempo su due elementi che sono in eguale misura essenziali per la armonia delle istituzioni democratiche, armonia che non solo ne condiziona il corretto funzionamento, ma permette che si raggiungano veramente i fini per cui tali istituzioni si giustificano. Questi due elementi sono costituiti dai diritti di libertà di tutti i cittadini, cioè dai diritti politici, e dalle condizioni di libertà in cui si deve esercitare quel particolare, fondamentale diritto di libertà che è il diritto elettorale, come diritto attivo.

Per quanto riguarda il primo dei suddetti elementi, la nostra Costituzione detta norme solenni e inequivocabili. L'articolo 3 afferma infatti che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. L'articolo 51, in forma e con intenti più specifici, recita a sua volta: « Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro ». Per quanto riguarda il secondo elemento, cioè le condizioni di libertà in cui si deve esercitare il diritto elettorale attivo, il secondo comma dell'articolo 48 della Costituzione dichiara che « il voto è personale ed eguale, libero e segreto, ed il suo esercizio è un dovere civico ». Il fondamento delle statuizioni legali di ineleggibilità è per l'appunto nella esigenza di tutelare la libertà del voto.

La legittimazione costituzionale del potere legislativo di dettare tali statuizioni è contenuta nell'articolo 65 della Carta costituzionale, il quale stabilisce che la legge indichi i casi di ineleggibilità con l'ufficio di deputato e di senatore. È vero che questo articolo 65 si riferisce ai membri del Parlamento nazionale, ma esso contiene un principio che si deve ritenere applicabile anche alle restrizioni di eleggibilità dei consigli elettivi degli enti locali.

Queste hanno, come detto, la loro *ratio* nell'esigenza di tutelare la libertà di voto di tutti gli elettori nella maggiore misura possibile; sono da prevedere casi di ineleggibilità a cariche elettive, allo scopo di impedire che gli ineleggibili, in quanto provvisti di pubblica autorità di un certo tipo (non di qualsiasi tipo), oppure trovandosi in determinati rapporti con lo Stato, potrebbero in qualche modo e misura coercire la libera scelta degli elettori per il fatto stesso di essere rivestiti di tale autorità o di trovarsi in certi rapporti, pur senza intenzionalmente commettere atti intesi a tal fine.

Non solo la legittimità, ma la indispensabilità di garantire la libertà di voto con la specificazione di casi di ineleggibilità di cittadini che si trovino in condizioni involontariamente coercitive, in maggiore o in minor misura, di tale libertà (non importa se vi si

trovino per atti di scelta dell'ente pubblico e per prestazioni ad esso fornite) mette in evidenza che se questa libertà, signor Presidente, non fosse sufficientemente garantita e tutelata anche con le statuizioni legali concernenti i casi di ineleggibilità, un fondamento essenziale delle istituzioni democratiche – senza dubbio il fondamento primario – potrebbe rimanere invariato nella facciata, ma sarebbe travolto nella sua sostanza. Questo travolgimento sarebbe ancora più irresistibile in mancanza di guarentigie e di difese legali sufficienti ed idonee in un momento storico-politico come il presente, nel quale gli enti pubblici e, conseguentemente, coloro che li rappresentano, allargano il raggio del loro intervento per cause riducibili, ma non eliminabili, nella vita anche privata di tutti i cittadini.

È vero che esistono altre condizioni coercitive della libertà di voto – specialmente dei cittadini più poveri e ignari – che sono nel tessuto stesso della concreta vita sociale, ma una democrazia che rinunci alla lotta per la rimozione di tutte queste condizioni spontaneamente coercitive della libertà di voto non vuole autodifendersi nel suo stesso fondamento. In una democrazia nella quale i cittadini, nella loro maggioranza, hanno la libertà formale di voto, ma non la libertà sostanziale di scegliere questo o quel partito, questo o quel candidato, secondo la propria fede ed i propri intimi convincimenti, in quanto sono coerciti e costretti, le istituzioni democratiche non solo sono falsificate, ma, corrompendo il costume politico e la stessa vita morale dei cittadini, sono destinate al loro sicuro ed inarrestabile tramonto nelle forme imprevedibili che la storia, inesauribilmente improvvisatrice, di volta in volta presceglie, secondo il suo assoluto e incoercibile diritto.

Basta questa considerazione per essere obbligati a riconoscere la essenzialità e la indispensabilità della lotta che un vero Stato democratico è chiamato a combattere per ridurre nella maggior misura possibile le condizioni coercitive della libertà di voto, al fine di preservare le basi stesse della sua veracità e fecondità.

È facile rilevare che un autentico Stato democratico si distingue da uno Stato solo fittiziamente tale principalmente per la misura di impegno che l'uno e l'altro mettono in tale lotta, massima da parte del primo e minima da parte del secondo. Orbene, le statuizioni concernenti i casi di ineleggibilità rientrano precisamente in questa lotta e ne costituiscono una manifestazione sempre più imponente e determinata.

Sennonché, onorevoli colleghi, stabilire legalmente i casi di ineleggibilità, e in misura adeguata alle trasformazioni in corso nella nostra società, significa incidere in modo grave sulla pienezza dei diritti politici dei cittadini, la quale cosa, come ho già avuto occasione di dire, è un altro fondamento essenziale delle istituzioni democratiche.

È per questa ragione che la legislazione sulle cause di ineleggibilità è particolarmente difficile e delicata in tutti gli Stati democratici del nostro tempo, perché essa, essendo richiesta e giustificata dall'esigenza di difendere la democrazia, è nello stesso tempo chiamate a fronteggiare il rischio di ferirla mortalmente.

In Italia, per la recente formazione dello Stato nazionale e liberale, soprattutto per la persistenza del retaggio morale e politico dei regimi arbitrari e antidemocratici, questa legislazione è particolarmente difficile e travagliata, perché l'intervento legislativo in questa materia richiede un potere di discernimento e di distinzione sottile, che può essere solo frutto squisito di un lungo e costante esercizio delle libertà pubbliche e democratiche. Questa legislazione non si improvvisa, signor Presidente. Ricordo che il compianto senatore don Luigi Sturzo dedicò a questo problema pagine molto significative e accorate proteste, denunziando appunto l'improvvisazione esistente nella suddetta materia.

Questa legislazione, ripeto, non si improvvisa. Quando si è costretti a improvvisarla per eventi storici sopravvenuti, come in una certa misura è successo anche in Italia, non è sorprendente che essa sia irta di incoerenze, di lacune e di contraddizioni. Per padroneggiare la delicata materia noi non possiamo e non dobbiamo ignorarne le difficoltà.

La realtà della legislazione in Italia sui casi di ineleggibilità è particolarmente e gravemente difettosa e questi difetti si riflettono e si rilevano anche e soprattutto in questo articolo 5 del disegno di legge, un articolo anch'esso improvvisato.

Come noto, vige tuttora nel nostro paese la legge sulla ineleggibilità approvata nel 1953 e riguardante tutti i casi relativi al Parlamento nazionale. Nel 1953 il legislatore aveva qualche attenuante, perché la ristabilita democrazia era in Italia ancora un fatto recente e l'esperienza democratica acquisita ancora molto modesta. Ma da allora al 1967 sono trascorsi quattordici anni, nel corso dei quali avremmo dovuto apprendere qualcosa di più anche in questa materia. Invece esaminando obiettivamente l'articolo 5, che con-

cerne la materia dell'ineleggibilità, noi scorgiamo che si tenta di fare un passo indietro piuttosto che avanti, come cercherò di dimostrare fra poco. Oltre il motivo principale da me finora esaminato – causa delle difficoltà oggettive nella materia della legislazione sui casi di ineleggibilità –, sussistono anche due ragioni minori, anch'esse importanti, che concorrono a rendere difficile questa legislazione; due cause all'azione delle quali, come dirò fra poco, non è riuscito a sfuggire neppure questo articolo 5 del presente disegno di legge. La prima di queste due ragioni concorrenti è l'oscillante linea di demarcazione fra ineleggibilità e incompatibilità esistente nella dottrina ma anche nella realtà, e quindi nella legislazione che la riflette e che la deve padroneggiare. Sul piano concettuale i casi di ineleggibilità sono statuibili e statuiti per garantire la libertà di voto. Ho sentito questa mattina un collega affermare che queste statuizioni intendono evitare le discriminazioni tra gruppi politici, vogliono cioè evitare che alcuni di essi siano avvantaggiati rispetto ad altri, ma ciò è una conseguenza, mentre l'oggetto principale e diretto di queste statuizioni è proprio la libertà di voto, cioè il garantire nella maggior misura possibile la libertà di esso.

Mentre le statuizioni su basi di ineleggibilità hanno come specifico oggetto la garanzia della libertà di voto di tutti i cittadini, quelle sui casi di incompatibilità hanno il fine di salvaguardare l'efficienza e l'autonomia dell'esercizio delle funzioni a cui si è chiamati con l'investitura del voto popolare. Quindi le statuizioni sono di differente natura perché hanno un differente obiettivo: le prime vogliono difendere il cittadino elettore, le seconde, invece, l'efficienza e l'autonomia dell'esercizio delle funzioni alle quali dal voto degli elettori si è chiamati e preposti. Questa distinzione è molto chiara nel suo concetto, ma quando poi occorre adoperarla e farne un criterio orientativo per la scelta dei casi e quindi per la disciplina degli stessi, in questa frastagliata e notevole realtà, la sua applicazione diviene estremamente difficile e quindi dà luogo ad errori, di cui si acquisisce la consapevolezza non immediatamente, ma gradualmente. Perciò dicevo che in questo settore la legislazione nei grandi Stati parlamentari del mondo libero è elaborata faticosamente, giovandosi della continuità storica.

Come dicevo poc'anzi, quando si tratta di applicare il criterio, accade che alcuni casi di ineleggibilità si configurino come casi di incompatibilità e talvolta accade anche la cosa inversa. Di questa mancanza di distinzione, come spero di dimostrare fra poco, soffre anche l'articolo 5 della presente legge.

La seconda causa concorrente che desidero sottoporre alla responsabile attenzione di tutti i colleghi – e in special modo di quelli della maggioranza, se vorranno farmi l'onore di ascoltarmi – è costituita dall'esistenza di pubblici uffici e di pubbliche funzioni. Pertanto, sussiste una ragione obiettiva di limitazione del diritto elettorale passivo nei rispettivi titolari la quale attiene agli stessi presupposti che condizionano l'esplicazione della funzione cui le persone in parola sono preposte. Per chiarire il mio pensiero, farò l'ipotesi di un viceprefetto della Repubblica (avrei potuto scegliere l'esempio del prefetto, ma non a caso preferisco citare questo funzionario minore) che intenda presentarsi come candidato alle elezioni provinciali, regionali o nazionali, in una provincia diversa da quella in cui esercita le sue funzioni. Il suo caso non è configurabile, obiettivamente, come una ineleggibilità derivante dalla natura della sua funzione, dato che nella provincia in cui andrebbe a sostenere la propria candidatura, l'autorità della sua carica non avrebbe influenza alcuna. Tuttavia, la legge vigente fra i casi di ineleggibilità contempla anche questo, ma senza distinguerlo da quelli di cui mi accingo a mostrare la specifica natura, che non deriva dal carattere della funzione.

Invero, la nostra Costituzione, circa le limitazioni del diritto elettorale passivo, che sono *in re ipsa*, cioè nella natura delle funzioni esercitate, non detta precisi princìpi regolativi. Ricordo il magistrale discorso pronunciato dal Presidente della Repubblica alcuni mesi fa, nella riunione del Consiglio superiore della magistratura, in cui ha affrontato indirettamente il problema della posizione della magistratura nell'unità dello Stato democratico. In detto discorso, il Presidente della Repubblica ha enunciato un chiarissimo concetto: quello delle limitazioni che si impongono a determinate categorie di pubblici funzionari, per rendere possibile l'esplicazione delle funzioni cui essi sono preposti. Non si tratta di limitazioni arbitrarie, ma obiettive, dal momento che senza di esse l'esplicazione delle funzioni citate non potrebbe corrispondere alle esigenze che giustificano le funzioni stesse. Come dicevo, la nostra Costituzione non detta in questa materia precisi princìpi regolativi. Si suol dire, però, che quanto è previsto dal diritto naturale (e debbo ricordare che, modernamente, noi conce-

piamo il diritto naturale soltanto come l'insieme delle regole immanenti alla natura delle cose e anche degli istituti) non è necessario stabilirlo con il diritto positivo, di cui fanno parte le stesse costituzioni come leggi delle leggi, secondo la classica definizione, ma come leggi positive di leggi positive. Per esempio, il principio della distinzione tra uomini e donne non è necessario sia stabilito dalla Costituzione: è stabilito dalla natura, è immanente nella natura. È vero che la Costituzione stabilisce la parità di diritti, ma nello stabilire la parità di diritti essa non può andare oltre certi limiti che attengono alla natura dell'uno e dell'altro sesso, cioè nei limiti naturali. Ricordo di aver sentito dire proprio qui, quando si discusse la legge sulla scuola materna, che se il teatro dell'opera di Roma indice un concorso per l'assunzione di un soprano certamente non può ammettere al concorso un uomo, ma deve ammettere soltanto delle donne. Ecco una differenza naturale posta dalla natura che non può essere stabilita dalla Costituzione.

Dicevo dunque che la Costituzione non detta precisi princìpi regolativi nella materia delle limitazioni, per così dire logiche, del diritto elettorale passivo. Il concetto è adombrato però nell'ultimo comma dell'articolo 98 della Costituzione, il quale recita: « Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero ». In questo comma, secondo il mio personale convincimento, oltre alla norma espressa – è molto ovvio rilevare la norma espressa nel comma – bisogna ravvisare il germe di una norma limitativa del diritto elettorale passivo per alcune categorie di pubblici funzionari.

Nello sforzo della migliore dottrina – al riguardo ho colto stamane un accenno molto acuto fatto dall'onorevole Nicosia – è rilevabile il tentativo di costruzione giuridica di tre distinte figure di limitazioni del diritto elettorale passivo in uno Stato democratico: quella costituita dai casi di ineleggibilità vera e propria, ineleggibilità determinata dalla natura stessa delle funzioni, dovunque esercitabili e esercitate; quella costituita dai casi di pseudo ineleggibilità, che più propriamente si dovrebbero definire – come mi pare li definisca Santi Romano – casi di incompatibilità alla candidatura: sono i casi ora chiamati impropriamente di ineleggibilità in conseguenza dell'influsso coercitivo della carica o della condizione del candidato sulla libertà di voto dell'elettore; quella infine costituita dai casi di incompatibilità di coloro ai quali, permettendo di cumulare la carica elettiva con altri incarichi o uffici, si inibisce di esercitare la carica stessa con la necessaria efficienza e autonomia.

Considerata la ragione e la natura logica di questa triplice distinzione, dobbiamo rilevare che la nostra legislazione nella subietta materia include casi di incompatibilità alla candidatura nella categoria dei casi di ineleggibilità, e agli uni e agli altri riserva lo stesso trattamento giuridico, ad esempio per quanto riguarda l'accertamento e il momento dell'applicazione della sanzione di decadenza.

Quanto questa uniformità di trattamento sia illogica e aberrante risulta dalla ovvia considerazione che la incompatibilità della candidatura dovrebbe essere dichiarata nel momento stesso della presentazione della candidatura, affinché la ritenuta incompatibilità produca i suoi effetti. Se ad esempio si vuole che un determinato funzionario non si valga della sua autorità, dell'autorità di cui è rivestito, per coercire la libertà di voto, e perciò lo si dichiara ineleggibile, è evidente che bisogna inibirgli di presentarsi come candidato, perché, ove egli si permettesse di presentarsi, inevitabilmente si avvarrebbe della sua autorità. È vero che egli decadrà quando sarà dichiarata la decadenza, ma la coercizione sprigionatasi dalla sua carica ha intanto prodotto i suoi frutti a vantaggio della sua lista e soprattutto – mi preme dirlo – a svantaggio della libertà. Perciò la legge sull'ineleggibilità resta, in questo caso, frustrata nel fine per cui si giustifica.

La nostra legislazione non distingue, dunque, tra ineleggibilità per la natura della funzione e ineleggibilità per incompatibilità alla candidatura, e in tal modo impedisce alla ineleggibilità per incompatibilità alla candidatura di raggiungere i fini per cui essa è stata voluta dalla legge.

Mi preme di aggiungere, per chiarire il mio pensiero, che vi sono casi di ineleggibilità (ecco la ragione per cui è difficile questa disciplina, ma dichiarare gli inconvenienti non significa risolvere le difficoltà: dobbiamo affrontare e risolvere le difficoltà); vi sono, dicevo, nella pratica, casi di ineleggibilità derivanti dalla natura dell'ufficio ricoperto che sono, allo stesso tempo, casi di incompatibilità alla candidatura. Basta citare l'esempio dei prefetti. Signor Presidente, il prefetto della Repubblica è ineleggibile per la natura del suo ufficio. Ad esempio, il prefetto di Genova è ineleggibile anche nella provincia di Saler-

no, per la natura del suo ufficio. Ma è ineleggibile anche a Genova per la sua incompatibilità alla candidatura.

Questi sono i casi in cui sussiste ineleggibilità derivante dalla natura dell'ufficio, e i casi in cui l'ineleggibilità è incompatibilità alla candidatura. E poiché esistono questi casi in cui si cumulano le due ineleggibilità, è difficile attuare una precisa disciplina giuridica. Ma la difficoltà deve essere affrontata dal legislatore, se vogliamo valerci seriamente dell'istituto essenziale della democrazia. Inoltre la nostra legislazione commette sovente anche l'errore, come credo di avere già accennato, di confondere casi di ineleggibilità, nella sua duplice forma, con casi di incompatibilità. Quando un caso di incompatibilità è configurato erroneamente come caso di ineleggibilità, si produce una lesione del diritto soggettivo dei cittadini. Come la distinzione tra ineleggibilità per la natura delle funzioni e ineleggibilità per incompatibilità alla candidatura non è teorica – come vedremo in concreto nell'esame dell'articolo 5 – ma produce effetti pratici rilevantissimi, così la distinzione tra casi di ineleggibilità e casi di incompatibilità non è neanche essa teorica, perché – ripeto – quando si configura un caso di incompatibilità come ineleggibilità si lede un fondamento della democrazia, che consiste nella pienezza dei diritti politici per tutti i cittadini.

Dichiarare ineleggibile ad una determinata carica elettiva un cittadino è cosa diversa dal dichiararlo soltanto incompatibile perché, quando lo si dichiara soltanto incompatibile, gli si lascia la libertà totale di scelta, mentre, quando lo si dichiara ineleggibile, lo si fa decadere da un suo diritto. Questa decadenza dal diritto si giustifica solo nell'interesse della libertà, mai contro la libertà. Questi vari errori si rispecchiano – mi duole dirlo, forse in una misura non lievemente superiore a quella rimasta finora nella vigente legislazione – in questo articolo 5 del presente disegno di legge. Esso cumula nella stessa elencazione cause di ineleggibilità per la natura delle funzioni e cause di ineleggibilità per incompatibilità alla candidatura. Inoltre, pone tra i casi di ineleggibilità casi di manifesta incompatibilità, rinviando per il resto, come dirò tra poco, all'articolo 6, che prevede soltanto i casi di incompatibilità che obiettivamente attengono ad una ineleggibilità nella forma, direi, più virulenta, quella cioè dell'incompatibilità alla candidatura.

Onorevoli colleghi, non voglio tediarvi e quindi non mi addentrerò in un'analisi dell'articolo 5 comma per comma, disposizione per disposizione, per dimostrare questa mia affermazione, ma mi limiterò soltanto a qualche esempio.

La figura dell'ufficiale delle forze armate in servizio permanente viene considerata giustamente come un caso di ineleggibilità, ma esso deriva soltanto dalla natura della funzione. L'articolo 5 (è un esempio quello a cui ricorro per chiarire bene il mio pensiero e vorrei che questo mio pensiero potesse valere come criteri informatore per una esatta lettura dell'articolo) considera altri casi senza specificare alcunché (e non poteva farlo, perché gli elaboratori di questo articolo non sono partiti dalla chiara nozione dei due tipi di ineleggibilità). Infatti, considera come rientranti nella ineleggibilità casi che sono esclusivamente di incompatibilità alla candidatura e include – questo è un altro esempio dimostrativo – nella fattispecie dell'ineleggibilità casi che sono soltanto di incompatibilità.

Al numero 3 del comma sesto, ad esempio, sono dichiarati ineleggibili i consulenti legali. Ma i consulenti legali non possono essere dichiarati ineleggibili, bensì incompatibili, nel senso che essi non sono rivestiti di tale autorità da poter coercire il libero voto. Infatti, l'autonomia e l'efficienza della funzione pubblica a cui sono chiamati sono condizionate dalla rinuncia all'incarico di legale.

Ma l'errore più grave viene commesso a proposito dell'articolo 6, nel quale sono definiti come casi di incompatibilità casi che per la loro natura sono manifestamente di ineleggibilità per incompatibilità alla candidatura. Cominciamo con l'incompatibilità tra consigliere regionale e membro del Parlamento nazionale. Questo è un caso manifesto di ineleggibilità per incompatibilità alla candidatura. Il deputato e il senatore sono rivestiti di una autorità – specie se appartengono ai partiti della maggioranza – che coercisce spontaneamente ed irresistibilmente il libero voto degli elettori. Pertanto, così come ha previsto l'ineleggibilità dei ministri e dei sottosegretari di Stato, per le stesse ragioni l'articolo 5 avrebbe dovuto prevedere l'ineleggibilità dei deputati e dei senatori.

GUARRA. Si dovrebbe parlare in questo caso di incandidabilità.

VALITUTTI. Io parlo appunto di incompatibilità alla candidatura. Spiegherò poi questo concetto per quanto attiene al procedimento, perché la cosa più importante è proprio il procedimento attraverso il quale ar-

rivare alla dichiarazione di incompatibilità alla candidatura.

Ma c'è qualcosa di più grave nell'articolo 6. Parlo dell'articolo 6, signor Presidente, senza uscire fuori tema perché mi riferisco a quello che doveva, che deve esserci nell'articolo 5 e che è stato indebitamente trasferito nell'articolo 6.

Si prevede niente di meno, come caso di incompatibilità con l'ufficio di consigliere regionale, quello di presidente di giunta provinciale, di sindaco dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti compresi nella regione, di amministratore di un ente o azienda dipendente dalla regione.

Ma, onorevole Ballardini, vogliamo ragionare? Vogliamo esaminare la realtà in concreto? Se il sindaco di Salerno (parlo di Salerno perché questa è la mia città) si presenta alle elezioni per il consiglio regionale, è evidente che si vale della sua autorità, contro le sue intenzioni, per coercire il libero voto degli elettori, e voi lo dichiarate incompatibile! Ma voi dovete dichiararlo incompatibile alla candidatura, cioè lo dovete dichiarare ineleggibile. Ma che leggi sono queste!

Se il presidente della provincia di Genova si presenta come candidato al consiglio regionale della Liguria (mi scusi, signor Presidente, le chiedo una risposta da uomo a uomo, da cittadino a cittadino) non si vale questi spontaneamente della sua autorità per coercire l'animo degli elettori? Ma gli istituti hanno una loro logica; se non avessero una loro logica, non avremmo alcuna ragione di stare qui. Noi dobbiamo fare le leggi proprio per coordinare gli istituti nella logica del loro funzionamento.

BALLARDINI, *Presidente della Commissione*. Fra i tanti emendamenti, perché non ne avete presentato uno in proposito?

VALITUTTI. Io, onorevole Ballardini, sto facendo la critica alla legge. Potrei rispondere che ce lo avete impedito con il vostro procedimento. Io vi proponevo lealmente di dare il mio contributo, e chi mi conosce in questa Camera, nei pochi anni in cui vi sono stato, sa bene che ho sempre cercato di collaborare, pur serbando fedeltà alla mia posizione di oppositore, ritenendo che la regola primaria della democrazia sia proprio quella della collaborazione e che l'opposizione si giustifica essenzialmente come strumento per un certo tipo, particolarmente delicato, di dialogo.

Dunque, dicevo che, se si vuole fare la legge secondo criteri logici, bisogna trasferire questi casi di incompatibilità nei casi di ineleggibilità, come vi sono dei casi di ineleggibilità che è giusto trasferire nell'articolo 6 come casi di incompatibilità.

Passo adesso ad alcuni rilievi particolari che riguardano alcune disposizioni dell'articolo 5, prima di concludere su due questioni di carattere generale che si riconnettono sempre allo stesso articolo.

Ho notato, onorevole Ballardini (se mi permette di rivolgermi alla sua paziente attenzione) che il numero 8 del primo comma dell'articolo 5 meriterebbe un chiarimento; un chiarimento che mi permetto di definire indispensabile perché la norma, così come è formulata, è di difficilissima interpretazione.

Dice, infatti, il numero 8: « gli impiegati civili delle carriere direttive e di concetto addetti agli organi di controllo sugli atti amministrativi della regione ». Ma mi sa dire, onorevole Ballardini, quali siano questi organi di controllo, se, oltretutto, dobbiamo ancora definirli? Questa è una norma che potrebbe essere tanto restrittiva quanto illegittimamente estensiva; e quindi, secondo il mio modesto parere, andrebbe meglio precisata.

Per quanto riguarda il numero 10 dello stesso primo comma, sarei piuttosto propenso ad estendere la norma, anziché a restringerla. Da parte di qualche mio collega di gruppo è stato manifestato un punto di vista diverso dal mio; ma io ho una certa esperienza delle amministrazioni provinciali e anche di quelle di grossi comuni capoluoghi di provincia, per cui so che vi sono alti funzionari – non soltanto segretari generali – di grossi comuni o di province i quali hanno nelle mani un grosso potere. È per questo che allargherei la norma, allargherei il raggio della sua applicazione.

Debbo poi, onorevole Ballardini, proporle un quesito per quanto riguarda la lettera *a*) del quinto comma; e cioè vorrei sapere se ella intende questa norma applicabile anche alle autorità che dirigono istituzioni provinciali, per esempio ai presidenti di amministrazioni ospedaliere provinciali. Dalla formulazone che la Commissione ha prescelto di presentare all'Assemblea sembra di potere escludere la sua applicazione a questa alta carica. Per l'ispirazione delle altre norme relative alla ineleggibilità, riterrei che sarebbe logico includere nei casi di ineleggibilità anche quello dei titolari di uffici o cariche che appartengono all'ente provincia, come è appunto il caso degli ospedali.

Dopo queste osservazioni particolari, passo a quelle due considerazioni di carattere ge-

nerale con cui mi sono proposto di concludere questa analisi e questa critica dell'articolo 5. La prima considerazione generale riguarda il procedimento della dichiarazione di ineleggibilità. Secondo il procedimento predisposto da questo disegno di legge, sostanzialmente, signor Presidente, saranno i consigli regionali a dichiarare, *post eventum*, le cause di ineleggibilità, e quindi la sanzione della decadenza si applicherà dopo che la candidatura dell'ineleggibile ha prodotto tutti quegli effetti negativi che la norma sull'ineleggibilità si proporrebbe di impedire che si producano. Questo è il congegno. Il congegno – lo rileviamo dal testo del disegno di legge – è purtroppo, devo dire questa amara verità, quello previsto in casi analoghi per altri consessi elettivi. Però, ho detto all'inizio del mio intervento che sono trascorsi degli anni durante i quali avremmo dovuto imparare qualche cosa. Questa è una legge nuova che crea un organo nuovo e doveva distinguersi anche per la novità dei suoi concetti, concetti acquisiti attraverso il corso dell'esperienza di questi anni. Quando – come fa questa legge con gli articoli 8, 10 e 18 – si prestabilisce un procedimento con il quale in pratica il controllo della causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla candidatura si accerta da parte del consiglio regionale eletto, e quindi dopo le elezioni; quando si prestabilisce un simile procedimento, si frustra il fine stesso, il fine logico, il fine politico della legge.

Io mi sono richiamato poco fa alla distinzione fra casi di ineleggibilità derivante dalla natura degli uffici e casi di ineleggibilità per incompatibilità con la candidatura proprio per sostenere questa diversità di procedimenti. Quando si tratta di casi di incompatibilità alla candidatura, occorre che il procedimento intervenga tempestivamente al momento stesso della presentazione della candidatura. L'articolo 8 prevede che l'ufficio centrale circoscrizionale costituibile presso i tribunali sia composto da tre magistrati, per cui ci troviamo di fronte ad un organo della magistratura con delle competenze fissate analiticamente dall'articolo 10 della proposta di legge. Questo ufficio circoscrizionale deve verificare se le liste siano state presentate entro i termini, se sono state sottoscritte dal prescritto numero di candidati, ecc., ma non si deve preoccupare di adempiere il dettato fondamentale dell'articolo 5 verificando se sussistono, oppure no, cause oggettive di incompatibilità o di ineleggibilità.

Ma se l'ufficio centrale circoscrizionale non si preoccupa di questo, secondo me è perfettamente inutile prevedere i casi di ineleggibilità perché, una volta che i candidati hanno avuto la possibilità di svolgere la loro battaglia elettorale, si sono già serviti della autorità di cui sono investiti. Non c'è logica né razionalità in questo procedimento.

La seconda considerazione, signor Presidente, riguarda un fatto storico-politico che vive nella coscienza di ogni cittadino italiano: le nostre leggi sulla ineleggibilità ed incompatibilità prescindono dalla effettiva realtà nella quale i pubblici poteri si sono andati costituendo nel nostro paese, e non soltanto in quest'ultimo ventennio, ma nell'ultimo cinquantennio, perché si nota una continuità di sviluppo pur nella diversità delle forme politiche.

Non esiste più, signor Presidente, il vecchio Stato ottocentesco che ha nel Parlamento il suo organo motore e nel governo – circondato e garantito dagli organi ausiliari – l'autorità direttiva; il nuovo Stato, e non voglio parafrasare l'abusata distinzione tra paese legale e paese reale – è anch'esso giuridico ma stenta ad entrare negli schemi giuridici dello Stato vecchio. È quello che si chiama un parastato; è il complesso degli enti pubblici istituzionali, assistenziali, sociali, economici pubblici.

Abbiamo oggi uno spostamento dei cosidetti centri di decisione dallo Stato tradizionale. secondo il diritto tradizionale, a questo Stato nuovo che è costituito dagli enti, di cui è facile sorridere ma che costituiscono una realtà da cui non possiamo prescindere e che si deve riflettere anche nella legge.

Ora noi, in base all'articolo 5, escluderemmo dalla eleggibilità il segretario del comune di Roccacannuccia ma non escluderemmo invece il segretario generale del comitato dei ministri per la Cassa del mezzogiorno; e cito questo esempio non a caso.

Perché si vorrebbe escludere il segretario comunale di un piccolo comune e non il segretario generale di un grande organismo? Per una ragione semplicissima: perché quanti hanno elaborato il presente disegno di legge, pur dicendo di essere gli interpreti della nuova realtà che si muove, hanno ignorato l'esistenza del parastato; l'hanno assolutamente ignorata. I casi di incompatibilità e di ineleggibilità sono quindi previsti e calcolati soltanto in relazione alle cariche pubbliche dello Stato tradizionale, ignorando del tutto la realtà del parastato. Vi sono oggi presidenti di enti i quali hanno una autorità maggiore dei ministri, o quanto meno di alcuni ministri.

Il presidente dell'INAM, ad esempio, amministra tremila miliardi.

GUARRA. Di debiti !

VALITUTTI. Vi sono anche i debiti, ma il fatto è che i fondi amministrati ascendono a tremila miliardi, pari a circa un terzo del bilancio dello Stato ! Questa realtà non è stata affatto presa in considerazione nella stesura del presente disegno di legge. Ora, onorevole Ballardini, come è possibile affermare di volere una legge che sia di garanzia e di libertà trascurando in materia di ineleggibilità e di incompatibilità le trasformazioni cui è andata soggetta la pubblica autorità, o almeno una parte cospicua di essa, nel nostro paese ?

A mio avviso è proprio questa la lacuna più grave dell'articolo 5. Sarebbe veramente deplorevole che questo disegno di legge, anche per effetto del procedimento piuttosto rissoso in cui è finito coinvolto, giungesse in porto senza che queste norme venissero modificate. Non vogliate credere, onorevoli colleghi, che io sia venuto qui a fare questo discorso per inserirmi in questo procedimento; sono venuto qui perché penso realmente queste cose. Io sono convinto che questa legge, ove il suo articolo 5 non venisse modificato, sarebbe non uno strumento di libertà ma un mezzo col quale si conculcherebbe ulteriormente la libertà nel nostro paese. (*Applausi*).

GUARRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vi è dubbio che l'articolo 5 sia uno dei più importanti di questo disegno di legge; i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza hanno infatti rappresentato sempre il cardine di una legge elettorale. Pertanto ci sarà consentito, rispettando nello spirito il dovere che ciascuno di noi ha di restare strettamente aderenti al tema della discussione, di fare alcune precisazioni di carattere preliminare che si rendono necessarie.

Signor Presidente, vorrei accennare a quanto si dice nell'opinione pubblica di questo dibattito, attraverso la stampa governativa e paragovernativa, ed attraverso quel grande strumento di diffusione e di propaganda che è la televisione. Vorrei accennare a quanto si dice circa il modo con cui questo dibattito viene portato avanti, a quanto si dice dello atteggiamento dei partiti e dei gruppi parlamentari che sono qui rappresentati. Signor Presidente, è stato affermato, anche in un comunicato del partito socialista che ieri sera è stato vistosamente letto alla televisione, che questo nostro comportamento – e la censura andava soprattutto a noi del gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano – cercava di degradare la funzione parlamentare, cercava di rendere un cattivo servigio all'istituzione parlamentare. Ora, signor Presidente, bisogna innanzitutto risalire alla responsabilità della conduzione di questo dibattito. Non v'è dubbio che questo dibattito si stia trasformando in quello che viene chiamato uno « stancheggio parlamentare », quello che gli inglesi chiamano *filibustering;* nessuno potrebbe negarlo. Ma di chi è la responsabilità ? Non dimentichiamo, signor Presidente, che vi è stata una discussione generale su questo disegno di legge che si è protratta per quasi un mese. Vi sono state sedute che sono durate soltanto qualche ora, durante la quale soltanto due, o al massimo tre, deputati dell'opposizione hanno preso la parola. Allora il gruppo parlamentare del partito socialista non ha avuto nulla da obiettare.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Nella discussione di carattere generale, nessuno degli oratori intervenuti, pur pronunciando discorsi brillantissimi, ha parlato di questo disegno di legge.

BONEA. Evidentemente l'onorevole Amadei non ha letto tutti i resoconti.

GUARRA. Questa interruzione porta conforto alla mia tesi. Infatti per un mese intero si è parlato di tutto tranne che del disegno di legge. Ma nessun tentativo è stato fatto da parte della maggioranza e del partito socialista per invocare uno strumento regolatore della discussione parlamentare, nessuno cioè ha chiesto la chiusura della discussione generale. La discussione si è protratta per un mese, gli oratori sono andati fuori tema trattando delle regioni in generale e non della legge elettorale in particolare, anche se questo sarebbe stato molto difficile data la situazione politica e procedurale in cui si è venuti a discutere di questo disegno di legge, tanto più che all'ordine del giorno della Camera, da anni, vi sono disegni di legge istitutivi dell'ordinamento regionale e regolatori del funzionamento dell'istituto regionale. Invece, si discute soltanto di questa legge elettorale.

Ma se la maggioranza ha consentito che per un mese si protraesse il dibattito senza intervenire per regolarlo (com'è suo diritto,

di cui del resto oggi sta facendo uso), noi non ci rendiamo conto del motivo per cui la discussione, che ha potuto protrarsi per un mese sul piano generale, debba essere strozzata nel momento in cui si passa all'esame dei singoli articoli, e cioè nel momento più utile per arrecare un contributo alla formazione della legge. Onorevole sottosegretario, è molto strano un simile atteggiamento. Bisogna, infatti, porsi questo interrogativo: chi è responsabile della durata della discussione del disegno di legge? Coloro che, criticando la legge, si sono in notevole numero iscritti a parlare, oppure coloro che, fin dalla prima seduta sulla discussione degli articoli, hanno voluto porre in atto un metodo di discussione che ha causato le presenti conseguenze? Dobbiamo trarne una conclusione di carattere politico. Non può esistere la volontà di approvare la legge e di renderla funzionante, dal momento che – tutti lo sanno – essa non serve nel corso della presente legislatura, e non soltanto perché esiste una volontà, inespressa o espressa, tendente a tal fine, ma anche perché essa non può funzionare in quanto non vi sono ancora le leggi istitutive delle regioni e regolanti il loro funzionamento. Dunque, solo motivi di carattere politico possono aver giustificato il presente dibattito, dopo che da parte della maggioranza o di una delle forze di maggioranza si è voluto, in certo senso, forzare la mano.

Questa notte, l'onorevole Dell'Andro ha fatto riferimento ad un precedente che nel nostro paese non ebbe certamente buona fama: il precedente della legge elettorale del 1953, della cosiddetta « legge-truffa ; che un certo disagio ha causato in quest'aula, tanto è vero che il gruppo che in ogni occasione si presenta come pungolatore delle discussioni, ossia il gruppo parlamentare comunista, si è sentito in imbarazzo e si è astenuto da quella votazione. Si è fatto riferimento a precedenti che si sono verificati in condizioni di carattere storico, politico, temporale, di gran lunga differenti da quelle attuali. Comunque, bisognava approvare la legge citata, data l'urgenza di svolgere le vicine elezioni secondo determinati criteri.

Oggi, invece, si vuole approvare la legge elettorale, per poi metterla nell'archivio del centro-sinistra e per poter dire, nella primavera del 1968: vedete? è stata approvata la legge elettorale !

Quindi, questa tattica cosiddetta antiostruzionistica, che poi è quella veramente responsabile della durata di questo dibattito, di questa seduta-fiume, non ha nessun fine immediato, ma soltanto il fine mediato per il centro-sinistra di potersi presentare dinanzi al corpo elettorale dicendo che uno degli impegni del programma di centro-sinistra è stato mantenuto, che cioè è stata approvata la legge elettorale regionale. Allora la responsabilità di questo dibattito non è del gruppo del Movimento sociale italiano, che si dice vuole gettare discredito sulle istituzioni; il discredito sulle istituzioni lo getta proprio quel gruppo di maggioranza che ha voluto condurre il dibattito in questo modo.

Qui potremmo dire anche qualche cosa di diverso, signor Presidente – ed ella proprio che è un uomo sinceramente democratico, che è stato antifascista, può darmene atto –; se noi avessimo voluto veramente porre in essere un comportamento dispregiativo delle istituzioni democratiche, ci saremmo comportati in ben altra maniera. Ma nel momento in cui il gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano partecipa al dibattito parlamentare, nel momento in cui fa ricorso nella discussione parlamentare all'arma del regolamento, esso dimostra al Parlamento e al paese di avere accettato questa realtà democratica, di essersi inserito in essa, di voler combattere le sue battaglie attraverso gli strumenti che da questa realtà democratica gli vengono.

Quindi, signor Presidente, respingiamo nel modo più assoluto l'accusa che il gruppo del Movimento sociale italiano assuma durante la discussione di questo disegno di legge degli atteggiamenti che siano dispregiativi delle istituzioni democratiche. Noi avremmo potuto dire, considerato il modo in cui si svolgeva questo dibattito – e non certo per l'atteggiamento del nostro gruppo – che veramente questa era un'aula sorda e grigia, che vi era un bivacco, non di manipoli, ma di persone sparse. Non l'abbiamo detto, signor Presidente; invece abbiamo dato e continuiamo a dare il nostro contributo alla discussione per lo esame approfondito di questa norma.

Venendo poi ad un altro degli argomenti che sono stati addotti proprio per mettere in cattiva luce l'atteggiamento del gruppo del Movimento sociale italiano, quello concernente l'aspetto costituzionale del problema, si è detto che noi, a prescindere da qualsiasi altra valutazione, dobbiamo assolutamente approvare la legge elettorale regionale perché si tratta di un impegno costituzionale. Orbene, noi potremmo ribattere che vi sono impegni costituzionali, e di gran lunga più importanti dell'attuazione dell'ordinamento regionale, che non sono stati rispettati: potrei citare lo articolo 39 della Costituzione sul riconosci-

mento giuridico dei sindacati, potrei citare l'articolo 40 della Costituzione sulla disciplina del diritto di sciopero, potrei citare l'articolo 46 della Costituzione. E a proposito di questo articolo, sembra veramente strano che i socialisti, i quali non hanno mai creduto in passato nell'ordinamento regionale – basta leggere gli atti dell'Assemblea Costituente per rendersi conto di quale sia stato l'atteggiamento di questo partito in sede di redazione della Carta costituzionale – ritengano primario il rispetto di questo impegno e non l'attuazione dell'articolo 46 della Costituzione per la partecipazione diretta dei lavoratori alla gestione delle aziende. Ecco come le inadempienze costituzionali non sono quelle che ineriscono alla mancata attuazione dell'ordinamento regionale: vi sono inadempienze ben più gravi ! E la maggioranza di centro-sinistra non solo fino a questo momento non ha fatto nulla perché queste inadempienze venissero sanate, ma neppure lascia presumere che sarà fatto per l'avvenire qualcosa che possa rappresentare una volontà tendente a sanarle. Ma di queste cose non si parla mai perché non fanno parte del programma del centro-sinistra, quasi che la Costituzione dovesse essere applicata nella misura in cui gli ordinamenti previsti da essa rientrino nel programma del centro-sinistra.

Detto questo, signor Presidente, io passo all'esame dell'articolo 5, che tratta delle cause di ineleggibilità. Credo che non si possa discutere bene dell'articolo 5 senza affrontare la successiva discussione analitica degli articoli 6, 7, 8 e 10, cioè senza parlare di ciò che questi articoli dispongono.

Mi permetterei, signor Presidente, di fare una osservazione preliminare. Già una volta, in questa discussione, ho avuto la ventura (perché ascoltare l'onorevole Valitutti è sempre una cosa piacevole, sia per quello che dice, sia per come lo dice) di parlare in questo dibattito per due volte immediatamente dopo l'onorevole Valitutti. Ebbene, egli ha saccheggiato tutti gli argomenti di carattere giuridico e istituzionale inerenti a questo argomento.

Si diceva dunque che l'articolo 5 regola le cause di ineleggibilità, l'articolo 6 le cause di incompatibilità e l'articolo 7 le cause di decadenza. Ma si è dimenticato che l'incompatibilità non è altro che il verificarsi, nel corso del mandato, di cause di ineleggibilità. In altri termini, le cause di incompatibilità sono cause di ineleggibilità sopravvenute nel corso del mandato. E non è corretto, signor Presidente, parlare di cause di decadenza, perché la decadenza non è una causa, ma è l'effetto della incompatibilità e della ineleggibilità. Se uno si trova nei casi di ineleggibilità nel momento in cui partecipa alle elezioni, oppure si è venuto a trovare in uno dei casi di incompatibilità nel corso del mandato, decade dal mandato. La decadenza deve essere pertanto collocata, nell'economia della legge, non come una causa a sé stante, ma come un effetto dell'incompatibilità e della ineleggibilità.

Quali sono i casi di ineleggibilità ? E perché si è voluto, in questa legge, legiferare nuovamente in materia di ineleggibilità, quando noi abbiamo in Italia tutta una gamma di leggi che trattano questo argomento ? Potremmo affermare che ancora oggi la legge più perfetta sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità è quella elettorale comunale e provinciale del 1915 che, in fondo, ancora oggi regola le elezioni comunali e provinciali.

Per quanto riguarda la necessità di nuove leggi, ho sentito dire, nel corso del dibattito di questa notte, in una interruzione di un deputato democratico cristiano, se non vado errato, che vi è bisogno di rinnovare le leggi, che noi siamo retti da vecchie leggi che non possono assolutamente rispondere alle necessità della vita moderna.

La realtà è che in Italia, ancora oggi, quando si vuole fare una buona legge bisogna far ricorso alle vecchie leggi. Abbiamo avuto un caso recentissimo in questa legislatura: il Parlamento ha varato nel 1962 una nuova legge in materia urbanistica, nota sotto il nome di legge n. 167, che è una legge moderna. Ebbene, uno dei criteri fondamentali di questa legge urta contro un principio della Costituzione. La Corte costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale di quell'articolo, cioè dichiara che la nuova legge, fatta nel 1962 dal Parlamento democratico, è una legge che cozza contro i princìpi sanciti nella Costituzione.

Il legislatore moderno – moderno non soltanto sotto il profilo temporale, ma anche dal punto di vista della formula politica, cioè il legislatore del centro-sinistra – per rendere aderente alla Costituzione una legge incostituzionale ha fatto ricorso all'articolo 13 della legge per il risanamento della città di Napoli, che porta la data del 1885. Quindi, per fare una legge nuova, moderna, aderente alla Costituzione repubblicana, si è andati indietro di circa ottant'anni.

Così direi che per fare una legge, non dico ottima, ma almeno rispondente in pieno ai princìpi e alle esigenze della vita moderna, in rapporto ad una elezione regionale, la mi-

gliore legge a cui ispirarsi è quella del 1915 per l'elezione dei consigli comunali e provinciali, perché altrimenti in tutta questa ridda di disposizioni non riusciremmo a comprendere più niente.

Uno dei doveri fondamentali del legislatore è quello di ispirarsi al principio dell'unità del diritto. In fondo, lo Stato moderno è sorto proprio per questa esigenza. Noi arriviamo, invece, alla frantumazione del diritto; questo avviene, anche in materia elettorale, attraverso questo disegno di legge.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CINCIARI RODANO MARIA LISA

GUARRA. L'articolo 5 del disegno di legge in discussione recita:

« Non sono eleggibili a consigliere regionale:

1) i ministri ed i sottosegretari di Stato;

2) i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura;

3) il capo della polizia ed i vice capi della polizia, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno;

4) i commissari del Governo, i prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei ministri;

5) i magistrati ordinari nella regione nella quale esercitano le loro funzioni;

6) gli ufficiali delle forze armate in servizio permanente;

7) i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella regione;

8) gli impiegati civili delle carriere direttiva e di concetto addetti agli organi di controllo sugli atti amministrativi della regione;

9) i dipendenti civili delle carriere direttiva e di concetto che prestano servizio alle dipendenze del commissario del Governo nella regione;

10) i segretari generali delle amministrazioni provinciali, nonché i segretari generali ed i segretari dei comuni, compresi nella regione.

Le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del consiglio regionale, con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

In caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati entro sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sempre che tale data sia anteriore al termine di centottanta giorni, di cui al secondo comma.

Sono poi ineleggibili i cittadini italiani i quali sono addetti in qualità di diplomatici, consoli, vice consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale di ufficiali, retribuiti o no, alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, anche se abbiano ottenuto il permesso dal Governo della Repubblica di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

Sono altresì ineleggibili a consigliere regionale:

a) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla regione o da enti o aziende da esse dipendenti;

b) coloro che nei confronti della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, o nei confronti degli enti locali sottoposti al controllo della regione, hanno maneggio di danaro o non ne hanno ancora reso il conto;

c) gli amministratori della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, nonché gli amministratori degli enti locali sottoposti al suo controllo, che siano stati dichiarati responsabili in via giudiziaria da meno di cinque anni.

Sono infine ineleggibili a consigliere regionale:

1) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati con la regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

2) i titolari, amministratori e dirigenti di imprese volte al profitto di privati e sussidiate dalla regione con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano

concessi in forza di una legge generale della regione;

3) i consulenti legali ed amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle imprese di cui ai nn. 1 e 2 del presente comma, vincolate alla regione nei modi di cui sopra.

Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative o di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici ».

Vediamo ora, onorevoli colleghi, per poter dare un giudizio che sia fondato sulla conoscenza delle nostre leggi in materia di ineleggibilità, quali siano stati i precetti statuiti nelle precedenti leggi elettorali (non voglio parlare della legge elettorale comunale e provinciale, ma delle leggi elettorali per la elezione dei consigli regionali a statuto speciale). Vediamo che cosa statuisce in materia di ineleggibilità lo statuto per le elezioni del consiglio regionale della regione a statuto speciale sarda.

Dice l'articolo 5 (che è il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1462, recante norme per la prima elezione del consiglio regionale della Sardegna): « Sono ineleggibili a consiglieri regionali il capo ed il vicecapo della polizia, i capi di gabinetto dei ministri, l'alto commissario della Sardegna, i prefetti, i viceprefetti, i funzionari di pubblica sicurezza, i magistrati, gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che esercitano le loro funzioni nella regione; coloro che ricevono uno stipendio o salario da una delle province sarde o da enti, istituti od aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte alla sua vigilanza, nonché gli amministratori di tali enti, istituti od aziende. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate prima dell'accettazione della candidatura ».

L'articolo 7, a sua volta, recita (qui il legislatore ha preferito dividere l'articolazione; invece di un solo, lungo articolo – mai visto così lungo –, ha ritenuto già nel 1948 di articolare diversamente le cause di ineleggibilità): « Sono altresì ineleggibili coloro che hanno il maneggio del denaro di una delle province sarde e non ne hanno ancora reso il conto; coloro che hanno lite pendente con l'alto commissariato per la Sardegna o con una delle province sarde o che, avendo un debito liquido con l'alto commissariato o con le dette province sono stati legalmente messi in mora; coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8 del testo unico della legge per la elezione della Camera dei deputati intendendosi riferiti all'alto commissariato e alle province sarde anziché allo Stato i motivi di ineleggibilità indicati nell'articolo 8 predetto ».

Questo è quanto statuisce lo statuto per la regione sarda. Vediamo adesso che cosa si stabilisce per la regione siciliana. La norma è quella contenuta nella legge regionale siciliana n. 29 del 20 marzo 1951. L'articolo 7, che tratta appunto dei casi di eleggibilità, stabilisce che sono eleggibili a deputati regionali gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, siano nati nella regione o vi siano residenti da almeno cinque anni ininterrotti. Poi, a differenza di quanto ha fatto il legislatore per la regione sarda, che ha collocato la norma al principio dell'articolo, qui l'eccezione è precisata all'articolo seguente. « Salvo che effettivamente abbiano cessato dalle loro funzioni in conseguenza di dimissioni o altre cause almeno 90 giorni prima del compimento di un quadriennio dalla data delle precedenti elezioni regionali, ovvero, in caso di scioglimento anticipato dell'assemblea regionale siciliana, entro 10 giorni dalla data del decreto di convocazione dei comizi elettorali, non sono eleggibili: i membri del Parlamento nazionale; il commissario dello Stato per la regione siciliana; i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti o che siano capoluoghi di liberi consorzi o sedi delle amministrazioni straordinarie dei soppressi enti autarchici provinciali, nonché i presidenti di dette amministrazioni; il segretario generale della presidenza della regione siciliana; i capi di gabinetto e i segretari particolari dei ministri, dei sottosegretari di Stato, del presidente della regione e degli assessori regionali ».

Debbo a questo punto rammentare come sia opportuno leggere con attenzione tutte le leggi elettorali che regolano le elezioni dei consigli regionali del nostro territorio nazionale, perché soltanto da una lettura accurata e minuziosa possono scaturire le differenze nelle norme. La norma di questo articolo dimostra pure come la ineleggibilità per la elezione all'assemblea regionale non si limita soltanto ai capi di gabinetto ma si estende anche ai segretari particolari dei ministri: e ciò si spiega perché il potere di interferenza in periodo elettorale è maggiore nei segretari particolari, i quali rappresentano il ministro nella sua attività di partito, che non nei capi di gabinetto, i quali rappresentano invece soltanto uno dei collaboratori del ministro, per quanto at-

tiene all'espetto giuridico e all'organizzazione del dicastero.

Lo stesso articolo 8 così prosegue: salvo che si trovino in aspettativa o in congedo straordinario all'atto dell'accettazione della candidatura, non sono eleggibili: i magistrati dell'ordine giudiziario nonché i membri del Consiglio di Stato, del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, della Corte dei conti e delle sezioni staccate della Corte dei conti nella regione siciliana; i prefetti e i viceprefetti della Repubblica; il capo e il vicecapo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza; gli ufficiali generali, gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato se esercitano il comando in Sicilia; i funzionari dirigenti delle cancellerie e segreterie del consiglio di giustizia amministrativa, delle corti di appello e dei tribunali della Sicilia; i funzionari di pubblica sicurezza; i capi servizio degli uffici centrali e periferici dipendenti o vigilati dalla regione, nonché degli uffici statali che svolgono attività nella regione.

L'articolo 9 così recita: i diplomatici, i consoli, i viceconsoli eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla assemblea regionale siciliana sebbene abbiamo ottenuto il permesso del Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da governi esteri ». Per cui se qualcuno fa il manovale al servizio di una ambasciata non può presentarsi alla assemblea regionale.

L'articolo 10 recita: « Non sono eleggibili:

1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali, amministratori e dirigenti di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato o la regione per contratti di opere o di somministrazioni oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e di imprese volte al profitto di privati, che godano di contributi, concorsi. sussidi o garanzie da parte dello Stato o della regione;

3) i consulenti legali amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato o alla regione nei modi di cui sopra;

4) i commissari, i liquidatori, i presidenti o componenti di consigli di amministrazione o di collegi sindacali, i direttori generali o centrali di enti pubblici soggetti per legge alla vigilanza o tutela della regione ovvero enti in genere che siano ammessi a godere e godano effettivamente in via ordinaria in dipendenza di disposizioni di legge o di atti amministrativi vincolanti di contributi, concorsi o sussidi da parte della regione. Sono eccettuati gli enti che svolgono attività culturali, quelli concernenti attività sportive, gli enti e associazioni di culto ovvero aventi finalità sindacali ovvero sanitarie ovvero di beneficenza e assistenza. Sono altresì eccettuati i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative iscritte regolarmente nei registri di prefettura. Le cause di ineleggibilità previste dal presente numero non sono applicabili a coloro che in conseguenza di dimissioni od altra causa, abbiamo effettivamente cessato dalle loro funzioni almeno novanta giorni prima del compimento di un quadriennio dalla data delle precedenti elezioni regionali, ovvero, in caso di scioglimento anticipato dell'assemblea regionale siciliana, entro dieci giorni dalla data del decreto di convocazioni dei comizi elettorali ».

Passando alla legge elettorale del Trentino Alto Adige, l'articolo 11 recita: « Sono eleggibili a consiglieri regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, ai sensi dell'articolo precedente, che abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno della elezione ».

L'articolo 12 recita: « Non sono eleggibili a consiglieri regionali:

a) i membri del Governo, il commissario e il vice commissario del Governo presso la regione;

b) i questori di Trento e di Bolzano nonché i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella regione;

c) i sindaci dei capoluoghi delle province di Trento e di Bolzano;

d) i magistrati che hanno giurisdizione nella regione, salvo che si trovino in aspettativa o in congedo straordinario all'atto della accettazione della candidatura; i membri del consiglio di Stato e degli organi di giurisdizione amministrativa di cui all'articolo 78 dello Statuto, i membri della Corte dei conti e della delegazione della Corte stessa avente sede nella regione Trentino-Alto Adige;

e) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che hanno il comando territoriale della regione;

f) i segretari generali della regione e delle due province di Trento e di Bolzano, nonché i capi servizio delle rispettive amministrazioni.

Le cause di ineleggibilità sopra indicate non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 90 giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

Ora, il Trentino-Alto Adige non si affaccia sul mare, e non mi risulta che gli ammiragli possono avere nessun giurisdizione su quella regione, ammenoché non si tratti di navigazione fluviale o lacuale.

Sono inoltre dichiarati ineleggibili i segretari generali della regione e delle due province di Trento e di Bolzano, nonché i capi dei servizi delle rispettive amministrazioni. « Le cause di ineleggibilità sopraindicate – precisa la legge – non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno novanta giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

Il successivo articolo 13 tratta delle incompatibilità e così stabilisce: « Non sono compatibili con la carica di consigliere regionale le cariche: *a*) di deputato e senatore; *b*) di giudice della Corte costituzionale; *c*) di membro di altri consigli regionali; *d*) di sindaco e di assessore dei comuni della regione. Gli appartenenti alle categorie sopraindicate decadono dalla carica di consigliere regionale, qualora non abbiano rassegnate le dimissioni dalla carica coperta, entro dieci giorni dalla convalida della elezione. Durante la decorrenza di tale termine non possono partecipare alle sedute del Consiglio regionale e provinciale ».

Non meno significativo è l'articolo 14, il quale così stabilisce: « I diplomatici, i consoli, i vice consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, non possono essere eletti al Consiglio regionale, sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri ».

L'articolo 15 torna nuovamente sul tema della ineleggibilità (mentre all'articolo 14 si trattava delle incompatibilità). Tale norma stabilisce che non sono eleggibili:

« 1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di Società o imprese private risultino legati con la Regione o con le Province con contratti di opere o di somministrazioni, oppure con concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimento specifico, l'osservanza di norme generali o particolari protettive di pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

2) i rappresentanti, amministratori o dirigenti di Società e imprese volte al profitto di privati e sussidiati dalla Regione o dalle Province con sovvenzioni continuative o con garanzie di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non sono concessi in forza di una legge;

3) i consulenti legali e amministrativi che prestano in modo permanente l'opera loro alle persone, Società e imprese di cui ai numeri 1 e 2, vincolate alla Regione o alle Province nei modi di cui sopra.

Sono altresì ineleggibili coloro che nei confronti della Regione o delle Province:

a) hanno maneggio di denaro o avendolo avuto non ne hanno ancora reso il conto;

b) hanno liti pendenti, oppure, avendo un debito liquido ed esigibile, sono stati legalmente messi in mora;

c) siano stati dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria.

La sopravvenienza di una causa di ineleggibilità nel corso del mandato provoca la decadenza dello stesso ».

A completare il quadro di questa normativa occorre poi tenere conto dei successivi articoli 16 e 17. L'articolo 16 dispone che « coloro che, fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da una delle Province di Trento e di Bolzano, ovvero da Enti, istituti o aziende da esse direttamente dipendenti, ove siano eletti consiglieri regionali sono collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato.

« Ai membri del Consiglio regionale – reca infine l'articolo 17 – è vietato di consentire o di tollerare che il loro nome con la indicazione della loro qualifica sia usato in annunzi o stampati o documenti di qualsiasi specie, destinati a pubblica diffusione a profitto di imprese finanziarie, industriali o commerciali ». Questo è stabilito dalla legge eletto-

rale per l'elezione del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige.

Ma vi è un'altra regione a statuto speciale, la Valle d'Aosta; esaminiamo dunque anche questa legge elettorale regionale, la quale all'articolo 6 così afferma: « Non sono eleggibili a consigliere regionale tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni e delle regioni che non abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno dell'elezione. Non sono eleggibili a consigliere regionale i capi e il vicecapo della polizia, i capi di gabinetto dei ministri, i prefetti e i viceprefetti, i funzionari di pubblica sicurezza, i magistrati, gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che esercitano le loro funzioni nella regione, i sindaci, i consiglieri dei comuni della regione, coloro che ricevono uno stipendio dalla regione o da enti, aziende od istituti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza, nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate prima della accettazione della candidatura. Sono altresì ineleggibili coloro che hanno il maneggio del denaro della regione o non ne hanno reso ancora il conto, coloro che hanno liti pendenti con la regione o che, avendo con essa un debito liquido, sono stati legalmente messi in mora, coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 7 e 8 del testo unico della legge per l'elezione della Camera dei deputati, intendendosi riferiti alle regioni, anziché allo Stato i motivi di ineleggibilità indicati nell'articolo 8 predetto, i funzionari che devono invigilare sull'amministrazione delle regioni e degli impiegati dei loro uffici, gli amministratori della regione o degli istituti posti sotto la sua vigilanza dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile ».

Non leggo, poiché l'abbiamo approvato da poco, il testo della legge elettorale in rapporto alle ineleggibilità del Friuli-Venezia Giulia.

Per quale motivo, oltre quello di far passare altri venti minuti, ho letto questi articoli di legge che riportano per ogni singola regione casi di ineleggibilità ? Sono quasi identici, tranne piccole sfumature. Allora non sarebbe stato più opportuno che questo disegno di legge, invece di elaborare un'altra casistica, facesse riferimento a quella che ho testé letto ? Esiste un sistema per lottare contro l'ostruzionismo, ma la maggioranza non lo pone in essere. Invece di elaborare una legge elettorale di ventisei articoli, si poteva far riferimento ad una legge elettorale relativa a una regione a statuto speciale.

Ma il rilievo da fare è un altro. Possiamo andare avanti in Italia con questo pullulare di leggine quasi identiche? La lunga casistica riportata nelle varie leggi non ha insegnato neppure qualcosa al legislatore, poiché in tutte queste leggi si parla di giudici ordinari, di giudici della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, di altri organi giurisdizionali, ma, per esempio, il magistrato alle acque non è compreso. Quando si parla di magistrature speciali e se ne indica qualcuna, quella che non viene indicata viene esclusa; allora viene escluso anche il commissario agli usi civici, che pure esercita una funzione giurisdizionale delicatissima.

Quindi si impone, signor Presidente – come diceva il mio collega Franchi – la necessità di una legge unica. Sento sempre, quando vado nei tribunali, nelle corti d'appello e nelle prefetture, svolgendo la mia attività di avvocato, invocare: basta con la proliferazione legislativa ! Invece della non proliferazione atomica, consideriamo la proliferazione delle leggi, che reca un effettivo danno al nostro paese per la relativa confusione nell'applicazione. È necessario impedire, per l' avvenire, una così intensa quanto inutile attività di legislazione; quando già esiste una legge non vedo necessità di predisporne un'altra del tutto simile.

La legge che si attarda ad elencare le cause di ineleggibilità, come ha posto in risalto l'onorevole Valitutti, è rivolta a coloro che sono preposti alla vigilanza sull'esistenza o meno di dette cause, per impedire che si verifichino situazioni non volute dal legislatore. Le cause di ineleggibilità sono individuate ed elencate affinché coloro che ricoprono cariche nell'ambito dello Stato o della regione non influiscano sull'elettorato proprio in virtù delle cariche rivestite.

Quale dovrebbe essere l'organo preposto a questo compito? L'esperienza, in materia, non manca: denunzie di questi fatti se ne sono avute a iosa. Quante volte si è detto che la commissione mandamentale elettorale non ha il potere, una volta individuate le cause di ineleggibilità dei candidati, di cancellare il loro nome ? L'unica cosa che essa può fare è cancellare il nome del candidato che abbia dichiarato, nella scheda di accettazione della candidatura, di essere già candidato altrove o di essere già consigliere comunale o provinciale. La legge non dice che deve essere cancellato quel candidato che risulti avere accettato la candidatura per altro consiglio pro-

vinciale o comunale, oppure che risulti essere già consigliere comunale o provinciale. Bisogna aver già dichiarato una cosa simile, per essere cancellati !

Né si può parlare di atto improduttivo di effetti giuridici in quanto falso; il candidato, infatti, può senz'altro omettere la dichiarazione in questione e, per altro, non essere imputato di falso per omissione. L'omissione, infatti, può essere stata del tutto casuale e non determinata da attività criminosa nei confronti delle disposizioni dettate dalla legge elettorale.

Ebbene, questo disegno di legge non fa che ripetere le stesse storture. L'articolo 8, strettamente collegato con le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, recita:

« Presso il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del Tribunale.

Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

L'Ufficio centrale circoscrizionale può avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente ».

Il successivo articolo 10 – che reca il titolo: « Esame ed ammissione delle liste – Ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati » – che è poi l'articolo che determina i poteri di questo organo, recita esattamente:

« L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo precedente;

2) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

3) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione;

4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione ».

Seguono alcune norme in materia di delegati di lista.

Ecco la riprova che l'esperienza non ci ha insegnato niente: se il Presidente del Consiglio dei ministri accetta la candidatura per la regione pugliese, nessun organo può impedirgli di svolgere la sua campagna elettorale, cioè di porre in essere quegli artifici per portare voti non tanto alla sua persona – perché sa benissimo che il consigliere regionale non lo potrà fare dovendo fare il Presidente del Consiglio dei ministri – quanto alla sua lista, quindi per violare in concreto la legge che dovrebbe invece essere garantita da queste norme. Esistono casi in cui cittadini italiani hanno ricoperto contemporaneamente due cariche tra loro incompatibili, dichiarati decaduti solo allo scadere del mandato. Posso dire, per la mia attività professionale, che proprio l'altro giorno, la corte di appello di Napoli ha dichiarato la invalidità di una elezione ad un consiglio comunale della mia provincia dopo quattro anni, quando già erano stati convocati i comizi elettorali per il 12 novembre ! Di conseguenza quei consiglieri comunali che si trovavano in una palese situazione di illegittimità sono rimasti in carica per tutti e quattro gli anni. Bisogna dare poteri preventivi, non repressivi !

L'onorevole Valitutti nel corso di questa discussione ha denunciato un caso che ci interessa da vicino: perché noi dobbiamo parlare di casi concreti per vedere quanto sia inefficace questa legge.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vi mettete a giocare a tennis fra oratori dell'opposizione !

DE MARZIO. Non possiamo giocare a tennis con voi della maggioranza.

ROMUALDI. Ella, da buon sportivo, potrebbe fare da arbitro.

GUARRA. Dicevo, signor Presidente, che voglio portare qui un caso eclatante, sul quale specialmente i deputati della maggioranza dovrebbero meditare. Noi abbiamo nella circoscrizione Benevento-Avellino-Salerno, che è la circoscrizione elettorale mia e dell'onorevole Valitutti – ma i più allarmati di fronte a questo fatto non siamo né io né l'onorevole Valitutti: sono proprio i candidati della lista di maggioranza – il segretario generale del comitato dei ministri per il Mezzogiorno (mi pare si chiami dottor Enzo Scotti) il quale sta preparando la sua campagna elettorale per le elezioni del 1968 girando per tutti i comuni della nostra circoscrizione e promettendo ai sindaci – in alcuni casi dando anche qualche anticipazione – i contributi della Cassa per il Mezzogiorno.

È mai possibile che noi dobbiamo stabilire l'ineleggibilità eventuale per lo spazzino comunale, ma non per coloro che rivestono cariche di questo genere? Perché, inoltre, debbono essere ineleggibili i capi di gabinetto dei ministri (normalmente dei funzionari veramente ligi al proprio dovere, che presiedono all'organizzazione giuridica del ministero e rispondono, nei confronti dell'esterno e del ministro, dell'aspetto giuridico e dell'organizzazione ministeriale) quando, invece, possono essere candidati i capi delle segreterie particolari dei ministri, i quali esercitano veramente una pressione nei confronti dell'elettorato?

Questo è un caso singolo, ma esistono altre centinaia e migliaia di casi. Esso comunque riconduce proprio alla mancanza di meditazione, da parte del Governo, nei confronti di questa legge elettorale. Voi avete presentato la legge per presentare un documento qualsiasi. Se veramente foste stati spinti da una volontà di attuazione dell'ordinamento regionale, se foste stati animati da una seria volontà regionalista, avreste riportato in discussione in quest'aula i disegni di legge che già erano stati discussi nella parte generale nel 1964, e che sono all'ordine del giorno ormai da tre anni e più. Invece, avete accantonato quei provvedimenti che, dal punto di vista dell'attuazione dell'ordinamento regionale, sono le uniche serie. Avete portato in discussione una legge elettorale che è frutto del compromesso, di un matrimonio morganatico tra la democrazia cristiana e il partito socialista e volete indicare alla nazione noi come i nemici della democrazia, come coloro che insultano il Parlamento! Il Parlamento e la democrazia li state insultando voi, attraverso questa procedura di discussione della legge elettorale.

Questi sono, onorevoli colleghi, i motivi fondamentali della nostra opposizione. Attraverso di essa noi vogliamo denunciare al paese le evidenti contraddittorietà di questa vostra politica e dire al paese che non avete alcuna volontà regionalistica. Vogliamo denunciare questo, noi che siamo nemici della regione.

Vedremo in voi degli avversari più leali, e perciò stesso più rispettabili, se foste animati da una seria volontà di riforma. Ma quello che voi state ponendo in essere in questo momento è soltanto aria fritta, perché volete presentarvi al corpo elettorale sostenendo di aver fatto approvare questa legge.

Ecco il perché dei comunicati del partito socialista che si succedono: prima l'intimazione del segretario De Martino, poi il comunicato di ieri sera della direzione del partito, che è stato trasmesso dalla televisione perché in futuro, quando questo provvedimento sarà approvato – se sarà approvato –, si possa battere la grancassa della realizzazione del programma governativo, come se l'avere approvato questa legge significasse l'approvazione dell'ordinamento regionale.

Lo stesso si è ripetuto quando si è trattato della programmazione economica nazionale: adesso dovunque il partito socialista e la democrazia cristiana parlano della programmazione come di un fatto ormai acquisito, mentre sappiamo che non è ancora pervenuta in Parlamento la legge sulle procedure per l'approvazione della programmazione.

Ecco perché noi denunciamo in questo modo al paese l'attività criminosa del centro-sinistra nei confronti della nazione italiana. Ecco il fine nobile della nostra battaglia, che non è quello di fare un ostruzionismo fine a se stesso, in quanto approvare la legge dieci giorni prima o dieci giorni dopo, quando non si è proprio sul limite della scadenza del mandato, può non significare niente. Ma significa molto questa nostra battaglia, che non offende il Parlamento: lo dico io, che non sono certamente un difensore delle libertà democratiche, degli istituti democratici. Questa battaglia non offende il Parlamento che, anzi, è stato da voi offeso per cinque anni, nel momento stesso in cui non avete voluto discutere le leggi istitutive dell'ordinamento regionale e avete portato alla nostra discussione soltanto il disegno di legge elettorale. Noi viceversa abbiamo cercato di riportare nell'alveo parlamentare ciò che voi avete tentato di estirpare. È qui che stiamo conducendo la nostra battaglia, che speriamo di vedere vittoriosa. (*Applausi a destra*).

DE MARZIO. Chiedo di parlare sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARZIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'esame dell'articolo 5 di questo disegno di legge presuppone un discorso di carattere generale sull'istituto dell'ineleggibilità, che, quando non dipenda da una diminuzione di diritti legata ad una condanna penale, mira a garantire che l'autorità di cui certe persone dispongono in ragione del loro ufficio non possa essere usata per vincolare la libertà degli elettori. Da una parte, quindi, ci si preoccupa che certe funzioni pubbliche vengano assolte al servizio della collettività e non per scopi particolari; dall'altra, ci si preoccupa che nella competizione elettorale non siano presenti situazioni che falserebbero la gara, il confronto.

Vi è una gara tra varie liste di candidati ed una fra i candidati di una stessa lista. Le due gare sono ugualmente meritevoli di tutela. In qualche caso questa tutela può essere assicurata attraverso una condizione di ineleggibilità sanabile con una rinunzia fatta in tempo, prima delle elezioni, all'effettivo esercizio delle funzioni cui è collegata l'influenza sugli elettori. Ma altre volte le condizioni di ineleggibilità non sono sanabili in questa maniera ed allora occorrerebbe stabilire non condizioni di ineleggibilità, ma condizioni di vera e propria incompatibilità con la candidatura.

Nell'esame di questo articolo 5 vi è prima di tutto da rilevare come le condizioni di ineleggibilità stabilite non garantiscano in nessuna maniera la finalità specifica di questo istituto, che è, come dicevo prima, quella di assicurare la regolarità della gara tra le varie liste e di quella tra i candidati di una stessa lista. Ma nello stesso tempo vi è una confusione notevole tra incompatibilità con la carica ed ineleggibilità.

Vorrei, a questo riguardo, fare osservare che nelle legislazioni di moltissimi paesi vi è una tendenza a trasformare certe incompatibilità in ineleggibilità. Noi, invece, in questo disegno di legge riscontriamo la tendenza a considerare le funzioni per le quali era stabilita l'ineleggibilità come trasportate sul piano della incompatibilità.

A dimostrazione di questa tesi, mi permetterò di leggere quanto è stato detto nel 1952 da un deputato della democrazia cristiana, l'onorevole Quintieri, relatore per il progetto di legge Bellavista relativo appunto a certe incompatibilità parlamentari. In particolare, leggerò la parte che documenta la situazione delle legislazioni dei vari paesi.

Diceva l'onorevole Quintieri:

« Per quanto riguarda poi l'esempio dei sistemi adottati dai paesi più evoluti, una breve esposizione di legislazione comparata varrà a dimostrare che in tutti i paesi civili il legislatore ha avuto cura di stabilire, oltre le varie cause di ineleggibilità alle funzioni parlamentari, anche le incompatibilità tra la funzione altissima del legislatore e quella di altri organi dell'attività pubblica e privata.

In rispondenza al pensiero espresso da eminenti cultori di materia amministrativa e un largo movimento di idee accettato dalla pubblica opinione si è ovunque cercato di impedire che i componenti dei due rami del Parlamento fossero distratti da loro diuturno lavoro a causa di altri incarichi, elettivi o meno, e si è avuto cura di impedire la coesistenza, nella stessa persona, di mandati tra loro contrastanti.

Per scendere al concreto ricorderò la legislazione di alcuni paesi che da più lungo tempo vivono in regime parlamentare. Così vedremo che la regolamentazione della incompatibilità parlamentare è stata ovunque adottata senza che vi sia stato bisogno di manovre scandalistiche che evidentemente non possono costituire la base di una legge qualsiasi.

In Inghilterra si distingue la totale squalificazione e la parziale squalificazione che solo fino ad un certo punto corrispondono alla nostra distinzione tra ineleggibilità e incompatibilità. La totale squalificazione riguarda un certo numero di nuove funzioni, cioè di funzioni create posteriormente al 1705 ed implica una assoluta inconciliabilità tra la qualità di funzionario e l'attività di deputato.

La parziale squalificazione, invece, concernente le antiche ed alcune nuove funzioni, solo impone l'obbligo al deputato che accetta la nomina di incarico pubblico di sottomettersi ad una rielezione. Il funzionario rieletto può, però, esercitare il mandato parlamentare.

Negli stati Uniti d'America l'articolo 1 della costituzione stabilisce che nessun senatore o deputato può ottenere la nomina ad un servizio civile dipendente dallo Stato durante il periodo del mandato parlamentare, né può essere membro di una delle due Camere chi è incaricato di un servizio per conto dello Stato. L'incompatibilità è assoluta ed investe tutti i funzionari, sia civili che militari, compresi i funzionari dell'ordine giudi-

ziario e non vi è distinzione alcuna tra funzionari nominati dal presidente o da un capo servizio, oppure dalla commissione per il servizio civile.

Nella Svizzera l'articolo 77 della costituzione stabilisce l'incompatibilità tra la carica di consigliere nazionale e quella di consigliere degli Stati, di consigliere federale e di impiegato nominato dal consiglio federale. Una modifica di tale articolo, approvata dal consiglio nazionale, veniva respinta da *referendum* popolare. L'articolo 97 dispone che i membri del consiglio federale non possono avere alcun altro impiego, sia al servizio della Confederazione o di un cantone, né possono esercitare alcuna professione o industria. Infine l'articolo 108 stabilisce che i membri dell'assemblea federale e del consiglio federale ed i funzionari nominati da questo consesso non possono far parte del tribunale federale. Anche per questo altro collegio è richiesto che i membri non abbiano alcuna altra carica e non esercitino alcun altra professione od industria.

Nel Belgio l'articolo 238 del codice elettorale stabilisce che i membri delle Camere legislative non possono essere nello stesso tempo funzionari od impiegati dello Stato, ministri dei culti con retribuzione a carico dello Stato, avvocati di pubblica amministrazione o commissari governativi presso società anonime.

Inoltre lo stesso codice, all'articolo 239, stabilisce che i membri delle Camere possono adempiere a funzioni retribuite dallo Stato solo dopo un anno dalla cessazione del mandato politico fatta eccezione per gli agenti diplomatici, i governatori e i cancellieri della provincia.

L'Olanda all'articolo 96 della costituzione limita l'incompatibilità di un membro degli Stati generali alla funzione di vicepresidente o di membro del consiglio di Stato, di procuratore generale, avvocato generale o membro della Corte dei conti o di commissario reale delle province. La costituzione prevede l'estensione, per legge, dell'incompatibilità di altre funzioni. Inoltre, in forza di un decreto del 5 febbraio 1868, i funzionari eletti ad una delle due Camere vengono sospesi d'ufficio dal loro impiego per tutta la durata del mandato parlamentare. In questo caso, il loro trattamento economico viene ridotto alla metà.

Cito per ultima la legislazione francese, sia perché è la più recente, in quanto rimonta al gennaio 1950, sia per l'influenza che essa chiaramente ha esercitato sulle varie proposte sintetizzate nel testo compilato dalla Commissione. In Francia, dunque, la legge 6 gennaio 1950 sancisce l'incompatibilità fra il mandato parlamentare e l'esercizio di funzioni pubbliche retribuite sul bilancio dello Stato. Pertanto, il funzionario eletto deputato all'Assemblea nazionale o membro del consiglio della Repubblica o dell'Assemblea dell'*Union française* è sostituito nelle sue precedenti funzioni se negli otto giorni successivi alla convalida non avrà dichiarato di non accettare il mandato affidatogli. Reciprocamente, è stabilito che il parlamentare nominato ad una funzione pubblica retribuita sul bilancio dello Stato cessa di appartenere all'Assemblea di cui fa parte per il fatto stesso della sua accettazione. L'articolo 12 della legge dichiara incompatibili con i mandati elettivi le funzioni di direttore, amministratore, membro del consiglio di vigilanza o gerente delle società, imprese o stabilimenti a cui lo Stato assicuri vantaggi sotto qualsiasi forma, e nelle aziende nazionali. Sono assimilate a tali funzioni quelle esplicate presso tali enti in modo permanente e con remunerazione fissa a titolo di consulenza giuridica o tecnica. Conseguentemente l'eletto che esplicava una di tali funzioni dovrà entro otto giorni dalla convalida dimostrare di aver dato le dimissioni, altrimenti sarà dichiarato dimissionario d'ufficio. L'articolo 12 fa divieto al parlamentare di accettare una funzione qualsiasi in enti che abbiano esclusivamente finalità finanziarie e facciano pubblico appello al risparmio e vieta ai parlamentari di lasciar figurare il proprio nome su documenti pubblicitari concernenti un'impresa finanziaria, industriale o commerciale e sono comminate pene non lievi a carico di dirigenti di società del genere che lascino figurare il nome di un membro del Governo o di un parlamentare con menzione delle rispettive qualità su annunci o fogli pubblicitari nell'interesse della società che essi dirigono. Dall'articolo 18 è vietato il cumulo del mandato in più assemblee e nell'articolo 19 è sancito il divieto ai membri del Governo di assumere la carica di amministratore in imprese nazionali se non siano decorsi almeno cinque anni dalla cessazione delle funzioni governative ».

Poi l'onorevole Quintieri fa un po' la storia della legislazione italiana circa le ineleggibilità e circa le incompatibilità. Ma, come dicevo prima, l'articolo 5 di questo disegno di legge prova come questo sia assolutamente inefficace rispetto a quelle che sono le finalità che vuole garantire. A dimostrazione di ciò potrei ricorrere ad una larga statistica. C'è

infine da notare che l'incompatibilità dovrebbe anche garantire – quel che tutti invocano – che nella pubblica amministrazione cessi l'intervento disturbatore dei partiti politici. Noi tutti sappiamo come siano ammesse le candidature di certi pubblici funzionari e sappiamo altresì che queste candidature non nascono dall'ambizione, né dal desiderio di far parte di un'assemblea rappresentativa, ma nascono dalla volontà di servire un determinato partito politico in qualità di portatori di voti. Abbiamo registrato moltissimi casi del genere sia nelle competizioni elettorali politiche e sia in quelle delle regioni a statuto speciale. Abbiamo visto funzionari che hanno messo al servizio di un determinato partito politico – naturalmente della maggioranza – la loro influenza sulla opinione pubblica, la loro influenza sull'elettorato. Hanno portato dei voti, non sono stati eletti, ma certamente sono stati ricompensati in qualche modo con dei vantaggi di carriera oppure di natura finanziaria, ed a questo proposito sono state fatte delle denuncie precise e circostanziate da parte degli organi di stampa.

Ma che significato hanno allora le condizioni di ineleggibilità di cui si parla all'articolo 5? Condizioni di ineleggibilità sanabili con un abbandono delle funzioni 180 giorni prima delle elezioni, indipendentemente dal fatto che soltanto per certi incarichi questo abbandono può, verosimilmente, annullare la capacità di influenza del cittadino investito di pubbliche funzioni sull'elettorato. Ho detto soltanto per certi incarichi, perché per certi altri l'abbandono delle funzioni 180 giorni prima delle elezioni non può avere alcun significato. Prendiamo, per esempio, il caso di un questore che abbandoni 180 giorni prima delle elezioni la questura per presentarsi candidato nella lista di un determinato partito politico: qualcuno di voi, in buona fede, può credere che l'interessato non sia in condizioni, per la sua assenza dall'ufficio, di muovere le leve dell'amministrazione grazie all'influenza ed al prestigio acquisiti negli anni precedenti?

Questo articolo è del tutto deludente perché non garantisce quello che vorrebbe garantire, cioè la regolarità del confronto dei candidati appartenenti ad una stessa lista. Stamane l'onorevole Nicosia ha citato l'autorevole opinione del noto costituzionalista Santi Romano, il quale parla appunto di incompatibilità alla candidatura, ma soltanto in certi casi. L'esame di questo articolo 5 è la lampante dimostrazione di come le ineleggibilità sancite non tutelino i cittadini che hanno, invece, il diritto di essere sicuri che le funzioni pubbliche siano esercitate al servizio della collettività.

In questo articolo 5, a parte le suddette considerazioni di carattere generale, vi sono delle stranezze che vorrei sottolineare; vi si dice, per esempio, che sono ineleggibili i consiglieri comunali ed i segretari delle amministrazioni provinciali. Sono invece eleggibili i sindaci ed i presidenti delle amministrazioni provinciali. Questo è molto strano; io voglio fare un raffronto con quanto è stabilito, a proposito di eleggibilità, dalla legge per l'elezione alla Camera dei deputati. Questa stabilisce che non sono eleggibili i deputati regionali o i consiglieri provinciali, i presidenti delle giunte provinciali, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti, il capo e il vicecapo della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza, i capi di gabinetto dei ministri, i rappresentanti del Governo presso le regioni autonome, i prefetti e viceprefetti, i funzionari di pubblica sicurezza, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato nelle circoscrizioni o nei comandi territoriali. Ma l'articolo 7 di questa legge aggiunge: « Le cause di ineleggibilità di cui al comma precedente non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera. Per cessazione delle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti dalle lettere *a*), *b*), *c*) » (per quanto riguarda cioè i deputati regionali, i presidenti delle giunte provinciali e i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti) « dalla formale presentazione delle dimissioni ». Ma vi è di più: le dimissioni non bastano, perché, come spesso avviene, esse potrebbero ad esempio non essere messe in discussione e conseguentemente non accolte. Così la legge per l'elezione della Camera dei deputati precisa esplicitamente che il solo fatto di accettare una candidatura comporta automaticamente la decadenza dalla carica.

Ben diversa è l'impostazione dell'articolo 5 di questo disegno di legge. Esso afferma infatti che i sindaci e i presidenti di amministrazione provinciale sono eleggibili e che nei loro confronti ricorre soltanto la incompatibilità. Se cioè un sindaco o presidente di amministrazione provinciale viene eletto al consiglio regionale, deve scegliere se accettare l'una o l'altra carica.

Sono evidenti gli inconvenienti di tale sistema. Si può verificare il caso di un sindaco che accetti la candidatura a consigliere regionale perché il partito vuole utilizzare il suo ascendente per portare voti alla propria lista, oppure perché quel sindaco (casi del genere sono sulla bocca di tutti) vuole sottrarsi alla responsabilità di una situazione finanziaria pesante, oppure perché si trova in una situazione politicamente difficile. Così questo sindaco può accettare la candidatura senza dimettersi, può cioè giocare sul sicuro: se viene eletto, assume la carica di deputato regionale, se non viene eletto, continua ad occupare le cariche che rivestiva in precedenza, dopo avere portato voti alla sua lista.

Su questa anomala situazione vorrei richiamare l'attenzione di tutti i colleghi presenti. Nel fare questa legge noi non possiamo non tener conto delle situazioni esistenti nelle regioni a statuto speciale, che sono le uniche che fino ad oggi hanno funzionato. In queste regioni si sono verificati casi non solo contrastanti con la normalità amministrativa, ma addirittura tali da rasentare, anzi da superare largamente, i limiti del codice penale, come è attestato dal fatto che in alcuni casi la magistratura ha ritenuto di dover emettere mandati di cattura nei confronti dei responsabili.

Si sono, insomma, verificati così frequenti episodi di intrigo e di intrallazzo che il legislatore, se proprio vuole estendere a tutto il paese l'ordinamento regionale, deve adeguatamente garantirsi, proprio sulla base della esperienza sinora acquisita. E uno dei modi di garantirsi è quello di stabilire determinate cause di ineleggibilità e di incompatibilità e di fare in modo che le cause di ineleggibilità non siano fittizie; non lo sarebbero, ad esempio, se si riferissero alla candidatura.

Esaminiamo altre stranezze di questo articolo 5. I deputati e i senatori possono essere candidati alle elezioni dei consigli regionali, mentre i consiglieri regionali non possono essere candidati alle elezioni della Camera e del Senato. Non comprendo la ragione di questa strana differenziazione. Un consigliere regionale mette al servizio della sua candidatura l'influenza che ha acquisito in quel determinato periodo nell'assemblea regionale, ed è noto che ha maggiore influenza, nelle regioni a statuto speciale, un deputato regionale di un deputato nazionale, in quanto ha maggiore possibilità di influire sull'elettorato; per queste ragioni si dice che non può essere candidato alle elezioni per la Camera e per il Senato, a meno che non dia le dimissioni 180 giorni prima. In questo caso non si tratta di una disposizione fittizia, in quanto l'accettazione della candidatura significa decadenza a vita. Invece, un deputato nazionale può presentarsi alle elezioni regionali; anche qui vi è incompatibilità: il deputato dopo che è stato eletto stabilisce se preferisce la carica di deputato regionale o quella di deputato nazionale. È chiaro che tutto questo corrisponde ad un interesse di certi partiti politici. Noi abbiamo assistito spesso al trasferimento, di autorità o non, di deputati dal Parlamento nazionale al Parlamento regionale. È molto più facile convincere qualcuno a presentarsi candidato al Consiglio regionale nel caso che non vi sia un situazione di ineleggibilità ma di incompatibilità. Anche in questo caso si verifica quanto dicevo prima circa la carenza della legislazione italiana, che non tiene conto del fatto che certe cause di incompatibilità devono essere trasformate in cause di ineleggibilità. Anche in questo caso il deputato si presenta candidato, se ha un certo prestigio porta voti alla lista alla quale appartiene e, se non viene eletto, continua a fare il deputato nazionale.

Vi sono molte altre stranezze. Non si comprende perché gli ufficiali delle forze armate non siano in alcun modo eleggibili a consiglieri regionali. Vorrei mettere in evidenza la situazione anomala che si viene a creare: per quanto riguarda la Camera e il Senato, infatti, la ineleggibilità è limitata solo agli ufficiali generali e superiori e per le circoscrizioni e collegi in cui esercitano il comando.

Vorrei che il relatore, onorevole Di Primio, mi chiarisse altre stranezze presenti nell'articolo 5 di questo disegno di legge.

Ella, onorevole Di Primio, non ha avuto l'opportunità di ascoltarmi, e non le do torto, in quanto avrà ascoltato tanti oratori da essere veramente stanco. (*Interruzione a sinistra*).

Stavo mettendo in evidenza, per tornare al punto, alcune stranezze contenute nel disegno di legge, sottolineate da un confronto con le disposizioni di legge riguardanti le condizioni di ineleggibilità per l'elezione alla Camera dei deputati. Ad esempio, mettevo in evidenza che secondo la legge nazionale i sindaci e i presidenti delle amministrazioni provincali non sono eleggibili, a meno che, 180 giorni prima delle elezioni, non rassegnino le dimissioni; anzi, l'accettazione della candidatura significa implicitamente rinunzia

all'incarico ricoperto. Per quanto riguarda, invece, le elezioni dei consigli regionali, si stabilisce che i segretari comunali e i segretari delle amministrazioni provinciali non siano eleggibili. È giusto che sia così, dal momento che tali funzionari hanno la possibilità di influire su una certa zona dell'elettorato, impedendo un corretto confronto tra i candidati delle varie liste o della medesima lista. Non si comprende però, a questo punto, perché non sia stata stabilita la medesima condizione di ineleggibilità nei confronti dei sindaci e dei presidenti delle amministrazioni provinciali. Ciò è molto strano.

DI PRIMIO, *Relatore*. Comunque, onorevole De Marzio, le faccio osservare che non avete presentato un emendamento in materia. In effetti, mi sarei dichiarato ad esso favorevole.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo lo avrebbe accolto.

DE MARZIO. Peccato ! Comunque, mi accontento che l'affermazione del relatore Di Primio e dell'onorevole Ceccherini sia stata messa a verbale. Ciò non toglie che debba esprimere la mia meraviglia per il fatto che la Commissione tutto questo non lo abbia tenuto presente in alcun modo.

Altra stranezza riguarda, come dicevo prima, gli ufficiali delle forze armate. Ripeto: io ritengo sia bene non dare agli ufficiali delle forze armate la possibilità di presentarsi candidati. Gli ufficiali delle forze armate in servizio permanente effettivo non sono eleggibili a consiglieri regionali, cioè non possono presentare la loro candidatura se non intervengono quegli adempimenti che poi sanano la condizione di ineleggibilità. Al contrario, la legge elettorale nazionale stabilisce che solo gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori delle forze armate sono ineleggibili, e soltanto per quanto riguarda le circoscrizioni e i collegi in cui hanno sede i loro comandi.

Di conseguenza un tenente non può presentarsi come candidato per il consiglio regionale, mentre può presentarsi candidato alle elezioni politiche. La mia richiesta di chiarimenti era in ordine proprio a questo punto e tendeva a sottolineare questa difformità di trattamento.

Riportandomi alla già indicata ragione delle cause di ineleggibilità, quella di dare al cittadino la sicurezza che il potere legato alla funzione pubblica che una determinata persona assolve non serva ad influenzare gli elettori a vantaggio di un certo candidato, a vantaggio di una certa lista, rilevo che questa ragione potrebbe essere meglio garantita da esclusioni che invece non vengono fatte – ed è legittimo che non vengano fatte – per quanto concerne la elezione alla Camera dei deputati o al Senato. Perché il quadro di ineleggibilità è naturalmente diverso a seconda del tipo di consultazione elettorale. Così il quadro di ineleggibilità per le elezioni alla Camera dei deputati o al Senato deve comprendere le persone che rivestono certe funzioni mediante le quali possono influire su quell'elettorato che è convocato per eleggere deputati e senatori. Invece, per quello che riguarda il quadro di ineleggibilità per le elezioni al consiglio regionale, questo quadro deve essere indubbiamente più esteso. Sono stati portati qui degli esempi. Io voglio rifarmi ad alcuni di essi. Ad esempio, per quanto riguarda il presidente di un ente provinciale del turismo, è indubitato che egli non ha una influenza tale da poter far sospettare di potersene servire per falsare la regolarità e la normalità delle elezioni di deputati e senatori. Ma per quanto riguarda una elezione regionale è evidente che egli può avere una notevole influenza, una notevole forza suggestiva; per cui sarebbe stato auspicabile che il presidente dell'ente provinciale del turismo fosse stato compreso nell'elenco di coloro che sono dichiarati ineleggibili al consiglio regionale.

ROMUALDI. Tanto è vero che queste funzioni le hanno volute tutte i socialisti.

DE MARZIO. Le hanno volute per questo ?

Vi sono poi altri incarichi per i quali si possono fare le stesse osservazioni. Vi sono, ad esempio, i presidenti dei consorzi di bonifica. Molto giustamente ed esplicitamente l'onorevole Santagati ha parlato dei poteri dei presidenti dei consorzi di bonifica, e della loro possibilità di influenzare l'elettorato. E ciò che vale per la Sicilia vale, in misura minore, per altre regioni.

Se io prendo in esame una provincia della mia circoscrizione, osservo che il consorzio generale di bonifica è l'ente più importante dal punto di vista economico e dal punto di vista della manovra dei posti. Il presidente di questo ente non dovrebbe essere dichiarato ineleggibile, quando è dichiarato ineleggibile il segretario di un comune di 2.000 abi-

tanti ? Non so con quale logica si facciano queste leggi, non so a quale logica possa rispondere un articolo come l'articolo 5, formulato in questa maniera. Aveva dunque ragione l'onorevole Guarra quando, concludendo il suo intervento, rilevava che noi, pur opponendoci alle tesi regionaliste e ritenendo una jattura l'estensione dell'ordinamento regionale a tutto il paese, avremmo dovuto riconoscere, se voi aveste presentato una certa legge e non questa, che la vostra posizione rispondeva ad una certa logica.

Niente di tutto questo: proprio a questo riguardo voi siete carenti e difettosi. Inoltre voi non potete non tener conto, come dicevo prima, della necessità di fare in modo che la pubblica amministrazione non sia posta in tentazione. Ho fatto prima l'esempio del questore, del funzionario di pubblica sicurezza o di un funzionario della pubblica amministrazione, i quali non si presentano candidati al consiglio regionale perché sperano o vogliono diventare consiglieri regionali o perché hanno l'ambizione di abbandonare la carriera amministrativa per darsi a quella politica, ma lo fanno per fare un favore ad un certo partito di governo, dietro ricompensa.

Questo è molto grave. È molto grave che, a proposito di questa legge, non si sia pensato a situazioni di questo tipo. In genere, a giustificazione di questa legge, l'affermazione più frequente è che l'attuazione dell'ordinamento regionale in Italia darà ricchezza alla vita della democrazia in Italia, la quale sarà più spontanea nei suoi movimenti e non sarà determinata dall'alto, per cui si avranno quelle situazioni di autonomia che rendono ricco di contenuto morale un ordinamento democratico, oltre a renderlo più funzionale.

Ora vorrei far presente, a questo riguardo, che non è vero quello che voi affermate. È verissimo – e quello che succede nelle regioni a statuto speciale ce lo dimostra in pieno – che c'è un'indipendenza dal potere centrale, ma è un'indipendenza dal potere centrale governativo. Esiste invece una più stretta dipendenza dalle centrali dei partiti, che sono a Roma e che sono poi quelle che determinano la vita provinciale. Pertanto non raggiungereste neanche lo scopo dell'autonomia, della libertà di movimento.

Di qui la nostra preoccupazione, allorché esaminiamo l'articolo che riguarda le condizioni di ineleggibilità, di chiedervi per quale ragione non avete adottato determinate cautele, non avete stabilito determinate ineleggibilità, non le avete rese effettive, facendo in modo che non fossero ineleggibilità vere e proprie, ma incompatibilità con la candidatura, tenendo appunto conto dei mali che ho denunciato.

È probabile che avesse ragione l'onorevole Romualdi allorché ha sostenuto, nel momento in cui ho accennato agli enti per il turismo, che voi l'avete fatto proprio per questo, per rafforzare determinati mali, per alimentare certe situazioni nocive, per aumentare un certo quadro di marasma a vantaggio di determinati partiti politici.

A conclusione di questo mio intervento desidero dire che noi stiamo facendo il nostro dovere, convinti che l'estensione dell'ordinamento regionale a tutto il paese costituisca un danno. Per questo ci serviamo di tutti gli strumenti che il regolamento ci mette a disposizione per dimostrare le nostre tesi, anche con la speranza (è una speranza che avevamo all'inizio) di convincere qualcuno di voi.

Ma qual è il vostro atteggiamento? Voi non ci ascoltate. Ce ne ha dato la prova poco fa un collega della maggioranza, allorché ha detto che non ci ascoltava perché noi dicevamo sempre le stesse cose. Ho dimostrato, invece, che le cose che ho detto io non sono state prima dette dall'onorevole Guarra, né quelle dette dall'onorevole Guarra sono state prima sostenute dall'onorevole Nicosia. Voi non intervenite in questo dibattito per confutare ed invalidare le nostre tesi ed utilizzate la maggioranza che avete a disposizione (che in questo caso si è arricchita dell'apporto dei colleghi del PCI e del PSIUP) per arrivare a situazioni di forzatura della normalità regolamentare.

In considerazione di tutto questo, debbo dire che gli ostruzionisti siete voi: siete voi che deprimete il Parlamento, siete voi che dovete essere additati al paese per questa vostra condotta passiva, siete voi che negate il valore del Parlamento, che lo umiliate nel suo prestigio, che deprimete nella coscienza dei cittadini la validità di questo istituto. (*Applausi a destra*).

CANTALUPO. Chiedo di parlare sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTALUPO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi dispiace che sia assente l'onorevole Amadei, il quale poco fa ha rimproverato tutti noi collettivamente dicendo che di tutto parlavamo tranne che di questo provvedimento. Ma come si può dire una cosa simile ?

Vorrei pregare l'onorevole Ceccherini di riferirgli cortesemente queste mie semplici contestazioni. Che siano state dette nel corso del dibattito sugli articoli dall'1 al 5 cose che non toccano direttamente gli articoli medesimi, non c'è ombra di dubbio. Ciò fa parte del metodo cosiddetto ostruzionistico, un metodo – ripeto quanto ho avuto occasione di dire altre volte – che in questo caso neppure ricorre, perché un ostruzionismo che si estrinseca soprattutto nel fare in modo che una legge sia migliore, non è ostruzionismo, è se mai una forma di collaborazione. Se la collaborazione viene respinta, allora l'ostruzionismo viene fatto dal Governo e dalla maggioranza.

L'ostruzionismo che si estrinseca, come è avvenuto da quattro giorni a questa parte, in una serie dettagliatissima di proposte migliorative, che ostruzionismo è se non dibattito parlamentare, collaborazione tra parti avverse che, su opposte posizioni, fanno il possibile per adempiere al loro dovere di deputati, di legislatori? Affermare che non si sia parlato della legge, è un eccesso polemico del nostro personale amico Amadei; può darsi che si sia parlato di qualcosa che, nella forma, non riguarda il testo della legge, è vero, ma lo spirito di essa è stato sempre tenuto in considerazione.

Vorrei citare il discorso dell'onorevole Nicosia, dell'onorevole Valitutti, degli onorevoli De Marzio, Guarra, Bonea. Si è ascoltata una serie di proposte, di critiche costruttive per preparare la discussione degli emendamenti, cioè per determinare in anticipo le condizioni nelle quali gli emendamenti potrebbero essere accolti. E questo significa non stare nel tema?

Noi stiamo dunque facendo il nostro dovere: stiamo parlando della legge e mai come oggi, onorevoli colleghi, se ne è discusso con tale abbondanza e così dettagliatamente (cosa questa che non potreste mai negare).

È stata fatta qui una casistica di straordinaria ampiezza. Io alla casistica ci sono abituato perché ho fatto quasi tutti i miei studi dai gesuiti, ma comincio a pensare che dovrei ricominciare da capo quei corsi perché le casistiche che si fanno qui sono infinitamente più dettagliate e più particolareggiate.

È stata fatta l'analisi delle incompatibilità, così come ieri abbiamo fatto molto dettagliatamente l'analisi della composizione dei consigli comunali e regionali, che è durata anche oggi, e che ha visto la concordanza degli oratori sulle circostanze che impediranno un retto funzionamento di essi. E credo che su ciò si troverebbero concordi anche deputati di parte democristiana se prendessero la parola (Dio non voglia), e si troverebbero concordi anche deputati di parte socialista e comunista, se ugualmente intervenissero nel dibattito.

Intanto c'è una confusione incredibile, stilistica prima che concettuale, tra incompatibilità ed ineleggibilità: alcuni elementi che sono propri della incompatibilità sono stati trasferiti nel concetto di ineleggibilità e viceversa.

I nostri oratori hanno fatto il possibile per porre ciascuna al proprio posto le tessere mal collocate di questo mosaico e per ricondurre nel corretto alveo concettuale e giuridico le nozioni di ineleggibilità e di incompatibilità. Si è tentato di impedire che possano presentarsi candidati coloro che in nessun caso potrebbero essere eletti (perché la loro funzione è pregiudizialmente diversa, giuridicamente ostile a quella del consigliere regionale) ed abbiamo stabilito che il concetto di incompatibilità emerge non solo da forme di diritto, ma è influenzato da situazioni concrete che spesso sfuggono alle fattispecie codificate, e delle quali bisogna tenere conto. Si pensi, ad esempio, a quelle situazioni condizionate dalla facoltà di dimettersi, dalla possibilità che l'incompatibilità scada in un determinato momento e non in un altro e via dicendo. Su questo argomento abbiamo ricevuto consensi, sia pure soltanto mimici, da parte di qualche deputato della maggioranza, di qualche membro della Commissione e da parte dello stesso onorevole Di Primio: abbiamo avuto cioè il riconoscimento implicito, in via semiufficiale, che il problema esiste e che la materia va quindi riordinata. Il secondo elemento di confusione – e qui la parola non rende adeguatamente il concetto – discende dall'applicazione pratica delle regole sulla incompatibilità e sulla ineleggibilità alle varie categorie di soggetti. Qui rientriamo nel campo dei principî. Da parte del nostro gruppo, con emendamenti che verranno discussi nella sede opportuna, e da parte del gruppo del Movimento sociale, con altri emendamenti, è stata suggerita una serie di proposte destinate a fare in modo che quando si taglia il nastro della lotta elettorale – il giorno della convocazione dei comizi – ogni candidato sia, a giusto titolo, al suo vero posto.

Il discorso qui si approfondisce perché da giuridico diventa morale. Ad alcune categorie di funzionari infatti (non starò qui a fare la statistica, perché è stata fatta ininterrottamente dalle otto di questa mattina e forse

sarà ancora continuata) è stato concesso un privilegio che ad altri è stato negato. Qui non si tratta solo di schematizzazioni concettuali riversate in un disegno di legge ma di scelte politiche da parte del legislatore e del Governo destinate a far entrare nelle assemblee regionali determinati elementi giovevoli alla causa della maggioranza ed escludere determinate cariche statali, parastatali e circonvicine che non sarebbero utili alla causa della maggioranza. Questa, allora, non è una legge elettorale.

Quando l'onorevole Amadei ci chiede (e ce lo chiede in buona fede; non abbiamo nessuna ragione per pensare diversamente, perché in quel caso non staremmo qui a polemizzare con lui) perché non discutiamo la legge in sé, noi gli rispondiamo che stiamo discutendo proprio la legge in sé. E arriviamo alla conclusione che questa non è una legge; e sono state adoperate parole molto pesanti, severe, dure per affermare questo concetto. Questa in effetti è una serie di dispositivi tattici per fare in modo che le assemblee regionali corrispondano agli interessi della maggioranza e del Governo e non della regione e dei diritti dei cittadini. Cioè, la figura dell'elettore e quella dell'eleggibile, cioè del candidato, sono snaturate attraverso una serie di disposizioni che, a secondo delle circostanze e degli interessi dei partiti di governo circoscrivono o allargano, a dismisura, il concetto del suffragio universale, che è quello essenziale. E allora a questo punto mi debbo domandare se questo è veramente, o no, un progetto di legge elettorale visto che su ogni articolo scopriamo, *prima facie*, qualcosa destinato a non farlo funzionare secondo giustizia e libertà. Questa frase « giustizia e libertà » ha una tradizione, una grossa tradizione, che tutto il mondo antifascista, 40 anni fa, ha eretto sulla propria bandiera. Io mi domando, dunque, dov'è la giustizia distributiva e dov'è la libertà politica in questa legge che sembra qualcosa di molto diverso da una legge elettorale. Essa infatti, onorevole sottosegretario, mi permetta di dirlo, assomiglia molto al regolamento di una cooperativa a carattere familiare, di quelle cooperative che l'onorevole Preti ha colpito a distanza, secondo me molto bene, perché nel mondo degli operatori economici truffano lo Stato fiscalmente e socialmente. Lo Stato ne ha consentita la nascita subito dopo la guerra, affinché la società potesse rifiorire, venisse eliminata la disoccupazione, la gente rimettesse in circolazione i risparmi, e potessero essere spenti gli eccessivi lieviti di rivolta che si erano determinati in seguito alla terribile sconfitta. Tra le tante esenzioni fiscali permesse allora ci fu anche questa, ma oggi che il mondo della produzione edilizia è tornato pressoché normale, questi sono diventati privilegi eccessivi da ogni punto di vista.

Questa legge però, purtroppo, sotto alcuni aspetti ricorda da vicino il modo in cui si formano le suddette società familiari, che servono per sottrarsi alla legge comune; una legge regionale di questo genere sottrae gli elettori e gli eleggibili alla legge comune del suffragio universale tradotta in termini codificati. Si tratta di un adattamento, di una cooperativa tra elettori ed eleggibili.

Come tante volte abbiamo detto in questi giorni l'origine extra statale, ed anche antistatale di questo provvedimento emerge ad ogni punto mancando le garanzie necessarie alle leggi sotto il cui imperio sono chiamati ad operare milioni di cittadini. Tra le incompatibilità elencate, alcune sono estrose ed assurde, altre estremamente indulgenti, tanto da superare ogni pensabile limite di carità cristiana. Le contraddizioni sono tali e tante, che ovviamente l'intera materia andrà riordinata.

Forse è esatto quanto mi è stato riferito, che stamane qualcuno dei membri della maggioranza ha affermato che tutta la materia andrà riveduta, e mi pare che lo stesso ministro Taviani abbia riconosciuto che bisognerà in seguito di nuovo tornare su tutta la questione dell'eleggibilità e dell'incompatibilità, al fine di riordinarla. Noi ci auguriamo che questo sia possibile, e che sia possibile farlo presto, tenendo soprattutto presente le nostre osservazioni. Veniamo accusati di eccessive ripetizioni: ma che colpa ne abbiamo se i cinque articoli finora esaminati presentano i medesimi difetti concettuali ?

Come vi è stato detto in termini spietati (tanto spietati che io non ho il coraggio di rimettere il dito dentro la piaga per quanto ne abbia una grande voglia) dai miei colleghi e dagli appartenenti al Movimento sociale italiano, attraverso il gioco disonesto della ineleggibilità e della incompatibilità c'è una distribuzione preventiva di seggi, nel senso che sin d'ora si sa chi può e ci deve andare, e chi non può e non ci deve andare.

Immaginate, onorevoli colleghi, l'emozione degli autentici liberali, soprattutto di quelli che sono liberali da lungo tempo, quando vedono a questo punto trionfare il diritto privato sul diritto pubblico.

VALITUTTI. Il trionfo del diritto privato sul diritto pubblico si chiama feudalesimo.

CANTALUPO. È evidente, onorevole Valitutti. Ma, se mi è consentito fare un'aggiunta a quanto ella ha affermato, con una autorevolezza ben maggiore della mia perché derivante da una preparazione storica certo assai più ampia di quella che io abbia potuto acquisire, il paragone presenta una discrasia temporale e va rettificato. Non di feudalesimo si tratta bensì di neofeudalesimo. Il feudalesimo era fondato su alcuni princìpi brutali ma dichiarati e confessati: il vassallo era tale perché accettava quella determinata posizione, con i beneficî e gli svantaggi che ne derivavano. Ma quella che abbiamo di fronte è una democrazia parlamentare e allora il termine di feudalesimo va modificato.

A questa legge può dunque applicarsi il concetto di neofeudalesimo, che nella vita italiana di oggi, dunque, non si applica soltanto a certe zone capitalistiche (ogni tanto non mi dispiace parlare come se fossi un socialista...) nelle quali si determinano fatalmente certi fenomeni cosiddetti monopolistici nella accumulazione e nella gestione del capitale che assumono forme quasi feudali. Ma il feudalesimo che si instaura sul piano politico è assai più grave di quello che si determina in certe zone marginali della struttura economica; e di feudalesimo politico si tratta quando vi è una distribuzione che vorrei definire « sultaniale » dei posti direttivi, ancora prima che essi siano coperti. Si sa già infatti, almeno per una determinata percentuale dei posti, a chi dovranno andare e con quali proporzioni dovranno essere distribuiti.

La dimostrazione di tale affermazione è stata fatta dai colleghi del mio gruppo e dai deputati del Movimento sociale italiano con così larga dovizia di argomentazioni che io non mi attarderò a ripeterle, augurandomi che esse rimangano impresse non soltanto nei verbali ma anche nella mente dei deputati della maggioranza che hanno potuto ascoltarci.

Quello che più colpisce, in questo articolo 5, è la contraddizione fra il duplice mandato, non armonizzabile in alcun modo, di controllati e di controllori affidato alle medesime persone. Questo fatto scandaloso incide sulla stessa struttura dello Stato, perché altera la funzione di coloro che dovrebbero essere al servizio dello Stato e che a quel solo compito dovrebbero assolvere. Questa legge è piena di contraddizioni che ad un certo punto esplodono, ed è appunto quello che si verifica a proposito delle incompatibilità e delle ineleggibilità. Il passaggio dalla ineleggibilità alla incompatibilità rappresenta una sorta di andata e ritorno per i corridoi di un labirinto, sino a consentire di superare la norma generale e di decidere caso per caso per quali consiglieri regionali dovrà valere la incompatibilità e per quali no. L'intervento avverrà così a scandalo avvenuto e quando esso non potrà comunque essere eliminato, perché anche il solo ammettere la possibilità di questo scandalo diventa una legittimazione di esso. In certi casi anche il diritto (questo diritto, se così si può chiamarlo) diventa una colpa. Perciò poco fa dicevo che questa legge elettorale corrisponde un po' allo statuto delle cooperative familiari, dove è legittima la distribuzione in anticipo delle quote di potere interno, per cui si amministra poi il patrimonio comune a vantaggio del gruppo di maggioranza precostituito, costituito prima delle elezioni. Allora facciamo il « listone ». Negli statuti familiari vi è una volontà espressa, vi è una specie di parziale delega e quando le persone meritano fiducia questo è un mezzo puramente pratico per superare i rigori della legge in astratto. Ma in questo caso non può essere adottato questo concetto. Ci troviamo di fronte ad una legge in cui si convocano milioni di cittadini e nessun accomodamento tendenzialmente privatistico può intervenire. È qui che il senso dello Stato di diritto rimane offeso, è qui che l'istituto delle regioni minaccia di nascere estraneo allo Stato di diritto e contro lo Stato di diritto; di qui la condanna della regione a porsi fatalmente contro la stessa volontà di coloro che la incarnano, a diventare strumento diverso dallo Stato e quindi tendenzialmente opposto allo Stato; è qui che la regione riceve il primo impulso a nascere svincolato da ogni controllo. Bisogna immaginare, onorevole sottosegretario, che cosa accadrà quando una legge di questo genere sarà in vigore. Anche questa mattina ho sentito ripetere, sommessamente e con un certo compiacimento, che all'elettorato italiano si può dare qualsiasi cosa. Ma questo fino ad un certo punto, perché se partiamo da questa autodiffamazione è inutile mantenere in piedi un regime democratico. L'elettorato è moralmente sensibile e vi sono giovani che raggiungono la maggiore età già in possesso di un'attitudine moralmente critica, che noi dobbiamo incoraggiare e di cui dobbiamo compiacerci, formulando l'augurio che essi non arrivino al punto di rassegnazione e di scetticismo a cui siamo arrivati noi vecchi. L'elettorato sente che qui c'è un falso, che non c'è la perfetta libertà di eleggere chi si vuole, sente che vi sono limitazioni e dilatazioni di diritti; c'è un

complesso di contraddizioni che snaturano le funzioni dell'elettore e quelle dell'eletto.

Se l'onorevole Amadei fosse presente, sarebbe d'accordo nel riconoscere che abbiamo fatto bene a discutere gli articoli così minuziosamente.

Vorrei chiedere all'onorevole sottosegretario un favore personale. Vogliamo astrarci per un momento dal clima ostruzionistico? Vorrei che lei mi rispondesse su questo punto: la discussione che si sta svolgendo sull'articolo è perfettamente legittima, fuori di ogni valutazione sulla legittimità dell'ostruzionismo; infatti, anche se non avessimo fatto un'ampia discussione sui principî, saremmo oggi molto fieri dell'esame approfondito cui sottoponiamo il disegno di legge sul piano tecnico. Oppure si nega la legittimità delle nostre osservazioni e dei nostri emendamenti ed allora l'alternativa non è che quella dell'ostruzionismo di maggioranza, consistente nel non volere che la legge diventi migliore. Questo dilemma si presenta continuamente, fino a diventare stucchevole.

Perché non avete portato alla Camera il disegno di legge già perfezionato? Perché esso è stato redatto sotto forma di *ultimatum*? Perché la maggioranza si è astenuta dal discuterlo in questa sede? La discussione stessa sarebbe stata meno lunga e migliore. Si fa ancora in tempo, onorevoli colleghi, ma ciò dipende da voi e non da noi, che non possiamo abbandonare la posizione presa, che a questo punto incarna – essa sola – la funzione liberale di difesa del Parlamento. I giornali di questa mattina di ispirazione di sinistra o di centro-sinistra portano tutti lo stesso titolo, come se questa notte fosse stata passata la velina. Un po' più accentuati quelli di sinistra e un po' più dolci quelli democristiani (o neutri, dal momento che oggi il terzo sesso esiste anche nella stampa), tutti sono d'accordo nell'affermare che le destre paralizzano la funzione del Parlamento. Eppure, le destre stanno dando al Parlamento una funzione, la sua propria funzione di presidio delle libertà. Non stiamo paralizzando il Parlamento, ma stiamo facendo in modo che la sua funzione non muoia. Come si poteva pensare che articoli di tale importanza passassero senza una critica ed un esame dettagliato ed obiettivo? Abbiamo esaminato finora quattro articoli e mezzo. Più si andrà avanti, nella lenta corsa verso il ventiseiesimo, e più si vedrà che gli articoli sono tutti collegati l'uno all'altro. Se a un certo momento – ipotesi vana e fors'anche sacrilega – il Governo e la maggioranza vorranno rivedere le proprie posizioni e prendere seriamente in esame i nostri emendamenti, ritenendoli buoni e validi, si potrà constatare che la funzione del Parlamento è stata rinvigorita dalle opposizioni. In caso contrario, la legge passerà di contrabbando. Ma perché? Che ragione c'è? Quali guai potrebbero sorgere in caso contrario?

È inutile riprendere i temi della discussione generale: li conoscete perfettamente. Che cosa vi proponete con le vostre manovre? Quando voi, con i vostri collaboratori di partito e con gli altri organismi (ogni allusione è perfettamente casuale) vi dedicate alla ricerca affannosa di eventuali strumenti parlamentari che vi consentano di soffocare la discussione, commettete un errore enorme per l'Italia regionalista (cui noi non apparteniamo): quello di far sì che le regioni nascano male, con tutte le contraddizioni insite nel disegno di legge, che inevitabilmente « scoppieranno » dopo l'istituzione delle regioni, se pure permetteranno la loro stessa esistenza, perché gli ostacoli sorgeranno prima ancora della formazione degli istituti regionali.

Ritornando ai giornali di questa mattina, debbo constatare che una volta non era corretto in Parlamento riferirsi alla stampa; tuttavia, oggi la si cita continuamente, cosa che ha fatto anche il partito socialista, constatando che la maggioranza dei giornali di opinione – dice l'*Avanti!* – hanno appoggiato la tesi dei liberali. Il ministro Taviani ha detto addirittura che dietro i liberali vi sono i conservatori e, invitato a chiarire quali fossero i conservatori – cosa che a noi farebbe molto piacere conoscere, perché così potremmo prendere contatti utili –, ha risposto: alludo alla stampa cosiddetta indipendente che in generale fa capo a forze conservatrici. Allora vi cito anche io i giornali; naturalmente cito quelli anticonservatori, cioè cito *La Stampa* di questa mattina la quale insiste nel dire: si minaccia la funzione del Parlamento. Sotto la consueta formula di smentita preventiva, cara alla diplomazia del mondo intero dai faraoni in poi – quando si vuol diffondere una notizia la si smentisce prima per correttezza formale – l'onorevole Taviani stamattina ha fatto una allusione allo scioglimento anticipato delle Camere per l'impossibilità di condurre avanti l'opera legislativa che sarebbe – così mi pare di aver letto – « ostruzionata » (ho letto questa parola con orrore, ma siccome non sono un professore d'italiano sopporto questo ed altro) dall'opposizione.

No: l'onorevole Taviani sbaglia due o tre volte (dovendo sbagliare è meglio fare un *forfait* così dopo si sta un po' in pace). Sba-

glia quando credo che questo costituisca per noi una minaccia: può essere una minaccia per quei partiti che avevano promesso di presentarsi nella campagna elettorale dopo aver già approvato le leggi previste dal cosiddetto patto d'unione tra democristiani e socialisti, i quali partiti non potranno raggiungere questo risultato se il Parlamento sarà sciolto. Ma siccome tra coloro che devono portare questa merce ad un elettorato, presunto acquirente, noi non ci siamo – merce di questo genere noi non ne avevamo promessa – noi non saremo danneggiati affatto. Quindi questo è un primo errore; siccome le parole del ministro erano dirette a minacciare noi, esse hanno fallito il bersaglio.

L'onorevole Taviani afferma inoltre che la nostra posizione non è ispirata ad una logica democratica. Ora, tutti quelli che hanno studiato Croce, dall'onorevole Amendola che l'altra sera alla televisione ha dato prova di averlo studiato sul serio e si è espresso con un linguaggio tale da dimostrare che in Croce possono trovare ispirazione anche coloro che non professano la religione della libertà...

CASSANDRO. È stato sconfessato dal suo partito.

CANTALUPO. Ignoravo che fosse stato sconfessato: mi spiace.

Tutti coloro che hanno studiato filosofia, dicevo, e quindi logica, oltre che estetica, sanno anche che il parlare di « logica democratica » ha un valore puramente pratico, puramente – come dire – da utensile parlamentare, e che la logica non è democratica né antidemocratica: la logica è la logica. Quale sarebbe mai la logica democratica? Quella forse, per cui non si debbano discutere le leggi in Parlamento? In questo caso l'assenza della maggioranza è di una logica irrefutabile, ineccepibile, perfetta.

Noi crediamo però che la logica democratica, se esiste, sia quella di noi liberali, che veniamo a discutere le leggi anche quando non le amiamo e – lasciateci dire – con una forma di appassionato esame tecnico che qualche volta operiamo in misura forse minore per le leggi di cui accettiamo i princìpi. Allora, infatti, il nostro dovere di coscienza si aggrava, aumenta, si moltiplica e sentiamo la responsabilità non solo di migliorare la legge, ma anche di tenere desto nell'animo nostro il dubbio permanente – perché il dubbio è liberale anche se il liberalismo non è affatto un dubbio – circa la giustezza del nostro voto contrario. E attraverso questa autocritica noi arriviamo a delle conclusioni pratiche cercando di migliorare la legge punto per punto.

Allora ci arrivano altre voci delle quali, proprio a proposito dell'articolo 5, onorevole sottosegretario, sarà bene fare prudente accenno: voci strane, contraddittorie, di fonte prevalentemente giornalistica – quindi non ufficiali – secondo cui il Governo studierebbe il modo di migliorare la legge in forma automatica e rapida, o cercherebbe al contrario di affrettare la discussione con sistemi anche essi rapidi, illegali: quindi noi stiamo svegli e non ci addormentiamo. La verità è che qui si è arrivati tutti ormai al punto vitale. Siamo all'articolo 5 di un disegno di legge composto di 26 articoli. A misura che andremo avanti gli ostacoli che incontreremo durante l'*iter* di approvazione della legge diverranno ad un certo punto insormontabili ed allora si porrà il dilemma di carattere morale: la volete cattiva? E allora non si può fare di meglio. La volete migliorare? Allora il dibattito che si è fatto avrà delle conseguenze, e questo non è ostruzionismo.

Alla conclusione del dibattito si arriverà per vie paradossali: l'Italia del resto è il paese delle strade tortuose, perché quelle rettilinee non possono esser costruite. Sono i nostri 30 secoli di vita peninsulare che hanno portato a questo.

Resto nel tema. La carica politica, onorevole sottosegretario, che deve emergere dagli istituti regionali (altrimenti questi non avrebbero ragion d'essere) può essere garantita da questo meccanismo elettorale? Sorgeranno veramente assemblee politiche vitali e ricche di quelle linfe che anche gli istituti regionali dovrebbero possedere per adottare atti legislativi veramente incisivi, o la sostanza è in anticipo nascosta, annacquata, vulnerata e chiusa in scatola da alcuni dispositivi dell'articolo 5?

Crediamo che sia proprio così: che l'articolo 5 sia destinato a diminuire la carica politica, cioè la ragion d'essere dell'istituto regionale, perché costituisce già un diaframma fra la partecipazione del popolo alla vita regionale, attraverso l'elettorato attivo e passivo, e la realtà su cui dovrebbe operare il consiglio regionale. Vi sono le tessere di favore e vi sono poi i « portoghesi », coloro che entrano a sbafo; le belle famiglie italiane che entrano a gruppi gratis e il portoghese ufficiale che entra dovunque gratis ed al quale non si domanda neppure la tessera. Vi sono d'altra parte coloro che, se si trovano in una determinata condizione, prima di presentarsi

candidati devono quasi effettuare un'autocritica di fronte alla legge, e devono sentirsi quasi in stato di colpa. Siamo evidentemente di fronte a quel che si dice un abuso ideologico (il falso ideologico è un fatto illecito specificamente previsto dal codice penale, l'abuso ideologico è invece la sostituzione graduale e parziale delle ragioni per cui le leggi nascono).

Va poi sottolineato un altro elemento che è destinato a svilupparsi in un modo che non possiamo prevedere: il Governo ha dichiarato che si rimetterà alle Camere per quanto riguarda il tema della ineleggibilità e incompatibilità. Ma quando? In quale sede? In quella degli emendamenti? È una osservazione che faccio al sottosegretario nella sua qualità di membro del Governo, anche perché la sottoponga agli altri membri del Governo. La procedura qual è? È quella degli emendamenti. Ma allora il discorso si deve fare presto: presentare l'emendamento, discuterlo, votarlo, e tener conto della possibilità, d'altra parte, che un deputato socialista, come ieri, si alzi a porre il veto in nome della nuova generazione. Il Governo deve sapere come si vuol condurre e, se è sincero, deve trarre subito le conseguenze pratiche e predisporre gli strumenti. E non si ripeta ancora una volta quell'atteggiamento di «strozzatura» che ha dato luogo ai gravi incidenti dei giorni scorsi; non si ripeta quel gesto che mi ha ricordato i conclavi del 1900 e del 1910, in cui c'era sempre un cardinale straniero che portava il veto di un imperatore, in genere austro-ungarico, alla elezione a papa di un tal cardinale. A questo mi hanno fatto pensare gli atteggiamenti dell'onorevole De Pascalis. Questo non si deve fare. Per fortuna la Camera, che non è fatta di don Abbondio, ha reagito. Ma insomma, se si vuole discutere seriamente, questi sistemi debbono essere abbandonati.

A noi dispiace sinceramente che il partito socialista metta il partito comunista in condizione di dargli una lezione di liberalismo. Ciò è successo tre giorni fa quando il partito comunista non si è associato alla maggioranza in merito alla procedura, e ha ripreso, almeno in quel momento, la propria libertà d'azione, riconoscendo che si operava una violazione di un principio di libertà, violazione che si potrebbe ripetere a danno di qualunque altro gruppo, in qualunque momento, in questa aula, e allora sarebbe inutile tenere aperto il Parlamento. Il partito socialista si è fatto dare una lezione di liberalismo dal partito comunista.

PRESIDENTE. Onorevole Cantalupo, dobbiamo discutere dell'articolo 5 del disegno di legge.

CANTALUPO. Onorevole Presidente, ella ha ragione, ma l'articolo 5 sta per essere fra poche ore, fra pochi giorni, sottoposto a votazione e siccome vi è una odierna dichiarazione del Governo, alla quale ci siamo riferiti, in cui si dice che esso si rimetterà alla Camera per la formulazione del suddetto articolo, domando se tale dichiarazione, nella quale fino a questo momento poniamo fede, accompagnata però da riserve, è fondata.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Fa bene a porre delle riserve.

CANTALUPO. Allora non è vero che il Governo abbia fatto tale dichiarazione? Noi invece fino a questo momento crediamo che vi rimetterete per la formulazione dell'articolo alla Camera, purché questo atto, annunziato dal Governo, non venga delimitato da manovre concordate nelle periferie della maggioranza; se no è inutile assumere atteggiamenti onesti e poi farsi smentire dai propri associati politici. È una domanda precisa alla quale aspettiamo una risposta concreta.

Anche dell'articolo 5 abbiamo discusso a lungo, con la voce dei colleghi liberali e del Movimento sociale, soffermandoci su punti notevoli che praticamente si riassumono – e lo vedremo in sede di emendamenti – nell'intendimento di consentire la più vasta affluenza, il più vasto accesso di cittadini all'istituto regionale. Molte delle cose che abbiamo detto sono destinate a facilitare questo accesso. Infatti, più è facile portare cittadini nell'istituto regionale, meno ostacoli si oppongono, e più le regioni rappresenteranno dei vasi minori, secondari di libertà che daranno apporto al vaso centrale della libertà statale.

Non è quindi per ragioni di clientele elettorali che si fanno discorsi simili, ma al contrario per fare in modo che impedimenti artificiosi non riducano l'elettorato a una serie di clientele elettorali predelimitate e predistribuite. La maggiore estensione dell'elettorato attivo è garanzia di libertà e di una più proficua articolazione della dialettica che si istituirà fra Stato e regioni.

Ogni tanto siamo stati qui richiamati, severamente o graziosamente, da avversari politici: « Ma perché leggete i testi della legge che noi conosciamo? ». Viene sempre la tentazione di rispondere: « Se li conoscete, per-

ché li votate, dal momento che sono fatti così male ? ».

La realtà è che, se li leggiamo obiettivamente l'uno con l'altro, il discorso diventa sereno, tecnico, perché qualche volta basterà la sola lettura per rilevare che sono contraddittori tra loro e non conducono ai fini per i quali le regioni vogliono essere create. Ecco perché la lettura che è stata fatta da qualche parte degli articoli della legge non è stata fatta per perdere tempo. Ormai, in questa materia, abbiamo una tale possibilità di perdere tempo, che accrescerla ulteriormente rappresenterebbe una voluttà sadica che certamente non abbiamo. Se lo abbiamo fatto, quindi, era per rappresentare plasticamente la cattiva struttura e la cattiva formulazione della legge. Questa cattiva struttura e questa cattiva formulazione non è certamente dovuta a coloro che la legge hanno scritto, dato che si tratta di persone di valore che conoscono il diritto e che non sono certamente censurabili dal punto di vista della probità morale. Essa è dovuta invece a tutta una serie di compromessi che hanno fatto sì che lo stile della legge fosse esso stesso tutta una compromissione. E noi stiamo esprimendo la nostra critica articolo per articolo per vedere se è possibile arrivare ad una stilizzazione definitiva che sia chiara e semplice come quella di tante altre leggi elettorali (non si può dire certamente che in Italia manchino queste leggi). Dunque, il nostro è un discorso molto utile; noi non parliamo di regioni in astratto, ma parliamo delle disposizioni concrete della legge. Stiamo leggendo questi articoli così come fanno gli scolari a scuola per dimostrare al loro professore che li hanno capiti o per sentirsi dire che non li hanno capiti. Ma qui nessuno ci ha mai detto che non li abbiamo capiti. Qualcuno ci ha detto, invece, che i nostri emendamenti non sono da ricevere, quasi si trattasse di una raccomandata chiusa male e per la quale l'addetto all'ufficio postale fa delle osservazioni. Si dice dunque che « non sono da ricevere ». Ma che bell'argomento ! Qualcun altro ci dice: « non ci piace »; nessuno però ci dice il perché. Alcuni si esprimono in modo più grave dicendo che gli emendamenti non sono da ricevere perché contraddicono ad un altro articolo della legge. Andiamo a vedere quest'altro articolo, e ci accorgiamo che esso è peggiore di quello del quale stiamo proponendo la modifica. Così i peggiori articoli diventano una specie di prototipo al quale tutti gli altri articoli dovrebbero riferirsi con un peggioramento, se possibile, del loro contenuto ! Il risultato è, evidentemente, abnorme; e di fronte ad esso noi sentiamo il desiderio irresistibile di procedere ad un coordinamento.

La Commissione di vigilanza sulle ineleggibilità e incompatibilità stabilite dall'articolo 5 è il frutto di compiti politici – non di compiti amministrativi – che si vogliono affidare ai partiti. Si ritorna così alla medesima impostazione errata che abbiamo sempre criticato. Sono state dette parole molto forti, anche dal sottoscritto, otto o dieci giorni fa, e credevo di non doverne sentire più. Invece questa mattina queste parole sono state ripetute da colleghi di altri gruppi i quali, evidentemente, pensano di non averne pronunziate abbastanza. Per questo anch'io dirò ora che, attraverso alcuni articoli, rispunta fuori quella volontà di distribuire prebende che mi ricorda tante novelle delle *Mille e una notte*, che finiscono tutte con la stessa formula di quando il sultano vinse la partita e tagliò teste e distribuì borse. Questo risponde al vecchio mondo « sultanesco », dove il potere e la potestà venivano esercitati, nel momento in cui essi stessi erano conquistati da una determinata parte, con i due atti supremi: la corruzione e l'uccisione; l'uccisione degli incorruttibili, la corruzione degli altri. E qui c'è già un meccanismo che predispone premi e punizioni: premi illeciti e punizioni inique. Ma perché l'istituto regionale deve nascere così ? Perché non deve essere, nei limiti del possibile, un apporto alla struttura morale di una democrazia che vuole rinnovare alcuni suoi organismi o, come dicono i democristiani e i socialisti, che vuole rinnovare lo Stato ?

Ora, « rinnovare lo Stato » è una frase enorme. Già io mi domando se rinnovare lo Stato cominciando dalle regioni, e senza toccare i poteri centrali altro che nelle parti che le regioni imporranno a questi, costituisca un'operazione logica. In altre parole, mi domando se gli Stati si rinnovino in questa maniera. Gli Stati, a mio avviso, non si rinnovano creando edicole politiche minori nelle province. Si rinnovano avendo una concezione nuova di tutto lo Stato rispetto alla trasformazione della società. Ora qui non c'è questa trasformazione di tutto lo Stato: qui c'è, invece, la creazione di aziende elettorali. Come dunque è possibile riformare lo Stato per questa via ? In questa maniera lo Stato non può essere che danneggiato, in questa maniera lo Stato viene a diventare un qualche cosa di completamente diverso, e il concetto di cooperativa ritorna irresistibile.

E non è paradossale, poiché è uno di quei concetti che al principio del secolo XIX (ri-

cordo la politica di Luigi Luzzatti, la grande creazione teorica degli istituti di credito fondiario da una parte, delle piccole casse di risparmio dall'altra e delle cooperative agricole ed anche non agricole, quelle che oggi sono diventate in linea generale i grandi consorzi) fu attuato dai liberali. Furono Luzzatti e Nitti, tutti uomini del mondo liberale di un tempo, che crearono questi istituti. Ma, data la composizione economica delle regioni italiane, dato il lievito che esisteva in alcune regioni quasi completamente nelle mani dei cattolici e in altre regioni cominciava ad esistere nelle mani dei socialisti, le cooperative create da una concezione liberale di solidarietà e di capacità di mettere insieme gli sforzi per arrivare ad un risultato unico ben più valido e più generoso per tutti diventarono poi proprietà e feudi politici dei socialisti da una parte e dei cattolici dall'altra.

È la storia che tutti conoscono e che in certa misura (credo di poter dire queste cose senza dare scandalo a nessuno) fu la rivalsa che le masse popolari si presero – grazie a Dio, spontaneamente e senza guerra civile – per il fatto che, un po' per colpa loro, un po' per colpa delle vecchie classi dirigenti, non avevano partecipato al Risorgimento e non avevano partecipato all'unità. Furono, quelle, forme ritardate e sussidiarie di partecipazione popolare alla unità dello Stato e della nazione, che hanno dato frutti magnifici (questo è indiscutibile), hanno costituito anche fondi di ricchezza economica di cui si è giovato poi l'intero paese, hanno dato vita ad una civiltà contadina che ha risolto problemi enormi che forse dall'alto non sarebbero stati risolti. Come liberali, sappiamo troppo bene che questa concezione fu originariamente liberale, per non amarne i risultati solo perché essa diventò poi patrimonio delle masse popolari, sia cattoliche, sia socialiste.

Si trattava però di cooperative. Qui non si tratta di cooperative, ma di una legge che deve formare organi legislativi minori appartenenti alla macchina generale dello Stato italiano. Eppure è prevalso il concetto di cooperativa, poiché la distribuzione del potere politico attraverso quegli organismi è rimasta una tradizione inalienabile; ce l'hanno nel sangue, ce l'hanno nella pelle – come dicono i francesi – il vizio di sfruttare politicamente gli organismi cooperativistici. Così in parte dell'Emilia, in parte della Toscana, in parte della Romagna, in parte del Veneto: sono cose che tutti sanno e che quindi non vale la pena di ripetere.

Ebbene, quella forma mentale si riproduce in questo caso. Vi è la presa di possesso del nuovo organismo: ed è quella contro la quale noi ci battiamo. Riconosciamo i meriti che ha avuto la formazione di questa enorme massa di risparmio e le sue benemerenze anche recentissime. Tutte le terre che, per esempio, in parte del Veneto e anche in Lombardia, sono state vendute dai proprietari che non ne volevano sapere o che sparivano dalla faccia della terra lasciando ad eredi incapaci vaste proprietà, grazie all'opera di soccorso finanziario generoso di queste grosse organizzazioni bancarie, sia cattoliche, sia socialiste, sono passate direttamente nelle mani dei contadini. È un gran bene. In questo noi non vediamo altro che una tappa nella realizzazione di quella formula che per i liberali è sacramentale, se la parola non è eccessiva: cioè trasformare quanti più proletari sia possibile in proprietari.

Riconosciamo dunque la giustezza della formula, ma non la applichiamo agli organismi politici, giuridici, agli organismi che devono fare delle leggi. Perché diventerebbero organismi di parte: e le leggi si fanno per tutti. E qui vi è una forma precisa di mentalità cooperativistica che si è infiltrata nella struttura della legge.

Signor Praesidente, non ho altro da aggiungere, poiché se prolungassi il mio dire farei di quel banale ostruzionismo verbale che non amiamo negli altri e, per dignità anche personale, non amiamo neppure in noi. Devo concludere affermando che noi ci aspettavamo (l'onorevole Di Primio non si dispiacerà, se glielo dico: è tanto generoso e comprensivo con gli avversari, che me lo lascerà dire) che la partecipazione socialista a quest'opera di creazione delle regioni avrebbe dato frutti – lasciateci dire la parola – più liberali. Era questo il compito vostro.

Voi non potete associarvi a questa storttura, che un giorno si volgerà a vostro danno. Non dovevate solidalizzare su forme di tal natura: perché contraddicono, onorevole Ceccherini, a fini essenziali che, anche se non sentiti da tutti i socialisti, sono comunque sentiti da molti non socialisti.

Voi siete entrati nell'area democratica. Io per esempio (parlo a titolo personale) credevo e speravo che ci sareste entrati anche per compiere quest'opera di critica interna. Noi aspettavamo da voi, nella vostra condotta, la realizzazione dei vostri fini. Ma quando vediamo che vi associate, che siete d'accordo su cose che noi consideriamo le meno vantaggiose per lo sviluppo della democrazia in

Italia, vi scopriamo in una condizione che addolora noi, prima ancora che voi. Perché ci accorgiamo prima di voi che state commettendo un errore.

Perciò, quando parliamo come stiamo facendo, lo facciamo non per rancore, ma per un senso di solidarietà con tutto quello che avviene spontaneamente nella storia del paese, senza per questo riferirci ad uno storicismo inerte che appartiene al passato. Noi pensiamo che bisogna partecipare alla storia del paese, non limitarsi a giudicarla a posteriori.

Oggi vi partecipate voi; ebbene, dovete parteciparvi con le ragioni per le quali vi siete mossi dalla vostra piattaforma parlata e siete passati su una piattaforma viva dei problemi di oggi. Voi invece siete entrati in questa storia, in questa partecipazione, con un atteggiamento (lasciatemelo dire) che sta tra il velleitario occasionale e la resa a discrezione sistematica.

Io non sono persona di cultura, ma la vita del socialismo italiano la conosco, perché esso è nato nello stesso anno in cui sono nato io, abbiamo la stessa età. E non credevo dovesse concludersi soltanto dopo pochi decenni, di fronte ai numerosi anni di storia che dovranno ancora succedersi per colmare tanti vuoti del passato, tante situazioni che si sono verificate in questo paese che non ha avuto mai una storia continua.

Noi credevamo che voi foste entrati nella storia con spirito intenzionalmente correttivo degli eccessi di potere che voi oggi invece concedete ad altre parti e che domani verranno a diminuire la ragione stessa per cui partecipate al potere. Ecco perché rimaniamo molto sorpresi, dolorosamente sorpresi quando vediamo che certe proposte di liberalizzare quanto più possibile questa legge trovano giovani deputati socialisti pronti a porre veti ad operazioni che dovrebbero suscitare nell'animo loro un moto di simpatia e di rispetto. Ecco perché esercitiamo ancora più duramente la nostra critica su questa legge: perché non vediamo né da parte democristiana né da parte vostra nessuna volontà praticamente espressa e profondamente vera di renderla quanto più possibile rispondente ai fini per cui è stata creata ed alle esigenze del popolo italiano. (*Applausi*).

COCCO ORTU. Chiedo di parlare sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO ORTU. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, prendo la parola ancora una volta su questo disegno di legge, con particolare riferimento al suo articolo 5, con la ferma certezza di non partecipare ad un'azione ostruzionistica dalla quale, come si va affermando dai nostri avversari, uscirebbe leso il prestigio del Parlamento e sarebbe menomata la fiducia del popolo italiano in esso; anzi, con la ferma certezza di concorrere all'opera meritoria di dimostrare agli italiani quale sia l'insostituibile funzione del Parlamento anche quando nel paese, per qualsivoglia motivo, si sia determinato un particolare schieramento di maggioranza.

Guai per il Parlamento se nella coscienza del paese si diffondesse la certezza dell'inutilità di questa aula, se dalle vicende ultime della nostra politica nazionale si traesse il convincimento che basterebbe consegnare all'onorevole Ingrao, all'onorevole Mauro Ferri, all'onorevole Malagodi, all'onorevole Zaccagnini, all'onorevole Covelli e all'onorevole Roberti un determinato numero di palline bianche e nere perché vengano in quest'aula a votare in conformità a decisioni prese fuori di quest'aula e senza un previo dialogo tra loro che il paese possa ascoltare. In questa ipotesi il Parlamento sarebbe veramente morto nella coscienza del paese; e basterebbe un qualunque colonnello o generale di tipo greco a sopprimere le libertà degli italiani. Siamo quindi impegnati in questa battaglia non per sterile ostruzionismo (siamo del resto ben consapevoli che, quale che possa essere la sua durata, il suo risultato è scontato, dato che, prima o poi, democristiani, socialisti e repubblicani, con il compatto appoggio del partito comunista e del partito socialproletario, riusciranno infine ad approvare questo disegno di legge), ma poiché vogliamo che il Parlamento sia di fronte al paese quello che deve essere, anche quando vi è un così grande divario di forze tra maggioranza e minoranza. E perché vogliamo che il Parlamento sia come una grande cassa di risonanza che trasmetta al paese le diverse opinioni, i contrastanti pareri su ogni questione di generale interesse dei diversi partiti qui rappresentati. E questo è tanto più necessario nell'Italia contemporanea, nella quale purtroppo il vigente sistema funziona in modo tale che via via le forme classiche del dispotismo silenzioso e di fatto si vanno in essa affermando sempre più, attraverso l'uso che l'attuale maggioranza fa di tutti gli strumenti del potere ed attraverso l'uso fazioso di quel grande strumento di diffusione delle idee, oltre che delle notizie, che nella società contemporanea è la te-

levisione. E noi forse non saremmo oggi impegnati in questa lunga battaglia se si fossero fatte conoscere con onestà al paese, durante la discussione generale sul disegno di legge, sia dalla grande stampa sia dalla RAI-TV, le opinioni del nostro gruppo. Abbiamo discusso seriamente di questa grande riforma, abbiamo messo in evidenza i grandi rischi che deriveranno allo Stato dalla frantumazione della fonte della legge, finora detenuta dal Parlamento nazionale, in venti parlamentini regionali e per diciassette materie importanti. Abbiamo dimostrato l'enorme pericolo rappresentato, per le regioni povere del sud e delle isole, dall'autonomia delle regioni ricche ed opulente del nord, dal prevedibile antagonismo tra le une e le altre e dalla difesa strenua che quelle del nord farebbero (tutti in esse solidali, dagli industriali agli operai, dai comunisti ai liberali) del loro benessere, contro ogni intervento dello Stato volto a realizzare una più equa distribuzione del benessere tra tutti gli italiani.

ZUGNO. Allora l'onorevole Malagodi è contro la regione lombarda.

COCCO ORTU. L'onorevole Malagodi non è contro la regione lombarda, ma è un italiano, il quale se da un lato sa bene che la sua Lombardia versa ogni anno allo Stato, tra imposte e tasse, circa 700 miliardi in più rispetto a quanto lo Stato vi spende, dall'altro si rende conto del come e del perché una parte di quei 700 miliardi debba andare alla Basilicata, alla Calabria, alle terre povere del sud. E con l'operare di conseguenza l'onorevole Malagodi dimostra di essere il segretario di un partito che ha presenti gli interessi generali del paese e non i piccoli egoistici interessi locali. Mi ha interrotto maldestramente, onorevole collega.

PRESIDENTE. Onorevole Cocco Ortu, si attenga all'argomento dell'articolo 5.

COCCO ORTU. Proprio in relazione all'articolo 5 stavo spiegando come non sia ostruzionismo il discuterne lungamente.

PRESIDENTE. Questo è stato già sufficientemente spiegato.

COCCO ORTU. E sarei di già quasi giunto, se non fossi stato interrotto, al vivo dell'argomento, al quale, difatti, subito verrò; debbo prima rilevare però che noi non avremmo parlato così lungamente sugli articoli se ci fosse stata data risposta all'interrogativo da noi più volte posto al Governo: noi abbiamo chiesto di conoscere che cosa abbia detto il comitato tecnico per l'accertamento del prevedibile costo delle regioni che fu istituito nel 1964 e che ha depositato il pacchetto delle sue conclusioni (che ci danno ragione) nel febbraio 1966. Tutto questo il paese lo ha ignorato perché la televisione, il « Minculpop » del nostro « regime di fatto », riferiva ogni sera: hanno parlato contro le regioni questo o quell'altro deputato liberale, questo o quell'altro deputato del Movimento sociale; sono favorevoli alle regioni i democristiani, i socialisti, i repubblicani, i comunisti, lasciando intendere che in favore delle regioni i predetti contrapponessero argomenti ad argomenti.

Ecco perché noi ci troviamo in quest'aula ad affrontare questa lunga battaglia, contando che almeno una parte dei nostri seri argomenti giunga al paese.

Mi pare superfluo, passando dopo queste premesse all'esame dell'articolo 5, sottolineare come si tratti di uno degli articoli fondamentali del disegno di legge in discussione avendo ad oggetto una materia non tecnica, ma sostanzialmente politica. Giacché, difatti, in esso si affronta, in realtà, una materia che riguarda contemporaneamente due problemi la cui soluzione non può non incidere profondamente sulla selezione della classe politica dirigente regionale, per un verso, e, per altro verso, sulla libertà e sulla genuinità del voto di coloro che saranno chiamati a votare per l'elezione di ciascuno dei quindici parlamentini regionali. È evidente, difatti, come la presenza nelle competizioni elettorali regionali di uomini che rivestano determinate cariche o che abbiano particolari funzioni, possa avere gran peso, attraverso i moltissimi strumenti del favoritismo e della corruzione, impiegabili da ogni spregiudicato detentore di qualsivoglia leva di potere in Italia, nell'impedire libere scelte elettorali. Ed è altrettanto evidente che dalla esclusione dalla competizione elettorale di tutti coloro i quali, per via delle loro cariche e delle loro funzioni, potrebbero turbare le predette consultazioni potrebbe derivare l'altro risultato di privare i consigli regionali di uomini che proprio per la loro attività, per la loro competenza tecnica e professionale, potrebbero essere assai preziosi ai fini di una efficiente amministrazione delle regioni. Per fare un esempio, ricorderò gli ispettori compartimentali e regionali dell'agricoltura; essi indubbiamente potrebbero dare un positivo appor-

to ai lavori dei consigli regionali, ai quali è attribuita, come è noto, competenza legislativa in materia di agricoltura; ma chi vi parla ha visto quanto è accaduto nella sua terra, in Sardegna, che già da tempo ha un ordinamento autonomistico regionale, dove gli ispettori compartimentali dell'agricoltura, quando sono stati candidati nelle elezioni regionali, sono andati per le campagne, seguiti dai funzionari dei loro uffici (gente pagata dallo Stato) a coartare le coscienze dei piccoli coltivatori diretti.

Vi sono, in definitiva, due grandi problemi, per ogni legislatore che voglia affrontare responsabilmente la materia di questo articolo 5: quello di salvaguardare la libertà di scelta elettorale di coloro che saranno chiamati ad eleggere i consiglieri regionali, sottraendoli alla possibilità di essere sottoposti alle indebite pressioni di chi ha a disposizione strumenti di potere, e quello dell'opportunità e della necessità di rendere possibile nei parlamenti regionali la presenza di uomini esperti di amministrazione e di elevata preparazione tecnico-professionale. Sono queste, difatti, per ogni legislatore responsabile che si accinga ad affrontare il problema di una legge elettorale regionale, le due fondamentali esigenze che egli dovrà tenere presenti: quelle di una consultazione elettorale libera, che consenta un responso elettorale genuino, e quella di una classe politica regionale di alto livello, quanto a competenza tecnico-professionale, e di approfondita conoscenza dei problemi esistenti nell'ambito territoriale in cui essa sarà chiamata a legiferare.

E, tenuti presenti questi due aspetti del problema che dall'articolo 5 viene affrontato, un legislatore responsabile dovrà valutare attentamente se convenga dare netta prevalenza all'esigenza di avere una classe politica regionale di particolare competenza in determinati problemi, anche a prezzo di una consultazione elettorale corrotta e turbata, o se convenga invece dare la prevalenza all'esigenza di avere una consultazione elettorale corretta e genuina. Ed io debbo dire (per quella esperienza regionalistica che io di già ho e che pochi parlamentari nazionali hanno, fatta eccezione per quelli siciliani e delle altre regioni a statuto speciale) che per il bene della democrazia italiana – sono infatti certo che la prima condizione della sua salvezza consiste in una bonifica morale profonda e radicale della vita politica e amministrativa a tutti i livelli – bisogna dare prevalenza assoluta all'esigenza di assicurare consultazioni elettorali genuine, non disturbate dall'ispettore generale dell'agricoltura che va a dire: guarda che tu non avrai il contributo per la tua bonifica se non vengono fuori tanti voti per la mia lista, e con la preferenza per me, perché io posso far riconoscere la scheda tua e dei tuoi; consultazioni elettorali nelle quali il presidente ed i funzionari dell'« Ente sardo acquedotti e fognature », ad esempio, o il presidente ed i funzionari dell'« Ente sardo industrie turistiche » non vadano a fare lo stesso discorso, in un clima di terrorismo elettorale tale da portare i contadini onesti, ma bisognosi, a scongiurare con le lacrime agli occhi non soltanto i propagandisti liberali ma anche quelli di altri partiti di non fermarsi con la loro macchina « che si conosce troppo » davanti alla loro cascina, alla loro casa, perché altrimenti non avranno più questo o quel contributo. Questa è la mia esperienza ed essa mi impone di dire che bisogna dare assoluta, netta prevalenza alla necessità di impedire che, con le elezioni regionali, si corrompa ancor più la vita politica italiana, di impedire che tanti, valendosi di questa o quella carica, delle leve di potere di questo o quell'ente, possano coartare l'elettore e spingerlo a votare come non vuole.

Questa è la scelta che faccio in coscienza, perché credo nella democrazia e voglio che la democrazia italiana si salvi. Ed essa si salverà soltanto se non continueranno ad assottigliarsi le file di quanti hanno ancora la certezza che la democrazia sia capace di combattere la corruzione e che la classe politica dirigente non abbia di mira solo la conquista del potere a qualunque prezzo.

Ecco perché noi liberali abbiamo presentato così gran numero di emendamenti: per contemplare tutte le possibili ipotesi di coazione dell'elettorato attraverso la detenzione di posti di potere a livello amministrativo nelle strutture statali o regionali, di potere economico nei vari settori produttivi sotto « mano pubblica ». Questa è stata la preoccupazione che ci ha ispirato nel proporre la lunga serie dei nostri emendamenti, non determinati pertanto da un proposito ostruzionistico, ma dalla volontà di far sì che la regione non accentui ancora di più in tutta Italia, capillarmente ed esasperatamente, la vostra corruzione purtroppo già esistente in larga misura.

Vogliamo questo per due fondamentali motivi: per un motivo di costume, sul quale sarebbe ozioso intrattenersi, e per un motivo politico, sul quale mi soffermerò brevemente per dire dei suoi riflessi sul piano strettamente locale e su quello nazionale. Troppe volte abbiamo visto nelle regioni già esistenti verifi-

carsi, tra una consultazione elettorale nazionale e la successiva, marcati spostamenti di voti nelle consultazioni regionali intermedie: spostamenti evidentemente non dipendenti da un effettivo cambiamento di scelte politiche di una parte dell'elettorato ma soltanto dal fatto dell'essere stato questo sottoposto alla pressione di un gran numero di candidati ai consigli regionali, dotati di più o meno cogenti leve di potere.

Sulla base di tale esperienza sosteniamo che bisogna assicurare nella massima misura possibile, attraverso una legge elettorale che preveda il massimo numero di casi di ineleggibilità, un clima che sia il più pulito possibile alle future vigilie elettorali in modo che, ai fini sia della politica locale sia della politica nazionale, le consultazioni regionali non siano gravemente viziate quanto alle scelte ideologiche degli elettori. Potrebbero altrimenti verificarsi conseguenze gravissime; sappiamo bene che in determinate situazioni una maggioranza di un tipo o di un altro può essere resa possibile o preclusa anche da un solo seggio consiliare conquistato o perduto, ed è ben evidente come un ispettore compartimentale provinciale dell'agricoltura o un provveditore agli studi possano benissimo determinare, mercé lo spostamento in proprio favore di 5-6 mila voti con gli strumenti della corruzione elettorale, una maggioranza consiliare diversa da quella che si determinerebbe invece a seguito di una consultazione elettorale onesta e dal responso ideologicamente genuino.

E se ho parlato di possibili conseguenze negative, anche sul piano nazionale, di consultazioni regionali non onestamente espletate, la ragione ne è ben evidente: accadrà infatti che da una consultazione elettorale regionale viziata dalla corruzione ed effettuata sotto la pressione di una schiera di candidati in condizioni di incidere sui suoi risultati con le proprie leve di potere, si terrà sempre il giudizio che la coscienza politica nazionale stia mutando le sue scelte ideologiche, mentre tutto sarà stato solo frutto, in realtà, del fatto che molti avranno dovuto dire ai propagandisti dei loro partiti quel « non fermatevi davanti alla mia porta con le vostre auto conosciute, perché non ricevo più il contributo per scavarmi il pozzo o per lo spietramento del mio fondo » di cui parlavo poc'anzi.

Ecco i motivi che ci inducono a insistere perché la presenza nelle liste dei candidati regionali di uomini che hanno a disposizione strumenti di potere sia la più ridotta possibile. E non è fantasia questa nostra preoccupazione: i colleghi del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia e della Toscana questa realtà oggi non riescono a rappresentarsela completamente, ma giorno verrà in cui anch'essi, attuate le regioni, dovranno constatare come gli uomini purtroppo siano deboli di fronte agli interessi economici per il loro stato di bisogno e come siano di conseguenza facili a sacrificare le ragioni ideali.

Devo aggiungere che, per evitare che le consultazioni elettorali regionali siano turbate, non può assolutamente bastare il prevedere incompatibilità tra la carica di consigliere regionale ed altre determinate cariche o funzioni: poiché chi si presenterà alle elezioni regionali detenendo leve di potere turberà sempre, più o meno, mercè queste, la consultazione, per poi domandarsi, una volta eletto, se gli convenga continuare ad esercitare l'ufficio d'ispettore dell'agricoltura, di provveditore agli studi, o optare per la carica di consigliere regionale. Nel secondo caso percepirà 600 mila lire al mese, nel primo molto di meno; in ogni caso con la sua scelta non porrà nel nulla il fatto che la sua candidatura ebbe a turbare la consultazione elettorale, nel corso della quale egli si è presentato agli elettori dicendo: se sarò eletto farò al vostro comune questa o quella strada di bonifica, anche se vi sono altri comuni che ne hanno maggior bisogno del vostro. Pertanto, prevedendo la incompatibilità, non si elimina il grande pericolo di una turbativa su larga scala delle consultazioni elettorali, che potrà essere combattuta solo con la ineleggibilità.

Tutto ciò senza considerare l'altro pericolo dei risentimenti dopo una campagna elettorale scatenata fra funzionari delle varie amministrazioni, statali o regionali, e fra i preposti ai molti enti di cui è sempre più ricco il nostro paese, quando alcuni di essi saranno riusciti eletti ed altri no; quando, ad esempio, in una regione un ispettore provinciale dell'agricoltura sarà stato eletto e i suoi colleghi delle altre province no, questi dovranno continuare ad operare nella regione su un gradino più basso. I risentimenti saranno determinati anche da ragioni economiche: in Sardegna è stata approvata, ad esempio, una legge regionale per la quale i consiglieri regionali percepiscono soltanto il 20 per cento in meno dei deputati nazionali ma, al contrario di questi ultimi, possono di fatto continuare a curare studi professionali aperti o ad attendere ai loro commerci. Eppoi, una volta conquistato un seggio consiliare o, ancor me-

glio, un assessorato, avrà inizio la conquista di un più alto seggio in quest'aula, ed avverrà che un assessore al turismo o all'artigianato o all'agricoltura potrà distribuire per cinque anni milioni senza alcun controllo in funzione della sua futura candidatura al Parlamento nazionale. Potrà accadere che un assessore all'industria o all'artigianato scopra che in un grosso paese il suo partito non è presente e lo renda d'un tratto presente elargendo milioni ad una famiglia per costruirsi il mulino e « fare la sezione » e « fare i voti comprati ». Ma così la democrazia non potrà non morire nella coscienza del popolo ancor più di quanto, in effetti, purtroppo già lo sia.

Né si dica che proponendo tante cause di ineleggibilità noi non vogliamo l'apporto di alcuna competenza ai lavori dei consigli regionali. Competenti e buoni amministratori emergeranno, rinvigorendo pulitamente le basi della nostra democrazia, da tutte le categorie che lavorano liberamente senza detenere corruttrici leve di potere. Poiché vi saranno ancora nel nostro paese coloro che io chiamo « i fessi » che lavorano, producono e pagano le imposte per i troppi parassiti di Italia. I consiglieri regionali saranno eletti per merito proprio e senza ricorso alla coazione delle coscienze. Andranno al consiglio regionale i rappresentanti di chi lavora la terra, di chi lavora nelle industrie, dei liberi professionisti, degli artigiani e dei lavoratori. Ed anche se non saranno sempre aquile di competenza come molti detentori di leve di potere corruttrici e come vari titolari di grandi cariche nella selva dei nostri enti, essi sapranno ben badare a come si spendono i soldi dei contribuenti. Eviteranno, ad esempio, che i soldi destinati ad aumentare i posti-letto negli ospedali di una regione vadano spesi follemente, come accade in Sardegna, in una rete di piccoli ospedali, sparsi irrazionalmente dovunque, per contentare gli elettori ed i grandi elettori dei più forti consiglieri regionali dei partiti al potere; e si otterranno così, come risultato, piccoli ospedali non perfettamente attrezzati (in luogo di pochi ottimi ospedali facilmente raggiungibili con le autoambulanze su una moderna rete viaria) che i comuni nei quali sono ubicati si sono rifiutati di assumere in gestione, restando infine essi affidati a questo o a quell'ordine di suore o ai « Fatebenefratelli » che poi si sono trovati nei guai. Chi rappresenterà nei consigli regionali coloro che pagano le imposte forse impedirà tutto ciò.

Allora vadano nei consigli regionali non gli alti funzionari dello Stato o della regione e i preposti ai loro molti enti, ma coloro che appartengono alla categoria dei produttori di ricchezza e pagatori di imposte e dei lavoratori, ed il paese certo ne guadagnerà. D'altra parte non è detto che mancherà l'apporto dei tecnici al consiglio regionale del quale non sia entrato a far parte un ispettore dell'agricoltura, o un provveditore alle opere pubbliche o un provveditore agli studi o un presidente di un ente turistico. In Sardegna detto apporto è stato arrecato, anche se non sempre in giusta misura, attraverso l'opera di appositi comitati consultivi, per qualche settore delle varie attività della regione. E di comitati del genere anche i nuovi consigli regionali, che saranno espressione della gente che lavora e produce ricchezza e non della gente che si procura i voti con i grandi « carrozzoni », con i grandi enti e la conseguente pressione corruttrice sull'elettorato, potranno valersi con buoni risultati, se saranno chiamati a farne parte uomini dotati di buona competenza tecnica e non i soliti « amichetti di chi comanda ».

I consigli regionali potranno anche valersi della consulenza e della competenza dei funzionari delle amministrazioni statali, senza che questi diventino legislatori regionali, e senza che, da una legge elettorale mal fatta, essi siano posti in condizione di divenire legislatori attraverso il baratto di opere pubbliche non necessarie o di favori illeciti con un certo numero di voti, come purtroppo, non di rado, è avvenuto di già.

Ecco perché noi liberali abbiamo detto e diciamo che la legge elettorale deve garantire veramente il paese da un ulteriore dilagare alla sua base, nelle consultazioni elettorali regionali, del già esistente sottogoverno e della già esistente corruzione di questo continuo *do ut des*, di questo mercato continuo: tanti voti, tanti favori. Questo noi non lo vogliamo, perciò abbiamo presentato molti emendamenti. Certo, avremmo potuto essere in meno ad illustrarli; se invece siamo in molti a farlo non è per ostruzionismo, ma perché vi è intorno a noi una stampa quasi tutta da « regime di fatto »; perché contro di noi sta una televisione di Stato, una televisione da « Minculpop » fascista, che su questa nostra battaglia trasmette quanto va trasmettendo.

È una triste realtà, dalla quale si alimenta la nostra volontà di dire fino alla noia il nostro pensiero sull'articolo 5 e quant'altro riterremo di dire sugli altri 21 articoli che restano, con la speranza che i nostri argomenti e le nostre ragioni giungano al paese uscendo da quest'aula del Parlamento, che noi voglia-

mo sopravviva come espressione di un paese libero e non di un paese dove la libertà è sempre più mortificata, nel quale ipocritamente di continuo si grida, da parte dell'attuale maggioranza: « democrazia e libertà », ma nel quale della democrazia e della libertà, appena esse si manifestino attraverso la voce di una decisa opposizione, si tenta di fare strame in tutti i modi e con tutti i sistemi, violando anche la lettera e lo spirito democratico e liberale del regolamento della Camera.

Ecco perché stiamo conducendo questa lunga battaglia, che la maggioranza vuole qualificare come sterilmente ostruzionistica, ma che nel paese va gettando un seme che darà i suoi buoni frutti. Non abbiamo fatto uguale battaglia contro alcuna delle leggi economiche, con le quali questa maggioranza sconvolse il processo evolutivo felicemente in atto nel nostro paese e determinò tanti e tanti guai, la disoccupazione, la stagnazione economica, tutto ciò insomma che poi fu definito, da parte di chi ne era stato la causa, la « sfavorevole congiuntura ». Conduciamo questa battaglia manifestamente non in funzione di questo o di quel particolare interesse, ma nell'interesse generale e permanente della patria. E la condurremo sino in fondo anche se, come ci si dice da parte della maggioranza e come la televisione dice a tutti gli italiani, il suo risultato è già scontato. Ma potrebbe anche darsi che riuscissimo a condurla così avanti da modificare questo previsto risultato e da far sì che il futuro Parlamento, libero dalle ipoteche che sul suo comportamento vorrebbe imporre la maggioranza di questo Parlamento morituro, possa giungere attraverso una revisione costituzionale delle autonomie regionali, alla realizzazione di un'autonomia che costituisca un effettivo decentramento di organi di amministrazione attiva e non un principio di frantumazione dello Stato, attraverso l'attribuzione a 15 parlamenti regionali di una potestà legislativa primaria in ben 17 materie. Né ci potrà dissuadere dall'insistere in questa lotta il considerare come in effetti, allo stato delle cose, la legge di cui discutiamo è soltanto una lustra che i partiti della maggioranza vogliono impiegare per dimostrare agli elettori di aver attuato il loro programma. Giacché, se non vi sarà prima la legge finanziaria che assicuri per la riforma i mezzi necessari, e se non avrete superato, onorevoli colleghi della maggioranza, il conflitto che si è scatenato tra i vostri gruppi e il PCI e il PSIUP sul disegno di legge di modifica della legge n. 62 del 1953, in ordine al quale i comunisti hanno assunto una posizione intransigentemente contraria (e che voi avete perciò immediatamente insabbiato), le nuove regioni non saranno mai una realtà. Noi vogliamo che gli italiani sin da ora considerino con la massima attenzione il problema della riforma della struttura unitaria del nostro Stato che, secondo la nostra Costituzione, dovrebbe essere attuata; e per questo, nel discutere lo strumento elettorale predisposto dal Governo per l'eventuale realizzazione delle regioni, abbiamo voluto ribadire la nostra certezza che la salvezza della democrazia italiana dipende innanzitutto da una grande rivoluzione morale che spazzi via dal paese quanto più possibile del suo malgoverno, del suo sottogoverno e della corruzione della sua classe politica. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

ROMUALDI. Chiedo di parlare sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMUALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo articolo 5 si presta a diverse considerazioni. Diverse sono le ragioni che hanno portato alla sua attuale formulazione che dovrebbe rappresentare l'attuazione dell'articolo 122 della Costituzione. Tale articolo dovrebbe essere una garanzia di libertà di voto e di libertà di manifestazione della volontà popolare, non influenzata da gruppi di pressione, non influenzata da uomini la cui funzione, il cui grado, la cui qualità possano influire in qualche modo sulla volontà elettorale e dovrebbe evitare che questi uomini, una volta eletti, non rappresentino una forzatura delle funzioni dell'istituto medesimo.

Si tratta di una norma indubbiamente valida che, in generale, non può essere disattesa, per nessun motivo, da chi voglia tentare di creare un organismo funzionante e legittimo. Questa norma tuttavia si presta anche a certe considerazioni di carattere negativo. Fino a questo momento i miei colleghi si sono sforzati (e lo hanno fatto in modo veramente egregio), non soltanto per far perdere o guadagnare tempo (forse questo è un termine migliore e più preciso) alle cattive azioni della maggioranza, ma anche per sostenere la loro tesi ed esternare la loro preoccupazione per la possibile pressione che potrebbe essere esercitata dai gruppi di potere, dagli uomini, funzionari, alti papaveri della vita politica od economica sulla libera espressione

della volontà popolare e sul libero funzionamento degli organi che da essa derivano.

Accettando queste preoccupazioni che ritengo assolutamente valide, vorrei ricordare alla Camera che, a forza di esclusioni, di ineleggibilità e di incompatibilità, praticamente si riducono le possibilità rappresentative di questi organi. Tutto questo mi fa pensare, da quel modesto e veramente neofita democratico che posso essere, che anche da questo punto di vista il nostro sistema democratico, la nostra situazione democratica e, forse, la nostra Costituzione democratica, prevedendo tanti organi elettivi, si è messa nelle condizioni di denunziare altre crisi della sua vecchiezza, della sua incapacità funzionale. Forse questo lo dimentichiamo troppo spesso, perché abbiamo rivestito la bandiera della democrazia in tanti modi, l'abbiamo tinta di tanti bei colori, abbiamo attraversato un secolo di idealismo e ci siamo impregnati di grandi e altissime cose, ma in realtà il Parlamento moderno è quello che è: non voglio certo rifarmi, come ha fatto ieri l'onorevole Santagati, alla democrazia ateniese od alla democrazia della vecchia Roma, ma voglio restare più vicino a noi.

PRESIDENTE. Si sta discutendo l'articolo 5, onorevole Romualdi.

ROMUALDI. Esattamente, signor Presidente, mi riferisco proprio alle cause di ineleggibilità.

La democrazia – dicevo – una volta era espressione di interessi, ella me lo insegna. I Parlamenti sono sorti inizialmente (questa è la storia moderna, sia pure non certo dagli inizi, del Parlamento inglese, che è un po' la chiave di volta dei parlamenti di tutta l'Europa occidentale) con lo scopo di impedire al sovrano, al potere esecutivo di disporre come voleva del denaro. Il parlamento quindi doveva essere una rappresentanza di interessi; ce lo dimentichiamo spesso sia pure per pensare a cose più simpatiche, più romantiche, ad ideali più alti.

Oggi ci troviamo di fronte a due esigenge concomitanti ed opposte: da un lato ci dobbiamo preoccupare che questi personaggi che rientrano nei casi di ineleggibilità non esercitino pressione sulla libera volontà popolare, dall'altro dobbiamo far sì che le nascenti assemblee siano efficienti, rappresentino qualcosa, siano degli organismi concreti, abbiano la possibilità di rappresentare degli interessi, siano cioè degli organismi viventi, se vogliamo sul serio che contino o possano, sia pure in via paradossale, valere.

Diceva il collega Cocco Ortu poco fa, nel suo appassionato intervento in difesa della democrazia (che forse proprio noi, come egli ha detto, stiamo tenendo viva davanti al silenzio e all'indifferenza della grossa maggioranza governativa), che questi consigli regionali possono benissimo essere rappresentati anche da altri uomini, da cittadini semplici, da quelli che lavorano, da quelli che pagano le tasse e mentre egli parlava mi veniva di pensare a chi continuerebbe a lavorare se tutti via via fossero impegnati, così come oggi la politica impegna. Non è infatti come una volta, quando la politica si faceva come un dopolavoro, di tanto in tanto, come un'aspirazione o una pratica estremamente marginale: oggi la politica impegna nei consigli comunali, in quelli provinciali e potrebbe impegnare domani, se dovessero sorgere, nei consigli regionali. Faremmo allora un grande Stato che ha sì gli organi, come dicono i comunisti, regionali, capaci di imprimere un rilancio democratico alla vita del paese, lo Stato avrebbe tanta gente che lo comanda, che lo rappresenta, ma ben pochi sarebbero i rappresentati.

Abbiamo quindi il dovere di preoccuparci anche di questo aspetto che non è secondario. Se pensiamo a tutto quello che le regioni dovrebbero fare, se pensiamo al loro lavoro legislativo (poiché qui non siamo più in tema soltanto di amministrazione ma anche, addirittura, di lavoro legislativo rientrante nelle competenze di queste regioni) dobbiamo far sì che in questi organismi entri gente valida, in grado di far fronte a queste necessità e responsabilità.

Ebbene, io penso che tuttavia, attraverso queste esclusioni, noi non riusciremo ugualmente ad impedire il fenomeno che è stato da tutti qui denunciato: non riusciremo ad impedire (ed ecco un altro aspetto veramente negativo di questa proliferazione degli istituti democratici in Italia) che i gruppi di pressione, che i personaggi potenti ed influenti esercitino il loro potere. Possiamo dichiarare ineleggibile quanta gente vogliamo; la realtà è che gli organismi politici, così come oggi si sono strumentati, hanno sempre la possibilità di agire sulla volontà popolare, di essere gruppi di pressione, di esercitare quel ricatto morale, politico, economico-finanziario che è la fonte fondamentale della forza elettorale dei partiti di governo: diciamolo candidamente e in maniera molto chiara.

La democrazia cristiana e il partito socialista che oggi le si affianca hanno in questo sistema di pressione la loro forza elettorale più valida. Non c'è dubbio, onorevole Cocco Ortu, che questa gente andrà di casa in casa, attraverso i mille modi che ha per raggiungere gli elettori perfino nell'ultima periferia; andranno, premeranno su di loro, avranno la possibilità di metterli in condizione di soggezione, di costringerli a votare per questi partiti che – diranno – sono i partiti che contano, perché questi sono i partiti appunto che, attraverso certi personaggi, possono garantire il massimo intervento. Un intervento che mai si verificherà in pratica, ma che può essere sempre largamente promesso proprio in nome dei partiti di governo, dei grandi organi dello Stato, dei centri di potere che essi rappresentano in ogni campo: nel campo politico, ma soprattutto nel campo economico e finanziario.

I partiti di governo, infatti, hanno, purtroppo, imparato bene una lezione, e cioè che, per essere sicuri di restare al potere, bisogna impossessarsi degli strumenti economici, della stanza dei bottoni, del denaro pubblico praticamente, per aumentare e potenziare la loro facoltà, la loro possibilità clientelare. E le regioni – sia consentito dirlo – sono la marcia trionfale del clientelismo politico in Italia. Quando avremo le regioni avremo veramente il massimo di espansione del clientelismo che è già stato denunciato da tanti anni, fin dal secolo scorso come il male peggiore della vita politica ed in modo particolare della vita democratica italiana.

Ma si potrebbe dire: certo, se non è possibile eliminare tutto questo pericolo, almeno eliminiamolo in parte; se non è possibile impedire che i partiti esercitino questo loro potere, creiamo almeno degli sbarramenti, sia pure limitati; impediamo ai personaggi maggiori di apparire sulla scena direttamente, impediamo ai personaggi che più contano, ai *gros bonnets*, come dicono i francesi, ai grossi funzionari di intervenire direttamente in questa competizione elettorale. E abbiamo l'articolo 5.

E qui c'è una curiosissima cosa già rilevata da altri, ma che deve essere rilevata anche da noi: chi lo applica questo articolo 5? Che cosa vuol dire essere ineleggibili? Vuol dire appartenere a una di quelle categorie. Ma chi deve provare che uno appartiene a quelle categorie? Lo deve dichiarare nell'accettazione della candidatura? No, in questa legge non è detto. Mi pare che l'articolo 9 che si interessa della materia parli di dichiarazione di accettazione da parte di ogni candidato: la candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore; per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare. L'articolo non aggiunge altro. Allora nessuno dichiara che è ineleggibile. A parte poi l'altra questione che tratteremo nella illustrazione dell'articolo successivo, cioè la questione della incompatibilità.

Ripeto, nessuno dichiarerà che un candidato è ineleggibile; e sta di fatto che la stessa legge ammette che non può essere appurata questa ineleggibilità prima delle elezioni. Questa norma sarebbe valida se potesse impedire la partecipazione dei *gros bonnets* alla elezione, se potesse impedire la partecipazione dei personaggi della magistratura, della polizia, del Governo alle elezioni. Ma questo non è possibile perché l'articolo 5 non contempla niente di tutto questo. Tutti possono partecipare, salvo poi ad essere convalidati o meno. E il problema non risolve assolutamente niente. E se noi faremo una lista includendo tutti questi personaggi insieme con quelli che poi resteranno al loro posto quando questi personaggi verranno dichiarati decaduti, avremo fatto ancora peggio, perché non avremo impedito questa pressione e avremo esercitato un atto di ipocrisia e di inganno verso l'elettore, che, non certo a conoscenza delle leggi elettorali, che stentiamo a conoscere anche noi perché sono tante, complesse e molto confuse, non sa assolutamente che l'eletto (e l'eletto può essere anche l'onorevole Moro perché perfino lui domani potrebbe presentarsi candidato) poi sarà dichiarato decaduto, che il procuratore della Repubblica, che il capo della polizia saranno dichiarati decaduti.

Come fa l'elettore a saperlo? Il dottor Vicari si presenta, esercita la sua pressione enorme, viene eletto e poi sarà dichiarato decaduto. Gli elettori certamente non lo sapranno, crederanno di aver votato un grande personaggio appartenente a un grande partito. Ecco la realtà veramente ridicola. E vi dirò che questo è già accaduto. Non farò dei nomi perché non siamo qui per fare una casistica di carattere illustrativo. Io so addirittura di un sindaco in carica che si è presentato alle elezioni di un altro consiglio comunale e nessuno è intervenuto per dichiarare che era ineleggibile. Avrebbe dovuto essere cassato dalla lista. Ma ciò non è avvenuto. È stato regolarmente eletto, poi ha deciso come ha ritenuto di decidere: o restare sindaco o diventare con-

sigliere comunale di un comune che magari gli poteva sembrare più importante. Vi posso anche dire che tutto questo era venuto tempestivamente a conoscenza delle autorità. E le autorità sono intervenute? No! In nome di che cosa sarebbero dovute intervenire? Ad un certo momento il prefetto, il magistrato, capo di questi uffici elettorali (non so come si chiamino questi uffici, sono tanti e così confusi) hanno dichiarato di non potere intervenire. Si è fatto loro notare che si trattava di un caso evidente di incompatibilità, ma hanno risposto: « manca il contenzioso amministrativo ». Nel nostro paeese manca sempre qualcosa.

La realtà è che questa norma della ineleggibilità ha carattere pleonastico, platonico, non conta nulla. E forse è una norma, tutto sommato, antidemocratica. L'elettore può eleggere in definitiva chi vuole. È assurdo credere seriamente che da questa norma possano derivare determinate garanzie. In Italia abbiamo avuto negli anni passati candidature protesta e forse ne avremo negli anni futuri. Nella storia parlamentare italiana sono noti i casi di Giuffrida, De Felice e Barbato.

Non esistono – ripeto – uffici incaricati di cassare coloro che rientrano in questo articolo, che dovrebbero essere esclusi dall'eleggibilità, per cui determinate persone appaiono nelle liste elettorali, fanno i loro comizi e vengono eletti. Successivamente la valutazione di merito non sarà solamente giuridica, ma assumerà quasi sempre un carattere politico ed alcune persone rimarranno elette a seconda dell'interesse dei gruppi di maggioranza, di coloro che comandano, che intanto si sono giovati dell'enorme vantaggio politico dato dal contributo del « personaggio ». Si sarà quindi realizzata la possibilità di avere a disposizione nelle prime sedute del consiglio regionale questi grandi uomini, questi personaggi illustri, che serviranno anche a dare un indirizzo diverso alle prime impostazioni dei consigli regionali. In seguito verranno le altre misure, verranno stabilite le condizioni di ineleggibilità e questi « personaggi » decadranno. Ma ciò accadrà quando essi avranno svolto la loro funzione.

Per questi motivi, mi pare che non si possa assolutamente parlare di misure cautelative e che non si possa certo parlare di attuazione dell'articolo 65 della Costituzione, che, almeno nello spirito, tende ad impedire che si verifichino certe situazioni. In effetti la formulazione dell'articolo 5 del disegno di legge non impedisce assolutamente nulla: anzi, peggiora la situazione. Se volessimo approfondire la questione, potremmo dire che esso è addirittura incostituzionale. Del resto tutta la legge non prevede gli organi esecutivi che devono dare attuazione alla norma di esclusione dalla lista per ineleggibilità o per incompatibilità.

VALITUTTI. Sarà lo stesso Consiglio regionale!

ROMUALDI. L'onorevole Valitutti, che già aveva osservato questa anomalia dice: « è lo stesso consiglio regionale » e quindi nessuno. Si tratta di una valutazione politica: ecco il vero dramma dell'articolo 5 sulla ineleggibilità così come è stato posto in essere.

A parte i casi di incompatibilità, previsti dal successivo articolo 6, noi abbiamo il dovere di denunciare questa macroscopica mancanza di fedeltà allo spirito della Costituzione e alla onestà che dovrebbe sottintendere tutto lo svolgimento della vita elettorale nel nostro paese.

Diciamo quindi che l'articolo 5, così come formulato, non è assolutamente valido e che gli stessi emendamenti che sono stati presentati non possono certamente migliorarlo di molto, appunto perché è un articolo appeso per aria, una norma senza sanzione e senza possibilità di intervento da parte di un organo giuridico capace di farlo valere, quindi è solamente affidato alla valutazione politica.

Questi casi di ineleggibilità non hanno, del resto, alcuna importanza e alcun valore. Ripeto, sono un brutto modo, un modo ipocrita, di far finta di rispettare una norma costituzionale; sono un modo ipocrita di evidenziare l'onestà con cui la vita democratica in Italia si svolgerebbe, mentre è esattamente vero il contrario.

Tuttavia noi abbiamo il dovere di esaminare quello che abbiamo sott'occhio. Potremmo anche noi sottolineare la disparità fra le norme relative alla ineleggibilità in questo o in quell'altro statuto delle regioni speciali e queste che stiamo discutendo. Sono le incongruenze che nascono appunto da valutazioni di opportunismo politico.

Qualcuno ha detto: forse è anche svogliatezza, forse è anche pigrizia, forse è anche imperizia degli uffici, forse è poco amore per la forma, per la unità legislativa nel nostro paese. Ma io debbo rifarmi a quello che tutti stiamo dicendo da giorni e giorni in quest'aula: nessuno pensa che gli uomini della maggioranza siano degli sprovveduti né che lo siano i loro principali collaboratori sul piano legislativo e politico. Noi pensiamo che invece si tratti di un classico fenomeno di

opportunismo politico: si fa lo statuto che conviene in quella regione, che conviene a quel determinato gruppo politico, a quella determinata formula di Governo, a quella maggioranza. Questa è la sola possibile spiegazione di questo strano fenomeno di esclusioni in un posto che non sono contemplate in un altro, di gente che è ineleggibile in Sicilia ma che è eleggibile nella Valle d'Aosta, che lo sarà in Emilia o nel Lazio.

Si dice giustamente che tutto dipende dalla volontà politica ed ecco perché noi ci sentiamo sul serio malamente amministrati ed in costante preoccupazione e pericolo: proprio perché non siamo affidati alla legge, non siamo affidati alla unità organica costituzionale dello Stato italiano, comunque esso debba essere, pluralistico o unitario.

Noi vorremmo almeno, nella sciagura di questa concezione pluralistica, che fosse un pluralismo che rispondesse alla regola generale, che non rispondesse alle regole dei singoli partiti, dei singoli interessi, ai vari motivi del bene regionale che sono almeno altrettanto numerosi quante possono essere le costituende regioni italiane. Anche noi vogliamo sapere quali sono i personaggi esclusi, anche perché occorrerebbe qualcosa che garantisse che la norma potrà essere applicata e assicurasse la cancellazione dalla lista dei soggetti ineleggibili, se non vogliamo che tutto diventi una truffa. Bisognerebbe vedere se questi personaggi sono tutti compresi in questa tavola di esclusi.

Si è detto che è difficile che un ministro si dimetta per divenire consigliere regionale della Lombardia. Ma ai ministri e sottosegretari di Stato noi abbiamo proposto con un emendamento di aggiungere anche i loro capi di gabinetto che sono forse personaggi più importanti dei primi, perché mentre un ministro o un sottosegretario, per la dignità dell'ufficio ricoperto, per prestigio, per la discrezione che li distinguono non possono intervenire direttamente, i loro capi di gabinetto possono farlo con maggiore facilità e disinvoltura. Il nostro emendamento è anche dettato dal fatto che oggi le segreterie dei nostri ministri e sottosegretari non sono più quelle dell'epoca umbertina, cioè composte di pochi collaboratori, molto bravi, molto attenti, ma comprendono centinaia di persone, non tutte influenti, ma tutte pagate dallo Stato. È vero, vi sono persone che non contano molto, ma vi sono anche grossi personaggi, che ne fanno parte a scopi esclusivamente elettoralistici ed hanno il compito di tener vivo il collegio, di provvedere alle sue esigenze, di rispondere alle migliaia di lettere, di fare decine di migliaia di promesse che sono uno strumento favoloso di clientelismo, di favoritismi e costituiscono la forza reale che determina una coartazione della volontà popolare proprio nel momento in cui essa deve esprimersi, cioè nel corso delle elezioni.

Dobbiamo ricordarci di questi personaggi, che invece sfuggono perché non hanno una precisa qualificazione giuridica. Sono uomini che contano, ma molti hanno grandi poteri non codificati, sono coloro che comandano per conto del ministro, che agiscono ed esercitano poteri per conto del ministro, laddove attraverso l'articolo 5 vorremmo garantirci della impossibilità di pressioni dirette o indirette sulla volontà popolare.

Per quanto riguarda i giudici della Corte costituzionale ed i membri del consiglio superiore della magistratura mi sembra che qui ci si trovi in un terreno che dovrebbe o ci augureremmo di poter tenere separato almeno dai consigli regionali. Sarebbe inimmaginabile pensare che un alto magistrato possa essere consigliere regionale o possa essere addirittura consigliere regionale un membro del consiglio superiore della magistratura che oggi è, o almeno si considera, partecipante alla massima magistratura dello Stato.

Forse anche da questa valutazione che si è fatta della realtà dipendono un po' i vari conflitti o il superamento di certi limiti ritenuti da alcuni legittimi e da altri meno. È veramente ridicolo comunque che si debba ricordare che non possono diventare consiglieri regionali i capi di polizia e gli ispettori regionali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno. È stato osservato ed ho fatto già osservare – dopo aver detto che tutto questo non conta niente se non sono cancellati prima dalla lista – che sono altrettanto importanti quanto a Roma il capo ed il vice capo di polizia. Vi sono grossi personaggi che, poiché le autorità di polizia non sono inamovibili, possono avere, più di chi sta a Roma al Ministero, possibilità di esercitare pressioni sugli elettori e quindi potrebbe essere molto opportuna l'aggiunta suggerita da alcuni elettori di escludere i commissari di Governo, i dipendenti civili dello Stato con qualifica di direttore generale.

Per quanto riguarda gli ufficiali delle forze armate in servizio permanente, noi siamo perfettamente d'accordo che assolutamente non debbano fare politica e debbano restare estranei alle vicende, non sempre edificanti, di questioni politiche, soprattutto quando le abbiamo dilatate verso diretti interessi clien-

telistici così come avverrà o potrebbe avvenire nelle regioni.

Dissento in questo da alcuni colleghi del mio gruppo. Quando un uomo serve nelle forze armate come nella magistratura, se non è definitivamente fuori da questi argomenti, ritengo debba restare estraneo alle battaglie, alle vicende, alle lotte politiche, perché perderebbe quell'obiettività che deve porlo al di sopra ed al di fuori delle vicende intestine e rabbiose di scontri che determinano la volontà politica generale dello Stato, che essi debbono al contrario servire con una concezione unitaria e così alta che spesso sarebbero costretti a perdere se entrassero nel vivo di queste battaglie. Essi devono essere la garanzia che questa lotta si possa svolgere, protetta da uomini che non vi partecipino, ma che servano la totalità degli interessi generali dello Stato, della sua dignità e del suo prestigio, indispensabile per il suo funzionamento e la sua vita.

Non sono eleggibili a consigliere regionale: gli impiegati civili delle carriere direttiva e di concetto addetti agli organi di controllo sugli atti amministrativi della regione; gli impiegati civili delle carriere direttiva e di concetto che prestano servizio alle dipendenze del commissario del Governo nella regione; i segretari generali delle amministrazioni provinciali, nonché i segretari generali ed i segretari dei comuni compresi nella regione. Sono tutti personaggi che ormai è abitudine elencare fra i non eleggibili, ma la cui importanza e valore sono estremamente relativi. Non è di questi che potremmo avere timore, poiché la loro pressione è estremamente modesta.

Vorrei qui accennare a quelle varie categorie – a parte il salto di tono – che non sono eleggibili. Per esempio, coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla regione o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza della regione. Mi pare che questa esclusione sia ovvia, perché un dipendente diretto della regione non può assolutamente essere un rappresentante politico della medesima, né un suo amministratore. Vi è poi tutta la serie infinita di coloro che hanno rapporti di carattere economico diretto o indiretto con la regione.

Ora, come ho detto iniziando il mio intervento, sono estremamente perplesso nel considerare la ineleggibilità di tutti questi signori. E non perché io non afferri la volontà moralistica di chi ha predisposto queste norme. Sarei d'accordo, se queste norme potessero funzionare, se si potesse sapere con precisione chi sono questi individui che hanno esercizio di denaro con la regione, direttamente o indirettamente. Essi dovrebbero essere esclusi. Ma di questo passo dove si va a finire? Io aspetterei che qualcuno mi dicesse chi sono coloro che possono essere eletti. Vorrei sapere chi potrebbe venire eletto in Sicilia o in Sardegna, qualora queste norme fossero applicate sul serio. Noi siamo stati in quelle regioni e conosciamo la situazione.

L'onorevole Cocco Ortu poco fa parlava di uomini straordinari che lavorano, pagano le tasse e sorreggono con la loro operosità un po' tutta la struttura economica, sociale e anche politica dello Stato. A questi uomini noi pensiamo con molta riconoscenza e con molto affetto. Ma in realtà dobbiamo pensare a quello che è accaduto e a quello che accadrebbe domani con l'istituzione delle regioni in tutta Italia, con l'esplodente clientelismo, che sarebbe inevitabile – tutti se ne rendono conto – perché le regioni per questo si fanno. Le regioni non si fanno – onorevoli colleghi comunisti – per un rilancio democratico della vita nazionale ma si fanno invece – ed è proprio questo che vogliono gli altri – soltanto per ragioni di clientela. Gli altri vogliono le regioni perché queste possono servire a moltiplicare i propri clienti e quindi i voti e quindi la serie infinita dei piccoli interessi che gravitano attorno ai grandi interessi. Dunque chi eleggeremo? Forse sarebbe quasi più onesto dire che nelle regioni si scontrano interessi diversi e contrastanti, se ce ne sono: forse bisognerebbe ritornare proprio a una assemblea di interessi, di rappresentanze concrete, di rappresentanze di gente che avendo interessi da tutelare almeno tenta di non farsi sopraffare nel campo della legislazione regionale da tutti quelli che hanno interessi di altro genere, che, magari, non hanno niente a che vedere con la regione della quale si parla. Così noi sappiamo che nel comune quando ci si batte per avere la possibilità di realizzare qualcosa, non ci si batte soltanto in nome dell'interesse di quel comune, ma in nome di interessi vari, di interessi della democrazia cristiana, del partito socialista e di altri partiti. Questo è elementare! Sembra quasi che noi questi 15 e 20 anni di esperienza amministrativa e politica li abbiamo passati invano. Queste sono le carte che non contano niente, ma la realtà è un'altra: la realtà è quella che noi conosciamo, quella che viviamo tutti i giorni, quella davanti alla quale ogni giorno sbattiamo dolorosamente il naso e sulla quale si è articolata la vita de-

mocratica in Italia, questa vecchia struttura democratica, che non risponde più a niente e che non sarà salvata dalla costituzione degli istituti regionali che rappresentano invece un passo indietro, rispetto alla possibilità di uscire da questo nostro disastroso provincialismo. Purtroppo noi non riusciamo ad afferrare la nuova realtà che sta passando in questo momento nel nostro mondo, perché siamo « infognati » in questa « democrazia cartolaria » che si nutre di scartoffie ingiallite, di dottrine tramontate, di aspirazioni di un secolo fa. E crediamo di porre rimedio a tutto questo attraverso le ineleggibilità? Queste ineleggibilità poi, oltre tutto, non si possono applicare perché mancano gli organi esecutivi, che del resto, se ci fossero, diventerebbero risibili e pressoché inefficaci: chi denuncia una ineleggibilità o una incompatibilità è infatti sicuro di attirarsi l'odio e l'ira degli uomini potenti e dei partiti potenti che essi rappresentano. Purtroppo questa è la realtà nel nostro paese! Ma chi va a denunziare un tipo, eletto irregolarmente che sia però un pezzo grosso e un rappresentante di un partito di Governo o capo di un ente agricolo, industriale, di previdenza e comunque alla testa di una baronia? E si vorrebbero fermare i « baroni » attraverso questo articolo 5? Tutto questo è risibile.

Siamo veramente di fronte ad una situazione spaventosa da curare in un solo modo: non farne niente di queste regioni, dando a noi testimonianza di essere non soltanto i più tenaci difensori dei liberi diritti degli elettori italiani (almeno dei nostri), ma anche i soli uomini moderni di questa Camera che sognino un'Italia che superi l'attuale « micragnosa » concezione, per andare da queste carte ingiallite verso una vita ben differente da questa cui ci si costringe ad assistere. (*Applausi a destra*).

ALPINO. Chiedo di parlare sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALPINO. Confortato, anzi rallegrato dalla fresca, amabile presenza addirittura di un ministro (fatto molto inconsueto in questo nostro dibattito)...

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio*. È un dovere!

ALPINO. ... mi accingo ad affrontare l'articolo 5 della legge elettorale regionale. Un articolo, questo (credo di non dire cosa troppo originale) che è uno dei basilari, qualificanti direi di tutto il disegno di legge. Tutte le leggi elettorali, infatti, si preoccupano di stabilire le ineleggibilità, di stabilire cioè i confini in cui debbono essere ricompresi i cittadini che possono essere oggetto dell'elettorato passivo, cercando di realizzare determinate garanzie, precauzioni e protezioni nei confronti di due ordini di inconvenienti.

Innanzitutto, una specie di precauzione contro coloro i quali, in virtù della loro carica, della funzione rivestita, della possibilità di far elargire mutui e contributi sono in grado di influire, di coartare in certo modo la libera volontà degli elettori e di assicurarsi determinati vantaggi non su un piano di leale competitività rispetto agli altri candidati. Di questo si è parlato abbondantemente da parte dell'onorevole Cocco Ortu ed anche dell'onorevole Romualdi.

Vi è poi tutta un'altra serie di garanzie le quali tendono ad elidere la possibilità di contrapposizioni di interessi, di imposizioni, cioè in certo modo a non lasciar sedere nei consigli regionali personaggi o autorità o funzionari i quali in virtù della loro carica siano nella possibilità, in qualche modo, di far pendere le attività, le decisioni dei consigli regionali in modo non conforme agli obiettivi interessi della regione o, per contrapposto, in modo non conforme a quegli interessi del pubblico potere o di altra pubblica amministrazione che siano legati in qualche modo alla regione.

Questo articolo 5, che è caratteristico di ogni legge elettorale (ed è anche ripreso dalla legge nazionale), pone degli interrogativi. È idoneo, è valido allo scopo sopraddetto? È valido, inoltre, non soltanto in senso assoluto ma anche rispetto a determinate ipotesi che noi possiamo fare su certi indirizzi, su certi corollari e strutture addizionali della regione? Tanto più che noi non sappiamo come sarà la regione; non conosciamo, non avendo la legge organica, non avendo neppure la legge finanziaria, quali saranno gli effettivi rapporti della regione con la pubblica amministrazione in generale, avendo al riguardo soltanto le poche direttive di carattere generale che ci fornisce il titolo quinto della parte seconda della Costituzione. Quindi non possiamo neppure proporci di indagare sulla validità e idoneità dell'articolo 5 della legge elettorale rispetto ai fini che avevo poc'anzi ricordato e che già sono stati ricordati dai precedenti oratori.

Però da un primo sguardo che noi diamo a questo articolo 5, così come è configurato,

ricaviamo subito un'impressione: l'impressione di un panorama che segna e conferma la contrapposizione della regione allo Stato. Vi è tutta una serie di esclusioni le quali sono basate appunto su questa contrapposizione.

A qual fine, oltre ad escludere dalla eleggibilità non solo i ministri ed i sottosegretari di Stato, non solo i giudici ordinari della Corte costituzionale e i membri del Consiglio superiore della magistratura, si devono escludere: il capo della polizia ed i vice capi della polizia, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestino servizio presso il Ministero dell'interno; i commissari del Governo, i prefetti della Repubblica, e poi anche i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei ministri (noi aggiungiamo anche i loro segretari particolari); poi i magistrati ordinari nella regione nella quale esercitano le loro funzioni; gli ufficiali delle forze armate in servizio permanente; i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento, i vice prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitino le loro funzioni nella regione; ed ancora gli impiegati civili delle carriere direttiva e di concetto addetti agli organi di controllo sugli atti amministrativi della regione; i dipendenti civili delle carriere direttive e di concetto che prestino servizio alle dipendenze del Commissario del Governo nella regione.

Vi è dunque questa che direi una contrapposizione organica e istituzionale, una di quelle contrapposizioni che sul piano politico nutre le nostre maggiori preoccupazioni, che abbiamo cercato non solo di illustrare alle varie parti politiche, ma in certo modo di farle intendere, vorrei dire di persuaderne anche le parti opposte, coloro che sono favorevoli.

Abbiamo le contrapposizioni ben note sulle competenze della regione rispetto a quelle dello Stato, sulle quali sono sorti e sorgono quasi di continuo conflitti con le regioni a statuto speciale. E certamente non ci possiamo illudere che le regioni a statuto ordinario saranno organismi così quieti, così esemplari, così ossequienti alle direttive costituzionali, così contenti di operare nel loro modesto ambito da non cercare di allargare queste competenze cercando in ogni modo di valersi di influenze politiche o di carattere burocratico.

Vi sono poi le contrapposizioni di ordine amministrativo, e anche queste le osserviamo quotidianamente attraverso l'esperienza delle regioni a statuto speciale. Non è molto che l'onorevole Preti, quando era già ministro delle finanze, partiva con la lancia in resta contro la pretesa della regione siciliana di assumere il completo controllo degli uffici fiscali erariali.

E poi vi sono e vi saranno le contrapposizioni di ordine finanziario, le quali certo saranno le più profonde, le più accanite, diciamo anche, a nostro avviso, le più insolubili, perché ormai – l'abbiamo già ricordato ed abbiamo ampiamente sviluppato questo pensiero – è chiaro che le regioni a statuto ordinario, sempre per quella stessa ragione che enunciavo prima in tema di competenze, non si rassegneranno a non essere almeno in buona parte mantenute dallo Stato, mantenute come lo sono quasi totalmente le regioni a statuto speciale. Infatti, queste ultime sono mantenute dallo Stato al 99 per cento perché soltanto l'1 per cento delle spese delle regioni a statuto speciale proviene da tributi regionali che, per altro, sono in via di diminuzione continua.

Quindi, la contrapposizione finanziaria si manifesterà per tutte queste regioni, alle quali bisognerà dare o ampi contributi di solidarietà (per quelle più povere, che hanno bisogno di svolgere programmi di sviluppo, di riscatto economico, di potenziamento sociale dei servizi civili indispensabili) o contributi semplicemente amministrativi (alle altre) oppure – di qui non si scappa – fonti impositive adeguate, che bisognerà togliere o alla finanza locale (che è già sconquassata: lo abbiamo tutti riconosciuto nelle competenti Commissioni finanze e tesoro, bilancio, interni, con i dibattiti che su questo drammatico problema si sono fin qui succeduti, particolarmente in questi ultimi tempi, e che hanno portato alla presentazione di un disegno di legge certamente insufficiente, certamente non valido per risanare la situazione) oppure allo Stato, il quale è già nella nota condizione di dissesto, con un bilancio sul quale gravano le istanze di tutta una muta di vassalli: gli enti locali, gli enti previdenziali, le aziende autonome e, domani, le regioni. Il bilancio dello Stato è già dissestato, è alla disperata ricerca di nuove fonti impositive. Siamo persino arrivati – non ho bisogno di ricordarlo, perché tante volte lo abbiamo detto nella discussione di leggi apposite – alla tassazione di consumi elementari, quali quello dell'energia elettrica per gli elettrodomestici; siamo arrivati alla tassazione del consumo delle bevande gassate: siamo arrivati a questi

estremi perché mancano le fonti per reperire i mezzi necessari. Ma anche alle regioni dovremo dare queste fonti: e, nel darle, ci troveremo certamente in una situazione di conflitto, specie se si tenga presente l'articolo 16 della legge-delega per la riforma tributaria, il quale preconizza, almeno a parole, il mantenimento anche in futuro dell'attuale rapporto tra prelievo tributario e reddito nazionale.

Ripeto: queste contrapposizioni ci saranno, così come già vediamo nelle regioni a statuto speciale. E, dal momento che ho toccato il problema fiscale, voglio soltanto ricordare che queste regioni a statuto speciale, valendosi di un'interpretazione arbitraria della legge (e voi ben lo sapete, perché la Corte costituzionale si è pronunciata in merito, mentre era stata preannunziata pubblicamente un'adunanza del Consiglio dei ministri – che poi non si tenne – per determinare le iniziative che il Governo avrebbe preso per contrastare queste forme illegali), hanno deciso l'esenzione da quella nominatività azionaria che costituisce un obbligo generale sancito da leggi dello Stato. Eppure le norme sulla nominatività hanno in certo modo il carattere di disposizioni d'ordine pubblico, perché conclamatamente tendono ad evitare quell'evasione fiscale, che è uno dei tarli roditori della nostra finanza pubblica e direi anche uno dei più vergognosi.

Ora, questo è un caso tipico di contrapposizione. E badate: la Sicilia varò questo anonimato particolare nel 1948; a distanza di anni seguirono la Sardegna e il Trentino-Alto Adige; e solo quando ci si provò la regione più debole, la Valle d'Aosta, ci fu l'opposizione da parte del Governo e poi intervenne la pronuncia della Corte costituzionale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GONELLA

ALPINO. Quindi, contrapposizioni ci sono. Ma, onorevoli colleghi, giorni or sono – al momento in cui alternavamo altri argomenti a questa discussione che allora non era così categorica, così pressante e così angosciosa come oggi – abbiamo discusso la conversione in legge di un decreto-legge sul famoso albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli.

Ebbene, in quella occasione è stato ricordato che la Sicilia e la Sardegna hanno impugnato questi provvedimenti, in virtù delle competenze che tali regioni ritenevano fossero loro attribuite anche in questa materia attraverso una dizione talmente generica, vaga e imprecisa, da consentire ogni larga interpretazione delle direttive costituzionali.

Quindi questi sconfinamenti e queste norme finiscono per diventare tutti opinabili, in quanto non sappiamo quali siano i compiti delle regioni a statuto ordinario e non conosciamo quali saranno i loro rapporti effettivi con lo Stato. Non conosciamo quindi quali possano essere le ragioni di esclusione che potrebbero presentarsi, diverse da quelle contemplate nell'articolo 5.

Ecco la differenza fondamentale. Se le incertezze, gli sconfinamenti e gli abusi si sono moltiplicati per le regioni a statuto speciale, per le quali gli statuti regionali normalmente in vigore dovrebbero prevedere lo sviluppo, lo svolgimento, la portata e l'attuazione di tutte le direttive costituzionali, tanto più ora, dovendo deliberare sulla ineleggibilità – cioè sulla capacità, sull'opportunità e sulla convenienza di ammettere determinate persone che potrebbero essere escluse in virtù della possibilità, per la carica rivestita, di compiere determinati atti, dalle funzioni dell'elettorato passivo – non sappiamo quali saranno questi rapporti e evidentemente non possiamo giudicare quale sia l'area effettiva di ineleggibilità determinata da questa legge.

È vero che è possibile confortarci con l'idea che la legge potrà non essere applicata. Tuttavia noi dobbiamo considerare il provvedimento nel merito, apportando concreti contributi al suo miglioramento, cercando di prevedere quelli che potranno essere gli sviluppi successivi, i nuovi istituti, i rapporti di incompatibilità o di ineleggibiltà suscettibili di arricchire la gamma già compresa in questa legge.

A questo proposito desidero avanzare due ipotesi di carattere pregiudiziale in merito alla valutazione della validità dell'articolo 5. Innanzitutto devo ricordare che la programmazione è oggi uno dei pilastri fondamentali della vita pubblica del paese. Abbiamo trascorso quasi due anni a discuterne; ne abbiamo considerato tutte le implicazioni, le direttive, le scelte fondamentali e le prospettive proiettate nel futuro. Si tratta di una legge dello Stato che ha la caratteristica ben determinata dell'unitarietà. Programmazione, infatti, vuol dire ordine, coordinamento, esigenza di far combaciare secondo una certa direttiva, secondo un interesse comune, le varie iniziative ed interventi. Noi non abbiamo tenuto presente tale esigenza unitaria, in quanto non solo si sono demandate attraverso norme che precedono la costituzione delle re-

gioni alcune competenze alle regioni stesse, ma si sono altresì istituiti i comitati regionali per la programmazione.

Le regioni non ci sono ancora, eppure si sono creati organi i quali hanno un'esistenza giuridica, una loro funzionalità, e hanno redatto – e redigono – i piani economici regionali. Noi abbiamo già preso in considerazione alcuni di questi piani regionali: abbiamo visto, ad esempio, il piano piemontese, tuttavia non ancora redatto in forma completa e sintetica dall'IRES, che ha sfornato un considerevole numero di volumi contenenti le direttive generali di tale piano regionale.

Ebbene, esaminando le cifre degli investimenti lordi, degli ammortamenti, ecc., ipotizzate nelle tabelle di questo programma piemontese osservavamo che, riferendo proporzionalmente queste cifre a tutte le altre regioni, il programma quinquennale salterebbe in aria, perché per dare una proporzione alle altre regioni credo che si giungerebbe alla triplicazione almeno degli investimenti produttivi. Abbiamo avuto il piano della Lombardia, il quale è molto diverso da quello del Piemonte anche come impostazione. Abbiamo avuto il piano della Liguria, il quale va sostituendo totalmente le direttive che erano state contemplate nella programmazione nazionale, che vuole in certo modo un coordinamento e contempla la Liguria quasi come una colossale area di servizio, come un'area rivolta al potenziamento delle due zone industriali che gravitano su di essa attraverso il porto di Genova ed altri porti ausiliari come Savona, Imperia e così via. Ebbene, nel programma ligure noi troviamo la ribellione aperta a questa visuale, perché il piano dice: noi ci rifiutiamo a questa concezione strumentale e vogliamo il nostro sviluppo industriale autonomo, e sono determinate tutte le direttive che questo sviluppo dovrebbe seguire.

Abbiamo avuto il piano della Toscana, e così via. Questo per dirvi che la programmazione applicata alle regioni porterà una rivoluzione già in quella che è la struttura delle regioni a statuto speciale, ma soprattutto rivoluzionerà quella concezione che finora vagamente è determinata dal titolo quinto della seconda parte della Costituzione per le regioni a statuto ordinario. Che cosa ne verrà fuori? Faccio semplicemente una ipotesi: quando la regione, anche a statuto ordinario, sarà investita di compiti che già oggi sono del comitato regionale della programmazione, sarà investita di compiti di sviluppo, di investimento e così via, o almeno di regolamentazione, essa entrerà in rapporto diretto ad esempio con gli istituti di credito, almeno con gli istituti di credito speciale, almeno con gli istituti di credito industriale o con gli enti di diritto pubblico e così via.

Ecco quindi l'assurdità di aver fatto precedere una legge elettorale alle leggi costruttive, alle leggi pregiudiziali di questo ordinamento a cui la legge elettorale dovrà servire in ultima istanza, di cui essa è l'ultimo momento esecutivo, è in sostanza un corollario, il quale potrebbe cadere benissimo finché non ci sono le altre leggi (e questa forse è *l'arrière pensée*, la restrizione mentale con cui si dicono certe cose).

Ma non c'è dubbio che oggi dovremmo giudicare della congruità di questo articolo 5 quando manca, ad esempio, uno dei termini fondamentali di giudizio che è, ripeto, la proiezione della programmazione con l'impegno di determinati enti che oggi sono tutti indipendenti, che non hanno alcun rapporto con le, per altro, inesistenti regioni, ma che potrebbero dar luogo a casi di ineleggibilità almeno per analogia, per stretta parentela con altri casi che qui sono contemplati.

Ho parlato della programmazione, ma vi è una seconda ipotesi che noi dobbiamo fare, e cioè qualche cosa che può riguardare il dilemma: regioni o province.

Noi procediamo tranquillamente discutendo questa legge e questo suo articolo 5 che è, dicevo, uno dei suoi articoli più qualificanti; noi procediamo tranquillamente sui binari di vari anni fa, tracciati anni fa, quando si trattava semplicemente di aggiungere l'istituto regionale senza toccare gli altri. Ma da allora qualche strada si è fatta e riconosceteci, onorevoli colleghi, di aver sollevato da gran tempo il problema dicendo: tra i vari argomenti che ad avviso dei liberali ostano all'istituzione delle regioni come istituto addizionale esiste il pericolo, e il grosso costo, lo spreco, di creare un doppione delle province, una seconda organizzazione che avrà il suo peso burocratico e le sue esigenze finanziarie. È chiaro quindi che regioni e province non possono coesistere, diversamente si avrebbero due doppioni di ordinamenti in continua concorrenza che cercherebbero di strapparsi a vicenda le rispettive competenze, le fonti contributive, essendo entrambi gli ordinamenti affamati di mezzi per poter vivere; si creerebbero doppioni di burocrazia che si guarderebbero diffidenti tra loro, come oggi accade fra la burocrazia statale e quella regionale nelle regioni a statuto speciale. Di qui la nostra conclusione: è assurda la coesistenza di questi due organi e biso-

gna quindi semplicemente potenziare la provincia, cioè l'istituto che fin dai tempi della nostra formazione unitaria ha potuto interamente sodisfare lo scopo del decentramento. Ciò è tanto vero che potrei citare quanto hanno detto in passato numerosi esponenti della maggioranza, specialmente democristiani (il senatore Giraudo e il ministro Andreotti allorché hanno riconosciuto che esiste l'istanza per un ordinamento regionale che non sorge dalla convinzione della sua ineluttabilità, ma dalla insufficienza funzionale delle province così come le abbiamo configurate e mantenute. Lo stesso ministro Andreotti, in un suo articolo, citò un documento che mostra come questi problemi non siano sorti improvvisamente in questi anni, ma siano stati invece avvertiti in epoca remota. Si tratta di un documento del 1898 in cui la deputazione provinciale di Milano, vantando le strutture della provincia, le sue vaste e ben maggiori possibilità in rapporto agli organi di cui disponeva, propugnava un allargamento di competenze, un riammodernamento sul piano dell'efficienza di queste competenze e riconosceva che le province costituivano un perfetto organismo ai fini di un autogoverno locale.

Ecco dunque la contrapposizione: provincia o regione. Questa contrapposizione ci ha portato ad una polemica, in questo caso costruttiva, con l'onorevole La Malfa che dalle colonne de *La voce repubblicana* ha riconosciuto l'esistenza di questa contrapposizione e ha detto: voi scegliete la provincia, noi optiamo per la regione.

È un dialogo costruttivo, per cui possiamo anche trovare un'intesa. Ciò significa che qualche cosa è maturato.

Oggi si parla, almeno da parte di forze che se non sono le più consistenti all'interno della maggioranza, sono tuttavia egualmente significative, di una nuova struttura dei rapporti tra la provincia e la regione. Direi che se i regionalisti sono lungimiranti e mirano ad una concentrazione di competenze che siano decentrate rispetto allo Stato, al fine di consentire che queste competenze permettano una concentrazione di burocrazia e di spesa (e già oggi le province spendono più di 300 miliardi all'anno, che è una spesa abbastanza rilevante), una contrapposizione di due organismi che costituiscono dei doppioni e sono in conflitto fra di loro nella ricerca delle competenze, delle basi contributive e nella creazione di doppioni burocratici potrebbe essere evitata con l'assorbimento della provincia da parte della regione, cioè con l'istituzione di diramazioni provinciali costruite sul ceppo degli organismi esistenti. (*Interruzione del deputato De Pascalis*). Sono certo di non esprimere ipotesi avventate. Ed è comunque chiaro che se ci mettiamo in questo quadro di ragioni ci domandiamo: ma l'articolo 5 che funzione ha ? Il meno che possiamo dire è che sia provvisorio. Non chiedo di sapere di più perché so che le risposte della maggioranza in quest'aula, nel corso di questo dibattito, non possono che essere conformiste, ma ad ogni modo diciamo pure che si tratta di un articolo di carattere provvisorio e ipotetico rispetto a quelle prospettive che credo di aver chiaramente e brevemente ricordate.

Mi soffermerò ora sull'ultima parte dell'articolo là dove vi è un gruppo di particolari esclusioni dalla eleggibilità, informate a ragioni di carattere economico ed amministrativo. Vedo alle lettere *a*), *b*), *c*) che si fanno delle ipotesi di ineleggibilità a consigliere regionale per dipendenti di regioni, di enti ed aziende da esse dipendenti; per coloro che hanno nelle regioni, enti o aziende da esse dipendenti, maneggio di denaro; per gli amministratori delle regioni, e degli enti e delle aziende da esse dipendenti; per gli amministratori degli enti locali sottoposti al loro controllo e dichiarati responsabili in via giudiziaria da meno di cinque anni. Vi è una lacuna, io trovo, perché alla lettera *c*) ci siamo limitati, in particolare, a prevedere gli amministratori degli enti locali sottoposti a controllo e così via, ma vi sono enti pubblici in generale ed aziende a partecipazione statale prevalente, maggioritaria o addirittura aziende pubbliche che possono avere rapporti anche profondi con la regione. Dirigenti o funzionari che esprimono la volontà di queste aziende possono trovarsi in condizione di incompatibilità per avere particolari rapporti di carattere pubblicistico con l'ente regione. L'ENEL, ad esempio, si trova in particolari rapporti con la regione sarda che implicano contrapposizioni di interessi. Ritrovo lo stesso problema al sesto comma: « Sono infine ineleggibili a consigliere regionale: 1) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolate con la regione per contratti di opere e di somministrazioni, oppure per concessione o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, la osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta... ». Perché solo imprese private ? Potrebbero trovarsi nella stessa ipotesi aziende a partecipazione statale e pubbliche. È un caso comunissimo. La de-

mocrazia cristiana viene riscoprendo la funzione dell'iniziativa privata e nel convegno di Napoli si è detto: intervengano le imprese private altrimenti siamo perduti. Le imprese pubbliche hanno fatto quel che hanno potuto, ma questo non risolve niente ed anzi il Presidente del Consiglio, l'onorevole Moro, parla di cimiteri di imprese. Si fa dunque appello alle imprese private; e nel caso che contempliamo si tratta di un genere particolare di imprese private, cioè non già di quelle imprese che dalle sinistre vengono definite monopoli, le grandissime imprese, i grandi gruppi, le quali non si trovano affatto male anche nel quadro attuale, fanno le concentrazioni, possono prendere provvedimenti di ogni ordine, ecc.; si tratta di quelle piccole e medie imprese, sovente di carattere familiare, che hanno ottenuto appalti e forniture. Esse operano oggi in un clima generale – che è quello fiscale, contributivo, economico in generale, che è quello della competizione da parte delle aziende a partecipazione statale, armate di infiniti privilegi di ordine finanziazio, fiscale – e tutte incontrano difficoltà crescenti. Perciò l'annoverare anche i titolari e amministratori di imprese pubbliche è tutt'altro che inattuale e pleonastico, è anzi necessario. Quindi mi pare che questa per le imprese private sia veramente una restrizione che non difende l'interesse della regione, che non configura una soluzione razionale, esauriente, sodisfacente del problema.

Del resto troviamo ancora un'altra di queste restrizioni mentali, dovute al pregiudizio politico, quando al n. 2 dello stesso sesto comma si parla di « titolari, amministratori e dirigenti di imprese volte al profitto di privati e sussidiate dalla regione con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale della regione ».

Imprese volte al profitto di privati ! Insomma, abbiamo avuto una enciclica sul profitto; in fondo il profitto è un po' sotto accusa, si trova in quarantena. Però il profitto non è esclusivo del campo privato. Per esempio abbiamo le aziende a partecipazione statale. Io cito spesso la legge n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali; anche per ricordare a tanti che noi non siamo pregiudizialmente nemici di questo settore, ma desideriamo che sia gestito bene, razionalmente, secondo reali e non illusori criteri di economicità. Ebbene, l'articolo 3 di quella legge fa obbligo a queste imprese di comportarsi secondo criteri di economicità; il che significa – come è stato detto più volte dal presidente dell'IRI, dal vicepresidente professor Visentini e da altri dirigenti – anche qui massimizzazione, compatibilmente sempre con criteri di interesse generale, degli utili, del profitto. Non sono affatto escluse dal profitto le aziende a partecipazione statale. Queste aziende sono tutte società regolate dal codice civile, il quale assegna alle società per azioni il conseguimento di un fine economico. Tenendo conto che in queste imprese vi sono delle minoranze puramente private, o maggioranze che tuttavia funzionano da minoranze, direi che è non solo un dovere giuridico, ma anche un dovere morale e civile quello di conseguire utili.

Perciò la restrizione prevista nel disegno di legge mi pare fuori posto. Del resto abbiamo degli esempi che dimostrano come anche la più pura e disinteressata azienda pubblica esercitasse opera di collusione, per non dire anche di corruzione. Abbiamo il caso dell'INGIC: un ente puramente pubblico, senza fini di profitto, il quale ciò nonostante allegramente distribuiva sovvenzioni, premi – chiamateli come volete – per ottenere determinati vantaggi. Vedete che la questione è tutt'altro che trascurabile.

Da ultimo vorrei ancora rilevare un altro elemento, che ha un indubbio riflesso politico: l'ultimo comma dell'articolo 5 dice che dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative o di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici. Perché ? Non vi può essere la stessa contrapposizione di interessi se sono nelle stesse condizioni di prestazione ? Abbiamo tutti simpatia per il movimento cooperativo, per le cooperative e per i consorzi di cooperative; forse altri hanno più simpatia di noi perché le cooperative gravitano nella sfera d'azione, nel circuito di competenza di certi partiti, specialmente di quelli di massa. Tuttavia sul piano giuridico e politico a me pare che non vi sia una ragione. L'ineleggibilità è dovuta a cause tecniche. Non è che gli italiani siano divisi tra quelli che sono sospetti di approfittare di quella che potrebbe essere la loro influenza nella regione, e quelli che sono esenti da qualsiasi sospetto. Qui, evidentemente, si tratta di una discriminazione di carattere politico. Raccomandiamo queste nostre osservazioni sull'articolo 5, che investono per la verità la legge nella sua interezza, all'attenzione di tutti i colleghi. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

GALDO. Chiedo di parlare sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, il tema proposto dall'articolo 5 del disegno di legge è indubbiamente uno dei più importanti, per le implicazioni di carattere generale che solleva. Esso merita, pertanto, la lunga discussione e le lunghe riflessioni che attorno ad esso si sono svolte e si vanno svolgendo. Senza dilungarmi eccessivamente, cercherò di dare il mio modesto contributo all'esegesi di quest'articolo, motivando chiaramente non solo la mia opposizione a tutta la legge, ma anche la mia opposizione particolare alle soluzioni offerte da quest'articolo, o, per meglio dire, alle soluzioni che da quest'articolo non vengono offerte. È stato già rilevato – ma il rilievo merita di essere ripetuto – che l'articolo 5 presenta un primo grave inconveniente: non tiene conto di quanto è disposto dalla vigente legislazione in ordine al problema dell'ineleggibilità ed incompatibilità elettorale. È giusto che si discrimini caso da caso, dettando norme differenti per i diversi organismi contemplati nelle singole leggi. Non c'è dubbio, infatti, che le ineleggibilità dei consiglieri regionali devono essere diverse dalle ineleggibilità che la legge prevede per i consiglieri comunali o per i membri del Parlamento nazionale. Ma queste diversità devono pur obbedire a una logica, a una serie di princìpi generali. Ora, la realtà è purtroppo che mancano proprio quei princìpi di logica e quei princìpi generali ai quali ci si dovrebbe ispirare. L'ineleggibilità prevista dall'articolo 5, come in genere da tutte le leggi che fanno riferimento a questa condizione, significa cosa diversa – come è ben noto – dalla non esistenza o dalla perdita dell'elettorato passivo. La condizione di eleggibilità ha cioè un presupposto: l'esistenza della condizione di elettorato passivo. Infatti nell'ultimo capoverso dell'articolo 4 è stabilito che la prima condizione per essere eleggibile a consigliere regionale è rappresentata dall'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, unitamente al compimento del venticinquesimo anno d'età. La legge cioè fissa un primo parametro di eleggibilità, che è, appunto, quello dell'iscrizione alle liste elettorali. L'iscrizione alle liste non si effettua per condizioni oggettive, quale il mancato raggiungimento dell'età, o si perde per condizioni soggettive, quali, ad esempio, l'aver commesso un delitto, l'essere incorsi nell'interdizione, l'aver perduto i diritti civili, l'essere stati internati in una casa di cura. Tutti questi sono casi diversi da quelli previsti dall'articolo 5.

Qui si parla di ineleggibilità in rapporto a soggetti di diritto che sono eleggibili quanto alla condizione generale in cui si trovano ma perdono la possibilità di essere eletti perché vengono a trovarsi in situazioni particolari.

Le condizioni previste dall'articolo 5 riguardano la titolarità di alcune funzioni della pubblica amministrazione: alcune persone, cioè, per il solo fatto di rivestire una pubblica funzione, sono escluse dalla possibilità di essere elette. Si viene ad affrontare in tal modo uno dei temi più scottanti: il rapporto fra la classe politica e la classe amministrativa. I casi di ineleggibilità attengono innegabilmente ad uno dei problemi più delicati nella vita di uno Stato di diritto e democratico.

È necessario quindi un primo rilievo. La Camera sa benissimo che esiste oggi una crisi dello Stato. Non è una parola – come da alcuni superficialmente ci viene rimproverato – che appartenga ad una nostra particolare malinconia politica. Di crisi etico-politica della nostra società ha parlato il Presidente della Repubblica in un'altissima sede costituzionale: sicché questo è ormai un tema del quale tutti quanti abbiamo e dobbiamo avere coscienza.

Ora una delle cause fondamentali di questa crisi è anche la condizione di disordine, non soltanto pratico ma soprattutto concettuale e giuridico, in cui oggi si trova il rapporto fra la classe politica e la classe amministrativa, la classe cioè dei titolari delle funzioni dello Stato nei settori amministrativo, giudiziario, della pubblica sicurezza, della difesa, eccetera. Problema questo a cui credevamo – o i più ingenui fra noi credevano (io sono certamente fra i più ingenui) – che il centro-sinistra fosse molto attento. Uno dei maggiori pontefici del centro-sinistra, infatti, uno dei nostri autorevoli colleghi che più spesso prospettano i problemi e vantano i meriti del centro-sinistra, ne ha fatto oggetto di una sua particolare battaglia, rivendicandone il merito: alludo all'onorevole La Malfa, che quotidianamente parla di questi temi in questa sede e da tutte le tribune.

Ora mi chiedo se il centro-sinistra, se l'illuminato onorevole La Malfa, non si turbino in alcun modo di fronte a questo problema. Con l'attuale formulazione dell'articolo 5, la crisi dei rapporti fra il potere politico e il potere amministrativo non viene in alcun modo risolta. Se c'era confusione, l'articolo 5 l'accresce. Se c'era disagio d'interpretazione

giuridica, l'articolo 5 l'accresce. Se c'era mancanza di un'idea generale, di un concetto ispiratore, l'articolo 5 denuncia questa mancanza, anzi l'aggrava ancor più.

Perché dico queste cose? Perché, onorevole Presidente, il tema del rapporto tra la classe politica e la classe amministrativa dello Stato non si risolve, a mio avviso, ponendo una condizione di ineleggibilità per il magistrato solo perché questo ha la sfortuna (o la fortuna) di essere il pretore di un comune della regione. A che serve interdire ad un pretore della provincia di Napoli di diventare consigliere regionale della Campania, quando poi può diventarlo del Lazio?

Se esiste una ragione di ineleggibilità, questa inerisce alla funzione del magistrato. Ma questa funzione non è esercitata solamente nell'ambito della circoscrizione dove quel determinato giudice rende giustizia. Per sua natura, l' incompatibilità discende dalla destinazione di una classe – quella dei magistrati – ad amministrare la giustizia e dalla destinazione invece di un'altra classe – quella dei rappresentanti del popolo – ad esercitare il potere politico, vuoi nel consiglio regionale vuoi in Parlamento.

Se questa da voi constatata impossibilità di rivestire le due funzioni esiste, voi non potete restringere l'ineleggibilità alla sola ipotesi che il magistrato abbia giurisdizione nella regione. Il pericolo non è che un pretore (supponiamo di Afragola) possa essere indotto a parzialità nel rendere giustizia a cittadini che siano anche suoi elettori. Questo fatto è già punito dalla legge e la previsione di cause di ineleggibilità non deve servire ad eliminare le deviazioni dalla legge penale, che già trovano altrove la loro sanzione. Perché un giudice che, dovendo render giustizia, si preoccupasse se la persona sottoposta a giudizio è appartenente a un partito piuttosto che a un altro, commetterebbe un reato. Nel nostro caso non è a questo che deve mirare la legge sull' ineleggibilità. Essa deve mirare a tener distinti due momenti della vita politica e democratica di uno Stato di diritto, deve mirare a tener distinte, e quindi incompatibili tra di loro, funzioni che sono distinte e che non possono essere in alcun modo, in alcun momento riunite nella stessa persona: indipendentemente, ripeto, dalle condizioni esterne, accidentali, geografiche, temporali, storiche. Le condizioni di ineleggibilità attengono ad altri princìpi, attengono ad una sfera assai più alta e più vasta, non possono essere ridotte – come sono ridotte dall'articolo 5 – ad ipotesi puramente accidentali.

Questo dicasi non solamente per il caso dei magistrati (indicato al punto 5 dell'articolo), ma anche per il caso previsto, ad esempio, al punto 7, concernente « i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella regione »: il che significa, supponiamo, che il segretario dell'amministrazione provinciale di Bolzano, a vostro avviso, può divenire consigliere regionale in Lombardia, perché non è di quella regione.

Abbiamo avuto casi clamorosi, anche dal punto di vista, per così dire, della moralità pubblica, in un paese come il nostro che, nonostante l'apparente insensibilità, è ancora sensibile (grazie a Dio) a queste cose (e se l'insensibilità su queste cose dovesse aumentare allora davvero la crisi etico-politica sarebbe insanabile); abbiamo avuto, dicevo, casi clamorosi che hanno dimostrato come sia possibile che l'investitura di cariche politiche metta dei funzionari di enti pubblici in condizione di non prestar servizio, di non lavorare, e di essere egualmente avvantaggiati dalla appartenenza al servizio pubblico. È il caso, per esempio, del maestro di scuola che viene eletto consigliere regionale e – senza praticamente più metter piede in una scuola – rimane notevolmente avvantaggiato nella carriera, continuando per lui a decorrere l'anzianità e spesso intervenendo ben altri favoritismi.

Per converso, il modesto insegnante che faccia esclusivamente l'insegnante (o, magari, il consigliere o il segretario comunale in un piccolo paese) deve pazientemente aspettare il suo turno e si vede superato nella carriera dal più disinvolto collega.

Sono queste le condizioni di immoralità che derivano dalle leggi fatte in questo modo; sono questi i fenomeni che noi dovremmo con l'articolo 5 evitare, e che invece con l'articolo 5 non evitiamo affatto. Se proprio il funzionario dovesse essere ammesso a diventare consigliere regionale, allora io direi: facciamoglielo almeno fare nella sua regione, cosicché potrà disimpegnare (ma vedremo che questo comporta altri pericoli e quindi è da evitarsi per altri motivi) a metà tutte e due le funzioni; se invece lo trasferite, va a finire che l'ente pubblico gli pagherà anche la trasferta, e con ciò si aumenterà non solo la spesa, ma anche l'immoralità della condizione.

Peggio ancora, onorevoli colleghi: lo stesso criterio viene violato quando si parla al punto 8 degli « impiegati civili delle carriere direttiva e di concetto addetti agli organi di controllo sugli atti amministrativi della regione ».

Io vorrei domandare: il formulatore di questo articolo si è reso conto di quanti giudizi di ineleggibilità possano nascere con un articolo di questa specie? Quali sono mai gli organi di controllo sugli atti amministrativi della regione? Tutti i ministeri, molto probabilmente. E come si risolverà allora il caso, ad esempio, di un funzionario direttivo del Ministero della difesa? Sarà eleggibile, perché quel dicastero non ha poteri di controllo sugli atti di gestione dell'amministrazione regionale? O sarà ineleggibile, perché si scoprirà che il Ministero ha compiti di vigilanza su qualche limitata zona costiera? (*Interruzione del deputato Valitutti*). È vero quanto mi suggerisce l'onorevole Valitutti. Il suo è un suggerimento che attiene ad un argomento più volte discusso in quest'aula, ma inutilmente; e consentite che, quando una cosa è vera, il fatto che sia stata già detta non rende superfluo ripeterla se la verità, per la non buona volontà di chi dovrebbe accettarla, non viene accettata. Non si sa ancora che cosa la regione sarà. Ciò rende tanto più obiettivamente veri i nostri rilievi. Dire che non possono essere eletti coloro i quali hanno funzioni nelle carriere direttiva e di concetto in organi di controllo sugli atti amministrativi della regione è dire veramente niente o tutto. Perché, se non si sa che cosa è la regione, non si può sapere quali sono gli atti della regione, non si può sapere quali sono gli organi di controllo su quegli atti, e quindi nemmeno quali i funzionari che, per essere addetti a quegli organi, dovrebbero essere colpiti dall'ineleggibilità.

Vedete a che cosa porta il vostro illogico sistema legislativo di far nascere prima la coda, e poi l'individuo cui la coda dovrebbe appartenere? Parlando di regioni, onorevoli colleghi, credo che (senza offesa alla Costituzione che le prevede) non sia assolutamente improprio parlare di coda: tutti gli organismi di carattere fisiologicamente inferiore hanno infatti il coccige e la coda...

Sono comunque, come vedete, alla dimostrazione – un po' lunga, signor Presidente, ma certamente nel tema (ella me ne darà atto) – della prima delle lacune gravi, delle deficienze concettuali giuridiche dell'articolo 5.

Tuttavia l'ineleggibilità, come è stato detto, non riguarda solo i rapporti tra il potere politico e il potere amministrativo, ma è diretta a stabilire un altro fatto essenziale per la vita democratica: serve ad impedire che nella scelta che si propone al libero cittadino dei suoi rappresentanti politici possano aversi influenze da parte del potere amministrativo. Da ciò deriva la necessità dell'istituto dell'ineleggibilità: certamente a questo scopo obbedisce una parte dell'articolo 5. Ma perché tale esigenza sia pienamente tutelata, occorre fare assai attenzione alla distinzione tra il concetto di ineleggibilità e il concetto di incompatibilità.

Non basta dichiarare incompatibile l'esercizio di certe funzioni, se la incompatibilità è, come è, non già il divieto della elezione, e quindi della partecipazione di un certo soggetto alla campagna elettorale, ma la sopravvenuta impossibilità di quel soggetto ad esercitare la funzione alla quale è stato eletto. Infatti l'incompatibilità interviene dopo le elezioni e non al momento della partecipazione alla lotta elettorale, quindi essa non serve a nulla ai fini della moralizzazione della lotta elettorale, anzi costituisce il paravento dietro il quale si autorizza l'arbitrio politico, l'arbitrio della pressione ingiusta sull'elettorato. Può accadere che si presenti alle elezioni regionali un pezzo grosso il quale può esercitare pressioni, da un punto di vista amministrativo, può impedire l'ordinario e rapido svolgimento di una pratica, può rallentare il sodisfacimento di una qualsiasi piccola esigenza del cittadino, nel momento in cui partecipa alle elezioni, deviando la libera espressione della volontà popolare.

Occorre fare attenzione ai casi di ineleggibilità, specialmente quando essi si riducono alla serie elencata nell'articolo 5, dimenticando, per esempio, che esistono oggi leve di potere, che pur non essendo leve politiche o amministrative in senso tecnico-giuridico, sono assai più potenti di quelle già « istituzionalizzate ». Il presidente o il direttore di un istituto bancario nella regione di Napoli o in quella di Milano (naturalmente nelle regioni ad economia depressa il fenomeno è ancora più valido) contano molto di più di tutti i deputati e senatori, di tutti i rappresentanti politici e burocratici dello Stato per incidere sullo svolgimento di una campagna elettorale.

Può veramente accadere che certe persone influenzino le elezioni con interventi assai più minacciosi, assai più pressanti, assai più sostanzialmente avvertiti dagli elettori, di quanto non possano fare persino i soggetti previsti nel numero uno di questo articolo 5, cioè i ministri e i sottosegretari di Stato.

Occorre che io faccia un accenno ad un'altra questione.

Questa è una legge che nasce il 17 (mi pare infatti che ai fini del regolamento io debba dire il 17 ottobre del 1967): ma anche se il 17 ottobre è una data un po' remota or-

mai, questa è una legge che nasce in un momento politico nel quale certi problemi sono oramai discussi e sono diventati argomenti direi vivi, attuali, assai più delle regioni, nella vita politica del nostro paese. Pare invece che il legislatore non si accorga proprio dell'esistenza di questi problemi e di questi argomenti. Non ve ne è un cenno né nella relazione né nel discorso che si è fatto intorno alle regioni.

Onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, noi abbiamo avuto di recente tre convegni assai interessanti, quello delle ACLI a Vallombrosa, quello della CISL a Montecatini, quello della CGIL ad Ariccia. Il tema direi di fondo che si è dibattuto in questi convegni è il problema della incompatibilità, guarda caso, tra le cariche politiche e le cariche sindacali, tra il potere politico e la rappresentanza sindacale. Addirittura il dottor Labor, presidente delle ACLI, ha sostenuto a Vallombrosa, rimproverando al convegno di Ariccia della CGIL di non aver saputo approfondire il tema, anche per un certo intervento preclusivo dell'onorevole Novella (che del resto solo gli ingenui potevano pensare che non venisse in casa comunista) che i sindacalisti delle ACLI restano poco disponibili per attuare unilateralmente certe scelte indispensabili e fondamentali per l'autonomia del sindacato, come quella della incompatibilità.

Cosa si risponde alla logica di questo discorso ? Io, onorevole Presidente, sarei sempre nel tema, poiché parliamo di incompatibilità. L'incompatibilità sindacale è richiesta da una parte del nostro mondo sindacale. La legge non la prevede. Dobbiamo chiudere le orecchie o dobbiamo ascoltare anche queste esigenze ? Se volessi profittare della attenzione dei colleghi potrei indugiare un poco nell'esame di queste esigenze. Non lo farò, onorevole Presidente, per dar prova della mia volontà di non dare una coda troppo lunga al discorso.

Però che cosa si oppone a queste esigenze, onorevoli colleghi, da parte di quelle forze sindacali che pur non rifiutando la validità delle proposizioni di chi chiede che si stabilisca questa incompatibilità dicono che il discorso non è oggi affrontabile e non si può arrivare ad una soluzione ? Si oppone – ecco la risposta dell'onorevole Storti – che così facendo il sindacato resterebbe escluso dalle sedi nelle quali si risolvono i grandi problemi.

L'onorevole La Malfa, che è sempre quello che corre più degli altri anche senza precisare molto bene se corre più avanti o più indietro, più a sinistra o più a destra ha detto che questo è un discorso valido e che altre sedi possono essere proprio taluni organismi da creare.

L'onorevole Ingrao, che io ho conosciuto nella mia giovinezza (e perciò non mi sorprendo di questo suo richiamo), ha detto che la sede competente potrebbe essere il CNEL, opportunamente ristrutturato (il che porterebbe inevitabilmente alla creazione di un organo costituzionale a base corporativa). Ho ricordato le voci dell'onorevole Ingrao, dell'onorevole La Malfa, dell'onorevole Storti, del signor Labor, tutte voci del centro-sinistra.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche quella dell'onorevole Ingrao ?

GALDO. Onorevole sottosegretario, per quanto riguarda la legge elettorale regionale l'onorevole Ingrao è addirittura il solo ed autentico capogruppo della maggioranza. Se stiamo facendo questa seduta a marce forzate – ella lo sa quanto me e forse se ne duole quanto me, e certamente come me se ne dolgono molti colleghi della maggioranza – ciò è proprio perché vi è stato lo stimolo del gruppo comunista; e l'onorevole Ingrao fa parte della maggioranza quando dà ad essa il maggiore contributo per combattere il nostro atteggiamento che voi definite ostruzionismo (se non vi fosse la massiccia partecipazione del gruppo comunista, molte volte mancherebbe il numero legale e potremmo andare a riposare !) al pari dell'onorevole Storti o del signor Labor.

Ma il mio richiamo ha un motivo. L'articolo 5 – ecco il punto – propone questo discorso. Le regioni che fate nascere come organi politici, partitocratici, potevano e dovevano essere entità di natura affatto diversa nelle quali i problemi del rapporto della classe politica con la classe economica, sindacale e burocratico-amministrativa dello Stato avrebbero trovato una soluzione più moderna, giuridicamente più qualificata dal punto di vista culturale e democratico, in breve, sotto ogni aspetto. Diceva poc'anzi l'onorevole Alpino (e faccio questo accenno perché ho la grande fortuna di parlare in presenza del ministro del bilancio) che le regioni dovranno sostituire gli attuali comitati regionali per la programmazione economica. Io non sono d'accordo. Gli organi regionali per la programmazione economica sono infatti organi qualificati sotto molti punti di vista, rappresentano istituzionalmente, anche se in maniera per me costituzionalmente forse non propria, i vari interessi della regione nel set-

tore economico, nel settore del lavoro; ne fanno inoltre parte i rappresentanti sindacali degli imprenditori, della pubblica amministrazione ed anche delle forze politiche. Ma i consigli regionali chi rappresenteranno? Come saranno composti? Rappresenteranno i partiti: quindi faremo un passo indietro invece che in avanti.

Ecco dunque dove si concentra la nostra critica di fondo, dove si dirigono le nostre obiezioni di carattere storico e politico: all'istituzione delle regioni nel nostro paese. Sono delle obiezioni che trovano fondamento – oserei dire – *ex ore vostro*. Siete costretti a dar vita ad un articolo 5 nel quale si prescinde totalmente da questi rapporti, e perfino dai rapporti che in casa vostra sono, vivaddio, i più sentiti, come i rapporti tra potere politico e rappresentanza sindacale (e non so il relatore ed il ministro cosa potranno rispondere a queste osservazioni sull'articolo 5, quanto alle incompatibilità, alle ineleggibilità e ai rapporti in questione).

Il 17 ottobre 1967 fate una legge che più giustamente avrebbe potuto recare la data del 17 ottobre 1867 e anzi, per rimanere nel campo della storia, del 17 termidoro o brumaio. Voi state provincializzando il paese e, per sostenere le regioni, vi rifate a costituzioni di secoli fa. Stiamo facendo la figura dei provinciali, della graziosa fanciulla di provincia che indossa la minigonna quanto più corta possibile quando è ormai tramontata per le persone eleganti. Noi facciamo proprio questo, signor Presidente, ma voglio rassicurarla che non divagherò dal tema dell'articolo 5.

Le cause di ineleggibilità previste nella seconda parte dell'articolo 5 riguardano la delicata sfera di rapporti fra il potere pubblico e determinati interessi economici. I rilievi fatti dall'onorevole Alpino non credo possano essere ignorati. Sono i rilievi moralizzatori della vita pubblica del paese. Noi vi diciamo: state attenti perché sul piano economico si muove, con i metodi e le formule degli interessi privati, anche il potere pubblico; state attenti perché quando il potere pubblico si muove, proprio allora dovete dare maggiori garanzie a che non vi siano abusi ed arbitri. Cosa dovremmo dire quando colui che riveste la seconda carica dello Stato dice, in presenza del capo dello Stato, che non sappiamo « se la vita dei partiti politici sarà sempre affidata alle entrate precarie che turbano i rapporti fra gli enti che dovrebbero essere i controllati e i controllori ». È una denuncia clamorosa di quanto succede ! Non sappiamo, ha aggiunto l'onorevole Merzagora, « se si continuerà in Italia a seguire criteri che guardano più alla tessera del partito che alle qualità intrinseche dell'uomo ». La televisione di Stato incassa 110 miliardi all'anno, soffoca la libertà della stampa indipendente e presenta, nonostante questa entrata, bilanci passivi perché deve riempire l'organico del suo personale con i protetti dei partiti: e poi venite a dire se nei casi di incompatibilità non ci dobbiamo preoccupare di chi avendo in mano le imprese di Stato, le può riempire di personale, a spese degli elettori, per preparare la propria elezione a consigliere regionale o per aiutare il suo protettore a diventare senatore e suo figlio consigliere comunale. Noi denunciamo le baronie feudali della partitocrazia, che sono la morte dello Stato di diritto, della libertà nel paese. Risponde l'articolo 5 alla esigenza di eliminare questi inconvenienti? Impedisce questi scandali? Moralizza la partitocrazia regionale? Certamente no, perché, come abbiamo dichiarato molte volte (ma dobbiamo ancora ripeterlo), voi le regioni non le volete come strumento efficace di democrazia e di vita più libera, più organica del nostro paese; le volete invece come strumento di partitocrazia. E quindi avete elaborato, a vostro uso e consumo, un articolo 5 e un articolo 6 che servono proprio allo scopo che ho indicato. Avete così creato incompatibilità a danno di coloro che difficilmente diventeranno vostri *clientes*, salvo poi ad applicarle in modo diverso qualora una determinata persona si assoggetti a essere vostro *cliens*.

Perché anche questo si è visto. Un nostro collega ha dovuto rinunciare ad essere sindaco di un piccolo paese perché era deputato, ma questo non toglie che vi siano sindaci democratici cristiani in paesi molto più importanti, anche se sono deputati. Infatti, quando sorge una questione di incompatibilità, essa deve essere votata dalla maggioranza del consiglio comunale. La partitocrazia si difende attraverso le maggioranze, sicché le questioni di incompatibilità vengono interpretate una volta in un senso e un'altra in un altro.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sulle questioni di incompatibilità è competente a pronunciarsi la magistratura.

GALDO. In secondo grado, non in primo grado. Molte volte la questione viene sollevata alla fine del periodo di durata degli organi per cui, mentre un esponente della minoranza rinuncia alla carica e va a casa, chi ha l'appoggio della maggioranza resta in carica ugualmente. Questo avviene nella pratica. In-

tanto il magistrato esamina la questione. La povera magistratura in Italia ha i termini obbligati. Non diciamo, ragguardevoli colleghi, che la giustizia fa ostruzionismo; anche la giustizia per arrivare a pronunciare delle sentenze ha bisogno di tanto tempo, come pare che di tanto tempo abbia bisogno il Parlamento per arrivare a votare le leggi. Nel frattempo una persona è sospesa e l'altra no.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho terminato l'esame dell'articolo 5, ma esso, come si è visto, obbliga alla riflessione su un argomento più importante che è al fondo di questa legge e di questo nostro dibattito.

Vorrei dire che noi dobbiamo respingere, almeno per quanto riguarda me e il mio gruppo, l'accusa che la nostra battaglia stia indebolendo il prestigio del Parlamento. Non so se la Camera sia stata più viva in queste ore drammatiche, o certamente sconcertanti, che stiamo vivendo, durante le quali il paese si è accorto che esiste un Parlamento, o se invece fosse più viva quindici giorni fa, quando qui si recitava alternativamente la lettura di qualche cartella nell'aula vuota, non diciamo sorda nè diciamo grigia, perché queste parole potrebbero oggi sembrare nostalgiche. Certamente il paese allora guardava inutilmente alla Camera.

Come fate ad accusare noi, voi della maggioranza, che avete tenuto questo Parlamento per tanti anni nelle condizioni di una sala di lettura privata e assai silenziosa tale da fare invidia all'angolo più appartato del più geloso dei *clubs* inglesi, a luci soffuse perché non si svegliassero le mosche ! Voi avete tenuto questo Parlamento per tanti anni in quelle condizioni e ora accusate noi di violare il prestigio del Parlamento, perché finalmente l'abbiamo svegliato di mattina, di notte, di giorno, a tutte le ore, ma l'abbiamo svegliato, vivaddio, ed esso oggi esiste.

Semmai, l'avvilimento del Parlamento nasce dal fatto che anche in questa occasione ci lasciate soli a parlare, non ribattete ai nostri argomenti con i vostri. Gli argomenti che avete usato, quelli che ha usato l'onorevole ministro Taviani per contraddire le nostre posizioni, per denunciare all'opinione pubblica la nostra azione, non hanno fondamento. Naturalmente la televisione li ripete, perché noi siamo in una Repubblica dove la verità è manifestata attraverso organi di propaganda le cui spese sono a carico dello Stato. Noi abbiamo protestato e dobbiamo ancora protestare contro queste cose. Ma l'onorevole Taviani, onorevoli colleghi, ha avuto il benservito. Mi duole per lui.

Ecco, ella, onorevole sottosegretario, mi diceva che i comunisti non fanno parte della maggioranza. È vero, però i comunisti hanno votato con voi del centro-sinistra.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Si parlava di centro-sinistra.

GALDO. Ella vuol dire che fanno parte della maggioranza, ma non del centro-sinistra ? Bene, basta che facciano parte della maggioranza. Però, onorevole sottosegretario, l'onorevole ministro – come dicevo – ha avuto il benservito. Infatti i comunisti hanno votato per primi, e con maggiore decisione di voi, contro la proposta partita da questi banchi di alternare questo dibattito con il dibattito sulla Sardegna. I comunisti si sono opposti a questa proposta. Però *L'Unità* questa mattina – ecco il benservito all'onorevole Taviani – scrive: « Non è difficile capire che Taviani, fautore ed organizzatore dello stato di assedio di fatto realizzato in vaste zone dell'isola, tende a spostare l'attenzione del paese in direzioni assai diverse dalla ricerca delle vere responsabilità ». Quindi i comunisti dicono qui dentro che dobbiamo discutere delle regioni, ma fuori di qui, avvertono i loro elettori che si discute delle regioni e non della Sardegna per colpa dei liberali, per colpa dei « missini », e anche per l'interesse del ministro Taviani a non parlare della Sardegna. È un incidente capitato al ministro Taviani, il quale è stato così ripagato della sua generosità verso i comunisti quando ha speso le parole che ha speso per attaccare noi quali colpevoli di ostruzionismo. È un incidente che si è meritato; noi siamo fieri di aver mantenuto sempre una posizione assai distinta e di aver sempre rifiutato di unirci a questi *dona ferentes*, che non danno niente, e niente concedono se non per prendere, non soltanto dalla democrazia cristiana – che è cosa che non ci riguarda e che, anzi, potrebbe farci piacere – ma anche dallo Stato e dalla società italiana che noi, invece, stiamo difendendo in questa che io chiamo la santa battaglia del 17 ottobre 1967. (*Applausi a destra*).

GIOMO. Chiedo di parlare sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOMO. Signor Presidente, è la prima volta che prendo la parola in questa lunga seduta. Potrà sembrare un fatto strano perché quasi tutti i miei colleghi si sono già cimentati nella battaglia; ma io ho dovuto com-

battere nelle retrovie ! La coincidenza per altro vuole che io, più fortunato dei miei colleghi, per primo mi trovi ad essere ascoltato da due ministri e da un sottosegretario. I colleghi che mi hanno preceduto sono stati molto più sfortunati, ad eccezione dell'onorevole Galdo, che ha avuto la fortuna di parlare in presenza del vicepresidente del Consiglio. Ci compiacciamo comunque di aver ottenuto almeno questo risultato: che il Governo, cioè, pare si sia finalmente accorto di questa battaglia e viene ad ascoltarci. Fino ad ora, in verità, era sembrato che il Governo si disinteressasse di questo dibattito, abbandonando la sua maggioranza alla mercé di questi garibaldini in ritardo di un secolo che si stanno battendo contro le regioni. Siccome per natura siamo ottimisti, speriamo che le nostre parole possano da oggi confortare certi giudizi ed aumentare certe perplessità, recando tangibili risultati positivi.

Ho chiesto di parlare sull'articolo 5 perché mi sembra che esso sia caratteristico dell'impostazione che il centro-sinistra dà a tutti i suoi programmi. Noi liberali abbiamo la fama, una fama che ci viene attribuita dagli avversari, di essere nemici dei programmi e della programmazione. Molti provano piacere a descriverci come i vecchi seguaci del *laissez faire, laissez passer*, quasi che qualsiasi programma debba essere per noi soltanto un vincolo distruggitore della libertà. Questo un po' è confondere il liberalismo con l'anarchia. Tuttavia, anche in questo articolo 5 noi vediamo lo spirito di un certo programma del centro-sinistra, un programma che chi vi parla ha già ritenuto di dover combattere, come metodo, proprio in quella programmazione scolastica rispetto alla quale questo articolo 5 presenta chiare analogie.

Che cosa è avvenuto con la programmazione scolastica ? Dopo quattro anni di grandi strombazzamenti, di laboriose sedute in Commissione e in Assemblea, siamo pervenuti a varare una serie di riforme quantitative, ma nessuna riforma qualitativa: abbiamo cioè creato un vestito senza avere la persona che lo dovrà indossare. Così stiamo facendo qui: stiamo stabilendo i casi di ineleggibilità per i consigli regionali senza conoscere la struttura giuridica, economica e sociale delle regioni. Siamo degli strani sarti: dei sarti che fanno i vestiti senza avere il modello su cui questi vestiti dovrebbero essere modellati.

Ci sia permesso di affermare che questo è un grande errore. Questa può essere da parte nostra – lo dico con orgoglio – una lezione ai socialisti di tutte le correnti di questa Camera, da parte dei quali si parla tanto di piano ma non si parla mai del metodo del piano, dei criteri logici attraverso cui il piano deve svilupparsi, dei princìpi logici rispettando i quali il piano deve nascere.

Potrà sembrare strano, ripeto, che proprio noi liberali dobbiamo dare questa lezione di metodo. È chiaro che prima bisogna determinare il contenuto, e poi la forma; o, meglio ancora, forma e contenuto devono essere contestuali. Che non lo capiscano i socialisti e i comunisti, lo si può anche comprendere. Ma che non lo capiscano i democristiani, i quali alla posizione aristotelica del rapporto tra forma e materia dovrebbero essere abituati almeno per gli studi tomistici, mi sembra veramente gravissimo.

Nell'articolo 5 si elencano tutti coloro che non devono essere eletti. Siamo convinti che sarebbe stato più facile, proprio per dare un vestito al corpo, redigere un articolo nel quale si elencassero tutti coloro che possono essere eletti. Forse, se volessimo fare dello spirito, diremmo che possono essere eletti tutti i bocciati delle prossime elezioni politiche, tutti coloro che il sottogoverno creato dal centro-sinistra non riuscirà a sodisfare (secondo la famosa legge per cui i posti aumentano in proporzione aritmetica mentre i bisogni dei partiti aumentano in proporzione geometrica !).

È chiaro che, se avessimo cominciato ad enumerare in questo modo coloro che saranno eleggibili nei prossimi 15 consigli regionali, forse la programmazione di questa legge avrebbe avuto un contenuto, il vestito avrebbe avuto il corpo su cui adagiarsi: il corpo di un sottogoverno il quale, più del nostro ostruzionismo, demoralizza e mortifica la moralità democratica del nostro paese.

Ma c'è un altro motivo per il quale noi siamo contrari a questo articolo 5. Esso è che, nella sostanza e per la maggior parte, le lunghe enumerazioni dei casi di ineleggibilità sono state prese a pie' pari dalla legge comunale e provinciale: una legge che risale al 1904, che è stata ripresa nel 1915 (salvo errore), che è vecchia, che dà luogo, alla scadenza di ogni amministrazione comunale, a una serie spaventosa di conflitti e di ricorsi. Nella mia città di Milano, credo che i ricorsi per quanto riguarda il consiglio comunale siano stati 15 o 16, prima al tribunale e poi fino alle più alte magistrature dello Stato. E, se non sbaglio, nel comune di Bergamo oltre la metà dei consiglieri comunali non erano eleg-

gibili. Il che vuol dire che si doveva sentire il bisogno di riformare prima la legge comunale e provinciale, visto che la si voleva prendere per base per formulare questo articolo 5. Ma neppur questo è stato fatto.

Abbiamo sempre l'impressione che tutto venga portato avanti un po' alla leggera: certo, è facile poi – con la stampa favorevole, con la televisione – prospettare ottimisticamente le cose. Ma è una pedagogia di grossolana superficialità, quella che voi fate svolgere dagli organi della vostra propaganda: perché non è con questa mancanza di serietà, con questo portare avanti provvedimenti non chiari, lacunosi, che affondano le loro radici in leggi lontane, anacronistiche e ormai superate, che si può dire di costruire veramente una regione valida, anche se noi siamo antiregionalisti.

Voi non pensate, ad esempio, quale sarà la situazione dopo le elezioni amministrative del 1969, quando accanto ai due terzi dei comuni e delle province italiani, che rinnoveranno i loro consigli secondo quella legge e secondo quei caratteri di ineleggibilità, avremo altre 15 regioni? Non pensate ai conflitti che sorgeranno di fronte alle autorità tutorie amministrative per dirimere queste situazioni, a quante paralisi sorgeranno in queste istanze locali e come queste paralisi sempre più aggraveranno la sfiducia del popolo italiano verso gli istituti democratici? Avete pensato a tutto questo? Avete pensato a quali potranno essere le conseguenze di questa situazione?

E perché non avete pensato a tutto questo? Perché noi siamo certi che voi siete certi (perdonate il gioco di parole) che questa battaglia che state combattendo è una battaglia che non vi sgorga dalla mente e dal cuore.

Per mesi quest'aula è stata deserta, i disegni di legge, i bilanci venivano illustrati dai relatori ai banchi vuoti. Poi, ecco improvvisamente una seduta-fiume. E per che cosa? Per una legge che, come vi ho dimostrato e come dimostra validamente l'articolo 5, è priva di concretezza.

PIRASTU. Concretezza? Guardi che il ministro Andreotti si offende!

GIOMO. Già, mi spiace per il ministro dell'industria, la cui rivista si chiama proprio *Concretezza*: forse tutta la sua concretezza è nella rivista!

In privato democristiani e socialisti, che hanno imposto il dibattito, dicono senza reticenza quel che dice l'opposizione: che le regioni non si dovrebbero fare, che l'impegno di farle è stato un errore. E non nascondono neppure la speranza che alla fine non se ne faccia niente, che sorgano ostacoli e ripensamenti tali da scongiurare una riforma da tutti ritenuta infausta. Ma in quest'aula accettano di fare il contrario di ciò che pensano. In tal modo, votano contro coscienza. E il pubblico dovrebbe nutrire deferente ammirazione per un sistema che consente queste cose?

Io chiedo a voi, onorevoli colleghi della maggioranza, se è più controproducente per la democrazia questa battaglia che noi stiamo facendo o il fatto che alcuni di voi votino contro coscienza. Alla lunga, nuoce più alla fiducia negli istituti democratici una battaglia come la nostra, o la permanente palude di quest'ipocrisia che non ha fine? (*Commenti al centro*).

Non voglio qui ricordare le pessime prove delle regioni già costituite, gli scandali di cui esse sono feconde incubatrici, il disordine morale e amministrativo che le distingue. Ma tutto ciò è *in nuce* nell'articolo 5, in quello che l'articolo 5 non dice: in quei casi, cioè, che l'articolo 5 non contempla e che noi, attraverso gli emendamenti proposti, tentiamo, per quanto possibile, di far ricomprendere in esso. Ma tutte queste cose sono note ai partiti, la nuova maggioranza che si è stabilita in questi giorni in quest'aula le sa bene. La dimostrazione che l'ordinamento regionale porterebbe o porterà soltanto guai è superflua: gli avvocati del regionalismo non hanno bisogno di essere convinti che la loro causa è sbagliata. Ma che ci possiamo fare? essi dicono. Le regioni figurano nel contratto matrimoniale del centro-sinistra, prima ancora che nella Costituzione. Nessuno pensa che la democrazia non ha senso, se la verità non può esprimersi e la ragione è sacrificata!

Che il rinnovamento dello Stato sia impossibile se non si attuano le regioni non è vero, e tutti sanno che non è vero. Altri impegni costituzionali ben più importanti per il rinnovamento dello Stato sono rimasti inadempiuti, come gli articoli 39 e 40. E che dire dell'articolo 67, per esempio, che prometteva ai membri del Parlamento libertà da ogni vincolo di mandato? Purtroppo, non ciò che è utile al paese è reputato urgente, ma ciò che fa comodo ad alcuni partiti. Così si spiega anche la nuova maggioranza che per l'occasione si è formata. Non si illudano però, i partiti che presto ripeteranno i soliti *slogans* anticomunisti elettorali, che gli elettori dimenticheranno tutto ciò: i voti che nelle urne si sono mescolati e confusi con quelli dei comunisti non

possono certo pretendere di restare senza ripercussioni. Da molti anni gli atti più importanti e più gravidi di conseguenze per l'Italia, prima e dopo la nazionalizzazione dell'energia elettrica, sono stati possibili soltanto con il fiancheggiamento dei comunisti alla maggioranza. Nessuna meraviglia, dunque, che anche oggi, a sostenere questa legge, a sostenere questo articolo, siano accanto al centro-sinistra i comunisti. Chi non ricorda che cosa è stato detto e promesso agli italiani, dopo che per quindici anni erano stati esortati a votare contro il comunismo? Era stato detto che il centro-sinistra era la via, il passaggio obbligato per isolare i comunisti, per giungere a una maggioranza stabile e delimitata, capace di far sì che lo Stato democratico non fosse più esposto al pericolo del partito comunista.

Ai comunisti si permette, quando vogliono, di inserirsi nella maggioranza e di dare con il loro voto un significato alle sue scelte senza che la maggioranza reagisca, senza che l'insidia della convergenza sia respinta. I politici tendono a minimizzare questi fatti, vogliono dare a credere che i voti comunisti, quando si sommano a quelli democratici, non modifichino il senso dei provvedimenti votati. Ma la realtà è un'altra: una legge che passa con i voti comunisti non è e non può essere una legge buona per un popolo libero deciso a conservare la propria libertà!

Se mi permette, signor Presidente, vorrei concludere questo mio primo intervento in questa battaglia ricordando un fatto: siamo a ventiquattr'ore dalla celebrazione di una grande data nella storia del nostro paese: il 23 ottobre 1867. In quel giorno su un colle di Roma, a Villa Glori, moriva Enrico Cairoli; e a Passo Corese, in un tentativo forse troppo audace, Garibaldi compiva il suo ultimo sforzo per l'unità d'Italia. Ebbene, a cento anni di distanza, noi sentiamo di combattere ancora contro i figli dei soldati del generale Kanzler, per una vittoria contro gli *chassépots* di una maggioranza che sta tradendo il principio unitario del Risorgimento nazionale! (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

BADINI CONFALONIERI. Chiedo di parlare sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADINI CONFALONIERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non ho la fortuna dell'onorevole Giomo, non potrei dire che sia la prima volta che parlo in questa settimana durante questa discussione alla Camera. Avverto invece un'intima sodisfazione, che ho necessità di rappresentare: essa consiste nel fatto che per la prima volta posso esprimere la mia opinione. Sono stato per parecchi giorni in questo stesso scanno; credo di avere alzato la mano per dichiarazioni di voto almeno trenta volte e ogni volta ho trovato già precostituito il bel foglietto con le venti firme necessarie per lo scrutinio segreto, in modo che tutti votassimo e che nessuno potesse spiegare perché votava nell'uno o nell'altro senso. Oggi, dopo diversi giorni, finalmente ho la sodisfazione di poter esprimere la mia opinione sull'articolo 5. Si parla tanto, onorevoli colleghi, di ostruzionismo, ma mi pare che vi sia una visione unilaterale dell'ostruzionismo. È vero che esso può costituire solo una perdita di tempo, quando non sia apporto di nuove idee, di nuove iniziative, di nuovi suggerimenti. In quest'ultimo caso, invece, si potrebbe parlare di una opposizione costruttiva. Ma è ostruzionismo la posizione della maggioranza, quando essa è senza serietà politica; quando si tratta di una maggioranza che non vuole sentire le opinioni della minoranza, che ci lascia magari discutere una o due settimane nell'abbandono più totale, con i seggi dei parlamentari deserti. È una maggioranza con tanto di paraocchi, cui non interessa ciò che possono pensare gli altri.

Un argomento sostanziale che noi portiamo, e in cui consiste la democrazia, considera l'apporto e i contributi, che possano derivare da ciascuna parte politica, per consentire un certo miglioramento della legge. O la maggioranza con il paraocchi ritiene di essere così perfetta da escludere la possibilità di perfezionarsi, o questa maggioranza è assai meno democratica di quanto sembri, in quanto essa non accetta il contributo che la minoranza desidera recare al disegno di legge.

TESAURO. Forse c'è qualche altra ipotesi.

BADINI CONFALONIERI. Sarei lieto di apprenderla dalla sua cultura giuridica, che ho sempre apprezzato.

TESAURO. Le lascio volentieri il posto.

BADINI CONFALONIERI. Facevo questo augurio a me stesso, che avrei piacere di ascoltarla, non a lei, onorevole Tesauro, che avrebbe la fatica di dover parlare.

Io ricordo, come certamente ricorda l'onorevole Andreotti che era con me alla Costituente, che 21 anni fa, proprio all'inizio dei lavori di quella Assemblea, un giorno fummo chiamati nel salone della Lupa perché veniva qui a renderci visita il sindaco italo-americano di New York Fiorello La Guardia; il quale, in un italiano piuttosto primitivo...

PRESIDENTE. Non aveva il Palazzi...

BADINI CONFALONIERI. Siamo pronti a regalarlo a lui come ad altri, se necessario, per interpretare esattamente i vari modi di intendere il termine di « ipocrisia ».

Fiorello La Guardia, dunque, ci spiegò il valore della democrazia, « in soldoni », per così dire, ma con una figura che ci parve assai interessante: disse che non vi è democrazia là dove picchiando con un battipanni si ha l'impressione di picchiare su un materasso, in quanto non c'è nulla che reagisce. Ebbene, io dovrei dire che in queste ultime settimane, quando noi esprimevamo la nostra opinione, anzi, direi, la nostra profonda convinzione su quello che è opportuno fare a proposito delle regioni, avevamo un po' l'impressione di battere con il battipanni su un materasso che non reagiva, perché la maggioranza era assente. È vero che io dai tre ministri del mio predecessore « missino » e dai due dell'onorevole Giomo, sono arrivato alla presenza di un ministro soltanto: ma è così illustre e così permanentemente ministro che mi pare li impersoni tutti.

Ora, quello che non è dubbio è che la democrazia parlamentare si sostanzia proprio dell'apporto che viene da più parti, per cui noi riteniamo di assolvere ad una nostra funzione e ad un nostro compito, anche se il dialogo qui è stato svolto per tanto tempo senza neppure un solo intervento della maggioranza. E questo ha una importanza specifica a riguardo di quell'articolo 5 che è in questo momento in discussione, perché evidentemente l'articolo 5 relativo alle cause di ineleggibilità pone un problema di limiti, ed è proprio a proposito di questo problema di limiti che dobbiamo fare attenzione a seguire la via retta, che pare a me egualmente distante dalle due estreme: da un lato, quella di consentire soltanto a coloro che non hanno nulla da fare, ai fannulloni dell'una e dell'altra specie, di diventare consiglieri regionali; dall'altra, quella di consentire che si candidino al consiglio regionale anche coloro che possono avvalersi della posizione che in quel momento occupano per fare pressione a favore della propria candidatura. Questo, mi pare, è il nodo, non così facile da sciogliere, a riguardo dell'articolo 5. È tanto difficile fare una legge elettorale che la stessa maggioranza governativa (che oggi ha l'aria di dire: ma perché discutete tanto su questa leggina elettorale?) ha cambiato opinione. La maggioranza governativa ci aveva per tanto tempo detto che vi era una cronologia logica nella presentazione delle leggi: prima la legge-quadro d'ordine generale, poi quella d'ordine speciale, poi la legge finanziaria, che è il presupposto stesso perché si possa addivenire ad una soluzione, e poi la legge elettorale.

Oggi abbiamo rovesciato la situazione: siamo qui a discutere le norme per eleggere degli organi senza conoscere le funzioni di cui saranno titolari. Questa è una logica molto innovativa; e sotto questo aspetto comprendo tutto il progresso che il partito socialista ha portato a questo Governo di centro-sinistra attraverso innovazioni notevolissime; ha perfino invertito la logica! Direi che questo non si è mai visto; anzi, vi sono precedenti contrari. Quando infatti alla Costituente abbiamo discusso la legge elettorale, lo abbiamo fatto solo dopo che la Costituzione si era concretata; la legge elettorale è venuta poi, per dar luogo dopo il 18 aprile 1948 alla prima legislatura. Ora invece si sono rovesciati i termini della discussione; si dice: delle funzioni si discuterà in una prossima legislatura (che evidentemente non sarà composta dalle stesse persone!): noi intanto stabiliamo le norme per le elezioni di coloro che dovranno esercitare queste funzioni. Con ciò si strumentalizza in modo stranissimo la procedura, perché la legge elettorale diviene lo strumento per addivenire senz'altro alla formazione dei consigli regionali. Ma prima dovremmo risolvere il problema dell'*ubi consistam* dei consigli stessi, i loro limiti. È vero che, costituiti i consigli regionali, ne vedremo delle belle, perché, come ogni Assemblea parlamentare nazionale, anche i parlamentini su scala più ridotta hanno sempre un naturale anelito ad estendere le proprie attribuzioni e, nel farlo, sono facilitati dalla loro qualifica di enti sovrani o di espressioni di autonomia, il che consente loro di fare un po' quello che vogliono. E non sarà molto facile porre limiti ai consigli regionali; il che naturalmente creerà conflitti tra i consigli regionali e il Parlamento nazionale.

Questo è immancabile; e ce ne accorgiamo già oggi esaminando i giudicati della Cor-

te costituzionale emessi in merito ai conflitti con le cinque regioni a statuto speciale. Non si comprende perché le regioni a statuto ordinario dovrebbero comportarsi diversamente da quelle a statuto speciale! E qui entra in giuoco il vestito, cui accennava l'onorevole Giomo: non sappiamo se questo vestito, che stiamo da buoni o meno buoni sarti tagliando e cucendo, dobbiamo farlo per la corporatura più complessa del nostro neocollega di Pavia che da non molto tempo ci ha raggiunti, o se, invece, debba essere adattato alla mole meno ragguardevole dell'onorevole Piccoli, per esempio (lo cito perché era qui un minuto fa). E allora questo vestito diventa una fisarmonica che evidentemente non si attaglia alla sostanza delle attribuzioni che daremo poi al consiglio regionale.

E non solo. La legge elettorale è logicamente (se non vogliamo passare ad una logica assurda) l'ultimo tempo, l'ultimo momento di questa cronologia; ma qui non sappiamo se abbiamo una legge elettorale vera e propria, o se c'è un articolo che sovrasta tutti gli altri e che è un impegno politico che questa Camera moritura prende per il 1969, per una Camera che sarà eletta nel 1968 e che non sarà questa; impegno politico per quello che dovranno fare quei legislatori, che comunque a quell'impegno politico non saranno tenuti, giacché è chiaro che non possiamo oggi vincolare l'attività dei legislatori di domani. Stiamo quindi facendo un lavoro sulle sabbie mobili, un lavoro inutile, come tutti sanno.

Inutile, dicevo. Ma la democrazia cristiana ha un accordo di Governo con i socialisti e quindi dice: io debbo tener fede al mio accordo di Governo. I socialisti, magari anche l'onorevole De Pascalis, non insisterebbero tanto. Ma se non insistessero loro, insisterebbero gli altri. Tanto è vero, amico De Pascalis, che interrompendomi mi sollecita forse a dire cosa che, sapendola io, non penso sia un segreto (e poi in una Camera democratica nulla vi può essere di segreto); tanto è vero – dicevo – che lo stesso presentatore dell'emendamento dell'altro ieri e il capogruppo onorevole Zaccagnini ed altri ragguardevoli esponenti democristiani erano molto incerti – e io vorrei dire contrari – alla presentazione di quell'emendamento, che ad un certo momento voi socialisti voleste su pressione dell'onorevole Ingrao. Vede come sono preciso, onorevole De Pascalis?

DE PASCALIS. Non è vero. È una interpretazione fantasiosa.

BADINI CONFALONIERI. E già, naturalmente non è vero. Se ella mi avesse detto che è vero, non ci sarebbe più neanche il gioco politico. Ma è anche chiaro che io dovevo farle sapere che lo avevamo saputo perfettamente. Comunque, chiudo la parentesi e rientro subito in argomento.

Vi sono altri punti che nell'*iter* di questa legge sono stati completamente cambiati dalla maggioranza che questa legge voleva, ciò che dimostra quanto fare una legge elettorale sia difficile. In un primo tempo la democrazia cristiana, soprattutto, e la maggioranza governativa volevano le elezioni di secondo grado; poi ad un certo momento le elezioni di secondo grado sono scomparse. In un secondo momento la maggioranza governativa voleva il recupero dei resti in sede provinciale; e poi in Commissione si è addivenuti al recupero dei resti in sede regionale. Parlo evidentemente non di piccoli emendamenti di natura formale (come per esempio quello che propone di aggiungere alla parola « cittadini » la parola « italiani ») ma di emendamenti di sostanza, quelli che costituiscono la base e il fondamento di questa legge. E allora, se la stessa maggioranza governativa che questa legge ha presentato ha avuto tanti ripensamenti e ha apportato tante modifiche durante il faticoso cammino che poco per volta, in venti anni, ha portato questa legge fino all'aula di Montecitorio, evidentemente la legge elettorale è complessa, merita una discussione, un dialogo democratico fra noi parlamentari (non dico un dialogo ecumenico), qui, dove ognuno di noi può avere un'idea magari inesatta e il collega, l'amico, anche di altro settore politico, può aiutarlo a correggerla.

Qui si è parlato addirittura di strana conversione di Nenni sulla strada di Damasco. Se l'onorevole Nenni ha cambiato opinione, se i comunisti hanno cambiato opinione, anche ad un ministro del Governo di centro-sinistra è consentito di percorrere avanti e indietro la strada di Damasco. L'abbiamo visto l'altro giorno, a proposito della politica estera.

Alla Costituente – mi richiamo ancora una volta all'attenzione e alla memoria ferrea dell'onorevole ministro Andreotti – quante votazioni per divisione abbiamo dovuto fare, e abbiamo sempre perduto per due o tre voti! I comunisti venivano da quella parte verso la destra e voi democristiani eravate con una pattuglia repubblicana che era un po' più cospicua di quella di oggi: credo che fosse di tre o quattro persone, e non c'era l'onorevole

La Malfa, che in quel tempo non faceva parte del partito repubblicano e che oggi è rimasto invece l'unico alfiere indefesso di questa nuova idealità, talora con qualche cambiamento.

Ma ritorniamo in argomento. Quale pericolo incombe a noi a riguardo di questo articolo 5? Diciamolo con tutta sincerità, con la esperienza che noi tutti abbiamo: c'è un problema in Italia che preoccupa tutti, si chiama anche Governo, ma si chiama soprattutto sottogoverno. Ebbene, questa legge elettorale regionale è fatta per accrescere il sottogoverno, per dare altri piccoli posti, altri canonicati, per ampliare un certo clientelismo, per fomentare nuove baronie più o meno feudali – anche se viviamo nel 1967 – a favore dell'amichetto di sinistra o di destra. Questo è il problema che logicamente ognuno di noi deve porsi di fronte all'articolo 5. Si dice che sono ineleggibili i ministri e i sottosegretari di Stato. Io che sono all'opposizione mi sento nell'obbligo di prendere la difesa dei ministri e dei sottosegretari di Stato, che evidentemente non hanno alcuna ambizione di andare a fare i consiglieri regionali. Coloro che possono influenzare quelle elezioni non sono i ministri o i sottosegretari di Stato soltanto, ma sono, per esempio, i capi delle loro segreterie. Esperienza, esperienza, esperienza comune! E allora, incominciamo a dire che non soltanto i ministri e i sottosegretari di Stato, ma anche i capi delle loro segreterie sono ineleggibili; così cominceremo a dare una bottarella, piccola (ma almeno una bottarella la daremo), a questo sottogoverno che imperversa in tutti i campi e in tutti i settori, sempre più ampiamente e pericolosamente.

O invece, attraverso la creazione dei consigli regionali, noi vogliamo creare un nuovo anello per la catena del disordine, come se non ce ne fossero abbastanza nei confronti del povero cittadino, che ogni volta che deve fare un documento non sa se deve rivolgersi al comune, alla provincia o allo Stato? Vogliamo creare anche la regione, in modo che la confusione sia totale e permanente?

Altro problema di altrettanta gravità: soltanto coloro che occupano posizioni al centro possono avvalersi in periodo di elezioni del loro potere in maniera irregolare, o anche coloro che occupano posizioni alla periferia? E quindi: le cause di ineleggibilità debbono riguardare soltanto gli uomini del centro, o anche gli uomini della periferia, e in specie coloro che occupano posizioni nella stessa regione dove le elezioni si devono svolgere? O soltanto ci preoccupiamo, attraverso i consigli regionali, di creare una « piccola sodisfazione » per i candidati di seconda schiera non riusciti alle elezioni politiche, di creare nuove illusioni, nuove speranze che andranno deluse? Qui vi è un altro problema, al quale ha già fatto riferimento l'onorevole Galdo, che mi pare meriti tutta la nostra attenzione. È vero, nella realtà di oggi, e ancor più nella realtà di domani, noi avremo interessi pubblici, indubbiamente importanti, che saranno gestiti secondo dei modi, secondo delle procedure private. Nei confronti di questi interessi pubblici gestiti in forma privatistica che cosa intendiamo fare? Intendiamo consentire che essi continuino a dilagare in modo tale da influire sulle elezioni? In altre parole: vogliamo una elezione veramente democratica, sia nella parte formale sia nella parte sostanziale, o vogliamo continuare a dare un mezzo ed uno strumento di manovra alla maggioranza governativa e al Governo in genere?

In sostanza, a questo l'articolo 5 dovrebbe rispondere. Per cui mi pare che la particolare attenzione che uomini del mio gruppo politico (e non soltanto del mio gruppo politico) hanno oggi, questa mattina, dalle ore 5 circa, data alla discussione di questo articolo, sia una attenzione bene apposta, perché si riferisce a un articolo che è fondamentale in questa legge, un articolo cioè che può incidere sulla valutazione che sarà fatta nei nostri riguardi. Qui si valuterà se queste elezioni noi le vogliamo veramente democratiche, nel senso di dare parità di diritti e di doveri per tutti i soggetti del diritto di elettorato attivo o passivo, o se, invece, intendiamo, attraverso la creazione di questi consigli regionali, dare soltanto il « contentino » a molti di coloro che oggi riempiono le segreterie dei ministri, degli alti commissari, dei sottosegretari e che, spesse volte, non possono essere accontentati altrimenti.

Questo e soltanto questo è il problema che intendevo sottoporre all'attenzione della Camera.

CALABRÒ. Chiedo di parlare sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALABRÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, brevemente, come è mio costume, cercherò di illustrare le mie perplessità in merito all'articolo 5 del presente disegno di legge. Intanto, non credo che questa polemica

parlamentare debba e possa definirsi – così come la televisione italiana disinvoltamente fa – una polemica ostruzionistica che danneggia il Parlamento. Non ho mai visto, infatti, tanto affollata la Camera il sabato sera. Il sabato sera, al massimo, erano presenti due o tre persone.

PRESIDENTE. Per la precisione, onorevole Calabrò, il sabato sera in Parlamento non c'è mai stato, di norma, nessuno.

CALABRÒ. Comunque, signor Presidente, le giornate di chiusura della settimana sono particolarmente squallide e le sedute deserte. Quindi essere riusciti ad animare in questa maniera l'odierna seduta va a merito della polemica sviluppata attorno ad un argomento sul quale si è cercato di sensibilizzare l'opinione pubblica. Questa opinione pubblica oggi è addormentata, è restìa e non ne vuole sapere di politica, o se parla di politica ne parla come se si trattasse di problemi atmosferici e stratosferici. Oggi, invece, tutta l'opinione pubblica discute delle regioni, e, sia pure per sommi capi, cerca di seguire quello che la televisione italiana le ammannisce. Naturalmente, per fortuna, non tutto il veleno trasudato dalla televisione di Stato viene recepito dagli italiani; sicché speriamo che la verità venga a galla.

Che i nostri interventi non siano del tutto ostruzionistici è dimostrato dal fatto che gli oppositori hanno presentato emendamenti accettabilissimi, alcuni dei quali sono stati approvati. Non mi pare quindi che si possa parlare di una battaglia impegnata per il gusto di perdere o di far perdere tempo.

Nostro fine, comunque, è quello di portare la voce della nostra esperienza, di una esperienza qualche volta amara, come è quella che viene dalla Sicilia, un'isola che conosce il triste esperimento della regione. Un'unica cifra, infatti, condensa i risultati di questo esperimento: è quella di 600 mila siciliani che sono partiti dalla mia terra in giro per il mondo, senza conoscere il loro destino, grazie all'opera nefasta di 20 anni di governi regionali, che non sono riusciti ad assicurare un minimo di lavoro a questi padri di famiglia. Questo risultato deleterio si deve agli uomini eletti, a coloro che sono arrivati a conquistare questi posti di potere per attuare una politica clientelistica al fine di accontentare Tizio o Caio.

L'articolo 5 elenca i casi di ineleggibilità e si riferisce a ministri, sottosegretari, prefetti, alti magistrati, giudici della Corte costituzionale. A mio parere si tratta di una norma superflua, poiché un giudice costituzionale, ad esempio, non si presenterà mai come deputato regionale in Sardegna, in Calabria, o altrove; così dicasi di un ministro in carica. Nel caso, avremmo voluto che non fossero eleggibili tutti coloro che occupano posti del sottogoverno, che cercano di intrallazzare all'ombra del potere politico. Istituendosi le regioni, questi elementi – conosciamo la loro mentalità e le loro abitudini ! – intrallazzeranno con tanta abilità che la « mafia » del potere si moltiplicherà per tutta Italia, e si avranno scandali tipo Banco di Sicilia per ogni regione.

Non avremmo voluto che si fosse aumentata la confusione fra potere amministrativo, potere giudiziario e potere politico. Vi cito il caso della confusione che esiste in Sicilia, dove i consigli provinciali decaduti da due anni resistono in carica. Sono già decaduti, hanno esaurito il loro mandato, nonostante ciò restano in carica, senza proroga, in attesa che la regione studi la legge per il rinnovo dei consigli provinciali. Ancora non si sa se questa nuova legge per innovare i consigli provinciali prevederà elezioni di primo grado o di secondo grado; e così si tira avanti.

Noi assistiamo, ad esempio, al fatto che il consiglio provinciale di Catania (città di 400 mila abitanti), morto da due anni, cadavere vivente, addirittura delibera senza il *plenum*, perché uno dei suoi componenti è deceduto nel frattempo, ma non può essere sostituito perché il mandato del consiglio provinciale è già esaurito, è già terminato, è giunto alla sua scadenza. Quindi, ripeto, questo Consiglio delibera non nel *plenum* della sua entità, ma incompleto; e perciò le delibere assunte dal consiglio provinciale di Catania in questo periodo potrebbero benissimo essere annullate.

Ecco la conseguenza di norme come queste dell'articolo 5 che stiamo esaminando: una confusione di poteri e un'ingerenza di tanti organi, per cui andrà a finire come è avvenuto per la gestione della televisione italiana, in cui vi sono tanti organi di controllo e tanti a voler comandare che si continua a fare assolutamente ciò che si vuole, senza il rispetto di alcuna garanzia per chiunque.

Abbiamo assistito recentemente al caso del direttore di un ufficio della televisione che ha visto la sua dattilografa promossa da semplice impiegata esecutiva a capo ufficio, esclusivamente perché aveva in tasca la tessera del partito socialista. Prima era la dattilografa a dover rendere omaggio a lui, che era il capo

ufficio; ora è quest'ultimo che deve andare dalla sua *ex* dattilografa, a renderle omaggio.

Queste confusioni si verificano anche nell'ambito della regione siciliana, in cui voi trovate burocrati perfetti, funzionari di Stato che hanno un'esperienza ragguardevole, i quali devono stare nella stessa stanza in compagnia di dipendenti della regione assunti senza concorso, assunti « a ruota libera », assunti per raccomandazione, assunti soltanto perché in possesso della tessera di un determinato partito, che vengono rapidamente promossi, che percepiscono indennità del doppio superiori a quelle che ricevono funzionari più seri che reggono l'ossatura dello Stato. Ecco poi perché si verificano scandali e ruberie, perché esplodono i processi clamorosi, e così via. Ecco perché ad un certo momento sorgono enti ed enti, enti minerari, enti agricoli, enti di tutte le nature. E andate poi a vedere i bilanci di questi enti ! Guardate ad esempio il bilancio soltanto di uno di questi, l'ERAS (Ente di riforma agraria siciliana): ha un bilancio di sei miliardi, ma cinque miliardi sono spariti per prebende, per stipendi, per regalie, per cose del genere, mentre soltanto un miliardo è andato a finire alla terra, ad opere per l'agricoltura. Ma cinque miliardi, ripeto ancora, sono spariti tra le pieghe del bilancio, per favorire questa o quell'altra clientela politica !

Assieme a questi scandali nascono e si sviluppano poi le mentalità, i sempre maggiori desideri di questi consiglieri e deputati regionali; perché essi hanno l'idea di arrivare tutti a Montecitorio o al Senato. E state tranquilli, onorevoli colleghi, che ve li troverete tutti nelle liste per venire qui. E mentre voi starete ad assolvere a Roma al vostro lavoro, essi vi taglieranno l'erba sotto le suole, ricorrendo a mille sotterfugi, a mille intrallazzi. E questo lo constatiamo continuamente.

I deputati nazionali se vanno all'ente regionale non sono nemmeno guardati in faccia. Quando ci sono pubbliche manifestazioni, i deputati nazionali non sono invitati, sono invitati i deputati regionali.

Allorché una volta ebbi a protestare mi dissero che io ero a Roma e che quindi là non c'entravo. Le stesse cose vi sentirete rispondere voi, perché il potere effettivo sarà nelle mani della regione, sarà nelle mani dei deputati regionali, i quali avranno la possibilità in maniera concreta di far sentire il loro peso. Mentre voi qui vi occuperete di alta politica, essi insegneranno ai loro elettori a non occuparsi molto di politica, ad andare al sodo, al concreto, ad occuparsi di ciò che dà possibilità di vita. Soltanto coloro che hanno una determinata tessera avranno diritto di vita nelle regioni; gli altri seguiranno la via dei 600 mila emigrati che la regione siciliana ha prodotto: 600 mila padri di famiglia che sono stati costretti ad emigrare per colpa di venti anni di politica all'insegna dell'intrallazzo e della ruberia (e non ditemi che non è vero, perché, se sono stati denunciati gli scandali del Banco di Sicilia, dell'ERAS e di altri enti, vuol dire che ruberie ci sono state; e non ho dubbi che uno alla volta questi enti saranno denunciati: vorrei che la Commissione antimafia potesse giungere alle sue conclusioni prima che voi istituiate le nuove regioni, in modo che vi rendiate conto del pericolo cui andate incontro).

Voi sapete che sono depositati presso il Banco di Sicilia diversi miliardi destinati ad opere pubbliche e che invece non vengono impiegati. A Palma di Montechiaro tutti i bambini hanno il tracoma, non c'è acqua; ma ben 12 miliardi da cinque anni sono depositati presso il Banco di Sicilia, e i frutti di questi miliardi non vanno ai poveri di Palma di Montechiaro né sono destinati alla costruzione dell'acquedotto. Questi depositi presso il Banco di Sicilia ammontano ad oltre 200 miliardi. E i frutti dove vanno a finire ? Gli intrallazzi sono dovunque: e mentre accadono scandali e ruberie, in questo articolo 5 si parla di ineleggibilità ! Si esclude il piccolo artigiano che vuole essere sovvenzionato dalla regione per costituire una bottega, una sartoria. Ma perché non cercate di escludere coloro che amministrano questi miliardi per conto degli enti nelle regioni ? Mettete le mani a fondo in queste cose ! Tutto il clientelismo che esiste dovrebbe sparire. Delle regioni ha parlato oggi l'onorevole senatore Merzagora in maniera dura e aspra e con parole che mi piace riportare testualmente: « Non possiamo neppure immaginare le conseguenze che avremo in Italia con la istituzione delle regioni ». Questo ha detto oggi la seconda autorità dello Stato, il senatore Merzagora. Ebbene, fatevi illuminare dalla Commissione antimafia prima di votare questa legge e vedrete come vi sarà facile identificare le conseguenze della istituzione delle regioni, « voluta dalla Costituzione e quindi prima o poi inderogabile ».

Queste conseguenze noi abbiamo cercato da anni di farle presenti e di illustrarle. Queste conseguenze, attraverso quello che succede in Sardegna, in Sicilia, nel Trentino-Alto Adige e nella Valle d'Aosta, voi le conoscete

meglio di noi. Ed è inutile nascondersi dietro un dito.

Se noi parliamo non è per ostruzionismo, parliamo a cuore aperto, animati dal desiderio e dal bisogno di dire la verità. Sicuramente sarete venuti in Sicilia per le recenti elezioni regionali che vi si sono svolte; e avrete constatato le conseguenze della politica di una classe dirigente inetta e faziosa. Non c'è dubbio che, se gli eleggibili fossero stati di tutt'altra levatura morale, in Sicilia avremmo già le strade. In tutto il resto d'Italia vi sono autostrade meravigliose costruite dallo Stato. In Sicilia, dato che i deputati regionali hanno voluto costituire consorzi di ogni genere, non abbiamo una rete stradale degna di questo nome. Aggregateci all'Italia di nuovo, in modo che possiamo anche noi beneficiare degli interventi dello Stato, senza lasciarli, nonostante i nostri numerosi problemi, accantonati nelle salde e solide casse del Banco di Sicilia per far godere altri dei frutti conseguenti ! Anche noi abbiamo diritto alle strade, alle ferrovie. Il giorno in cui saranno istituite le regioni in tutta Italia, il progresso subirà un ritardo metodico, perché immediatamente ciascuno di coloro che saranno eletti si contornerà di un suo seguito. Allorché si sono stanziati parecchi miliardi per il bilancio del turismo siciliano, abbiamo visto l'assessore al turismo della Sicilia girare il mondo con un seguito di numerose persone. Non abbiamo visto i turisti stranieri venire in Sicilia, ma abbiamo saputo che il nostro assessore è andato in America per diporto, con una nave carica di persone.

Ho letto recentemente sui giornali che al rientro dalla frontiera francese alcuni deputati regionali non intendevano denunciare quanto recavano con sé, abusando del diritto all'immunità parlamentare, di cui essi non dovrebbero godere.

Per queste ragioni, occorre mettere ordine nello stato di confusione esistente nei consigli regionali, cercando, sulla base della proposta del gruppo liberale, di completare meglio i casi di ineleggibilità previsti da questo articolo. Noi invitiamo la Camera a riflettere su tutti questi fatti, ben palesi nelle regioni già istituite, in modo da evitare che anche nelle altre regioni si verifichino le ruberie, il malgoverno, il ladrocinio, gli intrallazzi, la fuga degli emigrati, lo scomponimento della famiglia, le connivenze con le banche che ho denunciato nel mio intervento.

D'AMORE. Chiedo di parlare sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è la prima volta che ho l'onore di parlare alla Camera durante la discussione sugli articoli del disegno di legge che dovrà governare le elezioni regionali; ma, in verità, ritengo che questa volta la mia modesta partecipazione sia imposta più marcatamente dall'adempimento di un preciso dovere. Il gruppo politico, al quale ho l'onore di appartenere, ha ritenuto di segnalare al paese i pericoli di questo disegno di legge in una maniera molto vibrata e protestataria. E a me sembrerebbe una diserzione non arrecare un contributo costruttivo, sia pur modesto, a questa discussione.

L'articolo 5 si può definire un articolo fondamentale del disegno di legge in questo momento all'esame della Camera; articolo fondamentale, in quanto la disciplina dei problemi ad esso connessi riguarda i principali aspetti che interessano il cittadino nei confronti della legge elettorale regionale. L'articolo 5, infatti, investe la posizione del cittadino dinanzi all'esercizio di un diritto fondamentale qual è la libertà del voto. Ciò significa, in sintesi, l'adesione degli organi elettivi alla volonta elettorale, la partecipazione libera e consapevole del cittadino alla lotta democratica, la liberazione dell'elettore da ogni coartazione, la libertà del candidato da ogni suggestione elettoralistica nell'esercizio delle sue funzioni professionali, la libertà degli eletti nell'esercizio del mandato.

Sono, tutte queste vive questioni che l'articolo 5 pone, l'essenza di ogni legge elettorale; e assumono un'importanza fondamentale nel periodo che noi viviamo, nella vita collettiva così com'è organizzata oggi, nello Stato e nel parastato. Quindi è complessa ed è primaria la finalità che si prefigge l'articolo 5 di questo disegno di legge, nel porre i casi di inelegibilità.

È noto quali siano i contrasti dottrinali sui casi di ineleggibilità. La dottrina si va sempre più dividendo in tendenze diverse. C'è chi sostiene la necessità di restringere quanto più è possibile i casi di ineleggibilità; c'è chi sostiene il contrario, la necessità cioè di dilatarli fino a raggiungere il massimo di tranquillità e di correttezza; e c'è chi ha sostenuto che sia utile racchiudere i casi di ineleggibilità in un'unica legge-base, alla quale si limitino a far riferimento le varie leggi elettorali. È dubbia l'utilità di un testo legislativo che consacri i princìpi fondamentali per la tutela delle libertà civiche e politiche

che si intende assicurare attraverso le norme sull'ineleggibilità.

Una cosa è però certa: che la legge elettorale in discussione dilata i casi di ineleggibilità, ma sfugge ad una precisazione concreta e aderente alla mutevole e mutata struttura della nostra vita organizzata. E bisogna dire che questa carenza è provocata in parte da una forma di supina acquiescenza ai precedenti legislativi che purtroppo assai di frequente imbriglia il legislatore, in parte da una frettolosità di disamina, in parte da una malintesa tutela di alcuni interessi di parte sempre presenti purtroppo nella legislazione del nostro paese. Cioè sono stati travasati nella legge elettorale casi di ineleggibilità che, a mio avviso, sono assolutamente superati dall'organizzazione strutturale dello Stato moderno, e non sono stati inclusi invece casi di ineleggibilità che la coerenza ed il rispetto dei princìpi ispiratori dell'istituto imporrebbero.

Questo rilievo acquista ancor maggiore incisività ove si scenda nei dettagli e si consideri in particolare che le cause di ineleggibilità non costituiscono impedimento alla presentazione della candidatura. L'ammissibilità della candidatura, e quindi sostanzialmente la possibilità di essere di fatto eletti, fa assumere all'istituto dell'ineleggibilità una rilevanza giuridica che – secondo un noto costituzionalista – non si accorda con i princìpi vigenti negli odierni ordinamenti costituzionali ed elettorali, cioè nei sistemi, come il nostro, a rappresentanza proporzionale con scrutinio di lista. Una rilevanza ancora più mordente acquista la nostra osservazione, ove si consideri il fondamento da cui trae origine e ragione l'istituto dell'ineleggibilità, e che sostanzialmente è questo: la condizione particolare di favore di alcuni candidati.

Queste condizioni di particolare favore chiamano in causa non soltanto i princìpi della democrazia moderna, ma specificamente due articoli della vigente Costituzione: il 48 e il 51. Il primo sanziona il principio della libertà del voto, il secondo quello dell'eguale accessibilità alle cariche pubbliche elettive. Quando dunque – ed è su questo che intendo porre l'accento – si pone il principio della ineleggibilità, ma se ne rende effettuale la declaratoria soltanto *a posteriori*, annullando l'elezione con effetto limitato al candidato, non si reintegra il principio costituzionale che è stato leso da quella candidatura. E perché avviene questo? Perché abbiamo ereditato il principio dalle precedenti leggi in materia elettorale e lo abbiamo trasferito in questa legge elettorale, senza renderci conto del fatto essenziale che le precedenti leggi erano legate ad elezioni che prevedevano il collegio uninominale. Ora, nel collegio uninominale, la dichiarazione di ineleggibilità provocava la automatica revocazione di tutta l'elezione e quindi si convocavano i comizi per il solo fatto che si fosse dichiarata « una » ineleggibilità. Allora il pregiudizio recato non soltanto agli altri candidati, ma al principio democratico e al fatto elettorale veniva annullato. Nel nostro sistema, che è invece a rappresentanza proporzionale per scrutinio di lista, al candidato eletto, ma dichiarato ineleggibile, subentra il primo dei non eletti.

VALITUTTI. Il quale si avvantaggia.

D'AMORE. Certamente. La surrogazione non annulla i voti acquisiti sulla base di una condizione di favore che il legislatore ha previsto e paventato e di cui il candidato dichiarato ineleggibile si è certamente servito. A giustificazione di questo orientamento legislativo (perché anche al rifiuto di discutere e di pensare si trova qualche volta giustificazione) si disturbano i princìpi. Si dice allora che non è necessario porre rimedio a questi gravissimi inconvenienti perché è mutata, rispetto al collegio uninominale, la natura del voto: cioè non si vota più una persona, come nei collegi uninominali, ma si vota una corrente ideologica o politica. Io non lo credo. Non c'è un'idea – anche la più grande, la più vasta, anche di quelle che guidano i popoli – che non cammini coi piedi degli uomini. Non c'è elettore che non debba selezionare i candidati, che non debba approfondire come quel determinato candidato incarni l'idea prescelta. Ma non è tutto. Sarebbe veramente enorme dover arrivare alla concezione, anzi alla finzione giuridica che, nientemeno, l'oggetto del voto sia la lista e non il candidato, così che il candidato diventi soltanto un numero della lista. Ma questo è assurdo. La lista può semmai essere lo strumento di attuazione del sistema elettorale, ma è il candidato – con tutti i pregi e difetti che sono le ali ed il peso della vita, ma soprattutto col peso della sua preparazione, del suo travaglio, dei suoi precedenti, della sua capacità di lavoro, della sua intelligenza, della sua coerenza, della sua dirittura morale, della sua sensibilità umana, sociale, giuridica – l'elemento che conta. Altrimenti il problema elettorale diverrebbe solamente un problema di numeri, e sarebbe allora indifferente o inutile disturbare il corpo elettorale: basterebbe far redigere liste elettorali nelle se-

greterie dei partiti e non disturbare così fortemente l'apparato della vita civile del paese.

Quali sono i rimedi? Secondo me c'è n'è uno importantissimo, semplicissimo, attuato nelle legislazioni di altri paesi i quali si sono posti questo problema di democrazia moderna e hanno trovato il mezzo per risolverlo. Bisogna cioè poter attuare un controllo preventivo che non si limiti al controllo del possesso dei requisiti di capacità giuridica, ma si estenda anche al controllo degli impedimenti giuridici. In realtà, il controllo esercitato attualmente dal magistrato è nella previsione legislativa strettamente meccanicistico, limitandosi ad appurare in che anno il candidato sia nato, se sia cittadino italiano, e se abbia il possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 4 discusso ieri. Bisognerebbe invece dare la possibilità di un serio controllo preventivo, idoneo ad eliminare l'inconveniente gravissimo da me lamentato. Ma perché un rimedio tanto semplice non trova attuazione? Noi non vogliamo pensare che vi siano ragioni maliziose. Non trova attuazione, molto probabilmente, per il peso, il sedimento passivo delle legislazioni precedenti, che non si ha coraggio o desiderio di modificare.

La fantasia riformista del Parlamento italiano, nonostante tutte le illusioni ed enunciazioni dottrinarie, è legata soltanto a pochi vieti *clichés*. Si richiama una vecchia e superata formula regionalistica, ma non si sa ammodernare gli istituti che vivono, essenziali ed eterni, nella storia democratica. E sì che le carenze da me indicate sono state già emendate dalla legislazione austriaca, con la legge elettorale per le elezioni del consiglio nazionale del 5 marzo 1957, e dalla legislazione francese, con la legge per l'elezione dell'Assemblea nazionale e del Senato del 1958, la quale ultima ha stabilito norme particolari per l'esame delle condizioni di eleggibilità e delle incompatibilità parlamentari.

Fatte queste precisazioni, desidero rapidamente scendere nel dettaglio, al fine di esaminare quali siano in particolare, divisi in grandi raggruppamenti, i casi di ineleggibilità che questo disegno di legge prevede, e al fine anche di rafforzare gli argomenti che modestamente mi sono permesso di sottoporre all'attenzione della Camera.

Si può tracciare *grosso modo* una ripartizione degli ineleggibili in tre gruppi: chi esercita pubbliche funzioni, chi ha rapporti di rappresentanza o di impiego con governi esteri, chi ha rapporti d'affari con la regione.

Nella prima categoria, un gruppo di ineleggibilità mette particolarmente l'accento sulla possibilità che le funzioni esercitate dallo ineleggibile vengano travisate e diventino elemento di pressione sul corpo elettorale; una altra sottospecie invece, a me sembra, comprende alcuni casi in cui si paventa che il candidato, nell'esercizio delle sue funzioni, subisca ineluttabilmente quella specie di suggestione elettoralistica che qualche volta può portare a straripamenti o ad abusi di potere.

Difatti, non sono eleggibili a consiglieri regionali i ministri e i sottosegretari di Stato; il capo ed i vicecapi della polizia, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno; i commissari del Governo, i prefetti della Repubblica e i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, e i capi di gabinetto dei ministri; i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella regione; gli impiegati civili delle carriere direttiva e di concetto addetti agli organi di controllo sugli atti amministrativi della regione; i dipendenti civili delle carriere direttiva e di concetto che prestano servizio alle dipendenze del commissario del Governo nella regione. Tutti questi funzionari rappresentano certamente un gruppo formidabile di pressione e fanno quindi parte della prima sottospecie del gruppo. Da essa va tenuta distinta la categoria che comprende i giudici ordinari della Corte costituzionale, i membri del Consiglio superiore della magistratura, i magistrati ordinari nelle regioni nelle quali essi esercitano le loro funzioni, gli ufficiali delle forze armate in servizio permanente, i segretari generali delle amministrazioni provinciali, nonché i segretari provinciali e comunali compresi nella regione. Queste categorie non possono essere qualificate alla stessa maniera delle precedenti. C'è una profonda differenza nelle funzioni che essi esercitano, per cui l'ineleggibilità di questi non interessa tanto l'eventualità che possano trasformarsi in gruppi di pressione, ma, anche e soprattutto, l'eventualità che possano non essere capaci di sottrarsi a quelle suggestioni elettorali che, assai spesso, fanno trasmodare dalla retta interpretazione delle proprie funzioni. La disciplina legislativa dovrebbe essere, quindi, diversa.

Come si diceva in precedenza, quando si fanno delle elencazioni specifiche – e special-

mente in questo caso, in cui l'elencazione non può essere considerata esemplificativa, dato che è essenzialmente categorica – si rischia di comprendere casi di ineleggibilità di nessuna rilevanza e di escluderne, invece, altri che hanno una rilevanza grandissima. Si è pervenuti così alla aberrante conseguenza di includere nei casi di ineleggibilità il segretario comunale e di escludere i capi delle segreterie di gabinetto dei ministri. Invero, al numero uno dei casi di ineleggibilità, sono previsti i ministri e i sottosegretari di Stato. È possibile in un moderno Stato democratico pensare che un ministro o un sottosegretario vadano a presentare la propria candidatura a un consiglio regionale, soprattutto quando, come nel caso, le funzioni specifiche di questi consigli regionali non sono state ancora perfettamente delineate? Ma è assurdo pensare a una cosa del genere! Sarà utile prevederla, tale ineleggibilità. Ma, per essere conseguenti e realistici, bisogna prevederla non soltanto per le persone del ministro o del sottosegretario, ma per tutti coloro che costituiscono l'*entourage* del ministro e del sottosegretario, che vivono di vita riflessa, che vivono della forza del ministro, della potenza elettorale del ministro e del sottosegretario. Che significato ha dire che è ineleggibile il ministro quando siano eleggibili il suo capo della segreteria o il suo segretario particolare? Non vorremmo introdurre ulteriori limitazioni. Ma non vediamo che significato possa avere rendere ineleggibile il ministro quando fosse eleggibile il fratello o il figlio del ministro: pratica che consente, come avviene in alcune province del Mezzogiorno, la costituzione di vere e proprie dinastie (il padre ministro, il figlio che occupa altissime cariche e tutto il parentado che è magnificamente arrembato nei vari organi dello Stato, e non soltanto dello Stato).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
BUCCIARELLI DUCCI

D'AMORE. Lo stesso discorso vale per i commissari del Governo, i prefetti, i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale e i capi di gabinetto dei ministri. Invece di dichiarare ineleggibile il segretario comunale di un minuscolo paese, bisogna operare in modo da rendere effettiva la democrazia in cui viviamo.

Un discorso particolare merita la posizione dei magistrati. Sia la legge per la elezione della Camera dei deputati e del Senato, sia quella in discussione prevedono la ineleggibilità del magistrato che non sia in aspettativa. Non sono eleggibili alla Camera i magistrati nella circoscrizione elettorale sottoposta in tutto o in parte alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Tale norma non si applica ai magistrati dell'ordine giudiziario e amministrativo in servizio presso le giurisdizioni superiori (Corte di cassazione, Corte dei conti, Consiglio di Stato, tribunale supremo militare). È previsto inoltre che i candidati magistrati che non siano stati eletti non possono successivamente esercitare per un periodo di 5 anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni. Questo è previsto dal testo unico 30 maggio 1957, n. 261, all'articolo 8.

Con la legge elettorale in discussione, il trattamento giuridico del magistrato è notevolmente diverso, soprattutto in relazione all'esercizio delle funzioni nella ipotesi della mancata elezione. È questa una discordanza notevole. Il magistrato che abbia presentato la sua candidatura e che non sia stato eletto può continuare ad esercitare la sua altissima funzione nel suo collegio elettorale? È necessario che questo venga legislativamente previsto e che la decisione non venga affidata al Consiglio superiore della magistratura, o eventualmente al ministro guardasigilli.

Vi sono altri ed importanti aspetti che denunziano le carenze della legge in discussione.

Quando le disposizioni di legge si succedono ad altre che eventualmente abbiano manifestato lacune, devono servire anche ad emendare le lacune denunziate dalla prassi giurisdizionale, per dare la certezza del diritto. È nota l'incertezza manifestata sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza, sul termine che rende operante le cause di ineleggibilità per tutti coloro che hanno rapporti di affari con il comune, la provincia e, nel caso specifico, che avranno rapporti con le regioni, e per tutti coloro che si trovano, come ho detto in precedenza, in una situazione particolare di impiego con governi esteri.

Ora, questo termine è stato interpretato in modo diverso. C'è incertezza negli organi giurisdizionali, c'è incertezza nelle decisioni. È stato sostenuto da alcuni che le dimissioni debbano essere presentate, utilmente ai fini della non operatività del meccanismo della ineleggibilità, il giorno delle elezioni; secondo altri il giorno della presentazione della candidatura.

Il legislatore, dinanzi a questa incertezza interpretativa della giurisprudenza e della dottrina, resta inerte e non fa precisazioni particolari.

Si dice: colui che ha rapporti d'affari – nel caso specifico con la regione – basta che non sia più in tali rapporti il giorno delle elezioni. Non potrà così eventualmente, nell'esercizio del mandato ricevuto presso il consiglio regionale, esercitare il mandato con utilità personale, provvedendo alla tutela di questi suoi affari.

Da altri si dice: intanto però questi rapporti di affari che sono mantenuti con l'amministrazione regionale sono stati già sfruttati in sede di mobilitazione elettorale, ed è probabile che questa situazione di rapporto di affari (il che significa percezione di denaro o di altre utilità o lucri dall'amministrazione regionale) abbia potuto giovare al candidato nel periodo elettorale.

Era quindi necessario che noi prendessimo una chiara posizione sotto questo profilo, ai fini di togliere queste incertezze che certamente gravano su tutte le leggi elettorali in generale e graveranno anche su questa legge in particolare. Ed essendo questa l'ultima nata, poteva chiarire situazioni che si sarebbero naturalmente tradotte in chiarezza anche per le altre leggi elettorali.

Concludo questo mio modesto intervento con una osservazione che mi viene in particolare, non tanto dalla mia posizione politica, quanto dalla modesta possibilità che ha ogni cittadino italiano di rendersi conto delle posizioni legislative che lo circondano. I casi di ineleggibilità diventano sempre più vasti, in relazione all'invadenza che gli organi dello Stato e gli organi parastatali vanno esercitando nella vita del paese. E a mano a mano che questi casi di ineleggibilità diventano più numerosi, di conseguenza l'area della libertà nel nostro paese si va sempre più restringendo.

Noi abbiamo esaminato ed esaminiamo in questa legge elettorale esclusivamente i casi in cui gli incompatibili hanno rapporti con lo Stato o ricoprono cariche dello Stato; non abbiamo esaminato – come osservava giustamente l'onorevole Valitutti stamane – i casi in cui quello Stato nello Stato, che è il parastato invade la sfera o governa l'esercizio di taluni diritti del cittadino.

Ricordo che in una campagna elettorale è stata presentata, in un comune dell'Italia meridionale, una lista della quale facevano parte uno dei dirigenti massimi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, uno dei dirigenti massimi dell'Istituto nazionale di assistenza contro le malattie, uno dei dirigenti massimi dell'Istituto nazionale per la assistenza invalidi sul lavoro, un componente della commissione per i tributi di ricchezza mobile, un componente dell'ufficio delle imposte, il dirigente di un grosso consorzio intercomunale, e così via.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Erano tutti lì !

COVELLI. Avviene molto spesso, non sono casi isolati.

D'AMORE. Ella, onorevole sottosegretario, può controllare.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Nella mia zona non avviene.

D'AMORE. Ella è fortunato. Io le posso dire i nomi, le posso dire qual è stata la tornata elettorale.

Ora, se si pensa che il regime pensionistico nel nostro paese allarga enormemente le funzioni degli organi parastatali, che pure sono sottoposti a un controllo politico, si sente tanto più, da una parte, la necessità per il legislatore di intervenire stabilendo l'ineleggibilità per questi casi, e dall'altra si fa l'amara considerazione di come si vada restringendo sempre più la possibilità di avere elezioni veramente libere.

Questa considerazione amara noi monarchici intendiamo consegnare alla Camera, chiarendo in particolare che si difende la democrazia, si difende la libertà operando principalmente sul costume. Le leggi hanno in particolare questo preciso compito. Non vogliamo metterci innanzi alla legge nella posizione del saggio greco, ma vogliamo metterci nella posizione del più modesto dei cittadini italiani, il quale vuole essere messo in condizione di rispettare la legge del suo Stato. Noi siamo monarchici, eppure abbiamo una posizione ortodossa rispetto alla Costituzione italiana. Io, monarchico, rispetto la Costituzione repubblicana (che non amo), perché è la Costituzione dello Stato italiano, perché è la legge del mio Stato, la legge dello Stato in cui io vivo e opero, in cui, mi sia permesso di dire, io soffro e spero. Bisogna dare agli italiani leggi chiare e precise, perché si costruisce la democrazia, l'avvenire del nostro paese quando l'osservanza delle leggi non diventa un atto di stupidità per chi le osserva e la non osservanza un atto di furberia per chi ad esse sfugge. La legge non deve essere solamente uguale per tutti, ma deve essere anche tanto chiara da essere rispettata da tutti. (*Applausi a destra*).

PALAZZOLO. Chiedo di parlare sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALAZZOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quasi certamente questo sarà l'ultimo discorso che io pronunzierò in quest'aula. Infatti, anche contro la volontà dei miei elettori ho deciso di ritirarmi, perché sono stanco di combattere battaglie. Ne ho combattute almeno mille, prima nella Commissione agricoltura, poi nella Commissione lavori pubblici e infine nella Commissione giustizia. Di queste mille battaglie, però, non ne ho vinta alcuna: le ho perse tutte. Me ne vado volentieri, anche perché vedo all'orizzonte un sole che non è quello dell'avvenire, dell'onorevole Nenni, ma somiglia di più a quello che vide Napoleone ad Austerlitz: il Governo di centro-sinistra non farà le regioni, perché non ha un soldo per far cantare un cieco.

Questa è la tredicesima ed ultima volta che parlo in quest'aula contro le regioni. Dopo questa legislatura continuerò a fare l'avvocato, anche *gratis*, come sovente è accaduto per alcuni miei elettori che comunque non hanno molto rispetto del codice penale.

Del resto, l'ostacolo che si frappone all'attuazione delle regioni è lo stesso di cui parlò Einaudi qualche decina di anni addietro. Ma evidentemente voi non sentite da quell'orecchio: eravate e restate fissati per l'attuazione delle regioni, anche se le questioni di ordine finanziario che allora sussistevano sussistono tuttora. Il modo di procedere della maggioranza in questa occasione mi ricorda l'aneddoto di quel contadino che acquistò la carrozza, che costava poco, prima del cavallo, che costava molto: e la carrozza gli rimase ferma in scuderia. La carrozza delle regioni rimarrà nella scuderia del ministro dell'interno, il « prode Anselmo » di questa legge

Per dar corso all'attuazione delle regioni si prevedeva ai tempi di Einaudi una spesa di mille miliardi. Evidentemente non occorreranno meno di mille e cinquecento miliardi di lire del 1963, che io chiamo « lire-Fanfani ». E la lira dal 1963 ha subìto fino ad oggi, secondo le statistiche, una continua svalutazione, calcolata nella misura del 30-40 per cento.

L'onorevole Ingrao ha detto che i liberali stanno facendo un ostruzionismo impressionante, riconoscendo che il suo partito ha fatto ricorso qualche volta all'ostruzionismo, ma solo per giuste cause. Mi pareva di ricordare le « sante memorie » del periodo crispino. Ma quali erano le... sante cause dei comunisti ? Tra di esse va ricordato il patto atlantico; durante la discussione sull'adesione alla NATO, in quest'aula, ci hanno raccontato che la guerra stava per scoppiare. Dopo quella discussione, in occasione delle elezioni regionali, nelle piazze della Sicilia, i comunisti andavano ripetendo che presto sarebbe scoppiata la guerra. Ricordo che una sera dovetti dare assicurazioni che la guerra non ci sarebbe stata, perché l'onorevole Terracini aveva quasi proclamato lo stato di guerra. In quel tempo si alternavano vari oratori, che si smentivano a vicenda sull'imminenza della guerra, quasi si fosse trattato di promettere, per esempio, un acquedotto. Allora tornai ancora a dire: l'acquedotto, se lo prometto, posso anche non farvelo ottenere, perché il ministro dei lavori pubblici, che è democristiano, a me non lo concede, ma se prometto che la guerra non ci sarà, state sicuri che non ci sarà. Sono passati vent'anni, e la guerra non c'è stata.

Mi ricordo ancora che quando c'è stata la discussione sul patto atlantico i comunisti si passavano lo stesso discorso l'uno con l'altro, così che tutti gli oratori comunisti ebbero a ripetere quel discorso (ed anche i socialisti si dettero da fare, non è che fossero da meno). Per lo meno noi liberali non ci passiamo lo stesso discorso l'uno con l'altro. Il nostro non è ostruzionismo nel senso stretto della parola. Non è quello stesso che voi socialisti avete praticato sin dall'epoca di Pelloux, nel 1900, quello che voi comunisti avete praticato prima per il patto atlantico e poi per la cosiddetta «legge truffa». Noi non facciamo ostruzionismo: noi facciamo esattamente un corso accelerato di ermeneutica regionale, cerchiamo di spiegare cosa sia questo famoso ordinamento regionale, per indurre l'opinione pubblica ad esercitare pressioni affinché non si facciano le regioni. Queste servono, del resto, precisamente per sistemare i socialisti « dell'apparato » e i democristiani, quelli, « dell'apparatone » (*Si ride*), i quali sono stati sempre coloro che naturalmente hanno fatto la parte del leone, nonché della tigre e del leopardo !

Un democristiano di sinistra, del genere dell'onorevole Donat-Cattin, ha scritto un articolo sulla rivista *Adesso* in cui confessava che in realtà non si sa bene che cosa siano le regioni, e affermava tuttavia che vale lo stesso la pena di attuarle: le regioni – concludeva – saranno ciò che le forze politiche le renderanno. Sorprendente la tesi di questo democristiano, che è compaesano dell'onorevole Amatucci, anche se credo che questi non

gli sia molto amico. Io sono avvocato di un sarto dal 1929, e quindi mi intendo un po' di come vengono fatti i vestiti. Ora, il fare le regioni in questo modo sarebbe come se prima si facesse il vestito, e poi si prendessero le misure di chi deve indossarlo.

Se quel democristiano voleva sapere che cosa sono le regioni poteva chiederlo all'onorevole Nenni, interrogandolo sulla differenza tra le pillole di cui egli parlava una volta e la forma di formaggio parmigiano su cui stanno per avventarsi i denti del PSU. Si sarebbe sentito spiegare che cosa sono in realtà: una serie di mangiatoie in cui mangeranno socialisti e democristiani, finché la lira non andrà alla malora; e vedremo chi mangerà poi.

L'onorevole Taviani è il san Giovanni che tiene a battesimo queste regioni. Egli è genovese. Io ho molta stima dei genovesi, anche perché ce n'è uno nel mio gruppo. L'onorevole Taviani dice: adesso io dico tutto quello che devo dire; poi, quando si arriverà alla famosa legge finanziaria, che non andrà in porto, io sarà titolare di un altro dicastero e la cambiale la protesterà il nuovo ministro (che probabilmente, poiché i democristiani sono furbi, sarà un socialista). Dovete sapere che i genovesi sono diventati dei grandi navigatori perché firmavano le cambiali e alla scadenza si imbarcavano ! (*Si ride*).

Il ministro Taviani ha voluto dare consigli anche in merito al *referendum*. Ma noi siamo un po' come quel filosofo greco che sosteneva di non aver bisogno di consigli perché sapeva sbagliare egualmente da solo. A parte il fatto che il *referendum* a questo riguardo non c'entra.

L'onorevole Taviani ha poi parlato di rinnovamento dell'autorità dello Stato. Il Presidente ha ripreso molti liberali perché valicavano l'argomento in discussione, ma non ha ripreso il ministro Taviani quando parlava di questo. Vorrei osservare che si rinnova un passaporto, una carta di identità, ma non un'autorità che non esiste ! Comunque, non avendo richiamato l'onorevole Taviani, ella, signor Presidente, non doveva richiamare neppure i miei colleghi.

All'articolo 5 è trattato il tema dell'ineleggibilità. In esso è detto che non sono eleggibili a consigliere regionale « i magistrati ordinari nella regione nella quale esercitano le loro funzioni ». Non comprendo la *ratio* di questa disposizione: come può il magistrato influire sugli elettori ? Non può farlo in alcun modo, anzi, semmai, le funzioni esercitate possono avere un effetto contrario. Il magistrato infatti redige sentenze. In una causa civile egli condanna una parte a pagare una certa somma all'altra: chi ha avuto la sentenza favorevole crede di aver ragione e non ha alcun bisogno di essere grato al magistrato; la parte soccombente, che credeva di aver ragione, naturalmente avrà del risentimento verso il magistrato, al quale darà in conseguenza un voto contrario. Ma un motivo della ineleggibilità che viene proposta per i magistrati esiste, ed è dato dal fatto che tutti coloro che si presenteranno alle elezioni regionali saranno più o meno i « somari » delle elezioni politiche, provinciali e comunali, che come tali possono concorrere con altri somari, ma non con cavalli. Questo mi fa ricordare ciò che ebbe a dire Vittorio Scialoia al segretario che aveva a Ginevra, alla Società delle nazioni, e che si chiamava Cippico. Un giorno egli domandò al suo segretario se conosceva la differenza tra il concorso ippico e il concorso Cippico. E al segretario che non sapeva rispondere, spiegò: al concorso ippico corrono i cavalli, al concorso Cippico competono i somari !

La necessità di concorrere tra somari porta ad escludere i magistrati !

Quanto alle incompatibilità, è disposto che l'ufficio di consigliere regionale sia incompatibile con quello di membro di una delle Camere, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di altro consiglio regionale, di presidente di giunta provinciale o di sindaco dei comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti o di amministratore di un ente o azienda dipendente dalla regione. Come vedete, esclusione totale.

SPALLONE. Ma queste sono norme poste dall'articolo 6, che si discuterà domani.

PALAZZOLO. Richiamerò un'idea cui ho già accennato nell'ultimo mio discorso sulle regioni. Poi la lascerò in eredità ai miei amici siciliani, non al collega Trombetta che, essendo genovese, potrà essersi offeso per il discorso di poc'anzi sui navigatori genovesi: per quanto egli viva a Genova ma sia nato in Sicilia, e quindi sia siciliano anche lui.

Tre articoli noi abbiamo da proporre quando verrà (se verrà, ma credo di no) la legge finanziaria. Primo articolo: i consiglieri regionali non hanno diritto ad alcuna indennità. Poi, visto che si parla di amministratori di enti o di aziende dipendenti dalla regione (perché già hanno pensato di creare enti e aziende regionali, come in Sicilia, dove pullulano dappertutto e non si sa quanti siano, come per altro non si sa quanti siano gli

enti creati dal Governo centrale), il secondo articolo dovrebbe essere questo: le regioni non possono costituire enti. E infine il terzo articolo: gli impiegati delle regioni devono essere tratti dagli impiegati dello Stato che abbiano almeno cinque anni di servizio effettivo.

Allora vedrete che tutti gli ardori regionalistici sbolliranno, perché, quando uno dovrà fare il deputato regionale e saprà che « palanche » per quel posto non ce ne saranno, dirà che quel posto non lo vuole e non si presenterà candidato. E lo stesso avverrà se si saprà che le regioni non dovranno costituire enti, cioè mangiatoie e greppie. Una volta io dissi che dalle greppie fasciste eravamo passati alle mangiatoie democristiane. Quando finii di parlare, un deputato democristiano mi disse: questo discorso mi è piaciuto, perché così la gente sa che si mangia e votano per noi. Ora, quando si saprà che gli impiegati delle regioni saranno tratti veramente dai ruoli degli impiegati dello Stato, vedrete che gli ardori regionalistici si calmeranno.

A proposito di burocrazia e di impiegati dello Stato che dovrebbero essere trasferiti alle regioni da Milano o da Torino o da Roma (e figuratevi se si muovono !), mi ricordo che un giorno era seduto vicino a me il presidente del Consiglio di Stato, Raffaele Petrilli. Queste cose le sa il mio amico Petrilli – dissi – il quale, nominato ministro per riformare la burocrazia, fu dalla burocrazia riformato. E quando io dissi questo, l'onorevole Togliatti rise: fu la prima volta che lo vidi ridere in vita mia.

Onorevoli colleghi, ho finito. Io, come Trilussa, non ho desideri né speranze. Forse sono un ombrello delle rimembranze sotto una pioggia di malinconia. Ma mi auguro e credo che queste regioni non attecchiranno, e mi auguro e credo che non attecchiranno perché io sono stato trent'anni con chi concluse a Vittorio Veneto l'unità d'Italia, che non permetteremo venga sfasciata dal Governo di centro-sinistra. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

TROMBETTA. Chiedo di parlare sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TROMBETTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, i nostri emendamenti all'articolo 5 vanno visti soprattutto nel loro complesso, ed io vorrò dedicarmi brevemente – è una promessa formale – a considerarli proprio nel loro complesso organico, rispetto alla fondamentale importanza che riveste l'articolo 5. Questo articolo si prefigge infatti di delimitare – noi pensiamo che la delimitazione debba essere la più chiara e la più ampia possibile – il campo dell'elettorato passivo, allontanandone tutte quelle persone che, rivestendo determinate cariche in forza di particolari rapporti, potrebbero presentarsi alle elezioni in una situazione assai più vantaggiosa di quella degli altri candidati. È tanto più necessaria questa delimitazione, se si pensa – e dobbiamo farlo obiettivamente – al modo nel quale, per la stessa struttura della nostra impalcatura statale e burocratica, purtroppo si esercitano determinate funzioni, soprattutto nel campo economico (per esempio, gli incentivi, le concessioni). Purtroppo in questa materia da noi si amministra con una discrezionalità che molto spesso non è sufficientemente controllata.

Noi ci siamo dedicati e ci dedichiamo molto al decentramento. Ci piace il decentramento. Ma l'unico campo in cui questo è stato operato – forse troppo – è proprio quello della discrezionalità, sicché si finisce con l'amministrare tutta una serie di cose che diventano o possono comunque diventare pericoloso alimento di quella forma politica deteriore che corre sotto il nome di sottogoverno.

Quante volte – scusate se parlo un po' di me – in queste due legislature nelle quali ho avuto l'onore di rappresentare quegli elettori che hanno avuto fiducia in me, quante volte, specie nella Commissione industria e nella Commissione finanze e tesoro, mi sono battuto perché in queste materie l'amministrazione dovesse agire con atti vincolati, e particolarmente perché gli incentivi e le previdenze fossero concessi al cittadino con un sistema automatico, in presenza dei requisiti prescritti ! Non ho mai purtroppo avuto la sodisfazione di vedere trionfare questo criterio, che sembra l'unico veramente atto a garantire che le decisioni prese al centro, sul piano politico nazionale, abbiano poi la loro articolazione e sfocino in una distribuzione giusta fra i cittadini.

Per questi motivi, che non è qui il caso di approfondire, ci si deve preoccupare di restringere o, comunque, di chiarire questo campo dell'elettorato passivo alla luce dell'articolo 5 della legge. Certamente è un campo di relatività, come già è stato osservato da altri colleghi. Se noi sapessimo che cosa potranno fare i delegati regionali, evidentemente potremmo stabilire oggi, con maggiore pre-

cisione e con maggiore esattezza, quali sono le persone che, per incompatibilità con altri incarichi, non possono ricoprire la carica di rappresentante regionale. Invece, sino a quando non sapremo che cosa questi rappresentanti saranno chiamati a fare sul piano politico, sul piano economico, sul piano fiscale, sul piano delle concessioni amministrative, noi rischieremo di commettere gravissimi errori come, ad esempio, quello di escludere inutilmente determinate persone, privando l'organo regionale di certe competenze senza che ciò sia necessario, dal momento che quelle persone, in considerazione delle cariche o dei rapporti che fanno loro capo, non potrebbero lucrare indebiti vantaggi elettoralistici, mentre, al contrario, con i loro requisiti personali potrebbero dare un apporto cospicuo di responsabilità e di competenza all'amministrazione dell'ente regionale.

Dicevo che è un campo di relatività che si potrebbe aumentare o si potrebbe diminuire se si conoscesse con esattezza quello che l'organo regionale sarà chiamato a fare. Se ora esaminiamo un po' la fisionomia dell'articolo 5 così come è scaturita dalla volontà governativa e così come la Commissione la ha rielaborata – molto parzialmente, per la verità – noi ci accorgiamo che il congegno dell'ineleggibilità rivela già le dimensoni dell'organismo regionale. Anche se la maggioranza non l'ha detto, anche se in realtà ignoriamo certe cose (sappiamo solo che si dovranno affrontare tanti problemi prima di arrivare a fare le regioni, come quello di finanziarle e via dicendo), però ci rendiamo conto che in questo articolo 5, nella configurazione piuttosto massiccia delle ineleggibilità in esso previste, c'è già in embrione, *in fieri*, la possibilità di valutare le dimensioni cospicue delle future regioni. Ed effettivamente sorge il dubbio che questi enti possano venire ad avere non solo un'autonomia amministrativa, ma anche una vera autonomia politica, come la vuole il gruppo comunista. È per questo che allora diciamo che, se le dimensioni già si intravvedono da questa struttura dell'articolo 5, se già le dimensioni si possono intravvedere impegnative su tutti i settori, non solo su quello del piano amministrativo, ma anche su quello della capacità di approvare leggi, e quindi sul piano dell'esercizio del potere politico, bisogna integrarlo, questo articolo, proprio in vista di una tale valutazione.

Ritornando alla necessità di limitare il campo dell'elettorato, Governo e Commissione hanno preferito il sistema della casistica specifica anziché il richiamo generico a leggi e disposizioni esistenti per altri settori elettorali, e che avrebbero potuto essere applicate analogicamente. Trattandosi di materia elettorale nuova, era effettivamente preferibile il sistema della casistica. La Commissione ha integrato, solo in parte, i casi di ineleggibilità previsti nel disegno di legge originario, accogliendo, a questo riguardo, se non vado errato, anche alcuni emendamenti del nostro gruppo.

Ora, però, ad un più completo esame, la casistica è risultata, a nostro giudizio, assolutamente insufficiente a garantire l'obiettivo che si ripromette l'articolo 5 e sul quale non possono non essere d'accordo, noi pensiamo, maggioranza e Governo, data la volontà manifestata nello stesso articolo 5. Non sollevo una questione, *a priori*, di malafede; sarà questione di misura e quindi di valutazione tecnica, e voglio condurre il mio discorso proprio su questo terreno.

È pur vero che all'articolo 1 si fa richiamo al testo unico delle leggi per le elezioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, per tutto quanto non disposto espressamente dalla legge regionale. Anzitutto il richiamo, con le limitazioni espresse nello stesso articolo 1, è alle parti del testo unico che riguardano i comuni con oltre 5 mila abitanti. È strana questa limitazione, poiché solleva il dubbio che si voglia dire che la limitazione non agisce per i comuni con meno di 5 mila abitanti. La casistica, inoltre, prevede anche motivi di ineleggibilità non previsti dal testo unico, ma da altre leggi che sarebbe, allora, opportuno richiamare. Infine nell'articolo 5, come un po' in tutta la legge al nostro esame, è stato fatto un trapianto del suddetto testo unico. È stato detto giustamente che si è trapiantata nella legge regionale una legge antica, superata, la cui esperienza avrebbe già dovuto suggerire al Governo determinate iniziative legislative per correggerla adeguatamente.

Un trapianto quindi affrettato, improvvisato, come tutto in questa legge è improvvisazione: quindi un trapianto non sempre chiaro e di pacifica interpretazione, soprattutto per chi dovrà applicare questa legge. Si è scelto il sistema della casistica (sul quale, come ho già detto, siamo fondamentalmente d'accordo), e si è fatto però un trapianto nel senso che dicevo: cioè non si sa bene se togliendo o dimenticando dalla casistica determinate cause di ineleggibilità che pure sono previste nella legge dalla quale si è fatto il trapianto; sicché non si sa se si sia voluto

escluderle o se si siano comunque autorizzati ad escluderle coloro che successivamente dovranno interpretare e applicare la legge.

Questo è il caso, per esempio (voglio citarne uno solo, perché mi sono ripromesso di trattare il complesso organico dei nostri emendamenti), dei ministri del culto e degli ecclesiastici, caso che non è previsto nella casistica dell'articolo 5, mentre lo è nel testo unico richiamato dall'articolo 1 della legge. Noi riteniamo che questa ipotesi debba essere inclusa nella casistica, perché non si spiegherebbe un diverso trattamento.

Quindi, dicevo, trapianto lacunoso, che lascia incertezze; e, si noti, non solo in questo specifico campo delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ma anche (l'abbiamo già visto all'articolo 2) per quanto riguarda gli adeguamenti alla dinamica demografica, dei quali invece il testo unico delle leggi elettorali comunali si preoccupa, nonché per quanto riguarda la rinnovazione integrale dei consigli nei due casi che sono precisamente previsti dal testo unico richiamato, e cioè di modifica territoriale interessante oltre un quarto del territorio, e di perdita, per dimissioni o per decesso, di almeno metà dei componenti del consiglio.

In questi due casi si ritiene proprio che le stesse norme del testo unico vadano bene per i consigli regionali, cioè che possa valere quel richiamo generico fatto all'articolo 1 della legge ?

Noi abbiamo i nostri dubbi su questo punto. Non vogliamo qui ora estendere il nostro intervento a questo argomento, ma è certo che esso dovrebbe essere oggetto di un attento e responsabile esame, nell'interesse di chi dovrà successivamente interpretare ed applicare la legge.

Noi, per esempio, ci domandiamo se se ne potrà parlare all'articolo 16. L'articolo 16 fa un semplice accenno alla surroga di un seggio vacante e basta. Ne potremo parlare in quella sede ? Io credo che sarà difficile parlarne, perché, con il blocco degli emendamenti che si è operato dalla maggioranza attraverso questa seduta-fiume, si viene a privare la discussione di un apporto integrativo che avrebbe potuto essere dato attraverso la presentazione di emendamenti scaturiti nel corso stesso della discussione e suggeriti dalle argomentazioni e dalle articolazioni della discussione stessa.

Ma, ritornando alla casistica dell'articolo 5 ed alla opportunità di integrarla – e mi avvio alla conclusione – i nostri emendamenti hanno proprio questa finalità. Noi li raccomandiamo dunque all'attenta e responsabile valutazione della maggioranza e del Governo. Costituiscono senza dubbio, nel loro organico complesso, un elemento concretamente migliorativo di questa legge, anche se noi questa legge non la vogliamo.

SCARPA. E allora perché li presentate ?

TROMBETTA. Perché noi intendiamo che la nostra funzione di oppositori, al di là e al di sopra dell'obiettivo principale, debba anche avere quello di suggerire tutto quanto, secondo la nostra coscienza, ci appare idoneo a contribuire al miglioramento di una legge che fatalmente passerà, ma che sarà nostro conforto se potrà essere, grazie ai nostri suggerimenti, meno cattiva di quanto sarebbe stata altrimenti. Sono – dicevo – questi nostri emendamenti nel loro organico complesso un elemento concretamente migliorativo (e credo che la maggioranza e il Governo non possano non convenire su questo), un elemento migliorativo dell'aspetto più delicato e direi più importante di questa legge, cioè dell'etica funzionale o, se volete, della più etica funzionalità dell'ente regione. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

DELFINO. Chiedo di parlare sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a questo articolo 5 del disegno di legge in discussione può applicarsi sia l'adagio: « dimmi con chi vai e ti dirò chi sei » sia l'altro che si può ricavare: « dimmi con chi non vai e ti dirò chi sei ».

Noi crediamo che in questo articolo non solo siano contenute casistiche eccessive di ineleggibilità, che, d'altronde, contrastano non casualmente con previsioni laconiche, restrittive...

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio*. Parla troppo in fretta !

DELFINO. Onorevole Bertinelli, credo che anche parlando lentamente io vada sempre più in fretta della riforma della pubblica amministrazione.

Questa, in definitiva, è una nuova legge elettorale, e noi l'affrontiamo con molta serietà per un dovere di ospitalità. Noi siamo un po' gli ospiti di questa democrazia.

BRUSASCA. Parlando così lentamente fa felici gli stenografi !

DELFINO. Io sono buono e cerco di aiutare tutti quelli che posso.

Dicevo: noi siamo gli ospiti di questa democrazia e quindi cerchiamo di comportarci educatamente; e poiché il regime democratico trova la sua massima espressione, la sua celebrazione maggiore, trova, usando il termine di moda, il suo trionfalismo nelle celebrazioni elettorali, credo che il Parlamento sia la massima espressione, il massimo istituto del regime democratico. E perciò quando esso affronta una legge elettorale deve affrontarla con la serietà che l'argomento, appunto, merita.

In ogni legislatura, noi abbiamo visto che c'è sempre un problema elettorale da affrontare. Evidentemente questa democrazia giovane, questa democrazia di uomini che hanno vent'anni di meno, in quanto non contano e non considerano i vent'anni vissuti durante il fascismo, non è ancora arrivata a perfezionare i suoi strumenti, a consolidare le sue strutture. E poiché l'episodio elettorale è il maggiore dei momenti della vita democratica, è spiegabile che in ogni legislatura il Parlamento sia chiamato ad affrontare un sistema elettorale, una legge elettorale, sia per quanto riguarda le elezioni della Camera dei deputati, sia per quanto riguarda le elezioni del Senato, sia per quanto riguarda le elezioni provinciali, sia per quanto riguarda le elezioni comunali, ed ora anche per quanto riguarda le elezioni regionali.

Come il Parlamento non ha fatto passare legislatura senza soffermarsi sui problemi della legge elettorale, allo stesso modo conseguentemente gli elettori sono stati chiamati ad esprimere il loro voto sempre in un modo difforme. Non si sono mai invitati gli elettori ad esprimere il loro voto con leggi elettorali identiche. Potremmo ricordare per la Camera dei deputati una serie di sistemi diversi, in particolare, per esempio, per l'attribuzione dei resti. Non parlerò poi della «legge truffa», che è stata abbondantemente citata da coloro i quali furono appunto i protagonisti di una lunga battaglia di ostruzionismo e di opposizione.

Anche quest'anno una legge prevede la modifica di quella che regola le elezioni dei consigli provinciali. Infatti si è avuta una divisione nuova dei collegi; si è avuto un sistema di presentazione a gruppi diversi dai precedenti. Per le elezioni comunali si è avuta una serie di modifiche, che ci hanno portato dal sistema maggioritario al sistema proporzionale, che man mano ha avuto un *plafond* sempre più basso, fino ad arrivare alla proporzionale corretta con il metodo d'Hondt per i comuni di 5 mila abitanti. E ancora in questi giorni il Parlamento sta apportando una modifica alla legge che riguarda le elezioni dei senatori. Voi sapete che il quoziente per le elezioni dei senatori fino ad ora veniva calcolato dividendo il numero dei voti riportato dal candidato per il numero degli elettori iscritti nel collegio. Secondo la modifica che è stata approvata dal Senato e che credo debba ancora essere approvata dalla Camera, si fa invece il quoziente dividendo questo numero per quello dei votanti. Vi è dunque una continua modifica in materia di leggi elettorali.

Nel momento in cui ci si occupa di leggi elettorali, ci si occupa per forza di cose anche dei casi di ineleggibilità e dei casi di incompatibilità. Esamineremo i casi di incompatibilità nell'articolo 6. Ci soffermeremo ora sui casi di ineleggibilità.

Che cosa balza subito agli occhi, con evidenza, alla lettura dell'articolo 5, che appunto si occupa di ineleggibilità? Dalla lettura emerge una lunga casistica (mi sembra siano 19 i casi di ineleggibilità previsti) ma ancor più emerge qualche cosa di strano, di confuso, di caotico, se si raffronta l'articolo 5 di questa legge con gli articoli delle precedenti leggi elettorali, anche per le regioni, per quanto riguarda i casi di ineleggibilità.

Da un esame e da una comparazione non può non risultare evidente la mancanza di una visione organica e coerente; e da una considerazione attenta, da una, direi, ricomposizione delle tessere, qui certamente scomposte, truccate, coperte, confuse, risulta ricostituito un mosaico che ci dimostra chiaramente come questa legge, e questo articolo in particolare, siano stati voluti da una maggioranza che persegue la costituzione di un consiglio regionale poggiante su una base faziosa, settaria, strumentale, clientelare. Ecco perché un discorso su questo articolo, dal piano tecnico, si sposta per forza di cose sul piano politico. Questo non è un articolo tecnico, è un articolo politico, politicissimo; e appunto questa visione, questa comparazione, questa meditazione, questa riflessione ci porta da un lato a rilevare l'assurdità, il caos con il quale si legifera, dall'altro ci porta alla visione del mondo regionale che voi volete creare e che già prefigurate in questa legge.

Noi vediamo, in base a queste ineleggibilità, il consiglio regionale quale palestra delle esercitazioni dei partiti, con un trionfo del funzionarismo e del carrierismo di partito, e riscontriamo nel consiglio regionale una com-

posizione avulsa dalla realtà viva delle autentiche forze regionali: quelle forze che, ammesso che vi siano, devono essere perlomeno riscoperte. Ma noi crediamo che non saranno i partiti, chiusi, come da più parti si afferma, nella loro dogmatica, nel loro funzionarismo compatto, nei loro interessi precostituiti, nonché nei gruppi di potere, quelli che risveglieranno le autentiche forze vive della regione. In questa azione dei partiti sarà di aiuto anche questa legge elettorale, e in particolare l'articolo 5 ora al nostro esame. Possiamo ora compiere una prima valutazione su taluni casi di ineleggibilità da esso previsti, che sono senz'altro ipocriti. Vorrei sapere quale sarà il ministro o il sottosegretario che preferirà abbandonare l'incarico per divenire consigliere regionale! Noi siamo qui da nove anni e mezzo ed abbiamo assistito, ad ogni pre-crisi o crisi di Governo, alla corsa alla poltrona ministeriale o sottosegretariale, siamo stati spettatori della moltiplicazione non evangelica dei posti di ministro o sottosegretario, cioè di una « elasticità » che deve essere mantenuta per ogni esigenza e necessità di composizione della crisi; per cui non è ancora necessario, né utile ed opportuno varare la legge sulle attribuzioni della Presidenza del Consiglio che dovrebbe definire il numero dei ministri e sottosegretari! Perché dunque partite da una base di ipocrisia? Io credo che il punto 1) dell'articolo 5, che prevede la ineleggibilità dei ministri e sottosegretari, serva soltanto a coprire un'altra ineleggibilità che qui non è prevista: la ineleggibilità dei deputati. E la eleggibità dei sindaci e dei presidenti di amministrazione provinciale è coperta successivamente col divieto di eleggibilità per i segretari dei comuni e delle amministrazioni provinciali. Crediamo che questi due casi di ineleggibilità servano appunto a coprire e mascherare altri casi di ineleggibilità che dovevano e dovrebbero essere previsti e che (come spiegherò a conclusione del mio intervento) invece – stranamente – non sono qui previsti.

Esaminando il primo aspetto, quello relativo al raffronto fra questa legge e le altre leggi regionali, ci accorgiamo delle enormi differenze che esistono. La Sardegna prevede 7 cause di ineleggibilità, la Sicilia 18, il Trentino-Alto Adige 13, la Valle d'Aosta 10, il Friuli-Venezia Giulia anch'esso 10, ma diverse da quelle della Valle d'Aosta. Questo disegno di legge ne prevede invece 19: e vediamo già che proprio il diritto soggettivo appare chiaramente manomesso (se il professor Valitutti approva questa mia catalogazione).

Perché cittadini della stessa nazione, sottoposti alla stessa Costituzione e che hanno e dovrebbero avere gli stessi diritti elettorali, si trovano di fronte a diritti diversi da una regione all'altra? Potreste obiettare che c'è differenza tra regioni a statuto speciale e regioni a statuto normale; ma noi potremmo rispondervi: create allora per lo meno un sistema omogeneo, anzi identico, per i cittadini delle regioni a statuto speciale. E voi potreste ancora obiettare che proprio perché sono regioni a statuto speciale è giusto che siano diverse l'una dall'altra. Io voglio anche fare questa ammissione. Però voi non potete non rispondere a quest'altro quesito: ammesso tutto questo, dal momento che le regioni a statuto speciale hanno poteri maggiori di legiferare e di intervenire, e quindi i consiglieri regionali hanno responsabilità obiettive maggiori, severità maggiore dovrebbe esservi nei casi di ineleggibilità e di incompatibilità.

Vediamo invece che avete creato una serie di difficoltà maggiori proprio per le regioni a statuto normale. È quindi veramente un controsenso, anche seguendovi in una logica che a nostro avviso non sarebbe nemmeno perspicua.

Addentrandoci ancora in questo raffronto e in questa valutazione vediamo, per esempio, che la Sardegna elenca tra i casi di ineleggibilità quelli del capo e del vicecapo della polizia, del capo di gabinetto, dei prefetti e viceprefetti, mentre per la Sicilia la ineleggibilità comincia dai membri del Parlamento nazionale per arrivare al commissario dello Stato e ai sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 40 mila abitanti. Quindi vi è già questa diversità evidente fra la Sardegna e la Sicilia. Lo statuto della regione Trentino-Alto Adige prevede anzitutto l'ineleggibilità dei membri del Governo, dei questori, dei sindaci di Trento e di Bolzano. Esso dimostra chiaramente che si segue anche qui un criterio diverso. Lo statuto della regione della Valle d'Aosta pone anzitutto l'ineleggibilità per il capo e il vicecapo della polizia, i prefetti e tutti i sindaci.

Ci troviamo dunque di fronte a cause di ineleggibilità nettamente diverse. Noi crediamo che ciò debba far riflettere i legislatori regionalisti e li debba orientare a stralciare eventualmente da questa legge il problema della ineleggibilità e delle incompatibilità, e a formulare un testo unico diverso, che riesca ad abbracciare tutti i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, creando un sistema omogeneo.

Abbiamo già parlato dell'ipocrisia del primo caso di ineleggibilità, perché non crediamo assolutamente che ministri e sottosegretari rinuncino ai loro incarichi per fare i consiglieri regionali.

Il secondo caso di ineleggibilità riguarda i giudici ordinari della Corte costituzione ed i membri del Consiglio superiore della magistratura. Qui veramente siamo fuori della Costituzione. Qual è l'articolo della Costituzione che fa esplicito riferimento a questo caso? È l'articolo 122, il quale al primo comma recita: « Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica ». Si potrebbe obiettare che si sta facendo una legge della Repubblica, per cui si includono i casi di ineleggibilità. Ma la stessa Costituzione all'articolo 135, quinto comma, stabilisce in maniera tassativa – per cui non si può derogare da questa norma con una legge ordinaria – che « l'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d'un consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge ».

La Costituzione cioè pone un caso di incompatibilità e non di ineleggibilità. Perché allora volete impedire al giudice costituzionale di presentarsi candidato e di farsi eleggere consigliere regionale, quando la Costituzione pone, ripeto, solamente il limite dell'incompatibilità fra i due uffici? Egli può presentarsi candidato alle elezioni regionali. È un diritto sancito dalla Costituzione: ma voi con questa legge, che praticamente deve dare attuazione alla Costituzione, che da venti anni non applicate, passate sopra al disposto costituzionale, forse perché non avete riflettuto, non avete esaminato con attenzione il problema.

Non si tratta di un'osservazione banale, ma di un'osservazione di grande rilievo, sulla quale vi invitiamo a riflettere.

Il terzo punto afferma che il capo della polizia, i vicecapi della polizia, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero sono ineleggibili. Che cosa significa « prestano servizio presso il Ministero dell'interno »? Significa che devono essere in servizio a Roma presso il Ministero dell'interno o, semplicemente, che dipendono da questo Ministero? L'ineleggibilità è forse determinata dal prestare servizio presso la sede centrale? Non è chi non veda l'assurdità di una simile discriminazione, che pure la lettera del progetto di legge sembrerebbe autorizzare.

L'articolo poi continua dicendo che non sono eleggibili a consigliere regionale i commissari del Governo, i prefetti della Repubblica e i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale o equiparata o superiore, e i capi di gabinetto dei ministri. Non si riesce a comprendere il senso della disposizione relativa ai commissari del Governo: i commissari del Governo infatti sono preposti ciascuno ad una regione, e in questo articolo non vengono precisati i limiti della loro ineleggibilità, nel senso che sarebbe necessario precisare se tale ineleggibilità è prevista soltanto con riferimento al luogo dove essi esercitano le loro funzioni o no: ad esempio, il commissario del Governo nella regione pugliese può presentarsi candidato alle elezioni regionali in Calabria?

Vi sono alcuni casi gravi, non contemplati dalla legge, che sicuramente determineranno scompensi nella realtà elettorale, nella politica e nella stessa realtà dei consigli regionali. Ritengo opportuno mettere ancora una volta in rilievo l'ipocrisia di questo articolo; che è ipocrita nel fissare il primo caso di ineleggibilità, confuso e pericoloso negli altri casi, per poi ritornare ad essere ipocrita nelle conclusioni. La ipocrisia di cui parlo si riscontra proprio dove l'articolo sancisce l'ineleggibilità per: « 1) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati con la regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, la osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta; 2) i titolari, amministratori e dirigenti di imprese volte al profitto di privati e sussidiate dalla regione con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale della regione; 3) i consulenti legali ed amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle imprese di cui ai nn. 1 e 2 del presente comma, vincolate alla regione nei modi di cui sopra ».

La pericolosità consiste nel fatto che è possibile risultino eletti « uomini di paglia », che rappresentano ben precisi interessi e che nelle assemblee a tutti i livelli, comunali, provinciali, nazionali, si dedicano a compiere quegli intrallazzi che saltano fuori in occasione di scandali clamorosi, che in questi 20 anni hanno investito la nostra nazione e in particolare le regioni a statuto speciale.

Ora, quando si effettueranno per la prima volta le consultazioni elettorali per la formazione dei consigli regionali, le regioni non esisteranno ancora concretamente e quindi il grosso appaltatore si potrà presentare liberamente, dato che, non essendovi la regione, non potrà avere un rapporto di lavoro o di affari con essa. Ma, come dicevo, il profilo più preoccupante è dato da quella realtà che si esprime attraverso gli scandali, le percentuali negli appalti, i favoritismi e tutto quanto è venuto fuori dagli scandali a catena e dai relativi processi che si sono avuti in questi ultimi anni.

Vi sono, poi, taluni casi per i quali il disegno di legge al nostro esame non prevede la ineleggibilità, come invece sarebbe senz'altro opportuno: mi riferisco ai deputati, ai senatori, ai sindaci (in particolar modo quelli dei grandi comuni) e ai presidenti di amministrazioni provinciali. Escludere dalla ineleggibilità i parlamentari stabilendo soltanto l'incompatibilità tra la carica di membro del Parlamento nazionale e quella di consigliere regionale, significa poter falsare una realtà elettorale: significa cioè dare la possibilità di mettere in lista il parlamentare di prestigio, magari come capolista, e far confluire, attraverso il suo nome, voti a quella lista; naturalmente poi il parlamentare nazionale opterà per la Camera, truffando, se così si può dire, i suoi elettori. Un parlamentare nazionale non ha e non può avere diritto di presentarsi alle elezioni regionali, dato che ha già ricevuto il mandato di rappresentare la nazione per svolgere altri compiti.

Voi dite che la regione dovrà fare cose diverse da quelle del Parlamento nazionale, che non si tratterà di istituire 15 parlamentini, ma che sarà la riscoperta di forze regionali, l'attuazione di una politica più vicina ai veri interessi della regione.

ZUGNO. Il parlamentare nazionale, allora, non potrebbe fare il deputato regionale?

DELFINO. Certamente può essere eletto deputato regionale, ma prima deve dimettersi da parlamentare nazionale. Non è onesto che egli proponga la sua candidatura al consiglio regionale senza essersi prima dimesso da deputato o da senatore. Del resto, in questa legislatura abbiamo avuto il caso del collega comunista onorevole De Pasquale, il quale, prima di presentarsi candidato a deputato regionale, si è dimesso dalla Camera. Se non si stabilisce il principio della ineleggibilità, qualsiasi deputato può presentarsi come candidato alle elezioni regionali e falsare l'orientamento dell'elettorato, oltre a falsare quello che deve essere lo scopo dell'autonomia regionale.

Non so perché si è voluto ipocritamente mettere fra i non eleggibili i ministri e i sottosegretari di Stato (è veramente assurdo che essi preferiscano andare a fare il consigliere regionale) e non i parlamentari nazionali. Si sono anche dichiarati ineleggibili i segretari dei consigli comunali e dei consigli provinciali e non i sindaci dei grandi comuni e i presidenti dell'amministrazione provinciale. Sono ipocrisie! O il progetto di legge è stato redatto senza riflettere, o avete elencato una categoria di persone dietro l'altra così come veniva in mente, oppure, siccome non dobbiamo pensare che siate così inavveduti, allora ricordiamoci bene che il Governo questa legge elettorale regionale l'ha presentata con molto ritardo. Infatti l'impegno di presentare questa legge elettorale lo prese l'onorevole Moro all'inizio dell'anno, e l'impegno stesso è stato assolto soltanto il 21 giugno 1967. Il Governo dunque si è tenuto molti mesi questo disegno di legge per redigerlo, per concertarlo, per approvarlo, per presentarlo, per cui dobbiamo pensare che ci abbia riflettuto sopra. E, se è frutto di una riflessione e non di improvvisazione, è frutto di un disegno, di un artificio che non può piacerci, per cui dobbiamo veramente criticarlo.

Ed anche qui è l'assurdo di quello che sta accadendo. Questa discussione approfondita che stiamo facendo porta a far conoscere meglio la legge regionale a noi che siamo contrari alle regioni, anziché alla maggioranza che è favorevole. Voi questa legge nemmeno l'avete letta; il problema vostro è soltanto un problema di palline incrociate o non incrociate. Non vi siete posti il problema di esaminare e di approfondire la legge, e certe enormità non le avete neppure notate. Noi invece abbiamo esaminato minuziosamente questo disegno di legge; per questo arriviamo a vedere certe cose e ci accorgiamo di certe enormità.

Devo quindi concludere con l'ultima delle enormità, parlando per esperienza diretta.

Già prevedo quello che accadrà nella mia regione – l'Abruzzo – quando si faranno le liste elettorali nel 1969. Si faranno contemporaneamente le elezioni comunali, provinciali e regionali, se l'articolo 22 è una disposizione seria; se si tratta di un impegno improrogabile e certo, se tutta questa battaglia e questa perdita di tempo veramente serviranno per fissare un impegno sicuro, le elezioni si svolgeranno contemporaneamente. Ed allora già mi

figuro quale sarà la campagna elettorale nella mia regione, così come ad ognuno di voi può essere facile figurarsi la campagna elettorale nella propria regione (anche se io auguro agli altri colleghi che nelle loro regioni non si arrivi alle forme assurde e parossistiche alle quali già si è arrivati e sicuramente si arriverà ancora in Abruzzo).

Nelle liste elettorali avremo i sindaci uscenti, che saranno indubbiamente ripresentati, come in genere avviene: è difficile che un sindaco uscente non venga rimesso in lista. Certo, può accadere che non sia più eletto sindaco, o che a un presidente di amministrazione provinciale tolgano il collegio elettorale, ma, per l'esperienza che abbiamo, nella maggioranza dei casi dobbiamo pensare che avranno tutti sicuramente la loro candidatura.

Allora, immaginate voi le campagne elettorali, con gente che sarà candidata contemporaneamente al comune o alla provincia e alla regione ? State pur certi che avverrà così; ed io vi posso portare pacchi di giornali della mia regione nei quali già si può leggere che il presidente dell'amministrazione provinciale di Teramo rinuncia a presentarsi candidato alla Camera, nonostante che l'onorevole Sorgi abbia detto, ripetuto e scritto che non vuole più presentarsi deputato: ma rinuncia a presentarsi perché mira a fare il presidente della regione, e al conseguimento di tale obiettivo condiziona – c'è il congresso in corso della democrazia cristiana anche in quella provincia – il suo orientamento. Noi già sappiamo che sarà lui il candidato; e del resto cose di questo genere stanno accadendo in tutte le province.

Le province della mia regione sono divise l'una contro l'altra, in guerra dalla mattina alla sera: è una guerra assurda, è un cannibalismo incredibile e balordo. Anche sui giornali di oggi si leggono episodi folli. Ma questi episodi accadono nella regione abruzzese per conflitti di interessi di ordine provinciale e campanilistico. Quindi, una regione già nasce divisa e ultradivisa: una regione che si azzanna da venti anni. Ora, coloro che andranno a formare il prossimo consiglio regionale saranno i portabandiera di questo campanilismo, si faranno belli difendendo gli interessi della propria provincia e della propria città contro l'altra provincia e contro l'altra città. E questi uomini li trovate nella democrazia cristiana e oggi anche nel partito socialista. Ognuno difende una città, e agli occhi dei suoi elettori diventa un personaggio importante, che fa gli interessi della sua città: l'onorevole Di Primio a Pescara, l'onorevole Mariani a L'Aquila, l'onorevole Natali a L'Aquila, l'onorevole Gaspari a Chieti. Questo accade ogni giorno e ogni momento; e i rispettivi sindaci e presidenti di amministrazione provinciale sono gli uomini che si muovono per loro e con loro in quella lotta, con le dichiarazioni, con le polemiche, con le liti, con il comitato regionale per la programmazione, il cui presidente per due volte si è dimesso, poi è ritornato, e pare che si dimetterà ancora una volta. Nella nostra regione non si riesce a combinare mai nulla quanto ad autostrade, a doppie autostrade, a tracciati, ad ospedali. Il sottosegretario per l'interno, onorevole Gaspari, che in questo momento non è presente, è arrivato a sostenere che in Abruzzo si devono fare due ospedali regionali perché uno solo non basta. Io penso che di ospedale regionale ce ne debba essere uno per regione. L'onorevole Gaspari vuole due ospedali regionali e, naturalmente, come mi viene suggerito, con questa impostazione ci vorrebbero 8-10-40 manicomi regionali, non basterà più un manicomio regionale ! Prima c'era il ministro Natali; se fosse presente, il discorso varrebbe anche per lui.

Ora, come fate, di fronte a questa realtà, a questa tragedia, a consentire che i sindaci e i presidenti di amministrazione provinciale, che stanno dalla mattina alla sera con il gonfalone del proprio comune, del proprio interesse, del proprio municipalismo, del proprio campanilismo, della propria grettezza, della propria visione chiusa, demagogica dei problemi, formino le liste della regione ? È evidente che prenderanno i voti degli elettori: ma prenderanno i voti per fare l'Abruzzo, o per fare degli Abruzzi l'Abruzzo ? No ! Prenderanno i voti per fare la guerra di una provincia contro l'altra; la guerra per la capitale, la guerra per la sede degli assessorati, la guerra per dove dovrà passare l'autostrada, la guerra per dove si dovranno insediare le industrie (che non ci sono e chi sa quando verranno), la guerra per dove dovrà passare il metanodotto, la guerra per ogni più piccolo ufficio, la guerra dei porti, la guerra degli aeroporti. La guerra di tutto esiste nella mia regione. Penso che nelle altre regioni esisterà una guerra più modesta, forse una guerriglia, qualcosa di meno tragico e di meno drammatico, ma anche esse vanno soggette a fenomeni di questo genere. Questo non lo si può negare. E non si può negare che nella vita politica italiana un ruolo notevole svolgono i *ras* di provincia. Altro che i federali ! Qui ci sono i federali di ogni partito, qui c'è il «rassi-

smo» di provincia, c'è il circolo chiuso di provincia, e tutto si svolge su base provinciale. È inutile che diciate: regionalizziamo il partito. Volete regionalizzare i partiti? Avete ormai gli interessi costituiti chiusi in un ambito di viceregni e poi di vassalli provinciali.

Ecco come è composta politicamente e direi ormai civilmente la realtà italiana. E voi con la legge elettorale, non su base regionale, ma su base provinciale, non potrete che riprodurre fedelmente, sancire in maniera definitiva questa divisione provincialistica che invece avrebbe dovuto essere superata.

Come se non bastasse, alla divisione su base elettoralistica, voi aggiungete anche la possibilità di candidatura dei sindaci e dei presidenti di amministrazione provinciale. Ma in tal modo quali regioni vi accingete a costituire? Voi non credete nelle regioni, voi credete soprattutto in una sistemazione di uomini! Ma è comodo, alla vigilia delle elezioni, giocare con gli scacchi elettorali! È comodo sistemare i grandi elettori di questa campagna elettorale con la promessa del posto nel consiglio regionale. In tal maniera, oltre a non fare le regioni, non farete nemmeno una cosa seria! (*Applausi a destra*).

BIGNARDI. Chiedo di parlare sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, nemmeno io mi intratterrò diffusamente sul tema, che pur sarebbe appassionante, dell'articolo 5 della legge regionale elettorale che stiamo discutendo. Prendendo a trattare questo tema, il mio ricordo è andato ad anni lontani, agli anni universitari, quando collaboravo con il mio maestro, con il professor Carcaterra, all'università di Bologna. Quando si affidavano le tesi ai giovani studenti, ricordo che il consiglio del professore era sempre questo: se non potete dire cose originali, vedete almeno di esprimere ordinatamente quello che la critica ha detto prima di voi. Mi trovo nella singolare situazione che, allo stato della discussione, non è facile dire cose originali e neppure ho voglia di esporre ordinatamente quello che gli oppositori hanno detto prima di me. Poiché, se a questa impresa io mi accingessi, dovrei avere facoltà sintetiche che vanno al di là delle mie capacità, tanto vasta è stata la mole degli argomenti, delle critiche, dei dubbi e delle obiezioni rivolte al testo di cui ci stiamo occupando.

Ma almeno su un punto, prima di entrare nel merito, non posso non soffermare la mia attenzione. Si tratta di una frase che leggo su un giornale di oggi: « Non possiamo neppure immaginare le conseguenze che avremo in Italia con l'istituzione delle regioni, voluta dalla Costituzione, e quindi prima o poi inderogabile, ma conosciamo solo la situazione che si è creata in Sicilia e in Sardegna con enorme dispendio e moltiplicando una sottospecie di classe politica che vorrebbe far concorrenza al Parlamento nazionale ». È una frase che non viene da un banco dell'opposizione, che non viene da un critico preconcetto ed astioso, anche se la nostra critica liberale ha voluto essere sempre serena, anche se severa, ma viene dal secondo magistrato della nostra Repubblica, dal Presidente del Senato.

Di fronte a questa frase, devo dire che se dubbi avessi avuto, e dubbi non ho, nel combattere questa battaglia contro le regioni, se tentennamenti avessi avuto, e tentennamenti non ho, nel continuare in questa polemica antiregionalista, se esitanze avessi avuto, ed esitanze non ho, nell'insistere in questa battaglia per la difesa dello Stato di diritto, di fronte alle autorevoli parole che il secondo magistrato della Repubblica italiana ha pronunciato ieri e di cui sono pieni i giornali di oggi, queste esitanze, questi dubbi, questi tentennamenti sarebbero ovviamente caduti.

Un secondo argomento, prima di entrare nel merito, desidero ancora brevemente affrontare. Ho letto sui giornali di giorni addietro che da parte del ministro dell'interno onorevole Taviani si è detto che c'è una ragione specifica per cui il partito democristiano tiene al *referendum*, ed è quella di sottoporre ad esso una eventuale decisione legislativa in ordine all'istituzione del divorzio. Non so come la maggioranza di Governo, formata da democristiani, socialisti e repubblicani, con questa nuova appendice rappresentata dai comunisti, che sono diventati nella discussione della legge elettorale regionale quasi la punta di diamante della maggioranza di centro-sinistra, potrà decidere sul problema del divorzio. Noi sappiamo che il ministro dell'interno ha detto che si riserva di ricorrere contro una eventuale legge su questo punto al *referendum*. Ma anche noi liberali, che pure oppugnamo il criterio stesso del *referendum*, quando il *referendum* venisse approvato, non con il nostro voto ma con quello di una maggioranza parlamentare, potremmo a questo istituto far ricorso contro l'attuazione di una frammentazione regionalistica del nostro Stato, che noi consideriamo non utile per certi punti di vista, addirittura esiziale per altri.

Queste erano due considerazioni introduttive ed un ricordo di anni lontani con i quali mi sono avvicinato al merito della questione.

L'articolo 5, intorno al quale stiamo conducendo una discussione ampia ma non inutile, perché chiarificatrice, un dibattito che ci porta a penetrare tutti gli aspetti dell'importante materia cui esso si riferisce – cause di ineleggibilità – costituisce ovviamente una interpretazione del primo e secondo comma dell'articolo 122 della Costituzione (per la verità il secondo comma si riferisce più esattamente a cause di incompatibilità e può considerarsi come la matrice del successivo articolo 6). Il primo comma dell'articolo 122 recita: « Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica ». Il secondo dispone: « Nessuno può appartenere contemporaneamente a un consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro consiglio regionale ». Da tale matrice costituzionale nasce questa legge casistica.

C'è un dubbio che non è stato avanzato da altri e che mi sento in debito di esprimere, un argomento che da altri non è stato trattato e che voglio sia pur brevemente toccare. Non vorrei essere uno studente presuntuoso, quale avrebbe definito il mio antico maestro il professor Calcaterra chi, dopo aver letto le pagine della critica, avesse ritenuto di poter trovare lui qualcosa di nuovo piuttosto che ordinare bene le opinioni dei suoi predecessori, ma non mi pare di aver sentito ancora rilevare questo argomento (e ho cercato di seguire con diligenza gli interventi, sia pure provato dalla stanchezza di queste lunghe ore di appassionata discussione).

Prima di entrare nel merito dei dieci punti di cui si compone l'articolo 5, desidero preliminarmente trattare molto brevemente questo argomento specifico. L'ultimo comma dell'articolo 120 della Costituzione dice testualmente che la regione « non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro ». Pertanto la regione che, in base al primo comma dello stesso articolo, non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito fra le regioni e, a norma del secondo comma, non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni, per il terzo comma non può limitare i diritti dei cittadini di esercitare la loro professione, impiego o lavoro. Mi chiedo infatti se una così circostanziata, diffusa, minuziosa elencazione di cause di ineleggibilità nell'articolo 5 del disegno di legge non sia in contrasto con la precisa norma costituzionale che prevede non potersi limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

Si dirà: come trova occasione di manifestarsi questa offesa al diritto dei cittadini contemplato dalla Costituzione? E in realtà una esemplificazione di tal genere non è prevista nell'articolo 5, ma la casistica delle cause di ineleggibilità che esso contempla è talmente minuziosa, incide in un ventaglio tanto ampio, che io mi chiedo: non rischiamo *de facto* (e potrei aggiungere anche: *de iure*) di incidere proprio su quella libertà di professione, impiego o lavoro in qualsivoglia zona del nostro paese, di cui all'articolo 120 della Costituzione? Non rischiamo, cioè, creando in chi desideri presentarsi candidato alle elezioni dei consigli regionali la convinzione di non potere esercitare, eletto, una determinata professione, arte o mestiere, di coartarlo di fatto moralmente e psicologicamente, se non con un esplicito divieto, a non esercitare una professione, arte o mestiere?

È un profilo inedito, forse un profilo ardito, ma che ritengo debba essere segnalato alla cortese attenzione del valente relatore (e mi piace rendere omaggio alla sua valentia giuridica, anche se opposte sono le nostre interpretazioni, contrastanti i nostri punti di vista e ampio il solco e il divario fra le mie e le sue opinioni) perché su questo punto possa dirci qualche cosa.

In altri termini, ravviso nella vasta casistica delle cause di ineleggibilità concretate nei commi dell'articolo 5 elementi e princìpi di contraddizione con l'asserto costituzionale chiarissimo che non possa limitarsi il diritto del cittadino ad esercitare in ogni parte del territorio nazionale la sua professione, il suo impiego o lavoro. Questo diritto che, secondo la Costituzione, deve essere un diritto pieno, completo, un diritto non suscettibile di alcuna limitazione, trova *de facto* una limitazione in una casistica troppo ampia di cause di ineleggibilità che possono in pratica tradursi nella limitazione alla libertà di scelta professionale, alla libertà di impiego da parte di chi dal desiderio, della volontà di concorrere alla elezione a deputato regionale si trova in pratica coartato a mutar mestiere, ad abbandonare un impiego, a tralasciare una professione.

Illustrato brevemente questo punto pregiudiziale, entro nel merito dell'articolo 5 il quale

concreta tre distinte serie di ineleggibilità, di cui la prima comprende una sottoserie. Trattasi di ineleggibilità per ragioni di cariche o di ufficio (prima serie), per subordinazione economica permanente (seconda serie), per rapporto economico occasionale (terza serie). Dico subito, esprimendo in un breve profilo una mia meditata convinzione, che mentre è pacifica la prima e la seconda serie di ineleggibilità, la terza serie (quella per rapporto economico occasionale) concreta a mio avviso piuttosto una causa di incompatibilità che non di ineleggibilità, con la conseguenza che è bene chiara ai colleghi versati in materia giuridica. Naturalmente tale profilo mi permetto di avanzare sommessamente in questa sede, ma su di esso vorrei tornare in prosieguo per darne dimostrazione per indicare le possibili vie di uscita da quella che a mio avviso è una menda grave del dettato legislativo. Anche questo secondo profilo ritengo dovrebbe figurare nella terza serie delle incompatibilità piuttosto che della ineleggibilità vera e propria. Raccomando questo argomento alla finezza giuridica del relatore.

Vi è poi l'ultimo problema, quello dell'ultimo comma, che solleva un caso di esenzione privilegiata, di diritto privilegiato intorno al quale sarà bene spendere qualche parola. Entriamo ora nel caso specifico. Credo che non vi sia nulla da eccepire circa l'ineleggibilità dei ministri e dei sottosegretari di Stato, e lo stesso dicasi per l'ineleggibilità dei giudici della Corte costituzionale e dei membri del Consiglio superiore della magistratura. Qualche emendamento al numero 2) il mio gruppo ha presentato, ma ritengo che l'illustrazione degli emendamenti sia riservata ad una fase ulteriore di questo dibattito. Quindi non entrerei nel merito in questa sommaria illustrazione.

PRESIDENTE. Onorevole Bignardi, lo faccia pure liberamente: questa discussione è comprensiva anche dello svolgimento degli emendamenti, secondo quanto la Camera ha già deciso.

BIGNARDI. Non vorrei togliere argomenti ai valorosi colleghi che dopo di me potranno entrare nel merito degli emendamenti, non vorrei creare preclusioni.

PRESIDENTE. Non si preoccupi, onorevole Bignardi, vi saranno argomenti anche per i suoi colleghi.

BIGNARDI. Accertato, quindi, che non sussistono preclusioni di sorta...

NANNUZZI. Non è accertato niente. Se vi sarà preclusione, lo si stabilirà dopo.

BIGNARDI. Onorevole Nannuzzi, la devo considerare avvocato d'ufficio o di fiducia della maggioranza di centro-sinistra? Volevo semplicemente accertarmi che, toccando in ipotesi nel corso del mio intervento qualche punto svolto negli emendamenti da noi presentati, non precludevo nulla in prosieguo di tempo. Il problema se sussistano o meno preclusioni lo esamineremo in seguito: perfettamente d'accordo.

Comunque trovo giusto il criterio delle cause di ineleggibilità del n. 2), anche se colleghi del mio gruppo hanno presentato numerosi emendamenti volendo allargare le cause di ineleggibilità anche alle magistrature speciali.

Pure non avrei nulla da eccepire circa il n. 3) che si riferisce a determinate funzioni delle forze dell'ordine, ma, *melius re perpensa*, forse il caso degli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno meriterebbe di essere riconsiderato, nel senso di consentire agli ispettori generali a disposizione di presentarsi candidati alle elezioni regionali senza il timore di incorrere in una causa di ineleggibilità.

Il n. 4) esclude i commissari del governo, i prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei ministri. Per la verità, in un documento che i giuspubblicisti valuteranno, è la prima volta che vedo equiparati i commissari del governo, i prefetti e i dipendenti civili dello Stato con i capi di gabinetto dei ministri, la cui figura è del tutto peculiare. Ritengo che possa legittimamente opinarsi l'opportunità di vedere una causa di ineleggibilità nei confronti dei capi di gabinetto dei ministri. Sono estremamente dubbioso sulla possibilità di equiparare queste categorie così disparate, senza dire che per i direttori generali dovrei fare la riserva che già prima ho espresso per gli ispettori generali con compiti specifici, e per questi può capirsi che sussista una causa di ineleggibilità in relazione al loro incarico, ai rapporti d'ufficio, e in via ipotetica che sussista la loro incompatibilità. Ma certo mi chiedo se non si debbano eliminare le cause di ineleggibilità per i direttori generali a disposizione. Questi, infatti, non hanno un compito specifico nell'organizzazione burocratica italiana e non hanno, praticamente, quei legami par-

ticolari e quegli uffici particolari che possono far sorgere nei loro confronti un favore delle urne. Noi non abbiamo presentato un emendamento specifico a questo riguardo, né per gli ispettori generali di pubblica sicurezza né per i direttori generali con l'intendimento di non ritardare troppo l'andamento dei nostri lavori.

Al n. 5) troviamo in linea di massima giusta l'esclusione dei magistrati ordinari nella regione nella quale esercitano le loro funzioni, anche se al riguardo potremmo avanzare qualche dubbio. Non abbiamo però voluto presentare un emendamento specifico per non appesantire troppo l'andamento dei lavori, anche nella considerazione che questo testo, se passerà al Senato, verrà ampiamente emendato dai nostri colleghi senatori i quali, certamente, si faranno carico di questi dubbi. Lo stesso discorso vale per le decine e decine di motivi di dubbio che sono rimasti in noi e che non potranno non trovare al Senato un'ampia articolazione in una serie di nuovi emendamenti che si aggiungeranno a quelli da noi presentati alla Camera.

Dunque, come ho già detto, sono perfettamente d'accordo sull'esclusione dei magistrati ordinari nelle regioni in cui esercitano le loro funzioni. Resta però il problema del magistrato onorario: se infatti la *ratio officii* esercita il suo peso nei confronti del magistrato ordinario, perché non dovrebbe esercitare lo stesso peso nei confronti del magistrato onorario? Ma se un pretore di ruolo inviato in un paese può, in ipotesi, crearsi in questo paese, *ratione officii*, una determinata influenza elettorale, perché un avvocato di quel paese, di famiglia largamente nota e conosciuta in quel paese, che venga a trovarsi incaricato dell'onorifico *munus* di pretore onorario, non dovrebbe, *ratione officii*, anch'egli concretare un caso di ineleggibilità permanente allo stesso modo del magistrato ordinario? Questo è un argomento che non ha formato oggetto di nostri emendamenti per il semplice fatto che abbiamo voluto lasciare ai nostri colleghi del Senato un ampio campo nel quale potere apportare tutte le modifiche necessarie. Questo è uno dei punti di fronte al quale noi siamo portati a pensare che il disegno di legge sia improntato alla massima irragionevolezza. Si ipotizzi la possibilità che un pretore ordinario di Calcata venga mandato ad esercitare il suo ufficio a Caltanissetta. Questi sarebbe eliminato dalla possibilità di concorrere, *ex* articolo 5, n. 5), alle elezioni regionali; mentre un pretore onorario potrebbe concorrervi. Si ravvede quindi una condizione di ineleggibilità in un magistrato ordinario quando, in primo luogo, è molto più facile che concorra alle elezioni regionali un magistrato onorario che non un magistrato ordinario e, in secondo luogo, la possibilità di realizzare a proprio favore un'influenza elettorale sussiste normalmente di più a vantaggio di un magistrato onorario che non a vantaggio di un magistrato ordinario. Questa è un'altra delle moltissime contraddizioni del provvedimento che giustifica ampiamente la nostra critica moderata, pacata, ma, diciamolo francamente, severa pur nella sua serenità.

Pienamente d'accordo sulla non eleggibilità degli ufficiali delle forze armate in servizio permanente. L'esercito deve restare lontano dai ludi elettorali. (*Interruzione del deputato Montanti*). Non li definirei cartacei, onorevole collega, dato che questa definizione è legata ad una antica polemica; preferirei parlare di ludi elettorali che è una definizione classica, severa, rispettosa e niente affatto offensiva. Forse il collega, lontano dagli studi ginnasiali, opina che *ludus* significhi esclusivamente giuoco. Così non è, come potrà convincerlo una rapida occhiata al Georges-Calonghi, reperibile nella biblioteca della Camera.

È giusto che, come l'esercito è tenuto fuori da questa competizione, anche il potere civile ordinario (mi riferisco ai casi di ineleggibilità previsti al n. 7) ne sia tenuto fuori, anche se per talune cariche minori si potrebbe forse ravvisare piuttosto un caso di incompatibilità che non di ineleggibilità. Credo, onorevole Di Primio, che nel dettato di questo ampio, minuzioso, circostanziato articolo vi sia sovente una confusione tra ineleggibilità, cui pure l'articolo si intitola, e le ipotesi di incompatibilità che dovrebbero viceversa essere esaminate nell'articolo successivo.

Abbrevio il mio intervento per la stanchezza degli ascoltatori, non mia. D'accordo sulle cause di ineleggibilità previste al punto 8) e al punto 9).

Per i segretari generali delle amministrazioni provinciali, nonché i segretari generali ed i segretari dei comuni compresi nella regione, francamente credo che siamo di fronte ad un palese caso di incompatibilità, che per una svista di colui che ha redatto questo progetto è andato a finire fra i casi di ineleggibilità.

Pienamente d'accordo poi sul comma che stabilisce che le cause di ineleggibilità di cui al comma precedente non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati almeno 180 giorni prima

della data di scadenza del quinquennio di durata del consiglio regionale, con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito. Mi pare che quello previsto sia un termine congruo. Non eliminerà tutti gli inconvenienti che sono collegati agli ipotizzabili casi di detentori di cariche quali quelle qui descritte, che siano candidati e in prosieguo di tempo siano eletti nei consigli regionali, ma, ripeto, mi pare che siamo di fronte ad un termine congruo.

Da parte di taluni colleghi è stata profilata la possibilità di ampliare o restringere questo termine, e indubbiamente vi potrebbero essere buone ragioni per sostenere l'una come l'altra tesi.

BONAITI. Scusi, ma lei è favorevole o contrario ?

BIGNARDI. Esprimo l'opinione che, di fronte al contrasto delle ipotesi, sempre possibile in casi come questi, il termine indicato può anche essere considerato un *quid medium* accettabile.

Non mi soffermerò, anche se potrebbe dar luogo ad alcune interessanti ipotesi giuridiche, sul comma successivo che prevede il caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale.

Abbiamo così concluso l'esame del primo gruppo di cause di ineleggibilità, quelle che avevo definito «ineleggibilità per cariche od uffici ricoperti ». Per la verità questo gruppo comprende una sottospecie: ineleggibilità per ufficio diplomatico.

Devo dire francamente che il comma relativo alla ineleggibilità per ufficio diplomatico lo ritengo estremamente discutibile. Mi pare che andrebbe meglio precisato se si tratti di diplomatici con rapporto di dipendenza organica o se si tratti di diplomatici onorari.

Noi sappiamo, per esempio, che in molte città italiane ci sono valorosi professionisti, medici, avvocati, ingegneri i quali amano apporre alla porta d'ingresso delle loro case la targa di « console onorario di San Marino ». Potremmo dunque ipotizzare il caso di una persona che abbia la modesta vanità di entrare nel corpo diplomatico per questa via sussidiaria e alquanto attenuata, apponendo all'ingresso della sua casa la targa del consolato onorario di San Marino, ed in ipotesi, attraverso la chiave di questo consolato onorario, acquisisca titolo per partecipare ai ricevimenti ufficiali per la festa della Repubblica o per l'inaugurazione dell'anno accademico all'università o per l'inaugurazione dello anno giudiziario alla corte di appello. Potremmo prevedere queste modeste, comprensibili vanità, poiché la vanità quando non è disonesta è sempre comprensibile, anzi può essere uno stimolo che porta alle buone opere, alle opere egregie; sono modeste vanità che in fondo si contentano di una piccola targa con la scritta: « console onorario della Repubblica di San Marino » o « viceconsole onorario della Repubblica delle Molucche »...

BARBI. La Repubblica delle Molucche non esiste.

BIGNARDI. È una grossa discussione se vi sia o non. Recentemente è ricorso alla corte d'appello di Bologna un tale che si era dichiarato console onorario delle Molucche; pare che le Molucche abbiano un governo in esilio riconosciuto da molti paesi e pertanto egli abbia diritto di definirsi « console onorario delle Molucche ». La persona che era console onorario delle Molucche fu poi ugualmente condannata per una truffa di due milioni di lire, ma questo non c'entra. (*Interruzione al centro*).

Sono veramente lusingato dalla cortese accoglienza che questi miei rilievi critici, ma obiettivi e sereni, trovano nei colleghi. Dato però che numerosi colleghi del mio gruppo devono ancora parlare sull'argomento desidero sintetizzare questo mio intervento, anche se la materia veramente appassionante meriterebbe una più ampia disamina, che, per altro, mi auguro non sia impossibile nel proseguimento dei nostri lavori.

Dicevo, dopo quella sottospecie particolare di ineleggibilità, che è quella per l'ufficio diplomatico, in ordine alla quale ho proposto un emendamento, e sono lieto di avere avuto presente in aula, mentre questo argomento svolgevo, l'onorevole sottosegretario Lupis, che potrà valutare la differenza tra l'incarico diplomatico onorario e l'incarico diplomatico effettivo con un rapporto continuativo, passiamo alla seconda serie dei casi di ineleggibilità: le ineleggibilità per subordinazione economica permanente: coloro che ricevono uno stipendio o un salario, coloro che nei confronti della regione hanno maneggio di denaro, gli amministratori della regione o degli enti, ecc. Perfettamente d'accordo su questo complesso di cause di ineleggibilità. Forse esse potevano essere espresse in maniera più sintetica e più elegantemente concisa poiché, in sostanza, sono un complesso di cause di ineleggibilità

che operano nei confronti di qualunque organo politico nazionale, amministrativo o provinciale o comunale, in ordine alle quali c'è anche una giurisprudenza interpretativa molto nota ai giuspubblicisti e ormai univoca.

I due punti – e con ciò concluderò – che sollevano fondate perplessità in chi ha l'onore di parlarvi sono quelli relativi all'ipotesi di ineleggibilità per rapporto economico occasionale. Naturalmente le parole « rapporto economico occasionale » non sono comprese nella dizione della legge, è una definizione che indico in via di interpretazione dottrinale. Ora, nel caso di rapporto economico occasionale (e mi duole di non avere avuto tempo di fare ricerche in dottrina né in giurisprudenza) lo orientamento e dottrinale e giurisprudenziale – e non ne darò dimostrazione per non portare via altro tempo – è che laddove si verta in un rapporto economico occasionale, la causa è di incompatibilità e non di ineleggibilità, con tutte le conseguenze che sono ben note agli onorevoli colleghi.

Ma l'ultimo punto che suscita il mio dubbio, e questa volta diciamo francamente qualcosa di più che un mero dubbio, è l'ultimo comma dell'articolo 5: « Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative o di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici ». Onorevoli colleghi, parliamoci francamente: tra gli enti che hanno rapporti economici con la regione come con i comuni e con le province, le cooperative sono quelle che hanno rapporti più frequenti. Nel comune di Bologna, del quale ho l'onore di essere consigliere comunale da oltre un ventennio, vi sono addirittura certe cooperative alle quali in via esclusiva vengono affidati certi servizi: cooperativa selciatori e scalpellini, cooperativa servizio di sistemazione di strade, ecc. Poiché questi rapporti è presumibile che, come intervengono con le cooperative e con il comune, con le cooperative e con le province, interverranno con le cooperative e con le regioni, in quale condizione andremmo a mettere il cittadino che fosse contemporaneamente presidente di una cooperativa che ha rapporti economici con la regione e nello stesso tempo fosse consigliere regionale, che si trovasse, supposto un tavolo di fronte al quale debba esservi chi concede un lavoro e chi quel lavoro assume, quasi diviso in due personaggi pirandelliani, l'uno dei quali dicesse « ti concedo un appalto » e l'altro dicesse « tale appalto assumo » ?

Mi rendo conto che nella mentalità di oggi è diffuso il criterio di concedere privilegi e vantaggi in particolare alle cooperative e tale orientamento è condiviso anche dal mio partito. Noi liberali siamo ancora quelli che fondarono le società di mutuo soccorso.

Quando si tratta di organismi che non possono ricadere nell'ambito della nostra parte politica non è per noi questo motivo per concorrenzialismo politico. Noi crediamo nel principio cooperativistico, quando sia rettamente inteso, quando sia veramente un principio solidaristico che unisce gli uomini, perché, spalla a spalla, braccio a braccio, possano meglio progredire nel cammino della vita. Tutto questo, però, non deve portarci ad aberrazioni politiche; ritengo perciò che questa esclusione dalla ineleggibilità andrebbe senz'altro soppressa, per non confondere quello che può essere un giusto *legis favor* verso l'organizzazione cooperativa con un principio privilegiato, con un *ius singulare*, che non credo possa trovare applicazione nel caso *de quo*.

Queste le brevi osservazioni che desideravo svolgere in ordine all'articolo 5, che non è uno dei più complessi, dei più tormentati, che non è uno di quelli in cui vengono messi in gioco princìpi. È un articolo che scende in concreto in una esemplificazione che per noi è ridondante da un lato e necessariamente povera dall'altro. Tale articolo pertanto meritava queste osservazioni e queste critiche, che vi prego di voler considerare sobrie, obiettive, legate al desiderio di combattere le regioni come principio. Del resto l'autorevole Presidente del Senato ha detto ancora di recente... (*Interruzione del deputato D'Alema*).

La bellezza della democrazia, onorevole collega, consiste nel fatto che ciascuno può dire quello che pensa, esprimere le opinioni che ritiene giuste. Naturalmente, ciascuno è libero di criticare quelle opinioni. Se ella questo ritiene, svolga le sue argomentazioni con i mezzi che sono a sua disposizione e nelle sedi che ritiene opportune. Personalmente posso dissentire dal presidente di questo o di quell'ente, o anche dal Presidente del Consiglio di un governo che disapprovo, senza però usare epiteti che francamente mi sembrano fuor d'opera. Io dissento, per esempio, dalle sue opinioni, ma non vedo perché dovrei definirle in modo offensivo. Dico semplicemente che quelle opinioni sono, a mio avviso, sbagliate.

SPALLONE. Il collega voleva semplicemente dire che non è giusto che il Presidente del Senato, mentre è in corso questa discussione alla Camera, faccia dichiarazioni di quel tenore.

BECCASTRINI. Lasci che l'onorevole Bignardi salvi l'Italia !

BIGNARDI. Non credo di essere un liberale che salva l'Italia: credo però di essere un liberale che partecipa ad una battaglia della mia e di altre parti politiche che mira a salvare l'Italia.

Quanto alle autorevoli opinioni altrui che ho citato, posso recepire alcune critiche, per quel tanto che di quelle opinioni faccio mie, ma le critiche che voi volete rivolgere alle fonti di quelle opinioni le rivolgerete con i mezzi, i modi e i tempi che riterrete opportuni. Non posso poi fare a meno di dirvi che quando una persona che riveste una pubblica carica esprime opinioni eterodosse rispetto alla plumbea nebbia dei tempi, provo sempre ammirazione nei suoi confronti, perché in un paese in cui è molto comodo essere ufficiosi od ufficiali e magari dire in privato « sono contro le regioni » e poi venire in aula e votare a favore, che vi sia una persona che ha il coraggio delle sue opinioni a me sembra un caso commendevole, finalmente commendevole in questo nostro paese.

LAURICELLA. In tal caso, il dovere è quello di dimettersi dalla carica.

BIGNARDI. Signor Presidente, ho concluso il mio intervento, ma non voglio terminare senza scusarmi per questa piccola appendice involontaria per una polemica del tutto occasionale. (*Applausi*).

CAPUA. Chiedo di parlare sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPUA. Io non sono un giurista e quindi mi trovo un po' a disagio di fronte alle complesse argomentazioni giuridiche indubbiamente molto interessanti qui portate *pro* o contro. Debbo dire però che questo articolo 5 mi interessa: esso è fondamentale in questa legge trattando delle ineleggibilità, che sono elencate in gran copia. D'altronde non solo questa, ma tutte le leggi elettorali italiane sono ormai divenute così complesse che su di esse si esercita un contenzioso che a volte è sorprendente e in ultima analisi turba le espressioni della democrazia. Vorrei ricordare che su argomenti di tal genere da oltre sei mesi il consiglio provinciale di Reggio è fermo per una questione di ineleggibilità riguardante il presidente, sulla quale il giudice di prima istanza si è pronunziato in maniera favorevole e successivamente la corte di appello ha confermato la sentenza del primo giudice, ma la Cassazione è stata, poi, di diverso avviso. Tutto ciò dimostra quanto sia complesso ed opinabile l'argomento delle ineleggibilità e quanto esso abbia importanza nella legge elettorale.

Ora, se si tiene conto di tutte le elezioni che avremo a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale (il nostro sta diventando il paese delle elezioni !) una settimana sì e una no dovremo spostarci per una elezione.

Una voce all'estrema sinistra. Così si salva la democrazia.

CAPUA. La democrazia è un malato che ha, purtroppo, troppi medici per cui non la vedo bene, anche se vorrei che si salvasse. Certo, se si riunissero tutte le norme sulle ineleggibilità si otterrebbe un testo veramente sorprendente e quanto mai controverso se si tien conto che talvolta ci si serve di esso per scopi personali. Vorrei ricordare quanto avviene nei comuni allorché gli avversari vengono tassati, con l'imposta di famiglia, in modo esorbitante, onde provocare un contenzioso, perché così l'avversario diviene ineleggibile, in quanto parte nella controversia col comune. È un tema che scotta anche sotto un altro punto di vista perché, a mano a mano che estendete i poteri dello Stato e create un maggior numero di rapporti tra Stato e cittadini, sempre più restringete la possibilità della eleggibilità di essi. A quanto ho sentito le tesi qui sono due. Vi sono coloro i quali, animati da un sacro furore, vorrebbero estendere questa norma al maggior numero possibile di persone in modo che rimanessero eleggibili solo pochi cittadini e pochi – permettetemi di dirlo – funzionari di partito. E di fatto stiamo giungendo a questo. Altri invece vorrebbero essere meno drastici. Con la prima tesi si tende ovviamente ad estendere l'area delle ineleggibilità, determinando delle situazioni che a volte sono in antitesi con la stessa Costituzione.

ALBERTINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ella sta parlando contro gli emendamenti della sua parte.

CAPUA. Non è vero, mi faccia concludere. Ma anche se io parlassi contro i miei emendamenti, ella non potrebbe che esserne felice perché la aiuterei a demolirli. Riprendendo

il mio discorso, citerò ad esempio quel che succede in tema di incompatibilità alla Camera dei deputati per la rispettabile categoria professionale dei medici che hanno una carriera ospedaliera. Gli ospedali sono oramai tutti dipendenti dallo Stato e dagli enti, e se i medici vogliono fare i deputati debbono chiedere l'aspettativa. E perciò succede che, siccome il 95 per cento della popolazione è mutuata, i medici in aspettativa praticamente dovrebbero vedersi inibita la professione privata per avere il gusto di fare i deputati. Se in ipotesi trasferissimo questa norma in sede regionale, impediremmo ad una rispettabile categoria di professionisti di potersi occupare di politica. A volerlo guardare seriamente, ciò è indubbiamente in contrasto col dettato della Costituzione la quale afferma chiaramente che il cittadino ha diritto di far politica e di occuparsi contemporaneamente anche delle proprie occupazioni. Tenete anche presente che, per ciò che concerne le questioni di incompatibilità e di ineleggibilità, specialmente le prime e per quanto riguarda la Camera, abbiamo fatto la grossa eccezione per i professori universitari i quali hanno, poi, più occupazioni degli altri. Cito questa questione perché ha analogia con quanto può succedere in tema di regione.

Poi ci sono quelli che vorrebbero ridotte al minimo le cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Per me anche questo è un errore. Il collega Albertini si meraviglia che io non sia perfettamente allineato con certi emendamenti, ma grazie a Dio non c'è alcuna prova che io abbia portato il mio cervello all'ammasso. Se ella, onorevole Albertini, l'ha portato o lo porta faccia pure. Io voglio ragionare col mio cervello ed esprimere il mio parere anche su questa materia. Ella si meraviglia di certe libertà di espressione.

MARZOTTO. Ha ragione il collega Albertini. Noi siamo in contrasto con noi stessi su certi punti perché studiamo a fondo le cose.

CAPUA. Queste osservazioni che all'onorevole Albertini sembrano contrastanti dimostrano soltanto che l'articolo 5 avrebbe meritato una lunga serie di emendamenti che, invece, con un cavillo procedurale, voi ci avete vietato di presentare e che speriamo siano presentati al Senato per correggere alcune incongruenze di questa legge, alcune delle quali sono state dimostrate dai colleghi che mi hanno preceduto, altre invece saranno enunciate ora da me. L'articolo 5 si presta a molte osservazioni e critiche, tanto è vero che da 24 ore ne parliamo e non so se tutto questo tempo sia già sufficiente. Questo articolo 5 non torna a merito della legge e della maggioranza che lo difende con coraggio tale da averci impedito perfino di presentare emendamenti, per cui siamo costretti a presentare emendamenti agli emendamenti. Speriamo di presentare emendamenti al Senato.

Su un'altra questione richiamo brevemente l'attenzione dei colleghi. Le cause di ineleggibilità decadono se il soggetto cessa dalla carica 180 giorni prima delle elezioni. Sotto un certo punto di vista è giusto. Faccio però osservare che, se uno ha acquisito mediante il suo ufficio una clientela (e qui si cerca evidentemente di porre riparo a ciò), non sono i 180 giorni che restano a distruggere questo clientelismo; anzi direi che è un argomento capzioso. Forse i 180 giorni gli serviranno per poter fare meglio la campagna elettorale, per sfruttare la clientela che si è fatto prima. E poi i 6 mesi non valgono se lo scioglimento del consiglio regionale è anticipato. In questo caso basta presentare le dimissioni sette giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*. Ciò dimostra come queste siano delle affermazioni che hanno un grande significato, ma nello stesso tempo non ne hanno alcuno, perché in questo caso la possibilità dell'influenza legata alla carica è molto più evidente e tangibile, e ciononostante l'individuo è eleggibile lo stesso.

Come vedete si potrebbero porre una serie di critiche notevoli e lunghe su questo contesto farraginoso, tanto più in quanto esso pone cause di ineleggibilità e di incompatibilità nei riguardi di un organo di cui ancora non sono definite le funzioni. Esso è fatto soltanto sulla carta. Quali siano i compiti e come essi si manifestino, quale sia la sede della regione e quali saranno le leggi che esso dovrà fare, sono tutte questioni definite solamente sulla carta mentre alcuni compiti sono assegnati all'ente regione in sede puramente teorica. Quindi, determinare delle incompatibilità in funzione di queste cose è molto bello, è molto simpatico, ma non ha alcun valore. Non sappiamo ancora quali saranno gli enti e le organizzazioni che avranno diretta dipendenza dalla regione e determineranno in questo caso un rapporto diretto della regione con l'ente, e quindi anche con l'individuo dipendente dall'ente che perciò diventa ineleggibile.

Tutti questi aspetti sono stati già ampiamente chiariti dai colleghi che hanno parlato prima di me. Io vorrei qui brevemente

esporre un problema che non è stato ancora toccato dagli altri. Voglio cioè discutere un poco il riflesso che l'incompatibilità e la ineleggibilità potrebbero avere nel campo sanitario, dato che la regione dovrà occuparsi, sia in sede legislativa sia in sede direttiva dell'organizzazione sanitaria regionale. Infatti, secondo le previsioni, uno dei settori di attività della regione dovrebbe essere quello sanitario.

Ora, il discorso che farò qui potrà probabilmente sembrare non chiaro e pieno di fantasmi. Ciò è dovuto non alla mia imprecisione, ma al fatto che io, come voi, non abbiamo idee chiare su quella che sarà la futura organizzazione sanitaria regionale, la quale appare nebulosa e quanto mai imprecisa.

È qui opportuno ricordare brevemente, in tema di riforma sanitaria, quel grosso pasticcio che abbiamo discusso quest'anno e a proposito del quale abbiamo citato tante volte la regione, senza, però, stabilire nulla di concreto. Il pasticcio è ancora peggiorato per il fatto che con la precedente legge di piano abbiamo stabilito qualcos'altro che pure riguarda la futura organizzazione sanitaria regionale, e che non sappiamo se dipenderà dal comune, dalla regione o dal Ministero: la cosiddetta unità sanitaria di base. Cose queste quanto mai nebulose e che assomigliano a quelle nubi di primavera che a volte possono dare dell'acqua benefica ma a volte anche dei grandi temporali che producono danni irreparabili. Su questo grosso pasticcio della riforma sanitaria e della strutturazione sanitaria di base (questione, questa, inerente ai problemi della regione) non c'è accordo nemmeno fra quelli che sono i componenti dell'attuale gabinetto. Questa mancanza di accordo a volte è sfociata in un disaccordo completo fra un'ala ministeriale che tende alla nazionalizzazione, alla creazione dell'unità sanitaria di base, alla statizzazione della medicina e un'altra che è, invece, per un altro tipo di medicina mutualistica. Ora questo per me è molto importante, perché se il servizio sanitario e quindi l'ente ospedaliero va alle dipendenze della regione, gli uomini da esso dipendenti diventano dipendenti regionali. In questa maniera si determineranno delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità e succederà, anche, in un'ultima analisi, che la classe medica, in quella sede, potrà essere sacrificata anche in considerazione del fatto che nei servizi ospedalieri in genere ci vanno, se è vero che si vogliono fare i concorsi, i medici migliori. Così una rispettabilissima categoria di persone si troverebbe nelle condizioni di non partecipare a quello sforzo che la regione vuol fare per sviluppare la sanità in maniera migliore di quanto non faccia lo Stato centrale. Ecco perché io tratto tale tema nell'ambito dell'articolo 5; ritengo che questo aggrovigliato sistema di incompatibilità possa danneggiare la classe sanitaria, la quale potrà essere sacrificata da incompatibilità o da ineleggibilità che noi vedremmo emergere *a posteriori*, dal momento che oggi non sappiamo quale sarà la futura organizzazione sanitaria che verrà posta in essere nella regione. Si tratterà o di medici che dovranno servire nell'unità sanitaria di base, ed allora i rapporti sarebbero con i comuni e avrebbero un motivo di ineleggibilità con riferimento alle elezioni comunali, oppure si tratterà di medici i quali dovranno servire negli ambienti ospedalieri e allora, se questi enti andranno alle dipendenze della regione, potranno sorgere delle incompatibilità inerenti alle elezioni regionali. Ma in questo caso noi verremmo a trovarci in una condizione tale per cui i migliori nell'ambito sanitario non potrebbero cooperare in sede regionale per cercare di sanare tutte quelle questioni del settore che lo Stato ritiene di non poter affrontare e che anzi, afferma di voler decentrare con la creazione, appunto, delle regioni. Proprio per queste questioni che dovrebbero essere sistemate mancherebbero dei competenti e delle competenze di primissimo piano.

Questo è un altro dei motivi per i quali sarebbe stato opportuno non dico emendare (perché da emendare c'è poco trovandosi ancora nell'ambito dei fantasmi), ma almeno soprassedere fino a quando si saranno realizzate delle cose concrete. Ma giacché la legge elettorale l'avete fatta e giacché l'articolo 5 di essa tratta questo argomento, io non faccio altro che elencarvi quali sono i pericoli e i rischi nei riguardi di una classe che mi sta a cuore, perché rappresenta uno dei settori più carenti, nei quali l'azione della regione si dovrebbe manifestare più decisiva: parlo delle zone del meridione e delle zone più depresse dove maggiormente sentiremo la carenza maggiore di tutti i problemi che sto denunciando. Questo è un altro elemento che ci induce ad essere in linea di massima molto diffidenti (oltre che contrari in linea generale al principio della regione) verso l'articolo 5, il quale difficilmente è modificabile perché non ci è stato permesso di presentare emendamenti e perché non si sono trattate in concreto le questioni con serenità.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERTINI

SANTAGATI. Chiedo di parlare sul complesso dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, siamo alle 24 meno 10 e fra dieci minuti entreremo in una nuova giornata parlamentare che porta a 104 le ore di discussione che si sono svolte in quest'aula e che da un punto di vista puramente fittizio si chiama ancora « seduta del 17 ottobre », mentre ci avviamo al 22 ottobre. Capisco che alle volte nei parlamenti sia utile fermare gli orologi quando ve ne sia la necessità e l'opportunità; ma il fermarli soltanto per distorcere e rendere impossibile l'applicazione di un regolamento che è fatto proprio per disciplinare la vita interna delle assemblee, porta a conseguenze gravissime quali quelle attinenti soprattutto all'impossibilità di applicare con questa *fictio iuris* l'articolo 86 del regolamento che consentiva e consentirebbe – se eliminaste questa forma piuttosto strana di immobilismo solare – la presentazione di emendamenti, purché firmati da dieci deputati, anche un'ora prima dell'inizio della seduta.

Siamo così inchiodati a discutere su emendamenti presentati soltanto in una prima fase, direi ancora iniziale, del dibattito, e siamo costretti a ricorrere all'espediente del sub-emendamento per cercare di correggere le storture di questo disegno di legge, che, ormai, data la natura di questa seduta, non so come potremmo e dovremmo qualificare. Potremmo qualificare la seduta scegliendo la denominazione che più piaccia; attingendo anche ai titoli dei film: *Il giorno più lungo*, *Da qui all'eternità*, *Ieri, oggi e domani*, dato che si versa ormai in una finzione che nulla dona al prestigio del Parlamento e che si presta, invece, anche ai commenti e alle definizioni piuttosto umoristiche che certa stampa ha affibbiato a questo giorno più lungo del Parlamento.

E che dire della legge in se stessa, la quale ricorda una legge elettorale di infausta memoria per i governi dell'epoca, la cosiddetta legge-truffa, la quale non portò bene al centrismo democratico? Da tale precedente noi ci augureremmo che anche questa legge non porti bene al centro-sinistra, non tanto – diciamo – democratico. Quella la chiamarono la legge truffa, questa io la chiamerei la legge buffa. È un progetto molto buffo in quanto praticamente si sta preoccupando di creare uno strumento modesto rispetto al governo generale delle regioni. È come se noi ci preoccupassimo di comprare un frustino e di andare alla ricerca del fantino senza avere il cavallo. A che serve tutto questo sforzo di avere il frustino, di cercare i fantini (che dovrebbero essere moltissimi per i nuovi consigli regionali) se non vi sono i cavalli su cui il fantino dovrebbe correre usando il frustino? Stiamo facendo questo enorme sforzo e stiamo inchiodati qui da cinque giorni per varare questo elemento accessorio di quel più vasto edificio che è la legge regionale. Ma, siccome così piace alla maggioranza non più di centro-sinistra ma allargatissima fino ai comunisti, possiamo assistere alla cosiddetta carica dei 600, poiché qui praticamente c'è una maggioranza che si aggira sui 600 deputati contro una sessantina dell'opposizione che sta qui a fare il suo dovere.

E siccome sto accogliendo l'invito anche se silenzioso del Presidente di entrare nel tema non intendo divagare ulteriormente (*Interruzione dal centro*) ed entro subito nell'ambito e nel vivo della questione di cui mi debbo occupare. L'articolo 5 si riferisce alle cause di ineleggibilità, che come già ebbi occasione di spiegare ieri, allorché mi sono occupato dell'articolo 4, può considerarsi una sottospecie rispetto alla specie elettorato passivo, la quale, poi rientra nel *genus* elettorato in genere. E questa sottospecie non può prescindere da una comparazione con quello che abbiamo approvato ieri sera al secondo comma dell'articolo 4, laddove abbiamo deciso di considerare eleggibili a consiglieri regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il 21° anno di età. Però si è dimenticata una cosa nell'approvare questo testo e cioè che quello originario presentato dal Governo non prevedeva l'eleggibilità a consiglieri regionali dei cittadini iscritti in qualsiasi comune della Repubblica; prevedeva invece, l'eleggibilità dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione. Cioè, in parole povere, il testo originario prevedeva che soltanto cittadini iscritti nelle liste elettorali della regione potessero concorrere alle cariche della regione medesima. Coerentemente a questo sistema, l'articolo 5, che adesso stiamo esaminando, prevedeva il rovescio della medaglia cioè la ineleggibilità di quei cittadini che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 4, venivano considerati eleggibili. E allora il sistema era armonico in quanto alla serie di eleggibilità previste dal secondo comma del-

l'articolo 4 si contrapponeva l'elenco delle ineleggibilità previste dall'articolo 5. Questo sistema aveva una sua coerenza e una sua logica che adesso è caduta, in quanto abbiamo approvato ieri il testo della Commissione il quale prevedeva che i cittadini di qualsiasi comune possano concorrere alla carica di consigliere regionale. Ora vedremo quali risultati piuttosto abnormi, piuttosto strani, piuttosto fuori dalla norma e dalla razionalità produrrà questa discrasia fra quello che è contemplato nel secondo comma dell'articolo 4, da noi approvato, e tutti i casi elencati nell'articolo 5. Ciò dimostra che, nonostante tante ore di dibattito, questa legge è nata proprio sotto una cattiva stella ed è storta, salvo che non si volesse accogliere l'invito, che faccio alla maggioranza e al relatore, di portare questo testo in Commissione per adeguarlo alla nuova realtà scaturita dall'approvazione dell'articolo 4, secondo comma.

Naturalmente, se non fossimo in questo clima, in questa atmosfera, la mia proposta avrebbe potuto essere presa in considerazione perché mirante, solo ed esclusivamente, al fine specifico di migliorare la legge. Ma purtroppo noi siamo qui in presenza della non accettabilità di qualsiasi proposta dell'opposizione, in presenza di una preconcetta situazione di negatività, per cui è difficile che il mio invito possa trovare accoglimento. Io mi vengo a trovare oggi nella stessa situazione di due anni or sono allorché, discutendosi la legge sulla mezzadria, dimostrai alla Camera che un articolo del testo era del tutto incongruente rispetto alla volontà stessa che il Governo aveva dimostrato nel predisporre la legge: vi fu cioè un errore puramente matematico di valutazione di quelle che dovevano essere le percentuali di ripartizione dei prodotti fra il concedente e il proprietario. Ebbene, con sommo stupore, mi sentii rispondere dal ministro dell'agricoltura dell'epoca, onorevole Ferrari Aggradi, che la mia osservazione meritava accoglimento, che c'era effettivamente un errore materiale, ma che purtroppo non si poteva fare niente perché politicamente era stato deciso così e i socialisti avevano ordinato che la legge sulla mezzadria si dovesse approvare in quel testo in quanto, se si fosse cambiata una sola virgola, il testo sarebbe dovuto tornare al Senato, il che avrebbe provocato il superamento di quei famosi tempi obbligati stabiliti dai socialisti. Siamo, per quanto riguarda il provvedimento in discussione, in una situazione molto simile a quella che ho ricordato, in quanto dobbiamo esaudire i desideri del partito socialista, e non solo di questo, dato che dietro esso questa volta ci sono i comunisti.

Forse sono troppo ottimista, ma spero ancora che il relatore Di Primio voglia accogliere il mio suggerimento, molto modesto in verità, di rinviare il provvedimento in Commissione affinché si possa dare una migliore formulazione, da un punto di vista tecnico, all'articolo 5.

L'articolo 5 tratta l'argomento molto vasto, e, ne convengo, molto interessante della ineleggibilità; tale problema ha sempre interessato le assemblee elettive, sia le piccole, come quelle comunali e provinciali, sia quelle di maggiore importanza come la Camera e il Senato. Si tratta, in realtà, di un problema che oltre ad avere un substrato giuridico ha anche un substrato morale, perché, attraverso la duplice categoria della ineleggibilità e della incompatibilità, si tende a creare una specie di freno, tale da poter moralizzare la vita pubblica. Nessuno più di noi, che sempre ci siamo battuti per questi principi e per queste idee, può essere quindi d'accordo sul fatto che i criteri sulla ineleggibilità e sulla incompatibilità debbano essere presi in esame in una discussione di legge elettorale.

Mi sembra tuttavia che nel provvedimento in questione si sia incorsi in parecchi equivoci, dato che, per una strana trasposizione, molte volte si parla di ineleggibilità là dove si dovrebbe parlare invece di incompatibilità, e viceversa, come vedremo meglio allorché discuteremo l'articolo 6 del progetto di legge. Ciò dimostra che non si è colta l'occasione di mettere un po' d'ordine nella legislazione nazionale e regionale, che è, in realtà, piuttosto farraginosa. Tutte le volte che c'è la possibilità di riordinare una determinata materia e di fare leggi più aderenti allo spirito del nostro ordinamento, forse per un cattivo destino, ci troviamo a varare cattive leggi. Una situazione simile si è verificata anche riguardo alle norme contenute nell'articolo 5 dove si è più o meno rielaborata tutta la serie di disposizioni legislative già esistenti in materia elettorale, che, essendo state ricordate dall'onorevole Franchi, dall'onorevole Nicosia, dall'onorevole Guarra e dall'onorevole De Marzio, non è mia intenzione rammentare un'altra volta in questa sede, per amore di brevità e per coerenza alla volontà, che mi sono imposto, di non dire cose pleonastiche ed inutili. Questi difetti, tuttavia, esistono; a questo proposito desidero fare un parallelo, che per me è facile dato che ho una esperienza diretta in materia, con la legge elettorale dell'assemblea siciliana.

All'articolo 8 di questa legge sono elencati, forse seguendo una casistica diversa, molti degli stessi casi previsti nel provvedimento di legge in discussione, anche se le due norme devono essere viste sotto una luce diversa e sotto un profilo finalistico diverso. Si mira infatti non a fissare cause oggettive di ineleggibilità, e quindi, di riflesso, anche di incompatibilità, ma si tende a porre cause discriminatorie; il legislatore quando tratta questa materia (ed anche le regioni a statuto speciale la trattano, dato che hanno una competenza primaria in questo settore) tende a fissare una casistica la più larga possibile, in modo tale da cercare di fissare norme quasi su misura, per le quali potrebbe essere candidato solo chi avesse la barba, i capelli od il nodo della cravatta in un determinato modo. Non dobbiamo scandalizzarci del fatto che tale situazione si sia verificata nelle regioni, perché il primo ad adottare questo criterio è stato il legislatore nazionale. Fu infatti il Parlamento repubblicano a fare per primo leggi discriminatorie, dato che all'inizio della sua vita fissò criteri di ineleggibilità tali da consentire alla nuova classe dirigente che usciva dalle sventure della patria di evitare il pericolo di una concorrenza molesta.

Non desidero perdermi nel citare casi particolari, ma desidero enunciare solo questioni di carattere generale, salvo ad esaminare poi la casistica contenuta nell'articolo 5. Desidero tuttavia far notare che c'è un articolo nella legge elettorale dell'assemblea regionale siciliana che può essere considerato come la fotografia dello stato d'animo di chi vuole creare su misura le cause di ineleggibilità. Intendo riferirmi all'articolo 10, n. 4, dove si dice che non sono, tra gli altri, eleggibili, i commissari, i liquidatori, i presidenti o i componenti di consigli di amministrazione o di collegi sindacali, i direttori generali o centrali di enti pubblici soggetti per legge alla vigilanza o tutela della regione, ovvero enti in genere che siano ammessi a godere, e godano effettivamente in via ordinaria, di contributi o sussidi da parte della regione. In base a questo articolo, se noi volessimo, potremmo invalidare le elezioni di 89 deputati su 90 dell'assemblea regionale siciliana, perché in questo articolo si fa riferimento al fatto, puramente potenziale, che determinate persone possano godere di un contributo da parte della regione. Onorevoli colleghi, in passato ho fatto parte della Commissione di verifica dei poteri dell'assemblea siciliana, ed ho assistito a discussioni durante le quali veniva chiesta la ineleggibilità di un deputato che aveva percepito, attraverso un'attività marginale, un contributo di sole 10 mila lire; e spesso veniva chiesta l'ineleggibilità di un deputato solo perché poteva godere di un contributo, anche se in effetti non ne aveva goduto. È chiaro che in questi casi il problema della ineleggibilità non è più un fatto oggettivo, ma soggettivo, per cui si può praticamente fare in modo di convalidare le elezioni solo delle persone interessate. Per dovere di obiettività devo dire che difficilmente esce da un Parlamento chi ne è entrato a far parte; in Sicilia si dice scherzando che i parlamenti sono come la casa di Gesù, da dove chi entra non esce più.

Le osservazioni che ho fatto potrebbero essere considerate astratte, ma desidero precisare che non parlo solo di ciò che si è verificato, ma anche di ciò che potrebbe verificarsi, perché è chiaro che il legislatore si deve occupare di tutte le ipotesi, anche quelle che non si sono ancora verificate.

A questo punto debbo cogliere un altro aspetto importante, prima di scendere all'analisi dei singoli punti dell'articolo 5, e rilevare che c'è un altro fatto poco rassicurante: *quis custodiet custodes*? Chi è che si occupa della giusta applicazione di queste norme? Non mi dite, infatti, che ci sia una previsione legislativa in questo senso; non ditelo, perché non c'è. È vero che esistono le leggi elettorali, ma per l'elettorato cosiddetto attivo (ne abbiamo parlato ieri sera, e non torno più sull'argomento); è vero che è possibile controllare se il cittadino possa essere iscritto nelle liste elettorali: esiste tutta una serie di garanzie e di procedure per essere iscritti, depennati o reiscritti in esse; esiste anche una commissione mandamentale alla quale si può ricorrere in sede di appello. Ma tutto questo, ripeto, riguarda l'elettorato attivo, mentre quello passivo non gode di alcuna garanzia, in quanto è lo stesso organo che dovrebbe assimilare i nuovi arrivati che decide, che è giudice di se stesso, parte in causa. In questo caso è chiaro che si creano soluzioni che, dal punto di vista giuridico, non lasciano molto tranquilli.

Ed allora, se da parte della maggioranza si fosse orientati a fare una legge buona, valida, vorrei augurarmi che prima di passare all'articolo 5 (o dopo di esso, se non volete apportare una modifica in questo senso), si stabilisse chi deve controllare, chi deve verificare i titoli. Mi potrete dire che questo è quanto accade per i membri del Parlamento e che quindi non c'è nulla di grave nel fatto

che ciò accada anche per il consiglio regionale. Ma io vi dico che non sono neanche troppo entusiasta e convinto del fatto che il Parlamento debba essere il giudice di se stesso (in tal caso, dovrebbe esserlo rapidamente e concretamente); ma, comunque, il fatto che questo accada in Parlamento non è una buona ragione perché lo si voglia realizzare anche nei consigli regionali. Si dice, inoltre, che questi debbono avere un'autonomia non eccessiva, che non debbono assolutamente intaccare l'autorità dello Stato; sarebbe allora opportuno che non diventassero tanti orticelli chiusi, tanti settori elettorali molto riservati, che finissero poi per far parte dell'ingranaggio di un gioco di interessi regionali o pararegionali, senza alcun guadagno per l'autorità dell'istituto stesso. Voi cominciate a creare le regioni, e fin dall'inizio le dotate di strumenti imperfetti, che si prestano ad una tale speculazione politica da far dubitare dell'efficienza stessa dell'organo.

Sotto questo profilo vorrei anche farvi presente che il concetto del controllo lo si potrebbe studiare in tanti modi. Non starò a dirvi qui quali potrebbero essere i correttivi. Quando entrerò nella casistica vi indicherò alcune esperienze, anche di natura internazionale, di cui potremmo avvalerci per una migliore stesura dell'articolato della legge.

Debbo però sottolineare che, via via che passerò ai singoli casi previsti dall'articolo 5, vi accorgerete quante storture e quante inesattezze vi siano contenute.

Cominciamo ad esaminare il numero 1): « i ministri ed i sottosegretari di Stato ». A questo proposito è già stato detto – e non voglio ripetere concetti espressi da colleghi – quale campo possa essere questo per l'ipocrisia, come sia assurdo pensare che un ministro o un sottosegretario si possa presentare candidato a consigliere regionale. Di questi argomenti, quindi, io non mi occuperò. Considero il numero 1) come una categoria politica; esaminando gli altri si vedrà che le categorie politiche cominciano a scomparire, o ad apparire in una luce molto più sbiadita. Ma se consideriamo il numero 1) una categoria politica, non capisco perché si debba considerare ineleggibile un ministro o un sottosegretario di Stato, ed invece eleggibile il deputato nazionale o il consigliere di altre regioni. Questo caso, infatti, non è previsto.

DI PRIMIO, *Relatore*. Lo dice la Costituzione. L'articolo 122 stabilisce le cause di incompatibilità.

SANTAGATI. Ma io sto parlando di ineleggibilità; non è la stessa cosa, onorevole Di Primio. Se io mi occupassi dell'incompatibilità l'onorevole Presidente avrebbe tutto il diritto di riprendermi, perché uscirei dal tema.

Dicevo, a proposito delle categorie, perché non i deputati nazionali, perché non i deputati regionali ? Anche perché, guardate, i membri dell'assemblea siciliana sono molto più furbi, ed hanno stabilito (per quanto riguarda i consigli regionali) che non sono eleggibili i membri del Parlamento nazionale, né i consiglieri regionali, e hanno indicato, poi, altre categorie. Essi si sono quindi preoccupati di precludere l'accesso ai consiglieri regionali prima ancora che le regioni a statuto ordinario nascessero: sono stati molto previdenti e intelligenti.

Dicevo, quindi, perché noi non dovremmo stabilire una analoga disposizione, ed inserire tra gli ineleggibili i deputati regionali e nazionali ?

Potrei passare alla casistica degli emendamenti; ma io non voglio, signor Presidente, perdere troppo tempo, e quindi dirò che mi rifaccio agli emendamenti e subemendamenti già consegnati alla segreteria della Camera, e che l'assemblea sarà quindi chiamata a prendere in esame tra qualche ora, esprimendo il proprio voto.

Per quanto concerne il secondo punto potrei fare delle analoghe osservazioni. Il punto 2) dice infatti che sono ineleggibili i giudici della Corte costituzionale e i membri del Consiglio superiore della magistratura. Va bene, perché si vuole impedire, per ovvii motivi, che questi alti magistrati entrino nell'agone politico; ma allora, perché non parlare, quanto meno, anche dei membri della Corte di cassazione ?

E c'è ancora un'altra cosa da notare; e qui mi riferisco a quella stortura del comma 2 dell'articolo 4 di cui si parlava poc'anzi. Questo dice che i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune possano concorrere. Ed allora io vi dico che in questa categoria potrebbero concorrere alla carica di membri del consiglio regionale i membri del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana che sono dei magistrati di alto grado; e così pure i membri del Consiglio di Stato, ed altre categorie di cui qui non si fa cenno, come potrebbero essere il magistrato del Po, il magistrato delle acque e così via.

Insomma, o il criterio è quello di impedire che vengano eletti altissimi magistrati – ed allora non vedo perché ci dovremmo limitare

alla Corte costituzionale ed al Consiglio superiore della magistratura, trascurando tutti gli altri che ho citato – oppure il criterio è quello di permettere tale eleggibilità – ed allora lasciamo in questo campo piena libertà: può darsi che alcuni di questi magistrati preferiscano dedicarsi alla carriera di consigliere regionale piuttosto che continuare nella propria (tanto più che non dovrebbero necessariamente abbandonare questa, poiché basterebbe che si ponessero in aspettativa 180 giorni prima, per sodisfare le loro eventuali aspirazioni politiche); non ci sarebbe anzi niente di male che le assemblee politiche si avvalessero della preziosa esperienza di alti magistrati, poiché il consiglio regionale si qualificherebbe maggiormente.

Voglio sottolineare che io non desidero che venga sancita la ineleggibilità di tutti i magistrati, né la loro eleggibilità: vorrei però che si seguisse uno stesso criterio per tutti, qualunque sia la scelta. Da anni vado ribadendo questo concetto in questa Camera: le leggi debbono essere generali, e non debbono sconfinare nel privilegio e nelle eccezioni. Più sono le eccezioni, più sono le distinzioni, e più la legge diventa iniqua, un privilegio, diventa qualcosa che ha un sapore medioevale, feudale. I consigli regionali accentuano invece proprio questo processo.

Abbiamo poi il quarto punto che comprende i commissari, i prefetti della Repubblica e i dipendenti dello Stato, nella qualifica di direttori generali ed i capi di gabinetto dei ministri. Perché non sono stati previsti anche i segretari particolari dei ministri ? Certamente costoro hanno un'influenza maggiore verso l'elettorato che non quella che potrebbe essere esercitata dai capi di gabinetto.

Se dobbiamo impedire che queste categorie si avvalgano dei privilegi inerenti alla loro posizione, noi dobbiamo comprendervi anche i segretari particolari dei ministri i quali hanno una larghissima influenza che, quasi sempre, si proietta nel collegio elettorale del ministro, in quanto, con la norma che abbiamo approvato all'articolo 4, si possono presentare candidati in qualsiasi regione.

Con questi primi quattro punti abbiamo esaurito la parte che si pone un certo contrasto con il comma secondo dell'articolo 4, ma che non vi cozza completamente. In fondo si tratta di cariche di natura nazionale e come tali si può pensare che la loro ineleggibilità giochi per tutti i consigli regionali.

Io mi ricordo che all'Assemblea regionale siciliana sono state votate delle leggi per singole persone; sono state istituite delle cattedre alle università di Messina, Catania e di Palermo solo a beneficio di alcune persone: mancava infatti solamente il nome dei titolari di queste cattedre nella legge. Perché tutto questo ? O facciamo delle leggi che siano generali e che valgano per tutta la categoria dei cittadini oppure sconfiniamo nel privilegio e nel vantaggio di sapore medioevale.

Per quanto riguarda il terzo punto, ritorna la stessa obiezione applicata al capo della polizia e non agli altri organi che abbiamo prima citato.

Abbiamo così che è proibito al capo della polizia, nonché agli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno di presentarsi come candidati; perché non sono stati previsti anche i questori ? Se non è consentito al capo della polizia, che ha un'influenza limitata a livello locale di presentarsi candidato perché ciò deve essere concesso ai questori, sia pure messi in aspettativa ?

Sottopongo all'Assemblea queste mie valutazioni.

Ci troviamo invece in più grosse difficoltà quando passiamo ai punti successivi. Ad esempio, si dice che i magistrati ordinari non possono presentare la propria candidatura nella regione dove esercitano la loro funzione. Questo punto avrebbe avuto senso se fosse stato collegato al testo originario del Governo dove si parlava del fatto che potevano essere eletti consiglieri regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione. In questo caso si sarebbe creato l'equilibrio. Ora, invece, succede che non possono essere eletti i magistrati che esercitano la loro funzione nella regione, ma possono essere eletti i magistrati della regione limitrofa. Per esempio i magistrati della Lucania possono benissimo farsi eleggere all'assemblea regionale calabra; e così via.

Tutto ciò diventa una finzione, e non si può certo dire che esiste il confine geografico perché è l'esercizio di potere di questa gente, delle clientele, delle amicizie ed il rispetto che incutono che determinano la ineleggibilità: questa è la preoccupazione del legislatore, altrimenti tutto ciò non avrebbe alcun senso.

Ecco perché la legge, ritengo, dovrebbe tornare in Commissione.

Al punto 6 si parla degli ufficiali in servizio permanente effettivo; la cosa dovrebbe essere generale e pertanto non vi dovrebbero essere eccezioni. Però, la cosa mi sembra esa-

gerata; perché non viene consentito almeno ai sottotenenti di presentarsi come candidati ? Si dovrebbe consentire questa possibilità ad un giovane che potrebbe avere una certa tendenza a farsi valere nella carriera politica.

Certamente, mi si potrebbe obiettare che il sano criterio è quello che le forze armate non debbano confondersi con la politica, ma allora dovremmo usare ben altri sistemi; non voglio riferirmi al SIFAR e ad altre questioni del genere, altrimenti correrei il rischio di essere richiamato dal Presidente e la questione ci porterebbe lontano.

Il punto 7 riguarda i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella regione. Ecco, dove nasce la discrasia. Onorevoli colleghi, sappiamo tutti benissimo qual è oggi la potenza del capo dell'ufficio regionale. Sarebbe un diversivo per questo capo ufficio presentarsi in un'altra regione; potrebbe così continuare i suoi intrallazzi.

In questo senso la legge diventa incongruente e non ha più alcuna ragion d'essere.

In misura minore la cosa potrebbe accadere per quanto riguarda gli impiegati civili delle carriere direttive e di concetto addetti al controllo sugli atti amministrativi della regione e i dipendenti civili delle carriere direttive che prestano servizio alle dipendenze dei commissari del Governo nella regione, eccetera.

Vengono poi citati i segretari generali delle amministrazioni provinciali, nonché i segretari dei comuni compresi nella regione.

Perché non sono stati previsti anche i presidenti delle regioni ? Questo è un controsenso. Inoltre, non si fa alcun accenno agli assessori regionali; infatti se un assessore regionale siciliano fosse punto dalla vaghezza di presentarsi a Torino, pur essendoci millecinquecento chilometri, potrebbe farlo. Infatti, non ci sono cause di ineleggibilità.

L'onorevole Corrao potrebbe benissimo dire fino a che punto possono arrivare gli assessori regionali; quindi, non sottovalutiamoli. Hanno una grande importanza e possono determinare l'esito di certe elezioni.

Questo sarebbe il primo punto previsto dall'articolo 5.

Poi, si parla di un termine, che io definisco ipocrita, quando si dice che le cause di ineleggibilità non hanno effetto se ci si è dimessi dalle cariche centottanta giorni prima delle elezioni.

Qui cominciano le prime differenze con la legge regionale siciliana dove la norma prevede novanta giorni. Ciò significa che qui si è voluto raddoppiare il periodo e che con questo raddoppio si è voluto ipoteticamente evitare il pericolo dell'influenza di queste cariche.

Non ripeto quanto già è stato detto qui da altri autorevoli colleghi e cioè che tutto questo non serve a niente e che potrebbe essere una precostituita e fasulla prospettiva di autonomia, nel senso che, sapendo di doversi presentare candidato, una persona si potrebbe dimettere 180 giorni prima delle elezioni, lasciando inalterato tutto il suo apparato ed il suo *entourage*. Se poi verrà eletto potrà ancora scegliere quello che ritiene sia per lui più utile, visto che in realtà non ha affatto abbandonato la carica che aveva prima.

Si tratta quindi in pratica di un discorso di ben scarsa importanza, perché è molto semplice superare con atti formali le situazioni sostanziali.

Alla regione siciliana, a questo proposito, erano stati ancora più sottili, anche se è vero che il loro gioco è stato poi convalidato dal Parlamento nazionale. Lo sa bene l'onorevole Corrao, al quale il gioco è ormai riuscito. Comunque, in quella regione si seguivano vari sistemi, uno dei quali era quello di presentare le dimissioni che poi però venivano respinte se le elezioni andavano male all'interessato. Oppure si dimettevano fuori termine, ma sempre con la riserva mentale (un po' come fanno i bambini che giurano facendo gli scongiuri dietro la schiena). Naturalmente se poi il candidato veniva convalidato tutto andava bene, altrimenti c'era sempre il rimedio pronto. Si sono avuti ormai molti casi di gente dimessasi pochi giorni prima delle elezioni, in aperta violazione delle norme di legge, per cui è evidente che tutto questo meccanismo si trasforma in qualcosa di ben poco serio. Il grave è che molti di questi casi sono stati avallati dal Parlamento nazionale, che ha in tal modo convalidato palesi violazioni di legge.

Per quanto riguarda lo scioglimento anticipato, la regione siciliana mantiene se non altro una certa congruenza, in quanto stabilisce che in questi casi i candidati devono dimettersi dieci giorni prima. In questa legge invece, mentre si raddoppia (da 90 giorni a 180 giorni) il termine nei casi normali, si riduce quello per i casi di scioglimento anticipato (da 10 giorni a 7 giorni), mentre logica vorrebbe che anche in questo caso si seguisse lo stesso sistema. Ed è quanto mai evidente che questo termine di 7 giorni è del tutto inu-

tile, visto che 7 giorni o niente sono in pratica la stessa cosa. Comunque su questi rilievi, del tutto formali, non intendo insistere.

Passando ad esaminare l'ultimo gruppo di casi di ineleggibilità, dobbiamo occuparci di « coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla regione o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della regione stessa, nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende ». Si tratta in pratica di cittadini che si guadagnano in un qualche modo un piccolo stipendio, magari facendo i muratori alle dipendenze della regione. Mi sembra che il fatto di aver lasciato un paio di periodi tra questo gruppo ed il precedente non sia sufficiente per giustificare una qualche congruenza nella linea seguita per la redazione di questo disegno di legge. Infatti dai ministri e dai sottosegretari si passa addirittura ai salariati, a quella gente, cioè, che deve pure in qualche modo guadagnare qualcosa per sé e per la propria famiglia. È d'altra parte scontato che questa gente non si presenterà mai alle elezioni, o, seppure lo facesse, non verrebbe certamente eletta. Si potrebbe quindi pensare che questa norma è stata introdotta per far risparmiare qualche migliaio di lire e tanti dispiaceri a questa povera gente: in tal caso, ma solo in questo caso, sarei senz'altro d'accordo.

Alla lettera *b*) è previsto il caso di « coloro che nei confronti della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, o nei confronti degli enti locali sottoposti al controllo della regione, hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso il conto ». Questa norma è piuttosto centrata, anche se si poteva cogliere l'occasione per renderla ancora migliore, visto che tutti sappiamo come vanno le cose quando si tratta di maneggiare denaro.

Alla lettera *c*) sono previsti « gli amministratori della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti... che siano stati dichiarati responsabili da meno di cinque anni ». Si tratta indubbiamente di una norma quanto meno non del tutto equa. Infatti il porre un limite temporale non fa altro che provocare grosse ingiustizie, in quanto viene dimenticata la colpa vecchia di cinque anni, mentre è ritenuta operante a questi effetti quella che magari risale a cinque anni meno qualche giorno. Sarebbe stato più logico fissare un criterio qualitativo che sarebbe stato, tra l'altro, molto più aderente ai princìpi del nostro ordinamento giuridico. Non dobbiamo infatti mai dimenticare che qui ci stiamo occupando sempre di eccezioni ad una regola generale, eccezioni che restringono i diritti dei cittadini, per cui sarebbe in ogni caso necessario attenersi strettamente ai princìpi ormai entrati a far parte del patrimonio giuridico del nostro paese. Può darsi naturalmente che con questa norma si venga incontro agli interessi di qualcuno, magari di qualche deputato, che crede in tal modo di eliminare pericolose concorrenze, per sé o per persone a lui legate. Infatti molti che in apparenza ed a parole sono favorevoli alle regioni, nel loro intimo desiderano che esse non vengano mai fatte perché pensano che magari verrebbero elette persone che potrebbero dar loro fastidio.

Vi è infine un terzo gruppo di categorie di ineleggibili a consigliere regionale. In essa sono compresi innanzi tutto « i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati con la regione per contratti di opere o di somministrazioni... ». Ed indubbiamente in questo caso la norma è molto migliore di quella prevista dal n. 4 dell'articolo 10 della legge regionale siciliana, dove questo caso di ineleggibilità è posto in maniera così vaga da lasciare in realtà adito a molte scappatoie.

Al n. 2 sono previsti i casi in cui non vi è una legge ma soltanto un decreto dell'assessore interessato.

Sono infine previsti i consulenti legali e gli amministratori che prestino in modo permanente la loro opera in favore di imprese vincolate con la regione. Per questo caso, come per tutti quelli che lo precedono, valgono naturalmente tutte le eccezioni che ho fatto prima. Infatti tutti questi casi di ineleggibilità sono previsti in riferimento a quelle persone che risiedano nella regione in cui vogliono presentarsi candidati, mentre niente impedisce a costoro di potersi presentare in regioni finitime, nelle quali possono disporre di una eguale sfera di influenza.

Un'ultima osservazione vorrei fare, anche se essa è stata già avanzata da altri colleghi. Intendo riferirmi al fatto che non sono previsti nella legge i dirigenti delle cooperative, cosa che evidentemente fa molto comodo ai comunisti. Abbiamo visto che in Sicilia è prevista questa causa di esclusione. Perché dunque adesso questo privilegio? Solo per dare un contentino ai comunisti e alle sinistre.

Credo di avere in linea di massima esaurito l'esposizione analitica dei casi di ineleggibilità. Vorrei solo fare una piccola notazione, un riferimento. Tutta questa tormentata materia delle ineleggibilità è stata anche oggetto di ampie discussioni in altre nazioni. Oggi il collega De Marzio ha fatto un'ampia casisti-

ca di nazioni nelle quali queste cause sono diversamente configurate e c'è addirittura una inversione di tendenza: ciò che noi consideriamo casi di ineleggibilità, per esempio, nella Svizzera sono considerati casi di eleggibilità. Vorrei però fare soltanto il caso della Francia, che finora mi pare non sia stato fatto da alcun collega. In Francia quando uno diventa ministro deve lasciare la carica di parlamentare. Si eleggono cioè contemporaneamente il deputato e il sostituto del deputato, il quale farà il deputato per tutto il tempo che l'altro farà il ministro: il che consente al ministro di stare lontano dalle cure e dalle preoccupazioni del parlamentare. Lo esempio della Francia è solo uno spunto per delle considerazioni generali. Noi parliamo di incompatibilità e di ineleggibilità. Andiamo a pescare anche il povero salariato o colui che ha qualche piccolo appalto per modeste forniture, ma qui dimentichiamo che fra pochi mesi faremo le elezioni politiche e non credo che il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri si dimetteranno centottanta giorni prima. Faranno la campagna elettorale nel pieno del loro potere. Tutto questo significa che qui noi andiamo a cercare la pagliuzza nell'occhio altrui senza vedere la trave che c'è nel nostro occhio.

Il problema è allora questo: una volta tanto che ci si offriva l'occasione di poter rivedere questa materia così contraddittoria e incompleta, si poteva anche dare uno sguardo generale al problema ed esaminare attentamente una materia che non va presa alla leggera, perché queste regioni, checché se ne dica, non si faranno certamente in un clima di correttezza e di corretto costume politico generale. E che queste cose le dica io può sembrare atteggiamento di parte, ma non più tardi di ieri queste stesse cose, sia pure con linguaggio sfumato ed una eloquenza lapalissiana, le ha dette il senatore Merzagora, il secondo magistrato italiano, checché ne pensino i comunisti, i quali, quando loro conviene, se lo coccolano e quando loro non conviene lo buttano alle ortiche. (*Interruzioni alla estrema sinistra*). Nell'ordinamento costituzionale italiano (e qui abbiamo le pudiche vestali della Costituzione, i comunisti) il senatore Merzagora, piaccia o no, è il secondo magistrato italiano; tant'è vero che ha avuto la supplenza quando il Presidente Saragat è andato a fare il giro del mondo non in 80 giorni ma in 15 giorni (per non ricordare naturalmente Giulio Verne). Ebbene, che cosa ha detto il senatore Merzagora non più tardi di ieri ? « Non possiamo neppure immaginare le conseguenze che avremo in Italia con l'istituzione delle regioni, volute dalla Costituzione e quindi prima o poi indispensabili » (questo naturalmente è il linguaggio che si attiene alla sua veste responsabile, ma poi egli aggiunge): « ma conosciamo soltanto la situazione che si è creata in Sicilia e in Sardegna, con enorme dispendio e moltiplicando una sottospecie » (una sottospecie !) « di classe politica che vorrebbe far concorrenza al Parlamento italiano ».

Con queste parole credo di aver messo il dito sulla piaga e di avere comunque, come tutti i colleghi del mio gruppo, ancora una volta additato a tutti i componenti di questa Assemblea la enorme responsabilità che ci si vuole assumere con l'istituire le regioni che non rispecchiano la volontà del popolo italiano e che meritano tutto il nostro disprezzo, tutta la nostra disistima e soprattutto tutta la nostra opposizione politica. (*Applausi a destra*).

ABELLI. Chiedo di parlare sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABELLI. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, nell'esaminare il problema dell'articolo 5, cioè le cause di ineleggibilità, credo ci si debba richiamare ai problemi di fondo che riguardano queste cause. Bisogna rifarsi ad una base concettuale e politica che riguarda sia il problema della ineleggibilità, sia quello collegato della incompatibilità, sia quello della decadenza. Esaminerò quindi l'articolo 5 sotto questo aspetto, sia altresì sotto l'aspetto della sua difformità dalle cause di ineleggibilità indicate in altre leggi; e mi richiamerò alle leggi più vicine a quella in esame, cioè alle leggi per le elezioni nelle regioni a statuto speciale.

Per esaminare il primo problema, cioè la base concettuale dalla quale si deve partire per determinare le cause di ineleggibilità, ricordo che il collega Santagati diceva poc'anzi che le leggi non devono essere fatte per risolvere casi e problemi singoli, ma devono riferirsi a problemi di carattere generale, ed è pertanto necessario definire anzitutto a quali concetti ci si debba riferire nel fare norme di carattere generale. E allora dobbiamo partire, come è logico e doveroso, dalla Carta costituzionale. Nel definire le cause di ineleggibilità dobbiamo cioè partire da quei concetti contenuti nella Costituzione dai quali possono poi provenire le eccezioni. Il concetto

base fondamentale della Costituzione è che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge. Quando deve dunque il legislatore intervenire per limitare a qualche categoria di persone la possibilità di presentarsi alle elezioni ? Il legislatore deve intervenire quando quelle persone o quelle categorie di persone si trovano in condizioni di favore e di vantaggio nei confronti degli altri cittadini, quando cioè la carica o la funzione costituisce un privilegio. Invece il criterio della incompatibilità, cioè del divieto di cumulare contemporaneamente i mandati di deputato nazionale o consigliere regionale o comunale o provinciale deve riguardare la possibilità di esercitare quei mandati in forma adeguata e autonoma. Il problema, poi, della decadenza deve essere collegato non tanto alle cause di ineleggibilità quanto alle cause di incompatibilità, perché il problema della decadenza riguarda appunto il momento in cui è sopravvenuta una nuova situazione per cui l'eletto non può più esercitare in forma adeguata e autonoma il proprio mandato.

Esiste poi un'altra categoria di cittadini che è specificamente contemplata da tutte le leggi dello Stato italiano: dal testo unico delle leggi per la elezione dei membri della Camera e del Senato, ai vari testi relativi alle regioni a statuto speciale, alle leggi per la elezione dei consiglieri comunali e provinciali; ed è la categoria che concettualmente non ritengo avrebbe dovuto trovar posto nella legge elettorale, perché riguarda il problema dell'interesse dello Stato a che determinate classi di cittadini – per esempio di appartenenti alle forze armate, ai corpi di polizia – non partecipino alla vita politica attiva.

Dicevo che sul piano concettuale l'inserimento in una legge elettorale di queste categorie non mi appare come una impostazione esatta, perché il problema deve, sì, essere risolto, ma deve e dovrebbe essere risolto dalle leggi sullo stato giuridico di queste categorie di cittadini. Lo Stato ha, cioè, tutto il diritto di stabilire che una determinata categoria di cittadini che entra a far parte di quelle attività che si svolgono agli ordini e nell'interesse dello Stato – come per esempio gli ufficiali delle forze armate – facciano della politica, salvo che diano le dimissioni o chiedano l'aspettativa un certo numero di giorni prima delle elezioni stesse. La partecipazione di queste persone appartenenti a particolari categorie non deve essere preclusa dalla legge sulle elezioni. Queste categorie quindi, dovrebbero essere escluse dalla possibilità di essere elette, non attraverso la legge elettorale, bensì attraverso la legge che fissa il loro stato giuridico.

Ora, noi riteniamo che il problema relativo a questa impostazione, che noi crediamo esatta, sia stato seguìto con una certa coerenza nella legge generale della elezione della Camera e del Senato, la quale appunto prevede alcune categorie, che effettivamente sono ineleggibili, perché rispondono a condizioni di privilegio. Il testo unico della elezione per la Camera e Senato, infatti, prevede all'articolo 7 che non sono eleggibili i deputati regionali e i consiglieri regionali, in quanto effettivamente possiamo ritenere che essi, svolgendo la loro attività politica nella regione, si trovano in condizioni di privilegio nei confronti di un'altra categoria di cittadini, e quindi è giusto che siano stati considerati in questo modo.

Analogamente si può dire dei presidenti delle giunte provinciali, che esercitano una grossa funzione nelle province, che possono avere ad un certo momento autonomamente un vantaggio (per il fatto solo di essere presidenti di una giunta provinciale) nel raccogliere voti per la propria lista; nonché nell'ottenere all'interno della propria lista delle possibilità di preferenza, per essere quindi preferiti ad altri cittadini.

Così dicasi per i sindaci di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti. Conosciamo le possibilità attribuite al sindaco di un centro di una certa risonanza; perciò queste norme rispondono pienamente ai criteri da me enunciati all'inizio di questo mio intervento. Quanto all'esclusione dalla eleggibilità del capo e vice capo di polizia e direttore generale della pubblica sicurezza rispondono sì e no a questi criteri. Perché sì e no ? Perché il capo della polizia non ha in forma autonoma dei vantaggi elettorali. Ha praticamente una forza, una potenza a disposizione, ma se non ne abusa, presentandosi in un collegio diverso da quello della sua città, può avere ad un certo momento delle possibilità autentiche di vantaggio; ma non si tratta di una posizione di privilegio sul piano elettorale. Rientrerebbe nella categoria di coloro che non dovrebbero aver la possibilità di presentarsi, essendo ancora nell'esercizio delle proprie funzioni, in base alle norme che regolano lo stato dei funzionari di pubblica sicurezza.

I capi di gabinetto dei ministri: anche questa norma risponde sì e no ai princìpi; però evidentemente anche qui si tratta di un

abuso perché il capo di gabinetto del ministro non è che abbia dei vantaggi elettorali in forma autonoma. Purtroppo sappiamo che in forma non autonoma può avere dei vantaggi elettorali e perciò appare giusto che anche nella legge elettorale egli sia incluso nella lista degli ineleggibili.

Egualmente ineleggibili sono i rappresentanti del Governo presso le regioni autonome della Sardegna e della Sicilia: e fin qui siamo ancora a delle cause di ineleggibilità valide. La legge stessa delle elezioni nazionali prevede l'ineleggibilità del prefetto o di chi ne fa le veci, del viceprefetto, dei funzionari di pubblica sicurezza. Ma a me pare che ad un certo momento questa disposizione non dovrebbe essere inserita in forma generale ed estesa, perché, per esempio il prefetto di Torino non trae vantaggi automatici per la sua elezione se si presenta in un collegio diverso dal quale egli svolge la sua funzione. Quindi l'esclusione dovrebbe essere limitata al collegio nel quale il prefetto, il viceprefetto o i funzionari di pubblica sicurezza esercitano le loro funzioni.

Risponde appieno, invece, alla necessità di impedire vantaggi naturali di determinati candidati l'esclusione degli ufficiali generali, degli ammiragli, degli ufficiali superiori delle forze armate nella circoscrizione del loro comando territoriale.

Quindi, sostanzialmente, salvo qualche perfezionamento da farsi, la legge generale delle elezioni risponde al concetto che io avevo premesso nel mio discorso.

Altra causa di ineleggibilità: quella dei magistrati, limitata nell'ambito della zona in cui esercitano la loro funzione. E, di fronte a questa disposizione, non si vede perché i prefetti e i viceprefetti non possano presentarsi in un collegio diverso da quello dove esercitano le loro funzioni. Comunque mi pare che sostanzialmente la legge delle elezioni nazionali risponda ai criteri da me esposti.

C'è poi la categoria di coloro che vengono messi tra gli ineleggibili in relazione a considerazioni particolari. Si può comprendere che normalmente un cittadino italiano che presta servizio in un consolato straniero sia dichiarato ineleggibile in quanto, evidentemente, egli deve operare tenendo conto degli interessi di uno Stato straniero. Si tratta perciò di cittadini italiani, per così dire, di secondo grado che non hanno la pienezza dei diritti politici poiché essi debbono, come ho detto, sia pure con l'autorizzazione del Governo italiano, svolgere un'attività in favore di uno Stato straniero. Ne consegue logicamente una loro esclusione dal diritto di esercitare l'elettorato passivo.

Invece, per quello che mi riguarda, non ritengo che corrisponda a questo saggio criterio l'ineleggibilità di cui all'articolo 10 del testo unico sulle leggi elettorali, a tutti noto. Anche se – ovviamente – l'amministratore di una società privata che abbia rapporti con lo Stato non sia un privilegiato sul piano elettorale, può, anzi, deve essere prevista per lui una condizione di incompatibilità. In qualità di deputato al Parlamento nazionale o di consigliere regionale, il fatto che egli debba curare gli interessi economici di una società privata, di una determinata azienda che abbia dei rapporti con lo Stato o con la regione legittima senz'altro la sua esclusione. Una esclusione però, si badi bene, che deve concernere l'incompatibilità e non l'ineleggibilità, due concetti come è noto, ben diversi. In questo caso perciò si parlerà di incompatibilità e non di ineleggibilità: incompatibilità con il mandato parlamentare, perché il candidato risulta legato ad una determinata azienda la quale, a sua volta, ha rapporti economici con lo Stato. Sono tutte cause queste, per altro previste dalla legge generale per le elezioni politiche, che possono benissimo essere accettate per escludere un cittadino dal diritto di esercitare l'elettorato passivo.

E veniamo al disegno di legge che stiamo esaminando per la elezione dei consigli regionali a statuto ordinario. Ieri notte (o ieri sera, ormai è troppo facile confondersi) è stato approvato un emendamento che ha abbassato i limiti di età per i candidati da 25 a 21 anni. L'episodio potrebbe essere in sé considerato positivamente se purtroppo non rivelasse uno degli aspetti caratteristici di questo strano dibattito. La maggioranza ha preferito votare e approvare l'emendamento non a seguito di una oggettiva convinzione della sua utilità ma semplicemente perché ha fatto guadagnare alla maggioranza un'ora e mezza di tempo. Questo, onorevoli colleghi, è molto grave e questo veniva ripetuto, senza pudore, nel « transatlantico » da colleghi della maggioranza, il che testimonia la validità morale dell'atteggiamento.

Non posso esimermi dall'esprimere queste critiche anche se noi eravamo e siamo favorevoli all'abbassamento dei limiti di età proprio perché auspichiamo delle regioni (se proprio non se ne può fare a meno) che siano il meno politicizzate possibile. Ritengo infatti che se un consigliere comunale di Torino o

di Roma può essere eletto a 21 anni, altrettanto deve potersi fare per un consigliere regionale anche di una piccola regione. Così, ripeto, noi siamo favorevoli a quell'emendamento, anche se esso è stato il risultato di un'abile manovra della maggioranza per guadagnare un'ora e mezza (il che è veramente tanto !) in un dibattito che rischia di durare chissà quanto. Tutto ciò però mi sembra veramente poco serio, e quanto meno i deputati della maggioranza dovrebbero evitare di dichiarare apertamente, fuori dall'aula, di essere contrari ma di aver votato favorevolmente per obbedire soltanto ad un ordine di scuderia.

Per quanto riguarda l'aspetto, che prima ho definito concettuale, che caratterizza l'articolo 5 di questa legge, una delle cose che colpiscono maggiormente è quello che si potrebbe definire un mutamento grave rispetto alle precedenti impostazioni. Vedremo meglio in prosieguo le implicazioni di questo mutamento: per ora basta ricordare che il testo unico delle leggi sulle elezioni politiche per la Camera ed il Senato risale al 1956, mentre la legge sulle elezioni per il Friuli-Venezia Giulia è del 1962 (se non sbaglio). Ricordo, durante l'acceso dibattito che portò all'approvazione di quella legge, l'atmosfera seria e costruttiva, nemmeno lontanamente comparabile con la discussione attuale. Certo anche allora vi fu un'azione ostruzionistica da parte nostra per ritardare o possibilmente impedire l'approvazione di quella legge: ma alla fine – dobbiamo ammetterlo – non venne fuori un brutto sgorbio, come rischia di essere questa legge, bensì una legge valida ed efficiente, anche perché la maggioranza ebbe cura di tenere nel debito conto le più significative obiezioni mosse dall'opposizione. Lo stesso non può dirsi per la legge che stiamo discutendo: l'opposizione, nel corso di questo dibattito, ha formulato considerazioni estremamente valide e molto fondate e, specie per quanto riguarda questo articolo 5, il dibattito non si sarebbe dovuto trasformare in un monologo, ma avrebbe dovuto essere un fruttuoso e corretto dialogo.

Vogliamo esaminare per un momento le norme che stiamo per approvare (ed ho paura che saranno approvate) così come sono, alla luce dei criteri che discendono da una retta interpretazione della Costituzione ? Che i ministri e i sottosegretari di Stato non possano essere candidati perché in condizioni di privilegio, lo possiamo concedere senz'altro. Che i giudici ordinari della Corte costituzionale e i membri del Consiglio superiore della magistratura non possano essere candidati per gli stessi motivi, è cosa discutibile, molto discutibile.

Ma allora aveva ragione l'onorevole Santagati quando ha richiamato la maggioranza ad una certa coerenza. Se tutte queste sono condizioni di privilegio (qui si parla di ineleggibilità, non di incompatibiltà), significa considerare posizione di privilegio il fatto che un cittadino sia stato capace di percorrere una determinata carriera. Il grado raggiunto nella carriera percorsa non è, propriamente parlando, un privilegio ma l'indice di una capacità dimostrata. E se sul piano elettorale – ma purtroppo sappiamo che non è così – ciò dovesse trasformarsi in una situazione di vantaggio, non credo sarebbe da considerare poi un grande male. Purtroppo però, come ho detto, non è nemmeno così perché le elezioni non operano, in genere, questo tipo di scelta legata alle capacità dell'individuo. Ma che ad un certo punto, proprio i più capaci, coloro che sono riusciti a percorrere una certa carriera debbano essere considerati dei privilegiati, non mi sembra giusto. Privilegiati perché sono stati troppo bravi ? Francamente è un principio inaccettabile.

Circa il capo della polizia, il vicecapo della polizia e gli ispettori generali, anche se non siamo d'accordo, l'esclusione può essere accettata in quanto deriva da un principio generale contenuto nelle leggi elettorali fin dal 1948: « I commissari del Governo, i prefetti della Repubblica e i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale o equiparata o superiore, e i capi di gabinetto dei ministri ». Va bene per i commissari di Governo, ma non vedo perché queste cause di ineleggibilità debbano essere estese anche ai dipendenti civili dello Stato. Per quale motivo ? Alla città di Torino o di Milano che cosa importa se uno sia direttore generale del Ministero del tesoro ? Potrà interessare a qualche persona o a qualche individuo, potrà ottenere qualche finanziamento, ma non è certo questo il problema. Non possiamo fare una legge in considerazione degli abusi che possono fare degli individui. Noi in questo modo faremmo delle norme anticostituzionali, perché prevederemmo dei cittadini di serie *A* e dei cittadini di serie *B*, dei cittadini che sono in una condizione di privilegio o dei cittadini che non lo sono.

Ma andiamo avanti. L'articolo prosegue affermando l'ineleggibilità per i magistrati ordinari nella regione nella quale esercitano le loro funzioni. I magistrati evidentemente preoccupano ! Potremmo anche escludere la

categoria dei magistrati, di tutti i magistrati. Però qui si introduce una strana limitazione, e cioè si dichiarano ineleggibili soltanto quelli che esercitano la loro attività nella regione.

« Gli ufficiali delle forze armate in servizio permanente ». Qui veramente abbiamo fatto una categoria inferiore a tutte le altre. Ma come ? Il sottotenentino che fa servizio a Pescara e che ha piacere di occuparsi di politica deve chiedere l'aspettativa 180 giorni prima ? Perché ? Se fosse un interesse del Ministero della difesa, sarebbe un altro problema. Ma perché noi in fase elettorale dobbiamo considerare questa gente in condizione di inferiorità rispetto agli altri cittadini ? Potrei capire la norma per quanto riguarda gli ufficiali superiori, che sono dei privilegiati automatici. Ma il sottotenente che non abita nemmeno nella regione, perché ? È un privilegiato un sottotenente ? Io non so come questa norma sia uscita fuori. Evidentemente, ogni tanto affiora l'antimilitarismo dei socialisti. Fatto sta che l'unica legge elettorale fatta da un Governo di centro-sinistra, con la presenza dei socialisti, esclude tutti gli ufficiali. Non esclude i magistrati, ma esclude tutti gli ufficiali, anche il sottotenente appena uscito dall'accademia o dalla scuola di applicazione.

« I capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella regione ». Ma che cosa c'entra qui l'ineleggibilità ? Ci sarà l'incompatibilità, non la ineleggibilità, nei confronti di questi funzionari che appartengono ad organi di controllo della regione.

«I dipendenti civili delle carriere direttiva e di concetto che prestano servizio alle dipendenze del commissario del Governo nella regione ». Non dimentichiamo anche qui l'osservazione fatta dall'onorevole Santagati, in base alla quale adesso costoro si possono presentare in un'altra regione. E allora, voi dovete decidervi: perché con l'articolo 4 come era previsto prima la legge aveva un valore, adesso ne ha un altro. È chiaro che, se non modificate l'articolo 5, voi avrete un articolo diverso da quello approvato in Commissione. Infatti, quando nessuno poteva candidarsi se non nella regione in cui risiedeva, la limitazione delle ineleggibilità ad una sola regione aveva un senso. Ora ne ha un altro. Quindi voi avete il dovere, per rispetto verso voi stessi, di rivedere la legge alla luce di quella che è stata la modifica all'articolo 4.

Vi è poi un'altra categoria di cui ha parlato l'onorevole Santagati: « coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla regione o da enti, istituti o aziende dipendenti ». Ma allora qui abbiamo un muratore che può essere ineleggibile ! Questo veramente non è serio. Con questa norma voi non dite che il muratore non è eleggibile nella propria regione, ma che non è eleggibile nemmeno in un'altra regione. Il muratore alle dipendenze della regione toscana non può candidarsi nella regione lombarda. Veramente è ridicolo approvare un articolo di questo genere.

Anche per quanto riguarda la successiva categoria: « coloro che nei confronti della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso il conto », si tratta di incompatibilità e non di ineleggibilità. È un disposto molto vago che consente le interpretazioni più varie.

Per quanto riguarda la norma prevista al punto *c*) dell'articolo 5, devo dire che si tratta di una norma alquanto strana, della quale devo confessare di non aver capito bene il significato. Questa norma può forse essere accettabile da un punto di vista morale, ma non certo da un punto di vista giuridico. La legislazione sull'elettorato passivo è talvolta incomprensibile: è veramente strano che si permetta a un fallito o a un ex tenutario di case di tolleranza di presentarsi candidato al Parlamento nazionale, e che non si permetta invece a coloro che siano stati dichiarati responsabili in via giudiziaria da meno di cinque anni di potersi presentare candidati per le elezioni regionali. (*Interruzione del deputato Santagati*).

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, questo dibattito non può risolversi in un colloquio a due.

ABELLI. Signor Presidente, dato che la maggioranza non interviene in questo dibattito, noi dobbiamo cercare di chiarire le nostre idee discutendo tra di noi. Personalmente, poi, rivendico il diritto di dire il mio parere e protestare contro norme di una portata così grave. Dall'inizio di questo dibattito, data anche la mia funzione all'interno del mio partito (dove sono responsabile del settore elettorale) ho cercato di portare un contributo tecnico alla discussione, contributo che può essere accettato o respinto, ma che deve senz'altro essere considerato. La norma alla quale ho fatto riferimento potrebbe del resto essere considerata incostituzionale.

Per quanto riguarda il problema delle imprese private, ho già precedentemente avanzato una critica in materia rispetto alla legge nazionale; comprendo che il principio della legge nazionale debba essere riportato in questo provvedimento. Ma tale principio a mio avviso dovrebbe essere rivisto, anche e soprattutto per quanto riguarda le cooperative. Le norme sulle cooperative hanno una chiara origine di natura politica.

Desidero ora parlare di un problema al quale ha ora accennato il collega Santagati, problema di estrema gravità: mi riferisco al fatto che tra gli ineleggibili non siano stati compresi i sindaci dei comuni superiori a 20 mila abitanti. Questi sindaci non possono presentarsi candidati alle elezioni per il Parlamento nazionale; ora francamente non capisco perché debba essere loro permesso di presentarsi alle elezioni regionali. Questi sindaci, onorevoli colleghi, sarebbero maggiormente avvantaggiati per le elezioni regionali di quanto potrebbero esserlo per le elezioni nazionali, dato che i collegi elettorali regionali sono più ristretti. Il vantaggio del sindaco di un comune di 30 mila abitanti in un collegio costituito da una sola provincia è senz'altro maggiore del vantaggio di un sindaco che si presenti candidato in un collegio di tre province. Per queste considerazioni noi riteniamo che voi avreste dovuto dichiarare ineleggibili questi sindaci; perché non avete stabilito questo principio? Forse perché avete a cuore la carriera dei sindaci? Non è per questo certamente che voi della maggioranza avete escluso il principio di ineleggibilità per questi sindaci; ma, a nostro avviso, voi lo avete fatto perché ritenete che questi sindaci possano portare molti voti alla maggioranza.

Questo è comunque un atto di estrema gravità politica e morale; avreste dovuto stabilire il criterio di ineleggibilità se non altro per i sindaci dei comuni con un grande numero di abitanti, superiore ai 20 mila, o almeno per i sindaci e gli assessori dei comuni capoluoghi di regione. È indubbio che un assessore del comune di Torino potrà essere avvantaggiato per la sua funzione nelle elezioni regionali, forse anche più di un sindaco di un comune di 20-25 mila abitanti. Ed è veramente strano che voi abbiate stabilito che un muratore alle dipendenze di una regione non possa presentarsi candidato, mentre tale possibilità è concessa ai sindaci; ciò è veramente mostruoso e dimostra la vostra irresponsabilità.

Avreste dovuto inoltre stabilire il criterio di ineleggibilità anche per gli assessori provinciali, che invece vengono favoriti da questo provvedimento, poiché saranno avvantaggiati rispetto agli altri candidati; voi non avreste dovuto solo pensare al vantaggio che vi può derivare dall'apporto dei voti di queste persone. È ovvio che se un partito presenterà una lista composta di quattro o cinque sindaci dei comuni della regione, non potranno essere elette in quella regione che queste persone. Ed è veramente strano che voi abbiate stabilito per queste categorie soltanto l'incompatibilità; di questo problema parleremo comunque più a lungo in sede di discussione dell'articolo 6. La vostra posizione non può che rispondere a un basso criterio di speculazione politica, speculazione che noi dobbiamo respingere nel modo più assoluto, pur se riconosciamo che un bravo sindaco potrebbe essere apportatore nel consiglio regionale delle istanze della sua città.

Desidero ora fare alcune precisazioni in merito all'ordine del giorno da noi presentato, ordine del giorno che il Governo, forse non comprendendone lo spirito, non ha accettato.

Noi abbiamo chiesto un testo unico di queste norme, perché non deve essere la speculazione del momento politico a dettare norme così importanti. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità debbono essere stabilite in forma generale per tutte le elezioni regionali, comunali, o provinciali, e debbono essere contenute in un testo unico che valga sempre. Non è possibile che ogni volta che c'è da approvare una legge elettorare ci mettiamo a discutere nuovamente questo problema, ed apportiamo modifiche così gravi.

Io potrei farvi una contrapposizione tra questa legge e tutte le altre leggi per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto speciale; in particolare, potrei addentrarmi in un paragone con la legge del Friuli-Venezia Giulia. Ma non voglio dilungarmi, perché avevo preventivato di parlare meno di quanto non abbia poi fatto. Vorrei solo ripetere che anche durante l'esame di quella legge vi fu ostruzionismo. Il Movimento sociale italiano fece allora una battaglia, fermò la Camera per parecchie settimane con una chiara, evidente azione di ostruzionismo. Io non ho avuto il piacere di essere eletto in quella legislatura e di prendere parte a quella battaglia. Sono però al corrente delle discussioni che si sono svolte, ho letto i documenti finali, e dico che la maggioranza da allora è molto cambiata: anche nel contro-ostruzionismo si comportava in modo più serio. Adesso si li-

mita a fare un contro-ostruzionismo molto ma molto meno serio del nostro ostruzionismo. Siamo arrivati al punto che ieri sera abbiamo fatto passare una norma che la maggioranza non voleva, sul terreno così delicato del limite di età per le candidature. Questa sera – purtroppo sono facile profeta – con l'articolo 5 voi approverete delle norme che non sono quelle che volevate una settimana fa. Ciò perché non avete il coraggio di perdere quelle due o tre ore necessarie per modificare questo articolo, a norma di regolamento. Credo che questa sia l'azione più vergognosa da parte della maggioranza di centro-sinistra. (*Applausi all'estrema destra*).

Per la scomparsa del deputato Riccardo Fabbri.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Caradonna, una brevissima pausa per una nota triste, cioè per annunciare alla Camera la morte del nostro caro collega Riccardo Fabbri. Egli sarà degnamente commemorato dal nostro Presidente in altra seduta. A me sia consentito – e credo con questo di interpretare il vostro sentimento – di rivolgere alla moglie del collega scomparso ed ai suoi familiari l'espressione del profondo cordoglio della Camera dei deputati. (*Segni di generale consentimento*).

Convalida di due deputati.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni, nella seduta odierna, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

collegio XXII (Napoli-Caserta): Vittorio de Stasio;

collegio IV (Milano-Pavia): Pietro Valeggiani.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e dichiaro convalidate le suddette elezioni.

Sostituzione di un deputato.

PRESIDENTE. Dovendosi procedere alla sostituzione dell'onorevole Riccardo Fabbri, la Giunta delle elezioni, nella seduta odierna – a' termini degli articoli 81 e 86 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per la elezione della Camera dei deputati – ha accertato che il candidato Oreste Lizzadri segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella lista n. 6 (Partito socialista italiano) per il collegio XIX (Roma).

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo quindi l'onorevole Oreste Lizzadri deputato per il collegio XIX (Roma).

Si intende che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Si riprende la discussione.

CARADONNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARADONNA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la delicata materia di questo articolo comporterebbe un esame più pacato di esso.

Ma poiché siamo nel clima di una specie di prova di forza, di braccio di ferro fra minoranza e maggioranza del Parlamento, la discussione di questa legge (e quindi anche di questo articolo) avviene fatalmente in una atmosfera che non favorisce lo scambio delle opinioni né la possibilità di dar vita ad una legge che sia effettivamente il risultato di una seria dialettica parlamentare.

Certo, la materia di detto articolo è molto delicata, perché siamo in tema di diritti politici, di diritti personalissimi, che vengono attribuiti in maniera diversa ai cittadini del territorio nazionale. Vi è già – ed è stato ricordato – una particolare legislazione, in tema di questi diritti politici, per le regioni a statuto speciale, con differenti valutazioni, con differenti norme giuridiche. Abbiamo poi, a questo riguardo, i casi di ineleggibilità previsti dalla legge comunale e provinciale. A ciò si aggiungono oggi quelle per le regioni a statuto ordinario.

Dobbiamo innanzitutto rilevare – ci si consenta – quanto a questo proposito la legislazione italiana sia confusa e contraddittoria, e come sia assurdo determinare in pratica un diverso trattamento giuridico, come oggi avviene nella realtà italiana, per gli organi e gli enti amministrativi; il che rappresenta, in effetti, una lesione del diritto visto come norma generale per il cittadino, cosa che è particolarmente grave quando si tratta di diritti politici. Vi sono, cioè, dei diritti politici che valgono per il cittadino della regione siciliana e non per quello del Friuli-Venezia Giulia per quanto riguarda la partecipazione ai consigli comunali o provinciali.

E adesso con questa legge sforniamo delle nuove norme relative alla ineleggibilità ai consigli delle regioni a statuto ordinario.

Ora, si tratta indubbiamente di un articolo mal fatto, perché i casi in esso previsti sono fatalmente limitati, al punto che resta difficile comprendere la *ratio legis* di questo articolo, cioè a cosa in realtà esso miri: se a salvaguardare la regione dal pericolo di avere come consiglieri regionali uomini che possono essere compromessi con l'amministrazione della regione stessa, oppure a evitare che l'elettorato possa essere influenzato da determinate cariche o posizioni di certi candidati.

Tutto questo non è chiaro, perché noi troviamo delle norme che vietano la candidatura a elementi che abbiano dei rapporti economici con le amministrazioni regionali, che siano dipendenti delle amministrazioni stesse e che quindi possano avvantaggiarsi delle cariche per poter tutelare personali interessi; ma abbiamo altre norme nelle quali difficilmente si riesce a comprendere la connessione che potrebbe sussistere tra la regione e le funzioni che vengono considerate causa di ineleggibilità.

Ciò riguarda, ad esempio, i magistrati. Evidentemente in questo caso il punto quinto dell'articolo 5, il quale dice che sono esclusi i magistrati che esercitano la loro funzione nella regione, non dimostra alcun rapporto. Evidentemente si mira ad escludere il magistrato in quanto si pensa che esso abbia una particolare influenza sull'elettorato.

Lo stesso dicasi per gli ufficiali delle forze armate in servizio permanente effettivo. La esclusione non è dovuta ad una disposizione di carattere militare. Infatti, sappiamo benissimo che gli ufficiali delle forze armate, anche in servizio permanente effettivo, possono presentarsi candidati alla Camera dei deputati nonché ai consigli comunali e provinciali e possono nel medesimo tempo essere eletti assessori e sindaci. Nulla vieta che questi ufficiali possano partecipare alla vita politica.

Perché allora si ritiene di dover escludere la loro partecipazione ai consigli regionali ? In questa maniera noi lediamo un diritto del cittadino, il diritto politico di presentarsi candidato e di poter godere dell'elettorato passivo.

Facciamo attenzione: con l'articolo 5 in realtà creiamo delle innovazioni nel campo della limitazione dei diritti politici dei cittadini.

Potremmo avere ad esempio, elencando questa serie di esclusioni, dei militari che potrebbero essere sindaci e non consiglieri regionali. Ciò, veramente, rappresenta una stranezza nel campo del diritto italiano. Avrei capito che ci fosse stata una innovazione legislativa, per cui fosse stato vietato agli appartenenti alle forze armate di presentarsi candidati a qualsiasi tipo di elezioni; ciò sarebbe stato ragionevole, anche se più o meno accettabile; ma il fatto di escludere i membri delle forze armate solo dalla candidatura di consiglieri delle regioni a statuto ordinario effettivamente mi pare una incongruenza, considerando poi che agiamo in un campo particolarmente delicato qual è quello del godimento dei diritti politici.

Ora, signor Presidente e onorevoli colleghi, se questo articolo 5 è stato redatto con l'intento, da parte del legislatore, di evitare che gli elettori vengano influenzati da particolari posizioni di potere pubblico occupate da alcuni candidati, allora la sua casistica è veramente scarsa ed insufficiente. Crea delle gravi discriminazioni ledendo la sfera dei diritti politici dei cittadini, per cui si arriva all'assurdo di escludere, ad esempio, dallo elettorato passivo i magistrati che esercitano nella regione le loro funzioni. E non si pensa invece di escludere i magistrati di grado superiore che evidentemente possono esercitare una uguale influenza sull'elettorato stesso.

Si parla poi degli impiegati civili delle carriere direttiva e di concetto che controllino gli atti amministrativi della regione e degli impiegati civili delle carriere direttiva e di concetto che prestino servizio alle dipendenze del commissario governativo della regione. Al punto 7 dell'articolo 5 si citano poi i capi degli uffici regionali; ed a questo punto abbiamo un'altra curiosa innovazione, che potremmo chiamare una perla, che dimostra la cura con la quale questa legge è stata presentata e discussa. Dai capi della polizia, previsti nel punto terzo dell'articolo 5, si salta ai funzionari di pubblica sicurezza, come se i questori non esistessero.

É vero che il questore non è funzionario di polizia giudiziaria. Ma in questo caso non si parla di funzionari di polizia giudiziaria, bensì di funzionari di pubblica sicurezza.

Qui siamo nella confusione più completa e non si comprende come mai vi siano tutte queste disparità.

Qui non si tratta di questioni superficiali, perché stiamo introducendo una vera innovazione nei diritti politici dei cittadini, che, quando vengono lesi senza una giustificazione razionale, creano gravissime premesse a ben altri svolgimenti.

Io non credo che l'attuazione dell'ordinamento regionale, soprattutto perché introdotto con una legge contenente simili preziosità, sia un dovere costituzionale, in quanto in tal

modo si creerà una grave crisi dello Stato di diritto che deve essere alla base della nostra Costituzione. Coloro che si sbracciano in difesa della Costituzione, auspicando a tal fine l'istituzione delle regioni, non si rendono conto che si comportano come i Farisei, che si professavano rigorosi osservatori della lettera della legge sacra, ma che in realtà negavano lo spirito della religione d'Israele. Costoro dicono che le regioni si devono fare perché questo è imposto dalla Costituzione. Ma nel far ciò presentano una legge che in realtà lede i princìpi fondamentali della Costituzione stessa e soprattutto lo spirito dello Stato di diritto che da essa dovrebbe scaturire.

Ma non basta, vi sono altre preziosità in questa legge. Una di esse vieta la candidatura a funzionari direttivi locali dello Stato, che operino nell'ambito delle regioni, anche se non hanno un diretto controllo sugli atti amministrativi. In tal modo non possono essere eletti gli intendenti di finanza, mentre invece il direttore generale delle imposte dirette può presentarsi candidato in qualsiasi regione. Qui si ripropone lo stesso discorso già fatto per i magistrati, perché non si capisce per quale motivo debba essere escluso l'intendente di finanza o il capo dell'ufficio distrettuale delle imposte mentre invece non deve essere escluso, ad esempio, un capo divisione o un direttore generale del ministero. Eppure questi sono chiamati a rivedere l'operato dell'intendente e degli altri esclusi. Si tratta cioè di superiori gerarchici che hanno la possibilità di mutare le decisioni dei loro sottoposti e quindi di influenzare, soprattutto in determinati campi (come quello delle tasse), in maniera determinante l'eventuale elettorato.

Anche in questo caso, quindi, appare evidente che vi è un profondo squilibrio nel campo dei diritti politici, squilibrio del tutto inspiegabile. Si potrebbe dire che tutto ciò ha poca importanza, ma così non è, in quanto questo è uno dei motivi della profonda crisi che vi è in Italia, che è crisi del diritto e della certezza del diritto, per non dire crisi dello Stato di diritto.

Questo significa fare le leggi in maniera superficiale e senza rendersi conto del fatto che ogni violazione ingiustificata dei diritti dei cittadini contribuisce a determinare la crisi generale dell'ordinamento giuridico.

E non abbiamo ancora finito, onorevoli colleghi, perché di preziosità ve ne sono ancora molte. Quello che sto per dire apparirebbe quanto mai grave a chiunque avesse una minima competenza nel campo del diritto, ed è quindi inammissibile che sia stato accettato da coloro che hanno redatto questo disegno di legge. Intendo riferirmi al fatto che, mentre è stabilita l'ineleggibilità per i funzionari dello Stato, si permette che possano essere eletti alla regione i sindaci e i presidenti e gli assessori provinciali. Ed è a tutti noto che profonda differenza vi sia tra i poteri, il prestigio, la possibilità di influenza di un sindaco di una grande città e di un qualunque funzionario statale. Rilevare ciò porta a dire che ci troviamo di fronte ad una legge che non si sa bene perché e come sia stata fatta. Questo articolo 5 poi è addirittura il colmo dell'assurdità. Con esso infatti escludiamo dalla eleggibilità un qualsiasi dipendente di infimo grado della regione, perché riteniamo che possa avvantaggiarsi della posizione di consigliere regionale, mentre allo stesso tempo permettiamo che possano essere eletti i sindaci o i presidenti delle province, persone queste sottoposte al controllo della regione stessa. Si crea in tal modo una situazione assurda, visto che non si tratta in tal caso soltanto della possibilità di influenzare l'elettorato, ma piuttosto di avallare possibili immoralità. Può darsi infatti il caso che un sindaco si faccia eleggere al consiglio regionale per poter in tal modo stornare i controlli amministrativi che gli organi regionali devono compiere sul suo precedente operato. I sindaci cioè potrebbero approfittare di questa agevolazione per essere eletti addirittura alla presidenza di quell'ente che dovrà riesaminare il loro passato amministrativo. È quindi il controllato che può diventare controllore per poter domani evitare i rigori d'una legge o di una inchiesta amministrativa o la semplice disapprovazione dei suoi atti di amministrazione. Questa è veramente la corruzione ammessa per legge ! È un principio gravissimo !

Quando nella discussione generale ci siamo preoccupati di dire che non solo l'unità politica d'Italia è in pericolo con le regioni, ma che ci opponiamo alle regioni anche per motivi di carattere amministrativo, convinti che le regioni porterebbero la confusione amministrativa e farebbero dilagare la corruttela fino a far marcire nel caos lo Stato e l'ordinamento giuridico, noi dicevamo qualcosa che non si basava su previsioni pessimistiche circa la corruttela della classe dirigente politica italiana. Le nostre affermazioni sono basate sulla realtà: perché chi ha steso questo articolo 5 escludendo dalla ineleggibilità i sindaci e i presidenti delle giunte provinciali per farne solo oggetto di un caso di incompatibilità sapeva bene quel che fa-

ceva. Questo articolo 5 e il successivo articolo 6 autorizzano la corruzione ufficiale degli enti locali ! Come potete mai pensare che domani le amministrazioni degli enti locali potranno ridurre il loro *deficit* ? Si ha un bello strillare contro il Presidente del Senato Merzagora che ha messo il dito su certe piaghe ricordando i 6 mila miliardi di *deficit* dei comuni italiani. Ma come potete pensare che questo *deficit* sarà ridotto o non aumenterà quando creerete le regioni, che, a parte la spesa che comporteranno, con questo articolo hanno la possibilità di fare sfuggire a qualsiasi controllo le amministrazioni comunali e provinciali ? Perché con questa legge essere sindaco o presidente di giunta provinciale significa avere il trampolino pronto per diventare consigliere regionale o, domani, assessore o presidente della regione: comunque il trampolino pronto per poter passare da controllato a controllore e risolvere così con estrema disinvoltura, per esempio, un periodo di disamministrazione. È una cosa molto grave e non so come possa non essere accolto l'emendamento che prevede di includere fra le cause di ineleggibilità in primo luogo le cariche di sindaco e di presidente di giunta provinciale. Sarebbe scandaloso, sia pure in questo clima confuso di discussione, che il Parlamento approvasse così com'è questo articolo 5 e il successivo articolo 6. Sarebbe un marchio su questa legge elettorale, su questa legge istitutiva delle regioni: sarebbe il marchio della corruzione autorizzata per legge. Questo articolo aprirebbe effettivamente la via alla corruzione generalizzata in tutti i comuni d'Italia, aprirebbe la via allo sperpero, perché i sindaci e i presidenti delle giunte provinciali sarebbero fatalmente portati da questo articolo a sperperare il pubblico denaro per provocare la loro elezione, sapendo benissimo che domani sarebbero i controllori del loro stesso operato, che nessuno potrà censurare sul piano amministrativo. È questo il decentramento amministrativo che si vuol fare in Italia ? È questa la difesa delle economie locali ? Questa diventa la difesa del latrocinio e della corruttela elettorale !

Ma vi sono altre preziosità in questo disegno di legge. Noi limitiamo il diritto politico di alcune categorie di cittadini, innoviamo (perché diciamo cose che in altre leggi non ci sono) nel campo dei diritti personalissimi di vaste categorie di cittadini, e creiamo figli e figliastri. Se per esempio escludiamo i segretari generali delle amministrazioni provinciali nonché i segretari generali e i segretari dei comuni compresi nella regione, mi domando perché non dobbiamo escludere gli alti funzionari della Camera e del Senato, i funzionari della Presidenza della Repubblica, tutti coloro che possono influire perché una leggina passi o perché un intervento vi sia. Quando parliamo dei ministri e dei sottosegretari di Stato, dobbiamo anche parlare – come dicono i nostri emendamenti – dei capi di gabinetto. Ve ne sono di potentissimi, forse più potenti dei ministri. Sappiamo che le eminenze grigie non sono state inventate in questo regime, ma la funzione importante del capo di gabinetto fa sì che egli può influire a volte molto più di un ministro in questioni di carattere amministrativo. E i segretari particolari, potentissimi ? E i membri delle segreterie e i capi delle segreterie dei ministri ? Tutti coloro che stanno attorno alla carica di un ministro rappresentano in realtà il maneggio elettoralistico amministrativo e clientelare in un'Italia che vive sulle raccomandazioni. Diciamo la verità, la nostra non è tanto una Repubblica fondata sul lavoro quanto sulle raccomandazioni. Noi escludiamo i segretari comunali e i piccoli funzionari, e non escludiamo dall'elettorato passivo i potentissimi personaggi che tutti cercano di conoscere, ai quali il cittadino di provincia ambisce di poter stringere personalmente la mano. Non è che a noi interessi che possano presentarsi candidati costoro. Ma è che priviamo di alcuni inalienabili e primari diritti alcuni cittadini, mentre ad altri per i quali vi sarebbe ben più grave motivo di impedimento all'elettorato si dà la possibilità di presentarsi candidati.

Ma altre « preziosità » gravi incontriamo quando si entra nel campo economico. L'articolo 5 così com'è congegnato non soltanto autorizza la corruttela amministrativa degli enti locali, ma sancisce la corruzione economica a livello industriale e commerciale. Questo articolo risulta poi stranamente congegnato, in quanto nel testo le cause di ineleggibilità vengono elencate a morsi e bocconi, con una serie di indicazioni, una dopo l'altra, senza una logica. E notate che qui non ci troviamo ad applicare una legge elettorale riguardante il piccolo comune, per il quale ha poca importanza di nominare un consigliere comunale piuttosto che un altro; ma ci troviamo di fronte al fatto determinante di una legge elettorale che dà l'organizzazione di un rilevante potere di carattere amministrativo al quale lo Stato cede parte dei suoi poteri. E ce ne usciamo nel capo delle ineleggibilità con delle norme che ai fini economici ammettono possibi-

lità di connivenza, con eventuali casi di corruttela.

Noi diciamo che non sono eleggibili coloro « che risultino vincolati con la regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica che importino l'obbligo di adempimenti specifici, la osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta ». Quest'ultima parte non è del tutto comprensibile. Si parla di « adempimenti specifici ». Cosa significa la frase « adempimenti specifici »? Noi facciamo una legge per la quale non esiste chiarezza; e questo caso di ineleggibilità, che riguarda una dipendenza economica nei confronti della regione, è significativo. E poi ci sono questi « adempimenti specifici »: questo sarà il trionfo degli « azzeccagarbugli ». Come si può stabilire una ineleggibilità, limitare il diritto politico di un cittadino con una formula così vaga, che in realtà non significa un bel nulla?

Ma il punto 2) è più oscuro ancora, e lo vedremo subito. Per ora mi preme affermare che il punto 1) è una norma assolutamente imprecisa, e non si sa che cosa abbia inteso con la formula « adempimenti specifici » l'estensore del disegno di legge. E mi auguro che il relatore, onorevole Di Primio, vorrà dare ad essa una interpretazione autentica per evitare l'impazzimento dei poveri cittadini, che richiedono di essere regolati da un diritto preciso.

Dicevo più sopra, del punto 2), che il suo contenuto è ancora più grave. Vi si dice che sono ineleggibili i titolari, amministratori e dirigenti di imprese volte al profitto di privati e sussidiate dalla regione con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale della regione.

In parole povere, la regione finanzia una impresa privata e commerciale, senza che vi sia una legge generale della regione stessa per intervento: ad esempio, per l'incentivazione dell'industria, dell'agricoltura. Nel caso in cui non vi sia ancora una legge regionale che regoli questi interventi della regione, è la regione che salva ugualmente un'industria pericolante, per ovviare alla disoccupazione. Essa interviene con determinati finanziamenti per sostenere un organismo privato che abbia una certa importanza nella regione. In quel caso i titolari, amministratori, dirigenti di queste imprese « salvate » non sono eleggibili; e la disposizione può esser giusta, perché bisogna pensare che domani costoro si potrebbero fare rieleggere, e cercare di influire sui rapporti fra la regione e la loro industria.

Ma è assurdo che mentre costoro sono dichiarati ineleggibili, viceversa vengano ammessi alla candidatura gli imprenditori e gli amministratori di aziende che possono avere dei sussidi, degli incentivi da parte della regione, purché esista una legge generale che possa prevedere un finanziamento e l'incentivazione di questa industria o di queste aziende commerciali. Ma se esiste una legge generale che prevede la possibilità del finanziamento, non si può escludere la possibilità che il titolare della azienda finanziata sia interessato magari a far protrarre il finanziamento e ad essere eletto quindi deputato regionale o assessore per poter poi influire sull'eventuale ampliamento del finanziamento. Come si può non cautelarsi in questi casi – anche se esiste una legge generale – che la scelta del finanziamento non venga influenzata da pressioni politiche di questo genere? Quindi una posizione veramente assurda e ridicola; e non c'è dubbio che, anche nel caso in cui esista una legge generale, si tratta sempre di interventi finanziari pericolosi, quando si tratta di aziende a carattere commerciale, ed i fondi a disposizione della regione non risultano mai garantiti in senso assoluto.

Ed allora mi domando perché a quest'articolo non vi è un emendamento appropriato. Noi non abbiamo avuto nemmeno il tempo di prepararlo. E poi, oltretutto, diciamo la verità, gli emendamenti sono raramente accolti. Basta la sicumera, basta la posizione di comando, una posizione all'italiana, basta la maggioranza, l'*ipse dixit;* abbiamo ragione anche se sbagliamo; e la democrazia all'italiana è sempre la democrazia intesa come arbitrio e come prepotenza.

In questa legge vi sono ancora altre preziosità, e la più grave veramente è quella che riguarda le cooperative. Di ciò si è già parlato: che si tratti di un regalo politico al partito comunista italiano, pare non vi sia alcun dubbio. Del resto, numerosi altri regali politici sono stati già fatti a quel partito, e, arrivati a questo punto, uno più o uno meno non ha poi grande importanza. D'altra parte occorre considerare che questa legge viene approvata con l'apporto determinante dei voti comunisti, sotto la spinta del partito comunista. Ormai, quindi, scandalizzarci del regalo politico al partito comunista in relazione alla esclusione dall'ineleggibilità dei dirigenti delle cooperative, non pare sia il caso.

Però dal punto di vista del diritto, signor Presidente, le cose stanno ben diversamente. Sul piano del diritto nessuno può contestare che la legge deve essere uguale per tutti, che la Costituzione è uguale per tutti. Che Stato di diritto è mai il nostro? È uno Stato nel quale non per errore, ma per una precisa volontà politica, si afferma una preferenza politica a favore di una categoria di persone che svolgono attività economica con rapporti ben precisati di natura regionale. Occorre considerare in primo luogo che le regioni avranno la facoltà di finanziare, e per conseguenza di controllare, le cooperative di ogni specie, concedendo in taluni casi anche contributi a fondo perduto. Ammettendo per i dirigenti di queste cooperative la possibilità di essere eletti deputati regionali, come sarà possibile esercitare controlli efficaci? Vogliamo veramente scherzare? Le cooperative non rappresentano forse notevoli interessi economici? Si dice: siccome si tratta di interessi economici nella forma cooperativistica, vi è una specie di interesse sociale per l'incremento dell'attività economica. Ma questo, signor Presidente, è un criterio che può riguardare una legislazione particolare relativa, ad esempio, alle esenzioni fiscali, alle facilitazioni economiche, ma che non dovrebbe però toccare il campo dei controlli amministrativi. Non è possibile accampare la scusa della socialità per consentire la violazione della legge, per consentire con il mandato di consigliere regionale qualsiasi atto di cattiva amministrazione. E ciò proprio perché maggiormente deve essere difeso il piccolo cooperatore nei confronti dell'operato dei dirigenti della cooperativa stessa. E proprio per questo i dirigenti delle cooperative dovrebbero essere esclusi dal mandato di consigliere regionale.

Come è possibile concepire una così evidente violazione del diritto nei confronti degli altri cittadini per mezzo di una preferenza assurda che favorisce i dirigenti delle cooperative? Almeno, per quanto riguarda i sindaci, avete stabilito una causa di incompatibilità. E ciò evidentemente proprio per impedire che siano gli stessi controllati a controllare i controllori. Invece per i dirigenti delle cooperative si ammette tranquillamente che i finanziatori si identifichino con i finanziati e i controllori con i controllati. Siamo veramente al di fuori di ogni logica.

Mi domando: perché mai si è voluta fare questa discriminazione? Qual è il vero motivo? Se si voleva soltanto fare un regalo al partito comunista italiano, lo scopo poteva essere raggiunto ugualmente approvando, ad esempio, una legge per favorire ulteriori finanziamenti alle cooperative comuniste, per favorire l'esportazione verso la Cina (come già viene fatto) o le importazioni dai paesi dell'est (come già avviene). Sarebbe stata una cosa più o meno lecita, più o meno apprezzabile sul piano morale, ma pur sempre una cosa a grandi linee comprensibile. Ma che favore è questo? Cosa è mai questa discriminazione a favore dei dirigenti delle cooperative, con questo articolo 5 che apre veramente la strada alla corruttela generale, alla cattiva amministrazione, alla prepotenza di ogni giorno?

Ecco che trova conferma la nostra tesi che l'attuazione delle regioni rappresenterà il culmine del caos amministrativo nel nostro paese. Con questo articolo 5, così come è redatto, noi non soltanto poniamo le premesse di un caos nei controlli amministrativi sia sul piano degli enti locali sia sul piano delle attività economiche comunque incentivate dall'ente regione, ma creiamo anche una lesione dei diritti civili dei cittadini con discriminazioni spesso irrazionali e a volte assurde: delle discriminazioni che hanno a volte fondamenti politici, altre volte chiaro scopo di corruzione particolare.

Io vi chiedo di considerare a fondo, signori della maggioranza, questo articolo; di valutare seriamente i nostri emendamenti e le nostre osservazioni, perché il varo di esso significherebbe il marchio di infamia su coloro che vogliono attuare le regioni; significherebbe veramente autorizzare l'opposizione stessa a dichiarare ancora in termini più precisi che l'attuazione dell'ente regione, così come viene fatta, è soltanto un espediente di corruttela, è soltanto una violazione dei diritti dei cittadini, è veramente l'avvio alla disgregazione e alla dissoluzione sul piano amministrativo e morale dello Stato e della società italiani. (*Applausi a destra*).

COTTONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, farò solo alcune brevi considerazioni sul tormentato articolo 5 di questo tormentoso disegno di legge, facendo rilevare anzitutto l'incongruenza che è particolarmente manifesta proprio attraverso l'articolo che abbiamo in discussione.

È chiaro che l'imperativo di legge di includere o di escludere, ammettere o non ammettere, permettere o non permettere ad al-

cuni cittadini di esercitare talune funzioni, è in rapporto diretto alla natura dell'organo che si vuole creare. Ebbene, onorevoli colleghi, noi sappiamo tutti che non conosciamo la natura dei consigli regionali che devono nascere, i loro compiti, le loro funzioni. Si potrà dire che c'è una legge, quella famosa del 1953, che ne dispone i limiti e le funzioni. Ma tutti hanno dichiarato essere quella una legge non cattiva, ma pessima, tanto che da parte dello stesso Governo fu presa l'iniziativa, qualche anno fa, di modificarla. La nuova proposta venne appena in discussione e poi tre anni fa accantonata.

Resta dunque la verità che non esiste ancora una cognizione chiara ed esatta di quella che dovrebbe essere la natura dell'organo. Ma intanto si creano fittiziamente le funzioni.

Questa è una legge – è stato dichiarato più volte – fatta e costruita in modo cattivo. Basterebbe leggere questo articolo 5 fin dalle prime righe per constatare con quale malagrazia, con quale distacco chi lo ha esteso vi ha provveduto. Vengono infatti esclusi dall'eleggibilità i giudici della Corte costituzionale. Chi ha scritto il testo del disegno di legge ha dimenticato che questa è una norma contenuta addirittura nell'articolo 135 della nostra Carta costituzionale. Quindi era perfettamente superfluo inserire in questo disegno di legge tale norma.

Di contro, nel disegno di legge non sono previsti dei casi di ineleggibilità che almeno a nostro giudizio risultano estremamente gravi per la lacuna che portano.

Tutti abbiamo osservato che il testo del disegno di legge è confuso e lo stesso relatore non ha potuto nascondersi questa verità. Però circa la confusione del testo è diffusa una certa opinione. Qualcuno lo ha già fatto rilevare: le regioni non si sa bene che cosa sono, non si sa bene che cosa saranno; ma intanto facciamole, poi si vedrà. Questa è la tesi dei colleghi comunisti ed è anche la tesi di una certa sinistra democristiana. Il collega Bozzi ricordava un articolo dell'onorevole De Mita, notoriamente appartenente ad una fazione di sinistra della democrazia cristiana, il quale sosteneva la stessa tesi.

E allora nasce spontanea la domanda: che cosa c'è al fondo di questa aberrazione? Perché si ragiona e si agisce in tale modo? A mio avviso c'è la volontà di raggiungere un certo traguardo politico che finora non è stato visibile perché è rimasto avvolto da una densa nube di ipocrisia e di disonestà intellettuale; è un traguardo politico che ovviamente è posto al di là della sostanza giuridica, economica, sociale, territoriale delle regioni, al di là della loro funzionalità, al di là dei loro limiti. Spazzare la nebbia che avvolge questo traguardo è l'essenza della nostra battaglia di opposizione, a prescindere dalle critiche che facciamo al disegno di legge.

Le regioni serviranno anche per questo, ma non serviranno solo ad ammansire la selvatica tirannide che c'è in talune federazioni democristiane e socialiste a livello provinciale per cercare di appagare gli appetiti di giovani o di meno giovani che sono in attesa di vedere realizzato l' istituto regionale per poter piazzarsi nei posti di un certo sottogoverno politico. Non è solo questo. A parte l'ambizione puramente verbale del centro-sinistra, di isolare attraverso questo giudizio il partito comunista, sta di fatto che i colleghi comunisti si battono per le regioni solo perché – lo hanno dichiarato *apertis verbis* – attraverso l'istituto regionale essi sono sicuri di potere ottenere una compartecipazione diretta al potere politico del paese. (*Commenti a sinistra*).

Vorrei precisare che, pur rendendomi perfettamente conto che in questo tipo di interventi è necessario restare strettamente legati all'argomento in discussione, spesso prima di entrare nell'argomento vero e proprio è necessario fare un preambolo, per poi tornare nell'alveo dell'argomento principale.

PRESIDENTE. Onorevole Cottone, la invito ad attenersi all'argomento.

COTTONE. Come ho precedentemente detto, i comunisti si battono per ottenere questo strumento, e la democrazia cristiana, dopo aver resistito per vent'anni, è finalmente disposta a concedere questo strumento ai comunisti; una volta realizzato questo strumento, il nostro paese sarà condotto a mezzadria dai clericali da una parte e dai comunisti dall'altra. Il nostro dovere morale di oppositori, dovere prima morale e poi politico, è quello di far conoscere al paese che il traguardo pieno di nebbia, e che noi intendiamo snebbiare, è quello cui ho accennato; ed è doveroso da parte nostra invitare il paese a riflettere su tutto ciò.

Per quanto riguarda la questione dell'ineleggibilità, ed entro nel merito dell'articolo 5, devo dire che noi intendiamo svelenire l'eccessiva politicizzazione con cui verrebbero ad essere creati questi organi regionali. Onorevoli colleghi, più noi politicizziamo queste assemblee regionali, più rendiamo un cattivo

servizio al paese; considerate a questo proposito i fermenti di separatismo che attualmente agitano la regione sarda.

L'articolo 5 contribuisce a rendere più o meno politicizzata l'assemblea regionale; noi dobbiamo fare in modo che tale politicizzazione, che potrebbe portare alle deformazioni che più o meno lamentiamo in Sardegna, possa essere ridotta al minimo. Questa è la sostanza delle critiche che noi avanziamo nei confronti dell'articolo 5. (*Interruzione all'estrema sinistra*).

Onorevoli colleghi, non c'è peggiore sordo di chi non vuol sentire; politicizzando eccessivamente le regioni, voi contribuirete a far nascere quelle deformazioni che già lamentiamo nelle regioni esistenti. E come esempio di tali deformazioni ho citato il caso del vago separatismo sardo.

Onorevoli colleghi, quando per l'eccessiva politicizzazione delle regioni capitano dei guai nelle regioni, questi guai li deve risolvere il Governo.

Il Governo rivoluzionario francese, 160 anni fa, allorché decise di risolvere il problema della Bretagna e della Vandea, inviò in quelle regioni un generale; il Governo italiano, allorché si verificheranno tumulti nelle regioni governate da una maggioranza di colore diverso da quella nazionale – e non so se si tratterà del Governo di centro-sinistra, anche se tale formula è da molti considerata irreversibile – avrà il coraggio di inviare nelle regioni un generale per sedare i tumulti ? Per questo noi riteniamo che non si debbano eccessivamente politicizzare le regioni; e queste considerazioni noi le ricaviamo dall'esame dell'articolo 5 del provvedimento in discussione. (*Interruzioni all'estrema sinistra*). Onorevoli colleghi, meditate su queste cose e vedrete che le capirete; capisco che non tutti possano avere la prontezza di riflessi per comprenderle subito. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Tra i casi di ineleggibilità è previsto il caso dei ministri; a questo proposito desidero far rilevare, signor Presidente, che il caso di ineleggibilità si può provare *a posteriori*, non *a priori*. Non si può quindi impedire a un ministro di presentarsi candidato alle elezioni regionali; si potrebbe non convalidare in un secondo tempo l'elezione. Si potrebbe obiettare che un ministro non dovrebbe avere interesse a presentarsi candidato alle elezioni regionali; questa obiezione non sarebbe valida, perché la politica è sì una cosa seria e morale, ma i mezzi politici sono un po' come la moneta, che *non olet*, dato che prescindono dalle questioni di buono o cattivo gusto. Potrebbe infatti darsi il caso che un ministro, e arriverei persino a parlare del Presidente del Consiglio, volesse presentarsi candidato alle elezioni regionali per contribuire al successo del suo partito; una volta eletto, sorgerebbe certo il caso di ineleggibilità, ma lo scopo sarebbe stato raggiunto.

C'è anche un altro caso che riveste per noi una particolare importanza; non è previsto il caso di ineleggibilità del magistrato del tribunale superiore delle acque pubbliche, del magistrato per il Po e del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova. Questa, per noi, è una lacuna estremamente grave; e ve ne accorgereste, onorevoli colleghi, se voleste considerare quelle che sono le funzioni di questi magistrati. Il magistrato del tribunale superiore delle acque deve provvedere alla situazione idrica, forestale, ai casi di inquinamento delle acque dei torrenti e dei fiumi, all'equilibrio biologico della natura, al turismo, e di conseguenza anche al problema del tempo, alla pesca e alla protezione della natura, e deve provvedere all'agricoltura per quanto riguarda i danni che all'agricoltura stessa potrebbero derivare dall'inquinamento delle acque; deve provvedere ai canali ed alle idrovie, specialmente in rapporto con le autostrade, che del resto altro non sono se non grossi e lunghi canali navigabili ove il traffico scorre più veloce che nei canali veri e propri. Questo magistrato deve inoltre provvedere alla sicurezza del territorio; ed è questa una funzione molto importante. Basti pensare al Polesine e alle province venete, per capire quale sia il potere di questi magistrati e quale sia la loro autorità. Se questi magistrati fossero eletti deputati regionali, si verificherebbe una situazione piuttosto strana, per la quale a livello di legislatori queste persone dovrebbero prendere delle decisioni, per poi renderle operanti come esecutori. Onorevoli colleghi, si parla sempre di moralizzare la vita pubblica, ma così la vita pubblica non sarà certo moralizzata. Queste considerazioni sono senz'altro valide, soprattutto se si tiene conto di quanto viene detto al capitolo 13 della programmazione economica, ove si parla della difesa e della conservazione del suolo. Le stesse considerazioni, come precedentemente detto, sono valide anche per il magistrato per il Po e per il magistrato alle acque delle province venete e di Mantova.

Ora, signor Presidente, queste considerazioni che ho fatto brevemente (ed ho finito: come vedete, onorevoli colleghi, non avevo da fare molte osservazioni, come ho detto in

principio) ci inducono a presentare quel corpo di emendamenti che certamente i colleghi avranno già studiato e che indubbiamente hanno già meditato; ci auguriamo che la maggioranza ed il Governo vogliano riflettere su di essi ed accoglierli.

ALMIRANTE. Chiedo di parlare sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, debbo in primo luogo rivolgere un sincero ringraziamento all'onorevole Dell'Andro, perché, se egli non avesse fatto ieri la nota proposta, la discussione sull'articolo 5 sarebbe stata assai meno interessante e concludente. Quando dico « concludente » vorrei dire anche conclusiva nei risultati; ma temo di non poterlo dire perché, come voi sapete, nonostante l'impegno con il quale noi cerchiamo di esaminare questo testo di legge, non siamo in condizione di portare alcun contributo effettivo al suo miglioramento, in quanto ci è preclusa la possibilità di emendamenti.

In questo caso tale preclusione ci appare particolarmente grave, perché debbo permettermi di richiamare alla vostra attenzione – soprattutto di ricordare alla sua attenzione, signor Presidente – quanto l'onorevole Santagati e l'onorevole Abelli hanno rilevato in ordine alla discrasia che si è determinata tra l'articolo 4, emendato in sede di Commissione, e l'articolo 5.

L'onorevole Abelli, rivolgendosi a me, diceva che forse io avrei potuto suggerire il modo per uscire dalla situazione di equivoco nella quale ci si trova a questo riguardo. Io saprei suggerire un solo modo, che non credo però sia ortodosso. Potrei suggerire che, non avendo potuto la Camera esercitare i suoi diritti nel corso del dibattito quanto ad emendabilità della legge, il Presidente eserciti i suoi diritti ed i suoi doveri, in maniera piuttosto lata, quanto al coordinamento del testo di legge.

Il diritto di coordinamento – come l'onorevole Presidente mi insegna – fa parte per prassi delle attribuzioni del Presidente della Camera e del Presidente del Senato.

Mi permetto di ricordare, a questo proposito, l'esempio di una legge a noi ancora meno cara di quella attuale: la cosiddetta legge Scelba contro il neo-fascismo. In quella occasione, in sede di coordinamento, la Presidenza del Senato ritenne di poter addirittura modificare nella sostanza una norma, suscitando le nostre doglianze, ma determinando un precedente che crediamo sia, costituzionalmente e parlamentarmente, di grande importanza.

In questo caso, non potendosi emendare il testo della legge, ma essendosi rilevato con assoluta evidenza (almeno, a nostro avviso) che fra l'articolo 4, emendato, e l'articolo 5, non emendabile, esistono delle distonie, delle contraddizioni evidentissime (che mi sembra i colleghi che hanno ascoltato gli onorevoli Abelli e Santagati non abbiano potuto né voluto contestare), forse la Presidenza potrebbe porre rimedio alla situazione attraverso un intervento in sede di coordinamento. In caso contrario, penso che dovremmo rivolgerci (ma ritengo che questa mia posizione sia poco ortodossa) all'altro ramo del Parlamento, affinché apporti al testo le necessarie modificazioni, qualora in quel ramo del Parlamento non vengano imposte procedure di questo genere.

Io conterrò questo mio intervento entro limiti brevissimi. Per non ripetere quanto è stato detto, cercherò di fare qualche considerazione che potrebbe sembrare addirittura al di fuori del testo dell'articolo 5, ma che invece ad esso si riallaccia strettamente. Mi riferisco al problema delle ineleggibilità.

È stato molto giustamente detto da tutti i colleghi di parte missina, di parte liberale, di parte monarchica che sono intervenuti nell'ampio dibattito sull'articolo 5, che, quando le leggi regionali o quelle della Repubblica stabiliscono un sistema di ineleggibilità, esse tendono ad evitare che si costituisca una situazione di privilegio in ordine alle elezioni, a tutti i livelli, dalle elezioni comunali, provinciali e regionali a quelle nazionali.

Io prendo atto che questo è il sistema; ma è un sistema che non mi interessa e non mi sodisfa. Io vorrei capire attraverso queste norme sulle elezioni regionali come si vogliono costituire le regioni. Ho l'impressione di non sbagliare comunque dicendo che il sistema delle ineleggibilità, così come la legislazione della Repubblica lo contempla, discende da una concezione delle assemblee parlamentari (o di quelle dei consigli regionali, a qualsiasi livello) di democrazia quantitativa formale e piuttosto vetusta.

Infatti, mi sembra che norme come quella dell'articolo 5 tendano a stabilire il modo in cui può o deve effettuarsi una campagna elettorale, ma non guardino oltre.

Ora, è obiettivamente molto importante che si colpiscano o si limitino i privilegi dei candidati durante una battaglia elettorale.

Ma è molto più importante che, attraverso il modo di determinare lo svolgimento di una battaglia elettorale anche nella scelta e nella possibilità delle candidature, si guardi al sistema in base al quale verranno composte le future assemblee parlamentari, a qualsiasi livello.

A me questo interessa. E, poiché mi interessa, metto in discussione tutto il sistema delle ineleggibilità, e non soltanto dal punto di vista della ortodossia costituzionale, cioè del rispetto della nostra Costituzione, ma anche e soprattutto dal punto di vista di quel finalismo democratico (lo dico in senso che è accettabile anche per me e per la mia parte) che ci dovrebbe animare e guidare tutti, al di fuori e al di sopra delle differenze ideologiche e programmatiche.

Cercherò di spiegarmi meglio, anche se molto sinteticamente.

Che lo Stato di diritto sia in crisi lo riconoscete tutti, a qualsiasi settore apparteniate; che tale crisi ne comporti anche una di funzionamento e di rappresentatività delle assemblee legislative e parlamentari e di quelle amministrative e consiliari, a qualunque livello, è un dato di fatto; che si debba pervenire ad una riforma delle strutture dello Stato, anche in ordine al sistema della rappresentatività, lo riconoscete tutti; che si debba tener conto, noi diremmo del fallimento (voi potete dire del parziale o non sodisfacente funzionamento) delle assemblee regionali a statuto speciale in questi venti anni, lo riconoscete tutti (lo ha riconosciuto clamorosamente il Presidente del Senato, nel molte volte citato suo discorso). Ma proprio questa sera mi è accaduto di leggere su un organo di sinistra – il *Paese Sera* – che quando qualcuno deplora un male o un marasma politico, o comunque ne riconosce l'esistenza, e si limita a denunziarlo senza indicare alcun rimedio, quello è un qualunquista (tanto è vero che di qualunquismo è stato accusato dal *Paese Sera* il Presidente del Senato per il suo noto discorso).

A me la qualifica di qualunquista non sembra una taccia; non lo sono mai stato, però colgo l'occasione per sciogliere un debito di riconoscenza nei confronti di chi fu in mezzo a noi, un uomo con il quale ebbi a polemizzare anche pesantemente in questa Assemblea, ma che credo abbia fatto un gran bene quando in tempi per noi calamitosi scrisse qualche articolo che ci consentì di non sentirci, come in quel momento ci sentivamo, degli stranieri in patria.

Perciò non mi offendo se vengo chiamato qualunquista; eppure, io non desidero essere chiamato qualunquista in quella guisa. Se pongo un problema, cerco dal mio punto di vista di additare, almeno genericamente e in linea di principio, una soluzione. Poiché il problema relativo alla crisi delle assemblee rappresentative esiste e non riguarda soltanto il funzionamento, ma riguarda anche la composizione delle assemblee stesse, allora io dichiaro di essere contrario in linea di principio, e non in linea astratta, al sistema delle ineleggibilità così come questa legge lo concepisce.

Dichiaro di essere contrario non soltanto riguardo alla ortodossia costituzionale, ma anche in ordine alla necessità o almeno alla opportunità di tentare di risolvere i gravi problemi che ci stanno di fronte.

Voi mi direte: pensi proprio tu di poter risolvere i gravi problemi, configurando in una guisa o nell'altra quelle assemblee regionali che non vuoi che vengano costituite? Onorevoli colleghi, noi vorremmo che non fossero costituite. Ma, come è già stato fatto osservare dall'onorevole Abelli, quando ha ricordato il ben diverso modo in cui ci si regolò da parte vostra quando conducemmo l'ostruzionismo contro l'istituzione della regione Friuli-Venezia Giulia: in quella sede fummo larghi di suggerimenti e presentammo una serie di emendamenti che, se per una parte rivestivano un carattere puramente formale, per la restante parte entrarono anche a far parte del corpo della legge stessa.

Avremmo voluto che la regione Friuli-Venezia Giulia non sorgesse, ma non essendo ciò possibile desiderammo che la stessa fosse varata nel miglior modo possibile nell'interesse della regione stessa, dello Stato italiano e della patria.

Identico è l'atteggiamento che noi teniamo in questo momento. Noi non vogliamo le regioni a statuto ordinario; ci indigna però l'atteggiamento di chi, dichiarando di considerarle indispensabili alla democratica realizzazione dello Stato costituzionale, mostra di non curare nel merito il problema, a tal punto che proclama non emendabile nel suo complesso una legge che se viene all'esame di quest'aula lo viene anche per essere emendata.

Ora, io non sono in condizione di proporre alcun emendamento; se ciò mi fosse possibile, ne proporrei uno soppressivo nei confronti del sistema dell'ineleggibilità e ne proporrei uno molto estensivo e radicalmente sostitutivo nei confronti del sistema delle incompatibilità. Non potendo far ciò, mi limito solamente a dichiarare i motivi in base ai quali noi vorremmo che ci si regolasse.

Sono contrario al sistema delle ineleggibilità non soltanto per scrupolo costituzionale, il quale ci spinge a dire che, in base all'articolo 3 della Costituzione essendo tutti i cittadini pari nei loro diritti, non debbono esistere preclusioni nei confronti di alcuno, ma anche per una preoccupazione molto più importante e più valida.

Onorevoli colleghi, cerchiamo di riconoscere un dato di fatto. Nel corso di queste quattro legislature (questa constatazione non viene fatta solamente qui dentro) questa Camera si è andata deteriorando non solo nel sistema, e nei metodi, per la logica partitocratica che ha quasi svuotato il Parlamento, ma anche per la scelta e la provenienza degli uomini. Non faccio torto a nessuno, perché non si tratta di riferimenti personali, ma di un problema che investe senza eccezione tutti i gruppi parlamentari.

Quando il senatore Merzagora rileva che nelle regioni la classe politica dirigente si è andata deteriorando in clientela partitocratica, dobbiamo dire che il suo rilievo è valido.

Gli apparati di partito sono all'assalto del Parlamento da parecchi anni a questa parte; sono all'assalto delle assemblee comunali e delle assemblee provinciali ed in parte hanno conquistato le assemblee regionali. Quando nel precedente articolo voi avete voluto stabilire – e noi ve lo abbiamo fatto notare – in Commissione che si potesse diventare consiglieri regionali pur senza risiedere in quella determinata regione, voi avete voluto favorire i dirigenti centrali degli apparati di partito che avete la necessità di sodisfare e di smistare; perché sono troppi, troppo pressanti e troppo opprimenti e ricattanti.

Se avviene ciò, è perché il sistema delle ineleggibilità e delle incompatibilità non è certamente valido. Ridurre i casi di ineleggibilità significa conferire a qualunque cittadino, qualsiasi posizione occupi, il diritto di entrare a far parte di una assemblea rappresentativa a qualsiasi livello; a questo punto dovrebbe entrare in funzione il sistema delle incompatibilità per far sì che il cittadino investito del mandato rappresentativo durante tutto il tempo di questa investitura possa occuparsi solo del mandato che gli è stato conferito, portando nel sistema rappresentativo i tesori della sua esperienza, della sua cultura, della sua preparazione e delle sue responsabilità precedentemente rivestite alle quali aveva saputo giungere per proprio merito e per le proprie forze.

In questo senso pensiamo, e ne parleremo più ampiamente e propriamente a proposito dell'articolo 6, debba muoversi un legislatore che voglia guardare avanti.

Non meravigliatevi se noi questo appello inutile lo muoviamo oggi quando si tratta di dare vita, secondo voi, al sistema legislativo relativo alle assemblee regionali a statuto ordinario, perché ci piacerebbe su questi temi un colloquio approfondito con le altre parti politiche. Vorremmo sapere dai colleghi della democrazia cristiana che significato abbia la loro società pluralistica, vorremmo sapere a quali risultati tendessero certe loro interessanti ed importanti assemblee, anche recenti, nelle quali si è parlato criticamente della società del benessere e si è tentato di fornire alla pubblica opinione ed al partito della democrazia cristiana qualche indicazione sui modi di restaurazione dello Stato di diritto.

Vorremmo avere, ma non è possibile, un colloquio con i colleghi socialisti, di tutte le tendenze, per sapere quali siano i motivi di fondo per i quali essi hanno abbandonato la loro tradizione antiregionalistica. Non ci rendiamo conto infatti se lo abbiano fatto per mera opportunità politica o per profondo convincimento. Potrebbe anche darsi che essi si siano convinti che per realizzare la programmazione economica e per avvicinare i lavoratori allo Stato sia necessario regionalizzare lo Stato stesso. Se così è, ce lo spieghino. Ma in tal caso le assemblee regionali siano costituite non dagli apparati para-tecnocratici dei partiti, ma da rappresentanze che professionalmente, economicamente e socialmente siano in grado di rappresentare realmente tutte le categorie lavoratrici e produttrici. Secondo il linguaggio di tutti i colleghi socialisti invece (a qualunque corrente essi appartengano) sta di fatto che si va verso questa riforma regionale all'italiana: si incaricano alcuni direttori generali o ispettori di vari ministeri di dar vita (se di vita si può parlare) a queste sciatte e raffazzonate norme legislative, prese un po' qua e un po' là, e tutto questo in un'atmosfera di disordine legislativo veramente penosa.

È stato rilevato dai colleghi che mi hanno preceduto e in particolar modo dall'onorevole Franchi che le norme relative all'ineleggibilità contenute in questa legge sono in aperta contraddizione con quelle già confuse e caotiche preesistenti, dando luogo ad errori e svarioni veramente preoccupanti ed impressionanti. Non solo si fa addirittura confusione in uno stesso testo tra ineleggibilità e incompatibilità, generando ulteriore contraddizione, ma si fa anche confusione tra compiti politici ed amministrativi delle future assem-

blee regionali e per di più si attribuisce il giudizio di merito sull'ineleggibilità ai futuri consiglieri regionali, trasformando in sindacato politico quello che dovrebbe essere un giudizio imparziale. Questo istituzionalizzare per legge delle eccezioni di ineleggibilità veramente scandalose è inammissibile. Basti il caso delle cooperative, già richiamato e sottolineato dall'onorevole Caradonna: in tal guisa non soltanto non si va incontro a quella esigenza di cautela che la pubblica opinione reclama nei confronti dell'istituzione di organi così importanti quali dovrebbero essere le regioni a statuto ordinario, ma addirittura si aggrava il male inficiando il sistema ancor prima di dar luogo a questi nuovi organismi.

Non credo dover aggiungere altro, perché rilevo che nel corso di questo dibattito già i miei colleghi, sia missini sia liberali o monarchici, si sono ampiamente intrattenuti su questi problemi. Posso soltanto esprimere la speranza che quando si passerà alla votazione almeno alcuni degli emendamenti da noi presentati possano essere accolti dalla maggioranza dell'Assemblea. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 5 ?

BALLARDINI, *Presidente della Commissione*. Credo non sia il caso di spendere molte parole su questi emendamenti, tanto più che in tutti gli interventi sviluppatisi sull'articolo 5 non s'è fatto altro che ripetere i temi che avevano già costituito oggetto di discussione generale sul disegno di legge.

Mi limiterò quindi a fare alcuni sommari rilievi a quella parte degli interventi che hanno una qualche attinenza con gli emendamenti e con i subemendamenti che siamo chiamati a votare. È stato da alcuni oratori rilevato, naturalmente con spirito critico, che questo articolo 5 è troppo rigoroso nello stabilire i casi di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale. Ebbene, forse sarà anche fondata una critica di questo genere, ma è strano che essa sia stata fatta proprio da coloro che hanno presentato numerosi emendamenti e subemendamenti alcuni dei quali vanno esattamente nel senso contrario a quello della motivazione portata per le critiche a questo articolo. Vi sono infatti alcuni emendamenti che, anziché tendere a ridurre i casi di ineleggibilità, tendono ad estenderli. La stessa obiezione dobbiamo fare ad una critica mossa al testo di questo articolo a proposito delle scorrettezze formali che sarebbero state usate nella stesura dello schema di legge. Anche sotto questo profilo però non vi è nessuno degli emendamenti sottoposti al nostro esame che tenda a migliorare la forma, il lessico o la sintassi del testo dell'articolo 5. Pertanto, valendosi degli stessi argomenti usati dall'opposizione per criticare il testo del disegno di legge, mi sembra che si possa replicare che gli emendamenti presentati sono indirizzati in senso contrario a quello auspicato dai promotori di essi. Vi è addirittura un gruppo di emendamenti, e quattro in modo particolare, che hanno la caratteristica non solo di confermare l'ineleggibilità di alcune categorie di funzionari, ma anche di punire quei funzionari che, presentatisi alle elezioni, non abbiano ottenuto successo: si chiede infatti di aggiungere a questo smacco anche un ulteriore dispiacere, disponendo il trasferimento di tali funzionari lontano dalla circoscrizione regionale in cui hanno posto la loro candidatura.

Per questi motivi devo confermare il parere della Commissione, che è contrario a tutti gli emendamenti e subemendamenti pre sentati. Infine, prima di porre temine a questo mio intervento, vorrei preannunciare che il relatore esporrà alcune riserve, nel momento in cui passeremo all'esame dei singoli emendamenti e subemendamenti, circa la proponibilità di alcuni di essi.

PRESIDENTE. Il Governo ?

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per le ragioni così bene espresse dal Presidente della Commissione, il Governo prega la Camera di voler respingere tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Santagati, mantiene l'emendamento Turchi 0. 5. 1 *b* all'emendamento Cantalupo 5. 1, del quale è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Avverto che la Camera non è in numero legale. La seduta è pertanto sospesa fino alle ore 11.

Hanno preso parte alla votazione:

Abenante
Accreman
Achilli
Alatri
Alba
Amadei Leonetto
Amendola Pietro
Armani
Armosino
Astolfi Maruzza
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Baroni
Bassi Aldo
Bastianelli
Bavetta
Beccastrini
Belotti
Benocci
Beragnoli
Biaggi Nullo
Biagini
Bianchi Fortunato
Biasutti
Bima
Bisantis
Bo
Bologna
Bonaiti
Borra
Bottaro Giuseppe Antonio
Buffone
Busetto
Buttè
Caiazza
Calasso
Calvetti
Canestrari
Carcaterra
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Cervone
Cocco Maria
Codignola
Colombo Vittorino
Corona Achille
Corona Giacomo
Crocco
Cucchi Angelo
D'Alema
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
Dárida
De Florio
Degan Costante
Degli Esposti
De Leonardis
Dell'Andro
De Maria
De Meo
De Pascális
Di Benedetto
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
D'Ippolito
Di Primio
Donát-Cattín
Dossetti
Élkan
Fada
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Galluzzi Vittorio
Gasco
Gelmini
Gerbino
Ghio
Giachini
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Grimaldi
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Hélfer
Illuminati
Ingrao
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Lama
La Malfa
Levi Arian Giorgina
Lízzero
Loperfido
Lucchesi
Lucifredi
Lusóli
Luzzatto
Magno Michele
Marchesi
Marchiani
Mariconda
Marotta Michele
Maschiella
Massari
Mattarelli Gino
Maulini
Mazzoni
Menchinelli
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Micheli
Miotti Carli Amalia
Monasterio
Morelli
Nannini
Nannuzzi
Napolitano Luigi
Ognibene
Pagliarani
Palazzeschi
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pella
Pellegrino
Pietrobono
Pirastu
Quaranta
Radi
Raffaelli
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Riccio
Ripamonti
Romanato
Romano
Romualdi
Rosati
Rossinovich
Rubeo
Russo Carlo
Salvi Francesco
Sammartino
Sandri Renato
Sasso
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scotoni
Semeraro
Seroni
Soliano
Spallone
Spora
Stella
Sullo
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Tognoni
Trentìn
Valeggiani
Vedovato
Venturoli
Verga
Villani Vittorino
Vincelli
Viviani Luciana
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zóboli
Zucalli

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodio
Azzaro
Buzzetti
Colombo Renato
De Marzi
De Zan
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Pastore
Principe
Rumor
Sabatini
Scelba
Secreto
Urso
Valiante
Zagari

(*La seduta, sospesa alle 3,25 di domenica 22 ottobre 1967, è ripresa alle 11 dello stesso giorno*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GONELLA

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. In sede di votazione segreta sull'emendamento Turchi 0. 5. 1 *b* all'emendamento Cantalupo 5. 1, era mancato il numero legale per deliberare. Chiedo ai presentatori di tale subemendamento se insistano per la votazione.

ALMIRANTE. Insistiamo, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	351
Maggioranza	176
Voti favorevoli	16
Voti contrari	335

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abenante
Albertini
Alboni
Alessandrini
Amadei Leonetto
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Amendola Giorgio
Angelini Giuseppe
Antonini
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Astolfi Maruzza
Averardi
Badaloni Maria
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Baldini
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bártole
Basile Giuseppe
Basile Guido
Bassi Aldo
Battistella
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berlinguer Mario
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bisantis
Bo
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiazza
Calvaresi
Calvi
Camangi
Canestrari
Cappugi
Carcaterra
Carocci
Carra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceruti Carlo
Chiaromonte
Cianca
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Cocco Ortu
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Corona Achille
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Costa Massucco
Dagnino
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Ambrosio
D'Amore
D'Antonio
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Maria
De Martino
De Meo
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Luigi
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
Dossetti
Élkan
Ermini
Failla
Fanfani
Fasoli

Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Fibbi Giulietta
Finocchiaro
Fiumanò
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Gombi
Gorreri
Granati
Graziosi
Greppi Antonio
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gullo
Iotti Leonilde
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
Lajólo
Lama
La Malfa
Landi
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lenti
Leonardi
Lezzi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lusóli
Luzzatto
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Manenti
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Mariani
Mariconda
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Martini Maria Eletta
Martoni
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melloni
Menchinelli
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Migliori
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Morelli
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natta
Negrari
Nenni
Nicoletto
Origlia
Pala
Palleschi
Pasqualicchio
Pastore
Patrini
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Píccoli
Pieraccini
Pintus
Pirastu
Poerio
Prearo
Preti
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani
Restivo
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romano
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaele
Russo Vincenzo Mario
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sandri Renato
Sasso
Savio Emanuela
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarpa
Scionti
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sereni
Sforza
Sgarlata Marcello
Silvestri
Sinesio
Soliano
Sorgi
Speciale
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Sulotto
Tagliaferri
Tàntalo
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Togni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Trentìn
Truzzi Ferdinando
Usvardi
Vedovato
Vespignani
Vetrone
Vianello
Vicentini
Vincelli
Zaccagnini
Zagari
Zanibelli
Zappa
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute *precedenti*):

Alesi Massimo
Amodío
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi Fernando
De Zan Fabiano
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Principe
Rumor
Scelba
Secreto
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro preclusa dalla precedente votazione la prima parte del subemendamento Bozzi 0. 5. 1 *a*: « alti commissari »; mentre la seconda parte del subemendamento (« e il Magistrato superiore delle acque pubbliche ») è rinviata alla discussione dell'emendamento Barzini 5. 2, cui va riferito.

BOZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Dichiaro di ritirare, anche a nome degli altri firmatari, i subemendamenti Alpino 0. 5. 1 *c*, Cariota Ferrara 0. 5. 1 *d*, Cottone 0. 5. 1 *h*, Valitutti 0. 5. 1 *i* e Malagodi 0. 5. 1 *l*. Ritiro anche la prima parte del subemendamento Cantalupo 0. 5. 3 *a* (« componenti »), modificandone la seconda parte con il seguente testo:

« *Aggiungere, dopo le parole:* Corte dei conti, *le parole:* anche nella loro funzione di organi di controllo e di giustizia amministrativa locale ».

Ritiro altresì il subemendamento Cantalupo 0. 5. 3 *b*.

DI PRIMIO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRIMIO, *Relatore*. Desidero richiamare l'attenzione della Presidenza e dell'Assemblea sulla ammissibilità di alcuni emendamenti agli emendamenti. Ritengo che tra gli emendamenti agli emendamenti presentati vi siano veri e propri emendamenti, i quali pertanto, ai sensi dell'articolo 86 del regolamento, e precisamente del primo e del secondo comma di tale articolo, non sono ammissibili e quindi non possono essere messi in votazione.

Ritengo cioè che l'emendamento all'emendamento non possa avere una portata aggiuntiva; nella specie, che non possa creare una causa di ineleggibilità la quale si aggiunga a quelle che sono previste nel testo originario approvato dalla Commissione. Sulla base di questo criterio, esaminerò tutti gli emendamenti agli emendamenti che a mio avviso non appartengono a questa categoria e che ritengo siano invece da classificarsi fra gli emendamenti veri e propri. Come tali essi dovevano essere soggetti alle norme previste dal regolamento per gli emendamenti veri e propri.

L'emendamento 0. 5. 1. *a* ha una caratteristica ibrida perché propone di sostituire le parole: « commissari e alti commissari dello Stato », con le parole: « alti commissari e il Magistrato superiore delle acque pubbliche ». Poiché l'emendamento 5. 1. propone di aggiungere le parole: « Commissari ed alti Commissari dello Stato », non v'è dubbio che per questa prima parte si rimane nel tema dell'emendamento all'emendamento. Per quanto riguarda, invece, il richiamo al Magistrato superiore delle acque pubbliche, è evidente che con ciò si viene a creare una categoria nuova di persone le quali non possono essere elette a consigliere regionale; cioè si viene a creare una causa di ineleggibilità nuova, che si aggiunge a quelle previste nel testo originario della Commissione. Si tratta dunque di un vero e proprio emendamento al testo fondamentale della legge e non di un subemendamento. Pertanto, questa parte dell'emendamento 0. 5. 1. *a* non è ammissibile.

L'emendamento 0. 5. 1 *e*, dopo le parole: « dello Stato », propone di aggiungere: « nonché i componenti le loro segreterie particolari ». A proposito di questo emendamento, debbo rilevare che un legame esiste con l'emendamento 5. 1, ma è puramente funzionale e non concettuale nel senso previsto dall'articolo 86. Se questo emendamento dovesse essere approvato, si verrebbe a creare una causa nuova di ineleggibilità concernente precisamente i componenti le segreterie dei commissari e alti commissari dello Stato. Praticamente si verrebbe a modificare non l'emendamento presentato nei termini previsti dall'articolo 86, ma il testo originario della legge. Quindi, a mio modesto avviso, anche questo emendamento non deve essere ammesso.

Le stesse considerazioni valgono per l'emendamento 0. 5. 1. *f*.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo?

ROBERTI. Signor Presidente, noi pensiamo sia preferibile che il relatore esponga il suo punto di vista emendamento per emendamento, o almeno per ogni gruppo. Con una esposizione unica, che raggruppa tutti i subemendamenti, rischiamo di far diventare questa discussione più caotica di quanto già non sia. Io quindi propongo, signor Presidente, dal momento che il relatore ha espresso il

proprio parere su una decina di emendamenti all'emendamento 5. 1, di esaminare tutte le sue eccezioni in merito a questo primo gruppo, prima di passare agli emendamenti all'emendamento 5. 2.

L'articolazione esiste per qualche cosa in tutte le sistematiche legislative, regolamentari e procedurali di questo mondo.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, le faccio però presente che l'articolo è unico.

ROBERTI. Però comprende ben 10 o 20 numeri con una serie di lettere successive. Non è possibile considerarlo tutto intero, altrimenti staremo qui a discutere per ore.

In ogni modo non potrà essere attribuita a noi, se questa nostra richiesta verrà respinta, la responsabilità per la lunghezza della nostra esposizione allorché esprimeremo il nostro parere sulle eccezioni avanzate dall'onorevole Di Primio.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, preferisce continuare la sua esposizione?

DI PRIMIO, *Relatore*. Senz'altro, signor Presidente, e passo ora agli emendamenti presentati all'emendamento principale Barzini 5. 2.

Per l'emendamento 0. 5. 2 *a* (Turchi), devo rilevare che solo in apparenza si tratta di un subemendamento, perché in realtà si tende a modificare il testo originale. I magistrati delle corti di cassazione sono infatti diversi da quelli delle corti di appello, sia che si intendano come ordini diversi sia che li si consideri come magistrati esercitanti diverse funzioni. Se quindi dovesse passare quell'emendamento, modificheremmo il testo originale della Commissione aggiungendo alle cause di ineleggibilità anche quella rappresentata dall'esercitare funzioni di magistrato di corte d'appello.

Circa l'emendamento 0. 5. 2 *b* (Cantalupo), devo esprimere le mie perplessità sull'introduzione nella legge di una simile norma, perché parlare genericamente di « supreme corti di giustizia ordinaria e amministrativa » significa adottare un linguaggio giuridico di una approssimazione tale da creare confusione e oscurità. In ogni caso, le supreme corti di giustizia ordinaria, nel nostro ordinamento giuridico, sono la Corte di cassazione, la Corte dei conti e il Consiglio di Stato, di guisa che tale riferimento è già compreso nei tre emendamenti principali. Tale emendamento, del tutto superfluo, non dovrebbe quindi essere, a mio avviso, posto in votazione.

Quanto all'emendamento 0. 5. 2 *c* (Guarra), devo rilevare che i presidenti dei tribunali sono giudici completamente diversi dai magistrati della Corte di cassazione e che pertanto, ove il subemendamento venisse accolto, si creerebbe una nuova causa di ineleggibilità, in aggiunta non a quelle dell'emendamento Barzini, ma a quelle previste dal testo della Commissione. Si tratta, pertanto, non di un subemendamento ma di un vero e proprio emendamento.

Le stesse argomentazioni valgono per il subemendamento Guarra 0. 5. 2 *d*.

L'emendamento Milia 0. 5. 2 *e* è effettivamente, invece, un emendamento all'emendamento e pertanto non ho difficoltà a che esso sia posto in votazione.

Vi sono poi l'emendamento 5. 3 Malagodi e una serie di subemendamenti ad esso collegati. L'emendamento principale è indubbiamente ammissibile e altrettanto potrebbe dirsi, dal punto di vista meramente formale, delle parti mantenute (in un nuovo testo) dell'emendamento Cantalupo 0. 5. 3 *a*.

Ritengo che questa parte del subemendamento sia del tutto superflua e quindi inammissibile, da un punto di vista sostanziale, perché la Corte dei conti esercita il potere di controllo sugli atti della regione per legge. Ma da un punto di vista formale il subemendamento è ammissibile.

Quanto al subemendamento 0. 5. 3 *c*, devo osservare che i funzionari del Consiglio di Stato sono persone diverse dai magistrati del Consiglio di Stato; il subemendamento quindi tende a creare una causa di ineleggibilità che si aggiunge a quelle previste dal testo originario del disegno di legge.

Per il subemendamento 0. 5. 4. *a*, valgono le stesse osservazioni fatte per il subemendamento 0. 5. 3 *c*: i funzionari sono persone diverse dai magistrati della Corte dei conti; quindi si tende a creare una causa di ineleggibilità che si aggiunge a quelle previste dal testo originario del disegno di legge. Pertanto il subemendamento è inammissibile.

Quanto al subemendamento 0. 5. 4. *b*, è evidente che le giurisdizioni speciali sono completamente diverse, sul piano tecnico, giuridico e costituzionale, dalla Corte dei conti. Si tende quindi a creare una causa di ineleggibilità che si aggiunge a quelle previste dal testo originario del disegno di legge. Pertanto il subemendamento è inammissibile.

Quanto al subemendamento 0. 5. 4 *c*, esso è superfluo, perché i magistrati delle delegazioni della Corte dei conti sono magistrati della Corte dei conti.

Pure il subemendamento 0. 5. 4 *d* è inammissibile, in quanto si distacca completamente dall'emendamento 5. 4., poiché i componenti delle giunte provinciali amministrative non hanno niente a che vedere con i magistrati della Corte dei conti, neppure da un punto di vista funzionale.

Questo quanto desideravo rilevare, rimettendomi, per quanto riguarda la decisione, alla Presidenza.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo in proposito ?

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si associa alle osservazioni svolte dal relatore.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Vorrei conoscere il parere della Presidenza circa questa serie di incompatibilità. Il relatore oppone queste improponibilità come argomentazioni di merito in relazione alle votazioni da fare, cioè contrasta nel merito gli emendamenti ? Se è così, essendo noi ancora sotto l'imperio della proposta Dell'Andro, non credo si possa riaprire una discussione di merito.

PRESIDENTE. Le eccezioni del relatore non riguardano il merito. La discussione è di carattere procedurale.

ROBERTI. In questo caso, desidererei conoscere il pensiero della Presidenza circa il valore dell'eccezione di improponibilità testé enunciata dal relatore.

PRESIDENTE. La Presidenza si era già posta la questione sollevata dall'onorevole relatore.

È opportuno precisare, infatti, che gli emendamenti, pur essendo in ogni caso ricevibili dagli uffici, sono ammissibili alla votazione soltanto se sono collegabili sostanzialmente, anche se in modo lato, al contenuto degli emendamenti ai quali si riferiscono. Non sono, pertanto, ammissibili i sostitutivi totali, né le aggiunte che non siano strettamente connesse con l'emendamento.

Detto principio è contenuto chiaramente nell'articolo 86 del regolamento, il cui disposto verrebbe ad essere palesemente frustrato qualora si ammettessero alla votazione emendamenti ad emendamenti che per il loro contenuto non hanno attinenza alcuna con gli emendamenti ai quali pertengono.

Ritengo, per altro, ammissibili i subemendamenti Bozzi 0. 5. 1 *e* e 0. 5. 1 *a* limitatamente alle parole: « e il Magistrato delle acque pubbliche », inteso come primo emendamento all'emendamento Barzini 5. 2.

Onorevole Bozzi, mantiene il suo subemendamento 0. 5. 1 *e*, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BOZZI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta sia la votazione per appello nominale sia quella per scrutinio segreto, quest'ultima dai deputati Longoni ed altri nel prescritto numero.

Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale, indìco la votazione segreta sul subemendamento Bozzi 0. 5. 1 *e*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	391
Maggioranza	196
Voti favorevoli . . .	23
Voti contrari	368

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Armani
Abbruzzese	Armaroli
Abenante	Armato
Alatri	Armosino
Alba	Arnaud
Albertini	Astolfi Maruzza
Alboni	Averardi
Alessandrini	Badaloni Maria
Amadei Giuseppe	Balconi Marcella
Amadei Leonetto	Baldani Guerra
Amadeo	Baldi
Amasio	Baldini
Amatucci	Barba
Amendola Giorgio	Barbaccia
Amendola Pietro	Barberi
Angelini	Barbi
Antonini	Bardini
Antoniozzi	Baroni
Ariosto	Bártole

Basile Giuseppe
Basile Guido
Bassi
Bastianelli
Battistella
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berlinguer Mario
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bettiol
Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bignardi
Bisaglia
Bisantis
Bo
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Bottaro
Bova
Bozzi
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Camangi
Canestrari
Cappugi
Carcaterra
Cariglia
Carocci
Carra
Cassandro
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceruti Carlo
Cianca
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Corrao
Cortese
Costa Massucco
Crocco
Cucchi
Dagnino
D'Alema
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Ambrosio
D'Amore
D'Antonio
De' Cocci
Degan
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Maria
De Marsanich
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo
Di Mauro Luigi
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donàt-Cattìn
Dossetti
Élkan
Ermini
Fada
Failla
Fanfani
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris
Fibbi Giulietta
Fiumanò
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Golinelli
Gombi
Gonella Guido
Gorreri
Granati
Graziosi
Greppi
Grezzi
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Gullo
Hélfer
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
Laforgia
Lajòlo
Lama
Landi
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lenti
Leonardi
Lettieri
Lezzi
Li Causi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Luzzatto
Magno
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Giacomo
Manenti
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Mariani
Mariconda
Marotta Michele
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Matteotti
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria

Miceli	Russo Carlo
Micheli	Russo Vincenzo
Migliori	Mario
Miotti Carli Amali	Sabatini
Misasi	Sacchi
Monasterio	Salizzoni
Montanti	Salvi
Morelli	Sammartino
Mosca	Sarti
Mussa Ivaldi Vercelli	Sasso
Nannini	Savio Emanuela
Nannuzzi	Scaglia
Napoli	Scalia
Napolitano Francesco	Scarascia Mugnozza
Napolitano Luigi	Scarpa
Natali	Scionti
Natoli	Scricciolo
Nicoletto	Sedati
Ognibene	Semeraro
Origlia	Serbandini
Pagliarani	Sereni
Pala	Seroni
Palazzeschi	Sforza
Palleschi	Sgarlata
Pasqualicchio	Simonacci
Pastore	Sinesio
Patrini	Sorgi
Pellegrino	Speciale
Pellicani	Stella
Pennacchini	Storchi
Pezzino	Sullo
Piccinelli	Sulotto
Píccoli	Tagliaferri
Pintus	Tàntalo
Pirastu	Taviani
Poerio	Tedeschi
Prearo	Tempia Valenta
Pucci Ernesto	Tenaglia
Racchetti	Terranova Corrado
Radi	Terranova Raffaele
Re Giuseppina	Tesauro
Reale Giuseppe	Todros
Reale Oronzo	Togni
Restivo	Tognoni
Riccio	Toros
Rinaldi	Tozzi Condivi
Ripamonti	Trentìn
Romanato	Trombetta
Romano	Truzzi
Romeo	Turnaturi
Romita	Usvardi
Romualdi	Vedovato
Rosati	Venturini
Rossanda Banfi Rossana	Venturoli
	Vespignani
Rossinovich	Vetrone
Rubeo	Vianello
Ruffini	Vicentini
Villa	Zagari
Vincelli	Zanibelli
Viviani Luciana	Zappa
Vizzini	Zucalli
Zaccagnini	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Nucci
Amodío	Principe
Azzaro	Rumór
Colombo Renato	Scelba
De Marzi	Secreto
De Zan	Urso
Ferrari Riccardo	Valiante
Macchiavelli	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Guarra, mantiene il suo emendamento 0. 5. 1 *f* all'emendamento 5. 1 Cantalupo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GUARRA. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dal deputato Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GONELLA

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	341
Maggioranza	171
Voti favorevoli	32
Voti contrari	309

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Alatri
Accreman	Alba

Albertini
Alboni
Alessandrini
Almirante
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo
Amasio
Amatucci
Amendola Giorgio
Amendola Pietro
Angelini
Antonini
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Arnaud
Astolfi Maruzza
Averardi
Badaloni Maria
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldini
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi
Baroni
Bártole
Baslini
Bassi
Battistella
Beccastrini
Belotti
Bemporad
Beragnoli
Berlinguer Mario
Berloffa
Berretta
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bignardi
Bisantis
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Botta
Bottaro
Bova
Bozzi
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiazza
Calabrò
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Cariglia
Carocci
Cassandro
Cassiani
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallaro Nicola
Céngarle
Cianca
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Cortese
Crocco
Cucchi
Dagnino
Dall'Armellina
D'Ambrosio
D'Amore
D'Antonio
De Capua
Degan
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
De Maria
De Martino
De Marzio
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
Élkan
Fada
Fanfani
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Fiumanò
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franco Raffaele
Franzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gessi Nives
Ghio
Gioia
Giolitti
Gitti
Giugni Lattari Jole
Golinelli
Gombi
Gorreri
Granati
Greppi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gui
Gullo
Hélfer
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
Laforgia
Lajólo
Lama
Landi
La Penna
La Spada
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lenti
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Li Causi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Luzzatto
Magno
Magrì
Malfatti Francesco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Manenti
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Mariani
Mariconda
Martini Maria Eletta
Martuscelli
Maschiella
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Matteotti
Mazza
Menchinelli
Mengozzi

Merenda	Salizzoni
Mezza Maria Vittoria	Salvi
Miceli	Sammartino
Micheli	Sarti
Migliori	Sasso
Miotti Carli Amalia	Savio Emanuela
Misasi	Scaglia
Montanti	Scalia
Morelli	Scarascia Mugnozza
Mosca	Scarpa
Mussa Ivaldi Vercelli	Scelba
Nannini	Scionti
Nannuzzi	Scotoni
Napoli	Semeraro
Napolitano Francesco	Serbandini
Natali	Sereni
Negrari	Seroni
Nenni	Servello
Nicoletto	Sforza
Ognibene	Sgarlata
Orlandi	Simonacci
Pala	Sinesio
Palazzeschi	Sorgi
Palleschi	Speciale
Pastore	Stella
Patrini	Storchi
Pellicani	Sullo
Pennacchini	Sulotto
Pezzino	Tagliaferri
Piccinelli	Tàntalo
Píccoli	Taviani
Pintus	Tedeschi
Poerio	Terranova Corrado
Prearo	Terranova Raffaele
Pucci Ernesto	Tesauro
Quaranta	Todros
Radi	Toros
Reale Giuseppe	Tozzi Condivi
Reale Oronzo	Trentin
Riccio	Tripódi
Rinaldi	Trombetta
Roberti	Truzzi
Romanato	Usvardi
Romita	Valitutti
Romualdi	Vedovato
Rosati	Vetrone
Rossanda Banfi Rossana	Vianello
	Vicentini
Rossi Paolo Mario	Villa
Rossinovich	Vincelli
Rubeo	Vizzini
Ruffini	Zaccagnini
Russo Carlo	Zagari
Russo Spena	Zanibelli
Russo Vincenzo	Zappa
Mario	Zóboli
Sabatini	Zucalli
Sacchi	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Macchiavelli
Amodio	Nucci
Azzaro	Principe
Colombo Renato	Rumór
De Marzi	Secreto
De Zan	Urso
Ferrari Riccardo	Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Milia, mantiene il suo emendamento 0. 5. 1 *g* all'emendamento 5. 1 Cantalupo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MILIA. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	374
Maggioranza	188
Voti favorevoli	31
Voti contrari	343

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Amendola Pietro
Abbruzzese	Angelini
Abelli	Antonini
Accreman	Antoniozzi
Achilli	Ariosto
Alatri	Armani
Alboni	Armaroli
Alessandrini	Armato
Almirante	Arnaud
Amadei Giuseppe	Astolfi Maruzza
Amadei Leonetto	Averardi
Amasio	Badaloni Maria
Amatucci	Badini Confalonieri
Ambrosini	Balconi Marcella
Amendola Giorgio	Baldani Guerra

Baldi
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi
Bardini
Baroni
Bártole
Bassi
Bastianelli
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Beragnoli
Berlinguer Mario
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bettiol
Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bisaglia
Bisantis
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Botta
Bova
Bozzi
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Camangi
Canestrari
Cappugi
Carcaterra
Cariglia
Carocci
Carra
Cassandro
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceruti Carlo
Chiaromonte
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Cocco Ortu
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Cortese
Costa Massucco
Crocco
Cucchi
Dagnino
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Ambrosio
D'Amore
D'Antonio
D'Arezzo
De Capua
De' Cocci
Degan
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
De Maria
De Marsanich
De Martino
De Meo
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo
Di Nardo
D'Ippolito
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donàt-Cattìn
Dossetti
Durand de la Penne
Élkan
Ermini
Fanfani
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Fiumanò
Fornale
Fortini
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franco Raffaele
Franzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Gioia
Giolitti
Giomo
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Gombi
Gorreri
Granati
Graziosi
Grezzi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gui
Gullo
Gullotti
Hélfer
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
Laforgia
Lama
Landi
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lenti
Leonardi
Lettieri
Lezzi
Li Causi
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lusóli
Luzzatto
Magno
Magrì
Malagodi
Malfatti Francesco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Marchiani
Mariani
Mariconda
Marotta Michele
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Maschiella
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Menchinelli
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Migliori
Miotti Carli Amalia
Misasi
Montanti

Morelli
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali
Natoli
Natta
Negrari
Nicoletto
Ognibene
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pastore
Patrini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Píccoli
Pierangeli
Pintus
Poerio
Prearo
Pucci Ernesto
Quaranta
Racchetti
Radi
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Restivo
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Roberti
Romano
Romeo
Romita
Romualdi
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo
Rossi Paolo Mario
Rubeo
Ruffini
Russo Spena
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sabatini
Sacchi
Salizzoni
Salvi
Sammartino
Santagati
Sarti
Sasso
Savio Emanuela
Scalia
Scarascia Mugnozza
Scelba
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sereni
Seroni
Sforza
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Sorgi
Speciale
Spora
Stella
Storchi
Sullo
Sulotto
Tagliaferri
Tàntalo
Taviani
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Tesauro
Todros
Togni
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Tremelloni
Trentin
Truzzi
Turnaturi
Usvardi
Vedovato
Venturini
Venturoli
Vetrone
Viale
Vianello
Vicentini
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Zagari
Zanibelli
Zappa
Zóboli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodío
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
De Zan
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Principe
Rumór
Secreto
Urso
Valiante

PRESIDENTE. Sono assorbiti, per effetto di questa votazione, i subemendamenti Milia 0. 5. 2 *e*, 0. 5. 3 *d* e 0. 5. 4 *e*.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Cantalupo, mantiene il suo emendamento 5. 1 ?

CANTALUPO. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	367
Maggioranza	184
Voti favorevoli	31
Voti contrari	336

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abelli
Accreman
Achilli
Alatri
Alboni
Alessandrini
Almirante
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Amendola Pietro
Angelini
Antonini
Antoniozzi

Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Arnaud
Astolfi Maruzza
Averardi
Badaloni Maria
Badini Confalonieri
Balconi Marcella
Baldi
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi
Bardini
Baroni
Bártole
Bassi
Bastianelli
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Belci
Bemporad
Beragnoli
Berlingúer Luigi
Berlingúer Mario
Berloffa
Berretta
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bettiol
Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bisaglia
Bisantis
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Camangi
Canestrari
Cappugi
Carcaterra
Cariglia
Carocci
Carra
Cássiani
Castelli
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceruti Carlo
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Codacci Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Cortese
Crocco
Cucchi
Dagnino
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Amore
D'Antonio
D'Arezzo
De Capua
De' Cocci
Degan
Del Castillo
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
Dell'Andro
De Maria
De Mársanich
De Martino
De Meo
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Durand de la Penne
Élkan
Ermini
Fada
Fanfani
Fasoli
Ferraris
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Fiumanò
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franco Raffaele
Franzo
Gagliardi
Galdo
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Gioia
Giolitti
Giomo
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Golinelli
Gombi
Gorreri
Granati
Graziosi
Greppi
Guariento
Guarra
Gui
Gullo
Hélfer
Illuminati
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
Laforgia
Lama
Landi
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Leonardi
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Li Causi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Luzzatto
Magno
Magrì
Malfatti Francesco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Manenti
Marchiani
Mariani
Mariconda
Marotta Michele
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Matteotti
Maulini
Mazza
Menchinelli
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli

Micheli	Sabatini
Migliori	Sacchi
Miotti Carli Amalia	Salizzoni
Misasi	Salvi
Montanti	Sammartino
Morelli	Santagàti
Mosca	Sarti
Mussa Ivaldi Vercelli	Sasso
Nannini	Savio Emanuela
Nannuzzi	Savoldi
Napoli	Scaglia
Napolitano Francesco	Scalia
Natoli	Scarascia Mugnozza
Negrari	Scarpa
Nenni	Scelba
Nicoletto	Scionti
Origlia	Scotoni
Orlandi	Sedati
Pala	Semeraro
Palazzeschi	Serbandini
Palleschi	Seroni
Pastore	Sforza
Patrini	Sgarlata
Pellegrino	Simonacci
Pellicani	Sinesio
Pennacchini	Sorgi
Pezzino	Spagnoli
Piccinelli	Speciale
Píccoli	Spora
Pintus	Stella
Prearo	Storchi
Pucci Ernesto	Sullo
Racchetti	Sulotto
Radi	Tagliaferri
Rampa	Tàntalo
Re Giuseppina	Taviani
Reale Giuseppe	Tedeschi
Reale Oronzo	Tenaglia
Reggiani	Terranova Corrado
Restivo	Terranova Raffaele
Riccio	Tesauro
Rinaldi	Todros
Ripamonti	Togni
Roberti	Tognoni
Romanato	Toros
Romano	Tozzi Condivi
Romeo	Tremelloni
Romita	Truzzi
Romualdi	Usvardi
Rosati	Vedovato
Rossanda Banfi Rossana	Venturoli
	Vespignani
Rossi Paolo	Vetrone
Ruffini	Vianello
Russo Spena	Vicentini
Russo Vincenzo	Villa
Russo Vincenzo Mario	Villani
	Vincelli
Viviani Luciana	Zanti Tondi Carmen
Vizzini	Zappa
Zagari	Zucalli
Zanibelli	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Macchiavelli
Amodío	Nucci
Azzaro	Principe
Colombo Renato	Rumór
De Marzi	Secreto
De Zan	Urso
Ferrari Riccardo	Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora agli emendamenti all'emendamento Barzini 5. 2. Il primo è rappresentato dall'ultima parte del subemendamento Bozzi 0. 5. 1 *a*, trasferito, come la Camera ricorda, in questa sede, limitatamente alle parole: « e il Magistrato superiore delle acque pubbliche ».

L'onorevole Bozzi ha già dichiarato di mantenerlo.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento Bozzi è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare í voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	359
Maggioranza	180
Voti favorevoli	24
Voti contrari	335

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Almirante
Abbruzzese	Amadei Giuseppe
Abelli	Amadeo
Accreman	Amasio
Achilli	Amatucci
Alatri	Ambrosini
Alboni	Amendola Pietro
Alessandrini	Angelini

Antonini
Antoniozzi
Armani
Armaroli
Arnaud
Astolfi Maruzza
Averardi
Badaloni Maria
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldi
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi
Bardini
Baroni
Bartole
Baslini
Bassi
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Beragnoli
Berlinguer Mario
Berloffa
Berretta
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bettiol
Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bologna
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bova
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiazza
Calabrò
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Camangi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Caradonna
Carcaterra
Carocci
Carra
Cassandro
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari
Cavallaro Nicola
Cengarle
Ceruti Carlo
Coccia
Cocco Maria
Cocco Ortu
Codacci Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Cortese
Costa Massucco
Covelli
Crocco
Cucchi
Dagnino
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
De Capua
De' Cocci
Degan
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan
Diaz Laura
Di Giannantonio
Di Lorenzo
Di Nardo
Di Piazza
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
Élkan
Ermini
Fada
Fanfani
Fasoli
Fibbi Giulietta
Fiumanò
Folchi
Fornale
Fortini
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo
Gagliardi
Galdo
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Golinelli
Gombi
Gorreri
Granati
Graziosi
Greppi
Guariento
Guarra
Gui
Gullo
Hélfer
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
Laforgia
Lama
La Penna
La Spada
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Luzzatto
Magrì
Malfatti Francesco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Manenti
Mannironi
Mariani
Mariconda
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Maschiella
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Matteotti
Maulini
Mazza
Menchinelli
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Misasi
Montanti
Morelli
Mosca

Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Natali
Natoli
Negrari
Nenni
Nicoletto
Ognibene
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pastore
Patrini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Piccoli
Pierangeli
Pintus
Prearo
Pucci Ernesto
Quaranta
Racchetti
Radi
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani
Restivo
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Roberti
Romano
Romeo
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sabatini
Sacchi
Salizzoni
Salvi
Sammartino
Santagati
Sarti
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia
Scarascia Mugnozza
Scarlato
Scarpa
Scelba
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Seroni
Sforza
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Sorgi
Speciale
Spora
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tàntalo
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Todros
Togni
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Tremelloni
Trombetta
Truzzi
Turnaturi
Valeggiani
Vedovato
Venturoli
Vetrone
Vianello
Vicentini
Villa
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Zaccagnini
Zàgari
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucalli

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodío
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Principe
Rumór
Secreto
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, mantiene il subemendamento Turchi 0. 5. 2 *a*, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri nel prescritto numero

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	333
Maggioranza	167
Voti favorevoli	23
Voti contrari	310

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abelli
Accreman
Achilli
Alatri
Alessandrini
Almirante
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amasio
Amatucci
Amendola Pietro
Angelini Giuseppe
Antonini
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Astolfi Maruzza
Balconi Marcella
Baldani Guerra

Baldi Carlo
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bártole
Bassi Aldo
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Beragnoli
Berloffa
Berretta
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bova
Bozzi
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzelli
Caiazza
Calabrò
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Camangi
Canestrari
Cappugi
Caradonna
Carcaterra
Carocci
Cassandro
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceruti Carlo
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Vittorino
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Costa Massucco
Covelli
Crocco
Dagnino
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Del Castillo
Della Briotta
De Maria
De Mársanich
De Martino
De Meo
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
Di Piazza
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
Élkan
Ermini
Fada
Fasoli
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Fiumanò
Folchi
Fornale
Fortini
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Gagliardi
Galdo
Galli
Gambelli Fenili
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Golinelli
Gombi
Gorreri
Granati
Graziosi
Greppi Antonio
Guadalupi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Gui
Gullo
Hélfer
Illuminati
Ingrao
Iczzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
Laforgia
Lajólo
Lama
La Penna
La Spada
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lusoli
Luzzatto
Magrì
Malfatti Francesco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Manenti
Mannironi
Mariconda
Marotta Michele
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Maschiella
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Mazza
Mengozzi
Merenda
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Morelli
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Negrari
Nicoletto
Ognibene
Origlia
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Patrini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Píccoli
Pierangeli
Pintus
Prearo
Pucci Ernesto
Quaranta

Racchetti	Serbandini
Radi	Sgarlata Marcello
Rampa	Simonacci
Re Giuseppina	Sinesio
Reale Giuseppe	Sorgi
Reggiani	Speciale
Restivo	Spora
Riccio	Stella
Rinaldi	Storchi Ferdinando
Ripamonti	Sullo
Roberti	Tagliaferri
Romanato	Tantalo
Romano	Tedeschi
Romita	Tenaglia
Romualdi	Terranova Corrado
Rosati	Terranova Raffaele
Ruffini	Todros Alberto
Russo Carlo	Togni
Russo Spena Raffaele	Tognoni
Russo Vincenzo	Toros Mario
Russo Vincenzo Mario	Tozzi Condivi
Sabatini	Tremelloni
Sacchi Giuseppe	Truzzi Ferdinando
Salizzoni	Turnaturi
Salvi Franco	Usvardi
Sammartino	Valeggiani
Santagàti	Venturoli
Sarti Adolfo	Vespignani
Sasso	Vetrone
Savio Emanuela	Vianello
Savoldi	Vicentini
Scaglia Giovanni Battista	Villa
	Vincelli
Scarascia Mugnozza	Viviani Luciana
Scarlato Vincenzo	Vizzini
Scelba	Zaccagnini
Scionti	Zagari
Scotoni	Zanti Tondi Carmen
Sedati	Zucalli
Semeraro	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Nucci
Amodio	Principe
Azzaro	Rumor
Colombo Renato	Secreto
De Marzi	Urso
Ferrari Riccardo	Valiante
Macchiavelli	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Badini Confalonieri, mantiene il subemendamento Cantalupo 0. 5. 2. *b*, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BADINI CONFALONIERI. Lo ritiriamo, signor Presidente, perché effettivamente dobbiamo riconoscere che la dizione è meno chiara di quella dell'emendamento

PRESIDENTE. Onorevole Guarra, mantiene il subemendamento 0. 5. 2. *c*, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GUARRA. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	325
Maggioranza	163
Voti favorevoli	15
Voti contrari	310

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Baldini
Abbruzzese	Ballardini
Accreman	Barba
Achilli	Barbaccia
Alatri	Barberi
Alboni	Barbi Paolo
Alessandrini	Bardini
Almirante	Baroni
Amadei Giuseppe	Bartole
Amadei Leonetto	Battistella
Amadeo Aldo	Bavetta
Amasio	Beccastrini
Amatucci	Belci
Amendola Pietro	Belotti
Angelini Giuseppe	Bemporad
Antonini	Beragnoli
Antoniozzi	Berloffa
Ariosto	Berretta
Armani	Bersani
Armaroli	Bertè
Armato	Bertinelli
Astolfi Maruzza	Bettiol
Badini Confalonieri	Biaggi Nullo
Balconi Marcella	Biagini
Baldi Carlo	Biancani

Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bisaglia
Bisantis
Bo
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Bova
Bozzi
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Capua
Caradonna
Carocci
Carra
Cassiani
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Coccia
Coccia Maria
Cocco Ortu
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Costa Massucco
Covelli
Crocco
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Amore
D'Arezzo
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
De Maria
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Donát-Cattín
D'Onofrio
Elkan
Ermini
Fada
Fasoli
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Fiumanò
Folchi
Fornale
Fortini
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Gioia
Giolitti
Giomo
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Golinelli
Gombi
Gorreri
Granati
Graziosi
Greppi Antonio
Guadalupi
Guerrini Giorgio
Gullo
Hélfer
Illuminati
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
Laforgia
Lama
La Penna
Lenoci
Lenti
Leonardi
Lezzi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Luzzatto
Magno Michele
Malfatti Francesco
Mancini Giacomo
Marchesi
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Marras
Martoni
Maschiella
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Mazza
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Misasi Riccardo
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Natoli Aldo
Natta
Negrari
Nicoletto
Ognibene
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Patrini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Píccoli
Pierangeli
Pintus
Prearo
Racchetti
Radi
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Ripamonti
Romanato
Romano
Romeo
Rossanda Banfi Rossana
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaele
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Seroni
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Sorgi
Speciale
Stella

Storchi Ferdinando	Truzzi Ferdinando
Sullo	Turnaturi
Sulotto	Valeggiani
Tagliaferri	Vedovato
Tedeschi	Venturoli
Tempia Valenta	Vespignani
Tenaglia	Vetrone
Terranova Corrado	Vianello
Terranova Raffaele	Vicentini
Tesauro	Villa
Titomanlio Vittoria	Vincelli
Todros Alberto	Viviani Luciana
Togni	Vizzini
Tognoni	Zaccagnini
Toros Mario	Zagari
Tozzi Condivi	Zanti Tondi Carmen
Tremelloni	Zucalli
Trombetta	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Nucci
Amodio	Principe
Azzaro	Rumor
Colombo Renato	Secreto
De Marzi	Urso
Ferrari Riccardo	Valiante
Macchiavelli	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Guarra, mantiene il subemendamento 0. 5. 2. *d*, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GUARRA. Sì, signor Presidente, limitatamente alle parole « i giudici dei tribunali ed i pretori », ritirando la residua parte.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stato chiesto lo scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	334
Maggioranza	168
Voti favorevoli	18
Voti contrari	316

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese	Bonaiti
Abelli	Bontade Margherita
Accreman	Borghi
Achilli	Borra
Alatri	Borsari
Alboni	Bosisio
Alessandrini	Bottaro
Almirante	Bova
Amadei Giuseppe	Brandi
Amadei Leonetto	Breganze
Amasio	Bressani
Amatucci	Brighenti
Ambrosini	Bronzuto
Amendola Pietro	Brusasca
Antonini	Buffone
Armani	Busetto
Armaroli	Buttè
Armosino	Buzzetti
Astolfi Maruzza	Buzzi
Badaloni Maria	Caiazza
Badini Confalonieri	Calasso
Balconi Marcella	Calvaresi
Baldi	Calvetti
Baldini	Calvi
Ballardini	Canestrari
Barba	Cappugi
Barbaccia	Caprara
Barberi	Caradonna
Barbi	Carcaterra
Bardini	Carocci
Baroni	Carra
Bártole	Cassandro
Bassi	Cassiani
Battistella	Castelli
Beccastrini	Castellucci
Belci	Cataldo
Belotti	Cattaneo Petrini Giannina
Bemporad	Cavallari
Beragnoli	Cavallaro Francesco
Berloffa	Cavallaro Nicola
Berretta	Chiaromonte
Bersani	Cinciari Rodano Maria Lisa
Bertè	Coccia
Bertinelli	Cocco Maria
Bettiól	Cocco Ortu
Biaggi Nullo	Colleoni
Biagini	Colleselli
Biagioni	Colombo Vittorino
Biancani	Corghi
Bianchi Fortunato	Corona Achille
Bianchi Gerardo	Corona Giacomo
Biasutti	Cortese
Bigi	Costa Massucco
Bima	
Bisaglia	
Bisantis	

Crocco
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
De Capua
De' Cocci
Degan
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
Dossetti
Élkan
Ermini
Fada
Fasoli
Ferraris
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Fiumanò
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gerbino
Ghio
Gioia
Girardin
Gitti
Golinelli
Gombi
Gorreri
Graziosi
Greppi
Guadalupi
Guarra
Guidi
Hélfer
Illuminati
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
Laforgia
Landi
La Penna
La Spada
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lenti
Leonardi
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Luzzatto
Malfatti Francesco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Maschiella
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Matteotti
Mazza
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Miotti Carli Amalia
Misasi
Morelli
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Natali
Natta
Negrari
Nicoletto
Nicosia
Ognibene
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Patrini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Píccoli
Pintus
Prearo
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Raffaelli
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Restivo
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Rosati
Rossi Paolo Mario
Ruffini
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Mario
Sabatini
Sacchi
Salvi
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia
Scarascia Mugnozza
Scarlato
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sereni
Servello
Simonacci
Sinesio
Sorgi
Spagnoli
Speciale
Sponziello
Spora
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tàntalo
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Tremelloni
Trombetta
Truzzi
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Vedovato
Venturoli
Verga
Vetrone
Vianello
Vicentini
Villa
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Zaccagnini
Zanti Tondi Carmen

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Nucci
Amodío	Principe
Azzaro	Rumór
Colombo Renato	Secreto
De Marzi	Valiante
Ferrari Riccardo	Urso
Macchiavelli	

Si riprende la discussione.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo?

ROBERTI. Mi permetto di avanzare una riserva, signor Presidente, in merito all'assorbimento del subemendamento Milia 0. 5. 2. *e*. È vero che tale subemendamento è formalmente identico a quello 0. 5. 1. *g*, ma l'identità letterale di due subemendamenti non è, a mio avviso, criterio sufficiente per l'assorbimento del secondo, se i due subemendamenti si riferiscono a specie diverse. Ora è appunto questo il caso in questione, perché mentre l'emendamento 0. 5. 1. *g* si riferiva alla ineleggibilità per i commissari e gli alti commissari dello Stato, l'emendamento 0. 5. 2. *e* si riferisce ai magistrati della Corte di cassazione. Ci sembra evidente che l'influenza di un magistrato in un determinato ambiente sia di natura completamente diversa da quella di un funzionario politico, come un alto commissario o un componente del consiglio superiore della magistratura che non ha diretta giurisdizione sulle vicende, sui personaggi, sulle situazioni, sugli interessi concreti della zona e dell'ambiente in cui, viceversa, il magistrato è competente in conseguenza della sua funzione.

L'identità di dizione, dunque, non avrebbe dovuto, a mio avviso, costituire di per sé motivo di assorbimento e la Presidenza della Camera avrebbe dovuto indagare se si trattava di due emendamenti uguali sia formalmente sia sostanzialmente o non piuttosto, come noi crediamo, di due emendamenti identici nella forma ma diversi nella sostanza.

Pertanto, se la Presidenza ritenesse di dover meditare questa sua decisione, gliene saremmo grati. In caso contrario, però, non intendiamo sollevare appello contro la decisione del Presidente, ma soltanto chiarire questa situazione anche per l'avvenire.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Roberti. Osservo tuttavia che il suo rilievo è tardivo, essendo già stato annunciato dalla Presidenza che il subemendamento Milia 0. 5. 2. *e* era assorbito a seguito della reiezione dell'altro emendamento Milia 0. 5. 1. *b*, senza che vi fossero obiezioni. Tale decisione è comunque pienamente fondata nel merito, sulla base del comune principio che la Camera non può pronunciarsi due volte sullo stesso punto.

Onorevole Barzini, mantiene il suo emendamento 5. 2. non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BARZINI. Sì, signor Presidente.

BADINI CONFALONIERI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Badini Confalonieri, su questo emendamento è stata già presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione segreta sull'emendamento Barzini 5. 2.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	335
Maggioranza	168
Voti favorevoli	23
Voti contrari	312

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese	Antonini
Accreman	Ariosto
Achilli	Armani
Alatri	Armaroli
Alba	Armosino
Alessandrini	Astolfi Maruzza
Almirante	Averardi
Amadei Giuseppe	Badaloni Maria
Amadei Leonetto	Badini Confalonieri
Amadeo Aldo	Balconi Marcella
Amasio	Baldi Carlo
Amatucci	Barba
Ambrosini	Barbaccia
Amendola Pietro	Barberi

Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bartole
Baslini Antonio
Bassi Aldo
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Beragnoli
Berloffa
Berretta
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bettiol
Biaggi Nullo
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bignardi
Bima
Bisantis
Bo
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Carocci
Carra
Cassandro
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Cervone
Chiaromonte
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Cocco Ortu
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Costa Massucco
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
De Capua
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
De Maria
De Marsanich
De Martino
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Donát-Cattín
Dossetti
Élkan
Ermini
Fabbri Francesco
Fada
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Fiumanò
Folchi
Fornale
Fortini
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Golinelli
Gombi
Gorreri
Granati
Graziosi
Greppi Antonio
Guadalupi
Guariento
Hélfer
Illuminati
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
Laforgia
Landi
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lenti
Leonardi
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Luzzatto
Magno Michelé
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Maschiella
Massari
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Mazza
Menchinelli
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Morelli
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Natoli Aldo
Negrari
Nicoletto
Ognibene
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Patrini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Píccoli
Pierangeli

Pintus	Sereni
Prearo	Sgarlata Marcello
Pucci Ernesto	Simonacci
Racchetti	Sinesio
Radi	Sorgi
Raffaelli	Spádola
Rampa	Speciale
Re Giuseppina	Spora
Reale Giuseppe	Stella
Reggiani	Storchi Ferdinando
Restivo	Sullo
Riccio	Sulotto
Righetti	Tagliaferri
Rinaldi	Tàntalo
Ripamonti	Tedeschi
Romanato	Tempia Valenta
Romano	Tenaglia
Romita	Terranova Corrado
Rosati	Terranova Raffaele
Rossi Paolo Mario	Titomanlio Vittoria
Ruffini	Todros Alberto
Russo Carlo	Tognoni
Russo Vincenzo	Toros Mario
Russo Vincenzo Mario	Tozzi Condivi
Sabatini	Truzzi Ferdinando
Sacchi Giuseppe	Turnaturi
Salizzoni	Usvardi
Salvi Franco	Valeggiani
Santi Fernando	Vedovato
Sasso	Venturoli
Savio Emanuela	Verga
Savoldi	Vespignani
Scarascia Mugnozza	Vetrone
Scarlato Vincenzo	Vianello
Scarpa	Vicentini
Scelba	Vincelli
Scionti	Zaccagnini
Scotoni	Zagari
Scricciolo	Zanibelli
Sedati	Zanti Tondi Carmen
Semeraro	Zugno
Serbandini	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Nucci
Amodio	Principe
Azzaro	Rumor
Colombo Renato	Secreto
De Marzi	Urso
Ferrari Riccardo	Valiante
Macchiavelli	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto che la prima parte del subemendamento Cantalupo 0. 5. 3. *a* all'emendamento Malagodi 5. 3. è stata ritirata, mentre la seconda parte è stata così modificata: *aggiungere dopo le parole*: « Corte dei conti », *le parole* « anche nella loro funzione di organi di controllo e di giustizia amministrativa locale ».

Onorevole Cantalupo, mantiene questo suo subemendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CANTALUPO. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	334
Maggioranza	168
Voti favorevoli	12
Voti contrari	322

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese	Bardini
Accreman	Baroni
Achilli	Bártole
Alatri	Baslini
Alba	Bassi
Alessandrini	Bastianelli
Amadei Giuseppe	Battistella
Amadeo	Bavetta
Amasio	Beccastrini
Amatucci	Belci
Ambrosini	Belotti
Amendola Pietro	Bemporad
Antonini	Beragnoli
Armani	Berloffa
Astolfi Maruzza	Berretta
Averardi	Bersani
Badaloni Maria	Bertè
Balconi Marcella	Bertinelli
Baldi	Bettiol
Baldini	Biaggi Nullo
Barba	Biagioni
Barbaccia	Biancani
Barberi	Bianchi Fortunato
Barbi	Bianchi Gerardo

Biasutti
Bigi
Bima
Bisantis
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Carocci
Carra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Cervone
Chiaromonte
Coccia
Cocco Maria
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Costa Massucco
Crocco
Dagnino
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
De Capua
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascàlis
De Ponti
De Stasio
De Zan
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Vagno
Donát-Cattín
Dossetti
Élkan
Ermini
Fabbri Francesco
Fada
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Fiumanò
Folchi
Fornale
Fortini
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Golinelli
Gombi
Gorreri
Granati
Graziosi
Greggi
Greppi
Guadalupi
Guariento
Gullotti
Illuminati
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
Laforgia
Lajólo
Landi
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lenti
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Magno
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Maschiella
Massari
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Matteotti
Mazza
Menchinelli
Mengozzi
Merenda
Mezza Maria Vittoria
Misasi
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Natoli
Negrari
Nicolazzi
Nicoletto
Ognibene
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Patrini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Píccoli
Pintus
Pitzalis
Prearo
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romano
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Mario
Ruffini
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sabatini
Sacchi
Salizzoni
Salvi
Santi

Sarti
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia
Scalia
Scarascia Mugnozza
Scarlato
Scelba
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sereni
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Sorgi
Spádola
Spagnoli
Speciale
Spora
Stella
Storti
Sullo
Tagliaferri
Tàntalo
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Truzzi
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Vedovato
Venturoli
Verga
Vetrone
Vianello
Vicentini
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Zaccagnini
Zagari
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodío
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Principe
Rumór
Secreto
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'emendamento Cantalupo 0. 5. 3. *b* è stato ritirato.

Onorevole Guarra, mantiene il suo subemendamento 0. 5. 3. *c*, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GUARRA. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata richiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta sul subemendamento Guarra 0. 5. 3. *c*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	337
Maggioranza	169
Voti favorevoli	14
Voti contrari	323

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese
Accreman
Achilli
Alatri
Alba
Alessandrini
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Amendola Pietro
Antonini
Ariosto
Armani
Armosino
Astolfi Maruzza
Averardi
Badaloni Maria
Balconi Marcella
Baldi Carlo
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bartole
Bassi Aldo
Bastianelli
Battistella
Beccastrini
Belci
Belotti
Beragnoli
Berloffa
Berretta
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bettiol
Biaggi Nullo
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bíma
Bisaglia
Bisantis
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Bova
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Carcaterra
Carocci
Carra
Cassiani

Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Cengarle
Cervone
Chiaromonte
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Costa Massucco
Crocco
Dagnino
D'Alema
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
Darida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Del Castillo
Della Briotta
Dell'Andro
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Vagno
Donat-Cattin
Dossetti
Elkan
Ermini
Fabbri Francesco
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Fiumanò
Folchi
Fornale
Fortini
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Gioia
Giolitti
Girardin
Citti
Golinelli
Gombi
Gorreri
Graziosi
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Guariento
Guidi
Gullotti
Illuminati
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
Laforgia
Lajolo
Landi
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Mannironi
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Maschiella
Massari
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Mazza
Menchinelli
Mengozzi
Merenda
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Miotti Carli Amalia
Morelli
Mosca
Napoli
Napolitano Francesco
Natoli Aldo
Natta
Negrari
Nicolazzi
Nicoletto
Ognibene
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Patrini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Piccoli
Pintus
Pitzalis
Prearo
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Raffaelli
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Restivo
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romano
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Mario
Ruffini
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scelba
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sereni
Seroni
Sforza
Simonacci
Sinesio
Sorgi
Spádola
Spagnoli
Speciale
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Sulotto
Tagliaferri

Tanassi
Tàntalo
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros Alberto
Tognoni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Truzzi Ferdinando
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Vedovato
Venturoli
Vespignani
Vetrone
Vianello
Vicentini
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Zaccagnini
Zagari
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodio
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Principe
Rumor
Secreto
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Malagodi, mantiene il suo emendamento 5. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MALAGODI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	335
Maggioranza	168
Voti favorevoli	20
Voti contrari	315

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese
Abelli
Accreman
Achilli
Alatri
Alba
Alessandrini
Almirante
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Amendola Pietro
Antonini
Antoniozzi
Armani
Armaroli
Armato
Astolfi Maruzza
Averardi
Badaloni Maria
Balconi Marcella
Baldi Carlo
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bártole
Bassi Aldo
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Beragnoli
Berloffa
Berretta
Bersani
Berté
Bertinelli
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiazza
Calabrò
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Carcaterra
Carocci
Carra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro France.
Cavallaro Nicola
Céngarle
Cervone
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Costa Massucco
Cucchi Angelo
Dagnino
D'Alessio Aldó
Dall'Armellina
D'Amato

D'Ambrosio
D'Antonio
Dárida
De Capua
De' Cocci
Del Castillo
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Maria
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
D'Ippolito
Di Vagno
Donát-Cattín
Dossetti
Élkan
Fabbri Francesco
Fasoli
Ferraris
Ferri
Fiumanò
Folchi
Fornale
Fortini
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gerbino
Ghio
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Golinelli
Gombi
Gorreri
Granati
Graziosi
Greggi
Greppi
Guadalupi
Guariento
Guarra
Gullotti
Helfer
Illuminati
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
Lama
Landi
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lenti
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusoli
Magno
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Giacomo
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Maschiella
Massari
Matarrese
Mattarella
Mattarelli Gino
Mazza
Menchinelli
Mengozzi
Merenda
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Morelli
Mosca
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Negrari
Nicolazzi
Nicoletto
Nicosia
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Pastore
Patrini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Pierangeli
Pintus
Pitzalis
Prearo
Preti
Pucci Ernesto
Quaranta
Racchetti
Radi
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Restivo
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romeo
Romita
Rosati
Ruffini
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Seroni
Sforza
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Sorgi
Spadola
Speciale
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tagliaferri
Tanassi
Tantalo
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros Alberto
Togni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Truzzi Ferdinando
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Vedovato
Venturoli
Verga
Vespignani
Vetrone
Vianello
Vicentini
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Nucci
Amodio	Principe
Azzaro	Rumor
Colombo Renato	Secreto
De Marzi	Urso
Ferrari Riccardo	Valiante
Macchiavelli	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dei subemendamenti all'emendamento Baslini 5. 4.

Onorevole Turchi, mantiene il suo subemendamento 0. 5. 4. *a*, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TURCHI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	338
Maggioranza	170
Voti favorevoli	19
Voti contrari	319

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese	Angelini
Abelli	Antonini
Accreman	Antoniozzi
Achilli	Ariosto
Alatri	Armani
Alba	Armaroli
Alessandrini	Armato
Amadei Giuseppe	Armosino
Amadei Leonetto	Astolfi Maruzza
Amadeo	Averardi
Amasio	Badaloni Maria
Amatucci	Balconi Marcella
Ambrosini	Baldi
Amendola Pietro	Baldini
Barba	Castelli
Barbaccia	Castellucci
Barberi	Cataldo
Barbi	Cavallari
Bardini	Cavallaro Francesco
Baroni	Cavallaro Nicola
Bártole	Céngarle
Battistella	Cervone
Bavetta	Coccia
Beccastrini	Cocco Maria
Belci	Codacci-Pisanelli
Belotti	Colleoni
Bemporad	Colleselli
Beragnoli	Colombo Vittorino
Berloffa	Corghi
Berretta	Corona Giacomo
Bersani	Cortese
Bertè	Costa Massucco
Bertinelli	Crocco
Bettiól	Cucchi
Biaggi Nullo	Dagnino
Biagioni	D'Alessio
Biancani	Dall'Armellina
Bianchi Fortunato	D'Amato
Bianchi Gerardo	D'Ambrosio
Biasutti	D'Antonio
Bigi	Dárida
Bignardi	De Capua
Bima	De' Cocci
Bisaglia	Degan
Bisantis	Del Castillo
Bonaiti	Della Briotta
Bontade Margherita	Dell'Andro
Borghi	De Maria
Borra	De Mársanich
Borsari	De Meo
Bosisio	De Pascális
Bova	De Ponti
Breganze	De Stasio
Bressani	De Zan
Brighenti	Diaz Laura
Bronzuto	Di Benedetto
Brusasca	Di Giannantonio
Buffone	Di Leo
Buttè	Di Lorenzo
Buzzetti	Di Mauro Ado Guido
Buzzi	Di Nardo
Caiazza	Di Piazza
Calabrò	D'Ippolito
Calasso	Di Primio
Calvaresi	Di Vagno
Calvetti	Donát-Cattín
Calvi	Dossetti
Canestrari	Élkan
Cappugi	Ermini
Carcaterra	Fabbri Francesco
Carocci	Fasoli
Cassiani	Ferioli

Ferrari Aggradi	Lusóli
Ferraris	Luzzatto
Ferri Giancarlo	Magrì
Fiumanò	Malfatti Francesco
Folchi	Malfatti Franco
Fornale	Marchesi
Fortini	Marchiani
Fracassi	Marotta Michele
Franceschini	Marotta Vincenzo
Franco Pasquale	Marras
Franco Raffaele	Martini Maria Eletta
Franzo	Martoni
Gagliardi	Martuscelli
Galli	Maschiella
Galluzzi Carlo Alberto	Massari
Galluzzi Vittorio	Matarrese
Gambelli Fenili	Mattarella
Gasco	Mattarelli
Gelmini	Matteotti
Gerbino	Mazza
Ghio	Menchinelli
Gioia	Mengozzi
Giolitti	Merenda
Girardin	Messinetti
Gitti	Mezza Maria Vittoria
Golinelli	Micheli
Gombi	Miotti Carli Amalia
Gorreri	Misasi
Granati	Morelli
Graziosi	Mosca
Greggi	Nannuzzi
Greppi	Napoli
Guadalupi	Napolitano Francesco
Guariento	Negrari
Guarra	Nicolazzi
Gullotti	Nicoletto
Illuminati	Nicosia
Iozzelli	Ognibene
Isgrò	Olmini
Jacometti	Origlia
Landi	Pala
La Penna	Palazzeschi
Lattanzio	Pastore
Lauricella	Patrini
Lenoci	Pellegrino
Lenti	Pellicani
Leonardi	Pennacchini
Lettieri	Pezzino
Levi Arian Giorgina	Piccinelli
Lezzi	Pieraccini
Lizzero	Pintus
Lombardi Riccardo	Pitzalis
Lombardi Ruggero	Prearo
Longoni	Pucci Ernesto
Loreti	Quaranta
Lucchesi	Racchetti
Lucifredi	Radi
Lupis	Re Giuseppina
Reale Giuseppe	Sorgi
Reggiani	Spádola
Restivo	Speciale
Riccio	Spora
Rinaldi	Stella
Ripamonti	Storchi
Romanato	Sullo
Romano	Tagliaferri
Romeo	Tanassi
Romita	Tàntalo
Rosati	Tedeschi
Ruffini	Tenaglia
Russo Carlo	Terranova Corrado
Russo Vincenzo	Terranova Raffaele
Russo Vincenzo	Tesauro
Mario	Titomanlio Vittoria
Sabatini	Todros
Sacchi	Togni
Salizzoni	Toros
Salvi	Tozzi Condivi
Santi	Truzzi
Sarti	Turnaturi
Sasso	Usvardi
Savio Emanuela	Valeggiani
Savoldi	Vedovato
Scalia	Venturoli
Scarascia Mugnozza	Verga
Scarlato	Vespignani
Scelba	Vetrone
Scionti	Vianello
Scotoni	Vicentini
Scricciolo	Vincelli
Sedati	Viviani Luciana
Semeraro	Vizzini
Serbandini	Zaccagnini
Seroni	Zagari
Sforza	Zanibelli
Sgarlata	Zanti Tondi Carmen
Simonacci	Zappa
Sinesio	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Nucci
Amodío	Principe
Azzaro	Rumór
Colombo Renato	Secreto
De Marzi	Urso
Ferrari Riccardo	Valiante
Macchiavelli	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Cantalupo, mantiene il subemendamento 0. 5. 4. *b*, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CANTALUPO. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	343
Maggioranza	172
Voti favorevoli	19
Voti contrari	324

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese
Accreman
Achilli
Alatri
Alba
Alessandrini
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo
Amasio
Amatucci
Amendola Pietro
Angelini
Antonini
Antoniozzi
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Astolfi Maruzza
Averardi
Badaloni Maria
Balconi Marcella
Baldi
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi
Bardini
Baroni
Basile Giuseppe
Bassi
Bastianelli
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Beragnoli
Berloffa
Berretta
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bettiol
Biaggi Nullo
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiazza
Calabrò
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Carcaterra
Carocci
Carra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Coccia
Cocco Maria
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Cortese
Costa Massucco
Crocco
Dagnino
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
Dárida
De Capua
De' Cocci
Degan
Degli Esposti
Del Castillo
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
D'Ippolito
Di Vagno
Donàt-Cattìn
Dossetti
Elkan
Ermini
Fabbri Francesco
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Fiumanò
Folchi
Fornale
Fortini
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Golinelli
Gombi
Gorreri
Graziosi
Greggi
Greppi
Guadalupi
Guariento
Guarra
Gullotti
Hélfer
Illuminati
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
Lama

Landi
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Luzzatto
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Giacomo
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Mariani
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Maschiella
Massari
Mattarella
Mattarelli
Matteotti
Mazza
Melloni
Menchinelli
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Miotti Carli Amalia
Morelli
Mosca
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Natoli
Negrari
Nicolazzi
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pastore
Patrini
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Pieraccini
Pintus
Pitzalis
Prearo
Preti
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romano
Romita
Rosati
Ruffini
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sabatini
Sacchi
Salizzoni
Salvi
Santi
Sarti
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scalìa
Scarascia Mugnozza
Scarlato
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sereni
Seroni
Servello
Sforza
Simonacci
Sinesio
Sorgi
Spádola
Speciale
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tanassi
Tàntalo
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Titomanlio Vittoria
Todros
Togni
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Tremelloni
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Vedovato
Venturoli
Verga
Vespignani
Vetrone
Vianello
Vicentini
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodío
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Principe
Rumór
Secreto
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Il subemendamento Guarra 0. 5. 4 *c* non è ammissibile. L'emendamento è diretto ad aggiungere, dopo le parole: « ed i magistrati della Corte dei conti », le parole: « e delle delegazioni della medesima ». Ora, i magistrati delle delegazioni della Corte dei conti sono magistrati della Corte dei conti come tutti gli altri.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Onorevole Presidente, io vorrei a proposito di questo emendamento, che è il primo dichiarato inammissibile tra quelli fin qui considerati nel corso della discussione della legge elettorale regionale, fare qualche osservazione, e sollevare qualche riserva in merito a quanto l'onorevole Presidente ha esposto in apertura di seduta circa i criteri cui si sarebbe informato nel valutare l'ammissibilità o meno degli emendamenti.

La prego, signor Presidente, di non rispondere ancora una volta dicendomi che il mio rilievo è tardivo, come ha fatto in occasione del mio precedente intervento, perché questa volta non lo è affatto. Soltanto in seguito ad una lesione del mio diritto di presentatore di emendamenti posso accingermi ad avanzare i miei rilievi e le mie proteste. Poiché ella è molto sollecito nell'avanzare eccezioni di inammissibilità nei riguardi dei nostri emendamenti, questa volta ho voluto premunirmi.

L'onorevole Presidente ha innanzitutto affermato che l'emendamento all'emendamento deve essere considerato come una misura di carattere eccezionale, che quindi deve essere valutata con un criterio restrittivo, attinente proprio all'eccezionalità del fatto. Non posso aderire a questa enunciazione di ordine generale, perché l'emendamento all'emendamento costituisce un diritto attribuito ai parlamentari da una precisa norma regolamentare; esso, però, non è riconosciuto loro soltanto per casi eccezionali, bensì in via normale come lo sono tutti gli altri strumenti idonei ad apportare modifiche nel processo di formazione della legge, di cui all'articolo 86 del nostro regolamento.

Il subemendamento non può essere considerato, dunque, sotto un profilo di eccezionalità, anche se bisogna tener conto della necessità dell'aggancio all'emendamento cui si riferisce. È vero che, trattandosi di emendamento ad un emendamento, esso non può prescindere da un emendamento principale, ma è altrettanto vero che ciò può portare, sì, alla conclusione che un subemendamento non possa essere totalmente sostitutivo dell'emendamento principale, ma non alla conclusione che non possa essere aggiuntivo.

Ma, a proposito della valutazione che del subemendamento la Presidenza deve e può fare nel corso dell'esame di questo disegno di legge, desidero dire che nella fattispecie non si può fare ricorso ad un argomento di ordine generale, bensì occorre ispirarsi ad un argomento di ordine speciale, attinente appunto alla particolare procedura che si sta seguendo.

Signor Presidente, ella sa bene che con questa procedura, certamente anomala ed inusitata, la maggioranza ha chiesto (e comunque il Presidente, espressione della Camera, forse più ancora della maggioranza ha così stabilito) di considerare queste nostre sedute come una sola seduta, senza soluzione di continuità. Ebbene, che una seduta senza soluzione di continuità sia possibile in occasione di un provvedimento che si compendia in due soli articoli, già è abbastanza anormale ed eccezionale; ma allorché si vuole dar vita ad una seduta unica, cioè senza soluzione di continuità, per l'esame di un provvedimento che consta di ben 26 articoli, si viene inevitabilmente a privare i componenti di questa Assemblea della possibilità di esercitare un diritto loro riconosciuto dal regolamento, cioè proprio il diritto di presentare un'ora prima dell'inizio della seduta nuovi emendamenti, come è previsto dall'articolo 86 del regolamento.

Ma perché l'articolo 86 ha previsto questa fattispecie? Il nostro sistema giuridico, nell'ambito della gerarchia delle fonti (cioè in base all'articolo 72 della Costituzione e agli articoli 82, 83, 84, 85 e 86 del regolamento), prevede una formazione progressiva della volontà legislativa.

In altri termini, il secondo articolo si costruisce sul primo o deriva dal primo, il terzo dal secondo e così via; per cui ogni parlamentare, avendo il diritto di concorrere con la propria volontà alla formazione della norma legislativa, può avere la necessità di presentare un emendamento, non prima della apertura della discussione di tutti gli articoli, ma man mano che gli articoli si vanno formando, per concorrere efficacemente a questo processo di formazione della legge.

In questa occasione si vuole conglobare in un'unica seduta l'esame di ben 26 articoli di legge; si viene così ad impedire al parlamentare la possibilità, dopo l'esame di un articolo, di riconsiderare la necessità o l'opportunità di emendare l'articolo successivo. Infatti si è nel corso della seduta, e quindi il parlamentare non può avvalersi della norma di cui al secondo comma dell'articolo 86 del regolamento.

Noi abbiamo sollevato e ribadiamo tutte le nostre riserve sulla legittimità costituzionale di questo processo di formazione della legge, processo che non ottempera al precetto della fonte primaria, cioè al precetto della Costituzione che stabilisce che le leggi vanno approvate articolo per articolo.

Non devo ricordare a nessuno che la Costituzione ha una forza normativa non soltanto diretta, per i precetti che contiene, ma anche come fonte di validità delle fonti successive, per cui non è possibile una interpretazione del regolamento che contrasti con quello che è il fine che l'articolo 72 della Costituzione stessa prevede: che le leggi cioè devono essere approvate articolo per artico-

lo, venire in vita con una formazione progressiva, concorde delle volontà di tutti coloro che costituiscono il corpo legislativo.

Ribadiamo quindi questa nostra riserva di principio sulla legittimità costituzionale della procedura che si sta seguendo per approvare questa legge, che viene ad impedire ai parlamentari di poter presentare emendamenti ai successivi articoli man mano che ne ravvedono la necessità in base all'avvenuta approvazione o modifica di articoli precedenti; però (ecco che vengo al punto specifico che ha dato origine a questo mio intervento) riteniamo che proprio per questa anomala, abnorme e, a nostro avviso, illegittima situazione procedurale che si sta attuando per questa legge, la Presidenza debba tenere, nella valutazione degli emendamenti agli emendamenti, un criterio, non solo non restrittivo, ma addirittura estensivo. Diversamente noi ci troveremo di fronte ad una grave lacerazione dei diritti fondamentali e non rinunciabili, né passibili di limitazioni, dei parlamentari nell'esplicazione della più importante delle loro funzioni, quella cioè della formazione della legge.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, ella ha fatto piuttosto una critica al sistema della seduta ininterrotta, più che ai criteri adottati dalla Presidenza circa l'ammissibilità o meno dei subemendamenti. Tale sistema corrisponde ad una prassi riconosciuta proprio per arginare la presentazione di emendamenti.

Del resto la Presidenza, proprio in relazione al fatto che si tiene seduta ininterrottamente e che quindi non è consentito presentare nuovi emendamenti, si è mostrata tollerante nel consentire la presentazione di subemendamenti anche oltre i limiti dell'articolo 86 del regolamento. Non può, comunque, negarsi che l'emendamento Guarra 0. 5. 4. *c* all'emendamento Baslini 5. 4 sia superfluo e che quello Guarra 0. 5. 4. *d*, travalicando il tema dell'emendamento base sia, al di là di ogni interpretazione estensiva, inammissibile.

ROBERTI. Non intendo sollevare appello alla decisione del Presidente; intendo soltanto ribadire le mie riserve generali e particolari.

PRESIDENTE. Onorevole Baslini, mantiene il suo emendamento 5. 4., non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BASLINI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sull'emendamento Baslini 5. 4.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	384
Maggioranza	193
Voti favorevoli	27
Voti contrari	357

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Barba
Abbruzzese	Barbaccia
Abelli	Barberi
Accreman	Barbi Paolo
Achilli	Bardini
Alatri	Bartole
Alba	Basile Guido
Albertini	Bassi Aldo
Alessandrini	Bastianelli
Almirante	Battistella
Amadei Giuseppe	Bavetta
Amadei Leonetto	Beccastrini
Amadei Aldo	Belci
Amasio	Belotti
Amatucci	Bemporad
Ambrosini	Beragnoli
Amendola Pietro	Berloffa
Angelini Giuseppe	Berretta
Antonini	Bersani
Antoniozzi	Bertè
Ariosto	Bertinelli
Armani	Bettiol
Armaroli	Biaggi Nullo
Armato	Biagioni
Armosino	Biancani
Arnaud	Bianchi Fortunato
Astolfi Maruzza	Bianchi Gerardo
Averardi	Biasutti
Badaloni Maria	Bigi
Baldani Guerra	Bima
Baldi Carlo	Bisaglia
Baldini	Bisantis

Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Botta
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cantalupo
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Carocci
Carra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Cengarle
Cervone
Cianciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Corrao
Cortese
Costa Massucco
Cottone
Crocco
Cucchi
Dagnino
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Amore
D'Antonio
D'Arezzo
Darida
De Capua
de' Cocci
Degan
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
De Zan
Diaz Laura
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Vagno
Donat-Cattin
Dossetti
Elkan
Ermini
Fabbri Franscesco
Fasoli
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris
Fibbi Giulietta
Finocchiaro
Fiumanò
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franco Raffaele
Franzo
Gagliardi
Galdo
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Goehring
Golinelli
Gombi
Gorreri
Granati
Graziosi
Greggi
Greppi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Giorgio
Gullotti
Illuminati
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
Lajolo
Lama
Landi
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lenti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusoli
Luzzatto
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Manenti
Mannironi
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Maschiella
Massari
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Matteotti
Mazza
Melloni
Menchinelli
Mengozzi
Merenda
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Miotti Carli Amalia
Misasi
Montanti
Morelli
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Natali Lorenzo
Natoli
Negrari
Nenni
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pastore
Patrini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Pieraccini
Pitzalis
Prearo
Preti
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Raffaelli

Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Restivo
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Roberti
Romanato
Romano
Romeo
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Mario
Ruffini
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo
Mario
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scelba
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sereni
Seroni
Servello
Simonacci
Sinesio
Sorgi
Spadola
Spagnoli
Spallone
Speciale
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tagliaferri
Tanassi
Tantalo
Taverna
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros Alberto
Togni
Teros Mario
Tozzi Condivi
Tremelloni
Truzzi Ferdinando
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Vedovato
Venturoli
Verga
Vespignani
Vetrone
Vianello
Vicentini
Villa
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodio
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Principe
Rumor
Secreto
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Porrò ora in votazione l'articolo 5 nel suo complesso.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stata chiesta, dai deputati Abate ed altri nel prescritto numero, la votazione per scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione segreta sull'articolo 5 nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	401
Maggioranza	201
Voti favorevoli	343
Voti contrari	58

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abelli
Accreman
Achilli
Alatri
Alba
Albertini
Alessandrini
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Amendola Pietro
Angelini Giuseppe
Antonini
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Arnaud
Astolfi Maruzza
Averardi
Badaloni Maria
Badini Confalonieri
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Baldini
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bartole
Basile Giuseppe
Bassi Aldo
Bastianelli
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Bensi
Beragnoli
Berloffa
Berretta
Bersani

Bertè
Bertinelli
Bettiol
Biaggi Francantonio
Biaggi Nullo
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Botta
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzetti
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cantalupo
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Cariota Ferrara
Carocci
Carra
Cassiani
Castelli
Castelluci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Cengarle
Cervone
Chiaromonte
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Costa Massucco
Cottone
Crocco
Cucchi Angelo
Dagnino
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
Darida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Maria
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Donat-Cattin
Dossetti
Elkan
Ermini
Fabbri Francesco
Fasoli
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Fibbi Giulietta
Finocchiaro
Fiumanò
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Goehring
Golinelli
Gombi
Gorreri
Graziosi
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Guadalupi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guidi
Gullotti
Helfer
Illuminati
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
Lajolo
Lama
La Malfa
Landi
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lenti
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusoli
Luzzatto
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Manenti
Mannironi
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Maschiella
Massari
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Matteotti
Mazza
Mazzoni
Melloni
Menchinelli
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Miotti Carli Amalia
Misasi
Montanti
Morelli
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco

Napolitano Luigi
Natali
Natoli
Negrari
Nenni
Nicolazzi
Nicoletto
Nicosia
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pastore
Patrini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Pieraccini
Pintus
Pitzalis
Prearo
Preti
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Raffaelli
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romano
Romeo
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Mario
Ruffini
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sabatini
Sacchi
Salizzoni
Salvi
Santi
Sarti
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scelba
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sereni
Seroni
Sforza
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Sorgi
Spadola
Spallone
Speciale
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tanassi
Tantalo
Taverna
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros
Togni
Tognoni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Tremelloni
Truzzi
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Vedovato
Venturoli
Verga
Vespignani
Vetrone
Vianello
Vicentini
Villa
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodio
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Principe
Rumor
Secreto
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 6.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di altro consiglio regionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale e di sindaco e di assessore dei comuni compresi nella regione, nonché di amministratore di un ente o azienda dipendente dalla regione ».

VALITUTTI. Chiedo di parlare su questo articolo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'esprimere ieri succintamente il mio pensiero sull'articolo 5 del disegno di legge al nostro esame ho anticipato alcune considerazioni relativamente all'articolo 6. Le anticipazioni da me fatte si giustificavano per la connessione della materia trattata dai due articoli, in quanto l'articolo 5 prevede e disciplina i casi di ineleggibilità e l'articolo 6 prevede e disciplina i casi di incompatibilità. Queste due categorie di casi sono in realtà inscindibili, per cui illustrando l'articolo 5 è stato impossibile non anticipare alcune considerazioni relative all'articolo 6 ed illustrando ora l'articolo 6 mi è obiettivamente impossibile non riconnettermi alle ipotesi, almeno ad alcune di esse, previste dall'articolo 5.

È noto che è stato lungo, faticoso, difficile, non solo nella dottrina ma anche nella stessa legislazione, lo sforzo inteso a distinguere, dapprima nel concetto logico e poi nella sua applicazione, i casi di ineleggibilità da quelli di incompatibilità. Può dirsi che sotto

un certo aspetto questo sforzo di pensiero sia ancora incompiuto. Che ciò sia indubbio lo dimostra, come dirò fra poco, incontestabilmente e manifestamente questo stesso disegno di legge negli articoli 5 e 6, che anche ai fini di questa dimostrazione vogliono e devono da me essere considerati congiuntamente.

Ancor oggi, come anche, se non soprattutto, questo disegno di legge dimostra, è impossibile effettuare un serio esame del problema dei casi di incompatibilità nei consigli elettivi senza un costante riferimento al problema dei casi di ineleggibilità negli stessi consigli.

A questo punto, signor Presidente, ritengo di poter osservare, senza uscire, credo, dai limiti impostimi dal fine che legittima questo mio intervento, che per le discussioni che qui si sono svolte ieri e che continuano a svolgersi oggi (e alle quali io ho cercato e cerco di dare il mio modestissimo contributo) sui casi di ineleggibilità e sui casi di incompatibilità, questa è stata forse – onorevoli colleghi, mi appello alla vostra esperienza – la prima occasione nella quale in questo ramo del ristabilito Parlamento democratico si è potuto svolgere e si sta svolgendo un ampio esame di un problema così delicato e insieme così importante per la salvaguardia della genuinità ed efficienza delle istituzioni democratiche.

È molto spiacevole che questo discorso abbia avuto ed abbia luogo nel corso di un procedimento in cui altre parti politiche ritengono di non potere e di non dovere far conoscere il proprio pensiero su un problema così grave e serio. Mi è impossibile anche non rilevare che la storia del nostro Parlamento sarà costretta a registrare questo fatto invero assolutamente anomalo: che in questo ramo del Parlamento dello Stato democratico, in un momento di insolita intensità della sua vita, la sua stragrande maggioranza, pur presente materialmente, disertò un discorso che pure riguardava e riguarda le più alte responsabilità dello stesso Parlamento. Questo fatto anomalo non sarebbe tale e non avrebbe aspetti inquietanti se questo Parlamento – mi duole dirlo – non si caratterizzasse per la svogliatezza e per la riluttanza che normalmente dimostra nei riguardi di problemi che non siano quelli della più contingente politica e specialmente nei riguardi dei problemi concernenti la riorganizzazione dei poteri pubblici nella nostra società democratica. Il problema dei casi di ineleggibilità e dei casi di incompatibilità è infatti un problema che si inserisce, come suo lato non secondario, nel problema più generale della riorganizzazione dei poteri pubblici su basi elettive, non solo perché essi riguardano la composizione degli organi di tali poteri, ma perché condizionano l'effettiva libertà di scelta dei cittadini e l'effettiva libertà di funzionamento degli organi anzidetti.

Le leggi elettorali sono un elemento fondamentale delle libere istituzioni democratiche, ed il capitolo delle ineleggibilità ed incompabilità è una parte essenziale di tali leggi. A proposito delle leggi elettorali e dei loro rapporti sostanziali con le libere istituzioni, mi piace ricordare quel che scrisse don Luigi Sturzo nel 1951, in una sua indimenticabile, per lucidità e profondità di concetti, introduzione ad un codice delle leggi elettorali di quel tempo. Così si espresse Sturzo: « Lo spirito delle leggi elettorali è la sostanza stessa delle libere istituzioni e quindi la libertà quale è vissuta da un popolo e quale è concretizzata nelle sue istituzioni e nelle sue tradizioni politico-sociali. Finché una nazione non è arrivata a concepire la libertà come il più alto dono di Dio da usare nell'interesse comune e per il bene collettivo e non mai a proprio profitto e per sodisfare il proprio egoismo, come un dono di cui tutti devono godere senza volerlo monopolizzare a profitto proprio, della propria classe, del proprio partito, del proprio gruppo, della propria categoria, le leggi che regolano i diritti e i doveri delle libere istituzioni saranno inoperanti ».

Chiusa questa doverosa e – credo – non illegittima parentesi, devo ora avvertire che mi spetta, come ho preannunciato, di sviluppare alcuni accenni all'articolo 6 contenuti nel mio intervento di ieri sull'articolo 5. Anche l'articolo 6 relativo alle cause di incompatibilità, come l'articolo 5 concernente le cause di ineleggibilità, ha il suo fondamento nella Costituzione: in senso più generale nell'articolo 65 e più specificamente nell'articolo 122.

A norma dell'articolo 6 sono cause di incompatibilità la qualità di membro di una delle Camere, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di altro consiglio regionale, di presidente di giunta provinciale e di sindaco dei comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti compresi nella regione, nonché di amministratore di un ente o azienda dipendente dalla regione.

Ritengo che l'articolo, così come è formulato, preveda cause di incompatibilità che per la loro natura sono inequivocabilmente cause di ineleggibilità e ometta invece di prevedere le cause di incompatibilità, di cui solo alcune

sono comprese nel precedente articolo 5, il quale quando comprende tali cause di incompatibilità (e le considera come cause di ineleggibilità) cade – a mio avviso – in un errore logico.

Invero, esaminando congiuntamente gli articoli 5 e 6, si deve rilevare che gli autori del disegno di legge non hanno avuto, nel formulare i due articoli, chiarissima la precisa distinzione tra la *ratio* logica e giuridica delle ineleggibilità e la *ratio* logica e giuridica delle incompatibilità, sicché hanno trattato come casi di ineleggibilità casi che sono obiettivamente di incompatibilità e come casi di incompatibilità ipotesi che sono indubbiamente di ineleggibilità.

Debbo pertanto soffermarmi su questa distinzione (e ne chiedo scusa al signor Presidente, ma non potrei continuare nell'esame analitico dell'articolo 6 se ciò non facessi) al fine di valutare l'articolo in discussione per dimostrare, poi, in che cosa esso è eccedente e in che cosa invece, e perché, è difettoso e manchevole.

Attraverso un difficile travaglio, la più autorevole dottrina esplicativa ed insieme ispiratrice della legislazione più progredita nella suddetta materia è giunta a definire l'ineleggibilità come impedimento giuridico. Ricordo qui un autorevole membro della Costituente che elaborò la nostra Costituzione, Costantino Mortati, il quale definisce l'ineleggibilità come impedimento giuridico a diventare soggetto passivo nel rapporto elettorale; così come è stato precisato acutamente, essa presuppone la piena capacità elettorale passiva, ma insieme il concorso di cause che rendono inidonei all'investitura del mandato politico. La incompatibilità invece è un divieto giuridico di coprire due cariche contemporaneamente.

Per penetrare più intimamente nel concetto di ineleggibilità, giova ricordare che sono venuti emergendo – soprattutto sul piano legislativo, ma anche sul piano dottrinale – tre gruppi di cittadini ineleggibili. Il primo gruppo è costituito da coloro che occupano uffici pubblici che per la loro natura rendono possibili pressioni sugli elettori, con l'effetto primario di ridurre la libertà di voto e con l'effetto secondario di creare discriminazioni fra i candidati e quindi fra i gruppi politici. A mio avviso, ha molta più rilevanza nella concreta realtà di uno Stato democratico l'effetto primario, cioè il ridurre la libertà di voto del singolo cittadino, il che significa distruggere la fibra morale della popolazione e quindi il fondamento primario della democrazia. Il secondo gruppo è costituito da coloro che hanno un impiego alle dipendenze di governi stranieri e che potrebbero esercitare nei consigli un'azione disturbatrice riflettente interessi di questi governi. Il terzo gruppo è costituito da coloro che si trovano in speciali rapporti economici con lo Stato o con enti pubblici locali, e che si suppone quindi siano incapaci di esercitare il mandato elettorale in modo imparziale a ragione delle possibili interferenze degli interessi da loro patrocinati con quelli pubblici. Si potrebbe configurare, in base all'articolo 43 della Costituzione, un quarto gruppo, costituito dagli ecclesiastici. Ma mi sembra che tale ultima categoria esca dallo schema logico della nostra ripartizione, potendosi giustificare soltanto per altri fini probabilmente contingenti. Poiché, invero, questa ripartizione che ho tracciato non deve comprendere che coloro i quali occupino uffici pubblici la cui natura, pur non essendo tale da permettere di esercitare pressioni sugli elettori, sia tale da rendere incompatibile con essi l'esercizio di cariche elettive in consigli che attendono al governo della cosa pubblica in sede locale e nazionale. Devo aggiungere, a proposito dell'ineleggibilità dei titolari di questi uffici pubblici, che quanti ritengono che essi dovrebbero essere dichiarati incompatibili anziché ineleggibili non tengono conto che dichiararli ineleggibili ha il significato di riconoscere che la loro partecipazione alla lotta elettorale come candidati sarebbe disturbatrice della funzione cui sono preposti. Ciò chiarito dobbiamo rilevare che quello che via via è venuto assumendo rilievo è il primo gruppo di ineleggibili, anche se nel nostro paese esiste ancora l'esigenza di allargare la nozione di uffici pubblici; specialmente la legislazione sulla ineleggibilità è ancora legata al concetto tradizionale dell'ufficio pubblico, per cui l'ufficio pubblico è normalmente considerato quello statale. Oggi vi sono però titolari di uffici pubblici non statali che hanno un potere di pressione assai maggiore di quelli statali. La nostra legislazione non stabilisce ancora l'ineleggibilità per i titolari di questi nuovi e più potenti uffici pubblici.

È opportuno aggiungere che per questo primo gruppo di ineleggibili sarebbe giuridicamente più corretto – lo diceva Santi Romano – e funzionalmente più coerente definire e trattare questo particolare tipo di ineleggibilità come incompatibilità alla candidatura, perché soltanto in questo modo si raggiungerebbero quei fini di difesa della libertà dei cittadini, per cui tale tipo di ineleggibilità si giustifica. Quando si consente ad un alto funzionario, che riveste una autorità da cui ema-

na un potere di pressione sugli elettori, ad un alto funzionario dichiarato dalla legge ineleggibile, di partecipare alla lotta elettorale, pur nella previsione della sua decadenza dichiarabile *post eventum*, non si raggiunge il fine dell'istituto della ineleggibilità. Mi pare che ciò sia molto chiaro.

È vero che esiste il delicatissimo problema – di cui non parlai ieri, perché non volli abusare, ma oggi mi è indispensabile parlarne – problema per altro affrontato in altre legislazioni, della identificazione dell'organo competente a pronunciare tempestivamente l'incompatibilità alla candidatura. Certi concetti nel diritto sono nati dall'esperienza dei parlamenti.

TESAURO. La Costituzione ammette soltanto il rimedio giurisdizionale, che è insopprimibile.

VALITUTTI. Lo stavo appunto dicendo. Certi concetti di diritto pubblico sono stati desunti dall'esperienza dei parlamenti nello Stato democratico. Il concetto della sovranità del Parlamento, operando nell'ambito dell'istituto della incompatibilità o della ineleggibilità, fa sì che si attribuisca da parte delle costituzioni moderne soltanto al Parlamento, e quindi anche agli altri consigli elettivi, il potere della verifica.

Però a livello regionale e locale, certi concetti del diritto pubblico relativi alle prerogative dei parlamenti, non operano più, e quindi è più facile risolvere il problema. Mi permetta poi di ricordarle, onorevole Tesauro, che in altre legislazioni il problema è stato affrontato e risolto con il ricorso proprio all'organo giurisdizionale che pronuncia in via definitiva il giudizio.

TESAURO. Mi consta che un solo tentativo è stato fatto ed è abortito. Sarebbe interessante conoscere il paese nel quale è stato fatto l'esperimento di cui ella parla.

VALITUTTI. L'Austria. E in Germania, ella me lo insegna, si fa intervenire persino la corte costituzionale per quel che riguarda il parlamento. Nella costituzione della Germania occidentale, più precisamente, non è la maggioranza parlamentare che decide in ultima analisi, perché la pronuncia della maggioranza è impugnabile davanti alla corte costituzionale.

TESAURO. Ma noi stiamo parlando del rimedio giurisdizionale in un momento precedente le elezioni, rimedio che finora non è stato escogitato in alcun paese del mondo.

VALITUTTI. Le ripeto che esiste l'esempio dell'Austria. Comunque, questo è un discorso che potremo riprendere. Ho detto lealmente che esiste questo delicatissimo problema, che non va sottovalutato. Se l'onorevole Tesauro insiste, io indugerò nell'esame del problema stesso.

TESAURO. Non sarò io a fare dell'ostruzionismo. Ella vuole rovesciare le posizioni. Io semplicemente le domandavo, sul piano della cortesia, di indicare un solo paese al mondo in cui si verifichi quello che ella dice.

VALITUTTI. Ed io le ho risposto citandole l'Austria. Comunque, questo problema dovremo affrontarlo – ed io mi propongo di farlo domani – nel corso dell'esame dell'articolo 7.

TESAURO. Avrei gradito che lo avesse fatto stasera, anche per andare a controllare la esattezza delle sue affermazioni.

VALITUTTI. È vero, dicevo, che questo problema esiste; ma di esso ci occuperemo – e spero in modo sodisfacente anche per l'onorevole Tesauro – quando esamineremo gli articoli che ad esso specificamente si riferiscono. Si tratta del problema del momento e dell'organo competente a dichiarare l'eleggibilità.

Dopo aver esattamente definito la natura dell'ineleggibilità ed identificato i principali problemi ad essa connessi, mi è ora possibile passare alla incompatibilità.

Dalla migliore dottrina è stato affermato che essa ha a suo fondamento o la materiale difficoltà di esercitare contemporaneamente più cariche, o l'intento di evitare le influenze dannose che la copertura di un ufficio può esercitare sull'andamento dei compiti di un altro.

Ha spiegato il già citato professor Costantino Mortati – che partecipò, come ho detto, ai lavori per l'elaborazione della Costituzione – che sotto questo secondo aspetto le cause di incompatibilità hanno subito una evoluzione, perché mentre in un primo tempo esse erano sancite a carico di chi copriva cariche giudiziarie o amministrative, ora esse tendono a reprimere l'affarismo e ad impedire lo esercizio del mandato a chi, essendo interessato in enti finanziati o controllati dallo Stato, non offre garanzie di attendere alla funzione legislativa e di controllo con la necessaria imparzialità.

Questa affermazione del professor Mortati riguarda l'incompatibilità parlamentare; ma

il concetto espresso è applicabile anche ai consigli regionali, poiché anche questi hanno funzione legislativa, entro certi limiti, e funzione di controllo.

Questa esatta osservazione dell'insigne scrittore permette di rilevare che quei casi di incompatibilità che riguardavano i titolari di uffici giudiziari o amministrativi tendono a trasferirsi nella categoria delle ineleggibilità, per cui mutano a un tempo e la casistica della ineleggibilità e quella della incompatibilità.

Della consapevolezza di questo mutamento sono rilevabili scarsi segni in questo articolo 6, che passerò ora a valutare alla luce dei suesposti criteri esplicativi.

L'articolo 6, come ho già detto, prevede come causa di incompatibilità con l'ufficio di consigliere regionale la qualifica di membro di una delle due Camere. L'articolo 122 della Costituzione, secondo comma, dichiara che nessuno può appartenere contemporaneamente ad un consiglio regionale e ad una delle due Camere. Evidentemente, quella norma ha il suo fondamento in questo articolo. Direi il falso se dicessi che dalla formulazione dell'articolo 122 si possa e si debba trarre il concetto della ineleggibilità ai consigli regionali dei membri di una delle due Camere. Dall'espressione adoperata nel citato articolo della Costituzione sono desumibili il concetto della non appartenenza, quello della ineleggibilità e quello della incompatibilità. Non avendo quindi un vincolo costituzionale, essendo liberi di decidere se configurare come ineleggibilità l'ufficio di consigliere regionale con quello di membro di una delle Camere o come caso di incompatibilità, dovremmo considerarlo come causa di ineleggibilità, poiché ritengo che il membro di una delle due Camere abbia la responsabilità primaria di essere componente del Parlamento nazionale. Se configurassimo – come è previsto dall'articolo 6 – questo come un caso di incompatibilità apriremmo, io credo, l'ingresso ad un certo malcostume politico: il deputato o il senatore potrebbe presentarsi alle elezioni per il consiglio regionale al solo scopo di fare guadagnare suffragi alla rispettiva lista, ma prevedendo di valersi dell'istituto dell'incompatibilità per optare per il Parlamento dello Stato. Anche per questa considerazione ritengo che si dovrebbe modificare la norma in esame nel senso che quello di membro delle due Camere sia considerato come caso di ineleggibilità anziché di incompatibilità.

Per quanto riguarda il secondo caso di incompatibilità previsto dalla norma contenuta nell'articolo 6, quello cioè dei membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, data la natura di questo organo, direi, costituzionale, ritengo che si possa legittimamente configurarlo come un caso di incompatibilità. Personalmente ritengo che il CNEL dovrebbe ampliare l'ambito della sua attività, diventare un organo molto più attivo di consulenza legislativa; e quindi, nella prospettiva dell'avvenire di questo organo dello Stato democratico, potrebbe giungere il momento in cui questo caso di incompatibilità, che oggi si legittima come tale, dovesse essere trasformato in caso di ineleggibilità.

Sono giunto così al terzo caso di incompatibilità, previsto sempre dall'articolo 6, quello di membro di altro consiglio regionale. Ritengo che il regionalismo, soprattutto questo tipo di regionalismo di cui la legge elettorale in discussione si propone di essere uno degli strumenti di attuazione, si fondi sul principio della localizzazione, entro certi limiti, della funzione legislativa e di quella amministrativa.

Tale esigenza della localizzazione è incompatibile con la previsione della partecipazione alla elezione di un consiglio regionale di un cittadino che sia membro di un altro consiglio regionale. Con questa norma si legittima, o quanto meno si presuppone la legittimazione, della partecipazione all'elezione del consiglio regionale della Campania, ad esempio, di un membro del consiglio regionale della futura regione della Calabria. Ritengo che concedere tale possibilità sia incompatibile con lo stesso principio su cui si fonda l'istituto dell'ente regione, e sia incompatibile con la stessa esigenza che legittima l'istituto regionale.

Infatti, nel pensiero dei suoi fautori, l'istituto regionale si giustifica per l'esigenza di localizzare entro certi limiti la funzione legislativa e amministrativa; quindi il presupposto per diventare consigliere dell'ente regione è che colui che aspira a tale carica partecipi attivamente e responsabilmente alla vita della regione. L'ipotesi del consigliere della regione calabra che si presenta alle elezioni per un altro consiglio regionale è, a mio avviso, assurda e andrebbe esclusa. Probabilmente si vuole questa legittimazione al fine di dare un certo impulso all'industria del professionismo politico. Ma anche per questo motivo occorrerebbe modificare la norma.

Veniamo ora al caso del presidente e dell'assessore della giunta provinciale, che l'articolo 6 configura come casi di incompatibilità. A mio avviso tali casi, per la natura

della carica di presidente e di assessore di una giunta provinciale, si configurano come ipotesi di ineleggibilità. Il presidente o l'assessore della provincia hanno a disposizione un potere schiacciante nella competizione elettorale. Pertanto, proprio in considerazione della *ratio* che giustifica l'istituto dell'ineleggibilità, occorrerebbe prevedere, appunto, l'ineleggibilità dei titolari di queste cariche. È vero che l'istituto dell'ineleggibilità, come ho già detto, oggi ha un'applicazione largamente difettosa per il momento in cui la sanzione della decadenza si applica; ma quanto meno già la previsione della sanzione ha un potere coercitivo. Ma quando, invece dell'istituto dell'ineleggibilità, per queste cariche si prescelglie l'incompatibilità, si dà ai titolari delle cariche stesse un incentivo a partecipare alla competizione per entrare nei consigli regionali.

Quindi riteniamo che si debba modificare in questo senso la norma, trasferendo i titolari delle cariche di presidenti della provincia e di assessore provinciale dalla categoria degli incompatibili a quella degli ineleggibili. Ritengo che questo oltre tutto sarebbe un modo per moralizzare il costume politico. Nello Stato democratico non possiamo prescindere dall'esigenza di valutare gli istituti anche e soprattutto sotto il profilo della loro idoneità a moralizzare la vita pubblica.

Se noi approvassimo questa norma che sancisce l'incompatibilità, anziché l'ineleggibilità, dei presidenti delle province e degli assessori provinciali, senza dubbio daremmo un contributo all' ulteriore demoralizzazione della nostra vita pubblica.

La disposizione che concerne i presidenti e gli assessori di giunta provinciale è degna della nostra attenzione anche per una lacuna che essa contiene: cioè la norma specifica e quella generale contenuta nell'articolo 6 tacciono sui consiglieri provinciali. Da questo silenzio della legge (mi rivolgo all'attenzione dell' onorevole Di Primio, pregandolo di smentirmi o di darmi conferma di quello che andrò a dire) devo dedurre che nella stessa persona sono cumulabili la qualità di consigliere provinciale e la qualità di consigliere regionale. Vorrei che l'onorevole Di Primio mi dicesse se interpreto esattamente questo silenzio della norma o se lo interpreto erroneamente.

DI PRIMIO, *Relatore*. Lo interpreta esattamente.

VALITUTTI. Allora prevedete la cumulabilità, cioè prevedete che nello stesso tempo il consigliere provinciale possa anche essere consigliere regionale. (*Interruzione del deputato Tesauro*).

DE LORENZO. Anche deputato.

VALITUTTI. Deputato no, deve optare, essendovi l'incompatibilità. Lo avete detto voi, colleghi della maggioranza. Io anzi sostengo, onorevole Tesauro, che debba essere ineleggibile il deputato alla carica di consigliere regionale. (*Interruzione del deputato Tesauro*).

Onorevole Tesauro, voi volete fare una legge che ritenete possa avere lunga vita. E allora qui non c'entro io né lei né l'onorevole Di Primio, ma c'entrano quelli che verranno e tra quelli che verranno ci potremo essere io e lei, ma questo è del tutto marginale ed insignificante.

Qui dobbiamo considerare il caso. Io le ho chiesto, onorevole Di Primio, di dirmi se il silenzio della legge sul consigliere provinciale si debba interpretare come volontà di rendere possibile che il consigliere provinciale sia nello stesso tempo consigliere regionale. Ella mi ha risposto che questa è la volontà del legislatore, che cioè un consigliere provinciale possa essere nello stesso tempo anche consigliere regionale.

Ritengo che questa previsione della cumulabilità non sia opportuna. Voi che siete regionalisti, che credete nelle regioni, dovete desiderare di formare un ceto dirigente dell'ente regionale. Ma se voi prevedete la possibilità che il consigliere provinciale diventi consigliere regionale, veramente voi ponete in essere un istituto, un congegno quanto mai eccitativo delle competizioni fra le province nell'ambito della regione. Già il concetto della elezione dei consiglieri regionali su base provinciale è un concetto molto pericoloso, ma se poi a questo concetto aggiungete anche la possibilità di eleggere ai consigli regionali i consiglieri provinciali, voi aggravate ulteriormente la pericolosità delle norme già approvate che disciplinano appunto il congegno elettorale su base provinciale. C'è dinnanzi a noi, veramente, per l'effetto di questi istituti che voi volete approvare con la presente legge, la prospettiva di una vita della regione legata irriducibilmente alla rissa tra le province che entreranno a comporla. Vi esortiamo quanto meno a meditare sul problema della cumulabilità della carica di consigliere provinciale con quella di consigliere regionale nella stessa regione.

Arriviamo così alla penultima categoria degli incompatibili, cioè ai sindaci e agli assessori dei comuni con più di 10 mila abitanti compresi nella stessa regione. Vengono in considerazione in primo luogo i sindaci e gli assessori del capoluogo di provincia e poi quelli degli altri comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti. Questo è anch'esso, secondo il mio convincimento, un caso che è stato indebitamente configurato come caso di incompatibilità. Esso avrebbe dovuto essere ricompreso nei casi di ineleggibilità, anche in considerazione dei fini che nel nostro ordinamento si propone di raggiungere l'istituto della ineleggibilità. Se il fine di questo istituto, per certi titolari di uffici e di cariche pubbliche, è quello di non coercire la libertà di voto degli elettori, è evidente che consentendo – con la configurazione di questo caso come caso di incompatibilità – ad esempio, al sindaco di Roma di partecipare alle elezioni per il consiglio regionale del Lazio, si rinuncia a raggiungere quel fine per il quale è stato appunto istituito l'istituto della ineleggibilità. Quando si è pensato all'istituto della ineleggibilità si è pensato, appunto, a uno strumento idoneo ad evitare candidature coercitive della libertà degli elettori. Prevedendo soltanto l'ipotesi della incompatibilità – che in fondo significa possibilità di opzione fra la carica di sindaco di Roma e quella di membro del consiglio regionale – voi create una situazione veramente insostenibile. Questa situazione, evidentemente, richiede l'istituto della ineleggibilità e non già quello della incompatibilità come si vorrebbe sostenere.

Siamo giunti così all'ultima categoria, quella cioè dell'amministratore di un ente o azienda dipendente dalla regione. Poiché le regioni non sono state ancora istituite, riesce difficile immaginare che cosa possa essere un ente o un'azienda dipendente dalla regione. Siamo nel mondo delle cose che non esistono e quindi in questo mondo non è facile immaginare quello che sarà l'amministratore di un ente o di una azienda dipendente dalla regione; ma è possibile tuttavia capire quelli che sono gli enti e le aziende dipendenti dalle province. Voi limitandovi a prevedere la incompatibilità – e in questo caso la previsione è logica e legittima – tra la nomina a consigliere regionale e le funzioni degli amministratori degli enti e delle aziende dipendenti dalla futura regione, ammettete che non vi sia incompatibilità per gli amministratori degli enti e delle aziende dipendenti dalle province.

DI PRIMIO, *Relatore*. Se il disegno di legge non prevede la incompatibilità, vuol dire che la carica è compatibile.

VALITUTTI. Mi ero rivolto non alla sua autorità di legislatore, ma alla sua logica di uomo pensante. Se ella come uomo pensante ritiene incompatibile la qualità di amministratore di un ente o di una azienda dipendente dalla regione, per la stessa esigenza dovrebbe ritenere incompatibile la qualità di amministratore di un ente o di una azienda dipendente dalla provincia.

DI PRIMIO, *Relatore*. Regione e provincia sono due entità diverse.

VALITUTTI. Ma con un potere di controllo della regione sulla provincia secondo il dettato costituzionale.

L'onorevole Di Primio accetta di rivestirsi della autorità di legislatore, ma rifiuta di rivestirsi anche della autorità dell'uomo logicamente pensante.

A questo punto, signor Presidente, debbo dire che se l'articolo 6, come credo di aver dimostrato, colpisce per ciò che contiene ma non dovrebbe contenere (perché alcuni casi di incompatibilità, come ho già visto e mi sono sforzato di far vedere agli altri, dovrebbero essere trasferiti nella categoria dei casi di ineleggibilità), colpisce egualmente per ciò che esso non contiene e che dovrebbe contenere: manca la citazione di tutti i casi di incompatibilità di titolari di uffici pubblici parastatali e di uffici pubblici economici. Gli autori dell'articolo 6 hanno accordato una attenzione del tutto insufficiente a quella esigenza avvertita dal professor Mortati, che ho qui or ora ricordato, di adoperare l'istituto della incompatibilità come arma contro l'affarismo sia pubblico sia privato.

Questo articolo 6 è del tutto anacronistico. Quanto lo sia rispetto alle nuove esigenze alle quali, in un consiglio elettivo del nostro tempo, deve corrispondere l'istituto della incompatibilità, può risultare evidente da alcuni passi di don Luigi Sturzo, che io desidero leggervi perché sono passi di un pensiero lucido ed autorevole per il suo intrinseco valore logico.

MAULINI. Onorevole Valitutti, da provveditore è passato a lettore...

VALITUTTI. Non vedo la spiritosità dell'accostamento: il provveditore deve anche leggere; se non legge a che provvede? Per

poter pensare bisogna imparare a leggere e soprattutto a rileggere.

Un grande letterato ad un giovane poeta che gli portava il suo primo libro di poesie e lo invitava a leggerlo, e che si chiamava per caso Alfredo de Vigny, rispose: « Alla mia età non si legge più, si rilegge ». Io non sono ancora arrivato a quell'età: leggo, non rileggo.

Ebbene, don Luigi Sturzo ebbe ad occuparsi del problema delle incompatibilità in un discorso veramente memorando, che fu il primo da lui pronunciato al Senato della Repubblica, esattamente il 27 gennaio 1953. In quel mese di gennaio si discuteva in Senato la legge sulle incompatibilità parlamentari, legge poi approvata con delle modificazioni tali da restringere la capacità e la proprietà moralizzatrice che i suoi autori si proponevano di attribuirle; ci furono infatti norme attenuate e norme eliminate per cui quella legge, appunto, non nacque con il profilo che avrebbero voluto dargli i suoi ideatori: essa resta nel nostro diritto positivo come un testo legislativo bisognoso di aggiustamenti, di integrazioni, di sviluppi. Ma soprattutto rimane nella storia del nostro Parlamento il contributo che si sforzò di dare alla elaborazione di quella legge proprio il senatore Luigi Sturzo, del quale, in questo dibattito sull'articolo 6 relativo alle incompatibilità, conviene leggere alcuni passi quanto mai illuminanti che possono aiutarci ad acquisire un maggior grado di chiarezza su questo problema.

Dissi ieri, nel mio intervento, che la legislazione sulle ineleggibilità, come quella sulle incompatibilità, è estremamente difficile in tutti i paesi democratici del mondo moderno. Nei paesi di più lunga democrazia, che hanno avuto un più lungo sviluppo storico e quindi maggiore esperienza, la legislazione a questo riguardo è molto chiara, ma anche in essi è egualmente difficile. Pertanto, con queste mie osservazioni e letture (o riletture) intendo dare un contributo alla necessaria riflessione su questo difficile problema. Mi richiamo a brani che al problema si riferiscono, non perché pretenda che ogni affermazione di Sturzo attenga al nostro problema, ma perché da tutte le sue affermazioni si ricavano conclusioni illuminanti ai fini di un giudizio su questo troppo monco, sobrio articolo 6. Diceva, dunque, Sturzo in quel discorso del 27 gennaio 1953: « La prima incompatibilità da rilevare è quella che deriva da nomine fatte dal Consiglio dei ministri o dai ministri direttamente per posti che in qualsiasi modo creano una dipendenza gerarchica e un controllo d'autorità ».

« Pur non mancando, anche in tali casi, una certa differenza fra la scelta di un parlamentare elettivo e quella di un senatore di diritto e a vita, per la indipendenza del secondo dai partiti e dalle lotte elettorali, rimarrebbe il fatto della gerarchizzazione, sia o no la nomina a termine fisso e soggetta a revoca. Per far cadere certe riserve fatte attorno ad una recente nomina si sono citati precedenti di senatori posti a capo di servizi statali quali il governatorato della Banca d'Italia, la presidenza della Corte dei conti o il Consiglio di Stato o la Cassazione. Ma a parte che nel passato prefascista la appartenenza ad un partito, o meglio ad una corrente politica, non comportava vincoli superiori a quelli di una libera e indipendente adesione personale, il fatto di essere senatore a vita di nomina regia toglieva uno dei motivi di incompatibilità per tali posti, quello di ripetere il mandato parlamentare dai voti di un corpo elettorale al quale periodicamente ripresentarsi. Ai casi in esame potrebbe applicarsi oggi un altro motivo di incompatibilità: quello di accudire contemporaneamente a due uffici. Dico oggi, perché nel passato remoto un affollamento di affari al senato italiano non accadeva spesso, e neppure era lo stesso il ritmo degli affari negli organi superiori dello Stato. Ma oggi l'incompatibilità a coprire alti uffici che impegnano l'attività giornaliera del parlamentare è così evidente da doversi estendere a tutti coloro che prestano servizio nella pubblica amministrazione. Non si tratta di precludere al magistrato, al professore, all'ufficiale delle forme armate o al funzionario dei vari gradi amministrativi e tecnici dello Stato e degli enti e delle aziende dipendenti dallo Stato l'accesso al Parlamento, a parte ogni altra considerazione in merito. Si tratta di constatare l'enorme difficoltà per un magistrato, un militare, un un insegnante di continuare il servizio attivo. Per un funzionario, mettiamo un direttore generale, un intendente di finanza, di accudire allo stesso tempo ai lavori parlamentari ed alle pressanti cure d'ufficio ».

E anche quelli della regione sono anche lavori parlamentari.

« Egli verrebbe posto nella incomoda posizione del servo di due padroni; ma i due padroni, Parlamento ed amministrazione, sarebbero in una posizione più incomoda dei loro servitori; lo stesso deve dirsi degli insegnanti di scuola e, sotto certi aspetti, anche del professore universitario ».

Infatti la legge approvata in Commissione in sede referente sulla riforma universitaria prevede un caso di incompatibilità anche per i professori universitari.

« A regolare tale incompatibilità non è necessario che l'eletto, scegliendo il mandato, abbandoni il posto che occupa; basta che cessi temporaneamente dall'esercizio del posto che occupa nella pubblica amministrazione, da riassumere a suo tempo quante volte il mandato non venga confermato. In sostanza quello che oggi è facoltativo diverrebbe obbligatorio per tutti gli eletti. Il mio modo di vedere tale problema mi porterebbe a chiedere il ripristino del numero chiuso dei dipendenti statali tanto nella Camera che nel Senato elettivo, per non depauperare il servizio pubblico né aggravare l'amministrazione con un numero eccessivo di coloro che sarebbero comunque considerati in congedo straordinario. Nel Senato vitalizio di nomina regia, le categorie di funzionari erano limitate ad alcuni alti posti di responsabilità e di rappresentanza; il numero chiuso era fissato dalla legge elettorale della Camera, dove i dipendenti statali furono un tempo limitati a dieci e poi portati a 40. Oggi non vi è alcun limite. Sicché tale problema merita serio esame. Le incompatibilità di cui si occupa la proposta di legge in discussione sono ben diverse da quelle da me esaminate in precedenza; sono molto importanti dal punto di vista del costume; perciò il paese ne attende la sollecita approvazione. Si tratta di eliminare dal Parlamento la figura del controllato-controllore. Non è ammissibile che un libero cittadino o un funzionario sia presidente, amministratore, sindaco, direttore generale e così via di enti sottoposti alla vigilanza e tutela dei singoli ministeri o di organi interministeriali, e allo stesso tempo sia deputato o senatore. Non si tratta solo di incompatibilità con il mandato parlamentare per la coincidenza di due occupazioni impegnative non conciliabili nel tempo, e in molti casi nello spazio; si tratta principalmente di conflitto di attività, di gerarchizzazione di compiti e di collisione di responsabilità nella stessa persona. L'incompatibile così designato sarebbe in sostanza un controllato dal Parlamento e allo stesso tempo membro del Parlamento; un gestore di ente sovvenzionato che in Parlamento delibera le sovvenzioni; un responsabile dell'andamento di un ente pubblico che presenta il bilancio al Parlamento e che come senatore o deputato lo approva ».

Avete sentito or ora l'onorevole Di Primio, che alla mia ingenua domanda – se egli ritenga compatibile la carica di amministratore di un ente dipendente dalla provincia con la qualità di membro di un consiglio regionale – ha risposto che senza dubbio il legislatore in questa legge ritiene compatibile l'esercizio contemporaneo di queste due funzioni da parte di una stessa persona. Ora, la regione, onorevole Di Primio, controlla anche gli enti provinciali, perché è suo compito controllare le province. Ecco dunque che si delinea la figura del controllore-controllato che voi introducete nei consigli regionali.

DI PRIMIO, *Relatore*. Si tratta di un caso diverso.

VALITUTTI. Non è un caso diverso.

Una voce all'estrema sinistra. E la Cassa per il mezzogiorno ?

VALITUTTI. Ci arriverà anche don Luigi Sturzo tra poco ! Proseguo la lettura.

« La proposta di legge in discussione aggiunge (articolo 3) la incompatibilità parlamentare con l'esercizio di cariche in istituti bancari o società che abbiano come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziaria. Questa disposizione ha una base nel fatto che gli istituti bancari e simili sono in maggior parte di diritto pubblico o di interesse nazionale, controllati dallo Stato a mezzo dell'IRI, che ne tiene la totalità o la maggioranza delle azioni, ovvero, filiazione o derivazione di tali istituti. Anche per gli amministratori e sindaci di istituti privati che esercitano il credito bancario o di finanziamento, essendo posti sotto la vigilanza dello Stato, non importa se esercitata a mezzo della Banca d'Italia e in molti casi dal Comitato interministeriale per il credito; il riconoscimento di incompatibilità è indispensabile. Pertanto la proposta di legge risponde ad una esigenza pubblica inderogabile, essendo oramai passate nelle mani dello Stato molte delle attività economiche a tipo privatista... ».

Infatti, onorevoli colleghi, c'è oggi uno Stato economico che prima non c'era. Voi nella legge dimostrate l'inesistenza di questo nuovo Stato che, lo vogliamo o non lo vogliamo, esiste. La legge deve tenerne conto se vuole salvaguardare certe libertà indispensabili.

DI PRIMIO, *Relatore*. Perché allora ella non ha presentato degli emendamenti ?

VALITUTTI. Onorevole Di Primio, la stessa obiezione mi ha rivolto ieri l'onorevole

Ballardini. Ma io ho risposto che il procedimento adottato per la discussione di questo disegno di legge ha impedito a noi, almeno a me, di presentare questi emendamenti. Io li avrei presentati se ci fosse stato un procedimento normale, perché si tratta di emendamenti indispensabili.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chi le ha impedito di presentare gli emendamenti? Ci ha ripensato dopo?

VALITUTTI. Ognuno di noi, onorevole sottosegretario, si regola secondo un certo potere di previsione. Un filosofo ha detto che tra i fattori del passaggio dell'uomo dallo stato di barbarie alla civiltà c'è quello del potere di previsione, per cui si ordinano i giorni futuri. Io prevedevo che ci sarebbe stato un normale procedimento. Questa mia previsione è stata smentita. Io mi accingevo a presentare degli emendamenti, e se avessi potuto li avrei presentati.

DE LORENZO. Onorevole sottosegretario, è la maggioranza che ha sbagliato togliendoci la facoltà di presentare emendamenti.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non vi abbiamo tolto niente!

VALITUTTI. Diceva dunque don Luigi Sturzo: « Pertanto, la proposta di legge risponde ad una esigenza pubblica inderogabile, essendo oramai passate nelle mani dello Stato molte delle attività economiche a tipo privatista, ed avendo lo Stato creato enti, aziende e società miste, controllando una notevole parte della vita economica del paese e sulla quale ministri e relative burocrazie hanno una ingerenza decisiva. A parte il fatto che per molti enti, anche a carattere locale, il Tesoro nomina presidenti e consiglieri, può sciogliere consigli di amministrazione, collegi sindacali, inviare ispezioni, procedere ad inchieste. Non è possibile affidare » (ecco, onorevoli colleghi, su che cosa richiamo soprattutto la vostra benevola attenzione) « al costume e alla sensibilità personale degli interessati un fenomeno che non è più eccezionale, ma normale e divenuto così imponente da estendersi a gran parte della vita economica nazionale. Altri motivi di ordine politico e amministrativo inducono ad affrettare l'approvazione della proposta di legge: anzitutto la formazione quanto più larga possibile dei ceti amministrativi e politici che sono la spina dorsale di un paese civile e moderno. Se molti posti di responsabilità pubblica fossero accumulati nel migliaio di persone che compongono i due rami del Parlamento, la formazione delle nuove reclute diverrebbe assai lenta e problematica; mancherebbe la possibilità delle sostituzioni e dei ricambi; i giovani resterebbero indietro per decine di anni; si verrebbe a produrre una specie di anchilosi sociale. La democrazia ha bisogno di larghezza e rapidità di formazione di ricambi; invece il cumulo delle cariche crea il campo chiuso degli interessi precostituiti ».

E voi, colleghi della maggioranza, siete in procinto di consentire proprio questo cumulo nei consigli regionali!

« Non è forse vero – aggiungeva don Sturzo – che colui che ha più incarichi ne desidera degli altri, e chi ha più onori ha sete di maggiori onori, e chi pretende indennità e compensi da varie parti tende ad aumentarne il numero e la portata? Non alludo a nessuno – diceva don Sturzo – parlo di una tendenza della nostra natura, di un fatto psicologico constatabile sempre e dappertutto, al di fuori del problema che si va discutendo in questa Assemblea. Si dice che non ci sono persone adatte a questo o a quel posto se non deputati e senatori. Errori di visuale. I partiti sono inclini » (ecco la radice vera del problema) « a far nominare i propri parlamentari perché li hanno sottomano » (e dicendo parlamentari avrebbe potuto aggiungere i propri amici e i propri collaboratori) « ma una volta approvata la legge sulle incompatibilità, troverebbero molti altri fra i propri amici ben preparati a quei posti e a quegli uffici di interesse amministrativo e finanziario che saranno dichiarati incompatibili per un parlamentare. Le vere competenze sono spesso restie a farsi avanti. Non nego che ci siano competenze notevoli fra i parlamentari. Ma dovendo ciascuno seguire la propria vocazione, una volta eletto avrà la scelta fra il mandato parlamentare e l'impresa, l'azienda, l'ente dove poter far valere le proprie attitudini e qualità ».

Io desidero terminare questo mio intervento con la lettura dell'ultimo passo di questo discorso memorando di Luigi Sturzo che riguarda il problema che ci viene sottoposto con l'esame di questo articolo 6 del disegno di legge.

« Ci guadagnerebbe il costume, cessando il sistema delle nomine ministeriali fatte a deputati e senatori che divengono soggetti gerarchicamente a ministri e direttori generali, pur essendo, come parlamentari, in una posizione politica superiore. La figura del controllato-controllore è assai discutibile nei rapporti am-

ministrativi e morali. Ma tale inconveniente ingrandisce quando si passa da piccoli o medi enti locali (cito, per esempio, l'acquedotto pugliese o l'Ente Maremma) e si arriva ad enti a carattere nazionale ».

Questa legge, che voi approverete ad onta della nostra opposizione, ammette la possibilità che il direttore dell'Ente Maremma, per esempio, o i dirigenti di altri enti di grande importanza, come della Cassa per il mezzogiorno, entrino a far parte dei consigli regionali.

« La Federconsorzi vale più di un ministero – proseguiva don Sturzo – senza le responsabilità politiche che comporta il ministero. Il nuovo Ente nazionale idrocarburi varrà più di un ministero, come già vale di più l'AGIP che ne sarà assorbita; un ministero vale di sicuro la Cassa per il mezzogiorno e simili. Ebbene, se la competenza di coloro che partecipano nei vari posti di amministrazione di tali enti è veramente indispensabile per il Parlamento, scelgano il Parlamento » (e così dicasi per il consiglio regionale) « se è indispensabile per l'ente, scelgano l'ente. Non si ripeta il celebre: « se io vado chi resta ? Se io resto chi va ? » Ciò poteva supporsi necessario nell'immediato dopoguerra, quando mancava perfino la conoscenza di persone che non fossero ritenute da scartare perché appartenenti al caduto regime. Ma oggi che si è fatta una quasi decennale esperienza di uomini e di cose, volere mantenere i posti di comando nazionale dentro la cerchia di un centinaio di persone ... sarebbe un metodo erroneo che porterebbe alla creazione di un'oligarchia » (e ci siamo già, all'oligarchia) « tanto più potente quanto più si trova legata a consorterie di affari che si sviluppano attorno agli enti pubblici ».

Ora, cari amici autori di questo disegno di legge, voi avete ignorato totalmente questo problema che già nel 1953 veniva discusso in un ramo del nostro Parlamento. In questo articolo 6, come nell'articolo 5, non c'è alcun segno della consapevolezza di questi così seri e gravi problemi. Io non posso far altro che esortarvi a rimeditare queste cose; perché, come dicevo ieri, se fate una legge quale quella che vi accingete a fare, non salvaguardate la libertà degli italiani, ma create nuovi strumenti per ridurla e per opprimerla.

Infine devo accennare ad una questione giuridica, di poco conto, ma anch'essa valida, sempre a proposito dell'incompatibilità. L'articolo 6, così com'è formulato, prevede l'incompatibilità cosiddetta delle funzioni. Oltre però a questa specie di incompatibilità, della quale si è finora parlato, vi è la cosiddetta incompatibilità, nel consiglio degli enti locali, di congiunti o affini, cioè della presenza, nello stesso organo, di persone unite tra loro da parentela e affinità. È un problema, questo, che è stato sempre affrontato e risolto in una certa maniera. Vorrei chiedere al relatore se se lo sia posto. È bene infatti che si sappia se questa lacuna è dovuta a disattenzione oppure è il riflesso di una decisione di non voler sancire per i consigli regionali il tipo della incompatibilità, non più della funzione, ma della persona, cioè relativa alla contemporanea presenza di congiunti o affini. Non so quale risposta darà il relatore e se potrà darla.

Mi è comunque sembrato che se non avessi reso esplicito anche questo mio quesito avrei mancato ad un dovere di compiutezza e anche di quel rispetto che si deve sempre avere verso gli autori di un testo di legge. (*Applausi*).

TRIPODI. Chiedo di parlare sull'articolo 6.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIPODI Signor Presidente, l'articolo sul quale, a nome del mio gruppo, ho l'onore di parlare rappresenta un cardine non soltanto della legge che stiamo discutendo in questi giorni, ma di tutta la vita della nazione; e non soltanto della vita politica, amministrativa, giuridica della nazione, ma soprattutto della vita morale di essa.

Non vorrei essere anacronistico nel preoccuparmi troppo di questo aspetto sapendo come il decadimento morale dei tempi irrida un po' chi oltre un certo limite si preoccupi di interpretare una norma di legge alla stregua di una visione morale della vita. Ma tant'è: la legge c'è, l'articolo è proposto alla nostra attenzione e, guarda caso, è proposto proprio in tali termini da determinare in noi una preoccupazione di indole morale. Una preoccupazione che noi avremmo visto felicemente fugata se nel proporci l'articolo 6 si fosse effettivamente esaminata tutta la enorme gamma delle incompatibilità che la realtà quotidiana di oggi, quella che concretamente viviamo, presenta, e, vorrei dire, anche soffre.

L'articolo 6 invece non fa che accrescere le nostre preoccupazioni, il nostro allarme, il nostro quotidiano dramma morale.

È da secoli che un grande studioso di discipline politiche, il Montesquieu, elaborò una teoria cui, sì, il passar degli anni reca, ogni giorno di più, lacerazioni e smentite, ma che tuttora vediamo anche in quest'aula spes-

so ripresa e citata: mi riferisco alla teoria della divisione dei poteri. È appunto ad essa che noi dobbiamo riportarci per capire il punto di partenza dottrinario delle incompatibilità rappresentative Nel vasto alone di quella dottrina si sollevano innanzi tutto i criteri distintivi tra incompatibilità e ineleggibilità: l'incompatibilità vige *ex nunc*, l'ineleggibilità vige *ex tunc*. In altri termini, l'ineleggibilità ha una sua fase di maturazione fin dal primo momento in cui si pone il pilastro elettorale. Infatti, mancano i requisiti iniziali per appartenere ad una lista a colui che è ineleggibile. L'incompatibilità, invece, ha un significato diverso, perché un cittadino può presentarsi in una lista ed essere eletto, ma poi si può accertare che la sua presenza in lista era indebita perché si trovava in una posizione incompatibile, per altro ufficio, con il mandato ricevuto.

È un vecchissimo istituto, questo dell'incompatibilità: vecchio, e perciò legato alla storia umana, la quale si è sempre enormemente preoccupata – anche prima che Montesquieu delineasse la teoria della divisione dei poteri – di evitare non soltanto le interferenze e i contrasti di interessi, ma anche che, occupando un determinato incarico, e soprattutto un incarico politico, l'uomo si avvantaggi indebitamente di altre sue attività e incombenze.

La discussione che noi faremo sull'articolo 6 sarà da noi suddivisa in due parti. Il mio collega, onorevole Servello, che parlerà dopo di me, tratterà delle linee generali, delle linee teoriche e dei presupposti sistematici dell'argomento. Molto più modestamente, a me è affidato il compito di interessarmi praticamente e realisticamente di quelle che sono veramente le cause di incompatibilità e di quelle che perciò dovrebbero essere le statuizioni dell'articolo 6.

L'articolo in esame è streminzito, esile, macilento. Non però a caso. Lo è perché, in un periodo di decadimento morale come quello in cui viviamo, è quasi ovvio che il legislatore si sia preoccupato di ridurre al lumicino tutte quelle circostanze che possono favorire la moralizzazione della vita, avviata come questa è sul piano scivoloso che porta sempre in giù questa nostra umanità dolorante.

Nell'articolo 6 le cause di incompatibilità sono cinque soltanto. In esso si afferma che l'ufficio di consigliere regionale è incompatibile, in primo luogo, con quello di membro di una delle due Camere. Vivaddio, il consigliere regionale non può essere né deputato né senatore. Che grande concessione è stata fatta alla teoria della divisione dei poteri ! Quale grande preoccupazione è stata risolta ! Così si ritiene di moralizzare la vita ed esaudire l'opinione pubblica italiana, proibendo che il consigliere regionale sia anche deputato o senatore ? Non basta. Noi diamo per scontato un fatto del genere, e non ci sembra che si siano risolte le nostre preoccupazioni morali con lo stabilire una simile incompatibilità.

La seconda incompatibilità è questa: non si può essere consigliere regionale di due regioni, cioè contemporaneamente in Calabria e nel Veneto. Non mi pare che, con una norma del genere, si sia esaudita una istanza di indole morale. Tutt'al più, direi che si è risolta una istanza di carattere ovviamente territoriale: dove mai si può trovare l'uomo che contemporaneamente faccia il consigliere regionale in Piemonte e nel Veneto ? Insomma, stiamo legiferando qualcosa che la realtà pratica dà per scontato: la realtà pratica, non la realtà morale.

DI PRIMIO, *Relatore*. Si potrebbe fare contemporaneamente il consigliere regionale dell'Abruzzo e del Molise.

TRIPODI. E anche questo sarebbe scontato nell'ordine di ciò che dico, perché se una persona è consigliere regionale in Abruzzo, non può esserlo nel Molise, in quanto, se deve attendere a frequentare l'assemblea regionale, adempiere determinati compiti, conoscere certi problemi dell'Abruzzo, non può fare altrettanto per il Molise. È ovvio che tra Abruzzo e Molise ci sono delle caratterizzazioni differenziali, altrimenti perché ne avete fatto due regioni diverse ? Le aggiungo, onorevole Di Primio, che anche in seno a una medesima regione esistono profonde differenze. La caratterizzazione agricola della provincia di Udine contrasta con le esigenze industriali della provincia di Trieste; quando cumulate insieme un rappresentante dell'una e dell'altra parte mettete in contrasto interessi nettamente difformi, create una confusione da parte degli uni e degli altri. Anche in seno alle regioni ci sono dunque differenze. Nella mia Calabria, per esempio, vi sono tante differenze che si è parlato da secoli di tre Calabrie. Quindi mi pare, onorevole Di Primio, che anche la sua osservazione può essere tirata all'estremo opposto e che dunque il torto nel mio ragionare non ci sia.

C'è un terzo motivo di incompatibilità: quello tra l'incarico di presidente o assessore di giunta provinciale o di sindaco o assessore di comune con popolazione superiore ai 10 mila

abitanti compreso nella regione, e l'incarico di consigliere regionale. E indubbiamente qui siamo a fronte di una esigenza di divisione dei poteri. Infine c'è l'incompatibilità tra il mandato consiliare regionale e quello di amministratore di un ente o azienda dipendente dalla regione: quanto sia reticente quest'ultima formulazione (e do alla parola « reticenza » tutto il significato che il diritto penale le dà) lo vedremo tra poco.

Le cause di incompatibilità che or ora abbiamo letto, hanno dunque una vecchissima storia. Questa storia nientemeno comincia nell'epoca immediatamente successiva all'occupazione garibaldina del regno delle due Sicilie; ha origine in quel glorioso Parlamento subalpino che aveva alto il senso della moralità e della divisione dei poteri. La prima legge sulle incompatibilità è quella del 17 dicembre 1860 allorché (un fatto del genere oggi non è nemmeno pensabile) tutti i pubblici funzionari furono esclusi dall'elettorato passivo: essere impiegati dello Stato e potere essere eletto deputato era proibito. Quei nostri padri che noi tuttora insistiamo nel chiamare padri della patria, depositari della democrazia, portatori del verbo della libertà e della equità, avevano capito una cosa importantissima ed esattissima: che chi aveva un determinato mandato amministrativo dallo Stato, chi si era formato attraverso una serie di anni ad assolvere determinati compiti e determinati impieghi, non doveva un certo giorno passare da quel potere amministrativo al potere legislativo, fare politica partitica e legiferare, salvo poi, finito il mandato, tornare nuovamente ad espletare l'impiego. E perché non doveva far questo? Per un cumulo di motivi razionali: anzitutto per una specializzazione di competenza, perché chi, per anni e anni al vertice della burocrazia (è ovvio che se un impiegato dello Stato arrivava al mandato parlamentare non doveva essere ai livelli minimi del mandato amministrativo, ma doveva già avere acquisito una sua alta esperienza, avere alti meriti ed alte capacità), aveva assolto a una funzione amministrativa, non doveva essere sollevato da quell'impiego, destinato ad un mandato politico e legislativo, per poi tornare indietro e ricominciare a fare l'impiegato dello Stato.

Quindi, una preoccupazione di competenza, ma anche un'altra preoccupazione, una preoccupazione morale, preoccupazione morale che noi invece con questa legge non abbiamo. Non si volle allora che il cittadino che aveva ricoperto l'incarico di parlamentare, che era stato deputato, quando restituito un giorno al suo mandato burocratico, potesse in qualsiasi maniera gravare sull'autonomia del suo impiego con l'autorità politica che aveva acquisito da deputato. Insomma, era così onesto il concetto che si aveva dell'amministrazione da non potersi concepire che il dipendente dello Stato potesse domani assumere funzione di critico e controllore di burocrazia statale cui ieri apparteneva e cui tornerà ad appartenere dopo il mandato parlamentare. Il concetto delle incompatibilità era quindi vastissimo e coincideva con il periodo in cui la legge era una cosa seria e in cui una spontanea moralità presiedeva ancor di più alla vita pubblica di quanto, forse, la legge non vi presiedesse.

Successivamente vi fu la legge del 17 luglio 1864 che integrò la precedente. Tale legge non si preoccupò di escludere soltanto i pubblici funzionari, ma anche tutti quei cittadini italiani che si dedicavano a pubblici affari. E la formula del pubblico affare era estremamente vasta, comprendendo qualsiasi iniziativa dei privati, qualsiasi iniziativa autonoma nel campo dell'economia privata, o peggio ancora, se aiutata, anche indirettamente, dallo Stato. Quando c'era l'affare, la legge non consentiva che si potesse godere dell'elettorato passivo. E ciò mi fa pensare alla differenza che oggi noi potremmo fare tra chi è dedito agli affari e chi è invece un affarista. Mentre dedito agli affari è chiunque svolge una qualsiasi attività economica produttiva e nel giuoco tra la domanda e la offerta inserisce un suo lecito guadagno od utile, l'affarista è invece colui che utilizza una sua posizione politica per migliorare lo affare forzando le normali leggi del lecito economico. L'affarista, in buone parole, trasforma l'affare in affarismo e se stesso da uomo d'affari in affarista. Questo era appunto ciò che si voleva fin da allora assolutamente evitare. Mentre con la legge del 1860 furono esclusi dall'elettorato passivo i pubblici funzionari, con la legge del 1864 si venne ad escludere chiunque avesse affari per le mani. Gli uomini del Risorgimento vollero così escludere dall'elettorato passivo le due delicate categorie ora ricordate.

C'è poi un grosso salto di tempo nel campo legislativo in tema di incompatibilità. Dal 1860-64 si deve arrivare al 1919 per avere una altra legge in materia. Questo ci fa pensare che quelle rigide norme sulla incompatibilità dei mandati rappresentativi siano state valide e siano state rispettate per tutto quel periodo.

Il 2 settembre 1919 venne la legge che consentì ai dipendenti dello Stato di essere eletti.

Fino a quella data i funzionari dello Stato non ebbero modo di partecipare all'elettorato passivo. Ma nel 1919 sì. Ora noi dobbiamo intenderci sul perché di questa data che, come tutte le date, non è casuale. Infatti nel 1919 c'era stata la grande guerra, la guerra del popolo. In essa il popolo aveva dato il suo sangue, tutto il popolo, dagli uomini della terra alla massa degli impiegati, dai nobili ai borghesi. Da tutte le categorie veniva quella generosa ondata dei sottotenentini che nel 1914-16 gridavano sotto i consolati d'Austria, che tra il 1915 e il 1918 tagliavano con le pinze i reticolati austriaci e si svenavano nelle trincee. Finita la guerra (ci insegna la storia che, dopo le guerre, non manca mai una qualche concessione ai popoli che le hanno combattute), come nel 1911, dopo la guerra di Tripoli, fu dato il suffragio universale, così nel 1919 come si premiò la grande massa della burocrazia italiana? Essa viene premiata ammettendola all'elettorato passivo, consentendole di accedere nel Parlamento e nel Governo. È così che dalla legge del 1860 che escludeva dall'elettorato passivo i pubblici funzionari si arriva a questa legge del 1919 che concede ai pubblici dipendenti di essere eletti. Intendiamoci, non è che si spalanchino tutte le porte, perché ancora nel 1919 lo Stato ha la percezione precisa di quella che deve essere la divisione dei poteri e non ammette indiscriminatamente gli impiegati dello Stato nell'assemblea elettiva. Lo Stato concede loro soltanto 40 seggi, oltre a 10 riservati a professori universitari e 10 a magistrati. Anche qui noi ravvisiamo la vigile preoccupazione dello Stato di allora di tenere una casistica estremamente bassa e rigorosa delle compatibilità nel campo del mandato parlamentare.

Nel dicembre del 1923 le maglie si allargano e dal numero massimo di 40 seggi per gli impiegati dello Stato si passa a un'altra concezione, quella dell'ammissione più che della esclusione: si escludono cioè dal potere avere il mandato parlamentare soltanto alcune categorie di impiegati.

Viene il ventennio fascista. Durante il fascismo di incompatibilità parlamentari non si parla. Non spreco osservazioni per contestare la facile risposta: non se ne parla più perché ormai l'abuso è dilagante. Sono le solite, stucchevoli cose che si ripetono in materia. Invece sotto il fascismo non si parla più di incompatibilità perché il concetto del controllore e del controllato passa dal campo legislativo ad una posizione di vertice: la Camera dei fasci e delle corporazioni non ha istituzionalmente il compito che ha il Parlamento odierno di funzionare da controllore nei confronti di un controllato, giacché il controllo è in mano di taluno che in materia aveva la mano piuttosto pesante.

Viene poi la Costituzione repubblicana, e la incompatibilità tra il mandato rappresentativo e determinate fattispecie è ipotizzata in vari articoli. È ipotizzata quando l'articolo 65 afferma che è incompatibile il mandato di deputato con il mandato di senatore; ne parla l'articolo 84 che dichiara l'incompatibilità tra la massima magistratura della Repubblica, la Presidenza della Repubblica, e qualsiasi altro incarico; ne parla l'articolo 104 che pone l'incompatibilità fra la qualità di membro del Consiglio superiore della magistratura e lo esercitare la professione forense, il far parte del Parlamento, ecc.; ne parla l'articolo 122 che proibisce, fra l'altro, che si possa essere consiglieri regionali in due consigli diversi, ed è norma ripresa dall'articolo 6 oggi in esame; ne parla infine l'articolo 135 che pone incompatibilità fra l'essere membro della Corte costituzionale e ricoprire determinati altri incarichi o funzioni. Queste le norme sulle incompatibilità nella nostra Costituzione.

Ma si è subito dovuto rilevare che norme del genere non potevano bastare, e non bastavano infatti per quelle esigenze morali che la Repubblica avrebbe dovuto avere. Dalla promulgazione della Costituzione agli anni successivi cominciarono a verificarsi circostanze impaccianti, parlo per cortese eufemismo, che portarono il legislatore a nuove norme atte a restringere un po' le maglie piuttosto larghe della Costituzione.

E arriviamo così alla legge fondamentale 13 febbraio 1953, n. 60. In essa si stabilisce che i componenti del Parlamento, deputati o senatori, non possono essere dirigenti o comunque appartenere a enti dipendenti o « sovvenzionati » dallo Stato. Richiamo l'attenzione sul termine « sovvenzionati ». Esso è omesso nella presente legge per le incompatibilità col mandato regionale, ed è per questo che or ora parlavo di « reticenza » dell'articolo 6, nel senso penalistico del termine. In questo articolo, con molta, voluta riserva mentale, si recita che non si può essere consigliere regionale e amministratore di un ente o di una azienda « dipendente » dalla regione. Vi siete dimenticati (sono cortese a usare l'ipotesi della dimenticanza) che la legge del 1953 non soltanto vieta ai parlamentari di appartenere ad un ente o azienda dipendente dallo Stato, ma anche di appartenere ad enti e aziende sovvenzionati dallo Stato? Desta molta preoccupazione l'omissione della parola « sovvenzio-

nati », nonostante che la legge del 1953 la contempli espressamente. Per quale motivo, nel proporci l'articolo 6, vi siete rimangiati, onorevoli presentatori di questa legge e suoi sostenitori, di qualunque parte politica siate, dall'estrema sinistra fino al centro, dai comunisti fino alla democrazia cristiana, avete tralasciato di contemplare anche gli enti o le aziende sovvenzionati dalla regione ? Una parola dunque è stata obliterata chiaramente, forse perché ritenuta abrogata per immorale desuetudine.

Ma la legge del 1953 prevede un'altra incompatibilità di cui non troviamo traccia nell'articolo 6 per i consiglieri regionali. Poiché sappiamo che *ubi lex voluit dixit, ubi non voluit, non dixit*, dobbiamo dedurne che non avendo il disegno di legge riproposto le incompatibilità previste dalla legge del 1953, non le ha volute. Ed è gravissimo. La legge del 1953 stabilisce che quando determinate imprese hanno vertenze con lo Stato o hanno rapporti di qualsiasi specie con lo Stato, un deputato o un senatore non debba esercitare in loro difesa il suo patrocinio professionale, e non soltanto in giudizio, ma neppure semplicemente in sede assistenziale o consultiva. È una norma di ben vasta portata. Invece l'articolo 6 tace al riguardo: dovremmo dedurne che per i consiglieri regionali possa senz'altro avvenire il contrario e che un consigliere regionale possa agire, possa fare quel che un deputato nazionale non può compiere ? È una tolleranza di immoralità istituzionale inconcepibile.

La legge 13 febbraio 1953, n 60, detta inoltre che chi ha avuto cariche di Governo non può avere cariche direttive o amministrative in enti gestori di servizi per lo Stato fino ad un anno dalla carica. È un'ipotesi che vi propongo e vi sottopongo. Voi la ignorate nell'articolo 6. Forse per voi chi ha avuto cariche di Governo può avere una determinata carica in un ente gestito dalle regioni ? Nessuno mi potrà dire che è un caso raro. Perché ? Vi può essère un ex sottosegretario o un ex ministro che, con il fiorire delle regioni a statuto ordinario, vada a ricoprire, con tutta l'autorità del suo precedente mandato governativo, un incarico in enti regionali. Questo è proibito sul piano statale; dobbiamo consentirlo su quello regionale ? È un interrogativo imbarazzante, che viene legittimato dall'essere l'articolo 6 del tutto taciturno in materia. Non dice neppure una parola, come non la dice, per la incompatibilità regionale, nelle altre due circostanze che ho prospettato traendo conforto dalla legge 13 febbraio 1953, n. 60.

E adesso passiamo ai casi pratici. Chi parla fa parte dal 1963 della Giunta delle elezioni di questa Camera. Perciò il suo discorso riporta l'eco di incontri e pareri e convergenze obiettive con parlamentari di qualsiasi schieramento politico, preoccupati tutti di una casistica che adesso chiedo al relatore, al Governo, al Presidente del Consiglio qui presente, ed ai colleghi, di avere la pazienza di ascoltare. Questa casistica è suggerita dalle incompatibilità che dal 1963 al 1966 abbiamo visto continuamente sorgere, anche al di là della lettera delle leggi vigenti, e che abbiamo tentato di risolvere, ma che, per alcuni punti, nonostante gli sforzi dell'allora Presidente della Giunta, ed oggi ministro dei trasporti, onorevole Scalfaro, non furono tutte risolte. Si è trattato di preoccupazioni che hanno aperto un autentico braccio di ferro fra l'onorevole Scalfaro e tutta una casistica che cercava sottrarsi persino alle maglie piuttosto strette della legge del 1953. Figuriamoci cosa accadrà oggi nelle regioni con l'articolo 6 che fa acqua da tutte le parti ! Se in sede di Giunta delle elezioni, e con ipotesi di incompatibilità più rigorosa, i casi abbondavano, cosa avverrà con un articolo 6 così smagliato, sbracato e aperto ?

E poi lamentiamo le immoralità delle regioni a statuto speciale già esistenti, e lamentiamo che in Sicilia si siano creati ben 250 enti, che con un brutto neologismo sono chiamati « carrozzoni » ! È ovvio che si creino e che si cada nell'abuso, e che chi ha un mandato rappresentativo ne resti intriso, quando noi, legislatori, fin dal principio consentiamo che ai consigli regionali si giunga con un articolo 6 così allentato a fronte della legge del 1953.

Ci occuperemo delle incompatibilità esaminate in Giunta delle elezioni, senza togliere rispetto a nessuno, col massimo riguardo per ognuno, ma tenendo conto di cose che dovremo pur dire, per sottolineare quanto la legge del 1953 sancisse incompatibilità ignorate dal presente articolo 6. Veramente pensiamo che nelle regioni possiamo così allegramente e superficialmente limitare le incompatibilità all'essere membri delle due Camere o al far parte del CNEL o di un altro consiglio regionale ? No, no, c'è ben altro. Quel che più preoccupa e più dispera è che i presentatori di questa legge, il Governo e la maggioranza, non ignorano le cose che la Giunta delle elezioni non ha ignorato, anzi le sanno meglio di noi, e ciò nonostante le hanno trascurate nel presentarci questo articolo 6.

Io debbo lealmente avere il massimo rispetto per gli organi di cui or ora parlavo. Ma c'è un certo diavoletto che poi mi si intrufola nel cervello e mi dice: Governo e maggioranza vogliono perpetuare una determinata situazione, non vogliono moralizzarla. La magra casistica che presentano è incompleta, nulla vogliono apprendere dall'esperienza. Le incompatibilità stabilite dall'articolo 6 fanno persino ridere dinanzi a casi molto più pesanti, dinanzi ad interferenze più massicce. I cibi proibiti non sono soltanto questi. Oh, come ammonisce il vecchio Ovidio, nelle sue *Metamorfosi*, quando si domanda: « Donde nell'uomo tanta fame di cibi proibiti ? ».

Cibi proibiti c'erano all'epoca di Ovidio e l'uomo li desiderava poiché tali; ma oggi in Italia i cibi proibiti, da venti anni a questa parte, sono desiderati e aumentati molto di più, specie nell'esercizio della cosa pubblica.

Nella seduta della Giunta delle elezioni del 31 dicembre 1963 le incompatibilità col mandato rappresentativo sono state individuate e denunciate in ben altre circostanze non riprodotte nell'articolo 6. E allora, delle due l'una: o si pensa che i consigli regionali siano moralmente un qualcosa di completamente diverso dal Parlamento italiano, e allora lasciamo che essi usino e abusino del potere e interferiscano sul mandato politico con il potere economico; o se invece si pensa che la morale della nazione sia unica, e che quel che è stato proibito in nome di essa ai deputati e ai senatori debba essere proibito a chiunque abbia un mandato rappresentativo in Italia anche in sede regionale, e allora non potete dirmi che la pubblica morale debba avere due pesi e due misure, che l'uomo debba essere depositario di una morale se siede in questo Parlamento, debba essere depositario di un'altra morale se siede nel consiglio regionale. E se non potete dirlo, dovete allora rivedere ad estendere l'articolo 6. Non è possibile che lo lasciate passare così com'è, trovando persino marchingegni, come li avete trovati, per proibire a noi minoranza di presentare emendamenti ad esso. Se avessimo potuto, avremmo presentato emendamenti estremamente più vasti e rigorosi, e proprio sulla scorta di quello che in Giunta delle elezioni abbiamo potuto accertare.

Vi è un elenco piuttosto pesante nelle esperienze della Giunta. Lo scorrerò a vol d'uccello, omettendo i nomi dei deputati che incorrevano nelle incompatibilità che la Giunta delle elezioni ha dichiarato a fronte del mandato parlamentare. E se si è trattato di funzioni incompatibili con il mandato parlamentare, non possono essere compatibili col mandato regionale, perché le incompatibilità denunciate dalla Giunta delle elezioni non sono state tali soltanto in quanto connesse con un particolare istituto di diritto pubblico a carattere nazionale, ma in quanto lesive, sotto il profilo morale, di qualunque mandato rappresentativo. Se l'incompatibilità sotto il profilo morale è stata rilevata dalla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati – e abbiamo anche lamentato che il Senato tendesse a regolarsi in modo diverso – non potete ignorarla nel presentare una nuova legge, con la quale si crea una nuova struttura fondamentale dello Stato, come dite che deve essere questa istitutiva delle regioni a statuto ordinario, la quale, per di più, a nostro avviso, dovrebbe moralizzare tutto quanto, democratizzare tutto quanto, iniziare un nuovo periodo della storia d'Italia. Ma vivaddio ! Nel 1860, quando cominciò l'altro periodo della nostra storia, abbiamo visto con quanto rigore sono stati stabiliti i criteri riguardanti l'incompatibilità. Dal 1860 ad oggi sono passati 110 anni, e nel secolo tutto crolla, il rigore scompare, e non si rinnega soltanto l'insegnamento dei padri risorgimentali, ma si smentisce anche l'insegnamento che viene da un'Italia più recente, da quella del 1919, anzi si smentisce persino l'Italia nella quale oggi viviamo, si smentisce una legge del 1953 !

Ecco la casistica della Giunta delle elezioni. Mi limito agli incarichi dichiarati incompatibili, senza fare i nomi degli avvantaggiati da essi. Incompatibile l'esser consigliere dell'autostrada Torino-Milano, la presidenza della Cassa mutua malattie dei coltivatori diretti di Udine, un posto nel consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori per lo spettacolo, l'esser consigliere di amministrazione della SOFIS. Incompatibili col mandato rappresentativo furono ritenuti gli incarichi di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Pistoia, di un vicepresidente e membro del consiglio di amministrazione dell'INPS, di un presidente della Cassa mutua provinciale per i coltivatori diretti di Rovigo, di un consigliere del Banco lariano, di un presidente della Commissione provinciale per le imposte dirette, di un consigliere dell'Automobil club di Catanzaro, di un presidente dell'Istituto autonomo case popolari di Salerno, di un presidente dell'Istituto autonomo case popolari, di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente maremma. E così via, per due inte-

re pagine. Tutti parlamentari in carica, tutti deputati.

A questo punto, interrompendo l'elenco, debbo sottolineare – a consolazione del Movimento sociale italiano – che tutti i gruppi dei partiti politici che hanno rappresentanti in quest'aula hanno avuto denunce di incompatibilità per gli incarichi proficui goduti da alcuni loro membri. Non c'è che il gruppo del Movimento sociale italiano che non abbia, in alcuno dei suoi parlamentari, incarichi del genere.

PRESIDENTE. Onorevole Tripodi, ella si è riferito a tutti i gruppi o a tutti i deputati? Perché in questa seconda ipotesi potrebbero sorgere casi personali.

TRIPODI. Signor Presidente, ho parlato di gruppi. Ho detto che nella Giunta delle elezioni abbiamo dovuto prendere in esame casi di incompatibilità per uno o più appartenenti a ciascuno dei gruppi politici presenti in quest'aula.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

TRIPODI. Soltanto il gruppo del Movimento sociale italiano, in tanti anni, non ha sofferto un solo caso di incompatibilità!

GOEHRING. Il partito liberale non ne ha avuto.

TRIPODI. Mi dispiace, onorevole Goehring, ne ha avuto. Perché mi avete provocato? Io non volevo fare nomi, e tanto meno per voi: ne ha avuto più d'uno...

GOEHRING. Le dichiarazioni di eroismo mi suggeriscono sempre delle riserve.

TRIPODI. Lei fa riserve. Io faccio nomi. Ad esempio il partito liberale ha avuto, come è detto nel resoconto che ho davanti, l'onorevole Alpino, consigliere della società per l'autostrada Torino-Milano, che è deputato liberale, e il cui incarico è stato dichiarato incompatibile. È stato invitato a dimettersi...

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma questi non sono delitti: quei deputati si saranno dimessi!

TRIPODI. Infatti non sto parlando di delitti, onorevole sottosegretario!

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma ella drammatizza questo fatto.

TRIPODI. È vero, ma drammatizzo tutto l'insieme, non un solo fatto. E lasciate che risponda a questo proposito. Inanzitutto, l'elenco dovizioso fatto nel 1964 non l'ho drammatizzato io, ma il Presidente della Giunta delle elezioni e tutta la giunta stessa. Anzi perché le norme e le procedure non coadiuvavano a contrastare energicamente le fattispecie lamentate, l'allora Presidente della Giunta, l'onorevole Scalfaro, si è appellato alla Presidenza della Camera – non è vero, signor Presidente? – per essere sorretto nel tentativo di moralizzazione di una situazione di questo genere, che per altro non è stata ancora risolta. Io non dico che questi siano delitti. Ma dico che quando si ha un determinato incarico di vertice in qualsiasi ente che amministra pubblico denaro, e si è deputati, la carica di deputato avvantaggia quell'ente e l'ente avvantaggia il deputato.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Infatti si stabilisce l'incompatibilità.

TRIPODI. E allora, perché questa incompatibilità non la stabiliamo anche nel caso dei consigli regionali?

Non è che io voglia prendere tempo, e dilungare per ostruzionismo l'elencazione di tutta una serie di incarichi pubblici ritenuti incompatibili con il mandato parlamentare. Voglio solo, per arrivare all'articolo 6 del disegno di legge al nostro esame, dire che in esso ve ne siete usciti con 5, consentitemi, asfittici casi di incompatibilità, quando invece la mia casistica vi presenta una ridda di circostanze da voi non previste. Tenetene conto, e allargate la casistica.

Continuo perciò nella mia elencazione: incompatibile, per la Giunta delle elezioni, è un presidente della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani; un membro del consiglio di amministrazione della Banca di credito e risparmio di Roma; un consigliere d'amministrazione della RAI-TV; un consigliere provinciale per il turismo; un sindaco revisore dell'Istituto autonomo delle case popolari di La Spezia; un deputato consigliere d'amministrazione dell'IMI; un membro della giunta della Camera di commercio di Milano; un membro della Camera di commercio di Bari; un consigliere d'amministrazione di società d'autostrade dipendente dall'IRI; un consigliere dell'Ente provinciale per il turismo di Genova; un presidente di azienda autonoma di soggiorno; un presidente della sezione turistica di una camera di commercio e membro della giunta camerale; un consigliere del Me-

diocredito regionale lombardo; un presidente della Cassa mutua di malattia e d'assistenza per il commercio; un vicepresidente delle Casse mutue di malattia per esercenti attività commerciali; un membro del consiglio d'amministrazione del Consorzio per il nucleo industriale di Crotone; un consigliere di cassa mutua provinciale per i coltivatori diretti; un commissario provinciale della gioventù italiana; alcuni membri del consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; un membro della giunta della Camera di commercio di Torino; un presidente del Consorzio agrario di Torino; un membro della giunta esecutiva della Camera di commercio di Udine; un membro del consiglio d'amministrazione della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani; un membro del consiglio d'amministrazione dell'INPS; un membro del consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti; un consigliere della banca del monte di Bologna; un presidente della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti; un amministratore delegato del Consorzio portuale Imperia-Piemonte; un presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari di Gorizia, ecc.

La Giunta delle elezioni riconobbe che i predetti sono tutti casi di incompatibilità; ora noi non li vediamo tenuti nel debito conto nell'articolo 6 del disegno di legge; anzi in esso appaiono, come rispettive categorie, ignorati del tutto.

L'onorevole sottosegretario di Stato Amadei ha poco fa sollevato le braccia, come Cristo in croce, dicendo: « Ma non saranno delitti ! » E chi vi dice che siano delitti ! Vi diciamo soltanto che in Giunta delle elezioni abbiamo ampiamente discusso su questi problemi per stabilire che si trattava di casi di incompatibilità. E, quando li abbiamo motivati, la motivazione ebbe anche carattere morale. Il problema è stato particolarmente discusso in occasione di una circostanza specifica, cioè quando è venuto in discussione il caso dell'Opera nazionale d'assistenza ai profughi giuliani e dalmati.

Un parlamentare, che se non sbaglio era vicepresidente di quest'Opera, si opponeva all'incompatibilità sostenendo il carattere assistenziale dell'Opera stessa e richiamandosi alla corrispondente eccezione prevista dalla legge del 1953. Consultando i miei appunti, vedo che era allora relatore l'onorevole Zappa; e tanto il relatore quanto il Presidente Scalfaro constatarono, sì, il carattere assistenziale dell'Opera, ma osservarono che, ciononostante, non si poteva non dichiarare l'incompatibilità per il suo esponente dell'esercizio di un mandato rappresentativo. Sicché all'onorevole Russo Spena, che propendeva anch'egli per la non incompatibilità, l'onorevole Scalfaro eccepì che il carattere assistenziale non bastava a discriminare il caso. Se sono incompatibili – egli disse – i presidenti di istituti per le case popolari, perché le case popolari sono costruite con l'intervento dello Stato, incompatibilità c'è anche tra il mandato parlamentare e la dirigenza dell'Opera nazionale di assistenza ai profughi giuliani e dalmati, la quale è autorizzata a costruire case popolari con l'intervento dello Stato. Il caso insegna che, per queste opere che hanno carattere assistenziale, l'incompatibilità sorge dal fatto che ad un certo punto questi enti diventano così pletorici, così ricchi di possibilità, così creatori di gestioni collaterali che l'incompatibilità sorge proprio per queste ultime. Di recente in Italia è stato sottoposto all'autorità giudiziaria il caso dell'ACI. Si vedrà in seguito se si tratti di atti leciti o illeciti: lo dirà l'autorità giudiziaria. Ma, intanto, questi atti non deriverebbero dal mandato assistenziale dell'ACI, bensì dalle gestioni collaterali che, sotto specie di assistenza, l'ACI creava.

Ora, chi può dire che l'Opera nazionale di assistenza ai profughi giuliani e dalmati non sia un'opera assistenziale ? Però quest'opera assistenziale ad un certo momento crea gestioni collaterali che magari godono dell'intervento dello Stato, per cui l'aspetto assistenziale passa in secondo piano, resta l'affare, e allora non può non delinearsi l'incompatibilità per il deputato che ci sta dentro.

Come mai nell'articolo 6 di tutto questo non si parla, e ci si preoccupa soltanto di chi amministra un ente o un'azienda appena appena « dipendente » dalla regione, senza precisare se essa è anche sovvenzionata o no dalla regione stessa, come dice la legge del 1953 ? Si parla solo genericamente di dipendenza, sapendosi che poi è estremamente difficile delinearla nei suoi termini precisi. Mentre si sopprime il termine perentorio e categorico del sovvenzionamento. Il sovvenzionamento si verifica ed è valido sia che avvenga per una lira, sia che avvenga per un miliardo.

Noi non condividiamo affatto una recente decisione della Corte di cassazione su questo argomento. È un caso che vale la pena citare. Recentemente è stato presentato in Corte

di cassazione il caso dell'incompatibilità del mandato di un consigliere provinciale, che era anche presidente dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, con quello in un istituto finanziario dell'ente. Il tribunale e la corte d'appello avevano affermato che l'incompatibilità c'era, risultando provato lo stanziamento provinciale. Ma il procuratore generale della Cassazione rilevò che si trattava di uno stanziamento modesto, qualche milione appena, e che perciò si poteva sorvolare. E la Corte di cassazione, contro il tribunale e la corte di appello che avevano dichiarato l'incompatibilità, ha accolto la tesi del pubblico ministero, e ha così reintegrato nell'incarico rappresentativo quel consigliere democristiano, il quale si è naturalmente ripreso anche il seggio presidenziale.

Questo non è concepibile: o il sovvenzionamento non ci deve essere, o, se c'è, anche se di una lira, c'è l'interferenza, c'è incompatibilità. Quanti di questi casi avverranno nei consigli regionali a seguito di questo articolo 6 della legge?

Ecco, vedete come in periferia si smaglia la situazione, e si abusa. Se già in una provincia italiana, nella provincia di Reggio Calabria, si è verificata una cosa del genere – e si è verificata, ripeto e ribadisco, nonostante le leggi precedenti e più rigorose – figuriamoci che cosa accadrà il giorno in cui passerà quest'articolo 6 che rigoroso non è, anzi è estremamente tollerante, reticente, e agnostico.

Quando in Giunta si discusse il caso dell'Opera per i profughi giuliani, l'onorevole Ermini disse essere incompatibile il mandato parlamentare con « qualunque gestione di pubblico denaro ». E aggiunse che le eccezioni vanno sempre interpretate in senso restrittivo, in modo che ledano al minimo la *ratio legis* e costituiscano un *ius singulare* ed eccezionale. Nell'articolo 6 non si tiene conto per nulla di ciò, dato che non esiste nè regola né eccezione, né diritto ordinario, né diritto eccezionale. Sostanzialmente, il consigliere regionale può fare il comodo suo in ogni carica o incarico o « carrozzone » della regione.

DI PRIMIO, *Relatore*. Ci sono due emendamenti al riguardo.

TRIPODI. Quando discuteremo gli emendamenti vedremo come finirà la cosa. In questo momento siamo in sede di discussione sul complesso dell'articolo: ed io considero l'articolo nella sua limitatissima dizione.

DI PRIMIO, *Relatore*. Gli emendamenti sono stati presentati dal suo gruppo.

TRIPODI. Non c'è contraddizione, quindi, con ciò che dico. Mi auguro che questo mio modesto discorso possa servire ad un ripensamento della maggioranza nei confronti di questo articolo, e la ringrazio fin da ora.

Il Presidente della Giunta delle elezioni, qualche anno fa, ha riassunto in questi termini il problema che aveva tratto spunto dai casi dell'Opera nazionale di assistenza ai profughi giuliani e dalmati, ma che, come avete visto, si è allargato con un metodo che vorrei dire induttivo, salendo cioè dal particolare al generale. Ha detto l'onorevole Scalfaro: « 1) La morale vuole che il mandato non venga contaminato da qualsiasi amministrazione di denaro pubblico o di altre attività che non è bene siano esercitate dai deputati; 2) le eccezioni previste non devono ledere mai la *ratio legis*; 3) la Giunta in una delle sue prime sedute aveva stabilito che enti assistenziali in senso stretto potevano definirsi solo l'asilo, l'orfanotrofio e il ricovero per vecchi; tutti gli altri, con grossi patrimoni in cassa, non comportavano eccezione all'incompatibilità anche se il contributo non era proprio dello Stato ». Per noi, oggi, potrebbe essere delle regioni, e nulla muterebbe, concordando noi con l'onorevole Scalfaro quando aggiungeva che è assurdo ritenere incompatibile col mandato rappresentativo la carica in un ente modesto, solo perché è pagato dallo Stato, e lasciare andare per compatibile un mandato presidenziale o direttivo di un grosso ente finanziario, di un grosso ente di credito, di un ente che maneggia pubblico denaro, anche se non dello Stato. Sarebbe una contraddizione morale veramente inaccettabile.

Un altro caso che l'articolo 6 del disegno di legge non contempla, e che è stato invece preso in esame dalla Giunta delle elezioni, è quello che riguarda le cariche in istituti ospedalieri o in istituti culturali. Si tratta di poderosi complessi economici, che costituiscono fonte di potere politico e che è bene non siano condizionati dai partiti attraverso i loro parlamentari o consiglieri regionali. Lo stesso si dica per gli enti consortili, che possono non dipendere dalla regione, come non dipendono nazionalmente dallo Stato, ma che la Giunta delle elezioni ha incluso nelle cause di incompatibilità per i loro dirigenti che abbiano un mandato rappresentativo.

Infatti un deputato – e continuo per correttezza a non far nomi – che era membro del

comitato direttivo e della giunta di coordinamento del consorzio per la zona nord dell'area di sviluppo industriale della Sicilia orientale; un altro deputato che era membro del consiglio generale della giunta di coordinamento dello stesso consorzio; e un altro deputato che era membro della commissione di un certo consorzio di bonifica; e un altro che era membro del comitato direttivo del consorzio per l'area di sviluppo industriale della valle del Pescara; e un altro che era membro della deputazione amministrativa del consorzio di bonifica montana del Lesino; e un altro che era presidente del consorzio di bonifica del Sannio-Alifano-Piedimonte d'Alife; e un altro deputato che era commissario governativo del consorzio per la bonifica del bacino delta dell'Adda di Pian di Spagna, sono stati tutti invitati a scegliere: o il mandato parlamentare, o il consorzio. La commistione era proibita. Perché non dobbiamo dire le medesime cose per quanto riguarda il mandato regionale e l'articolo 6 ?

Intendiamoci: non è che, tutto quello che è stato detto dalla Giunta delle elezioni noi deputati del Movimento sociale italiano lo si accetti per buono. Non è così, e me ne dispiace anche per i colleghi della maggioranza che nella Giunta delle elezioni hanno sostenuto determinate compatibilità contro i deputati dell'opposizione, dell'una e dell'altra parte, che hanno ritenuto invece che incompatibilità vi fosse e che fosse pesante. Mi riferisco, per esempio, a un caso che fu ritenuto di compatibilità: quello dell'onorevole Ferrari Aggradi, quale presidente dell'Istituto nazionale per gli studi sulla congiuntura (ISCO).

La Giunta delle elezioni si pronunciò a suo favore, cioè per la compatibilità. Di questo noi ci siamo sorpresi, perché, ricevendo l'ISCO un contributo ufficiale – salvo il resto che non conosciamo – di cento milioni l'anno, non vedevamo come si potesse dire che tale ente fosse autonomo dallo Stato, che il contributo fosse dato soltanto a fini di studio o di ricerca e che l'ISCO non avesse funzioni operative: per di più c'era il fatto che indubbiamente la posizione autorevole e di *ex* ministro del deputato arricchiva l'ente, il quale a sua volta finiva per arricchire – naturalmente in senso morale – il deputato.

Altre varie incompatibilità sono state prese in esame dalla Giunta in successive riunioni: sono emerse le incompatibilità ricorrenti per incarichi in consigli provinciali di casse mutue dei coltivatori diretti, in consigli d'amministrazione di istituti nazionali di istruzione e di addestramento del settore artigiano; nel consorzio per l'acquedotto de L'Aquila; e nel consiglio di amministrazione dell'acquedotto del Cilento. Si sono avuti gradualmente un allargarsi, una diaspora di parlamentari che da quest'aula, invece di badare soltanto al mandato politico e legislativo, si irroravano in ben altra vita nazionale prendendo posti che, comunque, non penso fossero sempre gratuiti.

Potrei insistere e continuare a leggere tutta una serie di altre incompatibilità, sempre sotto il profilo di denunciare l'angustia di queste previsioni dell'articolo 6 e la necessità inderogabile che invece questo si allarghi, abbia una casistica molto più vasta, assorba altre situazioni: infatti incompatibili sono state ritenute in Giunta cariche in seno al comitato di vigilanza della gestione speciale per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni; in seno all'INPS; in seno all'istituto dell'Italpesca.

Nel quadro di questa vasta e preoccupante situazione di parlamentari che non potevano ignorare la legge delle incompatibilità e che pure continuavano a restare in altri incarichi, il 5 gennaio 1966 la Giunta delle elezioni presentò alla Presidenza della Camera una proposta di modificazione delle norme vigenti in proposito. È un documento di un'importanza morale veramente enorme. Se i proponenti di questo articolo 6 della legge sulle regioni si fossero preoccupati di regolarsi su di esso, se in questo articolo 6 avessero fotografato e riprodotto quelle che sono le osservazioni e le proposte contenute nel documento X, n. 11, della Giunta delle elezioni, la situazione, anche stasera, sarebbe stata diversa, e ci avrebbe trovati concordi. In quel documento è detto: « Si è più volte constatato che il deputato il quale mantenga responsabilità e incarichi extraparlamentari finisce per trovarsi in posizioni faticose (posizioni non tutte previste e assorbite dalla formula " controllori-controllati "), che, oltretutto, creano intorno all'attività parlamentare un alone non nobile di interessi, di affari, di compromessi, di contaminazioni o quanto meno di sospetto. Si tratta di attività a volte certamente necessarie o quanto meno utili, ma che sommandosi e intersecandosi a responsabilità pubbliche, determinano una grave confusione in settori della vita nazionale e soprattutto incidono negativamente sulla fiducia del cittadino nei confronti del Parlamento ». Sembra questo un articolo di critica dell'opposizione, sembrano frasi pubblicate sull'*Unità* o sul *Secolo d'Italia;* mentre sono frasi che vengono dalla nostra Giunta delle elezioni: è da essa che si

afferma la necessità che non ci siano interferenze nel mandato parlamentare, pena il discredito di esso.

Continua il documento: « La Giunta delle elezioni si è trovata ad affrontare le questioni più diverse sotto il tema delle incompatibilità e a dover superare le difficoltà nascenti dalle imprecisioni della legge e dalla varietà delle ipotesi prese in esame, non sempre facilmente riconducibili al dettato della norma ».

Figuriamoci quale casistica potrà essere ricondotta al dettato della norma dell'articolo 6, che tace su tutto e completamente ! Non ne parla, cioè, in modo astruso o polivalente, come è ormai consuetudine in tutte le leggi italiane (ben diverse da quanto Stendhal diceva che sui codici napoleonici imparava a parlare ed a scrivere bene il francese). Prosegue il documento: « La difficoltà fondamentale si incontra se si considera la *ratio* della legge: la sola esistenza di una legge sulle incompatibilità, pur essendo legge limitativa e quindi da interpretarsi in modo non estensivo, porta alla considerazione che la volontà del legislatore fu di impedire al parlamentare la totale libertà dell'assunzione di compiti, funzioni ed attività non confacenti al mandato parlamentare, e ciò ad evidente difesa della dignità di tale mandato. Fa contrasto con questa ispirazione e con questa finalità della norma l'imbattersi in cariche che non rientrano esattamente nella parola della legge, ma che senza dubbio rientrano nel suo spirito e nei suoi scopi. La Giunta non sempre è riuscita a superare questi contrasti, perché avrebbe dato alla norma un'interpretazione senza dubbio vera nella sostanza, ma estesa nella lettera ».

Ed ora, onorevoli colleghi, ora che abbiamo una legge nuova, ora che stiamo preparando per le regioni questa legge nuova, e dato che abbiamo questi ammonimenti, perché non dobbiamo tenerli presenti ? Perché dobbiamo mettere proprio su un piano inclinato la posizione morale di coloro che dovranno rappresentare per mandato il popolo nelle regioni, consentendo o enormi complicazioni di contenzioso, oppure che si chiuda l'occhio e che si lasci alla deriva la più immorale interferenza tra il pubblico denaro e il mandato politico ricevuto ? Leggo ancora in quel documento: « Anche per questi motivi la Giunta ha ritenuto che il mezzo migliore per raggiungere lo scopo voluto sia disporre un divieto totale per i parlamentari di amministrare direttamente o indirettamente denaro pubblico ».

Possiamo non accogliere stasera una raccomandazione di tal genere, possiamo non preoccuparci che proprio dalla Giunta delle elezioni della Camera si sia levata una tal voce ammonitrice e lasciare che questo articolo 6 cammini così ciecamente ? Se riteniamo valide le segnalazioni provenienti dalla nostra vita parlamentare, dalle esperienze cioè avute nel corso di questa legislatura, e anche dagli ammonimenti ancor più solenni sorgenti da quella storia d'Italia che, sotto il profilo della legislazione sulle incompatibilità, ho citato a partire dal 1860 in avanti, noi non possiamo non rivedere integralmente questo articolo 6, in modo da adeguarlo a quelle istanze di moralizzazione che salgono da tutto il popolo italiano e che ci auguriamo non restino ancora una volta lettera morta. (*Applausi a destra*).

SERVELLO. Chiedo di parlare sull'articolo 6.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella discussione di questo importante articolo della legge sulle elezioni regionali partirò da lontano, da un grido di allarme che risale al 1899, ma la cui drammaticità non si è spenta, anzi appare più che mai viva alla coscienza del popolo italiano.

L'italiano si chiede spesso: chi è il deputato nazionale o regionale che mi rappresenta ? È egli un uomo votato al bene superiore della nazione, che rappresenta nella pluralità delle ideologie, nel gioco della dialettica che è la sostanza della democrazia, o è egli un mestierante accorto che ha scelto il Parlamento come tramite facile per ogni sorta di combinazioni lucrose ?

Noi sentiamo negli italiani formulare spesso questa inquietante domanda; la vediamo riaffiorare nella pubblicistica, è presente nella letteratura, rimbalza nell'umorismo. È insomma una realtà viva dell'inquietudine popolare. Ma perché tutto questo ? Perché il parlamentarismo ha scoperto i suoi sistemi corrotti, perché la partitocrazia ha chiaramente dimostrato di volersi sostituire alle istituzioni dello Stato, condizionando la vita della nazione alle intese delle segreterie politiche che scavalcano gli organi rappresentativi classici della democrazia per dar vita a quello che noi chiamiamo regime, cioè a un *clan*, la cui maggioranza attinge a una specie di intesa d'affari tra cattolici, sinistre socialdemocratiche e sinistra marxista. Il grido di allarme lo lanciò un osservatore acuto del costume italiano, Ignazio Tambaro, che, con stile conciso e una essenzialità che sarebbe inutile cercare ai nostri giorni in commentatori politici anche autorevoli, tracciava nel suo volume sulle in-

compatibilità parlamentari un quadro allarmante della situazione in Italia attorno agli anni che concludevano il secolo scorso.

Diceva Tambaro, ponendo il problema delle incompatibilità (siamo nel 1899): « Nelle legislazioni di tutti i paesi retti a governo parlamentare si nota un fenomeno costante: la tendenza ad estendere sempre più la serie delle incompatibilità parlamentari. Alcuni scrittori combattono aspramente questo sistema, ritenendo violata con esso la libertà degli elettori, ma alle loro affermazioni i parlamentari contrappongono fieramente il diritto ad una incontrollabile indipendenza ».

Il tema della violazione dei diritti di libertà degli elettori è stato più volte ripreso anche nelle legislature di questo dopoguerra per contrastare l'istituto delle incompatibilità parlamentari.

« Dovunque si levano alte grida contro l'invadente corruzione parlamentare, e, mentre le funzioni costituzionali perdono il loro credito agli occhi del popolo, i singoli membri delle Assemblee parlamentari sono fatti segno ai più atroci sospetti e sono accusati di illeciti rapporti con il potere esecutivo ». Sembra di leggere delle cose scritte oggi ! « Questi mali sono molti, gravi e complessi e formano essi solo vasta materia di indagine e di studio. Io li ho in parte esaminati in altro scritto. È però indubitato che la presenza di alcuni membri nel Parlamento deve, per la loro qualità personale, destare dei sospetti e far temere che l'altissimo ufficio di rappresentare la nazione e difenderne i bisogni non ceda il posto alla sodisfazione di privati interessi mediante illeciti contatti col Governo. Così ad esempio il sospetto investe l'alto funzionario, il magistrato, l'industriale che ha stipulato col Governo, il componente un consesso amministrativo che potrebbe trovare nel Parlamento una contraddizione di interessi tra quelli della nazione e quelli del suo comune e della sua provincia ».

Questi riferimenti, onorevole relatore, sono di una stringente attualità, eppure venivano pronunciati, ripeto, sul finire del secolo scorso.

« Sono queste alcune, non ultime, tra le cause del parlamentarismo » (inteso evidentemente in senso deteriore) « alle quali bisogna por mano con la fredda inesorabilità del cerusico, avuto speciale riguardo alla acutezza allarmante che ha assunto oggi il male. Poiché, come è noto, la discussione sul gravissimo tema, divagando e forse straripando un poco intorno ai deplorati difetti del sistema, si spinge fino a dare un'arma pericolosa nelle mani dei nemici di questo, facendoli gridare non più sui vizi del sistema (come ogni cosa umana potrebbe emendarsi), ma sul sistema medesimo. Già il Minghetti fin dal 1882, analizzando e tentando di emendare alcuni mali del nostro sistema parlamentare, accenna, sia pure di volo, a una riforma delle leggi sulle incompatibilità parlamentari. Egli deplorava la presenza alla Camera dei magistrati e degli affaristi, come aveva fatto sentire alta la sua voce durante la discussione del 1877. E dire che all'epoca in cui scriveva il Minghetti il male non era ancora giunto allo stato attuale » (cioè allo stato del 1899). « Egli lo designava più come un grave sintomo al quale era bene non por mente per non farlo trasmodare che come un male violento che non curato minaccia la cancrena di tutto il sistema. Oggi molto tempo vi è corso sopra. Le ruote del carro si son date a una corsa sfrenata sulla china pericolosa e noi assistiamo alle grida di spavento dei viaggiatori che confidano in una deviazione miracolosa del treno parlamentare o nell'azione energica di un freno poderoso ! ».

Fermandomi, dunque, alle incompatibilità parlamentari, è necessario notare come esse rappresentino uno dei più indispensabili freni morali per il retto funzionamento di un buon regime rappresentativo. Difatti la prima valida garanzia che deve offrire un consesso legislativo è che ognuno dei suoi componenti sia in ogni modo e in ogni caso indipendente, vale a dire che per nessuna ragione la pubblica opinione possa sospettare della sincerità del voto del deputato.

Come si vede, è una questione cardinale, alla quale è connessa tutta la buona o la mala fama di una Assemblea legislativa, e quindi la stima che essa merita dal paese.

E qui sorge pure il motivo del fatto al quale ho accennato in principio, vale a dire la tendenza costante ad estendere la serie delle incompatibilità, perché dovunque il sospetto sorga circa l'indipendenza del deputato, ivi viene ben presto sanzionata una nuova incompatibilità. E questo è un gran bene, perché dimostra da una parte come la nazione voglia una Assemblea legislativa superiore ad ogni sospetto – come la moglie di Cesare – e dall'altra come le Assemblee parlamentari siano esse stesse fiere e gelose di questa buona fama e della fiducia che in esse ha riposto il paese. Un deputato potrà essere personalmente disonesto e tradire il suo altissimo mandato; ma la Camera, nel suo insieme, ha saputo eliminare ogni possibilità di sospetto, escludendo per forza di legge tutti coloro che,

per una ragione pubblicamente nota, non possano garantire la loro indipendenza politica.

Lo scrittore che abbiamo citato, onorevoli colleghi, parla di una questione di fondo, cioè di uno dei temi sui quali una classe politica responsabile dovrebbe soffermarsi con vigile attenzione.

Ma come possiamo chiedere alla nostra classe politica questa sensibilità ? Essa è condizionata dalla partitocrazia, e quindi incapace di un pensiero proprio e autonomo. E poi, non è questa classe politica che sanziona con il suo silenzio il costume immorale del cumulo delle cariche da parte dei legislatori, siano essi a livello nazionale o regionale ? Chi ha mai affrontato con decisione questo problema ? Ogni tanto se ne parla, ma come di un argomento vago, quasi lunare, una ipotesi di fantascienza. I moralizzatori teorici non mancano certo nel nostro paese; qui dentro, poi, ve n'è un largo stuolo. Ma si tratta di tanti splendidi « Padre Zapata » dalla facile storiella, bravi cioè a predicare, ma svogliatissimi nell'applicare i precetti sui quali giurano con parole di fuoco. Sbraitano i moralizzatori, urlano le loro fiere indignazioni; ma poi passano all'amministrazione dei vari e pingui enti dei quali sono consiglieri o esperti, o, come si dice oggi con una nuova locuzione, « consulenti » (in modo che si possa sfuggire a tutta quella casistica che vige a proposito di determinate incompatibilità). Come è trapelato, del resto, da tanti celebri processi di questi anni di regime, che investivano personalità e organi di stampa asserviti ai « carrozzoni » governativi.

E la gente lo sa e giudica. Lo giudicano i vecchi lavoratori ai quali il Governo assegna mensilmente una pensione vergognosa, che spesse volte non copre nemmeno le spese più elementari, per cui questa povera gente deve elemosinare l'aiuto di parenti, di enti di pubblico soccorso, con grave disdoro di una categoria sociale a cui tutti dobbiamo riconoscere probità di costume e attaccamento agli interessi del paese.

Lo giudicano coloro che hanno dato un figlio alla patria, magari il sostegno maggiore della famiglia, e ai quali adesso il Governo corrisponde un assegno mensile irrisorio, quasi una beffa per quei genitori che con la perdita del figlio sono rimasti magari privi dei mezzi necessari per mantenere il proprio decoro.

Migliaia di occhi sono puntati sulla classe dirigente che è al potere; si guarda a questa classe politica al potere con occhi sbigottiti, quasi increduli, tanto enorme è la truffa che qui dentro il centro-sinistra sta consumando contro gli interessi vitali della nazione.

Questa insensibilità nei confronti del problema dell'unità della nazione, che si vuole spezzare anche attraverso le regioni, è la stessa che consente il cumulo degli interessi in netto contrasto con il mandato parlamentare. Non si vede una via d'uscita da questa condizione che umilia l'organismo rappresentativo del popolo italiano.

Esaminiamo attentamente questo aspetto desolante della vita politica italiana e cerchiamo, anche alla luce di esperienze storiche, di configurarne con precisione le cause remote e vicine. L'insorgere di questo problema dell'incompatibilità parlamentare si fa risalire al parlamento inglese, nella cui Camera dei comuni era presente la metà dei funzionari della Corona, con quali riflessi sull'indipendenza di quell'assemblea è facile immaginare.

Il principio della divisione dei poteri è fin troppo noto perché sia indubbio il rilievo che assume il principio dell'incompatibilità per quanto attiene a questo aspetto di un sistema statuale. Vi è poi un aspetto materiale, cioè quello che è stato rilevato non da oggi ma fin dal sorgere dei parlamenti europei, e che riguarda l'impossibilità di attendere contemporaneamente a diversi uffici, a diverse attività. Si sono poi già da allora delineati i rapporti di affari con il governo, il quale pertanto si trova in una condizione di autorità morale, di pressione morale, nei confronti dei suoi dipendenti assunti al ruolo di legislatori. L'ultimo aspetto che fin da quell'epoca è stato rilevato è quello della incompatibilità amministrativa, cioè degli interessi particolari dei rappresentanti di una determinata zona, sindaci, amministratori di comune, in concorrenza e in urto con quelli dello Stato.

Per venire all'esperienza italiana, già il collega Tripodi ha fatto cenno alla legge approvata dal Parlamento subalpino. Riferendomi alla legge 17 marzo 1848, credo sia interessante per i nostri legislatori, che si dimostrano così sordi – non dico ottusi per non offenderli – a questo problema, leggere cosa fu detto allora su questo problema da parte di uomini di un certo rilievo politico e morale. Nella relazione Cavallini a quella legge è scritto: « Potrebbero forse a taluno parere alquanto severe e minute le investigazioni a cui si diede la Commissione con l'adempiere al mandato che voi le avete affidato. Ma essa ha creduto di interpretare i sentimenti vostri attenendosi a quel concetto che informa le leggi

elettorali dei popoli più avanzati nelle vie del sistema rappresentativo, il quale tende sempre più a rendere incompatibili le funzioni di deputato con quelle di chi riceve soldo dall'erario pubblico. Che se gravi circostanze non permettono che si stabilisca fin da ora fra noi siffatta incompatibilità, almeno con l'applicare rigorosamente una legge che ne racchiude il seme e che aprirà la via a quelle maggiori restrizioni che la maturità dei tempi e le condizioni del paese richiederanno si assicura maggiormente quel voto di indipendenza in tutti i membri della Camera che ne fa rispettare le deliberazioni e che deve essere la più schietta rappresentanza delle opinioni del popolo ».

Questa era una posizione che si assumeva fin dal 1848, secondo cui sostanzialmente si sperava una maturazione nel tempo di questo problema. Siamo nel 1967 e mi pare che attraverso la lettura dell'articolo 6 di questa legge siamo completamente tornati indietro, anziché avanzare sul piano della individuazione delle categorie di incompatibilità.

Successivamente vi è stata la legge 20 novembre 1859 – legge Rattazzi – di carattere elettorale, nella quale si stabiliva l'ineleggibilità per gli impiegati dello Stato, salvo determinate eccezioni Vi fu inoltre la legge 17 dicembre 1860, che stabiliva l'ineleggibilità dei pubblici funzionari. Nel 1862 fu dibattuto lo stesso problema quando il conte Pietro Bastogi, deputato ed *ex* ministro, ebbe la concessione della ferrovia Ancona-Otranto e si seppe che l'aveva ottenuta in quanto i consensi elettorali erano stati condizionati dalla promessa di benefici dipendenti, appunto, dall'acquisto della ferrovia.

Fu uno scandalo, come vi fu uno scandalo nel luglio 1864, quando venne auspicata l'introduzione di una nuova causa di incompatibilità a seguito dell'inchiesta sulle ferrovie meridionali: cioè quella per affari in corso con lo Stato, che costituisce uno dei problemi più delicati e complessi della legislazione, non solo italiana. La legge 17 luglio 1864 – legge Crispi – previde appunto tale tipo di incompatibilità.

Il 29 aprile 1869 fu presentato un disegno di legge ad iniziativa del ministro Carlo Cadorna, che si rifaceva al progetto Lanza che nel corso dei lavori parlamentari non era stato approvato. Giungiamo così al 13 maggio 1877, cioè alla legge Minghetti sulle incompatibilità parlamentari. Finalmente posso riferire determinati interventi che dovrebbero interessare soprattutto la sinistra: per esempio, un intervento del Cavallotti, che risale al 26 febbraio 1877.

Così ebbe a dire il Cavallotti: « Per quanto si moltiplichino le distinzioni e le sottigliezze, fu e sarà sempre un problema vago, inafferrabile e insolubile come la coscienza umana il ridurre a criteri positivi, a cifre, a categorie le questioni di moralità. Il metro per misurarle non è stato ancora trovato. Nessuna legge arriverà mai a stabilire tassativamente il punto preciso dove comincia e dove finisce, nel fondo della coscienza del deputato, il conflitto tra gli opposti doveri di un doppio ufficio ».

Questo era vero ieri ed è vero anche oggi. Ma nel legiferare bisogna, a mio avviso, tenere presenti le esperienze passate e cercare di rimediare ad eventuali errori, anche se è chiaro che in futuro si possono presentare nuove possibilità di evadere da un precetto morale oltreché legislativo.

Il 5 luglio 1882 fu promulgata una legge sulle incompatibilità di carattere amministrativo; e il 7 luglio 1889 il testo unico comunale e provinciale, che raccoglieva tutte le norme concernenti questa materia. Una legge singolare, di notevole importanza ai fini dell'individuazione delle categorie che rientrano nella sfera delle incompatibilità fu promulgata il 10 agosto 1893: quella sugli istituti di emissione, che fu approvata a seguito dello scandalo della Banca romana, quando si scoprì che un vicepresidente del Senato aveva assunto la difesa degli imputati.

Da questo insieme di leggi, in cui si vede il progredire della legislazione italiana, trassero origine gli articoli che vanno dall'82 al 91 del testo unico delle leggi elettorali politiche 28 marzo 1895.

Si potrebbero ricordare anche altre proposte, come ad esempio quella di Pietro Carmine, uomo di destra, o quella di Pietro Bartolini, uomo di centro, Si potrebbero anche riferire interventi di varia natura su questa materia, come quelli di Turati del marzo 1910 e del 23 marzo 1920.

Arriviamo così all'Assemblea costituente, e precisamente al 17 febbraio 1947, ossia allo scandalo sollevato da Finocchiaro Aprile in quest'aula e all'istituzione della cosiddetta « Commissione degli 11 », la quale, come è noto, fece tutta una serie di raccomandazioni in materia di incompatibilità !

Perché, onorevoli colleghi, ho ricordato tutto questo ? Non certo per motivi ostruzionistici, ma per mettere voi, colleghi della maggioranza, di fronte ad un problema che deve essere anche un problema di coscienza. Voi

avete redatto e volete imporre un testo di legge, in particolare un articolo di questa legge (l'articolo 6) che è palesemente in contrasto o per lo meno che indubbiamente non recepisce tutto quanto su questa materia non solo è stato stabilito in questo dopoguerra, ma neanche tutti i princìpi che erano stati accolti dalla legislazione precedente la grande guerra.

Concludo questo piccolo *excursus* con un pensiero di Sonnino che vale la pena di riferire. Sonnino affermava: « Il deputato deve essere una campana di vetro nella quale ognuno a suo piacimento e a sua volontà possa fissare lo sguardo per ricavarvi solo esempi di rettitudine e di probità morale ».

Qualcuno potrebbe domandarsi: ma cosa è accaduto negli anni che vanno dal 1919 al 1945? C'era un sistema diverso per quanto attiene soprattutto alle nomine, per cui, evidentemente, tutte le norme di incompatibilità caddero in desuetudine. Non ho bisogno di ricorrere ai testi che vi sono su questa materia e che spiegano il motivo per il quale talune incompatibilità non sussistevano più, dati i poteri che le Camere legislative avevano in quel momento, che non erano poteri di controllo: pertanto l'ipotesi del controllore-controllato o del controllato-controllore non poteva verificarsi. Del resto, se volessi riferire qualche fonte su questa materia, potrei rifarmi al pensiero espresso su di essa dall'avvocato Ubaldo Cosentino, già segretario generale della Costituente e poi della Camera dei deputati, che giustificava la desuetudine in cui erano caduti gli istituti dell'incompatibilità.

Ora, su questo problema è sorta, soprattutto tra i rappresentanti della maggioranza in questo dopoguerra, una disputa che, come ho già accennato, aveva avuto i suoi primi accenni già nel secolo scorso. Da parte di molti, cioè, si dice: questo aspetto della legislazione elettorale assume un carattere di limitazione dei diritti della libertà. Noi riteniamo che ciò sia vero come affermazione di principio e in teoria, ma il problema purtroppo si pone perché all'autolimite, all'autodisciplina di carattere morale si può credere in linea di principio, in linea teorica, ma, dal punto di vista pratico, le violazioni possono essere tali e tante, il sospetto che sorge è così grave e pesante che norme limitative su questa materia si rendono indispensabili.

Che cosa ha fatto il Parlamento in questo dopoguerra? Ha approvato una prima legge il 20 gennaio 1948. In essa si legge, all'articolo 7, una norma che a mio avviso andava inserita in questa legge: « Non sono eleggibili coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti di società o di imprese private risultano vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevoli entità economiche che comportano l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali e particolari protettive del pubblico interesse alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta ».

Ella mi potrà dire, onorevole relatore, che esiste una disposizione del genere nel testo del disegno di legge. È vero, tale norma esiste, ma in riferimento però alla regione e non allo Stato. Ora delle due l'una: o voi volete fare uno Stato regionalista, composto di veri e propri Stati a sé stanti, oppure voi pensate a uno Stato che si articola (come voi ritenete opportuno e come noi invece riteniamo che sia sbagliato fare) in tante regioni che sono la rappresentanza e la filiazione dello Stato stesso. Quindi, l'aver voluto prevedere questo tipo di rapporti vari e complessi tra il cittadino e la regione costituisce, a mio avviso, un gravissimo errore e una gravissima carenza di carattere non solo legislativo ma anche morale. Ritengo che voi siate caduti su questo punto in buona fede.

Se dovessimo riferirci alla lunga elencazione che faceva prima l'onorevole Tripodi, dovremmo fare delle domande veramente imbarazzanti. Comunque, dato che abbiamo tempo e visto che l'argomento merita la massima attenzione, penso convenga fare almeno qualcuna di queste domande. E in primo luogo chiedo: nelle ipotesi previste da questo articolo, così come voi lo avete recepito dalla legge del 20 gennaio 1948, ma limitatamente però alle regioni, vengono ad essere compresi anche l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale infortuni sul lavoro, la RAI-TV, l'Istituto mobiliare italiano? Considerando ad esempio quest'ultimo istituto, è chiaro che esso ha rapporti con enti, con società, con persone. Ebbene, secondo la lettera del disegno di legge, risulta chiaramente che i rappresentanti di questo istituto non sono compresi nei casi di incompatibilità e di ineleggibilità previsti dalla legge. E potrei continuare di questo passo.

Vi sono due disposizioni della legge in esame che prevedono le ineleggibilità e le incompatibilità di titolari e amministratori di imprese private che abbiano rapporti di affari o di interesse con la regione. Ora io mi domando perché non sono compresi quegli enti, quelle aziende, quelle società nelle quali determinati presidenti e consiglieri svolgono attività come membri di consigli regionali. Mi

domando, inoltre, perché mentre per i dipendenti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni è stabilita l'incompatibilità per quanto riguarda il Parlamento, secondo questa legge, per quanto riguarda le regioni, tale incompatibilità non c'è più. Il relatore potrebbe rispondere che questa sarà oggetto di regolamentazione da parte delle regioni. Guai se arrivassimo ad accogliere questa soluzione; guai se noi dovessimo accettare il principio in base al quale sulle ineleggibilità e sulle incompatibilità è data facoltà alle regioni di legiferare e di regolamentare. Apriremmo veramente un varco e una voragine alle eccezioni e alle soluzioni punitive, facendo saltare tutto il sistema.

C'è un altro esempio che potrei fare, quello dell'Ente nazionale idrocarburi. Secondo questo disegno di legge il consigliere o il presidente dell'ENI, che non può essere deputato o senatore, può essere deputato regionale. Ora quanti e quali sono i rapporti di affari, di lavoro – un groviglio addirittura di rapporti finanziari e di concessioni nella sola Sicilia – tra la regione e l'ENI ? Ebbene, per essere l'ENI un ente non a carattere regionale, ma a carattere nazionale, allora questo tipo di incompatibilità non funziona.

Io credo, onorevoli colleghi, che i casi clamorosi che ho citato (e potrei citarne altri cento) dovrebbero farvi riflettere sull'opportunità di por fine a questa seduta, di riconvocarvi e presentare voi un emendamento, perché vi troverete di fronte a una giungla di eccezioni e di violazioni di legge se approverete una legge così zoppa su una materia così delicata come quella delle incompatibilità parlamentari.

Volevo anche fare un altro rilievo, onorevole Tesauro, ella che è studioso di questi problemi. È successo un fatto che è stato già rilevato dall'onorevole Tripodi: in materia di applicazione delle leggi che ho dianzi enumerato si è verificata una difformità di valutazioni e di applicazioni tra Camera e Senato. Ora con una legge così vaga e generica come questa, soprattutto negli articoli 5, 6 e 7, si può immaginare cosa accadrà nelle regioni, quante contestazioni potranno avvenire, quanti favoritismi, quanti anche interventi di carattere vendicativo o punitivo si potranno attuare da parte di determinate maggioranze. Io credo che su questo punto la maggioranza, nel suo stesso interesse oltre che per un problema di costume, dovrebbe riflettere e proporre essa stessa un emendamento che si riferisca per lo meno all'applicazione delle leggi vigenti, a quella del 1948, a quella del 1953, a quella Vigorelli, Bellavista e Vetrone. Onorevole Di Primio, l'onorevole Vigorelli forse, quando presentò la sua legge, non era nel suo partito, non ricordo bene, ma fece una vera e propria battaglia perché la legge venisse varata; detta legge non fu approvata nei termini in cui egli l'aveva concepita, perché la Camera ritenne di modificarla (e non, come affermava il collega Valitutti, il Senato, che la varò integralmente così come era stata trasmessa dalla Camera). Ebbene, tale legge, che rappresentò la confluenza delle proposte di legge Vigorelli, Bellavista e Vetrone, esprime proprio la preoccupazione di questi uomini per un problema di tanta importanza. Ricordo la relazione che ne fece un collega che tuttora siede in quest'aula, l'onorevole Quintieri, quando affermava che si era voluto impedire che i componenti dei due rami del Parlamento fossero distratti nel loro diuturno lavoro a causa di altri incarichi elettivi. Quindi si fissarono in una serie di norme i limiti in cui si dovevano applicare le incompatibilità previste dagli articoli 104, 122, 135, 84 e 65 della Costituzione, l'ultimo dei quali demanda alla legge ordinaria la determinazione dei relativi casi. Ora, in sostanza, che cosa si vuole ? Si vuole da parte del legislatore di tutti i tempi porre una salvaguardia, purtroppo labile, verso tutti coloro che siano vincolati, in proprio o quali rappresentanti di società o di imprese, con lo Stato per contratti di varia natura. Si tende cioè a non favorire gli interessi particolari a danno dell'interesse generale. La stessa proposta dell'onorevole Vetrone nel 1949 intendeva evitare che i parlamentari avessero cariche che dagli organi controllati dal Parlamento derivassero direttamente o indirettamente. E nel 1950 l'onorevole Bellavista intendeva con la sua proposta di legge escludere dalle cariche amministrative in enti e società aventi rapporti con lo Stato gli stessi funzionari dello Stato. La proposta dell'onorevole Vigorelli era più vasta: mirava ad evitare che taluni parlamentari avessero cariche amministrative e potessero avvantaggiarsi per la propria carriera dalla funzione legislativa esercitata. La proposta Vigorelli demandava altresì alla Giunta delle elezioni la funzione di inchiesta, funzione che è poi stata effettivamente esercitata da essa in questi anni soprattutto attraverso l'azione decisa e incisiva del suo presidente, onorevole Scalfaro.

Che cosa è cambiato da allora, onorevole Di Primio ? Se queste preoccupazioni erano in quel momento avanzate da un suo collega di gruppo e di partito, non si comprende per-

ché non debbano essere ripetute oggi nei confronti di una legge che disciplina l'istituzione di organismi di tipo nuovo, che dal punto di vista legislativo traggono la loro forza dalla delega di poteri primari, cioè di poteri legislativi.

In quella discussione si esclusero dalle incompatibilità (credo che sia intervenuto al riguardo proprio l'onorevole Tesauro, oltre che l'onorevole Lucifredi) i corpi accademici, sollevando così un problema di interesse della cultura e della scienza. Non so se quella sia stata una buona decisione, atteso che in questa materia molte sono state le violazioni di una ben nota norma in materia di nomine e di trasferimenti.

DI PRIMIO, *Relatore*. In tutti i parlamenti del mondo i professori universitari sono soggetti ad analoga disciplina.

SERVELLO. Ma noi non dobbiamo guardare agli altri parlamenti, dobbiamo cercare di migliorare il nostro. (*Interruzione del Presidente del Consiglio dei ministri Moro*).

VALITUTTI. Nella proposta di legge per la riforma universitaria è prevista questa incompatibilità.

SERVELLO. Ma noi giorni fa volevamo porre in discussione il progetto di legge per la riforma universitaria: la maggioranza non ce lo ha consentito ! Se ciò fosse avvenuto, questo mio appunto non avrebbe trovato motivo di collocazione. Del resto, nelle leggi che ho indicato, anche in quella proposta dall'onorevole Vigorelli, era prevista una norma tassativa in questa materia, norma che fu modificata concedendo il congedo straordinario anche ai professori universitari.

Cito il punto più controverso e delicato di quella proposta di legge, cioè la norma che era stata allora proposta e fu poi modificata: « Ai membri del Governo e del Parlamento è vietato di consentire e di tollerare che il loro nome con l'indicazione della rispettiva qualifica sia usato in annunci, stampati o documenti di qualsiasi genere destinati alla pubblica discussione a profitto e per conto di imprese finanziarie o commerciali. Le sanzioni relative saranno dettate dal regolamento ». Questo articolo fu allora cancellato. Ma a mio avviso, e contrariamente a quanto i nostri colleghi allora affermavano – essere cioè questi casi inverosimili a rari – essi non sono affatto inverosimili né rari, perché vediamo quasi settimanalmente le visite dei nostri rappresentanti di Governo – dal Presidente del Consiglio ai ministri e ai sottosegretari tutti – a fiere e aziende: visite che vengono sfruttate attraverso pubblicità di carattere commerciale e che indubbiamente rappresentano un contributo indiretto al lancio di un prodotto o di un'attività di carattere industriale e comunque economico.

Forse questa norma – dicevo – sarebbe stata necessaria; e forse sarà il caso di porla allo studio in un prossimo futuro, per raggiungere quell'obiettivo che il relatore di allora, onorevole Quintieri, così indicava: « Elevare sempre più l'altissima funzione del legislatore e impedire che ombre di qualsiasi genere possano offuscare la personalità dei membri del Parlamento ».

CORRAO. Non possono però essere anche controproducenti le visite di ministri ad aziende ?

SERVELLO. Si vede di no. Ogni azienda ha un suo ufficio che studia proprio la psicologia del mercato. Evidentemente le aziende non ritengono che questa preoccupazione sia valida. Oggi, nonostante la simpatia o l'antipatia che un rappresentante del Governo può riscuotere presso l'opinione pubblica, il principio dell'autorità attira ancora l'attenzione dei consumatori – o almeno così sembra – e soprattutto può avere influenza psicologica sugli istituti di credito ai quali le aziende attingono; e, poiché il credito è governato direttamente o indirettamente dalla Banca di Italia e quindi più o meno direttamente dallo Stato, è chiaro che questa è un'indiretta interferenza nelle attività economiche.

CORRAO. Oggi c'è stata una visita del Presidente del Consiglio ad una fabbrica di cosmetici...

SERVELLO. Io non ho inteso fare riferimenti particolari. Onorevole Di Primio, mi rivolgo sempre alla sua cortesia per chiederle se non ritenga, alla luce di questi precedenti e delle oservazioni fatte dal collega Tripodi e da me stesso, di modificare questo articolo, di integrarlo perlomeno con un riferimento alle incompatibilità previste dalle leggi dello Stato. Sarebbe estremamente semplice ottenere tutto questo, anche se dovesse costare la sospensione dei nostri lavori per qualche ora (fatto sul quale ci si potrebbe mettere sempre d'accordo, se si tratta di modificare in meglio la legge). Mi raccomando quindi a lei su que-

sto punto, perché su di esso sorgerebbero le più gravi controversie e ricorsi, e soprattutto contese personali e municipali e regionali di ogni genere e natura. Si tratta, come dicevo, di un problema estremamente delicato. Sarebbero certo auspicabili un autolimite, un'autodisciplina, come si disse da parte di parecchi nel Parlamento italiano. Fu affermato al Senato, quando nel gennaio 1953 si discusse la proposta di legge Vigorelli-Bellavista-Vetrone, che tutto questo sarebbe auspicabile. Ma chi può reggere alle tentazioni che ogni giorno si moltiplicano, soprattutto attraverso l'estendersi dello Stato e del parastato nell'economia del paese? E, soprattutto, chi può difendersi dal clima di sospetto generale che ormai investe non solo le istituzioni, ma anche gli uomini che nelle istituzioni vivono ed agiscono? Ricordo che in quel dibattito al Senato furono fatte affermazioni tali che oggi il loro richiamo dovrebbe indurre gli onorevoli rappresentanti della maggioranza a rivedere questo testo legislativo.

Non so a che partito appartenga, per esempio, il senatore De Luca...

DI PRIMIO, *Relatore*. Alla democrazia cristiana.

SERVELLO. ...il quale si chiedeva: « È mai possibile ed ammissibile che un alto consesso possa fare leggi che esso sente e sa perfino incostituzionali, come è avvenuto ieri l'altro a proposito delle regioni » (egli parlava della regione Friuli-Venezia Giulia). « Badate che l'ho votata anch'io, ma ciò non esclude che io abbia sentito e senta ancora i morsi di quella specie di comando che ci è venuto dalle esigenze della collettività, l'approvazione di una legge che noi almeno non volevamo. Comunque non credo che l'esempio, che non è un buon esempio, che si può trarre da quella approvazione, possa diventare per noi norma di vita ».

E, invece, le cose sono poi sempre peggiorate con la partitocrazia. Il senatore De Luca si riferì alla situazione che esiste in materia di patrocinio di enti e di aziende da parte di avvocati membri del Parlamento: aziende naturalmente in rapporto, e quindi in lite, con lo Stato (in questo caso, con le regioni). È un problema che non è stato risolto in quella legge, ma è un problema che indubbiamente si aggraverà con l'istituzione delle regioni.

È stato qui ricordato dall'onorevole Valitutti il pensiero che in quella sede espresse don Sturzo. Voglio aggiungere qualche cosa a quanto ha ricordato il collega Valitutti. Don Sturzo disse: « Ma oggi la incompatibilità a coprire alti uffici che impegnano l'attività giornaliera del parlamentare è così evidente da doversi estendere a tutti coloro che prestano servizio nella pubblica amministrazione ».

Ora, da questa affermazione noi potremmo trarre motivo per sostenere uno degli emendamenti presentati. Non bisogna considerare soltanto l'incompatibilità dei funzionari. Noi siamo ancora sotto l'impero delle leggi che hanno preceduto la grande guerra, cioè delle leggi del secolo scorso. La figura del funzionario dello Stato è ben delineata: si sa chi sono costoro e quanti sono. Ma vi sono oggi altri elementi nuovi che gravitano intorno allo Stato e a tutti i suoi enti ed aziende. Ora, con le nostre leggi, ancora non abbiamo individuato queste figure né le abbiamo in un certo senso delimitate in difesa del principio dell'indipendenza della rappresentanza del popolo.

Un emendamento propone di estendere l'incompatibilità a tutti i consiglieri comunali e provinciali. Su questo punto la legge rimane carente e mi pare che anche i rappresentanti della maggioranza, nonostante tutti i nostri discorsi, rimangano sordi. Eppure io credo che si tratti di un'incompatibilità tipica, propria delle regioni. Mentre è superfluo stabilire un'incompatibilità tra deputato e consigliere comunale o provinciale, considerati i diversi livelli e dimensioni in cui si svolgono le due attività, viceversa, nell'ambito della regione, la figura del consigliere regionale coincidente con quella di sindaco, di assessore, di consigliere comunale porrebbe in essere una duplicità di funzioni inesorabilmente in urto tra loro per interessi diversi.

Quali sono le ragioni per cui proponiamo di allargare le incompatibilità? Si è obiettato in passato da parte di taluni deputati e senatori – e probabilmente è il pensiero riposto dell'attuale maggioranza – che, attraverso l'istituto delle incompatibilità esteso oltre un certo limite, si finirebbe con il privare il Parlamento dell'apporto di molti esperti.

Infatti, si disse, gli esperti finirebbero col preferire attività di carattere economico o finanziario, anche se incompatibili col mandato di deputato o senatore (in questo caso, di deputato regionale). L'onorevole Lucifredi sostenne in particolare che, con l'esasperazione dell'istituto dell'incompatibilità, si creerebbe una specie di professionismo politico.

Su questo punto occorre prescindere da preoccupazioni di carattere nominalistico, in base alle quali espressioni come « professionismo politico » vengono valutate negativamen-

te secondo un certo schema mentale ed una certa facile demagogia.

La realtà è che il deputato o il senatore – e anche il deputato regionale – a cagione dei gravi compiti e responsabilità che si assumono, in relazione al lavoro diuturno al quale dovrebbero attendere sia in sede nazionale (o regionale) sia nell'ambito della loro circoscrizione, non dovrebbero essere in grado di occuparsi di altre attività, e soprattutto di quelle che hanno interferenze con la vita dello Stato.

Questo significa forse professionismo politico ? Può darsi. Però è estremamente difficile una conciliazione tra il moltiplicarsi delle attività a carattere professionale e l'attività a carattere parlamentare; in tali condizioni si finisce per far male il professionista e far male anche il parlamentare. Bisognerebbe, ad un certo punto, avere il coraggio di fare una scelta, un'opzione. Non mi riferisco ad attività libere che abbiano un carattere estraneo a quanto dicevo prima, che non comportino, cioè, interferenze di carattere statale o parastatale. Ma parlo di casi – non faccio nomi – di favoritismi, di immissioni in determinate posizioni nell'ambito dell'apparato statale o parastatale, di raccomandazioni, eccetera, come conseguenza delle possibilità che si hanno in quanto membri del Parlamento.

L'altro aspetto del problema – che fu sollevato tanto alla Camera, quanto al Senato, ma soprattutto al Senato con le parole incisive di don Sturzo – è quello della figura del controllore-controllato. Quel discorso non piacque a taluni dei componenti della maggioranza al Senato, e si disse che era un po' demagogico. In particolare, il ministro Bo si oppose decisamente a quella legge. Sfido io ! Lo onorevole Bo – allora solo senatore, e non ministro – era consulente di uno dei più grandi enti dello Stato: se quella legge fosse stata approvata, sarebbe certo scattata l'incompatibilità anche nei suoi confronti. Egli era anzi non consulente, ma legale. Adesso – non parlo di questo caso particolare – alla figura del legale si è sostituita quella del consulente, che la legge espressamente non prevede, forse proprio per sfuggire alla legge.

Ecco come alle leggi che sorgono per un determinato allarme, per definire e risolvere una situazione e un problema che si presentano nella coscienza dei cittadini e nella realtà sociale di ogni giorno, si evade con ingegnose invenzioni, quando non vi è il clima morale necessario.

Che cosa è possibile realizzare per limitare questo fenomeno di degenerazione politica e morale che da tutte le parti viene denunciato ? Si disse e si dice tuttora, da parte dei difensori della libertà dell'elettore (che poi sono coloro che forse vogliono nascondere privati interessi diretti o indiretti), che una difficoltà consegue all'ampliamento dell'istituto dell'incompatibilità sotto il profilo della formazione dei quadri, del ricambio delle generazioni, dell'avvento quindi di una classe dirigente nuova. Ma è meglio fare una selezione più lenta, più equilibrata, anziché aprire le porte a quelle situazioni immorali che, con lo svuotamento di questi istituti dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità, si verificherebbero molto più facilmente.

Il cumulismo delle cariche è un vecchio *slogan* che, ereditato dal Risorgimento, abbiamo sentito riecheggiare nel ventennio e ora anche nell'antifascismo. Questo inconveniente è stato talora attribuito a fenomeni passeggeri della vita pubblica del nostro paese: ma si badi che non si è ancora arrivati al culmine in questo campo, dato che, come diceva don Sturzo, « la carica ne chiama sempre delle altre ».

Naturalmente, il clima morale ha la sua parte. L'esempio, infatti, dei parlamentari che vengono investiti di talune responsabilità estranee, viene imitato da altri ceti sociali; e, se la degenerazione di carattere politico e amministrativo continua con questo ritmo, è chiaro che tutto il tessuto della società italiana finirà col soffrirne.

Si dice che il Parlamento, con tanti freni, con tanti limiti, finirebbe con l'accusare penuria di cosiddette « competenze ». Ma in verità, se si procede con l'andazzo attuale di un Parlamento che lavora secondo i comandi che vengono dall'esterno, le competenze non servono neppure. Si decide infatti affermativamente o negativamente a seconda che talune centrali politiche e partitiche vogliano in un modo o nell'altro; quindi le competenze vengono travolte, anzi, molte volte sono di impaccio ad un procedere disinvolto come desiderato dall'alto.

Bisogna piuttosto raccogliere il grido – l'ultimo, al tramonto della sua vita – di don Sturzo quando denunciava il pericolo della formazione di oligarchie. Oggi siamo non soltanto alle oligarchie politiche e amministrative, ma addirittura al regime; siamo non soltanto alle consorterie d'affari di cui parlava don Sturzo, ma ad un regime dominato dagli affari.

Non è l'onorevole Guido Gonella a presiederci questa sera. Avrei voluto chiedergli se ancora oggi è d'accordo con quello che disse

quando era segretario del partito della democrazia cristiana nel 1953: « Il sistema parlamentare ha bisogno di fede nell'efficacia del costume e il Parlamento stesso vuole essere esempio di questo costume ». Sono parole molto belle, ma amerei sentire oggi da lui se si è fatto tesoro di questa sua indicazione, di questa sua direttiva politica e prima di tutto morale, non solo nel Parlamento, ma nel suo stesso partito.

Onorevole relatore, mi appello ancora alla sua sensibilità: su questo argomento non fate finta di non accorgervi dei pericoli denunciati, non fate finta che tutto possa procedere secondo quello che dall'alto vi è stato indicato, per non dire comandato. Credo che ci sia il tempo di riflettere. Ascoltate la denuncia continua che viene da tutti i settori della vita sociale di fronte al fenomeno del malcostume che dilaga !

Io non so a quale gruppo politico appartenesse il senatore Caristia, il quale, nel 1953, ebbe ad osservare: « Questo affievolirsi del rispetto per l'autorità dello Stato, gli inconvenienti che hanno dato occasione al progetto che discutiamo, ed altri ancora, accusano la debolezza della nuova Repubblica; e non andrebbe errato chi volesse cogliere in essi altrettanti sintomi di una malattia progrediente. In realtà, la democrazia italiana è ammalata, ed è un po' ammalata anche quella di parte nostra che, traendo ispirazione dal messaggio cristiano, dovrebbe apparire più sana, più pura, più armonica, mentre offre talora spettacolo di debolezza e di incoerenza, non ricordando che ogni vera e sana democrazia ha radice e sviluppo nelle forze morali. L'appello a tali forze implica non solo la condanna di qualsiasi malversazione, ma anche di ogni bramosia di guadagno sodisfatta a danno del pubblico erario, di ogni traffico che si attui con pregiudizio dello Stato, di ogni lucro e locupletazione che si rivelino eccessivi o sproporzionati al lavoro che si presta. In una Repubblica assisa pomposamente sul lavoro, nulla può giustificare l'esistenza di gente creduta, non si sa bene perché, espertissima ed indispensabile e che perciò accumula grossi compensi vicino ad altra gente che, sottoposta a gravi fatiche, percepisce sottili compensi. Sennonché questi princìpi, che si riferiscono al messaggio cristiano, non appaiono oggi realizzati, anzi sembra che si siano varcati tutti i limiti, tutti gli argini ».

L'onorevole Lucifero, allora senatore, diceva che « non è con leggi che si può correggere e sanare il costume ». Siamo perfettamente d'accordo su questa linea. Ma si può lasciare tutto all'arbitrio, quando i costumi si riducono nelle degradanti condizioni in cui si sono ridotti oggi ? È triste constatare che le forze morali non sono ai nostri giorni in onore.

Il senatore Donati, poi, aggiungeva: « Non è con una legge che si risolvono problemi come questi, ma viceversa è solo con l'introduzione nel sistema parlamentare di una sensibilità e di un rigido sistema politico ». E il senatore Venditti: « Pietro Rosano, napoletano, si uccise e fasciò con il *plaid* la mano suicida perché non si svegliassero le figliolette dormienti, per essere stato ignobilmente sospettato che, come ministro, avesse riscosso un modestissimo compenso professionale per opera prestata prima della sua nomina ».

Onorevoli colleghi, come appaiono lontani, addirittura remotissimi quei tempi, nei quali accadevano episodi di tal natura ! Oggi non ci sono suicidî, che non sono mai auspicabili; ma non ci sono neanche le rivolte morali.

Il senatore Conti ebbe a dire: « È il costume che bisogna cambiare e correggere. La corruzione è grave e le incompatibilità non si sentono da chi le dovrebbe sentire ». E il senatore Della Seta: « Nella carenza della legge sarebbe a trovare il primo incentivo al malcostume parlamentare. Sono tramontati i tempi quando un Giovanni Bovio si dimetteva spontaneamente da deputato perché, nella sua ipersensibilità morale, riteneva inconciliabile il suo dovere di insegnante nell'ateneo napoletano. Questi sono i tempi di un Parlamento in cui non vorremmo vedere le anguille, i molluschi, le bisce e i camaleonti, non vorremmo vedere il vile *pecus*, il gregge belante e ruminante, non vorremmo vedere nella fauna parlamentare i pachidermi dal volto coriaceo, onde ad essi è tolta la facoltà di arrossire perché il culto del dio pudore va ogni giorno più relegandosi nella sfera del mito ».

Onorevoli colleghi, se pronunciassimo noi queste parole potreste anche tacciarci di posizioni aprioristiche, di denuncia indiscriminata. Ma sono parole, sono denunce contro una classe dirigente, contro un costume, che non vengono solo da settori più o meno individuati come oppositori, ma vengono da deputati dei vostri stessi banchi, vengono dai vostri settori. E allora dovete sentire l'esigenza di adeguare la legge all'evoluzione sociale dei tempi.

Ora, la legge che stiamo esaminando, in questo senso, è una legge deludente. Sembra che tutte queste esperienze non abbiano avuto

alcun valore, neppure indicativo, nei confronti dei suoi estensori. Gli estensori del disegno di legge non si sono ricordati di tutti i precedenti, e in particolare della legge Vigorelli, Bellavista e Vetrone; non si sono ricordati, soprattutto, delle norme riguardanti l'esercizio delle attività finanziarie, come scopo prevalente, norme previste dall'articolo 3 di quella legge. Questo articolo 3 recita così: « I membri del Parlamento non possono ricoprire le cariche né esercitare le funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco, revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni a carattere permanente in istituti bancari o società per azioni rivolti alle predette finalità finanziarie. La sanzione subisce una eccezione ove si tratti di istituti di credito a carattere cooperativo i quali non operano fuori della loro sede ».

Ebbene, in questa legge regionale ci si limita (articolo 5, comma sesto, punto 1) alla più sfumata indicazione dei « titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati con la regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative, ecc. », mentre nel punto successivo si accenna ai « titolari, amministratori e dirigenti di imprese volte al profitto di privati, ecc. », senza un accenno alle aziende a carattere pubblico, senza un accenno agli istituti di credito, a differenza di quanto previsto nella legge Vigorelli. Ebbene, questo aspetto della legge Vigorelli è un aspetto che, anche dal punto di vista della legge regionale, non dovrebbe essere disatteso.

Non ho bisogno di riferirmi al recente scandalo del Banco di Sicilia, per individuare una tipica incompatibilità che dovrebbe essere prevista da questa legge. Il Banco di Sicilia è stato investito dal ciclone dello scandalo in tutti i livelli del suo personale: dal presidente al direttore generale, ai suoi vari dirigenti e funzionari, alcuni dei quali deputati regionali.

Bisognerebbe ritornare su questa materia, ripeto, attraverso una rimeditazione che non è solo raccomandata da noi. Se io avessi il tempo di leggervi il libretto – aureo per una parte, per un'altra contestabile – del collega Giovanni Battista Migliori sulle incompatibilità parlamentari, voi vedreste come su questo aspetto del problema, cioè sulla incompatibilità delle attività che si svolgono nell'ambito degli istituti finanziari e degli istituti di credito, il pur cauto onorevole Migliori sia stato molto deciso; così come, del resto, l'onorevole Migliori era abbastanza deciso, onorevole Tesauro, anche per quanto riguarda il patrocinio professionale di imprese a carattere finanziario ed economico nelle loro vertenze o rapporti d'affari con lo Stato.

Anche questa è una norma che non si comprende perché non sia sta recepita dall'attuale legge.

Ora mi si potrebbe chiedere per quale tipo di incompatibilità noi siamo. Ed io dico che noi siamo per il più esteso numero di incompatibilità, per porre quanto più è possibile freni all'interferenza degli affari privati o paraprivati, statali o parastatali nell'ambito del mandato parlamentare, in sede nazionale e in sede regionale. Del resto questa è una posizione antica, una posizione che noi abbiamo assunto da gran tempo e che abbiamo sempre mantenuto. Poiché ho richiamato tanti egregi parlamentari, deputati e senatori, di varî partiti e di varî gruppi parlamentari, mi sia consentito anche un richiamo ad un deputato del Movimento sociale: l'onorevole Almirante, il quale, il 30 ottobre 1963, nella discussione della legge per l'istituzione della regione Friuli-Venezia Giulia, si soffermò in maniera acuta e precisa sul problema delle incompatibilità. Richiamando un precedente in materia di incompatibilità, cioè l'atteggiamento che aveva assunto il Movimento sociale italiano nella discussione della legge sulle incompatibilità parlamentari del 13 febbraio 1953, l'onorevole Almirante affermò: « Noi assumiamo di nuovo, a distanza di dieci anni, la posizione politica che avevamo l'onore di assumere allora a questo riguardo. La assumemmo allora attraverso una nostra proposta la quale mirava a modificare integralmente il concetto poi accolto dalla legge 13 febbraio 1953, n. 60, delle incompatibilità parlamentari ». E aggiunse: « Quale fu, infatti, il fine che si propose il Parlamento approvando una legge sulle incompatibilità ? Esso fu, se non erro, duplice: di moralizzazione, da un lato, e di conferimento di una migliore funzionalità alle Assemblee legislative, dall'altro. Sul fine di moralizzazione non credo vi sia alcuna necessità di tornare, e credo non sia opportuno – non sarebbe neppure elegante – chiedersi in questa sede se, sotto il profilo della moralizzazione, la legge sulle incompatibilità approvata dieci anni or sono abbia funzionato bene o male. Questi sono argomenti che vengono dibattuti sui giornali, dopo di che il Parlamento se ne occupa, di solito, con la nomina di Commissioni d'inchiesta. Noi riteniamo che la moralizzazione non possa comunque essere garantita per legge,

perché la moralizzazione è un fatto più vasto, è un fatto di costume, un fatto che neppure le buone leggi – ammesso e non concesso che quella approvata dieci anni or sono sia una buona legge – sono sufficienti ad assicurare, perché le leggi non possono far sì, evidentemente, che un fatto di costume si determini in un modo piuttosto che in un altro. Mi voglio riferire, dunque, al secondo fine che concordemente ci si propose con la legge del 1953 sulle incompatibilità, cioè di migliorare la funzionalità del Parlamento, facendo sì che i parlamentari potessero e dovessero fare i parlamentari, potessero e dovessero attendere, con animo sufficientemente sereno ed equilibrato e con adeguata disponibilità di tempo, alle funzioni parlamentari, che noi tutti riteniamo – qualunque sia la nostra posizione politica e programmatica – debbano essere assolte nel migliore dei modi e con il massimo degli impegni. Ebbene, da questo punto di vista noi riteniamo di potere affermare che dieci anni di esperienza ci hanno dato pienamente ragione, perché hanno dimostrato che la legge sulle incompatibilità è completamente fallita sotto tale profilo, se è vero, come è vero, che il problema della migliore funzionalità degli istituti parlamentari è ancora all'ordine del giorno. Vi sono alcuni settori di questa Camera, è vero, che non perdono occasione per proclamare con monotonia che il Parlamento funziona nel migliore dei modi » (oggi un poco meno, è da aggiungere, dopo 14 anni dalla legge) « ma vi è larga parte del Parlamento stesso, come della stampa e della pubblica opinione italiana, che ritiene ed afferma che la legge n. 60 del 1953 non ha inciso in alcun modo, da questo punto di vista, sul problema del miglior funzionamento degli istituti parlamentari. Si dirà che nel caso al nostro esame non ci si riferisce al Parlamento nazionale, bensì soltanto ad un'assemblea regionale ». (Ed ecco che allora il discorso fatto a quel tempo diventa attualissimo). « Noi rispondiamo: tanto meglio ! Infatti, il parlamentare nazionale ha, quando riesce ad averla, una funzione rappresentativa di carattere politico che egli può assolvere, anche fuori di qui, con il suo prestigio, con le sue prese di posizione, con i suoi interventi nei confronti della pubblica opinione con la sua attività giornalistica o con la sua generica attività politica, che molte volte (lo sappiamo tutti) si svolge di preferenza nelle sedi di partito e non nelle Commissioni o nelle aule parlamentari. Ma i parlamentari regionali (ai quali siamo per principio risolutamente contrari), se hanno una funzione, vorrei dire se hanno una giustificazione (non dal nostro punto di vista, ma dal punto di vista dei sostenitori ad oltranza del regionalismo), essa risiede nel fatto che sono soprattutto organi tecnici, o sono organi interni in cui le diverse competenze hanno modo di manifestarsi, o sono organi di aderenza tecnica e di adesione morale, spirituale e sociale del rappresentante nei confronti dei rappresentati: oppure è vero che abbiamo pienamente ragione noi. Gli intendimenti dei regionalisti, perseguiti con la istituzione di questa regione a statuto speciale o delle regioni a statuto ordinario, noi riteniamo di conoscerli: noi riteniamo che gli intendimenti dei regionalisti siano intendimenti di carattere politico e niente affatto tecnici, giuridici, sociali, e tanto meno morali o moralizzatori della vita pubblica a livello regionale. Noi vi preghiamo, in definitiva, di non convalidare clamorosamente le nostre tesi di condanna dell'istituto regionale ».

Ora da questa legge nuova, dalla legge elettorale regionale che noi stiamo discutendo, emerge la verità assoluta delle affermazioni che facevamo in quest'aula nel 1963 all'atto in cui si discuteva e si varava la legge per la istituzione della regione Friuli-Venezia Giulia. Quando voi avete rifiutato un emendamento inteso ad evitare che i candidati alle elezioni regionali fossero importati da qualunque regione d'Italia avete messo tutti i cittadini italiani nelle condizioni di spostarsi tranquillamente e liberamente e presentare la propria candidatura in regioni molto lontane non solo dalla loro residenza ufficiale, ma soprattutto dal luogo dove svolgono normalmente le proprie attività sociali e professionali. Quando voi intendete varare delle norme sulle ineleggibilità e sulle incompatibilità che lasciano dei varchi così larghi per l'inserimento di situazioni abnormi, per il moltiplicarsi di una fungaia di elementi inadatti, a nostro avviso, dal punto di vista funzionale e dal punto di vista morale alle funzioni di deputato regionale, quando voi fate tutto questo mostrate di avere non tanto in animo di perseguire e realizzare quello che avete definito il decentramento amministrativo, la delega di determinate funzioni e attività amministrative dal centro alla periferia, ma di avere soprattutto una mira che è di natura strettamente politica ed affaristica. Ora credete in questo modo, onorevoli colleghi, di rispondere alle ansie del paese, soprattutto di fugare i dubbi e i sospetti, la ondata di accuse e di denunce che sale da ogni settore del nostro paese ? L'onorevole Migliori, che ho citato prima, nel 1964-1965 in

una serie di scritti diceva: « Attorno al Parlamento, specie alla Camera, ed ai parlamentari, specie deputati, sommariamente presi ed indiscriminatamente, sibila l'ironia, gracchia il sarcasmo » (altro che sibilo, qui siamo al coro, siamo all'ondata, quotidianamente si può dire). « Spesso l'ironia ed il sarcasmo sfociano nel vero e proprio vilipendio, e tutto ciò appartiene al bagaglio comune dell'uomo medio, il quale sembra compiacersi di ruminare la disistima direi metodica verso coloro che pure sono stati, e forse non una sola volta, i soggetti del suffragio elettorale. La contraddizione tra la scelta operata mediante la scheda elettorale, prova egregia di stima e di consenso, con la metodica, ripeto metodica, denigrazione non è menomamente avvertita, poiché rimane travolta e soffocata dal luogo comune, onde a chi più si distingue nell'allineare cose mordaci od ottuse od inique tocca quasi in premio la promozione ad uomo di spirito. Io penso – diceva l'onorevole Migliori – e sono certo di aver con me quanti mi useranno la indulgente cortesia di leggere queste righe, che la supina, diffusa diffamazione del Parlamento nella quale riappare, sia pur non voluta, l'orma delle rozze motivazioni della politica dell'ordinamento fascista, esiga il giudizio severo e la concorde reazione di quanti siano consapevoli tanto dell'intelligenza loro donata dal Creatore, quanto del pericolo che la cronicizzazione e lo svilimento dell'istituto, fondamento della nostra democrazia, sicuramente determinerebbero ».

Io condivido alcune parti di questa filippica dell'onorevole Migliori (mi duole che non sia presente); ma quanto al riferimento alla « orma delle rozze motivazioni della politica dell'ordinamento fascista » non comprendo come esso abbia attinenza con il discorso sul malcostume di una classe politica che oggi è al Governo del nostro paese. Del resto questa è un'accusa ricorrente: ho ricordato prima l'invettiva del Minghetti contro questo male che minaccia di cancrena il sistema democratico. E direi che le tossine di questo male attengono al sistema stesso quando specialmente esso viene travolto da un nuovo sistema che vi si inserisce, come quello della partitocrazia. Quindi non c'entra il regime. Quanto ad interferenze del mandato parlamentare-politico con l'attività a carattere professionale vorrei ricordare quanto affermò e scrisse un principe del foro, l'avvocato Candian, quando i soliti antifascisti dell'ultima ora gli richiedevano di esprimersi in merito. Egli disse: mi spiace, ma non ho mai perso una causa durante il regime fascista per il fatto di non avere la tessera.

FERIOLI. Ma qualche causa la perse.

SERVELLO. Sì, ma non per motivi politici: la perse allora come la perse dopo.

Diceva ancora l'onorevole Migliori: « Quando qualche norma di carattere puramente morale riceve la sanzione del diritto, questo rappresenta un passo avanti sulla via di una maggiore civiltà. Questa è una risposta per coloro che ritengono si debba a tutti i costi superare la libertà di scelta degli elettori al di fuori e al di sopra di ogni norma. Onde è da riconoscersi che per il meglio risponderebbe ad una concezione ideale dell'uomo politico che la inconciliabilità dei due diversi uffici venisse spontaneamente e distintamente avvertita indipendentemente da qualsiasi prescrizione scritta. Questo è opportuno e giovevole quanto meno agli effetti esteriori e precisamente per rendere più dignitosa ed eticamente corretta la funzione parlamentare agli occhi dell'opinione pubblica ».

Noi siamo di fronte ad un insieme di tentazioni che naturalmente si pongono a determinati rappresentanti parlamentari (sia nel Parlamento nazionale, sia in una assemblea regionale). Di fronte a questa realtà dobbiamo provvedere con leggi che siano veramente precise. L'onorevole Migliori è arrivato ad estendere nel suo studio le incompatibilità anche ai segretari provinciali dei partiti, riconoscendo con ciò stesso che la partitocrazia ha invaso con tale forza tutta la vita politico-economica del paese che la figura del segretario provinciale di un partito appare condizionante per ogni tipo di elezione. Di qui la configurazione di una incompatibilità molto teorica e vaga che le forze politiche che dominano in questo Parlamento non approveranno mai.

Un altro tipo di incompatibilità (ne ha parlato ieri il collega onorevole Galdo) è la incompatibilità sindacale, dei rappresentanti dei sindacati. È un tema assai dibattuto in questi ultimi tempi non solo attraverso le riviste dei vari sindacati, ma anche in convegni delle varie confederazioni. Si avverte da parte degli esponenti dei sindacati prima di tutto una volontà di ritrovare un minimo denominatore comune attraverso il quale si ricostituisca una certa unità del sindacato, e, poi, la necessità di distinguersi, di trovare un'autonomia del sindacato rispetto ai partiti politici, alla partitocrazia, e di trovare nello

stesso tempo un punto d'incontro: cioè (come molti rappresentanti sindacali dicono, da Labor a Storchi e agli altri) di garantire la presenza del sindacato nei poteri decisionali, ossia nel legislativo. È un problema di grande momento, di fronte al quale non sono stati insensibili neanche i comunisti, i quali hanno tentato di affrontarlo, senza risolverlo, in quanto la tendenza dell'onorevole Ingrao – che mi pare riecheggiasse vagamente la soluzione di una Camera di tecnici con la presenza appunto delle rappresentanze sindacali – trovò nell'onorevole Novella una posizione frenante, indubbiamente sulla scia di suggestioni di partito. Tuttavia il problema esiste e riguarda tutto il sistema. Qui molto spesso, in dibattiti anche di grande portata, vi è la rappresentazione sistematica e particolareggiata di legittimi interessi di categorie morali e sociali solo in quanto si è rappresentanti di un determinato settore: in questo caso, di un sindacato.

È bene che queste presenze, queste rappresentanze trovino nel Parlamento italiano una collocazione più adeguata ai nostri tempi, poiché le situazioni odierne non sono più quelle del 1947. Ecco perché riteniamo che si debba prima o poi arrivare ad una attuazione di alcune norme costituzionali, che non vediamo perché non si debba realizzare per taluni istituti e si debba invece realizzare per taluni altri che il tempo e l'esperienza ogni giorno più vanifica e rappresenta come elementi di disturbo e di divisione, come elementi che sostanzialmente finiscono con l'aggravare la già grave situazione del nostro sistema politico e amministrativo. Ebbene, a mio avviso questo è uno dei temi sui quali una revisione costituzionale potrebbe soffermarsi per collocare nel sistema parlamentare italiano un elemento che taluni potrebbero ritenere corporativo, ma che noi riteniamo possa essere anche diversamente definito.

Che questa revisione costituzionale, che la necessità di affrontare i temi di fondo della politica italiana per far fronte ai mali che ci affliggono e alle loro cause sia indispensabile e urgente, si può anche comprendere non solo attraverso le nostre denunce, ma altresì attraverso quanto viene scritto sui giornali in questi giorni. Ma vi è stata una denuncia che, a nostro avviso, non può non essere considerata in questo momento e in Parlamento: quella del senatore Merzagora, che, davanti alla più alta autorità dello Stato, ha detto nei giorni scorsi cose di estrema gravità, tali da non poter essere sorvolate con la disinvoltura con cui le sorvola *Il Popolo*.

Quando la seconda autorità della Repubblica, che ha avuto la supplenza presidenziale nelle settimane scorse, fa simili affermazioni, ritengo che non si possa rimanere insensibili, estranei, sordi, ottusi ad ogni richiamo come ottusa dimostra di essere questa nostra partitocrazia.

Il senatore Merzagora, Presidente del Senato, ha detto: « Non sappiamo se il modernissimo banditismo sardo e quello delle grandi città continueranno ancora per un pezzo a rendere pericolosa la vita dei cittadini e se in avvenire arresteremo più banditi o commissari di pubblica sicurezza; non sappiamo se la vita dei partiti politici sarà sempre affidata alle entrate precarie che turbano i rapporti tra gli enti che dovrebbero essere controllati ed i controllori ». Questo è un argomento di grande importanza e rilievo. Riguarda la funzione dei partiti mediatori – si dice – tra il popolo e il potere legislativo, ma in una situazione di assoluto ibridismo, con poteri che vanno al di là di qualunque limite non solo politico, ma anche morale. « Non sappiamo – ha detto ancora il senatore Merzagora – se si continuerà in Italia a ripartire i posti con criteri che guardano più alla tessera del partito che alle qualità intrinseche dell'uomo. Non sappiamo inoltre se i debiti della finanza locale, che toccano i 6 miliardi, scenderanno o saranno destinati a raggiungere vette di rottura monetaria ».

Si tratta di una affermazione grave perché fatta da un uomo competente in questioni economiche e finanziarie.

Siamo di fronte a questo baratro finanziario per quanto riguarda non solo gli enti locali, ma anche lo Stato, e vogliamo istituire le regioni a statuto ordinario, senza una previsione di spesa, ignorando completamente le previsioni che tanti anni fa – e sono previsioni indubbiamente inferiori a quelle che la realtà oggi indica – il senatore Einaudi fece: 1.500 miliardi all'anno. Ebbene, voi siete sordi ad ogni richiamo.

Si continua con le situazioni economiche aberranti: si creano aziende in concorrenza con quelle private, senza indirizzi di carattere economico, ma solo in conseguenza di pressioni di carattere politico, in direzione di questo o di quel collegio elettorale. Il ministro Bo ha parlato ieri in difesa delle partecipazioni statali. Ma qui il discorso non è sulle partecipazioni statali, sulla presenza dello Stato nell'economia, ma sulla funzione di questa presenza. Poiché, secondo la legge economica dell'espansione delle attività, una volta che si crea un'azienda di una certa dimensione in

un settore è necessario dilatarla sempre più, noi assistiamo ai fenomeni che sono stati denunciati nelle settimane scorse. È perciò l'economia italiana che ne soffre. Si pensi per esempio agli appalti fatti in Russia e in altri paesi da ditte italiane con un determinato sconto e subito afferrati da aziende di Stato con sconti enormemente superiori, che rendono il prezzo assolutamente antieconomico. È questo il modo di governare le cose economiche del nostro paese ?

Per quanto riguarda il Mezzogiorno, la denuncia è ancor più aperta. Non sappiamo se, come e quando potremo risolvere il problema del Mezzogiorno, e nemmeno se l'iniziativa privata sarà privata di ogni possibilità per l'invadenza dello Stato in campi che non gli sono congeniali.

Non parliamo, poi, dei problemi dell'agricoltura, perché qui veramente siamo di fronte a una realtà drammatica. Immaginate voi cosa succederà con le regioni che avranno poteri primari in materia economica, di industria, di commercio. Avremo probabilmente, anzi sicuramente, delle aziende a carattere regionale, con partecipazione regionale, o addirittura di proprietà delle regioni, con una concorrenza, naturalmente, a danno dell'erario da parte dell'ente regione.

Il Presidente del Senato ha aggiunto che non sappiamo se e per quanto tempo la radiotelevisione italiana, che incassa 110 miliardi, riuscirà a riequilibrare il bilancio, permettendo una effettiva libertà di stampa. Sono problemi gravissimi, di fronte ai quali, ripeto, *Il Popolo* ha taciuto, o quasi; *L'Unità* ha tacciato il Presidente del Senato di qualunquismo e di ambiguità; una qualche eco positiva vi è stata da parte della *Nazione* di Firenze, che ha interpretato questa denuncia come la dimostrazione del distacco pauroso che esiste tra il paese reale e l'Italia dei politici. Questa è la realtà, di fronte alla quale vi è il massimo disinteresse.

Per venire ad un tema a noi più vicino, direttamente attinente al nostro dibattito, il senatore Merzagora dice: « Non sappiamo neppure immaginare le conseguenze che avremo in Italia con l'istituzione delle regioni, voluta dalla Costituzione e quindi, prima o poi, inderogabile; ma conosciamo soltanto la situazione che si è creata in Sicilia e in Sardegna con enorme dispendio e moltiplicando una sottospecie di classe politica che vorrebbe far concorrenza al Parlamento italiano ».

Vi risparmio tutto il resto, per fermarmi su questo argomento che riguarda direttamente le incompatibilità parlamentari. Se l'esperienza delle regioni a statuto speciale in materia di costume è stata quella che è stata, ebbene, voi dovete porre degli argini maggiori, delle difese, delle salvaguardie più decise, più ferme all'invadenza del politicantismo, del cumulismo delle cariche da parte dei parlamentari di... serie *A* o di serie *B* che governeranno le regioni in nome non di interessi particolari soltanto locali, ma anche in nome della nazione, perché i poteri a loro delegati provengono dallo Stato.

Ora, di fronte a queste denunce, a queste gravi situazioni di carattere morale, di carattere politico, di carattere finanziario, noi ci troviamo con una Assemblea come la nostra ferma, immobilizzata da una discussione inutile, per dir poco, o dannosa al massimo grado. È una discussione inutile perché la legge che noi discutiamo dovrebbe essere realizzata, secondo quanto prescritto in uno dei suoi articoli, nel 1969. Questa legge sarebbe certamente dannosa, se venisse realizzata, perché ad essa mancano le cose più importanti, manca la base, cioè le strutture portanti, le leggi-quadro, e soprattutto la legge di carattere finanziario, sulla quale, naturalmente, tutto tace, perché tutto si rinvia a dopo le elezioni.

Il Corriere d'informazione si chiede perché i democristiani e gran parte dei socialisti subiscono questa alleanza contro natura con i comunisti e con i socialproletari. Ce lo domandiamo anche noi. La risposta, a nostro avviso, è facile: i socialisti hanno deciso di fare la corsa con i comunisti in materia regionalistica, hanno deciso soprattutto di creare questi nuovi organismi di potere politico e finanziario. Le preoccupazioni di carattere statuale, che attengono cioè all'unità dello Stato, al suo retto e corretto reggimento, non trovano naturalmente alcuna rispondenza nel campo socialista. La strumentalizzazione, la propaganda che i comunisti vanno facendo non tanto in quest'aula, ma nel paese, è il prezzo che i socialisti pagano per la divisione di questa immensa torta del potere.

Avete letto il comunicato dell'*Unità* ? Esso dice: « Tutte le organizzazioni del partito comunista sono invitate a illustrare e a valorizzare la battaglia del gruppo parlamentare comunista e a sostenerla attivamente nel paese ». Si comprende allora perché gran parte della stampa, soprattutto quella indipendente (purtroppo è poca ormai nel paese), sostenga che si è determinata in questa aula una nuova maggioranza, una convergenza di interessi, magari diversi ma che certamente sono confluenti ad un unico scopo, quello di varare questa legge. I comunisti non avreb-

bero mai accettato di varare gli articoli 5 e 6 riguardanti le eleggibilità e le incompatibilità; avrebbero richiesto delle altre articolazioni per mettere un argine all'invadenza della classe dirigente politica democristiana e socialista. Pur però di avere uno strumento di pressione politica, la possibilità quindi di governare almeno in alcune delle regioni italiane, i comunisti, che hanno rinunciato al primitivo piano del 1947 della conquista totale del potere, si accontentano di spartire il potere, avendo l'obiettivo massimo, finalistico di una grande disintegrazione progressiva dello Stato.

Basta leggere l'articolo che stamani l'onorevole Macaluso ha scritto sull'*Unità*, per accorgersene. L'onorevole Macaluso afferma: « Noi non siamo per questo tipo di Stato, vogliamo che questo Stato alla Merzagora, tanto per essere espliciti, venga spezzato, rovesciato. Siamo per uno Stato regionalista nel quale vengano date alle regioni determinate possibilità di rappresentare, di aprire delle centrali di potere alle masse, a rappresentanze più vaste ». Tutte parole che significano spezzare l'unità dello Stato.

Ebbene, voi democristiani, voi socialisti avete fatto entrare i comunisti in questa maggioranza per la realizzazione di istituti che mirano a questo scopo e che contro la vostra volontà – se ne aveste una – porteranno inevitabilmente a queste conseguenze di ordine politico e morale. Come ci siete arrivati e perché soprattutto ci sono arrivati i socialisti ? Perché ci è arrivato l'onorevole Nenni ? Questi, il 10 marzo 1947, parlando all'Assemblea costituente aveva testualmente affermato: « Esaminando la Costituzione dal punto di vista dello Stato unitario essa afferma che la Repubblica italiana è una e indivisibile, che promuove le autonomie locali e attua un ampio decentramento amministrativo. Questo articolo è certamente in perfetta armonia con lo spirito del 2 giugno. Non direi però la stessa cosa di quella specie di federalismo regionale balzato fuori dalle improvvisate deliberazioni della Commissione che ha studiato l'attuazione del principio del decentramento amministrativo. Per me è evidente che come l'Italia non poteva formarsi se non attraverso lo Stato uno e indivisibile, così oggi sarebbe un errore politico e un errore economico voler attuare le autonomie locali e amministrative sotto forma di federalismo regionale. Sarebbe un errore politico, poiché l'Italia è un paese a formazione sociale troppo eterogenea perché una differenziazione legislativa non metta la regione in concorrenza con lo Stato. In una nazione dove l'antagonismo sociale tra poveri e ricchi si unisce al dislivello tra le regioni settentrionali e quelle meridionali, un simile esperimento rischia di mettere in pericolo l'unità della nazione. Il federalismo regionale – aggiungeva l'onorevole Nenni – è anche un errore economico. Non è infatti serio dire alle popolazioni del Mezzogiorno che, attraverso un sistema regionalista, esse potranno salvaguardare meglio i loro interessi economici di quanto non abbiano fatto con lo Stato unitario. Le regioni meridionali hanno il diritto di contare sull'assistenza di quelle settentrionali, ciò che è possibile soltanto sulla base di una legislazione unitaria. Per queste ragioni non posso che associarmi agli oratori che hanno messo in guardia l'Assemblea costituente contro i rischi delle improvvisazioni. Quando il Governo discusse lo statuto siciliano, io dissi che non mi piacevano le diete italiane. Mi pare infatti che da una esperienza di diete il paese non trarrebbe alcun elemento di progresso ».

Queste non sono parole nostre, sono parole dell'onorevole Nenni, cioè di un uomo che partecipa col peso della sua autorità e dei suoi anni a questo centro-sinistra. Un collega dice che si tratta di parole di un tempo. Io direi invece che, mentre allora poteva essere giustificata sotto certi profili una tendenzialità regionalistica, dato che lo Stato era uscito stremato dalla guerra, mentre allora v'era anche una qualche giustificazione, per esempio, per le regioni a statuto speciale in quanto promotrici di determinate attività economiche e sociali (eppure già allora lo onorevole Nenni era contrario), quello che è accaduto dopo – ossia la situazione di oggi – dovrebbe far condannare con maggiore vigore questa tendenzialità regionalista.

Ma l'onorevole Nenni non era solo. L'*Avanti !* riportava, nella stessa epoca, un discorso dell'onorevole Vinciguerra del seguente tenore: « Col pretesto di scongiurare i pericoli della burocrazia statale, voi volete creare una serie di burocrazie regionali ». E ancora: « Nell'Italia meridionale si attuerebbe un sistema di satrapie locali in presenza delle quali sarebbe del tutto illusorio sperare nella soluzione del problema meridionale ».

Onorevoli colleghi, queste sono le realtà di fronte alle quali noi ci troviamo: i trasformismi ai quali la politica di centro-sinistra ci ha ormai abituati da troppi anni. Devo forse ricordare i pensieri dell'onorevole Preti, che nel 1960 diceva che le regioni « non sono destinate che ad aggravare gli squilibri tra regione e regione » ? Devo forse ricordare il

pensiero dell'onorevole Tanassi, che recentemente, nel 1967, in un'intervista si pronunciò contro le regioni? Poiché essi tacciono tutti, parliamo noi per loro, ricordando questi precedenti. Non posso parlare a nome dell'onorevole La Malfa, segretario del partito repubblicano e presidente di quel gruppo, perché non conosco bene dove si sia fermato il suo pensiero su questa materia. Egli è un inquieto di tutte le situazioni e di tutte le soluzioni, cosicché è difficile afferrarne l'ultimo movimento, l'ultimo trasformismo. È una persona molto intelligente, ma molto mobile dal punto di vista delle posizioni politiche.

Con questa nostra battaglia noi cerchiamo di rappresentare almeno una parte – e noi riteniamo una grande parte – dell'opinione pubblica. Quando l'onorevole La Malfa scrive che noi saremmo dei sovversivi contro la Costituzione, noi potremmo rispondergli che, per un uomo della sua cultura e della sua mobilità di idee e di politica, considerare la Costituzione un feticcio è fare offesa alla sua intelligenza. La Costituzione non è ferma, non è il Corano, non è il Vangelo. Quando le realtà politiche, sociali e giuridiche di un paese si muovono e progrediscono, taluni dettati della Costituzione, che potevano apparire anche rispondenti ad una determinata esigenza d'altri tempi, è giocoforza rivederli e riesaminarli.

Ecco una delle basi sulle quali il centro-sinistra avrebbe potuto collaudare la sua volontà vera ed effettiva, e avrebbe potuto verificare la sua capacità di interpretare le esigenze del paese di fronte a talune suggestioni di carattere demagogico e populista che, ispirate dal partito comunista, purtroppo continuano a condizionare la vita e gli indirizzi di una delle forze determinanti del centro-sinistra, con ciò condizionando tutta la politica del centro-sinistra.

La cosa che ci demoralizza, onorevoli colleghi, è che gran parte della stampa – di fronte a questo dibattito che ha assunto, non tanto per nostra volontà, ma per volontà di prevaricazione del centro-sinistra, una durata inconsueta – si dedica a ben altri argomenti, non sentendo l'importanza e il peso politico e morale delle decisioni che si vanno ad assumere. Quando su tutte le gazzette e anche sui giornali politici i fatti di casa Savoia invadono addirittura intere pagine, dobbiamo sconsolatamente dire e ritenere che v'è una situazione di carattere psicologico nel nostro paese che non fa sperare bene per il futuro.

Ora, la nostra funzione, onorevoli colleghi, è di dire fino in fondo al popolo italiano la verità, ripetendo la comune voce del popolo stesso, al quale noi siamo vicini specie in questi giorni appassionanti: è vero che in Parlamento ti tradiscono, è vero che si cerca di distruggere con un colpo di penna il lavoro paziente, mirabile ed esaltante dell'unità; è vero che si stanno distruggendo i valori del Risorgimento, il patrimonio di quella stagione fertile, calda di forti passioni che fu la lotta del popolo italiano perché la patria fosse una nei confini tracciatile da Dio e dalla natura. Tutto questo è vero; e ti tradiscono per motivi non nobili: non per altro che per creare nuove congreghe, nuove fonti di potere, per far largo a nuove torme di politicanti da strapazzo, per installare nuovi parlamenti, nuove fonti d'affari, in una girandola vertiginosa di centinaia di miliardi che gli italiani si caveranno di bocca e che andranno a ingrossare i conti in banca di chi da anni sta facendo razzia di prebende, stipendi, buste, « bustarelle », compensi rifilati sottobanco in un vergognoso mercato che, partendo dalle estreme propaggini provinciali del potere, arriva a Roma: alla centrale del malcostume, a quella « stanza dei bottoni » nella quale i socialisti volevano arrivare per sovvertire lo Stato e consegnarlo – come stanno facendo con le regioni – ai comunisti, che in quest'aula, e non solo oggi, hanno integrato la vera maggioranza del Parlamento italiano. Quella maggioranza che, complice la democrazia cristiana, sta attentando all'unità della patria e che noi, rappresentanti dei combattenti, dei reduci, dei lavoratori, della gioventù studentesca, delle famiglie dei caduti in guerra, di tutti coloro insomma che hanno dato senza mai nulla chiedere, difenderemo senza cedere un pollice, certi dell'incitamento che ci viene da fuori, da tutta Italia, da tutto il popolo italiano.

E ripeteremo il grido duro e inesorabile pronunziato da Giustino Fortunato nel 1900 e che è oggi di una sconcertante attualità, dato il clima di decadenza in cui viviamo. Quel grido che diventerà ancor più vero quando questa legge sarà varata e quando le regioni saranno fatte: « Dovunque io vada, raccolgo un solo grido: abbasso i deputati ! ».

TRIPODI. Chiedo di parlare sull'articolo 6.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

TRIPODI. Desidero chiarire alcune parole pronunziate nel corso del mio intervento di quest'oggi.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIPODI. Affinché non sorgano equivoci sull'accenno che ho fatto nel mio intervento di poc'anzi sull'incarico dell'onorevole Alpino quale presidente della società privata per l'autostrada Torino-Milano, desidero precisare che successive, amichevoli informazioni fornitemi mi hanno fatto sapere che l'onorevole Alpino si era dimesso da quell'incarico presidenziale prima ancora delle elezioni del 1963.

PRESIDENTE. Le dò atto della sua precisazione, onorevole Tripodi.

Dichiaro chiusa la discussione sull'articolo 6.

CANTALUPO. Chiedo di parlare sul complesso degli emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTALUPO. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, sembra a noi che la discussione generale sull'articolo 6 abbia messo in luce, ancor più di quanto non abbia fatto la discussione sugli articoli 4 e 5, la incongruità globale della formulazione della legge nei suoi punti più delicati, quelli cioè che riguardano gli elettori e gli eleggibili. A misura che si va avanti nell'esame degli emendamenti, si deve constatare con dolore che nella patria del diritto le leggi si scrivono ormai con straordinaria superficialità, grossolanità e fretta.

La fretta, notoriamente, è nemica del bene. Ora qui c'è stata fretta nello scrivere la legge, c'è fretta nel volere approvare questa legge e, se fossi un uomo spiritoso, direi che c'è ancor più fretta nel non volerla applicare. Poiché però non sono un uomo spiritoso, mi contento di fermarmi alle prime due constatazioni.

Quanto abbiamo avuto modo di constatare nei riguardi degli articoli 4 e 5 riemerge, direi in un modo quasi trionfante, ancora di più dall'articolo 6. Le cause di incompatibilità e di ineleggibilità si incrociano, si intrecciano e si sposano a tal punto che, come bene ha detto e dimostrato in modo irrefutabile l'onorevole Valitutti, si è generata un'enorme confusione tra di esse. Tale confusione ha fatto sì che alcune incompatibilità siano state trasferite tra le ineleggibilità e viceversa; e così l'errore ha acquistato un carattere globale. L'onorevole Valitutti ha fatto uno sforzo molto valido – a mio avviso con risultati positivi – nel denunciare tale situazione anomala; altrettanto hanno fatto gli oratori del Movimento sociale, che hanno dato stasera un contributo veramente concreto, non semplicemente polemico, per la rilevazione delle irregolarità – chiamiamole con il loro nome – che vi sono in questa legge. Più che mai nel pomeriggio di oggi e stasera è emerso chiaro lo stato d'animo dei critici di questa legge, anche nel discorso dell'onorevole Servello, che pur avendo abbracciato temi più vasti, quando è arrivato all'esame specifico degli articoli sui quali proponiamo gli emendamenti, ha dovuto constatare che qui si va alle elezioni – se ci si andrà – degli istituti regionali senza sapere chi è ineleggibile e chi è incompatibile.

Si sono violati non soltanto dei doveri di stile nella formulazione delle leggi, ma si è fatto qualche cosa di più grave. L'onorevole Valitutti e l'onorevole Almirante hanno dimostrato in modo molto preciso, in modo molto luminoso vorrei dire, che bisogna partire da una premessa: le leggi elettorali sono da considerare nel loro complesso come un dispositivo per garantire la libertà dei cittadini elettori e dei cittadini eleggibili, dal momento che il suffragio universale esercita la sua piena potestà, cioè consente ai cittadini di esercitare liberamente il loro diritto (che poi, tra le altre cose, la recente legislazione considera anche come un dovere, dal momento che propone – e poi non attua – una sanzione contro i cittadini che non lo esercitano). L'articolo 6 realizza questa premessa della legge (tutte le leggi hanno una premessa che indica la loro finalità) ? Non la realizza affatto, perché la serie di errori tecnici che sono stati commessi annulla, elimina, sventra addirittura lo scopo della legge stessa.

È stato detto da oratori precedenti che incompatibilità ed ineleggibilità vanno tenute ben distinte perché possono altrimenti avvenire due cose molto gravi, che l'onorevole Valitutti ha indicato e che io voglio ripetere; può avvenire che si annulli il dato di fatto di partenza, per il quale l'incompatibilità presuppone la piena capacità del cittadino a ricevere il voto, capacità obiettiva, giuridica, fondamentale; capacità che può essere diminuita dal fatto che una serie di concorsi esterni accidentali la sminuiscano, cosicché, pur conservando tutti gli attributi necessari per essere un cittadino eleggibile in determinate condizioni transitorie, non sempre conosciute qualche volta dallo stesso soggetto interessato o per lo meno non sempre classificate a dovere, l'interessato può essere reso provvisoriamente

ineleggibile. È un caso, e in certo senso è il caso meno grave, perché presuppone che il cittadino resti nel pieno possesso del diritto di essere eletto appena si liberi dalle circostanze esteriori e provvisorie che lo hanno reso in una determinata occasione e in base ad una determinata legge non eleggibile.

Il caso della incompatibilità, come è stato dimostrato durante tutta la giornata di oggi, è di natura più profonda e più grave, e cioè si presenta quando un cittadino, prima della elezione, già riveste condizioni tali per cui si sa in partenza che non potrà esercitare il mandato.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GONELLA

CANTALUPO. Però il caso si manifesta quando, a mandato ottenuto, l'eletto si presenta all'assemblea dove l'incompatibilità si rivela nella sua pienezza e con potere dirimente.

Sono due casi molto diversi: vorrei dire che mentre la prima è una malattia cronica, la seconda è addirittura una malattia fisiologica; la prima può guarire, la seconda è una malformazione strutturale di fronte alla legge, e quindi non può guarire. Basta questo per dimostrare che specie di differenza c'è tra i due casi; basta questo per dimostrare, in conseguenza, quale sforzo occorra fare per distinguere il primo male dal secondo: il che questo articolo non fa.

Noi abbiamo presentato una serie di emendamenti volti a dare una classificazione più dettagliata dei casi di incompatibilità e di ineleggibilità, in modo da rendere quanto più possibile chiaro l'elemento che possa determinare l'applicabilità della legge secondo giustizia e secondo l'intento del legislatore. Noi abbiamo richiamato l'attenzione sulla figura di presidente e di assessore di giunta provinciale e di sindaco e di assessore dei comuni compresi nella regione, proponendo di estendere l'incompatibilità al titolare di tali cariche in qualsiasi consiglio provinciale o comunale. Abbiamo inoltre proposto di sancire la incompatibilità per i commissari prefettizi in carica presso un comune della regione; abbiamo posto in luce la posizione dei consiglieri dei comuni con oltre 5 mila abitanti o con oltre 10 mila abitanti, distinzione che è accolta in tutte le leggi elettorali; abbiamo inoltre proposto che sia aggiunta la parola: « pubblica » alla parola « azienda », per evitare equivoci a danno delle aziende private. È chiaro che deve trattarsi di aziende pubbliche specialmente se dipendenti da comuni e province o se finanziate dallo Stato o dalla regione. Abbiamo inoltre richiamato l'attenzione sulla perdita della eleggibilità per coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana e siano stati cancellati dalle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica. Non si può infatti pensare che sia consigliere regionale chi abbia perduto la cittadinanza (questa ipotesi era stata trascurata nella redazione del disegno di legge). Abbiamo anche richiamato l'attenzione sul fenomeno delle parentele che affligge le cariche pubbliche; è una forma di vassallaggio feudale in contrasto con qualsiasi concetto di democrazia e con quello stesso di suffragio universale. In queste condizioni infatti lo stesso suffragio si pone in termini di feudalesimo.

Con altro emendamento abbiamo posto l'accento sugli enti finanziati anche soltanto in parte dallo Stato, anche ove la partecipazione sia minoritaria, ad esempio del 25 per cento. È infatti inconcepibile che un funzionario stipendiato o comunque dipendente da un ente finanziato dallo Stato vada a fare il rivoluzionario nell'assemblea regionale ! Sarà sempre un eletto estremamente conformista; la conservazione della propria posizione personale è un ideale non completamente democratico, ma umano e come tale assai apprezzato in paesi non ricchi come il nostro.

Abbiamo, cioè, proposto emendamenti che, se approvati (l'ipotesi è del tutto temeraria), renderebbero il testo in discussione più somigliante ad una legge.

La forma e l'articolazione di questa legge sono diverse da quelle di altre leggi elettorali italiane che funzionano egregiamente o bene da molti anni, da lustri, qualcuna da decenni, e non riusciamo a capire perché questa legge non sia stata fatta con lo stesso scrupolo di tutte le altre. Dobbiamo perciò riaccendere, non polemicamente ma per una esigenza direttiva, il nostro dubbio, per il quale sospettiamo che i fini che vi proponete di raggiungere con questa legge sono diversi da quelli che vi proponevate di raggiungere con altre leggi elettorali. Eppure altre leggi elettorali (come tutti possono ricordare) arrivarono anch'esse in quest'aula imperfette e viziate da premesse inaccettabili per la totalità dei deputati, ma furono corrette, furono esaminate a fondo, trovarono – onorevole Di Primio – dei relatori più indulgenti e più benevoli verso le proposte di emendamenti, mentre in questo caso hanno trovato in lei un affettuoso carnefice, perché lei ha adottato lo stile dell'onorevole Moro: quando dice di no, lo dice con un atteggiamento di tanta tenerezza che

diventa perfino difficile accorgersi che lei sta negando e pare quasi che stia accettando. Noi però ce ne accorgiamo. Ci conservi il suo affetto, ma dica di sì dopo tante manifestazioni di cordialità degli oppositori!

Dicevo dunque (questo la riguarda personalmente) che molte leggi furono rifatte in aula e furono perfezionate perché, come ho detto, la legge elettorale è espressione del vaso intero di libertà in cui fioriscono gli istituti democratici a cominciare dalle assemblee elettive. Se vengono viziati questi strumenti, la legge produce assemblee difettose. Lei come ostetrico si sta prendendo delle grosse responsabilità. Provveda in tempo prima che nasca un feto che non può avere vita o che dovrà essere sottoposto in un secondo tempo (e questo sarebbe umiliante non per noi dell'opposizione) a revisioni prima di essere messo in atto.

Diciamo dunque che l'articolo 6 non ha risolto questo problema, constatando – come diceva stamattina il collega Valitutti, ed è una constatazione morale che ci aspettavamo da qualcuno della maggioranza, se qualcuno della maggioranza parlasse (altra ipotesi ormai accantonata fra le più remote cavalcate della fantasia parlamentare; chi pensa più ormai che un membro della maggioranza parli su questa legge ? Dobbiamo fare noi le due parti) – che non è stato tenuto presente che il diritto di essere votato è cosa completamente diversa dalla perdita del diritto di esercitare il mandato dopo averlo ottenuto. Il primo, onorevole Di Primio, è quasi la privazione di un diritto, che in regime democratico potrebbe addirittura essere definito un diritto naturale o perlomeno quello che nella concezione cattolica della vita è diritto naturale (mi riferisco sempre alla concezione cattolica della vita perché è la mia). Qui il diritto naturale doveva essere la base; purtroppo è stato non posso dire neanche violato ed offeso, ma trattato come cosa di carattere privato; cioè: è eleggibile quello e non eleggibile quell'altro, però si può eleggere questo e non si può eleggere il primo. Ripeto (cosa che ho detto altre volte): è un delizioso esempio di trattativa privata codificata, per cui si può sempre trovare la maniera con questo sistema di far entrare nelle assemblee regionali quelli che i partiti dominanti desiderano che entrino e non fare entrare quelli che i partiti dominanti desiderano che non entrino. Ma allora perché non lo fate mediante trattative private? Questo sistema si potrebbe allora perfezionare e potremmo dare consigli anche noi una volta accettato quel principio. Ma se ci volete far credere che questa sia una legge elettorale, ci dovete consentire di dire che essa non risponde ai princìpi di libertà. È la libertà dei partiti questa, non è la libertà dei cittadini votanti e dei cittadini eleggibili. È la piena libertà di alcuni partiti che dispongono delle forze politiche necessarie per sfruttare il meccanismo difettoso della legge secondo il volume della propria potenza provvisoria. Il che non esclude naturalmente un passaggio di mani; domani un partito più potente si può avvalere delle medesime condizioni di favore. Però non parliamo più di organi che si inseriscono nello Stato, parliamo di una sopraffazione del concetto di partito a danno del concetto di Stato. Ancora una volta voi non create un organo che va a collocarsi direttamente nelle strutture generali dello Stato, ma una specie di organo supplementare, destinato a rappresentare gli interessi dei partiti nei confronti dello Stato o contro lo Stato, ove occorra, come se in genere nel Parlamento nazionale non vi fosse questa rappresentanza partitica, o partitocratica, come si dice, che è già un superamento addirittura incredibile dei concetti originari di sistema parlamentare.

È stato detto – non ricordo da quale oratore – che gli emendamenti che noi proponiamo all'articolo 6 dimostrano – da ogni punto di vista – il difetto vero della legge. È stato affermato – credo da uno di noi – che gli ineleggibili, cioè quelli che noi riteniamo, in base ai nostri emendamenti, cittadini accertati ineleggibili da prima, se fossero ammessi alla votazione, disturberebbero e violerebbero gravemente la libertà di votazione stessa, la quale deve essere fatta su basi di certezza di diritti, per cui si deve sapere, salvo quello che la legge prevede come accertabile dopo, quali sono veramente eleggibili e quali no.

Noi vi abbiamo rappresentato casi enormi, di persone che si potrebbero presentare candidate portandosi dietro centinaia di migliaia di voti personali, per ritirarsi immediatamente dopo, qualora venissero dichiarate incompatibili in un secondo tempo, ma dopo avere apportato alla propria lista un numero di voti. A chi darebbero i cittadini il loro voto ? Alla persona, come prescrive la legge, o alla persona che deve prendere il posto di quella che è stata eletta ? Qui c'è allora una vera e propria vendita di merce elettorale. Come potete eludere il dovere di correggere questo difetto fondamentale, per il quale alcune persone, che ricoprono cariche altissime, possono portare la propria can-

didatura e poi mietere centinaia di migliaia di voti, offrirli a qualche partito, depositarli sulle spalle – presumibilmente immeritevoli, perché se no sarebbero loro i primi eletti – di coloro che vengono subito dopo, dopo di che se ne vanno. È una specie di *racket* elettorale per razziare voti e trasferirli ai partiti: spariscono gli elettori e sparisce l'eletto, il giuoco è fatto. Si chiama legge elettorale questa ?

Abbiamo citato casi rilevanti e casi minori, ma voglio dire che, come gli ineleggibili diventerebbero, non i datori di sangue, ma i succhiatori di sangue elettorale – la frase deve essere ormai capovolta – così un'analoga funzione negativa esplicherebbero gli incompatibili. Ma a questo proposito non riesco a veder chiaro in anticipo, perché non ho tutta la fantasia di prevederlo fin d'ora, per quanto la fantasia vichiana faccia questo obbligo a chi si occupa di politica. Infatti Gian Battista Vico mette la fantasia alla base della meditazione e la meditazione alla base dell'azione. Quindi, la bella parola fantasia che il mio conterraneo impiegava nel fare, come dire ?, quello che oggi si chiamerebbe la graduatoria della creazione politica, va rispettata molto.

Gli incompatibili, se trovassero in seno alle assemblee indulgenza verso le proprie incompatibilità, svolgerebbero un'altra funzione negativa, onorevole Di Primio: quella di corrompere la funzione dell'assemblea, la quale verrebbe viziata dall'appartenenza ad essa di un determinato numero di persone, che diventerebbe sempre più imponente a misura che la corruzione diventasse base del sistema: corromperebbero l'assemblea in senso obiettivo, la farebbero cioè risultare composta di elementi che non sono quelli per i quali è stata creata. Infatti, gli ineleggibili disturbano la campagna elettorale viziandola profondamente con lo spostamento e il disguido dei voti in una direzione diversa da coloro che devono poi esercitare il mandato; alcuni eletti, se lo sono stati legittimamente, qualora non trovino immediatamente la condanna e la sanzione che accerti la loro incompatibilità, continuano a rappresentare un profondo turbamento, perché se nel seno di quell'assemblea gli incompatibili ci vogliono restare, vogliono restarci per turbarne la funzione, per corromperla e per ridurla – gradualmente, con le dovute cautele, cose che ora si fanno benissimo – al servizio di interessi privati, e non di quelli della regione.

Ecco come questo articolo si ricollega anche a tutto quello che abbiamo detto a proposito degli articoli 4 e 5. Così sarà anche per l'articolo 7, quello che riguarda le decadenze, e che è una conseguenza, un corollario degli articoli 5 e 6: dalla elezione alla decadenza; è un po' come la carriera di coloro che partecipano ad una qualsiasi assemblea.

Con i nostri emendamenti, noi abbiamo praticamente domandato (guardiamo alla sostanza delle cose, e non alla lettera, che ciascuno può leggere da sè) di sopprimere, almeno per quanto possibile, i privilegi-premio a persone che già usufruiscono di larghissimi benefici in altri campi, affinché non li trasportino nel campo delle assemblee regionali. Noi abbiamo domandato di mettere un freno all'abuso nel sistema di costituzione dell'assemblea. Che poi questa decada o si corrompa da sè fa parte del destino delle cose umane, e non può essere mutato da nessuno; vi si possono opporre solo difese morali, come quelle, del resto, che la società oppone alla sua stessa decadenza e che tante volte nei secoli l'hanno salvata. Ma che già in partenza si introducano gli elementi di corruzione sia nella costituzione, sia nell'attuazione della regione, questa è una cattiva azione, che non può essere spiegata se non con la precisa volontà che la regione sia proprio questo: un deposito di grossi interessi regionali privati, che non possono trovare nel Parlamento o nello Stato una difesa scoperta della propria immoralità, e la vanno a cercare in un istituto periferico, dove le complicità, le solidarietà, l'intreccio degli interessi locali consentano quegli eccessi ed abusi che in seno al Parlamento nazionale o agli organi supremi dello Stato non si possono compiere. Si tratta di un istituto di riserva, allora, se lo fate così cattivo. Fatelo buono, e tutto questo non accadrà.

Ma perché non volete migliorare questi articoli ? Noi otteniamo ogni tanto l'elemosina francescana dell'onorevole Di Primio o dei membri del Governo dell'accettazione di un minuscolo emendamento. Io penso che se avessimo proposto un emendamento di carattere estetico – che la bandiera, magari, fosse di 30 centimetri anziché di 29 – sarebbe stato accettato subito. A poco a poco a questo si riducono gli emendamenti che accettate; ma la legge resta sempre la stessa.

Nelle prossime settimane i 20 articoli che rimangono ancora da esaminare verranno sottoposti ad una operazione chirurgica, che è il contrario della plastica estetica, perché noi scarnifichiamo. Ma voi dovreste fare un'operazione di plastica estetica, per accomodare il viso della regione. Ma non lo fate.

Ebbene, noi diciamo: la incompatibilità e la ineleggibilità, se lasciate così imprecise,

come potrebbero effettivamente escludere la partecipazione dei non aventi diritto dalla lotta elettorale e dalla attività della regione? Immaginiamo pure un'assemblea quanto più possibile vicina alla perfezione: ma non è possibile che essa riesca a riassorbire, nel corso della sua attività, le conseguenze di un difetto di origine, quale è appunto quello insito nella imprecisa e vaga formulazione dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità. La regione nasce così e così resta. E poiché le cose umane – salvo eccezioni scandalose – tendono sempre a peggiorare, e rarissimamente a migliorare, noi pensiamo che, creato il meccanismo difettoso, i difetti finiranno per costituire la linfa e riempire le vene e le arterie dell'istituto.

Altro problema messo da noi in evidenza (sul quale l'onorevole Tripodi ha fatto un discorso dalla base molto più larga) è quello del cumulo delle cariche. Alcune delle incompatibilità da noi proposte tendono ad impedire il cumulo delle cariche, ad impedire cioè che determinati gruppi politici o economici o determinati gruppi appartenenti ai partiti diretti da loro monopolizzino in poche persone molte cariche, poiché anche questa è una morte della democrazia e della libertà. Si costituirebbero allora quelli che l'estrema sinistra (non vedo perché un liberale non li possa chiamare allo stesso modo) chiama i gruppi di potere, i quali trasferiti nell'istituto regione diventano addirittura un feudo. L'istituto regione, infatti, è geograficamente piccolo e limitato e quindi quando vi si faccia un apporto di carica di potere veramente intensa, questo potere esercita immediatamente la sua forza e copre tutto il territorio, allo scopo di far prevalere un determinato punto di vista.

Questo è molto difficile farlo nell'ambito dell'intera nazione, ed occorrono allora organismi enormi, che, del resto, non mancano: basti pensare a tutto l'apparato parastatale che già esiste. Se si aggiunge anche il cumulo delle cariche in determinate persone, se alcune di queste persone verranno a coprire cariche anche in enti che hanno un potere di controllo nella regione, sorge il solito eterno incontestabile caso dei controllori controllati, che ha dato luogo anche recentemente sul piano nazionale ad una serie di scandali finiti tutti davanti alla magistratura, dove si è arrivati sempre ad accertare che se il controllo fosse stato liberamente esercitato le situazioni scandalose non si sarebbero avute. Scandali che sono derivati sempre dalla naturale indulgenza del controllato controllore, la cui figura, obiettivamente, è quella del complice. Il controllato controllore nasce come complice, ha una carriera di complice da svolgere; a momenti gli si dà la laurea in complicità, dato che egli diventa particolarmente esperto nel compiere la funzione di non vedere, non leggere, non sentire, non capire i bilanci.

Alcuni degli emendamenti che proponiamo tendono quindi ad impedire il cumulo di certe cariche. È stata citata qui tutta la letteratura « sturziana » (ormai si può chiamare così): quella letteratura è imponente, non consiste soltanto nei discorsi tenuti in Senato dopo che Sturzo vi è stato ammesso prima di morire (molto tardi, quando già stava morendo, l'avete fatto entrare in Senato); ma egli ha potuto ripetere in quella sede cose che aveva scritto in una lunghissima serie di articoli e poi ripubblicato in volumi per i quali anch'io modestamente diedi un aiuto di correttore di bozze, poiché si stampavano nella tipografia de *Il Giornale d'Italia*. La letteratura « sturziana » (che merita questo nome) è un corpo organico di critiche al sistema della democrazia quale è scaturito, dopo la sconfitta dell'Italia, dalla formazione del nuovo Stato. Che cosa ha fatto don Sturzo? Ha agito nell'interesse di tutti noi. Non ha fatto opera di parte, non ha fatto opera democristiana: anzi vorrei dire che ha fatto opera antidemocristiana la più accanita, la più vigorosa, la più audace, la più indipendente che si potesse immaginare. Ha colpito una serie di vizi della struttura che proprio a vantaggio del partito democristiano si erano cristallizzati ed erano diventati parte organica del regime.

L'elenco delle incompatibilità, l'opposizione alla cumulabilità delle cariche fatta da don Sturzo, devono essere rimeditate. Non è possibile oggi fare leggi nelle quali si toccano questi temi e si trattano gli argomenti della incompatibilità, della ineleggibilità e della non cumulabilità, senza tenere presente la letteratura « sturziana », prodotta da lui con quella straordinaria lucidità mentale che proprio negli ultimi anni della sua vita ne aveva fatto un uomo di pensiero puro al di fuori di qualsiasi interesse, perché non aveva legami con nessuno, viveva in solitudine senza ricevere mai altro che qualcuno che andasse spontaneamente a trovarlo. È una letteratura, quindi, che rappresenta, ripeto, la critica organica di un sistema. È una cosa molto seria. Penso che, volendo leggere, se ve ne fossero, delle opere di esegesi esaltatoria della situazione democratica italiana, bisognerebbe far seguire questa lettura da quella della critica « sturziana », che è un monumento prima di tutto morale e poi intellettuale. Ebbene, noi la teniamo presente perché la consideriamo una

espressione, diciamo così, monumentale della critica liberale alla decadenza della democrazia. Ricorda Pareto, ricorda Pantaleoni, ricorda la grande letteratura classica che ha criticato le prime formazioni democratiche in Italia dopo l'affrettata formazione del regno, dopo il raggiungimento dell'unità.

Questa sera è stato molto citato Giustino Fortunato, a proposito del Mezzogiorno. Ma Giustino Fortunato e Franchetti non erano soltanto studiosi della situazione del Mezzogiorno. Essi esercitarono una critica liberale sulla situazione del Mezzogiorno, come don Sturzo l'ha esercitata, con lo spirito di un sacerdote veramente santo, a disposizione delle democrazie che vogliano migliorare.

Ebbene, noi teniamo presente questa critica ed anche per questa ragione abbiamo presentato degli emendamenti che speriamo siano accettati nell'interesse del disegno di legge vostro, che sarà anche nostro dal momento in cui sarà approvato, perché i liberali sono legalitari, e non fanno certamente le opposizioni interne negli istituti la cui nascita non hanno approvato. Dal momento che questi istituti nasceranno, noi eserciteremo all'interno di essi l'azione che esercitiamo qui. Anche per questo desideriamo che nascano nel miglior modo possibile.

Abbiamo posto la questione dei comuni con 5 o 10 mila abitanti; e abbiamo posto il problema di certe esclusioni che dovrebbero essere previste in questa legge, ma che invece non vi sono, lasciando aperta la strada ad una serie di elezioni che non potranno dare altro che frutti velenosi.

È stata richiamata l'attenzione sul problema delle parentele come causa di esclusione. È stata trattata quanto più possibile anche la parte tecnica, per dimostrare che, in fondo, sarebbe facile evitare certi inconvenienti presenti nel disegno di legge; non si tratta di una fatica strenua e non comporta neppure la distruzione della legge, ma è semplicemente l'accentuazione del desiderio di fare una legge invece di un regolamento di una cooperativa tra partiti.

Questa nostra critica è destinata anche a saggiare la buona fede del legislatore: se il legislatore voleva fare quel che dice di voler fare o se voleva fare quel che noi pensiamo che egli voglia fare. Questa differenza fondamentale io l'ho illustrata ieri sera, ma vi torno per un attimo: si tratta della differenza che passa tra una legge elettorale in regime democratico ed il regolamento di una cooperativa tra amici o fra parenti, che possano spartirsi le cariche senza dare conto a nessuno, perché è tutta roba loro.

Onorevole Presidente, debbo ora precisare una questione che non è importante, ma dimostra che tutte le cose che diciamo qui dentro le abbiamo studiate, accertate e constatate prima. Oggi l'onorevole Valitutti, con la sua esemplare onestà intellettuale, nel ricordare alcune legislazioni straniere in materia di incompatibilità e di ineleggibilità, ha citato una legge austriaca ma, da uomo intellettualmente onesto qual è, ha precisato di non conoscere gli estremi della legge. È stato subito notato lo scatto di un altro deputato salernitano, l'onorevole Tesauro, il quale ha affermato che una legge austriaca in materia non è mai esistita. L'onorevole Tesauro afferma – qualche volta positivamente, altre volte negativamente – le cose in termini talmente perentori che chi non ha la pazienza di contestarle finisce col credergli. Ma chi ha pazienza e va a controllare si accorge di non avere nessun dovere di credergli, ma, anzi, il dovere di non credergli. E siccome l'onorevole Tesauro è un'autorità in materia, nessuno dubita neanche delle sue fonti, delle sue memorie, dei suoi ricordi, e ritiene che siano inconfutabili, mentre sono confutabili.

Quella legge esiste e, guarda caso, un altro salernitano, l'onorevole D'Amore, proprio questa mattina, in un discorso molto brillante, ha toccato questo argomento e ha citato proprio quella legge di cui l'onorevole Tesauro, mio insigne conterraneo, nega l'esistenza. Onorevole Valitutti, ella può stare tranquillo: c'è chi ha controllato gli estremi di quella legge.

L'onorevole D'Amore ha detto: « La fantasia riformista del Parlamento italiano, nonostante tutte le illusioni ed enunciazioni dottrinarie, è legata soltanto a pochi vieti *clichés*». Questo è detto molto bene ed è la verità. Poi dite che noi liberali siamo vecchi: non siamo vecchi, noi vogliamo i rinnovamenti, ma che siano di gioventù, non che siano dei posticci appiccicati sulle vecchie teste. E aggiunge l'onorevole D'Amore: « Si richiama una vecchia e superata formula regionalistica, ma non si sa ammodernare gli istituti che vivono, essenziali ed eterni, nella storia democratica. E sì che le carenze da me indicate sono state già emendate dalla legislazione austriaca » (mi dispiace che non sia presente l'onorevole Tesauro) « con la legge elettorale per le elezioni del consiglio nazionale del 5 marzo 1957 ». E, come se ciò non bastasse a dimostrare che in Europa, in una Europa a quattro passi da noi, in un paese civilissimo,

di antichissima civiltà politica, quale l'Austria, come se non bastasse a dimostrare – dicevo – che in alcuni paesi d'Europa i dubbi che i liberali hanno portato qui sono stati già esaminati e risolti positivamente e coraggiosamente, anche lì, guarda caso, da un partito cattolico e da un partito socialista (le cose che in Italia il partito cattolico e il partito socialista non vogliono fare i cattolici e i socialisti austriaci le hanno fatte esattamente dieci anni fa); come se ciò non bastasse, l'onorevole D'Amore aggiunge: « Sono state anche sistemate in senso giuridico dalla legislazione francese con la legge per l'elezione dell'Assemblea nazionale e del Senato nel 1958, la quale ultima ha stabilito norme particolari per l'esame delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità parlamentari ».

Questo metodo di accertamento preventivo della ineleggibilità, per evitare che partecipino alla lotta elettorale elementi di cui si sa in partenza che non hanno il diritto di parteciparvi e che vi parteciperebbero soltanto per violare la legge, è stato attuato in un regime democratico come quello austriaco e in un regime indubbiamente autoritario come quello francese: ciò vuol dire che si tratta di problemi obiettivi, che da qualunque parte vengano esaminati, o da destra o da sinistra, come nelle pagine del vecchio *Candido*, sono sempre gli stessi problemi. Perché non li dovremmo risolvere noi che qui stiamo in una posizione intermedia fra i due esempi austriaco e francese, posizione che del resto dovreste rappresentare voi in quanto coalizione di partiti di maggioranza che non dovrebbe avere nessuna pregiudiziale ideologica nell'affrontare questo problema, risolvendo il quale si moralizza (ecco dove voglio arrivare) la vita pubblica ? È possibile che noi abbiamo a disposizione degli strumenti per la moralizzazione preventiva dell'istituto regionale non ancor nato e che ci rifiutiamo di moralizzarlo secondo i diritti che la legge ci concede e i poteri che il Parlamento possiede ? E perché non lo vogliamo fare ? Sono questi i dubbi che ci rendono più perplessi, severi giudici di una creazione che non può avere l'approvazione di gente che vuol lavorare sul serio per creare il meglio e non il peggio.

La presenza di una legislazione austriaca e di una legislazione francese sono la prova che tutto si può fare per il meglio, basta volerlo. Del resto, anche in Francia i giuristi cattolici e credo anche i giuristi gesuiti (l'onorevole Gonella deve saperlo più di me) hanno partecipato con dei consigli alla formulazione di alcuni dispositivi della Costituzione, quando hanno raccolto l'appello di chi domandava loro quali proposte potessero fare per garantire la libertà elettorale delle masse che non appartenevano al regime, e hanno dato dei consigli che sono stati accolti, cosicché la legislazione che ne è venuta è anche un preventivo sodisfacimento dato alle minoranze che hanno il diritto di essere rappresentate come si deve, cioè nella misura corrispondente alla loro dimensione; che devono sapere che altre forze non entrano nelle medesime assemblee con condizioni di privilegio che rendono perfettamente inutile la lotta politica perché la vincono in anticipo e non la rendono più lotta.

Signor Presidente, il complesso dei nostri emendamenti (io sarò breve perché ci sono tanti altri colleghi del nostro e di altri partiti iscritti a parlare) ha una portata tecnica e giuridica, ma essenzialmente, almeno nelle nostre intenzioni – lo devo ripetere – una portata morale. Moralizzare l'istituto significa moralizzare la vita pubblica, sopprimere le tentazioni significa obbligare con le buone maniere tutta la gente a comportarsi bene quando arriva alle cariche pubbliche; sopprimere in anticipo i casi di legittimazione dell'illegittimo, significa ristabilire la legge (la legge è l'imperio della moralità o, per lo meno, l'imperio della giustizia in ogni caso, e la giustizia è di per se stessa la più alta forma di moralità).

È questo il contributo dei nostri emendamenti, emendamenti che abbiamo presentato e illustrato invano. Noi liberali qui dentro da otto giorni rassomigliamo a degli studenti di ginnasio o di liceo che recitano due, tre quattro volte la propria lezione sapendo che il diploma non lo avranno mai. Infatti noi – con una strana forma di dedizione agli studi parlamentari – sappiamo che i nostri emendamenti non saranno mai accettati. Ebbene, conserveremo questi nostri documenti oltre che negli atti parlamentari, nella nostra memoria. Infatti tutte le cose fatte male, un giorno male finiranno e noi potremo dire: « Eravate stati avvertiti, ed eravate stati avvertiti senza odio, senza rancore e non per amore di parte ». Infatti, non uno, signor Presidente, degli emendamenti liberali che sono stati presentati e che saranno presentati contiene, nemmeno lontanissimamente, la possibilità di favorire la nostra parte in una lotta elettorale. Questi emendamenti sono invece tutti fatti nell'interesse dei cittadini, elettori ed eleggibili. Essi rispondono allo spirito con il quale Sturzo, il vostro Sturzo, lo Sturzo degli ultimi anni che era di tutti, disse in piena indipendenza quello che noi non pote-

vamo dire perché indipendenti non eravamo (infatti il legame di partito costituisce, indubbiamente, un limite). Ma Sturzo, che non aveva questo limite, e che sempre più si avvicinava a Dio, anche negli studi dei problemi tecnici e giuridici, portò quel profondo soffio di moralità che, per quanto riguarda le regioni, si conclude in questo pensiero: « Il favoreggiamento e l'istigazione al regionalismo, l'avviamento che ora si è preso verso un vertiginoso sconvolgimento del nostro ordinamento statale e amministrativo, andando incontro all'ignoto con complicate istituzioni regionali, è semplicemente pauroso ». Pauroso è, a nostro avviso, e nel corso del lungo dibattito che da molte settimane si tiene – e che per molte settimane ancora si terrà – noi abbiamo spiegato le ragioni della nostra paura. Noi restiamo però fondamentalmente ottimisti sul destino del nostro paese e pensiamo che non sia possibile che la paura trovi corpo e riscontro in un disastro. Noi pensiamo che molti errori sono commessi e ricordiamo sempre quell'illustre cardinale – che io ho avuto il piacere di conoscere – il quale a chi gli diceva che stava arrivando un momento terribile per la Chiesa, la quale avrebbe potuto ricevere rovina dai suoi avversari, rispondeva così: « Se non siamo riusciti a rovinarla noi, figuriamoci se possono riuscire a rovinarla i nostri avversari ! ». E aveva ragione. Era una battuta di spirito che però rivelava anche una enorme fede nella vitalità obiettiva della Chiesa, qualunque errore umano e terreno essa potesse commettere.

Noi nel raccomandarvi ancora una volta gli emendamenti all'articolo 6, per evitare un vizio morale nella conformazione delle assemblee, non vogliamo dimenticare la parola pronunciata da Don Sturzo. Noi non abbiamo paura, perché facciamo il nostro dovere e perché crediamo che quello che di buono noi non riusciamo a fare, in ogni caso – questo è certissmo – lo perfezioneranno e lo faranno i nostri figli. (*Applausi*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

ALMIRANTE. Chiedo di parlare sull'articolo 6.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Debbo dire, onorevoli colleghi, che gli emendamenti all'articolo 6, dei quali debbo discutere, non mi sodisfano troppo, e di ciò i colleghi di parte liberale certamente non si offenderanno, perché tra noi è in corso, non da oggi, un cortese colloquio, che può essere utile in quanto è in fondo il solo che si svolga in quest'aula. Non mi sodisfano perché si tratta di un tema che il mio partito ed io personalmente abbiamo avuto l'onore di trattare tanti anni fa in questa stessa aula nel corso di una seduta che ebbe la sua importanza per motivi non soltanto politici e di carattere legislativo, ma vorrei dire anche per motivi di costume: una seduta lontana nel tempo ma che conviene ricordare a proposito dell'argomento in discussione: quella del 4 aprile 1952, che stasera penso di dover riconsiderare spettroscopicamente per analizzare, nel raffronto fra allora ed oggi, le posizioni dei vari gruppi politici in ordine al problema delle incompatibilità.

Quella lontana sera del 4 aprile 1952 si discuteva in quest'aula delle incompatibilità a livello nazionale. Tanti anni dopo, quindici, si discute in quest'aula delle incompatibilità a livello regionale. È interessante vedere a distanza di anni quali siano le posizioni dei diversi partiti, quali di questi abbiano mutato idea, punti di vista o principi, quali abbiano tenuto conto delle esperienze che si sono susseguite, quali, invece, abbiano insistito nel loro primitivo punto di vista.

Noi – lo sapete, onorevoli colleghi, non ne meniamo più neppure vanto, perché non sappiamo se si possa essere compresi in questo campo – ci caratterizziamo per la qualità – ammesso che lo sia ancora – della coerenza. Non vi stupirete se aggiungo che il nostro atteggiamento questa sera in ordine al problema delle incompatibilità a livello regionale è coerentemente identico a quello che abbiamo avuto l'onore di tenere 15 anni or sono in relazione alle incompatibilità a livello nazionale.

Quanto agli altri gruppi e partiti mi devo riferire all'atteggiamento che allora tennero la democrazia cristiana e il partito comunista. La democrazia cristiana quel giorno parlò per bocca dell'onorevole Aldo Moro, il quale era, se non erro, capogruppo parlamentare della democrazia cristiana qui alla Camera e quindi aveva l'incombenza di pronunciare le dichiarazioni di voto. I socialisti parlarono allora per bocca dell'onorevole Vigorelli.

Vediamo le tesi. Quella del Movimento sociale italiano di allora e di oggi, a livello nazionale allora, a livello regionale oggi, io ve la espongo soltanto per dimostrarvi la nostra coerenza; rileggo il testo di uno sfortunato emendamento (sfortunati i nostri emendamenti di allora, ancor più quelli di oggi, per-

ché non li possiamo nemmeno presentare: ci dobbiamo limitare ai subemendamenti, i quali d'altronde non arrivano ad esprimere se non la nostra volontà di portare avanti la discussione, diciamolo chiaro ed onesto), sfortunato – dicevo – perché ebbe solamente i nostri voti, e allora erano ancor meno di oggi; appena 5 (I legislatura). Diceva quel nostro emendamento (e mi commuove il fatto di rileggere qui tra le altre la firma di Roberto Mieville): « I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o in società private. I membri del Parlamento che siano dipendenti pubblici vengono considerati in congedo straordinario senza assegni a tutti gli effetti di legge. Per i membri del Parlamento che siano dipendenti privati si attua ugualmente la sospensione del rapporto di lavoro per tutta la durata del mandato. I membri del Parlamento non possono esercitare professioni, industrie, commerci o mestieri e viene pertanto sospesa per tutta la durata del mandato la loro iscrizione nei relativi albi professionali e la validità delle licenze di esercizio industriale o commerciale loro rilasciate ».

Una tesi radicale, che mi espose non voglio dire al ludibrio, ma certo all'isolamento totale nella Camera di allora e mi fruttò un piuttosto severo rimprovero da parte di un uomo che per fortuna è ancora qui in Parlamento ed è presente anche ora, l'onorevole, anzi il professore Lucifredi. Quando il collega Lucifredi è convinto di una tesi, come lo era in perfetta buona fede allora, egli ci impartisce delle lezioni universitarie (tapini coloro che ci capitano!) con il cipiglio e al tempo stesso con l'austera maestria del docente universitario. Ebbene – mi sono riletto con una certa commozione poc'anzi i verbali – l'onorevole Lucifredi quel giorno mi disse: siamo agli antipodi. E mi rimproverò di « nostalgite », disse cioè che – a suo avviso – una tesi tanto radicale relativamente alle incompatibilità parlamentari era di stampo corporativo in senso polemico e deteriore. E l'onorevole Lucifredi sapeva e sa che un cattolico non ha sempre facoltà di usare in senso polemico il termine « corporativo » che ha pur sempre una nobile tradizione cattolica; egli aggiunse che la mia tesi si riferiva al *cursus honorum* del periodo fascista: segretario del G.U.F., segretario federale, esponente di qualche corporazione, consigliere nazionale (vale a dire: deputato di questo Parlamento in altra guisa) e che, essendo nostalgico di quel sistema, ritenevo ingenuamente di poter applicare la logica di esso ad un sistema diverso. Ma non furono queste le più brucianti accuse dell'onorevole Lucifredi e di tutta la democrazia cristiana alle tesi sostenute da me allora; le accuse più pesanti, anche se espresse con somma cortesia, furono quelle espresse col dire che con un emendamento del genere avremmo dato luogo ad una classe di professionisti della politica – come si disse testualmente – « ad una classe politica-professionale ». Mi si disse anche che « non è nell'interesse del paese trasformare deputati e senatori in funzionari di partito ». Si aggiunse infine che bisogna assicurare al paese le competenze e che quindi non si poteva procedere nel senso da me proposto.

Onorevole Lucifredi, da allora sono passati 15 anni per entrambi, per tutti noi, per il Parlamento, per il paese; e in questi anni quante esperienze, quante delusioni anche per lei! Quanti principi e quanti miti si sono andati spegnendo, quante realtà si sono andate configurando per quel che erano e purtroppo sono.

Non mi permetto di esprimere un giudizio sull'attuale Parlamento e sulla sua attuale classe dirigente e sul sistema delle competenze in atto nel suo interno perché è di cattivo gusto esprimere un giudizio dall'interno; quasi che ci si volesse di lì differenziare: ciò non è possibile se non in termini di estrema prudenza e di grande cortesia; siamo infatti in Parlamento da 20 anni per una scelta volontaria e non soltanto per bontà dei nostri elettori, in quanto noi abbiamo scelto questa che per alcuni può essere una professione, per altri una missione, ma che comunque è parte della nostra stessa vita.

Non crediate dunque, egregi colleghi, che io pensi di giudicare il Parlamento italiano e tanto meno tutti voi o me stesso. Io mi limito a constatare un po' amaramente insieme con tutti quanti voi (anche se sul terreno politico siamo di diverso avviso, talune constatazioni di costume possiamo pur farle insieme) che, se quindici anni fa l'onorevole Lucifredi con giusto cipiglio mi diceva: « Siamo contrari alla creazione di una classe di professionisti politici », oggi esso debba essere costretto a affermare amaramente insieme con me che ci troviamo in Italia di fronte ad una costituita o precostituita classe dirigente di professionisti politici. Non ho veduto in questi quindici anni dei notevoli cambi della guardia se non quando la divina provvidenza l'ha resa indispensabile nella maniera più spiacevole. Ho l'impressione che una certa classe di professionisti politici si sia affermata e radicata

nel nostro paese, e non solo in un settore (parlo in maniera piuttosto serena e obiettiva), ma, *grosso modo*, in tutti quanti.

Mi si diceva quindici anni fa: « Non è nell'interesse del paese trasformare deputati e senatori in funzionari di partito ». Mio Dio ! – se ci dicessero: « Tu sei un funzionario di partito », credo che ognuno di noi reagirebbe e penso che a nessuno di noi mancherebbero gli argomenti per dimostrare che non lo siamo. Ma se poi ci spiegassero che noi agiamo in funzione del partito, onorevole Andreotti, credo che nessuno di noi potrebbe sostenere il contrario. E se l'essere funzionari (in senso benevolo e non polemico) significa funzionare o far funzionare o subire il funzionamento o accettare il funzionamento, o essere la rotella di un determinato ingranaggio, ho l'impressione che noi siamo molto più la rotella dell'ingranaggio del partito o dei partiti o della partitocrazia che non la rotella dell'ingranaggio della democrazia parlamentare che fu o della sovranità del popolo di cui si parlò o si filosofò in tempi piuttosto lontani dal nostro.

E quando quindici anni fa ci si diceva: « Bisogna assicurare le competenze al paese », be', i banchi del Governo sono vuoti, anche se l'onorevole Andreotti è qui cortesemente presente vicino a noi...

PRESIDENTE. C'è un altro ministro.

ALMIRANTE. Chiedo scusa. C'è l'onorevole Tremelloni, per cui ben due ministri sono presenti a questo dibattito. Be' – dicevo – non credo che quelli siano al tempo stesso i banchi dell'esecutivo e della competenza nel senso tecnico e specifico al quale senza dubbio accennava quindici anni or sono il professor Lucifredi. Penso che il divorzio fra competenza e politica in questi anni si sia andato manifestando in forme sempre più chiare e distinte; e mi guardo bene dal fare riferimenti di carattere personale, che sarebbero di pessimo gusto e sui quali non vorrei soffermarmi neanche per un istante. Sicché mi sembra di potere dire che a quindici anni di distanza c'è qualche cosa che non va nel discorso che allora mi fu mosso dalla democrazia cristiana. Il che non significa affatto che quindici anni fa io avessi ragione, che il Movimento sociale italiano avesse ragione o che il Movimento sociale italiano abbia oggi ragione. Cercherò adesso di dirvi in poche parole i motivi per i quali noi crediamo di avere ragione, che cosa intendiamo dire con queste nostre impostazioni, che cosa dovrebbe significare per noi il sistema delle incompatibilità.

Credo comunque che, se per avventura dovesse svolgersi oggi, come per fortuna si svolse quindici anni or sono, un dialogo fra noi (dialogo che oggi sembra diventato impossibile, perché non abbiamo l'onore di una risposta quando ci riferiamo, come in questo caso, ai contenuti della riforma regionale, sui quali voi dite di voler attirare l'attenzione dell'opinione pubblica), se per avventura, dicevo, ci capitasse oggi di poter impostare con voi un dialogo di contenuto sulle incompatibilità come potemmo fare con qualcuno di voi seriamente in questa stessa aula quindici anni fa, ebbene ho l'impressione che quel qualcuno eviterebbe di ripetere le repliche che ci indirizzò quindici anni or sono, perché a tre lustri di distanza le argomentazioni che ci furono opposte non stanno più in piedi.

LUCIFREDI. Scusi, onorevole Almirante, mi consenta di dirle, a titolo di colloquio personale, che a distanza di quindici anni la penso nella stessa identica maniera di allora.

ALMIRANTE. La ringrazio per aver confermato la sua coerenza. Non oso sperare, ma mi piacerebbe molto che il dialogo potesse portarla anche a dirmi, onorevole Lucifredi, che l'aver instaurato da quindici anni in Italia – sulla base delle sue teorie e dei suoi principî di allora e di oggi – un determinato sistema di incompatibilità a livello nazionale e anche a livello regionale per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, abbia evitato gli effetti che ella allora diceva di paventare e abbia partorito, invece, effetti positivi.

Non si tratta, onorevole Lucifredi, a quindici anni di distanza dire: la penso ancora come allora. Infatti ella quindici anni fa e dopo era maggioranza e Governo; io quindici anni prima e dopo ero e sono all'opposizione; quindici anni fa ella era relatore sul disegno di legge sulle incompatibilità, che sulla base della volontà della maggioranza e del Governo di allora è diventata legge dello Stato. Io allora ero oppositore e il mio emendamento ebbe la fortuna di ottenere 5 voti sui circa 500 votanti (allora eravamo in meno). Che io mi sia mantenuto coerente nei miei principî, è un fatto di costume, morale e politico; che voi vi siate mantenuti coerenti nei vostri principî, è un fatto bello, ma bisogna vedere quale sia stato il rapporto tra i vostri principî e il Parlamento, le assemblee legislative a livello nazionale e regionale. Quindici anni fa ella parlava *de iure condendo* e i suoi principî erano teoricamente ed astrattamente pie-

namente validi, erano e sono oggi pienamente rispettabili. Oggi abbiamo quindici anni di esperienza. La legge sulle incompatibilità è stata varata quindici anni fa circa e le norme sulla incompatibilità a livello regionale sono state tratte *grosso modo*, sono state assimilate o modellate, sulla situazione giuridica e legislativa di carattere nazionale.

Perché dicevo poco fa che mi sembrerebbe difficile di poter ricevere, quindici anni dopo, le risposte polemiche che ricevetti allora? Ho tentato di dirlo. Perché quindici anni dopo si sono prodotti, attraverso quella legge, quei principî – almeno in larga parte – e quegli effetti che l'onorevole Lucifredi saggiamente diceva di non volere e di paventare.

E che ciò sia avvenuto è evidente, non soltanto dal punto di vista nazionale. Non vorrei parlarne da questo punto di vista, sia perché ne ha trattato lunghissimamente l'onorevole Tripodi con una esemplificazione presa dal vivo – non eravate in molti quando l'onorevole Tripodi ha parlato oggi, e di ciò mi dispiace, perché egli ha citato esempi, nomi e dati – sia perché significa scomodare per l'appunto nomi e cognomi di parlamentari o ex parlamentari a livello nazionale, ed è facile decadere, anche senza volerlo, nel fatto personale.

Lasciamo quindi da parte, ma nella nostra coscienza teniamo presenti quelle che sono le non positive conseguenze di una determinata impostazione legislativa a proposito delle incompatibilità sul piano nazionale e riferiamoci piuttosto alle regioni a statuto speciale, nelle quali qualcosa è avvenuto in questi venti anni anche da questo punto di vista. E non mi direte che la situazione sotto questo aspetto sia positiva. Vogliamo riaprire – per carità, sarebbe troppo lungo – il discorso da questo punto di vista sugli inconvenienti o sugli scandali che si sono determinati o che si vanno tuttora determinando nell'attuale situazione legislativa in tutte le regioni a statuto speciale? Vogliamo per esempio convincerci che non si tratta soltanto della Sicilia – l'onorevole Santagati ne ha parlato, ne riparlerà probabilmente nei prossimi giorni: egli ha in materia, e l'avete sentito, un repertorio a disposizione –, ma si tratta di un fenomeno comune anche a quelle regioni a statuto speciale che si dice siano saggiamente amministrate; infatti in Val d'Aosta è successo qualche cosa in un periodo molto recente. Non voglio fare nomi, né rivolgermi a particolari settori, perché sarebbe spiacevole. In Sardegna è successo qualche cosa, e non alludo al banditismo, ma ad una inchiesta che il consiglio regionale sardo ha dovuto fare sulla maniera in cui determinati personaggi hanno esercitato delle loro influenze – cosa che non avrebbero potuto fare se ci fosse stata l'incompatibilità – per ottenere certi risultati durante la precedente campagna elettorale regionale. Il consiglio regionale, su denuncia di nostri consiglieri, ha dovuto svolgere, dicevo, questa inchiesta, le cui risultanze non sono state né positive né piacevoli.

Vi è quindi nel sistema delle incompatibilità qualcosa che evidentemente non ha funzionato. È spiacevole per un parlamentare sentir parlare di malcostume parlamentare; è spiacevole leggere articoli su quotidiani e rotocalchi nei quali si continua a insistere sui temi che erano cari a don Sturzo, relativamente ai controllori-controllati; è spiacevole appartenere ad una categoria che spesso viene in blocco giudicata e squalificata in termini pesantemente urtanti. È spiacevole, perché, dobbiamo pur dirlo, molte volte la stampa è ingiusta nei confronti di una categoria che abbiamo l'onore (poiché si tratta di una scelta volontaria) di rappresentare: molte volte si fa confusione, si fa di ogni erba un fascio.

Ma se questo accade, onorevoli colleghi, è anche colpa nostra, perché noi non siamo soltanto uomini politici, siamo anche legislatori, responsabili per lo meno della legislazione di questo ventennio. E siamo responsabili positivamente e negativamente, cioè per le leggi che sono state varate e per quelle che non sono state varate.

Quindi, a 15 anni di distanza, io mi sento di riprendere le posizioni estremamente impopolari di allora; e le vorrei chiarire in poche parole.

Si è detto allora, e si dice ora, che si tratta di tesi corporative. Io non ho alcuna paura di dirlo dal mio punto di vista, alcuna paura di dirlo dal vostro punto di vista (di voi democristiani, cattolici); e non ho alcuna paura di affrontare con i marxisti una polemica su un eventuale contenuto corporativo del decentramento amministrativo. Se si combatte, come noi combattiamo, la disarticolazione regionalistica, bisogna saper contrapporre a questa un'altra tesi. Hanno profondamente torto coloro che dicono che noi combattiamo la disarticolazione regionalistica (così io la chiamo: non è decentramento, è disarticolazione) sulla base di un accentramento autoritario, perché non è questo il nostro punto di vista. Ci rendiamo conto, però, che per combattere la disarticolazione regionalistica può non essere suffi-

ciente parlare di decentramento amministrativo, poiché lo Stato moderno – ci viene ricordato, ed è perfettamente vero – ha delle esigenze che debbono essere sodisfatte. Nello Stato moderno esiste il partito con cui bisogna fare i conti, e ugualmente con il sindacato, e con la tecnocrazia, a tutti i livelli, con i quali tutti bisogna fare i conti.

Può essere, quindi, vero che impostare i problemi del decentramento in termini soltanto amministrativi (semplicemente trasferendo gli uffici da Roma ad altre province o regioni d'Italia) costituisca una visione insufficiente dello Stato moderno; ma non è questa la nostra visione; noi non pensiamo affatto che ci si debba limitare al decentramento in senso puramente amministrativo, poiché siamo dell'avviso che si possa giungere ad un decentramento vero e proprio di impostazione corporativa.

Io ho avuto occasione, come tutti i miei colleghi, di tenere numerosi discorsi in Sicilia durante l'ultima campagna elettorale regionale, che per fortuna – dal nostro punto di vista, è ovvio – ha segnato un positivo successo per le liste del Movimento sociale italiano. Coloro che hanno avuto la malinconia di ascoltare qualche nostro comizio dovrebbero sapere che il Movimento sociale italiano non è sceso in Sicilia con la bandiera dell'antiautonomia regionale a tutti i costi: esso è sceso con l'insegna di una trasformazione radicale, dalla base, di quella che è l'attuale concezione nella realizzazione dell'autonomia regionale.

In questo non siamo stati i soli, poiché quando si è dovuto affrontare il problema della situazione siciliana, così grave, pesante e con venature scandalistiche così evidenti, anche da altre parti si è pensato di fare il discorso della revisione e della ristrutturazione. L'onorevole La Malfa è andato in Sicilia sulla base di tesi, per lo meno, revisioniste. Non è quindi uno scandalo essere revisionisti nei confronti dell'ordinamento regionale. E se ciò non è nei confronti dell'ordinamento regionale a statuto speciale, garantito da leggi che sono veramente costituzionali, allora sono magnifici questi costituzionalisti che, come l'onorevole La Malfa, stampano sulla *Voce repubblicana* di ieri uno sdegnato commento perché ci permettiamo di manifestarci revisionisti in relazione all'ordinamento regionale a statuto ordinario. È una evidente contraddizione in termini; ci si assumano le proprie responsabilità.

Ebbene, il nostro revisionismo dell'ordinamento regionale a statuto speciale siamo andati a manifestarlo là, a contatto con la pubblica opinione siciliana, con l'elettore siciliano, con i concreti interessi sociali ed economici popolari della Sicilia. Ed una parte molto notevole dell'elettorato sembra averci dato ragione perché abbiamo fatto dei discorsi concreti. Abbiamo detto, infatti, che il Movimento sociale italiano non pensa assolutamente alla possibilità di negare alla Sicilia una sua possibilità di autentico e articolato, non disarticolante decentramento. Ma il Movimento sociale italiano in prospettiva vede volentieri una assemblea, anche a livello regionale, che sia selezionata dal basso attraverso il sistema del rispetto delle competenze, che abbia gli autentici valori della rappresentatività sociale, sindacale, economica e morale. Un decentramento amministrativo, che si possa collegare in qualche modo con la libera selezione dal basso verso l'alto, è nella nostra dottrina corporativa dello Stato e sarebbe, secondo noi, un decentramento che si tradurrebbe in un fatto di costume, di competenze che avvicinerebbe davvero i cittadini allo Stato nelle sue articolazioni, non disarticolazioni, di carattere regionale, e non soltanto amministrativo ma anche politico nel senso migliore e più rappresentativo del termine.

Pensiamo che questo discorso si possa fare; bisogna però partire di qui, cioè da questo nostro punto di vista radicale, se volete, audace, eccessivo, ma profondamente motivato dalle esperienze di questi venti anni intorno al sistema delle incompatibilità.

Coloro che vanno a rappresentare gli interessi del popolo lavoratore, come voi dite, dei cittadini, degli italiani in assemblee a livello regionale, debbono occuparsi di ciò, debbono portare la loro esperienza nelle assemblee e non già essere a mezzadria tra gli interessi privati e quelli propriamente politici, tra gli interessi pubblici (talora e spesso dal punto di vista affaristico) e interessi rappresentativi e politici nel senso in cui ne stiamo parlando.

Non si tratta, come ci rimproveravate 15 anni or sono, di tenere le competenze fuori delle assemblee; al contrario si tratta di garantire le competenze di queste. Mi si disse 15 anni or sono: dove esiste un tecnico, un professionista, il quale per 5 anni rinunci ad esercitare la propria professione, per dedicarsi alla funzione o alla missione della politica o della rappresentatività politica?

Onorevoli colleghi, è evidente che, se si presume *a priori* che non esistano uomini capaci di considerare la politica come battaglia, come missione, come dedizione, se si pensa che l'essere parlamentari a qualsiasi

livello, nazionale o regionale, debba significare poter fruire di vantaggi e di indennità (non piccole confessiamolo), ma al tempo stesso debba significare, da parte nostra e di altri, il mantenimento di tutti i privilegi, di tutte le posizioni, di tutte le professioni, la politica non si tradurrà mai in un fatto di costume, ma piuttosto continueremo a sentirci accusare di ciò di cui, magari a torto, ci sentiamo molto spesso accusare oggi.

Ecco perché, a quindici anni di distanza, io debbo dolermi del fatto che fra gli emendamenti a questo disegno di legge non si siano potuti comprendere emendamenti radicali del genere di quelli da noi proposti tanti anni fa. Ecco perché mi debbo dolere per il fatto che non abbiamo potuto proporre, per i noti motivi, di emendare la legge come avremmo voluto. Ecco perché debbo dichiarare che gli emendamenti qui presentati sono del tutto insodisfacenti, perché, anche se accolti – come ci auguriamo – essi non farebbero altro che migliorare marginalmente una situazione che consideriamo assolutamente deteriorata, sulla base di tutte le esperienze.

Facciamo dunque appello agli uomini di Governo qui presenti, ai parlamentari della maggioranza, allargata fino ai comunisti, perché considerino il problema. Che le regioni a statuto speciale da questo punto di vista abbiano dato luogo ad esperienze assolutamente, o largamente, negative, è un dato noto a tutti. Non lo diciamo noi, ma lo dite voi, lo scrivete voi, lo denunciate voi. Basterebbe leggere i verbali delle ultime sedute dell'assemblea regionale siciliana prima del suo scioglimento in occasione delle elezioni dello scorso giugno.

Io non so se lo sapete (ma certamente sì, perché alla campagna elettorale di Sicilia avete partecipato tutti e di questo materiale informativo, che per i partiti di opposizione è stato materiale di propaganda, avete profittato tutti), ma l'assemblea regionale si è dovuta occupare nelle ultime sedute di taluni clamorosi scandali collegati all'incompatibilità, cioè alla duplice qualità di controllori e controllati nella persona di consiglieri regionali o di assessori alla regione. Se leggete i giornali, sapete meglio di me che gli stessi uomini nei confronti dei quali l'assemblea regionale siciliana espresse voto di censura per motivi di costume collegati al mancato funzionamento del sistema dell'incompatibilità pochi giorni prima del suo scioglimento, sono oggi assessori regionali confermati con rinnovata fiducia al vertice del centro-sinistra.

Io non intendo far nomi, ma penso che li conosciate, e sono in grado di farli qualora qualche esponente del centro-sinistra avesse vaghezza di più precise notizie.

Sono brutte cose, di cui il Movimento sociale ed io personalmente ci possiamo non dico rallegrare, ma avvalere nella dinamica di una campagna elettorale, perché sono dati preziosi, notizie interessanti che rendono vivace la polemica nei comizi. Ma io ricordo che in Sicilia, nel momento stesso in cui sulle piazze siciliane di fronte a quella povera gente andavo dicendo certe cose, nell'animo mio c'era soltanto amarezza, un senso di nausea.

Eppure, subito dopo le elezioni, proprio quegli stessi partiti che in Sicilia hanno svolto la campagna elettorale all'insegna della moralizzazione, esponendo scritte fluorescenti dalle quali i lavoratori siciliani apprendevano testualmente che si sarebbe « fatta pulizia », proprio quegli stessi partiti – dicevo – per giuoco evidente dei ricatti interni (nel giuoco che evidenziavo poco fa a proposito degli apparati di partito), non hanno potuto fare altro che confermare nelle cariche rappresentative quegli stessi uomini.

Volete far nascere le regioni a statuto ordinario sotto la stessa cappa di piombo? Non volete stabilire, per le regioni a statuto ordinario, almeno per ciò che concerne le incompatibilità, un sistema più rigoroso, più rigido? Non vi dice nulla ciò che è accaduto? Ho sentito dire da qualche collega che non ci si deve preoccupare della entocrazia nelle regioni a statuto ordinario perché esse hanno attribuzioni diverse da quelle a statuto speciale. È falso. Nell'articolo 117 della Costituzione l'ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione risulta non come una attribuzione, ma come la prima tra le attribuzioni costituzionali attribuite alle regioni dal punto di vista legislativo. E quindi anche dal punto di vista amministrativo e istitutivo, le regioni a statuto ordinario non « potranno » bensì dovranno dar luogo alla costituzione di enti, perché in questo sta una delle espressioni e manifestazioni del potere legislativo, sia pure concorrente, delle regioni a statuto ordinario.

E voi pensate di andare a costituire le regioni a statuto ordinario, 15 parlamenti regionali, 15 governi regionali, 15 moltiplicato 12 assessorati regionali, 15 moltiplicato non sappiamo quanti enti regionali, senza prendere per lo meno le precauzioni che risultano indispensabili, necessarie, dopo le esperienze delle regioni a statuto speciale? E i comunisti pensano questo? Essi pensano di poter fare in Sicilia, in Sardegna, altrove legittime campagne elettorali o campagne di stampa o

battaglie sindacali contro i « mangiatari », come giustamente sono stati chiamati in Sicilia, per poi dare ai « mangiatari » questo passaporto? I comunisti se lo tengano ben stampato in viso: questa è una carta di indegnità per il partito comunista, per il partito socialista, per i partiti che sfruttano i mali del popolo lavoratore, che sfruttano la corruttela esistente nelle assemblee e che dalle esperienze non vogliono trarre alcun frutto perché è loro interesse che le cose vadano avanti così. Alla prossima vostra campagna contro i « mangiatari » nelle regioni a statuto ordinario vi aspettiamo; ma ho detto male, ci auguriamo che non capiti mai, che non avvenga mai. Noi ci auguriamo che la saggezza intervenga, ci auguriamo che la nostra generosa battaglia abbia almeno questo effetto: quello di evitare ulteriori « mangiatari » in tante parti d'Italia ai danni del popolo lavoratore italiano. (*Applausi*).

COCCO ORTU. Chiedo di parlare sul complesso degli emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO ORTU. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'accingermi a parlare di questo articolo 6, concernente le cause di incompatibilità, ancor più fermamente che per tutti gli altri interventi dei colleghi del mio gruppo su questo disegno di legge, sento di dovere respingere ogni interpretazione del nostro comportamento nei confronti di questo disegno di legge in chiave di nostro irragionevole ostruzionismo, poiché ben prima di oggi, e cioè prima che la volontà degli elettori italiani di Sardegna mi tenesse lontano da quest'aula per due legislature, io sentii così intensamente il dovere di un Parlamento democratico di perseguire, nella massima misura possibile, il più corretto e regolare esercizio delle pubbliche funzioni, precludendo la possibilità di unioni personali tra controllori e controllati, che fui uno dei presentatori, nel corso della prima legislatura, della legge sulle incompatibilità parlamentari. E mi pare che a tale dovere di una rigida disciplina in questa materia noi dobbiamo adempiere anche in occasione della formulazione di questa legge elettorale dei consigli delle istituende regioni e che dobbiamo adempiervi con il massimo rigore possibile. E dobbiamo adempiervi con il massimo rigore possibile anche se l'esperienza al riguardo mi ha rafforzato nel convincimento che nessuna legge in materia potrà giammai conseguire i suoi scopi se i suoi precetti non avranno profonde e salde radici nella coscienza di una classe politica onesta e proba e quindi nella moralità di tutti i suoi uomini. Perché tutta la nostra ultima storia, ben macroscopicamente, ha dimostrato come sempre possibile sia e come frequente sia stato che uno spregiudicato uomo politico, costretto dalla legge ad abbandonare una determinata leva di potere e una determinata leva di corruzione elettorale, l'abbia facilmente passata – complice il suo partito – ad un suo luogotenente: ad un suo luogotenente che, in suo personale favore o in favore del suo partito, continuasse ad usare di quella leva per coartare la coscienza degli elettori se non, addirittura, per usare dei mezzi pubblici, dei mezzi dello Stato, in favore della sua parte politica. Ed io troppe volte ho citato, da sardo, l'esperienza sarda perché ancor oggi qui mi dilunghi a ricordare i vari casi del genere che in Sardegna si sono verificati.

I casi di uomini politici i quali, costretti ad abbandonare le leve di potere di grandi enti statali o regionali, li hanno passati ai loro luogotenenti insieme ai feudi, i grandi « pascoli del cielo » per i loro elettori, in modo che tali feudi continuassero ad essere gestiti dalle segreterie personali di certi uomini politici e nelle segreterie di certi partiti. È tutto un problema di costume, un problema di costume che coinvolge la classe politica dirigente e non solo la classe politica dirigente. Vi è infatti una marcata tendenza degli operatori nel paese a cercare copertura e protezione da parte della classe politica. È successo, ad esempio, che ad un uomo, che non sedeva in questo ramo del Parlamento e neppure nell'altro, ma che sul piano della politica regionale aveva un certo peso, una grande società di trasporti della mia isola offrisse, con grande insistenza, la sua presidenza. Sennonché, trattandosi di una società di autotrasporti nei cui confronti frequente era il lamento degli abitanti dei piccoli paesi per via dei servizi malfatti, dei mezzi scadenti e degli orari impossibili, quell'uomo disse di non potere accettare perché, anche se nei suoi confronti non poteva essere valida nessuna legge sulla incompatibilità, non essendo egli membro del Parlamento di Roma, egli doveva essere pienamente libero di difendere contro quella società i suoi votanti. E l'ambasciatore della società di trasporti andò allora nella segreteria di un uomo politico membro, invece, del Parlamento, che senza esitazione accettò la presidenza, sia pur non nel proprio perso-

nale interesse ma in quello della sua parte politica in funzione dei possibili posti di lavoro da distribuire agli elettori.

E da quel momento, furono votate a restare senza esito tutte le recriminazioni dei piccoli e medi comuni contro la società di autotrasporti ben coperta.

È sovratutto un problema di costume, quindi, quello di cui si tratta e neppure con una legge rigorosa e seria sulle incompatibilità noi potremo giungere a sanare l'attuale costume del nostro paese se non giungeremo alla radice della coscienza della generalità dei cittadini facendo sì che tutti abbiano un giusto concetto dei doveri di ogni rispettabile classe politica dirigente. Comunque, quale che sia l'esperienza che abbiamo vissuto in materia, non possiamo, di certo, arrenderci, non possiamo, di certo, non esigere che una legge elettorale, che si sta preparando per i consigli regionali (per l'istituzione cioè di enti nei quali più facile sarà la corruzione, più facile sarà la proliferazione di enti minori destinati ad essere leve di potere), sia la più severa possibile e che contempli la più larga gamma possibile di incompatibilità. Ecco perché in ordine all'articolo 6, di cui stiamo discutendo, noi liberali abbiamo approntato e presentato i nostri emendamenti dopo quelli da noi presentati all'articolo 5 relativi alle cause di ineleggibilità ed essendo a noi ben presenti quali siano le differenze tra ineleggibilità ed incompatibilità, sia come istituti sia come fini che da ciascuno di essi sono perseguiti. Poiché, mentre l'istituto della ineleggibilità ha come suo fine particolare quello di assicurare e di garantire la regolarità del procedimento elettorale, come ho illustrato nel mio intervento sull'articolo 5, escludendone le persone che, per una loro particolare carica o funzione, potrebbero turbare la libera espressione del voto degli elettori, l'istituto della incompatibilità ha per particolare suo fine, come ho detto poc'anzi, quello di assicurare il regolare esercizio delle pubbliche funzioni. E inoltre, mentre la ineleggibilità risulta di solito da una particolare posizione del soggetto rispetto all'elettorato nell'ambito territoriale in cui egli trovasi ad operare, invece la incompatibilità risulta, di regola, da una particolare posizione in cui una determinata persona viene a trovarsi rispetto all'organo dell'ente del quale è chiamato a far parte, o nei confronti degli atti dell'ente di cui viene chiamato a far parte. Senza dimenticarsi, infine, da parte nostra come la ineleggibilità invalidi alla radice il titolo dell'investitura incidendo sulla validità dell'elezione, mentre la incompatibilità, senza investire la validità dell'avvenuta elezione, da questa però fa derivare la impossibilità della contemporanea ulteriore titolarità della carica derivante dal suffragio popolare con altre cariche derivanti da altri suffragi o da determinate particolari funzioni. Con il conseguente risultato, che mentre la ineleggibilità non è mai sanabile, ove le sue cause non siano venute meno prima delle elezioni e in un tempo ragionevolmente antecedente ad esse, la incompatibilità invece è sanabile di regola sino al momento della contestazione; ed al riguardo debbo dire che meglio sarebbe prevedere sempre, con adeguate sanzioni, il dovere per chi si trovi in una situazione di incompatibilità tra diverse sue cariche, di farne denuncia, essendo sempre possibile, per vari motivi, la mancanza di contestazione da parte di altri.

Con questi chiari concetti, per altro comuni a chiunque abbia appena dimestichezza con il diritto pubblico, noi liberali ci siamo accinti ad esaminare questo articolo 6 ricordando come proprio a seconda del modo di essere delle sue norme in punto di incompatibilità, oltre che di ineleggibilità, ogni legge elettorale sarà buona o non buona. « E una buona legge elettorale – scriveva Giuseppe Zanardelli nella sua relazione alla legge elettorale del 1882 – è un'àncora di salute e di sicurezza di un avvenire di libertà e di giustizia anche ad uno Stato retto da pessime leggi, poiché mediante l'azione della legge elettorale queste ultime possono essere tutte modificate e mutate. Invece una cattiva legge elettorale rende inutile il beneficio delle più sapienti e libere istituzioni, le quali non possono durare se non rimanendo una fallace illusione ». E voi della maggioranza, che affermate di attendervi tanto dal nuovo istituto regionale per un radicale rinnovamento in meglio del nostro Stato, considerate quanti nuovi enti, quante leve di potere, quanti nuovi strumenti di corruzione potranno essere ed anzi, certamente, saranno posti in essere dalle nuove regioni. Scorrete appena l'articolo della nostra Costituzione: le nuove regioni, anche se a statuto ordinario, avranno potestà legislativa primaria in ben 17 materie, e nell'ambito di queste avranno facoltà di compiere atti non soltanto legislativi, ma anche di amministrazione, quali la istituzione di enti, come è avvenuto in Sardegna, ad esempio, con l'Ente sardo industrie turistiche e con l'Ente sardo acquedotti e fognature e con altri enti maggiori o minori, ai quali si son visti sempre preposti uomini della classe politica dirigente al potere o uomini di

detta classe battuti nelle precedenti elezioni; è questo il caso di un uomo di parte democristiana, che forse conosceva solamente le barchette di carta dei laghetti dei giardini pubblici, il quale è diventato presidente del consiglio di amministrazione della società di navigazione Tirrenia che collega l'isola al continente, sebbene non conosca neppure l'ubicazione della prua e della poppa di una nave. Abbiamo avuto, insomma, una proliferazione di enti che hanno invischiato l'elettorato sottoponendolo ad una rete di coazioni costanti e sempre più gravi. E vorrei dire a tutti i colleghi non sardi, e non siciliani, che non hanno la nostra esperienza, e dai quali mi sono sentito in molti casi ripetere che le loro regioni saranno diverse dalle regioni a statuto speciale e con diversi e minori poteri, che questa diversità è puramente teorica, evanescente quasi come un foglio di carta velina. Si tenga conto, infatti, che anche alle regioni a statuto ordinario l'articolo 117 attribuisce su ben 17 materie una potestà legislativa primaria non diversa da quella delle regioni a statuto speciale e che, pertanto, anche le nuove regioni avranno in dette materie i più ampi poteri. Li avranno in materia di polizia locale urbana e rurale, e quando una regione istituirà un corpo regionale di guardie campestri o comunali, e quindi un piccolo esercito locale, il capo di questo diverrà praticamente oltre che padrone dell'ordine pubblico di quella regione (con possibilità di conflitti con le forze dell'ordine dello Stato) anche un grande macinatore di voti in favore dell'uomo e della parte politica cui dovrà il suo potere. E alle regioni, in base alla loro potestà legislativa primaria di polizia urbana e rurale, difficile sarà per lo Stato il vietare di unificare i servizi di polizia locale nel proprio ambito territoriale. Si cercherà di impedirlo mediante le leggi-cornice ? Potrà essere, ma vi ricordo che la legge-cornice fondamentale, di cui si è cominciato l'esame, non avete avuto il coraggio di mandarla avanti non appena i comunisti vi hanno detto, e non del tutto a torto, che la Costituzione – salvo eventuali sue revisioni – non consente che il Parlamento nazionale svirilizzi, mediante delle leggi-cornice, l'autonomia regionale.

La regione avrà potestà legislativa primaria in materia di fiere e mercati. E chi potrà impedire che questa o quella regione istituisca il suo «ente fiere» per sistemarvi gli «amichetti di chi comanda» ? La regione avrà potestà legislativa primaria in materia di beneficenza pubblica e assistenza sanitaria. E chi vieterà alle regioni di istituire un ente per la beneficenza regionale ? E nella nostra regione – sia detto per inciso – ad ogni elezione vi è sempre stata, senza che esistesse un ente per l'assistenza, una notevole dilapidazione da parte dell'assessorato competente e da parte della presidenza della giunta regionale di milioni e milioni in aggiunta a quelli distribuiti, da candidati della vostra parte politica, a mezzo di assegni circolari di 2500-3 mila lire per l'acquisto dei voti. Per il che, scoperto il fatto, fu aperto procedimento penale dalla procura di Cagliari. La regione ha inoltre potestà legislativa primaria in materia di istruzione artigiana e professionale e di assistenza scolastica.

E chi vieterà alle regioni di costituire degli enti artigianato ? Andate a vedere in Sicilia e in Sardegna con quanta facilità si costituiscano gli enti di ogni genere. E la stessa facilità ci sarà anche nelle regioni a statuto ordinario.

Ha inoltre la regione a statuto ordinario potestà legislativa primaria in materia di musei, urbanistica, turismo e industria alberghiera, così come le regioni a statuto speciale, così come la Sardegna, dove il quasi ventennale governo democristiano regionale (prima in società col partito sardo d'azione, poi con questo e col partito socialdemocratico, infine col PSU) ha, sin dal sorgere della regione, mantenuto in vita il suo ente industrie turistiche che oggi sta vendendo all'asta, dopo una gestione fallimentare, molti alberghi che costruì; in essi furono assunti i soliti « amichetti di chi comanda » mentre a capo dell'ente, nel baratto per la costituzione delle varie giunte, andava ora un democristiano, ora un sardista. Ed è accettabile che il nostro paese vada avanti in questo modo ? Eppure questa è la via che state per dischiudere a tutte le altre regioni italiane, la via percorrendo la quale, con la scusa dell'aiuto turistico, si regalano i soldi a questo o a quel paese per conquistarne gli elettori, si danno i soldi a questo o a quel tale che deve restaurare o ingrandire il teatrino o il cinematografo per il turismo: per avviare macchine da voti con i soldi del contribuente. Ci sarà, onorevoli colleghi, nelle vostre regioni, come l'ESIT (ente sardo industrie turistiche), anche l'ERIT, cioè l'ente romagnolo industrie turistiche o l'ELIT, ente lombardo industrie turistiche, o l'EPIT, ente piemontese industrie turistiche, e così via. Questa è l'Italia in pillole di cui parlava l'onorevole Nenni giustamente in tempi di maggior saggezza politica.

E non basta. Le regioni a statuto ordinario hanno potestà legislativa primaria anche in materia di tranvie e linee automobilistiche. E non potranno costituire degli altri lucrosi enti in questo campo? Ed al riguardo debbo dire di una mia esperienza, signor sottosegretario. Cagliari era, credo, l'unica città che avesse un servizio filotranviario cittadino perfetto, gestito da privati e che non costava al comune un centesimo, e tutto il Parlamento sa qual è la situazione in tutta Italia delle aziende municipalizzate. E, facendo noi parte delle giunte cittadine con democristiani e socialdemocratici, il sindaco democristiano, ad un certo punto annunciò a me, capogruppo liberale, che bisognava municipalizzare i tram, soggiungendo, alla mia osservazione che sarebbe stato un atto di follia amministrativa, per cui noi saremmo usciti dalla giunta, che « bisognava andare con i tempi e municipalizzare »: e così fu fatto, con il risultato che dopo un anno vi è di già un *deficit* di un miliardo. Ed il richiamo a questo fatto è qui pertinente poiché nell'avventura è finita coinvolta la regione, dato che fu costituito un consorzio di Cagliari con i comuni vicini interessati alle linee interurbane con l'intervento della regione, che ha proceduto a un imbroglio: ha fatto una legge per contributi straordinari ai comuni sopra i 100 mila abitanti al fine generico della risoluzione dei loro maggiori problemi e, mentre da questi contributi si è attinto da Cagliari e si attinge anche da parte di Sassari per il prelievo delle aziende di trasporto dai privati, resterà il grande problema dei disavanzi annuali di gestione. Ed allora, prima o poi, sorgerà l'ente regionale per i trasporti in grazia di una potestà legislativa primaria che hanno anche le regioni a statuto ordinario, le quali hanno potestà legislativa primaria anche in materia di navigazione e porti lacuali. E quando sorgerà l'Ente regionale lombardo per i trasporti sui laghi lombardi chi sarà ad esso preposto? Il migliore e più competente in materia? A capo del consorzio tranvie municipalizzate di Cagliari io so che è andato un consigliere comunale democristiano che sa di vita aziendale tranviaria come io so di *sputnik*. E non basta: le regioni a statuto ordinario hanno potestà legislativa primaria anche in materia di acque minerali e termali. Sappiamo già che l'azienda statale delle acque termali è una *sinecura* per gli « amichetti di chi comanda » con laute prebende. E sorgeranno così anche gli enti regionali per le acque e i fanghi termali locali... (*Interruzioni al centro*).

Una voce al centro. Avremo il fango!

COCCO ORTU. Lei dice: « avremo il fango ». Giusto, onorevole collega, ma giusto se detto da questo settore liberale, non dal suo settore democristiano, a meno che la vostra presente convergenza con il marxismo non sia giunta a tal punto da portarvi anche alla pratica dell'autocritica.

Ed avranno potestà legislativa primaria le regioni a statuto ordinario anche in materia di cave e torbiere. Sorgerà l'Ente cave, così come è sorto l'Ente minerario regionale siciliano e come sta per sorgere l'Ente minerario regionale sardo contro il quale noi ci battiamo, perché siamo contro il principio che si nazionalizzino e, nel caso, che si regionalizzino, le perdite dell'industria privata e perché non vogliamo che, regionalizzando le miniere, passino sulle spalle dei contribuenti i conti passivi delle miniere andate male o esaurite.

Avranno potestà legislativa primaria le regioni a statuto ordinario anche in materia di caccia, in materia di pesca nelle acque interne. E sorgeranno gli enti per gestire gli stagni – le valli di Comacchio, ad esempio – altri enti dove sistemare proconsoli regionali dei partiti al potere o candidati battuti al Parlamento; ciò che si è verificato in Sardegna quando, costituito l'Ente regionale acquedotti e fognature, alla sua presidenza andò, ben presto, un parlamentare democristiano battuto alle elezioni nazionali.

Avranno le regioni a statuto ordinario competenza primaria legislativa in materia di agricoltura e foreste, talché, come ho ricordato altre volte in quest'aula, Luigi Sturzo nel suo libro *La regione nella nazione*, ebbe a scrivere che applicando la Costituzione, le regioni italiane già esistenti e quelle a statuto ordinario, se già esistenti, avrebbero potuto rifiutare di applicare tutte le leggi Segni sull'agricoltura – lo ha detto Luigi Sturzo, non io – perché competenza legislativa in agricoltura la hanno appunto anche le regioni a statuto ordinario. Quando faranno gli enti regionali realizzabili nei molti settori della agricoltura e dell'allevamento, voi avrete altri « pascoli del cielo » non per gli animali delle attività zootecniche, ma per gli uomini, per gli amichetti di chi comanda. E tutto questo noi non lo vogliamo.

Infine, le regioni a statuto ordinario avranno competenza legislativa primaria anche in materia di artigianato. E immancabilmente sorgeranno ovunque gli enti per la protezione dell'artigianato, che serviranno anch'essi per

distribuire, a fini clientelari, i contributi di uno, due, tre o quattro milioni. E quando a capo di questa selva di enti vi saranno sempre e soltanto uomini dei partiti al potere, la democrazia e la libertà in Italia rimarranno parole ipocritamente gridate nelle piazze, nei comizi e nel Parlamento, perché in realtà la democrazia e la libertà saranno morte. Quando un sempre crescente numero di italiani farà questo discorso (non a voi, partiti che avete tutte le leve del potere, ma agli altri partiti congeniali alle loro effettive realtà ideologiche e programmatiche): io non posso votare per il tuo simbolo perché – ad esempio – l'artigianato deve darmi questo contributo, l'ente fiera questo contributo, l'ente per il turismo questo contributo, e i voti mi vengono controllati; mi si dice: siete cinque in famiglia; i voti, allora, dovranno risultare con queste preferenze: la mia, poi, nell'ordine, queste altre 20, 19, 18, 17; bada che questa combinazione di preferenze in questo seggio elettorale ce l'ha soltanto la tua famiglia; se non escono cinque schede, con queste preferenze, la tua famiglia non ha votato in tal modo, pertanto, non otterrà il contributo. Allora la libertà sarà morta in Italia nel più ignobile dei modi, attraverso la corruzione e il fango, nella coscienza degli italiani. E questo noi non lo vogliamo !

CARRA. Viva la patria !

COCCO ORTU. Il collega che mi ha interrotto, può continuare a ridere e a sghignazzare, dato che è dissenziente egli vuole che si coarti così la coscienza degli elettori; quello che noi liberali non vogliamo perché vogliamo una patria pulita ed onesta e non sempre più corrotta.

CARRA. Con i contributi per l'artigianato ?

COCCO ORTU. Anche con i contributi che le venti regioni saranno in condizioni di distribuire attraverso tutti gli enti da esse costituibili ed ai quali saranno preposti sempre e dovunque gli uomini dei partiti al potere.

Una voce al centro. E le camere di commercio ?

COCCO ORTU. Interruzione maldestra, proprio da quel settore. Siamo l'unico paese d'Europa, compresi quelli di oltre cortina, nel quale gli organi direzionali-amministrativi delle camere di commercio non vengono eletti dalle categorie interessate. Anche nei paesi oltrecortina sono le diverse categorie delle attività produttive ancora libere – in Polonia, in Ungheria, in Jugoslavia, in Romania – che votano per nominarsi i presidenti delle camere di commercio locali, o degli organismi ad esse corrispondenti.

Da tempo noi liberali abbiamo presentato una proposta di legge per ricondurre alla normalità le nostre camere di commercio, ancora funzionanti come in regime fascista. È una proposta che il ministro Reale citò lungamente nel convegno delle camere di commercio, definendola democratica e giusta, e che è rimasta, però, insabbiata perché toglierebbe ai partiti al potere un altro strumento di pressione e di corruzione. Nella relazione che accompagna quella proposta di legge liberale, che tende a far sì che i presidenti e i consigli di amministrazione delle camere di commercio siano eletti dalle categorie interessate, sono elencati tutti i paesi d'Europa, al di qua e al di là della cortina, dove questo principio viene rispettato. All'Italia democratica conviene continuare il sistema fascista, con i presidenti delle camere di commercio dittatori nominati dal Governo secondo la volontà dei partiti al potere.

CRUCIANI. Per confortarla, le dirò che anche noi abbiamo presentato una proposta di legge simile.

COCCO ORTU. Ma la nostra proposta non si riesce neanche a farla andare in Commissione.

Ecco perché, anche in ordine a questo articolo sulle incompatibilità, la nostra non è una battaglia ostruzionistica. Certo, potete dire che è una battaglia il cui risultato è scontato. Non c'è dubbio: potete schiacciarci, dato che i rapporti di forza sono di uno contro dieci. In buon accordo, tra democristiani, socialisti, repubblicani, socialproletari e comunisti potete schiacciarci. Ma queste cose debbono rimanere dette nel Parlamento italiano, quale che sia lo svolgimento dei fatti avvenire nel nostro paese, quale che sia la deformazione di questa discussione che prospetta al paese la vostra televisione da « Minculpop » fascista. Queste cose le diciamo nonostante tutto, e rimarranno agli atti, per quel che possono valere.

CARRA. Valgono poco !

COCCO ORTU. Ognuno ovviamente si contenta del valore che riconosce alle proprie pa-

role. E se le nostre, per il collega, valgono poco, io mi auguro che possano valere qualche cosa per altri.

Ma il collega mi consenta di dire che rimarrà registrato a vergogna del suo partito il fatto che in tutta la discussione sulla legge delle regioni non vi sia stato un solo intervento democristiano, un solo intervento socialista, un solo intervento repubblicano a confutare uno solo dei nostri argomenti, a dimostrare che le cose che noi abbiamo detto e diciamo valgono poco, così come il collega ritiene. Il che potrebbe voler dire o che voi siete infallibili, ispirati dal cielo, oppure che noi diciamo cose che non stanno né in cielo né in terra, ma non credo né l'una cosa né l'altra.

Ad ogni modo, onorevole collega, vi è almeno un punto sul quale avevate l'assoluto dovere di prendere la parola e sul quale non ci potete smentire. Quando l'onorevole Moro chiese la fiducia per il suo secondo Governo di questa legislatura, assicurò che, prima di avviare questa riforma alla sua attuazione, avrebbe dato una risposta tranquillizzante al Parlamento d'Italia a proposito del costo delle regioni, per il che il Governo istituì, come preannunziato allora dall'onorevole Moro, l'apposito comitato Carbone nell'ottobre 1964; e detto comitato ha depositato i risultati della sua opera sin dal febbraio 1966.

Orbene, se questi risultati dimostrano che noi diciamo delle cose da poco, come afferma il collega, portateli di fronte al Parlamento e al paese a svergognarci; altrimenti essi rimarranno come un altro pacchetto misterioso simile a quello con il quale state consegnando l'Alto Adige ai nazifascisti tedeschi. L'Alto Adige è ormai loro.

PIRASTU. Ha perduto un alleato !

COCCO ORTU. Dico quello che da liberale mi sento di dire, in una battaglia parlamentare che da liberale sto conducendo.

Dicevo che l'Alto Adige l'avete già reso terra non italiana a tal punto che non vi si applica più neppure il regolamento carcerario italiano. Mentre, infatti, un avvocato deve andare a piatire da un procuratore della Repubblica perché una donna, che ha avuto un figlio da un uomo ma non è regolarmente sposata, possa andare in carcere a parlare con il suo uomo, un vescovo italiano è potuto entrare in carcere e visitare un sacerdote, sua pecorella smarrita, che aveva commesso il « piccolo smarrimento » di tenere gli esplosivi con i quali sapeva, da sacerdote di Cristo, che si uccidevano carabinieri e poliziotti italiani. E col pacchetto misterioso delle condizioni di pratica cessione dell'Alto Adige fa il paio il misterioso pacchetto del costo delle regioni che il comitato Carbone ha messo in mano al Governo e che il Governo aveva il dovere morale e politico di portare in Parlamento perché noi lo conoscessimo ed anche perché voi poteste svergognarci, potendolo.

LA MALFA. Avete calcolato il costo del vostro ridicolo e mostruoso progetto di consorzi di province ? Il vostro progetto affosserebbe lo Stato. Fate vergogna ! (*Vive proteste dei deputati Cottone e Giomo — Interruzioni al centro*).

COCCO ORTU. Di fronte all'interruzione del collega La Malfa concernente il costo della nostra proposta di legge sui consorzi di province, proposta che affosserebbe lo Stato, si potrebbe discutere a lungo. Avrei voluto, però, che il collega La Malfa mi dimostrasse che lo Stato non si affosserà quando di fronte alla fonte della legge rappresentata da questo Parlamento, vi saranno in concorrenza, potenziale o effettiva, altre venti fonti di leggi regionali; e quando vi saranno a capo di queste regioni uomini che si sentiranno legittimati da preoccupazioni elettorali locali ad assumere una posizione così violentemente polemica contro lo Stato, quale quella di recente assunta dal presidente democristiano della giunta regionale sarda, con la sua affermazione che, se lo Stato non farà di più per la Sardegna, in Sardegna i primi fermenti del separatismo (che sono nella sua fantasia) si incontreranno con il banditismo e la Sardegna sarà un secondo Alto Adige. Discorso questo tenuto in pieno consiglio regionale di Cagliari.

E Dio non voglia che quelle due bombe messe tre giorni dopo (forma di criminalità nuova in Sardegna) in Tempio, sotto due macchine di agenti della polizia, non siano la prima deviazione di qualche minorato psichico, provocata da un discorso così irresponsabile, dal presidente di un'assemblea regionale che, per poter fare le sue leggi, si mette a tu per tu con questo Parlamento. Il sottosegretario di Stato per l'interno, l'onorevole Ceccherini, mi fa cenno di no. Onorevole Ceccherini, ho ben sentito dire che all'origine del fatto criminoso vi erano delle questioni di donne (questa è la vostra spiegazione); senonché questo è smentito dal fatto che quei due poliziotti erano arrivati in Sardegna solo tre giorni prima portandosi dietro le loro macchine personali.

È così, onorevole La Malfa, che si sfascia lo Stato. Però con lei non voglio discutere, perché lei è l'uomo delle recenti riserve sulla politica estera del Governo di cui il suo partito fa parte e quindi fa il doppio gioco. E con con lei pertanto non voglio discutere (*Applausi*). Io ho sempre detto pane al pane e vino al vino, secondo il mio pensiero certo non infallibile, ma sempre coerente, e non faccio due politiche e non posso concepire che, facendone parte, si possa attaccare un Governo così a fondo come lei ha fatto per tutto il corso della campagna elettorale per le ultime elezioni regionali siciliane.

E passo a concludere ribadendo la nostra esigenza di confini che siano i più chiari possibili tra il lecito e l'illecito nell'amministrazione della cosa pubblica e ricordando come questa esigenza sia stata sempre sentita in tutta la storia democratica prefascista. Lo dimostrano tutti i disegni di legge che si sono susseguiti, dal primo di cui fu relatore Zanardelli, il quale disse che una legge elettorale buona può salvare una democrazia anche se pessime siano le sue leggi e viceversa, fino a tutti gli altri: le leggi del 1895, del 1913, del 1919, fino al testo unico del 2 settembre 1928, quando il legislatore fascista, operando secondo la logica del suo sistema, non previde casi di incompatibilità (*Interruzione all'estrema sinistra*). È inutile che il collega mi dica: « i suoi alleati ». Io parlo da liberale per i liberali, secondo princìpi liberali e ricordo quello che storicamente è successo in Italia.

Ed ho voluto ricordare il passato democratico del nostro paese perché ne risultasse come intorno a questo problema delle incompatibilità mai si sia spenta l'attenzione dei democratici. Desidero ancora ricordare la richiesta Turati nel 1910 per una revisione della disciplina delle incompatibilità, per il che fu costituito un comitato speciale, con segretario Giolitti, tanto il problema era grave.

Ecco perché noi su questo problema abbiamo concentrato tutta la nostra attenzione, rendendoci conto che se in tutte le democrazie parlamentari alla disciplina delle incompatibilità deve provvedersi con la massima meditazione al fine di garantire il buono e corretto funzionamento degli istituti e delle assemblee, a ben maggior ragione a ciò deve provvedersi (e prevedendo una larghissima gamma di incompatibilità) quando si sta per porre in essere – e Dio non lo voglia – delle regioni che, con i loro poteri legislativi primari in 17 materie, potranno popolare le nostre regioni di una selva di enti che, oltre alle loro grandi retribuzioni nelle misure che conosciamo, a troppi uomini daranno in mano anche leve di potere e di corruzione che, in barba a quella che fu la volontà del primo Parlamento della Repubblica tradottasi nella legge del 1953 sulle incompatibilità, riuniranno in sé il ruolo di controllori e di controllati e che con una ulteriore diffusione del sottogoverno e della corruzione ruineranno irrimediabilmente alla base la sicurezza di una democrazia e di una libertà che noi vogliamo ad ogni costo salvare nonostante gli errori di tutte le parti politiche. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sono stati così svolti i seguenti emendamenti e subemendamenti presentati all'articolo 6:

Sostituire le parole: di presidente e di assessore di giunta provinciale e di sindaco e di assessore dei comuni compresi nella regione, *con le seguenti*: di un qualsiasi consiglio provinciale o comunale.

6. **1.** **Cottone, Botta, Demarchi, Malagodi, Giomo, Goehring, La Spada, Leopardi Dittaiuti, Trombetta, Taverna, Zincone, Basile Guido, Cariota Ferrara.**

Sopprimere la parola: qualsiasi *e le parole*: o comunale.

0. 6. **1.** [a] **Roberti, Michelini, Almirante, Abelli, Franchi, Delfino, Sponziello, Guarra, Grilli, Romualdi, Tripodi, Calabrò.**

Aggiungere le parole: ovvero Commissario prefettizio presso un Comune della Regione.

0. 6. **1.** [b] **Covelli, Milia, Almirante, Basile, Cuttitta, D'Amore, Grilli, Delfino, Guarra, Sponziello.**

Sostituire le parole: o comunale, *con le parole*: e di un consiglio di un comune con più di 5.000 abitanti.

0. 6. **1.** [c] **Giomo, Marzotto, Cottone, Cantalupo, Cassandro, Bozzi, Badini Confalonieri, Durand de la Penne, De Lorenzo, Bignardi.**

Sostituire le parole: o comunale, *con le parole*: e di un consiglio di un comune con più di 10.000 abitanti.

0. 6. **1.** [d] **Marzotto, Giomo, Cottone, Cantalupo, Cassandro, Bozzi, Badini Confalonieri, Durand de la Penne, De Lorenzo, Bignardi.**

Aggiungere dopo la parola: ente, *la parola*: pubblico *e dopo la parola*: azienda, *la parola*: pubblica.

6. 2. **Cottone, Botta, Demarchi, Malagodi, Giomo, Goehring, La Spada, Leopardi Dittaiuti, Trombetta, Taverna, Zincone, Basile Guido, Cariota Ferrara.**

Dopo la parola: pubblico, *aggiungere le seguenti*: finanziato dallo Stato o dalla regione.

0. 6. 2. [a] **Guarra, Turchi, Santagati, Almirante, Roberti, Servello, Sponziello, Abelli, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Marzio, Franchi, Giugni Lattari Jole.**

Aggiungere, dopo la parola: pubblica, *le parole*: ovvero aventi debiti con la Regione con lo Stato o con enti finanziari di diritto pubblico.

0. 6. 2. [b] **Covelli, Milia, Basile, D'Amore, Cuttitta, D'Amore, Grilli, Delfino, Guarra, Sponziello.**

Dopo la parola: pubblica, *aggiungere le seguenti*: finanziata anche soltanto in parte dalla Regione o dallo Stato.

0. 6. 2. [c] **Guarra, Turchi, Santagati, Almirante, Roberti, Servello, Sponziello, Abelli, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Marzio, Franchi, Giugni Lattari Jole.**

Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6 ?

BALLARDINI, *Presidente della Commissione*. La Commissione è contraria agli emendamenti ed ai relativi subemendamenti in quanto tutti hanno la caratteristica di voler estendere i casi di incompatibilità, mentre alla Commissione è sembrato necessario conservare e rispettare il più possibile il diritto all'elettorato passivo, che rappresenta un principio fondamentale della nostra Costituzione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con il parere espresso dal Presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni. Onorevole Roberti, mantiene l'emendamento 0. 6. 1 *a* all'emendamento Cottone 6. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Canestrari ed altri, nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CINCIARI RODANO MARIA LISA

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	385
Maggioranza	193
Voti favorevoli	35
Voti contrari	350

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli	Andreotti
Accreman	Angelini
Achilli	Armani
Alba	Armaroli
Albertini	Armato
Alboni	Arnaud
Alessandrini	Astolfi Maruzza
Alini	Averardi
Almirante	Badaloni Maria
Amadei Giuseppe	Balconi Marcella
Amadeo	Baldi
Amasio	Baldini
Amatucci	Ballardini
Amendola Giorgio	Barba
Anderlini	Barbaccia

Barberi
Bardini
Baroni
Baslini
Bassi
Bastianelli
Battistella
Bavetta
Belci
Belotti
Bemporad
Bensi
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Bertè
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bo
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Botta
Bottari
Bottaro
Bova
Bozzi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Cacciatore
Caiati
Caiazza
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Cariglia
Carra
Cassandro
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Cervone
Cetrullo
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Cocco Ortu
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Corrao
Cortese
Cossíga
Costa Massucco
Cottone
Crocco
Cruciani
Dagnino
D'Alema
Dall'Armellina
D'Amato
D'Antonio
Dárida
De Capua
De' Cocci
De Florio
Degan
Degli Esposti
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
Dell'Andro
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
D'Ippolito
Di Vagno
Donát-Cattin
D'Onofrio
Dossetti
Élkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Fada
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris
Ferri Giancarlo
Finocchiaro
Fiumanò
Folchi
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gerbino
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Giolitti
Girardin
Goehring
Golinelli
Gorreri
Granati
Graziosi
Greggi
Greppi
Grezzi
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guidi
Gullotti
Illuminati
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Lajólo
La Malfa
Landi
Lattanzio
Lenti
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Macaluso
Magno
Magrì
Malfatti Francesco
Mancini Antonio
Mannironi
Marchesi
Mariconda
Marotta Michele

Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martuscelli
Marzotto
Maschiella
Massari
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Miotti Carli Amalia
Misasi
Monasterio
Montanti
Mosca
Naldini
Napoli
Napolitano Luigi
Natali
Negrari
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Palazzeschi
Pasqualicchio
Passoni
Patrini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Picciotto
Píccoli
Pieraccini
Pierangeli
Pietrobono
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Pucci Emilio
Pucci Ernesto
Quaranta
Racchetti
Radi
Raffaelli
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani
Restivo
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Romualdi
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossinovich
Rubeo
Russo Carlo
Russo Spena
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo
Mario
Sabatini
Sacchi
Salizzoni
Salvi
Sammartino
Sandri
Santi
Sarti
Savio Emanuela
Savoldi
Scalfaro
Scalia
Scarascia Mugnozza
Scarlato
Scarpa
Scionti
Scotoni
Secreto
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sforza
Sgarlata
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spádola
Spagnoli
Spallone
Speciale
Sponziello
Stella
Storchi
Sulotto
Tanassi
Tàntalo
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Raffaele
Titomanlio Vittoria
Todros
Togni
Toros
Tremelloni
Trentin
Turchi
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Venturoli
Verga
Vespignani
Vetrone
Vianello
Vicentini
Villa
Villani
Vincelli
Vizzini
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zincone
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodío
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Principe
Rumór
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, mantiene l'emendamento Covelli 0. 6. 1 *b* all'emendamento Cottone 6. 1., di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ALMIRANTE. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico che la Camera non è in numero legale per deliberare. La seduta è sospesa fino alle ore 10.

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli
Albertini
Alboni
Alini
Amadei Giuseppe
Amasio
Amendola Giorgio
Anderlini
Angelini Giuseppe
Antonini
Astolfi Maruzza
Averardi
Balconi Marcella
Baldi Carlo
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Bardini
Battistella
Bavetta
Bemporad
Bensi
Berlingúer Luigi
Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Bianchi Fortunato
Biasutti
Bigi
Bisaglia
Bisantis
Bo
Bologna
Borsari
Bottari
Bottaro
Breganze
Bronzuto
Busetto
Cacciatore
Caiazza
Calvaresi
Calvi
Canèstrari
Caprara
Castelli
Castellucci
Cattani
Cavallaro Francesco
Ceccherini
Cetrullo
Cianca
Coccia
Codignola
Colombo Vittorino
Corghi
Corrao
Costa Massucco
D'Antonio
De Florio
Degli Esposti
Della Briotta
De Pascális
De Ponti
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
D'Ippolito
Donát-Cattín
D'Onofrio
Élkan
Failla
Fasoli
Ferraris Giuseppe
Finocchiaro
Fiumanò
Franzo Renzo
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gáspari
Ghio
Gioia
Giolitti
Golinelli
Gorreri
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grimaldi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guidi
Illuminati
Isgrò
Jacazzi
La Bella
Lajólo
Landi
Lenti
Leonardi
Lombardi Riccardo
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lusóli
Macaluso
Magno Michele
Malfatti Francesco
Marchesi
Mariconda
Martini Maria Eletta
Martuscelli
Maschiella
Massari
Matarrese
Maulini
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Montanti
Mosca
Naldini
Napoli
Napolitano Luigi
Nicoletto
Pagliarani
Pasqualicchio
Passoni
Patrini
Pellicani
Picciotto
Pieraccini
Pietrobono
Pirastu
Poerio
Raffaelli
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romano
Romita
Rossanda Banfi Rossana
Rossinovich
Russo Carlo
Sacchi Giuseppe
Sandri Renato
Santi Fernando
Savoldi
Scalfaro
Scalia Vito
Scarpa
Scionti
Serbandini
Sforza
Silvestri
Soliano
Spagnoli
Spallone
Speciale
Tanassi
Tedeschi
Tempia Valenta
Terranova Raffaele
Toros Mario
Trentin
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Verga
Vespignani
Vianello
Villani Vittorino
Vincelli
Vizzini
Zanibelli
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodío
Azzaro
Colombo Renato

De Marzi	Principe
Ferrari Riccardo	Rumór
Macchiavelli	Urso
Nucci	Valiante

(*La seduta, sospesa alle 0,30 di lunedì 23 ottobre, è ripresa alle 10*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GONELLA

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Questa notte, come la Camera ricorda, mancò il numero legale in sede di votazione dell'emendamento 0. 6. 1 *b* all'emendamento Cottone 6. 1. I presentatori insistono per la votazione?

ALMIRANTE. Quale cofirmatario, dichiaro di mantenerlo e chiedo la parola per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non posso darle la parola, onorevole Almirante, perché sul subemendamento è stato richiesto lo scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto sul subemendamento Covelli 0. 6. 1 *b*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	335
Maggioranza	168
Voti favorevoli	16
Voti contrari	319

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli	Amadei Leonetto
Alatri	Amasio
Alba	Amatucci
Albertini	Amendola Giorgio
Alessandrini	Amendola Pietro
Alini	Andreotti
Almirante	Angelini
Antonini	Buffone
Antoniozzi	Busetto
Ariosto	Buttè
Armani	Buzzetti
Arnaud	Buzzi
Averardi	Caiazza
Avolio	Calvaresi
Badaloni Maria	Calvetti
Balconi Marcella	Calvi
Baldini	Canestrari
Ballardini	Cappugi
Barbaccia	Carcaterra
Barberi	Cariota Ferrara
Barbi	Cariglia
Bardini	Carocci
Baroni	Carra
Bártole	Cassandro
Bassi	Castellucci
Bastianelli	Cataldo
Battistella	Cattaneo Petrini Giannina
Bavetta	Cavallari
Beccastrini	Cavallaro Francesco
Belci	Cavallaro Nicola
Belotti	Céngarle
Bemporad	Cinciari Rodano Maria Lisa
Bensi	Coccia
Beragnoli	Cocco Maria
Berloffa	Codacci-Pisanelli
Bernetic Maria	Codignola
Bertè	Colleoni
Bertinelli	Colleselli
Bertoldi	Colombo Vittorino
Bettiol	Corghi
Biaggi Nullo	Corona Giacomo
Biagini	Cortese
Biagioni	Cossíga
Biancani	Costa Massucco
Bianchi Fortunato	Cottone
Bianchi Gerardo	Cruciani
Biasutti	Dagnino
Bigi	D'Alessio
Bima	Dall'Armellina
Bonaiti	D'Ambrosio
Bontade Margherita	D'Antonio
Borghi	De Capua
Borra	De' Cocci
Bosisio	Degan
Botta	De Leonardis
Bottari	Della Briotta
Bova	Delle Fave
Brandi	De Maria
Breganze	De Martino
Bressani	De Pascális
Brighenti	De Ponti
Bronzuto	
Brusasca	

De Stasio
De Zan
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Donát-Cattín
Dossetti
Élkan
Ermini
Fabbri
Ferrari Aggradi
Ferraris
Fiumanò
Folchi
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gáspari
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Gioia
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Goehring
Golinelli
Gombi
Gorreri
Graziosi
Greppi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guidi
Gullo
Hélfer
Illuminati
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
Landi
Lenoci
Lenti
Leonardi
Leopardi Dittaiuti
Lettieri
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Luzzatto
Macaluso
Magno
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Marzotto
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melloni
Menchinelli
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Migliori
Miotti Carli Amalia
Misasi
Montanti
Moro Dino
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Natali
Natoli
Natta
Negrari
Nenni
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Palazzeschi
Pasqualicchio
Passoni
Pastore
Patrini
Pellegrino
Pezzino
Piccinelli
Picciotto
Piccoli
Pieraccini
Pintus
Pitzalis
Prearo
Preti
Pucci Emilio
Pucci Ernesto
Quintieri
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raia
Reale Giuseppe
Restivo
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romano
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena
Russo Vincenzo
Sabatini
Sacchi
Salizzoni
Salvi
Sammartino
Santi
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scalia
Scarascia Mugnozza
Scarlato
Scarpa
Scionti
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sereni
Seroni
Sforza
Silvestri
Simonacci
Soliano
Spádola
Spagnoli
Spallone
Speciale
Spora
Stella
Storchi
Sulotto
Tàntalo
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Titomanlio Vittoria
Todros
Togni
Toros
Tozzi Condivi
Truzzi
Usvardi
Valeggiani
Valori
Veronesi
Vetrone
Vianello Mario
Vicentini
Villani
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Zaccagnini
Zanibelli
Zappa
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodío
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Principe
Rumór
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. La presente votazione assorbe il seguente subemendamento all'emendamento Cottone 6. 1., presentato successivamente, di identico contenuto:

« *Dopo la parola* « comunale » *aggiungere le parole* « ovvero commissario prefettizio che abbia esercitato la sua funzione entro un periodo di cinque anni in un qualsiasi comune della Regione ».

Roberti, Turchi, Guarra, Romualdi, Cruciani, Nicosia, Delfino, Galdo, Sponziello, Romeo, Santagati, Abelli, Caradonna.

Onorevole Giomo, mantiene il subemendamento 0. 6. 1 *c* all'emendamento Cottone 6. 1., non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*)

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	367
Maggioranza	184
Voti favorevoli . . .	27
Voti contrari	340

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese
Achilli
Alatri
Alba
Albertini
Alessandrini
Alini
Almirante
Amadei Leonetto
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Amendola Giorgio
Amendola Pietro
Angelini
Antonini
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armato
Arnaud
Averardi
Avolio
Badaloni Maria
Balconi Marcella
Baldini
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi
Bardini
Baroni
Bártole
Basile Giuseppe
Bassi
Bastianelli
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Bensi
Beragnoli
Berlingúer Mario
Berloffa
Bernetic Maria
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Botta
Bottari
Bova
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Cacciatore
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Cariota Ferrara
Cariglia
Carocci
Carra
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Cervone
Cetrullo
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Codacci Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Cortese
Cossíga
Costa Massucco
Cottone
Cucchi
Dagnino
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
Dárida
De Capua
De' Cocci
Degan
De Leonardis
Della Briotta
De Lorenzo
De Maria
De Martino
De Meo
De Ponti
De Stasio
De Zan

Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Donát-Cattín
Dossetti
Élkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Ferrari Aggradi
Ferraris
Ferri Giancarlo
Finocchiaro
Fiumanò
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Gioia
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Goehring
Golinelli
Gombi
Gorreri
Graziosi
Greggi
Greppi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Giorgio
Gullo
Hélfer
Illuminati
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajólo
La Malfa
Landi
Lenoci
Lenti
Leonardi
Leopardi Dittaiuti
Lettieri
Lizzero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Luzzatto
Macaluso
Magno
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Manenti
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Marotta Michele
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Marzotto
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melloni
Menchinelli
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Migliori
Miotti Carli Amalia
Misasi
Montanti
Moro Dino
Mosca
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Natali
Natoli
Negrari
Nenni
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Pasqualicchio
Passoni
Pastore
Patrini
Pellegrino
Pezzino
Piccinelli
Picciotto
Píccoli
Pieraccini
Pierangeli
Pintus
Pitzalis
Prearo
Preti
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raia
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Restivo
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Roberti
Romanato
Romano
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Russo Spena
Russo Vincenzo Mario
Sabatini
Sacchi
Salizzoni
Salvi
Sammartino
Santi
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia
Scalia
Scarascia Mugnozza
Scarlato
Scarpa
Scionti
Scotoni
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sereni
Seroni
Sforza
Sgarlata
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spádola
Spagnoli
Spallone
Speciale
Spora
Stella
Storchi
Storti
Sulotto
Tàntalo
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Togni
Toros
Tozzi Condivi
Tremelloni
Truzzi
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Valori
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Vianello
Vicentini
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Macchiavelli
Amodío	Nucci
Azzaro	Principe
Colombo Renato	Rumór
De Marzi	Urso
Ferrari Riccardo	Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Cottone, mantiene il subemendamento Marzotto 0. 6. 1 *d*, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COTTONE. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	360
Maggioranza	181
Voti favorevoli	19
Voti contrari	341

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese	Amendola Pietro
Achilli	Angelini
Alatri	Antonini
Alba	Antoniozzi
Albertini	Ariosto
Alessandrini	Armani
Almirante	Armato
Amadei Giuseppe	Arnaud
Amadei Leonetto	Avolio
Amasio	Badaloni Maria
Amatucci	Balconi Marcella
Ambrosini	Baldi
Baldini	Camangi
Barba	Canestrari
Barbaccia	Cappugi
Barberi	Cariota Ferrara
Barbi	Cariglia
Bardini	Carra
Baroni	Castelli
Bártole	Castellucci
Bassi	Cataldo
Bastianelli	Cattaneo Petrini Giannina
Battistella	Cavallari
Bavetta	Cavallaro Francesco
Beccastrini	Cavallaro Nicola
Belci	Ceccherini
Belotti	Céngarle
Bemporad	Cervone
Bensi	Cetrullo
Beragnoli	Chiaromonte
Berlinguer Mario	Cinciari Rodano Maria Lisa
Berloffa	Coccia
Bertè	Cocco Maria
Bertinelli	Codacci Pisanelli
Bertoldi	Codignola
Bettiol	Colleoni
Biaggi Nullo	Collesellı
Biagini	Colombo Vittorino
Biagioni	Corghi
Biancani	Corona Achille
Bianchi Fortunato	Corona Giacomo
Bianchi Gerardo	Cortese
Biasutti	Cossíga
Bisantis	Costa Massucco
Boldrini	Cottone
Bologna	Cucchi
Bonaiti	Dagnino
Bontade Margherita	Dall'Armellina
Borghi	D'Ambrosio
Borra	D'Amore
Borsari	D'Antonio
Bosisio	D'Arezzo
Bottari	Dárida
Bova	De Capua
Brandi	De' Cocci
Bressani	Degan Costante
Brighenti	De Leonardis
Bronzuto	Della Briotta
Brusasca	Delle Fave
Buffone	De Maria
Busetto	De Martino
Buttè	De Meo
Buzzetti	De Pascális
Buzzi	De Ponti
Caiazza	De Stasio
Calabrò	De Zan
Calasso	Diaz Laura
Calvaresi	Di Giannantonio
Calvetti	
Calvi	

Di Leo
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Donát-Cattín
Dossetti
Élkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Ferrari Aggradi
Ferraris
Finocchiaro
Fiumanò
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giglia
Gioia
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Goehring
Golinelli
Gombi
Gorreri
Granati
Graziosi
Greggi
Greppi
Guadalupi
Guariento
Guidi
Gullo
Illuminati
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
La Malfa
Landi
Lenoci
Lenti
Leonardi
Leopardi Dittaiuti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lizzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Luzzatto
Macaluso
Magno
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Manenti
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Marotta Michele
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Maschiella
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melloni
Menchinelli
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Migliori
Miotti Carli Amalia
Misasi
Montanti
Moro Dino
Mosca
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Natali
Negrari
Nenni
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Origlia
Pala
Palazzeschi
Pasqualicchio
Passoni
Pastore
Patrini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Picciotto
Píccoli
Pieraccini
Pierangeli
Pintus
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Pucci Ernesto
Quintieri
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raia
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani
Righetti
Ripamonti
Romanato
Romano
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Russo Spena
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sacchi
Salizzoni
Salvi
Sammartino
Santi
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scalia
Scarascia Mugnozza
Scarlato
Scarpa
Scionti
Scotoni
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sereni
Seroni
Sforza
Sgarlata
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spádola
Spagnoli
Spallone
Speciale
Spora
Stella
Storchi
Storti
Sulotto
Tàntalo
Taviani
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros
Togni
Toros
Tozzi Condivi
Tremelloni
Truzzi
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Valitutti
Valori
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Vianello
Vicentini
Villani
Vincelli
Volpe
Zagari
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zóboli
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodío
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Principe
Rumór
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Cottone, mantiene il suo emendamento 6. 1 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COTTONE. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni e altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	374
Maggioranza	188
Voti favorevoli	24
Voti contrari	350

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese
Achilli
Alatri
Albertini
Alessandrini
Alini
Amadei Leonetto
Amasio
Amatucci
Amendola Pietro
Andreotti
Angelini Giuseppe
Antonini
Ariosto
Armani
Armato
Armosino
Arnaud
Astolfi Maruzza
Averardi
Avolio
Badaloni Maria
Balconi Marcella
Baldi Carlo
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Bardini
Baroni
Bártole
Bassi Aldo
Bastianelli
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Belci
Bemporad
Benocci
Bensi
Beragnoli
Berlinguer Mario
Berloffa
Berretta
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bima
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Botta
Bottari Carlo
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Cacciatore
Caiazza
Calabrò
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Camangi
Canestrari
Cappugi
Carcaterra
Cariglia
Carocci
Carra
Cassandro
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Catella
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Cergarle
Cervone
Cetrullo
Chiaromonte
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Achille
Cortese Giuseppe
Cossiga
Costa Massucco
Cottone
Cruciani
Cucchi Angelo
Dagnino
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
Darida
De' Cocci
Degan Costante
De Leonardis
Della Briotta
Delle Fave
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo

Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Donát-Cattín
Dossetti
Elkan
Evangelisti
Fabbri
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Ferri Giancarlo
Finocchiaro
Fiumanò
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Gioia
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Goehring
Golinelli
Gombi
Gorreri
Granati
Graziosi
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Guadalupi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guidi
Gullo
Illuminati
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
Landi
Lenoci
Lenti
Leonardi
Leopardi Dittaiuti
Lettieri
Lizzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Luzzatto
Macaluso
Magrì
Malfatti Franco
Manenti
Mannironi
Marchiani
Marotta Michele
Marras
Maschiella
Matarrese
Mattarella Bernando
Mattarelli Gino
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Migliori
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Montanti
Moro Dino
Naldini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Negrari
Nenni
Nicolazzi
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Pasqualicchio
Passoni
Pastore
Patrini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Picciotto
Piccoli
Pieraccini
Pierangeli
Pintus
Pitzalis
Poerio
Pucci Emilio
Pucci Ernesto
Quaranta
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romano
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo Mario
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Santi Fernando
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scionti
Scotoni
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sereni
Seroni
Sforza
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spádola
Spallone
Speciale
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Storti Bruno
Sulotto
Tagliaferri
Tàntalo
Taviani
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros Alberto
Togni
Tognoni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Truzzi Ferdinando
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Vecchietti
Vedovato
Venturoli
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Vianello
Vicentini
Villani Vittorino
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zagari
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Macchiavelli
Amodío	Nucci
Azzaro	Principe
Colombo Renato	Rumór
De Marzi	Urso
Ferrari Riccardo	Valiante

Si riprende la discussione.

DI PRIMIO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRIMIO, *Relatore*. La Commissione dichiara di accettare l'emendamento Guarra 0. 6. 2 *c* all'emendamento Cottone 6. 2, purché modificato nel senso di aggiungere dopo le parole: « ente o azienda pubblica », le altre: « finanziata anche soltanto in parte dallo Stato ».

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo subemendamento?

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. I presentatori accettano la modifica proposta dal relatore?

ALMIRANTE. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito i deputati segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	393
Maggioranza	197
Voti favorevoli	290
Voti contrari	103

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese	Biagini
Abelli	Biagioni
Abenante	Biancani
Accreman	Bianchi Fortunato
Achilli	Bianchi Gerardo
Alatri	Biasutti
Alba	Bigi
Albertini	Bima
Alessandrini	Bisantis
Alini	Boldrini
Almirante	Bologna
Amadei Giuseppe	Bonaiti
Amadei Leonetto	Bontade Margherita
Amasio	Borghi
Amatucci	Borra
Ambrosini	Borsari
Amendola Pietro	Bosisio
Andreotti	Botta
Angelini	Bottari
Antonini	Bova
Ariosto	Brandi
Armani	Breganze
Armato	Bressani
Arnaud	Brighenti
Astolfi Maruzza	Bronzuto
Averardi	Brusasca
Badaloni Maria	Buffone
Balconi Marcella	Busetto
Baldi	Buttè
Baldini	Buzzetti
Barba	Buzzi
Barbaccia	Cacciatore
Barberi	Caiazza
Barbi	Calasso
Bardini	Calvaresi
Baroni	Calvetti
Bártole	Camangi
Bassi	Canestrari
Bastianelli	Cappugi
Battistella	Carcaterra
Bavetta	Carocci
Beccastrini	Carra
Belci	Cassandro
Belotti	Cassiani
Bemporad	Castelli
Benocci	Castellucci
Bensi	Cataldo
Beragnoli	Catella
Berlinguer Mario	Cattaneo Petrini Giannina
Berloffa	
Berretta	Cattani
Bertè	Cavallari
Bertinelli	Cavallaro Francesco
Bertoldi	Cavallaro Nicola
Bettiól	Ceccherini
Biaggi Nullo	Céngarle

Cervone
Cetrullo
Chiaromonte
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Corrao
Cortese
Cossíga
Costa Massucco
Cottone
Cucchi
Curti Aurelio
Curti Ivano
Dagnino
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
Dárida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
Delle Fave
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Donát-Cattín
Dossetti
Élkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris
Ferri Giancarlo
Finocchiaro
Fiumanò
Foa
Folchi
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franco Raffaele
Franzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Gioia
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Goehring
Golinelli
Gombi
Gorreri
Graziosi
Greggi
Greppi
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Giorgio
Gullo
Hélfer
Illuminati
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajólo
Landi
Lenoci
Lenti
Leonardi
Leopardi Dittaiuti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lizzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Macaluso
Magno
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Manenti
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Mariconda
Marotta Michele
Marras
Martini Maria Eletta
Maschiella
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messe
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Migliori
Miotti Carli Amalia
Misasi
Montanti
Naldini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Natali
Natoli
Negrari
Nenni
Nicolazzi
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Pasqualicchio
Pastore
Patrini
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Picciotto
Pieraccini
Pierangeli
Pintus
Pitzalis
Poerio
Pucci Emilio
Pucci Ernesto
Quaranta
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romano
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sabatini
Sacchi
Salizzoni
Salvi
Sammartino
Santi
Sarti
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia
Scalia
Scarlato
Scionti

Scotoni
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sereni
Seroni
Servello
Sforza
Sgarlata
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spádola
Spallone
Speciale
Spora
Stella
Storchi
Storti
Tagliaferri
Tàntalo
Taviani
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros
Togni
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Trombetta
Truzzi
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Vedovato
Venturoli
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Vianello
Vicentini
Villa
Villani
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zagari
Zanti Tondi Carmen
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodío
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Principe
Rumór
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Covelli, mantiene il subemendamento 0. 6. 2. *b*, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COVELLI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Covelli 0. 6. 2. *b*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presénti e votanti 389
Maggioranza 195
Voti favorevoli . . . 20
Voti contrari 369

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese
Abelli
Abenante
Accreman
Achilli
Alatri
Alba
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alini
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amasio
Amatucci
Amendola Pietro
Anderlini
Andreotti
Angelini
Antonini
Armani
Armato
Armosino
Arnaud
Astolfi Maruzza
Averardi
Badaloni Maria
Balconi Marcella
Baldi
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Bardini
Baroni
Bártole
Bassi
Bastianelli
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Bensi
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berlinguer Mario
Berloffa
Berretta
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisantis
Boldrini
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Bottari
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buzzetti
Buzzi
Cacciatore
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti

Camangi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Cariglia
Carocci
Carra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Cervone
Cetrullo
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Cossiga
Costa Massucco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Dagnino
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Della Briotta
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
De Zan
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Donat-Cattin
Dossetti
Elkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Failla
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris
Fibbi Giulietta
Finocchiaro
Fiumanò
Foa
Folchi
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franco Raffaele
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Girardin
Gitti
Golinelli
Gombi
Gorreri
Graziosi
Greggi
Greppi
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guidi
Gullo
Gullotti
Helfer
Illuminati
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Laforgia
La Malfa
Landi
La Penna
Lenoci
Lenti
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Manenti
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Mariconda
Marotta Michele
Marras
Martini Maria Eletta
Maschiella
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Migliori
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Moro Dino
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Negrari
Nenni
Nicolazzi
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Pasqualicchio
Passoni
Pastore
Patrini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Picciotto
Pieraccini
Pierangeli
Pietrobono
Pintus
Pitzalis
Poerio
Pucci Emilio
Pucci Ernesto
Quaranta
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romano
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo

Russo Vincenzo	Tagliaferri
Mario	Tanassi
Sabatini	Tàntalo
Sacchi Giuseppe	Taviani
Salizzoni	Tedeschi
Salvi Franco	Tempia Valenta
Sammartino	Tenaglia
Santi Fernando	Terranova Corrado
Sarti Adolfo	Terranova Raffaele
Sasso	Tesauro
Savio Emanuela	Titomanlio Vittoria
Savoldi	Todros Alberto
Scaglia Giovanni	Togni
Battista	Toros Mario
Scalia Vito	Tozzi Condivi
Scarascia Mugnozza	Truzzi Ferdinando
Scarlato Vincenzo	Turnaturi
Scarpa	Usvardi
Scotoni	Valeggiani
Secreto	Vedovato
Sedati	Venturoli
Semeraro	Veronesi
Serbandini	Vespignani
Sereni	Vetrone
Seroni	Vianello
Sforza	Vicentini
Sgarlata Marcello	Villa
Silvestri	Villani Vittorino
Simonacci	Vincelli
Sinesio	Viviani Luciana
Soliano	Volpe
Spádola	Zaccagnini
Spagnoli	Zagari
Spallone	Zanibelli
Speciale	Zanti Tondi Carmen
Spora	Zappa
Stella	Zincone
Storchi Ferdinando	Zucalli
Storti Bruno	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Macchiavelli
Amodio	Nucci
Azzaro	Principe
Colombo Renato	Rumór
De Marzi	Urso
Ferrari Riccardo	Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Il subemendamento 0.6.2.*a* è assorbito per effetto di questa votazione.

FRANCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. A nostro avviso, signor Presidente, il subemendamento 0. 6. 2 *a* non può ritenersi assorbito. Infatti, è vero che è stato approvato l'emendamento 0. 6. 2 *b*, ma la Presidenza ha accettato un altro nostro subemendamento, tendente ad inserire la parola: « totalmente ».

Io mi rendo conto che si può osservare che la cosa è implicita, ma perché lasciare l'equivoco? Con l'inserimento della parola « totalmente » noi saremmo veramente certi di non creare equivoci. Quindi riteniamo che questo subemendamento non possa considerarsi assorbito.

DI PRIMIO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRIMIO, *Relatore*. Ad avviso della Commissione, il subemendamento 0. 6. 2 *c* comprende implicitamente il concetto espresso nel subemendamento 0. 6. 2 *a*. È, questo, uno dei casi in cui la logica giuridica non coincide con la logica matematica. La parola « anche », di cui al subemendamento 0. 6. 2 *c*, sta appunto a significare che l'incompatibilità esiste quando l'ente o l'azienda sono finanziati « anche » soltanto in parte dalla regione o dallo Stato, espressione questa comprensiva del concetto di cui al subemendamento 0. 6. 2 *a*.

FRANCHI. Mi chiedo per quale motivo dovremmo dar vita ad un concetto poco chiaro in un provvedimento già di dubbia interpretazione, tralasciando la possibilità di eliminare un eventuale equivoco. Comunque, signor Presidente, il mio è stato soltanto un rilievo e non intendo appellarmi contro la decisione del Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Cottone 6. 2.

Essendo stato accettato dalla Commissione e dal Governo il subemendamento Guarra 0. 6. 2. *c*, penso debba essere accettato anche l'emendamento Cottone 6. 2.

Qual è il parere della Commissione?

DI PRIMIO, *Relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento, secondo quella logica cui ella ha fatto riferimento.

PRESIDENTE. Il Governo?

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con la Commissione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sull'emendamento Cottone 6. 2.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	393
Maggioranza	197
Voti favorevoli	331
Voti contrari	62

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese
Abenante
Accreman
Achilli
Alatri
Alba
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alini
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amatucci
Amendola Pietro
Andreotti
Antonini
Armani
Armato
Armosino
Arnaud
Astolfi Maruzza
Averardi
Avolio
Badaloni Maria
Baldi Carlo
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Baroni
Bartole
Basile Giuseppe
Bassi Aldo
Bastianelli
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Bensi
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berlinguer Mario
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bertè
Berlinelli
Bertoldi
Bettiol
Biaggi Nullo
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Botta
Bottari Carlo
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Cacciatore
Caiazza
Calabrò
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Camangi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Cariota Ferrara
Cariglia
Carocci
Carra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Cervone
Cetrullo
Chiaromonte
Cianca
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossíga
Costa Masucco
Cottone
Cruciani
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Dagnino
D'Alema
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
De Capua
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
Della Briotta
Delle Fave
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Donát-Cattín
Dossetti
Élkan
Ermini

Evangelisti
Fabbri
Fada
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Finocchiaro
Folchi
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Goehring
Golinelli
Gombi
Gorreri
Graziosi
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grimaldi
Guariento
Guerrini Giorgio
Gullo
Gullotti
Hélfer
Illuminati
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Laforgia
La Malfa
Landi
La Penna
Lenoci
Levi Arian Giorgina
Lizzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Manenti
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Mariconda
Marotta Michele
Marras
Martini Maria Eletta
Marzotto
Maschiella
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messe
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Migliori
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Moro Dino
Naldini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Negrari
Nenni
Nicolazzi
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Pasqualicchio
Passoni
Pastore
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Picciotto
Pieraccini
Pierangeli
Pietrobono
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Preti
Pucci Emilio
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romano
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Maric
Sabatini
Salvi Franco
Sammartino
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarlato Vincenzo
Scotoni
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sereni
Seroni
Sforza
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spádola
Spallone
Speciale
Sponziello
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Storti Bruno
Sulotto
Tagliaferri
Tanassi
Tàntalo
Taviani
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros Alberto
Togni
Tognoni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Trombetta
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Vedovato
Venturoli
Veronesi
Vetrone
Vianello
Vicentini
Villa
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zagari
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zóboli
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Macchiavelli
Amodío	Nucci
Azzaro	Principe
Colombo Renato	Rumór
De Marzi	Urso
Ferrari Riccardo	Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 6 nel suo complesso, quale risulta dopo le modifiche approvate.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione sull'articolo 6 nel suo complesso, con le modifiche già approvate:

Presenti e votanti	405
Maggioranza	203
Voti favorevoli	368
Voti contrari	37

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese	Angelini Giuseppe
Abenante	Ariosto
Achilli	Armani
Alatri	Armato
Alba	Armosino
Albertini	Arnaud
Alboni	Averardi
Alessandrini	Avolio
Alini	Badaloni Maria
Almirante	Baldi Carlo
Amadei Giuseppe	Baldini
Amadei Leonetto	Barba
Amatucci	Barbaccia
Ambrosini	Barberi
Amendola Pietro	Barbi Paolo
Anderlini	Bardini
Andreotti	Baroni
Bartole	Canestrari
Bassi Aldo	Cappugi
Bastianelli	Caprara
Bavetta	Carcaterra
Beccastrini	Cariota Ferrara
Belci	Cariglia
Belotti	Carocci
Bemporad	Carra
Benocci	Cassiani
Bensi	Castelli
Beragnoli	Castellucci
Berlinguer Luigi	Cataldo
Berlinguer Mario	Catella
Berloffa	Cattaneo Petrini Giannina
Bernetic Maria	Cattani
Berretta	Cavallari Nerino
Bertè	Cavallaro Francesco
Bertinelli	Cavallaro Nicola
Bettiol	Ceccherini
Biaggi Nullo	Céngarle
Biagini	Ceruti Carlo
Biagioni	Cervone
Biancani	Cetrullo
Bianchi Fortunato	Chiaromonte
Bianchi Gerardo	Cianca
Biasutti	Cinciari Rodano Maria Lisa
Bigi	Cocco Maria
Bignardi	Codacci-Pisanelli
Bima	Codignola
Bisantis	Colleoni
Bo	Colleselli
Boldrini	Colombo Emilio
Bologna	Colombo Vittorino
Bonaiti	Corghi
Bontade Margherita	Corona Achille
Borghi	Corona Giacomo
Borra	Correo
Borsari	Cortese Giuseppe
Bosisio	Cossíga
Bottari Carlo	Cottone
Bova	Cucchi Angelo
Breganze	Curti Aurelio
Bressani	Curti Ivano
Brighenti	Dagnino
Bronzuto	D'Alema
Brusasca	Dall'Armellina
Buffone	D'Amato
Busetto	D'Ambrosio
Buttè	D'Antonio
Buzzetti	D'Arezzo
Buzzi	Dárida
Cacciatore	De Capua
Caiazza	De' Cocci
Calasso	De Florio
Calvaresi	Degan Costante
Calvetti	De Leonardis
Calvi	
Camangi	

Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Donat-Cattin
D'Onofrio
Dossetti
Elkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Fada
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Finocchiaro
Foa
Folchi
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Gagliardi
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giglia
Gioia
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Goehring
Golinelli
Gorreri
Graziosi
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grimaldi
Guariento
Guerrini Giorgio
Gullo
Gullotti
Helfer
Illuminati
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Laforgia
La Malfa
Landi
La Penna
Lenoci
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lizzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Luzzatto
Macaluso
Magno
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Manenti
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Mariconda
Marotta Michele
Marras
Martini Maria Eletta
Marzotto
Maschiella
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Migliori
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Mosca
Naldini
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Negrari
Nenni
Nicolazzi
Nicosia
Ognibene
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Pasqualicchio
Pastore
Patrini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Picciotto
Pieraccini
Pierangeli
Pietrobono
Pintus
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Pucci Emilio
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romano
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaele
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scalia Vito
Scarlato Vincenzo
Scotoni
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sereni
Seroni
Servello
Sforza
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spádola
Spallone
Speciale
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Storti Bruno
Sulotto
Tagliaferri
Tanassi
Tàntalo
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros Alberto
Togni
Tognoni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Truzzi Ferdinando

Turnaturi	Vincelli
Usvardi	Viviani Luciana
Valeggiani	Vizzini
Valori	Volpe
Vedovato	Zaccagnini
Venturoli	Zagari
Veronesi	Zanibelli
Vespignani	Zanti Tondi Carmen
Vetrone	Zappa
Vianello	Zincone
Vicentini	Zóboli
Villa	Zucalli
Villani Vittorino	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Macchiavelli
Amodío	Nucci
Azzaro	Principe
Colombo Renato	Rumór
De Marzi	Urso
Ferrari Riccardo	Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dall'articolo 4, secondo comma, importa decadenza dall'ufficio di consigliere regionale.

Importano altresì decadenza dall'ufficio di consigliere regionale le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 5, allorché sopravvengano alle elezioni, sempreché l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione siano stati accettati.

Le cause di incompatibilità previste dall'articolo 6, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano decadenza dall'ufficio di consigliere regionale, quando questi non eserciti l'opzione prevista dall'articolo 18, terzo comma.

Decadono dall'ufficio di consigliere regionale gli eletti che non prestino il giuramento prescritto nei termini indicati dalla legge ».

FRANCHI. Chiedo di parlare sull'articolo 7.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'affrontare l'esame di questo interessante articolo non posso non rilevare che, essendo stato accettato dall'Assemblea l'emendamento 0. 6. 2 *c*, in ordine agli enti e società finanziarie, anche soltanto parzialmente della regione o dello Stato, sarebbe opportuno che la Commissione assumesse l'iniziativa di recepire questo criterio anche nell'articolo 7.

Il richiamo alle leggi del 1948, del 1953 e alle successive dovrebbe rappresentare, a mio avviso, un elemento indispensabile agli effetti di una più precisa e chiara formulazione di questo articolo.

È evidente infatti, onorevoli colleghi, che con l'accettazione di quel nostro emendamento e degli altri ad esso collegati si è creato un fatto nuovo, tanto che la Commissione non può, per coerenza e per logica, non recepire lo stesso criterio nell'articolo 7. Su questo punto mi permetto di richiamare l'attenzione del Presidente della Commissione e del relatore.

L'articolo 7 riveste indubbiamente, come rilevavo, una notevole importanza e merita un'ampia disamina. Se fino ad oggi ci siamo, infatti, occupati delle cause di ineleggibilità e delle condizioni di incompatibilità, dobbiamo ora pronunciarci sulle cause di decadenza: questa è appunto l'indagine che siamo invitati a fare. Ormai gli articoli in questione sono stati approvati e, di conseguenza, siamo in grado di discutere sulla decadenza servendoci degli opportuni riferimenti. Sarà inoltre difficile fare a meno di riferirci all'articolo 18, strettamente legato all'articolo 7, nel corso dei nostri interventi. Se in questo senso la maggioranza recepisse un emendamento adeguato (che io invito caldamente la Commissione ad accogliere), si potrebbe anche evitare una lunga discussione in merito. L'articolo in questione, preso in se stesso, non significherebbe nulla, se non fosse una logica conseguenza dell'articolo precedente. È inevitabile constatare che non si è operato con chiarezza e in maniera uniforme, nel varare la legislazione concernente i temi dell'ineleggibilità, dell'incompatibilità e, quindi, della decadenza. Anzi, il nostro rilievo fondamentale è sempre stato rivolto al grande caos insito nella mente del legislatore, che ha operato senza un criterio unitario e senza una visione organica dei problemi. Di conseguenza, circa l'ineleggibilità e l'incompatibilità, la regione siciliana, la Sardegna, la Valle d'Aosta, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia non adottano lo stesso sistema. Questo rappresenta, per l'appunto, il motivo conduttore non soltanto della

nostra discussione sul presente articolo 7, ma di tutta la nostra battaglia che, oltre ai motivi antiregionalisti, si impernia sulla considerazione che il Governo presenta strumenti di pura e semplice lotta politica, senza per altro affrontare quei colossali problemi, come la riforma della struttura dello Stato, di cui si va parlando da tanti anni.

Ci troviamo di fronte ad un articolo che per la quarta o quinta volta offre l'occasione per dire: questa maggioranza, che è responsabile della produzione legislativa, quando vorrà decidersi ad affrontare le cose almeno con serietà? Non è possibile andare avanti alla giornata, né calpestare in questo modo i diritti dei cittadini. Ma, al momento presente, sono già stati approvati alcuni articoli e pertanto il male è già in parte compiuto. Sarà difficile, pertanto, in sede di articolo 7, apportare le opportune modifiche. Se la maggioranza fosse stata animata da buone intenzioni nel creare le regioni quali organi di decentramento amministrativo, avrebbe dovuto sentire la necessità di crearle nel miglior modo possibile. Invece, essa impone la battaglia sulle regioni soltanto sul piano politico, disinteressandosi del come esse verranno attuate. È evidente la contraddittorietà insita nell'articolo 7. Anche operando un confronto in materia con le varie leggi nazionali e regionali, appare evidente la confusione esistente nella mente del legislatore e, quindi, il dilagante malcostume: questa è la verità. Stiamo discutendo un articolo che consente un ampio dibattito, anche in ordine a quanto è stato detto – e i riferimenti in questo caso sono non solo indispensabili ma doverosi – circa l'ineleggibilità e l'incompatibilità. Intendiamo sostenere, nel corso di questo modesto intervento, la tesi che l'istituto della decadenza rappresenta uno strumento effimero, in quanto non è previsto su chi debba rivolgersi questo strumento per colpire. È stato elaborato un elenco lunghissimo di cause o di condizioni e su questo punto avremmo gradito una maggiore correttezza di forma, poiché in fondo si tratta di istituti ben noti al nostro ordinamento giuridico; avremmo gradito una sistematica più armonica, poiché il legislatore, sotto questo profilo, deve prestare attenzione anche ai precedenti.

È stata fatta una lunga elencazione delle condizioni di ineleggibilità, mentre è stata elaborata una modesta serie di condizioni di incompatibilità (ampliata, poi, dall'accoglimento di un nostro emendamento). Per fortuna sul piano dell'ostruzionismo non siamo ancora arrivati a concepire un grande emendamento che trasformi radicalmente la legge, accompagnato da dieci o venti subemendamenti incompatibili col primo, perché se avessimo fatto questo (e non escludo che si possa fare in futuro) probabilmente la maggioranza, cui non sta a cuore la tecnica della legge, per far cadere i subemendamenti, sarebbe stata disposta ad accogliere l'emendamento principale. È stata elaborata una modesta serie di condizioni di incompatibilità e sul piano della decadenza non sono stati creati quegli istituti che debbono rendere efficace tale disposizione. È inutile adottare una tattica propagandistica in favore di un certo costume formale, che poi non solo non si rispetta, ma si calpesta addirittura con le leggi.

Come ripeto, l'istituto della decadenza, così come è concepito dall'articolo 7, rappresenta un'arma effimera ed inutile, in quanto tale strumento non è dato in mano a nessuno. Le cose quindi restano come sono, con la sola differenza che qualcuno potrebbe richiamarsi ad uno degli articoli già approvati, per esempio l'articolo 6 o l'articolo 5, per ricercare il generale consenso per la lunga serie di cause di ineleggibilità e di condizioni di incompatibilità che è stata elaborata. Si potrebbe passare per questo per ottimi moralizzatori; tuttavia le cose rimangono così come sono.

L'articolo 7 prevede quattro cause di decadenza, che esamineremo singolarmente. Il primo gruppo è costituito dalla perdita delle condizioni di eleggibilità e fa riferimento al secondo comma dell'articolo 4. Il secondo gruppo prevede la decadenza per le cause di ineleggibilità sopravvenute, le cause successive, con riferimento all'articolo 5. Vi è poi un altro gruppo che prevede la decadenza da cause di incompatibilità. Questa assemblea avrebbe potuto discutere con maggior profondità l'articolo 7 se tutti i criteri di cui siamo andati parlando in queste giornate fossero stati accolti agli articoli 5 e 6, perché oggi noi siamo vincolati ad una discussione con due articoli già approvati e che non si possono più discutere.

Infine vi è la quarta previsione, che definirei la più modesta. Infatti noi avevamo presentato un emendamento tendente a sopprimerla. Si prevede la decadenza per mancata prestazione del giuramento. Io non intendo illustrare gli emendamenti né esprimere giudizi su di essi: questo sarà compito di altri colleghi. Ma questa previsione non ci sembra molto determinante. Bisognerebbe vivere ed operare in un paese ed in un clima in cui fosse ancora vivo il senso del giuramento.

Ma in un paese che non possiede più questo senso, siamo arrivati addirittura a pensare di aggredire questo istituto nobilissimo anche nei riguardi di altri settori della nostra vita.

Molti si chiedono: cosa è questa storia del giuramento? La nostra storia recente ci ha insegnato quanti giuramenti siano stati calpestati. Ora, che proprio noi si debba fare la grossa questione del giuramento del consigliere regionale, mi sembra inopportuno. Questa norma è veramente subdola, anche se può apparire intelligente e moralizzatrice. Evidentemente, la maggioranza previene i possibili attacchi dell'opposizione, e intende dire: ecco, i consiglieri regionali devono prestare giuramento di fedeltà. Ma fedeltà a che cosa? Alla regione? Allo Stato?

Non starò qui a ripetere i discorsi che sono già stati fatti in ordine all'esplicazione della attività di consigliere regionale senza vincolo di mandato. Ma questo argomento del giuramento ci ha fatto veramente sorridere, anche perché il giuramento non è previsto per istituti di rilievo superiore a quello della regione. Ma la maggioranza ha tenuto ad inserirlo perché è bello, perché così si può andare in giro a dire: guardate quanto siamo bravi; qui lo Stato è al di sopra di ogni cosa, e i consiglieri regionali presteranno giuramento.

Chi farà i processi per le violazioni a questi giuramenti? Io non voglio più parlare di serietà, ma cerchiamo almeno di essere più concreti. Dateci atto, onorevoli colleghi, che la battaglia che stiamo tutti conducendo da diversi giorni, quanto meno dovrebbe tendere a migliorare la legge, che si vuol fare a tutti i costi, anche brutta, anche mortificandola. Dateci atto che ci siamo sempre comportati così. Ne è prova evidente una legge che fra poco prenderò in esame: quella istitutiva della regione del Friuli-Venezia Giulia. Nella discussione di quella legge alcuni nostri emendamenti furono recepiti e quella regione, nata male, nata imperfetta, è nata meno imperfetta proprio perché, secondo il nostro stile, noi abbiamo combattuto una battaglia fondamentale, ma quando la battaglia è apparsa perduta, non ce ne siamo andati via, ma abbiamo continuato, anche sconfitti, a tentare almeno se si poteva creare un buon istituto. Noi combattiamo perché quell'istituto non si crei, ma se poi perdiamo la battaglia su quella impostazione fondamentale, cerchiamo di continuare ad agire perché almeno l'istituto sia migliore.

Ora, qui è stato presentato un articolo che non significa nulla. Siamo di fronte ad uno strumento privo di valore. Ma c'è un motivo, che risiede proprio nella concezione del Governo e della maggioranza, che tengono solo alla forma, alle opere dell'apparenza, come noi diciamo, sul piano legislativo. Questa è una maggioranza che sarebbe capace un giorno, per esempio, di presentarsi all'elettorato dicendo: guardate quanto sono stati bravi i nostri legislatori. Essi hanno approvato migliaia di leggi. Vedete quanto hanno lavorato.

Ecco una statistica di carattere formale che potrebbe avere anche la sua importanza, ma un'intera legislatura potrebbe meritare l'affettuoso plauso della comunità nazionale anche soltanto per il varo di una sola legge, di una riforma concreta e sostanziale delle strutture di una società che, così come è oggi, non è più in grado di sodisfare le esigenze dei cittadini.

A noi interessa molto questo dibattito, perché ci ha offerto l'occasione per uno sfogo (non per un confronto, purtroppo), per dimostrare cioè che non è questa la strada per fare qualcosa di positivo sul piano della trasformazione delle strutture dello Stato. La storia ce lo insegna. L'esigenza e l'urgenza di un decentramento amministrativo sono ormai sentite da tanto tempo. Nelle stesse parole dell'uomo della strada si sente riaffiorare l'esigenza insopprimibile di constatare che il potere centrale non è staccato, ma è vicino ai bisogni che salgono dalla provincia.

È, questo, un concetto che investe la vita dei nostri concittadini a tutti i livelli. Lo vediamo, ad esempio, a proposito delle pensioni. Perché tutto deve dipendere da Roma, quando una delegazione della Corte dei conti, ubicata nel capoluogo di ogni regione, potrebbe avvicinare Roma alla provincia? Il cittadino non deve dipendere per tutto l'arco della sua vita dal potere centrale, che, non avendo autorità, non ha la forza di creare proprie istituzioni decentrate, dotate della necessaria autorità.

Ancora non ci avete dato la sodisfazione di dirci se con le regioni creerete organi giuridici sovrani, al pari dello Stato, come sostengono taluni (ad esempio, la democrazia cristiana), oppure degli enti autarchici territoriali, come noi vorremmo che fossero.

E qui consentitemi di inserire un riferimento a quanto in questi giorni sta avvenendo. Voi state facendo molto male all'Italia, perché, se è vero che questo strumento che volete creare è effimero, lo è non soltanto di per se stesso, ma anche perché esso si inquadra nella situazione drammatica che caratterizza la nostra giurisdizione amministrativa. È uno strumento effimero perché non

offre alcuna garanzia che le sue decisioni saranno eseguite. Una garanzia veramente c'è per quanto riguarda la dichiarazione della decadenza, ma non per ciò che concerne la sua forza esecutiva. Questo è il dramma della nostra giurisdizione amministrativa!

A questo riguardo, permettetemi un riferimento all'attuale situazione delle giunte provinciali amministrative. Migliaia di cittadini sono da 7-8 mesi in attesa di decisioni che le giunte non sono in grado di prendere; perché la Corte costituzionale le ha dichiarate incostituzionali nella loro composizione. Abbiamo, quindi, sul piano della giurisdizione amministrativa, una situazione di stasi e di paralisi totale. Noi stessi ci siamo fatti promotori di una iniziativa legislativa; abbiamo presentato una proposta di legge. Cercate di farla vostra voi della maggioranza, portatela avanti voi, fatene una uguale, ma liberate migliaia e migliaia di cittadini italiani da una situazione angosciosa. Si tratta di grossi interessi economici, oltre tutto, che riguardano un numero esteso di persone (non cito statistiche perché non ne ho, ma siete uomini esperti e sapete che cosa sono le giunte provinciali amministrative) le quali attendono da otto mesi, da quando sono paralizzate le giunte provinciali amministrative da una sentenza giusta della Corte costituzionale. La maggioranza di quelle giunte, infatti, è composta da dipendenti dello Stato, il che è veramente ingiusto e ridicolo e quindi la decisione del supremo organo di giustizia, della Corte costituzionale che ha richiesto una composizione diversa che dia una libertà assoluta ai giudici, è comprensibilissima e oltretutto si innesta perfettamente al discorso relativo al tema della incompatibilità ed ineleggibilità, e quindi di decadenza, di determinate persone.

Si tratta, dicevo, di gente che attende da anni. Voi sapete infatti che prima di ottenere la fissazione di una udienza di fronte ad un organo di quel genere si deve attendere mesi e mesi, delle volte addirittura anni. Una volta ottenuta la fissazione della prima udienza dinanzi alla giunta provinciale amministrativa (che rappresenta l'inizio, il primo gradino di tutto l'*iter* della giustizia amministrativa) viene la sentenza della Corte costituzionale che annulla la composizione dell'organo giudicante lasciando così fermi tutti i giudizi.

Noi, onorevoli colleghi, parliamo di istituire queste nuove regioni, ma non ci voltiamo, non dico indietro, ma non guardiamo nemmeno attorno a noi per rilevare la paralisi totale di uno degli organi di giustizia, sia pure di giustizia amministrativa. Noi vi facciamo questo richiamo, permetteteci di dirlo, accoratamente perché siamo sicuri di trovarvi tutti d'accordo interessando ciò tutti noi. Vi prego pertanto di trovare una formula che possa andare. Quella sentenza della Corte costituzionale sembra scritta apposta per la nostra discussione sull'articolo 7 riguardante le cause di decadenza.

Accingendoci ad entrare nel merito di questo argomento noi ci rendiamo conto di alcune difficoltà che non abbiamo paura a denunciare, quale, ad esempio, quella di trovarci di fronte al caso di un cittadino che, ricoprendo determinati incarichi, viene ugualmente eletto.

Qualcuno ha obiettato che nella legislazione comparata (è senza dubbio un problema interessante questo) è stata messa in evidenza la volontà sovrana del popolo. Se il popolo, cioè, ha eletto il proprio rappresentante sapendo che questi ricopriva determinati incarichi, evidentemente (ecco una tesi di dottrina che per la verità in Italia è stata solo accennata, ma che è stata approfondita fuori del nostro paese) ha fatto in questo modo una specie di sanatoria. Diversamente dove va a finire la volontà sovrana del popolo?

È vero che il popolo sceglie i propri rappresentanti, ma, dobbiamo riconoscerlo, li sceglie in maniera piuttosto effimera perché noi costringiamo il popolo, in nome della libertà, a scegliere i propri rappresentanti sulle liste che i partiti presentano al popolo stesso. In questo modo quindi il discorso sulla libertà del popolo è un discorso che va a farsi friggere. Comunque questa tesi di dottrina è senza dubbio interessante.

Noi vogliamo esaminare tutte le tesi, anche quelle apparentemente contrarie a ciò che noi andiamo da qualche giorno sostenendo, allorché chiediamo di alleggerire le cause di ineleggibilità e di elencare una per una le condizioni di incompatibilità. Non è in contrasto con ciò che sosteniamo la nostra esortazione a prendere in esame anche la tesi, senza dare ad essa adesione, di chi avverte che il nostro è un ordinamento giuridico sovrano, che il nostro è uno Stato di diritto, la cui Carta costituzionale dice che è il popolo ad eleggere i propri rappresentanti e a creare gli istituti della democrazia; e quindi, quando viene eletto un cittadino il quale ricopra incarichi pubblici (badate che non mi riferisco alla posizione privata di quel cittadino), una certa dottrina che noi non condividiamo, dovrebbe intervenire con una sanatoria per le cause di ineleggibilità preesistenti alla elezione medesima,

mentre tutto il discorso, secondo questa dottrina, dovrebbe valere per le cause di ineleggibilità sopravvenute, per le condizioni di incompatibilità sopravvenute. Ma questa teoria non la sosterrà nessuno della nuova maggioranza, dal partito comunista alla democrazia cristiana. Comunque ho voluto accennarla, nella speranza che a qualcuno della maggioranza venga la voglia di sostenerla. Ma non è chi non veda la debolezza di una simile teoria: cioè ritenere una specie di sanatoria politica l'avvenuta elezione.

Mi rendo conto che è difficile continuare un discorso su questo tema, anche perché il criterio obiettivo che vorremmo far prevalere schianterebbe tutto il vostro sistema cosiddetto pluralistico. Debbo ricordare, a questo proposito, che la democrazia cristiana in tutti i suoi convegni esalta questo sistema e specie in quello di San Pellegrino ha teorizzato la partitocrazia ed esaltato la concezione di una società pluralistica dove l'ordinamento regionale veniva messo allo stesso livello sovrano dello Stato. In questo caso, come ho detto, tutto il sistema vi si schianterebbe nelle mani, perché sareste costretti ad operare sul piano di una previsione obiettiva in maniera organica e unitaria, mentre voi non siete capaci di operare in maniera organica. E abbiamo già lo esempio delle esistenti regioni a statuto speciale, dove ogni regione legifera per proprio conto anche sulla materia della decadenza (e potete confrontare i vari testi). Vedete quanto è effimero, non voglio dire ridicolo per non usare termini offensivi, quel discorso sul giuramento. Dobbiamo invece cercare di tagliare un poco la cresta che esalta l'autonomia, fino a farla diventare il baluardo contro lo Stato che la regione, appena creata, considera un mostro dal quale ci si deve difendere. Cioè la regione diventa insofferente nei confronti dello Stato, reagendo di conseguenza.

Per questo voi dovrete convenire che la autonomia è, sì, una bella cosa, ma che lo Stato è un'altra cosa. Contemporaneamente, però, dovrete smentire voi stessi, e questo sarebbe un gesto molto nobile, perché è bello sbagliare non per gusto di sbagliare, ma per poter poi onestamente riconoscere di aver commesso un errore.

Desidero, a questo proposito, raccontare alla maggioranza ed al Governo un aneddoto di cui Carnelutti era stato uno degli interpreti: raccontava Carnelutti che, avendo un giudice espresso una sentenza forse iniqua, ma senz'altro ingiusta, egli ancora giovane ma uomo di grande ingegno, con una toga che onorava l'Italia al di fuori dei nostri confini, scrisse una nota ferocissima sulla *Giurisprudenza italiana* eccedendo persino nei termini, dandogli non soltanto dell'incapace ma anche dell'imbecille. In seguito a quella nota, con il passare del tempo – ed ormai più ricco di esperienza – Carnelutti cercava di evitare un incontro con il giudice, pensando di essere stato eccessivo nell'esprimere il proprio sdegno; ma l'incontro avvenne ugualmente, e per volontà del giudice il quale, come vide il Carnelutti, gli disse bonariamente che aveva, sì, un poco ecceduto nella forma, ma che in sostanza aveva ragione, e che dal canto suo sperava che un giudice superiore fosse in grado di modificare la sentenza ingiusta.

Vedete, onorevoli colleghi, quanta nobiltà nel gesto di quel giudice ! Altrettanto dovreste fare voi, accorgendovi di avere sbagliato, in tal modo non costringendoci ad insorgere continuamente per difendere la Costituzione. E infatti dobbiamo dirvi questo: una volta che avete voluto le regioni, ora non le potete calpestare, cosa che invece vi accorgete ben facile fare in sede di programmazione, in sede di elaborazione del piano quinquennale, eccetera. Dobbiamo restituire allo Stato un briciolo della sua autorità usurpata dall'anarchismo delle regioni a statuto speciale.

Dovremmo rivedere tutto il sistema delle decadenze, ma in realtà in esso non c'è niente da rivedere, perché quando si parla di decadenza il problema – sul piano della organicità – è quello dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità nel quadruplice aspetto che io mi sono permesso di enunciare. Il discorso della decadenza non può non essere considerato unitariamente in tutto il paese.

Onorevoli colleghi, voi avete privato il dibattito della sua freschezza, ma andate un po' a vedere le leggi che, in tema di decadenza, il Parlamento ha approvato quando si accingeva a istituire le nuove regioni, e mettetele a confronto con le leggi istitutive delle regioni a statuto speciale, vedrete allora quale grande caos esiste, e vi accorgerete che la cosa migliore per voi è di ammettere onestamente il vostro errore.

Volete istituire queste regioni ? Ebbene, che esse rimangano entro i limiti di enti autarchici territoriali in modo che, come tali, non possano in alcun modo dare fastidio allo Stato. Comuni e province non hanno mai visto lo Stato come un nemico, come hanno fatto invece le regioni a statuto speciale. Comuni e province hanno sempre considerato lo Stato come il massimo ente, nel quale essi pure dovevano operare come in un ganglio vitale, e pur nella rivendicazione del loro carattere

di enti autarchici territoriali. Dobbiamo quindi avere il coraggio di riesaminare tutta insieme questa materia.

Il discorso sulla decadenza non può prescindere da un inquadramento delle relative norme con quelle che precedono l'articolo 7 (e cioè con gli articoli 5 e 6) e con quelli che le seguono (in particolare l'articolo 18, a proposito del quale dovremo necessariamente riprendere questo discorso). Abbiamo visto che si è fatta nell'articolo 5, a proposito delle cause di ineleggibilità, una lunghissima elencazione; ma come trasferiamo tale elencazione nell'articolo che riguarda l'istituto della decadenza? In altre parole, come opera l'articolo 7 in riferimento all'articolo 5?

Occorre preliminarmente rilevare che in tema di cause di ineleggibilità voi, signori del Governo, avete proceduto con criteri di mostruosa disorganicità, per cui riesce anche difficile affrontare il discorso della decadenza. Avete voluto questa disorganicità non tanto per effetto di un errore di impostazione ma per la precisa volontà di consentirvi una moralizzazione formale e un'ampia libertà sostanziale di manovra sul terreno politico concreto, per porre in atto le vostre manovre clientelistiche. Moltissime sono le cause di ineleggibilità, poche quelle di incompatibilità, meno ancora quelle di decadenza. Ci si presenta all'opinione pubblica con una facciata di rispettabilità che non corrisponde alla sostanza di legge. Non a caso la democrazia è stata chiamata (non da noi ma da un uomo di parte antifascista) una finestra dipinta, che pur si vuole continuare a mantenere in piedi, sebbene da più parti, dal Capo dello Stato al Presidente del Consiglio e al vice presidente del Consiglio (che vedo qui presente e del quale ricordiamo le affermazioni fatte a proposito della « atomizzazione del potere ») si invochino radicali mutamenti. Si continua a parlare di crisi dello Stato, si afferma che la democrazia è una finestra dipinta, ma non ci si decide a sfondare questa finestra e a vedere che cosa vi è dentro. E se dentro non vi è nulla, costruiamo insieme qualcosa di veramente nuovo, senza voler insistere su istituti che erano morti già prima dell'avvento del fascismo.

Proprio le vicende del dibattito che si è svolto anche in passato a proposito della decadenza attestano la fondatezza di questa nostra diagnosi. Mi è capitato sott'occhio, in questi giorni, un volumetto, edito nel 1902, che narra queste vicende e del quale voglio risparmiare all'Assemblea la lettura, per motivi di buon gusto, perché ritengo che una battaglia ostruzionistica debba condursi soprattutto sul piano delle idee (e non, come facevano i parlamentari comunisti al tempo della battaglia sul patto atlantico, infliggendo alle Camere la lettura di poesie...). Certo è che la lettura di quei documenti, di cui la nostra biblioteca è piena, sarebbe estremamente istruttiva, in quanto si sta ripetendo ora quanto ebbe a verificarsi settanta od ottant'anni fa. Il problema non è nuovo; ma in questi venti anni noi non abbiamo mai avuto il coraggio di affrontarlo, nonostante che la situazione sia nel frattempo radicalmente cambiata e nonostante lo slancio rivoluzionario col quale vari partiti politici, e in particolare quello comunista, hanno dichiarato di volerlo affrontare; ci troviamo di fronte ad una società decrepita che non è più capace di esprimere niente, ci troviamo di fronte ad un deserto in cui non nascono i fiori. I discorsi sulla decadenza del 1890 riportati oggi in quest'aula, sarebbero perfettamente attuali, anzi più lungimiranti. Qui non si tratta più della battaglia sulle regioni, qui si innesta un discorso fondamentale, in quanto proprio in questo articolo 7, che è la sintesi degli articoli 5 e 6, si innesta tutto il grande discorso della crisi dello Stato e delle istituzioni fallimentari. Lo stesso onorevole Nenni, in quell'interessante inchiesta « Chi comanda in Italia? » del *Corriere della sera* ha affermato che « siamo di fronte all'atomizzazione dei poteri ». Molti suoi colleghi di gabinetto hanno parlato di « macchina dallo sterzo rotto ». Che cosa può fare un cittadino che si trova di fronte ad una simile affermazione fatta dal Governo, cioè da chi ha in mano il potere esecutivo? Un padre di famiglia non potrebbe certo riversare sugli altri la responsabilità della disorganizzazione del suo sistema familiare; così il Governo è il solo responsabile di queste cose. Nella decadenza è insito tutto il sistema del malcostume italiano. La decadenza non significa niente se non ci si riferisce all'ineleggibilità ed all'incompatibilità e solo per un mero calcolo politico avete adottato il sistema di limitare l'ascesa di molte categorie. Il nostro sforzo, che voi avete interpretato come puramente ostruzionistico, non è solo tale, ma è soprattutto tendente a modificare ed a migliorare l'articolo, perché era nostra speranza che, attraverso l'accoglimento di alcuni emendamenti, sarebbe nata una cosa buona (spesso il dolore è foriero di cose nuove e belle); speravamo che innestandosi una battaglia contro l'ineleggibilità e l'incompatibilità così come sono concepite, avreste forse accolto le nostre tesi, magari per sbaglio o con l'inten-

zione di far decadere qualche richiesta di votazione a scrutinio segreto; speravamo che sarebbe nata quella parola nuova sul piano della riforma della mentalità, non delle strutture.

Onorevoli colleghi, prima di arrivare a riformare le strutture, dobbiamo riformare l'animo nostro: dobbiamo ripresentare al popolo italiano una mentalità impostata su un ordine nuovo. Al contrario, rimaniamo « impantanati » nella stessa situazione, e perciò vediamo acuita la tendenza a limitare l'ascesa di certe categorie di cittadini alle cariche pubbliche. Non so come gli appartenenti al partito comunista abbiano preferito appoggiare l'antiostruzionismo all'opportunità di cogliere una grossa occasione per sovvertire un sistema ormai decadente – per non dire decaduto – e che si regge soltanto per l'indifferenza del popolo italiano, estraniato dalla vita politica grazie ad un sistema di cui, insieme alla democrazia cristiana, anche il partito comunista sarà responsabile di fronte al paese. Ma poiché i comunisti sono abili e intelligenti, è interessante seguire il loro gioco. Verrà il giorno in cui essi chiederanno il prezzo del gigantesco e determinante appoggio alla maggioranza di centro-sinistra. In quel momento, i comunisti non si sentiranno più un partito di opposizione, ma si riterranno saldamente inseriti nella maggioranza. Ecco dunque che la loro astensione dalla battaglia sugli articoli 5, 6 e 7 giocherà un giorno in loro favore. Presentemente, essi hanno comunque contribuito a creare una situazione ingiusta ed iniqua – che noi denunciamo – grazie alla quale i cittadini saranno amministrati da leggi veramente assurde. Si è riusciti a privare persino i dipendenti di aziende – di concetto e d'ordine – della possibilità di aspirare alla carica di consigliere regionale. Ed ora, sul piano della decadenza, ci verrà anche impedito di discutere, poiché non ci si trova più di fronte ad una prospettiva, bensì ad una realtà determinata dall'approvazione degli articoli precedenti. Di questa decadenza noi vediamo tutti gli aspetti concreti, e potremmo chiamarli in causa uno per uno. Il discorso sulla decadenza è meno effimero di quanto possa sembrare, perché esiste nella legge un chiavistello, grazie al quale coloro che sono ascesi alle cariche in questione potranno non incorrere nell'istituto della decadenza. Detto marchingegno è costituito dall'onere, per chi si presenti per ricoprire la pubblica funzione, di cessare almeno 180 giorni prima dall'ufficio ricoperto e incompatibile. Non è assurdo ipotizzare il caso di un ministro che si dimetta 180 giorni prima delle elezioni dal proprio incarico, per presentarsi candidato per il consigio regionale e per diventare poi, magari, presidente della regione. Un collega diceva, poco fa: ammettiamo per assurdo che un ministro si presenti candidato alle elezioni regionali. Assurdo per niente, perché se domani, di fronte ad una nuova formula politica di centro-sinistra allargata al partito comunista, ci sarà bisogno di dare alcuni ministeri al partito comunista (il quale non ne chiederà uno solo, e sicuramente li chiederà importanti), bisognerà mandar via qualcuno, e allora si farà dimettere il ministro, lo si manderà a partecipare ad un'elezione di consiglio regionale, per poi farlo presidente della regione; e l'ex ministro è sistemato. Dunque non sono affatto cose assurde, ma perfettamente credibili. Occorre osservare tuttavia che un ministro può correre quel rischio, perché in realtà non si tratta di un rischio ma di una certezza assoluta, dato il sistema col quale si opera sul piano elettorale in Italia. Ma volete che quel cittadino di cui ho parlato, impiegato d'ordine, 180 giorni prima delle elezioni rinunci al suo impiego per correre l'avventura elettorale di un consiglio regionale?

Ecco l'errore che avete commesso: avete privato le categorie più umili della possibilità di esaudire una legittima aspirazione: quella di ascendere ad un incarico pubblico di grande importanza. Infatti voi alla regione conferite ampi poteri: saranno assemblee legislative. Che giustizia è questa? Per quale motivo alcuni cittadini potranno aspirare tranquillamente all'elezione, pur vivendo nelle stesse condizioni di fatto di fronte alla legge, ma non di fronte alla loro personale situazione? Perché avete creato queste sperequazioni tra categorie forti politicamente ed economicamente e categorie forti solo moralmente (e questo sarebbe un grande beneficio per le nuove assemblee legislative che vi accingete a creare), e quindi debolissime politicamente, debolissime sotto tutti i punti di vista? Questo è il vostro senso di giustizia? Questo è il vostro senso di socialità? In tutte le vostre azioni, chi ne fa le spese sono sempre le categorie più umili, che voi dite di difendere.

Questa è una finzione che non serve a superare l'ostacolo del problema della decadenza. In questo caso è urgente una nuova politica organica che riveda tutte le strutture dello Stato; lo Stato deve assumersi le responsabilità di questo discorso e recuperare il potere delle regioni. Ma prima di recuperare il potere delle regioni occorre che lo Stato recuperi il prestigio, perché le regioni si sono prese il potere forzando la legge, come è te-

stimoniato da tutti i tentativi compiuti dai commissari di Governo per parare i fortissimi colpi della regione.

Nella regione siciliana e in quella sarda, e persino nel Friuli-Venezia Giulia abbiamo casi di commissari di governo e di ministri che impugnano le decisioni della regione, la quale è in piena rivolta contro lo Stato. E la regione creata da questi governi di centro-sinistra giustifica la propria inoperosità, la propria inattività attribuendone le colpe al Governo. Vi sentite fare questo bel discorso riconoscente !

È dunque indispensabile rivedere l'intero sistema. Abbiate il coraggio di farlo, se vi sta a cuore veramente una riforma delle strutture. Proprio in questo caso voi avreste potuto iniziare una riforma, visto che sul piano delle riforme burocratiche e di tutte le altre gigantesche riforme che avete promesso nel corso di questi 20 anni e scritto nella Costituzione, non siete stati capaci di far nulla.

Passando ad esaminare la decadenza per incompatibilità, ritengo indispensabile un chiarimento, perché è soprattutto su questo piano che noi vediamo muoversi in maniera impacciata la maggioranza di centro-sinistra.

Ho avuto il piacere di leggere, in questi giorni, nelle ore di cosiddetto riposo, le tesi sostenute da un valoroso rappresentante di questa assemblea, Giovan Battista Migliori, sulla rivista mensile *La politica parlamentare*, in tema di incompatibilità. Sono scritti veramente interessanti. Avrebbe fatto bene a tutti voi, onorevoli colleghi, profittare di questa occasione per approfondire questi problemi. Giovan Battista Migliori affronta il problema in tre scritti che compongono un'unica interessante monografia. Noi non condividiamo tutte le sue tesi, ma riteniamo che esse ci diano un'utile traccia per il dibattito.

A nostro avviso, è indispensabile chiarire il concetto dell'incompatibilità proprio in relazione alla decadenza, perché non è possibile capire quest'ultima se non si ha una perfetta conoscenza della prima. Abbiamo già visto, allorché abbiamo affrontato il tema delle ineleggibilità e delle incompatibilità, quale confusione il disegno di legge ha fatto; adesso dobbiamo renderci conto del fine cui l'ineleggibilità e l'incompatibilità tendono, per comprendere appieno il concetto di decadenza.

È necessario dar vita a qualcosa che l'interprete possa poi giustamente valutare. Molte volte l'interprete ha ritenuto la norma legislativa iniqua o inutile: bisogna, quindi, fare in modo che egli abbia l'esatta percezione del significato vero della norma che ci accingiamo ad emanare, affinché questo istituto non si traduca in qualcosa di effimero.

Scrive il Migliori: « La materia delle incompatibilità parlamentari » (si può parlare tranquillamente di incompatibilità parlamentari anche per quanto riguarda le regioni) « appartiene primieramente al territorio della morale... ». Bisogna distinguere, quindi, l'aspetto tecnico da quello formale ed elevare per un momento lo spirito fino ad inquadrare l'incompatibilità in una visione diversa, quella che attiene « al territorio della morale », come dice il Migliori. Ma, a questo punto, c'è da dire che voi, onorevoli colleghi della maggioranza, non siete stati neppure capaci di fare in modo che il regolamento che deve disciplinare l'attività delle regioni fosse da noi legislatori emanato. Avremo quindi tante regioni, ognuna delle quali disciplinerà, sul piano procedurale, tutta la materia con conseguenti contrasti e conflitti tra le varie regioni.

In quel « territorio della morale » di cui parla il Migliori, « i princìpi e le norme positive ricevono prestigio di magistero e garanzia di effettualità dall'applicazione che, con la maggiore prontezza e larghezza, protegga il parlamentare anche dall'occasione di sospetto che l'autorità conferitagli dal suffragio popolare possa essere deviata verso fini all'alto mandato stranieri ».

L'indagine del Migliori si sposta, quindi; non si tratta più di una critica o di un avvertimento, ma si prende in considerazione il soggetto, il parlamentare, e si dice che l'indagine viene spostata dal piano della morale per difenderlo, non dalle accuse, ma dal semplice sospetto « che l'autorità conferitagli dal suffragio popolare possa essere deviata verso finì all'alto mandato stranieri ».

Sono parole di un democratico, non nostre che non riusciamo a credere in questo sistema democratico che voi ogni giorno ci dipingete come fallimentare. « L'incompatibilità » – continua il Migliori – « è l'inconciliabilità dell'ufficio di membro del Parlamento o di altra assemblea con un altro ufficio o un'altra occupazione, in modo che le due funzioni non possano essere esercitate dalla medesima persona contemporaneamente, onde la conseguenza giuridica che la persona a cui favore si sia prodotto il cumulo è costretta a scegliere tra i due uffici e abbandonare l'uno per potere esercitare l'altro ».

A questo punto, il discorso è chiaro. È inutile che tentiamo di affrontarlo, neppure sul piano della morale. La conseguenza è sempre la decadenza. Ma quando voi arrivate alla

decadenza non sapete neppure chi è che deve provvedere. Sì, avete operato saggiamente fino al momento della dichiarazione di decadenza: ma poi? Poi siamo nel vuoto; e se vogliamo colmarlo ci troviamo immediatamente di fronte ad una miriade di criteri, distribuiti in una miriade di leggi, con quel caos legislativo di cui l'Italia mena vanto, e non soltanto in questa materia ma in tante e tante altre. A questo proposito ricordo che ho già avuto occasione di citare quello che rimane un primato imbattutto e per il quale, assieme ad altre circostanze, siamo un po' la favola dei paesi vicini: le 132 leggi in materia di pubblica calamità, di fronte ad un testo organico di tutte queste leggi predisposto da un legislatore sia pure « brutto e cattivo ». Penso che si sarebbe potuto ridare vita a quelle leggi, che tra l'altro troviamo riportate nella raccolta De Martino. Ma voi avete preferito ignorare quel lavoro e fare 132 o 133 nuove leggi, andando avanti alla giornata e mettendoci in ridicolo di fronte agli altri paesi.

E qui ci troviamo di fronte a un caso più o meno identico. La decadenza: o c'è il vuoto della legge, che si ferma alla mera formula della decadenza nei suoi quattro aspetti, o, dove non c'è il vuoto, si completa il discorso con leggi frammentarie che interessano una regione o un'altra.

Questo studio del Migliori sulle incompatibilità parlamentari, con particolare riferimento alla legge 13 febbraio 1953, n. 60, pubblicato su due numeri della rivista *La politica parlamentare*, prevede tre gruppi di ipotesi, che mi permetto di enunciare rapidamente. Premetto che è interessante la diagnosi, ma mancano le conclusioni; ed è questa carenza il dramma non soltanto di questo particolare ma di tutto il nostro sistema di giustizia amministrativa, per cui di fronte ad una decisione non si trova chi possa far dare esecuzione ad essa.

Il primo dei tre criteri ispiratori dei tre gruppi di ipotesi, è legato all'interesse politico che il parlamentare si trovi, nell'esercizio del mandato, in posizione di indipendenza nei confronti del potere esecutivo. Il secondo gruppo di ipotesi è ispirato alla convenienza di etica politica che il parlamentare non abbia interessi personali inerenti, nei quali cioè abbia interessi o partecipazione anche lo Stato, così da assumere la posizione di controllore controllato.

Vedrete quanto è difficile (ed esco dal testo del Migliori) fare operare l'istituto della decadenza una volta che si è lasciato all'interprete il compito di dimostrare che quella determinata condizione non esiste (ciò perché non si è voluto affrontare il problema alla radice). E, di fronte a un male che ormai è incurabile, noi continuiamo a fornire lo sciroppino di questi discorsi e di queste formule, quando invece vi è stato indicato il rimedio giusto.

Sarebbe stato forse di poco buon gusto, ma certamente interessante, portare le monografie e gli studi della fine del 1800 ed in particolare uno, che mi è rimasto impresso, del 1902 che riguardano la decadenza, dimostrando così la perfetta attualità, oggi 1967, di quei discorsi.

La terza ipotesi prevista dal Migliori riguardava l'esercizio di attività finanziarie. Era intervenuto quel modesto successo della battaglia ostruzionistica, ma voi, non perché sareste stati felici di bocciare anche quello (perché ci precludeva la approvazione di altri due emendamenti) avete aperto una piccola maglia in un sistema e noi ora ci auguriamo che questa piccola maglia aperta possa far slabbrare tutto il sistema.

Diceva il Migliori: i membri del Parlamento non possono ricoprire le cariche né esercitare le funzioni di amministratore – presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo – con prestazioni a carattere permanente in istituti bancari o società per azioni che abbiano questo fine (cioè l'esercizio dell'attività finanziaria).

Il Migliori individua i casi di decadenza in questi tre gruppi di ipotesi e l'indagine su ogni gruppo sarebbe ora indispensabile, ma io affronto un altro argomento per dimostrare quanta larghezza sia stata affidata all'interprete che, in questo caso, ha le chiavi del potere per dichiarare che qui di decadenza non si può parlare in quanto, o ci sono le condizioni di ineleggibilità o non vi sono le condizioni di incompatibilità.

L'esercizio di una data funzione non può costituire motivo di incompatibilità o causa di ineleggibilità. Oltretutto qui si fa una grande confusione per cui, nonostante i lunghi dibattiti, c'è una distinzione così sottile tra la causa di ineleggibilità e la condizione di incompatibilità che in questa materia c'è confusione persino in dottrina. Figuriamoci poi se tale confusione non si dovesse ripercuotere quando si è arrivati all'istituto della decadenza per il quale si fa cessare un individuo da un determinato incarico! La cessazione sta a dimostrare che qualcosa è accaduto. che una molla è scattata. La molla, a

ritroso in questo caso, fa perdere il mandato di consigliere regionale al cittadino eletto. La portata giuridica del rapporto allora si restringe al contemporaneo esercizio dei due compiti e non può avere altro effetto se non quello di impedire che il cumulo di uffici si produca. Quindi, tanto la incapacità, come la ineleggibilità per ragioni di occupazione o di ufficio, sono una mera creazione della legge e possono quindi essere o non essere in armonia con le effettive condizioni di fatto, secondo i criteri cui la legge si ispira ed i princìpi cui obbedisce.

Una interessante indagine è quella relativa alla diversità, in questa materia, della legislazione vigente nei vari Stati. Ci siamo limitati a considerare gli Stati europei, dal momento che in questi giorni non abbiamo avuto tempo sufficiente per studiare la legislazione dei paesi extraeuropei; comunque appare evidente l'esistenza di due tendenze estreme, tra le quali operano tutte le altre appartenenti ai paesi moderati.

Per alcuni Stati l'istituto della decadenza è una conseguenza automatica ed immediata e noi abbiamo presentato un subemendamento in questo senso. Una tendenza è rappresentata da quegli Stati che non conoscono alcuna forma di incompatibilità e quindi non hanno bisogno dell'istituto della decadenza, mentre l'altra è rappresentata da quegli Stati che non trascurano alcuna occasione per estendere la rete della incompatibilità, creduta per lo più il principale rimedio contro la corruzione ed i difetti dei regimi parlamentari. Infatti il discorso della crisi dei regimi parlamentari non investe soltanto noi, ma tutti i paesi retti con questo sistema; tutto al più noi rappresentiamo il regime parlamentare che è rimasto indietro più di tutti gli altri, dal momento che stiamo ancora discutendo su delle tesi appartenenti alla fine ed anche alla metà dell'ottocento, senza aver compiuto un piccolo passo avanti.

Mentre gli altri paesi cercano nuove vie e nuove esperienze, come fa anche un paese europeo molto vicino a noi, noi ci ostiniamo a rimanere radicati nel passato. Il nostro paese non ammette di avere sbagliato e non sa che la cosa più bella è ammettere i propri errori. Istituti vecchi e decrepiti come i nostri non si modificano con degli sciroppini, ma con le revisioni radicali che implicano il riconoscimento degli errori compiuti. Soltanto l'ottusità di certi ambienti italiani può gabellare per dottrine morte e sepolte le uniche che invece potrebbero essere efficaci perché moderne, nate nel ventesimo secolo.

Vi parlavo, onorevoli colleghi, dei tentativi che numerosi paesi stanno facendo per uscire dall'*impasse* nel quale si trovano i regimi parlamentari. Uno di questi è rappresentato dal suffragio universale, che si tende a modificare attraverso il voto plurimo, proprio in nome della libertà e della giustizia. Si è capito finalmente, dopo tanto tempo, che non è giusto porre sullo stesso piano un giovane il quale non ha responsabilità alcuna se non quella della propria vita e un padre di famiglia, che magari ha la responsabilità di dieci figli, chiamato a rendere conto della vita, della salute, delle azioni dei suoi figli, fino a risponderne civilmente ove uno di essi abbia arrecato danni ad altri; e se maggiore è la responsabilità, maggiore dovrebbe essere conseguentemente il peso che quel padre di famiglia esercita sulla vita del proprio paese.

Nonostante i fermenti nuovi che un po' ovunque si vanno profilando, voi, signori del Governo, rimanete fermi su posizioni ottocentesche; e questo non per dir male di un grande secolo, dal quale possiamo ancora apprendere molte cose, ma per rilevare che si è incapaci di inventare soluzioni nuove.

Se per caso queste soluzioni nuove sono state non dico attuate ma solo pensate durante il regime fascista, chi oserebbe farle proprie ? Questo è il pregiudizio che impedisce di uscire dall'attuale *impasse*.

Come rilevavo poc'anzi, il problema delle cause di decadenza si pone in termini analoghi in tutta Europa e viene risolto in maniera diversa, cosicché alcune nazioni si orientano verso una disciplina estremamente rigida, altre ritengono invece inopportuno stabilire norme eccessivamente particolareggiate in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza. Tra queste due tendenze estreme ve ne è una terza che si sforza di raggiungere un punto di equilibrio.

Per comprendere quale sia la via migliore da seguire, è necessario domandarsi per quali motivi sono stati creati gli istituti della ineleggibilità, della incompatibilità e della decadenza, per vedere poi quali rimedi debbano essere attuati per eliminare i difetti riscontrati nei regimi parlamentari. Dobbiamo tuttavia domandarci preliminarmente se quelli proposti siano realmente rimedi validi o se invece non equivalgono a ornamenti che si vogliono inserire su quella finestra dipinta di cui parlavo prima per arricchirne la coreografia, ma che in realtà non hanno alcun valore.

Perché dunque è sorto l'istituto della decadenza ? La domanda è fondamentale per-

ché solo se si risponde ad essa si comprende quale sia il vero significato di tale istituto e ci si rende conto dei pericoli che deriverebbero dal lasciare in tale materia un troppo ampio potere discrezionale o al potere esecutivo o alle Assemblee regionali. Vi è il pericolo che le regioni nelle mani del potere esecutivo facciano i loro regolamenti interni sulla base delle « veline » loro passate dagli organi centrali, mentre le regioni a maggioranza comunista si daranno altri e diversi regolamenti. Quello che è certo è che ogni regione adotterà una procedura propria ed autonoma.

Ora, non ci interessa tanto il sapere come sono sorti (anche perché questo ci è stato detto in sede di discussione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità) quanto perché sono sorti questi due istituti, con quali fini e come l'istituto della decadenza conseguentemente abbia operato. La causa prima dell'incompatibilità, al pari di quella della immunità, deve ricercarsi innanzitutto in quel noto conflitto che si rivela nei poteri pubblici. Qui mi riallaccio a quell'indagine del Migliori che bene ha individuato tale causa, trasferendo il discorso dal piano politico al piano morale. Noi affrontiamo il discorso sul terreno politico, parlando dello stato di conflitto che si rivela nei pubblici poteri nel periodo del loro sviluppo, quando i vari organi dello Stato non hanno ancora coscienza dei propri poteri e delle proprie funzioni, ma già si avverte la necessità di tutelare nel conflitto un istituto piuttosto che un altro. È in quel momento che questi poteri pubblici cercarono di costruirsi le proprie sfere di competenza anche in conflitto con altri poteri, per l'antica bruta tendenza umana di allargare il più possibile la propria sfera di attribuzioni. Quando questi istituti hanno cominciato ad acquistare coscienza dei rispettivi diritti e delle rispettive attribuzioni, hanno sentito il bisogno di difendere l'indipendenza e l'integrità delle sfere di competenza che già avevano acquistato. Ed è in questo momento che si manifesta la tendenza a garantire un organo anche con il sistema dell'immunità, il cui discorso talvolta viene frainteso. I colleghi del partito liberale si sono fatti promotori di una proposta di legge che è apprezzabilissima dal punto di vista morale, perché tendente a colpire il malcostume, ma mi chiedo che cosa accadrà il giorno in cui la toga del difensore non avrà più alcun privilegio; la funzione pubblica del difensore è quella di difendere la libertà e la personalità dello imputato. Quindi l'immunità non rappresenta un privilegio per il parlamentare, ma una delle garanzie, è un privilegio concesso dallo elettore all'eletto, perché se ne serva come baluardo, perché sia portatore e difensore dei diritti dell'elettore. Lo stesso discorso vale in tema di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza. La previsione della possibilità di un conflitto tra il potere esecutivo e gli organi della rappresentanza è all'origine delle incompatibilità parlamentari, e lo dimostra la storia; approfondendola, infatti, si comprende l'istituto della decadenza e ci si vergogna di affrontare questo problema con tanta superficialità, senza concretezza, lasciando così un istituto effimero, per cui esiste la decadenza, ma non le conseguenze di essa. Lo dimostra la storia del parlamento inglese, nella quale per la prima volta prese corpo l'istituto in parola. Un'indagine di questo genere si fa ancor più interessante, se si pensa all'esaltazione comunemente sentita nei confronti del parlamento inglese. Ci dicono che esso è ora in parte decaduto, forse perché da parecchio tempo l'Inghilterra non esporta più certi suoi princìpi, ma è stata a volte costretta a recepire regimi di altri paesi.

Quando il parlamento inglese cominciò ad acquisire piena conoscenza di sé, più forte e vigoroso divenne il conflitto con la Corona, la quale fino ad allora aveva fatto ricorso ad innumerevoli mezzi di corruzione per dominarlo. Mentre la Camera dei Lords rimaneva « addomesticata », quella dei Comuni acquistava forza, prestigio e, quindi, coscienza di sé. La Corona, per difendere la propria sfera di influenza, predispose persino l'elezione a catena di funzionari da essa dipendenti. Ma, ciò non bastando, nel 1575 la dinastia dei Tudor stabilì (e vedremo la intelligente reazione a ciò da parte di una assemblea sempre più cosciente dei propri diritti e doveri) che potessero essere eletti deputati persino gli ambasciatori, diretti strumenti operativi della Corona, finché gli Stuart accentuarono la pressione e provocarono libere elezioni. E allora il conflitto si acuì. È interessante: sono le prime libere elezioni della storia, e solo comprendendo il perché di questi istituti si comprende il perché e la funzione della decadenza, che da principio anche in Inghilterra funzionava poco. A mano a mano che la assemblea diventava la Camera dei comuni, la quale, poi, trascinò la Camera dei Lords, nasceva in Inghilterra la vera democrazia, di cui in Italia non c'è neppure un barlume di traccia.

Queste prime leggi sono ancora testimonianza di una gloriosa tradizione anglosas-

sone. La Camera dei comuni non si batteva per difendere dei privilegi, ma per difendere i diritti e la libertà dei cittadini di fronte agli atteggiamenti della Corona.

Le prime decisioni coraggiose non rimasero senza conseguenze, perché furono seguite da diversi provvedimenti. Io vorrei vedere, se avessimo noi il coraggio di decidere qualcosa di questo genere: un Governo come questo, impotente oltre che incapace, potrebbe reagire; ma se ci trovassimo di fronte ad un Governo cosciente della propria funzione, voi ne vedreste le reazioni.

Con legge del 1606 si escludono dalle elezioni i governatori delle colonie, i principali funzionari dello Stato e i giudici d'Irlanda. Siamo dunque già lontani dalla legge che ammetteva l'eleggibilità degli ambasciatori. Si vede così quali sono le prime categorie escluse, per le quali la decadenza dovrebbe operare. Si comincia dalle categorie che ho citato perché si trattava di quelle che più potevano avere influenza, e si doveva liberare il Parlamento da quelle presenze per avere una assemblea libera ed indipendente. Anche nelle prime leggi italiane la decadenza si riallaccia a quella tradizione, e le prime categorie ad essere escluse sono proprio quelle, per esempio, degli impiegati dello Stato, sia pure con il limite sino al 40 per cento.

Nel 1644 il parlamento inglese interdisse a qualunque persona che occupasse una funzione pubblica o rivestisse un comando militare di far parte di entrambe le Camere.

Se osservate le cause di ineleggibilità o le condizioni di incompatibilità previste negli articoli di questa legge, le ritrovate in quella, con la sola differenza che la decadenza allora operava immediatamente ed automaticamente, solo che si accertasse l'esistenza della sua causa. A mio avviso questa decadenza oggi si dovrebbe chiamare incandidabilità, cioè mancanza di diritto a presentare la candidatura.

Esiste una dottrina che sostiene che la decadenza non opera per la situazione preesistente alle elezioni, in quanto esiste la sanatoria dell'elezione. Io mi sono permesso di mettervi in guardia contro questa dottrina, ma onestamente bisogna riconoscere che essa esiste. Ed allora, il solo mezzo per rendere efficace l'istituto della decadenza, è quello di esigere dal giudice, all'atto di presentazione delle liste, l'esame delle situazioni giuridiche, prima che la lista venga presentata all'elettore. In tal modo l'elettore sa che viene presentata una lista nella quale i candidati si trovano tutti nelle condizioni volute dalla legge. In tal modo trasferiremmo il discorso su un istituto che non esiste, ma che tuttavia potrebbe essere ugualmente operante, quello della declaratoria di improponibilità di una candidatura, mentre l'istituto della decadenza, che invece esiste, è effimero.

Abbiamo visto, quindi, di quali categorie la Corona si servisse per creare un conflitto con il nascente potere legislativo, che pretendeva di acquistare una certa autonomia. (*Commenti al centro*).

Capisco benissimo che per voi, colleghi che mi interrompete, queste sono barzellette, ma vi farebbe certamente bene un po' di meditazione in biblioteca.

Nel 1649 i giudici delle corti di Inghilterra furono dispensati dall'assistere alle sedute, proprio per difendere il prestigio e l'autonomia del Parlamento, fino a quando fossero ancora in carica. Ecco perché noi diciamo che la decadenza deve operare prima, cioè come decadenza dalla lista, e non dopo, quando l'indagine è resa più difficile, perché non è più un'indagine giuridica bensì politica. Non è concepibile che l'indagine politica proceda su un piano diverso dall'indagine giuridica, ma perché ciò avvenga è necessario che la decadenza operi prima e non dopo.

Vuole il giudice delle corti di Inghilterra assistere alle sedute del Parlamento? Smetta allora di fare il giudice. Non è possibile che la decadenza operi dopo: essa deve essere considerata come la condizione pregiudiziale per l'inclusione nelle liste elettorali. Nel 1680 i famosi *bills* inglesi prescrivevano che nessun membro del potere legislativo avrebbe potuto accettare un posto retribuito senza l'autorizzazione del Parlamento. Si tratta di un istituto che noi, purtroppo, non conosciamo, ma che riveste un'importanza fondamentale. Noi sosteniamo in maniera radicale una tesi che potrebbe nascondere un'ingiustizia nei confronti di categorie che possono benissimo ricoprire l'uno e l'altro incarico. Di qui la necessità dell'autorizzazione del Parlamento.

Cerchiamo di imparare qualcosa dall'allora nascente ordinamento britannico, anche sotto questo profilo. Allora il parlamento, nella propria sovranità, autorizzava un proprio rappresentante ad assumere questo o quell'incarico. Vedete, onorevoli colleghi, quanto sia alto il significato morale di un discorso di questo genere, che fra l'altro prevede tutte le ipotesi!

Mi rendo conto che a volte il prestigio politico di un parlamentare o di un consigliere

regionale può essere motivo di grande vitalità per un ente, ma noi dobbiamo soprattutto fare in modo che sia il Parlamento a concedere l'autorizzazione. E si badi che sostengo una tesi simile in un Parlamento nel quale il nostro gruppo conta ben poco. Sono concetti che, se attuati, potrebbero consentire la concessione di autorizzazioni non certamente nei nostri confronti. Ma noi ci battiamo per sostenere un principio, che scaturisce dall'idea di un parlamento che noi sogniamo ancora ad occhi chiusi, un grande parlamento italiano fatto di uomini pronti a tutelare il prestigio e l'autonomia delle istituzioni e del potere legislativo di fronte all'invadenza e alla prepotenza del potere esecutivo.

Onorevoli colleghi, pensate forse che quella norma dell'ordinamento inglese fosse attuata ? No, non lo fu, perché era troppo bella, troppo intelligente, troppo idonea a colpire determinati interessi. Così rimase inoperante fino al 1692.

Quella norma del 1680 non fu applicata fino al 1692, fino a quando cioè i Comuni non votarono un grande atto che vale la pena di leggere per capire l'istituto della decadenza, per capire quale sia il fine della incompatibilità e della ineleggibilità. I Comuni, dunque, votarono un atto che escludeva assolutamente ogni persona che occupasse un impiego qualunque dipendente dalla Corona. Ma l'escludeva prima della candidatura: ecco come si fa quando si vuole rendere operante un istituto. Ecco dimostrato quanto siamo lontani da questo obiettivo quando invece si vuole accettare un istituto inoperante, inefficace, assurdo come quello che ci accingeremo a votare questa sera, questa notte o domani.

La storia dello sviluppo delle incompatibilità segue le vicende del conflitto dei due poteri e l'influenza è nel grado di dipendenza dei pubblici funzionari servi della Corona, servi cioè del potere esecutivo.

Bisogna colpire prima, perché dopo l'interprete fa scattare la molla o dell'insabbiamento o della cosiddetta sanatoria politica.

Queste cause si accentuarono con la nascita del governo di gabinetto che non può governare senza il favore della Camera. Parlo del Parlamento italiano, del Governo italiano. Quest'ultimo non può operare senza il favore almeno formale dell'Assemblea perché, diversamente, gli italiani se ne accorgerebbero e reagirebbero. Invece il malcostume che noi andiamo denunziando va dilagando.

Cosa fa il Governo italiano ? Cerca con ogni mezzo di legare le persone al rapporto di interesse. Parlo di questo Governo, di questa Camera, ma il riferimento storico riguarda la nascita dei governi di gabinetto, anche se questi riferimenti si attagliano perfettamente alla situazione attuale.

Bisogna considerare il parlamento quale esso è stato ridotto da questi governi: non è possibile operare sul piano dell'autonomia perché il potere esecutivo fa muovere il parlamento come vuole, per cui la decadenza diventa uno strumento appunto del potere esecutivo. Se invece si potesse operare autonomamente e tempestivamente (tempestivamente significa prima che la elezione sia avvenuta) l'Assemblea sarebbe formata da uomini molto più liberi.

Io comprendo le esigenze dei gruppi, ma nella Costituzione è scritto che noi siamo i rappresentanti non dei nostri elettori, ma del popolo italiano. Se ci ricordassimo sempre di questa norma, di questo imperativo, di questo comandamento, ben altra sarebbe l'altezza di questo Parlamento e ben altro sarebbe il Governo, travolto, in questo caso, dalle decisioni del Parlamento.

Mille volte un parlamento di uomini liberi avrebbe schiacciato un governo incapace, inutile e dannoso come è quello di fronte al quale noi parliamo. Per questo si sente di più il bisogno di difendere il Parlamento e si invoca sempre più un istituto efficace che resti un'arma operante.

Ma voglio permettermi di leggervi una pagina di un interessante volumetto di Vincenzo Miceli, pubblicato nel 1901, sulle incompatibilità parlamentari: spero di poter far meglio capire, con questa citazione, quanto importante sia l'istituto della decadenza, specie nella legge che stiamo esaminando. Diversi colleghi di altri settori, infatti, ci hanno detto che, dopo le due belle battaglie combattute sugli articoli 5 e 6, ormai non avremo nulla da dire sull'articolo 7, che tratta della decadenza: perché, in sostanza – quei colleghi argomentavano – la decadenza non è che la conseguenza del verificarsi di determinate condizioni.

Ma un istituto di questo genere, perché abbia la sua ragion d'essere, deve essere efficace. Vogliamo fare le regioni ? Almeno creiamo qualche cosa di nuovo. In fondo, sareste voi a guadagnarne, perché comincereste a creare l'aspettativa di una revisione (non voglio parlare di riforme, perché pare che non sappiate farne) di tutto il sistema, per arrivare alla creazione di un sistema unitario e organico per tutto il territorio nazionale, che operi al di sopra delle decisioni delle regioni. In questo modo, non solo fareste una

bella figura, ma comincereste a restituire allo Stato quel che le regioni non già abusivamente ma di fatto hanno rubato allo Stato (perché lo Stato se l'è lasciato rubare).

Sentite, dunque, onorevoli colleghi, quanto è attuale ciò che in questa materia il Miceli andava pubblicando nel 1901; vi renderete conto che non era fuor di luogo osservare che su questo tema si dibatte da un secolo. È un tema che noi non consideriamo, come se mai una indagine o uno studio fossero stati compiuti, mentre negli altri paesi è continuamente aggiornato secondo le esigenze di uno Stato moderno. Ecco che cosa scriveva nel 1901 il Miceli: « Le democrazie per loro indole sono sempre sospettose e vedono dovunque pericoli e nemici delle loro istituzioni ». Debbo a questo punto precisare che il Miceli credeva in queste cose, ma aveva ritenuto opportuno di sviscerare questa materia, perché la decadenza è un istituto effimero e bisogna crearne un altro che operi e che dia le necessarie garanzie.

Ora, giacché avete voluto approvare i due articoli precedenti, fate sì che almeno l'istituto della decadenza possa efficacemente operare nell'ambito di quel che già avete deciso. Eliminiamo cioè questo istituto che non opera e creiamo un altro istituto che io mi son permesso di chiamare « non candidabilità », cioè non possibilità di presentare la candidatura, che renderebbe concrete ed efficaci quelle cause di ineleggibilità o condizioni di incapacità.

E continuo la citazione: « Gelose più delle forme che della sostanza delle cose, esse (cioè le democrazie) cercano e credono di garantirsi con proscrizioni, con limitazioni, con impedimenti formali di ogni genere; e tra questi sono indotte ad accordare molta importanza alle condizioni e al sistema dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità ». Queste parole sembrano scritte proprio per questo dibattito a dimostrazione che la decadenza non è un'arma efficace nelle mani di un legislatore.

Prosegue il Miceli: « In essi » (cioè negli istituti della incompatibilità e della ineleggibilità che debbono operare con la decadenza) « vedono uno dei rimedi più energici contro la corruzione parlamentare, l'affarismo, la disorganizzazione dell' amministrazione pubblica per opera della politica e in genere contro i mali del parlamentarismo. Il sentimento di sospetto è anzi in esso così potente che le induce a diventare anche illogiche, agendo con l'esagerazione di questo sistema contro i loro principî e il loro punto di partenza. Perché le incompatibilità sono, nel fatto, restrizioni poste alla pratica esplicazione della sovranità popolare... » (non diversamente io ho creduto di impostare questo mio modesto intervento, appunto sulla traccia di questi insegnamenti di tanti anni fa) « ... al principio della libera scelta dei propri rappresentanti, in quanto sottraggono una quantità notevole di cittadini alla partecipazione della vita pubblica, e limitano la facoltà degli elettori di scegliere la persona in cui credono di riporre la fiducia ed affidare la rappresentanza dei propri interessi. Ma la logica non è il forte delle democrazie, in esse ordinariamente i sentimenti hanno la prevalenza e forse, più che negli altri regimi politici, in quelli democratici è accentuata la fiducia nell'azione delle leggi, e la speranza che con esse si possa rimediare ad ogni male ».

Vedete come ritorna il concetto della indispensabilità di superare certe situazioni, e di creare istituti nuovi ed efficaci, oltre che moderni, a tal fine.

« Onde in genere, possiamo osservare che dove più forte e diffuso è lo spirito democratico, più attiva si dimostra la tendenza ad accrescere le immunità parlamentari. Questo fenomeno l'abbiamo potuto osservare anche nel nostro paese, dove le leggi sulla incompatibilità sono diventate più numerose e restrittive a misura che la nostra Costituzione si è svolta verso forme più democratiche, e lo spirito democratico si è infiltrato nei nostri pubblici istituti e nei rapporti tra i pubblici poteri ».

Lo spirito democratico, sospettoso come è nella sua natura, ha bisogno della famosa finestra dipinta, che deve essere abbellita pur se dietro di essa c'è il vuoto. Così restano svuotate di ogni significato le istituzioni democratiche.

« Accanto a questa, si mostra l'altra tendenza di rendere dipendente e precaria la posizione dei funzionari pubblici. Le due tendenze procedono di conserva, lo stesso spirito di sospetto che induce a tener lontani i funzionari dall'ufficio di rappresentanza, induce a rendere i funzionari dipendenti e ligi al gabinetto, mandandoli in balìa dei partiti e delle persone che si succedono al potere. La volontà del popolo sovrano non può ammettere che, davanti ad essa, si organizzino poteri indipendenti che in qualche modo possono riuscire di ostacolo alle sue libere e capricciose manifestazioni ».

ACCREMAN. L'onorevole Franchi sta leggendo da un quarto d'ora, speriamo che non

abbia intenzione di leggerci tutta la collana *Medusa* di Mondadori.

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, la prego di attenersi all'argomento. Prego altresì gli onorevoli colleghi di ascoltare l'onorevole Franchi senza interromperlo.

FRANCHI. Smetterò di leggere, signor Presidente; io credevo semplicemente di essere di conforto ai colleghi.

ACCREMAN. Da quanto ha detto l'onorevole Franchi non abbiamo capito se un deputato eletto con un minor numero di voti di un altro è deputato oppure no.

FRANCHI. Questo ella dovrebbe dirlo all'Assemblea. Queste accuse mi lasciano del tutto indifferente, perché non riguardano la mia persona ma una decisione dell'Assemblea. A parte però ogni considerazione di carattere personale, io ritengo che per evitare situazioni di questo genere, per rimuovere ogni possibilità di sospetto, debba essere reso operante l'istituto della decadenza.

Appunto in riferimento a questa esigenza mi sono permesso di citare un libretto che ritengo del massimo interesse e che avvalora la mia tesi, e cioè che le decisioni devono essere prese prima che si configurino i casi particolari, per dare le massime garanzie agli uomini e all'elettorato che li sostiene. Per questo noi riteniamo che l'istituto della decadenza debba essere riveduto e che debbano essere affidate ai giudici le indagini preliminari in questa materia. Liberiamoci, onorevoli colleghi, da indagini che sono soltanto politiche, perché chiunque operi in un'assemblea elettiva è spinto essenzialmente da tesi politiche. La giustizia non si attua qui dentro: solo i magistrati sono veramente in grado di emettere sentenze; noi qui dobbiamo soprattutto fare delle buone leggi, ed è già molto ottenere questo risultato.

Spetterà ad altri colleghi del mio gruppo esaminare l'articolo 7 sotto il profilo tecnico. A me interessa qui rilevare che dei quattro gruppi di ipotesi ve ne è uno che dovrebbe essere eliminato, e cioè quello riguardante il giuramento. A parte però questi rilievi di ordine essenzialmente tecnico, la domanda che noi ci poniamo è quella delle garanzie che vengono offerte da questa legge. In altre parole, chi applicherà questo sistema della decadenza? È noto infatti che la giustizia amministrativa (questo è appunto il suo dramma) manca degli organi di esecuzione.

Nelle assemblee elettive, dalla Camera dei deputati ai consigli regionali, abbiamo generalmente organismi con poteri istruttori, che qui (e anche in talune assemblee regionali, come in Sardegna) si chiamano giunte delle elezioni. Quando però ci troviamo di fronte ai casi concreti, constatiamo quanto sia difficile salvaguardare i diritti di tutti, se non ci si sottrae all'influenza della politica, che del resto è naturale e logica in una assemblea elettiva. È dunque indispensabile sottrarre tali decisioni ai consigli regionali e affidarli a qualificati organi giudiziari; in caso contrario non si riuscirà mai a rendere veramente operanti le condizioni e le cause di ineleggibilità, di invalidità, di decadenza. Quando un organo di questa Camera, ad esempio, decise di ritenere compatibile con lo svolgimento del mandato parlamentare una lunghissima serie di incarichi, di cui risparmio la elencazione, nessuno sapeva in precedenza che quelle fossero condizioni di incompatibilità appunto perché dovevano essere fatte indagini da parte di un organo apposito. Ma quando infine questo organo decide in un certo modo e il parallelo dell'altro ramo del Parlamento annulla quella decisione, non potete più ritenere che le nostre critiche siano solo espressione dell'ostruzionismo.

La « non candidabilità » è la tesi che presentiamo per rendere efficace l'istituto. Potremmo trovare una formula giuridica che sostituisca totalmente l'articolo 4, in quanto la decadenza è inefficace, se è vero, come è vero, che la prima volta che la nostra Assemblea ha provato a rendere operante l'istituto, ha urtato contro l'analogo organo del Senato. Questa è la situazione. Abbiamo già detto come sia effimero un istituto che serve a rendere all'esecutivo il solo grande servigio di operare come vuole secondo le situazioni. Sganciate questo istituto e createne uno che, all'atto della presentazione delle liste, compia preliminarmente queste indagini; date la possibilità al cittadino di difendersi dinanzi ad un organo di questo genere. Vi accorgerete che questo istituto nuovo sarà veramente efficace e sostitutivo dell'istituto della decadenza, che avete previsto solo formalmente.

Chiediamo queste cose in nome di quella moralizzazione nel conflitto tra i pubblici poteri di cui voi siete i primi a menare vanto, quella moralizzazione che dite di volere, sapendo di non volere. Ora la strada per ottenerla vi è stata indicata, usatela tecnicamente come credete. Si operi su questo terreno e non si avrà più una decisione non eseguita, non si avranno più mille situazioni ritenute

ingiuste e inique anche dagli stessi interessati. Soltanto in questo caso si avrà quella certezza del diritto, di cui parlate soltanto quando vi fa comodo per la vostra situazione politica e che calpestate quando credete di « gabellarla » per altri motivi.

Invochiamo la soppressione di questo articolo, denunciamo l'inutilità di un articolo che resta senza soluzione, denunciamo la precisa volontà di una maggioranza di creare un istituto inutile ed inefficace, denunciamo il vostro solito sistema di malcostume, diretto ad operare contro ogni voce che vi suggerisca la strada per modificarlo. Ci auguriamo che la Camera, in un momento di rimeditazione, voglia accogliere alcune di queste osservazioni.

TROMBETTA. Chiedo di parlare sull'articolo 7.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TROMBETTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è mia intenzione intervenire sull'articolo 7 che, prevedendo i motivi di decadenza dal mandato elettorale regionale, forma, insieme con gli articoli 4, 5 e 6, un organico complesso. La decadenza dal mandato, secondo l'articolo 7, avviene per la perdita delle condizioni di eleggibilità di cui ci siamo occupati esaminando l'articolo 4 (e che non sto a ripetere, per non far perdere tempo alla Assemblea), per il sopraggiungere, dopo le elezioni, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 5 (che non desidero considerare nuovamente), e, infine, per l'esistenza, ignorata fino al momento delle elezioni o sopraggiunta, delle cause di incompatibilità previste nell'articolo 6 (che non desidero rielencare, come sarebbe possibile fare se volessi prolungare inutilmente il mio dire).

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 potrebbero essere definiti, giuridicamente, un disposto combinato, che trova un'integrazione nell'articolo 18 (del quale parleremo al momento opportuno) e, più precisamente, nel meccanismo dell'accertamento e delle contestazioni delle varie cause di ineleggibilità, delle varie incompatibilità e, infine, nell'istituto della cosiddetta opzione, che può porre rimedio alle cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Tale disposto combinato dovrebbe costituire il baluardo morale della presente legge elettorale contro le incompatibilità che rappresentano, indubbiamente, una grossa e brutta « mala erba » del nostro sistema (e voi lo sapete meglio di me, anche se io faccio indegnamente parte della Giunta delle elezioni come segretario e, quindi, ho visto tanta acqua passare sotto i ponti). In sostanza, tutto si traduce, o si riduce, in certo senso, a incompatibilità; infatti, le condizioni di ineleggibilità si trasformano sostanzialmente in incompatibilità. Le stesse condizioni di eleggibilità, anche se indirettamente, scaturiscono dall'assenza di incompatibilità o di ragioni di ineleggibilità.

Non desidero fare una esegesi psico-filosofica dell'istituto dell'incompatibilità, vista nel suo organico insieme, che trova corpo nel disposto combinato degli articoli 4, 5, 6 e 7 e che trova il suo corollario, infine, nell'articolo 18. Non voglio far questo, perché ciò mi porterebbe troppo lontano, ma vorrei sottolineare la particolare importanza di questo istituto proprio come baluardo del corretto funzionamento di un ente, tanto più quando esso è chiamato ad esercitare funzioni politico-amministrative che certamente saranno poliedriche e complesse nell'ambito dell'organismo regionale.

Dobbiamo controllare se l'articolo 7 corrisponda alle necessità alle quali deve corrispondere, e se completi concretamente quel disposto combinato di cui ho parlato; e soprattutto si tratta di vedere se esso completi il congegno delle incompatibilità previsto da questo provvedimento. Infine, dobbiamo vede se esso utilizza il congegno delle incompatibilità nel suo duplice fondamento etico e tecnico.

Il fondamento morale dell'incompatibilità si estrinseca anzitutto nei confronti del soggetto. L'autorità dello Stato e la saggezza del legislatore sono chiamati, con questo mezzo, quasi a non indurre il soggetto nella tentazione di fare favoritismi. Infatti, il soggetto potrebbe essere tentato di commettere favoritismi proprio per il fatto di ricoprire una determinata carica che il legislatore avesse omesso di dichiarare preventivamente incompatibile con gli obiettivi e gli scopi che la funzione alla quale il soggetto viene eletto si ripromette di raggiungere.

Si tratta di un fondamento morale che non agisce solo nei confronti del soggetto, ma si estrinseca anche nei confronti di terzi, cioè dei cittadini in genere, per proteggerli dagli abusi, e nei confronti della stessa dignità e del prestigio dello Stato, che sempre vengono scossi (e ne soffrono anche l'autorità dello Stato e le istituzioni democratiche) quando dall'incompatibilità, non bene prevista dalla legge e non chiaramente dichiarata, possano derivare abusi e favoritismi.

Purtroppo vi sono stati e vi sono casi di incompatibilità che non hanno prodotto e non producono la decadenza. Tutti, più o meno, ne conosciamo qualcuno. Questo avviene proprio perché il meccanismo legislativo difetta in talune leggi, non tanto nella mancata previsione di incompatibilità e ineleggibilità, quanto nel congegno della tempestività e della serietà dell'accertamento dell'incompatibilità, e conseguentemente nel congegno della decadenza che deve essere automatico, oltre che fulmineo.

Noi abbiamo presentato un emendamento in cui parliamo di « immediatezza ». Si dovrebbe addirittura parlare di « fulmineità ».

Vi è poi, come dicevo, un fondamento tecnico della incompatibilità. È un fondamento che si estrinseca in una incapacità, che diventa congeniale al soggetto, di giudicare e risolvere obiettivamente determinate questioni allorché il soggetto medesimo è impegnato o, meglio, fuorviato da determinate altre cariche o funzioni rappresentative.

Mi spiego con un esempio pratico. Un consigliere regionale che fosse anche sindaco di un comune della regione come potrebbe valutare e decidere obiettivamente, quindi nel modo migliore, il problema, per esempio, del trasferimento di un'industria da quel comune ad un altro ? Come potrebbe obiettivamente decidere, giudicare e deliberare su una spesa o su un investimento a favore di cose che non vadano direttamente a vantaggio o, peggio ancora, che danneggino quel comune, cose che pure fossero necessarie nell'interesse generale della regione ?

È chiaro che la valutazione giusta ed obiettiva di questo interesse generale viene sminuita, ridotta, messa, direi, in schiavitù nel soggetto che deve giudicare, dagli obblighi che ha, dagli appesantimenti che gli derivano dall'altra carica, che dovrebbe essere incompatibile e non lo è stata o, per meglio dire, non ha fatto decadere una delle due funzioni nel soggetto.

Questi non sono casi teorici, credetemi. Penso che nella programmazione economica decentrata (purtroppo andiamo incontro fatalmente ad una programmazione economica decentrata, cioè regionale) questi casi saranno di tutti i giorni, oso dire di tutte le regioni, perché è difficile trovare regioni che siano talmente integrate nella loro struttura economico-produttiva da non soffrire concorrenza in aree e sottoaree, provinciali o anche non provinciali, nell'ambito della stessa regione.

Saranno casi, quindi, che impegneranno molto spesso il raziocinio e la coscienza dei rappresentanti regionali, chiamandoli ad una decisione. Alcuni nostri emendamenti presentati all'articolo 6 avevano proprio lo scopo (purtroppo la maggioranza è rimasta sorda, tranne che in un caso) di eliminare le conseguenze dell'incompatibilità sul piano economico, oltre a quelle sul piano etico, cui ho accennato prima.

Una volta stabilito il complesso delle ineleggibilità e delle incompatibilità, bisogna poi preoccuparsi del loro tempestivo controllo, cioè bisogna controllare le posizioni dei singoli, in modo da fare scattare un determinato meccanismo – che bisogna rendere il più sicuro ed il più automatico possibile – per la decadenza dalla carica. Ed è proprio delle cause di decadenza che si occupa l'articolo 7.

Parleremo più diffusamente del meccanismo in questione in occasione dell'esame dell'articolo 18. Ma è estremamente importante la sua valutazione, se si vuole evitare veramente il verificarsi di abusi, anche di quelli semplicemente politici. Infatti, non vi sono soltanto abusi di carattere economico e amministrativo, cioè favoritismi che sfociano sul terreno economico, ma vi sono anche favoritismi di natura semplicemente politica.

Voglio spiegarmi anche qui con un esempio. Una persona, per esempio, la si mantiene con i piedi in due staffe diverse, magari incompatibili, perché ciò è comodo al suo partito. Probabilmente la persona interessata lo dichiarerebbe, invece la cosa si ferma nel silenzio, nel silenzio si acquieta in un certo qual modo la coscienza del soggetto e la coscienza dei partiti non ha bisogno di quietarsi perché quelli sono *au dessus de la mêlée*, si sentono tali, o per lo meno si ritengono tali.

L'automatismo, invece, come dicevo, è importante in questo campo; né ci si deve nascondere dietro la comoda scusa (come forse qualche volta, e forse troppo spesso si fa) che i cittadini possono sempre denunziare personalmente queste incompatibilità.

Noi sappiamo benissimo che pochi cittadini (forse nessuno) hanno mai, purtroppo, il coraggio di farlo; perché ogni cittadino rimane, anche lui prigioniero di determinate valutazioni, di determinate considerazioni, anche di interesse, essenzialmente egoistici ma pur legittimi, a difesa propria. Quindi non bisogna far sì che un meccanismo non scatti come deve scattare.

Restando ancora per un momento sul piano generale a me sembra necessario sottolineare un'altra esigenza tecnico-giuridica che si proietta poi anche sul piano pratico: quella di una razionale, chiara e ben coordinata

combinazione delle ragioni di ineleggibilità e di quelle di incompatibilità che sono, direi, intercambiabili, fungibili e complementari le une con le altre. Ciò proprio agli effetti di quel corretto e coerente congegno della decadenza (di cui si occupa appunto l'articolo 7) se si vuole veramente che questo congegno sia corretto, coerente e funzioni.

A questo riguardo (a parte il fatto che nessuno degli emendamenti chiarificatori è stato accettato agli articoli 5 e 6) noi non sappiamo se gli emendamenti correttivi all'articolo 7 che in parte abbiamo presentato saranno presi in considerazione dalla maggioranza, ciò per le necessarie implicazioni che potrebbero avere sui disposti degli articoli 5 e 6 (è chiaro infatti che se oggi andiamo a proporre qualcosa sull'articolo 7, veniamo a toccare di nuovo la materia degli articoli 5 e 6).

Noi ci domandiamo dunque se gli emendamenti correttivi all'articolo 7 verranno presi in considerazione dalla maggioranza la quale avrebbe ancora la possibilità di riprendere l'autobus perduto in sede di esame dell'articolo 6 e correggere ed integrare questo congegno incompleto, imperfetto, non chiaro delle ragioni di ineleggibilità e dei motivi di incompatibilità, così come sono rappresentati agli articoli 5 e 6 di questa legge.

Perché abbiamo questo dubbio ? Perché la maggioranza, salvo un sempre possibile atto di resipiscenza, si è resa essa stessa prigioniera di questa discussione rigida e schematica, resa tale dal blocco degli emendamenti voluto proprio dalla maggioranza; blocco che vi priva di un rapporto, e voi ve ne rendete conto. Ve ne rendete conto perché, per quanto possiate dire che siamo degli ostruzionisti, crediamo di aver dato la dimostrazione che abbiamo portato una valanga di considerazioni e di suggerimenti utili e documentati. Ecco perché la maggioranza si è resa essa stessa schiava di questo sistema e si è essa stessa privata e si priva di un apporto di osservazioni e di proposte che scaturiscono nel corso della stessa discussione e che nel corso della stessa discussione dovrebbero – come in una qualsiasi normale discussione dell'Assemblea – poter generare emendamenti, acquisibili su basi certe, su considerazioni motivate dalla stessa maggioranza, nell'intento, sostanzialmente comune a tutti, di migliorare una determinata legge e, nel caso particolare, di migliorare questa legge. Questa legge che trova noi all'opposizione come obiettivo di prima schiera, ma trova anche in noi oppositori coscienti e responsabili, desiderosi di dare un apporto perché la legge, se uscirà, possa uscire nel modo migliore e confortata anche dalle osservazioni della minoranza.

Alla luce di queste considerazioni generali, vediamo un po', in dettaglio, l'articolo 7. Secondo questo articolo, il mandato decade innanzitutto per la perdita delle condizioni di eleggibilità, che sono previste all'articolo 4. Queste condizioni erano originariamente tre: la cittadinanza italiana (anche se l'emendamento chiarificatore non è stato accolto); la iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione; l'età. Questa, che prima era stabilita in 25 anni, è stata ricondotta a 21 anni con l'accoglimento di un emendamento della minoranza. Si è aggiunta, dunque, una quarta condizione, che è stata frutto dell'accettazione di un emendamento presentato ancora dalla minoranza, e cioè la prova di alfabetismo. Alle tre condizioni originarie, si è aggiunta dunque questa quarta condizione. Noi siamo d'accordo su queste quattro condizioni, ma proponiamo che la legge precisi l'immediata decadenza dalla funzione, e di questo concetto si rende interprete l'emendamento Botta 7. 1.

È importante l'immediatezza. Parlavo prima di fulmineità: sarebbe già tanto l'immediatezza. Perché ? Perché, diversamente, la questione – lo sappiamo per esperienza – si trascina avanti e si arriva magari fino alle elezioni successive o alla vigilia delle elezioni successive.

Il mandato decade poi per il sopraggiungere delle cause di ineleggibilità, di cui all'articolo 5, e sempre che si accettino le cariche o le funzioni di cui alle cause stesse. È evidente infatti che, se quelle cariche o quelle funzioni non si accettano, non vi è ragione di ineleggibilità. Forse in questo caso si sarebbe potuti essere ânche più larghi. Non so, per esempio, che importanza possa avere nel dopo – non dico nel prima – l'essere membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Anche qui non possiamo che rimpiangere lo schematismo e la ristrettezza del tempo che ci è stato concesso per elaborare altri emendamenti oltre a quelli da noi presentati in un primo tempo, emendamenti sui quali è caduta la saracinesca, limitando in tal modo la nostra possibilità di emendare ulteriormente in senso positivo e concreto la legge. Credo che, tra l'altro, tutto ciò non convenga all'economia della nostra discussione, ed ai risultati che da essa ci si proponeva di ottenere.

Come dicevo, nella seconda ipotesi non si tratta di una causa di immediatezza, perché

bisogna attendere che il soggetto abbia accettato, oppure no, la funzione per la quale il mandato diventa incompatibile. Infine il mandato decade per l'esistenza o per il sopraggiungere delle incompatibilità di cui all'articolo 6, naturalmente salvo la opzione prevista all'articolo 18.

Vi è infine una quarta ragione di decadenza, e si tratta di una ragione un po' strana e in un certo senso affascinante, forse perché tanto lacunosa; voglio soffermarmi su di essa proprio concludendo il mio intervento e sono sicuro, in tal modo, di dare una sodisfazione alla Presidenza oltre che alla maggioranza, che si rivela tanto ansiosa di urgenza.

Questa quarta ragione di decadenza è il mancato giuramento nei termini indicati dalla legge. È proprio questa l'espressione generica usata dal Governo nel suo disegno di legge, espressione che la Commissione ha lasciato invariata. Più precisamente, al quarto comma dell'articolo 7 si dice: « decadono dall'ufficio di consigliere regionale gli eletti che non prestino il giuramento prescritto nei termini indicati dalla legge ». Sarà molto interessante ascoltare dalla viva voce del relatore a quale legge ci si intende riferire; sembrerebbe trattarsi di un richiamo alla legge generale, quindi ad un complesso di leggi. Certamente io non sono un giurista del valore di alcuni colleghi presenti in quest'aula, ma pur dopo aver tanto cercato, non ho trovato una legge atta a sopperire alla bisogna di questo articolo. Mi sono, in un primo momento, chiesto se per caso non si intendesse parlare del testo unico sulle leggi elettorali comunali e provinciali, ma, una volta consultato il testo unico, ho visto che esso – all'articolo 146 – prevede un solo giuramento, e precisamente quello del sindaco nelle mani del prefetto. Ho continuato così a controllare le varie leggi, e ho visto che nel nostro paese giurano il Presidente della Repubblica, giurano i ministri nelle mani del Presidente della Repubblica, giurano i sottosegretari, ma è certo che non possiamo assimilare quella a questa procedura. Inoltre giurano i guardiani giurati e giurano, infine, gli impiegati dei comuni e delle province e gli ufficiali sanitari.

Non si comprende, in ogni modo, a quale legge faccia riferimento l'articolo 7 e sarei grato all'onorevole relatore e al rappresentante del Governo se volessero spiegare il significato di questo rinvio. Certo è che, con una formulazione legislativa così vaga e generica, noi rischiamo di mettere in serie difficoltà chi dovrà dare applicazione a questa legge, che, sotto questo profilo, appare gravemente lacunosa e carente.

Per porre rimedio a tale situazione, il nostro gruppo aveva studiato un emendamento, che non è però riuscito a presentare in tempo. La prova di quanto affermo, onorevole Presidente, sta nel fatto che il nostro emendamento 7. 2., di cui è primo firmatario il collega Goehring, fa riferimento ad un successivo articolo, ad una norma cioè che ci riserviamo di far inserire come articolo aggiuntivo nella legge, nel quale articolo aggiuntivo si sarebbero dovute fornire più chiare prescrizioni in merito al giuramento e alla formula con la quale esso avrebbe dovuto essere prestato. Senonché questo nostro secondo emendamento non ha potuto essere presentato a seguito dell'abbassamento della saracinesca sugli emendamenti fatto dalla maggioranza, con un blocco che è assai più rigido di quello delle locazioni, perché questo di tanto in tanto viene rimosso, mentre il blocco degli emendamenti sembra destinato a permanere sino alla fine di questa discussione.

Si potrebbe indubbiamente aprire un'ampia discussione sull'opportunità del giuramento e non mancherebbero certamente le argomentazioni a favore e quelle contrarie; ma non entro nel merito. Considerato tuttavia che l'istituto del giuramento è previsto da questa legge, e poiché presumibilmente, malgrado tutti gli sforzi della minoranza, malgrado questo ostruzionismo del quale tanto si lamentano i colleghi della maggioranza, questa legge finirà col passare, cerchiamo allora di renderla il meno lacunosa possibile.

Di qui prendo lo spunto per fare una proposta, e cioè che la maggioranza faccia proprio il nostro emendamento, del quale voglio fare una brevissima esposizione. Qualora la maggioranza ritenesse di assumere questo emendamento, ritengo che ai sensi del regolamento si potrebbe chiedere alla Presidenza di sospendere la seduta per il breve tempo occorrente alla Commissione affari costituzionali di giudicare e di recepire eventualmente questo emendamento. Di questa proposta mi faccio sin d'ora interprete, sperando che le considerazioni svolte inducano la maggioranza ad accettare questa proposta, avanzata con senso obiettivo di collaborazione.

Come abbiamo detto, ci siamo preoccupati di indicare sia la formula del giuramento sia la meccanica di esso, cioè il modo e il luogo in cui il giuramento deve essere prestato. Il nostro emendamento consiste in un articolo aggiuntivo: « Il presidente provvisorio nonché i consiglieri presenti nella prima adunan-

za prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, pronunciando le parole: " Giuro di essere fedele alla repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della regione " ». Spieghiamo subito, prima di passare ai successivi due commi, il perché di questo giuramento prestato nelle mani della massima autorità dello Stato: in primo luogo per una questione di prestigio, secondariamente per un impegno di responsabilità verso l'autorità dello Stato, verso la globalità dello Stato, tutti concetti che dobbiamo ritenere siano nel cuore della maggioranza e della cui difesa la maggioranza soprattutto si preoccupa.

Il secondo e il terzo comma recitano: « Dell'avvenuto giuramento deve essere fatta espressa menzione nel verbale della seduta.

I consiglieri assenti e quelli che subentrino per sostituzione prestano giuramento nelle mani del Presidente del consiglio regionale nella prima adunanza alla quale partecipano, pronunciando la formula sopra ricordata ».

Come i colleghi della maggioranza ed il Governo possono constatare, abbiamo cercato di dare un assetto organico dal punto di vista giuridico, etico, politico e funzionale a questa materia, che è completamente ignorata nell'articolo 7 e che, a nostro avviso, non può rimanere tale senza costituire una grave falla e grave motivo di incertezza per coloro che devono applicare questa norma.

Non so se queste mie modeste parole, dettate dal più sincero sentimento di collaborazione, vorranno essere raccolte dalla maggioranza.

Signor Presidente, desidero avanzare la proposta di una breve sospensione di questa seduta, per dare modo alla Commissione affari costituzionali di recepire e di reinserire nel disegno di legge, attraverso una votazione, questo nostro emendamento.

È nello stesso spirito, con quello spirito cioè col quale abbiamo suggerito questo emendamento, che io ho espresso le nostre considerazioni generali sull'articolo 7, che riveste per noi, nel complesso organico degli altri articoli, una particolare e decisiva importanza. Noi consideriamo detto articolo il vero baluardo etico di un ente che voi volete sorga a tutti i costi e che, se sorgerà, dovrà essere messo in condizioni di funzionare onestamente e responsabilmente, nel vero interesse del paese e delle regioni. (*Applausi*).

DE PASCALIS. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASCALIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo ascoltato un lunghissimo ed anche interessante intervento dell'onorevole Franchi, nonché un intervento dell'onorevole Trombetta, che mi pare possano considerarsi esaurienti per quanto riguarda la fase della discussione sull'articolo 7. A questo punto, per la stessa produttività dei nostri lavori, chiedo la chiusura della discussione sull'articolo in questione.

Ritengo, inoltre, doveroso avanzare un interrogativo. Chiusa la discussione sull'articolo 7, passeremo alla fase dell'illustrazione dei due emendamenti principali e dei 10 subemendamenti. Negli articoli 80, 84 e 86 del regolamento non mi è stato dato di rinvenire alcuna norma che preveda e disciplini la discussione degli emendamenti, che sembra più che altro soggetta ad una prassi costante della Camera, e che credo pertanto possa essere soggetta a disciplina determinando un limite temporale per la illustrazione di ogni emendamento: ciò nel proposito di agevolare i nostri lavori e di rendere più semplice la complessa discussione di un disegno di legge, per altro notevolmente articolato ed importante.

PRESIDENTE. Chiedo se questa richiesta di chiusura della discussione sull'articolo 7 sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

VALITUTTI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Voglia enunciarlo.

VALITUTTI. Signor Presidente, per lealtà verso di lei e verso i colleghi, nel momento in cui chiedo la parola per un richiamo al regolamento, desidero ricordare che ella ebbe già a negarmela per la stessa questione. Io protestai rispettosamente, per il suo diniego, Oggi, in una circostanza che riproduce esattamente il problema già venuto alla luce in questa sede, le chiedo nuovamente la parola, in base all'articolo 10 del regolamento, che la obbliga a dare corretta esecuzione a tutti gli articoli del regolamento stesso.

La proposta dell'onorevole De Pascalis è fatta in base all'articolo 82. Su questo articolo è già intervenuto un parere della Giunta del regolamento, che considera *sub judice* la sua interpretazione. Sarebbe stato corretto, da parte del gruppo socialista, non venir

qui a riproporre il problema, per non mettere lei, signor Presidente, in difficoltà, in quanto il parere della Giunta ha investito lei della responsabilità di prendere decisioni al riguardo (*Applausi*), mentre, da parte della Giunta per il regolamento, è stata riconosciuta l'opportunità di rivedere la questione.

Signor Presidente, io le chiedo dunque la parola proprio per un richiamo al regolamento, e mi appello alla sua responsabilità. Sostengo che, nella fattispecie, l'articolo 82, anche nell'interpretazione veramente troppo succinta dell'onorevole De Pascalis, in connessione con gli articoli 80 e 86, non sia applicabile per la chiusura della discussione sugli articoli del disegno di legge.

Mi permetto, pertanto, signor Presidente, di concludere il mio intervento col richiederle di dichiarare inammissibile, sulla base del regolamento, la richiesta dell'onorevole De Pascalis.

PRESIDENTE. Onorevole Valitutti, debbo considerare precluso il suo richiamo al regolamento essendo già intervenuta in materia una decisione della Camera nel corso di questa stessa seduta.

Sulla proposta De Pascalis di chiusura della discussione sull'articolo 7 darò la parola, a norma dell'articolo 82, a un oratore contro e ad uno a favore. L'onorevole De Pascalis ha anche chiesto che la Camera disciplini la durata dell'illustrazione degli emendamenti. Tale questione è per il momento accantonata, e su di essa mi riservo di esprimere il mio parere. Pertanto, ora è in esame soltanto la richiesta di chiusura della discussione.

ROBERTI. Chiedo di parlare contro. (*Proteste a sinistra e al centro — Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Perché ella anzitutto, signor Presidente, e la Camera nei suoi vari settori e nel suo complesso (dato che su queste questioni le opinioni dei vari settori politici già si sono manifestate in varie sedi in modo discorde) e poi l'opinione pubblica e gli informatori dell'opinione pubblica possano rendersi ben chiaro conto della situazione che si propone con la richesta dell'onorevole De Pascalis, bisogna inquadrare tale richiesta nell'attuale situazione di questa discussione e nella relativa procedura.

Qui ci troviamo di fronte ad una circostanza simile a quella che si svolse in quest'aula, in occasione di un altro dibattito famoso, che purtroppo ricorre continuamente per le sue analogie, anche se con interpretazioni diverse e a volte opposte, cioè il dibattito sulla legge elettorale del 1953, la cosiddetta « legge truffa ». Anche allora fu detto da autorevoli parlamentari, da autorevoli esponenti di gruppi politici di opposizione (citerò qualcuna di queste affermazioni), che ci si trovava di fronte ad una progressiva erosione del regolamento. Ebbene, qui si sta ripetendo quella stessa situazione.

Signor Presidente, siamo entrati in questa aula per discutere sugli articoli di questo disegno di legge esattamente alle ore 16 del 17 ottobre scorso, cioè una settimana fa, sicuri, tutti noi, che la seduta, iniziata, ripeto, alle ore 16 del 17 ottobre, si sarebbe conclusa all'ora consuetudinaria. Questa sicurezza ci era data dallo svolgimento normale del calendario parlamentare, dall'assoluta mancanza di una richiesta in senso contrario e soprattutto dal fatto stesso che ella, a chiusura della seduta antimeridiana dello stesso giorno... (*Proteste a sinistra*).

Signor Presidente, questa discussione è estremamente seria e grave. Devo avvertire lei e la Camera che i gruppi politici impegnati in questa battaglia dovranno trarre da questa discussione e dal suo esito determinate conseguenze di fronte all'opinione pubblica, al paese e alle massime autorità che regolano e tutelano l'adempimento dei diritti del Parlamento. Pertanto chiedo che mi sia consentito di esporre le mie ragioni nella piena salvaguardia delle mie prerogative di parlamentare e dei miei diritti. Se ella, signor Presidente, è in grado di garantirmi questo, proseguirò nel mio intervento, altrimenti me ne asterrò. (*Proteste a sinistra, all'estrema sinistra e al centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, ella ha chiesto la parola per parlare contro la proposta De Pascalis. La prego attenersi strettamente alla questione: le ricordo che l'articolo 76 del regolamento prescrive che un oratore che non si attenga al tema in discussione viene richiamato dal Presidente. Dopo un secondo richiamo, il Presidente ha il diritto di togliergli la parola. (*Applausi a sinistra e al centro*).

Poiché da alcuni gruppi della Camera, a buon diritto, si chiede l'applicazione alla lettera del regolamento, il Presidente lo applicherà alla lettera (*Applausi al centro e a*

sinistra), senza interpretarlo né in senso favorevole all'opposizione né in senso favorevole alla maggioranza. (*Vivi applausi al centro e a sinistra*).

ROBERTI. Dicevo che tutti noi avevamo il diritto di pensare che quella seduta sarebbe terminata ad un'ora consuetudinaria, anche perché, al termine della seduta antimeridiana del 17 ottobre, dedicata allo svolgimento di interpellanze ed interrogazioni sul banditismo sardo, ella, signor Presidente, ebbe a pronunciare testualmente queste parole, che traggo dal resoconto stenografico, sia pure in edizione non definitiva: « Il seguito dello svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni è rinviato alla seduta antimeridiana di domani, che avrà luogo alle ore 9 ».

Viceversa, ad una certa ora, abbiamo constatato che la seduta non terminava, anzi proseguiva senza soluzione di continuità. Vi furono incidenti, proteste, ed emerse da questi incidenti e proteste la volontà della maggioranza (sia pure non espressa con una richiesta formale, ma interpretata dalla Presidenza) che l'esame dei 26 articoli di questo disegno di legge proseguisse senza soluzione di continuità fino all'esaurimento dell'esame stesso.

Signor Presidente, era ovvio che questa decisione presa dalla maggioranza e fatta propria dalla Presidenza venisse a togliere ai parlamentari una delle loro fondamentali prerogative, quella cioè di poter concorrere ad emendare la legge attraverso la presentazione degli emendamenti che per l'articolo 86 del regolamento possono presentarsi (normalmente) 24 ore prima di quando l'articolo non venga messo in discussione; ed è chiaro che una legge di 26 articoli non poteva far esaurire tutta la discussione in una sola seduta.

Di fronte a questa situazione si sono venuti a trovare quindi gli oppositori di questa legge. Io non entro, signor Presidente, nel merito della legge, nel merito del valore, dell'urgenza della legge; mi attengo strettamente alla situazione procedurale in cui è stata messa nei confronti di questa legge la opposizione e tutti i parlamentari singolarmente presi, di non potere esercitare il loro diritto fondamentale, vale a dire di concorrere alla formazione della legge mediante la presentazione degli emendamenti.

Successivamente si è passati alla discussione dei singoli articoli e, particolarmente, fu prospettata la prima volta (in occasione, mi pare, dell'articolo primo della legge) la eccezione, da parte dello stesso onorevole De Pascalis, per la chiusura della discussione sull'articolo.

Perché ho detto questo? Perché tutta la impostazione della discussione della legge (e quindi le soluzioni delle singole questioni) va inquadrata in base alle situazioni che si sono determinate.

Io so bene che l'onorevole De Pascalis ed i gruppi della maggioranza chiedono la chiusura della discussione sull'articolo perché essi ritengono che l'opposizione porti in lungo questa discussione, che presenti numerosi e non sempre validi emendamenti agli emendamenti sugli articoli; chiedono questa misura eccezionale (e a mio avviso inammissibile, come tenterò di dimostrare) perché ritengono che l'opposizione faccia ostruzionismo alla legge. Ma l'ostruzionismo parlamentare, quando viene fatto in difesa dei diritti dei parlamentari concultati, a nostro avviso, da un colpo di maggioranza che ha privato i parlamentari della possibilità di emendare la legge, è l'ostruzionismo più ortodosso che si possa fare, a prescindere dal contenuto politico della legge e dalle sue fondamenta giuridiche.

Questo bisogna tener presente, onorevoli colleghi, nel valutare le richieste di strozzatura della discussione che possono non apparire tali se si ritiene che la discussione voglia essere portata innanzi artificiosamente, ma che appaiono tali se viceversa si considera questo tentativo di portare in lungo la discussione come la legittima difesa di una parte contro una sopraffazione che nei suoi confronti è stata compiuta.

E vengo al merito della richiesta dell'onorevole De Pascalis. Ella sa bene, signor Presidente, che è nostra precisa convinzione che la norma dell'articolo 82 del regolamento sia una norma di natura eccezionale. Il diritto dei parlamentari di chiedere la parola nella discussione è un diritto generale riconosciuto in modo principale dall'articolo 70 dello stesso regolamento, che stabilisce che i deputati che intendono parlare in una discussione debbono iscriversi al banco della Presidenza, e da tutto il contesto delle norme regolamentari e costituzionali che prevedono e garantiscono il pieno esercizio della libertà di parola dei parlamentari.

Quindi, una norma che tenda a limitare la libertà di parola dei parlamentari attraverso la richiesta di chiusura della discussione generale è di per sé una norma limitatrice e quindi contraria alla sostanza e all'impostazione di tutto il nostro regolamento parlamentare e, conseguentemente, di natura eccezionale.

Ella mi insegna, signor Presidente, che le norme che hanno questa natura non possono consentire né tollerare che una interpretazione, un'applicazione strettamente aderente al caso di specie da esse regolate e non possono in alcun modo essere estese a casi analoghi o tanto peggio essere estese a regolare casi non contemplati, quasi con un procedimento di analogia di applicazione di princìpi di diritto e di norme legislative. Orbene, qual è il caso regolato dalla norma dell'articolo 82 ? L'articolo 82, per la sua stessa sistemazione, è posto dopo l'articolo che tratta della discussione generale. L'articolo 80 recita: « Nell'esame dei progetti di legge precede la discussione generale... ». L'articolo 81 recita: « Durante la discussione generale, o prima che si apra, possono essere presentati ordini del giorno... »: ecco la valvola per la chiusura. Poiché gli ordini del giorno potrebbero essere eccessivi, poiché potrebbero essere presentati e non svolti, l'articolo 82 stabilisce: « Quando sia chiesta la chiusura, se dieci deputati l'appoggiano, il Presidente la pone ai voti; se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro e ad uno in favore ». L'articolo 81 prosegue stabilendo che gli ordini del giorno possono essere presentati anche dopo la chiusura della discussione generale – ecco la valvola di sicurezza – ma senza diritto di svolgimento da parte del proponente, bensì con diritto di votazione; e quindi dando la possibilità di concorrere, anche dopo la chiusura della votazione generale, alla formazione della legge e della volontà legislativa da parte dei parlamentari. L'articolo 83, successivo all'articolo 82 per la sua sistemazione, recita: « Chiusa la discussione generale, è data facoltà di parlare ai ministri per dichiarazioni a nome del Governo e ai deputati per una pura e succinta spiegazione del proprio voto... ». Successivamente ancora, e cioè all'articolo 84, dopo che la chiusura della discussione generale era stata regolata dall'articolo 83, e quindi anche le modalità della chiusura anticipata, all'articolo 84 viene enunciata la terza fase del procedimento di formazione della legge: « quando la Camera vi annuisca, si passa alla discussione degli articoli ». Altro aspetto, altra situazione, altra posizione dei parlamentari. Si passa ad una formulazione concreta delle singole norme alla quale i parlamentari devono concorrere in vari modi. Innanzitutto, con la discussione sull'articolo, così come dispone il secondo comma dell'articolo 84. Questa – cioè la discussione sugli articoli – consiste nella discussione su ogni articolo del progetto di legge. Poi gli articoli successivi – gli articoli 85 e 86 – regolano, come dianzi ho accennato, la presentazione degli emendamenti. Cioè, in linea normale, dando possibilità a tutti i parlamentari di presentare degli emendamenti almeno 24 ore prima della discussione degli articoli cui si riferiscono – e quindi 24 ore prima dell'articolo 1, 24 ore prima dell'articolo 2 e così di seguito – o, quando questo non si abbia a verificare, perché nella stessa seduta si discutono due articoli contemporaneamente, dando la possibilità di presentare emendamenti ad emendamenti, già presentati, però, nella seduta precedente, nell'esercizio del proprio diritto di presentare emendamenti.

Orbene, signor Presidente, come è possibile estendere qui questa norma restrittiva, questa norma particolare, questa norma eccezionale ? In linea generale, signor Presidente, non in questa particolare discussione che già ha decapitato il diritto del parlamentare di concorrere alla normale formazione della legge, avendolo privato del diritto di presentare emendamenti, attraverso questa arbitraria decisione di una seduta unica per 26 articoli, caso senza precedenti nella nostra storia parlamentare ! Come può pensare ella, come possono pensare i parlamentari, i gruppi politici, gli stessi proponenti che sia possibile applicare questa seconda mannaia, questa seconda cesoia, questa seconda terribile potatura alla discussione generale sull'articolo, quando invece la norma si riferisce esclusivamente alla discussione generale della legge ? Questa è la corretta ermeneutica della norma: ma vediamone ora la *ratio*, ovvero i motivi intimi per cui sia possibile chiedere la chiusura della discussione generale, che si riferisce – e non può essere diversamente – all'intera legge. Questo perché la discussione generale sulla legge, proprio per essere discussione generale sui princìpi di ordine storico, ideologico e politico che hanno ispirato la legge stessa, non può essere limitata ad un preciso argomento dall'opposizione dei colleghi né dall'azione moderatrice del Presidente, e conseguentemente, potrebbe ampliarsi all'infinito come tempo e come oggetto. Ma quando si discute su di un articolo, si discute la posizione puntuale, la regolamentazione del singolo caso, per cui la *ratio* generale della norma non può trovare in esso applicazione.

Signor Presidente, all'inizio del mio intervento ella ha ricordato che il Presidente può richiamare per due volte l'oratore su di un determinato argomento; ebbene, ella può individuare l'argomento di un singolo articolo,

ma come può fare per la legge in generale? Ecco che qui soccorre la volontà dei parlamentari.

PRESIDENTE. Devo farle notare, onorevole Roberti, che il Presidente anche in sede di discussione generale del disegno di legge può richiamare al tema l'oratore.

ROBERTI. Deve convenire, signor Presidente, che è considerata contraria al sistema della dialettica parlamentare e del processo di formazione della legge anche la chiusura della discussione generale sull'intero provvedimento su richiesta di un solo parlamentare, eccezione che il regolamento ammette soltanto in casi estremamente importanti tanto è vero che richiede l'adesione di altri dieci parlamentari: il regolamento, quindi, considera questo comma una misura di carattere eccezionale, applicabile in ben determinati casi.

Non le deve sfuggire, signor Presidente, che quando l'onorevole De Pascalis avanzò una simile proposta in sede di discussione dell'articolo 1, la stessa opposizione di sinistra non ritenne di poter aderire ad essa, pure essendo così scatenata per motivi di urgenza politica.

Perché l'estrema sinistra ha assunto tale atteggiamento? Perché è convinta della illegittimità della proposta che stiamo discutendo, come del resto ha sempre sostenuto in situazioni analoghe.

È inutile che io richiami nei suoi dettagli il precedente della famosa seduta del gennaio del 1953. Mi basterà ricordare che in quella occasione il Presidente Gronchi, chiamato a decidere se dopo il voto di fiducia si potesse riaprire o meno la discussione generale, ebbe ad esprimere l'opinione che la proposizione del voto di fiducia era stata un fatto politico tanto importante da implicare una discussione ampia, ma non tale da far riaprire la discussione generale. Il Presidente Gronchi ebbe allora a sottolineare che l'articolo 83 del nostro regolamento, per la sua stessa collocazione, si riferiva alla discussione generale. Se è chiusa la discussione generale e ci si è ormai addentrati nell'esame degli articoli – argomentò allora il Presidente Gronchi –, non è possibile riaprirla. « Non posso considerare la proposta dell'onorevole De Gasperi – aggiunse l'allora Presidente della Camera – come una di quelle dichiarazioni del Governo che riaprono automaticamente la discussione generale. Tuttavia il peso politico di questa proposta è tale che io devo riaprire un nuovo dibattito politico su questa situazione ».

Abbiamo quindi un'autorevolissima interpretazione, direi quasi un'interpretazione autentica, di questa differenza precisa tra discussione generale e discussione degli articoli.

L'estrema complessità della materia, d'altronde, è da tutti riconosciuta e anche per questo noi abbiamo chiesto, signor Presidente, la convocazione della Giunta per il regolamento. Ora questa è stata tanto dubbiosa (mi permetta di non andare oltre, signor Presidente, perché sento la delicatezza della mia posizione, data la mia qualità di componente di quel consesso giuridico-politico) sulla possibilità che quella decisione da lei presa potesse essere convalidata...

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, la Giunta per il regolamento non è un organo di appello; non si può quindi parlare, come ella ha fatto, di « convalida » o meno di una decisione del Presidente!

ROBERTI. È certo comunque che la Giunta per il regolamento non si è ritenuta convinta della decisione adottata dal Presidente.

PRESIDENTE. La Giunta per il regolamento ha dichiarato di non essere in grado di potersi esprimere.

ROBERTI. Però ha ritenuto indispensabile stabilire che quella decisione non potesse costituire un precedente al fine della decisione che la Giunta stessa avrebbe dovuto prendere in ordine al parere che era stata invitata ad esprimere.

PRESIDENTE. Anche in questo caso si tratta di un parere, non di una decisione. Onorevole Roberti, è molto importante usare termini appropriati. La Giunta per il regolamento è un organo di consulenza del Presidente, che può andare anche in diverso avviso, ed in ogni caso è sovrana l'Assemblea.

ROBERTI. D'accordo, signor Presidente. Ma quando l'organo di consulenza del Presidente ritiene necessario precisare che la decisione presa in aula non può essere considerata vincolante del proprio parere, che cos'altro deve dire l'organo di consulenza del Presidente per manifestare che il suo parere può non coincidere con quello che è stato adottato dall'Assemblea?

Ora la questione viene riproposta. A questo punto devo avanzare una richiesta formale.

Poiché la Giunta per il regolamento, da lei cortesemente interpellata, signor Presiden-

te, su nostra richiesta (gliene demmo già atto e ripetiamo qui il nostro ringraziamento per avere ella convocato immediatamente la Giunta), ha ritenuto di dover rinviare la pronunzia del suo parere per un più approfondito esame, ella non può – signor Presidente – per ragioni di ordine regolamentare, attinenti ai rapporti tra i vari organi di questa Camera, e anche per ragioni di reciproco riguardo – costringere l'Assemblea a pronunziarsi su questo argomento; e non può ella stessa mettere la Giunta per il regolamento che ha aggiornato la sua decisione, forse anche per non darle parere contrario, di fronte ad una ripetizione e di fronte al fatto compiuto di una riaffermazione del principio.

Per tutta questa serie di ragioni, ritengo che il signor Presidente debba pregare l'onorevole De Pascalis – come lo prego io – di non insistere nella sua richiesta, anche perché l'onorevole De Pascalis ha avanzato (ed in questo è il processo di erosione del regolamento) altre proposte che tendono a limitare ulteriormente le possibilità e i diritti dei parlamentari. Mi è parso di capire che su queste altre proposte l'onorevole De Pascalis abbia ricercato la possibilità di un accordo.

Non è possibile, signor Presidente, senza affrontare e compromettere, con le pronunzie che suonerebbero sempre dubbie nei confronti della situazione che si è determinata nell'opinione dei gruppi, nella coscienza dei parlamentari e dell'opinione pubblica, rifarsi a quello che fu fatto, in analoga circostanza, nella seduta del 7 gennaio 1953 ? In quella seduta un parlamentare di maggioranza propose di procedere ad un sistema di discussione coordinata e raggruppata dei vari emendamenti, che allora, per quella legge, erano molte centinaia. Come risposta immediata, il presidente del gruppo comunista, onorevole Togliatti, disse: « Signor Presidente, siamo messi di fronte ad una richiesta che rappresenta una situazione nuova nei lavori dell'Assemblea. Noi le chiediamo la sospensione di due ore della seduta per potere consultare i nostri gruppi parlamentari e per potere prendere contatti con lei in sede di Gabinetto per esaminare questa situazione ». Il Presidente Gronchi, pur duramente premuto dal Governo e dai partiti dell'epoca e duramente attaccato in quella situazione anche dagli organi di stampa (perché si diceva che non si prestasse come facile strumento alla prepotenza che si voleva esercitare) accolse senz'altro la proposta dell'onorevole Togliatti.

Si potrebbe, signor Presidente, non procedere nella decisione di questa singola questione, ma sospendere la seduta non dico per due ore...

PRESIDENTE. È un'altra proposta, questa, onorevole Roberti ?

ROBERTI. Signor Presidente, c'è un determinismo nella dialettica parlamentare. Il voler portare ad una radicale decisione per conto di maggioranza quella che noi consideriamo una modifica di regolamento ancora *sub iudice* presso la Giunta per il regolamento, rende poi molto difficile non dico la possibilità di avanzare proposte, ma la possibilità di convivenza nell'Assemblea.

Per il senso di responsabilità che ancora una volta voglio dimostrare, mi permetto di far presente al signor Presidente, all'onorevole De Pascalis ed ai rappresentanti dei gruppi politici la possibilità di procedere ad una sosta di mezz'ora dei nostri lavori, per esaminare insieme queste proposte e vedere se sia possibile, dopo otto giorni di questo defatigante dibattito, regolare questa discussione. Non vi chiedo una sospensione, né un'interruzione. Vi chiedo soltanto di esaminare insieme la situazione che si sta determinando e che è del tutto nuova, sotto molti aspetti.

PRESIDENTE. Onorevole De Pascalis, insiste sulla sua richiesta ?

DE PASCALIS. Sì, signor Presidente.

COVELLI. Quale rappresentante di gruppo, chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Non posso accordarle la parola, onorevole Covelli, a meno che non voglia parlare a favore della proposta De Pascalis. L'articolo 82 del regolamento, infatti, stabilisce che una volta chiesta la chiusura della discussione, il Presidente può accordare la parola ad un oratore contro e ad uno in favore.

COVELLI. Data la delicatezza dell'argomento e l'impossibilità di fare dichiarazioni di voto, mi permetto chiederle di consentire di esprimersi ad un rappresentante per gruppo, secondo la consuetudine. (*Proteste al centro — Scambio di apostrofi tra i deputati Armato e Covelli — Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Onorevole Covelli, poiché nella presente discussione tutti i gruppi hanno invocato una rigorosa applicazione del regolamento, io non posso non attenermi all'ar-

ticolo 82 che prevede l'intervento di un oratore contro e uno a favore.

Ricordo che già in altro giorno della seduta in corso la Presidenza ebbe a pronunziarsi favorevolmente in ordine all'applicabilità dell'articolo 82 anche alla discussione degli articoli. La Giunta per il regolamento fu da me convocata in seguito a richiesta di alcuni deputati, non per convalidare o meno la decisione presa in merito dal Presidente, ma unicamente a scopo consultivo, a termini dell'articolo 15 del regolamento. Del resto, mai la Giunta potrebbe avere poteri decisorî, dato che in essa le forze politiche non sono rappresentate nella stessa proporzione dell'Assemblea. La Giunta espresse in quella occasione il seguente parere:

« In riferimento alla questione relativa all'articolo 82 del regolamento, premessa la sua competenza ad esprimere pareri interpretativi validi soltanto per l'avvenire e che pertanto ogni sua attività a ciò rivolta non è condizionata da decisioni sinora ed eventualmente nel frattempo adottato; in attesa di approfondire l'esame definitivo della materia, esprime l'avviso che spetti al Presidente di determinare le decisioni del seggio nella propria autonomia e nella pienezza dei poteri attribuitigli dall'articolo 10 del regolamento ».

Pertanto, conformemente anche al parere della Giunta, sulla base dell'articolo 10 del regolamento, ritengo ammissibile la proposta De Pascalis, confermando così l'avviso già espresso in analoga circostanza e maturato in piena autonomia ed in base ad una precisa convinzione. (*Applausi al centro e a sinistra*).

Rimane comunque impregiudicata la possibilità di incontri tra i gruppi per l'organizzazione dei lavori, senza che ciò comporti la necessità di una sospensione della seduta. (*Vive proteste del deputato Roberti*).

Devo pertanto porre in votazione la proposta De Pascalis. (*Vivi rumori a destra — Scambio di invettive tra i deputati dell'estrema sinistra e della destra — Ripetuti richiami del Presidente — Agitazione — Tumulto*).

MALAGODI. Questo è un indegno sopruso !

PRESIDENTE. Onorevole Malagodi, il Presidente è il tutore dei diritti della minoranza e della maggioranza. (*Vivi applausi al centro e a sinistra — Commenti a destra*).

Non si può parlare di imparzialità del Presidente soltanto quando il suo atteggiamento coincide con le tesi della propria parte. Il Presidente, ogniqualvolta prende una decisione, la motiva, perché l'opinione pubblica possa giudicare il suo operato e il funzionamento delle istituzioni parlamentari ! (*Vivi applausi al centro e a sinistra*). Al Presidente preme la salvaguardia delle istituzioni parlamentari e sente il dovere di tutelarle ! (*Rumori a destra*).

Per la chiarezza della votazione, preciso che la Camera è ora chiamata a deliberare sulla proposta De Pascalis di chiusura della discussione sull'articolo 7. (*Rumori*). Onorevoli colleghi, richiamo tutti alla correttezza ed al rispetto reciproco e delle istituzioni. Qui si sta ricorrendo alla violenza, e dove è la violenza non trova posto la ragione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sulla richiesta dell'onorevole De Pascalis di chiusura della discussione sull'articolo 7.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	365
Votanti	260
Astenuti	105
Maggioranza	131
Voti favorevoli	212
Voti contrari	48

(*La Camera approva — Proteste del deputato Nicosia*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alba	Barba
Albertini	Barbaccia
Alessandrini	Barberi
Alini	Barbi
Amadei Giuseppe	Baroni
Amadeo	Bártole
Amatucci	Belci
Andreotti	Belotti
Armani	Bensi
Armato	Berlinguer Mario
Arnaud	Berloffa
Avolio	Berretta
Baldi	Bertè
Ballardini	Bettiól

Biaggi Nullo
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bisantis
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Bottari
Brandi
Breganze
Bressani
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Cacciatore
Caiati
Caiazza
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Carcaterra
Cariglia
Carra
Cassiani
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Vittorino
Corona Achille
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Cossiga
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Dall'Armellina
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
De Capua
de' Cocci
Degan Costante
Della Briotta
Dell'Andro
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
De Zan
Di Giannantonio
Di Nardo
Di Piazza
Di Vagno
Donat-Cattin
Dossetti
Elkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Fada
Ferraris
Finocchiaro
Foa
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortini
Franceschini
Franzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gasco
Gaspari
Gerbino
Ghio
Gioia
Giolitti
Girardin
Gonella Guido
Granati
Graziosi
Greppi
Guerrini Giorgio
Gullotti
Helfer
Isgrò
Jacometti
Laforgia
La Malfa
Lattanzio
Lenoci
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Lucchesi
Lucifredi
Luzzatto
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mannironi
Marchiani
Marotta Michele
Martini Maria Eletta
Martoni
Massari
Matarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Mazza
Menchinelli
Mengozzi
Merenda
Micheli
Minasi Rocco
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Montanti
Moro Dino
Mosca
Naldini
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Natali Lorenzo
Negrari
Nenni
Nicolazzi
Origlia
Orlandi
Pala
Palleschi
Passoni
Pastore
Patrini
Pennacchini
Piccinelli
Piccoli
Pieraccini
Pintus
Pitzalis
Prearo
Preti
Pucci Ernesto
Quaranta
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Rosati
Rossi Paolo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Mario Sabatini
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sanna
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarlato Vincenzo
Scricciolo
Secreto
Sedati
Semeraro
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Spádola
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Storti Bruno
Sullo
Tanassi
Tàntalo
Tenaglia
Terranova Corrado
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Togni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Valori
Vecchietti
Vedovato
Villa
Vincelli

Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zappa
Zucalli
Zugno

Si sono astenuti:

Abbruzzese
Abenante
Accreman
Alatri
Alboni
Ambrosini
Amendola Pietro
Angelini
Assennato
Astolfi Maruzza
Balconi Marcella
Baldini
Bastianelli
Bavetta
Beccastrini
Benocci
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Bernetic Maria
Biagini
Biancani
Bigi
Boldrini
Borsari
Bottaro
Brighenti
Busetto
Calasso
Caprara
Cataldo
Chiaromonte
Cianca
Cianciari Rodano Maria Lisa
Corghi
Corrao
D'Alema
D'Alessio Aldo
De Florio
Di Benedetto
Di Mauro Luigi
D'Ippolito
D'Onofrio
Failla
Fasoli
Franco Raffaele
Gelmini
Giachini
Gorreri
Grezzi
Guariento
Guerrini Rodolfo
Guidi
Illuminati
Ingrao
Jacazzi
La Bella
Lajolo
Levi Arian Giorgina
Li Causi
Lizzero
Loperfido
Lusoli
Magno Michele
Manenti
Marchesi
Mariconda
Marras
Maschiella
Maulini
Mazzoni
Melloni
Monasterio
Nannuzzi
Napolitano Luigi
Nicoletto
Ognibene
Pagliarani
Palazzeschi
Pasqualicchio
Pellegrino
Pietrobono
Pirastu
Poerio
Raffaelli
Re Giuseppina
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Rubeo
Sandri Renato
Scotoni
Sereni
Seroni
Sforza
Soliano
Spagnoli
Spallone
Tagliaferri
Tedeschi
Tempia Valenta
Todros Alberto
Tognoni
Villani Vittorino
Viviani Luciana
Zanti Tondi Carmen
Zóboli

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodio
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Principe
Rumór
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di passare alla illustrazione degli emendamenti, ricordo che l'onorevole De Pascalis aveva chiesto di porre una limitazione temporale allo svolgimento degli emendamenti e dei subemendamenti. A tale proposito devo farle presente, onorevole De Pascalis, che non ritengo ammissibile la sua richiesta che si possano porre limitazioni temporali alla illustrazione degli emendamenti e dei subemendamenti; vi sono soltanto limiti concettuali nel senso che, illustrando gli emendamenti o subemendamenti, non si può uscire dall'argomento cui l'emendamento si riferisce.

Pertanto non pongo ai voti questa richiesta, perché non la considero minimamente fondata. Dobbiamo ora passare alla illustrazione degli emendamenti.

ALMIRANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo?

ALMIRANTE. Onorevole Presidente, io vorrei porre una questione e sapere se posso parlare su tale questione.

Può essere che io abbia capito male, ma mi sembra che in precedenza ella avesse disgiunto i due problemi: da un lato il richiamo all'articolo 82, dall'altro le proposte o i suggerimenti dell'onorevole De Pascalis quanto ai modi e ai tempi per la discussione degli emendamenti e dei subemendamenti.

Se è così, se siamo arrivati a questa seconda fase e se ci troviamo di fronte ad una decisione della Presidenza in ordine a questa seconda fase, in primo luogo io le chiedo di avere la cortesia di precisare questa sua decisione: non ho infatti compreso bene quanto ella abbia inteso stabilire in ordine ai modi nei quali da ora in poi dovremmo discutere degli emendamenti e dei subemendamenti.

Quando ella avrà avuto la bontà di dichiararsi anche su questo punto della questione, io mi permetterò, se ella ritiene, di appellarmi

alla Camera qualora noi non ritenessimo di essere d'accordo su questa sua decisione.

PRESIDENTE. Sulla richiesta dell'onorevole De Pascalis di far stabilire dalla Camera un limite temporale per l'illustrazione degli emendamenti ho già deciso negativamente, e l'onorevole De Pascalis si è rimesso alla decisione del Presidente.

Circa l'altra questione, cioè se si possa aprire una discussione anche sugli emendamenti o subemendamenti, la Presidenza è di parere contrario. Non nego che vi siano stati dei precedenti; precedenti vi sono e anche numerosi, però sempre in base ad una interpretazione estensiva che il Presidente ha inteso fare; se si applica rigorosamente il regolamento, bisogna osservare che il regolamento stesso non parla di discussione di emendamenti: all'articolo 84 è infatti detto: « Quando la Camera vi annuisca, si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nella discussione su ogni articolo del progetto di legge. La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti che si propongono ». Non vi è quindi una norma espressa che autorizzi la discussione sugli emendamenti, che per altro ritengo si possano svolgere.

ALMIRANTE. Vuol avere la bontà di richiamarsi anche all'articolo 86 del regolamento? Vi troverà sicuramente qualcosa di utile.

PRESIDENTE. Le faccio inoltre presente, onorevole Almirante, che, se fosse possibile una discussione degli articoli e una discussione degli emendamenti che si riferiscono agli articoli, si violerebbe l'altra norma del regolamento secondo la quale non si può intervenire più di una volta nella stessa discussione.

Questa è l'interpretazione che dà il Presidente, onorevole Almirante. Contro questa interpretazione ella ha naturalmente la possibilità di appellarsi alla Camera a norma dell'articolo 94.

ALMIRANTE. La ringrazio, signor Presidente. Chiedo di potere esprimere e motivare il mio dissenso.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello che soprattutto ci turba e ci preoccupa, per lo meno mi turba e mi preoccupa in questa fase della discussione regolamentare, è il timore o – mi consenta, signor Presidente – piuttosto il sospetto che attraverso una decisione se ne possa, non dico se ne voglia, coprire un'altra. La decisione vera che stiamo per assumere attraverso la sua interpretazione, signor Presidente, della prima parte della proposta dell'onorevole De Pascalis, la decisione vera che la Camera starebbe per assumere attraverso una decisione della Presidenza, consiste nell'estendere l'applicabilità dell'articolo 82 alla discussione degli emendamenti.

Io desidero chiarire alla Camera, alla maggioranza e alle opposizioni regionalistiche questo aspetto particolarmente grave della decisione che ella ci ha annunciato e avrei preferito che questo aspetto particolarmente grave, il più grave, ella, signor Presidente, avesse avuto la bontà – non voglio dire la correttezza o la lealtà – di chiarire preventivamente, perché quando si pone una questione alla Camera, la si deve porre così come essa si presenta.

L'articolo 82 è stato finora ritenuto applicabile alla discussione generale dei progetti di legge. Con il precedente voto, che in questo momento non intendo né posso discutere – per lo meno sul piano regolamentare – la Camera ha ritenuto, forzando, a nostro avviso, il regolamento, di potere estendere l'applicazione dell'articolo 82 anche alla discussione degli articoli. In questo momento si tenta, con una decisione della Presidenza, di estendere ancora l'applicazione, già tanto discussa – e non solo da noi ma anche in un parere della Giunta per il regolamento –, dell'articolo 82 alla discussione degli emendamenti. Siamo di nuovo in fase di applicazione estensiva – e noi riteniamo arbitraria – dell'articolo 82 del regolamento. Questo è l'aspetto più grave del problema.

Mi permetto, signor Presidente, di contestare correttamente le sue decisioni e le sue affermazioni anche nel merito. Ella ha detto che vi sono numerosi precedenti. Ebbene, parliamone di questi precedenti! Essi si sono istituiti in questa Camera nel corso della presente discussione, con il suo consenso. Quando io dico che si sono istituiti nel corso della « presente discussione », lo dico a bella posta. Infatti, una cosa è che si istituiscano precedenti nel corso di discussioni normali, tranquille e non ostruzionistiche, e altra cosa è che tali precedenti si istituiscano nel corso di una discussione che la maggioranza ed ella stesso, signor Presidente, hanno correttamente definito ostruzionistica. Tale discussione è potuta andare innanzi, con il suo consenso, per tutto

l'arco di tempo che è stato necessario per esaminare gli articoli dall'1 al 7, e si è svolta in un determinato modo, secondo una determinata disciplina. Ella, signor Presidente, non solo non ha mai ritenuto che tutto ciò che andavamo facendo fosse contrario al regolamento e alla prassi, ma anzi ha ritenuto che fosse consentito nel quadro di una discussione di questo genere. Ora, come può ella dirci che vi sono precedenti ? No, signor Presidente, ella dovrebbe avere la bontà di spiegarci (e non in termini regolamentari, perché so benissimo che si è istituita una prassi – mi permetterò di dire qualcosa anche a proposito dei termini regolamentari –, ma in termini politici e soprattutto di correttezza umana) che cosa sia accaduto da pochi minuti per averla indotta a passare da un atteggiamento ad un altro atteggiamento. Signor Presidente, io non intendo essere scorretto...

CARIGLIA. Ella è davvero scorretto, onorevole Almirante !

ALMIRANTE. Non lo credo, onorevole Cariglia !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lasciate decidere al Presidente quale espressione sia o meno scorretta.

ALMIRANTE. Signor Presidente, non credo di essere stato scorretto: infatti, se lo fossi stato, certamente ella mi avrebbe richiamato.

Io sto correttamente dicendo al Presidente ciò che egli sa e ciò che anche tutta la Camera sa: fino a pochi minuti or sono, anche con le parole conclusive dell'intervento dell'onorevole Roberti, noi ci siamo fatti, forse anche troppo generosamente, autori di tentativi di condurre innanzi questa discussione secondo i nostri diritti e secondo i nostri doveri, ma anche di evitare incidenti clamorosi e di contribuire a coadiuvare la Presidenza nel suo difficile compito. Gliene abbiamo dato e gliene ho dato numerose prove fino a pochi minuti or sono.

Non credo che sia molto piacevole, signor Presidente, vedersi di fronte una Presidenza diversa e, se mi si consente, ostile, sia pure in una interpretazione formalmente, e solo formalmente, corretta di qualche norma di regolamento, dopo che si è tentato con il proprio sacrificio, stando costantemente in aula e non bivaccando sulle poltrone, di portare innanzi la discussione di un problema che la maggioranza dichiara importante e urgente ma che la maggioranza non ha la voglia né la capacità e forse neppure la energia fisica di discutere. (*Commenti al centro*). Ella, signor Presidente, vede qui tutti i deputati della maggioranza in questo momento, quando si tratta di far quadrato pecorilmente e, a colpi di maggioranza, si tratta di convalidare gli strappi al regolamento. Ma quando si trattava di controllare se noi ci fossimo attenuti al regolamento, restando o no nell'argomento, se noi ci fossimo sforzati o no di portare il nostro contributo, se i nostri emendamenti fossero stati o no proponibili e i nostri argomenti validi, se il colloquio che tentavamo di instaurare, noi, i colleghi liberali e i colleghi monarchici fosse stato un colloquio pertinente, atto a far sì che il problema si risolvesse nell'interesse del nostro paese ed anche del prestigio del Parlamento, costoro erano negli alberghi o stravaccati nelle poltrone. (*Vive proteste al centro, a sinistra e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, la richiamo all'argomento.

ALMIRANTE. Torno all'argomento e concludo permettendomi di dire che ritengo, forse immeritatamente, il mio appello alla Camera valido anche ai sensi del regolamento. Non a caso, signor Presidente, in precedenza, mentre ella parlava, io l'avevo sollecitato a richiamarci – non dico a richiamarsi, perché sarebbe irrispettoso – all'articolo 86 del regolamento, e non agli altri articoli che ella ha citato; e mi sono permesso anche di accennare all'articolo 72 in tono polemico per raggiungere un determinato risultato, spero, di convincimento e di persuasione. Ella ha detto, signor Presidente, che il regolamento della Camera non parla di discussione degli emendamenti. L'articolo 86 dice al comma quinto: « La discussione di un articolo aggiuntivo o emendamento proposto a norma del comma secondo sarà rinviata all'indomani quando lo chiedano, eccetera ». Ora, se in una norma che prevede il rinvio di un emendamento si parla della discussione di un emendamento o di un articolo aggiuntivo, non può dirsi che il nostro regolamento non preveda la discussione limitando la sua previsione solo all'illustrazione degli emendamenti. Se quindi ella, signor Presidente, avesse avuto la bontà di richiamarsi correttamente a questo articolo, forse non si sarebbe indotto a prendere la decisione che testé ci ha annunciato. Siccome ella faceva riferimento, senza citarlo esplicitamente, all'articolo 72 del regolamento, e siccome da diversi giorni

ci sentiamo dire nei corridoi, dai soloni parlamentari che non mancano nei banchi della maggioranza, che un giorno o l'altro ci avrebbero messo la « mordacchia » attuando finalmente l'articolo 72 del regolamento, e poiché siamo giunti, purtroppo, sul piano regolamentare e dei rapporti umani, in una fase particolarmente agitata, non vorrei che attraverso questa decisione non soltanto si volesse mascherare una decisione a proposito della estensione dell'articolo 82, ma addirittura si volesse mascherare o anticipare una qualche decisione a proposito dell'articolo 72. In altri termini le voglio dire con tutta cortesia, signor Presidente, ma con una certa fermezza, che noi non siamo disposti ad essere ulteriormente soffocati. (*Interruzione del deputato Storchi — Richiami del Presidente*). Cioè non siamo disposti, nell'esercizio dei nostri diritti, a subire una *escalation* procedurale e regolamentare, e pertanto sentiamo il dovere di denunciare questa manovra di *escalation*, e la denunciamo non solo nel nostro interesse, ma anche nell'interesse di opposizioni che si sono astenute. E i rivoluzionari che si astengono su problemi di procedura ancora una volta dimostrano quale sia la loro attuale funzione di servitorelli della maggioranza di centro-sinistra. (*Proteste all'estrema sinistra*). Attraverso un processo di *escalation* di questo genere si arriva a lacerare per sempre il regolamento della Camera e a mettere in discussione per sempre il diritto delle opposizioni di far sentire correttamente e proceduralmente, oltre che politicamente, la loro voce.

Questa mia denuncia non assume soltanto il significato di un appello alla Camera a norma dell'articolo 94 del regolamento (perché è difficile fare appelli alla Camera in questo momento, se non a coloro che hanno l'onore di condividere questa stessa battaglia con il gruppo del Movimento sociale italiano, cioè ai gruppi che tanto intelligentemente e capacemente si sono battuti insieme con noi), bensì anche di una protesta che indirizzo a lei, signor Presidente. E mi permetto di dire che si tratta in questo caso – non perché la protesta muova da questi banchi e dalla mia modesta persona – di una protesta che intende andare oltre le mura del Parlamento italiano. (*Vive proteste al centro e a sinistra*).

PRESIDENTE. Ritengo con serena coscienza di essermi attenuto ad una rigorosa applicazione del regolamento (*Applausi al centro*) e confermo, pertanto, la decisione che la chiusura della discussione dell'articolo implichi anche la chiusura della discussione degli emendamenti, come sua logica conseguenza, salva la facoltà di illustrarli. (*Proteste a destra*).

INGRAO. Chiedo che, considerata la delicatezza della questione, che ormai ha assunto un carattere politico, sia consentito di parlare ad un rappresentante per gruppo.

PRESIDENTE. Rammento, a norma dell'articolo 94 del regolamento, che la Camera, in tutti i casi in cui debba deliberare sugli appelli contro le decisioni del Presidente, vota per alzata e seduta senza discussione. (*Vive proteste del deputato Cacciatore — Scambi di apostrofi tra i deputati della destra e del centro — Ripetuti richiami del Presidente*).

Pongo in votazione l'appello alla Camera dell'onorevole Almirante sulla decisione del Presidente.

(*È respinto — Applausi al centro — Rumori a destra — Richiami del Presidente*).

BALLARDINI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALLARDINI, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, passandosi ora alla fase dello svolgimento degli emendamenti e quindi a quella delle votazioni degli stessi, mi sembra necessario sollevare una questione pregiudiziale circa l'ammissibilità dei due emendamenti all'articolo 7 che stiamo discutendo.

Non vi è una specifica norma del nostro regolamento la quale stabilisca per tutte le fattispecie quali siano gli emendamenti ammissibili e quali no; però, prima ancora che al nostro regolamento, noi dobbiamo ossequio alla logica, al buon senso nel momento in cui ci accingiamo a fare le leggi. E allora il nostro dovere fondamentale è quello di evitare di discutere e di mettere in votazione emendamenti che non abbiano alcun senso. Così mi pare che l'emendamento Goehring 7. 2, sia manifestamente non ammissibile.

BOZZI. Intendiamo ritirarlo.

BALLARDINI, *Presidente della Commissione*. Ne prendo atto. Però le stesse osservazioni debbono essere richiamate anche per l'emendamento Botta 7. 1. Penso, infatti, che nessuno possa contestare che questo emendamento non comporti alcuna modifica

sostanziale al testo della legge. È pacifico che un emendamento è proponibile anche quando comporti soltanto delle modifiche formali al testo che si vuole emendare. A me pare però che questo secondo tipo di emendamenti debba avere una sua giustificazione, cioè debba proporre una espressione formale più precisa, più chiara, più implicita, più completa del medesimo concetto. Ma quando l'emendamento di carattere formale non corrisponde a queste esigenze, si rivela assolutamente inutile ed irrilevante, quindi improponibile. Questo mi pare che sia il caso nostro. Se esaminiamo infatti attentamente il testo dell'emendamento Botta 7. 1, vediamo che esso non introduce assolutamente alcunché di nuovo: comincia e conclude con le stesse parole del testo della Commissione. Vi è soltanto la sostituzione delle parole « delle condizioni di ineleggibilità previste dall'articolo 4, secondo comma », con le parole « della cittadinanza italiana e la cancellazione dalle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica ». Senonché queste parole che l'emendamento propone di sostituire al primo comma dell'articolo 7 sono le stesse parole usate all'articolo 4, secondo comma, del testo della Commissione. Vi è quindi la ripetizione di una parte del disegno di legge, che non comporta alcuna modifica, neanche formale.

Che poi questo non sia un emendamento, nel senso che non emenda alcunché, neanche la forma del disegno di legge, è comprovato dagli stessi presentatori, i quali – anche se non tutti, per il vero – nei subemendamenti 0. 7. 1 *a* e 0. 7. 1 *b* propongono a loro volta di sopprimere una parte del proprio emendamento principale. Infatti con il subemendamento 0. 7. 1 *a* si propone di sopprimere le parole « la perdita della cittadinanza italiana e »; con il subemendamento 0. 7. 1 *b* si propone di sopprimere l'altra parte dell'emendamento principale.

CARIOTA FERRARA. Si tratta di subordinate logiche.

BALLARDINI, *Presidente della Commissione*. Quindi, signor Presidente, mi pare, senza disattendere un principio che tutti riconosciamo, e cioè che gli emendamenti possono avere anche solo carattere formale, che noi vertiamo in una ipotesi di manifesta assurdità di questi emendamenti.

Ho ritenuto di fare questa osservazione in questo momento, perché è chiaro che, se ella, signor Presidente, ritenesse non proponibili questi emendamenti, e quindi non illustrabili, si dovrebbe passare senz'altro alla votazione dell'articolo dal momento che dovrebbero ritenersi decaduti anche i relativi subemendamenti.

PRESIDENTE. Ritengo che, sulla base di una rigorosa interpretazione del regolamento, lo svolgimento degli emendamenti e dei subemendamenti debba precedere eventuali questioni di ammissibilità. Quando si sarà arrivati alla fase delle votazioni, l'onorevole Ballardini potrà esprimere le sue perplessità: se gli emendamenti saranno ritenuti inammissibili, non si passerà alla votazione di essi e dei relativi subemendamenti.

BARBA. Se gli emendamenti sono inammissibili, non possono essere neppure illustrati !

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma sostituire le parole: indicati dalla legge, *con le seguenti*: e con le modalità indicate nell'articolo seguente.

7. 2. Goehring, Bozzi, Valitutti, Biaggi Francantonio, Malagodi, Messe, Cocco Ortu, Bonea, Demarchi, Palazzolo, Cantalupo, Cottone, Cariota Ferrara.

Onorevole Bozzi, ella ha dichiarato che intende ritirarlo ?

BOZZI. Lo ritiriamo, signor Presidente e desidero aggiungere all'onorevole Ballardini, presidente della Commissione affari costituzionali, che in realtà il nostro emendamento 7. 2. non aveva più alcuna ragione di essere. Esso era collegato ad un articolo aggiuntivo 7-*bis* che il gruppo liberale aveva in animo di proporre per disciplinare l'istituto del giuramento dei consiglieri regionali e che non ha potuto presentare.

INGRAO. Si ricomincia sempre da capo !

PRESIDENTE. Onorevole Ingrao, il regolamento della Camera stabilisce che chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per non più di cinque minuti.

BOZZI. Lo ha detto l'onorevole Nenni: « La democrazia è pazienza ».

PRESIDENTE. Onorevole Bozzi, le ho dato la parola per spiegare i motivi per cui ritira l'emendamento ! (*Proteste del deputato Cocco Ortu*).

Onorevole Cocco Ortu, si segga ! (*Interruzioni dei deputati Chiaromonte, Gombi e Ferioli — Commenti all'estrema sinistra*). Tenete presente che l'onorevole Bozzi, nella sua qualità di questore della Camera, dovrebbe contribuire a mantenere l'ordine.

BOZZI. L'ordine contribuisco a mantenerlo tacendo; più di questo non posso fare. Se non fossi stato questore, avrei chiesto all'onorevole Ingrao (e al suo gruppo) quale sia il suo pensiero sulle decisioni di ordine procedurale che sono state adottate. Siccome sono questore, non glielo domando.

PRESIDENTE. Onorevole Bozzi, la prego di parlare soltanto per spiegare in maniera sintetica le ragioni per cui ritira il suo emendamento. La discussione si deve svolgere nel rispetto rigorosissimo del regolamento.

BOZZI. Aggiungevo ai colleghi e soprattutto all'onorevole Ballardini che ritiriamo l'emendamento Goehring 7. 2, in quanto esso si riallacciava ad un articolo aggiuntivo 7-*bis*, relativo all'istituto del giuramento, che non poté essere presentato per le note ragioni. Faccio incidentalmente notare che in questo strano disegno di legge si commina una decadenza nell'ipotesi di mancata prestazione di giuramento senza che si sappia la formula e i termini entro cui il giuramento deve essere prestato. Il che, onorevole Ballardini (ella forse come presidente della Commissione affari costituzionali avrebbe dovuto rilevarlo in quella sede) è un assurdo logico che offende il buon senso. Arriviamo, ripeto, a comminare una decadenza per l'inadempimento di un obbligo di cui non si conosce affatto la disciplina. Il fatto che non abbiamo fatto a tempo a presentare al riguardo un articolo aggiuntivo, non elimina questa ulteriore assurdità che si aggiunge a tante altre storture del disegno di legge.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Botta 7. 1:

Sopprimere le parole: la perdita della cittadinanza italiana e.

0. 7. 1. [a] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cantalupo, Cocco Ortu, De Lorenzo, Durand de la Penne, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara.**

BOZZI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Dopo una più approfondita meditazione ci siamo convinti che le parole « la perdita della cittadinanza italiana » erano comprese nella dizione « la cancellazione dalle liste elettorali ».

Cioè la cancellazione dalle liste elettorali può dipendere anche dalla perdita della cittadinanza italiana e pertanto è comprensiva anche di questa ipotesi: non vi è perciò alcuna ragione di farne una menzione distinta.

Resti chiaro, però, signor Presidente, che rimane sempre impregiudicata la questione della ammissibilità; io ho soltanto illustrato l'emendamento.

PRESIDENTE. È esatto; quando, dopo lo svolgimento dei vari emendamenti arriveremo alle votazioni, essa potrà essere risolta: la illustrazione degli emendamenti, infatti, almeno teoricamente, può essere utile per decidere poi sulla questione relativa alla loro ammissibilità.

MALAGODI. Chiedo di parlare per un chiarimento sulla posizione della questione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Senza nessuno spirito polemico, vorrei unicamente, per interesse dei miei colleghi di gruppo, mio e di tutta la Camera, essere sicuro di aver capito bene. Si illustrano gli emendamenti, si illustrano i subemendamenti. Ma veramente non è consentito a nessuno di discuterli ? Veramente è precluso qualsiasi intervento sugli emendamenti da parte di deputati non firmatari degli stessi ? Certo, l'illustrazione è una cosa giusta, un presentatore può dire i motivi per cui propone un emendamento o un subemendamento; ma ci può essere qualcuno il quale voglia spiegare...

PRESIDENTE. Questo è già stato deciso.

MALAGODI. Perdoni, signor Presidente, io non ho ben capito. È possibile che un membro qualsiasi della Camera adesso prenda la parola su questo nostro emendamento ? Cioè un deputato della democrazia cristiana o un deputato comunista non potranno discutere un emendamento dopo che il proponente lo ha illustrato ? Io non dico che parli un altro dei presentatori (questo forse non è giusto, non lo so), ma a me pare che se qualcuno avesse qualcosa da dire su un emendamento e non potesse farlo, questo costituirebbe un precedente di una gravità estrema.

PRESIDENTE. Onorevole Malagodi, confermo che questo è il significato della mia decisione precedente, avallata dall'Assemblea sull'appello alla Camera dell'onorevole Almirante e sulla quale non è dato tornare. (*Vivi applausi al centro e a sinistra — Vive proteste dei deputati del gruppo del Movimento sociale italiano e del gruppo liberale — Interruzione del deputato Cacciatore*).

Onorevole Cacciatore, che ella dissenta lo so già, ma che questa sia la decisione presa dal Presidente e avallata dalla Camera è altrettanto chiaro. Del resto, essendo in questa discussione bloccata la presentazione di emendamenti, chi vuole può intervenire sull'articolo.

CACCIATORE. Ma nemmeno una dichiarazione di voto è possibile perché c'è lo scrutinio segreto ! In quindici anni si è sempre fatto diversamente !

PRESIDENTE. Ripeto, onorevole Cacciatore, se non ci fosse stata la richiesta di chiudere la discussione sull'articolo 7, intervenendo sull'articolo si potrebbe fare riferimento anche agli emendamenti. Ma la chiusura della discussione sull'articolo non consente che essa proceda in modo elusivo di una formale decisione della Camera sullo stesso argomento.

MALAGODI. Ma su quale articolo del regolamento ci si basa per distruggere la libertà di discussione del Parlamento ?

PRESIDENTE. Onorevole Malagodi, mi baso – ho detto – sull'articolo 82; ella è in grado di indicarmi quale articolo del regolamento prevede la possibilità di una discussione separata anche sugli emendamenti ? Non c'è alcun articolo ! (*Proteste dei deputati del gruppo liberale*).

Non si può ritornare su una decisione che il Presidente ha preso – contro la quale c'è stato un appello alla Camera – e che la Camera ha avallato. Quindi io darò la parola soltanto a coloro che, essendo firmatari di emendamenti, li possono illustrare.

COCCO ORTU. Questo è un sopruso fatto alle minoranze !

PRESIDENTE. Avete dissentito prima, quando c'è stato l'appello alla Camera contro la decisione della Presidenza.

MALAGODI. Non era chiaro.

PRESIDENTE. Come non era chiaro ? E le proteste che sono state fatte perché sono state fatte ? Ho enunciato il principio con chiarezza e ho avvertito quale ne era la logica conseguenza.

BIGNARDI. Qui si applica il regolamento, non la conseguenza, logica o non logica.

MALAGODI. Non ha dato nessuna motivazione alla sua decisione.

PRESIDENTE. Non è esatto. L'ho motivata a norma dell'articolo 72 del regolamento.

MALAGODI. Non è valida.

PRESIDENTE. Non è esatto. In ogni caso su ciò si è avuta una decisione del Presidente. E il Presidente non ha neanche fatto appello alla maggioranza che poteva occasionalmente trovarsi in aula, e se ne è assunto la responsabilità, perché ne era assolutamente convinto. (*Proteste dei deputati del gruppo liberale*).

Onorevoli colleghi, non si può tornare sopra ad una decisione presa.

PACCIARDI. Ma si ha il diritto alla protesta.

COTTONE. La sua decisione lega la bocca a tutti i deputati.

PRESIDENTE. Questo è un argomento che ella può usare per solo spirito polemico, non per dire che il Presidente intende impedire la libertà di parola, soprattutto se applica due chiari ed espressi articoli del regolamento. (*Applausi al centro*). Questa è una seduta che continua da oltre cento ore, durante le quali avete avuto la possibilità di esprimere più volte le vostre opinioni. (*Proteste dei deputati del gruppo liberale*).

CARADONNA. Il suo è un arbitrio.

MALAGODI. Questo è un Parlamento nel quale non si può più discutere ! (*Proteste al centro — Scambio di apostrofi tra i deputati del gruppo liberale e i deputati del centro e della sinistra — Agitazione — Ripetuti richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Ora basta ! Ho spiegato fin troppo le ragioni delle mie decisioni. Onorevole Butté, onorevole Lajolo, onorevole Bozzi ! I questori invitino gli onorevoli colleghi a prendere posto nei settori.

È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Botta 7. 1:

Sopprimere la parola: italiana.

0. 7. 1. [g] **Romeo, Roberti, Turchi, Delfino, Nicosia, Guarra, Romualdi, Sponziello, Abelli, Calabrò, Santagati, Cruciani, Galdo.**

SANTAGATI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo la decisione presa testè, è la prima occasione che si offre a un deputato di questa Camera, e precisamente al sottoscritto, di non essere più un parlamentare nel senso voluto dalla Costituzione italiana, ma di essere soltanto il portatore di una propria opinione personale: sono infatti sicuro che quando parlerò – e lo farò subito – su questo subemendamento non avrò contraddittori. Sono tranquillo: potrò dire qualunque cosa in ordine a questo subemendamento e non ci sarà l'onorevole Ingrao a ribattere né alcun altro deputato di questa Assemblea...

PRESIDENTE. Onorevole Santagati !

SANTAGATI. Io mi attengo alla sua decisione.

PRESIDENTE. Vi si attenga senza più discuterla.

SANTAGATI. Gli ordini non si discutono: credere, obbedire, combattere !

PRESIDENTE. Le questioni si discutono al momento opportuno. La richiamo all'argomento.

SANTAGATI. Io dico questo, onorevole Presidente, che ormai ella ha ucciso la dialettica parlamentare, perché io posso dire in sede di svolgimento di questo subemendamento le cose più strane, sempre in ordine all'argomento, ed ella non potrà consentire ad altri colleghi di correggere le mie storture, inesattezze o eventuali esagerazioni.

Venendo al merito del nostro subemendamento (0. 7. 1 *g*), debbo sottolineare che esso tende a sopprimere nell'emendamento Botta 7. 1, sostitutivo al primo comma la parola: « italiana ». L'accoglimento del nostro emendamento comporterebbe la seguente nuova formulazione: « La perdita della cittadinanza e la cancellazione dalle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica importano la decadenza dall'ufficio di consigliere regionale ». A sostegno del nostro emendamento debbo dire che l'aggettivo di cui proponiamo la soppressione, è da considerare del tutto pleonastico nel contesto dell'emendamento Botta, cui mi sono ora richiamato. Infatti, noi stiamo discutendo su un disegno di legge il quale afferisce alle elezioni regionali: ora le elezioni regionali si celebrano – come abbiamo fissato in articoli precedenti – in un territorio consacrato dall'unità e sovranità della Repubblica italiana; ed abbiamo anche detto nei precedenti articoli che per essere titolari del diritto di elettorato attivo occorrono taluni requisiti e che talaltri requisiti occorrono per il diritto di elettorato passivo. Comunque, sia nella prima ipotesi, relativa all'elettorato attivo, sia nella seconda, che attiene all'elettorato passivo, è emerso ampiamente e – direi – indefettibilmente da questa discussione che non si può partecipare alle elezioni regionali, quali dovranno essere eventualmente fissate da questa legge, se non si è cittadini italiani. Pertanto è evidente che l'aggettivo non ha ragion d'essere, perché è noto che è bene aggiungere un aggettivo quando esso abbia una sua funzione, ossia un aggettivo qualificativo o che debba necessariamente far parte di un contesto; ma quando già il sostantivo, come l'espressione « cittadinanza » è pregnante, cioè contiene in sé il concetto completo con il quale il legislatore intende formulare la norma, ritengo che non sia il caso di dover aggiungere ulteriori parole. Questo potrebbe giovare sia dal punto di vista lessicale, sia dal punto di vista logico, sia da quello sistematico. Non è la prima volta – non si può quindi dire che lo faccio solo in occasione di questo dibattito – che io ho richiamato alla mente del legislatore e dei colleghi presenti l'opportunità di essere chiari, precisi, di non dare campo ad equivoci.

Ma, onorevole Presidente, oltre a questo, che potrebbe considerarsi un aspetto puramente formale, oltre a questa motivazione che si potrebbe considerare di natura puramente accessoria (un aggettivo più o meno sarebbe come « una rondine che non fa primavera »), vi è anche un sottofondo politico nel presente emendamento. Quale è questo sottofondo politico ? Abbiamo assistito in questi giorni a fatti che hanno provocato un grave deterioramento della situazione in una regione, quella dell'Alto Adige, nella quale indubbiamente si è spesso cercato di sfuggire a responsabilità, si è cercato di non uniformarsi a certe norme di diritto che regolano la materia della cittadinanza, sotto speciosi pretesti. Purtroppo, mi duole ricordare che in quest'aula un deputato altoatesino ebbe a dire che si sentiva italiano solo dal punto di vista anagrafico, ma italiano non era e, come tale, si sentiva quasi avulso da qualsiasi legame con la propria patria.

Per questo è opportuno oggi stabilire che si può accedere ai consigli regionali solo quando si sia anche dal punto di vista strettamente formale, *ope legis*, cittadini; cioè quando si abbia a stretto rigore di legge l'obbligo ed il dovere di obbedire alle leggi della propria nazione.

Questa specificazione dell'aggettivo « italiano » può afferire ad un fattore sentimentale o ad una tradizione storica e può consentire a noi il diritto di essere orgogliosi di essere italiani così come i romani erano orgogliosi di dire *civis romanus sum*. È bene che chi non sente nel cuore e nell'anima questo orgoglio, chi non sente il richiamo di essere cittadino italiano, sia cittadino per legge. A questo purtroppo stiamo per arrivare: che l'essere italiano a certi italiani può non piacere! Lasciamo che essi siano cittadini soltanto per nascita, anche se non ne sentono l'orgoglio, cittadini di uno Stato che consente anche la disobbedienza, di uno Stato molto gentile e comprensivo che ha consentito, ad un certo momento, a taluni altoatesini di andarsene dall'Italia quando poterono optare per la Germania o per l'Austria, mentre poi, successivamente, quando le vicende della guerra volsero nel senso che conoscete, con il consenso di questo stesso Stato italiano essi poterono rioptare.

Quindi, come vedete, onorevoli colleghi, non è capziosa, e non è soltanto formale, la modifica che noi proponiamo. Essa ha un suo valore, un suo significato, una sua importanza. Sarebbe bene, perciò, che noi discutessimo l'articolato della legge con quella dialettica che adesso non c'è. Io ho fatto un'ipotesi. Vorrei augurarmi che qualcuno della maggioranza mi potesse dire che ho sbagliato, mi convincesse del contrario, me lo dimostrasse sul piano giuridico, perché non tutti sappiamo tutto e non tutti siamo competenti in tutto. Ma, stando così le cose, non posso che fare un discorso con i miei stessi colleghi di gruppo, anzi soltanto con i firmatari di questo subemendamento.

Guardate a quale aberrazioni portano decisioni che sembrerebbero formali, ma che invece sono sostanziali. Come ha notato l'onorevole Almirante – io non ci torno sopra – qui non solo si viola l'articolo 86, comma quinto, del regolamento, ma si applica la politica del carciofo: si toglie una foglia oggi, una foglia domani, un'altra dopodomani, per cui alla fine resterà soltanto il torsolo. Allora il Parlamento non avrà più alcuna funzione. Staremo tutti fermi dinanzi a questo torsolo a violare il regolamento. anzi a distruggerlo. Infatti, con la comoda *appellatio* alla Camera si potrà distruggere le norme del regolamento. E il gioco è bell'è fatto!

Vorrei ricordare a quelli che oggi sono gli ascari, i servi, gli « utili idioti » di questo atteggiamento, cosa sarà della loro posizione di oppositori il giorno in cui sentiranno ritorcere contro di essi l'arma che oggi hanno rivolto contro di noi.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Botta 7. 1:

Sopprimere le parole: e la cancellazione dalle liste elettorali in un qualsiasi comune della Repubblica.

0. 7. 1. [b] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cantalupo, Cocco Ortu, De Lorenzo, Durand de la Penne, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara.**

L'onorevole Cantalupo ha facoltà di svolgerlo.

CANTALUPO. Non ho bisogno di farne una lunga illustrazione. Nel breve scambio di opinioni che c'è stato tra il Presidente della Commissione, l'onorevole Ballardini, e l'onorevole Bozzi, noi abbiamo detto, e speriamo di essere stati capiti, che non vi è contraddizione. C'è un'altra cosa, che è normale in questi casi, tra il nostro emendamento principale Botta 7. 1. e i nostri subemendamenti: questi sono evidentemente graduati, per il caso che cada il primo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Botta 7. 1:

Sopprimere le parole: di un qualsiasi comune della Repubblica.

0. 7. 1. [c] **Roberti, Michelini, Almirante, Abelli, Franchi, Delfino, Sponziello, Guarra, Grilli, Romualdi, Tripodi, Calabrò.**

FRANCHI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. L'emendamento tende a sopprimere la frase « di un qualsiasi comune della Repubblica ». Questa precisazione ci sembra pleonastica. Se c'è una cancellazione dalle liste elettorali, è più che evidente l'opportunità di sopprimere tale precisazione. Riteniamo pertanto che il nostro subemendamento debba essere accolto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Botta 7. 1:

Dopo le parole: importano la, *aggiungere la seguente*: automatica.

0. 7. 1. [e] **Guarra, Turchi, Santagati, Almirante, Roberti, Servello, Sponziello, Abelli, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Marzio, Franchi, Giugni Lattari Jole.**

SANTAGATI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Con il nostro subemendamento chiediamo che venga aggiunto l'aggettivo « automatica » dopo le parole: « importano la » dell'emendamento Botta 7. 1 all'articolo 7. Il primo comma dell'articolo 7, se viene accolto il nostro subemendamento, verrebbe ad essere il seguente: « La perdita della cittadinanza italiana e la cancellazione dalle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica importano l'automatica decadenza dall'ufficio di consigliere regionale ».

Noi abbiamo già ampiamente illustrato, nel corso della discussione degli emendamenti agli altri articoli, che tutta la materia compresa nel titolo II del disegno di legge, che attiene all'elettorato attivo e passivo e alle cause e condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, è rimasta, per così dire, sospesa in aria, nel senso che non si sa chi dovrà fare in modo che queste norme vengano rispettate. Non è sufficiente che una norma sia elaborata, che una legge sia promulgata, ma è necessario che la norma sia dotata di potere cogente, in modo da raggiungere i suoi effetti.

All'uopo gli antichi studiosi di diritto, e i romani in modo particolare, distinguevano due tipi di legge: la legge perfetta e la legge *minus quam perfecta*, cioè quella che era sfornita di sanzione ed era affidata alla coscienza dei cittadini, diventando una specie di norma morale. E questo è il gran confine che distingue l'etica dal diritto. Non basta cioè, ad esempio, che io pensi di criticare il Presidente per avere emesso un provvedimento discutibile; non posso essere censurato per questo mio pensiero poiché occorre che ciò che ho pensato venga esternato: soltanto allora la norma diventa effettiva e come tale può raggiungere il destinatario. Non è sufficiente però neanche questo, poiché ci vuole anche la sanzione.

Il primo comma dell'articolo 7 nel testo della Commissione è del seguente tenore: « La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dall'articolo 4, secondo comma, importa decadenza dall'ufficio di consigliere regionale ». L'emendamento Botta 7. 1 meglio chiarisce il concetto previsto nel primo comma dell'articolo 7 con questa nuova dizione: « La perdita della cittadinanza e la cancellazione dalle liste di un qualsiasi comune della Repubblica importano la decadenza dall'ufficio di consigliere regionale ».

Che cosa succede nel caso in cui, poi, questa decadenza resti lettera morta? Nel caso in cui il consigliere regionale che non poteva essere eletto, perché aveva perduto la cittadinanza o perché cancellato dalle liste elettorali, viene invece eletto, che cosa succede? Dovremo suscitare la pronuncia dello stesso consiglio?

È il congegno previsto dall'attuale legge, congegno che noi critichiamo perché prevede il caso del giudice che in una assemblea elettiva debba pronunziare su se stesso il proprio giudizio. È un'impostazione aberrante, sia se riferita al Parlamento, sia se riferita ai consigli regionali e provinciali.

Perché non sembri che quanto ho dichiarato abbia soltanto il sapore di una enunciazione polemica astratta, devo richiamare l'attenzione dei colleghi su un provvedimento legislativo che lo stesso Parlamento ha approvato di recente, là dove ha stabilito che in materia di ineleggibilità ai consigli comunali e provinciali sia possibile che anche qualsiasi cittadino-elettore possa direttamente provocare la pronuncia delle ineleggibilità rivolgendosi al magistrato competente.

Finalmente si è aperta la strada in questa specie di roccaforte che era l'autogiudizio dei componenti delle assemblee elettive; finalmente per i consigli comunali e provinciali si è in grado di portare qualsiasi cittadino ad esporre le sue ragioni, a far valere il suo ricorso più che dinnanzi all'organo amministrativo-politico, dinnanzi al magistrato competente. È noto che i consigli comunali e provinciali decidono quasi sempre in funzione politica, con le più palesi contraddizioni: se si tratta di un consigliere di maggioranza, quasi sicuramente sarà convalidato, se di minoranza, quasi sicuramente non verrà convalidato. Per cui si assiste al fatto che molte volte in uno stesso consiglio comunale, talvolta in una stessa seduta, si usano due pesi e due misure. Allora, che giustizia è questa, quando per casi uguali, per situazioni omogenee si provvede con decisioni opposte?

Questo principio che si è fatto strada per quanto attiene ai consigli comunali e provinciali io penso non ci sia migliore occasione per inserirlo in questo testo di legge.

E io vi dico che se l'attuale, esasperata forma di inibizione e di preclusione a qualsiasi vera, conseguenziale attività parlamentare non vigesse, e se noi fossimo stati in grado di avvalerci del secondo comma dell'articolo 86 del regolamento, che consente di presentare emendamenti sino ad un'ora prima della seduta in cui si deve discutere quel determinato articolo, ora noi avremmo potuto migliorare il testo, onorevole Presidente, avremmo potuto presentare...

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, la prego di attenersi all'argomento.

SANTAGATI. Signor Presidente, lungi da me l'idea di polemizzare con il Presidente; ella, dall'alto del suo seggio, può giudicare e può fare quello che secondo coscienza ritiene di dover fare. Ma consenta a me, secondo coscienza, di fare almeno le ultime cose che ancora è consentito fare in questo Parlamento. Non è consentito presentare emendamenti, non è consentito che altri espongano il loro pensiero sui nostri emendamenti; mi sia consentito almeno di appellarmi a qualche deputato della maggioranza che senta ancora valido l'impulso di essere attivo in questa discussione, per farsi lui promotore di quegli emendamenti che noi non possiamo più presentare. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti fino all'ultimo minuto.

Se questo fosse possibile, e dal punto di vista teorico possibile lo è sempre, noi il testo lo potremmo ancora migliorare. Se non è possibile, io debbo soltanto sperare nell'aggettivazione da noi proposta; l'automatica decadenza. Perché attraverso questo automatismo noi raggiungiamo quei risultati che con un testo meglio emendato forse si raggiungerebbero in maniera migliore. Comunque, quei risultati si raggiungono lo stesso, perché praticamente noi abbiamo una norma cogente che deve essere seguita; e senza aspettare che l'organo si pronunci, che il consiglio regionale convocato in sede giurisdizionale esprima una sentenza che ha il sapore della faziosità politica, noi possiamo invece obbligarlo per legge a far sì che venga dichiarata la decadenza. Anzi, con questa formulazione non occorre neppure che il consiglio regionale dichiari la decadenza, perché la decadenza avviene *ope legis*, avviene immediatamente. (*Interruzione del deputato Tesauro*).

Onorevole Tesauro, io ho studiato il suo diritto costituzionale, quel suo brillante testo fascista, che ho ancora in biblioteca ! (*Interruzioni al centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, la prego di stare all'argomento ! Ella deve dare ragione del suo emendamento. La richiamo all'argomento un'ultima volta.

SANTAGATI. Sto ritornando all'argomento, signor Presidente. Sto per concludere e le posso dire che sotto questo profilo noi vogliamo veramente consentire che nel caso che si verifichi una perdita della cittadinanza italiana o una cancellazione dalle liste elettorali, quel tale consigliere che si trovi in queste condizioni automaticamente cessi dal mandato, per cui (lo vedremo in sede di articolo 18, quindi al momento giusto) avrà luogo la surrogazione che è prevista dal congegno di questa legge, per cui decaduto un consigliere immediatamente subentra il successivo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Botta 7. 1:

Dopo la parola: decadenza, *aggiungere la parola*: immediata.

0. 7. 1. [d] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cantalupo, Cocco Ortu, De Lorenzo, Durand de la Penne, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara.**

BIGNARDI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento che ho avuto l'onore di presentare insieme con altri colleghi prevede la inserzione della parola « immediata » fra le parole: « la decadenza » e le altre: « dall'ufficio ». Quindi, la dizione che ne risulterebbe, sarebbe questa: « importano la decadenza immediata dall'ufficio di consigliere regionale ».

Vorrei far notare agli onorevoli colleghi che la dizione « immediata » è qualcosa di diverso da quella di « automatica ». Una decadenza può essere automatica senza essere immediata; può essere automatica, ma non trovare accertamento, acclaramento, riconoscimento che la renda immediata. Invece per noi è importante che la decadenza sia immediata.

E perché ? C'è una ragione. C'è stato qualche precedente in qualche consiglio regionale in cui i consiglieri regionali, ai sensi della Costituzione, si dimettevano sei mesi prima di concorrere alle elezioni nazionali. Ma queste dimissioni venivano prese in esame e accolte solo sei mesi dopo, e quindi la decadenza veniva dichiarata dopo la data delle elezioni nazionali, secondo che il consigliere regionale candidato era stato o no favorito dai voti nelle elezioni nazionali.

Questo era un evidente sistema per sottrarsi all'applicazione corretta della legge, la quale prevede che una certa decadenza debba intervenire immediatamente per togliere la possibilità di interferenza tra la carica precedente ricoperta e quella alla quale eventualmente si vada a concorrere attraverso una successiva prova elettorale.

Ritengo, pertanto, che l'accettazione di questo emendamento all'emendamento principale potrebbe condurre ad un miglioramento obiettivo del testo della legge: e in ordine a ciò numerosi colleghi vorranno convenire.

Devo ora dire che l'introduzione di questa parola «immediata» (e potrebbesi in ipotesi in sede di correzione formale definitiva dello articolo applicare tutte e due gli emendamenti, ossia accettare e l'« automatica » e l'« immediata », con un chiarimento ulteriore della dizione dell'articolo che certo non andrebbe a discapito del chiaro dettato di questa legge) è fatta per risolvere numerosi casi di dubbio, numerosi casi di osservanza, in ipotesi, esclusivamente formale, ma non sostanziale della legge, qual è l'esempio che prima ho avuto l'onore di citare. Pertanto raccomando questo emendamento all'attenzione degli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Botta 7. 1:

Dopo la parola: decadenza, *aggiungere le seguenti*: d'ufficio o su istanza di uno o più consiglieri della Regione.

0. 7. 1. [h] **Turchi, Almirante, Basile Guido, Nicosia, Abelli, Roberti, Cruciani.**

NICOSIA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento fa parte di un contesto di altri emendamenti che hanno il fine di chiarire la questione della decadenza e va ricollegato, per essere compreso, all'emendamento principale cui si riferisce, cioè all'emendamento Botta 7. 1, che tende a chiarire il primo comma dell'articolo 7 in relazione al disposto dell'articolo 4.

Due colleghi si sono a lungo intrattenuti, durante il corso della discussione generale, sull'articolo 7, nell'esame del concetto di decadenza. In poche parole, la perdita della cittadinanza italiana e la cancellazione dalle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica importano la decadenza dall'ufficio di consigliere regionale. Nell'articolo però non è detto come si realizzi questa decadenza. Non è possibile, inoltre, fare un riferimento all'articolo 18, perché non esiste alcun esplicito rinvio e perché quest'ultimo articolo è troppo lontano. Noi tutti sappiamo quanto tempo si perde per la definizione della decadenza di un consigliere regionale o di un deputato nazionale e quanto difficile sia anche la pronuncia relativa alla decadenza di un consigliere comunale e provinciale.

Desideriamo far rilevare che i comunisti che da venti anni a questa parte pretendono di dare spettacolo di moralizzazione, quando si trovano di fronte ad un fatto concreto quale la nostra proposta di immediata e automatica decadenza dalla posizione di consigliere regionale, rifiutano qualsiasi discussione. Le sinistre non solo non vogliono prendere in considerazione quanto noi proponiamo, ma non lo vogliono nemmeno discutere. Questa legge sta nascendo male e male sarà formulata, se voi non accetterete i nostri emendamenti. L'articolo 7 può essere un articolo fondamentale, anche perché il concetto di decadenza ricorre per la prima volta in una norma per le elezioni dei consigli regionali: ci sembra questa una ragione più che valida per chiedere che la disposizione venga formulata in modo estremamente chiaro. In sostanza la decadenza è la perdita di un diritto legata al difetto di esercizio di una data condizione. Nella fattispecie la decadenza, che si ricollega alla perdita della cittadinanza italiana, riguarda materia costituzionale disciplinata dalla Costituzione negli articoli dal 48 al 54, che definiscono i diritti politici dei cittadini. Ora, quando un diritto a una carica acquisita elettivamente viene a cadere si può verificare il caso (come si è già tante volte verificato, per esempio, nell'assemblea regionale siciliana e anche in questo Parlamento) che alcuni uomini continuino a rimanere nella carica stessa. Per questo motivo la decadenza deve essere disciplinata in modo rigoroso.

Per esempio, nella legge comunale e provinciale italiana, nei vari testi unici si parlava addirittura, sia pure con formule diverse, di una decadenza immediata e automatica. Nei casi che ci interessano c'è una competenza del consiglio regionale o dell'assemblea regionale (sarda, siciliana, dell'Alto Adige, della Valle d'Aosta, del Friuli-Venezia Giulia), c'è una competenza del Parlamento, ma questa competenza non opera in modo automatico. In verità per il Parlamento la questione è più vasta, ma il Parlamento ha altre funzioni, ha un'altra portata, e ha soprattutto, un ordinamento costituzionale ben preciso. I consigli comunali, i consigli provinciali, e quindi anche i consigli regionali, come noi riteniamo, in quanto organi rappresentativi di enti autonomi territoriali, hanno una struttura diversa. Per essi la legge deve essere estremamente rigorosa.

Quando diciamo che la perdita della cittadinanza italiana comporta la decadenza d'ufficio da consigliere regionale, ci riferiamo esattamente all'articolo 4, là dove esso dice che « Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a' termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno della elezione ». A dire la verità questa formulazione è pleonastica, perché bastava dire « elettori » per inquadrare già la materia nella disciplina costituzionale. Dall'articolo 48 all'articolo 54 la Costituzione è chiarissima. Ma naturalmente i soloni del centro-sinistra sono stati precisissimi, hanno voluto specificare la posizione di elettori, i requisiti dell'elettorato attivo e dell'elettorato passivo. Ma appunto perché la perdita della cittadinanza comporta la perdita della qualità di elettore e quindi di eleggibile ed il diritto di chiederne il riconoscimento, è chiaro che la decadenza dovrebbe operare, come dicevano alcuni colleghi, in modo automatico, diceva il collega Bignardi in modo automatico ed immediato; noi diamo alla maggioranza la possibilità, attraverso l'accoglimento del nostro subemendamento, di inserire la dizione « d'ufficio ». Che significa d'ufficio? Che non c'è bisogno neanche dell'iniziativa parlamentare: la presidenza eletta dal consiglio regionale nella prima seduta opera d'ufficio, come d'ufficio opera, a nostro avviso, anche l'ufficio circoscrizionale centrale. Il problema della decadenza è un problema veramente importante, che voi fate male a trascurare nella formazione di questa legge, perché vi troverete in Italia almeno in venti casi, quante sono le assemblee regionali, di fronte a problemi di questo genere. Se sancite una decadenza che opera automaticamente attraverso una pronuncia adottata di ufficio, evitate gli inconvenienti lamentati. Quale ufficio debba adottare questa decisione non abbiamo voluto precisare, perché può essere anche l'ufficio di presidenza del consiglio regionale nella sua prima seduta. Però abbiamo voluto aggiungere anche « o per iniziativa o su istanza di uno o più consiglieri della regione ». È importante questa precisazione; già nel consiglio comunale e in quello provinciale esiste una norma del genere, cioè i consiglieri comunali e provinciali possono sollevare la questione della decadenza e farla iscrivere all'ordine del giorno indipendentemente da un esame che può essere fatto da una commissione di verifica dei poteri. Nei consigli comunali e provinciali la commissione di verifica dei poteri non c'è: è lo stesso consiglio che giudica in prima istanza, in sede giurisdizionale. È chiaro che, se voi assimilate il consiglio regionale all'istituto parlamentare, ad una situazione ibrida tra il consiglio comunale e provinciale ed il Parlamento, anche in questi consigli regionali si avrà la costituzione di una commissione di verifica dei poteri o addirittura di una giunta delle elezioni. Ma se diamo la possibilità al consigliere regionale di formulare, non un atto di accusa, ma un atto di decadenza motivata sulla base della ineleggibilità o della incompatibilità, evidentemente abbiamo reso molto più chiara la materia. Ora, colleghi di tutte le parti politiche, sulla questione della decadenza noi avremmo dovuto discutere di più, perché essa coinvolge implicazioni di ordine morale e costituzionale che non possono essere trascurate. Le elezioni si svolgono secondo una prassi ormai considerata pacifica in diritto pubblico. La prima fase riguarda l'accertamento della capacità elettorale, la seconda l'iscrizione nelle liste elettorali. In una fase ulteriore il cittadino viene abilitato ad esercitare il diritto di voto; infine, attraverso il procedimento elettorale, si arriva alla scelta dei candidati e allo scrutinio. La fase della decadenza contemplata dall'articolo 7 è successive, ma è la più delicata, perché attiene direttamente all'individuo, cioè al soggetto che è stato eletto. Con i nostri emendamenti noi abbiamo voluto rendere più chiara questa materia sulla quale si discute molto e molto ancora si discuterà. In questi giorni si discute tra colleghi, sulla stampa ed anche in Parlamento, anche se non in modo ufficiale,

sulla incompatibilità tra la qualifica di dirigente sindacale e l'ufficio di parlamentare. E di questo problema si discute anche in sede regionale. Il nostro proposito è quello di partecipare alla discussione e alla formazione di questa legge rendendo più chiaro il testo proposto e richiamando l'Assemblea alle proprie responsabilità.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Botta 7. 1:

Dopo le parole: consigliere regionale, *aggiungere le seguenti*: decadenza che viene resa esecutiva nella seduta immediatamente successiva al giorno in cui è stata resa nota la cancellazione dalle liste elettorali.

0. 7. 1. [f] **Guarra, Turchi, Santagati, Almirante, Roberti, Servello, Sponziello, Abelli, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Marzio, Franchi, Giugni Lattari Jole.**

DE MARZIO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARZIO. Questo subemendamento è subordinato a quelli testé svolti dagli onorevoli Santagati e Nicosia. Il primo di essi riguarda la decadenza automatica che consegue alla perdita della cittadinanza italiana ed alla cancellazione dalle liste elettorali di qualsiasi comune. Decadenza automatica significa che non occorre alcun procedimento per rendere operante la decadenza stessa. L'emendamento svolto dall'onorevole Nicosia attiene invece alla decadenza ufficiale, che non è più automatica, ma non necessita, per essere resa attuale, di un voto dell'assemblea, essendo sufficiente una deliberazione della presidenza al riguardo. La decadenza contemplata dal nostro emendamento deve invece essere dichiarata dal consiglio regionale nella seduta immediatamente successiva al giorno in cui è stata resa nota la cancellazione dalle liste elettorali. È evidente che, se si trattasse di decadenza automatica o di decadenza di ufficio, non occorrerebbe prescrivere che il consiglio regionale, nella seduta successiva a quella in cui sono state accertate le condizioni di decadenza, deve prenderne atto.

La titolarità della cittadinanza italiana ed il possesso del diritto di elettorato attivo sono, ovviamente, le condizioni essenziali per essere eletti in un'assemblea rappresentativa. La perdita di una di queste condizioni essenziali fa sì che vengano a mancare all'eletto la qualità e i requisiti per poter far parte dell'assemblea stessa. Da questo punto di vista, potrebbero essere considerati superflui questo nostro emendamento e gli emendamenti svolti dagli onorevoli Nicosia e Santagati. Ma noi siamo ammaestrati dall'esperienza, che ci insegna che, quando si verifichino situazioni di decadenza, in alcune circostanze le assemblee prendono atto del fatto che si è verificata una ragione di decadenza, mentre in altre circostanze lasciano passare giorni, settimane, mesi, e si assiste allo spettacolo di eletti ai consigli comunali e provinciali, per non parlare di corpi rappresentativi più alti, che, pur non essendo più in condizione di esercitare il mandato, continuano a partecipare ai lavori dell'assemblea.

La nostra preoccupazione è quella di fare una legge chiara e vincolante. Noi preferiremmo la decadenza automatica; ove si respinga il concetto dell'automatismo, riteniamo necessario arrivare alla formulazione di una decadenza d'ufficio. Ove poi non si accetti né l'una né l'altra soluzione, ritengo che, allo scopo di moralizzare certe situazioni, la legge debba prescrivere che la decadenza sia dichiarata nella prima seduta successiva a quella nella quale si siano verificate le condizioni di decadenza. Non siamo in grado di coprirci contro i rischi di arbitrarie interpretazioni di regolamento, ma cerchiamo almeno di garantirci dal rischio che l'oblio della legge porti alla violazione della legge stessa.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Botta 7. 1:

Dopo le parole: di consigliere regionale, *aggiungere le seguenti*: di tale decadenza il consiglio regionale prende atto nella prima seduta successiva.

0. 7. 1. [i] **Turchi, Almirante, Basile Guido, Nicosia, Abelli, Roberti, Cruciani.**

NICOSIA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Anche in questo caso ci riferiamo ad un problema che, specialmente nel diritto amministrativo italiano, ricorre normalmente per i consigli comunali. Noi abbiamo voluto specificare che la decadenza dev'essere dichiarata nella prima seduta successiva al verificarsi di essa. Questo serve a chiarire tante situazioni perché, ad esempio, i consigli comunali nella prima seduta convalida-

no gli eletti, ma nel contempo sollecitano le questioni di decadenza.

Vi sono stati casi clamorosissimi, come quello dell'onorevole Milazzo, presentatosi in tre città della Sicilia, che si trovava in condizioni di decadenza, ma è rimasto per diverse sedute nel consiglio comunale di Palermo, bloccando il lavoro dello stesso. Si sono verificati molti casi di decadenza nei periodi 1952-1956 e 1960-1964, in tutti i consigli comunali d'Italia, compreso quello di Roma. Nonostante una disposizione di legge, per la verità non tassativa, nella prima seduta i consigli comunali approvano o non approvano in linea di massima e si riservano di decidere su alcuni ricorsi. Questo potrebbe andar bene se si trattasse di accertare i voti, i risultati delle elezioni o i voti preferenziali, ma non relativamente alle questioni di incompatibilità e di ineleggibilità.

A questo punto, signor Presidente, desidero richiamare l'attenzione sua e quella dell'onorevole De Pascalis sul fatto che la Costituzione, all'articolo 135, parla di incompatibilità dell'ufficio di giudice della Corte costituzionale con quello di membro di un consiglio regionale. Nonostante le nostre proteste, la maggioranza ha voluto far passare uno strafalcione all'articolo 5. Si tratta di un problema che noi abbiamo ripetutamente sollevato perché la Costituzione sancisce una incompatibilità che voi avete trasformato in ineleggibilità. Il nostro emendamento mira a far sì che nella seduta immediatamente successiva il caso di incompatibilità di un giudice della Corte costituzionale venga risolto d'ufficio e senza remore. Non dimentichiamo che sul caso di un giudice ordinario il Parlamento ha discusso per quattro anni, portandolo fino alla vigilia delle elezioni del 1958.

Con la nostra proposta noi riteniamo di portare un contributo notevole al processo di moralizzazione. Che cosa succede se un giudice della Corte costituzionale, dimettendosi 180 giorni prima della scadenza del consiglio regionale, si presenta candidato e, a norma della legge elettorale, viene eletto? Se si dimette da consigliere regionale, rientra nella carica di giudice costituzionale; ma nel caso in cui egli volesse optare per il consiglio regionale, questo non può votare la sua decadenza, perché la sua ineleggibilità non viene accertata in quanto il Parlamento non ha proceduto a reintegrare la Corte costituzionale. Questi sono gli assurdi voluti dalla maggioranza, la quale crede di non avere il dovere di essere informata sulla legge: la maggioranza, la grandissima maggioranza, ha soltanto il diritto di scalpitare, di fare appello al regolamento per mezzo del cervello dell'onorevole De Pascalis! Non bada alle storture della legge. Il compito di rilevarle è demandato solo alla opposizione.

A questo punto vorrei domandare ai colleghi: quando un consiglio regionale ha deciso, in materia di decadenza, in contrasto con la legge, qual è l'organo a cui ci si deve rivolgere per poter avere giustizia? La decisione del consiglio regionale è senza appello. Per i membri dei consigli comunali e provinciali è previsto un giudizio di seconda istanza, per i parlamentari decide il Parlamento. Ma i consigli regionali non sono il Parlamento. I deputati regionali non godono della immunità parlamentare.

Alla regione siciliana vi sono casi evidenti di incompatibilità e di ineleggibilità.

In questo momento vi sono impiegati regionali, in aspettativa da vent'anni, che fanno gli assessori; e poi costoro andranno in pensione con il grado più alto dell'amministrazione. Questo è quanto accade all'assemblea regionale siciliana! Tutti i concetti di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dalla legge sono stati disattesi per anni e non ci risulta che sia stata mai dichiarata la decadenza di un deputato regionale o dall'assemblea sarda o dall'assemblea siciliana o da quella del Friuli-Venezia Giulia o da quella della Valle d'Aosta. Ecco perché, a questo proposito, la legge deve essere tassativa. I nuovi consigli regionali, che voi state per creare, avranno poteri parlamentari che sono costituzionalmente illegittimi. Il potere sovrano appartiene al Parlamento e non al consiglio regionale. Eventualmente si potrà dare maggiore possibilità di azione al commissario di Governo, il quale, però non potrà mai sostituirsi all'assemblea regionale. Per questi motivi occorre essere chiari nella formulazione di questa legge.

Avremmo tanto desiderato che in questa materia qualcuno confutasse le nostre tesi; invece non conosciamo nemmeno i criteri seguiti dalla maggioranza nella formazione di questa legge. Non conosciamo l'interpretazione che la maggioranza dà all'articolo 7, relativo alla decadenza. Domani, quando la dottrina si occuperà della formazione dei consigli regionali, non si conoscerà neanche l'interpretazione del relatore Di Primio, assente, in questa materia.

Noi con il nostro emendamento intendiamo chiarire l'articolo 7 del disegno di legge

in esame. Preghiamo quindi gli onorevoli colleghi di tener conto di ciò in sede di votazione di questo emendamento. È infatti dovere della maggioranza di essere chiara in materia di elettorato, di ineleggibilità, di incompatibilità.

Desidero rivolgere ora un saluto particolare all'onorevole Rumor, segretario della democrazia cristiana, il quale potrà chiarirci questi problemi. Egli è infatti uno statista che si è incontrato con altri statisti.

PRESIDENTE. Onorevole Nicosia, la invito a rimanere in argomento!

NICOSIA. Noi chiediamo che il consiglio regionale prenda atto della decadenza di un consigliere regionale nella seduta immediatamente successiva al giorno in cui è stata resa nota la cancellazione dalle liste elettorali. A questo punto devo ricordare che il consigliere regionale, nella prima seduta del Consiglio, è tenuto al giuramento. Questa norma è prevista anche dagli statuti regionali della Sicilia, della Sardegna, del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta. Con il giuramento il consigliere regionale entra ufficialmente in carica.

Ora è chiaro che prima è necessario prendere atto della sua ineleggibilità o incompatibilità e quindi provocarne la decadenza, perché per un consigliere che ha giurato scatta il congegno della sanzione di carattere amministrativo.

Noi, anche se sbagliamo nel fare una legge, o nell'approvare determinate spese che impegnano finanziariamente lo Stato, non siamo perseguibili; ma i consiglieri provinciali o comunali (ed anche eventualmente, i consiglieri regionali), poiché non godono di immunità parlamentare, potrebbero, per legge, essere perseguiti civilmente e penalmente per un atto compiuto nell'esercizio delle loro funzioni, quando una loro delibera si risolva in un danno per il comune o per la provincia. Presso le preture della Repubblica di tutta Italia sono pendenti giudizi di responsabilità nei confronti di amministratori comunali, per atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. I consiglieri comunali di Messina, ad esempio, sono stati costretti a restituire un milione e 200 mila lire ciascuno, per indennità illecitamente percepite nel corso dei quattro anni.

Volete quindi affrontare tali questioni con chiarezza? Ve ne abbiamo offerta l'occasione. Sta alla vostra responsabilità politica e civica di valutarne l'efficacia in una legge di questo genere.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

La perdita della cittadinanza italiana e la cancellazione dalle liste elettorali di un qualstasi comune della Repubblica importano la decadenza dall'ufficio di consigliere regionale.

7. 1. **Botta, Goehring, Giomo, Cantalupo, Malagodi, Taverna, Trombetta, Zincone, La Spada, Demarchi, Cariota Ferrara, Bozzi.**

BOZZI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. In ordine a questo emendamento principale che, appunto per essere principale regge gli altri emendamenti, è stata sollevata una questione, che mi è sembrata essere di inammissibilità o di improponibilità, da parte dell'onorevole Ballardini.

Vorrei dire: *crescit eundo*. Abbiamo udito come nel corso di questo dibattito (non è una critica che faccio alla Presidenza, ma è semplicemente il rilievo di una situazione procedurale che si è venuta a creare), anche attraverso contraddizioni, si è seguita una procedura sempre più restrittiva. Attraverso una interpretazione dell'articolo 82 – su cui vi è una riserva della Giunta del regolamento – abbiamo visto cadere la possibilità della discussione sugli articoli; con la seconda tappa abbiamo visto cadere la possibilità di discussione sugli emendamenti presentati da altri colleghi.

Vorrei quindi richiamare l'attenzione della Camera su questi fatti, dato che vanno al di là della vicenda di questa legge. La legge in discussione ha quel fondo politico che tutti conosciamo; ma vi sono decisioni che, prese in questo clima alquanto arroventato, restano come precedenti, anche quando il clima non sarà più tale. Io trovo questi precedenti estremamente pericolosi.

Dicevo: *crescit eundo*. Dopo avere dato vita alle situazioni or ora richiamate, adesso si vorrebbe fare un ulteriore passo, sancendo la inammissibilità di un emendamento. Se si afferma un principio di questo genere, onorevoli colleghi, si va incontro ad una erosione crescente dei diritti che oggi sono di questa minoranza, ma domani possono esserlo di un'altra. I princìpi sono sempre princìpi. Guai ad intaccarli in funzione di una valutazione di interessi contingenti! Gli interessi mutano e poi i princìpi si ritorcono contro

coloro i quali magari oggi, per tutelare quegli interessi, credono di potersene avvalere.

L'onorevole Ballardini che cosa ha detto in sostanza in relazione a questo emendamento 7. 1 ? Che si tratta di un emendamento formale. E ha fatto appello alla logica e al buon senso.

Ebbene, io vorrei dire che basta questa dichiarazione dell'onorevole Ballardini (emendamento formale) per ammetterne la legittimazione. I motivi dell'onorevole Ballardini potranno valere per il merito, ed infatti nel corso del suo discorso egli ha detto che l'emendamento è inutile, superfluo. Io non lo so; potremmo forse essere anche d'accordo. Ma questa, onorevole Ballardini, e lei queste cose le sa meglio di me, non è una questione di inammissibilità. Cioè, l'emendamento è ammissibile per la votazione, poi forse sarà opportuno non approvarlo perché è fatto male, perché è superfluo, perché dice con altre parole ciò che è già detto. Ma queste sono tutte questioni, per così dire, di eleganza della legge, non sono questioni di ammissibilità, cioè di introducibilità alla votazione. E questo mi sembra che potrebbe bastare, perché *ex ore tuo te judico*. Quando il presidente della Commissione o il relatore dicono che si tratta di un emendamento formale, ebbene, io obietto che anche un emendamento formale è ammissibile e guai se affidassimo alla maggioranza di decidere se un emendamento è votabile o no, a seconda che lo giudichi formale o non formale. Qui veramente il peso della pressione politica e dell'interesse di parte legato ad una determinata vicenda potrebbe condurci ad interpretazioni aberranti.

Ma, detto questo – e credo di essere perfettamente aderente al tema, onorevole Presidente – vorrei dire che l'emendamento non è nemmeno soltanto formale: l'emendamento è sostanziale.

In sostanza nell'articolo 7, che ha un rilievo notevole, si tratta delle cause di decadenza. Nell'articolo 4 si tratta delle cause costitutive della eleggibilità, cioè esattamente l'opposto. Nell'articolo 4, per così dire, la nascita; nell'articolo 7, per così dire, non la morte, ma la possibilità di morte.

Altrimenti, ragionando con il metro dell'onorevole Ballardini, si dovrebbe dire che tutto il primo comma dell'articolo 7 è perfettamente inutile. Infatti, se vengono meno le cause, viene meno il titolo alla eleggibilità, ed evidentemente si dovrebbe decadere; allora non è più questione di emendamento o di mantenimento del testo, è questione di utilità in sé di tutta la norma, sia nel testo presentato dalla Commissione, sia nel testo dell'emendamento da noi proposto.

Ma spingendo ancora e per breve tempo la nostra disamina, in fondo, onorevole Presidente, il richiamo all'articolo 4, operato dall'articolo 7, è mal fatto.

Cosa dice l'articolo 7 ? Parla di perdita delle condizioni di eleggibilità previste dall'articolo 4, secondo comma. Ora l'articolo 4, al secondo comma, non prevede condizioni di eleggibilità, prevede un fatto giuridico: l'iscrizione nelle liste elettorali, la quale iscrizione consegue a quelle condizioni di eleggibilità che sono sottintese. Non so se rendo l'idea, ma ipotizzo un fatto: una persona è eleggibile se è iscritta nelle liste elettorali. Evidentemente per essere iscritti nelle liste elettorali occorre il possesso di taluni requisiti che qui non sono richiamati, ma sono richiamati in altre leggi che riguardano l'iscrizione nelle liste elettorali.

Ebbene, qual è la sostanza del nostro emendamento ? Noi diciamo, e mi pare con molta logica sostanziale: così come per acquisire la legittimazione alla eleggibilità occorre il fatto giuridico della iscrizione nelle liste, cioè un fatto positivo (sei iscritto, sei eleggibile), perché operi la decadenza occorre un fatto uguale e contrario, ossia la cancellazione.

È un emendamento sostanziale, volto ad impedire che l'interprete debba andare alla ricerca della perdita delle condizioni di eleggibilità; cioè se tu sei iscritto, sei eleggibile, se sei cancellato dalle liste, perdi questa qualità di eleggibile e quindi ti viene comminata la decadenza.

È un emendamento, ripeto, sostanziale, che agevola anche l'opera dell'interprete in una materia estremamente delicata come questa della decadenza, che si può anche prestare a qualche interpretazione discrezionale, al limite anche a qualche arbitrio.

Ricapitolando, noi richiediamo di vincolare, di limitare l'opera dell'interprete, che è chiamato ad applicare o meno la sanzione assai grave della decadenza, a questo accertamento: sei stato cancellato dalle liste, decadi; non sei stato cancellato dalle liste, non decadi. Come la iscrizione opera il conferimento del titolo, così la cancellazione dalle liste opera la perdita, cioè la decadenza dal titolo.

Quindi, signor Presidente, io credo che la eccezione di inammissibilità non sia fondata. E vorrei dire che sarebbe anche estremamente pericoloso se essa fosse accettata. Se ci fosse pure un dubbio (e io sinceramente sono convinto che il dubbio non ci sia), è meglio in-

dulgere in questo caso ad una interpretazione, sia pure estensiva, che lascia libera la Camera di decidere sugli emendamenti anziché introdurre anche qui un precedente (che può essere invocato per situazioni diverse; i precedenti, infatti, non si legano alla formulazione, sono precedenti e basta), cioè che la Camera può decidere se, avendo soltanto una veste formale, un emendamento può essere ammesso o no alla votazione. E quando è formale e quando è sostanziale? Qual è il limite tra ciò che è forma e ciò che in qualche maniera incide nella sostanza?

Convinto come sono che l'emendamento sia non già formale, ma sostanziale, dico in subordinata: se anche fosse formale, esso migliora e chiarisce la dizione del primo comma dell'articolo 7 e perciò deve essere non solo ammesso alla votazione, ma anche – me lo auguro – approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. Onorevoli Bozzi, ho voluto che prima di decidere la questione di ammissibilità o meno dell'emendamento si svolgesse anche la illustrazione sia dei subemendamenti sia dell'emendamento principale, perché dalla illustrazione stessa potevano venire argomenti utili per poter prendere una decisione.

L'emendamento 7. 1 degli onorevoli Botta ed altri si propone di sostituire il primo comma dell'articolo 7. Ora, il primo comma dell'articolo 7, con il riferimento non generico, ma specifico al secondo comma dell'articolo 4, mi pare che sostanzialmente dica le stesse cose.

Infatti, nell'emendamento dell'onorevole Botta si dice: « La perdita della cittadinanza italiana e la cancellazione dalle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica importano la decadenza dall'ufficio di consigliere regionale ».

Nel primo comma dell'articolo 7 si dice: « La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dall'articolo 4, secondo comma, importa decadenza dall'ufficio di consigliere regionale ».

Nel secondo comma dell'articolo 4 si dice: « Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano compiuto il venticinquesimo » (poi modificato in ventunesimo) « anno di età entro il primo giorno della elezione ».

Quindi, tanto nell'emendamento Botta 7. 1. quanto nell'articolo 7, primo comma, posto in relazione con l'articolo 4, secondo comma, da esso richiamato. i motivi di decadenza che si considerano sono gli stessi: la perdita della cittadinanza italiana e la cancellazione (o la perdita della iscrizione, che è concettualmente la medesima cosa) dalle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per questa ragione, io non posso che dichiarare inammissibile l'emendamento Botta 7. 1.

Onorevole Bozzi, insiste?

BOZZI. No, signor Presidente, ma mi dichiaro insodisfatto.

PRESIDENTE. Decadono pertanto tutti gli emendamenti presentati all'emendamento principale Botta 7. 1.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 7 nel testo della Commissione.

Su questo articolo è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CINCIARI RODANO MARIA LISA

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	380
Maggioranza	191
Voti favorevoli	345
Voti contrari	35

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli	Antonini
Abenante	Armani
Accreman	Armato
Alba	Armosino
Albertini	Arnaud
Alboni	Astolfi Maruzza
Alessandrini	Averardi
Alini	Avolio
Almirante	Badaloni Maria
Amadeo	Balconi Marcella
Amasio	Baldi
Amatucci	Ballardini
Ambrosini	Barba
Amendola Giorgio	Barberi
Andreotti	Bardini

Baroni
Bártole
Bassi
Battistella
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Bensi
Berlinguer Luigi
Berlinguer Mario
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bignardi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Bottari
Bottaro
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Cacciatore
Caiazza
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Carra
Cassiani
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Cervone
Chiaromonte
Cianca
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corona Achille
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossiga
Costa Massucco
Crocco
Curti Ivano
Dagnino
D'Alema
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Ambrosio
D'Amore
D'Antonio
De Capua
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
Delle Fave
De Maria
De Martino
De Marzio Ernesto
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
Di Vagno
Donat-Cattin
D'Onofrio
Dossetti
Elkan
Ermini
Fabbri
Fada
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Fibbi Giulietta
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franzo Renzo
Gagliardi
Galdo
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gaspari
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Gioia
Giolitti
Giomo
Girardin
Giugni Lattari Jole
Gombi
Gorreri
Granati
Graziosi
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Guadalupi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gullo
Hélfer
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajólo
La Malfa
Lattanzio
Lenoci
Lenti
Leonardi
Lettieri
Li Causi
Lízzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lusóli
Luzzatto
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Manenti
Mannironi
Marchesi
Mariconda
Marotta Michele
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Massari
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melis
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Miceli
Micheli
Migliori
Minasi Rocco
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Moro Dino
Nannini

Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natoli Aldo
Natta
Nenni
Nicolazzi
Nicosia
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Pasqualicchio
Passoni
Pastore
Patrini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Picciotto
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Roberti
Romanato
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Ruffini
Rumòr
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo
Sabatini
Sacchi
Salizzoni
Salvi
Sammartino
Sanna
Santagati
Santi
Sarti
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia
Scalia
Scarlato
Scarpa
Scionti
Scricciolo
Secreto
Sedati
Semeraro
Serbandini
Servello
Sforza
Sgarlata
Silvestri
Sinesio
Soliano
Spadola
Spallone
Speciale
Stella
Storchi
Storti
Sullo
Tagliaferri
Tanassi
Tantalo
Taviani
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Togni
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Truzzi
Turchi
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Vecchietti
Vedovato
Venturoli
Verga
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Vianello
Vicentini
Villa
Vincelli
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zappa
Zoboli
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodio
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Nucci
Principe
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 8.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

L'ufficio centrale circoscrizionale può avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente.

Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per l'attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la corte di appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della corte di appello medesima.

Un cancelliere della corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Per il Molise l'ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso ».

INGRAO. Chiedo di parlare sull'articolo 8.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGRAO. L'articolo 8 del disegno di legge su cui stiamo discutendo e sul quale voteremo, in verità, poteva essere formulato in modo assai più stringato, con un riferimento a norme già esistenti. Esso infatti disciplina l'organizzazione delle circoscrizioni elettorali. Forse poteva bastare il semplice richiamo all'articolo 1, che fa riferimento alle norme che regolano le elezioni comunali e provinciali, oppure un riferimento alla legge elettorale per il Friuli-Venezia Giulia, se è vero che la soluzione proposta al riguardo dall'articolo in discussione ripete in pratica quella adottata nella legge elettorale per il Friuli-Venezia Giulia. L'articolo pertanto non dovrebbe dar luogo a serie contestazioni in quanto ripete sostanzialmente norme che sono in vigore per altre consultazioni elettorali. E invece, quando andiamo ad esaminare gli emendamenti che la destra ha presentato a questo articolo e gli emendamenti agli emendamenti, ci rendiamo subito conto del carattere ostruzionistico della lotta che la destra conduce ed anche del tipo di ostruzionismo che conduce. Si potrebbero fare molti esempi; ma io voglio essere breve. Voi sapete che questo articolo, così come è formulato, indica una circoscrizione elettorale a base provinciale e poi una circoscrizione elettorale di appello a base regionale. Questo è lo schema. Ebbene, c'è un emendamento Cantalupo 8. 1 che propone di cambiare questo meccanismo e di sostituirlo creando per ogni regione un « ufficio elettorale regionale » e un « ufficio elettorale regionale d'appello »... (*Interruzione del deputato Valitutti*). Mi stia a sentire, onorevole Valitutti, perché la cosa è abbastanza divertente.

Orbene, viene presentato a questo emendamento un emendamento Turchi 0. 8. 1 *a*, dal Movimento sociale, che propone di sopprimere le parole « d'appello » dall'emendamento Cantalupo, col risultato che in questo modo l'emendamento Cantalupo si viene a leggere così: « ufficio elettorale regionale e ufficio elettorale regionale ». Cioè non si capisce più niente. È chiara l'assurdità, l'artificiosità, il ridicolo, persino, di questo subemendamento.

Altro esempio: vi è l'emendamento Cantalupo 8. 3, che propone di sostituire, al primo comma, le parole « ufficio centrale circoscrizionale » (a base provinciale) con le parole « ufficio elettorale regionale »; cioé propongono appunto che la circoscrizione di base sia regionale. A questo emendamento è stato presentato l'emendamento Bignardi 0. 8. 3 *b* che propone di sostituire la parola « regionale » con la parola « provinciale », cioè che propone semplicemente di ritornare al testo della Commissione. Dunque: c'è il testo della Commissione, c'è una proposta liberale di modifica per fare diventare la circoscrizione di base circoscrizione regionale, c'è un'altra parte dello stesso partito liberale che emenda l'emendamento liberale in modo da ritornare al testo della Commissione. Ecco il modo « costruttivo », « positivo », da forti « menti » con cui i « liberalmissini » hanno lavorato ad emendare la legge!

Potremmo continuare; potremmo divertirci molto a vedere il gioco di parole che è stato imbastito con gli emendamenti e subemendamenti attorno agli « esperti » della circoscrizione elettorale, che poi hanno una funzione del tutto secondaria. Ma mi fermo qui. A me premeva solo sottolineare il carattere di questo ostruzionismo, ridicolo perfino, se non fosse grave. Ma la gravità di tale ostruzionismo sta in un altro punto. Un'azione ostruzionistica è sempre un'azione di battaglia aspra che pone problemi in ordine ai lavori della Camera. Lo sappiamo, l'abbiamo fatto e l'altro ieri ricordai anche in quali occasioni solenni e impegnative l'abbiamo fatto. La gravità della situazione che vive in questo momento la Camera non dipende però dal fatto che noi ci troviamo di fronte ad un episodio di ostruzionismo, di fronte a questo tipo di lotta, ma dipende dall'oggetto e dall'obiettivo che questo ostruzionismo si propone, che è quello di impedire l'attuazione della Costituzione, anzi è quello di procedere di fatto ad una revisione della Costituzione.

Difatti, onorevoli colleghi, il « no » che viene dalla destra liberale e « missina » non riguarda un determinato modo di fare le regioni, ma la regione in quanto tale. Non si vuole l'attuazione della norma costituzionale. E infatti l'ostruzionismo liberale e « missino » si sviluppa contro la legge elettorale regionale; cioè non si entra nel merito, non si dice che le regioni debbono essere questa o quest'altra cosa, ma si dice: non vogliamo che si facciano le regioni. Revisione, dunque, della Costituzione, e revisione – nessuno lo può contestare – di uno dei pilastri della Costituzione. Si può essere favorevoli o no alle regioni, ma nessuno può negare che

nella Carta costituzionale, nella legge suprema del nostro paese, che tutti siamo impegnati a rispettare, le regioni rappresentino dei pilastri fondamentali.

Il nostro sistema prevede una possibilità di revisione della Costituzione? Certamente: esso fornisce ad ognuno di noi il modo di proporre e chiedere che una parte della Costituzione sia cambiata. Esso esige però, per tale cambiamento – ecco il punto fondamentale –, non solo una maggioranza qualificata, ma anche una procedura rigorosa. Ecco la ragione, per cui, discutendosi questa legge, sovente ci siamo rivolti non solo alle forze politiche, ma anche alla Presidenza della nostra Assemblea. Riteniamo infatti che l'ostruzionismo « liberalmissino » corrisponda ad un grave tentativo di rivedere la Costituzione. La nostra Carta costituzionale, all'articolo 138, prevede che sia necessaria una maggioranza qualificata dei due terzi per una revisione della Costituzione che non debba essere assoggettata alla prova del *referendum*. E chiede inoltre che la deliberazione di revisione sia adottata due volte da ciascuna Camera. È prevista dunque una procedura particolare. Onorevole Malagodi, ella conosce queste cose, ma le sta stracciando e perciò non ha il diritto di parlare in nome della libertà! (*Applausi all'estrema sinistra*). La Costituzione chiede che le due successive deliberazioni delle Camere siano prese con un intervallo non inferiore a tre mesi. E non basta: perché, ove non siano raggiunti i due terzi di maggioranza qualificata, la Costituzione prevede la possibilità del ricorso al *referendum*, cioè che un certo numero di cittadini o un quinto dei membri di una Camera o cinque consigli regionali possano chiedere sulla proposta di revisione un diretto pronunciamento popolare.

La nostra Costituzione esclude che si possa seguire un'altra strada. Non solo non accetta che si possa mutare la Carta costituzionale disponendo solo di una maggioranza relativa, ma esclude anche che si possa seguire l'*iter* normale, e richiede in certi casi il giudizio popolare.

Questo prescrive la nostra Costituzione. Invece voi, che pretendete di parlare di libertà, voi che non siete più del 15 per cento di questa Camera, volete imporre all'85 per cento una procedura che non è riconosciuta dalla Carta costituzionale repubblicana! (*Applausi all'estrema sinistra*). Voi volete imporre una revisione della Carta fondamentale dello Stato fuori di tali norme tassative scritte nella Costituzione stessa, e ricorrendo addirittura ad un'arma eccezionale, straordinaria, qual è quella dell'ostruzionismo.

Ecco la verità, onorevole Malagodi, che non siete capaci di contestare. E fin tanto che siete incapaci di rispondere a questo argomento, tutte le vostre declamazioni sulla libertà sono vuota chiacchiera, di fronte al fatto che la vostra azione è indirizzata a colpire lo spirito, gli ordinamenti ed i metodi scritti della Costituzione. Questo è il fatto grave, signor Presidente. Finora le regioni non erano diventate realtà prima di tutto per precise e pesanti responsabilità della democrazia cristiana e poi anche del centro-sinistra; ma tutto questo era avvenuto silenziosamente, attraverso una omissione. Oggi invece ci troviamo in quest'aula di fronte ad un attacco dichiarato contro la Costituzione repubblicana, di fronte ad un attacco che viola princìpi e istituti essenziali della Carta fondamentale dello Stato. Questo è il fatto nuovo, il « precedente » non tollerabile! Questo è il punto che differenzia profondamente l'ostruzionismo che ora viene attuato da quello condotto da noi in altri momenti, che era in difesa della Costituzione.

E in questo modo una ristretta minoranza pretende di sovvertire e rovesciare i compiti che sono propri di questa Camera. Si è parlato di diritti del Parlamento; ma vi sono anche doveri del Parlamento. Vi è il dovere del Parlamento di dare realtà all'edificio costituzionale e di porre in atto le riforme scritte nella Costituzione. Questo è il primo nostro compito. Le destre liberali e « missine » tentano di trasformare il Parlamento da strumento di attuazione della Costituzione repubblicana in strumento teso a colpire in un punto essenziale la legge suprema del nostro paese.

Abbiamo visto che razza di emendamenti voi siete in grado di presentare. Ma non si tratta solo di questi giochi. La realtà è che voi, in questi giorni, attaccate le regioni per difendere un vecchio ordinamento, centralizzato e burocratico, che ha fatto già troppi danni al nostro paese ed oggi è del tutto estraneo alle nuove esigenze che ci troviamo innanzi. Basti pensare al grande tema della pianificazione: possiamo sui contenuti di una politica di piano avere opinioni diverse, ma tutti dobbiamo riconoscere che in essa è uno dei momenti essenziali di una politica moderna. La programmazione dello sviluppo dell'economia nazionale, la pianificazione dell'assetto territoriale ed urbanistico, l'organizzazione di

un nuovo rapporto tra città e campagna: ecco questioni che emergono e che tutti noi sappiamo non possono essere affrontate senza una dimensione regionale. In un paese come la Francia, con un regime autoritario, ugualmente hanno dovuto creare una dimensione regionale, per affrontare e risolvere determinati problemi.

Perciò le tesi esposte qui dai liberali e dai deputati del MSI hanno il senso di un vecchiume fuori della realtà e sono del tutto estranee alle esigenze dei tempi. (*Applausi all'estrema sinistra*). Voi qui difendete i vecchi istituti centralizzati, burocratici e borbonici, che hanno pesato dolorosamente sulla vita del nostro paese. E li difendete contro la Costituzione uscita dalla Resistenza, nata dalla lotta delle masse popolari. In quest'aula lottate per impedire al Parlamento di adempiere al suo compito innovatore: parlate della difesa dell'istituto parlamentare, ma voi state screditando il Parlamento, non con l'ostruzionismo, ma perché volete impedire al Parlamento di dimostrare una capacità riformatrice ed innovatrice seminando la sfiducia e il qualunquismo nei confronti dell'istituto.

Voi volete fermare il paese su vecchi ordinamenti e modi di essere stantii. Tutti quanti noi sappiamo quali interessi conservatori e quali posizioni codine stiano dietro a questa vostra azione. E allora è ridicolo, onorevole Malagodi, che quattro giovanotti liberali gettino dinanzi a Montecitorio volantini in cui si chiedono riforme sociali: voi siete i nemici delle riforme sociali, voi avete lottato sempre contro le riforme sociali. (*Applausi all'estrema sinistra*).

Avete persino bloccato con un'azione di sabotaggio la legge sulla riduzione degli orari di lavoro, che pure era stata accettata dai rappresentanti delle organizzazioni padronali nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. (*Applausi all'estrema sinistra*). Siete più indietro dei vostri padroni, siete più indietro persino della Confindustria!

Quella che è aperta qui, lo vediamo tutti quanti, è dunque lotta per respingere questo attacco reazionario, che viene da forze vecchie, ottuse e arretrate. Onorevole Malagodi, voi liberali e il Movimento sociale italiano siete stati tagliati fuori da tutto il dibattito politico di questi anni; cercate adesso di richiamare l'attenzione e ritrovare un ruolo con questo chiasso reazionario. (*Commenti*). Voi sapete che non avete carte da giocare.

PRESIDENTE. Onorevole Ingrao, ella ha la parola sull'articolo 8.

INGRAO. Signor Presidente, gli oratori della destra hanno parlato molto: noi parliamo a difesa della Carta fondamentale dello Stato, che è la legge che deve orientare tutto il nostro lavoro. (*Applausi all'estrema sinistra*).

MANCO. È un comizio, non è un discorso. (*Proteste all'estrema sinistra*).

INGRAO. Noi chiediamo che si respinga questo attacco contro la Costituzione, contro le riforme chieste dalla Costituzione, contro la funzionalità del Parlamento; abbiamo chiesto e chiediamo – lo ricordiamo a tutti – che si respinga questo attacco con il pieno rispetto del regolamento della Camera ma anche con il rispetto della Costituzione; altrimenti giungeremo ad una deformazione mostruosa. Il regolamento di questa Camera che noi vogliamo rispettato, onorevole Malagodi, ci deve servire per attuare la Costituzione, non per stracciarla come voi state facendo o per calpestarla, perché allora davvero tutto sarebbe sovvertito. (*Applausi all'estrema sinistra*).

E qui è anche la responsabilità della destra per alcune decisioni procedurali che sono state prese circa l'articolo 82, sulle quali non voglio tornare, signor Presidente, poiché su di esse noi abbiamo espresso chiaramente, nettamente, anche con il voto, la nostra motivata riserva, anche in sede di Giunta per il regolamento. Ma non ci riferiamo solo a tale nostra esplicita riserva. Sappiamo che vi sono questioni procedurali che sono oggetto di grave controversia nella Camera, e perciò esse debbono essere esaminate con molto senso di responsabilità. Ma qui è il danno che viene dalla strumentalizzazione che la destra ha fatto di tali questioni delicate per i suoi scopi incostituzionali. Voi state danneggiando anche la decisione importante a cui eravamo arrivati in sede di Giunta per il regolamento, decisione che è stata sottoscritta anche da voi colleghi liberali e che lascia aperta la strada di una giusta interpretazione dell'articolo 82.

Siete davvero preoccupati per i diritti di libertà parlamentari? Ebbene rientrate nella legge, riconoscete la Costituzione repubblicana, riconoscete finalmente che esiste un articolo 138 della Costituzione, che obbliga tutti quanti, noi e voi, a seguire una determinata procedura qualora si voglia rivedere la nostra Carta fondamentale.

Rientrate nella legge (*Interruzione del deputato Giugni Lattari Jole*), e allora la discussione in quest'aula ritornerà serena. Fin tanto che voi agite fuori della legge, contro

la Costituzione, voi vi addossate la prima responsabilità di quello che qui avviene. E noi vi dichiariamo che daremo tutto il nostro contributo perché contro di voi, contro le vostre idee sbagliate vinca la Costituzione, vinca la democrazia rinnovatrice, per cui abbiamo lottato e creduto. (*Vivi applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni — Proteste a destra — Richiami del Presidente*).

ROBERTI. Chiedo di parlare sull'articolo 8.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Vorrei unirmi, signor Presidente, agli applausi che hanno seguito la concione dell'onorevole Ingrao. (*Proteste all'estrema sinistra — Commenti dei deputati Manco e Almirante*). Dovremmo ringraziare veramente l'onorevole Ingrao per avere, con il suo intervento, che non ha riguardato l'articolo 8, che non era attinente all'argomento, ma che era politico (gliene do atto), dato anche a noi la possibilità in questa occasione di precisare, rispondendo alla censura che egli ha inteso muovere agli emendamenti e subemendamenti da noi presentati, il nostro punto di vista politico in ordine gli emendamenti stessi e alla legge nel suo complesso.

Non è vero, onorevole Ingrao, che questo disegno di legge miri all'attuazione della norma costituzionale. Questa è la prima grave inesattezza da lei affermata, ed ella lo sapeva. Comunque, anche se il disegno di legge avesse mirato all'attuazione della Carta costituzionale, non sarebbe ugualmente vero, onorevole Ingrao, che noi, attraverso questo dibattito, tentiamo di opporci all'applicazione del titolo quinto della seconda parte della Costituzione; questo noi l'avevamo fatto secondo le regole molto tempo prima.

Non è vero, infatti, onorevole Ingrao, che da parte nostra non si sia seguita la via costituzionale per giungere alla revisione delle norme costituzionali relative alle regioni. Il primo atto parlamentare e politico compiuto dal gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano nella prima legislatura, nel 1948, poi rinnovato nelle successive, è stato proprio quello di presentare una formale proposta di legge costituzionale (recante come prima firma quella dell'onorevole Michelini e poi quelle di tutti i rappresentanti del gruppo del Movimento sociale italiano) in cui si proponeva, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, la revisione costituzionale del titolo quinto della seconda parte della Costituzione medesima. Nel solco della Costituzione, nel binario della Costituzione, noi proponemmo subito al Parlamento italiano dell'epoca che venisse affrontato questo fondamentale problema, che noi ritenevamo essenziale per la salvaguardia della stessa unità dello Stato e per l'attuazione di un altro articolo della Costituzione (l'articolo 5) che proclama la Repubblica una e indivisibile.

E che la nostra posizione non fosse eversiva nè sbagliata è dimostrato dal fatto che, se per l'atteggiamento delle opposizioni socialcomuniste e della maggioranza democristiana la nostra legge non è stata portata al vaglio dell'Assemblea, tuttavia l'istanza prospettata dalla nostra proposta è stata ritenuta valida, dal momento che per venti anni tutti i governi che si sono succeduti, tutte le maggioranze che si sono succedute, compresa quella di centro-sinistra, non hanno proceduto all'attuazione del titolo quinto della seconda parte della Costituzione. Segno questo che il problema del frazionamento dell'unifà dello Stato in regioni era un problema profondamente sentito dalla coscienza nazionale. Parlamenti espressi da ben quattro consultazioni elettorali non hanno ritenuto di dovere e di poter attuare questo che noi riteniamo un grave attentato al principio costituzionale dell'unità dell'ordinamento e dell'unità dello Stato e che altri possono ritenere invece un principio utile e profittevole.

Ma non è vero, onorevole Ingrao, che con il disegno di legge che qui si sta discutendo si vuole attuare l'istituto delle regioni. Tutt'altro! Per attuare un istituto giuridico come quello delle regioni occorre anzitutto che il Parlamento decida ed attui la costituzione delle regioni. Ci sono dei progetti di legge presentati ai due rami del Parlamento per la costituzione delle regioni, per i quali non si è richiesta alcuna procedura d'urgenza, non si è tenuta alcuna seduta-fiume, non si è avuto – come in questo caso – alcun attentato al regolamento e alla libertà dei deputati. Anzi si è pensato bene di lasciarli dormire. E voi vi siete acquietati a questo sonno, al sonno cioè delle leggi che veramente erano in grado di attuare l'ordinamento regionale.

Questa legge elettorale regionale, invece, non è una legge utile ai fini della costituzione delle regioni. E voi lo sapete bene che è una legge fasulla, una finta legge di attuazione delle regioni. Infatti, onorevole Ingrao, questa stessa legge, all'articolo 22 che poi discuteremo, dispone che si potranno celebrare le elezioni regionali nell'anno 1969 soltanto se entro quella scadenza saranno emanate le norme

relative all'ordinamento finanziario delle regioni. (*Interruzione del deputato Caprara*). E possiamo noi, Parlamento transeunte, Parlamento morituro, Parlamento a sei mesi data dalla sua chiusura fisiologica, impegnare il Parlamento futuro ad emanare, entro una certa data, la legge istitutiva delle regioni quando ben quattro Parlamenti, usciti da quattro consultazioni elettorali, si sono rifiutati di attuare le regioni considerandole dannose per l'unità nazionale ?

Quindi non è vero che noi stiamo combattendo la Costituzione o una legge di attuazione costituzionale. Quella di questa sera è una vostra pretestuosa strombazzatura. Noi qui stiamo sostenendo l'assoluta inutilità, vacuità, di questo disegno di legge e lo facciamo con i mezzi che voi ci avete messo a disposizione.

Sappiamo tutti, onorevole Ingrao, che il provvedimento rappresenta, sul piano politico, la ciambella di salvataggio gettata *in articulo mortis* dal partito democristiano al suo alleato, partito socialista, per salvargli la faccia nella prossima consultazione elettorale. Di qui lo impegno dei socialisti, di qui le rodomontate dell'onorevole De Martino perché si faccia ad ogni costo questa legge, nonostante l'opposizione del Parlamento; essa rappresenta la lustra lasciata al partito socialista invece della legge ospedaliera, che essi vorrebbero e che non si farà; invece di tutto quello che si sarebbe dovuto fare ed è iscritto nell'ordine del giorno di questa stessa seduta, e che non si farà. Si vuole invece la legge elettorale regionale, questa legge lustra, questa legge beffa, questa legge che potremmo chiamare veramente truffa: truffa alla buonafede dei vostri elettori, signori socialisti, truffa di cui volete avvalervi per la vostra propaganda elettorale di partito.

È per questo, proprio per l'importanza politica essenziale per la vita di questo fatiscente Governo di centro-sinistra che voi avete dato a questa legge, che noi abbiamo ritenuto di dover dedicare ad essa una discussione generale ampia e seria, signor Presidente. E nessuno ci può dire che non sia stata ampia e seria. E molto ampia e molto seria, glielo assicuro, onorevole Ingrao, sarebbe stata anche la discussione degli articoli e la discussione degli emendamenti e subemendamenti, se non si fosse stracciato, con un atto vergognoso cui si è prestata anche la maggioranza parlamentare e chi la rappresenta, il regolamento della Camera e non si fosse impedito alle opposizioni di presentare, come era loro diritto, i veri sostanziali emendamenti che si sarebbero dovuti presentare a questa legge.

Siamo stati presi in una losca e bieca imboscata parlamentare quando, essendo entrati in quest'aula martedì 17 ottobre alle ore 16, sapendo che il mattino successivo doveva nell'aula stessa svolgersi e completarsi il dibattito per il banditismo sardo, siamo stati viceversa materialmente trattenuti in una seduta senza fine, cosa che ha impedito, signor Presidente (e io glielo ho fatto presente in tutti i modi possibili e immaginabili), all'opposizione di fare seriamente il proprio dovere, cioè di presentare gli emendamenti di sostanza che noi avremmo presentato in un numero ragionevole e con un contenuto che avrebbe chiaramente dimostrato la vacuità di questa legge.

E oggi arriva l'onorevole Ingrao, che nel corso di questa discussione ha dimostrato di calpestare tutte le posizioni ideologiche, dottrinali, storiche, politiche e anche tattiche e procedurali seguite da venti anni dal suo partito, reggendo la coda e portando il sacco al partito socialista e alla democrazia cristiana; arriva, dicevo, ora l'onorevole Ingrao, che noi ricordiamo in altri tempi molto più intelligente di quanto non si dimostri ora in questa discussione, a dire che noi abbiamo presentato emendamenti irrituali: è logico, signor Presidente. Ella sa che noi avevamo il dovere e il diritto sacrosanto di presentare, per la tutela degli interessi che ci sono stati affidati con il mandato parlamentare, un certo numero di emendamenti sostanziali. Ora invece questi subemendamenti possono anche apparire segni grafici, possono anche essere svuotati del loro vero contenuto perché si sono dovuti agganciare, in base al capoverso dell'articolo 86, ai pochi emendamenti precedentemente presentati, perché ella, signor Presidente, ci ha tolto quel diritto e perché voi tutti ci avete tolto il diritto di fare il nostro dovere di parlamentari, che da venti anni abbiamo sempre compiuto con serietà in quest'aula.

Nessuno può rimproverarci di avere in venti anni di quotidiano esercizio parlamentare usato il Parlamento per emendamenti fasulli, per segni grafici. I nostri apporti nei discorsi e nelle proposte di legge e nei documenti e nelle mozioni, non sono mai stati finti, né demagogici, né di pura forma, né di pura lustra. Abbiamo cercato sempre, nell'ambito delle nostre possibilità, delle nostre capacità e della nostra coscienza, nell'ambito del dovere altissimo che avevamo di sostenere e di rappresentare in pochi una larga massa, anche inespressa, di opinione pubblica (che ci segue e che ogni mattina apre il giornale per

vedere se una sua voce – anche se ad essa non ufficialmente collegata – si sia manifestata in questo Parlamento), di tener fede ai nostri impegni e alla nostra responsabilità, dando il maggior contenuto sostanziale alla nostra fatica parlamentare, che è andata molte volte e va in queste sere anche al di là delle nostre stesse possibilità fisiche.

Questo è il modo in cui noi sentiamo il nostro dovere, signor Presidente, e abbiamo sempre richiamato duramente tutti gli altri al rispetto della serietà di questo dovere. Quindi non possiamo che accogliere con sereno disprezzo le sciocche e truculente affermazioni tribunizie fatte testé dall'onorevole Ingrao circa gli emendamenti che noi abbiamo presentato. Noi eravamo pronti e siamo pronti ad un'intesa ed io ne avevo fatto proposta un'ora fa da questo stesso banco, quando ho invitato ad interrompere per mezz'ora la seduta. Interrompiamo dunque la seduta e ridiamo serietà e contenuto a questo Parlamento italiano. Metteteci in condizione di riprendere, dopo mezz'ora di chiusura, la nostra funzione di parlamentari, presentando tutti quegli emendamenti che questa legge deve avere, che questa legge e la pubblica opinione attendono. Voi avete voluto mutare tutto queto in uno scherzo, catturandoci fisicamente da otto giorni, non consentendoci di esercitare i nostri diritti e i nostri doveri. Ed ora viene qui l'onorevole Ingrao, questo mozzorecchi del Parlamento italiano, a dirci queste cose.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, faccia la sua critica senza offendere.

ROBERTI. Signor Presidente, accetto il suo richiamo, ma abbiamo sentito dire cose molto pesanti, tanto più dolorose in quanto sapevamo già che erano false nei nostri confronti. Ecco perché talune risposte l'onorevole Ingrao le meritava, anche se è andato via.

Ringrazio l'onorevole Ingrao di averci dato modo di prospettare finalmente la verità alla pubblica opinione, a una pubblica opinione ingannata da una propaganda contro di noi per uno ostruzionismo che è puramente difensivo contro i tentativi di sopraffazione dei nostri diritti e dei nostri doveri parlamentari e che quindi è sacrosanto. Noi abbiamo per la prima volta potuto impostare il vero problema di questa discussione. Tutto il Parlamento, dopo la tirata d'orecchi dell'onorevole De Martino, si è reso protagonista della farsa che si sta qui recitando e che da parte delle sinistre si vuole gabellare in modo diverso.

Con ciò abbiamo esposto il nostro punto di vista politico. Voglio augurarmi che non si chieda la chiusura della discussione quando si tratterà di esaminare veramente il merito dell'articolo 8, che né l'onorevole Ingrao né io abbiamo finora toccato. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

LUZZATTO. Chiedo di parlare sull'articolo 8.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Signor Presidente, desidero parlare molto brevemente su questo articolo perché non intendo associarmi all'ostruzionismo che le destre fanno a questo disegno di legge a cui noi siamo favorevoli; quindi il mio intervento non avrà alcun carattere ritardatore. In tutta la discussione generale, che si è protratta per mesi (e si è protratta per mesi non soltanto perché le destre hanno voluto portare le cose in lungo, ma perché la maggioranza di centro-sinistra ha trovato comodo che lo facesse, per evitare altre questioni e altri dibattiti, per non affrontare altri problemi; si poteva finire in luglio o si potevano concordare termini ragionevoli per settembre, e siamo alla fine di ottobre, perché l'avete voluto voi, colleghi della maggioranza, per una scelta che è la vostra scelta di sempre: quella di non fare, di ritardare, di rinviare, di evitare le discussioni sostanziali), in tutta la lunga discussione generale – dicevo – il gruppo del PSIUP ha svolto un solo intervento, che è durato meno di 13 minuti, cronometrati. Oggi noi vi chiediamo la parola per una breve dichiarazione, e certo sull'articolo 8 non avremo bisogno di parlare a lungo, perché l'articolo 8, forse con una redazione peggiore, non fa altro che ripetere l'articolo 12 e l'articolo 13 di una proposta di legge che la nostra parte, umilmente, ha presentato in data 14 aprile 1964. Il Governo presentò un suo progetto in data 19 maggio dello stesso anno per bloccare il nostro, per evitarne la discussione e ha fatto passare tre anni prima di scoprire che era preferibile, per i princìpi democratici in essa contenuti, la nostra proposta di legge, che prevedeva un'elezione diretta; perché questa era la differenza sostanziale fra il nostro progetto di legge e quello del Governo. Ché poi, se i gruppi della maggioranza avessero voluto emendare la tabella delle circoscrizioni o qualche altra norma della nostra proposta di legge, l'avrebbero potuto fare fin dall'aprile del 1964 con emendamenti al nostro progetto. Invece

i gruppi della maggioranza di centro-sinistra hanno lasciato passare gli anni dal 1964 al 1967, hanno creato cioè le condizioni dalle quali è nato l'ostruzionismo delle destre. La responsabilità la portano loro. Ed oggi noi siamo arrivati ad un punto in cui il problema è quello di battere l'ostruzionismo di due gruppi parlamentari che, via, non costituiscono gran parte di questa Assemblea; questo è diventato il problema che inchioda i lavori dell'Assemblea, che avrebbe altre cose da affrontare; e da ciò si è preso addirittura lo spunto per perpetrare violazioni del regolamento che probabilmente fanno comodo alla maggioranza anche in vista di altre cose, e che noi riteniamo non possano essere consentite. Noi, infatti, siamo per l'approvazione di questa legge, ma siamo anche e in ogni caso per il rispetto pieno dei diritti delle minoranze sanciti dal regolamento, e riteniamo che questa sia una questione di principio alla quale, in nessun modo e per nessuna ragione, possa derogarsi. Certo, le destre, con il loro ostruzionismo, sono responsabili della situazione che si è creata; ma se si ammettesse oggi una violazione dei diritti delle minoranze, in quanti altri casi tale violazione si ripeterebbe ? Non vorrei che anche in questo momento le destre, che hanno l'aria di battersi contro la maggioranza di centro-sinistra, le facessero un servizio e che la maggioranza di centro-sinistra, che dichiara di voler combattere le destre, si compiacesse dell'occasione che le destre le offrono per introdurre certi sistemi ad essa assai congeniali.

ALMIRANTE. Questo bisogna dirlo all'onorevole Ingrao.

LUZZATTO. Ora si è creata una situazione estremamente grave.

PRESIDENTE. Onorevole Luzzatto, ella fa riferimento a presunte violazioni del regolamento. Ella può dissentire dalle decisioni della Presidenza, ma non può affermare che il suo punto di vista sia indiscutibile.

LUZZATTO. Lo so benissimo: sono da sempre abituato a far parte della minoranza e a stare all'opposizione, per cui so bene che i miei punti di vista non sono quelli che prevalgono, signor Presidente. Pertanto non me ne dolgo eccessivamente neppure in questo momento. Non credo di essere nella certezza e nella verità, ma credo di avere il diritto e il dovere di esprimere l'opinione mia e del gruppo che ho l'onore di presiedere e in nome del quale parlo in questo momento in questa Assemblea.

La situazione che si è creata è gravissima e certamente le responsabilità che si assumono le destre con questa forma di ostruzionismo contro una legge come quella in discussione sono ben gravi, perché in realtà l'ostruzionismo si spiega quando è volto a difendere diritti fondamentali che si vedono conculcati; ma in questo caso si tratta di una legge elettorale che non attua ancora le regioni, ma offre lo strumento per poterle attuare. Via, onorevoli colleghi, noi sappiamo bene che ben altre battaglie, come fautori delle regioni, dovremo ancora sostenere perché le regioni siano attuate. E dunque non dite che voi siete costretti a questa battaglia per opporvi all'attuazione delle regioni che ritenete dannosa, perché questa legge non è ancora l'attuazione delle regioni. (*Proteste a destra*). Questo voi lo sapete e lo sa la maggioranza di centro-sinistra. Perché la maggioranza non ha voluto approvare questa legge nel 1964 ? Perché in questo caso le regioni le avrebbe dovute poi fare; approvando invece questa legge a fine legislatura le rimanda alla prossima legislatura, al 1969, dopo una nuova legge finanziaria, e chi vivrà vedrà nel 1969 cosa farà la maggioranza di allora. Noi speriamo che non sia la maggioranza di oggi e che quindi le condizioni siano ben diverse.

L'ostruzionismo condotto dalle destre in questo modo, contro questa legge, che si colloca nell'ambito della Costituzione, che tende a rendere possibile l'attuazione di una serie di norme costituzionali, non costituisce una azione a difesa della democrazia: tutt'altro ! E non ci meraviglia questo da parte vostra: voi siete contro la democrazia e contro le istituzioni parlamentari. Cogliete l'occasione per condurre avanti la vostra offensiva generale, prendete pretesto, in questo caso, dalla situazione che si è determinata per cercare di screditare le istituzioni rappresentative, di minare la democrazia, di ostacolare l'attuazione della Costituzione. Questo è il vostro mestiere, ma questa volta vi comportate in modo contrario a ogni norma di diritto e ad ogni regola che disciplina l'attività dell'Assemblea parlamentare. Ed è abbastanza significativo e sintomatico che questo si faccia anche da parte dei liberali !

CAPUA. Non sapevo che i liberali fossero contro il Parlamento.

LUZZATTO. Lo vediamo ora. Ho detto per questo che è abbastanza significativo che an-

che voi vi comportiate in questo modo. E che lo facciate con questo animo e non con altro lo si vede dal modo con cui conducete la battaglia. Ad esempio, per voi una delle questioni-chiave dell'articolo 8 in discussione è la presentazione di emendamenti e subemendamenti. E noi ci differenziamo nettamente da voi non soltanto per la nostra diversa posizione sulla legge elettorale regionale, ma anche perché diversa è la nostra posizione su quelli che sono i diritti delle minoranze che voi portate in questo modo allo sbaraglio. E la riprova la date con gli emendamenti che proponete: vi è una serie di emendamenti che sono inammissibili e quindi non possono essere accettati e votati. Se essi fossero ammessi e votati, questo non gioverebbe ai diritti delle minoranze, ma li ostacolerebbero. Quando voi presentate emendamenti che precludono gli emendamenti cui apparentemente si riferiscono, non fate solo cosa contraria al regolamento e al concetto stesso di emendamento all'emendamento, ma offrite ai signori che spesso lo cercano, a questi signori della maggioranza di centro-sinistra, un pretesto di cui domani potranno cercare di avvalersi per ottenere ciò che tante volte hanno già fatto, per adottare cioè espedienti per sottrarsi alla prova del voto. Vi rendete conto che voi in questo modo non tutelate i diritti delle minoranze? Perché quando si presenta un subemendamento che preclude e quindi impedisce il voto su un emendamento già presentato, si offre il mezzo, domani, alla maggioranza di impedire il voto sull'emendamento principale, cioè di sottrarre alla minoranza un suo diritto elementare ed essenziale: quello di presentare emendamenti e di chiedere su di essi il voto.

SERVELLO. Voi siete complici!

LUZZATTO. Quando voi presentate emendamenti preclusi da voti che già hanno avuto luogo, è chiaro che cercate di fare cosa che nell'ordinato svolgimento dei lavori parlamentari non ha significato e non può essere ammessa. E se applicassimo questi criteri, che sono i criteri del regolamento, guadagneremmo tempo: non soltanto il tempo di qualche votazione, ma anche il tempo di qualche inutile illustrazione. Quando invece si passa ad altri sistemi, il discorso comincia ad essere diverso.

Quando si osa affermare (ecco il punto, signor Presidente, sul quale desidero ancora richiamare la sua attenzione), quando si osa affermare addirittura che la discussione degli emendamenti non esiste, allora è un'altra cosa, allora si segue un'altra strada della quale non c'era alcun bisogno e che noi riteniamo inaccettabile, perché i diritti delle minoranze vanno salvaguardati: il diritto all'emendamento che non sia precluso da altro emendamento, il diritto all'illustrazione e alla discussione dell'emendamento o del subemendamento che venga presentato con una sua ragion d'essere, conformemente a quanto il regolamento prevede.

Ella ha detto che in nessuna norma il regolamento prevede la discussione degli emendamenti. Mi consenta, signor Presidente, con il rispetto che ella sa che noi abbiamo sempre avuto verso di lei, di obiettare che il quinto comma dell'articolo 86 parla di possibilità di rinvio della discussione degli emendamenti; e se dunque tale discussione può essere rinviata a richiesta di dieci deputati in taluni casi, ciò significa che può e deve essere fatta. Forse la discussione può essere chiusa. Noi non lo crediamo. La questione dell'articolo 82 è già stata deferita all'esame della Giunta del regolamento per sua stessa iniziativa, signor Presidente. Ma la discussione di ogni emendamento non può certo essere *a priori* cancellata e ritenuta inesistente o inammissibile.

Ho voluto fare questo riferimento ad un caso e ad un altro caso per dar prova esemplificativa e concreta della nostra autonomia di giudizio. Sappiamo individuare quando voi fate cosa nociva allo stesso regolamento e al diritto della minoranza, ma sappiamo – pur favorevoli a questa legge – dire alla maggioranza: se voi la volete, potete affrettarne l'approvazione, ma con i mezzi che il regolamento consente, non calpestando i diritti della minoranza. E a questo io desidero ritornare, perché, signori della maggioranza di centro-sinistra, signori socialdemocratici unificati e signori democristiani, voi ci avete portati a questa situazione con i vostri rinvii, con i vostri ritardi e con le vostre compiacenze verso la destra. Una discussione generale che dura, come è durata questa, da luglio fino ad ottobre, in questo modo, tre giorni per settimana e non più, è una discussione generale di cui voi della maggioranza, che per la legge democratica della maggioranza portate la responsabilità primaria della condotta dell'Assemblea, vi siete compiaciuti perché vi faceva comodo. E ha portato a questo! Adesso non vi potete tirare indietro, ma ci siete dentro a questa situazione che voi avete creata! Ebbene, bisogna combatterla questa situazione di ostruzionismo anticostituzionale e antidemocratico coi mezzi regolamentari, coi mezzi democratici, con l'impegno politico, con

l'applicazione del regolamento, non con la sua alterazione, con la presenza continuata, con la volontà di lotta, se lotta volete ! E se ne può venir fuori ! Non è necessario e non si può democraticamente, per questa situazione, ricorrere a mezzi e mezzucci che costituiscono menomazione delle prerogative parlamentari e della vita democratica !

Con questo, desideriamo dire con assoluta chiarezza – come giorni fa l'assemblea del nostro gruppo ha detto con precisione in una sua deliberazione già resa pubblica – il nostro impegno per l'approvazione di questa legge, il nostro impegno per la difesa dei diritti della minoranza contro ogni violazione regolamentare.

Ed è in questo senso che, a proposito dello articolo 8 del provvedimento in esame, noi sosterremo che esso sia approvato così com'è, senza perder tempo con pretestuose manovre ritardatrici, con emendamenti che non hanno cittadinanza, che precluderebbero altri emendamenti, e con emendamenti ad emendamenti, la cui inammissibilità è dimostrata dalla prova di resistenza. L'emendamento allo emendamento deve modificare l'emendamento cui si appoggia; se l'emendamento all'emendamento lo preclude, lo sostituisce, si riferisce direttamente al testo, è un abuso, lede i diritti delle minoranze, minaccia l'esercizio del diritto di emendamento. Per questo noi sosterremo che l'articolo 8 sia approvato rapidamente così com'è nel testo della Commissione. Per questo, signor Presidente, in questo momento desideriamo di nuovo denunciare le responsabilità delle destre e dei partiti di centro-sinistra, le responsabilità di questa maggioranza governativa che questa situazione ha deliberatamente creato; e desideriamo riaffermare il nostro impegno a tutela dei diritti sanciti dal regolamento e per l'approvazione più sollecita possibile dell'articolo 8 e della intera legge, alla quale noi siamo favorevoli, perché essa in definitiva raccoglie una nostra proposta di legge, si colloca in una nostra battaglia per l'elezione diretta dei consigli regionali, per l'attuazione dell'ordinamento regionale previsto dalla Costituzione. (*Applausi alla estrema sinistra*).

MALAGODI. Chiedo di parlare sull'articolo 8.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quello che riguarda...

Voci. Non si sente !

MALAGODI. Il microfono non funziona... I nostri padri parlavano senza microfono e facevano ottimi discorsi. Tra l'altro si ascoltavano e discutevano realmente, non facevano delle concioni senza capo né coda come ha fatto oggi l'onorevole Ingrao.

MACALUSO. Le sue come sono ? (*Proteste dei deputati del gruppo liberale — Apostrofe del deputato Macaluso*).

PRESIDENTE. Onorevole Macaluso, la richiamo all'ordine. Prosegua, onorevole Malagodi.

MALAGODI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quello che riguarda l'articolo 8, è evidente a chiunque guardi i nostri emendamenti senza spirito di preconcetta critica, che essi si riallacciano, per gran parte, alla proposta di sostituire un collegio unico regionale ai collegi provinciali. È abbastanza chiaro che, caduta quella proposta, è venuto meno il presupposto di molti di questi emendamenti e subemendamenti, che saranno illustrati nel seguito della discussione da altri colleghi. Io qui vorrei dire qualche parola, la più logica possibile, con la minore possibile concitazione di affetti, circa gli argomenti politici che sono stati largamente svolti dall'onorevole Ingrao, dall'onorevole Roberti e dall'onorevole Luzzatto.

Vorrei innanzitutto costatare che quella in discussione non è una legge elettorale pura e semplice: essa infatti contiene un articolo, il 22, che è il più importante politicamente e che la trasforma in legge sostanziale del tutto anomala, in una legge cioè di attuazione dell'istituto regionale al di fuori di tutte le procedure legislative preparatorie che sono nella logica delle cose. Questa è la verità, questa è la ragione per cui ci battiamo così accanitamente da una parte e dall'altra. Che i comunisti, che hanno la *leadership* in materia di attuazione delle regioni, si battano fortemente per questa legge elettorale, è spiegabile solo dall'esistenza dell'articolo 22, che spiega del resto anche la nostra decisa opposizione. Se il provvedimento fosse solo la descrizione di un meccanismo elettorale più o meno mal scritta (su questo mi trovo d'accordo con lo onorevole Luzzatto: l'italiano di questa è deplorevole !) noi cercheremmo di migliorarlo, anche non votandolo, in quanto così come è configurato è per noi inaccettabile, ma non

ricorreremmo certo ad una battaglia così accanita ed aspra.

Ciò che ci interessa principalmente è il primo comma dell'articolo 22, cioè l'impegno legislativo di realizzare le regioni nell'autunno del 1969; è la traduzione in un testo legislativo di un impegno politico, che l'onorevole Moro prese in quest'aula nel presentare il suo attuale Governo.

Vorrei osservare, incidentalmente, che al banco del Governo in questo momento non c'è nessuno. È un fatto che non è offensivo per chi ora sta parlando, ma è offensivo per il Parlamento. Non mi pare che il dibattito in corso sia senza importanza. Le cose dette oggi, non da me, ma da altri oratori sono cose che vale la pena di considerare. Il Governo invece ostenta dal principio di questo dibattito un certo disprezzo per lo stesso, disprezzo che si riversa sul Presidente e sul Parlamento. Pertanto vorrei domandare al Presidente della Camera di sospendere la seduta fino a quando non giunga un ministro. Del resto è assente anche il relatore.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ci sono io.

MALAGODI. Quale ministro lei rappresenta ?

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il ministro della pubblica istruzione.

MALAGODI. Non credevo che un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione potesse essere particolarmente competente in leggi elettorali.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono competente quanto può esserlo lei !

MALAGODI. I ministri hanno una responsabilità costituzionale collettiva, ma i sottosegretari sono responsabili solo nell'ambito della delega loro affidata.

Fortunatamente ora sono arrivati i ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.

Riprendendo il filo del mio discorso, devo dire che le ragioni della delicatezza del dibattito in corso sono proprio nell'impegno politico, che con questa legge dovrebbe diventare impegno giuridico, di fare le elezioni regionali nell'autunno del 1969.

Non credo che la costituzione delle regioni, così come sono configurate, sia idonea a risolvere taluni problemi realmente esistenti, i problemi cioè che sono a livello intermedio fra comuni e province e lo Stato. Noi abbiamo, da parte nostra, fin da due anni fa presentato, per la soluzione di questi problemi realmente esistenti, una proposta concreta che non è mai stata nemmeno sfiorata in Commissione. E coloro che oggi hanno poi la faccia tosta di rimproverarci di non avere seguito quella strada dovrebbero prima di tutto ricordarsi di questo (l'altro giorno l'onorevole Ingrao mostrava di dimenticarsene e quindi dava prova di cattiva memoria oppure di malafede); in secondo luogo avrebbero dovuto darci una mano per portarla alla discussione ed eventualmente distruggerla nella discussione stessa, ma ciò non è stato neppure tentato.

INGRAO. Si procuri la maggioranza richiesta dalla Costituzione.

MALAGODI. Signor Presidente, so che il regolamento della Camera non prevede la distinzione tra interruzioni pertinenti e interruzioni non pertinenti, e non voglio proporre di introdurvi questo istituto.

Stavo dicendo che è ridicolo, grottesco, contraddittorio, prova di malafede rimproverare ad un gruppo politico di non seguire la via della revisione, quando quel gruppo politico tale via ha tentato di seguire.

Sostituto di quella via poteva essere – entro limiti che considero insufficienti, ma comunque poteva essere un tentativo – la procedura seguita per venti anni dalla democrazia cristiana, dal partito socialista democratico e dal partito repubblicano. Quante volte abbiamo sentito in quest'aula i capigruppo della democrazia cristiana dire: prima bisogna fare la legge quadro generale, poi le leggi quadro speciali, quindi la legge finanziaria ed infine la legge elettorale.

Questo, ovviamente, è un ordine logico, serio; non è per un capriccio che si sia fatta tale affermazione. Non so se dietro di essa si nascondeva la volontà di fare o non fare. So, però, che dal punto di vista della logica di un dibattito ordinato, questo è, se non si vuole procedere ad una revisione costituzionale, il meno che un Parlamento che rispetti se stesso dovrebbe fare.

Adesso, improvvisamente, si è rovesciato tutto. Nossignori, in primo luogo si deve fare la legge elettorale; e, ripeto, non una vera e propria legge elettorale, ma una legge che

contiene quell'articolo 22 che fa obbligo ai governi futuri di indire le elezioni nell'autunno 1969.

Si è detto (lo si è detto da parte comunista per criticarla, e lo si è detto furbescamente, sottovoce, da parte della democrazia cristiana e dei socialisti, poiché apertamente non vi è un democristiano o un socialista che abbia parlato in questo dibattito: e questo è un altro fatto gravissimo su cui tornerò fra un momento) che nel secondo comma dell'articolo 22 vi è una clausola finanziaria.

Egregi colleghi, prima di tutto quella clausola non ha alcun valore giuridico, perché non dice che le elezioni sono subordinate all'emanazione della legge finanziaria. Dice semplicemente: entro quel termine si farà una legge finanziaria. Si tratta, quindi, di una di quelle norme, come dicono i giuristi, che non ha alcun valore categorico condizionante per il resto della legge, che invece è molto precisa e categorica.

Esaminiamo un po' più da vicino le cose. L'altro giorno l'onorevole Trombetta disse ad un certo momento, da genovese quale è: è difficile per me scegliere l'equipaggio, se non so come è fatta la nave. Debbo dire che su questo punto concordo con l'onorevole Trombetta in linea di principio, ma non in linea di fatto, perché la nave c'è, la nave è la legge-quadro Scelba del 1953. È vero che si è cominciato ad emendarla nel corso di questa legislatura, ma poi improvvisamente e misteriosamente la maggioranza ha lasciato cadere quella legge. La maggioranza, infatti, se voleva, poteva mantenerla all'ordine del giorno, invece l'ha lasciata cadere per lungo tempo e poi improvvisamente è saltata fuori con questa cosiddetta legge elettorale. Ciò significa che se la Camera e poi il Senato approveranno questa pseudo legge elettorale, il meccanismo scatterà anche indipendentemente dalla emanazione di una legge finanziaria.

D'altra parte, poi, fare una legge finanziaria è estremamente difficile, direi impossibile, se si procede seriamente, se cioè si considera obiettivamente la realtà delle spese che sarebbero necessarie, se si prende quel conteggio di Luigi Einaudi – che poi fu di Luigi Einaudi e della Banca d'Italia – e lo si aggiorna, cosa che noi abbiamo fatto e che è molto semplice. Ma se si fa finta di credere alle conclusioni a cui giunse a suo tempo il senatore Tupini, secondo il quale l'attuazione delle regioni era addirittura un buon affare e realizzava una economia (questo aveva avuto il coraggio di scrivere !), allora una legge finanziaria si fa facilmente. Si stanzia un paio di miliardi per ogni regione, si stanziano dunque 30 o 40 miliardi, con i quali certamente si può soltanto assumere in veste di commesso o di impiegato o di dirigente qualche segretario e qualche attivista democristiano o socialista.

Onorevoli colleghi del gruppo democristiano, credo che molti di voi vogliono ingannarsi su questo punto, vogliono credere di essere straordinariamente furbi pensando: noi facciamo questo perché così diamo un contentino ai socialisti, li copriamo dall'attacco comunista, diamo un contentino alla nostra sinistra e poi vedremo. Ma questo non è vero. Quando aveste approvato questa legge la trappola sarebbe pronta a scattare, e scatterebbe nell'autunno del 1969, perché allora ci sarebbero tutte le condizioni per farla scattare.

Tra l'altro, in quell'*iter* logico a cui ho accennato (e non vi meravigliate se mi rivolgo a voi, onorevoli colleghi del gruppo democristiano, perché all'altra parte mi rivolgerò tra poco per altro argomento: ma siete voi, come esponenti del gruppo parlamentare del partito di maggioranza relativa, di un partito che rivendica continuamente la sua funzione di guida della democrazia, che avete in questo la massima responsabilità) voi dicevate sempre: prima legge-quadro generale, poi leggi-quadro speciali, legge finanziaria, legge elettorale.

La legge-quadro generale c'è, ed è la legge Scelba del 1953. Non sarà una buona legge, sarà una legge da emendare (secondo noi è da emendare profondissimamente), però è stata pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* ed oggi è legge della Repubblica. E se domani si faranno le elezioni, tutto è pronto: la nave c'è, con buona pace dell'onorevole Trombetta; la nave c'è, e i marinai socialisti e comunisti sono prontissimi ad imbarcarsi su quella nave.

Il secondo punto era rappresentato dalle leggi-quadro speciali. Ora, sulle leggi-quadro speciali i comunisti hanno a varie riprese formulato una osservazione a cui non è mai venuta alcuna risposta da parte vostra, colleghi della democrazia cristiana, ed è un'osservazione molto seria e molto grave.

Io non sono certo d'accordo con i comunisti, e mi pare che ce n'è stata buona prova anche stasera; ma se i comunisti dicono una cosa che logicamente sta in piedi è mio dovere tenerne conto ed è mio dovere riconoscerlo.

I comunisti dicono: dove sta scritto nella Costituzione che ci devono essere delle leggi-quadro ? Non è scritto da nessuna parte, la Costituzione parla dei princìpi generali della legislazione nazionale. Ebbene, se un'assemblea regionale facesse una legge che domani

sembrasse al Governo o a qualche interessato essere in contrasto con i princìpi generali, o sarà il commissario del Governo ad impugnarla al palazzo della Consulta, o sarà un pretore o un tribunale a mandare gli atti al palazzo della Consulta, ma non c'è alcuna norma che dice che si possa *a priori* limitare la completa libertà legislativa dei consigli regionali, anche delle regioni ordinarie, sulle materie di loro competenza.

Ci troviamo dunque in questa situazione. C'è la legge Scelba, che prevede come debbano essere formate le assemblee. Domani ci sarà questa legge elettorale, se vi ostinate a farla passare qui e al Senato. Essa contiene l'impegno a fare le elezioni nell'autunno del 1969, ma non contiene una reale riserva giuridica circa la legge finanziaria, bensì solo un accenno, che del resto è molto facile sodisfare: quindi la trappola è pronta per scattare.

Questa è la ragione per cui i comunisti, che di solito con voi democristiani non sono teneri, improvvisamente si sono messi a convergere con voi su questa legge, hanno in certo modo preso la *leadership* dell'operazione, vi impediscono di far mancare il numero legale, tengono in agitazione la Camera, vi spingono avanti, vi incalzano.

E non ho bisogno qui di ricorrere a ipotesi, ma ricorro solo agli *Atti parlamentari*. Quando l'attuale Governo Moro si presentò alla Camera nella primavera del 1966, l'oggi defunto onorevole Laconi, oratore ufficiale del partito comunista, disse chiaramente questo: noi comunisti alla Costituente eravamo antiregionalisti; ci convertimmo al regionalismo quando De Gasperi ci sbarcò dal Governo e ci rendemmo conto che non ci saremmo tornati tanto presto a Roma al Governo, e quindi domandammo le regioni perché attraverso le regioni saremo inseriti permanentemente di fatto in qualsiasi maggioranza si formi nel Parlamento nazionale. (*Vive proteste all'estrema sinistra — Richiami del Presidente*). Questo è scritto negli *Atti parlamentari*. A voi brucia che un vostro collega abbia detto queste parole, a voi brucia che sia morto per non poterlo condannare, ma queste parole le ha dette e sono riportate negli *Atti parlamentari*. (*Interruzioni dei deputati Pirastu, Serbandini e Gelmini*).

Guardate, onorevoli colleghi della democrazia cristiana e anche voi onorevoli colleghi socialisti, come urlano quando si dicono loro queste cose, che sono vere e sono scritte negli *Atti parlamentari*, perché questa è la realtà della situazione politica, perché i comunisti le regioni le vogliono unicamente per loro ragioni di potere. E questa legge la vogliano e ve la fanno ingoiare perché sanno che se essa scatta, scatta la trappola, e in quella trappola cadrete non soltanto voi, ma tutta la democrazia italiana. (*Interruzione del deputato Gombi*).

A questa volontà di potere, a questa volontà di deformare il responso reale del paese, attraverso quella costruzione strappata in quel modo, contro tutte le regole della logica costituzionale, a questa pretesa i socialcomunisti sono pronti come sempre a sacrificare, senza batter ciglio, qualsiasi esigenza sociale.

Sappiamo tutti, per le dichiarazioni del Governo e del governatore della Banca d'Italia qual è il dissesto della finanza pubblica, in particolare della finanza locale; sappiamo che l'onorevole Preti in Commissione ha detto recentemente che la riforma tributaria non prevede nulla per il finanziamento delle regioni; sapete benissimo a che cosa arriva il conteggio di Einaudi; sapete benissimo che da oggi non si può fare nulla di pratico in materia ospedaliera (la legge ospedaliera è una legge di creazione di posti, non una legge di creazione di letti); sapete benissimo le difficoltà per la scuola, per l'edilizia popolare, per le pensioni, per la previdenza sociale in generale, e immaginate che con 1.500 miliardi di maggiore spesa si risolvano queste difficoltà? Questa è la politica sociale dei comunisti, i quali sacrificherebbero le masse italiane cinicamente alla loro pretesa di potere, come hanno sacrificato le masse in tutti i paesi dove hanno preso il potere e dove c'è miseria e fame. (*Proteste all'estrema sinistra*). Sissignori, c'è fame e miseria e oppressione.

Una voce all'estrema sinistra. Comiziante!

MALAGODI. Siete i servi di una ideologia di potere cinica e sfruttatrice! Questo siete! (*Vivaci proteste all'estrema sinistra*). Quindi le parole dell'onorevole Ingrao ancora una volta sono soltanto un velo gettato su una sostanza di prepotenza politica, di regresso sociale e quindi di violenza alla democrazia. E perciò noi ci battiamo qui perché questo si veda e perché questo si comprenda. Questo, stasera, si è cominciato a vedere e a capire.

Una voce dall'estrema sinistra. Voi avete la coda di paglia!

MALAGODI. Voi avete una coda di sangue, non una coda di paglia! (*Vivissime proteste all'estrema sinistra — Scambi di apostrofi fra i deputati comunisti e i deputati del gruppo liberale — Agitazione — Ripetuti richiami del Presidente*).

Dicevo, dunque, signor Presidente, le ragioni per le quali noi ci battiamo. Ci battiamo così duramente perché la situazione di fatto è quale io l'ho descritta. È molto caratteristico che questo incidente sia nato quando ho citato gli *Atti parlamentari*. Ho avuto il torto, parrebbe, di citare il brano di un discorso di un oratore comunista che il partito comunista sperava forse che fosse stato dimenticato. (*Vivissime proteste del deputato Ingrao*).

PRESIDENTE. Onorevole Ingrao, credo che ci sia stato un equivoco. L'onorevole Malagodi si riferiva al brano e non al deputato comunista. (*Vive proteste all'estrema sinistra — Ripetuti richiami del Presidente*).

INGRAO. L'onorevole Malagodi non si deve esprimere in questo modo !

MALAGODI. Io debbo dire che non mi è mai venuto in mente di riferirmi al collega. Mi riferivo ad un brano degli *Atti parlamentari*...

INGRAO. È falso.

MALAGODI. Se è falso portatelo al banco della Presidenza e vedremo.

INGRAO. Domani mattina.

MALAGODI. Ma certo !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, questo incidente è frutto di un equivoco ! Prosegua, onorevole Malagodi.

MALAGODI. Si è detto oggi, nel corso di un precedente incidente, che tre mesi erano già troppi per discutere questa legge e sette giorni erano già troppi per discutere otto articoli di questa legge e che una discussione prolungata nuoce alla dignità del Parlamento. Ora io debbo dire che il Parlamento non è un pastificio la cui efficienza si misura dai quintali di pasta che produce giornalmente: il Parlamento è un istituto che difende i valori supremi della libertà e della democrazia in un paese, e se su una legge la quale, a giudizio anche di un numero limitato di deputati, mette in pericolo questi valori, impiega sette giorni per la discussione di sette articoli non mi pare che sia molto. Se qui c'è qualcuno che ha tradito veramente lo spirito della discussione è la maggioranza, sottraendosi completamente ad essa, dato che nella discussione generale non ha sentito il dovere politico e morale, che era suo – e in questo ha ragione l'onorevole Luzzatto – di contrapporre ai nostri argomenti altri argomenti. Se lo avesse fatto, la nostra discussione probabilmente non si sarebbe protratta, ma si sarebbe abbreviata, non sarebbe stata quello che oggi tutto il paese vede, cioè una macchina la quale procede pesantemente.

Chi ha parlato in questa discussione ? I comunisti, che si sono fatti i paladini di questa legge, i suoi protagonisti, ma i democristiani non hanno aperto bocca, i socialisti non hanno aperto bocca, i repubblicani non hanno aperto bocca. L'onorevole Luzzatto ha parlato per i socialisti di unità proletaria. Ora, quando su un argomento di questo genere, quando sono in gioco veramente valori immensi, la struttura stessa dello Stato, la maggioranza si riduce ad una macchina per votare, ebbene questo è veramente tradire lo spirito del Parlamento.

Perché noi abbiamo protestato, e rinnoviamo la nostra protesta, e l'abbiamo anche comunicata per iscritto al Presidente, contro una decisione la quale impedisce di discutere gli emendamenti ? Ma io in questo mi associo alle osservazioni politiche e procedurali che sono state fatte da parte del PSIUP e da parte « missina » e in certo senso anche da parte comunista. Ma è mai possibile che si voglia usare il nostro regolamento per estrarne, non so come, la conclusione che si possano sì illustrare gli emendamenti, ma che nessuno possa aprir bocca ?

PRESIDENTE. Desidero chiarire ancora una volta: dopo che è stata votata la chiusura della discussione su un articolo, a parere della Presidenza è chiusa anche la discussione sugli emendamenti, perché gli uni e gli altri formano un complesso armonico inscindibile.

MALAGODI. Per noi, signor Presidente, questo non è accettabile. È stato fatto riferimento, da me l'altra notte e oggi dall'onorevole Luzzatto, senza dubbio con maggior conoscenza giuridica della mia, all'articolo 86 dal quale risulta nel modo più chiaro e lampante che il regolamento vuole che gli emendamenti si discutano.

Del resto l'articolo 82 è estremamente controverso. E questo lo ha riconosciuto unanimemente la Giunta del regolamento. Nelle controversie esiste un vecchio brocardo: *in dubiis pro reo*, che applicato al nostro caso si trasforma in *in dubiis pro* « minoranza ». Ebbene, con una interpretazione che già una

grossa parte della Camera contesta, anzi nega, un articolo riguardante solo la discussione generale della legge viene applicato alla discussione generale su ogni articolo e alla discussione di ogni singolo emendamento: signor Presidente, con questo principio una maggioranza che lo volesse, potrebbe far passare una legge senza alcuna discussione ! Signor Presidente, applichi questi princìpi portandoli al limite – che è sempre un buon sistema ! – e vedrà che si giungerà a questo *iter* procedurale: dopo che avrà parlato nella discussione generale un oratore della maggioranza, questa chiederà la chiusura della discussione generale, poi la chiusura della discussione su ogni articolo e quindi su ogni emendamento; chiederà che le votazioni avvengano per scrutinio segreto per impedire le dichiarazioni di voto e la legge verrà ben presto approvata. Noi abbiamo per l'istituto della Presidenza grande rispetto, per lei abbiamo sempre avuto simpatia, ma mi consenta di dirle: ella non è il Papa ! Mi sembra che il santo Pontefice romano nel sinodo dei vescovi sia più democratico, lasci maggiore libertà di discussione di quanto, con quella interpretazione, vi sarebbe in questa Camera.

PRESIDENTE. Ella dimentica che l'articolo 10 del regolamento dà la possibilità al Presidente di assumersi determinate responsabilità e quindi di prendere determinate decisioni e che contro queste decisioni ci si può appellare alla Camera. (*Commenti a destra*). Ed è in fondo in questi termini che si è pronunziata la Giunta del regolamento.

MALAGODI. Signor Presidente, l'articolo 10 accolla alla Presidenza una tale responsabilità che il Presidente non può in determinati casi ben chiari eluderla, appellandosi ad una maggioranza il cui contingente interesse determina un'interpretazione anziché un'altra. In questa Camera ed anche fra la maggioranza non sono pochi quelli che, quando abbiano libertà di esprimere le loro opinioni, dissentono dalla sua opinione.

PRESIDENTE. Onorevole Malagodi, la Presidenza tiene conto di quanto si esprime in quest'aula, e non nei corridoi.

MALAGODI. Signor Presidente, un'altra cosa che disonora il Parlamento è l'abitudine di dire una cosa nei corridoi, ed un'altra in aula, il che è frequente in certi partiti...

Tornando all'aspetto politico della questione, vorrei rilevare che la maggioranza in tutto questo dibattito ha taciuto. E la maggioranza tace anche questa sera di fronte a problemi procedurali i quali non investono le regioni soltanto, ma anche la funzionalità del Parlamento. La maggioranza tace dinanzi ad una impostazione politica quale quella che si determina allorché il partito comunista balza in prima linea con la bandiera per far scattare le cose prima che sia il momento. Ed in particolare tace la democrazia cristiana. Colleghi della democrazia cristiana, perché lasciate ai comunisti, all'onorevole Ingrao il ruolo di *leaders* dell'operazione ? Non vi dice nulla la loro posizione ? Credete che l'appoggio che i comunisti vi danno sia un appoggio gratuito ? Oggi che cosa vede il paese al di là dei clamori e degli incidenti ? Vede una cosa molto semplice: che su una legge fondamentale, portata in discussione in modo del tutto anomalo, la *leadership* è dei comunisti e su quella legge convergono i voti dei democristiani e dei socialisti. Questo vede il paese e questo noi vogliamo che il paese veda.

BARBI. È il contrario: su una legge della maggioranza convergono i voti dei comunisti.

MALAGODI. Onorevole collega, lei è così antiquato che ritiene che il marito (in questo caso la democrazia cristiana) sia necessariamente superiore alla moglie. Noi crediamo che nel matrimonio gli uni e gli altri abbiano gli stessi doveri e gli stessi diritti; e voi e i comunisti siete oggi marito e moglie. (*Si ride*). Questa è la situazione. (*Commenti al centro*). Oggi il punto non è di sapere se voi convergete su loro o loro su voi astrattamente, ma è di sapere se la legge su cui si converge sia o no una legge la quale è voluta, per ragioni di potere, dai comunisti.

BARBI. Questo lo dite voi.

MALAGODI. Questo lo dicono i comunisti.

BARBI. È logico: cosa vuole che dicano ?

MALAGODI. Permetta: quando in tre regioni l'unico governo possibile sarà un governo comunista o socialista, ella allora mi verrà a spiegare se avevano ragione i comunisti o se avevano torto, se calcolavano bene loro o se calcolavate bene voi.

Il torto è suo, onorevole collega, che sorride leggermente su una questione di tanta gravità politica ! Questa è una cosa di importanza fondamentale invece; perché se lei con-

sidera quali sono le attribuzioni e politiche e di polizia e di controllo dei comuni che spettano alle regioni ordinarie, si renderà conto che si finirà per mettere in mano ai comunisti 8 milioni di italiani, che si creerà una situazione in cui i socialisti saranno costretti ad allearsi con i comunisti e che ogni speranza di autonomia diventerà illusoria: quel giorno lei sorriderà, ma sorriderà verde, glielo dico io ! Questa è la situazione. (*Commento del deputato D'Antonio*). Onorevole D'Antonio, ella dovrebbe interrogare la sua coscienza su questo punto per accertare se i fatti che ho esposto stasera sono veri o falsi. Io non le chiedo di condividere le mie opinioni, ma di considerare i fatti che ho esposto questa sera... (*Interruzione del deputato D'Antonio*). Io le ripeto: i capi democristiani facciano un esame di coscienza su questi fatti che ho esposto questa sera e che sono fatti, non ipotesi o giudizi dei liberali. Sono fatti. Questa è la realtà.

E questa è la ragione per cui noi abbiamo iniziato e continueremo, nei limiti del regolamento, senza atti di violenza, senza minacce di violenza cui ricorrono altri colleghi, la nostra battaglia; e questa è la ragione per cui determinate interpretazioni del regolamento, sempre gravi, prese in un'occasione come questa diventano estremamente gravi e possono assumere il significato di un suicidio del Parlamento. (*Applausi — Congratulazioni*).

COVELLI. Chiedo di parlare sull'articolo 8.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVELLI. L'articolo 8, che ha fornito all'onorevole Ingrao il pretesto per riaprire un dibattito politico, dà anche a noi fortunamente la possibilità di ribadire il nostro punto di vista, soprattutto alla luce degli episodi che si sono qui verificati. Credo di dissentire, almeno in parte dalle impostazioni che qui sono state date in ordine al « precipizio » col quale partiti anche non facenti parte della maggioranza hanno solidarizzato con la maggioranza. Del resto non facciamo che riprendere il modo semplice e chiaro col quale noi abbiamo affrontato l'esame di questa legge elettorale in sede di discussione generale.

Il paese dovrebbe domandare conto alla Camera dei deputati, alla maggioranza, del tempo impiegato nella discussione di una legge che è la più bugiarda, la più falsa, la più ipocrita e perciò la più incostituzionale delle leggi portate innanzi al Parlamento. Lo oratore che mi ha preceduto ha fatto un accenno relativamente alla trappola che sarebbe costituita dall'articolo 22 della legge, per cui, una volta votato tale articolo, automaticamente verrebbe stabilita, senza possibilità di equivoci anche se di soppiatto, la data di istituzione delle regioni a statuto ordinario. Questo dovrà essere oggetto – e qui invochiamo l'onestà dell'onorevole relatore – di una chiara dichiarazione, perché solo allora insorgerebbe, onorevole Ingrao, il discorso della incostituzionalità, dell'attentato alla Costituzione. Non crediamo che possa arrivarsi effettivamente alle elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario senza che siano perfezionate le leggi che devono precedere quello che è l'atto conclusivo del procedimento di attuazione dell'ordinamento regionale.

Onorevole Ingrao, noi apparteniamo a gruppi che hanno subìto le prime avarie del Parlamento italiano, quando in occasione della legge-truffa non si badò a spese in ordine a certe interpretazioni del regolamento; e all'indomani dell'approvazione di quella legge, che la responsabilità e il senso di misura e di equilibrio del popolo italiano bocciò clamorosamente nelle urne, si fu tutti d'accordo che non si sarebbero mai più verificati in questa Camera analoghi episodi di attentato al regolamento, che è poi un attentato alla libertà e alle istituzioni democratiche.

Noi solidarizziamo con il Presidente. Non è una mera manifestazioni di stima, ma è una esplicita manifestazione di solidarietà con un galantuomo il quale ovviamente, preso nelle spire di una battaglia senza quartiere, irragionevole, irrazionale, che la maggioranza ha impegnato con l'opposizione definendo incostituzionale l'unica manifestazione possibile per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica su un problema vitale, interessante la unità territoriale e morale degli italiani, alla fine deve assumersi, egli solo, paurosamente solo, delle gravi responsabilità.

Infatti, onorevole Presidente, è un gesto certamente eroico il suo di invocare, come ha fatto sovente, l'articolo 10, per cui il Presidente dell'Assemblea può, in qualunque momento, arrogarsi il diritto e il dovere di adottare le decisioni che ritiene più opportune per l'ordinato svolgimento del lavoro parlamentare.

Il grave è che la maggioranza metta il Presidente in condizione di compiere questi atti, che certamente sono inerenti alla sua alta funzione, ma che hanno determinato giudizi, qui ribaditi da tutti gli oratori *pro e contra*, che implicano precise valutazioni dell'operato del Presidente; e più le decisioni del Presidente coincidono con gli orientamenti della maggio-

ranza, più si sminuisce la Presidenza, cioè l'organo massimo dell'Assemblea, che deve essere garanzia di tutti, particolarmente delle minoranze.

L'aspetto politico di questa legge, signor Presidente, non ha bisogno di essere ulteriormente sottolineato. Forse l'aspetto più grottesco è quello di aver riempito il vuoto politico della maggioranza. Al momento in cui si apriranno le bordate della campagna elettorale, i signori della democrazia cristiana non potranno venirci a dire di non aver potuto realizzare questa o quella legge, questo o quel programma per l'ostruzionismo che ha paralizzato il Parlamento. Sarebbero le giustificazioni più false, più bugiarde e più ipocrite, perché evidentemente dinanzi a un corpo elettorale che esige finalmente, all'insegna della chiarezza, il rendiconto di cinque anni di disordine, di malcostume, di scandali, di prepotenze, di insolvenze, a tutti i livelli, sul piano politico, economico e sociale, si è arrivati (lo ha detto l'onorevole De Martino in un comizio, donde è derivata l'intimazione perentoria per la maggioranza del Parlamento) con qualche cosa. E non ha importanza che questo qualcosa, se questa legge viene approvata, sia merce avariata: si continuerà ad ingannare gli elettori, i quali devono sapere che quando si sarà approvata questa legge, mortificando il Parlamento, mettendo in dubbio le garanzie costituzionali, non si sarà fatto nulla che possa risolversi a favore della collettività nazionale, nemmeno in ordine all'attuazione dell'ordinamento regionale.

Onorevole Ingrao, non le sue intimazioni possono fare legge. Anzi, con il numero di deputati di cui il suo partito dispone, ella avrebbe potuto esigere l'attuazione della Costituzione già un anno dopo la sua promulgazione, poiché l'VIII disposizione transitoria della Carta costituzionale prevedeva l'attuazione delle regioni entro un anno dalla promulgazione della Costituzione.

Invece sono stati rinviati in silenzio, nell'omertà, ben undici disegni di legge presentati per istituire le regioni. Tutti sono stati insabbiati fino a quando il fallimento di una formula politica non ha portato alla ribalta un argomento con il quale si vorrebbe giustificare lo snaturamento, la metamorfosi di un altro partito il quale, entrato con squilli di trombe nella maggioranza per attuare finalmente la socialità che era mancata nei Governi precedenti, si trova a doversi presentare dinanzi all'elettorato con la più paurosa delle involuzioni, con il più pauroso e totale fallimento, proprio dal punto di vista sociale. È questa la legge elettorale, la più suggestiva e la più pericolosa in ordine alle illusioni che essa porta seco. L'elettorato, con la sua innocente attesa, deve fare le spese dell'imposizione temeraria di un partito politico: mi riferisco al partito socialista unificato.

Noi, onorevole Presidente, abbiamo stasera registrato un precedente, che io auguro sinceramente al Parlamento italiano e ai colleghi della parte democratica del Parlamento, non si verifichi più: si è infatti sottomessa l'interpretazione del regolamento, oltre che alla discrezionalità affidata al Presidente dall'articolo 10 del regolamento, ad un voto di maggioranza, capovolgendo lo spirito e la sostanza di taluni articoli del regolamento stesso mediante un'intimazione irrazionale della maggioranza. Ciò può significare che il Parlamento forse è al crepuscolo della sua funzione, al tramonto delle sue finalità. Speriamo che Iddio dissolva questa nostra impressione. Noi abbiamo ascoltato le opinioni di alcuni dei democratici di tutti i gruppi fuori dell'aula, dove il Presidente non deve andare a cercare i consensi di quella maggioranza che qui si esprime in senso diverso da quelle opinioni e conforme all'interpretazione del Presidente. E abbiamo avuto, in tanta amarezza, la possibilità di constatare che i democratici di buona lega, non quelli fasulli, hanno dovuto registrare, come noi, che il colpo inferto questa sera al regolamento e alla Costituzione della Repubblica non è stato lieve.

Signor Presidente – non dovremmo ricordarlo solo noi – durante la discussione all'Assemblea Costituente, di cui io feci modestamente parte, non vi furono mai momenti, quali che fossero i contrasti portati ai più alti livelli, in cui fosse messa in discussione la libertà di parola, nel clima caldo, infuocato dei contrasti occasionali dell'aula parlamentare.

Onorevoli Ingrao e Luzzatto, la discussione di un emendamento Nitti in sede di Assemblea Costituente durò due giorni; e ai tentativi che vi furono (non mancarono neppure in quella occasione) di bloccare, frenare, neutralizzare la discussione, la Camera, chiamata a decidere, senza far assumere al Presidente l'immensa responsabilità che si è fatta assumere stasera, decise all'unanimità di no. Avremmo desiderato stasera, da parte di tutti, una analoga decisione.

Sono tra coloro che hanno tentato – e non una volta sola – a mano a mano che il dibattito diventava incandescente, di arrivare a soluzioni in base alle quali l'attenzione del paese fosse richiamata sull'immensa gravità della legge in discussione, ma senza che que-

sto avvenisse a spese del Parlamento, a spese delle istituzioni democratiche. Forse, finito o per lo meno diminuito il clima di tensione, si sarebbe potuti arrivare a conclusioni molto più utili per la conoscenza dell'opinione pubblica di tutti gli aspetti di questa legge, e in ogni caso si sarebbe arrivati più rapidamente alla conclusione.

Ella, onorevole Ingrao, è stato il miglior supporto della maggioranza quando ha caldeggiato e sostenuto con il suo gruppo questa legge, quando ha evitato al Governo Moro di affrontare argomenti concreti, scottanti, attesi dalla pubblica opinione, quali quelli delle pensioni, della revisione di tante posizioni moralmente inaccettabili nell'ambiente più svariato del ceto medio italiano ! L'aver dato la possibilità al Governo di centro-sinistra di sottrarsi a queste specifiche e concrete responsabilità è stata forse la migliore solidarietà politica che si sia potuta manifestare da parte dei comunisti !

La confluenza dei comunisti (non è un argomento nuovo, lo abbiamo ripetuto e lo ripeteremo), il cinismo col quale certi settori della maggioranza, la spregiudicatezza con cui persino talune frange del partito cattolico della democrazia cristiana parla ormai senza equivoci della possibilità di scavalco a sinistra per arrivare sino a Marx, non ci dovrebbe far specie. Il fatto è che, tutte le volte in cui vi è da massacrare quello che resta dell'unità d'Italia e del prestigio dello Stato, sono sempre puntuali all'appuntamento i cattolici, in un certo senso, e i comunisti, convinti che l'unica possibilità di stroncare e disperdere quello che resta delle migliori tradizioni del nostro paese è proprio nel distruggere quello che col sangue e col sacrificio degli italiani è stato costruito da un secolo a questa parte.

La nostra posizione di battaglia resta senza asprezze, senza linguaggio blasfemo, soprattutto con una simpatia ogni giorno più accorata nei confronti del galantuomo che presiede questa Assemblea, al quale non si può far carico di essere il Presidente di questo settore o dell'altro, semmai si può far carico di seguire un po' troppo certe intimidazioni, che sono più gravi, signor Presidente, quando – come io ho denunciato nel mio intervento in discussione generale – vengono da ambienti esterni al Parlamento. Chissà se senza il comizio dell'onorevole De Martino vi sarebbe stato questo impulso precipitoso all'approvazione a tutti i costi della legge elettorale.

Qualche volta – ed è l'unico rilievo devoto e sommesso che io mi permetto di fare al Presidente – anche quando si è nello spirito del regolamento, anche quando il Presidente ha tutti i poteri motivati, ragionevolmente motivati, di far rispettare il regolamento, che ci sia un minimo di resistenza di fronte alle intimidazioni antidemocratiche, provenienti da ambienti esterni a Montecitorio, di partiti che alla democrazia si appellano solo per distruggerla o per mortificarla, non sarebbe un male, per conservare dall'usura e dalla mortificazione le istituzioni che garantiscono la libertà a tutti i cittadini.

Pertanto, signor Presidente, l'ostruzionismo legalitario, democratico, costituzionale, parlamentare che hanno fatto alcuni gruppi in questa Assemblea ha rappresentato la forma migliore per ovviare al discredito che il Parlamento avrebbe avuto se si fosse arrivati rapidamente all'approvazione di una legge senza una voce sola che potesse illustrare, dalla nobile tribuna democratica del Parlamento, all'opinione pubblica la portata o il pericolo della legge.

Il fatto che la maggioranza si sia sottratta a questo dovere non ha rappresentato certo una buona azione resa al Parlamento ed alle istituzioni democratiche, e neppure alla legge in esame.

Noi vogliamo solo augurarci, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, che il vostro silenzio, anche se si trasforma in fragorosa reazione all'ostruzionismo democratico, costituzionale e parlamentare dei gruppi che l'hanno fatto, sia soltanto una forma superficiale di solidarietà con un partito che con voi è oggi al Governo, ma non ha mancato mai, in tutte le occasioni in cui abbia potuto, di colpirvi nei programmi e negli ideali cui voi siete più sensibili.

Chissa che domani da questo dibattito, da questi contrasti, da questo scontro onesto di ideali, di speranze, di angoscie, di preoccupazioni, non debba scaturire, almeno una volta nella vostra coscienza, un principio di revisione perché possiate, con l'aiuto di Dio, quello che voi invocate troppo spesso, salvare l'Italia dall'ultima distruzione nella quale si troveranno certamente e ancora una volta insieme i socialisti, i repubblicani, i comunisti, quando si presentasse ancora una volta l'occasione (*Applausi a destra*).

RUSSO CARLO. Chiedo di parlare sull'articolo 8.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO CARLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei chiedere anzitutto scu-

sa se sarò costretto ad allargare il tema di questo mio breve intervento; ritengo, però, che la democrazia cristiana abbia non solo il diritto ma il dovere di fare sentire la sua voce in questo dibattito, di farla sentire con serenità e con pacatezza, e non vorrei che nessuno confondesse questa serenità, questo nostro equilibrio nell'affrontare il problema con un segno di debolezza.

Noi siamo convinti invece che proprio chi ha consapevolezza della propria forza e della validità delle proprie scelte ha la possibilità di parlare senza polemiche, senza indulgere a posizioni offensive nei confronti di altri gruppi o di altre persone.

Il dibattito che qui si svolge verte ora sull'articolo 8 e sugli emendamenti che ad esso sono stati presentati. Ma gli interventi dell'onorevole Malagodi e dell'onorevole Roberti hanno riconosciuto (e do atto del valore di questo loro riconoscimento) che tali emendamenti in realtà hanno un'importanza relativa. Hanno riconosciuto che in sostanza si tratta di emendamenti di forma che qualche volta – convengo con le considerazioni svolte dall'onorevole Luzzatto – hanno il risultato opposto a quello che i proponenti gli emendamenti si prefiggono di raggiungere.

NICOSIA. Avete precluso la possibilità di presentare altri emendamenti !

RUSSO CARLO. Verrò anche a questo, onorevole Nicosia: abbia la pazienza di ascoltarmi, come noi da tante ore ascoltiamo lei e i colleghi del suo gruppo.

Vi è addirittura il rischio (lo sottolineava l'onorevole Luzzatto, e la sua osservazione è valida) che questo sistema di emendamenti e di subemendamenti ad un certo momento possa compromettere proprio il diritto fondamentale di una minoranza parlamentare di chiamare la Camera ad esprimersi sulle posizioni politiche o giuridiche rappresentate da un determinato testo. Ma, osserva l'onorevole Roberti (e l'onorevole Nicosia ha ripreso nella sua interruzione questa osservazione): noi siamo stati costretti a ricorrere a questo sistema di subemendamenti, di cui riconosciamo gli inconvenienti, dall'atteggiamento della maggioranza, dal fatto che voi avete prolungato oltre il limite il corso della seduta.

Dicevo iniziando – e intendo restare fedele a questo impegno iniziale – che non darò un tono polemico al mio intervento, ma preciserò come si sono svolti i fatti.

Noi ci siamo trovati martedì pomeriggio di fronte a una interpretazione nuova dell'articolo 86 del nostro regolamento. Qual è il significato dell'articolo 86 ? È quello di consentire a gruppi parlamentari che si trovino di fronte a emendamenti nuovi un momento di riflessione per esprimere un proprio meditato giudizio sul significato degli emendamenti stessi. Ci siamo trovati di fronte invece al fatto che coloro stessi che erano stati i presentatori degli emendamenti hanno invocato l'articolo 86 per chiedere di rinviare al giorno dopo l'esame di tali emendamenti. È una richiesta legittima, non vi è dubbio, una richiesta che si richiama alla lettera del regolamento, ma ne deforma sostanzialmente lo spirito.

Di fronte a questa iniziativa, se non si fosse continuata la seduta unica, ci saremmo trovati nella paradossale situazione che continuandosi a presentare nuovi emendamenti e chiedendosi, come consentiva l'articolo 86, il rinvio al giorno dopo, la Camera sarebbe stata posta nella impossibilità di deliberare.

Quindi, questo sistema, il cui carattere straordinario noi riconosciamo, di seduta unica trae la sua origine da una applicazione letterale, ma non dello spirito del regolamento. (*Commenti a destra*). E vorrei dire agli onorevoli colleghi che svolgono attività ostruzionistica che non mi scandalizzo per l'ostruzionismo. So che è esistito da lunghi anni nel Parlamento italiano, so che esiste in altri parlamenti democratici, ma chi ricorre al sistema dell'ostruzionismo non può poi lamentarsi se chi resiste all'ostruzionismo si richiama alla rigida e severa applicazione della norma regolamentare. (*Applausi al centro*).

ABELLI. Ma non alla violazione del regolamento !

RUSSO CARLO. Qual è stato il comportamento della maggioranza nel corso della discussione di questa legge ? (*Interruzioni dei deputati Santagati e Abelli*). Vi è stato un *iter* e un dibattito in sede di Commissione. Dirò fra parentesi che molte di queste centinaia di emendamenti che avrebbero dovuto essere presentati per migliorare la legge non sono stati presentati, a quanto mi consta, in sede di Commissione parlamentare, dove lo esame avrebbe potuto essere meditato, come è previsto dal nostro regolamento. Si è iniziata la discussione generale nel mese di luglio e dopo la sospensione estiva la si è ripresa nel mese di settembre.

Penso che non vi sia legge del Parlamento italiano al cui esame siano state dedicate tante ore sia in sede di discussione generale sia in

sede di esame degli articoli. Non dico questo per affermare che la maggioranza ha fatto un atto grazioso di liberalità nei confronti delle opposizioni, ma lo dico per sottolineare come noi riconosciamo l'importanza della legge che è al nostro esame e riconosciamo il diritto e il dovere di coloro che sono contro questa legge di poter manifestare nel modo più largo e nel modo più ampio la loro opinione e il loro giudizio. Ed è il motivo per il quale noi non siamo ricorsi all'applicazione dell'articolo 82 che, indiscutibilmente, consente – e su questo siamo tutti d'accordo – la chiusura della discussione generale. Infatti chiudere anticipatamente la discussione generale, anche quando un gruppo avesse visto parte notevole dei suoi deputati prendere la parola, significava privare un deputato, che volesse portare il suo contributo personale al di là della posizione del gruppo, di quello che era un suo dirito. Oggi ci si rimprovera questa tolleranza e ci si accusa di essere una maggioranza inerte. Siamo criticati dall'una e dall'altra parte. Per gli uni siamo eccessivamente liberali, per gli altri siamo rigidi e calpestatori delle norme della Costituzione e delle norme del regolamento. Inoltre ci si rimprovera di aver chiesto un'applicazione dell'articolo 82 che non corrisponde a quella che è la natura di questo articolo. Non entro nel merito di questo argomento perché l'onorevole Bozzi mi ricorda, con la sua presenza, che lo abbiamo affrontato in sede di Giunta del regolamento. Tuttavia sono costretto a dire alcune parole per evitare che resti qui la sensazione che il Presidente della Camera o la maggioranza abbiano scientemente violato il regolamento parlamentare ed abbiano compiuto un colpo di forza.

Sapete, onorevoli colleghi, qual è l'origine di questo articolo 82? Si tratta di una delle prime norme del regolamento parlamentare e risale al Parlamento subalpino, al 1848; essa era inserita nelle norme che si riferivano alla discussione degli articoli e non già nella parte che riguardava la discussione generale. E vi è una logica in questo: perché la chiusura della discussione generale è certamente un fatto più importante, politicamente più grave, di quanto non sia la chiusura della discussione degli articoli. Nel 1902 un esimio commentatore dei regolamenti parlamentari, il Galeotti, in un suo commento scriveva: « Ma questa norma, che è contenuta nella parte che si riferisce alla chiusura della discussione degli articoli, dovrebbe essere estesa, dovrebbe comprendere e dovrebbe riferirsi alla chiusura della discussione generale ». E nel 1949, in sede di coordinamento del regolamento parlamentare, questa norma, che si è sempre riferita alla discussione degli articoli, è stata trasferita alla discussione generale. Questo per precisare i fatti e per dire anche che noi non siamo dei calpestatori delle norme del regolamento.

VALITUTTI. Si applicava sia alla discussione generale e sia alla discussione degli articoli?

RUSSO CARLO. Inizialmente si applicava solo alla discussione degli articoli, poi nella prassi si è trasferita dalla discussione degli articoli alla discussione generale ed il Galeotti, per chiarire questa situazione, auspicava che la norma fosse spostata dalla discussione degli articoli per comprendere anche la discussione generale. Questo commentatore scriveva testualmente: « È necessario che questa norma non si riferisca solo alla discussione degli articoli ma comprenda anche la discussione generale ».

Ma l'onorevole Malagodi ha detto anche che vi è il problema della discussione degli emendamenti e della chiusura della discussione degli emendamenti. Ora vorrei fare osservare a tutti gli onorevoli colleghi di ogni parte politica quali sarebbero le conseguenze se noi accettassimo il principio che ogni deputato possa prendere la parola su ogni emendamento e su ogni subemendamento senza che vi sia la possibilità di chiudere questa discussione. Se così fosse un solo gruppo di 15 o 20 deputati potrebbe paralizzare il funzionamento dell'Assemblea, ma non solo un gruppo così vasto, poiché basterebbe anche un solo deputato, purché dotato di corde vocali come quelle dell'onorevole Almirante, per conseguire lo stesso risultato prendendo la parola per molte ore nel corso della seduta.

Noi siamo convinti, onorevoli colleghi, che il regolamento parlamentare sia garanzia di libertà per tutti. Noi sentiamo il valore e il significato del regolamento parlamentare e devo dire che quando siamo costretti a invocare una rigida applicazione delle sue norme, lo facciamo senza entusiasmo, perché siamo convinti che in questo modo, pur esercitando un nostro diritto, siamo costretti a ridurre la possibilità del dibattito.

Ma, onorevoli colleghi, non vi è un diritto della maggioranza: vi è un dovere della maggioranza, ed è il dovere di garantire il funzionamento dell'istituto parlamentare. Questo dovere noi siamo chiamati ad adempiere anche

quando sia per noi doloroso richiamarci a determinate norme del nostro regolamento.

Quali sono gli obiettivi di un regolamento parlamentare? Il primo obiettivo è quello di garantire la libertà per tutti e – vi aggiungo – soprattutto la libertà delle opposizioni. Io non accetto il principio, che ho sentito enunciare in quest'aula e a cui in qualche modo, sia pure confusamente, si è richiamato l'onorevole Ingrao, secondo il quale per leggi di particolare importanza sarebbe consentito anche di violare in qualche modo il regolamento. Non vi può essere distinzione tra nessuna legge, tra la più importante e la meno importante: il regolamento deve adempiere sempre alla funzione di garantire la libertà di tutti, di garantire soprattutto i diritti dell'opposizione.

INGRAO. Non è esatto il pensiero che ella mi attribuisce.

RUSSO CARLO. Se non è esatto, sono molto lieto della sua rettifica e le chiedo scusa se ho interpretato male il suo pensiero.

Ma vi è un secondo principio che dobbiamo tenere presente, altrettanto importante: il regolamento parlamentare deve garantire la funzionalità dell'istituto parlamentare, consentendo che si arrivi al termine della discussione. Questo non solamente per tutelare il diritto-dovere della maggioranza parlamentare ma, se ben guardate, per tutelare anche il diritto delle opposizioni, che hanno il diritto di essere giudicate per il voto che esprimono, per il modo come lo motivano, non solamente per il tempo con cui ritardano l'approvazione di una legge. E questo principio del funzionamento del Parlamento è principio che deve stare a cuore a tutti noi, senza distinzione di parte. Se dovessimo concludere che, nonostante il regolamento parlamentare, nonostante l'impegno del Presidente – ed io desidero a nome del mio gruppo rivolgere un ringraziamento al Presidente per la sua fatica e per il suo impegno – se dovessimo concludere che non si può giungere alla conclusione di un dibattito, dovremmo trarne una conclusione estremamente dolorosa: cioè che l'istituto parlamentare non è più in grado di funzionare, non risponde più agli scopi che la Costituzione gli affida, non è più in grado di rispondere alla fiducia del popolo. Questo è un problema che va al di là della legge elettorale regionale o di qualunque altra legge siamo chiamati a dibattere in quest'aula.

Vi è dunque un problema di limiti per ciascuno di noi, un problema di limiti che riguarda la maggioranza, la quale indubbiamente deve resistere alle sue impazienze ed alle sue tentazioni, anche se queste impazienze e queste tentazioni in qualche modo possono apparire giustificate, ma vi è un problema di limiti, onorevoli colleghi, che riguarda anche le opposizioni, le quali, sì, possono prolungare il dibattito, possono servirsi dello strumento dell'ostruzionismo parlamentare, ma con la coscienza della delicatezza del sistema, sapendo in ogni momento che non si tratta di una competizione sportiva, in cui si misura il successo dal numero delle ore o dal numero dei giorni, e che le conseguenze di questo successo momentaneo possono essere conseguenze pesanti, estremamente gravi ed estremamente dannose per ciascuno di noi. (*Applausi al centro*).

Vi è un problema di discussione dell'articolo 8, vi è un problema di regolamento parlamentare, di garanzia di funzionalità del Parlamento. Quando qualche sera fa, nel corso di questa seduta, mi richiamavo all'articolo 10 ed ai poteri del Presidente io rivolgevo proprio al Presidente l'appello di essere, egli, il moderatore della nostra discussione, il garante dei diritti dell'opposizione e del diritto-dovere della maggioranza. Ma perché il Presidente possa esercitare con pienezza di risultati questo suo compito è necessario che vi sia il consenso di tutti, che non si contestino le sue decisioni, che non venga considerato, invece che arbitro moderatore, parte nel nostro dibattito. Se ci comportiamo in questo modo, veramente compromettiamo la funzione presidenziale e quell'ordine che è indispensabile ad un corretto funzionamento dell'istituto parlamentare.

Ma vi è qui – ed è inutile ignorarlo – anche un problema politico che ha assunto proporzioni, a mio giudizio, talvolta esagerate. Onorevoli colleghi, noi della democrazia cristiana siamo regionalisti, lo siamo per lunga tradizione, abbiamo testimoniato questa nostra posizione senza possibilità di dubbio o di equivoco in sede di Assemblea Costituente quando abbiamo assunto a questo riguardo precise responsabilità. E non dimentichiamo che la nostra scelta regionalistica non è strumentale, ma corrisponde ad una nostra concezione pluralistica dell'ordinamento civile ed alla profonda convinzione che solo in questo modo possa essere garantita e tutelata la libertà e la dignità della persona umana.

Per quanto attiene alla legge al nostro esame, noi non dimentichiamo che il Gover-

no presieduto dall'onorevole Moro nelle dichiarazioni programmatiche si è richiamato a questa legge come ad un preciso impegno di Governo e che noi abbiamo votato la fiducia ad esso ed il nostro voto di fiducia ha avuto anche il significato di un accoglimento delle dichiarazioni programmatiche con cui il Presidente del Consiglio si è presentato dinanzi all'Assemblea parlamentare. Saremmo poco seri, non meriteremmo la vostra stima, anche nel dissenso delle posizioni politiche, se noi dimenticassimo l'impegno di allora. Noi sapevamo, quando abbiamo dato il nostro voto di fiducia al Governo presieduto dall'onorevole Aldo Moro, alla coalizione di centro-sinistra, che uno degli impegni qualificanti di Governo riguardava appunto la legge elettorale regionale oggi al nostro esame. In sede di discussione l'opposizione liberale sottolineò la gravità di questo impegno assunto dal Governo, ma quella stessa discussione si chiuse con un voto di fiducia.

Quanto al discorso dell'onorevole Ingrao, egli evidentemente ha precisato con esso la posizione della sua parte politica. È un suo diritto e un suo dovere, ma qui vi è una maggioranza chiaramente delimitata e definita, che ha fatto le sue scelte, che ha inserito nel programma di Governo questi impegni.

Se il partito comunista ritiene di dare il voto favorevole a questa legge, il problema è suo, non nostro. Noi non entriamo nel merito della polemica che vi è oggi tra il partito liberale e il partito comunista, ma rivendichiamo la nostra piena autonomia di decisione nella convinzione che la bandiera delle regioni non appartiene ad altra parte politica, ma è legata alla storia, alla tradizione, allo impegno politico di sempre della democrazia cristiana. (*Applausi al centro*).

È qui in discussione una legge che intendiamo portare alla sua conclusione naturale in un lungo decorso di tempo proprio per consentire il dibattito più ampio, più libero e più aperto. Tutti i tentativi di confusione che l'onorevole Malagodi cerca di porre in essere per dimostrare una nostra sudditanza al partito comunista si spezzano, onorevoli colleghi di parte liberale, di fronte al fatto che se non ci fossimo stati noi, se non ci fosse stata, se non ci fosse questa democrazia cristiana, se il PCI avesse avuto di fronte solo la resistenza del partito liberale la posizione dei comunisti nel nostro paese sarebbe stata molto diversa. (*Applausi al centro*).

Il vero problema politico è un altro, onorevole Malagodi e colleghi liberali. Noi riconosciamo che l'ostruzionismo che voi sviluppate è uno strumento legittimo, previsto dal nostro regolamento, ma riconosciamo anche – e dovete riconoscerlo con noi e lo riconoscete probabilmente nel profondo delle vostre coscienze – che può essere un atto suicida per la democrazia italiana se si dimostra che l'ostruzionismo stesso corrode nel profondo lo istituto parlamentare, che resta e resterà sempre la valida, fondamentale, insopprimibile garanzia per la libertà politica.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho coscienza – lo dicevo iniziando, desidero ripeterlo concludendo – di aver ecceduto i limiti che l'articolo 86 del regolamento imponeva per il mio intervento. Non vorrei che il mio intervento potesse in questa gara di precedenti essere invocato per dire che l'interpretazione dell'articolo è per lo meno un'interpretazione dubbia. (*Interruzione del deputato Almirante*).

Ringrazio l'onorevole Almirante dell'assicurazione che mi dà. Ma ho ritenuto mio dovere, come deputato della democrazia cristiana, di dire con serenità, con chiarezza, con fermezza le ragioni della nostra posizione sul piano procedurale, sul piano politico, sul piano costituzionale. (*Vivi applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Debbo rilevare che, nel corso della discussione dell'articolo 8, diversi oratori non si sono attenuti all'argomento. Se ho consentito in questa particolare circostanza che ciò avvenisse, perché fossero chiarite posizioni politiche e fosse quindi riportata una certa serenità utile per il proseguimento dei nostri lavori, debbo ricordare che ciò non costituisce in alcun modo precedente.

Dichiaro chiusa la discussione sull'articolo 8.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Passiamo ora allo svolgimento degli emendamenti all'articolo 8.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire la rubrica con la seguente:

« (Ufficio elettorale regionale e Ufficio elettorale regionale d'appello) ».

8. 1. Cantalupo, Malagodi, Barzini, Biaggi Francantonio, Baslini, Bozzi, Cariota Ferrara, Fulci, La Spada, Marzotto, Palazzolo.

COCCO ORTU. Chiedo di svolgerlo io e di svolgere anche gli emendamenti Bignardi 0. 8. 3 *b* e 0. 8. 5 *a*.

PRESIDENTE. Sta bene. Ella si riferisce ai seguenti due subemendamenti:

Sostituire nell' emendamento Cantalupo 8. 3. la parola: regionale, *con la parola:* provinciale.

0. 8. 3. [b] **Bignardi, Giomo, Bozzi, Capua, Cottone, Malagodi, Leopardi Dittaiuti, Valitutti, Cocco Ortu, Cassandro, Pierangeli, La Spada.**

Per chiarezza, l' emendamento Cantalupo 8. 3. è del seguente tenore:

Al primo comma sostituire le parole: Ufficio centrale circoscrizionale, *con le seguenti*: Ufficio elettorale regionale.

8. 3. **Cantalupo, Malagodi, Barzini, Biaggi Francantonio, Baslini, Bozzi, Cariota Ferrara, Fulci, La Spada, Marzotto, Palazzolo.**

Sostituire nell' emendamento Cantalupo 8. 5. le parole: elettorale, regionale, *con le altre:* di cui al primo comma del presente articolo nell'espletamento delle operazioni di cui all'articolo 15.

0. 8. 5. [a] **Bignardi, Giomo, Bozzi, Capua, Cottone, Malagodi, Leopardi Dittaiuti, Valitutti, Cocco Ortu, Cassandro, Pierangeli, La Spada.**

Per chiarezza, l' emendamento Cantalupo 8. 5. è del seguente tenore:

Al terzo comma sostituire le parole: L'Ufficio centrale circoscrizionale, *con le seguenti*: L'Ufficio elettorale regionale.

8. 5. **Cantalupo, Malagodi, Barzini, Biaggi Francantonio, Baslini, Bozzi, Cariota Ferrara, Fulci, La Spada, Marzotto, Palazzolo.**

L'onorevole Cocco Ortu ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

COCCO ORTU. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il fatto che la discussione sull'articolo 8 abbia di fatto investito argomenti ben lungi da quelli propri e specifici relativi al suo contenuto, mi consentirà – nel discuterne gli emendamenti, e il primo in particolare – di trarne occasione per esprimere un giudizio complessivo della nostra parte politica sotto il profilo tecnico-giuridico e sotto il profilo della rispondenza agli scopi dell'articolo 8; un giudizio che noi abbiamo già formulato e che ripetiamo in quest'aula, tenendo ben presente come le norme che regolano il meccanismo di presentazione delle candidature e che stabiliscono i criteri di giudizio per la loro accettazione o non accettazione, nonché le norme per le impugnazioni delle decisioni di rifiuto di accettazione, sono evidentemente norme solo apparentemente tecniche ma in realtà sostanzialmente politiche e di enorme riflesso sulla libertà dell'elettorato; norme solo apparentemente procedurali, perché sempre destinate ad incidere notevolmente sull'esercizio del diritto di elettorato attivo e del diritto di elettorato passivo, nel contesto democratico in cui quella legge elettorale deve operare.

Norme destinate a incidere sul diritto di elettorato passivo, in quanto è evidente come da una determinata interpretazione faziosa delle norme sull'ammissione o sull'esclusione delle candidature possano rimanere gravemente lesi i diritti dei cittadini che aspirano a concorrere al governo della cosa pubblica forti del suffragio popolare, e a incidere sul diritto di elettorato attivo in quanto sono altrettanto evidenti i negativi riflessi per chi, dovendo operare una scelta per il governo della propria comunità comunale, provinciale, regionale o nazionale, fra determinati candidati, si veda restringere, a seguito di una applicazione di parte di un procedimento elettorale di ammissione delle candidature, la gamma dei possibili candidati su cui far ricadere la propria scelta.

Se questo principio è valido sempre, quale che sia il sistema elettorale adottato, evidentemente i riflessi negativi di una procedura elettorale che non dia sufficienti garanzie per quanto riguarda l'accettazione delle candidature e i rimedi contro gli eventuali rifiuti di candidature si avranno anche quando vige un regime elettorale con sistema uninominale. Ma ancora più gravi e negativi possono essere i riflessi di una legge elettorale che preveda una procedura che consenta soprusi e faziosità nell'ammissione o nell'esclusione dalle liste. Infatti, nel caso del sistema elettorale a collegio uninominale l'esclusione di una, due o tre candidature potrà essere sempre deplorevole sul piano individuale, potrà costituire una violazione di diritti individuali di libertà, per contro in

tutti gli altri sistemi la faziosa applicazione di un procedimento elettorale che non dia sufficienti garanzie contro le ingiustificate esclusioni delle candidature, porta alla scomparsa dalla lotta elettorale di una intera lista, di un simbolo, con gravissime ripercussioni su tutto il complessivo responso elettorale, praticamente escludendo *a priori* la possibilità della proiezione fotografica dell'elettorato, che è la base dei sistemi elettorali non fondati sul principio uninominale.

Ecco perché in tutte le democrazie moderne si è avuta sempre una grande cura per le leggi elettorali e in particolare per il procedimento elettorale che deve portare all'ammissione delle candidature, attraverso le quali una parte dell'elettorato esercita il suo diritto elettorale passivo che deve rendere possibile la più larga scelta da parte dei cittadini che vogliono esercitare il diritto-dovere che loro deriva dal diritto elettorale attivo. Questo è quello che abbiamo considerato.

E poiché in tutte le democrazie moderne, che operino con il metodo della libertà, si è avuta sempre la preoccupazione di garantire contro ogni faziosità la selezione delle candidature, il sistema costantemente adottato è quello di affidare il delicatissimo compito della recezione delle candidature, del loro vaglio, della loro accettazione finale e del giudizio di appello ad organi che sono espressione di un potere che è istituzionalmente apolitico e apartitico, cioè alla magistratura.

Dato che l'articolo 8 in esame si è attenuto a questo principio, noi sotto questo profilo, non essendo dei critici aprioristici né oppositori per principio, non possiamo esprimere un sostanziale dissenso. Piuttosto un dissenso sentiamo di dover esprimere sul piano tecnico e giuridico – dal punto di vista democratico – per quella che è stata l'impostazione della legge. Non si intende infatti per quali motivi la materia sia stata distribuita, come è stata distribuita, fra gli articoli della legge e perché l'articolo 8, per esempio, nel primo, nel secondo e nel terzo comma preveda la costituzione dell'ufficio centrale circoscrizionale, senza parlare assolutamente dei compiti di questo ufficio. Inoltre non si comprende perché l'articolo 8, nel comma quarto, relativo all'ufficio circoscrizionale regionale, praticamente di appello, tratti dei compiti di questo ufficio, creando evidentemente in coloro che saranno chiamati ad applicarlo un certo stato di perplessità, che si sarebbe potuto evitare, se, anziché prospettare quale debba essere la composizione dell'ufficio centrale circoscrizionale nei primi tre commi dell'articolo 8, rinviando poi l'elencazione dei compiti di questo ufficio all'articolo 10 e all'articolo 11, si fossero nello stesso articolo 8 indicati prima la composizione dell' ufficio centrale circoscrizionale e successivamente la composizione dell'ufficio regionale d'appello: si sarebbero poi dovuti contemplare nei successivi articoli i rispettivi compiti con una impostazione diversa da quella adottata.

Circa la composizione di questi uffici elettorali, la legge parla nel primo comma dell'articolo 8 di magistrati, genericamente, recitando che l'ufficio centrale circoscrizionale sarà « composto di tre magistrati, dei quali uno con funzione di presidente, nominati dal presidente del tribunale ». Ma il presidente del tribunale, da un testo di legge simile, sarà tenuto a nominare i tre componenti dell'ufficio centrale circoscrizionale con giudici di tribunale o non potrà attingere anche ai più giovani pretori operanti nell'ambito territoriale della giurisdizione del tribunale? Non so, con tutto il rispetto per i più giovani magistrati addetti alle preture, se possa costituire sufficiente garanzia affidare ad essi una questione così delicata, quale un giudizio che può portare un cittadino ad essere candidato o meno. Possibilmente sarebbe opportuno scegliere i magistrati al livello di tribunale; comunque ciò può anche non accadere per lo stato di carenza di personale in cui si trova l'organico della nostra magistratura.

Penso sarebbe stato bene che la legge fosse formulata in tal senso. E se la discussione non fosse stata strozzata, impedendoci di presentare emendamenti, noi certamente avremmo predisposto un emendamento che avesse tenuto conto, appunto, dei rilievi anzi esposti.

Un altro rilievo riguarda l'ufficio circoscrizionale regionale o di appello, dove la formula usata è la seguente: « un ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte d'appello medesima ». Si tratta di magistrati nominati dal presidente, ma certamente in tutto l'ambito territoriale della sua circoscrizione. Potrà parimenti accadere che il presidente della Corte d'appello, per senso di responsabilità, nomini questi magistrati prendendoli fra quelli del grado di appello, ma potrà anche non accadere.

Ma la cosa che a me sembra sconcertante, da uomo che ha avuto troppa dimestichezza

con le aule di giustizia e i collegi giudicanti, è l'abbandono di quella che è una posizione tradizionale del nostro ordinamento giuridico per quanto riguarda la composizione degli organi che devono comunque decidere sui diritti dei cittadini. Noi sappiamo che contro la sentenza del pretore non si ricorre ad un altro giudice unico ma ai giudici del tribunale e, eventualmente, ai sette giudici della Corte di cassazione; sappiamo che contro la decisione dei tre giudici del tribunale ci si appella ai cinque giudici di Corte di appello e se va male si ricorre ai sette giudici della Cassazione. Che senso ha stabilire che se l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre giudici, ha stabilito che uno non può essere candidato, questo si può appellare ad un altro collegio composto ugualmente di tre giudici? Non è garanzia sufficiente il fatto che questi ultimi siano giudici della Corte di appello, mentre i primi tre non lo sono.

Mi pare quindi che sotto questo profilo la legge non faccia onore al legislatore italiano, a prescindere da qualche consueta espressione non molto conforme alla nostra buona lingua.

Tutta la nostra battaglia non è – come diceva poco fa l'onorevole Carlo Russo al quale non risponderò su tante altre cose poiché non è la sede ed il momento – una gara sportiva a chi la dura di più. Anche se la discussione finisse due giorni prima o quattro giorni dopo, il problema rimarrà sul tappeto fino a quando lo deciderà la volontà politica della maggioranza. Sentiamo di adempiere a un dovere su una questione che è di una gravità eccezionale. Noi non abbiamo fatto battaglie ostruzionistiche sulle grandi leggi economiche, anche se avevamo la certezza che avrebbero sconvolto l'economia del paese, che avrebbero portato alla disoccupazione e alla recessione. La prima grande battaglia di lungo respiro – chiamatela se volete di ostruzionismo – è su un problema che non investe gli interessi economici di alcuna particolare categoria o un particolare interesse. Caso mai, è una battaglia che se noi perderemo vedrà favorite le regioni ricche del nostro paese: creerà l'autonomia di regioni ad alto reddito come il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, l'Emilia-Romagna, la Liguria, coalizzate a difendere il proprio benessere contro lo Stato che svolge la funzione di pompa aspirante della ricchezza dove è maggiormente prodotta, per distribuirla alle povere regioni della Basilicata, della Calabria, della Campania.

Noi sappiamo che quella che noi facciamo è una battaglia di giustizia sociale tra le regioni. E non è una battaglia ostruzionistica. La verità è che noi vorremmo, se per disavventura questa legge arrivasse in porto, non morisse al Senato, se non si verificasse nel frattempo una resipiscenza da parte della maggioranza, che quanto meno gli articoli della legge siano più e meglio rispondenti alle esigenze di una consultazione elettorale pulita e onesta, a garanzia di tutti, perché non vi siano faziose esclusioni, sempre possibili. Questa garanzia è data dal fatto che nell'ufficio centrale circoscrizionale vi sono dei magistrati, ma i giudici di appello devono essere conformi nel numero e nella qualità a un principio fondamentale e costante del nostro ordinamento giuridico e della nostra pratica giudiziaria.

Con il proposito di avere uno strumento elettorale che sia rispondente a queste esigenze, il gruppo liberale ha presentato alcune proposte. Non mi soffermerò sugli emendamenti che riguardano l'uffico elettorale regionale e l'ufficio elettorale regionale d'appello, in parte già superati. Dirò in primo luogo i motivi per cui abbiamo proposto l'emendamento Cottone 8. 4, soppressivo del terzo comma. Il terzo comma dice: « L'Ufficio centrale circoscrizionale può avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente », e questo senza alcuna delimitazione nel numero.

Quali possono essere queste attribuzioni degli esperti che il presidente può nominare? Noi non ci siamo resi conto di quali possano essere questi compiti particolari oltre quelli puramente contabili. Sappiamo per esperienza che ogni consultazione elettorale serve come mercato di voti anche impiegando a tal fine i più piccoli incarichi retribuiti. È la corsa, nello stato di bisogno in cui tanta gente si trova, per avere questo o quel gettone di presenza, per essere membri di un seggio elettorale. Ci sarà anche qui la corsa di chi avrà bisogno delle dieci mila lire al giorno in qualità di « esperto » dell'ufficio centrale circoscrizionale per i giorni necessari a preparare la consultazione, per i giorni della consultazione, per i giorni dopo la consultazione. Sono piccole cose che per la gente di larga borsa non contano, ma per la povera gente contano.

Allora avremo la solita ricerca del grande o piccolo elettore, del galoppino, del capomercato rionale al quale promettere di far assumere un parente come tecnico speciale, con un guadagno di cento mila lire in una

settimana e così via. È la piccola esperienza quotidiana della corruzione propria delle vicende elettorali italiane.

Questo è il primo emendamento soppressivo. I magistrati hanno bisogno di tecnici per vedere se un candidato ha il certificato elettorale in regola, se ha il certificato di nascita in regola, se ne è stata presentata la candidatura nei termini? Vi sono tre giudici per procedere a questi accertamenti; e prevedere tecnici per tali compiti significherebbe soltanto prevedere posti per uomini da favorire.

Non così per i tecnici contabili, per i quali, in subordine, abbiamo presentato degli altri emendamenti concernenti il loro numero: non più di 2, non più di 3, non più di 5, non più di 10. Se la Commissione e il Governo, come può accadere, non accetteranno l'emendamento soppressivo, la ragione vuole che almeno si dica che i liberali non sono poi nella luna quando propongono di fissare un numero; perché evidentemente ci può essere un ufficio circoscrizionale centrale di una provincia che ha 300 mila abitanti e ci può essere un ufficio circoscrizionale centrale in una provincia che ha un milione di abitanti. E allora con quale criterio i presidenti dei tribunali che devono nominare gli uffici circoscrizionali provinciali nomineranno questi tecnici, con quale criterio ne determineranno il numero?

Mi pare quindi che questi nostri emendamenti siano emendamenti di estrema responsabilità e di grande importanza. Se saranno respinti dalla Commissione e dal Governo ciò rappresenterà una prova ulteriore che qui la opposizione non serve a nulla anche quando vuol dare un ragionevole contributo perché una legge sia fatta meno male di quanto non fosse quando giunse nell'aula parlamentare.

Un subemendamento, sempre di particolare importanza, è quello Cottone 0. 8. 6 *c*, diretto ad aggiungere dopo le parole: « d'appello », le seguenti: « ove non esista la corte d'appello essa sarà istituita anteriormente alla prima convocazione dei comizi elettorali per la elezione dei consigli regionali ».

Questo riguarda il caso particolare del Molise, perché quando ci si è accinti a stendere questo disegno di legge ci si è resi conto, nel costituire l'ufficio centrale regionale elettorale, che in tutte le altre regioni ha come sua sede la corte d'appello, che nella regione del Molise manca la corte d'appello.

Qui ci sarebbe da aprire un lungo discorso sul grande pericolo della proliferazione delle regioni, perché voi sapete che le regioni esistenti, con una determinata procedura, possono essere suddivise e produrre con ciò altre regioni, secondo un processo che mi pare si chiami di cariocinesi, per il quale la cellula si divide in due e dà avvio a due vite autonome. E nel Molise abbiamo avuto il primo caso di tale fenomeno: il Parlamento con legge costituzionale ha creato la regione del Molise, una piccola regione, un fazzoletto di terra con così poca gente, per cui a un certo punto si dice: la regione del Molise l'ufficio centrale elettorale non potrà averlo in una corte d'appello e si provvederà in questo determinato modo. Il problema è grosso perché il giorno in cui le regioni autonome saranno fatte e, ad esempio, Caserta dirà che non vorrà stare con la regione campana « perché tutto sarà accaparrato da Napoli », il giorno in cui questi discorsi si faranno anche in altre regioni, si istituiranno altre piccole regioni sul tipo di quella del Molise.

Come vedete, questo problema costituisce un terreno minato nel quale volevamo che le regioni non entrassero. Ed è per questo che volevamo che fosse il Parlamento a stabilire i capoluoghi delle regioni. E ricordo questo perché sia chiaro che non siamo dei folli ostruzionisti, ma perché, pur respingendo questa riforma, ci siamo sempre adoperati perché fosse la meno pericolosa possibile. Sappiamo in anticipo che Catanzaro intende essere il capoluogo della regione, ma uguale aspirazione hanno le città di Cosenza e di Reggio Calabria. Posso anche portare l'esempio della Sardegna. Quando malauguratamente fu istituita la regione autonoma della Sardegna per poco non si arrivò a una grave rottura perché Sassari diceva: perché il capoluogo deve essere Cagliari? Costruiamo la capitale nuova nel centro della Sardegna. E quando si diceva ai sassaresi: siete matti, rispondevano: Washington è la capitale degli Stati Uniti e non New York; Canberra è quella dell'Australia non Sidney o Melbourne e quindi possiamo costruire una capitale nuova. E ci volle del tempo perché tutta questa passione si sopisse. Ecco perché non possiamo accettare il vostro giudizio che siamo noi gli ostruzionisti e che presentiamo emendamenti da nulla. L'emendamento che avevamo proposto inteso a far fissare dal Parlamento i capoluoghi delle regioni, ove le regioni devono essere costituite, nasceva sia dalla ragione sia dall'esperienza che qualcuno di noi portava di queste cose. Così vi indichiamo, prendendo lo spunto da questa impossibilità di creare un ufficio regionale per la regione molisana perché non esiste una corte d'appello, in qua-

le strada minata vi state mettendo, perché il giorno in cui, come ho già detto, perché già si dice, Caserta non vorrà fare parte della Campania, sarete costretti a fare sorgere tante minuscole regioni a simiglianza di quella molisana. Comunque oggi la regione molisana c'è e allora mi pare che sia meglio, per ogni evenienza, anziché prevedere una ipotesi qual è quella espressamente fatta dall'ultima parte dell'articolo 8 riguardo al Molise, ossia che per il Molise l'ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso, prevedere che quando non esiste una corte d'appello l'ufficio centrale regionale è costituito presso un dato tribunale, senza fare riferimento a un caso particolare perché il giorno che farete le regioni (io faccio i debiti scongiuri), voi vi potreste trovare nella necessità di fare un'altra piccola regione parimenti priva di corte d'appello.

Il problema dell'articolo 8, quindi, è un problema che noi abbiamo attentamente studiato e discusso, senza divagare sui temi della grande politica, anche se tentazione avrebbe voluto che questo noi facessimo. Se fosse ancora possibile alla Commissione o alla maggioranza apportare qualche correzione attraverso suoi emendamenti, riportando questa discussione su un piano di ragionevolezza e di distensione, penso che la modifica della composizione dell'ufficio regionale di appello quanto al numero di magistrati, alla precisazione del grado dei magistrati che devono comporre i due uffici elettorali, alle da noi proposte modifiche relative ai tecnici, che non si sa cosa debbano fare oltre ai conti, o alla fissazione del numero massimo di essi potrebbe fare sì che questo strumento legislativo previsto dall'articolo 8, per quanto, per altri versi ancora difettoso, divenga uno strumento che dia sufficienti garanzie perché il procedimento elettorale funzioni abbastanza bene.

Qui torna sempre il discorso che ho fatto parlando in materia di ineggibilità e di incompatibilità e cioè che sono sempre gli uomini che contano. Anche in materia di decadenza vale la stessa cosa: sono gli uomini che contano. La norma per esserci c'è ed essa dice che un consigliere regionale sardo deve dimettersi sei mesi prima delle elezioni parlamentari. Ma da noi da quando c'è stata la regione si è ricorsi sempre a questa « gherminella »: si dimettevano sei mesi prima e poi si mettevano d'accordo con il presidente della giunta e del consiglio, perché il consiglio discutesse delle loro dimissioni il giorno dopo le elezioni. Così, solo nel caso che il candidato fosse stato eletto deputato o senatore, il consiglio avrebbe accettato le dimissioni in caso contrario no. Come vedete è un enorme imbroglio ! Ed è avvenuto per 15 anni. Questo giochetto è finito la prima volta che un consigliere regionale liberale si è dimesso per presentarsi candidato ed accortosi della manovra, ha protestato energicamente chiedendo che si decidesse delle sue dimissioni prima delle elezioni politiche. Questo ho voluto ricordare per dire che si tratta sempre di un problema di uomini. Battiamoci dunque con tutte le nostre energie perché gli strumenti elettorali siano sempre più capaci di garantire consultazioni elettorali pulite; battiamoci perché l'ineleggibilità e la incompatibilità siano veramente una cosa seria.

Comunque nella legge io avrei inserito il principio – ma voi della maggioranza non lo avete accettato – che la incompatibilità funziona automaticamente. Quando cioè essa si manifesta non deve esserci un consiglio nel quale una maggioranza, strizzando l'occhio, possa dire di non accettarla, o nel quale non vi sia alcuno che contesti tale incompatibilità. Io ho conosciuto casi di questo genere; ho conosciuto esempi di deputati qui a Roma che, in palese violazione delle norme sulla incompatibilità, erano amministratori dell'ente Flumendosa della Sardegna; e nessuno ne ha mai contestato l'incompatibilità.

Tutto questo deve finire; ecco perché noi siamo sempre su questa nostra posizione che però non è aprioristicamente contro la maggioranza, anche se ad essa noi facciamo tanti addebiti, e rifiutiamo le giustificazioni storiche e ideologiche che essa porta per la questione delle regioni.

Anche per l'articolo 8, dunque, noi abbiamo fatto una nostra battaglia, per il paese, per la patria (questa piccola ma grande parola che ieri, sghignazzando, un deputato democristiano ha pronunciato quando ha detto « viva la patria » mentre io parlavo. Viva la patria, dico io) e infine per una politica pulita, buona, onesta, che bandisce gli intrallazzatori. Ecco perché anche per l'articolo 8 abbiamo fatto queste considerazioni ed abbiamo proposto i nostri emendamenti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti subemendamenti all'emendamento Cantalupo 8. 1:

Sopprimere le parole: d'appello.

0. 8. 1. [a] **Turchi, Santagati, Almirante, Roberti, Servello, Sponziello, Abelli, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Marzio, Franchi, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Romeo, Romualdi.**

Sostituire nello stesso emendamento nella rubrica le parole: ufficio elettorale regionale e ufficio elettorale regionale d'appello, *con le parole*: uffici elettorali della Regione.

0. 8. 1. [b] **Romeo, Turchi, Santagati, Almirante, Roberti, Servello, Sponziello, Abelli, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Marzio, Franchi, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Romualdi.**

All'emendamento Cantalupo 8. 2. è stato presentato il seguente subemendamento:

Dopo le parole: capoluogo della Regione, *aggiungere le seguenti*: quando la Regione è costituita da una sola Provincia.

0. 8. 2. [a] **Turchi, Santagati, Almirante, Roberti, Servello, Sponziello, Abelli, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Marzio, Franchi, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Romeo, Romualdi.**

Per chiarezza l'emendamento Cantalupo 8. 2. è del seguente tenore:

Al primo comma sostituire le parole: capoluogo della provincia, *con le seguenti*: capoluogo della regione.

8. 2. **Cantalupo, Malagodi, Barzini, Biaggi Francantonio, Baslini, Bozzi, Cariota Ferrara, Fulci, La Spada, Marzotto, Palazzolo.**

All'emendamento Cantalupo 8. 3 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo le parole: ufficio elettorale, *aggiungere la parola*: centrale.

0. 8. 3. [a] **Turchi, Santagati, Almirante, Roberti, Servello, Sponziello, Abelli, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Marzio, Franchi, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Romeo, Romualdi.**

Sostituire la parola: regionale, *con la parola*: circoscrizionale.

0. 8. 3. [c] **Calabrò, Turchi, Santagati, Almirante, Roberti, Servello, Sponziello, Abelli, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Marzio, Franchi, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Romeo, Romualdi.**

Dopo le parole: ufficio elettorale regionale, *aggiungere*: quando la regione è costituita da una sola Provincia.

0. 8. 3. [d] **Turchi, Santagati, Almirante, Roberti, Servello, Sponziello, Abelli, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Marzio, Franchi, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Romeo, Romualdi.**

SANTAGATI. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, nell'iniziare lo svolgimento di questi subemendamenti non posso esimermi dal fare una annotazione che afferisce proprio all'argomento specifico. Qui siamo passati, a mano a mano che è proceduto l'*iter* travagliato di questa legge, al titolo III che porta l'intitolazione: « Procedimento elettorale », un titolo il quale è così arido che tutta l'articolazione che ne consegue, dall'8 al 18, non è che una elencazione di argomenti tecnici propri alla procedura elettorale, perché in fondo procedimento è sinonimo di procedura e già il titolo III con la sua specifica denominazione di procedimento elettorale lascia capire che ci si occupa di una materia squisitamente procedurale, cioè di una materia aridissima in cui non ritengo possa trovare ingresso alcun argomento che non sia strettamente tecnico. Invece – ironia delle cose – abbiamo visto stasera che proprio sull'articolo 8, uno dei più tecnici, ripeto, di tutta la legge, si è aperta addirittura una discussione politica, la quale, indubbiamente, avrebbe potuto trovare una collocazione in occasione dell'esame di altri articoli della legge.

Non so, ad esempio, se voi vi siate accorti che gli articoli 5, 6 e 7, che trattano della ineleggibilità, della incompatibilità e della decadenza avrebbero offerto ampia possibilità di inserimento dell'argomento politico nell'argomento tecnico, perché è chiaro che quando si esaminano i requisiti di ineleggibilità e le cause di incompatibilità o le cause di decadenza ci si può con una certa approssimazione anche riferire ad argomenti di natura politica. Ma proprio l'articolo 8 no: esso non avrebbe dovuto e potuto consentire alcuna divagazione di natura politica o di natura addirittura parapolitica, perché è un articolo di una aridità assoluta, nel quale, come vedremo a mano a mano che andremo esaminando i singoli emendamenti, tutto consiste nello stabilire come siano costituiti l'ufficio centrale circoscrizionale e quello regionale, quali possano essere le varie sfumature, quali possano essere i compiti più o meno accessori o principali di questi uffici, ma nulla vi è nell'articolo 8 di tutto quello che invece abbiamo sentito in quest'aula fino a poco tempo fa, e dico ciò perché vi è qui un'ampia accolta di colleghi che hanno i compiti più squisitamente tecni-

ci, come avvocati e proceduralisti. In questa accolta, abbiamo sentito il bisogno di portare dei lumi alla discussione di questa legge e ci siamo sforzati, attraverso gli articoli finora passati alla nostra disamina di attenerci ad argomenti tecnici, che perlomeno abbiano un sottofondo giuridico e una giustificazione al di là di quella che possa sembrare la facile, comoda scappatoia politica. E, invece, noi dobbiamo purtroppo lamentare questa sera che si sia potuto, pochi minuti dopo che si era deciso in quest'aula di restringere la portata della interpretazione da dare agli articoli del regolamento, pochi minuti dopo che si era stabilito che gli articoli 86, 82 e quasi lo stesso articolo 72 (che in prospettiva vediamo già delinearsi nelle future interpretazioni restrittive di questa battaglia) avrebbero soffocato la discussione per togliere qualsiasi possibilità di parlare al di fuori di questioni di natura tipicamente tecnica, che si sia data la stura ad una discussione di carattere politico. Invece l'onorevole Ingrao si è potuto permettere questo ed altro. Egli è la Virna Lisi della politica italiana: con quella bocca può dire tutto l'onorevole Ingrao ! Egli si può occupare senz'altro dell'articolo 8 in termini del tutto politici, anzi senza alcun riferimento neppure ad una parola di esso. L'onorevole Ingrao ha fatto dell'articolo 8 un ottovolante, ne è divenuto il timoniere e si è messo a girare in quest'aula con una serie di argomentazioni che tutto potevano riguardare tranne che l'articolo 8. Questa è la verità. Caro onorevole Canestrari, ella fa il suo dovere tutto il giorno e tutta la notte (non la vedo dormire come tanti altri suoi colleghi), fa servizio al bidone, se non di benzina, di qualche altro liquido che le hanno affidato, ma è certo, comunque, che gli altri sono in ben altra luce, e chi guida questa battaglia, il timoniere dell' otto-volante, è l'onorevole Ingrao ! Ella si ammazza, lavora, fatica, veglia, fa più del suo dovere, ma è l'onorevole Ingrao che in questo momento stabilisce se all'articolo 8 si possa dare una interpretazione politica anziché tecnica; è l'onorevole Ingrao che ad un certo momento sente il bisogno di parlare in termini strettamente politici e si permette il lusso di essere lui il *leader* di questa battaglia, nella quale la democrazia cristiana, poverina, sta a fare la « caudataria ».

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, ella sa che io sono rispettoso della parola e la concedo agli uni e agli altri senza guardare in faccia nessuno e senza che mi interessi il colore politico di chi parla, ma la pregherei ora di tornare all'argomento dopo questo sfogo e questo elogio dell'onorevole Canestrari, « cireneo » della situazione.

SANTAGATI. Poiché parlavamo di ottovolante, io atterrerò subito. E parlerò dell'otto non volante, ma dell'otto modestissimo di cui questa sera ci dovevamo occupare e di cui solo i poveri onorevoli Cocco Ortu e Santagati in realtà si occupano, cioè dell'articolo 8. Esso riguarda l'ufficio centrale circoscrizionale e l'ufficio centrale regionale, ai quali sono demandate una serie di attribuzioni dal testo del Governo, che la Commissione ha modificato solo al terzo comma.

Avvertiamo subito che se non ci fosse stata la « ghigliottina » delle deliberazioni contrastanti prese in questa seduta formalmente unica, noi avremmo avuto la possibilità, servendoci dell'ampiezza che il dibattito, secondo le previsioni, avrebbe assunto in quest'aula, di presentare degli emendamenti tecnici che avrebbero potuto migliorare di gran lunga il testo della legge; purtroppo non lo possiamo fare più poiché – *dura lex sed lex* – essendo la seduta unica non siamo in condizioni di richiamarci all'articolo 86 del Regolamento che ci avrebbe consentito di presentare emendamenti all'articolo in discussione. Pertanto ci troviamo in una situazione piuttosto imbarazzante.

Riconosciamo le fondate osservazioni che sono state fatte qui, fino a pochi minuti fa, anche dall'onorevole Carlo Russo il quale ha parlato come esponente del gruppo democristiano; riconosciamo la fondatezza di alcune asserzioni quando egli dice che taluni nostri emendamenti e quelli dei liberali sono piuttosto fragili. Non nego la bontà di questa osservazione, però ne faccio un'altra che vale per tutti gli emendamenti, ma in particolare per questi, proprio perché siamo qui sullo stretto e arido terreno procedurale. Ora, a parte che anche l'onorevole Russo ha fatto un discorso politico e non si è attenuto all'articolo 8, io gli chiedo: vogliamo qui nasconderci dietro un dito ? Vogliamo qui veramente parare il sole con le lenzuola ? Ma non sappiamo tutti che qui stiamo facendo una certa battaglia che risponde a certi princìpi ? Noi non crediamo nelle regioni. La nostra vocazione antiregionalista è di vecchia e lunga estrazione. Non si può dire che noi siamo diventati antiregionalisti per far dispetto a questo Governo, a questa maggioranza, a questa situazione parlamentare momentanea. Noi facciamo il nostro dovere di depu-

tati convinti antiregionalisti. L'onorevole Russo ha tutto il diritto di fare un'invocazione regionalista, di proclamare ai quattro venti le inclinazioni regionaliste del suo partito, e così pure gli altri oratori dei vari gruppi politici.

Ma allora il discorso è un altro, signor Presidente. Delle due l'una: o si considera questo un dibattito politico, e allora una certa latitudine si deve dare e non si deve neanche stabilire il precedente che, se si parla in termini politici, facendo uno strappo al regolamento, si può far di tutto e si può discutere in tutti i termini che si vuole, mentre il povero cireneo che deve discutere l'emendamento guai se sbaglia la virgola o il dopovirgola; o, invece, riconosciamo che la legge deve essere fatta in termini tecnici, come io da romantico posso credere (signor Presidente, ella poc'anzi ha interrotto l'onorevole Canestrari che diceva che io sono un romantico), poiché sono un cavaliere dell'ideale, nel quale ho creduto tanto da pagare di persona. Sono stato, infatti, in galera e nei campi di concentramento, e in età così tenera, così giovane – avevo poco più di vent'anni – che, credetemi, sarebbe stato facile togliermi di dosso le responsabilità che potevo avere come semplice studente universitario o come uomo di cultura del fascismo, mentre altri che avevano portato l'orbace per tanti anni se lo sono tolto nel giro di una notte, onorevole Canestrari, e l'hanno sostituito con le tessere più variopinte ! Quindi, che io sia un romantico non mi dispiace, perché ho creduto sempre in certi regimi e in certi ideali e per questi regimi mi sono battuto e continuerò a battermi !

E allora – dicevo – se la legge deve essere un fatto tecnico, come io posso anche ingenuamente credere, è evidente che la maggioranza potrebbe seguire il noto proverbio che dice che quando la montagna non andò a Maometto, Maometto andò alla montagna. Visto che noi non siamo in condizione di poter presentare emendamenti, potrebbe la maggioranza fare uno sforzo per migliorare la legge, affinché poi non si dica che per non perdere tempo non si debba proprio far niente e si debba, invece, applicare la politica dello struzzo, mettere cioè la testa sotto la sabbia e non pensare più ad altro che venire qui, votare e scappare. No, la maggioranza potrebbe tener conto soprattutto di quello che abbiamo detto in sede di discussione generale, dove molti difetti di questa legge sono stati evidenziati. Potrebbe fare quello che noi tecnicamente, almeno ai sensi del regolamento, non possiamo più fare: presentare essa emendamenti migliorativi; potrebbe farlo la Commissione, che come ella mi insegna, signor Presidente, può in qualunque momento presentare emendamenti; potrebbe farlo il Governo il quale assiste quasi passivamente a questo dibattito come se non lo interessasse (non parlo dell'onorevole sottosegretario che cortesemente sta qui, parlo del Governo nella sua globalità) e fa quasi altre sue considerazioni proprio sulla pelle di questa grossa vicenda parlamentare che si è inserita su questa legge.

E allora, signori colleghi, siamo più coerenti con noi stessi ! Non appellatevi, non fermatevi all'arida questione del rigo più o rigo meno, della parola più o della parola meno. Sia chiaro che non voglio essere un padre Zappata che prega bene e razzola male. Però io vi dico, in linea di principio, non irridete, come faceva l'onorevole Ingrao, questi emendamenti perché contengono talvolta qualche incongruenza; per esempio, venendo al subemendamento Turchi 0. 8. 1 *a*, se togliamo il complemento di specificazione « d'appello » vien fuori un'intitolazione piuttosto strana che sarebbe quasi un doppione. Infatti, verrebbe la dizione: « ufficio elettorale regionale e ufficio elettorale regionale », cioè una dizione che non ha né capo né coda, che non regge neanche dal punto di vista lessicale. La colpa di ciò risiede nel fatto che non abbiamo potuto presentare emendamenti e abbiamo dovuto ripiegare sui subemendamenti. Questo alle volte porta a delle incongruenze.

La maggioranza non vuole neppure sentire i nostri emendamenti. Per cui in questo dibattito vi è una astratta e offensiva divisione: da una parte stanno coloro che vedono tutto bene e tutto giusto, conoscono la via della verità (ma non ce la mostrano, perché stanno zitti, paurosamente zitti, ed è strano che stiano zitti persino i comunisti i quali, come oppositori troppo presto hanno cominciato a prendere l'esempio dalla democrazia cristiana) e dell'altra coloro che vedono tutto sbagliato. Il partito comunista non è ancora nella maggioranza, è nell'anticamera di essa. Se domani diventasse governo, allora scenderebbe un silenzio di tomba, quel silenzio che in Russia regna ormai da tanti anni.

Il subemendamento Turchi 0. 8. 1 *a*, secondo me, può essere ritirato, trattandosi di uno strafalcione causato dalla fretta. Ma la stessa argomentazione non può essere fatta per quanto riguarda il subemendamento Romeo

0. 8. 1 *b*, dove abbiamo proposto di sostituire le parole « ufficio elettorale regionale e ufficio elettorale regionale d'appello » con la terminologia più semplice, più comoda, lessicalmente più corretta di « uffici elettorali della regione ». Credo che su questo punto del disegno di legge qualcuno sia incorso in un errore di grammatica, che nelle leggi vediamo così poco curata, per cui sarebbe bene che degli esperti professori di lingua italiana fossero chiamati a redigere l'articolato delle leggi. (*Interruzione del deputato Roberti*). Una volta, onorevole Roberti, noi avevamo dei cultori del diritto e della lingua; oggi temo che pochissimi siano i cultori del diritto e quasi scomparsi quelli della lingua. Ma questo discorso mi porterebbe lontano.

Col nostro subemendamento, dicevo, noi proponiamo di sostituire nella rubrica le parole: « ufficio elettorale regionale e ufficio elettorale regionale d'appello », che sa un po' di ripetizione, di sovrabbondanza, con la espressione più semplice: « uffici elettorali della regione ». È evidente che il significato resta sempre lo stesso, ma l'espressione è molto più chiara e molto più corretta. E pertanto ci dica l'onorevole Ingrao, il Catone della situazione, se questo è un emendamento superfluo ed inutile, dato che esso in effetti risponde ad una sua logica e ci consente, in parole povere, di poter chiarire il primo comma dell'articolo 8 con una dizione più felice e più rispondente alle esigenze del dettato legislativo.

Circa il subemendamento Turchi 0. 8. 2 *a*, vorrei fare una considerazione. Il subemendamento si riferisce all'emendamento Cantalupo 8. 2, tendente a sostituire al primo comma dell'articolo 8 le parole: « capoluogo della provincia », con le seguenti: « capoluogo della regione ». Il nostro subemendamento tende ad inserire dopo le parole: « Capoluogo della regione » le altre: « quando la regione è costituita da una sola provincia ». Originariamente il testo governativo non parlava di capoluogo della regione, ma solo di quello della provincia, nel senso che presso il tribunale nella cui giurisdizione è il capoluogo della provincia è costituito l'ufficio centrale circoscrizionale. Quindi l'ufficio circoscrizionale centrale intende essere quello che, nella legge elettorale delle regioni a statuto speciale sappiamo essere in ogni capoluogo di provincia l'ufficio circoscrizionale, che raccoglie tutte le operazioni inerenti alle elezioni regionali, le quali sono tali per quanto afferisce alla carica ma provinciali per quanto attiene ai collegi, perché praticamente la circoscrizione coincide con la provincia, nella quale viene presentata la lista. Quindi praticamente l'emendamento liberale sposta – ed è concettualmente esatta la sua impostazione – il concetto di capoluogo di una provincia con il concetto di capoluogo di una regione. In altre parole si dovrebbe dire che se si tratta di elezioni regionali, occorre vi sia un capoluogo della regione che rappresenta l'ufficio circoscrizionale. Tale ragionamento, da un punto di vista logico, è coerente, ma non so se esso sia accettabile da un punto di vista politico. Cioè, ad un certo momento, noi abbiamo interesse che i collegi regionali coincidano con tutta la regione, o non pensiamo che sia più rispondente alle esigenze, e alla saggezza acquisita negli anni passati, attraverso le elezioni regionali, fare riferimento ad un collegio provinciale? Se noi rispondiamo positivamente a questo quesito, come del resto avviene per le elezioni regionali delle altre regioni a statuto speciale (per esempio in Sicilia dove il collegio elettorale coincide con la provincia), se siamo, dicevo, in queste condizioni, è evidente allora che quel riferimento deliberato al capoluogo della regione non è del tutto sodisfacente e sarebbe meglio (ecco la ragione del nostro subemendamento Turchi 0. 8. 2 *a*) che si specificasse che questo emendamento dovrebbe essere messo nella legge quando la regione sia costituita da una sola provincia, cioè in sostanza quando regione e provincia coincidano.

L'onorevole Ingrao potrebbe dirci con il suo solito cipiglio che noi facciamo un gioco di parole, cioè che nel testo del Governo e della Commissione si parla chiaramente del « capoluogo della provincia ». Questa obiezione, però, non è esatta, poiché se seguiamo un filo logico nel ragionamento ci accorgiamo che là dove si parla di « comune capoluogo della provincia », che viene sostituita con l'altra espressione « comune capoluogo della regione », che viene a sua volta così emendata dal nostro emendamento « quando il comune è capoluogo della regione, sempre che la regione sia costituita di una sola provincia », si è introdotta una distinzione; cioè, là dove vi siano delle regioni le quali abbiano una sola provincia, allora il capoluogo della provincia coincide con il capoluogo della regione; là dove questo non vi fosse andremmo a finire nella normale previsione già disciplinata dall'articolo 8.

Desidero fare altre notazioni che, ripeto, non rispecchiano gli emendamenti ma la volontà politica che noi intendiamo sottoporre

all'attenzione dell'Assemblea. Al primo comma, per esempio, si parla della costituzione, « entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi » dell'ufficio centrale circoscrizionale. Non vedo la necessità di un termine così ampio, basterebbe un riferimento più breve. Questo non per ridurre capricciosamente i termini della presentazione presso i tribunali, ma per consentire una riduzione dei termini della campagna elettorale. Questa proposta non dovrebbe cogliere nessuno di sorpresa in quanto queste elezioni, sempre che si facciano, dovrebbero avvenire nell'autunno del 1969; dovranno passare, cioè, più di due anni.

A prescindere però da questa ipotesi già prevista nella stessa legge, è anche da rilevare che vi è tutto un orientamento il cui scopo è quello di ridurre, fin quando è possibile, i tempi della campagna elettorale. Vi è una proposta di legge della senatrice Giuliana Nenni e del senatore Fenoaltea, la quale mira a ridurre la campagna elettorale per le elezioni politiche generali da 70 a 50 giorni. E siamo in tema delicatissimo di elezioni politiche, di una consultazione di ben più ampia portata e significato di quanto non lo sia quella delle regioni; siamo, inoltre, alla vigilia di questa campagna elettorale politica e, se quella proposta di legge venisse approvata, saremmo a pochi giorni dalla data di entrata in vigore della campagna elettorale.

Nel caso della legge regionale, invece, Annibale non è alle porte, non vi è alcun fatto nuovo indilazionabile che esiga che i termini vengano dilatati e quindi portati al massimo della loro applicazione. Penso, quindi, che una riduzione da tre giorni a 24 ore al massimo (e forse sarebbe più opportuno anche meno) finirebbe col dare una maggiore incisività all'articolo 8, almeno per quanto attiene al primo comma.

Riepilogando su questa prima parte possiamo, con tutta tranquillità e onestà politica, chiarire e precisare che questi emendamenti, tranne il primo, forse frutto del concitato clima politico, sono logici, validi e altrettanto accettabili quanto lo sono altre centinaia di emendamenti e subemendamenti presentati su questo argomento.

Io faccio un'altra premessa, onorevoli colleghi: data l'ora tarda, non tratterò tutti gli emendamenti e tutti i subemendamenti.

Il subemendamento Turchi 0. 8. 3 *a*, tende ad aggiungere, dopo le parole: « ufficio elettorale », la parola: « centrale ». Questa aggiunta non è capricciosa, ma ha una sua *ratio*, in quanto è inquadrata nel sistema dell'ufficio di cui ci siamo occupati.

Noi abbiamo premesso che c'è un ufficio centrale circoscrizionale e c'è un ufficio centrale regionale di cui abbiamo nozione dando un breve sguardo al quarto comma del citato articolo 8.

Allora, giacché abbiamo avuto l'occasione di poter identificare, attraverso l'articolo 8, questi due tipi di uffici, l'ufficio centrale circoscrizionale e l'ufficio centrale regionale, io ritengo che sia più esatto, laddove è scritto « ufficio elettorale regionale » (che a sua volta rappresenterebbe la modifica dell'originario testo « ufficio centrale circoscrizionale ») specificare « ufficio elettorale centrale ».

Purtroppo, signor Presidente, io non posso discutere i subemendamenti a firma degli altri colleghi, ma quando discuto il mio subemendamento, per connessione logica, non posso fare astrazione dall'emendamento principale cui afferisce il subemendamento. Quindi, perché si capisca l'esatta accezione del nostro subemendamento bisogna fare riferimento all'emendamento 8. 3, che porta la firma degli onorevoli Cantalupo, Malagodi, Barzini, Biaggi Francantonio, Baslini, Bozzi, Cariota Ferrara, Fulci, La Spada, Marzotto e Palazzolo. Legando questo emendamento con il nostro subemendamento Turchi, Santagati, Almirante, Roberti, Servello, Sponziello, Abelli, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Marzio, Franchi, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Romeo, Romualdi... (*Commenti al centro*).

Nella colleganza tra l'emendamento e il subemendamento, giacché abbiamo un emendamento nel quale la dizione « ufficio centrale circoscrizionale » è sostituita dalla dizione « ufficio elettorale regionale », noi riteniamo che sia opportuno aggiungere l'espressione « centrale » perché la sola dizione « ufficio elettorale » non ci darebbe la garanzia del riferimento a quello « centrale ».

Lo stesso per quanto riguarda l'espressione « regionale » che noi chiediamo venga sostituita con « provinciale » laddove questo ragionamento si collega all'altro che abbiamo fatto poc'anzi, sempre in riferimento al primo comma dell'articolo 8, quando noi abbiamo definito quelli che sono i rapporti tra il comune capoluogo della regione e il tribunale nella cui giurisdizione viene istituito l'ufficio centrale circoscrizionale.

Desidero far presente l'altro aspetto del successivo emendamento, laddove noi chiediamo che alla parola « regionale » venga sostituita la parola « circoscrizionale ».

In sostanza, questi tre subemendamenti – 0. 8. 3 *a*, 0. 8. 3 *c* e 0. 8. 3 *d* – costituiscono un *continuum*, un medesimo tipo di interpretazione logica inserita in un certo sistema di graduazione dei vari tipi di uffici elettorali, per cui noi all'ufficio elettorale generico chiediamo che si sostituisca l'ufficio elettorale centrale, all'ufficio regionale si sostituisca l'ufficio provinciale e all'ufficio regionale, a sua volta, nell'altra espressione, l'ufficio circoscrizionale. Cioè, praticamente, creiamo una serie graduale di uffici elettorali che va dall'ufficio centrale all'ufficio provinciale, all'ufficio regionale.

E vengo all'ultimo emendamento, all'emendamento 0. 8. 3 *d*, con il quale noi chiediamo che dopo le parole « ufficio elettorale regionale » si aggiungano le parole: « quando la regione è costituita da una sola provincia ».

Signor Presidente, questo emendamento è il conseguente logico dell'altro emendamento 0. 8. 2. *a* che ho illustrato poc'anzi, laddove noi abbiamo chiesto di aggiungere alle parole « capoluogo della regione » le parole « quando la regione è costituita da una sola provincia ».

Quindi, per simmetria, chiediamo che dopo le parole: « ufficio elettorale regionale » sia aggiunta la locuzione: « quando la regione è costituita da una sola provincia », in modo da fare il *pendant* con l'altro emendamento che abbiamo illustrato.

Le ragioni che militano per questo tipo di emendamento coincidono *grosso modo*, essendo simmetrica la posizione e quindi analogo l'argomento, con le argomentazioni che abbiamo fatto poc'anzi, per cui per brevità vi risparmio ogni ripetizione perché non sembri che io voglia qui fare perdere tempo o addirittura fare dell'ostruzionismo banale. Chiudo il discorso dicendo che vorrei che tutti i settori capissero una cosa soprattutto quelli i quali sono pronti a darci sulla voce: noi stiamo facendo questo nostro dovere che indubbiamente è un dovere – consentitecelo di dirlo – un po' più pesante del vostro, perché voi vi dovete limitare ad ascoltare e a fare le votazioni cui anche noi concorriamo e magari in tutti gli altri intervalli state con la mente fresca e riposata e potete concedervi un po' di sonno o qualche piccolo svago. Noi siamo chiamati ad una doppia fatica e cioè alla fatica di dover essere qui presenti – peso al quale anche voi vi sobbarcate – e alla fatica di dover discutere. Quest'ultima fatica diventa ancor più penosa perché manca qualsiasi dialettica, perché il nostro è quasi un monologo e tutto questo, credeteci, rende estremamente pesante il nostro compito. Noi vogliamo ricordarvi e chiarirvi che la nostra, più che essere una manovra ostruzionistica, è un fatto di ortodossa, severa ed esasperata attività politica. L'onorevole Carlo Russo poc'anzi ricordava che era giusto stringere i freni da parte loro data l'atmosfera creatasi e che era giusto da parte loro applicare in modo estremamente rigoroso il regolamento. Consentite allora a noi, deputati dell'opposizione, di fare in modo sempre più rigoroso il nostro dovere.

PRESIDENTE. Gli onorevoli D'Amore ed altri, nel prescritto numero, hanno presentato il seguente emendamento agli emendamenti Cantalupo 8. 1, 8. 3, 8. 5 e 8. 6:

sostituire la parola: ufficio *con la parola*: commissione.

L'onorevole D'Amore ha facoltà di svolgerlo.

D'AMORE. Il nostro emendamento tende a sostituire la parola « ufficio » con la parola « commissioni » negli emendamenti Cantalupo 8. 1, 8. 3, 8. 5 e 8. 6. Pertanto, invece di dire nel corpo del primo comma « presso il tribunale nella cui circoscrizione è il comune capoluogo della provincia è costituito l'ufficio centrale circoscrizionale » bisognerà dire « è costituita la commissione centrale circoscrizionale ». Lo stesso per il terzo comma dove invece di dire « l'ufficio centrale circoscrizionale » si dovrà dire « la commissione centrale circoscrizionale ». Infine, al penultimo comma, invece di dire « entro 5 giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi è costituito l'ufficio centrale regionale » si dovrà dire « è costituita la commissione centrale regionale ». Non è soltanto una questione di nomenclatura, perché questa sostituzione ha anche una ragione di sostanza. Naturalmente non è un discorso politico, ma è un discorso strettamente tecnico e nella aridità delle discussioni tecniche io mi permetterò di illustrare questo emendamento, che ritengo assolutamente fondato; che se per disgrazia io non dovessi riuscire a darne la illustrazione che secondo me l'argomento merita, sarà stata colpa della modestia delle mie forze ma non di quella del fatto in sé.

In breve, se io volessi, in sintesi, enunciare in modo preventivo qual è la ragione particolare per la quale io vorrei sostituire la parola « ufficio » con la parola « commissione », potrei portare un contributo ad una vec-

chia questione che, purtroppo, è molto dibattuta in dottrina, e che ha visto qualche oscillazione nella giurisprudenza patria, quella di stabilire in maniera definitiva qual è la natura, giurisdizionale o meno, della funzione che i giudici esercitano intervenendo per legge nella consultazione elettorale. Questo mi pare un problema di immensa importanza ai fini di non lasciare, dopo questo succedersi cospicuo di leggi elettorali che il legislatore ha regalato al paese, più margini d'ombra cogliendo la possibilità di emendare quelle lacune che la interpretazione sia in sede giurisdizionale sia in sede dottrinaria ha denunciato al paese.

Perché nella organizzazione elettorale il legislatore ha ritenuto di richiamare e di costituire organo delle operazioni elettorali la magistratura? Forse perché, come si è sempre detto, la magistratura dà garanzie di obiettività, di serenità? Sì, anche per questo, certamente, non è un mistero. Si dice da molti anni nel nostro paese che la magistratura italiana ha saputo mantenere una sua linea di correttezza e di coerenza anche quando riceveva determinate pressioni ed ha saputo dare miglior certezza al diritto attraverso determinate interpretazioni che sono state assai spesso omogenee ed univoche. Ma non è questa la ragione: la ragione vera per la quale, a mio modesto avviso, gli organi giudiziari dirigono alcune operazioni strettamente elettorali è più profonda e significativa. Ai fini di arrivare, come dicevo, alla illustrazione definitiva della mia tesi, credo sia indispensabile delineare in modo preciso la funzione elettorale della magistratura quale risulta dal complesso dell'articolo.

L'articolo 8 entra nel sistema del procedimento elettorale preparatorio con una profonda differenza dall'articolo 9 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, trasfuso poi nell'articolo 11 del testo unico 30 maggio 1957, n. 361; e dico: con una profonda differenza, perché mentre l'articolo 11 precisa che, nel procedimento elettorale preparatorio, i comizi elettorali sono indetti con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri e che lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione delle Camere nei limiti dell'articolo 61 della Costituzione e che le elezioni delle nuove Camere devono avvenire entro 70 giorni dalla fine delle precedenti, qui, in questa norma della legge elettorale regionale che ci accingiamo a varare, questa normativa non esiste. Eppure è un dato indiscutibile che nel fatto elettorale, vero e proprio, cioè nelle operazioni elettorali, sia nella fase preparatoria, sia in quella definitiva, entrano tutte le figure e gli organi dello Stato. Tutti gli organi dello Stato sono stati differenziati, per una ragione di carattere sistematico, in due categorie: 1) figure soggettive della comunità; 2) figure soggettive dello Stato. Figure soggettive della comunità sono il corpo elettorale e i collegi elettorali, i delegati dei partiti o gruppi politici e dei candidati, i rappresentanti di lista e dei candidati, i candidati e le liste dei candidati. Accanto a queste figure soggettive della comunità (e sottolineo che anche in questo caso lo Stato è presente nella forma dello « Stato-comunità ») vi sono le figure soggettive dello Stato tra le quali si comprendono gli organi giudiziari per esercitare non quella che è la loro normale funzione, ma una funzione altissima, che vedremo poi se può considerarsi o meno di carattere giurisdizionale. Figure soggettive dello Stato sono: il Presidente della Repubblica, il Consiglio dei ministri, le figure soggettive del potere giudiziario sotto il duplice aspetto di organi ordinari e organi straordinari.

Scrive un noto costituzionalista, del quale mi permetterò di citare solamente i brani più salienti, che abbiano rilevanza ai fini della tesi che intendo sostenere: « Le figure soggettive dello Stato che concorrono all'organizzazione elettorale periodica, quanto ben più numerose di quelle della comunità, si prestano ad una esposizione più sistematicamente ordinata. Ciò per il fatto che chi guardi anche solo panoramicamente la normativa il discorso rileverà il riprodursi nell'organizzazione elettorale della divisione dei poteri con la medesima ragion d'essere che dona perenne vitalità alla detta distinzione, facendone uno dei caratteri essenziali dell'apparato statale moderno. Non solo cioè per sodisfare le esigenze di funzionalità di ogni organizzazione complessa, ma anche per realizzare il sistema di reciproci controlli e limiti a tutela di tutti i diritti e di tutte le libertà. La partecipazione del potere legislativo è attestata dalla riserva di legge che rende quello unico ed esclusivo titolare della potestà organizzativa. La presenza del potere amministrativo e politico si rivela attraverso il Consiglio dei ministri, il Ministero dell'interno, le prefetture, i sindaci dei comuni, come quella del potere giudiziario (ed ecco l'argomento che ci trattiene più da vicino) attraverso i vari organi, siano organi ordinari siano straordinari, che di tale potere fanno parte o da esso promanano. E

se si tiene conto poi che il Capo dello Stato, concepito dalla prevalente dottrina come potere a sé, interviene anch'esso nel procedimento elettorale, che anzi ha la funzione di porre in movimento, può ben parlarsi di compartecipazione di tutti i poteri dello Stato ».

Resta da vedere, ai fini della delimitazione definitiva della tesi che ho l'onore di esporre alla Camera, come il potere giudiziario partecipi all'attività elettorale. Non ho più bisogno di chiarire che questa investitura, che le leggi elettorali fanno alla magistratura in funzione di un'operazione elettorale, è fatta alla magistratura quale garante del diritto obiettivo. Abbiamo detto che entra in funzione l'apparato di tutti gli organi dello Stato. Dunque il magistrato interviene nelle operazioni elettorali nella sua funzione di magistrato, cioè nella sua funzione strettamente giurisdizionale.

Come la esercita? O mediante gli organi già esistenti o mediante la costituzione di organi appositi. Nella prima categoria (organi già esistenti nella organizzazione statale italiana) entrano tutti gli organi ordinari, cioè il presidente della Corte d'appello, il pretore, la cancelleria; nella seconda categoria (organi straordinari) l'ufficio elettorale centrale regionale e l'ufficio elettorale centrale circoscrizionale. Ora, se è funzione di quest'organo esaminare aspetti e problemi di questo genere – come la « decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati » –, siamo dinanzi ad una funzione strettamente giurisdizionale. Onde discutere in termini di « ufficio centrale regionale », a parte la questione filologica, mi sembra una qualificazione assolutamente aberrante di un organo giudiziario.

Si potrà dire ufficio del registro, ufficio della conservatoria dei registri immobiliari, ma non si può dire ufficio al tribunale, all'organo giudiziario chiamato come tale nella funzione giurisdizionale che gli è tipica. E non è tutto. Vedremo nell'esame degli articoli successivi che l'ufficio centrale circoscrizionale ha una funzione caratterizzata strettamente dalla giurisdizionalità, che io qui non vado richiamando nel dettaglio anche perché la stanchezza di tutti non consente che rapidi accenni sintetici.

Perciò io devo pregare la Camera di volere una volta per sempre affrontare questo discorso strettamente tecnico, che non ha niente di politico. Non è interessante per la politica nazionale sapere se noi chiameremo ufficio regionale centrale circoscrizionale o commissione centrale circoscrizionale quel determinato organo, al quale vorremmo affidate determinate funzioni. Ma giacché abbiamo chiamato dei magistrati a presiedere questo organo dello Stato, diamo ad esso quella qualificazione che merita. Perché non chiamarlo con i veri termini con i quali di solito si usa indicare il magistrato nella sua funzione giurisdizionale? Per una ragione assai semplice, perché nel corpo dell'articolo prevediamo la possibilità che sia l'ufficio centrale regionale sia l'ufficio centrale circoscrizionale possano servirsi di esperti. In verità è molto difficile poter comprendere in una materia strettamente elettorale quale sia la figura giuridica dell'esperto e in che cosa in particolare debba essere esperto. Se deve avere l'esperienza che di solito hanno i segretari dei seggi, siamo ancora nel vago e nell'innominabile; si deve avere invece un'esperienza di carattere strettamente giurisdizionale, non vediamo perché il giudice, che è qualificato, debba invece subire la presenza degli esperti. Nel corso dei procedimenti civili alle volte si fa ricorso al tecnico nella posizione di assistente.

Comunque, per la presenza di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente dell'ufficio centrale regionale o dell'ufficio centrale circoscrizionale, noi non possiamo dare a quest'organo quella qualificazione giurisdizionale, che avrebbe il diritto di pretendere nel momento in cui fosse formato esclusivamente da magistrati.

Ecco la ragione per la quale mi permetto di proporre la parola « commissione » la quale dà meglio la qualificazione giurisdizionale all'organo che noi andiamo a nominare e risolve definitivamente per questa, come per la legge elettorale provinciale, come per la legge elettorale politica, una *vexata quaestio*, che ha dato fastidi seri all'elettore e al candidato, e che soprattutto ha lasciato, e lascia, un certo margine di incertezza.

Ora, se è vero, come è vero, che la pratica giudiziaria, l'esegesi dottrinaria servono al legislatore per vedere come un determinato dispositivo legislativo abbia reagito nella pratica ai fini di provocare quegli emendamenti necessari ed utili alla maggiore chiarezza della legge, non vedo perché il legislatore, in questo momento, non debba sentire la necessità di chiarire in via definitiva questi aspetti, sia per il corpo elettorale, sia per coloro che saranno i candidati alle elezioni regionali, se tali elezioni malauguratamente dovessero farsi.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole: capoluogo della provincia, *con le seguenti*: capoluogo della regione.

8. 2. **Cantalupo, Malagodi, Barzini, Biaggi Francantonio, Baslini, Bozzi, Cariota Ferrara, Fulci, La Spada, Marzotto, Palazzolo.**

Al primo comma sostituire le parole: Ufficio centrale circoscrizionale, *con le seguenti*: Ufficio elettorale regionale.

8. 3. **Cantalupo, Malagodi, Barzini, Biaggi Francantonio, Baslini, Bozzi, Cariota Ferrara, Fulci, La Spada, Marzotto, Palazzolo.**

Al terzo comma sostituire le parole: L'Ufficio centrale circoscrizionale, *con le seguenti*: L'Ufficio elettorale regionale.

8. 5. **Cantalupo, Malagodi, Barzini, Biaggi Francantonio, Baslini, Bozzi, Cariota Ferrara, Fulci, La Spada, Marzotto, Palazzolo.**

Al quarto comma sostituire le parole: Ufficio centrale regionale, *con le seguenti*: Ufficio elettorale regionale d'appello.

8. 6. **Cantalupo, Malagodi, Barzini, Biaggi Francantonio, Baslini, Bozzi, Cariota Ferrara, Fulci, La Spada, Marzotto, Palazzolo.**

È stato altresì presentato il seguente emendamento all'emendamento Cantalupo 8. 3:

Sostituire le parole: elettorale regionale, *con la parola*: circoscrizionale.

0. 8. 3. [e] **Cantalupo, Malagodi, Barzini, Biaggi Francantonio, Baslini, Bozzi, Cariota Ferrara, Fulci, La Spada, Marzotto, Palazzolo.**

L'onorevole Cantalupo ha facoltà di svolgerli.

CANTALUPO. Chiedo di svolgere anche il subemendamento Bozzi 0. 8. 5 *c*, al quale mi associo.

PRESIDENTE. Sta bene. Trattasi del seguente emendamento all'emendamento Cantalupo 8. 5:

Sostituire la parola: regionale, *con le parole*: centrale regionale, il quale funziona come comune circoscrizione per più province che non raggiungono insieme 800 mila abitanti.

0. 8. 5. [c] **Bozzi, Giomo, Capua, Cottone Malagodi, Leopardi Dittaiuti, Valitutti, Cocco Ortu, Cassandro, Pierangeli, La Spada, Bignardi.**

L'onorevole Cantalupo ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CANTALUPO. Vorrei innanzi tutto dire all'onorevole Ballardini, che ha constatato che un emendamento portava due volte la mia firma, che la causa deve essere imputata ad una svista tipografica. Da parte mia non vi è alcuna responsabilità per una cosa, che del resto, non ha alcuna conseguenza.

A proposito degli emendamenti all'articolo 8, che ella, onorevole Presidente, mi invita ad illustrare, devo rispondere brevemente all'onorevole Ingrao, il quale un'ora fa ha detto che quasi tutti questi emendamenti avevano l'aria di essere artificiosi e che praticamente non avevano una giustificazione oggettiva, ma erano destinati ad articolare in modo più ricco il meccanismo dell'ostruzionismo. Sono invece emendamenti e subemendamenti coordinati e concatenati per una ragione logica all'emendamento principale. Noi avevamo proposto con un emendamento principale di sostituire il concetto generale di circoscrizione provinciale con il concetto di circoscrizione regionale. Abbiamo quindi modificato profondamente tutto il meccanismo della legge nella sua funzione interna ed in ogni circoscrizione e abbiamo dovuto per una ragione logica in tutti gli articoli che si riferivano ad un medesimo argomento sostituire la parola « circoscrizionale » con la parola « regionale ». Nel corso degli articoli seguenti, questo concetto veniva ribadito continuamente e noi non potevamo lasciare in piedi un argomento che proponeva la circoscrizione regionale, lasciando immutati i termini della circoscrizione provinciale per tutti gli emendamenti agli articoli seguenti. E così li abbiamo dovuti aggiungere tutti.

Il concetto base dei nostri emendamenti consisteva nel trasformare la dimensione territoriale della circoscrizione. Di conseguenza, si avevano le seguenti modifiche: al primo comma dell'articolo 8, al posto della dizione « capoluogo della provincia » noi dovevamo adottare quella di « capoluogo della regione », in quanto avevamo adottato il concetto di unità regionale, al posto del concetto di unità provinciale.

Ella, onorevole Presidente, mi ha invitato a chiarire il contenuto dell'emendamento 8. 3. La ragione è sempre la medesima: noi abbiamo dovuto modificare l'espressione « ufficio centrale circoscrizionale » con l'altra « ufficio elettorale regionale ».

Certo che se questi emendamenti vengono letti isolatamente, magari da una persona che nulla sa di legge, essi possono sembrare un mero artificio tipografico usato al solo scopo di riempire spazio. Ma così non è, visto che si tratta del necessario adeguamento richiesto dal fatto di aver postulato la modifica dell'articolo che di tali emendamenti è premessa.

Questo stesso ragionamento fatto per lo emendamento Cantalupo 8. 3 (con cui si chiede di sostituire le parole « ufficio centrale circoscrizionale » con le parole « ufficio elettorale regionale » vale anche per gli emendamenti Cottone 8. 4 e Cantalupo 8. 5: giunti a questo punto questi emendamenti non hanno più ragion d'essere, visto che è stato respinto l'emendamento da cui essi derivavano, ma al momento in cui sono stati stilati rispondevano ad una precisa esigenza di coordinamento.

Il subemendamento Bozzi 0. 8. 5 *c* chiedeva di sostituire la parola « regionale » con le parole « centrale regionale, il quale funziona come comune circoscrizione per più province che non raggiungono insieme 800 mila abitanti »: questo emendamento serve a spiegare molto chiaramente il nostro concetto fondamentale, perché quando avevamo auspicato la necessità di un ufficio comune per più province avevamo ancora meglio definito la quantità di elettori che avrebbero dovuto essere chiamati alle urne, e quindi anche l'estensione territoriale della circoscrizione. Questo è un concetto che ritorna anche in emendamenti proposti ad altri articoli, con i quali abbiamo chiesto la definizione quanto più precisa possibile dei limiti territoriali della circoscrizione elettorale. Così anche avevamo chiesto che i candidati fossero persone residenti nell'ambito della regione ed avevamo fissato i limiti dell'incompatibilità sempre con riferimento agli uffici delle regioni. Tutto questo quindi ha richiesto un aggiornamento di tutto il sistema, con la sostituzione del concetto originario di provincia contenuto nel progetto governativo con l'altro concetto da noi auspicato.

Questo l'ho detto per dimostrare la mia asserzione iniziale e cioè che tutti questi emendamenti rispondevano ad una ben precisa ragione, e non costituivano un semplice espediente per perdere tempo. Ciò chiarito, ritengo anche superfluo addentrarmi nell'illustrazione dei dettagli tecnici degli emendamenti, dal momento che non è stato approvato quello su cui essi si basavano. E con ciò, onorevole Presidente, ho terminato. Datemi almeno atto di essere stato breve. (*Commenti*).

PRESIDENTE. È giusto che venga lodato per la sua brevità.

È stato presentato il seguente emendamento all'articolo 8:

Sopprimere il terzo comma.

8. 4. **Cottone, Botta, Demarchi, Malagodi, Giomo, Goehring, La Spada, Leopardi Dittaiuti, Trombetta, Taverna, Zincone, Basile Guido.**

nonché i seguenti emendamenti all'emendamento predetto:

Limitare la soppressione alle parole: uno o più esperti, *e sostituirle con le seguenti*: esperti che, tenuto conto delle esigenze dell'Ufficio, non debbono essere più di 5.

0. 8. 4. [b] **Cantalupo, Malagodi, Barzini, Biaggi Francantonio, Baslini, Bozzi, Cariota Ferrara, Fulci, La Spada, Marzotto, Palazzolo.**

Limitare la soppressione dalle parole: di uno o più esperti, *sino alla parola*: tecniche, *e sostituirle con le seguenti*: di due esperti con i compiti previsti dall'articolo 15 della presente legge.

0. 8. 4. [c] **Cantalupo, Malagodi, Barzini, Biaggi Francantonio, Baslini, Bozzi, Cariota Ferrara, Fulci, La Spada, Marzotto, Palazzolo.**

Limitare la soppressione dalle parole: di uno o più esperti, *sino alla parola*: tecniche, *e sostituirle con le seguenti*: di non più di tre esperti con i compiti previsti dall'articolo 15 della presente legge.

0. 8. 4. [d] **Cantalupo, Malagodi, Barzini, Biaggi Francantonio, Baslini, Bozzi, Cariota Ferrara, Fulci, La Spada, Marzotto, Palazzolo.**

Limitare la soppressione alle parole: con attribuzioni esclusivamente tecniche, *e sostituirle con le seguenti*: con i compiti previsti dall'articolo 15 della presente legge.

0. 8. 4. [f] **Cantalupo, Malagodi, Barzini, Biaggi Francantonio, Baslini, Bozzi, Cariota Ferrara, Fulci, La Spada, Marzotto, Palazzolo.**

TROMBETTA. Mi associo ai subemendamenti Cantalupo e chiedo di svolgerli unitamente all'emendamento Cottone di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TROMBETTA. Ritengo che quando l'onorevole Ingrao si è permesso di criticare come futile il complesso dei nostri emendamenti all'articolo 8 non intendesse riferirsi allo emendamento Cottone 8. 4, che neppure in apparenza può dirsi futile oppure rispondente ad un mero gioco tipografico.

Infatti, l'emendamento Cottone 8. 4 chiede la soppressione del terzo comma dell'articolo 8. Per memoria dei colleghi desidero dar lettura di detto terzo comma: « L'ufficio centrale circoscrizionale può avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente ». Noi chiediamo la soppressione di questo comma perché riteniamo, oltreché nuovo, anche strano

il ricorso ad esperti per una funzione tanto delicata e tanto giustamente arroccata, trattandosi di funzione giurisdizionale, nell'ambito della magistratura. È vero che il presidente che dovrebbe nominare questi esperti è un magistrato, il che è già di per sé stesso una garanzia, ma non è questo il punto principale. Noi infatti riteniamo questa, come ho già detto, una innovazione molto strana, tanto più che non è neppure chiara la funzione che dovrebbero svolgere questi esperti. Ma si tratta anche di una innovazione pericolosa, lo diciamo senza alcuna remora, vista soprattutto la dizione estremamente generica con cui il testo del disegno di legge definisce le attribuzioni (« attribuzioni tecniche ») di questi esperti.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

TROMBETTA. Non è ben chiaro infatti quali siano le attribuzioni tecniche: possono essere infinite. Forse questa mia osservazione potrà sembrare capziosa, ma si noti bene che il fatto stesso che il legislatore, e cioè il Governo, abbia pensato di dover ricorrere all'avverbio « esclusivamente », lascia intravedere che il legislatore stesso potrebbe essersi reso conto della pericolosità di questa innovazione.

Un altro grave pericolo potrebbe derivare dall'eventuale mancanza di garanzie nella scelta di questi estranei. Per continuare a parlare senza peli sulla lingua, infatti, abbiamo molte ragioni per ritenere che questi esperti potrebbero, ad esempio, essere nominati sulla base di influenze politiche o di pressioni di partito.

Ragioni di cautela, dicevo, quindi alla base di questa nostra richiesta di soppressione, ma anche ragioni realistiche, in quanto non si capisce quale apporto tecnico possano dare delle persone del tutto estranee a magistrati che ormai in fatto di elezioni hanno una vastissima esperienza e soprattutto la capacità di dare la più giusta, corretta e rapida interpretazione alla legge elettorale.

Onorevole Presidente, passando ai subemendamenti, va rilevato che essi sono progressivamente meno lontani dal testo governativo e sempre più lontani dall'emendamento nostro principale soppressivo.

Noi partiamo da questo concetto: non volete sopprimere, allora cominciamo a proporvi una serie di alternative subordinate le quali si avvicinano sempre di più al testo governativo.

Il primo di questi emendamenti dice: « Limitare la soppressione alle parole: uno o più esperti ». Cioè facciamo una questione di quantità degli esperti. Infatti, il testo governativo non emendato dalla Commissione parla di uno o più esperti, cioè lascia indeterminato il numero degli esperti, il che è un'altra ragione – consentitemelo – di grave preoccupazione, perché questa indeterminatezza potrebbe addirittura portare ad una enfiagione inutile, costosa e di complicazione anziché di semplificazione delle operazioni elettorali. Quindi, il subemendamento 0. 8. 4 *b* chiede che gli esperti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, non debbano essere più di 5.

L'emendamento 0. 8. 4 *c* è più articolato perché dice: « Limitare la soppressione dalle parole: di uno o più esperti, sino alla parola: tecniche, e sostituirle con le seguenti: di due esperti con i compiti previsti dall'articolo 15 della presente legge ». Si fa cioè una questione di numero, scendendo dai cinque del subemendamento che ho testé esposto, al numero di due e si precisano quelle attribuzioni esclusivamente tecniche che costituiscono una dizione tanto vaga, precisando che le attribuzioni dovrebbero essere attribuzioni veramente tecniche ed elettorali (non ci sarebbe ragione di usare la dizione più generica che in un certo senso può diventare pericolosa) che sono molto chiaramente espresse nell'articolo 15, dove si dice che l'ufficio centrale circoscrizionale effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni e procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati; cioè compie tutte quelle funzioni elettorali che rientrano nella normale prassi degli uffici elettorali.

Questo emendamento consente di rimuovere quella genericità che è connessa alla dizione usata nel testo del disegno di legge.

L'emendamento 0. 8. 4 *d* costituisce una terza subordinata e dice: « Limitare la soppressione dalle parole: di uno o più esperti, sino alla parola tecniche, e sostituirle con le seguenti: di non più di tre esperti con i compiti previsti dall'articolo 15 della presente legge ». In altri termini in questa serie di subordinate, le quali si avvicinano sempre più al testo del disegno di legge, noi abbandoniamo la limitazione numerica degli esperti, ma manteniamo la precisazione tecnica alla dizione generica usata, a proposito di queste attribuzioni tecniche attribuite agli esperti, dal terzo comma dell'articolo 8.

Credo di aver mantenuto la promessa di essere breve e con ciò ho finito la mia illustrazione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti all'emendamento Cottone 8. 4:

Limitare la soppressione alla parola: circoscrizionale.

0. 8. 4. [a] **Turchi, Santagati, Almirante, Roberti, Servello, Sponziello, Abelli, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Marzio, Franchi, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Romeo, Romualdi.**

Limitare la soppressione alle parole: o più, *e sostituire la parola*: esperti, *con la parola*: esperto.

0. 8. 4. [e] **Turchi, Santagati, Almirante, Roberti, Servello, Sponziello, Abelli, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Marzio, Franchi, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Romeo, Romualdi.**

DELFINO. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questi sono subemendamenti che hanno una loro validità se resta in piedi il terzo comma che l'emendamento 8. 4 dell'onorevole Cottone vorrebbe invece sopprimere. Pertanto questi emendamenti trovano una loro giustificazione solo in quanto noi riteniamo che difficilmente la maggioranza concordi con l'opportunità di sopprimere questo comma.

L'onorevole Trombetta ha detto che quella degli esperti è una innovazione. In effetti mi sembra però che questi esperti siano stati previsti anche dalla legge elettorale del Friuli-Venezia Giulia.

TROMBETTA. È una innovazione sul piano delle regioni.

DELFINO. Comunque non credo che la maggioranza voglia fare a meno di questo comma perché è una perla incastonata in tutto questo capolavoro che tratta del procedimento elettorale (articoli 8, 9 e successivi fino all'articolo 11). È una perla in questo scrigno fatto soprattutto di ipocrisia e di poca fantasia in quanto in tutto questo contesto di procedimenti elettorali si cerca ancora di dare una sembianza di democrazia diretta, cioè di qualche cosa che parte direttamente dal popolo: il popolo che firma e presenta i candidati; il popolo che presenta le liste. Ma chi vogliamo prendere in giro dopo venti anni? Sappiamo come si fanno le liste! Gli elettori firmano in genere dei fogli dove non ci sono nemmeno i nomi dei candidati. Sappiamo che le liste dei candidati le decidono i partiti.

Ora, tutto questo procedimento, tutta questa raccolta di firme è veramente una cosa poco seria e tutti sapete benissimo che la raccolta delle firme è una cosa fastidiosa ed inutile che non serve assolutamente a niente. Ora, di fronte ad un consolidamento di fatto di quella che è la partitocrazia, voi restate ancora fermi a delle impostazioni di tipo ottocentesco che non sono serie. Le liste vengono presentate da non meno di 400 e da non più di 600 elettori. Ma sappiamo benissimo che non sono i 400 o i 600 elettori che presentano le liste, ma sono invece altri organi quelli che decidono e presentano le liste. Adesso si vota ad Avezzano e non credo – vero onorevole Natali? – che siano stati 100 o 150 elettori che hanno presentato le liste di Avezzano. Sappiamo che il capolista lo ha voluto lei ed era un capolista diverso da quello che voleva per esempio l'onorevole Fracassi.

Io leggo i giornali, sono informato dai giornali. Comunque, dicevo che in questo sistema, veramente assurdo, questo comma terzo – di cui noi tendiamo per lo meno, con i nostri subemendamenti, di attenuare gli effetti – è veramente una controprova della assurdità con la quale si fa questa legge. Si proclama, in sostanza, con questa legge, la necessità di uno o più esperti. Cosa devono fare questi esperti? Devono fare le stesse cose che crediamo siano in grado di fare i giudici.

Quali sarebbero le grosse operazioni per le quali sono necessari gli esperti? Devono fare degli studi sulla programmazione? Occorre addirittura un professor Saraceno per calcoli elettoralistici?

E, prima di tutto cosa devono fare i giudici? In sostanza, devono controllare la regolarità della presentazione delle liste, la corrispondenza dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di nascita dei candidati. In pratica, devono fare delle operazioni molto elementari e, sono – notate – gli stessi giudici che applicano i codici e le leggi. Come si può pensare che non siano capaci di controllare le operazioni elettorali? Piuttosto, dietro a questa norma relativa agli esperti non si vorrebbe cominciare col dar vita a un « sottogoverno » prima ancora del governo regionale? O non serve, piuttosto, questa norma a dare prima ancora delle elezioni incarichi e prebende? Chi li segnala questi esperti? Esiste forse un albo nazionale degli esperti elettorali? Io credo che gli esperti elettorali

siamo noi; soprattutto noi che siamo capaci di farci eleggere. (*Interruzione del Ministro Natali*).

Onorevole Natali, può essere che io sia un esperto in materia elettorale; ma sempre meno esperto dell'onorevole Gaspari; ella lo sa bene.

Comunque, i nostri due emendamenti, tendono a limitare, per lo meno, i danni di questo terzo comma. Volete creare degli esperti? Per lo meno sancite il principio che sia un esperto solo; perché non vorremmo che, dando la possibilità di creare più esperti sorga poi il problema del centro-sinistra, che richiederà l'esperto democristiano, l'esperto socialista (anzi l'esperto socialista democratico e l'esperto socialista unificato) e l'esperto repubblicano. Infine in Abruzzo ce ne vorranno per lo meno uno per l'onorevole Gaspari e uno per l'onorevole Natali.

Naturalmente, il partito comunista, che è parte preponderante di questa legge, vorrà anche un esperto per la minoranza della maggioranza, che vuole le regioni. Quindi se non si limita in partenza il numero degli esperti sorgeranno nuovi gravi problemi. (*Interruzione del Sottosegretario Gaspari*).

Vede, onorevole Gaspari: questa è una ulteriore dimostrazione dell'utilità del lavoro che stiamo facendo. Se ci avessero impedito di illustrare gli emendamenti, come era nell'aria, questa sua risposta non sarebbe venuta; quindi lei su questo punto, ci dà ragione; è quindi necessaria anche la illustrazione dei subemendamenti; altrimenti il Governo avrebbe dovuto dire che accettava l'emendamento. (*Proteste del Sottosegretario Gaspari*).

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti all'emendamento Cottone 8. 4:

Limitare la soppressione alle parole: con attribuzioni esclusivamente tecniche.

0. 8. 4. [g] **Roberti, Turchi, Santagati, Almirante, Servello, Sponziello, Abelli, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Marzio, Franchi, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Romeo, Romualdi.**

Limitare la soppressione alle parole: nominati dal Presidente.

0. 8. 4. [h] **Turchi, Santagati, Almirante, Roberti, Servello, Sponziello, Abelli, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Marzio, Franchi, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Romeo, Romualdi.**

È stato altresì presentato il seguente emendamento all'emendamento Cantalupo 8. 5:

Dopo le parole: ufficio elettorale, *aggiungere la seguente*: centrale.

0. 8. 5. [b] **Turchi, Santagati, Almirante, Roberti, Servello, Sponziello, Abelli, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Marzio, Franchi, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Romeo, Romualdi.**

SERVELLO. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Sarei tentato di parlare a lungo, ma, data l'ora tarda, mi limiterò ad alcune dichiarazioni molto brevi. In linea generale non ho che da confermare quanto è stato detto dagli oratori liberale, monarchico e dal collega onorevole Delfino che mi hanno preceduto, e cioè che questo capoverso dell'articolo 8 è veramente strano. È veramente strano che in una legge elettorale sia recepito un principio di questo genere, e cioè la erezione di un ufficio, sia presso le centrali elettorali, sia circoscrizionali, o come si vogliano definire a seconda dei varî emendamenti, di « esperti ».

Se vi è una legge che dovrebbe essere presa a modello in materia di compiti, di attribuzioni, di responsabilità, questa è la legge elettorale: qui invece vi sono prima di tutto delle innovazioni rispetto alle leggi elettorali attualmente vigenti, con l'istituzione di questo tipo di collaborazione. Inoltre vi è una dizione assolutamente generica, in quanto l'indicazione di « uno o più esperti » dà la possibilità a determinati uffici elettorali, circoscrizionali o centrali, di assumere la collaborazione non di uno, ma anche di quattro o cinque esperti. Comunque sia, la possibilità di avvalersi di uno o più collaboratori, ai quali poi – si dice – si debbono attribuire funzioni esclusivamente tecniche, è troppo vaga. Anche su questo punto, noi – a parte che siamo per la soppressione totale del capoverso – abbiamo presentato un emendamento per proporre la soppressione delle « attribuzioni esclusivamente tecniche », perché non sapremmo che significato dare a questo concetto di limitare ai fatti tecnici. Quali sono i fatti tecnici? Sono forse la compilazione di una lista, la verifica degli ordini di lista, la verifica delle firme dei sottoscrittori delle liste stesse? Non si sa assolutamente a

che cosa si voglia riferire a questo proposito il legislatore.

Noi quindi non pensiamo certamente – onorevole Graziosi, che mi guarda così poco graziosamente a quest'ora – di voler fare una azione defatigante, o addirittura ostruzionistica, ma a noi sembra che questo capoverso sia assolutamente inutile. Riteniamo inoltre che l'inserimento di questi elementi esterni, elementi che non sono responsabilmente previsti nelle altre leggi elettorali normali per la pratica di tutti gli adempimenti dell'ufficio centrale circoscrizionale, costituisca qualcosa che sostanzialmente potrebbe determinare condizioni di disturbo e di interferenza che supererebbero il fatto tecnico. In sostanza si va a innovare in un ufficio che è particolarmente delicato, sia per quanto riguarda la verifica delle firme, delle liste e dei candidati, sia per quanto riguarda la verifica dei risultati in prima istanza e degli stessi ricorsi in prima istanza.

Per queste considerazioni, signor Presidente, noi raccomandiamo alla sensibilità della Commissione e del Governo l'approvazione dell'emendamento soppressivo di questo capoverso; in linea subordinata desideriamo raccomandare l'approvazione dei nostri emendamenti, che, quanto meno, limiterebbero i danni e agevolerebbero la soluzione dei problemi fatti presenti dai colleghi della mia parte e di altre parti politiche in relazione all'articolo 8.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti all'emendamento Cantalupo 8. 6:

« *Dopo la parola*: ufficio, *inserire le parole*: del contenzioso.

0. 8. **6.** [a] **Bignardi, Giomo, Bozzi, Capua, Cottone, Malagodi, Leopardi Dittaiuti, Valitutti, Cocco Ortu, Cassandro, Pierangeli, La Spada.**

Sopprimere la parola: regionale.

0. 8. **6.** [b] **Bignardi, Giomo, Bozzi, Capua, Cottone, Malagodi, Leopardi Dittaiuti, Valitutti, Cocco Ortu, Cassandro, Pierangeli, La Spada.**

Dopo le parole: d'appello, *aggiungere le seguenti*: ove non esista la corte d'appello essa sarà istituita anteriormente alla prima convocazione dei comizi elettorali per la elezione dei consigli regionali.

0. 8. **6.** [c] **Cottone, Giomo, Bozzi, Ferioli, Cocco Ortu, Pierangeli, Bignardi, La Spada, Palazzolo, Leopardi Dittaiuti.**

COTTONE. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per illustrare con chiarezza lo spirito dei nostri subemendamenti, è necessario rifarsi al quarto comma dell'articolo 8 quale è stato modificato dalla Commissione; prego pertanto gli onorevoli colleghi di prestarmi la loro cortese attenzione, mentre leggerò questo comma, specialmente quelli del gruppo comunista i quali dovrebbero essere più tolleranti degli altri, dato che Togliatti una volta scrisse addirittura la prefazione al trattato sulla tolleranza di Voltaire.

Il quarto comma dell'articolo 8 recita: « Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per l'attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la corte di appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto della convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, di cui uno con funzione di presidente, nominati dal presidente della corte d'appello medesima ».

La prima osservazione che desidero fare in ordine a questo comma riguarda il problema dei capoluoghi di regione; la regione non esiste ancora come entità giuridica, non si può quindi sapere a priori quali saranno i capoluoghi regionali i quali, attualmente, sono definiti tali solo in base ad una finzione geografica, nata per necessità scolastiche. L'approvazione di questo comma creerà quindi notevoli problemi in sede di applicazione pratica, perché non si saprà bene quali dovranno essere considerati i capoluoghi.

Fatte queste precisazioni, ritengo che i nostri subemendamenti risultino in tutta la loro chiarezza; l'ufficio di cui si parla nel comma quarto sarà in pratica un vero e proprio ufficio del contenzioso elettorale. Noi riteniamo, quindi, che si debba essere espliciti e che si debba pertanto introdurre questa precisazione nel testo della legge; per questo proponiamo che si aggiunga la parola « contenzioso ». Per quanto riguarda il problema delle corti di appello, desidero ricordare che esistono centri in cui questa non esiste per cui riteniamo che si debbano creare le corti di appello là ove attualmente non esistono prima che entri in funzione questa legge. In caso contrario questa sarà una vera e propria legge « all'italiana », come amano dire taluni e come a me non piace ripetere.

Per queste considerazioni ci auguriamo che la Camera voglia approvare i nostri subemendamenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 8?

DI PRIMIO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione ritiene che l'emendamento 8. 1 non sia proponibile in quanto precluso dalla votazione negativa sull'emendamento Cariota Ferrara all'emendamento 1. 2 che proponeva la costituzione di un'unica circoscrizione elettorale. In un inciso di questo emendamento si diceva « costituisce un'unica circoscrizione elettorale »; a questo inciso si richiama l'emendamento Cantalupo 8. 1, emendamento, quest'ultimo, che tende a creare l'ufficio elettorale regionale e l'ufficio elettorale d'appello. Questa proposta è conseguente alla creazione di un'unica circoscrizione elettorale, ed è dettata dalla necessità di distinguere tra l'ufficio elettorale regionale e l'ufficio elettorale regionale d'appello. Essendo stato respinto il subemendamento all'1. 2, non è quindi proponibile lo emendamento 8. 1. Per conseguenza risultano preclusi gli emendamenti 8. 1, e 8. 3 e relativi subemendamenti.

La Commissione accetta, invece, l'emendamento 8. 4; se sarà approvato questo emendamento, risulteranno preclusi i subemendamenti allo stesso.

Per quanto riguarda l'emendamento 8. 5, devo dire che anche questo emendamento, che tende a sostituire le parole « l'ufficio centrale circoscrizionale » con le parole « l'ufficio elettorale regionale », risulta precluso dalla reiezione del subemendamento all'1. 2 cui ho precedentemente accennato; la medesima considerazione la Commissione deve fare anche per l'emendamento 8. 6 e relativi subemendamenti.

Per queste considerazioni, la Commissione ritiene che debba essere votato solo l'emendamento 8. 4, soppressivo del terzo comma; qualora venga approvato, risulteranno preclusi i relativi subemendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto riguarda gli emendamenti 8. 1, 8. 2, 8. 3, 8. 5 e 8. 6, a nome del Governo esprimo parere contrario in quanto detti emendamenti, unitamente agli altri presentati agli articoli 9, 10, 11, 13, 14, 15 e 16 tendono nel complesso a trasformare il sistema elettorale previsto da questo disegno di legge, proponendo che l'assegnazione dei seggi e delle liste concorrenti venga effettuata in un unico collegio regionale anziché nelle singole circoscrizioni.

Per quanto riguarda l'emendamento Cottone 8. 4 ho fatto persente al collega Delfino che il Governo accetta tale emendamento. Di conseguenza tutti gli altri emendamenti aggiuntivi debbono essere considerati preclusi. Per il resto, concordo con le osservazioni fatte dal relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro preclusi gli emendamenti Cantalupo (e relativi subemendamenti) 8. 1, 8. 2, 8. 3, 8. 5 e 8. 6.

Avverto poi che l'eventuale approvazione dell'emendamento Cottone 8. 4, accettato dalla Commissione e dal Governo, e che sarà votato per primo, essendo il più distante dal testo della Commissione, precluderà la votazione dei subemendamenti ad esso riferiti.

Passiamo ai voti. Pongo in votazione lo emendamento Cottone 8. 4, soppressivo del terzo comma dell'articolo 8. Come ho detto, questo emendamento è stato accettato dalla Commissione e dal Governo.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	328
Maggioranza	165
Voti favorevoli	303
Voti contrari	25

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese	Amadeo
Abelli	Amasio
Accreman	Amendola Pietro
Alatri	Andreotti
Alba	Antonini
Albertini	Antoniozzi
Alboni	Armani
Alessandrini	Armosino
Amadei Leonetto	Arnaud

Baldi
Baldini
Ballardini
Barba
Barberi
Barbi
Bardini
Baroni
Bártole
Basile Guido
Bassi
Bastianelli
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Beragnoli
Berloffa
Bertè
Biaggi Francantonio
Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Botta
Bottari
Bottaro
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Canestrari
Carcaterra
Cariota Ferrara
Cariglia
Carra
Castelli
Castellucci
Cataldo
Catella
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceravolo
Cervone
Coccia
Cocco Maria
Cocco Ortu
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Cossiga
Costa Massucco
Cottone
Crocco
Cruciani
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
Darida
Degan Costante
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dellè Fave
De Lorenzo Ferruccio
De Maria
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Donat-Cattin
Dossetti
Elkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Fada
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferri Giancarlo
Finocchiaro
Fiumanò
Folchi
Fornale
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gaspari
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Giolitti
Goehring
Gorreri
Graziosi
Guarientò
Guidi
Gullotti
Illuminati
Ingrao
Isgrò
Jacometti
Laforgia
Lajólo
Lattanzio
Lenti
Leonardi
Leopardi Dittaiuti
Lettieri
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Macaluso
Magrì
Malfatti Francesco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Mannironi
Mariconda
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martuscelli
Marzotto
Maschiella
Massari
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Mazzoni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Micheli
Minasi Rocco
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Montanti
Morelli
Moro Dino
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Negrari
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Palazzeschi
Passoni
Patrini
Pellegrino
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Pietrobono
Pintus
Poerio
Prearo
Pucci Ernesto
Quintieri
Radi
Raffaelli

Rampa	Simonacci
Reale Giuseppe	Sinesio
Reggiani	Spadola
Restivo	Spagnoli
Riccio	Spallone
Rinaldi	Speciale
Ripamonti	Spora
Romanato	Stella
Romita	Storchi
Rosati	Sullo
Rossanda Banfi Rossana	Tagliaferri
	Tantalo
Russo Carlo	Taverna
Russo Spena Raffaello	Tedeschi
	Tenaglia
Russo Vincenzo	Terranova Corrado
Sabatini	Tesauro
Sacchi	Titomanlio Vittoria
Salizzoni	Todros
Salvi	Togni
Sandri	Tognoni
Sanna	Toros
Santi	Usvardi
Sarti	Valeggiani
Sasso	Valori
Savoldi	Vedovato
Scaglia	Venturoli
Scalfaro	Verga
Scalia	Vespignani
Scarlato	Vetrone
Scarpa	Vianello
Scionti	Vicentini
Scotoni	Villa
Scricciolo	Villani
Sedati	Vincelli
Semeraro	Viviani Luciana
Serbandini	Volpe
Seroni	Zaccagnini
Sforza	Zagari
Sgarlata	Zanibelli
Silvestri	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Ferrari Riccardo
Amodio	Macchiavelli
Azzaro	Principe
Colombo Renato	Urso
De Marzi	Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Voteremo ora l'articolo 8 nel suo complesso, quale risulta dopo l'approvazione dell'emendamento soppressivo del terzo comma.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri nel prescritto numero.

Indico, pertanto, la votazione segreta sull'articolo 8.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico che la Camera non è in numero legale per deliberare.

La seduta è sospesa e sarà ripresa alle ore 10.

Hanno preso parte alla votazione:

Alatri	Degli Esposti
Amasio	De Pascalis
Amendola Pietro	Diaz Laura
Antonini	Di Benedetto
Armani	Di Lorenzo
Baldini	Di Mauro Ado Guido
Ballardini	D'Ippolito
Barba	Fabbri
Bardini	Ferrari Aggradi
Bastianelli	Ferri Giancarlo
Bavetta	Fiumanò
Beccastrini	Franco Raffaele
Beragnoli	Franzo
Bertè	Galluzzi Vittorio
Biaggi Nullo	Gambelli Fenili
Bianchi Fortunato	Gelmini
Biasutti	Gerbino
Bigi	Giachini
Boldrini	Gorreri
Borsari	Guidi
Brandi	Illuminati
Brighenti	Ingrao
Bronzuto	Isgrò
Busetto	Lenti
Calasso	Longoni
Calvaresi	Loreti
Canestrari	Lucchesi
Castellucci	Lusoli
Cataldo	Macaluso
Cavallaro Francesco	Magno
Ceravolo	Malfatti Francesco
Coccia	Mancini Giacomo
Codignola	Mariconda
Colombo Vittorino	Marras
Costa Massucco	Maschiella
D'Alessio	Massari
De Capua	Matarrese

Matteotti	Russo Carlo
Mengozzi	Sandri Renato
Merenda	Sanna
Messinetti	Sasso
Micheli	Scalfaro
Misasi	Scarlato Vincenzo
Morelli	Scarpa
Moro Dino	Scionti
Nannini	Scotoni
Nannuzzi	Serbandini
Negrari	Seroni
Ognibene	Spallone
Olmini	Speciale
Palazzeschi	Tagliaferri
Passoni	Tedeschi
Pellegrino	Todros Alberto
Pennacchini	Tognoni
Pezzino	Valori
Pietrobono	Venturoli
Raffaelli	Vespignani
Reggiani	Vianello
Ripamonti	Villani Vittorino
Rossanda Banfi Rossana	Viviani Luciana
	Zanibelli

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Ferrari Riccardo
Amodío	Macchiavelli
Azzaro	Principe
Colombo Renato	Urso
De Marzi	Valiante

(*La seduta, sospesa alle ore 1 di martedì 24 ottobre 1967, è ripresa alle 10*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CINCIARI RODANO MARIA LISA

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Questa notte, in sede di votazione dell'articolo 8 nel suo complesso, la Camera non è risultata in numero legale. Chiedo ora all'onorevole Longoni se insiste nella richiesta di votazione a scrutinio segreto.

LONGONI. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico, pertanto, la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 8 nel suo complesso, nel testo modificato.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	355
Maggioranza	178
Voti favorevoli	328
Voti contrari	27

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Bettiol
Abenante	Biaggi Francantonio
Alatri	Biaggi Nullo
Alba	Biagini
Albertini	Biagioni
Alboni	Biancani
Alessandrini	Bianchi Gerardo
Alini	Biasutti
Amadei Leonetto	Bima
Amatucci	Bisantis
Amendola Pietro	Bo
Andreotti	Boldrini
Angelini Giuseppe	Bologna
Antonini	Bonaiti
Armani	Bontade Margherita
Armaroli	Borghi
Armato	Borra
Armosino	Borsari
Arnaud	Bosisio
Assennato	Bottari Carlo
Astolfi Maruzza	Bova
Avolio	Bozzi
Badaloni Maria	Brandi
Baldi Carlo	Breganze
Baldini	Bressani
Ballardini	Brighenti
Barba	Bronzuto
Barberi	Brusasca
Baroni	Buffone
Bartole	Busetto
Bassi Aldo	Buttè
Bavetta	Buzzetti
Beccastrini	Caiati
Belci	Caiazza
Belotti	Calabrò
Benocci	Calasso
Beragnoli	Calvaresi
Berlinguer Luigi	Calvetti
Berloffa	Calvi
Bernetic Maria	Canestrari
Berretta	Cappugi
Bertè	Caprara
Bertinelli	Cariglia

Carocci
Carra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cetrullo
Cianca
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Cossíga
Cucchi Angelo
Dagnino
D'Alema
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
De Capua
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Delle Fave
De Maria
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dossetti
Élkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Fibbi Giulietta
Finocchiaro
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Gagliardi
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gáspari
Gelmini
Gerbino
Ghio
Giglia
Giolitti
Girardin
Gitti
Gorreri
Graziosi
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Guadalupi
Guariento
Guerrini Rodolfo
Gullo
Gullotti
Hélfer
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
Lajólo
La Malfa
La Penna
Lattanzio
Lenoci
Leonardi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longo
Longoni
Loperfido
Lucchesi
Lusóli
Luzzatto
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Malfatti Franco
Manenti
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Migliori
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Morelli
Mosca
Naldini
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natta
Negrari
Nenni
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Passoni
Patrini
Pella
Pennacchini
Píccoli
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Principe
Pucci Ernesto
Quintieri
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raia
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Rosati
Rossi Paolo
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Sabatini
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sandri Renato
Sanna
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarlato Vincenzo
Scotoni
Scricciolo
Secreto
Sedati
Semeraro
Serbandini
Seroni
Sforza
Sgarlata Marcello
Silvestri
Sinesio
Soliano
Spádola
Spagnoli

Spallone	Turchi Luigi
Spora	Usvardi
Stella	Valeggiani
Storchi Ferdinando	Valori
Storti Bruno	Venturoli
Sullo	Verga
Tagliaferri	Veronesi
Tàntalo	Vespignani
Taviani	Vetrone
Tempia Valenta	Viale
Tenaglia	Vicentini
Tesauro	Villa
Titomanlio Vittoria	Villani Vittorino
Todros Alberto	Vincelli
Togni	Volpe
Tognoni	Zaccagnini
Toros Mario	Zagari
Tozzi Condivi	Zanti Tondi Carmen
Tremelloni	Zappa
Truzzi Ferdinando	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Ferrari Riccardo
Amodio	Macchiavelli
Azzaro	Urso
Colombo Renato	Valiante
De Marzi	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del Tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Le liste devono essere presentate da non meno di 400 e da non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della circoscrizione.

La firma degli elettori, indicante il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o dal pretore o dal giudice conciliatore, con l'indicazione del comune, nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo, arrotondato alla unità superiore.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Nessun candidato può essere compreso in più di una lista della stessa circoscrizione né può accettare la candidatura in più di una circoscrizione. La candidatura della stessa persona in più di una circoscrizione importa la nullità della elezione.

Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, la autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;

3) il certificato di nascita, o documento equipollente, ed il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione di ciascun candidato;

4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza. Non possono essere presentati, altresì, contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere la indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentantti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale ».

NICOSIA. Chiedo di parlare sull'articolo 9.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa seduta-fiume ha impedito ai deputati del Movimento sociale italiano di presentare concreti emendamenti, in particolare all'articolo 9, che è un articolo da rivedere completamente.

La « strozzatura » della discussione ha ricevuto una strana interpretazione, ieri sera, in occasione della discussione sull'articolo 8, da parte dell'onorevole Ingrao, il quale, sostanzialmente, ha assunto un ruolo veramente curioso. Qualora una persona spogliasse, in mezzo alla strada, un passante e poi lo denunziasse alla polizia perché nudo, non vi è dubbio che detto passante sarebbe denunziato per oltraggio al pubblico pudore. Non dico che l'onorevole Ingrao rispecchi in pieno la figura della persona che spoglia il passante, però ci si è avvicinato. Infatti, dopo aver concorso con la maggioranza ad applicare il regolamento ingiustamente nei confronti della opposizione il primo giorno della seduta, giunge in questa sede, dopo tante ore e giornate di discussione, a dire: « Avete visto ? Non vi sono emendamenti seri ». Noi vogliamo ribadire in occasione dell'articolo 9 la nostra volontà di non fare ostruzionismo, il che è dimostrato proprio dal fatto che addirittura allo articolo 7 non esistono emendamenti del Movimento sociale italiano, il quale, per intervenire nella discussione, è stato costretto a presentare dei subemendamenti. Questo fatto dimostra in maniera ineccepibile la nostra volontà non ostruzionistica. Infatti fateci grazia di riconoscere che avremmo potuto presentare migliaia di emendamenti a tutta la legge. Noi non pensavamo che nella giornata di martedì la discussione sarebbe stata strozzata. C'è un vecchio detto che dice: Gioacchino facette la legge, Gioacchino l'ha dovuta osservare...

Io credo che l'onorevole Ingrao non abbia reso un buon servizio al Parlamento né al partito comunista. Ieri sera ci siamo veramente accorti che l'onorevole Togliatti era il migliore di loro: vi è una notevole differenza tra l'intelligenza dell'onorevole Togliatti e quella degli attuali capi comunisti. Questo lo sapevamo anche prima, ma ieri sera ce ne siamo resi conto in pieno.

La « strozzatura » del dibattito parlamentare, a cui ha concorso largamente e con massiccia presenza, anzi, come gruppo pilota, il partito comunista ha impedito a noi del Movimento sociale italiano di presentare gli emendamenti. Però, onorevoli colleghi, a nessuno di voi deve sfuggire che l'articolo 9 ha una estrema importanza. In esso si parla niente di meno che della presentazione delle liste dei candidati, quindi del sistema elettorale che caratterizza appunto le democrazie. Certo, quella italiana è notevolmente diversa dalla democrazia inglese che ha un suo sistema elettorale caratterizzato dal collegio uninominale: un vecchio sistema che in Inghilterra pare abbia dato dei buoni risultati. E ogni tanto il partito filoinglese italiano, il partito repubblicano, esalta le grandi doti della democrazia inglese, la quale – giova sottolinearlo – è sotto un regime monarchico. Ora, come dicevo, è appunto il sistema elettorale che caratterizza la democrazia inglese, come anche quella francese. Si dice: in Francia c'è un regime autoritario; ma il regime autoritario in Francia è caratterizzato da una situazione democratica dal punto di vista elettorale. Tanti anni fa io sono stato in Argentina; Peron passava per dittatore: ciononostante esso veniva eletto con un sistema identico a quello italiano, con la sola differenza che lì il presidente della repubblica veniva eletto direttamente dal popolo. Comunque, il sistema rappresentativo era basato sulle liste concorrenti.

Negli Stati Uniti il presidente della repubblica viene eletto direttamente dal popolo, e nessuno si azzarda a dire che in quel paese non ci sia democrazia. È lo stesso sistema *grosso modo*, che vige sia in Francia sia in Germania.

Quindi sono i sistemi elettorali che caratterizzano la democrazia. Dico di più: vi sono alcuni sistemi elettorali che fanno democratici alcuni Stati, mentre ve ne sono altri che non caratterizzano affatto la democrazia di uno Stato. Non mi dite che nell'Unione Sovietica, per esempio, non si vota; è sempre il 99 per cento degli elettori che vota, e vota sempre una determinata lista. Vi è un sistema elettorale, ma evidentemente esso non è democratico. I comunisti dicono che lo è, altri affermano il contrario. In sostanza, non essendovi opposizione, né la possibilità di ostruzionismo – e lo stesso sistema si dovrebbe instaurare qui nel Parlamento italiano – nel parlamento di Mosca, cioè in quello grande, quello delle 22 repubbliche russe (non so esattamente quante siano), è chiaro che il sistema sovietico non può essere contrabbandato come democratico. Non può essere contrabbandato come sistema democratico neanche quello cinese, e non credo che qualcuno possa venire a parlarci qui di un sistema elettorale cinese che caratterizza la democrazia cinese popolare.

Certo, dopo la cosiddetta liberazione abbiamo notato una cosa molto interessante: dove sono arrivati gli eserciti americani è in atto il sistema democratico occidentale, dove sono arrivate le armate russe è nato il sistema democratico popolare. La cosa più interessante è questa: dove è arrivato un esercito, lì si è creato un determinato sistema elettorale.

Certo, se i russi fossero arrivati al confine occidentale fra l'Italia e la Francia, non credo che qui potremmo parlare di liste concorrenti, col sistema elettorale proporzionale voluto anche dalla Costituzione. (*Interruzione del deputato Bima*).

Praticamente ci sarebbe magari il « listone », ma il « listone » c'è stato anche durante il fascismo; il quale però ha rispettato anche il « listone » degli altri, e infatti, nel 1925 c'è stata una competizione elettorale notevole. Comunque, onorevole Bima, risulta agli atti della Camera che è stato presentato nel 1926 un disegno di legge da parte del regime fascista per la trasformazione in sistema uninominale del sistema derivante dalla legge Acerbo. Poi non se n'è fatto nulla, per le note vicende, anche legate...

PRESIDENTE. Onorevole Nicosia, la prego di restare in argomento.

NICOSIA. Signor Presidente, parlo proprio dei sistemi elettorali e mi vado avvicinando all'argomento, ma alcune considerazioni occorre farle. Del resto, non credo di avere un diritto inferiore a quello che ha l'onorevole Ingrao; l'onorevole Ingrao in questa Camera è deputato quanto me.

PRESIDENTE. Lo so, ma io l'ho pregata di rientrare nel tema delle elezioni.

NICOSIA. Senz'altro, onorevole Presidente. Io parto da alcune considerazioni sugli ordinamenti democratici per arrivare all'articolo 9 e precisare il nostro punto di vista anche sulla base di alcune esperienze che credo di poter portare alla Camera; mi riferisco alla vecchia esperienza regionale siciliana.

Praticamente, dunque, è il sistema elettorale che caratterizza la democrazia; direi che questo è un discorso molto importante e dovrebbe interessare tutta la Camera, cioè la estrema sinistra, la maggioranza, in particolare la democrazia cristiana, perché proprio nelle operazioni elettorali può scadere il senso della democrazia.

Ci sono delle elezioni, per esempio, che possono essere benissimo falsate da tipi di pressioni diverse, ma nessuno può mettere in dubbio che in Italia l'esercizio della facoltà di accedere alle cariche pubbliche è regolamentato dai direttivi dei partiti e non dagli iscritti ad un partito. Cioè, una prima caratterizzazione del sistema italiano è che l'elettorato passivo è regolato dai partiti, ma non dagli iscritti ad esso, bensì dai direttivi dei partiti. E noi facciamo una prima considerazione: quando viene riprodotto, per i consigli regionali, il sistema proporzionale puro, non come distribuzione di seggi, ma come criterio delle liste concorrenti, il problema diventa molto grave. Perché non è che la Costituzione abbia affidato a determinati gruppi la competenza, il diritto e addirittura il dovere di presentare le liste e quindi selezionare i candidati; la Costituzione ha impostato il problema dell'elettorato passivo e attivo con la partecipazione più larga possibile dei cittadini.

È quindi evidente una considerazione: i partiti politici, essendo organizzati, sono in grado di raccogliere le firme (di cui parleremo poi in maniera particolare) molto celermente. Ma un gruppo di cittadini che voglia organizzarsi per la presentazione di una lista, non può farlo in maniera adeguata, perché la raccolta delle firme è facile per i partiti, ma non per cittadini.

Nella Costituzione non è scritto che le liste debbano essere presentate per forza dai partiti, anche perché i partiti non hanno riconoscimento giuridico e non contano dal punto di vista costituzionale. Ma c'è di più: mentre i cittadini si trovano in condizioni di sempre maggiore difficoltà, i partiti politici hanno una struttura organizzativa che consente loro, attraverso i rispettivi direttivi, di approvare e presentare le liste dei candidati, senza che tutti gli iscritti possano esprimere la loro volontà al riguardo. È, questo, un sistema veramente balordo ed inconcepibile.

Quando si parla di sistema democratico, bisogna intendersi sull'esatto significato del termine. Negli Stati Uniti, ad esempio, vige un sistema alquanto interessante. Intanto non esistono gli iscritti al partito. I cittadini dichiarano al registro pubblico (esiste addirittura nei seggi un registro pubblico) di appartenere ad un determinato partito e vengono quindi registrati sotto la voce relativa al partito di appartenenza. Quando vengono convocate le convenzioni, sono chiamati soltanto coloro che sono stati iscritti nel registro pubblico. Inoltre, non vi è alcuna possibilità di passaggio da un partito ad un altro.

Come si vede, si tratta di un sistema abbastanza serio. Da noi, invece, è possibile addirittura il passaggio di un deputato da un partito ad un altro. Vi sono cittadini in possesso di cinque o sei tessere di partito, a seconda del favore che devono ottenere e della regione cui appartengono. Per esempio, in Sicilia, un disoccupato che desideri ottenere un impiego si iscrive generalmente allo stesso partito cui appartiene il collocatore comunale; in Lombardia, il disoccupato si iscriverà al partito di appartenenza di colui che dovrà procurargli il posto. Oggi la tessera di partito è, dunque, necessaria per la vita di alcune categorie di cittadini.

Dovete darmi atto, onorevoli colleghi, che questo è un sistema che ha distrutto alla base la normalità della vita democratica. Anche da noi potremmo adottare lo stesso sistema vigente negli Stati Uniti. Il cittadino potrebbe dichiarare ad un registro pubblico a quale partito appartenga; l' iscrizione dovrebbe durare obbligatoriamente per tutto il periodo in cui viene esercitato un certo potere dopo le elezioni; non dovrebbe essere consentito facilmente il passaggio da un partito all'altro. Se l'iscritto non volesse più aderire a un certo partito, avrebbe una sola possibilità: quella di non partecipare alla prossima convenzione.

Comunque, il cittadino italiano non contribuisce minimamente alla formazione delle liste dei candidati, le quali nascono per decisione di alcune limitate oligarchie. Altro che democrazia ! Come nascono, ad esempio, alcune liste nelle regioni a statuto speciale ? Esse sono approvate dai direttivi regionali dei vari partiti, composti da quattro o cinque persone.

Onorevole Di Primio, ella è una persona importante non perché è deputato o relatore di questo disegno di legge, ma perché fa parte del direttivo del suo partito. Se non ne facesse parte, ella non conterebbe niente e, benché deputato, sarebbe escluso dalle liste. (*Interruzione del Relatore Di Primio*). Quante esclusioni si sono verificate appunto perché le liste sono manipolate da queste oligarchie ! Vedremo quello che succederà nel partito socialista per le prossime elezioni. Abbiamo saputo nei corridoi parlamentari che ella è una vittima anche dell'attivismo di alcuni suoi colleghi.

Non potete affermare, onorevoli colleghi, che la partitocrazia oggi è quanto di più vasto si possa pensare nel mondo democratico. No, la partitocrazia restringe l' attività dei cittadini. Si sono costituite oligarchie di partito che durano da venti anni a livello comunale, a livello provinciale, regionale, nazionale. Si sono costituite oligarchie nelle quali, guarda caso, come quella di Agrigento, nessuna volontà dello Stato, della regione, nessuna volontà dell'autorità costituita centrale, può determinare una variazione politica per il semplice fatto che, sciogliendosi il consiglio comunale, e rimanendo in piedi un comitato comunale della democrazia cristiana – così come è costituito da alcuni anni –, si ripresenterebbero le stesse persone nello stesso consiglio comunale. La legge quindi non può essere applicata nei confronti di quegli individui che sono responsabili di fatti gravi come, ad esempio, di avere concorso colposamente o dolosamente (lo sapremo chi sa quando) al movimento franoso che ha colpito la città di Agrigento. È un esempio tipico.

Quando, in occasione della discussione su Agrigento, noi abbiamo sollevato il problema del partito che stritola la vita amministrativa del comune di Agrigento, noi abbiamo detto in quest'aula anche che era il comitato comunale della democrazia cristiana di Agrigento che andava sciolto, non il consiglio comunale. Infatti l'organo che stabilisce i criteri di candidatura, le liste elettorali è proprio il comitato politico. Oggi in Italia il vero padrone è il partito. Quando si parla di moralizzare, occorre moralizzare i partiti.

Il giorno in cui in quest'aula si arriverà a discutere (ne parlo sempre, è una mia passione da cinque anni) della mafia, si vedrà che se l'epurazione non colpirà i partiti, la mafia non potrà essere debellata.

ILLUMINATI. Quando c'era il fascismo la mafia esisteva ugualmente.

NICOSIA. Ella è male informato perché i suoi colleghi nella Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia hanno riconosciuto che in quel periodo mafiosi non ce n'erano; erano tutti al confino. Ha fatto male ad interrompere.

SERBANDINI. Ha ragione l'onorevole Nicosia perché la mafia era il fascismo.

NICOSIA. Questa è una cosa veramente stantìa. Desidero dire una cosa ai due colleghi che mi hanno interrotto, specialmente a quella figura risorgimentale dell'onorevole Serbandini che alle volte mi ricorda Ciro Menotti, e cioè che i mafiosi sono entrati a seguito delle armate alleate...

ACCREMAN. È un grande onore per l'onorevole Serbandini somigliare a Ciro Menotti; non lo è altrettanto per lei somigliare a Starace.

NICOSIA. Ma onorevole Accreman, ella è stato certamente un fascista o almeno era iscritto al partito.

ACCREMAN. Si documenti.

NICOSIA. Mi preoccuperò di trovare le liste della sua provincia. Ella era un giovane fascista ed io un balilla.

Quando sono entrati gli americani, dicevo, i mafiosi si sono presentati come forza di liberazione nazionale ed hanno preso in mano il potere in Sicilia. Come vedete, quindi, vi sbagliate quando fate certe considerazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Nicosia, la presentazione delle liste non c'entra con l'argomento che lei sta trattando.

NICOSIA. Spiegavo quella che è l'influenza di determinate forze organizzate, anche a tipo delinquenziale, nella vita di un partito. Lo vedremo anche in Sardegna. Accetto comunque il suo richiamo, ma io rimanevo nel tema perché mi domandavo chi formasse le liste: un comitato comunale partitico per il consiglio comunale, un comitato provinciale per le liste circoscrizionali provinciali ed un comitato per prendere in esame tutta la materia in sede nazionale. Può darsi che in certi statuti di partito (noi non li abbiamo visti tutti; comunque è un esame da fare attentamente) vi sia una norma per la quale la rosa dei candidati per le elezioni regionali debba essere approvata dalla direzione nazionale o dal comitato centrale del partito.

Lo studio dell'ordinamento dei partiti è molto interessante; noi in quest'aula non riusciamo mai a farlo o perché siamo legati ai partiti o comunque perché non abbiamo interesse a compierlo; ma dovremmo farlo. Ad esempio, spesso la legge viene violata dallo statuto di un partito. I partiti politici hanno infatti delle norme che impongono ai loro comitati comunali, provinciali e regionali di seguire procedimenti a volte in contrasto con la legge. In questo modo la volontà dell'elettore, del cittadino, cioè la libera volontà degli italiani non può esercitarsi perché c'è il partito che ad essa si sovrappone. Torno a dire quindi che l'esercizio del diritto di accedere alle cariche pubbliche, e quindi alle cariche elettive, è regolamentato dai gruppi direttivi di partito.

PRESIDENTE. Onorevole Nicosia, io comprendo tutto il suo discorso relativo al sistema delle liste concorrenti, ma esso doveva essere sviluppato in sede di discussione sull'articolo 1. Nell'articolo 9 si parla infatti della presentazione delle liste: quindi la prego di attenersi al contenuto dell'articolo.

NICOSIA. Signor Presidente, il mio era un proemio per giustificare altre questioni che intendo sollevare nel merito. Debbo anche precisare che, come ho già detto, – ella forse non era presente – io non sono intervenuto in discussione generale, né nella discussione dei primi 5 articoli in quanto ero assente, perché impegnato in altre incombenze relative al mandato parlamentare. (*Commenti all'estrema sinistra*). Poiché però la questione delle liste dei candidati ripropone dei problemi su cui la Camera ha già deliberato, il discorso è pertinente. Accetto comunque il suo richiamo, signor Presidente, ma mi permetto di aggiungere che, poiché sull'articolo 8 si è discusso molto anche di argomenti non pertinenti, se ella mi lascerà un po' di libertà, non credo che da parte mia si farà nulla di male, in quanto parlerò sempre del sistema elettorale.

Partendo dal presupposto che è ristretto l'esercizio della facoltà di accedere alle cariche pubbliche proprio dalla presenza dei partiti, debbo svolgere un'altra considerazione. Anche ammesso che ci trovassimo nelle condizioni di dover fare le elezioni con il sistema invalso in Sicilia, Sardegna, Alto Adige e Valle d'Aosta, che ricopia quello comunale, provinciale e nazionale per la Camera dei deputati, pur avendo adottato il criterio delle liste concorrenti, nella formazione delle liste dei candidati non avremmo specificato se vi è una circoscrizione unica o delle circoscrizioni provinciali o se vi sono ulteriori suddivisioni. Una situazione assurda si verifica nel Molise, che ha una sola provincia, quella di Campobasso; Campobasso avrà assegnati 30 deputati e vi sarà una lista concorrente per ciascun partito. Ma a Campobasso si svolgeranno anche le elezioni comunali e provinciali; quindi questa strana regione, se non si istituiranno altre province, avrà una circoscrizione per le elegioni regionali, una per il Senato, una circoscrizione divisa in tanti piccoli collegi per le province; vorrei sapere da voi, onore-

voli colleghi, se questo sistema, che si traduce nel Molise in un caso-limite, possa essere accettabile e democratico.

Voi mi insegnate che un consiglio provinciale, quello di Campobasso, e un consiglio regionale verrebbero ad avere la stessa struttura, con la sola differenza che quello di Campobasso, siccome la graduatoria provinciale si stabilisce secondo i criteri dei collegi concorrenti, avrebbe una struttura leggermente diversa nella rappresentanza dei paesi, ma il consiglio regionale riprodurrebbe in maniera quasi identica la posizione in sede provinciale.

Sarebbe quindi opportuno, all'articolo 9, cominciare con il correggere questi difetti. Noi ci aspettavamo dalla maggioranza qualcosa di diverso, trattandosi di una materia come quella del regime elettorale per i consigli regionali; invece voi ripetete in maniera noiosa i difetti della legge per l'elezione dei deputati (in alcuni casi anche aggravandoli, come dimostreremo), e della legge per le elezioni comunali e provinciali.

Potreste portare qualche innovazione, pensando – per esempio – a suddividere, pur mantenendo le liste concorrenti, le circoscrizioni provinciali in collegi, in modo da poter ampliare al massimo la rappresentanza popolare. Perché è chiaro che, quando nel Molise – formato da una sola provincia – ci si divide in 30 collegi, tutti o quasi i comuni di Campobasso saranno rappresentati al consiglio regionale. Non possiamo condividere questo principio, perché la circoscrizione unica è uno dei grossi difetti anche della legge elettorale siciliana, che trasforma tutto in una competizione addirittura cannibalesca, mentre sostanzialmente l'autentica rappresentanza siciliana non si manifesta. Basti pensare che mentre in alcuni comuni vi sono ben due o tre deputati, in altri paesi non esiste nemmeno un deputato regionale.

Sulle storture di questo sistema bisognerebbe veramente meditare, perché le liste potrebbero essere formate sulla base di piccoli collegi, agendo con lo stesso criterio proporzionale.

Noi invitiamo la maggioranza a prendere in considerazione quelle modifiche che riteniamo opportune nei confronti di questo provvedimento, il cui testo è molto lacunoso, volendo esso in sostanza riprodurre tutte le contraddizioni degli altri sistemi elettorali. Quindi, onorevoli colleghi, vi invitiamo ad eliminare queste lacune ed a creare veramente un sistema nuovo. La maggioranza non ha accettato i nostri emendamenti all'articolo 8, non ha accettato le nostre tesi sugli articoli 1, 2 e 3, e noi riproponiamo all'articolo 9 le stesse tesi, confortandole con altri argomenti, al fine di ottenere la modificazione della legge, in modo da regolamentare meglio l'intera materia.

L'articolo 9 stabilisce che le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale a partire dalle ore otto del quarantesimo giorno antecedente quello della votazione, sino al venticinquesimo giorno. Tali termini possono, però, essere anche diversi e già in Sicilia, ad esempio, le liste possono essere presentate quarantacinque giorni prima. Si potrebbe dunque proporre, come già è avvenuto con la legge per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, una abbreviazione dei termini di dieci giorni, il che non comporterebbe speciali difficoltà, potendo tutti gli adempimenti legislativi avvenire nei limiti finora stabiliti. Se per la legge elettorale regionale si riprodurranno i termini previsti per la legge comunale e provinciale, si potranno stabilire norme più celeri e più moderne. Del resto la Camera si è già pronunciata favorevolmente all'abbreviazione di questi termini. Perché, dunque, colleghi della maggioranza, volete ricondurre la situazione ad una posizione precedente a quella dell'ultima deliberazione della Camera ? In sostanza la nostra proposta tende a ridurre i giorni utili per la raccolta delle firme dai quindici, previsti dall'articolo 9, a dieci, limitandola al periodo compreso fra il venticinquesimo e il trentacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni. Proponiamo, inoltre, che tale termine decorra dal giorno stesso dell'insediamento della cancelleria del tribunale, evitando perdite di tempo nella costituzione degli uffici elettorali.

Poiché occorrono determinati adempimenti per la costituzione degli uffici circoscrizionali elettorali, chiedendo la riduzione dei termini dal quarantacinquesimo al trentacinquesimo giorno noi riteniamo di potere anche facilitare la raccolta delle firme. Tale raccolta, se la maggioranza insisterà nel volerla mantenere, potrà essere contenuta in un termine ragionevole.

Noi non comprendiamo perché l'operazione di ricevimento delle liste da parte delle cancellerie debba avvenire dalle ore otto del quarantacinquesimo giorno, ossia dal mattino del giorno successivo a quello dell'indizione dei comizi, togliendo tempo prezioso alla raccolta delle firme. Poiché, generalmente, il de-

creto di convocazione dei comizi elettorali viene pubblicato al mattino sulla *Gazzetta ufficiale*, già alle ore dodici dello stesso giorno potrebbero essere senz'altro aperti gli uffici per il ricevimento delle liste, le quali, in base al secondo comma dell'articolo 9, « devono essere presentate da non meno di 400 e da non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della circoscrizione ».

Proprio questa norma ripropone una questione di estrema gravità. La maggioranza sembra intenzionata a voler mantenere, in un regime di partiti organizzati, una norma ormai superata, che dovrebbe essere rimossa dal nostro ordinamento o comunque diversamente strutturata. Fra l'altro si determina una evidente sperequazione quando si richiede la presentazione di uno stesso numero di firme per regioni grandi e piccole, per la Lombardia e per la Lucania. In una regione come quella siciliana il numero delle firme è stato ridotto da un minimo di 150 ad un massimo di 300. Voi stabilite un termine perentorio che corrisponderebbe, secondo calcoli da noi fatti, alla percentuale dell'uno per mille in una regione popolosa come la Lombardia ed alla percentuale del sei per cento in una regione con pochi abitanti come l'Umbria. In sostanza, quindi, imponete una regola diversa nella raccolta delle firme secondo il numero degli abitanti delle varie regioni. Stabilite una disparità, una disuguaglianza nel diritto di presentazione delle liste nelle varie regioni. Se intendete mantenere il sistema della raccolta delle firme (al quale siamo contrari), stabilite un criterio che sia più vicino a quello da usare nella più piccola regione, per esempio la raccolta di un minimo di cinquanta firme, per dare una garanzia anche nella presentazione delle liste. Infatti i partiti organizzati possono presentare migliaia di firme, raccogliendole tra gli iscritti, ma ciò non può essere fatto da una piccola formazione politica. Quindi, con questa norma consolidate un regime partitocratico e stritolate la possibilità ed il diritto del cittadino di partecipare, con una formazione politica anche improvvisata, alla vita regionale.

Da questi argomenti risulta chiaro che questo è un comma da abolire, in quanto il sistema delle firme si offre ad una camorra di nuovo tipo, sempre di ordine partitocratico; le firme devono essere raccolte presso un notaio o il segretario comunale o il sindaco; se il sindaco è un amico, le firme saranno raccolte, se il sindaco è un avversario (per lo meno nei piccoli centri dove non c'è il notaio), si rifiuta di dare il visto alle firme. Le camorre in questa materia possono essere di varia natura.

Onorevoli colleghi, non potete mantenere questa norma arcaica, questa norma che non ha più valore nella vita moderna. Il partito si riconosce dal contrassegno e basta la firma del segretario nazionale di un partito per poter riconoscere tale contrassegno. Perché imponete la raccolta delle firme ? A che cosa serve ? A che cosa può servire, per esempio, la raccolta delle firme al partito comunista, alla democrazia cristiana, a noi ?

La raccolta delle firme si impone ad un gruppo di cittadini privi di un partito organizzato; in questo caso abolitela per i grossi partiti e lasciatela per quel ristretto numero di cittadini che improvvisi una formazione e, invece di chiedere 400 firme, avvicinatevi ad un limite sopportabile. Vi sono regioni che non possono veramente sopportare il peso di 400 firme, che richiederebbe 4 mila sottoscrittori per dieci partiti, magari in unà regione che ha poche migliaia di abitanti.

Ma si potrebbe fare anche un altro ragionamento: siccome i 400 iscritti debbono esserlo nelle circoscrizioni elettorali, non ci si deve riferire alla popolazione della regione, bensì a quella di una provincia. Pertanto, il problema è ancor più grave di quanto io finora lo abbia tratteggiato. Prendiamo, per esempio, le province di Matera e di Milano: 400 firmatari a Matera e 400 a Milano. Onorevoli colleghi, non v'è chi non veda che la proporzione non è rispettata. Quindi, modifichiamo la disposizione, nel vostro interesse, come rappresentanti di un partito, e nell'interesse della cittadinanza italiana. Potremmo ancora sanare una stortura che forse inavvertitamente i soloni che hanno presentato questo disegno di legge hanno inserito nell'articolo 9.

Nel medesimo articolo si dice: « La firma degli elettori, indicante il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o dal pretore o dal giudice conciliatore, con l'indicazione del comune, nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto ». È evidente l'esistenza di un'altra confusione. Le leggi attualmente in vigore (quella comunale, provinciale, nazionale, cioè per l'elezione di deputati e senatori) prevedono il notaio, il sindaco, il cancelliere, ma non il pretore. In questo caso, invece, si prevede il pretore e non il cancelliere. Soltanto alcune delle leggi citate prevedono il giudice conciliatore, mentre in questo caso esso è espressamente previsto. In alcuni piccoli comuni la

sottoscrizione può divenire difficile, per lo stesso ostruzionismo che può opporre il sindaco; in altri piccoli comuni non si trova il notaio. La processione degli elettori presso un notaio può diventare veramente spassosa; inoltre, onorevoli colleghi, diteci onestamente quanti di questi elettori, specialmente dei grossi partiti, si presentino dal notaio, o dal giudice conciliatore, o dal pretore ! Generalmente, si formano degli elenchi, che vengono trasmessi al sindaco amico, al pretore amico, al notaio amico, nonché al cancelliere o al giudice conciliatore. Voi riproducete, in questo caso, una stortura insita nelle vecchie disposizioni che invece, in coscienza, dovreste eliminare. Noi non possiamo più presentare emendamenti; ma voi, colleghi della maggioranza, avete tutta la forza per cancellare una simile disposizione.

È evidente, inoltre, l'inconveniente costituito dalla successiva disposizione, secondo la quale: « Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati ». Con quale criterio viene « depennato » il sottoscrittore ? Si considera il momento della presentazione della lista o della presentazione della firma ? Possono infatti, esservi due tempi diversi. Nel caso in cui si firmi la lista, dopo la sua formazione, l'ufficio circoscrizionale dovrebbe accertare il momento in cui l'elettore ha firmato l'accettazione della lista per la sua presentazione, cioè se prima dell'accettazione del candidato o dopo. Nel caso in cui il sottoscrittore abbia firmato più di una lista, l'ufficio circoscrizionale dovrebbe accertare il tempo di presentazione di una lista e il tempo che serve alla cancellazione dall'altra. Si è verificato in alcune grosse città che per la cancellazione di una firma o di un certo numero di firme si è addirittura invalidata una lista. Ma con quale criterio vengono cancellate queste firme ? In base al principio della priorità ? Perché volete mantenere una norma che poteva valere per il collegio uninominale nel 1860-1870, perché volete conservare criteri ormai decisamente antiquati ? Se volete gli elettori, gli elettori sono quelli; si accerta la loro qualifica: non create questa specie di subordinazione per cui se si accerta che un elettore, che ha sottoscritto una lista ne ha firmato anche un'altra, quell'elettore viene depennato. Questo criterio non è esatto; noi diciamo che non si può stabilire un principio, ma semmai ci si deve riferire alla data in cui l'elettore ha firmato: se egli ha firmato una lista prima di un'altra, deve essere depennato dalla seconda lista anche nel caso che questa venga presentata prima. Eliminate, quindi, il quarto comma di questo articolo che veramente non si regge.

Noi proponiamo quindi per questi quattro commi un sistema organico che si fonda sulla abbreviazione dei termini, sull'annullamento della raccolta delle firme, comunque, per i partiti organizzati; se, poi, la volete conservare, mantenetela per i gruppi non organizzati, ma riducetene il numero in considerazione di quanto ho fatto presente prima, che cioè vi sono province che hanno milioni di abitanti e province che hanno 100 mila abitanti: raccogliere 400 firme nelle prime può essere cosa sopportabile, mentre raccoglierle nelle seconde è un onere veramente insopportabile. Considerate che le proposte che noi vi facciamo sono serie. Ancora: la firma degli elettori deve passare necessariamente davanti al segretario comunale, al notaio, o al giudice conciliatore o al pretore: qui, poi, avete addirittura tolto il sindaco. Ma può accadere che il segretario comunale sia impegnato in una riunione della giunta, e quindi non si possa presentare per l'autenticazione delle firme; può accadere che il notaio si trovi impegnato in un altro comune a stipulare un atto, può accadere che il pretore stia facendo una perizia, mettiamo a Milano, in Sardegna, in Sicilia, a Torino – cosa probabile, specialmente di questi tempi –; può accadere che il giudice conciliatore stia conciliando: ditemi voi se non è esatto che ad un certo momento può addirittura accadere che l'elettore debba inseguire un personaggio per avere autenticata la firma.

GITTI. Onorevole Nicosia, ne ha ancora per molto ?

NICOSIA. Eh sì, per parecchio: prima che finisca questa storia, ce ne vuole. E badi che questo non è ostruzionismo: noi vi stiamo dicendo alcune cose che anche voi vorreste dire. Si parla tanto, poi, di ostruzionismo a questa legge: ma questo è il provvedimento che sta per avere i termini più abbreviati: è stata presentata il 6 luglio; il 26 luglio si è chiusa la Camera perché tutti volevamo andare al mare o in montagna; siamo tornati in settembre e abbiamo trovato questa legge iscritta all' ordine del giorno, nel giro di poco tempo. Quindi la maturazione di questa legge non esiste: è una invenzione degli avversari. Sono cose sacrosante quelle che io rilevo...

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Proprio sacrosante non direi...

NICOSIA. Ella forse, onorevole sottosegretario, non si è trovato mai nella condizione di organizzare una lista, di presentarla e di raccogliere le firme. Io mi ci sono trovato non una volta, poiché è una cosa che faccio da vent'anni. E le posso dire che è un martirio per tutti, ma non per il partito organizzato; anche perché, con il fatto che è stata tolta la paternità, in certi paesi dove la gente non ha neanche un documento, non ha mai avuto in vita sua la carta d'identità, mi dica lei come ci si può regolare. Voi togliete, per esempio, a molte donne anziane la capacità di firmare, perché non si possono far riconoscere. E che cosa dicono? Se si chiede ad una di esse quando è nata, risponde che è nata ai tempi di Garibaldi. Alcune hanno cento anni, altre 90, altre 80, e possono solo rispondere che sono nate al tempo di Garibaldi, o al tempo di Crispi, o al tempo di Orlando.

E questo è vero. Fate attenzione che nelle elezioni comunali una cosa del genere è una stortura; toglietela di mezzo, non serve. In certi comuni piccoli, la imposizione di un determinato numero di firme così come nei grandi comuni è una cosa ridicola, che può rimontare soltanto al periodo del collegio uninominale. Allora, nel mio paese, ricordo (non io, ma perché me lo raccontano) che c'era il partito di don Tanicchio, dove erano in 34; e vinceva il partito di don Rafeu perché erano in 35. Erano in tutto 70 elettori in un piccolo paese ed allora un certo numero di firme (10, 15, un terzo, un quinto) si poteva stabilire; e poi sapevano tutti leggere e scrivere. Ma ora voi levate agli analfabeti il diritto di essere eletti. Voi date loro un voto, riconoscete che possono andare a votare anche se analfabeti perché la croce comunque la sanno fare; ma i numeri non li sanno scrivere. Dunque un analfabeta può votare, però non può presentarsi per essere eletto. E siccome lo Stato non ha condotto nessuna lotta seria all'analfabetismo, la colpa è dello Stato e non dell'analfabeta. Addirittura l'analfabeta può essere eletto deputato, perché qui non esiste l'obbligo di sapere leggere e scrivere; quindi deputato si può diventare, consigliere comunale per fortuna no, consigliere provinciale per fortuna neppure, ed ora avete stabilito che l'analfabeta non può essere consigliere regionale...

DI PRIMIO, *Relatore*. Io ho corso il rischio di non essere dichiarato eleggibile perché non avevo fatto la prova di alfabetismo.

NICOSIA. E c'è stato un caso, quello del figlio dell'onorevole Degli Occhi, se non sbaglio, che per non trovarsi in posizione di incompatibilità a causa della presenza del padre al consiglio comunale di Milano, ha rifiutato di fare la prova di alfabetismo, dopo di che è decaduto perché analfabeta, essendo però avvocato. Ecco le storture della legge.

MIGLIORI. E ha fatto causa al comune.

NICOSIA. Ora, per esempio, voi togliete a milioni di analfabeti il diritto di concorrere alla formazione di una lista, perché ci vuole la firma. Vedete che c'è in questo una stortura che effettivamente non può essere ammessa. E mi meraviglio come partiti popolari o a base popolare (non dico di analfabeti, ma popolare) come il partito comunista e la democrazia cristiana, insistano su una norma del genere.

Voglio sottolineare questo, onorevole Di Primio, perché, se siete in grado di modificarlo, cosa volete che significhi una votazione in più o una votazione in meno? Noi vi abbiamo detto altre volte che, se la stragrande maggioranza, questo magnifico arco di fronte popolare stabilito per le regioni, avesse partecipato al dibattito, probabilmente sarebbe nata una discussione interessantissima, ed anche noi avremmo mitigato e misurato la nostra opposizione. Ci sarebbe stato infatti un dialogo, qualcuno avrebbe confutato certe nostre tesi. Ma noi vi invitiamo, in occasione dell'esame di questo articolo 9, onorevole Di Primio, a presentare due o tre emendamenti pe reliminare delle bardature che durano da 90 anni sui nostri sistemi elettorali. Toglietele di mezzo, portate la novità!

Se la regione deve essere veramente a base popolare, fate in modo che anche gli analfabeti possano essere eletti, altrimenti essi non potranno neanche riunirsi in un sindacato per rappresentare alla regione la necessità di combattere il loro analfabetismo. Per questo noi chiediamo alla maggioranza di compiere un atto di meditazione.

In questi quattro commi, soprattutto nel secondo, nel terzo e nel quarto, vi invitiamo ad eliminare queste paratie, questi impedimenti nel procedimento di formazione delle liste: rendete veramente popolare questo provvedimento, aprite a tutti la possibilità di godere dell'elettorato attivo, perché anche di questo si tratta, e non soltanto di un problema di formazione delle liste.

Signor Presidente, quando mi sono riferito ai sistemi elettorali che caratterizzano le democrazie, la mia impostazione non era errata, perché proprio questo sistema elettorale caratterizza la nostra democrazia. Un tempo, in regime liberale, era il censo che divideva: oggi voi ponete posizioni restrittive che non hanno alcun motivo di esistere.

Al quinto comma dell'articolo 9 leggiamo: « Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo, arrotondato alla unità superiore ». Questo arrotondamento è veramente un po' curioso. Avete stabilito rispettivamente in 80, 60, 50, 40 e 30 il numero dei membri dei consigli regionali: ebbene, il sistema del terzo pone una grave limitazione che non riesco assolutamente a comprendere, anche e soprattutto ai fini della distribuzione dei candidati fra le varie province. Mi pare che in nessuna legge elettorale esista una limitazione di questo genere.

Inoltre, non comprendo perché non possa presentarsi da solo un cittadino che lo voglia. Potrebbe anche trattarsi di un pezzo fuor di opera...

ALMIRANTE. Come l'onorevole La Malfa.

NICOSIA. L'onorevole La Malfa in altri tempi avrebbe potuto presentarsi da solo. Comunque, potrebbe anche trattarsi di un grande uomo politico che si trovi al di sopra di tutti i partiti. Perché negargli questa possibilità? Non è certamente questo che caratterizza la democrazia. Se mantenete in vita il sistema delle firme, dovete togliere questo vincolo, altrimenti impedireste a 400 persone la presentazione di un candidato. Il vincolo potrebbe esistere solo se fosse abolito il sistema delle firme. Non è, comunque, la soluzione migliore quella del numero non inferiore ad un terzo, arrotondando all'unità superiore.

Questa norma mi sembra assolutamente incongruente oltre che inutile; non credo che possa caratterizzare questo disegno di legge come qualcosa di serio. Senza contare che in Italia di gente seria non è vero che ce ne sia poca. Molti preferiscono non presentare la propria candidatura perché la campagna elettorale costa, perché richiede notevoli impegni e soprattutto perché non vogliono cadere nel ridicolo; e l'italiano sente il ridicolo sulle proprie spalle.

Quindi sopprimete queste norme prive di *ratio* giustificativa, a meno che non le abbiate predisposte per restringere le possibilità di alcuni partiti. Anche in questo caso, dunque, giocherebbe la solita partitocrazia: voi apprestate questa norma a danno di determinati partiti che in quella zona, in quella regione, in quella provincia troverebbero difficoltà nella formazione delle liste. Infatti è sempre una cosa difficile formare una lista anche di sole dieci-quindici persone, e quindi voi, come maggioranza, non come grossi partiti, calcate la mano. Per il partito repubblicano, invece, e lo abbiamo visto, è facile improvvisare le liste in virtù del fatto che sta al Governo, e come tale offre un contributo di nuove idee: ad esempio quella del clientelismo. È facile promettere il posto a qualcuno, o in un determinato ente, oppure prospettandogli la possibilità di andare al gabinetto del ministro e così via. Il ministro di grazia e giustizia fa dare la grazia per qualche reatuccio di contrabbando e la lista, come ho detto, si fa facilmente. Viene formata, magari, da parenti di contrabbandieri, ma si fa. Il ministro di grazia e giustizia, onorevole Reale, si è addirittura spostato per inaugurare il carcere di Trapani.

ALMIRANTE. Ha liberato i detenuti?

NICOSIA. Qualcuno sì; lo ha fatto uscire anche durante l'istruttoria, e questo è grave.

ALMIRANTE. Lo vedremo candidato.

NICOSIA. Lo vedremo candidato, perché, in base ai casi previsti di ineleggibilità e di incompatibilità si può essere condannati tranquillamente e quindi presentarsi candidato (salvo poi essere dichiarato ineleggibile). L'onorevole Almirante mi ricordava il caso di un assessore socialista che è uno dei personaggi più interessanti della vita politica siciliana. Passa per uno che « mangia » molto...

PRESIDENTE. Ella è proprio convinto che questo attiene strettamente al quinto comma dell'articolo in discussione?

NICOSIA. Lo facevo in riferimento all'arrotondamento alla unità superiore. Volevo dimostrare, cioè, che un partito che sta al Governo l'arrotondamento lo fa subito, anzi calca la mano a questo scopo. Il partito socialista, ad esempio, in certe province siciliane o sarde, se vi sono delle difficoltà, provvede subito all'arrotondamento. Il ministro Mancini manda un commissario all'istituto case popolari di una città – come è avvenuto –, e l'arrotondamento avviene subito. Un assessore

Pizzo riscatta una villa a Marsala, e avvengono due arrotondamenti, uno per lui ed un altro per la lista. Gli arrotondamenti da parte di un partito che sta al Governo si fanno presto. (*Interruzione del deputato Fortuna*).

Ella ha avuto molta sfortuna perché la sua proposta di legge che si discute da anni è già cosa morta, non si vara, onorevole Fortuna. L'onorevole Moro, infatti, è veramente bravo; egli ha capito che da qui al congresso della democrazia cristiana quando si discuteranno i bilanci, a dicembre, l'unico argomento che poteva salvare la maggioranza era rappresentato dalle regioni. Tutti gli altri argomenti, invece, potevano dividere: il divorzio, la riforma universitaria, ad esempio. Per questo motivo l'onorevole Moro, d'accordo con l'onorevole Nenni, ha detto: facciamo le regioni. I comunisti sono d'accordo, in questo modo si fa il fronte popolare, la destra viene limitata; dimostriamo che siamo in avanzata sociale e le altre leggi non si fanno. L'onorevole Moro è veramente bravo !

PRESIDENTE. Veniamo all'articolo 9.

NICOSIA. Arrotondiamo anche questo argomento. Dice il sesto comma dell'articolo 9: « Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Volevo precisare, onorevoli colleghi, che questo argomento, fra gli altri, ha consentito a certi uffici circoscrizionali di depennare alcune liste. Sembra una cosa assurda, ma è avvenuta. È avvenuto in una grossa città del meridione, a Bari, dove una lista è stata eliminata perché il compilatore si era dimenticato di copiare alcuni dati dai certificati allegati. Infatti, chi vuol presentarsi candidato si reca da un notaio con i vari certificati al completo e appone la propria firma sulla lista. Questo è sufficiente per il candidato. Sennonché, dai certificati presentati dal candidato debbono essere copiati, a cura del compilatore della lista, i dati riguardanti il luogo e la data di nascita, dati che potrebbero essere benissimo ricavati dai certificati stessi senza la necessità di riportarli su un altro foglio. Non vedo proprio la ragione di questa norma, la quale permette a un presidente di tribunale « pignolo » di depennare anche la lista di un grosso partito. E si badi bene che a compilare la lista generalmente è una qualsiasi persona della sezione o della federazione del partito interessato, non è mai una persona che abbia responsabilità politiche.

Né si può parlare della eventualità di una sostituzione di persona, perché l'accettazione della candidatura avviene presso un notaio e quindi non può prestarsi ad equivoco di sorta.

Noi, dunque, ci attendevamo una novità e voi invece state aggravando alcune delle precedenti norme elettorali che pure erano state già condannate (per esempio, la legge elettorale siciliana in cui alcune di queste strutture sono state eliminate dopo quattro esperimenti elettorali). Ecco, invece, che voi, nella fase più delicata di tutte le operazioni elettorali, quella della preparazione, accrescete i motivi di complicazione.

Al comma settimo avete inserito una discriminazione che veramente, onorevole relatore, non siamo riusciti a capire. All'articolo 4 la norma consente ad un calabrese di presentarsi candidato in Piemonte e viceversa; la norma contenuta in questo comma, invece, offre la possibilità di una diversa interpretazione. Non riusciamo proprio a capire, onorevole Di Primio. Vero è che l'ostruzionismo a volte vuole deliberatamente non capire; questa volta, però, veramente non siamo riusciti a comprendere la norma. « Nessun candidato può essere compreso in più di una lista della stessa circoscrizione né può accettare la candidatura in più di una circoscrizione ». Così dispone il settimo comma dell'articolo 9. La prima parte del comma si comprende, ma la seconda che cosa vuol significare ? Si intende affermare che un candidato non può accettare la candidatura in più di una circoscrizione nell'ambito di tutte le regioni d'Italia ? Poiché le elezioni regionali avverranno contemporaneamente, noi vorremmo una spiegazione dal relatore al riguardo. Infatti in sede nazionale un candidato può presentarsi in tre circoscrizioni e più candidature sono ammesse anche in sede comunale e provinciale nonché in sede regionale in Sicilia. Per chiarire il mio quesito faccio un esempio: se sono umbro e mi presento candidato a Terni non posso presentarmi candidato a Perugia, e questo principio può considerarsi rispondente all'interpretazione della legge; ma se io mi presento candidato a Terni, poi a Milano ed anche a Venezia, cioè presento la mia candidatura in regioni diverse, che cosa avviene in base alla norma in esame ? La limitazione si riferisce cioè solo alle circoscrizioni in sede regionale o ha portata generale ? Io pongo questi interrogativi perché può esservi una interpretazione restrittiva o non restrittiva della legge. L'interpretazione restrittiva condurrebbe a ritenere che la seconda parte

della norma da me richiamata (« né può accettare la candidatura in più di una circoscrizione ») abbia applicazione nell'ambito della stessa regione. E questo è ingiusto. Ovviamente la questione non riguarda il Molise che ha una sola provincia e quindi una sola circoscrizione, per cui è chiaro che non ci si può presentare in altra circoscrizione. Affermo che questa interpretazione della norma è ingiusta, perché ritengo che esista il diritto del cittadino italiano a presentarsi candidato in diverse circoscrizioni. Tutt'al più potremmo limitare questo diritto ammettendo la presentazione della candidatura in due o tre circoscrizioni soltanto nell'ambito della stessa regione. L'accoglimento dell'interpretazione estensiva comporta invece che se, ad esempio, io mi presento candidato in una circoscrizione di una qualsiasi regione d'Italia non mi posso per questo presentare candidato in nessuna altra regione d'Italia. In base all'interpretazione restrittiva, invece, io potrei presentarmi candidato della mia parte politica in diverse circoscrizioni, purché appartenenti a diverse regioni.

Onorevole Di Primio, noi vorremmo aver chiaro, almeno con una interpretazione della maggioranza, il significato della norma. Se ella potesse fornirmela subito, questo gioverebbe alla comprensione reciproca.

DI PRIMIO, *Relatore*. Le offrirò questa interpretazione nella mia replica.

NICOSIA. Non abbiamo avuto finora l'onore di avere repliche ai nostri interventi. Se ella ne farà una, ne sarò ben lieto.

Tornando al nostro punto di vista, la formula « non può accettare la candidatura in più di una circoscrizione » non può corrispondere ad un normale principio, perché in campo nazionale quella che conta è la regione, e non la circoscrizione, per cui potrebbe benissimo verificarsi il caso di numerose candidature di una sola persona. A meno che questa frase non voglia significare limitazione assoluta su tutto il territorio nazionale.

Si dice poi: « la candidatura di una persona in più di una circoscrizione comporta la nullità della elezione »: ma cosa significa la nullità della elezione? Chi dichiara nulla la elezione? Ci troviamo di fronte ad un caso di decadenza, oppure c'è la cancellazione della candidatura? Desidero sottolineare agli onorevoli colleghi che qui cui troviamo in tema di un diritto fondamentale della Costituzione, la quale non riconosce il partito politico, ma riconosce i diritti soggettivi. Si tratta di diritti che stanno alla base della vita democratica.

Voi, con questa frase, create un altro caso di ineleggibilità: ma, ripeto, chi dichiara la nullità della elezione? Il consiglio regionale? Oppure, e ripeto ancora, in sede di presentazione della candidatura c'è la cancellazione? Infatti la legge comunale e provinciale prevede anche la cancellazione, quando ne venga data tempestiva comunicazione.

Ma vi rendete conto, onorevoli colleghi, dell'assurdità di questa legge? Noi, vecchi parlamentari, ne sappiamo qualcosa. S'è già verificato il caso di alcuni deputati che sono rimasti in Parlamento per alcuni anni, certi anche sino alla fine della legislatura, pur essendosi presentati candidati in quattro circoscrizioni anziché in tre.

Voi create una confusione spaventosa. Gli elettori vengono danneggiati perché il giudizio elettorale viene falsato. Voi, signori della maggioranza, create d'altronde una situazione di decadenza che non sapete come risolvere, in quanto non viene disciplinata da alcuna norma precisa. È il consiglio regionale che dichiara la decadenza? O deve essere la Corte costituzionale? Che cosa può fare il commissario del Governo? Può forse impugnare il verbale della prima seduta del consiglio regionale una volta che siano stati convalidati tutti i candidati, anche quelli in posizioni irregolari? E come e in quali sedi, può far rilevare queste irregolarità?

Data la mancanza della menzione obbligatoria della paternità nella indicazione delle generalità personali, vi potranno poi essere casi di confusione determinati dall'omonimia, talché due candidati con lo stesso nome potrebbero decadere entrambi (o, all'opposto, potrebbe darsi che nessuno dei due decadesse). Vorrei proprio sapere come, con una massa di circa 800 deputati regionali, sarà possibile ricercare il caso della doppia candidatura e in che modo potrà essere accertata l'esistenza di questa doppia candidatura.

Chiediamo quindi che la legge venga meglio precisata. Ella stesso, onorevole Tesauro, potrebbe farsi promotore, proprio al fine di dare a questa norma una maggiore chiarezza, di un subemendamento....

TESAURO. Mi guarderò bene dal farlo.

NICOSIA. Se ella non può presentare emendamenti, la sua funzione di deputato è stata limitata. Vi possono essere errori di grammatica o di ortografia ma non si può

modificare la legge perché non è più consentita la presentazione di nuovi emendamenti...

TESAURO. Se esamina attentamente il regolamento, vedrà che in esso vi sono gli strumenti per correggere queste eventuali carenze formali della legge, anche dopo che essa sia stata votata. Una sola cosa vorrei dire, onorevole Nicosia, a lei e ai suoi colleghi, prima di allontanarmi dall'aula. Io riconosco che democraticamente l'ostruzionismo è un'arma; ma è un'arma che va adoperata con intelligenza e con consapevolezza. Il giorno in cui leggerà il resoconto stenografico del suo discorso, ella per primo, da uomo di ingegno e da uomo d'onore qual è, dovrà rinnegare quello che ha detto, perché nel suo discorso sono contenute affermazioni veramente stupefacenti.

NICOSIA. Ella, onorevole Tesauro, ha un solo torto: di ritenersi l'unico deputato capace di dire cose intelligenti; sennonché, tutte le volte che la invitiamo a parlare, ella questo discorso intelligente non lo vuol fare. (*Proteste al centro*).

Onorevole Tesauro, è la terza volta che su questo argomento ha luogo una polemica fra noi e lei. L'altro giorno ella ci ha detto che aveva scritto in materia elettorale un testo. Abbiamo cercato quel volume ma non lo abbiamo trovato; abbiamo trovato solo il testo della « legge-truffa ».

TESAURO. In biblioteca troverà quel testo.

NICOSIA. In biblioteca vi saranno anche i libri da lei scritti nel periodo fascista. (*Vivaci proteste del deputato Tesauro*). Ella ha prestato giuramento al tempo del fascismo ! Abbiamo visto anche una fotografia che lo raffigura in divisa fascista ! (*Proteste del deputato Tesauro — Commenti*).

COCCO ORTU. L'onorevole Tesauro non interrogava gli studenti se non erano in camicia nera. (*Proteste del deputato Tesauro*).

PRESIDENTE. Onorevole Nicosia, si attenga all'argomento e non raccolga le interruzioni !

NICOSIA. Di casi del genere ve ne sono parecchi, in questa Camera.

Comunque la questione intelligente sollevata dall'onorevole Tesauro riguardava il tema della candidatura. Sembra quasi che in materia di diritti elettorali vi sia in Italia molta chiarezza e sembra che non vi sia alcun caso contrastato; sembra che l'onorevole Tesauro abbia risolto ogni caso controverso in materia di nullità di elezioni, mentre ve ne sono molti giacenti presso la Giunta delle elezioni della Camera. Desidereremmo sapere finalmente dalla preparazione scientifica dell'onorevole Tesauro qual è l'organo che deve dichiarare la nullità delle elezioni e, qualora l'organo non si pronunci, qual è il procedimento cui deve ricorrere il cittadino perché sia fatta applicare la legge.

DI PRIMIO, *Relatore*. Lo sa benissimo, onorevole Nicosia !

NICOSIA. La invito, onorevole Di Primio, a chiedere telegraficamente alla giunta delle elezioni dell'assemblea regionale siciliana quanti sono i casi pendenti e non ancora risolti: neppure un caso è stato risolto in venti anni. Chieda, onorevole Di Primio, quanti sono i casi pendenti presso il Parlamento da ben quattro anni e quanti sono i casi pendenti presso i consigli comunali o provinciali.

DELFINO. L'onorevole Di Primio conosce solo il caso Cetrullo !

NICOSIA. Anche in quest'aula si è venuto meno alla legge, perché sono stati accolti deputati regionali che non avrebbero potuto entrare in quanto sono in condizioni di ineleggibilità. Quando voi create una distinzione di partiti secondo la maggioranza, quando create maggioranze politiche in caso di autorizzazione a procedere per uno stesso reato, fate venir meno la certezza del diritto. Avete creato anche in quest'aula discriminazioni in casi di autorizzazione a procedere, per cui se un'ingiuria al Governo è commessa da me, viene ammessa l'autorizzazione a procedere, se viene commessa da un comunista la richiesta di autorizzazione a procedere viene respinta. Vogliamo che il diritto sia certo, specialmente nella materia più delicata, quella che tocca il deputato, cioè il portatore della volontà degli elettori, colui che rappresenta il popolo.

Quando chiediamo certezza di diritto, precisazioni sulla legge, terminologia inequivocabile, vi lamentate affermando che il disegno di legge è perfetto e deve essere approvato così come è. Voi potete perdere un giorno di più e regalarci una bella lezione di diritto amministrativo, potete dirci chiaramente il vostro punto di vista e rispondere al no-

stro ostruzionismo con un atteggiamento di serietà amministrativa. Onorevole Di Primio, chiediamo che la maggioranza dia la sua interpretazione della legge, perché si è sempre verificato che di fronte a interpretazioni contrastanti su una norma di legge si sono andati a ricercare i precedenti, rappresentati dalla preparazione della legge.

Si tratta di un lungo articolo, signor Presidente, non mi sto dilungando. Noi ci troviamo innanzi ad una difficoltà, non come parlamentari di opposizione, ma come parlamentari *tout court*: siccome la legge è stata in qualche punto emendata (sia in Commissione sia in questa sede, in due o tre punti), non si può stabilire la correlazione tra il testo emendato e un nuovo testo che si volesse stabilire. Poiché non si possono presentare emendamenti, non è possibile stabilire tale correlazione con le modifiche precedenti, se non per iniziativa del relatore, ovvero della Commissione. Mi permetterò, nella successiva esemplificazione, di far presente un caso molto grave che, dipendente dalla norma, già approvata, dell'articolo 4, non so come potrà essere risolto. Non so quale possa essere lo strumento che vi consentirà di procedere ad una modifica, dal momento che la discussione, per così dire, è bloccata. Naturalmente, poi, onorevole Tesauro, c'è il « marchingegno » alla fine: quando il Parlamento avrà taciuto, modificheremo noi ! Ma questo curioso procedimento non mi persuade molto.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. La parola « marchingegno » è stata coniata da De Filippo, ma ancora non esiste nel vocabolario italiano.

NICOSIA. Tuttavia, ella l' ha usata nei confronti di un giornalista.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Mi è stata attribuita. Io non sapevo che cosa significasse. Sono andato a vedere De Filippo e l'ho sentita pronunciare in quella sede.

NICOSIA. Comunque, il *Corriere della Sera* ha riferito che ella ha fatto uso della parola « marchingegno ». La parola mi è piaciuta, ed io la ripeto in sede parlamentare. Però, se ella vuole ripudiarla, la ripudierò anch'io.

L'ottavo comma dell'articolo 9 afferma: « Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre: 1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati; ... ». A questa norma, senza dubbio, avremmo potuto presentare emendamenti tendenti a precisare che il sindaco o gli uffici comunali debbono immediatamente rilasciare i certificati in questione, senza perdere tempo. Si sono verificati dei casi, nella presentazione di liste di candidati, nei quali un candidato ha accettato la candidatura a poche ore di scadenza dal termine per la presentazione delle liste: un ufficio comunale può, in questo caso, far perdere tempo oltre l'orario richiesto. Dunque, il servizio comunale, in questa materia, deve essere automatico. Pertanto, il termine improrogabile di ventiquattro ore può essere accettato quando si è lontani dal termine per la presentazione della lista, ma non quando detto termine sia vicino alla scadenza. Emendiamo dunque le parole « ventiquattro ore », sostituendole con la parola « immediatamente », in modo che rimanga stabilito che i sindaci devono immediatamente rilasciare i certificati in questione. La parola « immediatamente » salva la situazione, perché anche in caso di ritardo la lista può essere presentata se il sindaco dichiara che per ragioni di carattere tecnico non è stato possibile preparare il certificato richiesto.

Inoltre, sia per quanto riguarda i certificati collettivi, sia per quanto riguarda i certificati individuali, sarebbe opportuno che la prevista rigidità venisse in parte attenuata. Dovrebbe essere tolta la perentorietà dei termini, perché potrebbe ripetersi il caso, avvenuto in Sicilia nell'aprile di quest'anno, per cui, a causa dello sciopero dei cancellieri e soprattutto dei dipendenti comunali, si è rischiato fino all'ultima ora di non presentare la documentazione richiesta. Cioè noi ci possiamo trovare dinanzi a fatti straordinari, a fatti che possono anche impedire di apprestare il corredo richiesto per la presentazione delle liste. Ora, dal momento che voi state facendo questa legge nuova e in ciò considerate le esperienze passate, che in qualche caso sono state anche esperienze dolorose, non potete non eliminare questa rigidità, allargare i termini in maniera tale da consentire che la documentazione sia accertata in sede di ufficio circoscrizionale anziché all'atto della presentazione.

L'ottavo comma dell'articolo 9, continuando nella elencazione dei documenti necessari, recita: « 2) la dichiarazione di accettazione

della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico consolare ».

Anche in questo caso, onorevoli colleghi, ricorre quella confusione che noi abbiamo già rilevato in relazione alla raccolta di firme necessarie per la presentazione della lista. In alcune leggi elettorali, per esempio quelle comunali, si dice che ad autenticare la firma debbono essere il sindaco, il notaio, il pretore o il giudice conciliatore; in altre, invece, il segretario comunale, il pretore, il giudice conciliatore, il notaio; in altre ancora il sindaco, il notaio, il cancelliere, escludendo il pretore, o un giudice conciliatore; in altre addirittura il segretario comunale, il notaio o il cancelliere. Insomma, vi è una confusione in materia: sarebbe quindi opportuno adeguare il punto 2) alle norme contenute nella legge che disciplina la presentazione delle candidature per la Camera e per il Senato, proprio perché il sistema previsto è più vicino a quello usato per le elezioni nazionali.

Continua il comma al numero 3): « il certificato di nascita, o documento equipollente, ed il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione di ciascun candidato ». A questo punto, onorevole Di Primio, noi non riusciamo a capire perché voi abbiate richiesto il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione di ciascun candidato, dal momento che avete tolto nell'articolo 4 la condizione della residenza. Questa è veramente una incongruenza della legge. Voi potreste chiedere il certificato di nascita o documento equipollente e il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune...

DI PRIMIO, *Relatore*. Nel testo che ho io si dice: « di un comune della Repubblica ».

NICOSIA. Onorevole Di Primio, ella mi deve dare atto che c'è una discrepanza con il testo della Commissione che ho sott'occhio io.

DI PRIMIO, *Relatore*. È vero.

NICOSIA. Noi vi preghiamo di fare in modo da evitare queste discrepanze nel testo della legge; se tali discrepanze venissero mantenute, voi, ricordandovi che la legge è stata fatta in un determinato modo, pur sbagliando, avrete ragione in sede di convalida, cosa che, al contrario, non potrà verificarsi per noi. Vi preghiamo quindi di fare in modo che i testi della legge siano eguali tra loro.

Questo numero 3) dell'ottavo comma, là dove si parla del certificato di nascita, o documento equipollente e del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della « regione », è in contrasto evidente con lo articolo 4, dato che nell'articolo 4 si è ridotto il limite della residenza nella regione; tale limite verrebbe ad essere ripristinato nel numero 3) in questione, se questa norma fosse approvata.

Per queste considerazioni noi riteniamo necessario un migliore coordinamento; e desidero far rilevare che anche il nostro ostruzionismo può produrre effetti positivi, in quanto discrepanze di questo genere non sarebbero venute alla luce se noi non avessimo avuto la mentalità ostruzionistica.

Il numero 4) dell'articolo 9 recita: « un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza. Non possono essere presentati, altresì, contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere la indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale ».

A nostro avviso sarebbe opportuno, nell'interesse di tutti, fare alcune precisazioni relativamente a questa norma, come è avvenuto per altre regioni e come avviene in campo nazionale. Noi riteniamo che il modello di contrassegno, anche in triplice esemplare, debba essere accompagnato dalla firma del segretario nazionale di quel partito. Nel caso in cui non si trattasse di un partito, ma di una formazione improvvisata, il contrassegno verrebbe presentato normalmente; richiedendosi la firma del segretario nazionale del partito, si potrebbero snellire tutte le procedure, risolvendosi di conseguenza molti problemi in tutte le circoscrizioni. Seguendo tale sistema, non nascerebbe a nostro avviso neanche il problema della disparità dei contrassegni, dato che il contrassegno di un partito è quello che è.

Nel caso in cui non esistessero le segreterie nazionali dei partiti, si potrebbe stabilire che i contrassegni vengono presentati da chi possiede la dichiarazione del notaio attestante il fatto che è proprio quella la lista da presentare. Noi suggeriamo un sistema che è a nostro avviso ovvio. Salvaguardando il diritto degli elettori e dei cittadini a presentare le liste ed il modello di contrassegno con la firma del notaio, voi seguireste un principio che è sempre usato in materia elettorale; per i partiti nazionali, adottando la soluzione da noi indicata, adottereste un sistema automatico: il contrassegno di questi partiti dovrà essere quello presentato dal segretario nazionale o da una persona da questo delegata. In caso di presentazione di contrassegni simili, dovrebbero necessariamente essere eliminati i contrassegni atti a creare confusione.

Per quanto riguarda il divieto di presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa, devo dire che a nostro avviso dovrebbe essere previsto anche il divieto di presentazione di contrassegni riproducenti immagini storiche. Non è infatti giusto che un partito possa avvalersi, come contrassegno, della figura di Garibaldi o di Cavour, mentre un altro partito non può avvalersi, ad esempio, di un contrassegno riproducente la statua di Santa Rosalia. A nostro avviso, è necessario essere assolutamente rigidi; è necessario quindi dire che i simboli devono essere chiari e tali da non sollecitare ricordi di natura storica o religiosa.

MILIA. Possiamo mettervi le nature morte!

NICOSIA. Negli Stati Uniti i contrassegni riportano la configurazione somatica degli animali. L'elefante e l'asino corrispondono infatti al partito repubblicano e al partito democratico.

Sarebbe quindi opportuno non limitare il problema alla natura religiosa del contrassegno. Noi vorremmo che si facesse attenzione anche alle figure di carattere storico, che, presentate in modo capzioso, potrebbero ingannare l'elettorato. Se i repubblicani di La Malfa, per esempio, presentano nel contrassegno la figura di Mazzini, essi truffano l'elettorato perché Mazzini era antiregionalista.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Questo è un errore storico. Mazzini era regionalista.

NICOSIA. Adesso sono diventati tutti regionalisti!

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Glielo assicuro io, avendo studiato a fondo la materia. Mazzini era antifederalista, ma era regionalista.

NICOSIA. Il regionalismo è stato inventato successivamente e se ne hanno notizie nel discorso del ministro Minghetti, nel 1861.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Anche Mazzini parla dell'autonomia delle regioni con l'enunciazione: « Comune, regione, nazione ».

NICOSIA. Nel discorso di Minghetti del 1861 le regioni erano concepite come governatorati, in quanto esse erano ritenute formazioni di passaggio dai vecchi stati al nuovo ordinamento.

I romani hanno creato in Italia per primi le regioni, costituendone undici, mentre voi ne volete creare venti. E le regioni fatte dai romani concernevano il territorio coloniale di Roma e non quello urbano.

Dobbiamo anche intenderci bene se il termine regione debba significare una espressione territoriale. Ho detto, precedentemente, nel mio intervento sull'articolo 5, che è possibile discutere su una nuova forma di regionalismo, ma occorre considerare a fondo il problema. Per esempio, la regione siciliana comprende sostanzialmente due regioni: la Sicilia orientale e la Sicilia occidentale che hanno strutture economiche e sociali diverse.

Quando si istituirono le province, si cercò di seguire un criterio geografico e geoeconomico. Generalmente difatti la provincia raggruppa una valle e alcune province sono configurate addirittura attraverso gli affluenti di un fiume. Si possono vedere alcune province al centro e al nord d'Italia configurate proprio geograficamente e corrispondenti ad una entità economica.

Quindi la provincia poteva corrispondere egualmente al termine di regione. Se nel 1861 si fossero chiamate regioni le province, oggi dovremmo discutere il problema del provincialismo.

PRESIDENTE. Onorevole Nicosia, le ricordo che lei stava parlando dei contrassegni.

NICOSIA. Comunque, io sono convinto che Mazzini non concepiva il regionalismo nel modo con il quale lo si concepisce oggi. L'onorevole ministro mi ha detto di no, ed ognuno

rimarrà nelle proprie convinzioni. Ritengo tuttavia che occorra intendersi circa la terminologia regionalistica.

Ma, signor Presidente, la prego di consentirmi un ultimo riferimento. L'onorevole ministro è a conoscenza della dialettica che in Sicilia esiste in tema di province e di regioni. Il nostro ordinamento stabilisce che le nuove province possono essere create solo con leggi della Repubblica; la regione siciliana, invece, aveva legiferato differentemente, abolendo la provincia e creando i consorzi di comuni. È intervenuta poi una sentenza della Corte costituzionale che ha precisato che la regione non può sopprimere le province, per cui anche in Sicilia le province possono nascere soltanto per legge nazionale. Così uno dei motivi dell'autonomia siciliana è caduto.

Ma cosa chiedono le attuali province alla regione (e veniamo al discorso su Mazzini, signor ministro, proprio per chiuderlo) ? La delega di alcuni poteri che sono propri della regione. Questo mi trova consenziente: allora, o aboliamo le province e trasformiamo le attuali regioni (per esempio, da 20 a 40), oppure restringiamo le regioni ed allarghiamo le competenze delle province, che esistono e hanno una lunga tradizione dietro di sé.

L'ultimo comma dell'articolo 9 recita: « La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere la indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale ». Questa norma mi sembra abbastanza rigida. Se esistono i partiti politici organizzati, basta una loro dichiarazione.

Onorevoli colleghi della maggioranza, se lo volete, potete modificare questo disegno di legge, trovando lo strumento regolamentare più idoneo, in modo da renderlo più logico, più coerente alla volontà del corpo elettorale e alla nostra stessa vita democratica. Ho voluto, a proposito dell'articolo 9, intrattenermi sulle storture del sistema elettorale che voi proponete per i consigli regionali e concludo invitandovi a compiere un accurato esame affinché questo sistema elettorale, che, ripeto, caratterizza una democrazia, sia idoneo a creare un organo il più snello, il più chiaro, il più limpido possibile. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

COCCO ORTU. Chiedo di parlare sull'articolo 9.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO ORTU. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche nell'affrontare la discussione su questo articolo 9, articolo manifestamente ed essenzialmente tecnico, una considerazione viene istintiva per chiunque, come nel caso di chi parla, abbia una ventennale esperienza in fatto di raccolta di candidature nelle varie consultazioni popolari, al livello comunale, provinciale, regionale e nazionale, che si sono susseguite nei 20 anni di storia che sono alle nostre spalle, dopo la restaurazione nel nostro paese della democrazia, tra tante speranze, tra tutte quelle grandi speranze che attenuarono i dolori e i lutti attraverso i quali l'Italia riconquistò la sua libertà.

Anche le più perfette norme sulla presentazione delle candidature, sul loro vaglio, sulla loro accettazione e sul loro rifiuto, sui gravami contro le mancate accettazioni, non potranno mai valere a garantire ad alcuna collettività una classe politica dirigente proba, onesta, capace, che sia il risultato di una effettiva selezione, da parte di un elettorato libero nelle sue scelte, dei più preparati sul piano delle varie competenze che sono nella vita moderna necessarie per amministrare bene la cosa pubblica.

Non saranno mai sufficienti le più perfette leggi elettorali, quando, nel caso italiano, dell'Italia contemporanea, la presentazione di un italiano quale candidato di una lista di un partito che non si trovi al potere comporta il rischio, o meglio la certezza, di un boicottaggio, di una costante discriminazione nei suoi confronti quale che sia l'attività che egli svolga. Attività di lavoro intellettuale, nelle professioni liberali; attività intellettuale di dirigenza nei diversi settori produttivi della nazione; attività di funzionario dello Stato in tutte le sue branche, in quella della scuola in particolare; e anche quando si tratti soltanto di un lavoratore manuale che deve avere il pane da una amministrazione comunale, provinciale e regionale.

È una realtà questa, purtroppo, triste e bruciante; una realtà che abbiamo tutti sperimentato in tanti anni, che non possiamo dimenticare e che porta purtroppo – su scala sempre più vasta – i più preparati del nostro paese, i migliori (quando non siano uomini dalla coscienza in commercio) a disinteressarsi della cosa pubblica, a rifiutare le candidature, a meno che, facendo commercio della propria coscienza, questa candidatura non accettino in liste sotto un simbolo che non è congeniale alla loro effettiva scelta ideo-

logica, alla loro vocazione ideologica, alle loro preferenze programmatiche.

Come potrebbe essere diversamente, onorevoli colleghi, dalla serietà o dalla stoltezza o dalla fallacia di quel che dico, quando tutti possiamo avere, nell'ambito territoriale della nostra azione politica, così abbondante copia di casi di uomini che avrebbero meritato certe sistemazioni nell'interesse loro personale e della cosa pubblica e non le hanno avute soltanto per una tessera o per una preferenza politica manifestata, avendo essi accettato, quale indipendenti, la candidatura in una lista politica? Quando abbiamo alle nostre spalle tutti gli esempi dei trattamenti preferenziali fatti agli uomini che, invece, hanno una certa tessera politica dei partiti al potere e hanno accettato candidature quali donatori di sangue in liste di partiti al potere?

Ho ricordato già in quest'aula uno dei casi più clamorosi avvenuti nella mia Sardegna. Ognuno di noi porta l'esperienza della propria terra ed io ho ricordato il caso di quell'ente finanziario sardo, costituito di recente, una specie di SOFIS siciliana trasferita in Sardegna, una specie di IRI sardo, dove come presidente fu messo un uomo probo, che io ben conosco, della democrazia cristiana. Era il direttore di un ufficio regionale del lavoro che pensava a sistemare i disoccupati con le emigrazioni e fu messo a capo di un IRI sardo che avrebbe dovuto provvedere alla rinascita industriale della Sardegna. E quando quest'uomo – del quale mi dispace parlare perché, sebbene militante in un diverso schieramento politico, lo rispetto e lo stimo molto sul piano umano – fu nominato presidente dal suo partito, disse che voleva soltanto la vice presidenza. Poiché il partito socialista non aveva uomini adeguati alla bisogna, fu preso un semplice laureato in legge, caduto agli esami di procuratore, che di finanza si intendeva tanto quanto io posso intendermi di scienze o di *sputnik*, e fu nominato – un uomo del suo partito, onorevole sottosegretario Amadei – ad una così alta carica in un ente che doveva presiedere alla rinascita della nostra terra.

Ma è mai concepibile che in una città come Cagliari – nella quale la gente muore nei corridoi dell'unico ospedale in promiscuità spaventose da lazzaretto – quando finalmente si riesce a deliberare la costruzione di un ospedale che costerà diversi miliardi, invece di seguire il sistema della gara nazionale, che avrebbe risolto immediatamente e bene il problema (perché qualunque studio di ingegnere o di architetto ha già pronti progetti di massima per ospedali di città come Cagliari, fra i cento e i quattrocentomila abitanti), si affida l'incarico senza concorso ad un ingegnere che è fratello di un consigliere della mia città, esponente democristiano? Il quale, per di più, benché siano scaduti tutti i termini, guadagnerà come percentuale, secondo le tariffe, duecento milioni?

PRESIDENTE. Onorevole Cocco Ortu, queste sue argomentazioni non hanno alcun rapporto con la materia che stiamo trattando.

COCCO ORTU. Sto parlando della scelta dei candidati, onorevole Presidente.

Ora, come dicevo, benché tutti i termini siano già scaduti, siamo ancora ben lungi dalla presentazione del progetto. Ecco perché dico che noi potremo fare la più perfetta legge elettorale anche per quanto riguarda le candidature, però quando il suo partito, signor Presidente, che giustamente mi ha richiamato all'argomento, o qualunque altro partito andrà a cercare un candidato ingegnere, costui porterà sempre l'esempio di quell'ingegnere il quale, per il solo fatto di appartenere a quel partito, ha avuto l'incarico di una progettazione che egli non avrà mai.

Quindi, è sempre difficile, per noi, compilare le liste elettorali.

RAMPA. Perché non le denunciate queste cose?

COCCO ORTU. Le abbiamo denunciate pubblicamente, ma tutti se ne ridono; le abbiamo denunciate anche in sede di consiglio comunale.

Ma forse il collega che mi interrompe vuole che io denunci qualche altra cosa? Lo accontento subito. Un funzionario dello Stato che si presentò alle ultime elezioni politiche come candidato al Senato nelle nostre liste e non riuscì eletto per ottocento voti, fu ufficialmente preavvisato che sarebbe stato scaraventato fuori della Sardegna. E così è stato fatto – non lo ha salvato nessuno – con procedura e sistemi da regime fascista!

Vedo che il collega Pitzalis, sardo come me, sorride: sa bene di quale uomo di grande valore io stia parlando. E quando mi son recato al Ministero per avere dei chiarimenti su questo trasferimento mi è stato risposto che non si sapeva nulla. Mi è stato aggiunto che si trattava di uno dei loro migliori funzionari, ma l'ordine era venuto dal gabinetto del ministro. E così quell'uomo ha pagato in questo modo la sua candidatura. (*Interruzione del deputato Rampa*).

Vi esorto a non interrompermi, colleghi democristiani, perché ne uscirete sempre male.

PRESIDENTE. Onorevole Rampa, la prego di non interrompere.

RAMPA. Ma queste sono provocazioni !

COCCO ORTU. Desidero che queste cose siano portate a conoscenza del Parlamento. Quando ho chiesto a quel funzionario se voleva che la questione fosse da noi sollevata in Parlamento, sono stato scongiurato di non farlo. Adesso mi hanno mandato in alta Italia – ha detto quel funzionario –: voi non avete la forza di salvarmi; questi democristiani mi sbatteranno in chissà quale piccolo paese del sud.

PRESIDENTE. Onorevole Cocco Ortu, la prego di tornare all'argomento.

COCCO ORTU. Ella ha ragione, signor Presidente, ma io devo dire che la legge elettorale non servirà a noi né a nessun'altra parte politica che non abbia le leve del potere in mano per poter dare al paese quei bravi amministratori che il paese potrebbe certamente fornire.

Comunque, nella speranza – e vengo allo argomento – che i tempi mutino e il costume migliori, è dovere di ognuno di noi, perché questa speranza si avveri, adoperarsi anche nella predisposizione di uno strumento elettorale, quale è quello di cui discutiamo, affinché esso sia il migliore possibile. Ed è con questo proposito che noi abbiamo preso in esame l'articolo ora in discussione del disegno di legge, come abbiamo fatto del resto per tutti gli altri, giungendo alla formulazione degli emendamenti che poi i colleghi del mio gruppo illustreranno, con il rimpianto di non aver potuto presentare altri sostanziali emendamenti al fine di migliorare questo testo eliminandone i gravissimi difetti, che all'articolo 9 sono evidenti, come mi propongo di dimostrare.

Il primo giudizio che abbiamo ricavato dall'esame dell'articolo 9 è che, nella sua formulazione, si sia incorsi in un grave errore quanto alle scadenze temporali da esso fissate per le varie operazioni di presentazione delle liste in esame, ed ammissione delle liste stesse (problema quest'ultimo di cui tratta il successivo articolo 10, ma cui occorre fare riferimento in parte in sede di esame dell'articolo 9). Infatti, dall'esame congiunto degli articoli 9 e 10 si ricava che (rispetto al convincimento che si va maturando nella coscienza non soltanto del nostro, ma anche degli altri paesi europei di democrazia progredita, della necessità che le campagne elettorali siano sempre più brevi e sempre più contenute in termini di serietà e di moderazione) il tempo fissato per la presentazione delle liste e praticamente per l'apertura della campagna elettorale è eccessivamente lungo, di contro, che eccessivamente breve è il tempo fissato per le molteplici operazioni che seguono la presentazione delle liste. Stabilisce infatti l'articolo 9 al primo comma: « Le liste dei candidati... devono essere presentate... dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedenti a quello della votazione ». Stabilisce invece l'articolo 10, al primo comma, che l'ufficio centrale circoscrizionale entro 24 ore deve procedere a tutte queste operazioni: verificare se le liste siano state presentate in termini e siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati non inferiore al minimo prescritto. Poiché questa legge elettorale prevede che le firme minime siano 400, mi chiedo come potrà compiersi questa verifica in un tempo così breve quando siano presentate otto o nove liste, trattandosi di controllare se 400 è il numero minimo, 500 firme in media presentate da ogni partito concorrente.

L'altra operazione che deve essere compiuta entro le 24 ore è quella di dichiarare non valide le liste che non corrispondano a questi requisiti e ridurre al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, il che comporta si faccia per ogni candidato il controllo se si trovi in regola con i documenti (certificato elettorale, certificato di nascita). Io mi domando quanto tempo sarà necessario per fare questo in una elezione regionale nella quale siano presentate sette liste di candidati: dove siano previsti come in certe regioni, 80 seggi per il consiglio regionale, i candidati sarebbero 800, e per tutti è necessario procedere ad uno scrupoloso controllo. Questa è la seconda operazione da eseguirsi entro le 24 ore.

Altra operazione da eseguirsi dall'ufficio centrale circoscrizionale, entro le 24 ore, a norma dell'articolo 10, è quella di « ... ricusare i contrassegni che non siano conformi alle prescrizioni »; e questo, pur essendo più sbrigativo, è pur sempre un compito delicato.

Inoltre deve: « ... cancellare dalle liste i nomi dei candidati per i quali manchi la

prescritta accettazione ». Il controllo, anche in questo caso, deve essere dettagliato, perché può mancare l'accettazione non soltanto in caso di mancanza materiale del foglio, ma anche quando non è regolare l'autentica, oppure si manifesti una diversità tra le date.

Un altro controllo è quello dell'età, dovendo essere cancellati dalle liste i candidati che non compiono i venticinque anni entro il primo giorno delle elezioni. Anzi, a questo proposito, desidero fare un'osservazione: è stato modificato l'ultimo comma dell'articolo 4, abbassando l'età ai fini di far godere i cittadini del diritto di elettorato passivo a ventuno anni. Mi domando come voi – me lo dirà il relatore – avendo precluso la via a qualunque emendamento, potrete modificare questo articolo mutando i venticinque e i ventuno anni.

Infine un'altra operazione, sempre da eseguirsi entro le 24 ore (articolo 10, n. 5) è la cancellazione dei nominativi dei candidati che non abbiano presentato il certificato di nascita (od un certificato equipollente) ed un certificato di iscrizione alle liste elettorali di un comune della regione. Ma anche questo controllo non è semplice, perché chi di voi ha esperienza di queste cose, sa quante volte, o casualmente per il grande lavoro degli uffici, o fraudolentemente, avvengono questi fenomeni soprattutto nei confronti dei partiti non graditi al potere.

Come può fare un ufficio circoscrizionale scrupoloso, ad effettuare tutti questi controlli nel ristretto termine di 24 ore? Non per perdere tempo, signor Presidente, ma per un ossequio alla razionalità ed alla logica non si può fare a meno di domandare a noi stessi come sia stato possibile fissare, per questo complesso di operazioni, un termine di 24 ore.

Mi si potrà dire che anche nelle precedenti leggi elettorali sono questi i termini fissati, e che altro non è stato fatto se non prendere le forbici e ritagliare le medesime disposizioni per riportarle in questo provvedimento.

Ma l'esperienza deve ben insegnare qualche cosa e, nel diritto pubblico in modo particolare, si nota un continuo adeguamento delle norme alla realtà della vita; non è giusto permettere che operazioni così delicate, siano fatte affannosamente ed in modo tumultuoso per rispettare l'esiguo termine di 24 ore.

Ma poi vi è un'altra domanda, ancora più importante, da porre: quando i delegati di ciascuna lista potranno prendere cognizione, come dice il primo comma dell'articolo 10, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale?

PRESIDENTE. Onorevole Cocco Ortu, ella si sta riferendo all'articolo 10, non all'articolo 9.

COCCO ORTU. Vi è uno stretto legame fra questi due articoli, per cui essi non possono essere divisi da un taglio netto.

Dice dunque l'articolo 10 che di tali contestazioni i delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione « entro la stessa sera ». Ma, a prescindere dalla vaghezza e dalla indeterminatezza di quella espressione temporale, mi sembra evidente che questa norma crea situazioni di svantaggio ai danni dei delegati delle ultime liste prese in esame.

PRESIDENTE. Onorevole Cocco Ortu, ella deve chiarire quale è il riferimento all'articolo 9; altrimenti devo credere che ella stia parlando sull'articolo 10.

COCCO ORTU. Il mio intervento tende a mettere in evidenza che la formulazione dell'articolo 9 ha riflessi negativi sul meccanismo previsto dall'articolo 10. Vi è quindi una stretta connessione fra le due norme. Noi riteniamo, cioè, che il tempo previsto dalla legge per i vari adempimenti elettorali avrebbe dovuto essere meglio distribuito, evitando di creare un tumultuoso e affannoso lavoro in questa seconda fase, che è la più delicata. Come è possibile stabilire che all'indomani del giorno della contestazione, alle ore 9, i delegati delle liste che siano state oggetto di contestazioni devono presentarsi all'ufficio centrale circoscrizionale con i documenti correttivi, ad esempio, e con i nuovi simboli?

Facciamo l'ipotesi che l'ufficio centrale circoscrizionale convochi nella serata i delegati delle liste liberale o comunista per notificare loro di non potere accettare determinate candidature perché i certificati elettorali recano date contrastanti, ipotesi che si verifica assai spesso, sia per errori materiali, sia per manovre fraudolente. Ora, come fanno i delegati di quella lista, dopo avere appreso nella tarda serata le irregolarità contestate, a presentare alle 9 del mattino del giorno dopo i prescritti documenti? Possono forse recarsi in elicottero nel comune periferico dove quei candidati sono nati per farsi rilasciare i nuovi attestati? Ecco perché ho affermato che l'articolo 9 ha ipotecato per la prima parte di tutta la procedura elettorale un tempo troppo vasto, sacrificando invece eccessivamente la parte conclusiva della procedura, creando una situazione di indubbio pregiudizio alle liste che per loro disavventura non

siano gradite agli uomini al potere o abbiano a che fare con uffici elettorali che siano divenuti strumenti di faziosità di parte.

Di fronte a queste constatazioni, ritengo che tutti i settori del Parlamento, al di là delle passioni di parte e delle posizioni preconcette, concorderanno con me nel rilevare gli effetti negativi che deriverebbero dall'approvazione dell'articolo 9 nell'attuale testo. Non solo l'articolo 9 ma l'intero disegno di legge rivela gravi squilibri e avrebbe necessità di essere radicalmente rivisto, con la presentazione di quegli emendamenti che noi avremmo voluto presentare, ma nei confronti dei quali è intervenuta, per volontà della maggioranza, la nota preclusione. Ripeto che contro questa osservazione non vale richiamare il fatto che anche altre leggi elettorali prevedono un tempo così ristretto; noi dobbiamo elaborare una nuova legge elettorale, che dovrebbe essere articolata nel miglior modo possibile.

Si ricade con queste statuizioni in quello che è uno dei grandi difetti di tutta la nostra attività legislativa. C'è da chiedersi, infatti, per quale motivo, elaborando una legge destinata a regolare il procedimento elettorale, si debba creare sempre una diversità di casi. C'è da chiedersi, per esempio, per quale motivo, mentre in Italia vi è una legge elettorale regionale che prevede in Sicilia una raccolta da 150 a 300 firme per le liste, per tutte le altre regioni italiane si prescrive la raccolta da 400 a 600 firme. Non vi è alcuna ragione per creare questa diversità, come non vi è alcuna ragione per stabilire che nei comuni della Sicilia il sindaco debba consegnare i certificati elettorali entro 48 ore, mentre nelle altre regioni il termine è di 24 ore. Ecco perché rimaniamo sempre in argomento quando facciamo queste osservazione all'articolo 9.

Sia per lo squilibrio che si è creato tra il termine (fissato da 40 a 25 giorni) per la presentazione delle liste e il termine ristretto destinato a tutte le operazioni successive, sia perché un periodo di tempo così lungo – comportando un periodo altrettanto lungo di campagna elettorale – è contrario all'orientamento dell'opinione pubblica italiana e delle altre democrazie europee, nelle quali si vota liberamente, dobbiamo affermare la nostra disapprovazione in ordine alle statuizioni dell'articolo 9. Per tali motivi sono stati presentati emendamenti che altri colleghi di gruppo illustreranno.

È una proposta peregrina la nostra ? È una proposta avanzata soltanto per avere motivo di discussione in quest'aula a fini ostruzionistici ? Non credo. Mi permetto di ricordare al Parlamento l'iniziativa del Presidente del Senato al fine di un'abbreviazione della campagna elettorale e di una relativa riduzione dei costi. Mi permetterò, nel quadro di una moralizzazione delle campagne elettorali, di ricordare la lettera del Presidente del Consiglio inviata a tutti i segretari di partito per determinare una riduzione di spesa nelle campagne elettorali, diminuzione di spesa derivante dall'abbandono di tutti gli inutili manifesti, volantini, altoparlanti, che finiscono con il tramutare l'ora solenne della consultazione elettorale in una fiera paesana. Quindi, la nostra proposta di abbreviare i tempi della campagna elettorale, riducendo i termini per la presentazione delle liste, è una proposta logica, che la maggioranza potrà respingere, ma farà male, perché io, che sono appassionato uomo di parte, non posso non ricordare la proposta di legge presentata al Senato dai senatori Fenoaltea e Giuliana Nenni, nella quale si propone una riduzione di termini per le campagne elettorali, cioè la stessa riduzione di termini che proponiamo noi con i nostri emendamenti. Si è voluto speculare su questa proposta insinuando che i socialisti vogliono ridurre i tempi per motivi politici, ma nella relazione che accompagna la proposta di legge suddetta sono addotti motivi logici.

I proponenti hanno detto: l'Italia del 1967 non è quella del 1947, quando non v'erano treni né automezzi. E allora noi vi chiediamo: è ostruzionistica la nostra proposta, o non è invece una proposta sensata ? Non si può certo sostenere che per raggiungere anche i più sperduti villaggi occorra il tempo che le condizioni delle ferrovie e delle strade e, soprattutto, la scarsissima disponibilità di automezzi, imponevano allora. Basti pensare all'enorme sviluppo della motorizzazione che si è verificato nell'ultimo decennio.

« Né si può trascurare – prosegue la relazione della proposta socialista – il fatto che la diffusione delle informazioni per via radio si è quintuplicata dal 1947 ad oggi, raggiungendo ormai circa il 74 per cento delle famiglie, mentre la televisione, che allora non esisteva, raggiunge oggi oltre il 45 per cento delle famiglie ».

Indubbiamente, hanno ragione i due senatori socialisti. Non vi è necessità alcuna di andare strombazzando per le piazze e trasformando un'ora così solenne, com'è quella che vede il popolo scegliere i propri rappresen-

tanti, in una fiera paesana e in una gazzarra, inaccettabile per un paese civile.

« Si può ben dire – continua sempre la relazione della proposta socialista – che oggi non vi sia cittadino italiano che non sia facilmente raggiungibile dalle persone, dalle parole e dalle immagini. In tali condizioni l'ampiezza dei termini che le leggi vigenti assegnano alla campagna elettorale, ampiezza che venti anni or sono era giustificata dalle difficoltà e lentezze delle comunicazioni, specie nelle zone non servite da ferrovie, nonché imposta dall'ancor scarsa diffusione della stampa, dal limitato numero dei radioabbonati, dall'inesistenza della televisione, appare oggi del tutto ridondante, non necessaria e tale da dare adito ad un dispendio di denaro e di energie che potrebbe essere evitato. Non senza aggiungere – prosegue la relazione, accennando ad un aspetto molto importante sotto il profilo psicologico – che una campagna propagandistica eccessivamente protratta nel tempo determina stanchezza, fastidio e, finalmente, disinteresse in coloro che ne sono i destinatari, con effetti tutt'altro che positivi nei riguardi dell'altissimo fine di una consultazione generale politica. E, ancora, nel 1947 l'elettorato – anche questa è una affermazione esattissima sul piano storico –, dopo venti anni di astinenza, era ben lungi dal possedere la maturità, la consapevolezza e l'informazione che oggi possiede, sicché l'opera di delucidazione degli operatori elettorali doveva necessariamente svolgersi con una disponibilità di tempo e di luogo chte oggi non è più necessaria ».

Ecco perché noi non vediamo la ragione per la quale il nostro proposito – che si è tradotto negli emendamenti che i miei colleghi illustreranno – intesi a ridurre la campagna elettorale in termini più brevi, non debba essere accolto dalla maggioranza; vi sarebbe così la prova che l'opera dell'opposizione non è sterile né inutile. Soltanto l'esigenza di una campagna elettorale seria, onesta e responsabile ha ispirato i nostri emendamenti. Basta guardare, del resto, la legislazione degli altri paesi d'Europa nei quali, in regime di democrazia, si vota liberamente; valga per tutti il ricordo dell'Inghilterra, nella quale la campagna elettorale non supera le tre settimane.

Per proseguire, rimanendo strettamente sui binari imposti dalla discussione sull'articolo 9, debbo dire che tale articolo, nella sua stesura, dimostra una eccessiva frettolosità e (senza che la parola risulti offensiva) una certa superficialità di formulazione. Stabilisce infatti al primo comma che le liste devono essere presente dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedenti quello della votazione; e di questo ho già parlato; stabilisce anche che per il periodo suddetto la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle 8 alle ore 20. E a questo proposito i miei colleghi illustreranno gli emendamenti proposti al riguardo, per precisare che tra i giorni festivi non deve essere compresa la domenica e ciò per tutelare un diritto di tutti lavoratori, cancellieri e uscieri, al riposo settimanale, senza che ciò porti pregiudizio ad alcuno.

Per quanto riguarda il terzo comma, vi è da fare un rilievo di ordine linguistico. Recita il comma: « La firma degli elettori, indicante il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o dal pretore o dal giudice conciliatore, con l'indicazione del comune, nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto ». Qui sarebbe stato bene dire, nelle prime due righe del comma: « indicante il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita ». Direte che è un rilievo secondario, ma così non è. Mi permetto di far rilevare ai colleghi dell'Assemblea e al relatore che queste leggi elettorali più di tutte le altre escono dall'ambito territoriale del paese in cui sono destinate ad operare e finiscono sul tavolo di tutti gli studiosi di diritto pubblico comparato: per quale ragione una legge del Parlamento italiano deve essere sottoposto all'indagine di questi studiosi con strafalcioni quali quelli che vi sono in questo testo dell'articolo 9 ? Perché si tratta pur sempre di strafalcioni, anche se la mancanza di un articolo può apparire piccola cosa rispetto ad altri errori esistenti in questo stesso articolo.

Comunque, per seguire passo passo l'articolo, e perché non mi si dica che sono usciti dal binario fissato, aggiungerò che in questo terzo comma, oltre a questo errore di italiano consistente nel mancato impiego dell'articolo « il » prima di « cognome » e « luogo » e dell'articolo « la » prima di « data di nascita », vi è uno sbaglio anche concettuale sotto il profilo di un rispetto formale che si deve alle varie funzioni dello Stato.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERTINI

COCCO ORTU. Non si può dire, infatti: « deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o dal pretore o dal giu-

dice conciliatore » perché nella gerarchia dei valori che noi dobbiamo attribuire non alle persone fisiche, ma alle funzioni da esse esercitate, dobbiamo dire che la prima persona da indicare nell'elencazione era il pretore rappresentante del potere giudiziario; poi doveva seguire il notaio che ha funzioni pubbliche di un certo rilievo; il conciliatore inoltre doveva venire prima del segretario comunale, perché anche se esso adempie gratuitamente alla sua funzione, anche se è un volontario, è pur sempre un giudice, ha cioè questa grande responsabilità di giudicare tra altri uomini. Quindi anche sotto questo profilo l'articolo 9 nel suo terzo comma non è per noi accettabile.

Nel sesto comma, poi, vi è proprio quello che si definisce uno strafalcione che non sta in cielo né in terra, perché fin dalla terza elementare i ragazzini sanno che quando il soggetto è più di uno, il verbo va al plurale. E non si dica che si tratta di un errore di stampa, perché qui erroneamente sono al singolare il verbo e il participio. Si dice infatti: « Di tutti i candidati deve essere indicato nome, cognome, luogo e data di nascita ». Italianamente, invece, è giusto: di tutti i candidati devono essere indicati cognome, nome, luogo e data di nascita.

SERBANDINI. Perché ?

COCCO ORTU. Da un punto di vista linguistico è senz'altro più corretta la dizione cui ho precedentemente accennato.

Onorevoli colleghi, questa legge sarà esaminata da tutti gli studiosi di diritto pubblico comparato delle altre nazioni; non vorrei che si dovesse dire che il Parlamento italiano non è in grado di varare una legge che sia corretta da un punto di vista linguistico. Sarebbe certo esagerato agire come si fece ai tempi del codice penale, allorché si chiamò Ferdinando Martini per correggere le parole italiane; ritengo, tuttavia, che si debba cercare in ogni modo di evitare questi errori.

BONEA. Vorrei anche sapere a cosa si riferisce la frase « la relativa elencazione ».

COCCO ORTU. Con un certo sforzo si può capire che questa elencazione deve essere riferita solamente ai candidati.

Nello stesso errore si cade anche all'ottavo comma, là dove si dice: « con la lista dei candidati si deve presentare inoltre »; a questa frase fa seguito una lunga elencazione, e si doveva pertanto dire « si devono » anziché « si deve ». I colleghi potrebbero accusarmi di essere un pignolo, ma, a mio avviso, ripeto, errori di questo genere non sono ammissibili in un testo legislativo.

BONEA. Il legislatore dovrebbe essere rimandato a ottobre.

COCCO ORTU. Questi sono errori che a scuola verrebbero segnati con la matita blu.

Al numero 1) dell'ottavo comma, si dice: « i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione ». Con molto sforzo si può capire ciò che questa frase vuole dire; la dizione esatta dovrebbe comunque essere « che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali del loro rispettivo comune della circoscrizione ». Così com'è detto, si potrebbe comprendere che il sindaco di Roccacannuccia può attestare che un cittadino è elettore nel comune di Tre Case. Il sindaco può, a nostro avviso, dichiarare solo che un elettore è elettore nel suo comune; questo è un altro errore molto grave.

Al numero 3 dell'ottavo comma, là ove si parla del certificato di nascita, o documento equipollente, si doveva specificare cosa si intende per documento equipollente; questa, comunque, è solo una sfumatura.

La parte che mi ha creato notevoli perplessità, e che ha messo duramente alla prova la mia facoltà di capire, è il punto 4, là ove si parla di un modello di contrassegno, anche figurato. Cosa significa figurato ? Il contrassegno è sempre figurato.

BONEA. Forse significa che il contrassegno può anche essere una scultura in ceramica.

COCCO ORTU. Onorevoli colleghi, devo ripetere ancora una volta che questa legge sarà studiata anche all'estero dagli studiosi di diritto pubblico comparato, dato che leggi di questo genere vengono di solito studiate anche all'estero. Cosa s'intende, dunque, per contrassegno figurato ?

Vi è poi un'improprietà tecnica all'ultimo comma dell'articolo 9, dove si dice: « La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere la indicazione di due delegati autorizzati a designare, perso-

nalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale ». Non si tratta di persone autorizzate, ma delegate. È conferimento di un potere; è cioè un procuratore speciale con un compito particolare. Questa, sotto il profilo della proprietà di linguaggio, è l'espressione che deve essere usata in una legge e ciò mi sembra molto importante.

Adempiute tutte queste formalità (e si ritorna alla nostra censura di fondo all'articolo 9, con riferimento all'articolo 10) rimangono da fare le operazioni che sono concentrate tutte in 24 ore ma che è impossibile attuare in tale periodo.

Il testo di questa legge afferma incredibilmente che nella serata vengono comunicati ai delegati alle liste quante candidature sono state escluse, quante sono state contestate, se tutta la lista è stata esclusa e se il simbolo è stato respinto. Ma vorrei sapere dove, come e quando ciò viene comunicato. Ciò verrà forse fatto a voce, per telefono, o i presentatori della lista rimangono permanentemente a montare la guardia in attesa di conoscere le contestazioni; o è, invece, prescritto che abbiano un domicilio eletto, nel quale deve avvenire la notifica della contestazione, o del rifiuto della lista e del simbolo? Bisogna considerare infatti l'esistenza di un termine perentorio di 24 ore dall'avvenuta conoscenza per inoltrare il ricorso.

Quando l'ufficio circoscrizionale elettorale ha preso in esame tutte le liste presentate e ha impiegato tutta la giornata per controllare – prendo l'esempio dei consigli regionali con 80 candidati e 10 partiti – le posizioni di 800 candidati e di 10 liste di presentatori, con 400 firme, evidentemente la lista presa in esame prima conoscerà le contestazioni alle 14 o alle 15 del pomeriggio, mentre per le altre si arriverà alle 20, o alle 21 di sera. Dopo di ciò, in questa storta legge, si dice che alle ore 9 del giorno successivo, devono essere presentate le giustificazioni e i documenti correttivi.

DI PRIMIO, *Relatore*. Allora sono storte tutte le leggi elettorali!

COCCO ORTU. Ho già detto prima che occorre rivedere tutta la legislazione elettorale. Con tale sistema, infatti, può accadere che alle 20 di sera si dica ai delegati della lista liberale o comunista o socialista che 10 candidati, per esempio, non sono ammissibili, in quanto la data di nascita che figura sull'accettazione di candidatura non corrisponde a quella del certificato di nascita del comune o del certificato elettorale. Questi delegati hanno diritto, se esiste un errore materiale, di farlo rettificare; ma come è possibile che essi possano presentare alle 9 del giorno successivo all'ufficio circoscrizionale elettorale i documenti correttivi? Ciò è impossibile: ecco perché diciamo che la legge è sostanzialmente storta e non dà alcuna garanzia. Indubbiamente alcuni errori relativi alla non corrispondenza di date possono essere casuali, spiegabili con il lavoro vertiginoso svolto in quei giorni dagli uffici elettorali regionali. Ma, al limite, può accadere che con l'aiuto di un impiegato infedele, una data risulti spostata di uno o due giorni; e in tal caso non vi sarebbe il tempo materiale per arrivare ad una rettifica.

Queste sono le ragioni per le quali i nostri rilievi non possono essere giudicati come dettati da un motivo puramente ostruzionistico. Se avessimo avuto il tempo e il modo di presentare altri emendamenti, noi, pur fermi nella nostra opposizione a questa riforma, – per cui ci auguriamo che il Parlamento possa varare un procedimento di revisione costituzionale perché l'autonomia regionale si attui senza concedere alle regioni potestà legislativa, cioè si realizzi come un vero e proprio decentramento amministrativo – avremmo evitato questi grossi pericoli.

Per parte nostra, abbiamo avanzato osservazioni responsabili e giuste. Certo, se riuscissimo a non fare approvare questo disegno di legge, andremmo, come si suol dire, a nozze. Però, ci deve essere dato atto che i nostri rilievi sono seri, fondati e responsabili.

L'onorevole Di Primio, interrompendomi poc'anzi, ha detto che le leggi elettorali sono state sempre fatte così. Lo so bene. Questo disegno di legge elettorale è stato frettolosamente varato con il ritagliare varie norme da altre leggi elettorali. Ma allora l'esperienza ed il senso di responsabilità proprio non esistono? Tanto vale introdurre nella disciplina del traffico le stesse norme vigenti all'epoca in cui si viaggiava con il carro trainato dai buoi o in barca a vela! Lo stesso codice penale, nel caso della citazione in giudizio, assegna a chi deve comparire davanti ad un tribunale un giorno di tempo ogni 30 chilometri di percorrenza. Così, ad esempio, se una persona, abitante a Milano, dovesse comparire davanti al tribunale di Cagliari, quanto tempo dovrebbe impiegare?

Queste sono vere e proprie storture. Come la legislazione di un paese deve adeguarsi

per ciò che concerne i termini processuali, civili o penali, così analogamente deve adeguarsi per quanto riguarda i termini elettorali. Il fatto che queste cose non siano state tenute nel debito conto giustifica il nostro giudizio complessivo su questo disegno di legge, sia per le gravi storture sostanziali che attengono al concepimento del provvedimento, sia per gli strafalcioni grammaticali che sono da segnare con la matita blu. Il nostro giudizio al provvedimento in esame, è sfavorevole, quindi, in relazione sia alla superficialità della sua impostazione, sia alla faciloneria con cui si è posto mano alla sua stesura.

Con le cose che abbiamo detto, con gli emendamenti che abbiamo avuto occasione di presentare e richiamandovi quelli che avremmo voluto presentare, vi abbiamo fornito la dimostrazione della nostra volontà di far sì che queste federazioni di regioni legiferanti queste diete regionali, come le definì l'onorevole Nenni – se proprio sono destinate a diventare una realtà, siano per lo meno fatte bene. Noi vogliamo che la legge elettorale dalla quale dovrebbero scaturire i componenti dei 15 parlamentini regionali da contrapporre al Parlamento di Roma, possa garantire – per quanto ciò sia consentito dalla corruzione e dalla faziosità degli uomini – a queste regioni una classe politica dirigente responsabile, proba ed onesta, non limitata alle solite oligarchie partitiche, che usano i loro apparati per convogliare i voti in una determinata direzione e per precludere l'amministrazione della cosa pubblica a tanti uomini che nel paese vivono, operano, fanno le loro esperienze di vita, cioè i costruttori di ricchezza o i lavoratori esecutivi che pagano le imposte. Costoro sistematicamente vengono respinti ed allontanati dal governo della cosa pubblica, perché sono gli apparati di partito a formare le liste e a convogliare le preferenze. E se inseriscono nelle liste qualcuno di questi uomini, lo fanno perché lo considerano come un donatore di sangue, da schiacciare poi con il gioco delle preferenze. Si che questa è una speranza difficile da realizzare.

Devo dire ai colleghi di tutte le altre parti politiche che non hanno esperienza parlamentare della Sardegna (ormai sono anni che nella mia isola va operando la regione autonoma, la quale ha bruciato tutte le illusioni di quelli che l'avevano voluta e che li porta a pentirsi di tanti errori commessi): non si illudano i colleghi delle altre regioni italiane che le cose andranno diversamente ! L'appuntamento sarà, se queste malaugurate regioni si faranno, alla fine delle prime legislature regionali delle 15 regioni. Vedremo dopo cinque anni, dopo avere diretto gli assessorati (distributori di posti, di favori e di milioni) e presieduto giunte composte da democristiani e soci minori, quanti candidati troveranno per le elezioni successive i partiti che avranno, in quei cinque anni, angariato e calpestato i diritti e le aspettative dei cittadini. Vedremo nelle regioni nelle quali immancabilmente vi saranno giunte comuniste e socialiste e tutti gli assessorati, gli erogatori di posti, di favori e di milioni saranno stati per cinque anni in mano loro, quanti candidati troveranno per le loro liste altri partiti ! E così via via accadrà di legislatura in legislatura, come oggi accade in Sardegna. Un partito che non è stato per 15 anni nelle giunte a dilapidare miliardi (con i vari assessorati all'assistenza, al turismo o attraverso i contributi all'agricoltura dati con il sistema delle clientele), vada a vedere se trova i candidati ! Troverà uomini con le lagrime agli occhi che gli diranno: onorevole, io sono delle sue stesse idee, ma dovendo avere questo contributo per il fattore, non posso accettare di essere iscritto in questa lista altrimenti non me lo danno. È successo a me, l'altro giorno, un episodio del genere nel comune di Quartu Sant'Elena: una maestra che aveva accettato di far parte di una lista ha chiesto di essere cancellata perché, diversamente, non le avrebbero dato il posto di maestra, ed ella non era neanche di ruolo.

Datele le regioni in mano a questa classe politica dirigente faziosa, discriminatrice e, chiunque sarà al governo di queste regioni (se in Emilia, in Toscana o in Umbria saranno i socialisti e i comunisti) andrete voi a trovarli, di elezione in elezione, i nuovi candidati; se saranno democristiani con i loro soci minori andranno gli altri a trovarli i candidati ! Si continuerà allora in questo Parlamento e nelle piazze d'Italia a gridare ipocritamente democrazia e libertà, mentre la democrazia e la libertà saranno morte nel cuore degli italiani che non vi crederanno più; saranno dei fantasmi ai quali si brucierà incenso ipocrita perché la democrazia muore veramente quando un uomo non è più libero, sotto il ricatto del posto e del pane, di dare il voto per l'idea nella qual crede, per la scelta politica che ha fatto secondo la sua ragione e e la sua coscienza. Anche per questo noi ci battiamo contro questa vostra sciagurata riforma facendo, da partito responsabile, quel che possiamo fare perché questa riforma sia meno fallace e più seria e responsabile possibile. (*Applausi*).

D'AMORE. Chiedo di parlare sul complesso dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò breve perché non tenterò di riprendere argomenti già trattati e sarebbe d'altra parte enormemente difficile presentare osservazioni diverse, nuove, parlando dopo gli onorevoli Nicosia e Cocco Ortu che hanno fatto una panoramica su tutta la normativa di questo articolo.

Siamo impegnati anche stamattina, come ieri, nella discussione di un articolo strettamente tecnico che non permette digressioni di natura politica e che impone la limitazione delle discussioni (che diventano pertanto aride) esclusivamente al tecnicismo legislativo.

Siamo con questo articolo ancora nelle disposizioni preparatorie del procedimento elettorale, cioè in quello che la dottrina, sintetizzando, indica come procedimento periodico per differenziarlo dagli organi che permanentemente assistono alle operazioni elettorali o le sorvegliano. Siamo, cioè, nell'indicazione di quegli organi del procedimento elettorale che vengono specificamente costituiti in previsione del fatto elettorale e dopo che siano stati indetti i comizi elettorali.

La prima osservazione che va fatta a proposito di questo articolo è, a mio modo di vedere, che esso sanziona in via definitiva che le elezioni vengano fatte per scrutinio di lista a rappresentanza proporzionale. Tutti coloro (e non sono mancati nel corso della discussione generale) che, non per nostalgia delle passate leggi elettorali in generale e di quelle prefasciste in particolare, ma per un intimo convincimento ben ritengono che lo scrutinio di lista, pur provocando degli indiscutibili vantaggi alla democrazia italiana per avere sostituito il collegio uninominale, ha d'altra parte, accentuato certi fenomeni che sono il male della democrazia in generale e della democrazia moderna in modo particolare, sono da questo articolo 9 definitivamente sbaragliati.

Io non mi permetterò in questa sede, discutendosi dell'articolo 9, di riproporre alla attenzione della Camera la necessità o l'utilità di sostituire la lista con un solo candidato, perché non è più la sede nella quale questa discussione sia possibile; desidero, però, sottolineare quanti inconvenienti questa espressione « lista » comporta e come vengano, attraverso questa concezione della lista, particolarmente accentuati certi difetti che sono dell'uomo e che si riverberano pertanto più accentuatamente nella lotta politica.

Vero è che, stando alle indicazioni contenute nel corpo dell'articolo, ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel collegio e che questa lista deve contenere anche la numerazione di tutti quanti i candidati. È certo che questi candidati che diventano dei numeri e che – salvo rarissimi e nobilissimi casi – sono costretti assai di frequente non soltanto alla battaglia elettorale nei confronti degli avversari, spesso duri e faziosi, ma sono costretti anche a guardarsi nel corso della campagna elettorale, da tutti coloro che si usa chiamare compagni di lista e che – difetto dell'uomo che si riverbera in maniera violenta e veemente nel fatto elettorale – costituiscono uno dei fenomeni meno nobili che intristiscono tutte le democrazie rette da un sistema elettorale a scrutinio di lista. Vi è una numerazione la cui paternità viene attribuita ai presentatori dopo che nella fucina dei partiti si è stabilito chi debba essere il capolista e si è determinata la numerazione da seguire (si è stabilito cioè se si debba adottare il criterio alfabetico o quelle delle cariche che si sono ricoperte o si ricoprono o quello della autorità dei nomi); paternità che, in realtà, non appartiene certamente ai presentatori. Inoltre, assai di frequente, avviene che addirittura la presentazione dell eliste venga compiuta senza l'elenco dei candidati, perché probabilmente quando comincia l'operazione di raccolta non è ancora sedata nelle segreterie dei partiti la battaglia per la indicazione numerica o, in qualche caso limite, non sono state completate le liste stesse. Ma, tant'è, noi abbiamo scelto lo scrutinio di lista a rappresentanza proporzionale, e ovviamente non è questa la sede per stabilire se sia più utile lo scrutinio di lista o non invece un ritorno più moralizzatore al collegio uninominale.

A mio avviso, inoltre, che anche nel collegio uninominale la sostituzione di un solo nome alla lista non comporterebbe l'eliminazione della influenza dei partiti nella vita politica nazionale, perché i partiti rimarrebbero i protagonisti delle battaglie politiche e quindi della battaglia elettorale, in quanto non vi potrebbe essere un candidato in sede di collegio uninominale, e soprattutto in essa, che sia di una statura così gigantesca da poter affrontare senza l'appoggio del partito il cimento elettorale.

Il primo comma dell'articolo 9 stabilisce: « Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentati alla cancelleria del tri-

bunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedenti quello della votazione ». Mi permetto di affermare – e ciò è stato ampiamente osservato nel corso della discussione generale e della discussione sugli articoli precedenti – che non stiamo facendo, come legislatori, opera meritoria se ci permettiamo di ritenere che il termine per la campagna elettorale possa essere indicato prima ancora di precisare quali saranno le funzioni specifiche della regione nell'ipotesi che si arrivi alla costituzione degli enti regionali a statuto ordinario.

E cioè: se la regione ha una caratterizzazione strettamente amministrativa, può darsi che sia sufficiente un periodo di tempo più limitato, sia agli effetti della preparazione delle liste, sia agli effetti della loro presentazione, sia – infine – agli effetti del tempo utile per lo svolgimento dei comizi elettorali.

Se invece le regioni avranno un carattere più accentuatamente politico – cosa non improbabile –, cioè, se avranno delle funzioni che addirittura invadranno il terreno delle funzioni attualmente riservate all'organizzazione statale, e nella sua triplice ripartizione, allora può darsi che sia necessario un lasso di tempo più lungo, ai fini anche di chiarire ulteriormente al corpo elettorale tutto quanto il fenomeno strettamente legato alla battaglia delle regioni.

Si aggiunge, in detto articolo, che per essere in condizione di poter ricevere le liste dei candidati, la cancelleria del tribunale deve rimanere aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Non credo che questo eccesso di zelo, concretizzato nell'obbligo di tenere aperta anche nei giorni festivi la cancelleria del tribunale, 40 giorni prima delle elezioni, sia dimostrativo del modo pensoso col quale il legislatore si preoccupa del fenomeno elettorale. È perfettamente inutile ed illogica e non risponde ad una reale necessità, la previsione di tenere aperti gli uffici anche nei giorni festivi 40 giorni prima delle elezioni; e questa inutilità rivela, a mio modesto avviso, come chi ha predisposto questo disegno di legge, e questo articolo in particolare, si sia preoccupato molto di cose di nessun rilievo, mentre si è lasciato sfuggire, invece, errori di enunciazione e disciplina che, sia sul terreno logico, sia su quello pratico, sono invece di rilevantissima portata.

Passiamo al secondo capoverso: « Le liste devono essere presentate da non meno di 400 e da non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della circoscrizione ». È stato rilevato che questa rigidità, questa univocità nella indicazione del numero di firme – come si dice in termini correnti mentre la legge dice « di elettori » – non aveva e non ha più ragione di esistere. E si sono portati a sostegno di questa tesi, di questa censura alla legge, degli argomenti che hanno un peso enorme. Io mi permetto di aderire alla tesi di coloro che sostengono la necessità di stabilire una proporzionalità, tra collegio e collegio, nel numero dei presentatori per le liste elettorali nei comuni della circoscrizione. Proporzionalità che si è resa e si rende fortemente necessaria in relazione ad infiniti problemi, ed in particolare in relazione al fatto che l'Italia presenta profonde diversità, dovute sia a situazioni geografiche, sia ad aspetti di altra natura. Raccogliere 400 o 600 firme a Milano è cosa assai più agevole di quanto non sia il raccoglierle ad Avellino o in altro capoluogo meridionale, od anche nel centro e nel nord d'Italia, perché gli agglomerati urbani presentano profonde differenze.

D'altra parte, la necessità di stabilire un numero proporzionale di presentatori mi sembra derivare addirittura dall'articolo 2 del provvedimento, il quale recita: « Il consiglio regioale è composto: di 80 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti; di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti; di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti; di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti; e di 30 membri nelle altre regioni ».

Esiste, dunque, una differenza quantitativa tra regione e regione, che varia dai 30 agli 80 membri in relazione al numero degli abitanti elettori iscritti in quella determinata circoscrizione. Dunque, probabilmente questo aspetto del problema è sfuggito al legislatore, oppure non si è ritenuto necessario approfondirlo sotto questo profilo; oppure, ancora, non è stata richiamata su questo aspetto l'attenzione particolare di chi ha redatto questa disposizione di legge. Sostenere che occorre lo stesso numero di presentatori, si tratti di un consiglio regionale con 60 membri, oppure di un consiglio regionale con 30 membri non è esatto. Come dicevamo in principio, non si può travasare tutta l'Italia in un'unica disposizione legislativa, senza tener conto della profonda difformità tra le nostre province e tra le nostre future regioni.

Ma vi è un altro argomento che milita a favore della proporzionaltà del numero dei presentatori delle liste. È noto che la presentazione delle liste è un fenomeno di grande rilevanza, che ha già interessato non solo il diritto elettorale, ma anche quello civile, quello penale e il diritto processuale, perché vi sono stati casi di deferimento all'autorità giudiziaria in sede civile e penale, per la cognizione di determinate situazioni particolari o addirittura per le cognizioni di determinate figure di reato.

Quindi si tratta di un fatto estremamente importante.

Purtroppo, in un paese come il nostro, il candidato, il presentatore di una lista, deve superare infinite barriere che, in una democrazia malata come quella italiana, irretiscono assai spesso ogni libera espressione nel campo delle pubbliche mansioni. Il candidato e il presentatore di lista devono superare la ritrosia dei cittadini e quella sorta di pigrizia degli italiani nei confronti della realtà elettorale che dà luogo a forme di assenteismo. Vi è d'altra parte una profonda differenza di mentalità tra le province del nord e quelle del sud, tra i grandi centri urbani e i piccoli comuni.

Questo fenomeno non interessa soltanto i partiti o le liste della cosiddetta opposizione (il riferimento vale soltanto in relazione all'attuale struttura del Governo nazionale, mentre è ancora troppo presto per parlare di maggioranze o di minoranze in consigli regionali ancora da costituire); interessa anche i maggiori partiti. Mi risulta che un partito di maggioranza ha incontrato serie difficoltà, in sede di elezioni comunali, nel reperire le firme necessarie per la presentazione della propria lista. Ciò perché, soprattutto in alcune regioni, gli italiani vedono il fenomeno elettorale soprattutto in chiave emotiva, essenzialmente come fatto di passione politica. Ora quando si è nella fase della presentazione delle liste la campagna elettorale non è entrata ancora nel vivo e non si sono quindi messi ancora in moto quei propellenti psicologici che costituiscono il maggiore stimolo alla partecipazione attiva alla battaglia politica.

Nel terzo comma dell'articolo 9 si dettano norme circa la autenticazione delle firme degli elettori. A questo riguardo mi sia consentito muovere alcuni rilievi al sistema seguito in Italia per l'autenticazione delle firme (consacrato del resto non soltanto in questa, ma in tutte le leggi elettorali), sistema che si basa su ragioni a mio avviso del tutto destituite di fondamento. Come mai è possibile a un procuratore legale autenticare il mandato, la cosiddetta procura, che il cliente gli rassegna al fine di iniziare un giudizio o di iniziare una procedura, e non è possibile, invece, a determinate persone autenticare le firme che devono accompagnare una lista di candidati? Mi si domanderà quali potrebbero essere eventualmente queste persone. La risposta è semplice: noi abbiamo molto spesso – è un difetto nazionale – la capacità di distruggere delle cose tramandateci dal passato che sono utili alla vita del paese e di conservarne altre. È più utile togliere la ruggine e la polvere che il tempo raccoglie su determinati meccanismi legislativi (nel caso specifico sulle leggi elettorali) anziché guardare a quanto costituisce soltanto illusioni programmatiche e innovative. Molto spesso la fantasia innovatrice degli italiani è limitata a determinati *cliché* e non riesce a riportare le vecchie leggi nella modernità della vita civile. Ritengo che le firme dovrebbero essere autenticate senza dover disturbare un notaio o un segretario comunale o un giudice conciliatore. Non so con quali criteri siano scelti i giudici conciliatori nelle province che non conosco; so però come vengono scelti nella provincia nella quale ho la fortuna di vivere e di operare; posso quindi affermare che affidare al giudice conciliatore, solo perché tale, la possibilità di autenticare le firme (possibilità che è sottratta a coloro che sono indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo) mi sembra eccessivo.

L'ultimo capoverso dell'articolo 9 prevede « due delegati autorizzati a designare personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate, con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio o presso ogni ufficio centrale circoscrizionale ». Costoro dovrebbero essere, a mio modesto avviso, autorizzati anche a dichiarare autentiche le firme dei presentatori. Quale utilità ricaveremmo da ciò? In primo luogo sarebbe certamente garantito uno snellimento nella preparazione delle liste, senza per altro incidere né sul sistema né sulle garanzie del sistema attualmente in vigore per le elezioni del Parlamento e dei consigli provinciali e comunali. Infatti la garanzia che eventualmente dà il notaio o il segretario comunale o il pretore o il giudice conciliatore è in senso assoluto mantenuta dai due presentatori, i quali sono, insieme con i candidati, due designati di coloro che sorvegliano il fenomeno elettorale, cioè dei partiti. Diamo ai partiti la possibilità di indicare i candidati, cioè i protagonisti della battaglia elettorale, diamo ai partiti la possibilità di indicare i de-

legati ma non diamo ai delegati la possibilità di autenticare le firme dei presentatori, quando, poi, hanno incombenze di estrema importanza, come quella di depositare le liste: fatto di grosso rilievo, che avrebbe, in quel caso particolare, un riflesso patrimoniale immenso. A volte gli avversari pagherebbero qualsiasi prezzo perché, ad esempio, una determinata lista o un gruppo di liste non venissero presentate. Ciò significa che i presentatori sono persone che ispirano, e sanno ispirare, una notevole fiducia. Allora, assimiliamo questo profilo a quello, già previsto nella legislazione di base, del procuratore legale che dichiara autentica la firma del cliente al momento della presentazione di un atto giudiziario. Anche sotto questo aspetto, faremo opera meritoria.

Si ricorre ai notai, e si ritiene di avere raggiunto il massimo di garanzia. Ma ciò non è vero. L'uomo che modestamente parla è vissuto in uno studio notarile, poiché è figlio di notaio, e ha visto da vicino come si svolge la presentazione delle liste. Compaiono nello studio del notaio (quando quest'ultimo è così serio e pignolo da pretendere la presenza agli effetti della firma) persone che il notaio non conosce. Di qui nasce la necessità di ricorrere a dei fidefacenti. Quindi, che, per ipotesi, lo onorevole Milia o D'Amore o Almirante abbiano sottoscritto l'atto di presentazione, non lo attesta il notaio, bensì il fidefacente, che gli assicura: signor notaio, le posso assicurare che questa persona è veramente l'onorevole Milia, o D'Amore o Almirante. Dunque, le garanzie sono soltanto apparenti e formali. Il legislatore, ad un certo momento, per una specie di ozio mentale, si nasconde dietro le grosse enunciazioni, senza per altro rendersi conto se dietro queste ultime vi sia una garanzia assolutamente seria o soltanto formale. Quindi, secondo il sistema da me indicato, si otterrebbe lo snellimento della presentazione delle liste, impedendo nello stesso tempo che i presentatori siano costretti ad inutili spese e perdite di tempo per superare sbarramenti notevoli.

Il comma successivo recita: « Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati ». Su questo punto siamo d'accordo, anche se sofisticando – per chi eventualmente ami in senso assoluto la precisione, spinta fino all'esasperazione del dettaglio – si potrebbero avanzare delle riserve, perché nel momento in cui noi abbiamo, per così dire, codificato determinate formule di Governo, fino al punto da ritenerle irreversibili e quindi definitive nello schieramento nazionale, si è autorizzati a ritenere che anche il presentatore della lista dinanzi alla formula irreversibile possa attuare una presentazione di liste che resti all'interno di questa formula: cioè, a mio modo di vedere, non si può inibire all'elettorato di presentare una lista socialista e una lista democristiana al fine di sostenere, in sede di presentazione di liste, il principio, che non è soltanto politico – come potrebbe essere ampiamente dimostrato – della coalizione tra le liste e quindi tra i candidati.

Ma l'aspetto che volevo, in particolare, denunziare alla Camera è questo: quando si dice che nessun elettore può sottoscrivere più di una lista, si pone un divieto. Ma che cosa discende da questo divieto? Nella norma all'indicazione imperativa segue la sanzione. Ora, qual è nel caso specifico la sanzione? Una sanzione penale quale è prevista nelle ultime disposizioni a carico dell'elettore il quale si sia permesso di sottoscrivere due liste, ma non è tutto. Interessa certamente la moralità dell'elettorato, ma in questo momento quello che interessa in particolare è stabilire l'interesse di coloro che sono collegati al fenomeno elettorale, interesse che non è solo dei candidati dei partiti, ma di tutto il complesso della comunità nazionale, la quale è interessata alla serietà e alla correttezza del fatto elettorale.

Quali sono, dunque, le sanzioni che ne discendono? Potrebbe addirittura verificarsi il caso che quella determinata lista o quelle determinate liste venissero dichiarate decadute. Ma questo è enorme! Noi avremmo una novità assoluta nel campo del diritto amministrativo, cioè un determinato atto risulterebbe viziato per una volontà estranea a colui che dell'atto è protagonista o destinatario. Come fanno i partiti o i candidati o gli altri organi interessati alla preparazione elettorale, alle operazioni elettorali – che sono, come si diceva per l'articolo 8, le più alte cariche dello Stato, perché vanno fino agli organi giudiziari – a conoscere se un determinato sottoscrittore infedele, mentendo, ha nascosto di avere già posto la propria firma ad un'altra lista? Sì, anche qui c'è la possibilità di trovare la giustificazione; si dirà: sarà cautela dei candidati o dei partiti rivolgere la propria sollecitazione nella raccolta di queste firme a persone di particolare statura. Ma questo non significa assolutamente niente, perché l'opinione che possiamo avere resta sempre un'opinione soggettiva; la conoscenza che noi possiamo avere degli altri è assai spesso superficiale. E qui, onorevoli colleghi, è necessario guardare la situazione in termini assolutamen-

te obiettivi. Non è possibile pensare che il più capace debba preoccuparsi della presentazione delle liste, mentre altri non potrebbero occuparsi di ciò, dato che si tratta di una funzione strettamente meccanica.

Il successivo comma riguarda il numero dei candidati per ciascuna lista, numero che non deve essere superiore al numero dei consiglieri da eleggere, e che non deve essere inferiore a un terzo del numero complessivo. Che il numero debba essere non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (vi potrei ripetere quanto è stato detto in precedenza a proposito delle liste, ma preferisco non tediare i colleghi), è logico, perché una soluzione diversa sarebbe assurda; noi non possiamo però condividere, e oserei dire non dobbiamo condividere, il fatto che non possono presentarsi liste con un numero di candidati inferiore a un terzo del numero complessivo. Perché si è scelto proprio questo limite, e non, ad esempio, il limite di un quinto dei candidati? Perché si vuole impedire una manifestazione di volontà di un piccolo gruppo che voglia presentarsi con la certezza di non poter raccogliere un numero di suffragi superiore ad una determinata frazione aritmetica del corpo elettorale? Perché impedire di presentare solo un limitato numero di candidati?

Mi permetto di far rilevare, signor Presidente, che non sto facendo alcun accenno politico, limitandomi agli aspetti tecnici della norma. Altri potrebbero osservare che sarà facile superare il numero di un terzo a chi potrà usufruire dell'appoggio e della protezione del Governo, mentre sarà più difficile per gli altri raggiungere tale numero. Ma non è questo l'aspetto che intendo sottolineare; intendo invece sottolineare un aspetto che oserei definire più importante per chi crede alla necessità di mantenere dignitosi la pubblica funzione ed il mandato elettorale. Quando noi avremo messo in moto in tutta Italia il meccanismo delle elezioni, sia per i comuni, sia per le province sia per le regioni, ammesso sempre che queste elezioni si svolgano contemporaneamente come prevede questo provvedimento; quando, cioè, avremo completato la lista comunale, provinciale e regionale, dove andremo a trovare (e non mi riferisco al mio piccolo gruppo politico, ma a tutti gli altri) i candidati che eventualmente diano garanzia di preparazione di sensibilità, di serietà, necessarie per non degradare il sistema e il prestigio delle nostre istituzioni?

Sono monarchico, e ho interesse a che le istituzioni del mio paese mantengano il più alto prestigio possibile. È il paese nel quale vivo: esso costituisce l'avvenire mio e di coloro i quali dopo di me continueranno a vivere nella moralità dei princìpi che io, modestamente, ritengo seguire.

Ora il fenomeno della tutela della dignità strettamente elettorale deve preoccupare l'elettorato italiano. Non si comprende, infatti, perché sia sorta la necessità di dover completare per forza determinate liste con il numero non inferiore ad un terzo. Si dovrà, dunque, ricordare ai cosiddetti arrotondamenti, ai riempitivi. Perché dobbiamo porre l'elettore italiano nella necessità di dover mettere, per esempio, il nome dell'onorevole Pertini accanto ad un nome di ripiego, scelto all'ultimo momento esclusivamente come riempitivo di lista?

Non faccio alcun riferimento, signor Presidente, alle difficoltà che eventualmente può avere una lista, che sia appoggiata da lei, a ritrovare, per esempio, mille candidati di grande rilievo. Ma intendevo riferirmi solo alla necessità che dei poveri diavoli vengano, eventualmente per ragioni di ripiego, per motivi indipendenti del tutto dalla loro volontà, trascritti nella lista elettorale, solo per far piacere a qualcuno, senza nessun convincimento. Tutto questo non dovrebbe accadere in un paese come il nostro, in cui vi è l'esigenza di richiamare l'attenzione degli italiani sulla serietà del fatto elettorale. Non vi è alcun motivo particolare perché ciò debba accadere; infatti non si può andare al di sotto del terzo nel numero dei candidati componenti la lista.

Continua nel comma successivo l'articolo 9: « Nessun candidato può essere compreso in più di una lista della stessa circoscrizione né può accettare la candidatura in più di una circoscrizione ». A questo punto, mi permetto di domandare ai colleghi più esperti di me quale sia in questo caso la circoscrizione, perché ho l'impressione che la circoscrizione non sia stata affatto delimitata, per lo meno nel momento in cui la Commissione ha esaminato questo disegno di legge.

Ma come è possibile, senza aver prima definito quali siano le circoscrizioni, impedire la presentazione di una candidatura in più di una circoscrizione? Facciamo un'ipotesi: se due circoscrizioni vengono a trovarsi nell'interno della stessa provincia (potrebbe verificarsi anche questo caso) o per lo meno di una provincia delimitata da un confine innaturale, si arriverebbe all'assurdo di impedire ad un candidato di presentarsi in due circoscrizioni della sua stessa provincia. Questo è davvero assurdo. Sono cose che capitano quando i fi-

gli nascono prima dei padri, cioè quando si concepisce qualcosa di mostruoso, contro natura.

In questo modo si costruisce sul nulla, cioè sul terreno della fantasia; si legifera senza una legge base, correndo il rischio di arrivare a conseguenze che i giuristi chiamano mostruose.

Viene poi l'autentico gioiello costituito dalla dizione contenuta nell'articolo 9: « La candidatura della stessa persona in più di una circoscrizione importa la nullità dell'elezione ». A parte il fatto che non è detto se la nullità investe l'elezione del candidato o tutta la lista, vi sono rilievi di estrema importanza da fare. Evidentemente stiamo predisponendo molto lavoro per il contenzioso elettorale di domani, qualora questa norma dovesse restare così com'è.

Una prima discrasia veramente macroscopica, che, come si dice nel linguaggio forense, dovrebbe essere presa con le pinze, balza subito evidente.

Nell'articolo 9 cioè si prevede la nullità della elezione mentre negli articoli precedenti questo stesso caso è stato previsto come causa di incompatibilità.

PRESIDENTE. Interrompere è una cosa che mi è sempre spiacevole, ma ella nel suo esordio ha detto che sarebbe stato breve. Credevo che fosse un proposito che avrebbe mantenuto.

D'AMORE. Ho parlato di brevità esprimendo un concetto relativo. Sarò breve in relazione, per esempio, all'intervento del collega Nicosia.

PRESIDENTE. Glielo ho ricordato perché credevo che ella avesse voluto fissare un termine a se stesso. Comunque continui pure.

D'AMORE. Purtroppo è l'aridità della materia che rende ancor più pesante la discussione. Comunque, signor Presidente, questo aspetto del problema andava veramente sottolineato. Se quindi sono state allungate esasperatamente le nostre discussioni, ciò è avvenuto proprio perché era necessaria una chiarificazione, essendoci, sotto questo profilo, una vera e propria forma suicida, mi permetterei di dire, di enunciazione legislativa. Si è parlato infatti di nullità della elezione senza peraltro stabilire, come è stato osservato, chi eventualmente possa e debba proclamare questa nullità, soprattutto per un caso per il quale è stata prevista in precedenza la incompatibilità.

Ella, signor Presidente, mi insegna che la nullità della elezione è una sanzione diversa da quella prevista per la incompatibilità. Per la incompatibilità, infatti, è prevista la opzione, cosa non concepibile nel caso in cui sia invece prevista, come sanzione legislativa, la nullità della elezione.

Si potrebbe prevedere anche un aspetto paragiuridico, etico, morale della questione. Qui si dichiarerebbe addirittura la nullità della elezione di un candidato il quale sia stato eletto tre volte.

Qual'è il difetto? Lo abbiamo indicato in sede di discussione dell'articolo 5: la mancanza di un controllo preventivo che non si limiti all'esame dei casi di illegittimità della candidatura, ma che si estenda anche all'esame dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e, nel caso specifico, di nullità. E tutto questo al fine di evitare che le cause di inammissibilità diventino operative dopo le elezioni, che le cause di incompatibilità non eliminino determinate presenze nel fatto elettorale, quando le cause di incompatibilità esistevano già prima (con correlativa necessità di sanare successivamente); e infine per ottenere una migliore chiarezza legislativa.

L'articolo 9 afferma poi che con la lista dei candidati « si deve presentare inoltre... », e fa un elenco di certificati e documentazioni. Io non mi interesso in modo particolare di filologia, però avverto la stonatura sintattica di questa espressione, perché nel linguaggio corretto occorre dire: « si devono presentare ». Ma questo è semplicemente un discorso formale e quel che interessa è l'aspetto sostanziale. È prescritto dunque che i certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, debbano essere rilasciati dai sindaci: e allora anche qui viene a crearsi una notevole confusione, soprattutto in sede di esegesi dell'articolo, perché pare che questo specifico richiamo al sindaco sia fatto proprio alla persona e non si tiene conto che eventualmente il sindaco può aver dato una delega.

Ma, venendo alla sostanza, è proprio necessario questo certificato o non basterebbe forse una telefonata?

Ed ora, signor Presidente, accogliendo il suo cortese invito, chiudo il mio intervento con un'ultima osservazione: questi documenti che debbono essere presentati costituiscono una condizione di ammissibilità delle candidature o sono soltanto il presupposto delle candidature? Che l'iscrizione nelle liste elettorali sia condizione di ammissibilità dei presentatori, non v'è dubbio e ciò è sancito anche negli articoli che ho prima richiamato; ma che la presentazione non debba essere consi-

derata una condizione di ammissibilità bensì soltanto un presupposto della presentazione della candidatura, mi pare che ugualmente non dovrebbe prestare il fianco a dubbi di sorta. Onde non si spiega la rigidità « a saracinesca » dei termini per cui non può essere eventualmente sanata la mancata presentazione dei documenti. In verità nell'articolo 10 si parla della possibilità di presentare nuovi documenti, ma non si precisa quali documenti possano considerarsi nuovi al riguardo e si lascia alla incertezza interpretativa di chi, nella congestione del periodo elettorale, non può avere la possibilità di giudicare serenamente il compito di stabilirlo. In tal modo si verificano casi quasi paradossali: in un collegio di Bari è stata esclusa la candidatura di un deputato « in carica » perché non aveva esibito un documento (non ricordo bene se si trattasse del certificato di nascita o di quello di iscrizione nelle liste elettorali) con un'interpretazione quanto mai rigida, quando invece un deputato per essere eletto deve possedere determinati requisiti che i documenti dovrebbero solo dimostrare.

In sostanza, ci troviamo di fronte ad una legge che, mentre pretende di innovare la vita italiana attraverso la istituzione delle regioni, rende invece un vieto tributo ai sedimenti passivi del nostro paese. Noi riteniamo invece che la dignità del Parlamento e il prestigio delle istituzioni aumenteranno quando non soltanto gli interpreti della legge, ma tutto l'elettorato italiano si saranno convinti che il legislatore è in grado di dare al paese leggi non solo giuste ma chiare. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

«*Al primo comma sostituire la parola:* quarantesimo, *con la parola*: trentesimo, *e la parola*: venticinquesimo, *con la parola*: ventunesimo ».

9. 1. Botta, Goehring, Giomo, Cantalupo, Malagodi, Taverna, Trombetta, Zincone, La Spada, Demarchi.

A questo emendamento principale sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire la parola: trentesimo, *con la parola*: ventinovesimo, *e la parola*: ventunesimo, *con la parola*: ventisettesimo.

0. 9. 1. [b] Cottone, Giomo, Bozzi, Ferioli, Cocco Ortu, Pierangeli, Bignardi, La Spada, Palazzolo, Leopardi Dittaiuti.

Sostituire la parola: trentesimo, *con la parola*: ventottesimo, *e la parola*: ventunesimo, *con la parola*: ventiseiesimo.

0. 9. 1. [c] Cottone, Giomo, Bozzi, Ferioli, Cocco Ortu, Pierangeli, Bignardi, La Spada, Palazzolo, Leopardi Dittaiuti.

Sostituire la parola: trentesimo, *con la parola*: ventisettesimo, *e la parola*: ventunesimo, *con la parola*: venticinquesimo.

0. 9. 1. [d] Cottone, Giomo, Bozzi, Ferioli, Cocco Ortu, Pierangeli, Bignardi, La Spada, Palazzolo, Leopardi Dittaiuti.

Sostituire la parola: trentesimo, *con la parola*: ventiseiesimo, *e la parola*: ventunesimo, *con la parola*: ventiquattresimo.

0. 9. 1. [e] Cottone, Giomo, Bozzi, Ferioli, Cocco Ortu, Pierangeli, Bignardi, La Spada, Palazzolo, Leopardi Dittaiuti.

Sostituire la parola: trentesimo, *con la parola*: venticinquesimo, *e la parola*: ventunesimo, *con la parola*: ventitreesimo.

0. 9. 1. [f] Cottone, Giomo, Bozzi, Ferioli, Cocco Ortu, Pierangeli, Bignardi, La Spada, Palazzolo, Leopardi Dittaiuti.

Sostituire la parola: trentesimo, *con la parola*: ventiquattresimo, *e la parola*: ventunesimo, *con la parola*: ventiduesimo.

0. 9. 1. [g] Cottone, Giomo, Bozzi, Ferioli, Cocco Ortu, Pierangeli, Bignardi, La Spada, Palazzolo, Leopardi Dittaiuti.

Sostituire la parola: trentesimo, *con la parola*: ventitreesimo.

0. 9. 1. [h] Cottone, Giomo, Bozzi, Ferioli, Cocco Ortu, Pierangeli, Bignardi, La Spada, Palazzolo, Leopardi Dittaiuti.

Sostituire la parola: trentesimo, *con la parola*: ventiduesimo, *e la parola*: ventunesimo, *con la parola*: ventesimo.

0. 9. 1. [i] Cottone, Giomo, Bozzi, Ferioli, Cocco Ortu, Pierangeli, Bignardi, La Spada, Palazzolo, Leopardi Dittaiuti.

Sostituire la parola: trentesimo, *con la parola*: ventunesimo, *e la parola*: ventunesimo, *con la parola*: diciannovesimo.

0. 9. 1. [l] Cottone, Giomo, Bozzi, Ferioli, Cocco Ortu, Pierangeli, Bignardi, La Spada, Palazzolo, Leopardi Dittaiuti.

Sostituire la parola: trentesimo, *con la parola*: ventesimo, *e la parola*: ventunesimo, *con la parola*: diciottesimo.

0. 9. 1. [m] **Bozzi, Bignardi, Malagodi, Pierangeli, Alpino, Cassandro, Botta, Cottone, Cantalupo, Demarchi, Ferioli.**

BONEA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONEA. L'emendamento principale liberale all'articolo 9 intende modificare i termini per la campagna elettorale. Il primo comma dell'articolo in esame dispone: « Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedenti quello della votazione;... ». Il nostro emendamento propone di sostituire la parola: « quarantesimo » con la parola « trentesimo » e la parola: « venticinquesimo » con la parola « ventunesimo ». A questo emendamento sono stati presentati vari subemendamenti tendenti a sostituire la parola: « trentesimo » con la parola « ventinovesimo » e la parola « ventunesimo » con la parola « ventisettesimo » e così via, fino a giungere all'ultimo: sostituire la parola « trentesimo » con « ventesimo » e la parola « ventunesimo » con « diciottesimo ».

Non si tratta di una estrazione dei numeri del lotto, come potrebbe sembrare a chi non avesse letto l'articolo 9 (e credo che dei presenti non ci sia alcuno che non lo abbia letto, ma dei colleghi assenti può darsi che una parte lo ignori). Bisogna tenere in considerazione l'esperienza che si è fatta in questi anni, in cui si sono svolte diverse elezioni a carattere politico ed amministrativo nel territorio nazionale, in quello regionale e in quello provinciale e comunale, si tratta anche di tener presenti sollecitazioni che poi si sono risolte in presentazioni di progetti di legge da parte di alcuni senatori. Si tratta, infine, di tenere in considerazione l'esperienza fatta da altre nazioni europee ed extraeuropee.

Gli estensori di questo disegno di legge, oltre a formularlo in modo deplorevole sul piano giuridico, scorretto in moltissimi periodi e curialesco – ma di una curialità fredda e distaccata che farebbe sorridere gli studiosi di leggi comparate ciò che non sembra preoccupare la maggioranza che ha voluto questo provvedimento per sodisfare suoi precisi scopi politici –, gli estensori, dicevo, non hanno tenuto presente l'esperienza, né i fatti culturali, né la legislazione comparata, né ciò che accade nell'altra aula del Parlamento italiano.

CRUCIANI. Permette, signor Presidente, che ponga una domanda all'onorevole Bonea ?

PRESIDENTE. Non ho difficoltà a consentirglielo, in via eccezionale, se la cosa può servire di costruttivo chiarimento.

CRUCIANI. Siccome l'onorevole Bonea è maestro di queste cose, e ha anche fatto un richiamo alla logica, gli pongo una domanda. Noi ci troviamo a discutere l'articolo 9. Ad un certo punto sorge una questione che potrebbe essere risolta anche dal signor Presidente. Cioè l'articolo 9, al punto 3) (pagina 11 dello stampato) prevede la presentazione di un certificato di nascita, o documento equipollente, ed il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione di ciascuno candidato.

All'articolo 7 noi abbiamo stabilito che un cittadino può essere candidato al di fuori della propria circoscrizione.

Questi i termini del problema: all'articolo 7 si stabilisce che un cittadino qualsiasi può essere candidato; al punto 3) dell'articolo 9 si chiede invece la presentazione di un certificato elettorale di un comune della regione di ciascun candidato.

Lo stesso Presidente potrebbe dire che a questa contraddizione si potrebbe ovviare in sede di coordinamento del testo; però vorrei chiedere se questo coordinamento rientra nei poteri della Presidenza.

PRESIDENTE. Non c'è dubbio. Io ritengo, onorevole Cruciani, che il suo rilievo sia giusto, e troverà in sede di coordinamento la sua giusta soluzione.

CRUCIANI. Non le pare, signor Presidente, che questo sia un caso di coordinamento non formale ma sostanziale ?

PRESIDENTE. Onorevole Cruciani, le ricordo che l'onorevole Bonea stava trattando un altro problema. Ritengo, ad ogni modo, che le sue osservazioni siano fondate, e che il problema troverà la sua soluzione in sede di coordinamento.

Onorevole Bonea, continui pure il suo intervento.

BONEA. Ringrazio l'onorevole Presidente per avere consentito al collega Cruciani di

esporre una sua perplessità. Sono grato anche al sottosegretario che ha acconsentito tacendo.

Sono però preoccupato che le nostre raccomandazioni non vengano raccolte e tenute presenti dal relatore, il quale dovrebbe essere il primo a preoccuparsi di registrare questi rilievi di carattere formale. Intervenendo sull'articolo 5 nei giorni scorsi, io ebbi a muovere alcuni rilievi di carattere formale, in tono scherzoso. Allora, al posto dell'onorevole Di Primio, era presente l'onorevole Ballardini, il quale assicurò che le mie osservazioni sarebbero state tenute presenti proprio allo scopo di « pulire » dal punto di vista formale il disegno di legge in esame.

Non si trattava, infatti, di richieste suscettibili di poter scardinare l'impostazione politica di questo disegno di legge. Si trattava solo di « sciacquare i panni in Arno », o nel Tevere, dal momento che siamo a Roma.

Non so se l'onorevole Ballardini sarà anch'egli uno dei relatori che risponderanno, perché questa mattina, mentre parlava un altro collega, il relatore Di Primio ha fatto presente che tutto ciò che veniva detto dal collega del Movimento sociale era da lui annotato e sarebbe stato tenuto presente in sede di replica.

Bisognerebbe, dunque, coordinare non solo le parti scoordinate del provvedimento, ma anche gli interventi dei due relatori, se i relatori sono due, o del relatore di riserva, se uno è di riserva e l'altro è titolare, per fare in modo che i nostri rilievi siano tenuti presenti.

SERVELLO. Ma ora non c'è né l'uno né l'altro !

BONEA. Io non mi lamento ovviamente per la loro assenza. Sto lamentando la mancanza di un serio coordinamento. Il relatore è padronissimo di essere assente, dopo essere stato tante ore seduto. La mia preoccupazione è che questa legge possa farci apparire, agli occhi di coloro che la leggeranno, ignoranti della grammatica italiana.

Sotto il profilo di questa responsabilità, che non voglio condividere con la maggioranza, ho mosso i miei rilievi.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ella sarà escluso da questi ignoranti !

BONEA. Onorevole sottosegretario, non fraintenda e non polemizzi. Quel che io voglio far intendere è che io non stimo ignorante lei né i miei colleghi, ma che appariremo tali se questa legge non sarà corretta sul piano formale.

PRESIDENTE. Onorevole Bonea, non si rivolga al rappresentante del Governo. L'opera di coordinamento riguarda la Presidenza.

BONEA. La ringrazio ancora una volta, signor Presidente, Soprattutto per la precisazione che ella ha voluto fare rispetto alla pazienza che il Governo e la maggioranza devono avere nei nostri confronti. (*Commenti*).

Gli estensori del disegno di legge al nostro esame, che è stato presentato alla Camera nella seduta del 21 giugno 1967, non hanno tenuto conto di un precedente progetto di legge presentato nell'altro ramo del Parlamento a firma dei senatori Fenoaltea e Giuliana Nenni. Mi riferisco al progetto di legge n. 2281, avente per titolo: « Riduzione dei termini relativi alle operazioni per la elezione delle Camere ».

Questo progetto di legge si preoccupa di ridurre i tempi della campagna elettorale per il rinnovo delle Camere, partendo dal presupposto, chiaramente enunciato nella relazione, che è necessario tenere fermi i termini perentori che non devono essere superati, ma che può essere ridotto il periodo della campagna elettorale. « Se per le elezioni del 1968 – osserva la relazione al documento – si adottasse la data inferiore tra quelle di tutte le elezioni repubblicane già svolte, le Camere dovrebbero essere sciolte il 9 febbraio, con un anticipo di ben tre mesi e sette giorni sulla scadenza naturale del mandato, mentre se si adottasse la data superiore lo scioglimento dovrebbe essere decretato a far tempo dal 1° aprile, con un anticipo di un mese e mezzo sulla scadenza naturale ».

Non ripeterò gli argomenti addotti da vari giornali di opposizione, i quali hanno visto in questa richiesta di prolungamento dell'attività delle Camere un tentativo del centro-sinistra di portare a termine alcune leggi di riforma che non potrebbero essere approvate se il termine di scadenza fosse fissato al 9 febbraio; nè mi richiamerò ai rilievi dei comunisti, che si sono dichiarati nell'altro ramo del Parlamento contrari a questa proposta, ritenendo che la campagna elettorale debba svolgersi in un vasto arco di tempo, per consentire all'elettorato di essere minutamente informato dell'attività che i partiti hanno svolto nel corso della legislatura e di essere perciò cosciente del voto che dovrà dare. Mi basterà rilevare, al fine del discorso che sto

qui conducendo, che proprio nella relazione dei senatori Fenoaltea e Giuliana Nenni vi è un interessante riferimento alla materia che ci interessa e cioè alle elezioni per il rinnovo degli organismi locali.

« Una siffatta riforma – dice la relazione, con riferimento alla citata proposta di abbreviazione dei tempi della campagna elettorale – è, se così si può dire, già adombrata nel decreto presidenziale 16 maggio 1960, n. 570, il quale, dettando norme per la elezione dei consigli comunali, stabilisce in giorni 45 il tempo intercorrente fra la notizia al pubblico delle indette elezioni e la votazione ».

Su questo progetto di legge è stata presentata, a nome della I Commissione del Senato, una relazione del senatore Bartolomei, comunicata alla Presidenza del Senato il 9 ottobre 1967, nella quale vengono svolte alcune considerazioni assai interessanti al fine di una migliore valutazione del nostro emendamento. Scrive dunque il senatore Bartolomei: « Considerati i cambiamenti ed i progressi – specialmente nel campo delle comunicazioni – intervenuti dal 1946 ad oggi, ma soprattutto l'allenamento all'uso degli strumenti della democrazia da parte dei cittadini e dei partiti, pare alla I Commissione che la proposta accelerazione dei tempi non possa nuocere allo svolgimento delle operazioni elettorali. Qualche preoccupazione avanzata dai partiti minori, relativamente all'aumento delle difficoltà nella raccolta delle firme per la presentazione delle liste in caso di restringimento dei tempi, è stata considerata dalla I Commissione, che ha accolto la proposta di una modesta riduzione del numero dei presentatori prescritto sia per il Senato sia per la Camera. Il relatore comunque ritiene che il disegno di legge in esame, una volta accettato, darebbe un contenuto reale alla discrezionalità del Capo dello Stato nel giudicare (secondo il disposto dell'articolo 62) a seconda delle situazioni che di volta in volta si presentano, se è più opportuno che la carenza delle Camere dovuta al periodo elettorale sia la più breve possibile, o se essa debba invece restare nel limite massimo consentito dalla Costituzione ».

La relazione che accompagna il disegno di legge (la relazione della Commissione che lo ha in definitiva approvato) ha fatto riferimento non soltanto alla necessità di ridurre il periodo della campagna elettorale (perché in sostanza di questo si tratta), ma alle molteplici ragioni che consigliano tale riduzione: come l'acquisita esperienza degli elettori e l'opportunità di ridurre il fastidio dei cittadini, poiché la campagna elettorale, pur nella sua finalità costruttiva e democratica, costituisce una turbativa per la quiete pubblica, proprio per gli eccessi nei quali noi candidati facilmente cadiamo. L'opportunità di ridurre il periodo della campagna elettorale è basata anche sulla necessità di ridurre spese inutili che potrebbero essere considerate dai cittadini, già seriamente preoccupati per la sorte del loro bilancio familiare, come uno sperpero inutile.

Il senatore Bartolomei, nella sua relazione, tiene presente anche le preoccupazioni (preoccupazioni già ampiamente esposte dai colleghi del mio gruppo) che potrebbero derivare ai partiti minori per il reperimento di tutta la documentazione necessaria all'adempimento completo delle formalità di preparazione e di presentazione delle liste. Egli ha considerato queste preoccupazioni come effettive ed è per questo motivo che i colleghi intervenuti prima di me hanno ribadito la necessità di ridurre il numero dei presentatori, numero eccessivo rispetto a quello richiesto per altri tipi di elezione.

Il relatore Di Primio, nella sua brevissima e scarna relazione (e non mi si consideri irriverente se definisco tale relazione inadeguata all'importanza del disegno di legge in esame), sorvola su queste cose. Egli afferma: « Gli articoli 9, 10, 11 12, i quali disciplinano le modalità di presentazione delle liste, l'esame di ammissione delle stesse, i ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sulsull'ammissione delle liste, la compilazione e pubblicazione dei manifesti, la determinazione delle sezioni presso cui devono votare gli elettori, sono stati approvati nel testo governativo ». Praticamente l'onorevole Di Primio non ha tenuto conto delle esperienze già rilevate nel disegno di legge presentato da colleghi del suo partito nell'altro ramo del Parlamento e non ha tenuto conto dell'esperienza acquisita in materia di legge elettorale in altri paesi. Non intendo fare uno sfoggio di cultura in materia di diritto comparato relativamente ai sistemi elettorali adottati in altri paesi. Non voglio spaventare i colleghi, né dimostrarmi presuntuoso. Infatti, mi sono fornito di questi volumi soltanto oggi, per rendermi conto della durata del periodo della campagna di propaganda elettorale in due Stati a noi vicini i quali, per altro, usano modificare le leggi elettorali, adeguandole di volta in volta alle necessità dei tempi che

corrono (al contrario di quel che facciamo noi, che non teniamo conto di tale opportunità).

L'articolo 20 – relativo alla presentazione delle candidature – della legge elettorale della repubblica federale tedesca, che risale al 1956, stabilisce che le candidature uninominali o di lista per il collegio devono essere presentate per iscritto al dirigente del collegio elettorale, e le liste di *länd* al dirigente elettorale del *länd* stesso, non più tardi delle ore 18 del ventisettesimo giorno precedente quello della votazione. Cioè, nella repubblica federale tedesca, il periodo della campagna elettorale dura sostanzialmente 27 giorni, in quanto non si può presumere che un partito o un candidato svolgano propaganda elettorale prima della presentazione delle liste.

Dirò di più: la repubblica francese contempla termini ancora più brevi. L'articolo 16 del titolo II dell'ordinanza del 13 ottobre 1958, recante le norme per l'elezione dei deputati all'assemblea nazionale, stabilisce che la campagna elettorale si apra a decorrere dal ventesimo giorno precedente la data della votazione. Dunque, Stati confinanti come la Germania e la Francia contemplano rispettivamente, per la campagna elettorale, periodi di 27 e 20 giorni. Non ho avuto il tempo di leggere anche le leggi elettorali di altri Stati confinanti; ma non dubito che essi contengano tempi per la campagna elettorale molto più brevi dei nostri.

Dico questo per dimostrare che il nostro emendamento ben si attaglia all'esperienza ormai ventennale di elezioni svolte in clima democratico, alle indicazioni che giungono da parte di colleghi di partito dello stesso relatore del presente disegno di legge, alle indicazioni che giungono da leggi elettorali straniere. Queste ultime avrebbero dovuto essere consultate, proprio perché il presente disegno di legge risultasse meno brutto di quanto sia in realtà. E quando dico « brutto », non intendo riferirmi alle sue finalità, ma proprio al modo in cui esso ci viene presentato. Dal nostro punto di vista, esso è brutto anche per le sue finalità; comunque, proprio obiettivamente, esso lo è soprattutto sul piano della valutazione estrinseca degli articoli e della sua strutturazione.

Onorevole Di Primio, quando all'articolo 9 si afferma: « Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate... », a quali collegi ci si riferisce ?

DI PRIMIO, *Relatore*. Si tratta delle province.

BONEA. Ma ciò non è detto. Io voglio rifarmi, proprio perché in questo caso non posso avvalermi dell'autorità di una parola mia che è gratuita, a quanto è detto nella legge, già citata, della repubblica federale tedesca del 7 maggio 1956, che porta in appendice, come allegato, la ripartizione dei collegi elettorali per le elezioni alla dieta di detta repubblica; così voglio anche riferirmi a quella che è la legge elettorale francese, la quale, sempre nell'ordinanza già citata del 13 ottobre 1958, reca l'indicazione di quelle che sono le circoscrizioni per tutto il territorio metropolitano.

Ora, voglio sapere, o meglio, desidererei sapere – volere forse è un'erba che non cresce in questo orticello –: quali sono i collegi per le elezioni regionali, per i quali le liste dei candidati devono essere presentate ai cancellieri dei tribunali di cui al primo comma dell'articolo 8 ? Ecco un altro motivo per il quale devo necessariamente ribadire tutti i motivi di insodisfazione che si ricavano per il nostro gruppo dall'esame di questo disegno di legge, che, come è stato già detto, nasce prima dei genitori. Cioè praticamente noi ci troviamo in una situazione paradossale. Minoranze e maggioranza litigano tra loro non per questa legge: litigano per fatti estranei, per motivi regolamentari, di procedura, di interpretazione di un articolo che va inteso in senso restrittivo secondo la maggioranza, proprio perché oggi essa è maggioranza, ma che sarebbe stato ritenuto troppo restrittivo da quella stessa maggioranza se fosse stata minoranza. Noi non stiamo litigando per questa legge; comunque a causa di questa legge avvengono frequenti dibattiti e litigi, sia pure estranei al tema su cui si incentra questo disegno di legge, sicché mi sembra che ci stiamo comportando come quel padre e quella madre che prima discutono, poi litigano infine si accapigliano perché l'uno sostiene che il figlio deve andare all'università, l'altra che il figlio deve fare il commerciante, e poi si vede che il figlio deve ancora nascere. È quello che noi stiamo facendo con questa legge.

È una legge elettorale che dice – e lo dice male – il modo in cui devono essere eletti i consigli regionali; ma non precisa né in quale modo, né in quale area i consigli regionali debbano agire, né su quali basi finanziarie essi si debbano reggere. Ora, quando noi facciamo questi rilievi, diciamo anche – almeno io ho tenuto a precisarlo – che il nostro antiregionalismo non è un antiregionalismo viscerale, né un antiregionalismo retorico, perché si rifà all'unità della patria, che pure conta.

Il nostro antiregionalismo viene rafforzato dall'incertezza che appare negli interventi extraparlamentari della maggioranza. Io, onorevole Di Primio, non mi stancherò mai di ripetere che è stato illuminante per me il convegno che voi avete tenuto il 4 e 5 ottobre qui a Roma sui rapporti tra lo Stato e le regioni. E questo riguarda voi socialisti, che non siete ancora d'accordo su quale tipo di regione debbano confluire i vostri sguardi. E non voglio ribadire ancora una volta quello che ho già detto sulle incertezze che derivano dalla posizione dell'onorevole La Malfa...

DI PRIMIO, *Relatore*. Che cosa c'entra tutto questo con un articolo che è eminentemente tecnico? Queste sue, onorevole Bonea, sono divagazioni non pertinenti.

BONEA. Questo articolo che è eminentemente tecnico dice anche che la lista dei candidati per ogni collegio deve essere depositata. Io voglio sapere da lei, che è così informato in ordine agli articoli tecnici e non tecnici, quali sono i collegi. Ella non mi sa rispondere. Io le ho detto che nella legge elettorale tedesca, nella legge elettorale francese c'è un allegato con l'indicazione delle circoscrizioni per ogni collegio.

DI PRIMIO, *Relatore*. Ammetto che ella non conosca le province d'Italia che sono 90...

BONEA. Le province d'Italia sono più di 90, tanto per stabilire cifre precise. Allora ella identifica le province con i collegi? Sia detto nella legge! Perché non è stato detto? Ma io sono convinto, onorevole Di Primio, che i collegi elettorali non si identifichino con le province, perché altrimenti mi dovete dire in che cosa si differenzierà nella regione del Molise il consiglio regionale dal consiglio provinciale. Soltanto nel numero dei consiglieri? Questo sta a dimostrare che voi non avete ancora le idee chiare in materia; quando vi si muove una critica, voi non sapete rispondere, o rispondete con aria di sufficienza, come se foste i depositari della verità, che si tratta di articoli meramente tecnici. Ma accanto agli articoli tecnici ci sono anche articoli di carattere politico; è inutile che lei sfugga alle nostre critiche, onorevole Di Primio, come i topi si allontanano dal formaggio quando si accorgono che è nella trappola. E dico questo solo perché sono seriamente preoccupato delle incertezze che voi dimostrate di avere, e non perché voglia paragonare l'onorevole Di Primio a un topolino; voi siete nell'impossibilità di dare una risposta chiara non soltanto a noi, ma anche al paese. È questo che noi dobbiamo rimproverare a lei, onorevole Di Primio, e ai suoi colleghi della maggioranza; voi rifiutate il dibattito in aula, e poi vi riunite, mi riferisco ai socialisti, per discutere dei rapporti tra regioni e Stato. O vi riunite forse per stabilire chi dovrà essere consigliere regionale? Non credo che vi riuniate per questo, perché il dibattito che avete fatto tra di voi è stato un dibattito meramente tecnico.

SCARPA. Vorrei capire bene la storia della patria.

BONEA. Di questo non ho parlato.

PRESIDENTE. Onorevole Scarpa, non offra all'oratore la possibilità di divagare. La prego, onorevole Bonea, di non divagare e di non prestare attenzione alle interruzioni.

BONEA. Devo ancora ripetere la richiesta di un chiarimento per quanto riguarda i collegi; su questo problema vertono le nostre indicazioni, che non sono soltanto indicazioni di carattere ostruzionistico. È necessario chiarire questo punto; noi stiamo conducendo una battaglia che impegna tutti quanti noi, che impegna voi ad essere presenti solo quando si tratta di votare, e che impegna noi a farvi venire in aula a votare quando vorreste invece riposare. Questo è semplicemente l'aspetto esterno della nostra opposizione; l'aspetto interno riguarda il contributo che noi intendiamo dare, contributo che vuole essere essenzialmente costruttivo. La maggioranza riuscirà certo a varare questo provvedimento, e le regioni diventeranno una realtà; noi non possiamo essere così ciechi da non capire questo, ed è questa la ragione per la quale desideriamo essere illuminati sugli aspetti oscuri di questa legge. Noi sosteniamo che le regioni, se proprio si vuole farle, debbano essere realizzate in maniera migliore di quanto non si faccia con questa legge.

Per quanto riguarda il problema della campagna elettorale, desidero ricordare che molte critiche sono state fatte, anche da parte di altissime autorità, al modo in cui si svolgono le campagne elettorali e allo sciupio di denaro che tali campagne comportano. I comunisti non si preoccupano di tale problema dato che si sono pronunziati contro l'abbreviamento delle campagne elettorali: eviden-

demente devono avere molti denari da spendere.

MAZZONI. Siamo d'accordo circa il controllo della televisione.

BONEA. Voi vi siete pronunziati contro l'abbreviazione dei termini per le campagne elettorali; o avete molti denari da spendere, o avete bisogno di molto tempo per convincere i vostri elettori. Noi invece vogliamo restringere i tempi proprio perché non abbiamo molti denari. Il problema della televisione è un altro, e l'ho già esaminato nel corso di un mio precedente intervento.

PRESIDENTE. Non rifaccia di nuovo lo stesso discorso, onorevole Bonea; in questo caso *repetita non juvant*.

BONEA. Sono convinto che l'onorevole Di Primio vorrà accettare questo nostro emendamento; se egli desse un minimo cenno di assenso, potrei evitare di illustrare gli altri subemendamenti.

DI PRIMIO, *Relatore*. Risponderò al momento opportuno.

BONEA. Risponderà lei, onorevole Di Primio a questo mio intervento, o risponderà l'onorevole Ballardini ? All'inizio del mio discorso, infatti, è stato presente l'onorevole Ballardini, mentre ora è presente lei, onorevole Di Primio. Occorrerà coordinare queste due controrelazioni.

Siccome l'onorevole Di Primio non mi ha dato alcun cenno di consenso, sono costretto a dire che se proprio non volete accettare il nostro emendamento primario, bisognerà giungere a far coincidere l'emendamento con l'indicazione che è contenuta nella legge elettorale francese, a stabilire, cioè, che la campagna elettorale si terrà a partire dal ventesimo giorno antecedente le elezioni. E naturalmente l'articolo 9, con questa prima parte, non riveste solo una portata tecnica, come ha detto l'onorevole Di Primio, ma esso assume, invece, una rilevanza di carattere politico, poiché indica l'indirizzo politico seguito dalla maggioranza. Non ripeterò, comunque, tutti gli argomenti trattati dall'onorevole Cocco Ortu, poiché il Presidente è stato gentilissimo quando mi ha richiamato al *Leitmotiv* delle cose ripetute.

Se però si vuole fare una legge intelligente, ritengo che sia necessario richiedere agli elettori che presentano le liste di candidati, oltre la loro firma, con il nome, cognome, luogo e data di nascita, anche l'indicazione della loro professione. Non capisco perché non si voglia prevedere l'indicazione della professione. Tale indicazione è infatti prevista nella legge elettorale francese e tedesca; essa ci metterebbe in condizione di coordinare l'articolo 9, con gli articoli 5 e 6, che trattano dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità. Se accanto alla firma, indicante il nome e il cognome, vi fosse indicata la professione, si potrebbe accertare immediatamente, in alcuni casi, se esistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Di PRIMIO, *Relatore*. Voi volete l'elettorato sulla base del censo !

BONEA. A questo punto, onorevole Di Primio, dovrei perdere la pazienza ! Che rapporto ha l'indicazione della professione con un elettorato a carattere censuario ? Ho l'impressione che lei consideri il mio intervento privo di discernimento: se lei leggesse le leggi elettorali straniere, come ho fatto io *en passant*, oltre ad approfondire questo problema, avrebbe svolto una relazione più completa. L'indicazione della professione può far capire se l'elettore sia un prefetto o un sottoprefetto, immediatamente, senza che vi sia bisogno di altro per accertare l'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Ma evidentemente noi siamo più intelligenti dei nostri confinanti europei ! Noi abbiamo bisogno di un controllo maggiore di quello che si attua in altri Stati !

Basta, invece, che sia indicata la professione per evitare ulteriori accertamenti. Da questa indicazione potrebbe anche risultare se la persona in questione sia detenuta a vita, perché anche questa è una professione. Credo, anzi, che questa sia la maggiore causa di incompatibilità o di ineleggibilità.

Credo di avere abbondantemente dimostrato, con argomentazioni che non sono frutto soltanto della nostra riflessione, le ragioni che ci hanno portato a presentare questo emendamento. Si tratta di suggerimenti attinti anche da documenti forniti da voi stessi, colleghi socialisti, ricavati da leggi elettorali straniere, frutto dell'esperienza di ognuno di noi nel campo politico.

Devo dire che in alcuni paesi della mia provincia, dove si voterà tra pochi giorni, la campagna elettorale si svolge con maggiore intelligenza proprio perché mancano i grossi calibri, impegnati in questa battaglia politica in sede parlamentare. Questo dimostra che

la battaglia elettorale vera e propria può concentrarsi anche in pochi giorni. Siamo noi parlamentari nazionali che vogliamo prolungarla, noi che, nei confronti dei parlamentari regionali, ci mettiamo sullo stesso piano di chi ha il potere e se ne serve fino ai limiti dell'arbitrio quando vietiamo, per esempio, che un candidato a un consiglio regionale si presenti in più circoscrizioni regionali (che poi non si sa quali siano) o quando stabiliamo che i deputati regionali non godono di alcune prerogative che noi, invece, abbiamo.

Ecco la ragione per la quale abbiamo presentato l'emendamento Botta 9. 1 e i vari subemendamenti che ad esso si riferiscono e che ho illustrato nel corso del mio intervento; su di essi invito il relatore a pronunziarsi subito, senza rinviare un giudizio alle calende greche. Comunque, l'emendamento principale risponde ad esigenze che l'esperienza ha reso mature. Sono pertanto convinto che l'onorevole Di Primio esprimerà su di esso parere favorevole e con lui anche il Governo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Botta 9. 1:

Sostituire la parola: trentesimo, *con le parole*: ore 12 del trentacinquesimo.

0. 9. 1. [a] **Roberti, Michelini, Almirante, Abelli, Franchi, Delfino, Sponziello, Guarra, Grilli, Romualdi, Tripodi, Calabrò.**

GRILLI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ho facoltà.

GRILLI. Signor Presidente, questo emendamento è dal nostro punto di vista intimamente legato al subemendamento Romeo 0. 9. 1 *n*. Scopo dei due emendamenti è appunto quello di portare il discorso sul problema della campagna elettorale al fine di ridurne la durata.

Io non intendo qui richiamarmi alle considerazioni fatte poc'anzi dall'onorevole Bonea, ma tutti ci rendiamo conto che la situazione italiana su questo punto è piuttosto antiquata e quindi anche superata. Non voglio neanche fare delle considerazioni sulla situazione di fatto esistente nei paesi europei (in Francia, in Germania e nella stessa Inghilterra), perché basta considerare un poco il dibattito che nel nostro paese si è aperto sull'argomento per rendersi conto della sua attualità.

Intendo riferirmi non tanto agli articoli di stampa e ai dibattiti tenutisi all'interno dei partiti, quanto ad una precisa proposta di legge (che dovrebbe essere in discussione in sede di Commissione nell'altro ramo del Parlamento) presentata dai senatori socialisti Fenoaltea e Nenni Giuliana in data 15 giugno 1967. Il fatto che un gruppo parlamentare della coalizione di centro-sinistra senta il bisogno di presentare una proposta di legge per ridurre la durata della campagna elettorale (adducendo argomentazioni poc'anzi qui riportate ed anche commentate) ritengo sia indice della sensibilizzazione al problema della compagine governativa. Mi meraviglia pertanto che gli estensori, i responsabili del testo di legge al nostro esame – che fanno parte della stessa maggioranza – non abbiano sentito il bisogno, facendosi interpreti in sede legislativa di una loro specifica e già manifestata volontà, di tradurre questo loro proposito nella legge elettorale che riguarda le regioni.

Il buon senso, se non la logica e la coerenza, avrebbe dovuto suggerire ai partiti del centro-sinistra, nel momento in cui si compilava questo testo di legge, appunto di provvedere ad accorciare la durata del periodo elettorale senza rimanere legati, come accade con il testo governativo al nostro esame, a quelli che sono i termini stabiliti nella legge elettorale per i consigli comunali e provinciali.

Ecco la ragione del subemendamento Roberti che sto svolgendo e dell'altro subemendamento Romeo che illustrerà più tardi l'onorevole Cruciani.

Perché cerchiamo di ridurre la durata della campagna elettorale? Perché riteniamo che ormai, dopo venti anni di vita democratica nel nostro paese (anche se con alterazioni del concetto e del senso stesso della democrazia), il corpo elettorale sia più che sufficientemente orientato nella sua scelta. Non siamo più agli inizi della vita democratica, quando uscendo dalle tenebre del periodo dittatoriale, del regime antidemocratico gli elettori non erano ancora educati a seguire la lotta politica che si svolgeva nelle assemblee nazionali e locali, dove effettivamente le forze politiche hanno la possibilità e la capacità di qualificarsi per i loro programmi, per le loro idee e per la loro volontà di azione governativa.

Oggi l'opinione pubblica segue costantemente l'azione dei partiti, la loro attività quotidiana grazie all'azione dei sindacati, della stampa e della stessa televisione: si ha cioè una maggiore possibilità di giudicare l'impegno, la volontà e l'orientamento delle forze

politiche alle quali si dovrà poi esprimere, attraverso le elezioni, il proprio consenso o la propria condanna.

Esiste anche, onorevoli colleghi, una larga letteratura sul modo in cui si svolge la campagna elettorale nel nostro paese. Io non intendo riportare qui neanche un frammento delle varie argomentazioni, ma tutti concordiamo (quando vestiamo gli abiti del catone o del censore della pubblica moralità, magari limitata ai soli aspetti politici), certamente non con intenzioni o con accenti paraqualunquistici, nel denunciare il decadimento del modo di condurre la campagna elettorale nel nostro paese.

Basterebbe guardare – e credo che ognuno di noi si sia fatta una personale esperienza in materia – come si conducono le battaglie elettorali in altri paesi europei di più antica e – mi sia consentita l'espressione – più nobile tradizione democratica, per constatare quanto il nostro costume e la nostra metodologia siano distanti dal costume democratico e dalla metodologia democratica adottati negli altri paesi. Accorciando la durata della campagna elettorale, avremo già la possibilità di esercitare una funzione correttiva nei confronti della degenerazione di un costume, nei confronti di una male intesa democrazia. Intendo, in questo caso, farmi paladino di un ritorno a quello che è un corretto, sano, onesto e sentito costume democratico. E non sembri strano che questi richiami vengano da parte nostra, anche perché in questo momento mi faccio interprete di una diffusa coscienza che è presente in tutte le forze politiche che siedono in quest'aula e che operano nel nostro paese.

Si dice che, accogliendo i nostri emendamenti, si renderebbe più difficile l'attuazione o il compimento degli atti prescritti per la presentazione delle liste. A questo punto si potrebbe far notare – ed altri lo hanno fatto in sede di discussione dell'articolo – che noi dovremmo prendere atto di un'altra realtà, di un'altra situazione di fatto esistente nel nostro paese: la presenza dei partiti. È ora, dunque, che si esca da questo equivoco: non dobbiamo più rimanere fermi a certe impostazioni formalistiche o di democrazia formale, in ossequio a princìpi che erano validi quando esistevano i collegi uninominali e quando i partiti assolvevano ad una funzione puramente orientativa e non erano in sostanza i protagonisti in prima persona della lotta politica e soprattutto delle sorti della conduzione non soltanto dei governi ma anche dello Stato. Oggi la situazione è mutata. Potrà piacere o dispiacere; potrà – questo problema – essere oggetto di una disputa non soltanto accademica ma anche ai fini di una differenziazione politica, tuttavia il fatto accertato è che i partiti sono gli aperti protagonisti della vita politica nel nostro paese e di questo dobbiamo prendere atto. Quindi, se i partiti hanno un ruolo determinante e lo esercitano ormai senza più infingimenti (tanto che si sta parlando di avviare alla normalizzazione la vita e la funzione dei partiti medesimi), ritengo che sia una finzione piuttosto triste, piuttosto meschina, voler parlare ancora in termini di raccolta di firme, da un minimo di 400 a un massimo di 600. Sarebbe più serio, più onesto, più corretto e più producente dire tranquillamente: le formazioni politiche che hanno il loro statuto, il loro riconoscimento, i loro rappresentanti in tutte le assemblee, da quelle nazionali a quelle periferiche, sono chiamate, autorizzate, legittimate a rendersi responsabili di tutte quelle formalità. E la conseguenza dovrebbe essere l'abolizione di questi atti che costituiscono soltanto una perdita di tempo e che molte volte consumano i modesti mezzi dei piccoli partiti (potrebbe essere il caso nostro) o mobilitano i piccoli apparati per andare alla ricerca in certe zone, molte volte politicamente difficili, di persone disposte a firmare una lista; si pensi anche che in molte zone l'esporsi, nel momento in cui si appone la propria firma su una certa lista, può diventare per alcuni un elemento di incertezza, di perplessità e di titubanza.

Ma, anche volendo rimanere fermi alla necessità che la lista sia presentata da quel minimo e da quel massimo di persone, ritengo che si potrebbe anche, accorciando la durata della campagna elettorale, ottemperare alle modalità previste, come appunto proponiamo nell'emendamento che sto illustrando, dal trentacinquesimo al ventesimo giorno precedenti quello della votazione.

Il nostro emendamento contiene una precisazione di orario. La nostra proposta di sostituire le ore 8 con le ore 12 ha un significato ben preciso. Conosciamo infatti, per diretta esperienza della nostra attività politica, le gare che si svolgono per ottenere il primo posto di lista nella scheda elettorale, all'uscio dell'ufficio del segretario comunale o di un cancelliere del tribunale o della corte di appello. Tutto questo può avvenire in quanto vi sono determinati partiti in grado di raccogliere le firme e di adempiere determinati atti formali prima ancora che siano a ciò autorizzati a termini della legge stessa. Proprio

ad evitare questo aspetto poco simpatico abbiamo proposto di fissare il termine per la presentazione delle liste a partire dalle ore 12 del trentacinquesimo giorno antecedente la votazione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Botta 9. 1:

« *Sostituire la parola*: trentesimo, *con le parole*: ore 13 del quarantesimo giorno ».

Milia, Covelli, D'Amore, Cuttitta, Basile, Servello, Manco, Turchi, Cruciani, Santagati.

SANTAGATI. Rinunziamo a svolgerlo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Botta 9. 1:

Sostituire la parola: ventunesimo, *con la parola*: ventesimo.

0. 9. 1. [n] **Romeo, Roberti, Turchi, Santagati, Almirante, Servello, Sponziello, Abelli, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Marzio, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Romualdi, Nicosia.**

CRUCIANI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIANI. Noi abbiamo posto particolare cura nel predisporre i subemendamenti all'articolo 9, che si presta, nonostante il suo carattere tecnico, a pericolose strumentalizzazioni. Esso riguarda la presentazione delle liste dei candidati e conseguentemente i requisiti necessari per la convalida delle stesse. Poiché l'esperienza ci ha fatto costatare che spessissimo la sopraffazione partitica ha portato all'annullamento di liste perfettamente in regola (al punto che, nella stessa provincia, liste presentate in modo identico sono state dichiarate non valide ad Orvieto, perché del Movimento sociale italiano e valide a Foligno, perché della democrazia cristiana) siamo stati indotti a puntualizzare il più possibile la formulazione del testo dell'articolo 9. Non vi è dubbio, nonostante la nostra decisa opposizione anche a questo articolo, che qualche passo avanti rispetto ad altre norme della stessa natura, sia stato fatto. Avremmo però voluto che tutta l'esperienza acquisita in questo campo fosse stata tenuta presente nel formulare questo articolo.

Noi abbiamo, ad esempio, l'esperienza della presentazione delle liste per l'elezione dei consigli comunali e provinciali, che avviene ad una commissione voluta da una maggioranza consiliare, e che quindi è indubbiamente espressione dei partiti. Contro le decisioni di questa commissione vi è la possibilità di ricorrere ad un organo amministrativo, che spesso decide dopo lo svolgimento delle elezioni e senza mai modificare sostanzialmente i provvedimenti adottati dalla commissione stessa.

Il dibattito svoltosi intorno all'articolo 9 ha tra l'altro consentito – questo mi è sembrato il senso dell'intervento dell'onorevole Bonea – di anticipare in quest'aula il dibattito che dovremo poi svolgere sui progetti di legge presentati dai senatori Fenoaltea-Nenni Giuliana e dall'onorevole Taviani, che modificano sostanzialmente le procedure elettorali.

Ma allora, onorevole Bonea, se al Senato siamo addirittura in fase di votazione; se il senatore Bartolomei, di Anghiari, toscano, aretino, caporalmaggiore del genio telegrafisti, ha addirittura presentato la relazione finale; se, per quanto ci riguarda, sul progetto dell'onorevole Taviani è già stata presentata la relazione dall'onorevole Di Primio, perché non si tiene conto di questa proposta?

La proposta di legge Fenoaltea-Nenni Giuliana ha avuto varie interpretazioni. Io non voglio elencare solo quelle cattive: ha avuto anche interpretazioni buone. Si è detto – e sono appunto nel tema del mio emendamento – che il partito socialista unificato tenti di ridurre la campagna elettorale in modo da poter approfittare in questo particolare momento di tutti gli strumenti a sua disposizione (stampa, radio e televisione) per sopraffare nel più breve tempo possibile il corpo elettorale. Io non penso che questa sia l'intenzione degli onorevoli senatori Fenoaltea e Giuliana Nenni. Altri ha ritenuto che questo provvedimento sia la premessa di più coraggiose e pericolose proposte che mirino, ad esempio, al riconoscimento quasi giuridico dei partiti prima del riconoscimento giuridico dei sindacati, per poi allargare magari certi poteri. Noi, invece, non siamo pregiudizialmente contrari alla proposta Fenoaltea-Nenni Giuliana, purché si cerchi di realizzare certi risultati.

Noi siamo per una seria disciplina della campagna elettorale e per l'aiuto alle formazioni che si presentano, indipendentemente dal riconoscimento e dal finanziamento dei partiti, ma assicurando la libera disponibilità degli strumenti necessari per una efficace e seria competizione elettorale. Si dovrebbe, cioè, assicurare una pari disponibilità della

radio e della televisione e la gratuità, per venti giorni, dei servizi telegrafici e postali. Sarebbe questo un modo indiretto di finanziare i partiti, che potrebbe consentire una riduzione della campagna elettorale e dei conseguenti disagi per la scuola e la vita sociale in genere.

Se questi sono gli scopi che si vogliono realizzare, noi non disdegnamo di prendere in considerazione questa proposta, soprattutto se essa può aiutare a superare, per esempio, il problema della raccolta delle firme, un meccanismo, com'è noto, assolutamente non rispondente alla realtà della situazione. D'accordo, si tratta di una tesi coraggiosa, ma io sono del parere, per esempio, che i partiti rappresentati al Parlamento non dovrebbero essere sottoposti a questo meccanismo di presentazione delle liste elettorali. È una tesi, del resto, che non dovrebbe dispiacere soprattutto a voi, che avete tentato disperatamente di superare certe situazioni di clientelismo per creare in periferia le stesse posizioni di centro-sinistra che si verificano al centro.

Perché mai sottoporre un partito rappresentato al Parlamento all'obbligo di raccogliere 600 firme, tanto più che tutti sappiamo bene come vengono raccolte ? Lo scopo di avvicinare il più possibile i cittadini ai gruppi più rappresentativi sul piano ideologico, allontanandoli sempre di più da certe clientele, non ne soffrirebbe certo, dato che quegli adempimenti non hanno certo impedito in Italia il moltiplicarsi di gruppi politici organizzati; ciò che dipende soltanto dalla disponibilità dei mezzi necessari.

Io non so se quello che sto affermando sia fantascienza, ma finora ci siamo trovati di fronte a fatti stranissimi. La legge stabilisce che entro un determinato giorno debba essere pubblicato il manifesto elettorale. Ebbene, alle ore 8 e pochi minuti dello stesso giorno il partito comunista, o anche il mio partito, presentano le loro liste. Si è arrivati all'assurdo che si sono compiute certamente delle operazioni in un periodo anteriore a quello in cui avrebbero dovuto essere compiute. Sono qui presenti avvocati autorevoli: io non so se questo sia un reato e come si chiami.

ALMIRANTE. Sono reati puniti dalla legge elettorale.

CRUCIANI. Comunque, tutto questo avviene. Come si può infatti concepire che alle ore 8,30, cioè solo mezz'ora dopo che si è aperto l'ufficio elettorale, si siano già raccolte tante firme ?

Vi è poi un altro singolare aspetto. Quando io vado a chiedere, per esempio, il certificato elettorale, mi viene osservato che la legge obbliga a consegnarlo entro 24 ore. Quando invece vi si recano rappresentanti dei partiti della maggioranza, la consegna è molto più tempestiva.

La nostra proposta tende pertanto a dare un contenuto serio al provvedimento proposto dai senatori Nenni e Fenoaltea. Ma vi è anche il progetto di legge di iniziativa dell'onorevole Taviani, ministro di un Governo di centro-sinistra, per la quale è già pronta la relazione, con parere positivo, dell'onorevole Di Primio, il quale ormai si è specializzato in questa materia. Se dunque il Governo ha ritenuto opportuno studiare una formula, per rendere più seria la presentazione delle liste, perché nella legge che stiamo approvando non dovremmo già inserire questa formula ?

Il subemendamento proposto dal mio gruppo si riferisce alle date. Il disegno di legge stabilisce che entro tre giorni dall'affissione del manifesto si costituisce l'ufficio centrale circoscrizionale presso il tribunale; entro cinque giorni, l'ufficio centrale regionale presso la corte d'appello. Certo, è già un miglioramento rispetto alla legge comunale e provinciale. Preciso che io non sono d'accordo con l'emendamento proposto dal gruppo liberale (Botta 9. 1), come naturalmente non sono d'accordo con il testo del provvedimento. Il testo del provvedimento parla di « quarantesimo giorno »; la proposta liberale parla di « trentesimo giorno ». L'onorevole Grilli sosteneva prima l'opportunità che si partisse dal trentacinquesimo giorno. Come data ultima, è previsto nel disegno di legge il venticinquesimo giorno, mentre l'emendamento liberale vorrebbe spostare la data al ventunesimo giorno, ed il nostro emendamento al ventesimo. Perché chiediamo questo spostamento ? Coerentemente con la nostra impostazione, noi tendiamo a ridurre il più possibile il periodo richiesto per gli adempimenti formali e a dare invece ampio spazio alla vera e propria campagna elettorale. Fra l'altro, prima che decorrano questi venti giorni, non dovrebbe essere neppure data notizia ufficiale della presentazione delle liste, anche per evitare sopraffazioni o aggressioni psicologiche nei confronti di candidati o di firmatari.

La nostra posizione è nello spirito della proposta di legge recentemente discussa al Senato e per la quale la I Commissione di quel consesso ha espresso parere favorevole, con l'assenso, a quanto mi risulta, anche del rap-

presentante del Governo. Si trattava di una proposta di legge presentata da due qualificati esponenti del partito socialista italiano (sino a qualche tempo fa il senatore Fenoaltea è stato anche sottosegretario), mentre il relatore al provvedimento, il senatore democristiano Bartolomei, è un qualificato parlamentare toscano della corrente « fanfaniana ».

Quella proposta di legge si muove nella medesima direzione del nostro subemendamento. È anche per tale motivo che ci permettiamo di insistere per l'approvazione di questo. Che cosa potrebbe dire, in caso contrario, la pubblica opinione di una maggioranza che si fa promotrice di un disegno di legge, esprime il suo assenso ad una proposta di legge di iniziativa parlamentare, tendenti l'uno e l'altra ad abbreviare i tempi della campagna elettorale, e poi vota contro un'analoga proposta avanzata in questa sede, sia pure da parte di un gruppo di opposizione?

Sulla base di alcune interruzioni fatte poc'anzi al discorso dell'onorevole Bonea, si direbbe che Governo e maggioranza siano contrari a tale modifica, ma noi ci auguriamo che sia ancora possibile un ripensamento con la conseguente revisione di tale atteggiamento.

Mi auguro inoltre che, in sede di coordinamento, vengano corrette alcune evidenti imperfezioni formali di questa legge: oppure, ai termini dell'articolo 91 del regolamento, la questione dovrebbe essere riproposta in aula prima della votazione finale sul provvedimento. Noi ci auguriamo che questa legge non vada avanti, ma se la maggioranza insiste nel volerla approvare, che si tratti almeno di una legge rispondente sul piano tecnico all'impostazione che la maggioranza stessa ha dichiarato di volere accettare.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: compresi i giorni festivi, *con le seguenti*: escluse le domeniche e compresi gli altri giorni festivi.

9. 2. Botta, Goehring, Giomo, Cantalupo, Malagodi, Taverna, Trombetta, Zincone, La Spada, Demarchi.

A questo emendamento sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere la parola: compresi.

0. 9. 2. [a] Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cantalupo, Cassandro, Cocco Ortu, De Lorenzo, Durand de la Penne, Marzotto, Ferioli.

Sostituire le parole: compresi gli altri giorni festivi, *con le parole*: comprese le altre festività a contenuto religioso.

0. 9. 2. [c] Cottone, Giomo, Bozzi, Ferioli, Cocco Ortu, Pierangeli, Bignardi, La Spada, Palazzolo, Leopardi Dittaiuti.

BONEA. Mi associo a questi emendamenti e chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONEA. Proponiamo con l'emendamento Botta 9. 2 che le parole « compresi i giorni festivi », riferite al periodo in cui la cancelleria dei tribunali deve rimanere aperta, siano sostituite con le seguenti: « escluse le domeniche e compresi gli altri giorni festivi ». Mi sembra che in tal modo rispetteremmo il diritto dei lavoratori delle cancellerie dei tribunali al riposo domenicale, che è sempre preferito alla riscossione dello straordinario. Abbiamo ritenuto opportuno stabilire che le cancellerie dei tribunali siano aperte negli altri giorni festivi, per il caso in cui il periodo delle elezioni coincida con una serie di giorni festivi. Come è evidente, questo emendamento non modifica affatto la sostanza della legge. Mi auguro che il relatore onorevole Di Primio voglia dichiararsi favorevole. I due subemendamenti non credo abbiano bisogno di particolare illustrazione.

Vorrei aggiungere, onorevoli colleghi, che mi sembra eccessivo fissare l'orario giornaliero del lavoro dalle otto alle venti per gli impiegati delle cancellerie.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti all'emendamento Botta 9. 2:

Sostituire le parole: escluse le domeniche e compresi gli, *con le parole*: comprese le domeniche e tutti gli.

0. 9. 2. [b] Turchi, Guarra, Delfino, Santagati, Abelli, Cruciani, Galdo, Roberti, Almirante, Sponziello.

Sostituire le parole: escluse le domeniche, *con le parole*: comprese le domeniche dalle ore 8 alle ore 12.

0. 9. 2. [d] Servello, Turchi, Cruciani, Roberti, Santagati, Almirante, Sponziello, Abelli, Calabrò, Caradonna, Delfino, De Marzio, Basile Guido, Guarra, Romualdi, Nicosia.

SANTAGATI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Nello svolgere questi subemendamenti, debbo necessariamente riferirmi all'emendamento e ai subemendamenti presentati dal gruppo liberale. Infatti, i nostri subemendamenti si oppongono, in certo qual senso, a quelli liberali. Anzi, devo dichiararmi in contrasto, sia pure sotto il profilo puramente concettuale, con le asserzioni testé fatte dall'onorevole Bonea.

Praticamente, i liberali, da un lato, vogliono escludere dall'orario delle cancellerie le domeniche e gli altri giorni festivi, mentre dall'altro lato vorrebbero ridurre l'orario dei giorni feriali. In primo luogo, bisogna ricordare che tale richiesta dei liberali contrasta con una prassi legislativa in materia elettorale ormai consolidata. Già sappiamo che in tutte le leggi per le elezioni, sia comunali, sia provinciali, sia regionali, sia nazionali non si escludono le domeniche. E non si tratta di un capriccio del legislatore. Quest'ultimo, quando ha inteso includere le domeniche nelle leggi elettorali per gli adempimenti relativi a certi atti elettorali, lo ha fatto a ragion veduta. Infatti, in materia elettorale non esiste, ovviamente, la possibilità dell'interruzione dei termini. Ecco la ragione per cui vengono inclusi le domeniche e i giorni festivi. Non si tratta di un fatto antisindacale, o addirittura reazionario, per cui si inchiodano i poveri cancellieri, o gli altri addetti alle cancellerie, a lavorare la domenica. Ciò avviene proprio per consentire che la valida presentazione di liste o di candidature non soffra alcuno *iatus*.

Lo stesso argomento vale per l'orario. Non è un caso che le cancellerie giudiziarie, ai fini elettorali, rimangano aperte ininterrottamente dalle 8 alle 20. Non è possibile, infatti, dare luogo ad una soluzione di continuità temporale, altrimenti la *par condicio* della quale teoricamente godono tutte le liste e tutti i partiti potrebbe essere turbata da un cambiamento di orario o di giornata. Debbo fare un'altra precisazione.

Ammesso che si voglia fare breccia su questo principio, relativo alla continuità dei termini, bisognerebbe tenere pur sempre conto della brevità dei termini stessi. L'articolo 9 prevede che la presentazione delle liste dei candidati abbia luogo dal quarantesimo al venticinquesimo giorno antecedente quello delle votazioni, cioè pone termini molto ristretti, che alcuni emendamenti vorrebbero ridurre ancora di più. Se noi accediamo a questa tesi dei termini molto ridotti – quindici giorni, nell'ipotesi migliore prevista dal testo governativo, o addirittura dieci o dodici giorni secondo altri emendamenti presentati – potrebbe succedere che questi quindici giorni teorici divenissero, in pratica, meno di dodici giorni; potrebbe succedere infatti che nei quindici giorni cadessero tre domeniche. Senza fare lontani esempi, mi riferisco a questo mese di ottobre: se sfogliamo il calendario, noi vediamo che dal 1° al 15 ottobre abbiamo avuto tre domeniche, il 1° ottobre, l'8 ottobre e il 15 ottobre. Se poi in questi giorni si trovassero anche inclusi dei giorni festivi non domenicali, il termine sarebbe ancor più ridotto. Se, per esempio, capitasse un periodo come quello che avremo tra poco, dal 1° al 5 novembre, in cui, su cinque giorni, ve ne sono tre festivi più una domenica, i termini andrebbero addirittura a farsi benedire. Quindi la nostra non è una preoccupazione puramente teorica.

Sotto questo profilo spiego anche perché abbiamo preferito nel nostro subemendamento Turchi 0. 9. 2 *b*, parlare anziché di giorni festivi generici, di una suddivisione più razionale, distinguendo tra domeniche e giorni festivi. Il concetto di giorno festivo si richiama al concetto latino classico dei giorni fasti e nefasti, dei giorni buoni e dei giorni cattivi, mentre oggi, in una terminologia moderna, si preferisce distinguere tra le giornate domenicali e le giornate festive. Anche perché non è esatto che tutti i giorni che si usa chiamare festivi siano tali ai sensi di legge: vi possono essere, infatti, giornate semifestive, le cosiddette solennità civili, che hanno, sì, un loro carattere festivo – cioè il senso della festa lo si coglie dal punto di vista umano, perché si fa mezza giornata lavorativa, non si va a scuola, o il Parlamento non tiene seduta –, ma non sono giuridicamente giornate festive. Giornate festive sono soltanto quelle che la legge ufficialmente dichiara festive.

Ritengo che queste ragioni siano più che pertinenti per giustificare il primo subemendamento.

Con il secondo subemendamento, poi, noi diciamo che nel caso si dovesse arrivare alla esclusione delle domeniche, a tempo pieno, per lo meno le cancellerie dovrebbero restare aperte dalle 8 alle 12. Naturalmente noi riteniamo che questo subemendamento debba essere preso in esame solo nel caso che venga respinto il nostro primo subemendamento: se passasse il primo subemendamento, noi saremmo molto più sodisfatti; nella ipotesi che non passasse, ripiegheremmo sulla subordinata.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Botta 9. 2.

Sostituire le parole: compresi i giorni festivi, *con le parole*: escluse le domeniche e tutti i giorni festivi.

0. 9. 2. [e] **Covelli, Milia, D'Amore, Cuttitta, Basile Giuseppe, Delfino, Grilli, Servello, Nicosia, Manco.**

MILIA. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILIA. Alla base del subemendamento da noi presentato si trovano argomentazioni del tutto contrarie a quelle or ora espresse dall'onorevole Santagati. Con questo subemendamento desideriamo affermare il principio secondo il quale le giornate festive e le domeniche dovrebbero essere totalmente escluse dal numero dei giorni utili per la presentazione delle liste. In quest'aula vengono spesso esposte le idee più contrastanti tra di loro; quanto ai giorni festivi, riteniamo che la festività debba essere da tutti rispettata. Non riusciamo infatti a comprendere perché la lista, che può essere presentata nell'arco di tempo di 15-20 giorni, debba essere necessariamente presentata in quei 6 o 7 giorni festivi che saranno compresi in questi 15-20 giorni.

Potrà anche verificarsi il caso di chi vorrà assolutamente presentare, se si permetterà di farlo, la lista proprio nei giorni festivi, solo per dare seccature al cancelliere del tribunale. Secondo la Costituzione tutti hanno diritto a riposare nei giorni prescritti, ed è questa la ragione per la quale siamo contrari all'inclusione dei giorni festivi nel periodo di tempo utile per la presentazione delle liste. Naturalmente, si dovrebbe permettere la presentazione delle liste in un giorno festivo, qualora questo giorno fosse l'ultimo prima della scadenza; se si dovesse in tal caso applicare la norma generale del diritto, la scadenza dovrebbe essere prorogata di 24 ore, in materia elettorale, tuttavia, la scadenza è sempre quella prevista dalla legge. Il principio che noi sosteniamo con il nostro subemendamento non dovrebbe quindi essere applicato al giorno festivo se fosse l'ultimo giorno valido per la presentazione delle liste, perché in tal caso andrebbe contro ad un principio generale valido nel campo amministrativo ed elettorale.

Abbiamo voluto presentare questo subemendamento anche per un'altra considerazione, che prego gli onorevoli colleghi di non ritenere troppo strana; in molti paesi la domenica è il classico giorno di festa, nel quale che è rientrato dal lavoro dei campi o delle miniere beve di solito più di quanto beva negli altri giorni. Si potrà obiettare che questo non può essere un argomento decisivo, ma a nostro avviso stabilire che nei giorni di festa si possano raccogliere le firme e che i presentatori si possano recare a presentare le liste potrebbe dar luogo a inconvenienti notevoli, quali scontri di sostenitori di diversi partiti politici. Abbiamo più volte assistito, del resto, alle lotte per accaparrarsi il primo o l'ultimo posto di lista nella scheda elettorale; oggi questa eventualità dovrebbe (ed uso apposta il condizionale) essere evitata. Ricordo inoltre che le firme vengono spesso apposte con molta facilità; cito a questo proposito l'esempio che ci viene fornito dalla raccolta di firme effettuata a Roma in questi ultimi tempi per un problema molto importante.

Per queste considerazioni riteniamo si debbano necessariamente escludere i giorni festivi; il giorno festivo non dovrebbe essere escluso solo se fosse, ripeto, l'ultimo giorno valido per la presentazione delle liste.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma sostituire la parola: circoscrizione, *con la seguente*: regione.

9. 3. **Cantalupo, Malagodi, Barzini, Biaggi Francantonio, Baslini, Bozzi, Cariota Ferrara, Fulci, La Spada, Marzotto, Palazzolo.**

Al quinto comma sostituire la parola: collegio, *con la seguente*: regione.

9. 4. **Cantalupo, Malagodi, Barzini, Biaggi Francantonio, Baslini, Bozzi, Cariota Ferrara, Fulci, La Spada, Marzotto, Palazzolo.**

Sono stati inoltre presentati i seguenti emendamenti, riferiti, il primo all'emendamento Cantalupo 9. 3, e il secondo all'emendamento Cantalupo 9. 4:

Dopo la parola: regione, *aggiungere le seguenti*: , ma i limiti di cui sopra sono ridotti alla unità per le regioni con popolazione inferiore ai due milioni e mezzo di abitanti.

0. 9. 3. [a] **Cottone, Giomo, Bozzi, Ferioli, Cocco Ortu, Pierangeli, Bignardi, La Spada, Palazzolo, Leopardi Dittaiuti.**

Sostituire la parola: regione, *con la parola*: circoscrizione.

0. 9. 4. [a] **Badini Confalonieri, Cocco Ortu, Cottone, Bozzi, Giomo, Capua, Malagodi, Leopardi Dittaiuti, Valitutti, Cassandro, Pierangeli, La Spada, Bignardi, Trombetta, Zincone, Biaggi Francantonio, Cariota Ferrara.**

BIGNARDI. Mi associo agli emendamenti Cantalupo e chiedo di svolgerli unitamente ai due subemendamenti di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI. Non so quale sarà la sorte di questo complesso di emendamenti e di subemendamenti. Ma è certo che essi rientrano nella logica di una modificazione migliorativa di una legge elettorale, logica che è stata richiamata negli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto e particolarmente, di recente, da parte dell'onorevole Cantalupo.

I due emendamenti all'articolo 9 si illustrano da sé: il primo infatti tende a sostituire al secondo comma la parola: « circoscrizione », con la parola: « « regione »; l'altro tende a sostituire al quinto comma la parola: « collegio » con la parola: « regione ».

Il subemendamento Cottone 0. 9. 3 *a* tende ad aggiungere dopo la parola « regione » le seguenti: « , ma i limiti di cui sopra sono ridotti alla unità per le regioni con popolazione inferiore ai due milioni e mezzo di abitanti ».

Il subemendamento Badini Confalonieri 0. 9. 4 *a* tende a sua volta a sostituire la parola: « regione », con la parola: « circoscrizione ».

Ripeto che non so quale sorte possa essere riservata a questi emendamenti, che intendono migliorare il testo in esame.

Noi ci troviamo di fronte ad emendamenti che rientrano in una determinata costruzione armonica; per cui, cadendo un mattone, la stessa costruzione viene compromessa; eliminato un pilastro di un certo portico, l'intero portico viene a cadere. Ho tenuto onestamente a precisare ciò, perché sia valutata successivamente, nella sistematica delle votazioni, la caratteristica complementarità di questo gruppo di emendamenti e di subemendamenti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Cantalupo 9. 3:

Dopo la parola: regione, *aggiungere le seguenti*: ma appartenenti a non più di due province.

0. 9. 3. [b] **Romeo, Roberti, Turchi, Santagati, Almirante, Servello, Sponziello, Abelli, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Manco, Romualdi, Nicosia.**

ABELLI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABELLI. Vorrei pregare l'onorevole Presidente di ascoltare con particolare attenzone le mie argomentazioni, in quanto noi ci rimetteremo alla Presidenza per le osservazioni che farà il relatore sulla inammissibilità di questo emendamento.

L'onorevole Bignardi, nell'illustrare lo emendamento Cantalupo 9. 3, ne ha fornito una giustificazione che, in pratica, lo fa rientrare nel contesto di una certa impostazione data al problema dal gruppo liberale, che avrebbe voluto far coincidere le circoscrizioni elettorali con le regioni. Noi viceversa intendiamo dare, con il nostro subemendamento un'impostazione diversa.

Devo dire che, impossibilitati a presentare un emendamento diretto all'articolo 9, in quanto ci eravamo limitati nella prima fase a presentare soltanto emendamenti tecnici ai primi articoli del disegno di legge, e colti alla sprovvista dalla decisione di considerare questa nostra discussione come compresa in una seduta unica, senza soluzione di continuità, non abbiamo potuto fare altro che ricorrere al sistema dei subemendamenti per raggiungere determinati scopi che ritenevamo fossero validi.

Di fronte alla norma di cui al secondo comma dell'articolo 9, pare a noi eccessivo il numero delle firme richieste per presentare le liste nelle varie circoscrizioni. Quale la procedura più corretta da adottare? Quella di richiedere un numero minore di firme. Ma non possiamo presentare nuovi emendamenti. Ieri sera l'onorevole Carlo Russo ha detto che la maggioranza non ci ha impedito di svolgere la nostra funzione di parlamentari: ebbene, vorrei dire all'onorevole Russo che noi ci siamo trovati di fronte a questo problema sollevato dall'articolo 9 senza avere alcuna possibilità di presentare un emendamento tecnicamente preciso, al fine di chiedere una diminuzione del numero delle firme.

Così, per manifestare le nostre idee, che potevano anche essere non accettate dall'Assemblea, anche se suffragate da validi motivi, siamo dovuti ricorrere alla presentazione di un emendamento ad un emendamento liberale, il quale ultimo nello spirito riteniamo sia inammissibile. Infatti, secondo quanto ha sostenuto l'onorevole Bignardi, l'emendamento liberale tende ad un particolare fine, tale che la Presidenza non può non dichiararlo inammissibile. L'emendamento liberale, viceversa, nella lettera, consentiva a noi di presentare un subemendamento perfettamente proponibile.

L'onorevole Carlo Russo, ieri sera, ha affermato che la maggioranza ha voluto che fosse adottato il sistema della seduta senza soluzione di continuità per evitare che l'opposizione si avvalesse dell'articolo 86 del regolamento che stabilisce che gli emendamenti siano presentati almeno 24 ore prima della discussione degli articoli a cui si riferiscono o almeno un'ora prima dell'inizio della seduta, purché firmati da dieci deputati, con la conseguenza che la discussione su questo disegno di legge non sarebbe mai arrivata in porto. Vorrei dire all'onorevole Carlo Russo che abbiamo già fatto molti strappi al nostro regolamento, se è vero, come è vero, che nessuno è nella possibilità di contestare le mie argomentazioni; se è vero, come è vero, che la maggioranza – come ha detto giustamente ieri l'onorevole Malagodi – potrebbe far parlare sugli articoli suoi rappresentanti, soltanto iscrivendoli a parlare ai primi posti e poi chiedendo la chiusura della discussione: una cosa veramente assurda.

Tutto questo è avvenuto per non consentire all'opposizione di avvalersi delle disposizioni dell'articolo 86 del regolamento: un articolo che, ad un certo momento, poteva anche essere applicato nel senso di renderlo utilizzabile una volta sola, ma almeno quella, da parte di una opposizione in vena di ostruzionismo; per questa ragione alcuni nostri emendamenti sono tecnicamente imperfetti, anche se lo scopo che con essi si vuole raggiungere è chiarissimo.

L'onorevole Ingrao ha criticato i nostri emendamenti a emendamenti, ma devo osservare che noi ci siamo trovati nella condizione di non poter presentare emendamenti al testo del provvedimento, dovendo lavorare su emendamenti fondamentali presentati da un altro gruppo, che su questo argomento, evidentemente, non ha le nostre stesse idee.

Il subemendamento che sto illustrando ritengo sia ammissibile per il fatto che tende a trovare il modo di diminuire il numero delle firme necessarie per la presentazione delle liste nelle varie circoscrizioni, che sono 400 per ogni provincia. Vi sono province molto grandi, ma anche province molto piccole, per cui non so, ad esempio, il partito repubblicano in quante province italiane riuscirà a trovare le 400 firme necessarie per poter presentare le liste !

Tutti sapete che per presentare le liste per la elezione della Camera dei deputati occorrono 500 firme per collegio elettorale (in Piemonte, quindi, occorrerebbero 1.000 firme per le liste della Camera dei deputati e 2.400 firme per le regioni).

Abbiamo dunque considerato l'emendamento del gruppo liberale (sia pure presentato, come abbiamo sentito poco fa, per altri scopi; letteralmente, comunque, può essere interpretato in altro modo) ed abbiamo inteso dire che riteniamo eccessivo il numero di 400 firme, ma che dare la possibilità ad un partito di sceglierle in qualsiasi provincia della regione rappresenti una larghezza eccessiva. Proponiamo, pertanto, di dare la possibilità ad un partito di ottenere le 400 firme almeno in due province. In questo modo sarà più facile ottenere tale numero.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Cantalupo 9. 4:

Dopo la parola: regione, *aggiungere le seguenti*: se la regione coincide con una sola provincia.

0. 9. 4. [b] **Servello, Turchi, Cruciani, Roberti, Santagati, Almirante, Sponziello, Abelli, Calabrò, Caradonna, Delfino, De Marzio, Basile Guido, Guarra, Romualdi, Nicosia.**

GUARRA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Signor Presidente, con il nostro subemendamento proponiamo di aggiungere, dopo la parola: « regione », le parole: « se la regione coincide con una sola provincia ».

Per rendere comprensibile lo spirito di questo subemendamento, bisogna richiamare il comma quinto dell'articolo 9, che l'emendamento dei colleghi liberali intende emendare sostituendo la parola « collegio » con la parola « regione ». Il comma quinto dell'articolo 9 così recita: « Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo, arrotondato alla unità superiore ». I colleghi liberali hanno presentato questo emendamento in quanto essi si rifanno al principio secondo cui il collegio deve coincidere con l'intera regione, mentre noi sappiamo che la legge in discussione prevede la divisione della regione in tanti collegi quante sono le province.

La legge vigente nella Sicilia, regione a statuto speciale, prevede la divisione della regione in tanti collegi quante sono le province, con l'utilizzazione dei resti soltanto nell'ambito della provincia stessa: e così si

presentava anche il testo governativo del disegno di legge al nostro esame, che, in Commissione, fu emendato su ispirazione dei deputati del partito repubblicano, ad evitare che i partiti minori potessero rimanere esclusi dalla rappresentanza in seno ai consigli regionali. Così fu accolto l'emendamento che stabilisce che il recupero dei resti avvenga nel collegio unico regionale. Vi è poi una tesi che vorrebbe ulteriormente, al fine di favorire maggiormente i partiti minori, il collegio unico regionale, per evitare così qualsiasi dispersione di voti. Ma a questa tesi – che intende assicurare ai partiti minori una più giusta rappresentanza nell'ambito dei consigli regionali – si contrappone l'interesse delle province minori nei confronti della provincia capoluogo della regione. È chiaro che, nel caso di lista unica regionale, soprattutto per quanto attiene alla rappresentanza dei partiti minori, noi avremmo soltanto consiglieri regionali della provincia capoluogo. E poiché noi all'interesse dei partiti minori riteniamo giusto contrapporre l'interesse delle province minori nei confronti della provincia capoluogo, abbiamo voluto precisare attraverso questo nostro subemendamento che l'emendamento liberale può aver valore soltanto nelle ipotesi che la regione coincida con una sola provincia. E non è, questa, un'ipotesi astratta, perché in Italia abbiamo per l'appunto la regione molisana che coincide con la provincia di Campobasso. Si tratta di una regione, onorevole Presidente, che ha sempre presentato delle proprie peculiarità. Potremmo dire scherzosamente che anche il fascismo si presentò con una sua peculiarità nella regione molisana: per esempio, mentre altrove le persecuzioni fasciste si esplicavano attraverso i confini di polizia e i tribunali speciali, a Campobasso si esplicavano obbligando gli antifascisti a lavorare (come abbiamo letto in una biografia pubblicata da *La Navicella*). Ecco perché noi riteniamo opportuno precisare nel senso illustrato la portata dell'emendamento Cantalupo 9. 4.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il settimo comma con il seguente:

È consentito presentare contemporaneamente la propria candidatura in un massimo di tre regioni, purché sotto lo stesso simbolo. La presentazione della candidatura in più di tre regioni comporta la nullità dell'elezione.

9. 5. Cantalupo, Malagodi, Barzini, Biaggi Francantonio, Baslini, Bozzi, Cariota Ferrara, Fulci, La Spada, Marzotto, Palazzolo.

A questo emendamento sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo periodo sostituire le parole: in un massimo di tre regioni, *con le parole*: in più regioni, *e sopprimere l'ultimo periodo.*

0. 9. 5. [a] Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cantalupo, Cassandro, Cocco Ortu, De Lorenzo, Durand de la Penne, Marzotto, Ferioli.

Sostituire le parole del primo periodo: di tre regioni, *con le parole*: di cinque regioni.

0. 9. 5. [b] Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cantalupo, Cassandro, Cocco Ortu, De Lorenzo, Durand de la Penne, Marzotto, Ferioli.

Al primo periodo sostituire le parole: di tre regioni *fino alla fine, con le seguenti*: in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

0. 9. 5. [h] Bozzi, Badini Confalonieri, Giomo, Capua, Cottone, Malagodi, Leopardi Dittaiuti, Valitutti, Cocco Ortu, Cassandro, Pierangeli, La Spada, Bignardi, Trombetta, Zincone.

Sostituire nel primo e secondo periodo le parole: tre regioni, *con le parole*: tre circoscrizioni.

0. 9. 5. [c] Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cantalupo, Cassandro, Cocco Ortu, De Lorenzo, Durand de la Penne, Marzotto, Ferioli.

BOZZI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Nelle fasi di questo dibattito che sono state destinate a valutazioni politiche e che non sono state brevi, e nemmeno molto pacate, noi abbiamo esposto le varie ragioni per le quali siamo contrari a questa legge, che è l'ultimo atto dopo il quale non rimane che la costituzione in tutta Italia delle regioni a statuto ordinario. Ora, in sede di illustrazione degli emendamenti, mi guarderò bene dal ripeterle e motivarle; vorrei soltan-

to dire, a titolo personale, se il Presidente me lo consente – è questa l'unica digressione che farò – che non condivido tante apprensioni perché, dopo aver letto le dichiarazioni dell'onorevole La Malfa, sono quasi tranquillo. A coloro cui fossero sfuggite queste dichiarazioni, vorrei ricordare che l'onorevole La Malfa, domenica 22 ottobre 1967 – per la Camera è sempre il 17 ottobre ! – si è così espresso: « Inoltre la direzione dei deputati repubblicani ricorda » – non si sa a chi ! – « che il partito repubblicano italiano si è impegnato a proporre alle altre forze politiche e parlamentari l'attuazione dell'ordinamento regionale contemporaneamente all'abolizione dei consigli provinciali, che rappresenterebbero un organo di scarsa utilità e notevole costo finanziario una volta istituite le regioni ». Quindi possiamo stare tranquilli, perché le regioni, secondo l'onorevole La Malfa, non si faranno se non contemporaneamente all'abolizione delle province. (*Commenti a destra*). Poiché per abolire le province occorre un primo strumento di... facilissima attuazione, qual è una legge costituzionale, e poiché d'altra parte sappiamo che in questa Camera c'è una larga maggioranza favorevole all'abolizione delle province, forse potremmo anche chiudere questa seduta e raccogliere il monito dell'onorevole La Malfa e del gruppo repubblicano, che ha sempre mantenuto i suoi impegni con grande tenacia e soprattutto con grande coerenza !

Spero che nessuno pensi che questa sia una battuta: essa risponde perfettamente ad un mio convincimento.

Ciò detto, vorrei richiamare un concetto che in altra parte di questo dibattito ha espresso l'amico e collega Santagati. Noi siamo contrari a questa legge per motivi, largamente esposti, di ordine politico, ma non soltanto per questi. Un altro motivo della nostra opposizione è che questa legge è mal fatta; certo le valutazioni politiche sono di carattere prioritario, questo è vero, ma ci sono anche dei motivi di merito: e qui *abyssus abyssum invocat*. In altri termini, noi avremo delle regioni che sono, nella nostra valutazione, quello che sono, ma le avremo anche costruite in base ad una legge elettorale piena di lacune, di contraddizioni e di incertezze nel trattamento sostanziale dei cittadini, come mi permetterò di dimostrare fra poco.

Cogliendo « fior da fiore » in questa legge, che di fiori ne offre tanti, occupiamoci delle circoscrizioni. La circoscrizione – concetto tecnico – è la delimitazione di un ambito territoriale entro il quale si svolge una certa attività: nel nostro caso l'attività elettorale. Ebbene, si parla molto di circoscrizioni ma, se taluno volesse apprendere da questo disegno di legge quali sono, non vi riuscirebbe. La circoscrizione è per questa legge una specie di oggetto misterioso. L'onorevole Di Primio ha detto: « Ma si capisce, sono le province ! », quelle che l'onorevole La Malfa vuole sopprimere, magari sostituendole con altre circoscrizioni provinciali.

Ma si capisce ! Noi legiferiamo col « si capisce »; ma se consultiamo, ad esempio, la legge sulle elezioni nella regione siciliana, in uno dei suoi primi articoli leggiamo che le circoscrizioni per la Sicilia sono costituite dalle province di Palermo, Catania e così via; tutte e nove le province vengono elencate con la precisazione dei rispettivi limiti. Questa è infatti una materia che deve essere definita con estrema chiarezza.

Vi sono poi degli articoli in cui si fa riferimento al capoluogo della regione. Ammettiamo che questa legge, così come è attualmente formulata, fosse approvata anche dal Senato – ma nell'altro ramo del Parlamento la nostra opposizione sarà molto più forte e quindi l'approvazione più problematica – e si potesse giungere alle elezioni regionali nel 1969. Ebbene, non si saprebbe quali siano le circoscrizioni, o per lo meno si dovrebbe immaginare che siano le province, che per altro possono essere variate con un'altra legge con ampio margine di discrezionalità. Non si saprebbe neppure quale sia il capoluogo della regione: eppure ci sono delle attività procedurali che presuppongono la fissazione del capoluogo della regione.

Stabilire quale sia il capoluogo della regione non è un problema di secondaria importanza. Né può stabilirlo la regione perché, prima che essa funzioni, deve operare questa legge; ma questa legge non può operare se non si creano gli uffici elettorali: dovremo perciò nuovamente riunirci per stabilire, sia pure ai fini dell'applicazione di questa legge, quale è il capoluogo della regione. Il fatto è che in un meccanismo retto dal diritto – quello amministrativo in particolare – ogni procedura è legata a quella successiva, la condiziona; sicché, se manca un anello della catena non si raggiunge l'effetto finale. Ma voi non avete avuto neppure l'accortezza di stabilire che il capoluogo della provincia è, democraticamente, la città più popolosa: un concetto, questo, che avrebbe evitato il campo minato delle scelte.

Volete un altro esempio ? L'ultimo comma dell'articolo 7 commina la decadenza dall'uf-

ficio di consigliere regionale a carico di coloro che non prestano il giuramento prescritto nei termini indicati. È una sanzione indubbiamente grave per un inadempimento che non è possibile precisare: quale è infatla formula di questo giuramento, la cui mancata prestazione comporta il gravissimo effetto di annullare la volontà popolare che ha eletto un cittadino? Si dice che possiamo desumerla dalla legge. Da quale? Non vi è alcuna previsione legislativa in merito. Ciononostante, il nostro emendamento è stato naturalmente respinto.

Di più. Sempre restando in tema di decadenza, quale è l'organo competente a pronunciarla? Il provvedimento in esame non stabilisce quale sia l'organo che si pronuncia in materia. È noto che i consigli comunali e provinciali, per quanto si cerchi di minimizzarli come organi amministrativi (quasi federativi: di federalismo regionale parlava l'onorevole Nenni prima di mettersi sulla via di Damasco, ossia sulla via governativa), sono in realtà organi estremamente politicizzati, perché non c'è in Italia alcun comune, per piccolo che sia, in cui non si discuta di politica. Figuratevi un consiglio regionale! Sarebbe stato perciò necessario stabilire in questa materia così delicata attribuzioni precise di competenze, disciplinando in modo dettagliato i termini e le modalità di esercizio del potere di accertare e dichiarare la decadenza. Altrimenti il giudizio politico prende decisamente il sopravvento e questo è pericoloso, non per noi liberali, ma in sé, potendo ritorcersi a danno di tutti e, soprattutto, a danno dei princìpi sui quali si fonda la democrazia.

Riepilogando: in questo provvedimento non si precisa quale sia la circoscrizione elettorale, non si precisa quale sia il capoluogo della regione, non si precisa quale sia l'organo che deve dichiarare la decadenza per mancanza di giuramento, non si enuncia la formula del giuramento. Ma che legge è dunque? Io capisco che abbiamo fretta, ma possiamo anche cercare di migliorare un testo così lacunoso. Il nostro è anche un contributo tecnico. Non si venga a parlare di ostruzionismo. Voi state varando la peggiore delle leggi regionali e noi conduciamo una battaglia politica, che è però anche intesa al miglioramento tecnico della legge, anche se, evidentemente, in via subordinata. Il nostro atteggiamento è sempre in questo senso: prima una pregiudiziale contraria e, se essa non ha fortuna, l'esame del merito per migliorare il provvedimento. La nostra formula non è « tanto peggio, tanto meglio », bensì « tanto meglio, tanto meglio », nell'interesse della democrazia nella quale viviamo.

Ho fatto questa premessa prendendo spunto dal settimo comma dell'articolo 9, che si inserisce appunto in questo contesto di incertezze, di contraddizioni, di violazione dei princìpi fondamentali. Uno degli aspetti che ci preoccupano maggiormente, come cittadini e come politici, è la proliferazione legislativa: se noi creiamo venti centri di potere, venti centri di produzione giuridica lo scopo non può che essere quello di produrre normazioni differenziate. In una materia come questa è veramente difficile mantenere l'equilibrio e sottrarsi alla spinta e alla suggestione della demagogia. Venti centri di produzione giuridica, che al limite possono avere maggioranze diverse o maggioranze incerte, possono determinare venti diversi atteggiamenti di indirizzo politico regionale diversi tra loro e diversi (non dico addirittura in contrasto) con l'indirizzo politico nazionale.

Ora io sono estremamente preoccupato di tutto ciò, onorevoli colleghi, perché il cittadino italiano non è cittadino della regione, ma cittadino della Repubblica, come emerge da tutta la nostra Costituzione e soprattutto da quella parte fondamentale che ne costituisce l'ossatura, non modificabile nemmeno mediante una legge di revisione perché la stessa revisione costituzionale incontra un limite invalicabile, superato il quale non si ha più revisione, ma rivoluzione. Così non si avrebbe revisione (che significa adattamento o modifica che lasci però inalterate le strutture fondamentali dell'edificio) ove una legge costituzionale abolisse il Parlamento o misconoscesse i diritti della personalità umana; non si tratterebbe in questo caso, ripeto, di una revisione costituzionale, ma di creazione di una nuova Costituzione, completamente diversa e anzi in contrasto con quella precedente.

Ora, il principio dell'unità strutturale della Repubblica appartiene a questa categoria di proposizioni normative che attengono ai pilastri non modificabili della società e dello Stato italiano. « La Repubblica, una e indivisibile » (recita l'articolo 5) « riconosce e promuove le autonomie locali »; ma le riconosce e le promuove mantenendo allo Stato questa caratteristica ineliminabile, di essere cioè uno e indivisibile.

Ecco il problema di fronte al quale noi ci troviamo: si tratta di fare in modo che le regioni rispettino questo principio fondamentale. Del resto, chi analizzi il testo costitu-

zionale vi trova sempre questo pensiero. Si pensi ad esempio al concetto secondo il quale la legislazione regionale deve attenersi ai principi fondamentali dell'ordinamento statale, dal che deriva l'esigenza di leggi cornici destinate a stabilire quei cardini che garantiscono la unità e la indivisibilità della Repubblica.

Viceversa noi assistiamo ad una serie di notevoli differenziazioni, da una regione all'altra, anche nella materia elettorale della quale ci stiamo occupando. Esaminando stamane il complesso delle leggi elettorali relative alle regioni a statuto speciale constatavo che ci troviamo di fronte a norme estremamente differenziate fra loro, al punto che mi veniva dato di pensare che l'Italia è un paese assai strano. Non vi è una legge elettorale di una regione a statuto speciale che sia uguale a quella di un'altra. Si potrà dire che si tratta di questioni procedurali, ma in realtà esse attengono ai diritti dell'individuo.

Si consideri ad esempio il problema della eleggibilità. Chi è cittadino della Repubblica italiana deve poter essere eletto consigliere regionale a Palermo come a Cagliari, ad Aosta come a Trento e a Trieste, perché si tratta di un diritto fondamentale del cittadino. Ora non è ammissibile che talune condizioni di ineleggibilità operino in Sardegna e non in Sicilia; se così avviene, segno è che è stato scardinato nei fatti il principio della unità e della indivisibilità della Repubblica.

Di qui le nostre preoccupazioni, che non derivano certo da una sopravvalutazione di quella che i giuristi chiamano la Costituzione formale. Noi riconosciamo che vi sono nel paese forze che operano e si atteggiano in maniera diversa rispetto alla realtà costituzionale. Non a torto i giuristi più accorti e più attenti alla realtà sociale e sociologica parlano di una Costituzione sostanziale e di una Costituzione formale; ma lo sforzo di una società politicamente omogenea deve essere diretto appunto a far sì che la Costituzione sostanziale aderisca alla Costituzione formale. Ma questo è immaginabile e possibile in una società politicamente omogenea, non in una società politicamente eterogenea qual è e quale sarà ancora per molti anni la società italiana; questo non è possibile in una società nella quale operano forze che non consentono sui principî fondamentali della democrazia, forze che credono nella democrazia come un bene assoluto e forze che concepiscono la democrazia in maniera strumentale, come un metodo valido solo per la conquista del potere, non anche per il suo esercizio. Ecco qual è la costituzione reale che sottostà alla Costituzione formale.

Tornando a questo disegno di legge: qual è il cittadino della Repubblica italiana? Abbiamo la frantumazione dell'unità indivisibile « cittadino » in tanti cittadini: sono cittadino siciliano e sono eleggibile, ma quella stessa condizione che là mi rende eleggibile, in Sardegna mi rende, per ipotesi, ineleggibile o mi crea situazioni di decadenza o di incompatibilità. È ammissibile una situazione di questo genere? Questa è una preoccupazione che ognuno di noi deve sentire.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CINCIARI RODANO MARIA LISA

BOZZI. L'articolo 122 della Costituzione, che si riferisce alle regioni a statuto ordinario, si fa interprete di questa preoccupazione là dove recita: « Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica ». Cioè la Costituzione vuole che la legge della Repubblica stabilisca in maniera uniforme per tutte le regioni le condizioni di eleggibilità. Ma già noi abbiamo consentito alcune stravaganti differenziazioni, perché se questa uniformità vi sarà tra le quindici regioni a statuto ordinario, non vi è oggi per le regioni a statuto speciale e non vi sarà domani nei rapporti tra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario. Si tratta di un punto che non ha nulla a che vedere con le esigenze locali o con l'adeguamento alla legislazione regionale o alle varie istanze particolari, perché, ripeto, si tratta di un punto che attiene ai diritti del cittadino, che è cittadino della Repubblica e non può vedere questa sua cittadinanza arricchita o menomata a seconda che abbia una sottocittadinanza regionale della Sicilia o della Sardegna.

Il settimo comma dell'articolo 9 dispone: « Nessun candidato può essere compreso in più di una lista della stessa circoscrizione ». *Nulla quaestio*: si tratta di una norma di moralità politica. Il settimo comma prosegue: « né può accettare la candidatura in più di una circoscrizione ». Perché? Come è fiorita questa idea stravagante nella mente del Governo? Quale legge per la Camera dei deputati, per il Senato o per regioni a statuto speciale contiene un principio di questo genere? In Sicilia – lo sappiamo tutti – ci si può presentare candidati in cinque circoscrizioni (forse sono troppe), in Sardegna ci si può presentare in tutte e tre le province, nelle regioni

a statuto ordinario, invece, in una sola: perché? Ecco ritornare il mio argomento, che non era una divagazione, signor Presidente. Siamo di fronte al cittadino della Repubblica o al cittadino di questa o quella regione? Attraverso queste norme, noi perpetriamo un'offesa ai diritti sostanziali del cittadino. L'eleggibilità, infatti, è una esplicazione dei diritti della personalità. L'altra sera ho usato un aggettivo che a taluno è sembrato pesante. Dissi che vi sono degli atteggiamenti ipocriti, delle motivazioni ipocrite. Dopo aver consultato il vocabolario, mi sono sforzato di dimostrare che la parola « ipocrita » significa « strumentale » ed è entrata, come sembra, nel gergo parlamentare più rispettabile. In che cosa consiste la strumentalità in questo caso? Che cosa accade se io mi presento candidato in più di una circoscrizione? Qual è la sanzione? La sanzione è la seguente: « La candidatura della stessa persona in più di una circoscrizione importa la nullità della elezione ». Quindi, non si predispone un meccanismo tale da impedire ad una persona di presentarsi candidato in più circoscrizioni (il che potrebbe ancora avere, al limite, una giustificazione morale, nel senso di costringere ad operare prima la propria scelta). No! La persona si può presentare; può sfruttare la sua personalità politica, la suggestione del suo nome e della sua carica; però, una volta eletta, vedrà annullata la propria elezione: lo scopo sarà raggiunto ugualmente a vantaggio della lista. Si potrà dire che ciò può avvenire anche attraverso le dimissioni. Ma le dimissioni sono un fatto volontario, individuale. Al contrario, in questo caso è la legge che impone di non presentarsi candidato in più circoscrizioni. Ma allora, se sentite questa esigenza, perché non disponete – così come è stato fatto al numero 4) dell'articolo 10 del disegno di legge – un meccanismo di eliminazione delle candidature plurime, attraverso la cancellazione? Ecco l'ipocrisia! E perché, poi, se veramente la regione deve avere una unità (unità che non ha, come abbiamo visto, dal punto di vista socio-economico, come oggi si dice) dal punto di vista politico e amministrativo, non ci si può presentare candidati, nell'ambito della stessa regione, in più di una provincia? Non vi sono rapporti di collegamento? Se la regione, secondo la vostra impostazione, rappresenta questa unità, tanto da giustificare la struttura di apparato politico-amministrativo, ebbene, perché, se io risiedo a Viterbo, non posso presentarmi candidato a Roma, a Frosinone, a Latina e a Rieti? Quale ne è la ragione logica? Perché non devono venire utilizzate le energie migliori? Invero, non esiste alcuna giustificazione per questo principio, che rappresenta una delle tante storture del disegno di legge.

Quindi, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole relatore, a nome del gruppo liberale io insisto perché venga accolto l'emendamento Cantalupo 9. 5 modificato dall'emendamento Bozzi 0. 9. 5 *h*, in modo da limitare la presentazione in tre circoscrizioni. Esso consente di ristabilire una certa parità di situazioni giuridiche e di non approfondire il solco che differenzia il cittadino residente in una regione rispetto al cittadino residente in un'altra regione; esso rappresenta, infine, anche il modo per arricchire la vita politica nazionale e – ahimè! – anche quella regionale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti all'emendamento Cantalupo 9. 5:

Sopprimere la parola: contemporaneamente.

0. 9. 5. [o] **Romeo, Roberti, Turchi, Santagati, Almirante, Servello, Sponziello, Abelli, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Marzio, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Romualdi, Nicosia.**

Sopprimere la parola: propria.

0. 9. 5. [i] **Romeo, Roberti, Turchi, Santagati, Almirante, Servello, Sponziello, Abelli, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Marzio, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Romualdi, Nicosia.**

Sopprimere le parole: un massimo di.

0. 9. 5. [l] **Romeo, Roberti, Turchi, Santagati, Almirante, Servello, Sponziello, Abelli, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Marzio, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Romualdi, Nicosia.**

SANTAGATI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Penso che per dare una logica spiegazione di questi tre subemendamenti sia necessario richiamarsi all'emendamento principale Cantalupo, il quale a sua volta è sostitutivo del settimo comma dell'articolo 9 del testo del disegno di legge. Qui siamo di fronte ad una nuova impostazione – che poi, come vedremo, non è nuova – per quanto riguarda l'accettazione delle can-

didature. Non so per quale ragione – né posso parlarne perché questo argomento è trattato nell'emendamento Cantalupo – nel testo governativo si parli della presentazione di una sola candidatura. Si dice infatti: « Nessun candidato può essere compreso in più di una lista della stessa circoscrizione né può accettare la candidatura in più di una circoscrizione ». Io credo – salvo che il Governo non dia un diverso significato a questo testo – che tale impostazione potesse essere logica, direi quasi conseguenziale, se rapportata al secondo comma dell'articolo 4 del testo originario del Governo, dove si diceva che sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il primo giorno della elezione. Anche per quanto riguarda il limite di età, l'Assemblea ha modificato il testo originario stabilendo 21 anni. In quel congegno, dicevo, poteva essere logica questa formulazione del settimo comma dell'articolo 9.

Quindi vi era un testo governativo nel quale si sanciva la eleggibilità dei consiglieri regionali solo nell'ambito dei comuni della regione. La Commissione ha modificato questo congegno, decidendo che siano eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, formulazioni poi approvate dalla Camera. Allora quella *ratio*, quella volontà che sembrava conseguenziale al testo predisposto dal Governo non regge più. Ecco perché sono nati l'emendamento e i subemendamenti. Vale a dire: fino a quando si fosse mantenuto l'originario testo governativo che prevedeva la possibilità di essere eletti soltanto se iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della stessa regione, poteva anche ammettersi il congegno previsto dal settimo comma dell'articolo 9, che cioè dovesse esserci una candidatura unica. Ma dopo che è stata approvata dalla Camera la modifica secondo la quale sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune, mi sembra che questo congegno della esclusività della candidatura in un solo collegio regionale sia senz'altro sproporzionato; non ci si potrebbe più, infatti, presentare in diversi collegi. Questa è la ragione per cui è stato presentato l'emendamento Cantalupo 9. 5 che prevede la pluralità delle candidature; da ciò discende lo spirito dei nostri subemendamenti, che vogliono migliorare il testo. Desidero innanzitutto ricordare che in base ad altre leggi è prevista la possibilità di candidature molteplici; non conosco tutte le leggi regionali, ma in base alla mia esperienza personale, che si rifà alle disposizioni in vigore per la regione siciliana, posso dire che per le elezioni regionali siciliane è ammessa la triplice candidatura. Un cittadino, purché sia eleggibile, può presentarsi in tre province e può essere eletto; dopo l'avvenuta elezione deve naturalmente optare per una sola delle province.

I nostri subemendamenti, signor Presidente, rivestono solo una natura formale e lessicale, in quanto tendono a migliorare il testo dell'emendamento Cantalupo 9. 5, in cui si dice che è consentito presentare contemporaneamente la propria candidatura in un massimo di tre regioni, purché sotto lo stesso simbolo; la presentazione della candidatura in più di tre regioni comporta la nullità delle elezioni. È giusto che ci sia un limite, ma la dizione, da un punto di vista grammaticale e forse anche concettuale, non è, a mio avviso, del tutto esatta.

Cosa significa, infatti, « contemporaneamente » ? Tale parola potrebbe dar luogo a molti dubbi in sede di interpretazione; forse il candidato si dovrebbe presentare nello stesso momento in tre collegi elettorali ? Sant'Antonio possedeva il dono dell'ubiquità, ma non credo che questo dono lo posseggano anche i candidati alle elezioni regionali. Come potrebbe, quindi, un candidato presentarsi alla stessa ora in due città diverse, a Roma e a Viterbo ? Forse potrebbe servirsi di messaggeri o di persone di fiducia, ma non so se una cosa del genere sia consentita dalla legge. « Contemporaneamente » significa nello stesso tempo, e certo non sarà possibile ai candidati presentarsi nello stesso tempo. Una perplessità di questo genere in sede di interpretazione potrà anche frustrare la volontà del legislatore; qualche componente degli uffici (noi sappiamo che componenti di questi uffici sono magistrati, che molto spesso sono favorevoli ad una interpretazione rigida della legge, e sappiamo anche che non c'è nulla di più ingiusto di un'applicazione rigida della legge; *summus ius*, *summa iniuria*, direbbe l'onorevole Almirante che è un cultore di diritto) potrebbe applicare rigidamente la legge. Non vorrei che un ufficio elettorale prendesse alla lettera l'avverbio « contemporaneamente ».

Vorrei sapere, inoltre, come si possa dare la prova della contemporaneità. Può accadere, per esempio, che un candidato, per dare la garanzia della contemporaneità, abbia delegato un'altra persona. Ma se viene richiesta una

prova di ciò e se si richiede un certificato, automaticamente viene a cessare la possibilità di dimostrare la contemporaneità. Occorrerebbe un'organizzazione di tipo elettronico, che mi metta nelle condizioni di poter essere sicuro che da parte mia e da parte, per esempio, di altri due miei delegati, la presentazione della candidatura avvenga contemporaneamente.

Ritengo, pertanto, che con la soppressione della parola « contemporaneamente » si possano eliminare parecchi dubbi, eliminando ogni motivo di perplessità sulla molteplicità delle candidature.

Il secondo subemendamento, che vuol sopprimere la parola « propria », prima della parola « candidatura », tende ad un perfezionamento di ordine sintattico e grammaticale. Sappiamo che la lingua italiana non ha il pregio della lingua latina di poter usare l'aggettivo possessivo e riflessivo in un modo diverso da quello con cui noi usiamo gli aggettivi « suo » e « proprio ». Non è un buon argomento dire che noi siamo abituati a commettere tale genere di errori in altre lingue, per cui si debba continuare a sbagliare. Quindi sarebbe opportuno, ai fini di un corretto italiano, che si eliminasse l'aggettivo: propria.

Circa il terzo subemendamento, mi sembra un barbarismo da un punto di vista linguistico il mantenimento dell'espressione: in un massimo di tre giorni. Sarebbe più corretto usare le parole: « in tre regioni », anche se è vero che con l'espressione che noi intendiamo emendare si vuol fare intendere che quello delle tre regioni costituisce il limite massimo, al di là del quale non si può andare.

Per queste ragioni mi sembra opportuno che siano accolti i tre subemendamenti, da me illustrati.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti all'emendamento Cantalupo 9. 5:

« *Sostituire le parole*: tre regioni, *con le parole*: quattro regioni purché sotto lo stesso simbolo ».

0. 9. 5. [s] **Covelli, Milia, Basile Giuseppe, D'Amore, Servello, Santagati, Sponziello, Franchi, Grilli.**

« *Sostituire le parole*: in un massimo di tre regioni, purché sotto lo stesso simbolo, *con le parole*: in un massimo di tre regioni. Saranno ritenute valide le candidature presentate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle liste accertate dai verbali attestanti l'avvenuta presentazione delle liste stesse ».

0. 9. 5. [t] **Covelli, Milia, Basile Giuseppe, D'Amore, Servello, Santagati, Sponziello, Franchi, Grilli.**

MILIA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILIA. La ragione di questi emendamenti, da noi presentati, va ricercata in effetti nell'articolo, quale risultava nel testo governativo, dove si stabiliva che solo cittadini iscritti nelle liste lettorali dei comuni della regione avrebbero potuto prender parte come eleggibili alle elezioni stesse per il consiglio regionale.

Abbiamo sostenuto sin da allora che tale disposizione limitativa, che poi in effetti fu modificata dalla Commissione e dalla Camera, era una norma che nel limitare la possibilità, o meglio il diritto di presentarsi candidato in più regioni, veniva non soltanto ad incidere su un diritto sancito dalla Carta fondamentale della Repubblica italiana, ma soprattutto ad urtare contro norme già in vigore, che regolano da vari anni le elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto speciale, nelle quali appunto questa limitazione non sussiste.

Una volta venuto meno questo principio, considerato che la Camera ha già approvato un articolo che stabilisce che, per essere eletti, basta essere iscritti in una qualunque lista elettorale di qualsiasi comune della Repubblica, a me sembra che venga meno anche il principio limitativo della possibilità di presentarsi come candidato in più regioni.

Un qualunque cittadino, a causa dell'ascendente di cui gode, della professione che esercita, delle capacità che ha dimostrato nella vita sociale quotidiana o nella pubblica amministrazione, potrebbe essersi accattivato la stima e la simpatia di quanti vivono non soltanto nella regione in cui lavora, ma anche nella regione in cui è nato. Quale, dunque, la ragione di siffatta limitazione? Vorremmo che ci fosse spiegata dal relatore o dal rappresentante del Governo. Se una simile limitazione non esiste per i cittadini che si presentano candidati alle elezioni per i consigli comunali (sappiamo che un cittadino iscritto, ad esempio, nelle liste elettorali di Roma può presentarsi candidato alle elezioni comunali in tre

posti diversi), se una simile limitazione non esiste a proposito delle elezioni dei consigli provinciali (anche qui si può essere candidati in tre collegi distinti), se questa limitazione non esiste per le elezioni della Camera e del Senato e neppure per le elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto speciale, quale è il motivo politico, o di etica politica, o sociale o giuridico che porta a stabilire che i cittadini che si presentino candidati nella regione dove dimorano non possano esserlo anche in un'altra regione ?

Un simile principio dovrebbe trovare contrari tutti coloro che non sono con il Governo perché esso serve soprattutto a chi ha in mano le leve del comando e può disporre con una certa facilità di un numero considerevole di candidati, cosa che non è possibile per i piccoli partiti o comunque per i partiti all'opposizione. Molti cittadini non accettano la candidatura in partiti dell'opposizione solo in quanto hanno paura, perché sono sottoposti ad angherie, perché possono essere trasferiti – se trattasi di impiegati dello Stato – da una località ad un'altra.

PRESIDENTE. Onorevole Milia, la prego di attenersi al tema trattato dai subemendamenti Covelli. Gli argomenti relativi alla pluralità delle candidature sono stati già ampiamente esposti.

MILIA. Le ragioni addotte per giustificare la candidatura in tre regioni dovrebbero essere maggiormente valide ai fini della tesi della candidatura in quattro regioni.

Siccome non è stata affacciata alcuna argomentazione da parte del Governo né del relatore per giustificare la sola ed unica candidatura rispetto alle tre, le argomentazioni che io svolgo non sono soltanto in relazione alla possibilità di una triplice candidatura, ma in relazione alla possibilità di una molteplicità di candidature. La limitazione, infatti, del numero delle candidature in materia di consigli regionali è una limitazione che non trova giustificazione alcuna e, direi, non trova altra logica spiegazione se non quella che poc'anzi andavo illustrando. La limitazione della candidature cioè della possibilità di essere candidato a più consigli regionali trova, cioè, una spiegazione solo di carattere politico, perché questa è la ragione che può aver spinto la maggioranza governativa a fare in modo che nel testo di legge al nostro esame si stabilisca la impossibilità per un cittadino di essere candidato a più di un consiglio regionale.

Tanto è vero che noi questa singolare, quasi mascherata posizione politica la abbiamo avvertita quando è stato stabilito che per essere candidati occorreva appartenere alle liste elettorali della regione dove si sarebbe svolta la elezione.

Anche quella limitazione, quella condizione che non esisteva neppure per le elezioni delle regioni a statuto speciale e che non esiste neppure per i comuni e le province, non poteva essere determinata che da questa esigenza, da questa preoccupazione: dal fatto cioè che, dovendosi trattare di persona iscritta nelle liste elettorali di quella regione (quindi lavorante, residente, in quella regione), per i partiti dell'opposizione sarebbe stato ben più difficile trovare i candidati.

Questa mattina l'onorevole Cocco Ortu ricordava quanto è successo in Sardegna dove un alto funzionario presentatosi candidato al Senato in un partito dell'opposizione, si è visto trasferire, dopo tre mesi, dalla Sardegna in un'altra regione d'Italia.

Se questo è vero (ed è vero), se è vero che con estrema facilità si possono trasferire i funzionari, se è vero che oggi (e se ne accorgeranno i cittadini delle altre regioni d'Italia quando le regioni saranno istituite in tutto il resto del territorio italiano) chi ha in mano il potere, l'autorità, la finanza della regione, la possibilità di regalare danaro e contributi ai cittadini, chi ha in mano questa forza economica e politica, può disporre con estrema facilità dei candidati e quindi può reperire candidati dove e quando vuole, è vera l'affermazione uguale e contraria. Che, cioè, sarà particolarmente difficile questo compito per chi non fa parte della maggioranza governativa, per chi è al di fuori di questa, per chi, in poche parole, non può assicurare poltrone, prebende e contributi ai cittadini.

Allora, se i partiti dell'opposizione dovessero avere dei cittadini (direi coraggiosi sotto il profilo civico e politico) disposti a candidarsi non per la elezione di un solo consiglio regionale, ma per la elezione di tre o quattro consigli regionali, non vi sarebbe ragione alcuna per affermare che si debba essere candidati in un solo consiglio regionale.

Ecco perché – e concludo, signor Presidente – questa disposizione è anacronistica ed illogica se la rapportiamo ai testi di legge che regolano tutte le altre elezioni – nessuna esclusa – dalle comunali, alle provinciali, alle nazionali.

E per questi motivi che abbiamo presentato i nostri subemendamenti, proprio per

cercare di rafforzare un preciso diritto dei cittadini.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Cantalupo 9. 5:

Al primo periodo sostituire le parole: in un massimo di tre regioni, *con le parole*: in un massimo di due circoscrizioni della medesima regione.

0. 9. 5. [d] Roberti, Michelini, Almirante, Abelli, Franchi, Delfino, Sponziello, Guarra, Grilli, Romualdi, Tripodi, Calabrò.

GALDO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi viene il sospetto, a questo punto della discussione, che sia nata un poco di confusione, perché gli emendamenti al testo del disegno di legge sono di due specie. Il disegno di legge prevede infatti il divieto della presentazione della candidatura nell'ambito dello stesso consiglio regionale in più circoscrizioni; ora l'emendamento presentato dal gruppo liberale prevede invece la possibilità di presentare la candidatura a più consigli regionali, e, a sua volta, il nostro subemendamento – quello che mi accingo a svolgere – prevede il diritto di presentare la candidatura in più circoscrizioni.

Se posso meritare l'attenzione dell'onorevole relatore, mi permetterò di fare un'osservazione utile proprio per coloro che – come penso l'onorevole relatore – vogliono una legge efficace. All'onorevole relatore non sarà infatti sfuggito che il settimo comma dell'articolo 9 non prevede il caso della presentazione di una candidatura all'elezione in più consigli regionali, perché quel disegno di legge era costruito con l'ipotesi che il candidato, per essere ammesso, doveva essere residente in quella regione. Ora, siccome per legge generale non si può avere la residenza in più comuni, in questa limitazione era implicito il divieto di presentarsi candidato in più collegi regionali. Ora, se non viene accettato l'emendamento liberale, il disegno di legge si presta ad una serie di inconvenienti. Infatti, come ella ricorderà, onorevole relatore, secondo l'articolo 6, la qualifica di consigliere regionale non configura un caso non di ineleggibilità, ma di incompatibilità; e, come ella sa benissimo, l'incompatibilità opera ad elezione avvenuta, non prima. Ora, poiché il disegno di legge tace sulla possibilità o meno di presentare una candidatura in più regioni – e quindi non lo vieta, perché non esiste alcuna norma dalla quale un simile divieto possa essere desunto, essendo scomparsa la norma relativa all'obbligo di residenza nella regione, ed esiste soltanto la norma sulla incompatibilità, che non impedisce certamente di presentare la candidatura – nel silenzio del disegno di legge la candidatura può essere presentata in più regioni.

Ma se questo è vero, il disegno di legge rimane sempre carente e diventerà sempre impossibile la sua applicazione, perché non prevede l'ipotesi di una elezione in più regioni. E non la prevede perché il settimo comma dell'articolo 9 si riferisce all'ipotesi della presentazione di una candidatura in più circoscrizioni della stessa regione, ma non alla ipotesi della presentazione di una candidatura in più regioni. Quindi, praticamente, debbo richiamarmi a quanto affermava l'onorevole Bozzi; e, se mi è possibile, con molta umiltà, vorrei pregare l'onorevole relatore e l'onorevole rappresentante del Governo di fare bene attenzione. E vorrei anche permettermi di pregare i colleghi regionalisti ad oltranza di stare bene attenti. Infatti, i nostri regionalisti ad oltranza si stanno preoccupando soltanto del nostro ostruzionismo, ma non si preoccupano certamente delle regioni, perché se vogliono la legge regionale elettorale, come diceva l'onorevole Bozzi, devono almeno stare attenti a quella parte dei nostri emendamenti che serve a renderla possibilmente meno cattiva di come è; altrimenti non avranno la possibilità di celebrare queste elezioni e non l'avranno non soltanto perché in ampi e non nascosti settori della maggioranza regionalistica l'intenzione è quella, non soltanto perché la legge di per sé non basta, per fortuna, a creare le regioni, ma anche perché la legge non potrebbe divenire operante. Tuttavia, onorevole relatore, onorevoli colleghi regionalisti, noi pur avendo sostenuto, come hanno fatto i colleghi che mi hanno preceduto, la tesi della candidatura in più regioni, insistiamo in particolare – ed ecco la tesi specifica del subemendamento – sulla candidatura in più circoscrizioni della stessa regione, che è cosa, come è facile intendere, notevolmente diversa. Perché noi sosteniamo questa tesi? Certo, l'argomento usato dallo onorevole Bozzi ha il suo valore. Egli ha detto: state attenti; la presentazione della candidatura in più circoscrizioni della stessa regione significa un po' una truffa ai danni del-

l'elettorato perché consente lo sfruttamento del prestigio di una personalità politica in più province. Vale al riguardo la chiara esposizione dell'onorevole Bozzi circa la lacuna esistente nella legge che non definisce le circoscrizioni. Il relatore ci ha detto che per circoscrizione si deve intendere la provincia; pertanto ci sarà consentito, anche se la legge dice cosa diversa, di parlare di province e non di circoscrizioni per non creare equivoci e per dare un contributo tecnicamente utile, anche se modesto, a coloro che questa legge vogliono. Ha ragione l'onorevole Bozzi ad affermare che la candidatura di una personalità di prestigio in più circoscrizioni della stessa regione, poiché non si può risolvere con la vittoria di quella personalità che in una sola circoscrizione, comporta una truffa ai danni dell'altra circoscrizione se la candidatura è presentata in due circoscrizioni o di due circoscrizioni se la candidatura è presentata in tre. La truffa, cioè, viene operata ai danni delle circoscrizioni cui il candidato è costretto a rinunziare dopo essere stato eletto. Qual è, però, il criterio che sta alla base del sistema elettorale che voi avete voluto con questa legge? Non certo quello delle persone, perché prima ancora di questo voi avete voluto il criterio delle liste, cioè delle scelte politiche. È questo uno dei motivi che abbiamo portato avanti e intendiamo continuare a sostenere nel corso di tutto il dibattito. Voi volete politicizzare le elezioni regionali, dal momento che volete presentare liste di partito con contrassegno di partito. Ed allora non è possibile vietare ai partiti di utilizzare, proprio per sottolineare la loro coerenza con la linea politica che essi intendono sostenere, l'uomo politico che più degli altri qualifica quella linea politica e si impegna perché essa prevalga. Del resto, questo è il criterio usato per la Camera dei deputati e per il Senato, del quale non si è mai avvalso il partito cui ho l'onore di appartenere, ma si è largamente avvalso il partito comunista. Ben cinque colleghi di questo partito che siedono in questa Assemblea hanno presentato la candidatura in cinque collegi, optando poi, come è naturale, per uno di essi; si tratta degli onorevoli Giancarlo Pajetta, Giorgio Amendola, Longo, Lama e Ingrao.

Ma prima di loro e insieme a loro avevano presentato la candidatura altri due colleghi che sono, purtroppo, scomparsi, ossia gli onorevoli Alicata e Togliatti. Togliatti fu eletto a Torino, a Roma e a Bari, e optò per Roma; mentre l'onorevole Alicata venne eletto a Siena e a Benevento. Inoltre, ben quindici senatori del partito comunista avevano presentato contemporaneamente la candidatura anche per la Camera dei deputati e optarono poi per il Senato; due di essi – l'onorevole Scoccimarro e l'onorevole Terracini – avevano presentato due candidature per la Camera, con esito favorevole in entrambi i casi: lo onorevole Scoccimarro fu eletto deputato a Verona e a Venezia, poi optò per il Senato; l'onorevole Terracini, eletto deputato a Pisa e a Firenze, optò anch'egli per il Senato.

Dunque, se avete ritenuto utile, e non ingannevole per gli elettori, in sede di elezioni per il Parlamento nazionale, non solo di consentire la presentazione contemporanea di candidature in circoscrizioni diverse, ma anche la presentazione contemporanea di candidature per la Camera e per il Senato, perché, in sede di elezioni regionali, non dovrebbe essere consentito qualcosa di simile? Ed è strano che a ciò si opponga proprio il partito socialista unificato, che di questo sistema si è servito nelle elezioni per il Parlamento nazionale; infatti, per esempio, l'onorevole Nenni ha fatto ai suoi elettori di Palermo l'onore di optare per loro, sicché egli in questa Camera rappresenta gli elettori di Palermo, ma è stato eletto anche a Milano e a Roma.

L'onorevole Saragat, prima di diventare Presidente della Repubblica, era il riconosciuto *leader* del partito socialista democratico: egli venne eletto a Roma, a Milano e a Torino e optò per il collegio di Torino. Anche l'onorevole Tanassi, ponendo forse così una sua candidatura alla segreteria del partito, come successore dell'onorevole Saragat, venne eletto a Roma e a Pescara, e optò per Roma. E, per completare il quadro, l'onorevole La Malfa, eletto a Palermo e a Bologna, optò per Bologna e rappresenta qui gli scarsi, ma per lui sufficienti, elettori repubblicani di quella città.

E allora noi dobbiamo domandarci perché il Governo, che oltre che dal partito della democrazia cristiana è sostenuto da altri due efficienti partiti (il giudizio può anche essere diverso: io non li giudico efficienti, ma essi pretendono certamente di esserlo), il partito socialista unificato e il partito repubblicano, i cui *leaders* seggono su questi banchi proprio in forza di triplici candidature e delle successive opzioni, voglia impedire adesso, per le elezioni regionali, la presentazione di una stessa candidatura in circoscrizioni diverse. Noi non ne vediamo il motivo.

Certo, una battaglia politica si combatte più chiaramente ed esplicitamente se alla testa di una lista c'è il segretario di un partito,

il suo esponente qualificato, anziché, magari, un *leader* indipendente o non iscritto al partito, o il personaggio locale, il famoso notabile che serve ad attrarre voti, quelli sì, disonestamente, perché egli copre, con la sua « notabilità », con la sua bonomia, certe posizioni politiche che magari non condivide. Noi, proprio per una questione di chiarezza politica, vogliamo introdurre questo sistema (che è poi, ripeto, il sistema che si segue sia nelle elezioni provinciali, sia in quelle comunali, sia in quelle di alcune regioni a statuto speciale, sia in quelle politiche, nelle quali è ammessa addirittura la candidatura per i due rami del Parlamento, e per la Camera in più circoscrizioni), ma debbo subito avvertire che la legge dovrà poi precisare il modo in cui si dovrà optare, in caso di contemporanea elezione in collegi diversi, e dovrà anche prevedere delle sanzioni.

Il testo che noi vogliamo modificare con il subemendamento che ho l'onore di illustrare non può trovarci consenzienti. Il subemendamento da noi presentato, come la Camera sa, non mira soltanto a modificare il testo della Commissione su questo punto, ma anche a sopprimere la dizione relativa alla nullità della elezione, per le stesse ragioni che ha precedentemente illustrato l'onorevole Bozzi.

Se non si vogliono permettere determinati fatti, occorre dichiarare non proponibile la candidatura in più di una circoscrizione perché se si consente la candidatura della stessa persona in più di una circoscrizione, salvo poi ad annullare l'elezione, si compie una vera e propria truffa ai danni del corpo elettorale. Altrimenti si assisterà a fatti di questo genere: si include nella lista una nota personalità, per attirare i suffragi del corpo elettorale e poi si dà luogo alla procedura per la decadenza ! Tutto ciò non ci sembra corretto e appunto allo scopo di moralizzare questa materia ci siamo fatti promotori del subemendamento che ho testé illustrato.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Cantalupo 9. 5:

Sostituire la parola: tre, *con la parola*: due.

0. 9. 5. [m] **Romeo, Roberti, Turchi, Santagati, Almirante, Servello, Sponziello, Abelli, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Marzio, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Romualdi, Nicosia.**

DELFINO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO. Il nostro subemendamento tende a migliorare, per quanto è possibile, la formulazione dell'articolo 9. Voglio però augurarmi che, in sede di coordinamento, il relatore si adoperi per modificare il numero 3) dell'ottavo comma di questo articolo, con il quale si esige dal candidato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione. In Commissione infatti è stato approvato un emendamento Bozzi all'articolo 4 del disegno di legge, che dà la possibilità di essere candidati in una regione anche ai cittadini che siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica. L'articolo 9, invece, non è stato modificato come avrebbe richiesto l'approvazione del suddetto emendamento Bozzi; mi auguro però che almeno in sede di coordinamento (visto che al riguardo non sono stati presentati emendamenti) si possa rimediare a tale evidente incongruenza.

Allo stesso modo riteniamo che l'emendamento Cantalupo 9. 5 tendente a sostituire il settimo comma dell'articolo 9, trovi analoga giustificazione, discendendo dalla stessa logica che ha portato la Commissione ad accogliere l'emendamento Bozzi all'articolo 4 che, come già rilevato, consente a tutti i cittadini di presentare la propria candidatura in qualsiasi regione. Conseguentemente l'emendamento Cantalupo 9. 5 vuole lasciare una certa libertà nella presentazione delle candidature.

Col nostro subemendamento 0. 9. 5 *m* noi vogliamo affermare il principio che sia almeno consentito presentarsi candidati in due regioni. Diventa un assurdo limitare la candidatura ad una sola circoscrizione dal momento che, con la modifica apportata all'ultimo comma dell'articolo 4, non si richiede più, per la eleggibilità a consigliere regionale, la iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione, ma è sufficiente la iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica. Ecco perché vogliamo, con questo subemendamento, che discende da quella stessa impostazione che ha portato all'accettazione in Commissione dell'emendamento Bozzi all'ultimo comma dell'articolo 4, che resti fermo il principio per il quale il cittadino si può presentare candidato in più di una regione, e, conseguentemente, in più di una circoscrizione. Quindi si tratta di un subemendamento che ha un suo valore nel caso in cui non siano accettati l'emendamento principale e i subemendamenti che lo precedono.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Cantalupo 9. 5:

Sostituire le parole: purché sotto lo stesso simbolo, *con le parole*: anche sotto un diverso contrassegno.

Subordinatamente, *sostituire alla parola*: simbolo, *la parola*: contrassegno.

0. 9. 5. [n] **Romeo, Roberti, Turchi, Santagati, Almirante, Servello, Sponziello, Abelli, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Marzio, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Romualdi, Nicosia.**

FRANCHI. Mi associo a questo subemendamento e dichiaro di rinunciare allo svolgimento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Cantalupo 9. 5:

Sostituire il secondo periodo con il seguente:

Presso la Corte d'appello di Roma entro il 40° giorno antecedente quello della votazione, è costituito l'ufficio nazionale per la verifica delle candidature, composto di 5 magistrati nominati dal presidente della corte medesima con il compito di verificare e decidere circa il rispetto del limite numerico massimo relativo alle candidature consentite. A tal fine gli uffici centrali circoscrizionali inviano, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, le liste stesse all'ufficio nazionale per la verifica delle candidature il quale, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le eventuali candidature eccedenti il limite sopra fissato e rinvia le liste modificate all'ufficio centrale circoscrizionale entro 24 ore dal loro ricevimento.

0. 9. 5. [g] **Bozzi, Badini Confalonieri, Giomo, Capua, Cottone, Malagodi, Leopardi Dittaiuti, Valitutti, Cocco Ortu, Cassandro, Pierangeli, La Spada, Bignardi, Trombetta, Zincone.**

GOEHRING. Mi associo a questo emendamento e chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOEHRING. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è difficile aggiungere qualche cosa a quanto ha detto un maestro come il mio collega onorevole Bozzi; mi è francamente rincresciuto che da parte della maggioranza qualche elemento preparato, come è preparato l'onorevole Bozzi, non abbia contestato se non le affermazioni di principio almeno le affermazioni di carattere tecnico su questo progetto di legge. Mentre questa mattina leggevo questa parte, che mi interessa particolarmente, constatavo come sia stata affrettata la redazione di questo disegno di legge, che presenta caratteri che veramente sorprendono. Si pensi all'assurdità di una disposizione così formulata: « La firma degli elettori, indicante il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore... », eccetera. La firma deve indicare questo? Si tratta certamente di una svista, non è credibile che redattori coscienziosi cadano in un errore di questo genere, che costerebbe la promozione dalla terza alla quarta elementare ad un qualsiasi alunno. Come è possibile che un simile errore sfugga in un disegno di legge?

A parte questo, vorrei parlare di una esperienza che ho vissuto. A Milano ben quattordici consiglieri comunali sono stati chiamati, a cura di un privato cittadino, prima davanti all'autorità tutoria, poi davanti alla corte d'appello per presunti casi di incompatibilità, che derivavano anche da nomine alle quali aveva proceduto il consiglio comunale. Che poi la corte d'appello, d'accordo nel giudizio finale con la giunta provinciale, abbia deciso di respingere questa istanza, importa assai poco; per due anni questi consiglieri comunali sono stati sotto il peso di un giudizio che li avrebbe potuto privare della loro posizione nel consiglio comunale. Ecco perché mi sembra estremamente importante che tutti i casi di ineleggibilità e di incompatibilità siano, per quanto possibile, accertati prima; resteranno sempre dei margini per cui si dovrà ricorrere alle autorità indicate dalla legge, ma se eliminassimo i casi di fondamentale importanza, quelli che potrebbero dar luogo ad una quantità di contestazioni, compiremmo un'opera provvidenziale.

Ecco perché il nostro gruppo ha presentato un subemendamento che, prescindendo, perché lo cancella, dal periodo dell'emendamento Cantalupo 9. 5: « La presentazione della candidatura in più di tre regioni importa la nullità della elezione », si preoccupa di sostituirlo con il seguente: « Presso la corte di appello di Roma, entro il 40° giorno antecedente quello della votazione, è costituito l'ufficio nazionale per la verifica delle candidature » (ne costituiamo tanti di uffici, questo naturalmente si scioglierà il giorno dopo le elezioni e mi pare che abbia una fun-

zione fondamentale) « composto di 5 magistrati nominati dal presidente della corte medesima con il compito di verificare e decidere circa il rispetto del limite numerico massimo relativo alle candidature consentite ».

In altre parole, con questo emendamento non incidiamo direttamente sul numero delle candidature consentite. Dirà il Parlamento nella edizione definitiva della legge quante saranno le regioni o le circoscrizioni in cui i candidati potranno presentarsi. « A tal fine gli uffici centrali circoscrizionali inviano, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste di candidati, le liste stesse all'ufficio nazionale per la verifica delle candidature il quale, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le eventuali candidature eccedenti il limite sopra fissato e rinvia le liste modificate all'ufficio centrale circoscrizionale entro 24 ore dal loro ricevimento ».

Io sono in generale scettico di fronte alla rapidità di questi lavori, ma ho l'impressione che qui si tratti veramente di una operazione semplice che consentirebbe di eliminare una infinità di casi, qualunque sia il numero di candidature che, in definitiva, il Parlamento accetterà per le regioni. (*Commenti*).

CACCIATORE. Lasciate parlare l'onorevole Goehring, dal momento che non si può intervenire.

SERVELLO. L'onorevole Cacciatore ha detto parole degne di un deputato.

GOHERING. Mi dispiace questa coincidenza di pensiero tra una parte e l'altra della Camera, che, evidentemente, sono divise da ben altre ragioni, ma questo coincidere intorno agli stessi problemi è estremamente significativo. In questo coro che si svolge ormai tra parti opposte della Camera manca un intervento che dovrebbe essere definitivo, positivo, da parte della maggioranza. Almeno su questi punti la maggioranza dovrebbe esprimersi e dovrebbe dire se intende difendere questo testo così come è, chiarendo se è il prodotto di una meditazione o se è il prodotto di una improvvisazione veramente disordinata.

BONEA. Peggio che improvvisazione: incubo.

GOEHRING. E allora, di fronte a questo nostro stato d'animo, spero che l'onorevole Di Primio, al quale esprimo la mia profonda simpatia, se non altro per il martirio...

PIERACCINI, *Ministro del bilancio*. A cui lo sottoponete.

GOEHRING. ... a cui lo abbiamo sottoposto tutti per ragione del suo alto ufficio in una materia come questa, consideri questa questione e dimostri quella comprensione che non ha dimostrato il ministro del bilancio che vedo qui presente, quando l'ho pregato di togliere la « disincentivazione » dal suo disegno di legge. Almeno, onorevole Di Primio, dia a noi questa sodisfazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti all'emendamento Cantalupo 9. 5:

Al secondo periodo sostituire le parole: in più di tre regioni, *con le parole*: in più di due circoscrizioni.

0. 9. 5. [e] **Michelini, Roberti Almirante, Abelli, Franchi, Delfino, Sponziello, Guarra, Grilli, Romualdi, Tripodi, Calabrò.**

Dopo la parola: comporta, *aggiungere la parola*: automaticamente.

0. 9. 5. [p] **Romeo, Roberti, Turchi, Santagati, Almirante, Servello, Sponziello, Abelli, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Marzio, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Romualdi, Nicosia.**

Al secondo periodo sostituire le parole: nullità dell'elezione, *con le parole*: nullità della candidatura medesima e la cancellazione da tutte le liste.

0. 9. 5. [f] **Almirante, Roberti, Michelini, Abelli, Franchi, Delfino, Sponziello, Guarra, Grilli, Romualdi, Tripodi, Calabrò.**

FRANCHI. Mi associo a questi emendamenti e chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Con il subemendamento Michelini 0. 9. 5 *e* si prospetta una tesi nuova nel caso che non fosse accolta quella poco fa avanzata dall'onorevole Delfino; si propone cioè di limitare le candidature nell'ambito della regione a non più di due circoscrizioni.

Con il subemendamento Romeo 0. 9. 5 *p*, chiediamo che la presentazione della candidatura in più di tre regioni (di cui all'emendamento Cantalupo) comporti, automaticamente, la nullità dell'elezione. La parola automaticamente ha il significato di una semplice constatazione della esistenza di una plu-

ricandidatura. Riconosco che tecnicamente la nostra proposta non è molto bella; se la Commissione ritiene di proporre un'espressione tecnicamente più perfetta, ma che abbia lo stesso significato, ne saremo ben lieti.

Ciò del resto è conforme a quanto abbiamo sostenuto parlando sugli articoli 5 e 6 e su quello relativo alla decadenza. Noi sosteniamo, e continuiamo coerentemente a sostenere, che tutti questi accertamenti devono essere fatti prima delle elezioni. In primo luogo, per difenderci dalla tesi – che ha un valore giuridico e soprattutto politico – della cosiddetta sanatoria che si attua attraverso la espressione del voto da parte dell'elettore; si sostiene, infatti, che se gli elettori sono a conoscenza che un candidato si trova in una determinata situazione, e nonostante ciò lo votano e lo eleggono, l'elezione può operare una sorta di sanatoria politica. Dobbiamo impedire che questa tesi prevalga, poiché non si può sanare una violazione di legge. D'altra parte non si possono premiare, non dico i candidati, ma in questo caso i partiti politici perché violano le leggi. Se è facile accertare una violazione di legge prima della elezione, perché non operare con mezzi conseguenti? Chiediamo cioè di difendere l'elettore dalle candidature che potremmo chiamare « civetta »: si prende un grosso personaggio, lo si presenta in diverse circoscrizioni o addirittura (non si sa come andrà a finire) in diverse regioni, questo personaggio acquisisce al proprio partito molti voti, dopo di che, quando opera la decadenza a elezione avvenuta, quale punizione gli abbiamo inflitto? Nessuna perché il grosso personaggio è stato presentato proprio in funzione di « civetta », per attirare voti alla lista di quel partito. Dobbiamo veramente intervenire sul piano della moralizzazione. Perciò con il subemendamento Almirante 0. 9. 5 *f*, si propone non la decadenza, non la nullità della elezione, ma della candidatura. Ecco che si richiama la nostra tesi dell'istituto della non candidabilità, sconosciuto al nostro ordinamento giuridico, tranne in pochi casi, e che vorremmo vedere invece introdotto. Quando sia facile accertare che il candidato si trova in una situazione contraria alla legge (è evidente che la pluricandidatura è contraria alla legge) è bene questa candidatura stroncarla subito. È un bene anche sul piano morale perché l'elettore può operare altre scelte preferenziali e non vi è più la possibilità di adoperare lo specchietto per le allodole costituito da un sottosegretario o da un ministro o da un'altra notevole personalità politica che esercita indubbiamente grande influenza sulle decisioni degli elettori. Tutti i gruppi di opposizione quanto meno dovrebbero essere d'accordo. Di quale opposizione? Bisogna chiedercelo perché oggi non si sa più.

Ci si potrebbe chiedere se sia facile accertare la pluricandidatura; noi rispondiamo di sì perché negli uffici circoscrizionali ciò si può accertare immediatamente. Non suggerisco, in questa sede, per non illustrare altri emendamenti, gli espedienti tecnici attraverso i quali si può rendere efficace questo nostro criterio che si inquadra in un sistema armonico.

Ci darete atto, se avete seguìto il dibattito sulle cause di incompatibilità e sulla decadenza, che siamo coerenti chiedendo l'introduzione di una norma del genere che implichi non la nullità dell'elezione (vedremo poi l'opportunità di usare un termine diverso come ci dirà l'onorevole Guarra), ma che introduca la possibilità *ope legis* di una cancellazione immediata dalla lista. Occorrerebbe un allargamento dei termini per consentire agli uffici competenti l'accertamento, ma può essere sufficiente anche una sola giornata.

Noi riteniamo in tal modo di avere illustrati i nostri emendamenti ed invochiamo la solidarietà dell'Assemblea (se ha un significato ancora questo termine di solidarietà) attorno ad una norma che colpirebbe le candidature « civetta » che costituiscono uno dei tanti scandali del sistema elettorale italiano ormai divenuto cosa normale, perché i partiti di governo si servono di questo sistema per perpetrare una frode elettorale. È una frode politica sul piano elettorale il presentare candidato alle elezioni regionali un personaggio che, una volta esaurita la sua funzione di richiamo, non sarà poi consigliere regionale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GONELLA

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti all'emendamento Cantalupo 9. 5:

Sostituire le parole: la nullità, *con le parole*: l'annullamento.

0. 9. 5. [q] **Roberti, Romeo, Turchi, Santagati, Almirante, Servello, Sponziello, Abelli, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Marzio, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Romualdi, Nicosia.**

Sostituire le parole: dell'elezione, *con le parole*: della candidatura *ed aggiungere in*

fine le parole: e la cancellazione dalla lista presentata.

0. 9. 5. [r] **Roberti, Romeo, Turchi, Santagati, Almirante, Servello, Sponziello, Abelli, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Marzio, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Romualdi, Nicosia.**

GUARRA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Per penetrare lo spirito dei subemendamenti bisogna rifarsi all'emendamento Cantalupo presentato al settimo comma dell'articolo 9.

Il settimo comma dell'articolo 9 recita: « Nessun candidato può essere compreso in più di una lista della stessa circoscrizione né può accettare la candidatura in più di una circoscrizione. La candidatura della stessa persona in più di una circoscrizione importa la nullità della elezione ».

L'emendamento Cantalupo 9. 5 segue la logica degli emendamenti liberali: quella, cioè, di sostituire al principio della divisione della regione in circoscrizioni il principio dell'unica lista regionale. Dice pertanto: « È consentito presentare contemporaneamente la propria candidatura in un massimo di tre regioni, purché sotto lo stesso simbolo. La presentazione della candidatura in più di tre regioni comporta la nullità dell'elezione ».

Alcuni aspetti di questo problema sono stati trattati dai colleghi Galdo e Franchi nello svolgimento dei precedenti subemendamenti. A me tocca solo cercare di spiegare alla Camera perché vogliamo sostituire la parola « nullità » con la parola « annullamento » e perché vogliamo sostituire le parole « dell'elezione » con le parole « della candidatura ».

Queste due espressioni, nullità e annullamento, vanno inquadrate proprio in questi due diversi termini della questione elettorale. Se ci si vuol rifare, così come i liberali vogliono, alla elezione, bisogna allora parlare di nullità. Se vogliamo invece rifarci, come noi riteniamo, alla cancellazione del nome nel momento della presentazione della candidatura, bisogna allora rifarsi al termine « annullamento ». In tal caso sembra strano che il termine annullamento sia più efficace del termine nullità. È vero che ciò che è nullo non può produrre alcun effetto giuridico e che la nullità opera, secondo la classica definizione giuridica, *ex nunc* mentre l'annullamento opera *ex tunc*. Però, con il sistema elettorale, se si parla di nullità dell'elezione, poiché la nullità della elezione deve essere dichiarata dall'assemblea che viene eletta nelle competizioni elettorali, questa nullità sarà dichiarata soltanto nella misura in cui converrà agli interessi politici prevalenti dichiararla. Invece l'annullamento della candidatura opera immediatamente, perché il nome del candidato che non si trovi nelle condizioni previste dalla legge verrà immediatamente cancellato e pertanto non si potrà produrre alcun effetto giuridico che sia in contrasto con la volontà del legislatore.

È logico poi il secondo subemendamento, tendente a sostituire le parole « della elezione » con le parole « della candidatura e la cancellazione dalla lista presentata ». Solo attraverso la cancellazione dalla lista presentata, infatti, si potrà operare l'annullamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento 9. 6:

All'ottavo comma, n. 1, sostituire la parola: circoscrizioni, *con la seguente*: regione.

9. 6. **Cantalupo, Malagodi, Barzini, Biaggi Francantonio, Baslini, Bozzi, Cariota Ferrara, Fulci, La Spada, Marzotto, Palazzolo.**

COTTONE. Mi associo a questo emendamento e dichiaro che rinunciamo a svolgerlo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Cantalupo 9. 6:

Dopo la parola: regione, *aggiungere le seguenti*: purché ciò avvenga nel rispetto della norma di cui al secondo comma dell'articolo 6.

0. 9. 6. [a] **Romeo, Roberti, Turchi, Santagati, Almirante, Servello, Sponziello, Abelli, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Delfino, De Marzio, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Romualdi, Nicosia.**

Faccio presente che in questo subemendamento è contenuto un errore di stampa, nel senso che là dove si dice « al secondo comma dell'articolo 6 » (che non esiste) deve leggersi « al secondo comma dell'articolo 9 ».

SERVELLO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Come ha fatto rilevare l'onorevole Presidente è contenuto un errore di

stampa in questo nostro subemendamento: e precisamente là dove si dice: « al secondo comma dell'articolo 6 » deve intendersi: « al secondo comma dell'articolo 9 ».

Il nostro subemendamento è in relazione con l'emendamento Cantalupo 9. 3, che prevede che le firme possano essere raccolte nell'ambito della regione, e non solo in quello della circoscrizione. Con il subemendamento Romeo 0. 9. 3 *b*, precedentemente svolto, proponiamo che le firme si possano raccogliere nella regione ma in non più di due province. L'emendamento che sto adesso illustrando appare quindi conseguente: i certificati devono attestare l'iscrizione dei sottoscrittori in comuni della regione, ma nel rispetto della norma da noi precedentemente suggerita, cioè nei comuni di non più di due province.

Ecco quindi chiarito l'errore di stampa, ed anche la portata di questo nostro emendamento, che è in armonia con tutto il sistema di raccolta delle firme e di presentazione delle candidature delineato attraverso gli emendamenti liberali e i subemendamenti del gruppo del Movimento sociale italiano.

Desidero inoltre far rilevare al signor Presidente, all'onorevole rappresentante del Governo e all'onorevole relatore che evidentemente esiste un errore nella formulazione del punto 3) dell'ottavo comma dell'articolo 9, che recita: « il certificato di nascita, o documento equipollente, ed il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione di ciascun candidato ». È stato infatti affermato all'articolo 4 che i candidati possono essere iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Non essendo stato presentato un emendamento su questo punto, non so a quale norma del regolamento ci si potrebbe appellare per giungere alla correzione di questo errore, che nasce dalla modifica apportata dalla Commissione e poi votata dalla Camera alla originaria impostazione del disegno di legge. Essendosi ormai accolta l'impostazione che i candidati possano provenire da regioni diverse da quella nella quale si presentano, non può più sussistere il principio espresso nel punto 3) dell'ottavo comma dell'articolo 9.

Ora, raccomando che in sede di coordinamento si tenga presente questo principio, in coerenza con quanto è già stato stabilito dalla Commissione e dalla stessa Assemblea.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 9 ?

DI PRIMIO, *Relatore*. Prima di entrare nel merito degli emendamenti, vorrei rilevare che è esatto il rilievo che il numero 3) dell'ottavo comma dell'articolo 9, secondo il quale si deve presentare, con la lista dei candidati, « il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione di ciascun candidato », deve essere modificato. Infatti, essendo stato adottato il criterio che possano essere eleggibili i cittadini italiani iscritti in qualsiasi comune della Repubblica, ne consegue che la limitazione di cui al numero 3) dell'ottavo comma dell'articolo 9 è incompatibile con quel principio.

Però, questa è una rettifica che può essere fatta ai sensi dell'articolo 91 del regolamento, prima che il disegno di legge sia votato a scrutinio segreto, oppure in sede di coordinamento. Questa osservazione vale per tutti gli altri casi di contraddizione apparente tra il testo del disegno di legge già votato e la parte ancora da votare.

La Commissione non accetta l'emendamento Botta 9. 1, in quanto i termini stabiliti nel primo comma dell'articolo 9 sono strettamente indispensabili per compiere le operazioni elettorali.

La Commissione non accetta il subemendamento Roberti 0. 9. 1 *a*, che giudica inammissibile. Esso, infatti, introduce una limitazione di carattere orario. Ma, secondo i princìpi generali del nostro ordinamento, i termini si calcolano ad ora e i termini fissati in giorni decorrono dalle 0,1 fino alle 24 della sera. Pertanto, il termine decorrente dalle ore 12 è del tutto arbitraria ed incompatibile con un corretto criterio giuridico.

ALMIRANTE. Dichiariamo che devono intendersi soppresse le parole: « ore 12 del » di questo subemendamento, ferma restando però la parte residua.

DI PRIMIO, *Relatore*. La Commissione non accetta neppure gli altri emendamenti all'emendamento Botta 9. 1.

La Commissione non accetta l'emendamento Botta 9. 2, con i relativi subemendamenti Bozzi 0. 9. 2 *a*, Turchi 0. 9. 2 *b*, Servello 0. 9. 2 *d*, Cottone 0. 9. 2 *c*, Covelli 0. 9. 2 *e*.

La Commissione ritiene preclusi gli emendamenti Cantalupo 9. 3 e 9. 4, e i relativi subemendamenti, in relazione al voto contrario già espresso dalla Camera sull'emendamento Cariota Ferrara all'emendamento Luzzatto 1. 2.

Sull'emendamento Cantalupo 9. 5 sono state fatte alcune considerazioni alle quali vorrei rispondere.

Ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione non si può essere consiglieri in più di un consiglio regionale. La formula usata dal Costituente consente al legislatore ordinario di configurare questa impossibilità sia come incompatibilità, sia come ineleggibilità. Si può scegliere una qualsiasi delle due vie. (*Interruzione del deputato Almirante*). in questo disegno di legge è stata scelta la via della ineleggibilità, anche se posso affermare che questa scelta è stata fatta in una forma troppo restrittiva. Quindi, da parte della Commissione non vi è alcuna difficoltà a consentire che ci si possa presentare candidati in un massimo di tre circoscrizioni. Di conseguenza la Commissione accetta l'emendamento Cantalupo 9. 5 nel testo combinato con il subemendamento Bozzi 0. 9. 5 *h*. Col che resterebbero assorbiti gli emendamenti Bozzi 0. 9. 5 *c*, Roberti 0. 9. 5 *d* e Michelini 0. 9. 5 *e*.

La Commissione accetta anche il subemendamento Romeo 0. 9. 5 *o*. La parola « contemporaneamente » va soppressa, in quanto basta che la candidatura sia presentata in tre circoscrizioni nei termini previsti dalla legge. Accettare il principio che la candidatura si possa presentare in tre circoscrizioni e insieme imporre la limitazione della contemporaneità significherebbe accettare disposizioni, se non contraddittorie, poco congrue fra loro.

Il subemendamento Romeo 0. 9. 5 *i* è meramente formale, per cui ritengo non sia accettabile, soccorrendo in questi casi l'articolo 91 del regolamento. Al subemendamento Bozzi 0. 9. 5 *a* la Commissione è poi contraria nel merito, mentre al subemendamento Romeo 0. 9. 5 *l* è contraria in punto di ammissibilità, trattandosi di correzioni formali che già si possono operare applicando l'articolo 91 del regolamento.

Al subemendamento Bozzi 0. 9. 5 *b* la Commissione è contraria perché si prevede la presentazione della candidatura addirittura in cinque regioni.

Quanto al subemendamento Romeo 0. 9. 5 *m*, se la parola « due » si riferisce – come evidentemente deve essere – alle regioni, anche se esso è ammissibile, lo ritengo contrario all'economia della legge; se si riferisce alle circoscrizioni, è assorbito dall'emendamento Bozzi 0. 9. 5 *h*. Pertanto la Commissione è contraria. È pure contraria al subemendamento Romeo 0. 9. 5 *n*.

Il subemendamento Bozzi 0. 9. 5 *g* è conseguenziale all'accettazione della presentazione della candidatura in più di una regione, e quindi la Commissione è contraria, come è contraria al subemendamento Michelini 0. 9. 5 *e*.

Il subemendamento 0. 9. 5 *p* è puramente formale e la questione da esso affrontata eventualmente è risolubile in sede di coordinamento ai sensi dell'articolo 91 del regolamento. La Commissione è dunque contraria, come è contraria, nel merito, ai subemendamenti Almirante 0. 9. 5 *f*, Roberti 0. 9. 5 *q*, Roberti 0. 9. 5 *r*, Covelli 0. 9. 5 *s*, Covelli 0. 9. 5 *t*.

La Commissione ritiene preclusi l'emendamento Cantalupo 9. 6. e il subemendamento Romeo 0. 9. 6 *a*, sempre in relazione alla reiezione dell'emendamento Cariota Ferrara all'emendamento Luzzatto 1. 2. sopra ricordato.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per lo interno*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. La Presidenza esprimerà la sua decisione sulla ammissibilità degli emendamenti man mano che si procederà nelle votazioni.

Onorevole Roberti, mantiene il suo emendamento 0. 9. 1 *a* all'emendamento Botta 9. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Roberti 0. 9. 1 *a*, avvertendo che da esso devono intendersi soppresse le parole: « ore 12 del », ferma restando la parte residua.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	375
Maggioranza	188
Voti favorevoli	43
Voti contrari	332

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Accreman
Achilli
Alatri
Alba
Alessandrini
Alini
Amadeo
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Amendola Pietro
Andreotti
Antonini
Ariosto
Armani
Armaroli
Armosino
Arnaud
Astolfi Maruzza
Averardi
Balconi Marcella
Baldini
Barba
Barberi
Barbi
Bardini
Baroni
Bártole
Basile Guido
Bassi
Bastianelli
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Beragnoli
Berlinguer Mario
Berloffa
Bernardi
Berretta
Bertè
Bertinelli
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bonea
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Botta
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe
Bova
Brandi
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Cacciatore
Caiazza
Calabrò
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cantalupo
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Carocci
Carra
Cassiani
Castellucci
Cataldo
Catella
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cervone
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Colleoni
Colombo Emilio
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Cossiga
Costa Massucco
Cottone
Crocco
Cucchi Angelo
Dagnino
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Amore
De Capua
de' Cocci
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Delle Fave
Demarchi
De Maria
De Meo
De Pascalis
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Leo
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Dosi
Dossetti
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Fada
Failla
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Franceschini
Franchi
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Galdo
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gaspari
Gerbino
Gessi Nives
Giachini
Giglia
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Goehring
Golinelli
Gorreri
Graziosi
Grezzi Luigi
Guariento
Guarra
Guidi
Gullo
Gullotti
Illuminati
Imperiale
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajólo
La Malfa
Lami
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lenti

Leonardi
Leopardi Dittaiuti
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Luzzatto
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Malfatti Franco
Manco Clemente
Manenti
Mannironi
Marchiani
Mariconda
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Marzotto
Maschiella
Massari
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Mazza
Mengozzi
Merenda
Messe
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Migliori
Minasi Rocco
Minio
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Mitterdórfer
Montanti
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Negrari
Nenni
Nicoletto
Nicosia
Nucci
Olmini
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Passoni
Pastore
Patrini
Pella
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Piccoli
Pieraccini
Pietrobono
Pintus
Pitzalis
Principe
Pucci Ernesto
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romeo
Romita
Rossanda Banfi
Rossana
Ruffini
Rumor
Russo Carlo
Russo Spena
Raffaello
Sabatini
Sacchi
Salizzoni
Salvi
Sammartino
Sanna
Santagati
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scarascia Mugnozza
Scarlato
Scionti
Scotoni
Secreto
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sereni
Seroni
Sforza
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Spadola
Spallone
Speciale
Spora
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tantalo
Taviani
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros
Togni
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Truzzi
Turnaturi
Vaja
Valeggiani
Vedovato
Verga
Veronesi
Vetrone
Viale
Vicentini
Villa
Villani
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zagari
Zanibelli
Zincone
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodio
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Informo che i presentatori dei subemendamenti Cottone 0. 9. 1 *b*, 0. 9. 1 *c*, 0. 9. 1 *d*, 0. 9. 1 *e*, 0, 9. 1 *f*, 0. 9. 1 *g*, 0. 9. 1 *h*, 0. 9. 1 *i*, 0. 9. 1 *l*, Romeo 0. 9. 1 *n*, Bozzi 0. 9. 1 *m* e Milia hanno dichiarato di ritirarli.

Onorevole Botta, mantiene il suo emendamento 9. 1 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOTTA. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sull'emendamento Botta 9. 1.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	321
Maggioranza	161
Voti favorevoli . . .	33
Voti contrari	288

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abelli
Achilli
Alatri
Alba
Alessandrini
Alini
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Amendola Giorgio
Andreotti
Antonini
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Arnaud
Averardi
Balconi Marcella
Baldini
Barba
Barberi
Barbi
Bardini
Baroni
Bártole
Bassi
Battistella
Belci
Belotti
Bemporad
Beragnoli
Berlingúer Mario
Berloffa
Bernardi
Berretta
Bertinelli
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bo
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borra
Borsari
Botta
Bottari
Bottaro
Bova
Breganze
Bressani
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzetti
Cacciatore
Caiati
Caiazza
Calabrò
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Capua
Carcaterra
Carocci
Carra
Cassiani
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Cèngarle
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cervone
Coccia
Codacci-Pisanelli
Colleoni
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Cossiga
Costa Massucco
Cottone
Crocco
Cucchi Angelo
Dagnino
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Amore
De Capua
de' Cocci
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
De Maria
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
De Zan
Diaz Laura
Di Leo
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Donat-Cattin
Dosi
Dossetti
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Fada
Failla
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris
Fiumanò
Foa
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Franceschini
Franchi
Franzo
Fusaro
Gagliardi
Galdo
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gaspari
Gatto
Gelmini
Gerbino
Giglia
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Golinelli
Graziosi
Grezzi Luigi
Guariento
Guarra
Gullo
Gullotti
Hélfer
Illuminati
Imperiale
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
Laforgia
La Malfa
Lami
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lezzi
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Luzzatto
Macaluso
Magno Michele
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Manenti
Mannironi
Marchiani
Mariani
Mariconda

Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Marzotto
Massari
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Mazza
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Migliori
Milia
Minasi Rocco
Minio
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Napolitano Francesco
Negrari
Nenni
Nicoletto
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Passoni
Pastore
Patrini
Pella
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Piccoli
Pieraccini
Pintus
Pitzalis
Principe
Quintieri
Radi
Raia
Re Giuseppina
Reggiani
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Rosati
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena
Russo Vincenzo
Sabatini
Sacchi
Salizzoni
Salvi
Sammartino
Sanna
Santagati
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia
Scalia
Scarascia Mugnozza
Scarlato
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sgarlata
Sinesio
Spadola
Spora
Stella
Storchi
Storti
Sullo
Tantalo
Taverna
Taviani
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Togni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Truzzi Ferdinando
Turnaturi
Valeggiani
Vedovato
Verga
Vetrone
Viale
Vicentini
Villa
Vincelli
Viviani Luciana
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodio
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Bozzi, mantiene il suo emendamento 0. 9. 2 *a* all'emendamento Botta 9. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOZZI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Bozzi 0. 9. 2 *a*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	340
Maggioranza	171
Voti favorevoli	38
Voti contrari	302

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abelli
Alba
Alessandrini
Alini
Almirante
Amadeo
Amasio
Amatucci
Andreotti
Angelini
Antonini
Ariosto
Armani
Armaroli
Arnaud
Averardi
Badaloni Maria
Balconi Marcella
Baldini
Barba
Barberi
Barbi
Bardini
Baroni
Bártole
Basile Guido
Bassi
Battistella

Belci
Belotti
Bemporad
Berlingúer Mario
Berloffa
Berretta
Bertè
Bertinelli
Bettiól
Biaggi Francantonio
Biaggi Nullo
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bignardi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bo
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Botta
Bottari
Bottaro
Bova
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Cacciatore
Caiazza
Calabrò
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Canestrari
Cantalupo
Cappugi
Capua
Carcaterra
Carocci
Carra
Cassiani
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Cèngarle
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cervone
Cocco Maria
Cocco Ortu
Codacci-Pisanelli
Colleoni
Colombo Vittorino
Corona Achille
Corona Giacomo
Cortese
Cossiga
Costa Massucco
Cottone
Crocco
Cucchi Angelo
Dagnino
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
De Capua
de' Cocci
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
De Lorenzo
Demarchi
De Maria
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
De Zan
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Donat-Cattin
Dosi
Dossetti
Elkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Fada
Failla
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris
Fibbi Giulietta
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franco Raffaele
Franzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gasco
Gaspari
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Golinelli
Graziosi
Greggi Agostino
Grezzi Luigi
Guadalupi
Guariento
Guarra
Gullo
Gullotti
Imperiale
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
Laforgia
La Malfa
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenti
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Luzzatto
Magno Michele
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Manenti
Mannironi
Mariani
Mariconda
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Marzotto
Maschiella
Massari
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Mazza
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Michelini
Migliori
Minasi Rocco
Miotti Carli Amalia
Montanti
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Natali Lorenzo
Negrari
Nicoletto
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Pala
Palazzolo
Palleschi
Passoni
Pastore
Patrini
Pella
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Píccoli
Pieraccini
Pietrobono

Pintus
Pitzalis
Prearo
Principe
Pucci Ernesto
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romeo
Romita
Rosati
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena
Russo Vincenzo
Sacchi
Salizzoni
Salvi
Sammartino
Sanna
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia
Scarascia Mugnozza
Scarlato
Scionti
Scricciolo
Secreto
Sedati
Semeraro
Serbandini
Servello
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Spadola
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tantalo
Taverna
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros Alberto
Togni
Tognoni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Truzzi Ferdinando
Turnaturi
Valeggiani
Valitutti
Valori
Vedovato
Verga
Veronesi
Vetrone
Viale
Vicentini
Villa
Villani Vittorino
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodio
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Turchi, mantiene il suo emendamento 0. 9. 2 *b* all'emendamento Botta 9. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TURCHI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Turchi 0. 9. 2 *b*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	347
Maggioranza	174
Voti favorevoli	36
Voti contrari	311

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abelli
Achilli
Alba
Albertini
Alessandrini
Alini
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Amendola Pietro
Andreotti
Angelini
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armosino
Arnaud
Averardi
Badaloni Maria
Balconi Marcella
Baldini
Barba
Barberi
Bardini
Baroni
Bártole
Bassi
Battistella
Beccastrini
Belotti
Bemporad
Berlinguer Mario
Berloffa
Berretta
Bertè
Bertinelli
Bettiol
Biaggi Francantonio
Biaggi Nullo
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bignardi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bo
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Bottari
Bottaro
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Brodolini
Bronzuto
Brusasca

Buffone
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Cacciatore
Caiati
Caiazza
Calabrò
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cantalupo
Cappugi
Capua
Carcaterra
Carocci
Carra
Cassiani
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Cèngarle
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cervone
Cocco Maria
Cocco Ortu
Colleoni
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Cortese
Cossiga
Costa Massucco
Cottone
Crocco
Cucchi Angelo
Dagnino
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
De Capua
de' Cocci
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
De Lorenzo
Demarchi
De Maria
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
De Zan
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Donat-Cattin
Dosi
Dossetti
Elkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Fada
Failla
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris
Fibbi Giulietta
Foa
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franco Raffaele
Franzo
Fusaro
Gagliardi
Galdo
Galli
Galluzzi Vittorio
Gasco
Gaspari
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giglia
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Goehring
Golinelli
Graziosi
Greggi Agostino
Grezzi Luigi
Guadalupi
Guariento
Guarra
Gui
Gullo
Hélfer
Imperiale
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
Laforgia
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Leonardi
Lettieri
Lezzi
Lizzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucifredi
Lupis
Luzzatto
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Mancini Antonio
Manenti
Mannironi
Marchiani
Mariani
Mariconda
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Marzotto
Maschiella
Massari
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Mazza
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Migliori
Minasi Rocco
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Natali Lorenzo
Negrari
Nicoletto
Nucci
Olmini
Origlia
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Passoni
Pastore
Patrini
Pella
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Piccoli
Pieraccini
Pietrobono
Pintus
Pitzalis
Prearo
Principe
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romeo
Romita
Rosati
Ruffini
Rumor
Russo Carlo
Russo Spena
Sabatini
Sacchi
Salizzoni
Salvi
Sammartino
Sanna
Sarti
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi

Scaglia	Tesauro
Scarascia Mugnozza	Titomanlio Vittoria
Scarlato	Todros Alberto
Scionti	Togni
Scotoni	Toros Mario
Scricciolo	Tozzi Condivi
Sedati	Truzzi Ferdinando
Semeraro	Turnaturi
Serbandini	Valeggiani
Servello	Valitutti
Sforza	Valori
Sgarlata	Vedovato
Simonacci	Verga
Sinesio	Vetrone
Spadola	Viale
Spora	Vicentini
Stella	Villani Vittorino
Storchi	Vincelli
Sullo	Viviani Luciana
Tantalo	Vizzini
Taverna	Volpe
Tenaglia	Zaccagnini
Terranova Corrado	Zanibelli
Terranova Raffaele	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Ferrari Riccardo
Amodío	Macchiavelli
Azzaro	Urso
Colombo Renato	Valiante
De Marzi	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Covelli, mantiene il suo subemendamento 0. 9. 2 *e* all'emendamento Botta 9. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COVELLI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Covelli 0. 9. 2 *e*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	327
Maggioranza	164
Voti favorevoli	35
Voti contrari	292

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Biasutti
Abbruzzese	Bigi
Achilli	Bima
Alatri	Bisaglia
Alba	Bisantis
Alessandrini	Bo
Amadeo Aldo	Bologna
Amasio	Bontade Margherita
Amatucci	Borghi
Ambrosini	Borra
Andreotti	Borsari
Antonini	Bosisio
Antoniozzi	Botta
Armani	Bottari Carlo
Armaroli	Bottaro Giuseppe Antonio
Armato	
Armosino	Bova
Arnaud	Breganze
Averardi	Bressani
Avolio	Bronzuto
Badaloni Maria	Brusasca
Baldini	Busetto
Barba	Buttè
Barberi	Buzzetti
Barbi Paolo	Buzzi
Bardini	Cacciatore
Baroni	Caiati
Bártole	Caiazza
Bassi Aldo	Calabrò
Battistella	Calasso
Bavetta	Calvaresi
Beccastrini	Calvetti
Belci	Calvi
Belotti	Canestrari
Bemporad	Cappugi
Beragnoli	Carcaterra
Berlingúer Mario	Carra
Berloffa	Cassiani
Berretta	Castellucci
Bertè	Cataldo
Bertinelli	Cattaneo Petrini Giannina
Bettiól	
Biaggi Francantonio	Cavallari Nerino
Biaggi Nullo	Cavallaro Francesco
Biagioni	Cavallaro Nicola
Biancani	Cervone
Bianchi Fortunato	Cinciari Rodano Maria Lisa
Bianchi Gerardo	

Cocco Maria
Cocco Ortu
Codacci-Pisanelli
Colleoni
Colombo Vittorino
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossíga
Cottone
Crocco
Cucchi Angelo
Dagnino
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Amore
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
Dell'Andro
Demarchi
De Maria
De Meo
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Giannantonio
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Donát-Cattín
Dosi
Dossetti
Elkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Fada
Failla
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Fibbi Giulietta
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fracassi
Franceschini
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galdo
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Goehring
Gorreri
Graziosi
Greggi Agostino
Guariento
Guarra
Guidi
Gullo
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
Laforgia
La Malfa
Lami
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lenti
Leonardi
Lettieri
Lezzi
Lízzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Luzzatto
Macaluso
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Manco Clemente
Manenti
Mannironi
Mariconda
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Marzotto
Maschiella
Massari
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Mazza
Melloni
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Migliori
Minasi Rocco
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Negrari
Nenni
Nicolazzi
Nicoletto
Nucci
Olmini
Origlia
Palazzeschi
Pastore
Patrini
Pella
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Pieraccini
Pintus
Pitzalis
Prearo
Principe
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romeo
Romita
Rosati
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sanna
Sarti Adolfo
Sasso
Savoldi
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Servello
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Spádola
Spagnoli
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Tagliaferri
Tàntalo
Taverna
Tenaglia
Terranova Corrado
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Togni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Truzzi Ferdinando
Turnaturi
Valeggiani
Valitutti
Valori
Vedovato
Venturoli
Verga
Veronesi
Vetrone
Viale
Vicentini

Villa
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodío
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi Fernando
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Servello, mantiene il suo subemendamento 0. 9. 2 *d* allo emendamento Botta 9. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SERVELLO. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Servello 0. 9. 2 *d*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 327
Maggioranza 164
Voti favorevoli . . . 38
Voti contrari 289

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abelli
Achilli
Alatri
Alba
Alessandrini
Almirante
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Amendola Pietro
Anderlini
Andreotti
Angelini
Antonini
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armosino
Arnaud
Averardi
Avolio
Badaloni Maria
Baldini
Barba
Barberi
Baroni
Bártole
Bassi
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Berlinguer Mario
Berretta
Bertè
Bettiol
Biaggi Francantonio
Biaggi Nullo
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bignardi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bologna
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Botta
Bottari
Bottaro
Bova
Breganze
Bressani
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calabrò
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Carcaterra
Cariota Ferrara
Carra
Cassiani
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Cocco Maria
Cocco Ortu
Codacci-Pisanelli
Colleoni
Colombo Vittorino
Corona Achille
Corona Giacomo
Cortese
Cossiga
Costa Massucco
Cottone
Crocco
Cucchi Angelo
Dagnino
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
De Capua
de' Cocci
Degan Costante
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
Delle Fave
Demarchi
De Maria
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
De Zan
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Dosi
Dossetti
Elkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Fada

Ferrari Aggradi
Ferraris
Fibbi Giulietta
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fracassi
Franceschini
Franchi
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gaspari
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Goehring
Graziosi
Greggi Agostino
Guadalupi
Guariento
Guarra
Guidi
Gullo
Gullotti
Illuminati
Imperiale
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
Laforgia
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Leonardi
Leopardi Dittaiuti
Lettieri
Lezzi
Lizzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Luzzatto
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Manenti
Mannironi
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Marzotto
Maschiella
Massari
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Mazza
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Migliori
Minasi Rocco
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Natali Lorenzo
Negrari
Nicolazzi
Nucci
Ognibene
Origlia
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Patrini
Pella
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Piccoli
Pieraccini
Pietrobono
Pintus
Pitzalis
Prearo
Pucci Ernesto
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romeo
Romita
Rosati
Ruffini
Rumor
Russo Carlo
Russo Spena
Russo Vincenzo Mario
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sarti Adolfo
Sasso
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Seroni
Servello
Sforza
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Spàdola
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tagliaferri
Tàntalo
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Togni
Toros Mario
Truzzi Ferdinando
Turchi Luigi
Turnaturi
Valeggiani
Valitutti
Vedovato
Venturoli
Verga
Vetrone
Viale
Vicentini
Villa
Villani Vittorino
Vincelli
Viviani Luciana
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodio
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Cottone, mantiene il suo emendamento 0. 9. 2 *c* all'emendamento Botta 9. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COTTONE. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Cottone 0. 9. 2 *c*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	349
Maggioranza	175
Voti favorevoli	41
Voti contrari	308

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abelli
Accreman
Achilli
Alatri
Alba
Alessandrini
Almirante
Amadeo Aldo
Amatucci
Ambrosini
Amendola Pietro
Andreotti
Angelini Giuseppe
Antonini
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armosino
Arnaud
Avolio
Badaloni Maria
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldini
Barba
Barberi
Barbi Paolo
Baroni
Bártole
Bassi Aldo
Battistella
Bavetta
Belci
Belotti
Bemporad
Beragnoli
Berlingúer Mario
Berloffa
Berretta
Bertè
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bignardi
Bima
Bisantis
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Botta
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Breganze
Bressani
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzelli
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cantalupo
Cappugi
Carcaterra
Carra
Cassandro
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Catella
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Colleoni
Colombo Vittorino
Corona Achille
Cortese Giuseppe
Cossíga
Costa Massucco
Cottone
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Aurelio
Dagnino
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
Dárida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
De Grazia
Del Castillo
De Leonardis
Defino
Della Briotta
Dell'Andro
De Lorenzo Ferruccio
De Maria
De Meo
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Donát-Cattin
Dossetti
Élkan
Ermini
Evangelisti
Fábbri
Fada
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giglia
Giolitti
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Gorreri
Graziosi
Greggi Agostino
Guariento
Guarra
Gui
Guidi
Gullo
Gullotti
Hélfer

Illuminati	Mosca
Imperiale	Mussa Ivaldi Vercelli
Ingrao	Nannini
Iozzelli	Nannuzzi
Isgrò	Napoli
Jacometti	Napolitano Francesco
La Bella	Natali Lorenzo
Laforgia	Natoli Aldo
La Penna	Negrari
Lattanzio	Nucci
Lenoci	Olmini
Lenti	Origlia
Leonardi	Pala
Leopardi Dittaiuti	Palazzeschi
Lettieri	Palazzolo
Levi Arian Giorgina	Palleschi
Lezzi	Patrini
Lizzero	Pella
Lombardi Ruggero	Piccinelli
Longoni	Píccoli
Loreti	Pieraccini
Lucchesi	Pintus
Lucifredi	Pitzalis
Lupis	Prearo
Macaluso	Principe
Magrì	Quintieri
Malfatti Francesco	Radi
Malfatti Franco	Raia
Mancini Antonio	Rampa
Manco Clemente	Reale Giuseppe
Manenti	Reggiani
Mannironi	Restivo
Marchiani	Riccio
Mariconda	Rinaldi
Marotta Vincenzo	Ripamonti
Marras	Romanato
Martini Maria Eletta	Romeo
Martoni	Romita
Marzotto	Rosati
Maschiella	Rossanda Banfi Rossana
Massari	
Matarrese	Ruffini
Mattarella Bernardo	Russo Carlo
Mattarelli Gino	Russo Spena Raffaele
Matteotti	Russo Vincenzo
Mazza	Russo Vincenzo Mario
Melloni	Sabatini
Mengozzi	Sacchi Giuseppe
Merenda	Salizzoni
Messinetti	Salvi Franco
Mezza Maria Vittoria	Sammartino
Migliori	Sanna
Minasi Rocco	Sasso
Miotti Carli Amalia	Savoldi
Misasi Riccardo	Scarascia Mugnozza
Montanti	Scarlato Vincenzo
Morelli	Scarpa
Moro Aldo	Scionti
Scotoni	Tesauro
Scricciolo	Titomanlio Vittoria
Secreto	Todros Alberto
Sedati	Togni
Semeraro	Tognoni
Servello	Toros Mario
Sforza	Turnaturi
Sgarlata Marcello	Valeggiani
Simonacci	Valitutti
Sinesio	Vedovato
Spádola	Venturoli
Spallone	Verga
Stella	Veronesi
Storchi Ferdinando	Vetrone
Sullo	Viale
Tagliaferri	Vicentini
Tàntalo	Villa
Taverna	Villani Vittorino
Taviani	Vincelli
Tedeschi	Vizzini
Tenaglia	Volpe
Terranova Corrado	Zagari
Terranova Raffaele	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Ferrari Riccardo
Amodío	Macchiavelli
Azzaro	Urso
Colombo Renato	Valiante
De Marzi	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Gli emendamenti Cantalupo, 9. 3 e 9. 4 sono preclusi dalla reiezione dell'emendamento Cariota Ferrara all'emendamento Luzzatto 1. 2.

Conseguentemente sono preclusi anche i relativi emendamenti.

COTTONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTONE. Signor Presidente, ritengo che ci sia un equivoco, in quanto questi emendamenti non hanno niente a che vedere con quello all'articolo 1 sul quale la Camera si è già pronunciata. Che gli emendamenti non siano preclusi le risulterà chiaro ove ella abbia la bontà di rileggere il testo. Il secondo comma dell'articolo 9 recita infatti testualmente: « Le liste devono essere presentate da non meno di 400 e da non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della circoscrizione ». Ora, il nostro primo emendamento

suggerisce che i presentatori delle liste non siano estratti dalla circoscrizione, che noi tutti abbiamo deliberato debba essere a carattere provinciale. Noi proponiamo invece che si debba trattare di una massa di elettori sottoscrittori della lista di estrazione regionale. Quindi, come vede, questo non ha alcun addentellato con quanto prima abbiamo deciso.

PRESIDENTE. Onorevole Cottone, ribadisco la mia precedente affermazione, precisando che nell'articolo 1 è stato fissato un criterio, quello circoscrizionale, che deve essere conservato in tutta la legge.

Rammento che anche nella giornata di ieri la Camera ha dichiarato preclusi, in modo del tutto analogo, alcuni emendamenti, proprio argomentando dalle votazioni intervenute sull'articolo 1.

COTTONE. Non è così signor Presidente (*Proteste all'estrema sinistra*), perché lì si trattava di stabilire gli uffici che devono essere preposti alle procedure elettorali; qui siamo invece in tema diverso. Coloro che hanno il diritto di presentare una lista elettorale, cioè i sottoscrittori della lista, devono essere, come è detto nel testo della legge, iscritti nelle liste elettorali di comuni della circoscrizione.

Bene, noi proponiamo che gli elettori (da 400 a 600) che possono sottoscrivere e presentare una lista, siano della regione, non della circoscrizione provinciale. Quindi il nostro emendamento non è precluso, perché siamo in un tema diverso da quello che abbiamo già trattato e deciso.

Una voce a destra. Lo possono respingere.

COTTONE. Certo, votandolo potete anche respingerlo, ma che non sia precluso non c'è il minimo dubbio, almeno a mio giudizio.

Mi scusi, signor Presidente, non escludo che anche le mie idee siano confuse, ma siamo qui per chiarirle insieme. Quello che stiamo trattando è un argomento del tutto diverso da quelli che abbiamo trattato e deciso in precedenza. Cerco di spiegarmi. Qui siamo in tema di presentazione delle liste. Tutte le nostre leggi elettorali prevedono che a presentare una lista sia un gruppo di sottoscrittori che vadano davanti al notaio, prendano visione della lista, sottoscrivano e accettino di presentarla.

I colleghi ricorderanno che tutte le nostre leggi elettorali (per le elezioni comunali, per le elezioni provinciali e per quelle generali politiche, cioè per il rinnovo del Parlamento) prevedono un margine elastico per i presentatori della lista.

DI PRIMIO, *Relatore*. In tutte le leggi elettorali è previsto che devono essere elettori della circoscrizione.

PRESIDENTE. Anzitutto, onorevole Cottone, per chiarire: ella parla degli emendamenti Cantalupo 9. 3. e 9. 4., di cui non è firmatario, o del subemendamento 0. 9 3 *a* di cui ella è primo firmatario?

COTTONE. Appunto del mio subemendamento, signor Presidente, ma che si allaccia all'emendamento principale.

PRESIDENTE. So benissimo, onorevole Cottone, che l'argomento dell'articolo 9 non è lo stesso di quello trattato nell'articolo 1, però nell'articolo 1 già votato è stato ormai stabilito un determinato criterio che non può essere modificato. Del resto, le ripeto che ancora ieri si è verificata una identica situazione e la Camera concorde ha ritenuto che, essendovi stata la reiezione dell'emendamento Cariota Ferrara all'emendamento Luzzatto 1. 2, era ormai acquisito un determinato concetto, quello circoscrizionale e che non si potesse reintrodurre quello regionale.

COTTONE. Se mi consente, signor Presidente, all'articolo 1 abbiamo definito il tipo di procedura che riguarda l'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni, e abbiamo aggiunto che il recupero dei resti va fatto in sede di collegio unico regionale. La Camera ha deciso questa procedura, noi ci inchiniamo.

L'emendamento Cantalupo 9. 3 tratta di un'altra cosa. Vorrei rivolgermi, oltre che alla sua autorevolissima persona, signor Presidente, al ministro dell'interno che è competente in questo particolare argomento per la vigilanza che è a lui demandata sullo svolgimento delle elezioni nel nostro paese. In tutte le leggi elettorali è previsto che per presentare una lista che possa concorrere con le altre ad un certo tipo di elezione, occorre un numero (da un minimo a un massimo) di presentatori, che devono essere iscritti nelle liste elettorali (e quindi abilitati al voto), che si presentano davanti al notaio, prendono visione di una lista di un certo partito e sottoscrivono per la presentazione.

Il disegno di legge stabilisce che i sottoscrittori di una lista che concorra alla elezione dei consigli regionali debbano essere elettori della circoscrizione provinciale. Noi proponiamo invece che i sottoscrittori e presentatori della lista possano essere iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della regione nella quale si svolgono le elezioni. Sicché il nostro emendamento non può essere precluso. La Camera è libera di respingerlo, ma questo è un altro fatto.

DI PRIMIO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRIMIO, *Relatore*. Ho già espresso il parere che gli emendamenti Cantalupo 9. 3 e 9. 4 siano preclusi e rimango dello stesso avviso nonostante le argomentazioni dell'onorevole Cottone. In tutte le leggi elettorali, a cominciare da quella comunale, è previsto che i sottoscrittori debbano essere iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione.

ABELLI. Per le elezioni provinciali non è così.

DI PRIMIO, *Relatore*. Onorevole Abelli, ella sa benissimo che la legge per le elezioni dei consigli provinciali è stata modificata nel 1960. Originariamente prevedeva un collegio unico provinciale. Erroneamente non è stata modificata, in seguito alla istituzione di più collegi provinciali, la norma che riguarda la iscrizione dei sottoscrittori delle liste. Questa è un'anomalia che è rimasta nel nostro ordinamento elettorale. Per quanto concerne l'elezione della Camera dei deputati, i sottoscrittori debbono essere iscritti nel collegio in cui si presenta la lista. Questo è un principio acquisito nel nostro ordinamento elettorale. Insisto pertanto nel ritenere che questi emendamenti siano preclusi. Infatti essi sono strettamente collegati con l'emendamento Cariota Ferrara all'emendamento Luzzatto 1. 2, sul quale la Camera si è già pronunciata. (*Proteste del deputato Guarra*).

PRESIDENTE. Rammento che ai sensi dell'articolo 90 del regolamento, in caso di dissenso da parte dei presentatori degli emendamenti, se questi insistono, il Presidente può consultare la Camera che decide senza discussione, per alzata e seduta. (*Proteste del deputato Cocco Ortu — Commenti all'estrema sinistra*).

Onorevole Cottone, insiste?

COTTONE. Sì, signor Presidente, perché ritengo si tratti di un errore!

PRESIDENTE. Pongo in votazione la mia decisione di considerare preclusi gli emendamenti Cantalupo 9. 3 e 9. 4 e i relativi emendamenti.

(*La Camera approva — Proteste dei deputati dei gruppi liberale e del Movimento sociale italiano*).

COCCO ORTU. È una sopraffazione! (*Vivaci proteste del deputato Ingrao*).

PRESIDENTE. Onorevole Ingrao, la richiamo all'ordine!

Onorevole Botta, mantiene il suo emendamento 9. 2, non accettato dalla Commissione nè dal Governo?

BOTTA. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sullo emendamento Botta 9. 2.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	341
Maggioranza	171
Voti favorevoli	29
Voti contrari	312

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Alini
Abbruzzese	Almirante
Achilli	Amadei Leonetto
Alba	Amadeo Aldo
Alessandrini	Amatucci

Ambrosini
Amendola Pietro
Andreotti
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armosino
Arnaud
Badaloni Maria
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bártole
Bassi Aldo
Bastianelli
Battistella
Bavetta
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Berlinguer Mario
Berloffa
Bernardi
Berretta
Bertè
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Bottari Carlo
Bova
Bressani
Brighenti
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Cacciatore
Caiati
Caiazza
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cantalupo
Cappugi
Carcaterra
Cariota Ferrara
Carra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Catella
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Cinciari Rodano Maria Lisa
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Colleoni
Colombo Vittorino
Corona Achille
Cortese Giuseppe
Costa Massucco
Cottone
Covelli
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Dagnino
Dall'Armellina
D'Ambrosio
Dárida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Delfino
Dell'Andro
Delle Fave
Demarchi
De Maria
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Nardo
Di Piazza
Di Primio
Di Vagno
Donát-Cattin
Dossetti
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Failla
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Fibbi Giulietta
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galdo
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giglia
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Goehring
Golinelli
Gorreri
Graziosi
Greggi Agostino
Grilli
Gui
Guidi
Gullo
Gullotti
Hélfer
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
Laforgia
La Penna
La Spada
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Leopardi Dittaiuti
Lettieri
Lezzi
Lizzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Luzzatto
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Manentì
Mannironi
Marchiani
Mariani
Mariconda
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Maschiella
Massari

Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Mazza
Melloni
Mengozzi
Merenda
Mezza Maria Vittoria
Minasi Rocco
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Montanti
Morelli
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Negrari
Nicolazzi
Nicoletto
Nucci
Origlia
Pala
Palazzeschi
Palazzolo
Palleschi
Patrini
Pella
Pennacchini
Piccinelli
Píccoli
Pieraccini
Pintus
Pitzalis
Prearo
Quintieri
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raia
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Ruffini
Rumór
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sanna
Sarti Adolfo
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Secreto
Sedati
Semeraro
Seroni
Sforza
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Spádola
Spallone
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tagliaferri
Tanassi
Tàntalo
Taverna
Taviani
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros Alberto
Togni
Toros Mario
Truzzi Ferdinando
Turnaturi
Valeggiani
Valitutti
Vedovato
Venturoli
Verga
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Viale
Vicentini
Villa
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zagari
Zanti Tondi Carmen
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodío
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Romeo 0. 9. 5. *o* all'emendamento Cantalupo 9. 5, accettato dalla Commissione e dal Governo.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerari i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	333
Maggioranza	167
Voti favorevoli	270
Voti contrari	63

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Achilli
Alatri
Alba
Alessandrini

Alini
Almirante
Amadei Leonetto
Amadei Aldo
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Amendola Pietro
Anderlini
Andreotti
Antonini
Antoniozzi
Armani
Armaroli
Armosino
Arnaud
Badaloni Maria
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bartole
Bassi Aldo
Bastianelli
Battistella
Bavetta
Beccatsrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Beragnoli
Berloffa
Bernardi
Berretta
Bertè
Bettiol
Biaggi Nullo
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisantis
Bologna
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Bottari Carlo
Bova
Breganze
Bressani
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Cacciatore
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cantalupo
Cappugi
Carcaterra
Carra
Cassandro
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Cocco Maria
Colleoni
Colombo Vittorino
Corona Achille
Cortese Giuseppe
Costa Massucco
Cottone
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Dagnino
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
Dárida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
Dell'Andro
De Lorenzo Ferruccio
Demarchi
De Maria
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Donat-Cattin
Dossetti
Elkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Fibbi Giulietta
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galdo
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gaspari
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giglia
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Goehring
Gorreri
Graziosi
Greggi Agostino
Grilli
Guarra
Guidi
Gullo
Gullotti
Helfer
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
Laforgia
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lenti
Leonardi
Leopardi Dittaiuti
Lettieri
Lezzi
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Luzzatto
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Manenti
Mannironi
Marchiani
Mariconda
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta

Martoni
Marzotto
Maschiella
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Mazza
Mengozzi
Merenda
Mezza Maria Vittoria
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Morelli
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Nannuzzi
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Negrari
Nicoletto
Nucci
Ognibene
Pala
Palazzeschi
Patrini
Pella
Pellegrino
Pennacchini
Piccinelli
Piccoli
Pintus
Pitzalis
Pearo
Preti
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Reale Giuseppe
Reggiani
Restivo
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salvi Franco
Sammartino
Sanna
Sarti Adolfo
Sasso
Savio Emanuela
Scaglia Giovanni Battista
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vicenzo
Scarpa
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Secreto
Sedati
Semeraro
Serbandini
Seroni
Sforza
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Spádola
Spagnoli
Spallone
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tantalo
Taverna
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Titomanlio Vittoria
Todros
Togni
Toros
Truzzi
Turnaturi
Valeggiani
Valitutti
Vedovato
Venturoli
Verga
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Viale
Vicentini
Villa
Vincelli
Vizzini
Volpe
Zagari
Zanti Tondi Carmen
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodío
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Romeo, mantiene il suo emendamento 0. 9. 5. *i* all'emendamento Cantalupo 9. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ROMEO. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	324
Maggioranza	163
Voti favorevoli	22
Voti contrari	302

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Accreman
Achilli
Alatri
Alba

Alessandrini
Alini
Amadei Leonetto
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Andreotti
Antonini
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armosino
Arnaud
Badaloni Maria
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bartole
Bassi Aldo
Bastianelli
Bavetta
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Berloffa
Bernardi
Berretta
Bertè
Bettiol
Biaggi Nullo
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Breganze
Bressani
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Cacciatore
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cantalupo
Cappugi
Carcaterra
Carra
Cassandro
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Gianina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Cengarle
Ceruti
Cervone
Cetrullo
Cocco Maria
Cocco Ortu
Colleoni
Colombo Vittorino
Corona Achille
Corona Giacomo
Cortese
Cossiga
Costa Massucco
Cucchi
Curti Ivano
Dagnino
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
Darida
De Capua
de' Cocci
Degan
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Lorenzo
Demarchi
De Maria
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Leo
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Donát-Cattín
Dossetti
Élkan
Ermini
Evangelisti
Fada
Failla
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Fibbi Giulietta
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fracassi
Franceschini
Fusaro
Gagliardi
Galdo
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gerbino
Giglia
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Gonella Guido
Gorreri
Graziosi
Greggi Agostino
Guariento
Guarra
Guidi
Gullotti
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
La Penna
La Spada
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lenti
Leonardi
Lettieri
Lezzi
Lizzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Macaluso
Magrì
Malagodi
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mannironi

Marchiani
Mariconda
Marotta Vincenzo
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Maschiella
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Minio
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Montanti
Moro Aldo
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Negrari
Nucci
Ognibene
Pala
Palazzeschi
Palazzolo
Patrini
Pella
Pellegrino
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Pintus
Pitzalis
Prearo
Quintieri
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raia
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Riccio
Ripamonti
Romanato
Rosati
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salvi Franco
Sammartino
Sarti Adolfo
Sasso
Savio Emanuela
Scaglia Giovanni Battista
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scionti
Scotoni
Secreto
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sforza
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Spádola
Spagnoli
Spallone
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tagliaferri
Tàntalo
Taverna
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Titomanlio Vittoria
Todros Alberto
Togni
Tognoni
Toros Mario
Truzzi Ferdinando
Turchi Luigi
Turnaturi
Valeggiani
Vedovato
Verga
Vetrone
Viale
Vicentini
Villa
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zagari
Zanti Tondi Carmen

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodío
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Bozzi, mantiene il suo emendamento 0. 9. 5. *a* all'emendamento Cantalupo 9. 5., non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BOZZI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	358
Maggioranza	180
Voti favorevoli	34
Voti contrari	324

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Accreman
Achilli
Alatri
Alba
Alessandrini
Almirante
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Amendola Pietro
Andreotti
Antonini
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armosino
Arnaud
Astolfi Maruzza
Badaloni Maria
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni

Bártole
Bassi Aldo
Bastianelli
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Beragnoli
Berloffa
Bernardi
Bernetic Maria
Berretta
Bertè
Bettiól
Biaggi Francantonio
Biaggi Nullo
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Cacciatore
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cantalupo
Cappugi
Capua
Carcaterra
Carra
Cassandro
Cassiani
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Coccia
Cocco Maria
Cocco Ortu
Colleoni
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Costa Massucco
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
Darida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Lorenzo Ferruccio
Demarchi
De Maria
De Martino
De Meo
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Donat-Cattin
Dossetti
Elkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Fada
Failla
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Fibbi Giulietta
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Golinelli
Gorreri
Graziosi
Greggi Agostino
Grilli
Guariento
Guidi
Helfer
Illuminati
Imperiale
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
Laforgia
La Penna
La Spada
Lattanzio
Lauricela
Lenti
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Luzzatto
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Giacomo
Manenti
Mannironi
Mariani
Mariconda
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Maschiella
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Milia
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Montanti
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Negrari
Nicolazzi
Nicoletto
Nicosia
Nucci
Ognibene
Origlia
Pala

Palazzeschi
Palazzolo
Patrini
Pella
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Píccoli
Pietrobono
Pintus
Pitzalis
Prearo
Principe
Quintieri
Racchetti
Radi
Raffaelli
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romeo
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sanna
Sarti Adolfo
Sasso
Savio Emanuela
Scaglia Giovanni Battista
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Secreto
Sedati
Semeraro
Serbandini
Seroni
Servello
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Spádola
Spallone
Sponziello
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tagliaferri
Tàntalo
Taverna
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros Alberto
Togni
Tognoni
Toros Mario
Truzzi Ferdinando
Turnaturi
Valeggiani
Valitutti
Vedovato
Venturoli
Verga
Vespignani
Vetrone
Viale
Vicentini
Villa
Villani Vittorino
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zagari
Zanti Tondi Carmen
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodío
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Romeo, mantiene il suo emendamento 0. 9. 5. *l* all'emendamento Cantalupo 9. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ROMEO. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stato chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Romeo 0. 9. 5. *l*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	336
Maggioranza	169
Voti favorevoli	18
Voti contrari	318

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Achilli
Alatri
Alba
Alessandrini
Alini
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Amendola Pietro
Andreotti
Angelini Giuseppe
Antonini
Antoniozzi
Armani
Armaroli
Armosino
Arnaud
Astolfi Maruzza
Averardi
Badaloni Maria
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bártole
Bassi Aldo
Bastianelli
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Beragnoli
Berloffa
Berretta
Bertè
Bettiól

Biaggi Nullo
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bisantis
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Botta
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Bronzuto
Buffone
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Cacciatore
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Carcaterra
Carra
Castellucci
Cataldo
Catella
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Colleoni
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Cossíga
Costa Massucco
Cucchi Angelo
Dagnino
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
Dárida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
Demarchi
De Maria
De Martino
De Meo
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Mauro Adò Guido
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Donát-Cattín
Élkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Fada
Failla
Ferioli
Ferrari Aggradi
Fibbi Giulietta
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giglia
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Golinelli
Gorreri
Graziosi
Greggi Agostino
Grimaldi
Guariento
Guidi
Hélfer
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajólo
La Penna
Lattanzio
Lenti
Leonardi
Lettieri
Lezzi
Lízzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Manenti
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Mariani
Mariconda
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Maschiella
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Negrari
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Pala
Palazzeschi
Patrini
Pella
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Píccoli
Pietrobono
Pintus
Pitzalis
Prearo
Principe
Quintieri
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raia
Reale Giuseppe
Riccio
Rinaldi

Ripamonti	Tanassi
Romanato	Tàntalo
Romita	Taverna
Rosati	Tedeschi
Ruffini	Tenaglia
Russo Carlo	Terranova Corrado
Russo Spena Raffaello	Tesauro
Sabatini	Titomanlio Vittoria
Sacchi Giuseppe	Togni
Salizzoni	Tognoni
Salvi Franco	Toros Mario
Sammartino	Truzzi Ferdinando
Sasso	Turnaturi
Savio Emanuela	Valeggiani
Savoldi	Valitutti
Scarascia Mugnozza	Valori
Scionti	Venturoli
Scotoni	Verga
Scricciolo	Vespignani
Sedati	Vetrone
Semeraro	Viale
Serbandini	Vicentini
Seroni	Villa
Sforza	Villani Vittorino
Sgarlata Marcello	Vincelli
Simonacci	Viviani Luciana
Sinesio	Vizzini
Spádola	Volpe
Stella	Zaccagnini
Storchi Ferdinando	Zagari
Sullo	Zanti Tondi Carmen
Tagliaferri	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Ferrari Riccardo
Amodío	Macchiavelli
Azzaro	Urso
Colombo Renato	Valiante
De Marzi Fernando	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Milia, mantiene il subemendamento Covelli 0. 9. 5. *s*, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MILIA. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	334
Maggioranza	168
Voti favorevoli	21
Voti contrari	313

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Biaggi Nullo
Abbruzzese	Biagioni
Achilli	Biancani
Alatri	Bianchi Fortunato
Alba	Bianchi Gerardo
Alessandrini	Biasutti
Alini	Bigi
Amadei Leonetto	Bignardi
Amadeo Aldo	Bima
Amasio	Bisantis
Amatucci	Bologna
Ambrosini	Bonaiti
Amendola Pietro	Bontade Margherita
Andreotti	Borghi
Angelini Giuseppe	Borra
Antonini	Borsari
Antoniozzi	Bosisio
Ariosto	Bottari Carlo
Armani	Bottaro Giuseppe Antonio
Armaroli	Bova
Arnaud	Breganze
Astolfi Maruzza	Bressani
Averardi	Bronzuto
Balconi Marcella	Buffone
Baldani Guerra	Busetto
Baldi Carlo	Buttè
Baldini	Buzzetti
Barba	Buzzi
Barbaccia	Cacciatore
Barberi	Caiati
Barbi Paolo	Caiazza
Bardini	Calasso
Baroni	Calvaresi
Bartole	Calvetti
Bassi Aldo	Calvi
Battistella	Canestrari
Beccastrini	Cappugi
Belci	Carcaterra
Belotti	Carra
Bemporad	Cataldo
Berloffa	Cattaneo Petrini Giannina
Berretta	Cavallari Nerino
Bertè	
Bettiól	

Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Coccia
Cocco Maria
Colleoni
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Cossiga
Costa Massucco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Dagnino
Dall'Armellina
D'Armato
D'Ambrosio
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
Demarchi
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Donát-Cattín
Dossetti
Élkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Fada
Failla
Fasoli
Ferioli
Fibbi Giulietta
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giglia
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Golinelli
Gorreri
Graziosi
Greggi Agostino
Guariento
Guidi
Illuminati
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
Laforgia
Lajólo
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenti
Leonardi
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lupis
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Giacomo
Manenti
Mannironi
Mariconda
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Maschiella
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Maulini
Mengozzi
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Natta
Negrari
Nicoletto
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Pala
Patrini
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pintus
Pitzalis
Prearo
Principe
Quintieri
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raia
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Ruffini
Russo Carlo
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sanna
Sarti Adolfo
Sasso
Savio Emanuela
Scaglia Giovanni Battista
Scarascia Mugnozza
Scarpa
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Seroni
Servello
Sforza
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Spadola
Spallone
Sponziello
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tagliaferri
Tántalo
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Togni
Tognoni
Toros Mario
Truzzi Ferdinando
Turnaturi
Valori
Venturoli
Verga
Vespignani
Vetrone

Viale
Vicentini
Villa
Villani Vittorino
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zagari
Zanti Tondi Carmen
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodío
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Bozzi, mantiene il suo emendamento 0. 9. 5 *b* all'emendamento Cantalupo 9. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOZZI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	336
Maggioranza	169
Voti favorevoli . . .	36
Voti contrari	300

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abelli
Accreman
Achilli
Alatri
Alba
Alessandrini
Alini
Almirante
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amasio
Amatucci
Amendola Pietro
Andreotti
Antonini
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Arnaud
Astolfi Maruzza
Averardi
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bártole
Bassi Aldo
Bastianelli
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Berloffa
Berretta
Bertè
Biaggi Nullo
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Biasutti
Bigi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Botta
Bottari Carlo
Bova
Breganze
Bressani
Buffone
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Cacciatore
Caiati
Caiazza
Calabrò
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Carcaterra
Cassandro
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Colleoni
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Costa Massucco
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Dagnino
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Lorenzo Ferruccio
Demarchi
De Maria
De Meo
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura

Di Giannantonio
Di Leo
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Donat-Cattin
Dossetti
Elkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Fada
Fasoli
Ferioli
Ferrari Aggradi
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Golinelli
Gorreri
Graziosi
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Guariento
Guidi
Gullotti
Helfer
Illuminati
Imperiale
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajolo
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenti
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lupis
Lusóli
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Mannironi
Marchiani
Mariconda
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Maschiella
Massari
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Natta
Negrari
Nicoletto
Nucci
Olmini
Origlia
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Palazzolo
Passoni
Patrini
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Píccoli
Pintus
Pitzalis
Prearo
Principe
Pucci Ernesto
Quintieri
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raia
Rampa
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Ruffini
Rumór
Russo Carlo
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sanna
Sarti Adolfo
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalfaro
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Seroni
Servello
Sforza
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Spádola
Spallone
Speciale
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tagliaferri
Tàntalo
Taverna
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Togni
Toros Mario
Turnaturi
Valori
Venturoli
Verga
Vespignani
Vetrone
Viale
Vicentini
Villa
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodío
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Voteremo ora il subemendamento Bozzi 0. 9. 5. *h*, fatto proprio dalla Commissione e accettato dal Governo.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	349
Maggioranza	175
Voti favorevoli	266
Voti contrari	83

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abelli
Accreman
Achilli
Alatri
Alba
Alessandrini
Alini
Almirante
Amadei Leonetto
Amatucci
Amendola Pietro
Andreotti
Antonini
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Arnaud
Astolfi Maruzza
Averardi
Balconi Marcella
Baldi Carlo
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bártole
Bassi Aldo
Bastianelli
Battistella
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Beragnoli
Berloffa
Berretta
Bertè
Biaggi Nullo
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bigi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Botta
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Bozzi
Brandi
Breganze
Bressani
Buffone
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Cacciatore
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caradonna
Carcaterra
Carra
Cassandro
Cataldo
Catella
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Colleoni
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Cossíga
Costa Massucco
Cottone
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Dagnino
Dall'Armellina
D'Amato
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Lorenzo Ferruccio
Demarchi
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Giannantonio
Di Leo
Di Mauro Luigi
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Donat-Cattin
Dossetti
Elkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Fada
Ferrari Aggradi
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Fornale
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giglia
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Goehring

Golinelli
Gorreri
Graziosi
Greggi Agostino
Grilli
Guariento
Guidi
Gullotti
Helfer
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Laforgia
La Penna
La Spada
Lattanzio
Lauricella
Lenti
Leonardi
Leopardi Dittaiuti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Manco Clemente
Mannironi
Marchiani
Mariani
Mariconda
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Marzotto
Maschiella
Massari
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Matteotti
Maulini
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Natta
Negrari
Nicoletto
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Patrini
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Píccoli
Pintus
Pitzalis
Prearo
Preti
Principe
Pucci Ernesto
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Ruffini
Rumór
Russo Carlo
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sanna
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalfaro
Scalia Vito
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Seroni
Servello
Sforza
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Spádola
Spallone
Sponziello
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tagliaferri
Tàntalo
Taverna
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Togni
Tognoni
Toros Mario
Tripódi
Turchi Luigi
Turnaturi
Valitutti
Valori
Venturoli
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Viale
Vicentini
Villa
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zagari
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodío
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'esito della votazione del subemendamento Bozzi 0. 9. 5. *h* determina la preclusione dei subemendamenti Roberti 0. 9. 5. *d*, Covelli 0. 9. 5. *t*, Romeo 0. 9. 5. *m*, Bozzi 0. 9. 5. *g*, Michelini 0. 9. 5. *e* e Romeo 0. 9. 5. *p*. Dichiaro altresì assorbito il subemendamento Bozzi 0. 9. 5 *c*.

Onorevole Servello mantiene l'emendamento principale Romeo 0. 9. 5. *n* all'emendamento Cantalupo 9. 5, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SERVELLO. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	355
Maggioranza	178
Voti favorevoli	24
Voti contrari	331

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abelli
Abenante
Achilli
Alatri
Alba
Alboni
Alessandrini
Alini
Almirante
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amatucci
Amendola Pietro
Andreotti
Angelini Giuseppe
Antonini
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Arnaud
Astolfi Maruzza
Averardi
Badini Confalonieri
Balconi Marcella
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bartole
Bassi Aldo
Bastianelli
Battistella
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Berloffa
Berretta
Berté
Biaggi Nullo
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bo
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borra
Borsari
Bosisio
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Buffone
Buttè
Buzzelli
Buzzi
Cacciatore
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Carra
Cassandro
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngale
Ceruti Carlo
Cervone
Cianca
Coccia
Cocco Maria
Cocco Ortu
Colleoni
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Costa Massucco
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
Dárida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
Demarchi
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Giannantonio
Di Leo
Di Mauro Luigi
Di Nardo
D'Ippolito
DI Primio
Donat-Cattin
D'Onofrio
Dossetti
Elkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Fada
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franchi
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galdo
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Golinelli
Graziosi
Greggi Agostino
Grimaldi
Guariento
Guidi

Gullotti
Helfer
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Laforgia
Landi
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Leopardi Dittaiuti
Lettieri
Lezzi
Lizzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusoli
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Mariconda
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Marzotto
Maschiella
Massari
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Maulini
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Natta
Negrari
Nicoletto
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Passoni
Patrini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Píccoli
Pierangeli
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Principe
Quintieri
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raia
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romeo
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sanna
Sarti Adolfo
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalfaro
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarpa
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Servello
Sforza
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spadola
Spallone
Speciale
Sponziello
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Sulotto
Tagliaferri
Tantalo
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros Alberto
Togni
Toros Mario
Trentin
Tripodi
Turnaturi
Valori
Venturoli
Verga
Vetrone
Viale
Vicentini
Villa
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zagari
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodío
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, mantiene l'emendamento subordinato Romeo 0. 9. 5. *n* all'emendamento Cantalupo 9. 5., di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ALMIRANTE. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, mantiene il suo emendamento 0. 9. 5. *f* all'emendamento Cantalupo 9. 5., non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ALMIRANTE. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CINCIARI RODANO MARIA LISA

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	348
Maggioranza	175
Voti favorevoli	21
Voti contrari	327

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abenante
Accreman
Achilli
Alátri
Alba
Alboni
Alessandrini
Alini
Almirante
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amasio
Amatucci
Amendola Pietro
Andreotti
Angelini Giuseppe
Antonini
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armosino
Arnaud
Astolfi Maruzza
Balconi Marcella
Baldi Carlo
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bártole
Bassi Aldo
Battistella
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Beragnoli
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bertè
Biaggi Nullo
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bo
Boldrini
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Caprara
Carcaterra
Carra
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cervone
Chiaromonte
Coccia
Cocco Maria
Colleoni
Colombo Vittorino
Corgi
Corona Giacomo
Corrao
Cartese Giuseppe
Cossíga
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
Dárida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Maria
De Meo
De Martino
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Giannantonio
Di Leo
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Donát-Cattin
D'Onofrio
Élkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Fada
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Fibbi Giulietta
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galdo
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole

Golinelli
Graziosi
Greggi Agostino
Grilli
Grimaldi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Gullotti
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajolo
Landi
La Spada
Lattanzio
Lauricella
Lenti
Lettieri
Lezzi
Lizzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mannironi
Marchesi
Marotta Michele
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Maschiella
Massari
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Maulini
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natta
Negrari
Nicolazzi
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Patrini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Píccoli
Pintus
Pitzalis
Poerio
Prearo
Principe
Pucci Ernesto
Quaranta
Quintieri
Racchetti
Radi
Rampa
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossinovich
Ruffini
Rumór
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Sabatini
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sanna
Sarti Adolfo
Sasso
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarpa
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Seroni
Servello
Sforza
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spádola
Spallone
Sponziello
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tagliaferri
Tàntalo
Tedeschi
Tempio Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros Alberto
Togni
Tognoni
Toros Mario
Trentìn
Turchi Luigi
Turnaturi
Valeggiani
Valori
Verga
Vespignani
Vetrone
Viale
Vicentini
Villa
Vincelli
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zagari
Zanti Tondi Carmen
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodío
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, mantiene l'emendamento Roberti 0. 9. 5. *q* all'emendamento Cantalupo 9. 5, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALMIRANTE. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Canestrari ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	333
Maggioranza	167
Voti favorevoli	21
Voti contrari	312

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abelli
Abenante
Accreman
Achilli
Alatri
Alba
Alboni
Alessandrini
Alini
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amasio
Amatucci
Amendola Pietro
Andreotti
Angelini Giuseppe
Antonini
Ariosto
Armani
Armaroli
Arnaud
Astolfi Maruzza
Averardi
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bassi Aldo
Bastianelli
Battistella
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Beragnoli
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bertè
Biaggi Nullo
Biagioni
Biancani
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Buffone
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Cacciatore
Caiati
Caiazza
Calabrò
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Caprara
Carcaterra
Carra
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceravolo
Cervone
Cianca
Coccia
Cocco Maria
Colleoni
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossíga
Crocco
Cucchi Angelo
Dagnino
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Amato
Dárida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dossetti
Elkan
Evangelisti
Fabbri
Fada
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Fibbi Giulietta
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Girardin
Gitti
Golinelli
Graziosi
Greggi Agostino
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Rodolfo
Guidi
Gullotti
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajólo
Landi
La Penna
La Spada
Lattanzio
Lauricella
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lízzero
Lombardi Ruggero

Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mannironi
Marchiani
Mariconda
Marotta Michele
Marras
Martoni
Martuscelli
Maschiella
Massari
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Maulini
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natta
Negrari
Nicolazzi
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Patrini
Pellegrino
Pellicani
Piccinelli
Piccoli
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Principe
Quaranta
Quintieri
Racchetti
Radi
Raffaelli
Rampa
Reggiani
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossinovich
Ruffini
Rumor
Russo Vincenzo
Sabatini
Salizzoni
Salvi Franco
Sandri Renato
Sarti Adolfo
Sasso
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarpa
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Seroni
Sforza
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spadola
Spagnoli
Spallone
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tagliaferri
Tàntalo
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Togni
Tognoni
Toros Mario
Trentin
Turnaturi
Valori
Venturoli
Verga
Vetrone
Viale
Vicentini
Viviani Luciana
Volpe
Zaccagnini
Zagari
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodío
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, mantiene l'emendamento Roberti 0. 9. 5. *r* all'emendamento Cantalupo 9. 5, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALMIRANTE. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Canestrari ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 339
Maggioranza 170
Voti favorevoli. . . . 22
Voti contrari 317

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abenante
Accreman
Achilli
Alba
Alboni
Alessandrini
Alini
Almirante
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo

Amatucci
Amendola Pietro
Andreotti
Angelini Giuseppe
Antoniozzi
Armani
Armaroli
Armosino
Arnaud
Astolfi Maruzza
Avevardi
Badini Confalonieri
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bassi Aldo
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Beragnoli
Berloffa
Berretta
Bersani
Bertè
Biaggi Nullo
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calabrò
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Canestrari
Caprara
Carcaterra
Carra
Cassandro
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cervone
Chiaromonte
Cianca
Coccia
Cocco Maria
Colleoni
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossíga
Crocco
Curti Ivano
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Amato
Dárida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Dell'Andro
Delle Fave
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Giannantonio
Di Leo
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
D'Ippolito
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dossetti
Élkan
Evangelisti
Fabbri
Fada
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franco Raffaele
Franzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giglia
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Golinelli
Graziosi
Greggi Agostino
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Rodolfo
Guidi
Gullotti
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
Laforgia
Lajólo
Landi
La Penna
La Spada
Lattanzio
Lettieri
Lezzi
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Mariconda
Marotta Michele
Marras
Martoni
Martuscelli
Maschiella
Massari
Mattarella Bernardo
Matteotti
Maulini
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natta
Negrari
Nicolazzi
Nucci

Ognibene
Olmini
Origlia
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Patrini
Pedini
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Piccoli
Pierangeli
Pietrobono
Pintus
Pitzalis
Poerio
Prearo
Principe
Pucci Ernesto
Quintieri
Racchetti
Radi
Raffaelli
Rampa
Reale Giuseppe
Reggiani
Restivo
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romeo
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossinovich
Ruffini
Rumór
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Sabatini
Salizzoni
Salvi Franco
Sandri Renato
Sanna
Sarti Adolfo
Sasso
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scotoni
Sedati
Semeraro
Serbandini
Seroni
Servello
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spádola
Spallone
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tagliaferri
Tàntalo
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros Alberto
Togni
Toros Mario
Trentìn
Turnaturi
Valeggiani
Valori
Venturoli
Verga
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Viale
Vicentini
Villa
Villani Vittorio
Vincelli
Viviani Luciana
Volpe
Zaccagnini
Zagari
Zanti Tondi Carmen

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alessi Catalano Maria
Amodío
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi Fernando
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Cantalupo 9. 5 accettato dalla Commissione e dal Governo, limitatamente alle parole: « È consentito presentare la propria candidatura », perché la residua parte è stata modificata con l'intervenuta approvazione dei subemendamenti Romeo 0. 9. 5. *o* e Bozzi 0. 9. 5 *h*.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sull'emendamento 9. 5.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	341
Maggioranza	171
Voti favorevoli	270
Voti contrari	71

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abenante
Accreman
Achilli
Alatri
Alba
Alboni
Alessandrini
Alini
Almirante
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amasio
Amatucci
Amendola Pietro
Andreotti
Angelini Giuseppe
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armosino
Arnaud
Astolfi Maruzza
Averardi
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bassi Aldo
Bastianelli
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad

Benocci
Beragnoli
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bertè
Biaggi Nullo
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bo
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Bronzuto
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Cacciatore
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Caprara
Carcaterra
Carra
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cervone
Cianca
Coccia
Cocco Maria
Colleoni
Colombo Vittorino
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossiga
Crocco
Curti Ivano
Dall'Armellina
D'Amato
Darida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
De Martino
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dossetti
Élkan
Evangelisti
Fabbri
Fada
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Fibbi Giulietta
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galdo
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Golinelli
Graziosi
Greggi Agostino
Grimaldi
Guariento
Guerrini Rodolfo
Guidi
Gullotti
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajólo
Landi
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lettieri
Lezzi
Lizzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusoli
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Mariconda
Marotta Michele
Marras
Martoni
Maschiella
Massari
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Maulini
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natta
Negrari
Nicolazzi
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Piccoli
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Principe
Pucci Ernesto
Quintieri
Radi
Raffaelli
Rampa
Reale Giuseppe

Reggiani
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Ruffini
Rumór
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Maric
Sabatini
Salizzoni
Salvi Franco
Sandri Renato
Sanna
Sasso
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarpa
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Seroni
Servello
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spádola
Spagnoli
Spallone
Sponziello
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tagliaferri
Tàntalo
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros Alberto
Togni
Tognoni
Toros Mario
Trentìn
Turchi Luigi
Turnaturi
Valeggiani
Valori
Venturoli
Verga
Vespignani
Vetrone
Vicentini
Villani Vittorino
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zagari
Zanti Tondi Carmen
Zincone
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodío
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'emendamento Cantalupo 9. 6 e il subemendamento Romeo 0. 9. 6. *a* sono preclusi dalla reiezione, in sede di esame dell'articolo 1, dell'emendamento Carlota Ferrara all'emendamento Luzzatto 1. 2.

Voteremo ora l'articolo 9 nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	365
Maggioranza	183
Voti favorevoli	335
Voti contrari	30

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abenante
Accreman
Achilli
Alatri
Alba
Alboni
Alessandrini
Alini
Almirante
Amadei Leonetto
Amatucci
Amendola Pietro
Andreotti
Angelini Giuseppe
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armosino
Arnaud
Astolfi Maruzza
Averardi
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bassi Aldo
Bastianelli
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Beragnoli
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bertè
Biaggi Nullo
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Brandi
Breganze
Bressani

Brighenti
Bronzuto
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Cacciatore
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Caprara
Carcaterra
Carra
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cervone
Chiaromonte
Cianca
Coccia
Cocco Maria
Cocco Ortu
Colleoni
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossíga Giuseppe
Crocco
Curti Ivano
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Amato
Dárida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Dí Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dossetti
Élkan
Evangelisti
Fabbri
Fada
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Fibbi Giulietta
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Golinelli
Graziosi
Greggi Agostino
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Rodolfo
Guidi
Gullotti
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajólo
Landi
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lupis
Lusoli
Luzzatto
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Mariconda
Marotta Michele
Marras
Martoni
Martuscelli
Maschiella
Massari
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Maulini
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natta
Negrari
Nicolazzi
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Passoni
Pastore
Patrini
Pedini
Pella
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Principe
Pucci Ernesto
Quaranta
Quintieri
Radi
Raffaelli
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Restivo
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossinovich
Ruffini
Rumór
Russo Carlo
Russo Vincenzo Mario

Sabatini	Tedeschi
Salizzoni	Tempia Valenta
Salvi Franco	Terranova Corrado
Sandri Renato	Tesauro
Sanna	Titomanlio Vittoria
Sarti Adolfo	Todros Alberto
Sasso	Togni
Savoldi	Tognoni
Scaglia Giovanni Battista	Toros Mario
	Trentìn
Scalia Vito	Turchi Luigi
Scarascia Mugnozza	Turnaturi
Scarpa	Valeggiani
Scotoni	Valori
Scricciolo	Venturoli
Sedati	Verga
Semeraro	Veronesi
Serbandini	Vespignani
Seroni	Vetrone
Servello	Viale
Sgarlata Marcello	Vicentini
Simonacci	Villa
Sinesio	Villani Vittorino
Soliano	Vincelli
Spádola	Viviani Luciana
Spagnoli	Vizzini
Spallone	Volpe
Sponziello	Zaccagnini
Stella	Zagari
Storchi Ferdinando	Zanibelli
Sullo	Zanti Tondi Carmen
Tagliaferri	Zincone
Tàntalo	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Ferrari Riccardo
Amodío	**Macchiavelli**
Azzaro	**Urso**
Colombo Renato	**Valiante**
De Marzi	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 10.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo precedente;

2) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

3) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione;

4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

Le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'ufficio centrale regionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, allo ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

L'ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali ».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Valitutti. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, le chiedo scusa preventivamente per il tono fioco e per il mio ritmo veramente lento, tanto più

fioco e tanto più lento (*Commenti all'estrema sinistra — Richiami del Presidente*) per l'ora tarda e notturna ed anche perché nel corso di questa « lunga notte » potrà presentarsi prevedibilmente, secondo quanto ha lasciato intendere l'onorevole De Pascalis (*Commenti*), la necessità di più concitati discorsi. La lunga notte, signor Presidente... (*Commenti al centro e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Valitutti, le ricordo che ella è iscritto a parlare sull'articolo 10.

VALITUTTI. Appunto signor Presidente, sto venendo a questo articolo. Volevo esprimere semplicemente un augurio, cioè che questa non sia una lunga notte che veda sorgere il giorno.

L'articolo 10 elenca e specifica in primo luogo le funzioni che il disegno di legge al nostro esame attribuisce all' ufficio centrale circoscrizionale, funzioni che l'ufficio deve espletare dopo la presentazione delle liste e per effetto di essa. Dette funzioni (giova, signor Presidente, che noi le rendiamo presenti a noi stessi, al nostro pensiero per poterle valutare esattamente), sono le seguenti: 1) la verifica delle liste intesa ad accertare se esse siano state presentate in termine, se siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e se comprendano... (*Commenti all'estrema sinistra*).

Signor Presidente, io devo dire agli onorevoli colleghi che mi fanno l'onore di essere qui presenti che se alcuni di essi mi hanno ascoltato in precedenti interventi nel corso di questa discussione, hanno certamente rilevato che io mi sono sempre strettamente attenuto al tema degli articoli che trattavo come, del resto, farò anche questa notte (*Commenti*).

... e se comprendano – dicevo – il numero prescritto di candidati per potere in base a questo accertamento e in caso di bisogno dichiarare non valide le liste non corrispondenti a dette condizioni, ridurre al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi e ricusare i contrassegni che non siano conformi alle norme contenute nel precedente articolo 8; 2) la cancellazione dalle liste dei nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione; 3) la cancellazione dalle liste dei nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione.

Devo dire al relatore, al riguardo, che occorrerebbe correggere (questo potrà e dovrà essere fatto) il limite di età perché oramai abbiamo approvato una norma con la quale si anticipa il limite al 21° anno di età.

PRESIDENTE. Questo si farà in sede di coordinamento.

VALITUTTI. L'articolo 10, dopo avere specificato le funzioni dell'ufficio centrale circoscrizionale, prevede il potere dei delegati di ciascuna lista di prendere cognizione entro la stessa sera delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

Secondo lo stesso articolo 10 l'ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi all'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante. (*Proteste all'estrema sinistra*).

Le decisioni dell'ufficio circoscrizionale sono comunicate nella stessa giornata ai delegati di lista. L'articolo prevede inoltre il ricorso dei delegati di lista o dei candidati, entro 24 ore dalla comunicazione, stabilendo, prima, che il ricorso deve essere depositato entro detto termine. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Vi prego di non interrompere.

VALITUTTI. Alla fine della lettura di questo articolo i colleghi si accorgeranno del motivo per il quale io la faccio.

Dicevo che il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'ufficio centrale circoscrizionale. Il predetto ufficio trasmette nella stessa giornata, a mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

L'articolo 10 stabilisce infine che l'ufficio centrale regionale deve decidere nei due giorni successivi e che deve comunicare la sua decisione nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.

Con questo suo contenuto normativo l'articolo 10 disciplina (ecco perché avevo bisogno di rileggerlo e di riassumerlo) il procedimento dell'azione dell'ufficio centrale circoscrizio-

nale. (*Interruzione del deputato Bronzuto — Richiami del Presidente*).

Dicevo che il procedimento dell'azione dell'ufficio centrale circoscrizionale disciplina il procedimento nella fase dell'ammissione dei candidati alle liste. Questo procedimento deve conciliare obiettivamente due esigenze: quella della rapidità delle operazioni per l'ammissione delle liste dei candidati, e quella dell'apprestamento di sufficienti e idonee garanzie a tutela di tutte le liste e di tutti i candidati, contro decisioni di esclusione eventualmente ingiuste e illegittime.

Tenendo presenti queste due esigenze a me sembra di poter dire che la disciplina del procedimento predisposto da questo articolo 10 sia censurabile sotto alcuni aspetti, aspetti non essenziali, pur se non del tutto irrilevanti. Su di essi avranno occasione e necessità di soffermarsi altri colleghi.

A me preme rilevare che l'articolo 10 si qualifica sopratutto per una fondamentale lacuna che nella sua genesi e radice è di natura politico-dottrinale, prima di assumere la veste giuridica di una omissione formale. Il mio intervento, il mio commento all'articolo 10 si propone proprio il fine di porre in rilievo la natura di questa lacuna e gli effetti che da essa derivano.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione che qui mi sforzerò di chiarire è importante e va oltre gli stessi limiti del presente disegno di legge. Trattasi infatti di una lacuna che riguarda i poteri dell'ufficio centrale circoscrizionale. Io, in questi giorni, discutendo gli articoli 5 e 6, ho sollevato una questione delicata e seria. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Non è giusta la vostra reazione. Io amo le interruzioni perché sono nello spirito parlamentare, ma non devono essere banali: devono essere intelligenti e sopratutto eleganti.

Dicevo, nel sollevare la questione ho avvertito che l'avrei chiarita in tutti i suoi termini sia politici sia tecnico-giuridici nel momento più giusto, nel momento cioè in cui avremmo discusso il problema dei poteri dell'ufficio centrale circoscrizionale. Ora questo momento è venuto perché è proprio l'articolo 10 che prevede e specifica i poteri dell'ufficio centrale circoscrizionale.

La questione da me anticipata e che ora soltanto posso e debbo trattare e svolgere è quella del momento più adatto per accertare le cause di ineleggibilità originaria e l'organo competente ad effettuare tale accertamento e a pronunciare la relativa dichiarazione di ineleggibilità. Criticando gli articoli 5 e 6 ho sostenuto (e mi appello alla testimonianza del relatore) che c'è un particolare tipo di ineleggibilità originaria: quello più correttamente definito come incompatibilità alla candidatura. Questa incompatibilità alla candidatura riguarda i titolari di pubblici uffici sia statali sia parastatali, che la legge dichiara ineleggibili perché li ritiene (onorevoli colleghi delle altre minoranze, questo è un problema che vi riguarda direttamente !) rivestiti d'una autorità pubblica idonea a coercire la libertà di voto degli elettori e perciò a creare discriminazioni ingiuste non solo fra i vari candidati ma fra i vari gruppi politici.

È vero che purtroppo questa legge, come credo di aver dimostrato discutendo l'articolo 6 sopratutto, è assai avara nel prevedere questi casi di ineleggibilità, mancando di prevedere tutti i casi di ineleggibilità riguardanti i titolari di uffici pubblici non statali, normalmente rivestiti di un'autorità maggiore di quelli degli uffici pubblici statali; ma questo discorso si è già concluso negativamente con l'approvazione degli articoli 5 e 6. La maggioranza ha, infatti, ritenuto di dover approvare l'originaria formulazione dei due articoli. Alla mia critica è stato reso l'onore, sia dal sottosegretario sia dal relatore, che se avessi... (*Interruzione all'estrema sinistra*).

Questa è una stupidaggine: una stupidaggine perché si inserisce in un discorso serio. L'ora tarda vi dà un'attenuante.

Che se avessi – dicevo – presentato emendamenti concernenti le lacune da me lamentate, essi sarebbero stati probabilmente accolti. È vero, onorevole Di Primio ? Manca l'onorevole Ballardini, ma l'onorevole Ballardini mi ha dato atto di questo. Io ho risposto dicendo la verità, e cioè che non ho avuto modo di presentare questi emendamenti, dato il procedimento davvero singolare con cui questa discussione si sta svolgendo, in una unica seduta. Mi auguro che qualche amico senatore – della vostra parte o della nostra parte – abbia tempo di fare quello che a me non è stato possibile.

Qui ed ora questo discorso, quindi, non è più proponibile. Ciò che ora mi è consentito – direi anzi imposto – di fare è di discutere il problema del momento in cui, secondo me, occorre dichiarare l'ineleggibilità degli incompatibili alla candidatura, e quello dell'organo competente a tale dichiarazione. Ritengo infatti che quel momento debba essere proprio quello dell'ammissione delle liste, e che – per quanto riguarda l'elezione degli organi regionali – l'organo competente possa e debba essere proprio l'ufficio centrale circoscrizionale.

Come vedete, sto esaminando l'articolo 10 in senso tecnico-giuridico. Io ho sostenuto e sostengo che la legge o le leggi che prevedono i casi di ineleggibilità originaria per l'incompatibilità alla candidatura, per raggiungere i fini per cui tale tipo di ineleggibilità si giustifica, dovrebbero richiedere l'accertamento delle ineleggibilità e la relativa pronuncia prima delle elezioni.

MACALUSO. Siamo d'accordo !

VALITUTTI. Non è vero: su questo punto non siamo tutti d'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole Valitutti, la prego di non raccogliere le interruzioni.

VALITUTTI. Se io dico queste cose è perche non sono contenute nella legge mentre io dico che dovrebbero esserci.

Il problema, onorevoli colleghi, non è così facile come voi ritenete; esso è discusso nella dottrina.

Dicevo che la relativa pronuncia dovrebbe avvenire prima delle elezioni perché se si continuerà a permettere – come attualmente fanno le leggi vigenti nel nostro paese – che questi ineleggibili si presentino alle elezioni e vi partecipino, si permetterà loro di avvalersi dell'autorità coercitiva dei rispettivi uffici, a vantaggio della propria lista e dei propri colleghi, anche se, qualora eletti, non potrebbero essere ammessi nei consigli.

Per l'eliminazione degli ineleggibili originari – quelli che ricoprono cariche incompatibili con la candidatura – si provvede in questo disegno di legge mediante l'articolo 17, che affida al consiglio regionale la convalida dell'elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

Il terzo comma dell'articolo 17 dice che in sede di convalida il consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

Do atto agli autori del disegno di legge che essi si sono attenuti ad un principio generale, accolto nella disciplina legislativa, della convalida dei membri di tutti i consigli elettivi, per cui il potere di convalida e di esclusione è attribuito agli stessi consigli. Questo principio generale è accolto in primo luogo nell'articolo 66 della nostra Costituzione, secondo cui ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Questo principio generale è nato storicamente proprio come arma di salvaguardia dei parlamenti elettivi contro il potere del re. Nato in parlamento, questo principio si è poi esteso ad altri consigli elettivi.

Ma ora che i parlamenti democratici non devono più combattere contro il re perché hanno assorbito in sé la fonte della sovranità dello Stato, il principio è entrato già in crisi nel nostro Parlamento.

Per dimostrare la realtà effettiva di questa iniziale crisi, mi limito a citare due chiarissimi autori: uno più recente e un altro meno recente. Il primo è il costituzionalista dell'università di Firenze, il professor Barile, credo di ispirazione radicale. Il professore Barile nella sua opera *Principi di diritto costituzionale* ha scritto che è lo stesso parlamento che controlla la validità delle elezioni dei membri che ne fanno parte (verifica dei poteri), secondo un principio tradizionale di sovranità che peraltro appare criticabile in quanto, come si vedrà, si traduce nel conferimento alla maggioranza di una potestà di invalidare le elezioni che può essere esercitata a danno delle minoranze, senza che nessun organo abbia il diritto di rilevare gli eventuali errori di diritto e gli eccessi di potere, tanto che è preferibile – sembra – la soluzione accolta in Germania ove contro le decisioni in tema di verifica dei poteri è ammesso ricorso alla corte costituzionale.

Il secondo autore, meno recente ma di maggiore statura intellettuale, e scientifica, è Santi Romano, che ha scritto nel suo trattato *Princìpi di diritto costituzionale generale*, nel 1947: « Ogni Camera è la sola competente per giudicare sulla validità dei titoli di ammissione dei propri membri. Questa competenza, che si designa anche con il nome di verifica dei poteri, è pure essa una applicazione del principio di autonomia che vuole che la qualità di membro della Camera sia da essa almeno riconosciuto » (*Commenti e proteste*).

Signor Presidente, mi sto attenendo rigorosamente al tema dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Onorevole Valitutti, le citazioni debbono essere brevi.

VALITUTTI. Sarò breve, signor Presidente. Del Santi Romano ho bisogno soltanto di dire questo pensiero conclusivo.

Di recente, forse sull'esempio della Camera dei Comuni inglese, che ha rinunciato a

questa prerogativa, si va diffondendo la tendenza ad attribuire siffatti diritti ad autorità giurisdizionali: questo era quanto mi premeva segnalare.

Do atto agli autori della proposta di legge di essersi attenuti al sistema attualmente vigente del nostro paese; sistema non riformabile per quanto riguarda il Parlamento nazionale senza una legge di revisione costituzionale, ma riformabile per i consigli degli enti locali con una legge ordinaria.

Quello che mi permetto di rimproverare agli autori del progetto di legge è di aver perduto una grande occasione per sforzarsi di elaborare, per questo problema, una più congrua e logica soluzione giuridica, predisponendo un congegno, di eliminazione degli ineleggibili originari, più tempestivo e più funzionale.

Debbo dire che commentando l'articolo 6 di questo progetto di legge ho esposto un convincimento teorico; ignoravo – confesso questa mia ignoranza – che questo concetto teorico avesse già trovato in alcune legislazioni di paesi stranieri la sua attuazione, per cui quando la sera della stessa giornata, nella quale ho commentato l'articolo 6, ho ascoltato il discorso dell'onorevole D'Amore che aveva fatto delle ricerche su questo problema, ho appreso che tanto nella legislazione austriaca quanto in quella francese il principio è già stato accolto dalla legge positiva. Riprendendo la parola ebbi a dire che anche legislazioni di alcuni paesi si erano poste su questa strada; mi interruppe l'onorevole Tesauro il quale affermò che tutto ciò era falso e che non gli risultava.

TESAURO. Bisogna saper leggere. (*Commenti*).

VALITUTTI. Ho qui il testo.

TESAURO. Non è il testo originale.

VALITUTTI. Quando mi interruppe l'onorevole Tesauro, data la sua alta autorità di grande costituzionalista mi intimidii, confesso che non seppi fronteggiarlo. Ma in cuor mio mi ripromisi...

TESAURO. Bisogna saper leggere! Ella non conosce il tedesco.

VALITUTTI. ...di effettuare una personale ricerca, e se avessi accertato di essere in errore lo avrei riconosciuto apertamente, come già dissi in un colloquio privato con l'onorevole Tesauro.

TESAURO. Ma non ha mantenuto la parola.

PRESIDENTE. Onorevole Tesauro, non credo che questa sia la sede per una polemica accademica. Onorevole Valitutti, la prego.

VALITUTTI. Siamo nel tema. Questa polemica è richiesta dal tema.

PRESIDENTE. Capisco un accenno, ma mi pare che la cosa sia già sufficientemente sviluppata.

VALITUTTI. Signor Presidente, io devo documentare la mia tesi.

QUARANTA. È una polemica che dura tra i due professori da vent'anni.

VALITUTTI. Signor Presidente, io mi sono rivolto debitamente agli uffici della Camera per chiedere tanto il testo della legge austriaca quanto quello della legge francese. Non è stato possibile al servizio competente procurare...

TESAURO. Ah, ecco!

VALITUTTI. ...il testo della legge austriaca, ma è stato possibile procurare quello della legge francese, che ho qui. Dal testo di essa risulta incontestabilmente...

PRESIDENTE. Onorevole Valitutti, la prego di ritornare all'articolo 10. (*Commenti*).

VALITUTTI. Signor Presidente, mi permetta: sono in argomento, perché quello che io propongo si faccia è per l'appunto di estendere i poteri dell'ufficio centrale circoscrizionale in modo da consentire a questo ufficio l'accertamento preventivo delle ineleggibilità ed incompatibilità alla candidatura. (*Interruzione del deputato Tesauro*). Ecco la sufficienza dell'onorevole Tesauro, il quale sa molte cose, ma non sa la cosa principale, di sapere di non sapere. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Valitutti, non posso consentirle di fare della polemica in questa sede.

VALITUTTI. Signor Presidente, non è una polemica. Io qui devo portare il testo della legge francese. (*Commenti all'estrema sinistra — Proteste dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. Non le posso consentire la lettura del testo francese. Ella ha altri modi per portarlo a conoscenza dell'onorevole Tesauro. Non le posso consentire di approfittare del suo intervento sull'articolo 10 per sollevare una polemica di tipo accademico. Altrimenti sarò costretto, in base al regolamento, a richiamarla all'ordine e poi a toglierle la parola. La prego di concludere. (*Applausi all'estrema sinistra*).

VALITUTTI. Ella ha il potere di farlo, ma io sto svolgendo una critica all'articolo 10.

PRESIDENTE. La faccia, ma nei limiti della consuetudine di questa Camera.

VALITUTTI. Vorrei dire che, come l'articolo 7 della legge francese attribuisce la registrazione della candidatura all'ufficio circoscrizionale che è costituito da magistrati, che dunque rileva anche le eventuali ragioni di ineleggibilità, così ritengo che dovremmo sforzarci di fare anche in Italia inserendo una analoga disposizione in questa legge. Noi introdurremmo così un principio nuovo e fecondo che potrà poi essere oggetto di utili estensioni. (*Commenti*).

TESAURO. Questo non è consentito.

CAPUA. La sua, onorevole Tesauro, è una sopraffazione.

VALITUTTI. Se ho capito bene, è l'onorevole Tesauro che non lo consente. Ma io spero che il Parlamento possa esaminare il problema e decidere. È nel suo potere.

Comunque, signor Presidente, sono già giunto alla conclusione. Quello che mi premeva di mettere in rilievo era questa grave lacuna dell'articolo 10. Io propongo ai colleghi della maggioranza, non più in questa sede, perché qui non è più possibile, ma in vista della discussione al Senato di riesaminare il problema, perché veramente si introdurrebbe un principio fecondissimo nella nostra legislazione elettorale, cioè si stabilirebbe il congegno per la tempestiva e preventiva pronuncia della ineleggibilità, rendendo possibile a questo istituto di raggiungere i suoi fini istituzionali.

Onorevoli colleghi, io non mi sono voluto inserire artificiosamente in questo dibattito: ho voluto sottoporre alla vostra attenzione un problema serio e grave per una soluzione congrua relativa all' istituto della ineleggibilità. E adesso questa mia raccomandazione è diretta alla vostra benevola attenzione nell'interesse del paese. (*Vivi applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

ZANIBELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

ZANIBELLI. Ho chiesto la parola per fare un richiamo all'articolo 82 del regolamento. Ho ascoltato con molta attenzione il discorso del collega onorevole Valitutti. Se non ci fossero state tante interruzioni, avrei forse potuto cogliere in modo ancora più completo le osservazioni che egli ha voluto farci. Però praticamente mi sono reso conto che la completezza degli argomenti che ha voluto fornire in ordine all'articolo che è oggi in discussione è tale che, con il rispetto per tutte le ulteriori considerazioni che altri colleghi potrebbero fare, egli ci ha dato un quadro obiettivamente esauriente della situazione.

E proprio perché ha fornito a noi un quadro obiettivamente completo, rifacendosi anche a legislazioni di altri paesi, penso che, riservandomi di leggere domani mattina il resoconto di questa seduta per una più completa interpretazione di quanto il collega Valitutti ha esposto, siano state sufficientemente argomentate le obiezioni che potevano essere fatte all'articolo in discussione.

Ringrazio pertanto l'onorevole Valitutti di tale sua completezza nell'illustrazione e chiedo che la Camera approvi la chiusura della discussione, a norma dell'articolo 82 del regolamento. (*Proteste a destra*).

PRESIDENTE. Domando se la richiesta è appoggiata.

(*È appoggiata*).

Una voce a destra. È un'ingiustizia! (*Commenti — Richiami del Presidente*).

MANCO. Onorevole Presidente, è un sopruso! (*Proteste a sinistra — Scambio di apostrofi tra la destra e la sinistra — Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Sulla proposta Zanibelli darò la parola, se richiesta, ad un oratore contro e ad uno in favore, a norma dell'articolo 82 del regolamento.

ALMIRANTE. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Onorevole Presidente, ella sa bene, e lo sa tutta la Camera, che io avrei a questo punto il diritto di chiedere la parola non soltanto per intervenire contro la proposta di chiusura della discussione, ma anche sulla proponibilità del richiamo all'articolo 82 del regolamento. Ne avrei la possibilità, dicevo, ma non me ne servirò. Vi sono però dei motivi politici per i quali devo ricordare a me stesso e ai colleghi di tutti i gruppi che avrei detta possibilità, perché l'articolo 82 del regolamento è stato invocato e discusso diverse volte nel corso di quella che abbiamo chiamato, ed intendiamo chiamare ancora, l'*escalation* procedurale e regolamentare che è andata sviluppandosi in questi giorni.

Ella sa, onorevole Presidente, che avrei la possibilità di chiedere che venga considerata l'improponibilità del richiamo all'articolo 82 perché, essendosi nel corso di questa seduta verificata una situazione pesantemente polemica a questo stesso riguardo e in linea di principio, ella stesso valutò che tale polemica avesse un suo fondamento, e cioè che l'interpretazione data della norma tanto discussa fosse quanto meno opinabile, tanto è vero che la Presidenza ritenne opportuno di aderire, e di questo la ringraziamo, alla richiesta venuta anche da questi banchi per la convocazione della Giunta del regolamento.

Ella sa che quanto è stato in precedenza deliberato dalla Presidenza e votato dalla Camera a questo stesso riguardo non ha valore di precedente. Il che vuol dire che noi siamo completamente liberi in questo momento di decidere anche sulla possibilità di invocare l'articolo 82 del regolamento. Come ho già detto, non intendo avvalermi di questa possibilità, perché non è una discussione procedurale quella che io voglio introdurre e rapidamente concludere, ma piuttosto una discussione di carattere politico. Non credo infatti che sia stato un fatto procedurale ad indurre l'onorevole Zanibelli a chiedere, a nome della maggioranza, la chiusura della discussione su questo articolo 10. E mi permetta, onorevole Zanibelli, lei che è stato così garbato nell'avanzare e nel motivare la sua richiesta di chiusura della discussione, mi permetta di dirle che non credo neppure alla autenticità delle motivazioni che ella sorridendo ha addotto.

Non è politicamente vero, onorevole Zanibelli (quanto mi permetto di contestarle non ha certo il sapore di una offesa), che la maggioranza in questo momento abbia chiesto la chiusura della discussione in quanto perfettamente illuminata sul contenuto dell'articolo 10. Infatti la maggioranza finora non ha dimostrato alcun interesse per la discussione degli articoli, disertando le sedute quando noi parlavamo e frequentandole soltanto al momento del voto. E non di rado, nel corso di questa seduta, colleghi della maggioranza sono garbatamente venuti da noi per sapere se la direttiva della maggioranza in quel momento fosse di votare contro o a favore. Anche nel corso di questa seduta, poche ore fa, si è verificato un curioso e ridicolo incidente dinanzi alla Presidenza, perché una parte della maggioranza si era arrestata, avendo compreso in modo errato le direttive imprecise (purtroppo, per voi) che erano pervenute in quel momento dal relatore di maggioranza.

Non veniteci dunque a raccontare che vi ritenete sufficientemente informati, istruiti ed illuminati attraverso una discussione dell'articolo, perché non è questo il problema che vi interessa. La verità è che la maggioranza ha cercato di ricorrere, nei giorni scorsi, ad ogni sorta di espedienti regolamentari e procedurali. E la Presidenza non se l'abbia a male se mi permetto di parlare – come d'altra parte abbiamo già detto – di espedienti procedurali e regolamentari. Abbiamo dimenticato – perché troppe cose siamo costretti a dimenticare nel tumultuoso corso di questa lunghissima seduta – l'episodio Dell'Andro; ma io mi permetto di ricordarvelo perché anche quello è stato un momento politico di questo dibattito. Abbiamo dimenticato, ma io mi permetto di ricordarvela, la lunga discussione che si è verificata (intervennero in quella occasione sia l'onorevole Roberti sia l'onorevole Malagodi) proprio sulla proponibilità di un richiamo all'articolo 82 del regolamento. Cerchiamo allora di collegare le tappe di questa *escalation* regolamentare e procedurale; cerchiamo di ricordarci che si è incominciato, in barba al regolamento, con l'imporre alla Camera una seduta-fiume che nessuna norma regolamentare prevede; ricordiamoci che si è continuato, in barba al regolamento, negando ai rappresentanti delle opposizioni, attraverso l'espediente di una seduta-fiume, la possibilità regolamentare di concorrere al processo formativo della legge; ricordiamoci che successivamente ci avete precluso, con una decisione che abbiamo considerato allora arbitraria e che tale dichiariamo adesso, qualunque ricorso agli articoli

69, 70 e 89 del regolamento, che ci avrebbe consentito l'inversione dell'ordine del giorno per discutere di talune materie molto importanti, comprese nell'ordine dei lavori di questa stessa seduta; ricordiamoci che, con lo espediente delle rapide richieste di scrutinio segreto, ci è stata costantemente negata la possibilità, in barba al regolamento, di ricorrere alla dichiarazione di voto; ricordiamoci che da parte della Presidenza, l'altro giorno (e ci siamo appellati contro quella decisione, che non abbiamo ritenuto giusta) sono state accolte le ulteriori proposte restrittive avanzate, in barba al regolamento, dall'onorevole De Pascalis; ricordiamoci, quindi, che se siamo entrati in quest'aula, senza saperlo, martedì 17, in una situazione che, per causa vostra, e per vostra iniziativa, doveva diventare eccezionale, tale situazione sta diventando sempre più grave e sempre più lontana dalle norme regolamentari. Ora, onorevole Zanibelli, lei non può credere, avendo motivato con garbo una domanda di tal genere, di poter sfuggire, insieme con la maggioranza, alle conseguenze politiche di una tale richiesta in questo momento.

Onorevole Zanibelli, ella sa perfettamente bene, e lo sa anche tutta la maggioranza, che dai banchi dell'opposizione (e voglio intendere con questo termine in questo momento i banchi del Movimento sociale italiano, quelli del partito liberale e quelli del partito monarchico) finora vi è stata una opposizione legittima, costituzionalissima, correttissima. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Noi siamo stati molto più corretti di coloro che anche in questo momento mancano di educazione verso un collega che fa il proprio dovere.

Ella sa, onorevole Zanibelli, e lo sa tutta la maggioranza, che su questi banchi siedono uomini responsabili, i quali, pur conducendo legittimamente, con tutta l'insistenza, la tenacia, la fatica, l'impegno e la fede possibile, una loro battaglia, non hanno mai mancato in questi giorni di fare ogni tentativo, sia in contatto con la Presidenza della Camera sia in contatto con altri gruppi, per impedire che voi foste indotti a lacerare il regolamento e per impedire altresì che noi fossimo ostacolati nell'esercizio legittimo dei nostri diritti e dei nostri doveri.

Ella, onorevole Zanibelli, attraverso questa sua richiesta si è richiamato non già al regolamento, ma a una violazione permanente, ormai persistente di esso, non avallata neppure dal parere della Giunta del regolamento e non accolta neppure da quelle opposizioni di estrema sinistra le quali si riservano, per un domani che potrebbe essere lontano, ma anche vicino, ben diversi atteggiamenti e le quali vi affiancano solo quando tentano, affiancandovi, di precedervi, di prendervi alla gola e di strozzare, come poco fa facevano, il regolamento e la possibilità di convivenza in questa Camera. Io credo, onorevole Zanibelli, che dobbiate pensare seriamente a quello che state facendo, alle conseguenze politiche che ne possono derivare, alle implicazioni per la vita stessa di questo Parlamento. Io credo di poterle dire, onorevole Zanibelli, da deputato a deputato e, se consente, da uomo a uomo, che state sbagliando.

ZANIBELLI. Se ella si richiama alle opinioni o ai vari atteggiamenti politici, io mi rifaccio a quello che ha detto l'onorevole Carlo Russo.

ALMIRANTE. Onorevole Zanibelli, io la ringrazio di avermi richiamato all'intervento svolto ieri sera dall'onorevole Russo, che è stato nella forma, come il suo di questa sera, estremamente corretto e garbato. Debbo ricordare però a me stesso e, se permette, anche a lei e a tutta la maggioranza che sia nell'intervento di ieri sera sia in un precedente intervento che non abbiamo dimenticato, l'onorevole Russo ha preannunciato a nome della maggioranza a noi che abbiamo orecchie buone per intendere – e il regolamento, se permettete, lo conosciamo almeno quanto voi – misure extraregolamentari (perché non basta appigliarsi al regolamento per poter dire di averlo applicato, così come non basta parlare della Costituzione per poter dire di essere rispettosi di essa) che io sono sicuro la Presidenza non consentirà mai che vengano attuate. Mi riferisco ad una certa interpretazione, per intenderci, dell'articolo 72, che se ha rivelato nell'intendimento del proponente e della maggioranza stessa tutto il possibile garbo formale, ha, altresì, manifestato tutta la possibile pesantezza sostanziale.

ZANIBELLI. L'onorevole Russo ha confermato la nostra tolleranza.

ALMIRANTE. La prego, onorevole Zanibelli, di non parlare di tolleranza nei nostri confronti perché voi non avete nulla da tollerare, noi non siamo i tollerati, siamo nel nostro pieno diritto e quando manchiamo ai nostri doveri, la Presidenza applica nei nostri confronti il regolamento. Ci sono norme regolamentari che vanno dall'articolo 10 al-

l'articolo 79 che i deputati che siedono su questi banchi conoscono e applicano; voi non avete avuto la pazienza o la tolleranza, onorevole Zanibelli, di ascoltare i discorsi pronunciati dai miei colleghi, ma la Presidenza era però vigile e se fosse stata nella condizione di dovere applicare articoli di severo richiamo al regolamento senza dubbio essa avrebbe tolto la parola ai miei colleghi. I miei colleghi hanno parlato per una giornata intera, sissignori, così come i colleghi liberali ed i colleghi monarchici, stando in argomento, affrontando argomenti tecnici. (*Commenti all'estrema sinistra*). E quando voi urlate, colleghi comunisti, non urlate contro di noi, ma contro la Presidenza, perché se ritenete che i miei colleghi abbiano parlato uscendo dall'argomento, allora ipotizzate vergognosamente una tolleranza e una complicità che la Presidenza non ha certamente mostrato nei nostri confronti. State dunque attenti all'imprudenza offensiva.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, la Presidenza sa da sé quando deve applicare il regolamento. Ella sta parlando contro la proposta di chiusura della discussione. Non si rifaccia a tutto il dibattito.

ALMIRANTE. Mi sembra di essere ottimamente in argomento. Ho risposto a talune interruzioni così come ho risposto alla cortese interruzione dell'onorevole Zanibelli.

Quando dunque l'onorevole Zanibelli si richiama al precedente discorso dell'onorevole Russo, egli non ci rassicura affatto; anzi, a prescindere dal garbo e dalla correttezza formali, egli ci lascia intendere che si potrebbe andare ancora oltre. Allora, onorevoli colleghi della maggioranza e onorevole Zanibelli, con modestia, senza arroganza, molto correttamente ma al tempo stesso molto fermamente noi vi diciamo: attenzione alle conseguenze politiche, a quelle procedurali e regolamentari, attenzione alle conseguenze costituzionali! Non abbiamo alcuna intenzione di lasciare soffocare la nostra voce, né di lasciare confutare o discutere i nostri diritti, nel riconoscimento dei quali è possibile procedere fino alla corretta conclusione di questo dibattito. Se il disconoscimento dei nostri diritti dovesse procedere oltre, onorevole Zanibelli e onorevoli colleghi della maggioranza di centro sinistra, abbiamo l'impressione che paghereste uno scotto troppo alto voi e le istituzioni già tanto discusse e pericolanti della nostra nazione. (*Applausi a destra — Proteste all'estrema sinistra, a sinistra e al centro*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Avverto che a seguito della proposta Zanibelli di chiusura della discussione sull'articolo 10 sono pervenute una richiesta di verifica del numero legale ed una richiesta di votazione per scrutinio segreto, quest'ultima dai deputati Canestrari e altri, nel prescritto numero.

Poiché prevale la seconda richiesta, indìco la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Comunico che la Camera non è in numero legale per deliberare. La seduta è sospesa e sarà ripresa alle ore 10.

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Achilli
Alini
Antoniozzi
Ariosto
Armaroli
Averardi
Baldani Guerra
Barba
Baroni
Bassi Aldo
Belci
Berloffa
Bertè
Biasutti
Bisantis
Bologna
Brandi
Bressani
Buttè
Cacciatore
Calvetti
Canestrari
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Ceccherini
Ceravolo
Colombo Vittorino
Corona Giacomo
Crocco
Curti Ivano
Degan Costante
Della Briotta
De Martino
De Pascális
De Zan Fabiano
Di Leo
Di Piazza
Di Primio
Dossetti
Fada
Folchi
Fortuna
Franceschini
Fusaro
Galluzzi Vittorio
Gáspari
Giglia
Giolitti
Guadalupi
Gullotti
Imperiale
Jacometti
Landi
Lauricella
Lezzi
Loreti
Lucchesi
Lupis
Luzzatto
Martuscelli
Mengozzi
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Montanti
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Napoli
Negrari
Nicolazzi
Passoni
Pedini
Pellicani
Principe
Quaranta

Reggiani
Romita
Russo Carlo
Russo Vincenzo Mario
Savoldi
Scricciolo
Sinesio
Tenaglia
Tesauro
Valori
Verga
Vizzini
Zaccagnini
Zagari
Zanibelli

Si sono astenuti:

Abbruzzese
Abenante
Accreman
Alatri
Amasio
Amendola Pietro
Astolfi Maruzza
Balconi Marcella
Baldini
Benocci
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Biancani
Bo
Busetto
Caprara
Cataldo
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Corghi
Corrao
Degli Esposti
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Mauro Luigi
D'Ippolito
Fasoli
Gelmini
Golinelli
Guerrini Rodolfo
Illuminati
Ingrao
La Bella
Lajolo
Lenti
Lusoli
Macaluso
Magno Michele
Marchesi
Mariconda
Maschiella
Maulini
Monasterio
Nannuzzi
Napolitano Luigi
Olmini
Pagliarani
Palazzeschi
Pellegrino
Pietrobono
Poerio
Raffaelli
Rossanda Banfi Rossana
Scarpa
Scotoni
Serbandini
Seroni
Soliano
Spagnoli
Spallone
Tedeschi
Tempia Valenta
Todros Alberto
Tognoni
Villani Vittorino
Viviani Luciana

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodio
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

(*La seduta, sospesa alle 3,10 di mercoledì 25 ottobre 1967, è ripresa alle 10*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Come la Camera ricorda, la seduta è stata sospesa questa notte per mancanza di numero legale, verificata in sede di votazione per scrutinio segreto della proposta Zanibelli di chiusura della discussione dell'articolo 10. Chiedo ai presentatori della richiesta di scrutinio segreto se insistano o meno su di essa.

LONGONI. La manteniamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. La richiesta è appoggiata? (*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sulla proposta Zanibelli di chiusura della discussione dell'articolo 10.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	315
Votanti	239
Astenuti	76
Maggioranza	120
Voti favorevoli	210
Voti contrari	29

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Achilli
Alba
Albertini
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Amadei Leonetto
Amatucci
Andreotti
Armani
Armaroli
Armato
Arnaud
Avolio
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Baroni
Bártole
Basile Guido
Bassi Aldo
Belci
Belotti
Bemporad
Berloffa
Bernardi
Berretta
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Nullo
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti

Bima
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Bottari Carlo
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Buffone
Butté
Buzzetti
Buzzi
Caiazza
Calabrò
Calvetti
Canestrari
Cappugi
Carcaterra
Cariglia
Carra
Cassiani
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corona Achille
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Cossìga
Cucchi Angelo
Dagnino
Dall'Armellina
D'Ambrosio
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
De Leonardis
Dell'Andro
Delle Fave
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Di Giannantonio
Di Primio
Di Vagno
Donát-Cattín
Dossetti
Élkan
Ermini
Fabbri
Ferrari Aggradi
Foderaro
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gáspari
Gerbino
Ghio
Giglia
Giolitti
Gitti
Graziosi
Guadalupi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Imperiale
Iozzelli
Isgrò
La Malfa
Landi
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lezzi
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Luzzatto
Magrì
Malfatti Franco
Mannironi
Mariani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Martini Maria Eletta
Martoni
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Mazza
Menchinelli
Mengozzi
Merenda
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Migliori
Minasi Rocco
Miotti Carli Amalia
Montanti
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Napolitano Francesco
Natali Lorenzo
Negrari
Nucci
Origlia
Orlandi
Palleschi
Pastore
Patrini
Pella
Pellicani
Pennacchini
Pertini Alessandro
Piccinelli
Píccoli
Pintus
Pitzalis
Prearo
Preti
Quintieri
Racchetti
Raia
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romita
Rosati
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo Mario
Sabatini
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Santi Fernando
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Simonacci
Sorgi
Spádola
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tàntalo
Taviani
Tenaglia
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Tognoni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Tremelloni
Valeggiani
Valori
Vecchietti
Veronesi
Vetrone
Viale
Vicentini
Vincelli
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zugno

Si sono astenuti:

Abenante
Alboni
Amasio
Ambrosini
Angelini Giuseppe
Antonini
Astolfi Maruzza
Bardini
Battistella
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Biagini
Bigi
Bo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bronzuto
Busetto
Calvaresi
Caprara
Carocci
Cianca

Cinciari Rodano Maria Lisa
Costa Massucco
D'Alema
D'Alessio Aldo
De Florio
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Mauro Luigi
D'Onofrio
Failla
Fasoli
Fiumanò
Gambelli Fenili
Gessi Nives
Gombi
Gorreri
Ingrao
Jacazzi
Lajólo
Lenti
Leonardi
Li Causi
Lusóli
Magno Michele
Malfatti Francesco
Marchesi
Matarrese
Maulini
Mazzoni
Melloni
Miceli
Monasterio
Morelli
Napolitano Luigi
Natoli Aldo
Nicoletto
Pagliarani
Pasqualicchio
Pezzino
Pirastu
Poerio
Raffaelli
Rossanda Banfi Rossana
Rossinovich
Sacchi Giuseppe
Scarpa
Scionti
Serbandini
Sforza
Soliano
Spagnoli
Speciale
Tempia Valenta
Vespignani
Vianello

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodío
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Informo gli onorevoli colleghi che sull'articolo 10 sono stati presentati i seguenti emendamenti, che io ritengo preclusi insieme con i rispettivi subemendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: Ufficio centrale circoscrizionale, *con le seguenti:* Ufficio elettorale regionale.

10. **1.** **Cantalupo, Malagodi, Barzini, Biaggi Francantonio, Baslini, Bozzi, Cariota Ferrara, Fulci, La Spada, Marzotto, Palazzolo.**

Al primo comma, n. 3 sostituire la parola: 25°, *con la seguente:* 21°.

10. **2.** **Goehring, Bozzi, Valitutti, Biaggi Francantonio, Malagodi, Messe, Cocco Ortu, Bonea, Demarchi, Palazzolo, Cantalupo, Cottone.**

Al secondo comma, sostituire le parole: Ufficio centrale circoscrizionale, *con le seguenti:* Ufficio elettorale regionale.

10. **3.** **Cantalupo, Malagodi, Barzini, Biaggi Francantonio, Baslini, Bozzi, Cariota Ferrara, Fulci, La Spada, Marzotto, Palazzolo.**

Al terzo comma, sostituire le parole: Ufficio centrale circoscrizionale, *con le seguenti:* Ufficio elettorale regionale.

10. **4.** **Cantalupo, Malagodi, Barzini, Biaggi Francantonio, Baslini, Bozzi, Cariota Ferrara, Fulci, La Spada, Marzotto, Palazzolo.**

CANTALUPO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTALUPO. In ordine alla preclusione da lei annunciata, onorevole Presidente, a nome del gruppo liberale, mi appello alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la mia decisione relativa alla preclusione degli emendamenti indicati e dei rispettivi subemendamenti contro la quale si è appellato l'onorevole Cantalupo, a nome del gruppo liberale.

(*È approvata*).

ALMIRANTE. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, di norma siamo stati finora ammessi ad illustrare anche quegli emendamenti sui quali la Presidenza si era riservata una decisione. (*Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, bisogna che queste nostre sedute procedano con molto ordine. L'onorevole Almirante sta sollevando un problema sul quale desidero fare anch'io qualche chiarimento.

ALMIRANTE. Signor Presidente, ella conosce molto meglio di me l'argomento e sa quindi che cosa intendo chiedere. Nel corso dell'esame dei precedenti articoli è stata introdotta una prassi che in questo momento non abbiamo neppure la necessità di invocare in termini regolamentari in quanto la Presidenza ha sempre deciso di comportarsi in un determinato modo. Nella discussione dei precedenti articoli la Presidenza ha ritenuto legittimamente di dichiarare preclusi taluni emendamenti, però, ciò nonostante, ne ha ammesso l'illustrazione.

Chiedo pertanto se, dopo quanto ella ha poc'anzi annunciato, questa prassi debba essere considerata da questo momento innovata e se tale innovazione si riferisce, come mi sembra di capire, soltanto agli emendamenti dichiarati preclusi o anche alle questioni di improponibilità.

PRESIDENTE. Debbo farle rilevare, onorevole Almirante, che la riserva di ammissibilità opera soltanto sugli emendamenti opinabili, dei quali pertanto è opportuno ascoltare l'illustrazione per acquisire con la maggiore completezza gli elementi di valutazione necessari.

Quando invece – come nel caso attuale, in cui gli emendamenti principali 10. 1., 10. 3. e 10. 4 sono preclusi da precedenti votazioni e l'emendamento 10. 2. è assorbito dal nuovo testo dell'articolo 4 – non sussistono margini di opinabilità e le votazioni appaiono manifestamente impossibili, l'illustrazione diviene del tutto inutile, sia per gli emendamenti principali sia per i subemendamenti.

ALMIRANTE. Prendiamo atto di questa sua interpretazione.

PRESIDENTE. Porrò ora in votazione l'articolo 10 nel suo complesso.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sull'articolo 10 nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	327
Maggioranza	164
Voti favorevoli	284
Voti contrari	43

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abelli
Abenante
Achilli
Alba
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Almirante
Alpino
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amasio
Angelini Giuseppe
Antonini
Antoniozzi
Armani
Armaroli
Armato
Arnaud
Astolfi Maruzza
Averardi
Avolio
Baldi Carlo
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Bártole
Basile Giuseppe
Baslini Antonio
Bassi Aldo
Battistella
Belci
Belotti
Bemporad
Beragnoli
Berlingúer Luigi
Berlingúer Mario
Berloffa
Bernardi
Berretta
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bisantis
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Botta
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Bronzuto
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiazza
Calabrò
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Cariglia
Carocci
Carra
Cassiani
Castellucci
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Cianca
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Cocco Ortu
Codacci-Pisanelli
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corona Achille
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Cossíga
Costa Massucco
Cottone
Cucchi Angelo
Dagnino
D'Alema
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Ambrosio
De Capua
De Florio

Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Dell'Andro
Delle Fave
De Lorenzo Ferruccio
Demarchi
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Mauro Luigi
Di Piazza
Di Primio
Di Vagno
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dosi
Dossetti
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Failla
Fasoli
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferri Mauro
Fiumanò
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giolitti
Gitti
Gombi
Gonella Guido
Gorreri
Granati
Grimaldi
Guariento
Guerrini Giorgio
Hélfer
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Laforgia
Lamdi
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lenti
Leonardi
Leopardi Dittaiuti
Li Causi
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lusóli
Luzzatto
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Manenti
Mannironi
Marchesi
Marotta Michele
Martini Maria Eletta
Massari
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melloni
Menchinelli
Mengozzi
Merenda
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Migliori
Minasi Rocco
Miotti Carli Amalia
Monasterio
Montanti
Morelli
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natoli Aldo
Negrari
Nenni
Nicoletto
Nucci
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Palleschi
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pella
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Píccoli
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Racchetti
Radi
Raia
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Roberti
Romeo
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaele
Russo Vincenzo Mario
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Santagàti
Santi Fernando
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scionti
Scricciolo
Secreto
Sedati
Semeraro
Serbandini
Servello
Sforza
Sgarlata Marcello
Simonacci
Soliano
Sorgi
Spádola
Speciale
Sponziello
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tanassi
Tántalo
Taviani
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Togni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Valeggiani
Vedovato
Veronesi
Vespignani
Viale
Vianello
Vicentini
Villa
Vincelli
Volpe
Zaccagnini
Zagari
Zanibelli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodío
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 11.

FRANZO, *Segretario*, legge:

(*Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste – Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione*).

« L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

1) assegna un numero a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione;

2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine di ammissione, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

5) trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine di ammissione delle rispettive liste.

Le schede sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge ».

SPONZIELLO. Chiedo di parlare sull'articolo 11.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPONZIELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, preso atto – perché non può essere diversamente, a questo punto della discussione – della reiterata volontà di fare queste regioni; preso atto della manifestata volontà di varare a tutti i costi questa legge; preso atto di tutto ciò che è avvenuto e che ha limitato la possibilità di migliorare, attraverso la presentazione di emendamenti, la formulazione dei singoli articoli; preso atto anche che a fondamento – e forse a ragione – della presentazione, della discussione e dell'approvazione di questa legge c'è sempre una questione politica di fondo, cioè il compromesso raggiunto fra i due partiti di Governo; preso atto di tutto ciò, prendo la parola sull'articolo 11 nella speranza, nella illusione – e forse non è male che la vita politica coltivi un po' di speranze e un po' di illusioni – che almeno sull'articolo 11 si possa aprire quel minimo di colloquio, si possa avere quella minima possibilità di contrapposizione di idee, di contrapposizione di tesi, al fine di migliorare il contenuto di questo articolo. Sono stato sempre un convinto assertore, signor Presidente, dell'utilità della discussione generale, ed i colleghi del mio gruppo potranno darmene atto dal momento che questo mio concetto l'ho più volte espresso nel corso delle nostre riunioni. La discussione generale, non solo è utile, ma necessaria, potendo essa far conoscere il pensiero di questo o di quel deputato, di questo o di quel gruppo politico; nella discussione generale sono, di solito, apportate idee significatrici del criterio ispiratore della legge e, infine, essa può sodisfare anche ad una umana e legittima esigenza dell'oratore perché, in fin dei conti, anche noi uomini politici abbiamo particolari esigenze essendo oggetto di critica e di osservazione da parte di coloro che ci hanno eletto – dimostrandoci in tal modo la propria fiducia – per vedere se di tale fiducia siamo degni e, quindi, se ce la devono confermare oppure no.

Però, pure essendo necessaria la discussione generale, torno a ribadire il mio convincimento che utilissima è la discussione sugli articoli, perché l'intervento sui singoli articoli di un progetto di legge rappresenta la piattaforma migliore per l'incontro (non ha importanza se l'incontro diventa scontro, purché sia scontro obiettivo di idee e di esperienze) delle diverse volontà necessario per dare ad ogni articolo il contenuto più congruo, oltre alla migliore strutturazione. L'intero contesto della legge sarà avvantaggiato da un simile processo migliorativo.

Perché, onorevoli colleghi, dico queste cose proprio in apertura di discussione sull'articolo 11 ? Noi ci troviamo di fronte ad una legge che ci ha divisi e che ci tiene in stato di continua tensione (chi vi parla ha sempre preferito la discussione serena e tranquilla); mi sembra quindi il momento più opportuno per dire che una legge sarà tanto più valida e giovevole, quanto più il legislatore sarà in grado di esprimere con la maggiore chiarezza possibile il proprio pensiero, rendendo intelligibile a tutti ciò che con la legge ci si

propone di conseguire, gli obiettivi che si cercano di raggiungere.

Non solo, il legislatore deve anche riuscire con intelligenza e saggezza a collocare tutti gli articoli al punto giusto, per facilitare anche al profano l'inevitabile ed indispensabile collegamento di un articolo con tutti gli altri.

Ciò perché ritengo che il grande segreto di rendere le leggi di facile applicazione consista proprio in una sapiente formulazione degli articoli. In altri termini, proprio attraverso una oculata e precisa strutturazione dei singoli articoli il legislatore può contribuire a ridurre, se non ad eliminare del tutto, la caratteristica litigiosità del popolo italiano.

Questo intervento illustrativo dell'articolo 11 del progetto sottoposto al nostro esame mi offre lo spunto per prospettare alcuni interrogativi. In primo luogo è in aumento in Italia la litigiosità in materia elettorale? In secondo luogo, perché tale litigiosità tende ad aumentare? Ancora: non è forse vero che il legislatore moderno è fatto oggetto di critiche non indifferenti proprio per il modo col quale legifera? Infine, che cosa è possibile fare per evitare che tali critiche abbiano a continuare? A tutti questi interrogativi mi sforzerò di dare una risposta, illustrando appunto l'articolo 11, nella speranza o nella illusione che queste mie considerazioni valgano a favorire quel confronto di idee e quello scambio di esperienze che sinora su questa legge è in gran parte mancato.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GONELLA

SPONZIELLO. Sarebbe interessante, per dare una risposta a questi interrogativi, prendere lo spunto dai dati offerti in materia di litigiosità dalle relazioni annuali del procuratore generale della Corte di cassazione e dai procuratori generali dei vari distretti di corte di appello, relazioni presentate, come è noto, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, le quali offrono l'occasione ai massimi magistrati per fare il punto sulla situazione della criminalità e della litigiosità in Italia, per analizzare le cause di tali fenomeni e per proporre i necessari rimedi. Certo, anche l'aumento della litigiosità in sede penale può dar luogo a significativi rilievi sulla situazione di disordine dello Stato, anche al fine di un giudizio positivo o negativo su un governo o una formula di governo: è proprio quando il disordine regna nel paese, quando aumentano i reati e le rapine, che i cittadini possono disporre degli elementi necessari per dare anche un giudizio politico sui reggitori dello Stato. Rimanendo nel campo dei rapporti specifici propri di questa legge, ripeto che, dalle indicazioni delle relazioni dei procuratori generali dei distretti di corte d'appello e del procuratore generale presso la Corte di cassazione elaborate all'inizio di ogni anno giudiziario, si ottiene la prova documentata che la litigiosità è in aumento. Non mi addentro in una casistica perché altrimenti mi dilungherei troppo. Mi limito ad indicare alcune cause di litigiosità per motivi elettorali, concernenti le osservazioni che faremo, volte al miglioramento dell'articolo 11.

Cause di litigiosità: quante? Cause di incompatibilità: quante? Cause per impugnative di decisioni di decadenza: quante? Cause per impugnative contro negate ammissioni di candidature singole o di liste: quante? Si tratta di cause inerenti alla materia in esame, che viene disciplinata – sia pure strumentalmente – attraverso la istituzione di determinati organi.

Non poche sono le critiche che ci vengono mosse, onorevoli colleghi, a causa dell'insodisfazione provocata dalle nostre leggi. Se vi capiterà di esaminare riviste di carattere dottrinale o giurisprudenziale, potrete notare quante sono le critiche, a volte pesanti, mosse contro il legislatore moderno. Perché? Perché molte delle nostre leggi sono ispirate, più che da esigenze di carattere finanziario o dogmatico, da fini dettati da compromessi politici; quando l'esigenza da appagare è questa, è inevitabile compromettere la chiarezza e la funzionalità delle leggi.

Verso quali finalità è diretto il nostro sforzo? Poiché la maggioranza ha dichiarato di voler assolutamente approvare questa legge, cerchiamo almeno di migliorarne i singoli articoli.

PRESIDENTE. Onorevole Sponziello, ella sta facendo della filosofia del diritto. Ma scendiamo dai princìpi generali all'articolo in questione.

SPONZIELLO. Signor Presidente, ella può ben insegnarmi che non si scende ai princìpi particolari senza aver prima dato la dimostrazione che sui princìpi generali si può concordare. In questa sede, molte volte non concordiamo nemmeno sui princìpi generali, che dovrebbero essere un patrimonio di comune conoscenza. Comunque, aderisco al suo invito, signor Presidente.

Mi accingo ad esprimere qualche osservazione sull'articolo 11, accettando fra l'altro – com'è mio dovere – il *Diktat* contenuto nel-

l'articolo 82 del regolamento. Mi sia consentito, tuttavia, di esprimere il mio profondo dissenso anche sotto questo aspetto, poiché sono convinto che l'incontro o lo scontro di idee e di esperienze, in tema di formulazione degli articoli, anche se potrebbe appesantire la discussione, nobiliterebbe la fatica comune e contribuirebbe ad una migliore e più efficace strutturazione della legge in questione.

Affrontando l'articolo 11 in dettaglio, debbo rilevare innanzitutto che esso, in armonia con le disposizioni delle varie norme, è collocato al punto giusto. Esso considera tutte le operazioni che l'ufficio centrale circoscrizionale è chiamato a compiere, successivamente alle decisioni adottate in ordine all'ammissione delle liste. Si tratta di norme che disciplinano la pubblicizzazione, per così dire, dei candidati e delle liste attraverso l'affissione dei manifesti relativi, in modo che gli elettori vengano messi il più agevolmente possibile nella condizione di conoscere i candidati stessi, come appartenenti a partiti, a gruppi o a formazioni varie, e per il loro valore personale, capacità o dirittura morale. Attraverso questa conoscenza, gli elettori potranno scegliere, tra i candidati, quelli destinati a rappresentarli in seno al consiglio regionale.

L'articolo 11, nella sua parte terminale, contempla la predisposizione di quello strumento, la scheda, che è sì, da un punto di vista formale, un pezzo di carta più o meno ricco di geroglifici, ma che da un punto di vista sostanziale è o dovrebbe essere – noi vorremmo che fosse – l'espressione suprema, la sintesi, direi quasi, di quel diritto che noi riconosciamo e che vogliamo concretamente concorrere a difendere: il diritto cioè di libertà di pensiero e di convinzione politica.

Peraltro questo undicesimo articolo è collocato giustamente, nella sistematica della legge, dopo la formazione delle liste, dopo l'esame e l'ammissione delle stesse, e logicamente dopo l'espletamento dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati; sotto questo profilo non mi pare sinceramente che esso possa meritare censure, non mi pare cioè che l'articolo, così come è sistemato nella legge – avendolo fatto seguire, come dicevo, alla formazione delle liste, all'esame e all'ammissione delle stesse e all'espletamento dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, temi di cui ci siamo occupati a proposito degli articoli precedenti – possa prestare il fianco a quella critica pesante, a volte, che mi ero permesso di richiamare alla mia e alla vostra attenzione, per quanto riguarda il nostro modo di legiferare. Per lealtà aggiungo che non mi pare neanche che l'articolo 11 possa prestarsi ad interpretazioni forzate che, sempre dal punto di vista della sistematica, a mio sommesso avviso possono anche autorizzare cavilli di carattere procedurale.

Se però dal punto di vista della sistematica non ho nulla da obiettare, mi pare che un po' diverso sia il discorso se affrontiamo il merito, almeno in parte, di questo articolo 11. E perché possa risultare più chiaro il mio modesto pensiero, mi sia consentito rilevare, onorevoli colleghi, che anche questo articolo, per quanto possa apparire di contenuto strumentale, per quanto possa apparire, direi, quasi un articolo di meccanica, perché decisamente concorre alla formazione del processo di elezione, è pur esso un pezzo, forse secondario ma certo non meno indispensabile di altri, di quell'intero mosaico che è rappresentato – non lo dobbiamo mai perdere di vista se vogliamo fare una discreta legge – da quel principio unitario a cui si è ispirata la Costituzione italiana nel determinare l'assetto fondamentale dello Stato.

Perché è la Carta costituzionale che ribadisce da un lato l'unità e la indivisibilità dello Stato italiano, e dall'altro afferma l'esigenza di riconoscere e promuovere le autonomie locali, di attuare nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, di adeguare i princìpi ed i metodi della legislazione della Repubblica alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Allo stesso modo, in linea generale e di principio, è anche bene tenere sempre presente nell'esame di ogni singolo articolo e quindi anche dell'articolo 11, allo scopo di meglio intenderne il contenuto, di meglio individuare le finalità, gli scopi, l'obiettivo che si prefigge il legislatore, che altra direttiva seguita dalla nostra Costituzione come corollario del riaffermato carattere unitario del nostro Stato è quella di voler assicurare il necessario collegamento e coordinamento delle regioni con lo Stato, nonché delle regioni tra loro.

Sicché, inquadrata la regione nell'ordinamento unitario dello Stato; stabilito il modo di scelta dei titolari degli organi a mezzo dei quali la regione può operare nei rapporti con enti e individui (e questo modo di scelta, per essere conseguenti, non può essere che l'elezione, la quale fa della regione, così come di ogni altro ente collettivo, un organismo rappresentativo degli interessi compresi nella propria sfera); stabilito anche che ogni più largo decentramento funzionale che non si

accompagni al potere, al diritto delle popolazioni locali di designare ad intervalli regolari i propri rappresentanti rischierebbe di essere vana parvenza (e credo sia per questo che la Costituzione ha voluto sancire l'elettività della carica di consigliere regionale, pur rimettendone i criteri ad apposita legge ordinaria, secondo l'articolo 122); stabilito ancora che l'apparato organizzativo della regione comprende organi rappresentativi e organi burocratici (e logicamente di questi ultimi non ci dobbiamo occupare, perché la disciplina e lo stato giuridico degli impiegati e dei salariati investe un problema di discussione sui costi, che ormai è chiusa, e che riapriremo forse quando arriveremo a trattare l'articolo concernente la spesa, anche perché la materia riguardante gli organi burocratici è attribuita allo statuto ed anche ai regolamenti delle istituende regioni); stabilito e ricordato tutto ciò, onorevoli colleghi, sforziamoci insieme di far sì che anche l'articolo 11 abbia una formulazione quanto più aderente possibile ai princìpi ai quali testé mi sono permesso di richiamarmi.

L'articolo 11 è collegato direttamente all'articolo precedente, il quale è già stato discusso, ma che riguarda e disciplina la stessa materia. In sostanza, l'articolo 11 disciplina i compiti e le funzioni dell'ufficio centrale circoscrizionale. Il primo rilievo che balza evidente dalla lettura dell'articolo riguarda una sorta di disarticolazione tra le funzioni dell'ufficio centrale circoscrizionale e quelle che sono demandate all'ufficio centrale regionale, le quali appaiono del tutto neglette e trascurate. Difatti, poiché nell'articolo 10 si è indicata l'esistenza dell'ufficio centrale regionale e se ne sono indicate le funzioni, precisando – ricordiamolo – che esso decide nei due giorni successivi alle ultime deliberazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale e che le decisioni dell'ufficio centrale e regionale sono comunicate entro 24 ore ai ricorrenti, nonché all'ufficio centrale circoscrizionale, allora è evidente che il legislatore, a mio sommesso avviso, non si preoccupa di chiarire il proprio pensiero o se ne preoccupa molto poco, prestando il fianco, nella correlazione inevitabile tra articolo e articolo e, nel caso specifico, nel collegamento inevitabile tra l'articolo 10, già esaminato ed approvato, e l'articolo 11, a quelle critiche che, soprattutto da parte dei competenti della materia, ci vengono mosse.

È proprio per questo motivo che ho voluto fare questo esplicito richiamo, per far presente la necessità di un'armonizzazione tra un articolo e l'altro, per fini di sistematica legislativa, proprio per non prestare il fianco a quelle critiche rivolte al nostro modo di legiferare, specie quando si legifera più per esigenze di compromesso politico che per obiettive esigenze di assicurare una buona legge.

In sostanza il compito essenziale direi quasi il compito unico, degli uffici centrali, degli uffici circoscrizionali, degli uffici regionali è quello di agevolare l'*iter* della presentazione delle liste delle candidature, in modo che le stesse vengano presentate nella maniera più esatta possibile e nel rispetto delle norme che disciplinano la materia.

Quindi se questo è lo scopo a tutti dovrebbe interessare di migliorare questo articolo.

Sulla base di quelle che sono le nostre comuni esperienze, le comuni battaglie possiamo affermare che quegli uffici assolvono al loro compito di agevolare e favorire i cittadini ? Non dobbiamo invece riconoscere onestamente che spesso, vuoi per imprecisione della legge, vuoi per un male inteso spirito della norma, vuoi a volte per presunzione di alcuni preposti a questi delicati uffici, vuoi (mi sia consentito dirlo, anche perché accade qualche volta) per manifesta malafede, per faziosità politica, si commettono spesso delle ingiustizie, come ad esempio la reiezione delle liste, anche per semplici errori formali ?

Se si trattasse di errori sostanziali sarei il primo ad ammettere l'opportunità della reiezione della lista, ma trattandosi, come ho già detto, di semplici errori formali, noi dobbiamo cercare di ottenere da questi uffici che vadano incontro ai cittadini, specialmente a quelli meno dotati.

Spesso nei piccoli comuni capita di trovare gente che non conosce alla perfezione le formalità della legge. È sufficiente in questo caso l'errore formale nella presentazione a questi uffici di una lista per vedersela rigettata ? Penso che su questo punto si potrebbe tentare di trovare una convergenza di intese allo scopo di migliorare l'articolo 11 al nostro esame.

Non voglio fare una benché minima polemica; abbiamo anche noi esperienza in materia di reiezione di liste per meri errori formali. Non voglio rifarmi a casistiche o citare dei casi particolari, riguardanti soprattutto la presenza *in loco* nelle varie circoscrizioni di qualche grosso personaggio politico.

Molto spesso però quelli che possono sembrare dei soprusi non lo sono, almeno nelle intenzioni. Quindi se si migliorasse la formu-

lazione del testo di legge al nostro esame chiarendo con più precisione i compiti da assegnare ai singoli uffici, penso che il lavoro stesso degli uffici regionali si svolgerebbe meglio.

Tuttavia, a me sembra che, proprio trattando dell'articolo 11, si potrebbe chiarire lo spirito del legislatore il quale, disciplinando questa materia in un sistema giuridico-costituzionale qual è il nostro, basato su due princìpi di democrazia e di libertà che si integrano e si assommano (quindi, senza possibilità di annullarsi), non può volere, non può disporre, a mio sommesso avviso, in modo diverso. Altrimenti, violerebbe proprio quei princìpî di libertà e di democrazia. Sarebbe il colmo se si dovesse riconoscere a questi uffici la possibilità, per un mero errore di forma, di calpestare quel grande diritto del cittadino che è la libertà di presentare la candidatura propria o di altre persone, in ossequio alle disposizioni e nel pieno rispetto delle norme.

Ecco perché sarebbe convenienza comune migliorare un poco il contenuto di questa legge, cercando di allontanare ogni pericolo di erronea interpretazione e di sopruso e dando, ad esempio, la possibilità ai presentatori di liste – nel caso di errori formali – di correggere gli errori stessi. È evidente che questo non vale per i vizi, i difetti, gli errori di sostanza: in queste ultime ipotesi, possiamo concordare sulla reiezione della lista.

Debbo anche aggiungere che non mancherebbe il tempo e non mancherebbe la possibilità di disciplinare meglio la materia. Per questo, nessuna preoccupazione, onorevoli colleghi, perché le liste possono essere, in pratica, presentate (lo dice la legge che stiamo esaminando) a cominciare dal quinto giorno successivo a quello dell'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, quindi ben quindici giorni prima del termine utile fissato per la presentazione delle candidature. Perciò l'ufficio centrale circoscrizionale ha tutto il tempo, se vuole, di esaminare subito le liste, al fine di verificare gli eventuali errori, rilevando la mancanza, per esempio, di un documento che forse per mera distrazione può non essere stato esibito.

Prendiamo il caso, onorevoli colleghi, di una delle tante candidature per le elezioni dei consigli comunali; ammettiamo che la lista di un gruppo sia composta di quaranta candidati dei quali i presentatori di lista abbiano attentamente corredato il tutto. Dopo che ogni foglio di candidatura è stato debitamente autenticato dal notaio, dopo che ad ogni singolo foglio è stato attaccato il certificato personale di iscrizione alle liste elettorali, poniamo il caso che manchi un documento (per esempio, perché scivolato dal fascicolo) del quarantesimo candidato, per il quale tuttavia era stata predisposta ogni cosa come per gli altri. Ebbene, per il semplice fatto che il presentatore di lista ha perduto un foglio andando da un ufficio all'altro, oppure dalla sede del partito al tribunale per depositare il fascicolo stesso, vi sembra giusto che tutta l'intera lista debba essere respinta? Non sarebbe più giusto che l'ufficio circoscrizionale consigliasse, dando quindi il tempo per regolarizzare la situazione, supplendo alla mancata presentazione del documento? In questo modo si interpreterebbe giustamente la volontà e dei cittadini elettori presentatori di candidati, e del candidato stesso che, con la propria candidatura, ha accettato di stare al gioco democratico.

C'è senz'altro il tempo perché l'ufficio centrale circoscrizionale possa subito verificare gli errori e la mancanza di un documento che, la maggior parte delle volte, avviene per mera distrazione; possa, in altre parole, verificare l'errore e anticipare il rilievo ai presentatori di lista, invitandoli a provvedere di conseguenza entro brevissimo tempo.

Che cosa si può opporre a questa nostra proposta tendente a precisare la norma in tale senso? Pensiamo che una migliore dizione costituirebbe una effettiva garanzia per tutti, anche perché, se esaminiamo i termini previsti nella legge, dobbiamo rilevare che l'ufficio centrale circoscrizionale avrebbe egualmente tutto il tempo necessario per controllare la validità delle liste, per pronunziarsi definitivamente sulla loro ammissibilità e per trasmettere tutta la documentazione all'ufficio regionale.

Adottando questo sistema si conseguirebbe innanzitutto un importante obiettivo di principio, di rendere cioè più cordiali i rapporti fra lo Stato e il cittadino. È generale il riconoscimento della crisi dello Stato alla quale oggi assistiamo e che è ugualmente denunziata dalla maggioranza e dalla minoranza; è una crisi che si manifesta soprattutto attraverso il formarsi di un diaframma, forse impalpabile ed invisibile ma reale, fra lo Stato e il cittadino, per cui questi ha la sensazione di essere vessato e perseguitato, vede nello Stato il suo nemico, mentre lo Stato a sua volta lamenta, a volte anche giustamente, la mancanza di collaborazione di quei cittadini che esso deve servire attraverso l'efficiente e intelligente organizzazione dei suoi servizi.

Accogliendo la proposta da noi avanzata si conseguirebbe così un risultato di grande valore al fine dell'instaurazione di buoni rapporti fra lo Stato e il cittadino, perché questi non si sentirebbe vessato dall'ufficio centrale circoscrizionale o regionale nel caso in cui sia incorso in un errore, ma avrebbe la possibilità di poterlo riparare. Il cittadino riacquisterebbe così la fiducia nello Stato e nei suoi organi.

Un altro importante risultato, questa volta di carattere non psicologico ma funzionale, potrebbe essere conseguito ove i nostri suggerimenti venissero accolti: quello, cioè, di fare in modo che l'ufficio centrale regionale, invece di iniziare il suo lavoro di controllo e di esame degli eventuali ricorsi solo dopo che sia definitivamente scaduto il termine utile per le presentazioni, abbia invece la possibilità di esaminare tutte le questioni di sua stretta competenza man mano che vengono presentate le liste, sulle quali l'ufficio centrale circoscrizionale si è già espresso.

Onorevoli colleghi, sulla base di quanto dispone l'articolo 11 in esame e sulla base degli ultimi due commi dell'articolo 10 testè approvato, che per necessario collegamento va richiamato, l'ufficio centrale regionale dispone di due soli giorni di tempo per esaminare, per pronunziarsi e per comunicare all'ufficio centrale circoscrizionale le sue decisioni. Ma, come afferma il primo comma dell'articolo 11, l'ufficio centrale circoscrizionale, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale regionale, compie le sue operazioni definitive. Allora non vi è chi non veda come i ricorsi diventino inutili, in quanto non vi è alcuna garanzia per il ricorrente; infatti non vi è alcun articolo che stabilisca e garantisca che il ricorso possa essere accolto e che il ricorrente possa addurre una nuova documentazione, cioè quei documenti che siano stati in precedenza rigettati dall'ufficio centrale circoscrizionale. Non deve sfuggire che l'esame del ricorso per il suo probabile accoglimento può comportare l'indispensabilità di disporre di un certo lasso di tempo per la richiesta e per il rilascio di documenti. Sarebbe necessario quindi, a nostro avviso, che la legge, proprio in quest'articolo 11, stabilisse in modo chiaro che tutti gli adempimenti dell'ufficio elettorale circoscrizionale, successivi al primo esame delle liste, possano avvenire soltanto dopo che è stata offerta al presentatore delle liste la possibilità di apportare quelle correzioni e di fornire quei documenti che nel suo ultimo giudizio l'ufficio centrale regionale dichiari ricevibili. Non mi sembra che le nostre osservazioni non siano decisamente migliorative dell'articolo a garanzia di tutti. Purtroppo, questi suggerimenti forse non troveranno accoglimento, perché sussiste il fine di non accoglierli, vero, onorevole Russo Spena? Me ne sono accorto, vedendo che ella scuote il capo. Non sarebbe meglio, però, che ella mi dicesse le ragioni per cui tali suggerimenti non troveranno accoglimento? Questa è la dialettica della vera democrazia. Voi lasciate parlare, è vero; ma la democrazia non consiste soltanto in questo: intavolare un colloquio con i sordomuti non è democrazia. E voi siete dei sordomuti in quest'aula: lasciate parlare, ma non avete l'amabilità di opporre alle nostre tesi le vostre, ai nostri argomenti i vostri. E, badate: con i vostri argomenti potreste anche convincerci. Anzi, io provo una intima e spirituale gioia quando il contraddittore mi convince. Sono pronto a riconoscere, eventualmente, la superiorità e la validità delle argomentazioni del contraddittore. Ma ella, ad una osservazione che sto facendo e ad uno sforzo che, come vede, sto compiendo nello svolgimento del mio dovere, nella ricerca di qualche suggerimento concreto, dondola la testa.

RUSSO SPENA. È un *tic* normale, onorevole Sponziello.

SPONZIELLO. Comunque, mi guarderei bene dal dire che sono i pupattoli cinesi a dondolare la testa...

Bisogna convenire, ancora, che, ove questi suggerimenti non trovassero accoglimento, l'ufficio centrale regionale diventerebbe praticamente inutile. Sarebbe pertanto superfluo imporre il termine di due giorni, dal momento che l'ufficio centrale circoscrizionale potrebbe benissimo adottare tutte le sue decisioni autonomamente, al momento delle singole presentazioni delle liste, attribuendo loro la numerazione progressiva definitiva. Ove non trovassero accoglimento questi tentativi di chiarimento, l'ufficio centrale regionale, che avete istituito, verrebbe ad essere privato di ogni funzione effettiva. Queste ragioni sono esposte, come avete visto, con la massima sintesi possibile, senza neppure il ricorso a dettagliate casistiche. Se avessi voluto allungare il mio dire, rimanendo in tema, avrei potuto portare serie di esempi, a convalida dei vari soprusi, cui sono interessate tutte le opposizioni. Non l'ho fatto, e

non lo faccio, proprio per cercare di abbreviare e contenere quanto più possibile il mio discorso, rimanendo nell'argomento. Comunque, a volte si pongono necessità di inquadramento del discorso stesso. Infatti, ognuno ha una sua *forma mentis* nell'esporre. Non siamo delle marionette. È vero che ci troviamo in tema di programmazione, ma ci auguriamo comunque di non arrivare alla pianificazione dei cervelli. Senza riferirmi a libri o riviste di sorta, ho voluto richiamare la vostra attenzione su questi tentativi di miglioramento dell'articolo, che, forse, potrebbero veramente migliorare tutta la situazione strumentale e meccanica in ordine alla presentazione, accettazione e validità delle liste e alla efficacia degli oneri e delle funzioni attribuiti sia all'ufficio centrale circoscrizionale, sia a quello centrale regionale.

Sono ragioni che potrebbero, dovrebbero suggerire l'opportunità di una quasi completa revisione di questo articolo da parte del Governo, da parte della Commissione, dal momento che a noi opposizione è stato – consentitemi di dirlo, sempre con rispetto della decisione adottata – un po' assurdamente impedito di presentare responsabilmente emendamenti concreti ed organici in una materia che si presenta di per se stessa lacunosa; infatti vi ho richiamato all'inizio, non senza ragione, l'aumento della litigiosità, proprio in materia elettoralistica, ho ricordato – ma senza portarmi appresso nulla, senza cioè farvi qui alcuna lettura – le varie relazioni annuali dei procuratori generali di corte di appello con richiamo specifico alla materia. Da qui lo sforzo di eliminare la litigiosità in questo campo attraverso una formulazione di articoli che sia la migliore possibile, che garantisca al cittadino la possibilità di intendere chiaramente la norma, non dia la possibilità all'avvocato di appigliarsi a cavilli procedurali, induca il giudice ad applicare con chiarezza la legge e susciti, infine, in coloro che si dilettano di scrivere quel rispetto che tutti quanti – voi per primi e noi appresso a voi – meritiamo nel comune sforzo di fare leggi più o meno accettabili.

D'altra parte, onorevoli colleghi, le nostre osservazioni sull'articolo 11 riflettono anche altri aspetti. Intendo riferirmi al punto 1), là dove è detto che l'ufficio centrale circoscrizionale assegna un numero a ciascuna lista ammessa – numero evidentemente progressivo – secondo l'ordine di presentazione. Noi riteniamo che tutto ciò, sempre sulla base dell'esperienza fatta, non sia sufficiente. Un esempio forse può chiarire meglio il nostro pensiero. Ipotizziamo quello che del resto accade nella pratica – ed è proprio sulla base di questa esperienza fatta dai vari gruppi politici, dalle varie persone, diretta o indiretta, che noi cerchiamo, quando viene al nostro esame una legge su quella materia, di correggere gli errori che si sono verificati –; ipotizziamo cioè che un gruppo di sottoscrittori presenti una determinata lista, e che questa risulti incompleta a causa di errori meramente formali. Evidentemente il cancelliere la riceve – ma il cancelliere non ha poteri discrezionali, decisionali – e a quella lista così imperfettamente presentata – badate: per errori formali, non sostanziali – attribuisce, secondo la lettera della legge in esame, il numero spettante in base all'ordine progressivo di presentazione. Successivamente alla presentazione di questa lista un altro gruppo presenta un'altra lista – questa perfettamente regolare – sulla quale nessun rilievo può essere fatto, completa di ogni documento, ineccepibile. Ad essa viene attribuito il numero successivo. In un siffatto caso io chiedo se non sarebbe più giusto che la lista presentata per prima, e che non è integra, perda il numero di presentazione. Se è concesso che essa possa venire perfezionata, non si vede però perché dovrebbe conservare il suo numero di presentazione, e non prendere piuttosto il successivo.

Ritengo che si potrebbe risolvere il problema mediante il sorteggio del numero di lista, del quale abbiamo già parlato qualche volta, e che costituisce forse anche il sistema per moralizzare la gara che si svolge nella presentazione delle liste. Il sorteggio, infatti, darebbe anzitutto l'impressione che si ha una maggiore stima del cittadino elettore, perché i vari gruppi politici che fanno la gara per occupare il primo posto o per occupare l'ultimo dimostrano di avere poca stima dell'elettore, ritenendo che egli abbia bisogno di vedere in risalto, al primo o all'ultimo posto, il contrassegno di una formazione politica per fare la propria scelta. Bisognerebbe dimostrare maggiore rispetto verso l'intelligenza e la capacità di discernimento dell'elettore, che si sono affinate nel corso di tante elezioni.

Un altro risultato che si potrebbe conseguire con l'attuazione del sorteggio è quello di eliminare quella corsa che spesso si verifica nei piccoli centri (e che a volte diventa farsesca, quando non finisce addirittura per degenerare in rissa), allo scopo di assicurarsi il primo o l'ultimo posto. Chi vi parla, ha avuto occasione di discutere anche un processo per litigi e lesioni conseguenti a una gara per la presentazione di due liste.

Queste sono le nostre proposte tendenti a migliorare il punto 1) del primo comma dell'articolo 11. Esaminiamo ora il punto 2) dello stesso articolo, nel quale si prevede che venga assegnato un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine di presentazione. Ci sembra di poter dire che esiste il rischio di una pericolosa contraddizione.

Se qui ci fosse stato consentito di espletare appieno le nostre funzioni, l'avremmo potuto ampiamente dimostrare. Comunque, pur nella limitazione che ci è stata imposta con l'impedirci di fatto la presentazione di ulteriori emendamenti, rammentiamo, per chiarire meglio il nostro pensiero, che al settimo comma dell'articolo 9 è stato precisato: « La candidatura della stessa persona in più di una circoscrizione importa la nullità della elezione ». A nostro avviso, ciò avrebbe dovuto importare la nullità della stessa candidatura per un motivo evidentissimo, quello cioè di evitare di presentare agli elettori un candidato di cui già si sappia che non può essere eletto.

Perché non dobbiamo correggere questa norma? Perché consentire che un candidato che non può essere eletto sia tuttavia presentato agli elettori e passi al vaglio degli uffici centrali circoscrizionali e dell'ufficio centrale regionale, i cui componenti (si badi che si tratta di magistrati) sono a conoscenza delle ragioni di ineleggibilità che impediscono l'elezione? Non è più giusto prevenire, anziché lasciare che quel candidato sia eletto e poi contestargli l'ineleggibilità, facendo quindi subentrare nella elezione il primo dei candidati non eletti? Non è più giusto articolare la legge in modo tale per cui, se obiettivamente sussistono motivi di ineleggibilità, sia l'ufficio competente, una volta accertata l'ineleggibilità, a dichiarare che il candidato non può essere eletto, lasciando naturalmente inalterate tutte le garanzie di ricorso (con quelle modifiche che ho suggerito prima)?

Un nostro emendamento in questo senso avrebbe contribuito al fine del miglioramento di questo disegno di legge. Viceversa, poiché la maggioranza ha deciso di far approvare il provvedimento in esame a tutti i costi, va da sé che si procede alla cieca, si impedisce all'opposizione di presentare emendamenti, si limita la discussione. Almeno su questi temi sui quali non si può non essere d'accordo, i sordomuti di questa assemblea dovrebbero prendere la parola, per suggerire quelle riforme strutturali idonee a migliorare in generale il testo del disegno di legge.

A nostro avviso, la nullità della candidatura dovrebbe essere sancita, per evitare, ripeto, la presentazione agli elettori di un candidato che non può assolutamente essere eletto.

Al punto 4) del primo comma dell'articolo 10 è prevista, inoltre, la cancellazione dei nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione. Se è vero, come è vero, che la violazione della legge deve essere interpretata in modo uguale, sia per i candidati che si presentano in più di una circoscrizione, sia per quelli che sono presenti in più di una lista, anche le conseguenze debbono essere le medesime. Quindi, per ambedue le categorie di candidati deve essere adottato il medesimo provvedimento di cancellazione dalla lista o meglio da tutte le liste in cui figuri il nome del pluricandidato. Non vi pare che possa essere più organica una legge approvata in questo senso, con queste modifiche, che sono poi modifiche formali? (Anche se diventano sostanziali, perché la forma è sostanza sia nella vita sia nel campo del diritto).

Noi pensiamo che si possa ovviare a tutto questo modificando opportunamente il secondo punto dell'articolo 11, e ciò soprattutto per una ragione di rispetto verso l'elettorato.

Il candidato che viene incluso nella lista può essere votato; e, se eletto, magari anche in più di una circoscrizione, non può la sua elezione (a meno che non sia, per altri motivi sconosciuti all'ufficio regionale e circoscrizionale, ineleggibile) essere dichiarata non valida. E ciò anche quando l'ufficio circoscrizionale che lo ha immesso nella lista sapeva, per precise disposizioni di legge, che non doveva accettare quella candidatura (che magari ha ottenuto una totalità di consensi).

Si tratterebbe in questo caso di dare anche una prova di rispetto all'elettorato che prima vota un candidato e poi apprende che la candidatura di quest'ultimo non era ammissibile. Disciplniamo la norma in modo da eliminare preventivamente questi inconvenienti con un esame rapido da parte degli organi competenti delle cause di eleggibilità o meno del candidato.

Desidero fare un altro rilievo, ai punti 4) e 5) dell'articolo 11 che trattano dei contrassegni. La legge non dice assolutamente nulla sui contrassegni per cui mi sembrerebbe opportuno essere più chiari in proposito. Infatti, pur non essendo state stabilite né le caratteristiche né le misure dei contrassegni (se sbaglio desidero essere corretto), a volte l'ufficio che accetta le liste pretende (a noi qualche volta l'hanno richiesto) contrassegni di un certo tipo e di una certa misura.

Sarebbe pertanto opportuno che la legge disciplinasse anche questa materia precisando i requisiti necessari dei contrassegni in modo da evitare eventuali soprusi che si determinano per cieca faziosità e odiosità politica. Queste cose distruggono i grandi princìpi sui quali voi avete impostato tutto il sistema giuridico costituzionale e uccidono la libertà e la democrazia.

Ecco il perché, onorevoli colleghi, della mia proposta di un riesame dell'articolo nella sua ultima parte. Da un punto di vista formale, la scheda può anche essere un divertimento nei suoi vari disegni e geroglifici, però, da un punto di vista sostanziale, essa rappresenta il simbolo, la sintesi della libertà. Se essa deve avere questo significato, noi dobbiamo fare in modo veramente, e non soltanto a parole, che essa sia l'espressione della libera determinazione del cittadino che vota, l'espressione di una determinazione non vincolata ad esigenze di vita, non subordinata ai bisogni, non condizionata ad aspettative o speranze.

Queste osservazioni valgono in modo particolare per i piccoli centri. I colleghi delle altre opposizioni conoscono le difficoltà che si incontrano per la presentazione di una lista. Nei piccoli centri la gente ha paura di perdere il posto che sta aspettando, ha paura di compromettersi; e ciò accade anche quando si tratta di simpatizzanti o di iscritti al partito – se di opposizione, naturalmente – ai quali si chiede l'apposizione di una firma per la presentazione della lista.

Ora, onorevoli colleghi, non è questo il tipo di libertà che deve esprimere la scheda. Voi volete fare queste regioni e le farete, perché avete la maggioranza. Ma io vorrei anche esortarvi ad apporre su ogni singolo palazzo che dovrà ospitare gli uffici della regione una lapide simile a quella che è stata scolpita nel mausoleo dei caduti ad Atene: « Non c'è felicità senza libertà ». Ci trovereste consenzienti per questa iniziativa. E dovreste completarla con queste altre parole (come è stata completata anche nel mausoleo che ho citato): « Ma la libertà è coraggio delle proprie idee ».

La libertà è coraggio delle proprie idee; e chi non le condivide non si deve limitare a consentire che esse siano espresse: chi non le condivide deve ascoltarle e replicare ad argomentazioni con argomentazioni.

Voi avete la forza del numero, ma la democrazia non è la forza del numero. Voi disponete della forza del numero, ma è dittatura di numero la vostra, non democrazia. Se invece, alle argomentazioni che vi abbiamo esposto in sede di discussione generale ed in sede di esame dei singoli articoli, voi opponeste altre argomentazioni, allora si realizzerebbe lo scontro di idee che rappresenta la vita del Parlamento e che, è perciò sempre utile e fertile.

Avviandomi a concludere (spero che gli onorevoli colleghi mi renderanno atto di non essermi allontanato dalla trattazione dell'articolo 11), soltanto per dare una cornice a questo mio discorso mi permetta, signor Presidente, di operare un tentativo per concorrere in qualche modo a svelenire l'atmosfera tesa che la discussione di questa legge ha creato. Desidero riferirmi a quanto con tanta pacatezza ha detto l'altra sera un esponente della democrazia cristiana, l'onorevole Carlo Russo (pacatezza di cui dobbiamo dargli atto, anche se non siamo consenzienti nel merito), ed anche ad uno scritto dell'onorevole Fiorentino Sullo. Mi si è aperto il cuore alla speranza, signor Presidente, quando ho letto: « Tuttavia la maggioranza non è sorda, non è ottusa ad ogni discorso aperto sulla struttura e sulla funzione delle regioni. Purché sulla strada della attuazione si voglia marciare, le opposizioni che hanno qualche cosa da dire sul piano costruttivo non troveranno il muro del ghiaccio ».

Ebbene, domando a tutti i democratici cristiani: sono pure espressioni, queste, oppure hanno un contenuto? Si tratta forse di un invito ad un colloquio, c'è la possibilità che alle nostre argomentazioni si risponda con altre argomentazioni? È questo il nostro desiderio; ma quando, onorevole Sullo, noi in sede di discussione generale vi abbiamo posto tanti problemi, non era forse per cercare di rompere il muro del ghiaccio di cui parlate? Pensate veramente, onorevoli colleghi, che quando ci siamo permessi di ricordare il cambiamento di opinioni in materia regionale avvenuto in questa aula dalla Costituente ad oggi, l'abbiamo fatto esclusivamente per il gusto di sottolineare che l'onorevole Gullo ha cambiato idea e che l'onorevole Nenni ha avuto modo di scrivere quanto il *Corriere della Sera* gli ha rinfacciato, provocando la sua replica sull'*Avanti!*? Forse non erano antiregionalisti anche l'onorevole Luigi Preti e l'onorevole Vinciguerra? Né facciamo queste constatazioni per il piacere di mettere in evidenza come determinate forze politiche abbiano cambiato parere, per sottolineare le ragioni di carattere politico che hanno determinato tale mutamento di opinione. Voi stessi, colleghi democratici cristiani, fermi e coerenti sostenitori delle regioni (anche se alle

regioni siete passati da una concezione federalistica) avete per venti anni atteso la realizzazione di questo istituto, perché, una volta conquistato il potere, vi siete resi conto dell'estrema difficoltà di attuare le regioni in periferia... (*Proteste all'estrema sinistra*).

Che cosa siete in grado di opporre alle nostre argomentazioni, colleghi della maggioranza, al di là di queste manifestazioni di insofferenza ? Che cosa avete saputo contrapporre alle nostre argomentazioni di carattere finanziario circa l'alto costo delle regioni ? Avete mai smentito i dati della commissione Tupini ? Avete mai contestato che la commissione Carbone, la cui relazione è stata depositata nel febbraio del 1966, ma che non è mai stata pubblicata, prevedesse per le regioni un onere estremamente pesante ? Che cosa avete contrapposto alle argomentazioni dell'onorevole Malagodi, basate sui calcoli di Luigi Einaudi, che pure di finanze aveva una approfondita conoscenza ?

Di fronte al silenzio della maggioranza non resta che constatare che si è verificata l'ipotesi che l'onorevole Sullo, nel citato scritto, pretendeva invece di escludere. Siamo di fronte ad un muro di ghiaccio, anzi ad un muro di cemento armato. Non si è è osato rispondere con argomenti agli argomenti; non si è nemmeno tentato di convincerci che avevamo torto; è venuto del tutto a mancare quel confronto di opinioni che pure da parte della democrazia cristiana si asseriva di volere.

PRESIDENTE. Onorevole Sponziello, ella sta parlando sull'articolo 11. La invito pertanto ad attenersi al tema e a concludere.

SPONZIELLO. L'articolo 11 fa parte di un contesto generale nel quale era pur necessario inquadrare il mio discorso, che non avrebbe avuto alcuna organicità se non si fosse riferito anche alla legge nel suo complesso. Mi sia perciò consentito dire, concludendo, che abbiamo perduto tutti una grande occasione. Infatti l'istituenda regione poteva essere l'anello di congiunzione tra lo Stato e il cittadino. Ora si avverte la carenza, il vuoto esistente tra lo Stato e i cittadini, si avverte come il cittadino sia avulso dallo Stato.

Se avessimo potuto (sia pure dopo esserci battuti contro questo disegno di legge, perché siamo convinti antiregionalisti) intavolare un colloquio con voi, avremmo potuto cercare, degradando nelle nostre tesi (poiché vi sono tesi principali e tesi sussidiarie) di concorrere comunque a formare la migliore legge. Onorevoli colleghi, voglio confidare che, esaminando attentamente i nostri suggerimenti in ordine all'articolo 11, li vorrete considerare meritevoli di accoglimento. In ogni caso la nostra fatica continua, al nobile scopo di cercare di migliorare per quanto possibile questa legge che avete sottoposto al nostro esame. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Poiché ritengo che quest'articolo, che è puramente tecnico, non abbia bisogno di ulteriori illustrazioni dopo l'intervento assai ampio ed esauriente dell'onorevole Sponziello, chiedo la chiusura della discussione sull'articolo 11.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

ALMIRANTE. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

ALMIRANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri sera, prendendo la parola per una proposta analoga avanzata dall'onorevole Zanibelli, a nome della maggioranza, ebbi a dire che avrei potuto risollevare il problema dell'improponibilità del ricorso all'articolo 82, ma che in quella sede e in quell'occasione rinunziavo a farlo, anche per un atto di cortesia nei confronti dei colleghi di maggioranza (che la scorsa notte erano visibilmente affaticati, come ha dimostrato il fatto che hanno chiesto la chiusura della discussione per abbreviarla e hanno fatto poi mancare il numero legale per allungare i termini del dibattito).

Questa volta, signor Presidente, non vi è ragione di risparmiare le forze dei colleghi di maggioranza, i quali hanno potuto riposare questa notte, malgrado il nostro impegno a continuare il dibattito anche nelle ore notturne. Quindi ritengo che essi possano serenamente ascoltare la riproposizione della tesi dell'improponibilità e successivamente, nel merito, le nostre tesi sulla proposta Russo Spena in ordine all'articolo 11.

L'onorevole Presidente sa benissimo che noi abbiamo il diritto di richiamarci alla tesi dell'improponibilità dell'articolo 82 e sa che

su questa tesi non soltanto le nostre parti politiche (voglio dire i gruppi « missino », liberale e monarchico) hanno espresso un determinato convincimento, ma anche altri gruppi, cioè quelli comunista e socialproletario. Non penso davvero di parlare anche a nome di questi gruppi (sarebbe troppo grande ambizione per loro che noi ci degnassimo di parlare anche a loro nome), ma devo far rilevare alla Camera che le tesi che sto per riproporre sono state convalidate da un atteggiamento se non altro di riserva del gruppo comunista e del gruppo socialproletario, e pertanto non possono essere politicamente definite ostruzionistiche, perché non mi risulta che il gruppo comunista e il gruppo socialproletario partecipino alla nostra battaglia ostruzionistica.

Noi abbiamo eccepito, in sede regolamentare e addirittura in sede costituzionale (lo hanno fatto magistralmente gli onorevoli Roberti e Malagodi sere fa), sulla possibilità di attuare il disposto dell'articolo 82 alla chiusura della discussione su un articolo, mentre non vi è ovviamente eccezione circa la possibilità da parte di qualsiasi collega, se appoggiato, di chiedere in qualunque momento la chiusura della discussione generale sull'insieme della legge.

Ma ci troviamo in sede di articolazione, e pertanto riteniamo che non si possa applicare l'articolo 82, perché (signor Presidente, forse cerco di apparire formalmente valido, ma tento di dire qualcosa che non sia già stato detto su questa dibattuta questione) se vi è un'articolazione della legge che deve essere rispettata, vi è anche un'articolazione del regolamento che deve essere rispettata. Non possiamo leggere gli articoli del regolamento facendo astrazione dal contesto nel quale essi si trovano. Anche se è vero (lo abbiamo rilevato tante volte) che il nostro regolamento meriterebbe in molte parti, e anche in questa, di essere riveduto, esso per altro, così come lo abbiamo dinanzi agli occhi a memoria, si presenta con una sua articolazione, quindi con una sua logica, che ci devono guidare nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme che esso contiene.

Non voglio ripetere quanto è stato detto; ma si tratta di un rilievo, signor Presidente, assolutamente valido. L'articolo 82 è inserito nel contesto relativo alla discussione generale della legge, tanto è vero che quando il regolamento ritiene, se non sbaglio, dall'articolo 84 in poi, di passare a disciplinare la discussione degli articoli, ne fa espressa menzione; non solo, ma, facendone espressa menzione, presuppone – dicendolo – che prima si debba chiudere la discussione generale sulla legge, com'è logico, e poi si passi alla discussione degli articoli. Se il regolamento afferma cosa assolutamente ovvia e logica, e cioè che solo dopo la chiusura della discussione della legge si può passare alla discussione degli articoli, e se in tutto il contesto articolato del regolamento, in cui si tratta della discussione degli articoli, esso non fa più alcuna menzione dell'istituto della richiesta di chiusura della discussione, ciò significa senza possibilità, a nostro sommesso avviso, di dubbi interpretativi, che il regolamento ha voluto escludere la possibilità della chiusura della discussione sugli articoli.

Signor Presidente, ella si è richiamato, dando il suo parere contrario al nostro, alla logica. E almeno in apparenza la logica le dà senz'altro ragione. Infatti, sembra logico che se si può arrivare alla chiusura della discussione su una legge, si possa arrivare alla chiusura della discussione su un articolo. Sembra altresì logico che la Presidenza o la maggioranza del momento abbiano la possibilità di impedire che la discussione su un articolo assuma la stessa ampiezza (o addirittura, in ipotesi, ampiezza maggiore) della discussione su una legge. Come ella può constatare, signor Presidente, dal momento che ho la necessità di chiarire queste cose anche di fronte alla parte di opinione pubblica che ci segue, porto onestamente in campo, se me lo consente, il più valido e, mi permetta di dirlo, il solo valido – sul piano della logica – tra gli argomenti che sono stati addotti contro le nostre tesi.

Ora, signor Presidente, la logica nell'interpretazione del regolamento non può essere una logica astratta. Essa si deve pur riferire al regolamento, cioè a quelli che sono gli strumenti che la Camera può adottare, in questo caso, nella discussione o di una legge o di un articolo. Quando il regolamento prescrive che la chiusura della discussione su una legge possa essere proposta e quindi deliberata, esso si comporta secondo logica, per due motivi. Prima di tutto perché, come le ricordava l'altro giorno l'onorevole Roberti, è difficile alla Presidenza della Camera valutare, mentre un oratore parla su una legge, se egli effettivamente si attenga al tema oppure no. La prova l'abbiamo avuta nella discussione generale di questo progetto di legge. Io riconosco che, secondo un'interpretazione restrittiva della norma regolamentare,

coloro fra noi che parlando su questo disegno di legge elettorale in sede di discussione generale hanno invece ritenuto di parlare sul problema delle regioni, potevano anche essere richiamati dal Presidente all'osservanza dell'articolo 76; e il Presidente, in ipotesi, poteva anche togliere loro la parola. Penso però che, se questo fosse avvenuto al sottoscritto, il sottoscritto avrebbe fatto notare al Presidente se non altro che, contenendo la legge il celebre articolo 22 – del quale dovremo poi, spero, ampiamente parlare – che fa riferimento al costo delle regioni e alla data di svolgimento delle prime elezioni regionali e quindi di entrata in funzione dell'ordinamento regionale a statuto ordinario, la legge stessa comporta una discussione ampia. E infatti la discussione generale su questo disegno di legge è stata – lo riconosciamo – una discussione generale sul problema delle regioni molto più di quanto non sia stata una discussione generale sul sistema elettorale per costituire i consigli regionali. E non muovo certo appunto alla Presidenza, anzi ritengo che la Presidenza non potesse regolarsi diversamente; così come la maggioranza non può muovere appunto a noi, perché essa deve pur capire che sarebbe stato difficile trattare il problema tecnico, strumentale del modo di eleggere i consigli regionali senza affrontare più ampiamente quello dell'istituto regionale a statuto ordinario, e quindi della finalità politico-costituzionale di questo disegno di legge.

Questo è un primo motivo per il quale comincia a zoppicare il richiamo alla logica, signor Presidente, consistente nel raffronto tra una discussione generale e quella sugli articoli, in quanto, discutendosi un articolo, se la Presidenza, come sempre accade e come è accaduto anche durante l'intervento dell'onorevole Sponziello, intende richiamare strettamente all'argomento tecnico l'oratore, essa lo può fare. Accadrà che in talune fasi della discussione generale la Presidenza moderatrice riterrà di essere più rigida, in altre fasi meno rigida; comunque può sempre accadere – ecco una logica pratica, signor Presidente – che dopo il secondo richiamo tolga la parola all'oratore che esce dall'argomento. Ed è molto più valido come sistema per moderare la discussione e praticamente per chiuderla il mezzo consistente nel richiamare l'oratore all'argomento fino a togliergli la parola, che non quello di tappargli preventivamente la bocca quando invece in argomento l'oratore intende stare, può stare e sa stare.

Quindi la logica non funziona più nel raffronto tra discussione generale e discussione degli articoli.

Ma vi è un'altra considerazione. Quando sia stata proposta ed approvata la chiusura della discussione generale su un progetto di legge, gli oratori che non siano ancora intervenuti nel dibattito e che comunque abbiano manifestato l'intenzione di intervenire in esso hanno possibilità ulteriori di farlo attraverso due strumenti, che sono gli ordini del giorno – perché quelli presentati prima della chiusura della discussione e dopo la chiusura debbono essere comunque posti ai voti dell'Assemblea – e le dichiarazioni di voto, essendo incontestabile per prassi che tale facoltà su un progetto di legge viene concessa. Di solito si ricorre all'espediente tecnico della dichiarazione di voto sull'ultimo articolo; comunque non mi sembra sia mai accaduto che sia stata negata la parola ad un oratore per esprimere il voto personale o del proprio gruppo in merito ad un progetto di legge.

Invece per gli articoli non esiste ovviamente la possibilità, l'espediente – se vogliamo chiamarlo così – del ricorso agli ordini del giorno; non esiste in pratica, perché ce l'avete contestata – e riconosciamo che lo avete fatto regolamentarmente, ma comunque attraverso una decisione politica che si è trasformata in uno strumento regolamentare – la possibilità della dichiarazione di voto.

Sicché siamo nella logica quando, essendo aperta la discussione generale su un articolo, parla un solo oratore, di qualsivoglia parte egli sia e con esso si chiude la discussione stessa? Questa non è logica: è una norma restrittiva ed eccezionale, come diceva l'onorevole Roberti; ed è tale quando si riferisce legittimamente alla discussione della legge; ma quando poi viene distorta fino a riferirla alla discussione di un solo articolo, diventa restrittiva ed eccezionale, e perciò stesso illegittima, poiché non si può applicare con criterio analogico una norma restrittiva. Io non ho l'onore di essere un giurista, ma qui ve ne sono molti, e penso che nessuno potrà contraddirmi, a cominciare dall'autore della proposta di chiusura della discussione, se affermo che, per principio generale del diritto, non si può procedere per analogia in questo caso.

Queste sono state le considerazioni che ci siamo permessi di sostenere, insieme con i colleghi liberali e monarchici, per ottenere che, nella precedente fase di questa seduta, fosse dichiarata l'improponibilità della questione.

L'onorevole Presidente, pur mantenendo ferma la sua decisione, si è dimostrato molto sensibile, non voglio dire nei confronti della validità della nostra tesi, ma comunque nei confronti del contenuto di essa, ed ha ritenuto, per la prima volta nel corso di questo dibattito, durante il quale praticamente tutte le norme regolamentari sono state citate e messe in opera (dalla maggioranza, noi riteniamo, per forzarle; da noi per difenderci); ha ritenuto, dicevo, nella sua sensibilità, di sentire quello che egli ha definito giustamente un suo organo personale di consultazione, cioè la Giunta del regolamento.

Ora, signor Presidente, la Giunta del regolamento è, sì, un organo di consultazione della Presidenza, ma è anche un organo politicamente articolato; non è fatto di funzionari o di giuristi, ma di deputati che rappresentano i diversi gruppi. E noi dobbiamo pur tener conto, nelle nostre valutazioni, che non sono solo procedurali ma anche politiche, degli atteggiamenti dei vari gruppi in quella sede. Non credo di essere indiscreto se ricordo alla Camera quali sono stati gli atteggiamenti dei vari gruppi in quella sede.

Mi riferivo poco fa agli atteggiamenti del gruppo comunista e del gruppo socialproletario, i quali di solito si astengono, quando viene proposto il richiamo all'articolo 82 del regolamento; e io non mi scandalizzo per un voto di astensione, anche se qualche volta, nella concitazione delle sedute, definisco in maniera polemica certi atteggiamenti, perché non ci sono solo due modi di votare, ma vi è anche l'astensione che manifesta una volontà politica, o per lo meno una situazione di perplessità e di incertezza. Ma in sede di Giunta del regolamento i rappresentanti dei gruppi comunista e socialproletario sono andati al di là della semplice manifestazione di perplessità o della posizione di attesa; ho l'impressione che, in sostanza, essi abbiano chiesto che la questione non venisse compromessa regolamentarmente fino a quando, in seguito a questo dibattito, e dopo la sua fine, in aure più serene, la Giunta non possa riesaminare l'intero problema e dare il suo parere alla Presidenza; questa, poi, potrà proporre alla Camera, se lo riterrà, modifiche alle norme regolamentari, o insistere in una sua decisione – che in quel momento, e solo in quel momento, diventerà precedente – oppure potrà anche mutare avviso, perché il mutare avviso di fronte a considerazioni valide, serie e importanti è prova di intelligenza e di buon senso, oltre che di senso democratico di responsabilità.

Non dico che in questo momento io desidero denunciare un atteggiamento, in aula, difforme da quello tenuto in sede di Giunta del regolamento dai gruppi di opposizione di sinistra. Dico soltanto che è opportuno che la stampa italiana sappia che i gruppi di sinistra, i quali fanno la faccia feroce contro di noi ogniqualvolta noi riteniamo di opporci ad una chiusura arbitraria della discussione su di un articolo, in sede di Giunta del regolamento ritengono invece che le nostre tesi siano valide: infatti i gruppi di sinistra pensano, come noi pensiamo, che si tratta di guardare all'avvenire, di impedire che, attraverso decisioni prese nel corso di questa seduta – del tutto irregolare o per lo meno del tutto anomala – si possa arrivare a prestabilire chiusure e blocchi che in avvenire potrebbero anche impedire battaglie legittime, dal loro punto di vista, ai colleghi dell'estrema sinistra o comunque potrebbero renderle più difficili e complesse.

Posso dirlo io, onorevoli colleghi dell'estrema sinistra, perché da venti anni sono in quest'aula parlamentare e so che di battaglie ostruzionistiche ne sono state condotte tante. Non voglio, come ha fatto l'onorevole Ingrao, fare paragoni tra i vari tipi di ostruzionismo; comunque, è buona norma per chi combatte queste battaglie tentare di evitare a tutti i costi che si stabiliscano precedenti che possano precludere per l'avvenire il ricorso ad una tattica ostruzionistica da parte delle minoranze, quali che siano. A noi càpita da venti anni di essere minoranza; alle sinistre non si può dire che sia sempre capitato: in questo momento si illudono – o forse è vero – di far parte della maggioranza, ma può capitare a tutti di passare dalla minoranza alla maggioranza e viceversa. Questo, almeno, credo che sia il verbo democratico.

E poiché può capitare a tutti di passare dalla maggioranza alla minoranza e viceversa, è molto imprudente, quando si è maggioranza, comportarsi, a proposito di problemi regolamentari, nell'oblio della possibilità di diventare minoranza, così come sarebbe molto imprudente da parte di una minoranza comportarsi con irresponsabilità e con virulenza tali da pregiudicare, domani, la possibilità di parlare con la dignità ed il decoro di una maggioranza responsabile. (*Proteste all'estrema sinistra*).

Noi stiamo tentando (riconoscete almeno che facciamo un certo sforzo, perché non è sempre facile) di adeguare il nostro tono e le nostre argomentazioni alla responsabilità che in sede procedurale, regolamentare e costitu-

zionale incombe su tutti noi. (*Commenti*). Non credo che vi sia un regolamento per la maggioranza ed uno per la minoranza. Esiste un solo regolamento. Chi oggi lo lacera, lo lacera per il domani e domani potrà trovarsi di fronte a lacerazioni avvenute, a precedenti costituiti a proprio danno. Per esempio, non credo che ai colleghi del gruppo comunista piacerà molto l'ipotesi, che sembra possa verificarsi, di un ricorso procedurale... (*Proteste all'estrema sinistra — Richiami del Presidente*).

Credo di essere in argomento, signor Presidente. Ho detto all'inizio, ed ella cortesemente non ha eccepito nulla, che avrei sostenuto sia la tesi della improponibilità sia quella del merito. Sto per concludere per quanto concerne l'improponibilità. Avrò poi poche cose da dire sul merito. (*Commenti*). Altrimenti potrò chiedere successivamente la parola per discutere sul merito.

PRESIDENTE. Le ho dato la parola, onorevole Almirante, ai sensi dell'articolo 82 del regolamento, consentendole di parlare contro la richiesta della chiusura della discussione sull'articolo 11. Il regolamento, a questo proposito, non pone alcun limite. L'essenziale è che ella rimanga in argomento. Ho constatato che nel corso del suo intervento ella ha anche utilizzato argomenti relativi alla proponibilità. Avendo già la Camera deciso a questo riguardo, le dirò che per me è improponibile l'appello alla Camera.

ALMIRANTE. Non ne dubito. Non mi appellerò alla Camera, infatti, per quanto riguarda l'improponibilità. Il problema, però, come ella sa, è aperto. Per questo mi sono permesso di chiedere la parola.

Dicevo che se la maggioranza ufficiale, quella di centro-sinistra, dovesse ricorrere nei prossimi giorni all'espediente procedurale e politico di cui si parla, cioè alla riproposizione della questione di fiducia su un testo unificato, i colleghi dell'estrema sinistra non potrebbero non ricordare un certo precedente del 1953. Ritengo che quel precedente non torni troppo gradito ai colleghi dell'estrema sinistra, come non torna affatto gradito a me, che con una certa coerenza mi battei allora insieme con i pochi colleghi del Movimento sociale italiano, come mi sto battendo adesso.

Un precedente di 14 anni fa in tema di proponibilità di una determinata questione può concludere in maniera irregolare (ma, purtroppo, confortata sempre da un precedente, e ne discuteremo) questo dibattito. Pertanto, a distanza di tanto tempo, onorevoli colleghi dell'estrema sinistra, potrebbe ricadervi in testa come un *boomerang*. Non è un augurio che vi faccio, è solo una previsione, ma è una saggia previsione politica che dovrebbe indurre tutti noi a ricordarci, lo ripeto, che non esiste un regolamento per la maggioranza ed uno per la minoranza, ma esiste un solo regolamento, e che è molto pericoloso non prendere sul serio i problemi relativi alla proponibilità di questioni regolamentari.

Chiudo così la parte del mio intervento sulla proponibilità e ripetendole correttamente, signor Presidente, le nostre riserve e le nostre proteste anche per quanto ella sta per decidere (perché ha già avuto la bontà e la cortesia di dircelo). Dirò ora poche cose sul merito. (*Apostrofe del deputato Servello all'indirizzo del deputato Merenda — Commenti a destra — Il Presidente richiama all'ordine il deputato Caradonna*).

Volevo dire all'onorevole Russo Spena che egli ha ripetuto questa mattina pressappoco ciò che questa notte aveva detto il suo collega Zanibelli a proposito di un altro articolo. Al collega Zanibelli mi ero permesso di fare osservare che, nel merito, il problema non era e non è procedurale, ma politico. A questo riguardo, signor Presidente, mi permetto di far presente alla Camera che forse non ne è informata (nonché alla stampa che certo non ne sa nulla) che si sta ricorrendo in queste ultime ore, a proposito di discussione sugli articoli, da parte dei gruppi di maggioranza ad un espediente che denunziamo subito e preliminarmente qui perché sia chiaro all'opinione pubblica quello che sta accadendo, quello che potrebbe accadere. E sia anche chiaro che le nostre proposizioni e proteste non hanno il mero carattere procedurale che potrebbe non interessare alcuno, ma hanno un carattere fondatamente politico.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, non so se sappiate tutti che la maggioranza, nella sua *escalation* progressiva, ha inventato un « marchingegno » gentile, avvalendosi dei suoi frequenti contatti con gli uffici di Presidenza, ed ha iscritto per ogni articolo, fino alla fine della discussione di questa legge, un certo numero di suoi oratori. Cambia allora il programma ? Avete intenzione di parlare ? Ascolteremo volentieri i colleghi della maggioranza a proposito delle loro opinioni politiche e giuridiche in merito a questa legge.

Se è così, onorevole Russo Spena, ho sbagliato e ritiro quanto ho detto. Ma se per caso i colleghi della maggioranza si sono iscritti o si stanno iscrivendo al solo scopo di

togliere alla opposizione il diritto alla parola *in toto* (perché la discussione verrebbe chiusa non più dopo un intervento della opposizione, ma dopo un intervento – immagino piuttosto breve – della maggioranza) allora, in questo momento con molta calma, in altro momento forse con concitazione, noi vi mettiamo, per la vostra doppiezza, per la vostra ipocrisia, in stato di accusa di fronte non alla Camera, ma alla pubblica opinione. (*Proteste a sinistra*).

Signor Presidente, quando il regolamento parla di discussione e sulla legge e sugli articoli, il regolamento, secondo la logica da lei invocata, presuppone che si discuta. Discutere vuol dire dialettica, vuol dire dibattito fra le opinioni, vuol dire certamente, da parte della maggioranza, su ogni articolo e su ogni legge esprimere il proprio avviso, ma vuol dire a maggior ragione, da parte della maggioranza, consentire che la opposizione lo esprima dialetticamente, magari (lo dico per assurdo perché non accettiamo questa tesi) anche con un solo intervento. Ma se attraverso un espediente meschino – di una meschinità tale da degradare coloro che possono averlo immaginato e soprattutto coloro che se ne fossero resi complici, e che denunceremo alla Camera e all'opinione pubblica – si vuol fare in modo che la maggioranza (la quale ha dichiarato di non aver nulla da dire e che comunque parla su ogni articolo e su ogni emendamento attraverso il relatore e attraverso il rappresentante del Governo) sia la sola a parlare e che l'opposizione non possa intervenire neppure con un solo discorso, con un eventuale parere riassuntivo su ogni articolo, allora in questo caso non ci troviamo, onorevole Russo Spena, di fronte alla proposta di chiudere la discussione su questo articolo: qui siamo in una nuova fase politica di questo dibattito, ad una nuova fase politica dei vostri tentativi ed espedienti per soffocare il dibattito, ad una nuova fase politica delle decisioni del Governo, della maggioranza e dei socialcomunisti intorno a questo dibattito.

Consentiteci, allora, di dirvi che potrete aspettarvi le conseguenze politiche e non soltanto procedurali (ve l'ho già detto ieri sera, ma forse non ci avete inteso), ma anche le conseguenze costituzionali (*Proteste a sinistra e al centro*) e non solo politiche e regolamentari per quanto state facendo.

Se poi non è così e mi sono sbagliato, onorevole Russo Spena, arrivederci alla prossima discussione. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare a favore, dovrei ora porre in votazione la richiesta di chiusura della discussione generale, ma desidero prima fare delle precisazioni all'onorevole Almirante. Sulla questione la Presidenza ha avuto già modo di decidere, così come a sua volta tale decisione ha avuto modo di prendere l'Assemblea. Quindi, in ordine alla proponibilità mantengo la mia precedente decisione, convinto come sono che la chiusura della discussione generale (prevista dall'articolo 82 del regolamento) sia applicabile anche alla discussione degli articoli. (*Proteste del deputato Cacciatore*).

È stato del resto ricordato da un oratore della maggioranza che la norma che prevedeva la facoltà di chiedere la chiusura della discussione di un articolo fu introdotta nel 1848 (*Commenti a destra*), quale rimedio all'eccessivo prolungarsi della discussione degli articoli, tanto che rimase collocata nel contesto delle norme relative (attuali articoli da 84 a 90) fino al 1949, quando in sede di coordinamento – non con deliberazione della Camera – fu spostata all'attuale collocazione. (*Proteste del deputato Roberti*).

Ho voluto ripetere per chiarezza le ragioni che stanno a fondamento della mia convinzione. La questione è stata dibattuta in Assemblea ed è stata anche sentita la Giunta del regolamento, la quale, pur riservandosi di approfondire il problema, ha riconosciuto che è nei poteri del Presidente di prendere le decisioni che ritiene più opportune e più aderenti alle proprie convinzioni.

Confermo pertanto la precedente decisione di ritenere applicabile l'articolo 82 anche alla discussione degli articoli e non pongo in votazione, perché preclusa, l'eccezione dell'onorevole Almirante circa l'applicabilità o meno dell'articolo stesso.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sulla richiesta Russo Spena di chiusura della discussione sull'articolo 11 mi sono pervenute una richiesta di verifica del numero legale e, dal deputato Canestrari ed altri, nel prescritto numero, una richiesta di votazione per scrutinio segreto.

Poiché nel concorso prevale la seconda richiesta, indìco la votazione segreta sulla proposta Russo Spena.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	376
Votanti	283
Astenuti	93
Maggioranza	142
Voti favorevoli	231
Voti contrari	52

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Achilli
Alba
Albertini
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Almirante
Amadei Leonetto
Amatucci
Andreotti
Ariosto
Armani
Armato
Armosino
Averardi
Badaloni Maria
Baldani Guerra
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Baroni
Bártole
Basile Guido
Bassi Aldo
Belci
Belotti
Bemporad
Bensi
Berlinguer Mario
Berloffa
Bernardi
Berretta
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Francantonio
Biaggi Nullo
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bima
Bisantis
Bologna
Bontade Margherita
Borra
Bosisio
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Bozzi
Brandi
Breganze
Bressani
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Cacciatore
Caiazza
Calvetti
Camangi
Canestrari
Cappugi
Caradonna
Carcaterra
Cariglia
Carra
Cassiani
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Cottone
Crocco
Dagnino
Dall'Armellina
D'Ambrosio
D'Amore
D'Antonio
Dárida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Del Castillo
Delfino
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
Demarchi
De Maria
De Martino
De Marzio Ernesto
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Di Giannantonio
Di Leo
Di Piazza
Di Primio
Di Vagno
Donát-Cattín
Dosi
Dossetti
Élkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Fada
Ferioli
Ferrari Aggradi
Folchi
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galdo
Galli
Galluzzi Vittorio
Gasco
Gáspari
Gerbino
Ghio
Giachini
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Graziosi
Greggi Agostino
Guadalupi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Hélfer
Imperiale
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
Laforgia
La Malfa
Lami
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lettieri
Lezzi
Lizzadri
Longoni
Loreti
Lucchesi
Luzzatto
Magrì
Mancini Antonio
Mannironi
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Martini Maria Eletta
Martoni
Massari
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Mazza
Mengozzi
Merenda
Mezza Maria Vittoria
Michelini
Migliori
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Montanti
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Natali Lorenzo
Negrari
Nicolazzi

Nucci
Origlia
Orlandi
Palleschi
Passoni
Patrini
Pedini
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Pintus
Pitzalis
Prearo
Preti
Pucci Emilio
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Rosati
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaele
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sabatini
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Santagàti
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Simonacci
Sinesio
Sorgi
Spádola
Sponziello
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tagliaferri
Tanassi
Tàntalo
Taviani
Tenaglia
Terranova Corrado
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Togni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Truzzi Ferdinando
Turchi Luigi
Turnaturi
Valeggiani
Valori
Vedovato
Verga
Vetrone
Viale
Vicentini
Villa
Vincelli
Volpe
Zanibelli
Zugno

Si sono astenuti:

Abbruzzese
Accreman
Alboni
Ambrosini
Amendola Pietro
Angelini Giuseppe
Antonini
Baldini
Bardini
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Benocci
Beragnoli
Bernetic Maria
Biancani
Bo
Boldrini
Borsari
Bottaro
Brighenti
Bronzuto
Busetto
Calasso
Calvaresi
Caprara
Carocci
Cataldo
Cianca
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Corghi
Costa Massucco
D'Alema
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Lorenzo Sebastiano
D'Ippolito
Fasoli
Fiumanò
Gambelli Fenili
Golinelli
Gombi
Gorreri
Granati
Grezzi Luigi
Guerrini Rodolfo
Gullo
Illuminati
Ingrao
La Bella
Leonardi
Levi Arian Giorgina
Lizzero
Lusóli
Magno Michele
Malfatti Francesco
Manenti
Marras
Maschiella
Matarrese
Melloni
Messinetti
Morelli
Napolitano Luigi
Natoli Aldo
Ognibene
Olmini
Palazzeschi
Pellegrino
Pezzino
Pietrobono
Poerio
Raffaelli
Re Giuseppina
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Mario
Rubeo
Sacchi Giuseppe
Scarpa
Scotoni
Seroni
Sforza
Spagnoli
Spallone
Speciale
Tedeschi
Terranova Raffaele
Todros Alberto
Tognoni
Venturoli
Vespignani
Villani Vittorino

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi
Amodío
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti all'articolo 11:

Nella rubrica, sostituire le parole: Ufficio centrale circoscrizionale, *con le seguenti:* Ufficio elettorale regionale.

11. **1.** **Cantalupo, Malagodi, Barzini, Biaggi Francantonio, Baslini, Bozzi, Cariota Ferrara, Fulci, La Spada, Marzotto, Palazzolo.**

Al primo comma, sostituire le parole: Ufficio centrale regionale, *con le seguenti:* Ufficio elettorale regionale d'appello.

11. 2. **Cantalupo, Malagodi, Barzini, Biaggi Francantonio, Baslini, Bozzi, Cariota Ferrara, Fulci, La Spada, Marzotto, Palazzolo.**

Poiché la questione è già stata decisa, dichiaro preclusi questi due emendamenti.

CANTALUPO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTALUPO. Vorrei spiegare la ragione di questi emendamenti. Vi è un coordinamento non soltanto formale ma sostanziale con il concetto di circoscrizione regionale, che abbiamo proposto in un emendamento principale e che, ovviamente, si ripercuote in tutti gli articoli successivi, dove la parola « provinciale » è stata sostituita dalla parola « regionale »; venuto meno l'emendamento principale, non hanno più ragione di essere gli emendamenti successivi. Quindi concordo con la decisione del Presidente e ritiro gli emendamenti.

PRESIDENTE. Voteremo ora l'articolo 11 nel suo complesso, nel testo della Commissione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	380
Maggioranza	191
Voti favorevoli	340
Voti contrari	40

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abelli
Accreman
Achilli
Alba
Albertini
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Almirante
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Amendola Pietro
Anderlini
Andreotti
Antonini
Ariosto
Armani
Armato
Astolfi Maruzza
Averardi
Badaloni Maria
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bártole
Bassi Aldo
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Bensi
Berlinguer Mario
Berloffa
Bernardi
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Biaggi Nullo
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bima
Bisantis
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borsari
Bosisio
Botta
Bottari
Bottaro
Bova
Brandi
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calabrò
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Camangi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Cariglia
Carocci
Carra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Cengarle
Cervone
Chiaromonte
Cianca
Cianciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Cortese
Cossiga
Costa Massucco

Cottone
Crocco
Cruciani
Cucchi
Curti Ivano
Dagnino
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Ambrosio
D'Amore
D'Antonio
Dárida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Del Castillo
Della Briotta
Dell'Andro
Demarchi
De Maria
De Martino
De Marzio Ernesto
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Donát-Cattín
Dosi
Dossetti
Élkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Fada
Ferrari Aggradi
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Fusaro
Gagliardi
Galdo
Galli
Galluzzi Vittorio
Gasco
Gáspari
Gatto
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Goehring
Golinelli
Gombi
Gorreri
Graziosi
Greggi Agostino
Grezzi Luigi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Giorgio
Gullo
Hélfer
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenti
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lusóli
Luzzatto
Macaluso
Magrì
Malfatti Francesco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Mannironi
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Marzotto
Maschiella
Massari
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Milìa
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Montanti
Morelli
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Natta
Negrari
Nicolazzi
Nicoletto
Nucci
Olmini
Origlia
Orlandi
Pajetta
Palazzeschi
Palleschi
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Pietrobono
Pintus
Pitzalis
Prearo
Pucci Emilio
Quintieri
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raia
Rampa
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Roberti
Romanato
Romeo
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Mario
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaele
Russo Vincenzo Mario
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Santagati
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Secreto
Sedati
Semeraro
Sereni
Seroni
Sforza
Simonacci
Sinesio
Sorgi
Spádola
Spallone
Speciale
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tagliaferri
Tanassi

Tàntalo	Valori
Tedeschi	Vedovato
Tempia Valenta	Venturoli
Tenaglia	Verga
Terranova Corrado	Veronesi
Terranova Raffaele	Vespignani
Tesauro	Vetrone
Titomanlio Vittoria	Viale
Todros Alberto	Vicentini
Togni	Villa
Tognoni	Villani Vittorino
Toros Mario	Vincelli
Tozzi Condivi	Volpe
Truzzi Ferdinando	Zaccagnini
Turchi Luigi	Zanibelli
Turnaturi	Zugno
Valeggiani	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi	Ferrari Riccardo
Amodío	Macchiavelli
Azzaro	Urso
Colombo Renato	Valiante
De Marzi	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 12.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Gli elettori di cui all'articolo 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione ».

BARONI. Chiedo di parlare sull'articolo 12.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARONI. Signor Presidente, vorrei fare alcune considerazioni in merito all' articolo 12, il quale riguarda la determinazione della sezione nella quale gli elettori devono votare.

Su questa materia, e in genere su tutto il procedimento elettorale, le norme particolari previste in questo provvedimento si inseriscono nella normativa già esistente, che vorrei quasi definire diritto comune in materia di procedura elettorale.

Nell'articolo 1, ultimo comma, del disegno di legge che stiamo esaminando, è precisato che: « Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, eccetera ».

Quindi, rispetto al testo unico per le elezioni dei consigli comunali, che è una sorta di diritto comune, i singoli articoli del disegno di legge in esame, ed in particolare l'articolo 12, rappresentano delle norme speciali, delle deroghe.

Vorrei incidentalmente sottolineare il fatto che ci si richiami, come a diritto comune della materia, al testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali e non al testo unico delle leggi per l'elezione di organi più qualificatamente politici, come la Camera dei deputati o il Senato della Repubblica. Anche questo è un punto che merita qualche considerazione, che per altro, almeno in questa sede, vi risparmierò, onorevoli colleghi. È certo, tuttavia, che un particolare di questo genere ha un proprio significato che si riverbera sul significato medesimo del disegno di legge che stiamo esaminando.

Il nostro ordinamento in materia di elezioni si basa su un principio fondamentale, quello cioè che l'esercizio del diritto di voto si può esplicare nella sezione elettorale in cui i singoli elettori sono iscritti. Questa è la norma di carattere generale. In sostanza, nel nostro diritto elettorale, la sezione elettorale rappresenta l'unità di base alla quale si deve sempre fare riferimento per la collocazione dei cittadini nella sede nella quale devono appunto esercitare il loro diritto di voto. Ma questo principio generale subisce delle eccezioni, in quanto deve essere temperato da alcuni correttivi, esistendo taluni cittadini che, come tutti sappiamo, per vari motivi non sono in grado di esercitare il loro diritto di voto nella sezione nella quale sono iscritti.

D'altra parte, il cambiamento di sezione richiede un procedimento, talora alquanto complesso, che evidentemente non può sempre essere svolto nei brevi termini entro i

quali dovrebbe esserlo, date le particolari situazioni in cui questi cittadini vengono a trovarsi. Qui si fa riferimento, in particolare, a due categorie di cittadini. La prima categoria comprende coloro che non sono in grado di esercitare il diritto di voto nella sezione nella quale sono iscritti perché devono esplicare le loro funzioni in altre sezioni, dalle quali non possono allontanarsi. La normativa a questo riguardo è piuttosto antica. Si tratta del presidente del seggio elettorale, degli scrutatori, del segretario del seggio, dei rappresentanti delle liste, degli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. È giusto che questi cittadini siano posti in condizione di esercitare il diritto di voto nella sezione nella quale svolgono le loro funzioni.

Risparmierò agli onorevoli colleghi un *excursus* storico sui precedenti in questa materia e farò soltanto un breve riferimento a quanto è detto nel secondo comma dell'articolo 12, dove si legge: « I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione ». Su questo inciso torneremo probabilmente tra poco. Questa categoria di cittadini è stata messa in condizione di esercitare più agevolmente o addirittura di esercitare (in precedenza, in molti casi questi cittadini erano impossibilitati a farlo) il diritto di voto da una modifica piuttosto recente della norma generale, che risale al 1956. Tutta questa normativa venne infatti introdotta con legge 16 maggio 1956, n. 493.

Non credo sia il caso di soffermarmi molto sui motivi politici, anche di diritto pubblico, in un certo senso, di carattere costituzionale, che hanno suggerito e in un certo modo imposto l'adozione di una norma di questo genere. Vi era tutta una serie di cittadini che si sarebbe trovata in estrema difficoltà e molte volte nella impossibilità di esercitare il proprio diritto di voto, in contrasto con una precisa guarentigia costituzionale, che a tutti gli elettori, appunto, garantisce l'esercizio del diritto di voto.

Questa normativa è piuttosto ampia e complessa; fa riferimento agli attuali articoli 42, 43, 44 e 45 del testo unico per le elezioni comunali (testo unico che risale al 1960) ed è stata trasferita, come ricordo a me stesso (i colleghi certamente ne sono a conoscenza più di me), negli altri testi legislativi che si riferiscono alle elezioni (in particolare nel testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati).

Ritornando ad alcune osservazioni dianzi svolte, dobbiamo considerare che le norme contenute nell'articolo 12 in primo luogo rappresentano una deroga al principio generale che il diritto di voto deve essere esercitato nella sezione in cui l'elettore si trova ad essere iscritto. Le eccezioni sono due, evidentemente giustificatissime, ma d'altra parte qui non si tratta di darne una particolare giustificazione, ma solo di immettere nel contenuto anche di questa legge una normativa che c'è già per le elezioni comunali, le elezioni provinciali e per le elezioni politiche della Camera e del Senato.

Si potrebbe chiedere: se vi è questo richiamo nell'ultimo comma dell'articolo 1 (un richiamo di carattere generale) alla normativa sulle procedure elettorali del decreto del Presidente della Repubblica (16 maggio 1960, n. 570) perché mai vi è la necessità di introdurre una norma speciale per queste categorie di elettori, quando questa norma speciale si trova già nel più volte ricordato testo unico del 1960?

Qui dobbiamo considerare che la norma del testo unico per le elezioni comunali deve subire necessariamente un adattamento per quanto si riferisce alle elezioni regionali. Ciò perché abbiamo previsto già nel precedente articolato che l'esercizio del diritto di voto sia riservato a coloro che sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione; che l'elettorato attivo per la formazione del consiglio regionale sia riservato appunto a coloro che sono iscritti nelle liste elettorali della regione e quindi dei vari comuni della regione, di tutti i singoli comuni della regione (mentre evidentemente la normativa che si riferisce ai comuni fa riferimento solo a coloro che sono iscritti nelle liste elettorali del comune in cui si svolgono le elezioni). Per contro la normativa per la elezione della Camera dei deputati non fa distinzione fra elettori residenti nell'uno o nell'altro comune, perché ovviamente l'esercizio dell'elettorato attivo per la elezione della Camera dei deputati deve essere riservato a tutti i cittadini che siano in possesso appunto dell'elettorato attivo. Quindi la necessità di una norma di adattamento che risulta appunto dall'ultimo inciso del primo comma e dall'ultimo inciso del secondo comma. L'ultimo inciso del primo comma, lo ricordo a me stesso, afferma che taluni « sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano la loro funzione o nel comune nel quale si trovano per

causa di servizio, sempre che siano inscritti nelle liste elettorali di un comune della regione ». Per quanto riguarda i degenti in ospedale e case di cura l'inciso dice che sono ammessi a esercitare l'elettorato attivo nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione. Questa è la *ratio* della collocazione di una norma speciale nel testo di questo disegno di legge. Non ci si è, in sostanza, accontentati del puro e semplice rinvio alla normativa del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Aggiungo poche brevissime considerazioni ancora su qualche lieve perfezionamento che lo stesso articolo 12 introduce rispetto alla precedente normativa. La precedente normativa, sia pure interpretata largamente e quindi in modo tale da respingere eventuali dubbi in ordine a quanto mi accingo ad osservare, prevede appunto – per quanto riguarda ad esempio l'articolo 40 del ricordato testo unico – che il presidente, gli scrutatori e gli altri elettori elencati nello stesso articolo 40 citato « votano » nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio. Quel verbo « votano » poteva essere forse interpretato nel senso di una inderogabilità dell'esercizio del voto nella sezione in cui quegli elettori esercitavano il loro ufficio; il testo attuale è molto più chiaro e recita: « Gli elettori... sono ammessi a votare... ». Questa dizione non preclude a quegli elettori la possibilità, qualora siano in condizioni di farlo o ne abbiano il desiderio, di esercitare il loro diritto di voto anche nella sezione presso la quale si trovino iscritti.

Mi pare poi che possa presentare indirettamente un qualche significato anche una considerazione di altro genere che si riconnette a quella che facevo prima, per cui la normativa generale in materia di procedura elettorale fa riferimento alla normativa per l'elezione dei consigli comunali e non alla normativa per l'elezione della Camera e del Senato. Per le elezioni della Camera, ad esempio, è prevista infatti una ulteriore deroga, che forse può avere una giustificazione molto discutibile, all'esercizio del diritto di voto nella sezione in cui il cittadino è iscritto, per i candidati, i quali sono ammessi ad esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione nella quale si trovino ad essere candidati. Probabilmente molti di noi, nello svolgimento delle elezioni politiche, si sono avvalsi di questa facoltà.

Un'altra breve considerazione riguarda ancora il primo comma dell'articolo 12, laddove è detto che gli elettori di cui all'articolo 40 del più volte ricordato testo unico del 1960 sono ammessi a votare anche « nel comune nel quale si trovano per causa di servizio ». Questa norma può avere un particolare significato, probabilmente soprattutto per gli ufficiali della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Infatti, se gli agenti della forza pubblica molto probabilmente si troveranno quasi sempre a svolgere le loro funzioni in una particolare sezione, è probabile invece che gli ufficiali della forza pubblica si trovino a svolgere funzioni di comando, di sorveglianza o di vigilanza sugli agenti distribuiti nelle varie sezioni e pertanto nella condizione di non poter identificare espressamente una sezione, dando luogo eventualmente a contestazioni e a dubbi; e perciò mi pare che molto opportunamente l'inciso introdotto al primo comma ricordato venga a chiarire ogni dubbio.

Vorrei concludere molto rapidamente queste considerazioni di carattere generale sull'articolo 12 permettendomi di rilevare che allo stesso articolo né in sede di Commissione e neppure in sede di presentazione di emendamenti sono state proposte delle critiche sostanziali. L'unico emendamento che è stato presentato si limita a svolgere quanto è detto sinteticamente nelle prime parole del primo comma dell'articolo 12, dove si parla degli elettori di cui all'articolo 40 del testo unico 16 maggio 1960. È evidente, almeno a mio modesto e sommesso avviso, che la formulazione di questo emendamento è tautologica, limitandosi esso a dire con parole diverse quanto è già sinteticamente detto nel testo del disegno di legge.

ABELLI. Questo emendamento introduce dei concetti diversi.

BARONI. Non spetta certamente a me trarre delle conseguenze da questa considerazione, che però mi porta a fare una più semplice constatazione: che su questo articolo 12, articolo modestissimo e di rilievo quasi esclusivamente tecnico, non ci sono particolari osservazioni da fare da nessuna parte della Camera, e che il testo che ci è stato proposto, per il modo in cui affronta alcune esigenze pratiche di tecnica legislativa da tutti sentite, rispecchia esattamente gli scopi che il disegno di legge si propone di raggiungere.

MANCO. Chiedo di parlare sul complesso dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Prendo atto, signor Presidente, con molta soddisfazione e compiacimento della lunga dissertazione del collega Baroni, con la quale viene implicitamente smentito il principio della superfluità di un dibattito ampio intorno ad alcuni articoli del disegno di legge.

Praticamente la proposta di chiusura del dibattito, avanzata poco tempo fa dall'onorevole Russo Spena, trova la sua più eclatante smentita nell'intervento dell'onorevole Baroni il quale, come oratore della maggioranza, ha ritenuto di dover simpaticamente intrattenere tutti i colleghi su alcune questioni che egli – bontà sua – ha definito esclusivamente tecniche, quando noi riteniamo che alla base di esse vi siano invece dei princìpi di natura essenzialmente politica.

L'onorevole Baroni ritiene di aver intravisto, nell'articolo 12 della legge elettorale, una quasi completa ripetizione della normativa già esistente in materia di diritto elettorale.

Non è vero. Vi è infatti una riproduzione solo parziale della precedente legislazione. Il solo fatto che all'articolo 12, dopo avere enunziato le disposizioni previste dall'articolo 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, si aggiungano altre norme dirette a meglio precisare e a completare quelle disposizioni, rappresenta, a mio avviso, l'evidente conferma che siamo di fronte a modificazioni, e non trascurabili, della precedente legislazione.

Ci troviamo d'altra parte nella strana situazione di non aver ascoltato nelle repliche del relatore e del ministro dell'interno argomenti tali da poter rappresentare una difesa tecnica della legge, in contrapposizione ai rilievi che, proprio dal punto di vista tecnico, sono stati da noi mossi all'articolazione della legge. Nessuno, né l'onorevole Di Primio, né l'onorevole Taviani, ha ritenuto di dover difendere dal punto di vista tecnico questa norma di legge e quindi noi dobbiamo cercare direttamente quali siano le ragioni che hanno determinato questa scelta del Governo e della maggioranza, per contrapporre poi a tali ragioni i nostri convincimenti in ordine alla opportunità di adottare proprio sul piano tecnico un diverso meccanismo.

È fuor di dubbio che nell'articolo 12 si intravveda, in maniera forse più palese ed evidente di quanto non avvenga per altri articoli della legge, la perplessità del legislatore in ordine al criterio generale da seguire in tema di elezioni regionali, se cioè ci si dovesse richiamare alla legislazione elettorale amministrativa o invece a quella politica. Potrebbe apparire, questo, solo un problema di ordine tecnico se invece non vi fossero ragioni di ordine politico che hanno indotto il legislatore a compiere determinate scelte, cadendo tuttavia in contraddizione con se stesso. Si nota proprio attraverso l'esame di questo articolo l'incertezza di fondo del legislatore, che per un lato ha ritenuto di avvicinarsi al congegno previsto per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per un altro verso si è attenuto ad un criterio più squisitamente amministrativo, come quello che si riflette nella legislazione riguardante la elezione dei consigli comunali e provinciali.

Di qui l'importanza dell'articolo 12, che noi consideriamo indicativo proprio in quanto esso rappresenta un punto di attrito e di contrasto politico tra la tesi di quanti vorrebbero assimilare la legislazione elettorale regionale a quella politica e l'altra di chi ritiene invece preferibile seguire il modello delle elezioni amministrative.

Sembrerebbe a prima vista che questa norma sia soltanto tecnica, ma in realtà, come è apparso dallo stesso intervento dell'onorevole Baroni, esso riveste una notevole importanza.

È una norma che investe la quantità delle persone che votano, e per ciò stesso la riduzione o limitazione del diritto costituzionale e istituzionale soggettivo che ha l'elettore nei confronti dello Stato e quindi delle regioni. Nel momento in cui poniamo dei limiti e stabiliamo delle norme su determinate possibilità di voto, implicitamente affermiamo dei limiti al numero dei votanti, ed esuliamo quindi da una norma generale, che stabilisce il diritto al voto per il solo fatto di essere cittadino italiano nonché in possesso di quei requisiti che determinano il diritto-dovere di votare. Qualche cosa del genere abbiamo visto nell'articolo relativo all'incompatibilità e in quello relativo alla ineleggibilità, concernenti il diritto passivo. Oggi esaminiamo con l'articolo 12 i possibili limiti quantitativi e qualitativi del diritto attivo di voto. Si tratta di una considerazione che facemmo subito, notando quante persone resteranno escluse, per volontà del legislatore, da questo diritto che invece la Costituzione e l'ordinamento regionale attribuiscono pienamente. A prima vista sembrerebbe che questi due brevissimi capoversi rappresentino un'istanza di natura tecnica relativa alla normativa del 1960, istanza che il legislatore

non ha ritenuto di contenere in un richiamo puro e semplice all'articolo 40 del testo unico del 1960. Se egli non ha fatto questo, avrà avuto i suoi motivi. Se cioè il legislatore avesse affermato nell'articolo 12 che « gli elettori di cui all'articolo 40 della legge 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a votare nelle stesse condizioni, con gli stessi strumenti e con gli stessi metodi previsti dalla legge », non avremmo sollevato alcuna censura e non avremmo preso atto di una innovazione rispetto ad una disposizione totalmente riportata nell'articolo 12 di questo disegno di legge. Il legislatore nel nostro caso ha avuto una diversa volontà – chiaramente intuibile –, la volontà cioè di adattare le disposizioni del 1960 alle nuove esigenze regionali. Questo è il concetto positivo fondamentale di questa norma, nei confronti della quale la Camera dovrà decidere, addivenendo ad una scelta in questa contraddizione; dovrà scegliere se sia preferibile il ricorso alle norme tecniche concernenti l'elezione dei consigli comunali e provinciali o il ricorso alle norme tecniche concernenti l'elezione del Parlamento. Si tratta di una scelta politica o amministrativa, che il Governo non ha voluto fare, affidandosi – come afferma l'onorevole Taviani – totalmente alla volontà del Parlamento. Nel disegno di legge non appare neppure *in nuce* la volontà del legislatore.

La prima parte dell'articolo 12 si riferisce a determinate categorie di persone che per una situazione indipendente dalla volontà, per un caso, cioè, di forza maggiore inerente all'esercizio delle loro funzioni, si trovano in una situazione di eccezionalità rispetto alla comunità dei cittadini – i quali hanno la scelta temporale e spaziale del voto – in base ad una forza coercitiva della legge che stabilisce solo la territorialità, l'esistenza di seggi, il comune e la provincia nell'ambito della regione e tutte le altre condizioni concernenti il cittadino medesimo.

Nulla quaestio per quanto riguarda coloro che, per esercitare la funzione di presidente, di segretario o di scrutatore di seggio, non potrebbero abbandonare il loro posto di lavoro e di controllo dello svolgimento delle elezioni. Tuttavia, anche su questo punto, ritengo che la Camera debba affrontare una questione giuridica nuova, in rapporto a quelli che sono i reali – non ipotetici e astratti, né semplicemente giuridici (perché quelli li conosciamo e condividiamo) – e concreti poteri del presidente del seggio elettorale (tratterò successivamente questo argomento, che mi pare di vitale importanza per alcune categorie che devono dare il proprio voto e che sono previste dalla legge), e in rapporto, anche, agli sviluppi di eventuali irregolarità che possono verificarsi nel seggio. Ciò, onorevoli colleghi, non è previsto nell'articolo 12, mentre noi ritenevamo che fosse indispensabile prevederlo (non so se ciò possa costituire motivo di un particolare emendamento) ai fini della completezza organica – parlando sotto il profilo giuridico e sotto quello dell'onestà e della moralità – per ciò che concerne la conduzione delle operazioni che si svolgono in seno ad un seggio elettorale. Anche in questo caso, si incespica dal punto di vista del diritto puro, nello stabilire quali siano le attribuzioni formali del presidente del seggio e quali i rapporti tra le sue attribuzioni e le sue funzioni e quelle del magistrato, che debba eventualmente correggere una decisione del presidente stesso, e quali siano le possibilità di una messa a verbale di alcune irregolarità, sia in rapporto alla concretezza degli atti e della decisione del presidente, sia in rapporto alle eventuali irregolarità dimostrate in un successivo momento dal magistrato, il quale, ovviamente, dovrebbe avere – egli sì – poteri con efficacia retroattiva rispetto al momento in cui è stato compiuto l'illecito. Si tratta di tutta una casistica, dalla quale non avrebbe dovuto prescindere il contenuto dell'articolo 12.

Ma *nulla quaestio*, come dicevo, dal punto di vista squisitamente pratico, intorno alla particolare categoria di persone, prevista nella prima parte dell'articolo 12, che non potrebbe che votare in quella sezione e che dovrebbe votare – o voterà – nel momento in cui sta compiendo il proprio dovere, non potendosi pensare che tali eminenti persone, tenute al controllo della regolare funzionalità del seggio elettorale, possano essere spostate. Il discorso nasce in un secondo momento, e cioè quando l'articolo 12, dopo una partenza che appare puramente tecnica, si fa sempre più politico, cominciando dalla seconda riga in poi. Si dice, infatti: « ...sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio... ». Fermiamoci su queste righe, perché esse contengono la parte più sostanzialmente politica della norma che ci accingiamo a censurare. Ciò significa che presso un seggio elettorale possono votare coloro che svolgono un servizio o una funzione nel seggio elettorale medesimo. Avendo già esaminato la prima categoria, costituita dai componenti il seggio elettorale, ci accingiamo ora ad esaminare le categorie

estranee, dal punto di vista funzionale, al seggio elettorale medesimo, che sono, però, preposte al controllo di quanto avviene all'esterno di esso, in attinenza con la tranquillità della votazione: si tratta dei carabinieri e della polizia.

ROBERTI. E dei parlamentari.

MANCO. Anche i parlamentari, ma in un successivo momento. Essi non appartengono a questa specifica categoria. Vi è da rilevare anzitutto che la dizione non mi sembra perfetta, perché il dire « esercitano le loro funzioni » mi pare sia un concetto estensivo, che assorbe sia coloro che sono preposti al funzionamento del seggio elettorale, sia coloro che, esternamente al funzionamento tecnico del seggio, sono preposti a che tutte le operazioni si svolgano nella maniera più tranquilla possibile. Comunque con tale dizione sono poste all'esame del Parlamento quelle categorie di carabinieri, vigili urbani, agenti di polizia, ecc., che siano in servizio di ordine pubblico presso il seggio elettorale. Questi, dunque, votano presso la sezione elettorale dove svolgono il loro servizio; ma l'articolo 12 aggiunge una condizione: « sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione ».

Ora, il principio generale, che viene desunto dalla tecnica, dalla volontà, dalla *ratio* politica della disposizione per quanto riguarda le elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato, è che i poliziotti, i carabinieri e coloro in genere che sono preposti al funzionamento e al controllo delle votazioni debbono votare presso le sezioni in cui sono i seggi elettorali, perché non sia turbata la tranquillità, la logica funzionale del loro servizio. Quindi la *ratio* della norma è perfettamente logica ed è una *ratio* politica.

Veniamo adesso all'eccezione rispetto a questo principio generale che vale per le elezioni al Parlamento nazionale, eccezione che è contenuta nel primo comma di questo articolo 12 e che costituisce, poi, la *ratio* della legge, cioè la giustificazione del modo di votare di costoro, modo diverso da quello che è previsto per le elezioni della Camera e del Senato. Cercheremo poi di portare anche degli esempi pratici perché ci si possa rendere conto della assurdità di questa disposizione o per lo meno della inconguenza di questa dizione rispetto alla reale volontà del legislatore. L'eccezione è contenuta nell'inciso: « sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione ».

Dunque, il principio generale è che il carabiniere o l'agente di polizia deve poter votare per la Camera o per il Senato in qualunque seggio elettorale di qualunque comune d'Italia presso cui presti servizio. È una norma, ripeto, di carattere generale che ha la sua *ratio*, ha la sua piena giustificazione nella materiale impossibilità di spostamento di un funzionario che è a quel posto perché adibito a quella determinata funzione. Ed ecco l'eccezione, al contempo – diremmo – condizione di procedibilità, condizione di esprimibilità del diritto di voto: il funzionario, l'agente o il carabiniere è ammesso a votare nella sezione presso la quale esercita la sua funzione o nel comune nel quale si trova per causa di servizio purché sia iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della regione presso cui svolge le sue funzioni di controllo.

Quid iuris? Stando a questa norma, se si dà il caso che un agente di polizia sia iscritto nelle liste elettorali di un comune del Piemonte, per esempio di Torino, e faccia servizio presso un seggio elettorale di Bari o di Ancona, dovrà evidentemente votare da qualche parte, ma non può votare presso il seggio elettorale dove presta servizio. Ecco la prima difformità con la norma prevista per le elezioni della Camera e del Senato, ecco la incertezza sulla stessa costituzione legiferante della regione, se cioè sia più intonata ad una finalità politica o ad una finalità amministrativa. Dunque, se un carabiniere si trova a Torino e deve votare per le elezioni della Camera o del Senato ed è iscritto nelle liste elettorali di Bari, vota a Torino per il simbolo e per il candidato che più gli sono graditi.

Nel caso nostro la situazione è invece rovesciata: occorre la premessa e la condizione che l'elettore sia iscritto in un comune della regione, perché egli possa votare.

Come si risolve allora il caso di chi è iscritto, per esempio, nella regione abruzzese, e si trovi a prestare servizio in Piemonte o in Lombardia? Stando alla legge, egli dovrebbe essere privato del diritto di voto. Esiste dunque una quantità di persone, che possono essere anche centinaia di migliaia, le quali in teoria, sulla base della norma, dovrebbero essere private del diritto di voto. La norma non prevede un caso del genere. La soluzione sarà dunque demandata, probabilmente, ad una interpretazione giurisprudenziale, nel caso dovesse sorgere una giurisprudenza in merito, o al comandante del reparto presso il quale l'ufficio o l'agente si trova, o ancora

alla discrezione di chi ha in mano una certa situazione.

Ma, stando alla norma, che riguarda in particolare coloro che prestano servizio presso i seggi elettorali, un carabiniere dovrebbe assistere alla votazione, passare in rassegna tutti gli elettori che esercitano il loro diritto, controllare che tutto si svolga normalmente; poi, nel momento in cui, alla conclusione della giornata di votazione, egli ha raggiunto in se stesso il sodisfacimento spirituale di avere visto tutti votare tranquillamente, dovrebbe vedersi privato improvvisamente del suo diritto, dovrebbe vedersi precluso un sacrosanto diritto che la Costituzione gli riconosce, ma che la legge elettorale regionale non gli riconosce.

Mi si dica se ho torto su questo punto: io sono prontissimo a rivedere questi giudizi, nel caso che stia cadendo in errori di valutazione. Qui non si tratta più di ostruzionismo, bensì di cercare di comprendere razionalmente e logicamente il disposto della legge, per quelle preoccupazioni che possono sorgere al momento delle votazioni.

Sulla base del primo comma dell'articolo 12 non vi è dubbio che la volontà del legislatore, così come è espressa, è quella di sottrarre ad un certo numero di persone il diritto di voto, e precisamente a coloro che esercitano le loro funzioni presso i seggi elettorali e che sono iscritti in un comune della regione nella quale avvengono le elezioni.

Si pone a questo punto il problema dei militari, che non è previsto dalla norma. Non vale il riferimento all'articolo 40 del testo unico del 1960. Io mi rendo conto che quella disposizione codifica anche le norme concernenti gli elettori militari. Ma, dal momento che l'articolo 12 fa riferimento al testo unico del 1960 per chi esercita le proprie funzioni presso i seggi elettorali; dal momento che si fa lo stesso riferimento per i degenti presso gli ospedali; dal momento che si riporta la vecchia norma nell'attuazione normativa solo per due o tre ipotesi, ma al contempo non la si richiama per altre ipotesi, senza precisare, come si usa fare in maniera semplice, direi puerile, in qualsiasi codificazione, dal momento che quant'altro non è richiamato, circa determinate votazioni, dal presente articolo, ci si riporta a quanto stabilito dal testo del 1960, è evidente che non si è voluto considerare l'aspetto tecnico, e perciò stesso l'aspetto politico della situazione di quei militari che godono del diritto di voto ma non hanno dove votare, a norma di questa legge.

Quindi, la lunghissima discussione che abbiamo fatto giorni fa intorno alla necessità di portare nuova linfa nell'ambito regionale (e qui mi riallaccio a quella parte del discorso del ministro Taviani, la più impegnativa e la più importante, che si riferiva alla necessità della formazione della regione come strumento di rinnovamento dello Stato), non ha più valore. Il concetto di rinnovamento non può che essere riferito ai giovani e ai giovanissimi. Non si può operare un rinnovamento, infatti, soltanto in maniera concettuale ed astratta; va fatto anche dal punto di vista concreto, perché è proprio su questo terreno delle forze fresche che si giunge anche ad un rinnovamento delle istituzioni.

Come impedirete a coloro che, giunti al servizio militare, debbono esercitare il loro diritto di voto, di esprimere in maniera democratica il voto? Non è concepibile che questi cittadini si affidino soltanto alla discrezionalità, alla comprensione, alla volontà di determinate autorità perché siano mandati in licenza per raggiungere la sede elettorale dove sono iscritti. In questo modo, questo disegno di legge non soltanto è vuoto, ma è carente, in maniera preoccupante, perché consente appunto l'intervento discrezionale di alcune persone, anche politiche, dalle cui decisioni dipende se in una determinata circoscrizione vi sarà una quantità maggiore o minore di votanti rispetto ad un'altra.

L'articolo 12 opera, quindi, una totale restrizione di questo diritto elettorale che appartiene a tutti. Supponiamo che nel 1969, quando si svolgeranno le elezioni regionali, un comandante di reparto ritenga di non mandare in licenza per votare un militare di leva, per ragioni di servizio. Se è vero che non esiste una normativa limitatrice di questo diritto-dovere del militare, è altrettanto vero che non esiste una norma limitatrice del diritto-dovere di votare. Non è, quindi, sancito quale dei due diritti possa essere considerato preminente. Ma, nel caso specifico che ho enunciato, che cosa avviene? Avviene che il giovane che nel 1969, mentre è in servizio di leva, non viene inviato in licenza per fini elettorali, non voterà più fino al 1973, vale a dire fino alle nuove elezioni politiche per la Camera e per il Senato.

Poniamo il caso di un giovane al quale non sia stata data la possibilità di esercitare il suo diritto di voto per l'elezione del consiglio regionale, un diritto riconosciuto dalla Costituzione, un diritto che serve proprio per costituire quella regione per la quale c'è questa vostra volontà di accelerare tutti i tempi

al fine di giungere in porto quanto prima sia possibile. Ebbene, questo giovane, nel 1973, cioè dopo quattro o cinque anni, senza che abbia avuto la possibilità di esercitare questo suo elementare diritto per concorrere alla formazione di un istituto autonomistico, un istituto che ha finalità di risveglio e di rinnovamento dello Stato, una finalità veramente stupenda per il centro-sinistra; ebbene, questo giovane si troverà improvvisamente di fronte alle elezioni del Parlamento nazionale senza che abbia fatto un minimo di esperienza; perché avrà allora raggiunto l'età che consente di essere elettore anche per il Senato.

Vi sembra normale una disposizione del genere ? Vi sembra possibile, in questa necessità di ringiovanimento dei quadri, di sottrarre o di correre il rischio di sottrarre ad una categoria di persone, che è la più qualificata e la più quotata per rappresentare la novità sul terreno morale, giuridico e istituzionale, questo diritto ?

Non so, onorevoli colleghi della maggioranza, se voi ritenete che questo sia un motivo di ostruzionismo o non sia invece una forma di approfondimento del tema fondamentale tecnico-politico, che sembra non esistere, ma che è al fondo della dizione e della *ratio* dell'articolo 12 di questa legge.

E non ho finito. Io non so se esistano circolari del ministro dell'interno o della difesa per la concessione di licenze ai militari, per rimborso spese, per forme di trasporto gratuito; comunque, onorevoli colleghi, tutto questo è affidato a disposizioni interne e ad atti di comprensione, ma non è consacrato in una legge. E, anche se fosse consacrato in una legge, ella, signor Presidente, dall'alto di quello scanno, e, prima ancora, con l'intelligenza e la perspicacia di magistrato che la rende competentissimo in questa materia, mi deve dare atto che – anche se in leggi precedenti non fosse stata consacrata la obbligatorietà del militare a votare, indipendentemente dalla volontà del capo o dalla volontà dell'amministrazione dalla quale dipende – non essendo consacrato o riportato in questa norma (la quale prevede l'applicabilità di quelle norme precedenti a condizione che sussistano certe situazioni) e non essendo stato fatto rinvio a quelle leggi precedenti, in quanto applicabili, per le altre categorie non previste, dobbiamo ritenere che questa legge volontariamente, positivamente ed esplicitamente esclude la possibilità giuridica del voto a determinate categorie. Allora fatelo voi, signori della maggioranza, un emendamento oppure chiariscano questo concetto l'onorevole relatore, l'onorevole ministro o altri onorevoli rappresentanti del Governo.

Veniamo ora all'altra categoria prevista dal secondo comma dell'articolo 12. Qui il discorso diventa veramente interessante. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico (ecco perché vi dicevo che l'articolo 12 riprende il testo unico della legge del 1960, solo nella misura e nella necessità delle ipotesi previste attorno a queste due categorie: la prima e la seconda, cioè quella dei degenti).

Anzitutto dobbiamo cominciare a stabilire il perché del contrasto che emerge dall'articolo 12. Non un contrasto in rapporto a quella che è la nostra visione logica della legge elettorale, ma un contrasto, una contraddittorietà tra la norma dell'articolo 12 e la vostra impostazione elettorale regionale attorno ad un concetto territoriale che prevede la circoscrizione elettorale, cioè l'ambito regionale.

La regione si compone, dal punto di vista elettorale, di circoscrizioni elettorali le quali corrispondono alla provincia. Non abbiamo cioè una visione del comune così come è stabilito nella prima parte dell'articolo 12, come poi ribadito nella seconda parte dell'articolo 12. La regione cioè si compone di più circoscrizioni, quindi l'elettore non dobbiamo andarlo ad individuare (seguendo un vostro, non un nostro criterio; seguendo una norma che è nella vostra volontà; secondo una concezione di divisione territoriale ed elettorale che è stata una vostra non una nostra scoperta) nell'ambito della circoscrizione elettorale. L'elettore voi siete andato a pescarlo nell'ambito circoscrizionale. Tanto avete fatto sia dal punto di vista del diritto elettorale attivo, sia del diritto passivo per quanto concerne la eleggibilità e per quanto concerne la elezione.

Oggi voi sopprimete questo concetto territoriale della circoscrizione (che corrisponde alla provincia) per dilatarlo nell'ambito territoriale della regione e sarà sufficiente che voi scegliate un elettore, uno di questi signori che appartengono a queste due categorie, che sia incluso nel comune della regione, perché questa condizione possa essere da sola sufficiente a consentire che quell'individuo che appartiene a quella o all'altra categoria e iscritto nella lista elettorale del comune della regione possa esercitare il suo diritto di voto presso quel determinato seggio elettorale (il che contraddice al concetto della circo-

scrizione elettorale che voi avete acquisito e consacrato giuridicamente).

Voi avreste dovuto dire, in maniera difforme da quello che è il contenuto dell'articolo 12: possono votare presso i seggi elettorali nei quali prestano la loro funzione e il loro servizio i componenti del seggio elettorale (e questo va bene), coloro che sono preposti all'ordine pubblico (funzionari di polizia, carabinieri, agenti di polizia e tutti gli altri previsti nella prima categoria) sempre che (avremmo scritto noi secondo la vostra impostazione) risultino iscritti in un comune della circoscrizione presso la quale costoro si trovano. Cioè avete voluto limitare entro il criterio della circoscrizione la possibilità di voto presso il seggio elettorale della circoscrizione entro la quale sono iscritti. E badate che il principio della circoscrizione non è un principio nostro, è un principio che voi avete accettato non solo dal punto di vista politico ma anche tecnico, perché avevate bisogno della provincia come condizione geografico-territoriale indispensabile per la possibilità di votazione in quella determinata sfera.

« I degenti degli ospedali e delle case di cura – dice ancora l'articolo 12 – sono ammessi a votare nel luogo di ricovero nel territorio della regione, con le modalità previste dagli articoli 42, 43 e 45 del citato testo unico. purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione ».

Anche per questa seconda parte dell'articolo 12, si sarebbe dovuto dire: « ...purché siano iscritti in un comune della circoscrizione, entro la quale circoscrizione si trovi lo ospedale presso il quale i degenti sono ricoverati ».

Cosa c'è di nuovo attorno alla possibilità di voto dei degenti in ospedale? Conosciamo tutti la legge in proposito: presso l'ospedale avviene quanto accade al di fuori di esso, nei seggi normali, e non si pone il problema delle garanzie che offrono i seggi elettorali, perché sono senz'altro garanzie sufficienti.

La garanzia offerta dal seggio elettorale è sufficiente, però per quanto concerne ciò che avviene presso i seggi normali dove, per esempio, quando si avvicina una persona che dice di non poter vedere ed è quindi accompagnata, il presidente del seggio si accerta dello stato di impossibilità fisica reale e concreta dell'ammalato, ed anche dei requisiti voluti dalla legge nei confronti dell'accompagnatore, soltanto dopo gli accertamenti consentendo o no che l'ammalato voti.

Ma, in questo caso, la malattia e l'infermità costituiscono una eccezione rispetto alla norma, mentre in ospedale la norma è l'impossibilità.

Si tratta di un impegno che non è considerato nel testo unico del 1960 né nella legge del 1956, e nemmeno in questa legge.

Dove si trovano questi votanti? In un ambiente, onorevoli colleghi, che già di per sé stesso non garantisce del tutto la piena libertà del voto. È questo un discorso che deve essere fatto da chiunque voglia veramente moralizzare lo Stato (e rinnovamento significa anche e soprattutto moralizzazione). Occorre riconoscere che i degenti negli ospedali e nei luoghi di cura e di ricovero sono sempre costituzionalmente soggetti a influenze di ogni genere, sono facilmente esposti a interventi di qualunque natura, sono cioè svuotati in anticipo di una loro volontà, senza che il presidente del seggio elettorale possa offrire alcuna valida garanzia nei confronti di tali influenze.

Di fronte a questo stato di cose, è lecito domandarsi quali rimedi gli estensori dell'articolo 12 abbiano posto in essere per evitare simili inconvenienti e per garantire la libertà e la segretezza del voto. Ora noi abbiamo un totale e assoluto rispetto verso coloro che operano negli ospedali, verso le suore stesse che negli ospedali esercitano le loro funzioni con tanta carità, con tanta comprensione, con tanta pietà; né vi è dubbio alcuno che costoro facciano il loro dovere nella maniera più encomiabile. È tuttavia fuor di dubbio che, quando giunge il momento della votazione, i degenti negli ospedali non sono più padroni della loro volontà e vengono portati al seggio elettorale in una situazione di soggezione, come ad una specie di traguardo obbligato, senza che quasi mai il malato abbia potuto formarsi una precisa convinzione politica e senza che egli possa esprimere la sua reale volontà, proprio perché predominante è il peso degli interventi che nei suoi confronti si esercitano. Ma si potrebbe obiettare che a questi inconvenienti non si vede come poter porre rimedio. Non si vede ad esempio come possa essere condotto a votare un paralitico senza essere soggetto a forme di influenza politica. Si potrebbe ancora osservare che anche al di fuori degli ospedali la propaganda politica giunge a determinare in un senso o nell'altro le convinzioni degli elettori, in misura maggiore o minore a seconda della maturazione della sua coscienza. Resta però il fatto che la legge deve stabilire precise garanzie tecniche per assicurare la piena libertà e segretezza del voto anche a coloro che devono esprimerlo in un luogo di cura.

Non è sufficiente, sotto questo riguardo, richiamarsi ai poteri e alle responsabilità del presidente del seggio, perché nell'espressione del voto interferiscono interventi di medici e di accompagnatori i quali dovrebbero anch'essi garantire che il malato è capace di intendere e di volere e che può quindi esprimere il proprio voto in piena tranquillità di spirito. Ora noi sappiamo benissimo, onorevoli colleghi, che fra i malati che vanno a votare vi sono persone le quali non hanno possibilità alcuna di comprendere quello che fanno; chiuse come sono negli ospedali, si trovano in una situazione in cui non è più il presidente del seggio, con la sua autorità, il garante del voto, ma interferiscono nella votazione altre persone, dai primari alle suore, dai medici agli infermieri; persone la cui presenza fa sì che gli ospedali siano luogo di campagna elettorale anche nel giorno delle elezioni.

L'articolo 12 non ci garantisce neppure da quelle norme (anzi le supera e le assorbe) che stabiliscono che durante i giorni delle elezioni non si può esercitare la propaganda elettorale se non ad una determinata distanza dal seggio elettorale. Ciò non vale quando le elezioni avvengono negli ospedali o nei luoghi di ricovero, che costituiscono tutto un seggio elettorale. Non vi è neppure la garanzia di una divisione materiale tra il corridoio che porta al seggio elettorale e il letto dell'ammalato che dovrà votare, di una divisione materiale tra il letto dell'ammalato e quello dei vicini, i quali possono parlare e decidere in maniera uguale una determinata votazione. Che cosa chiediamo? Chiediamo che i luoghi di ricovero e gli ospedali non siano luoghi di propaganda. Ciò può essere garantito dalla possibilità di portare fuori dal luogo di ricovero coloro che possono muoversi e dalla possibilità che l'urna sia avvicinata a colui che si trovi in condizioni di inamovibilità ma di totale capacità psichica. Queste garanzie non possono essere date che da voi, sia politicamente sia tecnicamente, con una diversa articolazione della legge su questo punto.

Abbiamo considerato sinora le categorie previste nel primo e nel secondo comma dell'articolo 12. Vi sono tuttavia alcune categorie che il Governo non ha inserito in questa disposizione di legge, categorie che sono in una posizione eccezionale rispetto alla norma generale che attribuisce il diritto di voto a tutti i cittadini. Mi riferisco in primo luogo agli italiani all'estero. Non è pensabile che gli italiani all'estero possano votare attraverso il sistema – accennato ma non definito, né in questa né in altre leggi – della presentazione della loro volontà elettorale presso una ambasciata o presso un consolato? Non è neppure stabilita, signor Presidente, la condizione essenziale per questo tipo di votazione, che è quella di appartenere alla lista elettorale del comune della circoscrizione che rientra nell'ambito della regione. Non basta fare gli elogi di coloro che all'estero vivono di lavoro e rappresentano la patria, se poi non si concede come contropartita il diritto-dovere di votare, cioè quello di partecipare attivamente alla composizione politica e giuridica dello Stato al quale appartengono, anche se, per ragioni precarie o di necessità economiche, sono costretti a lavorare in un paese straniero. Il legislatore di parte governativa, in questo caso, non si è nemmeno posto questa questione di carattere politico e giuridico. Non trovo alcuna disposizione, onorevoli colleghi, che si riferisca a tale ipotesi. Né vale a questo punto il discorso che si riferisce alle leggi del 1960 e del 1965. L'onorevole Baroni, che conosce le precedenti leggi, mi darà atto del fatto che in esse non si prevedono ipotesi del genere. Inoltre, stranamente, una nostra proposta di legge su questo argomento (per l'esattezza, essa si riferiva alla situazione politica, ma per ragioni analogiche avrebbe potuto essere ridimensionata da noi presentatori o dalla volontà generale del Parlamento, al fine di stabilire il diritto e il dovere al voto, da parte degli italiani all'estero, anche per le elezioni regionali) non è stata considerata. Tale proposta, anzi, è stata respinta ancor prima di nascere. Io non so perché essa non sia neanche stata portata alla ribalta con un cenno di discussione, nel tentativo, per lo meno, di capire che cosa il presentatore avesse in animo di fare; comunque, non si è ritenuto, nella maniera più assoluta, di portarla alla valutazione del Parlamento. E oggi ci troviamo – noi, presentatori di quella proposta – nella condizione di urtare contro questo articolo 12 che esclude, non prevedendoli, la possibilità ed il diritto, per i cittadini che lavorano all'estero, di votare per le regioni, per i comuni e per le province, per contribuire alla costruzione politica e giuridica del proprio paese.

Ma esiste un'altra categoria, quella dei marittimi: non vi siete posti il problema di come essi debbano votare. Tale ipotesi non è prevista nemmeno nella legge del 1960. Eppure si tratta di una innovazione che ha un precedente legislativo nella legge che regola la votazione per la regione sarda. I colleghi sanno perfettamente, meglio di me, che per le

elezioni nella regione sarda i marittimi hanno la possibilità di votare secondo una certa procedura: le operazioni di voto possono svolgersi anche sul bastimento, oppure il comandante di bordo può, in determinati casi, rilasciare dei certificati. Non si comprende, infatti, la ragione per cui il cittadino italiano che si trovi in Paraguay o nel Canada, imbarcato o per lavoro, non abbia il diritto di votare. I commissari di bordo ed i comandanti delle navi sono pubblici ufficiali, con un diritto di intervento uguale a quello del magistrato. I colleghi sanno perfettamente che non solo nel diritto marittimo ma addirittura nel diritto comune sono previsti alcuni atti di natura civilistica o alcuni interventi di natura penale da parte del comandante della nave, quando accadano fatti che impegnano i diritti di coloro che si trovano sulla nave stessa. Non vedo la ragione per cui chi è in navigazione o chi si trova – peggio ancora – momentaneamente a terra per ragioni di lavoro non abbia il diritto di partecipare al voto anche per quanto riguarda la formazione dell'ente regione.

Non più sul piano politico, signor Presidente, ma nei limiti delle sue possibilità tecniche e delle sue competenze, l'opposizione si sforza di portare un contributo di perfezionamento tecnico alla legge; in tal modo si renderà un utile servigio alla regione, configurando in maniera migliore quel concetto di autonomia che voi affermate di voler raggiungere attraverso una legge che non appare, nel modo più assoluto, neanche consona alla volontà di tutti coloro che devono partecipare alla formazione della regione.

Con questo, signor Presidente, penso di essere giunto alla conclusione, avendo mantenuto l'impegno di parlare per il tempo fissatomi sia pure molto gentilmente dalla Presidenza, e senza essere andato al di là dei limiti consentiti da quella che era la necessaria discussione tecnica della legge.

Non ho annunciato – mi sia dato atto di questo – una problematica di natura assolutamente politica, che avrebbe potuto far perdere del tempo. Ho ritenuto di rintracciare la tematica tecnica fondamentale di questo articolo, nella speranza – questa volta sì, ci auguriamo che non sia vana – che il relatore e l'onorevole rappresentante del Governo ci dicano che in fondo l'articolo 12 può essere emendato nel senso che tutti coloro i quali hanno un diritto potenziale al voto nell'ambito della regione, avranno la possibilità di vedere questo diritto potenziale tradursi in diritto reale e concreto: perché questo è il diritto-dovere del cittadino italiano rispetto alla formazione della sua regione. (*Applausi a destra*).

LONGONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo?

LONGONI. Signor Presidente, propongo, ai sensi dell'articolo 82 del regolamento, la chiusura della discussione sull'articolo 12.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Ai sensi dell'articolo 82 del regolamento, se vi è opposizione io devo accordare la parola ad un oratore a favore e ad uno contro.

LUZZATTO. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, già nel corso di precedenti votazioni noi del gruppo del PSIUP abbiamo votato contro analoghe proposte di chiusura della discussione. La proposta di chiusura di una discussione è sempre un fatto eccezionale, e in linea generale riteniamo che la minoranza debba vedere tutelato il diritto alla discussione. La proposta di chiusura della discussione su un articolo a norma dell'articolo 82, poi, porta in modo particolare ad una applicazione di quest'articolo del regolamento, che quanto meno è stata messa in dubbio. Sulla interpretazione dell'articolo 82 ella sa, signor Presidente, che la Giunta per il regolamento, da lei cortesemente investita della questione, ha ritenuto che non debbano costituire precedente le decisioni frattanto adottate nonché quella che era stata in precedenza adottata; ha affermato la propria competenza ad esprimere pareri per l'avvenire e ha espresso l'avviso che frattanto al Presidente competa la decisione della questione. Se dunque è questione dubbia quella dell'articolo 82, se la Giunta per il regolamento all'unanimità ha ritenuto che le decisioni già prese e quelle che eventualmente fossero adottate non dovessero costituire condizionamento delle sue successive valutazioni, quanto più il fatto si ripete, tanto più esso è grave.

Inoltre ella ha visto, signor Presidente, che, in precedenti votazioni su questa questione, alla proposta di chiusura della discussione

si sono opposti non soltanto i gruppi della destra, che in questa discussione esercitano l'ostruzionismo, ma anche altri gruppi: il nostro, che si è opposto per ragioni di principio; mentre vi è stata l'astensione del gruppo comunista, il quale ha dimostrato, astenendosi, di non consentire all'abuso della chiusura ad ogni istante.

In questo momento, signor Presidente, tanto più noi siamo contrari alla chiusura che viene nuovamente proposta perché sull'articolo 82 ci siamo espressi in sede di Giunta per il regolamento e ci siamo riservati di discutere: il nostro voto contrario vuole significare appunto la libertà della discussione che intendiamo condurre in Giunta e il nostro avviso in proposito.

Tanto più siamo contrari al voto sulla chiusura dopo quello che si è verificato ieri e dopo l'interpretazione da lei data, signor Presidente, ad una richiesta di chiusura che non soltanto avrebbe fatto chiudere la discussione sull'articolo, ma avrebbe fatto chiudere addirittura la discussione, non ancora aperta, sugli emendamenti.

Tanto più, ancora, siamo contrari ora alla chiusura, dopo che quello che era un fatto eccezionale, sul quale la Giunta per il regolamento avrebbe poi discusso per una migliore definizione degli articoli 82 e 84, si è ripetuto per l'articolo 3 e per l'articolo 7 (e noi abbiamo votato contro), e poi ieri sera per l'articolo 10. Noi abbiamo votato contro, ed eravamo presenti. Ma i signori della maggioranza che avevano avanzato la proposta di chiusura non erano presenti, e hanno fatto mancare il numero legale: se guardiamo chi ha votato la notte scorsa troviamo i deputati comunisti e quelli del nostro gruppo, ma non troviamo quelli della maggioranza di centro-sinistra.

Dunque, signor Presidente, ella comprende la gravità della situazione che così si è determinata. Sono state votate oggi la proposta di chiusura della discussione dell'articolo 10, poi dell'articolo 11, ed ora si ripropone la chiusura della discussione dell'articolo 12: allora si tratta di regola, non di eccezione. Noi riteniamo che una siffatta proposta debba essere respinta, ma intendiamo anche aggiungere alcuni rilievi.

A nostro avviso, la situazione che si è creata si fa sempre più grave. Se da parte dei gruppi contrari a questo disegno di legge si vuol manifestare opposizione, essi debbono riflettere sulle conseguenze della loro condotta e del loro atteggiamento. Noi siamo contrari a proposte che, a nostro avviso, mettono in dubbio il regolamento; anzi, peggio, creano una situazione di soffocazione delle espressioni della minoranza.

Che i diritti della minoranza e la loro voce debbano essere sempre garantiti è per noi principio sempre uguale. (*Interruzione del deputato Roberti*). Pertanto noi vogliamo invitare i gruppi che creano questa situazione a riflettere. Il gruppo del Movimento sociale italiano può avere l'intenzione di porre in crisi il Parlamento, la democrazia, le istituzioni democratiche. Apprendiamo adesso che anche il gruppo liberale non teme di arrivare a queste conseguenze. Ma dobbiamo richiamare questi gruppi alla gravità della situazione che essi hanno determinato, per le reazioni che essi provocano da parte della maggioranza e con le quali non riteniamo di poter consentire.

Alla maggioranza di centro-sinistra vogliamo dire che deve riflettere su quanto sta accadendo. La maggioranza propone la chiusura della discussione e noi diamo voto contrario. La maggioranza non ha proposto la chiusura della discussione durante la chilometrica discussione generale, quando tutto è stato detto e ripetuto per settimane e settimane, e solo nei giorni centrali di ogni settimana. La maggioranza ha consentito che si perdesse molto tempo, forse perché ha pensato che questo giovasse al suo disegno di rinviare altre questioni.

Rifletta dunque la maggioranza sul fatto che, avendo la responsabilità di aver determinato questa situazione, oggi rischia di aggravarla con le sue richieste di chiusura della discussione, lesive dei diritti della minoranza e che si appoggiano ad un'interpretazione per lo meno dubbia del nostro regolamento, che, nell'interesse di tutti, deve essere applicato in modo sicuro.

Noi riteniamo che questo disegno di legge debba essere approvato al più presto e che per questo vi debba essere un impegno politico effettivo della maggioranza, impegno che non vi è stato nel passato e che vorremmo vedere ora. E se questo oggi ci fosse, non sarebbe necessario ricorrere ad espedienti. La presenza e la tenacia possono condurre ad una rapida approvazione del provvedimento.

Certo, onorevoli colleghi della minoranza di destra, voi avete diritto di esprimere il vostro parere, ma non avete diritto di impedire che la maggioranza della Camera – che in questo caso non è soltanto la maggioranza governativa, ma una maggioranza più larga – la quale ritiene che questa legge sia utile, esprima il suo consenso e concluda il dibattito. Si

tratta di una legge rivolta ad attuare la Costituzione: una legge che possiamo ritenere dovuta, in base alle norme della Costituzione e a quella sua disposizione transitoria che fissava entro un anno dalla data della sua entrata in vigore l'indizione delle elezioni regionali.

E dopo che sarà stato approvato questo disegno di legge, altri grossi problemi verranno davanti a noi. Di essi abbiamo bisogno di occuparci. Cosa avviene nel mondo, dove la situazione internazionale si fa ancora più grave? La notte scorsa e anche stamane abbiamo ricevuto dal medio oriente notizie che riempiono di preoccupazione ciascuno di noi per la sicurezza e la pace del Mediterraneo e del nostro paese. Abbiamo bisogno di occuparci di queste e di altre questioni che attengono alla condizione dei lavoratori del nostro paese, alla loro vita, ad una serie di problemi altrettanto importanti quanto questo di cui stiamo discutendo e che dobbiamo portare a rapida e sollecita soluzione.

Le nostre parole si rivolgono perciò alla maggioranza per le sue responsabilità, perché porti ad approvazione questo disegno di legge, ma stia nei termini del nostro regolamento e non conculchi i diritti delle minoranze; si rivolgono anche ai gruppi che conducono l'ostruzionismo, perché, anche se questo rientra nei loro disegni, che non sono certamente i nostri, riflettano sulle conseguenze che ne possono derivare.

Si cerchi una soluzione che consenta al Parlamento di lavorare, rientrando nella normalità. Noi, onorevoli colleghi della maggioranza, votiamo contro la vostra proposta di chiusura della discussione, ma nel contempo facciamo appello ai colleghi di tutti i gruppi.

Signor Presidente, rinnoviamo a lei, moderatore di questa Assemblea, l'invito a trovare il modo di avviare a rapida approvazione questo provvedimento, così come noi intendiamo sia fatto, con la nostra presenza, con il nostro impegno, con il nostro voto, senza che i diritti delle minoranze siano lesi, senza che il regolamento sia messo in dubbio, ma con mezzi che consentano di rialzare il prestigio del Parlamento, che rischia di uscire menomato da questa azione della destra. Questa azione noi dobbiamo combattere, difendendo i diritti del Parlamento, di tutto il Parlamento, di tutte le minoranze che esso contiene. (*Applausi all'estrema sinistra e a destra*).

DE PASCALIS. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASCALIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro gruppo è favorevole alla richiesta di applicazione dell'articolo 82 del regolamento anche nei confronti della discussione dell'articolo 12 del disegno di legge. È favorevole perché l'articolo 12, sul quale si è ampiamente soffermato anche il collega Manco...

MARZOTTO. Solo l'onorevole Manco.

DE PASCALIS. No, perché ha parlato anche l'onorevole Baroni. Se ella fosse stato presente e avesse seguito il dibattito, avrebbe saputo che si è levata eccezionalmente anche la voce di un deputato della maggioranza. (*Commenti — Scambio di apostrofi tra i deputati Brandi e Giomo — Richiami del Presidente*).

Dicevo che il nostro gruppo è favorevole alla chiusura della discussione perché l'articolo 12, sul quale si è ampiamente soffermato anche l'onorevole Manco, nella sua significazione non è tale da prestarsi ad essere oggetto di un ampio dibattito. Devo dire, a questo riguardo, che noi non accettiamo l'applicazione reiterata dell'articolo 82 con entusiasmo, con sodisfazione.

ROMEO. Però l'approvate.

DE PASCALIS. Di fronte, però, al tentativo di portare per le lunghe, con un atteggiamento che indubbiamente ed obiettivamente è ostruzionistico, l'esame di un disegno di legge che la maggioranza, nella sua responsabilità, ha deciso di presentare al Parlamento e di sostenere, noi, signor Presidente, non possiamo avere altre armi e altri strumenti che quelli di ricorrere ad una applicazione letterale del regolamento che disciplina i lavori della Camera.

Noi riteniamo – e lo preciso anche al collega Luzzatto – che dovere di una maggioranza (questa o un'altra) sia assicurare il buon funzionamento dello strumento parlamentare al fine di legiferare congruamente. Nostra preoccupazione è che questo funzionamento sia realizzato ed effettuato con il rispetto dei diritti e doveri della maggioranza e della minoranza (o delle minoranze).

Per quanto concerne l'interpretazione che l'onorevole Presidente dà e ha dato dell'articolo 82 del regolamento, noi siamo ad essa favorevoli per due ordini diversi di considerazioni: anzitutto per quanto concerne l'origine storica della norma (*Interruzione del*

deputato Marzotto — Richiami del Presidente) che ella, signor Presidente, ha poco fa ricordato. (*Interruzione del deputato Giomo — Richiami del Presidente*) e che solo in sede di coordinamento ha assunto la collocazione che oggi ha; in secondo luogo siamo favorevoli – e tengo a precisarlo – per il fatto che in sede di discussione generale della legge il dibattito è stato lungo, ampio. Possiamo obbiettivamente riconoscere, onorevoli colleghi di tutti i settori, che forse nessun altro provvedimento legislativo ha avuto l'onore di un così ampio dibattito in sede di discussione generale, nella quale era ovvio fossero presentati non solo i temi alternativi di carattere politico, ma anche considerazioni di natura legislativa.

A questo punto, signor Presidente, sento il dovere di dare una risposta anche al collega Luzzatto. Noi vogliamo – e credo che questo sia un nostro legittimo desiderio, un nostro impegno – che il disegno di legge che è all'esame della Camera sia approvato il più presto possibile.

Da questo punto di vista, onorevoli colleghi del gruppo liberale, certe considerazioni svolte ieri in quest'aula dal collega Bozzi mi sembrano – anche perché riecheggiano una certa posizione assunta dal *Corriere della sera* – positive se esse sono rivolte ad affermare e a dichiarare (e così è stato affermato e dichiarato) che proposito e impegno del gruppo liberale non è più quello di definire una posizione politica, ma quello di concorrere al perfezionamento del disegno di legge. (*Interruzione del deputato Giomo — Richiami del Presidente*).

Noi auspichiamo che questo disegno di legge sia approvato il più celermente possibile; e riteniamo che un eventuale ripensamento del gruppo liberale in merito a certi atteggiamenti ostruzionistici sarebbe apprezzato non solo dalla Camera ma dall'intero paese. (*Interruzione del deputato Giomo — Richiami del Presidente*).

Da parte nostra, onorevole Luzzatto, vi è l'impegno di portare questo disegno di legge all'approvazione il più sollecitamente possibile, ricorrendo non tanto ad interpretazioni restrittive o letterali del regolamento – che tuttavia ci sono imposte appunto dalla necessità di procedere rapidamente – ma facendo appello alla presenza e alla tenacia che il nostro gruppo ha già dimostrato nel corso del dibattito.

D'altra parte, onorevole Luzzatto, riconosco che la tematica e la problematica richiamata dall'articolo 82 sono veramente serie, degne di meditazione e di riflessione. E, come approviamo l'interpretazione che il Presidente della Camera ha dato dell'articolo 82, così siamo pronti ad affrontare un riesame generale del nostro regolamento, al fine di adeguarlo, nel suo funzionamento, ai compiti nuovi ed alle esigenze nuove che il ritmo della vita politica moderna impone. Perciò, da questo punto di vista, onorevoli colleghi, alla luce delle esperienze maturate nel corso di questo travagliato dibattito, al fine di esaltare il prestigio del nostro Parlamento, prendiamo tutti insieme una comune decisione: nominiamo un comitato rappresentativo di tutti i gruppi perché riesamini il regolamento vigente, lo modifichi alla luce dei nuovi compiti del Parlamento e, se siamo capaci – perché questo può essere il frutto positivo di questa esperienza – di modificarlo, affidiamo alla nuova legislatura un regolamento più moderno, più efficace, in cui siano più adeguatamente rispecchiati i doveri e i diritti della maggioranza, nonché i doveri e i diritti della minoranza. (*Applausi a sinistra e al centro — Vivaci commenti dei deputati del gruppo liberale e del gruppo del Movimento sociale italiano*).

PRESIDENTE. Le faccio presente, onorevole De Pascalis, che da tempo la Giunta ha allo studio una serie di proposte di riesame di alcune norme regolamentari.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito della proposta Longoni di chiusura della discussione dell'articolo 12, mi è pervenuta una richiesta di verifica del numero legale e di scrutinio segreto, quest'ultima dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Poiché quest'ultima richiesta prevale, indìco la votazione segreta sulla proposta Longoni di chiusura della discussione dell'articolo 12.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	325
Votanti	228
Astenuti	97
Maggioranza	115
Voti favorevoli	191
Voti contrari	37

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Achilli
Albertini
Alesi Massimo
Alessi Catalano Maria
Alini
Alpino
Amadeo Aldo
Amatucci
Ariosto
Armani
Armaroli
Armosino
Arnaud
Baldani Guerra
Barba
Barbaccia
Barbi Paolo
Baroni
Bártole
Bassi Aldo
Belci
Belotti
Bemporad
Bensi
Berloffa
Bernardi
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Nullo
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bisaglia
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Botta
Brandi
Bressani
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calabrò
Calvetti
Canestrari
Cappugi
Cariota Ferrara
Cassandro
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceravolo
Cervone
Cetrullo
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Colombo Vittorino
Costa Massucco
Cottone
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Dagnino
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
De Capua
Degan Costante
De Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Lorenzo Ferruccio
Demarchi
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Di Piazza
Di Primio
Donát-Cattín
Dosi
Dossetti
Ermini
Fada
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Ferri Mauro
Forlani
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gasco
Gáspari
Gerbino
Ghio
Gioia
Giolitti
Girardin
Goehring
Guariento
Guerrini Giorgio
Gullotti
Hélfer
Imperiale
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
Lauricella
Lenoci
Lezzi
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Luzzatto
Malfatti Franco
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Martini Maria Eletta
Martoni
Massari
Mattarelli Gino
Mazza
Menchinelli
Mengozzi
Merenda
Micheli
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Montanti
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Napolitano Francesco
Natali Lorenzo
Nicolazzi
Nucci
Pala
Passoni
Pastore
Patrini
Pedini
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Pierangeli
Pintus
Prearo
Preti
Pucci Emilio
Quintieri
Radi
Raia
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Rosati
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo Mario
Sabatini
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Sgarlata Marcello
Storchi Ferdinando
Sullo
Tàntalo
Taviani
Tenaglia
Terranova Corrado
Titomanlio Vittoria
Togni
Tozzi Condivi
Truzzi Ferdinando
Valeggiani
Valori
Verga

Vetrone
Viale
Vicentini
Villa
Zaccagnini
Zagari
Zanibelli
Zugno

Si sono astenuti:

Abbruzzese
Accreman
Alatri
Amasio
Ambrosini
Amendola Pietro
Balconi Marcella
Baldini
Bardini
Bastianelli
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Bernetic Maria
Biagini
Bo
Boldrini
Bottari Carlo
Brighenti
Bronzuto
Busetto
Calasso
Calvaresi
Carocci
Cataldo
Cianca
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Corghi
D'Alessio Aldo
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
D'Ippolito
Fiumanò
Franco Raffaele
Gambelli Fenili
Gelmini
Gessi Nives
Giachini
Golinelli
Gombi
Gorreri
Guidi
Illuminati
Ingrao
La Bella
Lajólo
Leonardi
Levi Arian Giorgina
Lizzero
Lusóli
Macaluso
Magno Michele
Malfatti Francesco
Manenti
Marchesi
Maschiella
Matarrese
Melloni
Messinetti
Minio
Morelli
Nannuzzi
Natoli Aldo
Nicoletto
Olmini
Palazzeschi
Pellegrino
Pezzino
Pietrobono
Re Giuseppina
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Mario
Rubeo
Sacchi Giuseppe
Scarpa
Scionti
Scotoni
Serbandini
Seroni
Spagnoli
Spallone
Speciale
Tagliaferri
Tedeschi
Tempia Valenta
Terranova Raffaele
Todros Alberto
Tognoni
Venturoli
Vespignani
Vianello
Villani Vittorio
Viviani Luciana
Zanti Tondi Carmen

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: Gli elettori di cui all'articolo 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, *con le seguenti:* Il presidente, gli scrutatori, il segretario ed i rappresentanti delle liste dei candidati nonché gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico.

12. 1. **Botta, Goehring, Giomo, Cantalupo, Malagodi, Taverna, Trombetta, Zincone, La Spada, Demarchi.**

Devo fare presente che questo emendamento è, a giudizio della Presidenza, improponibile, in quanto esso si limita a sostituire il riferimento all'articolo 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, con il contenuto del citato articolo 40. In altre parole l'emendamento non fa che descrivere il contenuto dell'articolo anziché tendere a modificarlo.

Ovviamente sono del pari preclusi tutti i subemendamenti relativi.

COTTONE. Pur non essendo firmatario dell'emendamento, dichiaro, a nome dei colleghi del gruppo liberale che lo hanno sottoscritto, di condividere l'opinione della Presidenza. Pertanto non insisto perché questo emendamento sia posto in votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sull'articolo 12 è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CINCIARI RODANO MARIA LISA

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	332
Maggioranza	167
Voti favorevoli	314
Voti contrari	18

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Accreman
Achilli
Alatri
Albertini
Alesi Massimo
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Amadeo Aldo
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Amendola Pietro
Andreotti
Ariosto
Armani
Armaroli
Arnaud
Badaloni Maria
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldini
Barba
Barbaccia
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bártole
Basile Giuseppe
Bassi Aldo
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Bensi
Berloffa
Bernardi
Bernetic Maria
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bo
Boldrini
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Bottari Carlo
Bova
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Canestrari
Cappello
Cappugi
Carocci
Carra
Cassiani
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Coccia
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Cossíga
Costa Massucco
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Dagnino
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
De Capua
Degan Costante
Del Castillo
Della Briotta
Dell'Andro
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Donàt-Cattín
Dosi
Dossetti
Ermini
Fabbri
Fada
Ferrari Aggradi
Ferri Giancarlo
Ferri Mauro
Fiumanò
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Golinelli
Gombi
Gorreri
Guariento
Guerrini Giorgio
Guidi
Gullotti
Hélfer
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Lajólo
Lauricella
Lenoci
Lenti
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lízzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lusóli
Luzzatto
Macaluso
Magno Michele
Magrí
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Marchesi
Marchiani
Mariani
Marotta Michele

Martini Maria Eletta	Rossi Paolo Mario
Martoni	Rubeo
Marzotto	Ruffini
Maschiella	Russo Carlo
Massari	Russo Spena Raffaello
Matarrese	Russo Vincenzo Mario
Mattarella Bernardo	Sabatini
Mattarelli Gino	Sacchi Giuseppe
Mazza	Salizzoni
Melloni	Salvi Franco
Mengozzi	Sammartino
Merenda	Santi Fernando
Messinetti	Sarti Adolfo
Micheli	Sasso
Miotti Carli Amalia	Savio Emanuela
Misasi Riccardo	Savoldi
Montanti	Scaglia Giovanni Bat-
Morelli	tista
Moro Dino	Scalia Vito
Mussa Ivaldi Vercelli	Scarascia Mugnozza
Naldini	Scarlato Vincenzo
Nannini	Scarpa
Nannuzzi	Scionti
Napolitano Francesco	Scotoni
Natali Lorenzo	Scricciolo
Natoli Aldo	Sedati
Nicolazzi	Semeraro
Nicoletto	Serbandini
Nucci	Seroni
Olmini	Sgarlata Marcello
Orlandi	Simonacci
Pala	Sinesio
Palazzeschi	Soliano
Passoni	Spallone
Patrini	Speciale
Pedini	Storchi Ferdinando
Pellegrino	Sullo
Pellicani	Tagliaferri
Pennacchini	Tàntalo
Pezzino	Taviani
Piccinelli	Tedeschi
Píccoli	Tempia Valenta
Pietrobono	Tenaglia
Pintus	Terranova Corrado
Prearo	Terranova Raffaele
Preti	Titomanlio Vittoria
Quintieri	Todros Alberto
Racchetti	Togni
Re Giuseppina	Tognoni
Reale Giuseppe	Toros Mario
Riccio	Tozzi Condivi
Righetti	Truzzi Ferdinando
Rinaldi	Valeggiani
Ripamonti	Venturoli
Romanato	Vespignani
Rosati	Viale
Rossanda Banfi Ros-	Vianello
sana	Vicentini
Villa	Zagari
Villani Vittorino	Zanibelli
Viviani Luciana	Zanti Tondi Carmen
Volpe	Zugno
Zaccagnini	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío	Ferrari Riccardo
Azzaro	Macchiavelli
Colombo Renato	Urso
De Marzi	Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 13.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« L'elettore può manifestare una preferenza nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei consiglieri regionali da eleggere è fino a 5, non più di due nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei consiglieri da eleggere è da 6 a 15 e non più di tre nelle altre ».

FRANCHI. Chiedo di parlare sull'articolo 13.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, a mano a mano che ci si inoltra nell'esame degli articoli di questa legge, ci si accorge dell'importanza degli stessi. Ad una lettura superficiale l'articolo 13 potrebbe apparire un articolo meramente tecnico. Il discorso sulle preferenze, se debbano essere due o di più o di meno o se non debbano esserci affatto, sembra davvero un discorso soltanto tecnico; ma, solo che si rifletta un momento, ci si accorge invece della grande importanza di esso.

Consentitemi di raccontarvi che poco fa dicevo ai miei colleghi che, approfondendo l'esame di questo articolo, io mi sono entusiasmato per una tesi che mi permetterò di sostenere davanti a questa Assemblea; ebbene, essi hanno affettuosamente sorriso e mi hanno detto: hai ancora il coraggio di entusiasmarli per qualche cosa di questa legge! La verità è che sarebbe stato molto meglio discutere insieme e cogliere anche in questa sede l'occasione di creare nel nostro sistema elettorale qualcosa di nuovo, di cui tutti sentiamo la necessità, anzi, la indispensabilità per andare avanti, per rendere le assemblee

più funzionali, più efficaci, più rispondenti a quell'interesse pubblico che è sempre più lontano e distaccato dalle assemblee stesse.

Altro che se è importante il voto di preferenza ! Attraverso questo voto si manifesta in fondo la volontà politica sul piano concreto, perché il voto di preferenza è la traduzione di una volontà politica individuata concretamente in un uomo, per cui già il voto di preferenza pone in secondo piano l'ideologia.

In molti paesi, che mi permetterò di citare, si attuano sistemi diversi per quanto riguarda il voto di preferenza, anche perché in essi esiste un elettorato molto evoluto, che ha fiducia nell'ideologia e che prescinde dagli uomini, ritenendo le ideologie superiori agli uomini. In questi paesi, quindi, non esiste affatto il voto di preferenza. In altri paesi troviamo, invece, l'ideologia personalizzata nell'uomo. Basti pensare agli Stati Uniti di America, in cui la gigantesca campagna elettorale è impostata su due uomini che rappresentano l'ideologia.

Io mi auguro che, in una parentesi serena di questa battaglia, la maggioranza ed anche gli altri gruppi di opposizione vogliano cogliere questa occasione per dire qualcosa di nuovo, per creare qualcosa in un campo in cui tutti, e soprattutto gli uomini di Governo, da molto tempo riconoscono la necessità di rinnovare gli istituti e vivificarli, restituendo prestigio a quelle istituzioni che sono completamente scadute agli occhi dell'opinione pubblica.

L'articolo 13 offriva, per questo, una buona occasione. Invece in esso, senza alcun riferimento ad altre leggi, si è introdotto un criterio ripreso da altre norme in materia, senza neppure completarlo. E questa rappresenta una delle più grandi lacune, che mi auguro possa essere completata, anche indipendentemente dalle nostre tesi. Noi ci auguriamo che i consigli regionali non si facciano mai; ma se voi ritenete di attuare i consigli regionali con una norma di questo genere, vi faccio rilevare che essa non dice niente e lascia aperta la strada agli arbitrî, alla lotta a coltello in sede di scrutinio tra i vari scrutatori.

La nostra battaglia, pertanto, non ha carattere ostruzionistico, anche se ci si può obiettare che noi non abbiamo espresso il nostro pensiero attraverso emendamenti. La storia è vecchia: non abbiamo potuto presentare gli emendamenti, perché l'Assemblea non ha voluto. Ma siamo riusciti a sostegno della nostra tesi, a presentare un subemendamento il quale tende ad inserire un sistema nuovo nel vecchio, decrepito sistema elettorale italiano, sistema morto e sepolto.

Esistono in Europa, come dicevo, paesi di altissima tradizione democratica che aggiornano le leggi elettorali, che vanno incontro alle mutate esigenze di una nuova società. Ho avuto l'onore di accennare, nei giorni scorsi, ad alcuni nuovi esperimenti che si attuano in altri paesi. Oggi ho scoperto in biblioteca, a proposito di voti di preferenza, le vecchie ed antiche battaglie che si combattevano un secolo fa, per cui siamo costretti a ripetere che è assurdo che in Italia, nel 1967, si debba discutere sempre sulle stesse tesi, sulle stesse posizioni di un secolo fa o degli albori di questo secolo.

La Francia va avanti, l'Inghilterra sta rivedendo certe sue posizioni, gli Stati Uniti sono schierati sulle posizioni che tutti conosciamo, l'Olanda sta sperimentando il sistema dei voti plurimi, il Belgio vede il rifiorire di iniziative in campo legislativo. L'Italia invece è ferma.

Così capita che si elabori un articolo che è un autentico capolavoro, come l'articolo 13 che, a proposito delle preferenze espresse dall'elettore, non precisa come tali preferenze debbano essere manifestate. Forse – diciamo noi – sarà sufficiente che l'elettore si presenti al presidente del seggio elettorale per manifestargli a voce la propria preferenza. Vi prego di leggere attentamente il testo di questo articolo, onorevoli colleghi, e di dirmi come possa fare l'elettore ad esprimere il voto di preferenza. Chi ha preparato questo provvedimento non ha sentito neppure il bisogno di inserire un richiamo esplicito ad altre leggi elettorali. Questo articolo (noi scopriamo sempre un nuovo articolo che ci sembra più strano dei precedenti) è la prova dell'assoluta precipitazione con cui questo disegno di legge è stato elaborato sul piano tecnico e politico. Quando le cose vengono fatte con troppa precipitazione, si rischia di incorrere nelle critiche dell'opposizione, che non sono certo espresse con argomenti contraddittorî.

Purtroppo, però, è mancato in questo dibattito un confronto delle idee. Non abbiamo potuto sapere se i nostri argomenti sono condivisi dalla maggioranza. Il nostro è stato, dunque, soltanto un monologo.

PRESIDENTE. La prego di attenersi al tema dell'articolo.

FRANCHI. Credo di non essere uscito fuori tema. Qui si tratta di decidere come il

voto di preferenza debba essere espresso: ora non mi pare di uscire dal tema invocando un confronto delle idee su un argomento così scottante. Mi consenta comunque, signor Presidente, di rilevare che anche in questa materia l'elaboratore di questa norma (non il legislatore, che non si è ancora pronunciato nel merito) non ha saputo scegliere un sistema adatto e ha adottato il primo criterio che gli è passato per la mente. Così, come è già avvenuto in tema di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, assistiamo all'adozione di una pluralità di criteri partoriti dalla mente caotica e confusionaria dei membri del Governo e quindi della maggioranza.

Esiste una legge comunale e provinciale in materia elettorale, una legge per l'elezione della Camera e del Senato; malgrado questo, ne creiamo un'altra, introducendo questo ridicolo sistema di cui è traccia nell'articolo 13 di questo disegno di legge. Sarebbe stato più semplice e più producente ispirarsi alle leggi già esistenti. Il nostro ordinamento giuridico conosce, in materia di preferenze, criteri già sperimentati che possono trovare anche la nostra approvazione. La maggioranza, però, non ne ha tenuto conto in sede di elaborazione di questo disegno di legge, con il risultato che ci troviamo di fronte ad un sistema nuovo che ignora completamente il voto di preferenza. È la tesi estrema, la tesi del collegio uninominale. Ma, per quella fattispecie, non si può parlare di una preferenza. Esistono, comunque, sistemi che ignorano l'istituto della preferenza anche a fronte di liste di candidati, per cui si vota soltanto la lista senza esprimere la preferenza.

Il collegio uninominale è un sistema in cui la preferenza non esiste perché contemporaneamente al simbolo si vota la persona o, si potrebbe dire a rovescio, si vota la persona e non il simbolo.

Esiste invece il sistema misto in cui si dà il voto al contrassegno e quindi si prende in considerazione la scelta politica, la scelta della ideologia e si integra – dice la dottrina – (ecco la ragione del continuo e costante riferimento che dobbiamo fare al valore dell'istituto della preferenza) la scelta attraverso la concretizzazione della volontà, che si precisa con la designazione di un uomo al quale si vorrebbe affidare il mandato.

Un altro interessante sistema (che è poi quello che il nostro gruppo accoglie e che ha tradotto concretamente in un sub-emendamento) è il cosiddetto sistema del *panachage*, che consente di esprimere la propria preferenza anche per candidati di liste diverse da quella votata. È indubbiamente il sistema più onesto, più bello e più efficace, perché difende la libertà dell'individuo, svincolandolo dal gioco dei partiti e consentendogli una piena libertà di manifestazione del proprio pensiero. È un sistema già conosciuto dal nostro ordinamento giuridico: esso infatti vige nella regione della Valle d'Aosta e, ai sensi della legge comunale e provinciale, nell'elezione dei consigli dei comuni una volta con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, oggi con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti.

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, non presuma che la Camera ignori che cosa sia il *panachage* e da quali leggi sia adottato.

FRANCHI. Signor Presidente, mi dica per cortesia come devo parlare; voglia cortesemente indicarmelo lei. Io ritengo di attenermi strettamente all'argomento; mi guardo bene dal pensare che la Camera ignori che cosa sia il *panachage*; perché, diversamente, non ne parlerei affatto.

In un recente studio del D'Amato sul voto di preferenza e sulla funzione di tale voto nel nostro sistema elettorale (mi auguro di non essere richiamato, se leggo quattro righe di questa monografia, degna di essere letta anche se non vi si scoprono molte cose) troviamo osservazioni che meritano di essere discusse. Prima di affrontare l'analisi del fenomeno, quale si è concretamente manifestato in Italia dal 1946 al 1963, conviene tentare di stabilire il significato ed il ruolo del voto di preferenza nel sistema proporzionale cioè nel sistema al quale esso è intimamente ed esclusivamente legato. In regime proporzionale il voto di preferenza deve assolvere alla funzione di scelta degli uomini, funzione che, in regime uninominale, è automaticamente assolta dal sistema: in esso, infatti, con la espressione del voto (contemporaneamente, più che automaticamente, direi) si è scelto il simbolo (e quindi la ideologia) e insieme l'uomo che questa ideologia deve rappresentare nell'Assemblea, nel Parlamento o nel consiglio regionale. Mentre in regime proporzionale il voto depositato nell'urna è certamente un voto dato alla lista, non necessariamente un voto dato alla persona.

Onorevoli colleghi, penso che molti di noi avranno conosciuto liste per niente gradite, almeno ad una parte dell'elettorato, e che tuttavia sono state ugualmente votate anche da chi non aveva stima delle persone che col suo voto concorreva a far eleggere: il militante, il simpatizzante del partito, votando la lista, deve, *obtorto collo*, votare anche i

nomi degli uomini da lui ritenuti indegni o quanto meno inidonei a difendere l'ideologia nella quale egli crede. La nostra legge elettorale non gli consente di fare diversamente; solo per la elezione dei consigli dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e per la elezione del consiglio della Val d'Aosta è possibile scegliere.

Ma questa non è libertà; in questo sistema non c'è una scelta, anche se teoricamente la scelta viene operata liberamente: si tratta sempre di una manifestazione di volontà fatta *obtorto collo*.

E allora ecco che il nostro gruppo ha depositato sul banco della Presidenza le chiavi, sotto forma di un emendamento, per aprire la strada alla restituzione della vera libertà all'individuo, di quella libertà nella quale noi sinceramente crediamo. E badate, onorevoli colleghi, che non vi è una punta di esagerazione in quanto vado dicendo.

Quali sono le condizioni che influiscono nella determinazione della volontà e della scelta? In questa materia vi è una bibliografia estremamente ricca; d'altra parte sull'argomento non hanno scritto soltanto uomini della nostra parte politica: hanno scritto uomini illustri di tutte le parti politiche e vi sono anche pubblicazioni di uffici statali. Prendiamo innanzitutto in esame la situazione degli elettori senza opinioni. Alle volte noi riteniamo che tutti abbiano delle opinioni politiche; altre volte, facendo il ragionamento alla rovescia, riteniamo che fuori delle aule parlamentari non vi sia quasi più nessuno che abbia idee politiche. Ed ecco qui che affiora la carenza degli uomini che hanno preparato questa legge, i quali non si son resi conto che è l'uomo, con i suoi muscoli e con il suo cervello, che difende l'ideologia. E allora vediamo come sia possibile rendere efficace il meccanismo del voto di preferenza. Quanti si servono di questo istituto? Voi sapete meglio di me che non in tutta Italia si verifica la stessa situazione: possiamo, infatti, fare una distinzione in base alle condizioni ambientali. Al nord, per esempio, l'esercizio del voto di preferenza è molto meno frequente che non in alcune regioni depresse del sud, dove un partito come la « Navicella », che conta non più di 20 mila voti, può avere uno dei suoi rappresentanti eletto con ben 13-14 mila preferenze. Questo avviene perché in quelle regioni si è creata una tale sfiducia nelle ideologie e nei partiti che l'unica speranza è ormai costituita dalla possibilità di eleggere un uomo che, indipendentemente dalla bandiera che porta in pugno, per il solo fatto di essere onesto, agisca come meglio può. Tutti gli elettori italiani avrebbero ormai il diritto di affidarsi agli uomini, più che ai partiti.

Mi permetto, onorevoli colleghi, di soffermarmi su due dati che meglio vi faranno meditare sull'importanza del voto di preferenza e sull'inefficacia di un sistema vincolato; inefficacia tale che potrebbe convincerci persino dell'utilità di abolirlo. Infatti, se un partito merita la fiducia degli elettori, a rigore non dovrebbero esistere le preferenze, potendo condividersi che gli uomini vengano eletti l'uno dopo l'altro così come sono stati imposti dal partito stesso (come avviene nel sistema elettorale americano, dove le grandi battaglie si svolgono all'interno dei partiti).

A questo punto desidero farvi soffermare, onorevoli colleghi, su quanto scrive lo studioso Paolo Ammassari in un articolo intitolato « Opinione politica e scelte elettorali », apparso nella raccolta *Elezioni e comportamento politico in Italia*. Lo studioso scrive: « Alla domanda relativa al lavoro del Parlamento uscente, il 30,4 per cento degli intervistati non è stato in grado di rispondere. Eppure l'opinione politica relativa all'opera del legislatore uscente, specialmente in regime di governo parlamentare, dovrebbe rappresentare quell'aspetto di una convocazione elettorale che si potrebbe definire di ordinaria amministrazione e la sua naturale ragione di essere. Nella lotta politica il ricorso alle urne dovrebbe essere il momento risolutivo concernente le prospettive dell'attività politica stessa. Tuttavia, il 30,4 per cento degli elettori intervistati non possiede un'opinione, quale che sia, relativamente all'andamento corrente della vita politica ».

In quanto alle tabelle che l'Ammassari ci fornisce per dimostrarci quanto si eserciti questo voto di preferenza in Italia, consideriamole con obiettività e serietà, ricordandoci che non si può giurare neppure sull'esattezza delle tabelle dell'Istituto centrale di statistica, alle quali si deve pur sempre fare ufficialmente riferimento.

L'esercizio del voto di preferenza viene man mano decadendo sempre di più in Italia, perché andando avanti negli anni l'elettore diventa più debole e se ne serve di meno, mentre il partito diventa più forte. Più forte è il partito, maggiori sono le sue possibilità di imporre all'elettorato i propri uomini, per cui un elettore che, pur continuando a credere in una determinata ideologia, voglia vedere la lista del partito integrata con altri uomini, non ha la possibilità di apportarvi alcuna modifica, perché la volontà del partito

non può essere discussa: o la si accetta o la si respinge.

A questo punto, onorevoli colleghi, vi è veramente da chiedersi che senso abbia parlare di libertà e di democrazia. In un certo senso, è più onesto il discorso di quei paesi che si professano democratici (ma che in realtà democratici non sono) i quali ammettono il voto su una sola lista, senza possibilità di esprimere voti di preferenze, perché il partito coincide con lo Stato e non è quindi possibile all'elettore scegliere uomini diversi da quelli designati dal partito.

Il nostro sistema elettorale ammette, invece, il voto di preferenza, ma occorre riconoscere che solo una parte degli elettori fa uso di questo suo diritto. Dall'inchiesta che ho prima ricordato, risulta, ad esempio, che degli analfabeti maschi il 60 per cento ha una opinione politica, mentre il 33 per cento di elettori non ha una opinione politica e non esprime voto di preferenza. Quanto poi agli elettori in possesso di licenza elementare, risulta dalla stessa inchiesta che, fra i maschi, il 68 per cento ha un'opinione e il 32 per cento non l'ha; tra le femmine, il 42 per cento ha un'opinione e il 58 per cento non l'ha.

Mi astengo dal fornire le tabelle analitiche riportate nell'inchiesta, limitandomi ad alcune considerazioni di carattere generale e mettendo in evidenza, proprio a proposito del voto di preferenza, quanto fondato sia il discorso che noi andiamo facendo da tanto tempo in tema di suffragio universale, che porta a concedere il diritto di voto, ad esempio, alle suore di clausura o a persone che vivono praticamente fuori della società. Questo stato di cose si riflette anche sul voto di preferenza, data l'alta percentuale di cittadini che rinunzia ad avvalersi di tale diritto.

Il fenomeno è particolarmente evidente fra i cittadini che godono di livelli inferiori dell'istruzione. Diverso è il discorso per gli elettori in possesso di una licenza di scuola media superiore, i quali dichiarano di avere una opinione politica nella misura del 92 per cento. Ciò non vuol dire, però, che il 92 per cento eserciti il diritto di voto di preferenza. (*Interruzione del Relatore Di Primio*).

L'8 per cento dichiara di non avere una opinione. Quanto alle femmine, invece, il 69 per cento dichiara di avere una opinione, e, quanto a quelle che hanno il diploma di scuola media e di scuola superiore, l'indice dei voti di preferenza è notevole. Le donne colte ed elevate hanno maggiore buona volontà e hanno più fede. Non sempre sono determinate dall'ambiente familiare nella scelta, ma le scelte le compiono autonomamente, e spesso accade che siano proprio le donne a portare, con la propria presenza, con la propria costante azione politica nell'ambito della famiglia, ad altre scelte familiari.

Comunque, di queste donne soltanto il 31 per cento dichiara di non avere una opinione politica. Logicamente, per quelle che dichiarano di non averla, non esiste problema di voto di preferenza: 50 volte su cento c'è la scheda bianca. E la scheda bianca è la scheda o di chi non ha opinione politica o di chi crede, ridicolmente, di manifestare così un proposito di rivolta e di sfiducia nei confronti del sistema.

E l'età non ha forse influenza in ordine all'esercizio del diritto di voto di preferenza? Le statistiche che riguardano i giovani sono ben diverse da quelle relative agli anziani, i quali ormai, o per tradizione, o per noncuranza, o perché hanno una certa età, vedono le cose *sub specie aeternitatis* e non sono più nella contesa, nella battaglia politica quotidiana, limitandosi a dare il voto ad un simbolo, alla bandiera. I giovani, invece, sono più attenti, e si hanno percentuali altissime di voti di preferenza nelle nuove leve. Così, si registrano progressivamente voti di preferenza nuovi, perché i giovani pretendono di vedere materializzata l'ideologia in un uomo che sappia combattere e difendere i diritti e gli interessi degli elettori.

Quando tale fenomeno non si verifica, vuol dire che i giovani nutrono sfiducia e si è in periodo di crisi. Allora il giovane non si limita a esprimere le preferenze, ma addirittura scrive nella scheda parolacce contro il sistema, contro gli uomini politici, contro tutto. Ma bisogna stare attenti: noi dobbiamo offrire soprattutto ai giovani la possibilità di operare liberamente in uno Stato libero, dove abbia autentico significato la parola di libertà. Stiamo dunque attenti a congegnare un sistema giusto, che non è questo dell'articolo 13.

Lasciatemi dire che, se non fosse perché ritengo che si tratti solo di superficialità e fretta di colui che ha preparato questa norma, dovrei pensare ben altrimenti. Noi, dunque, a superficialità e fretta attribuiamo la carenza di questo articolo; ma se esso fosse stato coscientemente studiato e coscientemente preparato, si dovrebbe credere a qualche cosa di diverso, e cioè che si sta veramente preparando e consolidando un regime anche dal punto di vista giuridico.

L'altro giorno ci siamo trovati di fronte alla decadenza senza che fosse resa operante sul

piano concreto; ora al voto di preferenza senza che esso possa operare sul piano della libertà dell'individuo. Ma stiamo attenti, perché in tal modo il regime tenta di imporre le sue arbitrarie vedute sotto l'usbergo, formalmente ineccepibile, della legge.

Bisogna inoltre tener conto del valore della propaganda elettorale nell'esercizio del voto di preferenza. Si pensi a quanto la propaganda elettorale influisca ed a quante volte (ecco il discorso sul piano della moralizzazione) ci si trova di fronte ad una propaganda elettorale che calpesta la libertà, una propaganda subdola, insistente, quale quella che gli italiani ricevono tutte le sere dalla televisione, cui per altro pagano un elevato canone. E si tratta di una propaganda che si fonda sull'alterazione della verità !

E non pensate, onorevoli colleghi, che nella battaglia elettorale l'esercizio del voto di preferenza sia ferreamente disciplinato dai partiti ? Io non accuso specificamente alcun partito: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Vi sono partiti che trovano un freno al brutto spettacolo della battaglia intestina per le preferenze; altri non lo trovano. Ma certo, per migliorare agli occhi dell'opinione pubblica il giudizio sul rappresentante del popolo, bisognerebbe trovare congegni diversi.

Il sistema favorisce il clientelismo politico. E lo avete visto anche recentemente. Tutti siete stati certamente in Sicilia a tenere comizi e vi siete accorti che contano non le ideologie, ma le situazioni politiche, e soprattutto gli interessi economici, per cui si ha fiducia e si vota per il personaggio che si conosce e dal quale ci si attende la difesa dei propri interessi.

Io intendo dimostrare che è così importante questo istituto che, o si trova un congegno per regolarlo, affinché diventi per l'elettore italiano uno strumento di attuazione della propria libertà, o lo si elimina per moralizzare il costume e se ne adotta uno nuovo e che a questa libertà ridia spazio. Il sistema previsto dall'articolo 13 è il più immorale.

Risparmio all'Assemblea l'esame comparativo delle varie leggi, che ad essa sono note. Infatti un altro primato del legislatore italiano è quello di adottare criteri diametralmente opposti per lo stesso problema. L'ultima legge regionale, quella per il Friuli-Venezia Giulia, era esplicita al riguardo, e, quanto al voto di preferenza, facilitava l'interprete, cioè il seggio elettorale. La vostra superficialità è dimostrata dal fatto che avete dedicato quattro righe ad uno degli articoli cardine, ignorando esempi concreti di leggi approvate da questo Parlamento. Se il vostro comportamento non è attribuibile a superficialità, significa che è in voi una marcata volontà politica di consolidare il regime e di violare la libertà dell'individuo per rendere vana la parola democrazia che è tutti i giorni sulla bocca di tutti, e soprattutto di tutti voi. È il sistema che favorisce il clientelismo politico.

Noi vi prospettiamo un sistema nuovo, che è un sistema non perfetto, non immune da difetti, ma che è il sistema che veramente più si avvicina a quello della libertà: quel *panachage*, ben noto all'Assemblea, sistema ben conosciuto al nostro ordinamento giuridico, nato in quello francese, con alterne vicende abolito e ripreso in una serie di leggi, e che vide le prime bellissime battaglie in questo dopoguerra, nel 1946, nella formazione della nuova legge elettorale francese.

Leggendo le discussioni per la formazione di quella legge (legge 13 aprile 1946, n. 46789), ci accorgiamo come anche allora gli uomini che credevano nella libertà, gli uomini che credevano sul serio nella democrazia, abbiano affrontato il problema e come abbiano visto nell'istituto della preferenza la chiave per l'attuazione della libertà e della personalità umana: l'istituto della preferenza fu considerato come uno degli istituti cardine, tanto è vero che si era da parte di questi interpreti propensi a dare maggior valore sempre alla preferenza espressa sull'uomo, che rappresenta l'ideologia, e molto minore importanza al voto espresso sulla ideologia. Perché ? Perché con la preferenza si consentiva all'uomo la libertà di circolazione nelle varie liste.

Che significato ha dire che siamo rappresentanti del popolo, ognuno di noi, senza vincolo di mandato ? Specialmente ora che avete trasferito ai consigli regionali il principio che vale per questa Assemblea, cioè che il rappresentante del popolo non ha vincolo di mandato, rendete operante questo istituto e rendete operante questo principio: fate sì che l'uomo possa scegliere, mantenendo fedeltà alla propria ideologia, uomini validi.

Tra l'altro, siamo in tema di assemblee regionali ipotizzate da parte di quasi tutte le parti politiche ai tempi dei comitati di liberazione. Soprattutto nel programma della democrazia cristiana, a quei tempi, gli istituti regionali non venivano visti come organi regionali di questo genere, ma come organi di rappresentanza. Ecco il discorso della pre-

ferenza ai tecnici: largo a gente che sa operare, larghezza di respiro ad assemblee che altrimenti morirebbero prima di essere nate, perché schiave, perché incatenate ai partiti, non alle ideologie, ma agli interessi che si sprigionano nell'ambito dei partiti; perché essere incatenati ad una ideologia è una cosa meravigliosa. Quando si abbraccia un'idea, essa incatena o libera, a secondo dei punti di vista. Voi volete i consigli regionali, che noi non vogliamo. Ma almeno fateli bene, non create altri parlamenti come il nostro, di cui tutti dicono male, a cominciare dal vostro vicepresidente del Consiglio che non ha perso occasione per denunciare la crisi delle istituzioni, e dall'onorevole Mariano Rumor quando parlava della indispensabilità di instaurare uno Stato nuovo.

Lo vogliamo escogitare questo sistema nuovo, senza scosse, senza avventure? Cominciate a restituire all'individuo la libertà, fate sì che l'esercizio del voto sia una cosa vera, concreta e non sia soltanto quella presa in giro per la quale una volta ogni tanto (anzi spesso, perché ogni due stagioni una parte degli italiani va a votare) si è chiamati alle urne, fate sì che quando l'italiano mette la scheda dentro l'urna si senta veramente artefice del destino del paese in cui vive.

Niente quindi due o tre preferenze solamente: svincoliamo il voto di preferenza dalla lista dei candidati. Così la libertà del cittadino è piena. Se vuol votare la preferenza per tutti gli uomini della sua lista, dà loro la preferenza; stabilendo che può dare solo tre preferenze, o cinque preferenze, limitiamo la sua libertà. La Valle d'Aosta sotto questo profilo ci insegna qualche cosa. Su liste di 28 candidati l'elettore ha il diritto di esprimere 28 preferenze e inoltre può cancellare il nome di quel candidato che non gli va bene, inserendovi il nome di un personaggio anche di altra ideologia, di altra provenienza, ma utile, ai suoi occhi, per gli interessi della comunità.

Se questo sistema voi l'avete ritenuto valido per quanto riguarda i comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, un motivo c'era: volevate superare certe posizioni per rendere operanti le assemblee che altrimenti il più delle volte, strumentate dai partiti, non potrebbero funzionare. Perché non applicare lo stesso sistema, che presenta maggiori garanzie di libertà, per le elezioni dei consigli regionali? Introdurremmo un sistema nuovo, che vivificherebbe le assemblee con l'apporto di quegli elementi tecnici che oggi mancano. Infatti, soltanto gli attivisti delle segreterie dei partiti, gli uomini politici più legati ai capipartito vanno avanti, mentre i tecnici, i periti, le categorie della produzione e del lavoro sono quasi sempre tenute ai margini e fuori delle liste elettorali. Non vi è quindi alcuna possibilità di giovarsi di queste energie preziose per il paese e per la comunità, preziose, nel caso che malauguratamente le regioni dovessero essere costituite, anche nei consigli regionali.

In fondo, si tratta di accogliere un nostro emendamento che non travolge e non sconvolge la vostra legge. Accettatelo e noi saremo così lieti da rinunciare addirittura allo svolgimento degli altri emendamenti. Ma date la libertà a chi la vuole, date la libertà all'uomo di ribellarsi al partito, pur continuando a servire l'ideologia nella quale crede, perché a volte i partiti impongono scelte che sono il segno di libertà calpestate.

Si potrebbe così giungere alla creazione di un testo unico delle leggi elettorali, che in Italia non esiste, per cui il cittadino di fronte a situazioni analoghe è trattato in maniera diversa. Questo è malcostume. Se si abolisce il voto di preferenza voi vi assumereste una grave responsabilità, perché questo porterebbe sulla strada dell'acutizzarsi della partitocrazia, perché si dovrebbe o accettare o respingere la lista.

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, l'ho ascoltata con attenzione. È la terza volta che ella ci ripete questa alternativa. Credo che ormai la Camera abbia capito il suo pensiero.

FRANCHI. Rilievi di questo genere, quando oratori di vari gruppi per ore e ore parlano nella generale indifferenza leggendo – e questo è l'aspetto più grave – mille volte le stesse cose, non li ho mai sentiti fare dall'onorevole Presidente. Mi rendo conto dello stato d'animo in cui dobbiamo parlare in questa occasione, sotto questa pressione continua. Oltre tutto non ho valicato un'ora di tempo e potrei parlare per due, tre, quattro ore su questo argomento, mentre fra dieci minuti avrò finito. Vorrei sapere per quanti secondi sono andato fuori tema nel corso di questo mio intervento. È una cosa che, di fronte ad un legislatore che propone un articolo di questo genere, abbiamo il diritto di ripetere non tre volte ma anche cento volte, finché non sia entrata nella testa di tale legislatore. Questa non è una manovra ostruzionistica; noi difendiamo la libertà dell'individuo e, se bisogna ripeterlo quattro vol-

te, lo ripeteremo. I nostri emendamenti sono chiari; l'ostruzionismo non vorrà essere lo scopo del mio discorso (sebbene sarebbe facile fare dell'ostruzionismo restando sempre sul tema che ci interessa). Ma abbiate almeno la bontà di comprendere con quale stato d'animo si deve discutere; già l'agitazione di poco fa poteva alterare il dibattito; mi sono presentato sereno, tranquillo, sperando – e vi ho detto anche che cosa – di poter cogliere dalla bocca o del relatore o di qualche commissario una parola che lasciasse prevedere la possibilità di modificare questo articolo. Se avessi voluto fare dell'ostruzionismo, con ben altro animo mi sarei presentato.

Dopo questo discorso, diteci nella legge come si deve esprimere il voto di preferenza, perché non è scritto; diteci come deve comportarsi l'elettore nel caso di identità di cognome tra candidati, perché qui non è scritto. E non ditemi che vi siete ispirati ad altre leggi. Tutte le altri leggi lo prevedono (nome e cognome; a, b; c, d; 1, 2, 3 e 4; tutte: una usa i numeri, un'altra usa le lettere); solo questa legge è nell'anarchia e nel caos. Colmate queste lacune; colmatele almeno dal punto di vista tecnico, se non vi garbano i discorsi politici. Ma colmatele.

Diteci: quando il candidato ha due cognomi, che cosa prevede la legge? Diteci l'efficacia delle preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato; ci sono leggi che lo prevedono; quindi, se ritenete valide quelle previsioni, fate dei richiami espressi. Diteci qualcosa sull'efficacia o sull'inefficacia delle preferenze espresse per candidati compresi in liste di altri collegi (sentite quanti problemi e constatate come io potrei restare per molto tempo su questo tema illustrando le varie ipotesi; ma non lo farò). Diteci che cosa succede se l'elettore non ha espresso il voto indicando uno dei contrassegni, ma ha indicato una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista: che cosa succede; è valido il voto, non è valido? A chi va poi, se esorbita dal numero delle preferenze? Dove sono le previsioni?

DI PRIMIO, *Relatore*. Come si fa a risolvere in questa legge tutte queste cose?

FRANCHI. E perché no? Mi spieghi allora perché le altre leggi elettorali attuate dalle regioni a statuto speciale hanno fatto le scelte su queste previsioni. No, questa è una legge che crea una situazione confusa.

Forse voi volete o pensate di fare un'altra legge che interpreti questa? Spiegateci allora perché dovremmo sostenere la fatica di sedutefiume, per varare leggi imperfette. Anche questo è un principio che non riteniamo di potere accettare.

Spiegateci che cosa succede delle preferenze espresse oltre il numero consentito: è invalida forse tutta la scheda? Non dite nulla circa l'espressione del voto di preferenza attraverso i numeri; molte leggi elettorali scrivono che la preferenza si esprime anche attraverso i numeri. Questa no, perché questa è la legge delle carenze. Il giudizio sull'intera legge noi l'abbiamo già dato e quel giudizio diventa sempre più concreto a mano a mano che si va avanti. A mano a mano che si va avanti nell'indagine, sempre più effimera e sempre più banale si dimostra questa legge. L'elencazione potrebbe continuare a lungo, ma noi ci vogliamo limitare a ricordare che questa legge è vaga, imprecisa, incompleta. La maggioranza è in grado di completarla, dimostrando così un briciolo di buona volontà, o non vuole completarla, rifiutandosi di prendere in considerazione i nostri emendamenti? Abbiamo presentato un subemendamento che propone un istituto nuovo nella legge. Vedremo come vi comporterete.

Questa legge così come è, indipendentemente dalle considerazioni politiche e morali che ho avuto l'onore di svolgere, non vi darà buoni frutti, creerà il caos, le lotte a coltello nei seggi elettorali, con sempre maggiore sdegno per il cittadino elettore, che non crede più in niente, e con sempre maggiore decadenza di istituti vecchi e decrepiti che voi credete con leggi di questo genere di poter puntellare. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Passiamo allo svolgimento degli emendamenti all'articolo 13. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

L'elettore non può manifestare più di 5 preferenze.

13. **1.** **Goehring, Bozzi, Valitutti, Biaggi Francantonio, Malagodi, Messe, Cocco Ortu, Bonea, Demarchi, Palazzolo, Cantalupo, Cottone.**

COCCO ORTU. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO ORTU. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la ragion d'essere di questo nostro emendamento mi pare sia resa ben evidente dalla pura e semplice constatazione che con esso si vuole aumentare il numero delle preferenze esprimibili. Comunque, a proposito, sarà opportuno che da parte del mio gruppo siano formulate alcune brevi considerazioni dopo una succinta premessa relativa a uno dei fondamentali compiti, se non il principale, di ogni consultazione elettorale in regime di autentica democrazia, che è il compito di consentire un continuo rinnovo della classe politica dirigente investita della responsabilità o di legiferare o di amministrare attraverso la selezione degli uomini che sappiano rispondere alla esigenza dell'elettorato di essere governato da una classe politica dirigente onesta, proba, di adeguata competenza tecnica e professionale. A questa selezione si può pervenire, come è noto, attraverso due fondamentali sistemi elettorali, i cui fautori hanno polemizzato a lungo e continuano a polemizzare ancora: il sistema elettorale uninominale e il sistema elettorale proporzionale nelle sue varie possibilità di attuazione.

Naturalmente io non mi dilungherò davanti a questa Assemblea ad esporre le ragioni che i fautori dell'uno e dell'altro sistema adducono a sostegno delle rispettive preferenze. Ricorderò soltanto alcuni elementari concetti che mi pare sia necessario tener presenti perché compiutamente si intendano da parte di tutti i gruppi le ragioni che ci hanno spinto a presentare questo nostro emendamento e gli altri emendamenti subordinati. E detti elementari concetti sono questi: che mentre nel sistema elettorale uninominale il compito della selezione della classe politica è pressoché totalmente assolto dal sistema stesso, nei limiti ovviamente che sono consentiti dal fatto che ad assegnare questo o quel collegio a questo o a quell'uomo saranno sempre i partiti, realtà insopprimibile della democrazia contemporanea, invece nel sistema elettorale proporzionalistico al compito di tale scelta assolve principalmente l'elettore attraverso il voto di preferenza, ovviamente anche qui con i limiti derivanti dal fatto che a includere e ad escludere un uomo da una lista saranno sempre i partiti, realtà insopprimibile della democrazia contemporanea.

Occorre inoltre tener presente che nel nostro paese il sistema ormai adottato per tutte le consultazioni elettorali – fatta eccezione per il sistema misto in vigore per i consigli provinciali e per il Senato – è quello proporzionalistico, sin dai tempi in cui, nel 1919, venne per la prima volta proposto dal Governo Nitti; fu poi adottato nelle successive elezioni del 1921 ed anche in quelle del 1924, sia pure distorto dalle modifiche elettorali già apportate dal governo fascista.

Un legislatore responsabile dovrà pertanto porre sempre la massima attenzione nella predisposizione di ogni strumento elettorale, soprattutto del meccanismo attraverso il quale si consente agli elettori di esprimere la loro preferenza: solo così la consultazione popolare, oltre a consentire un censimento delle forze politiche del paese in relazione alle diverse ideologie e alle diverse scelte programmatiche, potrà adempiere anche il compito della miglior possibile selezione degli uomini che aspirano a guidare il paese come legislatori o ad amministrare il paese nei vari consigli amministrativi.

Mi pare evidente come nel formulare norme del tipo di quella dell'articolo 13 che stiamo esaminando, il legislatore debba sempre rendersi conto di quanto possa incidere negativamente, nella libertà di voto di una non piccola percentuale degli elettori, la preoccupazione che il voto espresso da ciascuno di essi a favore di una lista e per un uomo possa risolversi in un voto per uomini diversi da quello giudicato più degli altri meritevole della sua fiducia. E tanto maggiore sarà la preoccupazione di questa parte dell'elettorato, quanto minore sarà il numero di preferenze che esso potrà esprimere, per l'ovvia considerazione che un limite troppo basso di preferenze esprimibili finirà sempre col risolversi in un vantaggio per i candidati dai singoli partiti predestinati al successo ed aiutati dagli apparati di partito a conseguire il successo stesso.

Si giunge al caso limite incredibile di questo articolo, che prevede la possibilità di una sola preferenza, che è poi praticamente la preferenza al capolista scelto dal partito; si passa poi al caso meno grave delle due sole preferenze e infine al caso, ancora meno grave, delle tre preferenze.

Si condiziona così l'elettorato in modo determinante e si garantisce il successo dei candidati che il partito vuole riescano. Ecco perché con i nostri emendamenti abbiamo teso ad allargare al massimo il numero delle preferenze che è possibile esprimere. E quanto la considerazione degli uomini inclusi nelle liste giochi sul comportamento dell'elettorato, può ricavarsi (non ovviamente in termini di insegnamento assoluto, ma di una indicazione dalla quale non si può prescindere) da un esame di alcuni dei responsi elettorali che si

sono avuti in Italia nei venti anni di democrazia che abbiamo alle nostre spalle. Nel loro complesso detti responsi forniscono infatti alcuni elementi di notevole valore per un legislatore che si accinga a formulare una norma sul voto di preferenza.

Un primo dato che si ricava dall'esame di tutte le passate consultazioni elettorali della rinata democrazia italiana è che l'elettore italiano di regola fa un uso molto limitato del voto di preferenza. Si ha in Italia una percentuale media di voti di preferenza del 30 per cento, ed in parte questa è una logica conseguenza della radicalizzazione della lotta politica nel nostro paese e della fanatica accettazione da parte di vasti settori dell'elettorato delle liste confezionate dai partiti ai quali hanno affidato, con totale acquiescenza, la guida politica della collettività.

Un secondo dato è che l'elettorato meridionale ed insulare si avvale molto più ampiamente del diritto di esprimere voti preferenziali, senza differenze notevoli fra gli elettori di diversi partiti; questo risulta da tutti i responsi elettorali, a partire da quello del 1946 per l'Assemblea costituente. In tale responso, per l'appunto, si ebbe nel Mezzogiorno una messe di voti di preferenza del 53,32 per cento nella circoscrizione di Salerno, nell'Italia settentrionale invece una percentuale del 10,51 nella circoscrizione di Trento, nell'Italia centrale una percentuale del 14,9 nella circoscrizione di Firenze.

Tutto questo deve far riflettere un legislatore che si appresti a creare uno strumento elettorale. Fin dalla consultazione elettorale per l'elezione dell'Assemblea costituente fu possibile osservare inoltre quale incidenza abbia nel responso elettorale il fatto che gli elettori possano, attraverso i voti preferenziali, votare uomini altamente qualificati. In quella prima consultazione si ebbero nell'Italia centrale e settentrionale risultati preferenziali eccezionali dovuti alla presenza di determinati uomini. Questo perché gli elettori sentivano di poter esprimere, oltre ad una scelta ideologica e politica, anche una scelta di uomini. Così si può giustificare la messe di preferenze del 39,50 per cento nella circoscrizione di Torino, del 38,25 per cento nella circoscrizione di Cuneo, del 33,39 per cento nella circoscrizione di Genova.

Gli studiosi dicono che ciò sia stato dovuto alla presenza di *leaders* politici quali Togliatti, Saragat, Nenni e di capi della lotta partigiana in una consultazione svoltasi nel clima ancora caldo del dopoguerra. Si ebbe un'eccezione anche a Roma alla media bassa delle preferenze: si ebbe la percentuale del 44,91 per cento giustificata dalla presenza, nella lista dello scudo crociato, di De Gasperi e di altri uomini.

Non ho voluto ricordare tutto questo soltanto per fare un *excursus* storico, ma per dimostrare come la possibilità per gli elettori di manifestare la propria fiducia in uomini particolari possa garantire alle assemblee legislative ed amministrative la presenza di uomini altamente qualificati. Ecco perché è necessario garantire – oltre che per ragioni di moralità politica, per le concrete esigenze di istituti che si devono reggere democraticamente – la massima libertà agli elettori, senza condizionarli con un numero ristretto di preferenze per assicurare il successo degli uomini scelti dai partiti. Soprattutto penso che un legislatore responsabile debba tenere conto delle variazioni verificatesi nelle percentuali delle preferenze in Italia in talune consultazioni elettorali, specialmente in quella del 18 aprile 1948 e, per taluni partiti, in quelle successive.

Nella consultazione del 1948 la percentuale di preferenze nell'ambito delle liste socialista e comunista unite nel « fronte popolare » subì un grande balzo in avanti; e la percentuale delle preferenze nell'elettorato democristiano subì una marcatissima flessione in basso. Come spiegano gli studiosi questo fenomeno? Lo spiegano nel senso che gli elettori, già differenziati nel 1946, votando per la lista comunista e socialista si trovarono a votare per una lista unita, e ciascuno avvertì la grande importanza del voto di preferenza per far riuscire gli uomini del proprio partito.

Se vogliamo prendere un campione, consideriamo il collegio di Perugia, dove i dati numerici forniscono questa chiara indicazione: nel 1946 il partito comunista aveva avuto un rapporto preferenziale del 12,90 per cento e il partito socialista del 16,47 per cento: in totale 29,37 per cento. Cioè il 29,37 per cento degli elettori dei due partiti aveva espresso preferenze. Nel 1948, nel complesso, gli elettori del « fronte popolare » che espressero una preferenza furono il 37,7 per cento; vale a dire che circa il 10 per cento in più di quell'elettorato avvertì la grande importanza della preferenza, perché oltre a voler esprimere una scelta ideologica voleva che riuscissero determinati uomini.

Per la democrazia cristiana nel 1948 successe il contrario: ci fu una grande flessione. Come spiegano questo fenomeno gli studiosi della storia elettorale italiana? Lo spiegano nel senso che la democrazia cristiana, rice-

vendo nel 1948 una determinata percentuale di suffragi dell'elettorato italiano... (*Interruzione del deputato Illuminati*).

Nel 1948 i voti della democrazia cristiana aumentarono di diversi milioni, onorevole collega, e le preferenze diminuirono. Come spiegano questo gli studiosi ? Con il fatto che molti elettori votarono per lo scudo crociato per una scelta politico-ideologica; senza troppo curarsi degli uomini.

GUARRA. C'era un'altra componente: aumentava il numero degli analfabeti !

COCCO ORTU. Poi, che cosa è accaduto ? Che in tutte le consultazioni successive, mentre il rapporto dei voti preferenziali nel partito socialista e nel partito comunista ormai dissociati ritornava alle posizioni originarie, nella democrazia cristiana il rapporto preferenziale aumentava, perché gli elettori che nel 1948 avevano espresso solo il voto per lo scudo crociato con gli anni acquistavano dimestichezza o fiducia in certi uomini, in certi nomi. Questo è molto indicativo.

PRESIDENTE. Onorevole Cocco Ortu, non nego che ella dica cose interessanti, mà la invito a tornare in argomento.

COCCO ORTU. In questo disegno di legge, a seconda del numero di consiglieri regionali da eleggere, si prevedono una preferenza, due preferenze o tre preferenze; quindi io volevo ragionevolmente e con un discorso logico, in base all'esperienza del nostro paese, dire quale grande importanza noi attribuiamo all'espressione di un voto di preferenza che sia il più libero possibile. Infatti, l'esperienza storica che io ho ricordato dimostra come nel nostro paese in tutti i partiti, in tutti i settori, ci sia una componente di elettorato di opinione che usa questa preferenza a seconda delle circostanze e del momento storico nel quale viene chiamato alle urne.

E questo fatto ha giocato anche nel nostro partito. Perché il partito liberale, che ha avuto sempre una percentuale alta di preferenze rispetto ai voti ricevuti globalmente, in quanto ha incluso sempre nelle sue liste molti professionisti di sicuro livello culturale, ha riscontrato nel 1958 una flessione di voti di preferenza rispetto al 1953. Dicono gli studiosi di questa disciplina che per il partito liberale si è ripetuto il fenomeno che interessò la democrazia cristiana nel 1948. Così nel 1958, nonostante che l'elettorato italiano avesse dato ai liberali un numero di voti doppio rispetto al 1953, i voti di preferenza sono diminuiti in notevole misura. Ho voluto ricordare questo, perché nel primo emendamento da noi presentato si propone che l'elettore non possa manifestare più di cinque preferenze, ma in altri nostri emendamenti si propone che si possano esprimere preferenze fino al 50 per cento dei candidati in lista.

Eppure, sotto un certo profilo, a nostro giudizio, per la libertà del voto sarebbe stato conveniente lasciare un numero limitato di preferenze, perché, come penso tutti i componenti di questa Camera sappiano, costante regola dei partiti di massa nel nostro paese è l'uso del sistema delle preferenze al fine di dare un contrassegno alle schede; talché i maggiori partiti di massa, che hanno la possibilità di farlo, distribuiscono prima delle elezioni dei « fac-simile » destinati a tutta la famiglia. Essi dicono: la vostra è una famiglia composta di cinque persone. Noi controlleremo il vostro voto, perché nel seggio debbono uscire cinque schede votate « scudo crociato » con queste preferenze: 20, 19, 18, 17. Il partito di massa opposto dice ai suoi elettori: votate per la nostra lista; noi vi controlleremo, perché devono uscire nel seggio elettorale tante schede quanti sono i componenti della famiglia con il contrassegno « falce e martello » e con le preferenze che noi vi proponiamo: pertanto potremo accertare se la vostra famiglia ha votato o meno. Talché chi ha esperienza di consultazioni elettorali italiane sa che in tutti i seggi elettorali, se non di città, per lo meno di campagna, ad ogni consultazione elettorale vi è un robusto giovanotto o una faccia di limone o una « suffragetta » di qualunque colore che man mano che il presidente legge le schede ne prendono nota. E quando ad esempio il presidente dice « scudo crociato », preferenze: 20, 19, 18, 17, l'incaricato depenna. E così quando viene scrutinata una scheda contrassegnata « falce e martello ». Quando si è giunti quasi alla fine dello scrutinio gli incaricati dell'una e dell'altra lista dicono: i voti che attendevo sono usciti. Tutto il resto è regalato. E si allontanano. E con questo si condiziona la risposta elettorale di un gran numero di italiani.

NANNUZZI. E questo che c'entra con l'espressione di cinque voti di preferenza ?

COCCO ORTU. La connessione esiste, perché a nostro avviso sarebbe stato preferibile adottare il sistema della preferenza unica. Infatti l'imbroglio di controllare i voti nelle province dove tutte le leve di potere sono in mano ai partiti rossi e l'analogo procedimento se-

guito dove la democrazia cristiana è al potere, ci porta a dire che l'ideale del nostro partito, che è moralmente e politicamente onesto, sarebbe quello di non seguire questo sistema. (*Interruzioni al centro*). È vero che qualche collega sardo non della mia parte politica è assente, ma io ho sempre visto pinzochere di ogni colore politico fare il computo delle preferenze, concludendo a un certo punto che il totale era raggiunto e che tutto quello che veniva era in più. Questa è la realtà italiana. Il che dà anche una spiegazione del perché nelle città, dove questo fatto è meno attuabile, l'elettore si esprima più liberamente e con diversa distribuzione in percentuale tra i partiti politici.

BORRA. Ci dica come è stato eletto l'onorevole Cerutti a Torino.

COCCO ORTU. Io so come sono stato eletto io, con la percentuale dei voti e le preferenze. Non vado a vedere i voti degli altri.

Allora il nostro interesse di partito sarebbe un sistema di voto con la preferenza unica. Senonché dobbiamo subordinare l'interesse particolare di partito a quello generale della democrazia cristiana, che esige che si incoraggino gli elettori a disporre liberamente della propria coscienza, a poter scegliere liberamente gli uomini migliori e a sottrarsi alla partitocrazia. Ecco perché noi diciamo che non potremo mai accettare il sistema del voto unico, che pure sarebbe moralizzatore, perché in pratica si risolverebbe in elezioni nelle quali il partito direbbe: vota il capolista e fallo riuscire. Noi diciamo che preferiamo un sistema che allarghi il numero delle preferenze nella massima misura possibile. Questo consentirà all'elettorato di scegliere liberamente. Tutto il problema è di evitare il sistema del controllo del voto, il che non è molto facile.

Il controllo si potrebbe evitare con un sistema di votazione automatica a pulsanti, come avviene nei paesi più progrediti, dove nessuno sa come uno vota quando entra nella cabina elettorale; c'è la calcolatrice automatica che alla fine dà il conteggio dei voti. Questo in Italia non si può fare per ragioni finanziarie, senza contare che tutti direbbero che il Governo ha truccato le macchine. Ma un sistema correttivo – anche se forse sarebbe un sistema che appesantirebbe lo scrutinio – potrebbe consistere in questo: nel dare disposizioni esecutive ai presidenti dei seggi perché nel fare lo scrutinio si leggano prima i simboli e poi si leggano singolarmente le preferenze. Si fa prima lo scrutinio: tante bandiere, tanti scudi crociati, tante falci e martelli, tanti soli nascenti; poi si fa lo scrutinio a parte delle preferenze: tanti 1, tanti 2, tanti 3, tanti 4, evitando che ci sia una pubblica esposizioni di voti controllabili. Io sono nella lotta politica, qualche volta riuscendo e qualche volta cadendo, da 23 anni; ho partecipato a tutte le elezioni e ho constatato *de visu* situazioni umilianti, per un uomo libero in una democrazia libera, di gente costretta a votare per chi non vuole e che qualche volta lo dice in faccia: guardi avvocato, io sono un uomo leale, non posso votare per il suo partito perché ho in scadenza al Banco di Sardegna di questo paese le cambiali del trattore e mi hanno detto che se non escono tanti voti nel mio paese per questo candidato, che nessuno conosce, non mi fanno il rinnovo delle cambiali. Siccome neanche in tutta la famiglia riesco a racimolare questi voti, bisogna che gli altri vada a comprarli a mille lire l'uno. Questa è la realtà.

Ecco perché diciamo che avremmo visto più volentieri la preferenza unica. Però, non volendo giungere a questo, che sarebbe uno strumento troppo forte in mano ai partiti in un regime di crescente partitocrazia, diciamo: preferenze plurime, ma in un numero più largo di quello che il disegno di legge ha prospettato e che farebbe il gioco dei partiti al potere, impedendo la formazione di una classe politica dirigente, oltre che libera, indipendente ed adeguata.

Il resto è *de iure condendo*, con la speranza che si moralizzi il costume politico del paese, che finisca nelle nostre campagne il mercato dei voti, anche con gli assegni distribuiti per le case. Nessuno può contestare quel che dico; potrò portare i mandati di comparizione di persone che sono riuscite a sedere in Parlamento avendo comprato i voti con assegni di 2.500, 5.000 lire, i cui processi sono rimasti insabbiati.

Nel caso che malauguratamente le regioni siano costituite, vorrei augurarmi che le consultazioni elettorali per l'elezione dei consigli regionali non si aggiungano alle altre nell'aumentare il discredito della democrazia italiana e della libertà, accrescendo ancora la diffusa convinzione che tutto si compra e tutto si vende, che si comprano i voti e si vendono le coscienze.

Questo è all'origine del nostro emendamento principale e dei nostri subemendamenti, che saranno illustrati da altri colleghi del mio gruppo. (*Applausi*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Goehring 13. 1:

Dopo la parola: elettore, *aggiungere le seguenti*: secondo le modalità delle norme di cui agli articoli 59, 60, 61 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

0. 13, 1. [1] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring.**

COTTONE. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTONE. Signor Presidente, più di una volta, considerando il modo singolare nel quale si è svolto e continua tuttora a svolgersi questo lungo dibattito, mi è venuta alla mente la figura di un grande socialista del passato, alla cui saggezza io liberale non posso non deferire. Alludo, signor Presidente, a una figura che certamente in modo particolare è cara a lei, e certo è altrettanto cara al vicepresidente del Consiglio che abbiamo il piacere di avere presente in aula. Aggiungo che è una figura del resto cara a tutti i parlamentari italiani: Filippo Turati.

Signor Presidente, per potere in modo più chiaro riferirmi a quella espressione di saggezza, mi consenta di richiamarmi in modo brevissimo ad un episodio. Qualche anno fa eravamo riuniti in sede di Commissione esteri della Camera. Era ministro degli affari esteri l'onorevole Saragat. Si stava discutendo un argomento su cui regnava molta confusione. Stavo seduto accanto al mio collega onorevole Malagodi, al quale stava per essere data la parola. Si alza ad un certo momento l'onorevole Saragat, ministro degli affari esteri, viene al nostro banco e, rivolto al mio collega ed amico onorevole Malagodi, dice: « Caro Malagodi, sa cosa soleva dire Turati? Chi in una situazione confusa ha idee chiare ha sempre torto ».

Onorevoli colleghi, ieri sera io ho potuto provare la verità di questo paradossale aforisma; essendo rimasto vittima della confusione, ero uno dei pochi ad avere le idee chiare, e ho avuto regolarmente torto. Aveva ragione Turati. Devo però aggiungere per la verità che chi ieri mi ha dato torto stamane onestamente ha riconosciuto che io avevo ragione.

Almeno in questa occasione, avendo l'opportunità di illustrare, brevissimamente del resto, il subemendamento, io vorrei ricordare ai colleghi che stiamo facendo una legge che presenta molte lacune: ha la lacuna del capoluogo di regione, che non esiste, ma è contenuto nella legge; ha la lacuna della circoscrizione provinciale, che non esiste, ma è contenuta nella legge; ha la lacuna del giuramento – motivo di decadenza – che non esiste, ma è contenuto nella legge. Un'altra lacuna è quella che noi stiamo tentando di colmare con il nostro emendamento. In questo disegno di legge mancano le modalità che di solito sono previste in tutti i disegni di legge che riguardano materia elettorale; ora è proprio tale mancanza che ci ha spinto a presentare il nostro emendamento, che fa riferimento al testo unico delle leggi che recano norme per la elezione della Camera dei deputati. Noi facciamo esplicito riferimento agli articoli 59, 60 e 61 di tale testo unico (mi permetto di aprire una piccola parentesi per far notare alla Camera che nel fascicolo a stampa n. 13 che riproduce il nostro emendamento vi è un errore, poiché in esso il testo unico del 30 marzo 1957 è indicato con il n. 3613 invece che con quello esatto che è il n. 361). In che cosa consistono queste modalità? Tutti lo sappiamo. È stabilito come il presidente del seggio possa appurare la volontà dell'elettore in base a quanto risulta dalla scheda. Se, per esempio, non è votato l'emblema, ma è votato un candidato che compone la lista, allora il voto si dà alla lista in cui figura il candidato; se la scheda contiene segni particolari, sono previste determinate conseguenze, ecc. Insomma si tratta di tutte le modalità relative al sistema elettorale.

Poiché siamo convinti di essere nel giusto, vorrei augurarmi che il relatore e il rappresentante del Governo considerino obiettivamente il nostro emendamento e vi meditino sopra, per consentire alla Camera, al momento del voto, di approvarlo. Il nostro emendamento ha, ripeto, l'unico scopo di migliorare questo disegno di legge, che era cattivo, che sta diventando pessimo e che non è possibile lasciar peggiorare ulteriormente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Goehring 13. 1:

Sostituire la parola: manifestare, *con la parola*: esprimere.

0. 13. **1.** [2] **Roberti, Sponziello, Cruciani, Grilli, Santagati, Abelli, Almirante, Angioy, Calabrò, Caradonna, Delfino, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Tripodi, Turchi.**

ALMIRANTE. Ritiriamo questo subemendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Goehring 13. 1:

Sostituire le parole: più di 5, *con le parole*: più di 6.

0. 13. **1.** [3] **Bozzi, Cantalupo, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring.**

GIOMO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOMO. Con questo subemendamento noi tendiamo ad allargare la possibilità di dare un valore al voto personale anziché al voto di lista, per i motivi che così brillantemente ha illustrato poco fa l'onorevole Cocco Ortu. È un tentativo, questo, per non ridurre ad un voto palese ciò che la Costituzione e la legge dicono deve essere un voto diretto e segreto. Portando le preferenze da non più di cinque a non più di sei, cerchiamo di svuotare di ogni valore il simbolo per dar maggiore risalto al valore della persona. È anche questo un tentativo essenzialmente tecnico, perché proprio attraverso i tentativi tecnici è possibile superare il principio della partitocrazia e lo strapotere delle segreterie politiche dei partiti che impongono le preferenze, e si può dare la possibilità a candidati autonomi e liberi di battersi, consentendo un campo più ampio a una libera concorrenza all'interno delle liste.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti all'emendamento Goehring 13. 1:

Sostituire le parole: più di 5, *con le parole*: più di 4 preferenze nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei consiglieri regionali da eleggere è fino a 5, non più di 5 nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei consiglieri da eleggere è da 6 a 10, non più di 6 nelle altre.

0. 13. **1.** [4] **Alpino, Cantalupo, Bozzi, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring.**

Sostituire le parole: più di 5, *con le parole*: più di 4.

0. 13. **1.** [7] **Malagodi, Cantalupo, Bozzi, Alpino, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring.**

Sostituire le parole: più di 5, *con le parole*: più di 3 preferenze nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei consiglieri regionali da eleggere è fino a 5, non più di 4 nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei consiglieri da eleggere è da 6 a 10, non più di 5 nelle altre.

0. 13. **1.** [8] **Bignardi, Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring.**

BASLINI. Mi associo a questi subemendamenti e chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASLINI. Il fondamento del primo subemendamento è stato illustrato, oltre che dall'onorevole Cocco Ortu, dall'onorevole Giomo che mi ha preceduto, e penso quindi che ci sia poco da aggiungere.

I due successivi subemendamenti, evidentemente, sono subordinati al primo.

Ripeterò molto brevemente che il nostro concetto è quello di togliere la maggior quantità possibile di potere alle organizzazioni di partito per darlo agli elettori.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti all'emendamento Goehring 13. 1:

Sopprimere le parole: più di 5.

0. 13. 1. [30] **Grilli, Cruciani, Delfino, Nicosia, Galdo, Roberti, Tripodi, Sponziello, Romeo, Santagati, Guarra.**

Dopo le parole: l'elettore non può manifestare più di 5 preferenze, *aggiungere le seguenti*: votando per i candidati, in qualunque lista siano compresi, se il numero dei consiglieri da eleggere è non superiore a 5 e per un numero di preferenze superiori ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere negli altri casi.

0. 13. 1. [31] **Grilli, Cruciani, Delfino, Nicosia, Galdo, Roberti, Tripodi, Sponziello, Romeo, Santagati, Guarra.**

CRUCIANI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIANI. Questi nostri emendamenti sono stati dettati, come abbiamo già detto ieri per altri emendamenti, da una questione di principio. Cioè noi riteniamo che il Parlamento dovrebbe recepire in una nuova legge qualsiasi concetto migliorativo della vecchia legislazione. Abbiamo ieri sostenuto che, avendo il Senato in stato di relazione la proposta di legge Fenoaltea-Nenni Giuliana sulla durata della campagna elettorale ed essendo il disegno di legge Taviani relativo alla posizione dei simboli nella scheda anch'esso in stato di relazione in questo ramo del Parlamento, pensavamo che i due documenti potessero essere considerati in questo provvedimento successivo. Si tratta, come ieri facevo notare, di provvedimenti che hanno già superato la fase dell'esame in Commissione.

Il discorso vale anche per gli emendamenti che abbiamo presentato oggi a proposito delle preferenze.

Vedete, onorevoli colleghi, noi forse abbiamo il torto di prendere sul serio certe iniziative o del Governo, come il disegno di legge Taviani, o di un gruppo che sostiene il Governo, come la proposta di legge Fenoaltea-Nenni Giuliana.

Per quanto riguarda i voti di preferenza (quindi sono in tema di articolo 13), noi pensavamo che l'esperienza fatta dal 1946 ad oggi dovesse portare, come teorizzava prima lo onorevole Franchi, a prospettare al cittadino elettore un testo unico, tale che consentisse a tutti di votare nella stessa maniera. Oggi si vota in una certa maniera nei comuni fino a 5 mila abitanti quanto a preferenze, si vota in maniera difforme quando i comuni superano i 5 mila abitanti, si vota diversamente per le elezioni politiche e diversamente per la Camera e per il Senato, si vota diversamente per il consiglio provinciale e nelle regioni a statuto speciale. Abbiamo anche il caso della Valle d'Aosta, nella quale ciascun cittadino ha diritto di votare per 28 candidati in qualunque lista essi siano compresi. Cioè nella Valle d'Aosta ogni cittadino ha la possibilità di votare per il numero di candidati da eleggere nella regione.

Come vogliamo rimediare? Sarebbe l'ideale un'iniziativa governativa per un testo unico che armonizzasse tutti i sistemi elettorali e soprattutto tutti i sistemi di votazioni. Oggi invece siamo dinnanzi a tre possibilità: l'elettore può manifestare una preferenza se il numero dei consiglieri da eleggere è fino a 5, e due preferenze se il numero dei consiglieri è da 6 a 15, secondo il disegno di legge; vi è poi l'emendamento Goehring 13. 1, il quale parla di non più di 5 preferenze.

Con i nostri emendamenti all'emendamento Goehring tentiamo di modificare e di andare oltre la concezione della preferenza. Vorremmo che si consentisse, nelle circoscrizioni provinciali nelle quali i consiglieri da eleggere sono fino a 5, di votare fino al numero massimo dei consiglieri stessi, potendo addirittura scegliere in qualunque lista. È un fatto di libertà, come sosteneva prima l'onorevole Franchi. È un fatto che avviene, per esempio, nelle elezioni per i comuni fino a 5 mila abitanti, dove vi è la possibilità di dare fino a 5 voti, scegliendo in qualsiasi lista presentata. Quando invece il numero dei consiglieri da eleggere è superiore a cinque, noi preferiamo che si possa esprimere un numero di preferenze fino ai quattro quinti di tale numero, sempre scegliendo in ogni lista.

Le giustificazioni di quanto proponiamo le ha nobilmente esposte l'onorevole Franchi. Perché stiamo tentando disperatamente e con calore, anche se con preoccupazione, di riuscire a modificare nel miglior modo possibile questa legge? In questa legge vi sono molte incongruenze. Si stanno differenziando perfino possibilità di votazioni.

Prendiamo per esempio due province che sono intorno a Roma. La provincia di Rieti, trovandosi vicina ad un grosso centro come

Roma, avrà soltanto due personaggi da portare al consiglio regionale; la provincia di Terni, invece, avrà dodici consiglieri perché è inserita in un'altra regione. Quindi, province confinanti, che hanno lo stesso numero di abitanti, si trovano in posizioni diverse quanto a poter essere rappresentate nel consesso regionale. Essendo candidati alla Camera dei deputati in una lista di dodici candidati, per essere eletti ci vuole almeno un 12 per cento dei voti; mentre per essere eletti al consiglio regionale di Milano in una lista che ha 45 candidati basterà il 3 o il 4 per cento dei voti. Vi è quindi una legislazione così differenziata e confusionaria da porre gli eletti e gli elettori in posizioni dissimili.

Nel nostro emendamento parliamo del numero di preferenze e prospettiamo la possibilità di scegliere i candidati in qualunque lista siano compresi. Mi sia permesso un riferimento pratico alla mia regione. In Umbria, secondo i calcoli del Ministero dell'interno, avremmo una maggioranza comunista, in quanto si attribuiscono al partito comunista 13 seggi, 9 alla democrazia cristiana, 2 al Movimento sociale, 5 al partito socialista (è stato molto largo nel calcolo il ministro dell'interno, in questo caso) e 1 al PSIUP; nessuno, addirittura, al partito liberale.

Ebbene, facendo riferimento alle indicazioni dell'onorevole Cocco Ortu circa la diminuzione delle preferenze dal 1948 in poi (fenomeno dovuto, come suggeriva l'onorevole Guarra, all'analfabetismo), per scegliere 13 candidati vi sarà la facoltà di dare soltanto due preferenze, creando una grossa confusione, con scarsa possibilità per l'elettore di indicare, per esempio, i rappresentanti locali Con due preferenze in una lista che ha 15 candidati, come quella di Perugia, non si consente all'elettore che vuole indicare anche i rappresentanti del proprio piccolo centro di indicare il *leader* del partito verso il quale è orientato. Per questo abbiamo presentato questi emendamenti, che rispondono all'esigenza di rendere facile e larga l'espressione del voto e hanno del resto (come ho dimostrato citando la legge per la Valle d'Aosta) alcuni precedenti nella legislazione italiana.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti all'emendamento Goehring 13. 1:

Sostituire le parole: più di 5 preferenze, *con le parole*: più di quattro preferenze nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei consiglieri regionali da eleggere è superiore a 15 e più di tre nelle altre.

0. 13. 1. [5] **Roberti, Sponziello, Cruciani, Grilli, Santagati, Abelli, Almirante, Angioy, Calabrò, Caradonna, Delfino, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Tripodi, Turchi.**

Sostituire la parola: 5, *con la parola*: 4.

0. 13. 1. [6] **Roberti, Sponziello, Cruciani, Grilli, Santagati, Abelli, Almirante, Angioy, Calabrò, Caradonna, Delfino, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Tripodi, Turchi.**

GUARRA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sta sorgendo in Italia tutta una letteratura intorno al modo in cui stiamo svolgendo questi lavori parlamentari. Si parla, a ragione o a torto, di ostruzionismo parlamentare, di seduta-fiume. Credo che, anche se vi sono degli aspetti negativi riguardo a questo nostro particolare modo di esaminare un progetto di legge, vi è certamente anche qualcosa di positivo. Indubbiamente sarà agevolato l'interprete, che diverse volte si trova in difficoltà quando va alla ricerca della cosiddetta volontà del legislatore che resta inespressa per mancanza di dibattito; in questo caso invece tutti gli argomenti sono stati sviscerati. Indubbiamente nell'attività del nostro gruppo, del gruppo liberale e di quello monarchico vi è anche l'espressione di quello che è chiamato, ma non sempre è, ostruzionismo parlamentare. Ma non tutto quello che diciamo è conseguente a una manovra ostruzionistica: l'avremmo detto anche se il dibattito non avesse assunto certi toni. Ecco perché vogliamo raccomandare alla maggioranza di guardare alla sostanza di questi nostri emendamenti, al di sopra del pregiudizio suggerito dalle circostanze.

Si tratta di due emendamenti all'emendamento liberale all'articolo 13. Questo articolo stabilisce che l'elettore può manifestare una preferenza nella circoscrizione in cui vi sia un numero di cinque consiglieri da eleggere, non più di due preferenze quando i consiglieri siano da sei a quindici e non più di tre negli altri casi. Noi riteniamo che il sistema

migliore sarebbe quello adottato per i comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, anche per richiamare i consigli regionali a compiti di carattere amministrativo e non politico; e pensiamo altresì che sia veramente giusto che l'elettore possa scegliere, con il sistema del *panachage*, i candidati che meglio esprimono la volontà popolare. Pensiamo quindi che sia un grave errore limitare le preferenze ad una sola.

Concordiamo pertanto con lo spirito dell'emendamento liberale all'articolo 13, con il quale si chiede che l'elettore possa manifestare fino a cinque preferenze; ma riteniamo di migliorarlo attraverso i due subemendamenti che ho avuto l'onore di illustrare alla Camera.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti all'emendamento Goehring 13. 1:

Sostituire le parole: più di 5, *con le parole*: più di 3.

0.13. 1. [9] **Cariota Ferrara, Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring.**

Sostituire le parole: più di 5, *con le parole*: più di due preferenze nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei consiglieri regionale da eleggere è fino a 5, non più di 3 nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei consiglieri da eleggere è da 6 a 10, non più di 4 nelle altre.

0. 13. 1. [10] **Bozzi, Cantalupo, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring.**

Sostituire le parole: più di 5, *con le parole*: più di 2.

0. 13. 1. [11] **Alpino, Cantalupo, Bozzi, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring.**

CAPUA. Mi associo a questi emendamenti e chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPUA. L'articolo 13 stabilisce che l'elettore, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei consiglieri da eleggere arrivi fino a cinque, può manifestare una sola preferenza; in quelle nelle quali il numero dei consiglieri da eleggere arrivi fino a quindici, può manifestarne due; e infine può manifestarne tre nelle circoscrizioni maggiori.

Già oratori del nostro gruppo che mi hanno preceduto hanno dimostrato il valore politico notevole della preferenza, la quale fa parte integrante della battaglia elettorale ed è strumento della scelta dell'uomo più qualificato della lista o dell'uomo che più si desidera che emerga nella lista. Ma è altresì dimostrato, o è molto presumibile, che nel meccanismo elettorale, tra i vari fenomeni che si inseriscono come elementi determinanti, vi è oggi la macchina dei partiti; una macchina la quale tende a mettere in risalto a volte alcune persone mediante il posto che occupano nella lista. E noi sappiamo quali battaglie si scatenino nell'ambito delle liste per occupare determinati posti. Siamo vecchi di battaglie elettorali e sappiamo che essere capolista avvantaggia notevolmente nella battaglia per la preferenza, essendo una indicazione data all'elettorato che vota la lista stessa.

Infatti è spesso con questo meccanismo che le organizzazioni dei partiti intervengono, sia pure indirettamente, nel meccanismo delicato della scelta, dando esse stesse una indicazione che, indubbiamente, ha il suo significato.

Questi elementi, da non sottovalutare, sono quelli che ci hanno indotto a presentare i nostri subemendamenti, i quali mirano tutti ad aumentare il numero delle preferenze rispetto all'originario articolo 13, e ciò affinché la possibilità di scelta possa essere più ampia.

Oltre a ciò, l'aumento del numero delle preferenze a disposizione dell'elettore determina indubbiamente una contesa meno aspra nell'ambito della lista stessa. Noi sappiamo, per vecchia esperienza, che spesso nell'ambito di una lista si scatenano battaglie di preferenza che, se pure hanno una logica inevitabile, sono quelle che lasciano gli strascichi e i malumori peggiori. Sono, questi, motivi di importanza notevole.

Se noi dovessimo attenerci alla dizione dell'articolo 13, avremmo che nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei consiglieri da eleggere è fino a cinque si potrebbe dare una sola preferenza: e quindi il capolista sa-

rebbe notevolmente avvantaggiato rispetto agli altri candidati, oltre che si scatenerebbe una battaglia di lista estremamente violenta. Riteniamo quindi necessario aumentare il numero delle preferenze, il che determina una migliore possibilità di scelta e riduce le possibilità di contesa nell'ambito della lista stessa. Noi proponiamo diverse soluzioni con i tre emendamenti che io illustro. Con l'emendamento Alpino 0. 13. 1. (11) proponiamo di sostituire le parole « più di 5 » con le parole « più di 2 » e questa è la modifica più modesta che proponiamo rispetto al testo originale del disegno di legge. Con l'emendamento Cariota Ferrara 0. 13. 1 (9) proponiamo di sostituire le parole « più di 5 » con le parole « più di tre », cioè proponiamo una soluzione leggermente diversa, dando all'Assemblea la facoltà di scegliere la soluzione che ritiene più idonea. Con l'emendamento Bozzi 0. 13. 1. (10), che è il più ampio, proponiamo che si possano dare fino a 2 preferenze nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei consiglieri regionali da eleggere è fino a cinque, fino a 3 preferenze nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei consiglieri da eleggere è da sei a dieci e fino a 4 preferenze nelle altre circoscrizioni.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti all'emendamento Goehring 13. 1:

Sostituire le parole: più di 5, *con le parole*: un numero di preferenze pari al 50 per cento dei consiglieri regionali da eleggere, con arrotondamento all'unità superiore.

0. 13. 1. [12] **Cocco Ortu, Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring.**

Sostituire le parole: più di 5, *con le parole*: un numero di preferenze pari al 50 per cento dei consiglieri regionali da eleggere, con arrotondamento all'unità inferiore.

0. 13. 1. [13] **Malagodi, Cantalupo, Bozzi, Alpino, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring.**

COCCO ORTU. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO ORTU. Tutti i nostri emendamenti sono ispirati dal proposito di sottrarre il più possibile la volontà dell'elettore e la sua possibilità di scelta ad un condizionamento preordinato da parte dei direttivi dei partiti nella predisposizione delle liste. A tal fine abbiamo proposto di aumentare le preferenze e (come proposta ulteriore) di dosare queste preferenze in relazione all'entità dei vari collegi. Anche questi due emendamenti sono ispirati da questo intento, anzi lo esasperano. Noi proponiamo che, quando un elettore sceglie il simbolo di una lista, possa contemporaneamente esprimere preferenze per metà dei candidati da eleggere. Ciò elimina in parte l'inconveniente delle liste che non rispettano l'ordine alfabetico e contengono quindi un'indicazione in base al numero progressivo di composizione della lista; in secondo luogo, ciò risponde all'esigenza umana che siano in molti a presentarsi alla competizione elettorale, consentendosi una maggiore possibilità di scelta ai fini di una selezione sempre migliore della classe politica dirigente o della classe amministrativa. Infatti, discutendo una legge elettorale, non possiamo prescindere dall'esperienza di tutti noi. Troppe volte i partiti, specialmente quelli minori, hanno difficoltà notevoli nel trovare candidati, in quanto da parte di questi si afferma: « È inutile che io mi presenti candidato, perché qui riesce soltanto il tale. Io faccio una brutta figura e questo sotto il profilo umano ha il suo peso ». Ciò avviene in quanto si possono esprimere solo tre o quattro preferenze. Con la nostra proposta, invece, si consentirebbe agli elettori di presentarsi, quando ne abbiano le capacità, nelle competizioni elettorali per concorrere ad amministrare le regioni, avendo la possibilità di dire: non c'è dubbio che questo partito non può prendere molti voti di lista. È da presumere che prenderà da due a tre consiglieri regionali. Ma è certo che coloro che non avranno la sodisfazione di entrare in questi parlamentini (sciagurati parlamentini, diciamo noi) regionali avranno però la soddisfazione di un giusto riconoscimento da parte dell'elettorato del loro simbolo, che darà ad essi un po' di preferenze di cui fatalmente beneficeranno, essendo tante le preferenze disponibili. Noi faremo sì che sia più facile l'acquisizione di uomini nuovi, di ineccepibile probità e di competenza professionale più adeguata ai compiti di quanto oggi non sia.

Ecco la ragione che ci ha spinto a presentare questi emendamenti, convinti di dare sot-

to questo profilo un serio aiuto al paese, facendo sì che la classe politica dirigente delle nuove regioni – se mai si faranno – sia il più possibile adeguata alle esigenze del buon governo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti subemendamenti all'emendamento Goehring 13. 1:

Sostituire le parole: più di 5, *con le parole*: un numero di preferenze pari al 45 per cento dei consiglieri regionali da eleggere, con arrotondamento all'unità superiore.

0. 13. **1.** [14] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring.**

Sostituire le parole: più di 5, *con le parole*: un numero di preferenze pari al 45 per cento dei consiglieri regionali da eleggere, con arrotondamento all'unità inferiore.

0. 13. **1.** [15] **Alpino, Cantalupo, Bozzi, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring.**

Sostituire le parole: più di 5, *con le parole*: un numero di preferenze pari al 40 per cento dei consiglieri regionali da eleggere, con arrotondamento all'unità superiore.

0. 13. **1.** [16] **Marzotto, Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring.**

Sostituire le parole: più di 5, *con le parole*: un numero di preferenze pari al 40 per cento dei consiglieri regionali da eleggere, con arrotondamento all'unità inferiore.

0. 13. **1.** [17] **Badini Confalonieri, Cantalupo, Bozzi, Algodi, Badini Confalonieri, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring.**

Sostituire le parole: più di 5, *con le parole*: un numero di preferenze pari al 35 per cento dei consiglieri regionali da eleggere, con arrotondamento all'unità superiore.

0.13. **1.** [18] **Cariota Ferrara, Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi, Dittaiuti, Goehring.**

Sostituire le parole: più di 5, *con le parole*: un numero di preferenze pari al 35 per cento dei consiglieri regionali da eleggere, con arrotondamento all'unità inferiore.

0. 13. **1.** [19] **Giomo, Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring.**

Sostituire le parole: più di 5, *con le parole*: un numero di preferenze pari al 30 per cento dei consiglieri regionali da eleggere, con arrotondamento all'unità superiore.

0. 13. **1.** [20] **Catella, Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring.**

Sostituire le parole: più di 5, *con le parole*: un numero di preferenze pari al 30 per cento dei consiglieri regionali da eleggere, con arrotondamento all'unità inferiore.

0. 13. **1.** [21] **Goehring, Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti.**

Sostituire le parole: più di 5, *con le parole*: un numero di preferenze pari al 25 per cento dei consiglieri regionali da eleggere, con arrotondamento all'unità superiore.

0. 13. **1.** [22] **Biaggi Francantonio, Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Leopardi Dittaiuti, Goehring.**

Sostituire le parole: più di 5, *con le parole*: un numero di preferenze pari al 25 per

cento dei consiglieri regionali da eleggere, con arrotondamento all'unità inferiore.

0. 13. 1. [23] **Valitutti, Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi. Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring.**

Sostituire le parole: più di 5, *con le parole*: un numero di preferenze pari al 20 per cento dei consiglieri regionali da eleggere, con arrotondamento all'unità superiore.

0. 13. 1. [24] **Trombetta, Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring.**

Sostituire le parole: più di 5, *con le parole*: un numero di preferenze pari al 20 per cento dei consiglieri regionali da eleggere, con arrotondamento all'unità inferiore.

0. 13. 1. [25] **Cottone, Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring.**

Sostituire le parole: più di 5, *con le parole*: un numero di preferenze pari al 15 per cento dei consiglieri regionali da eleggere, con arrotondamento all'unità superiore.

0. 13. 1. [26] **Bozzi, Cantalupo, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring.**

Sostituire le parole: più di 5, *con le parole*: un numero di preferenze pari al 15 per cento dei consiglieri regionali da eleggere, con arrotondamento all'unità inferiore.

0. 13. 1. [27] **Botta, Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring.**

Sostituire le parole: più di 5, *con le parole*: un numero di preferenze pari al 10 per cento dei consiglieri regionali da eleggere, con arrotondamento all'unità superiore.

0. 13. 1. [28] **Bonea, Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring.**

Sostituire le parole: più di 5, *con le parole*: un numero di preferenze pari al 10 per cento dei consiglieri regionali da eleggere, con arrotondamento all'unità inferiore.

0. 13. 1. [29] **Leopardi Dittaiuti, Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Goehring.**

PUCCI EMILIO. Mi associo a questi emendamenti e chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCI EMILIO. Questo complesso di subemendamenti si ispira a un principio che è stato ampiamente descritto e che io qui vorrei ulteriormente precisare. Contrario come sono allo spirito di questa legge, penso, però, che come qualsiasi legge, anche la più cattiva, essa abbia dei lati positivi. Certamente un lato positivo potrebbe essere quello di far sì che con l'istituzione di un turno suppletivo di elezioni, elezioni di tipo intermedio tra quelle comunali e quelle politiche, si sensibilizzi ulteriormente l'opinione pubblica, dandole la possibilità di eleggere ad una carica di importanza maggiore di quella comunale i propri diretti rappresentanti, mentre, come è noto, nel caso delle elezioni politiche si è costretti a votare sconosciuti che, dato il sistema che dianzi è stato ricordato, vengono imposti dai partiti.

Pertanto, il dare la possibilità che anche nei piccoli centri si voti per chi è conosciuto personalmente significa democratizzare questo istituto rappresentativo, il che ha un valore educativo di enorme importanza.

I nostri emendamenti e i nostri subemendamenti sono ispirati ad un concetto realmente democratico, cioè quello di permettere al cittadino di esprimere il suo voto per il candidato che egli conosce da vicino. Noi chiediamo inoltre che il numero delle preferenze venga aumentato. Noi cerchiamo in questo modo di propugnare un'idea che ha per noi un carattere nettamente democratico ed educativo.

È possibile che la maggioranza non ritenga che vi siano nei gruppi di opposizione cervelli adeguati per modificare il testo di questa legge; ma trovo estremamente amareggiante che non vi sia un rappresentante dei partiti della maggioranza che raccolga questi nostri suggerimenti, li discuta ed esprima il suo pensiero in proposito.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il pensiero della maggioranza sugli emendamenti sarà espresso dal relatore.

PUCCI EMILIO. A parte il relatore, credo che qualche collega della maggioranza potrebbe rispondere alle nostre osservazioni.

Già un collega del Movimento sociale italiano ha fatto rilevare che, in questa battaglia ostruzionistica che stiamo combattendo, una parte notevolissima di quanto si va dicendo sarebbe stata detta anche in un dibattito senza ostruzionismo, in una discussione sul cui oggetto ci si fosse trovati d'accordo. Debbo dire che è con profonda amarezza che constatiamo – e non in questo caso soltanto, ma in molti altri casi – che il nostro compito diventa assolutamente pleonastico, perché tutto quanto viene detto qui da chi non fa parte dei gruppi della maggioranza viene praticamente ignorato.

Debbo dire che probabilmente, anche se nella maggioranza vi fosse qualcuno che volesse sposare le nostre idee o avesse idee analoghe, egli non avrebbe la possibilità di esprimerle in un Parlamento organizzato in questa maniera. Ed è – credo – un pessimo servizio che si rende alla democrazia quello di condurre la discussione in questa maniera. Siamo infatti d'accordo per limitare la discussione a certi temi; siamo altrettanto d'accordo perché tale discussione proceda in modo stringato; ma non possiamo essere d'accordo se quanto viene da noi proposto deve essere destinato, come tutte le nostre idee, ad essere bocciato. Questo naturalmente influisce anche psicologicamente su noi tutti e porta a sminuire l'impegno con il quale il Parlamento cerca di affrontare e risolvere certi problemi attraverso un dibattito oltremodo ampio.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Alla seconda riga, sostituire le parole: nelle circoscrizioni, *con le seguenti:* nelle regioni.

13. 2. **Cantalupo, Malagodi, Barzini, Biaggi Francantonio, Baslini, Bozzi, Cariota Ferrara, Fulci, La Spada, Marzotto, Palazzolo.**

Alla quarta riga, sostituire le parole: nelle circoscrizioni, *con le seguenti:* nelle regioni.

13. 3. **Cantalupo, Malagodi, Barzini, Biaggi Francantonio, Baslini, Bozzi, Cariota Ferrara, Fulci, La Spada, Marzotto, Palazzolo.**

COCCO ORTU. Mi associo a questi emendamenti e chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO ORTU. Non credo che questi emendamenti siano preclusi, poiché la sostituzione delle parole « nelle regioni » alle parole « nelle circoscrizioni » non ha alcuna attinenza e riferimento alla questione già risolta in precedenza. In questa occasione il riferimento all'ambito regionale è formulato soltanto in funzione del numero delle preferenze da esprimere.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti Roberti, rispettivamente all'emendamento Cantalupo 13. 2 e all'emendamento Cantalupo 13. 3:

Dopo le parole: nelle regioni, *aggiungere le seguenti*: quando la regione è costituita da una sola provincia.

0. 13. 2. [a] **Roberti, Sponziello, Cruciani, Grilli, Santagati, Abelli, Almirante, Angioy, Calabrò, Caradonna, Delfino, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Tripodi, Turchi.**

Dopo le parole: nelle regioni, *aggiungere le seguenti*: quando la regione è costituita da una sola provincia.

0. 13. 3. [a] **Roberti, Sponziello, Cruciani, Grilli, Santagati, Abelli, Almirante, Angioy, Calabrò, Caradonna, Delfino, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Tripodi, Turchi.**

CRUCIANI. Ritiriamo questi subemendamenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 13 ?

DI PRIMIO, *Relatore*. Prima di affrontare il problema che riguarda l'ammissibilità o la preclusione di determinati emendamenti,

desidero dare una breve risposta alle osservazioni sollevate nei riguardi dell'articolo 13 del disegno di legge. Su questo articolo sono stati sollevati problemi interessantissimi, che concernono non soltanto aspetti strettamente tecnici, ma anche aspetti politici.

Tra i problemi sollevati, vi sono quello del rapporto esistente tra partiti ed elettori e quello relativo alla funzione del voto di preferenza come espressione dell'indipendenza dell'elettore rispetto al partito. Indubbiamente si tratta di problemi di grande importanza, che meritano una risposta. Il relatore è del parere che, fino a quando la vita politica sarà organizzata in partiti, sarà difficile introdurre un sistema elettorale più rispondente di quello attuale, cioè sarà difficile introdurre un sistema elettorale che meglio garantisca, da un lato, la rappresentanza in Parlamento (o nei consigli comunali, nei consigli provinciali e in quelli regionali) di tutte le forze politiche e, dall'altro, l'esigenza che a rappresentare queste forze politiche siano gli uomini più idonei e più capaci.

Il sistema del voto di preferenza è, in fondo, un compromesso fra l'autorità che il partito ha nella formulazione della lista e la necessità di garantire all'elettore la possibilità di scegliere nell'ambito della lista stessa l'uomo da lui ritenuto più idoneo.

I sistemi elettorali esistenti sono in sostanza due: o il sistema cosiddetto della lista bloccata, per cui l'elettore vota la lista e vengono eletti tanti candidati quanti sono i seggi che spettano alla lista secondo la graduatoria in essa prestabilita, oppure il sistema in base al quale vengono eletti coloro che riportano il maggior numero di preferenze.

Ora, la scelta fra questi due sistemi è stata dal nostro legislatore compiuta nel senso che, nell'ambito del criterio dello scrutinio di lista, la scelta individuale, che si manifesta attraverso il voto di preferenza, determina gli uomini i quali, in conformità del rapporto in cui la lista si trova con la restante parte del corpo elettorale, devono rappresentare il partito politico.

Il sistema della lista bloccata, invece è in relazione con una situazione politica diffusa nella nostra epoca, cioè con la prevalenza dei partiti.

È un fenomeno, questo della prevalenza dei partiti, che viene criticato da più parti. Si parla di partitocrazia, intendendo che il dominio dei partiti rappresenta un fenomeno deteriore, che limita la libertà dell'elettore e quindi si pone in contrasto con il retto funzionamento del sistema democratico.

Si tratta di una critica che nessuno che tenga conto del modo in cui si manifesta la democrazia moderna può condividere. Indubbiamente, il partito è oggi, così come è sancito nell'articolo 49 della Costituzione, non soltanto l'unico strumento valido di organizzazione della volontà politica di una determinata collettività, ma anche l'unico strumento con il quale sia possibile garantire la libertà di riunione e di associazione per coloro che hanno una medesima posizione in ordine a certi problemi politici fondamentali, nonché una più ampia partecipazione dei cittadini alla vita pubblica del paese.

Vi sono indubbiamente aspetti criticabili, che sono stati rilevati da studiosi di questioni politiche e sociologiche. Ricordo a me stesso la polemica svolta da Luigi Sturzo nel 1953, polemica che però non negava i partiti, ma sfociava soltanto nella richiesta di una regolamentazione della loro vita. I cardini fondamentali di tale richiesta regolamentazione erano precisamente questi: 1) riconoscimento della personalità giuridica; 2) controllo delle fonti di finanziamento; 3) limitazione delle spese.

Questi criteri possono oggi essere considerati un po' ingenui. Se è vero che considerare il partito politico come un'associazione di fatto – così come fa la giurisprudenza delle corti di merito e della Cassazione – significa attribuirgli un valore notevolmente inferiore, soprattutto dal punto di vista politico, alla parte che esso ha preso nella vita associata, tuttavia pensare di potere risolvere tutti i problemi che riguardano la democrazia interna del partito, ma soprattutto la moralizzazione della vita interna del partito, soltanto col riconoscimento della personalità giuridica, con il controllo delle fonti di finanziamento e con la limitazione delle spese, significa schierarsi su posizioni quanto meno ingenue. Ma indubbiamente il problema esiste e deve essere affrontato, se vogliamo riportare nella democrazia moderna non soltanto una maggiore chiarezza ma soprattutto una maggiore moralità.

Quali soluzioni si possono studiare ? L'unica che si deve suggerire, se vogliamo veramente fare in modo che il partito sia lo strumento più idoneo per la migliore espressione di tutti i valori della vita associata, è quella di una maggiore democratizzazione dell'organizzazione dei partiti. Questa democratizzazione non si raggiunge, indubbiamente, attraverso forme di controllo giuridico più o meno privato o più o meno pubblico, ma

attraverso un continuo miglioramento dei rapporti interni nella vita dei partiti e soprattutto attraverso una più chiara manifestazione dei princìpi a cui i partiti stessi si richiamano: problema, quest'ultimo, più di costume che di regolamentazione giuridica.

L'altro problema posto riguarda il rapporto tra partiti ed elettori. Abbiamo già detto che in un contesto politico come il nostro, caratterizzato da numerose correnti politiche, un sistema elettorale diverso da quello dello scrutinio di lista non è in condizioni di assicurare a tutte le forze politiche una rappresentanza nei vari istituti in cui si articola la nostra vita associata. Basta dare uno sguardo alla storia del nostro paese per rendersi conto della fondatezza di questo rilievo.

Nel nostro paese prima del 1919 vigeva il sistema del collegio uninominale, possibile in quanto i partiti non avevano ancora quella consistenza e quella struttura organizzata che hanno oggi, né svolgevano il ruolo che svolgono nell'attuale società. Nel 1919 si passò al sistema dello scrutinio di lista proprio per consentire a tutte le forze politiche, che andavano caratterizzandosi nel modo descritto, di avere un'adeguata rappresentanza in Parlamento.

D'altra parte, se diamo uno sguardo a quanto avviene nei paesi a noi vicini ci rendiamo conto di quanto sia esatta la nostra tesi. Fra i paesi di grande democrazia solo in Inghilterra, per tradizione e perché esistono due soli grandi partiti (ve ne è un terzo di scarsa importanza), vige ancora il collegio uninominale. In Francia vigeva il nostro sistema fino all'avvento della quinta repubblica; ora si ha quello del ballottaggio, che indubbiamente ha molti inconvenienti, a mio modesto avviso, soprattutto quello di rendere arbitri della vita pubblica i partiti che hanno un maggior peso nella società. Lo stesso inconveniente si verificherebbe nel nostro paese qualora si svolgesse una consultazione elettorale basata sul collegio uninominale.

Bastano queste considerazioni per dimostrare che ogni tentativo di ritornare al collegio uninominale non solo rappresenterebbero un passo indietro, ma soprattutto non risolverebbe il problema fondamentale della vita politica, cioè quello della rappresentanza elettorale delle forze politiche nella proporzione del loro effettivo peso nella società.

Si obietta che con il sistema proporzionale a scrutinio di lista l'elettore non esercita più l'influenza che esercitava una volta sulla vita politica; praticamente i partiti sono diventati arbitri assoluti della situazione politica e quindi occorrono correttivi che modifichino tale situazione. Mi rendo conto del fondamento di talune di queste critiche, ma il problema non può essere risolto al di fuori del sistema proporzionale; può essere risolto solo nell'ambito del sistema stesso, apportando correttivi di cui il più importante è non tanto la moralizzazione della vita interna dei partiti, che è una espressione quanto mai qualunquistica, ma una maggiore democratizzazione dell'organizzazione degli stessi.

Un altro correttivo è, ritengo, quello del voto preferenziale con il quale l'elettore ha una duplice possibilità: di scegliere il partito che corrisponde alle sue visioni fondamentali sul piano politico e nel medesimo tempo di indicare, nell'ambito di questa scelta, gli uomini che ritiene più idonei a rappresentare il partito politico che ha scelto. Ma si afferma – così come è stato detto dal collega Cocco Ortu – che questo sistema presenta inconvenienti.

Un inconveniente sarebbe rappresentato dalla possibilità che hanno i partiti di convogliare, attraverso forme di coazione morale e di altro genere, il voto su determinati candidati. L'onorevole Cocco Ortu ha affermato che uomini che dicono di rappresentare certi partiti, si presentano a determinate famiglie di una certa influenza, facendo un discorso di questo genere: voi dovete votare le schede con questi numeri (ad esempio 17, 18, 19), e se queste schede non escono vuol dire che voi non avete votato questa lista; di conseguenza, quei favori di cui finora avete goduto, quei privilegi e quelle agevolazioni che vi sono state concesse vi saranno tolti per l'avvenire.

Tale obiezione, indubbiamente, ha un certo fondamento; ma io ritengo che si tratti di un fenomeno il quale si può verificare nei piccoli centri, là dove il voto è facilmente convogliabile o guidabile, e non vedo come sia possibile realizzare questo sistema su larga scala, specie nei grandi centri.

Si tratta, quindi, di un fenomeno di limitata importanza, che potrebbe essere anche circoscritto nella sua estensione, ed ha il suo fondamento non tanto nella possibilità che hanno i partiti di guidare il voto, bensì nel fatto che vi sia gente che si lascia guidare. Perciò, si tratta più che altro di modificare la situazione obiettiva per cui esistono elettori che non manifestano liberamente il loro voto, piuttosto che di modificare un sistema elettorale che risponde all'attuale situazione politica del nostro paese.

È stato anche affermato che tale fenomeno può essere combattuto aumentando il numero delle preferenze. Dubito che questo sia un metodo idoneo, e ne dubito per una ragione semplicissima: perché, maggiore è il numero delle preferenze, più facile è fare alcune determinate combinazioni le quali consentono di individuare il voto e quindi di coartare il voto di talune persone. Invece, quanto più è limitato il numero delle preferenze, tanto minore è il numero delle combinazioni e quindi tanto minore è la possibilità di individuare l'elettore.

Pertanto le critiche svolte in relazione a questo articolo 13 mi sembrano infondate.

E veniamo ora all'esame dei singoli emendamenti. La Commissione è contraria all'emendamento Goehring 13. 1 sostitutivo dell'intero articolo. Quanto al subemendamento Cantalupo 0. 13. 1 (*1*), prima di affrontare la questione della sua ammissibilità, credo che occorra fissare il criterio attraverso il quale si possa distinguere il subemendamento dall'emendamento vero e proprio. Ritengo che subemendamento sia quello che, per modificare il testo originario approvato dalla Commissione, deve necessariamente riferirsi all'emendamento. Se invece il subemendamento investe direttamente il testo originario, cioè lo modifica direttamente, esso non è più subemendamento, ma emendamento, anche se è collegato formalmente, cioè esteriormente ad altro emendamento.

Debbo riconoscere che per l'articolo 13 vi è stata una certa abilità tecnica, perché i proponenti, essendo stato presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, possono modificare il concetto espresso nell'emendamento sostitutivo con la formulazione di cui al subemendamento Cantalupo. Ritengo pertanto che il subemendamento Cantalupo sia ammissibile proprio per la considerazione testé svolta; la Commissione è comunque contraria a tale subemendamento.

La Commissione non accetta il subemendamento Bozzi 0. 13. 1 (*3*) perché non ammissibile.

La Commissione non accetta perché non ammissibile l'emendamento Alpino 0. 13. 1 (*4*). In sostanza esso investe direttamente il testo principale della legge. Infatti, si tende a sostituire il numero delle preferenze seguendo il criterio adottato dall'articolo 13, che è quello di collegare le preferenze al numero dei consiglieri regionali da eleggere. Non esiste quindi riferimento all'emendamento principale.

Per le stesse considerazioni la Commissione non può accettare, perché non ammissibile, il subemendamento Roberti 0. 13. 1. *5*.

Il subemendamento Roberti 0. 13. 1. *6* è ammissibile, però in alternativa con il successivo Malagodi 0. 13. 1. 7, per cui una volta approvato uno dei due non può essere messo ai voti l'altro: la Commissione, comunque, non lo accetta.

La Commissione non accetta il subemendamento Bignardi 0. 13. 1. *8* perché non ammissibile per le considerazioni già svolte per il subemendamento Alpino 0. 13. 1. *4*.

La Commissione non accetta i subemendamenti Cariota Ferrara 0. 13. 1. *9*, per altro ammissibile, e Bozzi 0. 13. 1. *10*, questo secondo, al contrario, non ammissibile perché per modificare il testo originario della legge non si serve come strumento dell'emendamento principale.

La Commissione non accetta i subemendamenti Alpino 0. 13. 1. *11*, Cocco Ortu 0. 13. 1. *12*, Malagodi 0. 13. 1. *13*, Cantalupo 0. 13. 1. *14*, Alpino 0. 13. 1. *15*, Marzotto 0. 13. 1. *16*, Badini Confalonieri 0. 13. 1. *17*, Cariota Ferrara 0. 13. 1. *18*, Giomo 0. 13. 1. *19*, Catella 0. 13. 1. *20*, Goehring 0. 13. 1. *21*, Biaggi Francantonio 0. 13. 1. *22*, Valitutti 0. 13. 1. *23*, Trombetta 0. 13. 1. *24*, Cottone 0. 13. 1. *25*, Bozzi 0. 13. 1. *26*, Botta 0. 13. 1. *27*, Bonea 0. 13. 1. *28*, Leopardi Dittaiuti 0. 13. *29*, i quali sono per altro ammissibili, perché investono il testo della legge modificando il testo dell'emendamento principale.

La Commissione non accetta i subemendamenti Grilli 0. 13. 1. *30*, perché inammissibile, e Grilli 0. 13. 1. *31*, che è per altro ammissibile.

Gli emendamenti Cantalupo 13. 2 e 13 3 sono, a giudizio del relatore, preclusi in quanto con precedente votazione la Camera ha respinto la proposta di sostituire le parole: « nelle circoscrizioni » con le altre: « nelle regioni ».

PRESIDENTE. Il Governo?

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo osserva anzitutto che il subemendamento Cantalupo 0. 13. 1. *1* fa riferimento al testo unico 30 marzo 1957, n. 361, mentre in base all'articolo 1 del disegno di legge in esame, già approvato, si debbono richiamare le norme del testo unico 16 maggio 1960, n. 570: e che del resto la determinazione del numero di preferenze che l'elettore ha facoltà di esprimere scaturisce da valutazioni evidentemente politiche, es-

sendo del tutto irrilevante per la dinamica del sistema elettorale che l'elettore, nell'ambito della lista votata, esprima un numero qualsiasi di preferenze. Per altro, tutti i subemendamenti presentati al fine di allargare o di restringere il numero di preferenze di cui all'articolo in esame non tendono ad apportare miglioramento alcuno alla legge nel suo complesso o al sistema di votazione in particolare, ma costituiscono evidentemente espediente per allungare la discussione.

Ciò premesso il Governo ritiene precluso dal voto sull'articolo 1 l'emendamento Goehring 13. 1 e comunque ritiene altresì preclusi i subemendamenti Bozzi 0. 13. 1. *3*, Roberti 0. 13. 1. *6*, Malagodi 0. 13. 1. *7*, Alpino 0. 13. 1. *11*, Cocco Ortu 0. 13. 1. *12*, Malagodi 0. 13. 1. *13*, Cantalupo 0. 13. 1. *14*, Alpino 0. 13. 1. *15*, Marzotto 0. 13. 1. *16*, Badini Confalonieri 0. 13. 1. *17*, Cariota Ferrara 0. 13. 1. *18*, Giomo 0. 13. 1. *19*, Catella 0. 13. 1. *20*, Goehring 0. 13. 1. *21*, Biaggi Francantonio 0. 13. 1. *22*, Valitutti 0. 13. 1. *23*, Trombetta 0. 13. 1. *24*, Cottone, 0. 13. 1. *25*, Bozzi 0. 13. 1. *26*, Botta 0. 13. 1. *27*, Bonea 0. 13. 1. *28*, Leopardi Dittaiuti 0. 13. 1. *29* e Grilli 0. 13. 1. *30*. Concorda per il resto con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Cocco Ortu, mantiene l'emendamento Cantalupo 0. 13. 1. *1* all'emendamento Goehring 13. 1, del quale ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COCCO ORTU. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Cantalupo 0. 13. 1. *1*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	364
Maggioranza	183
Voti favorevoli	29
Voti contrari	335

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abelli
Abenante
Accreman
Achilli
Alatri
Alba
Albertini
Alboni
Alesi Massimo
Alessandrini
Alini
Amadeo Aldo
Amasio
Amatucci
Amendola Pietro
Andreotti
Ariosto
Armani
Armato
Armosino
Arnaud
Astolfi Maruzza
Averardi
Avolio
Badini Confalonieri
Baldi Carlo
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Baroni
Bártole
Basile Guido
Baslini Antonio
Bassi Aldo
Bastianelli
Beccastrini
Benocci
Bensi
Berlinguer Luigi
Berlinguer Mario
Bernardi
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bertè
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bima
Bisaglia
Bisantis
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bottari Carlo
Bova
Brandi
Breganze
Brighenti
Brusasca
Buffone
Buttè
Cacciatore
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Camangi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Capua
Carcaterra
Cariglia
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Cianca
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Vittorino
Corrao

Cortese Giuseppe
Cossíga
Covelli
Curti Ivano
Cuttitta
Dagnino
D'Alema
D'Ambrosio
Dárida
De Capua
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
De Maria
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
Di Primio
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dossetti
Élkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Failla
Fasoli
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferri Mauro
Foa
Foderaro
Folchi
Fortini
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Gagliardi
Galli
Gambelli Fenili
Gasco
Cáspari
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Giomo
Girardin
Gitti
Golinelli
Granati
Greggi
Grezzi Luigi
Grilli
Grimaldi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gullo
Hélfer
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajólo
La Malfa
Lami
Landi
La Penna
La Spada
Lattanzio
Lenoci
Leonardi
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Li Causi
Lízzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Lucchesi
Lupis
Lusóli
Luzzatto
Magno Michele
Magrì
Malfatti Franco
Manenti
Mannironi
Marchesi
Mariconda
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Massari
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melloni
Menchinelli
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Migliori
Misasi Riccardo
Mítterdórfer
Monasterio
Montanti
Morelli
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Negrari
Nenni
Nicoletto
Nucci
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Palazzolo
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pella
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Píccoli
Pieraccini
Pierangeli
Pietrobono
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Pucci Emilio
Quaranta
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Rubeo
Rumór
Russo Carlo
Russo Spena Raffaele
Russo Vincenzo
Sabatini
Salizzoni
Sammartino
Sandri Renato
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scotoni
Sedati
Seroni
Sforza
Sgarlata Marcello
Sinesio
Soliano
Sorgi
Spallone
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tagliaferri
Tanassi
Tàntalo
Tedeschi
Tempia Valenta
Terranova Corrado
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros Alberto

Togni	Vicentini
Tognoni	Villa
Toros Mario	Villani Vittorino
Truzzi Ferdinando	Vincelli
Turchi Luigi	Volpe
Valeggiani	Zaccagnini
Valori	Zagari
Vecchietti	Zanibelli
Verga	Zanti Tondi Carmen
Veronesi	Zincone
Vetrone	Zóboli
Viale	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío	Ferrari Riccardo
Azzaro	Macchiavelli
Colombo Renato	Urso
De Marzi	Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro inammissibili perché estranei al testo dell'emendamento Goehring 13. 1 i subemendamenti Bozzi 0. 13. 1. *3*, Alpino 0. 13. 1 *4* e Roberti 0. 13. 1 *5*.

Onorevole Roberti, mantiene il suo emendamento 0. 13. 1. *6*, all'emendamento Goehring 13, 1, non accettato dalla Commissione e che il Governo ha dichiarato di ritenere precluso ?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Roberti 0. 13. 1. *6*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	334
Maggioranza	168
Voti favorevoli	21
Voti contrari	313

(*La Camera respinge*)

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Boldrini
Abbruzzese	Bologna
Abenante	Bonaiti
Achilli	Bontade Margherita
Alatri	Borghi
Alba	Borra
Albertini	Borsari
Alboni	Bottari Carlo
Alesi Massimo	Bova
Alessandrini	Breganze
Alessi Catalano Maria	Brighenti
Amadeo Aldo	Brusasca
Amasio	Buffone
Amatucci	Buttè
Amendola Pietro	Buzzetti
Andreotti	Cacciatore
Ariosto	Caiati
Armani	Caiazza
Armato	Calabrò
Armosino	Calvaresi
Anaud	Calvetti
Astolfi Maruzza	Calvi
Averardi	Canestrari
Baldani Guerra	Cappugi
Baldini	Caprara
Barba	Cariglia
Barbaccia	Cassandro
Barberi	Cassiani
Baroni	Castelli
Bártole	Castellucci
Bassi Aldo	Cattaneo Petrini Gianni
Bastianelli	Cattani
Bavetta	Cavallari Nerino
Beccastrini	Cavallaro Francesco
Belotti	Cavallaro Nicola
Bemporad	Ceccherini
Bensi	Ceravolo
Berlinguer Luigi	Cetrullo
Bernetic Maria	Cianca
Berretta	Cocco Maria
Bersani	Codacci-Pisanelli
Bertè	Codignola
Bertoldi	Colleoni
Bettiól	Colleselli
Biaggi Nullo	Colombo Emilio
Biagini	Colombo Vittorino
Biagioni	Corona Achille
Biancani	Corona Giacomo
Bianchi Fortunato	Corrao
Bianchi Gerardo	Cortese Giuseppe
Biasutti	Cossiga
Bignardi	Cucchi Angelo
Bima	Curti Ivano
Bisantis	D'Alema
Bo	

D'Ambrosio
Dárida
De Capua
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Della Biotta
De Maria
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
D'Onofrio
Dossetti
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Fada
Fasoli
Ferrari Aggradi
Foderaro
Folchi
Fortini
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Gambelli Fenili
Gáspari
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Girardin
Gitti
Golinelli
Granati
Greggi Agostino
Grezzi Luigi
Grimaldi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gullo
Hélfer
Illuminati
Imperiale
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajólo
La Malfa
Lami
Landi
La Penna
Lattanzio
Lenoci
Leopardi Dittaiuti
Lezzi
Lizzero
Longoni
Loperfido
Lucchesi
Lupis
Lusoli
Luzzatto
Magno
Magrì
Malfatti Franco
Mannironi
Marchesi
Mariconda
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Maschiella
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Migliori
Miotti Carli Amalia
Misasi
Monasterio
Montanti
Morelli
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natoli
Negrari
Nucci
Origlia
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pella
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Piccoli
Pieraccini
Pierangeli
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Quintieri
Racchetti
Radi
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Rubeo
Rumor
Russo Carlo
Russo Spena Raffaele
Sabatini
Salizzoni
Sammartino
Sandri Renato
Santi Fernando
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scotoni
Semeraro
Serbandini
Seroni
Sforza
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Soliano
Sorgi
Spagnoli
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tantalo
Tedeschi
Tempia Valenta
Terranova Corrado
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros Alberto
Togni
Tognoni
Toros Mario
Tremelloni
Trentin
Truzzi Ferdinando
Turchi Luigi
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Valori
Vecchietti
Vedovato
Verga
Vetrone
Viale
Vicentini
Villa
Villani Vittorino
Vincelli
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zagari
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zoboli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío	Ferrari Riccardo
Azzaro	Macchiavelli
Colombo Renato	Urso
De Marzi	Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Il subemendamento Malagodi 0. 13. 1. 7 è precluso dall'esito della precedente votazione.

Dichiaro inammissibile il subemendamento Bignardi 0. 13. 1. *8*.

Onorevole Cariota Ferrara, mantiene il suo emendamento 0. 13. 1. *9* all'emendamento Goehring 13. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CARIOTA FERRARA. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Cariota Ferrara 0. 13. 1. *9*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	329
Maggioranza	165
Voti favorevoli	24
Voti contrari	305

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Amadeo Aldo
Abbruzzese	Amatucci
Abenante	Andreotti
Accreman	Ariosto
Achilli	Armani
Alatri	Armato
Alba	Armosino
Albertini	Arnaud
Alboni	Astolfi Maruzza
Alesi Massimo	Avolio
Alessandrini	Baldani Guerra
Alessi Catalano Maria	Baldi Carlo
Alini	Baldini
Barbaccia	Cassiani
Barberi	Castelli
Barbi Paolo	Castellucci
Baroni	Cattaneo Petrini Giannina
Bártole	
Basile Guido	Cavallari
Bassi Aldo	Cavallaro Francesco
Bastianelli	Cavallaro Nicola
Beccastrini	Ceccherini
Belci	Ceruti
Belotti	Cervone
Bemporad	Cetrullo
Benocci	Cianca
Bensi	Cocco Maria
Berlingúer Luigi	Codacci-Pisanelli
Berloffa	Codignola
Bernetic Maria	Colleoni
Berretta	Colombo Emilio
Bersani	Colombo Vittorino
Bertè	Corona Giacomo
Bertoldi	Corrao
Bettiól	Cortese
Biagini	Cossiga
Biagioni	Curti Ivano
Bianchi Fortunato	D'Alema
Bianchi Gerardo	D'Ambrosio
Biasutti	Darida
Bima	De Capua
Bisaglia	de' Cocci
Bisantis	De Florio
Bo	Degan
Boldrini	Degli Esposti
Bologna	Del Castillo
Bonaiti	Della Briotta
Bontade Margherita	De Maria
Borghi	De Meo
Borra	De Pascalis
Bottari Carlo	De Ponti
Bova	De Stasio
Breganze	De Zan Fabiano
Bressani	Di Giannantonio
Brighenti	Di Lorenzo
Brusasca	Di Mauro Ado Guido
Buffone	Di Mauro Luigi
Buttè	Di Nardo
Buzzetti	D'Ippolito
Cacciatore	Di Primio
Caiati	D'Onofrio
Calvaresi	Dossetti
Calvetti	Elkan
Calvi	Ermini
Camangi	Evangelisti
Canestrari	Fabbri
Cappugi	Fada
Caprara	Failla
Carcaterra	Fasoli
Cariglia	Ferrari Aggradi
Carra	Foderaro

Folchi
Fornale
Fortini
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Gambelli Fenili
Gasco
Gaspari
Gelmini
Gerbino
Ghio
Giachini
Gioia
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Golinelli
Graziosi
Greggi Agostino
Grezzi Luigi
Grimaldi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gullo
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Laforgia
Landi
La Penna
La Spada
Lattanzio
Lenoci
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lupis
Lusoli
Magno Michele
Mancini Antonio
Manenti
Mannironi
Mariconda
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Maschiella
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Migliori
Miotti Carli Amalia
Monasterio
Montanti
Morelli
Naldini
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Negrari
Nenni
Nucci
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Palazzolo
Palleschi
Pasqualicchio
Patrini
Pella
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Piccoli
Pieraccini
Pietrobono
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Pucci Emilio
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Rosati
Rossinovich
Rumór
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Sabatini
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Savio Emanuela
Scaglia Giovanni Battista
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scotoni
Sedati
Semeraro
Serbandini
Seroni
Sforza
Simonacci
Sinesio
Sorgi
Spallone
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tanassi
Tantalo
Tedeschi
Tempia Valenta
Terranova Corrado
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros
Togni
Tognoni
Toros
Tremelloni
Trentin
Truzzi
Turchi
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Verga
Vespignani
Vetroné
Viale
Vicentini
Villa
Villani
Vincelli
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zagari
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zoboli

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro inammissibile il subemendamento Bozzi 0. 13. 1. *10*.

Onorevole Alpino, mantiene il suo emendamento 0. 13. 1. *11* all'emendamento Goehring 13. 1, non accettato dalla Commissione e che il Governo ha dichiarato di ritenere precluso?

ALPINO. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Abate ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Alpino 0. 13. 1. *11*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	333
Maggioranza	167
Voti favorevoli	21
Voti contrari	312

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abelli
Abenante
Accreman
Achilli
Alatri
Alba
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Amadeo Aldo
Amatucci
Amendola Pietro
Andreotti
Ariosto
Armani
Armato
Arnaud
Astolfi Maruzza
Averardi
Avolio
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Baroni
Bartole
Basile Guido
Bassi Aldo
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Bensi
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bertè
Bertoldi
Bettiol
Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Bottari Carlo
Bova
Bressani
Brighenti
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Cacciatore
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Capua
Cariglia
Carra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Cengarle
Ceravolo
Ceruti
Cervone
Cetrullo
Cianca
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Vittorino
Corona Giacomo
Corrao
Cortese
Curti Ivano
Cuttitta
D'Alema
D'Ambrosio
Darida
De Capua
de' Cocci
Degan
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Demarchi
De Maria
De Meo
De Pascàlis
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Di Giannantonio
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Donat-Cattin
D'Onofrio
Dossetti
Élkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Fada
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferri Giancarlo
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortini
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo
Fusaro
Galli
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Golinelli
Graziosi
Greggi Agostino
Grezzi Luigi
Grimaldi
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gullo
Gullotti
Hélfer
Illuminati
Imperiale
Ingrao

Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Laforgia
Landi
La Penna
La Spada
Lattanzio
Lenoci
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lupis
Lusóli
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mannironi
Marchesi
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Maschiella
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazza
Melloni
Menchinelli
Mengozzi
Merenda
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Migliori
Monasterio
Montanti
Morelli
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Negrari
Nenni
Nicolazzi
Nucci
Ognibene
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Palazzolo
Palleschi
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pella
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Piccoli
Pieraccini
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Principe
Quaranta
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Re Giuseppina
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romano
Rosati
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo Mario
Sabatini
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sarti Adolfo
Sasso
Savio Emanuela
Scaglia Giovanni Battista
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scelba
Scotoni
Sedati
Semeraro
Serbandini
Seroni
Sforza
Sgarlata Marcello
Sinesio
Spallone
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tanassi
Tàntalo
Tedeschi
Tempia Valenta
Terranova Corrado
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros Alberto
Togni
Tognoni
Toros Mario
Tremelloni
Truzzi Ferdinando
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Valori
Vedovato
Venturoli
Verga
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Viale
Vicentini
Villa
Villani Vittorino
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zagari
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zóboli

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Cocco Ortu, mantiene il suo emendamento 0. 13. 1. *12* all'emendamento Goehring 13. 1, non accettato dalla Commissione e che il Governo ha dichiarato di ritenere precluso ?

COCCO ORTU. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Cocco Ortu 0. 13. 1. *12*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	328
Maggioranza	165
Voti favorevoli	19
Voti contrari	309

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abenante
Accreman
Achilli
Albertini
Alboni
Alesi Massimo
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Amadei Giuseppe
Amatucci
Amendola Pietro
Andreotti
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Arnaud
Avolio
Baldani Guerra
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Baroni
Bártole
Bassi Aldo
Bastianelli
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Bensi
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Berté
Bertoldi
Bettiól
Biagini
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bima
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Bottari Carlo
Bozzi
Breganze
Bressani
Brighenti
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Cariglia
Carra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceravolo
Cervone
Cetrullo
Cianca
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cruciani
Curti Ivano
D'Alema
D'Ambrosio
D'Antonio
Dárida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
De Meo
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Donàt-Cattin
D'Onofrio
Dossetti
Élkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Fada
Failla
Fasoli
Ferioli
Ferrari Aggradi
Foderaro
Folchi
Fornale
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galdo
Galli
Gambelli Fenili
Gasco
Gerbino
Gessi Nives
Giachini
Giglia
Gioia
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Golinelli
Gorreri
Graziosi
Greggi Agostino
Grimaldi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gullo
Gullotti
Illuminati
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Landi
Lattanzio
Lenoci
Lettieri
Lezzi
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lupis
Lusoli
Luzzatto
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martuscelli
Maschiella
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melloni
Menchinelli
Mengozzi

Merenda	Russo Spena Raffaello
Mezza Maria Vittoria	Sabatini
Miceli	Salizzoni
Micheli	Salvi Franco
Migliori	Sammartino
Miotti Carli Amalia	Santi Fernando
Misasi	Sarti Adolfo
Monasterio	Sasso
Montanti	Savio Emanuela
Morelli	Scalia Vito
Mussa Ivaldi Vercelli	Scarascia Mugnozza
Nannini	Scarlato Vincenzo
Nannuzzi	Scelba
Napoli	Scotoni
Napolitano Luigi	Sedati
Natali	Semeraro
Negrari	Serbandini
Nucci	Seroni
Ognibene	Sforza
Olmini	Simonacci
Origlia	Sinesio
Orlandi	Soliano
Palazzeschi	Sorgi
Palleschi	Spagnoli
Pasqualicchio	Spallone
Patrini	Spora
Pellicani	Stella
Pennacchini	Storchi Ferdinando
Pezzino	Sullo
Piccinelli	Tàntalo
Píccoli	Tedeschi
Pieraccini	Tenaglia
Pietrobono	Terranova Corrado
Pintus	Titomanlio Vittoria
Pirastu	Togni
Pitzalis	Tognoni
Poerio	Toros Mario
Prearo	Tremelloni
Preti	Truzzi Ferdinando
Pucci Ernesto	Turchi Luigi
Quaranta	Turnaturi
Quintieri	Usvardi
Racchetti	Valeggiani
Radi	Vedovato
Reale Giuseppe	Venturoli
Reggiani	Vetrone
Riccio	Viale
Righetti	Villa
Rinaldi	Villani Vittorino
Ripamonti	Vincelli
Romanato	Viviani Luciana
Romano	Vizzini
Romita	Volpe
Romualdi	Zaccagnini
Rosati	Zagari
Rossinovich	Zanti Tondi Carmen
Ruffini	Zincone
Russo Carlo	Zóboli

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío	Ferrari Riccardo
Azzaro	Macchiavelli
Colombo Renato	Urso
De Marzi	Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Malagodi, mantiene il suo emendamento 0. 13. 1. *13* all'emendamento Goehring 13. 1, non accettato dalla Commissione e che il Governo ha dichiarato di ritenere precluso ?

MALAGODI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Malagodi 0. 13. 1. *13*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	320
Maggioranza	161
Voti favorevoli	18
Voti contrari	302

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Armani
Abbruzzese	Armaroli
Abenante	Armato
Achilli	Armosino
Alba	Arnaud
Albertini	Astolfi Maruzza
Alboni	Averardi
Alesi Massimo	Avolio
Alessandrini	Baldani Guerra
Alessi Catalano Maria	Baldi Carlo
Alini	Barba
Amadei Giuseppe	Barbaccia
Amadeo Aldo	Barbi Paolo
Amatucci	Baroni
Amendola Pietro	Bártole
Andreotti	Bavetta
Ariosto	Beccastrini

Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Bensi
Berlingúer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bertè
Bertoldi
Bettiól
Biagini
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bima
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Bottari Carlo
Bova
Breganze
Bressani
Brighenti
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvetti
Calvi
Camangi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Carra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Cianca
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossíga
Cuttitta
D'Amato
D'Antonio
Dárida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
De Castillo
De Leonardis
Delle Fave
De Maria
De Meo
De Stasio
De Zan Fabiano
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
D'Onofrio
Élkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Fada
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferri Giancarlo
Foderaro
Forlani
Fornale
Fracassi
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galdo
Galli
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gerbino
Giachini
Giglia
Gioia
Girardin
Golinelli
Granati
Greggi Agostino
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Gullo
Hélfer
Illuminati
Imperiale
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
La Penna
Lattanzio
Lenoci
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Mancini Antonio
Mannironi
Marchesi
Mariconda
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Maschiella
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazza
Mazzoni
Merenda
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Morelli
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Negrari
Nicoletto
Nucci
Ognibene
Olmini
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pella
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Píccoli
Pieraccini
Pietrobono
Pintus
Pirastu
Poerio
Prearo
Preti
Principe
Pucci Emilio
Quaranta
Quintieri
Racchetti
Radi
Re Giuseppina
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romano
Rosati
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaele
Russo Vincenzo
Sabatini
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Santagàti

Santi Fernando	Tempia Valenta
Sarti Adolfo	Tenaglia
Sasso	Terranova Corrado
Savio Emanuela	Titomanlio Vittoria
Scaglia Giovanni Battista	Togni
	Tognoni
Scalia Vito	Toros Mario
Scarascia Mugnozza	Tremelloni
Scarlato Vincenzo	Truzzi Ferdinando
Scelba	Turnaturi
Scotoni	Usvardi
Sedati	Valeggiani
Semeraro	Vedovato
Serbandini	Venturoli
Seroni	Verga
Sforza	Vetrone
Sgarlata Marcello	Viale
Simonacci	Vicentini
Sinesio	Villa
Soliano	Villani Vittorio
Sorgi	Vincelli
Spallone	Viviani Luciana
Spora	Volpe
Stella	Zaccagnini
Storchi Ferdinando	Zagari
Sullo	Zanibelli
Tanassi	Zanti Tondi Carmen
Tàntalo	Zóboli
Tedeschi	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío	Ferrari Riccardo
Azzaro	Macchiavelli
Colombo Renato	Urso
De Marzi Fernando	Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Cantalupo, mantiene il suo emendamento 0. 13. 1. *14* all'emendamento Goehring 13. 1, non accettato dalla Commissione e che il Governo ha dichiarato di ritenere precluso?

CANTALUPO. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Cantalupo 0. 13. 1. *14*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	324
Maggioranza	163
Voti favorevoli	16
Voti contrari	308

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Bersani
Abbruzzese	Bertè
Abenante	Bertoldi
Accreman	Bettiól
Achilli	Biagini
Alatri	Bianchi Fortunato
Alba	Bianchi Gerardo
Albertini	Biasutti
Alboni	Bima
Alesi Massimo	Bisaglia
Alessandrini	Bisantis
Alessi Catalano Maria	Bo
Alini	Boldrini
Amadei Leonetto	Bologna
Amatucci	Bonaiti
Amendola Pietro	Bontade Margherita
Andreotti	Borghi
Ariosto	Borra
Armani	Bosisio
Armaroli	Bottari Carlo
Armato	Bova
Arnaud	Brandi
Astolfi Maruzza	Breganze
Baldi Carlo	Bressani
Baldini	Brighenti
Barba	Busetto
Barbaccia	Buttè
Barberi	Buzzetti
Barbi Paolo	Buzzi
Baroni	Caiati
Bártole	Caiazza
Bassi Aldo	Calasso
Bastianelli	Calvetti
Bavetta	Calvi
Beccastrini	Camangi
Belotti	Canestrari
Bemporad	Cappugi
Benocci	Caprara
Bensi	Carcaterra
Berlinguer Luigi	Cariglia
Berloffa	Carra
Bernetic Maria	Castelli
Berretta	Castellucci

Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Cengarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Cianca
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossiga
Costa Massucco
Covelli
Curti Ivano
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
Darida
De Capua
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
De Maria
De Meo
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Di Leo
Di Lorenzo Sebastian
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dossetti
Élkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Fada
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferri Giancarlo
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fracassi
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gerbino
Ghio
Giachini
Giglia
Girardin
Gitti
Granati
Greggi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gullo
Hélfer
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
La Spada
Lattanzio
Lenoci
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lusóli
Luzzatto
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Malfatti Franco
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Martini Eletta
Maschiella
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazza
Mazzoni
Mengozzi
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Miotti Carli Amalia
Monasterio
Montanti
Morelli
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Napoli
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Negrari
Nicoletto
Nucci
Ognibene
Olmini
Orlandi
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pella
Pellicani
Pennacchini
Piccoli
Pintus
Poerio
Prearo
Preti
Pucci Ernesto
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romano
Romita
Rosati
Rossinovich
Ruffini
Rumór
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo
Sabatini
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Santi Fernando
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scelba
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sforza
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spallone
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tanassi
Tantalo
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Titomanlio Vittoria
Tognoni
Toros
Tremelloni
Truzzi
Turchi
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Vedovato
Venturoli
Verga
Veronesi
Vetrone
Viale
Vicentini
Villa
Villani
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini

Volpe
Zaccagnini
Zagari
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zoboli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Alpino, mantiene il suo emendamento 0. 13. 1. *15* all'emendamento Goehring 13. 1, non accettato dalla Commissione e che il Governo ha dichiarato di ritenere precluso?

ALPINO. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Alpino 0. 13. 1. *15*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 319
Maggioranza 160
Voti favorevoli . . . 13
Voti contrari 306

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abenante
Accreman
Achilli
Alatri
Alba
Alboni
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Amadei Leonetto
Amatucci
Amendola Pietro
Andreotti
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Arnaud
Assennato
Astolfi Maruzza
Averardi
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Baroni
Bártole
Bassi Aldo
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Bensi
Berlingúer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bertè
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bisaglia
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Bottari Carlo
Bova
Bressani
Brighenti
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Carra
Castelli
Cataldo
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Cianca
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossíga
Costa Massucco
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
De Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Delle Fave
De Meo
De Stasio
De Zan Fabiano
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
D'Onofrio
Dossetti
Élkan
Evangelisti
Fabbri
Fada
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferri Giancarlo
Foderaro
Folchi
Fornale
Fracassi

Franco Pasquale	Maschiella
Franco Raffaele	Matarrese
Franzo Renzo	Mattarella Bernardo
Fusaro	Mattarelli Gino
Gagliardi	Maulini
Galli	Mazza
Gambelli Fenili	Mazzoni
Gasco	Mengozzi
Gáspari	Messinetti
Gelmini	Mezza Maria Vittoria
Gerbino	Micheli
Ghio	Minasi Rocco
Giachini	Miotti Carli Amalia
Giglia	Misasi Riccardo
Gioia	Monasterio
Girardin	Montanti
Gitti	Morelli
Giugni Lattari Jole	Mussa Ivaldi Vercelli
Gonella Guido	Naldini
Graziosi	Nannini
Greggi Agostino	Nannuzzi
Guariento	Napoli
Guerrini Giorgio	Napolitano Luigi
Guerrini Rodolfo	Natali Lorenzo
Hélfer	Negrari
Imperiale	Nicoletto
Ingrao	Nucci
Iozzelli	Ognibene
Isgrò	Olmini
Jacazzi	Origlia
Jacometti	Orlandi
La Bella	Palazzeschi
Landi	Palleschi
La Penna	Pasqualicchio
Lattanzio	Patrini
Lenoci	Pedini
Levi Arian Giorgina	Pella
Lezzi	Pellegrino
Lombardi Ruggero	Pellicani
Longoni	Pennacchini
Loreti	Piccinelli
Lucchesi	Píccoli
Lupis	Pierangeli
Lusóli	Pintus
Luzzatto	Pirastu
Macaluso	Pitzalis
Magno Michele	Poerio
Magrì	Prearo
Mancini Antonio	Pucci Ernesto
Manco Clemente	Quaranta
Mannironi	Quintieri
Marchesi	Racchetti
Marchiani	Radi
Mariconda	Raia
Marotta Michele	Re Giuseppina
Marotta Vincenzo	Reale Giuseppe
Marras	Reggiani
Martini Maria Eletta	Riccio
Righetti	Sorgi
Rinaldi	Spallone
Ripamonti	Storchi Ferdinando
Romanato	Sullo
Romano	Tanassi
Romeo	Tàntalo
Rosati	Tedeschi
Rossinovich	Tempia Valenta
Ruffini	Tenaglia
Russo Carlo	Terranova Corrado
Russo Spena Raffaello	Titomanlio Vittoria
Russo Vincenzo	Tognoni
Russo Vincenzo Mario	Toros Mario
Sabatini	Truzzi Ferdinando
Salizzoni	Turnaturi
Salvi Franco	Usvardi
Sammartino	Valeggiani
Santi Fernando	Vedovato
Sasso	Venturoli
Savio Emanuela	Verga
Savoldi	Vespignani
Scalia Vito	Vetrone
Scarascia Mugnozza	Viale
Scarlato Vincenzo	Vicentini
Scelba	Villani Vittorino
Scotoni	Vincelli
Sedati	Viviani Luciana
Semeraro	Vizzini
Serbandini	Volpe
Seroni	Zaccagnini
Sforza	Zanibelli
Sgarlata Marcello	Zanti Tondi Carmen
Simonacci	Zóboli
Sinesio	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío	Ferrari Riccardo
Azzaro	Macchiavelli
Colombo Renato	Urso
De Marzi	Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Marzotto, mantiene il suo emendamento 0. 13. 1. *16* all'emendamento Goehring 13. 1, non accettato dalla Commissione e che il Governo ha dichiarato di ritenere precluso?

MARZOTTO. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta sul subemendamento Marzotto 0. 13. 1. *16*.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GONELLA

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	322
Maggioranza	162
Voti favorevoli	20
Voti contrari	302

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abenante
Accreman
Achilli
Alatri
Alba
Albertini
Alboni
Alesi Massimo
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amatucci
Andreotti
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Arnaud
Astolfi Maruzza
Averardi
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Baroni
Bártole
Bassi Aldo
Bastianelli
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Bensi
Berlingúer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bertè
Bertoldi
Bettiól
Biagini
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bisaglia
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Bottari Carlo
Bressani
Brighenti
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvetti
Calvi
Canestrari
Caprara
Carcaterra
Cariglia
Carra
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Cengarle
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Cianca
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossiga
Costa Massucco
Curti Ivano
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Demarchi
De Maria
De Meo
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dossetti
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Fada
Fasoli
Ferrari Aggradi
Foderaro
Folchi
Fornale
Fracassi
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Galli
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gerbino
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Girardin
Gitti
Greggi Agostino
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gullotti
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
La Penna
La Spada
Lattanzio
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lusóli
Luzzatto
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Mannironi
Marchesi
Marchiani

Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Maschiella
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazza
Mazzoni
Mengozzi
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Minasi Rocco
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Morelli
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natta
Negrari
Nicoletto
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pella
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Piccoli
Pierangeli
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Quintieri
Racchetti
Radi
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romano
Romita
Rosati
Rossinovich
Ruffini
Rumor
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Sabatini
Salizzoni
Salvi
Sammartino
Santi
Sarti
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia
Scarascia Mugnozza
Scelba
Scotoni
Sedati
Semeraro
Serbandini
Seroni
Sforza
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Soliano
Sorgi
Spagnoli
Spallone
Spora
Stella
Storchi
Sullo
Tanassi
Tàntalo
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Titomanlio Vittoria
Tognoni
Toros Mario
Truzzi Fernando
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Vedovato
Venturoli
Verga
Vespignani
Vetrone
Viale
Vicentini
Villani Vittorino
Vincelli
Viviani Luciana
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zóboli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Badini Confalonieri, mantiene il suo emendamento 0. 13. 1. *17* all'emendamento Goehring 13. 1, non accettato dalla Commissione e che il Governo ha dichiarato di ritener precluso?

BADINI CONFALONIERI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Badini Confalonieri 0. 13. 1. *17*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	323
Maggioranza	162
Voti favorevoli	14
Voti contrari	309

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abenante
Achilli
Alatri
Alba
Albertini
Alboni

Alesi Massimo
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amatucci
Amendola Pietro
Andreotti
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Arnaud
Astolfi Maruzza
Averardi
Badaloni Maria
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bártole
Bassi Aldo
Bastianelli
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Bensi
Berlingúer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bertoldi
Bettiól
Biagini
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bisaglia
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Botta
Bova
Brandi
Bressani
Brighenti
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Cariglia
Carra
Cassandro
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossiga
Costa Massucco
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
Dárida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Delle Fave
De Lorenzo Ferruccio
Demarchi
De Maria
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Zan Fabiano
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Donat-Cattin
D'Onofrio
Dossetti
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Fada
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferri Giancarlo
Foderaro
Folchi
Fornale
Fracassi
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Gambelli Fenili
Gasco
Gatto
Gelmini
Gerbino
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Girardin
Gitti
Graziosi
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gullotti
Helfer
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Lajolo
La Malfa
Landi
La Penna
La Spada
Lattanzio
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Luzzatto
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Mancini Antonio
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Mariconda
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Maschiella
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazza
Mazzoni
Mengozzi
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Minasi Rocco
Misasi Riccardo
Monasterio
Morelli
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natta
Negrari
Nicoletto
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Pala

Palazzeschi	Sedati
Palleschi	Semeraro
Pasqualicchio	Serbandini
Patrini	Seroni
Pedini	Sforza
Pellicani	Sgarlata
Pennacchini	Sinesio
Piccinelli	Soliano
Piccoli	Sorgi
Pintus	Spagnoli
Pirastu	Spallone
Pitzalis	Spora
Poerio	Stella
Prearo	Storchi
Pucci Emilio	Sullo
Quintieri	Tanassi
Racchetti	Tàntalo
Raia	Tedeschi
Rampa	Tempia Valenta
Re Giuseppina	Tenaglia
Reale Oronzo	Terranova Corrado
Reggiani	Titomanlio Vittoria
Riccio	Todros Alberto
Righetti	Tognoni
Rinaldi	Toros Mario
Romano	Truzzi Ferdinando
Romita	Turnaturi
Rosati	Usvardi
Rossinovich	Valeggiani
Ruffini	Venturoli
Rumor	Verga
Russo Carlo	Vespignani
Russo Vincenzo	Vetrone
Sabatini	Viale
Salizzoni	Vicentini
Salvi	Villani Vittorino
Sammartino	Vincelli
Santi	Viviani Luciana
Sasso	Vizzini
Savio Emanuela	Volpe
Savoldi	Zaccagnini
Scalia	Zanti Tondi Carmen
Scelba	Zóboli
Scotoni	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio	Ferrari Riccardo
Azzaro	Macchiavelli
Colombo Renato	Urso
De Marzi	Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Cariota Ferrara, mantiene il suo emendamento 0. 13. 1. *18* all'emendamento Goehring 13. 1, non accettato dalla Commissione e che il Governo ha dichiarato di ritenere precluso?

CARIOTA FERRARA. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta sul subemendamento Cariota Ferrara 0. 13. 1. *18*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	330
Maggioranza	166
Voti favorevoli	15
Voti contrari	315

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Baldani Guerra
Abbruzzese	Baldi Carlo
Abenante	Baldini
Accreman	Barba
Achilli	Barbaccia
Alatri	Barberi
Alba	Barbi Paolo
Albertini	Baroni
Alboni	Bártole
Alesi Massimo	Bassi Aldo
Alessandrini	Bastianelli
Alessi Catalano Maria	Bavetta
Alini	Beccastrini
Amadei Giuseppe	Belci
Amadei Leonetto	Belotti
Amatucci	Bemporad
Amendola Pietro	Benocci
Andreotti	Bensi
Ariosto	Berlingúer Luigi
Armani	Berloffa
Armaroli	Bernetic Maria
Armato	Berretta
Armosino	Bersani
Astolfi Maruzza	Bertoldi
Averardi	Bettiól
Badaloni Maria	Biagini
Badini Confalonieri	Bianchi Fortunato

Bianchi Gerardo
Biasutti
Bignardi
Bisaglia
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Botta
Bottari Carlo
Bova
Bressani
Brighenti
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Calasso
Calvetti
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Cariglia
Carra
Cassandro
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceravolo
Cervone
Cianca
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossíga
Costa Massucco
Curti Ivano
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
Dárida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Degli Esposti
De Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Demarchi
De Maria
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dossetti
Evangelisti
Fabbri
Fada
Fasoli
Ferrari Aggradi
Foderaro
Folchi
Fornale
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gerbino
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Girardin
Gitti
Graziosi
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gullotti
Hélfer
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajólo
Landi
Lattanzio
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Luzzatto
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Mancini Antonio
Marchesi
Mariconda
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Maschiella
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazza
Mazzoni
Mengozzi
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Minasi Rocco
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Morelli
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natta
Negrari
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pella
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pertini Alessandro
Piccinelli
Píccoli
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Pucci Emilio
Quaranta
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romano
Rosati
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Sabatini
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Santi Fernando
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito

Scarascia Mugnozza	Togni
Scarlato Vincenzo	Tognoni
Scotoni	Toros Mario
Sedati	Truzzi Ferdinando
Semeraro	Turnaturi
Seroni	Usvardi
Sforza	Valeggiani
Sgarlata Marcello	Vedovato
Sinesio	Venturoli
Soliano	Verga
Sorgi	Veronesi
Spagnoli	Vetrone
Spallone	Viale
Spora	Vicentini
Stella	Villani Vittorio
Storchi Ferdinando	Vincelli
Sullo	Viviani Luciana
Tàntalo	Vizzini
Tedeschi	Volpe
Tempia Valenta	Zaccagnini
Tenaglia	Zanti Tondi Carmen
Terranova Corrado	Zóboli
Titomanlio Vittoria	Zugno
Todros Alberto	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío	Ferrari Riccardo
Azzaro	Macchiavelli
Colombo Renato	Urso
De Marzi Fernando	Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Giomo, mantiene il suo emendamento 0. 13. 1. *19* all'emendamento Goehring 13. 1, non accettato dalla Commissione e che il Governo ha dichiarato di ritenere precluso ?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Giomo 0. 13. 1. *19*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	336
Maggioranza	169
Voti favorevoli	18
Voti contrari	318

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Bersani
Abbruzzese	Bertè
Abenante	Bertoldi
Achilli	Bettiól
Alatri	Biaggi Nullo
Alba	Biagini
Albertini	Biancani
Alboni	Bianchi Fortunato
Alesi Massimo	Bianchi Gerardo
Alessandrini	Bignardi
Alessi Catalano Maria	Bima
Alini	Bisaglia
Amadei Giuseppe	Bisantis
Amadei Leonetto	Bo
Amatucci	Boldrini
Amendola Pietro	Bonaiti
Andreotti	Bontade Margherita
Ariosto	Borra
Armani	Bosisio
Armaroli	Botta
Armato	Bottari Carlo
Armosino	Bova
Arnaud	Breganze
Astolfi Maruzza	Bressani
Averardi	Brighenti
Badaloni Maria	Buffone
Badini Confalonieri	Busetto
Baldani Guerra	Buttè
Baldi Carlo	Buzzetti
Baldini	Buzzi
Barba	Caiati
Barbaccia	Caiazza
Barberi	Calasso
Barbi Paolo	Calvetti
Baroni	Calvi
Bártole	Canestrari
Bassi Aldo	Cappugi
Bastianelli	Caprara
Bavetta	Carcaterra
Beccastrini	Carra
Belci	Cassandro
Belotti	Castellucci
Bemporad	Cataldo
Benocci	Cattaneo Petrini Giannina
Bensi	
Berlingúer Luigi	Cattani
Berloffa	Cavallari Nerino
Berretta	Cavallaro Francesco

Cavallaro Nicola
Ceravolo
Cervone
Cetrullo
Cianca
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossíga
Costa Massucco
D'Alema
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
Dárida
De Capua
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
De Lorenzo Ferruccio
Demarchi
De Maria
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
De Zan
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
D'Onofrio
Dossetti
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Fada
Ferrari Aggradi
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fracassi
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Gambelli Fenili
Gasco
Gaspari
Gelmini
Gerbino
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Girardin
Gitti
Golinelli
Granati
Graziosi
Greggi
Greppi
Guariento
Guerrini Rodolfo
Gullotti
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajolo
La Malfa
Landi
La Penna
Lattanzio
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lízzero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lupis
Lusóli
Luzzatto
Magno Michele
Magrì
Mannironi
Marchesi
Mariconda
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Maschiella
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Minasi Rocco
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Morelli
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natta
Negrari
Nicoletto
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Palazzolo
Palleschi
Pasqualicchio
Passoni
Patrini
Pella
Pellicani
Pennacchini
Pertini Alessandro
Piccinelli
Piccoli
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Pucci Emilio
Pucci Ernesto
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romano
Romita
Rosati
Rossinovich
Ruffini
Rumor
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Sabatini
Salizzoni
Salvi Franco
Santi Fernando
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scelba
Scotoni
Sedati
Semeraro
Serbandini
Seroni
Sforza
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spagnoli
Spallone
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tantalo
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Titomanlio Vittoria
Togni
Tognoni
Toros Mario
Tremelloni
Truzzi Ferdinando
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Valori
Venturoli

Verga	Viviani Luciana
Vespignani	Vizzini
Vetrone	Volpe
Viale	Zaccagnini
Vicentini	Zanti Tonti Carmen
Villani Vittorino	Zoboli
Vincelli	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio	Ferrari Riccardo
Azzaro	Macchiavelli
Colombo Renato	Urso
De Marzi	Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Catella, mantiene il suo emendamento 0. 13. 1. *20* all'emendamento Goehring 13. 1, non accettato dalla Commissione e che il Governo ha dichiarato di ritenere precluso?

CATELLA. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Catella 0. 13. 1. *20*.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	328
Maggioranza	165
Voti favorevoli	17
Voti contrari	311

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Alba
Abbruzzese	Albertini
Abelli	Alboni
Abenante	Alesi Massimo
Achilli	Alessandrini
Alatri	Alessi Catalano Maria
Amadei Giuseppe	Buttè
Amadei Leonetto	Buzzetti
Amatucci	Buzzi
Amendola Pietro	Caiati
Andreotti	Caiazza
Antoniozzi	Calasso
Ariosto	Calvetti
Armani	Calvi
Armaroli	Camangi
Armosino	Canestrari
Arnaud	Cappugi
Astolfi Maruzza	Caprara
Averardi	Carcaterra
Badaloni Maria	Cariglia
Baldani Guerra	Carra
Baldi Carlo	Cassandro
Baldini	Castellucci
Barba	Cataldo
Barbaccia	Cattaneo Petrini Giannina
Barberi	
Barbi Paolo	Cattani
Baroni	Cavallari Nerino
Bártole	Cavallaro Francesco
Bassi Aldo	Cavallaro Nicola
Bavetta	Ceravolo
Beccastrini	Ceruti Carlo
Belci	Cervone
Belotti	Cianca
Bemporad	Cocco Maria
Benocci	Codacci-Pisanelli
Berlinguer Luigi	Codignola
Berloffa	Colleoni
Bernetic Maria	Colleselli
Berretta	Colombo Vittorino
Bersani	Corghi
Bertè	Corona Giacomo
Bertoldi	Corrao
Biaggi Nullo	Cortese Giuseppe
Biagini	D'Alema
Biancani	D'Amato
Bianchi Fortunato	D'Ambrosio
Bianchi Gerardo	D'Antonio
Biasutti	Darida
Bima	De Capua
Bisantis	De Florio
Bo	Degli Esposti
Boldrini	Del Castillo
Bontade Margherita	De Leonardis
Borghi	Dell'Andro
Borra	Delle Fave
Bosisio	De Lorenzo Ferruccio
Bottari Carlo	Demarchi
Bova	De Maria
Breganze	De Meo
Bressani	De Pascalis
Brighenti	De Ponti
Buffone	De Stasio
Busetto	De Zan

Di Benedetto	Lattanzio
Di Giannantonio	Lettieri
Di Leo	Levi Arian Giorgina
Di Lorenzo	Lizzero
Di Mauro Ado Guido	Lombardi Ruggero
Di Mauro Luigi	Longoni
Di Piazza	Loperfido
D'Ippolito	Loreti
Donat-Cattin	Lucchesi
D'Onofrio	Lucifredi
Dosetti	Lupis
Ermini	Lusoli
Evangelisti	Magrì
Fabbri	Mancini Antonio
Failla	Mannironi
Fasoli	Marchiani
Ferrari Aggradi	Mariconda
Ferri Giancarlo	Marotta Michele
Foderaro	Marotta Vincenzo
Folchi	Marras
Forlani	Martini Maria Eletta
Fornale	Maschiella
Fortini	Matarrese
Fracassi	Mattarella Bernardo
Franco Pasquale	Mattarelli Gino
Franco Raffaele	Maulini
Franzo	Mazzoni
Fusaro	Mengozzi
Galli	Messinetti
Gambelli Fenili	Mezza Maria Vittoria
Gasco	Micheli
Gaspari	Minasi Rocco
Gelmini	Miotti Carli Amalia
Gerbino	Misasi Riccardo
Ghio	Monasterio
Giachini	Morelli
Giglia	Moro Dino
Gioia	Mussa Ivaldi Vercelli
Girardin	Naldini
Gitti	Nannini
Golinelli	Napoli
Graziosi	Napolitano Francesco
Greggi	Napolitano Luigi
Greppi	Natta
Grimaldi	Negrari
Guariento	Nucci
Guerrini Giorgio	Ognibene
Guerrini Rodolfo	Olmini
Gullotti	Origlia
Imperiale	Orlandi
Ingrao	Pala
Isgrò	Palazzeschi
Jacazzi	Palleschi
Jacometti	Pasqualicchio
La Bella	Passoni
Laforgia	Patrini
Landi	Pella
La Penna	Pellicani
Pennacchini	Semeraro
Piccinelli	Serbandini
Pintus	Seroni
Pirastu	Sforza
Pitzalis	Sgarlata Marcello
Poerio	Simonacci
Prearo	Sinesio
Preti	Soliano
Principe	Sorgi
Pucci Emilio	Spallone
Quintieri	Speciale
Racchetti	Stella
Radi	Storchi Ferdinando
Raia	Sullo
Rampa	Tantalo
Reale Giuseppe	Tedeschi
Reggiani	Tenaglia
Riccio	Terranova Corrado
Righetti	Titomanlio Vittoria
Rinaldi	Togni
Ripamonti	Tognoni
Romanato	Toros
Romano	Tremelloni
Romita	Trentin
Rosati	Truzzi
Rossinovich	Turnaturi
Ruffini	Usvardi
Russo Carlo	Valeggiani
Russo Vincenzo	Valori
Sabatini	Venturoli
Salizzoni	Verga
Salvi Franco	Vespignani
Sammartino	Vetrone
Santi Fernando	Viale
Sasso	Vicentini
Savio Emanuela	Villani
Savoldi	Vincelli
Scaglia Giovanni Battista	Viviani Luciana
	Vizzini
Scalia Vito	Volpe
Scarascia Mugnozza	Zaccagnini
Scarlato Vincenzo	Zanti Tondi Carmen
Scotoni	Zoboli
Sedati	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio	Ferrari Riccardo
Azzaro	Macchiavelli
Colombo Renato	Urso
De Marzi	Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Goehring, mantiene il suo emendamento 0. 13. 1. *21* all'emendamento Goehring 13. 1, non accettato dalla

Commissione e che il Governo ha dichiarato di ritenere precluso?

GOEHRING. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Goehring 0. 13. 1. *21*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	334
Maggioranza	168
Voti favorevoli	19
Voti contrari	315

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abelli
Achilli
Alatri
Alba
Albertini
Alboni
Alesi Massimo
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amasio
Amendola Pietro
Andreotti
Ariosto
Armani
Armaroli
Armosino
Arnaud
Averardi
Badaloni Maria
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Baroni
Bassi Aldo
Bastianelli
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bertè
Bertoldi
Biaggi Nullo
Biagini
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bima
Bisantis
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Bottari Carlo
Bova
Breganze
Bressani
Brighenti
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvetti
Calvi
Camangi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Carra
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Gianninа
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cervone
Cianca
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossiga
Curti Ivano
D'Alema
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
De Capua
De Florio
Degan Costante
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Dell'Andro
Demarchi
De Maria
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Donat-Cattin
D'Onofrio
Dossetti
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fracassi
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Gambelli Fenili
Gasco
Gaspari
Gelmini
Gerbino
Ghio
Giachini
Giglia
Girardin
Gitti
Golinelli
Gorreri
Granati
Graziosi
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grimaldi
Guariento

Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gullotti
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajólo
Landi
Lattanzio
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Magno Michele
Magrì
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Mariconda
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Maschiella
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazzoni
Mengozzi
Mezza Maria Vittoria
Michelì
Minasi Rocco
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Morelli
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natta
Nicoletto
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Passoni
Pastore
Patrini
Pedini
Pella
Pellicani
Piccinelli
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Quaranta
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romano
Romita
Rosati
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Sabatini
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scelba
Scionti
Scotoni
Sedati
Semeraro
Seroni
Sforza
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Soliano
Sorgi
Spagnoli
Spallone
Speciale
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Titomanlio Vittoria
Togni
Tognoni
Toros Mario
Tremelloni
Trentin
Turchi Luigi
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Valori
Venturoli
Verga
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Viale
Vicentini
Villani
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zóboli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi Fernando
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Badini Confalonieri, mantiene l'emendamento Biaggi Francantonio 0. 13. 1. *22* all'emendamento Goehring 13. 1., di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione e che il Governo ha dichiarato di ritenere precluso ?

BADINI CONFALONIERI. No, signor Presidente, Il gruppo liberale aveva presentato i subemendamenti Biaggi Francantonio 0. 13. 1. *22*, Valitutti 0. 13. 1. *23*, Trombetta 0. 13. 1. *24*, Cottone 0. 13. 1. *25*, Bozzi 0. 13. 1. *26*, Botta 0. 13. 1. *27*, Bonea 0. 13. 1. *28* e Leopardi Dittaiuti 0. 13. 1. *29*. Essi riguardavano le preferenze da attribuire, e contemplavano percentuali diverse.

Poiché dalle ultime votazioni risulta che la maggioranza non intende accedere a questa che a noi sembrava la formula migliore – perché la preferenza rimanesse scelta dell'elettore. così come la lista è scelta di partito – dichiariamo di ritirare tutti questi emendamenti.

PRESIDENTE. Dichiaro inammissibile l'emendamento Grilli 0. 13. 1. *30* all'emendamento Goehring 13. 1.

Onorevole Turchi, mantiene l'emendamento Grilli 0. 13. 1. *31* all'emendamento Goehring 13. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TURCHI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Grilli 0. 13. 1. *31*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	328
Maggioranza	165
Voti favorevoli . . .	18
Voti contrari	310

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abenante
Achilli
Alatri
Alba
Albertini
Alboni
Alesi Massimo
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amendola Pietro
Andreotti
Ariosto
Armani
Armaroli
Armosino
Arnaud
Averardi
Badini Confalonieri
Baldi Carlo
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bassi Aldo
Bastianelli
Battistella
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Berloffa
Berretta
Bersani
Bertè
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bisaglia
Bisantis
Bo
Boldrini
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Bottari Carlo
Bova
Breganze
Brighenti
Buffone
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Camangi
Cappugi
Caprara
Cariota Ferrara
Cariglia
Carra
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceruti Carlo
Cervone
Coccia
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossiga
D'Alema
D'Alessio
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
De Capua
De Florio
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Dell'Andro
Delle Fave
De Lorenzo Ferruccio
Demarchi
De Maria
De Meo
De Pascalis
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Donat-Cattin
D'Onofrio
Dossetti
Evangelisti
Fabbri
Failla
Fasoli
Ferioli
Ferrari Aggradi
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fracassi
Franco Pasquale
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Gambelli Fenili
Gasco
Gaspari
Gelmini
Gerbino
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Girardin
Gitti
Goehring
Golinelli
Gorreri
Granati
Graziosi

Greggi Agostino	Napolitano Francesco
Greppi Antonio	Napolitano Luigi
Grimaldi	Natta
Guariento	Negrari
Guerrini Giorgio	Nicoletto
Guerrini Rodolfo	Nucci
Illuminati	Olmini
Imperiale	Origlia
Isgrò	Orlandi
Jacazzi	Pala
Jacometti	Palazzeschi
La Bella	Palleschi
Laforgia	Pasqualicchio
La Malfa	Patrini
Landi	Pedini
La Penna	Pella
Lattanzio	Pellegrino
Leonardi	Pellicani
Lettieri	Pennacchini
Levi Arian Giorgina	Pezzino
Lezzi	Pintus
Lizzero	Pirastu
Lombardi Ruggero	Pitzalis
Longoni	Poerio
Loperfido	Prearo
Loreti	Preti
Lucchesi	Principe
Lucifredi	Pucci Ernesto
Lupis	Quintieri
Lusoli	Racchetti
Magrì	Radi
Mancini Antonio	Raia
Mannironi	Re Giuseppina
Marchiani	Reale Giuseppe
Mariconda	Reggiani
Marotta Michele	Riccio
Marras	Righetti
Martini Maria Eletta	Rinaldi
Maschiella	Ripamonti
Matarrese	Romano
Mattarella	Romita
Mattarelli	Rosati
Maulini	Rossanda Banfi Rossana
Mazzoni	
Mengozzi	Rossinovich
Merenda	Ruffini
Mezza Maria Vittoria	Rumór
Micheli	Russo Carlo
Minasi	Sabatini
Miotti Carli Amalia	Salizzoni
Misasi	Salvi Franco
Monasterio	Santi Fernando
Morelli	Sarti Adolfo
Moro Aldo	Sasso
Mussa Ivaldi Vercelli	Savoldi
Naldini	Scaglia Giovanni Battista
Nannini	
Napoli	Scalia Vito
Scarascia Mugnozza	Togni
Scarlato Vincenzo	Tognoni
Scarpa	Toros Mario
Scelba	Tremelloni
Scotoni	Trentin
Sedati	Turchi Luigi
Semeraro	Turnaturi
Serbandini	Usvardi
Seroni	Valeggiani
Sforza	Verga
Simonacci	Vespignani
Sinesio	Vetrone
Soliano	Viale
Sorgi	Vianello
Spagnoli	Vicentini
Spallone	Villani Vittorino
Speciale	Vincelli
Stella	Viviani Luciana
Storchi Ferdinando	Vizzini
Sullo	Volpe
Tedeschi	Zagari
Tempia Valenta	Zanti Tondi Carmen
Tenaglia	Zóboli
Terranova Corrado	Zugno
Titomanlio Vittoria	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio	Ferrari Riccardo
Azzaro	Macchiavelli
Colombo Renato	Urso
De Marzi	Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro preclusi gli emendamenti Cantalupo 13. 2 e 13. 3.

Onorevole Goehring, mantiene il suo emendamento 13. 1, non accettato dalla Commissione e che il Governo ha dichiarato di ritenere precluso?

GOEHRING. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta sullo emendamento Goehring 13. 1.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	323
Maggioranza	162
Voti favorevoli	23
Voti contrari	300

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli
Abenante
Achilli
Alatri
Alba
Albertini
Alboni
Alesi Massimo
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alpino
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amasio
Andreotti
Ariosto
Armani
Armaroli
Armosino
Arnaud
Astolfi Maruzza
Averardi
Badini Confalonieri
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bassi Aldo
Bastianelli
Battistella
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bertè
Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Bianchi Fortunato
Biasutti
Bisaglia
Bisantis
Boldrini
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bottari Carlo
Breganze
Bressani
Brighenti
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Camangi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Cariglia
Carra
Castelli
Castellucci
Cataldo
Catella
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cervone
Cianca
Coccia
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossiga
Costa Massucco
D'Alema
D'Alessio Aldo
D'Amato
De Capua
De Florio
Degan Costante
Degli Esposti
Del Castillo
De Leonardis
Dell'Andro
Delle Fave
Demarchi
De Maria
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Donát-Cattin
D'Onofrio
Evangelisti
Fabbri
Failla
Fasoli
Ferioli
Ferrari Aggradi
Fiumanò
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franco Pasquale
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Gambelli Fenili
Gasco
Gaspari
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Golinelli
Gorreri
Graziosi
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grimaldi
Guariento
Guerrini Rodolfo
Gullotti
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
La Malfa
Landi
La Penna
Lattanzio
Leonardi
Leopardi Dittaiuti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusoli
Magrì
Malfatti Francesco
Marchesi
Marchiani
Marotta Michele
Marras
Martini Maria Eletta
Maschiella
Matarrese
Mattarella Bernardo
Maulini

Mazzoni
Mengozzi
Merenda
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Minasi Rocco
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Morelli
Moro Aldo
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Negrari
Nicoletto
Nucci
Ognibene
Olmini
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Patrini
Pedini
Pella
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Principe
Pucci Emilio
Pucci Ernesto
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romano
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossinovich
Ruffini
Rumor
Russo Carlo
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scelba
Scionti
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sforza
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spagnoli
Spallone
Speciale
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Titomanlio Vittoria
Tognoni
Toros
Trentin
Turchi
Turnaturi
Usvardi
Venturoli
Verga
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Vianello
Villani
Vincelli
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zagari
Zanibelli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 13 nel suo complesso.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione sull'articolo 13 nel testo della Commissione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico che la Camera non è in numero legale per deliberare.

La seduta è sospesa e sarà ripresa alle ore 10.

Hanno preso parte alla votazione:

Abenante
Achilli
Balconi Marcella
Barba
Barbaccia
Battistella
Beccastrini
Benocci
Biagini
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bo
Borsari
Bottari Carlo
Busetto
Buttè
Calasso
Calvaresi
Canestrari
Caprara
Cattaneo Petrini Giannina
Coccia
Codignola
Colombo Vittorino
Corghi
Corrao
Costa Massucco
D'Alessio Aldo
De Capua
De Maria
De Pascàlis
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Piazza
D'Ippolito
Fiumanò
Franceschini
Franco Pasquale
Franzo Renzo
Gambelli Fenili
Gaspari
Golinelli
Granati

Greppi Antonio
Guerrini Rodolfo
Gullotti
Imperiale
Ingrao
Isgrò
Lajolo
Longoni
Lucchesi
Lusoli
Malfatti Francesco
Maschiella
Matarrese
Maulini
Mazzoni
Mengozzi
Merenda
Monasterio
Morelli
Moro Dino
Naldini
Nannini
Napoli
Napolitano Luigi
Ognibene
Olmini
Palazzeschi
Pezzino
Pirastu
Poerio
Roberti
Romita
Rossanda Banfi Rossana
Rossinovich
Russo Carlo
Sacchi Giuseppe
Sasso
Scarpa
Serbandini
Soliano
Spallone
Speciale
Tempia Valenta
Tognoni
Trentin
Venturoli
Veronesi
Vespignani
Vianello
Zaccagnini
Zanibelli

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

(*La seduta, sospesa alle 0,15 di giovedì 26 ottobre 1967, è ripresa alle 10*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. In sede di votazione segreta sull'articolo 13 nel suo complesso era mancato il numero legale per deliberare. Chiedo ai presentatori della richiesta di votazione per scrutinio segreto se insistano nella loro richiesta.

LONGONI. Insistiamo, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco, pertanto, la votazione segreta sull'articolo 13 nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 353
Maggioranza 177
Voti favorevoli. . . . 313
Voti contrari 40

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Alatri
Alba
Albertini
Alesi
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Alpino
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Amendola Pietro
Anderlini
Andreotti
Angelini Giuseppe
Antonini
Armani
Arnaud
Badaloni Maria
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Baldini
Ballardini
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bártole
Basile Giuseppe
Bassi Aldo
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Benocci
Berloffa
Bernardi
Bernetic Maria
Bertè
Bertinelli
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bima
Boldrini
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Botta
Bottari Carlo
Bova
Breganze
Bressani
Brighenti
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Camangi
Canestrari
Cappugi
Carcaterra
Carra
Cassiani
Castelli
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Chiaromonte
Cianca
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli

Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Cossíga
Costa Massucco
Dagnino
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Ambrosio
D'Antonio
De Capua
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Dell'Andro
Delle Fave
Demarchi
De Martino
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Donát-Cattín
Dosi
Dossetti
Élkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fada
Ferrari Aggradi
Ferri Giancarlo
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giglia
Gioia
Girardin
Gitti
Golinelli
Gombi
Gorreri
Granati
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Gullo
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
Laforgia
Lajólo
Landi
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lenti
Leonardi
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzadri
Lízzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Luzzatto
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mannironi
Marchiani
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Massari
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazza
Menchinelli
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Migliori
Minasi Rocco
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Montanti
Morelli
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Natta
Negrari
Nenni
Nicolazzi
Nicoletto
Nucci
Olmini
Origlia
Pacciardi
Palazzeschi
Pasqualicchio
Pastore
Patrini
Pedini
Pella
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Píccoli
Pieraccini
Pintus
Pitzalis
Prearo
Principe
Pucci Ernesto
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Roberti
Romano
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaele
Russo Vincenzo Mario
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sanna
Santagàti
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scelba
Scionti
Scotoni
Sedati
Semeraro
Serbandini
Seroni
Sforza
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano
Sorgi
Spallone
Speciale
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tàntalo
Taviani
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado

Terranova Raffaele	Venturoli
Titomanlio Vittoria	Veronesi
Togni	Vespignani
Tognoni	Vetrone
Toros Mario	Viale
Tozzi Condivi	Vianello
Tremelloni	Vicentini
Truzzi Ferdinando	Vincelli
Turnaturi	Viviani Luciana
Usvardi	Volpe
Valeggiani	Zaccagnini
Valori	Zanibelli
Vedovato	Zanti Tondi Carmen

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío	Ferrari Riccardo
Azzaro	Macchiavelli
Colombo Renato	Urso
De Marzi	Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 14.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma ».

SANTAGATI. Chiedo di parlare sull'articolo 14.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, con l'articolo 14 siamo ancora nel vivo del titolo III di questo disegno di legge che tratta i vari adempimenti relativi al procedimento elettorale per le regioni. Attraverso i precedenti articoli abbiamo avuto occasione di occuparci, sia pure con una procedura irregolarmente accelerata, delle diverse fasi di questo provvedimento.

Ieri abbiamo addirittura appreso un fatto nuovo dall'onorevole De Pascalis, e cioè che, fra le tante riforme che si dovrebbero compiere in questa legislatura, dovrebbe essere compresa quella del regolamento. Finora si è parlato di riforma della scuola, di riforma tributaria, di riforma ospedaliera, per non citarne altre minori. Ma da ieri all'ordine del giorno del partito socialista è stata introdotta una nuova riforma; e siccome, dato lo spirito rivoluzionario insito nel partito socialista, essa dovrebbe essere effettuata con grande celerità, l'onorevole De Pascalis ha cominciato sin d'ora a fare il riformatore, con tutto l'entusiasmo del suo temperamento, che è un po' il temperamento tipico degli anni lontani e si avvicina al nostro, perché l'onorevole De Pascalis ebbe con noi delle comuni esperienze; anzi, essendo egli di qualche anno più anziano di me, credo che abbia fatto di più sul piano delle responsabilità politiche del passato ventennio di quanto non sia stato consentito di fare a me...

E noi già ne subiamo le conseguenze, tant'è vero che stamane non sappiamo se, dopo che io avrò concluso il mio intervento, sarà nuovamente applicata la ghigliottina. E non vorrei che questo desse all'onorevole De Pascalis un altro spunto, perché, se così succedesse, io sarei costretto in fondo a parlare a nome di tutta l'opposizione.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, la prego di attenersi all'argomento.

SANTAGATI. Ci arrivo subito, signor Presidente; infatti anche questo è argomento che afferisce all'articolo 14, perché se su questo articolo fosse consentito di parlare almeno ad un rappresentante per ogni gruppo di minoranza di destra, « missino », liberale e monarchico, ognuno esprimerebbe il pensiero del proprio gruppo. Altrimenti finirebbe che io dovrei essere uno e trino, perché dovrei esporre il pensiero mio e degli altri gruppi.

Sarebbe comunque utile che l'onorevole De Pascalis acquietasse i suoi furori regolamentari consentendo in misura molto più larga all'opposizione di fare il suo dovere.

Finora ci siamo occupati dell'istituzione degli uffici centrali circoscrizionali, delle liste dei candidati, dell'esame ed ammissione delle liste stesse e degli eventuali ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidati; ci siamo altresì occupati delle operazioni dello ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alla decisione sull'ammissione delle liste; ci siamo occupati ancora di talune norme speciali per gli elettori nonché del voto di preferenza. Adesso arriviamo allo scrutinio. E qui è il primo grosso *hiatus* che noi riscontriamo nella legge, perché una volta che l'elettore

sia entrato nella cabina ed abbia espresso il suo voto, che prima è di lista e poi di preferenza, si crea il vuoto. Cala il sipario e non sappiamo più che cosa succede dal momento in cui l'elettore ha deposto la scheda nell'urna, al momento in cui quest'urna viene recapitata, come stabilisce l'articolo 14, all'ufficio centrale circoscrizionale.

Già questa è una prima grossa lacuna, non dico dell'intero disegno di legge – che ha lacune molto più grosse – ma della singola norma. E non mi si dica che questo è un fatto di poco momento perché, signor Presidente, ormai noi sappiamo come avvengono queste cose: è appunto nella legge elettorale che si stabiliscono, in genere, tutti gli adempimenti. Immaginiamo per un momento il caso concreto in una sezione elettorale di queste future elezioni dal 1969 in poi. Come si deve comportare il presidente del seggio? La legge non lo dice; mentre le altre leggi, regionali o no, prescrivono i vari adempimenti, le varie fasi procedurali, questa legge ad un certo momento tace, né poi fa rinvio ad altra legge esistente che consenta al presidente di seggio di attenersi a norme positive. Per cui, se passasse l'articolo 14 in questa stesura e se la maggioranza non sentisse il bisogno di modificarlo, perché, come è noto, noi non possiamo più farlo, come si dovrebbe comportare questo presidente?

E dirò di più. Alla luce di quel che può succedere con un altro tipo di elezioni dove la materia è regolata, vediamo quali sono le lacune che affiorano immediatamente in questa legge. Visto che si parla di elezioni regionali prendo come testo una legge regionale; e dato che sono siciliano mi occuperò di una legge che è tuttora vigente in Sicilia, vale a dire il testo unico sulle elezioni regionali.

In proposito, anzi, devo fare una precisazione: il mio gruppo da tempo ha sollecitato l'emanazione di un testo unico in materia di legge elettorale. E perché? Perché ormai in Italia stiamo facendo elezioni a getto continuo e corriamo il rischio, se per disavventura dovessero essere anche approvate le regioni, di peggiorare la situazione.

Cito solo il caso della mia terra, della mia Sicilia per la quale, essendo sottoposta a regime regionalistico, posso fare i calcoli di tutte le elezioni che in questa terra si sono svolte.

Si cominciò a votare nel 1946: le prime elezioni che si fecero furono appunto quelle della Costituente, il 2 giugno 1946. Si votò poi nell'autunno 1946 per le elezioni amministrative. Ed ancora si votò: il 20 aprile 1947 per le prime elezioni regionali; il 18 aprile 1948, quando ci furono le elezioni politiche regionali, subito dopo la Costituente; nel giugno 1951, quando si ebbero le elezioni per la seconda assemblea regionale siciliana; nel maggio 1952 per le elezioni amministrative; nel giugno 1953 per le elezioni politiche; nel giugno 1955 per le elezioni regionali; nel 1956 per le elezioni amministrative; nel 1958 per le elezioni politiche; nel 1960 per le elezioni amministrative. Nel 1963 si votò prima per le elezioni politiche, esattamente il 28 aprile 1963, e poi, nel luglio dello stesso anno, per le altre elezioni regionali. Dal 1963 ad oggi abbiamo avuto le ulteriori elezioni amministrative nonché le ulteriori elezioni regionali che si sono svolte nel giugno di quest'anno. L'anno prossimo avremo le nuove elezioni politiche.

Se facciamo la somma di tutte queste elezioni credo che arriviamo ad una quota di 17 o 18. Ebbene, onorevole Presidente, se in un ventennio si fanno 18 elezioni è chiaro che ne risulta una media di una elezione ogni 14 o 15 mesi, dopo di che o si presume che tutti i presidenti di seggio, tutti i componenti di un seggio elettorale stiano tutta la vita con i testi elettorali a portata di mano, sul proprio tavolo di studio, e li conoscano a memoria, oppure si deve offrire loro la possibilità di avere un testo unico sul quale essi possano finalmente trovare tutte le norme necessarie per tutti gli adempimenti connessi alle loro funzioni. Per la elezione del consiglio regionale siciliano è stato varato un testo unico, che consente di unificare tutta la materia; in particolare unifica la legge base regionale siciliana del 20 marzo 1951 più le leggi successive fino all'ultima, quella del marzo 1959 che fu fatta proprio in epoca milazziana.

ROBERTI. È un argomento un po' a favore dell'ordinamento regionale il fatto che in Sicilia si sia riusciti a fare il testo unico.

SANTAGATI. Devo dirle, onorevole Roberti, che sul piano elettorale la Sicilia è indubbiamente all'avanguardia, perché il deputato regionale, come ho già detto in un altro intervento, si è cautelato moltissimo. In Sicilia infatti hanno capito che si trattava di una cosa importante e prima di tutto si sono fatti una legge ferrea sulla incompatibilità ed ineleggibilità, che rende estremamente difficoltoso mettere « elettoralmente » piede in Sicilia.

Inoltre con l'aumento delle cause possibili di ineleggibilità (articolo 10) la contestazione dell'elezione di un deputato non viene fatta in funzione di diritto, ma in funzione politica. Se cioè si stabilisce che un deputato deve essere dichiarato ineleggibile perché questo giova ad un determinato gruppo di persone, la causa di ineleggibilità la si trova sempre, salvo poi a non farne nulla perché quel deputato non esce dall'Assemblea nemmeno con la bomba atomica; e salvo, ancora, a consacrare questa sua ineleggibilità – che poi diventa eleggibilità – con la prospettiva del baratto politico. In Sicilia infatti molti deputati hanno cambiato partito anche nel giro di una sola notte, come noi potremmo cambiare una cravatta o un vestito. Ce ne fu uno addirittura che un giorno disse (quando in Sicilia mancava ancora il partito repubblicano e si doveva dar luogo per forza ad un governo di centro-sinistra e non si trovava il deputato che doveva diventare assessore perché non era stato ancora eletto un deputato regionale repubblicano) al microfono (era un *ex* milazziano): mi hanno detto che posso fare l'assessore repubblicano. Ho pertanto presentato la domanda per essere iscritto al partito repubblicano; se mi eleggeranno assessore sono pronto a fare il repubblicano. Così nacque, per fecondazione artificiale, il primo deputato regionale repubblicano dell'assemblea regionale. Ora ve ne sono quattro (vi è stata la proliferazione), però di questi quattro tre non sono repubblicani (la tradizione quindi continua), sono o *ex* liberali o *ex* milazziani, vero repubblicano è uno solo.

Per ritornare all'argomento del testo unico, bisogna dare atto ai legislatori regionali siciliani che in questa materia sono stati molto diligenti, preoccupandosi di dar vita ad una disciplina organica e completa (vedremo poi le carenze, non solo in riferimento alla legislazione vigente ma anche *de iure condendo* in riferimento alle norme che stiamo per approvare).

Infatti, mentre nel provvedimento al nostro esame, con uno striminzito articolo 14 si salta a pie' pari tutta la fase delicatissima dello scrutinio, di come si adempiono le varie operazioni elettorali (il primo comma si limita a dire: « I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'ufficio centrale circoscrizionale »), nelle leggi regionali siciliane vi sono invece chiaramente enunciate tutte le fasi dello scrutinio. Desidero leggere tale normativa per ricordare a questa Assemblea come è possibile stabilire delle norme concrete in ordine a questo argomento.

L'articolo 50 del testo unico della legge elettorale siciliana così recita: « Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell'articolo 48, il presidente dichiara chiusa la votazione e, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio: 1) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale, dalla lista di cui agli articoli 40 e 41 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente e devono essere chiuse in un piego che sarà sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio... ».

Intanto, c'è da osservare subito che questa norma già dispone che le liste devono essere firmate, oltre che dal presidente, da due scrutatori; nella legge che stiamo esaminando non c'è nessuna di queste indicazioni; non si sa neppure se il presidente può portarsele a casa e poi spedirle l'indomani...

ROBERTI. Non c'è nessun riferimento, nella nostra legge, alla legge elettorale siciliana?

SANTAGATI. No; e questa è la lacuna. L'articolo 14 della legge che dobbiamo approvare dice soltanto che i presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale. In poche parole, si deve fare un verbale delle operazioni di scrutinio che poi deve essere spedito all'Ufficio centrale circoscrizionale, assieme ai relativi allegati. Ma tutta questa roba come deve essere recapitata? Tramite un messo speciale, tramite un componente del seggio, tramite un agente? Ora c'è da osservare che ciò che deve essere spedito è la parte fondamentale dell'espressione elettorale...

ROBERTI. Neppure nelle disposizioni transitorie c'è un richiamo generico nel senso che, per quanto non stabilito in questa legge, si fa riferimento a quella siciliana?

SANTAGATI. No, ed è veramente una grossa lacuna. Dobbiamo sinceramente augurarci che tutti i presidenti di seggio siano dei giuristi, degli avvocati o comunque dei cultori di diritto; in caso contrario non so come altrimenti potrebbe cavarsela, ad esempio, un ingegnere. O magari un archeologo o uno studioso di filosofia.

Dunque, dopo che l'elettore ha espresso il suo voto, dobbiamo ora vedere come garantire l'espressione di questo voto. Ecco che entra in funzione l'articolo 14, che dà ai presidenti di seggio il compito di ultimare lo scrutinio e di recapitare il verbale delle operazioni con i relativi allegati. Ho già rilevato che non vi è nessuna indicazione di come il presidente debba assolvere a questi compiti; penso perciò che bisognerebbe almeno muoversi secondo certe linee e certi princìpi fatti propri dal ricordato testo unico per l'elezione del consiglio regionale siciliano. Questo testo unico dispone che le liste debbono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiusi in un piego che sarà sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio. La legge al nostro esame non contempla nessuna di queste precisazioni. Presumiamo che il presidente del seggio se ne debba occupare; però, secondo la norma, al presidente di sezione è lasciata libertà assoluta di regolare come meglio crede la materia, che non è poi tanto facilmente regolabile a titolo personale, perché comporta una serie di gravi e delicati adempimenti. E allora noi dovremmo seguire questo presidente nell'esercizio delle sue funzioni, e vedere che cosa deve fare appena si aprono le urne.

Prima ancora che si aprano le urne, si presume che egli debba firmare le liste elettorali « con due scrutatori », dice la legge regionale siciliana, mentre la legge che stiamo per varar non stabilisce niente in merito, per cui è sperabile che qualche norma debba essere inserita al fine di vedere come le liste debbano essere firmate. È infatti ovvio che solo la firma del presidente e degli scrutatori serve ad attestare che quelle sono le liste autentiche consegnate al presidente di sezione all'inizio dell'operazione elettorale.

La legge elettorale a cui sto facendo riferimento dice poi che le liste devono essere chiuse in un plico, e che il plico deve essere sigillato con il bollo dell'ufficio; ebbene, di tutto ciò non si fa cenno nella legge che stiamo discutendo. Ma non è finito: la legge regionale siciliana stabilisce inoltre che, una volta posto il bollo dell'ufficio sul plico, il plico stesso deve essere firmato dal presidente, da altri due scrutatori, nonché dai rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono; immediatamente dopo il plico deve essere consegnato al pretore il quale rilascia una ricevuta.

Ma di queste cose l'articolo 14 non dice assolutamente niente, lasciando tutta la materia alquanto indefinita. Inoltre l'articolo 50 della legge regionale siciliana stabilisce ancora che, soltanto dopo che la ricevuta è stata rilasciata da parte del pretore, è acquisito il fatto della consegna materiale dei documenti. All'articolo 14 si dice soltanto « curano il recapito »; ma i presidenti degli uffici elettorali di sezione a chi devono inviare il plico?

Chiusa la prima fase, il presidente di sezione passa al controllo delle schede, estraendo e contando le schede rimaste nella cassetta in modo da riscontrare se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono – con le stesse norme indicate al numero 1 – consegnate e trasmesse al pretore del mandamento.

Questo secondo adempimento non è assolutamente accennato nell'articolo 14, nel quale si dice semplicemente « ultimato lo scrutinio ». Ma prima di parlare dell'ultimazione dello scrutinio, si dovrebbe parlare dell'inizio dello scrutinio, poi della sua effettuazione, ed infine della sua ultimazione; sarebbe opportuno che l'articolo 14 precisasse chiaramente come, ultimato lo scrutinio, si possa passare alla seconda fase delle operazioni, e cioè all'apertura delle schede; ma l'articolo 14 di tutto questo tace. Non precisa come le schede debbano essere estratte dall'urna, come debbano essere controllate, come il tagliando debba essere rapportato al numero della lista elettorale, come il numero delle schede debba corrispondere a quello di votanti e non a quello degli elettori iscritti. Un presidente di sezione il quale fosse poco avveduto o avesse una scarsa conoscenza della materia potrebbe incorrere in gravi errori e dar luogo a procedure del tutto arbitrarie, fondate su sue interpretazioni personali della legge. Un tale presidente, ad esempio, potrebbe non tenere conto delle liste elettorali, preoccupandosi soprattutto delle schede; per quanto riguarda le schede potrebbe ignorare se su di esse debba apporsi la firma degli scrutatori; potrebbe non preoccuparsi del fatto che il numero delle schede corrisponda a quello degli elettori che hanno votato; potrebbe infine non sapere a chi debba essere consegnato questo materiale.

Gli adempimenti del presidente di sezione non sono però finiti, perché egli, in base al numero 3) del citato articolo 50 della legge elettorale per la regione siciliana (che è una

legge abbastanza completa in materia e che ritengo sia la più vicina a quella al nostro esame) « provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede non spogliate e alla formazione di un plico racchiudente le carte relative alle operazioni compiute e a quelle da compiere ». « All'urna e al plico, – continua l'articolo 50 – debbono apporsi i sigilli col bollo della sezione e le firme del presidente e di almeno due scrutatori; indi il presidente rinvia lo scrutinio alle ore 8 del giorno successivo ».

Nell'articolo 14 della legge al nostro esame, invece, non è fatto alcun cenno a come debba avvenire la chiusura delle urne, né si precisa come si debbano apporre i sigilli dopo che le urne siano state chiuse. Soprattutto, non è fatto cenno al modo con cui queste schede devono venire materialmente conservate.

Assai più preciso, al riguardo, è l'articolo 50 della legge regionale siciliana. « Queste operazioni – si legge infatti nella citata legge – devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale, nel quale si prende anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli. Compiute le suddette operazioni, il presidente, dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi; si assicura, a tal fine, che tutte le finestre e gli accessi della sala, tranne uno, siano chiusi dall'interno e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni eventuale apertura fraudolenta, chiudendo poi saldamente dall'esterno l'ultimo accesso e applicandovi gli stessi mezzi precauzionali; affida, infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala, alla quale nessuno può avvicinarsi ad eccezione dei rappresentanti di lista ».

Non ditemi, onorevoli colleghi, che analoghe prescrizioni sono contenute, sia pure per sommi capi o con riferimento ad altre leggi, nell'articolo 14 ! Esso è una norma puramente precettiva, che offre solo una generica indicazione, stabiliendo che da parte del presidente della sezione elettorale si debba provvedere allo scrutinio, alle operazioni di verbale e ai relativi allegati; ma poi non dice come tutto questo si debba fare. Quindi il presidente del seggio ignora ogni fase di queste operazioni elettorali. L'ultimo comma dell'articolo 50 dispone: « Alle ore 8 del giorno successivo il presidente ricostituisce l'ufficio e constata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti sulle aperture e sugli accessi della sala, nonché l'integrità dei sigilli, del plico e dell'urna di cui al precedente articolo 3 ». Quindi l'articolo 50 della legge elettorale siciliana praticamente dispone le operazioni preparatorie con meticolosità, con riferimento a tutti i singoli atti e adempimenti che il presidente, gli scrutatori e i rappresentanti di lista devono compiere.

L'articolo 14 dà per acquisiti tutti i procedimenti di spoglio con le parole « ultimato lo scrutinio ». Invece l'articolo 51 della legge regionale siciliana regola punto per punto le varie operazioni: « Il presidente procede, quindi, alle operazioni di scrutinio nell'ordine seguente: 1) procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente, dall'urna, ciascuna scheda e la consegna al presidente; questi enuncia ad alta voce il contrassegno, e, ove occorra il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto, il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza o il numero del candidato stesso nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza ». La prima fase delle operazioni, quindi, attiene al seggio, la seconda concerne i rappresentanti di lista che materialmente assistono e, soprattutto, il pubblico. Infatti tutti sappiamo che lo spoglio avviene con una certa pubblicità, per cui deve essere consentito a tutti di sentire quanto avviene al momento dell'estrazione, e quindi il segretario proclama i voti di lista e di preferenza; chiunque vi abbia interesse, può prenderne nota. Questa è la pubblicità che si dà alla scheda.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, con eloquenza veramente amplissima nella forma e molto copiosa nei riferimenti analogici ad altre leggi, ella ha ormai, a mio avviso, sviscerato la esigua materia attinente all'articolo 14; né sono mancate, nella sua orazione, frequenti reiterazioni, per chi abbia seguito il suo discorso. Mi permetto di richiamarla, quindi, a norma dell'articolo 76, ad una certa brevità.

SERVELLO. L'articolo 76 non riguarda la brevità, bensì la « questione ».

PRESIDENTE. E allora, onorevole Servello, visto che ella ha inopportunamente interrotto il Presidente nel momento in cui faceva

una ammonizione; dovrei aggiungere che si è verificata una eccedenza anche rispetto alla « questione », cosa che non ho voluto dire prima per cortesia.

Continui, onorevole Santagati, non tenendo conto dell'interruzione dell'onorevole Servello, bensì della mia osservazione.

SANTAGATI. Mi permetto di osservare che sono perfettamente in tema. Se è vero che si vuol fare una legge elettorale che, tra le altre cose, preveda questi adempimenti, ritengo di potermene occupare *ex professo*. Non si tratta soltanto di un riferimento analogico: analogico è il fatto giuridico della legge che esiste, ma il fatto in se stesso è identico, non analogico. Quando si va a votare, signor Presidente, ella mi insegna che vi sono degli adempimenti elettorali. Se ella fosse in grado di citarmi uno solo degli articoli di questa legge che a suo giudizio regolasse la materia in modo tale da non permettere che io me ne occupassi – dal momento che altri se ne sono occupati – non avrei nulla da osservare, e mi atterrei scrupolosissimamente a quanto ella cortesemente mi ha invitato a valutare. Ma per il semplice fatto che sto parlando di operazioni e circostanze che attengono al contenuto dell'articolo 14 (non mi si può negare che esso parla di scrutinio, di verbale di operazioni e di allegati), ritengo sia opportuno da parte mia, sia pure con le cautele che ella ha sollecitato e che io raccolgo, occuparmi della suddetta materia.

Come stavo dicendo con riferimento alla legge elettorale siciliana, a sua volta un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta dalla quale furono tolte le schede non usate. « È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio ». Esiste, dunque, anche questa tassativa norma, di cui nell'articolo 14 non si vede la più lontana indicazione.

Si aggiunge ancora: « Il presidente del seggio elettorale conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommati a quelli dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati che non siano stati assegnati ad alcuna lista. 3) Accerta la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale, con il numero dei votanti e degli iscritti e, in caso di discordanza, ne indica le ragioni ».

L'articolo 51 continua con quest'altro comma: « Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato. Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale ». Quindi, laddove esiste un riferimento al verbale esiste una certa attinenza con l'articolo 14. Ritengo possa presumersi che il presidente del seggio conosca queste norme e che quindi nel verbale descriva tutte le operazioni di scrutinio; infatti, l'articolo 14 parla di operazioni da effettuarsi dopo che lo scrutinio è stato ultimato; quindi sono tutte le operazioni che si svolgono dal momento dello spoglio a quello della consegna delle schede spogliate.

Per la legge siciliana non si tratta dunque di un'indicazione approssimativa, bensì di un'indicazione tassativa. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale. Invece, nel disegno di legge in esame, non è precisato che cosa il verbale debba riportare, e quali operazioni debba effettuare il presidente del seggio. Tutto questo è lasciato alla vastissima fantasia dell'interprete, il che non basta, perché è difficile interpretare norme così generiche, oppure è lasciato alla discrezione assoluta del presidente. E allora devo arrivare alla conclusione (e qui il rilievo non è più di carattere procedurale, ma politico) che questa Assemblea, alla quale si rimprovera di aver perso tanto tempo nell'esame della legge, e questa maggioranza, la quale afferma che la legge è ormai perfetta perché è stata esaminata in tutti i suoi aspetti, non si sono accorte di quanto questo articolo sia incompleto e inconsistente, perché enuncia delle prescrizioni che non si possono attuare o non si sa come attuare.

E non mi si dica che tutto questo non attiene all'articolo 14. Io non comprendo, infatti, che cosa significhino le parole: « ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'ufficio centrale circoscrizionale ».

Infatti, tutto quello che ho detto significa che l'andamento delle operazioni alle quali mi sono riferito è stabilito proprio dalla legge elettorale regionale siciliana, la quale, allo stesso articolo 51, recita ancora: « Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori, ed alla

fine delle operazioni di scrutinio, devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle schede deteriorate e delle schede consegnate senza appendice o numero o bollo o firma dello scrutatore, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'articolo 37, e quello dei rappresentanti delle liste dei candidati presenti, le firme del presidente e di almeno due scrutatori. Il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale prescritto dall'articolo 54, secondo comma.

Tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un piego con l'indicazione, le firme e i sigilli prescritti nel precedente comma, da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'articolo 54 ».

Signor Presidente, se io volessi fare l'ostruzionismo, come da taluno mi si potrebbe rimproverare, leggerei molto lentamente: credo infatti che nessun articolo del regolamento me lo vieterebbe. Io invece mantengo il mio tono normale. È quindi lungi da me qualsiasi volontà ritardatrice. Ma è mio dovere fare alcune osservazioni, e intendo quindi, restando nel tema, occuparmene ampiamente, anche se dovessi parlare per molte ore.

Prosegue l'articolo 51 della legge citata: « Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti alle liste o ai candidati) e delle decisioni del presidente ».

Ora, è chiaro, signor Presidente, che quando all'articolo 14 si parla di « verbale delle operazioni » io debbo presumere che siano queste le operazioni. Magari la legge nazionale le descriverà in altro modo, altre leggi le descriveranno in un altro modo ancora, non lo so; ma so di preciso, signor Presidente, che queste operazioni previste dall'articolo 14 non possono essere che le operazioni di scrutinio. Si potrà anche riconoscere che queste operazioni di scrutinio previste dalla legge regionale siciliana appaiano troppo meticolose rispetto alle operazioni di scrutinio previste da altre leggi, soprattutto dalle leggi nazionali in materia elettorale; si potrà rilevare che per le elezioni regionali sarebbe stato opportuno prevedere una operazione diversa: io non contesto questo. Però dico: visto che non siamo ancora riusciti a fare il testo unico – e io mi augurerei che dopo questo ampio dibattito almeno ci guadagnassimo questo, anziché la riforma del regolamento di più o meno centenaria memoria – si abbia il coraggio di fare almeno l'articolo 14 come si deve, sia pure prescrivendo altre operazioni più semplici, più brevi. Perché io posso anche capire che tutto questo rituale del presidente che estrae la scheda, la passa allo scrutatore il quale a sua volta la ripassa...

ROBERTI. Ma tutto questo rappresenta una garanzia !

SANTAGATI. Io posso anche capire – dicevo – che tutto questo rituale – per quanto, come mi suggerisce il collega Roberti, rappresenti ovviamente una garanzia, per cui sarebbe irrinunciabile – possa apparire troppo complicato. Il legislatore vuole rinunciare a questo ? È padronissimo di farlo: semplifichi pure le operazioni. Ma dalla semplificazione alla completa obliterazione credo che corra parecchio, signor Presidente; e non mi pare che nell'articolo 14 vi sia un benché minimo accenno a questo tipo di operazioni elettorali.

E continuiamo nella lettura dell'articolo 52 della legge regionale siciliana: « Salvo le disposizioni degli articoli 44, 45 e 46, sono nulli i voti quando le schede non siano quelle prescritte o non portino il bollo e la firma richiesti dagli articoli precedenti, presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni i quali debbono ritenersi fatti artificiosamente, non esprimano il voto per alcuna delle liste né per alcuno dei candidati o lo esprimano per più di una lista o non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta. È valido il voto se il segno è apposto sul contrassegno di lista anziché nella casella a fianco di esso ».

Questo articolo 52 è contenuto, direi per astrazione e per cenni sommari, nell'articolo 14 là dove si parla di « relativi allegati ». Mentre quello che finora io ho descritto afferisce alle vere e proprie operazioni elettorali, e quindi *grosso modo* rientra nella prima parte del primo comma dell'articolo 14 (dove si dice: « i presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni »), subito dopo il comma aggiunge « e dei relativi allegati ». Che cosa sarebbero questi allegati ? A me pare che negli allegati dovrebbero rientrare in modo particolare le annotazioni di tutte quelle irregolarità che si siano riscontrate nel corso della votazione. Perché ? Perché è chiaro che il giudizio del presidente del seggio non fa testo: poi ci sono i reclami, gli appelli, i controlli, i ricorsi e via di seguito: materia della quale io non mi occuperò, signor Presidente – le dico questo per dimostrarle che resto nel tema – perché que-

sta è una serie di adempimenti prevista da altri articoli della legge, sulla quale io non intendo affatto prendere la parola.

Badate che sono cose importanti, queste; e sono importanti per diverse ragioni: prima di tutto per il fatto che un voto di lista, un voto di preferenza può avere la sua importanza. Noi abbiamo avuto in un comune della mia provincia, Mineo, una elezione comunale in cui si è avuto il pareggio. Si trattava di un comune allora al di sotto dei 10 mila abitanti, per il quale vigeva quindi la legge maggioritaria, come ella ben sa, signor Presidente. Ora, nel 1956, in una delle elezioni di cui ho fatto cenno poc'anzi, a Mineo si celebravano le elezioni amministrative: trattandosi di un piccolo comune furono presentate due liste: una di maggioranza, una di minoranza. Mi creda, signor Presidente: hanno avuto entrambe le liste lo stesso numero di voti, cioè si è verificato il famoso pareggio. Non le dico che cosa è successo!

Io mi sono dovuto precipitare (per mettere in salvo una di queste liste) subito, nel paesino, dal presidente di seggio, nonché da quello di sezione, perché in questi casi una scheda non è come una rondine che non fa primavera: una scheda fa un comune. Quindi è una cosa importantissima, almeno per gli interessi locali.

Non le dico, onorevole Presidente, che cosa è successo! Contestazioni, supercontestazioni, verbali chilometrici. La materia poi – e lei lo sa – l'indomani è rimessa al pretore e quindi si hanno altre discussioni in sede giudiziaria. Ma non ci siamo fermati lì.

PRESIDENTE. Pareva proprio di essere qui con queste discussioni che non finiscono mai! (*Si ride*).

SANTAGATI. Come vede, signor Presidente, tutto il mondo è paese, non è solo la Camera che fa queste discussioni! Si è poi dovuto fare ricorso al consiglio amministrativo e non le dico tutto il resto.

Naturalmente, poi, nelle more di tutti questi ricorsi e controricorsi è venuto un commissario (questa è la soluzione più gradita alla democrazia cristiana) il quale si è impossessato di tutto, ed ha così unificato la volontà degli elettori; e l'onorevole Del Castillo qui è contento di questa constatazione che la democrazia cristiana fa « asso piglia tutto » dove può arrivare.

Naturalmente nel fare le leggi noi ci dobbiamo preoccupare che questo non avvenga, perché queste contestazioni sono cose importanti così come lo sono la tenuta dei plichi, i sigilli, la chiusura di queste schede e la verifica dell'integrità dei sigilli.

Onorevole Presidente, lei certamente ricorda – e l'eco di ciò è qui in quest'aula, in questa Camera – che abbiamo qui dei nostri colleghi che non si sa se effettivamente siano o non siano stati regolarmente eletti. Io le posso dire che a Palermo, dopo la morte dell'onorevole Aldisio, è avvenuta una cosa straordinaria. Quando da questa Camera è stato eletto e proclamato il successore dell'onorevole Aldisio, un altro che nella lista è dopo di lui ha fatto ricorso ed ha lamentato che, secondo un conteggio più esatto, avrebbe dovuto essere lui al posto del successore. E così la giunta delle elezioni ha ordinato una verifica di queste schede. Si è indagato alla pretura di non so quale paese della provincia di Palermo e si è visto che le schede erano scomparse; non si sa dove siano andate a finire. Ci vorrebbe forse un « agente 007 » per poterle andare a rintracciare!

Sono cose quindi molto importanti. Se si smarriscono, se si sottraggono i sacchi contenenti le schede, i plichi, malgrado la minuziosa elencazione prevista dalle leggi nazionali, figuriamoci in queste elezioni regionali che cosa non succederebbe se non dessimo delle norme chiare e precise! Potremmo arrivare al punto che scomparirebbe persino il presidente di sezione. E del resto sappiamo che ci sono ormai anche i rapimenti e quindi è possibile che avvenga anche questo. (*Interruzione del deputato Servello*).

E non può essere certo una circolare ministeriale che può essere in grado di risolvere l'intrigata materia. Qui l'interruzione dell'onorevole Servello mi apre uno spiraglio. Cioè io non vorrei qui fare il malizioso, anche perché, essendo presente l'onorevole ministro, egli potrebbe subito risolvermi i dubbi che queste interruzioni dell'onorevole Servello hanno acceso nella mia mente.

Praticamente qui si potrebbe pensare ad una omissione volontaria (non dico dolosa, perché non uso termini così irriguardosi), cioè potrebbe essere che il Governo, che è presentatore di questo testo, e il ministro dell'interno che ne è il padre non putativo ma legittimo, abbiano voluto esprimersi in forma generica a ragion veduta, abbiano, cioè, voluto evitare di dare norme precise nel contesto dell'articolo 14 perché poi la materia, così genericamente lasciata fuori dalle norme legislative, possa formare oggetto di circolari, di norme interpretative da parte del ministro. Ora io non vorrei che quest'ultimo, il quale

solo raramente ci onora della sua preziosa presenza in questo ormai lunghissimo dibattito, mi togliesse un dubbio che mi preoccupa, dicendomi, cioè, se egli abbia inteso all'articolo 14 lasciare volutamente questa dizione lata, con la riserva di dare tutte le norme regolamentari della materia con circolari ministeriali o se viceversa di questo non se ne sia preoccupato affatto.

Le conseguenze che scaturiscono da ciò sono ovvie: se il ministro dice che conta di risolvere il problema con delle circolari devo obiettare che si tratta di una materia troppo complessa e delicata perché possa essere regolata in questo modo per cui sarebbe opportuno che egli, come componente del Governo, avendone le facoltà, presentasse un emendamento *ad hoc* disciplinante tutta la materia. Se invece l'onorevole ministro dovesse rispondermi che il problema non ha sfiorato neanche il suo cervello, allora lo pregherei, prima di giungere alla votazione dell'articolo, di approfondire l'argomento e di darci quelle necessarie ed utili chiarificazioni che attendiamo perché senza di queste rimarremmo veramente perplessi e dovremmo arrivare alla maliziosa conclusione che l'articolo è stato voluto così a ragion veduta per lasciare libere le mani al ministro dell'interno, chiunque esso sarà, affinché regoli a suo modo la materia.

La fase delle operazioni elettorali e dei relativi allegati è stata ampiamente esaminata da me, con questi riferimenti analogici e con questi richiami specifici.

Tuttavia non possiamo considerare chiusa tutta la fase di questo tipo di operazione, tanto è vero che vi è un altro articolo, il 53 che, per brevità, leggo soltanto, senza aggiungere nessuna chiosa. Dice l'articolo 53: « Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa procedere allo scrutinio o non lo compia nel termine prescritto, il presidente deve chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite e le schede già spogliate e chiudere in un piego le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna e tutti i documenti relativi alle operazioni elettorali. Alla chiusura della cassetta dell'urna e alla formazione del piego (io preferisco dire plico, perché non mi piace la parola piego, forse poiché sono avvocato e sono più abituato ad una certa terminologia) si applicano le prescrizioni degli articoli precedenti (cioè quanto abbiamo visto negli articoli 51 e 52). La cassetta, l'urna ed il piego (cioè il plico), insieme con il verbale e con le altre carte annesse, vengono subito portati nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha la sede la sezione e consegnati al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile ».

L'articolo 14 del disegno di legge al nostro esame invece non chiarisce a chi va fatta questa consegna. È come se io scrivessi una lettera indirizzata a mio figlio a Roma. L'articool 14 dice soltanto che i presidenti curano il recapito, ma non chiarisce in che modo devono adempiere questa funzione e chi è il destinatario del verbale delle operazioni e dei relativi allegati. Per queste ragioni la norma contenuta nell'articolo 14 è quanto mai lacunosa.

BARBI. È una limitazione concettuale.

SANTAGATI. Non è una limitazione concettuale, ma materiale. È una totale omissione dell'operazione elettorale. Io avrei preferito che si fosse saltato a pie' pari tutto e si fosse detto: le operazioni di scrutinio... (*Interruzioni al centro*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non interrompano. Quanto a lei, onorevole Santagati, faccio appello alla sua forza di concisione. Ella sta parlando da un'ora e cinque minuti e sta dicendo tutte le cose che non sono nell'articolo 14; ella capirà che questo è un criterio molto difficile da seguire perché le cose che non sono nell'articolo 14 sono pressoché infinite. Stia alla mia preghiera: faccio appello alla sua forza di concisione.

SANTAGATI. La ringrazio, signor Presidente, ma credo di essere un po' debole; comunque, cercherò di irrobustirmi.

Sul piano della dialettica pura, potrei dire che il suo ragionamento è un sillogismo...

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CINCIARI RODANO MARIA LISA

SANTAGATI. Mi spiace che il Presidente Rossi stia andando via, perché avrei voluto dimostrargli come il suo ragionamento sia un sillogismo.

Una voce all'estrema sinistra. Concluda !

SANTAGATI. Ancora non posso concludere. (*Interruzione all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Sarò io ad invitare l'oratore a concludere.

SANTAGATI. È proprio questo che volevo osservare: è il Presidente che deve invitare l'oratore a concludere o meno.

PRESIDENTE. Mi pare che il vicepresidente Rossi, che mi ha preceduto in questo seggio, lo abbia già fatto due volte.

SANTAGATI. No, onorevole Presidente. Non sapendo che cosa è avvenuto finora, ella può cominciare solo in questo momento a richiamarmi; ed io, anche per dovere di galanteria, accetterò il suo richiamo senza obiezioni; però devo dirle che l'onorevole vicepresidente Rossi mi ha soltanto invitato e pregato (non voglio mettere l'accento sulla preghiera, perché il Presidente mi ordina, non mi prega) di contenere quanto più possibile le mie capacità di discussione e di limitarmi all'essenziale. Ma non si è trattato di un invito nel significato regolamentare. (*Interruzioni alla estrema sinistra e al centro — Richiami del Presidente*).

L'articolo 53 del testo unico per l'elezione del consiglio regionale siciliano, come dicevo, ha regolato la materia, a differenza, invece, dell'articolo 14 della nostra legge. A questo punto debbo ripetere che sono spiacente che il Presidente Rossi sia andato via, ma spero che egli legga il resoconto stenografico in modo che possa prendere cognizione di queste mie obiezioni alle sue affermazioni. Egli ha detto che sto trattando tutto quello che nell'articolo 14 non c'è. Non è vero; il suo è un sofisma, un sillogismo col quale si può dimostrare che la tartaruga è più veloce di Achille « dal pie' veloce », ma non possiamo certo pensare di risolvere i problemi sulla base di questi sforzi dialettici. Comunque potrei dimostrare anche altre cose, ma me ne astengo per ragioni di economia.

Mi pare di aver chiarito fin dal primo momento che non sto parlando delle cose che non sono contenute nell'articolo 14: sto parlando, invece, di quelle che in quell'articolo sono contenute, ma sono dette e non dette. Si parla di ultimare lo scrutinio, ma non si dice come si deve cominciare; si parla di curare il recapito del verbale, ma non si dice a chi deve essere recapitato; si parla delle operazioni elettorali, ma non si spiega quali esse siano; si parla dei relativi allegati, ma non si specifica quali essi siano. Come vede, dunque, onorevole Presidente, io mi occupo proprio delle cose contenute nell'articolo 14; e me ne occupo facendo rilevare che esse sono dette male, per approssimazione. Il non dire una cosa può anche essere utile; ma il dire e non dire non so quanto possa esserlo ai fini della interpretazione di una legge. Ricordi le contestazioni avvenute nel comune di Palermo. Ammesso che si facciano un giorno le elezioni regionali, voglio vedere cosa verrà fuori da una formulazione così generica dell'articolo 14. Ogni presidente di seggio agirà a proprio modo per quanto riguarda lo spoglio delle schede, il computo, ecc.

Voglio proprio vedere quale variopinta discordanza nascerà da un articolo così formulato; sappiamo infatti che, di solito, si discute persino sulla chiarezza del modo in cui sono stati scritti i voti. Per esempio, la legge regionale siciliana stabilisce che il voto è valido soltanto se il segno è apposto sul contrassegno di lista invece che sull'apposita casella ad esso affiancata.

Quindi, se un povero presidente di seggio dovesse sostituirsi al legislatore nell'interpretazione dell'articolo 14, come farebbe ? È una cosa troppo importante, questa, per essere tralasciata.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, l'articolo 14 non si riferisce alle preferenze.

SANTAGATI. Signor Presidente, visto che ormai l'onorevole De Pascalis ha posto all'ordine del giorno la riforma del regolamento, bisognerebbe anche stabilire che, prima di assumere la Presidenza, il Presidente di turno deve prendere visione di quanto l'oratore che sta parlando ha precedentemente detto.

PRESIDENTE. Mi riferisco a quanto ho ascoltato adesso, onorevole Santagati.

SANTAGATI. Ma lei deve ricollegare quanto ho detto alle mie precedenti osservazioni, signor Presidente.

PRESIDENTE. La prego di essere più pertinente, onorevole Santagati.

SANTAGATI. Non è per amore di polemica che ho raccolto la sua osservazione, signor Presidente, perciò preferisco continuare nell'esame dell'articolo 14.

Tornando a prendere come esempio l'articolo 54 della legge regionale siciliana, esso dice che il presidente dichiara il risultato dello scrutinio; però a questo risultato si arriva dopo tre articoli, molto complicati, che descrivono minuziosamente tutte le operazioni dello scrutinio stesso. In conclusione, quindi, l'articolo 14 altro non è se non l'omologo dell'arti-

colo 54 della legge regionale siciliana, senza però avere i tre precedenti articoli che la suddetta legge ha. Infatti: « Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale il quale deve essere redatto in doppio esemplare firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti... L'adunanza è poi sciolta immediatamente ».

A questo punto, con l'articolo 54, si concludono nella legge elettorale siciliana le operazioni di cui si occupa l'articolo 14 del presente disegno di legge. Ora mi sembra che vi sia una notevole differenza fra la minuta descrizione dell'elezione elettorale fatta in quella legge e le scarne indicazioni dell'articolo 14.

Se finora, posso riconoscerlo signor Presidente, mi sono occupato dell'articolo 14 solo in termini generali, passo adesso ad esaminare analiticamente l'articolo 14 nella sua formulazione. Leggerò l'articolo perché tutti i colleghi lo abbiano ben presente.

PRESIDENTE. L'articolo è da tempo stato stampato e distribuito ed ella, onorevole Santagati, può, quindi, darlo per letto.

SANTAGATI. Non intendevo leggere l'articolo a fini ostruzionistici, ma per agevolare i colleghi che intendessero seguire la discussione. Vuol dire, quindi, che essi terranno sott'occhio la norma. (*Commenti*).

L'articolo 14 inizia con un generico richiamo ai « presidenti degli uffici elettorali ». Senonché nulla si dice di questi presidenti. Mentre altre leggi precisano le categorie nelle quali devono essere reperiti i responsabili massimi degli uffici elettorali, questo articolo 14 tace del tutto sulla materia. Si fanno le elezioni fra due anni perché così vuole il partito scialista e, nella fretta di legiferare, non si precisano a sufficienza norme di estrema importanza.

In genere i presidenti di seggio vengono scelti tra persone aventi una certa competenza in campo giuridico: professori universitari, avvocati, magistrati in pensione, magistrati onorari, cancellieri, docenti di materie giuridiche nelle scuole medie e così via. Il legislatore ha finora mostrato di preferire per l'attribuzione di questo delicato incarico persone che abbiano una specifica competenza. Questa legge, invece, non precisa alcunché e potrebbe darsi il caso che presidente di seggio venisse nominato un archeologo o un ingegnere, mentre noi sappiamo che anche i presidenti esperti in materie giuridiche possono trovarsi in difficoltà nell'adempimento delle loro funzioni, tanto da dover essere costretti a ricorrere continuamente al libretto che contiene i testi delle leggi elettorali con le relative istruzioni. È facile immaginarsi che cosa potrà avvenire quando l'incarico sia stato attribuito a persona del tutto digiuna di diritto...

Di qui la necessità di dettare norme circa i criteri con il quale procedere alla designazione dei presidenti degli uffici elettorali, anche perché questa legge appare estremamente lacunosa e quindi di difficile applicazione. Che cosa si intende infatti per i « relativi allegati » di cui si parla al primo comma dell'articolo 14? Di quali allegati si tratta? Si lascia tutto all'interpretazione dei presidenti. Di allegati ve ne possono essere tanti. Quali sono? Forse le proteste del cittadino elettore costituiranno un allegato? O sarà tale una lettera che il presidente riceve dalla fidanzata? Questa norma generica, dunque, non dice nulla. E tutto ciò si ripercuote nel congegno della legge in genere.

Nel dubbio che la « ghigliottina » sia tale per cui non sia in seguito possibile illustrare gli emendamenti, vorrei fare riferimento ai subemendamenti da noi proposti al primo comma dell'articolo 14. Anziché parlare di « ufficio centrale circoscrizionale », noi proponiamo di parlare di « ufficio elettorale regionale ». Questa modifica tende a dare agli uffici una strutturazione più pertinente. Ritengo pertanto che la Camera potrebbe accoglierla. Infatti, se vogliamo essere veramente scrupolosi, non vedo perché non dovremmo sopprimere il concetto di ufficio elettorale regionale quando si tratta di elezioni regionali e quando già attraverso l'articolo 8 abbiamo visto che esiste un ufficio centrale circoscrizionale ed un ufficio centrale regionale.

Nel caso che questa impostazione fosse accolta, ne seguirebbe che anche negli altri commi dell'articolo 14 (e anticipo le mie conclusioni per non tornarvi sopra), l'espressione: « l'ufficio centrale circoscrizionale », dovrebbe essere sostituita dall'altra: « ufficio elettorale regionale ». Inoltre, nel caso che questi emendamenti fossero approvati, sarebbe opportuno anche accogliere i subemendamenti.

PRESIDENTE. Questi emendamenti sono preclusi sia in forza della votazione precedente sia per una successiva decisione che ha considerato preclusi altri emendamenti analoghi.

ROBERTI. Ella può enunciare una preclusione in questa fase della discussione.

PRESIDENTE. Io pensavo che l'onorevole Santagati si accorgesse da solo di questa preclusione.

SANTAGATI. Signor Presidente, quante cose uno non vede da sé! Purtroppo ella sa che, in questa discussione, tante cose debbono seguire un certo corso. Ma non voglio neppure ricorrere a questa considerazione. Affermo solo che non sappiamo, dal momento che se ne è discusso anche per altri articoli, se non possa accadere che la Camera muti di opinione. Potrebbe anche verificarsi un'inversione di tendenza. Naturalmente, questo appartiene ormai al regno della stratosfera, e quindi ella, signor Presidente, mi invita giustamente ad essere meno specifico sull'argomento. Ma se non fossi stato interrotto io avrei già finito, perché i concetti riguardanti i subemendamenti sono molto semplici e di facile esposizione.

Noi proponiamo, ripeto, di sostituire le parole: « elettorale regionale » con le parole: « di cui al primo comma dell'articolo 8 che procede seduta stante all'esame dei documenti ».

Tutto questo sarebbe utile per impedire che si perdesse tempo utile per definire il concetto dell'ufficio, mentre sarebbe più utile definire il concetto della funzione.

L'altro subemendamento tende a sostituire le parole « elettorale regionale » con le parole « di cui al primo comma dell'articolo 8, sempre che il comune non sia suddiviso in delegazioni comunali comprendenti più sezioni, nel qual caso fungerà da prima sezione, ai sensi del comma precedente, nell'ambito della delegazione, quella contraddistinta dal numero più basso ».

Tale emendamento ha il fine di evitare ogni possibilità di equivoco. Ho terminato lo svolgimento degli emendamenti. Riprendo ora il mio intervento sull'articolo 14.

Nel secondo comma dell'articolo è previsto che nei comuni ripartiti in due o più sezioni i verbali e gli allegati siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione. Anche in questo caso valgono le considerazioni già fatte. Non comprendo perché si debba scegliere la prima sezione e non la sezione che sia più vicina o più centrale, costituendo quindi un punto di riferimento per le altre sezioni. Non mi sembra infatti che si debba scegliere la sezione da un punto di vista semplicemente numerico e, d'altra parte, non ha alcuna importanza un riferimento puramente burocratico, perché sappiamo che le sezioni sono suddivise secondo certi criteri. Come ripeto, sarebbe più opportuno che il legislatore prevedesse la sezione più vicina.

Se accettiamo il criterio della sezione pilota, che convogli tutte le schede che devono essere consegnate, dobbiamo adottare particolari cautele, poiché tale sezione potrebbe subire inconvenienti come quelli verificatisi in alcuni comuni della provincia di Palermo, dove le schede sono scomparse o sono state bruciate, o come quelli verificatisi all'Università di Roma, dove le schede sono state manomesse. Perché dobbiamo stabilire che tutte le schede siano consegnate alla prima sezione? È una cosa che non mi convince. Nei comuni ripartiti in un'unica sezione, il problema non si pone poiché la sezione coincide con l'ufficio. Ma nei comuni ripartiti in più sezioni – e sono la maggioranza poiché i comuni con solo 5 o 600 elettori sono poche centinaia in Italia – le sezioni possono raggiungere il numero di 3 o 4 mila nelle grandi città. Il legislatore è stato per lo meno infantile nello scegliere questo criterio di divisione. Avrei capito se il legislatore avesse previsto una sezione pilota per comuni fino a dieci sezioni elettorali, due sezioni pilota per i comuni con 100 sezioni elettorali, ecc... Nel caso di grandi città, come Roma o Milano, vi sarà invece un'unica sezione pilota che faccia riferimento a migliaia di sezioni. Allora sarebbe stato più opportuno stabilire che le schede debbano essere consegnate al magistrato o all'ufficio centrale.

Ma anche se – voglio essere scrupoloso – questo problema non si pone che per certi comuni, i quali non hanno l'ufficio centrale, riguardando alle norme precedenti della legge si potrebbe ritenere che l'ufficio centrale coincida con il capoluogo di provincia, e che quindi il problema non si ponga più per i capoluoghi di provincia, che hanno l'ufficio centrale circoscrizionale. Comunque, il problema resta in vita per quanto riguarda gli altri comuni, in tutta la sua gravità. Prendiamo la mia provincia: Acireale è una cittadina con circa 60 mila abitanti; Caltagirone – patria di illustri uomini politici italiani – ha quasi 70 mila abitanti, e così via. Potremmo chiederci perché mai un comune come Caltagirone, con circa 70 mila abitanti e, *grosso modo*, 50 mila elettori, debba essere trattato alla stregua di un paesino – sempre della mia provincia – come Sant'Agata li Battiati, che ha circa 1.200 abitanti e poco

più di 800 elettori. Comunque, anche Caltagirone avrà bisogno di una sezione-pilota, che deve tenere il computo di queste schede e raccogliere le schede stesse proprio come un contenitore.

Non scherziamo sulla materia dei contenitori, che ha formato oggetto di una particolare regolamentazione giuridica. Una proposta di legge, presentata il 22 aprile 1966, divenuta legge 26 maggio 1966, n. 344, e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1966, n. 139, disciplina i contenitori dei prodotti. Nell'articolo 6 della medesima si afferma che l'involucro, o il recipiente di ciascuna confezione, con le modalità stabilite dal ministro delle finanze, deve essere sigillato e chiuso a macchina, in modo che ne sia impossibile il ricondizionamento dopo l'apertura. Perché non esiste alcuna norma, relativa ai contenitori delle schede, affinché queste ultime siano protette ?

CERVONE. E surgelate !

SANTAGATI. Proprio così, per evitare quei « pasticci » di cui voi democristiani siete stati i più qualificati, o squalificati, protagonisti. (*Proteste al centro*).

Pochi di voi, colleghi del centro, conoscono quei tali versi di Torquato Tasso che dicono: « Così all'egro fanciul porgiamo aspersi – di soave licor gli orli del vaso – succhi amari ingannato intanto ei beve – e da l'inganno suo vita riceve ». Ecco perché questa materia, già poco raccomandabile sotto il profilo politico e tecnicamente mal congegnata, noi cerchiamo di renderla meno arida con tali richiami. Questo è il punto. Ma voi non comprendete queste preoccupazioni.

Ritornando al nostro argomento (signor Presidente, non mi dica che sono stato io ad allontanarmene) nei comuni che hanno queste prerogative sarebbe opportuno dare delle garanzie che, invece, secondo quello che è il testo attuale dell'articolo 14, non mi sembra siano offerte. Anche qui io potrei aprire il discorso delle cose che non sono state messe nell'articolo 14 e che invece potevano esservi inserite, soprattutto in riferimento al secondo comma; ma non lo faccio per non dare la sensazione di voler perdere tempo e perché credo che dai concetti che ho testé espresso si evinca in maniera chiara la opportunità di rivedere questa materia alla luce di quei criteri che io ho suggerito e che non ripeto.

L'ultimo comma dell'articolo 14 recita: « Per le sezioni dei comuni sedi dell'ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma ». Intanto rilevo che questa è una norma fatta male dal punto di vista puramente grammaticale, lessicale. Io non so perché non si sappiano fare delle leggi che rispettino la grammatica e la sintassi. Se il legislatore voleva dire questo, tanto valeva che questo disposto fosse aggiunto al primo comma, senza parlarne più: è infatti un grosso difetto della legislazione italiana fare continuo riferimento a norme precedenti. Non vi è oggi in Italia una legge in cui non si richiamino altre leggi, sicché molte volte, non per capriccio ma per necessità professionale, mi sono dovuto prendere la briga di richiamare tutte le leggi. Ad esempio, si dice: visto l'articolo tale della legge tale; vado a controllare e vedo che questo articolo mi richiama ad un'altra legge, questa mi richiama ad un'altra legge ancora e così via: per farla breve, si può arrivare al periodo dell'unificazione d'Italia, a leggi, che del resto ancora vigono, di oltre cento anni fa. È evidente, quindi, che si tratta di un malvezzo che nelle leggi dovrebbe essere evitato. Ma quando addirittura nel contesto di uno stesso articolo, composto per di più di tre periodetti di poche righe ciascuno, arrivati al terzo comma, di appena tre righe, si fa riferimento al primo comma di quattro righe, questo, sì, mi pare ostruzionismo, perché significa proprio sprecare le parole e la carta.

Pertanto a me sembra, dal punto di vista della pura correttezza lessicale, che il terzo comma dovrebbe essere soppresso e che la specificazione dovrebbe essere aggiunta nel primo comma.

Signor Presidente, tutte le cose hanno fine, quindi anche il mio discorso si avvia alla conclusione. Come era mia precisa, chiara volontà, non sono uscito dal contesto dell'articolo 14, un articolo, ne convengo molto arido: di una aridità, direi, spaventosa; forse il più arido di tutta la legge. Però, signor Presidente, quando mi sono accinto a studiare questo articolo, mi è capitato quello che capita quando ci si trova in presenza di una donna non bella. Superficialmente, sommariamente, si ritiene che una donna non bella non sia interessante; ma se poi uno la studia, l'osserva, la conosce, la pratica, può anche riscontrare in essa delle qualità non comuni.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Su questo c'è l'unanimità.

SANTAGATI. Sono contento che almeno una volta in questo lungo dibattito si sia raggiunta l'unanimità: meno male !

Si vede che mentre da un lato le leggi ci dividono, dall'altro le donne ci uniscono.

Ebbene, proprio quello che succede dinanzi ad una donna non bella è successo a me con questo articolo 14. Avevo cominciato con il dire: questo articolo non lo voglio neanche guardare. E poi, non dico di essere arrivato ad effusioni espansive, ma vi ho trovato molti aspetti interessanti.

Comunque questa, nell'economia generale del mio intervento, è stata una piccola annotazione di colore, mondana. Ora, se alla luce di quello che è emerso da queste mie modeste considerazioni, l'onorevole ministro, oltre che essere d'accordo sul mio giudizio per quanto riguarda le donne non belle, fosse anche d'accordo sul perfezionare questo articolo 14, sul fargli un po' di *maquillage* – per restare in tema – credo che ne guadagnerebbe la legge e ne trarrebbe vantaggio il popolo italiano, che comunque penso non si aspetti molto da questa legge. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

CARCATERRA. Chiedo di parlare sull'articolo 14.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCATERRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo che l'articolo 14 è stato fatto a pezzi, vorrei assumermi soltanto il compito di dargli una unità e di mostrare la sua logica necessità. Vorrei anzi servirmi di un esempio. Come nelle costruzioni architettoniche vi sono delle strutture portanti che implicano poi la necessità dell'elemento finale, così in una legge e in una costruzione logica vi sono delle strutture logiche portanti che rendono necessario l'elemento finale.

L'articolo 14 non è isolato, ha le sue radici negli articoli precedenti che, devo sottolinearlo, sono stati già vagliati, discussi e approvati dalla Camera; e terminerò tra poco, onorevole Presidente, su questo argomento richiamando una sua facoltà e un suo potere.

L'articolo 14 ha come suoi precedenti fondamentali, basilari, l'articolo 8, che prevede la costituzione di un ufficio centrale e di un ufficio regionale; e poi gli articoli successivi, nei quali si determinano i compiti dell'ufficio regionale e dell'ufficio centrale, compiti che si riferiscono chiaramente, secondo l'articolazione della legge, ai tre momenti delle elezioni regionali, di qualsiasi elezione, di carattere amministrativo e di carattere politico: il momento precedente alla votazione, il momento della votazione, il momento successivo e conclusivo.

Ora, l'articolo 14, in poche parole, stabilisce che il presidente del seggio trasmette gli atti, in modo formale che viene sia pure sinteticamente indicato, all'ufficio centrale. Questa è la norma dell'articolo 14. E non è un articolo del quale si possa fare a meno: dati i precedenti degli articoli 8, 10 e 11, l'articolo 14 ha una sua necessità logica di esistere.

Dirò brevemente che non mi ha convinto, come suppongo non abbia potuto convincere nessuno, tutta l'argomentazione che è stata presentata dall'onorevole Santagati per dimostrare che l'articolo 14 ha in sé un vuoto spaventoso.

In realtà egli si è servito di richiami a leggi già esistenti, di carattere regionale, provinciale od anche di carattere politico. Ed ha citato soprattutto la legge elettorale per la Sicilia. Ma dagli esempi stessi che egli ha fatto abbiamo potuto constatare che si tratta molto spesso di operazioni di carattere puramente materiale.

Ho sentito, per esempio, leggere gli articoli della legge elettorale siciliana (direi farraginosa e pesante; e giustificherò questa valutazione della legge elettorale); abbiamo sentito leggere articoli in cui viene stabilito, per esempio, finanche che bisogna « sgomberare il tavolo dalle carte ». È evidente che si tratta di una normativa eccessiva, così minuziosamente eccessiva, da rasentare il banale.

Ma vi sono, mi pare, argomenti molteplici per non poter accogliere la critica che è stata fatta dall'onorevole Santagati all'articolo di cui ci occupiamo. Prima di tutto, vi sono norme elettorali già esistenti che costituiscono un *corpus* legislativo che ha avuto sempre attuazione. Qui vorrei pregare l'opposizione di tener presente quel richiamo che giustamente essa fa: ha detto che molte di queste norme di cui ci siamo fin qui occupati e di cui ci occuperemo avrebbero potuto essere omesse, esistendo tutto il corpo di leggi elettorali che disciplinano la materia. Ed è troppo ovvio che le norme esistenti nelle altre leggi (soprattutto perché hanno un carattere di logica necessità) vanno applicate anche se la legge elettorale di cui ci occupiamo non porta una normativa minuziosa, e non le richiama espressamente.

D'altra parte, tutto quello che l'onorevole Santagati ha detto non esservi nell'articolo 14 e che deduce dalle altre leggi, si deduce per logica inferenza da quello che è scritto nell'articolo 14 stesso e nei precedenti articoli. È ovvio che quando il presidente del seggio trasmette il plico, deve trasmetterlo in un certo modo che è un modo formale. E sono

così logiche queste inferenze, che lo stesso onorevole Santagati ha dovuto confessare che, se non un laico del diritto, certamente un avvocato, riuscirà, con la sola forza dell'interpretazione logica, a dedurre tutto quello che egli dice che mancherebbe nell'articolo 14 e che in realtà non è espressamente detto. L'inconveniente sarebbe nella incapacità da parte del profano di diritto di dedurre, per forza di interpretazione logica, tutto quello che non è espresso nell'articolo 14. Ma esistono già norme applicate; esiste già una prassi. Inoltre, poiché il Ministero dell'interno, in tutte le elezioni che si sono verificate finora, ha messo sempre a disposizione dei profani, dei non sacerdoti del diritto, pubblicazioni a carattere esplicativo, è evidente che anche in questo caso si servirà di questo sistema, che non è mai stato attaccato da nessuno e che non potrà mai essere criticato: si tratta, infatti, soltanto di esplicazioni di ciò che è detto implicitamente o espressamente nel corpo delle leggi elettorali.

BASILE GUIDO. E quel che non è detto?

CARCATERRA. Quello che non è detto si deduce da quello che è scritto nell'articolo 14 e da quello che è detto espressamente nelle altre leggi, che evidentemente devono essere ritenute come richiamate per prassi costante. La prassi costante, infatti, costituisce una norma di diritto di per se stessa.

D'altra parte l'onorevole Santagati si è servito come modello della legge elettorale siciliana, mostrando come questa sia giunta ad una regolamentazione minuziosissima. Ebbene, nelle altre leggi elettorali per altre regioni, che già hanno proceduto alle elezioni, non si è giunti ad una regolamentazione così minuziosa come nella legge elettorale siciliana.

Vorrei cogliere l'occasione per enunciare un mio convincimento, che credo debba trovarci concordi. Ho l'impressione che non sia un criterio di buona tecnica legislativa quello di procedere ad una regolamentazione minuziosa anche di ciò che può essere un caso eccezionale o che può essere dedotto per via di logica, per forza delle cose o della prassi. Ad esempio, in nessuna legge elettorale è detto che la firma del presidente debba essere posta non a matita ma con inchiostro indelebile. Ciò è così ovvio che è logico che una legge elettorale non debba scendere ad un particolare così minuzioso ed inutile. Nelle altre leggi (compresa la legge elettorale siciliana), per fare altro esempio, si dice che il plico viene « consegnato » e non si dànno ulteriori spiegazioni. È la prassi, la prudenza di carattere amministrativo, che intervengono a colmare un'ovvia e direi necessaria lacuna.

In altre parole, il legislatore, come il notaio, potrà anche cercare di prevedere tutti i casi, di regolamentare e di sezionare un singolo atto nella infinità di necessarie operazioni, ma qualcosa finirà sempre per essere affidata alla logica interpretazione e alla applicazione estensiva delle leggi esistenti.

Ma vorrei servirmi ancora di un argomento che non vuol essere *ad hominem*, ma che ha un suo valore. Se fosse vero ciò che ha affermato l'onorevole Santagati – e cioè che questo articolo 14 presenta dei vuoti spaventosi – perché gli insigni giuristi che militano nelle file dell'opposizione non hanno presentato emendamenti su questo argomento? (*Proteste a destra*).

ABELLI. Se non ce lo consentite, come possiamo presentarne?

CARCATERRA. Sono stati, sì, presentati emendamenti (*Interruzione del deputato Santagati — Richiami del Presidente*), ma sono emendamenti che non colmano i macroscopici vuoti di cui ha parlato l'onorevole Santagati. (*Proteste a destra*).

Mi riferivo all'opposizione nel suo insieme e rilevavo che pur potendo contare, essa, su insigni giuristi, non sono stati presentati emendamenti atti a colmare quei vuoti. (*Interruzione del deputato Santagati*).

Ribadisco che, se si trattasse di vuoti così spaventosi, sarebbero stati certamente presentati i necessari emendamenti. (*Proteste a destra — Richiami del Presidente*).

Come argomento conclusivo, dichiarerò che se nella legge fossero state contenute tutte le precisazioni invocate dall'onorevole Santagati, avrei avuto cura di presentare emendamenti per eliminarle, al fine di rendere la legge più agile e più pratica.

E vengo ad occuparmi brevemente degli emendamenti presentati all'articolo 14. Essi, in sostanza, non tendono alla soppressione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ma a trasferirne la sede presso l'Ufficio centrale regionale, e cioè presso la magistratura del capoluogo della regione; magistratura che (fatta eccezione per quella della regione molisana, il cui ufficio centrale regionale sarà costituito presso il tribunale di Campobasso) è la corte di appello. Ora debbo osservare che gli emen-

damenti presentati, da un lato non sono logicamente apprezzabili e, dall'altro (esprimo un mio convincimento che lascio poi a lei, onorevole Presidente, di valutare) sono la ripetizione di analoghi emendamenti presentati agli articoli 8, 10 e 11, non approvati dalla Camera, e che dunque vanno considerati preclusi.

Dal punto di vista logico, poi, è evidente che la sede dell'Ufficio centrale non può essere collocata nella stessa sede dell'Ufficio regionale, che è costituito nella sede della corte di appello. Se, dunque, l'Ufficio centrale fosse trasferito nella sede della corte di appello, i magistrati sarebbero di corte di appello.

E poiché l'ufficio regionale funziona da organo di controllo e di appello, si avrebbe ovviamente la incongruenza che giudici dello stesso grado fungerebbero da giudici sia di primo grado che di appello.

Signor Presidente, credo di avere sufficientemente sottolineato le ragioni per le quali la sussistenza dell'articolo 14 si dimostra necessaria. Valuterà ella se gli emendamenti siano stati o meno colpiti da preclusione. (*Applausi al centro*).

RUSSO SPENA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

RUSSO SPENA. Propongo la chiusura della discussione sull'articolo 14. (*Proteste a destra*).

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

A norma dell'articolo 82 del regolamento, darò la parola, su richiesta, a un oratore contro e ad uno in favore di questa proposta.

COCCO ORTU. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO ORTU. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la nostra opposizione si fonda sugli stessi motivi che sono stati già illustrati da altri colleghi del mio gruppo, relativi alla sola possibile onesta interpretazione dell'assolutamente inequivocabile testo dell'articolo 82, in sé e per sé, e nel contesto del complesso delle altre norme del regolamento: interpretazione inequivocabile per coloro che, con onestà intellettuale, esaminino il nostro regolamento. Ma per la serietà del Parlamento, per il rispetto che deve essere portato a tutti, noi liberali vogliamo che negli atti di questa Assemblea rimanga consacrato quanto io ora denunzierò a riprova dei sistemi adottati da parte della maggioranza per coprire, con la parvenza del rispetto di una prassi e della interpretazione onesta del regolamento, con riferimento a detta prassi, una palese sua sopraffazione nei confronti della minoranza.

Da parte, prima, dell'onorevole Carlo Russo a nome del suo gruppo, e da parte, poi, del Presidente della Camera, è stato conculcato il diritto alla libertà di parola di tutti i membri del Parlamento, facendo riferimento, per affermare che ciò sia possibile *ad libitum* della maggioranza, a precedenti mal richiamati, nonché ad un autorevole parere che dimostra proprio il contrario.

Poiché, difatti, il commento al vecchio regolamento che qui si è citato, facendo ricorso all'autorità del suo commentatore, Galeotti, afferma proprio il contrario di quanto si è in questo dibattito ad esso attribuito da parte di chi lo ha ricordato. E vi fornirò, onorevoli colleghi, la prova documentale ed inconfutabile di un tal fatto per giungere alla conclusione che, ai partiti della maggioranza, io e la mia parte dobbiamo oggi dire « vergogna ! » in nome della parte libera di questo Parlamento.

Orbene, il vecchio regolamento che qui è stato citato da parte della democrazia cristiana, del partito socialista e anche del Presidente, è il regolamento che, votato il 1° luglio del 1900, fu pubblicato dalla tipografia di questa Camera con il richiamato commento del Galeotti. Ed al paragrafo 299, detto commento Galeotti testualmente dice: « Alla discussione degli articoli e degli emendamenti non vi è altro limite all'infuori di quello stabilito dall'articolo 82, limite che la Commissione del regolamento del 1894 intendeva stabilire espressamente ».

Voci dal centro. E allora ?

COCCO ORTU. Attendete per sentire ancora questo: che, però, l'articolo 82 di quel regolamento stabiliva testualmente: « Se il Presidente ha richiamato due volte alla questione un oratore che seguita a dilungarsene, può interdirgli la parola per il resto della seduta in quella discussione; se l'oratore non si accheta al giudizio del Presidente, la Camera, senza discussione, decide per alzata e

seduta ». Dal che si ricava che l'articolo 82 del vecchio regolamento, che si è richiamato per negarci la libertà di parola, suonava testualmente nello stesso modo dell'articolo 76 del regolamento oggi vigente, con la sola differenza che, invece di dire « accheta » dice « acquieta ». Quindi il Galeotti dà ragione a noi, alla nostra rivendicazione del diritto di libertà di parola, nostro e di tutte le minoranze; e dimostra come l'applicazione del regolamento che si è fatta rappresenta un vero e proprio sopruso della maggioranza. E allora io devo dire: vergogna! (*Proteste al centro*). Se avete riesumato questo vecchio regolamento con superficialità, vergogna più lieve; se lo avete citato fraudolentamente, vergogna più grave; ma sempre vergogna! (*Vivaci proteste al centro*). E si comprende, dunque, il fatto che l'onorevole Pertini non abbia più voluto presiedere l'Assemblea!

Una voce al centro. Ha presieduto questa notte...

PRESIDENTE. Onorevole Cocco Ortu, non le consento di fare apprezzamenti di questo genere.

COCCO ORTU. E vi darò, colleghi della maggioranza, altre prove dell'inconsistenza delle ragioni con le quali avete voluto coprire furbescamente il colpo di maggioranza col quale avete tolto la libertà di parola al Parlamento, creando un precedente gravissimo. (*Vivaci proteste al centro — Rumori — Scambio di apostrofi tra i deputati del gruppo liberale e il centro*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lasciate che l'onorevole Cocco Ortu concluda.

COCCO ORTU. Desidero farvi presente il fatto che a riprova della giustezza di quanto da lui affermato – e cioè che soltanto allora l'articolo 82 (ed oggi l'articolo 76) poteva essere impiegato per togliere la libertà di parola ad un parlamentare e non al Parlamento –, il Galeotti scriveva « che nel giugno 1899, sopra il primo articolo di un disegno di legge, si ebbero venti discorsi per la durata di otto giorni ». E per venire alle altre prove che devo dare al Parlamento, e in particolare al gruppo della democrazia cristiana, degli espedienti cui si è fatto ricorso, per comprimere la libertà di parola, nostra e di tutte le minoranze, soggiungerò che l'onorevole Carlo Russo, nel fare riferimento nel suo discorso al paragrafo 328 del commento del Galeotti al regolamento del 1900, ha inserito nel testo da lui ricordato un « anche » che cambia completamente il senso del discorso. Commentando infatti l'articolo 95 (relativo alla chiusura della discussione generale « ove dieci deputati la appoggiano »), il Galeotti così testualmente si esprime: « Anche questo articolo non è al suo luogo, giacché logicamente avrebbe dovuto andare prima dell'articolo 88 » (quello relativo alla discussione generale). « L'averlo posto qui – prosegue il Galeotti – può far sorgere il dubbio che non sia applicabile alla discussione generale ».

E l'onorevole Carlo Russo, nel riportare questa giusta opinione del Galeotti, vi ha inserito il suo « anche » per fare intendere che il disposto dell'articolo 95 del vecchio regolamento aveva valore anche per la discussione degli articoli oltre che per la discussione generale; così falsando quanto è scritto nel citato commento.

A questo punto io mi domando, onorevoli colleghi: abbiamo o non abbiamo diritto e ragione di insorgere contro quanto è avvenuto?

Comunque, quale che fosse stato il disposto del regolamento, la maggioranza di un parlamento democratico non avrebbe dovuto abusare della forza del numero per toglierci la parola. E per tentare di giustificare un tal fatto non avremmo dovuto sentire rievocare, in questo Parlamento democratico, addirittura un precedente regolamento del regno sardo del 1848, allorché il Parlamento aveva di fronte a sé un governo che rispondeva al re, e non al popolo dal Parlamento rappresentato, ed era il governo del re e non il governo del popolo. Non avrebbe mai dovuto echeggiare un discorso di tal fatta, in quest'aula, signori della maggioranza! Un discorso con argomenti da Solaro della Margarita per toglierci la parola! (*Vivaci proteste al centro*).

Voglio ricordarvi altresì che quando vi fu nella Camera, alla fine del secolo scorso, il noto grande ostruzionismo, è ben vero che il 3 aprile del 1900 la Camera approvò un regolamento che soffocava in parte la libertà delle minoranze; ma è altrettanto vero che il 28 giugno successivo, appena pochi mesi dopo cioè, venne costituita una commissione che formulò il regolamento approvato dalla Camera il 1° luglio ristabilendo tutte le libertà delle minoranze. E voi, oggi, ci dite: in nome di Solaro della Margarita, non parlate! Ma perché non dovremmo parlare? Perché questa discussione va troppo avanti, e questo la maggioranza non vuole? Ma non

è vero che una maggioranza possa fare tutto quello che vuole solo perché ha la forza del numero. E se la storia è piena di maggioranze assembleari onnipotenti che ruppero le regole del gioco, in tale fatto fu sempre il principio della tirannide. Napoleone III era un tiranno, anche se, per contestarlo, di continuo egli proclamava di essere l'eletto di sette milioni di francesi, negava la libertà alle minoranze. Anche Hitler, pur essendo l'eletto di 17 milioni di tedeschi, era un tiranno giacché la democrazia e la libertà in tanto esistono in quanto garantiscono la libertà delle minoranze, qualunque esse siano.

Una voce a sinistra. Anche nel 1953 !

COCCO ORTU. Ecco perché, con tanto vigore, noi protestiamo; perché di fronte ad una questione così delicata e così grave quale quella di cui stiamo trattando, la Presidenza della Camera ha rimesso all'arbitrio della maggioranza la libertà di parola della minoranza: « decida la maggioranza se costoro possono parlare oppure no ». Ma il compito primo della Presidenza è proprio quello di garantire le minoranze contro la possibilità di tali soprusi da parte della maggioranza; e voi colleghi democristiani, socialisti e repubblicani avete fatto sì che di questo compito si facesse strame, ricorrendosi ad una citazione storica sbagliata, non so se per superficialità o fraudolentemente: e che se ne facesse strame ritornandosi al 1848 e con argomenti da Solaro della Margarita: vergogna, perché questo è il Parlamento democratico del popolo italiano e non il parlamento aulico del re di Sardegna.

E nel rinnovare la nostra protesta, chiediamo che la Presidenza, consapevole che la Giunta per il regolamento non ha dato ragione alla sua interpretazione dell'articolo 82 e ha solo trovato il modo di evitare di sconfessare la Presidenza, rimettendo la libertà delle minoranze al suo sereno giudizio, renda infine questo giudizio serenamente nell'interpretare l'articolo 82 e di conseguenza restituisca alle minoranze la più ampia libertà di parola. E la Presidenza deve ricordare come la ragione della possibilità di una chiusura della discussione generale a mezzo di un voto stia solo nel fatto che in tale sede sempre agevole sarà il parlare dei più svariati argomenti, con conseguente difficoltà per il Presidente di valersi dell'articolo 76. E come, invece, quando si discuta dei singoli articoli di legge, il Presidente possa sempre impugnare detto articolo del regolamento, nel caso che un deputato esca dall'argomento strettamente delimitato. Talché sarebbe in verità molto strano che si potesse negare ad un solo parlamentare la libertà di parlare, discutendosi di una legge, proprio nella sua parte sostanzialmente incidente nella libertà dei cittadini, cioè sugli articoli. Della sostanza di una legge si discute, infatti, non già trattando dei suoi generali princìpi ispiratori; ma trattando analiticamente degli articoli nei quali si concretizzano i comandi e i divieti della legge, ed dai quali consegue, pertanto, la delimitazione finale della sfera di libertà di ciascun cittadino. E potrà mai accettarsi che in un Parlamento democratico si tappi la bocca, con un colpo di maggioranza, ad un parlamentare che voglia sapere se questo o quell'articolo di una legge delimiti la sfera delle sue libertà quanto è giusto o più del giusto, o più di quanto necessario per il bene comune ? Ecco perché noi diciamo che è tutto errato quanto è stato commesso al riguardo in quest'aula da parte della maggioranza; ecco perché diciamo che è nullo tutto quanto è stato deciso dopo l'applicazione dell'articolo 82 del regolamento, applicazione che noi denunciamo come incostituzionale. (*Commenti al centro — Rumori a destra — Richiami del Presidente*).

Signor Presidente, anziché essere interrotto dai colleghi, democristiani e socialisti, gradirei da loro la dimostrazione che quel che ho detto, circa il regolamento da essi evocato ed il suo commento, è menzogna e che quel che gli oratori della loro parte hanno enunciato è la verità. Fino a quando questa dimostrazione non vi sarà, la mia parola: « vergogna » rimane ferma, come rimane alta e ferma la mia parola, a nome dei liberali (e, penso di poter dire, di tutte le minoranze di questa Camera) in difesa della libertà del Parlamento, libertà che è tutt'uno con la libertà di parola delle sue minoranze. Ecco perché faccio appello alla Presidenza affinché, valendosi dei suoi poteri, applichi nel solo modo in cui deve essere applicato il regolamento. (*Applausi dei deputati dei gruppi liberale, monarchico e del Movimento sociale*).

DE PASCALIS. Chiedo di parlare a favore della proposta Russo Spena.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASCALIS. Non ho ovviamente che da confermare le motivazioni con le quali già altre volte abbiamo sostenuto... (*Proteste a destra*).

SERVELLO. Quali motivazioni ?

MANCO. Non possiamo ascoltare dichiarazioni senza motivazione !

DE PASCALIS. ...le richieste avanzate per la chiusura della discussione generale e le ragioni per le quali riteniamo esatta l'interpretazione della Presidenza. (*Proteste a destra*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sulla richiesta Russo Spena di chiusura della discussione sull'articolo 14 mi sono pervenute una richiesta di verifica del numero legale dai deputati Cottone ed altri, nel prescritto numero, e una richiesta di votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, pure nel prescritto numero.

Perché nel concorso prevale la seconda richiesta, indìco la votazione segreta sulla proposta Russo Spena.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	335
Votanti	225
Astenuti	110
Maggioranza	113
Voti favorevoli	175
Voti contrari	50

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abelli
Achilli
Alba
Alesi Massimo
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Alpino
Amadei Giuseppe
Amatucci
Armani
Armaroli
Armosino
Arnaud
Averardi
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Baroni
Bártole
Bassi Aldo
Belci
Belotti
Berloffa
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagioni
Biasutti
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borra
Bosisio
Botta
Bova
Bozzi
Brandi
Bressani
Buffone
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Cacciatore
Caiati
Calabrò
Calvetti
Canestrari
Cappugi
Carcaterra
Carra
Cassiani
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Codacci-Pisanelli
Colleoni
Colleselli
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Cossíga
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Cuttitta
Dagnino
Dall'Armellina
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
Dell'Andro
Delle Fave
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascális
De Stasio
De Zan Fabiano
Di Giannantonio
Di Leo
Di Nardo
Di Piazza
Di Primio
Di Vagno
Donát-Cattín
Dosi
Dossetti
Élkan
Ermini
Fada
Ferrari Aggradi
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franzo
Fusaro
Galdo
Gasco
Gáspari
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Ghio
Giglia
Gioia
Giomo
Girardin
Gitti
Goehring
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grilli
Imperiale
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Malfa
Landi
La Penna
Lauricella
Lenoci
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti

Lucchesi
Lucifredi
Magrì
Mancini Antonio
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Massari
Mattarelli Gino
Mazza
Mengozzi
Merenda
Messe
Mezza Maria Vittoria
Migliori
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Napoli
Negrari
Nicolazzi
Nucci
Origlia
Pala
Palleschi
Passoni
Patrini
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Píccoli
Pieraccini
Pintus
Pitzalis
Prearo
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Ripamonti
Romanato
Romano
Rosati
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sabatini
Salvi Franco
Sammartino
Santagàti
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarlato Vincenzo
Secreto
Semeraro
Seroni
Simonacci
Sinesio
Spora
Sullo
Tanassi
Taviani
Tenaglia
Terranova Corrado
Titomanlio Vittoria
Togni
Tozzi Condivi
Turnaturi
Usvardi
Valitutti
Vedovato
Venturini
Verga
Veronesi
Viale
Vicentini
Villa
Volpe
Zagari

Si sono astenuti:

Abbruzzese
Abenante
Accreman
Alatri
Alboni
Amasio
Amendola Pietro
Antonini
Assennato
Astolfi Maruzza
Baldini
Bardini
Bastianelli
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Benocci
Berlingúer Luigi
Bernetic Maria
Biancani
Bo
Borsari
Brighenti
Busetto
Calasso
Calvaresi
Caprara
Carocci
Cataldo
Coccia
Corghi
Corrao
D'Alema
De Florio
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
D'Ippolito
D'Onofrio
Failla
Fasoli
Ferri Giancarlo
Fiumanò
Franco Raffaele
Gambelli Fenili
Gelmini
Gessi Nives
Giachini
Golinelli
Gorreri
Grimaldi
Guariento
Guerrini Rodolfo
Guidi
Gullo
Illuminati
Ingrao
Jacazzi
La Bella
Lajólo
Levi Arian Giorgina
Li Causi
Lízzero
Loperfido
Lusóli
Macaluso
Magno Michele
Manenti
Marchesi
Mariconda
Marras
Maschiella
Matarrese
Mazzoni
Messinetti
Monasterio
Morelli
Nannuzzi
Napolitano Luigi
Ognibene
Olmini
Pagliarani
Palazzeschi
Pasqualicchio
Pellegrino
Pietrobono
Pirastu
Poerio
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Rubeo
Scarpa
Scotoni
Serbandini
Sereni
Sforza
Soliano
Spallone
Speciale
Tedeschi
Tempia Valenta
Tognoni
Venturoli
Vespignani
Viviani Luciana
Zanti Tondi Carmen
Zóboli

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío
Azzaro
Colombo Renato
De Marzi Fernando
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Informo gli onorevoli colleghi che sull'articolo 14 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Nella rubrica, sostituire le parole: Ufficio centrale circoscrizionale, *con le seguenti:* Ufficio elettorale regionale.

14. 1. Cocco Ortu, Valitutti, Leopardi Dittaiuti, Catella, Malagodi, Fulci, Cantalupo, Capua, Pierangeli, Pucci Emilio, Taverna.

Al primo comma, sostituire le parole: Ufficio centrale circoscrizionale, *con le seguenti:* Ufficio elettorale regionale.

14. 2. Cocco Ortu, Valitutti, Leopardi Dittaiuti, Catella, Malagodi, Fulci, Cantalupo, Capua, Pierangeli, Pucci Emilio, Taverna.

Al terzo comma, sostituire le parole: Ufficio centrale circoscrizionale, *con le seguenti:* Ufficio elettorale regionale.

14. 3. Cocco Ortu, Valitutti, Leopardi Dittaiuti, Catella, Malagodi, Fulci, Cantalupo, Capua, Pierangeli, Pucci Emilio, Taverna.

Sono stati presentati, rispettivamente al secondo e terzo emendamento, i seguenti subemendamenti:

Le parole: elettorale regionale, *sono sostituite con le parole*: di cui al primo comma dell'articolo 8 che procede seduta stante all'esame dei documenti.

0. 14. 2. [a] Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring.

Le parole: elettorale regionale, *sono sostituite dalle parole*: di cui al primo comma dell'articolo 8, sempreché il comune non sia suddiviso in delegazioni comunali comprendenti più sezioni, nel qual caso fungerà da prima sezione, ai sensi del comma precedente nell'ambito della delegazione, quella contraddistinta dal numero più basso.

0. 14. 3. Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring.

DI PRIMIO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRIMIO, *Relatore*. La Commissione fa presente che si tratta di emendamenti e subemendamenti preclusi da votazioni già intervenute e quindi da non porre in votazione.

PRESIDENTE. La Presidenza concorda con questo rilievo del relatore e dichiara preclusi gli emendamenti annunciati all'articolo 14.

Porrò ora in votazione l'articolo 14 nel suo complesso.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta sull'articolo 14.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	348
Maggioranza	175
Voti favorevoli	320
Voti contrari	28

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Badini Confalonieri
Abbruzzese	Baldani Guerra
Abenante	Baldini
Accreman	Barba
Achilli	Barbaccia
Alatri	Barberi
Alba	Barbi Paolo
Alboni	Bardini
Alessandrini	Baroni
Alessi Catalano Maria	Bártole
Alini	Bassi Aldo
Amadei Giuseppe	Bastianelli
Amadei Leonetto	Battistella
Amadeo Aldo	Bavetta
Amendola Pietro	Beccastrini
Anderlini	Belci
Andreotti	Belotti
Armani	Benocci
Armaroli	Berlingúer Luigi
Arnaud	Berloffa
Assennato	Bernetic Maria
Averardi	Bersani
Badaloni Maria	Bettiól

Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Biancani
Biasutti
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Bottari Carlo
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Brusasca
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Carocci
Carra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Ceccherini
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Cianca
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Colleoni
Colleselli
Colombo Renato
Corghi
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossíga
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Dagnino
D'Alema
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Antonio
D'Arezzo
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
De Leonardis
Dell'Andro
Delle Fave
De Maria
De Meo
De Pascális
De Stasio
De Zan Fabiano
Di Benedetto
Dietl
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dosi
Dossetti
Élkan
Ermini
Evangelisti
Fada
Failla
Fanfani
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Fiumanò
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gerbino
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Girardin
Gitti
Golinelli
Gorreri
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grimaldi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gullo
Hélfer
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajólo
La Malfa
Landi
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenti
Levi Arian Giorgina
Li Causi
Lízzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lusóli
Macaluso
Magrì
Mancini Antonio
Manenti
Mannironi
Marchiani
Mariani
Mariconda
Marotta Michele
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Maschiella
Massari
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Maulini
Mazza
Mazzoni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Miotti Carli Amalia
Monasterio
Montanti
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Luigi
Negrari
Nicolazzi
Nicoletto
Nucci
Ognibene
Olmini
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Pietrobono
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Quintieri
Racchetti
Radi

Raia	Sforza
Rampa	Simonacci
Reale Giuseppe	Soliano
Reggiani	Spallone
Riccio	Spora
Rinaldi	Stella
Ripamonti	Storchi Ferdinando
Romanato	Sullo
Romano	Tanassi
Romita	Taviani
Rosati	Tedeschi
Rossanda Banfi Rossana	Tempia Valenta
	Tenaglia
Rossinovich	Terranova Corrado
Rubeo	Titomanlio Vittoria
Ruffini	Togni
Russo Carlo	Tognoni
Russo Spena Raffaele	Toros Mario
Russo Vincenzo	Tozzi Condivi
Russo Vincenzo Mario	Truzzi Ferdinando
Sabatini	Usvardi
Salizzoni	Valeggiani
Salvi Franco	Vedovato
Sammartino	Venturini
Sasso	Venturoli
Savio Emanuela	Vespignani
Savoldi	Vetrone
Scaglia Giovanni Battista	Vicentini
	Villa
Scalia Vito	Vincelli
Scarlato Vincenzo	Viviani Luciana
Scotoni	Zaccagnini
Scricciolo	Zagari
Sedati	Zanti Tondi Carmen
Semeraro	Zóboli
Serbandini	Zugno
Seroni	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío	Ferrari Riccardo
Azzaro	Macchiavelli
Colombo Renato	Urso
De Marzi Fernando	Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 15.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente articolo 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni:

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che – suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo – verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.

Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale, con l'assistenza degli esperti:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale.

c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere

fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati.

d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui;

e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni canddato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera *f*) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'articolo 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:

1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuali. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è consegnato alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del Tribunale.

Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale ».

ALMIRANTE. Chiedo di parlare sull'articolo 15.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Go-

verno, vorrei aprire questo intervento sull'articolo 15 con un auspicio: che almeno su questo articolo, per i motivi che dirò, la maggioranza consenta una discussione ampia e di contenuto. Soprattutto la maggioranza e le opposizioni intervengano con discorsi di contenuto perché credo di non sbagliare, una volta tanto d'accordo con tutte le parti politiche qui presenti, nel rilevare che con l'articolo 15 siamo arrivati ad uno dei punti centrali, ad una delle scelte che questa legge pone. Credo di non sbagliare affermando che l'articolo 15, insieme con l'articolo 22 (anche se in qualche guisa un po' meno dell'articolo 22, sul quale la discussione dovrebbe essere a nostro avviso molto più ampia) sia l'articolo politicamente più interessante di tutto il disegno di legge.

Desidero chiarire anche che, intervenendo sull'articolo 15, interverrò più in particolare su un capoverso, che è quello che politicamente e costituzionalmente più ci interessa; e per vostra e per mia memoria di esso desidero darne lettura: « L'Ufficio centrale... *b*) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale;... ». È su quel « più uno » che desidero soffermarmi. Non sono un tecnico e soprattutto non sono uno studioso di matematica e di algebra elettorale e quindi mi soffermo, dal punto di vista algebrico e matematico, sulla enunciazione « più uno » per il contenuto costituzionale, politico e legislativo che essa comporta e per i precedenti ai quali mi riferirò. Da un punto di vista strettamente tecnico mi permetto solo di accennare ad un rilievo perché, se non lo facessi in questo momento, mi potrebbe essere fatta qualche obiezione in seguito.

Il mio rilievo consiste nel far notare ai pochi colleghi presenti, e all'onorevole relatore, che la questione del « più uno » si pone in questa sede non a proposito della ripartizione e dell'assegnazione dei resti, ma a proposito del computo dei quozienti. È la sola osservazione di carattere tecnico preliminare che desidero fare perché, non essendo contestabile questa considerazione iniziale, se ne deducono tutta una serie di conseguenze piuttosto importanti.

Qualche volta, nella concitazione di questa battaglia abbiamo definito la legge elettorale regionale come una nuova « legge truffa »; e, nel momento stesso in cui espressioni simili uscivano dalle nostre labbra, o per lo meno delle mie labbra, ci rendevamo conto, o almeno mi rendevo conto, che simili esagerazioni potevano essere considerate eccessive per l'inadeguatezza dell'argomento, per la difficoltà indubbia di raffrontare come termine di paragone la situazione parlamentare del 1967 e la situazione parlamentare dell'inizio del 1953 con una legge elettorale regionale e una legge politica nazionale.

Nel corso di questo dibattito c'è stato un collega della maggioranza, l'onorevole Dell'Andro, il quale ci ha aiutati a considerare meno illegittimo, meno pretestuoso, meno eccessivo il nostro richiamo, perché egli ha voluto non soltanto fare espresso riferimento alla situazione parlamentare del gennaio 1953, ma ha ritenuto addirittura di invocare quella discussione e i modi nei quali, per volontà della maggioranza, quella discussione si svolse, come precedente per giustificare, per contestare, in qualche guisa, almeno dal punto di vista regolamentare e costituzionale, l'atteggiamento della maggioranza. In quella occasione credo di aver avuto io stesso modo di far rilevare all'onorevole Dell'Andro che egli citava quel precedente non perché fra i vari precedenti egli avesse voluto scegliere quello, ma perché il solo precedente che in quell'occasione egli potesse citare era proprio quello relativo alla « legge truffa ».

Quel richiamo al precedente del 1953 ci ha un poco aperto gli occhi e ci ha indotto a riconsiderare con maggiore attenzione l'analogia fra la situazione attuale e la situazione del 1953. Sicché, a prescindere dagli *slogans* propagandistici, che possono essere più o meno efficaci, mi sentirei, in questo momento, in ben maggiore tranquillità di coscienza che non qualche giorno fa se, a proposito dell'attuale legge elettorale regionale, e in particolare a proposito dell'articolo 15 che si comincia a discutere, e anzi del comma che mi son permesso di ricordare, dovessimo o dovessi parlare di una nuova « legge truffa ».

Essendoci stati aperti gli occhi, abbiamo considerato meglio le cose e abbiamo pertanto potuto allargare il nostro sguardo anche a considerazioni di carattere costituzionale.

Nei confronti della cosiddetta « legge truffa » (l'espressione è ormai entrata nell'uso corrente e penso pertanto che nessuno si offenderà se anch'io la adotto) fu avanzata, dall'opposizione di allora, quella socialcomunista e quella del Movimento sociale italiano, una serie di eccezioni e di pregiudiziali di carattere costituzionale. Io ritengo di poterne ripresentare in questo momento una a propo-

sito dell'articolo 15, e più precisamente del comma che si riferisce alla determinazione del quoziente elettorale. È ovvio che io non ho il diritto di sollevare in questo momento una pregiudiziale nei termini regolamentari e costituzionali, ma questi miei rilievi hanno la sostanza, se non la forma, della pregiudiziale di incostituzionalità.

ROBERTI. Dopo che l'Assemblea ha deliberato di estendere alla discussione sugli articoli le norme riguardanti la discussione generale, vi è da domandarsi se, in realtà, una eccezione di incostituzionalità non sia anche in questo momento proponibile.

ALMIRANTE. In effetti, la tesi secondo la quale in questa fase della discussione non possono essere avanzate pregiudiziali di incostituzionalità è opinabile; ritengo anzi che, col prescritto numero di firme, essa possa essere presentata, perché si tratta di una pregiudiziale che nella precedente discussione generale sul disegno di legge non è stata sollevata da alcun gruppo politico. Poiché l'Assemblea ha però adottato, in relazione alla chiusura della discussione generale sugli articoli, una interpretazione nei confronti dell'articolo 89 che noi decisamente respingiamo, ci riserviamo di ritornare sulla questione, soprattutto dopo che nel dibattito si è inserito l'onorevole professor Dell'Andro con la sua singolare proposta che ha, per così dire, rimesso in corsa tutto il regolamento e ogni possibilità di richiamo al regolamento durante questa seduta-fiume.

In questo momento non ho intenzione di sollevare una pregiudiziale costituzionale nelle forme regolamentari, ma desidero richiamare l'attenzione del Governo (che vedo rappresentato qui dal ministro Andreotti) e dell'intera Assemblea su una questione alla quale attribuiamo fondamentale importanza.

Quando, in quest'aula, si discusse, all'inizio del 1953, la legge elettorale politica, fra le pregiudiziali costituzionali allora avanzate anche dal nostro gruppo ve ne fu una relativa all'interpretazione dell'articolo 48 della Costituzione che, come è noto, stabilisce al secondo comma che « il voto è personale ed eguale, libero e segreto ». Ora tale articolo non si riferisce soltanto alle elezioni politiche ma riguarda in generale il modo con cui il cittadino italiano può e deve esercitare il diritto di voto.

Del secondo comma del citato articolo 48 a noi piace richiamare soprattutto quell'aggettivo « eguale », per sottolineare che noi dubitiamo che i sistemi elettorali maggioritari (e quello previsto dalla legge elettorale regionale è un sistema maggioritario) siano consentiti in un assetto costituzionale basato sulla eguaglianza del voto.

La questione si ripropone, quindi, negli stessi termini con i quali noi la avanzammo in quest'aula quasi quindici anni fa, appunto in riferimento al contrasto fra l'articolo 48 della Costituzione e una legge maggioritaria. Non infirma la validità della nostra argomentazione il fatto che allora si trattasse di una legge per le elezioni politiche mentre oggi è in discussione una legge elettorale regionale (che fra l'altro riguarda gran parte del territorio nazionale). L'articolo 48, infatti, non si riferisce ad una speciale categoria di leggi o di sistemi elettorali ma al principio dell'eguaglianza del voto in sé e per sé.

Nel 1953 noi ritenemmo che il sistema allora adottato, essendo un sistema maggioritario, fosse incostituzionale per molti motivi, ma anche perché non si conciliasse un sistema elettorale maggioritario con la eguaglianza nel voto che la Costituzione stabilisce. Allora ci venne risposto, con considerazioni di carattere puramente tecnico, che la Costituzione, quando parla di voto eguale, vuole intendere che non è bene introdurre in Italia il sistema del voto plurimo, od altri sistemi che sono stati adottati in altri paesi, i quali statuiscono una ineguaglianza di partenza nel voto. Noi allora rispondemmo, ed a maggior ragione rispondiamo oggi, che l'ineguaglianza alla quale pensiamo faccia riferimento la Costituzione non è puramente formale, o comunque di partenza, ma di destinazione e di arrivo.

Quando è che il voto di un cittadino è eguale a quello di un altro cittadino? Quando produce lo stesso risultato. Cioè, quando due voti hanno una diversa destinazione politica, soprattutto in arrivo, si determina tra essi una diseguaglianza di risultato e, pertanto, il sistema che determina tale ineguaglianza non è compatibile con l'articolo 48 della Costituzione.

Pertanto il discorso costituzionale, da discorso di impostazione e di metodo, diventa discorso di merito, perché questa legge all'articolo 15 istituisce un sistema che rende disuguale il voto.

Tutti i colleghi sanno, perché in vent'anni siamo diventati tutti esperti, quali conseguenze e quali risultati si ottengono con il correttivo « più uno ». Il risultato è innegabilmente favorevole ai partiti più grossi e sfavorevole a quelli più piccoli. Nessuno nega

ai partiti più grossi il diritto di esercitare un mandato rappresentativo più vasto, ma quando essi esercitano un mandato sproporzionato alla loro rappresentatività di base (e più vasto a seguito di un congegno elettorale), il congegno elettorale diventa un congegno maggioritario contenendo un premio di maggioranza.

L'entità del premio potrebbe essere anche modestissima, per ipotesi persino vicina allo zero, ma un qualsivoglia correttivo che comporti un premio di maggioranza trasforma una legge elettorale proporzionale in una legge elettorale proporzionale con premio alla maggioranza.

Dal punto di vista costituzionale (non sto parlando nel merito, onorevole sottosegretario), sono i princìpi che contano, perché non si può fare un discorso quantitativo in tema di interpretazione della Costituzione. Quindi mi si deve dimostrare che, in linea di principio, io ho torto. Vedremo poi se, nel merito, le conseguenze saranno modeste o no, ma qualora delle conseguenze vi siano (e mi pare incontestabile) e siano favorevoli ai partiti più grossi comportando per essi un premio (mi sembra incontestabile), come lo vogliamo chiamare ? È un premio di maggioranza: non credo si possa in altro modo chiamarlo o definirlo. E se esiste in una legge elettorale un congegno che comporta un premio, anche limitatissimo, di maggioranza, non ci si dica che quella legge statuisce costituzionalmente un voto eguale, perché il voto conferito nell'attuale situazione politica alla democrazia cristiana è disuguale nei confronti del voto conferito, nella medesima situazione politica, al Movimento sociale italiano. Non v'è dubbio ! Quindi, credo di poter dire pregiudizialmente che il presente disegno di legge, in questo capoverso, viola la Costituzione, e desidero poterlo dire col suffragio e l'ausilio di testimonianze molto più valide della mia, perché certamente la mia – o la nostra – testimonianza in questo momento può anche essere considerata interessata, e lo è, politicamente parlando. Infatti, ho fatto il confronto fra il peso che può avere un voto conferito nell'attuale situazione politica alla democrazia cristiana e il peso che può avere un voto conferito, nell'attuale situazione politica, al Movimento sociale italiano. Si tratta di considerazioni, anche se costituzionalmente corrette, senza alcun dubbio, di parte.

Vorrei suffragare, pertanto, queste nostre considerazioni con alcune testimonianze relative alla validità del richiamo al rispetto della proporzionale cosiddetta pura (tenterò poi di esporre qualche considerazione a proposito della *vexata quaestio* della proporzionale pura o impura) che si deve avere in tutti i testi di legge, da quando la Costituzione è stata promulgata. Sarò estremamente rapido in queste citazioni. Mi permetterò di richiamarmi soltanto a due precedenti costituzionali, ma desidero che la Camera mi dia atto che non si tratta soltanto di testi, anche se costituzionali, di parte.

Nel corso dei lavori preparatori dell'Assemblea costituente, quando si discuteva se inserire o meno nella Carta costituzionale il sistema elettorale, e cioè quando si discuteva sull'opportunità di inserire quello che poi sarebbe diventato l'articolo 48, da me citato, il verbale della II Sottocommissione così reca: « Dato che la Sottocommissione, per procedere nei suoi lavori, dovrà avere presente un sistema elettorale, l'onorevole Piccioni ritiene che, come criterio di ordinamento dei lavori stessi e come indicazione per la Commissione per la legge elettorale, si debba porre in rilievo il sistema della rappresentanza proporzionale (questo finirà per essere incluso di fatto nella Costituzione, anche senza esplicita menzione), onde tutta la struttura dello Stato risulti ispirata a quel principio. Per tali considerazioni, ritiene che l'ordine del giorno Cappi (che si pronunciava in tal senso) possa essere approvato ».

Mi si dirà: sono lavori preparatori della Assemblea Costituente. Ma nel corso di essi l'onorevole Piccioni fece una previsione. Egli previde che il sistema proporzionale sarebbe diventato non soltanto il sistema elettorale in senso strettamente tecnico, ma il sistema al quale si sarebbe orientata tutta la struttura dello Stato democratico italiano. Ho l'impressione che la previsione – più che previsione, può parlarsi di atto di volontà politica – dell'onorevole Piccioni e della sua parte politica, si sia tradotta – con qualche intermittenza – nella realtà e che tutto il sistema costituzionale dello Stato italiano e, addirittura, tutto il sistema delle libertà democratiche in Italia (a cominciare dai regolamenti parlamentari, quando non vengono violati), sia inteso a far sì che la proporzionale diventi il principio per ogni elezione e perfino per ogni scelta (lo sappiamo, qui in Parlamento) di carattere procedurale e interno al Parlamento stesso. Quindi, dobbiamo considerare – secondo la volontà rettamente interpretata dell'Assemblea Costituente – ogni correttivo alla proporzionale come una violazione non solo di diritti delle minoranze in termini politici, ma come una violazione di carattere costituzionale. Questa nostra tesi, per quanto riguarda i lavori della

Assemblea Costituente, è suffragata da un famoso ordine del giorno che io richiamo un po' maliziosamente (come saranno forse un poco maliziosi gli ulteriori richiami agli atteggiamenti dei comunisti e dei socialisti), soprattutto perché firmatario ne fu l'onorevole Giolitti, il quale ha trasmigrato in vari partiti, ma sempre all'estrema sinistra. È stata la sua famiglia, semmai, che ha trasmigrato da posizioni, che certo non erano di estrema sinistra, a quelle, appunto, di estrema sinistra.

L'onorevole Giolitti, dicevo, presentò un ordine del giorno che fu votato dall'Assemblea Costituente il 23 dicembre 1947, a conclusione dei suoi lavori, nel quale si diceva: « La Assemblea Costituente ritiene che l'elezione della Camera dei deputati debba avvenire secondo il sistema proporzionale ». Questa era una prima attuazione – sia pure mediante un ordine del giorno, invece che mediante un articolo – nella Carta costituzionale, di quella volontà politica di cui si era fatto saggiamente interprete l'onorevole Piccioni attraverso quell'intervento nella seconda Commissione che ho già precedentemente citato.

Noi potremmo sollevare una questione pregiudiziale, ma non intendiamo farla in questo momento anche perché abbiamo sufficiente senso di responsabilità da non mettere la maggioranza nelle condizioni di respingere, con un colpo di maggioranza, persino una seria questione costituzionale che richiederebbe una certa meditazione, ed anche perché l'onorevole De Pascalis ieri ha fatto appello a questo senso di responsabilità delle opposizioni. Per la verità, mi pare che ieri egli abbia fatto appello al senso di responsabilità dell'opposizione liberale, forse perché egli crede pregiudizialmente sprovvisti di tale senso i deputati del Movimento sociale italiano.

DE PASCALIS. Rispondevo all'onorevole Bozzi.

ALMIRANTE. Allora l'appello era rivolto a tutte le opposizioni ? Allora, ringrazio a nome del nostro gruppo e credo di poter dire che, col nostro atteggiamento, noi dimostriamo di affrontare questi problemi con sufficiente senso di responsabilità. E non vogliamo che le nostre richieste possano servire, non dico di pretesto, ma comunque di occasione alla maggioranza per assumere delle decisioni che, sia dal punto di vista regolamentare sia da quello costituzionale, determinino precedenti che oggi possano essere dannosi a noi, ma domani potrebbero essere dannosi al Parlamento ed al paese.

Da un richiamo di ordine costituzionale, passo ora ad un richiamo ancora più pertinente in ordine all'indirizzo legislativo che il Parlamento italiano, con una certa continuità, anche se con qualche intermittenza dovuta alle contingenze politiche, ha seguito dal 1946-1947, ossia dai tempi della Costituente, fino ad oggi nei confronti delle leggi elettorali.

Dai tempi della Costituente fino ad oggi il Parlamento italiano ha marciato verso il proporzionalismo, salvo la brusca interruzione, che determinò tante polemiche, verificatasi per l'appunto tra il 1952 e il 1953 per motivi politici ai quali non intendo ora riferirmi.

Se vogliamo essere ancora più corretti nell'interpretazione obiettiva della volontà del legislatore (in questo caso, per « legislatore » intendo tutte le parti politiche qui rappresentate, nessuna esclusa), muoviamoci dal 1954, ossia da quando la Camera dei deputati approvò un ordine del giorno Targetti. È per lo meno dall'inizio della seconda legislatura che il Parlamento, in tutte le sue parti politiche, si pronuncia responsabilmente in modo favorevole ad un sempre maggiore proporzionalismo nelle leggi elettorali a tutti i livelli.

Infatti, in quel periodo il Parlamento nazionale ha approvato la legge in base alla quale si sono svolte e si svolgeranno prossimamente le elezioni politiche nazionali. Ma ha approvato anche varie modifiche alle leggi elettorali amministrative comunali e provinciali, ha approvato una legge elettorale regionale per l'ultima regione in ordine di tempo, il Friuli-Venezia Giulia. In tutte queste occasioni (ci darete atto di tale constatazione assolutamente pacifica) il Parlamento italiano ha marciato verso la proporzionale in senso sempre più stretto; ha tentato, o meglio ha detto di voler tentare, in ogni legge elettorale sia amministrativa sia politica, di avvicinarsi alla proporzionale pura, di realizzare la proporzionale pura. Quando si parla di proporzionale pura, gli intenditori sorridono giustamente, come sorrideva poco fa l'onorevole Di Primio, poiché la purezza non è di questa terra, non è di queste leggi e soprattutto delle leggi elettorali. Ben sappiamo che la proporzionale pura al 100 per cento non esiste neppure nei provini dei tecnici più raffinati.

Intendiamoci dunque su quello che vogliamo dire parlando di proporzionale senza aggettivi o addirittura di proporzionale pura. Non ho alcuna intenzione (e ve lo dimostrerò passando subito dopo al merito politico di que-

sto intervento) di arrampicarmi sugli specchi, di cercare pretesti. Siamo di fronte ad una scelta di contenuto in questo articolo della legge. Quando mi richiamo alla proporzionale o alla proporzionale pura non ho alcuna intenzione di dare ad intendere a qualcuno che abbiamo inventato la quadratura del cerchio. Sappiamo che la proporzionale pura al cento per cento sarebbe impossibile come la quadratura del cerchio.

Che cosa intendiamo quando ci riferiamo all'attuazione del sistema proporzionale nel sistema elettorale ? I correttivi che sono applicati in una legge elettorale per l'utilizzazione dei resti, i sistemi relativi al computo dei resti – e l'onorevole Luzzatto nel 1953 li enumerò tutti nella sua relazione scritta e in quella orale – sono moltissimi, adottati in molte guise nei vari paesi del mondo. I correttivi per l'utilizzazione dei resti sono indispensabili perché le cifre non quadrano e bisogna pure stabilire come si debbano computare i resti. Quando i correttivi vengono legislativamente applicati in ordine non ai resti ma in ordine alla fissazione del quoziente intero, siamo fuori dalla proporzionale o per lo meno, siamo fuori da quella che non più inesattamente ma esattamente può essere definita una proporzionale pura. Vi è una barriera che divide la proporzionale vera e propria o proporzionale pura dai sistemi che, essendo correttivi della proporzionale, sono lesivi della proporzionale stessa (anche moralmente parlando, se si corregge in meglio si educa, se si corregge in peggio si diseduca e quindi si violano i diritti delle persone che si afferma di voler correggere). Quindi eufemisticamente si parla di correttivi della proporzionale, ma più giustamente – almeno secondo chi la proporzionale vuole difendere – si deve parlare di sistemi lesivi della proporzionale. Ora, non c'è dubbio che il raggiungimento di una proporzionale che si avvicinasse al massimo alla purezza, che violasse al minimo la proporzionalità esatta, che premiasse al minimo i partiti più grossi, la ricerca di un sistema proporzionale di tal genere sia stata enunciata come la ricerca base e di fondo, come l'impegno basilare da tutti i settori del Parlamento italiano per lo meno del 1954 in poi. Ritengo di potere affermare – e si tratta di una valutazione politica – che l'ultimo tentativo in senso maggioritario sia stato compiuto tra il 1952 e il 1953 e che, essendo fallito quel tentativo per volontà di popolo (credo di poter dire questo a nome di tutto il Parlamento), il legislatore italiano decise di non tentare di ripetere mai più quell'errore, ma di disinteressarsene, sia pure con logica gradualità, il più possibile e sempre di più.

Posso fare a questo riguardo un riferimento pertinente, che è relativo alla legge elettorale della regione siciliana. Della regione siciliana abbiamo parlato tanto male nei giorni scorsi: è probabile che continueremo a parlarne male anche nei giorni, nei mesi, negli anni prossimi se continueremo dibattiti di questo genere. Ma diciamo per lo meno una cosa buona a proposito del legislatore regionale siciliano. La legge elettorale regionale siciliana in vigore, la legge in base alla quale sono state celebrate le elezioni in Sicilia il 12 giugno di quest'anno, è una legge elettorale che si riferisce alla proporzionale pura nel senso da noi sostenuto: vale a dire non c'è alcun additivo che in qualche modo modifichi o tenti di modificare il risultato delle elezioni, che renda ineguale, come poco fa stavo dicendo, il risultato e la destinazione del voto.

Perciò tutti i colleghi i quali ritenessero nel corso di questo dibattito di poter dire che noi inseguiamo una chimera, che chiediamo l'adozione di un sistema che solo teoricamente è fondato, che non è attuabile, che non è applicabile e che, se fosse applicato, darebbe luogo a chissà quali risultati, ci dovrebbero spiegare come mai tutte le parti politiche abbiano aderito – in seno alla regione siciliana – all'adozione del sistema che adesso noi chiediamo venga esteso alle regioni a statuto ordinario. Vogliamo proprio sapere quali inconvenienti abbia portato nelle elezioni siciliane l'adozione del quoziente zero invece che del « più uno »; vogliamo sapere chi se ne sia lamentato, se vi siano state delle proteste, vogliamo sapere se gli emeriti esperti della maggioranza abbiano studiato almeno il problema e se, avendolo studiato, abbiano comunicato i risultati dei loro preziosi studi a qualcuno, vogliamo sapere anche se si siano svolte delle polemiche a questo riguardo. E siccome tutte queste mie domande sono domande retoriche, perché non è accaduto assolutamente nulla e la legge elettorale regionale in Sicilia sia in sede di approvazione sia in quella di attuazione è scivolata via sull'olio senza che nessuno, né degli appartenenti ai partiti di maggioranza né degli appartenenti ai partiti di opposizione, pensasse a sollevare proteste od eccezioni, questo vuol dire che ci troviamo, per quanto riguarda la proposta che noi stiamo avanzando in questo momento, di fronte ad un sistema elettorale consacrato già nella realtà e nella esperienza, e, per giunta, consacrato nella realtà e nella esperienza di una

legge elettorale regionale. Dico di più: consacrato nella realtà e nella esperienza di una legge elettorale regionale che prevede la utilizzazione dei resti solo in sede circoscrizionale, mentre in questo caso si prevede, per volontà della maggioranza, l'utilizzazione dei resti in sede regionale.

Ora, se una obiezione poteva farsi alla legge senza addendo, era proprio quella. Ricordo le obiezioni dell'onorevole Marotta, che non è qui presente, ma fu relatore per la maggioranza in questa Camera – ed ebbi io l'onore di essere relatore di minoranza in quella occasione –; ricordo le importanti considerazioni tecniche dell'onorevole Marotta quando si discusse in questa Camera sulla legge attualmente in vigore per la elezione della Camera dei deputati: l'onorevole Marotta eccepì, di fronte ai nostri rilievi, alle nostre richieste, identici agli attuali e dal punto di vista costituzionale e dal punto di vista tecnico e dal punto di vista politico, che il nostro sistema non poteva essere adottato perché ne sarebbero derivate delle gravi turbative per la assegnazione dei resti, in quanto la utilizzazione dei resti per la elezione della Camera dei deputati avviene circoscrizione per circoscrizione: poteva quindi accadere, togliendo il « più uno » che talune circoscrizioni avessero un numero maggiore di deputati assegnati, e talune meno, che vi fossero cioè delle disparità.

Ed è naturale: questo accade con tutti gli additivi. Lo stesso onorevole Marotta come relatore per la maggioranza disse nella seduta del 2 febbraio 1956 in quest'aula, rispondendo all'onorevole Gullo il quale allora a nome del gruppo comunista diceva le stesse cose che ci onoriamo di dire noi in questo momento: « Possiamo applicare la proporzionale purissima in seno ad ogni circoscrizione esaurendo la ripartizione in sede circoscrizionale ». Quindi egli stesso ammetteva che la proporzionale purissima si poteva attuare in seno ad ogni circoscrizione esaurendo in quel modo la ripartizione dei resti.

E allora, poiché siete voi gli arbitri di questa legge, poiché voi avete ritenuto ad un certo punto di modificare il sistema per la ripartizione dei resti, perché in un primo tempo pensavate che fosse utile la utilizzazione dei resti in sede circoscrizionale e poi avete pensato che fosse più utile, per considerazioni politiche non certo costituzionali, la ripartizione dei resti in sede più larga, in sede regionale, state attenti a quel che fate e cercate di considerare che non potete andare a raccontare che l'addendo è necessario per potere utilizzare i resti, essendo stati voi stessi gli artefici di una modificazione sostanziale di questa legge a proposito della ripartizione dei resti.

Vi ho voluto fare rilevare questo per farvi sommessamente osservare che il discorso è proprio di merito e di scelta politica, che non esistono pretesti possibili da accampare in sede tecnica, sia perché tecnicamente il sistema che noi proponiamo è stato già, con sodisfazione generale, attuato, sia perché le eventuali e magari valide obiezioni di carattere tecnico sono superate dal fatto che avete la scelta tra la utilizzazione dei resti in sede circoscrizionale, cioè provinciale, e l'utilizzazione dei resti in sede regionale.

Mi si potrebbe obiettare (continuo a fare l'avvocato del diavolo e ve ne chiedo scusa, ma è così difficile instaurare un colloquio con le parti politiche di maggioranza che le obiezioni me le debbo immaginare e in qualche modo inventare) che tutto quanto finora mi sono permesso di dire potrebbe non riguardare una legge elettorale relativa alle regioni a statuto ordinario.

Io credo che una obiezione simile non possa essere avanzata. In sede costituzionale certamente no, perché l'articolo 48 riguarda l'esercizio del diritto di voto in ogni specie di elezione. In sede di merito politico nemmeno, perché se mi si dicesse che in Sicilia è stato scelto un determinato sistema perché la Sicilia è una regione a statuto speciale e nelle altre regioni non si ritiene opportuno, io dovrei rispondere due cose. Prima di tutto vi dovrei rispondere che non è certo colpa nostra se avete fatto in modo che tutto il sistema delle regioni fosse politicizzato al massimo, non è colpa nostra se ogni qual volta noi ci permettiamo di riferirci ad un sistema di decentramento amministrativo o al cosiddetto sistema di decentramento burocratico, voi ci rispondete che non si tratta di giungere a forme di decentramento amministrativo o burocratico, ma si tratta, come ha scritto recentemente l'onorevole Piccoli, proprio in polemica con noi, di un nuovo sistema di articolazione dello Stato. E se si tratta di un nuovo sistema di articolazione dello Stato, se si tratta, bene o male che sia, di dare vita a 15 parlamenti di regioni a statuto ordinario, resta il fatto – ed ecco la seconda nostra risposta – che le differenze tra regioni a statuto speciale e a statuto ordinario sono quelle sancite dalla Costituzione, non possono e non debbono essere altre, proprio dal vostro punto di vista. Le conosciamo, non è il caso di richiamarle qui; solo in relazione alle differen-

ze che la Costituzione sancisce tra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario ci potete venire a dire che, siccome si tratta di regioni a statuto ordinario, un determinato tipo di discorso non può farsi.

Certo, se noi eccepissimo qualcosa in ordine alle potestà legislative delle regioni a statuto ordinario, voi ci tappereste la bocca; ma quando parliamo del sistema elettorale la Costituzione non statuisce proprio niente. C'è all'articolo 122 una riserva di legge ordinaria da cui discende per il legislatore la possibilità e la necessità di dar luogo ad una legge elettorale se si vogliono istituire le regioni, ma altro non vi è che possa concernere in particolare il tipo e il modo in cui le elezioni debbono svolgersi nelle regioni a statuto ordinario in contrapposto alle regioni a statuto speciale.

E vengo al merito politico della questione. Io mi sono posto, a proposito dell'articolo di cui si sta discutendo, inizialmente e pregiudizialmente una domanda: ho chiesto a me stesso, cioè, se si può parlare di una nuova « legge truffa ».

Ho avuto, credo, il buon senso di dire a me stesso che sarebbe bene non parlarne perché la denominazione di «legge truffa» ebbe una grande fortuna allora in quanto era adeguata ad un determinato momento politico e ad un determinato strumento legislativo; oggi sembrerebbe una minestra riscaldata, non abbiamo bisogno di attingere agli *slogans* di allora per riferirci alla legge di adesso.

Se però polemicamente questo termine qualche volta ci è sfuggito nella concitazione dei discorsi, dopo quanto già ho osservato e prima di quanto mi permetterò di osservare, i colleghi si rendano conto che quando una legge elettorale, portata all'esame delle Camere in fine legislatura (è vero che questa volta non si tratta di dare luogo alle elezioni della futura Camera e quindi il fatto che la legge arrivi alla fine della legislatura è infinitamente meno grave di quanto non lo sia stato nel 1953), e quindi con una specie di obiettivo, automatico e meccanico ricatto che consiste nel dire: bisogna fare presto perché altrimenti entro la legislatura la legge non può essere approvata da entrambi i rami del Parlamento; quando una legge elettorale presentata in fine di legislatura si manifesta non come uno strumento tecnico per dar luogo ad una nuova elezione a qualunque livello, ma come uno strumento politico per conformare e quindi deformare, in certo modo, la rappresentanza dell'elettorato italiano ad un certo livello, il parlare di una truffa potrebbe anche essere pertinente.

Io rinunzio politicamente a parlare di una «legge truffa»: mi limito a dire che si tratta di una legge elettorale maggioritaria. Tecnicamente, credo senza urtare la sensibilità di alcuno, io definisco ai sensi dell'articolo 15 del provvedimento al nostro esame questa legge come una legge elettorale maggioritaria con premio di maggioranza.

Ci si dice quello che ci fu detto tanti anni fa, nel 1956, quando in quest'aula si discusse – e si votò – intorno alla legge elettorale politica, in base alla quale si svolgono le elezioni della Camera dei deputati. Immaginate chi ce lo poté dire ! Il solo uomo che poteva trovare una definizione sfuggente, forse valida, buona per la maggioranza, utile per le opposizioni. Chi poteva essere se non l'onorevole Moro ?

L'onorevole Moro, in quella circostanza, definì la legge elettorale maggioritaria con la sua ben nota abilità, parlando di un premio di maggioranza invisibile. Io accetto la definizione data allora dall'onorevole Moro. Vorrete darci atto che tale definizione si attaglia a qualsiasi addendo maggioritario: si tratti del « più uno «, come in questo caso, si tratti del « più due », come in quel caso, si tratti del « più tre », come in casi molto precedenti, ma senza alcun dubbio la definizione di premio di maggioranza invisibile fu una definizione ben trovata. Non ho alcuna difficolta ad accettarla.

Si tratta di un premio di maggioranza invisibile perché ? Perché la gente non ne capisce niente; perché quando andate a leggere alla gente (potrebbe farlo in maniera veramente mirabile il collega Santagati) questo articolo, la gente non è assolutamente in grado di poter capire che cosa esso significhi. Se andate a raccontare alla gente che invece del « più due » c'è il « più uno » e che invece ci vorrebbe lo zero, la gente non è onestamente in grado di capire di che cosa si tratta. Invisibile agli occhi del pubblico, invisibile alla pubblica opinione, quindi anche alla stampa che è abituata a volgarizzare i problemi politici, ma non è tenuta ad addentrarsi nei contenuti tecnici di una legge elettorale e non è tenuta a capire che i contenuti tecnici di una legge elettorale sono poi i contenuti politici; e sono soprattutto le conseguenze politiche che a distanza di anni, talvolta di decenni, si pagano pesantemente o si sfruttano altrettanto pesantemente di fronte all'opinione pubblica e di fronte al paese.

Ma poiché il nostro compito di oppositori è quello di vederci chiaro e di rendere esplicito l'implicito (come mi permisi di dire all'inizio di questa lunga seduta al signor Presidente, onorevole Bucciarelli Ducci), visibile l'invisibile, allora diamo corpo alle ombre e rendiamoci conto che il premio di maggioranza è o non è. È invisibile per chi non legge attentamente questo articolo e non si rende conto delle conseguenze di questo articolo. Ed è visibilissimo per quel tal candidato che, se fosse stato candidato in una lista di maggioranza, attraverso questo congegno sarebbe diventato consigliere regionale e invece il tapinello, essendo capitato in una lista, per esempio, del Movimento sociale italiano, è destinato con gli stessi voti a non diventare consigliere regionale. Questo è il punto.

L'onorevole Luzzatto fece a suo tempo delle statistiche ed io mi auguro che ce le riporti. Sono del tutto incapace a ragionare di numeri, e ne chiedo scusa, ma ricordo che l'onorevole Luzzatto ci spiegò quanto era costato ogni deputato della Camera italiana sulla base di un determinato addendo (nel 1948 era il « più tre »), quanto sarebbe costato con il « più due », quanto sarebbe costato con il « più uno » e quanto sarebbe costato senza il « più uno ». Le differenze erano spaventose: dai 130 mila voti che veniva a costare un deputato eletto con il correttivo « più tre » si passava ai 60 mila e ai 40 mila voti rispettivamente dei correttivi «più due» e «più uno». Ed è all'incirca ciò che il deputato è sempre costato alla democrazia cristiana, che ha sempre avuto la fortuna, e forse anche il merito, di guadagnare il maggior numero di voti.

BADINI CONFALONIERI. Non creda che il valore vada misurato con il numero dei voti.

ALMIRANTE. Assolutamente no. Si va a peso. Chi commercialmente intende la politica ha il merito di commercializzarla secondo le regole del commercio, che sono poi queste.

Io non posseggo i dati di cui dispone l'onorevole Luzzatto per potervi dire fin da questo momento quanto in ogni regione d'Italia potrà venire a costare un candidato con questo correttivo; tuttavia bisogna riconoscere che si tratta di un suo studio interessante. Se volessimo davvero studiare assieme le conseguenze di questa legge, sarebbe sufficiente prendere in esame i risultati delle elezioni politiche del 1963, regione per regione, e vedere che cosa ne sarebbe derivato qualora si fosse adottato l'addendo «più due» o l'addendo «più uno» o nessun addendo. Voi sapete *a priori*, e non me lo potete contestare, onorevoli colleghi, che con l'addendo « più uno » si otterrebbero determinati risultati meno costosi per le liste minoritarie. Io non sono in grado di dire quali sarebbero le differenze nel costo, ma sono in grado di ricordare a me stesso le differenze abissali che l'onorevole Luzzatto ci indicò, sia pure in ordine alle elezioni politiche generali; ma i calcoli potrebbero comunque interessarvi, perché poi – e il discorso lo riprenderò tra poco – c'è da osservare che la maggioranza è composita. La maggioranza non è composta soltanto dalla democrazia cristiana: ci sono anche altri partiti.

Ricordo, onorevole De Pascalis, che nel 1956, a questo riguardo, ci fu una veramente patetica e previggente interruzione dell'onorevole Pacciardi. Si era all'epoca del Governo quadripartito dell'onorevole Segni.

BADINI CONFALONIERI. Era ancora al Governo il partito repubblicano?

ALMIRANTE. Sì. Presidente del Consiglio era l'onorevole Segni e pochi giorni dopo ci fu una crisi di governo. A chi gli chiedeva perché i partiti minoritari seguissero la democrazia cristiana nell'approvazione di una legge elettorale maggioritaria, giovevole soltanto alla democrazia cristiana e nociva ai partiti minori, l'onorevole Pacciardi se ne uscì con questa patetica risposta, allargando le braccia (mi sembra proprio di vederlo): « È un sacrificio ».

Ma, onorevole De Pascalis, se vi piace fare un sacrificio o continuare a farlo, e se volete estendere la vostra buona volontà, il vostro spirito di sacrificio, la vostra capacità di sacrificio del Parlamento nazionale ai parlamenti regionali, fate pure! Le volete, le regioni; evidentemente avrete già stabilito le future maggioranze delle future regioni, dei futuri governi regionali; che Dio vi aiuti! Dovrei augurarvi – per voi – che tutti i vostri disegni si realizzino. Ma ella sa bene, onorevole De Pascalis, che i disegni di tal tipo si realizzano in proporzione delle forze di cui si dispone. Se certe forze, ad un determinato momento, non sono più disponibili o altre forze diventano schiaccianti e determinanti, allora avrete un bell'essere socialisti, riformatori, rivoluzionari, innovatori e sostenere che Pietro Nenni è il santo e il profeta dei nostri tempi perché ha l'orologio di papa Giovanni!

BADINI CONFALONIERI. O perché ha contribuito alla fondazione dei fasci di Bologna.

ALMIRANTE. Mi è simpatico per questo. Non lo volevo dire, ma lo dirò il 28 ottobre: fra pochi giorni celebreremo un anniversitario caro all'onorevole Nenni.

Riprendendo il discorso, volevo dire che la democrazia cristiana tratterà soltanto sulla base dei quozienti. In Sicilia i socialisti si sono accorti qualche settimana fa di quel che voglia dire l'avere un deputato in più o un deputato in meno. Se, anziché undici, aveste riportato quattordici deputati, quanti ne avevate in precedenza, la democrazia cristiana non avrebbe discusso per qualche settimana per darvi un assessorato in più o in meno. Ve lo avrebbe dovuto dare. Quindi, se siete già d'accordo, se avete un accordo di ferro per la costituzione delle future, molto future, giunte regionali a statuto ordinario e già vi siete spartiti i posti, state attenti perché la democrazia cristiana, al momento opportuno, dirà che la spartizione è valida solo se la rappresentanza delle forze è quella che dovrebbe essere.

Quindi io penso che, per motivi di previdenza politica, ed anche di decenza morale, dovreste, voi socialisti, non essere proprio le mosche cocchiere di una legge di questo genere. Il trabocchetto esiste anche per voi, perché non ci risulta che finora, soprattutto dopo la scissione, abbiate tante forze elettorali da potervi senz'altro, ed in ogni parte d'Italia, inserire tra le forze maggioritarie. Può darsi invece che, in talune parti d'Italia, tocchi a voi essere danneggiati, ancora più che a noi, da una legge di questo genere. Se prendiamo in considerazione il Lazio, per esempio, oppure la Campania, vi può capitare di essere danneggiati dall'addendo, dal sistema maggioritario del « più uno », ancora più di noi.

Siete voi per caso, come l'onorevole Pacciardi edizione 1956, disposti al sacrificio? Allora fate pure!

Siete voi un partito sacrificale, un partito disinteressato, che non ha nulla da chiedere ai suoi alleati? Se così fosse, sarei lieto di dare all'onorevole Máttarella la notizia che i socialisti si sono convertiti e non hanno più niente da chiedere, o perché hanno già avuto tutto, o perché pensano di doversi comportare – da ora in poi – diversamente da come si sono sempre comportati. Perciò state tranquilli; in questo caso (come già si mormora) vi daranno nella prossima legislatura il ministero dei lavori pubblici o quello della sanità, e potrete andare avanti in santa pace.

Ma se non è così, onorevole De Pascalis, ho l'impressione che ce lo dobbiate dire adesso, in occasione della discussione di questo articolo di legge che rappresenta una situazione di eventuale, ma non escludibile, pericolo per tutti i partiti politici, tranne due: la democrazia cristiana ed il partito comunista.

Parlerò tra poco dell'atteggiamento del partito comunista nei confronti di questo articolo; ho saputo che a nome del partito comunista parlerà l'onorevole Accreman e ne sono lieto, così egli avrà modo di rispondere alle mie considerazioni. Prima di passare ai comunisti desidero però soffermarmi sull'atteggiamento dei socialisti (loro eterni cugini, anche in questo caso) relativamente al maggioritario, cioè in ordine al «più uno». A questo proposito voglio citare, con molto rispetto, quanto ebbe a dire un eminente collega socialista che per tanti anni è stato vice presidente della Camera. L'onorevole Targetti si espresse con molta fermezza, il 2 febbraio 1956 in quest'aula, proprio su questo argomento perché egli era stato, nel 1954, il presentatore e sostenitore di un ordine del giorno che la maggioranza ha forse dimenticato e che io mi permetto di ricordare: «La Camera, discutendosi la proposta di legge per l'abrogazione dei punti dal primo al quarto della legge 31 marzo 1953, numero 148, afferma la necessità che tale abrogazione sia senz'altro seguita da una riforma del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, intesa ad applicare il più fedelmente possibile il principio proporzionalistico ».

L'ordine del giorno diceva « il più fedelmente possibile » ed io ho già spiegato che siamo nell'ordine, non delle possibilità, ma della realtà concreta, tanto è vero che in Sicilia si vota come noi vorremmo, cioè senza addendo, in base al testo unificato; è stato infatti modificato il sistema elettorale. E sapete, colleghi socialisti, quando fu modificato? Nei tanto deprecati tempi milazziani, quando noi eravamo al governo con due assessori e voi gentilmente votavate per quella maggioranza e per quegli assessori. Appunto allora fu varata la nuova legge elettorale siciliana che si basava su rigidi criteri proporzionalistici.

Proprio allo scopo di impegnare il Governo ad emanare una nuova legge elettorale ispirata a criteri rigidamente proporzionalistici, l'onorevole Targetti ebbe a fare in questa aula, il 2 febbraio 1956, dichiarazioni assai interessanti, che desidero qui richiamare.

L'onorevole Targetti ricordò allora che la Camera nel giugno del 1954 aveva unanimemente approvato un ordine del giorno che impegnava il Governo a presentare un disegno di legge che appplicasse il più fedelmente possibile il principio proporzionalistico. « Questa frase – disse allora l'onorevole Targetti richiamandosi appunto al già citato ordine del giorno – era stata adoperata, più ancora che in senso politico, in senso tecnico; era impegnativa, era tassativa ». E aggiungeva, sempre nella stessa seduta, riallacciandosi alla questione del quoziente: « Lo chiamano comunemente il quoziente corretto, ma in realtà non vi è niente di più scorretto di questo quoziente, che non ha una origine pura e sana ». Si noti che l'onorevole Targetti (il cui pensiero ho esattamente e testualmente riferito, come del resto è facile controllare) non si riferiva specificamente al quoziente corretto allora proposto (e che era « più due ») ma al principio del quoziente corretto in linea generale; egli infatti parlava in via pregiudiziale alla discussione, riallacciandosi all'ordine del giorno che due anni prima egli aveva presentato, e che la Camera aveva approvato, lamentando che il Governo, nell'impostare il suo disegno di legge, non si fosse attenuto al principio della proporzionale pura.

Non basta, onorevoli colleghi. I deputati socialisti e comunisti presentarono in quell'occasione in linea principale un emendamento soppressivo del quoziente « più due » e in via subordinata un emendamento tendente all'applicazione del quoziente « più uno ». La tesi principale sostenuta allora dai deputati socialisti era che ci si dovesse attenere alla proporzionale pura, proprio in attuazione dell'ordine del giorno votato dalla Camera nel 1954 e in ossequio a un indirizzo legislativo e costituzionale sul quale l'onorevole Targetti e i colleghi di parte socialista non avevano il minimo dubbio.

Mi si potrebbe obiettare che, allora come oggi, i socialisti si distinguevano in buoni e cattivi, in estremisti e in moderati. Ebbene, è interessante ricordare quanto ebbe a dire in quella stessa seduta del 20 gennaio 1956 l'onorevole Chiaramello, che era un socialista moderato, un socialdemocratico, che era un buono e simpatico collega. L'onorevole Chiaramello, che era appunto un socialista moderato, sostenne che era necessario tornare alla proporzionale pura e spiegò che il sistema maggioritario allora proposto giovava (come appunto anch'io mi sono sforzato di dimostrare) solo alla democrazia cristiana e al partito comunista. Si noti che questa dichiarazione dell'onorevole Chiaramello ebbe un peso sostanziale sul dibattito che si svolse allora.

Per i comunisti, l'onorevole Gianquinto, collega del quale dobbiamo parlare bene perché si distinse simpaticamente in tutte le battaglie regionalistiche delle precedenti legislature (ora si trova al Senato e gli rivolgiamo il nostro augurio poiché tra qualche settimana, quando si manifesterà ancora una volta come uno tra i più accaniti regionalisti, i nostri colleghi gli daranno modo di poter intervenire ampiamente), sollevò, nella seduta del 26 gennaio 1956, l'identica eccezione di incostituzionalità, che mi sono permesso di proporre oggi. Egli disse: « A nome del gruppo comunista, affermo che il progetto del Governo viola nell'articolo 32 n. 2 il principio dell'uguaglianza del voto, perché altera il quoziente naturale aggiungendovi l'addendo ».

Chiedo dunque ai colleghi comunisti di precisare se ritengano incostituzionale questa legge, perché in tal caso dovranno trarre talune conseguenze anche di ordine regolamentare e procedurale e non potranno più sostenere che il nostro è un ostruzionismo ad una legge costituzionale secondo la tesi sostenuta dai comunisti. Altrimenti i colleghi comunisti dovranno spiegare di aver cambiato parere a questo riguardo negli ultimi anni; se in materia politica un cambiamento di parere è sempre spiegabile, anche se non consigliabile da noi che siamo tanto attaccati al principio della coerenza, in materia costituzionale un cambiamento di parere sarebbe una novità. Sarebbe molto poco serio, se un gruppo così numeroso, così autorevole (anche se presente solo per minacciarci, mai per ascoltarci) come il gruppo comunista mutasse così clamorosamente avviso. Gli elettori del gruppo comunista sono stati da anni educati (o diseducati, secondo i punti di vista) a credere nella Costituzione, a fare della Costituzione una bandiera; penso che sarebbe molto grave se dovessimo cogliere in flagrante il gruppo parlamentare comunista nell'atto di sostenere una tesi costituzionale opposta a quella di alcuni anni or sono. Penso che gli apprezzamenti e i giudizi di stampa potrebbero essere molto seri. Resta il fatto, ripeto, che il 26 gennaio 1956 il gruppo comunista sostenne la stessa pregiudiziale di incostituzionalità, e con le stesse motivazioni, che noi abbiamo avanzato testé.

Non diteci che allora si trattava di una legge politica mentre oggi si tratta di una legge elettorale regionale, perché l'articolo 48 della

Costituzione fa riferimento al voto del cittadino.

Quindi, con l'autorità del gruppo comunista, mi sento tranquillizzato nell'affermare che questo capoverso della legge è incostituzionale. Poiché questo è il capoverso centrale della legge, dal momento che esso regola il modo di elezione, tutta la legge elettorale è viziata di incostituzionalità. Pertanto, la nostra battaglia si svolge in difesa della Costituzione e dei diritti costituzionali, violati su testimonianza comunista.

L'onorevole Gianquinto, nello stesso intervento, aggiunse considerazioni che vale la pena di rileggere, a edificazione dei colleghi di tutti i gruppi e, in particolare, per un confronto con le tesi attuali dei colleghi del gruppo comunista (i quali, senza dubbio, avranno le loro risposte). L'onorevole Gianquinto diceva: « La verità è che voi (la parola « voi » era rivolta al quadripartito di allora, e, con un po' di malizia, ai partiti minori del quadripartito, aggiogati dalla democrazia cristiana) sapete che con il quoziente naturale perderete dei seggi, e ciò naturalmente vi preoccupa. Desidero anche dire che la posizione del nostro gruppo, nel sostenere la necessità dell'applicazione integrale della proporzionale, è disinteressata. Noi stiamo dando qui prova di assoluta e perfetta moralità politica ».

Che bello ! I comunisti davano prova « di assoluta e perfetta moralità politica », combattendo i princìpi per i quali oggi si stanno battendo insieme con la democrazia cristiana e con la maggioranza, salvo prova contraria. I comunisti affermavano essere esempio di moralità politica il combattere contro una legge elettorale che essi definivano « truffaldina » per gli stessi motivi per cui noi oggi dimostriamo che la presente legge elettorale è truffaldina. Oggi i comunisti giungono in questa sede a impartire lezioni di moralità politica, nel momento in cui difendono una legge elettorale che, secondo i loro stessi princìpi, noi possiamo definire truffaldina.

ACCREMAN. Onorevole Almirante, a meno che non possieda qualità di profeta, ella non può prevedere che cosa noi diremo. Le sue, in questo caso, sono delle « deduzioni obbligate ».

ALMIRANTE. Onorevole Accreman, non voglio fare il profeta, ma qualora il gruppo comunista sia contrario a questa norma, e pertanto a questo sistema elettorale (poiché la presente norma caratterizza tutto il sistema elettorale che si andrebbe a realizzare), esso sarebbe contrario alla *ratio legis*. In questo caso, essendo il suo gruppo – per vostra fortuna o capacità – tanto più numeroso del nostro ed essendo anche (come ne abbiamo l'impressione, dati i legami che vi uniscono al centro-sinistra) tanto più influente del nostro, non vi mancavano gli strumenti parlamentari per farvi vivi un po' prima, né, soprattutto, gli strumenti parlamentari di volontà politica per evitare di dare la sensazione al Parlamento e al paese che foste trainati dalla maggioranza nel sostenere ad oltranza, con rapidità e senza discutere, questo disegno di legge. È altamente immorale l'atteggiamento di un gruppo politico che, arrivato all'« emendamentino », si riserva di esprimere il proprio apprezzamento, ma non ha la franchezza di dire: anche noi siamo contrari a questa legge, sulla scorta dei nostri princìpi e delle nostre tradizioni. Non uscite ora per i vicoletti: dovevate prima prendere posizione. Sono giorni e giorni che esercitiamo nei vostri confronti – e ciò dovrebbe dolervi sulla schiena – quell'azione di stimolo che Togliatti avrebbe sostenuto di esercitare sulla maggioranza di centro-sinistra. Gli stimolatori della verità e della schiettezza siamo noi. Diteci le vostre vere posizioni ! Sappiamo benissimo che in questo momento premete sulla maggioranza per avere, voi, il merito preelettorale di avere portato, anche in un solo ramo del Parlamento, questa legge all'approvazione, e che vi riservate, nella prossima legislatura, di tentarne la modifica, l'abrogazione, o la non applicazione. E non sto divinando: sono notizie molto esatte e precise quelle che sto riportando, onorevole Accreman. Perché non avete presentato emendamenti ?

ACCREMAN. Quindi, l'incongruenza di cui ella ci rimprovera, dopo la mia interruzione, è divenuta una sua sensazione !

ALMIRANTE. Onorevole Accreman, quando ella avrà parlato, la Camera giudicherà. Io sto esercitando in questo momento – lo confesso – una funzione di stimolo, affinché ella possa parlare più chiaramente e ampiamente e possa esprimersi non soltanto sull'articolo, ma anche sull'emendamento, col voto, perché non basta esprimere un parere. Questa volta un emendamento di sostanza c'è, anche se non lo abbiamo presentato noi. E vedremo se almeno su di esso si avrà un voto più largo e più serio della Camera.

BADINI CONFALONIERI. Qui non si tratta di un parere. Qui assumiamo tutti una responsabilità.

ALMIRANTE. Sì, una grossa responsabilità. Ella ricorda senza dubbio, onorevole Accreman, quello che a questo riguardo diceva l'onorevole Gianquinto, riferendosi a quella legge, identica a questa in esame. Egli diceva: « Vi sono deputati che costano meno e altri che costano di più. Il premio invisibile esiste sempre, mentre sarebbe sempre compito del Governo eliminarlo ». E aggiungeva: « L'onorevole Luzzatto ha dimostrato che, con la riforma dell'àssegnazione dei seggi al collegio unico nazionale, gli inconvenienti del trasferimento dell'attribuzione dei seggi dalla periferia al centro, portando il quoziente a zero non esistono più ».

Quindi allora il vostro parere era tecnico, politico e costituzionale. Vorrei conoscere ora il vostro parere tecnico, politico e costituzionale. Ella, onorevole Accreman, non è obbligato a dirmelo, ma sarà giudicato in base a quello che dirà, come io sono giudicato in base a quello che dico. Se il vostro parere è quello di allora, le conseguenze dovrebbero essere quelle di allora, ossia il voto contrario, che allora non vi fu per il motivo che fra poco ricorderò. Se invece avete mutato parere, sarebbe forse opportuno farci conoscere i motivi tecnici, politici e costituzionali per i quali ciò si è verificato.

Vorrei citare ora un membro del partito comunista anche più autorevole e più vicino a noi: si tratta di un giudizio manifestato, in quella discussione, dall'onorevole Giancarlo Pajetta, il quale ebbe a dire: « Ricordo ai colleghi che il nostro partito è sempre stato per il sistema proporzionale il più puro possibile. La nostra opinione è quella che insieme dovremmo operare per favorire la espressione di ogni opinione politica ».

Questo è molto interessante perché vi sono taluni partiti politici in Italia i quali vanno mormorando (finora non hanno avuto il coraggio di dirlo apertamente) che i sistemi elettorali, e soprattutto quelli politici, ma anche quelli regionali, dovrebbero essere modificati in guisa da ridurre il numero delle forze politiche operanti nel Parlamento e nel paese e per avviare, come qualcuno sogna, una nuova sistemazione politica e partitica del nostro paese. Se non proprio un bipartitismo, si sogna, da parte di taluni, un tripartitismo.

Ora, per sciogliere i partiti, vi sono tre sistemi: o si adottano le leggi eccezionali, e abbiamo l'impressione che in Italia, in questo dopoguerra, le leggi eccezionali a questo riguardo non abbiano avuto fortuna, ma abbiano anzi portato fortuna a coloro che avrebbero dovuto esserne colpiti; o si insinuano nella classe dirigente dei partiti uomini *ad hoc* (e gli ex azionisti hanno dimostrato di essere perfetti esecutori della volontà di ridurre il numero dei partiti, sopprimendone di tanto in tanto qualcuno: ma ormai gli ex azionisti disponibili sono agli sgoccioli, e quindi non riteniamo che con questo sistema si possano ridurre i partiti); o, infine, si ricorre alla legge elettorale.

Nel 1953 la logica della legge elettorale non era soltanto quella di tentare di attribuire un certo numero di seggi ad un gruppo ed un certo altro numero ad un altro gruppo, ma era quella di ridurre il colloquio politico del nostro paese ad un blocco di maggioranza e ad un blocco – piuttosto informe, in quel caso – di opposizione. Se la legge fosse scattata, questa ne sarebbe stata la conseguenza. Ogni volta che una maggioranza presenta una legge elettorale maggioritaria, il suo intento non è soltanto quello di guadagnare dei seggi, ma quello di colpire i gruppi minori, fino al tentativo di soppressione.

Nel 1956 i comunisti dicevano lealmente in quest'aula, rivolgendosi ai soci del quadripartito, che essi erano contrari a qualsiasi tentativo di minimizzare i piccoli partiti. Essi erano favorevoli a mantenerli in piedi come rappresentanza organica di interessi, magari limitati, ma legittimi. E noi vorremmo sapere se il gruppo comunista ha cambiato idea, o se la pensa sempre allo stesso modo anche a questo riguardo.

ACCREMAN. Allora la sua sensazione non è più neanche una sensazione, ma è solo una curiosità.

ROBERTI. È una domanda.

ALMIRANTE. Quando io mi permetto di rivolgerle una domanda, di sollecitare un colloquio in quest'aula, penso di fare bene, onorevole Accreman: non mi vorrà criticare per questo.

Dunque, nell'ordine delle citazioni comuniste, compiendo una specie di *escalation*, ne ho altre due molto brevi che mi permettono di completare, dal nostro punto di vista, il quadro della situazione politica e anche il quadro delle nostre curiosità, come dice l'onorevole Accreman.

L'onorevole Togliatti l'8 dicembre 1952 (questa citazione riguarda la discussione sulla

legge elettorale del 1953, ma si riferisce alle procedure allora adottate – ecco perché la citazione è pertinente –; e non alle procedure soltanto, ma anche al merito della questione) disse due cose, la prima relativa alle procedure, l'altra al merito della questione (me le sono appuntate e me le terrò accanto per tutto il resto del dibattito). La prima è questa: « Il diritto di emendare la legge è parte sostanziale dei diritti dell'Assemblea parlamentare ». Se oggi l'onorevole Cocco Ortu, invece di dire: « Vergogna ! » alla maggioranza, avesse detto « Buona memoria ! » ai deputati comunisti, senz'altro egli avrebbe aggiunto un argomento agli altri validissimi che ha citato per chiedere che non si chiudesse la discussione in base all'articolo 82. Allo stesso modo questa citazione ci soccorrerà d'ora in poi ogni volta che risponderemo a un deputato della maggioranza il quale, come ha detto oggi l'onorevole Carcaterra, abbia la inconsideratezza di rimproverarci di non aver presentato emendamenti, dopo che da giorni ci lamentiamo per il fatto che la seduta-fiume ci inibisce la possibilità di emendare la legge. L'onorevole Togliatti giustamente alla fine del 1952 affermava: il diritto di emendare la legge è parte sostanziale – inalienabile, direi, senza che alcuna norma regolamentare possa toglierla, impedirla – dei diritti dell'Assemblea parlamentare. E si esprimeva molto esattamente l'onorevole Togliatti: parte sostanziale dei diritti dell'Assemblea; non diceva: parte sostanziale dei diritti dell'opposizione. E io correggo me stesso quando in questi giorni ho detto: parte sostanziale dei nostri diritti. No ! Parte sostanziale dei diritti dell'Assemblea ! La Presidenza nega a se stessa una parte sostanziale dei suoi diritti, nega a tutti noi, a cominciare dai deputati della maggioranza, una parte sostanziale dei nostri diritti quando, attraverso l'espediente – non votato, non chiesto da alcuno uficialmente – della seduta-fiume, ci nega e si nega il diritto sostanziale dell'emendabilità di una legge. Lo diceva l'onorevole Togliatti: penso che potremo ripetere affermazioni simili senza essere rimbeccati dall'estrema sinistra.

E vengo all'ultima citazione comunista, relativa all'onorevole Ingrao: è la più importante, non perché l'onorevole Ingrao sia più importante, per nessuno tra noi, dell'onorevole Togliatti, ma perché l'onorevole Ingrao è presente, anche se non lo è materialmente in questo momento: è il capo effettivo, in questo momento, del gruppo comunista, colui che conduce contro le opposizioni la battaglia comunista in quest'aula.

BADINI CONFALONIERI. A nome della maggioranza.

ALMIRANTE. Sì, in qualche momento ci ha dato l'impressione di condurla a nome di tutta la maggioranza. Da due sere ci sembra un po' depresso e meno autorevole, ma ci auguriamo di rivederlo in piena forma nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

L'onorevole Ingrao, il 16 gennaio 1953, occupandosi degli stessi problemi di procedura e di regolamento dei quali ci siamo occupati noi, ebbe a dire: « Oltre alla inemendabilità, avete inventato quell'altro mostro che è la indivisibilità ». Quindi l'onorevole Ingrao considerava un mostro l'inemendabilità di una legge.

Mi limito a questa citazione e ne trarremo, d'ora in poi, le logiche conseguenze nei vostri apprezzamenti quando l'onorevole Ingrao ci urlerà addosso qualche cosa a proposito delle nostre proteste per la inemendabilità del testo di legge.

L'onorevole Ingrao aveva allora la sua autorità, anche se molto più giovane, come eravamo più giovani noi; parlava a nome di un gruppo molto agguerrito e usava frasi che, se ci permettessimo di usarle noi, ci attirerebbero tutti i fulmini di questa Camera. Egli disse testualmente allora che si trattava, a proposito della inemendabilità e indivisibilità, di « un tentativo di colpo di Stato parlamentare ». Che bello ! Pensate a tutte le polemiche che la stampa di sinistra ha condotto in questi ultimi mesi a proposito di tentativi di colpo di Stato; ora ne abbiamo scoperto un altro: il tentativo di colpo di Stato parlamentare che si sta svolgendo da 11 giorni in questa aula da parte dell'onorevole Ingrao, nuovo comandante del nuovo SIFAR parlamentare, in concorrenza e in concomitanza con la maggioranza di centro-sinistra.

Quando non si è uomini atti alla storia, le frasi storiche bisognerebbe non pronunciarle. Questa è la modesta lezione che io traggo da quello che allora ebbe a dire l'onorevole Ingrao.

E aggiunse: diteci voi che cosa rimane in piedi del diritto del deputato di fare le leggi se non può emendarle; vale a dire del diritto di intervenire, di discutere, di modificare una legge che viene presentata in Assemblea.

A questo punto, onorevoli colleghi, sempre restando nel tema (perché parlo del problema politica di scelta più importante – credo – che sia giunto al nostro esame in questa discussione; e mi riferisco soprattutto a quanto ho detto a proposito del merito costituzio-

nale di questa norma dell'articolo 15), io dedico all'onorevole Ingrao qualche parola di risposta per quanto riguarda le definizioni un po' severe che egli ha voluto dare circa il nostro ostruzionismo.

Dando all'onorevole Ingrao questa risposta – e mi spiace che non sia presente – voglio cominciare parlando simpaticamente di lui, e sul serio. Io ho avuto il piacere di essere collega di università dell'onorevole Ingrao, ed eravamo amici; ora non credo che siamo proprio amici, comunque il destino ha voluto che diventassimo, inattesamente per me, colleghi in Parlamento. Ricordo che nel corso del dibattito sulla legge elettorale « truffa » l'onorevole Ingrao ci venne a fare una specie di confessione spirituale (le confessioni spirituali si addicono a momenti parlamentari come questo) e ci disse che era sotto il peso, da tanti anni, di una ingiusta polemica per essere stato nel GUF e littore, e che invece egli era uno di quei giovani che, dopo essere stato nel GUF e littore, aveva abbracciato altra fede, e si era battuto per questa.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, questo non c'entra con l'articolo 15: la prego di voler ritornare all'argomento.

ALMIRANTE. Signor Presidente, la prego vivamente di non richiamarmi perché intendo dire quello che debbo dire; è nel merito politico e lo dirò ugualmente e molto rapidamente. Fa parte delle mie valutazioni politiche.

Stavo dunque ricordando che l'onorevole Ingrao ci disse, commuovendoci quasi, soprattutto commuovendomi, che questo era stato il travaglio della sua esistenza.

Rispondendo ora all'onorevole Ingrao, signor Presidente, e ricordando quell'episodio, non volendo indulgere a certe polemiche che io stesso credo inutili, superate e stantie, debbo dire all'onorevole Ingrao (e prego i colleghi di riferirglielo gentilmente) che non ci turba per niente il fatto che egli da fascista sia diventato comunista; ne aveva tutto il diritto e se lo ha fatto in buona fede, se lo ha fatto soffrendo, lottando, egli è certamente rispettabile. Ci turba un'altra considerazione: quando egli era fascista era un ragazzo vivo e intelligente, scriveva delle cose ragguardevoli, il suo inno per i lavoratori delle paludi pontine è senz'altro una bella cosa; i suoi comizi parlamentari di queste sere invece ci hanno profondamente deluso.

Mi spiace di non ritrovare più nell'onorevole Ingrao il brillante collega universitario di tanti anni fa.

Questo solo voglio dire; e giustifico subito nel merito politico questa mia personale valutazione rilevando che l'onorevole Ingrao ha sbagliato tutto quando ci ha accusati, a proposito di questa legge, di condurre una battaglia ostruzionistica contro la Costituzione perché questa sarebbe una legge di attuazione della Costituzione.

Io ho dimostrato, non solo dal nostro punto di vista (attendo la controdimostrazione) ma con le citazioni testuali tratte da quanto i comunisti hanno detto nel merito su questo stesso argomento, che questa legge viola la Costituzione con la sua norma più importante che è quella che sto esaminando: l'articolo 15.

Ma c'è di più. Come si può affermare che sia questa una legge di attuazione della Costituzione? Questa è una legge, dal punto di vista dei regionalisti, di rinvio dell'attuazione della Costituzione. Secondo i regionalisti vi era un termine di un anno, nel 1948, per fare le regioni. Questo termine, secondo i regionalisti, è stato colpevolmente disatteso per circa vent'anni. Siamo arrivati al termine di circa un ventennio e ci presentate una legge in cui si dice che si faranno nel 1969. È uno scandalo! Perché ci dite oggi che saranno fatte nel 1969 e non attuate la Costituzione? E come osate chiamare legge di attuazione della Costituzione una legge che rinvia di altri due anni l'attuazione di una norma costituzionale? Io credo che sia veramente una contraddizione in termini il parlare in questo modo.

Ma c'è di più. All'ordine del giorno di questa stessa seduta della Camera, signor Presidente, al numero 10, figura la vera legge di attuazione costituzionale (e chi lo contesta?) in ordine alle regioni a statuto ordinario, la legge ordinatrice delle regioni a statuto ordinario. Io ne sono il relatore di minoranza e non sono stato io a non voler svolgere la mia relazione di minoranza in quest'aula. Nel luglio del 1964 eravamo arrivati in quest'aula quasi al termine della discussione generale, e ricordo che stavo preparando le mie carte per tentare di tenere un discorso, diciamo piuttosto ampio come relatore di minoranza, quando mi fu detto che non se ne discuteva più, che la maggioranza non voleva discuterne più. Non mi risulta che vi siano state proteste o ribellioni del pur tanto autorevole gruppo comunista; siamo alla irrisione, dopo tre anni, di vedere all'ordine del giorno (da tre anni a questa parte) per memoria, la legge di attuazione della Costituzione in ordine alle regioni a statuto ordinario e alla doppia irrisione di sentirci dire dai comunisti che opponendoci a questa « leggina » (che non ha nulla

a che vedere con l'ordinamento delle regioni e con gli adempimenti costituzionali, ma è semplicemente una cattiva norma di esecuzione ritardata della legge costituzionale vera e propria) noi stiamo facendo l'ostruzionismo alla Costituzione.

Ma abbiate un minimo di pudore politico, e soprattutto lo abbia l'onorevole Ingrao, ricordandosi che una volta, ripeto, tanti anni fa, egli era tanto intelligente e dovrebbe cercare di conservarsi intelligente anche dopo essere diventato comunista.

Dopo avere esaminato il parere degli altri penso di dovervi dire, onorevoli colleghi, il parere nostro, molto rapidamente, a proposito di questo articolo e di questa norma: il « più uno ». Non ve lo possiamo dire attraverso un emendamento e ce ne dispiace; ve ne chiediamo scusa perché non siamo arrivati in tempo, prima dell'inizio della seduta fiume, a presentare un emendamento. Concordiamo in pieno con l'emendamento Luzzatto, che è stato presentato, soppressivo del « più uno ».

Preciso questo perché non ci si dica poi che non abbiamo presentato un emendamento come diceva l'onorevole Carcaterra. Se quindi per avventura (io non divino niente; non ho ascoltato quanto verrà a dire l'onorevole Luzzatto) l'onorevole Luzzatto dovesse rinunziare a sostenere e a far votare il suo emendamento, dichiariamo *a priori*, che, a prescindere da qualsivoglia differenziazione politica, lo facciamo nostro e insisteremo perché sia messo ai voti.

Credo sia corretto dimostrare così che il nostro gruppo politico tenterà, con gli strumenti che, non il regolamento, ma l'antiregolamento, mette in questa fase a nostra disposizione, di manifestare quella che è la nostra volontà politica.

Se mi consentite, desidero molto rapidamente togliermi una piccola sodisfazione personale: quella di dimostrare la nostra coerenza in materia. Ho qui davanti un documento parlamentare che è la relazione di minoranza da me sottoscritta nel 1956, quando si trattò della legge elettorale politica; in quella relazione di minoranza sostenevo a nome del nostro gruppo esattamente le stesse cose che oggi mi sono permesso di sostenere. Ve ne leggo appena una frase: « Che il concetto di correzione non vada d'accordo con la formula di applicazione la più fedele possibile della proporzionale, secondo il già citato ordine del giorno Targetti, è addirittura lapalissiano; e che si tratti di una correzione introdotta per ragioni di calcolo politico elettorale, per motivi tecnici, è altrettanto evidente ».

Ricordavo anche – e lo dico per usare una dovuta cortesia ai colleghi liberali – ricordavo anche, in quella discussione di allora, che pur ci divideva polemicamente dai colleghi di parte liberale, e la citavo favorevolmente, una precedente dichiarazione del collega onorevole Bozzi. Ne do una rapida lettura, giacchà essa è citata nella mia relazione di allora. L'onorevole Bozzi, esprimendosi in favore dell'abrogazione della legge elettorale « truffa », ma nel contempo in favore della riforma della legge elettorale del 1948, si espresse letteralmente così: « Noi dichiariamo – e lo dichiariamo fermamente e senza riserve – che desideriamo l'abrogazione della legge del 1953, ma nello stesso tempo, con pari fermezza, dichiariamo che non siamo favorevoli alla legge del 1948; perché se la legge del 1953 poté da taluni settori della Camera essere definita una legge truffa, penso che questo appellativo, con maggiore esattezza e con maggiore rispetto del diritto penale applicato alla politica, si potrebbe usare per la legge del 1948, la quale contiene un premio che per essere invisibile non è meno offensivo dei princìpi della proporzionalità ».

Quindi, contro il premio invisibile si manifestavano nel 1956 persino alcuni colleghi di parte liberale, i quali in quel momento, nel quadro della politica del quadripartito, erano in polemica con noi e rappresentavano orientamenti diversi dai nostri.

Ma, signor Presidente, per concludere, desidero offrire alla Presidenza della Camera e ai pochi colleghi presenti una prova indiscutibile della validità della nostra posizione politica attuale. Desidero infatti ricordare alla Presidenza e alla Camera che cosa accadde, nel 1956, quando dalla discussione generale si passò all'esame degli articoli e al voto sugli articoli stessi. Come ho già ricordato, da parte dell'onorevole Luzzatto, del gruppo socialista, fu presentato un emendamento inteso ad abolire l'addendo « più due »; e, come emendamento subordinato, di sostituire l'addendo « più due » con l'addendo « più uno ». Da parte comunista fu presentato identico emendamento; da parte del Movimento sociale italiano fu presentato identico emendamento. Pertanto, le posizioni iniziali del Movimento sociale italiano, del gruppo comunista e del gruppo socialista di allora erano identiche: tutti e tre i gruppi erano contrari all'addendo e tutti e tre costituzionalmente convinti che si trattasse di una norma violatrice dell'articolo 48 della Costituzione. Le eccezioni di costituzionalità furono soste-

nute con gli stessi argomenti da parte di tutti e tre i gruppi.

Che cosa accadde? Accadde quel che potrebbe ancora ripetersi in questa occasione: il Governo di allora pose la fiducia. Perché il Governo di allora pose la fiducia su quel solo articolo, che conteneva una norma identica a quella prevista dall'attuale articolo 15 (identica, tranne l'addendo, che era « più due » anziché « più uno » come oggi, ma gli emendamenti erano soppressivi come sono oggi)? Il Governo di allora pose la fiducia – diciamolo senza offendere nessuno – perché non era sicuro della fedeltà del voto dei componenti della maggioranza. E ciò perché per taluni dei componenti della maggioranza – vale a dire per i partiti minori – si trattava di aderire ad un sacrificio, come ebbe a dire l'onorevole Pacciardi. I sacrifici politici si possono anche fare, ma i sacrifici elettorali sulla propria pelle è difficile che un deputato possa accettare di farli.

L'onorevole Segni, Presidente del Consiglio di allora, giunti all'articolo 32 di quella legge, identico all'articolo 15 di questa legge, pose la questione di fiducia, perché altrimenti quella norma non sarebbe passata. Questa volta abbiamo la sensazione che sull'articolo 15 il Governo dell'onorevole Moro abbia oggi alleati più docili di quelli che allora aveva l'onorevole Segni. Non credo che questo sia un complimento per gli alleati di oggi e non vuol essere un complimento per i meno rassegnati alleati di allora. Comunque, prendiamo atto che gli alleati del centro-sinistra o non hanno letto la legge o sono docili nei confronti della democrazia cristiana o hanno ottenuto speranze di altre contropartite e accettano il sacrificio senza mormorare, senza discutere. Non c'è bisogno del voto di fiducia: si vota questa norma perché l'onorevole Moro e l'onorevole Nenni hanno così deciso. Molti complimenti al centro-sinistra che dovrebbe rappresentare una articolazione di volontà, e che invece, per una norma così importante, appare soltanto come un *refugium peccatorum*. Si tratta di una frase che ho letto sull'*Avanti !*, in uno di quei corsivi in prima pagina, in basso, che sono di solito così penetranti e così ricchi di formule morotee tradotte in linguaggio marxista. Infatti la nuova moda non è più *Il Popolo* con gli articoli morotei, ma l'*Avanti !* con un perfezionamento demartiniano. La frase « articolazione di volontà », molto bella, io l'ho presa proprio dall'*Avanti !*

Invece, secondo noi (e questo non l'ho letto su nessun giornale), si tratta di un coacervo di passività, dal momento che gli alleati della democrazia cristiana sembrano accettarne passivamente la volontà.

Ma c'è di più: andate un po' a rileggervi l'interessantissimo resoconto della seduta del 14 marzo 1956. Sapete cosa accadde? Comunisti e socialisti, i quali avevano dichiarato trattarsi di un problema costituzionalmente non opinabile, ma discutibile nel senso di violazione accertata della Costituzione; i quali avevano detto che tecnicamente si trattava di una norma inaccettabile, e politicamente di una norma truffa, sapete cosa fecero? Se ne andarono. Parlò l'onorevole Pajetta e disse che il voto di fiducia a loro non interessava e che pertanto avevano deciso di non partecipare alla votazione. I socialisti non dissero nemmeno questo. Comunisti e socialisti fecero cadere i loro emendamenti, ed i nostri – messi in votazione – naturalmente furono bocciati; così finì la non-battaglia dell'estrema sinistra di allora in difesa della proporzionale e dei sacri princìpi che i comunisti dicono di avere sempre strenuamente difeso.

Signor Presidente, se ho fatto oggi questo ampio ma pertinente intervento, è perché io proprio oggi aspetto all'appuntamento comunisti e socialisti. Voglio vedere se per caso le situazioni politiche possono modificare conclamati princìpi di carattere universale e morale. Perché i comunisti e i socialisti se ne andarono nel 1956? Perché erano disinteressati, ma non tanto, e capivano che un « più due » inserito come addendo in una legge elettorale politica non poteva dispiacere loro; pensavano, in tal modo, anche di dare una legnatina a quei minori partiti alleati che durante il dibattito avevano nobilmente aiutato.

Volete fuggire anche oggi, colleghi comunisti, per dare una legnatina ai vostri neo-alleati socialproletari? Lascerete solo con noi l'onorevole Luzzatto a difendere il suo emendamento? Avete dato il permesso all'onorevole Luzzatto, oppure lo avete pregato di non sostenere l'emendamento, per non fargli assumere troppo coraggiose posizioni?

ALINI. Non abbiamo bisogno dell'autorizzazione di nessuno.

ALMIRANTE. Ecco i nostri interrogativi a proposito della posizione politica assunta in quest'aula sull'articolo 15. Ecco i motivi per i quali, all'inizio di questo mio intervento, io ho espresso l'auspicio che almeno su questo articolo 15 sia consentita e dalla Presidenza e dalla maggioranza un'ampia discussione. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

MATTARELLA. Chiedo di parlare sull'articolo 15.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTARELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, illustrerò qual è la posizione del gruppo della democrazia cristiana, a nome del quale sto parlando, sull'articolo al nostro esame. Sarò breve, anche per cercare di riguadagnare un poco del tempo occupato dal discorso, molto interessante ma certamente non breve, dell'onorevole Almirante.

Uno degli articoli fondamentali di questo disegno di legge è certamente l'articolo 15 che adotta il quoziente « più uno ».

Debbo riconoscere che l'onorevole Almirante ha sostenuto la stessa tesi nel 1956, quando insieme all'onorevole Badini Confalonieri abbiamo votato, in sede di legge elettorale politica, a favore del quoziente « più due ». Lo stesso onorevole Badini Confalonieri, come gli altri suoi colleghi del gruppo liberale, fu tra coloro che votarono a favore del quoziente « più due ».

BADINI CONFALONIERI. Quanti sacrifici le coalizioni di Governo richiedono ai partiti minori ! Almeno allora, colleghi democristiani, avete dovuto chiedere il voto di fiducia, comé ricordava l'onorevole Almirante; oggi, invece, sembra che non lo si voglia richiedere neppure !

MATTARELLA. Questo, onorevole Badini Confalonieri, è un paravento molto comodo al voto che ella e i suoi colleghi manifestarono nel 1956, evidentemente con piena responsabilità e coscienza e che non può avere un significato diverso da quello che ha avuto di adesione al principio che la norma conteneva.

Non mi sembra che possa sussistere il benché minimo dubbio sull'infondatezza della eccezione di incostituzionalità sulla quale lo onorevole Almirante si è molto intrattenuto, riallacciandosi alle tesi sostenute nel 1956. Ci troviamo, invece, di fronte ad un problema politico, quello della scelta di un sistema elettorale e dell'opportunità di aggiungere o meno un addendo al numero dei seggi previsto per una determinata circoscrizione, ma non ci troviamo di fronte a un problema costituzionale, così come nella specie non ci troviamo di fronte ad un sistema che possa essere definito maggioritario.

È opportuno ricordare che l'Assemblea Costituente, con un suo voto esplicito, non ha voluto vincolare il legislatore ordinario ad un determinato sistema elettorale. Come ricordava poc'anzi anche l'onorevole Almirante, una proposta dell'onorevole Giolitti per inserire nella Costituzione il sistema proporzionale non fu approvata, essendo apparso opportuno, come esplicitamente dichiarò allora il relatore, lasciare libero il legislatore ordinario di adottare questo o quel sistema elettorale.

Non siamo, quindi, di fronte ad un problema costituzionale perché il premio di maggioranza, ove ci fosse, o addirittura l'adozione di un sistema maggioritario, qualora per esso ci si volesse orientare, non comporterebbe la violazione di alcuna norma costituzionale. L'articolo 48 della Costituzione sancisce la eguaglianza del voto dei cittadini; esso esclude, cioè, che il voto dell'uno possa avere un peso diverso da quello dell'altro. E il solo fatto del voto unico, nell'esclusione del voto plurimo, offre questa garanzia nel sistema di suffragio universale, mentre i risultati, evidentemente, sono affidati al sistema elettorale, quindi al sistema proporzionale e al sistema particolare che si adotta. Infatti non si può (trattasi sempre, però, di un impegno di carattere politico e legislativo ordinario e non costituzionale) pensare ad un sistema elettorale che assicuri alla perfezione la ripartizione proporzionale dei seggi e quindi dei quozienti. Questo è un elemento che tutti i proporzionalisti hanno messo sempre in rilievo e perciò i sistemi adottati per la proporzionale sono vari, e variano non soltanto da paese a paese, ma anche nello stesso paese da un momento storico all'altro e per taluni tipi di elezioni. Tra l'altro, gli inconvenienti, gli svantaggi o i vantaggi, dei quali ci si duole, possono verificarsi in qualunque senso – e non soltanto a favore della maggioranza e a danno della minoranza –, poiché le combinazioni numeriche sono così varie che talvolta il sistema che può apparire destinato a dare un premio alla maggioranza, finisce col darlo alla minoranza. Vorrei citare un esempio concreto di questi ultimi mesi. Nelle ultime elezioni regionali, nella provincia di Trapani, la democrazia cristiana ha avuto circa 65 mila voti e ha conseguito due quozienti; il partito liberale, il Movimento sociale e il partito repubblicano complessivamente hanno riportato circa 55 mila voti, vedendosi attribuito un seggio per uno. Hanno conseguito quindi tre seggi, mentre la democrazia cristiana, con un numero maggiore di voti ne ha ottenuti soltanto due. Ciò significa che la combinazione numerica ha giuocato in questo caso contro il partito di maggioranza e a favore dei partiti minori. Ho voluto ricordare questo esempio concreto per giungere alla

conclusione che non vi è la possibilità effettiva di attuare un sistema proporzionale che garantisca assolutamente la pura ripartizione proporzionale dei voti, e che tutti i sistemi, presentando degli inconvenienti, sono suscettibili di vantaggi o svantaggi per tutti e che i correttivi, tutte le volte che si adotti un sistema, sono ritenuti da tutti i proporzionalisti un elemento necessario per evitare che esasperazioni di principio possano determinare gravi conseguenze di carattere pratico.

L'onorevole Almirante ha parlato di sistema truffa. Vorrei ricordare che, per esempio, il sistema d'Hondt che è stato adottato in moltissimi paesi ed anche da noi per alcune elezioni, rappresenta un sistema che offre alle grosse formazioni un premio invisibile assai maggiore di quello offerto dal sistema del quoziente. Tuttavia nessuno ha mai ritenuto di considerare il metodo d'Hondt — che pure presenta enormi vantaggi per vari altri inconvenienti che elimina – come un sistema truffa.

LUZZATTO. È un sistema maggioritario e non proporzionale.

MATTARELLA. Se fosse un sistema maggioritario, evidentemente le minoranze non potrebbero ottenere quei risultati che invece esse ottengono.

Vi sono gli inconvenienti, che, attraverso determinati correttivi, opportuni in ordine al sistema che si presceglie, devono essere evitati. Vi è un problema di ripartizione proporzionale dei voti, ma vi è anche, onorevoli colleghi, un problema di chiarezza politica, cui risponde il dovere di non incoraggiare la proliferazione delle liste ed i frazionismi e di rappresentanza territoriale delle circoscrizioni. Essi devono pur essere considerati. E l'ultimo è un argomento di notevole importanza e valore, soprattutto dopo che la Commissione ha modificato, a maggioranza, il testo governativo con l'introduzione del collegio unico regionale.

La tendenza, come dice l'onorevole Almirante (e siamo in questo tutti d'accordo), è quella di procedere lungo la via della proporzionale; lungo questa via noi continuiamo in conformità ad un chiaro indirizzo politico, che non è però impegno costituzionale. In questo quadro il disegno di legge si colloca, confermando la tendenza stessa. In questo quadro, soprattutto dopo la previsione del collegio unico regionale, dobbiamo esaminare il provvedimento che si trova alla nostra attenzione, per le definitive determinazioni, che mi auguro possano ormai avviarsi alla conclusione, dopo tante settimane di discussione.

Il bipartitismo, cui ha accennato poc'anzi l'onorevole Almirante, è certo una manifestazione di alta ed ordinata democrazia che tutti apprezziamo e ammiriamo. Tuttavia, conveniamo che, nelle condizioni storico-politiche del nostro paese, esso non è un problema attuale. Comunque, pensiamo che non sia nell'interesse di alcuno determinare aumenti quasi artificiosi nello schieramento di forze politiche minori, in quanto ciò non giova né alla chiarezza politica, né alla ordinata funzionalità degli organi che dovranno essere eletti in base alla legge che stiamo votando.

Il sistema, quale ci viene oggi proposto dalla Commissione, è quello del quoziente che attraverso la creazione del collegio unico regionale consente l'utilizzazione dei resti in campo regionale. Non vi è dubbio che, mancando a questo sistema un correttivo come quello già esistente per la legge elettorale politica, che condiziona l'utilizzazione dei resti al raggiungimento di un quoziente pieno, il solo fatto del collegio regionale unico può veramente costituire una suggestione al frazionismo che, credo, nessuna forza politica ha interesse di coltivare e di incoraggiare.

Ma se a questo noi aggiungessimo l'eliminazione del « più uno », che rappresenta un correttivo destinato ad evitare che la maggior parte dei quozienti finisca nel collegio unico regionale, esporremmo il sistema ad altri gravi inconvenienti e particolarmente a quello della limitata assegnazione alle circoscrizioni di rappresentanze adeguate. E il fatto ha una grande importanza, perché sono le rappresentanze territoriali che legano maggiormente l'eletto all'elettore. Ora molte circoscrizioni potrebbero trovarsi private di gran parte dei loro rappresentanti, mentre altre disporrebbero di un numero di rappresentanti superiore a quello previsto dalla legge.

Mi pare, pertanto, che il « più uno », oltre a rappresentare un contemperamento delle varie esigenze, valga anche ad evitare che il grosso dei quozienti vada ai resti, e quindi al collegio unico regionale, mentre una parte insignificante della rappresentanza circoscrizionale rimarrebbe alle stesse.

Il sistema proposto mi pare rispondere non soltanto a quei criteri di giustizia ripartitiva che la proporzionale vuole assicurare, ma mi pare che esso rappresenti anche un contemperamento delle varie esigenze delle quali tutti ci dobbiamo preoccupare. Infatti, non abbiamo di fronte soltanto un prin-

cipio astratto, mai sostanzialmente realizzabile in concreto, ma anche esigenze reali che debbono essere tenute presenti e che non debbono a quel principio essere sacrificate.

Per questo motivo, signor Presidente e onorevoli colleghi, noi voteremo contro l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Luzzatto, nella piena coscienza di compiere non soltanto un atto ortodosso dal punto di vista costituzionale, ma anche un atto che si inquadra nell'indirizzo politico proporzionalistico che abbiamo prescelto e che continuiamo a perseguire, senza che ci si possa accusare di venire meno al dovere di sodisfare quelle esigenze di giustizia che dobbiamo sempre tener presenti. E senza che ci si possa dire che con questo sistema noi intendiamo sacrificare le forze politiche minori: la stessa legge politica, non con l'addendo del « più uno », bensì con quello del « più due », ha dimostrato, con i suoi risultati, che il pericolo di fagocitamento delle forze politiche minori non sussiste, ma essa ha dimostrato la opportunità di evitare gli inconvenienti cui ho accennato e che dobbiamo tutti sentire l'impegno di evitare anche in sede regionale. (*Applausi al centro*).

LUZZATTO. Chiedo di parlare sull'articolo 15 e per svolgere gli emendamenti 15. 1 e 15. 2.

PRESIDENTE. Sta bene. Si tratta dei seguenti emendamenti:

Al terzo comma, lettera b), *sopprimere le parole:* più uno.

15. 1. Luzzatto, Pigni, Cacciatore, Minasi, Lami, Raia, Alini, Passoni, Menchinelli, Valori.

Sopprimere il quarto comma.

15. 2. Luzzatto, Pigni, Cacciatore, Minasi, Lami, Raia, Alini, Passoni, Menchinelli, Valori.

L'onorevole Luzzatto ha facoltà di parlare e di svolgere questi emendamenti.

LUZZATTO. Signor Presidente, si tratta di un solo emendamento, perché il secondo è conseguenziale al primo. Infatti, ove il primo emendamento venisse approvato, il secondo ne deriverebbe necessariamente. Nel caso (che mi auguro non avvenga) che invece il primo emendamento dovesse essere respinto, mancherebbe la ragione di votare il secondo. Perciò si tratta in sostanza di un unico emendamento, che non involge una questione di dettaglio, però: riflette una questione fondamentale che credo la Camera debba conoscere, perché l'onorevole Mattarella ha parlato di varie cose occupandosi di un problema diverso da quello che noi abbiamo davanti. Ora, la maggioranza può deliberare con la forza del suo numero quello che ritiene, ma si deve dire di che cosa si tratta; e la Camera lo deve sapere. E ciò di cui si tratta non è il problema della correzione del quoziente al fine di diminuire la devoluzione ai resti, al fine di ridurre la proliferazione dei partiti o delle liste rispettando la proporzionale: in questo caso il più uno ha un altro valore; ed è questo che io mi permetterò brevemente di illustrare con dati numerici ai quali in un precedente intervento è stato fatto riferimento, senza però portarli concretamente: cosa che farò brevemente.

Sembra che siamo tutti d'accordo nel volere le elezioni regionali con voto diretto – ormai lo sappiamo – e anche con la proporzionale. Si dice: la proporzionale non è mai precisa, può essere il più possibile vicina alla proporzione. La maggioranza, cioè il Governo, nel disegno di legge che ha portato alla Camera della proporzionale si preoccupava molto poco, perché aveva approvato la proporzionale con il +1, ma con l'utilizzazione dei resti nella stessa circoscrizione, quindi con un sistema che avrebbe alterato profondamente la proporzionale per le ragione che sto per dire.

La Commissione ha corretto nel senso che ci sia l'utilizzazione regionale dei voti residui; non ha corretto nel senso di togliere il +1, senza nemmeno però deliberare il contrario: perché l'onorevole presidente della Commissione mi darà atto che si ebbe un voto di parità sul nostro emendamento, per cui l'emendamento non si intende accolto, secondo il nostro regolamento: ma eravamo pari in Commissione. Mi sia consentito quindi di illudermi che alla Camera sia possibile avere una maggioranza per questo emendamento.

Il +1 non è un piccolo correttivo sempre: lo è quando i collegi sono omogenei. Il +1 in questi collegi, come voi li avete proposti, rappresenta una alterazione matematica molto maggiore del +2 nelle elezioni politiche, dove abbiamo collegi di maggiori dimensioni. Credo che non occorra essere specializzati in alta matematica per comprendere che 2+1, uguale a 3, o 3+1, uguale a 4, modificano molto di più che 30+1, uguale a 31, nella determinazione del quoziente. Mi pare sia abbastanza evidente che se il divisore viene maggiorato di un terzo o di un quarto, viene spostato molto di più che se viene maggiorato di un trentesimo.

Il peso del correttivo +1 diventa maggiore per un quarto di quello che si avrebbe per

un trentesimo: lo vedremo tra poco; diventa poi ancora maggiore perché il divario tra il quoziente ottenuto con il +1 nella circoscrizione e quello ottenuto, senza +1, ovviamente, per l'utilizzazione dei resti si avvicina al doppio, e di conseguenza per l'utilizzazione dei resti il costo di un eletto sui resti può giungere al triplo del costo dell'eletto nella circoscrizione. Questi sono dati numerici che potete in ogni momento controllare. Perciò con lo stesso numero di voti la lista che prende l'eletto nella circoscrizione prende tre eletti, mentre quella che lo prende sui resti ne prende uno solo. Io domando se questa è proporzionale.

La questione, ripeto, è minore quando, trattandosi di collegi omogenei e di una certa ampiezza, il numero dei resti è minore. Ma quando i collegi sono minimi, il numero dei resti è necessariamente molto alto, per una legge matematica che pure mi pare evidente.

Noi avevamo proposto all'articolo 1 un emendamento al quale mi devo richiamare. Voi l'avete respinto, e per questo ora l'abolizione del +1 diventa essenziale.

Se voi aveste accolto il nostro emendamento, che proponeva, anziché le circoscrizioni provinciali, circoscrizioni omogenee con non meno di 7 e non più di 21 consiglieri da eleggere, il +1 avrebbe influito in misura minore. Ma voi quell'emendamento lo avete respinto.

Ora, chiunque abbia studiato un po' questi problemi, chiunque soltanto ragioni, perché questa è una materia su cui basta ragionare anche superficialmente, comprende che, con meno di 7 seggi da coprire, la proporzionale non può funzionare. Le liste non hanno forza uguale; ci sono quelle che hanno forza molto maggiore ed altre minore. Fino al numero di 7, sperimentalmente con lo studio degli antecedenti, si è giunti a rilevare che una ripartizione proporzionale, seppure non perfetta (ne occorrerebbero 10 in realtà) ancora è possibile. Quando andiamo al di sotto di 7 la suddivisione non è più proporzionale ma diventa assegnazione maggioritaria e pochi sono i seggi che vengono coperti.

Onorevoli colleghi, l'onorevole Mattarella non vi ha detto che delle 74 province che fanno parte delle regioni a statuto ordinario ben 34 avrebbero meno di 7 seggi da assegnare. Cioè, in oltre un terzo, poco meno della metà delle circoscrizioni elettorali delle diverse regioni, la proporzionale non funzionerebbe come tale; e il riparto sui resti regionali diventa allora essenziale, decisivo. Quella è la ripartizione effettiva.

Ma voi parlate di proporzionale corretta nelle circoscrizioni. Onorevole Mattarella, mi vuole spiegare come si fa a ripartire proporzionalmente il numero di 2? Me lo vuole spiegare? Perché 2 si ripartisce assegnando al primo e al secondo in ordine decrescente maggioritario, oppure non si assegna a nessuno perché nessuno raggiunge il quoziente, o se ne assegna 1 a quello che ha raggiunto il quoziente e l'altro va sui resti. E tutte le altre liste non possono prendere niente su 2.

Ci sono due province in Italia, la provincia di Sondrio e la provincia di Rieti, che secondo gli articoli già approvati di questa legge costituirebbero circoscrizioni per eleggere due consiglieri. Ci sono cinque province italiane, secondo il testo già approvato, le quali dovrebbero eleggere tre consiglieri: Belluno, Asti, Grosseto, Massa Carrara, Viterbo. E mi contraddica se può, onorevole collega: sono dati numerici.

C'è inoltre un altro buon numero di province in cui vi sono da eleggere quattro consiglieri. Non voglio tediarvi con tutto lo elenco, ma ricorderò Cremona, Mantova, Rovigo, Pistoia, Siena, Piacenza, Latina. Altre ancora ne devono eleggere cinque, altre infine sei.

In questa situazione (con il 2+1=3 si rappresenta un notevole divario), come si pensa che si possa fare una divisione proporzionale di 2, di 3, di 4 o anche di 5? Non si può! Sono le liste maggiori che prendono l'eletto, le altre sono tagliate fuori ma pagano il doppio o il triplo il loro eletto sui resti. Che criterio proporzionale c'è in questo caso?

E non è allo scopo di assicurare le grosse liste, di scoraggiare degli scissionismi, che tende in questo caso il +1! Tende allo scopo di assicurare maggioritariamente una rappresentanza esclusiva di talune province a quel partito che ritiene di avere maggiori voti, che noi sappiamo benissimo quale sia.

Ora vi è un'altra considerazione che non sempre vien fatta. Si ritiene in generale che più o meno i quozienti circoscrizionali si avvicinano. Non sarà esattamente così perché a Sondrio o a Rieti il +1 agirà in modo da deprimere di più il quoziente, dando maggior vantaggio in quella circoscrizione rispetto ad un'altra. Ad ogni modo si stabilisce il quoziente in questo modo e quindi più o meno i quozienti sono uguali; chi ha quei voti prende l'eletto.

Ma avete riflettuto ad un'altra considerazione? Prendiamo ad esempio la Lombardia: per la provincia di Sondrio abbiamo un numero di seggi di due, cui si aggiunge uno: il

totale sarà 3. Sapete che cosa vuol dire questo? Che soltanto chi ha un terzo dei voti, il 33 per cento dei voti passa, tutti gli altri no. Solo il 33 per cento ottiene il rappresentante. E questo dato proporzionale rispetto al totale dei voti ha importanza, perché vuol dire che ogni partito che non raggiunga un terzo dell'elettorato è escluso nella provincia. Nella stessa regione lombarda vi è la circoscrizione di Milano ove sono da eleggere 34 consiglieri: 34 più uno dà 35. Basta un trentacinquesimo dei voti per avere l'eletto, meno del 3 per cento. Con meno del 3 per cento, cioè, a Milano, si può avere un rappresentante, mentre a Sondrio ci vuole un rapporto di dieci volte tanto più alto. Vi chiedo se questo abbia un fondamento di giustizia.

Ecco la valutazione che in questa legge rende così importante la questione del più uno. L'onorevole Mattarella ci ha detto che non c'è sistema proporzionale perfetto. Ma in questo caso basta abolire il più uno perché i quozienti si avvicinino e il quoziente regionale divenga la media dei quozienti circoscrizionali, tutti più o meno sullo stesso livello. In questo modo, benché io consideri pur sempre un'aberrazione un collegio dove sono da eleggere solo due consiglieri, dove non si può fare una proporzione, la proporzione si potrà fare sui resti regionali in collegio regionale.

Se accadrà che essendo il quoziente in provincia di Sondrio il 50 per cento anziché il 33 per cento, sarà poco male perché sarà in compenso eguale il livello di utilizzazione dei voti in sede regionale e lì potrà aver luogo il riparto proporzionale fra tutte le liste. Ecco la portata dell'abolizione del più uno. Nessuna difficoltà in questo caso ad avvicinarci alla proporzionale; vuol dire che ci si avvicinerà ad essa, per una quota degli eligendi, nel collegio unico regionale; che non è una catastrofe.

Non siamo nemmeno in tema di collegio unico nazionale in cui il discorso potrebbe essere diverso per il distacco dalle zone rappresentate; siamo pur sempre nella regione che consideriamo organismo unitario. Avremo in questo modo un riparto proporzionale in cui, con la formazione dei collegi e la presentazione delle candidature nei collegi, dato che poi, secondo il sistema già adottato nelle altre leggi elettorali, si restituisce in quella lista al collegio che ha avuto il rapporto più alto il candidato da proclamare eletto, la divisione nei collegi sarà servita a identificare le candidature e a far eleggere i candidati che corrispondono alle province ove la rappresentanza delle loro liste è, in rapporto alle altre, maggiore.

Ecco perché in questo caso l'abolizione del più uno è una questione di fondo e non di dettaglio e la proporzionale matematica, nella quale il quoziente si ottiene dividendo il numero dei voti per il numero dei seggi in ogni circoscrizione, il numero dei voti residui per il numero dei seggi residui in sede regionale di utilizzazione dei resti, non espone ad altra conseguenza se non a quella di rispettare la regola democratica dell'eguale rappresentanza di tutti i cittadini, di tutte le liste e di tutti i programmi, secondo la rispettiva base effettiva nella popolazione.

Per queste ragioni confidiamo che su questo articolo la Camera saprà fermare un momento l'attenzione, distaccandosi da quei voti meccanici che si sono succeduti ormai a causa dell'ostruzionismo di due gruppi di destra; e rifletta seriamente, perché su questo emendamento si possa avere un voto che corregga una imperfezione del disegno di legge governativo: si stabilisca così una modificazione che renda effettiva l'elezione proporzionale dei consiglieri regionali. (*Applausi all'estrema sinistra*).

ACCREMAN. Chiedo di parlare sull'articolo 15.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCREMAN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto la parola per motivare brevissimamente in sede di discussione dello articolo (ma anche per me vale la tesi che si intendono così illustrati, per connessione, gli emendamenti) la nostra adesione agli emendamenti che l'onorevole Luzzatto ha proposto su questo articolo.

L'articolo 15 contempla un adempimento, tra gli altri, molto importante; quello, cioè della ripartizione dei seggi. Infatti esso dispone che l'ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale di ciascuna lista (cifra data dalla somma dei voti di lista validi, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione); dispone, poi, a che lo stesso ufficio proceda al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna di esse.

È proprio il modo con cui questa ripartizione viene fatta che rappresenta l'adempimento fondamentale previsto nell'articolo. Noi siamo senz'altro favorevoli all'emendamento dell'onorevole Luzzatto, secondo il quale occorre sopprimere dal terzo comma,

lettera *b*), le parole: « più uno ». Ed espongo rapidissimamente i motivi di questa nostra adesione.

Ognuno sa che l'articolo 48 della nostra Costituzione stabilisce che il voto è personale e uguale, libero e segreto. Questa uguaglianza – non v'è dubbio, onorevoli colleghi – questo « voto uguale » di cui parla l'articolo 48 della Costituzione non significa voto uguale nella materialità in cui viene dato; significa voto uguale nei suoi effetti. Qualunque sistema venga adottato è certo che il peso del votante deve essere uguale: questo, e solo questo, ha inteso dire la Costituzione all'articolo 48.

Ora, indubbiamente – gli studi, la pubblicistica e la dottrina ce ne hanno informato abbondantemente – la ricerca di un sistema proporzionalistico in senso assoluto è piuttosto un ideale; però non v'è dubbio che il Parlamento abbia l'obbligo di adeguarsi, di uniformarsi a questo ideale nella maniera che meglio gli sia consentita. E non c'è da dubitare, allora, che, se dai calcoli che si fanno (e quelli in ordine al correttivo dei quozienti sono stati fatti abbondantemente da ogni gruppo parlamentare), risulta che l'abolizione del correttivo « più uno » al quoziente naturale porta alla conclusione che il voto espresso sarà proporzionalisticamente più uguale nel suo risultato, non v'è dubbio, a nostro modo di vedere, che la Camera debba approvare quell'emendamento; in tal modo si otterrà in definitiva il risultato più proporzionale che sia possibile rispetto al voto dato dagli elettori.

L'onorevole Mattarella ha cercato di giustificare il voto contrario del suo gruppo affermando che non c'è sistema per arrivare ad una distribuzione proporzionale assolutamente pura dei voti. E faceva riferimento e richiamo agli studi di diritto pubblico e di diritto elettorale, in questa materia.

Tutti noi, onorevole Presidente, possiamo forse condividere questa opinione dell'onorevole Mattarella: che non ci sia sistema perfetto per arrivare ad una distribuzione proporzionale assolutamente pura dei voti; ma ciò su cui l'onorevole Mattarella non si è soffermato è che in genere – ma in particolare questa legge – la proporzionale sarà più pura se non ci sarà nessun correttivo ai quozienti naturali che verranno liberamente espressi dai voti degli elettori. E dunque: se la mancanza di correttivo porta ad una proporzionale più pura, allora dobbiamo convenire che questo emendamento deve essere accolto.

Una risposta devo all'onorevole Almirante il quale, nella sua quotidiana polemica, ha citato discorsi di parlamentari di parte comunista (di anni lontani ma non per questo meno degni di considerazione) a proposito della valutazione dei correttivi e dei quozienti naturali.

L'onorevole Almirante può essere tranquillo; come gli dicevo interrompendolo, i suoi vaticini sono assolutamente infondati e le sue curiosità stanno per essere appagate. Quanto diceva l'onorevole Gianquinto in un giorno di gennaio, mi pare, del 1956 in quest'aula noi oggi lo ripetiamo nella stessa forma e con le stesse parole.

SERVELLO. Vedremo il voto.

ACCREMAN. È per questo, onorevoli colleghi, che faremo appello in sede di voto a tutti i componenti la Camera, e vedrete che il nostro gruppo sarà compatto.

ALMIRANTE. La sola qualità che nessuno vi nega è la compattezza.

ACCREMAN. Non soltanto questa, onorevole Almirante. L'onorevole Gianquinto nel 1956 diceva che la legge di cui allora si stava discutendo, comportando un correttivo di maggioranza « + 2 », violava il principio dell'uguaglianza, perché alterava l'equilibrio del quoziente naturale.

Quanto diceva l'onorevole Gianquinto su quella legge, noi oggi lo ripetiamo in questa stessa aula per la legge che stiamo discutendo.

ALMIRANTE. Quindi è una legge incostituzionale.

ACCREMAN. Un momento, onorevole Almirante. Nel tentativo di coinvolgere altri nella tesi che lei solamente sostiene, forse dimentica che una legge è incostituzionale quando sia in assoluto contrasto con la Costituzione, mentre difficilmente si potrebbe dire incostituzionale una legge che cercasse di avvicinarsi all'ideale proporzionalistico secondo un sistema od un altro. Ma la sua manovra è scoperta, onorevole Almirante, e su questo punto noi non abbiamo altro da aggiungere.

Ripetiamo, signor Presidente e onorevoli colleghi, quanto abbiamo sempre detto in ordine ai correttivi dei quozienti naturali. Aggiungerò qualcosa in più; dai calcoli fatti da tutti i gruppi, risulta che dal correttivo più

uno del quoziente naturale sarebbero due i partiti che trarrebbero vantaggi, cioè la democrazia cristiana e il partito comunista. Noi avremmo dunque un vantaggio a sostenere il correttivo. Ma quando si tratta di difendere princìpi democratici, di alto valore, ognuno sa che ci troverà sempre a difendere questi princìpi, anche andando contro i particolari interessi elettorali del nostro gruppo. Difendiamo un principio democratico, ed in questa difesa, ci rivolgiamo a tutti i colleghi della Camera affinché vogliano onorare con il loro voto l'emendamento dall'onorevole Luzzatto presentato. (*Applausi all'estrema sinistra*).

BADINI CONFALONIERI. Chiedo di parlare sull'articolo 15.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADINI CONFALONIERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non discuterò l'intero articolo, perché mi pare che la discussione su di esso sia già stata sufficientemente ampia, e che sia da una parte sia dall'altra siano stati portati argomenti di particolare importanza. Desidero però sottolineare tre righe di quest'articolo che ne costituiscono indubbiamente la sostanza: « ...a tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale ».

Ora la ragione di questo « più uno » francamente non l'ho compresa, pur avendo seguito con la massima attenzione l'argomentare del collega Mattarella.

Da altre parti politiche è stata sollevata, a proposito dell'articolo 15, una questione di incostituzionalità. A leggere l'articolo 48 della Costituzione sembra che tale dubbio sia fondato, perché se il voto è uguale, e se invece nella fattispecie si propone che il voto abbia valore diverso a seconda che l'elettore indichi questo o quel partito, evidentemente non si ha un voto eguale per tutti i cittadini italiani. E che qui il riferimento della Costituzione nei riguardi dell'eguaglianza si rivolga ai cittadini italiani, a tutti i cittadini italiani, senza distinzione di classe, di categoria sociale, di sesso, mi sembra che sia talmente evidente da non richiedere che io mi dilunghi oltre.

Sostiene l'onorevole Accreman che è incostituzionale una norma in contrasto assoluto con la Costituzione, ma che non lo sarebbe una legge in contrasto relativo e che tendesse ad avvicinarsi gradualmente alla piena osservanza della norma costituzionale. Evidentemente noi liberali agiamo in modo diverso da quello dei colleghi comunisti nel considerare il giusto e l'ingiusto. (*Proteste all'estrema sinistra*).

Una voce a sinistra. Voi avete votato a favore della « legge-truffa » !

BADINI CONFALONIERI. Ho già detto altre volte e ripeto ora che tutti noi deputati liberali che sediamo su questi banchi non abbiamo votato a favore di quella che, colleghi comunisti, avete chiamato « legge-truffa » e che invece, secondo me (sia consentito dirlo a chi non l'ha votata), era una legge maggioritaria.

Mi sembra comunque che siamo tutti d'accordo sul fatto che il sistema da seguire per l'elezione dei consigli regionali sia quello proporzionale; ma un sistema proporzionale è puro, direbbe l'onorevole Accreman, è vero, dico io, quando salva la proporzione, quando cioè instaura uno stretto rapporto tra il numero dei voti ottenuto e il numero dei seggi attribuito a ciascuna lista. Altrimenti siamo di fronte a un sistema proporzionale spurio, anzi ingiusto e falso perché non sarebbe più proporzionale.

Non vi è una via di mezzo: *tertium non datur* ! O si è secondo la Costituzione, che vuole il voto eguale per tutti i cittadini, o si è contro la Costituzione, quando non si riconosce ai cittadini eguaglianza di voto. Non vi è una terza possibilità: sarò forse io che non riesco a comprendere la filosofia del pensiero del collega Accreman, ma devo dire che francamente il collega comunista non l'ha molto chiaramente spiegata... (*Proteste all'estrema sinistra*).

Ma non è il caso di lasciarsi andare alla polemica, anche se ho l'impressione, colleghi comunisti, che a polemizzare siate soltanto voi: noi spieghiamo le ragioni del nostro atteggiamento e lo facciamo con tutta chiarezza e semplicità, oltre che con doverosa modestia. Non vedo proprio perché mi dobbiate interrompere, col risultato di far perdere altro tempo a una Camera che non ne vuole perdere, e che non lo perde certamente per colpa di coloro che siedono su questi banchi, i quali chiedono soltanto una valutazione seria e approfondita di un disegno di legge che è costellato, diciamolo con tutta franchezza, di una serie infinita di errori tecnici, politici, sociali e che, per quanto riguarda l'articolo 15, ci appare inficiato di

incostituzionalità, proprio perché non riconosce l'eguaglianza del voto per tutti i cittadini.

D'altronde, colleghi comunisti, non vedo proprio perché vi debbano essere queste interruzioni da parte vostra, quando riconosco tutta la coerenza del vostro atteggiamento riguardo a quella incostituzionalità (tesi sostenuta dal vostro collega, oggi senatore, Gianquinto riguardo alla legge maggioritaria del 1953), quando queste stesse tesi contrarie alla non uguaglianza del voto furono sostenute da tanti altri vostri colleghi (ricordo i più eminenti: l'onorevole Togliatti, l'onorevole Giancarlo Pajetta, l'onorevole Ingrao). Onde mi sembra che se una discussione debba sorgere, deve sorgere col partito di maggioranza, con l'unico partito che tra i molti che oggi sono intervenuti non condivide la soppressione del « più uno », e non accetta l'emendamento che tutte le altre parti politiche propongono. Perché mi rivolgo particolarmente al partito di maggioranza? Perché non è simpatico, colleghi democristiani, che i comunisti vengano a dirvi – come or ora ha detto l'onorevole Accreman – che il « più uno » sarebbe a loro elettoralmente favorevole, ma che ci rinunciano a tutela dei partiti minori. E voi, partito di maggioranza relativa, voi caudatari del partito socialista, volete prendere questa lezione di stile e di democrazia dai comunisti? Diciamolo con tutta chiarezza: se così è, è inutile proseguire la discussione. Se siamo tutti d'accordo sulla soppressione del « più uno », siamo disposti a rinunziare alla discussione. Insistendo invece su questa tesi, vi faccio rilevare con tutta umiltà la situazione antipatica in cui vi mettete prendendo lezioni persino dai comunisti.

Ma non vorrei soffermarmi sulla parte giuridica della costituzionalità o incostituzionalità della norma sulla quale approfonditamente un altro collega si è soffermato. Vorrei piuttosto rispondere all'onorevole Mattarella che ha affermato che tutti tendiamo alla proporzionale, ma ad una proporzionale con alcuni correttivi, senza i quali deriverebbero molti inconvenienti. Quali sono questi inconvenienti? L'onorevole Mattarella ne ha precisati tre. In primo luogo la proliferazione delle liste, da evitare – questa è la conseguenza logica delle osservazioni dell'onorevole Mattarella – concedendo un premio di maggioranza ai partiti maggiori; in tal modo i partiti minori sarebbero scoraggiati dal presentare la loro candidatura.

Ora, mi sembra si possa dire che il rimedio è peggiore del male, che si cerca di limitare il diritto di ogni cittadino, correggendolo con una situazione che crea uno stato di fatto assai peggiore. Ma l'onorevole Mattarella, così facendo, mi ha anche invitato a ricordare che esiste un correttivo contro la proliferazione delle liste anche nella legge elettorale nazionale, affinché non vi sia il partito « della bistecca » o il partito di non so cos'altro. Il correttivo esiste: l'ho presentato io stesso all'Assemblea Costituente nel 1947. Esso stabilisce che nessuna lista può raccogliere i voti ed essere rappresentata nel Parlamento nazionale, se non raccolga almeno 300 mila voti su tutto il territorio nazionale e non abbia un quoziente almeno in un collegio. Ciò si pone proprio contro la dispersione e, vorrei dire, contro lo sbriciolamento della volontà popolare, che sarebbe contrario alla possibilità di costituire una guida per la politica del Parlamento e per la politica del Governo, che del Parlamento dovrebbe essere l'espressione. Ecco, dunque, che il correttivo esiste, se lo si vuole. Ma non a un simile correttivo ci si riferisce nella legge elettorale regionale, bensì a ben altro correttivo, che costituisce, al contrario, un rimedio – a mio giudizio – anche peggiore del male.

La seconda osservazione dell'onorevole Mattarella è questa: voi ci fate antiproporzionalisti, ma non è vero; noi procediamo verso la proporzionale: avevamo nella legge elettorale politica un correttivo +2, e abbiamo in questa legge elettorale regionale soltanto un correttivo +1. L'onorevole Luzzatto ha precisato che il correttivo +1 in circoscrizioni tanto piccole e poco omogenee come sono le province significa una distorsione e un allontanamento dalla proporzionale pura assai più gravoso di quello che era il correttivo +2 in campo nazionale. Inoltre, egli ha fatto riferimento alla situazione esistente nel momento in cui dovrà applicarsi questa legge elettorale regionale; una situazione basata su piccole e non omogenee circoscrizioni, dove – mi pare – ben 31 province su 75 dovrebbero eleggere meno di 7 consiglieri. Si sa che la proporzionale, per sua natura, presuppone un collegio ampio; soltanto nell'ambito di un collegio ampio è possibile applicare la proporzionale. Solo se si vuole arrivare ad un sistema diverso, è possibile considerare i collegi piccoli: ma, in questo caso, occorre il collegio uninominale. È inutile ricordare le simpatie sentimentali che noi liberali nutriamo da molti anni per il collegio uninominale, anche quando ciò avveniva in lotta con il partito popolare e con il suo capo, don Sturzo, di

cui ella, onorevole Mattarella, è seguace. Quando il senatore don Sturzo voleva la proporzionale (parlo di tempi antecedenti al fascismo) eravamo noi a difendere il collegio uninominale, perché il collegio uninominale, basandosi su altri sistemi e su altri mezzi, aveva pure la sua utilità e i suoi vantaggi, anche se mai vi è un sistema di legge elettorale perfetto.

È chiaro tuttavia che il collegio uninominale avvicinava gli elettori all'eletto e viceversa, e nello stesso tempo evitava la partitocrazia, per ricorrere ad un termine ormai invalso nell'uso, anche se forse non del tutto giustificato. Ma quando invece si è tutti d'accordo, come in questa Assemblea, per addivenire al sistema proporzionale, allora diciamo pure che quel « correttivo » (che lo onorevole Mattarella in altro momento ha chiamato « quoziente corretto », e in altro momento ancora « premio invisibile »), comunque lo si chiami costituisce una distorsione della proporzionale intesa come naturale rapporto tra i voti ottenuti da un candidato e il numero di quoziente che la lista riesce ad ottenere.

Questa mi pare sia la situazione. Ma lo onorevole Luzzatto ha parlato delle circoscrizioni piccole e non omogenee, e a me è tornato alla mente il ricordo della mia provincia di Asti, che avrebbe tre consiglieri regionali. Mi chiedo se l'onorevole Mattarella sia capace, fra questi tre consiglieri regionali, di stabilire la giusta proporzione rispetto a coloro che non appartengono ai tre partiti maggioritari, nei confronti degli altri. Quanti quozienti si avrebbero? Dove andrebbero i voti? Vanno soltanto in sede regionale, ma in sede regionale il « più uno » non interviene più. Dunque in sede regionale (è ancora l'onorevole Luzzatto che parla, attraverso le cifre), il deputato regionale viene a costare sino al triplo di quello che viene a costare il deputato regionale eletto nella circoscrizione provinciale.

Sarebbe questa l'applicazione dell'articolo 48 della Costituzione, che stabilisce che il voto è uguale per tutti i cittadini italiani? Evidentemente qui c'è un contrasto nei confronti del quale mi pare che l'onorevole Mattarella non si sia pronunciato. È vero che egli ha aggiunto che si procede verso la proporzionale. Ma quando? E come? Che cosa impedisce la soppressione dell'addendo « più uno » oggi per questa legge regionale che deve valere in circoscrizioni piccole e non omogenee, dal momento che non avete accettato il collegio regionale, ma avete voluto il collegio circoscrizionale? Che cosa si può fare a questo riguardo?

Onorevole Mattarella, io le parlo con la stessa simpatia di cui demmo reciproca prova quando ci trovammo insieme nello stesso governo, io come sottosegretario e lei come ministro dei trasporti, quindi parlo con tutto il « trasporto » possibile nei suoi confronti. Io non vedo la logica in quello che ella ha affermato.

ACCREMAN. Che le fosse simpatico andare al governo, nessuno ne dubitava!

BADINI CONFALONIERI. Anche i comunisti vogliono andare al governo. Da qualche tempo a questa parte, con la posizione che avete assunto proprio nei confronti di questa legge, e con il vostro capo gruppo, onorevole Ingrao, che è diventato il *leader* della maggioranza, io non dubito che vi sia un fondamento di vero in quello che si dice.

Scusi, signor Presidente; è del resto giusto che ogni tanto vi sia un'interruzione; e d'altra parte questo è l'unico dialogo al quale possiamo aspirare, perché nella discussione di questo provvedimento il più delle volte siamo rimasti al monologo, e il dialogo si è avuto ben di rado. (*Interruzione del ministro Taviani*).

Contro il sistema uninominale evidentemente ci sono degli altri concetti che giocano. C'è, per esempio, il concetto che il deputato regionale o nazionale eletto attraverso la lista proporzionale, abbia dei problemi assai più una visione d'assieme che il desiderio di rispondere soltanto alla volontà più o meno giustificata dei propri elettori, facendo piacere all'uno o all'altro paesino, perdendo di vista il complesso di quello che è necessario fare per rispondere alle esigenze di tutta la collettività, sia essa regionale, sia nazionale; e d'altra parte, attraverso le elezioni regionali svolte con il sistema proporzionale, è possibile avere una maggiore chiarezza di programmi e di direttive.

Ma quello che è certo – e ancora una volta a proposito di altro argomento mi tocca ripetere il *tertium non datur* – è che o si segue il sistema uninominale o si segue il sistema proporzionale. Ma con l'applicazione del +1 non si segue né il sistema uninominale, né il sistema proporzionale. Si dice: si corregge; io dico: si snatura il sistema proporzionale proprio soltanto ai fini di avvantaggiare quelle che possono essere le liste di maggioranza.

L'onorevole Targetti, in un ordine del giorno – lo ricordava già altro collega – votato all'unanimità dalla Camera, diceva che occorre avvicinarsi il più fedelmente possibile al principio proporzionale. « Il più fedelmente possibile », perché anche la proporzione, o la proporzionalità, non ammette evidentemente che si arrivi fino all'unità: è chiaro ! È un accenno che l'onorevole Luzzatto faceva poco anzi quando diceva: mi spieghi l'onorevole Mattarella quando vi sono solo due candidati – e abbiano delle province che hanno diritto soltanto a due candidati – come si applica la proporzionale.

È chiaro, dunque, che aveva ragione l'onorevole Targetti quando diceva: « il più fedelmente possibile applicando il principio proporzionale », perché la proporzionale pura non può essere portata fino ai suoi estremi. Ma è proporzionale e proporzionale rimane ! Qui invece con il +1 non è più proporzionale; con il +1, quando si arriva addirittura a triplicare le necessità per il deputato regionale di una lista minore rispetto al deputato regionale di una lista di maggioranza non si tratta di applicare il più fedelmente possibile il principio proporzionale, ma si tratta di non applicarlo volendo evidentemente snaturarlo. Proporzione significa identica forza rappresentativa indipendentemente dal partito per il quale quell'elettore vota. Invece qui non soltanto si vogliono avere dei deputati regionali con un numero minore di voti se appartengono al partito di maggioranza, ma si vogliono dare all'elettore del partito di maggioranza dei diritti maggiori di quelli che si daranno agli elettori dei partiti di minoranza. E questo è qualche cosa che, costituzionale o no, non è – ella deve ammetterlo, collega Di Primio – molto democratico: non lo è razionalmente, e comunque non lo è nei fatti.

CAPPUGI. Sarà liberale.

BADINI CONFALONIERI. No, non è democratico e a maggior ragione, *a fortiori*, amico Cappugi, non è liberale. Io non dico che voi dobbiate essere dei liberali, perché so che non li amate; ma vi dico, visto che lo affermate a ogni pié sospinto: siate almeno dei democratici.

E le pare che sia democratico dire che un deputato costa 20 e l'altro costa 60, dire che l'elettore se vota democrazia cristiana vota per 5, se vota per il partito liberale vota per 3 e se vota per il partito repubblicano vota per 1 ? Vede che difendo persino il partito repubblicano verso il quale non ho particolari simpatie, ma qui si tratta di una posizione democratica che dovrebbe trovare lei evidentemente consenziente. E poiché tace ho la impressione che lei sia con me consenziente.

Aggiunge l'onorevole Mattarella che tutto questo si fa in un processo evolutivo che va verso il bipartitismo.

MATTARELLA. Veramente non ho detto questo.

BADINI CONFALONIERI. Non sono forse le parole testuali, ma testuale è il concetto da lei espresso.

MATTARELLA. Ho detto che se non si va verso il bipartitismo non è neanche opportuno moltiplicare esageratamente le forze dello schieramento politico. È una cosa diversa.

BADINI CONFALONIERI. Onorevole Mattarella, deve consentirmi di dirlo con tutta chiarezza: che cosa sarebbe in Italia il bipartitismo ? Intanto sarebbe il bipartitismo tra un partito magari dogmatico, ma che io riconosco democratico come il vostro, e un partito che, per essere democratico progressista, democratico non è perché è il progresso verso l'antidemocrazia. Mi pare che questo sia evidente.

E soltanto questo indica una situazione di fatto in cui il bipartitismo non si pone. Il bipartitismo si può porre soltanto quando la lotta si svolge tra tutti i partiti democratici.

Certo, siamo tutti d'accordo, tutti ammiratori del bipartitismo anglosassone, in Inghilterra, negli Stati Uniti d'America e così via; ma là il comunismo non esiste o quasi. E non esistono altri movimenti totalitari, perché i movimenti totalitari sono da mettersi tutti sullo stesso piano.

Quindi questa è la situazione. Ma quando invece voi mi dite che qui in Italia esiste una situazione che tutti noi conosciamo, è chiaro che più nessuno può essere per il bipartitismo. Forse in linea teorica, ma la linea teorica non è politica se la politica è realismo, se la politica è partire dalla situazione reale in cui ci si trova.

Allora, che cosa significa questo procedere verso il bipartitismo cui lei fa riferimento ?

VALITUTTI. Bipartitismo imperfetto.

BADINI CONFALONIERI. Altro che imperfetto ! Qui si cerca non di fare il bipartitismo imperfetto abolendo i partiti non democratici in una lotta democratica tra partiti, dove l'uno si avvantaggia e l'altro perde, qui si tratta, attraverso un sistema elettorale, di creare forzatamente, coattivamente, una situazione di svantaggio per i partiti minori in modo che poco per volta essi possano sparire.

TEMPIA VALENTA. Voi non volete le regioni perché avete paura che i comunisti abbiano troppi voti. Siete dei bei democratici !

BADINI CONFALONIERI. No, non abbiamo paura di niente, neanche dei comunisti ! Caro amico, è dal 1945 che io parlo contro i comunisti. Si figuri poi oggi, di fronte al fatto che non siete più neanche compatti, come ricordava pochi minuti fa l'onorevole ministro Taviani, chi si preoccupa più di voi ! Abbiamo fatto la lotta nel 1945, si figuri se non la facciamo oggi ! Lasciamo andare, rimaniamo nella realtà ! La realtà dice che voi siete in una situazione difficile, e lo sapete anche voi, lo sapete per tanti motivi, lo sappiamo tutti: i filorussi, i filocinesi, gli ingraiani, gli amendoliani e così via. È finita quella compattezza che avete avuto per tanti anni !

TEMPIA VALENTA. È mezz'ora che parla e non ha mai citato l'onorevole Almirante perché ha vergogna di dire che è suo alleato !

PRESIDENTE. Torniamo all'articolo 15 per favore, onorevoli colleghi !

BADINI CONFALONIERI. D'accordo, torniamo all'articolo 15, ma vorrei anche rispondere, onorevole Presidente, a queste interruzioni se riuscissi ad afferrarle esattamente.

TEMPIA VALENTA. Se è come lei dice, lasci pure che le regioni si facciano, le lasci andare avanti e non abbia paura !

BADINI CONFALONIERI. Mi dispiace, forse sarò io che non mi sono spiegato, ma lei non ha capito nulla; perché io stavo dicendo la ragione per la quale in Italia non ci si può rifare al bipartitismo: perché nel bipartitismo ci sarebbe un partito che si dice democratico ed un partito che evidentemente democratico non è, come il vostro. Questo è un dato di fatto contro il quale non c'è nulla da osservare. (*Interruzione del deputato Tempia Valenta*).

È naturale: per combattere un nemico della democrazia ci si può anche alleare con tutti gli altri, anche se tra questi altri ci sono alcuni sulla cui democrazia ho soverchi dubbi. Cominciamo a toglierne uno e poi cercheremo di togliere, democraticamente, anche gli altri. Questa è la democrazia la quale, non facendosi base sulla forza, ma sulle idee deve procedere poco per volta e gradualmente. È evidente, non vedo perché questo desti tanta preoccupazione.

Riprendendo l'argomentazione interrotta volevo far presente che l'onorevole Mattarella ad un certo momento ha detto che vi sono dei sistemi proporzionali corretti e ha voluto fare un esatto riferimento al sistema di Hondt.

Mi consenta l'onorevole Mattarella di dire che il sistema di Hondt non è più un sistema proporzionale, ma un sistema maggioritario per cui siamo in un altro campo. Io le do per ammesso che si possa ad un certo momento procedere alle elezioni con dei sistemi maggioritari, ma siccome è presupposto comune di tutte le parti politiche voler procedere col sistema proporzionale, mi si dia atto che il « più uno » che la maggioranza ha voluto nel disegno di legge governativo è qualcosa che va contro il sistema proporzionale.

Vogliamo dire qualcosa di più, e cioè che tutto questo è già stato osservato in Commissione. Abbiamo tutti esperienza delle Commissioni parlamentari; come possiamo giustificare il fatto che si arrivi ad una tale lotta su questo « più uno » per cui la Commissione ha dovuto, votando, riconoscere parità di commissari nell'un senso e nell'altro ed è soltanto sulla parità di queste due diverse e opposte posizioni che l'emendamento Luzzatto non è stato accettato ? Non è stato accettato, secondo il regolamento, perché non aveva la maggioranza, ma soltanto la parità. Nello stesso tempo però bisogna anche riconoscere che da molte parti politiche (e mi spiace dover dire da tutte le parti politiche tranne le due che in questo momento sono al Governo, la terza non so se sia al Governo, ma certo non è al Parlamento)... (*Interruzioni al centro*).

In questa situazione mi pare che sia giusto che la Camera richiami con attenzione la votazione di questo articolo. Non mi si venga a dire che questo è ostruzionismo. Qui si tratta di un problema fondamentale, sostanziale, un problema che riguarda il nostro stesso modo di concepire la vita di relazione, la vita politica, trattandosi di un diritto dell'elettore il quale, nel dare il suo voto, deve darlo in parità di condizioni, non solo secondo l'artico-

lo 48 della Costituzione, ma secondo i princìpi della migliore ermeneutica democratica, in piena parità di diritti e di doveri.

Se è così perché non tentiamo, amici, di rivedere le nostre posizioni ? Ciò non per ragioni di polemica, ma per ragioni sostanziali di giustizia. Solo due partiti si oppongono a questo, l'uno perché di maggioranza relativa, l'altro per un motivo che francamente non comprendo. Lo chiederò ai socialisti quando parleranno, se parleranno. Ma non parlano; direi che passivamente accettano ed eseguono quanto viene loro imposto. Forse il relatore esprimerà a nome anche del suo partito la sua opinione.

Se riusciremo a rivedere le nostre posizioni correggendo questa legge che è brutta; se correggeremo gli errori più grossi che in essa si trovano, noi compiremo opera giusta.

D'AMORE. Chiedo di parlare sull'articolo 15.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMORE. Sarò brevissimo, signor Presidente, anche perché non intendo riprendere argomenti che sono stati già svolti e magistralmente.

E passo subito alla illustrazione di quell'emendamento puramente tecnico di cui la legge, a mio avviso, avrebbe bisogno. Al punto 2) dell'articolo 15 è detto che l'ufficio centrale circoscrizionale procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati. Se la mia interpretazione è esatta, ciò significa che il riesame da parte dell'ufficio centrale circoscrizionale è limitato esclusivamente alle schede che contengono voti contestati e provvisoriamente non assegnati; e non a quelle schede che eventualmente fossero state contestate ma contenenti tuttavia voti già assegnati. Ciò significa, in pratica, che un giudice monocratico, qual è il presidente di seggio, decide in via definitiva in merito all'assegnazione di voti contestati. E questo può avere una importanza marginale in materia di elezioni regionali ma ne ha avuto e ne ha una grandissima, per esempio, in materia di elezioni comunali, dove assai di frequente è il presidente di seggio che, con la sua determinazione nell'assegnazione di un voto (e questo è il sistema maggioritario), assegna la vittoria a una lista o a un'altra.

Modificando questa espressione, nel senso di consentire all'Ufficio centrale circoscrizionale, prima della proclamazione, la possibilità di riesaminare anche i voti contestati nonché quelli che fossero stati assegnati dopo una contestazione, ritengo che si farebbe opera meritoria rispetto alla chiarezza e soprattutto rispetto alla verità.

Per quanto riguarda l'addendo « più uno », sono state dette cose di enorme importanza, che hanno impegnato la Camera sia su di un esame teorico proporzionale e sia sugli effetti concreti che il correttivo « più uno » provocherebbe alla legge elettorale. Desidero dichiarare che, a mio modestissimo avviso, è utile e necessario aderire alla tesi di coloro che hanno sostenuto e sostengono l'incostituzionalità di questo correttivo rispetto all'articolo 48, che prevede l'uguaglianza del voto. Argomenti importanti sono stati addotti in contrario, ma il più importante, almeno nel senso logico primario, mi sembra quello ripetuto testé dall'onorevole Mattarella che in fondo la proporzionale non assicura l'eguaglianza del voto, in quanto anche nella proporzionale vi sarebbero delle particolari discrasie. Questo non è esatto ma, se lo fosse, noi ci troveremmo di fronte ad una discrasia esclusivamente tecnica del meccanismo elettorale, mancando una qualsiasi volontà del legislatore in questo senso.

Il problema diventa invece importante, quando si incomincia a parlare di correttivi, manifestando una volontà di cambiamento del meccanismo. Se si tratta di un « marchingegno » (usando una parola che l'autorità del ministro degli interni ha ormai inserito nel linguaggio ufficiale del Parlamento) allora si può anche parlare di malizia e di artificio, perché la proporzionale sarebbe volontariamente maggiorata mediante un raggiro che, privo di giustificazione tecnica, esprime soltanto un preciso criterio politico.

Infatti un giudizio politico esprime l'onorevole Mattarella quando dice, a giustificazione del correttivo, che il « più uno » ha lo scopo di evitare la proliferazione delle liste. Non vi è dubbio, quindi, che ci troviamo di fronte ad un criterio esclusivamente politico, ed a qualcosa di contrario alla Costituzione che parla di eguaglianza del voto. Senza contare la cosa più importante: che discutere sul modo di evitare il frazionismo delle liste in un paese come il nostro, significa fare un discorso non utile e non democratico. Soprattutto non utile, quando si sa benissimo che nel nostro paese sono state proprio le minoranze le motrici e le protagoniste della storia. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Passiamo allo svolgimento degli emendamenti non ancora svolti.

L'onorevole Badini Confalonieri, nel corso della discussione, ha svolto il seguente emendamento:

Sopprimere il settimo comma.

15. 5. **Cantalupo, Malagodi, Barzini, Biaggi Francantonio, Baslini, Bozzi, Cariota Ferrara, Fulci, La Spada, Marzotto, Palazzolo.**

È stato presentato il seguente subemendamento all'emendamento Luzzatto 15. 2:

Limitare la soppressione alle parole: con il quoziente calcolato come sopra; *alle parole:* in complesso; *alle parole:* alla circoscrizione.

Delfino, Grilli, Turchi, Tripodi, Guarra, Santagati, Almirante, Romeo, Roberti, Giugni Lattari Jole, Galdo.

L'onorevole Delfino ha facoltà di svolgerlo.

DELFINO. Il nostro subemendamento tende semplicemente a snellire e a rendere più chiaro l'emendamento Luzzatto al quale si riferisce.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 15?

DI PRIMIO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'importanza degli argomenti che sono stati svolti in ordine all'articolo 15, con particolare riguardo al correttivo previsto dalla lettera *b*) del terzo comma, mi impone l'obbligo di dare una risposta, sia pure concisa, ai colleghi intervenuti nel dibattito.

Contesto pregiudizialmente che la questione si possa porre in termini di costituzionalità, anche se gli argomenti svolti dall'onorevole Almirante hanno una certa suggestività. Il collega Almirante ha in sostanza affermato che l'eguaglianza del voto sancita dall'articolo 48 della Costituzione deve essere considerata non in funzione del punto di partenza, ma in funzione del punto d'arrivo, in relazione cioè al peso che il voto esercita nella determinazione concreta della rappresentanza politica. Se questo peso risulta uguale per tutti, nel senso che è proporzionale aritmeticamente al numero dei voti espressi, ci troveremmo di fronte ad un sistema elettorale che garantirebbe l'eguaglianza prevista dall'articolo 48 della Costituzione; se invece per avventura tale peso dovesse essere diverso (nel senso che qualche gruppo politico si avvantaggi rispetto a qualche altro gruppo) non si potrebbe affermare, sempre secondo l'onorevole Almirante, che il principio sancito dall'articolo 48 della Costituzione sia stato rispettato.

L'argomento, sebbene non sia nuovo, è suggestivo, ma ritengo che non abbia sufficiente fondamento, per le ragioni che ora esporrò. Il collega Almirante non potrà contestare che se questa fosse stata la *ratio* della norma di cui all'articolo 48 della Costituzione, nello stesso contesto avrebbe dovuto essere inserita anche l'indicazione concreta del sistema elettorale da adottare. Non vi è dubbio infatti che il peso del voto, nel suo punto di arrivo, è diverso a seconda del sistema elettorale adottato. Per fare due casi estremi, se si sceglie la proporzionale pura si può affermare che ci si avvicina il più possibile al criterio dell'uguale peso di voti espressi; se invece si adotta il sistema maggioritario (e dal punto di vista costituzionale, indipendentemente da considerazioni di opportunità politica, allo stato delle cose nulla vieterebbe al legislatore di orientarsi verso il sistema maggioritario o il collegio uninominale), è evidente che il peso del voto, nel suo punto di arrivo, è radicalmente diverso a seconda che sia attribuito a questa o a quella formazione politica. Il problema, infatti, non è sorto nel 1953, quando si discusse la famosa legge maggioritaria, né è sorto successivamente quando sono state discusse le altre leggi elettorali, ma si pose già alla Costituente, nel 1946-47, quando si discusse dell'articolo 48. Fu un collega che oggi appartiene al nostro gruppo, l'onorevole Antonio Giolitti, che sostenne che il sistema elettorale da adottarsi avrebbe dovuto essere sempre e in ogni caso quello proporzionale; egli propose di inserire una norma nella Carta costituzionale che sancisse questo principio. La Costituente si dichiarò contraria. Che cosa significa questo? Significa che il legislatore è libero di adottare qualsiasi sistema elettorale e che gli effetti che possono derivarne in ordine al peso del voto nel suo punto di arrivo sono indifferenti da un punto di vista costituzionale. Da un punto di vista politico, invece, la scelta del sistema elettorale ha indubbiamente un peso notevole. Se si parte dal punto di vista che la proporzionale deve operare su un piano meramente aritmetico, non vi è dubbio sulla fondatezza delle osservazioni svolte dai settori

che chiedono la soppressione della lettera *b*) del terzo comma, dell'articolo 15. In effetti a tutti appare chiaro che, poiché il numero dei seggi che spetta ad ogni lista si determina attraverso la divisione dei voti di lista (cifra elettorale di lista) per il quoziente ottenuto dividendo la somma dei voti validi espressi (cifra elettorale generale) per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno o più due, il divisore della lista di ciascun partito (quoziente elettorale) è tanto più piccolo quanto più grande è il correttivo. Di conseguenza, se il correttivo non esiste, non si verifica alcuna alterazione della proporzionalità. Comunque, il problema è stato trattato in dottrina e in tutti i parlamenti. In dottrina si ritiene che alcune considerazioni politiche impongano un determinato correttivo, ai fini della stabilità del Governo e delle amministrazioni; da questo punto di vista si è pensato di poter correggere il quoziente che viene adoperato per la determinazione dei seggi da attribuirsi a ciascuna lista. Del resto il nostro sistema elettorale prevede il correttivo più due; tutte le leggi elettorali delle regioni a statuto speciale (tranne la Sicilia che modificò la sua legge elettorale nel 1959) ammettono il correttivo. Poiché è stato sostenuto che questo correttivo è tanto più grave quanto più è piccolo il collegio elettorale, desidero ricordare a me stesso che la legge elettorale per la regione Trentino-Alto Adige prevede il correttivo più uno; d'altra parte le province che costituiscono la circoscrizione del Trentino-Alto Adige sono province di modesta densità demografica.

Sembra quindi che gli argomenti apportati contro questi correttivi tendano a drammatizzare un problema che indubbiamente esiste ma che si ritiene non possa essere risolto in modo diverso da come lo ha risolto la Commissione. Pertanto il relatore è dell'avviso che debba essere mantenuto il punto di vista confermato dalla Commissione, e che l'emendamento Luzzatto 15. 1 debba essere respinto, anche se è ammissibile.

Passando agli altri emendamenti, devo far presente che l'emendamento Cantalupo 15. 3 è precluso; lo stesso è a dire nei confronti dell'emendamento Cantalupo 15. 4, precluso dal voto sull'emendamento 1. 2. Conseguentemente, è precluso anche il subemendamento Bozzi 0. 15. 4.

L'emendamento Luzzatto 15. 2 si trova in correlazione con l'emendamento 15. 1 e, di conseguenza, vale anche per essi il parere contrario del relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento Cantalupo 15. 5, dichiaro il mio parere contrario, non riuscendo a capire la ragione per cui si chiede la soppressione della norma, la cui utilità mi sembra evidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Non riesco francamente a comprendere come mai nella discussione siano state usate espressioni tanto gravi ed altisonanti, disturbando senza ragione la Costituzione e, perfino, la stessa democrazia.

Si tratta di una scelta fra metodi elettorali, che sono tutti democratici (l'ha detto, mi pare, il relatore). Tra le regioni a statuto speciale, in Sicilia non si applica « il +1 », mentre nelle altre regioni lo si applica. Faccio notare, per altro, che in Sicilia non esiste il ricupero dei resti in sede regionale e, quindi, in pratica, il risultato è lo stesso. Come ha detto giustamente l'onorevole Mattarella, nessun metodo elettorale è perfetto. Noi riteniamo che questo sia, nell'attuale contingenza, il meno imperfetto e il migliore possibile.

Onorevole Badini Confalonieri, prendo atto che ella ha esortato Governo e maggioranza ad ascoltare la lezione dei comunisti. Non ritengo di accettarla, perché assai più convincenti e approfondite mi sono apparse le considerazioni dell'onorevole Mattarella e del relatore Di Primio.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Gli emendamenti Cantalupo 15. 3 e 15. 4 e il subemendamento Bozzi 0. 15. 4 sono preclusi.

Onorevole Luzzatto, mantiene il suo emendamento 15. 1 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LUZZATTO. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	421
Maggioranza	211
Voti favorevoli	179
Voti contrari	242

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abelli
Abenante
Accreman
Achilli
Alatri
Albertini
Alboni
Alesi Massimo
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Almirante
Alpino
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amasio
Amatucci
Amendola Pietro
Anderlini
Andreotti
Armani
Armaroli
Armato
Arnaud
Astolfi Maruzza
Avolio
Badaloni Maria
Badini Confalonieri
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Baldini
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bártole
Barzini
Basile Giuseppe
Bassi Aldo
Bastianelli
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Benocci
Berlingúer Luigi
Berloffa
Bernardi
Bernetic Maria
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bignardi
Bima
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borra
Bosisio
Botta
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calabrò
Calasso
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cantalupo
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Cariota Ferrara
Carocci
Carra
Cassandro
Castelli
Castellucci
Catella
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Cianca
Cocco Maria
Cocco Ortu
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Renato
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossíga
Costa Massucco
Cottone
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Cuttitta
Dagnino
D'Alema
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Amore
D'Antonio
D'Arezzo
Dárida
De Capua
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
De Grazia
Del Castillo
De Leonardis
Delfino
Dell'Andro
Delle Fave
Demarchi
De Mársanich
De Marzio Ernesto
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan
Di Benedetto
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Luigi
Di Nardo
D'Ippolito
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dossetti
Élkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fasoli
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Ferri Giancarlo
Ferri Mauro
Fibbi Giulietta
Finocchiaro
Fiumanò
Foa
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Franceschini
Franchi
Franco Raffaele
Franzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia

Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Gioia
Giolitti
Giorgi
Girardin
Gitti
Goehring
Golinelli
Gombi
Graziosi
Greppi Antonio
Grilli
Grimaldi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Gullotti
Hélfer
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Lami
Landi
Lattanzio
Lauricella
Lenti
Leopardi Dittaiuti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lizzadri
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Lucchesi
Lusóli
Luzzatto
Macaluso
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Mariconda
Marotta Michele
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Marzotto
Maschiella
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melis
Melloni
Menchinelli
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Michelini
Minasi Rocco
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Mitterdórfer
Monasterio
Montanti
Morelli
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Negrari
Nenni
Nicolazzi
Nicosia
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Passoni
Pastore
Patrini
Pedini
Pella
Pellegrino
Pennacchini
Piccinelli
Píccoli
Pieraccini
Pietrobono
Pintus
Pirastu
Poerio
Prearo
Principe
Pucci Ernesto
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Roberti
Romanato
Romano
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Rumór
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sabatini
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sanna
Santagàti
Sasso
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scelba
Scotoni
Scricciolo
Secreto
Sedati
Semeraro
Serbandini
Seroni
Servello
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spagnoli
Spallone
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tanassi
Tàntalo
Taverna
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Titomanlio Vittoria
Togni
Tognoni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Tremelloni
Tripódi
Truzzi Ferdinando
Usvardi
Valeggiani
Valitutti
Valori
Vecchietti
Vedovato
Venturoli
Verga
Vespignani
Vetrone
Viale
Vicentini
Vincelli
Viviani Luciana
Volpe
Zaccagnini
Zagari
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zincone
Zóboli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío
Azzaro
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Per effetto di questa votazione sono preclusi l'emendamento Luzzatto 15. 2 e il relativo subemendamento.

Onorevole Cottone, insiste per la votazione dell'emendamento 15. 5 Cantalupo ed altri, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COTTONE. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevole segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	386
Maggioranza	194
Voti favorevoli . . .	35
Voti contrari	351

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abenante
Accreman
Achilli
Alatri
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alini
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amedeo Aldo
Amatucci
Amendola Pietro
Anderlini
Andreotti
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Astolfi Maruzza
Badaloni Maria
Badini Confalonieri
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bártole
Barzini
Bassi Aldo
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Benocci
Berlingúer Luigi
Berloffa
Bernardi
Bernetic Maria
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Bosisio
Botta
Bottari Carlo
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Caiati
Caiazza
Calvetti
Calvi
Canestrari
Caprara
Carcaterra
Cariota Ferrara
Cariglia
Carocci
Carra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Catella
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Cianca
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colombo Renato
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossíga
Costa Massucco
Cottone
Crocco
Cucchi Angelo
Cuttitta
Dagnino
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Amore
D'Antonio
D'Arezzo
Dárida
De Capua
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
De Grazia
Del Castillo
De Leonardis
Dell'Andro
Demarchi
De Maria
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Mauro Luigi
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dosi
Dossetti
Élkan
Ermini

Evangelisti
Fabbri Francesco
Fada
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Ferri Giancarlo
Ferri Mauro
Fibbi Giulietta
Finocchiaro
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franco Raffaele
Franco Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Girardin
Gitti
Goehring
Golinelli
Gombi
Graziosi
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Grimaldi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gui
Gullo
Hélfer
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Laforgia
La Malfa
Landi
Lattanzio
Lauricella
Lenti
Leopardi Dittaiuti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Lucchesi
Lupis
Luzzatto
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Mariani
Mariconda
Marotta Michele
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Marzotto
Maschiella
Massari
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melis
Melloni
Mengozzi
Merenda
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Minasi Rocco
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Morelli
Moro Aldo
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Negrari
Nenni
Nicolazzi
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Pastore
Patrini
Pedini
Pella
Pellegrino
Pennacchini
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pintus
Pirastu
Poerio
Prearo
Preti
Principe
Quaranta
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Reale Giuseppe
Reggiani
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romano
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Rumór
Russo Carlo
Russo Spena Raffaele
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sabatini
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Santagàti
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scelba
Scotoni
Scricciolo
Secreto
Sedati
Semeraro
Serbandini
Seroni
Sforza
Sgarlata Marcello
Silvestri
Sinesio
Soliano
Spagnoli
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tanassi
Tàntalo
Taviani
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Titomanlio Vittoria
Togni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Tremelloni
Truzzi Ferdinando
Usvardi
Valeggiani
Valitutti
Vedovato
Venturoli
Verga
Vespignani
Vetrone
Viale
Vicentini
Villa
Vincelli
Viviani Luciana
Volpe
Zaccagnini
Zagari
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zincone
Zóboli
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío
Azzaro
De Marzi Fernando
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 15 nel suo complesso nel testo della Commissione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	417
Maggioranza	209
Voti favorevoli	366
Voti contrari	51

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abelli
Abenante
Accreman
Achilli
Alba
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Almirante
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amatucci
Amendola Pietro
Anderlini
Andreotti
Angelini Giuseppe
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Arnaud
Assennato
Astolfi Maruzza
Badaloni Maria
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Baldini
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bártole
Basile Giuseppe
Bassi Aldo
Bastianelli
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Benocci
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernardi
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bettiól
Biaggi Francantonio
Biaggi Nullo
Biagini
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Botta
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvetti
Calvi
Camangi
Canestrari
Cantalupo
Caprara
Carcaterra
Cariglia
Carocci
Carra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Catella
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Chiaromonte
Cianca
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Renato
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossíga
Costa Massucco
Cottone
Crocco
Dagnino
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
Dárida
De Capua
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Dell'Andro
Demarchi
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano

Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Mauro Luigi
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dosi
Dossetti
Élkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fasoli
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Ferri Giancarlo
Ferri Mauro
Finocchiaro
Fiumanò
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franco Raffaele
Franzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Girardin
Gitti
Goehring
Gombi
Greppi Antonio
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guarra
Guerrini Rodolfo
Gui
Guidi
Gullo
Gullotti
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Laforgia
La Malfa
Landi
Lattanzio
Lauricella
Lenti
Leopardi Dittaiuti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Lucchesi
Lupis
Lusóli
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Mariconda
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Marzotto
Maschiella
Massari
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melis
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Miceli
Micheli
Migliori
Minio
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Morelli
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Negrari
Nenni
Nicolazzi
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pella
Pellegrino
Pennacchini
Piccinelli
Pietrobono
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Principe
Pucci Ernesto
Quaranta
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Roberti
Romanato
Romano
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Rumór
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sabatini
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Santagàti
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scelba
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Secreto
Sedati
Semeraro
Serbandini
Seroni
Servello
Sforza
Sgarlata Marcello
Silvestri
Sinesio
Soliano
Speciale
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tanassi
Tàntalo
Taverna
Taviani
Tedeschi

Tempia Valenta	Veronesi
Tenaglia	Vespignani
Terranova Corrado	Vetrone
Titomanlio Vittoria	Viale
Togni	Vicentini
Toros Mario	Villa
Tozzi Condivi	Vincelli
Tremelloni	Viviani Luciana
Truzzi Ferdinando	Volpe
Turchi Luigi	Zaccagnini
Turnaturi	Zagari
Usvardi	Zanibelli
Valeggiani	Zanti Tondi Carmen
Valitutti	Zincone
Vedovato	Zóboli
Venturoli	Zucalli
Verga	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío	Macchiavelli
Azzaro	Urso
De Marzi Fernando	Valiante
Ferrari Riccardo	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 16. Se ne dia lettura.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale ».

BIAGGI FRANCANTONIO. Chiedo di parlare sull'articolo 16.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIAGGI FRANCANTONIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 16 sembrerebbe un articolo chiaro e tale da non dar luogo a una lunga discussione. Vorrei tuttavia sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi e dell'onorevole relatore un caso reale, singolare se vogliamo, di ripartizione di seggi. Ho qui sottomano l'*Annuario statistico* che riporta il censimento del 1961, in cui figurano i dati numerici della popolazione presente e della popolazione residente.

Ora, scorrendo queste cifre ci si accorge dell'esistenza di situazioni veramente strane. Non voglio riferirmi ad altre regioni; ma solo a quella nella quale è compreso il mio collegio e, in modo particolare, a una provincia di questa regione. Si tratta, se volete di un caso singolare, ma è un caso tipico a cui è difficile applicare le norme dell'articolo 16, almeno a mio modesto avviso. Se noi esaminiamo i dati relativi alla Lombardia, possiamo constatare che nel 1961 la popolazione residente era di 7.406.152 unità (uomini e donne). L'ultimo censimento del 1966 dà per la Lombardia 8.152.000 unità, il che significa che, avendo la regione lombarda il massimo dei consiglieri regionali (80), il quoziente per consigliere regionale è superiore a 100 mila abitanti. Fino a qui si potrebbe dire che non vi è niente di straordinario, ma scendendo ad analizzare la popolazione delle singole province, rileviamo un fatto particolarmente abnorme. Questo fatto abnorme è rilevabile nella provincia di Sondrio, importantissima dal punto di vista geografico e sociale, in cui la popolazione residente (presente) nel 1961 ammontava a 161.450 unità (tale popolazione non è certamente aumentata, poiché noi tutti sappiamo che nelle province di confine, nelle province alpine, gli abitanti vanno gradualmente diminuendo). Pur avendo, dunque, la provincia di Sondrio grande importanza dal punto di vista economico, sociale e turistico (quest'ultimo interesse è dovuto – – come ho già detto – al fatto che si tratta di una provincia di confine) essa arriverebbe ad avere un solo candidato, diminuendo la sua popolazione ed aumentando quella della Lombardia. Avremo cioè una lista di un candidato o al massimo di due qualora si superino i 150 mila abitanti come quoziente. Abbiamo, inoltre, questa strana situazione: la rappresentanza politica (e questo discorso vale per tutte le regioni nelle quali il quoziente è rapportato ad un numero di consiglieri regionali molto basso) viene ad essere deformata. Nella provincia di Sondrio e in tutte quelle altre province dove il numero dei consiglieri circoscrizionali è di poche unità, solo i partiti di massa potranno avere una loro rappresentanza nel consiglio regionale.

Passiamo ora al limite opposto: mentre Sondrio con 160 mila abitanti e con la grande importanza che ha per le ragioni che prima ho ricordato si trova in questa situazione, la provincia di Campobasso, che è circoscrizione della regione del Molise, su una popolazione di 358 mila abitanti, quindi 200 mila abitanti più della provincia di Sondrio, avrà

una rappresentanza regionale di 30 consiglieri regionali. Cioè, mentre il Molise potrà esprimere una rappresentanza politica composita e abbastanza fedele alle tendenze politiche della popolazione, la provincia di Sondrio e tutte le altre province che si trovino in condizioni di dover esprimere un piccolo numero di consiglieri avranno soltanto rappresentanze di determinati grandi raggruppamenti politici. Ciò comporta che anche i consigli regionali non rispecchieranno fedelmente le opinioni degli elettori, ma saranno composti per la maggior parte da rappresentanti dei grandi partiti, ossia dei partiti di massa. E il correttivo previsto dall'articolo 1 non è sufficiente a cambiare questa situazione. A quale correttivo mi riferisco? Mi riferisco al secondo comma dell'articolo 1 che stabilisce che « l'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale ». Quindi, il partito minore avrà una rappresentanza, se il resto lo consente, in sede di consiglio regionale, ma questa rappresentanza probabilmente proverrà per la maggior parte dai centri maggiori e non dai centri minori. Io voglio fare il caso di Bergamo o di Brescia, perché suppongo che i consiglieri regionali a Bergamo saranno 6 o al massimo 7 e le rappresentanze dei partiti di massa faranno certamente la parte del leone.

Ho portato questo esempio perché esso si riferisce all'articolo 16 che dobbiamo esaminare. L'articolo 16 prevede una norma per il seggio vacante. Ora, se la provincia di Sondrio ha un rappresentante e se la lista è formata da uno o due candidati, è molto probabile che non si possa far luogo all'applicazione di questa norma. Il seggio che rimanga vacante (mi riferisco proprio a un caso tipico perché è un caso di cui dobbiamo tener conto) è attribuito al candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.

Supponiamo che la provincia di Sondrio abbia uno o al massimo due candidati e che un candidato scompaia per una ragione qualunque o di incompatibilità o di ineleggibilità o per altre cause naturali e che il secondo candidato non sia disponibile per le stesse ragioni. In tal caso non avremo la possibilità di applicare il primo comma dell'articolo 16. Ripeto, è un caso limite, ma nel legiferare dobbiamo tener conto anche di questo caso limite, che è importante.

Qui dobbiamo fare una prima osservazione. Ho già letto la dizione della norma relativa al seggio vacante. A volere essere precisi, questa norma deve essere interpretata con una certa latitudine perché le parole « segue immediatamente l'ultimo eletto » potrebbero voler dire « segue nella lista »; mentre il significato dovrebbe essere quello di « segue nella graduatoria ». Questo dimostra una volta di più la imprecisione con cui la legge è stata elaborata. Sta quindi alla Commissione e al Governo, eventualmente, di precisare la norma in questo senso.

Quello contemplato dal secondo comma dell'articolo 16 è il caso di attribuzione di seggi con i resti. Il caso di Sondrio potrebbe anche rientrare in questa norma quando il rappresentante della stessa città, per un motivo qualunque, fosse entrato per via del gioco delle preferenze nel consiglio regionale. Vi è però un'altra osservazione da fare, che riguarda un caso analogo a quello previsto dal quart'ultimo comma dell'articolo 15. Questo comma recita: « Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'ufficio centrale circoscrizionale, l'ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta ».

Cioè, l'ufficio regionale attribuisce il seggio alla lista della circoscrizione che ha i maggori resti e, se i candidati di quella circoscrizione fossero tutti eletti, alla circoscrizione che ha un numero di resti immediatamente inferiore; quindi, in sede regionale, l'attribuzione di un seggio avviene mediante surrogazione di una circoscrizione ad un'altra. Questa norma deve essere riferita all'articolo 15. In proposito abbiamo presentato un emendamento che sarà eventualmente illustrato da parte di altro collega. Diversamente, nel caso in cui si rendesse vacante un seggio di consigliere regionale per una lista che ha avuto eletti tutti i candidati nella circoscrizione, si avrebbe la impossibilità di procedere a surrogazioni, con la conseguenza che quella forza politica sarebbe rappresentata in seno al consiglio regionale in modo difforme ed inferiore rispetto alla volontà degli elettori. (*Applausi*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CINCIARI RODANO MARIA LISA

COLLESELLI. Chiedo di parlare sull'articolo 16.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLLESELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, farò alcune brevi considerazioni

sull'articolo in questione, anzitutto per ribadire che la *ratio* e la natura dell'articolo stesso sono facilmente comprensibili se si pensa all'obbligo di ogni organo rappresentativo elettivo di avere il *plenum* dei propri membri e, quindi, di reintegrare in qualche modo i seggi rimasti vacanti. Proprio a questo fine, sia pur limitatamente ai due rami del Parlamento, è stato creato l'istituto dell'autorizzazione a procedere affinché il *plenum* non possa essere messo in pericolo da eventuali procedimenti giudiziari intentati contro un parlamentare, salvo la concessione dell'autorizzazione stessa.

L'articolo 16 accetta il principio vigente per tutti gli organismi elettivi, dalle Camere ai consigli provinciali, comunali e regionali, secondo cui al membro comunque venuto a mancare per morte, dimissioni, incapacità, ineleggibilità, incompatibilità o altre cause, subentri il primo candidato non eletto della medesima lista e mi sembra che questo sia un principio incontestabile. Non può negarsi che il problema si pone per tutti i sistemi elettorali vigenti e per tutti gli organismi elettivi. È opportuno però – e vorrei sottolinearlo perché è l'elemento fondamentale di questo mio breve intervento – che sia risolto in modo unitario.

Per quanto riguarda l'emendamento Goehring 16. 1, che propone di sopprimere al primo comma le parole « e circoscrizione », mi pare sia superato in seguito alla votazione dell'articolo 1.

Per quanto concerne l'emendamento Botta 16. 2, mi pare che l'onorevole Biaggi Francantonio, nel commentarlo indirettamente nel corso del suo intervento sul complesso dell'articolo 16, abbia prospettato un caso particolare. In effetti, questo emendamento prevede un'ipotesi difficilmente realizzabile, quella cioè della elezione di tutti i candidati presenti nella lista. Il fatto poi che si voglia attribuire eventualmente il seggio ad un candidato della stessa lista, ma di un'altra circoscrizione, è veramente strano: si verrebbe, infatti, ad alterare quel rapporto tra elettore ed eletto che è una delle caratteristiche principali in tema di elezioni.

Per quanto riguarda i subemendamenti, una loro attenta lettura evidenzia il loro carattere ostruzionistico.

Per quanto riguarda il subemendamento Roberti 0. 16. 2. *b*, devo dire che è implicito che si tratta di « tutti » i candidati della lista. Non potrebbe esistere una diversa interpretazione. Il subemendamento Roberti 0. 16. 2. *c*, a mio avviso, è superfluo. Lo stesso dicasi del subemendamento Roberti 0. 16 2. *d*, che è pleonastico, in quanto è ovvio che si tratta di un seggio vacante.

I due successivi subemendamenti Alpino 0. 16. 2. *a* e Roberti 0. 16. 2. *e* sono, a mio parere, inutili. È infatti, evidente che nessun'altra lista può avere lo stesso contrassegno, per cui è pleonastico indicarlo specificatamente.

Non riesco a comprendere il significato del subemendamento Roberti 0. 16. 2. *h*, che vorrebbe sostituire la parola: « ma », con la parola: « anche »: non riesco veramente a trovarne una giustificazione.

La proposta contenuta nel subemendamento Roberti 0. 16. 2. *f* mi pare che, in buona sostanza, riproduca lo stesso testo dell'emendamento Botta 16. 2. che invece vorrebbe sostituire. Ne consegue che il subemendamento è inutile.

Signor Presidente, ho voluto dire queste poche cose per dimostrare il vero carattere ostruzionistico degli emendamenti e dei subemendamenti presentati e per ribadire che l'articolo 16 va considerato in collegamento con altre norme che disciplinano i sistemi elettorali vigenti per l'elezione di altri organi. (*Applausi al centro*).

GUARRA. Chiedo di parlare sull'articolo 16.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, condivido pienamente quanto ha detto in linea generale sul problema della surrogazione l'onorevole Colleselli. È chiaro che l'istituzione della surrogazione è necessaria per la vita stessa di un'assemblea, perché venga rispettato il *plenum* di essa e perché non venga alterato l'equilibrio delle diverse forze politiche. Non posso invece certamente condividere le dichiarazioni dell'onorevole Colleselli in ordine ai subemendamenti presentati dal nostro gruppo: ma di questo si occuperanno altri colleghi; io ho il compito di intervenire soltanto sull'articolo 16 in generale. Comunque a me basta, per rispondere all'onorevole Colleselli, dire che, poiché si tratta di emendamenti agli emendamenti, è chiaro che nella quasi totalità dei casi si tratta soltanto di correzioni di forma, perché, se si trattasse di correzioni di sostanza, il subemendamento si snaturerebbe per per divenire emendamento al testo originario, ciò che viene invece vietato dalla procedura imposta in questa discussione con l'espedien-

te della seduta fiume. Ed è bene che si sappia (e che lo sappia l'opinione pubblica) che lo espediente della seduta fiume é stato escogitato proprio per impedire alle opposizioni, alla minoranza, di portare un contributo serio ed attivo alla formulazione di questa legge. Forse i proponenti di questa seduta fiume non pensavano che vi era la possibilità di presentare emendamenti agli emendamenti e che pertanto l'opposizione avrebbe avuto egualmente il modo di far sentire la propria voce; comunque essi, non raggiungendo lo scopo di abbreviare i termini della discussione, hanno raggiunto invece lo scopo contrario, quello cioè di impedire che si potesse portare, attraverso la presentazione di altri emendamenti, un maggiore contributo alla formulazione della legge. Nonostante ciò, non è affatto vero che gli emendamenti presentati dall'opposizione fossero soltanto degli strumenti proposti per dare spunto ad una discussione, cioè per fare in modo che un maggior numero di deputati potesse intervenire nel dibattito: lo sta a dimostrare il fatto che, nonostante la frattura che si è venuta a determinare in questa discussione tra la maggioranza e le opposizioni, la maggioranza ha dovuto convenire su alcune posizioni ed accettare taluni emendamenti delle opposizioni.

Venendo al merito dell'articolo 16 relativo alle surrogazioni, vorrei sottolineare la differenza che esiste fra il testo originario e quello redatto dalla Commissione. Il testo del disegno di legge recita: « Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto ».

Poiché la Commissione ha approvato una modifica sostanziale all'originario disegno di legge presentato dal Governo, cioè ha portato la modifica sostanziale del recupero dei resti in sede regionale, essa ha dovuto per forza di cose aggiungere questo secondo comma, con il quale la stessa norma, cioè il fatto che il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto, si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'ufficio centrale regionale.

Che cosa hanno disposto in materia di surrogazione le varie norme elettorali riguardanti i singoli ordinamenti delle regioni a statuto speciale? Che cosa ha stabilito la Sardegna? La legge elettorale per l'elezione del consiglio regionale sardo tratta l'argomento della surrogazione all'articolo 75: « il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri ».

Per la regione sarda non vi era bisogno naturalmente di aggiungere il capoverso che è stato aggiunto all'articolo 16 dalla Commissione, in quanto nella regione sarda vige il sistema elettorale del recupero dei resti nell'ambito della circoscrizione e non nell'ambito regionale. La regione sarda disciplina la surrogazione nello stesso modo in cui si vuole disciplinare la surrogazione con il presente disegno di legge.

Che cosa dice, invece, in materia di surrogazione la legge elettorale per l'elezione dell'assemblea regionale siciliana? Questo argomento viene trattato all'articolo 61: « Il seggio attribuito dall'ufficio centrale circoscrizionale che rimanga vacante per qualsiasi causa è assegnato nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri al primo dei non eletti della medesima lista secondo la graduatoria di cui all'articolo 55 » (che è l'articolo che disciplina la graduatoria degli eletti). Anche la legge per l'elezione dell'assemblea siciliana disciplina dunque l'istituto della surrogazione nello stesso modo della regione sarda.

Abbiamo poi le norme per l'elezione del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige. La legge per l'elezione di questo consiglio disciplina l'istituto della surrogazione all'articolo 67: « Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se è sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri ». Qui noi vediamo una certa carenza nella disciplina prevista, in quanto non si fa riferimento alle singole circoscrizioni. Comunque, il principio generale è quello del presente disegno di legge.

Una sostanziale diversità abbiamo invece nella legge elettorale per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta.

« Al consiglio della valle – dispone l'articolo 15 della legge per la prima elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta – è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Le proteste ed i reclami non presentati agli uffici delle sezioni e all'ufficio centrale circoscrizionale devono essere trasmessi alla segreteria del consiglio della valle entro il termine di 20 giorni dalla proclamazione degli eletti. Nel caso che la elezione di

un consigliere sia nulla, il seggio è attribuito al candidato che ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti. È esclusa la sostituzione per qualsiasi altro motivo ».

Ecco una legge elettorale che viola il principio del *plenum* e quello dell'equilibrio tra la rappresentanza delle diverse forze politiche, perché nel consiglio regionale della Valle d'Aosta è impossibile procedere alla surroga di un consigliere regionale che sia venuto meno per una causa qualsiasi: infatti testualmente è disposta l'esclusione della sostituzione per qualsiasi altro motivo che non sia quello della nullità della elezione.

Ora, io ritengo che, anche a seguito del confronto fatto tra la norma contenuta in questo disegno di legge in materia di surrogazione e le norme dettate dalle varie leggi elettorali delle regioni a statuto speciale, questa disciplina risulta manchevole. Voglio rifarmi proprio a ciò che ha detto l'onorevole Francantonio Biaggi, allorquando ha posto all'attenzione della Camera l'eventualità che di una lista siano eletti tutti i componenti. Può darsi il caso di una lista che non abbia presentato un numero di candidati pari a quello massimo dei componenti il consiglio regionale di quella circoscrizione. Ammettiamo, per esempio, che nella circoscrizione della provincia di Viterbo debbano essere eletti dieci consiglieri regionali, e un partito presenti invece – ciò è consentito dalla legge – una lista formata da sei candidati e che tutti e sei i candidati siano eletti; ipotizziamo pure che per un motivo qualsiasi, o di ineleggibilità o per cause sopravvenute – vorrei che i colleghi toccassero ferro perché la più frequente delle cause sopravvenute è la morte – si renda vacante un seggio. Allora si viene a turbare il principio del *plenum* dell'assemblea e anche quello dell'equilibrio della rappresentanza delle forze politiche. Ritengo quindi giusto l'emendamento Botta 16. 2, che tende ad estendere la surrogazione non soltanto al primo dei non eletti della circoscrizione, ma anche al primo dei non eletti della stessa lista ma di altra circoscrizione che abbia il più alto rapporto tra voti di preferenza e voti di lista.

Ma vi è anche un altro caso che occorre prendere in considerazione. Mi sembra strano che sia sfuggito all'onorevole Colleselli, che normalmente invece è così scrupoloso nell'esame delle leggi. Forse egli ha voluto mettere in atto una tattica antiostruzionistica, e perciò ha parlato il meno possibile, pensando che il collega del gruppo del MSI che lo seguiva avrebbe parlato anche per lui.

Mi riferisco al primo comma dell'articolo 126 della Costituzione: « Il consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la giunta o il presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni ». Quando è in corso questa procedura, negli atti, diciamo così, preparatori della stessa, è possibile procedere alla surroga, oppure vengono sospese tutte le operazioni perché è intervenuta una procedura che deve portare allo scioglimento dell'intero consiglio regionale? Ecco come una vasta casistica in materia di surrogazione non è stata presa in considerazione dalla disciplina di questo disegno di legge.

Soprattutto è necessario che la Camera valuti attentamente ciò che è stato proposto dall'emendamento Botta 16. 2 e dai successivi subemendamenti, presentati dal gruppo liberale e dal gruppo del Movimento sociale italiano, che tendono a perfezionare quanto meno dal punto di vista formale, l'emendamento stesso. Con tale emendamento si vuole cioè consentire di procedere alla surroga anche quando non vi siano più candidati nella lista della stessa circoscrizione. Una volta accettato il principio che il recupero dei resti avviene in sede regionale si viene a turbare, onorevole Colleselli, quel principio rigido della rappresentanza tra elettore ed eletto al quale ella si è riferito poco fa. Infatti, una volta accettato il principio del recupero dei resti in sede regionale, è chiaro che viene a mancare tale vincolo diretto di rappresentanza. Accettando tale principio bisogna allora anche consentire che, nel caso di surrogazione, sia esteso il principio della surroga nell'ambito della circoscrizione regionale.

LONGONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

LONGONI. Signor Presidente, chiedo, ai sensi dell'articolo 82 del regolamento, la chiusura della discussione sull'articolo 16.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Ai sensi dell'articolo 82 del regolamento, se me ne è fatta richiesta, accorderò la parola ad un oratore a favore ed ad uno contro.

MARZOTTO. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARZOTTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, di fronte ad una nuova domanda di chiusura della discussione su un articolo, fatta dopo tre brevissimi interventi, sull'articolo 16 nel suo complesso, sento il bisogno di fare un discorso pratico, un discorso che richiami l'utilità del dibattito sia per la maggioranza sia per noi dell'opposizione. Innanzitutto vorrei ricordare alcuni dati a me stesso ed anche ad alcuni colleghi che, forse, non li hanno ben presenti. Noi abbiamo iniziato la discussione generale sul disegno di legge, prolungatasi per 16 giornate, nel corso di questa estate e durante le 16 sedute si sono alternati al microfono 56 deputati antiregionalisti e solo 2 deputati regionalisti: l'onorevole Accreman per il partito comunista e l'onorevole Luzzatto per il partito socialista di unità proletaria.

Ora, devo ricordare, senza voler fare della micropolemica, che qui non si tratta di stabilire le norme per l'uccellagione nelle zone pedemontane, bensì si tratta di attuare la Costituzione con conseguenze molto serie e soprattutto durature per il nostro paese: un ampio dibattito mi sembra dunque giustificato in questo caso e sedici sedute di discussione generale non sono che un dibattito dimensionato.

Voglio poi ricordare un'altra cosa: il mio gruppo riconosce il diritto della maggioranza di imporre la sua volontà politica. Il mio gruppo non ha mai discusso questo diritto e intende ancora oggi riaffermare che la maggioranza può e deve avere il diritto di varare le leggi a cui tiene. Si tratta però di vedere come e quando, perché una maggioranza che non partecipa a sedici sedute nel corso delle quali si è ampiamente discussa la legge elettorale regionale, non può all'improvviso, il 17 ottobre, all'inizio della discussione degli articoli, imporre una seduta-fiume, impedendo in tal modo, signor Presidente, alla minoranza, all'opposizione, di presentare regolarmente gli emendamenti, come è consuetudine nell'*iter* formativo di ogni legge. Pure è noto che, a mano a mano che gli articoli vengono approvati in un certo modo, si crea l'opportunità di presentare gli emendamenti agli articoli successivi, sulla base di quello che si è approvato in precedenza.

Ebbene, martedì 17 ottobre, nella prima giornata, nella prima seduta dedicata all'esame degli articoli, la Presidenza ha ritenuto di decidere che la discussione dovesse durare senza soluzione di continuità per esaminare un disegno di legge che non è composto di uno o due articoli, ma di ben 26 articoli.

Ho fatto presente questi fatti per spiegare lo stato d'animo della minoranza, la quale non ha potuto presentare che pochi emendamenti (ai quali ha fatto seguire poi dei subemendamenti), non ha cioè potuto svolgere la sua funzione di critica e di suggerimento così come è nel diritto-dovere della opposizione costituzionale.

Successivamente, nonostante queste misure certamente restrittive, si è arrivati piano piano all'abitudine di chiedere, dopo l'intervento di uno o due oratori, la chiusura della discussione sugli articoli, così come è stata chiesta alcuni minuti fa.

Ora, su questo si è già discusso dal punto di vista giuridico e non vorrò ritornare sugli aspetti giuridici della questione. Voglio soltanto dire, parlando molto francamente: onorevoli colleghi, a me non piace il coniglio, però se un giorno vado in trattoria e si serve solo coniglio, posso dire: preferisco il coniglio alla cacciatora piuttosto che il coniglio bollito. Così, a me non piace questa legge, come non piace ai miei colleghi di gruppo, però è nostro dovere e anche diritto di migliorarla negli articoli; e per migliorarla negli articoli bisogna poter prendere la parola. Ebbene, vi ricordo che su numerosi articoli il gruppo liberale non ha avuto nemmeno l'occasione di far parlare un suo rappresentante. Se è vero che alcuni possono essere accusati di aver parlato lungamente, altri non hanno potuto farlo, oppure sono intervenuti molto concisamente.

Ritengo giusto e legittimo, per il buon andamento dei lavori, che il Presidente, giusta l'articolo 76 del regolamento, una volta che abbia richiamato due volte alla questione un oratore che seguita a dilungarsene possa interdirgli la parola per il resto della seduta in quella discussione. Quando però, con una interpretazione quanto meno molto controversa, si pretende, ogni qual volta si inizi la discussione di un argomento, di chiuderla poco dopo anche quando, onorevole Longoni, gli oratori non hanno abusato del diritto di parlare avendo fatto interventi di un quarto d'ora ciascuno, allora si vuole veramente rifiutare il confronto delle idee per cui noi parlamentari siamo qui riuniti. L'impegno che noi abbiamo verso i nostri elettori è di venire qui e discutere le leggi perché queste siano formulate il più correttamente possibile.

L'utilità dei nostri interventi è dimostrata dal fatto che nel corso di questo infuocato dibattito siamo riusciti a far ammettere (da una maggioranza certamente non ben disposta per comprensibili ragioni) la fondatezza di taluni nostri emendamenti e a farli approvare. Se, come è accaduto in una recente votazione su una determinata questione, il numero delle palline bianche e nere non ha corrisposto al numero dei votanti, ciò vuol dire che su questioni di particolare interesse, all'interno di ciascun partito e quindi di ciascun gruppo, vi possono essere delle differenziazioni giuste e legittime, che corrispondono al dovere-diritto di manifestare la propria volontà, secondo coscienza, in ordine alla formazione della legge.

Quali sono i risultati pratici del sistema che la maggioranza o, forse, la Presidenza ha ritenuto di adottare in questi giorni ? Non risulta che la discussione si sia contratta; sembra anzi che si disperda più volte al giorno su argomenti che non sono affatto pertinenti alla legge in esame; mentre, attraverso il consiglio saggio di uomini politici di esperienza, sarebbe il caso di usare quella pazienza che è fondamento della democrazia, quella tolleranza e quella misura senza le quali in Parlamento è impossibile l'incontro e succedono soltanto, come in questi giorni, scontri certamente non felici.

Vorrei suggerire alla maggioranza, per la parte di dibattito che ancora rimane, di non troncare la discussione, fomentando nell'opposizione il desiderio quasi sportivo di recuperare il tempo con argomentazioni speciose e straordinariamente noiose per voi. Noi la legge in discussione la conosciamo molto bene; mi rendo conto che molti colleghi della maggioranza non la conoscono e si annoiano enormemente a sentire le nostre disquisizioni. Chiedo alla maggioranza che la discussione possa avvenire gradualmente attraverso una partecipazione, disciplinata con un certo garbo, alla discussione di ogni articolo; e invito a trovare sul terreno politico quello smussamento degli angoli senza il quale l'opposizione antiregionalista continuerà a condurre quella battaglia che ritiene, non tanto suo diritto, quanto suo dovere di coscienza condurre.

In ogni caso – e concludo signor Presidente – l'invito che rivolgo alla Presidenza, che ringrazio per l'equilibrio sempre tenuto nella discussione, è quello di garantire la libertà di parola ad ogni deputato, nel sostanziale rispetto del regolamento che governa i nostri lavori.

RUSSO CARLO. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO CARLO. Parlo a favore della proposta di chiusura perché ritengo che la discussione dell'articolo 16, data anche la sua natura ed il suo carattere, si sia completamente esaurita. Desidero fare osservare all'onorevole Marzotto, che ringrazio per il tono usato, che la maggioranza è stata sempre fedele al principio cui egli si è richiamato. Quando infatti si sono trattati articoli, come l'articolo 15, dal rilevante contenuto politico non ci siamo serviti del diritto di chiedere la chiusura della discussione.

Mi si consenta una precisazione non di carattere polemico, dal momento che ho detto più volte durante la discussione che non intendo polemizzare né con persone né con gruppi. Questa mattina, nel corso del dibattito sulla chiusura della discussione di altro articolo, sono state usate espressioni molto dure nei confronti della maggioranza e soprattutto di chi parla.

PRESIDENTE. Onorevole Russo, si tratta di fatto personale ?

RUSSO CARLO. No: mi limito a richiamare le ragioni in base alle quali si è parlato contro la chiusura, rimanendo quindi nel tema. È stato detto che l'articolo 82 del regolamento fu introdotto nel 1900, durante il periodo dell'ostruzionismo parlamentare, e che avendolo richiamato saremmo colpevoli di fraudolenza o, quanto meno, di leggerezza. Desidero ricordare che la prima applicazione si fece nella seduta del 28 giugno 1848 quando si discuteva un progetto di particolare importanza: l'unione immediata della Lombardia e delle quattro province venete al Piemonte.

L'onorevole Valerio precisò in quella seduta che chiedeva l'adempimento del regolamento dicendo: « Se dopo la chiusura della discussione è concesso presentare altri emendamenti, come pretende il deputato De Marchi, una parte della Camera potrebbe prolungare indefinitamente le discussioni ed annullare l'azione della maggioranza. Questo è contrario all'uso di tutti i Parlamenti ed illogico ed illegale ! ».

Vorrei ricordarle, onorevole Cocco Ortu, con tutto il garbo possibile, che non era l'onorevole Solaro Della Margarita a parlare a favore della legge, ma era la sinistra democratica che invocava l'applicazione del regolamento per la chiusura della discussione degli arti-

coli. Vi è un secondo precedente che risale al 1899, proprio nel momento in cui l'ostruzionismo raggiunse il punto più alto nel Parlamento italiano. Ebbene, l'unico articolo che non fu oggetto di contestazione nel corso di quella discussione che vide l'ostruzionismo di Prampolini e di Ferri, che lo condussero con vivacità ed impegno, fu proprio quello che si riferiva alla chiusura della discussione. Cito la seduta del 15 giugno 1899. Presidente era l'onorevole Chinaglia. Si domanda la chiusura della discussione. Il Presidente chiede se sia appoggiata. È appoggiata. Il Presidente: « Essendo appoggiata, la pongo a partito ». E successivamente, quando l'onorevole Nofri, intervenendo su un emendamento, estendeva il tema della discussione, il Presidente gli ricordava: « Onorevole Nofri, è inutile così l'aver chiusa la discussione sull'articolo primo, giacché ella con un emendamento riporta innanzi considerazioni di indole affatto generale ».

Ho voluto ricordare queste cose non per dire che esiste una verità assoluta, perché in questa materia è sempre possibile avere opinioni diverse, ma per affermare che non mi pare giusto accusare di fraudolenza o di leggerezza un collega. Certamente io non sono solito adoperare simili espressioni nei confronti di nessuno ed in particolare del collega onorevole Cocco Ortu; mi auguro pertanto che le sue espressioni siano dimostrazione di uno stato d'animo di tensione, di nervi e di stanchezza perfettamente comprensibile nell'atmosfera di questi giorni e della nostra Assemblea, quella stessa atmosfera di stanchezza che ha portato l'onorevole Cocco Ortu alcune sere fa a reagire, protestando vivacemente contro la Presidenza, perché questa non consentiva la verifica del numero legale in occasione di una richiesta di appello alla Camera sulle decisioni del Presidente, verifica esclusa nel modo più tassativo dall'articolo 50 del nostro regolamento. (*Applausi al centro*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sulla proposta Longoni di chiusura della discussione sull'articolo 16 mi sono pervenute una richiesta di verifica del numero legale e, dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero, una richiesta di votazione per scrutinio segreto.

Poiché nel concorso prevale la seconda richiesta, indìco la votazione segreta sulla proposta Longoni.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	322
Votanti	234
Astenuti	88
Maggioranza	118
Voti favorevoli	198
Voti contrari	36

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Achilli
Alba
Albertini
Alessandrini
Alini
Almirante
Amadei Giuseppe
Amadeo Aldo
Amatucci
Anderlini
Andreotti
Armani
Armaroli
Badaloni Maria
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Baroni
Bártole
Basile Giuseppe
Belci
Belotti
Berloffa
Berretta
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Botta
Bottari Carlo
Bova
Brandi
Bressani
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzi
Caiazza
Calvetti
Canestrari
Carcaterra
Cariota Ferrara
Castelli
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Cervone
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Renato
Corona Achille
Cossíga
Cottone
Crocco
Cucchi Angelo
Cuttitta
Dagnino
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Arezzo

De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Dell'Andro
Delle Fave
Demarchi
De Maria
De Martino
De Pascális
De Stasio
Di Giannantonio
Di Leo
Di Primio
Di Vagno
Dosi
Ermini
Fada
Ferioli
Ferri Mauro
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gioia
Gitti
Graziosi
Greppi Antonio
Guariento
Guerrini Giorgio
Gui
Hélfer
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Malfa
Landi
Lattanzio
Lauricella
Lettieri
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mannironi
Mariani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Martuscelli
Marzotto
Massari
Mattarella Bernardo
Matteotti
Melis
Mengozzi
Merenda
Micheli
Migliori
Miotti Carli Amalia
Montanti
Moro Aldo
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Napoli
Napolitano Francesco
Natali Lorenzo
Negrari
Nenni
Orlandi
Passoni
Patrini
Pedini
Pellicani
Piccinelli
Píccoli
Pieraccini
Pintus
Pitzalis
Prearo
Preti
Quaranta
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Rosati
Ruffini
Rumór
Russo Carlo
Russo Vincenzo Mario
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Savio Emanuela
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scricciolo
Secreto
Sedati
Semeraro
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Storchi Ferdinando
Sullo
Tanassi
Tàntalo
Taverna
Tenaglia
Terranova Corrado
Titomanlio Vittoria
Toros Mario
Tozzi Condivi
Tremelloni
Turnaturi
Usvardi
Valitutti
Vedovato
Vicentini
Villa
Vincelli
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zappa
Zincone
Zucalli

Si sono astenuti:

Abenante
Amasio
Amendola Giorgio
Antonini
Astolfi Maruzza
Balconi Marcella
Bardini
Battistella
Beccastrini
Benocci
Berlinguer Luigi
Bernetic Maria
Biancani
Bo
Boldrini
Bottaro Giuseppe Antonio
Bronzuto
Busetto
Calasso
Calvaresi
Caprara
Chiaromonte
Cianca
Coccia
Corrao
Costa Massucco
D'Alessio Aldo
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Luigi
Di Vittorio Berti Baldina
D'Onofrio
Fasoli
Fiumanò
Gessi Nives
Giachini
Giorgi
Gombi
Grimaldi
Guerrini Rodolfo
Guidi
Gullo
Ingrao
Jacazzi
Lajólo
Lenti
Lusóli
Macaluso
Magno Michele
Malfatti Francesco
Manenti
Marchesi
Mariconda
Marras
Maschiella
Matarrese
Maulini
Mazzoni
Melloni
Miceli
Monasterio
Napolitano Luigi
Natoli Aldo
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Palazzeschi

Pellegrino	Serbandini
Pezzino	Sforza
Pirastu	Soliano
Poerio	Spagnoli
Raffaelli	Speciale
Rossi Paolo Mario	Tedeschi
Rossinovich	Terranova Raffaele
Sacchi Giuseppe	Tognoni
Scarpa	Trentìn
Scionti	Vespignani

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio	Macchiavelli
Azzaro	Urso
De Marzi Fernando	Valiante
Ferrari Riccardo	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma sopprimere le parole: e circoscrizione.

16. 1. **Goehring, Bozzi, Valitutti, Biaggi Francantonio, Malagodi, Messe, Cocco Ortu, Bonea, Demarchi, Palazzolo, Cantalupo, Cottone.**

Al primo comma aggiungere il seguente periodo:

Qualora tutti i candidati della lista siano stati eletti il seggio è attribuito al candidato non eletto della stessa lista ma di altra circoscrizione che abbia il più alto rapporto tra voti di preferenza e voti di lista.

16. 2. **Botta, Goehring, Giomo, Cantalupo, Malagodi, Taverna, Trombetta, Zincone, La Spada, Demarchi.**

È stato anche presentato il seguente emendamento all'emendamento Botta 16. 2:

Sostituire le parole: della stessa lista, *con le parole*: della lista contraddistinta con il medesimo contrassegno della prima.

0. 16. 2. [a] **Alpino, Cantalupo, Bozzi, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring.**

CANTALUPO. Rinunziamo allo svolgimento e preannunziamo che chiederemo siano votati per appello nominale.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti all'emendamento Botta 16. 2:

Sopprimere la parola: tutti.

0. 16. 2. [b] **Roberti, Sponziello, Cruciani, Grilli, Santagati, Abelli, Almirante, Angioy, Calabrò, Caradonna, Delfino, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Tripodi, Turchi.**

Sostituire le parole: della lista, *con le parole*: di una stessa lista.

0. 16. 2. [c] **Roberti, Sponziello, Cruciani, Grilli, Santagati, Abelli, Almirante, Angioy, Calabrò, Caradonna, Delfino, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Tripodi, Turchi.**

Dopo le parole: il seggio, *aggiungere le seguenti*: rimasto vacante.

0. 16. 2. [d] **Roberti, Sponziello, Cruciani, Grilli, Santagati, Abelli, Almirante, Angioy, Calabrò, Caradonna, Delfino, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Tripodi, Turchi.**

Sostituire le parole: della stessa lista, *con le parole*: della lista recante il medesimo contrassegno.

0. 16. 2. [e] **Roberti, Sponziello, Cruciani, Grilli, Santagati, Abelli, Almirante, Angioy, Calabrò, Caradonna, Delfino, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Tripodi, Turchi.**

Sostituire la parola: ma, *con la parola*: anche.

0. 16. 2. [h] **Roberti, Sponziello, Cruciani, Grilli, Santagati, Abelli, Almirante, Angioy, Calabrò, Caradonna, Delfino, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Tripodi, Turchi.**

Sostituire le parole: che abbia il più alto rapporto tra voti di preferenza e voti di lista, *con le parole*: che abbia conseguito la più

alta percentuale di voti di preferenza rispetto a quelli ottenuti dalla lista nella quale è compreso.

0. 16. 2. [f] **Roberti, Sponziello, Cruciani, Grilli, Santagati, Abelli, Almirante, Angioy, Calabrò, Caradonna, Delfino, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Tripodi, Turchi.**

ABELLI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABELLI Ritiriamo i subemendamenti Roberti 0. 16. 2 *b*, 0. 16. 2 *c* e 0. 16. 2 *h*. Insistiamo invece sugli altri, ritenendo che servano a rendere più chiaro l'emendamento Botta 16. 2 che consideriamo essenziale perché, una volta stabilito che il recupero dei resti avviene in sede regionale, consente la surroga anche nel caso che una lista abbia avuto eletti tutti i propri candidati in una circoscrizione. D'altra parte, il criterio adottato da questo emendamento, quello della percentuale tra i voti di preferenza e i voti di lista, è una interessante novità, che non è prevista dalle leggi vigenti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Botta 16. 2:

Sostituire le parole: che abbia il più alto rapporto tra voti di preferenza e voti di lista, *con le parole*: che consegua la più alta cifra ottenuta sommando i voti di lista con i voti di preferenza.

0. 16. 2. [g] **Roberti, Sponziello, Cruciani, Grilli, Santagati, Abelli, Almirante, Angioy, Calabrò, Caradonna, Delfino, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Tripodi, Turchi.**

CARADONNA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARADONNA. Il nostro emendamento all'emendamento liberale, che ha una certa importanza in quanto prevede le modalità della surroga anche nella ipotesi in cui una lista di una circoscrizione non abbia più candidati che possano subentrare, propone una dizione che appare effettivamente rispondente al modo in cui vengono attribuiti i voti preferenziali.

Il riferimento dell'emendamento Botta 16. 2 al più alto rapporto tra voti di preferenza e voti di lista ci sembra poco felice in quanto in tutte le altre elezioni, sia amministrative sia politiche, il calcolo delle preferenze si fa sommando appunto, come dice il nostro subemendamento, i voti di lista ai voti preferenziali riportati da ogni singolo candidato.

Il nostro subemendamento ci sembra perciò opportuno al fine di evitare confusioni interpretative nel calcolo delle preferenze.

Mi si consenta in questa occasione di sottolineare che a volte certi nostri subemendamenti possono apparire formali, mentre in realtà non lo sono. Le leggi, del resto, più sono precise e chiare, anche dal punto di vista letterale, e più sono di facile interpretazione: si evita così di dare appigli ad eventuali contestazioni, frequenti soprattutto nel campo elettorale dove si verificano spesso situazioni incresciose a tutti i livelli, dai consigli comunali e provinciali a quelli regionali fino addirittura alla stessa nostra Assemblea.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 16?

DI PRIMIO, *Relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento Goehring 16. 1, ritenendolo per altro ammissibile.

Non accetto neppure l'emendamento Botta 16. 2: in un primo momento ho avuto l'impressione che tale emendamento risultasse precluso dalla votazione dell'articolo 15. Sennonché, le operazioni previste dall'articolo 15 si compiono all'atto della determinazione dei seggi e della loro attribuzione alle singole liste. L'articolo 16, invece, riguarda la surrogazione resa necessaria, nel corso della vita del consiglio regionale, da cause sopravvenute. Di conseguenza, i princìpi approvati con l'articolo 15 non mi sembra possano precludere l'emendamento in questione.

La Commissione non accetta, ma ritiene ammissibili, i subemendamenti Roberti 0. 16. 2 *d*, 0. 16. 2 *f*, 0. 16. 2 *g*.

I subemendamenti Roberti 0. 16. 2 *e* e Alpino 0. 16. 2 *a* attengono alla stessa materia. La Commissione è contraria ad entrambi e fa presente che la votazione dell'uno precluderà quella dell'altro.

PRESIDENTE. Il Governo?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'emendamento Goehring 16. 1 deve ritenersi precluso a seguito della reiezione dell'emendamento Cariota Ferrara all'emendamento Luzzatto 1. 2. Quanto all'emendamento Botta 16. 2, come ha osservato l'onorevole Colleselli, nella legislazione elettorale italiana, quando un'assemblea è composta da membri eletti in due circoscrizioni, non è mai contemplata la possibilità di surrogazione di candidati eletti in una circoscrizione con candidati eletti in altre circoscrizioni. Nella legge che stiamo esaminando vi è una sistematica, per cui si mira ad assicurare una equilibrata rappresentanza di tutte le province nell'ambito della regione. È evidente che questo emendamento contrasterebbe proprio con i fini ispiratori della legge. Esso pertanto non può essere accettato, così come non possono essere accettati i subemendamenti, ovviamente collegati con l'emendamento principale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Cantalupo, mantiene l'emendamento Goehring 16. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione e che il Governo ha dichiarato di ritenere precluso?

CANTALUPO. Sì, signor Presidente, e chiedo l'appello nominale.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale indico la votazione segreta sull'emendamento Goehring 16. 1.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	339
Maggioranza	170
Voti favorevoli	21
Voti contrari	318

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abenante
Achilli
Alba
Albertini
Alessandrini
Alini
Amadeo Aldo
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Amendola Giorgio
Anderlini
Andreotti
Antonini
Armani
Armaroli
Astolfi Maruzza
Badaloni Maria
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bártole
Bassi Aldo
Battistella
Belci
Belotti
Benocci
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernardi
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bima
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bressani
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calabrò
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cantalupo
Caprara
Carcaterra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Cervone
Cetrullo
Chiaromonte
Cianca
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Renato
Corona Achille
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Cossíga
Costa Massucco
Cottone
Crocco
Cucchi Angelo
Dagnino
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Amato

D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
Dárida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Dell'Andro
Delle Fave
Demarchi
De Maria
De Martino
De Pascális
De Ponti
De Stasio
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dossi
Dossetti
Ermini
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fasoli
Ferioli
Ferri Mauro
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Gálluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Gioia
Gitti
Golinelli
Gombi
Graziosi
Greppi Antonio
Grimaldi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gui
Guidi
Gullo
Gullotti
Hélfer
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
Lajolo
La Malfa
Landi
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Leopardi Dittaiuti
Lettieri
Li Causi
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Macaluso
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Manenti
Marchesi
Mariani
Mariconda
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martuscelli
Massari
Matarrese
Mattarella Bernardo
Matteotti
Maulini
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Miceli
Micheli
Migliori
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Negrari
Nicolazzi
Nicoletto
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Palazzeschi
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pella
Pellicani
Pezzino
Piccinelli
Píccoli
Pieraccini
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raia
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Rosati
Rossi Paolo
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Savio Emanuela
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scionti
Scricciolo
Secreto
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sforza
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spagnoli
Speciale
Storchi Ferdinando
Sullo
Tàntalo
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Titomanlio Vittoria
Togni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Trentin
Turnaturi
Usvardi
Vedovato
Verga
Vespignani
Viale
Vicentini
Villa
Vincelli
Volpe
Zaccagnini
Zappa
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio
Azzaro
De Marzi Fernando
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, mantiene il suo emendamento 0. 16. 2. *d* all'emendamento Botta 16. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Roberti 0. 16. 2 *d*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	325
Maggioranza	163
Voti favorevoli	8
Voti contrari	317

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abelli
Abenante
Accreman
Achilli
Alatri
Alba
Albertini
Alessandrini
Alini
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Antonini
Armani
Armaroli
Astolfi Maruzza
Badaloni Maria
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bártole
Bassi Aldo
Battistella
Belci
Belotti
Benocci
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bressani
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Caprara
Carcaterra
Carra
Cassiani
Castelli
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Cervone
Cetrullo
Chiaromonte
Cianca
Coccia
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Colleselli
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Costa Massucco
Crocco
Cucchi Angelo
Dagnino
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Amore
D'Antonio
D'Arezzo
Dárida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Dell'Andro
Delle Fave
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Giannantonio
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dosi
Dossetti
Élkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fanfani
Fasoli
Finocchiaro
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi

Franco Pasquale
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Gioia
Gitti
Giugni Lattari Jole
Golinelli
Gombi
Gorreri
Graziosi
Greppi Antonio
Grimaldi
Guarra
Guidi
Gullo
Gullotti
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
Lajólo
La Malfa
Landi
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenti
Leonardi
Li Causi
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Mancini Antonio
Manenti
Marchesi
Marchiani
Mariconda
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martoni
Martuscelli
Marzotto
Massari
Matarrese
Mattarella Bernardo
Maulini
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Miceli
Micheli
Migliori
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Minasterio
Montanti
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Natta
Negrari
Nicolazzi
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Palazzeschi
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Píccoli
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Pucci Ernesto
Radi
Raia
Rampa
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romualdi
Rosati
Rossinovich
Ruffini
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Sammartino
Santi Fernando
Sasso
Savio Emanuela
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scionti
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sforza
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spagnoli
Speciale
Storchi Ferdinando
Sullo
Tàntalo
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Titomanlio Vittoria
Togni
Tognoni
Toros Mario
Trentin
Turnaturi
Usvardi
Venturoli
Vespignani
Viale
Vicentini
Villa
Vincelli
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zappa
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio
Azzaro
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Gli emendamenti Alpino 0. 16. 2 *a* e Roberti 0. 16. 2 *e* all'emendamento Botta 16. 2, non accettati dalla Commissione né dal Governo, sono di identico contenuto e pertanto saranno sottoposti ad unica votazione. Onorevole Alpino, mantiene il suo subemendamento?

ALPINO. Sì, signor Presidente, e chiedo l'appello nominale.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sui subemendamenti Alpino 0. 16. 2 *a* e Roberti 0. 16. 2 *e*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	337
Maggioranza	169
Voti favorevoli	12
Voti contrari	325

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abenante
Accreman
Achilli
Alatri
Alba
Albertini
Alessandrini
Alini
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amatucci
Antonini
Armani
Armaroli
Astolfi Maruzza
Badaloni Maria
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bártole
Bassi Aldo
Battistella
Belci
Belotti
Benocci
Berlingúer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bressani
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bima
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calabrò
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Caprara
Carcaterra
Carra
Cassandro
Cassiani
Castelli
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Cianca
Coccia
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Renato
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Costa Massucco
Covelli
Crocco
Cucchi Angelo
Dagnino
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
Dárida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Dell'Andro
Delle Fave
De Maria
De Martino
De Meo
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dossi
Dossetti
Élkan
Evangelisti
Fabbri
Fada
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Finocchiaro
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Gioia
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Golinelli
Gombi
Gonella Guido
Gorreri
Graziosi
Greppi Antonio
Grimaldi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Gullo
Gullotti
Imperiale

Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Malfa
Landi
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Leonardi
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Manenti
Marchesi
Marchiani
Mariani
Mariconda
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martoni
Martuscelli
Marzotto
Massari
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Maulini
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Micheli
Migliori
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Natta
Negrari
Nucci
Olmini
Origlia
Orlandi
Palazzeschi
Pasqualicchio
Passoni
Patrini
Pedini
Pella
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Píccoli
Pieraccini
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Pucci Ernesto
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Reale Giuseppe
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Rosati
Rossinovich
Rumór
Russo Vincenzo
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sartór
Sasso
Savio Emanuela
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scionti
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sforza
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spagnoli
Speciale
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tanassi
Tàntalo
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Titomanlio Vittoria
Togni
Tognoni
Toros Mario
Trentìn
Truzzi Ferdinando
Usvardi
Valeggiani
Venturoli
Verga
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Viale
Vicentini
Villa
Vincelli
Volpe
Zaccagnini
Zappa
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío
Azzaro
De Marzi Fernando
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Abelli, mantiene l'emendamento Roberti 0. 16. 2 *f* all'emendamento Botta 16. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ABELLI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sul subemendamento Roberti 0. 16. 2 *f*.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	324
Maggioranza	163
Voti favorevoli	19
Voti contrari	305

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abenante
Accreman
Achilli
Alba
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amasio
Amatucci
Anderlini
Andreotti
Antonini
Armani
Armaroli
Armosino
Astolfi Maruzza
Badaloni Maria
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bartole
Bassi Aldo
Battistella
Belci
Belotti
Benocci
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Bettiol
Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bima
Bisantis
Bo
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Bosisio
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Carcaterra
Cariglia
Carra
Cassiani
Castelli
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Chiaromonte
Cianca
Cinciari Rodana Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Colleoni
Colombo Renato
Corona Achille
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossiga
Costa Massucco
Covelli
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Cuttitta
Dagnino
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Amore
D'Antonio
D'Arezzo
Dárida
De Capua
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Dell'Andro
Delle Fave
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastian
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dossetti
Élkan
Evangelisti
Fabbri
Fada
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gennai Tonietti Erisi
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giglia
Gioia
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Golinelli
Gombi
Gorreri
Graziosi
Greppi Antonio
Grimaldi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Gullotti
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
Laforgia
Landi
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Leonardi
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Lucchesi
Lucifredi
Lusóli

Macaluso	Preti
Magno Michele	Quintieri
Magrì	Racchetti
Malfatti Francesco	Radi
Malfatti Franco	Raia
Mancini Antonio	Rampa
Manenti	Reale Giuseppe
Marchiani	Reggiani
Mariconda	Riccio
Marotta Michele	Righetti
Marotta Vincenzo	Rinaldi
Martoni	Ripamonti
Martuscelli	Romanato
Massari	Rosati
Matarrese	Rossinovich
Mattarella Bernardo	Rumor
Mattarelli Gino	Russo Carlo
Maulini	Russo Spena Raffaello
Mazzoni	Russo Vincenzo Maric
Melloni	Sabatini
Mengozzi	Sacchi Giuseppe
Merenda	Salizzoni
Micheli	Salvi Franco
Miotti Carli Amalia	Sammartino
Misasi Riccardo	Santi Fernando
Monasterio	Sarti Adolfo
Morelli	Sasso
Mosca	Savio Emanuela
Mussa Ivaldi Vercelli	Scaglia Giovani Battista
Napoli	
Napolitano Francesco	Scalia Vito
Napolitano Luigi	Scarascia Mugnozza
Natoli Lorenzo	Scarlato Vincenzo
Natoli Aldo	Scarpa
Natta	Scionti
Negrari	Sedati
Nucci	Semeraro
Olmini	Sforza
Origlia	Sgarlata Marcello
Orlandi	Silvestri
Pala	Simonacci
Palazzeschi	Sinesio
Pasqualicchio	Soliano
Passoni	Spagnoli
Patrini	Spora
Pedini	Stella
Pella	Storchi Ferdinando
Pellicani	Sullo
Pennacchini	Tanassi
Pezzino	Tantalo
Piccinelli	Tedeschi
Piccoli	Tempia Valenta
Pieraccini	Tenaglia
Pintus	Terranova Corrado
Pirastu	Terranova Raffaele
Pitzalis	Titomanlio Vittoria
Poerio	Togni
Prearo	Toros
Truzzi	Vicentini
Turchi	Villa
Turnaturi	Vincelli
Usvardi	Volpe
Valeggiani	Zaccagnini
Venturoli	Zanibelli
Verga	Zappa
Veronesi	Zucalli
Vetrone	Zugno
Viale	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio	Macchiavelli
Azzaro	Urso
De Marzi	Valiante
Ferrari Riccardo	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Abelli, mantiene l'emendamento Roberti 0. 16. 2 *g* all'emendamento Botta 16. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ABELLI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Botta, mantiene il suo emendamento 16. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOTTA. Sì, signor Presidente, e chiedo l'appello nominale.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento Botta 16. 2.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	337
Maggioranza	169
Voti favorevoli	15
Voti contrari	322

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abenante
Accreman
Achilli
Alba
Alboni
Alessandrini
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amasio
Amatucci
Amendola Pietro
Antonini
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Astolfi Maruzza
Badaloni Maria
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Baroni
Bártole
Bassi Aldo
Battistella
Belci
Belotti
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Biasutti
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bo
Bologna
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Botta
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calabrò
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Camangi
Canestrari
Caprara
Carcaterra
Cariglia
Carra
Cassiani
Castelli
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Chiaromonte
Cianca
Cinciari Rodano Maria Lisa
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Renato
Corona Achille
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Costa Massucco
Crocco
Curti Ivano
Dagnino
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
Dárida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Dell'Andro
Demarchi
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dossetti
Élkan
Evangelisti
Fabbri
Fada
Failla
Fanfani
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Fibbi Giulietta
Finocchiaro
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franco Pasquale
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gessi Nives
Ghio
Gioia
Girardin
Gitti
Golinelli
Gombi
Gorreri
Graziosi
Greppi Antonio
Grimaldi
Guadalupi
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Gullotti
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
Laforgia
Landi
La Penna
Lattanzio
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Macaluso
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Manenti
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Martoni
Martuscelli
Massari
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Maulini

Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Miceli
Micheli
Migliori
Miotti Carli Amalia
Monasterio
Montanti
Morelli
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Natta
Negrari
Nicolazzi
Nucci
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pella
Pellicani
Pezzino
Piccinelli
Píccoli
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Pucci Ernesto
Quaranta
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Rosati
Rossinovich
Rumór
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo
Mario
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Santi Fernando
Sasso
Savio Emanuela
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scelba
Scionti
Scotoni
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sforza
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spagnoli
Speciale
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tanassi
Tàntalo
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Titomanlio Vittoria
Togni
Toros Mario
Trentìn
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Vedovato
Venturoli
Verga
Vetrone
Viale
Vicentini
Villa
Vincelli
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zappa
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio
Azzaro
De Marzi Fernando
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Porrò ora in votazione l'articolo 16 nel suo complesso.

Su questo articolo è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione segreta sull'articolo 16, nel testo della Commissione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	374
Maggioranza	188
Voti favorevoli	321
Voti contrari	53

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abelli
Abenante
Accreman
Achilli
Alba
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Almirante
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amasio
Amatucci
Antonini
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Astolfi Maruzza
Badaloni Maria
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Baroni
Bártole
Bassi Aldo
Battistella

Belci
Belotti
Benocci
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Biasutti
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bo
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Botta
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Camangi
Canestrari
Caprara
Carcaterra
Cariglia
Carra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Catella
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Chiaromonte
Cianca
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corona Achille
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossíga
Costa Massucco
Cottone
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Dagnino
D'Alema
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
Dárida
De Capua
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
Del Castillo
Dell'Andro
Demarchi
De Meo
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dossetti
Elkan
Evangelisti
Fabbri
Fada
Failla
Fasoli
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Fibbi Giulietta
Finocchiaro
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franco Pasquale
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giglia
Gioia
Girardin
Gitti
Golinelli
Gombi
Gorreri
Graziosi
Greppi Antonio
Grimaldi
Guadalupi
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Gullotti
Hélfer
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
Laforgia
Landi
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenti
Leonardi
Lízzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Manenti
Marchesi
Marchiani
Mariconda
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Martoni
Martuscelli
Massari
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Maulini
Mazza
Mazzoni
Mengozzi
Merenda
Miceli
Micheli
Migliori
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Morelli
Mussa Ivaldi Vercelli
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi

Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Natta
Negrari
Nicolazzi
Nucci
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pella
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Píccoli
Pieraccini
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Pucci Ernesto
Quaranta
Quintieri
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raia
Rampa
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Roberti
Romanato
Romeo
Rosati
Rossinovich
Rumór
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sandri Renato
Santagàti
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Savio Emanuela
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scelba
Scionti
Scricciolo
Secreto
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sforza
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spagnoli
Speciale
Sponziello
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tanassi
Tàntalo
Taverna
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Titomanlio Vittoria
Togni
Toros Mario
Trentìn
Truzzi Ferdinando
Usvardi
Valeggiani
Valori
Vedovato
Venturoli
Verga
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Viale
Vicentini
Villa
Vincelli
Volpe
Zaccagnini
Zappa
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio
Azzaro
De Marzi Fernando
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 17.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« Al consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

In sede di convalida il consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualunque delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio per la immediata pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

Il consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali ».

BOZZI. Chiedo di parlare sull'articolo 17.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo articolo 17 sembra arido, ma in realtà è molto importante (come cercherò di dimostrare) per i suoi riflessi di carattere soggettivo e oggettivo. Di carattere soggettivo, perché la disciplina disposta dall'articolo 17 si risolve in una garanzia per coloro che devono entrare a far parte dei consigli regionali: diciamo meglio, nella tutela della situazione giuridica soggettiva di coloro che – quale che possa essere stata la proclamazione – hanno titolo ad entrare nei consigli regionali. Ma questo articolo ha un'importanza anche di carattere oggettivo, perché concerne la valida composizione delle assemblee regionali.

Vi dico subito, onorevoli colleghi, che ho serie preoccupazioni circa questo articolo 17 (che brutto numero ! Del resto, la nostra seduta è sempre quella del 17 ottobre. Un 17 che

ricorre, quindi ! Meno male che non c'è il Presidente Leone, altrimenti avrebbe fatto terribili scongiuri !). (*Si ride*).

MAULINI. Adesso che ella ce lo ha ricordato, non stiamo più tranquilli.

BOZZI. Dicevo che sulla validità di questo articolo 17 come sistema di garanzie ho serie preoccupazioni, alcune delle quali almeno l'onorevole relatore – mi auguro – vorrà condividere. Ma queste preoccupazioni, di ordine tecnico, sono sovrastate (non posso non rilevarlo, e non si tratta di una mera digressione) da altre di ordine politico, che sono sempre presenti nel corso della discussione di questo disegno di legge. Noi non possiamo isolare l'articolo 17 dal contesto generale nel quale necessariamente si inserisce. Ma ho l'impressione che, a questo riguardo, la confusione aumenti nel campo dei regionalisti e dei cosiddetti regionalisti, di quelli cioè che lo sono sinceramente e di quelli che lo sono solo per disciplina di partito. Non voglio fare una statistica, perché non ho elementi di indagine introspettiva che mi consentano di frugare nelle coscienze degli individui, ma credo che i cosiddetti regionalisti siano almeno il 50 per cento dei primi, e penso di non sbagliare.

Ho letto stamane su un giornale una dichiarazione (sarò brevissimo su questo punto, ma è necessario parlarne per spiegare le nostre preoccupazioni e per vedere se queste discussioni siano utili o meno) dell'onorevole La Malfa (non so se sia l'ultima o la penultima della giornata). (*Si ride*). L'onorevole La Malfa rispetta molto Montecitorio, però più i corridoi che l'aula. Infatti, non l'ho mai sentito parlare qui su questo argomento.

Ebbene, l'onorevole La Malfa ha detto testualmente che all'inizio della prossima legislatura i repubblicani presenteranno una proposta di legge per l'abolizione dei consigli provinciali. E qui mi metto dal punto di vista dei regionalisti e dico: ma che opinione è mai questa? Si vara una legge elettorale regionale che riconosce, riconferma ed utilizza, come è evidente leggendone gli articoli dal 19 in poi, i consigli provinciali, ai quali i consigli regionali sono legati almeno nella fase iniziale, e nello stesso tempo si vuole abolire questi organismi ! È una contraddizione indicibile.

Ma poi, onorevoli colleghi, l'abolizione dei consigli provinciali non è una cosa di poco momento, anche ammesso che vi sia un accordo che non esiste. L'unico alfiere della proposta dell'onorevole La Malfa è l'onorevole La Malfa. Non mi pare che da altri gruppi parlamentari si professi la stessa idea; né da parte della democrazia cristiana, né da parte dei socialisti, né da parte dei comunisti. Anzi, credo che l'ultima cosa che i comunisti vogliano sia proprio l'abolizione dei consigli provinciali, perché questi sono centri di potere nei quali essi si inseriscono largamente, data la loro abbondanza di forze.

Ed allora per abolire i consigli provinciali occorre una «piccola cosa» che si chiama legge costituzionale; e per varare una legge costituzionale, almeno fino a quando il *referendum* non sarà una realtà (ma il provvedimento relativo è relegato all'ultimo punto dell'ordine del giorno dei lavori), sono necessari esattamente 420 voti, che sono oggi 416 in più rispetto al numero dei deputati repubblicani. (*Si ride*). Insomma, è veramente una cosa strabiliante ! Ma si ha fede o non si ha fede nell'ordinamento regionale ? Nel momento in cui lo si vota si dice che, però, nella prossima legislatura, nel 1968, si chiederà l'abolizione dei consigli provinciali, con il che, facendo un piccolo accenno di merito, si aggrava uno dei punti di maggiore pericolosità delle regioni, come è dimostrato dall'esperienza siciliana e sarda, cioè l'accentramento regionale. Se una cosa buona c'è nella delineazione delle regioni fatta dalla Costituzione è che esse si articolano, o si dovrebbero articolare, attraverso le province ed i comuni, cioè attraverso forme di subdecentramento, per così dire; invece l'onorevole La Malfa, intendendo abolire i consigli provinciali, che sono una forma di decentramento autarchico, concentra i poteri nelle regioni, con il pregiudizio che ognuno facilmente comprende. Chiudo questa parentesi, che non è una digressione, ma l'espressione di una preoccupazione – credo – di ognuno, e comunque mia, domandandomi: faccio qui una cosa utile intervenendo ? Ovvero noi facciamo discorsi e poi ognuno della maggioranza lancia un siluro contro questo organismo che si dice di volere ?

COTTONE. Caro onorevole Bozzi, anche la mosca cocchiera si è permessa di dire al bue di arare in una certa direzione !

BOZZI. Veniamo al contenuto dell'articolo 17. Vorrei manifestare le mie preoccupazioni al riguardo di modesto non dico giurista, ma cultore di materie di carattere amministrativo. Vorrei rileggere l'articolo ai colleghi, perché anche i meno provveduti in materia giuridica possano valutare se le mie preoccupazioni ab-

biano un fondamento o meno. La rubrica dell'articolo in discussione è la seguente: « Convalida degli eletti » ed il primo comma recita: « Al consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno ».

La dizione presenta una certa pesantezza. La parola « riservata » esprime esattamente una riserva, cioè vuol significare che questa funzione è affidata a questo organo, denominato consiglio regionale, ad esclusione di qualsiasi altro organismo. Soltanto il consiglio regionale deve compiere questa attività giuridica di « convalida ». Tra l'altro anche questa è una dizione impropria, perché si ha la convalida di un atto quando un'autorità superiore corregge un vizio dell'atto di un'autorità inferiore; invece qui il consiglio regionale non è autorità superiore rispetto ad un'altra. (*Interruzione del Sottosegretario Guadalupi*). Comunque questa espressione, anche se non appropriata, è ormai entrata nella terminologia legislativa. Nella sostanza, il consiglio regionale deve compiere l'attività giuridica di valutare l'ammissibilità – ecco la convalida – degli eletti. Ma ecco il primo intoppo: « secondo le norme del suo regolamento interno ». So bene che i consigli regionali, in quanto organismi di diritto pubblico, hanno una facoltà di auto-organizzarsi e quindi di darsi un proprio regolamento, ma non dimentichiamo che i consigli regionali sono organismi amministrativo-politici. Guardate come sono cauto: accedo alla teoria più benevola, cioè alla teoria della Cassazione. Voi sapete che la Corte costituzionale ha definito le regioni organismi di autonomia politica, che è una cosa assai diversa. Comunque, le forze politiche influiscono sulla attività dei consigli regionali, influiscono anche sulla formazione del regolamento interno, che è un atto molto importante.

Vogliamo dunque stabilire nella legge, onorevole Presidente, qualche norma di cautela, a garanzia, ad esempio, delle minoranze ? No ! Qui c'è una riserva di convalida, cioè c'è una attribuzione di competenza esclusiva a favore del consiglio regionale per un fatto tanto importante che può ammettere od escludere un eletto, la cui disciplina è completamente rinviata al regolamento interno. Io leggo la legge n. 62 del 1953, chiamata « legge Scelba », e non trovo un articolo che riguardi il regolamento interno dei consigli regionali. Allora il cittadino – non solo il giurista – si chiede come questo regolamento deve essere approvato, con quale maggioranza.

L'articolo 64 della Costituzione recita: « Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti ». Ecco una garanzia. Noi abbiamo tanto dibattuto intorno al rispetto ed alla violazione dei regolamenti. Si è detto che i regolamenti sono soprattutto a tutela delle minoranze, perché la maggioranza si tutela con la forza del numero, le minoranze invece hanno bisogno della norma. Se la maggioranza potesse regolare ogni volta le procedure, le minoranze sarebbero sopraffatte dal numero. Ecco l'esigenza di una maggioranza assoluta per l'approvazione del regolamento.

Anche lo statuto del Friuli-Venezia Giulia, che ci tenne impegnati, come l'onorevole Presidente ricorda, in una battaglia che non fu di ostruzionismo, ma di collaborazione critica, all'articolo 21 stabilisce che il consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei consiglieri il proprio regolamento interno.

In quella sede abbiamo dunque stabilito una norma a garanzia delle minoranze che per le regioni a statuto ordinario manca assolutamente. Non c'è una legge costituzionale, non c'è una indicazione nella legge Scelba del 1953, non c'è una garanzia in questa legge. Quale sarà la maggioranza che approverà il regolamento del consiglio regionale ? Questo regolamento stabilirà il principio democratico della partecipazione dei gruppi in maniera proporzionale ? Se tutto sarà affidato al gioco delle forze politiche che prevarranno in questo o in quel consiglio regionale, ogni garanzia oggettiva verrà meno. Ecco la prima preoccupazione.

Essa è tanto più valida, signor Presidente ed onorevoli colleghi, in quanto questo consiglio regionale, sulla base del suo regolamento, deve compiere una operazione estremamente importante: deve cioè valutare se gli eletti abbiano titoli per entrare e deve anche valutare se il primo dei non eletti abbia giusto titolo per muovere una rimostranza nei confronti di colui che è stato proclamato eletto, adducendo che lo stesso è incorso in una causa di ineleggibilità. Anch'egli, il primo, ha un *ius ad officium*, una aspettativa.

E chi lo garantisce ? Quale regolamento ? Quello che farà una maggioranza fluttuante in un determinato momento ?

Nell'articolo 17 nulla è previsto circa la procedura di annullamento dell'elezione in caso sussistano cause di ineleggibilità: non è prevista la contestazione, non è prevista la possibilità di difesa, che viceversa è poi contemplata dall'articolo 18, dove è delineato un certo procedimento contenzioso, con la contestazione della causa di ineleggibilità e con la possibilità di difesa. Tutto questo non è pre-

visto nell'articolo 17, che pure è gravissimo, perché in base a tale disposizione si può mettere fuori del consiglio regionale chi è stato proclamato consigliere e si può ammettervi chi deduce una ragione di ineleggibilità nei confronti del proclamato. Non è delineata una qualche procedura in forza della quale colui la cui elezione è contestata abbia la possibilità di esporre le sue ragioni. Si rinvia al regolamento. Ma il regolamento prevederà o no tale procedura? Questa è una grave incertezza; qui veramente si mette in pericolo un essenziale sistema di garanzie.

Sono infondate queste mie preoccupazioni o hanno un qualche fondamento? Perché la legge costituzionale istitutiva della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia dispone che occorre la maggioranza assoluta? Appunto per rendere compartecipi e responsabili della legge regolatrice dell'assemblea anche le minoranze, che si tutelano attraverso il voto. Ma se non ponete analoga garanzia come vincolo per le assemblee delle regioni a statuto ordinario, le minoranze non sono tutelate. Può darsi – me lo auguro – che lo spirito democratico delle assemblee regionali porterà a rispettare tale norma, ma è bene cautelarsi in partenza. Sappiamo le vicende della politica, le influenze, i mutevoli atteggiamenti, il variare delle posizioni.

Debbo dire inoltre che la nozione di ineleggibilità accolta dal provvedimento è stravagante, onorevole Di Primio. Non discutiamo l'articolo 18, ma per connessione di materia debbo fare un piccolo cenno ad esso. Voi avete una nozione della ineleggibilità sopravvenuta che veramente è nuova (voglio essere cauto). Leggiamo l'articolo 18: « Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità, il consiglio regionale, con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, » (ecco la conferma di ciò che vi dicevo: per l'articolo 18 si prevede una procedura, per l'articolo 71 questa procedura non è prevista) « ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto ».

Ma quando mai, onorevole Di Primio, la ineleggibilità sopravvenuta determina la decadenza? La ineleggibilità sopravvenuta si converte in incompatibilità e dà luogo alla opzione. Voi sconvolgete tutto il diritto parlamentare.

Per i noti motivi, non abbiamo potuto, signor Presidente, presentare emendamenti. Ma qui si sta approvando la più assurda delle leggi. Già queste regioni sono quelle che sono. Noi liberali le combattiamo, le abbiamo sempre combattute, e credo che non ci sia regionalista che dentro di sé non nutra qualche preoccupazione e qualche dubbio. Ma, per lo meno vogliamo creare strumenti validi? Si è avuto il caso dell'onorevole Lauro, eletto sindaco di Napoli, quello dell'onorevole La Pira, eletto sindaco di Firenze, e quello dell'onorevole Tupini, eletto sindaco di Roma, quando rivestivano la carica di deputato o di senatore. Le assemblee parlamentari delle quali essi erano componenti non dissero affatto che non erano più deputati o senatori, ma li misero in condizione di optare per l'una o per l'altra carica. Viceversa, qui il consiglio regionale dichiara la decadenza del consigliere regionale sostituendolo con chi ne abbia il diritto.

Ma colui che diviene ineleggibile ha il diritto di optare. La giurisprudenza della Camera e del Senato è pacifica in questo senso. Volete correggere questi errori da « prendere con le molle » o vogliamo costruire le regioni su queste basi?

Onorevole relatore, voi della maggioranza ci avete privati degli strumenti per correggere i vostri errori. Con la seduta-fiume ci avete tolto la possibilità di presentare emendamenti, ma ora questo « fiume » travolge la logica, travolge il buon senso e travolge il diritto. Pensateci voi a migliorare la legge. Voi avete la possibilità di presentare emendamenti oppure di rinviare il disegno di legge in Commissione o anche di presentare emendamenti al Senato, e di correggere così questi errori. Evitate che per pervicace volontà politica si crei questa terribile assurdità, questa enorme anomalia, questo vero mostro giuridico.

La Corte costituzionale a proposito della Sicilia, che pure è una regione a statuto speciale (le altre le chiamano a statuto normale; a me sembra preferibile parlare di statuto ordinario dato che, usando il primo termine, si potrebbe supporre che le altre siano anormali), ha stabilito che quella regione – che pure ha quella somma di poteri che tutti conosciamo – non può emanare regolamenti che abbiano lo stesso valore di quelli delle Camere. Per la verità, la regione siciliana ci aveva provato, stabilendo nel regolamento forme di immunità parlamentari. La Corte costituzionale però si è opposta. Dunque *a fortiori* non lo può fare una regione a statuto ordinario.

Può succedere che, o per norma di regolamento o per lentezza e pigrizia di uffici o per interessi di settori politici, non si giu-

dichi di una data eleggibilità o ineleggibilità (non è che alla Camera possiamo dire che queste cose non avvengono; diciamo pure che avvengono con una qualche frequenza: passa la legislatura, chi è entrato resta e chi magari aveva titoli per entrare non entra).

GOEHRING. È già accaduto.

BOZZI. Suppongo che possa essere accaduto. Ma perché? Perché noi siamo, sì, giudici, ma, diciamo la verità, siamo giudici politici. È bene, è male? Cose di questo genere sono medaglie che hanno il loro rovescio. Noi non possiamo metterci la toga, è inutile; non possiamo in noi stessi dissociare le due funzioni, cosicché in un certo momento facciamo i parlamentari e in un altro momento facciamo i giudici. L'uomo è intero, e chi fa la politica, quando fa anche il giudice, subisce naturalmente, se non nella propria coscienza almeno nella subcoscienza, una qualche influenza. C'è chi la subisce in misura maggiore, c'è chi la subisce in misura minore, ma non credo che vi possa essere persona che riesca a restarne immune. Tutto questo si verifica per i giudici veri, figuriamoci se non si verifica per il politico che fa il giudice per avventura. Al limite, voglio dire che è anche un bene, perché un giudice non deve vivere in una campana pneumatica, allontanato, distaccato dalla realtà. Questa sarebbe una ipocrisia, perché il diritto serve per la vita, e nella vita vi è una serie di componenti umane e sociali, psicologiche ed economiche che formano poi la realtà.

Ora, nei consigli regionali potrà succedere ciò che succede alla Camera e al Senato e magari anche con una maggiore frequenza. Ad un certo momento si insabbia il procedimento e chi pretende di entrare, il non eletto che ha titoli per entrare a chi ricorre? L'articolo 19, in materia di ricorsi, afferma che per i ricorsi in materia di eleggibilità e di decadenza si osservano le norme della legge 23 novembre 1966, n. 1147. Ma perché tali norme siano applicabili, il ricorrente deve poter impugnare l'atto del consiglio regionale. Perché a quel tal giudice che noi abbiamo creato con la legge del 1966 in tanto si può ricorrere in quanto vi sia un atto del consiglio regionale che abbia negato l'ineleggibilità. E se il consiglio regionale non si muove? Se è inerte?

GOEHRING. Un procedimento è durato due anni, o per interesse o per pigrizia.

BOZZI. O per interesse o per pigrizia o per quel lasciar correre che è un male atavico degli italiani. Più spesso, diciamo la verità, per interesse politico, per giuoco di maggioranze che sono la realtà di cui è intessuta la nostra vita politica e parlamentare. Come si ricorre allora? Non si ricorre più. In sostanza, al limite (per valutare la bontà di talune norme dobbiamo fare ipotesi limite, perché il caso limite misura la resistenza della norma, non quando le cose vanno bene, ma quando le cose possono andar male) c'è uno spostamento sostanziale, c'è una struttura tale che può impedire l'esercizio dell'attività giurisdizionale. Ecco la reale portata di questa norma in assenza di qualunque garanzia: non c'è garanzia per la formazione del regolamento, non c'è garanzia per la proporzionalità della rappresentanza delle forze politiche, non c'è garanzia per un termine, perché questo articolo 17, signor Presidente, dice che « nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione ».

Quindi, c'è un termine dilatorio, ma non si dice che l'esame sulla eleggibilità deve avvenire entro un certo termine, che sarebbe una garanzia. No, questo no: non lo puoi fare prima dei quindici giorni, ma entro quanti giorni lo devi fare? Non si sa. Chi lo sa? Un anno? Due anni? Mai? E allora io sono andato a rileggere la legge comunale e provinciale. Ecco la garanzia: i consigli comunali e provinciali procedono anch'essi all'esame della condizione degli eletti a norma di alcuni articoli che ora non ci interessano, ma nell'articolo 75 c'è un comma che così recita: « Ove i consigli omettano di pronunziarsi nella prima seduta, provvede la giunta amministrativa in sede di tutela ». Ecco l'attività surrogatoria. E qui chi interviene? Nessuno, perché se leggete l'articolo 18, ultimo comma, si dice che « possono essere promosse anche dal commissario del Governo nella regione » certe deliberazioni che riguardano la incompatibilità. Quindi questa azione di promozione non riguarda l'ipotesi dell'articolo 17; e anche nell'ipotesi dell'articolo 18 non abbiamo mai l'attività surrogatoria della giunta provinciale amministrativa che dice: tu non hai fatto, faccio io. No, il commissario di Governo promuove un'azione che, dopo essere stata promossa, se l'organo interessato, cioè il consiglio regionale, non vi dà seguito, resta *flatus vocis*.

Ora, io domando sinceramente: è questo un modo di legiferare? Onorevole Di Primio, ella che è un giurista, ritiene che questo sia

un modo corretto di legiferare ? Qui veramente direbbe il mio vecchio maestro di scuola: gli errori si prendono con le molle. Sono errori grossolani, che incidono sul sistema di garanzie dei cittadini. C'è la possibilità di correggerli. Noi queste cose ve le abbiamo dette. Conduciamo la lotta contro le regioni, e non equivochiamo, onorevole De Pascalis. Non diciamo che in quanto discutiamo gli articoli abbiamo abbandonato la lotta politica contro le regioni. Queste sono cose che non si dicono, che non sono degne di chi le dice. Noi facciamo una lotta politica, ma nel merito diciamo: oltre tutto, questa è una legge « sballata ». E ve lo abbiamo dimostrato, e voi stessi lo avete largamente riconosciuto perché avete accolto taluni dei nostri emendamenti, e non di importanza secondaria, emendamenti che hanno migliorato la legge. Ma qui veramente, signor Presidente, non c'è da migliorare, qui c'è da rifare, da rivedere la legge.

ACCREMAN. Mi pare chiaro che se il consiglio regionale non adotta un provvedimento per inficiare la elezione di un candidato, significa che lo ritiene validamente eletto. Se poi, viceversa, chi non è stato eletto ritiene che quel candidato sia stato eletto ingiustamente, ha la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria.

BOZZI. L'onorevole Accreman ha prospettato la situazione di colui che, aspirando ad essere eletto al posto del candidato proclamato, e non essendovi riuscito, ricorre direttamente all'autorità giudiziaria. Non credo che questo possa avvenire. Se potesse avvenire, infatti, tutto il sistema non avrebbe senso. D'altra parte si ricorre alla autorità – in questo caso – giudiziaria per impugnare un provvedimento; e nel sistema dell'articolo 75 della legge che ho citato non si impugna mai la proclamazione, ma si impugna quello che, anche qui impropriamente, si chiama la convalida.

Comunque c'è anche un interesse generale a che coloro che siedono in assemblee siano veramente eleggibili. Questo interesse riguarda la validità delle assemblee regionali che in tanto sussiste in quanto coloro che vi partecipano abbiano i requisiti previsti dalla legge.

Dicevo che si tratta di una disciplina contorta, oltretutto lacunosa. L'altro giorno – scusate se ripeto queste cose – ho dimostrato che si fa riferimento (anche nello stesso articolo 19 del disegno di legge) al tribunale del capoluogo della regione, senza sapere quale sia Si dice: lo stabiliremo dopo; va bene, lo stabiliremo dopo ! Si fa riferimento alle circoscrizioni: mancia competente a chi sa quali siano queste circoscrizioni ! Apro lo statuto della regione Friuli-Venezia Giulia e leggo: « La regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine e dei comuni di Trieste, ecc., che costituiscono le circoscrizioni ». Nei primi articoli dello statuto siciliano vi è la identificazione delle circoscrizioni, qui, invece, nell'allegato *B*) al disegno di legge: « Elezione del consiglio regionale del... circoscrizione di... ». Come li riempiamo questi puntini ?

Quella in discussione è una legge che, a guardarla sotto ogni profilo e con la predisposizione alla benevolenza (a voler dire, cioè: questo studente non è preparatissimo, ma insomma...), più di cinque non potrebbe meritare. Non vi è altro da fare che rimandarla a ottobre; e in questo caso l'ottobre è il Senato.

Noi ci auguriamo che, colleghi della maggioranza, meditiate, innanzitutto, sulle argomentazioni politiche che vi abbiamo portato e che hanno carattere pregiudiziale; ma se ancora siete caparbi, testardi nel voler fare queste « maledette » regioni, per lo meno date loro una veste di pulizia, non fate che vi siano quelle storture, onorevole Di Primio, per cui la ineleggibilità sopravvenuta determina la decadenza e la nullità, quando alla Camera e al Senato essa opera soltanto come causa di incompatibilità e quindi dà diritto all'opzione.

È vera, quindi, la tesi che ho sostenuto l'altro giorno: che non si è più cittadini della Repubblica una e indivisibile, ma che vi sono tante cittadinanze non soltanto politiche, economiche, ma anche giuridiche. Se sono cittadino della regione sarda sono trattato in un modo; se sono cittadino della regione lombarda sarò trattato in un altro modo. E non su aspetti particolari per i quali potrebbe anche essere gustificata una differenziazione, ma su aspetti che attengono ai diritti della persona umana, quale quello di essere eleggibile, di poter rivestire cariche pubbliche, che non sono cose opinabili per cui in un paese ci si possa regolare in un modo e in un altro in un modo diverso.

Per tutte queste ragioni e per le altre ancora che esporranno i miei colleghi, non potendo presentare emendamenti, voteremo contro questo articolo. (*Applausi*).

SPONZIELLO. Chiedo di parlare sull'articolo 17.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPONZIELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, l'oratore che mi ha preceduto, l'onorevole Bozzi, con la capacità giuridica che credo tutti gli riconosciamo, ha sgombrato il terreno da alcuni argomenti sui quali anch'io avrei desiderato richiamare la vostra attenzione. Mi limiterò pertanto ad accennare brevemente a quegli argomenti per ribadire a me stesso la validità del concetto che credo di avere già espresso in altra circostanza, allorché intervenni sull'articolo 11, e di cui sono anch'io convinto assertore. L'esperienza di quello che è avvenuto in questi giorni di appassionata discussione – a volte radicalizzata, comunque appassionata – non potrà non servire, *de iure condendo*, per l'eventuale riforma del regolamento.

In questa sede, se dovrà ammettersi la chiusura della discussione generale, quando essa abbia consentito ad ogni gruppo di esprimere il proprio pensiero sul complesso della legge (pensiero che potrà poi essere meglio chiarito in sede di illustrazione degli emendamenti), dovrà invece essere assolutamente esclusa la possibilità di chiudere la discussione sugli articoli e sugli emendamenti: si ferirebbero altrimenti i princìpi di libertà e democrazia e la stessa possibilità di formazione della legge in sede parlamentare.

Mi richiamo a quanto il collega, onorevole Bozzi, con la sua autorità di maestro del diritto, ha rilevato in ordine alla inesattezza del termine « decadenza » per una causa di ineleggibilità sopravvenuta, e soprattutto in ordine alle lacune e carenze che offre questo articolo dal punto di vista delle garanzie, soprattutto per le minoranze, che dovrebbero presiedere alla formazione del regolamento dei consigli regionali: se esso sarà espressione della volontà della maggioranza saranno inevitabilmente violati i grandi princìpî di libertà e di democrazia che tutti, da qualunque parte, dobbiamo concorrere a difendere in tutti i modi.

Proprio questi rilievi del collega Bozzi mi spingono a formulare ancora l'augurio che, se un giorno, traendo l'esperienza da questa discussione (che rimarrà negli annali parlamentari come una discussione un po' *sui generis*), si arriverà ad una revisione del regolamento, (che probabilmente è necessaria), mai si cerchi di limitare l'apporto di ciascuno di noi in sede di esame degli articoli, perché è proprio in questa sede che possono utilmente intervenire le esperienze, le intelligenze, la maturità, la saggezza di Tizio o di Caio, espressione dell'uno o dell'altro gruppo politico, per la migliore formulazione della legge.

Entrando nel merito dell'articolo 17 ritengo che esso abbia bisogno di essere rielaborato. Certo non è possibile rimandare il provvedimento in Commissione, ma è necessario almeno eliminare le inesattezze giuridiche (non dico bestemmie giuridiche) che potrebbero domani impedire al magistrato una esatta interpretazione ed applicazione di questa legge; è necessario eliminare talune incongruenze che non possono non destare critiche e perplessità.

Dico queste cose per dimostrarvi, onorevoli colleghi, con quanta passione noi trattiamo questo argomento.

L'articolo 17 mira sostanzialmente a conseguire quattro obiettivi. L'onorevole Bozzi, all'inizio del suo discorso, ha accennato a due di essi, quando ha affermato che questo articolo, apparentemente arido, mira alla tutela di una situazione giuridica soggettiva e di una situazione giuridica oggettiva. Per parte mia, aggiungerò che esso mira o deve mirare anche alla tutela della buona fede degli elettori e alla rimozione delle cause della enorme litigiosità che si verifica in materia di legislazione elettorale.

Che significa tutela di una situazione giuridica soggettiva? Significa che questo articolo deve garantire la certezza del diritto del candidato. La norma, in sostanza, deve essere chiara. Il cittadino che voglia presentare la propria candidatura deve conoscere *a priori* quali sono le cause di ineleggibilità e di incompatibilità. E se le conoscerà in anticipo, non penso che sarà così sciocco da affrontare l'alea di una battaglia elettorale che, come tutti sappiamo, indipendentemente anche dall'eventuale costo che comporta, è ricca di illusioni e di delusioni.

La tutela della situazione giuridica oggettiva investe e riflette la funzionalità delle assemblee regionali. Nel momento in cui si verifica una fattispecie di decadenza, ovviamente vengono a mutare i connotati specifici che hanno caratterizzato l'elezione. La decadenza tradisce, infatti, anche la buona fede dell'elettore. Ecco perché il nostro gruppo ha presentato, ad un altro articolo di questo disegno di legge, alcuni emendamenti, nel senso di stabilire che gli uffici, non appena a conoscenza che un determinato candidato non è eleggibile o che esistano comunque a suo

carico cause di decadenza, intervengano dichiarando preventivamente l'inteleggibilità.

Soltanto così potrebbe essere fatta salva la buona fede del cittadino elettore, il quale, dopo avere espresso un determinato voto di preferenza, proverebbe un'amara delusione nel constatare che il candidato da lui prescelto è stato dichiarato ineleggibile. Questo garantirebbe anche la tutela di una situazione giuridica oggettiva, vale a dire la tutela della funzionalità delle assemblee regionali.

Se consideriamo attentamente le carenze che andiamo denunziando, dobbiamo riconoscere che proprio nella formazione degli articoli si estrinseca l'apporto di tutte le forze parlamentari al fine di formulare il testo migliore, anche se per attuare la volontà della maggioranza, che è quella, nel caso specifico, di attuare le regioni. Anche l'articolo 17, a mio sommesso avviso, pur se appare – direi quasi – strumentale, contribuisce al completamento del sistema elettorale insieme con quelli immediatamente precedenti e a quello successivo nel rispetto del principio unitario cui sempre si è ispirata la Costituzione. Sarebbe strano che la Costituzione sancisse in tutti i suoi punti il principio unitario e poi si approvassero delle norme in materia elettorale, destinate a costituire la garanzia soggettiva dei singoli e oggettiva della funzionalità delle assemblee, difformi l'una dall'altra. Ritengo anche che occorra tener presente, nella formulazione di ogni articolo e quindi anche di quello in discussione (proprio allo scopo di precisare le finalità e gli obiettivi che la legge e l'articolo si propongono di conseguire), che altra direttiva della nostra Costituzione – come corollario del riaffermato carattere unitario del nostro Stato – è quella di assicurare il necessario coordinamento e collegamento delle regioni con lo Stato e delle regioni tra loro. Bisogna dunque fare delle leggi che siano similari per quanto possibile e sanciscano dei princìpi di una coerenza adamantina per tutti, a qualsiasi livello.

Onorevoli colleghi, richiamo la vostra attenzione sul fatto che, nel corso dell'esame dell'articolo 9, noi avevamo dedicato una particolare attenzione al settimo comma, il quale dispone: « Nessun candidato può essere compreso in più di una lista della stessa circoscrizione né può accettare la candidatura in più di una circoscrizione. La candidatura della stessa persona in più di una circoscrizione importa la nullità della elezione ». Noi abbiamo rilevato l'incongruenza esistente tra la norma dell'articolo 10, che al numero 4) del primo comma stabilisce la cancellazione – badate la cancellazione – da parte dell'ufficio centrale circoscrizionale dei nomi dei candidati compresi in liste già presentate nella circoscrizione, e, appunto, la norma del settimo comma dell'articolo 9, la quale, invece di stabilire la cancellazione dalla lista (se non da parte dell'ufficio centrale circoscrizionale, che può anche non essere informato, almeno da parte dell'ufficio centrale regionale, che invece ne deve essere informato perché raccoglie tutte le liste della regione) di quei candidati che risultino essersi presentati in più di una circoscrizione, sia pure sotto il medesimo contrassegno, prevede in questo caso la nullità della elezione. Ritengo che abbiamo proposto fondatamente anche per questo caso la necessità della cancellazione dalla lista invece che la nullità della elezione, soprattutto per evitare che sia sottoposto a giudizio dell'elettore un candidato che non può essere eletto.

Per quale motivo dobbiamo presentare agli elettori un candidato che già in partenza si sa che non può essere eletto? Gli uffici lo possono sapere: basta, infatti, che lo obblighino a presentare determinati documenti sulla sua posizione sociale e il suo stato giuridico, sul *curriculum* della sua vita.

Allora sostenemmo – e ne vedremo le conseguenze in quest'articolo – che era opportuno stabilire che non si procedesse alla elezione.

DI PRIMIO, *Relatore*. Onorevole Sponziello, mi meraviglio che ella che è un avvocato sostenga questa tesi.

SPONZIELLO. È una tesi validissima. Infatti, noi abbiamo di mira il rispetto dell'elettore e anche la tutela del cittadino eligendo, nonché la migliore e più rapida funzionalità dell'organismo nel quale l'eletto si inserisce. La validità della nostra tesi trova una conferma proprio in sede di esame dell'articolo 17, che si riferisce alla convalida degli eletti.

Supponiamo, onorevole Di Primio, che un candidato si sia presentato in più di una circoscrizione, sia pure sotto il medesimo contrassegno (può accadere, è previsto dalla legge). Supponiamo ancora che egli venga eletto e che il consiglio regionale non sia a conoscenza della sua pluricandidatura, ciò che è sempre possibile, anzi addirittura probabile. Vi domando che cosa succederà, a chi spetterà di rilevare la nullità dell'elezione di un candidato del quale grottescamente questa legge non ammette l'elezione, dopo averne consentito la candidatura.

L'articolo 15, già esaminato, riguarda le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale per il completamento di tutte le operazioni che debbono compiere le varie sezioni elettorali ed anche per il riesame dei voti contestati o dei voti non assegnati, ma non tratta il problema. Perciò l'ufficio centrale circoscrizionale non può affrontare la questione della nullità dell'elezione del candidato presentatosi in più collegi, anche perché tale ufficio può non essere a conoscenza della eventuale candidatura multipla.

Tutto questo ci porta a considerazioni un po' amare, poiché la legge che dispone la nullità dell'elezione di un candidato finisce col garantire la permanenza illegittima nel consiglio del candidato stesso. A queste conseguenze assurde noi arriviamo.

Dobbiamo quindi rilevare che questa legge è fatta per lo meno affrettatamente e – consentite che io lo dica con la massima pacatezza – con poco impegno. Se ci aveste consentito uno scambio di esperienze, attraverso la presentazione di emendamenti, come ho detto all'inizio, si sarebbe potuto conseguire la tutela giuridica soggettiva e la tutela giuridica oggettiva: la tutela giuridica soggettiva, che inerisce alla persona, alla certezza del diritto da parte del candidato e degli elettori, ma anche la tutela giuridica obiettiva, cioè la tutela giuridica del consiglio che dovrà funzionare nel più rapido e nel migliore dei modi possibili.

Non voglio ripetere pedissequamente le acute osservazioni che sono state fatte dall'onorevole Bozzi, ma desidero però riproporre alcuni degli interrogativi che così brillantemente sono stati posti dal collega liberale. Il regolamento, dunque, sarà o non sarà manifestazione di volontà di una maggioranza politica? Lo sarà certamente.

DI PRIMIO, *Relatore*. Le ricordo, onorevole Sponziello, l'articolo 20 della legge n. 62 del 1953, che stabilisce: « Il consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione, il proprio regolamento interno ».

SPONZIELLO. Ma allora perché non richiamiamo tale articolo? Onorevole Di Primio, non le chiedo di rinviare il disegno di legge in Commissione, perché so che la maggioranza non accetterebbe la richiesta, ma la prego di trovare la strada, di trovare il modo di inserire tale richiamo. È necessario che questo venga detto a garanzia di tutti.

Io vi dimostrerò, infatti, che cosa accade nei consigli regionali e nei consigli comunali quando si tratta di decidere in materia. Non ci dobbiamo nascondere dietro il famoso dito, se vogliamo concorrere tutti quanti al rispetto della dialettica democratica. Non desidero richiamarmi a questo o a quell'altro caso, ma è certo che la casistica dei soprusi che avvengono in quelle sedi è immensa. Sappiamo in fatti che, individuata la causa di decadenza, non si procede nel dichiarare la decadenza se la maggioranza è d'accordo e se la persona di cui trattasi fa parte della maggioranza, mentre si procede rapidamente a tale dichiarazione se l'interessato non fa parte della maggioranza.

Lo sforzo obiettivo per migliorare la legge si risolve anche in una garanzia per tutti. Mentre infatti la legge resta, noi passiamo, gli avvenimenti mutano. Non ci sono mai nella storia dei popoli situazioni definitivamente cristallizzate. Il vostro regime, indubbiamente, è quello che è, e non credo potrà durare in eterno. Facciamo dunque che nel mutare delle cose e delle persone la legge resti sovrana a garanzia di tutti.

Io mi preoccupo anche del fatto che per la prima riunione del consiglio regionale il consiglio non potrà disporre di un suo regolamento. Non si può pensare che il consiglio possa riservarsi la convalida solo dopo la formulazione del proprio regolamento. Certo, una volta avviate le regioni, il regolamento avrà piena efficacia e coloro che entreranno a far parte dei successivi consigli regionali potranno servirsene, nella stessa maniera di noi deputati che, entrati in questa Camera, abbiamo trovato un regolamento ormai consolidato.

La mia preoccupazione è, dunque, duplice: e per le istituende regioni che, come prima cosa, dovranno darsi il proprio regolamento, e per quella norma che si vuole aggiungere e cioè che la convalida dei propri componenti è riservata al consiglio stesso. Convalida è poi termine inesatto giuridicamente, come ha giustamente rilevato l'onorevole Bozzi, e voi dovreste cambiarlo dal momento che per le cause sopravvenute non si può parlare di decadenza. Non cambiandolo, non si farebbe altro che confermare quanto viene detto dai magistrati contro di noi legislatori, quando ci lanciano critiche pesanti, a volte ingiuste, ma a volte giuste e meritate per il modo superficiale con il quale legiferiamo.

Quanto tempo impiegherà il consiglio regionale a emanare il regolamento? È vero che avete usato la cautela di disporre che non possono convalidarsi elezioni prima di quindici giorni dalla proclamazione. Però, come avvio delle regioni, si dovrebbe avere una maggiore

certezza. Tutti sappiamo quello che ci vuole per redigere un regolamento. Stiamo discutendo da otto giorni sulla interpretazione di un articolo e ancora non raggiungiamo un accordo per i pareri difformi che esistono. Quindi, anche se c'è l'esperienza di altri regolamenti similari ai quali più o meno ci si può richiamare, del tempo ne passerà. E che cosa accadrà per quel tale che dovrà essere dichiarato decaduto? Accadrà che continuerà a rimanere nell'assemblea, continuerà a legiferare in quell'assemblea, non avendo i titoli per legiferare. Abbiamo qualche esperienza anche nella nostra Assemblea. Addirittura credo che abbiamo un esempio che è passato agli annali: un collega che è rimasto in carica per quasi tutta la legislatura per poi magari sentirsi dire: scusi, abbiamo sbagliato, ella non aveva diritto di far parte di questa Assemblea.

Sono perplessità e suggerimenti modesti, modestissimi quelli che diamo, ma l'articolo che stiamo trattando è articolo di funzionalità meccanica, non è articolo che consenta sfoggio di grande dottrina giuridica. I nostri modesti suggerimenti potrebbero essere accolti anche perché, in attesa del regolamento, potrebbe capitare che il candidato che deve essere dichiarato decaduto legiferi a lungo, soprattutto se dovesse rientrare nella simpatia della maggioranza contingente. Siamo uomini, ed è inutile che ci nascondiamo le nostre piccole e umane passioni che ci portano a volte, forse anche involontariamente, ad adottare provvedimenti che sotto un profilo obiettivo certamente, nell'intimo della nostra coscienza, non approveremmo mai.

Il secondo comma (come vedete procedo con la massima speditezza) dispone che nessuna elezione possa essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione. Però non dice quando tale convalida debba avvenire. Deve avvenire prima o dopo, per esempio, la elezione dell'ufficio di presidenza? Deve avvenire in occasione della prima riunione del consiglio? In quella immediatamente successiva? Prima della elezione della competente giunta o dopo? Non sarebbe meglio precisarlo, appunto per evitare quelle tali preferenze che ledono poi il principio che la legge è uguale per tutti, grande principio che è il fondamento di un vivere ordinato e civile?

Comunque, a me sembra che il secondo comma dell'articolo 17, in questa formulazione, non significhi assolutamente nulla.

E procedendo oltre con rapidità (ci tengo che non diciate che facciamo dell'ostruzionismo, perché non si tratta di ostruzionismo quando ci si mette con una certa attenzione ad esaminare gli articoli e a cercare di esporre qualche argomento), giungiamo al successivo comma, che recita: « In sede di convalida, il consiglio regionale deve esaminare di ufficio la condizione degli eletti ». Questa formulazione finisce con il confermare tutti i nostri timori precedenti, in quanto dire « d'ufficio » significa forse dire mai, significa forse non esaminare i casi che non è gradito esaminare alla maggioranza oppure esaminare rapidamente i casi che fa piacere alla maggioranza di esaminare.

Esiste una casistica di soprusi, con cause che sono arrivate fino alla Cassazione, che tolgono la certezza del diritto. Credo che voi, onorevoli colleghi, dovreste essere a ciò interessati un po' tutti, poiché noi della minoranza, di qualsiasi parte politica, in questa materia di soprusi ne subiamo un po' dappertutto.

L'altra parte del comma che si riferisce alla sostituzione dei consiglieri dichiarati decaduti con chi ne ha il diritto, mi sembra che ignori che il problema non è stato risolto là dove doveva esserlo.

Vorrei spiegarmi con un esempio. Ipotizziamo che il consiglio regionale faccia in pieno il proprio dovere, proceda rapidamente all'annullamento delle elezioni che vanno annullate e che quindi questi consiglieri vengano dichiarati decaduti per ineleggibilità, per incompatibilità, anche per nullità (il caso della pluricandidatura comporta, infatti, la nullità). Supponiamo che il numero dei consiglieri di una stessa lista dichiarati decaduti sia abbastanza elevato (mi direte: si tratta di un'ipotesi estrema; il legislatore, però, deve preoccuparsene, per cercare la norma adatta per fare fronte ad ogni eventualità) o addirittura che siano stati dichiarati tutti decaduti. Se per ipotesi, difficile ma non assurda, tutti venissero a trovarsi in una condizione di ineleggibilità, mi domando: che cosa accadrà?

Supponiamo che in sede regionale per la lista n. 2 vengano dichiarati eletti due candidati su nove. I primi due – ammettiamo – sono dichiarati decaduti, ne subentrano altri due e così via fino a che tutti e nove gli eletti sono dichiarati decaduti. L'assemblea dove prende i due eletti che devono permettere di farle raggiungere il *plenum* dei componenti previsti dalla legge? Questo è il quesito che bisogna risolvere se vogliamo fare una buona legge.

DI PRIMIO, *Relatore*. Abbiamo già risolto il problema con l'articolo 16.

SPONZIELLO. Onorevole Di Primio, ella sottolinea la mancanza di dialettica. Se vi fosse stata una maggiore dialettica nella discussione di questa legge in sede di emendamenti, ci avreste spiegato le ragioni per le quali determinate nostre proposte non andavano bene.

Ma fino a quando non mi si portano validi argomenti contro determinate tesi e mi si risponde soltanto con la dittatura del numero (come io chiamo la vostra « democrazia ») anziché con l'incontro delle idee, coscienze, esperienze, responsabilità (e anche lo scontro, se occorre, delle idee e intelligenze), allora ci troviamo a discutere con grande difficoltà, per voi che ascoltate (me ne rendo conto) e anche per noi che parliamo.

La legge, dicevo, non provvede per l'ipotesi che siano esauriti i candidati di una lista di una circoscrizione, qualora alla medesima spetti ancora un posto. E allora a questo punto vorrei domandare: si deve ritenere, per esempio, che deve essere eletto colui che nel proprio collegio ha ottenuto il maggior numero di preferenze rispetto al numero dei voti (quindi in percentuale) o quello che ha ottenuto il maggior numero di voti in assoluto ? Insomma, dove andate a pescare questo uno o due candidati che mancano per realizzare il *plenum* dell'assemblea ? È colui che risulta essere il primo per il numero delle preferenze, per esempio, conseguite nel collegio in cui il suo gruppo ha ottenuto la più alta percentuale di voti rispetto al quoziente ? Oppure colui che abbia avuto la più alta cifra elettorale, ottenuta sommando il numero dei voti di lista col numero dei voti di preferenza (ricalcando così quanto avviene per le elezioni comunali) ?

Sono quesiti che io pongo soltanto per criticare la formulazione di questa legge e mettere in evidenza che sostanzialmente il contenuto di essa non mi pare sia sodisfacente. E voi troverete ancor più fondato il mio modesto dire (anche se per la situazione che si è determinata e che caratterizza un po' i lavori di questa Assemblea non vorrete riconoscerlo) se farete non dico uno studio, ma un piccolo esame comparativo delle norme che regolano le elezioni ai consigli regionali della Sicilia, della Sardegna e della Valle d'Aosta.

Per la Sicilia, per l'articolo 59 in relazione all'articolo 62 della legge 20 marzo 1951, l'organo di verifica dei poteri che accerta, anche agli effetti dell'articolo 6, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti, pronunzia sui relativi reclami, e « all'assemblea regionale è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti; essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale circoscrizionale durante la loro attività o posteriormente ».

Lo stesso per la Sardegna (articolo 71 in relazione all'articolo 73): al consiglio regionale è riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti e il giudizio definitivo sulle contestazioni o proteste.

Quando prendiamo in esame lo statuto del Trentino-Alto Adige troviamo questa norma: al consiglio regionale è riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti; le proteste o reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale circoscrizionale debbono essere trasmesse alla segreteria del consiglio entro il termine di 15 giorni, ecc.

Come dicevo, attraverso un semplice esame comparativo, si scopre che in tema di meccanismo elettorale non esiste una legislazione uniforme. Che questi nostri interventi servano almeno come auspicio perché si arrivi all'uniformità !

Ho l'impressione che anche per i candidati, per i gruppi politici, per i cittadini in genere, siano o non inquadrati nei partiti politici, si stia per verificare, con il nostro modo di legiferare, ciò che si verifica per i titolari di aziende commerciali. Non c'è titolare di azienda commerciale, infatti, che, a causa della complessità delle disposizioni fiscali e finanziarie, che si sovrappongono la una sull'altra, spesso contraddicendosi, non abbia bisogno dell'aiuto di un consulente legale per agire sempre in armonia con le leggi.

È questo un modo corretto di legiferare ? A mio avviso non lo è affatto, neanche dal punto di vista formale. Nel passato non era certo così. Mi permetto di richiamare l'attenzione sui codici. Ma forse i codici non vi piacciono perché passano per fascisti. Andiamo allora più indietro nel tempo. Allora le norme erano precise, brevi, schematiche. Il buon legislatore non ha bisogno di scrivere articoli lunghi quanto un lenzuolo. Noi, invece, da alcuni anni a questa parte nel legiferare perdiamo di vista l'essenziale per amore del particolare e facciamo articoli a volte di due o tre pagine. Questo significa scarsa certezza del diritto per tutti e confusione di idee, significa che non si tutela neanche la buona fede dei cittadini elettori, significa mettere i candidati o i partiti o i cittadini che voglio-

no partecipare a quella altissima espressione di democrazia che è la competizione elettorale, cioè l'incontro, lo scontro, il raffronto di tesi, idee, programmi e ideologie, nella necessità di ricorrere ad un avvocato per interpretare la legge onde sapere in qual modo presentare una valida candidatura.

È per questa esigenza di chiarezza che noi ci battiamo nella speranza che la maggioranza voglia ascoltarci. (*Applausi a destra*).

VALITUTTI. Chiedo di parlare sull'articolo 17.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi propongo di essere breve e spero di essere altrettanto preciso, anche perché, secondo l'opinione di alcuni colleghi, è ... pericoloso indugiare eccessivamente nella discussione di questo articolo. L'eccessivo indugio esporrebbe a rischi tanto più preoccupanti quanto più misteriosi.

Dall'articolo 16, approvato stasera, all'articolo 17 si passa dall'ultimo atto di competenza dell'ufficio centrale regionale al primo atto di competenza del consiglio regionale, saltando la risoluzione del problema della prima riunione del consiglio regionale.

Secondo il mio convincimento, nell'articolo in discussione occorrerebbe prevedere il termine entro il quale il consiglio regionale è obbligato a tenere la prima riunione, analogamente all'articolo 61 della Costituzione, che stabilisce che la prima riunione delle Camere ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Perché questo? Perché abbiamo una triste esperienza in materia di prime riunioni dei consigli degli enti locali. Ho già avuto occasione di riferire in questa sede casi di consigli comunali (e di consigli provinciali) eletti che si sono riuniti dopo alcuni mesi dalla data delle elezioni, per la difficoltà di raggiungere un accordo politico per la formazione della giunta.

Quanto al primo comma dell'articolo, io concordo con l'onorevole Bozzi sulla esigenza di stabilire nella legge una garanzia in ordine alla formazione del regolamento del consiglio regionale, specialmente per quanto riguarda l'accertamento della ineleggibilità e della incompatibilità dei suoi componenti. Sempre a proposito del regolamento, debbo rivolgere alla cortese attenzione del relatore un quesito: i consigli regionali dovranno decidere i casi di ineleggibilità secondo il proprio regolamento, che è l'espressione dell'esercizio del loro potere di autonomia; ma i consigli regionali potranno esercitare il potere di autonomia di cui sono titolari, cioè dettare le norme del proprio regolamento, soltanto quando saranno regolarmente costituiti. I consigli regionali, però, saranno costituiti in base alla normativa di questa legge; pertanto per la prima applicazione della legge si dovrebbero prevedere le norme alle quali i primi consigli regionali dovranno attenersi nell'accertare i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei propri componenti.

Il secondo comma dell'articolo in discussione stabilisce che nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione. Ritengo che sarebbe provvido integrare questa norma, stabilendo il termine entro il quale la convalida dovrebbe essere effettuata, ad evitare che i consigli regionali possano rinviare indefinitamente l'operazione di convalida dei loro componenti; occorrerebbe anche predeterminare l'organo competente per surrogare il consiglio regionale che non provvedesse alla convalida. Pertanto il secondo comma andrebbe integrato con queste due norme. Mi dolgo di non aver potuto presentare emendamenti al riguardo ma, se me lo aveste consentito, lo avrei certamente fatto.

Quanto al terzo comma, debbo dire che sarebbe forse più logico abbinare all'operazione dell'accertamento dei casi di ineleggibilità originaria, cioè non sopravvenuta, anche i casi di incompatibilità sussistenti al momento della elezione o della prima riunione del consiglio regionale.

Tanto l'una che l'altra, infatti, attengono alla regolare composizione dell'organo, alla regolare costituzione del consiglio regionale. Ora è illogico verificare la regolare costituzione dell'organo per quanto attiene ai casi di ineleggibilità e non estendere contestualmente l'esame ai casi di incompatibilità originaria. Cioè nell'articolo 18 occorrerebbe trasferire soltanto i casi di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenuta. Ma i casi di ineleggibilità originaria, come i casi di incompatibilità originaria, andrebbero risolti contestualmente, senza dissociarne l'esame in momenti distinti di tempo.

Debbo condividere quello che ha detto l'onorevole Bozzi circa la ineleggibilità sopravvenuta. Effettivamente la ineleggibilità che sopravvenga dopo le elezioni cessa di essere una ineleggibilità nel senso giuridico per acquistare i caratteri dell'incompatibilità.

La ipotesi prevista dall'onorevole Sponziello a proposito di questo comma dell'articolo, che cioè ad un certo punto possano non esserci più candidati per surrogare gli eletti dichiarati decaduti, è una ipotesi logica. È anche vero che, come dicevano i latini, la legge deve provvedere per ciò che normalmente accade. Tuttavia il problema esiste, l'osservazione ha un suo fondamento ed io proprio non saprei suggerire una soluzione. So già che per il Senato della Repubblica si è verificato il caso di un collegio della Sardegna che non ha il suo rappresentante per la democrazia cristiana, cui quel posto era attribuito. La democrazia cristiana ha tutti i candidati eletti, quindi quel collegio è rimasto non rappresentato. Casi analoghi potrebbero senza dubbio verificarsi anche per i consigli regionali, per cui occorrerebbe veramente ricercare una soluzione.

Sempre a proposito di questo comma terzo (e sto per giungere alla conclusione) vorrei permettermi di suggerire al relatore, per una eventuale modifica in sede di « riparazione » della legge, cioè in sede di esame al Senato, di considerare la possibilità di prevedere quanto, a mio avviso opportunamente, stabilisce lo ultimo comma dell'articolo 18 del disegno di legge, il quale a proposito delle ineleggibilità sopravvenute e delle incompatibilità dice: « Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore della regione. Possono essere promosse anche dal Commissario del Governo nella regione ». Ora non capisco la ragione per la quale quando si tratta di convalida, quando si tratta cioè di dichiarare i casi di ineleggibilità originaria da parte del consiglio regionale, si dica che tutto ciò deve aver luogo d'ufficio e non si faccia alcun cenno all'intervento di qualsiasi elettore oppure all'intervento del Commissario del Governo nella regione: la stessa *ratio* che ha suggerito questo intervento dei cittadini elettori e del Commissario del Governo nella regione a proposito delle ineleggibilità sopravvenute, dovrebbe suggerire la modifica del comma terzo dello articolo 17.

Il quarto comma dell'articolo credo che non dia luogo ad alcuna questione. L'adempimento in esso previsto è formulato chiaramente.

L'ultimo comma mi permetterei di considerarlo superfluo. Poiché l'articolo 19 rinvia per le varie operazioni che attengono ai ricorsi e alle impugnative agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, ritengo che tutto quanto riguarda le operazioni elettorali sia già attribuito alla competenza della sezione del contenzioso elettorale istituita dalla citata legge del 1966.

Credo, signor Presidente, di aver mantenuto lealmente la promessa di essere breve; non so se sono stato altrettanto preciso. (*Applausi*).

D'AMORE. Chiedo di parlare sull'articolo 17.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io sarò ancora più breve di quanto sia stato l'onorevole Valitutti. Lo sarò in particolare per questa ragione. L'articolo sul quale è cominciata la discussione stasera, il 17, l'articolo 18 e l'articolo 19 fanno parte di un unico titolo che per motivi di brevità si usa definire del « contenzioso elettorale ». Sono articoli, rispetto alla tesi che mi permetterò di illustrare alla Camera, in stretto collegamento.

In questa sede, pertanto, farò soltanto degli accenni alla mia tesi che mi permetterò di svolgere nella discussione sull'articolo 18 e di completare nella discussione sull'articolo 19.

Aderendo ad una certamente autorevole, brillante e recentissima tesi dottrinaria, ritengo che le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 17 e nel primo comma dell'articolo 18 violino l'articolo 102 della Costituzione. In effetti devo ritenere che di questo inconveniente ci si sia resi conto nel momento in cui si è denominato il titolo quarto del disegno di legge « convalida degli eletti e contenzioso » ai fini di distinguere due funzioni che in ogni caso si differenziano, per l'articolo 102 della Costituzione, in maniera precisa.

Noi possiamo definire « contenzioso elettorale » tutto quel complesso di procedimenti che in modo più proprio dovrebbero essere definiti con l'espressione « verifica delle elezioni » o, secondo una espressione più antica, « verifica dei poteri ». Si tratta di disciplinare il sindacato di legittimità sui titoli di ammissione dei componenti dell'assemblea. Si tratta di stabilire come e a quale organo debba essere attribuito questo sindacato di legittimità, e quale tipo di controllo questo organo possa e debba esercitare.

Per quel che riflette il sindacato di legittimità del Parlamento, la scelta è nella Costituzione, che se ne occupa nell'articolo 66. Per

quel che riflette le elezioni comunali, le elezioni provinciali e quelle regionali, la scelta è affidata al legislatore ordinario.

Quando l'assemblea ripete il suo potere di controllo direttamente dalla Costituzione, non si pone alcun problema. Ma quando questo controllo è posto invece dal legislatore ordinario, e non è previsto costituzionalmente, nasce una serie di problemi. In particolare perché il controllo interessa sia i titoli di ammissione sia le attività tendenti a far dichiarare decaduto l'ineleggibile o l'incompatibile.

Di conseguenza rimane da porre questo quesito fondamentale: se, come nel caso, si deferisce all'assemblea la verifica del potere – cioè la verifica dell'elezione –, quale funzione e quale natura giuridica assume questa assemblea ? Se, come avrò l'onore di dimostrare – ma non questa sera – l'assemblea viene ad esercitare funzioni giurisdizionali, noi saremmo in netto contrasto con l'articolo 102 della Costituzione. Per ora mi basta avere accennato al problema, riservandomi di dimostrare questa tesi nel dibattito sugli articoli successivi.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dell'articolo 17 nel testo della Commissione, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sull'articolo 17, nel testo della Commissione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	333
Maggioranza	167
Voti favorevoli . . .	308
Voti contrari	25

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abenante
Accreman
Achilli
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alpino
Andreotti
Antonini
Armani
Armaroli
Armato
Arnaud
Badaloni Maria
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bártole
Bassi Aldo
Battistella
Beccastrini
Belci
Belotti
Benocci
Berlingúer Luigi
Berretta
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Bianchi Fortunato
Biasutti
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bo
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borra
Bosisio
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Brandi
Bronzuto
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Caprara
Carcaterra
Cariglia
Castelli
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cetrullo
Chiaromonte
Cianca
Coccia
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Renato
Colombo Vittorino
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossíga
Cottone
Crocco
Cucchi Angelo
D'Alema
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Amore
D'Antonio
D'Arezzo
De Capua
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Dell'Andro
Demarchi
De Maria
De Martino
De Meo

De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dossetti
Élkan
Evangelisti
Fabbri
Failla
Fasoli
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Fiumanò
Folchi
Fornale
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giglia
Gioia
Girardin
Gitti
Golinelli
Graziosi
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grimaldi
Guadalupi
Guerrini Giorgio
Guidi
Gullotti
Illuminati
Imperiale
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
Laforgia
La Malfa
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenti
Leonardi
Levi Arian Giorgina
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Lucchesi
Lucifredi
Lusóli
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mannironi
Marchesi
Mariconda
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Martoni
Martuscelli
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazza
Mazzoni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Micheli
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Morelli
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Napoli
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Natta
Negrari
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Palazzolo
Pasqualicchio
Passoni
Patrini
Pedini
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Piccoli
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Principe
Pucci Ernesto
Quaranta
Quintieri
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raia
Raucci
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Rosati
Rossinovich
Rumór
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sandri Renato
Sanna
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scelba
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sforza
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spagnoli
Speciale
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tanassi
Tàntalo
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Titomanlio Vittoria
Togni
Tognoni
Toros Mario
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Valori
Vedovato
Venturoli
Verga
Veronesi
Vetrone
Viale
Villa
Vincelli
Zaccagnini
Zanibelli
Zappa
Zincone
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio
Azzaro
De Marzi Fernando
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 18.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità, il consiglio regionale, con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del consiglio per l'immediata pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Quando per un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità stabilite dalla presente legge, il consiglio regionale, nei modi previsti dal suo regolamento interno, gliela contesta; il consigliere regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro dieci giorni successivi a detto termine, il consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre.

Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro i successivi quindici giorni, il consiglio regionale lo dichiara decaduto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del consiglio per l'immediata pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore della regione. Possono essere promosse anche dal Commissario del Governo nella regione ».

ROMEO. Chiedo di parlare su questo articolo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo. È la prima volta che in questa discussione-fiume io prendo la parola. Questo non vuole significare che io debba o voglia allargare il campo del mio discorso perché voglio effettivamente rimanere nell'ambito dell'articolo in esame. Ma mi sia consentito di fare una semplice premessa all'introduzione di quello che sto per dire sull' articolo 18, considerando che una singola norma non può essere presa a sé, avulsa, considerata indipendentemente da tutto quello che è il complesso legislativo che si vuole esaminare.

Questa legge, evidentemente, ha una finalità politica. Io non voglio qui discutere se vi sia stato dell'ostruzionismo da parte nostra; vi è stata però – senza dubbio – la volontà di noi tutti di portare un contributo valido anche al fine di elaborare una legge la migliore possibile. Leggevo giorni fa su *La Discussione*, diretta dall'onorevole Sullo, che egli ammette la discussione, ma poi non vuole che essa si svolga; che la nostra è una manovra inutile, una manovra politica e che non abbiamo alcuna prospettiva politica. Ora, le prospettive politiche non si limitano a quest'aula, perché ripercussioni di questo dibattito si possono avere anche al di fuori dello stesso Parlamento. Evidentemente, noi non possiamo pensare e non possiamo credere di riuscire ad imporre la nostra volontà alla maggioranza, una maggioranza precostituita, questa volta allargata, la quale vuole raggiungere le sue finalità. Ma noi possiamo, attraverso i nostri interventi, riuscire anche a mobilitare l'opinione pubblica e far conoscere ad essa il nostro pensiero, che potrà anche incidere sulle future decisioni del popolo italiano.

Detto ciò, per rimanere nell'ambito della discussione dell'articolo 18, vorrei dire che la formulazione di quest'articolo – così come è stato affermato per l'articolo 17 – deve essere necessariamente considerata in relazione agli articoli 5 e 6. Ora, consentitemi di affermare che vi è una confusione – già messa in rilievo dall'onorevole Bozzi con la sua capacità e con la sua dialettica – tra quelle che sono le cause di ineleggibilità e le cause di incompatibilità. Sotto alcuni aspetti, a mio giudizio, l'incompatibilità è più grave della ineleggibilità, perché chi è ineleggibile, può non saperlo; chi viceversa è incompatibile, specialmente al momento in cui presenta la sua candidatura, conosce bene le sue condizioni e pur tuttavia presenta la sua candidatura. Quindi, sotto questo aspetto, la posizione dell'incompatibilità va considerata più rigorosamente della posizione dell' ineleggibilità.

Io non voglio fare raffronti con la nostra legislazione sia nel campo dei consigli comunali sia in quello dei consigli provinciali; non voglio neanche fare alcuna comparazio-

ne con la legislazione straniera, anche se intendo ricordare che sia la legislazione austriaca sia quella francese (che pure sono agli antipodi per quello che è l'indirizzo del Governo) considerano le cause di incompatibilità come cause che devono impedire a colui che si trova in particolari condizioni di partecipare alle elezioni. Invece il sistema dell'accertamento previsto dal provvedimento in esame è fatto in modo tale per cui non solo l'ineleggibile, ma anche l'incompatibile può presentarsi candidato. E noi potremmo avere, avremo certamente quello che si è verificato in Sicilia, laddove alcuni elementi che erano stati dichiarati decaduti per evidente incompatibilità, si sono presentati nuovamente come candidati e sono stati eletti consiglieri regionali, di modo che partecipano alle riunioni del consiglio regionale, il quale delibererà, forse soltanto alla fine della legislatura, la loro decadenza.

L'articolo 18, come dicevo, così come l'articolo 17, riporta la discussione su quelle che sono state le argomentazioni fatte per gli articoli 5 e 6.

Una legge, per quanto disorganica sia, deve necessariamente mantenere un legame tra l'una e l'altra disposizione in essa contenuta; ora dimostrerò che le norme degli articoli che ho citato non trovano alcun equilibrio e risultano effettivamente disorganiche tra di loro.

Stiamo costruendo un edificio senza fondamenta. Infatti gli articoli 17 e 18 (io devo parlare dell'articolo 18, ma come ho già detto i due articoli sono strettamente collegati) stabiliscono le norme e le modalità di attuazione delle disposizioni che determinano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità; ora, vi è una manifesta contraddizione fra quello che stabilisce l'articolo 7 e l'articolo 18.

L'articolo 7 fa di tutte le erbe un fascio e sia per le cause di incompatibilità sia per quelle di ineleggibilità determina la decadenza; detto effetto non è realizzabile sia per l'uno sia per l'altro caso, anzi io rilevo – ed è già stato rilevato da altri – che la decadenza viene considerata come causa: ciò non è assolutamente vero. Infatti la decadenza è l'effetto e le cause sono la ineleggibilità e la incompatibilità.

Comunque, noi rileviamo che, mentre all'articolo 7 sia per i casi di ineleggibilità sia per i casi di incompatibilità è prevista la decadenza, all'articolo 17 e all'articolo 18 si applica ad essi una conseguenza diversa. Infatti all'articolo 17 non si parla più di decadenza ma si parla di annullamento della elezione. Il terzo comma infatti dice: « In sede di convalida il consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto ». Quindi procede all'annullamento delle elezioni. Invece, noi abbiamo visto che all'articolo 7 si parla di decadenza come effetto delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità. Ma non sono soltanto queste le contraddizioni; ce ne sono anche altre nella formulazione dell'articolo e nella formazione dello stesso *iter* attraverso il quale si arriva al provvedimento ingiustificatamente chiamato di decadenza.

In fondo, l'ineleggibilità e l'incompatibilità hanno degli aspetti quasi uguali. L'ineleggibilità è l'impossibilità di divenire soggetto passivo del rapporto elettorale; l'incompatibilità è invece l'impedimento giuridico di ricoprire una certa carica. L'ineleggibilità è l'impedimento giuridico ad essere candidati, mentre l'incompatibilità è un impedimento giuridico a poter ricoprire contemporaneamente due cariche.

Da queste due posizioni completamente diverse, noi dobbiamo far discendere delle conseguenze che non sono assolutamente uguali e, mi sia consentito osservare, è proprio strano che questa legge abbia voluto stabilire dei provvedimenti e delle conseguenze difformi da quelle che sono le norme che stabiliscono i casi di incompatibilità e di ineleggibilità sia per quanto riguarda la Camera sia per quanto riguarda il Senato. Si è voluto prescindere completamente da quello che è il testo unico del 1957. Desidero fare un esempio che riguarda i magistrati. Il testo unico del 1957 stabilisce che se il magistrato vuole presentarsi come candidato alla Camera o al Senato deve mettersi in aspettativa per sei mesi e non deve aver prestato servizio negli ultimi cinque anni nelle circoscrizioni là dove egli si presenta come candidato; inoltre, una volta che è stato candidato, anche se non è stato eletto, egli per cinque anni non può più svolgere la sua attività di magistrato in quella stessa zona e circoscrizione. Noi invece qui abbiamo stabilito cause e metodi diversi.

Ho voluto soltanto fare un esempio senza dilungarmi eccessivamente. Vi è effettivamente una diversa e contrastante formulazione fra le norme di questa legge e quelle che sono le norme del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati. Il che sta a dimostrare che nel formulare la legge in questo modo vi è stata una finalità politica e non soltanto fretta e poca ponderazione, una vo-

lontà preordinata di fare una legge che possa servire *ad usum delphini*.

Infatti, se la decadenza non è una causa, come è detto in questa legge, ma è un effetto, l'ineleggibilità e l'incompatibilità non producono la stessa conseguenza: infatti questa può essere diversa a seconda dei casi.

Come abbiamo visto all'articolo 17 in alcuni casi si ha l'annullamento delle elezioni, quando cioè ricorrono le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 5; quindi non vi è alcuna dichiarazione di decadenza.

Mi si consenta un rilievo: all'articolo 17 – ho già fatto presente il cordone ombelicale che lega questo articolo con l'articolo 18 – quando si stabilisce che al consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, e che quindi esso deve accertare se sussiste qualcuna delle cause di ineleggibilità previste, si prevede pure che il consiglio stesso debba annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

Questo provvedimento viene adottato senza alcun contraddittorio con l'interessato. Mi si potrebbe obiettare che si tratta di casi evidenti e che pertanto non vi è alcuna necessità di contraddittorio e non può sorgere alcuna contestazione; ma, onorevoli colleghi, questo può riguardare i casi fino al punto 10 del primo comma dell'articolo 5, quando cioè si tratta di ministri o sottosegretari o altre persone per le quali è evidente la causa di ineleggibilità per la carica che rivestono; ma quando si tratta di altre cause riguardanti coloro che ricevono uno stipendio dalla regione, i dipendenti di enti locali sottoposti a controllo amministrativo dalla regione o amministratori i quali possono essere interessati in aziende che ricevono contributi o sussidi dalla regione stessa, è evidente che è necessario un accertamento, uno svolgimento di indagini ed è indispensabile il contraddittorio con l'interessato.

L'articolo 18, oltre a mettere in evidenza il contrasto tra le disposizioni in esso contenute e quelle degli articoli 6 e 7, prevede un contraddittorio che necessariamente deve essere considerato nel suo svolgimento sotto molti aspetti. Infatti l'articolo 18 si richiama, per quanto riguarda le attribuzioni del consiglio regionale sui casi di incompatibilità, all'articolo 17.

Inoltre l'articolo 18, oltre ad altri errori di impostazione, di cui parleremo più avanti, ne contiene uno fondamentale. Esso infatti stabilisce – nel primo comma – che: « Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità, il consiglio regionale, con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto ». A questo proposito l'onorevole Bozzi ha acutamente osservato che non sappiamo come potrà essere elaborato questo regolamento. Esistono già delle norme, per quanto riguarda i due rami del Parlamento e i consigli provinciali, secondo le quali i regolamenti interni devono essere approvati a maggioranza, ma in questo caso le procedure per la stesura del regolamento interno sono lasciate al beneplacito del consiglio regionale, senza che sia previsto alcun obbligo. A questa osservazione fondamentale fatta dall'onorevole Bozzi ritengo di poterne aggiungere un'altra, anche essa interessante.

Infatti, una volta che il consiglio regionale sia in funzione, un regolamento potrà pure essere fatto, con un qualche sistema, ma cosa accadrà per il primo consiglio regionale eletto ? In questo caso sarà necessario dare inizio alle riunioni, il consiglio dovrà occuparsi delle proprie attribuzioni, e quindi anche della redazione del regolamento, ma tutti noi sappiamo quanto tempo sia necessario per poter dar vita ad un regolamento interno. Pertanto, per poter dar luogo alla decadenza di coloro che siano stati eletti in contrasto con le norme che prevedono i casi di ineleggibilità e incompatibilità sarà necessario attendere molto tempo. A questo punto il relatore potrebbe rispondermi che a questo inconveniente può far fronte il disposto dell'articolo 25 della presente legge; infatti detto articolo prevede che, nelle more della redazione del regolamento interno, i consigli regionali possano servirsi di quello previsto dall'articolo 20 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Il fatto è però che tale regolamento prevede soltanto le modalità di diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio, l'ordine della discussione e delle votazioni e la polizia delle adunanze. Ciò significa, come dicevo, che le cause di incompatibilità e di ineleggibilità, che devono essere accertate per legge dal consiglio regionale, non potranno essere rilevate nei primi consigli regionali per mancanza del regolamento interno. Da ciò deriva come conseguenza che coloro che sono stati eletti nonostante l'esistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità potranno rimanere al loro posto a tempo indeterminato. Evidentemente, infatti, accadrà che, a seconda che l'interessato faccia parte della maggioranza o della minoranza, le procedure saranno celeri o molto lente. Se infatti si tratterà di mantenere nel consiglio una

persona cara alla maggioranza, passerà molto tempo prima che possa essere adottato un provvedimento in merito.

Per quanto riguarda le condizioni di incompatibilità, previste in maniera specifica e categorica dall'articolo 6, ritengo che non vi sia bisogno di alcun provvedimento o di una dichiarazione espressa di decadenza. Dette cause di ineleggibilità, infatti, si riferiscono ai membri della Camera e del Senato, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di altri consigli regionali, di presidenti di giunte provinciali o sindaci di centri compresi nell'ambito della regione, nonché agli amministratori di enti o aziende dipendenti dalla regione stessa. Si tratta quindi di qualifiche che si rilevano a prima vista e quindi la legge avrebbe dovuto disporre che, come viene accertata la maggiore età dei candidati al momento della presentazione della loro candidatura, così dovrebbe anche essere accertata la mancanza di cause di ineleggibilità, in modo da poter fin dal primo momento escludere l'interessato dalla competizione elettorale. Lo stesso risultato lo si potrebbe anche raggiungere imponendo al candidato di sottoscrivere una dichiarazione in cui assicuri di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 6; in tal modo infatti si otterrebbe la piena certezza che non venga presentata alcuna candidatura in contrasto con le norme suddette, perché altrimenti i trasgressori verrebbero ad assumersi gravissime responsabilità, avendo in pratica dichiarato il falso. Questo, d'altra parte, è ciò che avviene nel caso di chi è chiamato a ricoprire la carica di sindaco di una società commerciale: al momento dell'accettazione infatti egli deve garantire che non vi siano cause di incompatibilità e che sia iscritto nell'elenco dei revisori dei conti.

In definitiva, quindi, le cause di incompatibilità non devono essere rilevate con un provvedimento adottato dal consiglio regionale, ma devono piuttosto operare automaticamente attraverso un accertamento compiuto dall'ufficio centrale circoscrizionale, che deve operare nei confronti di tutti i candidati.

Bisogna inoltre tener presente che colui che, pur trovandosi in una posizione tale da venire dalla legge considerato ineleggibile, mantiene ugualmente la sua candidatura, compie una vera e propria truffa nei confronti dell'elettorato. Infatti, mentre per i casi di ineleggibilità può anche esservi qualcuno che ignora di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge, altrettanto non può certo dirsi per le ragioni di incompatibilità; se quindi, nonostante il disposto della legge, un membro del Parlamento, del Consiglio superiore della magistratura o del CNEL presenta la propria candidatura, viene eletto e non si dimette, evidentemente compie una truffa ai danni dell'elettore, il quale è chiamato in pratica a votare un anonimo, in quanto non può certo sapere a chi andranno i voti dati a colui la cui elezione non verrà poi convalidata. È evidente, d'altra parte, come sia molto comodo per i partiti presentare alle elezioni una persona che possa attirare i voti, anche se poi non potrà in pratica far parte dei consigli regionali.

Però, anche volendo ammettere che si debba seguire a tutti i costi il sistema previsto da questa legge, si potrebbe sempre introdurre una garanzia, un temperamento, nel senso di considerare dimissionario dalla carica precedentemente occupata colui che pur essendo a conoscenza del fatto di non poter essere validamente eletto a consigliere regionale, venga eletto e non presenti le dimissioni dalla nuova carica, prendendo subito parte ai lavori del consiglio regionale. Si potrebbe infatti considerare il fatto di aver partecipato alle sedute del consiglio come implicita volontà di dimettersi dalla carica precedente.

Questa legge invece non si adegua a quanto richiesto dalla ragione né in un caso né nell'altro. Infatti per i casi di ineleggibilità non prevede, come sarebbe necessario, un contraddittorio con l'interessato, mentre per quanto riguarda l'incompatibilità instaura un procedimento che è, oltre tutto, quanto mai lento. Ciò dimostra che la volontà del legislatore, la volontà della maggioranza è quella di far sì che gli incompatibili e gli ineleggibili rimangano nelle cariche irregolarmente ottenute il più a lungo possibile. Infatti, una volta che questi siano stati eletti consiglieri regionali, una volta che la loro elezione sia stata convalidata (il che è indispensabile almeno per i casi di incompatibilità), una volta riconosciuto come componente del consiglio regionale, il consigliere, nel caso si verifichi qualcuna delle incompatibilità stabilite da questa legge, avrà dieci giorni di tempo per rispondere, nei modi previsti dal regolamento interno, il quale in questo primo stadio delle elezioni regionali non si avrà prima di un anno. Quindi un anno dopo le elezioni del primo consiglio regionale, il consigliere avrà dieci giorni di tempo per rispondere, mentre entro i dieci giorni successivi a detto termine, il consiglio regionale dovrà deliberare definitivamente. Evidentemente l'indicazione del termine di dieci giorni e l'indicazione « entro

dieci giorni successivi a detto termine » costituisce un *lapsus*. Ed io vorrei sapere se il termine sia di dieci o di venti giorni.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. C'è un punto e virgola che ella trascura.

ROMEO. Non riesco a comprendere, comunque, il senso di questa scadenza dei dieci giorni. Evidentemente si tratta di un pleonasmo.

Desidero analizzare ora l'*iter* di questo provvedimento: il consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistenti le cause di incompatibilità, chiede al consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre. Qualora un consigliere regionale non vi provveda entro i successivi quindici giorni, il consiglio regionale lo dichiara decaduto. È evidente che si tratta di un sistema creato per mantenere in carica per mesi e per anni uomini che sono incompatibili, per mantenere nei consigli regionali deputati e senatori e, eventualmente, alcuni ministri. Se, infatti, le condizioni di ineleggibilità di un ministro non vengono rilevate d'ufficio, cioè dal consiglio regionale in base al suo regolamento, evidentemente le norme in discussione vengono ad avere un carattere tale da consentire i più gravi soprusi e le più gravi truffe a danno dell'elettorato.

Desidero rilevare un errore nel titolo di questo articolo 18. Il titolo è il seguente: « Poteri del consiglio regionale in materia di decadenza e di incompatibilità ». La decadenza non è causa, bensì effetti: sono infatti le cause di ineleggibilità e le cause di incompatibilità che la determinano.

Nel primo comma si considera l'ineleggibilità sopravvenuta e si rinvia per la procedura, al regolamento interno, senza specificare per quali motivi, nel primo caso, il procedimento avvenga senza contraddittorio mentre, nel secondo caso, si svolge attraverso contraddittorio.

Un altro elemento da porre in rilievo è quello relativo al fatto che la causa di incompatibilità viene notificata al consigliere regionale il quale ha poi quindici giorni di tempo per rispondere e, se non vi provvede, viene dichiarato decaduto dal consiglio regionale. Ma noi abbiamo messo in evidenza come il consiglio regionale, per poter dichiarare la decadenza, debba aver provveduto a darsi il suo regolamento, il che, specialmente nel primo ciclo delle elezioni regionali non potrà avvenire immediatamente, in quanto esso sarà emanato dopo parecchi mesi dall'inizio del funzionamento del consiglio stesso.

Quando il consiglio regionale avrà il suo regolamento, esso non si applicherà né alla dichiarazione di annullamento delle elezioni, né alla decadenza per incompatibilità e per ineleggibilità, ma si adotterà un procedimento, secondo il quale si chiederà al consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre.

Tale modo di procedere recherà conseguenze che evidentemente non saranno utili per un buon uso della legge.

Un'ultima osservazione è la seguente: una volta adottato tale provvedimento, sarà possibile il ricorso da parte del consigliere regionale o il provvedimento dovrà ritenersi definitivo? Nell'articolo 19, che tratta dei ricorsi in materia di ineleggibilità e di decadenza, non vi è alcun riferimento all'articolo 18 circa la possibilità o meno di ricorrere contro i provvedimenti adottati dal consiglio regionale. La dichiarazione di decadenza, come erroneamente viene chiamata, ha valore esecutivo immediato o viene sospesa per effetto del ricorso?

È evidente che in questa legge esistono sfasature, antinomie, contrasti, che non ci inducono a considerare con calore l'approvazione della stessa. I nostri interventi non sono determinati esclusivamente da una volontà strenuamente antiregionalista. Se si avranno le regioni, esse saranno fatte esclusivamente sotto la vostra responsabilità. Noi siamo estranei a questa decisione, ma, comunque, vorremmo una legge rispondente a princìpi di giustizia, di equità e di moralità. Tra voi, uomini della maggioranza, vi sono giuristi di valore, vi sono cultori di diritto amministrativo e di diritto costituzionale; e costoro non possono non aver rilevato i contrasti, le antinomie, le contraddittorietà di questa legge. Se questi uomini di cultura non sono intervenuti per modificare questi errori, per cercare di ovviarne le conseguenze, devo pensare che esista la volontà di varare una legge imperfetta, in modo che da tale imperfezione derivi la necessità di rinviare l'attuazione delle regioni. Ho infatti l'impressione che solamente a parole la democrazia cristiana dichiari di volere l'attuazione dell'istituto regionale, mentre nel vostro intimo voi, democratici cristiani, sapete che le regioni costituiscono la rovina dell'Italia. (*Applausi a destra*).

FERIOLI. Chiedo di parlare sull'articolo 18. (*Proteste al centro e sinistra*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERIOLI. In questo momento potrei trovare l' ispirazione da questo mormorìo per dare una risposta politica.

Non vorrei, comunque, signor Presidente, venir meno al rigore di una discussione tecnica su questo articolo. Ma quando si prenderà in esame un certo articolo di questo disegno di legge, una risposta dovrò dare all'onorevole Ingrao, il quale ha detto cose inesatte, riferendosi ad una mia posizione assunta in Commissione.

L'onorevole Bozzi, parlando sull' articolo 17, da quell'acuto e preparato giurista che è, ha investito anche il contenuto dell'articolo 18, perché tra i due articoli esiste una evidente connessione. L'onorevole Bozzi si è in pratica comportato come un carro armato, perché ha spianato, per così dire, tutte le argomentazioni valide, che sono state poi riprese e svolte ulteriormente dall'onorevole Romeo.

Come chiaramente si rileva, questo articolo è ispirato al principio secondo il quale spetta ad ogni collegio essere il primo giudice della regolarità della nomina dei propri componenti, e quindi appare logica e opportuna la concessione dei poteri al consiglio regionale in materia di decadenza ed incompatibilità dei propri eletti. Se sottoponiamo l'articolo 18 ad un attento esame, risulta subito evidente come, *grosso modo*, esso sia diviso in due parti, diverse per la natura delle cause in esso previste. Infatti se la condizione prima per essere eleggibile è senza dubbio quella di essere elettore, è necessario altresì che nessun candidato si trovi nei casi specifici di ineleggibilità o di incompatibilità previsti dalla legge. Qui sono delineati, quindi, due tipi di procedimenti, diversi per modalità e termini, che il consiglio regionale ha il potere di adottare per eliminare la situazione illegittima che verrebbe a crearsi quando qualcuno dei nuovi eletti venisse a trovarsi nelle condizioni previste dalla presente legge come cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

La natura stessa delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità, giustifica la diversità di procedure necessarie per la loro eliminazione; e ci sembra quindi opportuno, per una migliore comprensione ed un maggiore approfondimento critico dell'articolo 18 prendere brevemente in esame le cause che impediscono l'iscrizione nelle liste elettorali e quelle che, sia pur consentendo le iscrizioni nelle liste ostano all'eleggibilità.

Per quel che concerne le cause d'ineleggibilità, le quali possono quasi completamente identificarsi con quelle previste per le regioni a statuto speciale cui vengono aggiunte le ineleggibilità previste esplicitamente dalla vigente legislazione statuale, dobbiamo rilevare che, se pur la legge, in proposito, non fa alcuna distinzione, in dottrina si suole distinguere tra cause di incapacità che impediscono l'iscrizione nelle liste elettorali e cause di ineleggibilità vere e proprie che, pur non impedendo l'iscrizione nelle liste, ostano ugualmente all'eleggibilità.

Dobbiamo ricordare, inoltre, che la presente legge ha contemplato cause particolari di decadenza le quali, in pratica, concretizzano ipotesi di ineleggibilità, ma che trattandosi, nella fattispecie, di enti che sorgeranno solo dopo la prima elezione, potranno verificarsi solo dopo che i consigli regionali avranno iniziato a funzionare.

Il collega Bozzi ha giustamente fatto rilevare, a proposito del primo comma, che non si tratta di cause di decadenza, ma di cause di ineleggibilità sopravvenuta. In questo caso la ineleggibilità si trasformerà in una incompatibilità, e l'eletto avrà sempre la facoltà di esercitare il diritto di opzione; in caso contrario verrebbe a mancare il presupposto del diritto.

Per cause di incompatibilità, dobbiamo invece intendere, come è noto, quelle che si riferiscono al divieto di coprire contemporaneamente diverse cariche o uffici; questa può definirsi come una posizione giuridica che permanentemente o temporaneamente è dichiarata dalla legge non cumulabile con un altro determinato ufficio.

Richiamandoci a un'antica massima della Corte di cassazione, diremo che l'ineleggibilità e le incompatibilità preesistenti all'elezione differiscono negli effetti solo in quanto l'ineleggibilità vizia l'elezione alla sua radice, mentre la causa di incompatibilità non l'invalida se non in quanto duri al momento in cui l'eletto dovrebbe assumere le nuove funzioni in seno al consiglio regionale.

Il primo comma dell'articolo 18 tratta del procedimento relativo alla sostituzione dell'eletto che si sia venuto a trovare in una delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità. Il consiglio regionale, accertata l'esistenza di una causa di ineleggibilità, dichiara, con la procedura stabilita dal proprio regolamento interno, la decadenza dell'eletto dalla carica di consigliere regionale, e provvede a sostituirlo con chi ne

ha diritto. Per quanto riguarda il problema del regolamento interno, non desidero riprendere le argomentazioni dell'onorevole Bozzi, riprese successivamente anche dal collega Romeo, circa la natura di questo regolamento, dato che non è fatto alcun riferimento alla legge Scelba n. 62 del 1953, che prevedeva l'adozione, da parte dei consigli regionali, di un proprio regolamento interno. Il disegno di legge in discussione tace, quindi, su questo punto, che è in realtà molto importante.

Diversità di procedimento si ha invece quando per un consigliere comunale esista o si verifichi qualcuna delle cause di incompatibilità stabilite dalla presente legge.

Qui, nella dizione della norma, è stato usato il verbo esistere o verificarsi, mentre sarebbe stato più opportuno adottare il verbo sussistere, il quale significa esistere attualmente, come in effetti è stato adottato dal legislatore nel vecchio testo della legge comunale e provinciale, e, più precisamente, all'articolo 67. Questa diversa e più appropriata dizione avrebbe meglio precisato che le cause di incompatibilità, anche se preesistenti alla elezione, non sarebbero più operanti qualora fossero venute a cessare nel periodo corrente tra la proclamazione e la verifica delle condizioni degli eletti.

In ogni caso, quando si verifichi una delle cause di incompatibilità, il consiglio la contesta all'eletto, e questi ha a disposizione dieci giorni di tempo per rispondere. La norma stabilisce che entro i dieci giorni successivi a detto termine il consiglio regionale delibera definitivamente.

Ora ci sembra che, pur se è necessario che il consiglio regionale divenga un'entità giuridicamente perfetta, completa cioè in tutti i suoi elementi nel più breve tempo possibile dopo le elezioni, per potere compiutamente esplicare le proprie funzioni, un termine maggiore sarebbe stato opportuno, in quanto in soli dieci giorni l'assemblea potrebbe non avere a disposizione tutti gli elementi sufficienti per stabilire la incompatibilità, o meno, di qualcuno degli eletti. Qualora il consiglio regionale ritenga, in effetti, sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere neoeletto di optare tra il mandato consiliare e la carica che al momento ricopre. Il consiglio regionale provvede alla dichiarazione di decadenza, qualora questi non vi provveda entro quindici giorni.

All'ultimo comma dell'articolo 18 è stabilito che qualora il consiglio regionale non provveda d'ufficio, è concesso a qualsiasi cittadino elettore della regione di chiedere che venga dichiarata dal consiglio stesso la decadenza in casi di ineleggibilità e di incompatibilità. Ciò risponde ad una profonda esigenza di democrazia, in quanto il consiglio viene eletto dagli elettori della regione, affinché operi per l'interesse comune, e quindi qualsiasi violazione delle norme nella elezione dei consiglieri verrebbe a ledere in qualche modo l'interesse generale e, di riflesso, anche l'interesse del singolo elettore della regione che ben può richiedere l'intervento del consiglio regionale per eliminare qualsiasi violazione della legge.

Come vede, signor Presidente, ho cercato di contenere in un tempo molto breve queste osservazioni, e concludo dicendo che per quanto noi siamo, come ha anche detto il collega Bozzi, contrari a questa legge, desideriamo operare, nei limiti del possibile per cercare di migliorarla nell'interesse del nostro paese.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, e non essendo stato presentato alcun emendamento, procederemo alla votazione dell'articolo 18 nel testo della Commissione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sull'articolo 18.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico che la Camera non è in numero per deliberare.

La seduta è sospesa, e sarà ripresa alle 10,30.

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Badini Confalonieri
Abenante	Baldani Guerra
Achilli	Ballardini
Alboni	Barba
Amasio	Battistella
Angelini Giuseppe	Bavetta
Antonini	Beccastrini
Armosino	Biagini
Arnaud	Biagioni
Astolfi Maruzza	Biancani

Bianchi Gerardo
Bisaglia
Bisantis
Bo
Bologna
Bronzuto
Busetto
Calvaresi
Caprara
Castelli
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallaro Francesco
Ceccherini
Cervone
Cianca
Coccia
Colombo Renato
Corghi
D'Alessio Aldo
Dárida
Degan Costante
De Maria
De Pascális
Diaz Laura
Di Leo
Di Mauro Ado Guido
D'Ippolito
Di Vittorio Berti Baldina
Fada
Fasoli
Ferrari Aggradi
Fracassi
Franceschini
Franzo Renzo
Fusaro
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gelmini
Gessi Nives
Giachini
Golinelli
Gorreri
Greggi
Guadalupi
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Illuminati
Jacazzi
Lajólo
Lenti
Leonardi
Longoni
Loperfido
Lucifredi
Lusóli
Malfatti Francesco
Mariconda
Matteotti
Maulini
Micheli
Mussa Ivaldi Vercelli
Napoli
Napolitano Luigi
Ognibene
Olmini
Pala
Palazzeschi
Pellegrino
Pietrobono
Pirastu
Poerio
Radi
Re Giuseppina
Reggiani
Rinaldi
Roberti
Rossanda Banfi Rossana
Rossinovich
Russo Carlo
Sacchi Giuseppe
Sandri Renato
Sasso
Scarpa
Scotoni
Serbandini
Seroni
Sinesio
Soliano
Spagnoli
Speciale
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tognoni
Venturoli
Zaccagnini
Zucalli

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Azzaro
De Marzi
Ferrari Riccardo
Macchiavelli
Urso
Valiante

(*La seduta, sospesa alle 0,15 di venerdì 27 ottobre 1967, è ripresa alle 10,30*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CINCIARI RODANO MARIA LISA

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. La seduta è stata sospesa questa notte per la mancanza del numero legale verificata in sede di votazione dell'articolo 18. I presentatori insistono per la richiesta di scrutinio segreto?

LONGONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sull'articolo 18.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	380
Maggioranza	191
Voti favorevoli	343
Voti contrari	37

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abenante
Alatri
Alba
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alini
Amadei Giuseppe
Amadeo
Amasio
Amatucci
Amendola Pietro
Andreotti
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Arnaud
Astolfi Maruzza
Avolio
Badaloni Maria
Baldani Guerra
Baldi
Barba
Barberi
Barbi
Barca
Baroni
Bártole
Basile Giuseppe
Basile Guido
Bassi
Bavetta
Beccastrini
Belci

Belotti
Bemporad
Benocci
Bensi
Berlinguer Luigi
Bernetic Maria
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Bottari
Bova
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvetti
Calvi
Camangi
Canestrari
Caprara
Carcaterra
Cariglia
Carocci
Carra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Cianca
Cocco Ortu
Codacci-Pisanelli
Colleoni
Colleselli
Colombo Renato
Colombo Vittorino
Corona Achille
Corona Giacomo
Corrao
Cortese
Cossíga
Cruciani
Dagnino
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Ambrosio
D'Amore
D'Antonio
De Capua
De' Cocci
De Florio
Del Castillo
De Leonardis
Dell'Andro
Delle Fave
Demarchi
De Maria
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan
Di Benedetto
Dietl
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Donát Cattin
D'Onofrio
Dossetti
Élkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Failla
Fasoli
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris
Ferri Giancarlo
Ferri Mauro
Finocchiaro
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Girardin
Gitti
Goehring
Golinelli
Gonella Guido
Gorreri
Greppi
Guadalupi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Gullo
Hélfer
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajólo
La Malfa
Lami
Landi
La Penna
Lattanzio
Leopardi Dittaiuti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Li Causi
Lizzadri
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Macaluso
Macchiavelli
Magno
Magrì
Malfatti Francesco
Mancini Antonio
Manenti
Mannironi
Marchiani
Mariconda
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martoni
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Michelini
Minasi
Miotti Carli Amalia
Misasi
Monasterio
Montanti
Morelli
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali
Negrari
Nenni
Nucci

Olmini	Scionti
Origlia	Scotoni
Orlandi	Sedati
Pagliarani	Semeraro
Palazzeschi	Serbandini
Palleschi	Seroni
Pasqualicchio	Servello
Pastore	Sforza
Patrini	Sgarlata
Pedini	Silvestri
Pella	Simonacci
Pellegrino	Sinesio
Pellicani	Soliano
Pennacchini	Spádola
Piccinelli	Spagnoli
Píccoli	Spallone
Pieraccini	Stella
Pierangeli	Storchi
Pintus	Storti
Pirastu	Sullo
Pitzalis	Tagliaferri
Poerio	Tanassi
Prearo	Tàntalo
Principe	Taverna
Quintieri	Taviani
Racchetti	Tedeschi
Radi	Tempia Valenta
Raffaelli	Tenaglia
Raia	Terranova Corrado
Rampa	Titomanlio Vittoria
Re Giuseppina	Todros
Reale Giuseppe	Togni
Reale Oronzo	Toros
Reggiani	Tozzi Condivi
Riccio	Tremelloni
Righetti	Truzzi
Rinaldi	Turnaturi
Ripamonti	Usvardi
Roberti	Valeggiani
Romanato	Valori
Romano	Venturoli
Romita	Veronesi
Rosati	Vespignani
Rossi Paolo Mario	Vetrone
Rossinovich	Viale
Ruffini	Vicentini
Russo Carlo	Villa
Russo Spena	Villani
Russo Vincenzo	Vincelli
Mario	Viviani Luciana
Sabatini	Zaccagnini
Salizzoni	Zagari
Salvi	Zanibelli
Sasso	Zanti Tondi Carmen
Scaglia	Zappa
Scarascia Mugnozza	Zucalli
Scelba	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío	Ferrari Riccardo
Azzaro	Urso
De Marzi	Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 19. Se ne dia lettura.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonché al Commissario del Governo.

Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente, in prima istanza, il Tribunale del capoluogo della regione ».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cocco Ortu. Ne ha facoltà.

COCCO ORTU. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 19, sul quale prendo la parola, è un articolo da vagliarsi con la massima attenzione perché dal suo dettato e dalla sua pratica applicazione dipenderà la possibilità per ognuno di ottenere giustizia quando risulti conculcato nei suoi confronti quel diritto di elettorato passivo che dall'articolo 51 della Costituzione è consacrato tra i diritti inviolabili dei cittadini, così come dall'articolo 48 della Costituzione è consacrato il diritto all'elettorato attivo di tutti al raggiungimento della maggiore età, in conformità all'orientamento dominante di tutto il pensiero democratico contemporaneo, portato a far coincidere il diritto di elettorato attivo con la capacità d'agire.

Sono difatti innumerevoli i modi con i quali il diritto di elettorato passivo può in sede pratica essere conculcato, sia nella fase del procedimento elettorale preparatorio, sia nella fase della convalida dell'avvenuta elezione e di contestazione delle varie previste incompatibilità.

Vediamo prima, sia pur brevemente, come nella fase del procedimento elettorale preparatorio – in quanti modi e per quante cose – il diritto elettorale passivo di ognuno possa

essere conculcato, sia involontariamente sia volontariamente e fraudolentemente, con la conseguente necessità – per chi sia stato vittima di un tale fatto – di ottenere completa giustizia.

Vi sono innanzitutto, nella fase del procedimento elettorale preparatorio, i tempi ristrettissimi fissati dall'articolo 10 della legge per tutte le operazioni di competenza dell'ufficio centrale circoscrizionale, nonché per la presa di conoscenza da parte dei delegati delle varie liste delle contestazioni ad esse mosse, e per la presentazione dei ricorsi contro le decisioni prese dall'ufficio centrale circoscrizionale, a rendere possibile che in notevole misura degli errori si verifichino involontariamente al momento dell'esclusione di candidati o addirittura di intere liste, o che qualcuno fraudolentemente si adoperi per tale esclusione.

Infatti entro le 24 ore dal termine stabilito dall'articolo 10 per la presentazione delle liste dei candidati, l'ufficio elettorale circoscrizionale composto, si ricordi, da soli tre giudici, dovrà provvedere ad una serie di operazioni complesse che comporteranno per ogni lista l'impiego di un notevole lasso di tempo: dovrà controllare che ogni lista sia sottoscritta dal prescritto numero di elettori, cancellare dalle liste i nomi dei candidati per i quali manchi la prescritta accettazione, di coloro che ancora non abbiano compiuto i 21 anni, di coloro per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, oppure manchi il certificato di iscrizione a una lista elettorale del comune della regione. Bisognerà vedere se, per ogni candidato, la firma per la accettazione della candidatura sia stata autenticata nel modo prescritto, se i dati anagrafici relativi alla presentazione della candidatura corrispondano a quelli risultanti nel certificato elettorale, e così via.

Si consideri, per esempio, il caso di una regione in cui i consiglieri da eleggere siano settanta o ottanta: ciò comporterà il controllo della posizione di almeno 640 candidati, in considerazione che le liste saranno almeno otto (se ci limitiamo a elencare i principali partiti); con il risultato che non è in questo modo che saranno evitati i maggiori abusi e le ingiustizie nel procedimento preparatorio, perché non essendo fissato dalla legge l'ordine in cui le singole liste dovranno essere vagliate, già nella priorità del controllo si potrà verificare un abuso, a meno che non si proceda secondo l'ordine della loro presentazione in cancelleria, secondo che una lista sia stata vagliata per prima o per ultima, se cioè la lista sia stata vagliata all'inizio o alla fine dell'operazione.

Potranno verificarsi in tal modo disparità gravissime tra le diverse liste, anche se per avventura queste verranno onestamente vagliate secondo il loro ordine di presentazione, presentazione che di regola avviene fra l'altro, come è consuetudine, proprio l'ultimo giorno e con brevi intervalli di tempo tra l'una e l'altra lista.

Mi soffermo sulle conseguenze che deriveranno per le varie liste secondo dell'ordine di successione col quale esse verranno vagliate dall'ufficio elettorale centrale circoscrizionale perché l'articolo 10 stabilisce che i delegati di ciascuna lista possano prendere conoscenza « entro la stessa sera » delle contestazioni rivolte alla lista e delle modificazioni a questa apportate o del rifiuto di singole candidature. Quando poi non si tratti di liste di partiti tradizionali potrà verificarsi il caso di rifiuto di simboli nuovi, spesso improvvisati. Questo termine temporale è, per altro, lasciato nel vago in quanto la legge non stabilisce un'ora nella quale tutti i delegati di lista possano prendere contemporaneamente visione di dette contestazioni e modificazioni. Potrà così verificarsi che alcuni delegati di lista vengano a conoscenza con molte ore di ritardo rispetto ad altri di irregolarità riscontrate dall'ufficio elettorale, irregolarità non infrequenti ove si consideri la possibilità di errori materiali, data la confusione con la quale in quei giorni lavorano gli uffici, o anche di boicottaggio fraudolento. Potrà trattarsi, ad esempio, di mancata corrispondenza tra i dati anagrafici del documento di accettazione della candidatura e quelli del certificato elettorale; errore facilmente correggibile, purché l'interessato possa disporre di un certo margine di tempo. Viceversa taluni candidati potrebbero trovarsi nell'assoluta impossibilità di provvedere alle necessarie correzioni, specie se questi candidati risiedano in centri lontani dal comune ove ha sede l'ufficio circoscrizionale, se la notificazione dell'irregolarità avverrà, ad esempio, nella tarda serata e mancherà quindi il tempo di provvedere agli adempimenti necessari per la presentazione alle ore 9 del mattino successivo dei nuovi documenti.

Potrà così avvenire che taluni candidati potranno restare privati di fatto del loro diritto di elettorato passivo, per colpe o per errori di altri, verificatisi nel corso del procedimento elettorale preparatorio.

È veramente grave che l'articolo 10 non stabilisca esattamente l'ora nella quale esso è tenuto a pronunziarsi sulle eventuali contestazioni. « L'ufficio centrale circoscrizionale – precisa infatti l'articolo 10 – torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettervi nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante. Le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista ». Come si vede, si tratta di riferimenti temporali assai vaghi, che aprono la strada alla possibilità di abusi e di ingiustizie. Potrà infatti accadere che a un delegato la comunicazione venga fatta alle 9 del mattino e ad un altro, invece, alle ore 17. Inoltre la legge non stabilisce come debba essere fatta tale comunicazione, se cioè con notifica regolare e con precisa indicazione dell'ora della comunicazione, fatto quest'ultimo di estrema importanza, poiché dall'ora della notificazione decorre il termine di 24 ore per la presentazione dei ricorsi all'ufficio centrale regionale. Infine non si precisa dove dovrà avvenire questa comunicazione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERTINI

COCCO ORTU. Data l'estrema genericità della dizione della legge quanti abusi, quante ingiustizie potranno verificarsi a danno di singoli candidati o di questa o quella lista nel corso del procedimento elettorale preparatorio ! Errori e ingiustizie che devono essere riparati attraverso strumenti di tutela del diritto di elettorato passivo che costituisce oggetto dell'articolo 19 di cui stiamo discutendo.

Prescindiamo ora dalle considerazioni da noi già espresse in sede di discussione degli articoli 9 e 10 circa l'opportunità di dilatare tutti i termini predetti; su questo tornerò poi per dimostrare come ciò sia indispensabile perché l'articolo 19 possa avere applicazione per quanto concerne i ricorsi in materia di procedure preelettorali. Qualora un cittadino venga privato, nel corso del procedimento preelettorale, del suo diritto di elettorato passivo in seguito ai vari inconvenienti suddetti o a seguito di fraudolente manovre o della scadenza dei termini (dovuta alla vaghezza delle dizioni « entro la stessa sera » o « entro la stessa giornata »), potrà avere pratica attuazione l'articolo 19 ? Quale potrà essere il rimedio nel caso in cui, avvenute le elezioni e proclamati gli eletti, si constaterà che un cittadino è stato fraudolentemente escluso dalle liste dei candidati ? Si potranno annullare le elezioni, soltanto perché l'applicazione della parte dell'articolo 19 concernente le contestazioni sulla regolarità dei procedimenti preelettorali avrà determinato l'esclusione dalle liste di uno o due cittadini ? Dirò in seguito come, con un opportuno emendamento, sarebbe stato possibile porre riparo a questi pericoli, pericoli che la realtà quotidiana della vita elettorale ha dimostrato frequenti, con una legge organicamente costruita.

Vorrei ricordare brevemente al Parlamento quali abusi e ingiustizie si possono verificare nella seconda fase, cioè nella fase di convalida delle elezioni. Tale convalida deve essere effettuata in base a un vaglio della sussistenza o meno delle condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità previste dall'articolo 5 del disegno di legge. Per tale motivo ho affermato che l'articolo 19 rappresenta uno dei punti di fondamentale importanza di questo disegno di legge. Questo articolo tratta non soltanto dell'argomento, sempre delicatissimo, del contenzioso elettorale, ma lo tratta sotto il duplice profilo di ricorso preparatorio in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza e di ricorsi contro le ingiustizie verificatesi nel procedimento preparatorio elettorale. Penso che sia superfluo dire, nel parlare a un Parlamento democratico, che la tutela del cittadino, quale titolare del diritto di elettorato passivo, contro i procedimenti amministrativi o contro le decisioni giurisdizionali relative al suo diritto, costituisce manifestamente l'esigenza primaria di ogni ordinamento democratico. Così come mi pare superfluo dire, in un Parlamento democratico, che, per altro verso, la misura di attuazione di detta tutela fornisce sempre l'esatta misura del grado di perfezione raggiunto dalle istituzioni di una democrazia.

E se al riguardo si deve riconoscere, da oppositori e da critici onesti, che un passo avanti è stato compiuto con la legge 23 dicembre 1966, n. 1147, richiamata espressamente dall'articolo 19, che stiamo discutendo, si deve però altresì rilevare come questa legge contenga ancora delle sfasature, in sé e per sé, nei cinque articoli che sostituiscono gli articoli 82, 83, 84 e 85 del testo unico del 1960, anche come conseguenza del suo inserimento, un po' artificioso, nella legge elettorale per le regioni, inserimento che si attua appunto con il richiamo effettuato dall'articolo 19 alla legge del 1966. Si tratta di una inserzione in un sistema senza organico coordinamento,

ciò dà così luogo a norme in parte confuse ed in parte contraddittorie, cosa che, del resto, era inevitabile, dato che manifestamente si è proceduto a una frettolosa stesura di questa legge prelevando qua e là norme da precedenti leggi elettorali, ed improvvisandone delle altre quando detto prelevamento era impossibile.

Infatti, con l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (richiamato dall'articolo 19 in esame) l'articolo 82 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è stato integralmente sostituito, non nella forma, ma nella sostanza.

Infatti l'articolo 82 della legge del 1960 prevedeva il ricorso alla giunta provinciale amministrativa contro le decisioni del consiglio comunale, ed il ricorso alla corte d'appello contro le decisioni della giunta provinciale amministrativa.

Orbene, questo articolo 82 è stato sostituito, con una sostanziale innovazione, da un testo che prevede che le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal consiglio comunale o, in via surrogatoria, dalla giunta provinciale amministrativa, o da altro competente organo tutorio, ai sensi dell'articolo 75, possano essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del comune o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, davanti al tribunale civile della circoscrizione territoriale in cui è compreso il comune medesimo. L'impugnativa è proposta con ricorso che dev'essere depositato nella cancelleria entro 30 giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando sia necessaria.

Vi è poi l'articolo 82/2, che sostituisce anch'esso il testo del vecchio articolo 82 della legge del 1960, e prevede la impugnabilità presso la corte d'appello da parte di qualsiasi cittadino elettore del comune o di chiunque vi abbia interesse.

L'articolo 82/3, anch'esso sostitutivo del testo originario dell'articolo 82, prevede infine la impugnabilità in cassazione, non più da parte di qualunque cittadino elettore, non più da parte di chiunque vi abbia interesse, ma soltanto da parte del soccombente o del pubblico ministero.

L'articolo 2 della legge n. 1147 del 1966 sostituisce invece l'articolo 83 del testo unico, il quale prevedeva che, contro le operazioni elettorali per l'elezione dei consigli comunali successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, il ricorso doveva essere proposto al consiglio comunale, e alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. Contro la decisione della giunta provinciale amministrativa il ricorso anche di merito era proponibile al Consiglio di Stato.

L'articolo 2 della legge del 1966, richiamato dall'articolo 19 del provvedimento in esame, stabilisce invece che, fino a quando non verranno istituiti i tribunali amministrativi regionali, in ogni regione è istituita una sezione dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, alla quale sono deferite le controversie in materia di operazioni elettorali. La sezione, che esercita funzioni di organo di giustizia amministrativa di primo grado, è composta da un presidente, quattro membri, eccetera.

L'articolo 2 citato precisa quali debbano essere questi membri della sezione del tribunale amministrativo. Ma questo argomento comporterebbe un lungo discorso, che per il momento non voglio avviare. L'articolo stabilisce infine che contro le decisioni emesse in primo grado dalla sezione per il contenzioso elettorale è ammesso il ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato entro il termine di giorni 20 dalla notifica della decisione.

È pertanto evidente che, con gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, richiamati dall'articolo 19 che stiamo esaminando, si regolano con disposizioni diverse due ordini di ricorsi. Il primo vale in materia di eleggibilità, con decorrenza del termine dalla data finale di pubblicazione e notificazione, quando sia necessaria, della decisione consiliare. Si tratta indubbiamente di una garanzia data (ed ecco perché ho affermato che si è fatto un passo avanti) ai cittadini eletti, contro possibili soprusi e ingiustizie da parte di maggioranze consiliari faziose, che contestino ingiustamente l'eleggibilità.

Un altro ricorso è consentito contro le operazioni elettorali nella fase preparatoria, con decorrenza del termine dalla data della proclamazione degli eletti. Sussiste però un grave problema per quanto concerne il pratico conseguimento dei risultati, quando le elezioni siano già avvenute e un tribunale amministrativo regionale o, in attesa della loro costituzione, una sezione dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, dovesse riconoscere che nel corso del procedimento elettorale e preparatorio un cittadino fu ingiustamente cancellato dalla lista, per errore o per abuso fraudolento.

Potrà questo giudizio del tribunale regionale amministrativo o della sezione per il contenzioso elettorale comportare l'annullamento delle elezioni di un intero consiglio? Faccio presente che il testo unico valeva per i consigli comunali dei comuni con più di 5 mila abitanti; ma ora è applicabile per le elezioni dei consigli regionali. Indubbiamente, l'aver previsto la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria per il ricorso in materia di eleggibilità è un passo avanti, e anche la previsione di questi tribunali regionali amministrativi costituisce indubbiamente un passo avanti, oltre a costituire una attuazione del disposto del secondo comma dell'articolo 125 della Costituzione, che prevede appunto la istituzione di questi tribunali. Però rimane sempre questo grosso interrogativo, sul come potranno essere attuate le pronunzie dei tribunali regionali amministrativi, o delle sezioni temporaneamente istituite sino a quando non saranno stati costituiti regolarmente questi tribunali, quando una di queste pronunzie riconosca che vi è stato un imbroglio, un errore, una ingiustizia nel corso del procedimento elettorale preparatorio, che abbia escluso dalla competizione un candidato o una lista. Potrà darsi che nel caso della esclusione fraudolenta o erronea di una lista si annulli quella consultazione elettorale; più difficile sarà che si annulli la consultazione elettorale comunale per quanto riguarda la vecchia legge, o regionale, in quanto la vecchia legge si applica in tutto alle elezioni dei consigli regionali, quando si tratterà della esclusione di un singolo cittadino o di due cittadini. Ma noi sappiamo che il principio di giustizia fu affermato ugualmente nei confronti di tutti e di ognuno: quindi non soltanto nel caso di esclusione di una lista o di più liste di partiti faziosamente, erroneamente escluse dalla competizione, ma anche nel caso di un singolo cittadino che sia stato privato del diritto di elettorato passivo che l'articolo 51 della Costituzione gli garantisce come uno dei suoi diritti inviolabili.

Comunque, a prescindere da questa mia ultima considerazione, che però ha il suo peso, è evidente che, come poc'anzi ho ricordato, con la legge n. 1147 del 1966 un passo avanti si è compiuto. Infatti quanto era previsto dai precedenti articoli del testo unico del 1960 aveva dato motivo a gravi dubbi circa la sua legittimità costituzionale, in quanto i consigli comunali venivano chiamati ad esplicare una vera e propria funzione giurisdizionale decidendo su ricorsi ad essi presentati contro il primo giudizio di deliberazione delle convalide emesso da questi stessi consigli comunali in sede amministrativa; con l'assurdo, quindi, di un consiglio comunale giudice di se stesso, e con l'altro assurdo rappresentato dal fatto che questo era l'unico caso nel quale nel nostro ordinamento giuridico si realizzavano quattro fasi di giurisdizione, perché in materia di eleggibilità si pronunziavano: il consiglio comunale in sede giurisdizionale dopo la sua prima deliberazione in sede amministrativo-politica, poi la giunta provinciale amministrativa, quindi la corte di appello e infine la Corte di cassazione. Senonché la Corte costituzionale, dopo qualche incertezza, ha risolto il caso dichiarando incostituzionali le norme relative alla competenza dei consigli comunali a decidere in sede giurisdizionale in materia di eleggibilità dei candidati.

Dopo questa pronunzia della Corte costituzionale si era creata una lacuna legislativa in materia, una *vacatio legis;* lacuna che è stata quindi ben risolta con la legge 23 dicembre 1966, n. 1147, richiamata dall'articolo 19 del quale stiamo discutendo, che porta il nuovo testo dell'articolo 82, il quale prevede che contro il primo giudizio – che non è un giudizio, è una valutazione, è una delibazione politico-amministrativa – sulla sussistenza o meno delle condizioni di eleggibilità volute dalla legge, i ricorsi si presentano non più agli stessi consigli ma davanti al tribunale civile in cui è compreso il comune medesimo, e quindi alla Corte di appello e alla Corte di cassazione. Così dovrà essere in base all'articolo 19 – ecco perché ho detto dianzi che l'articolo 19 di cui stiamo discutendo è uno degli articoli fondamentali – per tutti i ricorsi in punto di eleggibilità dei membri degli eligendi consigli regionali. Ragion per cui sotto questo profilo non possiamo che approvare che vi sia fatto questo richiamo.

Sennonché vi sono alcuni rilievi, formali e sostanziali, in ordine agli effetti di questa legge e ai gravi pericoli che sono insiti in essa, pericoli che noi avremmo voluto eliminare, signor Presidente, con degli opportuni, ragionati emendamenti, se ci fosse stato dato di presentare degli emendamenti.

Un primo rilievo è di ordine formale, attiene alla buona tecnica legislativa. Dato che nella legge che stiamo discutendo esiste l'ultimo comma dell'articolo 1, con la formulazione che tutti conosciamo, questo articolo 19 è in effetti pleonastico, e quindi può essere totalmente soppresso.

L'ultimo comma dell'articolo 1 è del seguente tenore: « salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili,

le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti ».

Allora, io chiedo, per quale motivo si devono richiamare nell'articolo 19 gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 ? Non sostituiscono forse questi cinque articoli altrettante disposizioni del testo unico cui fa riferimento l'ultimo comma dell'articolo 1 di questa legge ? Non rappresentano essi « successive modificazioni », come è detto all'ultimo comma dell'articolo 1 ? Non sembri questo un rilievo di poco conto, anche se, indubbiamente, non si tratta di un rilievo di sostanza.

E qui devo dire quello che ho detto quando ho visto degli strafalcioni madornali di lingua italiana da sottolineare con la matita blu, nel testo di questa legge. Allora dissi ciò che adesso ripeto: noi dobbiamo fare le leggi, ma non possiamo dimenticare che quando si fa una legge elettorale si fa una di quelle leggi che, più di ogni altra, finisce sui tavoli degli studiosi stranieri, sui tavoli degli studiosi di diritto pubblico comparato. Sui loro tavoli ci sono, come sui nostri, le leggi elettorali degli altri paesi; perché dobbiamo dimostrare che questa antica madre del diritto anche in ciò è scesa così in basso da non essere più capace di stendere una legge organica, senza strafalcioni spaventosi come quelli che ho elencato l'altro giorno, quali soggetti plurimi e verbi e predicati al singolare, errori sintattici e grammaticali ? E oggi diamo anche la prova che non conosciamo neppure l'abc della tecnica legislativa; perché quando nell'ultimo comma dell'articolo 1 si dice che si applica quel testo unico con tutte le sue successive modificazioni, vorrei sapere perché si mette poi un articolo 19 in cui è detto che per i ricorsi si applicano gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge n. 1147 del 1966, che modifica il testo unico. Misteri di questa legge che è veramente raffazzonata.

Ma passando ai rilievi di sostanza, ve n'è subito uno da fare. E qui ripeto che se avessimo potuto presentare degli emendamenti (e speriamo che emendamenti saranno apportati dal Senato) avremmo evitato che il legislatore italiano si presentasse agli studiosi di diritto pubblico comparato della società contemporanea europea e mondiale con una prova di tale insipienza nell'abc della tecnica legislativa.

Un primo rilievo, dunque, è questo: perché non è stato prescritto nulla, almeno in quest'articolo 19, dato il totale silenzio al riguardo dell'articolo 17, circa il termine entro il quale questi nuovi 15 consigli regionali dovranno procedere alla convalida o meno degli eletti, vagliandone le condizioni di eleggibilità, in modo da stabilire una data uguale per tutti dalla quale siano decorribili i termini per i ricorsi al tribunale ?

È vero che ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 di questa legge, come ho detto poc'anzi, si richiamano, in quanto applicabili, tutte le norme del testo unico del 1960 e i consigli regionali, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto dovranno, ancorché non sia stato presentato alcun reclamo, esaminare le posizioni degli eletti in punto di eleggibilità e provvedere, quando è il caso, all'annullamento dell'elezione. Ma quanto tempo dopo le elezioni si terrà, in ogni caso, la prima seduta ?

L'articolo 17 ha stabilito nel suo secondo comma soltanto questo, e cioè che nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi 15 giorni dalla proclamazione. Che senso ha questo ?

Se noi facciamo dei discorsi giudicati lunghi è nella speranza di migliorare il più possibile il testo al nostro esame e se malauguratamente le regioni si dovessero fare, che almeno lo strumento elettorale risulti il più idoneo possibile. Il nostro dunque non è ostruzionismo come è stato generalmente definito, ma un tentativo di collaborazione per il miglioramento della legge.

Come è possibile poter statuire in modo tale che quindici regioni possano fissare nel loro regolamento interno termini diversi per la convocazione della prima seduta dopo la proclamazione degli eletti ? Applicando, infatti, l'articolo 75 del testo unico del 1960 sarà quella la sede nella quale si daranno i giudizi di convalida sulla eleggibilità o meno dei vari candidati. Avremo, pertanto, in 15 regioni italiane 15 regolamenti diversi che fisseranno 15 date diverse per la convocazione della prima seduta e quindi 15 differenti date per la valutazione delle eleggibilità e, quindi, 15 termini diversi dai quali potrà cominciare a muoversi il meccanismo, in virtù del quale il cittadino ingiustamente privato del seggio consiliare potrà valersi dei mezzi di impugnazione che l'articolo 19 ha voluto fornirgli.

Sussiste, dunque, una lacuna perché l'articolo 17 stabilisce che nessuno potrà essere convalidato prima di 15 giorni dalla procla-

mazione, ma ciò non toglie che una regione potrà stabilire nel suo regolamento – senza che alcuno glielo possa impedire – che la prima seduta si terrà il decimo giorno dalla proclamazione. Si determina, pertanto, un conflitto tra l'articolo 75 del testo unico del 1960 e l'articolo al nostro esame.

Si apre, in questo modo, veramente il caos in una materia molto delicata quale è quella della convalida o meno dell'eleggibilità di un candidato e del termine *a quo* per proporre i ricorsi all'autorità giudiziaria, ai tribunali ordinari da parte di coloro che si sentono calpestati nei loro diritti. A tutto questo avremmo voluto rimediare con degli emendamenti, ma non c'è stato consentito di farlo.

Desidero fare ora un altro rilievo: quando l'articolo 19 di cui ci stiamo occupando richiama l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147, sostitutivo dell'articolo 82 del testo unico del 1960, recepisce anche quella parte del nuovo testo del 1966 nel quale si dice che le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal consiglio comunale e quindi, nel nostro caso, dal consiglio regionale, possono essere impugnate oltre che da qualsiasi cittadino del comune, anche da chiunque altro vi abbia un diretto interesse (legittimazione ad agire, quest'ultima, che non ci sembra opportuna né giustificata, nonostante la diversa opinione di parte della dottrina corrente).

Data la possibilità da parte di qualsiasi cittadino anche non appartenente a quella regione, di sollevare eccezioni sulla eleggibilità di candidati eletti in altre regioni, si scateneranno, specialmente tra le regioni finitime, contermini italiane, sotto la spinta delle passioni e della arroventata nostra vita politica, azioni di disturbo tra un partito e l'altro.

Noi siamo convinti che l'interesse di tutti i cittadini probi e onesti sia sufficiente a garantire in ogni regione la presenza di un consiglio regionale legalmente e validamente costituito; così come siamo convinti che sarebbe pernicioso aprire la via alle lotte dei partiti avversari tra le regioni contigue per attaccare questo o quell'uomo che nel vicino consiglio regionale potrebbe dare fastidio. Non vogliamo che siano possibili impugnative di questo genere; non vogliamo che un qualunque cittadino dell'Emilia possa, ad esempio, contestare l'eleggibilità di un consigliere regionale del Veneto. Ecco perché siamo contrari all'inserimento di questa norma e riteniamo che sia sufficiente la norma secondo cui l'impugnazione è prevista per i cittadini che, residenti in quella data regione, abbiano effettivamente un legittimo interesse a impugnare una certa elezione. Avremmo voluto provvedervi con un emendamento, ma anche questa possibilità ci è stata negata.

Un altro emendamento avremmo presentato per colmare una lacuna invero sconcertante di questo disegno di legge. Si tratta di una lacuna che deriva dal silenzio totale del precedente articolo 17 in ordine alle conseguenze che potranno derivare qualora un consiglio regionale non provveda alla convalida per un giudizio di eleggibilità. Il disegno di legge tace su questo punto. Ora, può accadere che un consiglio regionale a maggioranza faziosa, per impedire che si metta in moto il meccanismo dei ricorsi giudiziari previsti a tutela del diritto di elettorato attivo dei cittadini, non proceda mai al giudizio di convalida. Questo è un caso non previsto, è un mistero che il disegno di legge ha lasciato insoluto. Eppure c'è un precedente che avrebbe potuto illuminare coloro che hanno preparato questo disegno di legge; ed è l'articolo 75 del testo unico del 1960 nel quale è previsto che, nel caso di un simile comportamento da parte di un consiglio comunale, provvede la giunta provinciale amministrativa in sede di tutela. Ora, anche se l'ultimo comma dell'articolo 1 di questo disegno di legge dispone che « ...per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali... », è evidente che la norma dell'articolo 75 non può essere applicata perché le giunte provinciali amministrative non possono certo sostituirsi al consiglio regionale, cosa che invece possono fare nei confronti dei consigli comunali che faziosamente non provvedano ai giudizi di convalida. Se ne avessimo avuta la possibilità, in conformità al principio giustamente seguito dal ricordato articolo 75, avremmo presentato un emendamento per proporre che, nel caso di una maggioranza faziosa che non promuova il giudizio di convalida degli eletti, previo esame delle loro condizioni di eleggibilità, vi provveda la commissione di controllo di cui all'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, tuttora vigente; una commissione di controllo composta dal commissario del Governo, o da un funzionario dello Stato da lui designato, da un magistrato della Corte dei conti, da tre funzionari dei ruoli civili dell'amministrazione dello Stato, di cui due tratti dal personale civile dell'amministrazione civile dell'interno e da due esperti di discipline amministrative. Perché la legge tace ? La legge tace, ma allora

perché non ha previsto nemmeno un sistema di surroga nei confronti del consiglio regionale? Un buon sistema di surroga sarebbe stato quello dell'istituzione di un comitato regionale che, per la sua composizione, fornisse garanzie sufficienti perché un vaglio sulla eleggibilità o meno dei cittadini sia possibile. Altrimenti a che cosa serve questo articolo 19 con tutti i ricorsi che prevede, se un qualunque consiglio regionale fazioso può far sì che il meccanismo dei ricorsi non abbia modo di scattare, in mancanza di un termine *a quo* per presentare i ricorsi stessi al tribunale?

Il mio non è un discorso, signor Presidente, di oppositore fazioso e preconcetto, ma con esso io tendo a dimostrare come il gruppo liberale (il quale tuttavia si augura che, per il bene della Repubblica italiana, mai le regioni possano essere realizzate) vuole soprattutto delle leggi buone, non abborracciate come il disegno di legge che ci è stato presentato.

Signor Presidente, dal momento che nel corso delle affrettatissime operazioni elettorali che avvengono durante il procedimento elettorale preparatorio qualunque sotterfugio è possibile, facendo sparire un documento presentato alla cancelleria, un certificato di nascita, un certificato elettorale, ai danni di un qualsiasi candidato di un partito concorrente, l'articolo 19 avrebbe potuto provvedere meglio a fornire determinate garanzie, senza dimenticare la posizione *sub iudice* alla Corte costituzionale delle sezioni temporanee dei tribunali regionali amministrativi. Infatti soltanto dalle sezioni provvisorie dei tribunali amministrativi il cittadino potrà essere tutelato, stabilendo l'ultimo comma dell'articolo 17 che il consiglio regionale non può dire parola in questa materia.

Nella parte iniziale del mio intervento ho detto che, anche in materia di ricorsi in campo di procedura preelettorale, si sarebbero potute realizzare delle utili innovazioni in base all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, richiamato da questo articolo 19. Infatti, non essendo ancora stato adempiuto il precetto del secondo comma dell'articolo 125 della Costituzione che prevede la istituzione, nella regione, di organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo l'ordinamento stabilito dalla legge della Repubblica, l'articolo 2 della legge n. 147, richiamato da questo articolo 19, ha previsto l'istituzione di sezioni di tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, con competenza per tutte le controversie in materia di operazioni preelettorali, cioè di tutte le operazioni che si sono verificate a partire dal decreto che ha convocato i comizi elettorali.

In ordine a queste sezioni, e soprattutto alla loro composizione, devo avanzare serie riserve. Esse dovranno giudicare in seconda istanza le decisioni prese dall'ufficio centrale regionale, che è composto di tre giudici di corte di appello; ora come si può accettare, senza sovvertire tutto intero il nostro ordinamento giuridico, che vi sia un grado di giurisdizione superiore composto da funzionari dell'amministrazione civile? Com'è possibile che sia un collegio presieduto da un viceprefetto a dover giudicare in appello le decisioni di quei magistrati?

Non voglio dilungarmi oltre su tale questione, ma non posso non mettere in evidenza come da più parti siano state sollevate eccezioni di incostituzionalità nei confronti della norma con la quale sono state istituite per il contenzioso elettorale sezioni speciali di organi, come i tribunali amministrativi, che ancora devono essere creati. Si è rilevato che è assurdo creare sezioni di tribunali che ancora non esistono e sulla questione è stato invitato a pronunziarsi il Consiglio di Stato. Evidentemente quell'organo ha ritenuto che la questione dinanzi ad esso sollevata non fosse priva di un *fumus boni iuris*, in quanto ha rimesso la questione alla Corte costituzionale, che ora dovrà decidere se queste sezioni speciali siano costituzionali o meno. Se poi, come mi auguro, la Corte costituzionale delibererà che quelle sezioni speciali non sono conformi alla Costituzione, non essendo stati ancora istituiti i tribunali regionali amministrativi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 125 della Costituzione, noi saremo senza un grado di giurisdizione per quanto riguarda i ricorsi previsti dall'articolo 19. Mi auguro che ciò avvenga, perché, sino a quando non vi saranno questi tribunali amministrativi, sarà allontanata quella che mi permetto di chiamare, senza offesa per alcuno, una follia giuridica e politica; la follia rappresentata appunto dalla creazione di altri quindici parlamenti regionali. Non si potranno infatti chiamare i cittadini alle urne fino a quando non vi sarà la possibilità di esperire i gravami che la legge vuole siano esperiti.

Per evitare una così grave iattura, avremmo voluto presentare una serie di emendamenti diretti a porre riparo ai più grossi pericoli derivanti dall'impostazione di questo articolo e volti a tutelare l'elettorato passivo dei cittadini; ma voi, colleghi della maggioranza, soffocando la nostra possibilità di discussione e impedendoci di offrire alla stesu-

ra della legge la nostra collaborazione di oppositori democratici, non ce lo avete consentito. Noi avremmo voluto con i nostri emendamenti (e voglio sperare che almeno al Senato si provveda in tal senso) dilatare i termini previsti da questa legge tra la decisione dell'ufficio elettorale regionale e le operazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale con la pubblicazione delle liste dei candidati e con la stampa delle schede, perché i termini attualmente fissati non danno materialmente la possibilità a colui che abbia avuto il ricorso respinto dall'ufficio elettorale di promuovere ricorso a questo tribunale amministrativo regionale e di averne una pronunzia. Infatti l'articolo 11 prevede che, non appena ricevuto l'esito del reclamo presentato all'ufficio centrale regionale, l'ufficio centrale circoscrizionale passi, attraverso la prefettura, alla stampa dei manifesti e delle schede. Colui al quale è stato comunicato che l'ufficio centrale regionale ha respinto il suo ricorso e che voglia avvalersi della legge per adire il tribunale regionale amministrativo che cosa può fare? Per dare una organizzazione seria a questo apparato difensivo di un diritto fondamentale del cittadino, occorreva stabilire un lasso di tempo, anche una settimana, tra il momento in cui il cittadino apprende che il suo ricorso è stato respinto ed il momento in cui l'ufficio centrale circoscrizionale procede alla stampa dei manifesti e delle schede. Una settimana sarebbe sufficiente per ottenere la pronunzia del giudice di appello, evitando il rischio di un riconoscimento del diritto ad elezioni avvenute. Come ripeto, una settimana sarebbe stata sufficiente, considerando il numero prevedibile di queste cause e considerando che il tribunale amministrativo regionale nel corso di una consultazione elettorale dovrebbe sedere in permanenza, risolvendo ogni ricorso nel giro di 24 ore. Per realizzare questa riforma, sarebbe stato sufficiente prevedere un termine più dilatato. Invece questa maggioranza, che va avanti come un carro armato, testa bassa, travolgendo logica, ragione, tecnica legislativa e grammatica italiana, non si è accorta di questo gravissimo difetto della legge, che si rivelerà una beffa. Non si è tenuto in alcun conto il nostro suggerimento, che avrebbe avuto il risultato di dare un effetto concreto ai ricorsi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento fa parte di una dura battaglia, nel corso della quale talvolta gli animi si sono scaldati, come del resto la gravità della posta in giuoco chiedeva. Se questo disegno di legge ha comportato una lunga discussione, ciò era necessario, considerando la nostra decisa ostilità a questa riforma regionalistica. Per fare l'Italia unita ci sono voluti decenni; per abolire tutte le piccole capitali dei Borboni, dei granduchi di Toscana, del Papa, degli austriaci ci sono voluti decenni, sangue, martirî e guerre. Oggi che questa maggioranza, presa da un folle *cupio dissolvi*, vuole distruggere quello che è stato fatto in decenni di dolore e di sangue, sia almeno consentito a noi, che siamo gli eredi di quella grossa fatica di fare l'Italia unita, dire: abbiamo speso tutte le nostre forze per salvare quella grande eredità che voi state cercando di compromettere, se già non l'avete definitivamente compromessa. (*Applausi*).

NICOSIA. Chiedo di parlare sull'articolo 19.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ho chiesto di parlare sull'articolo 19; ma mi corre l'obbligo, signor Presidente, non già di appellarmi al regolamento, perché ciò non è più possibile in quest'aula...

PRESIDENTE. Onorevole Nicosia, la debbo correggere. È concesso sempre di appellarsi al regolamento; ella però, domandando la parola sull'articolo 19, non può contemporaneamente appellarsi al regolamento: o una cosa, o l'altra.

NICOSIA. Siamo d'accordo, signor Presidente: appunto per questo ho precisato all'inizio che intendevo parlare sull'articolo 19.

Però, prima di entrare in argomento, mi corre l'obbligo di farle presente che il secondo comma dell'articolo 72 della Costituzione afferma che « Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza ». L'ultimo comma dello stesso articolo però recita che « La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa... ».

L'articolo 86 del regolamento stabilisce che « gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti devono di regola essere presentati per iscritto al Presidente della Camera almeno 24 ore prima della discussione degli articoli a cui si riferiscono... ».

L'articolo 87 del regolamento dice poi che « Gli emendamenti si distribuiscono stampati in principio della seduta ».

Signor Presidente, io avrei un emendamento da presentare all'articolo 19. La cosa strana è che questa seduta ha visto sorgere dieci volte il sole, ma noi siamo sempre fermi al giorno 17.

PRESIDENTE. Io non le ho contate tutte queste aurore !

NICOSIA. Io sì, perché, purtroppo, abbiamo fatto anche le nottate, abbiamo discusso a lungo e abbiamo perso addirittura la nozione del tempo.

Ora, come ho già detto, io avrei un emendamento da presentare. È mai possibile che, per una gravissima finzione regolamentare, venga tolta al deputato la possibilità di proporre di emendare la legge, dopo dieci giorni che se ne discute ? Signori, le 24 ore sono passate 10 volte ! Ciò che voi della maggioranza state facendo non è una questione di bizantinismo (a Bisanzio infatti si discuteva del sesso degli angeli), poiché qui, addirittura, voi avete fermato il calendario, avete fermato il tempo ! Ora, signor Presidente, veramente ella non ritiene opportuno rivedere questa materia ? Io desidererei cambiare soltanto una parolina.

PRESIDENTE. Ella mi ha interrogato, onorevole Nicosia; consenta dunque che le risponda. Se io le concedessi di introdurre anche solo una parolina creerei un precedente, e da una parolina si arriverebbe ad un intero discorso. La questione, come ella sa, è già stata precedentemente decisa dalla Camera; ciò preclude, quindi, la presentazione di ogni emendamento.

Le porto l'esempio dell'onorevole Cocco Ortu: egli ha costellato il suo pacato intervento di proteste per il fatto di non essere riuscito a presentare emendamenti, ed io l'ho ascoltato. Anche lei può fare una sua protesta, che è legittima. Ci mancherebbe altro ! Il « cittadino che protesta » è nato in Italia.

NICOSIA. E protestatario rimane. Ma può avere anche ragione.

PRESIDENTE. Ella può protestare, ed io ascolterò la sua protesta, com'è mio dovere; ma non posso accettare il suo emendamento, anche se è composto di una sola parola.

NICOSIA. Signor Presidente, io so bene che la decisione è stato presa dalla Camera e la Presidenza ha agito in una maniera che io ritengo liberticida, in quanto viene intaccato il principio fondamentale della formazione della legge così come è disciplinato dagli articoli 70 e seguenti della Costituzione.

Voi avete impedito, signori della maggioranza, una discussione seria; essa è, invece, tutta falsata, perché avete presentato all'opinione pubblica nazionale un ostruzionismo che in sostanza non c'è stato e che formalmente non si può neanche esercitare, in quanto non si sono potuti presentare emendamenti a molti degli articoli, poiché nessuno poteva prevedere, la mattina del 17 ottobre, che la maggioranza avrebbe attuato un'interpretazione incostituzionale del regolamento, attraverso la richiesta di una procedura abbreviata per una legge elettorale, mentre la Costituzione precisa espressamente che l'*iter* di approvazione deve essere normale, come se si trattasse di legge costituzionale.

La mia protesta, signor Presidente, è piena, perché noi stiamo discutendo i fondamentali argomenti del ricorso e dell'azione popolare. Si tratta di un problema vecchissimo, che non ha meno di 2.700 anni, perché risale all'antico codice di Hammurabi. Io non so se in quel testo fosse prevista anche l'azione popolare, ma è evidente che nel nostro diritto, nel diritto cioè dei popoli civili, esso è fondamentale. Ora, non si può stritolare la discussione in questo modo. L'opinione pubblica deve sapere che noi siamo costretti a parlare sugli articoli senza possibilità di sottoporre al Parlamento una eventuale modifica, nemmeno di una sola virgola. Questo è incostituzionale e non corrisponde neppure allo spirito del regolamento della Camera. Ciò significa, onorevoli signori, soffocare la libertà parlamentare; e se la soffocate qui, figurarsi se non sarete in grado di soffocarla anche nel paese !

Io protesto per la finzione di mantenere per dieci giorni il Parlamento fermo ad una giornata. Noi siamo ancora al 17 di ottobre, ed è stato tolto perfino il registro delle firme. Per la prima volta in questa Camera non si firma, perché i deputati ne sono stati esonerati per il semplice fatto che, nel corso di dieci giorni, il registro delle firme è diventato logoro.

Non vi accorgete, signori della maggioranza, che avete schiacciato il diritto di parola in Parlamento proprio in sede di formazione della legge ? Voi mantenete una finzione giuridica e regolamentare che non regge, e che l'opinione pubblica non può comprendere. Avete fermato il tempo e l'orologio; avete fermato il tempo anche in occasione di discussioni di estrema importanza.

Io ho fatto dunque questa protesta perché essa rimanesse agli atti e perché la Presidenza della Camera fosse in condizioni di sbloccare la situazione. Questo è un precedente grave, che potrebbe ricadere sulle spalle di tutti i deputati di qualsiasi parte politica. La democrazia cristiana oggi si sente forte perché fa parte di una maggioranza, ma può anche darsi che in futuro essa possa trovarsi in condizioni di minoranza, e possa, quindi, sopportare le decisioni di una nuova maggioranza ad essa contraria.

Anche i socialisti hanno già sopportato sulle loro spalle l'applicazione del regolamento secondo questa strana interpretazione, in occasione di altre leggi. Noi dunque protestiamo perché non accettiamo una soluzione di tale tipo. Non è permesso a 51 persone di schiacciare la volontà di 49. Se poi i 51 sono cretini, diventano una forza storica, contro 49 intelligenti.

PRESIDENTE. Questo no, onorevole Nicosia ! Non le posso consentire di usare termini non parlamentari. Lo dico a lei, così come lo direi anche a qualunque altro collega !

NICOSIA. Signor Presidente, accetto il suo richiamo, ma intendevo chiarire che non mi riferivo alla maggioranza parlamentare: dicevo che se 51 rappresentano una forza storica, solo perché sono 51, possono schiacciare anche 49 i quali, solo perché sono 49 anche se si tratta di uomini intelligenti, di geni, vengono schiacciati.

PRESIDENTE. Ora ella ha usato dei termini accettabili: il nostro dizionario ne offre a iosa di sinonimi !

NICOSIA. Io non mi riferivo, signor Presidente, a singoli colleghi o alla maggioranza; ponevo il caso in termini teorici, rispetto ad una maggioranza che si può determinare; e siccome qui la maggioranza non è di 51, ma di 316, i termini sono completamente diversi.

Il regolamento serve proprio per dare le garanzie alle minoranze, signor Presidente. Io ho fatto ora questa protesta e, se parlerò anche su altri articoli, la ripeterò costantemente, con buona pace di quell'onorevole collega dirimpettaio che interrompe facilmente. Ce la vedremo poi con i colleghi dell'estrema sinistra, quando si tenterà da parte loro di bloccare altre leggi !

Ora, l'articolo 19, come abbiamo sentito ribadire testé dall'onorevole Cocco Ortu, è un articolo importante, fondamentale della legge. Già altre volte nel corso dell'esame di questa legge abbiamo potuto rilevare come essa si presti a delle critiche di fondo estremamente negative. Che il diritto di ricorso rientri tra i diritti fondamentali del cittadino, è fuori di dubbio; ed è infatti regolato da norme costituzionali ben precise. Soprattutto la giustizia amministrativa è una funzione speciale dello Stato come organo di diritto, ed è rivolta sostanzialmente ad attuare la giustizia come emanazione della stessa amministrazione. Lo Stato deve garantire al cittadino che giustizia verrà fatta tutte le volte che da parte della stessa amministrazione si compia un'azione che venga a ledere un diritto. Cioè lo Stato deve saper riparare i torti di cui sia stato causa. Sostanzialmente questo è il concetto del ricorso anche in materia elettorale.

Ora, noi abbiamo visto in occasione della discussione degli articoli 5, 6, 7, che riguardano le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, che le questioni sono vaste, imponenti, numerose. Proprio in occasione della discussione dell'articolo 5 abbiamo potuto dimostrare, e lungamente, che le cause di ineleggibilità a volte danno la possibilità di una manovra politica ai partiti di maggioranza, perché taluni, in condizioni di ineleggibilità, potrebbero tranquillamente rimanere in consiglio regionale senza che una decisione di carattere politico venga adottata, senza soprattutto che venga adottata dal consiglio regionale una decisione di decadenza. Abbiamo anche visto come la legge sia carente in materia di incompatibilità perché si offre ad un consiglio regionale la possibilità di sfuggire ai termini della legge, di stabilire cioè delle incompatibilità. Abbiamo anche sollevato la questione, che è stata fatta dal famoso professor Romano, di diritto amministrativo, che addirittura si dovrebbe stabilire nelle leggi elettorali un principio fondamentale: quello della incompatibilità stessa alla candidatura, perché è chiaro che quando si stabiliscono le casistiche sulla ineleggibilità e incompatibilità e queste vengono demandate ad organi politici come il consiglio regionale, il consiglio provinciale, il consiglio comunale (e ora vedremo anche l'ultima legge sul contenzioso elettorale, del 1966), si dà adito a delle manovre politiche.

Abbiamo riferito anche, in precedenti discussioni, che in questo nostro Parlamento ci sono dei ricorsi pendenti; l'azione popolare anche qui non ha avuto alcuna efficacia, a parte il fatto che delle petizioni popolari

nessuno ha preso mai conoscenza in Parlamento, a parte il fatto che ancora il Parlamento deve decidere su una norma costituzionale quale è quella del *referendum* che disciplinerebbe la materia e avvicinerebbe il popolo al processo legislativo, a parte il fatto che in questa materia il Parlamento è molto confuso perché decide a colpi di maggioranza (ed ho anche avuto occasione di affermare che il Parlamento decide a colpi di maggioranza sulle autorizzazioni a procedere per uno stesso tipo di reato, a seconda che il deputato sia di uno o di un altro gruppo).

Quindi sarebbe opportuno che in questa materia si fosse più chiari e soprattutto rigidi. Noi parlavamo di incompatibilità alla candidatura: la norma sulla incompatibilità o meno doveva essere fatta, prima, all'atto della formazione della legge. Occorre cioè dare la possibilità anche ad una magistratura ordinaria di bloccare le candidature quando queste candidature sono evidentemente incompatibili.

Abbiamo citato il caso, un caso importante, di un giudice di Corte costituzionale; la Costituzione dichiara la incompatibilità evidente della carica di giudice di Corte costituzionale con quella di consigliere regionale, di membro del Parlamento (Camera dei deputati o Senato) e con qualsiasi altra carica pubblica, ma voi questo caso l'avete messo fra le cause di ineleggibilità, all'articolo 5, e non tra i casi di incompatibilità.

È evidente che da questa stortura della legge regionale nasce tutta una serie di critiche che noi facciamo alla legge. Noi non possiamo più presentare emendamenti, e allora ci si permetterà di passare in rassegna questo articolo. Esso è formato di tre commi, ma in questi tre commi, come vedremo, comprende addirittura tutto lo scibile umano, almeno riferito in lingua italiana, in materia di contenzioso elettorale. Infatti il ricorso non si presenta soltanto nei confronti dell'eletto, e quindi in materia di convalida degli eletti; no, il ricorso può avere a oggetto anche l'intero procedimento elettorale. Quindi praticamente nell'articolo 19 c'è il condensato almeno di 17 articoli su 18. Perciò nessuno si potrà lamentare se il discorso sarà lungo.

La Costituzione e le leggi elettorali sono praticamente alla base di questo articolo. La Costituzione italiana sancisce determinati diritti per il cittadino, per l'elettorato sia attivo sia passivo. Le leggi elettorali caratterizzano una repubblica, una democrazia, una Carta costituzionale; le leggi elettorali sono la espressione della volontà popolare. L'articolo 1 della Costituzione parla di sovranità popolare, e la sovranità popolare si manifesta attraverso le leggi elettorali. Se le leggi elettorali sono buone la sovranità popolare si esprime bene; se le leggi elettorali sono cattive la sovranità popolare si esprime male. Se le leggi sono giuste, la volontà del popolo avrà una rappresentazione giusta, se le leggi elettorali sono ingiuste (come abbiamo visto ieri sera con il sistema del « + 1 », per cui questa diventa una legge truffa), la volontà popolare viene massacrata, viene falsata. Quindi lo strumento elettorale è uno strumento sensibilissimo, il più delicato in una democrazia. Deve essere quindi necessariamente adoperato con delicatezza, perché l'orientamento pubblico viene determinato dallo strumento elettorale.

Quando l'articolo 19 dice: « Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 » ci lascia veramente perplessi perché questa non è più una materia da colpi di maggioranza, ma una materia che può interessare tutte le formazioni politiche.

Avremmo desiderato, ad esempio, che in occasione della formazione di una legge elettorale regionale, tutta la preparazione democratica dei partiti di maggioranza fosse stata tesa a correggere le storture del primo sistema di contenzioso elettorale ed anche quelle che sono emerse dal 1966, cioè in appena otto mesi di applicazione di una legge elettorale.

Questa era l'occasione propizia per stabilire dei criteri nuovi ed originali, anche perché la Costituzione ci aiuta (anzi vi aiuta, signori regionalisti) in questo senso.

L'articolo 125 della Costituzione (e vedremo nel corso dell'intervento dove è andato a finire questo articolo) dice: « Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica » (e questa parte voi non l'applicate). « La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale (e la definizione di questo punto naturalmente dovrebbe far parte della legge istitutiva delle regioni). Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione ».

Di questo articolo voi non prendete atto minimamente. È prevista in esso l'istituzione di organi di giustizia amministrativa di primo grado, ma voi sfuggite a tale disposto.

Quando qualcuno in quest'aula giorni fa ha sostenuto la tesi che il nostro ostruzionismo tende a non far applicare la Costituzione, io devo dire che ciò fa semplicemente ridere perché voi fate tutto in questa legge tranne che applicare la Costituzione.

Noi vi abbiamo già ripetuto che le norme elettorali dovrebbero essere il corollario delle altre leggi: la legge istitutiva della regione, la legge finanziaria, una legge quadro, almeno per quanto riguarda gli impiegati. All'ordine del giorno dell'Assemblea vi sono le altre leggi, ad esempio quella relativa agli impiegati della regione, ma voi fate prima la scala e poi il palazzo. Voi state facendo cioè la legge elettorale prima di stabilire i compiti istituzionali della regione. Ecco l'incoerenza dell'azione politica parlamentare della maggioranza !

Voi sfuggite a dei chiari dettami costituzionali e nello stesso tempo vi sottraete a quelli che sono i princìpi fondamentali che regolano la vita politica della nostra nazione. Infatti, voi non date l'impressione di una chiara osservanza delle formalità legali poste a garanzia dei diritti politici.

Perché vi diciamo tutto questo, onorevoli colleghi ? Perché voi avete fatto una confusione tra l'articolo 1 e l'articolo 19. All'articolo 1 voi dite, con una tranquillità che fa veramente impressione: « Salvo quanto disposto dalla presente legge per la elezione dei consigli regionali, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti ». Le successive modificazioni comprenderebbero, fra le altre, anche la legge 23 dicembre 1966, n. 1147, legge che riguarda i consigli comunali e provinciali e solo in una parte - di cui discuteremo tra poco - i consigli regionali. Ora io mi domando come sia possibile rendere applicabili ai consigli regionali alcune norme degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 di quella legge, norme che si riferiscono esclusivamente alla elezione dei consigli comunali e provinciali. Perché volete creare tanta confusione ? Vorrei veramente esortare gli onorevoli colleghi della maggioranza a un ripensamento; ritengo che, valendosi proprio di una norma del nostro regolamento, si potrebbe affidare al coordinamento finale il compito di chiarire alcune nebulosità contenute nel disegno di legge.

È evidente che una legge elettorale crea uno stretto rapporto fra il cittadino elettore e il cittadino eletto; ed è anche chiaro che dall'applicazione democratica delle leggi elettorali dipende la bontà dell'azione amministrativa degli enti locali. Ora, se si crea confusione nella materia dei ricorsi, come può fare il cittadino a districarsi ? Deve rivolgersi all'avvocato ? Sul che abbiamo già ascoltato i rilievi di un avvocato di grido come l'onorevole Cocco Ortu. Basterebbe del resto rileggersi i resoconti delle discussioni avvenute alla Camera e al Senato sulla legge n. 1147 per rendersi vieppiù conto della confusione che esiste sulla materia; confusione che si è aggravata non tanto a seguito delle varie prassi seguite da ogni singolo consiglio comunale quanto a causa di tutta la serie di disposizioni che si sono succedute.

L'altro ieri ho elencato tutti i testi unici esistenti in materia elettorale; oggi vorrei elencarvi tutte le varie leggi e i vari regolamenti che regolano i ricorsi e l'azione popolare: la legge 17 luglio 1890, n. 6972; il regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99; il regolamento 12 febbraio 1911, n. 293; il testo unico 4 febbraio 1915, n. 418; il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267; il testo unico 14 settembre 1931, n. 1175; il testo unico 3 marzo 1934, n. 383; la legge 7 ottobre 1947, n. 1058; il testo unico 5 aprile 1951, n. 203; la legge 10 aprile 1951, n. 287; e a questi si aggiunge il decreto presidenziale della regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, che presiede all'ordinamento degli enti locali in Sicilia.

Non voglio qui ricordare come in questa materia quasi tutti gli scienziati di diritto amministrativo si siano smarriti, e per parecchio tempo; ma desidero ricordare che, dopo lungo tempo, si era instaurata una prassi che poteva comunque indicare una strada al cittadino. E questa prassi si era anche semplificata: il consiglio comunale prendeva in esame, in sede giurisdizionale, il ricorso del cittadino, il quale seguiva poi il suo corso; sennonché, la Corte costituzionale, che ha dovuto pronunciarsi in materia, con la sentenza n. 93 del 27 dicembre 1965, ha fatto riferimento all'articolo 108 della Costituzione. L'articolo della Costituzione stabilisce in maniera chiara che le norme dell'ordinamento giudiziario sono stabilite con legge ed assicura, inoltre, l'indipendenza dei giu-

dici, del pubblico ministero e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

La Corte costituzionale ha, cioè, ravvisato con riferimento a decisioni prese in sede giurisdizionale dai consigli comunali e dalle giunte provinciali amministrative, e anche dal Consiglio di Stato, l'illegittimità costituzionale degli articoli 82, 83 del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione degli organi dell'amministrazione comunale, nelle parti nelle quali questi articoli riconoscevano ai consigli comunali la competenza a decidere in prima istanza sui ricorsi in materia di eleggibilità e di operazioni elettorali, nonché dell'articolo 2 della legge n. 328 nella parte in cui esso attribuisce ai consigli provinciali una competenza analoga.

Questo perché la Corte costituzionale ha rilevato l'assurdità di un sistema in cui le stesse persone sono nello stesso tempo giudici e parti di un medesimo giudizio. La Corte costituzionale ha quindi precisato, nel dicembre 1965, che i consigli comunali e provinciali (e quindi anche quelli regionali) non sono nelle condizioni costituzionali di poter decidere in materia elettorale, perché i loro componenti sono parte interessata sia alle operazioni elettorali sia a quelle di convalida.

Il principio sostenuto dalla Corte costituzionale è estremamente importante, perché attraverso esso si potrebbe anche giungere alla convinzione che nemmeno il Parlamento dovrebbe decidere in materia di convalida dei deputati eletti. Forse sottrarre alle assemblee politiche, e quindi ai consigli regionali, comunali e provinciali, ed alla stessa Camera e al Senato, i poteri di decidere sulla validità o meno della posizione di un loro componente, potrebbe rappresentare una buona via di uscita, soprattutto in casi di ineleggibilità e di incompatibilità. Quindi svincolare l'operazione della convalida degli eletti, oppure quella della valutazione delle operazioni elettorali, da quella che è la stretta competenza di un organismo politico, vorrebbe forse dire risanare notevolmente la situazione democratica ed elettorale della nostra nazione.

Partendo dal presupposto, onorevoli colleghi, che dall'applicazione democratica della legge elettorale dipende l'efficienza amministrativa dello Stato e degli enti locali, è chiaro che la scelta degli amministratori di questi enti è di grande rilievo nei confronti del progresso economico e sociale del nostro paese.

La tesi da noi sempre sostenuta che, cioè, il consigliere regionale non è un deputato, la vediamo oggi riaffermata (mentre prima la maggioranza la pensava in maniera diversa) all'articolo 19, laddove il consigliere ha una sua responsabilità civile e penale che il deputato non ha. Mentre noi siamo garantiti dalla Costituzione, il consigliere no. Il consigliere regionale non può essere perseguito per le idee che esprime, ma lo può essere, invece, dal punto di vista amministrativo in caso di errore finanziario, perché si può applicare nei suoi confronti, se non erro, l'articolo 234 della legge comunale e provinciale, là dove si richiamano le responsabilità civili e penali degli amministratori locali.

La struttura della regione, concepita inizialmente da voi, colleghi della maggioranza, in una forma autonoma, poco alla volta si è andata trasformando e ci troviamo sostanzialmente di fronte ad un ente autarchico territoriale, dove il consigliere regionale assume la figura di amministratore regionale.

Noi deputati, invece, non siamo amministratori, ma abbiamo una posizione legislativa e una capacità giuridica ben precisa. A differenza di noi, il consigliere regionale può pagare di persona, così come possono pagare i consiglieri comunali e provinciali. Ecco perché si è voluto introdurre, sia pure quasi di soppiatto e con riserva di riprendere in altra legge la questione, l'obbligo del giuramento.

La scelta degli amministratori degli enti locali (e fra essi vi sono appunto anche i consiglieri regionali) è un fatto importante. Nasce di qui il potere accordato ai cittadini di avanzare ricorsi, non solo in ossequio a un diritto loro riconosciuto dalla Costituzione ma anche in riconoscimento di un loro diritto ad intervenire in una materia che è di estrema importanza e che tocca da vicino lo stesso progresso economico e sociale di una regione.

Il contenzioso elettorale deve quindi avere una particolare e delicata regolamentazione al fine dell'osservanza e della retta applicazione delle leggi elettorali.

L'articolo 19 pretenderebbe di disciplinare tutto questo complesso di diritti politici dei cittadini, a salvaguardia delle loro prerogative costituzionali, e vi provvede appunto con il primo e secondo comma; ma lo fa in maniera del tutto insufficiente ai fini della garanzia dell'effettivo esercizio del diritto di ricorso riconosciuto a tutti gli elettori della regione.

Va d'altronde tenuto presente che il contenzioso elettorale può provocare, in taluni casi limite, la paralisi amministrativa dei comuni e delle province e ora anche delle regioni. Risulta, infatti, da statistiche ufficiali

che i ricorsi in materia di eleggibilità e di operazioni elettorali pendenti a seguito delle elezioni del 1964 erano, alla data del 31 dicembre 1966, ben 958. Questi sono gli ultimi dati in nostro possesso: non abbiamo le statistiche elaborate dopo l'entrata in vigore della legge del dicembre 1966.

È chiaro che questo imponente contenzioso elettorale può determinare una paralisi amministrativa, perché si possono verificare casi di annullamento, ad esempio, dell'elezione di un assessore comunale, così da mettere in dubbio la validità delle deliberazioni assunte in presenza di quell'assessore.

In materia di contenzioso elettorale si sono sollevati in Italia problemi di diversa natura e si sono registrati orientamenti diversi da comune a comune. Non vi è, cioè, un orientamento univoco, in quanto la legge del dicembre 1966 ha dato luogo ad una serie di diverse interpretazioni, poiché ha inserito nel nostro ordinamento una serie di nuovi elementi sui quali mi permetterò, signor Presidente, richiamare l'attenzione della Camera, anche perché ho l'impressione che questa legge non sia ben presente agli onorevoli colleghi.

Sarebbe opportuno che i colleghi comunisti e democristiani, tanto bravi in materia regionalistica, ci dessero un chiarimento circa l'applicabilità dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, in materia di consigli regionali. Infatti tale norma è richiamata agli articoli 1 e 19 in quanto applicabile; ed in tal modo avete fatto subito la legge sui ricorsi. Leggo l'articolo 1 della suddetta legge: « L'articolo 82 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dai seguenti:

Articolo 82. – « Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale, ovvero, in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio, ai sensi dell'articolo 75, possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, davanti al tribunale civile della circoscrizione territoriale in cui è compreso il Comune medesimo. La impugnativa è proposta con ricorso che deve essere depositato nella Cancelleria entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando sia necessaria.

La deliberazione adottata in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio, deve essere immediatamente comunicata al sindaco e pubblicata nell'albo pretorio del Comune entro ventiquattro ore dal ricevimento, a cura del segretario comunale che ne è il responsabile. Il termine di trenta giorni, stabilito ai fini della impugnativa di cui al precedente comma, decorre dall'ultimo giorno dell'anzidetta pubblicazione. La impugnativa delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale può essere promossa anche dal prefetto.

Il presidente del Tribunale, con decreto, fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso unitamente al decreto di fissazione della udienza deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata la elezione; e nei dieci giorni successivi alla data di notificazione, deve essere poi depositata nella Cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria, ed insieme con tutti gli atti e documenti del processo.

La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso, da depositare in Cancelleria coi relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione.

Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza; all'udienza stabilita il Tribunale, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentito il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni, e le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, subito dopo la discussione decide la causa in camera di consiglio, con sentenza che viene immediatamente pubblicata.

Qualora il Collegio ritiene necessario disporre mezzi istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore; e fissa la nuova udienza di trattazione sempre in via di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

La sentenza è depositata in cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione e immediatamente deve essere trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, perché entro ventiquattro ore dal ricevimento prov-

veda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo pretorio a mezzo del segretario comunale che ne è diretto responsabile ».

Che cosa significa, onorevoli colleghi che vi richiamate a questa norma in quanto applicabile ? Ma che cosa deve essere applicabile ? Sono due cose completamente diverse: qui non si parla di consigli comunali, ma di consigli regionali. Applicabile in che senso ? A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 27 dicembre 1965 avete fatto subito una legge, una pappardella lunghissima. Al Senato ne fu fatta una discussione tale per cui, ad un certo momento, non si capiva più niente. Ad ogni modo, certi concetti sono stati affermati, ed è certo che gli avvocati, che conoscono la materia, potranno forse destreggiarsi (poiché è escluso che il cittadino elettore possa capire tutto questo).

D'AMBROSIO. Allora i cittadini ricorrono agli avvocati.

NICOSIA. Questo l'ho già detto. Questa è una materia da avvocati, ma non da cittadini elettori. Onorevoli colleghi, voi non potete trasferire, in maniera pura e semplice, ai consigli regionali norme di contenzioso che riguardano i consigli comunali, dove la mole degli interessi è codificata, se non da millenni, da centinaia di anni. In certi comuni, infatti, si discutono ancora questioni che risalgono al 1700 e al 1800. Quelle norme che voi volete applicare possono andar bene per un comune, che è una collettività ristretta, dove certe questioni possono essere sollevate perché ci sono degli interessi specifici. C'è magari il negoziante che non ha pagato le tasse, e lo si sa subito; c'è chi viene messo in mora per una qualche questione, e lo si sa subito; c'è una lite pendente nei confronti del comune, e lo si sa subito.

Ma non potete dire nell'articolo 1 – riproducendo poi la norma nell'articolo 19 – « in quanto applicabile ». Chi definisce l'applicabilità o meno di questa legge ?

Dovremo quindi aspettare che vengano fatti i primi ricorsi per stabilire una prassi, o una giurisprudenza, o una dottrina. Per sapere come stanno le cose dovremo attendere almeno sette anni dalla prima elezione, perché è chiaro che chi è entrato nella prima legislatura regionale non ne uscirà più, ineleggibile o incompatibile che sia. Anche in questo caso, il problema è quello di entrare, e non già di uscire: in tanti anni abbiamo visto uscire pochissimi da quest'aula, anzi ne ho visto uno solo.

Credete voi che, senza precedenti in materia di contenzioso elettorale, si possa applicare al consiglio regionale la legge riguardante il consiglio comunale, quando le situazioni sono completamente diverse ?

Noi ci aspettavamo qualche novità almeno da parte dei socialisti, che arrivavano al potere dopo 80 anni di ripensamento; e invece niente. Hanno ricopiato le cose vecchie, stantie, ed hanno aspettato anche le proposte di qualche liberale o di qualcuno dei nostri, per cambiare idea su determinate questioni; ma le novità, quelle di parte socialista, non le abbiamo viste.

D'AMBROSIO. Verranno !

NICOSIA. Campa cavallo, che l'erba cresce ! Ormai sappiamo quali sono « le idee chiare » della sinistra: il clientelismo, la distribuzione dei posti... io mi metto qui, tu ti metti lì. Si tratta, praticamente, di quello che era l'esercizio di potere almeno dal tempo degli antichi romani. I socialisti hanno scoperto l'esercizio del potere, non la rivoluzione contro di esso.

Per esempio, a titolo di curiosità, debbo riferire alla Camera che quello dell'azione popolare è un istituto antichissimo, che risale al periodo romano: mi pare che il titolo XXIII del libro XLVII del *Digesto* sia appunto il « *De popularibus actionibus* ». C'è tutta una letteratura in materia. L'azione popolare ha interessato, ad esempio, il Mommsen, Scialoja, il quale, poi, ne ha dato la propria interpretazione quando ha tradotto la *Storia romana* del Mommsen.

Dunque, l'azione popolare riveste un estremo interesse. Dal punto di vista della legislazione moderna, i primi esempi se ne hanno in Belgio, con la legge comunale del 30 marzo 1836; in Francia, con la legge comunale del 18 luglio 1837; in Italia è apparsa per la prima volta (con natura procuratoria, però), il 29 settembre 1859 e il 20 ottobre dello stesso anno, in Piemonte, per le elezioni amministrative.

Non si può, dunque, trasferire il principio del ricorso e dell'azione popolare, nella configurazione che esso ha nel contenzioso elettorale comunale in base alla legge del 1966, al contenzioso elettorale regionale. Bisognerebbe introdurre delle novità, anche perché, se continuiamo a leggere l'articolo 1 della legge, constatiamo che vi sono delle incoerenze e incongruenze. Già l'onorevole Cocco Ortu ha rilevato le contraddizioni esi-

stenti nel nuovo sistema del contenzioso, dovute anche al fatto che non esistono precedenti.

L'articolo 82/2, secondo comma, del testo unico del 1960, è stato così modificato: « Le sentenze pronunciate in primo grado dal tribunale possono essere impugnate con appello alla corte d'appello territorialmente competente, da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, e dal prefetto quando ha promosso l'azione di ineleggibilità. L'impugnazione si propone con ricorso che deve essere depositato nella cancelleria della corte, entro il termine di giorni 20 dalla notifica della sentenza, da parte di coloro per i quali è necessaria una notificazione; entro lo stesso termine decorrente dall'ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell'albo pretorio del comune per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato. Il presidente fissa con decreto l'udienza di discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del consigliere relatore.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura dell'appellante, alle parti interessate entro 10 giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale.

Nel giudizio di appello, per quanto qui non previsto, si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti per il giudizio di primo grado ».

Quindi, siamo sempre al sindaco e all'albo pretorio. Avete stabilito l'albo regionale, o ci si deve servire della *Gazzetta Ufficiale*? Avete stabilito un criterio per quanto riguarda un organo come il consiglio regionale, che è un po' parlamento e un po' consiglio provinciale? Per il Molise, per esempio, ci sono il consiglio provinciale e il consiglio regionale che comprendono una sola provincia, quella di Campobasso.

Prosegue l'articolo 1: « Le sentenze pronunciate in secondo grado dalla corte di appello, possono essere impugnate con ricorso per cassazione, dalla parte soccombente, e dal procuratore generale presso la corte di appello, entro venti giorni dalla loro notificazione. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa, in via di urgenza, l'udienza di discussione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, nel giudizio di cassazione si applicano le norme del codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà. La sentenza è immediatamente pubblicata ».

Siamo quindi alla Corte di cassazione. Quali possono essere i casi? Vediamo quale confusione potrebbe determinarsi. Quando si parla di consigli comunali, ripeto, si tratta di interessi ben precisi; non solo, ma, l'interesse è precisato in maniera qualificata, ed è ridotto al minimo. Ripeto: il signor Tizio è in mora con l'esattoria, non paga le tasse; ebbene, questa è una condizione di decadenza, e il procedimento può arrivare in cassazione. Ma come vengono definite, per esempio, le cause di ineleggibilità nei confronti di ministri e sottosegretari di Stato? (*Interruzione del deputato D'Ambrosio*).

Io chiedevo come verranno definite le cause di ineleggibilità nei confronti di ministri e sottosegretari di Stato. È scritto infatti all'articolo 5 che i ministri e sottosegretari di Stato non sono eleggibili a consiglieri regionali a meno che le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del consiglio regionale. Intanto vorrei vedere il ministro o sottosegretario di Stato che si dimette 180 giorni prima per potersi presentare candidato alle elezioni regionali: si tratterebbe certo di un fatto straordinario, ma potrebbe esserci una crisi di governo a facilitare la cosa. Potrà esservi quindi un cittadino elettore a presentare ricorso per questo, e si potrà arrivare anche in cassazione. Ma pensate voi veramente di poter applicare l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 – perché questo sarebbe un caso che rientrerebbe nell'articolo 1 – in una situazione di questo genere? Oppure pensate di poterlo applicare nel caso di giudici ordinari della Corte costituzionale, di membri del Consiglio superiore della magistratura, di magistrati anche di cassazione? E immaginate tutto il contenzioso che può venire in materia di impiegati dipendenti dalla regione o di coloro per esempio che hanno rapporti con la regione! Parla infatti l'articolo di « titolari, amministratori e dirigenti di imprese volte al profitto di privati e sussidiate dalla regione con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale della regione ». Signori miei, come può essere determinato questo punto, specialmente quando non sappiamo, in base ad una legge istitutiva quali saranno i compiti della regione in materia anche di sovvenzioni? Sì, la Carta costituzionale indica le materie nelle quali la regione può emanare norme legislative; ma la regione, emanando delle norme

legislative, può anche stabilire di non dare sovvenzioni, di non creare un rapporto di dipendenza. Però a volte i sussidi, i contributi possono anche essere dati al di fuori di una legge regionale perché sono conseguenza di una legge generale. Come si può creare la certezza del diritto in questa materia?

Noi ci aspettavamo quindi dalla maggioranza che la norma sulle decadenze, sui ricorsi, sull'azione popolare fosse ridotta al minimo essenziale, senza il richiamo a questa farraginosa procedura che potrà andare bene per i consigli comunali, a seguito anche della sentenza della Corte costituzionale, ma che in materia di consigli regionali doveva essere riveduta e ridotta al minimo. Voi inserite, in sostanza, in questa legge, con un riferimento così specifico, per lo meno 10 pagine di altre leggi (ne avete già fatto un testo unico). Voi non potete cavarvela senza critiche quando dite semplicemente: « in quanto applicabile », perché – ripetiamo qui lo stesso concetto – non potete togliere di peso 5 articoli dal contenzioso elettorale che riguarda i comuni trasferendoli in materia di consiglio regionale; in questo caso gli articoli non avranno capo né coda. Il cittadino sarà bravo se riuscirà a capire la legge. Sì, la legge è obbligatoria, nessuno può ignorarla, neanche l'analfabeta, ma figuriamoci quale interpretazione ne verrà fuori!

Recita l'articolo 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147: « L'articolo 83 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dai seguenti: Articolo 83: " Fino a quando non verranno istituiti i tribunali amministrativi regionali di cui all'articolo 125 della Costituzione, in ogni regione è istituita la sezione dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, alla quale sono deferite le controversie in materia di operazioni elettorali " ».

Ora, onorevoli colleghi, voi avete nel dicembre 1966, esattamente dieci mesi fa, legiferato in materia di contenzioso e avete detto che fino a quando non verranno istituiti i tribunali amministrativi regionali di cui allo articolo 125 della Costituzione in ogni regione è istituita una sezione del tribunale amministrativo del contenzioso elettorale. Ma adesso era l'occasione di stabilire i tribunali regionali amministrativi, almeno per il contenzioso elettorale!

Ecco che qui viene fuori il difetto fondamentale della legge: voi state facendo la scala senza fare il palazzo. Certo che la legge che istituirà le regioni parlerà anche dei tribunali amministrativi, ma allora fate quella legge! Quella era la legge! Qui avete raffazzonato tutto e improvvisate una specie di sezione speciale del tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale, a cui vengono anche deferite le controversie per le operazioni elettorali – quindi un tribunale di competenza vastissima – e sfuggite all'applicazione dell'articolo 125 della Costituzione che prevede la istituzione in ogni regione di una sezione del tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale.

Voi in questa occasione non dovevate fare l'articolo 19, dovevate applicare l'articolo 125 della Costituzione e costituire le sezioni dei tribunali amministrativi almeno per la sezione del contenzioso.

E allora devo dire che la Costituzione è molto più chiara. I costituenti quando hanno previsto le regioni avevano anche un loro disegno, un loro orientamento; oggi voi non lo avete più. Noi siamo stati contrari all'impostazione data dai costituenti all'ordinamento dello Stato prevedendo l'ordinamento regionale, però dobbiamo dire che almeno nella Costituzione c'è una logica; il che vuol dire che coloro che avevano lavorato alla Costituzione in qualche modo si intendevano di diritto. Ma qui voi, che dovete applicare questa Costituzione, nel fare una leggina elettorale non riuscite ad essere chiari in questa materia; e si tratterebbe soltanto, poi, della sezione per il contenzioso elettorale dei tribunali amministrativi regionali.

Vogliamo vedere che cosa dice ancora questo articolo 83? « La sezione, che esercita funzioni di organi di giustizia amministrativa di primo grado, è composta di un presidente e di quattro componenti; ed ha sede, per ciascuna regione, nella città nella quale è la corte di appello, ovvero il tribunale, che si costituisce in ufficio elettorale regionale a termini dell'articolo 7 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

Nulla è innovato in ordine alle disposizioni vigenti che riguardano la regione della Valle d'Aosta.

Il presidente della sezione è scelto tra i funzionari dell'amministrazione civile dello interno, di qualifica non inferiore a vice prefetto. I quattro componenti vengono scelti, l'uno tra i funzionari dell'amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a vice prefetto e gli altri tre fra cittadini idonei, elettori della regione ».

Anche sull'espressione « elettore della regione » mi soffermerò nel corso dell'esame

del secondo comma dell'articolo 19. Nella legge si parla di elettore della regione, senza ulteriori specificazioni. Si poteva dire benissimo: tra i cittadini idonei residenti nella regione o in comune della regione.

Continua l'articolo: « Questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti richiesti dallo articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per i giudici popolari delle corti di assise, nonché del titolo finale di studi di istruzione secondaria di secondo grado.

Coloro che abbiano ricoperto la carica di consigliere provinciale o di consigliere comunale per almeno cinque anni, possono essere scelti anche se forniti del titolo finale di studi di istruzione secondaria di primo grado soltanto. I componenti elettivi della sezione, tre effettivi e tre supplenti, sono designati dal consiglio regionale: ma, fino a quando non saranno costituite le regioni a statuto ordinario, in queste la designazione sarà effettuata, secondo le disposizioni e le modalità previste negli articoli seguenti, dai consiglieri provinciali dei consigli provinciali sciolti e non ancora rinnovati, i quali si trovavano in carica all'atto dello scioglimento e non abbiano perduto la capacità elettorale a norma della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni ».

Quindi, onorevoli colleghi, per capire qualcosa dell'articolo 19 siamo costretti a leggere l'articolo 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, dove si prevede una prima struttura della sezione per il contenzioso elettorale. Abbiamo notato che la legge del 1966, cioè di otto, dieci mesi fa, ha dimostrato che il Parlamento era molto, ma molto più attrezzato mentalmente in questa materia. Infatti, la Camera e il Senato hanno precisato in materia di contenzioso, prevedendo non i tribunali regionali, ma una rappresentanza da parte del consiglio regionale: « Fino a quando non saranno costituite le regioni a statuto ordinario ».

È chiaro che con questa legge noi non istituiamo le regioni a statuto ordinario. Noi stiamo varando le norme elettorali, dopo di che queste sezioni saranno costituite con una rappresentanza che proverrà dal consiglio provinciale in carica. Nel caso di scioglimento del consiglio provinciale i consiglieri provinciali del consiglio sciolto (gli ex consiglieri provinciali) saranno chiamati dal prefetto il quale li farà votare per designare i componenti. Si arriva cioè all'assurdo che per il contenzioso elettorale del consiglio regionale viene applicata una norma di una legge precedente che prevede uno stato di carenza dei consigli regionali stessi, per cui il consiglio regionale non è in grado di poter partecipare alla prima fase del contenzioso perché i suoi componenti non sono stati designati.

Io non so se la questione in oggetto doveva rimanere in piedi in occasione di questa legge e se non sarebbe stato invece più opportuno limitare il contenzioso regionale all'essenziale dando anche al consiglio regionale la competenza della convalida in una determinata maniera e secondo un *iter* che poteva essere benissimo studiato nel nuovo ordinamento del contenzioso elettorale.

Ma questo contenzioso elettorale riguarda, ripeto, i comuni, le province, non le regioni.

Dice ancora l'articolo 83/2: « Il prefetto della provincia in cui è istituita la sezione per il contenzioso elettorale, con decreto, convoca in prima e seconda riunione, da tenersi in due domeniche successive, i consiglieri provinciali per la designazione dei componenti effettivi e dei componenti supplenti » (quindi in caso di consiglio provinciale sciolto viene riconvocato dal prefetto anche a distanza di tempo) « e dà immediata comunicazione del suo provvedimento, almeno 20 giorni prima della data stabilita per la prima riunione, ai presidenti delle amministrazioni provinciali della regione, perché curino di darne avviso a tutti i consiglieri provinciali in carica, con l'indicazione delle date e del luogo delle riunioni ».

In sostanza, per l'esame dei ricorsi, per le azioni popolari in materia di consiglio regionale, vengono richiamate le norme del contenzioso elettorale che riguarda i comuni e le province. E questo mi pare assurdo, perché i consigli regionali, non essendo stati ancora costituiti, non potranno mandare i loro componenti, per cui la composizione di quei tribunali non risulterà certo aderente al dettato costituzionale.

Ora, onorevoli colleghi, certe cose vanno fatte con molta attenzione; e giacché avete la forza, l'abilità e la capacità di modificare le norme fatte male, vi esortiamo a procedere a queste modifiche. Chiedete altro tempo a questa discussione; provvedete in sede di coordinamento; provvedete come meglio ritenete, ma non lasciate così l'articolo 19. È impossibile che nella mente dei costituenti vi fosse tanta confusione. La confusione è venuta dopo: i regionalisti veri, i regionalisti puri avevano le idee molto chiare. Don Sturzo aveva le idee molto più chiare di quanto non le abbiano i socialisti e parte dei democristiani. Il regionalismo era considerato una cosa seria, era inquadrato nell'ambito di una dottrina organica in tutte le sue espressioni, dal-

l'organizzazione centrale a quella periferica. Il regionalismo può avere una sua razionalità, ma qui ci presentate uno sgorbio di regionalismo e in maniera confusa ed abnorme.

Perciò noi vi invitiamo – e può sembrare strano che l'invito venga proprio da questi banchi – ad essere regionalisti seri, non improvvisati; regionalisti con i quali si possa discutere, si possa polemizzare, perché la polemica può nascere sempre tra regionalisti e antiregionalisti: però si può polemizzare quando le idee son chiare sugli argomenti in discussione.

Gli articoli 83/3, 83/4 e 83/5 parlano di un sistema di votazione per la designazione dei componenti dei tribunali alle sezioni del contenzioso elettorale; desidero perciò darvi lettura dell'articolo 83/6, che riguarda la designazione dei membri effettivi e dei membri supplenti della sezione per il contenzioso elettorale da parte dei consigli regionali delle regoni a statuto speciale e del consiglio provinciale di Campobasso per la regione del Molise. In questo articolo è detto che tali designazioni vengono effettuate mediante deliberazioni. Ora, mentre prima il contenzioso elettorale viene previsto in una certa maniera, come composizione, e quindi alcuni componenti provengono anche dai consigli provinciali scelti, l'articolo 86/3 stabilisce: « Le designazioni dei membri effettivi e dei membri supplenti della sezione per il contenzioso elettorale da parte dei consigli regionali delle regioni a statuto speciale e del consiglio provinciale di Campobasso per la regione Molise, vengono effettuate mediante deliberazioni ».

Questo articolo, quindi, potrebbe far sorgere in materia di contenzioso elettorale una tale confusione, che forse sarebbe il caso di rivederlo, sulla base delle procedure per il ricorso previste dall'articolo 19, il quale richiama la legge del 1966, n. 1147.

Onorevoli colleghi, ho cercato in questo mio intervento di sottolineare le innumerevoli incongruenze dell'articolo 19 nei confronti di tanti aspetti della procedura elettorale. Sempre all'inizio del mio intervento, ho chiesto al Presidente se era possibile presentare qualche emendamento. Un emendamento si riferirebbe al secondo comma dell'articolo 19, laddove tra l'altro si parla di « elettore della regione ». Questa espressione non mi è mai sembrata chiara, inoltre la giudico incostituzionale; suggerisco perciò agli onorevoli colleghi della maggioranza di parlare piuttosto di « elettori della Repubblica », ovvero di cittadini in genere.

Il mio emendamento è quindi sostitutivo delle parole « elettore della regione », con le parole « elettore della Repubblica ». Non sarebbe giusto porre delle limitazioni in questo senso, perché l'azione popolare è azione popolare, il cittadino è il cittadino di tutto il territorio nazionale, e come tale può presentare impugnativa, deve avere la facoltà dell'azione. Non limitiamo, onorevoli colleghi, i diritti dei cittadini !

Non sono d'accordo con l'onorevole Cocco Ortu quando egli sostiene che il potere di ricorso dovrebbe essere circoscritto, analogamente a quanto avviene per i consiglieri provinciali e comunali. Ciò è comprensibile quando si tratti di enti la cui sfera di interessi sia chiaramente delimitabile (come avviene ad esempio per le imposte di consumo che si riferiscono al territorio di ciascun comune); ma la regione ha una sfera di intervento amplissima, che può interessare anche i cittadini di altre regioni.

Volete fare le regioni, colleghi della maggioranza ? Fatele, ma lasciate ai cittadini, a qualsiasi cittadino, la possibilità di presentare ricorsi ! Se così non avvenisse, si determinerebbero situazioni veramente strane. Accade infatti che un cittadino, in base a precedenti articoli di questa legge già approvati, possa essere elettore in una regione e non esserlo in un'altra, possa essere eletto in una regione e non in un'altra, possa essere dichiarato ineleggibile o colpito da incompatibilità in una regione e non in un'altra, e ciò con azione promossa da qualsiasi cittadino della Repubblica. Perché dunque in materia di ricorsi si vogliono porre dei limiti ?

Avete voluto creare, colleghi della maggioranza, venti diverse legislazioni per qualsiasi regione, tanto che d'ora in poi il cittadino dovrà tenere continuamente presente il codice nazionale e quello della propria regione; ma mentre accordate alle regioni potestà legislativa su una materia ancora non bene definita, perché manca la relativa legge di attuazione, non potete impedire al cittadino, ovunque egli risieda, di ricorrere in materia elettorale !

L'articolo 117 della Costituzione, come è noto, attribuisce alle regioni potestà legislativa « nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni ». Per la verità queste « norme legislative » devono essere interpretate sostanzialmente come espressione di potestà regolamentare,

perché la Corte costituzionale, decidendo in materia di potestà legislativa primaria o concorrente con riguardo alle regioni a statuto speciale già costituite, ha più volte espresso l'opinione che in caso di contrasto prevalga la legislazione nazionale, talché quelle regionali non sono vere e proprie norme legislative ma l'espressione di una sorta di potestà regolamentare, sia pure ampia; resta però il fatto che la sfera di interesse della regione appare assai difficilmente definibile, per cui sembra assurdo voler restringere il potere di ricorso ai soli cittadini residenti nella regione.

Ritengo pertanto preferibile emendare lo articolo 19 nel senso di stabilire che il ricorso in materia di eleggibilità e di decadenza e in genere l'azione popolare possono essere promossi da qualsiasi cittadino della Repubblica. In materia avremmo voluto presentare, se ci fosse stato consentito, un emendamento che avrebbe introdotto nella legge un elemento di chiarezza; ma la maggioranza ce lo ha impedito, sebbene sia a nostro avviso incontestabile che non consentire di emendare una legge sia la cosa più assurda e inconcepibile che un parlamento possa fare.

Togliatti (mentre io leggevo gli scritti di Togliatti, Togliatti leggeva gli scritti di Mussolini) in sede di Assemblea costituente ha affermato che l'emendamento costituisce la base dell'istituto parlamentare. Noi non possiamo esprimere neppure questo bel concetto di carattere nazionale. Io, cittadino della Repubblica e deputato, non posso chiedere che l'azione popolare sia la più larga possibile e che un cittadino lucano possa presentare ricorsi anche in Lombardia, quando, stando a Milano, riscontri elementi di incompatibilità o di ineleggibilità o comunque elementi di contrasto nei confronti dei princìpi di giustizia amministrativa. Voi limitate la libertà dei cittadini e ritenete di fare uno degli ordinamenti più democratici della storia italiana. Voi limitate il cittadino nella sua azione.

Onorevoli colleghi, potrei continuare a parlare a lungo; avrei almeno altre dieci pagine di leggi richiamate dall'articolo 19, articolo così stringato che invece interessa tutti i cittadini italiani in ordine al contenzioso elettorale, cioè in ordine al settore più delicato della vita democratica. Rinunzio all'esposizione, poiché questa mattina mi bastava affermare il principio che il deputato ha il diritto di emendamento ed ha il diritto di sollevare le questioni in Parlamento. Per questo motivo ho parlato sull'articolo 19, che ritengo sia il più delicato della legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole D'Amore. Ne ha facoltà.

D'AMORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho avuto occasione di dire ieri sera – o meglio questa notte – che è mio fermo convincimento che tutta l'attività che le assemblee o gli altri organi eventualmente istituiti esercitino in materia di ineleggibilità e di incompatibilità e in tema di operazioni elettorali ha carattere strettamente giurisdizionale. Ho ricavato da questa posizione di principio la conseguenza che alcuni paragrafi dell'articolo 17 e del successivo articolo 18 non hanno il crisma della costituzionalità, in relazione in particolare all'articolo 102 della Costituzione. Non ho potuto né voluto, per ragioni di buon gusto, illustrare dettagliatamente le ragioni che militano a favore della giurisdizionalità di questa attività. Tuttavia vorrei farne un brevissimo cenno, ai fini di quello che vorrò dimostrare a proposito dell'articolo 19 in discussione.

È noto – come dicevo ieri sera – che la più brillante e certamente più coerente dottrina costituzionalistica ha sbaragliato tutte le obiezioni che vengono mosse sulla natura giurisdizionale delle controversie e delle decisioni relative al cosiddetto contenzioso elettorale, nella complessa attività espressa dall'ampia formula: verifica delle elezioni. In particolare, la elaborazione dottrinaria ha eliminato le perplessità sul punto se un organo amministrativo o politico possa esercitare funzioni giurisdizionali; ha diradato le incertezze circa l'indipendenza degli organi giurisdizionali intesa come alterità o « terzietà », richiamandosi all'oggetto del controllo e individuando in questo la persona del candidato eletto e contestato; ha superato la terza obiezione, quella cioè che la Costituzione farebbe riferimento a giudici persone, e non ad uffici giurisdizionali, col richiamo alla lettera della Costituzione la quale parla di « istituire » il magistrato (con il che chiaramente si intende che si parla non di persona, ma di ufficio, in quanto difficilmente si potrebbe concepire l'istituzione di una persona); ha vinto i dubbi sulla carenza dell'azione nel contenzioso elettorale, individuandola nella contestazione della elezione; ha concretamente discusso sulla necessità costituzionale della motivazione anche delle decisioni assembleari, proponendo concreti rimedi.

Ma non è questo il tema su cui in particolare desidererei richiamare l'attenzione dell'Assemblea questa mattina. Mi interessa, invece, richiamare l'attenzione dell'Assem-

blea su altri aspetti, specialmente sui richiami recettizi che l'articolo 19 fa alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, ed in particolare agli articoli 1 e 2.

Nel momento in cui venisse approvata la legge in discussione sulle regioni, la citata legge del 1966 diventerebbe il riferimento recettizio per le elezioni regionali. È quindi importantissimo fare dei rilievi a proposito dei suoi primi due articoli, sia per quanto riguarda la loro costituzionalità, sia – e soprattutto – per quanto riguarda l'opportunità e la legittimità democratica della tutela giuridica in essi prevista.

Non c'è dubbio che l'articolo 1, che interessa il controllo giurisdizionale sulla legittimità dei titoli di ammissione all'assemblea regionale rappresenti un grosso progresso per la democrazia italiana (ed è stato già rilevato), in quanto sottrae al giudizio politico, a volte fazioso, spesso unilaterale, la decisione di tutti i casi di ineleggibilità e di incompatibilità e li consegna al giudizio dell'autorità togata, con il massimo delle garanzie possibili.

Naturalmente, si è dovuto arrivare a questa soluzione legislativa sotto la pressione degli eventi e a causa di una prassi giudiziale divenuta ormai assolutamente insostenibile. Da quando, infatti, la nostra Corte costituzionale ha riconosciuto (e non avrebbe potuto fare altrimenti) come giudice *a quo* il consiglio comunale, una grande quantità di ricorsi si è riversata nella segreteria della Corte. Tutte le volte che un cittadino proponeva una determinata impugnativa contro le operazioni elettorali, o per casi di incompatibilità o di ineleggibilità, i consigli comunali (e qualche volta anche quelli provinciali) rispondevano sempre nell'identica maniera: la legge che affida al consiglio comunale e provinciale la giurisdizione di prima istanza è incostituzionale, e veniva quindi deferita la questione al giudizio della Corte costituzionale. In conclusione, non si riusciva più ad avere una decisione, differita con il pretestuoso richiamo alla legittimità costituzionale, strumento di faziosi ed interessati ritardi.

Ora, chi osserva che i casi di faziosità in materia elettorale certamente si moltiplicano sempre più; che in Italia c'è sempre la proliferazione dell'errore; ma in materia elettorale, in particolare, la faziosità spinge ad una proliferazione ancora più vasta, si rende conto della necessità della chiarificazione legislativa. E in verità si deve dare atto al nostro legislatore di questo indiscutibile progresso assicurato dalla legge del 1966.

Considerazioni più approfondite vanno fatte invece a proposito del richiamo recettizio che l'articolo 19 fa all'articolo 2 della richiamata legge del 1966. Non si tratta più dei titoli di ammissione all'assemblea regionale, bensì delle operazioni elettorali, cioè di una materia che non può assolutamente essere considerata di carattere esclusivamente amministrativo, e nella quale può cadere sotto censura perfino qualche organo dello Stato ed il Ministero dell'interno.

L'articolo 2 del testo unico del 1966 recita: « Fino a quando non verranno istituiti i tribunali amministrativi regionali di cui all'articolo 125 della Costituzione, in ogni regione è istituita la sezione dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, alla quale sono deferite le controversie in materia di operazioni elettorali. La sezione, che esercita funzioni di organo di giustizia amministrativa di primo grado », ecc.

Si afferma ivi di avere istituito questa sezione quale organo di giustizia amministrativa in esecuzione dell'articolo 125 della Costituzione. Tale articolo è del seguente tenore: « Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del consiglio regionale. Nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica ».

Credo di rientrare nell'interpretazione più coerente della Carta costituzionale affermando che quanto è previsto dall'articolo 2 del testo unico del 1966 non interpreta lo spirito né la lettera della Costituzione. Infatti, la volontà espressa dal costituente italiano, e che desidero dichiarare io, che sono monarchico, è quella di non lasciare scoperto alcun settore della vita del diritto rispetto alla tutela giurisdizionale; e inoltre quella di non sottrarre al giudizio alcun atto, e particolarmente quegli atti che costituiscono l'applicazione di una legge.

In altri termini, nel sistema della nostra Costituzione il giudice è soggetto soltanto alla legge, e l'applicazione di ogni legge deve poter essere valutata sempre dal giudice. Da quale giudice? Evidentemente, da quello previsto dall'articolo 102 della Costituzione, il quale recita: « La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e

regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura ».

Ora, quando l'articolo in esame richiama l'istituita commissione o l'istituita sezione, attua un rispetto formale all'espressione del nostro costituente, ma non un rispetto sostanziale dello spirito della norma che il costituente in quel momento intendeva dare. Indubbiamente – e certo questo era presente al costituente italiano – noi abbiamo il peggiore contenzioso elettorale; infatti assai di frequente siamo costretti a tutelare il contribuente italiano o il cittadino leso da un atto amministrativo in un interesse legittimo dinanzi ad organi che sono ispirati da quelle stesse persone che l'accertamento tributario o l'atto impugnato hanno, se non voluto, quanto meno patrocinato.

Io credo di poter affermare – non ho il tempo per le dimostrazioni analitiche – che quando il costituente volle proibire in senso assoluto la istituzione di nuovi organi giurisdizionali, facendo una sola eccezione per le sezioni specializzate, intese, in particolare, deferire la intera materia del contenzioso tributario, del contenzioso elettorale e del contenzioso amministrativo alla cognizione specifica degli organi giurisdizionali.

Ma vi è di più: vi è un contrasto addirittura specifico con l'articolo 125 della Costituzione, che pure è richiamato dalla legge in esame. Istituire una sezione che eserciti funzioni di organo di giustizia amministrativa, presieduta dal prefetto e composta dai cittadini ivi residenti, non significa istituire una sezione ma un nuovo organo giurisdizionale; si crea un aperto contrasto con la norma fondamentale contenuta nell'articolo 125 della Costituzione, il quale stabilisce: « Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato ». E non è certamente concepibile quale organo dello Stato quella commissione specializzata prevista dall'articolo 2 richiamato in quest'articolo 19.

Ma vorrei chiarire un terzo aspetto. Può essere veramente qualificata amministrativa tutta quella attività che inerisce al controllo delle operazioni elettorali ? Noi avremmo cioè, se questa tesi fosse esatta, la lesione di un diritto soggettivo ogni volta che è in discussione un caso di ineleggibilità o di incompatibilità, e la lesione semplicemente di un interesse, più o meno legittimo, quando le operazioni elettorali fossero alterate. Ma questa sarebbe certamente una conclusione abnorme, se a questa conclusione dovessimo arrivare ! In altre parole, io non ho un diritto a far valere in senso assoluto la correttezza delle operazioni elettorali, ma soltanto un interesse: il che vuol dire che il popolo italiano ha soltanto un interesse legittimo alla verità e alla lealtà delle operazioni elettorali in materia di elezioni della Camera dei deputati o del Senato: ciò è certamente assurdo.

Io ritengo che questa tesi sia entrata nella legge per quella forma di viscosità – così è stata definita molto elegantemente in dottrina – che sui nostri istituti viene esercitata in particolare dall'esecutivo. Faccio un'ipotesi estrema, ma solo per chiarire il mio pensiero – e ho concluso –: se per caso noi fossimo chiamati a votare in sede di consiglio regionale con una scheda che non desse le perfette garanzie di segretezza del voto, noi potremmo soltanto in sede amministrativa ricorrere ad una commissione presieduta dal vice prefetto.

Ma è naturale che l'esecutivo assai difficilmente può, in maniera definitiva, affidare a terzi, ad organi giurisdizionali, il controllo di determinate situazioni, per gli aspetti polivalenti, per gli aspetti infiniti, mi permetterei di dire, che le operazioni elettorali possono presentare e soprattutto per la infinita gamma di impugnative che su queste possono essere fatte. Ma il giorno in cui per ipotesi il legislatore volesse finalmente decidere su una questione che pure è stata ampiamente sollevata, cioè sulla estensione del sindacato sulla genuinità delle elezioni, legiferando per esempio, come avviene in altri Parlamenti, in altri Stati, e come sarebbe augurabile avvenisse nel nostro, sulla limitazione delle spese in materia elettorale o sulla limitazione degli interventi propagandistici di enti pubblici e privati, da chi andremmo noi eventualmente a presentare il reclamo contro operazioni elettorali che avrebbero carattere esclusivamente amministrativo ? Sempre presso il solito vice prefetto e una commissione composta di cittadini più o meno meritevoli, certamente interessati, nel caso specifico, a determinati rapporti elettorali, anche per la politicità degli organi dai quali ripetono i poteri.

Per queste ragioni io mi permetto, concludendo, di dichiarare alla Camera che il richiamo recettizio dell'articolo 2 costituisce una ragione di incostituzionalità dell'articolo 19, o, quanto meno che è assolutamente

inopportuna e certamente non può essere considerata definitiva la disciplina che è stata data ai ricorsi in materia di operazioni elettorali.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare e non essendo stato presentato alcun emendamento, procediamo alla votazione dell'articolo 19 nel testo della Commissione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	349
Maggioranza	175
Voti favorevoli	326
Voti contrari	23

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abelli
Abenante
Accreman
Achilli
Alba
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amasio
Amatucci
Amendola Pietro
Andreotti
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Arnaud
Astolfi Maruzza
Badaloni Maria
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Barca Luciano
Bardini
Baroni
Bártole
Bassi Aldo
Battistella
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Bensi
Beragnoli
Berlingúer Luigi
Bernetic Maria
Bersani
Bertè
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bima
Bisantis
Bo
Bologna
Bontade Margherita
Bosisio
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Brandi
Breganze
Bressani
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Caprara
Carcaterra
Carocci
Carra
Cassiani
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Cianca
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Renato
Colombo Vittorino
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossíga
Curti Ivano
Dagnino
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
Dárida
De Capua
De Florio
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
Demarchi
De Maria
De Meo
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Primio
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
D'Onofrio
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Fada
Failla
Fasoli
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Ferri Giancarlo
Ferri Mauro
Fibbi Giulietta
Finocchiaro
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Forlani
Fracassi
Franceschini
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Gambelli Fenili
Gasco

Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giglia
Gioia
Girardin
Golinelli
Gombi
Gorreri
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grimaldi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Gullo
Gullotti
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
Laforgia
La Malfa
Landi
La Penna
Lattanzio
Leonardi
Lettieri
Lezzi
Lízzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusoli
Luzzatto
Macaluso
Macchiavelli
Magno Michele
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Mariani
Mariconda
Marotta Michele
Marras
Martoni
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazzoni
Mengozzi
Merenda
Micheli
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Morelli
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Negrari
Nucci
Ognibene
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Pala
Palleschi
Pasqualicchio
Passoni
Pastore
Patrini
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Piccoli
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Pucci Ernesto
Quintieri
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raia
Rampa
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romano
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Vincenzo Mario
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salvi Franco
Sanna
Sarti Adolfo
Sasso
Scaglia Giovanni Battista
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scelba
Scionti
Sedati
Semeraro
Serbandini
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spádola
Spagnoli
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tagliaferri
Tanassi
Tàntalo
Taverna
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Titomanlio Vittoria
Togni
Tognoni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Tremelloni
Truzzi Ferdinando
Turnaturi
Valeggiani
Valori
Vedovato
Venturoli
Verga
Vespignani
Vetrone
Viale
Vianello
Vicentini
Villa
Vincelli
Zaccagnini
Zagari
Zanibelli
Zappa
Zóboli
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío
Azzaro
De Marzi Fernando
Ferrari Riccardo
Urso
Valiante

PRESIDENTE. Per esigenze connesse con gli impianti tecnici dell'aula, sospendo la seduta fino alle 16.

(*La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 16*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 20.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Nel caso la elezione del consiglio regionale delle regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei

consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:

1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;

2) il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio regionale.

Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:

a) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;

b) rinvia alle ore 8 del martedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione;

c) alle ore 8 del martedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361.

Nel caso la elezione del consiglio regionale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, si applicano le norme previste dai precedenti commi e quelle previste dalle leggi per tali elezioni. Allo scrutinio delle schede relative alla elezione del consiglio regionale si procede dopo gli scrutini delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati ».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Romualdi. Ne ha facoltà.

ROMUALDI. Il discorso sull'articolo 20 potrebbe essere molto breve sempre che noi potessimo isolarlo dal contesto di tutta la legge per le elezioni regionali, se cioè, potessimo considerarlo come un articolo tecnico o prenderlo per una ingenua, furba ipotesi di contemporaneità delle elezioni. Il fatto è che non possiamo isolare questo articolo dal contesto, anche perché, proprio più di tutti gli altri, esso denuncia una chiara volontà politica, starei per dire l'intera volontà politica di chi ha voluto questa legge.

L'articolo infatti formula delle ipotesi (che esamineremo poi tecnicamente per quello che valgono) che sono assolutamente nuove in una legge elettorale, che non hanno una loro giustificazione tecnica che possa del tutto farne capire la ragione, che praticamente danno a questa legge un carattere, una propria definizione tutta diversa da quella di altre leggi per elezioni regionali, per esempio quelle a statuto speciale, già realizzate. Vuole cioè evidentemente affermare qualcosa che va quindi al di là della preoccupazione tecnica, qualcosa che è esattamente nello spirito della volontà politica che ha voluto questa legge. Ritengo quindi che sia necessario, poiché questa è una Camera politica, e non possiamo limitarci a prendere nota della qualità tecnica di una norma, tentare di conoscere i motivi che hanno praticamente guidato coloro i quali hanno ordinato questo disegno di legge a volerlo così. Essendo infatti l'articolo 20 quello delle ipotesi, difficilmente ci permetterà di concludere che esso è stato voluto soltanto ed esclusivamente per questo.

Fin da questo momento possiamo stabilire che non è stato voluto per ragioni tecniche, che non vi era, cioè, assolutamente bisogno ai fini dell'economia legislativa dell'articolo 20. Poteva non esserci. Non ci interessa assolutamente, così come non ha interessato coloro che hanno preparato le leggi elettorali per la Sicilia, per la Sardegna, per la Val d'Aosta, per il Trentino-Alto Adige e per il Friuli. Non aveva alcuna importanza ipotizzare il fatto che le elezioni potessero essere contemporanee a quelle amministrative o addirittura a quelle politiche, anzi stabilire addirittura una norma che ammettesse solo questo caso. È veramente enorme non ammettere che le elezioni si possano svolgere separatamente. L'articolo 20 ipotizza il caso che si possano svolgere insieme sia le elezioni amministrative che politiche, ma non vi sono altri articoli che stabiliscano come debbano svolgersi normalmente, cioè separatamente, come fatalmente, se le regioni avranno vita e cominceranno a funzionare, dovrà avvenire. Non è molto facile infatti poter coordinare

e fissare in un solo giorno, nel corso degli anni, le elezioni regionali, amministrative provinciali e comunali, e quelle politiche addirittura. Da un certo punto di vista ciò potrebbe essere anche utile, potrebbe alleggerire il peso che grava sul povero elettore italiano che la democrazia ha condannato alle elezioni ogni sei mesi, ma purtroppo il sistema democratico ha parecchi inconvenienti anche per coloro che lo sostengono *toto corde* così com'è e, naturalmente, ha anche l'inconveniente di dover chiamare ripetutamente alle urne gli elettori per i diversi consigli e le diverse assemblee. Questo anche a scanso di una confusione maledetta che si può creare perché non è facile per l'elettore, non del tutto provveduto, del corpo elettorale italiano, avere conoscenza degli uomini e delle regole per saper votare senza sbagliarsi in elezioni multiple come queste, e per di più con diverse regole, personaggi e criteri.

Il motivo quindi dev'essere stato un altro. Esattamente deve essere ricercato nello spirito della volontà politica che ha determinato la presentazione di questa legge e che ne determina il suo eccezionale *iter* e che vuole alla fine dimostrare la propria decisione di realizzare in breve tempo l'ordinamento regionale nonostante che tutti, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, nel corso di questi mesi, di questi anni, forse di questi giorni, forse di queste ore, ci si sia più o meno convinti – compresi i più accesi fautori regionalisti – che le regioni sono un grosso e sciagurato affare che non sarà facile realizzare secondo le speranze ed aspettative. Tutti sono convinti che questo ordinamento regionale sarà più un male che un bene e nessuno riesce più a comprendere in maniera chiara quali siano i reali motivi di ordine pratico, amministrativo, burocratico e funzionale per i quali si vuole attuare l'ordinamento regionale.

Siamo un po' tutti ormai davanti ad una situazione di fatto che non può essere nascosta. Non voglio rifarmi, come è stato fatto in queste ultime ore, alle recenti affermazioni del Presidente del Senato, che, da notizie degli ultimi minuti, sembra essere la prima illustre vittima di questo dibattito, anche se caduta ai margini di questo nostro campo di battaglia. Ma la verità è che sulle parole del Presidente del Senato si sono ormai allineati un po' tutti, prendendo l'una o l'altra posizione. Le sinistre, in particolare, hanno protestato violentemente e il partito comunista ha stilato un ordine del giorno veramente terribile. Giornali di tutte le tendenze hanno fatto un richiamo brutale alle responsabilità e al senso di equilibrio del Presidente del Senato.

Tutti, però, *grosso modo*, chi per richiamarlo e chi per lodarlo, hanno fatto riferimento a queste dichiarazioni venute da così altissimo seggio, per giustificare il loro disagio, la loro confusione. Nessuno, infatti, ha più le idee chiare. Più parliamo e meno ci comprendiamo, più si parla e meno sono chiari i motivi per i quali stiamo a discutere, più parliamo e più la maggioranza, appoggiata dai socialproletari e dai comunisti, ha interesse a nascondere quel che contengono gli articoli di questo disegno di legge.

Addirittura anche un giornale di sinistra lamentava l'imperfetta cronaca di questa seduta fiume, come essa viene chiamata, in maniera un po' all'americana, dai nostri cronisti. I giornali, infatti, parlano di tutto quello che accade, anche dei passeggeri malori o della stanchezza dei deputati, a cominciare dalla mia, ma tacciono sulla sostanza delle cose di cui stiamo discutendo.

Oggi stiamo parlando sull'articolo 20, ma pensate, onorevoli colleghi, che domani si sappia dalla stampa quale sia il contenuto di questo articolo? No, essa non dirà assolutamente niente, così come ha fatto per gli altri 19 articoli, limitandosi a descrivere in maniera brillante le polemiche e le discussioni intorno al nostro regolamento, che è diventato il campo di battaglia dei parlamentari più autorevoli di tutti i gruppi. Questo servirà a nascondere una realtà che incide direttamente sulla carne del nostro popolo, sulla situazione amministrativa, economica e morale del nostro paese.

È comodo parlare di questioni regolamentari, per le quali tutti possono avere torto e ragione ad un tempo: questo alla fine servirà per stabilire responsabilità e colpe, per venire fuori da questa situazione nel modo migliore, perché non vi è dubbio che i gruppi di maggioranza in questo momento sono vivamente preoccupati e stanno studiando la maniera migliore per uscire da questa *impasse*.

In ogni modo l'articolo 20 configura delle ipotesi – ripeto – che si inquadrano perfettamente nello spirito di coloro i quali hanno voluto questa legge. L'hanno voluta solo ed esclusivamente i partiti di maggioranza per dimostrare il loro attaccamento e la loro fedeltà al programma che sottoscrissero non si sa bene se cinque o dieci anni orsono, e che via via permise la formazione di questa maggioranza (e consentì di dar corpo a que-

sta politica) che oggi è assolutamente convinta del cattivo affare realizzato con l'essersi impegnata per la realizzazione delle regioni; tuttavia non può tornare indietro per il timore di essere ricattata su questo terreno dai due partiti di estrema sinistra. Al partito socialista, ancor prima che alla democrazia cristiana, occorre che nessuno possa dire che esso non è per l'istituzione immediata dell'istituto regionale, occorre che i socialproletari ed i comunisti non possano prendere in contropiede i responsabili del partito socialista, che sono tutti, da Nenni all'ultimo dei dirigenti, convinti che le regioni sono un disastro, e che, tuttavia, non vogliono che si possa dire di loro che sono venuti meno all'impegno democratico e libertario delle regioni. In conseguenza: avanti con le regioni! E la democrazia cristiana non può essere da meno, deve seguire i socialisti su questo terreno per timore di creare un altro ennesimo conflitto di interessi e di posizioni politiche e deve far finta di volere l'istituto regionale ed alla fine deve accettarlo, cioè deve lasciarsi trascinare alle regioni senza offrire ai propri avversari e agli esponenti della sua sinistra intestina la possibilità di essere criticata, di essere colta in fallo antiregionalista. Così accade per il partito repubblicano, che non può certo dire alla sua gente di non essere più fedele a Cattaneo e a Giuseppe Mazzini, ma che nella coscienza, che l'onorevole La Malfa di tanto in tanto sente risvegliare in sé, tenta di riparare al danno dicendo che vuole le regioni, ma le vuole al posto delle province, o, per essere esatti, al posto dei consigli provinciali (non voglio mai incorrere, nella modesta polemica, in voluti errori e considerare la posizione assunta dall'onorevole La Malfa come quella di colui che vuole eliminare le province sul piano della struttura amministrativa e costituzionale che esse hanno nell'attuale ordinamento dello Stato italiano). L'onorevole La Malfa vuole che il consiglio regionale sia il « riassunto » dei consigli provinciali che si annullerebbero in esso, credendo con questo di avere risolto non si sa bene quale problema, ma credendo comunque di avere anch'esso un argomento che serva a giustificarlo davanti a se stesso dalla incongruenza di sostenere in questo momento, non fosse altro, così difficile e drammatico per la vita dello Stato italiano, la nascita di una struttura regionalistica spaventosamente anacronistica e pericolosa. Ebbene, la stessa volontà, che guida in questa maniera cieca e rassegnata i partiti di maggioranza – pungolati dal timore del ricatto dell'estrema sinistra – verso le regioni, è quella che praticamente giustifica in una legge come questa l'esistenza dell'articolo 20. La giustifica in tutti i sensi, ripeto, anche se essa non è contenuta in alcuna delle altre leggi regionali, perché era ed è fatale che davanti a così chiara dimostrazione di insensatezza politica tutti i partiti uscendo di qui, ai loro elettori in attesa delle elezioni del 1968, cerchino di giustificare in qualche modo il loro atteggiamento, che non sembra perfettamente intelligente e responsabile.

Essi fanno ricorso a due tipi di giustificazione. Uno è quello che vale per l'elettore di massa, a cui si va a raccontare che questa legge in fondo non è che istituisca le regioni: essa ne prepara solo il sistema di elezione. Essi dicono che occorreranno tante altre cose prima di realizzarle – queste parole le abbiamo sentite da molti responsabili del Governo in questi giorni –, che la legge elettorale deve essere approvata per affermare la volontà, l'impegno, la serietà con cui la democrazia cristiana e gli altri partiti di Governo mantengono le loro promesse, ma che il buon senso e l'equilibrio alla fine prevarranno, perché prima saranno realizzate tutte le condizioni necessarie a che al traguardo si giunga ben tranquilli e bene assicurati; essi affermano anche che questo istituto regionale non produrrà quelle condizioni sfavorevoli alla vita economica, amministrativa e politica italiana che fatalmente provocherebbe se dovesse essere realizzato immediatamente. C'è una legge finanziaria da approvare, ci sono le leggi quadro, ci sono tutte le grandi vere norme che devono concretamente dare vita all'istituto regionale. Ma questa è una giustificazione per l'elettore di massa, per coloro i quali si preoccupano di tutte le cose che stanno ascoltando. Quell'elettore di massa, che non vede proprio perché le regioni si debbano fare, è la dimostrazione che la politica si svolge al di fuori e spesso contro i suoi interessi. Egli non sollecita assolutamente mai il proprio partito a creare le regioni. Io vorrei sapere se c'è qui dentro qualche dirigente responsabile di tutti i partiti che si sia mai sentito chiedere l'istituzione delle regioni da un semplice elettore, da uno dei milioni dei propri elettori. Vorrei sapere se questa è stata una delle istanze di base di cui tante volte si parla. Vorrei sapere se l'onorevole Donat-Cattin – ecco, parlo addirittura di lui, che sembra essere la bandiera della forza di base della democrazia cristiana – abbia mai incontrato, sinceramente, un uomo della base che

gli abbia chiesto l'istituzione delle regioni, della regione Piemonte, per esempio. Però, al di sopra di questi poveri elettori, vi sono altre persone che contano enormemente di più in un partito, in una situazione partitocratica come la nostra. Sono gli attivisti, i propagandisti, i galoppini di tutti i partiti, tutta quella schiera di stranissima gente che fiorisce purtroppo nel nostro paese, una fauna terribile, divoratrice, che forse da secoli ammorba l'aria della nostra vita politica. Tutta questa gente vuole le regioni. È in attesa che l'impegno sia praticamente rinnovato attraverso questa legge per mettersi agli ordini dei partiti, dei deputati, dei vari gruppi e delle varie correnti per le elezioni politiche del 1968.

Ecco il segreto dell'articolo 20; ecco che incominciamo a chiarire le idee, a capire che cos'è questo articolo. Tutto questo sottobosco dei partiti di governo incominciava a non essere più tranquillo: si avvicinava la fine della legislatura, la legge elettorale regionale non andava in porto, delle regioni si parlava sempre meno, le ipotesi negative si facevano sempre più numerose, le critiche incominciavano a guadagnare certe zone della pubblica opinione per esso estremamente pericolose. Occorreva quindi qualche nuovo impegno, qualche garanzia che le regioni si faranno e saranno il premio per chi avrà ben lavorato per le elezioni del 1968. Dunque, le elezioni nel 1968, la legge per la elezione dei consigli regionali e la fissazione della data per l'estate del 1969. Tutto ciò poteva sembrare ingannevole a questo mondo di galoppini. Signori del Governo, signori dei partiti di maggioranza, signor segretario della democrazia cristiana, signori cosegretari del partito socialista unificato, signor segretario del partito repubblicano, essi avrebbero domandato: ma come facciamo a fare nel 1969 le elezioni regionali se nello stesso anno si debbono fare le elezioni amministrative per le province e i comuni? Era troppo facile capire che forse questa data era stata suggerita da qualcuno proprio perché facilmente poteva esserci una buona ragione per spostarla. Ecco allora l'articolo 20 che dice che le elezioni regionali si possono fare anche contemporaneamente alle elezioni amministrative, provinciali e comunali. Qualcuno ha aggiunto addirittura – non si sa bene perché, se per coprire o per scoprire di più il marchingegno – che si possono fare anche contemporaneamente alle elezioni politiche. Ecco scoperto il mondo oscuro dell'articolo 20; ecco compreso perché questa volta nella legge elettorale regionale c'è un articolo 20 che prevede questa contemporaneità di elezioni, che non è prevista nel modo più assoluto – e che voi non potrete assolutamente trovare – in alcuna delle leggi elettorali per le altre regioni. Infatti questa ipotesi non aveva ragione di essere dato che non vi era assolutamente un motivo politico qualsiasi per poter spiegare una norma del genere. Il che dimostra quello che abbiamo detto all'inizio del nostro intervento, e cioè che non vi è assolutamente alcuna giustificazione di carattere tecnico e che questa è una norma di carattere politico che si inquadra perfettamente nella morale e nella ragion politica che ha determinato questa legge elettorale. Viene dimostrato altresì in maniera più chiara e completa che noi continuiamo a camminare e che la maggioranza continua a camminare, sotto la spinta e nella paura del ricatto dei partiti di estrema sinistra, verso situazioni di insincerità sempre più piene e profonde, situazioni che ci porteranno rapidamente a una confusione che potrà essere veramente esiziale per ogni libero svolgersi e per ogni concreto realizzarsi di una sana ed aperta vita politica italiana.

Se noi non avessimo profondi motivi per essere contrari a provvedimenti di questo genere, se non avessimo profondi motivi per essere contro le regioni, così come esse si presentano e per ciò che esse hanno largamente dimostrato di essere, se non avessimo i motivi che sono stati qui lungamente discussi ed illustrati, motivi che tuttavia la gente ancora ignora (se è vero, come è vero, che, addirittura, un giornale di questa mattina afferma che dopo questo dibattito sarebbe bene aprirne uno televisivo, per vedere di rendere edotti i cittadini italiani di quello di cui si è così lungamente discusso – un dibattito televisivo al quale dovrebbe naturalmente partecipare il ministro dell'interno e taluni esponenti politici della maggioranza che dovrebbero tentare di dimostrare come tutte le cose che sono state dette dalle opposizioni siano false e che quello che noi stiamo facendo in questi giorni è assolutamente ingiustificato, antidemocratico, assurdo e quindi da respingersi per evitare che la vita e la libertà stessa dei lavori del Parlamento vengano arrestati – mentre, come si è più volte affermato, è forse vero il contrario, dato che per affermare il proprio diritto non basta che si debba o si possa parlare così come noi stiamo facendo, ma occorre che quel che viene da noi detto venga tenuto in qualche considerazione e serva, almeno, a far ragionare e meditare coloro che, invece, si lasciano tra-

scinare, per ragioni squisitamente politiche, laddove essi sanno essere non il bene ma il male della vita politica e della ristrutturazione della vita amministrativa dello Stato italiano) potremmo anche tacere. Ma, poiché i motivi di cui sopra sono prepotentemente presenti in noi, avvertiamo la necessità di sottolineare con la massima forza possibile l'incongruenza di questa legge, la cattiva volontà di realizzare queste regioni, di far passare attraverso la strutturazione regionalistica, una realtà politica contraria agli interessi del nostro paese, per dire una volta per tutte che stiamo camminando verso questo esperimento senza aver tentato di renderci conto in maniera totale o anche solo su scala politica, ma in un quadro di gradualità obiettiva, di quelle che fatalmente saranno le conseguenze di una realtà che viene ad incidere su una situazione storico-amministrativo-politica, che è assolutamente fuori dalle esigenze immediate della vita politica italiana, che si sovrappone a una infinità gigantesca di problemi che sono indubbiamente di maggiore interesse, che minaccia di mettere in secondo ordine le vere esigenze che tutti gli italiani avvertono ma che solo i partiti, e in particolare i partiti della maggioranza, sembra non avvertano, preoccupati come sono di salvare la loro faccia dottrinaria, la loro faccia programmatica, anche se si rendono perfettamente conto che questa faccia, che questo impegno d'onore, malinteso, non ha assolutamente alcuna rispondenza con i problemi veri e fondamentali della vita politica nazionale. Se in voi della maggioranza fosse la premura di ristrutturare in senso moderno la nazione, dovreste fare esattamente il contrario di quello che state facendo, non soltanto in omaggio a princìpi di questa parte politica che non volete assolutamente che siano presi in esame nel corso di questa discussione, che non volete assolutamente che vengano discussi, ai fini dei motivi nuovi, moderni o democratici che voi avete per la realizzazione dell'istituto regionale: un istituto regionale che contrasta con gli stessi princìpi, con le stesse esigenze e con le stesse impostazioni politiche di cui ho avuto già l'onore di parlare e che ripeto proprio per sottolineare la volontà politica negativa denunciata dall'articolo 20, proprio per le ragioni stesse che la maggioranza avanza di una maggiore organicità della vita italiana, di una maggiore organicità addirittura della vita economica italiana attraverso una programmazione che solo degli idioti o gente in malafede può pensare che possa essere realizzata attraverso il concorso egoistico, brutalmente provincialistico e clientelare che si svilupperà in ogni regione davanti ai propri problemi e alle proprie necessità di ordine economico e sociale.

Io vorrò vedere sul serio l'onorevole Pieraccini, che è uno dei più spinti regionalisti a parole, come potrà armonizzare i piani programmatici delle regioni con le esigenze della programmazione nazionale.

Avremo veramente da ridere a vedere il lavoro di coordinamento al quale sarà chiamato il suo Ministero per mettere d'accordo i piani comunisti delle regioni emiliane con quelli delle regioni meridionali o delle regioni piemontesi e lombarde.

Vorremo vedere sul serio come risolveremo il problema del sud attraverso questa impostazione particolaristica, frazionistica della vita unitaria della nazione italiana. Vorremo vedere come questi problemi riusciranno ad avere cittadinanza non risibile nel grande quadro del MEC, che serve molto a propagandare il centro-sinistra, che è molto utile per giustificare taluni vuoti della nostra politica internazionale e della nostra politica economica, ma che costantemente tradiamo attraverso questa ignobile e insensata impostazione che diamo alla ristrutturazione amministrativa, economica e politica dell'Italia.

Dovremmo e potremmo insistere molto di più perché non v'è dubbio che, al di là della volontà di creare imbarazzi ad una maggioranza che avrebbe avuto l'intenzione di procedere all'approvazione di questa legge, vi è la preoccupazione fondamentale di denunziare in maniera chiara e drammatica al popolo italiano il cattivo esperimento che si prepara al proprio avvenire; e vi è inoltre il bisogno, profondamente sentito, che già ci si renda conto di quello che sta accadendo.

Non vogliamo assolutamente richiamarci alle note sentimentali, che pur sono validissime e nobili, che parlano dello spezzettamento dell'unità italiana così dolorosamente raggiunta nel corso di un secolo e così dolorosamente mantenuta nonostante i gravi e tragici momenti della vita del popolo italiano, anche se è fatale che altri faccia appello a questa calamità che minaccia l'unità fondamentale della nazione italiana.

È logico che i liberali, che noi ci si senta profondamente colpiti dalla insensibilità, dalla irresponsabilità con cui si procede, starei per dire, contro la storia, con cui si procede contro una realtà che una esperienza secolare ha realizzato concretamente nella

vita di ciascuno di noi e ha caratterizzato la vita del popolo italiano, che è legato nei suoi costumi, nelle sue espressioni politiche, a questa strutturazione.

Si dice che, in fondo, questo non è vero; si può rispondere che le regioni costituiscono un nuovo aspetto dell'unità di una nazione oppure che tutto questo lascerà le cose come sono poiché si tratta in fondo di una divisione di carattere amministrativo e non di carattere politico. Abbiamo già avuto modo di discutere di questi problemi e di dimostrare come questi ragionamenti sono sottili ma non valgono ad allontanare le giustificatissime paure che questa divisione, questa lottizzazione per regioni della vita e dell'ordinamento dello Stato italiano possono irrimediabilmente provocare.

Noi ci vogliamo richiamare anche ad esigenze più pratiche. Desideriamo che la gente si renda conto anche materialmente di quello che in realtà noi andiamo dicendo, non perché questa sia soltanto un'arma polemica che usiamo contro i partiti di maggioranza, anche se questo in realtà è vero. Se questa lunga discussione potrà almeno servire a questo, indubbiamente sarà stata la discussione più utile svolta in questo Parlamento. La gente si deve rendere conto che quando noi diciamo che le regioni costano 1.500 miliardi, ma che forse possono costare di più solo di impianti iniziali, non usiamo una espressione di carattere polemico, non usiamo un'arma di ostruzionismo parlamentare, diciamo una cosa che è vera, com'è dimostrato da uomini che non possono essere smentiti o che potrebbero esserlo da altri uomini che però finora non hanno parlato. Infatti qui i nostri interlocutori sono soltanto uomini politici appositamente incaricati di controllare l'efficienza del nostro attacco ostruzionistico, ma che non hanno alcuna autorità, alcuna capacità per poter dimostrare in sede concreta che quanto si va dicendo circa la spesa per gli impianti delle regioni è vero oppure no. Ebbene, uomini di grande prestigio, quelli che vengono chiamati in causa ogni qualvolta si parla e si discute delle regioni, e che sono gli stessi chiamati in causa ogni qualvolta si discuta un problema di carattere economico e finanziario (dal Governatore della Banca d'Italia ai massimi esponenti degli enti economici e finanziari italiani), debbono tranquillamente dire che è vero che le regioni costeranno 1.500 miliardi come minimo.

SERBANDINI. Discutiamo l'articolo 20.

ROMUALDI. L'articolo 20 è il frutto della stessa volontà politica che ha determinato il contesto della legge che è esattamente quello che voi non volete si ripeta, perché temete che le masse operaie si convincano che si tratta di una spesa che alla fine graverà sulle loro possibilità. Finora avete raccontato che non è vero – e ve lo dimostrerò – che le regioni determineranno un aggravio, e avete detto che possono essere invece un trampolino di rilancio democratico per le masse. In realtà andate dicendo – lo affermava anche *Paese Sera* di pochi giorni fa – che il costo delle regioni è trascurabile perché tutt'al più esse costeranno quattro soldi: gli stessi quattro soldi che costa il mantenimento dei 60 o 70 consigli provinciali che dovrebbero essere riassunti dai consigli regionali nascenti.

Dinanzi ad un infantilismo del genere, dinanzi ad una situazione così malamente impostata è necessario tentare di far capire alla gente che cosa siano in realtà queste regioni.

L'esperimento delle regioni a statuto speciale evidentemente non basta. Si dice, infatti, che queste regioni hanno delle peculiarità che le rendono assolutamente diverse dalle regioni a statuto normale, le quali potranno perciò essere realizzate con una spesa estremamente modesta, ad onta delle previsioni del senatore Einaudi. Quando faceva comodo, Einaudi era considerato in ogni occasione un luminare; oggi, invece, le sue previsioni sul costo economico delle regioni non sono tenute in alcuna considerazione: eppure Einaudi, essendo regionalista, non intendeva certo boicottare l'istituto regionale, ma cercava solo di far capire quale sforzo finanziario, oltre che politico, esso comporta.

Noi vorremmo che la gente si rendesse conto dell'entità non soltanto delle spese di impianto, ma anche di quelle per il mantenimento dell'istituto regionale. Certo i comunisti non vogliono che il popolo italiano sappia la verità. A loro in questo momento fa comodo spingere l'acceleratore in direzione della riforma regionale per motivi di carattere pratico che investono la situazione di particolari zone e regioni e anche per creare sempre maggiore imbarazzo all'interno della maggioranza, che vorrebbero ancor più direttamente, massicciamente e brutalmente dominare.

Alla radice di questo articolo 20, come ho detto all'inizio, vi è l'aspetto deteriore del clientelismo. Non è vero che vi sarà uno snellimento attraverso l'utilizzazione del *surplus* di vari uffici governativi, perché non mi ri-

sulta che questo *surplus* esista, dal momento che si insiste sempre per avere maggior numero di personale. In definitiva, riempiremo di nuovo personale altri uffici, creeremo altri 15 parlamenti (altro che consigli regionali !), creeremo un'altra schiera robusta di deputati, che, oltre ad essere antagonisti della direzione generale della vita politica dello Stato e quindi del Parlamento nazionale, rappresenteranno sul piano clientelare ed economico qualcosa di veramente paradossale, di cui avremo occasione, se la Provvidenza ce lo permetterà, di parlare in lungo e in largo in prosieguo.

Si tratta, in sostanza, di una situazione di cui tutti si rendono conto, ma che nessuno vuole ammettere, perché lo impediscono ragioni di carattere squisitamente politico. Il provvedimento in discussione è di natura squisitamente politica; lo stesso articolo 20 è il più apertamente politico di questo disegno di legge, perché, come abbiamo detto, è proprio l'articolo che deve assicurare il mantenimento della promessa della costituzione entro il 1969 dei primi consigli regionali, cosa, questa, che fa certamente piacere ai galoppini elettorali dei vari partiti, i quali potranno accingersi con tutta serenità al cimento della campagna elettorale del 1968, in vista del grosso premio regionalistico dell'anno successivo.

L'articolo infatti, eliminando la obiezione che, essendo l'anno delle elezioni amministrative, forse le elezioni regionali non si potrebbero tenere, spiana la strada delle elezioni politiche del 1968 ai partiti di maggioranza...

Una voce all'estrema sinistra. Questo lo ha già detto.

ROMUALDI. ...dando ad essi la possibilità di avere le carte in mano per i propri fidi, per l'elettorato di massa, al quale si cerca di raccontare sempre bene la verità ed al quale tuttavia si cerca di dare assicurazioni – come abbiamo visto – attraverso lo « spirito delle cautele » che sta diventando un po' il motivo dominante della propaganda elettorale della democrazia cristiana e dei suoi soci del centro-sinistra.

Dal punto di vista tecnico questo articolo è anomalo. In nessuna altra legge elettorale, infatti, esiste una disposizione di analogo contenuto. Esso disciplina una serie di adempimenti che io devo segnalare alla Camera, perché prefigurano elementi nuovi che sono però elementi di confusione nel già confusissimo quadro della legislazione elettorale del nostro paese, elementi non certo atti ad assicurare l'elettore italiano che la sua volontà sarà rispettata. Una delle massime fondamentali delle competizioni elettorali è quella di mettere l'elettore in condizioni di poter votare in modo semplice, secondo la propria volontà e la propria libera scelta: da questo punto di vista l'articolo 20 non è certo felice. Esso recita infatti: « La elezione del consiglio regionale delle regioni a statuto normale può aver luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali.

In tal caso lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti: ... ».

Questi primi due commi non rispondono all'esigenza di rendere quanto più chiaro è possibile lo svolgimento delle operazioni elettorali e di semplificare al massimo l'espressione della propria volontà da parte dell'elettore. È già complesso votare nelle elezioni politiche contemporaneamente per il Senato e per la Camera; molte delle differenze di voti che si verificano dipendono forse non soltanto dalla qualità degli uomini che si sono presentati, come talvolta noi siamo portati a credere, ma dagli errori derivanti dal fatto di votare contemporaneamente con due sistemi completamente differenti nel loro meccanismo e nella loro finalità. Noi sappiamo che la media degli elettori non è in grado di fare distinzioni tanto sottili: essa vota come le è stato insegnato e tutto quello che complica le operazioni elettorali mette l'elettore in condizioni di maggiore soggezione verso coloro che si sono premurati di insegnare come si deve votare. E chi è che insegna come si deve votare ? Lo insegnano uomini, specializzati *ad hoc*, delle organizzazioni sindacali e di partito, di enti ed istituzioni varie, tutte persone che dovrebbero invece limitare la loro attività all'amministrazione della cosa pubblica e alla propaganda politica e sindacale.

Ebbene, noi non possiamo non constatare che, unificando lo svolgimento delle elezioni regionali, comunali e provinciali, si complica enormemente la votazione e si rende più difficile l'espressione della volontà dell'elettore. Io sono assolutamente convinto che nessuno di noi si nasconde la pericolosità di una norma di questo genere, che nessuno di noi può non essere preoccupato di veder raggruppate in una sola tornata le elezioni di diverse assemblee, che si svolgono con metodi diversi e con schede diverse, anche di diverso colore: si creerà una confusione indescrivibile nella mente del 70, dell'80, del 90 per cento del-

l'elettorato italiano, senza riferimento di meridiani o di paralleli, e non si renderà certamente un servizio alla libera espressione della vita democratica italiana.

Noi vorremmo denunciare l'esistenza di questo pericolo che dovrebbe, dal momento che la seduta-fiume impedisce all'opposizione la presentazione di emendamenti, essere affrontato decisamente da parte del Governo e della Commissione; io non credo che una norma di questo genere possa essere contenuta nella legge elettorale per le regioni, e se lo sarà, lo sarà solo per ragioni politiche, perché io sono assolutamente convinto che gli uffici tecnici del Ministero dell'interno hanno già largamente e ripetutamente espresso il loro parere negativo sulla permanenza dell'articolo 20, hanno già dichiarato più volte, anche se il Governo non ha avuto la possibilità di tener conto di questo avvertimento, che l'articolo può determinare una confusione pericolosa e mettere in gravissima crisi gli stessi uffici elettorali del Ministero. Ad ogni modo, forse per ovviare alle difficoltà che si erano delineate subito dopo la formulazione di questo articolo, l'ufficio legislativo del Ministero, al quale dobbiamo in gran parte questo disegno di legge, si affrettava a precisare: « 1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne; 2) il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio regionale. Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione il presidente: *a*) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale; *b*) rinvia alle ore 8 del martedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali e il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione; *c*) alle ore 8 del martedì il Presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361. Nel caso la elezione del consiglio regionale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati si applicano le norme previste dai precedenti commi e quelle previste dalle leggi per tali elezioni. Allo scrutinio delle schede relative alla elezione del consiglio regionale si procede dopo gli scrutini delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati ».

Nonostante tutti i tentativi di precisazione, resta ancora oscuro un punto: quali norme si dovrebbero applicare nel caso che contemporaneamente alle elezioni regionali si svolgessero non solo quelle provinciali e comunali, ma anche quelle politiche. Indubbiamente non si può ritenere che questo sia impossibile, visto e considerato che ormai le ipotesi si sono fatte in modo separato per l'una e per l'altra eventualità. Non si vede perché non si debba ipotizzare la opportunità politica – perché questa sembra essere la legge alla quale dobbiamo tutti soggiacere – di fare svolgere tutte le elezioni insieme. Del resto una larghissima pubblicistica ha più volte affermato l'opportunità di arrivare ad una elezione unica, alla « giornata delle elezioni », la quale dovrebbe comprendere appunto tutte le manifestazioni elettorali per tutte le assemblee elettive e dovrebbe sgravare il popolo italiano, oltre che del fastidio, anche del rilevante peso economico che le elezioni rappresentano.

Io non credo che si potrà arrivare a questo perché fa troppo comodo ai partiti di governo, a un regime come il nostro, accontentare di tanto in tanto qualcuno attraverso un parziale turno elettorale o nascondere, attraverso l'impegno di un parziale turno elettorale, alcune preoccupazioni di carattere politico o di altro genere che di tempo in tempo vengono fatalmente a turbare l'azione del Governo. Non vi è dubbio, tuttavia, che l'ipotesi debba e possa essere fatta, una volta che non c'è altro se non una ragione politica che ha giustificato che si potessero fare separatamente le elezioni regionali e quelle amministrative, e le elezioni regionali e quelle politiche.

Io avrei a questo punto terminato il mio intervento se non mi corresse l'obbligo, visto che fra poco affronteremo uno dei nodi centrali di questa legge rappresentato dall'articolo 22, di spiegare quali sono le ragioni per le

quali noi tutti abbiamo affrontato questa battaglia e di dire se valeva la pena che essa fosse sostenuta nel modo con cui, almeno da parte delle opposizioni, è stata sostenuta. Devo dire questo proprio nel momento in cui termino l'illustrazione dell'articolo 20, che è una chiara manifestazione politica della volontà della maggioranza di prepararsi il terreno per le elezioni politiche del 1968. Avevo il dovere di dire questo perché era necessario, perché era fondamentale che in un momento così delicato della vita politica italiana, le opposizioni accettassero di contrapporre alla sfrenata volontà politica sopraffattrice della maggioranza, una loro decisa ed unitaria volontà politica. Quando noi avremo condotto a termine questa nostra grande battaglia, molta gente avrà compreso i veri motivi che l'hanno determinata e scoprirà le cause che l'hanno generata e i fini che si erano ripromessi coloro che ad essa più attivamente hanno partecipato.

È indispensabile che, da parte nostra, venga fatto tutto questo perché non vorremmo che – un po' all'italiana – dopo lo sforzo compiuto da ogni partito, ed in modo particolare dai partiti di un determinato settore di questo schieramento politico, tutto finisse, così, in una qualche battuta o in un qualche parziale « trionfino » di carattere polemico e che la gente non si rendesse conto, in modo chiaro, delle ragioni che hanno spinto la nostra parte politica a sostenere la lotta.

Sia chiaro a tutti che la battaglia da noi sostenuta non mirava solo a migliorare il testo della legge – in questo caso non sarebbe valsa certamente la pena di perdere tanti giorni e tante notti in dibattito, anche perché la maggioranza, essendo legata in questo campo, non lasciava intravvedere alcuna possibilità di intesa – ma anche e soprattutto ad impedire la realizzazione di quell'ordinamento regionale che tanti disastri lascia prevedere per lo Stato italiano.

Abbiamo sostenuto questa lotta anche per evidenziare agli occhi della pubblica opinione una realtà estremamente pericolosa e delicata e per dimostrare che davanti alla volontà politica della maggioranza, che vuole ciò che le fa comodo anche se è esattamente il contrario di quel che dovrebbe fare per servire gli interessi degli italiani, vi è la possibilità di un'altra volontà politica, che può rendere veramente difficile il cammino della maggioranza, così difficile da obbligare questa a sforzi che potrebbero anche romperla; un'altra volontà politica cioè capace di costringere la maggioranza ad assumersi le proprie responsabilità politiche e a pagare un alto prezzo politico, che altrimenti essa maggioranza non avrebbe pagato, e capace, infine, di denunziare chiaramente che qui, soprattutto, è il partito comunista che frusta la maggioranza governativa perché vada avanti.

Noi non vorremmo che questo nostro sforzo andasse perduto. Sappiamo che una gran parte della pubblica opinione italiana ha compreso questa verità, e se la maggioranza con questo articolo 20 ha voluto prepararsi il terreno, gli uomini, gli strumenti per realizzare a modo suo la battaglia elettorale del 1968, noi abbiamo voluto dimostrare che era possibile anche con un diverso schieramento politico creare una alternativa vera, politica, che potrebbe avere la sua importanza. Noi siamo i protagonisti di questa battaglia di ostruzionismo, se così volete chiamarla (non ci interessano le parole). Questa battaglia non l'abbiamo certo fatta per migliorare la legge, ma soltanto per sottolineare la drammaticità del momento. Siamo stati in grado di osteggiare questo provvedimento perché siamo stati uniti.

Vorrei che nessuno di noi se ne dimenticasse; vorrei che tutti noi sapessimo cogliere, insieme con l'importanza dell'azione che abbiamo condotto, le speranze che abbiamo acceso in questo senso nella pubblica opinione. Noi abbiamo dimostrato che le opposizioni separatamente sono facilmente battibili dalla maggioranza, ma unite, anche se su pochi problemi fondamentali sui quali hanno una impostazione analoga a dispetto dei moltissimi problemi che fatalmente le dividono, esse rappresentano una forza non facilmente eliminabile e superabile dai partiti del centro-sinistra.

Il Governo ha avuto la dimostrazione della imponenza delle energie dei partiti di opposizione. Una gran parte della pubblica opinione italiana ha avuto netta l'impressione che, con l'unione dei partiti oggi all'opposizione, si possa creare una alternativa politica, che è una apertura alle speranze degli italiani, i quali vogliono uscire da questo centro-sinistra che vuole solo le cose peggiori, che non sa realizzare che programmi cartolai e non tiene conto della realtà realtà.

Noi auspichiamo che nessuno dimentichi questa battaglia perché nessuno deve dimenticare questa lezione, che è una lezione politica che apre alla nazione prospettive serie per un diverso e migliore domani. (*Applausi a destra*).

GIOMO. Chiedo di parlare sull'articolo 20.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOMO. Signor Presidente, ella mi permetterà di affermare pregiudizialmente che per noi l'articolo 20 rappresenta l'apoteosi della confusione della legge in esame. In questo articolo 20 vediamo per la prima volta in Italia affermato il principio delle convergenze elettorali.

BADINI CONFALONIERI. Sono convergenze parallele ?

GIOMO. In questo caso sì.

Dicevo, si stabilisce il principio della convergenza tra elezioni del consiglio regionale e elezioni dei consigli provinciali e dei consigli regionali e della convergenza tra elezioni regionali ed elezioni politiche.

Ma il fatto più importante è che mentre nell'originario testo governativo la rubrica dell'articolo 20 recita: « Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni provinciali e comunali », questa rubrica – come del resto due commi dell'articolo 20 – è stata poi modificata dalla Commissione. Dopo le modifiche apportate dalla Commissione, tale rubrica infatti recita: « Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali ».

Questo mutamento ci porta a fare due considerazioni, la prima di carattere politico, la seconda di carattere tecnico. Avete affermato (non in questa Camera, poiché qui dentro noi stiamo purtroppo recitando un monologo, ma sulla stampa e nei vostri discorsi in piazza) che le future regioni dovranno essere organi di decentramento amministrativo, dovranno servire alle nostre popolazioni per avere il governo della cosa pubblica più a portata di mano, affinché gli italiani non vedano Roma con il suo Governo tanto lontana, ma vedano nella capitale della loro regione una sorta di piccola Roma pronta a sodisfare, con tutti i mezzi e tutte le possibilità, le esigenze quotidiane derivanti dai rapporti tra cittadini e cosa pubblica.

Perché allora si è pensato di prevedere la contemporaneità delle elezioni politiche con le elezioni regionali ? È questa la prova, se ve ne era bisogno, della politicizzazione delle regioni, che sarà conseguenza inevitabile della loro pratica attuazione e che è nello spirito e nella lettera delle norme fondamentali in materia regionale già esistenti e di quelle in discussione, mentre contrasta con la lettera e lo spirito di norme fondamentali del nostro ordinamento.

Infatti, la legge elettorale base da applicare alla elezione dei consigli regionali è quella del testo unico riguardante la composizione degli organi comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, come risulta dall'articolo 1 del presente disegno di legge. Quando, cioè, si è trattato di caratterizzare le elezioni regionali, i compilatori del disegno di legge hanno pensato istintivamente a elezioni di carattere amministrativo, o, per meglio dire, si sono lasciati, loro malgrado, trascinare dalla logica che dovrebbe concepire, caso mai, le regioni (come è il caso dei consorzi di province di cui alla nostra proposta di legge) precisamente quali organismi di carattere amministrativo.

È sul filone di questo pensiero che i compilatori del disegno di legge avevano trascurato la possibile contemporaneità delle elezioni regionali e delle elezioni politiche, essendo la politicizzazione delle regioni, oggi esistenti soltanto quali entità geografiche, fuori di ogni moderno concetto di Stato unitario, a meno che non si voglia tener conto di forzature storiche ed analogiche con organizzazioni statali basate su presupposti del tutto dissimili da quelli esistenti nel nostro paese.

Ripeto, nel testo originario, la rubrica dell'articolo 20 recitava semplicemente: « Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni provinciali e comunali ». Dopo l'inserimento del comma aggiuntivo relativo alla contemporaneità delle elezioni regionali e di quelle per la Camera e per il Senato, ci si sarebbe aspettato che l'intitolazione seguisse il testo emendato nel senso di posporre il riferimento alle elezioni per la Camera ed il Senato a quelle provinciali e comunali, a meno che non si fosse preferito posporre al comma riguardante le elezioni provinciali e comunali quello riguardante le elezioni per la Camera ed il Senato. Contrariamente a quanto ci si sarebbe aspettato nell'intitolazione dell'articolo emendato dalla Commissione, l'accenno alle elezioni per il Senato e per la Camera precede quello alle elezioni provinciali e comunali.

Voi direte che si tratta di una questione puramente formale. Possiamo ammetterlo, ma essa si inserisce nel quadro delle numerose inesattezze tecniche che andiamo puntualizzando a mano a mano che la discussione procede e che assumono una loro importanza per un giudizio complessivo su un provvedimen-

to affrettato riguardante una materia di tanta importanza.

Per quanto riguarda da vicino il contenuto dell'articolo che stiamo analizzando, notiamo che nel caso di contemporanee elezioni regionali, provinciali e comunali, l'elettore ritira tre schede di colore diverso per i diversi tipi di elezioni e, dopo aver espresso il suo voto, le riconsegna al presidente del seggio contemporaneamente.

Per conto nostro, crediamo che questa contemporaneità possa ingenerare confusione nell'elettore più sprovveduto, nel senso di indurlo a votare in modo analogo per due tipi di elezione, cioè in senso politico per quelle amministrative e viceversa, ed inoltre per lo stesso simbolo o personaggio quando gli stessi nomi fossero contenuti nelle varie liste. È chiaro che l'elettore è libero di votare in modo analogo, ma qui si sostiene che potrebbe essere indotto a farlo contrariamente alla sua volontà. Avremmo preferito che le diverse elezioni si svolgessero l'una di seguito all'altra, con una consegna e riconsegna delle schede distinte: la precauzione dei diversi colori non ci sembra sufficiente per l'elettore non esperto.

Ancora un'osservazione di carattere tecnico che ci sembra doverosa riguarda le norme espresse e di rinvio applicabili nei casi concreti. Ci sembra infatti che in questo campo la confusione e la indeterminatezza regnino sovrane. Vi sono ben sette citazioni di altrettante leggi elettorali. Io non penso di fare il presidente di seggio o lo scrutatore, ma ritengo che dovremo istituire un corso accelerato per i presidenti dei seggi in maniera che possano avere una preparazione di livello universitario.

Approfitto della presenza dell'onorevole Ermini, presidente della Commissione pubblica istruzione della Camera, per suggerirgli di fare in modo che nella riforma universitaria, che purtroppo non riusciamo ancora a discutere in quest'aula, sia previsto che gli scrutatori debbano avere quel titolo di laurea biennale di cui si parla nella riforma.

ERMINI. Sarebbe una mancanza di rispetto per l'università.

BADINI CONFALONIERI. Non è sufficiente la laurea biennale.

GIOMO. Proporremo allora la laurea triennale.

Dopo avere esposto le disposizioni che regolano lo svolgimento delle operazioni elettorali, l'articolo 20 stabilisce che « terminate le operazioni di scrutinio » il presidente è tenuto a particolari adempimenti. Alla lettera *c*) del secondo comma si rinvia « in quanto applicabili » alle disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361. Poiché si tace sulle procedure minuziose e sulle regole pratiche per effettuare la votazione e le operazioni di scrutinio, quali la gran parte di quelle contenute ai capi V e VI della legge 16 maggio 1960, n. 570, il richiamo a detta legge all'articolo 1 del provvedimento fa sì che le procedure non previste espressamente dall'articolo 20 debbano essere riferite alla legge medesima, « in quanto applicabili ».

Lascio a voi giudicare, onorevoli colleghi, se qui non siamo veramente all'apoteosi della confusione.

Concludendo per ciò che riguarda il caso di contemporaneità di elezioni amministrative e di elezioni regionali, dirò che esse dovranno essere regolate dalla combinazione delle norme speciali di cui all'articolo 20 con le norme generali di cui al testo unico 16 maggio 1960, n. 570, integrate con le norme di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361.

Abbiamo detto che le disposizioni di cui alle due citate leggi del 1960 e del 1957 dovranno regolare le operazioni elettorali « in quanto applicabili ». Una semplice scorsa alle disposizioni di legge – in particolare una semplice lettura dell'articolo 73 citato – basterà a far comprendere l'enorme confusione che la combinazione delle tre succitate leggi è destinata a produrre. Nelle semplici parole: « in quanto applicabili », vi è tutta l'incongruità del sistema proposto. Infatti, molte delle norme citate risultano incompatibili tra loro.

In tal caso, su quali di esse deve cadere la scelta? Spetterà al presidente di seggio, al collegio degli scrutatori, al presidente del tribunale la scelta? Non lo sappiamo, perché vi è il silenzio più assoluto su questa materia.

Tanto per fare un esempio, alla lettera *c*) del comma secondo è detto: « alle ore 8 del martedì il presidente, ricostituito l'ufficio..., riprende le operazioni di scrutinio », le quali « devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali ».

È più fortunato di noi quel presidente di seggio, perché almeno gli hanno assegnato un termine per la chiusura delle operazioni del suo lavoro farraginoso !

TEMPIA VALENTA. Speriamo che non faccia ostruzionismo !

GIOMO. Per quanto mi riguarda, io non faccio ostruzionismo. Sto parlando sull'articolo 20 e spiegando le confusioni di una legge superficiale destinata a imbrogliare il popolo italiano. Ed ho tutto il diritto di dare questi chiarimenti, perché ho avuto il mandato dal popolo italiano di farlo.

Una voce all'estrema sinistra. Da una piccola parte del popolo italiano !

BADINI CONFALONIERI. Vorrebbe anche le « elezioni-fiume », dopo la « seduta-fiume » !

GIOMO. « Se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini » – continua la lettera c) – « si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361 »; il quale prescrive al secondo comma che, se per cause di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare l'operazione nei termini prescritti, il presidente deve alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle elezioni chiudere la cassetta.

Tale disposizione presuppone evidentemente che le elezioni si tengano la domenica e che le operazioni elettorali, scrutinio compreso, debbano essere chiuse alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle elezioni. Poiché le operazioni che riguardano le elezioni regionali devono essere ultimate non entro le 14, ma entro le ore 16 (o 20) del martedì, come si spiega la disposizione del rinvio entro le ore 14 ? Questa è un'altra incongruenza che io sottopongo al giudizio del relatore o del presidente della Commissione. Come si può presentare entro le ore 14 del martedì la famosa cassetta quando è permesso al presidente di continuare lo scrutinio fino alle ore 20 del martedì stesso ? Fermeremo gli orologi, pregheremo l'amico e collega Botta di presentare una proposta di legge apposita perché sia applicata in quel giorno l'ora legale !

Ci si riferisce alle ore 20 o alle ore 16 del martedì ? Oppure si deve ritenere che la disposizione diviene inapplicabile, in quanto siano inapplicabili le disposizioni dell'articolo 73, ogni qualvolta l'operazione si protragga oltre le ore 14 ? È un interrogativo che io rivolgo agli estensori del progetto e ai loro sostenitori.

Per di più, l'ultimo comma dell'articolo 20 fa riferimento a tutte le disposizioni previste per le elezioni del Senato e della Camera dei deputati. La confusione che può derivare dalla combinazione della legge e delle disposizioni da osservare qui tocca il *diapason*. Basta confrontare a tal uopo gli articoli di cui ai citati capi quinto e sesto della legge per le elezioni amministrative 16 maggio 1960, n. 560 ed i corrispondenti titoli IV e V del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei deputati per rendersi conto della confusione che il sistema escogitato può ingenerare. È certo comodo per il legislatore fare riferimento in blocco a leggi già esistenti, riferendosi ad una generica applibilità al caso concreto, senza vedere se tale applicabilità è possibile, se sono omogenei i casi previsti, eccetera.

Questo progetto di legge, fra gli altri difetti, dimostra all'articolo 20 la pigrizia di coloro che lo hanno predisposto.

Si dice poi: « Nel caso l'elezione del consiglio regionale delle regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti, ecc. ». L'ultimo comma recita: « Nel caso l'elezione del consiglio regionale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, si applicano le norme previste dai precedenti commi, ecc. ». Se si va poi al primo comma dell'articolo 22, quel famoso articolo 22 che sarà il grande campo di battaglia dei prossimi giorni, capita di leggere: « Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ecc. ». Tutti sanno che abbiamo fatto le ultime elezioni comunali e provinciali il 6 novembre del 1964. Quindi le nuove dovrebbero essere nella prima decade di novembre 1969. Come possiamo pensare che, dal momento che i consigli regionali rimangono in carica 5 anni, vi possa essere la coincidenza non solo con le elezioni comunali e provinciali ma anche con quelle politiche ? Capisco benissimo che il Presidente della Repubblica ha sempre la possibilità di sciogliere le Camere, che i prefetti possono sempre sciogliere i consigli comunali e provinciali (o allungarli qualche volta, nominando i commissari prefettizi).

DELLA BRIOTTA. Direi che questo capitava quando eravate al Governo voi.

GIOMO. Capita anche adesso. Si rivolga ai colleghi alle sue spalle, che glielo possono confermare.

Io chiedo a che serve questa norma che prevede la combinazione delle elezioni regionali con le elezioni amministrative e politiche.

Ma andiamo agli esempi. Chi vi parla è non soltanto deputato ma anche segretario provinciale di un partito in una grande città come Milano. Qui vi sono molte persone che hanno la mia stessa esperienza per avere fatto come segretari provinciali decine e decine di elezioni. Voi sapete la difficoltà che abbiamo incontrato quando abbiamo fatto contemporaneamente le elezioni della Camera e del Senato per far capire agli elettori che cosa era l'elezione della Camera e l'elezione del Senato, affinché da una parte si votasse con il sistema plurinominale dello scrutinio di lista e dall'altra con il sistema uninominale. Adesso immaginate, e immagini lei, caro onorevole Della Briotta, senza offendere i suoi intelligenti montanari della Valtellina, che un certo giorno avvengano contemporaneamente le elezioni del suo comune, della sua provincia e della regione e che si dia all'elettore una scheda bianca, una rossa e una verde (cito questi tre colori soltanto per dare un valore patriottico alla cosa, come liberale). Costoro dovranno scegliere con una scheda i propri amministratori comunali, con un'altra i loro amministratori provinciali, con un'altra ancora gli amministratori regionali; e ipotizziamo che ci siano da dare 4 preferenze per il consiglio comunale e due per il consiglio regionale (in base a questa legge). Non credo che tutti siano così capaci ed abili da non sbagliare. Lo sappiamo noi stessi, che, quando entriamo nella cabina per votare, proviamo una certa emozione per quell'atto politico, il più nobile e il più alto, che un cittadino democratico possa compiere, nel momento un cui si delega un altro cittadino a formare le leggi, e ad amministrare lo Stato. Ebbene, io credo che questa emozione la sentano molti, perché evidentemente in loro vi è una particolare sensibilità. Ma purtroppo siamo in un paese in cui esistono ancora 800 mila giovani che sfuggono all'obbligo scolastico. A Milano stessa questa percentuale è piuttosto alta. Abbiamo una media del 12 per cento dei giovani che sfuggono all'obbligo scolastico. Abbiamo una media più alta che nelle altre province.

TEMPIA VALENTA. La media si riferisce ai giovani che non frequentano la scuola media.

GIOMO. Avete sempre sostenuto la globalità della scuola dell'obbligo, e adesso pare che vogliate dividere la scuola elementare dalla scuola media. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Comunque, onorevoli colleghi, tenete presente che queste persone avranno tre schede, dovranno esprimere tre voti. A quali difficoltà, colleghi comunisti, vi troverete di fronte quando dovrete dare quei terni al lotto, rappresentati dai numeri di preferenza, ai vostri elettori ! Veramente questa legge metterà un po' in crisi sotto questo aspetto proprio i comunisti, il loro apparato organizzativo delle preferenze. Vi troverete forse Ingrao eletto al consiglio comunale e un consigliere comunale eletto alla Camera dei deputati. State attenti, perché, se passa questo articolo, avrete contro tutti i vostri segretari di organizzazione e tutti i vostri segretari provinciali. Forse è il tentativo surrettizio del centro-sinistra per mettere in crisi i comunisti.

SERBANDINI. Diremo al nostro segretario di Milano di venire da lei !

GIOMO. Sono a disposizione, così come sono a disposizione per una consulenza tecnica nel caso abbiate bisogno di fare prossimamente l'ostruzionismo.

Inoltre dobbiamo tenere presente che non abbiamo tanti avvocati, notai e magistrati che possano presiedere tutti i seggi elettorali del paese. Allora come avverranno questi scrutini ? Quanti ricorsi ci saranno poi contro questi scrutini ? Quanti casi di invalidità sorgeranno di fronte all'organo di controllo ? Siete proprio certi che facendo tre elezioni contemporaneamente avremo la sicurezza matematica di un voto sereno, meditato e ben dato da parte di tutti gli elettori, quando, purtroppo, questa democrazia fa tanta fatica a entrare nella mente e nel cuore degli italiani ? Certo vi sono paesi dove si fanno cinque-sei votazioni contemporaneamente. Noi tutti abbiamo assistito alla televisione alle votazioni effettuate in America. Negli Stati Uniti d'America si svolgono le elezioni contemporaneamente per il presidente della Confederazione, per il vicepresidente, per il governatore dello Stato, per i magistrati, per gli sceriffi e via discorrendo. Ma in quella nazione si usano macchine elettroniche perfettissime ! E vi sono soprattutto 60 anni di democrazia vissuta che permettono a questo popolo, con coscienza, di poter

votare contemporaneamente su diversi elementi con cognizione di causa e di giudizio. Ho avuto la fortuna di assistere due anni fa a New York all'elezione del sindaco e di aver visto la campagna elettorale e il funzionamento di queste macchine e la velocità con la quale quel paese è in grado di esaurire le votazioni. Ma da noi non vi sono queste macchine, e quindi il tempo che verrà impiegato per queste operazioni sarà veramente notevole. Quando vi saranno le tre schede, quando di queste tre schede gli elettori non sapranno se quella bianca rappresenta il proprio comune o la regione, che cosa credete che succederà ? Voi credete veramente con questo provvedimento di facilitare, non dico l'elezione, ma la coscienza di un elettorato e di rendere questo elettorato più democratico ? Quanto dureranno le operazioni di voto, quanto dureranno gli scrutini, considerata quella farraginosa procedura prevista da molti commi, sottocommi e articoli di questa legge ? Gli enti locali poi, tutti gli enti locali sono attrezzati ? Non parlo del comune di Milano o del comune di Roma, ma dei piccoli comuni. Per esempio, il comune di Marsala, per fare onore al mio amico Cottone...

COTTONE. ...comune di Marsala che da cinque mesi non paga i propri dipendenti !

GIOMO. ...sarà nella capacità di fare svolgere le proprie elezioni ?

Qui si continua a credere che questo nostro paese sia un paese perfetto; questo è un difetto di voi socialisti, che avete un'idea davanti a voi, un'ideale platonico, e operate in base a questo ideale senza considerare la realtà. Ritornate alla realtà di questo paese che difficilmente cammina sulla via della democrazia !

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CINCIARI RODANO MARIA LISA

GIOMO. Se fino a questo momento ho voluto dimostrare che attraverso questo sistema gli elettori finiranno per non capire nulla, ora permettetemi di concludere col dire che anch'io non riesco a comprendere nulla. Mi spiego: circolava nei corridoi, nei giorni scorsi, la voce che su questo titolo V, articolo 20, comma primo, vi fosse un emendamento-bomba, un emendamento che doveva presentare uno degli uomini più influenti della vita politica del centro-sinistra, l'onorevole La Malfa. La Malfa ha tanta facondia nel parlare che generalmente, anche per la pochezza delle sue forze politiche in questo Parlamento, parla spesso su tutti gli argomenti (può darsi che, se discuteremo una legge sulle gallinette delle Galapagos, vedremo l'onorevole La Malfa intervenire). Però dal 18 luglio 1967, cioè dal primo giorno in cui si è discussa questa legge in quest'aula, da quel banco non ha ancora detto una parola. È venuto solo pochi giorni fa verso mezzanotte a interrompere noi su alcune cose, e poi è sparito. Ma scrive, continua a scrivere e a parlare. Io non so che cosa dirà, per esempio, ai suoi elettori del collegio di Forlì in questi giorni ove ci saranno le elezioni provinciali. Andrà a dire: votate per quel consiglio provinciale che io voglio distruggere. Io aspetto che l'onorevole La Malfa a Forlì vada a fare un discorso di questo tipo.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. E che fate voi antiregionalisti quando andate in Sicilia e in Sardegna ?

BADINI CONFALONIERI. In questo momento stiamo parlando di regioni a statuto ordinario, e non a statuto speciale.

GIOMO. Io mi sarei atteso da voi un emendamento soppressivo di questo comma. L'onorevole La Malfa scrive: « Fin dal dicembre 1965, dopo un esame approfondito della situazione, si venne alla conclusione che nella società moderna, caratterizzata dal ricorso alla programmazione economica, i consigli provinciali, qualunque siano state le loro benemerenze passate, hanno una competenza territoriale funzionale assai limitata. Suggerii quindi che si abolissero e si concentrassero i relativi mezzi finanziari e le strutture burocratiche in favore della regione. Questa proposta repubblicana non è stata ancora ufficialmente accolta dagli altri due partiti della maggioranza, ma essa si fa strada » (l'onorevole La Malfa è anche un missionario delle sue idee presso i socialisti e i democristiani); « essi considerano che si tratta di riforma assai semplice, che può essere approvata prima della data delle elezioni regionali. Dal punto di vista dei costi finanziari e delle strutture burocratiche, con l'abolizione dei consigli provinciali le elezioni regionali potrebbero avvenire in condizioni di assoluta tranquillità ».

E allora perché l'onorevole La Malfa, che non viene qui a parlare, non ha presentato un emendamento soppressivo del comma che prevede che le elezioni provinciali avvengano insieme con quelle regionali ?

Onorevoli colleghi, noi desideriamo da quest'aula, in modo solenne, denunciare questo doppiogiochismo. Qui non soltanto non si è allargata quell'area democratica di cui parlavate quando volevate fare il centro-sinistra, ma si è anche ristretta l'area etico-politica del paese. Si continua nel doppio giuoco di scrivere sui giornali delle cose che sono in contrasto con quanto qui dentro i repubblicani approvano. Questo, e non l'ostruzionismo dei liberali, è un mezzo per distaccare il paese reale dal paese legale; questa è la maniera per creare la sfiducia; questo fa parte di quello spirito ipocrita di cui alla formula dell'onorevole Bozzi: cioè la strumentalizzazione della vita politica del nostro paese attraverso la quale il partito repubblicano oggi si mette in seconda linea a fare il critico delle regioni, a dire « vogliamo le regioni dopo l'abolizione delle province », ma si appresta sull'articolo 20 a dare tra qualche ora il suo voto perché le elezioni regionali avvengano contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali nel nostro paese.

Questa non è la maniera per portare avanti uno spirito moralizzatore della democrazia; questa è la maniera per ingannare il popolo italiano, questa è la maniera per offendere, prima della politica, la morale della democrazia italiana. (*Applausi*).

COTTONE. Questa è una profonda immoralità politica ! (*Commenti a sinistra*).

CRUCIANI. Chiedo di parlare sull'articolo 20.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, la freschezza e lo spirito che hanno caratterizzato gli interventi dell'onorevole Romualdi e dell'onorevole Giomo, la decisione e il calore della loro parola mi fanno constatare – e con piacere – che, contrariamente a quanto alcune gazzette vanno scrivendo, lo spirito dei gruppi di opposizione impegnati in questa battaglia è ancora altissimo.

Signor Presidente, vorrei che ella si facesse portavoce del nostro riconoscimento per il sacrificio sopportato in questi giorni, non dai parlamentari, ma dal personale dei servizi dell'aula e di tutta la Camera, personale che non ha mai dimostrato segni di stanchezza. È un riconoscimento che in questo momento viene dalla mia parte politica, ma che penso meriti senz'altro il suo autorevole consenso.

Entrando nel merito devo prendere atto che con i due ultimi interventi il gruppo liberale e quello del Movimento sociale italiano hanno dimostrato come la battaglia che essi conducono non solo contro le regioni, ma anche contro la assai difettosa formulazione di questo disegno di legge, meriti ogni considerazione. È ormai prassi consolidata che, quando un provvedimento viene esaminato in Commissione in sede referente, si rinvia quasi sempre all'esame dell'Assemblea il contributo dei gruppi per la migliore definitiva formulazione del testo. Sfortunatamente la « sedutafiume » non ci ha permesso e non ci permette di apportare miglioramenti, nonostante che sia stato dimostrato come la fretta abbia impedito alla maggioranza di tener conto, nella elaborazione del progetto al nostro esame, delle esperienze che nel campo elettorale sono state fatte in questi anni.

Ho già detto in questo dibattito, in un breve intervento, che un disegno di legge presentato dal ministro dell'interno Taviani alla Camera e una proposta di legge dei senatori Giuliana Nenni e Fenoaltea al Senato tendono a modificare la durata del periodo elettorale e il modo di porre i simboli nella scheda. Si tratta di progetti che sono già in stato di relazione, che hanno superato con esito favorevole la fase dell'esame in Commissione: eppure non se ne vuol tener conto. Così come non si sta tenendo conto delle esperienze fatte nel campo elettorale da altre regioni, non ultime quelle del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta.

Giorni fa si affermava da più parti che non vi è ragione di preoccuparsi, dal momento che il disegno di legge in discussione è fatto con le forbici, cioè mettendo insieme un pezzo dell'una e un pezzo dell'altra legge; si è anche affermato che non è questa la legge che consentirà la costituzione delle regioni a statuto ordinario. I colleghi devono però rendersi conto del fatto che, per quanto riguarda il metodo di votazione, questo strumento, una volta approvato, rappresenterà pur sempre un precedente difficilmente modificabile.

L'articolo 20 si potrebbe chiamare l'articolo delle ipotesi: esso riguarda infatti il caso dello svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e locali. Non si prevede lo svolgimento autonomo delle elezioni regionali: invece la contemporaneità dovrebbe essere una eccezione, e tale essa certamente diventerà nel corso degli anni, quando, a causa dello scioglimento anticipato dei consigli comunali e provinciali, o a causa dello sciogli-

mento anticipato dei consigli delle regioni a statuto normale (che nel suo ottimismo la maggioranza ritiene di poter escludere) e anche a causa dell'attuale condizione che già vede la non contemporaneità in tutta Italia delle elezioni provinciali e comunali, le varie elezioni si svolgeranno autonomamente.

Ho assistito allo scontro verbale fra l'onorevole Della Briotta e l'onorevole Giomo circa gli adempimenti elettorali in quest'ultimo periodo, almeno dopo la presenza del partito socialista al Governo. E mi piace smentire lo onorevole Della Briotta, che, nella sua saggezza, non è forse riuscito a conoscere la situazione di altre parti d'Italia. Esiste il caso limite di Spoleto che fa testo, come fa testo lo spirito del Ministero dell'interno nel preparare le risposte alle interrogazioni. Noi possiamo conoscere la volontà politica del Governo solo attraverso le interrogazioni, ma questo istituto è talmente squalificato che si giunge ad affermare cose inesatte anche nelle risposte scritte.

Vi sono due casi tipici: uno a proposito delle elezioni comunali a Castelnuovo di Farfa, dove sopraffazioni evidenti hanno impedito una certa maggioranza per portare ad una maggioranza di centro-sinistra. Ad una mia interrogazione circa l'esito dei ricorsi presentati è stato risposto dal Ministero dell'interno che non ve ne erano. Avevo finito per credere alla poca serietà dell'*ex* sindaco e della sua giunta, ma ieri mattina ho letto che il tribunale, a seguito dei ricorsi presentati dall'*ex* sindaco, ha dichiarato decaduti i nuovi eletti. Ad una mia interrogazione riguardante la città di Spoleto il Ministero dell'interno ha risposto: « Si faranno le elezioni quando sarà chiaro che i partiti potranno costituire una maggioranza stabile ». Se si ragiona così, il Ministero dell'interno o il prefetto potranno rinviare le elezioni fin quando non avranno la certezza che si potrà realizzare una maggioranza di centro-sinistra. È talmente assurda questa situazione che persino i commissari se ne vanno, e vi è quindi un'alternanza di commissari che si succedono nell'adozione di decisioni faziose.

Che la nostra tesi sia esatta lo dimostra il fatto che in un comma aggiuntivo a questo articolo 20 della Commissione si prevede non solo la possibilità di svolgere contemporaneamente a quelle regionali le elezioni comunali e provinciali, ma addirittura quelle politiche. Si pone allora un problema molto serio, a meno che quest'ultimo comma sia stato formulato soltanto per mascherare l'intenzione che già traspariva dal testo originario dell'articolo, cioè quella di perpetrare nuovi soprusi per quanto riguarda il rispetto dei termini anche nel caso delle stesse elezioni regionali, per raggiungere a tutti i costi l'obiettivo della contemporaneità e della tutela di interessi politici. Non vi è dubbio, onorevoli colleghi, che la contemporaneità delle elezioni rechi dei vantaggi dal punto di vista della spesa e di quella mobilitazione degli apparati di partito che provoca la paralisi della vita pubblica; non vi è dubbio, però, che la contemporaneità è apportatrice anche di notevole confusione. Se le elezioni regionali si possono svolgere, infatti, contemporaneamente alle elezioni per il Senato e la Camera, alle elezioni comunali e a quelle provinciali, la difficoltà delle scelte diventa veramente notevole. Già oggi è possibile constatare, nei casi di contemporaneità di elezioni provinciali e comunali, profondi squilibri nei voti conseguiti dalle varie liste e dai candidati.

Ho seguito attentamente quanto ha detto l'onorevole Giomo a proposito delle preferenze. Tutto il sistema elettorale italiano, fatta eccezione per le elezioni del Senato e dei consigli provinciali, è fondato sul sistema delle preferenze. Noi dobbiamo fare in modo che questo sistema venga mantenuto e facilitato, per evitare soprattutto di lasciare esclusivamente ai partiti quella scelta degli uomini rappresentativi che, invece, deve essere compiuta dal corpo elettorale.

Non c'è dubbio che si verrebbe a determinare uno stato di confusione e di pressione psicologica qualora, per esempio, nella elezione contemporanea dei consigli comunali, provinciali e regionali si dovessero applicare sistemi diversi per quanto riguarda i voti di preferenza, creando situazioni di privilegio o di svantaggio per questo o per quell'altro candidato.

Nel caso che queste tre elezioni si svolgano contemporaneamente, può anche accadere che un cittadino venga eletto in tutti e tre i consessi, anzi saranno senz'altro moltissimi i casi di elezioni multiple. È noto, infatti, che si può essere candidati contemporaneamente alle elezioni regionali, provinciali e comunali. Comincerà allora a scattare immediatamente il meccanismo dell'incompatibilità ? Il consiglio comunale, provinciale o regionale interessato sarà costretto allora a ritardare la costituzione delle rispettive giunte, perché bisognerà consentire ai partiti di scegliere e di dosare uomini, posizioni e soprattutto assessorati.

Con la contemporaneità si verrà a determinare all'interno stesso dei partiti una situa-

zione di concorrenza e di lotta. Gli effetti nocivi della contemporaneità investono anche il problema delle surrogazioni. In questi giorni mi ero preparato un elenco delle persone che eventualmente dovrebbero surrogare i deputati della maggioranza. La maggior parte dei sostituti dovrebbe essere dichiarata ineleggibile o incompatibile, soprattutto per effetto del costume ormai in voga di affidare ai non eletti, come compenso, posti di responsabilità in enti che vanno per la maggiore. Per qualche lista si arriverebbe addirittura alla eliminazione di tutti i candidati non eletti. Questo discorso naturalmente si aggrava con la contemporaneità. Ci sarebbero, per esempio, dei partiti che potendo contare su 13 seggi, come è prevedibile per il partito comunista nella mia regione, farebbero eleggere il quattordicesimo (o quindicesimo o sedicesimo) candidato presidente o assessore della provincia, ponendolo così in condizione di non poter più surrogare candidati eletti al consiglio regionale. Ma il discorso non vale tanto per il partito comunista, cui mi sono riferito perché nella mia regione ha il maggior numero di elettori, quanto per quei partiti che hanno possibilità di distribuire i posti di sottogoverno ai non eletti. Vi sono condizioni del tutto rispettabili, soprattutto dal punto di vista della remunerazione, ma non gradite ad uomini politici che preferiscono l'ambito ufficio di difendere il paese e di partecipare alla legislazione in quest'aula.

Vorrei inoltre osservare che, se le elezioni regionali, provinciali e comunali si svolgeranno contemporaneamente e non modificheremo questo articolo consentendo ai militari di poter votare, come per le elezioni politiche, in qualsiasi zona siano costretti a trovarsi, nelle prime elezioni (che – credo – saranno tenute nel 1969) 250 mila cittadini, e proprio i più giovani, non potranno esercitare il proprio diritto di voto nelle elezioni regionali. Esaminando gli articoli, vi sarete accorti che questa legge consente di votare ad una certa età, che è stata bene individuata. Ma nel 1969 la classe che abbiamo voluto favorire sarà tutta in servizio militare, cioè 200 o 250 mila giovani saranno fortunatamente sparsi per l'Italia lontani dalla propria regione. E dico fortunatamente perché il servizio militare è la prima e più alta scuola alla quale tutti i giovani partecipano con la stessa disciplina e gli stessi diritti e doveri degli altri. Ma essi saranno lontani dalla regione di origine. Essendovi contemporaneità della ferma con le elezioni regionali – e questo riguarderà la classe che sarà di leva il prossimo anno – nessuno di questi 250 mila giovani potrà votare. Ed allora potrebbe nascere la corsa al trasferimento dei militari raccomandati, perché siano condotti nella regione amica o dove sono nati o hanno il diritto di voto: diversamente la classe sotto le armi che dovrebbe partecipare alle prossime elezioni regionali, che è chiamata per la prima volta a questa funzione, non potrà esercitare il suo diritto. Mentre da alcune parti politiche si vorrebbe dare alle regioni un contenuto amministrativo, non vi è dubbio che la maggioranza e il Governo intendono dare loro un contenuto politico. Pertanto si potrebbe consentire ai giovani, come per le elezioni politiche, di votare per le elezioni regionali dovunque si trovino, dato che l'impostazione è prettamente politica. L'ostacolo della seduta unica impedisce la presentazione di emendamenti in tal senso. Ma credo che ognuno di voi sia convinto del fatto che quanto dico risponde ad una realtà. Si dice che si aspettano i giovani che non sono legati a certi ricordi ed a certe posizioni: ma questa generazione avrà diritto di voto proprio il prossimo anno; ebbene 250 mila giovani, cioè in pratica l'elettorato della mia regione, non potranno votare se non modificheremo gli articoli di questa legge nel senso da me richiesto.

PRESIDENTE. Onorevole Cruciani, si attenga all'argomento.

CRUCIANI. Sono proprio nel cuore dello argomento, signor Presidente, e questo discorso non vale soltanto per i militari; purtroppo vale anche per gli emigrati e per i marittimi. Auspico che il Governo possa presto rivolgere la sua attenzione a questi « figli di nessuno », come li chiama un giornale pubblicato in questi giorni a Bruxelles.

A questo punto ho il dovere (ed è per questa ragione che non considero battaglia ostruzionistica la nostra) di dire quello che vogliamo. Ho sentito i colleghi liberali riproporre la loro alternativa alle regioni. Abbiamo letto in questi giorni i manifesti del partito socialista, di un partito che certamente ieri non era regionalista, in cui si fanno determinate affermazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Cruciani, la invito di nuovo a restare in argomento.

CRUCIANI. Vi resterò, signor Presidente. Il gruppo liberale ha parlato di consorzi interprovinciali. Io mi sono studiato questa proposta di legge. Qual è la preoccupazione che anima i partiti della maggioranza? Il

decentramento amministrativo, che è un decentramento dei poteri dello Stato. Noi dichiariamo ufficialmente che siamo favorevolissimi come gruppo politico a tale decentramento. Noi siamo senz'altro per costituire, come vi è un provveditorato regionale alle opere pubbliche, tanti altri provveditorati regionali nei diversi settori della pubblica amministrazione, perché il cittadino sia avvicinato agli organismi che sovraintendono ad una ordinata vita sociale.

PRESIDENTE. Onorevole Cruciani, vuole spiegarmi come tutto ciò si colleghi con l'articolo 20 ?

CRUCIANI. Lo farò subito, signor Presidente, ma è ben strano che ogni volta che ella assume la Presidenza abbia tanto piacere di interrompere gli oratori del Movimento sociale italiano.

PRESIDENTE. Forse perché li ascolto.

CRUCIANI. Veda, signor Presidente, io vorrei sostanziare questo mio intervento con una dichiarazione che ne giustifichi l'importanza tecnica, ed è questa. Noi dovremmo esaminare la proposta liberale di raggruppare le province in consorzi. In questi giorni si sono scontrate due posizioni: quella dell'onorevole La Malfa, che ci dice attraverso i giornali che cosa vorrebbe fare in contrasto ed in polemica con il Governo, senza però presentare alcun provvedimento per sostituire le province; quella del partito liberale, il quale ci parla di unioni interprovinciali. Noi siamo del parere che il Parlamento, soprattutto perché molti di noi sono consiglieri provinciali, si sia reso conto del fatto che l'ente provincia, così come oggi è organizzato, con i poteri che oggi ha, sia una cosa sicuramente superata. Oggi non esiste più la provincia; esiste la città-regione. Almeno per molte regioni la città capoluogo diventa città-regione. Non c'è dubbio che oggi più province potrebbero essere unite, mantenendo inalterate le loro competenze che sono limitatissime. Poteva essere questo un primo esperimento da parte del Governo, per arrivare poi ad altri provvedimenti.

Ma l'Unione delle province d'Italia è contraria a questo progetto. Mentre noi qui ci accapigliamo sulla procedura, sulle schede bianche, rosse e verdi, per usare la terminologia dell'onorevole Giomo, l'Unione delle province d'Italia sta sostenendo la non costituzionalità dell'articolo 9 della legge n. 62, relativo ai poteri delle province, per suffragare il diritto delle province stesse di sopravvivere e di richiedere addirittura la delega dei compiti delle regioni. Si stanno quindi facendo passi concreti e pericolosi. Non si tratta infatti dell'atteggiamento di una o di due province, ma dell'Unione delle province d'Italia, in cui sono rappresentati molti partiti.

Queste cose ho voluto dire sul piano politico per suffragare la mia tesi. Concludo rinnovando al rappresentante del Governo e al relatore onorevole Di Primio la preghiera di porre la loro attenzione al fatto che non potranno partecipare alle prime elezioni regionali i giovani chiamati alle armi, che sono in media 250 mila. È pertanto auspicabile che Commissione o Governo presentino un emendamento che consenta a questi giovani di votare, come per le elezioni politiche, nei luoghi dove prestano servizio militare, dato che non è possibile, evidentemente, concedere contemporaneamente la licenza a tutti i militari. (*Applausi a destra*).

GOEHRING. Chiedo di parlare sull'articolo 20.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOEHRING. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io solitamente non ho attitudine a prolungare il mio dire oltre l'essenziale. Questa volta sono stato invitato al rispetto dei tempi tecnici, e quindi dovrò affrontare il problema con estrema modestia.

L'articolo 20 mi ha suggerito alcune riflessioni su cui richiamo l'attenzione soprattutto dell'onorevole relatore. La Commissione ha modificato il testo governativo, il quale recitava: « La elezione del consiglio regionale delle regioni a statuto normale può aver luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali ». Innanzitutto rilevo che non mi piace l'aggettivo « normale », perché esso significherebbe che vi sono regioni a statuto « anormale ». Bisognerebbe trovare un altro aggettivo da contrapporre a « speciale ».

La Commissione ha approvato il seguente testo: « Nel caso la elezione del consiglio regionale delle regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti ».

Nel primo caso si adoperava una espressione che era nulla osta a che la elezione

del consiglio regionale avvenisse contemporaneamente alla elezione dei consigli provinciali e dei consigli comunali. Nell'altro caso, cioè nel testo della Commissione è detto: « Nel caso la elezione », eccetera. Si prospetta cioè una semplice possibilità cioè: può accadere che le due elezioni avvengano contemporaneamente. Faccio notare che sarebbe stato più esatto dire « nel caso che la elezione »; infatti non vedo come possa giustificarsi la soppressione della congiunzione « che ».

Ora, quali sono i motivi tecnici o politici che hanno consigliato queste lievi varianti? Ci devono essere, ma la relazione non ce li spiega. Vorrei sottolineare, come sono già state sottolineate da altri colleghi, le difficoltà tecniche che si oppongono a queste minuziose disposizioni. Vorrei domandarvi: avete forse dimenticato la legge n. 62 del 1953? Questa legge non è mai citata da questa legge elettorale, che prevede minuziosamente i vari casi, che indica l'ora in cui si devono fare gli scrutinî e che si preoccupa di stabilire che il presidente dovrà constatare l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alla sala e non soltanto dei sigilli. Si è dimenticata così la legge fondamentale che regola l'istituto della regione e che rappresenta quasi lo statuto vero e proprio della regione. Nessuno ha visto che esiste un commissario del Governo il quale deve preparare la prima seduta del consiglio, che deve presiedere ai lavori del consiglio nella prima tornata, che regola la formazione del regolamento del consiglio stesso, stabilendo quale maggioranza deve approvarlo. Questa legge alla quale mi sono richiamato esiste, è una legge dello Stato, alla quale questa legge sul sistema elettorale regionale si riallaccia. Se noi mettiamo insieme la legge del 1953 e questa legge, le regioni praticamente sono fatte; manca soltanto la legge finanziaria.

Voi, dunque, avrete in mano gli strumenti giuridici per dire che le regioni sono una realtà, una volta che noi avremo votato questa legge elettorale. Questo aspetto della questione non è stato considerato attentamente; ed esso mi torna alla mente proprio nel momento in cui esaminiamo l'articolo 20. Con questo articolo si è creata – e vorrei insistere su questo punto – una grande confusione. Desidero ricordarvi a questo proposito un episodio che mi è capitato qualche tempo fa. Parlando con un conducente di *taxi*, al quale avevo dato alcune spiegazioni circa questa legge, ho avuto modo di apprendere il suo pensiero al riguardo. Egli riteneva che l'istituzione dei consigli regionali avrebbe portato all'abolizione del Parlamento. Invece di avere un Parlamento unico a Roma, si sarebbero avuti tanti Parlamenti. Tutto questo dimostra come vi siano in molti cittadini italiani idee confuse, che non danno certo affidamento per il futuro.

Anziché perdersi in queste minuzie, che francamente mi fanno smarrire come in una specie di labirinto (io stesso cerco di capire e non capisco come dovranno regolarsi questi presidenti di seggio), facciamo in modo di non affidare a gente che non ha ancora una idea esatta di che cosa siano le regioni, di che cosa sia il Parlamento, uno strumento che non saprà adoperare. È questo un problema di coscienza che noi dovremmo sentire come legislatori. È veramente un grave pericolo quello di essere fraintesi, di creare confusione e, soprattutto, di non dare la sensazione che abbiamo raggiunto una maturità politica.

Io non sono fatto per le grandi campagne politiche, ho un temperamento pacifico; ho lottato in gioventù. Comunque devo dire con estrema semplicità, ma anche con grande sincerità, che ho sentito la nobiltà di questa campagna fatta contro un provvedimento che monopolizza l'attenzione del Parlamento in un momento in cui si dovrebbe pensare a cento altri problemi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, per 4 miliardi che occorrevano d'urgenza al sindaco di Roma sono state fatte l'altro giorno operazioni bancarie, precisamente prestiti bancari temporanei da regolare con mutui successivi.

Signor Presidente, so perfettamente che non sono in tema di articolo 20, ma concludo quello che è il mio pensiero: questi problemi arrivano a decine, arriva sul tappeto la grossa questione della nostra posizione nell'Europa di domani, una Europa nella quale noi apportiamo il nostro senso di responsabilità, ma anche la scarsità dei nostri mezzi. Abbiamo un reddito nazionale che è la metà del reddito medio europeo. Altro che articolo 20, onorevoli colleghi!

Ecco perché non sento la necessità delle regioni, perché dico che non siamo guidati dall'amore per il nostro paese. Questo è un puntiglio della maggioranza: perché se essa sentisse veramente che le regioni servono il nostro paese, si sarebbero levate qui voci autorevoli per spiegare che cosa sono le regioni, che cosa rappresentano per il domani dell'Italia, che cosa significano per noi sul cammino che dobbiamo percorrere incontro al nostro avvenire. (*Applausi*).

CUTTITTA. Chiedo di parlare sull'articolo 20.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTTITTA. Non avevo intenzione di intervenire in questa discussione, ma a ciò mi sono deciso per l'intestazione di un articolo apparso sul *Giornale di Sicilia* nel quale è scritto che « le destre sono già entrate in crisi di resistenza ». Anzi, si aggiunge, che « le destre si afflosciano ».

Onorevoli colleghi, è vero che vi è la libertà di stampa, è vero che i giornalisti possono scrivere quello che vogliono; ma una falsità di questo genere è intollerabile e non può essere fatta passare sotto silenzio.

Come si può dire una menzogna di questo genere, che mal nasconde il proposito di voler denigrare le destre ? Siccome noi ci opponiamo energicamente, con tutte le nostre forze, alla creazione delle regioni che frantumerà l'unità d'Italia e porterà a spese pazzesche, e la maggioranza degli italiani, che non vuole le regioni, guarda con molta simpatia alla nostra battaglia, il *Giornale di Sicilia* cerca di far sminuire questa simpatia nei confronti delle destre parlando di un nostro preteso « afflosciamento ». È vero che in Italia vi è la libertà di stampa, ma quando un giornale afferma simili falsità dovrebbe essere almeno sconfessato dall'Ordine dei giornalisti, perché non può essere lecito affermare, contrariamente al vero, che ci siamo afflosciati quando invece noi siamo al nostro posto di combattimento, senza stanchezza di sorta e vi staremo fino all'ultimo !

Venendo al merito, mi ha veramente colpito la leggerezza con cui si prospetta, nell'articolo 20, la possibilità di tre votazioni diverse in una unica tornata elettorale. Infatti, qualora si indìcano contemporaneamente le elezioni regionali, provinciali e comunali, avremo tre elezioni diverse nella stessa giornata, con tre schede di colore differente; lo stesso accadrà quando si indiranno contemporaneamente le elezioni per le regioni, per la Camera e per il Senato. Si sono resi conto gli estensori della legge della enormità di quanto è stabilito dall'articolo 20 ? Qualsiasi legge elettorale deve tener conto della esistenza di elettori analfabeti, il cui numero si aggira oggi intorno al 10 per cento circa dell'elettorato. Per l'elettore analfabeta è una grave complicazione dover riempire contemporaneamente tre schede per tre elezioni diverse. Quanto da voi stabilito è una prova di come facciate le cose senza alcun criterio, senza alcun raziocinio pratico !

Mi volete spiegare, signori della maggioranza, perché si vogliono fare coincidere due o tre elezioni nella stessa giornata ? Evidentemente la confusione degli elettori sarà enorme e l'eccessivo lavoro del seggio elettorale non potrà che portare ad altra confusione ! Se tre assemblee, per esempio le assemblee politiche e quelle regionali, scadono nello stesso periodo, perché non si provvede a distanziare le relative elezioni in tre domeniche successive ?

Quello che mi preoccupa è che si apprestano leggi elettorali come se tutti gli elettori e tutte le elettrici fossero delle persone istruite, astraendo dalla realtà che è molto diversa.

Ma ci pensate agli analfabeti uomini e a quelle povere donnette, pure analfabete, che vanno votare, come in Sicilia, per il « signoruzzo », quando dànno il loro suffragio alla democrazia cristiana ? A queste persone sprovvedute voi volete dare tre schede da votare contemporaneamente ! È un grave errore, e perciò io invito gli onorevoli colleghi della maggioranza a rivedere o, meglio, a sopprimere l'articolo 20. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: del consiglio regionale delle regioni a statuto normale, *con le seguenti:* delle regioni.

20. **1.** **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring.**

All'ultimo comma, prima riga, sostituire le parole: del consiglio regionale, *con le seguenti:* dei consigli regionali.

20. **2.** **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring.**

BIGNARDI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI. I nostri emendamenti sono di carattere tecnico. Il primo pone problemi giu-

ridici interessanti, e su questo mi soffermerò poi per pochi minuti.

Il secondo emendamento riguarda l'ultimo comma dell'articolo 20 che recita: « Nel caso la elezione del consiglio regionale abbia luogo contemporaneamente alla elezione del Senato e della Camera dei deputati... ». Noi proponiamo che siano sostituite alle parole « del consiglio regionale » le altre « dei consigli regionali ». Devo dire onestamente che il subemendamento 0. 20. 2 *a*, Cruciani, inteso a sostituire la nostra formulazione con l'altra « di uno o più consigli regionali », propone forse la dizione più esatta, perché concerne sia l'ipotesi di coincidenza della elezione di uno o più consigli, sia quella di coincidenza della elezione dei consigli di tutte le regioni a statuto ordinario. Ma non voglio invadere il campo riservato ai colleghi che illustreranno il loro subemendamento.

Il nostro primo emendamento pone un problema di qualche rilievo ed interesse. Qual è lo spirito dell'articolo 20 che stiamo esaminando ? È in sostanza quello di favorire l'ipotesi di svolgimento contemporaneo di più tipi di elezione: amministrative, e cioè provinciali e comunali (finché esisteranno le province), e politiche, per la Camera e per il Senato. Ritengo che questa finalità sia correttamente proposta.

Non starò a dire che in Italia si vota troppo o troppo poco. È certo che, fra elezioni politiche, amministrative, per le mutue, per i consorzi di bonifica, per le associazioni sindacali che hanno l'abitudine di eleggere i loro dirigenti, siamo continuamente di fronte a scadenze elettorali. Questa è una nostra prassi democratica e non me ne dorrò. La possibilità di unificare in un'unica tornata elettorale più elezioni mi sembra ipotesi da non trascurare, anzi da favorire. Questo è lo spirito dell'articolo 20. Noi che esercitiamo l'opposizione politica nei confronti delle regioni, ma vogliamo, con i nostri emendamenti agli articoli tecnici ed esercitando la competenza tecnica propria di un'opposizione degna di questo nome, migliorare il contenuto del disegno di legge, diciamo che dal punto di vista tecnico la finalità dell'articolo 20 ci pare correttamente proposta e pertanto accettabile.

Veniamo ora al merito dell'emendamento Cantalupo 20. 1. Il primo comma dell'articolo 20 nel testo della Commissione recita: « Nel caso la elezione del consiglio regionale delle regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti ». Si parte, cioè, dall'ipotesi che una elezione regionale si svolga contemporaneamente ad altra elezione amministrativa; l'ipotesi, però, è limitata alle sole regioni a statuto normale. Il nostro emendamento vorrebbe estendere questa ipotesi anche alle regioni a statuto speciale.

A questo punto si pone un problema: è ammissibile questo emendamento, che prevede l'unificazione di diverse prove elettorali anche per il caso di regioni a statuto speciale ? A mio modo di vedere, se il nostro emendamento disponesse che debbono essere tenute contemporaneamente elezioni di regioni a statuto speciale ed elezioni amministrative, comunali e provinciali, si invaderebbe il campo coperto da altre leggi e dalla stessa Costituzione, e quindi non potremmo prevedere con legge ordinaria un precetto che sancisca la contemporaneità di queste duplici o addirittura triplici elezioni.

Ma poiché, in sostanza, ci limitiamo a fare l'ipotesi (che nel caso delle elezioni per il rinnovo di consigli delle regioni a statuto speciale potrà verificarsi solo se si verifichi la coincidenza in un'unica volontà di fonti diverse di potere amministrativo e politico) che l'elezione regionale abbia luogo contemporaneamente a quelle comunali e provinciali, senza intaccare con un precetto le competenze specifiche relative all'indizione delle elezioni (è noto, infatti, che vi sono competenze diverse in tema di indizione delle elezioni per i consigli delle regioni a statuto speciale e a statuto normale, per i consigli provinciali e per i consigli comunali), a me pare che lo emendamento sia ammissibile.

In sostanza, non infrangiamo alcun precetto vigente, ma esprimiamo in un certo senso l'auspicio che le competizioni elettorali amministrative e regionali avvengano con una certa coincidenza, in maniera da risparmiare all'elettorato l'iterazione di prove elettorali e allo Stato e al cittadino determinate spese, responsabilizzando ancora di più il voto, che avrebbe significato e valore duplici.

Se, in luogo di una espressione che formula un'ipotesi, ci fosse una locuzione precettiva, mi rendo conto che le eventuali obiezioni di natura giuridico-costituzionale che mi venissero rivolte avrebbero pieno fondamento. Vorrei pertanto sottolineare la intervenuta adozione di una formula « ipotetica » nello esordio dell'articolo 20. Non vedo perché dobbiamo escludere, una volta che siamo convinti – come lo siamo anche noi della opposizione liberale – dell'opportunità di unificare le prove elettorali ed amministrative (anche

se tale unificazione può dare luogo ad altri inconvenienti, taluni dei quali dovranno consigliare l'utilizzazione di cautele tecniche che sono state illustrate dai colleghi che mi hanno preceduto intervenendo sul complesso dell'articolo), che all'unificazione elettorale si arrivi anche per le regioni a statuto speciale, qualora anch'esse siano d'accordo.

Qualcuno potrebbe obiettare: in fondo, una successione di piccole elezioni ogni anno od ogni semestre consente di verificare eventuali mutamenti delle tendenze elettorali e permette al Governo ed alla classe politica di aderire meglio a questi mutamenti. Se fosse vera l'ipotesi, il nostro sarebbe divenuto un paese di concreta, vera democrazia! E ne sarei estremamente sodisfatto. La realtà è che il numero degli incomodi che queste continue iterazioni elettorali, che questa miriade di elezioni nei piccoli comuni e in talune province provocano, senza lasciare spazi di intervallo vacui da elezioni perlomeno per un anno – se non per un biennio –, è maggiore rispetto all'unico vantaggio che potrebbe essere addotto. E questa è la ragione fondamentale che ha originato l'articolo 20, al quale a me pare doveroso apportare i miglioramenti, meramente tecnico l'uno, tecnico-politico l'altro, che il mio gruppo ha ritenuto di poter proporre.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Cantalupo 20. 1:

Sostituire le parole: delle regioni, *con le parole*: nelle regioni a statuto ordinario.

Subordinatamente sostituire le parole: delle regioni, *con le parole*: nelle regioni.

0. 20. **1.** [a] **Roberti, Sponziello, Cruciani, Grilli, Santagati, Abelli, Almirante, Angioy, Calabrò, Caradonna, Delfino, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Tripodi, Turchi.**

È stato inoltre presentato il seguente emendamento all'emendamento Cantalupo 20. 2:

Sostituire le parole: dei consigli regionali, *con le parole*: di uno o di più consigli regionali.

0. 20. **2.** [a] **Cruciani, Roberti, Sponziello, Grilli, Santagati, Abelli, Almirante, Angioy, Calabrò, Caradonna, Delfino, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Tripodi, Turchi.**

CRUCIANI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Vorrei far presente però all'onorevole Cruciani che gli consento di svolgere i subemendamenti in via di cortesia, in quanto i suoi colleghi sono impegnati in una riunione di gruppo. Infatti egli, essendo intervenuto in sede di discussione sull'articolo, in forza dell'articolo 72 del regolamento non potrebbe svolgerli.

CRUCIANI. La ringrazio, signor Presidente. Il primo nostro emendamento è stato presentato all'emendamento Cantalupo 20. 1, di cui l'onorevole Bignardi ha testé illustrato la finalità: quella di estendere il beneficio, se così si può chiamare, della contemporaneità dello svolgimento delle elezioni anche alle regioni a statuto speciale. Il nostro emendamento vuole correggere la dizione del primo comma del disegno di legge « regioni a statuto normale ». Evidentemente l'opposto della parola « normale » è « anormale » e siccome non abbiamo regioni normali e regioni anormali, penserei che la parola « normale » possa essere sostituita dalla parola « ordinario » che abbiamo usato già in altre formulazioni.

Per quanto riguarda il secondo subemendamento, ho sentito che l'onorevole Bignardi lo trova giusto. Mi pare sia inutile aggiungere qualsiasi altro chiarimento. Desidererei solo conoscere quale sia su di esso l'opinione del relatore e del Governo, espressa però in modo responsabile, non con le solite frasi « il relatore si rifà alla relazione scritta » (perché in essa nulla è scritto sul punto specifico), oppure « il Governo non è d'accordo » o « il Governo è d'accordo con il relatore ». Teniamo presente che l'opportunità del nostro emendamento risulta anche dalla considerazione che le elezioni possono avvenire in data anticipata, in caso di scioglimento.

Mi rimetto per questo al buon senso e alla responsabilità del Governo, al quale chiedo altresì una spiegazione sulla questione del voto dei militari.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 20?

DI PRIMIO, *Relatore*. Per ciò che riguarda l'emendamento 20. 1, l'articolo 20, primo comma, nel testo della Commissione recita: « Nel caso la elezione del consiglio regionale delle regioni a statuto normale abbia luogo », eccetera. Secondo l'emendamento, la dizione

diventerebbe: « Nel caso la elezione delle regioni », eccetera, il che non significa niente, perché le regioni sono enti che esistono per costituzione; è il consiglio regionale che si elegge. Pertanto l'emendamento Cantalupo 20. 1 è inammissibile, ad avviso della Commissione, come lo è il relativo subemendamento Roberti 0. 20. 1. *a*.

Per quanto riguarda l'emendamento Cantalupo 20. 2, ritengo che per ragioni di chiarezza all'ultimo comma dell'articolo 20 sia più opportuno dire: « di uno o di più consigli regionali », come è suggerito dal subemendamento Cruciani 0. 20. 2. *a*, che pertanto accetto e che in caso di approvazione assorbirebbe l'emendamento principale.

PRESIDENTE. Il Governo?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Dichiaro inammissibile l'emendamento Cantalupo 20. 1, sia per la sua formulazione, sia perché inteso a trattare una materia non assoggettabile alla disciplina di una legge ordinaria, ma riservata agli statuti delle regioni a statuto speciale, adottati con leggi costituzionali.

Dichiaro per conseguenza inammissibile il relativo subemendamento Roberti 0. 20. 1 *a*, pur ritenendo che della questione formale in questo ultimo sollevata, cioè della sostituzione della parola: « normale », con la parola: « ordinario » potrà tenersi conto in sede di coordinamento.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cruciani 0. 20. 2 *a* all'emendamento Cantalupo 20. 2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta del subemendamento Cruciani 0. 20. 2 *a*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	384
Maggioranza	193
Voti favorevoli	348
Voti contrari	36

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Accreman
Alba
Albertini
Alboni
Alesi Massimo
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Amendola Pietro
Andreotti
Antonini
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armosino
Arnaud
Averardi
Badaloni Maria
Balconi Marcella
Baldini
Ballardini
Barba
Barberi
Barbi Paolo
Baroni
Bártole
Basile Guido
Bassi Aldo
Bastianelli
Battistella
Bavetta
Belci
Belotti
Bensi
Beragnoli
Bernetic Maria
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisantis
Bo
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Botta
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Caprara
Carcaterra
Carra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle

Ceravolo
Ceruti Carlo
Cervone
Cianca
Coccia
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Cossíga
Crocco
Cruciani
D'Alema
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Amore
D'Antonio
Dárida
De Capua
De' Cocci
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
Demarchi
De Maria
De Meo
De Mita
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
Dossetti
Ermini
Fabbri
Ferrari Aggradi
Ferri Giancarlo
Finocchiaro
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gaspari
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Gioia
Giolitti
Giorgi
Girardin
Gitti
Golinelli
Gombi
Gorreri
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Guadalupi
Guariento
Guidi
Gullo
Gullotti
Hélfer
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Lajólo
La Malfa
La Spada
Lattanzio
Lenoci
Lenti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Li Causi
Lízzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longo
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lusóli
Luzzatto
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Manenti
Mannironi
Mariani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martoni
Maschiella
Massari
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Mazza
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Miceli
Micheli
Migliori
Minasi Rocco
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Montanti
Morelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Negrari
Nicoletto
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Passoni
Patrini
Pedini
Pella
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Piccoli
Pieraccini
Pietrobono
Pintus
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Pucci Ernesto
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salvi Franco
Sandri Renato
Sanna
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Savio Emanuela
Scaglia Giovanni Battista
Scalfaro
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Seroni
Sforza
Sgarlata Marcello

Silvestri	Truzzi Ferdinando
Simonacci	Turnaturi
Sinesio	Usvardi
Spádola	Valeggiani
Spagnoli	Valori
Spallone	Vedovato
Speciale	Venturoli
Spora	Verga
Stella	Veronesi
Storchi Ferdinando	Vespignani
Sullo	Vetrone
Tagliaferri	Viale
Tàntalo	Vianello
Tedeschi	Vicentini
Tenaglia	Villa
Terranova Corrado	Villani Vittorino
Terranova Raffaele	Vincelli
Tesauro	Viviani Luciana
Titomanlio Vittoria	Zaccagnini
Todros Alberto	Zanti Tondi Carmen
Togni	Zappa
Toros Mario	Zincone
Tozzi Condivi	Zucalli
Trombetta	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío	Ferrari Riccardo
Azzaro	Urso
De Marzi Fernando	Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro precluso l'emendamento Cantalupo 20. 2 per la votazione testé fatta.

Passiamo alla votazione dell'articolo 20 nel testo così modificato.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta dell'articolo 20 nel testo della Commissione, modificato dalla avvenuta approvazione del subemendamento Cruciani 0. 20. 2 *a*:

« Nel caso la elezione del consiglio regionale delle regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:

1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale. ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso. relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;

2) il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio regionale.

Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:

a) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;

b) rinvia alle ore 8 del martedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione;

c) alle ore 8 del martedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361.

Nel caso la elezione di uno o più consigli regionali abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, si applicano le norme previste dai precedenti commi e quelle previste dalle leggi per tali elezioni. Allo scrutinio delle schede relative alla elezione del consiglio regionale si procede dopo gli scrutini delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati ».

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	374
Maggioranza	188
Voti favorevoli	347
Voti contrari	27

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Accreman
Alba
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amasio
Amatucci
Amendola Pietro
Andreotti
Antonini
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armosino
Arnaud
Averardi
Badaloni Maria
Balconi Marcella
Baldini
Ballardini
Barba
Barberi
Barbi Paolo
Baroni
Bártole
Basile Guido
Bassi Aldo
Bastianelli
Battistella
Bavetta
Belotti
Bemporad
Bensi
Beragnoli
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisantis
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Botta
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Caprara
Carcaterra
Cariglia
Carra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceravolo
Ceruti Carlo
Cervone
Cianca
Coccia
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Cossíga
Crocco
Curti Ivano
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
Dárida
De Capua
De' Cocci
Del Castillo
De Leonardis
Dell'Andro
De Maria
De Martino
De Meo
De Mita
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
Dossetti
Ermini
Fabbri
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferri Giancarlo
Ferri Mauro
Finocchiaro
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gelmini
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Gioia
Giolitti
Giorgi
Girardin
Gitti
Golinelli
Gombi
Gorreri
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Guadalupi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guidi
Gullo
Gullotti
Hélfer
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Lajólo
La Malfa
La Penna
Lattanzio
Lenoci
Lenti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Li Causi
Lízzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lusóli
Luzzatto
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Manenti
Mannironi
Marchesi
Mariani

Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martoni
Maschiella
Massari
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Mazza
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Miceli
Micheli
Migliori
Minasi Rocco
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Montanti
Morelli
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Negrari
Nenni
Nicoletto
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pajetta
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Passoni
Pastore
Patrini
Pedini
Pella
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Piccoli
Pieraccini
Pietrobono
Pintus
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Principe
Pucci Ernesto
Quintieri
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raia
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sanna
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Savio Emanuela
Scaglia Giovanni Battista
Scalfaro
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scelba
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Seroni
Sforza
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Spádola
Spagnoli
Spallone
Speciale
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tagliaferri
Tanassi
Tàntalo
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros Alberto
Togni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Trombetta
Truzzi Ferdinando
Turchi Luigi
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Vedovato
Venturoli
Verga
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Viale
Vianello
Vicentini
Villa
Villani Vittorino
Vincelli
Viviani Luciana
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zincone
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío
Azzaro
De Marzi Fernando
Ferrari Riccardo
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 21.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni.

Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e

che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal Commissario del Governo per ciascuna regione, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione del Senato e della Camera dei Deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione, vengono ripartite nella misura di due terzi e di un terzo ».

TROMBETTA. Chiedo di parlare sull'articolo 21.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TROMBETTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, l'articolo 21 chiude la parte che direi elettorale-tecnica della legge, costituita dai titoli III, IV e V. La rubrica di questo articolo 21 reca molto semplicemente, ma anche molto ampollosamente, l'indicazione generale e generica: *Spese*. Dico ampollosamente perché ci si aspetterebbe un complesso organico di norme e di criteri per catalogare tutta la serie di diverse, complesse e importanti spese che ruotano attorno alla meccanica elettorale, ci si aspetterebbe di sentir enunciare le norme di classificazione, di determinazione, di ammissione di queste diverse spese e forse anche di trovare in queste norme la copertura della stessa spesa, in una impostazione responsabile, di ispirazione costituzionale, che dovrebbe opportunamente essere traslata dal piano dell'amministrazione generale dell'erario anche sul piano delle amministrazioni locali.

Sarebbe veramente opportuno questo trasferimento del criterio indicato dalla Costituzione anche a livello di amministrazioni locali: si eviterebbe in tal modo l'andazzo corrente della spesa delle amministrazioni comunali e provinciali e conseguentemente l'andamento veramente preoccupante dei loro bilanci. Ma si tratterebbe di compiere un atto di forza politica, di responsabilità politica, un atto che neppure in occasione della riforma della finanza locale sembra che la maggioranza e il Governo abbiano il coraggio di compiere.

E ritorniamo alle spese previste dall'articolo 21, che dalle più importanti possono scendere alle più dettagliate: spese di locali, di attrezzature elettorali, di personale direttamente e indirettamente impiegato nella previsita meccanica elettorale, di materiale propagandistico e soprattutto tipografico. Si tratta di spese onerose che sarebbero state circoscritte, con vantaggio per la stessa funzionalità del sistema elettorale, se fosse stata accettata la nostra impostazione, se fossero stati approtvai quegli emendamenti con i quali avevamo cercato di modificare l'impostazione circoscrizionale data dalla maggioranza e dal Governo a questo disegno di legge, per consentire una maggiore snellezza del sistema e una minore incidenza delle spese.

Si avranno invece, tanto per fare un esempio (non so se altri colleghi abbiano già avuto occasione di svolgere anche considerazioni in termini di cifre), 98 circoscrizioni elettorali. Impegnando per ciascuna di esse tre magistrati, avremo 294 magistrati impegnati ad assolvere funzioni, certamente importanti, ma non fondamentali, di rincalzo elettorale, 294 magistrati distolti dalle loro funzioni per un periodo che verosimilmente si aggira per ogni competizione elettorale intorno ai 40 giorni, considerando tutti i termini previsti da questo dispositivo di legge e quei margini di sicurezza, di funzionalità e di elasticità che normalmente debbono essere previsti in materia elettorale. Tutto ciò mentre la magistratura è impossibilitata, per carenza di quadri e di mezzi, a sodisfare tempestivamente le esigenze dei cittadini.

Non dico cose nuove e prive di fondamento, richiamando l'attènzione degli onorevoli colleghi sulle numerose vertenze giudiziarie che si trascinano per anni, specie, ad esempio, nel campo economico e in particolare nel campo delle procedure fallimentari, che consentono, tra l'altro, al fallito di passare indenne attraverso le maglie della giustizia e di andare talvolta ad occupare altre cariche che avrebbero dovuto restargli interdette per ovvii motivi di incompatibilità. Ricordo ancora le vertenze giudiziarie nel campo della tutela del buon diritto del creditore.

Purtroppo la situazione – mi permetta il Presidente questa brevissima digressione – su questo punto non tende a migliorare, perché non si fa nulla per migliorarla, anzi si continua ad affidare compiti nuovi alla burocrazia dello Stato, ivi compresa quella che sostiene la magistratura. È un po' come in materia doganale. Noi dovremo concedere una delega per la legge doganale: ora non è escluso che, se non si farà qualche cosa sul piano del potenziamento e dell'adeguamento delle strutture burocratiche e funzionali, avremo la sodisfazione di avere una magnifica legge doganale che non potrà essere attuata e non po-

trà comunque raggiungere quell'obiettivo di disciplinare il settore in armonia con le legislazioni doganali esistenti negli altri paesi del mercato comune, per mancanza di funzionalità degli uffici.

Anche nel campo dei servizi assistenziali e mutualistici noi vediamo quanto male e quanto intempestivamente funzionino gli uffici, e così nel campo della istruzione tecnica e professionale, ecc. Sembra proprio l'epopea dello Stato insufficiente, però presuntuoso e reso presuntuoso, nella sua insufficienza, dalla classe politica che governa, la quale non fa che affidare allo Stato nuovi compiti senza per altro preoccuparsi di potenziarlo per metterlo in condizione di assolverli, e lasciandone anzi invecchiare l'apparato. È così che noi abbiamo uffici disarticolati, disorganizzati, incapaci di sodisfare le esigenze del cittadino. La classe politica che governa trasforma lo Stato in Stato-imprenditore che fa la concorrenza al privato. Questo, sì, lo sa fare ! Ignora completamente i doveri dello Stato per lanciarlo sempre più coraggiosamente o – per meglio dire – spericolatamente nel campo economico, con i risultati che tutti sappiamo e con il doppio danno, da un lato, di non avere uno Stato efficiente nei servizi e, dall'altro, di avere uno Stato nemico che ostacola lo sviluppo naturale delle capacità imprenditoriali individuali.

Dicevo – tornando al tema – che, leggendo la rubrica dell'articolo, ci si aspetterebbe di vedere elencate queste spese, dettati i criteri di riparto, indicati forse i modi per offrire alle spese stesse una copertura. Invece nell'articolo si minimizza e si generalizza – direi – e tutto si riduce all'espressione generica di spese connesse con le operazioni elettorali, mentre si scende nel particolare, come vedremo esaminando dettagliatamente l'articolo, ci si limita a spese che praticamente risultano secondarie.

Comunque, venendo al merito, si stabilisce al primo comma dell'articolo 21: « Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni ». La relazione non approfondisce questo punto. La Commissione si è preoccupata invece di prevedere la ipotesi che le elezioni regionali possano coincidere con le elezioni politiche della Camera e del Senato (come l'ha già prevista all'articolo 20) e ha aggiunto un quarto comma all'articolo 21; ma, ripeto, per quanto riguarda questo primo comma dell'articolo, il relatore non fornisce all'Assemblea alcun chiarimento. Ammette però il relatore che si solleveranno in questa materia problemi di non facile soluzione; se ne esce, per altro, senza neppure accennarli.

Vediamo il secondo comma: i comuni anticipano le spese connesse alle elezioni regionali e le regioni rimborsano.

Terzo comma: nel caso in cui elezioni comunali e provinciali coincidano con quelle regionali, cioè ci siano tre enti interessati in uno stesso momento all'operazione elettorale, l'articolo prevede che il cumulo delle spese sia ripartito in parti uguali tra i tre enti interessati.

Si fa poi l'altra ipotesi della coincidenza delle elezioni politiche della Camera e del Senato con le elezioni regionali, e in questo caso la Commissione propone che il riparto delle spese avvenga in ragione di due terzi a carico dello Stato e di un terzo a carico della regione. Sarebbe stato – noi pensiamo – interessante e, oso dire, doveroso un approfondimento del criterio con il quale si è arrivati a questo riparto e dei suoi effetti, per determinare la entità che andrà a carico delle regioni, ponendo conto del fatto che ciascuna regione ha caratteristiche proprie, onde difficilmente si può in ogni circostanza ricorrere ad un unico metro, sia in ordine alle capacità contributive sia in ordine alle capacità di spesa conseguenziali di ciascuna regione: vi sono regioni più povere e regioni più ricche.

Il riparto, poi, in base a quali valutazioni è stato fatto ? Ripeto, su questo punto la relazione tace.

Ora, in merito all'entità delle spese elettorali a carico delle regioni, entità che sarà certamente cospicua e sulla quale, ripeto, non abbiamo elementi di giudizio, è chiaro che tutto poi finirà con il ricadere sulle spalle dei cittadini attraverso l'imposizione fiscale locale, comunale e provinciale, e attraverso la futura imposizione fiscale regionale, sulla quale all'articolo 22 vi è la vaga promessa che, prima di procedere alle prime elezioni regionali, si provvederà alla formulazione della legge finanziaria relativa alle regioni.

Sarà tutto questo un peso nuovo e soprattutto un peso ingente, sul quale vorrei fare alcune considerazioni senza tema di uscire dall'argomento, perché in effetti qui si tratta proprio della valutazione di una parte del costo totale per la creazione e il funzionamento dell'istituto regionale.

Ora tutti sappiamo quale è la situazione dei bilanci comunali e provinciali in Italia, e non sto qui a ripeterla. Mi basti solamente ricordare che il *deficit* cresce ad un ritmo di ol-

tre un miliardo l'anno. Se non vado errato, nel 1967 sarà di 1.080 miliardi, che si sommano ai 4 mila miliardi già esistenti, formando un totale di oltre 5 mila miliardi. Né la nota riforma delle imposte comunali di consumo, di cui al disegno di legge n. 4361 che è allo esame della nostra Commissione finanze e tesoro, lascia sperare che un maggiore introito per le finanze comunali e per quelle provinciali riesca non solo a risanare la situazione, ma soprattutto a sopperire ai costi nuovi che si vanno delineando a carico delle amministrazioni comunali e provinciali per l'istituzione delle regioni, a parte le grosse incertezze e le gravi perplessità che questo progetto di riforma suscita sia sul piano economico sia su quello tecnico-funzionale fiscale. Avremo modo di parlarne in Commissione e, siccome il provvedimento, per necessità di cose, dovrà essere portato in aula, ne parleremo in Assemblea.

È certo che questa nuova riforma tende innanzitutto a un ampliamento sul piano locale dell'arco delle imposte di consumo, in un momento in cui sarebbe proprio il caso di usare resipiscenza e di allentare la pressione sul consumo, allo scopo di aiutare il consolidamento di questo processo di apparente ripresa economica del paese. Dico apparente perché oggi questa ripresa ha certamente una espressione quantitativa più che una espressione qualitativa, che sul piano economico è quella che poi più conta. A questa ripresa quantitativa, di volume degli affari, non fa riscontro, purtroppo, alcuna ripresa qualitativa, perché vi è una legge economica ferrea e indefettibile, la quale vuole che quando si lavora di più si deve anche proporzionalmente guadagnare di più. E intendo il guadagno in senso lato, cioè come reddito della produzione e quindi reddito che si estrinseca in reddito di lavoro, in reddito di capitali e in accumulazione di risparmio aziendale da destinare a nuovi investimenti per i miglioramenti necessari nell'apparato tecnologico aziendale.

Quindi sul piano economico esistono molte perplessità e incertezze. Ma queste si ripresentano anche sul piano tecnico-fiscale. Per esempio, si parla di valori medi nazionali, ma non so come con le regioni si riuscirà a realizzare una disciplina di valutazione nazionale unica delle merci, agli effetti di una imposizione uniforme dei dazi di consumo su tutti gli scacchieri comunali. Certamente vi saranno difficoltà enormi, perché ogni regione cercherà giustamente di sfuggire al criterio nazionale.

DI PRIMIO, *Relatore*. Perché ?

TROMBETTA. Perché, onorevole relatore, la ribellione alla valutazione con criterio unico nazionale sarà legittima dal momento che non in tutte le regioni esistono la stessa capacità di acquisto e la stessa capacità di reddito. Non è possibile, quindi, livellare e far pagare un dazio di consumo eguale, per esempio, a coloro che abitano a Roccacannuccia e a coloro che abitano a Milano. Così facendo, infatti, si commetterebbe una profonda ingiustizia economica e sociale, ingiustizia che certamente non sfuggirà all'organo politico regionale, il quale la rinfaccerà immediatamente all'organo politico centrale.

DI PRIMIO, *Relatore*. Le faccio notare, in primo luogo, che le imposte di consumo oggi sono applicate dai comuni e, in secondo luogo, che esse sono destinate ad essere abolite.

TROMBETTA. Sono destinate ad essere abolite, ma ella sa meglio di me quando andrà in vigore la riforma tributaria. Campa cavallo che l'erba cresce...

SCRICCIOLO. La riforma andrà in vigore un anno dopo che siano costituite le regioni.

TROMBETTA. Onorevole Scricciolo, non so se ciò avverrà un anno dopo che siano costituite le regioni. Ella sa che lo stesso ministro si è espresso in termini molto diversi, che deludono la sua attesa, attesa che apprezzo molto perché sarebbe veramente necessario realizzare al più presto la riforma tributaria e cancellare nel modo più radicale l'imposizione indiretta sul consumo.

SCRICCIOLO. Se non ci aveste fatto perdere tanto tempo con il vostro ostruzionismo, a quest'ora la legge di riforma tributaria sarebbe stata già discussa in aula.

TROMBETTA. Comunque, tutto questo riguarda un lontano futuro, mentre adesso, onorevole Scricciolo, desidero illustrare le conseguenze per i prossimi anni, nei quali, invece, continuerà ad applicarsi l'imposizione comunale, ulteriormente appesantita. Ella, onorevole Scricciolo, vorrà infatti riconoscere che un nuovo disegno di legge, al quale mi sto riferendo in questo momento, prevede una recrudescenza dell'imposizione per determinati articoli ed una nuova imposizione su altri.

Né illudiamoci che il gettito possa compensare le entrate che sono state sottratte ai comuni abolendo l'imposta di consumo sul vino. I comuni hanno avuto e hanno tuttora ben altre necessità finanziarie. Ma c'è un altro punto che mi interessa far rilevare, cioè quello relativo al nuovo sistema di esazione per abbonamento obbligatorio, che lascia enormemente perplessi. È vero infatti che esso può costituire (voglio obiettivamente considerarlo sotto il profilo di un mezzo tecnico di esazione) uno strumento buono, attraverso il quale si impedirà al contribuente di evadere (come era abituato a fare fino ad oggi). Ma è altrettanto vero che, applicato come si prevede di applicarlo nel disegno di legge al quale mi riferisco ora, costituisce un fatto veramente preoccupante. Infatti, si prevede di colpire la merce quando entra nel magazzino di approvvigionamento del grossista, cioè sulla denuncia di presenza della merce e non sulla merce consumata. Ne parleremo, onorevole Scricciolo. Io spero che potremo obiettivamente considerare questo aspetto gravissimo del problema, perché esso costituisce, fra l'altro, una vulnerazione delle possibilità e della utilità della funzione commerciale di travaso dei beni da una zona all'altra a seconda dei consumi. Oggi imprese grossiste attuano la distribuzione su piani regionali diversi. Le loro attività verrebbero inceppate enormemente se non potessero avere in franchigia le merci di carico dei propri magazzini e pagare allorché le merci vengono effettivamente consumate.

Vorrei ricordare che la fortuna del sistema tributario tedesco, fortuna che si misura sulla base della impossibilità che oggi esiste in Germania di frodare il fisco, è dipesa proprio da questo: dall'essersi attrezzati a colpire la merce con l'imposizione di consumo al negozio e nel momento del consumo delle merci.

Mi scuso, signor Presidente, di questa divagazione. Tornando all'argomento, ci si domanda: come potranno le regioni rimborsare i comuni e questi anticipare il costo di attuazione delle elezioni? Mi direte: non è un grande costo. Ma sono tanti i piccoli e costanti costi che formano poi il grosso torrente delle spese.

Con questa legge, intanto, mettiamo sulle spalle delle regioni un carico senza conoscerlo. E mi consenta, onorevole relatore, che, mentre prima le ho rivolto un complimento ed un incitamento, adesso le rivolga un appunto per non avere neppure sfiorato tutti questi problemi. Anzi, ella li ha di proposito elusi nella sua relazione. Come possiamo addossare un carico ad un ente senza sapere e come questo ente si procurerà i mezzi per coprire il carico e senza predisporli? Non mi pare che tutto questa sia costituzionale; ma, prima ancora che non costituzionale, mi pare che non sia razionale.

Anche in tema di riparto, di cui al nuovo comma quarto introdotto dalla Commissione, domandiamo: perché, nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con le elezioni del Senato e della Camera, le spese sono poste per due terzi a carico dello Stato e per un terzo a carico delle regioni? Premetto che potete avere ragione. Ma per poter dire di avere ragione, bisogna documentare, bisogna spiegare perché si è scelto il rapporto di due terzi a un terzo piuttosto che quello di metà e metà. *A priori* non posso darvi torto, però mi sento in credito di una documentazione, di una spiegazione del perché avete stabilito il rapporto di due terzi a un terzo. Mi sento in credito perché per approvare responsabilmente tale rapporto devo rendermi conto delle ragioni per cui si è deciso in questo modo.

È stato fatto un calcolo previsionale a questo riguardo? È stato fatto un calcolo comparato? Potrebbe darsi che per certe regioni a minore densità di popolazione, a minore reddito e a minore gettito fiscale, che poi è il termometro della capacità economica e produttiva e nello stesso tempo della capacità reddituaria della regione, sia più opportuno un criterio diverso, senza fare di ogni erba un fascio.

Ripeto, tutto ciò avremmo potuto approfondire se avessimo potuto sviluppare, attraverso un dialogo con la maggioranza, una discussione che invece si è ridotta ad un semplice monologo.

Queste le ragioni per cui abbiamo presentato un emendamento e una serie di subemendamenti, che in apparenza possono sembrare sciocchi. Noi proponiamo, con l'emendamento principale Cantalupo 21. 1, che le spese vengano ripartite a metà fra lo Stato e la regione; proponiamo altresì con taluni subemendamenti (non è una ironia e nemmeno una sciocchezza) che contribuiscano di più lo Stato e di meno le regioni e con altri che contribuiscano di meno lo Stato e di più le regioni. Credete che abbiamo fatto questo per divertirci? No, l'abbiamo fatto affinché discutiate tutte le ipotesi e ci diciate come siete arrivati alla ripartizione di due terzi e di un terzo, per convincerci che avete ragione o per convincervi che, invece, potete adottare una del-

le ipotesi suggerite perché meglio si avvicina alla realtà.

SCRICCIOLO. Avete « suonato » su tutta la tastiera delle ipotesi.

TROMBETTA. Non abbiamo potuto fare a meno di fare una serie di ipotesi ancorate alle due principali, e cioè che sia meglio che il carico della spesa sia sopportato in misura maggiore dallo Stato anziché dalle regioni, oppure viceversa. Abbiamo fatto perciò diverse ipotesi per raggiungere la verità, che può essere raggiunta, ripeto, attraverso il dibattito su ciascuna di esse.

È stato detto che la coincidenza di elezioni comunali, provinciali e regionali presenta aspetti opportuni. L'opinione pubblica forse si chiede perché in Italia non si faccia altro che votare. Il concetto della elezione contemporanea può avere pratiche conseguenze positive, e quindi un suo fondamento che riposa in ragioni di ordine e soprattutto di economicità. Come ho detto prima, se quei 294 magistrati che occorrono per organizzare 98 circoscrizioni elettorali regionali si dovessero convocare in tre circostanze diverse, il tempo che si sottrarrebbe alle funzioni normali della magistratura si triplicherebbe.

Sull'articolo in esame si può quindi fare una serie di constatazioni positive, salvo qualche perplessità di ordine politico. Per esempio, sul piano della chiarezza e della comprensione da parte dell'elettorato ho i miei dubbi, perché non so sino a che punto l'elettorato riuscirà a distinguere l'elezione comunale dalla provinciale e dalla regionale e fino a che punto i partiti di massa abbiano invece interesse a questo coacervo elettorale che confonde un po' le idee all'elettore, e ciò quando la confusione delle idee dell'elettore può far raccogliere loro maggior numero di voti. Inoltre, sul piano dell'ingombro e dell'ingorgo, tutto ciò certamente postula una adeguata efficienza di quei servizi statali che purtroppo restano inadeguati, non solo in questo campo, ma in tanti campi ai quali mi sono riferito.

Per concludere, la nostra posizione – che voi già conoscete – in merito a tutta questa legge e anche in merito a questo articolo è di profonda ritrosia, soprattutto per l'improvvisazione dalla quale sia questa legge sia, e soprattutto, l'istituto regionale così come noi intuiamo che voi vogliate farlo traggono la loro caratterizzazione; una improvvisazione che permea di sé anche questo articolo 21, alla luce delle considerazioni che ho fin qui esposto.

Direi che in questo articolo – come in tutto il provvedimento – si riscontra il peccato originale (consentitemi questa espressione) del processo formativo che voi volete imporre all'ente regione: un processo formativo innaturale, che mi richiama al dubbio amletico se sia l'organo che deve creare la funzione o la funzione che debba creare l'organo. Io credo che sia la funzione che debba creare gli organi, perché così sono nati i comuni in Italia: prima si sono formati i comuni, poi son venute le leggi a farli funzionare, e così si sono formate le province e così si è formato lo stesso Stato.

Invece voi volete formare dall'alto le regioni senza – fra l'altro – averle opportunamente studiate sia quanto alle esigenze alle quali potrebbero e dovrebbero rispondere (cioè di semplice decentramento amministrativo), sia quanto alla naturale formazione geoeconomica delle regioni stesse, per non correre il rischio di creare coacervi che non avranno in sé la necessaria complementarietà economica, e conseguentemente non potranno funzionare, ma anzi costituiranno motivi di dubbio, di incertezze, di attriti e, quindi, di inciampi a quella globalità e a quella totalità che sono il presidio e nello stesso tempo la salvaguardia dello Stato. (*Applausi*).

NUCCI. Chiedo di parlare sull'articolo 21.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, il mio intervento sarà quanto mai breve, anche perché l'articolo 21 di cui ci occupiamo, contrariamente a quanto si è cercato di dimostrare qualche momento fa nell'intento di ampliare il discorso, non pone in verità questioni di particolare rilievo politico, ma, conformemente al titolo della legge, mira soltanto ad individuare i soggetti chiamati a sopportare l'onere finanziario relativo all'elezione dei consigli regionali.

In effetti, esso si riferisce non già alla prima attuazione delle elezioni, per la quale provvede l'articolo 26, ma alle elezioni successive alla prima. Pertanto, a mio avviso, una prima notazione che si può fare è che il dispositivo dell'articolo 26, relativo alle spese per la prima elezione dei consigli regio-

nali, deve essere considerato di carattere eccezionale, in connessione con il principio dell'autonomia finanziaria delle regioni consacrato nell'articolo 119 della Costituzione.

L'articolo 21, quindi, nel momento in cui dispone che le spese inerenti alle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni, non fa che riaffermare giustamente il principio costituzionale, secondo il quale le regioni devono disporre di mezzi finanziari per far fronte alle spese necessarie ad adempiere le loro normali funzioni.

Il secondo comma dell'articolo, invece, prevede che gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali siano anticipati dai comuni, ai quali vengono successivamente rimborsati dalle regioni. Questo principio del rimborso ai comuni delle spese da essi anticipate, oltre ad essere in linea con l'esigenza di non aggravare ulteriormente i bilanci comunali con spese relative a funzioni non proprie del comune, è conforme anche al principio più generale, secondo il quale le spese sostenute per far fronte ad esigenze di enti diversi da quello che vi provvede devono essere da questi enti rimborsate.

Di un certo rilievo, sempre però da un punto di vista tecnico è, a mio avviso, la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo che, per l'ipotesi di contemporanea consultazione elettorale per le regioni, le province ed i comuni, prevede la ripartizione in parti uguali tra gli enti interessati di tutte le spese derivanti da adempimenti comuni relativi alle elezioni stesse.

Naturalmente, così come è detto nel disegno di legge, il piano di riparto predisposto dai comuni interessati è reso esecutivo dal commissario di Governo, che è l'organo dello Stato presso la regione.

Per quanto riguarda questa coincidenza di elezioni, ritengo di potere aggiungere che le modalità fissate dall'articolo 21, anche per ciò che concerne le anticipazioni, sono del tutto conformi al sistema che già viene attuato per il caso di contemporaneità di elezioni comunali e provinciali. Come novità, rispetto al testo governativo, resta l'iniziativa della Commissione che, per ragioni di completezza, ha voluto considerare anche l'ipotesi della contemporaneità di svolgimento delle elezioni regionali e di quelle nazionali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, predisponendo un apposito comma aggiuntivo, il quale stabilisce la ripartizione delle medesime spese, comuni a Stato e regione, rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

A proposito di questa ripartizione, come abbiamo anche testé ascoltato, da parte liberale è stato presentato un emendamento, seguito da tutta una serie di subemendamenti che mirerebbero a modificare i termini del rapporto, nel senso che la misura di due terzi e di un terzo dovrebbe diventare metà e metà o una misura diversa, dopo i calcoli di cui parlava l'onorevole Trombetta.

Mi guardo bene dall'indagare i motivi che hanno ispirato l'iniziativa, anche se, obiettivamente, nelle presenti circostanze conoscere le cause delle cose – e nel nostro caso le cose sono gli emendamenti e i subemendamenti – non è poi tanto difficile; ritengo però che non sussista alcuna valida ragione che possa suggerire una modifica della disposizione, la cui congruità scaturisce dal diverso interesse e dalla diversa capacità dei due enti.

Ho premesso che sarei stato breve e concludo formulando l'auspicio, anche a nome del mio gruppo, che la Camera voglia approvare l'articolo in discussione nel testo della Commissione.

TURCHI. Chiedo di parlare sull'articolo 21.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo che stiamo ora discutendo è l'ultimo piano dell'edificio legislativo destinato a regolamentare le elezioni regionali; quelli che seguono, infatti, per la loro stessa natura di disposizioni transitorie, sono paragonabili ad una sopraelevazione che potrei qualificare abusiva in riferimento alla organicità – diciamo così – architettonica che caratterizza una normativa nella sua compiutezza. La transitorietà, infatti, comporta in sé una implicazione di eccezionalità o almeno di precarietà, anche se funzionale, che la pone ai margini di questo edificio, se non proprio al di fuori del corpo organico della legge, alla quale pure è connessa con una imprescindibile appendice che, come tale, condiziona addirittura l'attuazione dell'ordinamento legislativo stesso. Ciò premesso, mi sembrerebbe più che legittimo, addirittura doveroso fare nella discussione di questo articolo una rapida sintesi dell'itinerario che ha condotto a questa disposizione conclusiva. Sennonché il clima di eccezionalità,

di tensione, di caparbietà che ha caratterizzato questo dibattito proprio nella fase dedicata alle analisi degli articoli, che rende sospetto di intenzioni ostruzionistiche ogni contributo migliorativo, perfino ogni apporto alla chiarezza interpretativa, mi sconsigliano di seguire un metodo che pure in altre circostanze risulterebbe obiettivamente più che ovvio. Resterò quindi rigidamente nei binari, signor Presidente, dell'articolo 21 e delle poche parole, delle due proposizioni che la relazione dell'onorevole Di Primio gli dedica in tutto. Ma l'angustia dello scartamento assegnatomi non mi impedirà di dimostrare per l'ennesima volta come i vizi di origine, i difetti di base di tutta la normativa in discussione si riflettano in ogni singolo articolo di questa legge, e quindi anche nell'articolo 21, nell'articolo cioè che regolamentando le spese, ma non certamente i costi finanziari – di quelli politici è inutile discutere – rende concreta e compiuta allo *starter* la possibilità di dare il via alle elezioni regionali.

Nell'articolo 21 non c'è – anche se, leggendolo, l'apparenza sembra diversa – l'esposizione della casistica relativa alle varie ipotesi di contemporaneità tra le elezioni regionali, le elezioni provinciali e comunali e le elezioni della Camera e del Senato. Tale materia infatti non si riflette nell'articolo 21, ma immediatamente e direttamente nell'articolo che lo ha preceduto e resta quindi patrimonio distinto, anche se non esclusivo, del già discusso articolo 20. Al centro dell'articolo che stiamo esaminando c'è invece l'attribuzione degli oneri immediati che vengono in ogni caso assegnati (a chi ? ai comuni), nonché in stretta connessione, ma anche in subordine, non fosse altro temporale, la consacrazione del dovere del rimborso con relativa casistica inerente alla già citata ipotesi della contemporaneità. Ebbene nella stessa formulazione dell'articolo, proprio in pieno nucleo centrale, troviamo una preziosa perla che non vorremmo fosse sfuggita ai componenti di questo consesso. Leggiamo insieme il secondo comma di questo articolo e fermiamoci alla sesta riga. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti i seggi elettorali « sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni ». Di fronte alla parola « perentorio » sembrerebbe doversi accantonare la legittima preoccupazione sollevata, non diciamo della possibile insolvenza delle regioni, ma delle ben note condizioni di vero e proprio dissesto delle finanze comunali (ben conosciuto è il dissesto economico della nostra città di Roma). Ma una lettura un poco più attenta ci priva della frettolosa illusione: il termine « perentorio » infatti non riguarda il rimborso ma si riferisce soltanto, con un rigore che perciò diviene sproporzionato, ad un adempimento del creditore, riguardando la documentata presentazione del rendiconto delle spese sostenute. Al limite si potrebbe persino aggravare la portata del termine « perentorio », considerandolo una condizione non verificandosi la quale si avrebbe la decadenza del diritto al rimborso da parte del comune.

Perché tanta fiscalità nei confronti del creditore ? E come mai in ogni caso ad essa non fa riscontro neppure l'ombra di un analogo precetto relativo al più sostanziale adempimento richiesto alle regioni ? A questo punto non vogliamo neppure prendere in considerazione il dubbio che si sia trattato di un errore materiale di formulazione che abbia reso la stessa non corrispondente alle intenzioni. Oltre tutto non si tratta di una esposizione collocata in maniera equivoca, che possa riferirsi ad un soggetto diverso da quello a cui il compilatore della norma intendeva attribuirlo: c'è un nesso implicito e letterale rappresentato dalle parole « da presentarsi », che non possono riferirsi che al rendiconto.

Non vogliamo neppure entrare nel merito dei motivi ispiratori del termine e della sua perentorietà. Evidentemente si è ritenuto di garantire l'amministrazione regionale da eventuali ritardi di pochi o di piccoli comuni, e magari di uno solo, nella presentazione dei rendiconti di spese per rimborsare le quali le regioni dovranno deliberare sulla base di prospetti globali, la cui elaborazione presuppone che non si verifichi alcun sia pur minimo inadempimento nella presentazione dei singoli rendiconti.

Dopo aver dato tutto ciò per scontato, al punto di esprimere persino parole di apprezzamento per tanto preveggente minuziosità, rimane però il quesito: perché mai a tanta minuziosità fa riscontro la genericità e superficialità della normativa relativa al contrapposto adempimento sostanziale e cioè al rimborso vero e proprio ? I comuni dovranno presentare il rendiconto delle spese da loro sostenute per conto della regione entro e non oltre tre mesi dalla data della consultazione, ma nessun termine è posto alla loro legittima speranza di vedere sodisfatto il credito che hanno dovuto non solo precisare nel suo ammontare complessivo ma anche documentare con l'assillo di una improrogabile scadenza. C'è, mi sembra, di che giustificare un ennesimo dub-

bio sulla dannosa frettolosità posta nella formulazione di questa legge, pur tanto ricca di precedenti.

Il dubbio si aggrava ancor più di fronte alla qualifica di « documentato » con cui si è ritenuto di caratterizzare i rendiconti in questione. Ove infatti si ritenga che tale termine sia stato adoperato nel senso di « preciso », di « dettagliato », nonché di « corredato » dal relativo insieme burocratico di ricevute e di materiale vario, mi sembra così ovvio da risultare superfluo. Se viceversa superfluo non non lo si è ritenuto, né certamente tale lo riterranno o potranno ritenerlo gli interpreti della legge e tutti coloro che dovranno applicarla, si è aperto un confuso spiraglio a pericolose contestazioni sull'ammontare dei « rimborsi », sia per ciò che concerne l'entità concreta di ogni singola voce del rendiconto, sia per ciò che concerne la natura di ogni singola « rimborsabilità ». Nel che vediamo una preconcetta diffidenza, una sorta di ostilità incontenibile verso i comuni come istituti e verso le amministrazioni comunali come concreta realtà politica. Quasi che non fossero i partiti politici l'unica ed uniforme piattaforma dalla quale si esprimono tanto gli amministratori comunali quanto chi legifera sulle loro attività, nonché coloro che saranno gli amministratori regionali.

Ma non voglio intrattenermi sulle tante considerazioni che queste semplici constatazioni suggeriscono sul costume pubblico, sui rapporti istituzionali, sul modello vigente nella pubblica amministrazione. Ritengo che l'accenno fattone sia più che sufficiente. O per meglio dire: che esso sarebbe più che sufficiente per invitare ad una meditata revisione di questo come di tanti altri particolari, da parte anche dei settori che, a differenza del nostro, approvano lo spirito innovatore complessivo della normativa in discussione.

Per quanto mi riguarda, mi limiterò a completare questo rilievo con il riferimento a un concreto inconveniente che si verificherà nell'attuare la legge. Ho già ammesso che in effetti il testo dell'articolo mostra di tenere in conto, per altro non sottovalutabile, le esigenze delle amministrazioni regionali, garantendo ad esse la disponibilità, entro un termine perentorio, di tutti i dati relativi ai loro adempimenti. Non c'è, però, un segno che mostri che in altrettanto conto vengano tenute le esigenze delle amministrazioni comunali. Eppure saranno proprio esse che saranno poste in condizioni di palese inferiorità, come « inferiori » – diciamo pure – gerarchici rispetto alle superiori autorità regionali e come enti già da tempo in gravi, e spesso dissestate. condizioni finanziarie. Ci sia consentito quindi di rilevare, sia pure di sfuggita, quanto appaia a dir poco discutibile il criterio seguito nell'assegnare ai comuni la funzione di ... banchieri. E non per le « prime » elezioni regionali, si badi bene, le cui spese saranno sostenute dallo Stato che, bene o male, rispetto agli enti locali non è poi il peggiore pagatore, ma per le « seconde » e le successive, cioè per il tempo nel quale le regioni stesse avrebbero ampio modo di provvedere alle relative spese, « anticipandole » anziché « rimborsandole » ai comuni.

Quindi, ammesso e non concesso che il sistema prescelto sia obiettivamente il migliore – il che è contraddetto dalla stessa complessità dei rapporti burocratici che ne conseguiranno – resta in tutta la sua gravità la mancanza di ogni considerazione degli oneri, anche formali, che ne derivano ai comuni: non escluso quello connesso all'obbligo di « iscrivere » nei loro bilanci le « uscite » connesse alle anticipazioni stabilite da questa legge, nonché successivamente le « entrate » in cui si concretizzeranno i « rimborsi ». Con tutto ciò che questo implicherà nei prevedibili casi in cui i due atti saranno inerenti a due diversi bilanci finanziari e per tacere dei problemi che deriveranno da eventuali contestazioni (legate alla già esaminata qualifica di « documentato » che si è voluta attribuire al « rendiconto » sulla cui base le regioni delibereranno i rimborsi): cioè ad una « uscita » per anticipazione di spese elettorali potrebbe corrispondere una « entrata » di diversa entità per il rimborso effettuato dalla regione. La relativa « differenza » (passiva per il comune) a quale « voce » potrà essere assegnata ? A quella della « beneficenza » *pro* regione, forse ? O a quella dei « danni » per imprevisti, specificando che si tratta di danni arrecati dal regionalismo ? E fossero i soli ! Ma andiamo avanti.

Già abbiamo visto nel corso dell'esame dell'articolo 20 – che è stato definito l'articolo delle ipotesi – che la legge in discussione sembra escludere lo svolgimento autonomo delle elezioni regionali, tanto è vero che si limita a prevedere soltanto i casi in cui le elezioni regionali abbiano a svolgersi contemporaneamente a quelle provinciali e comunali e a quelle politiche. Eppure la possibilità di uno svolgimento autonomo delle elezioni regionali è comprovata dal fatto che si è aggiunto, proprio per intervento della Commissione, l'ipotesi della contemporaneità delle elezioni regionali con quelle del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. È

stato già espresso il sospetto che la modifica apportata dalla Commissione possa rappresentare un tentativo di mascheramento della vera intenzione, che sarebbe quella di far coincidere ad ogni costo la rinnovazione dei consigli comunali e provinciali con quella dei consigli regionali, aggravando così ancora di più l'attuale situazione, caratterizzata da ripetute violazioni della legge in ordine al rispetto dei termini per la rinnovazione dei consigli comunali; ormai la norma è rappresentata dalla esigenza dei partiti politici di maggioranza che danno il loro consenso alla indizione delle elezioni solo quando ritengono di aver creato un clima idoneo per affrontare la consultazione elettorale.

È proprio qui che si inserisce la questione della spesa: non c'è dubbio che al fine della limitazione della spesa tanto per lo Stato che per i comuni, le province, le regioni e i partiti (anche al fine di evitare la paralisi di tutte le attività pubbliche che si verifica in occasione di ogni elezione), la contemporaneità sarebbe un fatto positivo. Dal nostro punto di vista, riteniamo addirittura naturale e in ogni caso auspicabile che le elezioni avvengano con una frequenza fissa e ad un ritmo che porti gli elettori alle urne non più di due volte in un quinquennio. Nell'attuale situazione noi assisteremo, invece, o ai soprusi, caratterizzati da arbitrari rinvii di elezioni, o a una girandola di elezioni (elezioni della Camera, del Senato, dei consigli comunali, provinciali e regionali) non sempre coincidenti tra loro: inoltre avremo le elezioni dei consigli delle regioni a statuto speciale, per le quali non è prevista la contemporaneità con le elezioni politiche; infatti in caso di contemporanea scadenza dei consigli con la indizione delle elezioni politiche, è previsto solo un ulteriore protrarsi della càmpagna elettorale, così come è successo in Sicilia nel 1963. Si potranno quindi verificare almeno tre elezioni per quinquennio in una singola provincia, o addirittura quattro nel caso in cui non coincidessero le elezioni comunali con quelle provinciali. È accaduto a Roma dove abbiamo avuto un susseguirsi di elezioni prima comunali, poi provinciali, poi ancora comunali, poi ancora provinciali, poi politiche, poi ancora comunali e infine provinciali.

Fermiamoci quindi sulla mancata coincidenza di tutte le elezioni regionali tra loro. Non possiamo infatti escludere dal novero delle elezioni quelle delle regioni a statuto speciale che ormai assumono l'importanza di elezioni politiche, tanto è vero che per esse tutta la classe dirigente è mobilitata e perfino le Camere sospendono i lavori per un periodo di tempo più o meno lungo. C'è poi la mancata coincidenza di tutte le elezioni provinciali e di tutte le elezioni comunali. Possiamo fin d'ora prevedere che non ci sarà, non diciamo anno, ma semestre nel quale il paese non sarà impegnato in un turno elettorale, che non si potrà più definire parziale per la vastità degli interessi politici che coinvolgerà, per gli impegni che richiederà alla nazione e per la paralisi sempre più grave che non potrà non provocare. In queste condizioni l'elettorato sarà continuamente aggredito, vittima della prepotenza dei partiti che dovranno moltiplicarsi in quelle loro esercitazioni di cui hanno già dato prova in questi anni. Tutto questo significherà lo sconquasso ulteriore della vita della nazione e nuove spese. Quando si voglia valutare serenamente la portata di questo articolo 21, non si può ignorare quello che emerge da una valutazione serena ed obiettiva delle conseguenze che esso comporta.

La vita nazionale non è fatta a compartimenti stagni, non è formata di fatti episodici. Le elezioni in una regione o in una provincia non possono riguardare solo quella regione, solo quella provincia, così come questa legge finge di credere, così come si finge di credere in questo nostro Parlamento, così come questa legge contribuirà a determinare, contro la logica e contro gli stessi interessi della nazione.

Giunto a questo punto, non posso nè voglio dimenticare o sottovalutare che con l'esame del titolo V, che reca le « disposizioni finali », e in particolare di questo articolo 21 concernente le spese per le elezioni regionali, si conclude l'analisi della normativa ordinaria affidata alla legge in discussione.

Il titolo successivo e i cinque articoli in esso inquadrati, per essere dedicati esclusivamente alla regolamentazione delle prime elezioni, rappresentano un'appendice a sé stante, contraddistinta perciò da una precarietà implicita nella stessa epigrafe del titolo (« Disposizioni transitorie ») e nella particolarità irripetibile degli adempimenti previsti, delineati e regolamentati.

Anche a non voler tenere in alcun conto le singolari circostanze politiche e parlamentari nelle quali si è inquadrato questo dibattito legislativo (e che per altro devono la loro singolarità alla funzione veramente atipica assegnata dalla maggioranza a questa legge, funzione che balza in piena luce proprio nella prima delle disposizioni transitorie, e cioè nell'articolo 22), anche a voler prescin-

dere, ripeto, dalla eccezionalità di tutta la vicenda politica e parlamentare sviluppatasi intorno al disegno di legge in discussione, l'oggetto della normativa affidata agli articoli successivi al 21 rappresenterebbe e rappresenta una sorta di appendice non estranea, ma per molti versi esterna alla sistematica e alla organicità di questa legge. L'articolo 21, insomma, completa, onorevoli colleghi, la costruzione del sistema, ne consacra la compiutezza.

È quindi da ritenere quanto meno sconcertante ciò che la relazione afferma in ordine all'articolo in esame, ponendo un problema, anzi una intera problematica, che per altro non si identifica né si esaurisce con la materia dell'articolo 21. E tutto ciò senza neppure tentare la enunciazione di una soluzione almeno interpretativa. Infatti, dopo aver riferito che « per l'articolo 21 è stato previsto conseguentemente che bisogna formulare un emendamento relativo alla spesa nel caso in cui le elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto normale abbiano luogo contemporaneamente a quelle del Senato e della Camera dei deputati », la relazione così testualmente prosegue: « Deve notarsi, tuttavia, che data la diversità di termini e di modi previsti per le elezioni politiche e per le elezioni regionali, la contemporaneità delle elezioni solleva problemi di non facile soluzione ».

Anche a voler considerare superfluo l'inserimento di una siffatta affermazione riferita a una semplice ipotesi, e inquadrata in una prospettiva non solo particolare, ma altresì priva di qualsiasi valore essenziale (e con questa ammissione ritengo di prevenire qualsiasi obiezione in tal senso), ci sarebbe comunque da porsi una domanda: come mai in un documento invero piuttosto affrettato e tutt'altro che completo, si è ritenuto di inserire una proposizione superflua e che si dimostra tanto controproducente rispetto ai fini che si proponeva e si propone il relatore? Distrazione autolesionistica? Mi si perdoni il semplice sospetto. Se volessi prenderlo in considerazione dovrei trarne un ennesimo motivo di amara riflessione sulla disinvoltura con la quale si è proceduto non soltanto per il breve tratto rappresentato dall'articolo 21, ma per tutto intero l'itinerario legislativo di questa legge, anzi di tutta quanta la normativa inerente l'istituzione delle regioni.

Non voglio neppure escludere (e andrebbe del resto a vanto della persona verso cui esprimo il sospetto) che la proposizione in questione, certamente superflua, ancor più sicuramente eloquente, sia stata dettata da un latente desiderio, quello di lasciare qualche segno, per quanto marginale, onorevole relatore, e seppur mascherato, del suo vero personale stato d'animo. Uno stato d'animo, anche se inconfessato, pienamente legittimo in chi, dovendo illustrare e difendere il testo legislativo chiuso pregiudizialmente a qualsiasi apporto migliorativo, non può tuttavia negare almeno a se stesso e nel proprio intimo quante perplessità siano a lui suggerite dal testo affidato al suo patrocinio; e quanto sia di per se stessa insodisfacente la stessa tattica difensiva che è stata adottata con tanta caparbietà e rigidità. Comunque sia, e quali che possano essere state le intenzioni del relatore nel formularla, la riferita proposizione denuncia l'esistenza di problemi di non facile soluzione, proprio in riferimento all'articolo 21 al nostro esame.

È questa dunque la sede nella quale siamo autorizzati anzi invitati a prenderne atto; e a tentare, almeno noi, un qualche richiamo a prospettive di soluzioni, che implicitamente la relazione affida alla responsabilità dell'Assemblea e quindi in particolare alle minoranze. Non possiamo quindi respingere questo invito, né ci sentiamo autorizzati a lasciarlo cadere nel vuoto, sol perché formulato in termini soltanto indiretti ed impliciti. Un invito espresso con il silenzio, oserei dire, anziché con le parole; ma con un silenzio così brusco e persino ingiustificato da risultare eloquente almeno quanto avrebbero potuto esserlo parole di chiara e diretta ammissione.

I problemi di non facile soluzione, quindi, che il relatore ritiene sollevati e che la maggioranza lascia in questa scomoda collocazione, a mezz'aria si potrebbe dire, riguardano la prospettiva di una eventuale possibile contemporaneità tra elezioni politiche ed elezioni regionali.

Questo però è soltanto l'oggetto specifico, diretto, immediato, quasi casistico della problematica. Qual è invece la sua sostanza? Quali sono le cause del dilemma, del contrasto, della divergente pressione che caratterizzano e delineano l'esistenza di un problema? Questa sostanza (e cioè il nucleo effettivo del problema la cui essenza è più generale), secondo il relatore e con i termini da lui stesso adoperati, si identifica nella diversità di termini e di modi previsti per le elezioni politiche e per quelle regionali. Ebbene, non è qui il caso di accennare alle componenti di fatto, talune ovvie tal'altre inevitabili, di tale diversità né è questa la sede per analizzare

altre diversità che, pur essendo legate soltanto a pure e semplici convenzioni, investono prassi ormai consolidate, ovvero normative già da tempo operanti come quella relativa alla determinazione delle circoscrizioni elettorali politiche che segue criteri molto spesso contraddittori e talvolta persino direttamente contrastanti con la obiettiva realtà geografica.

Ma questa è senz'altro la sede – l'ultima in qualche modo tempestiva – per rilevare che la « diversità », richiamata dal relatore proprio in relazione all'articolo 21, con la presente legge non solo non viene in alcun modo eliminata, ridotta, attutita, ma risulta addirittura aggravata non solo in relazione ad una prospettiva soltanto potenziale, quella di una eventuale coincidenza di consultazioni elettorali di diversa dimensione, ma anche in funzione di molte altre implicazioni, dirette ed indirette, trascendenti la materia di questo articolo e investenti, nel suo insieme, tutta la struttura normativa di questa legge.

Anche per quanto concerne i suoi riflessi sull'articolo 21, nonché per quanto attiene alla problematica sollevata e non risolta dalla relazione in connessione con lo stesso articolo 21, bisogna infatti tener conto – è questa l'ultima occasione per farlo tempestivamente e pertinentemente – dell'esplicito richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 1 di questa legge che così recita: « Salvo quanto disposto nella presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5 mila abitanti ».

Ora io mi chiedo (perché ora posso chiedermelo): come mai si è venuti ad agganciare questa normativa a quella relativa alle elezioni comunali e non, invece, a quella per le elezioni politiche? E me lo chiedo anche, ma non soltanto, in riferimento alle preoccupazioni ispirate al relatore dall'articolo 21; me lo chiedo altresì in funzione di tutto l'insieme della materia regolata da questa legge, le cui non poche lacune sono destinate ad essere colmate, per esplicito suo dettato, dalla legislazione e dalla prassi interpretativa già consolidata relativa alle elezioni riguardanti dimensioni territoriali del tutto diverse ed organi destinati a svolgere funzioni assai meno late e impegnative: e tutto ciò in aperto contrasto con le norme per le elezioni nelle regioni a statuto speciale.

Nelle norme per le prime elezioni del consiglio regionale della Sardegna, emanate con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1462, all'articolo 3 veniva testualmente precisato: « Per l'elezione del consiglio regionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, per l'elezione della Camera dei deputati, con le modificazioni di cui al presente decreto. Alle dizioni « Camera dei deputati », « Deputato », « Segreteria della Camera dei deputati », usate negli articoli del testo unico citato al comma precedente, si intendono sostituite rispettivamente le seguenti: « Consiglio regionale », « Consigliere regionale », « Cancelleria della Corte di appello ».

Un successivo aggiornamento (recato con legge regionale 10 agosto 1951, n. 12, contenente « Norme per le elezioni del consiglio regionale ») nell'articolo 1 ribadiva tale rinvio nei seguenti testuali termini: « Fino a quando non sarà diversamente disposto con successiva legge regionale, le elezioni del consiglio regionale si svolgono secondo le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1462, con le modificazioni di cui alla presente legge. L'articolo 4, primo e secondo comma, e gli articoli 17 e 19 del decreto presidenziale citato sono esclusi dal rinvio di cui al precedente comma ».

Con la definitiva sistemazione della normativa elettorale avvenuta con la legge regionale 23 marzo 1961, n. 4, anch'essa intitolata « Norme per le elezioni del consiglio regionale », il rinvio alla legge elettorale politica nazionale viene superato dall'adozione di una specifica disciplina; l'articolo 8 in particolare recita: « Le liste dei candidati per ogni collegio provinciale devono essere presentate da non meno di 300 e non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio. Le liste e i contrassegni distintivi di esse sono depositati nella cancelleria del tribunale che ha sede nel capoluogo della provincia non prima delle ore 8 del cinquantesimo e non oltre le ore 20 del quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione », ecc.

Ora, per rappresentanti del gruppo politico organizzato non si può che intendere se non la ufficiosa ufficialità (mi si perdoni il gioco di parole) propria dei partiti politici operanti « di fatto », e attraverso organi identi-

ficabili dalla prassi e secondo dati di pubblica notorietà, nonostante l'assenza di dati giuridici che caratterizzino in qualsiasi modo e con certezza la personalità dei partiti stessi. Così come, del resto, ci viene suggerito dagli stessi lavori dell'Assemblea Costituente, a proposito dei quali mi limiterò a citare la sintesi contenuta nel volume dedicato appunto all'Assemblea Costituente nella serie « Atti legislativi », ed in particolare quanto segue: « Del diritto riconosciuto a tutti i cittadini con l'articolo 49 (articolo 47 del progetto) di organizzarsi liberamente in partiti per concorrere, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale, l'Assemblea si occupò nella seduta del 22 maggio 1947. Il testo della Commissione rimase sostanzialmente inalterato, nonostante fosse stato richiesto di porre come condizione per l'esistenza dei partiti il requisito della loro interna organizzazione democratica (emendamento Ruggiero-Mortati) e addirittura di subordinare all'accertamento di tale requisito il riconoscimento giuridico dei partiti stessi (emendamento Sullo). In sede di dichiarazioni di voto, si erano opposti alla suddetta proposta i deputati: Laconi, per la difficoltà di un controllo sull'ordinamento interno dei partiti e sulla scelta degli organi chiamati ad esercitarlo; Codignola, che paventò la soppressione di una delle garanzie fondamentali della vita democratica del paese, in quanto si sarebbe trasferito il giudizio sulla democraticità interna dei partiti dalla sede costituzionale alla sede politica, e cioè alla maggioranza parlamentare, o peggio ancora, al Governo; Targetti, che rilevò trattarsi di materia difficilmente regolabile; Lucifero, che contestò il diritto di stabilire limiti alle associazioni di liberi cittadini. Fu da ultimo accolta la proposta Mortati e Ruggiero per la sostituzione della parola " organizzarsi " a quella di " riunirsi " ».

Per quanto riguarda poi la Sicilia, dalla *Raccolta coordinata delle leggi per l'elezione dei deputati all'Assemblea regionale* traiamo indicazioni che nella sostanza, così come del resto nella forma, non risultano diverse.

L'articolo 1 della legge regionale siciliana 20 marzo 1951, n. 29, recita: « L'assemblea regionale siciliana è eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. I deputati sono eletti in base al sistema proporzionale puro stabilito nell'articolo 57 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, con esclusione del collegamento delle liste sia agli effetti della attribuzione dei seggi, che agli effetti dell'utilizzazione dei voti residui. L'utilizzazione dei resti ha luogo in sede circoscrizionale in ragione dei voti non utilizzati da ciascuna lista con attribuzione dei seggi relativi ai candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti di preferenza ».

L'articolo 12 precisa: « I partiti o gruppi politici organizzati possono depositare presso la Presidenza della regione, non oltre il cinquantaduesimo giorno anteriore a quello della votazione, il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le loro liste di candidati nei collegi circoscrizionali. Tale deposito deve essere fatto da persona munita di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo. I contrassegni di cui al primo comma devono essere presentati in tanti esemplari quanti sono i collegi elettorali, oltre a due esemplari per la presidenza della regione ed uno per l'ufficio centrale regionale costituito presso la sezione regionale civile della Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 17 e sottoscritti dai rappresentanti del partito e gruppo mediante firma autenticata. Dell'avvenuta presentazione è rilasciata ricevuta con l'indicazione del giorno e dell'ora del deposito ».

Per altro, anche le norme per la prima elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 2, rinviavano espressamente alle disposizioni del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, per l'elezione della Camera dei Deputati, precisando all'articolo 2 press'a poco le stesse cose che già abbiamo detto per altre fattispecie.

Le regioni già in atto, dunque, legano espressamente l'interpretazione delle norme elettorali a quelle delle norme per la Camera. Il disegno di legge elettorale che stiamo esaminando sancisce invece al sesto comma dell'articolo 1, già approvato: « Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti ».

Come ho già ricordato in una dettagliata citazione, per le regioni a statuto speciale già in atto una analoga norma, prima implicita e poi esplicita, investiva non già la legge elettorale comunale, bensì quella per le elezioni

politiche nazionali, il che prospetta un duplice inconveniente.

Il primo si concretizza in un volontario dualismo nei princìpi generali di interpretazione delle leggi elettorali regionali, che pure investono il territorio dell'intero Stato nazionale, dualismo tanto più grave, se – almeno a quanto chiaramente si auspica – dovessero effettivamente aver luogo nello stesso tempo le elezioni di tutti i consigli regionali. Il secondo inconveniente di tale diversità riguarda invece la materia regolata dall'articolo in esame, aprendo la prospettiva di una pericolosa incertezza, sulla quale ritengo doveroso richiamare l'attenzione dell'Assemblea.

Prima di affrontare, però, questa analisi più diretta e particolarizzata, devo necessariamente aprire una parentesi che esito a definire chiarificatrice di una posizione che di per sé riteniamo già chiarissima. Si tratta tuttavia di eliminare ogni possibilità di pur involontario equivoco interpretativo su ciò che ho detto (e mi sarà dato di dire) circa l'ingiustificata diversità operata dalla legge in esame rispetto al rinvio generalmente accolto dalle singole leggi già operanti per le regioni a statuto speciale. Non vorrei, infatti, che qualcuno fosse tentato di cogliere tale pretesto per muovermi l'addebito, davvero immeritato, di essere almeno apparentemente in contraddizione con l'antiregionalismo dichiarato, inflessibile del mio gruppo nel momento in cui lamento il mancato aggancio della legge elettorale regionale alle norme per le elezioni politiche.

Posso e debbo replicare, in proposito, anzitutto che il prescelto rinvio alla legge elettorale comunale non serve in alcun modo a ridurre il malanno regionalistico, dimensionandolo al minore livello amministrativo prospettato. Posso obiettare ancora che il mio richiamo non intende estendere le funzioni e dilatare il potere delle regioni a statuto ordinario, bensì, semmai, a respingere ogni interpretazione intesa ad estendere, seppure *a posteriori*, l'ambito delle regioni a statuto speciale. Inoltre, le mie osservazioni tendono ad evitare ogni superfluo aggravamento del dualismo già esistente tra un gruppo di regioni e le altre. Infine, i miei rilievi si propongono di impedire il sovrapporsi di due diversi criteri interpretativi in una stessa identica maniera, creando disagi che risulterebbero particolarmente gravi allorché le elezioni, la cui disciplina stiamo affrontando, investissero contemporaneamente tutto il territorio nazionale. Le elezioni regionali assumeranno, a questo punto, una portata di dimensioni geografiche non frantumabili neppure marginalmente senza gravi, dannosi, forse irreparabili riflessi politici, così come avviene per le varie tornate più o meno estese di elezioni comunali e provinciali in questi anni. A questo punto lo inconveniente denunciato rileverebbe appieno tutta la sua pericolosità.

Tutto ciò precisato, posso e debbo aggiungere una non secondaria considerazione circa la portata delle « specialità » delle regioni dette, appunto, a statuto speciale. La norma della Costituzione che sancisce tale specialità è l'articolo 116, che dispone testualmente: « Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali ».

La lettera e lo spirito di tale norma si concentrano sull'espressione « forme e condizioni particolari di autonomia », nonché sul concetto di statuti speciali adottati per altro con leggi costituzionali; sicché, se la caratteristica fondamentale di tali statuti chiamati a dar corpo e dimensione alla particolarità delle autonomie di alcune regioni rispetto alle altre consiste nella loro specialità intesa come sinonimo di eccezionalità, è altresì vero che la caratteristica fondamentale di tali statuti speciali si identifica nella legge costituzionale con cui essi vengono emanati e che costituisce il solo atto giuridicamente rilevante, risultando eccezionale e speciale almeno quanto è speciale la natura degli statuti e quanto è eccezionale la portata dell'autonomia regionale in essa contemplati.

Ebbene, questo atto elevato a livello costituzionale, proprio perché tale, viene posto in essere senza una qualsiasi partecipazione delle regioni interessate, alle quali, d'altro canto, qualche partecipazione è consentita ai fini della revisione statutaria. Il che, se da un lato conferma la eccezionalità dei poteri statutari di un gruppo di regioni rispetto alle altre, parifica altresì appieno la natura, che è natura subordinata e non mai primaria, di tali poteri, al punto che la *Guida alla Costituzione*, edita nel 1957 dal Comitato nazionale per la celebrazione del primo decennale della Costituzione e redatta da Piermani, Bezzi ed altri, a pagina 140 in materia di statuti regionali così può esprimersi: « L'organizzazione interna di ogni regione è regolata da uno statuto che deve essere deliberato dal consiglio regionale con una maggioranza qualificata e cioè maggioranza assoluta dei suoi componenti ed approvata poi con legge della Re-

pubblica. Si tratta di un atto che viene quindi formato con il concorso di due diverse volontà e che perciò rientra nella categoria dei cosiddetti atti complessi. Per le regioni a statuto speciale, Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, che sono le regioni dotate di una particolare forma di autonomia, lo statuto riveste una speciale importanza e viene quindi adottato dal Parlamento nazionale con legge costituzionale invece che ordinaria e senza la preventiva deliberazione dei relativi consigli regionali. Da una parte si dà quindi maggior rilievo a questi statuti e dall'altra essi vengono sottratti alle relative volontà della regione ». Di più in proposito non è il caso di rilevare, essendo superflua ogni ulteriore argomentazione di fronte a quanto già sintetizzato.

Non si capisce perché mai le regioni a statuto ordinario dovrebbero risultare, e per la sola materia elettorale, assimilabili ai comuni ed alle province e non alle operanti regioni a statuto speciale. Non si vede, pertanto, il motivo per il quale, mentre per le regioni già in atto le norme elettorali si agganciano a leggi per le elezioni politiche, quelle destinate alle altre regioni, in virtù della frettolosa normativa ora al nostro esame, dovrebbero fondarsi su un altro rinvio, che apre ampie prospettive di ulteriori equivoci, contraddizioni e incertezze al già oscuro incombere del regionalismo.

Con questi accenni al contenuto complessivo dell'articolo in esame (nei sempre più ristretti e per altro già pregiudicati limiti consentiti da questo sconcertante dibattito) credo di aver assolto al mio compito. Posso quindi concludere questo intervento che direttamente ricollego a quello pronunziato in sede di discussione generale il 22 settembre scorso.

In tale circostanza mi proposi e cercai di svolgere un tema così riassumibile: nell'errore regionalistico, una legge elettorale sbagliata. Ora, questo giorno più lungo già di un'intera settimana mi induce a constatare che alla perseveranza nell'errore regionalistico la maggioranza di centro-sinistra (nella quale i marxisti sono a loro volta in maggioranza) ha voluto sommare la testarda difesa di tutti gli sbagli di una legge elettorale redatta con frettolosa superficialità, e per adempiere funzioni del tutto estranee a questa legge. Si tratta di una grave responsabilità che si sono assunti i settori regionalistici ad oltranza.

Ciò nonostante mi auguro che il costo che ne deriverà all'Italia sia meno gravoso di quello che a rigor di logica rischia di pagare l'intera nazione: di fronte alla quale siamo pur sempre pronti a sacrificare qualsiasi interesse e movente di fazione, anche il più legittimo. (*Applausi a destra*).

BOTTA. Chiedo di parlare sull'articolo 21.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, mi diceva poco fa, nel transatlantico, un collega della maggioranza: « Ma perché voi liberali vi affannate tanto a discutere questo disegno di legge, quando si sa aprioristicamente che voi le regioni non le volete ? Comprendiamo che tale azione possa ritardare l'attuazione dello ordinamento regionale, ma non comprendiamo questo attivismo nel presentare emendamenti per il perfezionamento del provvedimento ».

Vorrei spiegare, come ho spiegato a quel mio collega della maggioranza, che noi ci troviamo nella condizione di quei due giovani sposi che si erano prefissi di non avere, almeno immediatamente, figli, i quali ciò nonostante sono sopravvenuti. Ora, per questo non è loro dovere, non è loro compito provvedere ad allevarli, a educarli, a farne uomini migliori? È quello che noi ci proponiamo. Con le nostre forze, giacché si vogliono le regioni, giacché la maggioranza con il suo numero vuole imporre l'ordinamento regionale, noi vogliamo contribuire a farle il meno peggio che sia possibile.

La stessa cosa è capitata in una discussione nel consiglio comunale della mia città, quando si trattava di municipalizzare un certo servizio. Dato che il servizio era già svolto in condizioni deficitarie da un'azienda privata, temevamo che, municipalizzandolo, esso aggravasse la situazione delle finanze del comune. Ebbene, dopo aver ottenuto la municipalizzazione di quel servizio, di discusse su chi doveva formare il consiglio di amministrazione dell'azienda municipalizzata. Si disse che i liberali, poiché si erano dichiarati contrari alla municipalizzazione, non dovevano entrare nell'amministrazione, quasi che chi amministra un'azienda municipalizzata o amministra il comune non adoperi i soldi dei contribuenti, e quasi che i liberali, come espressione di una parte dell'elettorato, non avessero il diritto di sindacare e di contribuire ad amministrare bene l'azienda. Perciò siamo intervenuti e siamo entrati a far parte del

consiglio di amministrazione dell'azienda municipalizzata.

Di fronte a questa legge siamo nella stessa posizione. Noi non vorremmo che essa fosse approvata, ma, siccome vediamo l'impossibilità di evitare ciò, cerchiamo di apportare miglioramenti e perfezionamenti.

E vengo all'articolo 21. Esso parla delle spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali. Si addossa, dunque, il primo onere ai comuni, i quali – si dice – saranno rimborsati. Infatti il secondo comma dell'articolo recita: « Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni ».

Non si dice che entro tre mesi tali oneri saranno rimborsati, ma che entro i tre mesi deve essere presentato il rendiconto. Quindi lo Stato, che si è assunto, ai termini dell'articolo 26, il pagamento delle prime elezioni, dovrà rimborsare le spese ai comuni. E sappiamo con quanta diligenza, con quanta sollecitudine lo Stato sia pronto a rimborsare i suoi debiti ai comuni ! Tutti conosciamo la conclusione della questione relativa all'abolizione dell'imposta di consumo, che deve essere reintegrata dallo Stato; tutti conosciamo come si effettui il rimborso dell'IGE agli esportatori, che devono attendere due e perfino tre anni prima di essere rimborsati.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERTINI

BOTTA. Quindi i comuni fanno da banca allo Stato anche per queste spese. Ecco dunque comprovata l'esattezza della nostra critica circa le spese che l'ordinamento regionale comporterà per i comuni. Ho piacere che sia qui presente il sottosegretario Gaspari il quale ha avuto modo, attraverso una lunga indagine sulle condizioni in cui versano i comuni e le province, di constatare come l'indebitamento sia costituito per circa il 50 per cento da disavanzi di carattere economico e per l'altro 50 per cento da indebitamento per opere pubbliche, nonché di constatare la difficoltà che incontrano i comuni ad assicurare il pareggio dei loro bilanci.

E non è che tale indebitamento si esaurisca in una situazione statica, tale da potersi ovviare con un piano di ammortamento che arrivi, lentamente, all'assorbimento dei vari debiti. Infatti, siffatta situazione viene tutti gli anni dinamicamente messa in moto per effetto della costituzione di nuovi *deficit*.

Si afferma che, con un disegno di legge che giungerà prossimamente all'esame del Parlamento, saranno disposte provvidenze per andare incontro alla situazione degli enti locali. Abbiamo però constatato che tale disegno di legge quantitativamente non risolve il problema, perché assicurerà un gettito – con la estensione dell'imposta di consumo – di circa 80 miliardi (almeno così viene calcolato nella relazione). Si sostiene poi che con la riforma tributaria, in forza della diversa ripartizione degli oneri, si potranno assicurare circa 1.000 miliardi di partecipazioni tributarie ai comuni e alle province e che, essendo il fabbisogno di 1.900 miliardi, si avrà un disavanzo di 900 miliardi circa, al quale provvederà lo Stato.

Sembrerebbe quasi che lo Stato fosse qualcosa di estraneo rispetto a noi, qualcosa che basti chiamare perché arrivi ad integrare le perdite dei comuni, delle province, degli enti previdenziali e delle aziende autonome. Sembrerebbe dunque che si faccia difficoltà a considerare lo Stato come un corpo unico e a considerare il problema della finanza locale nel quadro della finanza pubblica unitaria, che considera tutti gli aspetti, nelle sue varie articolazioni, della finanza dei singoli enti territoriali, degli enti previdenziali e delle altre aziende che fanno carico allo Stato.

Questo principio della unitarietà – che è stato accolto e particolarmente messo in evidenza nella relazione che accompagna il progetto di legge-delega per la riforma tributaria – dovrebbe imporre un esame globale della situazione, per vedere come dovrebbe essere ripartito il gettito in relazione al fabbisogno dei comuni, delle province e delle regioni. Invece nella stessa relazione che accompagna il progetto di legge-delega per la riforma tributaria si fa una critica alla riforma Vanoni rilevando che essa non ha sortito gli effetti propostisi a causa di un frammentarismo di norme. Ebbene qui ricadiamo proprio in tale frammentarismo: anzi, questo frammentarismo è aggravato. Infatti, mentre in un disegno di legge sono contenute alcune disposizioni in materia di imposte comunali di consumo e di credito ai comuni e alle province, mentre esiste un disegno di legge che riguarda la riforma tributaria generale, non si dice alcunché sul costo delle regioni e sul finanziamento che si deve assicurare alle regioni.

E allora, signori della maggioranza, volete sposare una vostra figlia senza darle alcuna dote, senza neppure la camicia addosso, così come – si può dire – si trovano ora le regioni? (*Interruzione del deputato Valitutti*).

Che la situazione degli enti locali sia grave è ormai una cosa pacifica. Tutti ne parlano, tutti ne hanno coscienza; ed è riconosciuto anche dallo stesso ministro delle finanze Preti, il quale ha affermato: « La situazione odierna della finanza locale presenta particolari motivi di tensione, soprattutto per le amministrazioni comunali nei cui bilanci va accentuandosi con ritmo progressivo lo squilibrio tra spese ed entrate effettive ». Ciò nonostante il disegno di legge in esame ritiene che le condizioni dei comuni siano tali da poter finanziare anche il costo delle elezioni regionali, costo che poi – si afferma – sarà rimborsato. Il ministro Preti continua: « Né si vede come sia possibile arrivare a un risanamento » (lo studio completo non è stato ancora fatto). E ancora: « I problemi della finanza e degli enti locali emersi nel corso dell'indagine compiuta dal Parlamento sono certamente così gravi e di così grandi dimensioni da non poter sperare di risolverli nel tempo che rimane a disposizione della presente legislatura ».

Ma come? Non sappiamo come provvedere a risanare questa situazione finanziaria nella presente legislatura e vogliamo nella stessa porre le fondamenta per la costruzione dell'edificio regionale senza pensare ai mezzi necessari? Le regioni non possono essere finanziate con gli stanziamenti che lo Stato destina già per lo svolgimento delle sue funzioni in quelle regioni, funzioni che ora, invece, verrebbero trasferite alle regioni stesse. No, se le regioni si devono fare e se devono risultare utili devono fare di più di quanto faceva lo Stato. Altrimenti sarebbe inutile questa istituzione, non si darebbe luogo ad altro che a una contrapposizione tra regioni e Stato, con rivendicazioni continue fra le une e l'altro, senza che la somma disponibile sia aumentata, ma semmai con sprechi e perdite.

Le regioni devono poter contare su qualcosa di più per potere promuovere lo sviluppo economico. I consigli regionali più dello Stato presteranno ascolto alle richieste delle popolazioni locali. Oggi lo Stato è lontano, ma domani il consiglio regionale è nella regione, e quindi i problemi locali saranno visti con una sensibilità maggiore e sarà reclamata la esecuzione di queste opere in misura maggiore che non dagli organi così assenti e lontani dello Stato.

Il ministro Preti dice ancora: « Il Governo confida che intanto si vogliano esaminare le proposte contenute nel disegno di legge in modo da iniziare quel processo di risanamento che appare tanto urgente e indispensabile alle Camere, al Governo e all'opinione pubblica più attenta ».

« Iniziare quel processo di risanamento ». Sottolineo queste parole perché le dovrò riprendere ancora più tardi. La relazione dei colleghi Arnaud e Matteotti, non sospetti di antiregionalismo, all'inchiesta sulla finanza locale scrive: « La situazione della finanza locale diventerà drammatica con conseguenze anche sullo stesso sviluppo economico nazionale. Appare incontestabile il principio per cui la soluzione dei problemi della finanza locale necessita di una serie coordinata di interventi che pur distribuiti nel tempo » (anche qui si parla di gradualità) « devono rispondere a un disegno coerente che porti a una revisione profonda dell'attuale assetto finanziario e organizzativo ».

Insomma, abbiamo un corpo malato che ha bisogno di sopportare una determinata operazione; prima che il chirurgo la esegua, è opportuno accertare le condizioni del malato per vedere se è in grado di sostenerla.

Dalla situazione rilevata, che non ho esposto con parole mie ma ripetendo quelle di rappresentanti di ministeri, risulta che è necessario un risanamento, anche se distribuito nel tempo. Invece, in questo delicato momento in cui occorrono tutte le energie per migliorare la situazione noi ci preoccupiamo di istituire nuovi organismi che porteranno a maggiori spese.

Il ministro Taviani, rispondendo al termine della discussione generale del disegno di legge in esame, ebbe a dire che non nutriva preoccupazioni per le spese delle regioni, perché vi sarebbe stato un trasferimento di personale e soprattutto perché le regioni non devono occuparsi di questioni amministrative che saranno delegate ai comuni. Vi era soltanto la preoccupazione per gli eventuali interventi indiretti della regione attraverso la proliferazione di enti amministrativi regionali.

A questo proposito abbiamo l'esempio della Sicilia dove sono stati creati 268 enti senza però che siano stati costruiti gli acquedotti e le strade. Ma forse tali enti sono sorti per creare nuovi posti di lavoro! Questo, però, non è soltanto un problema che riguarda la Sicilia poiché anche nelle altre regioni sorgeranno enti i quali avranno bisogno di finan-

ziamenti e presenteranno bilanci passivi che la regione dovrà concorrere a ripianare. Non è dato sapere però con quali mezzi, in quanto stiamo discutendo la legge elettorale mentre, come ha affermato altra volta il capo del gruppo socialista, l'*iter* logico per arrivare alla attuazione dell'ordinamento regionale sarebbe stato quello di stabilire prima i compiti e i bisogni delle singole regioni, assicurando ad esse, attraverso l'approvazione della legge finanziaria, i mezzi per sodisfare a quei bisogni. Questo *iter* allora logico oggi è diventato illogico, per cui dovendosi costruire un edificio, ci preoccupiano di costruire prima il tetto, poi le fondamenta e quindi il resto.

Desidero fare un'altra citazione non sospetta. L'Associazione nazionale comuni italiani giorni fa ha approvato una mozione in cui, dopo aver criticato il disegno di legge-delega per la riforma tributaria e quello per la finanza locale che ignorano completamente le regioni, si ravvisava che « nella impostazione di detti disegni di legge e delle relazioni che li accompagnano si può rilevare l'esclusione di ogni intervento che predisponga l'attuazione e il funzionamento delle regioni, una limitazione dei poteri e delle funzioni degli enti locali, una generalizzazione dei controlli di merito e l'introduzione di norme che comprimono le autonomie ».

Il motivo sbandierato dalla maggioranza, per cui si devono costituire questi corpi intermedi fra lo Stato e i comuni e le province, era quello di arricchire il nostro sistema democratico, fare affluire le masse all'autogoverno, educarle e quindi dare una sistemazione all'autonomia. Invece, che cosa prevede l'associazione dei comuni d'Italia? Che con questo ordinamento regionale e con queste norme di carattere tributario si comprimeranno le autonomie degli enti locali. Ma come? Vogliamo dei corpi intermedi, dei consigli e delle amministrazioni democratiche che possano operare con una certa autonomia di fronte alla strapotenza e imponenza dello Stato, vogliamo alimentare questi fermenti di vita autonoma e di autogoverno, e invece qui, subito, si denuncia il pericolo che verranno compresse le autonomie degli enti locali? Bel risultato che avremo con queste regioni!

Per brevità e per stare in argomento, non voglio esporre i motivi di fondo che giustificano la nostra opposizione e che, d'altra parte, sono stati ampiamente illustrati dai miei colleghi nella discussione generale. Voglio, anzi, assumere per un istante la veste di un convinto regionalista che si riprometta, attraverso la costituzione dei consigli regionali, di istituire questo corpo intermedio, di agevolare l'autogoverno, di eliminare gli squilibri fra le diverse regioni. E allora mi domando: ma se questi sono gli impegni, veramente apprezzabili e che noi possiamo condividere, vi pare che sia stato obiettivamente scelto il periodo più propizio per dare attuazione alla norma costituzionale? Vi pare che siamo nelle condizioni finanziarie ideali per attuare questo ordinamento? È vero che il relatore, nella sua relazione, dice che la questione finanziaria non deve essere condizionante. Ciò mi ricorda quanto si diceva in un certo consiglio comunale quando si discuteva il bilancio: fate il bilancio, vedete quante sono le entrate e in relazione alle entrate fate le spese. No! Le entrate bisogna andarle a cercare, ma le spese bisogna farle perché bisogna sodisfare i bisogni delle popolazioni. Con questo spirito e con questo criterio di buona amministrazione, siamo arrivati ai 6 mila miliardi di debiti dei comuni e abbiamo le aziende autonome nelle condizioni che sappiamo!

DI PRIMIO, *Relatore*. Ella dovrebbe fare un po' di autocritica, non come deputato, ma come membro del partito liberale.

BOTTA. Perché? Se ella si riferisce alle condizioni in cui si trovano i comuni per farne risalire le cause al periodo precedente all'ingresso dei socialisti nel Governo...

DI PRIMIO, *Relatore*. Il dissesto delle finanze dei comuni risale al 1955. La corresponsabilità dei liberali è pari a quella di tutti i partiti che sono stati al Governo.

BOTTA. Io accetto questa responsabilità, come liberale, nella misura in cui noi arrivammo a quell'indebitamento. Il che vuol dire, sì e no, un 20 per cento di tutto l'indebitamento odierno dei comuni.

DI PRIMIO, *Relatore*. La vostra responsabilità di liberali è di non aver mai favorito una legge urbanistica per ridurre i costi.

BOTTA. Abbiamo l'indagine e la relazione della Commissione interni, nella quale si elencano le cause dell'indebitamento dei comuni. Fra le tante cause, la 101ª è quella dell'urbanistica. L'urbanistica era regolata da una legge del 1942 che, quando fu fatta, era

effettivamente d'avanguardia rispetto a quelle di altri paesi; sennonché l'evoluzione della società ha fatto invecchiare quella legge assai rapidamente.

Nella precedente legislatura fu presentata dall'onorevole La Malfa una proposta di legge che doveva assicurare il finanziamento delle regioni. È interessante esaminare che cosa essa si proponeva per dare ossigeno alle regioni: si proponeva niente altro che di imporre maggiori sacrifici ai contribuenti, esasperando le aliquote dei tributi diretti e quelle delle imposte di consumo.

Quella proposta di legge prevedeva, infatti, nuove imposte in aggiunta alle numerosissime già esistenti. L'articolo 1 allargava la area imponibile o inaspriva le aliquote dei tributi già esistenti; istituiva una nuova addizionale all'imposta sulle industrie, sui commerci, sulle arti e professioni, cioè un'imposta sulle produzioni e sui consumi più diffusi e popolari, destinata a colpire la massa dei cittadini meno abbienti e più bisognosi; istituiva una nuova tassa per l'occupazione di suolo pubblico, il che significa colpire la categoria più umile dei commercianti ambulanti, di coloro che espongono la propria modesta merce nei più sparuti villaggi e nei più remoti paesi di campagna e di montagna, dove la massa meno abbiente della popolazione, contadini ed agricoltori, manovali ed operai, si reca nei giorni di fiera per fare modesti acquisti.

È vero che l'erario ha bisogno di aumentare le proprie entrate, perché ha un bilancio in disavanzo, senza contare quello che occorre per risanare la situazione dei comuni e delle province. Ma se noi polemizziamo sul costo delle regioni, non lo facciamo per partito preso. Non mi pare che ancora sia stato fatto uno studio serio a questo riguardo. Gli studi precedentemente elaborati facevano riferimento alle spese che lo Stato già sosteneva per conto di determinate regioni, per cui, passando certe attribuzioni alle regioni, doveva passare ad esse di conseguenza anche una parte dei cespiti per farvi fronte. Si è trattato, quindi di studi che tenevano conto di quanto già lo Stato spendeva, ma non di quanto era necessario in più per raggiungere gli obiettivi prestabiliti, soprattutto quello dell'incentivazione dello sviluppo economico-produttivo delle regioni. Se è vero tutto questo, se è vero che abbiamo queste necessità, se è vero che lo Stato, le regioni, i comuni e le province hanno bisogno di maggiori fondi, dobbiamo affrontare il problema del loro reperimento.

Alcuni citano a questo riguardo la riforma tributaria. Ma, onorevoli colleghi, la commissione ministeriale, nell'elaborare lo studio sulla riforma tributaria, ebbe a dire che non era pensabile ottenere un aumento delle entrate comunali. Si trattava soltanto di disciplinarle, di perequarle, evitando che alcuni pagassero troppo ed altri poco, ed evitando anche che per lo stesso reddito due uffici adoperassero concetti diversi nella valutazione sia del reddito sia dell'imposizione dell'aliquota stabilita. Ne è un esempio l'imposta di famiglia, che grava su un reddito soggetto pure all'imposta complementare, per cui lo stesso reddito viene quantitativamente determinato in una certa misura da un ufficio e in una misura diversa da un altro, ciò che costringe il contribuente a colloqui fastidiosi, noiosissimi. Vi sono correttivi che i riformatori propongono per rendere il sistema tributario italiano più snello, più semplice, più trasparente, per mettere in condizione il contribuente di poter effettuare egli stesso l'autotassazione, così come avviene in America, ove il contribuente, quando presenta la denuncia dei redditi fa anche il calcolo in base alla aliquota corrispondente a quel reddito di quanto deve versare, e versa l'importo. Sarebbe impossibile per il contribuente italiano fare altrettanto, perché le aliquote sono così numerose da rendere difficile ogni calcolo.

Il risultato degli studi della Commissione era appunto diretto a questo, ma escludeva in modo assoluto che si potesse ricavare un maggior gettito adottando questo sistema. Si può prevedere un incremento delle entrate in ragione dell'aumento del reddito nazionale con un grado di elasticità indicato dal ministro in 1,1; ma un maggior gettito non è pensabile. D'altra parte noi sappiamo – è stato anche questo oggetto della inchiesta della Commissione interni – che la pressione tributaria in Italia, considerata globalmente, non soltanto per le somme che vengono versate all'erario, ma anche considerando i contributi per le assicurazioni sociali, ha raggiunto limiti invalicabili, secondo le stesse dichiarazioni che ha reso il ministro Preti. La incidenza, già notevolissima, non è suscettibile di inasprimento.

Pertanto se non si possono gravare ulteriormente questi cespiti, non c'è che da riordinare la nostra casa e migliorare quel che si fa negli uffici statali, nelle province, nei comuni, negli enti previdenziali e negli enti autonomi; occorre adoperarsi perché le aziende pubbliche abbiano maggiore produttività

e lavorino più razionalmente in modo da contenere i costi; occorre, cioè, operare sui costi anziché sulle entrate, premesso che queste non sono suscettibili di aumento.

Ora se dobbiamo fare tutto questo, perché vogliamo dar vita anche alle nuove regioni senza prima conoscere il loro costo? Non abbiamo dati precisi, perché chi li fornisce, li gonfia o li sminuisce a seconda che sia contrario o favorevole alle regioni. Io accetto anche la critica che da parte nostra si esageri: ma si dica infine quale costo si prevede per le regioni. Nessuno lo conosce, nemmeno qui in Parlamento. Si va avanti alla cieca! È in questa situazione che si affrontano i problemi, che si combatte il frammentarismo che ha dato tanti cattivi risultati in passato?

Io parlo per ipotesi da regionalista: voglio le regioni. Ma dico: è questo il momento di attuare istituti che mancano di consistenza, di ossatura, di quanto è necessario dare loro perché siano efficienti e rispondano ai loro scopi? La Costituzione non vuole le regioni per costituire « parlamentini » regionali, per dare uno sfogo alla democrazia periferica, ma perché dall'autonomia alle singole regioni derivino frutti più copiosi, il che vuol dire amministrare bene, investire bene, seguire criteri di buona amministrazione, perché, disse un rappresentante del Governo, la buona amministrazione è ancora oggi la più urgente, la più necessaria delle riforme.

Egregi colleghi, ho creduto di recare alla discussione un contributo positivo, proprio ai fini di una valida attuazione della legge. Soltanto, invito a riflettere, invito a considerare tutto quanto è stato da me esposto. Non sono soltanto preoccupazioni mie: sono cose che hanno detto anche ministri responsabili dell'attuale Governo; che hanno detto, ma che hanno dimenticato, nella fretta di fare queste regioni per il rispetto – *pacta sunt servanda* – degli impegni di Governo, per salvare questo prestigio, a danno anche del nostro paese. Ed è quello che noi liberali non vogliamo. (*Applausi*).

DELFINO. Chiedo di parlare sull'articolo 21.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non parlerò a lungo. Nei giorni scorsi, improvvisamente, inopinatamente, hanno parlato due oratori della maggioranza su ognuno degli articoli di questo disegno di legge che ancora restavano da approvare.

Il motivo di questa improvvisa decisione è da ricercarsi nel tentativo di impedire alla opposizione di parlare, anche se limitatamente, su ciascuno degli articoli.

Una lettura più approfondita dell'articolo 70 del regolamento della Camera, che afferma che il Presidente dà la parola alternativamente ad un deputato contro e ad uno a favore, fece saltare questo tentativo della maggioranza. Questi oratori sono però rimasti, così, disponibili anche se la loro funzione di impedire ai parlamentari dell'opposizione di prendere la parola, è saltata. E la maggioranza li utilizza, per una breve difesa – diciamo così – su ogni articolo, per una esibizione che poteva anche essere evitata ai colleghi.

Si tratta di colleghi molto bravi, colleghi egregi, i quali difendono per uno, due, tre minuti l'articolo in questione. E lo fanno come si fanno le difese d'ufficio, frettolosamente, senza convinzione; solo per onore di firma.

Ora, resterà agli *Atti Parlamentari* questa difesa fatta proprio male, anche se affidata – ripeto – a colleghi bravi, egregi, che in condizioni diverse avrebbero certo saputo fare di più.

Su questo articolo 21, la difesa d'ufficio è toccata all'onorevole Nucci, il quale ha dovuto subire questa condanna e, espiandola, parlare. Forse avrebbe fatto meglio a tacere, perché la difesa proprio di questo articolo 21 è una cattiva causa. Si può dire che noi conosciamo meglio dei colleghi della maggioranza questa legge, avendola letta e riletta con molta attenzione. Di conseguenza, abbiamo rilevato che essa contiene articoli inutili e antiquati o, per meglio dire, arcaici. Io credo che una buona legge elettorale regionale avrebbe potuto farsi con un numero assai minore di 26 articoli. Infatti, i titoli riguardanti l'elettorato, l'ineleggibilità, l'incompatibilità, il procedimento elettorale e, infine, la convalida degli eletti ed il contenzioso, contengono articoli inutili oppure conseguenti all'applicazione di una serie di disposizioni che riflettono un tipo di mentalità che noi riteniamo arcaica, specialmente se dobbiamo prendere sul serio la novità costituita dall'ente regione.

Se esistono articoli inutili ed affermazioni e valutazioni di merito che a noi sembrano decisamente arcaiche, possiamo ben dire che in questo articolo 21 le due qualità negative si sommano. Cioè, detto articolo non è soltanto inutile, ma contiene valutazioni che non

possiamo accogliere. Perché è inutile? Perché sarebbe stato molto più serio limitarsi all'articolo 26, cioè all'ultima delle disposizioni transitorie, e, addirittura, al solo primo comma dell'articolo 26, che recita: « Le spese per la prima elezione dei consigli regionali sono a carico dello Stato ».

In definitiva, si tratta di procedere alle prime elezioni regionali. Le seconde elezioni regionali – se tutto andrà secondo i tempi del disegno di legge – si faranno fra sette anni. Ma fra sette anni vogliamo credere e sperare che saranno stati varati una serie di altri provvedimenti, come quello relativo alla finanza regionale, alla finanza locale, ai compiti dei comuni, delle province e delle regioni. Nell'ambito di tali provvedimenti, avrebbe potuto trovare collocazione anche la spesa per le successive elezioni regionali. In sostanza, dunque, stiamo discutendo un articolo che in questo momento non serve e non servirà neppure nel 1969. È un articolo inutile, che poteva essere risparmiato, esistendo l'articolo 26.

Se le regioni dovranno ricevere vita e rappresentare una cosa seria, si dovranno rivedere molte leggi e molte disposizioni relative ai compiti e alle funzioni e, quindi, anche alle spese che tali enti dovranno affrontare. Ad esempio, i comuni hanno oggi compiti che tutti riteniamo superiori a quelli ai quali si potrebbe fare fronte con le sole entrate comunali. I comuni, ad esempio, devono occuparsi dei locali scolastici, compito che compete allo Stato. E le province che devono occuparsi degli ospedali psichiatrici? Io non capisco perché il problema dei malati di mente debba rientrare nell'ambito di competenza delle province e non debba invece interessare lo Stato. In una epoca in cui si parla di riforma sanitaria, di servizio sanitario nazionale, di scuola dell'obbligo, è evidente che dovremmo definire nuovamente i compiti dei comuni e delle province e aggiungere i compiti delle regioni. E in questa sede di nuova definizione di tali compiti ci sarebbe stata anche la possibilità di risolvere e i problemi della finanza locale e i problemi della finanza regionale, nonché i problemi inerenti alle spese per le elezioni.

Pertanto l'articolo 21 è inutile e, a mio avviso, arcaico, in quanto concepito come meccanica applicazione dei sistemi dei riparti delle spese che attualmente sono in vigore quando un comune è interessato contemporaneamente a più di una elezione.

Noi crediamo che avere concepito questo articolo con una impostazione arcaica sia un errore e cercheremo di dimostrarlo esaminando l'articolo stesso, comma per comma.

Il primo comma dice: « Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni ». In sostanza si tratta di una ipocrisia, in quanto tutti sanno che le elezioni avverranno – secondo quanto dispone il successivo articolo 22 – contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali, nell'autunno del 1969. Quindi, come si fa ad affermare che le spese per le elezioni sono a carico delle rispettive regioni, quando poi al terzo comma dello stesso articolo 21 si parla di contemporaneità delle elezioni dei consigli regionali e dei consigli provinciali? La contemporaneità non è un caso, ma una certezza che ci viene data dal successivo articolo 22 e dirò che questa sarà una contemporaneità che si ripeterà, in quanto, essendo la durata dei consigli regionali e dei consigli provinciali, in base alla legge 10 agosto 1964, n. 663, di cinque anni, è evidente che la contemporaneità sarà non un caso, ma la norma. Eccezionalmente potrà anche essere un caso, ove cioè ci si trovi di fronte a consigli comunali o provinciali eletti al di fuori della scadenza normale, o nel caso di consigli regionali che saranno sciolti per mancanza di maggioranze: ma in generale la contemporaneità sarà la norma.

È quindi una ipocrisia questo primo comma dell'articolo 21, appunto come è dimostrato dal terzo comma dello stesso articolo e dal primo comma dell'articolo 22.

Il secondo comma dell'articolo 21 afferma: « Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni ».

Esaminiamo in questo comma la dizione: « sono anticipati dai comuni ». Io chiedo: i comuni sono sempre in grado di anticipare? Noi conosciamo la situazione della finanza locale, ne abbiamo parlato anche qui ripetutamente. La Commissione interni, come è stato ricordato, ha tenuto una serie di udienze e ha condotto inchieste sulla situazione della finanza locale, giungendo a conclusioni che sottolineano le difficoltà in cui si dibattono i co-

muni. Abbiamo ascoltato in quest'aula che vi sono comuni che si sono visti sequestrare perfino la sedia del sindaco; un esempio ci è dato dal comune di Marsala che ha avuto pignorato l'ufficio del sindaco. Abbiamo casi di comuni che non riescono neppure a garantire il trasporto dei defunti !

Questo discorso si estende alla maggioranza dei comuni italiani; il caso più clamoroso è quello del comune di Roma, il cui *deficit* si sta avvicinando ai mille miliardi di lire.

Nel caso dei piccoli comuni, a volte, manca proprio la possibilità dell'anticipazione da parte del tesoriere comunale; in molti casi ci sono difficoltà obiettive che veramente rendono problematica anche la stessa anticipazione.

Nonostante ciò, anche in questa occasione ci si preoccupa di gravare i comuni senza tenere conto della loro realtà.

Ci si potrà obiettare che non si tratta di una grossa spesa; ma, onorevoli colleghi, andiamo sempre nell'ordine delle centinaia di migliaia di lire per i piccoli comuni; la spesa quindi è d'un certo livello, se si guardano i bilanci di alcuni comuni, dove la guardia comunale deve assolvere anche ad altre funzioni come quella, per esempio, di becchino.

Il discorso si può estendere ai comuni ad alta percentuale di emigrazione, i quali debbono garantire il seggio elettorale anche se gli elettori molto spesso non raggiungono la cifra di 600-700 unità.

Il secondo comma dell'articolo 21 continua dicendo che i comuni saranno rimborsati dalle regioni. Ma quando avverrà ciò ? I comuni pagano, o dovrebbero pagare subito, mentre non è assolutamente stabilita la data del rimborso. Si dice solamente che i comuni saranno rimborsati in base a un documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data della consultazione. Mi sia consentito dire che, in molti casi, questo obbligo perentorio fissato al comune non può essere rispettato, anche considerando che per avere le ricevute dei pagamenti bisogna prima fare i pagamenti.

A me risulta – e di questo problema sono stato anche sollecitato ad occuparmi – che vi sono comuni i quali dopo tre mesi dalle consultazioni non hanno ancora pagato gli scrutatori elettorali.

Inoltre, dobbiamo aggiungere che il termine dei tre mesi sarà quello dal quale la regione comincerà a prendere in esame le richieste di rimborso che saranno pervenute. La regione dovrà attendere che arrivino tutti i rendiconti da parte dei comuni, poi dovrà fare la valutazione generale della spesa ed il riparto relativo.

La regione non può certamente rimborsare di volta in volta il comune, ma questo dovrà fare un'unica deliberazione di spesa dopo aver fatto il conteggio di quanto è di sua spettanza; ciò anche in relazione al successivo comma. Esso, infatti, prevede il caso (come abbiamo detto, non eventuale ma sicuro) di contemporaneità, che pertanto potremmo dire programmatica, delle elezioni regionali e di quelle comunali e provinciali. Noi, però, siamo contrari a questa contemporaneità, così come dovrebbe esserlo tutta la Camera, se si volesse realmente fare qualcosa che non sia la squallida ripetizione di quanto già avviene nel campo della provincia e del comune. Non possiamo, infatti, dar vita alle regioni nello stesso momento in cui vengono eletti i consigli provinciali o comunali, perché da ciò deriverebbe che le regioni non sarebbero più qualcosa di nuovo, ma si trasformerebbero in una nuova espressione del municipalismo, del campanilismo più acceso.

Tanto più che voi avete consentito che i sindaci e i presidenti delle province possano presentarsi candidati alle regioni. È evidente, quindi, che questo elemento, unito a quello della contemporaneità, stravolgerà la fisionomia e il significato dell'assemblea regionale, perché i candidati ad essa, nel momento in cui si presenteranno all'elettorato, tenderanno ad accaparrarsi le famose preferenze facendo leva su interessi campanilistici, locali. La conseguenza di tutto ciò sarà che ogni membro dell'assemblea regionale sarà latore di interessi della propria città, fino al punto da trascurare i preminenti interessi regionali.

Ecco quindi le ragioni per cui noi siamo contrari a questa contemporaneità; ma voi, signori della maggioranza, la volete, e noi non possiamo fare altro che manifestare la nostra opposizione. Possiamo, però, anche farvi rilevare le incongruenze contenute nel meccanismo che deriva dall'avere adottato questo principio fondamentale.

Nella legge, infatti, si legge che, quando le elezioni regionali si svolgeranno contemporaneamente o a quelle comunali o a quelle provinciali, le spese verranno ripartite in parti uguali. Ma perché in parti uguali ? Questa norma evidentemente poggia sulla convinzione che le elezioni regionali comportino lo stesso lavoro e lo stesso tempo necessario per le altre consultazioni, ma così non è. Non è infatti pensabile che gli scrutatori possano im-

piegare lo stesso tempo ad effettuare lo spoglio delle schede regionali e di quelle locali. Nella più gran parte dei comuni italiani infatti, vige il sistema maggioritario, il che significa che soltanto due liste sono presenti alle elezioni comunali; e scrutinare sulla base di due sole liste è molto rapido, anche perché di solito vi è un massimo di 15 o 20 candidati.

Per le elezioni regionali non è possibile, invece, prevedere altrettanta celerità, in quanto sicuramente sarà presente un numero di liste pari a quello dei partiti rappresentati in Parlamento: partito comunista, partito socialista italiano di unità proletaria, partito socialista unificato (ammesso che continui ad essere tale), partito liberale, partito repubblicano, democrazia cristiana, partito democratico italiano di unità monarchica e Movimento sociale italiano; a questi bisogna aggiungere una lista del partito dell'onorevole De Grazia (almeno se avrà fortuna) e quanto meno una lista locale. Figuriamoci, infatti, se anche per le elezioni regionali non uscirà fuori almeno una lista strapaesana. Un totale quindi di almeno dieci liste.

Ora, volete mettere sullo stesso piano scrutinare le schede per le elezioni regionali e le schede per le elezioni comunali, dove spesso vi sono solo due liste in lizza: quella di centro o di centro-sinistra e quella di sinistra? Qualche volta vi è anche una lista civica o una lista di destra; ma nei comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, che sono la maggior parte, alle elezioni si presentano due liste.

Di conseguenza, anche la ripartizione della spesa non può essere uguale: il piccolo comune non può pagare la stessa quota della regione, anche perché le ore di lavoro effettivo degli scrutatori sono diverse. Gli scrutatori inoltre ricorreranno al trucco di far passare la mezzanotte per farsi pagare una giornata in più.

Ci troviamo, quindi, di fronte ad una certa disparità e noi riteniamo che, anche in questo caso, non si sia riflettuto sulla ripartizione della spesa.

L'ultimo comma dell'articolo 21 tratta della contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione del Senato e della Camera dei deputati. Per noi è una contemporaneità che assume, dal punto di vista politico, la stessa gravità della contemporaneità con le elezioni comunali e provinciali. Riteniamo, infatti, che in quel momento vi sarà il trionfo dei partiti, della partitocrazia, e non il dibattito, la misura, il dialogo intorno alle realtà e alle istanze di ordine locale. In quel momento, quando si abbinerà la campagna regionale con quella nazionale, voi avrete veramente dimostrato l'esistenza di una ripetizione a livello periferico della realtà e della situazione nazionale, con tutti i difetti che periodicamente si denunciano nelle riunioni e nelle assemblee di partito; difetti ai quali si vuole sempre porre rimedio, ma che finiscono con l'aggravarsi e appesantirsi con la creazione di nuovi organi ad immagine e somiglianza di quelli esistenti.

Nel caso particolare della contemporaneità delle elezioni nazionali e regionali, è prevista una ripartizione delle spese in due terzi a carico dello Stato e un terzo a carico della regione.

Ora, vorrei chiedere all'onorevole Di Primio se sia stato valutato il caso prevedibile che il Senato, per esempio, sia sciolto prima della Camera.

In sostanza, voi tenete conto delle minori possibilità finanziarie della regione: ma, come avete un senso di riguardo per la realtà finanziaria della regione, avreste dovuto avere nei commi precedenti un senso di riguardo per la realtà finanziaria dei nostri comuni.

Noi riteniamo che anche l'esame analitico dell'articolo 21 di questo disegno di legge confermi i nostri rilievi iniziali. Sarebbe sufficiente – ripeto –il primo comma dell'articolo 26, ultima norma transitoria, per dare luogo alle elezioni regionali, perché questo articolo 21, se tutto andrà secondo i piani del centro-sinistra, sarà applicato fra sette anni. Questo articolo 21, quindi, in questo momento, è assolutamente superfluo; sarebbe stato più logico, dopo aver attuato la riforma della finanza locale, prevedere chi avrebbe dovuto sobbarcarsi le spese delle elezioni, e fare solo in un secondo momento la legge elettorale.

Sono queste le ragioni per le quali noi voteremo contro l'articolo 21. (*Applausi a destra*).

TAVERNA. Chiedo di parlare sull'articolo 21.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, cercherò di essere molto breve in questo mio intervento sull'articolo 21. Desidero innanzitutto dire che dopo la così lunga esposizione dei problemi relativi alla regione, quale noi andiamo facendo in quest'aula da tre mesi a questa parte, pensavo che si fosse

ormai giunti alla constatazione che istituire le regioni a statuto normale (o meglio a statuto ordinario, come hanno rettificato alcuni colleghi della mia parte) e in questo momento politico è un fatto molto grave; e tale fatto ci rende ogni giorno più perplessi.

Ritenevo altresì, e perdonate questa mia ingenuità, che la maggioranza politica in quest'Assemblea si fosse resa conto che l'opinione pubblica nel paese non avverte la necessità di questo pesante dannoso istituto e ne è anzi turbata ogni giorno di più. Non desidero ripetere quanto ha detto il collega Botta, e come si sente del resto anche al di fuori di quest'aula, dove senza dubbio la percentuale dei regionalisti è molto diminuita; se in quest'aula la percentuale dei deputati antiregionalisti è del 10 per cento, fuori di essa la percentuale è del 50 per cento, come ha detto anche l'onorevole Bozzi. Tale percentuale di antiregionalisti è poi certamente superiore al 50 per cento al di fuori del palazzo di Montecitorio.

Apparentemente i colleghi della maggioranza rimangono indifferenti nei confronti di questa preoccupazione dell'opinione pubblica del paese, e rimangono indifferenti, spinti soltanto dal comandamento – mi sia perdonata questa espressione – di indirizzare il paese su una strada che non è certo la migliore in un momento come l'attuale. Lo stesso articolo 21, che mi accingo ad illustrare, o meglio a criticare, dimostra come prima di arrivare a questa legge sarebbe stato necessario varare tutte le leggi che in base al dettato costituzionale dovrebbero dare contenuto alle autonomie delle regioni, come è stato fatto, del resto, per il Friuli-Venezia Giulia; per questa regione si è prima saputo quali sarebbero stati gli effetti, come avrebbe dovuto funzionare, e solo dopo abbiamo varato la legge elettorale.

La medesima constatazione che faccio questa sera, la fece, del resto, lo stesso Presidente del Consiglio nell'esporre il programma di Governo il 3 marzo 1966; in quella esposizione, fatta alla Camera, si veniva chiaramente a precisare la sequenza cronologica, logica e costituzionale dei provvedimenti necessari per dare vita all'ente regione. In quel programma, però, la legge elettorale figurava all'ultimo posto; come per tutto il resto, invece, come ho chiaramente detto nel corso della discussione generale su questo provvedimento, ci troviamo a parlare di spese senza che esista un provvedimento relativo al reperimento finanziario. E non si capisce come si possa discutere la ripartizione di un onere così rilevante solo in base a percentuali, del 50, del 35 e del 20 per cento.

Abbiamo introdotto emendamenti per differenze del 10 per cento tra l'uno e l'altro, chissà perché.

Non c'è poi nessun riferimento alle singole regioni: regioni depresse e regioni non depresse, regioni che stanno bene e regioni che stanno male. Così la percentuale viene stabilita qui senza nessun riferimento né al quanto né al come. È vero che nel successivo articolo 22 si prevede che per il 1969 dovranno essere emanate le norme relative all'ordinamento delle regioni, ma è altrettanto vero – e l'esperienza ce lo insegna – che ciò è una pura finzione politica. Così, oltre alle norme prescrittive, indicative, programmatiche, avremo anche le norme dell'inganno. Ma su questo argomento parleranno ampiamente i miei colleghi in sede di illustrazione dell'articolo 22.

Ritorniamo al tema del mio intervento: l'articolo 21. Al primo comma si prevede che le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali siano poste a carico delle rispettive regioni. Sembrerebbe quindi che tutte le spese attinenti alle elezioni regionali, nessuna esclusa, dovrebbero far carico alle regioni. Al secondo comma, invece, si afferma che « gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalle regioni ». Dunque anche per le regioni, come del resto per gli altri enti territoriali già esistenti, ci sono spese da esse non rimborsabili a carico delle amministrazioni statali.

Quali sono queste spese? Evidentemente in mancanza di disposizioni specifiche, occorre far ricorso al decreto presidenziale 16 maggio 1960, n. 570, che tratta direttamente e indirettamente delle spese di competenza statale così, per esempio, stabilendosi nell'ultimo e nel penultimo comma dell'articolo 27 di detto decreto che « le schede, le urne ed i bolli sono forniti a cura del Ministero dell'interno ». Ne deriva che anche le schede, le urne ed i bolli per le elezioni dei consigli regionali dovranno essere forniti a cura del ministero dell'interno.

Ma, non intendendosi far riferimento al suddetto decreto per quanto riguarda la spesa

a carico direttamente delle regioni interessate, non si potrà stabilire a quali specifiche spese voglia far riferimento questa espressione; per cui resta dubbio quali delle spese a carico delle regioni, diverse da quelle per il trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali, debbano essere anticipate dai comuni e rimborsate in un secondo tempo.

Un'altra osservazione circa le spese per le elezioni degli organi regionali, riguarda quegli oneri di carattere ordinario posti dalla legge a carico dei comuni, e segnatamente dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, recante « Norme per la disciplina dell'elettorato attivo, per la tenuta e la revisione delle liste elettorali » e successive modificazioni. L'articolo 57 di detta legge stabilisce: « Le spese per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali sono a carico dei comuni, ad eccezione di quelle per la prima revisione che sono assunte a carico dello Stato.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni elettorali mandamentali e delle eventuali Sottocommissioni gravano sul bilancio dei comuni compresi nella circoscrizione del mandamento giudiziario e sono ripartite fra i comuni medesimi in base alla rispettiva popolazione elettorale. Il riparto è reso esecutorio dal Prefetto ».

Della disposizione citata si avvantaggiano gli enti territoriali esistenti, nel senso che gli oneri di cui trattasi, sono rivolti a rendere possibile la creazione dei loro organi istituzionali; tali oneri anziché essere posti a loro carico, sono posti a carico delle amministrazioni comunali, che, a rigor di logica, dovrebbero soltanto contribuire alle spese suddette per la parte che direttamente le interessa.

L'ingiustizia di tale disposizione, a nostro avviso, è tanto più evidente in quanto è a tutti noto lo stato pre-fallimentare delle finanze della maggior parte delle amministrazioni comunali. Ed a questo proposito devo ricordare quanto ebbe a dire sempre il Presidente del Consiglio, nel suo discorso del 30 luglio 1964, in tema di finanza locale. In quella occasione il Presidente Moro disse che « il Governo si propone almeno due punti: in primo luogo contenere la spesa il più possibile entro i limiti raggiunti nell'anno 1963 ». Dobbiamo subito osservare che questo obiettivo non è stato raggiunto, anzi l'incremento delle spese dal 1963 in poi è notevolmente aumentato: basta vedere il comune di Roma e altri importanti centri d'Italia, nonché i comuni cui accennava recentemente l'onorevole Delfino, che sono in arretrato con i pagamenti degli stipendi, dei salari nonché delle spese più necessarie alle quali non possono far fronte.

In secondo luogo il Governo, seguitava a dire il Presidente Moro, si proponeva di « ridurre il *deficit* dei comuni ». Anche per questo sappiamo, per bocca dello stesso ministro dell'interno, che i bilanci degli enti locali si trovano in tali difficoltà, che non sarà facile poterle superare. E noi vorremmo a questi comuni addossare le spese elettorali per poi attendere il rimborso dopo aver presentato il relativo conto al prefetto? Onorevole Presidente, io ho lavorato tutta la mia vita con gli enti pubblici, comuni e Stato, e le potrei fare un romanzo per descrivere le pene che ho sofferto per essere rimborsato. Figuriamoci poi con queste nuove spese!

Ma riprendiamo l'articolo 21 in relazione al surricordato articolo 57 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058. Non si capisce perché da detta disposizione debbano trarre vantaggio anche le regioni a statuto normale, o ordinario che dir si voglia.

Quanto sopra abbiamo cercato di illustrare, indica che quando si vuole considerare il costo delle elezioni regionali, occorre non solo avere riguardo alle spese che dalle regioni dovranno essere direttamente sopportate, ma anche alle spese di competenza comunale e statale, dalle quali gli enti dovrebbero trar vantaggio per l'attuazione delle elezioni dei loro consigli.

Comunque, avuto riguardo alle sole spese di competenza regionale, il gruppo di lavoro costituito in seno alla Commissione Carbone – la cui relazione la Camera non ha mai avuto l'onore di conoscere – per valutare gli elementi concorrenti alla costituzione di un conto economico per l'attuazione delle regioni, è venuto a questa conclusione:

spese elettorali: il gruppo di lavoro n. 1 ha indicato la spesa in milioni 4.263,5. Si è considerato, in questa sede, il caso di elezioni anticipate e il caso di una estensione del periodo di durata in carica degli organi regionali di 4 o 5 anni.

Per quanto riguarda la valutazione della maggior spesa derivante dalla possibilità di elezioni anticipate, si è assunta come base l'esperienza nazionale e quella di altri paesi, considerando tuttavia come caso di elezioni anticipate solo uno tra i due verificatisi, essendo l'altro avvenuto a poca distanza dalla scadenza della legislatura.

E si hanno così le seguenti cifre: *a*) per una durata di cinque anni: 3.418,8 milioni

aumentati di un quinto, nel caso di elezioni anticipate, cioè 683,7 milioni, per un totale di 4.102,5 milioni.

La Commissione ha quindi precisato che tali spese non sono da considerare sostitutive di altre spese ma aggiuntive. Poiché l'ipotesi di una durata dei consigli regionali di quattro anni è superata, per pura cronaca, in questo momento, le spese aggiuntive calcolate dalla commissione stessa per il caso di elezioni quadriennali raggiungono i 4.273 milioni che, aumentati di un quinto (cioè, di 855 milioni per il caso di elezioni anticipate), giungerebbero ad un totale di 5.128 milioni.

Le suddette cifre si riferiscono soltanto alle elezioni successive alla prima. Per la prima elezione dei consigli regionali, infatti, l'onere dovrà essere addossato allo Stato, ai sensi dell'articolo 26 del disegno di legge. Si riparlerà di ciò, quindi, al momento di commentare detto articolo. Si può comunque anticipare che la commissione Carbone ha calcolato le spese aggiuntive per detta prima elezione in lire 17.094 milioni, cioè 17 miliardi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, se fosse presente l'onorevole Malagodi, indicherebbe quanti ospedali e quante scuole potrebbero farsi con detta somma, rimandando le elezioni ad un momento più opportuno.

Ciò riguarda esclusivamente le spese derivanti dalle elezioni. Ma vi sono altre spese indirette, derivanti dalla propaganda elettorale, come le spese ferroviarie ed automobilistiche per permettere agli elettori di votare e, altresì, come le mille altre spese connesse indirettamente con le elezioni (numero di ore di lavoro perdute per le operazioni elettorali, eccetera). Tali spese portano ad un onere totale per le elezioni che, pur non essendo precisamente calcolabile, moltiplicherà gli oneri diretti in maniera impressionante ed è destinato ad incidere profondamente sull'economia nazionale.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 21 riguardano rispettivamente il caso di contemporaneità delle elezioni dei consigli regionali con le elezioni dei consigli provinciali, o dei soli consigli comunali, nonché il caso di contemporaneità delle elezioni dei consigli regionali con le elezioni del Senato e della Camera dei deputati. Non desidero, signor Presidente, commentare queste combinazioni, perché molto bene lo ha fatto l'onorevole Giomo. Non desidero tediarla nel prospettarle quanto succederà al momento delle elezioni abbinate. Forse era opportuno stabilire disposizioni particolari nel caso di elezioni abbinate. Noi abbiamo proposto, nel primo emendamento presentato, che in quest'ultimo caso le spese siano divise a metà tra lo Stato e le regioni. Infatti, è vero che, data la contemporaneità delle elezioni per la Camera e per il Senato, gli organismi da eleggere contemporaneamente si riducono a tre, ma è anche vero che gli enti responsabili finanziariamente per le elezioni sono solamente due: Stato e regioni, e che, d'altro canto, le maggiori spese elettorali per le elezioni di una delle Camere del Parlamento nazionale rispetto alle elezioni dell'altra diventano pressoché inesistenti, se si tiene conto che alle maggiori spese provvede lo Stato direttamente. Per tali ragioni, addossare allo Stato l'onere dei due terzi delle spese rispecchia la volontà di un trasferimento di spese dalla competenza regionale a quella statale, e ciò falserebbe i bilanci rispettivi a favore dell'ente regione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, chi parla vive in una regione a statuto speciale che, a quanto dicono, è tra le regioni meglio amministrate. Eppure, sento un'amarezza, che si trasforma ora in una prospettiva. Anzitutto, devo fare osservare che i deputati nazionali sono una figura ormai sbiadita; non contiamo più niente! Sono gli assessori regionali a fare tutto. Non sappiamo nulla neanche delle leggi che dovrebbero essere approvate dallo Stato. Gli assessori regionali si rivolgono direttamente ai ministri competenti; siamo arrivati al punto che la sensazione dello Stato unitario italiano nel Friuli si va perdendo. Che questo sia in qualche modo un senso di opposizione allo Stato che per tanti anni ha abbandonato quella regione e che si ricordava del Friuli-Venezia Giulia solo come gloriosa guardia di frontiera, non può essere da me giustificato. Io amo la mia patria unita e non sono disposto a sopportare leggi che si fanno unicamente per dare ragione ad un partito e – come ho detto anche nella mia relazione – per creare dei posti che poi si vanno a coprire senza neppure un concorso, come è accaduto nella regione Friuli-Venezia Giulia, e per procrastinare un programma che, quando la regione funzionerà completamente, richiederà altri duemila posti che saranno coperti con il medesimo tipo di assunzioni.

È per questo, onorevoli colleghi che vi esorto dicendovi: fate ricorso, finché siamo in tempo, alla vostra coscienza, prendete in considerazione quanto qui andiamo dicendo

e cercando di rappresentarvi le conseguenze di quello che volete e state per fare. Solo con questo ricorso alla coscienza, dimostrerete che questo Parlamento agisce in funzione democratica e avrete la riconoscenza del paese.

SANTAGATI. Chiedo di parlare sul complesso dell'articolo 21 e per svolgere il subemendamento Roberti 0. 21. 1. *d*.

PRESIDENTE. Sta bene. Si tratta del seguente subemendamento:

Sostituire le parole: di metà e metà, *con le parole*: di un quarto e tre quarti.

0. 21. 1. [d] **Roberti, Sponziello, Cruciani, Grilli, Santagati, Abelli, Almirante, Angioy, Calabrò, Caradonna, Delfino, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Tripodi, Turchi.**

L'onorevole Santagati ha facoltà di parlare e di svolgere tale subemendamento.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 21 è l'articolo conclusivo del titolo quinto di questo disegno di legge, che porta un'intitolazione che, dal punto di vista della pura tecnica legislativa, lascia molto perplessi, in quanto porta la definizione « disposizioni finali », mentre sia l'articolo 20 che lo precede, sia l'articolo 21 che adesso tratterò, non hanno la caratteristica né il contenuto di una disposizione finale.

Io non so il motivo per il quale si sia data questa intitolazione al titolo quinto. Forse è stata la fretta e anche questo è uno svarione che è stato commesso dal Governo nel predisporre il disegno di legge. Sarebbe stato molto più logico, invece, che questa intitolazione si fosse trasferita al titolo sesto, laddove si parla di disposizioni transitorie e quindi sarebbe stato più logico che questo titolo avesse riguardato le disposizioni finali e transitorie, come avviene in quasi tutti i disegni di legge quando contengono una serie di articoli che riguardano appunto le disposizioni valevoli *medio tempore*.

L'articolo 21 non ha alcuna caratteristica delle disposizioni finali, a meno che non si sia voluto con questa intitolazione fare capire che siamo verso la fine della legge. Ma mi sembra una spiegazione non troppo pertinente alla tecnica legislativa e, quindi, io la respingo, insistendo nel ritenere che il Governo ha sbagliato nel dare questa intitolazione.

Ma questo è un aspetto puramente formale della questione. Laddove invece l'aspetto diventa grave e non è più di forma, ma di sostanza, è per quanto concerne alcune parole che sono contenute nel primo comma dell'articolo 21. L'articolo 21, infatti, comincia a scoprire il tallone d'Achille di questa maggioranza sia pure tanto larga, in quanto, mentre fino all'articolo 20, perlomeno dal punto di vista della volontà legislativa e politica, si può spiegare tutta la serie delle norme che riguardano la composizione dei futuri consigli regionali, qui, invece, a un certo momento la maggioranza scopre il suo lato debole; potrei dire, con una metafora colorita, che qui casca l'asino.

Ad un certo momento, si parla delle regioni mentre queste ancora non esistono; possono essere fatte delle norme per i consigli regionali e si può, sotto questo profilo, tener conto della possibilità teorica di dire che vengono eletti un certo numero di consiglieri i quali potranno tenere le loro prime adunanze nel palazzo della provincia.

Al di là di questo, una legge, di tipo strettamente elettorale come questa, non sarebbe potuta andare. Questa legge è in partenza anacronistica: se infatti è concepibile che venga predisposta una legge elettorale per la preparazione dei consigli regionali, non è possibile che si parli delle regioni e si affidino a queste dei compiti.

Infatti, al primo comma è detto che le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni. Come può il legislatore stabilire un onere a carico di una entità che non esiste nè politicamente né giuridicamente? Al massimo questa legge avrebbe potuto stabilire delle norme il cui contenuto si rivolgesse ai consigli regionali; ma manca il destinatario di questo contenuto. È come se avessimo a disposizione un enorme quantitativo di liquido e non avessimo i recipienti. Certamente questo liquido non riuscirebbe ad assolvere la sua funzione.

Si parla di rispettive regioni, ma quali? Non certamente quelle a statuto speciale che già esistono; si parla quindi di quelle a statuto ordinario che avrebbero dovuto essere

create mediante la famosa legge quadro e con le famose leggi finanziarie. Ecco che a questo punto si scopre il tallone di Achille di questa legge. Anche se finora la maggioranza poteva giustificare il suo comportamento e la sua volontà, degna di miglior causa, di dar vita ai consigli regionali, qui non può più giustificare questa presa di posizione perché le regioni non esistono.

Mi si potrebbe obiettare che l'articolo 21 riguarda le successive elezioni regionali, non le prime elezioni, perché queste sono a carico (come poi verrà stabilito dall'articolo 26 del disegno di legge in esame) dello Stato. Ma noi sappiamo, per quel poco che abbiamo imparato sui banchi delle università studiando un po' di diritto e, nella vita pratica, esercitando la professione forense, che non è possibile che le norme che riguardano un determinato comportamento giuridico e che hanno valore cogente possano essere lasciate in bianco. Ciò sarebbe pericolosissimo e io, a mo' d'esempio, potrei fare questa considerazione.

Noi abbiamo oggi una nostra concezione della regione. Non sappiamo però come il futuro legislatore possa stabilire la funzione ed anche la stessa composizione della regione, non sappiamo, ad esempio, quale sarà il concetto di potere amministrativo della regione, cosa ben diversa dal concetto geografico o orografico di regione. Anzi, da un punto di vista strettamente geografico, molte volte le regioni non coincidono affatto con la corrispondente entità amministrativa, visto che nell'ambito del nostro Stato unitario non si è mai parlato di un ente regione. Infatti geograficamente si parla della regione della Lomellina, così come geograficamente si può parlare della regione Maremma. Queste sono senza dubbio regioni geografiche del nostro paese, ma ad esse non corrisponde alcuna entità giuridica di pari estensione. Sorge quindi il dubbio circa il tipo di regione a cui questa legge si riferisce: a quelle geografiche, a quelle tradizionali o a quelle attuali considerate come insieme di entità amministrative facenti capo ad un unico centro? Come può quindi il legislatore odierno dire che le spese elettorali saranno a carico delle regioni se non sa cosa il futuro legislatore intenderà con questa espressione? Ad esempio, l'attuale Abruzzi e Molise sarà contenuto in un'unica regione o in due regioni? E ancora, la Sicilia, che oggi è considerata una sola regione, non potrebbe domani essere divisa in Sicilia orientale e Sicilia occidentale, viste le profonde diversità di patrimonio tradizionale e culturale che vi è tra le due?

Mi sembra quindi che con questa norma si voglia sottoscrivere una specie di cambiale in bianco, che non sappiamo ancora se verrà pagata o se andrà in protesto: questo infatti è il risultato che si ottiene seguendo un sistema che non ha né capo né coda.

Ma non è solo questa l'osservazione che va fatta in ordine al primo comma di questo articolo, perché se ne deve aggiungere un'altra di carattere squisitamente finanziario. Si dice infatti che le regioni dovranno pagare in proprio il costo delle operazioni elettorali salvo per la prima elezione che verrà posta a carico dello Stato. È quindi necessario accertare quanto verranno a costare queste operazioni perché è bene avere in questa materia le idee ben chiare; e questo è vero anche se qualcuno potrà dirci che tanto la prima volta pagherà lo Stato e quindi non ha poi tanta importanza accertare l'entità di questa spesa. Questo non significa niente, perché l'articolo 21 parla di spese elettorali e non fa nessuna differenza che a sopportare questo onere sia lo Stato o siano le regioni, perché entrambe queste entità fanno parte di un unico contesto ed in ogni caso è sempre il contribuente italiano che paga e poco importa se poi queste somme scorrano via attraverso il canale regionale o attraverso il canale statale. In altre parole, come suol dirsi, è sempre Pantalone che paga e quindi poco importa se le spese elettorali saranno sostenute dallo Stato o dalle regioni.

Vediamo quindi di farci un'idea di quale potrà essere il costo delle elezioni regionali. Non disponiamo di termini di comparazione; potremmo servirci della relazione Carbone, e l'onorevole Taverna ne ha citato qui alcuni dati, ma di questa relazione non ho potuto prendere visione. A questo proposito è forse bene ricordare che tra le pregiudiziali da noi avanzate all'inizio della discussione di questa legge ve ne era anche una con cui appunto si chiedeva al Governo di farsi parte diligente per mettere a disposizione dei parlamentari la relazione Carbone: da allora però (eravamo in luglio) sono passati molti mesi ma della relazione non si è avuta nessuna notizia. Ad ogni modo possiamo cercare di acquisire dati piuttosto precisi deducendoli dal bilancio dello Stato.

Il bilancio ancora da approvare reca anche la spesa per le elezioni politiche; e precisamente al capitolo 1147 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1968, determina una prima cifra che è la più consistente. Infatti la spesa per le competenze dovute ai componenti

dei seggi elettorali, per le forniture di materiale vario e cancelleria, per i trasporti, per le indagini statistiche, anche con mezzi meccanografici, sui dati e sui risultati delle consultazioni, nonché per tutte le altre occorrenze inerenti alla attuazione delle elezioni politiche, ammonta a 12 miliardi e 400 milioni.

A tale cifra si dovranno aggiungere le spese accessorie, che non sono di poco conto. Nel capitolo 1144, si parla di spese per la manutenzione, l'acquisto e il trasporto del materiale elettorale, prevedendo un aumento di circa 221 milioni sui 269 già iscritti nel bilancio preventivo del 1967. Si arriva pertanto alla somma di 490 milioni, la quale è mediamente da considerare intorno ai 400 milioni annui.

In una nota posta a margine dello stesso capitolo di spesa, si dice che la somma originaria era di 341 milioni, ma essendosi risparmiati 120 milioni iscritti in bilancio per le elezioni amministrative del 1967, la cifra è scesa a 220 milioni, per cui praticamente la cifra media risulta intorno ai 350-400 milioni annui, che, ripartiti nel quinquennio, danno luogo a circa 2 miliardi di lire.

Esaminando quindi queste due sole voci, che non sono le uniche, relative alle spese per la campagna elettorale, si arriva a 14 miliardi. Se noi consideriamo poi altre voci minori, che ho trovato nel bilancio e che per economia di tempo non cito, posso affermare senza esagerazione che la spesa media per le elezioni nazionali dell'anno prossimo si aggirerà intorno ai 20 miliardi di lire. È comunque una spesa in preventivo; e noi sappiamo che i consuntivi sono superiori sempre ai preventivi.

Indubbiamente il consuntivo supererà largamente il preventivo non per le elezioni politiche, in quanto ritengo che *grosso modo* la cifra dovrebbe essere quella indicata, ma per le elezioni regionali, poiché abbiamo appreso, attraverso l'articolo 20, che esse dureranno parecchi giorni. È infatti prevedibile che le elezioni regionali si protrarranno anche nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì, con un aumento inevitabile di spesa, per pagare i presidenti dei seggi, gli scrutinatori, e per tutti gli altri adempimenti elettorali.

Si potrà mediamente ritenere che vi sarà un aumento del 20 per cento sulla spesa prevista dei 20 miliardi, raggiungendosi quindi la cifra di 24 miliardi. Se da questi 24 miliardi sottraiamo quel 25 per cento circa, che riguarda il resto del territorio nazionale già sotto giurisdizione regionale, noi possiamo tranquillamente asserire che per le regioni a statuto normale la spesa media si aggirerà intorno ai 18-19 miliardi, previsione superiore a quella della relazione Carbone aggirantesi sui 17 miliardi. Se noi, senza voler ricorrere a questo metodo induttivo, volessimo fare riferimento alla sola relazione Carbone, e dovessimo accettare per buona la previsione di 17 miliardi contenuta in essa, giungeremmo, anche sotto questo profilo, ad una conclusione assai sconsolante, per la quale anche le semplici operazioni elettorali per queste regioni incideranno sul contribuente italiano per ben 17 miliardi. E questo, sia detto per inciso, avviene in Italia nello stesso momento in cui non si trovano i soldi per pagare i dipendenti dell'ATAC, che l'altro giorno hanno scioperato lasciando tutti i cittadini romani nell'impossibilità di usufruire dei mezzi di trasporto pubblico.

Non è questa, comunque, la sola argomentazione cui intendo far riferimento; questa argomentazione riguarda infatti solo il primo comma dell'articolo 21, in relazione al quale ritengo di aver sufficientemente dimostrato quale sarà l'entità finanziaria connessa alle operazioni delle elezioni regionali.

Al secondo comma dell'articolo 21 si parla degli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e degli altri oneri comunque derivanti dall'applicazione della presente legge, che debbono essere anticipati dai comuni e rimborsati dalle regioni. In relazione a questo comma desidero innanzitutto dire che suscita molte perplessità il punto ove si parla di oneri non facenti capo direttamente all'amministrazione statale o alle regioni interessate.

Come si può approvare una norma di questo genere? Le amministrazioni statali finora non si sono occupate di questa materia perché non erano previste le regioni a statuto normale, tanto è vero che, se esaminiamo il bilancio preventivo dello Stato (e faremo solo un rapido *excursus* per dimostrare quanto sia crescente la spesa anche delle cose accessorie della regione) troviamo dei semplici totali, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968. In essi sono riassunte le spese previste per il personale in attività di servizio del Commissariato dello Stato nelle regioni a statuto speciale, esclusa la Valle d'Aosta. Ad esempio, per quanto riguarda la regione sarda, sono stanziati 41 milioni e 446 mila lire, con un aumento di un milione e 730 mila lire; per la regione siciliana sono stanziati 39 milioni e 221 mila lire, con un aumento di 9 milioni

circa; per il Trentino-Alto Adige, poi, dalla spesa originaria di 260 milioni si passa ad una spesa di 267 milioni; per il Friuli-Venezia Giulia, si passa da una spesa di un milione 896 mila lire ad una spesa di 1 miliardo 162 milioni e 864 mila lire con un aumento di oltre un miliardo, in quanto vengono trasferiti alla competenza della regione le spese inerenti al personale dello Stato. Dovrà infatti essere lo stesso commissariato ad occuparsi del pagamento di questo personale.

Considerazioni dello stesso genere si possono fare anche per quanto riguarda il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, che deve essere considerato una proliferazione del Consiglio di Stato; in Sicilia, infatti, il Consiglio di Stato ha una sezione autonoma che si chiama Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana. Se facciamo questo confronto, vediamo che mentre il Consiglio di Stato per tutta l'Italia costa 997 milioni e 300 mila lire, cioè poco meno di un miliardo, per la sola regione siciliana costa 51 milioni e 500 mila lire. Adesso, anzi, questa spesa è aumentata di un milione, cosicché costa 52 milioni e 500 mila lire.

Ci sono poi altre spese accessorie che riguardano sempre questa rubrica; esse sono: per la regione siciliana altri 7 milioni, per la regione sarda 12 milioni, per il Trentino-Alto Adige 40 milioni, per il Friuli-Venezia Giulia altri 24 milioni e rotti, per il Consiglio di giustizia amministrativa, già citato, altri 2 milioni e 350 mila lire. Ci accorgiamo cioè come delle semplici strutture accessorie delle regioni finiscono non solo col costare diversi miliardi allo Stato, ma tali spese aumentano paurosamente di anno in anno. Il che significa che le regioni sono sempre in permanente espansione finanziaria – non economica purtroppo ! – e come tali costano moltissimo al contribuente.

Tutto questo ci porta a fare la prima considerazione in relazione al secondo comma dell'articolo 21, secondo cui si dovrebbe distinguere la parte di oneri afferente alle amministrazioni dello Stato e la parte afferente alle regioni interessate. E qual è questa differenza di oneri ? Chi lo sa ? Per quanto riguarda le regioni non si può saper niente perché bisogna sempre aspettare la famosa legge istitutiva delle regioni che si presume stabilisca quali siano gli oneri delle regioni in questa specifica materia; per quanto riguarda lo Stato, noi possiamo soltanto riferirci a quello che poc'anzi abbiamo detto per quanto afferisce alle spese generali previste per le elezioni politiche. Ma per le elezioni regionali non è previsto niente, non è stanziato niente nei vari capitoli del bilancio del Ministero dell'interno. Pertanto, anche a voler dare una validità a questa norma, dobbiamo rifarci alla riserva secondo cui questa norma dovrebbe operare fra 5 o 6 anni.

E allora tanto varrebbe, secondo me, da un punto di vista di maggior serietà legislativa, che non si facesse un articolo così in bianco, così futuristico, così pleonastico, un articolo che semmai potrebbe valere a 7 anni data, sempre che fra due anni si celebrassero le elezioni regionali in Italia. E allora sarebbe molto più opportuno che prima si facessero le norme finanziarie, come l'articolo 22 prevede. Da qui a qualche giorno sapremo quello che succederà su questo secondo comma dell'articolo 22, perché ho sentito tante indiscrezioni, ho sentito parlare di tanti colpi di « marchingegno » che si dovrebbero studiare su questo secondo comma che afferisce alla parte finanziaria, per cui ad un certo momento potrebbe anche avvenire qualche colpo di scena in quest'aula. Ma comunque non anticipiamo gli eventi. Ne parleremo al momento giusto e nell'occasione propizia.

Ritornando al secondo comma dell'articolo 21, facciamo questa elementare considerazione: ch'esso pone delle norme delle quali non possiamo prevedere né la consistenza né la proiezione finanziaria né l'incidenza per quanto riguardi le regioni da un lato e lo Stato dall'altro; per cui sarebbe stato molto più opportuno e più serio eliminare questo secondo comma dell'articolo 21 o, se si dovesse strutturarlo, strutturarlo in maniera molto più chiara e diversa.

Di questo comma una sola cosa si capisce: che le regioni sono tenute a rimborsare ai comuni in base alle pezze d'appoggio, le eventuali spese sostenute per le elezioni regionali. Quindi, se teniamo conto dell'indebitamento cui già da parecchi anni sono sottoposti i comuni, dobbiamo arrivare all'amara considerazione che tutte queste ulteriori spese dovrebbero cadere direttamente sulle spalle dei già tanto provati e dissestati comuni.

Ma poi, anche qui, questa norma è ipocrita, perché solo dall'attuale bilancio 1968 sappiamo che, in base ad una legge del 1966, sono già previsti 32 miliardi e mezzo di contributi dello Stato ai comuni dissestati, che poi sono una goccia nel *mare magnum* dell'indebitamento degli enti locali. Così le regioni si dovrebbero accollare le spese e i comuni dovrebbero a loro volta rimborsarle, e infine lo Stato dovrebbe rimborsare i comuni. Da tutto ciò – comunque dette spese siano

pagate e rimborsate – emerge, come è fatale, come sia sempre il cittadino contribuente a pagare e come non sia di nessuna consolazione per lo stesso il sapere chi, fra Stato, province, comuni e regioni, rimborsa i soldi che lui stesso ha pagato. E non solo, ma ora si parla di una nuova legge sulla finanza locale che dovrebbe consentire ai comuni di avere ulteriori possibilità di rimborso, o per lo meno di aiuto da parte dello Stato ai comuni particolarmente indebitati. Ciò appare altamente contradditorio nello stesso momento in cui si tenta di addossare a questi comuni dissestati nuovi debiti per il rimborso delle spese elettorali. Si tratta di un giro ozioso dal quale non si esce, oppure si esce per vie traverse sul tipo di questo secondo comma dell'articolo 21.

Per quanto riguarda il terzo comma, esso ventila l'ipotesi della contemporaneità delle elezioni dei consigli regionali con quelli provinciali. Rilevo che all'articolo 20 è detto: « La elezione dei consigli regionali può aver luogo contemporaneamente alla elezione dei consigli provinciali ». Rilevo in particolare quel « può aver luogo ». All'articolo 21 si dice invece: « Nel caso (ipotesi, non certezza) di contemporaneità... ». All'articolo 22 si dice: « Le elezioni avranno luogo contemporaneamente... »; cioè all'articolo 22 si ordina che le elezioni regionali siano fatte contemporaneamente a quelle provinciali e comunali.

Perché allora la casistica degli articoli 20 e 21, quando all'articolo 22 si parla di contemporaneità ? Tanto valeva che fossero eliminate le ipotesi dei due articoli precedenti, e al terzo comma dell'articolo 21 si dicesse: « Data la contemporaneità tra le elezioni regionali e quelle provinciali e comunali... ».

In questo comma dell'articolo 21 si parla di ripartizione in parti uguali della spesa. Nemmeno si è finito di stabilire questo concetto, che se ne stabilisce uno diverso al quarto comma, quando si dice che, nel caso di contemporaneità delle elezioni del consiglio regionale con le elezioni del Senato e della Camera dei deputati, le spese verrebbero ripartite nella misura di due terzi a carico dello Stato e di un terzo a carico della regione. Quindi, mentre qui l'ipotesi della ripartizione è per un terzo a carico della Camera, un terzo del Senato (cioè due terzi a carico dello Stato) e un terzo a carico della regione, nella ipotesi precedente si parla di metà e metà. Occorrerebbe almeno trovare un motivo per spiegare questa differenza; altrimenti nel primo caso anziché la metà bisognerebbe addossare ai comuni solo un terzo della spesa.

Comunque, a me pare che la questione non vada posta in termini di computisteria o di ragioneria elettorale. La questione va posta in termini politici. Che cosa si vuole stabilire con questi commi terzo e quarto ? Si vuole stabilire un criterio di equilibrio fra il comune, la provincia e la regione, fra il comune, la Camera dei deputati e il Senato ? Oppure si vuole stabilire semplicemente un criterio mercantilistico, puramente da bottegai ? Se dovesse prevalere questa seconda ipotesi, mi rifiuterei fermamente di accettarla. Almeno dal punto di vista democratico, l'atto elettorale culminante di una manifestazione politica e della configurazione di uno Stato che si regga sul sistema democratico. Considerando le spese elettorali come indispensabili e di primaria necessità, non si dovrebbe tanto sottilizzare. Tanto varrebbe, allora, che le spese regionali venissero poste a carico del bilancio delle regioni, quelle provinciali e comunali a carico dei rispettivi enti e quelle nazionali a carico dello Stato. Si obietterà che le regioni a statuto speciale hanno una autonomia finanziaria che le regioni a statuto normale non hanno, per addossarsi le spese delle proprie elezioni. Ma qui ritorna il discorso: come possiamo stabilire fin d'ora quale sarà la consistenza finanziaria regionale, mancando la legge finanziaria ? È vero oppure no che non sappiamo ancora quali saranno le fonti di reperimento delle future regioni ?

Ecco, dunque, che questa legge è solo un artifizio, una semplice messa in scena di natura politica, un pugno di mosche che si vuol buttare sugli occhi degli elettori o, meglio, degli eleggibili, volendo fare di essa un grazioso regalo a tutti quei candidati che non riusciranno ad essere eletti nelle prossime elezioni politiche. Da ciò appare l'aspetto demagogico di tutta l'impostazione. Ho avuto occasione di occuparmi di parecchi articoli. Non ho la sadica voluttà di affermare che questo o quell'articolo non vanno bene, e che tutta la legge è fatta male. Ma è pur vero che essa manca di un nesso logico. Non so chi abbia fatto questa legge, ma mi rifiuto di pensare che sia stata fatta da un Governo serio. Eppure, bene o male, anche in questo Governo di centro-sinistra esistono persone serie, come il ministro Natali e il ministro Andreotti che vedo presenti in quest'aula. Il ministro Natali, per così dire, non potrà mai navigare con un sistema elettorale come questo. Siamo costretti, in un certo senso, a presentare emendamenti e subemendamenti in questa faticosa lunga seduta. Ma, qualunque sforzo si voglia tentare e qualunque espediente si possa met-

tere in atto, ad una critica serena e fondata questa legge non si regge, in nessuno dei suoi punti essenziali, in nessuno dei suoi articoli, in nessuno dei suoi commi.

Dunque, che cosa significano il terzo e il quarto comma dell'articolo 21 ? Mi meraviglio come la Commissione, anziché preoccuparsi di emendare il testo in senso concreto, si sia perduta sotto l'arco di Tito a rincorrere le farfalle delle ipotesi più strane. Si parla di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione del Senato e della Camera dei deputati. Ma come può avvenire questa contemporaneità ?

Una volta approvato l'articolo 2 e l'intero disegno di legge, e una volta che questo passi anche al Senato e divenga legge definitiva, le elezioni regionali potranno effettuarsi nell'autunno del 1969. E noi sappiamo che le Camere non potranno mai prorogarsi fino a quella data. Potranno anche sciogliersi anticipatamente, ma non credo che potranno andare al di là del limite costituzionalmente previsto della primavera del 1968. Potranno succedere tante cose che potranno forse evidenziare l'opportunità di finirla con questa legislatura ormai esangue, che non ha più nessun ragion d'essere, con questa legislatura che vede già il Presidente di un ramo del suo Parlamento (se sono vere le notizie che insistentemente sono circolate nel pomeriggio) che sembra si sia dimesso dal suo alto seggio. Se insomma tutto lascia prevedere che, nell'ipotesi migliore verranno sciolte in anticipo e non certo nel 1969, a che serve questo quarto comma dell'articolo 21 ? Non serve proprio ad un bel niente, perché non ci potrà mai essere la coincidenza, perché queste elezioni, se si faranno nel 1968, potranno essere rifatte nel 1973 e poi nel 1978. Potrebbe tuttavia anche succedere che, fatte le elezioni nel 1968, si sciogliessero le Camere l'anno dopo, nel 1969. Forse solo in questo caso il comma avrebbe ragion d'essere, ammesso che si possa far rientrare nei suoi termini temporali uno scioglimento del tutto ipotetico e lontano dalla realtà politica della Camera e del Senato, nei limiti della data già prescelta per le elezioni regionali.

Questa ipotesi a me sembra molto lontana perché il giorno in cui si sciogliessero le Camere io ritengo che difficilmente si potrebbero fare le elezioni regionali, mancando, per la prima indizione delle elezioni regionali stesse un governo, e quindi una volontà politica pienamente e legittimamente operante.

Perché, del resto fare coincidere le due elezioni ? Secondo me è questa un'arbitraria assimilazione di diversi obiettivi dei due corpi elettorali. Noi infatti abbiamo visto che in Sicilia, quando ci è stata la coincidenza nello stesso anno delle due elezioni, quelle politiche si sono fatte un po' prima di quelle regionali. Lo stesso dicasi per quanto riguarda le elezioni in Sardegna (se non erro, nel 1953). Anche in Alto Adige secondo il consiglio regionale nella primavera prossima, si sostiene che le elezioni non abbiano a farsi in coincidenza con quelle politiche, appunto perché è prassi costante che, dovendo interpellare due corpi elettorali diversi, dovendo costituire due Assemblee diverse, siano distanziate, sia pure di qualche mese o di qualche settimana le consultazioni elettorali. E allora se per tre ipotesi (due già verificatesi ed una che si verificherà nella primavera prossima) abbiamo sempre distinto le due forme di elezione, non vedo il motivo per il quale noi dovremmo consacrare per legge questa norma.

Al testo dell'articolo sono stati presentati alcuni emendamenti; la mia parte politica ne ha presentato uno solo. Esso ha lo scopo di dare una ripartizione diversa delle spese dà quella che è stata data dal legislatore; con questa diversa proporzione si vuole rispettare il diverso onere economico che viene a cadere sullo Stato da un lato e sulle regioni dall'altro.

A me sembra che se si dovesse arrivare a questa ripartizione finanziaria sarebbe opportuno mantenere questo criterio che ritengo sia il più equo.

Onorevole Presidente, io ho concluso. Vorrei dire soltanto questo: ormai siamo alla fine di tutte le norme tecniche di questa legge; l'articolo 21 rappresenta la passerella dalle norme tecniche che abbiamo esaminato al tanto ormai mitizzato articolo 22 che potremmo definire un po' come la *soubrette* di questa legge. Allora, parafrasando il titolo del film *Il ponte sul fiume Kwai*, questo potrebbe definirsi « Il ponte sulla seduta-fiume dei guai » che cominceranno domani con l'articolo 22.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, sostituire le parole: nella misura di due terzi e un terzo, *con le seguenti:* di metà e metà.

21. **1.** **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring.**

BIAGGI FRANCANTONIO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIAGGI FRANCANTONIO. Brevemente, signor Presidente, come è mio costume. Vorrei fare prima di tutto un rilievo stilistico per quanto riguarda il comma terzo che dovrebbe essere scritto almeno nella stessa sequenza sintattica del comma quarto. Ritengo che la cosa possa essere fatta in sede di coordinamento. Precisando la questione debbo dire che ho rilevato che il comma terzo recita così: « Nel caso di contemporaneità delle elezioni dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero stati a carico della regione... ».

Nel comma quarto, sul quale abbiamo presentato un emendamento, la dizione è molto più corretta, e cioè dice il quarto comma: « Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti... », cioè il soggetto viene messo prima. Si tratta comunque di un rilievo puramente formale.

Per quanto riguarda il nostro emendamento, già il collega Taverna ne ha spiegato le ragioni, e con esso si chiede che le spese comuni per le elezioni vengano ripartite in parti uguali fra Stato e regioni, mentre invece dal testo della legge sembra che si voglia seguire il criterio di ripartire le spese attribuendone i due terzi allo Stato ed un terzo alla regione, visto che per le elezioni nazionali si deve procedere alla elezione di due Camere. A nostro avviso invece è più esatto sostenere la ripartizione a metà.

Vorrei inoltre fare un altro rilievo, sempre a proposito del comma quarto, in quanto ritengo che esso ponga un vero e proprio problema di interpretazione per la determinazione delle spese comuni, visto che non è detto quali non si debbano considerare tali. Infatti chiunque abbia esperienza con l'amministrazione pubblica sa quanta incertezza e quali discussioni comportino dizioni così generiche nel momento in cui si tratta di applicare la legge. Questa, se ve ne fosse bisogno, è un'ultima riprova di come sia stata affrettata la stesura di questa legge, al contrario della discussione su di essa.

Abbiamo inoltre proposto una serie di subemendamenti che, per motivi che non riesco a comprendere, sono stati considerati improponibili. Essi infatti contengono tutti soltanto diversi modi di ripartizione delle spese.

PRESIDENTE. Vorrei spiegare subito all'onorevole Biaggi per quale motivo non sono stati ammessi i subemendamenti. Si tratta infatti, diversamente da come sono stati chiamati, di veri e propri emendamenti a sé stanti; si tratta cioè di un modo come un altro per far rientrare dalla finestra ciò che è stato messo alla porta.

BIAGGI FRANCANTONIO. È un linguaggio che capisco, visto che sono ingegnere.

PRESIDENTE. Io non sono ingegnere, sono stato avvocato, anche se ho passato più tempo a fare l'imputato che il difensore. (*Applausi*).

Comunque, l'onorevole Biaggi, anche se è ingegnere, meriterebbe la laurea in legge, visto che è tanto cavilloso. (*Si ride*).

BIAGGI FRANCANTONIO. Ho anche la laurea in legge.

PRESIDENTE. Appunto; lo si capisce subito. In tal caso comunque capirà ancora meglio che quelli che lei ha definito subemendamenti in realtà non sono tali, ma emendamenti a sé stanti. E la miglior prova di questo è che, se anche non vi fosse quello che viene definito l'emendamento principale, i cosiddetti emendamenti potrebbero ugualmente rimanere benissimo in piedi.

BIAGGI FRANCANTONIO. La ringrazio della spiegazione, signor Presidente; si impara sempre qualcosa. Ritengo comunque di aver detto tutto ciò che vi era da dire a proposito di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Credo che le farà piacere sapere fin da questo momento che il nostro zelante relatore, da me interpellato in proposito, mi ha comunicato che prenderà in considerazione in sede di coordinamento la sua proposta riguardante il quarto comma dell'articolo 21. Vede dunque quante sodisfazioni ha avuto questa sera ! (*Si ride*).

BIAGGI FRANCANTONIO. Sì, molte. La ringrazio comunque anche di questo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 21 ?

DI PRIMIO, *Relatore*. Sull'articolo 21 sono stati presentati un emendamento e una serie di subemendamenti.

Circa l' emendamento, *nulla quaestio* da parte mia per la sua ammissibilità, anche se sono contrario nel merito. Circa i subemendamenti, essi sono tutti inammissibili, in quanto si tratta di emendamenti veri e propri, che si è cercato di inserire attraverso un *escamotage* verbale vero e proprio.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. La Presidenza deve dichiarare inammissibili tutti i subemendamenti.

Passiamo alla votazione dell'unico emendamento rimasto nei confronti di questo articolo 21. Si tratta dell'emendamento Cantalupo 21. 1. Vi insiste il presentatore ?

CANTALUPO. Sì, signor presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero, la votazione per scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico che la Camera non è in numero legale per deliberare.

La seduta è sospesa e sarà ripresa alle 10.

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abelli
Abenante
Alatri
Alba
Albertini
Alesi Massimo
Alessi Catalano Maria
Alini
Almirante
Alpino
Amadei Leonetto
Amasio
Amendola Pietro
Andreotti
Antonini
Ariosto
Armaroli
Armosino
Arnaud
Badaloni Maria
Baldini
Ballardini
Barba
Barberi
Barbi Paolo
Barca Luciano
Baroni
Bassi Aldo
Battistella
Bavetta
Belotti
Bensi
Beragnoli
Bersani
Bertè
Bertinelli
Biaggi Francantonio
Biaggi Nullo
Biagini
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bo
Boldrini
Bontade Margherita
Borra
Bottari Carlo
Bova
Brandi
Bressani
Bronzuto
Busetto
Buzzetti
Buzzi
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Canestrari
Cariota Ferrara
Cariglia
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Cervone
Cetrullo
Cianca
Coccia
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Costa Massucco
Crocco
D'Alema
D'Alessio Aldo
D'Antonio
D'Arezzo
De Capua
De' Cocci
De Florio
Delfino
Della Briotta
De Maria
De Martino
De Mita
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Leo
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Donát-Cattín
Dossetti
Élkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Fada
Fasoli
Ferioli
Ferraris Giuseppe
Ferri Giancarlo
Finocchiaro
Forlani
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gáspari
Gelmini
Gerbino
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Giolitti
Giomo

Girardin	Nicoletto
Goehring	Ognibene
Gorreri	Olmini
Greggi Agostino	Orlandi
Greppi Antonio	Pagliarani
Guariento	Palazzeschi
Guerrini Giorgio	Palazzolo
Guerrini Rodolfo	Palleschi
Guidi	Passoni
Gullotti	Patrini
Illuminati	Pedini
Imperiale	Pellegrino
Ingrao	Pellicani
Isgrò	Pezzino
Lajólo	Piccinelli
La Malfa	Pietrobono
Landi	Pintus
Lenti	Poerio
Leonardi	Prearo
Levi Arian Giorgina	Preti
Lezzi	Principe
Lizzero	Pucci Ernesto
Lombardi Riccardo	Racchetti
Lombardi Ruggero	Radi
Longoni	Raffaelli
Loperfido	Raia
Loreti	Re Giuseppina
Lucchesi	Reale Oronzo
Lusóli	Reggiani
Luzzatto	Righetti
Magno Michele	Rinaldi
Malfatti Franco	Ripamonti
Mancini Giacomo	Roberti
Mannironi	Romanato
Marchesi	Romita
Mariani	Romualdi
Marotta Michele	Rosati
Marras	Rossanda Banfi Rossana
Martoni	
Martuscelli	Rubeo
Maschiella	Russo Carlo
Massari	Sacchi Giuseppe
Mattarelli Gino	Salvi Franco
Matteotti	Sanna
Maulini	Santagàti
Mazzoni	Santi Fernando
Mengozzi	Sasso
Merenda	Scaglia Giovanni Battista
Misasi Riccardo	
Montani	Scalia Vito
Mussa Ivaldi Vercelli	Scarascia Mugnozza
Naldini	Scarpa
Nannuzzi	Scotoni
Napoli	Semeraro
Napolitano Luigi	Serbandini
Natali Lorenzo	Seroni
Natoli Aldo	Sforza
Nicolazzi	Silvestri
Simonacci	Usvardi
Soliano	Valeggiani
Spagnoli	Venturini
Spallone	Venturoli
Speciale	Verga
Spora	Vespignani
Sullo	Vetrone
Tagliaferri	Vianello
Tàntalo	Villani Vittorino
Taverna	Vincelli
Tedeschi	Viviani Luciana
Tenaglia	Zaccagnini
Terranova Raffaele	Zagari
Titomanlio Vittoria	Zanibelli
Todros Alberto	Zincone
Togni	Zóboli
Toros Mario	Zucalli
Turnaturi	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío	Ferrari Riccardo
Azzaro	Urso
De Marzi Fernando	Valiante

(*La seduta, sospesa alle 0,5 di sabato 28 ottobre 1967, è ripresa alle 10*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CINCIARI RODANO MARIA LISA

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Questa notte la Camera risultò non in numero legale in sede di votazione sull'emendamento Cantalupo 21. 1. Chiedo se i presentatori insistano nella richiesta di scrutinio segreto.

LONGONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(*La richiesta è appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Cantalupo 21. 1 cui si sono dichiarati contrari la Commissione e il Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	333
Maggioranza	167
Voti favorevoli	23
Voti contrari	310

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abenante
Achilli
Alba
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Amasio
Amatucci
Andreotti
Antonini
Antoniozzi
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Arnaud
Astolfi Maruzza
Averardi
Avolio
Badaloni Maria
Baldani Guerra
Barba
Barberi
Barbi Paolo
Barca Luciano
Baroni
Bártole
Basile Giuseppe
Bassi
Belotti
Bemporad
Beragnoli
Berloffa
Bernetic Maria
Bertinelli
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisaglia
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Bottari
Bottaro
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Cariglia
Carra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Cetrullo
Cianca
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colombo Renato
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Corrao
Dagnino
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
De Capua
De' Cocci
De Florio
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
De Maria
De Martino
De Meo
De Mita
De Ponti
De Stasio
De Zan
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Luigi
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Donát-Cattín
D'Onofrio
Élkan
Ermini
Fabbri Francesco
Fanfani
Fasoli
Ferrari
Ferraris Giuseppe
Ferri Mauro
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gáspari
Gerbino
Ghio
Giglia
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Gorreri
Granati
Greppi
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gullotti
Helfer
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
Lajólo
La Malfa
Landi
Lauricella
Lenoci
Lenti
Leonardi
Lettieri
Lezzi
Lizzadri
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Lucchesi
Lusóli
Luzzatto
Macchiavelli
Magno
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Manenti
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martoni
Massari

Mattarella	Romanato
Maulini	Rosati
Mazza	Rossi Paolo
Mazzoni	Rossi Paolo Mario
Melis	Rossinovich
Mengozzi	Rubeo
Merenda	Ruffini
Miceli	Russo Carlo
Micheli	Russo Spena Raffaello
Migliori	Sabatini
Minasi	Salizzoni
Miotti Carli Amalia	Salvi
Monasterio	Sammartino
Montanti	Sandri
Morelli	Sasso
Moro Dino	Savoldi
Mussa Ivaldi Vercelli	Scalia
Nannini	Scarascia Mugnozza
Napoli	Scelba
Napolitano Francesco	Scionti
Napolitano Luigi	Scricciolo
Natali	Sedati
Negrari	Serbandini
Nenni	Sgarlata Marcello
Nucci	Silvestri
Olmini	Simonacci
Origlia	Sinesio
Pacciardi	Soliano
Pagliarani	Spádola
Palazzeschi	Spagnoli
Palleschi	Spora
Pasqualicchio	Stella
Passoni	Storchi
Pastore	Sullo
Patrini	Tàntalo
Pedini	Taviani
Pella	Tedeschi
Pennacchini	Tempia Valenta
Piccinelli	Tenaglia
Piccoli	Titomanlio Vittoria
Pieraccini	Togni
Pintus	Tozzi Condivi
Pirastu	Truzzi
Pitzalis	Turchi Luigi
Prearo	Usvardi
Preti	Valeggiani
Principe	Valori
Pucci Ernesto	Vedovato
Quintieri	Venturini
Racchetti	Venturoli
Radi	Veronesi
Raia	Vespignani
Rampa	Vetrone
Raucci	Viale
Reale Giuseppe	Vianello
Righetti	Vicentini
Rinaldi	Villani
Ripamonti	Vincelli
Zaccagnini	Zappa
Zanibelli	Zucalli
Zanti Tondi Carmen	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío	Urso
Azzaro	Valiante
De Marzi Fernando	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Porrò ora in votazione lo articolo 21 nel suo complesso.

Su questo articolo è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione segreta sull'articolo 21 nel testo della Commissione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
BUCCIARELLI DUCCI

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	357
Maggioranza	179
Voti favorevoli	334
Voti contrari	23

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Angelini
Abenante	Antonini
Achilli	Antoniozzi
Alba	Armani
Albertini	Armaroli
Alboni	Armato
Alessandrini	Armosino
Alessi Catalano Maria	Arnaud
Alini	Assennato
Amadei Giuseppe	Astolfi Maruzza
Amadei Leonetto	Averardi
Amatucci	Badaloni Maria
Andreotti	Baldani Guerra

Barba
Barberi
Barbi Paolo
Barca Luciano
Baroni
Bártole
Basile Giuseppe
Bassi Aldo
Belotti
Bemporad
Beragnoli
Berlingúer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borra
Borsari
Bosisio
Bottari
Bottaro
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Caiati
Caiazza
Calvaresi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Cariglia
Carra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Cervone
Cetrullo
Cianca
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Renato
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossíga
Dagnino
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Amore
D'Antonio
De Capua
De' Cocci
De Florio
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascális
De Stasio
De Zan Fabiano
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Luigi
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dossetti
Elkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Fanfani
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris
Ferri Mauro
Finocchiaro
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franzo Renzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gáspari
Gerbino
Ghio
Giglia
Gioia
Giorgi
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Gorreri
Greppi Antonio
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gullo
Gullotti
Hélfer
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Jacazzi
Jacometti
Lajólo
La Malfa
Landi
La Penna
Lauricella
Lenoci
Lenti
Leonardi
Lettieri
Li Causi
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Lucchesi
Lupis
Lusóli
Luzzatto
Macchiavelli
Magno
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Manco
Manenti
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Marras
Martoni
Martuscelli
Massari
Mattarella Bernardo
Matteotti
Maulini
Mazza
Mazzoni
Mengozzi
Merenda
Miceli
Micheli
Migliori
Minasi Rocco
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Morelli
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Natali
Negrari
Nenni
Nicoletto
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pacciardi

Pagliarani	Scelba
Pala	Scionti
Palazzeschi	Scricciolo
Pasqualicchio	Sedati
Patrini	Serbandini
Pedini	Sforza
Pella	Sgarlata
Pellegrino	Silvestri
Pennacchini	Sinesio
Piccinelli	Soliano
Piccoli	Spádola
Pieraccini	Spagnoli
Pintus	Spora
Pirastu	Stella
Pitzalis	Storchi
Poerio	Sullo
Prearo	Tagliaferri
Preti	Tàntalo
Principe	Taviani
Pucci Ernesto	Tedeschi
Quintieri	Tempia Valenta
Racchetti	Tenaglia
Radi	Tesauro
Raffaelli	Titomanlio Vittoria
Raia	Togni
Rampa	Tozzi Condivi
Raucci	Truzzi
Reale Oronzo	Usvardi
Righetti	Valeggiani
Rinaldi	Valori
Ripamonti	Vedovato
Romanato	Venturini
Rosati	Venturoli
Rossanda Banfi Rossana	Veronesi
	Vespignani
Rossi Paolo Mario	Vetrone
Rossinovich	Viale
Rubeo	Vianello
Russo Carlo	Vicentini
Russo Spena Raffaello	Villa
Sabatini	Villani Vittorino
Salizzoni	Vincelli
Salvi	Volpe
Sammartino	Zaccagnini
Sandri	Zagari
Santagàti	Zanibelli
Sasso	Zanti Tondi Carmen
Savoldi	Zappa
Scaglia	Zóboli
Scalia	Zucalli
Scarascia Mugnozza	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío	Urso
Azzaro	Valiante
De Marzi Fernando	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 22.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663.

Entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni ».

ROBERTI. Chiedo di parlare su questo articolo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Onorevole Presidente, prima di entrare nel merito dell'articolo 22 debbo sottoporre all' attenzione della Presidenza e della Camera, anche ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, se ella lo riterrà opportuno, talune eccezioni di ordine costituzionale. Infatti, l'articolo in esame pone l'Assemblea di fronte a tre gravissime violazioni della Costituzione; e quindi io ritengo che l' Assemblea non possa affrontare il merito dell'argomento, e tanto meno votare l'articolo, senza avere esaminato le questioni di ordine costituzionale, che ora intendo enunciare.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, lei ha chiesto di parlare sull'articolo 22. Una pregiudiziale di incostituzionalità presentata dall'onorevole Cocco Ortu è già stata respinta nella seduta del 12 luglio.

ROBERTI. Onorevole Presidente, io chiedo di poter svolgere anche le mie eccezioni di ordine costituzionale in merito all'articolo 22, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento. Ella poi valuterà se le questioni che io sottopongo all'Assemblea debbano essere collocate in uno o in un altro dei comparti di questa ampia discussione che ella, sin dall'inizio, sta regolando secondo un suo criterio da noi non condiviso sotto molti punti di vista. E secondo quello che ella deciderà, io le farò sapere il mio punto di vista.

Per ora vorrei esporre queste questioni di ordine costituzionale, che sono le seguenti. L'articolo 22 del progetto di legge recita nel suo primo comma: « Le prime elezioni re-

gionali in attuazione della presente legge avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663 ». Qui ci troviamo di fronte al primo scoglio. Che si faccia una legge elettorale per stabilire le elezioni dell'organo regionale quando ancora non è stata data attuazione, anche ai sensi della IX disposizione transitoria della Costituzione, a quella norma dell'articolo 9 della legge del 1953, la quale stabiliva che le regioni dovessero operare e deliberare leggi secondo norme da emanare proprio ai sensi della IX disposizione transitoria della Costituzione, è un fatto strano; ed è stato dichiarato tale da molti, sia durante la discussione generale sia durante la discussione sugli articoli che si è finora svolta.

Ma è possibile che un Parlamento, ad un certo momento, voglia mettersi a stabilire le modalità di un fatto ipotetico che si può verificare, se e quando si potrà verificare? È un fatto strano, ripeto, è un fatto che non conduce certo a valutazioni positive sulla validità e sulla utilità della attività di questo Parlamento che discute di fatti futuri, *incerti an et quando*, astrali – diciamo così – nella loro realizzazione, mentre avrebbe di fronte a sé tante urgenze maggiori, sollecitate, premute dalle categorie interessate, urgenze delle quali non ci si occupa. Se comunque la maggioranza, il Governo e i comunisti ritengono che questo debba fare il Parlamento anziché occuparsi di cose concrete, è questo un fatto che al più può portare ad una valutazione politica sui modi in cui è condotta l'attività parlamentare da coloro che ne sono responsabili, sia come gruppi politici, sia come organi responsabili dell'attività parlamentare.

Ma l'ostacolo di ordine costituzionale sorge quando il Parlamento con una sua norma vuole fissare la data di un avvenimento che la Costituzione subordina a determinate attuazioni. È qui che ci troviamo di fronte ad un grosso problema di ordine costituzionale che investe un po' tutto l'istituto della regione.

Signor Presidente, l'ordinamento regionale ha sempre destato grosse perplessità di ordine costituzionale. Io non debbo andare a richiamare tutta la discussione che si svolse all'Assemblea Costituente, anche perché io non facevo parte di essa. Ma in molte sedute, dal 26 maggio al 10 giugno del 1947, l'Assemblea Costituente fu investita di questo grave problema, quello cioè di affidare ad organi diversi dagli organi centrali dello Stato, dal Parlamento nazionale, il potere di formazione delle leggi. Ella sa bene, signor Presidente, come sanno tutti coloro che parteciparono a quella discussione e tutti coloro che seguono questa materia, come questo potere di formazione delle leggi, addirittura il potere di produzione del diritto proprio sul piano di formazione della legge formale, sia considerato, anche da parte della giuspubblicistica, un po' eccedente anche il principio generale dell'autonomia, in virtù del quale lo Stato può consentire per il suo potere sovrano, in virtù sempre del principio della unicità dell'ordinamento giuridico, anche ad altri organismi autonomi di emanare delle norme giuridiche. Ma quando questa autonomia arriva addirittura al punto di attribuire il potere di emanare leggi formali siamo veramente ai limiti, ed anche se la Costituzione considera le regioni, all'articolo 115, degli enti autonomi, ciò nonostante si tratta di una autonomia che da questa regolamentazione successiva data dalla Costituzione è stata considerata un po' eccessiva, un po' eccedente, tanto che ha sollevato varie perplessità. Perplessità che risultano ancora maggiori se si vuole conciliare questo vasto potere legislativo affidato all'organismo regionale con il principio sancito dall'articolo 5 della Costituzione medesima, essere cioè la Repubblica una ed indivisibile.

E, sia detto per inciso, la nostra impostazione in merito a tutto l'istituto regionale (questo per chiarificazione nei confronti di coloro che troppo leggermente pensano che noi si voglia, attraverso questa legge, capovolgere l'istituto regionale, il che non è vero e non sarebbe possibile) fu quella data con la nostra prima proposta di legge, presentata all'inizio della prima legislatura, con la quale chiedevamo la revisione costituzionale del titolo V della Costituzione, proprio per giungere ad una regolamentazione che potesse restare nella cornice generale dell'ordinamento giuridico unitario dello Stato e potesse nel contempo conciliare il principio fondamentale dell'unità e indivisibilità dello Stato e della Repubblica con questo decentramento di poteri, con questo rafforzamento di autonomie locali che attraverso l'ordinamento regionale si poteva dare, senza giungere a dei contrasti tanto stridenti da rasentare addirittura l'aberrazione o addirittura da porre in pericolo il principio dell'unicità dell'ordinamento giuridico.

Noi sappiamo che ci sono anche delle teorie – le quali però, e noi diciamo per fortu-

na, rappresentano ancora una posizione di assoluta minoranza nella dottrina – che giungono a considerare anche il principio di una pluralità di ordinamenti giuridici addirittura sovrani; ma noi consideriamo che questo distruggerebbe il principio della statualità del diritto e quindi dell'unicità dello Stato, che è poi il principio accolto fondamentalmente dalla nostra Carta costituzionale e che regola tutto l'ordinamento del nostro Stato.

Ora ripeto, onorevole Presidente, che cosa accade? Accade che la nostra Costituzione consente alle regioni di svolgere una loro attività legislativa, però stabilisce con una norma transitoria, la norma IX, la necessità di adeguare la legislazione e cioè di emanare delle norme che debbano regolare questa attività legislativa delle regioni. Vale a dire delle leggi dello Stato le quali, proprio per quel principio dell' unicità dell' ordinamento giuridico, che poi si traduce e si realizza nell'altro principio della gerarchia delle fonti, potrebbero disciplinare, potrebbero in qualche modo imbrigliare l'attività delle regioni.

Infatti la norma IX delle disposizioni transitorie dice che la Repubblica « adegua... le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni ». Avrebbe dovuto essere fatto entro tre anni, ma sappiamo tutti (ed è inutile star qui a riprendere una vecchia discussione di ordine giuridico, di ordine politico e di ordine parlamentare) che questi termini posti dalla Costituzione non hanno mai assunto carattere di perentorietà e quindi le attuazioni disposte dalla Costituzione possono prorogarsi nel tempo.

In effetti fu emanata dallo Stato italiano e fu approvata dal Parlamento nel 1953 la legge n. 62. Cosa diceva questa legge?

La legge 10 febbraio 1953, n. 62, al primo comma dell'articolo 9 stabiliva: « Il Consiglio regionale non può deliberare leggi sulle materie attribuite alla sua competenza dall'articolo 117 della Costituzione se non sono state preventivamente emanate, ai sensi della disposizione transitoria IX della Costituzione, le leggi della Repubblica contenenti, singolarmente per ciascuna materia, i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale ».

Pertanto, nell'ordine gerarchico delle fonti giuridiche noi abbiamo: le norme costituzionali che stabiliscono la istituzione delle regioni; la norma IX transitoria che demanda alla legislazione centrale dello Stato, alle leggi ordinarie dello Stato il compito di stabilire l'ambito e le modalità legislative delle regioni (quindi del potere delle regioni di emanare delle norme); la legge 10 febbraio 1953 che, richiamandosi alla IX disposizione transitoria della Costituzione, stabilisce che le regioni non possono iniziare a svolgere la loro attività legislativa (che è la loro attività sostanziale, se non unica) se non siano state prima approvate le leggi della Repubblica contenenti per ciascuna materia i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale; infine l'articolo 22 del testo di legge al nostro esame che stabilisce le modalità per le elezioni (un lusso, come dicevo prima, che il Parlamento non si può consentire, quello di legiferare sul modo in cui eleggere degli organi che ancora non possono funzionare in base a questa catena di norme e di fonti gerarchiche che ho indicato).

L'articolo 22 di questa legge, oltre a stabilire le modalità per la celebrazione delle elezioni, stabilisce anche la data di creazione dell'istituto regionale perché fissa la data in cui le elezioni devono svolgersi. Una volta celebrate le elezioni l'organo comincia ad operare per un principio naturale di devoluzione di poteri, in base ad una legge elettorale che prima o dopo voi andate qui ad approvare. Ma come opera? Opera in dispregio della norma IX delle disposizioni transitorie, la quale prevede che prima vengano tassativamente stabiliti con leggi dello Stato i limiti e le possibilità dell'esercizio legislativo, ed in violazione (ma una legge può sempre violarne un'altra) e comunque in contrasto con la legge del 1953 che, in attuazione (quella sì) della IX disposizione transitoria della Costituzione richiama tassativamente nell'articolo 9 della predetta legge, prevedeva che le regioni non sorgessero prima che fossero state attuate le norme che dovevano regolarne la legislazione.

Ecco dunque il primo urto costituzionale di fronte al quale ci troviamo: la frattura dell'intero sistema dell'ordinamento giuridico; una gerarchia di fonti che va praticamente spezzata. Noi andiamo a decidere la nascita dell'organismo stabilendo anche la data in cui tale nascita dovrà avvenire. Questo è abnorme. Non si è mai visto che in una legge elettorale si fissa la data in cui la elezione viene celebrata. Noi, invece, con una legge che regola le modalità delle elezioni veniamo a stabilire la data di nascita obbligatoria (perché per legge dello Stato non si potrà fare a meno da parte dell'organo esecutivo che vi sarà di darle esecuzione) di un organismo del quale la Costituzione, attraverso una norma transitoria, prevedeva la possibilità di nascita

soltanto dopo che ne fossero stati fissati i poteri.

Noi facciamo sorgere l'organo che eserciterà i suoi poteri (perché il parlamento regionale di tutte le regioni una volta eletto si riunisce e delibera, quindi esprime una propria volontà normativa) quando invece la Costituzione impone al legislatore ordinario, con la IX norma transitoria, di non procedere ad una tale normativa se prima non si fosse adeguata la legislazione alle esigenze delle autonomie locali e quando l'articolo 9 della legge n. 62 del 10 febbraio 1953 dice chiaramente: « Il consiglio regionale non può deliberare leggi sulle materie attribuite alla sua competenza dall'articolo 117 della Costituzione se non sono state preventivamente emanate ai sensi della disposizione transitoria IX della Costituzione, le leggi della Repubblica contenenti, singolarmente per ciascuna materia, i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale ».

Ecco, quindi, il primo vizio di incostituzionalità di questa norma, che si ripercuote, signor Presidente, sulla procedura di formazione della norma medesima. Infatti, potremmo legiferare in maniera difforme dal dettato della disposizione IX delle norme transitorie soltanto valendoci non del potere legislativo che in questo momento stiamo esercitando, in sede cioè di formazione di una legge ordinaria, ma di un altro potere che ha la nostra Assemblea, il potere costituente.

Le Camere, infatti, oltre al potere legislativo ordinario, hanno anche il potere costituente, vale a dire il potere di modificare, ampliare o soltanto emanare norme costituzionali. Ma il potere costituente è regolato, dal punto di vista procedurale, dall'articolo 138 della Costituzione; le Camere, quindi, per decidere in difformità della IX disposizione transitoria dovrebbero dar vita ad una legge costituzionale, seguendo l'*iter* previsto dall'articolo 138 della Costituzione.

L'assurdo è che, attraverso questa norma dell'articolo 22, si viene a spostare la posizione stessa della nostra Assemblea, che dalla fase dell'esercizio del potere legislativo ordinario, disciplinata dagli articoli 70 e seguenti della Costituzione (quelli relativi appunto alla formazione delle leggi ordinarie) passa a quella dell'esercizio di un vero e proprio potere costituente, proprio perché in contrasto con la IX disposizione transitoria della Costituzione, per modificare la quale si dovrebbe attuare la procedura prevista per la revisione della Costituzione.

Signor Presidente, ecco che, già sotto questo primo aspetto, le nostre osservazioni, eccezioni, considerazioni (le chiami come preferisce) di ordine costituzionale, in merito alla approvazione dell'articolo 22, pongono in dubbio la legittimità della procedura che stiamo seguendo, il che potrebbe comportare il sindacato della Corte costituzionale sul modo di svolgimento di questa procedura e quindi sulla formazione di questa legge.

Sappiamo tutti che la Corte costituzionale con numerose sue decisioni ha dichiarato che gli *interna corporis* non possono in nessun modo incidere sulla valutazione da parte dell'organo tutorio della legittimità costituzionale del processo di formazione delle leggi. La Corte costituzionale ha riservato, come era logico, al suo giudizio e sindacato questo controllo. In una parola, il Parlamento, pur essendo libero di seguire nell'emanazione delle leggi, sul piano politico e anche regolamentare, le proprie interpretazioni, non può in nessun caso, nell'esercizio del potere legislativo ordinario e del potere costituente, andare contro le disposizioni tassative che la norma costituzionale prevede agli articoli 70 e seguenti (leggi ordinarie) e all'articolo 138 (leggi costituzionali e di revisione costituzionale).

Ecco la prima eccezione formale di ordine costituzionale che sollevo in questo momento, perché con l'articolo 22 noi compiamo una grossa lacerazione nell'ordinamento costituzionale dello Stato, un grosso attentato all'ordinamento giuridico dello Stato. Infatti, in questo modo veniamo a lacerare e a porre nel nulla il sistema di garanzia generale, cioè il sistema gerarchico delle fonti di diritto e delle norme che, al vertice, rappresentano, attraverso la sovranità dell'esercizio dello Stato, la unicità dell'ordinamento giuridico e quindi la statualità del diritto nel senso giuspubblicistico della parola.

È un motivo questo, a mio avviso, di grave incostituzionalità, e quindi di impossibilità a procedere oltre in questa discussione. Signor Presidente, io devo parlare ancora di altri due motivi di incostituzionalità presenti in questo articolo; non so se ella preferisce discutere prima questo, e poi gli altri motivi, oppure se ritiene più opportuno che io faccia subito una completa esposizione.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, poco dopo aver preso la parola sull'articolo 22, ella ha accennato alla possibilità che alcuni argomenti rappresentassero il fondamento e la motivazione di una pregiudiziale di incostituzionalità. Le faccio presente che la Camera,

nella seduta del 12 luglio 1967, ebbe a pronunziarsi, respingendola, su una pregiudiziale siffatta. Quindi, è preclusa la possibilità di presentare altre pregiudiziali comunque motivate.

Dal momento che ella ha la parola sull'articolo 22, le argomentazioni che lei sta adducendo potranno valere come argomentazioni di merito delle quali la Camera potrà tener conto nell'esame dell'articolo 22.

ROBERTI. Signor Presidente, non desidero rispondere alla parte procedurale della sua osservazione. Accogliendo il suo consiglio, proseguirò nell'illustrazione delle eccezioni costituzionali che mi paiono di notevole peso e fondamento, tanto che preferisco non frammentarle con una questione di osservanza o meno del regolamento; su questo argomento potremo soffermarci in seguito.

Passo quindi senz'altro, onorevoli colleghi, ad illustrare il secondo motivo di incostituzionalità di questo articolo 22, non dell'intera legge, che nelle altre parti del testo motivi di incostituzionalità ve ne possono essere, ma certamente di altra natura. Questo secondo motivo di incostituzionalità riguarda il secondo comma dell'articolo con cui viene stabilito che entro il 1969 saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni. Noi abbiamo sempre sottolineato l'assurdità, la mostruosità, la impossibilità costituzionale, regolamentare, giuridica e logica di questa legge su questo punto.

Il secondo comma recita esattamente: « Entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni ». Che cosa significa, signor Presidente, « saranno emanate » ? A chi è diretta questa norma ? Chi è tenuto a rispettarla ? Una norma è giuridica in quanto è cogente, altrimenti non si tratta di una norma, ma di una esortazione sul piano morale, del costume, della politica.

« Saranno emanate », ma chi deve emanarle ? Il Parlamento, e per giunta un altro Parlamento, perché a causa delle date previste (è questa una sprovvedutezza in cui è caduto il Governo nel presentarci questo disegno di legge) non sarà quello di oggi il corpo legislativo in carica nel 1969, in quanto nel 1968, come tutti sappiamo, finisce la legislatura e, per dettato costituzionale (ammenocché, *quod Deus avertat*, il paese non si trovi in stato di guerra) questa Camera si scioglierà e dovrà esserne formata un'altra. Da chi, dunque, sarà emanata quella legge ? A quale destinatario è rivolto il comando giuridico contenuto nel secondo comma dell'articolo 22 ? Ad un Parlamento ! E può una Camera emanare un comando giuridico, con una norma cogente tanto grave da rendere veramente ridicola, assurda e incostituzionale (anche per un terzo verso, come vedremo dopo) questa legge, ad un altro corpo legislativo di pari gerarchia ?

Siamo di fronte veramente ad un giuoco da bambini ! Altro che ostruzionismo parlamentare... Vi rendete conto, signori della maggioranza, che in questo modo state compiendo la più grossa turlupinatura poltico-giuridica che si possa fare nei confronti sia dei sostenitori sia degli avversari delle regioni ? Vi rendete conto che state declassando e degradando la funzione legislativa, che manifesta e rappresenta la sovranità intera dello Stato e del popolo italiano, ad uno scherzo di scolaretti delle scuole elementari ? Siamo veramente di fronte ad una mostruosità giuridica !

« Saranno emanate », recita l'articolo 22; ma da chi saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni, cui appunto quel comma fa riferimento ? A chi si dirige questa norma ? Chi avrà, non dico il dovere, ma il compito di osservarla ? Questa è veramente una beffa, una burla, una ingiuria ai regionalisti e agli antiregionalisti, perché si tratta di una frasetta scritta *tamquam non fuisset*, tanto per riempire due righe di questo testo di un atto legislativo di cui i proponenti dovrebbero vergognarsi anche sotto il profilo personale, proprio perché si tratta di una turlupinatura.

Si noti che siamo di fronte non ad una proposta di legge di iniziativa parlamentare ma ad un disegno di legge presentato dall'attuale Governo, e che reca il nome del ministro dell'interno Taviani, qui presente, di concerto però, si badi bene, con il ministro guardasigilli Oronzo Reale (e come ha potuto il guardasigilli dare il suo assenso a una legge che rappresenta una turlupinatura o una beffa o, quanto meno, costituisce una mostruosità giuridica ?) e con il ministro del tesoro Emilio Colombo; e per quanto riguarda il problema della costituzionalità di questa legge sotto il profilo finanziario mi riservo di intrattenere fra breve la Camera. (*Interruzione del ministro Taviani*).

Delle due l'una, onorevole ministro: o ci troviamo di fronte a una barzelletta inserita nell'articolo 22, ad un *flatus vocis*, ad una espressione che non ha alcun significato letterale, grammaticale, logico, e tanto meno un significato giuridico, ed allora siamo di fronte ad una beffa politica, ad un impegno assurdo preso nei confronti dei regionalisti e degli

antiregionalisti; oppure ci troviamo di fronte ad una norma giuridica. Ma in tal caso, che norma è ? Si deve trattare di una norma che possa avere un senso giuridico, di una norma che risponda all'esigenza indispensabile della norma giuridica, cioè si deve trattare di una norma che abbia una forza cogente, sia pure nel senso in cui possono considerarsi cogenti le norme costituzionali; ne abbiamo un esempio nell'articolo 39 e nella disposizione transitoria IX della Costituzione (vedo che l'onorevole Tesauro sorride: so che egli ha chiare opinioni, che condivido, sulla distinzione tra norme direttive e norme precettive).

Se ci troviamo di fronte ad una norma giuridica di grado superiore alla legge ordinaria (poiché in caso contrario questa norma non potrebbe avere destinatari), quale può essere l'unica norma che abbia una forza cogente, nel senso costituzionale della parola, nei confronti del Parlamento ? Ma una norma costituzionale, onorevoli colleghi, è una norma di gerarchia superiore. Quindi, se si deve trattare di una norma giuridica (e ritorniamo per altri motivi alla prima eccezione costituzionale che ho sollevato a proposito del primo comma dell'articolo) o questa norma non significa niente ed è solo una beffa, un inganno politico, oppure, se deve avere contenuto e significato di norma giuridica, trattandosi di una norma che non ha come destinatari i singoli cittadini o le singole parti dei rapporti giuridici, ma il Parlamento, e per giunta il Parlamento futuro, deve avere una forma od una fonte di norma gerarchica superiore. Cioè si tratta di una norma che, se ne ha il contenuto, deve rivestire i caratteri della norma costituzionale. Ora, il carattere della norma costituzionale esige, per tassativa disposizione di legge (poiché viene esercitata in virtù del potere costituente e non del potere legislativo ordinario del Parlamento) la particolare procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione.

Quindi, per altri motivi e per quest'altra parte dello stesso articolo risorge in modo autonomo e differenziato (e di per sé solo sufficiente a far concludere per l'incostituzionalità di quest'articolo) la stessa eccezione di ordine costituzionale e procedurale sulla legittimità costituzionale del procedimento che la Camera sta attuando, sotto la guida e la responsabilità del Presidente della Camera stessa e della maggioranza, nei confronti di questa legge.

Questa è quindi la seconda eccezione formale di incostituzionalità dell'articolo 22, che si traduce, signor Presidente, in una eccezione formale di incostituzionalità della procedura che il Parlamento italiano sta seguendo per la discussione e l'approvazione di questa legge. Illegittimità costituzionale che può formare e formerà oggetto, e sotto il profilo sostanziale e sotto il profilo procedurale, del sindacato di legittimità costituzionale della Corte costituzionale. Signor Presidente, credo che questa sia una notevole responsabilità che, insieme con le altre di ordine politico che ella si è assunto, deve essere tenuta presente quando ella emette le sue decsioni.

Veniamo al terzo motivo di grave incostituzionalità nei confronti della presente norma. Con esso, entriamo nella competenza specifica del terzo « console » presentatore del disegno di legge, e cioè del ministro del tesoro onorevole Colombo. Se il disposto: « ...saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni » deve essere considerato una norma giuridica e, come tale, obbligatoria, non vi è dubbio che entro la scadenza del dicembre 1969 il Parlamento dovrà emanare le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni. Il Parlamento, dunque, con una legge oggi emanata e con una volontà legislativa obbligatoria formatasi oggi, dispone un onere per lo Stato. Rimane da vedere, poi, come tale onere nel futuro debba essere giustificato, regolato e coperto, qualitativamente e quantitativamente. Ecco sorgere il terzo, insormontabile ostacolo costituzionale nei confronti di tale norma, rappresentato dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, che recitano: « Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte ». Torniamo, dunque, ad una questione nuova e vecchia nello stesso tempo. Anzi, tale questione oggi non è più tanto vecchia, perché è stata sostanzialmente risolta con una pronuncia della Corte costituzionale e con una recente decisione della Corte dei conti. Mi rivolgo soprattutto a quei colleghi che si sono particolarmente occupati di questa materia e che hanno più volte discusso nell'ambito dell'articolo 81 della Costituzione, come i componenti della Commissione bilancio e, specificamente, i presidenti che in detta Commissione si sono succeduti nel tempo, come pure i vari ministri preposti alla spesa. La questione ha avuto modo di essere precisata, con una chiarezza di concetti giuridici veramente lodevole, dalla Corte costituzionale con la sentenza del 10 gennaio 1966, n. 1 (presidente Ambrosini). È noto che l'ar-

ticolo 81 ha dato luogo ad una grossa disputa di ordine costituzionale e finanziario. Alcuni hanno ritenuto che il comma: « Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte » dovesse intendersi in modo limitato e restrittivo, nel senso che ogni legge in cui si stabilisce di spendere, ad esempio, mille lire, dovesse giustificare la spesa con una maggiore entrata di mille lire e che una legge che stabilisce di eliminare un'entrata di mille lire dovesse indicare un'altra fonte finanziaria. L'altra interpretazione, invece, proprio per eludere tale articolo 81 (interpretazione sistematicamente adottata da tutti i Governi che si sono succeduti sia con leggi sia con provvedimenti non legislativi in senso formale, il che è anche più comodo), è stata quella di riversare su esercizi futuri gli oneri della spesa, senza una particolare determinazione e specificazione nella legge introduttiva dell'onere stesso. La Corte costituzionale, seguendo l'interpretazione largamente suffragata dalla dottrina sia giuspublicistica sia finanziaria, ha ritenuto che l'obbligo della copertura dovesse sussistere anche per quelle leggi che comunque obbligavano lo Stato ad un onere, anche se la misura e le modalità di esso, oltre all'imputazione di esso, dovessero essere rinviate ad esercizi successivi.

È pregio di chi espone queste modeste considerazioni rifarsi, a questo proposito, alle ben più alte considerazioni fatte in proposito dalla Corte costituzionale, la quale osserva: « Si sa che l'interpretazione di questa norma ha dato luogo a discussioni e contrasti che non si possono dire, non già esclusi, ma nemmeno sopiti, sostenendosi da molti » (questa è la prima interpretazione) « con vigore che l'obbligo di indicare i mezzi per far fronte a nuove o maggiori spese riguardi esclusivamente le leggi che, promulgate dopo l'approvazione del bilancio preventivo, ne alterino l'equilibrio; e sostenendo altri viceversa » (ecco la seconda interpretazione) « che tale obbligo abbia riferimento e debba essere osservato nei confronti di qualsiasi altra legge che immuti in materia di spese, non già di fronte alla legge del bilancio, o non soltanto di fronte a questa, ma di fronte alla legislazione preesistente ».

Quindi, nell'attuale legislazione preesistente a questa legge non è contemplato l'obbligo di sopportare l'onere finanziario per le regioni. Sorge con questa legge, da questo momento, nei confronti della legislazione precedente, questo obbligo, che il Parlamento stabilisce con la norma dell'articolo 22, di sopportare l'onere delle spese per le regioni.

« Nel primo caso » – continua la Corte – « si fa riferimento ad un documento contabile qual è anche, se non soltanto, il bilancio annuale. Nel secondo caso, viceversa, si tiene di vista l'insieme della vita finanziaria dello Stato che, si sostiene, non può essere artificiosamente spezzata in termini annuali, ma va viceversa considerata nel suo insieme e nella sua continuità temporale, segnatamente » – ecco l'avvertimento particolare della Corte costituzionale, che è l'organo tutorio della legittimità costituzionale delle leggi; e noi, nell'emanare una legge e nell'esaminare un ostacolo di incostituzionalità fatto presente dalla Corte, dobbiamo tener conto delle sue considerazioni – « in un tempo come il presente, nel quale gli interventi statali, sempre più penetranti nella vita economica e sociale del paese, e i traguardi che attraverso la rappresentanza parlamentare la comunità nazionale assegna a se stessa » – ogni giorno noi assegnamo a noi stessi dei traguardi più ampi, e facciamo bene, perché questo rappresenta lo sviluppo dello Stato moderno; ma dobbiamo farlo secondo le norme della Costituzione, e quindi con la copertura delle spese – « impongono previsioni che vanno oltre il ristretto limite di un anno e rendono palese la necessità di coordinare i mezzi e le energie disponibili per un più equilibrato sviluppo settoriale e territoriale dell'intera collettività ».

Qual è stata la decisione della Corte fra le due tesi? È detto al n. 5 della sentenza: « La Corte ritiene che l'interpretazione cosiddetta estensiva dell'obbligo imposto dall'ultimo comma dell'articolo 81 sia quella conforme alla lettera e allo spirito della Costituzione; che la limitazione, invece, dell'obbligo della copertura al solo esercizio in corso si riduca in una vanificazione dell'obbligo stesso ».

Ancora: « Vero è che il quarto comma che è al centro del presente giudizio » – ed è anche al centro di questo dibattito – « segue immediatamente un terzo nel quale è disposto che con la legge di approvazione del bilancio non si possono statuire nuovi tributi e nuove spese. Ma il legame tra i due commi, che è stato sottolineato in numerose precedenti sentenze di questa Corte » (quindi ci troviamo di fronte ad un orientamento di interpretazione costituzionale costante che ha assunto con questa sentenza la sua posizione cogente e tassativa) « non vuole significare che il quarto comma si ponga esclusivamente in relazione con il bilancio in corso, ma soltanto questo: che una nuova o maggiore spesa per

la quale la legge che l'autorizza » (non la legge che la precisa, non la legge che ne dispone l'ammontare, che ne dispone le modalità, no; la legge che l'autorizza; e con questa legge noi autorizziamo la maggiore spesa perché prevediamo che le norme finanziarie per il funzionamento delle regioni debbano essere emanate dallo Stato con una sua legge) « non indichi i mezzi per farvi fronte non può trovare la sua copertura mediante l'iscrizione negli stati di previsione della spesa, siano quelli già approvati o in corso di attuazione, siano quelli ancora da predisporre dal Governo e da approvare dalle Camere ».

Quindi la Corte costituzionale esclude che quando si autorizzi comunque un onere finanziario quest'onere finanziario possa poi trovare, nel rispetto dell'articolo 81, la sua possibilità di copertura nei bilanci successivi, nelle note di variazione, nelle leggi successive. Questo l'esclude. E allora torniamo di nuovo al quesito originario. Delle due l'una: o questa norma non significa niente, o queste due righe apposte in calce al primo comma dell'articolo 22 sono una beffa, sono una burla, sono una turlupinatura, sono un inganno, sono una presa in giro, e allora non c'è autorizzazione di spesa, allora non c'è l'obbligo di fare le nuove leggi (ed in tal caso si crea o si finge di creare un fungo, quale può essere la costituzione delle regioni nell'anno 1969); oppure dobbiamo ritenere – come voi ritenete, perché la mettete in votazione, come la maggioranza ritiene, perché sta conducendo questa battaglia – che questa è, come deve essere, una norma giuridica, una norma legislativa in quanto contenuta in un articolo di questa legge, e allora questa norma che autorizza e comunque dispone un mutamento della situazione finanziaria, un aggravio di oneri, di spese a carico dello Stato nei confronti – così ha detto la Corte costituzionale – della situazione precedente a questa legge, deve comprendere contemporaneamente l'indicazione della fonte di copertura se vuole essere considerata legittimamente valida ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE MARTINO. L'indicazione della fonte di copertura ci sarà nella legge finanziaria, dal momento che non si possono fare leggi finanziarie senza la copertura !

ROBERTI. Onorevole De Martino, non mi faccia fare con lei, che io conosco e che rispetto come cultore del diritto, anche del diritto di proprietà, una disputa giuridica, perché io so benissimo che ella sostiene queste tesi – e giustamente le sostiene – per ragione politica; ma non può seriamente venirle a sostenere per ragione giuridica. Cerchiamo di mantenere, anche nell'esercizio della nostra attività parlamentare, separate le posizioni di cattedra dalle posizioni di tribuna parlamentare; altrimenti faremmo veramente ingiuria a quello che tutti andiamo scrivendo, alle opere che andiamo pubblicando, alle cattedre che ci sono state conferite, ai concorsi che abbiamo sostenuto, alle posizioni che ci sono state attribuite.

Io le dirò qualcosa di più, onorevole De Martino: in questa sua decisione la Corte costituzionale ha considerato illegittima una spesa di questo genere perché ha ritenuto che il precetto costituzionale attiene ai limiti sostanziali che il legislatore ordinario è tenuto ad osservare nella sua politica di spesa, che deve essere contrassegnata non già dall'automatico pareggio di bilancio – quello a cui lei si voleva riferire quando ha detto: nella legge finanziaria si stabilirà la spesa – ma dal tendenziale conseguimento dell'equilibrio tra le entrate e le spese. A seguito di che la Corte ha deciso: « Si deve pertanto affermare, meglio precisando l'ora citata giurisprudenza, che l'obbligo della copertura deve essere osservato dal legislatore ordinario anche nei confronti di spese nuove o maggiori che la legge prevede siano inserite negli stati di previsione della spesa di esercizi futuri ».

Ecco la realtà della decisione della Corte costituzionale che rappresenta un ostacolo insormontabile – e insormontabile nel merito – all'ingresso di questo capoverso in una legge ordinaria dello Stato. Tanto che se il Parlamento, per aberrante decisione, dovesse andare in difforme avviso, questa norma sarebbe esposta, oltre e prima che al giudizio di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale per i motivi di sostanziale violazione della Costituzione sopradetti, per i motivi di illegittimità procedurali sopradetti, anche, per il motivo sostanziale di merito qui indicato – sarebbe esposta, dicevo – come si è verificato in casi precedenti, ad un altro sindacato, quello del Capo dello Stato che, a nostro modesto avviso, non potrebbe promulgarla ma dovrebbe con proprio messaggio rimandarla alle Camere.

Perché, signor Presidente ? Perché su questa questione non ci si è limitati al giudizio della Corte costituzionale la quale, comunque, si può dire che legifera per il caso concreto (benché ella sappia benissimo, onorevole Presidente, che se c'è un'autorità che giudica e cui non è opponbile la cosa giudicata questa è proprio la Corte costituzionale,

la quale annulla addirittura il provvedimento di legge) ma vi è stato un richiamo gravissimo, un altro richiamo che ha inciso profondamente sull'attività di questo Parlamento e quindi anche sulla posizione della Presidenza dei due rami del Parlamento e quindi anche sulla legittimità della procedura finanziaria che andiamo instaurando nelle leggi: ed è il richiamo della Corte dei conti.

Ella sa, signor Presidente, che la Corte dei conti due mesi or sono, esattamente il 25 luglio 1967, ha emesso una sentenza con la quale ha fermato numerose voci del bilancio consuntivo del 1966 perché le ha ritenute illegittime ed irregolari. E con ordinanza emessa in pari data dalla Corte dei conti a sezioni unite, la Corte stessa ha rinviato all'esame della Corte costituzionale, proprio per il vizio o il sospettato vizio di illegittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 81, ben nove provvedimenti di legge che il Parlamento aveva approvato in dispregio, secondo la Corte dei conti, di questo articolo 81; e questo proprio in conformità della decisione, che io testé vi ho richiamato, della Corte costituzionale.

Onorevole Presidente, ella sa che su questo argomento noi, all'indomani della pubblicazione di questa sentenza e di questa ordinanza, abbiamo presentato alle Camere una mozione e ne abbiamo sollecitato, per iscritto ed a voce in Assemblea, anche la discussione. Ma la Camera ha ritenuto che fosse suo obbligo stare qui ad affrontare questa legge elettorale, privando con ciò il Parlamento dell'esercizio della sua vera, originaria, primigenia, essenziale funzione, quella cioè di controllo della spesa nei confronti del Governo. Perché finora, da dieci giorni, ella ha disposto, onorevole Presidente, una seduta senza interruzione, senza precedenti nella storia parlamentare, per i 26 articoli di questa legge, ma non ha proposto al Governo e all'Assemblea che prima di andare avanti nel nostro lavoro legislativo, che implica spese ed implica l'applicazione dell'articolo 81, il Governo venisse a discutere, come aveva il dovere, quella mozione in merito alla citata ordinanza della Corte dei conti.

E vengo ora all'ordinanza della Corte dei conti. Che cosa ha affermato la Corte dei conti a sezioni unite con la sua ordinanza del 25 luglio ? « Considerano preliminarmente le sezioni che la tendenza ad eludere il sistema dell'articolo 81 della Costituzione si va accentuando... ». E questo è un richiamo a tutti, signor Presidente, a noi parlamentari, al Governo, alle Presidenze dei due rami del Parlamento e agli organi preposti dal nostro ordinamento giuridico e costituzionale all'applicazione della Costituzione. E continua:

« ...la tendenza ad eludere il sistema dell'articolo 81 della Costituzione si va accentuando e la ricerca dei relativi espedienti (è una parola brutta, grave e pesante, signor Presidente; e questo è un espediente di fronte alla Costituzione – e gliel'ho detto – di fronte all'articolo 81 – e gliel'ho detto) perfezionando al segno da ingenerare il ragionevole timore che questi ultimi (cioè gli espedienti) possano a loro volta creare un contrapposto autonomo sistema ».

Di questo si tratta, signor Presidente, a questo punto è giunta la legislazione attuale dello Stato italiano. Questo si vuol perpretare con questo capoverso dell'articolo 22, in dispregio delle norme fondamentali della Costituzione, in dispregio del sistema dell'unicità dell'ordinamento giuridico, in dispregio dell'articolo 81 della Costituzione con questa norma.

Pertanto signor Presidente, colleghi della maggioranza, colleghi regionalisti, io devo a questo punto invitare la Presidenza e l'Assemblea, prima di procedere nell'ulteriore esame del merito di questo articolo, a vedere se esso sia idoneo, così come è formulato, all'attuazione dei fini che la legge si propone o se viceversa debba essere emendato, corretto, modificato. Vi invito formalmente a nome del regolamento e della Costituzione ad esaminare la possibilità o meno da parte di questo articolo di trovare ingresso nella discussione di questa Assemblea. Occorre stabilire, cioè, se ci troviamo di fronte ad una norma che può essere sottoposta, secondo le disposizioni della Costituzione e del regolamento, all'esame della Camera; se questa Camera è investita di quel potere costituente necessario per varare la prima parte della legge (per cui dovrebbesi procedere a norma dell'articolo 138 della Costituzione), se questa Camera può esaminare il merito di questa legge ai sensi della forza cogente nella norma stessa e cioè della possibilità di stabilire un obbligo nei confronti del Parlamento futuro; se, in terzo luogo, per le recenti vicende che vi ho detto, per le decisioni della Corte dei conti, per la rimessione alla Corte costituzionale che tiene sotto esame queste nuove leggi nonché questa ordinanza della Corte dei conti, questa parte della legge non debba essere stralciata ed accantonata in attesa che la questione venga risolta, comunque per violazione patente dell'articolo 81 della Costituzione.

Io faccio di questo, signor Presidente, una richiesta formale. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, il Presidente naturalmente non può e non deve entrare nel merito delle argomentazioni da lei addotte per motivare la sua pregiudiziale. Su un piano puramente regolamentare, procedurale, però, devo rilevare che l'Assemblea, con la reiezione degli ordini del giorno di non passaggio agli articoli, ha espresso la volontà di esaminare gli articoli, e quindi anche l'articolo 22. Confermo inoltre che, avendo la Camera nella seduta del 12 luglio 1967 respinto la pregiudiziale di incostituzionalità Cocco Ortu, non possono ora riproporsi pregiudiziali comunque motivate.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo?

ROBERTI. Desidero appellarmi all'articolo 89 del regolamento che fa esplicito riferimento alle questioni pregiudiziali, anche a discussione inoltrata di una legge, purché sottoscritta da 15 deputati.

Signor Presidente, avanzo pertanto la questione pregiudiziale per iscritto, sottoscritta da 15 deputati e le chiedo formalmente che venga discussa questa mia questione pregiudiziale.

In merito al suo rilievo circa il passaggio all'esame degli articoli, è vero che la Camera ha deciso di passare alla discussione degli articoli, ma è altrettanto vero che, se prima di iniziare l'esame di essi, un parlamentare fa presente talune eccezioni di incostituzionalità, la Camera dovrebbe essere chiamata ad esprimere la propria valutazione nel merito. È assurdo pensare che ciò possa essere impedito per il fatto che si sia già deciso di passare all'esame degli articoli, perché è proprio nel corso dell'esame dei singoli articoli che si può presentare un ostacolo tale da rendere impossibile la prosecuzione della discussione.

La prego quindi, signor Presidente, di aprire la discussione sulla pregiudiziale da me sollevata.

PRESIDENTE. A giudizio della Presidenza, la pregiudiziale non è riproponibile, avendola già in precedenza respinta la Camera. Le pregiudiziali, infatti, non possono essere riproposte, comunque motivate. Interpretando comunque la sua richiesta come un richiamo al regolamento per la proponibilità della pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 79 del regolamento stesso, darò la parola ad un oratore contro e ad uno in favore.

LUZZATTO. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Il richiamo al regolamento fatto dall'onorevole Roberti è, a mio avviso, del tutto infondato. Ella, signor Presidente, ha annunciato la sua esatta valutazione: avendo, cioè, la Camera già votato e respinto la questione pregiudiziale, quella ora sollevata dall'onorevole Roberti è preclusa dal voto precedente. Del resto lo stesso proponente non pone una questione nuova ma afferma che la presunta incostituzionalità di un articolo inficierebbe di incostituzionalità l'intero provvedimento ed è quindi questione generale; ripropone dunque un problema sul quale la Camera ha già deciso.

Mi permetta di sottoporre alla sua attenzione, signor Presidente, il fatto che, in favore della interpretazione che ella ha già dato del problema, sta anche il disposto dell'articolo 88 del regolamento, il quale – prevedendo che a fronte di uno o più emendamenti non può essere opposta la questione pregiudiziale o sospensiva, né l'ordine del giorno puro e semplice, né altri ordini del giorno che non costituiscano emendamenti, salvo la pregiudiziale riferita agli ordini del giorno respinti nella discussione generale – conferma che, in sede di discussione degli articoli, la questione pregiudiziale non può essere sollevata, se non nell'unico caso previsto dall'articolo 84, terzo comma, che non ricorre certamente nell'attuale circostanza. La pregiudiziale è dunque inammissibile e il richiamo al regolamento deve essere respinto.

Vorrei sottolineare ancora due aspetti inerenti alla questione di fronte alla quale ci troviamo. Il primo, veramente paradossale, scaturisce dal fatto che venga proposta una pregiudiziale di incostituzionalità per una legge che tende ad attuare la Costituzione. Questo è veramente un non senso, che non soltanto rileva il carattere ostruzionistico della proposta, ma qualifica l'ostruzionismo medesimo. Il secondo è dato dalla situazione veramente curiosa nella quale ci siamo venuti a trovare, una situazione creata dall'ostruzionismo delle destre ed aggravata dal modo con il quale la maggioranza governativa ha condotto finora questa battaglia.

La questione nasce, in verità, dalla situazione abnorme in cui ci troviamo, e dall'in-

terpretazione che si è inteso dare al regolamento e alla continuità della seduta, per cui gli emendamenti non hanno potuto più essere presentati dopo la prima giornata, e la discussione si è svolta in modo anomalo e veramente curioso. Mi permetta, signor Presidente – nell'auspicare che sia l'ultima volta che in questo dibattito si discuta di questioni procedurali – di rilevare quanto sia importante la normalità della discussione, e quanto di conseguenza sia grave la responsabilità dei gruppi minoritari che pretendono di alterare questa regolarità attraverso un ostruzionismo che non ha alcun valido motivo.

Noi speriamo che una situazione di anormalità siffatta non abbia né a permanere, né a riprodursi; perciò, di fronte alla questione pregiudiziale testè formulata, non possiamo che rilevarne l'infondatezza, sia nel suo contenuto costituzionale, sia nel suo aspetto regolamentare. Invitiamo perciò gli onorevoli colleghi di questa Camera a volerla respingere in modo che sia finalmente posta la parola fine a tentativi di questo genere miranti ad alterare la realtà del problema, ed in modo che un largo voto contrario rappresenti anche la volontà concreta di pervenire ad una sollecita approvazione di questa legge la cui conformità alla Costituzione è fuori dubbio in quanto essa mira a rendere possibile un adempimento costituzionale, il cui ritardo ventennale – i gruppi che ne sono responsabili devono rendersene conto – non può essere più protratto.

Chiediamo perciò che il richiamo al regolamento dell'onorevole Roberti sia respinto.

GALDO. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALDO. Signor Presidente, mi sembra che gli argomenti apportati dall'onorevole Luzzatto per contrastare il nostro richiamo al regolamento non siano pertinenti, e credo che egli stesso se ne sia reso conto. L'onorevole Luzzatto ha, infatti, sostenuto l'infondatezza del nostro richiamo, perché, a suo avviso, l'articolo 89 del regolamento non sarebbe quello applicabile al caso concreto, bensì l' articolo 88, che prevede la possibilità di proporre una pregiudiziale in sede di esame di emendamenti invece che in sede di esame di articoli.

Ma la questione come era stata posta dall'onorevole Roberti, e come noi riteniamo debba essere posta, è del tutto diversa. Ella si è richiamata, onorevole Presidente, al rigetto della pregiudiziale posta all'inizio della discussione di questa legge, senonché l'articolo 89 prevede proprio il caso di una pregiudiziale posta dopo l'inizio della discussione della legge, e di una pregiudiziale che nasca da argomenti non richiamati all'inizio della discussione stessa.

Gli argomenti avanzati dall'onorevole Roberti a proposito dell' incostituzionalità dell'articolo 22, vengono all'esame della Camera esclusivamente in sede di discussione di tale articolo; non è perciò possibile appellarsi alle precedenti decisioni della Camera su altre pregiudiziali, perché esse richiamavano tutta la legge, e non lo specifico oggetto dell'articolo 22. L'incostituzionalità di questo articolo non è stata ancora esaminata, ed a tale esame la Camera non si può sottrarre, dal momento che una richiesta in tal senso è avanzata da 15 deputati i quali si appellano all'articolo 89 del regolamento.

Non vi può essere, a proposito dell'eccezione da noi sollevata, signor Presidente, nessuna preclusione, perché l'articolo 89 del regolamento prevede proprio il caso al quale noi ci richiamiamo, e cioè una pregiudiziale avanzata quando la discussione sia principiata, allorché, nel corso dell'esame di un articolo, vengano proposte eccezioni le quali impediscono che si continui nella discussione prima che quelle eccezioni siano superate.

Ora qui si tratta di continuare a discutere sull'articolo 22 dando per superate eccezioni che in realtà non lo sono, né lo sono state da alcuna decisione, in quanto il voto con il quale la Camera ha respinto la richiesta di non passaggio agli articoli non nasceva da un esame delle questioni di incostituzionalità sollevate dall'onorevole Roberti.

Tutti ricordiamo che, quando fu chiesto il non passaggio agli articoli, fu discusso in genere il tema delle regioni e della utilità o meno della loro costituzione, ma non furono specificamente discussi gli argomenti sollevati oggi dall'onorevole Roberti, quelli relativi cioè alla specifica incostituzionalità del primo e del secondo comma dell'articolo 22. Poiché in ordine a queste due particolari norme, che noi oggi dovremmo esaminare, sono state sollevate eccezioni, e, inoltre, con motivazioni che non possono essere agevolmente eluse – soprattutto ove si pensi ai richiami che l'onorevole Roberti ha fatto a decisioni della Corte costituzionale e della Corte dei conti – noi riteniamo che la Camera non possa continuare la discussione se prima queste riserve non sono state superate.

L'articolo 89 del nostro regolamento non avrebbe d'altronde alcun senso se, ogni volta che la Camera abbia deciso il passaggio agli articoli, non potessero essere più sollevate questioni pregiudiziali; altrimenti questo articolo dovrebbe specificamente prevedere che, una volta che si sia passati agli articoli, non possono più essere avanzate pregiudiziali. Al contrario, esso presuppone proprio che la Camera abbia già deciso di passare agli articoli e di continuare la discussione della legge ma che, proprio nel corso di essa, venga sollevata una questione pregiudiziale attinente ad un articolo. Se la questione viene sollevata da almeno 15 deputati, essa deve essere esaminata e non si può procedere se prima la Camera non si sia pronunziata sul fondamento o meno di tale questione.

Ecco perché, signor Presidente, noi insistiamo affinché, ai termini dell' articolo 89 del regolamento, e sulla base delle argomentazioni proposte dall'onorevole Roberti e in nessun modo scalfite dall'onorevole Luzzatto, la Camera si pronunzi sulle eccezioni da noi sollevate in ordine all'articolo 22, in modo che non si proceda ad una ulteriore discussione se prima tale questione non è stata risolta con un voto dell'Assemblea.

ROBERTI. Chiedo una votazione qualificata sulla mia pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ho già espresso l'opinione, onorevole Roberti, che la pregiudiziale non sia ammissibile. Contro questa mia decisione ella com'era suo diritto, ha fatto un richiamo al regolamento a norma dell'articolo 79. Io questo lo avevo precisato poc'anzi, affinché non sorgessero equivoci. Siamo quindi in sede di applicazione dell'articolo 79, che prevede espressamente la votazione per alzata e seduta. (*Proteste a destra*).

ROBERTI. Non mi oppongo, signor Presidente. Tuttavia vorrei farle rilevare che il regolamento ha una sua logica. Esso non vieta la votazione qualificata su alcune questioni di particolare gravità e serietà. La questione pregiudiziale di incostituzionalità è proprio una di queste. Ella, signor Presidente, vuole trincerarsi dietro la forma del richiamo al regolamento. Lo faccia pure, ma non sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il richiamo al regolamento formulato dall'onorevole Roberti circa la proponibilità della pregiudiziale ai sensi dell'articolo 89.

(*È respinto*).

COCCO ORTU. Chiedo di parlare sull'articolo 22.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO ORTU. Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che chiunque, tra quanti siano dotati di un minimo di cultura giuridica o anche solo di una minima capacità di ragionamento, si soffermi sul testo di questo articolo 22 non potrà non ricavarne la sensazione di trovarsi di fronte ad un articolo sfinge o, per usare una meno eufemistica ma più appropriata qualificazione, ad un articolo frode; non ricavarne la sensazione, cioè, di trovarsi di fronte ad un articolo che, sotto la apparenza di voler sottoporre ad una condizione seria l'attuazione delle regioni, in realtà non pone alcuna condizione per detta attuazione, e che, sotto l'apparenza di dettare delle norme, nessuna norma detta in realtà. Elemento assolutamente essenziale di ogni norma di legge è che essa contenga un comando o un divieto diretto a qualcuno che sia tenuto a prestarle obbedienza, e, di regola, con adeguate sanzioni nel caso che ad essa non si dia adempimento. Ed anche ad ammettere che gli estremi di un comando, e non quelli di una generica enunciazione di una determinata volontà politica, siano riscontrabili in questo articolo 22 (e cioè nelle parole che nella sua prima parte suonano: « Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 »), a due interrogativi dovrebbe sempre darsi risposta: a chi è diretto detto comando, e quali sono le sanzioni ed a chi sono applicabili in caso di inadempimento? Nessuno potrà pensare, infatti, che siano deferibili ad un'alta corte di giustizia per inadempimento a questo preteso comando i membri delle future assemblee legislative, e i membri dei futuri governi espressi dalle loro maggioranze.

Interrogativi, questi, in ordine ai quali, pertanto, mentre è ben facile prevedere che né la democrazia cristiana, né il partito socialista unificato, né il partito repubblicano daranno una risposta – risposta impossibile – per quanto riguarda al secondo di essi, e cioè alle sanzioni da applicarsi a chi sarà inadempiente nei confronti di questo articolo 22, invece ben prevedibile è che una sola risposta si dia da parte degli stessi partiti: la risposta che questo preteso comando è rivolto da questo Parlamento morituro al Parlamen-

to che deve ancor nascere tra qualche mese, come espressione della nuova volontà politica degli italiani, ed al Governo che sarà espresso dalla maggioranza di quel Parlamento.

Questa risposta, che è la sola che i partiti di maggioranza possono darci, non può non portare il discorso di noi liberali sul piano dei princìpi fondamentali della democrazia e dei princìpi fondamentali posti a base dell'istituto della rappresentanza popolare, sul quale sovrattutto si fonda il sistema di reggimento dei popoli chiamato democrazia. Sul quale piano dei princìpi fondamentali della democrazia e dei princìpi fondamentali dell'istituto della rappresentanza popolare, noi possiamo ben agevolmente contrapporre alla democrazia cristiana, al partito socialista unificato e al partito repubblicano (ai presentatori, cioè, di questo disegno di legge), che il più evoluto pensiero democratico del mondo contemporaneo ha da tempo abbandonato, ripudiato quella vecchia concezione dell'istituto della rappresentanza popolare secondo cui l'attività delle assemblee legislative, in regime di democrazia, avrebbe dovuto svolgersi attraverso l'interpretazione autonoma, da parte di tutti i membri delle predette assemblee, degli interessi dei loro rispettivi rappresentati e di tutta la comunità. Una concezione che tutto il più evoluto pensiero democratico contemporaneo ha ripudiato, ripeto, essendo pervenuto da tempo ad affermare, con sempre maggiore decisione, il principio che, invece, l'attività delle assemblee rappresentative, in regime di genuina democrazia, debba svolgersi non attraverso un'interpretazione autonoma degli interessi dei propri rispettivi rappresentati da parte dei loro membri, ma attraverso l'interpretazione, da parte di questi, degli interessi generali di tutta la comunità in cui si trovino inseriti i loro rappresentati, e soprattutto in costante sintonia tra la loro volontà politica e quella dei loro rappresentati. E quando questa sintonia viene a mancare la storia di ogni paese sempre si avvia verso una di quelle situazioni di rottura rivoluzionaria attraverso le quali tutte le comunità umane, che non siano rassegnate a finire nelle acque stagnanti della morte gore del grande fiume della storia, sempre, prima o poi, ricreano quella sintonia tra la propria volontà politica e quella della loro classe politica dirigente abbattendo le strutture superate e spazzando i parlamenti che più non rispondano alla volontà e alla coscienza della nazione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

COCCO ORTU. Rappresenta quindi un problema fondamentale della democrazia la realizzazione di un costante stato di sintonia ideologica e di volontà politica fra la ristretta schiera dei rappresentanti dei popoli e le loro masse. Poiché soltanto se costantemente detta sintonia sarà una felice realtà, e se essa verrà ristabilita ogniqualvolta venga a mancare, la democrazia sarà quello che deve essere, ossia, come detto, in un celebre discorso, da Abramo Lincoln, « il governo del popolo per il popolo, secondo la volontà del popolo ». Mentre se così non sarà, se la predetta sintonia tra le assemblee rappresentative e legislative ed il popolo da esse governato non sarà una costante felice realtà, avrà evidentemente conferma il giudizio di Jean Jacques Rousseau, il quale, battendosi per la democrazia diretta contro quella indiretta rappresentativa, affermava che nella democrazia rappresentativa, attuata attraverso i parlamenti, i popoli saranno liberi soltanto il giorno delle elezioni, ridiventando, subito dopo quel giorno, schiavi di coloro ai quali abbiano affidato il mandato parlamentare, dovendo da quel momento subire qualunque volontà dei loro eletti a rappresentarli

E dalla consapevolezza di questo pericolo – dalla consapevolezza, cioè, del pericolo di un despotismo democratico esercitabile da assemblee pur nate da un libero voto di popolo – derivarono non soltanto l'evoluzione del pensiero democratico contemporaneo nel senso di cui ho detto poc'anzi (e cioè verso l'attribuzione di un sempre più accentuato contenuto di rappresentanza della loro volontà politica, in ordine ai problemi della loro comunità, al mandato conferito ai componenti delle assemblee legislative dai loro elettorati), ma anche l'esplicito riconoscimento, da parte delle più moderne e più democratiche costituzioni, di un maggiore potere politico al corpo elettorale. Maggiore potere politico che difatti le più moderne e democratiche costituzioni consentono di esercitare in vari modi, tra i quali il più comunemente riscontrabile è quello dello scioglimento anticipato delle assemblee legislative, allo scopo di controllare, in determinati particolari momenti storici della vita dei popoli, se la sintonia tra volontà del corpo elettorale e quella della sua ristretta rappresentanza parlamentare ancora esista o, in caso negativo, di ricostituire quella che i trattatisti migliori chiamano la indispensabile armonizzazione tra la volontà politica del paese governato e quella della sua rappresentanza parlamentare.

E giustamente la più qualificata dottrina sottolinea come la realizzazione di detta costante sintonia sia di tale importanza che, secondo le varie Costituzioni, non soltanto ad opera del Capo dello Stato, con o senza controfirma ministeriale, ma anche ad opera dei governi, sia pure di regola con l'intervento esecutivo del Capo dello Stato, o persino ad opera delle stesse Assemblee legislative a mezzo di loro decisione con o senza maggioranza qualificata, in pressoché tutte le democrazie l'anticipato scioglimento del Parlamento è il mezzo previsto per verificare la corrispondenza tra la volontà politica dei governati e quella dei legislatori.

Talché, se alla nostra domanda a chi sia diretto questo inesistente comando dell'articolo 22 di cui discutiamo, i partiti democristiano, socialista e repubblicano, risponderanno – come non potranno non rispondere se non vorranno confessarci che trattasi di un articolo-burla – che quel comando è diretto al Parlamento che il popolo italiano dovrà esprimere tra qualche mese, noi ai partiti della maggioranza di Governo potremo pur concedere che entro i confini della democrazia formale essi si trovino ancora, ma nel contempo non potremo non contestare loro che con questo tentativo di ipotecare, con un atto di volontà di questo Parlamento morituro, la volontà del Parlamento ancora da venire, essi incontestabilmente tradiscono lo spirito più profondo della vera democrazia. I parlamentari infatti che oggi siedono in quest'aula sono il risultato della volontà politica del corpo elettorale all'inizio di questa legislatura; e, proprio nella imminenza di una verifica elettorale della sopravvivenza o meno di quella volontà politica, si vuole far sì che quanti tra breve qui rappresenteranno un corpo elettorale che potrà essere mutato nelle sue scelte politiche e nei suoi giudizi su quanto sia conveniente o non conveniente al paese nonché un corpo elettorale dal quale saranno totalmente o in parte scomparse le cinque classi elettorali più vecchie e nel quale saranno subentrate cinque nuove leve elettorali siano legati – se mai tale loro proposito potrà realizzarsi – da questa norma senza sanzioni con un pratico condizionamento, secondo la loro volontà attuale, della vita avvenire del paese e della volontà del Parlamento futuro.

La democrazia cristiana, il PSU e il PRI non riusciranno in tale loro proposito. Ben grave è che in questa legge un siffatto diritto di un Parlamento morituro sia stato pubblicamente accampato attraverso il suo articolo 22.

Mi si obietterà: ma non succede di fatto lo stesso ogni qualvolta si votano piani economici che impegnano per molti anni la vita del paese e i bilanci dello Stato e che possono, di conseguenza, lasciare con mezzi più o meno falcidiati i parlamenti futuri?

Certo – noi rispondiamo – che ciò accade; e se il fatto non è da noi ritenuto encomiabile, si deve però riconoscere che l'economia del mondo moderno, con la sua necessità di investimenti di grande entità e da effettuarsi lentamente nel tempo, può rendere tale fatto inevitabile. Ma il grave è, nel caso di cui si tratta, che in una legge, in ordine alla quale non esiste uno stato di necessità quale quello predetto e relativa ad un problema così grave per la vita del nostro Stato, si sia pubblicamente ammesso che un Parlamento morituro possa dire a quello che subentra: tu devi far questo! Ridicolo comando! Ridicolo comando senza sanzioni, col quale, però, per il solo fatto di averlo concepito voi, partiti della maggioranza governante, avete offeso lo spirito della vera democrazia.

E mentre tale pretesa di ipotecare, con questa legge, la volontà del Parlamento futuro offende, come ho testè detto, lo spirito della vera democrazia, per altro verso e nel contempo, essa anche fa sì che questa maggioranza si sia discostata, sul piano del costume politico, dalla prassi di tutte le oneste assemblee parlamentari, sempre rifuggenti dall'affrontare, allo spirare del loro mandato parlamentare, i più gravi problemi comportanti, con la loro soluzione, la buona o cattiva sorte a venire di tutto il loro paese. È evidente che anche questa tradizione nobilissima delle assemblee parlamentari delle democrazie più rispettabili è stata, da parte vostra, totalmente pretermessa in questa battaglia, colleghi della maggioranza.

Questa considerazione del tempo in cui questo articolo 22 e questa legge stanno per essere votati mi porta anche ad un altro rilievo: rilievo non soltanto personale di un deputato, non soltanto collettivo di tutta la sua parte politica, ma rilievo di tutta la dottrina più qualificata. È il rilievo relativo alla opportunità, per i popoli liberamente autogovernantisi, che nessuna determinazione di grande peso nella loro vita sia giammai presa dalle assemblee legislative nell'imminenza di competizioni elettorali dalle quali i membri di dette assemblee potranno uscire vittoriosi o sconfitti.

CIANCA. Lei dimentica che la legge è prevista dalla Costituzione.

COCCO ORTU. Adesso ne parleremo; parleremo di questo feticcio della Costiuzione. (*Commenti*). Sì, parleremo poi con calma di questo vostro feticcio e, poiché sto discutendo serenamente e senza accenti passionali, tutti i colleghi potranno ben intendere ciò che serenamente al riguardo dirò.

Le egoistiche preoccupazioni di coloro che si presenteranno tra breve alla lotta per il rinnovo della Camera e le preoccupazioni dei loro partiti potranno difatti – come, per altro, in tali frangenti, in tutte le democrazie del mondo – precludere a parte dei membri di questo Parlamento e dei loro partiti la possibilità di vedere i superiori interessi del proprio paese o, peggio ancora, potranno far sì che, pur essendo evidente quali siano detti superiori interessi, essi vengano proposti a quelli personali. Un pericolo questo, però, ad evitare il quale potrà valere, come dicono tutti i trattatisti, l'esercizio, da parte dei capi di Stato, di quel diritto di scioglimento anticipato delle assemblee legislative di cui ho detto poc'anzi e che, in monarchia o in repubblica, di regola, le costituzioni democratiche del mondo contemporaneo ai capi di Stato attribuiscono anche a tal fine e che, per altro, dall'articolo 88 della Costituzione è attribuito anche al Presidente della nostra Repubblica, al quale con il suo articolo 74 la nostra Costituzione, attribuisce, altresì, la facoltà di chiedere con messaggio motivato alle Camere una nuova deliberazione.

E nel caso particolare in cui ci troviamo io non so – lo pongo come interrogativo alla mia ragione ed alla mia responsabilità di uomo politico – se, stante l'incombenza della fine della legislatura e stante la necessità della verifica della volontà politica dell'elettorato su un così grave problema, non potrebbe ben giustificarsi il ricorso all'articolo 88 della Costituzione.

C'è un collega all'estrema sinistra che gesticola come per fare intendere che io, con ciò, voglio la luna. Sarà. Ma io ritengo di fare il mio dovere ricordando in quest'aula che la Costituzione fornisce gli strumenti per evitare che questo Parlamento, già troppo preso dalle preoccupazioni preelettorali, e per volontà dei partiti di questa maggioranza che vogliono chiudere questa legislatura sbandierando un qualsiasi successo, crei al paese un danno forse irreparabile.

E non so altresì, se con un richiamo al dovuto rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, non potrebbe essere ben motivato un rinvio di questa legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 74, ove essa pervenga malauguratamente a percorrere tutto il suo *iter* parlamentare.

E ciò detto, tornerò brevemente all'altro interrogativo, chiedendo ancora una volta se, nonostante tutti i nostri seri argomenti per richiamare tutte le altre parti politiche ad un senso di responsabilità quanto mai doveroso in questo caso, la legge al nostro esame giungerà alla sua promulgazione, quali sanzioni dovranno essere adottate se essa poi non avrà adempimento. Dovranno, come ho già detto, essere deferiti all'Alta corte di giustizia i parlamentari, deputati e senatori del futuro Parlamento, per non aver obbedito al non-comando dell'articolo 22, che dovrebbe consentire la attuazione di un nuovo istituto previsto dalla Costituzione? Certamente no. Ecco perché ho detto all'inizio del mio intervento che l'articolo 22 è un articolo frode, un articolo inganno, un articolo truffa. I partiti presentatori del disegno di legge infatti ben sanno (mentre con la sua formulazione gravemente offendono, per quel che ho detto, lo spirito vero della democrazia) che come norma cogente questo articolo 22 non ha e non avrà mai nessun valore. E gli stessi partiti della maggioranza ben sanno come la infelice formulazione dell'articolo stesso sia non già il risultato di una loro incapacità di tradurre in termini giuridici esatti una loro effettiva volontà politica, ma il risultato di un profondo dissenso tra loro, ed in ciascuno di loro, circa la utilità di questa riforma e circa i pericoli che potranno derivarne per il nostro paese e per la nostra democrazia. Dissensi che hanno portato al compromesso di un testo suscettibile di qualunque uso da parte dei regionalisti e degli antiregionalisti della coalizione di governo per ingannare la maggior parte degli elettori (regionalisti e antiregionalisti).

Questo testo di legge truffa, infatti, consentirà ai partiti della maggioranza di rivolgersi agli elettori antiregionalisti dicendo loro di star tranquilli perché l'articolo 22 della legge subordina l'attuazione delle regioni al reperimento dei mezzi finanziari necessari « e poiché in Italia gli ospedali sono in fallimento, le mutue nelle stesse condizioni, gli istituti previdenziali nelle stesse condizioni e così via, questi mezzi non si troveranno mai », ben sapendosi invece da parte degli stessi partiti che il secondo comma dell'articolo 22 non subordina proprio a niente l'attuazione delle regioni. E consentirà, inoltre, agli stessi partiti di rivolgersi contemporaneamente agli elettori regionalisti, dicendo loro che un decisivo passo avanti è stato compiuto e che, se pure non è stata ancora varata la nuova legge di attua-

zione delle regioni, esiste pur sempre quella del 10 febbraio 1953, n. 62.

Mentre tutti i dirigenti della democrazia cristiana, del partito socialista unificato e del partito repubblicano, senza distinzione alcuna tra regionalisti ed antiregionalisti, ben sanno come il secondo comma dell'articolo 22 sia manifestamente non condizionante e destinato in effetti solo a trarre in inganno sovrattutto gli elettori antiregionalisti italiani, che sono ben più numerosi di quanto non appaia anche nelle file degli stessi partiti della maggioranza e dei loro elettorati. E tuttavia hanno introdotto un comma per assicurare ai socialisti, affetti da un inguaribile complesso di inferiorità nei confronti del partito comunista e dei socialproletari, che, non appena possibile, le regioni saranno realizzate, nonostante l'insabbiamento del disegno di legge n. 1062 recante « modifiche alla legge 10 febbraio 1953 sulla costituzione e sul funzionamento degli organi regionali »: legge, lo si ricordi, ancora vigente, perché mai abrogata, e pertanto sempre impiegabile non appena, con sfacciataggine pari a quella con cui alla televisione oggi essi spiegano in modo ingannevole agli italiani la situazione finanziaria del paese, i nostri ministri dichiareranno che saranno stati reperiti i primi « pochi » miliardi necessari a mettere in piedi i nuovi quindici parlamentini regionali, le nuove quindici diete regionali come le definì Pietro Nenni, alla Costituente, in tempi di una sua diversa saggezza, in questa materia. Ed una volta costituiti questi parlamentini e questi governi regionali, gli ulteriori ben maggiori soldi in realtà necessari dovranno saltar fuori ! E così, nelle corsie e nei corridoi degli ospedali italiani, colleghi dei partiti del popolo, i malati continueranno a morire nella più spaventosa promiscuità, mentre i ricchi potranno usare delle cliniche private; i bambini dei ceti meno abbienti continueranno ad avere le scuole con i tre turni, talvolta addirittura nelle stalle, e i bambini delle classi agiate avranno invece la possibilità di frequentare le scuole private, al caldo dei termosifoni e rifocillati da buone merende; e le pensioni di milioni di italiani continueranno intanto ad essere pensioni da fame.

Ecco la via che si apre all'Italia con questo articolo 22, con il quale un Parlamento morituro, senza averne alcun diritto morale e politico (anche se lo ha da un punto di vista strettamente costituzionale) continua a legiferare ingannando gli italiani e predestinandoli a una grave avventura.

Ed il partito comunista non si preoccuperà certamente di quell'articolo 9 della legge del 1953 sulla costituzione delle regioni, con cui il primo Parlamento della Repubblica tentò di evitare che dalla competenza legislativa primaria attribuita ai parlamentini regionali su ben 17 materie potesse derivare il caos legislativo in Italia, e potesse derivare uno stato di permanente conflitto, in atto e potenziale, tra le varie regioni e tra le regioni e lo Stato.

Proprio per evitare questo pericolo infatti l'articolo 9 della legge del 1953 stabilisce che « il consiglio regionale non può deliberare leggi sulle materie attribuite alla sua competenza dall'articolo 117 della Costituzione se non sono state preventivamente emanate, ai sensi della disposizione transitoria IX della Costituzione, le leggi della Repubblica contenenti singolarmente per ciascuna materia i principî fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale ». E dal capoverso dello stesso articolo tale condizione era ed è esclusa solo per le materie di minore importanza di competenza legislativa primaria delle regioni (quelle delle circoscrizioni comunali e provinciali, delle fiere e dei mercati, della istruzione artigiana e professionale, dei musei e biblioteche locali, della caccia e pesca nelle acque interne). Per tutte le altre materie il primo Parlamento repubblicano volle fosse ben chiaro che, prima di dare attuazione alle regioni, si provvedesse alle leggi-cornice dello Stato, facendone la condizione perentoria perché le regioni potessero legiferare in tutte le altre materie più gravi quali, tra le altre, la polizia urbana e rurale, l'urbanistica, le cave e torbiere e persino l'agricoltura.

SERBANDINI. La legge regionale è del 1953. Ma noi ci ricordiamo di un'altra legge del 1953, la « legge truffa », passata con il voto liberale.

COCCO ORTU. Io allora ero personalmente contrario a quella legge maggioritaria, che comunque fu tale da consentire alle opposizioni di vincere, dimostrando di essere sempre più morale di tutte le leggi elettorali delle vostre varie democrazie socialiste, senza opposizione, con leggi elettorali a partito unico. Voi comunisti dovreste sempre tacere su questo argomento, poiché il fatto che l'opposizione abbia vinto quelle elezioni con quella legge maggioritaria, dimostra come essa, ripeto, fosse sempre più morale delle vostre che, di regola, neppur consentono alle opposizioni di partecipare alle vostre pseudo competizioni elettorali. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la ampiezza di questa discussione è più che giustificata ove si pensi che, con l'attuazione dell'ordinamento regionale che noi vorremmo impedire, potrà sfasciarsi quanto è stato costruito attraverso tanti decenni di dolore e di sangue, l'unità della Patria ! (*Proteste alla estrema sinistra*). Di fronte a questo tentativo di distruggere l'unità della patria, che cosa sono dodici giorni di discussione, signor Presidente ? Ed io sono certo che nella sua coscienza, onorevole Presidente, anch'ella è non meno di me convinta di quanto sto dicendo.

Rientro comunque subito in argomento. Con la legge 10 febbraio 1953, n. 62, si tentò, quindi, come ho detto, di impedire in Italia il caos legislativo e il conflitto permanente tra i parlamentari regionali e il Parlamento nazionale. Ma di detta legge, se sulla cui base si attueranno le regioni, non si preoccuperanno di certo i comunisti italiani, stante il loro giudizio negativo sulla costituzionalità delle leggi-quadro, o leggi-cornice, dal suo articolo 9 previste, come è dimostrato dallo atteggiamento da essi assunto in occasione della sua approvazione nel 1953 e in occasione della discussione del disegno di legge n. 1062, ancora all'ordine del giorno della nostra Assemblea, volto a modificare la legge predetta.

In occasione di detta ultima discussione, il partito comunista italiano (come è documentato dagli atti scritti di questo Parlamento) non giunse difatti sino al punto di contestare perfino la legittimità del controllo da parte del Parlamento (non, si badi, da parte di uno sbirro !) dei vari statuti regionali, come provato dal giudizio negativo allora da essi dato sull'articolo 8 di detto disegno di legge ? Un articolo che al suo terzo comma, così suona: « Le Camere ove si riscontrino nello statuto disposizioni contrarie alla Costituzione, alle leggi od ai princìpi generali dell'ordinamento dello Stato od in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni, lo rinviano al consiglio regionale, mediante ordine del giorno motivato ».

E fu proprio contro questa rivendicazione, che tutti i partiti democratici di questa Assemblea non potranno non considerare giusta e doverosa, del diritto dello Stato ad esercitare il suo controllo sugli statuti delle regioni ordinarie, che il partito comunista prese decisamente una tal posizione, che non dovrebbe lasciare sussistere dubbi di sorta in nessun democratico circa l'intenzione dei comunisti di usare in un determinato modo nel nuovo istituto, almeno nelle regioni in cui essi saranno un elemento determinante della maggioranza.

Si legge infatti nella relazione di minoranza dell'onorevole Accreman (e prego i colleghi democristiani, socialisti e repubblicani di prendere attentamente nota di quanto dirò) un passo che rivela con estrema chiarezza quali siano al riguardo gli intendimenti del partito comunista. « È noto – ecco le testuali parole dell'onorevole Accreman – che la Costituzione (art. 123) pretende per lo statuto regionale unicamente la sua conformità alla Costituzione e alle leggi della Repubblica; il sindacato del Parlamento sugli statuti regionali è dunque, per espressa volontà della Costituzione, limitato a due giudizi: 1) se lo statuto sia conforme alla Costituzione (costituzionale); 2) se lo statuto sia conforme alle leggi (legale). Ogni altro controllo è rifiutato dalla Costituzione ». E ciò, onorevoli colleghi democratici, significa: « Noi comunisti rifiutiamo ogni controllo dello Stato sulle regioni, poiché è rifiutato dalla Costituzione ». Ma questo non basta, perché così testualmente prosegue la relazione comunista: « L'avere invece introdotto il potere del Parlamento di sindacare anche (sottolineo questo « anche ») se gli statuti regionali siano ligi ai princìpi generali dell'ordinamento dello Stato, se gli statuti siano conformi agli interessi nazionali... » (lo Stato quindi non deve a loro giudizio controllare neppure questo) « all'interesse delle altre regioni, significa obiettivamente sottoporre lo statuto regionale ad una fitta maglia che ne comprime ogni volontà autonomista ». Col che, i comunisti, vi hanno detto in faccia, colleghi della maggioranza, che essi *a priori* respingono con così decise parole ogni controllo del Parlamento nazionale (non del capo della polizia) volto a fare sì che gli statuti regionali siano conformi alle leggi della Repubblica, e ai princìpi generali del nostro ordinamento giuridico, che siano conformi agli interessi nazionali di tutti noi. E può esservi veramente qualcuno sui banchi della maggioranza che, con onestà intellettuale, possa affermare di credere che, se le regioni si attueranno, i comunisti si preoccuperanno delle leggi-quadro previste dall'articolo 9 della legge del 1953 ?

Né si può dire se tali leggi saranno emanate entro il 1969, poiché sono ben undici le leggi cornice da emanare per tutte le materie che l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa primaria delle regioni. E se prima del 1969 queste undici leggi cornice non saranno state votate, se le regioni sorgeranno libere di emanare le leggi che esse riterranno si debbano emanare in così numerose ed importanti ma-

terie, si avrà veramente quella specie di federalismo regionale destinato a rovinare l'Italia di cui, in tempi di diversa sua saggezza politica, nella Costituente parlava l'onorevole Nenni così come l'onorevole Palmiro Togliatti.

Quindi, essendo più probabile che improbabile che prima del 1969 non siano emanate le leggi cornice per tutte le materie di competenza legislativa delle regioni, queste non appena costituite, cominceranno a legiferare a loro piacimento, a ruota libera.

E, anche se e quando tutte le leggi cornice saranno emanate, che cosa accadrà il giorno in cui un consiglio regionale, qualunque sia il colore della sua maggioranza, nella sua attività legislativa, inizierà a disinteressarsi allegramente dell'interesse nazionale, dei princìpi generali del nostro ordinamento e di tutte le leggi cornice? Vi sarà un governo centrale capace di ridurre alla ragione un parlamentino regionale ribelle allo Stato, colpevole di una di quelle ribellioni di cui abbiamo avuto una piccola avvisaglia in Valle d'Aosta quando, con la forza pubblica, fu necessario ristabilire l'imperio della legge, cui si erano ribellati i comunisti, subito fatti intelligentemente rientrare nell'ordine dai loro capi per evitare un pregiudizievole allarme nei confronti della riforma da essi voluta per tutta l'Italia? Non so se vi sarà un governo capace di imporre la legge della Repubblica, il rispetto degli interessi nazionali e dell'equilibrio fra gli interessi delle varie regioni, il giorno in cui un consiglio regionale legiferasse in contrasto con la legge della Repubblica, contro l'interesse nazionale, fuori dello spirito del nostro ordinamento giuridico e in pregiudizio di altre regioni.

Quando parlai, nel corso della prima legislatura, in quest'aula, per la prima volta sull'autonomia regionale, dissi all'onorevole Scelba, allora ministro dell'interno: « Potrete fare tutte le possibili leggi-cornice, tutte le possibili leggi-quadro, ma nel diritto pubblico il problema è sempre più un problema di forza e di equilibrio di forze. Ed il giorno in cui un parlamentino regionale si ribellerà al Parlamento di Roma ed al governo, voi non sarete, nessun ministro dell'interno sarà un secondo Luciano Bonaparte che disse ai granatieri: sgomberate con il calcio dei fucili la sala dei Cinquecento! ».

Ed oggi, ripetendo all'onorevole Taviani, queste stesse parole, soggiungo che noi liberali vogliamo che l'ordine di sgomberare con la forza la sala di un consiglio regionale non debba ma essere dato, perché sarebbe l'inizio della guerra civile e nessuno di noi può volerlo.

Avete la certezza, onorevoli colleghi democristiani e socialisti (che marciate come *robots*, secondo la volontà delle segreterie dei vostri partiti, determinata dal più spregiudicato gioco politico verso questa riforma), che un qualsiasi futuro governo di Roma potrà tenere in pugno dei governi, dei parlamentini regionali ribelli? Ecco perché, questa nostra battaglia parlamentare non è assolutamente un puntiglioso ostruzionismo senza speranza; perché – forse inutilmente, purtroppo – coltiviamo ancora nel cuore la speranza che in qualcuno di voi scatti finalmente la molla del senso di responsabilità e del patriottismo, e che da una parte di voi siano persuasi i vostri partiti a ritirarsi da questa folle corsa verso la fine di una libera e pacifica Italia. (*Applausi*).

Ma perché noi non possiamo responsabilmente metterci intorno ad un tavolo, da buoni democratici, per vedere come si possa dare completa attuazione alla Costituzione, anche per quanto riguarda le regioni, ma eliminando la carica di pericolo che oggi esse hanno in sè, col farne degli strumenti di un vero decentramento amministrativo e sopprimendo quello che è il grande, evidente veleno di questa riforma: la potestà conferita a quindici « parlamentini » locali di emanare leggi e di ripetere in tutta Italia le storture già avvenute nel parlamento regionale di Palermo ed in quello della mia Cagliari? Perché non possiamo rinviare, anche di un sol anno, alla prossima legislatura, ogni decisione su questa riforma, dico soprattutto a voi, colleghi democristiani, che avete preso i voti di tanti italiani per venti anni « per salvare l'Italia » dicendo ad essi: siate pur liberali, monarchici o repubblicani, ma votate per noi, per la salvezza d'Italia?

Perché volete compromettere così precipitosamente le sorti del nostro paese con la presente legge, mal fatta, e con questo articolo 22? Per quale grande e pressante motivo non si può assolutamente aspettare? Perché i comunisti non lo vogliono; sbandierando la Costituzione come un feticcio, dimenticando che tutte le costituzioni sono modificabili e devono essere modificate quando non rispondono più alle esigenze dello Stato per cui furono forgiate; soprattutto se forgiate in momenti di smarrimento e di confusione della coscienza di una nazione, di smarrimento e di confusione quali furono i giorni successivi alla fine della seconda guerra mondiale, appena perduta, alla catastrofe di un regime ventennale ed alla fine di una monarchia secolare. E il paese guardava allora all'avvenire,

perduto e sbandato. Ed accettava supinamente la egemonica guida politica di una democrazia cristiana, che aveva chiesto i suoi voti per salvarlo e non per condurlo alla perdizione. Voti che, in verità, ad essa furono dati da tanti italiani, che non si fermarono a guardare se nel proprio programma la democrazia cristiana avesse trasfuso o meno dal programma del partito popolare del 1919, il rigurgito di furore antirisorgimentale, che nei postulati regionalistici di quel programma si era purtroppo registrato.

Ma tutti i voti ideologicamente non suoi che la democrazia cristiana ottenne per salvare la democrazia italiana, sbarrando la via del potere ai comunisti, secondo i solenni impegni di ogni vigilia elettorale, oggi non possono essere usati per far passare di forza questa riforma. E non devono essere per ciò usati solo perché i comunisti si richiamano sempre alla Costituzione. Le costituzioni sono modificabili come i comunisti ben sanno anche se fingono di dimenticare che proprio lo Stato, da essi preso a modello, ha avuto diverse costituzioni in pochi anni. Del che evidentemente nessuno potrà muovere rimprovero all'URSS, perché è evidente che, via via che la storia procede, tutte le costituzioni sono suscettibili di modificazioni per adeguarsi alle nuove necessità, salvo quelle modifiche che le costituzioni non devono subire giammai e cioè quelle che sopprimono le libertà fondamentali dei cittadini. Ma questo è un problema che nelle costituzioni degli Stati marxisti non sussiste, poiché non si può sopprimere quello che non esiste.

Comunque, anche le costituzioni socialiste e, prima tra esse, quella dello Stato comunista sovietico, hanno avuto le loro non poche modificazioni. L'onorevole Ingrao che, con atteggiamento da Mirabeau, tuonava l'altro giorno contro i liberali richiamandosi alla Costituzione, sa, infatti, che nell'Unione Sovietica la prima costituzione votata il 10 luglio 1918, subì grosse modifiche il 31 novembre 1924; e che infine vi fu la grande riforma della costituzione votata il 5 dicembre 1936. Tutte riforme che, se non avevano lo scopo di dare un po' di libertà politica, di pensiero, di propaganda, o di stampa ai cittadini sovietici (tant'è che anche di recente un Daniel e un suo compagno scrittore sono finiti come sono finiti) comprovano però come tutte le costituzioni possano essere modificate e quanto valore possa darsi alle grida dell'onorevole Ingrao il quale sembra ritenere che le costituzioni siano intangibili sino alla valle di Giosafat. Anche se la storia procede con le sue grandi trasformazioni, secondo questi paranoici della nostra Costituzione, le costituzioni – ma solo per l'Italia – non dovrebbero mai essere soggette a revisione.

Una voce all'estrema sinistra. Facciamone una socialista!

COCCO ORTU. Certo, vi piacerebbe! Restereste i soli a parlare; ma solo sino ad un certo limite, il limite di Etvuscenko per non parlare che di un caso; vi resterebbe una libertà culturale ed artistica quale quella che in Russia, proprio in questi giorni, ha fatto sì che vi si proibisse la proiezione di un film « rivoluzionario » come *Il dottor Zivago.*

LOPERFIDO. Ella vorrebbe farne una fascista!

COCCO ORTU. Onorevole collega, io non conosco e non voglio conoscere il suo passato. Mi basta conoscere il mio: quello di uno che non è stato mai iscritto neppure all'avanguardia fascista, che è stato lungamente sospeso dal liceo per questo, e poi non è stato mai iscritto neppure al GUF, che si è laureato in camicia bianca e che, senza fare l'eroe, ha sempre obbedito alla propria coscienza, di uomo libero. Non so se altrettanto sia di lei e non voglio saperlo. Mi basta sapere che tra di voi c'è troppa gente che a quel tempo portava, e non per necessità, la camicia nera, ed oggi dà del fascista a tutti. Argomento che, comunque, nei miei confronti non è da usarsi.

E nei confronti di tutti è inutile che riesumiate il fascismo, quando non potete negare che una costituzione ispirata ai vostri princìpi toglierebbe la libertà a tutti, e non ci lascerebbe oggi neppure vedere *Il dottor Zivago*, film « pericolosissimo » che la censura sovietica ha proibito. Vergognatevi!

BUSETTO. Moderi il linguaggio, onorevole Cocco Ortu! Non si discute di questo argomento.

COCCO ORTU. E allora non mi si interrompa con argomenti del genere dalla sua parte! (*Richiami del Presidente*).

Per riprendere il filo, dirò ancora che la nuova costituzione sovietica del 1936, subì poi varie altre modifiche: quelle, ad esempio, volute da Stalin; forse dovute al clima di guerra, volte a garantire alcuni privilegi in favore della chiesa ortodossa russa.

PRESIDENTE. Onorevole Cocco Ortu, torni all'argomento.

COCCO ORTU. È un argomento pertinente, perché in questa discussione, da parte dell'estrema sinistra ci si contesta, come grave colpa di nostra antidemocrazia, il nostro volere una ragionevole revisione della Costituzione. Ed io voglio dimostrare che le costituzioni, in ogni tempo e luogo, si modificano, quando lo si reputi necessario, e che anche le repubbliche socialiste le hanno modificate e le modificano. E quando il collega Busetto dal settore di estrema sinistra mi fa un'osservazione come quella con cui mi ha interrotto, invitandomi a tornare all'argomento, mi consenta, signor Presidente, di dirgli ancora che quando nei processi si fanno eccezioni procedurali, ciò accade, come ella ben sa, perché non si può affrontare validamente il contraddittore nella sostanza.

Ed eccomi di nuovo in argomento: una legge, quella dell'11 febbraio 1956, modificava l'articolo 14, lettera *f*), della costituzione sovietica, in merito alle competenze delle singole repubbliche federate nei confronti del loro ordinamento, in quanto prima di allora gli articoli 22 e 29 della costituzione sovietica, relativi alle circoscrizioni amministrative delle repubbliche federate, subivano mutamenti continui per effetto delle varianti territoriali di dette circoscrizioni, ritenute utili dai governanti locali. Di conseguenza, fu modificata la costituzione. E la legge 10 maggio 1957, intitolata: « Perfezionamenti organizzativi della direzione dell'industria delle costruzioni » non determinava forse tali riflessi costituzionali da indurre il *Soviet* supremo a deliberare, con legge della stessa data, numerosi emendamenti alla Costituzione? E così si modificava, ad esempio, la competenza del consiglio dei ministri dell'URSS, attribuendo ad esso la direzione delle regioni economiche e amministrative. Ed era questa una colpa dei legislatori sovietici? E perché, se la vita della Russia nel suo progresso esigeva questa riforma della costituzione, non avrebbe dovuto essere attuata la riforma in parola, che attribuiva al consiglio dei ministri dell'URSS la competenza sulla direzione delle regioni economiche e amministrative già spettante ai consigli dei ministri delle singole repubbliche federate? E se, di conseguenza, si modificava l'articolo 68, lettera *a*) della costituzione, chi poteva gridare allo scandalo? E chi poteva gridare allo scandalo (ammesso che in URSS sia possibile) se si inserivano i locali consigli dell'economia nazionale tra gli organi dell'amministrazione statale delle repubbliche federate (articolo 88, lettera *a*) della costituzione sovietica)? Se si allargava la composizione del consiglio dei ministri dell'URSS chiamando a farne parte di diritto i presidenti dei consigli delle repubbliche federate (articolo 70)? Chi avrebbe potuto gridare allo scandalo, sempre ammesso che in URSS sia possibile, per tutto questo, se la vita amministrativa di quel grande paese esigeva che la costituzione si adeguasse alle sue sempre mutevoli necessità? Allo scandalo si deve gridare – e si deve anche operare per impedirlo – quando a modificare le costituzioni si proceda per sopprimere le libertà, individuali e di gruppo, dei cittadini. Scandalo questo al quale nei paesi dell'ideale dell'onorevole Ingrao non potrà, però, mai gridarsi perché nessuna libertà individuale e di gruppo esiste nell'Unione sovietica e nei paesi di oltre cortina.

E allora cosa vanno cianciando il partito comunista e l'onorevole Ingrao con toni da Mirabeau contro il partito liberale, che sarebbe antidemocratico perché è un partito che vuole modificare la Costituzione? Sì, noi vogliamo modificare la Costituzione; vogliamo modificarla per varie ragioni, tra cui ve ne è una addotta dall'articolo 28 della « Dichiarazione dei diritti » del 1793: « Un peuple a toujours le droit de réformer et changer sa constitution. Une génération ne peut assujetir à ses lois les générations futures ». Questo diceva la grande rivoluzione di Francia: « Un popolo ha sempre il diritto di riformare e di cambiare la sua costituzione. Una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future ». Questo insegnava la grande rivoluzione democratica con cui ha avuto inizio l'era moderna, che in realtà non ebbe inizio, come s'insegna nei libri delle scuole medie, con la scoperta dell'America, con l'invenzione della polvere da sparo e della stampa, ma quando da parte dei popoli si cominciò a respingere l'assolutismo, l'irrazionalità e l'immoralità politica dell'autocratico governo di un uomo solo, per la razionalità e la moralità politica invece della democrazia, del libero autogoverno secondo la volontà delle maggioranze liberamente formantisi con il procedere della storia. Allora cominciò veramente l'era moderna. Ed è proprio la più grande delle rivoluzioni, che ebbe a segnare l'avvento dell'era moderna, che, come avete inteso, ci insegna che le costituzioni non sono eterne e possono essere modificate, perché nessuna generazione può mai assoggettare ai suoi voleri, ai voleri delle sue leggi, le generazioni future. Perché mai, allora, la presente generazione italiana dovrebbe accettare e fare proprio il diverso principio che da parte marxista si afferma, e

che di fatto implicitamente si afferma anche da parte dei partiti democratici che vogliono questa legge ? Il principio, cioè, che la nostra Costituzione non può essere da noi responsabilmente revisionata per eliminare i pericoli che la riforma regionale comporta ?

E nel nostro caso noi possiamo modificarla non soltanto per il principio affermato nella dichiarazione dei diritti del 1793 che ho ricordato, ma altresì e soprattutto perché per sua gran parte la presente generazione non è più quella dei tempi della Costituente, una generazione che usciva da un'esperienza tremenda, quale fu quella della catastrofe militare, e da un ventennio di non esercizio di vita democratica. E la nostra Costituzione – perché dovremmo mentire tra noi ? – nacque in realtà dai lavori, dalle idee e dalle passioni di una ristretta minoranza, che, seppur composta anche da uomini di alto intelletto, da reduci dalle galere e dai confini politici e dalla resistenza contro la tirannide, era pur sempre una esigua minoranza di fronte alla quasi totalità del nostro popolo che in quel 1946-1947 si aggirava ancora tra le macerie fumanti delle città distrutte, piangeva ancora i suoi morti, aspettava i suoi reduci dai campi di prigionia. Tempi duri e tremendi nei quali quanti potevano soffermarsi a considerare se nel programma della democrazia cristiana, che chiedeva voti per salvare l'Italia dal pericolo di una nuova tirannide e di nuove sventure, vi fosse o non vi fosse il regionalismo ? Può dunque bastare il fatto che in quelle circostanze, e per di più neppure concordemente tra di loro, i costituenti abbiano voluto la riforma regionale, perché oggi si debba dare ad essa ciecamente attuazione ? Oggi, quando venti classi elettorali di allora sono scomparse, sono ormai cenere, e quando venti nuove leve elettorali si recano alle urne ? Oggi, quando la nuova generazione italiana, che ha maturato le sue idee nella libertà, marcia, pur nella fedeltà allo ideale di patria, verso il superamento delle frontiere, verso un mondo più ampio, verso l'Europa unita, si vuol veramente dividere praticamente il nostro paese in venti quasi « repubblichette », per ritornare alle lotte di campanile e alle faide di comune ?

Perché di questo si tratta, in realtà, onorevoli colleghi dei partiti democratici e non democratici, nazionali e internazionalisti, che sedete in quest'Assemblea; questo è il destino che state preparando alle nuove generazioni italiane. Ecco perché vi diciamo, in nome della ragione, in nome del principio affermato dall'articolo 28 della dichiarazione dei diritti del 1793 che ho ricordato, che vi è una sola strada da seguire, responsabilmente ed onestamente: quella di giungere, restando impregiudicata ogni soluzione, alla prossima legislatura per riesaminare a fondo e definitivamente il grande problema intorno al quale ci siamo scontrati sinora. Sono, queste, parole a noi dettate da saggezza e da patriottismo, e nel pronunziarle noi nel contempo fermamente diciamo a tutti coloro cui sono dirette che noi non accettiamo, da parte di alcuno, per questa nostra battaglia volta alla modifica della Costituzione (come hanno fatto, quando necessario, tanti altri paesi) lezioni di libertà e di democrazia. Da nessuno, e tanto meno – proprio noi, figli delle grandi rivoluzioni liberali dell'occidente e della grande rivoluzione democratica che ha dato al mondo l'era moderna – dai figli della rivoluzione che ha ricondotto, nel grande paese che ne fu teatro e in troppi altri, centinaia e centinaia di milioni di uomini nelle stesse condizioni di totale soggezione e di assoluta indifendibilità dei propri diritti nelle quali essi si trovarono per secoli e secoli sotto i vecchi tiranni, condannandoli, in forza degli ordinamenti da essa postulati, a subire spietatezze più dure e feroci di quelle che gli stessi popoli conobbero sotto gli zar più crudeli, sotto Pietro il Grande o Ivan IV il terribile, e sotto i più efferati tiranni delle molte dinastie dei piccoli figli del cielo del grande impero orientale. Questo è quello che l'ultima terribile storia del mondo ci ha fatto conoscere, e ben a ragione pertanto respingiamo con sdegno le lezioni di democrazia e di libertà che a noi vengono rivolte, soltanto perché vogliamo riformare una Costituzione, da parte dei figli di quella rivoluzione, che ne agitano come un feticcio le tavole. Noi siamo e restiamo i figli della rivoluzione della libertà, e appunto come tali abbiamo condotto e condurremo intransigentemente sino alla fine, quali che ne debbano essere le sorti, questa nostra battaglia.

Ciò detto, non parlerò (lo farà tra breve con la sua consueta, grande competenza il collega Alpino) dell'aspetto finanziario dello articolo 22. Argomento del quale, d'altro canto, ho già più volte trattato, sia a sostegno della nostra eccezione di incostituzionalità, sia in sede di discussione generale di questa legge e, prima ancora, in sede di discussione del disegno di legge recante le note modifiche alla legge n. 62 del 1953.

Devo però dire, prima di concludere, che da modesto uomo di legge, da avvocato di provincia, mi sento di poter affermare in termini di assoluta certezza che il secondo com-

ma dell'articolo 22, che impone l'emanazione della legge finanziaria regionale prima che siano tenute, nel 1969, le elezioni regionali, non rappresenta assolutamente una condizione preclusiva della realizzazione delle regioni, ove non sia stato risolto il grave problema del loro onere finanziario: è solo un tranquillante qualunque, buono solo ad offendere, nella sua intelligenza, tutta la parte dell'elettorato italiano che non vuole le regioni, anche per considerazioni d'ordine finanziario. Sotto ogni profilo questa legge non fa onore pertanto alla coalizione dei partiti che, attraverso questo articolo-frode, sono giunti in fine di legislatura ad un compromesso su così grave problema. Nessuno, infatti, può nascondere che tanto il partito democristiano quanto il partito socialista, e non so se anche quello repubblicano, sono in realtà composti da regionalisti e antiregionalisti; da non pochi uomini pienamente convinti di tutto ciò di cui noi in ordine a questa riforma siamo convinti, e legati sino ad ora ad un determinato comportamento dalla disciplina di partito avrebbe dovuto giocare, ed in ordine alla nei suoi confronti nessuna disciplina di partito avrebbe dovuto giocare ed in ordine alla quale ogni rappresentante del popolo in questa Assemblea avrebbe dovuto comportarsi solo secondo i propri convincimenti ed in assoluta obbedienza alla propria coscienza. Poiché la vera e piena libertà dell'uomo – come proclamato da Kant – è tutta nel suo saper sempre agire secondo la propria coscienza morale. Ed era questa veramente una grande occasione, colleghi democristiani e socialisti, perché nel nostro Parlamento ogni deputato votasse secondo i suoi convincimenti, la sua coscienza e il suo amor di patria.

Se nelle assise interne dei vostri rispettivi partiti voi aveste la forza di ribellarvi al sistema che consente purtroppo troppo spesso ai segretari e ai loro oligarchici stati maggiori di imporre la propria volontà a quella dei « più » ed in questa Assemblea, se a voi fosse dato di operare, come la Costituzione vuole, quali veramente liberi rappresentanti del popolo, ben diversa potrebbe essere la situazione. E noi non avremmo sentito, nei corridoi di questa Camera, dirci con tanta frequenza da molti di voi: « avete ragione, ma non possiamo fare nulla, bisogna salvare la coalizione ». Ma di fronte a problemi di questo genere non vi sono coalizioni che tengano. Le coalizioni sono una cosa effimera nella vita dei popoli, nella storia degli Stati, mentre la nostra patria è una realtà non effimera, con i suoi 53 milioni di uomini che devono procedere verso l'avvenire nell'ordine, nel lavoro, nella pace. È una realtà ben più importante dell'alchimia delle dirigenze di tutti i nostri partiti. È la grande, umana realtà per la quale siamo orgogliosi di aver fatto quello che avete definito ostruzionismo, e avete vilipeso mediante la vostra televisione da regime illiberale, così come attraverso la stampa finanziata dalle industrie dei grandi padroni che fanno affari oltre cortina. Ma, come molti italiani hanno compreso, anche se il nostro comportamento – freddamente considerato, facendo solo riferimento al vostro e al nostro numero in quest'aula – potrà essere apparso a taluno come uno sterile ostruzionismo, noi abbiamo invece la certezza di aver combattuto e di continuare a combattere in obbedienza alle nostre ferme idee e alla nostra coscienza morale una grande battaglia, che era assoluto dovere per noi di combattere nell'ora in cui voi state per distruggere, con leggerezza estrema, quanto i padri nostri, e anche di molti di voi, costruirono in un secolo di storia con la loro fede, con il loro sangue e con il loro lavoro. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Alpino. Ne ha facoltà.

ALPINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo arrivati veramente al « dunque » di questa legge elettorale, perché l'articolo 22 è la chiave di questo disegno di legge, la chiave della porta che si apre verso le regioni. Però, nel riconoscere l'eccezionale importanza di questo articolo, bisogna pur affermare che esso è stranamente elusivo anzi equivoco, composto com'è di due parti che dovrebbero costituire un combinato disposto; in verità lo costituiscono nella logica e nel senso, ma non nelle parole, in modo che la seconda parte non possa in alcun modo comparire come una condizione sospensiva.

La prima parte dispone che le prime elezioni regionali, in attuazione della legge, avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali, da effettuarsi entro l'anno 1969. La seconda parte dice che entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni. La logica ed il buon senso suggeriscono che le due cose dovrebbero essere legate strettamente; invece, non lo sono affatto.

Se le elezioni fossero state subordinate in qualche modo all'emanazione delle norme finanziarie, se si fosse detto, come si propone

nei nostri emendamenti, che le elezioni regionali dovranno avvenire entro o dopo tanti mesi dall'emanazione della legge finanziaria, allora avremmo avuto questo collegamento, questa stretta subordinazione. Invece abbiamo due comandi indipendenti che non sono collegati e non sono in alcun modo subordinati.

Se non si attua la legge finanziaria, quale sanzione vi sarà ? È possibile impedire le elezioni, indette per un termine ben preciso ? È da ricordare qui l'articolo 21, che dispone che le spese delle elezioni sono anticipate dai comuni. Vi è poi l'articolo 26 che sancisce che per la prima volta le spese saranno rimborsate dallo Stato. Non vi è, quindi, da temere neppure un'insolvenza delle regioni nei riguardi dei comuni che dovranno anticipare le spese. Poi, fatte le elezioni, il cielo provvederà. Si sarà costretti a fare una legge qualsiasi (quando si è in ballo bisogna ballare) o per fare vivacchiare alla meno peggio enti puramente politici ed improduttivi o per sconvolgere ulteriormente la finanza pubblica e l'assetto fiscale.

Questo intendimento implicito, questa *arrière-pensée*, è anche confermata dalla richiesta – nuovamente formulata nel corso di un convegno sull'attuazione delle regioni svoltosi a Torino – di una legge-ponte finanziaria destinata a non far perdere tempo, a permettere, cioè, di fare le elezioni. Vorrei anche ricordare i termini di questo ennesimo convegno di Torino, del quale sono stati protagonisti il sindaco professore Grosso ed i sottosegretari di Stato onorevoli Donat-Cattin e Vittorino Colombo.

Il professore Grosso, candidato alla presidenza della futura regione piemontese (*Interruzione del deputato Savio Emanuela*), ha attaccato i ritardi e le insufficienze dei disegni di legge regionali, lamentando in essi il prevalere di una mentalità burocratica ed accentratrice. « La regione – egli ha aggiunto battendo la solfa dell'ottimismo – va vista non come una moltiplicazione di uffici, ma come elemento strutturale completo dello Stato e come ente intermedio tra il potere centrale i comuni e le province ». Non ha detto, però, se, per evitare la moltiplicazione degli uffici, si debbano anche sopprimere le province. Proseguendo, il professore Grosso ha affermato che « le province mantengono significato e funzioni e la regione potrà valersi, proprio per mantenersi leggera, per i compiti esecutivi, degli organi tecnici delle province, senza dover creare doppioni di uffici. Onde una regione, con una burocrazia snella, renderà inutile la discussione sul suo costo ». Senonché questa visuale ottimistica del sindaco Grosso, rassicurante per chi lo ha ascoltato e soprattutto per i contribuenti, è stata battuta sulla breccia dagli altri interventi. Infatti altri oratori si sono ribellati all'assicurazione che si dovrà spendere poco, dicendo che in realtà dovremo spendere molto. Tra essi l'onorevole Colombo Vittorino nel convegno ha detto che, accordando alle regioni soltanto 220 miliardi di spesa sostitutiva (inoltre la cifra non è esatta), si avrebbe una soluzione del tutto insodisfacente e senza decentramento. Il suo collega di Governo, sottosegretario Donat-Cattin aggiungeva che, trasferendo soltanto il 3 per cento della spesa statale (oggi quella cifra rappresenta il 2 per cento), la cosa sarebbe ridicola e priva di ogni significato democratico. Egli ha detto anche che le conclusioni della Commissione Carbone, la quale ha già aumentato le previsioni di spesa, rappresentano la somma della resistenza della burocrazia statale con la resistenza del potere politico centralizzato. L'onorevole Donat-Cattin continuava dicendo che « se la regione non assorbirà almeno il 20 per cento della spesa statale (parlava di 1.400 miliardi, ma in realtà noi oggi abbiamo raggiunto quasi 10 mila miliardi di spesa), invece di dar luogo allo Stato regionalista previsto dalla Costituzione il nuovo istituto servirà soltanto da copertura alla continuazione dello Stato centralista ».

In pieno accordo, i due sottosegretari hanno poi chiesto che intanto si anticipi una legge-ponte finanziaria per evitare le lungaggini e consentire la creazione dei consigli regionali; si provvederà in seguito per una legge finanziaria vera e propria.

Ho già detto che si deve essere grati agli autori di una così realistica chiarificazione che ha almeno il pregio dell'onestà politica; contro le fumose e illusorie minimizzazioni dilaganti da parte del Governo e della maggioranza, occorre che i cittadini sappiano la verità, e quindi quale spesa comporterà la estensione delle regioni a tutto il paese.

Tutti sappiamo benissimo che la legge finanziaria è un grosso scoglio, e prima di tutti ne siete convinti voi, signori della maggioranza. Se non la considerate uno scoglio pressoché insuperabile, non sareste ricorsi allo stratagemma dell'inversione, incominciando a costruire l'edificio dal tetto. Sarebbe stato semplice e logico varare una legge organica per indicare i limiti e i compiti della regione, ed una legge finanziaria per stabilire in quale modo essa potrà garantire il proprio funzio-

namento; invece si è cominciato a costruire l'edificio dal tetto, discutendo sulla legge elettorale, che rappresenta il momento esecutivo di un complesso della cui esistenza non siamo ancora sicuri.

Una lezione l'avete già avuta nel 1962, con i disegni di legge n. 4280 e 4281 basati su una minimizzazione della spesa e su un equivoco in materia di funzione delle regioni, e che erano redatti in modo veramente misero e manifestamente insufficiente. Se non aveste avuto una lezione, avreste almeno ripresentato questi due disegni di legge, sia pure corretti e rimpolpati sulla base delle conclusioni della commissione Carbone.

Ora noi affermiamo che la seconda parte dell'articolo 22 resterà ineseguibile almeno per gran tempo, almeno finché esisterà l'attuale situazione della finanza pubblica, se si vorrà evitare il tracollo del nostro sistema fiscale e se si vorranno evitare le aberrazioni fiscali condannate dallo stesso ministro delle finanze e denunziate dagli organi tecnici del suo Ministero, i quali ritengono che non vi possano essere ulteriori inasprimenti fiscali.

Qui, per dimostrare la mia tesi, che cioè questa seconda parte dell'articolo 22 è, per molto tempo e nelle attuali condizioni, ineseguibile, io mi varrò della stessa base di orientamento, che voi, signori del Governo, ci avete fornito, la base cioè (l'unica di cui disponiamo) rappresentata dal disegno di legge n. 4281, presentato il 21 novembre 1962, il quale ha per oggetto: « Finanze e demanio della regione ».

Nella relazione a questo disegno di legge si legge fra l'altro: « L'articolo 119 della Costituzione dispone che alle regioni siano attribuiti " tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali ". In attuazione di questa norma costituzionale si è predisposto questo disegno di legge che stabilisce i mezzi finanziari posti a disposizione delle regioni e che definisce il contenuto effettivo dell'autonomia finanziaria regionale, non diversamente da come la legge n. 62 del 1953 ha definito la estensione dell'autonomia conferita alle regioni sul piano organizzativo e funzionale ».

Che cosa determinava questo disegno di legge? Innanzitutto il fabbisogno finanziario della regione; in secondo luogo la scelta dei tributi propri e dei tributi erariali da devolvere; in terzo luogo le forme e i limiti dell'autonomia finanziaria.

« Per quanto riguarda il fabbisogno » – si legge nella relazione introduttiva al citato disegno di legge n. 4281 – « attesi gli studi della commissione Tupini per la istituzione delle regioni a statuto normale, si è ritenuto opportuno tenere presente dati significativi, quali le spese che si sostengono dallo Stato per i servizi trasferibili nell'ambito delle funzioni attribuite alle regioni. Sulla base di queste spese – esaminate per altro alla stregua delle diverse forme di intervento nei singoli settori – e degli oneri di carattere generale e di carattere personale, considerati con criteri rigorosi, si può valutare una esigenza complessiva che si aggira intorno ai 200 miliardi. Ove in prosieguo di tempo siano delegate alle regioni altre funzioni statali, in conformità all'articolo 118 secondo comma della Costituzione, ne conseguirà naturalmente un riesame di detta esigenza ».

« Valutato in tal modo il fabbisogno complessivo iniziale delle regioni a statuto ordinario » – continuava la relazione governativa – « occorre, ai fine dell'emanazione della legge finanziaria, stabilire le entrate sufficienti, in linea preventiva, a fronteggiare il detto onere globale (fabbisogno ordinario). Naturalmente, assoluta preminenza hanno, all'uopo, le entrate a carattere tributario, in quanto è da prevedersi che sarà trascurabile l'entità di quelle di natura patrimoniale, derivanti dal demanio e patrimonio propri delle singole regioni, previste dall'ultimo comma dell'articolo 119 della Costituzione. Ai fini della indicazione dei mezzi finanziari occorrenti alle regioni normali, devesi premettere come, in sede di attuazione del disposto costituzionale relativo all'istituzione degli enti medesimi, occorre attenersi alla norma contenuta nel secondo comma del citato articolo 119 della Costituzione, il quale sancisce, in particolare, che " alle regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali " (cioè parti del gettito delle imposte e tasse istituite dallo Stato con proprie leggi) da devolvere alle singole amministrazioni regionali ».

« Per quanto concerne l'entità dei tributi "propri" » – si legge ancora nella relazione – « nel quadro complessivo della finanza regionale è sembrato che, almeno nel primo periodo di attività dei nuovi enti, pur dandosi piena attuazione al precetto contenuto nell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, fosse opportuno agire con criteri di prudenza e tenere conto inoltre della politica tributaria praticata dalle regioni a statuto speciale, le quali com'è noto, pur avendone la potestà, o non hanno istituito affatto tributi propri o li hanno istituiti in misura poco considerevole preferendo basare il loro bilan-

cio quasi esclusivamente sulle entrate derivanti dalla devoluzione di tributi erariali. Ciò posto, e stabilito che la parte preponderante delle entrate regionali dovesse, almeno in un primo tempo, essere rappresentata dalla compartecipazione di tributi erariali, si trattava di decidere se alle regioni fossero da assegnare, quali tributi propri, cespiti di nuova attribuzione attualmente non esistenti nel sistema tributario statale o locale, ovvero se il dettato costituzionale potesse considerarsi sodisfatto mediante la cessione totale o parziale di gettiti di tributi già operanti, oppure mutando addirittura la totalità dei tributi a favore delle regioni ». Ciò è molto importante perché la relazione già adombra l'impossibilità di fare qualche cosa di concreto. « Esclusa la prima ipotesi per la difficoltà di reperire nuova materia imponibile e per non appesantire ulteriormente il già complesso sistema tributario vigente, ed esclusa altresì l'opportunità di trasformare in regionale un tributo erariale anche per non pregiudicare o limitare le varie riforme di struttura che, come è stato di recente annunciato, si intende operare nel sistema stesso, la scelta è stata necessariamente indirizzata nel settore dei tributi degli enti locali.

« Invero, movendo dalla considerazione che le regioni non sono in definitiva che enti territoriali destinati ad operare in stretta connessione con le province ed i comuni, si è ritenuto che la materia imponibile per i tributi propri dei nuovi enti, anziché nel settore riservato allo Stato, potesse piuttosto essere ricercata in quello peculiare della finanza locale. Non era per altro possibile devolvere alle regioni, in tutto o in parte, il gettito di tributi comunali e provinciali perché l'articolo 119 della Costituzione prevede espressamente l'attribuzione di tributi propri e ammette l'anzidetto genere di partecipazione solo per i tributi erariali; era anche da escludersi, come si è detto, l'opportunità di creare nuovi tipi di tributi; non rimaneva quindi che riservare alla tassazione propria delle regioni una parte dell'area di imposizione degli enti locali già esistenti.

« In questo settore il tributo che maggiormente si presta ad una siffatta riforma è l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni (ICAP) regolata dagli articoli 161 a 163 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni. Secondo il sistema ideato con il presente disegno di legge, la potestà impositiva diretta regionale dovrebbe essere esercitata nell'ambito di tale settore tributario. Della riduzione di entrate conseguente alla redistribuzione delle aliquote massime ora vigenti, i comuni verrebbero compensati mediante adeguata diminuzione di spese in dipendenza del trasferimento alle regioni di compiti ora attribuiti ai comuni (spese di spedalità degli ammalati poveri), previsto dal presente disegno di legge, cui dovranno in prosieguo aggiungersi altre provvidenze attualmente in avanzato corso di studio. Come qui di seguito si è illustrato nel commento agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del provvedimento, è stata prevista l'istituzione, con provvedimento della regione, di un'addizionale regionale all'ICAP contenuta entro i limiti di aliquota dell'1,50 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile categoria *B*) (industriali e commerciali) e dell'1,20 per cento su quelli di categoria *C-1* (professionali, artigianali) con possibilità di aumento fino al 2,25 per cento e all'1,80 per cento rispettivamente, per i redditi esenti da ricchezza mobile in virtù di leggi speciali.

« Il gettito complessivo annuo dell'anzidetto tributo regionale sulla base dei dati più recenti, può essere preventivato in circa 31 miliardi, che vanno ad aggiungersi al gettito delle quote di tributi erariali di cui agli articoli 8 e 9. Per quanto concerne gli altri due cespiti propri previsti dal presente schema (tassa occupazione aree pubbliche e contributo miglioria specifica) deve osservarsi che essi, anche se, a differenza del primo, non appaiono attuabili subito dopo l'istituzione delle regioni, sono però suscettibili di procurare in prosieguo a quelle amministrazioni entrate cospicue, in relazione al progressivo estendersi delle aree pubbliche regionali, delle strade e terreni, acquisite al patrimonio della regione, ecc., e dell'esecuzione di opere pubbliche di competenza regionale ».

Adempiuto in un modo (o, comunque, così si ritiene) così limitato e meschino il disposto dell'articolo 119, che attribuisce alle regioni i tributi, rimaneva da attuare, nel testo della legge finanziaria, l'altro precetto contenuto nel medesimo articolo, concernente la devoluzione di quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

« Al riguardo » – dice ancora la relazione – « è apparsa subito l'impossibilità di seguire lo stesso metodo previsto dagli statuti speciali delle regioni già istituite. Per tali regioni ad autonomia speciale si è legiferato con provvedimenti separati. Nel caso delle regioni a statuto ordinario si è imposta la scelta di un sistema unitario ».

Sfido io ! Volendo fare la stessa cosa, si dovrebbe abolire lo Stato, perché se per tutte le regioni si fosse prevista la retrocessione del 90 per cento degli introiti dei tributi erariali, lo Stato sarebbe stato di fatto abolito.

Sorvolando su questo piccolo particolare, la relazione continua: « Il fabbisogno, come sopra valutato, verrebbe fronteggiato in parte – intorno ai 15-20 miliardi – assegnando alle regioni quote fisse del gettito dei tributi immobiliari, terreni e fabbricati *in loco*, e poi quote del gettito di alcune imposte indirette sugli affari (imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta sul valore globale delle successioni, imposta ipotecaria riscossa nel territorio dello Stato, escluso quello delle regioni a statuto speciale) ».

In sostanza, con l'articolo 1 del disegno di legge n. 4281, si stabiliva che, ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, le regioni potevano imporre una addizionale all'imposta comunale (industrie, commerci, arti e professioni); in secondo luogo, una tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di pertinenza regionale; in terzo luogo, un contributo di miglioria specifica diretto a colpire l'incremento di valore dei beni rustici e urbani, per la parte di maggior valore in conseguenza di opere pubbliche eseguite a carico del bilancio regionale. L'articolo 3, poi, riguardava le aliquote: 1,50 per cento nella categoria *B* e 1,20 per cento nella categoria *C* 1); le aliquote venivano aumentate fino al 2,25 per cento e all'1,80 per cento, rispettivamente, nel caso dei redditi degli imponibili esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

L'articolo 5 (ecco una specie di « veleno » rispetto alla situazione esistente negli enti locali) stabiliva che in relazione a questo aggravio, a questa aliquota maggiore, a questa addizionale che andava a gravare sui contribuenti, la parte di competenza dei comuni (e Dio solo sa se i comuni hanno bisogno di riduzione dei cespiti !) sarebbe stata ridotta all'1,50 per cento per i redditi imponibili di categoria *B* e all'1,20 per cento per i redditi di categoria *C* 1); nel caso, poi, di redditi esenti dall'imposta di ricchezza mobile, l'aliquota massima per i comuni veniva ridotta al 2,25 per cento della categoria *B* e all'1,80 per cento nella categoria *C* 1).

Stabiliva poi l' articolo 8 le attribuzioni alle regioni delle quote sul gettito dei tributi erariali in questo ordine: 90 per cento, imposta sui fondi rustici; 90 per cento, imposta sui fabbricati. Inoltre, veniva attribuita la quota dell'80 per cento dell'imposta di registro, del 90 per cento dell'imposta sulle successioni e donazioni, del 90 per cento dell'imposta globale sulle successioni, del 90 per cento dell'imposta ipotecaria.

Poiché ciò bastava soltanto per l'inizio, si prevedevano già gli sviluppi di entrate di queste imposte erariali, in cui le regioni compartecipavano alla divisione del gettito, e si diceva che il 30 per cento dell'incremento sarebbe stato destinato alle normali esigenze di sviluppo delle funzioni dello Stato trasferite alle regioni e il restante 70 per cento sarebbe stato impiegato in aggiunta ai contributi speciali di cui al successivo articolo per determinati obiettivi dei piani generali e settoriali di sviluppo economico regionale.

Si sarebbe trattato, per molti anni, di pochi miliardi, perché si trattava del 70 per cento sull'incremento di tributi il cui gettito è piuttosto limitato. Sotto questo profilo, questo 70 per cento veniva utilizzato anche per una sorta di redistribuzione. Infatti, la relazione così prosegue: « Questa disponibilità permette una soluzione adeguata anche alla questione del principio che deve ispirare il coordinamento di queste autonomie finanziarie. Col 70 per cento degli incrementi di quei determinati tributi attribuiti per quota alle regioni la ripartizione non sarebbe stata fatta in modo automatico in proporzione alle assegnazioni risultanti per ciascuna regione, ma in modo da dare assegnazioni in funzione dei bisogni delle regioni che saranno accertati e definiti in sede di programmazione economica nazionale. Questo fondo dunque servirà ad apportare una seconda correzione agli squilibri regionali che, nonostante la ripartizione sulla base dei costi statali dei servizi nelle singole regioni, la disparità di esigenze e di condizioni fatalmente determineranno. In questo modo il problema del coordinamento della finanza regionale con quella dello Stato viene inserito nell' articolazione regionale della programmazione economica ».

Nel disegno di legge una particolare tabella dava il compendio dei proventi che sarebbero derivati dall'istituzione di questo ordinamento finanziario. La devoluzione di quote di tributi erariali alle regioni a statuto ordinario avrebbe comportato, per la partecipazione all'imposta sui fondi rustici, 6 miliardi e 446 milioni; per quella all'imposta sui fabbricati 10 miliardi e 120 milioni; per l'imposta di registro 101 miliardi e 900 milioni; per quella sulle successione e donazioni, 30 miliardi e 935 milioni; per l'imposta globale sulle successioni 13 miliardi e 195 milioni; per l'imposta ipotecaria 32 miliardi

e 60 milioni. In totale, 194 miliardi e 664 milioni di compartecipazione che, aggiunti a quei 31 miliardi ai quali accennavo prima come possibile gettito dei tributi propri attribuiti alle regioni, davano quasi esattamente la copertura di quel fabbisogno previsto dalla commissione Tupini in 200-220 miliardi.

A sostegno di questa impalcatura veniva il disegno di legge n. 4280 sull'ordinamento del personale il quale, nella sua relazione, ricordava come la disposizione ottava transitoria della Costituzione, al terzo comma, recasse: « Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali ». Inoltre, l'articolo 65 della legge n. 62 del 1953, recitava: « Le regioni provvederanno alla prima costituzione dei propri uffici esclusivamente con personale comandato degli enti locali, degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato nell'ambito della regione e, in quanto sia necessario, degli altri uffici statali, centrali o periferici ».

« Le disposizioni su riportate » – rilevava la relazione al disegno di legge n. 4280 – « hanno evidentemente una portata generica anziché ben determinata nella loro finalità. Esse affermano esplicitamente che le regioni debbono avvalersi, per la prima costituzione dei propri uffici ed anche in seguito per la copertura dei posti di organico dei propri ruoli, del personale statale e degli enti locali; non prevedono tuttavia la misura in cui il relativo onere debba far carico rispettivamente allo Stato e agli enti locali, né recano una disciplina che sia immediatamente operativa e che assicuri alle regioni la tempestiva disponibilità del personale occorrente ». Da ciò la giustificazione di questo disegno di legge n. 4280, il quale poi dava una tabella con i conti del personale che si sarebbe dovuto trasferire. Per il primo funzionamento degli uffici regionali prevedeva, questo disegno di legge n. 4280, un contingente massimo per ogni regione di 150 unità, contingente che doveva essere così ripartito: 25 per cento carriere direttive, amministrative, tecniche; 20 per cento carriere di concetto; 40 per cento carriere esecutive; 15 per cento carriere del personale ausiliario. Sempre per il primo funzionamento delle regioni era previsto che in totale si trasferissero, dallo Stato a tutte le 14 regioni previste, 1288 elementi e dagli enti locali 812 elementi, con un totale di 2100 impiegati. Per il normale funzionamento, poi, degli uffici regionali a seguito del passaggio di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni si stabiliva un contingente complessivo massimo per ciascuna regione pari a 150 unità, con un aumento non superiore al numero di unità corrispondenti allo 0,2 per mille della popolazione della regione. Con questo saremmo arrivati ben a 9530 unità, di cui 5982 trasferite dallo Stato, 3548 dagli enti locali. Come vedete, onorevoli colleghi, si tratta unicamente di trasferimenti, sia nella fase iniziale, sia anche nella fase successiva, per la copertura dei posti di ruolo che saranno creati. E tutti comprendete che 9530 elementi sono già parecchi.

Quanto alla spesa, vorrei sottolineare un articolo del disegno di legge, l'articolo 2, che appare oggi umoristico. Diceva questo articolo 2: « Qualora il trattamento economico attribuito dalla regione sia inferiore a quello goduto presso l'amministrazione di provenienza, all'impiegato inquadrato nei ruoli regionali compete un assegno *ad personam* di importo pari alla differenza tra i due trattamenti economici. Tale assegno è riassorbibile con i successivi aumenti del trattamento economico a qualsiasi titolo attribuiti ». Un articolo umoristico, dicevo, in quanto esso sembra ritenere che le regioni, poverine, saranno costrette a corrispondere un trattamento inferiore a quello precedentemente goduto perfino agli impiegati statali che saranno trasferiti alle regioni medesime, per cui ipotizzava un rimedio contro questa iattura. Non immaginava certo, il proponente di quel disegno di legge, che quelle regioni, con mentalità apertamente bancarottiera, sono andate al di là di qualsiasi limite e, a costo di seguire una finanza veramente allegra, hanno travolto ogni modello, al punto di creare anche un certo imbarazzo allo Stato, il quale, laddove vi è la coesistenza di funzionari statali con funzionari regionali, si trova di fronte alla situazione, direi, umoristica, ma in certo modo anche drammatica e veramente vergognosa, per cui il capo, il responsabile magari di un servizio molto importante gode, perché è statale, di una retribuzione molto inferiore a quella dei suoi subordinati dipendenti dalle regioni. Quindi questo articolo è stato letteralmente capovolto.

Ora, noi ci chiediamo: come mai non sono stati ripresentati i disegni di legge n. 4280 e

n. 4281, che erano stati così sapientemente elaborati per far quadrare il cerchio, per mettere bene il coperchio sulla pentola? E vi è stata una elaborazione – credo di averlo dimostrato – perché il vestito almeno di questa legge finanziaria esistesse, anche se esso non rivestiva alcuno scheletro, alcun corpo. Era così semplice ripresentare questi disegni di legge! Ma evidentemente, dopo il molto discutere che si è fatto sulla materia, dopo le nostre critiche, dopo i nostri moniti, non si ha più il coraggio di ripresentare dei progetti che non si reggono: forse questo è stato uno dei pochi frutti della nostra critica.

Indubbiamente oggi – lo vediamo dalla sortita di quel convegno di Torino della sinistra democristiana che ho citato all'inizio – ci rendiamo conto che ormai non si pensa più tanto a difendere il costo delle regioni, a minimizzarlo. In principio, sì, vi è stata la battaglia per dimostrarci che le regioni si fanno con pochi soldi, anzi, quasi senza soldi.

Allo spauracchio del grosso costo delle regioni, maliziosamente agitato dagli oppositori, il Governo ha sempre contrapposto genialmente la tesi della partita di giro.

Diceva un giornale governativo, la *Gazzetta del popolo*, della mia città: « A parte la modesta spesa per permettere agli organi regionali di svolgere il proprio lavoro, non sarà necessario ulteriormente pesare sulle casse pubbliche e nemmeno predisporre nuove imposte ».

L'onorevole La Malfa ha addirittura scomodato l'ombra di Giolitti per ricordare che lo statista di Dronero aveva detto che il decentramento si può fare senza alcun costo, senza turbare le finanze dello Stato, quando nel passare determinati compiti o funzioni agli enti locali si abbia l'avvertenza di passare le somme che lo Stato spende oggi per i medesimi servizi.

A me pare poco corroborante la citazione, almeno per il fatto che Giolitti si riferiva agli enti locali esistenti, non a quelli da creare.

Comunque ci si poteva dire allora, sulla scorta della relazione Tupini, che il costo nuovo per le spese generali delle regioni si limiterà a 57 miliardi e quello dei servizi trasferiti a 163 miliardi. Ma per credere a queste cose bisognerebbe pensare a una situazione e a condizioni della pubblica amministrazione che fossero ancora quelle dei tempi di Giolitti...

ALESI. Bisognerebbe leggere tutta la relazione Tupini!

ALPINO. ... e che ignorassimo le tendenze della burocrazia attuale, le esperienze rovinose fatte con le regioni speciali, le quali avevano pure i loro limiti, ma li hanno travalicati rovinosamente; esse si sono create imponenti, dispendiose burocrazie aggiuntive con trattamenti molto maggiorati, mentre sono rimasti tutti i locali organi statali più o meno svuotati di compiti.

Né l'opinione pubblica sarà stata rassicurata dalle conclusioni della commissione Carbone che aggiornando, con un certo maggior realismo, le conclusioni della commissione Tupini, ha valutato il costo delle istituende regioni ordinarie e per un quinquennio a una media di 573 miliardi, da 377 nel primo anno a 580 nell'ultimo. Certo, 580 miliardi rappresentano già una bella cifra, comunque siamo ancora distanti dai 1500 che diciamo noi e che io mi propongo di dimostrare.

Comunque, dicevo, questa è già una previsione più realistica. Almeno la commissione Carbone avverte che, pur avendo buona parte della spesa un carattere sostitutivo, quella aggiuntiva va già da un minimo di 105 a un massimo di 193 miliardi all'anno.

Diciamo subito che nessuno crede – penso neanche nella maggioranza – a un vero sollievo del bilancio statale attraverso la spesa trasferita alle regioni. Già la commissione Carbone ha calcolato un attrito del 30 per cento; in sostanza dice che almeno un 30 per cento lo si spenderà ugualmente nello Stato. Ma tanto meno crediamo noi a una durevole riduzione dei quadri burocratici per il personale passato alle regioni, quando vediamo che questi quadri, questa forza cresce continuamente. Se non sbaglio – il ministro ne sa molto più di me e mi può correggere – nel giro di un biennio si è aumentato di 230 mila unità il complesso del personale pubblico.

Quindi, noi andiamo a controllare in questo calderone se effettivamente cento elementi passati a una determinata regione non siano stati sostituiti? Evidentemente questo sta bene sulla carta, ma non c'è da pensarci.

E poi i più fieri dubbi ci assalgono (lo abbiamo già detto altre volte) sui limiti della spesa aggiuntiva, causa le minori attribuzioni conferite dalla Costituzione. Noi ci rendiamo conto che queste regioni non ammetteranno affatto di essere non dico regioni di seconda, ma di terza categoria o, come le avevo chiamate nella mia relazione di minoranza al disegno di legge n. 4281, delle « caricature » di regione; caricature di regione con consigli, e con organi burocratici e poi senza maniera di fare opere, di fare qualche cosa. Non si rasse-

gneranno ed avranno gli occhi sempre puntati sulle regioni a statuto speciale, sulle disponibilità che hanno, sulle loro possibilità e soprattutto sulla loro prodigalità e sui loro sprechi. E vorranno in ogni modo fare altrettanto. Vedranno che le regioni a statuto speciale si sono costituite ampie burocrazie, pagatissime, che hanno potuto svolgere una politica di superincentivi in aggiunta agli incentivi nazionali per iniziative anche economiche, per la propria economia, ed anche largheggiare in spese di prestigio.

Perciò noi pensiamo che tutte queste previsioni, ad esempio i 580 miliardi indicati per il primo quinquennio dalla commissione Carbone, saranno ben altrimenti superate per tre ordini di motivi: 1) straripamento dei compiti e delle attività. L'onorevole Cocco Ortu poco fa poneva l'accento su questo. Quali mezzi si hanno, di quale forza di coazione si dispone quando non c'è neppure il coraggio di fare un minimo controllo in qualsiasi conflitto, quando si sono addirittura lasciate cadere delle possibilità di impugnativa (alludo alle eccezioni alla nominatività azionaria, ad esempio)? In taluni casi non si è nemmeno sollevato il problema. Quali possibilità di coazione si avranno quando queste faranno come le regioni a statuto speciale e andranno al di là di ciò che è loro demandato ? 2) La inflazione del personale. 3) La inflazione dei trattamenti che crea una politica dei redditi alla rovescia e che suscita naturalmente i risentimenti nel complesso del personale statale comune (quello che non ha indennità speciali) e così via.

Per quanto riguarda la corsa alle competenze e alle attività (che poi significa corsa alla attribuzione dei mezzi) noi avremo la corsa e la concorrenza anche tra le regioni a statuto ordinario. E avremo la concorrenza interna intanto tra le regioni ricche e quelle povere, tanto per usare dei termini molto grezzi e comprensivi, perché tutte diranno che sono povere e vorranno avere più delle altre.

Voglio solo ricordare quanto scriveva in proposito nel 1960 in un articolo apparso su *La Nazione* un autorevole membro del Governo in carica, l'onorevole Preti. Scriveva l'onorevole Preti: è lecito presumere che l'estensione dell'ordinamento regionale a tutta la nazione nei modi e nei termini previsti dalla Costituzione, la quale è molto larga di poteri anche nei confronti delle regioni non a statuto speciale, provocherebbe un complesso di gravi inconvenienti. Ogni regione si riterrebbe in credito nei confronti dello Stato e tenderebbe a sottrarre danaro alle casse centrali per impiegarlo per i propri fini particolari. Le regioni povere seguirebbero la strada della Sicilia pretendendo di essere risarcite a titolo di solidarietà nazionale. Le regioni ricche – continuava sempre Preti – a cominciare dalla Lombardia, dal Piemonte e dalla Liguria farebbero immediatamente presenti i bisogni per le loro piccole aree depresse, né sarebbe facile allo Stato resistere alle pressioni delle regioni ricche le quali punterebbero sullo *slogan* che chi dà il maggior contributo alle casse dello Stato, all'economia, alla produzione del reddito, ha pur diritto di trattenere per sé una discreta fetta di quanto produce.

Mi piace ancora trarre dall'articolo del ministro Preti taluni altri passi che confermano in pieno i giudizi di fondo da noi espressi e che hanno un valore, direi, profetico, un valore previsionale nettissimo. Scriveva l'onorevole Preti: tutti hanno potuto constatare come le quattro regioni autonome finora costituite (allora erano solo quattro) Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige abbiano avanzato nei confronti dello Stato solo rivendicazioni talvolta decisamente eccessive. Questo si è verificato non solamente nel caso delle isole, dove il tenore di vita è basso rispetto alla media nazionale, ma anche nelle altre due regioni dove il tenore di vita è elevato rispetto alla media nazionale (se vedete le ultime statistiche, che sono state divulgate dovunque, osserverete che la Valle d'Aosta è in testa alla classifica per reddito medio nella scala nazionale).

Dopo aver così parlato della gara che si avrà anche tra le regioni ordinarie, il ministro Preti soggiungeva: finiremo certamente per vedere centinaia di miliardi spesi dalle regioni con scarso beneficio economico. E infatti non sono certo produttive, fra l'altro, né le spese per il personale necessarie per mantenere la nuova burocrazia, né le spese per il funzionamento delle assemblee delle regioni, né le numerose spese di puro prestigio che un governo regionale farà, premuto com'è dalle sollecitazioni locali.

È dunque un miracolismo senza fondamento quello che voleva far credere che si faranno le regioni senza soldi o con pochi soldi.

Anche uomini di Governo di oggi e di ieri (ho citato l'onorevole Preti, ma potrei citare anche l'onorevole Scelba, ex Presidente del Consiglio) sono dell'opinione che in pratica la attività e la spesa delle nuove regioni travolgeranno ben presto i fragili limiti posti dalla legge finanziaria.

Ma soprattutto ciò che conta è la concorrenza che si avrà non tanto tra le regioni ordinarie tra di loro, ma tra le regioni ordina-

rie e quelle speciali. Le regioni a statuto ordinario tenderanno inevitabilmente al modello delle regioni speciali. Indubbiamente, oggi, presentando questo modello e non precisando bene le cose, noi perpetriamo un inganno verso quelle popolazioni che da una lunga e facile propaganda erano state indotte ad attendersi dall'istituto regionale il toccasana di tanti mali antichi e recenti.

Infatti, la gente si aspetta di vedere le regioni ordinarie fatte a somiglianza di quelle a statuto speciale e non diverse. Del resto, questo è stato rilevato da almeno dieci anni. Ho già ricordato che, nella relazione al bilancio dell'interno 1956-57, il senatore Lepore esprimeva una specie di disappunto e di critica nel sottolineare che si andava avanti con l'istituto regionale esteso ad alcune regioni e mancante in altre, per cui l'Italia aveva in definitiva due ordinamenti. Non si può andare avanti, egli diceva, con una Costituzione applicata in una parte e non in un'altra.

Ma il problema più grosso non è questo, come ha rilevato un altro parlamentare democristiano, il senatore Giraudo, il quale, dopo avere denunciato per le regioni a statuto speciale la contraddizione tra l'istanza di una sempre maggiore autonomia dallo Stato e quella di una sempre maggiore dipendenza finanziaria ed economica dallo Stato, sosteneva che non vi era solo un'Italia in cui era stata attuata la Costituzione e un'Italia in cui la Costituzione non era stata attuata, ma vi erano anche due diversi modi di attuare la Costituzione. Ed aggiungeva: « Ciò suscita comprensibilmente il risentimento di quelle popolazioni, pur bisognose, che, nulla avendo avuto finora in fatto di autonomia e ben poco in fatto di aiuti finanziari, sono portate a domandarsi se la democrazia, anziché eliminare i privilegi, non vada per caso riordinandoli e catalogandoli semplicemente in un modo diverso ».

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERTINI

ALPINO. Le regioni a statuto speciale, per le quali, al pari delle altre, la Costituzione prevede l'attribuzione non solo di quote di tributi erariali e di contributi, ma anche di imposte proprie, si sono messe a totale carico dello Stato.

Se guardiamo la *Relazione generale sulla situazione economica del paese* per il 1965, troviamo nel 1964, tra le entrate delle regioni, 2 miliardi di tributi regionali contro 200 miliardi che vengono dallo Stato. Nell'ultima relazione notiamo che nel 1966 vi sono 250 miliardi che vengono dallo Stato contro 2 miliardi e mezzo di tributi regionali.

« Le regioni speciali » – rilevava un competente in materia, il professore Michele Latorre – « assorbono la quasi totalità delle imposte dirette e anche indirette riscosse *in loco*. Sono divenute meccanismi per pompare denaro dal centro e perfino i loro consiglieri e funzionari sono indennizzati e retribuiti con denari versati dallo Stato ». Alle regioni speciali si è retrocesso in genere fino al 90 per cento dei tributi erariali (parliamo della ricchezza mobile, dei tributi più importanti), con l'aggiunta per la Sicilia del contributo di solidarietà. È quanto dire che mentre i cittadini delle regioni a statuto speciale pagano i tributi statali quasi totalmente a favore proprio, gli altri contribuenti italiani pagano le spese comuni, quelle per le opere ed i servizi attuati dallo Stato nelle regioni ed i contributi di solidarietà alle medesime.

Solidarietà a senso unico, dunque, che ha permesso a qualche regione, anzi ad una specialmente, di tenere grossissime giacenze in banca, di fare una politica di superincentivi ad attività più o meno antieconomiche, in aggiunta agli incentivi nazionali, e di dare generosi aiuti ad iniziative non necessarie, che neppure le regioni cosiddette ricche si permetterebbero.

Voi sapete, onorevoli colleghi, quanti nuovi enti sono stati creati. Mi pare che un collega della maggioranza, l'onorevole Greggi, in una interrogazione ne abbia citati ben 92, di cui una settantina in Sicilia. Ma credo che si sia riferito soltanto agli enti principali. Tenendo conto anche di tutti quelli che costituiscono un po' la polvere, credo che andiamo alla cifra di oltre 300. Si tratta di enti carichi di personale, di compiti dispendiosi, sottratti a qualsiasi controllo centrale.

Ciò dà un'idea del grosso spreco dei fondi doverosamente dati ad una regione depressa che si è perpetrato, avendone attribuito utilizzo e gestione a nuovi organi ed uffici costituiti come doppioni di quelli dello Stato, certamente meno rigorosi e soprattutto meno imparziali di questi ultimi. Questo è l'aspetto fondamentale ed essenziale di questa grossa sperequazione. Il confronto è evidente. Grazie ai tributi erariali ritenuti e ai vistosi contributi di solidarietà, che continuano ad affluire, e poi per tutte le spese effettuate dalla Cassa per il mezzogiorno abbiamo sulle due sponde dello stretto di Messina due situazioni completamente diverse. Da una parte la Sicilia che, pur ricca di mezzi, non va avanti

nella graduatoria nazionale (per cui possiamo avere l'idea di come i mezzi vengono impiegati), dall'altra la Calabria che di mezzi non dispone affatto. Varando noi una legge finanziaria, come potremo negare uguali contributi di solidarietà a regioni ancora più povere e depresse, come la Calabria, la Lucania ed il Molise?

Noi stessi siamo testimoni della disparità di trattamento esistente anche ai margini delle regioni più ricche. Posso portare l'esempio delle valli del mio Piemonte confinanti con la Val d'Aosta: di qua abbiamo lo spopolamento, la miseria, la degradazione economica, al di là del breve spartiacque del Gran Paradiso troviamo invece ogni sorta di elargizioni economiche, persino un premio per l'abbellimento delle case mediante i balconi di legno. Mentre là vi sono i generi agevolati, i poveri montanari senza reddito che si trovano al di qua dello spartiacque debbono pagare le imposte di consumo sui loro magrissimi consumi.

Ma vi pare possibile tutto questo? Certo alle regioni a statuto ordinario non potremmo estendere queste cose, perché sarebbe la fine dello Stato se dessimo a tutte i contributi di solidarietà o concedessimo i generi agevolati. Eppure non è possibile lasciare un cattivo esempio che susciterebbe desideri e rivendicazioni, in questo caso più che mai giustificati.

Non dimentichiamo, infatti, che tutte le regioni si aspettano i contributi di solidarietà, ed un congruo rilascio di contributi erariali paragonabile a quello goduto dalle regioni a statuto speciale, per non parlare dei generi agevolati e così via. D'altra parte, onorevoli colleghi, nessuna anticipazione ci è stata fatta, nessuna indiscrezione, sul modo in cui la maggioranza pensa di risolvere il problema della legge finanziaria. I soli documenti su cui ci possiamo basare sono i disegni di legge nn. 4280 e 4281 dell'altra legislatura, e sono tali da non poterci capire assolutamente niente.

È possibile usare questa larghezza soltanto nei confronti di alcune regioni e non di tutte le altre? Su questo punto si scatenerà quindi la gara; non dobbiamo poi sottovalutare il problema degli impiegati delle regioni, cioè dell'espansione della burocrazia.

Gli ultimi dati in materia fornitici dal Ministero dell'interno, e che io ho motivo di ritenere già superati, parlano di un totale di circa 10 mila dipendenti delle cinque regioni a statuto speciale, di cui 5.670 per la Sicilia, 1.360 per la Sardegna, 940 per il Trentino-Alto Adige, 322 per la Val d'Aosta, 476 per il Friuli-Venezia Giulia.

È evidente che ci viene il sospetto non solo che vi sia un'inflazione, ma che non si faccia alcuna economia. Giustamente osservava il già citato professor Lattore che le previsioni in ordine alla spesa delle regioni dovevano essere considerate poco attendibili, vista la pratica impossibilità di impedire nuove assunzioni, considerato anche che il blocco delle assunzioni disposto dalla VIII norma transitoria della Costituzione era stato del tutto inoperante; di conseguenza, sempre secondo il giudizio di questo studioso, anche ove si proceda al trasferimento di tremila o di diecimila impiegati dallo Stato e dai comuni alle regioni, nulla assicura che lo Stato non finisca con l'assumere altro personale in luogo di quello trasferito alle regioni.

Analoghe considerazioni erano fatte dal presidente della commissione Carbone e del medesimo avviso era l'onorevole Scelba, il quale già alcuni anni addietro calcolava in 30 miliardi la spesa per il personale della regione siciliana. Come se ciò non bastasse, rilevava l'onorevole Scelba, « il miglior trattamento riservato al personale della regione ha determinato movimenti per la perequazione delle retribuzioni del personale dei comuni, delle province, delle istituzioni pubbliche », di quei comuni e di quelle province che, come i colleghi sanno, sono tutti in disavanzo, salvo pochissime quanto onorevolissime eccezioni, in tutta l'isola. Del resto voi sapete bene che quel fondo di solidarietà nazionale che la Sicilia ha e che ha raggiunto i 215 miliardi con l'ultimo stanziamento (e che non è mai stato impiegato per lo sviluppo economico e sociale dell'isola, come voleva la legge istitutiva del fondo stesso, invero recentissima) è assorbito in gran parte dalle spese per gli impiegati o è devoluto ai comuni, i quali poi provvedono a maggiorare le retribuzioni rispetto a quelle dei dipendenti statali. « Credo di non essere lontano dal vero – diceva ancora l'onorevole Scelba – affermando che la somma di 50 miliardi annui è l'ammontare del costo per il solo onere di personale. La creazione delle quattro regioni speciali – aggiungeva l'onorevole Scelba (allora non era ancora costituita la regione Friuli-Venezia Giulia) – non solo non ha ridotto di una sola unità il personale statale, ma ha contribuito ad accrescere il fenomeno inquietante della dilatazione degli oneri della pubblica amministrazione in tutte le sue forme, dirette o indirette, confessate o dissimulate ed ha fatto

sì che i gradi più elevati siano cresciuti in una misura senza precedenti ».

Di fronte a questa realtà, è vano parlare ancora di « economie », di « risparmi », di « diminuzione dei costi ». Rilevava ancora il professor Latorre che il personale passato alle regioni dallo Stato e dagli enti locali sarà inevitabilmente rimpiazzato. « Vorremmo sapere – aggiungeva – come si potrà impedire agli enti alleggeriti di nominare un impiegato in cambio di quello che se ne va... Quando i dipendenti dello Stato possono aumentare di oltre duecentomila unità, come si fa ad andare a seguire se quelle 50 o quelle 100 o 200 unità passate alle regioni siano state sostituite ? Evidentemente è una norma puramente declaratoria ».

Il medesimo studioso rilevava poi che, in materia, lo Stato e gli organi centrali hanno sempre dato il cattivo esempio, come è dimostrato dal fatto che da oltre quarant'anni il Parlamento emana leggi per ridurre il numero dei « gabinettisti » delle segreterie particolari dei ministri, senza però che si sia ottenuto alcun risultato, anche perché non esiste un organo che possa irrogare sanzioni.

È noto che in Italia vi è nel settore del pubblico impiego un estremo disordine. Si registra una quantità impressionante di « grida » (lo rilevava lo stesso professore Latorre) ma col solo risultato di avere il massimo di unità impiegate e il massimo di spesa. Così tutte queste « grida » sono state sistematicamente violate e si è determinao un progressivo aumento della spesa per i pubblici dipendenti. Per fare economia, per non aumentare la spesa pubblica, a giudizio del professor Latorre e anche mio, vi è un solo sistema: quello di non creare nuovi enti o nuovi uffici, e anzi di sopprimere quelli che non sono strettamente necessari, cioè proprio il contrario di quello che oggi si fa o si vuole fare.

A parte la questione del numero, vi è poi quella del trattamento dei dipendenti regionali. Nei giorni scorsi, allorché l'assemblea regionale siciliana ha accordato la fiducia alla nuova giunta di centro-sinistra, il neo presidente regionale onorevole Carollo ha detto nella sua relazione programmatica che il personale regionale « non deve essere un sottoprodotto », ma che bisogna specializzarlo, ampliandone le cognizioni e capacità soprattutto in materia tecnica. In realtà i dipendenti della regione siciliana non sono un « sottoprodotto » ma un « sopraprodotto »... Basti considerare l'imponente media delle retribuzioni che, secondo calcoli attendibili, segnano una maggiorazione di almeno il 60 per cento rispetto al personale statale. Ma ritengo di più, perché la media di costo unitario del personale statale è di circa due milioni e mezzo annui. In Sicilia vengono spesi 30 miliardi per seimila dipendenti, cioè cinque milioni per dipendente, compresi i fattorini, gli uscieri, che credo siano abbastanza numerosi anche in Sicilia. Quindi, altro che sottoprodotto. Abbiamo lo strano paradosso di dipendenti regionali assai più pagati di quei funzionari e dirigenti statali dai quali dipendono e rispetto ai quali sono subordinati. Vi sono veri e propri scandali denunziati dalla stampa siciliana. A questo proposito vorrei ricordare che ho presentato da molto tempo una interrogazione, alla quale il Governo non ha ancora risposto (ricordo che il regolamento della Camera prevede un termine molto breve per la risposta scritta). Un'altra mia interrogazione, anch'essa giacente da molto tempo, concerne la notizia comparsa sui giornali siciliani circa l'esistenza di retribuzioni di 3 milioni mensili presso l'assemblea regionale siciliana. Questa è una sperequazione, è una politica dei redditi molto strana in regime di centro-sinistra. Anche a questa interrogazione non è mai stata data una risposta. Ho letto qualche notizia di stampa, secondo cui l'altro presidente della regione, l'onorevole Coniglio, affermava che tali richieste sono indiscrete e violano la autonomia regionale. Ma dal momento che questi 3 milioni mensili sono pagati con i soldi forniti dalla finanza statale, si potrebbe pensare di saperne qualche cosa. Quindi colgo l'occasione per pregare il rappresentante del Governo di rendersi interprete della mia ansia di sapere qualche cosa su questo interessante episodio.

Si poteva pensare che qualche cosa di meglio, di più rigoroso venisse con la nuova regione, la regione Friuli-Venezia Giulia, concepita, attuata, avviata in tempi più maturi, più riflessivi, dopo tante valanghe di critiche sulle regioni speciali. Si sarebbe sperato che questa regione avrebbe proceduto su binari più regolari, più contenuti, direi più confacenti ad una certa moralità di politica economica e amministrativa. Invece, diciamolo pure, anche questa regione ha corso sugli stessi binari. Abbiamo visto le spese eccezionali per le sedi. Potrei qui citare una interrogazione degli onorevoli Franchi ed Abelli, i quali volevano sapere se sia a conoscenza del Governo che non sono stati rispettati lo spirito né la lettera dell'articolo 67 dello statuto del Friuli-Venezia Giulia relativo alle assunzioni, le quali dovevano essere fatte entro gli

enti locali e statali e, viceversa, sono state fatte totalmente – per circa 800 unità – fuori di questi ruoli pubblici, tutte senza concorso, tutte prescindendo dal titolo di studio e in più con un forte regalo di coefficienti; il che vuol dire con retribuzioni non pari, ma notevolmente superiori a quelle dei corrispondenti ruoli statali che dovevano pur sempre costituire, secondo la legge, una pietra di paragone.

Ora, la mia conclusione è che la spesa, dati gli inevitabili straripamenti delle funzioni, data la parte che queste regioni vorranno prendere nella programmazione, nelle opere di sviluppo e nell'esecuzione delle opere stesse, data l'inflazione di burocrazia, sulla quale i miei colleghi hanno già « tuonato », dati i trattamenti man mano livellati alle punte abusive, la spesa – dicevamo – si prevede legittimamente intorno ai 1.500 miliardi, che sono ancora inferiori alle istanze formulate al convegno di Torino da due membri del Governo, i quali parlavano del 20 per cento della spesa statale e quindi di 2 mila miliardi.

Quindi, si tratta di una spesa enormemente superiore ai compiacenti preventivi della commissione di studio. Lo Stato, tra l'altro, rischia di dover aumentare la sua spesa, perché i confronti con i trattamenti dei regionali spinge naturalmente gli statali comuni, che non hanno alcun trattamento particolare e privilegiato, ad agitarsi.

Dove prendere la cifra non minore di 1.500 miliardi? Sarà necessario ricorrere a contributi dello Stato o al passaggio alle regioni di zone impositive da parte dello Stato, province e comuni, o a mutui. Non vediamo altra alternativa. Come dovrebbe agire lo Stato? Con tributi, o sotto forma di passaggio di veri e propri contributi, con stanziamenti, con contribuzioni di solidarietà, o retrocessione di gettiti, oppure con il passaggio di aree impositive dallo Stato? Noi riteniamo che lo Stato, nelle attuali condizioni, non sia in grado di cedere tributi alle regioni. Di recente, dovendo finanziare una parte del piano della scuola, lo Stato ha fatto ricorso a tassazioni manifestamente impopolari e antisociali. Basti citare la imposta pesantissima sull'energia elettrica per gli elettrodomestici. È in grado, questo Stato, di cedere disinvoltamente dei tributi? Il disegno di legge n. 4281 si limitava ad alleggerire l'addizionale ICAP a favore del comune, per istituirne una a favore della regione. Ma pensiamo noi che vi sia la possibilità di prendere qualche tributo ai comuni e alle province e di passarlo altrove? Già nel disegno di legge numero 4281 era previsto il ricorso ai mutui. Vogliamo creare un nuovo, grosso cliente nella inflazione del reddito fisso, che già infesta il paese e che ha creato una grossa carica potenziale inflazionistica, denunziata dal governatore della Banca d'Italia in termini veramente preoccupanti?

La situazione attuale vede lo Stato raggiungere nel suo bilancio un livello di spesa complessiva di quasi 10 mila miliardi. Né va dimenticato che per vari anni si sono nettamente scavalcate le quote consentite dal programma per l'aumento della spesa pubblica. Su queste enormi spese grava nell'ultimo triennio il disavanzo finanziario medio, che va dai 1.900 ai 1.700 miliardi. Se si aggiunge il disavanzo delle aziende autonome, che ricade sullo Stato (che poi lo Stato non lo paghi e che obblighi tali aziende a contrarre mutui annualmente con la Cassa depositi e prestiti o ad emettere obbligazioni, è un altro paio di maniche: tutto va nel gran calderone dell'inflazione obbligazionaria), si giunge da 2.236 miliardi, che è la punta, a 2006 miliardi, che rappresentano il nuovo preventivo rettificato. Su questo disavanzo, intanto, incalzano le nuove poste per la spesa corrente. Si parla di 470 miliardi della quota di insolvenza delle mutue nei confronti degli ospedali, che saranno assunti sul bilancio dello Stato, non sappiamo ancora in quale numero di anni. Vi sono le rate successive al riassetto delle carriere: altra spesa di consumo corrente. A cominciare dal bilancio 1968, per arrivare a 480 miliardi. Vi è il ritocco generale delle pensioni della previdenza sociale, valutato complessivamente intorno ai 650 miliardi. Pensate che lo si possa coprire con l'aumento dei contributi sociali sulla produzione, e così via, mentre stiamo entrando nel MEC e mentre le statistiche dimostrano che l'Italia, non solo nei confronti del MEC ma soprattutto rispetto ai paesi esterni, registra una delle più alte incidenze sui costi di produzione?

Non dimentichiamo, inoltre, che si deve ancora procedere alla sistemazione delle perdite degli ammassi: un grosso pacco di cambiali nella sagrestia della Banca d'Italia, cui si aggiungono ogni anno dai 40 ai 50 miliardi di interessi. Bisognerà pur sistemare questi 820 miliardi relativi alle perdite degli ammassi.

Ora, onorevoli colleghi, è il bilancio dello Stato in grado di assumere contributi da passare alle regioni dell'ordine di centinaia e centinaia di miliardi? È il bilancio dello Stato in grado di assumere lo stesso onere in forma diversa, cioè cedendo delle aree imposi-

tive, dei gettiti alle regioni? Evidentemente no. Restano allora gli enti locali, i quali stanno forse ancora peggio.

Teniamo presente che il complesso degli enti locali comprende comuni, province e regioni; ma le regioni non contano perché vivono a totale carico dello Stato, sanno spendere quello che ricevono e, nella loro esistenza parassitaria, hanno avuto almeno la discrezione di non creare disavanzi.

Nella relazione economica del 1966 troviamo che, per il complesso degli enti locali, le spese effettive ammontano a 3.116 miliardi, mentre le entrate effettive ammontano a 2.026, per cui il disavanzo è di 1.090 miliardi per i soli enti locali: cifra superiore al gettito totale di quei tributi sui quali dovremmo magari mettere la mano per trovare qualche cosa per le regioni.

Si tratta dunque di 1.090 miliardi di disavanzo, quando il totale dei tributi locali comunque applicati ammonta a 942 miliardi, ai quali possiamo aggiungere i 483 miliardi di compartecipazioni, che sono quei rivoli di sangue che già escono dal bilancio statale, e infine i mutui a pareggio per 400 miliardi. Ecco sul piano economico come si pareggiano questi bilanci.

L'onorevole Preti ha precisato che, dopo la riforma tributaria, fra tributi mantenuti, tributi nuovi e compartecipazioni mantenute, gli enti locali disporranno di 1.093 miliardi di gettito tributario; e che lo Stato integrerà, in base al meccanismo dell'articolo 13 della legge delega, 510 miliardi. Allo stato delle cose, con le cifre che ho citato, temo che questi ulteriori 510 miliardi debbano uscire da quel tale fondo che in parte è alimentato da tributi comuni allo Stato e agli enti locali: parlo della nuova imposta sulle obbligazioni.

Saranno sufficienti questi 510 miliardi? Allo stato attuale, per i comuni il disavanzo effettivo del 1966 è di 923 miliardi, mentre il gettito dei tributi è di 807 miliardi. E si badi che l'imposta di consumo e quella di famiglia, che costituiscono la parte principale, rappresentano in tutto 464 miliardi, e si afferma che occorre abolirle appunto perché rappresentano un doppione. Le compartecipazioni ammontano a 145 miliardi. Pertanto i comuni hanno un gettito complessivo che si avvicina al loro disavanzo.

Per le province il disavanzo è di 164 miliardi, mentre il gettito dei tributi propri è di 133 miliardi, quindi inferiore al disavanzo.

Abbiamo quindi due aree che hanno bisogno di aiuto. Infatti, è in discussione alla Camera il disegno di legge n. 4361, sorto da una discussione di mesi nelle Commissioni bilancio, finanze e tesoro e interni. Da tutte le discussioni sulla drammatica crisi della finanza locale è risultato questo provvedimento che costituisce un modesto palliativo perché, inasprendo quelle imposte di consumo al di là di tutti i limiti, e creando anche dei giri viziosi, specialmente per il sistema di applicazione, si otterrebbero solo 70 od 80 miliardi all'anno. Per il resto, il provvedimento, potenziando – o, come si usa dire, ristrutturando – la sezione autonoma del credito comunale e provinciale, metterebbe la cassa depositi e prestiti in condizioni di poter emettere un maggior numero di cartelle, e quindi di poter concedere più mutui. Non solo, ma istituendo una sezione speciale di credito a breve termine, il provvedimento consente ai comuni e alle province di avere subito quei mezzi che altrimenti dovrebbero attendere magari per uno o due anni.

Quindi, oltre a dare un contributo all'inflazione delle cartelle, il provvedimento elimina quella remora che poteva ancora in certo modo frenare la spesa. Pertanto, il rimedio rappresentato da questo provvedimento non risolve il problema. Comunque, viene a confermare che non c'è da raccogliere neppure delle briciole in quell'area per darle alle regioni.

Si dirà: ma questo potrà avvenire dopo la riforma tributaria. Bene, io vorrei intanto ricordare che nella delega per la riforma tributaria nulla è previsto per le regioni; viceversa è previsto l'articolo 16 il quale in certo modo blocca i cespiti complessivi della riforma a quella che era la situazione preesistente. Cioè l'articolo 16 praticamente stabilisce che nei cinque anni successivi al primo triennio si dovrà mantenere tra il gettito dei tributi nuovi e il reddito nazionale lo stesso rapporto che esisteva prima tra gettito dei tributi soppressi e reddito nazionale di allora. Il che addirittura vuol dire che non ci si dovrebbe muovere con il coefficiente di elasticità 1,1 che è previsto dal programma, ma con la semplice unità, il coefficiente 1, che permette al gettito tributario globale di procedere con la stessa velocità, con la stessa entità con cui procede il tasso di incremento del reddito nazionale. Questo è quanto risulta dalla riforma.

Dunque la riforma non prevede nulla. Allora dove troviamo delle aree impositive? Badate, crearne di nuove direi che è un controsenso, quando abbiamo dichiarazioni ufficiali, per esempio del ministro Preti, il quale dice: se applicassimo le leggi fiscali esistenti, noi

distruggeremmo le fonti del reddito. Dice quindi il ministro che bisogna avere la mano leggera, che gli uffici transigono magari sugli imponibili sapendo che l'applicazione delle aliquote su imponibili ridotti determina già una incidenza molto pesante; cosicché ci vuole un rimedio. Quindi di tributi nuovi non si può parlare: del resto la legge-delega dice esplicitamente che non si devono stabilire altri tributi, cerca di semplificare, toglie le addizionali, toglie perfino gli aggi e dice: queste poche imposte nuove, moderne, concentrate che noi stabiliamo sono di aliquote ben chiare, ben manifeste; sono pesanti; almeno non vi sia alcuna aggiunta.

Lo Stato fruirà dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sulle persone giuridiche e della imposta sul valore aggiunto: possiamo pensare di andare a prendere qualche cosa su questi tributi, il cui gettito si sospetta non abbia la capacità di riprodurre quello preesistente? Province e comuni, nella situazione in cui sono, avranno come imposta, direi, di base l'imposta sui redditi patrimoniali, di cui sono state stabilizzate le aliquote; poi avranno l'imposta monofase sui consumi e l'imposta sul plusvalore degli immobili, che è dilazionata nel tempo e piuttosto incerta; infine la partecipazione al meccanismo dell'articolo 13 che viene alimentato con questa imposta monofase sui consumi e con la partecipazione del tributo che verrà imposto sulle obbligazioni. Quindi, a rigore, onorevoli colleghi, nel sistema della riforma tributaria non c'è neanche più posto per quelle retrocessioni di tributi erariali di cui al disegno di legge n. 4281 dell'altra legislatura, perché l'imposta sui fabbricati e quella sui fondi rustici sono scomparse in quanto riassorbite, l'imposta globale sulle successioni viene abolita, l'imposta sulle successioni, l'imposta ipotecaria e quella di registro assumono dimensioni minori in quanto vongono in parte riassorbite dall'imposta sul valore aggiunto e da altri tributi.

Io, onorevoli colleghi – e concludo questo mio dire molto disadorno che ha voluto prospettare molti problemi – sarei stato veramente desideroso di poter alimentare la mia critica, mirante a dimostrare l'inconsistenza attuale di quel secondo comma dell'articolo 22, con qualche indizio, con qualche idea che la maggioranza avesse manifestato a proposito di quella che sarà la legge finanziaria: se mi avesse dato qualche idea o da cogliere, o da sviluppare o da criticare o da demolire, io ne sarei stato lieto: ma non ho nulla; e ho dovuto fare, in certo modo, un ragionamento in astratto inteso a dimostrarvi che qualsiasi soluzione mi appare impossibile: forse mi si farà vedere qualche cosa sotto forma di miracolo. Questo mi lascia una amara, negativa impressione, quella che di idee in proposito non ce ne siano nella maggioranza. E questo crea una grave responsabilità della maggioranza medesima: o una responsabilità – scusate – per incoscienza, per aver voluto mandare avanti l'istituto senza avere neppure delibato quelle che ne possono essere le premesse, le condizioni fondamentali; o, peggio ancora, un sospetto di malafede e cioè che, come si mormora negli ambulacri, questa sia una legge fine a se stessa, non destinata ad avere esecuzione. E questo, lasciatemelo dire, è molto peggio dell'ostruzionismo che viene tanto criticato; in questo caso lasciatemi dire che l'ostruzionismo acquisterebbe un particolare valore morale. (*Applausi*).

ALMIRANTE. Chiedo di parlare sull'articolo 22.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, consentite che io cominci con una rassegnata considerazione: sono il quarto oratore consecutivo, in questa discussione sull'articolo 22, della opposizione di destra, il che mi toglie, come ha tolto ai colleghi che mi hanno preceduto, quella possibilità di un colloquio dialettico che dovrebbe essere, anche e persino ai sensi dell'articolo 70 del nostro regolamento, il costrutto di questa discussione: auguriamoci che lo diventi; è un augurio che io rivolgo ai colleghi che, ancora a nome dell'opposizione di destra, interverranno in seguito. E non potendo, per questo motivo, signor Presidente, servirmi di quel metodo dialettico al quale preferirei potermi riferire, mi servirò di un altro metodo, almeno nella parte iniziale del mio ragionamento, e cioè di un metodo per così dire integrativo. Tenterò di sviluppare, di tradurre e di volgarizzare, iniziando il mio intervento sull'articolo 22, in termini politici, le considerazioni che magistralmente sono state svolte questa mattina, in termini costituzionali, dal nostro capogruppo onorevole Roberti.

Non servirà purtroppo ad un colloquio con la maggioranza; servirà in compenso a un colloquio tra noi, tra noi e la Presidenza, tra noi e quella parte di opinione pubblica che vorrà degnarsi di seguire queste considerazioni.

L'onorevole Roberti ha svolto stamane una triplice eccezione di costituzionalità. Devo dire, anche se è del tutto ovvio (ma con-

viene dirlo ed è bene che sia messo a verbale) che, nonostante gli espedienti regolamentari ai quali si è fatto ricorso da parte della Presidenza per impedire che la pregiudiziale nel merito venisse messa ai voti – e noi la manteniamo, per lo meno come nostra riserva morale ancor più che come nostra riserva costituzionale a proposito di questo articolo e di tutta intera la legge – non mi permetterò assolutamente di tornare neppure su uno degli argomenti che l'onorevole Roberti ha sostenuto, ma desidero dimostrare come quelle tesi, a nostro avviso costituzionalmente valide, siano politicamente valide, anche se, per assurdo, non fossero state proponibili dal punto di vista costituzionale.

Cominciamo pertanto dalla volgarizzazione politica della prima tesi sostenuta stamane dall'onorevole Roberti il quale, come i colleghi della Presidenza sanno, si è riferito alla disposizione transitoria IX della Carta costituzionale e alla cosiddetta legge Scelba, l'unica legge-quadro che abbiamo a disposizione, cioè la legge n. 62 del 1953.

In linea costituzionale l'onorevole Roberti ha sostenuto che la Camera, qualora approvasse il primo comma dell'articolo 22, disattenderebbe il disposto della IX norma transitoria della Costituzione. Sul piano politico che cosa può dirsi a questo riguardo?

Sul piano politico prima di tutto dobbiamo rilevare che le norme transitorie della Costituzione, che riguardavano e riguardano gli adempimenti relativi all'entrata in funzione degli organismi regionali, sono due: non soltanto la IX, ma anche l'VIII. Potrebbe sembrare, in linea costituzionale ed anche in linea politica, che la presenza della norma transitoria VIII contraddica al nostro ragionamento costituzionale e politico, perché la norma transitoria VIII fissa un termine non di tre anni come la IX, ma di un anno per la effettuazione delle prime elezioni regionali. Se pertanto la norma transitoria VIII non fosse stata disattesa, le prime elezioni dei consigli regionali avrebbero dovuto verificarsi nel 1949, o comunque entro il 1949; mentre se non fosse stata disattesa la norma transitoria IX le leggi quadro avrebbero dovuto essere state messe in attuazione nel 1951. Io ho l'impressione di poter dire, senza mancare di riguardo ai costituenti, che questi hanno sbagliato. Essi, infatti, avrebbero dovuto, semmai, far l'inverso e cioè stabilire un termine di un anno o di due anni per la entrata in vigore delle leggi quadro e un termine ulteriore di tre anni per il funzionamento dei consigli regionali.

Visto che gli stessi costituenti, all'articolo 1117 della Costituzione, avevano chiaramente definito le attribuzioni legislative delle regioni a statuto ordinario e poiché avevano definito tali attribuzioni stabilendo che le regioni avrebbero potuto legiferare, cioè esercitare la loro funzione legislativa nel quadro dei princìpi stabiliti dalle leggi generali dello Stato e cioè per l'appunto dalle leggi-quadro, era logico che stabilissero un anno o due per il varo delle leggi-quadro e due o tre anni per l'entrata in funzione dei consigli regionali.

Ma non permettiamoci assolutamente di muovere il minimo appunto a quanto i costituenti ritennero di fare; avranno avuto in quel momento le loro ottime ragioni. D'altra parte le possiamo immaginare le loro ottime ragioni che erano di carattere politico; le loro ottime ragioni stavano nel fatto che le regioni avevano già cominciato a funzionare, prima che la Costituzione entrasse in vigore. Esisteva già uno statuto regionale siciliano, sia pure non costituzionalizzato; esisteva già uno statuto per la Valle d'Aosta, sia pure non costituzionalizzato; esisteva il patto De Gasperi-Grüber con la conseguente volontà politica e necessità addirittura di carattere internazionale di costituire una regione speciale nel Trentino-Alto Adige: evidentemente i costituenti non potevano pensare di sottrarsi alla spinta, non autonomistica di base, ma autonomistica di vertice, che poteva nascere nei loro partiti in quel momento e che quindi li portava a capovolgere i termini di quella che sarebbe stata una logica costituzionale, e stabilire che le regioni avrebbero dovuto essere costituite entro un anno.

Però dalla prima legislatura in poi la situazione è mutata e, direi, è stata ricondotta almeno in parte sul terreno della logica. Perché? Perché nella prima legislatura, per ben due volte, con legge ordinaria (e si discusse allora se si potesse con una legge ordinaria prorogare il termine fissato dalla Costituzione, sia pure nelle norme transitorie; comunque la Camera a maggioranza ritenne che lo si potesse fare) il termine stabilito nell'VIII disposizione transitoria fu prorogato di un anno. Poi non se ne parlò più e il Parlamento in tutti i suoi settori intese con ciò sancire che, dopo quelle due proroghe avvenute con legge ordinaria, la volontà legislativa fosse passata dall'Assemblea costituente al Parlamento, legislatore ordinario, e che pertanto si trattasse ormai di una volontà politica e che quindi non fosse necessaria alcuna legge di revisione costituzionale per non attuare il

disposto di cui alla disposizione VIII transitoria.

Questo, a mio avviso, è un argomento in più, perché fu la maggioranza di allora (non fu certamente il gruppo del Movimento sociale), fu una maggioranza regionalista di allora, non certamente una opposizione antiregionalista, a ritenere che il disposto costituzionale circa il termine per indire le elezioni regionali potesse essere disatteso, eluso, comunque rinviato con leggi ordinarie e poi addirittura con il silenzio della maggioranza del Parlamento e del Governo.

Diversa fu la sorte (e lo ha già ricordato l'onorevole Roberti) della disposizione transitoria IX, che ha avuto almeno un inizio di attuazione. Non lo ha avuto entro i tre anni, non importa, lo ha avuto entro cinque anni. Comunque il Parlamento dopo cinque anni, precisamente nel 1953, ha dato almeno un inizio di attuazione alla IX disposizione transitoria attraverso il varo della cosiddetta legge Scelba, la legge-quadro n. 62, del 1953, la prima ed unica legge-quadro per le regioni a statuto ordinario.

L'onorevole Roberti si è richiamato all'articolo 9 di tale legge ed ha fatto molto bene, perché questo è l'articolo da cui risulta poi condizionato tutto il disposto legislativo relativo all'attività legislativa delle regioni a statuto ordinario.

Ma, continuando il ragionamento dell'onorevole Roberti in termini politici e sganciandomi dalla premessa costituzionale, devo fare un rilievo. Non ci troviamo, cioè, di fronte soltanto il disposto della legge n. 62 del 1953, articolo 9; noi abbiamo come manifestazione di volontà politica e anche come manifestazione di volontà legislativa il disegno di legge governativo che è all'ordine del giorno della seduta (anche se non viene discusso), cioè il progetto di modifica della legge n. 62 del 1953, la cui discussione si è già iniziata in quest'aula.

Come tutti sapete, il Governo di centro-sinistra ha ritenuto che la legge n. 62 del 1953 fosse per molti versi una legge superata; ha ritenuto che il fatto che la legge non sia stata attuata sia dipeso anche dalle imperfezioni e dalle lacune della legge medesima; ha ritenuto soprattutto, in termini politici, che, essendo stata quella legge concepita, voluta e varata quando la maggioranza era diversa e quindi aveva un diverso sentire e un diverso apprezzamento in ordine a come fare le leggi, occorresse una legge conforme al nuovo modo di fare le leggi che distinguerebbe la maggioranza di centro-sinistra.

Onorevoli colleghi, andate a vedere se per avventura il Governo di centro-sinistra, tra le tante norme della vecchia legge che ha ritenuto di modificare (e le ha modificate quasi tutte), abbia modificato anche quella relativa all'articolo 9. Vi accorgerete che il Governo di centro-sinistra non ha ritenuto di modificare la norma dell'articolo 9. Questo è un fatto che politicamente e legislativamente ha la sua grande importanza. Se l'aula fosse un po' affollata, vorrei addirittura definire questo come un fatto clamoroso, dal punto di vista politico, perché l'articolo più discusso (i colleghi che se ne sono occupati lo sanno) della legge n. 62 del 1953 fu proprio l'articolo 9.

Esso fu discusso dall'estrema sinistra addirittura in termini costituzionali, quando la estrema sinistra aveva l'abitudine di considerare queste cose con attenzione e con studio, sia pure dal suo punto di vista, e non invece l'abitudine di opporsi alle nostre battaglie in termini puramente quantitativi, quando cioè era possibile un colloquio anche con l'estrema sinistra in termini di ragionevolezza, sia pure mantenendo ciascuno i propri punti di vista.

ROBERTI. Allora l'estrema sinistra era all'opposizione. Oggi è caudataria del centro-sinistra.

ALMIRANTE. Già, allora era all'opposizione. L'opposizione è stimolatrice degli ingegni, mentre la maggioranza – sia detto senza offesa per nessuno – per le comodità che offre, adagia, annacqua, addormenta gli ingegni.

Dicevo che l'estrema sinistra condusse addirittura (e dal suo punto di vista era pienamente legittimata a farlo) una battaglia costituzionale in ordine all'articolo 9 della legge n. 62 del 1953. Che cosa stabilisce quell'articolo? Quell'articolo di legge ordinaria pone limiti all'attività legislativa delle regioni a statuto ordinario.

Badate, onorevoli colleghi, che dico queste cose per ricordare a me stesso che noi siamo stati contrari a quella pregiudiziale costituzionale, e tuttora lo siamo, perché l'articolo 9 della legge n. 62 del 1953 coonestava la sua posizione con un richiamo espresso alla IX disposizione transitoria della Costituzione, in quanto era niente altro, a mio avviso, che un articolo di attuazione e di esplicazione della disposizione transitoria IX. Tuttavia sono sostenibili, come lo erano allora, eccezioni di incostituzionalità per quell'articolo.

Si disse da parte dell'estrema sinistra che con quella norma si pretendeva quasi di soffocare la capacità legislativa delle regioni a statuto ordinario; si disse che in quel modo si negavano quelle autonomie che apparentemente si venivano a concedere. Fu condotta, insomma, una grossa battaglia. E siccome quella grossa battaglia fu fatta nel 1952 e nel 1953 da tutta l'estrema sinistra, dai comunisti cioè e anche dai socialisti, noi ci saremmo attesi che quest'ultimo partito, entrato organicamente a far parte della nuova maggioranza, mettesse a disposizione di essa la sua carica, non dico rivoluzionaria, ma almeno programmatica. Era lecito pensare che almeno in questo il partito socialista riuscisse, a modificare o almeno a far cancellare dalla nuova legge-quadro l'articolo 9 che, a parte la sua collocazione, è senz'altro la norma più importante.

Invece la norma limitatrice della potestà legislativa delle regioni a statuto speciale è stata confermata dal Governo di centro-sinistra, socialisti compresi, per cui quand'anche le regioni a statuto ordinario fossero istituite, esse non potrebbero inizialmente legiferare che su tre materie di secondaria importanza, e precisamente quelle di cui parla il secondo comma dell'articolo 9. Per tutte le altre materie le regioni dovrebbero attendere le successive leggi-quadro.

Signor Presidente ed onorevoli colleghi, noi ci troviamo davanti alla contestuale manifestazione di due volontà programmatiche opposte da parte del Governo e della maggioranza del centro-sinistra. Nel momento in cui disattendendo al dettato costituzionale – come diceva giustamente l'onorevole Roberti – la maggioranza manifesta la volontà di creare a qualunque costo i consigli regionali a statuto ordinario, essa dimentica il problema della necessità prioritaria della legge-quadro.

Ma siccome nello stesso ordine del giorno in cui è iscritto il disegno di legge che stiamo esaminando è stato inserito anche, per volontà della maggioranza, il progetto di modifica della legge n. 62, del 1953, in cui si afferma la volontà opposta di impedire alle regioni a statuto ordinario di iniziare la loro attività se prima non siano state varate le leggi-quadro, alla eccezione di incostituzionalità su questo punto validamente sostenuta dall'onorevole Roberti, devo aggiungere la considerazione politica che ci troviamo di fronte a sostanziali ostacoli, e ad un atteggiamento da parte della maggioranza che non può essere da noi non discusso, oltre che in termini di merito, anche in termini di principio, e non soltanto per quanto afferisce alla correttezza costituzionale ma, data la gravità della situazione, anche avendo riguardo ai princìpi morali.

L'onorevole Roberti ha sollevato una seconda eccezione di incostituzionalità, relativamente al mandato che questo Parlamento dovrebbe affidare al futuro Parlamento, perché esso legiferi in un determinato modo e con un determinato contenuto.

A questo punto desidero far presente ai colleghi un dubbio da me già espresso in Commissione, sollevando l'orrore della maggioranza: la possibilità che la maggioranza abbia ad un certo momento pensato di dar luogo ad una vera e propria delega legislativa. Questo secondo comma potrebbe infatti avere un senso se si trattasse di una delega da parte del Parlamento al Governo. Siamo in tempi di delega, e l'onorevole Alpino ha poco fa magistralmente parlato di quella legge delega in materia tributaria che dovrebbe essere discussa, ma che forse l'onorevole ministro Preti non riuscirà a portare innanzi prima della fine della legislatura, perché la sua maggioranza sta facendo l'ostruzionismo e non gli consente di discutere i problemi che veramente gli stanno a cuore. Siamo in tempi di delega – dicevo – e forse al Governo è venuto in mente di dar luogo a una specie di delegazione legislativa. Ma se non si tratta, come non può trattarsi, di delega al Governo, e se è manifestamente inammissibile e incostituzionale, per i motivi egregiamente illustrati stamane dall'onorevole Roberti, una specie di mandato cogente da parte di questo Parlamento a quello che gli succederà in termini di legge ordinaria, qual è la valutazione politica che si deve fare dell'articolo 22 ?

Occorre rilevare in primo luogo che qualsiasi Governo, qualsiasi maggioranza che presentino al Parlamento una legge elettorale in fine di legislatura consentono all'opposizione di porre una questione morale nei confronti del Governo e della maggioranza. È vero che in questo caso si tratta di una legge elettorale regionale e non nazionale e che tali elezioni dovrebbero avere luogo nel 1969, e quindi non a breve scadenza; ma queste elezioni interesseranno quasi tutta l'Italia e interesseranno tutti noi, come Parlamento e come partiti, perché il giorno in cui nascessero nelle varie regioni d'Italia tanti parlamenti regionali nessun parlamentare e nessun uomo di partito potrebbe restare indifferente.

Ora rappresenta a mio avviso un atto di estrema scorrettezza, sul quale mi permetto di richiamare l'attenzione del ministro proponente e dei pochi parlamentari della maggio-

ranza presenti, porre un Parlamento sotto il ricatto di un'approvazione di una legge elettorale del genere alla fine della legislatura.

Ma questa non è che una prima considerazione di ordine politico, che del resto si riallaccia alle tesi costituzionali illustrate stamane dall'onorevole Roberti; ad esse se ne possono aggiungere altre.

Si domandava stamane l'onorevole Roberti a chi fosse indirizzato questo mandato conferito con l'articolo 22. Certamente non all'attuale Governo presieduto dall'onorevole Moro, perché, data l'imminenza della consultazione elettorale, è certo che fra non molti mesi un altro Governo reggerà le sorti del nostro paese. È perfettamente lecito ai colleghi dell'attuale maggioranza auspicare che il nuovo Governo riproduca la stessa maggioranza, così come nulla vieta che il Presidente del Consiglio e gli altri ministri auspichino che il prossimo Governo corrisponda esattamente all'attuale; ma questi sono fatti personali, signor Presidente. In termini politici il discorso è diverso. Sappiamo infatti che il popolo sta per essere consultato e dobbiamo tutti attendere l'esito della consultazione popolare, senza che nessuno possa pretendere di potere preordinare in termini politici o addirittura in termini costituzionali la volontà della futura maggioranza, i problemi del futuro Governo, i propositi del futuro Presidente del Consiglio, gli intendimenti dei futuri ministri.

Ora è mortificante, se non scandaloso, che alla fine di una legislatura si pensi di trasmettere una simile eredità a un futuro Parlamento, facendo finta di dimenticare che la trasmissione della volontà politica non si effettuerebbe dall'attuale Parlamento al futuro Parlamento, dall'attuale maggioranza alla futura maggioranza, ma dall'attuale coalizione partitica di governo ad un'altra coalizione di governo che non sappiamo quale possa essere.

Non si può fare confusione fra la volontà politica del Parlamento e quella di una coalizione di partiti, quali essi siano. La democrazia cristiana, ad esempio, avrà una grossa occasione per manifestare la sua volontà politica prima delle elezioni, e cioè il suo congresso nazionale. Gli altri partiti politici hanno anch'essi in previsione grandi riunioni prima della campagna elettorale, che sarà comunque l'occasione migliore per far conoscere il loro pensiero. Ma che si prenda « per il collo » il Parlamento in termini anticostituzionali, politicamente e moralmente scorretti, per far sì che quello che è un manifesto elettorale della maggioranza assuma il carattere solenne di un impegno legislativo, mi sembra enorme. Penso che anche i supremi poteri dello Stato dovrebbero vigilare affinché non ci si serva della qualità di maggioranza parlamentare per trasformare impegni politici in verdetti legislativi. Abbiamo sollevato problemi del genere anche quando si parlò della programmazione; vi chiedemmo perché mai pretendeste di forzare la volontà del Parlamento oltre i termini del regolamento e della Costituzione, dal momento che nessuno vi nega la possibilità di approvare, in sede strumentale adatta, un impegno solenne di fronte al paese; vi chiedemmo di non trasformare un vostro programma in una legge che non aveva i caratteri cogenti ed astratti della norma giuridica. Siamo ora costretti a ripetere queste domande.

Vorrei chiedere se questo è un indirizzo, perché se questo è un indirizzo, mi si consenta di dire parole un poco pesanti in quest'aula semivuota. Questo è un indirizzo di regime. Non dirò: « vergogna ! », perché qualificazioni di questo genere non mi interessano. Quando un Governo ed una maggioranza parlamentare ritengono di poter legiferare anche per la prossima legislatura, essi assumono un indirizzo di regime. Il fatto elettorale diviene una ratifica, un intermezzo più o meno piacevole, poiché è già stabilito (e non so chi lo abbia stabilito) che il prossimo Governo dovrà essere di centro-sinistra e dovrà assolutamente far propri tutti gli impegni che l'attuale Governo ha ritenuto di prendere. Quando un Governo o una maggioranza prendono un impegno nei confronti del paese e sono in grado di mantenerlo entro i limiti del loro mandato, nessuno potrà contestare questa volontà in termini costituzionali. Se invece non sono capaci di far fronte a tale impegno nella sfera temporale del loro mandato, non devono trasmetterli in eredità alla futura legislatura. Questo è l'atteggiamento più immorale e scandaloso sul piano legislativo, costituzionale e politico che si possa assumere. Queste sono le conseguenze che, in termini politici, traggo dalla seconda pregiudiziale costituzionale formulata dall'onorevole Roberti.

Quanto alla terza pregiudiziale, l'onorevole Roberti si è richiamato all'articolo 81 della Costituzione; l'onorevole Alpino nel suo ampio discorso tecnico si è preoccupato dello stesso problema. Non sono un costituzionalista come l'onorevole Roberti né un tecnico come l'onorevole Alpino, ma penso che sia venuto il momento di parlare del costo delle regioni. Se è venuto per noi il momento di parlarne, che cosa pensare di una maggioranza e di un Governo che ritengono di andare avanti con un impegno del genere senza

avere preso delle decisioni, senza avere completato i loro studi, senza avere fatto le loro scelte? Devo qui ripetere quanto ho avuto occasione di dire altre volte, cioè che nessuno è più antiregionalista di chi vuole fare male a tutti i costi le regioni. Penso sia più rispettosa del dettato costituzionale la posizione di chi, come noi, ha presentato sin dalla prima legislatura proposte di legge costituzionali tendenti alla revisione organica del titolo V della Costituzione, di coloro che, proclamandosi regionalisti, stanno facendo tutto il possibile perché le regioni nascano nel peggiore dei modi.

Comunque, poiché questo terzo argomento sul piano politico e tecnico è un argomento di merito (poiché dovrà esprimere il nostro avviso sui problemi relativi al costo delle regioni e alla finanza locale), rimando il seguito di questa mia esposizione ad altra parte del mio intervento. Vorrei dire che anche se dovrò rifarmi al problema del costo delle regioni lo farò malvolentieri, per un motivo di stile. Autorevoli esponenti della maggioranza ci hanno obiettato che, poiché la nostra polemica sulle regioni si incentra soprattutto sul problema del costo delle regioni, noi materializziamo in qualche guisa il problema. Ciò può anche essere vero. Sennonché, noi pensavamo che l'occasione per parlare delle regioni in maniera seria e consapevole, e per parlare dei contenuti della riforma elettorale, fosse altra e, per l'appunto, quella legge-quadro che abbiamo incominciato a discutere. Approfitto della presenza cortese del ministro Andreotti per ricordare che su quella legge-quadro, pur manifestandoci netti e tenaci oppositori, non avevamo neppure pensato di impostare una battaglia ostruzionistica, perché, pur ritenendola una legge che dagli opposti punti di vista manifestava una chiara volontà politica e tendeva ad assumere degli impegni di grande importanza e rilievo nei confronti del paese, pensavamo valesse la pena di discutere su di essa in termini di obiettività, di serietà, di contenuto e non anche in termini di procedura parlamentare. Invece, a quel disegno di legge l'ostruzionismo lo avete fatto voi, colleghi della maggioranza. Io, relatore di minoranza, attendo ancora di poter prendere la parola, perché la discussione su quel disegno di legge, in quest'aula, due anni fa, era pur terminata. Avete spostato voi (per motivi che possiamo anche comprendere, e sui quali mi accadrà di tornare nel corso del mio intervento) il riflettore del Parlamento e dell'opinione pubblica sulla legge finanziaria, la sola alla quale facciate qui riferimento; è evidente, dunque, che della legge finanziaria e quindi del costo delle regioni si debba parlare. Voglio però avvertire, poiché mi accadrà di occuparmene, che noi non facciamo consistere il tema di fondo della nostra opposizione alle regioni nel costo di esse. È un motivo di enorme importanza, che bisogna evidenziare soprattutto nella nostra problematica nei confronti di partiti come quelli di estrema sinistra, e quello della stessa democrazia cristiana, che si affermano portatori di istanze sociali nei confronti di istanze reazionarie o conservatrici che, con molta leggerezza, attribuiscono alla nostra parte.

È opportuno che si parli del problema del costo delle regioni, poiché si tratta di un problema di scelte tecniche, economiche, finanziarie e sopratutto sociali. Ma, ripeto, accingendomi a parlare anche di questo problema, voglio far rilevare all'Assemblea che se non possiamo parlare in questa sede degli altri problemi relativi al contenuto delle regioni (di cui parleremmo più volentieri) e quindi dell'organizzazione dello Stato, delle nostre critiche e dei nostri suggerimenti per tentare di risolvere la crisi dello Stato, è perché il problema è stato materializzato da una maggioranza che anche per questo sembra dimostrare di non possedere il senso dello Stato.

Il nostro atto di accusa – se così lo si può chiamare – nei confronti della maggioranza regionalista, che va dai comunisti fino ai democristiani, si articola in questo momento in cinque gruppi di considerazioni, che nascono tutti dall'articolo 22 del disegno di legge.

1) Noi rileviamo che la maggioranza ha scelto, fra tutte le strade che poteva seguire, la strada peggiore: ma non la strada peggiore se comparata a strade che noi avremmo potuto suggerire, bensì la strada peggiore comparativamente a quelle che la stessa maggioranza aveva, in altri momenti, ritenuto di dover seguire.

2) Noi vi accusiamo di rifiutarvi ad un colloquio sereno e impegnativo sul problema del costo delle regioni.

3) Noi vi accusiamo di non voler parlare in maniera impegnativa del problema che è connesso a quello del costo delle regioni, che da esso dipende e discende e che è di esso ancora più importante: quello della finanza regionale.

4) Vi accusiamo di non voler tenere conto delle esperienze maturate in questo ventennio a proposito di regioni, di costo delle regioni e di finanza regionale.

5) Vi accusiamo di non voler comprendere che in questo modo arriverete a realizzare soltanto e soprattutto gli aspetti negati-

vi del regionalismo, ammesso – e da parte nostra non concesso – che il regionalismo possa presentare anche degli aspetti positivi.

Cominciamo dall'*iter* della legislazione regionale in queste legislature per arrivare alla penosa conclusione rappresentata dall'articolo 22 e da questa discussione.

A che punto siamo a proposito di *iter* di leggi regionali? Siamo al punto che si dovrebbe approvare la legge elettorale regionale, diventata improvvisamente, in queste ultime settimane, la legge regina nel contesto delle molte leggi che la Costituzione attribuisce, con riserva esplicita, al Parlamento nel titolo V. Tutto il resto è accantonato. Si parla ormai di una sola legge, sia pure rinviata: la legge finanziaria.

Per comodità polemica, io voglio prendere per buono l'impegno di cui all'articolo 22, e voglio ritenere che la maggioranza di centro-sinistra in questo momento esprima la sua volontà politica e programmatica a proposito delle regioni attraverso questo *iter*: prima e soprattutto, la legge elettorale; in secondo luogo (però entro un determinato termine), la legge finanziaria.

Vediamo di paragonare l'*iter* al quale in questo momento siete giunti a quello che voi stessi, o altre maggioranze regionalistiche delle quali la democrazia cristiana ha sempre rappresentato il nerbo, avevate stabilito e precostituito nelle precedenti legislature ed anche in quella in corso. Io faccio questo ragionamento perché ad un *iter* legislativo corrisponde sempre una volontà politica, e voglio cercare di comprendere quale sia la volontà politica che vi porta a questo *iter* e quali siano le forze politiche che vi costringono a scegliere questo *iter* certamente innaturale, e comunque assai diverso da quello che in precedenza avete cercato di stabilire.

Nella prima legislatura la Commissione interni, dietro sollecitazione del Governo De Gasperi (come ella, onorevole Andreotti, sa meglio di ogni altro) affrontò subito con molta serietà il problema dell'istituzione delle regioni e dei relativi *iter* legislativi. Infatti, la Commissione interni di questa Camera ritenne di non poter regolare per legge la materia regionale senza contemporaneamente riprendere in esame e rivedere, aggiornare e adeguare il testo unico della legge comunale e provinciale. Fu perfino redatto dalla prima Commissione, per volontà della maggioranza di allora e soprattutto della democrazia cristiana, un testo che conteneva modifiche alla legge comunale e provinciale.

Come ella sa, onorevole ministro, la legge comunale e provinciale ha più di trent'anni: infatti, se non sbaglio, il testo unico risale al 1934. Ed ella sa (anzi, lo sanno tutti, e lo ha ricordato or ora l'onorevole Alpino con validissime considerazioni di carattere tecnico) che è assurdo dar luogo ad una legislazione regionale senza coordinarla con quella comunale e provinciale; e soprattutto è assurdo pensare di poter dar luogo ad una legislazione, o comunque ad un ordinamento anche di fatto, in materia di finanza regionale, senza coordinare tale legislazione o tale ordinamento di fatto con le norme che regolano la finanza locale.

Quindi, non si può disconoscere che la maggioranza regionalista nel 1948 si poneva sul cammino della realizzazione delle regioni a statuto ordinario affermando che in primo luogo occorreva coordinare la legislazione delle future regioni, e soprattutto quella finanziaria, con quella relativa ai comuni e alle province, muovendosi su una strada sicura, per arrivare ad un obiettivo. Noi non condividiamo questo obiettivo, ma, comunque, la maggioranza vi voleva arrivare lungo la strada dell'assunzione di responsabilità.

Passando dalla prima alla seconda e alla terza legislatura, purtroppo le cose sono andate peggiorando, e non per le motivazioni che adducono tanto spesso i comunisti, i quali sono perfettamente coerenti battendosi per ciò che avevano cercato di impedire quando si parlava della Costituzione in termini seri e responsabili. Ma, a prescindere dalle doglianze dei comunisti, nella seconda e nella terza legislatura, ed anche in questa, le cose sono andate peggiorando non tanto perché non si è giunti alle regioni, quanto perché se ne è parlato in termini di sempre minore impegno programmatico e in termini di sempre maggiore e talora isterico impegno politico dalle varie parti. Cioè il problema dei contenuti, il problema dello Stato di diritto o dello Stato regionale, come qualcuno addirittura lo chiama, il problema delle autonomie inquadrate nello Stato democratico hanno perduto i loro contorni e i loro connotati e hanno lasciato il passo ad un'altra impostazione, che è quella che ci troviamo in questo momento riuniti a discutere: ad una impostazione di tempi, non ad una impostazione di modi. Che poi i tempi siano stato elusi o ritardati al massimo, che voi, democratici cristiani, abbiate fatto bene o male a tardare nei tempi, è un altro discorso. Comunque dalla seconda legislatura in poi si parla quasi sempre dei tempi e molto poco dei modi.

Però devo dire che nella seconda e soprattutto nella terza legislatura dei modi si è pure parlato. Mi permetto di ricordare infatti che nell'ottobre 1962 con il Governo Fanfani di centro-sinistra – il primo Governo di centro-sinistra, con i socialisti nella maggioranza e non ancora al Governo – si cominciò a sentire la pressione regionalistica dei socialisti e naturalmente all'esterno dei comunisti e si uscì dal lungo sonno che era durato praticamente dal 1949 o dal 1953 – approvazione della legge quadro – fino al 1962. E l'allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, onorevole Delle Fave, si presentò alla Commissione affari costituzionali di cui facevo e faccio parte – quindi sono testimone diretto di quello che allora avvenne – e ci dichiarò quale era l'*iter* stabilito dal Governo: questa volta, si badi bene, non più un Governo soltanto democristiano o monocolore o quadripartito; no, un Governo programmatico presieduto dal più programmatico e anche dal più enigmatico dei nostri uomini di Governo, l'onorevole Fanfani, e anche con i socialisti nella maggioranza. L'*iter* sul quale il Governo Fanfani si impegnò con dichiarazione ufficiale fu nell'ordine: 1) legge sulla finanza regionale; 2) legge contenente modifiche alla legge n. 62 sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali; 3) legge per l'assunzione e il trattamento del personale regionale; 4) legge di revisione della legge comunale e provinciale; 5) legge-cornice sull'agricoltura; 6) legge-cornice sull'urbanistica; 7) le modifiche eventuali alla proposta di legge per le elezioni regionali, che in precedenza era stata presentata dallo onorevole Reale (prima i repubblicani l'avevano presentato al Senato con il senatore Amadeo, poi l'avevano ripresentata anche qui con l'onorevole Reale). La legge elettorale era pertanto al settimo ed ultimo posto dell'*iter* stabilito da una maggioranza di centro-sinistra: un *iter* logico, naturale ed onesto di una programmazione legislativa tendente a costituire le regioni a statuto ordinario.

Debbo anche dire, per debito di onestà e di correttezza, che il Governo dell'onorevole Fanfani non fece onore all'impegno in maniera globale a proposito della presentazione dei disegni di legge che il sottosegretario Delle Fave aveva preannunciato: però alcuni di questi disegni di legge furono presentati entro il 1962.

ROBERTI. Non ebbero il tempo di presentarli.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

ALMIRANTE. Esatto: non ne ebbero il tempo perché anche allora ci pensarono alla fine della legislatura; e anche allora c'era da parte delle opposizioni il sospetto che si trattasse di una pre-campagna elettorale.

Comunque, pur non avendone il tempo, presentarono la legge finanziaria firmata dall'onorevole La Malfa, di cui mi occuperò più avanti; presentarono la legge di modifica della legge n. 62 – e ne abbiamo discusso –; presentarono la legge per l'assunzione e il trattamento del personale per gli uffici delle regioni. Le altre leggi: la legge di revisione del testo unico delle leggi comunali e provinciali, le leggi-quadro per l'agricoltura e l'urbanistica, la legge di modifica della proposta di legge elettorale dell'onorevole Reale, non furono invece presentate. Fu realizzata però, almeno nelle intenzioni di quel Governo, una prima parte dell'*iter*. E quel che conta è ricordare e stabilire che almeno nelle intenzioni, nei programmi, nei propositi, fino alla presentazione dei relativi disegni di legge, sia pure *in extremis*, a Camere spiranti, il governo di centro-sinistra presieduto dall'onorevole Fanfani si attenne ad un *iter* in base al quale la legge finanziaria era al primo posto, la legge-quadro al secondo posto, altre leggi-quadro al terzo, quarto, quinto e sesto posto, al settimo posto era la legge elettorale: all'ultimo posto cioè, come strumento conclusivo di attuazione di un processo formativo in precedenza già determinato.

Che cosa è successo in questa legislatura? Non dobbiamo dimenticarci che siamo alla fine della legislatura, ma il problema delle regioni e la volontà regionalistica del centro sinistra ci stanno ossessionando fino dall'inizio di questa legislatura; quando nel novembre 1963 fu steso il patto di alleanza tra i partiti del centro sinistra, l'impegno regionalistico fu sancito in quel patto. Quando l'onorevole Moro si è presentato per tre volte nel corso di questa legislatura a confermare gli impegni, sia pure in guise varie, e una volta, nel 1964, in maniera molto attenuata se non elusiva addirittura (erano i giorni della lettera del ministro Emilio Colombo, come ha ricordato stamane l'onorevole Roberti), l'onorevole Moro, per tre volte in questa legislatura, ad ogni presentazione del suo Governo, ha reiterato l'impegno regionale.

Ma a prescindere dai programmi del centro sinistra, dai programmi generici di governo, l'*iter* che il centro-sinistra ci ha annun-

ciato in questa legislatura a proposito dell'ordinamento regionale quale è stato? All'inizio di questa legislatura è tornato in Commissione affari costituzionali l'onorevole Delle Fave, che da sottosegretario era nel frattempo diventato ministro, e che quindi con autorevolezza maggiore poteva esprimere alla Commissione affari costituzionali quale fosse la volontà programmatica del Governo.

Quale programma ha esposto in quella occasione, all'inizio di questa legislatura, il ministro Delle Fave a nome del centro sinistra, senza mai essere smentito dalla volontà politica o programmatica del centro sinistra? Ve lo dico subito: 1) legge di modifica alla legge n. 62, che infatti abbiamo all'ordine del giorno al n. 10; 2) legge per il personale delle regioni, che infatti abbiamo all'ordine del giorno al n. 11; 3) legge-quadro sulle funzioni della regione in materia di circoscrizioni comunali, che infatti abbiamo all'ordine del giorno al n. 12; 4) legge finanziaria, che infatti abbiamo all'ordine del giorno all'articolo 22 di questa legge, con l'impegno che la si farà quando il futuro Parlamento, il futuro Governo avranno deciso; 5) legge elettorale, che abbiamo all'ordine del giorno al n. 1 e che si sta discutendo e che ha la massima urgenza.

Allora voi ci dovete spiegare perché avete cambiato idea, perché avete cambiato proposito, perché avete cambiato programma. Avete avuto cinque anni di tempo, e questa volta non c'erano gli intralci reazionari per la via, non ci sono state battaglie ostruzionistiche, i socialisti erano al Governo, il Parlamento si è concesso nel corso di questi cinque anni delle vacanze apprezzabilmente lunghe, che tutti i parlamentari, e penso anche i parlamentari della maggioranza, hanno gustato.

Il Parlamento, per volontà dei parlamentari della maggioranza e del Governo, non ha dato prova di opprimere eccessivamente i parlamentari con impegni gravosissimi di lavoro. Sì, molte volte la Presidenza, di anno in anno, per confortarci e per riqualificarci davanti all'opinione pubblica ha letto delle statistiche da cui risulta che abbiamo lavorato molto – e chi ne dubita? – che abbiamo approvato tante leggi, abbiamo discusso tante mozioni, svolto tante interrogazioni ed interpellanze; ma sotto la cauta sferza dell'onorevole Moro non lavora molto la maggioranza parlamentare. Questo credo di poterlo dire con sommessa cortesia e con qualche gratitudine, perché il lavorare molto sotto la sferza di un Presidente del Consiglio contro il quale ci si opponga vuol dire il più delle volte trovarsi, come ora ci troviamo, in una posizione di difficile battaglia oppositoria.

Avete avuto cinque anni di tempo. Il programma che dovevate realizzare a proposito delle regioni non era altro, in larga misura, che un programma che un precedente Governo sempre di centro-sinistra aveva cominciato ad attuare. I disegni di legge li avete presentati. Contro quei disegni di legge nessun ostruzionismo parlamentare si è assolutamente mosso o scatenato Essi sono all'ordine del giorno di questa seduta. Il regolamento ci vieta di chiedere una logica inversione dell'ordine del giorno; ma voi sapete che non è il regolamento che ce lo vieta, è la vostra volontà politica. Voi non volete (*Interruzione del deputato Roberti*)... Ma io quando parlo della vostra volontà politica parlo di una volontà politica che purtroppo la Presidenza della Camera ha recepito. Io non posso pensare diversamente. Parlo di una volontà politica di maggioranza che purtroppo si è in questi giorni tradotta anche in tutta una serie di attuazioni regolamentari di maggioranza; tutta una serie di colpi di maggioranza; di quelli che immaginificamente l'onorevole Ingrao anni fa, quando gli faceva comodo, chiamava colpi di Stato parlamentari...

ROBERTI. Anche questo è regime.

ALMIRANTE. Io non li definisco assolutamente tali, comunque in questa situazione, che è indubbiamente irregolare, la maggioranza non vuole che si discuta il suo programma (non è certo il nostro). Non vuole che i punti 10, 11 e 12 dell'attuale ordine del giorno della nostra Assemblea, che rientrano poi nel programma della maggioranza e del Governo sulle regioni, siano discussi; vuole che si discuta questo punto dell'ordine del giorno, capovolgendo, invertendo il programma del Governo e della maggioranza. Noi chiediamo spiegazione di questo anche perché, signor ministro, ciò è contrario agli impegni che il Governo ha preso con la maggioranza e con il paese all'atto dell'ultima dichiarazione sulla fiducia (ed io non voglio richiamarmi alle precedenti).

Quando il signor Presidente del Consiglio, nell'ultimo discorso sulla fiducia, agli inizi, se non sbaglio, dell'anno scorso, ebbe a pronunziarsi sulla attuazione dell'istituto regionale ordinario e sull'*iter* legislativo (non voglio citare i testi, li abbiamo già citati nel dibattito generale su questa legge), ripropose lo stesso identico impegno che aveva pro-

posto il suo primo Governo e la maggioranza di centro-sinistra all'inizio della legislatura.

Se non volete dare spiegazioni a noi, datele a voi stessi, ma chiarite il motivo per il quale avete ritenuto e ritenete di procedere in questo modo. Quale può essere il motivo? Non ci vuole molta immaginazione a capirlo. Voi vi siete offesi, inalberati e, dal punto di vista umano e personale, potevate avere anche qualche ragione, quando giorni or sono, iniziandosi questo dibattito, ci siamo permessi di osservare che la maggioranza obbediva alla sferza, questa volta non cauta, del segretario socialista onorevole De Martino che certe cose le aveva dette fuori e speriamo venga oggi a ripeterle qui (se si degnerà di farlo nel corso di questo dibattito, come sembra ne abbia l'intenzione. È un vero peccato che non abbia parlato prima, sotto la cortese Presidenza dell'onorevole Pertini e al nostro cospetto, perché il colloquio sarebbe stato indubbiamente molto interessante. Lo ascolteremo, comunque, se parlerà, con interesse).

Voi, colleghi democristiani, vi siete inalberati – dicevo – come maggioranza sul piano politico; ci avete risposto, i vostri giornali hanno polemizzato. Ma che cosa dobbiamo pensare quando un Governo, una maggioranza alterano, invertono il loro programma, senza darne una spiegazione in Parlamento? Dobbiamo pensare che le spiegazioni debbano essere ricercate al di fuori, nella volontà di gruppi politici i quali infatti hanno manifestato (non qui, ma fuori di qui) la loro volontà con il discorso dell'onorevole De Martino e con gli articoli di fondo apparsi su *l'Unità* da parecchi giorni a questa parte.

Non vi sono altre spiegazioni che questa: « Vuolsi così colà dove si puote »: *l'Unità* comanda e l'onorevole De Martino esegue e a sua volta trasmette; il Presidente del Consiglio è invisibile e i ministri naturalmente sono ossequienti alla volontà collegiale di un Governo che non ha mai discusso collegialmente – ho l'impressione – questi problemi.

Un'altra annotazione molto grave che abbiamo fatto è stata a proposito del « pacchetto » sull'Alto Adige, ma lo facciamo anche a proposito di questo « pacchetto » che state consegnando in maniera non degna, irresponsabile e grave, ai socialisti e ai comunisti, ai disgregatori della volontà dell'unità dello Stato e dalla nazione. I parlamentari di maggioranza si occupano soltanto economicamente e vorrei dire umanamente (perché, poverini, faticano tanto) del nostro ostruzionismo, ma la sostanza del problema è questa. Ci troviamo davanti ad un Governo e ad una maggioranza che disattendono i loro stessi programmi e impegni verso il Parlamento e verso il paese e che non trovano neppure spiegazioni convincenti.

La seconda accusa che vi muoviamo – lo ricordavo poco fa – è relativa al fatto che non sembrate disposti neppure in questo momento a considerare con serietà il problema relativo al costo delle regioni. Cerchiamo di parlarne perché è questa la prima occasione (l'articolo 22 ce la offre e noi ne siamo lieti) per un ampio e responsabile discorso sul tanto dibattuto tema.

Io vorrei che l'opinione pubblica ci seguisse a questo proposito, perché il cittadino medio è del tutto disorientato. Il cittadino medio si sente dire dall'onorevole La Malfa (non da *La Voce repubblicana* che, penso, pochi cittadini, medi alti e piccoli, leggano) e anche in parte dai comunisti che le regioni non costerebbero addirittura nulla e si sente dire da settori un po' cauti della maggioranza, da uomini responsabili della democrazia cristiana, che le regioni costerebbero pochissimo o poco; si sente dire, invece, da parte delle opposizioni di destra che le regioni costerebbero moltissimo. E poiché tutto è opinabile, ma almeno i numeri, le cifre, i costi, i preventivi non dovrebbero essere opinabili, passando da cifre molto vicine allo zero fino a 1.500 o 2 mila miliardi l'anno, il cittadino medio resta sbigottito e sbalordito e ne deduce il solito giudizio in relazione a tutta quanta la classe parlamentare e governativa italiana, con conseguenze di opinione e di costume che, penso, nessun settore di questo Parlamento voglia augurarsi né considerare con indifferenza, che poi sarebbe molto vicina al cinismo.

Ecco perché vi incolpiamo di non aver voluto fare un discorso serio sul costo delle regioni. In questo caso il mio atto di accusa è rivolto alla persona del Presidente del Consiglio, il quale non si è sottratto inizialmente al colloquio responsabile a questo riguardo, anzi ne ha fatto oggetto di una molto importante comunicazione in sede di richiesta della fiducia. Quando? Nel 1964. E perché nel 1964? Perché era il tempo del famoso Governo anticongiunturale, perché eravamo in tempi di congiuntura, perché in quel momento il problema del costo delle regioni assumeva anche, moralmente parlando, aspetti addirittura grotteschi.

Non è pensabile che un Presidente del Consiglio si presentasse alle Camere con un programma che non fosse, non dico di austerità, perché la parola austerità sulle lab-

bra dei dirigenti attuali del nostro paese forse avrebbe suonato ridicolmente o addirittura in maniera offensiva, ma comunque anticongiunturale, un programma di misure straordinarie ed eccezionali. Quel Presidente del Consiglio non poteva in quella stessa sede chiedere la fiducia per un programma che comprendesse l'istituzione delle regioni, senza qualche correttivo, qualche cautela, in ordine al loro costo.

Ecco perché il Presidente del Consiglio, nel luglio del 1964, annunciò in questa Camera che il problema del costo delle regioni sarebbe stato sottoposto ad un preventivo, serio e responsabile esame; ecco perché annunciò ufficialmente, in sede di fiducia, la costituzione della commissione Carbone, la più autorevole dal punto di vista tecnico che potesse immaginarsi, anche per i motivi relativi alla competenza della Corte dei conti, di cui si è occupato questa mattina l'onorevole Roberti.

ROBERTI. Ma ora Carbone, dopo quel verdetto, è in disgrazia.

ALMIRANTE. Comunque, in grazia o in disgrazia che egli sia stato o sia, la presenza di Carbone al vertice di quella commissione ne rendeva e ne rende quanto mai autorevole il verdetto.

Ma non è questo che ci interessa. Il verdetto e le conclusioni di quella commissione, chiunque la presiedesse, si sono inseriti nel testo di una dichiarazione programmatica sulla fiducia. E quando la maggioranza ha votato la fiducia a quel Governo presieduto dall'onorevole Moro, ha votato la fiducia non soltanto ai lavori di quella commissione, ma anche ai risultati e alle conseguenze responsabili di quei lavori.

Debbo anche dire a me stesso che forse non era nemmeno necessario che l'onorevole Moro costituisse un'altra commissione *ad hoc*, perché in precedenza (e ne parleremo) l'onorevole Fanfani aveva già costituito la commissione Tupini, anch'essa autorevole, istituita appunto nel 1960. I risultati dei lavori di quella commissione furono noti attraverso una pubblicazione pregevole curata dalla Presidenza del Consiglio.

In ben due occasioni, quindi, due Governi, il primo dell'onorevole Fanfani, quello delle « convergenze parallele », il cui orientamento e le cui simpatie verso sinistra erano piuttosto manifeste, anche se taluno pareva non ammetterlo, ed il secondo di centro-sinistra, con i socialisti al potere – il Governo Moro numero due tanto per intenderci – hanno assunto l'impegno formale di fronte al Parlamento, in sede di dichiarazioni programmatiche, di costituire commissioni *ad hoc* e le hanno costituite. Le commissioni hanno lavorato e hanno espresso le loro conclusioni. Penso che sia diritto ancora una volta non del Parlamento, ma almeno della maggioranza, conoscere il risultato degli studi e soprattutto le conseguenze che se ne sono tratte. È vero che abbiamo in Italia un Ministero della riforma burocratica che da tanti anni studia attraverso le valenti persone di 12 o 13 ministri che si sono succeduti su quello scanno e che non ci ha fatto mai conoscere le conclusioni dei suoi studi; ma penso che nessuno consentirebbe a scomodare persone illustri come il senatore Tupini e il presidente della Corte dei conti Carbone senza giungere a conclusioni o almeno a qualche risultato di indagine.

È dunque deplorevole che, a questo punto, sia l'opposizione di destra a dover fare un discorso sul costo delle regioni e che ancora una volta si tratti di un esame fatto dal nostro punto di vista, con il sussidio dei dati che ci siamo potuti procurare, e non in contraddittorio con il Governo.

Ma a quali risultati potrebbe condurre un colloquio con l'opposizione, cioè con questa opposizione? Desidero ricordare che quando venne in quest'aula il problema dell'istituzione della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, il Governo si presentò – era allora ministro delle finanze l'onorevole Trabucchi – con una previsione di spesa annua di 7 miliardi di lire. Anche in quell'occasione noi conducemmo una battaglia ostruzionistica, meno ampia di questa, perché, essendo soli, non potevamo fare di meglio. Però cercammo e, mi si consenta di dirlo, tentai personalmente di introdurre nella battaglia ostruzionistica motivi di dialogo e di persuasione nei confronti della maggioranza perché il testo della legge, molto manchevole per certi aspetti, venisse modificato. Il risultato fu che potemmo accertare, in Commissione ed in aula, che il risultato degli studi degli uffici del Ministero delle finanze era del tutto manchevole, essendo state alcune importantissime voci, come quella « lavori pubblici di interesse regionale », niente affatto calcolate. Una volta constatati i dimostrati e grossolani errori, passammo da 7 miliardi a 27 miliardi nel corso del dibattito; fu così a tutti evidente il dilettantismo con cui certe previsioni di spesa in materia regionale erano state azzardate dal Governo e dalla maggioranza di al-

lora. Se ancora oggi esistesse una possibilità di contestazione in aula, non solo il dibattito sarebbe molto più interessante, ma qualche sommesso consiglio ai tecnici della maggioranza lo potremmo sempre dare.

Non potendoci rivolgere ad una maggioranza che o non ascolta, o finge di non aver inteso, ci rivolgiamo all'opinione pubblica ed anche alla Presidenza della Camera perché tenga conto di valutazioni che potrebbero avere un'incidenza assai pesante su questo problema che ci trascineremo dietro per molti anni.

Circa il costo delle regioni si cita, da parte di tutti coloro che si occupano di questo problema, una previsione fatta nel 1954-1955 dall'onorevole Einaudi in uno studio che non ha certo la portata delle relazioni della commissione Tupini o di quella Carbone, ma che tuttavia proveniva da un autorevole studioso, l'onorevole Einaudi, il quale ritenne di poter dire che la spesa per l'attuazione delle regioni poteva andare (in lire 1956 !) da un minimo di 328 ad un massimo di 1.305 miliardi l'anno. Di questa affermazione dell'onorevole Einaudi l'attuale maggioranza si è fatta molte volte strumento per ridicolizzare talune tesi liberali o, comunque, per opporsi ad esse in sede politica. Non mi risulta invece che alcuno abbia ritenuto di studiare l'interessante documento in base al quale l'onorevole Einaudi, che in materia una qualche competenza penso la dovesse avere, pervenne a tale previsione di spesa.

Non voglio però discutere questo problema senza aver tenuto esatto conto di quanto prima la commissione Tupini e poi la commissione Carbone hanno inteso dire al Governo e alla maggioranza. Potrei anche rinunziare a condurre tale esame, in quanto Governo e maggioranza non hanno ritenuto finora di tenere conto delle indicazioni emerse dai lavori delle due commissioni, tanto che accostarci a questi studi potrebbe essere per noi un fuor d'opera; ma non vogliamo indulgere a considerazioni di parte e desideriamo invece collocarci su una piattaforma di assoluta obiettività, facendo appunto riferimento alle conclusioni cui quelle due autorevoli commissioni sono pervenute.

Devo in primo luogo rilevare che la commissione Tupini fece precedere le sue valutazioni di merito da alcune considerazioni, anch'esse di merito, che di solito vengono da tutti noi trascurate allorché si calcola il costo delle regioni. In questa materia ogni gruppo spara, per così dire, nei vari comizi le sue cifre, indicando la più bassa possibile da parte delle sinistre e magari la più alta possibile da parte nostra. Per centrare realmente il problema non si tratta tanto di calcolare taluni costi in termini relativi ma di esaminare in che modo si intendono far funzionare le regioni. Ora, come rileva giustamente la relazione conclusiva della Commissione Tupini, il legislatore si deve chiedere prima di tutto quale tipo di regione a statuto ordinario voglia mettere in piedi. Meno elevato ne sarebbe evidentemente il costo se le regioni a statuto ordinario fossero costituite secondo criteri il più vicino o comunque il meno lontano possibile dalle nostre tesi, secondo cui le regioni dovrebbero rimanere nei limiti posti dalla Costituzione, avere cioè funzioni di carattere essenzialmente amministrativo e non certamente avere la facoltà di rendere elefantiaci la propria burocrazia e il numero e la consistenza degli enti da loro dipendenti, né tanto meno, inoltre, fare politica, trasformando i consigli regionali in veri e propri parlamenti, sia pure su scala ridotta, e le giunte regionali in veri e propri governi, sempre su scala ridotta, come accade per le regioni a statuto speciale.

Il Governo e la maggioranza devono dunque dirci, prima di tutto, quale tipo di regione vogliono fare; e poiché credo di aver dimostrato che questa legge, e quindi la volontà regionalistica di questo Governo e di questa maggioranza, si esprime attraverso indicazioni programmatiche che non sono più quelle dei tempi di De Gasperi e nemmeno quelle dei tempi di Fanfani Presidente del Consiglio e neanche più dei tempi, che sono i nostri, di Moro Presidente del Consiglio, ma sono quelle di De Martino e Ingrao pungolatori della maggioranza, è molto facile e anche, credo, legittimo, ritenere che le regioni si vogliano fare nel modo indicato dai settori politici e dalle correnti di opinione che si richiamano appunto agli onorevoli De Martino e Ingrao, e cioè con una certa autonomia di potere politico e programmatico. Questa è, *grosso modo*, la formula verso la quale sono orientati socialisti e comunisti e alla quale finirà per avvicinarsi l'attuale maggioranza; ma se così è, allora le nostre preoccupazioni in ordine alla valutazione del costo delle regioni si accentuano.

A questo proposito, onorevoli colleghi, ho il piacere di rilevare che le nostre preoccupazioni altro non sono che l'eco di quelle espresse da studiosi che hanno manifestato il loro punto di vista nel quadro dello studio compiuto dalla Commissione Tupini e sintetizzato nella relazione conclusiva. Cito quanto

in questo testo di relazione scrive il professor Celestino Arena: « La finanza è solo strumentale per il funzionamento di un dato tipo di regione e ne resta condizionata. Perciò assumiamo come ipotesi di lavoro alcune interpretazioni realistiche della Costituzione e ad esse adegueremo le possibili soluzioni finanziarie. La regione non ha funzioni politiche o di elevata politica economica ». Accettano i socialisti una interpretazione di questo genere ? Ne dubito. « È un ente di amministrazione con finalità di mera amministrazione e solo ai fini e nei limiti di questa autonomia amministrativa costituzionalmente garantita si spiega l'autonomia finanziaria di essa strumentale. La regione non solo non deve avere un apparato politico ed amministrativo parallelo a quello statale, ma, per i voluti fini di semplificazione e snellimento della generale azione legislativa, esercita la sua funzione attraverso gli uffici degli enti locali minori. Le regioni sono aggruppamento e coordinamento di funzioni locali, effettivamente esercitate di regola da enti minori ».

Signor Presidente, onorevoli ministri, credete proprio che una parte almeno dell'attuale maggioranza accetti una impostazione simile, che, in qualche guisa, è ancora più restrittiva dell'interpretazione che gli oppositori del sistema regionale danno al sistema stesso ? Noi parliamo di autonomie amministrative, il professor Arena parla di aggruppamento e coordinamento di funzioni locali effettivamente esercitate di regola solo da enti minori. Così vuole l'attuale maggioranza che nascano e funzionino le regioni ? Comunque tenete presente che queste considerazioni di principio sono quelle che hanno presieduto ai calcoli della commissione Tupini. Ecco la mia prima riserva. Non voglio dire che la commissione Tupini, essendo stata una commissione governativa presieduta da un parlamentare della maggioranza di allora, abbia distorto le cifre, e presentato computi o risultati ottimistici. Voglio ritenere – e lo confermerò attraverso un successivo esame – che la commissione Tupini abbia esaminato con perfetta onestà il problema dei costi delle regioni. Tuttavia ho detto poco fa che non si tratta di una questione che possa essere definita neppure tecnicamente in linea di principio. Ho detto poco fa che il problema del costo delle regioni è strumentale nei confronti del tipo di regione. Vi ho dimostrato ora che il tipo di regione che gli studi della commissione Tupini presupponevano era esattamente l'opposto del tipo di regione che l'attuale maggioranza di centro-sinistra ci fa presupporre o temere; ed era il contrario non solo e non tanto per gli opposti indirizzi programmatici, ma perché la commissione Tupini presupponeva il tipo meno costoso di regione, mentre l'attuale maggioranza di centro-sinistra sta andando verso il tipo più costoso. Non basta dire: « mi recherò ad un grande magazzino per acquistare un abito da passeggio »; bisogna specificare a quale tipo e a quale corporatura si dovrà adattare l'abito. Non si può quindi ragionare dei risultati della commissione Tupini che, ripeto, ritengo onesti (salvo le riserve scritte fatte dall'onorevole Bozzi che faceva parte di quella commissione); tali risultati si riferivano strumentalmente ad un tipo di regione poco costosa, mentre il Governo dovrebbe spiegarci in primo luogo quale tipo di regione voglia costituire; se per avventura esso corrisponde al tipo di stimolo che la maggioranza recepisce, si va incontro al tipo più costoso (vorrei dire più anarchicamente costoso) di regione a statuto ordinario. Fra l'altro, ella, onorevole Andreotti, sa che i comunisti sostengono che ogni regione debba darsi un proprio statuto, sia pure con legge ordinaria, come la Costituzione prevede, ma che lo statuto di ogni regione debba essere del tutto autonomo nei confronti della legge-quadro generale. I comunisti non vogliono la legge-quadro generale, e vogliono subito le regioni a statuto ordinario, perché sanno che il solo adempimento al quale esse potranno dar luogo, appena costituite, sarà lo statuto della regione, e perché sanno che, a termini di Costituzione, i vari statuti regionali, uno diverso dall'altro, se non vi sarà stata prima la legge-quadro, verranno al Parlamento nazionale per la ratifica prevista dalla Costituzione. Noi stiamo andando incontro (è una notazione che mi permetto soltanto di sottolineare, di passaggio) a 15 statuti ordinari diversi o addirittura ampiamente difformi l'uno dall'altro, sottoposti poi, uno per uno, al Parlamento nazionale per una legge di approvazione. Attenzione al pericolo, anche dal punto di vista del costo, di un meccanismo messo in moto in questo modo.

Ho citato il professor Celestino Arena. Debbo dire – e questa volta la citazione è la più autorevole di tutte, per i motivi cui ho accennato e che sapete – che l'avvocato Ferdinando Carbone, in un'altra relazione contenuta in quella Tupini, affermava: « La sottocommissione si è trovata concorde nel definire a carattere, in senso elevato, amministrativo le funzioni attribuite dalla Costituzione alle regioni, ad esclusione di attività proprie della sfera del governo politico che, nei loro aspetti degenerativi, non potrebbero che aggiungere

confusione e disordine e, peggio, elementi di disgregazione nella vita dello Stato, con costi assolutamente proibitivi per un effettivo ed efficiente ordinamento regionale ».

Se volete, eccovi anche in anteprima il pensiero del presidente della Corte dei conti: « Se per avventura si dà luogo a regioni che non siano precedentemente inquadrate da leggi-quadro che ne determinino e ne limitino le attribuzioni, e che siano rette da maggioranze le quali tendano ad esorbitare sul piano politico, si darà luogo ad una situazione di anarchia [il termine, questa volta, non è nostro, bensì del presidente della Corte dei conti] e a costi assolutamente proibitivi ». A questo punto, l'indagine sul costo potrebbe anche essere sospesa da parte nostra, dal momento che il presidente della Corte dei conti (che credo sia la più alta autorità, in questo momento, da questo punto di vista) esprime osservazioni che dovrebbero far meditare il Governo e la maggioranza.

Quali sono state le previsioni di costo che, tenendo conto di tali premesse, ha fatto la commissione Tupini ? Tenete conto, onorevoli colleghi, che la commissione Tupini si riferì al bilancio 1958 – faremo poi dei paragoni in proposito – prendendo in esame i dati risultanti dai bilanci delle regioni a statuto speciale (che allora erano quattro) dal 1954 al 1958. La commissione Tupini non ha tenuto conto, a proposito delle spese per le regioni speciali, né degli interventi diretti dello Stato né degli interventi operati attraverso la Cassa per il mezzogiorno. Non voglio dire che sia stata una dimenticanza; si è trattato semplicemente di un criterio, che non voglio giudicare se sia stato o meno un criterio obiettivo. L'onorevole Alpino parlava poco fa del fondo di solidarietà per la Sicilia. Citeremo poi i dati relativi. Comunque, dicevo, non so se sia stato un criterio obiettivo da parte della commissione Tupini considerare le spese e gli introiti della regione siciliana senza tener conto dei molti miliardi destinati alla Sicilia attraverso il fondo di solidarietà. Lo stesso vale per gli interventi ordinari e straordinari della Cassa per il mezzogiorno nelle regioni a statuto speciale.

Quali sono stati dunque i criteri ai quali si è riferita la commissione Tupini ? Sono stati due: un raffronto tra la situazione delle regioni a statuto speciale e quella che potrebbe diventare la situazione delle regioni ordinarie; ed un raffronto tra la situazione del bilancio dello Stato e quello delle regioni.

Per essere obiettivi, proviamoci a seguire il primo criterio (riferendo sempre i dati al 1958), facendo un raffronto tra la situazione delle regioni a statuto speciale di allora e la situazione presunta delle regioni a statuto ordinario.

Nel 1958 le spese delle quattro regioni a statuto speciale furono di 98 miliardi circa, così distribuiti: 65 per la Sicilia, 19 per la Sardegna, 8 per il Trentino, 5 per la Valle d'Aosta. La spesa media *pro capite* per ogni cittadino abitante nelle quattro regioni a statuto speciale fu, di fatto, di 14 mila lire. Immaginando che la spesa media *pro capite* per ogni cittadino italiano, quando avremo la delizia delle regioni in ogni parte d'Italia, sia di 14 mila lire del 1958, il costo delle regioni ammonterebbe a 700 miliardi di lire all'anno. Io non dico che sia questo il costo delle regioni; dico che uno dei criteri che si potrebbero adottare, o che si sarebbero potuti adottare, è questo. Né mi si obietti in linea di principio che qui si tratta di regioni ordinarie e non speciali, perché ricordo che poco fa l'onorevole Alpino ha fatto rilevare che, fra i due capi dello stretto di Messina, c'è soltanto lo stretto di Messina (non c'è ancora il ponte; e quando poi ci sarà il ponte Rumor, la distanza sarà ancora minore).

Questo è un discorso serio, non pretestuoso. È infatti molto difficile che una regione contigua ad un'altra accetti una condizione di permanente inferiorità economica e finanziaria, e quindi sociale, nei riguardi dell'altra, quando poi si sa che le spese per dar vita a tutto l'ordinamento regionale – costi esso poco o molto – sarebbero sottratte alle tasche dei contribuenti e dei lavoratori di ogni parte d'Italia. Finché esiste un regime di particolare favore o di particolare sfavore nei confronti di cittadini di alcune parti d'Italia, gli altri cittadini si riferiscono all'ordinamento dello Stato; ma quando l'ordinamento dello Stato è tutto regionalizzato, la finanza regionale assume senza alcun dubbio un'importanza prioritaria nei confronti dei contribuenti di ogni parte d'Italia; ed ho la vaga impressione che i primi a ricordare perentoriamente agli eventuali governi democristiani dell'avvenire i loro doveri prioritari nei confronti delle regioni ordinarie meno avventurate sarebbero proprio coloro che li stanno spingendo con tanta allegria verso questo abisso.

Restando sempre agli studi della commissione Tupini, un altro sistema di computo potrebbe essere questo: nel 1958 la spesa media delle regioni speciali fu di 25 miliardi. Estendendo tale media alle regioni a statuto ordinario si arriverebbe ad un costo totale di 375 miliardi. Anche questo non pretende di

essere il costo delle regioni, ma è solo un criterio piuttosto ottimistico, poiché nel novero delle regioni speciali rientra la Valle d'Aosta che ha 90 mila abitanti, cifra che fa abbassare la media e dà luogo a risultati che non possono non sembrare ottimistici.

Veniamo al terzo sistema di computo. Si badi che questi sistemi non sono nostri, ma si leggono nel testo della commissione Tupini. Infatti, si tratta delle varie proposte che via via quella commissione ha preso in esame, salvo poi accettare la tesi che ora vedremo e che emerge dalla relazione.

Il terzo sistema di computo fu sostenuto dal professor Tagliacarne, il quale operò una ripartizione puramente indicativa delle regioni italiane in base al livello del prodotto interno *pro capite*, dividendo in quattro gruppi le varie regioni italiane ed operando una stima di spesa complessiva che, sulla base del reddito del 1958, raggiungeva i 607 miliardi. Quindi abbiamo già tre computi diversi – base 1958 –: uno di circa 700 miliardi, uno di circa 600 miliardi, l'altro di circa 400 miliardi. Il quarto sistema – che poi è quello che la commissione Tupini ha ritenuto di seguire in definitiva – consiste nell'estrarre dai bilanci delle regioni a statuto speciale le voci – e quindi le voci di spesa – che l'articolo 117 della Costituzione assegna alle regioni a statuto ordinario, e nell'aggiungere una certa percentuale relativa alle spese generali, cioè alle spese per il personale e per gli uffici.

È molto interessante a questo riguardo un rilievo relativo alla percentuale che le spese per il personale e per gli uffici, secondo la commissione Tupini, cioè secondo i dati stabiliti fino al 1958, rappresentano: si tratta di una percentuale del 34 per cento. La commissione Tupini riteneva che le spese generali avessero inciso sulle regioni a statuto speciale per il 34 per cento, e riteneva altresì che le spese generali avrebbero inciso per circa il 30 per cento sulle regioni a statuto ordinario.

Si tratta di una previsione sulla quale io non ho nulla da dire, perché era una previsione governativa, era una previsione che veniva avanzata da parte di una commissione di studio che operava nel quadro di un Governo regionalista, con maggioranza regionalista: pertanto era una previsione la cui responsabilità deve ricadere sulle spalle di chi ritenne di farla. (*Commenti a destra*). Ma se chi regionalisticamente studiava e operava, e pertanto aveva – credo – l'indubbia tendenza, magari inconsapevole, ad un certo ottimismo, pensava a spese generali per il personale e per gli uffici del 34 per cento, io vi lascio considerare quali potrebbero essere le previsioni meno ottimistiche, ma forse più realistiche, di chi non fosse stato o non fosse orientato nello stesso modo.

Sulla base di questo criterio si giunse da parte della commissione Tupini alla famosa cifra di 220 miliardi (1958), così ripartiti: 163 miliardi di spese relative all'articolo 117 della Costituzione, oltre 42 miliardi per l'agricoltura; maggiorazione del 34 per cento per le spese generali, cioè 57 miliardi.

La stessa commissione Tupini precisava – cito tra virgolette – « che si trattava della previsione di spesa per un primo impianto e per l'iniziale funzionamento dell'ordinamento regionale ».

Nei confronti di questa previsione di spesa di cui si parla abbastanza spesso, dimenticando tra l'altro che sono passati 9 anni dal 1958 e tanta acqua, ma soprattutto tanto denaro, e male speso, sotto i ponti delle regioni a statuto speciale, io debbo fare questa osservazione. La commissione Tupini asseriva che dei 220 miliardi il costo aggiuntivo era rappresentato solo dai 57 miliardi per il personale e per gli uffici, mentre gli altri 163 miliardi avrebbero dovuto rappresentare il costo trasferito. Mi debbo soffermare per un attimo su questo argomento, perché ogni qualvolta ci sentiamo rimproverare per essere pessimisti – si dice – a proposito del costo delle regioni, ogni qualvolta ci sentiamo dire che le regioni costerebbero press'a poco nulla, ci si dice che dobbiamo tenere conto che gli uffici sarebbero trasferiti, che il personale degli uffici sarebbe trasferito o dal centro o dalla periferia, perché vi sarebbe personale dello Stato assegnato alle regioni, e vi sarebbe personale dei comuni e delle province trasferito alle regioni; e che, essendo trasferiti gli uffici, essendo trasferito il personale, essendo trasferite le funzioni nel quadro dell'articolo 117, il costo delle regioni dovrebbe – qualcuno lo ha detto anche in questo ramo del Parlamento durante la discussione di questa legge – ridursi all'impianto e al funzionamento del parlamento regionale, all'impianto e al funzionamento del governo regionale con i suoi assessorati: quindi personale ed uffici, onorevoli deputati ed uffici. Tutto si ridurrebbe a questo, e a questo mirerebbero i 57 miliardi di previsione annua della relazione Tupini.

Ora, onorevoli ministri, il discorso sulle spese trasferite nel 1948 poteva anche essere fatto in via astratta o in via ipotetica, ma nel 1967 dobbiamo pur farlo in via sperimentale.

E non ci si venga a dire ancora una volta che il tirare in ballo l'esperienza delle regioni a statuto speciale sia un fuor d'opera, perché si tratta, da questo punto di vista, di una esperienza assolutamente probante.

Non mi voglio riferire agli sperperi che sono stati attribuiti, a torto o a ragione, alle regioni a statuto speciale; non mi voglio riferire agli scandali di cui si parla e ai personaggi che hanno dominato la vita regionale nelle regioni a statuto speciale; mi voglio riferire piuttosto alla più corretta interpretazione delle entrate e delle spese delle regioni a statuto speciale da circa venti anni ormai a questa parte. E non mi voglio riferire alla Sicilia, perché posso indifferentemente guardare ad essa, o al Trentino, o al Friuli, o alla Val d'Aosta o alla Sardegna. Citerò poi qualche dato e da questi risulta che ogni qual volta lo Stato ha trasferito sue funzioni alle regioni a statuto speciale, la spesa è andata ad aggiungersi nel bilancio delle regioni a statuto speciale, ma nessun ministro delle finanze, del tesoro o del bilancio, da venti anni a questa parte, è mai stato in condizione di dirci che l'esercizio della potestà regionale speciale, in una parte d'Italia abbastanza considerevole in quanto si tratta di circa 8 milioni di cittadini su 50, abbia potuto far cancellare una sola, la più piccola, la più esigua, la più insignificante tra le voci di spesa nel bilancio dello Stato.

Quindi non prendiamoci in giro, perché sarebbe assurdo poter pensare che, mettendo in moto un meccanismo di questo genere, da un lato si accentuano delle spese e dall'altro se ne spuntino. Non è assolutamente prevedibile ciò: e gli onorevoli ministri sanno che questa nostra previsione – che viene qui esposta politicamente e polemicamente – è generalmente condivisa – sia pure in termini, lo riconosco, più cauti e prudenti – da tutti gli studiosi della materia regionale nel nostro paese. Non solo, ma è addirittura contraddetto il proposito di far sì che le regioni in sostanza rappresentino soltanto un trasferimento di funzioni e quindi un trasferimento meccanico di spese dal centro alla periferia, ed è contraddetto proprio da tutti i regionalisti. Il regionalismo non avrebbe un senso se si limitasse a questo, perché per arrivarci è più che sufficiente un organico decentramento amministrativo e burocratico, quello di cui tante volte da parte nostra o da parte di altri settori si parla.

Se si vuole che la regione sia, come dicono i colleghi regionalisti, un elemento stimolante, di propulsione, che faccia sì che il cittadino si avvicini agli organi decentrati dello Stato e del Parlamento, che il cittadino senta i legislatori accanto a sé, le leggi per se stesso, le riforme per se stesso e i provvedimenti vicini e adattati ad ogni regione, allora dobbiamo pensare ad un grosso incremento, comunque ad un incremento, e non certo ad un meccanico trasferimento di spesa. Il che vuol dire che non è assolutamente pensabile che i 220 miliardi (prendiamoli per buoni per un istante) in lire 1958 della commissione Tupini, anche in linea tecnica oltre che politica e sociale, vengano divisi tra miliardi aggiuntivi e miliardi trasferiti. Lo dico ora per non dover ripetere la stessa considerazione di fronte alla quale fra poco mi troverò a proposito degli studi della commissione Carbone. No, i 220 miliardi che nel 1960 la commissione Tupini riteneva di prevedere sono, secondo gli studi della commissione stessa e con le premesse che abbiamo detto, la spesa minima occorrente, in lire 1958, per l'attuazione dell'ordinamento regionale.

Voglio anche aggiungere – per dimostrarvi che, sì, la commissione Tupini lavorò con molta serenità e con molta obiettività, ma che, però, qualche piccola cosa la dimenticò, forse anche perché faceva comodo dimenticarla – voglio aggiungere, dicevo, che quando la commissione Tupini ha studiato le spese trasferite ed ha indagato su di esse non ha computato l'agricoltura, che ha valutato in una cifra forfettaria a parte, non essendo possibile computare i trasferimenti di spese in questo settore. Non solo: non ha computato le fiere e i mercati; ha computato le spese relative alla viabilità, agli acquedotti e ai lavori pubblici soltanto in ordine alla viabilità, agli acquedotti e alle fognature in gestione degli uffici decentrati ed eseguiti col sistema del pagamento non differito. Cioè tutta la voce « lavori pubblici », onorevole ministro, è stata dimenticata del tutto dalla commissione Tupini, così come il Governo dell'epoca l'aveva dimenticata a proposito della regione Friuli-Venezia Giulia, dicendo giustamente che era una spesa non prevedibile. Chi può sapere quali lavori pubblici, di interesse regionale, un futuro parlamento e un futuro governo regionali dovranno tentare di portare avanti? Non è una prova possibile. Che significa spese trasferite, a questo punto? Significa tanto poco che la commissione Tupini le ha valutate zero. Quindi, si ha una previsione di spesa per 220 miliardi dalla quale, tra l'altro – una piccolezza! – mancano addirittura le spese per i lavori pubblici di interesse nazionale. Così come sono state esclu-

se dal computo tutte le spese (per esempio, per la maternità e l'infanzia) relative agli enti nazionali che agiscono su base regionale e nel quadro degli ordinamenti della regione.

La stessa commissione Tupini non coltivava alcuna illusione sulla possibilità di contenere le spese trasferite; e lo scriveva, allora, ancora una volta, il relatore Carbone: « Non è giustificata l'illusione ancora, malgrado tutto, corrente, che il decentramento possa portare a qualche economia delle spese trasferite ». Ché, anzi, ad esse bisogna aggiungere due coefficienti di maggiore spesa di costi aggiuntivi, di vero costo delle regioni di nuova istituzione: un primo coefficiente per l'organizzazione stessa (spese generali e fisse e spese di esercizio) e un secondo coefficiente per l'insorgere delle spese latenti, per la sensibilizzazione di bisogni e interessi regionali che si avvertano anche per effetto di imitazione ed emulazione fra le varie regioni.

Questi coefficienti di costi non potranno limitarsi, ma solo contenersi nella misura in cui lo Stato non permetterà che l'organizzazione amministrativa trascenda. Quindi, se prendiamo alla lettera i dati della commissione Tupini, siamo, nel 1958, ad una previsione di costi di 220 miliardi l'anno. Se teniamo conto di quanto dicono i relatori del tempo della commissione Tupini, dobbiamo concludere con almeno due osservazioni: 1) che i 220 miliardi l'anno si riferiscono ad una regione che abbia solo competenze amministrative; 2) che i relatori della commissione Tupini considerano ottimistica la loro previsione di costi anche in questo quadro amministrativo, perché pensano che la regione avrà un suo dinamismo di spese che difficilmente potrà essere contenuto.

Bisogna infatti tener conto del dinamismo della spesa regionale. Mi limito a citarvi solo un dato che emerge dalla relazione della commissione Tupini a proposito di tale dinamismo in confronto a quello della spesa statale: « Nei quattro anni dal 1954 al 1958 l'incremento della spesa regionale fu del 59,8 per cento; i pagamenti dello Stato nello stesso periodo aumentarono del 43,3 per cento ». Quindi, un divario del 16 per cento tra il dinamismo della spesa regionale e quello della spesa statale. Potrebbe, questo, sembrare addirittura un elogio alle regioni; ma, ahimé, non posso tessere elogi, perché credo di sapere – e credo che tutti sappiate che noi sappiamo – quale sia stata la destinazione delle spese o piuttosto degli sperperi.

Comunque, il dinamismo nella spesa – ammesso che essere dinamici nella spesa significhi essere buoni amministratori – indubbiamente ha caratterizzato la regione nei confronti dello Stato, che è anch'esso abbastanza dinamico da questo punto di vista (esponendosi gli amministratori dello Stato a pesanti e non sempre immotivate critiche, e non soltanto dell'opposizione, ma, come ha ricordato oggi l'onorevole Roberti, anche della Corte dei conti).

Non voglio tediarvi con le statistiche, ma chi si occupa di questi problemi sa che il dinamismo della spesa regionale ha superato non soltanto quello della spesa dello Stato, ma anche il dinamismo della spesa comunale e provinciale.

Quando, dunque, si tiene conto dei dati della commissione Tupini, bisogna ricordarsi anche di questo. E bisogna tener conto di un altro dato, che pure risulta dalla relazione Tupini: cioè che in questo dinamismo di spesa (poi vi citerò rapidamente, anche qualche statistica), ahimé !, le spese che aumentano più rapidamente sono quelle per il personale e per gli uffici.

Questo non risulta soltanto dai dati che genericamente tutti riferiamo, ma, ripeto, dai dati della relazione Tupini del 1958. Leggo, infatti, a pagina 122, in nota: « Una ricerca compiuta nel campo delle regioni a statuto speciale per accertare tale quota (cioè la quota relativa alle spese per il personale e per gli uffici), non ha portato ad alcun risultato ». E non ha portato ad alcun risultato probabilmente per i motivi ai quali accennava poco fa l'onorevole Alpino, cioè perché ad un certo punto le regioni a statuto speciale rifiutano di fornire all'amministrazione centrale e perfino a commissioni istituite dal Governo e dal Parlamento, come la commissione Tupini, i dati relativi.

E ve ne meravigliate ? Tempo fa abbiamo presentato un'interrogazione al Presidente del Consiglio per sapere quale fosse il numero esatto dei dipendenti dello Stato italiano. Il Presidente del Consiglio dell'epoca non ci ha saputo rispondere, perché una certa confusione esiste tuttora nella pubblica amministrazione al livello nazionale. Figuratevi quello che succede o succedeva (speriamo che nel frattempo le cose siano migliorate) al livello regionale.

Comunque, nel 1961 la commissione Tupini sosteneva che una ricerca compiuta nel campo delle regioni a statuto speciale non aveva portato ad alcun risultato. « Si è rilevato anzi » – continuava la relazione – « che l'aumento delle spese per il personale nelle istituzioni di nuova creazione (regioni a statuto

speciale) è stato di molto superiore, dal 1954 al 1958, a quello di amministrazioni di più antica data (Stato, amministrazioni provinciali e comunali), aggirandosi su circa tre volte l'aumento di queste. Le cifre per il personale e per gli uffici sono aumentate dal 1954 al 1958 del triplo nelle regioni a statuto speciale, in confronto agli aumenti pur ragguardevoli » (lo sappiamo !) « verificatisi nell'amministrazione dello Stato ed in quelle degli enti locali minori. La rilevante dilatazione dei pagamenti per il personale ha confermato pertanto la supposizione che una larga parte di tali pagamenti ha carattere di quota aggiuntiva provocata direttamente dall'attività regionale ».

Credo che anche queste notizie debbano essere tenute presenti. Potrei – ma mi guardo bene dal farlo – leggere molte altre pagine di questa importante pubblicazione. Dico soltanto che essa doveva allora e dovrebbe oggi essere letta con l'animo di chi si accinge, come noi, a studiare seriamente il problema. Perché ? Perché la relazione conclude con un parere favorevole all'istituzione delle regioni, mentre in tutto il testo esprime motivi di critica che porterebbero ad una conclusione in senso contrario, e cioè che le regioni non si devono fare.

È una relazione all'italiana, si potrebbe dire un po' scherzosamente fra noi. Non si pretenda, comunque, avendola pubblicata a cura della Presidenza del Consiglio, che chi voglia studiare con un pochino di serietà, diciamo pure d'amore per lo Stato italiano, questo problema si accontenti della relazione iniziale e non vada a spulciare tra le righe. Infatti, tra le righe si trova un tremendo atto di accusa nei confronti dell'ordinamento regionale in genere e non solo di esso.

Si dice, per esempio, a pagina 31 della relazione Tupini: « Occorre che l'organo statale di controllo previsto dall'articolo 125 della Costituzione compia un rigoroso accertamento sulle deliberazioni regionali che importino spese ». Ma, signori del Governo, dove è l'organo statale previsto dall'articolo 125 della Costituzione ? Dove sono i tribunali amministrativi regionali ? Avevamo sentito parlare tempo fa di un disegno di legge in corso di preparazione. Alcuni di noi, io per esempio, hanno avuto la possibiità di entrarne in possesso di alcune copie di « straforo ». Non è vero, onorevole Tozzi Condivi ? Infatti, questo disegno di legge avrebbe dovuto essere inserito nell'ordine del giorno della Commissione affari costituzionali, ma siccome non molti frequentano le riunioni di quella Commissione (ho citato a bella posta l'onorevole Tozzi Condivi, che è più diligente di me e di tutti, occupandosi con raro spirito di indipendenza di ogni problema) sapendo noi che questa importantissima legge di attuazione della Costituzione sarebbe venuta all'esame della Commissione affari costituzionali, e volendo preparare le nostre ignare menti, c'eravamo procurati il testo ciclostilato e lo avevamo studiato. Ma di questo argomento non si è parlato più. Non se ne è più parlato, si mormora, per divergenze di carattere politico a proposito dell'istituzione dei tribunali amministrativi regionali. Ma è possibile questo ? Si pensa davvero di dare vita alle regioni a statuto ordinario, senza creare i necessari organi di controllo ? Si badi bene che tale questione potrebbe essere ancora più importante della stessa legge finanziaria regionale.

Stiamo andando verso l'ordinamento regionale ordinario senza controlli, perché la llegge n. 62 del 1953, che, come legge-quadro, avrebbe dovuto trattare anche di questa materia, se n'è dimenticata. Se n'è ricordato lo onorevole Cossiga, relatore, ed in larga parte anche autore, del nuovo testo di legge-quadro esaminato ed approvato dalla Commissione affari costituzionali. Se andate a leggere l'ordine del giorno relativo, troverete tutto un capo dedicato ai controlli della gestione amministrativa delle regioni a statuto ordinario; si tratta però di un disegno di legge che, ormai è pacifico, non potrà essere varato prima della fine della legislatura; d'altra parte la maggioranza di centro-sinistra – estesa fino ai comunisti – non ritiene utile ed urgente parlare di questo problema.

Quindi, la materia dei controlli amministrativi sulle regioni a statuto ordinario non è oggi oggetto di norme legislative, e le norme costituzionali non possono essere considerate sufficienti perché in questo, come in altri casi, non sono precettive.

Ciò vuol dire che dal punto di vista costituzionale, amministrativo e finanziario ci troviamo peggio, per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, di quanto non ci si trovi nei confronti delle regioni a statuto speciale, perché negli statuti di queste ultime, e nelle relative leggi di attuazione, esistono norme relative al controllo della gestione finanziaria. Si tratta di norme che in parte sono disattese oppure non bene attuate, ma comunque esistono.

Non prevedere un controllo del genere per le regioni a statuto ordinario mi sembra assurdo. Ma evidentemente la commissione Tupini, lavorando nel 1960, non poteva immaginare

che si sarebbe arrivati fino al 1967 in condizioni di questo genere.

Sempre dallla relazione Tupini leggo una altra frase che l'opposizione può fare propria in questo contesto di studi sul costo delle regioni: « La sottocommissione raccomanda di introdurre nelle leggi-cornice che saranno emesse in base alla legge n. 62, dei limiti e dei controlli sulla costituzione e sulla attività degli enti economici regionali che si prestano ai peggiori abusi finanziari. La finanza regionale nascerebbe e resterebbe avvolta nell'arbitrio più costoso se si lasciasse aperta la via alla costituzione di enti capaci di amministrare senza controllo parti indeterminate dei fondi di cui le regioni possono disporre ». E questo è un altro problema; tutti sanno che, in base al primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, le regioni a statuto ordinario hanno la potestà legislativa secondaria in ordine alla creazione di enti, possono cioé costituirli.

Si invocava da parte della commissione Tupini, già nel 1960, una legge-quadro che consentisse allo Stato, proprio nell'ambito dell'articolo 117 della Costituzione, di imbrigliare le regioni a statuto ordinario e di impedire che nascessero, come funghi parassitari, gli enti; ma non se ne è parlato nella legge n. 62 del 1953; se ne parla solo in parte nella nuova legge-quadro che non verrà approvata; non se ne parla ovviamente in questa che è soltanto una legge elettorale. Ci avviamo quindi a costituire le regioni senza la legge finanziaria, senza la legge relativa ai tribunali amministrativi e finanziari, senza una norma che disciplini la costituzione degli enti parassitari da parte delle regioni a statuto ordinario.

Ritengo che questo fatto rappresenti un pesante atto d'accusa nei vostri confronti, signori della maggioranza; un atto di accusa che può essere convalidato da un aggiornamento dei dati contenuti nella relazione della commissione Tupini, che si fondavano sulle risultanze delle gestioni delle regioni a statuto speciale fino al 1958.

Da allora sono passati nove anni. Ebbene, che cosa è accaduto della spesa delle regioni a statuto speciale? Che cosa è accaduto del parametro al quale la commissione Tupini si riferì?

Dai dati contenuti nella *Relazione economica generale* presentata di recente al Parlamento, documento che quindi ha tutti i crismi dell'ufficialità, risulta che nel 1958 la spesa globale per le regioni a statuto speciale è ammontata a 111 miliardi di lire: cifra sulla quale la commissione Tupini calcolò il costo delle regioni a statuto ordinario, fra così dette spese trasferite e spese aggiunte, valutandolo, come si è detto, a 220 miliardi.

È interessante seguire l'andamento della finanza regionale negli anni successivi. Nel 1959 la spesa complessiva delle regioni a statuto speciale salì a 117 miliardi, nel 1960 a 124, nel 1961 a 145, nel 1962 a 173, nel 1963 a 227, nel 1964 a 230, nel 1965 a 302, nel 1966 a 341. Nel giro di otto anni, quindi, la spesa delle regioni è più che triplicata, per cui anche ove si adottasse come base la cifra indicata dalla commissione Tupini (e ritengo di avere già dimostrato che si tratta di dati manchevoli e stranamente ottimistici) la spesa dovrebbe essere triplicata e passare cioè da 220 a 660 miliardi.

Si potrebbe pensare che questo progressivo aumento di spesa sia dovuto soprattutto alla politica finanziaria della regione siciliana. Ma se è vero che in Sicilia la percentuale di aumento è stata maggiore che altrove, si deve rilevare che in tutte le regioni si è registrato un graduale aumento di spesa, come risulta dai relativi dati analitici. In Sicilia la spesa regionale è passata dai 72 miliardi del 1958 agli 85 del 1959, ai 90 del 1960, ai 99 del 1961, ai 125 del 1962. Chiedo scusa se i miei dati arrivano soltanto sino al 1962, ma ciò è dovuto al fatto che, stranamente, la relazione economica generale non riporta, a partire dal 1963, i dati di ogni singola regione, ma soltanto quelli globali, che ho dianzi citato. Non esiste, signor Presidente della Camera, alcun dato ufficiale che specifichi le spese di ogni regione. Non dirò che è impossibile ad un parlamentare procurarsi questi dati, ma certo non si tratta di un computo agevole. È comunque evidente che il Governo preferisce non comunicare al Parlamento e all'opinione pubblica questi dati analitici, cosicché sono stati costretto a fermarmi appunto al 1962.

Esaminiamo ora i dati relativi alle altre regioni. In Sardegna la spesa è stata nel 1958 di 21 miliardi, nel 1959 di 14 (una buona notizia...), nel 1960 di 16, nel 1961 di 21, nel 1962 di 24. I dati per il Trentino-Alto Adige sono i seguenti: 7 miliardi nel 1958, 6 nel 1959, 8 nel 1960, 9 nel 1961, 9 nel 1962. Infine la Valle d'Aosta ha fatto registrare una spesa di 4 miliardi nel 1958, di 5 nel 1959, di 4 nel 1960, di 7 miliardi sia nel 1961 sia nel 1962.

Come si vede, l'incremento della spesa non è un fenomeno riscontrabile soltanto in Sici-

lia, perché anche nelle altre regioni esso si verifica, anche se in misura minore.

Qualche regionalista potrebbe dire: hanno speso molto ma, a parte taluni sperperi o scandali marginali, possono anche aver speso bene. Cioè qualcuno della maggioranza si potrebbe compiacere per questo dinamismo altamente produttivo, per questo dinamismo sociale. Allora vi darò i dati ufficiali, anche se parziali in quanto arrivano fino al 1962, circa la percentuale delle spese produttive delle regioni. Credo che questo sia un dato di grande importanza, perché l'obiezione più valida – forse la sola obiezione valida – che i regionalisti possono muovere agli antiregionalisti è che le regioni impiegheranno meglio il denaro del contribuente, perché lo spenderanno a contatto diretto con il cittadino: le loro spese quindi saranno socialmente produttive in una percentuale maggiore di quella che può derivare dalla pesante, elefantesca organizzazione amministrativa dello Stato.

Volete conoscere le cifre ufficiali sulle percentuali delle spese produttive delle regioni ? Il termine « produttivo » non lo uso secondo il mio punto di vista, ma è il termine tecnicamente e politicamente accettato nella *Relazione generale sulla situazione economica dello Stato* elaborata a cura di governi di centro-sinistra. Quindi è una interpretazione che potete accettare, perché è la vostra, signori della maggioranza.

Ecco, dunque, tali cifre ufficiali:

Sicilia: percentuale delle spese produttive: nel 1958, il 49 per cento; nel 1959, il 50 per cento; nel 1960, il 47 per cento; nel 1961, il 47 per cento; nel 1962, il 48 per cento.

Sardegna: nel 1958, il 53 per cento; nel 1959, il 61 per cento; nel 1960, il 57 per cento; nel 1961, il 58 per cento; nel 1962, il 57 per cento.

Trentino-Alto Adige: nel 1958, il 56 per cento; nel 1959, il 58 per cento; nel 1960, il 52 per cento; nel 1961, il 50 per cento; nel 1962, il 51 per cento.

Val d'Aosta: nel 1958, il 48 per cento; nel 1959, il 53 per cento; nel 1960, il 45 per cento; nel 1961, il 55 per cento; nel 1962, il 39 per cento.

Avverto i colleghi che sia questi dati sia quelli relativi alle spese regionali sono stati arrotondati per difetto, mai per eccesso.

Vogliamo fare un piccolo bilancio? Da questi dati emerge che il dinamismo della spesa delle regioni si va accentuando globalmente, mentre il dinamismo della parte produttiva della spesa va decrescendo. Infatti in Sicilia dal 1958 al 1962 la percentuale è scesa dal 49 al 48 per cento; in Sardegna è andata dal 53 al 57 per cento; nel Trentino-Alto Adige è scesa dal 56 al 51 per cento, nella Val d'Aosta è scesa dal 48 al 39 per cento.

Vi sono dunque due costanti, divergenti, parallele e contrarie: le regioni spendono sempre di più globalmente, sempre di meno produttivamente. Se queste sono la dinamica e la logica delle regioni a statuto speciale, è da ritenere che sia difficile dimostrare in questo momento che possano essere diverse, o addirittura contrarie, la logica e la dinamica delle regioni future (speriamo molto future) a statuto ordinario.

Per concludere su questo punto, desidero dire una sola parola a proposito di uno degli studiosi più eminenti e più citati dalle sinistre, il professor Francesco Forte dell'università di Torino. Chi segue questi studi e queste polemiche sa che, ogni qual volta le estreme sinistre, socialisti compresi, debbono citare uno studioso serio, che ha saputo dimostrare come siano « panzane » le affermazioni delle destre circa il costo delle regioni, citano il professor Francesco Forte. (*Interruzione del deputato De Pascalis*).

Io non ho l'onore di conoscerlo, e soprattutto non posso avere neanche lontanamente la presunzione di sollevare una qualsiasi critica nei confronti di quanto egli sostiene. Poiché però, di recente, in polemiche giornalistiche, ho trovato il nome del professor Francesco Forte dell'università di Torino a sussidio e sostegno delle tesi di cui mi occuperò tra poco, soprattutto repubblicane, secondo le quali le regioni costerebbero poco più che zero lire, sono andato a cercare tra i vecchi libri e documenti, e ho trovato una relazione dello stesso professor Forte svolta al IV convegno di studi giuridici sulle regioni, che ebbe luogo a Riva del Garda nel settembre del 1963. Il professor Francesco Forte fa un calcolo (relativo allo stesso periodo cui si era riferita la commissione Tupini, fra il 1954 e il 1958) in base al quale ritiene che, se le regioni dovessero spendere produttivamente 500 miliardi, esse verrebbero a costare all'erario, cioè al contribuente italiano, 177,8 miliardi. Se un regionalista convinto, tanto citato e sbandierato dall'estrema sinistra, proprio in ordine al problema del costo delle regioni arriva a sostenere in un suo studio, stampato ed esposto ad un convegno regionalistico ad alto livello, che 500 miliardi di spesa produttiva ne costerebbero almeno 200, io credo che noi siamo in compagnia abbastanza buona (qualora sia buona la compagnia del professor Fran-

cesco Forte dell'università di Torino) nel sostenere quanto andiamo sostenendo.

Ho concluso, così, la parte delle mie considerazioni relativa alla commissione Tupini, che, osservo per inciso, ha avuto un doloroso destino: non è stata tenuta in alcun conto dai vari governi di centro-sinistra, forse perché di essa faceva parte anche qualche collega liberale il quale (come ho detto prima, riferendomi all'onorevole Bozzi) ha avuto l'onestà di esprimere fin da allora, per iscritto, le proprie riserve, o forse perché tale commissione era stata partorita da un governo che non aveva l'onore della partecipazione dei socialisti. Sta di fatto che l'unica dignità conferita ai lavori della commissione del senatore Tupini – non so se egli se ne sia lamentato – è stata quella della pubblicazione. Accadeva anche a noi, quando ci si laureava: 110 con lode e la pubblicazione; nel nostro caso, la pubblicazione non aveva neanche luogo, mentre in questo caso, a cura della Presidenza del Consiglio, essa ha avuto luogo. Il senatore Tupini ne è stato indubbiamente lusingato e sodisfatto; ma non se ne è parlato più, se non di tanto in tanto in qualche polemica parlamentare o giornalistica per dire: « Tupini disse... », senza poi, per altro, sapere bene che cosa in verità Tupini avesse detto.

Ci troviamo adesso, invece, di fronte al verdetto della commissione Carbone. Proponendo una questione sospensiva al principio della discussione generale di questa legge, io mi permisi di riferirmi, per l'appunto, al verdetto della commissione Carbone e, come a volte è nostro costume, ho cercato di drammatizzare quella fase del dibattito parlamentare. Poiché mi era accaduto, qualche settimana prima, di agitare di fronte al Presidente della Camera e al Presidente del Consiglio, eccezionalmente presente fra noi in quella occasione, un testo del « pacchetto » delle proposte italiane per il Trentino-Alto Adige, mi permisi di agitare il testo del... « pacchetto » Carbone. Ahimé ! Queste nostre iniziative non sono molto fortunate, e scivolano sull'acqua dell'indifferenza totale del Presidente del Consiglio. Questa volta, per fortuna, il Presidente del Consiglio non mi ha detto che il testo era apocrifo o che conteneva delle inesattezze; non poteva dirlo, in quanto sapeva che il testo della relazione Carbone era stato a suo tempo pubblicato – non so se con licenza dei superiori – su *La documentazione italiana*. Io, d'altra parte, non ho compiuto il gesto, che sarebbe stato plateale e inutile, di consegnare il testo della relazione Carbone alla Presidenza della Camera. L'ho conservato, e, dopo avere esaminato il testo della relazione Tupini, vorrei esaminare questo, per cercare di capirci qualcosa ed avere spiegazioni dal Governo e dalla maggioranza.

Prima di inoltrarmi in un rapido esame di questo testo, ricordo che esso è stato consacrato e convalidato da un voto di fiducia dato dalle Camere al Governo, per la seconda volta in questa legislatura, quando la costituzione della commissione Carbone fu annunciata dal Presidente del Consiglio.

La commissione Carbone ha concluso ufficialmente i suoi lavori e ne ha consegnati i risultati al Governo, come era suo dovere, il 2 febbraio 1965. Io chiedo di sapere, onorevoli ministri (e credo di averne il diritto, anche se non mi risponderete; ma vi sono tanti modi per rispondere alla cortese e doverosa richiesta di un parlamentare), che fine abbia fatto la relazione Carbone. Ho il diritto di saperlo. Tutta la Camera ne ha il diritto e soprattutto la maggioranza ne ha il diritto, perché, essendo stata la costituzione della commissione Carbone inserita in un dibattito sulla fiducia, la relativa relazione costituisce un atto ufficiale del Governo e del Parlamento.

Ma l'ufficialità dell'atto non mi interessa. Mi interessa il suo valore sostanziale, nel momento in cui si vuole approvare l'articolo 22 di questo provvedimento; perché, se il Governo si presentasse alla discussione dell'articolo 22 affermando di non aver potuto conoscere alcun dato relativo al costo presuntivo delle regioni a statuto ordinario e di non essere pertanto in grado di dar luogo alla presentazione di un disegno di legge finanziaria per le regioni a statuto ordinario, noi potremmo politicamente giudicare e tecnicamente criticare il Governo, ma dovremmo prendere atto della condizione di obiettiva difficoltà in cui esso si sarebbe venuto a trovare.

Ma se il Governo invece ha istituito la commissione Carbone, l'ha fatta funzionare, ha ricevuto i dati (che fra l'altro, come dicevo, sono stati pubblicati) e non ha inteso, dal febbraio 1966 all'ottobre-novembre 1967, utilizzarli neppure per comunicarli sommariamente alla Camera e farne una base di discussione, cosa significa ? Che il Governo ritiene che questi dati siano inattendibili e che non debbano o non possano essere utilizzati ? Significa che il Governo la pensa diversamente ? Significa che il Governo ha a sua disposizione altri studi e altri dati e altre commissioni, magari segrete ? Oppure significa che

il Governo non attribuisce eccessiva importanza a questo delicato problema?

Se non aveste costituito la commissione Carbone, se questa non avesse lavorato o non fosse stata così autorevole, potreste anche dire: studieremo poi, dateci tempo. L'onorevole De Gasperi lo diceva sempre, e in altre occasioni il Parlamento e il paese ritennero opportuno magari anche di aspettare, avendo poi qualche brutta sorpresa. Ma voi non ci invitate ad aspettare, motivando la richiesta di tempo in maniera almeno formalmente accettabile. Ci dite soltanto che farete la legge finanziaria regionale, nella prossima legislatura, prima che si facciano le elezioni per le regioni a statuto ordinario; e non vi pronunciate affatto sul merito, pur essendovi procurati, nella maniera più impegnativa, gli strumenti tecnici e politici per potervi pronunciare sul merito. Voi avete l'obbligo di rispondere al Parlamento, prima che questa legge vada avanti, sui dati in vostro possesso. Io li ho qui esposti in schede, ma non so se questa pubblicazione sia autentica, non so se quanto sto per dire risponda alla realtà o se si tratti di inesattezze. Non ho, io parlamentare, alcuna possibilità di conoscere, non dico il pensiero del Governo, ma gli studi ufficiali compiuti, su ordinazione del Governo, in merito a questa materia. Ed è veramente deplorevole, è un indice del malcostume politico dei tempi, che l'opposizione debba fare carico a se stessa di quei riferimenti testuali e documentali di cui dovrebbe fare carico a se stessa la maggioranza, di cui dovrebbe fare carico a se stesso soprattutto il Governo. Devo dire, signor Presidente, che sono desolato di trovarmi, io parlamentare, in questa condizione; chiedo scusa a lei se non potrò consegnarle un documento – perché non posso considerare tale una pubblicazione soltanto giornalistica –, chiedo scusa al Governo se ci occupiamo di cose che il Governo evidentemente non ha interesse a far conoscere neppure al Parlamento, chiedo scusa alla maggioranza se mi assumo con qualche presunzione quel compito informativo che avrebbe dovuto essere il compito tipico di un Governo, specie di un Governo programmatico, nei confronti della stessa maggioranza; e cerco di rileggere rapidamente, insieme con voi, i dati che risultano dagli studi della commissione Carbone, anche perché dal 1958 attraverso questo nuovo studio siamo passati al 1966, e pertanto, avendovi io ricordato quali siano state le conclusioni della commissione Tupini sulla base dei bilanci 1958, possiamo avere così, a prescindere dalle considerazioni che mi permetterò di fare, un utile e obiettivo termine di raffronto che possa servire a tutti i colleghi per valutare in modo serio e concreto l'importanza del problema.

Il comunicato in base al quale l'onorevole Moro annunziò la costituzione della commissione Carbone era particolarmente solenne e importante. Era anche breve, sicché ve lo posso leggere. Diceva: « Tutte le amministrazioni interessate dovranno procedere alla specificazione delle competenze di rispettiva spettanza da trasferire alle regioni ai sensi della norma dell'articolo 117 della Costituzione, dando indicazioni sulle procedure per l'attuazione, sotto il profilo organizzativo e funzionale, del trasferimento, con particolare attenzione alla esigenza di evitare sovrapposizioni strutturali e interferenze funzionali nelle competenze trasferite ». (Quindi il comunicato della Presidenza del Consiglio metteva in moto tutte le amministrazioni dello Stato perché concorressero ad una indagine obiettiva e seria sui costi delle regioni). « L'analisi dei costi, estendendosi dalle spese occorrenti per l'istituzione e l'organizzazione delle regioni a quelle per il trasferimento di competenze attualmente spettanti alle amministrazioni statali, dovrà stabilire per queste ultime l'onere che graverà sulle regioni, tenuto conto del correlativo sgravio finanziario delle amministrazioni dello Stato » (al solito, il tentativo, come vedremo molto parzialmente riuscito, di far ritenere che si possano trasferire funzioni e quindi spese dallo Stato alle regioni accendendo queste spese sui bilanci delle regioni, ma contemporaneamente spegnendole sul bilancio dello Stato). « La relazione del comitato tecnico sarà valutata dai ministri interessati per procedere all'attuazione dell'ordinamento regionale, nel rispetto della esigenza di inquadrare il relativo onere in quello globale della spesa pubblica e di realizzare un effettivo decentramento senza duplicazioni di attività e di interventi ». Sembra di sognare, onorevoli ministri, onorevoli colleghi: questo era il linguaggio ufficiale del Governo tre anni fa, nel 1964. Tre anni fa un Governo con la stessa maggioranza, con lo stesso Presidente del Consiglio, con gli stessi uomini, salvo qualche sostituzione e avvicendamento, certo con lo stesso programma e con lo stesso impegno politico, parlava questo linguaggio e lo parlava in un comunicato ufficiale. Provatevi a riascoltare queste parole, e diteci se non sono le tesi prudenziali, cautelative che sostiene, facendosi urlare addosso, l'opposizione di destra nei confronti dell'*iter* dissennato che il Governo e la

maggioranza in questo momento, sotto la sferza comunista e in parte socialista, stanno seguendo.

Dunque, si diceva da parte di un Governo di centro-sinistra tre anni fa: « la relazione del comitato tecnico sarà valutata dai ministri interessati ». Io chiedo se il Presidente del Consiglio abbia riunito il Consiglio dei ministri per far valutare il problema del costo delle regioni. Che questo problema non venga discusso in quest'aula da parte della maggioranza nel momento in cui ci si avvia ad approvare l'articolo 22 della legge, è sufficientemente grave e scandaloso; che il Governo non esprima in quest'aula, forse per non rivelare segreti del Governo stesso, il suo avviso tecnico in ordine a questo problema prima che si approvi l'articolo 22, è pure abbastanza scandaloso e pesante; ma che addirittura non si sia riunito il Consiglio dei ministri perché il Governo nella sua collegialità prendesse responsabilmente coscienza degli accertamenti effettuati cerca il costo delle regioni e che si voglia andare innanzi con l'approvazione di questo articolo senza che neppure i ministri interessati, a cominciare dai ministri dei dicasteri economici e finanziari, ne sappiano alcunché, mi sembra veramente eccessivo.

« Per procedere – diceva il comunicato – all'attuazione dell'ordinamento regionale nel rispetto della esigenza di inquadrare il relativo onere in quello globale della spesa pubblica ». Quando l'onorevole Roberti questa mattina ha fatto, in sede di eccezione di incostituzionalità, questo stesso rilievo, e cioè ha fatto presente l'esigenza, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di inquadrare la previsione di spesa per le regioni nella previsione di spesa per il bilancio dello Stato, gli è stato detto che l'eccezione di incostituzionalità era preclusa; il richiamo al regolamento è stato concluso da un voto negativo della Camera; e non se ne è parlato più.

Ma il Governo di centro-sinistra riconosceva tre anni or sono che si trattava di una esigenza che non poteva essere delusa o disattesa ? Su questo impegno – lo rilevo solo di sfuggita – si pronunciavano nei giorni immediatamente successivi all'annuncio della istituzione della commissione Carbone due personaggi di rilievo: l'onorevole Preti, ministro delle finanze, e l'onorevole La Malfa, non ministro ma qualche cosa di più, eminenza grigia di tutti i Governi e forse anche di molti ministri.

L'onorevole Preti diceva, nei confronti del varo della commissione Carbone: « Si dovrebbe definire una nuova disciplina legislativa, bisognerebbe creare dei precisi argini giuridici, stabilire che gli stipendi non possono superare quelli dello Stato, che le qualifiche dei funzionari vadano pure proporzionate eccetera ». Il ministro Preti, come tanti altri, è assente da questo dibattito; viene ogni tanto per mettere le palline nelle urne e se ne va. Io penso che questi problemi dovrebbero interessarlo e che sarebbe molto utile se egli ci facesse sapere se ha mutato avviso o se condivide davvero in pieno l'attuale opinione dei suoi colleghi di Governo.

Quanto all'onorevole La Malfa, di cui poi mi occuperò a proposito della legge finanziaria, egli fece come al solito delle dichiarazioni di portata storica. Disse che si presentava finalmente l'occasione di un ripensamento generale del meccanismo istituzionale e amministrativo.

Di solito coloro che non pensano « ripensano »; non so se l'avete notato. Parlano sempre di « ripensamenti »; forse per eliminare la fatica del pensare. Dicono che bisogna « ripensare » a ciò a cui non hanno pensato; e, ripensando, continuano a non pensare, sicché i ripensamenti si traducono in definitiva in non pensamenti e in pigrizia conformistica ammantata di velleità rivoluzionarie. È una considerazione generica, che io posso riferire a molti fra gli uomini politici della nostra attuale classe dirigente.

Comunque allora, nel 1964, secondo l'onorevole La Malfa, con la commissione Carbone era venuto il momento, l'occasione per un ripensamento generale del meccanismo istituzionale e amministrativo, quale si è venuto realizzando in Italia in questi venti anni di vita democratica.

« In questo quadro e a questo fine – diceva l'onorevole La Malfa – il ricorso alle procedure di revisione costituzionale non solo non ci appare assurdo, ma può risultare necessario ». Altro che approvare a tambur battente la legge elettorale, gabellata come legge di attuazione costituzionale, quando (lo abbiamo dimostrato più volte) viola in maniera palese la Costituzione ! No, l'onorevole La Malfa voleva ripensarci, e non voleva ripensare solo a questa eventuale legge, a cui non pensava affatto in quel momento: voleva ripensare a tutto l'ordinamento costituzionale dello Stato, comunque a tutto il titolo V della parte II della Costituzione. Si vede che poi non ne ha avuto il tempo, tra un comizio e l'altro, una tavola rotonda e l'altra, un articolo e l'altro. L'onorevole La Malfa non ripensa mai, ed è

un vero peccato; potrebbe ripensarci adesso, prima che si voti. « Del resto – diceva l'onorevole La Malfa – non vedo perché il Parlamento non possa trovare il tempo e la possibilità di affrontare a questo livello e in queste dimensioni i più importanti problemi dello Stato, senza correre il rischio di immiserire il proprio dibattito politico alla ordinaria amministrazione ». Siccome, a quanto mi si è detto, l'onorevole La Malfa è iscritto a parlare sull'articolo 22, vuol dire che ascolteremo con estrema attenzione e con la dovuta deferenza il frutto dei suoi eventuali ripensamenti.

Quanto alla commissione Carbone, vediamo molto in sintesi come essa abbia valutato le spese per le regioni a statuto ordinario. Devo dare atto (ed è meglio che gliene dia atto io, perché sembra che il Governo non abbia intenzione di farlo) alla commissione Carbone, se mi si permette una qualche irriverenza o indiscrezione, della diligenza e dell'organicità con cui ha compiuto il lavoro affidatogli. La commissione Carbone, a differenza della commissione Tupini, ha lavorato in modo più tecnicamente qualificato. Invece di fare un paragone, che poteva essere considerato improprio, fra la finanza della regione a statuto speciale e la finanza della futura regione a statuto ordinario, ha cercato voce per voce di individuare quali potrebbero essere i presunti oneri di spesa e, voce per voce, ha tentato di distinguere la spesa aggiuntiva dalla spesa trasferita.

In ordine alla distinzione tra spesa aggiuntiva e spesa trasferita, esprimo, anche a proposito dei lavori della commissione Carbone, con tutto il rispetto, le stesse ampie riserve che ho espresso a proposito delle conclusioni cui era giunta la commissione Tupini. Avrò modo, leggendo rapidamente, di dimostrare che tali nostre riserve sono almeno in parte condivise dagli stessi relatori della commissione Carbone. La commissione Carbone ha indicato in primo luogo le spese per le prime elezioni delle regioni a statuto ordinario, facendole ammontare a 17 miliardi circa (preciso che arrotondo le cifre per difetto). Le spese di primo impianto sono state valutate in 3 miliardi e 885 milioni (spese aggiuntive evidentemente). Spese da considerare a parte nei bilanci regionali sono quelle per le delegazioni della Corte dei conti e per i commissariati governativi: ammontano a 515 milioni, tutti aggiuntivi. Spese per le elezioni dei futuri consigli regionali, tutte aggiuntive, 4 miliardi e 615 milioni. Funzionamento degli organi elettivi (stipendi dei deputati regionali): 3 miliardi e 824 milioni. Può darsi che sia una previsione un poco ottimistica. Ho parlato della dinamica delle spese regionali: c'è una dinamica delle spese regionali per gli uffici e il personale, c'è una dinamica delle spese regionali produttive e c'è una dinamica delle spese regionali per gli eletti. Ho l'impressione che, fra tutte le dinamiche, la più dinamica sia la dinamica delle spese per gli eletti. E credo di non sbagliare. Non voglio aggiungere nulla, perché l'argomento è delicato e potrebbe sembrare scortese nei confronti dei colleghi di « serie B » se i colleghi di « serie A » si permettessero in questa sede rilievi o considerazioni di qualsiasi altro genere. Mi permetto solo di dire che la commissione Carbone è molto ma molto ottimistica quando prevede una cifra del genere. Del resto potete fare i calcoli con estrema facilità e vedrete che non abbiamo torto.

Quanto al personale, la commissione stessa ha fatto una valutazione che discende dalla ipotesi di una integrale applicazione dello atto della Camera 1063-A. È piuttosto divertente il fatto che la commissione Carbone si riferisca all'atto della Camera 1063-A. Mi rendo conto della difficoltà in cui la commissione Carbone si è trovata, ma avrebbe dovuto riferirsi a un atto legislativo. È piuttosto strano che una commissione di indagine sui costi delle regioni, una commissione tanto autorevole, presieduta dal presidente della Corte dei conti, si riferisca a un atto della Camera. Voi sapete che gli atti della Camera, se non diventano atti legislativi, hanno il valore, ahimé, che possono avere le proposte di legge che da quattro legislature abbiamo presentato. Quando i posteri vorranno giudicare sulla nostra attività parlamentare, si soffermeranno sui vari atti della Camera (io ho poca speranza); ma che una commissione tanto solenne sia costretta a riferirsi a un atto della Camera e lo prenda come un documento base, è un po' eccessivo.

Infatti la commissione se ne rende conto e aggiunge subito dopo: « Si è ritenuto tuttavia difficilmente realizzabile in via concreta l'ipotesi, assunta dal gruppo di lavoro, della permanenza negli stessi uffici di personale con retribuzione differenziata in relazione alla diversa provenienza del personale stesso: Stato ed enti locali ». Infatti, in quel tale atto della Camera, cioè nel disegno di legge giacente presso questa Camera al punto 12 del nostro ordine del giorno, si presuppone che il per-

sonale addetto alle regioni venga trasferito dal personale dello Stato, ma si presuppone altresì che il personale dello Stato continui a godere del suo trattamento economico, più una certa indennità di trasferimento, e che il personale delle regioni operante negli stessi uffici abbia un diverso trattamento.

Questo è uno dei motivi per i quali quell'atto della Camera non diventerà mai legge approvata dal Parlamento. È possibile spingersi abbastanza oltre nell'audacia o – siamo gentili – nella superficialità legislativa, ma fino a quel punto credo sia difficile che si possa arrivare. Ecco perché è un atto della Camera. Ecco perché tanto gentilmente la commissione Carbone ha ritenuto di dire ai futuri legislatori: state attenti, non fateci trovare ulteriormente di fronte ad un simile atto o misfatto, perché sarà difficile che esso possa costituire la base per un ragionevole studio sul costo effettivo delle regioni.

Aggiunge a questo stesso proposito la commissione Carbone: « Tutti i motivi indicati si traducono in un impulso diretto ad incrementare le voci di spesa, sicché la cifra indicata è suscettibile di un aumento che non si tenta di qualificare perché non previsto dal disegno di legge n. 1063-A ». In questo passo la relazione parla di disegno di legge, ma si tratta sempre di quel tale atto della Camera di cui abbiamo parlato.

Dunque, la commissione Carbone dice che non tenta neppure di qualificare l'aumento; lo prevede, ne è sicura, ma non lo indica. Quando registriamo, dunque, la spesa prevista (9 miliardi 381 milioni), siamo legittimati a dichiarare che si tratta di una previsione molto ottimistica.

Organi regionali di controllo. Qui la previsione della commissione è complessivamente di 4 miliardi 163 milioni per gli organi di controllo del personale e di un miliardo 572 milioni per gli organi di controllo sul funzionamento. Si tratta di somme quasi tutte aggiuntive. Le spese di funzionamento degli organi regionali, degli uffici, ecc., sono tutte aggiuntive: 9 miliardi 620 milioni.

A proposito delle spese correnti, bisogna leggere le rapide considerazioni che la commissione Carbone fa per giustificare le proprie previsioni: « Il gruppo di lavoro ha accertato che gli stanziamenti sul bilancio dello Stato riguardanti le materie di competenza delle regioni ammontano a 166 miliardi 788 milioni. Si è presunto, cioè, che il tipo di regione ipotizzato fosse tale da seguire, almeno nella sua prima attuazione, i criteri di spesa dell'amministrazione centrale ».

Si parte cioè da una ipotesi non soltanto ottimistica, come ho avuto modo di dire, ma irreale, perché, se la funzione delle future regioni dovesse consistere puramente e semplicemente nel trasferire a sé medesime le funzioni dello Stato, con gli stessi funzionari, con gli stessi indirizzi, senza dinamica di spese produttive, penso che i vantaggi che se ne ricaverebbero sarebbero talmente modesti, anche dal punto di vista del più accanito dei regionalisti, che non varrebbe la pena di affrontare l'onere delle spese generali, che, secondo la commissione Tupini, sono talmente rilevanti da arrivare al 34 per cento della spesa globale.

Se ne occupa anche la commissione Carbone, che afferma: « Il gruppo di lavoro non ha invece elementi per giudicare sull'effettiva possibilità di un trasferimento totale della spesa stessa, dipendendo tale trasferimento da scelte ad altre sedi riservate », cioè al Parlamento, quando si deciderà ad occuparsi delle leggi-quadro. E continua la relazione: « Al limite potrebbe essere trasferita l'intera somma, così come, sempre al limite, l'intera somma potrebbe essere considerata aggiuntiva ».

Credo che questo rilievo sia di enorme importanza. Quando la commissione Carbone arriva a dire che si può ipotizzare al limite, da una certa parte, che l'intera somma possa essere trasferita, ma che sempre al limite l'intera somma possa essere aggiuntiva, la commissione Carbone dice ancora più di quanto stiamo dicendo noi: cioè ammette senz'altro che l'intera somma prevista per l'esercizio da parte delle regioni delle funzioni attribuite loro dall'articolo 117 della Costituzione, e tolte quindi allo Stato, possa essere considerata aggiuntiva.

Quindi nel bilancio dello Stato rimarrebbero esattamente integre, secondo una ipotesi che la commissione Carbone non accetta ma formula, tutte le spese cosiddette trasferite. E nel bilancio delle regioni si andrebbe a rappresentare la duplicazione di simili spese. Se avessi detto io, onorevoli colleghi, una cosa del genere, penso che mi avreste pesantemente, e dal vostro punto di vista magari anche legittimamente, criticato in sede tecnica, perché sembra una enormità che, quando lo Stato trasferisce ad una regione a statuto sia pure ordinario una determinata funzione e perfino quei determinati funzionari, la spesa possa rimanere integra nel bilancio dello Stato e debba riprodursi, cioè duplicarsi, nel bilancio di quella tale regione a statuto ordinario. Ma non ve lo sto dicendo io; lo dice, sia pure in

linea di ipotesi, e di ipotesi limite, la commissione Carbone.

A me che cosa preme rilevare qui ? Non già il limite quantitativo del possibile realizzarsi di una simile ipotesi, perché nessuno di noi può né saperlo né prevederlo né indicarlo neanche sommariamente. A me interessa riferire che la commissione Carbone, presieduta dal presidente della Corte dei conti, non ha ritenuto di escludere, e non può escludere, che possa verificarsi che le spese cosiddette trasferite siano anche globalmente spese aggiuntive. Comunque è chiaro che la commissione Carbone non ritiene affatto che il limite tra spese trasferite e spese aggiuntive sia una barriera; ritiene che vi sia osmosi tra le due voci, ritiene che talune spese possano sembrare trasferite ma in realtà siano aggiuntive. E, quando vi è osmosi in questo senso, vi è una sola direzione: non è che dalle spese aggiuntive si passi a quelle trasferite, è da quelle trasferite che si passa a quelle aggiuntive. Ma voglio essere più chiaro: resta stabilito che tutte le spese propriamente aggiuntive sono aggiuntive, perché lo sono per principio, perché rappresentano le spese tipiche aggiuntive, in quanto sono le spese di gestione, per intenderci, le spese relative al personale, agli onorevoli parlamentari di serie *B;* mentre è possibile, secondo la commissione Carbone, che tutte o quasi diventino aggiuntive e vadano ad aggiungersi a quelle tipicamente aggiuntive, cioè a quelle che rappresentano il costo o rappresenterebbero il costo in sé e per sé dell'istituto regionale a statuto ordinario.

Mi pare che questa considerazione della commissione Carbone sia molto grave, la più grave di tutte; penso sia molto più grave dei dati (adesso vedremo il riassunto – ne ha già parlato l'onorevole Alpino –; anche esaminando il riassunto i dati sono preoccupanti, impressionanti, macroscopici). Ma non è questo, perché nelle previsioni la commissione Carbone potrebbe avere sbagliato, come potrei sbagliare io. Solo la realtà di domani o di doman l'altro, speriamo di mai, ci metterà di fronte alle autentiche previsioni di spesa dei vari bilanci. Se qualcuno ci avesse detto quale sarebbe stata la dinamica della spesa delle regioni a statuto speciale venti anni or sono, penso che molti di noi non gli avrebbero creduto e molti tra noi avrebbero giustamente gridato alla speculazione, alla propaganda, allo scandalo. Può darsi, e Dio lo voglia, che in questo caso le previsioni si manifestino con il tempo eccessive e pessimistiche, che le cose vadano meglio. Non è questo che ci interessa. A noi interessa rilevare – se vogliamo studiare il problema, se vogliamo poter legiferare in merito, se volete poter decidere in merito secondo coscienza – stabilire che non può reggere la sola considerazione che ci potevate opporre in linea tecnica era questa: la barriera invalicabile tra spese aggiuntive e spese trasferite. Ora le spese che possono essere considerate trasferite o che vengono considerate trasferite possono, nella dinamica dell'ordinamento regionale, diventare aggiuntive, anche – dice la commissione Carbone con ipotesi limite – al cento per cento.

Il che modifica le vostre previsioni di spesa, le porta fatalmente sulla base delle stesse nostre considerazioni di costo e di spesa, perché, eliminata quella barriera, il ragionamento sia della commissione Tupini sia della commissione Carbone porta a cifre globali tali da smentire tutta la propaganda condotta finora dai partiti di Governo e dal partito comunista circa il basso costo delle regioni a statuto ordinario e conferma in pieno, se non le cifre massime ed estreme che sono state adottate o che vengono adottate dalla nostra parte, per lo meno talune cifre medie che di per sé, nel quadro del bilancio attuale dello Stato italiano e del *deficit* attuale degli enti locali, si presentano, ripeto, come cifre impressionanti, preoccupanti, tali da distogliere ogni statista che abbia davvero il senso della cosa pubblica da una avventura di questo genere.

Comunque le spese correnti vengono valutate in 166 miliardi dalla commissione Carbone, la quale ritiene che di questi 116 siano sostitutivi con le riserve che abbiamo fatto. Quanto alle spese in conto capitale, la commissione Carbone ritiene di ripetere che valutazioni sostanzialmente analoghe a quelle del punto precedente possono farsi per la ripartizione della somma in sostitutiva o in aggiuntiva; e anche in questo caso al limite l'intera somma potrebbe diventare sostitutiva o aggiuntiva. Perfino nelle spese in conto capitale la commissione Carbone ritiene che l'intera spesa potrebbe diventare aggiuntiva; ritiene anche in ipotesi che potrebbe essere sostitutiva, ma si sofferma su una percentuale intermedia, non sposando comunque affatto la tesi facilistica di coloro che, ripeto ancora una volta, distinguono le spese aggiuntive da quelle sostitutive. La previsione a questo riguardo è di 60 miliardi di lire, ritenuti in larga parte sostitutivi. Vi sono poi gli oneri indiretti derivanti dal primo decentramento dei servizi e dal conseguente frazionamento della spesa statale. Ancora una volta,

la commissione Carbone fa valutazioni che sono più importanti delle cifre che vengono addotte a conclusione. Dice: « Non ci si può nascondere la possibilità che l'accostamento della spesa alle esigenze regionali provochi, nonostante l'ipotesi assunta di una conformità dell'operato regionale ai criteri di amministrazione statale, motivate sollecitazioni locali all'incremento della spesa stessa ».

Voi vedete il cauto eufemismo: non dice una dinamica maggiore della spesa, tanto meno dice sperperi; parla di « motivate sollecitazioni locali » – o gran gentilezza dei comitati governativi ! – ad una maggiore spesa. Le « motivate sollecitazioni locali » poi sappiamo come si possono esercitare al livello regionale.

Aggiunge la commissione Carbone: « Si è in presenza, pertanto, di un insieme di cause che rendono non più sufficienti gli stanziamenti previsti ». E aggiunge ancora: « In mancanza di un criterio di valutazione quantitativo, si è scelta come percentuale minima di incremento delle spese considerate in questa parte quella del 20 per cento per le spese correnti e del 10 per cento per le spese in conto capitale ». E aggiunge infine, non senza umorismo: « Il livello di tale percentuale è condizionato ovviamente dal tipo ideale di regione che si è preso a base dei lavori ». È molto bello che nel 1964, nel 1965, nel 1966 una commissione governativa incaricata di accertare il costo delle regioni dica che si è riferita a un tipo ideale di regione. Evidentemente non poteva riferirsi al tipo non ideale, al tipo reale, cioè alle regioni come finora hanno funzionato, e allora si è rifugiata nell'ideale ! Una commissione di questo genere, presieduta da un alto magistrato, che indaga sul costo delle regioni, che deve fornire al Governo dati possibilmente precisi o vicini alla realtà, si rifugia – diceva l'onorevole Romualdi molto bene – nel mondo dell'utopia, guardando alla regione ideale. Ma i quattrini del contribuente italiano non sono mica i quattrini di un mondo ideale; il bilancio dello Stato non è il bilancio ideale dello Stato. Se il bilancio dello Stato fosse come ci piacerebbe che fosse e i bilanci delle regioni fossero quelli che ci piacerebbere che fossero, noi dovremmo dire col Machiavelli: « Se gli uomini fussero buoni... », sarebbe buono perfino questo Governo, sarebbe buono l'ordinamento regionale, sarebbe buono, ottimo l'istituto della regione.

Ma quando Machiavelli esamina i problemi per richiamarci alle istorie, come diceva tanto tempo dopo di lui il Foscolo, li esamina in termini concreti. Noi non siamo machiavellici, semmai lo siete voi. Comunque, tenete un minimo di concretezza nell'avvicinarvi a questi che sono, ahimé, problemi concreti. Su questa voce, pertanto, la commissione Carbone dice: « Oneri indiretti derivanti dal primo decentramento dei servizi: previsione, 39 miliardi interamente aggiuntivi ». Poi si parla di spesa di personale per l'esercizio delle funzioni relative ai servizi trasferiti. Anche qui vi è un'osservazione interessante fatta dalla commissione Carbone, che dice: « Il gruppo di lavoro, pur riconoscendo che i dati esposti risultano errati per difetto » [badate che i dati esposti sono quelli che le amministrazioni dello Stato, sulla base degli ordini e delle direttive del Presidente del Consiglio, hanno fornito ai membri della sottocommissione che qui esprime i risultati del suo lavoro] « essendo essi riferiti, per la più parte, al personale della amministrazione centrale, ha finito con il considerare solo tali dati, essendo quelli dell'altra colonna scarsamente rappresentativi perché riferiti a specifici gruppi di personale da trasferirsi globalmente ». Quindi la commissione, mentre fa una previsione, riconosce che i dati sui quali fonda tale previsione sono certamente errati per difetto. Il che vuol dire che certamente errata per difetto è la previsione di spesa che ne consegue.

Aggiunge ancora: « Quanto alla trasferibilità della valutazione fatta, c'è da sottolineare che l'articolo 1 dell'Atto Parlamentare n. 1063-*A* (quel tale Atto Parlamentare semidefunto che giace al n. 12 o 13 del nostro ordine del giorno) porta a considerare l'intera spesa come sostitutiva. Le riserve espresse nella relazione dal gruppo di lavoro in comitato fanno, per altro, ritenere estremamente improbabile tale possibilità per effetto delle forti pressioni che non mancheranno ». Qui, dall'ideale, il comitato Carbone, per fortuna, porta le sue radici nel reale. Nella regione ideale le forti pressioni non ci saranno affatto, ma in questo caso la seconda sottocommissione della commissione ha ritenuto, evidentemente, di pensare al reale ed allora ha detto che in relazione – badate bene – all'assunzione del personale da parte delle regioni le forti pressioni non mancheranno. Per fortuna ha parlato di « forti pressioni » per far chiaramente capire che saranno pressioni esercitate dai partiti forti, dai partiti di maggioranza e dal partito comunista; non ha attribuito ai partiti meno forti e meno prementi da questo punto di vista la stessa facoltà e la stessa possibilità; comunque ha ritenuto di

tenerne conto. « Il gruppo di lavoro ha, pertanto, considerato come completamente possibile che una parte notevole della spesa, che esso giudica possa giungere fino al 50 per cento, sia aggiuntiva ». Qui le previsioni di spesa sono per 28 miliardi, di cui almeno 14 sarebbero aggiuntivi.

Poi vi è la « spesa di funzionamento per l'esercizio delle funzioni relative ai servizi trasferiti ». Valgono le stesse considerazioni anche a questo riguardo, considerazioni che vi risparmio. Qui vi è una previsione di spesa per 5 miliardi. Infine vi è il « quadro riassuntivo », dal quale risulta che la spesa complessiva per le regioni viene valutata dalla commissione Carbone in una cifra oscillante fra 381,6 e 398,6 miliardi a secondo del tipo di elezione iniziale, di secondo o di primo grado. Poiché si è stabilito e si sta stabilendo che le elezioni iniziali siano di primo grado, la valutazione fatta ufficialmente dalla commissione Carbone è di un costo pari a 398,6 miliardi. Si badi bene che si tratta di una valutazione che risale al febbraio dello scorso anno e che quindi bisogna tener conto del valore della moneta in quel periodo. Dunque possiamo parlare di 400 miliardi all'anno come costo presunto da tale commissione per le regioni a statuto ordinario.

Devo aggiungere che, dopo aver dato luogo a questa valutazione globale (che è poi articolata in una lunga tabella della quale non darò certamente lettura), la commissione fa anche alcune considerazioni affermando tra l'altro: « Alcuni membri del gruppo di lavoro hanno tuttavia prospettato alcune perplessità sulla possibilità di contenere nei limiti indicati il costo del personale ». Quindi 398 miliardi sembrano pochi come previsione di spesa ad alcuni componenti del gruppo di lavoro. Si aggiunge ancora che « l'entità della spesa di personale per ogni cento lire di spese erogate sembra relativamente bassa, specie ove si tenga presente la dinamica di tali spese nelle regioni a statuto speciale [ne ho già parlato] e l'ammontare raggiunto nel 1962, cioè prima delle rivalutazioni degli stipendi del personale statale ».

Si aggiunge ancora dalla commissione Carbone che « la tendenza evolutiva accertata per il periodo 1954-1962 si è tradotta in un tasso di incremento medio annuo del 10 per cento per lo Stato e del 12,64 per cento per le regioni ». E pertanto la commissione Carbone ritiene che la tendenza evolutiva « possa essere in avvenire per le regioni dell'11,37 per cento ». Sicché voi dovete partire da 398 miliardi di lire 1965 e aggiungere ai 398 miliardi di un tasso di incremento annuo minimo, secondo le considerazioni qui fatte (« medio » dice la commissione, minimo dico io per il modo con cui si è giunti a questi risultati), dell'11,37 per cento. Sicché – aggiunge la commissione Carbone – « la spesa globale delle regioni passerebbe, in relazione alla tendenza evolutiva riscontrata in passato e nella ipotesi assunta dal gruppo di lavoro, da 398 miliardi nel primo anno a 580 miliardi nel quinto anno ».

Onorevoli colleghi, a proposito della commissione Carbone ho finito, e ha finito anche la commissione Carbone. Aveva perfettamente ragione l'onorevole Roberti quando immaginava poco fa che il presidente di quella commissione possa essere diventato, con tutto il riguardo parlando, elemento non gradito alla Presidenza del Consiglio. Comunque, abbiamo ragione noi quando finalmente, e a conclusione di questa rapida lettura dei dati relativi alla commissione Carbone, vi diciamo che il motivo per il quale il signor Presidente del Consiglio, che si è assunto in quest'aula la responsabilità di annunziare con tanta solennità la costituzione della commissione Carbone, non ha poi ritenuto di dare a questa Camera e all'altra alcuna comunicazione circa i lavori, sta nel contenuto stesso di questa relazione. Ve lo immaginate il signor Presidente del Consiglio del centro-sinistra che annuncia alla Camera e al paese, dopo aver preso atto in Consiglio dei ministri, come si era obbligati a fare, dei risultati della commissione di indagine Carbone sul costo delle regioni, ve lo immaginate, dicevo, l'onorevole Moro che viene a dare alle Camere questa bella notizia: le regioni a statuto ordinario, se le costituiremo, verranno a costare, in lire 1965, 398 miliardi l'anno per il primo anno e fino a 580 miliardi l'anno alla fine del quinquennio?

A questo punto, ciò premesso, il Presidente del Consiglio avrebbe dovuto dire: o cancello l'attuazione dell'ordinamento regionale dal programma di Governo (e quindi avrebbe dovuto dare le dimissioni, perché lo avrebbero sollecitato alle dimissioni i gruppi ostinatamente regionalistici che fanno parte del Governo); oppure mi dimetto perché ritengo che il mio Governo non sia nelle condizioni di portare innanzi tale programma. Ed è questo che dovete tener presente. Il Governo, questo e i successivi governi, – lo ricordava poco fa l'onorevole Alpino – non sono nelle condizioni di portare avanti il programma dell'istituzione delle regioni a statuto ordinario, perché non esistono nel bilancio dello Stato, né nelle sue pieghe, non esistono nel bilancio degli enti

locali minori, non esistono in quella che possiamo più vastamente dire la situazione finanziaria ed economica del nostro paese le pieghe e le possibilità per inserire una nuova voce di spesa di questo ordine, di queste spaventose proporzioni.

Tra poco potremo tornare più opportunamente su questi argomenti, parlando della legge finanziaria che dovrebbe essere approvata: anche a quel riguardo mi sarà facile dimostrarvi che voi non siete in condizioni di legiferare sulla finanza regionale, perché mancano i presupposti per una legislazione seria in materia di finanza regionale, posto che non esistono aree contributive né nazionali né locali sufficienti per poter dare vita a una contribuzione così massiccia da permettere allo Stato di spendere almeno 500 miliardi l'anno.

E vedete che non ho neppure citato le cifre che avrei anche potuto sostenere con nostri punti di vista, presupposti o documentazioni di cui a volte facciamo uso fuori di qui. Mi sono voluto riferire alle cifre ufficiali delle due commissioni governative: non le ho neppure discusse, le ho esaminate sulla base delle discussioni che si sono svolte ufficialmente in seno alle due stesse commissioni. Voglio credere che la commissione Tupini fosse nel vero quando parlava di 220 miliardi all'anno e che la commissione Carbone sia nel vero quando arriva a parlare di circa 500 miliardi l'anno dopo il quinto anno. Non voglio neppure pensare che queste cifre siano, come certamente sono, largamente e in qualche parte leggermente ottimistiche. Mi fermo qui. Vi sfido a risolvere un problema di questo genere nel quadro dell'attuale finanza pubblica italiana, vi sfido a dirci da dove potreste trarre i 300, i 400, i 500 miliardi l'anno in lire 1965 (la cifra, quindi, fin da questo momento è senza dubbio abbastanza più forte) per dare vita all'istituto regionale.

È questo il motivo per il quale non ci fate conoscere il « pacchetto » rappresentato dalla commissione Carbone; è questo il motivo per cui il Governo di centro-sinistra non ha dato alla commissione Carbone, che pure lo meritava, l'onore che fu dato a suo tempo alla commissione Tupini; per cui non esiste una pubblicazione ufficiale della Presidenza del Consiglio intorno a questi dati; per cui sfuggite al dibattito di questo problema; per cui i signori ministri finanziari non vengono a parlarci di queste cose; per cui si va con estrema leggerezza incontro ad un vero e proprio baratro quale è quello che vi stiamo dimostrando aprirsi dinanzi al contribuente e allo Stato italiani.

Si può obiettare a tutto ciò che l'articolo 22 in linea di ipotesi o in linea di principio risolve il problema, perché ci preannuncia che le regioni si faranno quando sarà stata presentata e di conseguenza varata una legge finanziaria per le regioni. L'articolo 22 pone semplicemente una specie di annuncio di volontà politica, esprime un intendimento da parte vostra (vogliamo prenderlo sul serio in questa fase del dibattito) di presentare il provvedimento, nella prossima legislatura, e quindi non sappiamo da chi: ci auguriamo non da voi, perché speriamo che non esista più una maggioranza come questa. Comunque voi in questo momento avete tutto il diritto di risponderci in linea politica, non certo in linea costituzionale e neppure in linea legislativa: « Poiché vi è un richiamo alla legge finanziaria che dovrà essere presentata, ne discuteremo quando la presenteremo, e vedrete che saremo capaci di risolvere, per lo meno in linea di principio, questi problemi ».

Onorevoli colleghi della maggioranza, non potete presentare una legge finanziaria regionale, per la semplice ragione che l'avete già presentata e ve ne siete dimenticati. Vogliamo evocare questo fantasma che si chiama Ugo La Malfa ? Vogliamo ascoltarlo, non attraverso articoli giornalistici ma attraverso una relazione responsabile ad un disegno di legge ? Nella precedente legislatura (seduta del 21 novembre 1962) un Governo di centro-sinistra appoggiato ufficialmente dai socialisti ha presentato la legge finanziaria regionale. Che fine ha fatto ? Come era articolata ? Che cosa chiedeva ? Che previsione faceva ? Come risolveva questi problemi ? Vogliamo tentare di ricordarcene ? Ritengo di ricordarmelo abbastanza bene perché in quel tempo facevo parte, come faccio parte ora, della Commissione affari costituzionali, la quale esaminò quel disegno di legge. Ho gli appunti che con una certa preveggenza ebbi cura di prendere durante quelle sedute; appunti dai quali risulta che cosa allora si sosteneva in ambienti di maggioranza e governativi e dai quali risulta, come vedremo, che le più pesanti critiche alla legge finanziaria e quindi la determinazione dello insabbiamento, del fallimento, del crollo penoso della legge finanziaria regionale, provengono dai vostri banchi. Io vi citerò quanto aveste a dire contro la legge finanziaria presentata con urgenza il 21 novembre 1962 dall'allora ministro del bilancio onorevole La Malfa di concerto con i ministri delle finanze Trabucchi, dell'interno Taviani, di grazia e giustizia Bosco e del tesoro Tremelloni, inti-

tolata: « Finanze, demanio e patrimonio delle regioni ».

Qualcuno potrebbe dire: tutto è facile, dal secondo comma dell'articolo 22 si può intendere che le norme che saranno emanate trarranno spunto ed ispirazione da questa norma che non molto tempo fa da un'analoga maggioranza fu portata a questo ramo del Parlamento per iniziativa di uomini che ora si battono per le regioni a statuto ordinario e che dicono che la legge finanziaria sarà approvata in tempo utile.

Ho qui la relazione ministeriale firmata dall'onorevole La Malfa. In merito desidero fare alcune osservazioni molto pertinenti. Gli onorevoli colleghi hanno assistito anche negli scorsi giorni e nelle scorse notti a talune agitazioni piuttosto scomposte dell'onorevole La Malfa, che si volgeva con molto malgarbo ai colleghi liberali dicendo che le regioni a statuto ordinario verrebbero a costare pochissimo, quasi niente, come cerca di dimostrare la *Voce repubblicana*, e che con il progetto La Malfa, non ancora ben compreso, consistente nell'abolizione delle province, si verrebbe a spendere ancora meno. Ma, a prescindere dalle agitazioni dell'onorevole La Malfa, tutti sapete che sostenitore tipico della tesi secondo cui le regioni a statuto ordinario verrebbero a costare poco o niente, meno comunque dei 220 miliardi accertati dalla commissione Tupini, è stato l'onorevole La Malfa: e simile tesi trova posto sempre nella *Voce Repubblicana.*

Ringrazio l'articolo 22 che mi ha dato occasione di averne memoria, ed ecco che cosa scrisse l'allora ministro del bilancio onorevole La Malfa nel 1962: « Sulla base della spesa esaminata per altra stregua di diverse forme di intervento nei singoli settori l'onere di carattere generale e personale considerato rigorosamente si può valutare in un'esistenza complessiva che si aggira intorno ai 200 miliardi ». L'allora ministro del bilancio accettava una valutazione di costo globale e non sostitutivo (perché cercava 200 miliardi e non la differenza fra il costo globale e quello aggiuntivo) di 200 miliardi per una prima organizzazione delle regioni a statuto ordinario. Vediamo cosa risponderà l'onorevole La Malfa, ma credo che in tal modo abbiamo *ex ore suo* smentita la vaniloquente propaganda repubblicana secondo cui le regioni a statuto ordinario costerebbero pressoché zero.

Secondo le valutazioni di cinque anni or sono, riferentisi al valore del 1958, si accettava una cifra molto inferiore, ma piuttosto considerevole, soprattutto se si pensa che si tratta di una cifra valutata sulla base della valutazione Tupini, con i dati del 1958. Cifra aggiuntiva (cito parti della relazione La Malfa) molto edificanti per i regionalisti valutata per il fabbisogno complessivo iniziale per le regioni a statuto ordinario.

Un'altra considerazione piuttosto importante. Questo è il fabbisogno iniziale: 200 miliardi l'anno per le prime spese di funzionamento, senza tener conto del funzionamento vero e proprio, della dinamica legislativa, degli impegni economico-sociali, dei piani e dei programmi regionali che legittimamente, una volta costituiti, i consigli regionali andrebbero a tentare di mettere in opera; 200 miliardi l'anno come previsione di spesa iniziale da parte dell'allora ministro del bilancio onorevole La Malfa.

Dopo di che – trattandosi di una legge finanziaria e quindi di una legge intesa a trovare questi famosi 200 miliardi – l'onorevole La Malfa faceva, a nome del Governo di allora, Governo appoggiato dai socialisti, le sue scelte; e nella relazione e nel testo della legge diceva che assoluta preminenza hanno all'uopo le entrate a carattere tributario, in quanto è da prevedersi che sarà trascurabile l'entità di quelle di natura patrimoniale. Quindi, una buona notizia per i contribuenti: i 200 e passa miliardi necessari, secondo lo onorevole La Malfa, per un primo funzionamento delle regioni bisogna ricavarli per intero da entrate a carattere tributario. Spese aggiuntive, entrate aggiuntive, tributi aggiuntivi: Pantalone paga (secondo quel che da tanti anni ci affanniamo a spiegare all'opinione pubblica a proposito della riforma regionale).

E l'onorevole La Malfa aggiungeva, allora, nella relazione (è un problema sul quale avrò modo di tornare poco più avanti) che non sarebbe opportuno fare ricorso ai tributi propri della regione; cioè, l'onorevole La Malfa aggiungeva che, per trovare i famosi 200 miliardi, « è bene che lo Stato agisca con sue leggi uniformi per tutto il territorio della nazione ». E ciò evidentemente perché, se si desse facoltà alle regioni di ricorrere – come stabilisce il secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione, sul quale tornerò – a tributi propri, ne deriverebbe un caos amministrativo e finanziario pauroso. L'onorevole Andreotti mi guarda con qualche riserva: e capisco benissimo, perché egli ritiene, come ritengo anch'io, che il secondo comma dell'articolo 119 vada inteso agganciandolo al primo, e cioè riferendosi sempre alla legisla-

zione unitaria nazionale. Ma l'onorevole ministro Andreotti sa, come modestissimamente so anch'io, che questa tesi è contrastata in dottrina ed è contrastata in politica. L'onorevole Andreotti sa, o almeno dovrebbe sapere (ma io lo so, perché ero in Commissione quando si è parlato di ciò), che gli onorevoli colleghi dell'estrema sinistra, socialisti compresi, hanno sempre contrastato questa tesi, hanno sempre considerato il secondo comma dell'articolo 119 autonomo dal primo, e quindi hanno sempre pensato che le regioni abbiano un'autonoma potestà tributaria. Ma quel che l'onorevole Andreotti non sa, forse, e che posso documentargli, è che il sostenitore accanito di questa tesi, in Commissione affari costituzionali, è stato l'onorevole Tesauro. Il tanto citato, in questo dibattito, onorevole Tesauro, quando questo problema fu dibattuto nella Commissione affari costituzionali, della quale per qualche tempo egli è stato il presidente, ha sostenuto, presentando una vera e propria eccezione di costituzionalità, che non potesse parlare il Governo, a proposito dell'articolo 119, di una regolamentazione nazionale dei tributi propri delle regioni, perché il secondo comma dell'articolo 119 attribuirebbe alle regioni questa autonoma facoltà. Se ella va a consultare i verbali delle sedute della I Commissione, vedrà che contro quella tesi costituzionale, aberrante a mio avviso, mi sono battuto proprio io; ma vedrà che, come al solito, rimasi piuttosto isolato, perché i colleghi dell'estrema sinistra furono ben felici di dare ragione una volta tanto all'aborrito onorevole Tesauro; e qualche collega della democrazia cristiana che poi le citerò, molto autorevole, pensò di doversi muovere nello stesso senso. Voglio alludere all'onorevole Piccoli, che in quella stessa sede, forse memore della sua residenza trentina (non dico trentino-altoatesina, per distinguerlo dall'onorevole Berloffa), si batté nello stesso senso. Onorevole ministro, non mi guardi con sospetto: ciò che dico, per riferirle tesi costituzionali aberranti senza dubbio, ma comunque estremamente pericolose e incaute, lo sostengono i cari suoi colleghi della democrazia cristiana, i neo-amici comunisti e i vecchi commilitoni socialisti: non lo sosteniamo noi.

Ma, in sostanza, sono tesi che potrebbero anche ottenere la maggioranza in un Parlamento come questo e in una situazione come quella presente. Ad ogni modo l'onorevole La Malfa a quel tempo non le condivideva, riteneva che non si dovesse far appello ai tributi propri di ciascuna regione ed informava il Parlamento della scelta fatta così dicendo testualmente: « La scelta è stata necessariamente indirizzata nel settore dei tributi degli enti locali ». Si dovevano reperire 200 miliardi l'anno per le spese iniziali destinate al funzionamento delle regioni a statuto ordinario: dove il ministro del bilancio li poteva reperire? Nel bilancio dello Stato? No, perché il ministro del bilancio almeno il bilancio dello Stato deve conoscerlo e comunque ne è responsabile. L'onorevole La Malfa sapeva perfettamente che non avrebbe mai potuto far passare una legge del genere di fronte alla ragioneria dello Stato – non voglio dire dinanzi agli organi di controllo, per carità – se avesse pensato di istituire a carico del bilancio dello Stato un nuovo onere di almeno 200 miliardi l'anno per le regioni a statuto ordinario. E dove si dirige da tanti anni a questa parte lo Stato italiano quando vi è la necessità di trovare dei fondi, quando si deve imporre nuovi tributi? Sempre in direzione degli enti locali. Essi sono colpevoli di tante cose da 20 anni a questa parte, e non saremo certamente noi a spezzare una lancia a favore di amministrazioni che talora si sono rivelate incapaci o insufficienti o anche disoneste: essi sono però le prime vittime (credo che tutti, a qualsiasi settore apparteniamo, lo riconosciamo) delle lacune e delle disfunzioni di una legislazione non aggiornata.

Ho ricordato poco fa che la legge comunale e provinciale risale ancora al 1934, è cioè una aborrita legge fascista; voi sapete meglio di noi che una legge organica sulla finanza locale (relativa cioè ai comuni e alle province) è stata mille volte annunziata in questo dopoguerra, ma non sono state approvate che delle modeste leggine-stralcio; sapete anche che in questa fase grave della nostra legislazione al riguardo, e soprattutto in questa fase difficile per i bilanci degli enti locali, si parla molto di misure-ponte – credo di non spiegarmi in modo inesatto – di misure cioè intese a vedere se si può riassestare in qualche modo e per un certo periodo di tempo il bilancio degli enti locali.

L'onorevole La Malfa, troppo importante per curarsi di entità minori quali le province ed i comuni (le province le vuole sopprimere, i comuni li voleva dissanguare e sopprimere in altro modo), diceva: addosso ai comuni e alle province! Bisogna costituire le regioni a spese dei comuni e delle province: i necessari 200 milioni procuriamoceli attingendo ad una parte dell'area contributiva riservata ai comuni e alle province. Ne deri-

varono alcune proposte, sulle quali non mi soffermo anche e soprattutto perché l'onorevole Alpino, parlando poc'anzi da par suo di questi argomenti, ha dimostrato che proposte simili non potrebbero avere ormai alcun senso, perché il disegno di legge-delega per la riforma tributaria prevede la soppressione di quasi tutti i tributi che l'onorevole La Malfa nel 1962 proponeva fossero devoluti dai comuni e dalle province a favore delle regioni. Quindi, se per caso il Governo fosse anche ora – noi speriamo di no – dell'avviso di trarre dalle magre, magrissime, desolate finanze comunali e provinciali i mezzi necessari al fabbisogno delle regioni (e non i 200, ma i 500 miliardi di cui parla il comitato Carbone), dovrebbe tenere presente che questo strumento tecnico non servirebbe più a nulla.

Ma io non mi sono occupato e non mi voglio occupare dello strumento tecnico, bensì intendo occuparmi dello strumento politico; ed a questo riguardo voglio riferirmi a quanto fu detto da parte vostra a proposito del vecchio progetto di legge finanziaria regionale dell'onorevole La Malfa. L'onorevole Piccoli, parlando a nome della maggioranza della Commissione affari costituzionali dell'epoca, allorché – caso veramente limite – fu votato dalla maggioranza stessa un ordine del giorno contro il Governo che insabbiò la legge finanziaria regionale, rilevò, a prescindere da altre osservazioni, che la norma di legge presentata dal Governo era chiaramente incostituzionale, condividendo proprio quelle tesi costituzionali che io – come ho detto poco fa, onorevole Andreotti – non mi sentirei di sostenere e che porterebbero alla estremizzazione dell'autonomia delle regioni a statuto ordinario in materia finanziaria. Comunque, non risulta che da allora in poi né l'onorevole Piccoli né il gruppo della democrazia cristiana né la maggioranza abbiano assunto una diversa posizione in ordine ad una questione costituzionale di tanto rilievo. Non è certamente questo il momento né il caso né la sede per poterla riproporre. Però è indubbio che pende come una spada di Damocle su qualsiasi possibilità di ordinamento finanziario delle regioni a statuto ordinario la minaccia che questa maggioranza consideri il secondo comma dell'articolo 119 in guisa da conferire alle stesse regioni la potestà autonoma di stabilire tributi, il che porterebbe alla impossibilità di ordinare il sistema tributario italiano in maniera uniforme e di disciplinarlo secondo giustizia. Credo che a questo punto, onorevoli colleghi della maggioranza, sia chiaro a tutti il motivo per il quale nel secondo comma dell'articolo 22 del disegno di legge al nostro esame si rinvia la questione dicendo che saranno emanate entro una certa scadenza le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni.

Sta di fatto che voi non siete in grado in questo momento di emanare alcuna norma legislativa in merito all'ordinamento finanziario delle regioni, perché per emanare norme legislative in questa materia occorre un accertamento di spesa, che è stato fatto ma che voi vi rifiutate di recepire per non annunciare al Parlamento ed al paese che hanno ragione gli avversari dell'istituzione delle regioni. A parte l'accertamento di spesa, occorre un reperimento di entrate, che impone scelte analoghe a quelle operate alla fine del 1962 dallo onorevole La Malfa. E dovendo fare la stessa scelta i casi sono due: o nelle pieghe del bilancio dello Stato trovate i 400, i 500 miliardi aggiuntivi necessari ogni anno per le regioni a statuto ordinario, o cercate di trovarli nelle pieghe dei dissestatissimi bilanci degli enti locali. Ma in quest'ultimo caso andate incontro a insormontabili difficoltà, andate incontro cioè alla insurrezione di tutti i vostri amministratori a livello comunale e provinciale. Lo sapete benissimo, e sapete anche che non potete correre pericoli di questo genere: sarebbe l'insurrezione di tutti i vostri sindaci, di tutti i vostri presidenti di giunte provinciali, se si apprendesse che questo Governo e questa maggioranza intendono, anche per l'avvenire, risolvere il problema finanziario delle regioni attraverso un ricorso alla strematissima finanza locale. E se invece pensaste di fare ricorso al bilancio dello Stato, tagliando altre cifre e aggiungendo queste, la vostra onorevoli ministri, onorevoli colleghi della maggioranza e onorevoli colleghi del gruppo comunista, sarebbe una scelta politica, ma sarebbe una scelta politica dalle enormi implicazioni sul piano sociale.

In questi giorni voi avete osato tentare di mobilitare la piazza contro di noi ostruzionisti, facendo appello alle categorie lavoratrici che da questo nostro ostruzionismo avrebbero tratto e trarrebbero danno. Siamo noi, invece, che ci sentiamo in grado, pur senza fruire purtroppo dei vostri strumenti di propaganda, di organizzazione e di agitazione, di rivolgerci alle categorie lavoratrici del popolo italiano, soprattutto alle categorie meno abbienti, e non in termini di riferimento allo ostruzionismo parlamentare o in termini di riferimento al regolamento parlamentare o in termini di riferimento ai lavori di questa Ca-

mera, così come in questo momento essi si svolgono. Ciò ha una relativa importanza, perché si tratta di polemiche destinate a durare qualche giorno o qualche settimana e ad essere poi riassorbite nel *mare magnum* del normale dibattito politico: non crediate che siamo tanto ingenui da sopravvalutare talune estemporanee prese di posizioni dell'estrema sinistra o dei sindacati che ad essa fanno capo. Il discorso è invece più serio, Noi, da ora in poi e fino a quando non la smetterete di tentare di portare innanzi l'ordinamento regionale a statuto ordinario, chiederemo alle categorie lavoratrici se si rendano conto che si trovano di fronte ad una scelta della maggioranza e del Governo, che porta innanzi le regioni ed esclude le categorie lavoratrici che attendono, che porta innanzi i deputati regionali, i governi regionali, gli assessorati regionali, le spese regionali, di cui stiamo parlando, ed esclude i pensionati della previdenza sociale (che aspettano ancora che si ottemperi a un impegno preso attraverso lo esercizio da parte del Governo della delega ad esso concessa in materia dal Parlamento), trascura le categorie combattentistiche, i pensionati in genere, i lavoratori in genere. Voi vi apprestate cioè a dire di no a tutta una serie di categorie lavoratrici allo scopo di poter dire sì, perché i comunisti e i socialisti ve lo impongono, ai futuri deputati regionali. Questa è la scelta che voi fate in termini finanziari, da cui poi derivano le scelte politiche.

Mi riferivo un momento fa, a proposito della finanza regionale, all'articolo 119 della Costituzione. Per un momento desidero tornare sull'argomento per sottoporlo cortesemente, se si può anche nel corso di questo dibattito, all'attenzione del Governo e per chiedere se il Governo e la maggioranza non credano di orientare per lo meno gli studi legislativi in un determinato modo, allo scopo di evitare che, facendosi, come abbiamo detto, un po' all'italiana le regioni a statuto ordinario, ne derivino danni ancora più gravi di quelli che potrebbero a nostro avviso derivarne.

Dicevo poco fa – può darsi che alcuni colleghi non abbiano potuto seguire questa argomentazione che mi sembra abbia una obiettiva validità – che bisogna fare attenzione all'articolo 119 della Costituzione, perché, in effetti, a prescindere dalle opinioni sempre rispettabili dell'onorevole Tesauro o dell'onorevole Piccoli, esso può diventare un'arma paurosamente valida (ho piacere che l'onorevole ministro Andreotti non mi dia torto) nelle mani di chi voglia, magari in talune regioni, sfruttarlo. Anche se avviene in una sola regione, un guasto simile è suscettibile di determinare conseguenze paurose, direi devastatrici, sovversive in senso tecnico per l'erario italiano.

Mi spiego meglio. Il Costituente – non so perché, ci sfugge il motivo, ma ciò non ha alcuna importanza – ha ritenuto di articolare male, io credo, l'articolo 119 della Costituzione, dividendolo in quattro commi: voi sapete che nell'interpretazione dei testi costituzionali anche queste minuzie hanno la loro importanza; non è del resto la prima volta che ci troviamo di fronte a questioni di questo genere, che possono sembrare sottili o bizantine, ma che invece sono politiche.

Tre di questi quattro commi fanno esplicito riferimento alle leggi della Repubblica, e quindi non vi è dubbio che l'autonomia finanziaria della regione sia regolamentata, in tre commi su quattro, attraverso il rinvio a leggi della Repubblica. Nel secondo comma il richiamo alle leggi della Repubblica non esiste. Esso dice: « Alle regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali ».

A mio avviso il « sono attribuiti » che, in un italiano molto approssimativo, direi ellittico, rimane un po' sospeso in questo secondo comma, deve voler dire: « Sono attribuiti da leggi della Repubblica ». Siccome però non è detto esplicitamente, e siccome tra le potestà legislative delle regioni ve ne sono alcune che hanno attinenza anche con la possibilità di reperire *in loco* le fonti di entrata (quando la regione ha funzioni legislative circa l'ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione, si può anche pensare che la regione stessa abbia competenza in materia di proprie fonti di entrata), bisogna quanto meno fare attenzione ad emanare, prima dell'entrata in funzione di qualsivoglia regione a statuto ordinario, una legge finanziaria che anche sotto questo punto di vista sia chiara. L'onorevole La Malfa nel 1962 condivideva – e ne siamo lieti – il nostro punto di vista e non già il punto di vista dell'onorevole Tesauro o dell'onorevole Piccoli. Ma nella proposta di legge per la finanza regionale, allora presentata dall'onorevole La Malfa, questo problema veniva completamente eluso. Guai se questo problema dovesse essere eluso anche in seguito, perché, ripeto, si andrebbe incontro a difficoltà anco-

ra più gravi di quelle che possiamo prevedere.

E, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, per concludere sulla parte relativa alla finanza regionale...

CATTANI. Ne ha ancora per molto?

ALMIRANTE. Sì, onorevole Cattani, vi sono altri argomenti che intendo trattare.

CATTANI. Oggi che è la sua festa?...

ALMIRANTE. Onorevole Cattani, il suo riferimento è di pessimo gusto nei confronti di suoi colleghi di gruppo che avrebbero lo stesso mio diritto, ed anzi un diritto prioritario, a celebrare la festa di oggi. Perché vuol mettere in imbarazzo l'onorevole Nenni che è al banco del Governo? Io avevo solo otto anni allora, mentre l'onorevole Nenni ne aveva alcuni di più ed era a quell'epoca fondatore di fasci.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante...

ALMIRANTE. Signor Presidente, mi lasci dire, perché non sto dicendo nulla di male. L'onorevole Nenni, che è un uomo di spirito, ebbe lo spirito e la cortesia anni or sono, in relazione ad una lettera dell'onorevole Tripodi, di scrivere al *Secolo d'Italia* una lettera in cui parlava di quelle sue vicende politiche con molta franchezza. Perciò il solo che certamente avrà la cortesia di non smentire quanto ho detto è senz'altro l'onorevole Nenni, al quale ella, onorevole Cattani, ha reso un cattivo servigio.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, ritorni all'argomento.

ALMIRANTE. Onorevole Presidente, non c'è alcuna ragione di turbarsi, dato che sono sereno e tranquillo nell'esercizio dei miei diritti. Ringrazio i colleghi che mi interrompono, soprattutto quando le interruzioni sono espresse cortesemente come è accaduto poco fa. Tali interruzioni mi servono per ribattere nell'interesse mio e della mia parte politica. Credo che in questo senso siamo tutti nei limiti dei nostri diritti e dei nostri doveri di parlamentari. Ed allora, accontentando l'onorevole Cattani, il quale mi chiedeva se avessi finito su questa parte, devo dire che nel quadro dei temi strettamente connessi all'articolo 22 ho quasi concluso. (*Interruzione del Sottosegretario Ceccherini*). Credo che sia difficilmente contestabile, onorevole Ceccherini, che siano problemi strettamente connessi all'articolo 22 quelli relativi alla finanza regionale. Non siamo stati noi ad inserire nella legge il secondo comma dell'articolo 22, questo è evidente. Non c'è alcun dubbio, e, se l'onorevole Ceccherini ha seguito il dibattito, come certamente ha fatto... per televisione, saprà che da questa mattina non si parla d'altro e che anche i colleghi che mi hanno preceduto, non richiamati dalla Presidenza (e sommessamente credo di poter dire che la Presidenza abbia fatto bene a non richiamarli), hanno parlato quasi esclusivamente di questo argomento. Certo essi ne hanno parlato molto meglio di me: io cerco soltanto di riassumere le considerazioni mie e del mio gruppo al riguardo.

Dicevo dunque, onorevoli colleghi, che a proposito del secondo comma dell'articolo 22 e quindi delle previsioni relative alla legge sulla finanza regionale, ci sarebbe piaciuto poterci richiamare, per avere un solido terreno sotto i piedi e per essere tranquilli a proposito della provenienza e della destinazione della spesa, al disegno di legge a suo tempo presentato dall'onorevole La Malfa. Io ho spiegato i motivi per i quali quel disegno di legge apparve non sostenibile alla stessa maggioranza di allora. Ho ricordato i motivi per i quali perfino i colleghi della democrazia cristiana ritennero, addirittura da un punto di vista di legittimità costituzionale, di dover respingere nelle sue parti essenziali quel disegno di legge. E ne ho tratto la conclusione che non esiste da parte vostra in questo momento la possibilità di varare una legge sulla finanza regionale. Mi permetto di aggiungere a questo riguardo una sola considerazione: abbiate cioè la cortesia di tener presente che l'impegno che nasce dal secondo comma dell'artico 22, qualora sia per voi, come ci auguriamo, un impegno serio, non può riferirsi soltanto al problema in sé e per sé di una legge finanziaria regionale, ma deve riferirsi anche al necessario coordinamento fra finanza regionale, finanza comunale e finanza provinciale e al problema relativo ai controlli.

Io insisto sul tema dei controlli, perché pensare di istituire le regioni a statuto ordinario e pensare di dar luogo anche (ipotesi la più ottimistica in questo momento) a una seria legge sulla finanza regionale senza intendersi esattamente attraverso una preventiva legge-quadro sui controlli relativi all'amministrazione delle regioni, significherebbe andare incontro a conseguenze veramente paurose.

Ci permettiamo quindi di ricordarvi questo problema e, per suffragare le nostre tesi,

desidero ricordarvi, tra l'altro, che perfino l'Unione delle province italiane (che notoriamente non esprime indirizzi « missini » e non esprime indirizzi, diciamo, di destra, ma esprime ovviamente indirizzi di maggioranza e in questo momento filogovernativi), quando si è riunita (e alludo a una riunione svoltasi a Palermo nel novembre 1963), ha approvato un solenne ordine del giorno il quale si concludeva con l'invito al futuro governo, che era appunto il governo di centro-sinistra che stava per costituirsi (ecco il senso del « futuro governo »: era in quel momento in crisi il governo dell'onorevole Leone, e stava per sorgere il primo governo di centro-sinistra presieduto dall'onorevole Moro), di predisporre come condizione essenziale per la compiuta realizzazione dell'ordinamento regionale i relativi provvedimenti legislativi nonché le norme sulla finanza locale e sui compiti delle regioni, delle province e dei comuni.

Se quindi, a questo riguardo, ritenete di disattendere ciò che con una certa saggezza vi suggerisce l'opposizione, pensiamo che non dovreste disattendere ciò che dalle province e dai comuni vi viene detto: fate attenzione, perché tentare di risolvere il problema della istituzione delle regioni a statuto ordinario e della finanza regionale in contrasto o addirittura a danno o addirittura sul corpo della finanza locale minore significa andare incontro ad una opposizione ancora più seria di quella di fronte alla quale vi trovate ora. Adesso vi trovate infatti di fronte a una minoranza parlamentare, seppure abbastanza tenace, che argomentando cerca di dissuadervi e cerca di ottenere che il disegno di legge non venga in definitiva tempestivamente approvato dai due rami del Parlamento (perché non dirlo ?) prima della fine della legislatura. Domani potreste trovarvi di fronte alla insurrezione dei comuni e delle province, delle amministrazioni comunali e regionali: e alle tante guerre di parti e di fazioni che dividono il nostro paese aggiungereste la guerra tra gli amministratori a livello comunale e provinciale e gli amministratori politicizzati a livello regionale. Non credo che in questo modo avreste raggiunto alcuno fra gli scopi che almeno dite di volervi proporre.

Devo dedicare un rapido esame (ecco un altro argomento a proposito del secondo comma dell'articolo 22 e quindi della finanza regionale) ai problemi relativi ai rapporti tra la programmazione e la finanza regionale. Io mi dimenticherei volentieri di questo problema, ma credo che la maggioranza di centro-sinistra non se ne possa dimenticare. Credo che la maggioranza di centro-sinistra debba tener presente, nel quadro del suo programma e dei suoi indirizzi, questa esigenza come esigenza proritaria.

Ora, quando nel secondo comma dell'articolo 22 voi dite che ci sarà una legge finanziaria regionale, quando nel primo comma dell'articolo 22 voi dite che le regioni, e quindi tale legge, dovranno entrare in funzione alla fine del 1969, voi programmate, pianificate in qualche modo l'istituto regionale a statuto ordinario, cioè lo inserite nel quadro della programmazione. E allora, se voi con legge ordinaria inserite in questo quadro di programmazione politica, che è poi anche una programmazione economica e finanziaria, l'istituto della regione a statuto ordinario, tale istituto dovete inserire nel quadro della programmazione vera e propria. Mi direte: l'abbiamo già fatto, perché nella legge già approvata sulla programmazione economica nazionale, il cosiddetto piano quinquennale di sviluppo, i riferimenti all'ordinamento regionale sono assai numerosi.

È perfettamente vero: ne abbiamo parlato e discusso; soprattutto noi di questa parte politica siamo intervenuti abbastanza lungamente e pesantemente su questi argomenti. Ma quei riferimenti che nella legge sulla programmazione approvata dal Parlamento esistono a proposito dell'istituto regionale a statuto speciale e a statuto ordinario riguardano gli aspetti funzionali, non l'onere finanziario che le regioni comportano. E non può essere che così, perché il Parlamento non è stato messo in condizioni, prima di approvare la legge generale sulla programmazione, di poter stabilire, come solo oggi noi tentiamo di fare (senza alcun ausilio e sussidio da parte del Governo e della maggioranza), il costo presuntivo delle regioni.

Che senso ha allora l'inserimento in un piano quinquennale di sviluppo economico, il cui scopo è lo sviluppo degli investimenti pubblici e privati in modo adeguato alle necessità reali del paese, dell'istituto delle regioni a statuto ordinario e anche a statuto speciale, la attribuzione ad esse di determinate funzioni, determinate prerogative e determinati compiti, se non si prevede ciò che è essenziale perché l'istituto operi, funzioni e venga coordinato con gli altri, vale a dire se non si prevede la possibilità di far funzionare veramente le regioni attraverso la legge finanziaria e, prima di tutto, attraverso un accertamento delle possibilità di coprire la spesa indispensabile ? Anche a questo riguardo è necessario provvedere

attraverso norme che non possono essere emanate se non con il sistema della legge-quadro, sistema previsto dalla nostra Costituzione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GONELLA

ALMIRANTE. A questo punto dobbiamo fare altre considerazioni per motivare una tra le accuse che mi sono permesso di muovere al Governo e alla maggioranza all'inizio di questo mio ragionamento. Ho ritenuto di accusare il Governo e la maggioranza di non aver tenuto conto delle esperienze di questo ventennio. Il legislatore, l'uomo politico che non tenga conto delle esperienze maturate nell'epoca sua, credo che meriti di essere considerato quanto meno scarsamente responsabile; non voglio usare una aggettivazione più pesante. L'esperienza deve tutti soccorrerci; anzi essa è l'unico riferimento obiettivo al quale si può ricorrere in Italia almeno in questo ventennio, in tanta babele di lingue, in tanto incrociarsi, accavallarsi e contrastarsi di programmi e di ideologie.

Il fatto che si sia atteso venti anni prima di dar luogo all'istituzione delle regioni a statuto ordinario viene citato come esempio di indolenza, di noncuranza, di tradimento o di dispregio della Costituzione da parte dei comunisti, i quali, dal loro punto di vista, svolgono legittimamente la loro propaganda. Nessuno, però, potrà disconoscere che anche ad ammettere che sia stata una dimenticanza colpevole, una carenza non giustificabile, è stato comunque un lungo tempo di attesa. Ed è veramente sorprendente che al termine di un così lungo tempo di attesa, di un'attesa addirittura ventennale, ci si accinga a dar luogo all'ordinamento regionale a statuto ordinario esattamente come ci si sarebbe accinti a farlo 20 anni fa. Anzi, molto peggio, poiché ho già ricordato che 20 anni fa, nella prima legislatura, quando il Governo di allora dell'onorevole De Gasperi pensò, facendo il suo dovere costituzionale e politico, di presentare disegni di legge per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario, quello stesso Governo cominciò anche a presentare un disegno di legge per la revisione della legge provinciale e comunale, anzi per il suo coordinamento con il futuro ordinamento regionale. Dopo 20 anni esiste solo la manifesta volontà politica di portare avanti a qualunque costo la riforma regionale, ma non esiste alcuna volontà programmatica di costituire le regioni in un determinato modo. Noi vi accusiamo allora di aver perduto, nel corso di questi 20 anni, la parte migliore di voi. Mi rivolgo alla democrazia cristiana di 20 anni fa, quella del tempo della Costituente, che sosteneva un determinato modo di organizzare lo Stato e che attraverso i suoi massimi esponenti – ricordo i discorsi dell'onorevole Gronchi, i discorsi dell'onorevole Moro, i discorsi che ho letto, ma che non ho udito, dell'onorevole De Gasperi – si batteva per uno Stato regionale secondo il suo punto di vista, la sua dottrina e la sua tradizione, cercando di dare allo Stato regionale una configurazione valida ed organica nel quadro dello Stato di diritto. Essa era infinitamente più rispettabile, non ai nostri occhi ma ai suoi stessi occhi, di questa democrazia cristiana che si batte soltanto perché con una legge elettorale si giunga all'attuazione più sollecita possibile, su istanza dei socialisti e comunisti, dell'istituto regionale. Una volta era la vostra bandiera. In una di queste notti l'onorevole Carlo Russo, nel quadro di uno dei suoi pregevoli interventi, ha ricordato: è ancora la nostra bandiera. Io stavo per rispondergli con una battuta: bandiera vecchia, disonore (in questo caso in senso cordiale) di capitano; perché non è vecchia nel senso nobile del termine, quella bandiera, ma è sbrindellata, scolorita, non ne rimane più niente. Le regioni, come le presentaste al tempo della Costituente secondo il vostro punto di vista, erano pur sempre enti secondo noi da non inserirsi nella Carta costituzionale, ma un colloquio era ancora possibile. Noi abbiamo portato innanzi finora, dal nostro punto di vista e con le nostre modestissime forze, il colloquio, e siamo intervenuti per sostenere un determinato tipo di contenuto. Ma ora per voi non vi è più contenuto, ma solo contenente. Vi è una leggina elettorale, perché il tempo e l'esperienza in quel contenente hanno inserito un diverso contenuto. Venti anni fa, quando se ne parlava alla Costituente, se ne parlava *de iure condendo*, anche se l'esperienza siciliana era sotto gli occhi di tutti. Da venti anni a questa parte, in quel recipiente che è il vostro regionalismo, non vi sono più gli ideali, le tradizioni, i princìpi di un tempo, ma dinanzi agli occhi della pubblica opinione vi è l'esperienza regionale di questi 20 anni. Non potete non tenerne conto, anche perché avviene poi che nei vostri congressi (che ho seguito tutti come giornalista) voi parlate talvolta delle regioni come ne parliamo noi. Ricordo notevolissimi discorsi dell'onorevole Andreotti, e soprattutto – non voglio mettere in imbarazzo nessuno – dell'onorevole Gonella, molto duri nei confronti di una determinata attuazione delle re-

gioni a statuto speciale. È di portata programmatica, non voglio dire storica, un celebre discorso dell'onorevole Scelba al congresso di Napoli. Nei vostri congressi voi parlate un diverso linguaggio a proposito dell'istituzione delle regioni. Perché ? Perché nei vostri congressi siete di fronte alle vostre esperienze di base; perché nei vostri congressi, come nei nostri congressi, avete sotto gli occhi gli uomini che in periferia debbono eseguire le vostre direttive; e gli uomini che in periferia sono a contatto con l'opinione pubblica, sono a contatto con l'elettorato, si rendono conto perfettamente di quanto siano impopolari taluni programmi, taluni propositi del centro-sinistra; e prima di tutto il programma, il proposito – non dirò certamente la bandiera – del regionalismo. Nei vostri congressi avete parlato chiaro a questo riguardo e avete fatto, non dico tesoro, ma per lo meno un qualche uso delle negative esperienze, durante questo ventennio, delle regioni a statuto speciale. Noi vi rimproveriamo, vi consideriamo colpevoli per il fatto che rifiutate sistematicamente di richiamarvi a tali esperienze quando poi di questi problemi si parla in questa sede. E allora qualche richiamo alle esperienze delle regioni speciali di questi venti anni ve lo dobbiamo fare, proprio dal punto di vista del problema finanziario e quindi in attinenza con l'articolo 22.

E nessuno creda che io mi riferisca alla Sicilia: è troppo facile, ne parliamo tutti, tutti dicono, con qualche parte di ragione, non con piena ragione, che si tratta di un caso-limite, di un caso eccezionale o comunque – questo è vero – del più grave, del più rilevante tra i casi. Non potrebbe essere diversamente, anche per la massiccia entità della regione siciliana come popolazione, come interessi e quindi come finanziamenti, come spese, come sperperi e quindi anche come scandali, come malcostume dilagante nei confronti delle altre regioni.

Ma io non vi voglio parlare della Sicilia; vi voglio parlare della regione cadetta, della novellina, della più fresca fra le regioni: del Friuli-Venezia Giulia. Ve ne voglio parlare anche perché sento dire da ogni parte che il Friuli-Venezia Giulia è una regione esemplare. Ho sentito anche nei giorni scorsi ripetere che i friulani sono – ed è la verità – così attenti amministratori delle loro cose, che nella provincia di Udine i comuni sono – mi sembra – tutti in pareggio (o comunque ve ne saranno soltanto uno o due non in pareggio: l'onorevole Ceccherini può essere buon testimone); ad ogni modo sono tutti in condizioni non certo floride, perché si tratta di una area effettivamente depressa (ce ne dimentichiamo troppo spesso, ed io voglio ricordarlo a onore e a difesa delle genti friulane); ma sono amministrati parcamente e saggiamente, con infinita onestà: e questa è una tradizione che fa onore alla gente friulana. Pertanto le esperienze relative alla cadetta, alla neonata fra le regioni dovrebbero essere edificanti e tali da far cadere quasi nel dimenticatoio le esperienze relative alle altre regioni a statuto speciale.

E allora ricordiamole, queste esperienze. In primo luogo – ve l'ho già detto, ma voglio ripeterlo brevissimamente in questo momento – quando il Governo nel 1962 pensò di proporci la legge costituzionale per la creazione della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, ci venne a dire che bastavano 7 miliardi per istituire quella regione. E ricorderete tutti il frasario ameno, divertente, dell'allora ministro delle finanze Trabucchi, il quale venne in Commissione senza cravatta, con il suo modo un po' semplicione e pur piacevole, a dirci: onorevoli colleghi, i ministri della spesa e dell'incasso sono (scusate il termine, ma lo disse il ministro) come quel che fuma e quel che sputa. Io sono ministro delle finanze e sono quel che fuma; e allora potrei dirvi: volete fumare un sigaro grosso quanto una casa ? Fate pure. Che siano 7 o 700 o 7000 miliardi, fate voi; ma poi arriva il collega, che è quel che sputa, e dice che i soldi non ci sono e quindi la spesa deve essere contenuta in 7 miliardi. Malgrado queste così piacevoli e immaginose locuzioni del signor ministro delle finanze, in pochi giorni si passò da 7 miliardi a 27 miliardi come previsione di spesa sulla base delle aliquote erariali e degli introiti erariali dell'epoca.

Credo di non sbagliare dicendo che dai 27 miliardi si è passati adesso a una trentina di miliardi. Credo che a tanto ammonti il bilancio di quella regione. Se pensate all'entità della regione, la cifra non è piccola, anche se essa viene paragonata con le cifre, dichiarate mostruose, relative alla regione siciliana. Se pensate che la Sicilia ha oltre 5 milioni di abitanti, il paragone vi dimostra che siamo su per giù su una spesa quasi uguale. Ma un'altra considerazione voglio fare, relativa al personale. Qual è stata – se sono bene informato – la prima legge che il consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, dopo un dibattito abbastanza prolungato, ha ritenuto di approvare ? Quella relativa all'organico del personale della regione. Non si può sbagliare: vi è una logica in queste cose.

La regione sorge così: viene ad essa assegnato dallo Stato un certo numero di funzionari, e dalla Camera dei deputati si mosse in quella occasione il buon avvocato Piermani per dare un aiuto provvidenziale per la creazione e il funzionamento dell'assemblea del Friuli-Venezia Giulia. Si comincia quindi con degli « abusivi » esterni. Poi coloro che sono stati inviati come squadra di salvataggio intendono tornare nella loro sede e si devono assumere funzionari *in loco*. La regione, come suo primo impegno, approva una « leggina » per l'assunzione « temporanea » del personale; dopo qualche settimana, i funzionari avanzano giustamente le loro rivendicazioni e si passa alla discussione ed approvazione del progetto di legge volto a disciplinare l'organico. Se non erro, il primo urto che il consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia ha avuto con il Governo e con lo Stato è stato causato proprio dalla reiezione iniziale di una legge che aveva ad oggetto l'organico del personale, che sembrò eccessivo. Se sono bene informato, si è giunti poi all'approvazione di una norma che prevede un organico di circa 800 dipendenti per la regione Friuli-Venezia Giulia. Si pensi, onorevoli colleghi, che questa è la regione più recente, più pulita in una zona amministrativamente – e lo dico senza la minima ironia, ma con profondo rispetto – seria e corretta, che ha sede in un'area depressa, nella quale non si sono verificati in questo dopoguerra scandali – a quanto ho udito dire – che abbiano potuto impressionare la pubblica opinione.

Ebbene, se si tiene conto che in una regione di tal genere si è già arrivati a 800 dipendenti, mentre lo stampato 1063 della Camera al quale mi sono riferito, cioè l'inevaso disegno di legge per il personale delle regioni a statuto ordinario, fissa in 150, non uno di più, il numero dei dipendenti delle regioni (cosicché, mentre il Friuli-Venezia Giulia ha già 800 dipendenti, la Lombardia ed il Piemonte dovrebbero funzionare con 150 dipendenti ciascuno), allora, onorevoli colleghi, ci si rende conto dell'assurdità di un ragionamento che non tiene conto di concrete esperienze passate.

Non vi ho chiesto di tener conto dell'esperienza siciliana. Certo, se vi avessi detto che la regione siciliana ha 6 mila dipendenti e che pertanto la Lombardia ne dovrebbe avere, per mantenere le proporzioni, 8 mila, avrei fatto un'affermazione non senza fondamento, ma che comunque sarebbe apparsa polemica. Ma quando ci dite che abbiamo torto ad affermare che le regioni costeranno molto, che quel che è avvenuto in Sicilia non accadrà più e che basteranno 150 dipendenti, noi vi rispondiamo: tenete conto che una regione piuttosto modesta come entità, anche se a statuto speciale, quale il Friuli-Venezia Giulia, dopo un anno di funzionamento ha già 800 dipendenti in « organico »; quindi cercate di avvalervi di quella esperienza.

E vi diciamo di tener conto dell'esperienza del Friuli-Venezia Giulia anche per un altro motivo. Si vogliono fare le regioni, attraverso l'articolo 22, a tutti i costi. C'è un impegno che non è giuridico né costituzionale a fare prima – speriamo – la legge finanziaria; non vi è alcun impegno per le altre leggi-quadro di fondo. Ricordava questa mattina l'onorevole Roberti che una regione a statuto ordinario, una volta che sia istituita, deve pur fare qualcosa; ed ammesso che vi sia una legge finanziaria e quindi vi siano i mezzi indispensabili per funzionare e che resti in piedi la vecchia legge-quadro n. 62 del 1953, quella legge all'articolo 9 stabilisce che occorrono leggi-quadro per ogni materia prima che si possa cominciare a legiferare.

Che cosa farà la tapinella regione a statuto ordinario, se una regione a statuto speciale, il Friuli-Venezia Giulia (ecco il secondo richiamo all'esperienza), non ha potuto far niente?

Il consiglio della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia – è bene che i colleghi lo sappiano – ha vegetato per tutto il primo anno di vita, perché le norme di attuazione delle disposizioni finanziarie in favore della regione hanno tardato per dodici mesi, sicché nel corso di quell'anno (ho consultato i verbali) il consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia si è riunito una volta in un mese, due volte in un altro mese, tre volte in un altro mese, poi è andato in lunghe vacanze, poi si è riunito per discutere del regolamento interno, per approvare la legge sull'infelice organico, e altro non ha potuto fare fino all'anno successivo, perché le norme di attuazione non erano arrivate. Però nel bilancio dello Stato per quell'anno la regione Friuli-Venezia Giulia ha figurato per 27 miliardi di lire, se non più. Ora io penso che di queste esperienze, che non sono quelle siciliane, voi dobbiate tenere qualche conto prima di dar luogo ad inconvenienti dello stesso genere o anche peggiori.

Un'altra regione della quale si parla tanto bene a proposito della finanza e dell'amministrazione è il Trentino-Alto Adige (anche lì, gente saggia; sì, la *Volkspartei* dà qualche piccola noia per motivi di altro genere; ma

nella giunta provinciale di Bolzano la collaborazione fra l'onorevole Berloffa e i colleghi della *Volkspartei* tramite il gentil sesso, cioè tramite la Lidia Menapace, è talmente cordiale che le cose funzionano bene). Ebbene, dei molti esempi che potrei citare, preoccupanti esempi dal punto di vista della finanza regionale, ne cito uno solo: la legge regionale 14 febbraio 1949, n. 1, la quale ha istituito una imposta sulla produzione dell'energia elettrica senza esentare quella esportata, con ciò violando l'articolo 120 della Costituzione, il quale dice che le regioni non possono istituire norme tali da rappresentare veri e propri dazi o regimi economici preferenziali l'una a danno dell'altra. Non esiste nei confronti di questa legge regionale un ricorso del commissario di Governo, non c'è una sentenza della Corte costituzionale. È legge, ed è rimasta in vigore fino a quando, attraverso la nazionalizzazione dell'energia elettrica ed i relativi accordi preferenziali per le regioni a statuto speciale, si è giunti ad una diversa disciplina.

Comunque, onorevole ministro Andreotti (mi rivolgo a lei che segue con tanta cortesia questo troppo lungo intervento), se io mi sono permesso poco fa di riferirmi all'articolo 119 della Costituzione e ad una certa sua interpretazione, la prego di considerare i pericoli inerenti all'articolo 120 della Costituzione qualora esso non venga rigidamente interpretato. Esso dice: « La regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le regioni. Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni. Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro ».

Perché ho citato il Trentino-Alto Adige a proposito di questa norma ? Perché in questa regione, con il consenso del Governo, si stanno violando o ci si accinge a violare da qualche tempo il secondo ed il terzo comma dell'articolo 120 della Costituzione; perché, quando si ostacolano i lavoratori italiani a fissare la residenza in Alto Adige, si viola l'articolo 120: e non c'è barba di statuto speciale che possa autorizzare ciò. E quando il Governo praticamente ammette nelle trattative, attraverso la « commissione dei 19 », tra le tante cose, che perfino i princìpi siano discussi, come se si trattasse di cose che si possono decidere e determinare non dico con legge ordinaria ma addirittura senza legge, con semplici accordi bilaterali, io vi dico: attenzione !

Ecco perché vi ho citato il Trentino-Alto Adige: perché, prima di arrivare alla violazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 120 della Costituzione, la legge regionale del Trentino-Alto Adige ha violato il primo comma, che è formulato in maniera molto imprecisa, vaga e generica e può dar luogo, il giorno in cui ruoteranno le girandole di tutti e 15 i parlamenti regionali ordinari e degli altri 5 a statuto speciale, a serissimi inconvenienti.

Quindi, se non volete, se non potete in questo momento essere precisi sulle norme relative alla finanza regionale, cominciate ad orientare i vostri studi in guisa tale da non dar luogo ad inconvenienti ancora più gravi di quelli che si sono fin qui determinati.

Ancora esperienze da voi disattese. Un grossissimo titolo fece spicco tempo fa sul *Monitore valdostano*. Quando il Parlamento nazionale approvò la legge per la nazionalizzazione dell'energia elettrica tanto cara a voi e ai socialisti, pubblicò un titolo su nove colonne: « L'ENEL all'assalto delle risorse idroelettriche della nostra Valle ». E voi sapete meglio di noi quante controversie siano derivate al riguardo.

Attenzione, perché l'articolo 117 della Costituzione attribuisce anche alle regioni a statuto ordinario potestà legislative e quindi potestà amministrative e quindi potestà esecutive, e quindi potestà di controllo sulle acque, sullo sfruttamento delle acque, sulle miniere, cave e torbiere, e pertanto su materie che per ora sono oggetto della legislazione nazionale, ma che in mancanza di leggi-quadro determinerebbero uno sconquasso nei rapporti tra lo Stato e la regione.

Un'altra regione della quale brevissimamente mi occupo, per denunciare che non avete tenuto conto dell'esperienza dolorosa di questi anni, è la Sardegna. Non mi occupo di essa a causa degli ultimi avvenimenti, del discorso del presidente regionale Del Rio, delle allusioni al banditismo, ma sul piano strettamente connesso con le nostre considerazioni sulla finanza regionale, cioè a proposito del bilancio della regione sarda.

Ho qui davanti il bilancio presentato nel 1964. Ne ho preso uno a caso, ma sono stato, credo, abbastanza garbato prendendo il bilancio del 1964 perché, avendovi in precedenza dimostrato come la dinamica delle spese regionali tenda sempre a far aumentare le spese della regione, se avessi preso il bilancio del 1966, vi avrei messi di fronte a considerazioni ancora più gravi.

Il bilancio 1964 della Sardegna reca un incremento delle spese per l'amministrazione

delle finanze – dice il documento – del 40,642 per cento. Quando ci si trova di fronte a spese finanziarie, non si sa in genere di quali spese si tratti. Sennonché il governo regionale nella relazione del bilancio dice: « Appare opportuno precisare che l'aumento delle spese si riferisce al trattamento economico e alle retribuzioni del personale degli uffici centrali ». Cosicché ci troviamo anche in questo caso di fronte ad una situazione abnorme e pericolosa, situazione – lo dico ai colleghi dell'estrema sinistra – che è stata messa in rilievo con particolare virulenza da una relazione di minoranza che i comunisti e i socialproletari hanno lodevolmente presentato al bilancio 1964. I giudizi dati da quei colleghi in ordine al funzionamento amministrativo della regione sarda sono edificanti, perché essi si riferiscono a un malcostume che contraddistingue da venti anni più o meno, come vi sto dimostrando e ricordando, tutte le amministrazioni regionali. Fare addebito di tale malcostume agli amministratori o della Sardegna o della Sicilia o del Trentino-Alto Adige o del Friuli-Venezia Giulia o della Valle d'Aosta sarebbe sommamente ingiusto, perché, quando situazioni di disordine, di prevaricazione, di malcostume, di sperperi si verificano a tutti i livelli, evidentemente essi risalgono a responsabilità che non possono essere considerate o individuate come responsabilità di singoli, ma sono responsabilità per lo meno ambientali.

Ecco come si esprimono i rappresentanti comunisti e socialproletari nel consiglio regionale a proposito dell'andamento delle cose nella regione sarda: « I relatori non possono nascondere il loro vivo senso di amarezza e di sdegno nel constatare che, ancora una volta, la giunta regionale sarda e la maggioranza che la sostiene mostrano di essere ben lungi dal possedere il senso reale della crisi che attraversa il popolo sardo, mostrano di non volere in alcun modo accingersi alle riforme strutturali necessarie per lo sviluppo economico ed il progresso civile del popolo sardo », eccetera.

Quindi: attenzione agli entusiasmi regionalistici, perché questi non di rado portano, onorevoli colleghi dell'estrema sinistra, alla radicalizzazione di certe clientele politiche – e non soltanto politiche – a livello regionale. E, se volessimo alle esperienze amministrative e finanziarie delle regioni a statuto speciale aggiungere le esperienze elettorali, allora sarebbe interessante occuparsi – ma non lo farò – soprattutto della Sicilia, per dimostrare che, quanto peggio vanno le cose e quanto più talune clientele riescono ad impadronirsi del potere economico e finanziario, tanto più quelle clientele sfruttano questo potere a fini elettorali.

La vischiosità delle clientele, che passa dal predominio politico allo sfruttamento sociale e alla prevaricazione economica e finanziaria, determina questi effetti. Sicché, caso strano, quanto più si grida allo scandalo (ho fatto riferimento nei giorni scorsi ad un personaggio siciliano che era consigliere nella precedente legislatura e che è oggi assessore, nonostante una mozione di censura votata contro di lui da quella assemblea per motivi bassamente economici), quanto più – dicevo – ci si invischia nelle clientele o negli scandali e quanto più dalla opposta parte si grida contro le clientele e contro gli scandali, tanto più, a livello regionale, se ne avvantaggiano elettoralmente proprio i partiti, i gruppi, le clientele e gli uomini che si comportano in una determinata guisa.

Del resto, in materia in questo Parlamento c'è un tecnico, l'onorevole La Malfa, il quale è riuscito a portare una rappresentanza di una certa, anche se modesta, consistenza alla regione siciliana nelle ultime elezioni proprio facendo appello a tutte le clientele. E queste clientele egli ha raccolto e, vorrei dire, rapinato in tutti i settori molto spregiudicatamente, prendendole da ogni partito ove ha potuto e riuscendo, in quel modo, a costituire un gruppetto parlamentare quantitativamente abbastanza interessante.

Perciò non si illudano coloro che fanno campagne regionalistiche in quest'aula e fuori di qui e che pensano che, attraverso le regioni, essi aumenteranno il loro peso elettorale e quindi la loro possibilità di pressione politica. Nossignori ! Venti anni di esperienza dimostrano (leggetevi almeno le statistiche elettorali), a proposito delle regioni a statuto speciale, che vanno innanzi le clientele e che, quanto più si passa dallo Stato alla regione, al comune, tanto più è facile che le posizioni personali, che le posizioni di pressione – che poi sono, ahimé, tante volte le posizioni di intrallazzo o di corruzione – abbiano una importanza determinante ai fini elettorali.

Credo di non aver bisogno di citare altri dati a proposito delle regioni a statuto speciale. Ma per la Sicilia vorrei ricordare una ultima cosa, che ha già riferito l'onorevole Alpino in un suo precedente intervento. Quando si pubblicano i dati ufficiali a proposito delle entrate e delle spese della regione siciliana e in questi dati ufficiali – come in quelli forniti dalla commissione Tupini – si dimentica, per un accertamento dell'entrata e della spesa, il

« fondo di solidarietà nazionale », si commette un errore.

È bene che i colleghi ricordino quanto la regione siciliana ha avuto a titolo di fondo di solidarietà nazionale: dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1952, 55 miliardi, cioè 11 miliardi per esercizio; dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1955, 45 miliardi, cioè 15 miliardi per esercizio; dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1960, 75 miliardi, cioè 15 miliardi per esercizio; per l'esercizio 1960-1961, 15 miliardi; dal 1961 1962 al 1965-1966, 108 miliardi. Si tratta di una somma piuttosto ragguardevole, della quale non si può non tener conto se si vogliono fare ragionevoli previsioni di entrata e di spesa per le regioni a statuto ordinario.

Desidero tralasciare gli altri esempi che avevo in animo di portare a proposito delle regioni a statuto speciale, per avviarmi verso la conclusione facendo serenamente, ma molto documentatamente, alcune considerazioni di carattere politico che riguardano gli atteggiamenti tenuti dalle altre parti politiche tramite i loro più qualificati esponenti.

E' logico che io cominci dal signor Presidente del Consiglio onorevole Moro. Cito testualmente da *Il Popolo* del 9 giugno 1964. *Il Popolo* annunciava che il Presidente del Consiglio aveva informato la sera prima il Senato che « il ministro del tesoro, per quanto riguarda le regioni, dinanzi a una polemica che oppone cifre così contrastanti, sollecita che se ne accerti il costo effettivo per adeguare le modalità di attuazione all'impegno di spesa così fissata ».

Quindi, nel 1964 il signor ministro del tesoro, e per esso il signor Presidente del Consiglio, sollecitava, per porre fine alle polemiche sul costo delle regioni, che si facessero accertamenti, in modo che dalle polemiche più o meno generiche, più o meno inconsistenti, si passasse a considerazioni più serie.

Se io devo restare alla democrazia cristiana, e se mi è permesso rispettosamente di citare il pensiero espresso in sede di un congresso di tale partito dall'onorevole Gonella, che attualmente presiede i lavori della nostra Assemblea (sono frasi riportate sull'organo ufficiale democristiano), devo ricordare che fu detto allora: « Gli esperimenti regionalisti già fatti in questo ventennio ci hanno dimostrato che con le regioni aumentano sia la burocrazia, sia la corruzione, sia i diaframmi fra il cittadino e lo Stato ».

Io ho detto forse meno in questo mio lunghissimo intervento: non mi sono forse permesso di dire in assoluto, rispettoso come voglio sempre essere delle opinioni altrui, che le regioni aumentino la burocrazia, la corruzione e i diaframmi; ho rilevato che, di fatto, nelle regioni si sono accresciuti i diaframmi, si è accresciuta la burocrazia ed è dilagata la corruzione. Non ne ho fatto una regola, perché non ho l'autorità, signor Presidente, per farlo. Ma penso che se ne possa fare una regola, e sono certamente d'accordo con coloro che a suo tempo questa regola hanno voluto sancire.

Si aggiungeva: « I consorzi delle province meglio potrebbero assolvere almeno i compiti amministrativi affidati alle regioni ».

Quindi, onorevoli colleghi del gruppo liberale, non è nostra la proposta relativa ai consorzi di province, ma sappiamo che non è nemmeno vostra: essa ha una vecchia paternità democristiana. Io penso che possiate esserne lieti, perché minori rumori e certo minori contrasti potranno esservi da ora in poi da parte della democrazia cristiana nei vostri confronti, visto che la progenitura di quella idea, di quella proposta (non vi dispiaccia se avete perduto il crisma della originalità, perché in compenso avete ottenuto il crisma di una autorità così importante) relativa alla sostituzione delle regioni con i consorzi delle province è di marca democristiana e fu consacrata in un congresso della democrazia cristiana.

Il Popolo, nel suo resoconto, continuava: « Opportuno, quindi, sarebbe proporre una riforma costituzionale. Anche il regionalista Sturzo era divenuto avversario della regione e De Gasperi nulla fece per attuare un dettato costituzionale di cui non vedeva la utilità, dato che nel programma della democrazia cristiana ben diversamente aveva inteso la natura e i fini dell'ordinamento regionale, che doveva esprimere anzitutto una rappresentanza sindacale ». Ed è detto qui molto bene anche se un po' cautamente: « rappresentanza sindacale », perché se ci si riferisce poi ai lavori della Costituente – non ai lavori preparatori, ma a quelli in Assemblea – il « sindacale » potrebbe essere cattolicamente sostituito con il « corporativo ». E, se non fosse stato l'onorevole La Pira, in aula, ad opporsi alla adozione del termine « corporativo », che gli puzzava di fascismo, forse il termine « corporativo » avrebbe addirittura assunto allora dignità costituzionale.

« Nel caso di istituzione di nuove regioni chiediamo » (questo è importante, lo chiede la democrazia cristiana) « che prima sia chiarito l'ammontare del costo finanziario e che sul terreno politico i socialisti si impegnino a non costituire giunte con i comunisti ».

Questo secondo impegno evidentemente non ha più alcuna importanza; voi della democrazia cristiana, voi socialisti avete mille motivi per fidarvi dato che in nessuna parte d'Italia, dopo anni di governo vostro al centro con i socialisti, esistono giunte tra socialisti e comunisti e quindi poiché sono gli esempi, sono le tradizioni, sono gli episodi in qualche modo che dimostrano la buona fede dell'altro contraente di un accordo, avete perfettamente ragione a fidarvi e procedete quindi su questa strada nella certezza che giunte regionali comuniste e socialiste non ne sorgeranno mai più. Quanto all'altro problema, se non volete ascoltare la nostra voce e la nostra esortazione, vedete di ascoltare almeno quanto dicevate voi.

Ho qualcosa da dire a proposito dei richiami sugli atteggiamenti politici anche dei colleghi comunisti. A questo riguardo mi dispiace che non abbia prima di me parlato l'onorevole Caprara. Avrei infatti voluto ricordare all'onorevole Caprara che, essendosi aperta in quest'aula nel mese di luglio del 1964 la discussione sulla legge-quadro per le regioni, egli fu il primo a prendere la parola per dire (cito dal *Resoconto sommario* di quella seduta): « L'impostazione data alla discussione, oltre che irrazionale è anche incompleta; non compare infatti all'ordine del giorno la fondamentale legge finanziaria senza la quale l'ordinamento regionale rimane zoppo. Che cosa ne pensa il vicepresidente del Consiglio, onorevole Nenni, incaricato dell'attuazione costituzionale ? ».

Onorevole Nenni, non si preoccupi perché l'onorevole Caprara, se per caso prenderà la parola dopo di me, non le porrà interrogativi di questo genere; non glieli pongo neanche io dato che non abbiamo veduto in lei, con tutti i riguardi possibili, un costituzionalista. Onorevole Nenni, abbiamo immediatamente pensato, quando ella divenne vicepresidente del Consiglio, che si trattasse di un riconoscimento di dignità e di autorevolezza che ben le spettava; sappiamo, che proprio per essere stato ella un ministro della Costituente, ha ben poco a che vedere con gli affari costituzionali nel senso dottrinale del termine, quindi non le porremo domande.

Ma ai colleghi comunisti e al collega Caprara, che mi dispiace non sia presente, vorrei proprio chiedere come mai l'ordinamento regionale, che nel 1964 era zoppo qualora non fosse stata prioritariamente approvata la legge finanziaria, oggi invece debba correre non più zoppicando, proprio perché non vi è tra i piedi dell'ordinamento regionale stesso la legge finanziaria. Oppure, forse, è diventato zoppo l'onorevole Caprara e per questo ha rinunziato a prendere la parola ? Avremo il piacere di vederlo qui non zoppicante, ma ilare, svelto e sveglio come è sempre ? Se per caso verrà a parlare ci dia spiegazioni, per cortesia, se lo crede, sulle ragioni dei mutati atteggiamenti comunisti.

Tanto più che, a proposito dei mutati atteggiamenti comunisti, devo fare, sempre con il massimo rispetto, anzi con un rispetto ancora maggiore dato che si tratta di persona che non è più, citazione più importante, che è quella relativa a quanto ebbe a dire l'onorevole Togliatti. Non crediate che voglia riferirmi a quanto i comunisti sostennero contro l'ordinamento regionale, così come la democrazia cristiana lo voleva ai tempi dell'Assemblea costituente: si tratta di una polemica che noi per primi consideriamo troppo vecchia e scontata e che non ci interessa affatto. Mi riferisco ad una specifica e responsabile affermazione fatta dall'onorevole Togliatti a proposito del problema della finanza della regione e del necessario coordinamento fra lo ordinamento finanziario della regione e l'istituzione della regione. Credo che questa polemica sia legittima e valida perché giudizi di tal genere sono giudizi di fondo, di principio, che non possono essere subordinati alle mutevoli contingenze e vicende politiche.

Ricordo che in quest'aula, l'11 marzo 1947, l'onorevole Togliatti ebbe a dire: « Nelle disposizioni che avete scritto è lasciata in disparte la finanza; grave lacuna che rende oscuro e incerto l'assieme delle norme sullo ordinamento regionalistico ». Credo che l'onorevole Togliatti, che così si pronunciava, fosse un uomo politico altamente responsabile e che lo fosse anche nei confronti del suo partito, dei suoi elettori e di quelle che voi comunisti chiamate masse lavoratrici italiane. Credo che un comunista non potesse parlare che così e che egli fosse saggio e onesto esprimendosi così, perché un comunista (non posso essere io interprete dei vostri pensieri né del vostro stile, ma credo di poter capire qualche cosa anche a questo riguardo) onesto e in buona fede non può, dal suo punto di vista, rivolgersi a qualsivoglia riforma dell'ordinamento dello Stato, specie a una riforma così importante e radicale, senza tener conto prioritariamente delle esigenze finanziarie collegate alle necessità sociali.

Un liberale una riforma del genere, per approvarla o meno, può vederla in chiave giuridica; un « missino » in senso tradizionale o magari sentimentale (dite quel che vo-

lete), in senso comunque patriottico con riferimento alla nazione e allo Stato come principio; un democristiano con riferimento alle dottrine democristiane ed alla necessità parlamentare della maggioranza; ma un socialista non può non vederla in termini sociali e non si pone di fronte ad una riforma tanto costosa se non facendosi la domanda: chi paga?

È una domanda semplice, che può sembrare volgare e brutale, ma è una domanda, purtroppo, che un comunista onesto di fronte all'elettore, di fronte al popolo lavoratore, deve porsi. È un metro di misura per qualsivoglia giudizio, anche di carattere storico, che abbia attinenza con la dottrina comunista. Sulle spalle di chi questa riforma? Sulle spalle di chi questo presunto rinnovamento dello Stato? A vantaggio di chi (a vantaggio anche materiale nel senso migliore del termine, cioè economico e sociale e quindi anche finanziario)? Ma chi pagherà? Pagherà il piccolo, il misero, il modesto contribuente, il contribuente a reddito fisso per dar luogo ad una riforma di questo genere dalla quale si potrebbero avvantaggiare i mangiatori di domani. Per dimostrare di non volere ciò, per impedire che ciò accada, che cosa si può fare? Tentare di far bene, seguendo il suggerimento dell'onorevole Togliatti, « dando la priorità ad una legge finanziaria ». Lo diceva anche l'onorevole Gullo, del quale ho letto un bellissimo discorso del 1947 con molta ammirazione: « Io giro per la mia Calabria e mi chiedono la riforma agraria, non mi chiedono le regioni » egli disse. Non rimprovero l'onorevole Gullo perché oggi dice di volere le regioni, perché può aver mutato divisamento politico e può anche darsi che dal suo punto di vista egli abbia ragione; ma egli, oggi, dovrebbe venire qui a dire se i contadini della sua Calabria vogliono le regioni o la riforma agraria e se, attraverso le regioni, essi ritengano di poter realizzare la riforma agraria perché le regioni saranno amministrate in un contesto di serietà e di onestà e non in modo da rafforzare le già esistenti clientele. Ma manca questa dimostrazione, questa possibilità di colloquio, quando si viene qui a dirci che vi è una legge elettorale e la legge finanziaria verrà se ci farà piacere, tanto paga Pantalone.

A questo punto qualsiasi causa è una causa perduta, anche se vinta materialmente; perduta sul piano della socialità e della moralità, non perché in se stessa, dal vostro punto di vista, non possa essere sostenuta e discussa, ma perché la state sostenendo nel modo più pietoso, più rozzo, veramente non facendo onore a voi stessi, per la mancanza assoluta di qualsiasi riferimento di carattere programmatico, sociale, che possa nobilitare e rendere seria tutta questa materia.

Onorevoli colleghi, io desidero concludere richiamandomi alle considerazioni politiche che mi sono permesso di fare all'inizio di questo lungo intervento, allorquando ho tentato – e l'onorevole Roberti me lo perdonerà – di volgarizzare politicamente i temi delle pregiudiziali costituzionali che l'onorevole Roberti ha magistralmente svolto all'inizio di questo dibattito sull'articolo 22. A conclusione del mio intervento, vorrei tornare sulle considerazioni politiche iniziali per chiedere almeno a me stesso ed alla mia coscienza (dato che la nostra coscienza è stata messa a dura prova tante volte nel votare, e di votazioni ve ne sono state tante), quale sia la situazione politica di fondo in cui si svolge questo singolare dibattito.

Ci sono alcuni settori dell'opinione pubblica e anche della Camera (voglio fare brevemente l'avvocato del diavolo ai miei danni) i quali ci dicono che, sulla base delle nostre stesse affermazioni politiche, abbiamo torto nel combattere tanto ostinatamente questa legge. Perché? Perché l'articolo 22 (l'onorevole Roberti lo ha dimostrato sul piano costituzionale; io ho tentato di chiarire gli stessi concetti dal punto di vista politico) è l'articolo delle velleità; non è una norma giuridica, tanto nel primo quanto, e soprattutto, nel secondo comma. L'articolo 22 in realtà non impegna niente e nessuno, sicché potrebbero aver ragione coloro che in questa Camera e fuori di questa Camera dicono: ma in fini dei conti il centro-sinistra, il Governo dell'onorevole Moro che cosa stanno chiedendo? Un passaporto diplomatico; la possibilità di arrivare in acque più o meno tranquille sino alla fine della legislatura; un manifesto elettorale per i socialisti; un impegno politico che viene più o meno rozzamente tradotto in uno pseudo-impegno legislativo. Quindi, « non disturbate il manovratore », lasciateli fare. Poi – si sa – nella prossima legislatura, anche se governeranno loro, troveranno il modo di non fare le regioni. E c'è qualcuno che strizza l'occhio, quasi a farci intendere che questa nostra così pesante insistenza potrebbe essere controproducente ai nostri stessi fini. Ci sono altri, invece, i quali tengono a dichiarare e a chiarire che, attraverso questa norma, ormai l'antica battaglia per le regioni è conclusa; che, a prescindere dall'ostruzionismo e a prescindere da quanto potrà accadere o non accadere al Senato, si tratta di una battaglia ormai vinta;

che le regioni si faranno, e si faranno come la maggioranza (maggioranza considerata comprensiva del gruppo comunista o addirittura teleguidata dal gruppo comunista) vorrebbe si facessero.

Qual è la verità? È difficile, indubbiamente, in questo contesto polemico andare a ricercare la verità. E io non cercherò davvero di andare ad individuare la verità sul volto dell'onorevole Moro, Presidente del Consiglio, anche perché il suo volto non riusciamo a vederlo se non in qualche fuggevole apparizione mentre si vota. Però, a proposito della verità, desidero in primo luogo smentire quanti vanno, forse con qualche leggerezza, asserendo che contro questo disegno di legge non varrebbe la pena di fare grosse opposizioni, perché, tanto, le regioni non si faranno o comunque si faranno a data da destinarsi.

Attenzione. Noi possiamo anche supporre – ed è una supposizione che ci costa molto in questo momento: *quod Deus avertat* – noi possiamo anche supporre, e responsabilmente dobbiamo pur fare talune supposizioni, che all'inizio o nel corso della prossima legislatura prenda il potere – democraticamente, non penso a colpi di Stato – un governo di centro-sinistra orientato ancora più a sinistra dell'attuale, cioè condizionato ancora più pesantemente dai gruppi di estrema sinistra. Quel governo eventuale, sulla base di questa legge, così come essa è, e sulla base della legge n. 62 del 1953, può indire le elezioni regionali e fare le regioni.

Nessuno, quindi, nella maggioranza ci accusi di voler drammatizzare il problema o si comporti con eccessiva leggerezza. Noi abbiamo visto con compiacimento – perché abbiamo piacere quando vediamo l'aula piena di tanti colleghi: non capita molto spesso – abbiamo visto con molto compiacimento che, durante tutte le votazioni di questi giorni e di queste notti, in taluni momenti la democrazia cristiana ha raggiunto quasi il *plenum*. E abbiamo visto anche con infinito piacere – perché si tratta tante volte di ottimi amici – che alla testa delle schiere democristiane votanti contro i nostri emendamenti e a favore degli articoli della legge vi erano – guarda caso! – tutti i deputati della cosiddetta destra e del cosiddetto centro della democrazia cristiana. Vale a dire che tutti quei parlamentari – non faccio nomi e quindi lo dico senza commettere la minima indiscrezione – che nei corridoi, fuori di qui, non fanno altro che dirci che essi si augurano quanto noi e più di noi che alla istituzione delle regioni a statuto ordinario non si arrivi mai; tutti quei parlamentari hanno dimostrato in questi giorni uno zelo straordinario nel portare avanti a tutti i costi contro di noi e contro i colleghi liberali e monarchici l'approvazione della legge. Disciplina di partito? Per carità: io sono ligio alla disciplina di partito e non contesto agli altri il diritto-dovere di obbedire alla disciplina di partito. Ma la disciplina di partito – consentitemi un piccolo consiglio – sia integrale. Vi concerne anche quando siete fuori di qui, quando non votate, quando scrivete su qualche giornale, quando tenete qualche comizio o avete qualche conversazione, se è così ferrea da guidarvi tutti nella stessa direzione. Ma se vale solo quando votate « secondo coscienza » e vi porta addirittura a presiedere le schiere dei votanti e ad esibire la volontà regionalistica di quella parte della democrazia cristiana che per altri versi, in altre sedi, da anni, costantemente, qualche volta clamorosamente, va esibendo una volontà politica antiregionalistica, questo ci sembra un po' contraddittorio ed un po' grave. Ma mi è venuto un dubbio nei confronti di molti colleghi democristiani ed anche di alcuni socialisti, perché anche in seno al gruppo parlamentare socialista autorevoli voci si sono levate negli scorsi anni, negli scorsi mesi – vorrei dire nelle scorse settimane – contro le riforme regionali, voci coraggiose, coerenti. Dico: coerenti, perché in questi 20 anni l'ordine del giorno più radicale approvato da questa Camera contro le regioni fu presentato dal gruppo di unità socialista, dall'onorevole Cavinato d'accordo con tutti gli altri deputati del gruppo di unità socialista nel 1949: voci lineari, che poi di colpo cedono il posto ad un diverso orientamento. Il dubbio che mi è venuto è che sia nella democrazia cristiana, sia nel gruppo socialista qualcuno abbia potuto assumere simili atteggiamenti per ortodossia di gruppo e di partito, considerando irrilevanti questa legge, questo articolo, pensando che tanto non se ne sarebbe fatto nulla. Ebbene, ecco la prima risposta alla domanda che mi sono posto in termini politici sull'articolo 22: è vero, lo articolo 22 è, considerato costituzionalmente, legislativamente e giuridicamente, come una norma non cogente nel secondo comma, ma proprio per questo si facilita l'attuazione del primo comma. E non sarebbe molto difficile ad un futuro Governo che disponesse di una salda maggioranza modificare il secondo comma o addirittura farlo cadere, rendendo esecutiva *ipso facto* una legge di questo genere. Perché credete che i comunisti abbiano sposato questa causa con tanto fervore? Per

quale motivo da tanti mesi, da tanti anni il partito comunista sostiene la legge elettorale regionale ? Perché esso vuole avere nelle sue mani un'arma – e ha ragione, dal suo punto di vista, di volerlo – di pressione nei confronti dei futuri governi e delle future maggioranze. Fin qui avete resistito, sia pure in parte, a certe pressioni perché mancavano gli strumenti legislativi, perché la legge elettorale non c'era e così le leggi-quadro e la legge finanziaria. Se in questo momento stabilite che la legge finanziaria è un impegno politico, ma, in fine dei conti, non è un impegno costituzionale, legislativo e politico prioritario, che le leggi-quadro non sono più un impegno politico, giuridico e costituzionale prioritario, che basta la legge elettorale, io vorrò vedere come smentirete queste posizioni nella prossima legislatura di fronte ad una eventuale, probabile, certa pressione comunista ed anche socialista, come vi difenderete, su quale trincea vi attesterete, come farete a non accontentarli fino in fondo, realizzando l'ordinamento regionale a statuto ordinario nel peggiore dei modi !

Desidero, concludendo, fare due citazioni che vi dimostrino come, all'origine e al termine, le nostre posizioni regionalistiche siano nazionalmente valide e politicamente assai meditate. La prima citazione è più che altro una curiosità. Non crediate che io voglia drammatizzare su questo, ma siccome il testo mi è venuto tra le mani in questi giorni fra le vecchie carte e mi sembra che abbia qualche interesse se non altro documentario e rilevante dal punto di vista storico, ho piacere che resti agli *Atti* di questa Camera. Si tratta di una interpretazione che riprendo da un documento che fu pubblicato negli *Atti* dell'Assemblea costituente e precisamente da un documento che faceva parte degli atti relativi alla commissione di studio che si preoccupò degli enti autonomi al tempo del Ministero della costituente presieduto dall'onorevole Nenni. Cito testualmente: « Prima di soffermare l'attenzione su manifestazioni che non si possono o si potrebbero solo entro certi limiti ricondurre ai vari partiti, non sarà inopportuno accennare alle conclusioni cui è giunto il comitato di funzionari nordamericani preposti alle cose nostre durante il periodo armistiziale. Queste conclusioni sono state trasmesse dall'ambasciata degli Stati Uniti tramite il Ministero degli esteri alla Presidenza del Consiglio, che con lettera 15 dicembre 1945 le ha comunicate a questa Commissione. Il comitato » (il comitato di funzionari che si occupavano d'accordo con voi, colleghi comunisti, delle cose nostre, come dice pudicamente questo comunicato) « si pronuncia per la formazione di uno Stato quasi federale. Le unità fondamentali dovrebbero essere costituite dalle regioni. Le province dovrebbero essere conservate come zone amministrative » (oh bella, le regioni quindi hanno un'origine nordamericana; lo dico un po' scherzando: è un documento, non è che voglia sostituire le venerande ombre dei padri nostri, a cominciare da Mazzini, con alcuni funzionari nordamericani; ma insomma, è piuttosto divertente il fatto che la *escalation* sia cominciata fin d'allora, 1945, e che, per motivi che non possono sfuggire alla vostra sensibilità e forse alla vostra memoria, i funzionari nordamericani abbiano veduto con favore nel 1945 un ordinamento quasi federale, e con le province come zone amministrative).

L'altro documento invece è di maggiore attualità ed è una parte della mozione approvata dal IX congresso del partito comunista italiano nel 1960 all'EUR, esattamente il 4 febbraio. Tale parte della mozione recita testualmente: « I comunisti italiani pongono la richiesta dell'attuazione dell'ordinamento regionale, delle autonomie locali, dei piani di sviluppo elaborati dalle regioni come primo punto programmatico di una nuova maggioranza che faccia una politica nuova di democrazia e di progresso ». Avete realizzato la nuova maggioranza. Tanti auguri a coloro che ne saranno indubbiamente i succubi e le vittime. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

MINASI. Chiedo di parlare sull'articolo 22.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINASI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono portato logicamente a restringere il mio intervento e a contrapporre ad ogni ora consumata dall'onorevole Almirante un paio di minuti per formulare qualche considerazione sull'articolo che è in discussione e per contemporaneamente rifarmi, sempre brevissimamente, agli emendamenti, che noi del gruppo del partito socialista italiano di unità proletaria abbiamo presentato.

Il gruppo si è impegnato – nel rispetto, certo, che abbiamo dimostrato del regolamento – a battere l'ostruzionismo. Siamo di fronte ad una battaglia ostruzionistica che si propone un fine che non è quello tradizionale di queste battaglie, quali si sono svolte in questo Parlamento o in quello di altri paesi democratici. Siamo anche estranei a quel tipo di convergenze casuali, oltre la mezzanotte,

tra la maggioranza governativa e le forze che conducono l'ostruzionismo. Però dobbiamo subito precisare che questo articolo 22 non meriterebbe tanto accanimento – c'è un po' d'ingratitudine – da parte del partito liberale e da parte del gruppo del Movimento sociale italiano. In parte lo ammettono anche l'onorevole Roberti e i colleghi liberali: è proprio l'articolo 22 che dà una prospettiva alquanto tranquilla alle forze antiregionalistiche, a quelle esterne e a quelle interne alla maggioranza governativa.

Direi che l'articolo 22 con i suoi due commi e con la sua formulazione esprime il tipo corrente di compromesso all'interno della maggioranza governativa, dove una componente, quella socialdemocratica, viene placata con un certo contentino e l'altra parte, la parte egemonica della componente democristiana, viene sodisfatta. Purtroppo, l'esponente più illustre della componente socialdemocratica, l'onorevole vicepresidente del Consiglio dei ministri, che era per la politica delle grandi cose, ormai si accontenta della propaganda delle grandi cose. Il compromesso è questo: dare una prospettiva alquanto tranquillizzante alla parte egemonica della democrazia cristiana che è antiregionalista e dare all'altra parte un mezzo che serva per la battaglia elettorale imminente, soprattutto alla penna e alla parola dell'onorevole Pietro Nenni, perché possa condurre avanti su questo grande argomento delle regioni la sua battaglia elettorale, sbandierando la legge per le elezioni dei consigli regionali e una data.

Ma in sostanza, onorevoli colleghi, il primo comma che cosa dice? Dice ben poco, niente. Dopo una battaglia così impegnata, dopo che la maggioranza governativa ha da resistere a una battaglia ostruzionistica portata spregiudicatamente avanti dalle destre, se veramente vuole le regioni, la maggioranza deve assicurarsi che le creerà. Uno dei nostri emendamenti serve a questo fine.

L'onorevole De Martino deve risponderci: che cosa vuol dire che le elezioni avverranno nel 1969? Parliamoci molto chiaramente. Già il relatore, riportando il pensiero di altri (cosa molto strana), parla di norme di contenuto programmatico, riferendosi al primo e al secondo comma dell'articolo 22.

Ora, sul piano dell'attuazione della Costituzione noi sappiamo che la dottrina e anche la giurisprudenza distinguono norme e contenuto programmatico, che hanno come destinatario il legislatore, e norme che hanno valore dispositivo.

Quale sarebbe il dovere di una maggioranza che conduce avanti una battaglia almeno sul piano della propaganda (lasciamo stare il riferimento al piano dell'azione concreta)? Sarebbe quello di assicurarsi che questa maggioranza creerà le regioni, indirà le elezioni. E ciò potrebbe avvenire abbinando alle elezioni politiche – è quello che propone uno dei nostri emendamenti – le elezioni regionali.

Io sono perfettamente d'accordo sul fatto che il secondo comma dell'articolo 22 non ha alcuna importanza condizionante del primo comma. Infatti per le prime elezioni vi è già la copertura per le spese della campagna elettorale regionale nonché per quelle necessarie al funzionamento dei consigli regionali. Tali spese sono da imputare al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, fino a che non entrino in vigore le norme organiche di legge relative all'ordinamento finanziario delle regioni. Perciò la formulazione della legge deve avere il suo respiro e non può essere condizionante dell'istituzione dell'ente regione. Per quale motivo le elezioni regionali si devono rinviare e abbinare alle elezioni amministrative, comunali e provinciali nel 1969 e non alle elezioni politiche del 1968? La legge finanziaria non condiziona, e il secondo comma dell'articolo 22 non condiziona l'attuazione delle regioni. Purtroppo, mentre il legislatore dice che quella è una norma programmatica, destinata al legislatore, la televisione e la radio, costantemente in questi giorni, hanno detto, invece, che il secondo comma condiziona l'attuazione delle regioni: la televisione molto stranamente deve assolvere ad una qualche funzione nell'interesse di alcune componenti di questa maggioranza governativa. Quello che viene affermato per radio e per televisione, dunque, non è assolutamente vero. Ed allora, se la copertura c'è e basta attingere ad un capitolo del bilancio, per quale motivo si rinvia al 1969? Si rinvia per questo semplice motivo: perché il problema delle regioni per ora si intende accantonarlo, per rimetterlo poi alla nuova maggioranza e al nuovo Parlamento, dando così sodisfazione a quella considerevole componente antiregionalistica della maggioranza governativa, che in buona parte si identifica con il gruppo della democrazia cristiana e per una piccolissima parte con la socialdemocrazia.

Si offre poi un altro argomento propagandistico per la campagna elettorale, argomento che è costituito, appunto, dall'ente regione. Qui viene strumentalizzato un po' tutto ed è

strano che si faccia riferimento, per dare un giudizio negativo sull'ente regione, all'esperienza in atto. Sarebbe veramente allettante discutere i motivi per i quali la Sicilia in modo particolare offre degli aspetti decisamente negativi. La responsabilità di tale impostazione dell'ente regione in Sicilia risale alla democrazia cristiana, con la partecipazione diretta delle destre e con la complicità, attraverso lo appoggio esterno, della destra fascista. Queste sono le esperienze che abbiamo fatto in Sicilia, per cui anche qui il problema si pone in modo veramente preciso. È giusto quindi che l'ente regione sia fatto bene e non male come una sovrapposizione. Ecco la battaglia che bisogna portare avanti, perché tutte le cose fatte male, anche le cose buone, sono destinate a creare conseguenze negative. La responsabilità della situazione siciliana risale dunque alla democrazia cristiana e alle forze che hanno dato vita ai famosi governi di centro-destra, governi che per anni ed anni hanno retto il destino della regione siciliana. E non desideriamo andare avanti sulla strada della speculazione, anche perché qui è sintomatica questa convergenza « notturna » e questo bisogno quasi di dedicare alcuni giorni di seduta del Parlamento per dare sodisfazione alle esigenze propagandistiche delle destre. La democrazia cristiana scenderà in campo per dire che tanti e tanti problemi non ha potuto affrontare e risolvere perché le destre « cattive » hanno fatto l'ostruzionismo. I monarchici e i « missini » vi parleranno dei contadini e dei braccianti della Calabria. Nella Calabria è stato affisso su tutti i muri un manifesto che porta a grandi lettere queste parole: « Vittoria socialista ! È divenuto legge il piano quinquennale ». In Calabria il piano quinquennale sta determinando situazioni molto preoccupanti. Quella che è la politica che passa attraverso la concentrazione finanziaria e industriale sta determinando nella nostra regione nuovi aspetti preoccupanti. E non è forse la regione lo strumento per contrastare questa concentrazione di potenza economica e di potenza politica che segna il destino di buona parte del Mezzogiorno e soprattutto della mia regione ? Un grande argomento per la campagna elettorale: abbiamo la legge regionale, la legge elettorale, le regioni ci saranno e non abbiamo potuto affrontare altri angosciosi problemi. I liberali e i « missini » guardino la sostanza della loro politica prima di impostare certe propagande demagogiche verso i contadini, verso i pensionati, vadano a guardare i loro atteggiamenti verso i famosi provvedimenti della fiscalizzazione degli oneri sociali; e soprattutto la democrazia cristiana, che è pronta a scattare nella campagna elettorale per accusare le destre di ostruzionismo e quindi di averle impedito di affrontare e risolvere certi problemi, vada a guardare gli atti concreti della sua politica di questi anni, che hanno determinato una situazione molto preoccupante e molto dolorosa.

Vorrei dire che noi ci proponiamo qui di sostenere la nostra battaglia perché siamo profondamente convinti che, se le regioni saranno realizzate bene, nel rispetto della lettera e dello spirito della Costituzione repubblicana, saranno un efficace strumento di decentramento democratico, uno strumento contestativo verso questa politica che condanna determinate regioni del nostro paese, non soltanto del mezzogiorno d'Italia ma anche del nord, alla degradazione, alla trasformazione a livello meridionalistico. E noi che siamo impegnati in questa battaglia, vorremmo esortare anche le altre forze politiche a non continuare più oltre in questo giuoco per attingere soltanto argomenti da sfruttare nella campagna elettorale. È questo il giuoco tra la maggioranza e le forze liberali e « missine ». Fuori di questa propaganda e di questa esigenza non c'è altro, c'è soltanto una azione, che è nel diritto, sì, della minoranza, ma che non intende esaltare la difesa della libertà e della democrazia, bensì sabotare un principio della Costituzione che invece va tradotto nella realtà democratica del nostro paese. (*Applausi all'estrema sinistra*).

BADINI CONFALONIERI. Chiedo di parlare sull'articolo 22.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADINI CONFALONIERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, molte osservazioni d'ordine costituzionale, giuridico e finanziario si possono e si debbono rappresentare al riguardo di questo articolo 22, e alla base di siffatte osservazioni non stanno motivi dilatori o ostruzionistici, ma motivi fondamentali e di sostanza per la vita e per lo sviluppo democratico del nostro paese.

Non mi rifarò alle molteplici ragioni cui or ora qui si è fatto cenno, ma mi atterrò ad un argomento che non ha ancora costituito oggetto di esame e che pure merita di essere sottoposto all'attenzione degli onorevoli colleghi.

Dunque, le elezioni regionali dovranno svolgersi nell'anno di grazia 1969, e anzi anche il giorno e il mese sono precisati, se non

a chiare lettere, in maniera implicita con la dizione « contemporaneamente alle elezioni comunali e provinciali ».

Il collega onorevole Giomo affermava e dimostrava ieri con quanta confusione per l'elettore non eccessivamente avvertito si svolgeranno tre differenti e pur contemporanee elezioni.

Vorrei ora brevemente dire e chiarire come la data elettorale fissata sia del tutto inopportuna: tardiva, se non si voglia tener conto della nuova realtà politica, economica e sociale che si aprirà all'Italia con il 1° luglio 1968; prematura, se di quella nuova realtà in atto e delle conseguenze che ne deriveranno si voglia tener conto, modellando il nuovo istituto regionale in realistica adeguatezza con i bisogni e con le esigenze in atto. Perché, onorevoli colleghi, dopo ben 11 anni da quando il Presidente Segni e l'onorevole Gaetano Martino a Roma, in Campidoglio, firmarono solennemente, a nome dell'Italia risorta dalle rovine della guerra, quel trattato di Roma che ci impegna a far entrare l'Italia nella più vasta Comunità economica europea, finalmente il 1° luglio prossimo, soppressi i contingenti, cadute le barriere doganali, noi apparterremo, come altri 5 Stati che con noi quel trattato hanno sottoscritto, ad un unico mercato comune, ad un'unica zona nell'interno della quale potranno liberamente circolare uomini, merci e capitali. E creare improvvidamente oggi, senza tener conto di quella realtà in divenire, ma ciò non di meno realtà certa, nuove barriere, nuovi intralci, nuove paratie stagne tra regione e regione, nel mentre tanto si è operato per abbattere quelle nazionali esistenti, costituisce un agire contro senso, contro ogni buon senso, un procedere contro la storia e il suo naturale divenire.

PAJETTA. Ed allora la Germania federale ?

BADINI CONFALONIERI. La situazione è opposta ed ella lo sa benissimo. Che nel momento in cui si costituisce una entità nazionale si passi attraverso il modulo dello Stato federale, è giustificatissimo. Se ella accenna alla Germania federale, può accennare alla Svizzera, agli Stati Uniti d'America, e siamo perfettamente d'accordo. Quello che non si può trovar logico è che, dopo che si è costituito lo Stato unitario, si studi il sistema per spezzettarlo. D'altra parte è quello che avete sempre detto e pensato sino a pochi anni or sono. Mi stupisce, onorevole Pajetta, che proprio ella oggi debba sostenere esattamente il contrario di quello che fino a pochi anni fa avete, con tanta insistenza, se non con altrettanta coerenza, sostenuto. (*Interruzione del deputato Pajetta*).

Dicevo che si cerca di creare nuove paratie stagne tra regione e regione contro la storia e il suo naturale divenire perché la nuova realtà, cui saremo di fronte il 1° luglio 1968, è una realtà a cui da tempo avremmo dovuto adeguare le nostre strutture costituzionali, tenendo conto del mercato più vasto, della competitività dei nostri prezzi non solo all'interno dell'area nazionale, ma nei confronti dei prezzi che per gli stessi prodotti si praticano negli altri cinque paesi della Comunità, in ispecie oggi che la facilità e la rapidità delle comunicazioni stradali, ferroviarie, aeree intensificano la facilità degli scambi anche per merci prontamente deperibili.

Invece noi stiamo, attraverso la costituzione delle regioni, attraverso la scadenza prevista dall'articolo 22, elevando degli intralci, delle barriere regionali a somiglianza di quelle barriere daziarie comunali che prima dell'ultima guerra, in maniera più visivamente evidenti attraverso il berretto gallonato dei dazieri, costituivano un obbligo di fermata per gli uomini, per le merci che in un comune intendevano inoltrarsi magari soltanto per attraversarlo.

Il pensiero va naturalmente a quegli agrumi della Sicilia e della Calabria, cui si riferiva poc'anzi l'onorevole Minasi, che costituiscono uno dei nostri pochi prodotti tipici da esportare in tutto il mercato comune e che prima di giungere a uno dei cinque paesi della Comunità dovranno attraversare tutta questa Italia così lunga e così stretta, interrompendo infinite volte il loro viaggio, sottoposte come saranno ai controlli...

PAJETTA. Ma perché ?

BADINI CONFALONIERI. ...e forse ai balzelli regionali, poiché è riconosciuto anche il diritto di imporre dei tributi propri alle regioni. (*Interruzione del deputato Pajetta*). È inutile che parli in piemontese, onorevole Pajetta, perché sono piemontese anche io e ci comprendiamo benissimo e ella sa che ho ragione. Riguardo al mio ed al suo Piemonte io posso dimostrare quanto ho affermato. E lo dico a voce alta, con l'esperienza ormai decennale acquisita, ad esempio, come presidente del traforo del Gran San Bernardo, nei confronti del commercio e del traffico nella vicina Svizzera dove esiste uno Stato federale, nei confronti quindi degli impedimenti e

delle difficoltà che sorgono per la esistenza degli Stati cantonali.

PAJETTA. Ma la legislazione italiana è molto diversa.

BADINI CONFALONIERI. Niente affatto, perché in questo campo della circolazione e dei trasporti si dà potestà legislativa alle regioni. Avendo presente l'esempio della Svizzera si vede che altrettanto può avvenire in qualsiasi regione. Infatti i cantoni svizzeri pongono essi i limiti di portata e di tonnellaggio degli autocarri e nel cantone vallese abbiamo un limite inferiore a quello stabilito dalla Federazione elvetica, anche se questo a sua volta è inferiore a quello stabilito in Italia e in Francia. (*Interruzione del deputato Pajetta*).

PRESIDENTE. Onorevole Pajetta, la prego di non interrompere l'oratore.

BADINI CONFALONIERI. Se non sono interrotto arrivo alla fine velocemente, ma se l'ostruzionismo lo fa l'onorevole Pajetta non so proprio come vincerlo. Nel traforo del Gran San Bernardo si è avuta una notevole distorsione di traffico verso il vicino traforo del Monte Bianco per una imposizione – in questo caso cantonale, ma che potrebbe essere regionale – di diverso limite di portata e di diverso tonnellaggio, in quanto il cantone, attraverso un bassissimo limite di portata degli autocarri ed attraverso divieti di circolazione notturna, ha voluto impedire il maggior deteriorarsi delle strade che sono, quanto meno per la manutenzione, a suo carico ed assicurare forse una permanente quiete alle località di villeggiatura.

Non mi direte che il turismo ed i trasporti non siano compiti di specifica competenza cantonale e che i cantoni in questa materia non possano esercitare in pieno i loro diritti, anche se li esprimono con una visione particolaristica e gretta della realtà cui di certo non sarebbero seconde le nostre costituende autorità regionali.

Che dire se alle difficoltà ricordate dall'onorevole Alpino per coordinare, sul piano teorico e pratico, i piani regionali con quello nazionale si aggiungono altre difficoltà per il coordinamento con la programmazione europea che si va gradualmente concretando?

Creare le regioni nel mentre si realizza il più ampio spazio del mercato comune è porre una contraddizione in atto; è l'azione di un Governo che ricorda molto da vicino *la belle époque*, che ricorda il ballo che consisteva nel fare un passo avanti e uno indietro, rimanendo in conclusione sulla stessa piastrella.

E mi limito agli inconvenienti che sorgono rimanendo le autorità regionali nell'ambito e nei limiti delle loro competenze, anche se aveva perfettamente ragione – e qui sono certo di avere l'assenso dell'onorevole Pajetta – il collega onorevole Gullo (forse, prima maniera maniera Assemblea costituente) quando affermava testualmente: « E che cosa accadrà quando il parlamento regionale, ribellandosi alla legge, varcherà i limiti e legifererà su materie che non sono sue? Dovete pur prevedere tale pericolo. E che cosa accadrà quando questo fatto si ripeterà per 3, 4, 5 regioni? Come si può concepire uno Stato che viva la sua vita in continua battaglia con le regioni del proprio paese? ».

Ma non è, onorevoli colleghi, ai deputati di parte comunista che io mi debbo rivolgere; anche se essi – come ha scritto in questi giorni l'onorevole Pajetta sull'ultimo numero di *Rinascita* – sono i trascinatori, la guida, gli alfieri dell'attuale battaglia. L'onorevole Pajetta dice testualmente: « Non siamo alleati né avventizi né superflui; siamo i suscitatori della lotta, siamo tanto presenti da trascinare infastiditi e ritardatari, da dare al dibattito quel tono democratico che il silenzio del Governo vorrebbe evitare. È una funzione di avanguardia, quella dei comunisti, non è certo la funzione di un corpo franco o di uomini che intervengono in un combattimento ingaggiato da altri ».

I comunisti hanno sempre votato contro gli istituti europeistici e possono anche fingere oggi di dimenticarsene e di dimenticare nel contempo la nuova realtà politica che dobbiamo affrontare. E anche i socialisti – in quel tempo, almeno, caudatari dei comunisti – hanno fatto altrettanto; e soltanto al riguardo della Comunità economica europea, con molti sforzi, si è riusciti a indurli ad astenersi. E oggi, pervenuti al Governo, non hanno neppure lo zelo dei neofiti quali europeisti, non si preoccupano della nuova realtà *in fieri*, ancorati, come sempre furono e sono, a vecchi schemi superati, ad una realtà prefigurata che non sente la storia nel suo evolversi e nel suo aggiornarsi.

Non mi rivolgo neppure ai repubblicani, *tamquam non essent*. E quanto all'onorevole La Malfa, europeista a parole, quando prima di essere repubblicano apparteneva al partito d'azione o alla concentrazione repubblicana con Parri, vorrei ricordare che, essendo egli

entrato nelle file repubblicane proprio mentre si dava inizio alla grande costruzione europea, a Messina, il 1° giugno 1955, ce lo vedemmo capitare a Taormina, alla testa di alcuni scalmanati, proprio perché il mercato comune era un modo di procedere contro la Europa, secondo lui, ancora una volta prefica di malaugurio, smentita dai fatti.

PRESIDENTE. Onorevole Badini Confalonieri, la prego di attenersi al tema dell'articolo 22.

BADINI CONFALONIERI. La rassicuro: sono nella sostanza, nel solco dell'articolo 22. Mi consenta di ricordare che quando l'articolo 22 – anche ella mi fa fare una piccola digressione – fissa la data per la nascita delle regioni mentre la nazione è inserita in una realtà europea e sopranazionale, è chiaro che sorge quanto meno un contrasto che può e deve essere sottoposto all'attenzione dei colleghi. Ed io vorrei rivolgermi ai colleghi democristiani, che con noi liberali e con i socialdemocratici – oggi purtroppo assorbiti e scomparsi – hanno contribuito a creare questa realtà nuova per un'Italia non angusta, non chiusa a settentrione dalle Alpi, non avulsa dalla vita, dal progresso degli altri popoli europei, ma inserita nella realtà storica che avanza e progredisce. Mi rivolgo ai deputati democristiani quanto meno per chiedere loro (o meglio ai pochi che sono ora qui presenti) se tutto quel che abbiamo costruito con fatica, con impegno, lo dobbiamo buttare nel cestino, nel ciarpame delle cose inutili e spregevoli per assumere un'altra direttiva a ritroso, per ricopercorrere all'indietro la storia, che è storia della libertà, come ci ha insegnato Benedetto Croce, della libertà in spazi sempre più vasti.

L'uomo, schiavo nei tempi antichi, è reso libero con il cristianesimo e, ottenuta la sua personale libertà, si accorge ben presto che la sua libertà non vale nulla se non si accompagna alla libertà altrui. È come il classico sasso lanciato nello stagno che crea cerchi concentrici sempre più vasti: l'uomo ha cercato da allora di creare intorno a sé una più larga cerchia di libertà. E la storia ci insegna che alla libertà individuale dell'uomo ha fatto seguito nel medioevo la libertà dei comuni, poi delle signorie, poi dei principati, nei secoli scorsi delle nazioni (buon'ultime, in Europa, la Germania e l'Italia); oggi si tende naturalmente ad una libertà più ampia, in un più ampio spazio, ad una libertà che superi i confini nazionali per diventare europea. Ed in questo stesso momento che si propone, attraverso questo assurdo articolo 22, di tornare indietro, di procedere a ritroso, di richiuderci nelle nostre piccole realtà campanilistiche, in una risorta, antistorica chiusura che io vorrei definire medievale.

È inutile, colleghi democristiani, che in ogni discorso domenicale degli uomini di questo Governo si accusi il generale De Gaulle di non saper superare i ristretti limiti di una concezione nazionalistica, di rimanere storicamente e staticamente abbarbicato alla superata *grandeur* della sua piccola Francia, quando attraverso questa legge, attraverso quest'articolo (che obbliga noi, Parlamento morituro, a legiferare per conto del futuro Parlamento che, nella sua sovranità – che deriva dal popolo e quindi dalla fonte stessa del potere – non è soggetto evidentemente ai vincoli che noi pretenderemmo di creare), tentiamo di creare con le regioni tanti piccoli statarelli anelanti a trasformare la loro autonomia in indipendenza: una indipendenza che è più antistorica e più assurda ancora di quella contenuta nel nazionalismo sciovinistico del generale De Gaulle.

Non vorrei dilungarmi, onorevoli colleghi, quando altri hanno molteplici, infiniti motivi da esporre contro l'approvazione di questo articolo 22, ma quanto vi ho esposto pare a me corrisponda ad una realtà che proprio ieri, a nome del Governo, il nostro ministro dell'agricoltura onorevole Restivo ha avuto occasione di affrontare ancora una volta, discutendo nel Lussemburgo contro l'indiscriminato aumento del prezzo del mais, che comporterebbe di conseguenza l'aumento del prezzo del bestiame e comunque l'aumento del costo della vita: siamo infatti ormai tutti legati ad una stessa situazione, per cui se qualcosa muta nell'una parte del mercato comune ha immediatamente riflessi nell'altra. Tutto questo richiede una tale elasticità mentale per affrontare i nuovi problemi che si presentano a coloro che vivono nella stanza dei bottoni, secondo una frase cara all'onorevole Nenni, che appare assurdo determinare oggi, anche se lo potessimo – e non lo possiamo, non ne siamo facoltizzati – quel che vogliamo fare nel novembre 1969, come se i nostri governanti avessero doti di predizione e di previsione, mentre per la verità di fronte all'attuale difficile situazione interna e internazionale io direi che danno chiara dimostrazione di non avere queste presunte capacità. (*Applausi*).

DE MARTINO. Chiedo di parlare sull'articolo 22.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi limiterò ad alcune considerazioni, cercando di richiamare l'attenzione della Camera sugli aspetti essenziali di questo dibattito e in particolare di quello che si sta svolgendo intorno all'articolo 22.

Desidero in primo luogo rilevare che le destre, le quali probabilmente all'inizio della loro battaglia ostruzionistica avevano confidato sugli eventuali dissensi della maggioranza, oggi sono costrette a ripiegare su espedienti e cavilli, senza avere la possibilità di trarre altro risultato politico da questo dibattito che quello di constatare il loro isolamento in Parlamento e nel paese.

BADINI CONFALONIERI. Meglio soli che male accompagnati. (*Commenti a sinistra*).

DE MARTINO. La destra, che è una esigua minoranza nel Parlamento e lo è altrettanto nel paese, tenta così di trincerarsi su questa ultima linea dell'articolo 22, con argomenti che lo impugnano di incostituzionalità – singolare procedimento per forze politiche le quali conducono la loro battaglia ostruzionistica contro l'attuazione della Costituzione – con argomenti deboli, che in modo evidente non meritano alcuna seria discussione.

Si imputa al Governo e alla maggioranza di Governo di impegnare la libertà del futuro Parlamento soltanto perché in questa legge si fissa una data entro la quale dovranno svolgersi le prime elezioni regionali. Mi pare evidente che, trattandosi appunto delle prime elezioni regionali, il termine non poteva che essere stabilito in una legge, in questa legge. Si taccia di incostituzionalità l'articolo 22 perché in esso insieme con l'obbligo di indire le elezioni nella data che viene fissata, si stabilisce anche l'altro importante impegno politico di emanare la legge finanziaria per le regioni intendendo anche questo come una sorta di ipoteca sulla futura maggioranza parlamentare, come se anche la legge finanziaria per le regioni, insieme con le altre leggi che sono indispensabili per l'istituzione delle regioni, non rientrasse nell'ambito del dovere del Parlamento fino a quando la Costituzione che ci regola non sarà riveduta. Quindi, basterebbe tener conto di queste elementari considerazioni per indurci a respingere qualsiasi eccezione di carattere giuridico e di incostituzionalità contro l'articolo 22 della legge.

Devo ribadire, a nome del gruppo socialista, che i due impegni che sono contenuti in questo articolo costituiscono per noi un fatto importante che siamo ben decisi a rispettare nella futura legislatura, in quelle che saranno ovviamente le nostre responsabilità di allora.

Ma a nessuno sfugge che il tema non è tanto quello dell'articolo 22, dei termini entro i quali le elezioni regionali saranno indette, della procedura adottata per emanare le leggi necessarie per il funzionamento delle regioni; il tema è molto più vasto e investe due concezioni opposte del potere politico democratico nei nostri tempi. Oppone una concezione, a nostro parere, mediocremente conservatrice, la quale, giovandosi di circostanze particolari precedenti al centro-sinistra, è riuscita a impedire che fossero attuati i precetti della Costituzione e quindi integrati gli organi fondamentali dello Stato repubblicano, come fu concepito venti anni or sono; una concezione che, alla fine dei conti, esprime quanto vi è di arcaico nella società italiana, e che, nonostante apparenti divagazioni, tra le quali includo anche la presentazione della proposta di legge dei liberali, tutto sommato esalta una visione dello Stato moderno come Stato centralizzato, contro una visione avanzata e democratica, la quale ritiene che uno Stato democratico è tanto più forte quando esalta i poteri locali, quando avvicina il potere alle popolazioni, quando dà più direttamente alle popolazioni il controllo sul potere, sull'amministrazione e sull'esercizio del potere politico.

Il grande contrasto che ci oppone non è sull'una o sull'altra interpretazione di un articolo e tanto meno poi sugli innumerevoli cavilli di cui è stato oggetto il regolamento della Camera, ma è su questo, che rappresenta la nostra forza contro la vostra battaglia ostruzionistica: il fatto che noi siamo persuasi di essere portatori di una concezione avanzata e moderna della democrazia contro la concezione di uno Stato centralizzato, burocratico e paralizzante delle forze vive, delle energie che esistono nel paese.

Questo contrasto si è sviluppato in questi giorni tormentati ed agitati di ampio dibattito. E noi abbiamo non tanto il dovere formale di omaggio alla Costituzione, perché convengo anch'io che le costituzioni possano essere modificate se superate dalle esigenze dei tempi, quanto la convinzione che quanto più il potere statale è centralizzato tanto più esso è esposto a deformazioni e degenerazioni burocratiche e tanto più è inidoneo ai compiti che sono richiesti da una società moderna e in rapido sviluppo: una concezione

la quale è convinta che proprio le necessità di una società moderna in sviluppo e in rapida trasformazione esigono che si cominci dalle cose più elementari che sono appunto l'abbattimento delle vecchie procedure paralizzanti le energie del paese e che si profitti della riforma regionale per abbracciare il più vasto disegno di una riforma dello Stato e della pubblica amministrazione. Perché, colleghi della destra, che cosa state difendendo, uno Stato efficiente che concorre in modo positivo allo sviluppo civile ed economico del paese, uno Stato nel quale esiste una burocrazia agile e sollecita a rendersi interprete delle esigenze del paese, uno Stato che garantisce, nella realtà quotidiana, l'esercizio democratico del potere, o uno Stato che è stato ed è l'erede dei vecchi vizi che noi abbiamo assunto sulle nostre spalle come passivo della storia nazionale, della quale i partiti, ai quali voi vi richiamate, liberale e « missino », ci hanno lasciato un'eredità spaventosa ?

Questo è il tema, a mio avviso, centrale del dibattito e in questo tema centrale è evidente che non possiamo non scontrarci contro resistenze conservatrici le quali quanto più deboli sono nell'affrontare questo tema, tanto più evocano o tentano di evocare dei fantasmi davanti alle masse popolari del paese. Quando ci si imputa di aver taciuto in questa discussione, possiamo e dobbiamo rispondere che sono 15-20 anni che discutiamo di questi problemi e i nostri argomenti e le nostre posizioni sono noti al paese. Della nostra posizione, del resto, noi ci assumiamo piena responsabilità davanti all'opinione pubblica e consideriamo un atto di vero cinismo politico, il peggiore per la democrazia, se avendo sottoscritto degli impegni di governo nel 1963, nel 1965 e nel 1966, avessimo, invece, voluto fare uno scherzo e scrivere delle parole su un pezzo di carta senza attuarle.

Siamo quindi pienamente sodisfatti che il centro-sinistra sia uscito da questo metodo, che avvilisce la democrazia, il metodo cioè di assumere degli impegni e poi di non mantenerli. Il centro-sinistra, anche se non è riuscito ad attuare interamente il suo programma, ha però dimostrato proprio con questa legge che non intendeva – come è stato detto anche dai colleghi del partito socialista di unità proletaria – fare della propaganda per poi non farne niente. Infatti, proprio con questa legge ha inteso ribadire un impegno politico fondamentale.

Ma voi contro questa concezione rinnovatrice dello Stato, che ha fiducia nella democrazia e nello sviluppo autonomo delle energie vive del paese, che cosa state contrapponendo ? Fantasmi ! La rottura dell'unità nazionale. Grande argomento, come se non sapessimo che grandi patrioti, anche nelle file liberali – per non parlare dei filoni risorgimentali democratici – furono regionalisti; per non parlare delle correnti che si sono venute sviluppando nel tempo nostro, che sono regionaliste e che non hanno mai messo in discussione l'unità nazionale del paese.

CARADONNA. Si veda in Alto Adige ! (*Proteste a sinistra*).

DE MARTINO. In Alto Adige paghiamo la responsabilità della vostra politica, che stiamo superando però con la democrazia.

CARADONNA. E in Sicilia ? (*Rumori a sinistra*).

DE MARTINO. Come se un ordinamento del potere locale, dell'autogoverno, fosse un attentato all'unità nazionale ! Non vi siete mai domandati quanto uno Stato centralizzato e burocratico abbia impedito il reale formarsi di una coscienza unitaria nazionale, impedendo lo sviluppo di alcune regioni ? E quanto poi voi « missini », io grido che, avendo sciupato migliaia di miliardi dello Stato italiano nelle avventure africane, non avete proprio alcun diritto di parlare, in nome dell'unità nazionale, del nostro paese, quando le regioni meridionali con molto meno di quanto voi avete buttato nelle avventure africane avrebbero potuto raggiungere questa coscienza dell'unità nazionale !

No, onorevoli colleghi, l'unità nazionale può essere soltanto favorita da un ordinamento democratico del potere che consenta il rapido superamento degli squilibri storici tradizionali della società italiana. Questa è la unità nazionale sul serio, la vostra unità nazionale sta sullo stemma, sta su una etichetta e noi la vogliamo creare nella coscienza reale del paese, sviluppando con l'autogoverno queste forze che vi sono nella società italiana, anelanti di raggiungere un livello uniforme di civiltà, che è il livello che crea il presupposto di un profondo vincolo dell'unità nazionale.

Del resto, la tanto malfamata esperienza autonomistica siciliana, colleghi della destra, critichiamola pure. Intanto dovremmo avere il coraggio di cominciare a criticare la classe politica nazionale prima di criticare quella regionale, che certo è un aspetto della classe

politica nazionale. Ma lasciamo da parte quest'argomento. Ma la tanto malfamata o la tanto criticata esperienza autonomistica siciliana avete dimenticato che è stato il modo che ha consentito di superare il fenomeno del separatismo, che fu il solo e il vero pericolo per l'unità nazionale dopo la seconda guerra mondiale? Possiamo oggi criticare la regione siciliana, come del resto possiamo criticare tanti altri poteri politici o amministrativi del paese (*Interruzione del deputato Calabrò*), però questo è un dato reale: l'autonomia data alla Sicilia permise di superare rapidamente il fenomeno del separatismo, che, del resto, nasceva dalle condizioni obiettive in cui era stata mantenuta l'isola per molti decenni.

Adesso poi ne abbiamo sentite di nuove, e se apprezzo molto l'intelligenza dei colleghi della destra, in particolare della destra liberale, davvero non posso apprezzare la fantasia, il romanzo. Adesso siamo passati, nell'intervento dell'onorevole Badini Confalonieri, dal pericolo di infrangere l'unità nazionale al pericolo di mettere in discussione addirittura il mercato comune europeo, figurando queste regioni italiane che non sono ancora nate, di cui le leggi dovranno ancora disciplinare il funzionamento, come se fossero organi con gli stessi poteri di organi stranieri che non hanno niente a vedere con l'ordinamente regionale italiano; e l'onorevole Badini Confalonieri, a sostegno delle sue tesi – me lo permetta – abbastanza peregrine, non poteva citare un solo esempio italiano, perché le regioni già sono operanti in Italia, ma era costretto a citare gli esempi di quello che avviene nella Confederazione svizzera. Se, colleghi liberali, siamo giunti a questo – permettetemi di dirlo – modo ridicolo di impostare le polemiche, allora vuol dire che le vostre carte sono estremamente deboli.

E poi, da dove deriva questa convinzione che, se vi sono degli organismi federativi o regionalistici o autonomie locali, questo impedisce il formarsi di più vaste unità continentali o mondiali? Ma come? Tutta l'esperienza storica ci dice che le grandi potenze mondiali sono sorte e si sono sviluppate su base federativa, il che non ha affatto impedito il formarsi di una profonda coscienza unitaria. E voi ponete il piccolo, abbastanza limitato fenomeno della costruzione di una autonomia regionale in Italia in contrasto con la visione di una Europa unita della quale siamo divenuti fautori, intendendo questa come un processo importante nella costruzione e nel conseguimento di nuovi livelli civili. Senza poi dire che basterebbe il fatto che né la Costituzione né alcuna legge finora presentata prevedono minimamente che le regioni a statuto ordinario, come del resto nemmeno quelle a statuto speciale, possano imporre dei balzelli, per dimostrare che il vostro ragionamento non è che un espediente rientrante nella tattica dell'ostruzionismo.

Secondo grande argomento su cui si distingue in modo particolare l'onorevole Malagodi: il pericolo comunista. Dice l'onorevole Malagodi: la Costituzione stabilisce le regioni, però queste non si devono fare perché nella realtà italiana alcune regioni possono cadere in mano dei comunisti. Se accettassimo questo principio (che mi rifiuto di discutere) dovremmo giungere alla conseguenza che non è possibile alcuna democrazia se i risultati temibili o prevedibili di una consultazione elettorale potessero dare una maggioranza delle forze che non sono simpatiche a me o all'onorevole Malagodi o ad altri. (*Interruzione del deputato Caradonna*). Veramente questo è un modo assurdo e incredibile di concepire la democrazia. A parte il fatto che mi sembra che le vicende politiche di questi tempi ed anche l'atteggiamento e la politica del partito socialista italiano rendano questa previsione dell'onorevole Malagodi una previsione politicamente abbastanza dubbia.

Ma il terzo argomento, quello sul quale maggiormente si esercita la demagogia ostruzionistica dell'opposizione, riguarda le spese. Se dicessimo che questo è un argomento senza importanza, che siamo disposti a determinare una catastrofe economica dello Stato italiano per fare le regioni, allora gli argomenti e anche l'ostruzionismo dell'opposizione di destra sarebbero legittimi. Ma non credo che noi abbiamo dato prova di tanta irresponsabilità. Credo che invece, accettando di sottoporre ad indagine continua questo problema e operando in modo perché esso sia politicamente affrontato, abbiamo dimostrato che non siamo degli avventurieri. Ed anche quello che di consueto si diceva, cioè che i socialisti una volta entrati nel Governo vi avrebbero portato la loro mentalità massimalistica, come si dice in genere quando si vuole disprezzare il movimento socialista, mi pare che sia stato abbastanza largamente smentito dai fatti.

Ora, agitare questo spauracchio che non ha alcuna consistenza, che non risulta da alcuna indagine seria è che solo per ragioni di propaganda demagogica l'onorevole Malagodi continua ad indicare in 1.500 miliardi la spesa annua per le regioni, questo mi pare vera-

mente il massimo della degradazione del livello della polemica politica in Italia. (*Proteste dei deputati del gruppo liberale*). Einaudi appartiene ad un altro periodo della storia del liberalismo in Italia, da non confondersi minimamente con il periodo cosiddetto del neo-liberalismo diretto dall'onorevole Malagodi. (*Applausi a sinistra*).

Se adoperassi quel vostro metodo demagogico, potrei rispondere che le regioni non costano nulla: poiché implicano un trasferimento di funzionari e di personale (*Proteste dei deputati del gruppo liberale*) dall'amministrazione centrale alle amministrazioni regionali, si potrebbe dire che non vi è alcun aggravio di spesa. Naturalmente non darò questa risposta, poiché non voglio scendere sul terreno sul quale si pone la destra nell'agitare questo fantasma della catastrofe finanziaria dello Stato italiano. Del resto, è il vostro metodo, onorevole Bozzi. Perché si reagisce tanto? È vero o non è vero che è venuta dai banchi liberali, in momenti drammatici per il paese, la profezia della catastrofe economica (*Applausi a sinistra*) e avete usato gli stessi metodi contro una legge voluta dalla grande maggioranza del paese e del Parlamento? (*Proteste del deputato Ferioli*). Per fortuna, come siete stati smentiti nelle vostre tristi previsioni della catastrofe economica, lo sarete anche per il costo delle regioni. Noi abbiamo infatti più volte espresso il nostro impegno – e lo ribadiamo – che opereremo nella formulazione delle leggi e soprattutto nell'azione politica per ridurre queste spese al minimo possibile e per fare delle regioni quello che devono essere: un vero strumento democratico di autogoverno che concorra all'elevamento della produttività e del livello civile del paese (*Interruzione del deputato Almirante*) e non alla inflazione della burocrazia, non la seconda edizione peggiorata della burocrazia centrale. (*Interruzione del deputato Bozzi*).

L'errore dal quale fra l'altro muovete nel far leva su questo argomento della spesa è che voi prendete come modello regioni che hanno poteri particolari, che hanno una più larga autonomia, e non considerate che qui si tratta di istituire regioni a statuto ordinario che hanno poteri diversi, funzioni più limitate quindi, verosimilmente, per quanto sta ovviamente nella previsione e nella volontà degli uomini, hanno oneri di gran lunga minori di quelli delle altre regioni a statuto speciale.

Voi mancate anche di considerare un altro dato estremamente importante: quando parlate della degenerazione dell'amministrazione regionale siciliana, voi mancate di considerare che cosa era la Sicilia, quali erano le sue condizioni reali. Non potete dire che quello che accade nella Sicilia è generalizzato in tutto il paese e che in Lombardia avverrà quanto accade in Sicilia, che non è colpa dei siciliani né della classe politica siciliana, ma è la conseguenza di uno stato reale (economico, sociale, civile) in cui la Sicilia è stata mantenuta e, io aggiungo, in gran parte per responsabilità delle forze conservatrici del paese.

Quindi, quando si costruisce questo castello, questo fantasma dei 1.500 miliardi prendendo come esempio il caso – che è il più estremo – di una regione dotata della più larga autonomia e che per condizioni storiche, sociali ed economiche non poteva che portare a questo, evidentemente si ragiona fuori della realtà, mentre noi abbiamo il diritto di dire che un dibattito serio si fa tenendo conto di tutti gli elementi, del livello del paese, della sua classe politica, delle sue condizioni civili e in particolare poi della volontà degli uomini.

Perché, onorevole Bozzi e colleghi liberali, in una cosa sola posso rendermi conto di queste obiezioni; ma questo, allora, investe qualsiasi problema di riforma, qualsiasi problema di amministrazione dello Stato. L'impegno dei partiti – in particolare dei partiti che hanno responsabilità di Governo – è di fare leggi le quali favoriscano e promuovano le energie sane del paese e scoraggino invece tutto quanto è contrario a questo sviluppo. Ma poi, alla fine, tutto dipende dalla classe politica e dagli uomini che debbono amministrare e debbono interpretare queste leggi. Dipende dai partiti. E se i partiti hanno la convinzione che per costruire in modo più saldo questa democrazia moderna, in grado di corrispondere alle esigenze di sviluppo della società italiana, essi devono garantire che gli organi – ma tutti gli organi del potere pubblico, non soltanto le regioni da istituire – rispondano a queste necessità e non divengano soltanto strumenti di inflazione della burocrazia o di sperpero del danaro. Se i partiti non saranno capaci di far questo, allora non sono in questione le regioni; è la democrazia italiana che sarà debole in tutti i suoi aspetti. Ma questo dipende appunto dalla convinzione e dalla decisione dei partiti, in specie di quei partiti che si trovano ad assumere responsabilità di Governo. Ma non è un argomento da porre – il timore che le cose possano degenerare – per scoraggiarci sulla via di creare le istituzioni che meglio assicurino lo sviluppo democratico e l'innalzamento civile del nostro paese.

Credo, del resto, che il modo come il dibattito si è venuto sviluppando abbia potuto mettere apertamente in chiaro di che cosa si trattasse. E credo che il fatto che voi abbiate scelto una strada molto grave, la strada dell'ostruzionismo, sia stato uno dei più grossolani errori compiuti.

Io penso che sarebbe convenuto alla destra – in particolare alla destra liberale – di agitare le sue idee, di portare le sue critiche (e in qualcuna di quelle critiche poteva anche esservi un elemento utile per la maggioranza governativa). Avete invece preferito la via dell'ostruzionismo, una via che nella storia del movimento socialista è stata scelta in ben pochi momenti, ma per grandi questioni nazionali che mettevano in gioco o la democrazia, come fu nel secolo XIX, o altri problemi...

COTTONE. Patto atlantico !

DE MARTINO. Certo, anche allora: per tre giorni lo abbiamo condotto, perché eravamo allora convinti seriamente, e nella nostra coscienza, di quel che facevamo.

Una voce a destra. E poi per la « legge-truffa ».

DE MARTINO. Ammetterete che c'è una notevole diversità tra questo vostro ostruzionismo e quello contro le leggi liberticide del Governo Pelloux o anche contro il patto atlantico, che non fu ostruzionismo da parte nostra, ma soltanto vivace e drammatica esposizione delle idee che in quel tempo noi avevamo. (*Interruzione del deputato Pajetta — Commenti dei deputati dei gruppi liberale, del Movimento sociale e monarchico*). E quel nostro atteggiamento, del resto, durò pochi giorni. Voi, invece, su un provvedimento di attuazione di uno dei precetti della Costituzione state discutendo da lungo tempo e siete ricorsi ad ogni sorta di cavilli per impedire che la legge fosse approvata non soltanto dalla maggioranza di Governo, che è salda e compatta ed è in grado di far approvare questa legge, ma da una maggioranza più ampia che si è realizzata su questo problema, senza che ne siano sorte confusioni. Credo che i colleghi comunisti, quando hanno dato il loro appoggio alla legge in corso, non abbiano minimamente pensato che questa era la nuova maggioranza di cui si parla, perché conosco le opinioni dei colleghi comunisti e so bene che non fanno confusione tra una maggioranza occasionale su un determinato provvedimento ed il sorgere di una nuova maggioranza. Voi, invece, contro questa maggioranza così ampia avete scelto la strada dell'ostruzionismo che è sempre in sé grave e può avere una giustificazione politica soltanto quando si tratta di grandi questioni che involgono fondamentali rapporti sociali e politici.

Una voce dai banchi del gruppo liberale. E questa non è una grave questione ?

DE MARTINO. E voi liberali, che siete o almeno dite di essere paladini dello Stato di diritto, avete scelto la via dell'ostruzionismo essendo una piccola minoranza contro una grande maggioranza dell'Assemblea. E ciò in quale circostanza ? Forse nei confronti di un progetto di legge presentato dal Governo che attentasse ai diritti di qualcuno ? Che mettesse in discussione le fasi fondamentali della convivenza del paese ? No, voi l'avete scelta contro una legge di attuazione della Costituzione. Se c'era qualche critica o rimprovero da fare, si doveva tenere presente che sono 20 anni che la Costituzione ha previsto la legge di attuazione dell'ordinamento regionale. Ora, se l'opposizione liberale ha scelto di passare da teorica e pratica sostenitrice dello Stato di diritto al ruolo di chi impedisce al Parlamento di funzionare, contro una legge di attuazione costituzionale, questo è affar suo. Io credo sia un errore del quale il paese vi giudicherà e vi condannerà. Inammissibile addirittura è poi che adesso voi vogliate erigervi a paladini degli interessi delle classi popolari e dire che l'istituzione delle regioni impedisce questo o quel provvedimento (scuole, ospedali, pensioni): questa è la parte in un certo senso più cinica del vostro atteggiamento (*Applausi a sinistra*), perché non vi abbiamo mai trovato su questa linea di difesa degli interessi popolari, non vi abbiamo mai trovato in questa battaglia. La politica che voi avete secondato, in un certo senso, voi sapete bene quale sia stata prima del centro-sinistra: bassi salari e profitti illimitati ! (*Applausi a sinistra*). Questa è stata la vostra linea. Che adesso voi, in occasione dell'attuazione di una norma costituzionale, siate ricorsi all'ostruzionismo, questo credo abbia superato veramente ogni limite. Io sono fiducioso della capacità democratica del popolo italiano di giudicare e sono certo che anche in questa circostanza voi avrete la risposta e la lezione che vi siete meritata. (*Applausi a sinistra — Congratulazioni*).

COTTONE. Parlava a nome di tutto il gruppo ?

MORO DINO. Si capisce !

CAPRARA. Chiedo di parlare sull'articolo 22.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'articolo 22 della legge che stiamo discutendo siamo giunti ormai al cuore della nostra discussione, al meccanismo essenziale della proposta che ci sta dinanzi, al dispositivo che indica un traguardo ed una scadenza nel tempo; siamo giunti cioè al momento in cui la lunga nostra navigazione di queste settimane sta per giungere al suo approdo. Di qui l'importanza che a questo articolo è stata riservata in Commissione, di qui anche l'importanza che il dibattito su questo articolo assume ora nell'aula, importanza che deriva dal fatto che questa disposizione rappresenta la parte più specificatamente politica e più impegnativa, la parte nella quale cioè arriviamo al concreto ancoraggio di una data.

Dicevo che la nostra navigazione si avvia al suo approdo: nostra nel senso delle forze regionaliste, alle quale io credo si debba riconoscere che abbiamo dato un contributo di presenza e di impegno...

MICHELINI. Presenza muta !

CAPRARA... certamente non trascurabile, il contributo di una presenza organizzata e volontaria, di una presenza determinante. Io non ho qui bisogno di rispondere a certi giornali, perché per calcolare la presenza nostra bastano le cifre delle votazioni. Ma il contributo a questa discussione, il contributo di presenza politica e d'impegno, è altresì il contributo di sostanza che in questi anni abbiamo dato alla testa della battaglia per il rilancio delle regioni, che giungono a questa discussione con un ritardo di venti anni. L'approvazione della legge elettorale, che fissa la data delle elezioni, deve essere considerata come un primo avvio, un avvio importante, ma anche come risposta positiva alle istanze di decentramento politico che vengono oggi avanzate dalle pressanti esigenze di sviluppo politico ed economico del paese.

Il fatto che si sia giunti a fissare la data delle elezioni regionali ha per noi un significato preciso, quello di un meccanismo che si mette in moto, che contiene in sé le ragioni della propria efficacia e crea già ora condizioni nuove per battere le forze che si oppongono all'istituzione delle regioni, condizioni nuove per isolare queste forze e anche per realizzare un largo schieramento necessario e possibile di forze che rivendicano l'adeguamento dei nostri istituti democratici.

La lotta di queste settimane, onorevoli colleghi, credo che abbia del resto dimostrato quanto sia ancora difficile fare avanzare questa politica, quali siano ancora gli interessi che vi si oppongono, gli interessi della destra soprattutto, ma anche gli interessi e le posizioni di certi settori conservatori della stessa maggioranza governativa. La lotta di queste settimane ha dimostrato quanta strada vi sia ancora da percorrere perché il problema è certamente quello di fare le regioni, ma dando ad esse un contenuto non burocratico, evitando che siano doppioni inutili e costosi in uno Stato accentratore, in un sistema politico accentratore, e facendone invece un mezzo democratico di rottura del vecchio accentramento reazionario, che favorisca e realizzi la più ampia partecipazione delle popolazioni alle decisioni che le riguardano, soprattutto a quelle concernenti l'organizzazione di una società più avanzata in direzione antimonopolistica, più moderna e più civile, proprio perché maggiormente fondata sulla sovranità popolare.

La posta in gioco dunque è di fare le regioni ed è anche il modo di farle. L'agitazione della destra chiaramente altro non rappresenta che un arroccamento a difesa del vecchio Stato burocratico, perno essenziale del privilegio e degli interessi monopolistici. Qui davvero un inserimento nostro è inconcepibile. Non lo vogliamo con un sistema sociale di questo genere, e con una politica che combattiamo con un'azione operaia e di massa, che è autonoma nei suoi fini di contestazione e di lotta, che è unitaria nelle sue alleanze, che è democratica e costituzionale per il terreno che sceglie e che accetta, che è profondamente rinnovatrice per i traguardi che assegna alla propria azione. Questa è la posta in gioco.

Vorrei aggiungere che qui torna utile – se ne è anche parlato – il richiamo alla travagliata esperienza delle regioni a statuto speciale, proprio perché uno dei motivi della crisi che colpisce queste regioni deriva dal fatto che esse operano non nell'ambito di uno Stato regionalista, ma al contrario in uno Stato accentratore che considera le regioni a statuto speciale non come degli istituti da espandere a tutto il paese, ma come contraddizioni da assorbire, da screditare e oggi da declassare con la pratica del sottogoverno.

Certo le regioni per le quali noi ci battiamo – l'ho già detto – non sono sovrapposizioni costose degli apparati che già esistono, non sono il prolungamento burocratico dell'apparato centrale dello Stato, ma sono e devono essere organi di un potere reale che eserciti parti sostanziali del potere statale, che sottragga cioè parti sostanziali del potere ai prefetti, alla burocrazia ministeriale, ai grandi enti pubblici che sconfinano – come ha detto l'onorevole Mancini – e che noi non controlliamo.

Le regioni per le quali noi ci battiamo sono strumenti che devono avere un ruolo di elaborazione e di decisione che permetta di snellire e di rendere essenziale il lavoro del Parlamento.

Certo questo è il costo importante, il costo politico di qualcosa che deve segnare il passaggio da un sistema accentratore all'esercizio di un potere reale decentrato. Perché nessuno può pensare che fare le regioni significhi lasciare le cose come stanno adesso. Sicuramente no ! Fare le regioni certamente significa modificare profondamente il sistema attuale. Certo noi non pensiamo affatto che il nostro pensiero e le nostre rivendicazioni siano assolutamente pacifiche e scontate. Certamnte non è scontato il nostro modo di vedere le regioni e l'obiettivo che noi assegnamo a questa battaglia democratica, ma questo è il modo migliore di concepire le regioni. Il miglior modo noi pensiamo che sia oggi quello di fare e di batterci perché esse siano realmente uno strumento di riforma e di rinnovamento. Ci serve, dicevo, questa esperienza perché la lotta per le regioni non è per noi un obiettivo isolato ma è, al contrario, una leva, la leva attuale per una politica generale di riforma, per una politica che sia capace di conquistare indirizzi nuovi alla politica dello Stato, nel momento in cui lo Stato accresce la sfera dei suoi interventi e la necessità di questi interventi. La lotta per le regioni non è quindi affatto una pausa, una battuta d'arresto, un diversivo; la nostra azione per le regioni si collega direttamente alla lotta per il rinnovamento delle strutture sociali e civili del paese. Una lotta che non ha soluzione di continuità, che si conduce oggi alla Camera per le regioni, che si è condotta ieri al Senato per la riforma della previdenza, che sarà fatta domani per affrontare l'orario di lavoro e gli altri grandi e scottanti problemi che interessano le grandi masse degli operai, dei contadini e dei pensionati del nostro paese. Certo, a questo proposito, la domanda che si pone è la seguente: è urgente dunque fissare la data ? Ha senso discutere qui della data ? Che il traguardo regionalista sia urgente lo hanno ricordato recentemente ed autorevolmente le tre grandi organizzazioni sindacali operaie. La CGIL, per esempio, ha scritto nei giorni scorsi che con l'impegno della programmazione economica la necessità di dar vita all'ente regione si è fatta più viva ed urgente. Certo, « più viva e più urgente » perché, se hanno un senso gli asseriti indirizzi democratici della programmazione, ebbene a sollecitare una data, ed una data a breve scadenza, dovrebbe essere qui innanzi tutto il ministro socialista del bilancio e della programmazione economica e il ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, i quali sperimentano quotidianamente l'inefficienza degli espedienti che sono stati messi in atto con i comitati per la programmazione, con gli enti, con i provveditorati, che non riescono nemmeno ad essere dei surrogati funzionanti al posto delle regioni e dell'intervento e della partecipazione popolare. Dovrebbero cioè essere loro che hanno sostenuto e difeso la programmazione, a chiedere che sia posto termine alla fungaia di enti burocratici (questi sì veramente costosi). Perché se parliamo di costi delle regioni future dovremmo parlare innanzi tutto dell'enorme costo finanziario, politico e sociale degli enti che esistono adesso, delle loro varie ramificazioni burocratiche, dei comitati che allontanano la possibilità di interventi delle masse che, invece, possono e debbono essere radicalmente presenti sul terreno della democrazia e anche sul terreno finanziario. Senza regioni non ha senso alcuno la politica di piano. Davvero si può pensare di arrivare ad una politica di riforma delle campagne e ad una politica di profonde trasformazioni strutturali del paese, di associazione della piccola proprietà, di riforma delle strutture di mercato, risolvendo i relativi problemi a Roma, al centro, con provvedimenti che siano validi egualmente per la Lombardia come per la Calabria, per il Piemonte come per la Campania ? Ma devono essere, al contrario, proprio i contadini a far pesare le proprie esigenze e a farle pesare nel quadro di un assetto istituzionale unitario del paese; ma devono essere queste forze, attraverso la regione, a darsi nuove leggi e a fare progredire dal basso quella partecipazione delle forze produttive che è il cardine e l'esigenza fondamentale di una programmazione riformatrice. Il programma economico, onorevoli colleghi, voi l'avete votato.

Voi dite che deve contare per l'oggi e per il domani. Ma, allora, non solo occorre chiedere le regioni, ma occorre chiederle subito. E perché a questo punto avanziamo, sosteniamo e rivendichiamo una data ravvicinata per la elezione dei consigli regionali? Ma perché qui voi siete in ritardo non solo rispetto alla data che avete fissato, ma anche rispetto alle necessità di intervento e alle innovazioni che lo stesso sviluppo capitalistico vi costringe ad affrontare, pena la paralisi della vita democratica e pena la stessa sopravvivenza dei partiti nella loro attuale configurazione.

Noi possiamo avere, come abbiamo, un dissenso radicale sui contenuti e sui mezzi con i quali pensate di risolvere questi problemi, ma i problemi incalzano; e si chiamano: decentramento effettivo del potere pubblico, forme nuove di intervento nel settore produttivo, partecipazione democratica, per esempio, dei sindacati alla vita di enti che tutelano il lavoro nelle sue varie esplicazioni e che sono finanziati dal lavoro dei cittadini del nostro paese.

Ecco: nel momento in cui le grosse industrie si sforzano di accentrare nelle loro mani leve sempre più importanti di potere per condizionare anche le scelte del potere pubblico, occorre comprendere che questa lotta si può affrontare soltanto se riusciamo ad avvicinare in modo concreto, con la ragione, lo scontro tra le forze monopolistiche e le forze democratiche.

Come si pensa, per esempio, di potere intervenire per indirizzare gli investimenti dei grandi gruppi privati? Questa è una esigenza che voi stessi, colleghi democristiani, avete riconosciuto, quando avete giudicato al vostro recente convegno di Napoli essenziale e importante quest'aspetto per lo sviluppo del Mezzogiorno. Come pensate che si possa arrivare ad indirizzare su determinati binari gli stessi investimenti privati, a controllare cioè le scelte dei grandi gruppi, se non creando occasioni di intervento diretto dei lavoratori che siano capaci di dare concretezza, immediatezza, incisività alla battaglia per fare, appunto, di questo controllo e di questa direzione nuova lo strumento per una diversa politica nel Mezzogiorno e nel resto del paese?

Quindi, non soltanto le regioni, non soltanto la rivendicazione dell'opportunità politica e ideologica della loro istituzione, ma anche le regioni subito, perché qui si tratta di colmare un ritardo. Ed è per questo che noi abbiamo dato e diamo importanza al problema della data. Certo, vi è qui un ritardo ultradecennale, i vent'anni di cui parlavo poco fa, e vi è anche l'altro ritardo: soltanto adesso, infatti, voi arrivate a questa discussione, cioè alla scadenza della legislatura. Certamente significativo è aver sentito qui poco fa la riconferma della validità, della importanza e dell'opportunità politica di una lotta per un nuovo tipo di burocrazia e di Stato diverso dall'attuale sistema, di cui certamente paghiamo quotidianamente i risultati negativi. Non c'è dubbio. Ma soltanto adesso, alla scadenza della legislatura, proprio per i vostri rinvii e manovre, voi arrivate a questa discussione sulla legge elettorale!

Vorrei ricordare che la prima proposta di legge riguardante le elezioni dei consigli regionali è stata presentata dal nostro gruppo parlamentare, con la firma dell'onorevole Pajetta. C'è un contributo nostro di cui non abbiamo bisogno di ricordare ogni momento l'esistenza. Qui vi sono una continuità, una presenza, una combattività nostre su questo problema, che nessuno può disconoscere. Il disegno di legge elettorale è stato presentato nel maggio del 1964, cioè oltre tre anni fa: il disegno di legge in discussione soltanto nel 1967. Che cosa avete guadagnato, se voi eravate e siete davvero d'accordo per la elezione dei consigli regionali, se davvero siete d'accordo per condurre la battaglia per il rinnovamento delle strutture sociali e politiche del paese, con queste manovre, con questi rinvii, che sono andati a tutto vantaggio del settore conservatore della maggioranza?

L'articolo 22 stabilisce che la elezione dei consigli regionali deve esser fatta contestualmente alle elezioni provinciali e comunali, nel 1969. Pensate che l'indicazione di questa data possa servire per nuovi maneggi o compromessi, per tentare nuove dosature, possa cioè servirvi per la ricerca di quegli equilibri dei quali, del resto, la vostra maggioranza conservatrice è certamente così esperta?

Dovete prendere atto di come si è svolto questo dibattito. Esso ha avuto la forza di porre nel paese, energicamente, questo problema, e ad esso ormai non si sfugge. Le stesse elezioni politiche che ci apprestiamo a fare altro non saranno che un momento di confronto non soltanto per le elezioni di consigli regionali, ma anche per le riforme che le regioni realizzeranno per poter funzionare, per poter incidere sulla vita reale del paese. Poiché il tema è aperto e su di esso dovranno pronunciarsi tutte le forze, tanto vale chiudere la campagna elettorale politica con la elezione degli organismi regionali, eleggendo cioè anche i nuovi consigli regionali in tutto il paese.

Qui il ritardo non è soltanto rispetto all'oggi. Non si tratta di anticipare, poiché siete già in ritardo: il ritardo è almeno rispetto all'entrata in vigore della programmazione. Pensate di istituire le regioni quando saranno già scaduti i primi 5 anni della programmazione economica ? E non dite che le regioni potranno servirvi per il prossimo quinquennio, poiché la programmazione degli anni settanta – lo ha detto l'onorevole Giolitti al convegno di Torino – e la stessa programmazione di questi anni, la condizionate con le misure che prendete oggi.

Per questo condividiamo la posizione dei compagni del PSIUP che chiedono che le elezioni regionali si facciano insieme con quelle politiche per il Senato e per la Camera, nel 1968. Noi non possiamo attenuare la vostra responsabilità, non possiamo assolvere il Governo per questo ritardo per alcun motivo, poiché non esistono motivi tecnici e tanto meno politici che impediscano di indire le elezioni per i consigli regionali insieme con quelle politiche.

Il gruppo comunista voterà perciò a favore dell'emendamento Luzzatto 22. 1, come una conferma del valore programmatico e del significato politico di detta proposta; e lo farà in coerenza con il nostro atteggiamento di questi anni che è stato di spinta, di critica, di sollecitazione, nel Parlamento e nel paese, sia sulla data delle elezioni, sia sulla questione dell'ordinamento finanziario delle regioni.

Certamente, colleghi della maggioranza, avete proceduto in questi anni in modo tale da rendere molto difficile fare le elezioni regionali nel 1968. Avete reso più difficile questa possibilità, ma la responsabilità di questa situazione ricade solo su di voi. Le leggi sulle procedure della programmazione attendono di essere approvate; abbiamo esempi concreti di una mancata democratizzazione dei poteri pubblici di intervento per quanto riguarda tutto il paese e soprattutto il Mezzogiorno. Aggiungiamo, perciò, con estrema chiarezza che consideriamo la data del 1969, prevista dall'articolo 22, come una subordinata rispetto alla proposta principale del collega Luzzatto; una proposta subordinata che non vi potrà servire come disimpegno, perché su questo terreno il compito nostro è di incalzarvi, e vi incalzeremo. Anche la fissazione della data del 1969 costituisce un solenne impegno costituzionalmente valido e una decisione operante, vincolante, già a tutti gli effetti, politici e legislativi, dinnanzi al paese. Questa data del 1969 noi non la iscriviamo « per memoria » come si fa per certi fondi del bilancio dello Stato; la teniamo a mente pronti a batterci perché essa sia effettivamente rispettata. Sappiamo bene che avete rinviato l'applicazione integrale della Costituzione per 20 e più anni, ma noi valutiamo positivamente e realisticamente il fatto che l'azione delle forze regionaliste, per la prima volta dopo il varo della Costituzione, sia riuscita ad ottenere che venisse fissata e stabilita una data.

Prendiamo atto certamente di quanto ha detto poco fa l'onorevole De Martino, della decisione cioè di rispettare questa data; prendiamo atto di quanto egli ha detto anche sull'ordinamento finanziario. Il secondo comma dell'articolo 22 del provvedimento in esame, che fissa entro la scadenza del 1969 l'impegno ad emanare norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni, richiede un chiarimento, perché, onorevoli colleghi della maggioranza, noi siamo qui ad un altro punto dolente del rinvio e della mancata attuazione della Costituzione. Ma la riforma finanziaria altro non è – e voi lo sapete – che l'applicazione dell'articolo 119 della Costituzione, e voi sapete come questa riforma sia oggi urgente e necessaria, se vogliamo veramente far fronte alle situazioni catastrofiche degli enti locali, se vogliamo veramente risolvere il marasma amministrativo a cui avete condannato le grandi e piccole città del paese.

È chiaro, dunque, che questa parte della riforma è assolutamente indispensabile e noi crediamo anche che, per affrontare questo problema, abbiamo bisogno di una visione nuova e coraggiosa, di una nuova politica su questo terreno, che non soltanto istituisca organismi decentrati, ma sia in grado di assicurare effettivamente un finanziamento concreto all'attività degli organismi decentrati che devono espandersi, proprio perché il nostro sistema costituzionale è articolato sulle autonomie. Rispettare la Costituzione significa non soltanto stabilire che vi siano questi enti autonomi, ma anche come e con quali mezzi queste autonomie possano diventare effettive.

Non v'è dubbio: è una riforma indispensabile e urgente, essenziale per il funzionamento e il finanziamento delle assemblee rappresentative. Lo sappiamo. Ma chi non lo sa, per esempio, è l'onorevole ministro Preti che poche settimane fa ha portato in discussione in Parlamento la proposta di riforma tributaria. Ebbene, egli si è dimenticato totalmente delle regioni; non le ha neanche citate, come se a questa riforma le regioni non fossero interessate.

Riteniamo quindi questa riforma indispensabile. Ma anche qui vogliamo essere il più possibile chiari e voi della maggioranza di questa riforma parlate nel contesto dell'articolo 22. La cosa non ci convince quando voi la ponete in questo modo, in questo articolo che riguarda la data delle elezioni. Non ci convince, perché la domanda legittima che sorge è questa: l'averla collocata qui non è per caso un nuovo « machiavello » per condizionare, rinviare, violare, manovrare a vostro piacimento la data delle elezioni? Sia detto con chiarezza: non si capisce perché abbiate voluto collocare qui il problema della riforma finanziaria. Il problema non è tanto di nominarla – magari in modo equivoco – in questo articolo, ma di farla realmente e subito!

Ma, a proposito delle elezioni e delle regioni, vogliamo subito aggiungere qualche altra cosa. Noi comprendiamo anche le preoccupazioni dei compagni del partito socialista di unità proletaria che hanno presentato un emendamento soppressivo del secondo comma con lo scopo, credo, di tentare di rendere più chiara, più esplicita e più tassativa la loro posizione. Ma occorre dire (l'abbiamo detto in Commissione e lo ripetiamo) che per quanto riguarda il funzionamento delle regioni, non vediamo il legame con la legge finanziaria. L'abbiamo detto nel passato e ripetuto nei mesi scorsi, quando si discuteva un emendamento aggiuntivo – non soppressivo di questo comma – il quale stabilisce che, nel caso che le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni non siano state emanate entro quella data, alla spesa per il funzionamento dei consigli regionali si fa fronte con il fondo iscritto nel bilancio dello Stato, relativo alle spese per le regioni.

Dunque, non c'è necessità alcuna di abbinare questi due problemi. È stabilito anche nel bilancio di quest'anno, che per il funzionamento immediato delle regioni esistono i fondi, appunto sotto la voce: funzionamento e spese per le regioni. I consigli regionali devono, perciò, essere eletti subito e possono funzionare immediatamente, con questi fondi. Anzi, aggiungiamo qualche cosa di più, proprio sul terreno di un rapporto nuovo tra le assemblee locali e il Parlamento; aggiungiamo, cioè, che sarebbe perfino augurabile e utile forse, che la stessa riforma finanziaria venisse affrontata con la diretta partecipazione dei consigli regionali eletti, i quali dovrebbero così partecipare alla elaborazione di questa legge che li riguarda in modo diretto, realizzando una forma di compartecipazione e di corresponsabilità nuove con il Parlamento, al quale spetta tanto il potere di decisione quanto il potere di scelta, ma che deve giovarsi certamente del contributo di collaborazione, di concerto politico, degli organismi decentrati del nostro paese.

Quando vediamo che, su questa parte dell'articolo 22, la destra liberale, contraria ad ogni riforma, presenta un emendamento soppressivo, allora dobbiamo constatare che il problema qui assume un carattere diverso. Qui siamo, da parte della destra liberale, alla ricerca di un pretesto ulteriore per una battaglia di retroguardia; per avere, cioè, un altro argomento per un rinvio eventuale, fino al 2000 ed oltre, delle elezioni dei consigli regionali. Credo che sia abbastanza chiara la possibilità, attraverso questo emendamento, di poter dire che, se l'emendamento cade, le regioni non si faranno, perché non c'è una copertura finanziaria. Sull'emendamento, quindi, ci asterremo.

Ci asterremo perché questo spazio non vogliamo darlo a chi non vuole le regioni. Questo fianco non lo vogliamo offrire a chi cerca, attraverso questa strada, di mettere in discussione la data delle elezioni dei consigli regionali. Questo alibi noi non ve lo concediamo; e non vogliamo correre il pericolo di una confluenza negativa di voti.

La nostra è una posizione chiara: noi, cioè, abbiamo su questo argomento, come sul complesso dell'articolo, una posizione nostra, che è unitaria e insieme autonoma; una posizione positiva e di lotta.

Sì, onorevoli colleghi, una posizione positiva e di lotta. Perché questa legge – e occorrerà che si manifesti ancora l'impegno nostro per farla giungere in porto – è un grosso ed importante traguardo che raggiungeremo; è un grosso impegno politico per tutti; ed è stato raggiunto con una dislocazione significativa delle forze politiche. È una legge importante che deve essere collocata nel quadro di una politica di riforme; nel quadro di una politica che non è stata fatta, che è da fare, che dovrà essere fatta. È una legge che apre a breve scadenza grandi problemi, un ampio terreno di confronto e riscontro: il problema della riforma dello Stato, delle riforme finanziarie sui grandi obiettivi sui quali occorrerà estendere ed approfondire la nostra lotta e la lotta delle forze democratiche. Estendere la lotta, cioè, cogliendo, oggi, tutte le indicazioni politiche positive di questa battaglia, che dà senza dubbio un colpo importante a tutte le vecchie impostazioni: di questa battaglia per la

legge elettorale, che noi consideriamo positivamente per quella che essa è, e cioè un varco attraverso il quale deve passare con forza una politica nuova, una politica di sviluppo sociale e di sviluppo democratico per il nostro paese. (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

RUFFINI. Chiedo di parlare sull' articolo 22.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, possiamo dire che la battaglia sulle regioni è arrivata al punto giusto. Forse con una maggiore attenzione alla strategia di questo impegno si sarebbe potuto decidere sin dall'inizio di concentrare nella discussione di questo articolo il massimo sforzo di chiarimento delle opposte posizioni, evitando non tanto lunghe e faticose giornate – che rientrano evidentemente, con la conseguente usura fisica, nel nostro stretto dovere di parlamentari – quanto giornate non sempre utili, estenuanti iniziative di discorsi, di emendamenti e subemendamenti che in certi momenti hanno fatto perdere di vista la linea fondamentale di ciò che si voleva cercare di dimostrare.

Non è dubbio infatti che, dal punto di vista politico, l'articolo 22 attualmente al nostro esame costituisca e rappresenti il momento centrale e qualificante del disegno di legge che da due settimane ininterrotte tiene impegnata questa Camera. In un certo senso non ci stupisce il travaglio che accompagna il nostro lavoro, se pensiamo all'importanza della riforma regionalistica. L'onorevole Ruini, nella sua relazione al progetto della nostra Carta costituzionale, così si esprimeva: « L'innovazione più profonda introdotta dalla Costituzione è nell'ordinamento strutturale dello Stato su basi di autonomia ». Egli soggiungeva che tale innovazione aveva una portata incisiva e fondamentale nella storia del nostro paese. L'articolo 22 rappresenta la concreta e autonoma volontà della maggioranza di centro-sinistra di realizzare entro il 1969 questa innovazione. Questa volontà politica non nasce per altro solo da motivi attinenti al dovere di attuare la nostra Carta costituzionale. È evidente che, se fossimo oggi convinti che la creazione delle regioni costituisca un danno per il paese o quanto meno che i tempi non siano maturi, la maggioranza sarebbe impegnata in un'azione diretta alla revisione costituzionale o, per lo meno, il Governo non avrebbe presentato il disegno di legge contenente le norme per le elezioni dei consigli regionali.

Lo stesso, in particolare, è a dirsi della democrazia cristiana, che qualche volta organi di stampa e, nel corso di questa discussione alcuni colleghi di parte liberale hanno voluto rappresentare al rimorchio di altri gruppi quando ognuno sa che l'ideale regionalistico ha sempre costituito uno dei pilastri della nostra dottrina politica da Sturzo a De Gasperi, quando la storia della Costituente ci ricorda che furono proprio i deputati democratico-cristiani a condurre senza riserve la battaglia per l'introduzione del titolo sulle regioni, di cui fu autorevole relatore l'attuale presidente della Corte costituzionale, onorevole Ambrosini, e quando la democrazia cristiana in nessuno dei suoi documenti politici ha mai rinunziato alla sua vocazione regionalistica per una serie di valutazioni che tra poco riassumerò.

Noi riteniamo che i tempi siano oggi maturi a differenza di ieri. E lo sono proprio per l'opera che la democrazia cristiana ha compiuto in questi anni. L'ormai garantito regime di libertà, la ripresa economica del paese, la vita democratica che è diventata più intensa, lo sviluppo della società che si è arricchita di relazioni tali da rendere obbligatorio un collegamento più vasto che esca dal municipio e dalla stessa dimensione provinciale, l'allenamento del nostro popolo ad un più vivo senso democratico indispensabile per la vita di questi istituti hanno creato oggi le condizioni necessarie per l'attuazione del disposto costituzionale; ciò giustifica anche il ritardo di tale attuazione, che non è dovuto, come vorrebbero i comunisti e l'onorevole Luzzatto, a una colpa della maggioranza, ma piuttosto ad una sua responsabile valutazione del momento storico. Ogni polemica sul ritardo viene perciò meno, perché l'attuazione costituzionale ha costantemente accompagnato la crescita del paese. Se avessimo anticipato quegli istituti in periodo non idoneo, e soprattutto prima della programmazione economica, che è un elemento di equilibrio del sistema regionale e di garanzia unitaria dal punto di vista di un equo rapporto tra le varie zone del paese, avremmo, nella fretta, svilito istituti cui annettiamo grande importanza e la cui attuazione vogliamo affrontare con la massima serietà. Ecco il perché oggi di questo disegno di legge e del suo articolo 22, che impegna l'esecutivo a indire i comizi elettorali regionali entro il 1969.

I comuni e le province non rispondono più da soli, sul piano autonomistico, alla nuova società e alle sue diverse dimensioni. Come ebbe proprio pochi giorni fa ad affermare il Presidente del Consiglio, la regione costituisce una risposta nuova ad una nuova società democratica. D'altronde, ancor prima di nascere come ente autonomo la regione ormai è una realtà nel nostro paese. La società più articolata, le nuove dimensioni geografiche, economiche e di interessi, non accentrabili senza soffocare la libertà e mortificare le energie di base, le sovrintendenze scolastiche regionali, la riforma ospedaliera, i comitati regionali per la programmazione, che rischierebbero di essere forme di vertice, prive di quei collegamenti con gli istituti democratici elettivi che soli possono consentire di superare nuove forme di tentazioni accentratrici e garantire l'attuarsi di una programmazione economica veramente democratica, tutto ciò a nostro avviso sottolinea l'urgenza della istituzione delle regioni a statuto ordinario.

Tale esigenza non nasce per altro solo da una valutazione della necessità di una maggiore efficienza e funzionalità: essa si pone anche come esigenza democratica, come esigenza di nuove articolazioni sociali nel segno della libertà. Stuart Mill ebbe a scrivere: « Con le autonomie locali si ha un ingrandimento della persona umana. Senza di esse una nazione può darsi un Governo libero, ma non lo spirito della libertà ». Ciò avevano ben capito due grandi liberali aperti ai segni dei tempi nuovi, gli onorevoli Einaudi e Gaetano Martino, che nell'Assemblea Costituente si manifestarono favorevoli all'istituzione dell'ente regione. (*Interruzione del deputato Cottone*). D'altronde si fa tanto parlare di crisi dello Stato, di riforma delle sue strutture, di esigenza di sanare la frattura esistente fra una società in continuo sviluppo e un assetto statuale sempre più inadeguato, di difettoso ed insufficiente funzionamento del circuito istituzioni-libertà, dell'urgenza di superare in una prospettiva democratica la crisi dello Stato moderno per realizzare una naturale articolazione dei centri di potere che assicuri al contadino la pienezza dei valori di effettiva libertà e di esercizio dei suoi diritti-doveri di detentore unico della sovranità e di controllore degli organi che tale sovranità esercitano in suo nome.

La verità è che il movimento risorgimentale si è sviluppato lungo una direttrice di centralizzazione e su di un piano oligarchico, non come autentica integrale espressione popolare, così come il movimento fascista si è imposto come realizzatore di uno stato totalitario, distruttore, e non a caso, delle autonomie locali, con il suo primo atto politico che ha inciso nelle strutture dello Stato.

MANCO. Funzionavano meglio i podestà !

RUFFINI. Mi rendo conto che per voi il podestà funziona meglio del sindaco, ma noi siamo di diversa opinione.

Ciò in parte spiega l'accanita opposizione contro questa legge, che noi invece propugnamo nella convinzione di completare e migliorare il processo risorgimentale unitario, proprio perché vediamo nella regione uno strumento di dilatazione della democrazia, come dimensione di una politica di programmazione democratica e come dimensione istituzionale di partecipazione democratica dei cittadini alla cosa pubblica.

Questa partecipazione, che rivendichiamo per la nostra vocazione popolare, è reclamata dalla crescita della nostra società, dall'avanzata, anche sul piano culturale, delle classi popolari, dal generale allargamento delle sfera di interessi. Come pensate di far fronte, voi colleghi liberali, a queste esigenze nuove ? Forse mantenendo inalterate nella sostanza le strutture burocratiche di uno Stato accentratore e prefettizio ? Ma se siete voi, proprio voi, e anche voi, colleghi liberali e « missini », a denunciare certe crisi del nostro Stato !

BOZZI. Di prefetti ce ne sono due nella regione: il commissario del Governo e il prefetto.

RUFFINI. Questi sono i controlli che voi assumete essere necessari per evitare che le regioni sbaglino. Siete voi che denunciate per primi certe crisi del nostro Stato. Ella, onorevole Bozzi, varie volte ha fatto di queste denunce. Non si tratta certo di crisi o di disfunzioni dovute alle regioni, che ancora non esistono. La verità è che le vostre critiche rivelano una profonda sfiducia nella classe dirigente e nella maturità del nostro popolo assieme alla carenza di volontà di innovare le strutture del nostro Stato, che sempre più manifestano la loro inadeguatezza.

L'onorevole Ingrao ha affermato che voi, partiti della destra, siete fuori della storia. Egli lo ha fatto in uno stile e con un tono che non ci sono sinceramente piaciuti, perché non spetta ad alcuno, e ancora meno al comunismo, di dare patenti di modernità o di estraneità alle altre forze politiche. Il lungo dibattito e l'opposizione liberale, come domani l'op-

posizione comunista, sono i segni della storia, cioè della libertà. È fuori della storia soltanto chi non è nella libertà. Noi riteniamo che tutti siamo nella storia, cui appartiene anche la nostra odierna dialettica. È certo però che ogni volta che si vuol fare un passo in avanti, che si vuole innovare, che si vuole mutare, voi vi opponete, lanciate allarmi, parlate di salti nel buio, tutt'al più mostrate talora di essere sensibili a quella filosofia che il Tommasi di Lampedusa nel *Gattopardo* accredita al suo personaggio principale, disposto a mutare qualcosa purché nulla cambi. Non affermiamo certo che l'istituzione delle regioni risolva da sola i problemi relativi alla riforma dello Stato in senso democratico e popolare, ma è certo che apporta a tale risoluzione un contributo essenziale e determinante.

Ma quali sono i motivi principali di opposizione a questo articolo 22, che si sostanziano in fondo nell'opposizione all'istituzione delle regioni a statuto ordinario? Il non volere determinare, vincolando l'esecutivo, un termine per l'elezione dei consigli regionali o il volerlo postergare, ignorando le attuali esigenze del paese, significa infatti non volere le regioni o sperare che comunque non siano mai più realizzate.

Si afferma che l'ente regione scardinerebbe l'unità dello Stato. Ma se questo non è avvenuto, nonostante la maggiore ampiezza dei loro statuti, per le regioni di confine o in cui si manifestavano tendenze separatistiche, come può pensarsi che possa avvenire per le regioni a statuto ordinario che si realizzeranno insieme come fatto nazionale?

Il problema dell'Alto Adige è evidentemente estraneo al nostro discorso, è preesistente e indipendente dalla struttura regionalistica, al punto che il fascismo pensò di doverlo risolvere – tanto era incombente, nonostante la politica di forza che veniva condotta dal regime in quella regione – con il trasferimento delle popolazioni. Se mai deve riconoscersi che la costituzione dell'ente regione ha consentito un ritardo, ha contenuto le manifestazioni più esasperate delle tendenze centrifughe e permette almeno in sede di consiglio regionale un costante collegamento tra i diversi gruppi linguistici. (*Interruzione del deputato Almirante*). D'altronde, consentendo una varietà delle espressioni nel contesto di una unità per le cose essenziali e comuni a tutti, varietà indispensabile di fronte a problemi e situazioni diverse, si tutela proprio quell'unità nazionale che sta a cuore di tutti e si rimedia all'errore di una legislazione uniforme e pianificatrice commesso dopo l'unità d'Italia.

L'importante è che l'unità dello Stato si realizzi attraverso il diffondersi della libertà e delle occasioni di partecipazione popolare, e che vi sia uno Stato in grado di affermare, come è avvenuto per esempio per la Valle d'Aosta, la sua autorità. Ma è certo che tanto più si accrescerà il prestigio dell'esecutivo, quanto più si sarà scaricato di incombenze che naturalmente non spettano ad esso, ma a comunità territoriali minori.

In sostanza (e così è in base al nostro ordinamento costituzionale) le regioni non si pongono come alternativa al potere centrale che spezzerebbe la sua sostanziale unità, quasi Stato nello Stato, ma come comunità che convergono nella creazione di una vera unità articolata e valorizzatrice delle enormi energie della nostra gente.

Né si dica che la maggioranza del popolo italiano è contraria alle regioni, perché la maggioranza del popolo nel nostro sistema democratico parlamentare la si computa qui in Parlamento. La distinzione tra paese reale e paese legale non è fondata su alcun elemento serio, concreto e statisticamente rilevabile di raffronto. L'unico sistema per dimostrare l'esistenza di tale frattura è il ricorso al *referendum* e voi sapete che la democrazia cristiana è impegnata per la realizzazione di tale istituto, pur esso previsto e voluto dalla nostra Carta costituzionale. Non altrettanto i liberali che vi si oppongono recisamente e per ciò stesso non hanno il diritto di denunciare presunte fratture fra la volontà del Parlamento e quella del popolo. (*Applausi al centro – Proteste dei deputati liberali*).

BOZZI. Ella sa che il *referendum* non c'entra per niente.

RUFFINI. Ad esempio, questa legge elettorale, una volta approvata, potrebbe essere abrogata mediante il *referendum*.

Si è anche discusso ed ironizzato sulla portata giuridica dell'articolo 22, ed in ispecie del secondo comma di tale articolo (abbiamo sentito in proposito l'onorevole Roberti). Ma una legge è innanzi tutto un atto politico e ci pare fuor di luogo il fare sottili disquisizioni giuridiche che hanno scarso interesse e lasciano, comunque, ognuno nel proprio parere. A noi preme, invece, sottolineare il significato politico dell'articolo 22, che sta ad indicare la nostra volontà di fare le regioni (e nessun dubbio può d'altronde esistere in

ordine alla validità giuridica del vincolo che impone all'esecutivo di indire i comizi elettorali entro il 1969) e la nostra volontà di farle bene. Si è detto che occorreva approvare prima la legge-quadro e poi la legge elettorale; si insiste nel voler porre come formale condizione giuridica per la convocazione dei comizi elettorali l'approvazione della legge finanziaria. Su questo ultimo punto vi è un preciso emendamento del gruppo liberale al secondo comma dell'articolo 22. Onorevoli colleghi, voi sapete che anche nel nostro gruppo vi è stato chi ha sostenuto l'opportunità di provvedere subito all'approvazione di una nuova legge-quadro e l'onorevole Almirante ha, al riguardo, più volte citato il nostro collega Cossiga. Ma data la difficoltà dei nostri lavori parlamentari, aggravati, allorché si discute delle regioni, da tattiche ostruzionistiche...

ALMIRANTE. Su quel provvedimento nessuno ha fatto dell'ostruzionismo. L'avete insabbiato voi tre anni fa, serenamente.

RUFFINI. Onorevole Almirante, poi tornerò su questo argomento.

Non è dubbio che sul piano dell'urgenza si imponesse il varo della legge elettorale, per il semplice motivo che una legge-quadro già esiste, la legge Scelba del 1953. Questa è certo suscettibile di miglioramenti e la democrazia cristiana è disponibile in questa o nella prossima legislatura, come più volte autorevolmente è stato dichiarato e dimostrato, per attuarli. Essa si augura – io prendo atto con compiacimento della dichiarazione che ha fatto l'onorevole Almirante, che per altro (come vedremo) contrastano con la relazione di minoranza Angioy proprio per la legge finanziaria – ed augura al paese che tali miglioramenti non saranno impediti da un nuovo atteggiamento ostruzionistico da parte delle opposizioni.

Per quanto concerne poi la legge finanziaria, non è dubbio che essa debba essere emanata prima della costituzione delle nuove regioni. Il porre, per altro, tale approvazione come mera condizione giuridica non consentirebbe di fissare un termine preciso per la indizione dei comizi elettorali e affievolirebbe notevolmente la volontà politica che, invece, il Parlamento manifesterà in modo concreto, preciso e non equivoco approvando il primo comma dell'articolo 22. Ma la chiara dizione del secondo comma dello stesso articolo, che reclama l'approvazione entro il 1969 delle norme relative all'ordinamento finanziario regionale, costituisce, all'evidenza, una dichiarazione di volontà che vincola moralmente e politicamente, prima che giuridicamente, i partiti della maggioranza governativa. Per questo ci opporremo all'emendamento soppressivo dell'onorevole Luzzatto e anche a quello che mira ad anticipare alla prossima primavera le elezioni regionali: emendamenti che i comunisti, per bocca dell'onorevole Caprara, hanno poco fa dichiarato di accettare. Voteremo contro proprio perché non vi sarebbe il tempo necessario per varare la legge finanziaria – che dovrà, inderogabilmente, essere approvata prima della costituzione delle nuove regioni (questo è il significato dell'articolo 22) – ed eventualmente per migliorare la legge-quadro. (*Interruzione del deputato Galdo*).

L'onorevole Luzzatto ha, nel corso di questo dibattito, manifestato le sue convinzioni di acceso regionalista. Mi permetto fargli presente che è interesse comune a tutti i regionalisti che la legge finanziaria faccia da fondamento al nuovo istituto. Non sarebbe infatti per noi concepibile la creazione di assemblee regionali che, prive di iniziativa legislativa e amministrativa effettive, finissero per trasformarsi in centri di deteriore parlamentarismo, come sarebbe inevitabile nel caso in cui la necessaria inerzia sul piano dei loro compiti sollecitasse uno sconfinamento in campi di discussione non pertinenti.

Noi faremo la legge finanziaria prima della costituzione delle regioni e vedremo in quella sede se l'atteggiamento delle opposizioni di destra sarà costruttivo e documenterà il loro contributo diretto a far sì che le regioni sorgano su serie, solide e sane basi finanziarie, o se le destre terranno invece nuovamente un atteggiamento ostruzionistico che denuncerà la loro vera volontà politica.

Abbiamo sentito l'onorevole Almirante disquisire a lungo sulla legge finanziaria. Egli vorrebbe dimostrare che la maggioranza a suo tempo si è opposta ad una legge finanziaria quale era stata presentata dal Governo: e con ciò il collega immagina e suppone l'impossibilità di fare una buona legge finanziaria. Così almeno mi è parso di capire.

ALMIRANTE. In questo momento non ne siete capaci.

RUFFINI. Ma questo invece è un argomento di estrema serietà. La maggioranza sente che solide e certe basi finanziarie sono fondamentali per la riforma regionale e sa che il compito è complesso perché bisogna sfug-

gire alle improvvisazioni e agli espedienti. E quando l'onorevole Piccoli – che ella, onorevole Almirante, ha ripetutamente citato – espresse un parere negativo sul progetto di legge finanziaria, fu proprio perché si ritenne che non si potessero creare delle regioni, come avrebbe voluto la burocrazia, sulla base di un espediente finanziario estremamente debole.

ALMIRANTE. Come voleva l'onorevole La Malfa.

RUFFINI. Si riconobbe infatti che occorreva decidersi al trasferimento effettivo di alcune risorse finanziarie dal bilancio dello Stato al bilancio delle regioni, non solo per dare ad esse strumenti finanziari efficienti (perché il problema non è solo questo), ma anche per eliminare il rischio di lasciare stare le cose come prima, cioè per rendere effettivo il trasferimento di funzioni e dei relativi oneri dal centro ai nuovi istituti.

Noi crediamo nel valore costruttivo delle opposizioni, vi crediamo anche in questa sede, nonostante le nostre riserve sul modo in cui essa si è attuata, sul quale più oltre dovrò, sia pure brevemente, soffermarmi. In fondo, l'opposizione illumina, induce ad approfondimenti, richiama a maggior senso di responsabilità; ma noi abbiamo da sempre affrontato il problema regionale con ogni possibile scrupolo, approfondendolo, non con i ripensamenti sui accennava ironicamente l'onorevole Almirante, ma facendolo studiare anche a livello scientifico, traendo elementi di giudizio dai lavori delle apposite commissioni ufficiali, valutando, come ha detto l'onorevole Presidente del Consiglio l'altro ieri, i rischi e le critiche, con particolare riguardo al problema attinente alla spesa e all'ordinamento finanziario. È triste invece il dover constatare di trovarci di fronte ad una opposizione preconcetta, che ha scelto l'assurda tesi di una maggioranza che sbaglia in tutto, che non coglie il nostro sforzo di esprimere responsabilmente, a seguito di meditazioni non esenti da travaglio, le nuove esigenze del paese. Ma davvero si può pensare a una classe dirigente suicida e che proprio alla vigilia di ripresentarsi al giudizio popolare si accanisce, in presenza di una violenta opposizione, a varare una legge che sarebbe destinata a provocare sperperi e il baratro finanziario del paese? Noi faremo le regioni, onorevole Almirante, ma le faremo bene, anche sotto il profilo finanziario.

ALMIRANTE. Speriamo.

RUFFINI. D'altra parte, l'articolo 119 della Costituzione è tale da garantire la serietà delle basi finanziarie su cui si muoveranno domani le regioni, nonché il necessario coordinamento fra le finanze regionali e quelle dello Stato. Né va dimenticato che quasi tutte le materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione comporteranno (la prego di non interrompere, onorevole Almirante) il trasferimento alle regioni di servizi che oggi gravano anche dal punto di vista finanziario sullo Stato.

BADINI CONFALONIERI. Perché non ci crede nemmeno lei.

RUFFINI. Ciò determinerà all'evidenza non un aumento di spesa, ma un semplice trasferimento di essa dallo Stato alle regioni.

ALMIRANTE. Ho dimostrato il contrario.

RUFFINI. Io cercherò di documentarglielo. (*Interruzione del deputato Manco*). Ho detto che l'articolo 117 della Costituzione prevede le competenze regionali, cioè prevede i servizi e le funzioni delle regioni a statuto ordinario cui è connessa una spesa. Oggi queste competenze e questi servizi sono prevalentemente a carico dello Stato, qualcuna anche a carico dei comuni, come, per esempio, le spese di spedalità per gli ammalati poveri, che gravano pesantemente sui bilanci comunali e che domani saranno trasferite dai comuni alle regioni. Questo evidentemente non comporterà una duplicazione di spesa. La nota dell'ospedale non sarà domani pagata dal comune e dalla regione; oggi è pagata dal comune (quando è pagata e con molto ritardo), domani sarà pagata dalla regione. Questo per dire che è facile ragionare in termini di duplicazione di spesa, ma bisognerebbe anche pensare che per quanto riguarda i servizi e i compiti della regione noi assisteremo più a un trasferimento che ad un aumento delle spese; parlo dei servizi, non della organizzazione regionale, di cui dirò fra poco.

A proposito di questo, e dato che vi si è tanto insistito, bisognerà pur dire che la risposta del ministro Preti, nel senso che la la progettata riforma tributaria nulla prevede per il fabbisogno regionale, era una risposta ovvia, che è stata distorta nel suo significato: come poteva e come può questo schema di riforma prevedere oggi tali coperture o destinazione di entrate se le regioni ancora non esistono, né esiste ancora (esisterà, noi speriamo, tra non molto) una leg-

ge già promulgata che prescriva un termine per la loro costituzione ?

BADINI CONFALONIERI. Parla dell'onorevole Preti come di un regionalista !

RUFFINI. Parlo della risposta data dall'onorevole Preti secondo la quale lo schema di riforma tributaria non prevede le spese per le regioni; evidentemente, allo stato, non può prevedere queste spese perché le regioni non ci sono, né, fino ad ora, vi è una legge che stabilisca con certezza il giorno in cui queste regioni si faranno. Approvata questa legge, si porrà il problema.

I liberali e i « missini » reclamano che la legge finanziaria si faccia prima della costituzione delle regioni; ma è certo – e vale la pena di ripeterlo perché il secondo comma dell'articolo 22 ne fa testimonianza – che così sarà. Quando per altro la Commissione finanze della Camera nella scorsa legislatura esaminò la legge finanziaria presentata dal Governo, essi si fecero promotori di due distinte relazioni di minoranza: in quella dell'onorevole Alpino si leggeva una serrata requisitoria contro le regioni, indipendentemente anche dal problema finanziario, in quella dell'onorevole Angioy si lamentava invece che la maggioranza volesse approvare la legge finanziaria prima della legge-quadro e si preannunciava l'ostruzionismo proprio sulla legge finanziaria.

La polemica che si è andata sviluppando sul tema finanziario non è stata certo sempre serena, ed è stata fondata quasi sempre sul presupposto apodittico che le regioni saranno causa di sperpero di denaro pubblico. L'onorevole Alpino lo ha oggi apertamente dichiarato.

Ci si portano ad esempio le vicende delle regioni a statuto speciale. So bene che la polemica è aperta sulle regioni a statuto speciale. Di tre, per altro, dal punto di vista legislativo e amministrativo mancano le critiche, che riguardano invece il profilo politico. Parlo del Trentino-Alto Adige, i cui gravi fenomeni di terrorismo avvengono per la volontà di spezzare l'autonomia regionale e provinciale e di estenderla nei suoi poteri, nella convinzione che questa sia l'unica via per ottenere una situazione di integrazione e di pace effettiva delle diverse popolazioni. Parlo della Valle d'Aosta, in cui proprio l'autonomia regionale, consolidandosi, va creando di riflesso situazioni politiche nuove che si rifrangono favorevolmente, rompendo un certo fronte unitario vagamente separatista che ha inquinato, con assurde alleanze, l'atmosfera politica e amministrativa della Valle. Per la Sicilia ho solo da osservare che non certo l'autonomia ha aggravato i suoi mali. Si vada a scoprire negli annali del lungo itinerario dall'unità nazionale all'autonomia e si scoprirà che l'inerzia, l'abbandono, il « fingere di cambiar tutto per non cambiar nulla », il regime esclusivamente prefettizio, il lungo e consapevole isolamento, sono all'origine di quei mali. La regione ha certo fatto degli errori (non dimentichiamo che lo statuto è stato formulato in un periodo in cui il separatismo era il rischio supremo e che quindi il suo schema è stato eccessivo per un popolo disabituato da sempre, e non per sua colpa, alle più elementari forme di autogoverno); ma la regione ha anche fatto molte cose buone, ha rotto una situazione di solitudine, ha puntato i suoi programmi su alcune carenze che lo Stato non aveva saputo considerare.

Il progresso conquistato dalla Sicilia in vent'anni di autonomia è certo superiore a quello realizzato dall'unità d'Italia al momento della formazione dell'ente regione; e sottolineo al riguardo le nobili parole pronunciate poco fa dall'onorevole De Martino.

E, per la stessa Sardegna, è l'autonomia che non funziona o sono decenni e decenni di abbandono che pesano sull'isola rendendo faticosissimo, in così grande deserto di istituzioni, l'itinerario nuovo dell'ente regione, che pure ha dato grandi segni di vitalità e di volontà unitaria ?

Ma torniamo, sia pur brevemente, all'esame del problema finanziario, anche se nel corso di questo dibattito ho avuto l'impressione che si stesse discutendo non la legge elettorale, ma la legge finanziaria relativa alle regioni e che si sia dedicato a tale argomento più tempo di quanto una stretta attinenza al tema suggerisse. La verità (e questo, a mio avviso, è il problema) è che ciò che ci divide è la volontà o meno di attuare, così come vuole la Costituzione, l'ordinamento regionale. Non altro. Gli argomenti, anche quelli finanziari, che le opposizioni portano a sostegno della loro mancanza di volontà, appaiono spesso come semplici espedienti polemici o di effetto. Ci si richiama, ad esempio, a uno studio finanziario dell'onorevole Einaudi, sbandierando le cifre conclusive di esso quasi fossero dogmi e alterandole in parte (come vedremo), e si parla di una spesa di 1.500 miliardi. Per la verità ne parla l'onorevole Malagodi, perché l'onorevole Almirante poche ore fa limitava la cifra

a 500 miliardi: dal che può ricavarsi un primo giudizio sulla fondatezza di tale previsione.

ALMIRANTE. Cinquecento miliardi alla fine del quinquennio.

RUFFINI. Ci sono mille miliardi di differenza. Credo che non sia poco.

Per di più, nei calcoli dell'illustre economista si accenna non a 1500 miliardi, ma ad una spesa presunta minima di 211 miliardi e massima di 1100 miliardi (la commissione Carbone parla di 398 miliardi)...

ALMIRANTE. No, no, niente affatto!

RUFFINI. ... a seconda dei sistemi che si adotteranno, e per di più lo stesso Einaudi ha dato espressamente al suo lavoro il valore di un'ipotesi e di un incitamento allo studio; non solo, ma nelle spese da lui calcolate, che erroneamente si vuol far credere consistano nella « spesa per le regioni », sono inclusi i costi delle opere pubbliche per viabilità, urbanistica, turistiche, interventi per l'agricoltura, e così via: cioè quegli interventi finanziari che domani graveranno sulle regioni, ma che, comunque, dovrebbero pur sempre gravare sullo Stato o su altri enti pubblici. Inoltre, indipendentemente dai risultati finali, perché si è visto che sono i più disparati a seconda dei criteri seguiti, per cui ciò che più conta è l'esame del metodo da seguire per giungere a calcoli previsionali di spesa, a nostro avviso pare più pertinente il criterio seguito dalla commissione Tupini. Essa infatti non ha preteso di ricavare il costo presuntivo delle regioni a statuto ordinario solo dai conti consuntivi delle regioni a statuto speciale, ma si è anche preoccupata di computare, per evitare fittizie duplicazioni, il costo dei servizi che dallo Stato o da altri enti pubblici passeranno alle regioni. Questo è d'altronde il criterio seguito anche dalla commissione Carbone.

Oggi l'onorevole Almirante ha sviscerato il contenuto dei vari studi fatti in proposito, citando ciò che più gli serviva (*Interruzione del deputato Almirante*), accettando alcuni criteri e respingendone altri, accogliendo alcune cifre e non altre. Ma anche la relazione Carbone è, per espressa affermazione dei relatori, una semplice ipotesi. La verità è che di tali ipotesi se ne possono fare tante, l'una diversa dall'altra, e che il vero problema si riconduce alla serietà e al senso di responsabilità con cui le regioni saranno realizzate e amministrate.

ALMIRANTE. Questa è una pura ipotesi !

RUFFINI. I mali paventati, in sostanza, non attengono all'istituto in quanto tale; e ne conviene anche l'onorevole Almirante quando, d'accordo con la relazione Carbone, afferma che teoricamente (sia pure molto teoricamente, egli ha detto) tutte le spese regionali potrebbero essere spese trasferite.

ALMIRANTE. Dice la relazione: o tutte aggiuntive.

RUFFINI. Ed ella l'ha sottolineato. Certo che se si dovesse giungere a una duplicazione di spesa o a una non chiarezza di distinzione tra le competenze dello Stato e quelle della regione, l'opposizione avrebbe ragione.

Qui sorge la responsabilità nostra e della classe dirigente; qui il Parlamento e il Governo dovranno dimostrare nei fatti di essere all'altezza del loro compito. Occorrerà volontà e forza politica anche per ottenere una piena disponibilità da parte della burocrazia e dei tecnocrati; noi ricordiamo al Governo le resistenze che queste classi hanno opposto, spesso senza fondamento, di fronte al problema del passaggio di competenze dallo Stato alle regioni a statuto speciale. Noi esprimiamo la certezza che il Governo saprà responsabilmente affrontare e risolvere questo problema.

Non va poi sottovalutato il fatto che l'indagine sulle regioni a statuto speciale non può considerarsi trasferibile di peso alle regioni ordinarie, che hanno minori competenze e una concreta maggior possibilità di essere controllate e frenate in ordine ad eventuali abusi.

L'articolo 119 della Costituzione, proprio perché pone in diretta correlazione l'ammontare delle entrate con gli effettivi bisogni della regione, costituisce un argine di fronte al pericolo di sperperi: per esso, e per le considerazioni fatte, si può serenamente pensare al costo delle regioni come a un costo ragionevole e proporzionato ai vantaggi che ne deriveranno.

D'altronde, che senso ha il limitarsi a chiedersi quanto costeranno le regioni ? Sarebbe come se ci scandalizzassimo perché costano la politica di programmazione, la politica meridionalistica, quella previdenziale, e così via. La crescita democratica ed economica cui le regioni daranno vita giustificherà la spesa a cui si andrà incontro; e che non sarà certo quella che alcuni mostrano di paventare.

Sarà proprio il nostro senso di responsabilità (è stata già annunziata la costituzione di una commissione interministeriale a livello politico e tecnico per indicare i definitivi suggerimenti) a sospingerci a realizzare le regioni (*Interruzione del deputato Almirante*). Perché siamo gente responsabile, onorevole Almirante in particolare per quanto concerne l'assetto burocratico delle regioni e il passaggio ad esse di servizi oggi svolti dallo Stato o dai comuni o dalle province, affinché il maggior onere (che non va confuso con le spese che le regioni sosterranno, dato che buona parte di esse sono oggi già sostenute e gravano sul bilancio dello Stato o degli enti locali) sia proporzionato ai vantaggi che ne deriveranno e affinché, in sostanza, la spesa sia contenuta. Questo è e sarà l'impegno della maggioranza, che si concretizzerà soprattutto in occasione dell'approvazione della legge finanziaria.

Certo, se i consigli regionali diventassero dei piccoli parlamenti, ingolfati di nuovi burocrati, e pretendessero di fare, anziché una politica amministrativa, della pura politica, discutendo di tutto, l'opposizione avrebbe ragione. Ma che questo non avvenga dipende da noi. E noi non possiamo accettare un preventivo, globale e sommario giudizio negativo su tutta la nostra classe dirigente periferica e su un popolo che sa autogovernarsi ed autoamministrarsi e che non vuole certo essere amministrato e governato da *élites* minoritarie, tecnocratiche, radicali o neoilluministiche.

Si dice anche che la democrazia cristiana si sarebbe fatta condizionare in questa vicenda parlamentare dai comunisti; e che col varo di questa legge si creerebbero le premesse per la costituzione di regioni a maggioranza comunista. È bene allora ribadire che la democrazia cristiana non ha bisogno di mutuare da alcuno, tanto meno dai comunisti, le sue convinzioni regionalistiche, e che ci troviamo di fronte a un disegno di legge presentato dal Governo. Ogni opposizione, non solo quella comunista, può convergere su una determinata legge proposta dalla maggioranza, soprattutto se si tratta di legge che attua la Costituzione (né ci interessano i motivi di tali convergenze); non per questo essa perde il suo carattere di opposizione o si incrinano i confini tra maggioranza e opposizione o si rompono la delimitazione della maggioranza e la sua autosufficienza: autosufficienza ampiamente dimostrata, del resto, anche nel corso di questo dibattito in occasione del voto su emendamenti voluti dai comunisti, ma non dalla maggioranza di centro-sinistra, e respinti da questa Camera. Si è trattato di emendamenti votati anche dalle destre, ma ci guardiamo bene dal ricavare da tali convergenze tra liberali, « missini » e comunisti, o dalla più impegnativa convergenza sul problema del divorzio, un giudizio di sudditanza o di alleanza politica tra partito comunista, Movimento sociale e partito liberale. Ciò non sarebbe serio da parte nostra.

ALMIRANTE. Sul problema del divorzio, no !

RUFFINI. Sull'emendamento Luzzatto, per quanto riguarda il Movimento sociale; sul problema del divorzio per quanto riguarda il partito liberale.

Quanto poi al pericolo denunciato dall'onorevole Malagodi, relativo a regioni in cui si potrebbe avere una maggioranza comunista, è bene dichiarare che, anche ove questo pericolo esistesse, ciò non costituisce motivo sufficiente né democraticamente valido per opporsi all'attuazione di un preciso disposto costituzionale, di cui si riconosce l'odierna validità.

Dovremmo forse impedire le elezioni municipali o provinciali sol perché esistono comuni o province dove i comunisti rappresentano la maggioranza ? (*Interruzione del deputato Cottone*). Vero che, a differenza dei comuni e delle province, le regioni hanno anche una potestà legislativa, onorevole Cottone, ma solo su determinate materie di interesse locale e comunque esercitabile nei precisi limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e sempre che le leggi regionali non siano in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre regioni. Senza contare che, in base all'articolo 127 della Costituzione, l'opposizione del Governo per motivi di costituzionalità o di contrasto con l'interesse nazionale, impedisce, fino al giudizio della Corte costituzione o del Parlamento, l'entrata in vigore della legge regionale. Più garanzia di questa, onorevole Cotone !

Ma per confortare e rasserenare l'onorevole Malagodi ricorderemo che, in base ai voti riportati dai vari partiti nel 1963, il centro-sinistra, nella cui attuale validità noi crediamo, ha riportato la maggioranza assoluta dei voti in tutte le regioni italiane ad eccezione dell'Emilia-Romagna, ove per altro esso ha raggiunto la percentuale del 49,9 per cento. (*Interruzione del deputato Badini Confalonieri*).

Nessun salto nel buio quindi, nemmeno sotto questo profilo.

D'altronde, noi ricordiamo che di salto nel buio o di scelte politiche che avrebbero dovuto portare il paese nel baratro si è parlato, ora dall'opposizione di sinistra, ora da quella di destra, in occasione del *referendum* istituzionale, del patto atlantico, della costituzione della regione speciale del Friuli-Venezia Giulia, della formazione della coalizione di centro-sinistra. I liberali e le destre accusarono la democrazia cristiana, al momento della sua scelta repubblicana, di rendersi responsabile della creazione di una repubblica rossa; i comunisti, al tempo del patto atlantico, gridarono che la democrazia cristiana stava portando il paese alla guerra; ancora le destre attaccarono la democrazia cristiana perché, con la formazione della regione Friuli-Venezia Giulia, avrebbe strangolato Trieste, e con la formazione del Governo di centro-sinistra avrebbe consegnato il paese ai comunisti e portato alla catastrofe economica.

Le nere profezie non si sono avverate, nella misura in cui è stata presente, con la forza dei suoi voti, con la coerenza della sua vocazione democratica e popolare, come garante di progresso e di sviluppo nella continuità, nell'ordine e nella libertà, la democrazia cristiana.

Questa democrazia cristiana che è ancora presente, garanzia sicura che anche per le regioni non si realizzeranno le previsioni catastrofiche o negative prospettate dall'opposizione: di ciò siamo serenamente consapevoli e prendiamo solenne impegno di fronte al paese e a questa Camera.

Ma un'ultima cosa mi sia consentito di dire. Ognuno di noi in questi giorni ha toccato con mano quanto le battaglie politiche – anche le più fervide e le più convinte – quando sono condotte senza esclusione di colpi minaccino di immettere nel circuito degli istituti fondamentali una carica di rischio potenziale per il futuro, ben più grave di quanto la passione e la convinzione di fare cosa utile lascino oggi immaginare.

Non ho bisogno di fare ipotesi, perché la parte liberale le può fare da sé, quando la serenità sarà tornata anche su questa vicenda. Certo è che il Parlamento merita che ogni parte politica presti la massima attenzione perché la sua funzione sia esaltata, perché tutti vi possano svolgere il loro compito di maggioranza o di opposizione; e credo che questo debba essere detto anche a conforto della maggioranza, che si è impegnata come non mai, cercando con la sua compattezza di restituire a questa lunga vicenda il carattere di un dibattito da cui con pazienza emergesse, senza forzature e nella libertà piena di tutti, la capacità di attuare un fondamentale punto programmatico senza ricorrere agli strumenti che pur avrebbe potuto avere a portata di mano se avesse voluto « ghigliottinare » il dibattito stesso.

Così facendo, al di là anche del tema in discussione, noi siamo convinti di aver reso un grande servizio al Parlamento e alle istituzioni democratiche. (*Applausi al centro — Molte congratulazioni*).

DELFINO. Chiedo di parlare sull'articolo 22.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dalla lettura della stampa di partito di questa mattina noi attendevamo che il dibattito sulle regioni fosse impostato in termini più seri di quelli che abbiamo ascoltato in quest'aula negli interventi degli oratori di maggioranza, che finalmente sono usciti dal loro lungo silenzio.

Abbiamo sentito una serie di discorsi che sotto molti aspetti ci sono sembrati buoni per comizi. In ognuno di essi – mi riferisco in particolare agli interventi dell'onorevole De Martino, dell'onorevole Caprara e dell'onorevole Ruffini – abbiamo potuto riscontrare le preoccupazioni delle varie parti di questa maggioranza di dare una etichetta particolare a questo disegno di legge e di rispondere preventivamente – preventivamente rispetto alla campagna elettorale – all'ondata di critiche e di malcontento che la nostra opposizione è riuscita a pungolare nel paese, tenendo in piedi questo dibattito e non solo per fare ostruzionismo (che, tra l'altro, non può misurarsi con il giorno in più o con il giorno in meno per essere ritenuto legale o non legale, come ha tentato di fare l'onorevole De Martino affermando che l'ostruzionismo socialista durò tre giorni mentre il nostro sta durando più a lungo).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

DELFINO. Dicevo che dalla lettura della stampa di partito di questa mattina ci attendevamo un dibattito più serio e impegnativo. Afferma per esempio *Il Popolo*, riferendosi all'articolo 22 in discussione: « Questo articolo del disegno di legge ha il valore di un concreto impegno politico che il Governo e la

maggioranza assumono di realizzare la grande riforma regionale al massimo entro due anni ». E continuava: « Il dibattito che si svolgerà intorno a questa norma programmatica della legge sarà naturalmente molto ampio: risultano già iscritti a parlare i maggiori esponenti dei vari partiti proprio perché su questa base potranno riassumersi e sintetizzarsi, al di là della facile demagogia, le tesi di fondo *pro* e contro le regioni ».

Rispetto a questa affermazione del giornale ufficiale della democrazia cristiana e di fronte al dibattito che si è svolto questo pomeriggio, dobbiamo porci una domanda alla quale non hanno in alcun modo risposto gli oratori della maggioranza; cioè quale impegno a scadenza biennale possa assumere un Governo il quale darà le dimissioni dopo le elezioni politiche della primavera del 1968. Si tratta di un impegno che il Governo non può assolutamente assumere.

È un impegno che può assumere la maggioranza? Ma quale maggioranza? È una maggioranza quella che funzionerà, se funzionerà, fino alle prossime elezioni politiche? Noi crediamo che, a mano a mano che ci avvicineremo alle elezioni politiche, assisteremo ad una diversificazione dei partiti della maggioranza. Quanto più ci si avvicinerà al momento del voto, tanto più il partito assumerà una sua linea politica particolare. Quando poi ci saranno i risultati delle elezioni, essi si vaglierano, si discuteranno e si formerà la nuova maggioranza. Quindi, non esiste al momento attuale la possibilità di un impegno della maggioranza che non siamo certi resti immutata dopo le elezioni generali. Crediamo, per esempio, che il partito socialista abbia precisi impegni, assunti in sede di costituente socialista, di tenere il suo congresso subito dopo le elezioni politiche.

È evidente che in quel congresso si deciderà se partecipare nuovamente alla maggioranza di centro-sinistra e quali debbano essere le condizioni per la costituzione di tale maggioranza. Io credo che l'impostazione che i dirigenti della democrazia cristiana stanno dando al congresso tenda proprio a creare una situazione e un programma che consenta alla direzione di quel partito, dopo le elezioni, una possibilità di manovra svincolata da un rigido schema di centro-sinistra, nei termini in cui esso è attualmente.

Non parliamo dell'onorevole La Malfa, del terzo componente della maggioranza di centro-sinistra, del partito repubblicano, che già va a ruota libera, per conto suo, da molto tempo, in una strana politica di doppio binario che lo porta costantemente a criticare le posizioni del Governo e a riservarsi ampia libertà di manovra e di azione subito dopo le elezioni politiche. Nei suoi articoli e nelle sue dichiarazioni quasi quotidiani l'onorevole La Malfa dice : non faccio la crisi oggi, ma sicuramente, con tutte le mie riserve, porrò i problemi per una nuova maggioranza subito dopo le elezioni politiche.

Quindi, come si fa oggi da parte di un Governo che costituzionalmente dovrà dimettersi subito dopo le elezioni e da parte di una maggioranza che dovrà affrontare le elezioni politiche, superarle, ricomporsi dopo essersi scomposta nella dialettica, nella polemica e nello scontro della campagna elettorale, come si fa a dire – come vuole il giornale della democrazia cristiana – che si assume con l'articolo 22 un impegno di maggioranza e di Governo ?

Il Popolo afferma ancora che quella dell'articolo 22 è una norma programmatica. Poiché avete ritenuto, forse giustamente, una serie di nostri interventi non strettamente pertinente all'argomento della elezione dei consigli regionali, consentiteci di rilevare che una norma programmatica non è pertinente a una legge elettorale. La legge elettorale infatti deve descrivere e definire il modo in cui si svolgono le elezioni e quindi non può contenere una norma programmatica, altrimenti diventa un programma elettorale.

L'onorevole Caprara ha detto che in definitiva su questo tema i comunisti pensano che si svolgerà una parte notevole della propaganda per le elezioni politiche del 1968, che vedrà i regionalisti da una parte e gli antiregionalisti dall'altra. È evidente che in quel momento si farà una chiara scelta che porrà l'articolo 22 come una bandiera elettoralistica e non già come una norma elettorale.

Noi riteniamo peraltro che l'articolo 22 non possa essere nemmeno una bandiera elettorale della maggioranza, ma debba restare una bandiera elettorale del Governo dell'onorevole Moro, se si ricorda il modo in cui è nato questo progetto di legge, si è decisa la sua presentazione alla Camera e il modo in cui si è arrivati alla formulazione dell'articolo 22.

Si tratta, se ricordiamo bene, di un compromesso avvenuto in sede governativa, come testimoniano le cronache politiche della scorsa primavera. Questo disegno di legge infatti non è stato presentato all'inizio della legislatura. Come mai il 21 giugno di quest'anno è saltato fuori questo progetto elettorale contenente questo articolo 22 ? Tutti ricordiamo che, a un

certo punto della collaborazione di centro-sinistra, si è arrivati a una specie di resa dei conti e si è deciso che bisognava fare questa legge, con il compromesso dell'articolo 22. Si tratta in pratica di una posizione assunta dal Governo in carica.

Bisogna infatti ricordare che l'attuazione dell'ordinamento regionale era un impegno programmatico fondamentale della maggioranza e del Governo di centro-sinistra. Si è affermato qui, ed è stato conclamato in modo particolare dall'onorevole De Martino, che con l'articolo 22 la maggioranza, in sostanza, attua tale impegno programmatico. Noi crediamo invece che, proprio con le parole e con la sostanza dell'articolo 22, il centro-sinistra (che nel 1963 era nato proprio con questo scopo) rimandi l'impegno di attuare le regioni per lo meno di due anni. Si tratta, dunque, di un differimento di due anni, come i socialproletari e i comunisti hanno rilevato: in altre parole, si tratta di un rinvio dell'impegno assunto nel 1963 (anzi può dirsi che l'impegno era precedente, risalendo per lo meno alla formazione del Governo Fanfani, quando furono presentati in proposito determinati progetti di legge, a cominciare dalla legge finanziaria, che dovevano garantire l'immediata attuazione dell'ordinamento regionale). Ora perché, onorevoli colleghi, nonostante quest'impegno programmatico, a quattro anni di distanza – o, a seconda dei punti di vista, a cinque anni e mezzo di distanza – invece di realizzare l'ente regione si arriva a differire questo di due anni? Perché la maggioranza in tutti questi anni non ha posto mano alle leggi necessarie e non ha deciso di costituire le regioni? Noi vogliamo qui ricordarne brevemente i motivi: vi è un motivo di ordine finanziario, un motivo di mancato accordo sui contenuti da dare alla legge istitutiva e quindi alle regioni e un motivo, credo, di opportunità politica.

Passiamo a considerare più da vicino il motivo di ordine finanziario. Un progetto di legge finanziaria regionale fu presentato – come è stato ricordato – con la firma dell'onorevole La Malfa nella scorsa legislatura, ma già in sede di Commissione trovò opposizione nell'ambito della stessa maggioranza. Infatti i colleghi della democrazia cristiana si opposero all'impostazione di quel progetto di legge. Il disaccordo che si era riscontrato nel 1962-1963, sullo scorcio della legislatura, è rimasto tanto è vero che non si è più nemmeno tentato di formulare un progetto di legge finanziaria. Ecco uno dei motivi fondamentali per i quali noi non siamo andati avanti con la istituzione delle regioni. Un altro motivo noto è stato quello della congiuntura economica sfavorevole, che determinò il rinvio della programmazione e il rinvio della istituzione delle regioni. È noto che a un certo punto, di fronte alla congiuntura, di fronte alle difficoltà di ordine economico e finanziario si decise il rinvio delle regioni. Il terzo motivo è quello della mancata conoscenza del costo delle regioni, per l'accertamento del quale ci si preoccupò di nominare una commissione. Dunque, per tre ragioni di ordine finanziario non si è andati avanti nella costituzione delle regioni: disaccordo sul contenuto della legge finanziaria, difficile situazione economica finanziaria del paese e incertezza sul costo delle regioni.

Oltre a questi motivi di ordine finanziario, crediamo che le regioni non si siano realizzate anche per una questione di contenuto, cioè per contrasti sul modo di configurare questo decentramento regionale. Si ricordi, ad esempio, che almeno uno dei tre partiti della maggioranza, il partito repubblicano, ha da molto tempo legato l'attuazione dell'ordinamento regionale all'abolizione delle province. E vi sembra cosa di poco conto legare l'ordimento regionale alla soppressione o al ridimensionamento di un altro ordinamento? Crediamo che questo sia un motivo fondamentale di disaccordo sul modo con cui fare la regione. C'è poi un altro motivo importante di disaccordo tra la democrazia cristiana e il partito socialista, che verte sui termini in cui deve essere inteso il rinnovamento dello Stato.

Abbiamo sentito dall'onorevole De Martino e dall'onorevole Ruffini i soliti discorsi sul rinnovamento dello Stato. Ma siete andati mai oltre la superficialità dell'affermazione più generica? Siete andati al fondo del problema, siete d'accordo sui contenuti e sulle forme da dare a questa riforma dello Stato, oppure non siete mai andati oltre un certo livello di ricerca nell'ambito degli stessi partiti e addirittura non avete mai cercato non dico un incontro, ma per lo meno un confronto delle rispettive posizioni? Noi crediamo che fra cattolici e socialisti, in questo programma ambizioso di rinnovamento dello Stato, un confronto di posizioni e di volontà non ci sia mai stato e non si sia quindi neppure cercato un accordo, un avvicinamento delle rispettive posizioni. Lo dimostrano certi atteggiamenti critici che le due parti hanno assunto l'una nei confronti dell'altra. Per esempio, certe reazioni negative socialiste sui temi e sui risultati dell'assemblea democristiana di Sorrento e certe reazioni negative ad alcune im-

postazioni del convegno di Lucca della democrazia cristiana ci dimostrano che non vi è ancora né un accordo né un confronto costruttivo. Le accuse e le critiche di integralismo o di tentativi integralistici da una parte e di velleità di alternativa dall'altra sono fatti che abbiamo riscontrato nella cronaca politica di questi ultimi mesi.

Restano i motivi di opportunità politica: e questi non sono motivi di nostra invenzione, perché la polemica tra la democrazia cristiana e il partito socialista sulla necessità di una omogeneità di rappresentanze negli enti locali è una polemica che si è trascinata a lungo e che ogni tanto riecheggia e ritorna quando in qualche comune si forma ancora una maggioranza di sinistra. Se fino ad oggi non si sono realizzate le regioni, è stato anche per un motivo di opportunità politica, in quanto determinate garanzie chieste ai socialisti dalla democrazia cristiana non sono state concesse.

Ora, dopo avere elencato i motivi che hanno finora impedito la costituzione delle regioni, dobbiamo chiederci se obiettivamente questi motivi sono superati e se, come ha detto l'onorevole Ruffini, i tempi siano pertanto maturi per l'attuazione dell'ordinamento regionale.

Vediamo i motivi di ordine finanziario. Anche recentemente si è polemizzato sulla affermazione dell'onorevole Preti in Commissione, che lo stesso onorevole Preti non ha ritenuto di dovere smentire o di chiarire in qualche modo. Quindi resta indubbiamente questa presa di posizione di un ministro responsabile, quale è il ministro delle finanze, sulla disponibilità dei fondi necessari per l'attuazione dell'ente regione. Allo stesso modo non si conosce il costo delle regioni: si parla di una nuova commissione che dovrà studiare i modi di trasferire gli impiegati e le funzioni. Ma, in sostanza, si tratta ancora di definire il costo delle regioni.

Sono due motivi fondamentali che sussistono ancora oggi come sussistevano ieri.

Ma si dice (ed è questo il cavallo di battaglia della maggioranza): la situazione economica è cambiata, ci avviamo verso un nuovo miracolo economico e, conseguentemente, possiamo anche disporre di quelle poche o molte centinaia di miliardi, a seconda delle affermazioni e dei rispettivi punti di vista, che sono necessarie per realizzare l'attuazione dell'ordinamento regionale.

Mi si permetta a questo proposito di nutrire minore ottimismo, sulla base di un documento governativo di fondamentale importanza per la conoscenza delle previsioni sull'avvenire immediato della nostra economia: mi riferisco alla *Relazione previsionale e programmatica per il 1968*. Da esso si rileva che una funzione notevole per il miglioramento della situazione è stata assolta dal risparmio pubblico, cioè dal contenimento di certe spese dello Stato che ha consentito di disporre di maggiori margini di investimento. Afferma in particolare questo documento: « Il finanziamento degli investimenti della pubblica amministrazione sarà assicurato dal rafforzamento della situazione del risparmio che dovrebbe superare anche nel 1968 i mille miliardi corrispondenti all'obiettivo medio del piano, e da un più esteso ricorso al mercato dei capitali ». In sostanza si rivendica il passaggio da una situazione negativa per il risparmio pubblico ad una situazione positiva; però il risparmio pubblico si è raggiunto limitando certe spese, che, attuando le regioni, voi tornate ad aumentare, agendo negativamente sulla situazione economica nazionale.

Si afferma sempre in questo documento: « L'evoluzione della finanza pubblica, sulla quale nel complesso si può esprimere un giudizio positivo, nasconde tuttavia a livello dei singoli enti della pubblica amministrazione situazioni ancora gravi e problemi non risolti. Già esaminando la situazione finanziaria degli enti attraverso il bilancio di competenza, è possibile rendersi conto che il miglioramento segnalato dai conti di cassa non trova conferma se si considerano gli impegni effettivamente assunti dagli enti negli ultimi anni. Ciò vale soprattutto per gli enti locali e per gli enti previdenziali, per i quali la politica che ha consentito di contenere il processo di deterioramento dei bilanci di cassa si è fondata, in parte, sul rinvio di una notevole quantità di impegni già definiti. Lo squilibrio tra situazione di competenza e situazione di cassa risulta particolarmente accentuato per gli enti previdenziali, per i quali la gestione di competenza è certamente più indicativa del volume effettivo in transazioni verificate. Questo squilibrio riflette soprattutto i ritardi nel pagamento per prestazioni assistenziali. La situazione degli enti di previdenza può essere affrontata solo nel quadro degli impegni programmatici per la riforma della sicurezza sociale, che nel piano è indicata tra gli obiettivi di lungo periodo. Tuttavia, proprio perché il completamento della riforma richiederà una azione prolungata nel tempo, già nel 1968 dovranno essere assunti i primi impegni per la sua attuazione ».

« Già nel 1968 », mentre gli impegni per la sua attuazione si sono dovuti anticipare al 1967. Il Governo deve provvedere infatti con suoi finanziamenti a pagare i debiti degli enti previdenziali. Sotto questo aspetto, quindi, questo stesso documento esprime delle riserve sulla favorevole situazione economica.

Per quanto riguarda il contenuto della riforma regionale, l'onorevole La Malfa, proprio in questi giorni, ha confermato la necessità di abolire le province contestualmente alla creazione delle regioni. Non persiste dunque una differenza di fondo tra l'orientamento della democrazia cristiana e l'orientamento dell'onorevole La Malfa ? E il partito repubblicano non è più isolato in questa sua posizione. Il partito socialista il 4 e 5 ottobre ha tenuto un convegno in un teatro di Roma, nel corso del quale, proprio nella relazione iniziale, ci è sembrato che il relatore onorevole Mauro Ferri si accostasse alle posizioni dell'onorevole La Malfa; e abbiamo sentito affermare in quel convegno che l'ordinamento regionale è una grande pagina bianca sulla quale bisogna scrivere ancora tutto. Quindi sul contenuto non si è raggiunto alcun accordo: i motivi di disaccordo che vi hanno portato per 4 anni (per 5 anni e mezzo, se si parte dal centro-sinistra « pulito ») a non attuare l'ordinamento regionale sussistono ancora. L'onorevole La Malfa vuole l'abolizione delle province e il partito socialista si orienta appunto verso l'abolizione dei consigli provinciali, e afferma che tutto è ancora da decidere per quanto riguarda il contenuto da dare all'ente regione. Su questo contenuto non c'è stato accordo fino adesso, e non c'è un solo segno, un solo discorso meditato che faccia scorgere una possibilità di accordo tra le funzioni che alla regione assegnano da una parte i democristiani e dall'altra i socialisti.

Per i socialisti l'onorevole De Martino ha parlato pochissimo in questa sede, e non ci ha detto che in modo vuole rinnovare lo Stato. Ma il partito socialista sta studiando il problema del rinnovamento dello Stato, tanto che alla conferenza del partito socialista ci saranno due relazioni: una, dell'onorevole De Martino, sarà appunto sul problema del rinnovamento dello Stato. Ma sarà una relazione che servirà come tema e come opuscolo per la campagna elettorale, perché l'assemblea organizzativa ha proprio la finalità di formulare il programma elettorale. Voi avete allo studio il modo di attuare la riforma dello Stato; la state studiando per conto vostro negli uffici studi del partito, e avete annunciato addirittura che alla vostra assemblea ognuno potrà portare il proprio contributo, tutti gli italiani potranno scrivere al partito socialista. State quindi ancora discutendo fra di voi sul modo di rinnovare lo Stato.

Vi è poi la « grana » dell'onorevole La Malfa, rappresentata dall'abolizione dei consigli provinciali. Il Governo e la maggioranza entreranno in crisi con le elezioni politiche, per le polemiche che voi farete durante la campagna elettorale. D'altronde il partito socialista, in occasione della sua costituente, ha detto con chiarezza che dopo le elezioni politiche terrà il congresso e farà le sue scelte. È certo che i socialisti vorranno rifare il centro-sinistra e vorranno rilanciare l'alternativa socialista, che è il ricatto socialista alla democrazia cristiana. State quindi attenti a tutti i ponti che state bruciando, anche coi discorsi dell'onorevole Ruffini, di fronte alle « nuove maggioranze » e ai sicuri ricatti del partito socialista.

L'onorevole La Malfa sta già metà nel Governo e metà fuori del Governo. Ogni giorno minaccia o annuncia una crisi di Governo. E l'onorevole La Malfa su questo argomento è molto chiaro e molto preciso: abolizione dei consigli provinciali. Ma l'abolizione dei consigli provinciali significa revisione della Costituzione. Non si può abolire i consigli provinciali senza modificare la Costituzione. Infatti, a parte l'articolo 114 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica si riparte in regioni, province e comuni, c'è un'affermazione molto più chiara nell'articolo 128: « Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principî fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni ». Ciò significa che le province sono enti autonomi: e non si può pensare che un ente autonomo possa autonomamente sussistere e funzionare senza il consiglio provinciale elettivo.

Ne consegue, dunque, che l'onorevole La Malfa, quando vuole l'abolizione dei consigli provinciali, vuole anche la modifica dell'articolo 128 della Costituzione, articolo che viene confermato anche dal successivo articolo 130, dove è detto che un organo della regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali. Ora, vi pare cosa di poco conto la modifica di un articolo della Costituzione ? Se dobbiamo credere alla serietà dell'onorevole La Malfa, se dobbiamo credere alla serietà del partito repubblicano, allora dobbiamo credere alla serietà di questa impostazione; e dobbiamo

credere che, nel momento in cui si dovrà procedere all'attuazione effettiva dell'ente regione, l'onorevole La Malfa chiederà contestualmente una legge costituzionale che modifichi gli articoli 114, 128 e 130 della Costituzione.

E, giacché ci siamo, voglio citare ancora qualche altro articolo della Costituzione, visto che in questo dibattito la Costituzione è stata citata tante volte. Non posso certo dire che per noi la Costituzione sia un tabù: siete voi che ne fate un tabù; e soprattutto ne fanno un tabù i comunisti, ai quali una Costituzione borghese, come la nostra, fa comodo perché tiene in piedi uno Stato borghese e conserva i motivi della lotta di classe, che sono i motivi della battaglia dei comunisti. Oggi, infatti, i comunisti non sono più quelli di Lenin, secondo cui solo distruggendo certe strutture dello Stato borghese si fa la rivoluzione comunista: i comunisti hanno superato questa posizione, perché all'interno dello Stato borghese agiscono e si trovano ad operare meglio per i loro fini politici.

Dunque, avete citato tanto spesso la Costituzione; ma non vi siete accorti che con questa legge ci troviamo di fronte a un rinvio biennale. Avete detto che sicuramente farete le regioni entro due anni da oggi. Noi riteniamo che questo Governo non ci provi nemmeno a portare avanti altre leggi di tipo regionalista; noi non crediamo che, dopo questa, si portino avanti altre leggi. E allora c'è da ritenere che gli ultimi mesi della legislatura, fino alla campagna elettorale, sicuramente non saranno utilizzati; poi ci sarà il nuovo Governo e altri avvenimenti politici: facciamo pure conto che ci sia un anno di tempo per fare le leggi necessarie all'attuazione dell'ordinamento regionale prima di indire le elezioni regionali.

Ma, onorevoli colleghi, quante e quali sono le leggi che dovete fare ? Quante e quali sono le leggi che vuole la Costituzione ? Quante volte la Costituzione parla di leggi della Repubblica che devono consentire l'attuazione dell'ordinamento regionale ? Leggiamo l'VIII norma transitoria e finale della Costituzione (anche questo articolo 22 è transitorio): in essa è detto che le elezioni debbono essere svolte entro un anno. Sono passati vent'anni e non solo non si son fatte le elezioni, ma non avete fatto alcuna delle leggi che ora vi elencherò. Non so ora come potrete fare in un anno tutte le leggi che la Costituzione reclama.

Il secondo comma della VIII disposizione transitoria recita: « Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle regioni ». Anche qui occorrono « leggi » (non una sola) della Repubblica. Il terzo comma dispone: « Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento ». Anche qui occorrono leggi della Repubblica. La IX disposizione transitoria stabilisce: « La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali... ». Sono quindi leggi della Repubblica che provvedono ad assicurare questo adeguamento.

Tornando al titolo quinto della seconda parte della Costituzione, ricordo che l'articolo 117 recita: « La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello delle altre regioni ». Occorre quindi, per attuare questo articolo, emanare una legge che precisi i compiti delle regioni. Dispone l'ultimo comma dello stesso articolo: « Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione ».

L'articolo 118 aggiunge: « Spettano alla regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle province, ai comuni o ad altri enti locali ».

Voi pensate che i comuni e le province, nella loro autonomia, che è la sola vera ed esistente, non reclamino ? Onorevoli colleghi della democrazia cristiana, quanti di voi non traggono – specialmente tra gli esponenti meno in vista – la loro forza politica soprattutto da una determinata provincia, nella quale hanno una posizione di forte preminenza ? Voi dovete fare gli interessi dei vostri comuni, delle vostre province: e quindi sarete portati a tutelare questi enti nei confronti della regione. Più saranno piccole le province, e più ci saranno preoccupazioni da parte delle province stesse (e dei comuni) perché sia tutelata la loro azione d'intervento.

L'articolo 119 dispone: « Le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica ». Ed ancora all'ultimo comma: « La regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le mo-

dalità stabilite con legge della Repubblica ». L'articolo 123 recita nella seconda parte del primo comma: « Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della regione... ». Occorrerà la legge regionale per il *referendum*, prima di arrivare all'attuazione dell'ordinamento regionale.

Articolo 125: « Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica ». Pertanto, anche per assicurare il controllo di legittimità si renderanno necessarie leggi della Repubblica. Dispone il comma successivo: « Nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblbica ». Ecco dunque la necessità di un'altra legge statale. In base all'articolo 126 occorre una legge della Repubblica per arrivare allo scioglimento di un consiglio regionale. Perché ci si preoccupa di uno scioglimento? Quando può essere sciolto tale organo? « Per ragioni di sicurezza nazionale », ad esempio. Pertanto nella stessa Costituzione è prevista la tutela della sicurezza nazionale, quella stessa che viene ora irrisa.

L'onorevole Zaccagnini rideva perché nella sua regione il centro-isinistra ha ottenuto il 49 per cento dei suffragi. È veramente una forma di incoscienza che non riusciamo a giustificare, specialmente quando sul piano elettorale locale certa gente si atteggia a « mangiacomunisti » e poi nel lavoro legislativo favorisce invece tutto un processo di penetrazione del comunismo.

In che modo potrete realizzare tutta questa serie di leggi, mettendo in preventivo che noi ci opporremo alla loro realizzazione ? Vedete quello che abbiamo fatto su questa legge, anche presi di contropiede. È evidente che faremo molto di più sulle altre. Voi in un anno non sarete assolutamente in grado di portarle a compimento.

Ma io voglio anche supporre che voi ce la facciate, che per un anno non facciate altro, non vi preoccupiate di altro, che nasca un Governo solamente all'insegna dell'attuazione dell'ordinamento regionale, in una nazione che non abbia assolutamente altri problemi, dove tutto sia tranquillo. Lo farete, ma a quale prezzo ? Pagando un prezzo ancora maggiore di quello che state pagando adesso. Lo farete con l'appoggio comunista. Perché è inutile parlare di maggioranza autosufficiente, come ha fatto ipocritamente l'onorevole Ruffini, su un determinato tipo di votazione: no, qui la maggioranza non è stata quasi mai autosufficiente, perché questa maggioranza dormiva, stava a letto, e senza determinati voti noi saremmo forse ancora all'articolo 2 o all'articolo 3. Voi avete bisogno di quell'appoggio, senza il quale sareste andati più di una volta sotto il numero legale. I voti comunisti sono stati determinanti per mandare avanti questa legge. Addomesticate le statistiche e raccontate le frottole che volete: senza quell'appoggio preciso, determinante (lo dimostreremo sulla base delle votazioni, defalcando dalle maggioranze che avete raggiunto i voti determinanti dei comunisti e del PSIUP; in quasi tutte le votazioni, se non ci fossero stati quei voti, voi sareste andati sotto il numero legale), non saremmo al punto in cui ci troviamo.

Il prezzo che voi vi predisponete a pagare sarà ancora maggiore. Se voi siete mossi da questa intenzione di attuare le regioni, e quindi di fare le leggi necessarie a ciò (non solo la legge finanziaria, ma anche le altre), voi affronterete la campagna elettorale per trovarvi, il giorno dopo, alla Camera a braccetto con i comunisti. Questo è il prezzo che state pagando in questo momento alla maggioranza alla quale fin da questo momento vi condannate a dare vita.

I motivi di opportunità politica, di cui si parlava prima, adesso non sussisterebbero più: adesso le cose sarebbero tranquille. Noi crediamo invece che essi esistano ancora maggiori, e che appunto questa lotta che hanno fatto i comunisti insieme con voi e quella che si accingono a fare in futuro per portare avanti l'attuazione dell'ordinamento regionale dovranno essere da voi pagate, come conseguenza degli impegni da voi presi pubblicamente. Invece di diminuire, i motivi di opportunità politica che vi avevano portato per venti anni ad esitare, ad attendere nell'attuazione dell'ordinamento regionale, aumentano, e proprio questa pesante ipoteca comunista dovrebbe indurvi a riflettere. Anche perché, votando questo articolo 22, la democrazia cristiana si lega in sostanza ad una maggioranza politica, quella che dovrà realizzare l'articolo 22, si lega senza una trattativa preventiva, si lega al ricatto socialista. E il ricatto socialista, dopo le affermazioni della costituente socialista di fronte alla convergenza comunista, si propone in termini di alternativa.

Voi invece di fronte a questa realtà, a questa prospettiva politica, che cosa state facendo ? Avete bruciato definitivamente tutti i ponti con le destre: con i liberali, con la nostra

parte politica, vi siete tagliati i ponti in tutti i modi; mentre i socialisti, attraverso questa legge, hanno rinsaldato, più che le passerelle, i ponti che li tengono sempre uniti al partito comunista. Questa è la scelta di fondo che avete fatto. È inutile che l'onorevole Rumor faccia il congresso della democrazia cristiana per avere in mano un partito che si presenti all'elettorato per chiedere più voti e quindi per pesare di più sulla successiva bilancia delle trattative politiche.

Non si parla più di maggioranza assoluta, dopo i risultati delle elezioni siciliane; ma è evidente che questa era la vocazione dei democristiani. Ora questo discorso, onorevoli colleghi del centro, voi non lo potrete fare più, non si può dare più forza alla democrazia cristiana perché faccia un centro-sinistra diverso e perché eviti il ricatto socialista. Questo discorso non ve lo faremo più fare, perché vi contesteremo che avete fatto una scelta per dopo le elezioni. Non vi potrà essere una democrazia cristiana come nel 1963, con l'onorevole Fanfani a cavallo del centro-sinistra e l'onorevole Moro, segretario del partito, che chiede i voti riservandosi di vedere quel che potrà fare dopo le elezioni. L'onorevole Rumor non può ripetere la parte recitata dall'onorevole Moro nel 1963 per scavalcare poi a sua volta l'onorevole Fanfani, com'è nella logica della democrazia cristiana.

Non potete affrontare la campagna elettorale con questa prospettiva, perché con l'articolo 22 fate una scelta che vi terrà legati fino alla fine del 1969. Voi scegliete dei compagni di viaggio senza alcuna cautela. Scegliete i comunisti, i socialisti, che appunto in questa prospettiva possono a giusta ragione pensare al loro rilancio in termini di alternativa. Certo, essi non ne parlano in questi giorni. Ma quando arriveranno al loro congresso indubbiamente rilanceranno questi termini. Ne hanno il diritto.

Ma la democrazia cristiana, a mio avviso, non solo si è tagliata i ponti con la destra (ciò sarebbe poco e non nuovo), ma si sta tagliando i ponti con se stessa, come noi avevamo previsto da alcuni anni a questa parte. Noi abbiamo attentamente seguito certe iniziative della democrazia cristiana, certi sforzi per riconsiderare in termini nuovi la sua presenza e la sua azione di partito di maggioranza relativa di fronte alle responsabilità nuove determinate da una società in trasformazione. Di questi sforzi hanno dato testimonianza l'assemblea di Sorrento, il convegno di Lucca e tutta una serie di affermazioni dei maggiori esponenti della democrazia cristiana. Noi abbiamo visto un partito, non diciamo in travaglio, perché sarebbe pretendere troppo, ma comunque alla ricerca di alcuni temi, di alcuni filoni che riportassero la sua responsabilità di fronte alla necessità di affrontare in termini nuovi la realtà economica, sociale e soprattutto strutturale del paese.

Noi potremmo ricordare in questo senso dichiarazioni di vari esponenti della democrazia cristiana. Ci limitiamo a fare solamente due citazioni.

L'onorevole Piccoli, commemorando don Luigi Sturzo nel novembre 1966 a Caltagirone, nella parte del suo discorso che si riferiva all'uomo nella società contemporanea e ai partiti con i loro contenuti e la loro funzione, affermò testualmente: « In un tempo come il nostro nel quale sul piano privato sembra trionfare quello che è chiamato l'uomo senza qualità e sul piano sociale starei per dire il partito senza qualità, genericamente democratico, l'insegnamento di Sturzo diventa di una grande attualità e richiama noi democratici cristiani non solo a fare della democrazia cristiana il partito dei valori, il partito della qualità, ma ad espandere e trasmettere alle altre forze politiche questa coscienza, questa scoperta di ciò che deve essere una forza politica ».

E, dal piano dei valori al piano della funzione, l'onorevole Forlani, poco tempo dopo, alla televisione, rispondendo ad un'inchiesta tra i partiti sui rapporti tra classe politica e società civile, affermò: « Se per classe politica intendiamo riferirci allo Stato nel suo complesso e nella sua struttura, allora io credo veramente che si vada delineando una frattura nei confronti della società civile. Perché? Perché la società è progredita molto in questi anni, si è rapidamente trasformata, ha esigenze di dinamismo, di vita e di sviluppo alle quali lo Stato, appunto perché vecchio, non riesce a corrispondere ».

Quali i rimedi, secondo l'onorevole Forlani? « In primo luogo, l'esigenza di una riforma dello Stato diretta a portare a livello delle comunità locali nuove possibilità di iniziativa e di decisione, dando maggior spazio, maggiore possibilità di iniziativa e di azione agli enti intermedi. In secondo luogo, la riforma della legge elettorale. Oggi per essere eletto alla Camera dei deputati un candidato deve essere bene inserito nel meccanismo del partito ed avere una forte base locale. Secondo noi, vi è, invece, la necessità di collegare la classe politica di estrazione tradizionale con la classe dirigente del paese in senso lato,

quella classe dirigente che cresce e matura al di fuori del meccanismo dei partiti. Per far ciò occorre affiancare al sistema delle preferenze, alle scelte su base locale, un collegio nazionale che consenta di presentare come candidati e di vedere eletti uomini di grande preparazione e di grande prestigio. In terzo luogo, la riforma della struttura dei partiti ».

Cioè, in sostanza, da parte della democrazia cristiana si chiedeva, nel proporre questi temi, tre riforme, ma tre riforme legate, concatenate. Oggi voi, invece, fate una riforma delle autonomie locali restando con la legge elettorale tipica delle elezioni politiche e restando con la struttura tipica dei partiti. Ecco allora che non andate incontro ad un rinnovamento della società, ad un rinnovamento dello Stato. Sono dunque ridicole le affermazioni del maggior autogoverno locale. Quale autogoverno locale ? Si avrà l'autogoverno dei partiti orchestrati su base nazionale, per politiche omogenee, per scelte compatte. Non si avrà lo sprigionarsi di queste forze locali, ma saranno i partiti che continueranno a controllare le candidature, le elezioni e tutto il resto.

BIMA. Ella esagera !

DELFINO. No, onorevole Bima, io non esagero affatto, perché le posso portare i giornali locali indipendenti della mia regione, nei quali già si dice che Tizio e Caio non saranno candidati alla Camera perché faranno i presidenti delle regioni. In modo particolare è scritto in un giornale che: « Il professor Mattucci, presidente della provincia di Teramo, non sarà candidato alla Camera, ma sarà il futuro presidente della regione ». Già eleggete il presidente della regione attraverso i partiti ! Io, dunque, non esagero per nulla ! Quando voi democratici cristiani avete promosso una serie di convegni, come quello di Sorrento dove vi siete posti i problemi del rinnovamento dello Stato, o come quello di Lucca dove vi siete posti il problema di una linfa alla quale attingere per portare avanti il vostro pensiero nella realtà politica, voi avete incominciato a parlare di una riforma della struttura dello Stato, della struttura dei partiti, di una riforma della società, e a prendere coscienza della necessità di trasformare questa società. E invece voi non attuate questa volontà di trasformazione attraverso l'ente regione, poiché lasciate le strutture dei partiti, lasciate le strutture dello Stato, ripetendo, in sostanza, meccanicamente quelle che sono le cose vecchie di questa Costituzione, di questo *tabù*, di questo feticcio costituzionale. Ma come si fa a difendere ancora in tali termini questa Carta costituzionale nata nei termini in cui è nata, superata dalla realtà, superata dal tempo, superata dagli eventi ? Come si fa ancora a pretendere e ad insistere su questo fatto della Costituzione che bisogna comunque attuare ? Sono solamente i comunisti, come vi dicevo, i difensori della Costituzione; sono i socialisti i difensori della Costituzione. Quando si vuole arrivare ad un rinnovamento dello Stato, quando, come l'onorevole Forlani, si parla di riforma delle struttura dei partiti e dello Stato, non ci si può non riferire ad una riforma della Costituzione, non si può non arrivare ad una riforma e ad un ripensamento della Carta costituzionale.

Voi, in definitiva, certi inizi di discorsi, di critica, di riconsiderazione di voi stessi, con questa legge elettorale li ignorate, li dimenticate: tagliate quindi i ponti non solamente con la destra, ma anche con voi stessi, con il ritrovare voi stessi, quelli che dovreste essere per la funzione che dovreste assolvere. Voi rinunciate a tutto questo e dovrete quindi pagare questo prezzo nei confronti del corpo elettorale. Voi non trovate più il coraggio che in certe assemblee avevate dimostrato di avere.

Ricordo un'affermazione lapidaria fatta a Sorrento dall'onorevole Dino Del Bo, quando disse: « Una interpretazione che è stata data anche in seno al partito dell'appello al rinnovamento dello Stato come una manovra in senso protestatario o nostalgico, messa in atto da quanti vorrebbero il ritorno all'assetto statuale quale era tra le due guerre, ha fatto circondare di sospetto questa esigenza, che invece porrà all'avanguardia chi saprà farsene portavoce; e la democrazia cristiana non deve sentirsi condannata alla nominalistica interpretazione della Costituzione, ma deve sapere innalzare il vessillo di un rinnovamento dello Stato, ponendosi così all'avanguardia dei movimenti politici e colmando il distacco che la separa dalle masse popolari ».

Voi, in questo modo, aumentate definitivamente questo distacco e vi ponete alla retroguardia e non all'avanguardia del rinnovamento dello Stato e della società. Voi, con questa legge, rimanete intrappolati in una realtà politica e con forze politiche che, al contrario, fanno proprio di questa vecchia e sorpassata Costituzione un *tabù*, un feticcio: e pagherete questo scotto anche nelle prossime elezioni, perché l'onorevole Caprara ha detto chiaramente che per il suo partito le elezioni si svolgeranno in termini di regionalisti e antiregionalisti, e voi in quella circostanza non potrete non trovarvi dalla parte dei comunisti.

I socialisti, d'altro canto, non hanno nemmeno tentato di porsi un problema di rinnovamento loro e quindi di rinnovamento dello Stato. La costituente socialista è stata solamente un *festival* nel corso del quale si sono alternate le vedette della celebrità mondana e quelle della celebrità politica. Non avete avuto il coraggio, voi socialisti, di riconsiderare il marxismo; non avete avuto quel coraggio che hanno avuto i socialdemocratici tedeschi con la carta di Bad Godesberg; siete rimasti, in sostanza, sulle posizioni equivoche di sempre. E come potete voi, che non avete avuto la forza e il coraggio di rinnovare voi stessi, pensare di poterci proporre seriamente e modernamente i temi di un rinnovamento dello Stato? Ed ecco che una posizione di partito demagogica e superficiale non poteva non riflettersi questa sera in un intervento demagogico e superficiale, un piccolo comizio, quale è stato quello pronunciato dall'onorevole De Martino.

L'onorevole De Martino ha fatto una polemica artificiosa e falsa quando ha tentato una contrapposizione tra antiregionalisti e regionalisti in termini di una posizione mediocremente conservatrice da una parte, come l'ha chiamata, e di altra posizione che secondo lui vuole liberare le energie del paese da vecchie strutture paralizzanti. No, noi diciamo che l'attuale Costituzione è una struttura paralizzante delle energie del paese. E, oltre la Costituzione, l'attuale struttura partitocratica è una struttura paralizzante delle forze vive del paese: ecco perché questo distacco tra il paese legale e il paese reale aumenta sempre. E voi vi accingete ad attuare le autonomie locali non per l'autogoverno locale, ma per un nuovo trionfo del settarismo, del carrierismo di partito. Sappiamo che le liste saranno fatte in un certo modo, sappiamo che le regioni non potranno che riprodurre una volta di più quella che è la realtà dei nostri consigli comunali, la realtà dei nostri consigli provinciali, la realtà del nostro Parlamento: e quindi non si avrà lo sprigionarsi, come dite, il liberarsi di queste forze, ma si avrà invece un sopravvento di certe forze politiche regionali a tutto danno delle esigenze reali e delle vere forze e intelligenze locali. Ecco perché, non credendo assolutamente che in un anno voi possiate realizzare tutti gli adempimenti costituzionali per arrivare alla effettiva istituzione delle regioni e ritenendo che, se anche vi riusciste, lo fareste con una scelta di maggioranza ben precisa che andrebbe dalla democrazia cristiana al partito comunista; ritenendo che in questo caso non rinnovereste lo Stato, ma lo mettereste ancora più in crisi; poiché noi, veramente, vogliamo il rinnovamento del nostro Stato, pensiamo di essere portatori di idee nuove per uno Stato moderno, di rapporti nuovi tra uomo e società che permettano anche allo Stato di essere rappresentato dall'uomo nel momento più alto della sua vita e del suo impegno, cioè quando lavora; poiché pensiamo veramente ad un modello nuovo di società e ad uno Stato diverso, noi ci opporremo con tutte le nostre forze all'approvazione di questa legge, che non farebbe altro che imbalsamare ancora di più uno Stato vecchio e superato. (*Applausi a destra*).

PACCIARDI. Chiedo di parlare sull'articolo 22.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PACCIARDI. Signor Presidente, ho condensato il mio discorso in un foglietto, quindi spero di poter essere breve, dico « spero », perché a quest'ora la condensazione del pensiero è molto difficile.

Non farò quindi un lungo discorso. Sono rimasto – è un po' coraggioso dirlo in tempo di ermetismo – un carducciano, onde seguo quella massima per cui è almeno un delinquente, dal punto di vista letterario, chi impiega un'ora a dire quanto può esser detto in cinque minuti. Questo, nonostante abbia molto ammirato i colleghi che hanno saputo parlare per parecchie ore, e dicendo sempre cose interessanti. Questa Camera – forse è un risultato positivo di queste giornate – ha rivelato una serie di intelligenze dialettiche che sono la ricchezza di un Parlamento; di questo dobbiamo tutti compiacerci.

Non ho fatto l'ostruzionismo né il controostruzionismo (che poi ha i difetti uguali e contrari all'ostruzionismo). Ho parlato una volta soltanto, svolgendo un ordine del giorno e dicendo le ragioni per le quali non mi sembrava che oggi fosse pertinente una legge elettorale sulle regioni. Ho giustificato quel mio dire con tanti motivi, ma soprattutto affermando che nell'armonia della nostra Costituzione abbiamo dimenticato un elemento fondamentale, che è il popolo; e, quando si tratta di fare delle riforme così importanti, dovremmo avere l'umiltà e la bontà di interrogare anche il popolo. Ma se neghiamo gli strumenti legali per far questo, evidentemente la Costituzione resta monca, e noi perpetriamo verso il popolo una frode.

Non ho fatto l'ostruzionismo, perché ho qualche perplessità (lo confesso ai bravissimi spadaccini liberali e agli altri che li hanno seguiti) sul metodo. L'ostruzionismo e l'anti-ostruzionismo trasformano il Parlamento in un « ring » (non voglio dire in un « bivacco », poiché la parola mi suona male fin dal 1922) dove la dialettica parlamentare tende ad assumere le forme di uno scontro tra combattenti.

Ci sono i tifosi dell'una e dell'altra parte. Sicché si è verificato il fenomeno che si verifica in tutte queste procedure: cioè che vengano respinti anche argomenti giusti e sani. Per esempio, tra gli emendamenti, alcuni evidentemente avevano scopo dilatorio; ma alcuni erano estremamente sensati. Anche contro questi la maggioranza si è accanita. E questo si determina fatalmente, in questo agone sportivo in cui si tratta di fare l'attacco e di respingerlo appunto come se fossimo in una piazza d'armi o su un *ring*.

Con l'ostruzionismo, contro una massa parlamentare così eterogenea ma così numerosa e (su questa legge) così compatta, che cosa si guadagna? Si guadagna del tempo: alcuni giorni, alcune settimane; se ne guadagneranno delle altre forse al Senato. Ma alla fine la legge fatalmente sarà approvata, come anche i colleghi liberali e missini immaginano.

Ma io credo che l'ostruzionismo non avesse soltanto questo scopo. Aveva lo scopo di drammatizzare la questione dinnanzi alla coscienza pubblica e al paese. Credo che da questo punto di vista questa tattica sia riuscita: perché senza dubbio una questione così grave ha avuto ripercussioni oggi nell'opinione pubblica, che raramente è così desta come in questi giorni.

Col controstruzionismo si fa la manovra contraria. Il controstruzionismo ha comportato questa seduta-fiume, anzi seduta-mare, così barbara e inumana, che non ci mette nella condizione di deliberare a ragion veduta, di avere quella riflessione, necessaria a noi deputati, per una lotta di intelligenze e di coscienze intorno ai problemi superiori dello Stato e della società nazionale. In altri termini, col controstruzionismo voluto dalla maggioranza si sono sacrificati dei valori molto più alti del beneficio di guadagnare qualche tempo per approvare questa legge. Si è cioè compromesso quasi il prestigio del Parlamento. Certamente il Parlamento non aveva necessità di comprometterlo più di quanto non sia; ma ciò comunque è avvenuto, e Dio sa quanto i deputati – me compreso – ne avessero bisogno. E si è poi verificato il fenomeno che comunemente avviene in questi casi; che sia stata tentata la Presidenza (parlo della Presidenza nel nel suo complesso e non dei Presidenti di turno), che dovrebbe essere, essendo questa la sua funzione, sempre al di sopra della mischia, a usare la ghigliottina per cercare di interrompere la libertà di espressione del pensiero e della parola (senza per altro riuscirvi pienamente, quantunque il regolamento offra tante risorse). Secondo me questo atteggiamento della Presidenza ha qualche cosa di particolarmente iniquo (mi permetto la parola perché non è offensiva per nessuno) in questo caso: perché ha preso deliberazioni discutibili, discusse in seno alla Presidenza stessa, stabilendo però che esse non fanno stato, che non valgono per altre situazioni. Questa mi sembra una cosa estremamente grave, che ferisce nell'intimo la Presidenza medesima come istituzione.

Se la Presidenza si adatta alla mutevolezza delle maggioranze, evidentemente non è più una Presidenza: diventa la delegata delle maggioranze successive, le quali possono sempre cambiare.

Adesso siamo arrivati al colmo: un Presidente di Assemblea non può, fuori dell'Assemblea, dove ha sempre dimostrato la sua obiettività, dire la propria opinione senza essere attaccato da alcune parti dell'Assemblea stessa. Se le Presidenze del Parlamento sono ridotte in questa situazione, ebbene, onorevole Presidente di turno, mi permetta di dire che non c'è più un galantuomo che possa esercitare quell'ufficio. Immagini, onorevole Rossi, che fuori di qui, in una manifestazione pubblica qualsiasi, ella non potesse dire le sue opinioni! Mancherebbe altro! In questo caso, sarebbe meglio per lei lasciare il posto.

A questo punto torna opportuna anche un'altra considerazione, che ho avuto occasione di fare altrove. Se 50 o 60 deputati – all'incirca un decimo dei componenti di tutta la Camera – sono riusciti, nelle forme più perfette della legalità, a paralizzare i lavori del Parlamento per circa due settimane (e arriveremo certamente alle due settimane), mi domando – e questa è un'altra ragione della mia perplessità – che cosa avverrebbe il giorno in cui l'ostruzionismo lo facesse il partito di maggioranza. E non è detto che non lo farà. Che cosa avverrà se lo facesse, per esempio, per il divorzio? O lo facessero i comunisti, con i loro alleati del PSIUP, per una legge importante di politica interna o, peggio ancora, di politica internazionale? Che cosa avverrebbe

in questo Parlamento se i gruppi di maggioranza, i gruppi che dispongono di deputati in un numero tre volte maggiore rispetto ai gruppi che stanno facendo l'opposizione in questo momento, che cosa avverrebbe se facessero l'ostruzionismo a una legge?

In base alla nostra Costituzione, il Parlamento ha la decisione sovrana di dichiarare guerra e conseguentemente di delegare poteri eccezionali al Governo per dichiarare lo stato di guerra. E' un'ipotesi, speriamo, astratta; ma ve lo immaginate voi il Parlamento che dovesse dichiarare la guerra in queste condizioni, nella sua attuale conformazione ? Se dovesse dichiarare una guerra come alleati dell'URSS, evidentemente il Governo avrebbe i poteri in 24 ore o anche meno; ma se dovessimo dichiarare la guerra all'URSS o ad alleati dell'URSS, non c'è Governo al mondo che resisterebbe ad un ostruzionismo che venisse dai comunisti. Ed io credo che basti questa ipotesi, anche astratta (è un'ipotesi astratta, che rifugge dal nostro pensiero, ma la porto proprio come esempio molto ipotetico), per dimostrare quanto siano grottescamente impotenti le nostre istituzioni ottocentesche dinanzi al dinamismo della vita moderna e alle continue trasformazioni radicali nella nostra vita.

E adesso, dopo queste divagazioni, mi permetto di parlare dell'articolo 22 di questa legge, la cui assurdità intrinseca salta agli occhi di tutti. Ne parlo con estrema serietà, e non potrei fare diversamente a quest'ora. Siamo di fronte ad un'assurdità mastodontica, perché nell'articolo 22 stesso la legge che stiamo per approvare – o che state per approvare – confessa di essere inoperante, in quanto la sua operatività è legata all'approvazione di un'altra legge. Ed al riguardo non mi appello al senso giuridico, come potrei fare dinanzi ai tanti giuristi che sono in questa Camera, anche fra i pochi che ora mi ascoltano (tra l'altro anch'io ho esercitato la professione di avvocato, ma sono ricordi ormai); basta appellarsi al senso comune per poter dire che questa legge è inoperante, perché condizionata all'entrata in vigore di un'altra.

Perché non abbiamo cominciato con la legge finanziaria, anziché con questa legge elettorale regionale? Perché non abbiamo cominciato con le leggi-quadro? Perché abbiamo cominciato da questa legge sapendo che non poteva operare senza altre leggi, che debbono precederla ? E veramente assurdo questo modo di procedere. Fino a questo momento – ho avuto occasione di ricordarlo al relatore, perché soltanto lui mi ascoltava nel mio intervento di venerdì mattina – noi non abbiamo le leggi-quadro, al di fuori della legge Scelba che tutti ritengono – compreso il ministro dell'interno – ormai superata. Non sappiamo quali siano le competenze effettive di queste regioni, se si eccettua la elencazione tecnica di cui all'articolo 117 della Costituzione, che sostanzialmente potrebbe anche non essere considerata una norma di legge! Esistono quei limiti che la Costituzione prevede nel prefigurare la competenza di queste regioni (limite dell'interesse nazionale, limiti posti da leggi dello Stato, limiti di non interferenza nella legislazione di altre regioni)? Noi non sappiamo se questi limiti siano già effettivi.

Non sono cose che dico soltanto io: le ha dette anche – l'ho documentato – il presidente del gruppo parlamentare socialista nel discorso pronunciato ad un convegno ricordato anche in questa discussione. Non sappiamo dunque quali siano i rapporti tra le regioni e lo Stato, ma neppure conosciamo quelli che saranno i rapporti fra le regioni e le province. Addirittura nella maggioranza non si sa ancora se le province siano compatibili con le regioni, se debbano essere conservate o – nel caso opposto – in che modo debbano essere abolite: se cioè debbano essere abolite integralmente, o se debba rimanere soltanto il prefetto e si debba abolire i consigli provinciali. Vi è un discorso in atto all'interno della maggioranza, ma non sappiamo come finirà !

Non vi è la legge finanziaria; l'articolo 22 contiene una disposizione anodina: « Saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario ». Come? Con decreto del Governo? Evidentemente no!

COTTONE. Per telefono.

PACCIARDI. Può darsi, ma la dizione è un po' strana. Questo invece di dire: si farà prima una legge finanziaria, si stabiliranno delle norme di ordinamento finanziario; norme che sono estremamente importanti, in quanto senza di esse una regione non vive.

Queste carenze evidenti, che non rilevo per spirito polemico, perché sono nella realtà (confessata dal presidente stesso del gruppo parlamentare socialista, quando diceva: ci penseremo fra un anno, fra due, quando le regioni si faranno), sono così strane che ci fanno pensare a qualche cosa di diverso dalla volontà di attuare le regioni. Direi. per for-

tuna, perché voi ci invitate a legiferare al buio, su di un ente di cui non si sono ancora stabiliti precisamente i contorni ed il contenuto.

Non credo ci siano precedenti in alcuna legislazione – io ho girato il mondo, quindi un po' di esperienza ho finito per averla anche in questo campo – di un modo di procedere di questo genere. E meno male che Roma è la madre del diritto ! Ci voleva proprio il connubio clerico-socialista per spodestarla da questa nobile maternità. Questa, infatti, è la rivincita dei barbari contro lo stato di diritto, contro Roma; è un modo di legiferare assolutamente inconsueto, illogico, inesistente in linea di legittimità giuridica. Questo ci fa pensare appunto che non si tratti tanto di fare le regioni quanto di operare una specie – glielo dico in francese, signor Presidente, perché tradotto sarebbe più grave – di *marché de dupes* (si potrebbe tradurre « trattative fra gente imbrogliona », quindi non lo dico per non farmi richiamare). Questo strano modo di procedere ci fa pensare a come siano avvenute le cose. I comunisti certamente vogliono le regioni, si sono impegnati moltissimo per esse. Non so se questo sia stato sempre il loro parere, ma in questo momento comprendo che siano alla testa della maggioranza nel volerle.

Ho letto una volta su una rivista socialista (mi pare la *Corrispondenza socialista*, o una rivista francese corrispondente) quella che è poi la ragione vera di questo atteggiamento fanatico per le regioni. Nell'ultima conferenza internazionale comunista a cui avevano partecipato, i cinesi avevano posto, dal loro punto di vista legittimamente, la seguente questione-sfida agli altri partiti comunisti: in quale parte del mondo il comunismo avesse trionfato con quel metodo che essi continuano a chiamare del cretinismo parlamentare, cioè per via legale. Secondo la rivista, Longo rispose dicendo che effettivamente questo esempio non c'era fino a quel momento, ma che poteva darsi si presentasse in Italia (la conquista cioè del potere per via legale); e citava proprio la possibilità – allora voi comunisti eravate ancora alleati con i socialisti – di prendere il governo in cinque regioni. Date cinque regioni in mano ai comunisti: e evidentemente diventeranno delle regioni-pilota, delle regioni che agiranno da leva di disorganizzazione di questo Stato che una volta essi chiamavano borghese, capitalistico, ecc.

SERBANDINI. Ci deve dare la prova di questa sua citazione.

PACCIARDI. Del resto, anche se non vero, il discorso è ammissibile, data la posizione del partito comunista cinese. Esso infatti è su una posizione ancora rivoluzionaria, rimprovera agli altri partiti comunisti, almeno a certuni, di essere dei revisionisti e addirittura dei servi del capitalismo. Essi pensano che non si possa arrivare al potere se non combattendo contro le tigri di carta del capitalismo. Io, evidentemente, non c'ero a sentire il discorso dell'onorevole Longo. Se è logico questo ragionamento dei cinesi, è logica la risposta dell'onorevole Longo. Comunque voi, colleghi dell'estrema sinistra, siete estremamente favorevoli alle regioni. Essendo favorevoli alle regioni, essendo l'ordinamento regionale nel programma di questo Governo, era per voi un gioco molto semplice quello di mettere in croce questi poveri socialisti per fare le regioni. Voi pensavate che questo solo fosse un atto qualificante del Governo di centro-sinistra. Una legge sugli ospedali o una legge qualsiasi di carattere economico, queste non sarebbero state qualificanti. Voi aspettavate al varco i socialisti: « Avanti: se siete capaci di convincere la democrazia cristiana, cominciate l'*iter* delle regioni » !

A loro volta i socialisti hanno messo in croce la democrazia cristiana (che è cristiana, ma fra le delizie e la croce finora ha preferito le delizie piuttosto che la croce) hanno messo in croce la democrazia cristiana – dicevo – proprio su questo tema delle regioni. Ora i socialisti non hanno mai avuto una tradizione di partito federalista o regionalista. So che c'erano tendenze federaliste nei partiti repubblicani del Risorgimento, che si chiamavano partito d'azione, « Giovane Italia », ecc. Sono cambiati molti strumenti, quantunque non vi sia dottrina più tetragona o uomo più tetragono del capo di quei movimenti, di Mazzini. So che c'erano queste tendenze federaliste o regionaliste contro la passione, il fanatismo unitario di Mazzini; so che vi erano nel partito liberale certe tendenze federaliste o regionaliste contro l'unitarismo di Cavour; so che nei movimenti cattolici del Risorgimento esistevano tendenze federaliste: basti pensare a Gioberti, che voleva la federazione italiana guidata dal papa. Contro chi ? Contro gli unitari no, perché dell'unità d'Italia con i cattolici in quel tempo non si poteva parlare. Ma che vi fosse nel socialismo, anche ai suoi albori, un movimento federalista o regionalista non ho mai saputo. Non è nelle sue tradizioni; il Presidente di turno lo sa benissimo, tanto è vero che l'ha scritto.

Io posso anche capire che, ai primi albori del socialismo romantico, quando il socialismo si distingueva dai cosiddetti anarchici, nella prima Internazionale, ci fossero anche tendenze autonomiste e che, quando si parlava di gestione collettiva, si pensasse ad enti collettivi e non allo Stato. Del resto è anche vero che nel socialismo scientifico – voi me lo insegnate e mi siete maestri in queste cose – e nella stessa dottrina del Marx si prevedeva la fine dello Stato, la fine delle classi (e quindi dello Stato). Ma quando il socialismo si è sviluppato, e soprattutto quando il socialismo si è attuato in certi paesi, dopo l'espropriazione i mezzi di produzione e di scambio non sono stati affidati ad una gestione di enti collettivi. Questi mezzi di produzione e di scambio sono stati collettivizzati – il che è ben altra cosa – cioè dati in mano a chi rappresentava la collettività, cioè lo Stato. Si è creata così una concentrazione di mezzi, di ricchezza, di capitale nelle mani dello Stato, tant'è che si è parlato addirittura di capitalismo di Stato. Questa è la strada che il socialismo ha imboccato laddove si è attuato. Lo Stato cioè è diventato sempre più accentratore, tanto è vero che la nostra critica, la critica dei democratici puri al socialismo, è stata semmai in questo senso, di dire che vi era una statolatria.

MAZZONI. Non annacquata !

PACCIARDI. Voi mi sollecitate allora a manifestare il dilemma che c'è alla fine del mio ragionamento: o le regioni servono a scardinare lo Stato attuale, cioè lo Stato che chiamate borghese, capitalista, che è invece semplicemente democratico: e allora sono puramente strumentali; o servono a creare poteri locali, che fatalmente diventano eversivi e sarebbero perciò un ostacolo al concentramento statale e un ostacolo alla società socialista e allo Stato socialista. Perciò io devo credere che si vogliano le regioni proprio a fini strumentali, perché in uno Stato disordinato, in uno Stato scollato come l'attuale, esse, evidentemente, rappresentano ulteriore elemento di dissoluzione. Il ragionamento sarebbe del tutto diverso se noi fossimo in presenza di uno Stato diverso, cioè di uno Stato forte al centro. Vi immaginate voi come sarebbe possibile con lo Stato attuale sciogliere, come dice la Costituzione, un consiglio regionale ? Ma per carità, non c'è nemmeno da pensarci !

GOEHRING. È proprio così.

PACCIARDI. Sì, onorevole Goehring, non è nemmeno pensabile. (*Interruzione del deputato Mazzoni*).

Onorevole Mazzoni, mi permette che le spieghi in cinque minuti che cosa sia la democrazia pura ? Qualsiasi Stato che ammette e che ha l'ordinamento regionale ha un potere speciale, cioè un potere forte e stabile al centro, benché democratico. Così è per gli Stati Uniti d'America, dove c'è un ordinamento federale, ma dove c'è anche una repubblica presidenziale, cioè un potere fortissimo e stabile al centro, potere che però è sempre di origine democratica. (*Interruzione del deputato Abenante*).

Non c'è alcun re al mondo che abbia i poteri del Presidente degli Stati Uniti d'America, anche se sono poteri democratici perché si tratta di carica elettiva e temporale. Vi dico che negli Stati Uniti si è potuto fare questo ordinamento federale, oltretutto quasi per una fatalità storica, perché si sono affrancate le vecchie colonie inglesi, che, in libertà, hanno creato questo regime.

In Svizzera l'ordinamento è del tutto diverso, ma ci sono sette secoli di democrazia e di esperienza: e qualcosa possiamo imparare. In Svizzera c'è l'ordinamento regionale, ma esiste un potere stabile al centro ed è congegnato in modo tale che un consigliere federale non sarà mai allontanato, tranne che rubi o diventi spia dello straniero. Il potere centrale è stabile, perché resta in carica anche quando la volontà popolare dovesse bocciare, attraverso i *referendum* che si ripetono frequentemente, una legge che i rappresentanti del popolo hanno varato. Ma il controllo popolare è permanente, e non si può dire che la Svizzera non sia un paese democratico.

In Germania esiste il cancelliere, carica diversa da quella del primo ministro o del presidente del consiglio. Qualsiasi nazione al mondo che abbia creato l'ordinamento regionale ha creato anche questo contrappeso costituito da un forte potere al centro. In questo caso l'ordinamento regionale potrebbe essere non solo spiegabile, ma anche necessario, appunto per i controlli che sono necessari su questa esorbitanza di potere esistente al centro. Viceversa, in uno Stato di questo genere, in uno Stato debole, in uno Stato disordinato, è evidente, non c'è dubbio che la creazione delle regioni rappresenta ancora un elemento di scardinamento, cioè di dissoluzione dello Stato.

Secondo me c'è stata una tacita intesa, una specie di trattativa o di *dis donc*, per

dirla in francese, perché ciò corrisponde allo stile del Presidente del Consiglio.

Si è data ai comunisti l'offa delle regioni. Essi sono ora molto sodisfatti della legge elettorale. In seguito si faranno tutte le leggi cui accennava qualcuno leggendo la Costituzione (quindi non se le inventava). E soprattutto si dovrà fare la legge finanziaria. Ma perché non si è cominciato dalla legge finanziaria? Non si è cominciato dalla legge finanziaria perché nelle condizioni delle finanze dello Stato, di enormi passivi che lo Stato ha in se stesso, prescindendo dalle gestioni statali e dalle finanze locali, questa legge finanziaria (non mi occupo di cifre: saranno 200 miliardi, saranno 500 miliardi, saranno 1.500 miliardi così come li ha calcolati Einaudi) rappresenterebbe una spesa enorme e costituirebbe un'altra voragine insopportabile nel bilancio dello Stato. Dunque, la cosa seria che è rappresentata dalla legge finanziaria non si è affrontata. Viceversa si promette prima del 1969 l'elezione dei consigli regionali. È questo, dicevo, proprio lo stile dell'onorevole Moro. Io dico che la legge elettorale in se stessa ha delle implicazioni finanziarie: e lo dimostrerò dopo. Ma l'onorevole Moro, pensando che non costi niente, ha fatto questo ragionamento: cominciamo da questa legge elettorale che non costa niente; il futuro sarà nelle mani di Dio, cioè il futuro sarà nelle mani dell'onorevole Rumor, dell'onorevole Taviani (non so quanti candidati alla Presidenza del Consiglio ci sono e non li voglio nominare, soprattutto non voglio fare io le loro candidature). L'onorevole Moro ragiona in questo modo: poi se la vedranno loro; nel 1969 se la vedranno loro; prima dovranno fare le leggi-quadro, le leggi di delega, la legge finanziaria. Intanto, pensa l'onorevole Moro, teniamo buoni i socialisti (e quindi anche i comunisti) dando loro l'offa della legge elettorale, che, evidentemente, non potrà avere alcuna esecuzione nel 1969. Il male è però che questi giochi si fanno un po' sul destino del nostro paese.

Senza dubbio i regionalisti hanno un grande argomento che impressiona: cioè che si tratta di una legge di applicazione della Costituzione, e quindi tutti quelli che, specialmente con l'ostruzionismo, fanno una campagna contro questa legge si mettono automaticamente fuori dalla Costituzione. I nostri amici liberali, che aspirano tanto e legittimamente ad avere l'esclusiva dell'opposizione costituzionale, sono, o polemicamente vengono messi, anche loro fuori della Costituzione.

L'argomento che si tratta di una legge per l'applicazione della Costituzione ha una notevole portata. Senonché vi sono tanti articoli della Costituzione che non sono stati applicati o che addirittura, per comune consenso, devono essere riformati, a cominciare dall'articolo 1.

L'articolo 1 della nostra Costituzione fissa i caratteri della nostra Repubblica. Vi è detto infatti che la nostra è una Repubblica fondata sul lavoro: non credo che in verità vi siate accorti che si tratti proprio di una Repubblica fondata sul lavoro! Vi sono alcune caratteristiche della nostra Repubblica che sono fondamentali, almeno nella mente di coloro che l'hanno creata. Una di queste è una certa impostazione presidenziale della suprema magistratura. A proposito di « presidenziale », se si rimprovera al Presidente del Senato di fare discorsi fuori del suo ufficio, non si nota che discorsi di quel genere li fa intanto il Presidente della Repubblica: e nella Costituzione vi è scritto che cosa deve fare e quindi, implicitamente, quello che deve non fare. Questo, però, è un argomento tabù. Comunque, riconosco che in questa Repubblica il Presidente non è soltanto il presidente di una repubblica parlamentare, poiché i suoi notevoli poteri e certi caratteri del suo ufficio lo apparentano al presidente di una repubblica presidenziale.

L'altro carattere della nostra Repubblica è quello parlamentare, caratterizzante cioè il nostro regime di assemblea. Ma ve ne è un altro che noi abbiamo obliato e nascosto: il carattere popolare. Quando dico « popolare », non mi riferisco alle democrazie popolari, poiché anche lì il popolo non c'è; con la parola popolare intendo dire che il popolo esercita direttamente la propria sovranità. Ebbene, da venti anni tradiamo questa caratteristica della nostra Repubblica, che è una Repubblica anche di democrazia diretta. Questa democrazia diretta si esercita con tre istituti: la petizione (che è acqua fresca!), l'iniziativa popolare, che non ha trovato mai una legge di applicazione, e il *referendum*, sia quello abrogativo sia quello costituzionale.

Il popolo aveva quindi alcuni strumenti fissati dalla Costituzione per essere interpellato in casi importanti circa la sua concreta ed effettiva volontà. Noi legiferiamo, ma dimentichiamo completamente l'altro protagonista, il protagonista dell'articolo 1, quello a cui appartiene direttamente la sovranità: cioè il popolo. Io quindi dico: la prima cosa da fare, prima ancora di questa e di altre leggi di questi 20 anni, era dare al popolo i mezzi

legali per esprimere la propria volontà. Il che non si è fatto.

C'è l'articolo 7 della Costituzione. Ne abbiamo discusso poco tempo fa e siamo stati tutti d'accordo; anzi, addirittura, il Presidente del Consiglio ha fatto un discorso così preciso e fuori del suo stile, che ci ha dato l'impressione che fosse stato fatto da altri: abbiamo preso l'impegno di rivedere addirittura i Patti lateranensi contenuti nell'articolo 7.

C'è poi un articolo che mi fa ricordare Francesco Saverio Nitti con la simpatia che si deve ad un uomo di grande cultura quale egli era. Lo ricordo benissimo parlare in questa Camera con la sua voce chioccia: e noi deputati più giovani, per ascoltarlo, ci si metteva intorno a lui; discuteva della Costituzione e ci ammoniva a non dire che la Repubblica avrebbe fatto tante cose, che era inutile dire queste cose, che non poteva farle, che non le avrebbe fatte. E noi più giovani non lo credevamo. Il che mi fa proprio pensare che i giovani devono commettere i loro errori di persona, fare le loro esperienze senza mai seguire, come non seguono mai, la saggezza dei vecchi.

C'è per esempio l'articolo 9, che dice che la Repubblica tutela il paesaggio. Ma andate a vedere la Riviera in quella sua soffocazione diabolica e infernale di cemento armato, e poi saprete come la Repubblica ha tutelato il paesaggio. E, anche senza muovermi di qui, guardate Roma. Già Giovanni Bovio ai suoi tempi aveva constatato che nella espansione di Roma non si aggiungeva Roma a Roma: si agiungeva Casalmonferrato o Asti o qualche altra cosa a Roma, ma il carattere sacro della città eterna non era rispettato. La maestà di linee che aveva la Roma antica è completamente perduta. E poi si dice che la Repubblica tutela il paesaggio!

C'è l'articolo 11. Ma voi state per proporci la legge per la non proliferazione nucleare. Addirittura, da un settore della maggioranza, è stranamente vantata. Ma questo contrasta con l'articolo 11 della Costituzione, che ammette delle diminuzioni della nostra sovranità, ma a condizione che siano in parità con le diminuzioni di sovranità degli altri Stati con i quali trattiamo. Invece questo patto sulla proliferazione nucleare che vi trova tutti d'accordo significa creare nazioni di serie *A* e nazioni di serie *B*, nazioni che premono il grilletto e nazioni che in caso di guerra offrano i petti per i cannoni. Cioè non sono condizioni di parità.

L'articolo 21 ci assicura per esempio la libertà delle comunicazioni telefoniche, della segretezza. Adesso l'inchiesta sul *Sifar* ci ha dimostrato in che conto si è tenuto questo articolo. E l'articolo 21 parla della libertà di manifestare il pensiero con tutti i mezzi. Ma voi avete monopolizzato, tutti d'accordo, partiti di Governo e partiti d'opposizione, il mezzo moderno di espressione delle idee che è la radio-televisione, dove, all'infuori di voi, non c'è nessuno che possa parlare di idee, anche se ha idee nuove. Le canzonette, sì: si vanno a cercare dappertutto, a Castrocaro o altrove, le sciaguratelle che ci annoiano con le loro canzoni. Ma qualcuno che abbia qualcosa di nuovo da dire non può andare alla televisione, perché questo lo delibera la Commissione parlamentare costituita da tutti voi, partiti di Governo e partiti di opposizione. Così violate l'articolo della Costituzione: e la Corte costituzionale ve lo ha detto.

Vi sono poi i rapporti economici, di cui al titolo III della Costituzione: l'articolo 39, che tratta dei sindacati; l'articolo 40, che prevede la legge per la disciplina del diritto di sciopero. Completamente dimenticati! C'è l'articolo 67: ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione. Chiunque dovrebbe qui rappresentare la nazione e non il proprio partito. Ma se dei partiti si permettono perfino di sospendere dalle attività pubbliche gli uomini che non manifestano il pensiero del segretario del partito! È enorme! Il deputato, coperto persino da immunità penale, si vede sospeso dalla sua attività (come è accaduto a qualche collega della democrazia cristiana) o addirittura espulso dal partito (come è accaduto a me) sol perché ha espresso le sue idee. Ora questo non è in contrasto con il dettato costituzionale, secondo cui il deputato rappresenta la nazione?

Ci sono poi (e lo ripeto, perché questo è il succo del mio discorso) le istituzioni di democrazia diretta, che sono state completamente dimenticate: istituzioni che dovevano essere attuate prima della promulgazione di leggi così importanti come quella che stiamo discutendo.

Altri più competenti – mi pare, l'onorevole Almirante – ha dimostrato l'anticostituzionalità di questo articolo per mille motivi. Ma ce n'è uno che salta subito agli occhi di tutti. È un ripararsi dietro un dito il dire che questa legge non comporta spese. È ridicolo. È possibile che questa legge di attuazione di un dettato costituzionale, questa legge per le regioni, questa legge che già prevede un'altra legge finanziaria, non comporti spese? È a questo punto che doveva entrare in fun-

zione l'articolo 81 della Costituzione quale tabù per limitare le nostre fantasie. E invece non è stato rispettato.

Ci troviamo dunque a fare le regioni con una maggioranza che – mi pare evidente – adatta la Costituzione alle sue necessità e persino ai suoi giochi politici interni: ed io non credo che questo sia un modo costituzionale di procedere, né un modo logico, né un modo accettabile.

Data questa situazione, dato che ci troviamo nelle condizioni di uno Stato quasi disfatto, è evidente che la costituzione di altri centri di potere completerebbe il disfacimento dello Stato. Ritengo perciò, come ho già detto, che il fanatismo per queste leggi regionali sia assolutamente strumentale e che le regioni aggraverebbero la dissoluzione dello Stato. Per questi motivi, pur non essendo in linea di principio contrario alle regioni, mi dichiaro contrario a questa legge.

LA MALFA. Chiedo di parlare sull'articolo 22.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA MALFA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i colleghi del gruppo liberale hanno avuto l'impressione che, avendo fissato, attraverso la legge in esame, la data per le elezioni dei consigli regionali, noi fossimo entrati in un periodo di maggior disinvoltura. A me pare invece che proprio la fissazione della data delle elezioni ci abbia dato maggiore consapevolezza della serietà e della importanza del problema. E mi pare che sia la prima volta che noi ci avviciniamo all'esame di questo fondamentale problema della nostra vita istituzionale con impegno crescente. D'altra parte questo impegno crescente c'era già nelle decisioni prese, nella loro ultima riunione, dai partiti della maggioranza, nel marzo di quest'anno. Si è posto l'accento, in tutta questa discussione, sulla fissazione della data delle elezioni e sull'impegno di presentare la legge elettorale; si è posto, altresì, l'accento sul parallelo impegno di far approvare prima della data delle elezioni la legge finanziaria. Ma non si è posto l'accento sul più vasto impegno risultante da quella riunione.

Debbo dire dire che in materia di legge finanziaria l'impegno si deve considerare sempre relativo, poiché i problemi di cui ci dobbiamo occupare sono a monte della legge finanziaria sulle regioni: non possono essere risolti da questa. È necessario pertanto ricordare che, quando i partiti della maggioranza si riunirono nel marzo e stabilirono di presentare una legge elettorale con la fissazione della data delle elezioni nel 1969, presero un altro impegno, sul quale i repubblicani sono tornati insistentemente in questi giorni, e che si riassume in questa dichiarazione del Presidente del Consiglio resa il 10 marzo scorso: « Avendo presente l'urgenza di rinnovare e rendere più ordinata la vita dello Stato, per la qual cosa non si può prescindere dall'attuazione dell'istituto regionale, è indispensabile avere una visione organica e realmente rinnovatrice dello Stato e delle autonomie locali, sì da evitare duplicazioni di strutture e di costi. Questa visione e questo opportuno adeguamento dovranno essere oggetto di uno studio molto attento e severo ».

Onorevoli colleghi, ciò rappresenta un punto di vista nuovo rispetto a tutte le precedenti impostazioni, e vorrei che esso fosse rilevato dall'Assemblea. Poiché sento parlare di relazione Carbone o di relazione Tupini, di 1.500 o 200 miliardi, della legge finanziaria « x » o « y », debbo ricordare ai colleghi che noi siamo di fronte ad un'impostazione nuova del problema, per cui tutte le precedenti valutazioni non hanno significato alcuno. Noi dobbiamo risolvere il problema delle regioni e del loro inserimento nella vita costituzionale dello Stato in una fase nuova delle nostre concezioni politiche. E vorrei spiegare in che consiste questa fase nuova, poiché ciò può rendere più pertinenti le nostre analisi. I princìpi autonomistici contenuti nel titolo V della Costituzione rispondono al concetto autonomistico che si formò in molti paesi dell'occidente tra la seconda metà dell'ottocento e i primi anni del novecento. In quel periodo l'autonomia degli enti locali (e fu questa l'esperienza della Germania, dell'Inghilterra e degli Stati Uniti) non veniva concepita in una visione globale dei problemi dello sviluppo di una società, ma veniva intesa come diritto delle comunità locali a decidere esse stesse le linee dello sviluppo locale. Se si esaminano gli statuti delle regioni a statuto speciale, si vede riflessa in essi questa fase peculiare del pensiero autonomistico. E da qui un certo stridore tra le disposizioni degli statuti delle regioni a statuto speciale e le necessità che sorgono in relazione ad una politica di sviluppo globale. Oggi, però, la concezione autonomistica si deve inquadrare in una necessità nuova: armonizzare il diritto a decidere autonomamente del-

lo sviluppo locale con le linee che deve assumere lo sviluppo globale. È questo passaggio da una concezione autonomistica superata alla nuova che, a mio modo di vedere, costituisce una delle maggiori difficoltà che noi oggi dobbiamo affrontare. E qual è il fatto che ci spinge a passare dalla precedente concezione autonomistica alla nuova? È il fatto di avere assunto a fondamento dello sviluppo globale la politica di programmazione economica.

Quando noi siamo arrivati alla politica di programmazione economica, cioè siamo arrivati a vedere in un quadro globale i problemi dello sviluppo della nostra società e quindi a delineare una politica per superare gli squilibri interni di tale società, in quel momento ci siamo trovati a dovere interpretare in maniera nuova i princìpi autonomistici stabiliti dalla Costituzione. Ed ecco perché le cose si sono fatte, e si fanno, molto più difficili per noi. Per esempio, noi abbiamo creduto che il problema delle risorse finanziarie delle regioni (come delle stesse province e dei comuni) potesse essere risolto attribuendo alle regioni una parte delle entrate erariali, con riferimento alla produzione fiscale accertata nell'ambito territoriale della regione medesima. Ed in effetti questa è stata la soluzione adottata con riferimento agli statuti speciali. Ma questo criterio non è assolutamente applicabile, o ha bisogno di molte e vaste correzioni, quando rientri nella problematica dello sviluppo globale programmato. Se infatti applicassimo il concetto di alimentare autonomamente le finanze locali attraverso la produzione locale di certi cespiti, non risolveremmo il problema del superamento degli squilibri, poiché le regioni più ricche disporrebbero di cespiti maggiori delle regioni più povere. In altri termini, se applicassimo superati princìpi autonomistici, dovremmo assegnare alle regioni più progredite entrate fiscali che finirebbero con l'assicurare a loro soltanto possibilità di ulteriore sviluppo. La programmazione deve invece operare in senso esattamente contrario. Se andate a vedere i precedenti progetti di legge finanziaria, troverete che sono tutti viziati da questo sbagliato concetto originario di attingere le fonti di entrate in percentuale rispetto alla produzione locale e finanziaria e di farne quasi dominio esclusivo dell'organo autonomistico locale, ciò che è la negazione in termini della politica di programmazione economica. Fu questa la difficoltà che incontrai quando, come ministro del bilancio, mi presi l'incarico di adattare il progetto di legge finanziaria per le regioni ai princìpi della programmazione economica. Il criterio di una determinazione autonomistica delle fonti di entrata, con riferimento alla produzione fiscale locale, contraddiceva in pieno agli obiettivi della programmazione stessa.

Cercai perciò di correggere quel criterio autonomistico. Ma quando il disegno di legge sulla finanza regionale fu presentato al Parlamento, fui accusato di scarso spirito autonomistico. Ora era un'accusa valida rispetto ad una precedente concezione autonomistica, non rispetto alla nuova.

Noi siamo oggi chiamati a risolvere questo problema di uno sviluppo autonomistico conciliabile con le necessità di uno sviluppo globalmente visto; dobbiamo cioè risolvere due problemi che nella storia delle concezioni autonomistiche si sono collocati in due fasi diverse. Dobbiamo introdurre il principio autonomistico proprio di un'altra età e orientarlo secondo le esigenze che emergono da una concezione globale dei problemi dello sviluppo. Non possiamo fare una soltanto di queste modificazioni: l'operazione autonomistica di fine secolo. Dobbiamo fare l'operazione autonomistica di fine secolo orientandola secondo i problemi che pone la politica di programmazione economica.

Di che cosa noi siamo convinti, rispetto alle regioni, e in che cosa la destra sbaglia? La programmazione presuppone un'articolazione; se no diventa un fatto autoritario. In altri termini, la politica di programmazione vuole una dialettica nel suo seno. Secondo me, vuole da una parte una dialettica con gli imprenditori e i sindacati operai, e dall'altra una dialettica di ordine economico territoriale. Quasi tutti gli autori che si sono occupati di questi problemi ritengono che la dialettica tra programmazione nazionale e programmazione territoriale raggiunga il suo maggiore risultato a livello regionale. Quindi, già da questo punto di vista, le regioni hanno una loro legittimità, al di fuori del dettato stesso della Costituzione. Se nella Costituzione non fossero state previste le regioni, e noi fossimo arrivati, come siamo arrivati, alla fase di politica programmata, la necessità di un'articolazione di ordine regionale risulterebbe inevitabile. In questo le destre non riescono veramente a vedere una delle necessità fondamentali dell'attuale fase di vita economica dei grandi Stati moderni. In Francia, paese centralizzato per eccellenza, si pen-

sa a costruire le regioni e si abbandona ogni interesse per il dipartimento. Leggevo l'altro giorno su *Le Monde* che all'opinione pubblica francese il dipartimento non interessa più: interessa l'organizzazione regionale, sia pure in funzione della politica di sviluppo.

Quindi, noi possiamo constatare che l'ente regione assicura la migliore articolazione territoriale rispetto alla programmazione nazionale. Non possiamo portare l' articolazione territoriale né a livello inferiore, né a livello superiore: perché a livello inferiore, per esempio a livello provinciale, sarebbe una articolazione dispersiva; a livello superiore si porterebbe troppo vicina all'ambito territoriale della programmazione nazionale.

C'è quindi, ripeto, una giustificazione obiettiva, al di là dello stesso dato della Costituzione, per la creazione delle regioni. Essa è data dalla necessità di una dialettica territoriale all'interno stesso della politica di programmazione: dialettica che non deve portare a decisioni indipendenti da quelle che riguardano la politica di sviluppo globale, ma con esse strettamente coordinate. In questo preciso momento noi siamo, invece, a cavallo tra due concezioni: da una parte stiamo nella precedente concezione autonomistica, e dall'altra dobbiamo entrare nella nuova concezione autonomistica. Se per l'organizzazione regionale noi ci attenessimo alla precedente concezione autonomistica, aggraveremmo gli squilibri del nostro paese, non li supereremmo. E questo sarebbe assai grave.

La legge finanziaria per le regioni dovrebbe essere la conseguenza di una valutazione delle linee dello sviluppo globale. Non può partire da criteri – ripeto – automatici: dò alla regione lombarda una certa percentuale della sua produzione fiscale, al Veneto la stessa percentuale della sua, ecc. Il problema, quando si fossero approfonditi tutti i dati, potrebbe avere soluzione, ma non attraverso automaticismi che ci potrebbero portare ad aggravare certi squilibri della nostra società, bensì attraverso un momento autonomistico strettamente coordinato con le esigenze di una politica di sviluppo globale.

Ho già detto che lo spirito di questa nuova fase dell'autonomia non c'è nella Costituzione, anche se non è negato *a priori*. La Costituzione, al titolo V, si può prestare, può essere piegata alle esigenze della programmazione. Ma non aleggia lo spirito della programmazione in quegli articoli del titolo V. Se dovessimo fare una revisione costituzionale, varrebbe la pena di vedere i problemi dell'autonomia regionale sotto l'angolo visuale dei nuovi problemi che pone la programmazione economica. Ma, mettendoci da questo punto di vista, i nostri discorsi finanziari che cosa vogliono dire ? Che cosa vuol dire che le regioni spenderanno 1.500 miliardi ? Di che razza di spesa si tratta: di finanziamenti, di investimenti, di che altro ? Per esempio, le spese di investimento vanno valutate globalmente e con articolazione territoriale. Dico valutarle globalmente e territorialmente: ecco il rapporto fra momento globale e momento autonomistico. Sarebbe un principio antiquato dividere le spese di investimento a seconda che siano comunali, provinciali, regionali o statali. Si possono anche dividere così; ma soltanto dopo che si sia fatta una valutazione globale, non come, ripeto, determinazione del tutto autonoma.

E ciò porta ad esaminare un problema più vasto: che cosa vuol dire autonomia nel mondo moderno ? Non significa che io mi assicuro l'autonomia per utilizzare le mie risorse e le mie disponibilità fin dove posso; ma l'autonomia nel mondo moderno significa un momento dialettico, di dialogo fra alcune esigenze settoriali e le esigenze globali. Ho sempre sostenuto in quest'aula che l'autonomia del sindacato nel mondo moderno non è l'autonomia del sindacato come si concepiva alcuni anni fa. Essa deve tener conto dei problemi dello sviluppo globale del sistema. Si tratta di un momento dialettico, interpretato dal sindacato, rispetto ai valori dello sviluppo globale. Così si pone lo Stato rispetto allo sviluppo globale, così i sindacati, così gli imprenditori e così le regioni. In altre parole, la discussione degli interessi locali è in coordinamento con la visione globale dei problemi. Non vi può essere decisione dei problemi locali indipendentemente dalle linee di sviluppo globale del sistema. È questo il passaggio dal precedente principio autonomistico al nuovo principio autonomistico; il momento dialettico dell'autonomia esiste, ma deve essere ricondotto nelle linee di sviluppo globale del sistema. Una società che non integrasse il principio autonomistico con le linee di sviluppo globale aggraverebbe tutti i suoi squilibri. Molte delle difficoltà che incontriamo dipendono da questo: e cioè dal fatto che noi non possiamo fare le regioni come le avremmo fatte nel 1948. Le dobbiamo fare in maniera diversa, tenendo conto di quello che andiamo affermando: e cioè della esigenza di sviluppo globale, dell'esigenza di correggere gli squi-

libri e quindi di adottare criteri che conciliino lo sviluppo autonomistico con le linee di sviluppo globale della società.

MANCO. Perché non facciamo le regioni un anno più tardi ? Così potremo avere un nuovo momento dialettico.

LA MALFA. Codesta è una banalità, onorevole Manco. Noi abbiamo un termine. Ed entro tale termine dobbiamo risolvere questi problemi. Non li risolveremmo, se non avessimo un termine. Quello che ho considerato è un primo aspetto del problema. Il secondo aspetto è anch'esso molto importante, e riguarda il costo delle strutture pubbliche e il problema che ne consegue. Noi non ci dobbiamo nascondere che abbiamo bisogno di rivedere criticamente il costo delle strutture pubbliche; perché ce lo dovremmo nascondere ? Non deve essere l'onorevole Malagodi a richiamarci a questo, anche perché, quando egli ci ha richiamato a questo, poi ha « fabbricato » un progetto, quello dei consorzi interprovinciali, che è la negazione esatta della esigenza da lui affermata. Noi sappiamo, in base alle esperienze, che il costo delle strutture pubbliche nel nostro paese è eccessivo. Le strutture pubbliche non devono vivere di per sé, non sono strutture di autoalimentazione; sono strutture che devono servire un interesse collettivo e il cui costo, quindi, deve essere accertato. Dobbiamo riconoscere che le nostre strutture pubbliche, tutte, eccedono nei costi di funzionamento rispetto agli obiettivi ad esse fissati, ai compiti istituzionali cui debbono adempiere. Tutte le nostre strutture pubbliche sono in questa situazione. Questo lo possiamo e lo dobbiamo riconoscere.

Non che arriviamo alle cifre dell'onorevole Malagodi. Ma certamente, quando esaminiamo il costo della struttura comunale o il costo della struttura provinciale o quella dello Stato, noi troviamo un eccesso di costo rispetto ai rendimenti. Se noi lo dimenticassimo, non faremmo certamente il nostro dovere.

Ora, procedendo a questo esame delle strutture pubbliche e al correlativo esame dei costi, sorge un altro problema. Se la regione è l'entità territoriale ottima, l'entità economica e istituzionale ottima rispetto a una politica di programmazione, la provincia lo è ? Il problema che i repubblicani avanzano, della abolizione dei consigli provinciali, non discende da antipatie per l'istituto, ma proprio da questa preoccupazione: avendo constatato un eccessivo costo delle strutture pubbliche, vedere di queste strutture qual è quella che può essere eliminata perché il suo rendimento rispetto ai costi non è adeguato.

Noi oggi abbiamo costi della struttura statale da riformare, avremo i costi delle strutture regionali, abbiamo i costi delle strutture provinciali e i costi delle strutture comunali. Se una di queste strutture rispetto ai problemi che pone una politica moderna di sviluppo è eccessivamente costosa, noi faremmo il nostro dovere ad eliminarla. Non si è animati da spirito riformatore aggiungendo il nuovo al vecchio; non si fanno le riforme aggiungendo sempre qualcosa. Il riformatore deve avere il coraggio di innovare tagliando. Se un istituto, che è stato anche importante nella vita del paese, ha perduto di utilità comparativa, i riformatori devono avere il coraggio di sopprimerlo e di dar vita a nuovi istituti che interpretano le necessità e la realtà in maniera più efficace e più attuale. Non devono assolutamente obbedire alla pressione degli interessi costituiti.

La conclusione a cui siamo arrivati, della soppressione dei consigli provinciali...

SCARPA. Non dei prefetti ?

LA MALFA. Il problema dei prefetti, onorevoli colleghi, lo possiamo affrontare: possiamo decidere di sopprimere i prefetti. Ma si tratta di problema tutt'affatto diverso.

SCARPA. Proponga prima la soppressione dei prefetti e poi ci capiremo.

LA MALFA. Onorevoli colleghi, l'organizzazione provinciale costa 500 miliardi. I prefetti non costano 500 miliardi.

SCARPA. Costano molto di più !

LA MALFA. Faremo questo discorso in altra sede. Io sto parlando delle strutture provinciali: non complichiamo il problema. È un discorso che possiamo sempre fare, anche perché, onorevoli colleghi, è chiaro che, se semplifichiamo le strutture pubbliche, si avranno certe conseguenze; ma guai a voler anteporre queste conseguenze alle premesse stesse.

ACCREMAN. Sicché, se un sistema autoritario costa poco, ce lo teniamo ?

LA MALFA. Non ho detto questo.

BUSETTO. In realtà costa molto...

LA MALFA. Dicevo: nella comparazione fra le utilità che queste strutture pubbliche possono rendere rispetto alla politica di sviluppo che noi facciamo, è evidente che la struttura dei consigli provinciali non ha l'utilità che l'altezza della spesa farebbe presupporre. E da ciò la conclusione a cui siamo arrivati, conclusione che mette in evidenza un alto costo di funzionamento rispetto al rendimento. È chiaro che, a parità di costo di funzionamento, la regione, essendo articolazione ottima riguardo alla politica di programmazione, rende enormemente di più.

RAFFAELLI. Vi sono anche le spese per l'amministrazione dell'INPS !

LA MALFA. È vero. Ma non è che io, avendo detto questo, abbia affermato di non voler esaminare la questione dell'INPS. Voglio dire che dobbiamo pure esaminare questo problema del costo e del rendimento delle strutture pubbliche; non si può continuare a girare intorno a questi problemi.

Qual è l'errore commesso dal partito liberale ? Che cosa ha a che fare l'ostruzionismo con la realtà di questi problemi ? Possiamo riconoscere che il problema della istituzione delle regioni comparativamente al permanere di altre strutture vada esaminato e approfondito. Ma come fa il partito liberale a mettere una pregiudiziale sulle regioni rispetto agli altri istituti, prima di un esame serio del problema ? E può essere questo esame materia di ostruzionismo ? A me dispiace che il partito liberale, di così grande tradizione, si sia posto, rispetto al problema, in una situazione così acritica.

Uno dei significati positivi di quello che è avvenuto nel Parlamento in questi ultimi giorni è che si è allargata la base di discussione di questi problemi istituzionali. Mi dispiace che a questa discussione non abbia partecipato il partito liberale. I problemi da me posti non possono investire soltanto la maggioranza: devono investire maggioranza e opposizioni, poiché si tratta della vita dello Stato, non di un tema politico contingente. Ho sempre rifiutato l'idea che sui problemi istituzionali di grande indirizzo si possa fare una separazione tra maggioranza e opposizione. Allora, perché la Costituzione avrebbe chiesto maggioranze qualificate ? Le ha chieste perché la erezione di sistemi istituzionali riguarda tutti coloro che credono nella Costituzione e la vogliono applicare e mandare avanti, nella sua lettera e nel suo spirito.

Perché abbiamo detto che nella prossima legislatura metteremo a fuoco questi problemi attraverso una proposta di revisione costituzionale ? Perché vogliamo sapere non solo che cosa pensa la maggioranza rispetto a tali problemi, ma che cosa pensa anche l'opposizione. Che cosa pensa non solo la maggioranza, ma anche l'opposizione della semplificazione delle strutture pubbliche, dell'adeguamento del costo delle strutture pubbliche a quello delle altre necessità del paese, dell'armonizzazione della politica autonomistica con la politica di sviluppo globale.

Forse che questi problemi possono non interessare i comunisti ? I comunisti si interessano ai problemi dello sviluppo economico; ma si devono anche interessare alla coerenza del sistema istituzionale autonomistico rispetto ai problemi dello sviluppo economico, e devono collocare il momento autonomistico in questa visione dello sviluppo globale. Non possono collocare a sé questo problema.

Non lo potrebbero nemmeno i liberali, se entrassero minimamente nel tipo di ragionamento che noi abbiamo suggerito e che dobbiamo cominciare a fare. I liberali dicono: voi avete prospettato questa proposta di abolizione delle province (che è il punto di partenza di un'analisi di questo genere) solo come un'idea. Ma io rispondo: dopo questo importante esame preliminare che abbiamo fatto in occasione della legge elettorale, noi intendiamo che questi problemi vengano sul tappeto all'inizio della prossima legislatura. Che cosa significa riformare lo Stato ? Fare le regioni ? Adeguare la programmazione regionale alla programmazione nazionale ? Bisogna risolvere questi problemi in via preliminare.

Abbiamo quindi l'urgenza, se non l'abbiamo fatto finora, di aprire la nuova legislatura su questo tipo di problemi, che chiamano le opposizioni ad esaminarli, a dare giudizi, a vedere come le istituzioni, indipendentemente dall'interesse di una maggioranza, devono funzionare. Perché guai se noi crediamo che il buon funzionamento delle istituzioni debba essere solo interesse della maggioranza al governo e non delle opposizioni. Le istituzioni vanno oltre l'interesse ristretto della maggioranza, se crediamo nella democrazia e nella Costituzione. Altrimenti non crediamo a niente. Se facciamo coincidere il funzionamento delle istituzioni con gli interessi della maggioranza, diamo un giudizio non valido da nessun punto di vista.

A nostro giudizio, il nuovo Parlamento si deve aprire su questi problemi. E, se la data delle elezioni regionali l'abbiamo fissata vicina, ebbene: nel periodo che ci separa dalle elezioni regionali dobbiamo avere il coraggio di affrontare fino in fondo il problema della riforma dello Stato, che è poi il problema della riforma di alcune fondamentali strutture pubbliche.

È un punto di partenza, che secondo noi si impone sul terreno della revisione costituzionale, addirittura: revisione che, d'altronde, sarebbe anche fatta celermente, qualora ci trovassimo d'accordo sui princìpi fondamentali che devono guidare una riforma. Non si sfugge allà conseguenza di certe impostazioni di carattere generale che noi ci siamo date. Quando siamo passati alla impostazione programmatica del problema dello sviluppo globale della nostra società, abbiamo implicitamente accettato certe conseguenze. E, fra queste, l'adeguamento delle strutture a quelle che sono le necessità del paese; quindi la riduzione dei loro costi e quindi il loro più efficace rendimento. Lasciatemi dire, onorevoli colleghi, che questo discorso, il discorso del costo delle strutture rispetto agli obiettivi che dobbiamo raggiungere, quasi mai lo facciamo. Noi non lo facciamo mai; ma è evidente che, entrando in una certa tematica nuova dei problemi dello sviluppo di una società, il problema del costo delle strutture pubbliche è un problema fondamentale, che va analizzato senza miti e senza pregiudizi. Avrei capito che l'onorevole Malagodi avesse detto: « Il costo di funzionamento delle regioni ammonta a questa cifra ». Dico il costo di funzionamento, che è diverso dai costi di una politica d'investimenti, e via di seguito. Si sarebbe, allora, potuto arrivare alla conclusione che il costo di funzionamento delle regioni può essere interamente coperto sopprimendo il costo di funzionamento dei consigli provinciali. È una conclusione che può essere discussa; ma noi ci siamo arrivati dopo un esame approfondito del problema e delle sue possibili soluzioni. Voi non potete dire che noi non siamo autonomisti e regionalisti: se c'è una rivendicazione del patrimonio storico autonomistico, noi vi partecipiamo a pieno titolo. Ma noi abbiamo cercato e cerchiamo di inquadrare alcuni problemi istituzionali nel quadro della necessità di una politica globale di sviluppo.

Questo è il senso che abbiamo dato alla nostra impostazione. Abbiamo tanto insistito nella polemica con il partito liberale sull'efficacia del funzionamento – dal punto di vista dei costi – degli istituti proprio perché questo ci pareva il nodo del problema. Pensiamo di riproporne i termini all'inizio della nuova legislatura.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CINCIARI RODANO MARIA LISA

VALITUTTI. Chiedo di parlare sull'articolo 22.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 22 del presente progetto di legge è l'articolo della verità, poiché permette, analizzato nei fini che si propone di raggiungere e nelle sue contraddizioni, di avere la visione esatta della vera realtà del disegno di legge, che è la realtà di una volontà politica – come io spero di dimostrare – che è tanto immotivata razionalmente, quanto deteriore nei moventi che effettivamente la sollecitano.

Questa legge si raccoglie e si concentra proprio in questo articolo 22, in cui diventano manifesti tutti i suoi limiti, tutti i suoi pericoli e tutte le sue incoerenze; ed è per questo che io l'ho definito come l'articolo della verità, della verità cattiva e deforme di questo disegno di legge.

Questo articolo 22 consta di due commi, ciascuno dei quali ha un distinto destinatario: il primo comma ha per destinatario il Governo che reggerà le sorti del paese nel 1969; il secondo ha come destinatario il Parlamento, il nuovo Parlamento che prevedibilmente sarà eletto nelle elezioni del prossimo anno.

Una legge legittimamente rivolge i suoi comandi giuridici a un futuro Governo, ma non può ingiungere ad un futuro Parlamento atti che rientrano nella pienezza della sua sovranità. Io mi soffermerò tra poco su questo secondo punto, analizzando il secondo comma dell'articolo 22; mi debbo adesso soffermare brevemente sul primo comma, il quale stabilisce che le elezioni dei consigli regionali hanno luogo congiuntamente alle elezioni dei consigli regionali comunali e provinciali dell'autunno del 1969. E, poiché l'atto di indire le elezioni è un atto del Governo, questa norma – questo comma – contiene una manifestazione di volontà destinata al Governo in carica nell'autunno del 1969. Quel Governo potrà adempiere o potrà non adempiere il precetto giuridico del primo comma dell'articolo 22.

Ma, se non lo adempierà, sarà inadempiente e quindi imputabile giuridicamente.

Il secondo comma dell'articolo 22 si limita a stabilire che entro la stessa scadenza sarà approvata la legge finanziaria; ma, se il Parlamento – e in questo sta la differenza sostanziale – non approverà la legge finanziaria in quel termine, non potrà essere considerato inadempiente, perché si può essere adempienti o inadempienti soltanto rispetto ad un obbligo il quale sia imposto da un organo qualificato ad imporlo.

Ora, la legge che si sta qui per approvare non potrà legittimamente imporre al futuro Parlamento di fare ed approvare la legge finanziaria delle regioni entro quel termine. Il Parlamento è fondato sul principio della sovranità derivata dal popolo, e vive ed opera secondo questo principio. I limiti della sovranità parlamentare sono posti soltanto dalla Costituzione, e quindi non sono modificabili che da leggi costituzionali. Tali limiti sono altresì imposti dal regolamento che il Parlamento dà a se stesso per disciplinare i modi della sua attività.

Se si ipotizza, onorevoli colleghi, la possibilità di atti ingiuntivi del Parlamento precedente nei confronti del potere di determinazione del futuro Parlamento, si infirma il principio stesso della sovranità parlamentare.

Se perciò, come dicevo, il Parlamento del 1969 non approverà – secondo quanto stabilisce il secondo comma dell'articolo 22 – la legge finanziaria per le regioni, esso non sarà inadempiente, non sarà imputabile politicamente.

Sostanzialmente, con questo secondo comma dell'articolo 22, gli autori del disegno di legge hanno voluto soltanto dare espressione ad un proponimento politico dell'attuale maggioranza. Quel comma, quindi, non contiene una vera norma giuridica. Ricorre in me il ricordo di una famosa distinzione platonica delle leggi secondo il metodo della loro affermazione. Diceva il filosofo che c'è un metodo semplice di formare le leggi, ed uno composto. Il metodo semplice è quello di limitarsi a statuire delle norme imperative, senza argomenti dimostrativi e persuasivi. Il metodo composto (che era quello preferito dal filosofo) è quello di fare la legge con la statuizione di precisi comandi, ma corredati di esortazioni, di argomenti persuasivi.

Ora, questo secondo comma dell'articolo 22 è soltanto esortativo, soltanto persuasivo, e non anche imperativo: esso quindi non è una norma giuridica. Esso è piuttosto, come dicevo, la manifestazione di un proposito politico, che non vincola affatto il futuro Parlamento dello Stato.

Ci dobbiamo chiedere la ragione per cui – pur nell'evidenza del carattere non normativo di questa disposizione – si è voluto, tuttavia, formulare questa disposizione come appare dal testo al nostro esame. Io ritengo che questo comma sia l'espressione di una esigenza, una esigenza valida: quella, cioè, che abbia prima luogo l'approvazione della legge finanziaria. Si tratta di una esigenza politica dovuta probabilmente al desiderio non di ingannare, ma di tranquillizzare i gruppi della stessa maggioranza che sono preoccupati che le regioni possano sorgere nel vuoto della legge finanziaria.

Ma noi in questo Parlamento dobbiamo svelare e rendere manifesta l'inconsistenza giuridica di questa norma che non è una norma; dobbiamo, appunto, non già inquietare questi gruppi che tale pseudo norma vuole tranquillizzare, ma dir loro la verità. E la verità è che questa norma non è una norma. Se si fosse voluto condizionare l'adempimento della costituzione elettiva dei consigli regionali nell'autunno del 1969 all'approvazione della legge finanziaria, si sarebbe dovuto formulare la norma diversamente, stabilendo che, comunque, le elezioni dei consigli non avranno luogo se non dopo l'approvazione della legge finanziaria. Questa sarebbe stata una formulazione onesta, leale della norma, che non avrebbe corso il rischio di essere sospettata di voler ingannare la pubblica opinione. Con lo scegliere, invece, la formulazione del testo sottoposto al nostro esame, evidentemente si è proprio voluto manifestare la volontà politica che si addivenga alle elezioni dei consigli regionali, che ci sia o non la legge finanziaria per le stesse regioni.

Poiché, come ho detto, i destinatari dei due commi dell'articolo 22 sono diversi, e poiché il secondo è un destinatario sovrano, che non può ricevere dalla legge ordini che infirmino il suo potere di determinazione, è evidente che le elezioni dei consigli regionali si potranno fare in ogni caso, anche senza la preventiva approvazione della legge finanziaria.

Se vogliamo, conclusivamente, valutare questo articolo 22 sotto il profilo giuridico, non possiamo non dire che, mentre il primo comma manifesta appunto una volontà giuridica che vincola il futuro Governo, il secondo non obbliga affatto il futuro Parlamento, ma costituisce solo l'espressione di un desiderio di questa maggioranza, che non può influire

sul potere di determinazione del futuro Parlamento.

Nel passare all'analisi politica dell'articolo 22, dopo questa rapidissima analisi giuridica, devo svolgere una considerazione intermedia tra l'una e l'altra analisi.

Questa considerazione riguarda l'abbinamento che in questo articolo 22 si opera tra le elezioni dei consigli comunali e provinciali e quelle dei consigli regionali.

Dobbiamo prevedere una incontenibile confusione come effetto di questo abbinamento, tanto maggiore in quanto l'articolo 6 – già approvato dalla Camera – non prevede la incompatibilità tra le candidature; ossia la candidatura ai consigli comunali e provinciali è compatibile con quella ai consigli regionali. Questa circostanza, prevedibilmente, aggraverà la confusione. Sarebbe stato prudente – quanto meno nella prima applicazione – isolare le elezioni dei consigli regionali, separandole da quelle dei consigli comunali e provinciali.

C'è una regola aurea che bisogna sempre osservare, secondo la quale è necessario disgiungere sempre le elezioni dei consigli elettivi degli enti che abbiano differenti finalità. E' giusto e logico che si abbinino le elezioni dei consigli comunali e provinciali, poiché tanto l'ente comune quanto l'ente provincia, nel nostro ordinamento, sono enti puramente amministrativi.

Ma non è logico abbinare le elezioni dei consigli di quegli enti puramente amministrativi a quelle dei consigli di enti che sono anche legislativi.

L'*Avanti!* del 24 corrente, in un articolo di fondo – che viene generalmente attribuito all'onorevole Nenni –, ha affermato che, per quanto riguarda l'ordinamento regionale, la Costituzione non è uscita dai limiti delle autonomie locali ed amministrative. Non dirò che questa è una falsità, perché se lo dicessi offenderei il giornale e l'autore dell'articolo; ma senza dubbio è una inesattezza, è un errore, perché, secondo l'articolo 117 della Costituzione, le regioni sono enti legislativi, sono investite della funzione legislativa in ben 19 materie, sia pure entro i limiti dei princìpi stabiliti dalle leggi generali dello Stato.

L'ente regione nel nostro ordinamento, secondo la Costituzione che lo prevede e lo disciplina, è in primo luogo e soprattutto un ente legislativo. Quindi, per questa ragione, occorreva prevedere l'elezione dei consigli regionali distinta da quella dei consigli comunali e provinciali.

Passando all'analisi politica dell'articolo 22, io debbo pormi, e devo porre qui ai colleghi che mi fanno l'onore di ascoltarmi, una domanda: perché si è voluto portare avanti questa legge che, come ho detto, nell'articolo 22 si concentra e raccoglie? Perché si è voluto portarla avanti nello scorcio di questa legislatura?

Manca una legge, quanto meno ritenuta definitiva e sodisfacente, per l'organizzazione degli uffici e per la determinazione dei compiti delle regioni. La legge 10 febbraio 1953, n. 62, è stata riconosciuta difettosa e insodisfacente da questa stessa maggioranza governativa, che ha presentato il progetto di riforma di quella legge. Manca, quindi, la legge dell'organizzazione, manca la legge finanziaria, mancano le cosidette leggi cornice o leggi quadro.

Passi il dissenso – il dissenso serio e grave – circa l'interpretazione più corretta dell'articolo 117, nella parte che stabilisce che le regioni sono competenti ad emanare norme legislative entro i limiti dei princìpi generali delle leggi dello Stato. C'è un'interpretazione comunista, non priva di qualche fondamento, secondo la quale i princìpi entro i cui limiti le regioni sono competenti a legiferare sono desumibili con un autonomo atto interpretativo da parte dei consigli regionali. Non si tratterebbe cioè di princìpi che devono essere espressamente stabiliti da specifiche leggi dette quadro. Questa è una interpretazione che ha qualche fondamento. Ma c'è l'interpretazione di altre parti politiche secondo cui, invece, questi princìpi, nei limiti dei quali le regioni sono competenti a legiferare, devono essere posti da specifiche leggi: leggi di princìpi.

Inoltre, perdura una grave incertezza – e ne abbiamo avuto poc'anzi la testimonianza con il discorso dell'onorevole La Malfa – fra i partiti della maggioranza sulla concezione stessa dell'ordinamento regionale.

L'onorevole La Malfa ha poco fa pronunciato il discorso più antiregionalista che io abbia udito in questi giorni in quest'aula. Antiregionalista nel senso che è avverso a quel vecchio regionalismo che invece è accolto da questo disegno di legge. L'onorevole La Malfa ha preannunciato qui pochi minuti fa, in forma ufficiale per il suo partito, la presentazione di un progetto di revisione costituzionale che riguarda direttamente l'ordinamento regionale. Egli ha detto: noi lo presenteremo in tempo e faremo sì che esso sia approvato

prima che si costituiscano i consigli regionali. Ma io vorrei permettermi di fare osservare al mio maggior collega che, se quel progetto di revisione costituzionale fosse approvato prima della costituzione dei consigli regionali, bisognerebbe prima di tutto disfare questa legge che il Parlamento sta approvando, in quanto essa, in ogni sua norma, fa riferimento alle province. Se si approva una legge di revisione costituzionale, la quale sopprime l'ente provincia, la prima cosa da fare è quindi disfare questa legge.

LA MALFA. Perché ?

VALITUTTI. Perché la struttura della legge si fonda sull'esistenza delle province. Anzi noi abbiamo presentato un emendamento che in un certo senso anticipava questa sua proposta di revisione costituzionale, poiché proponevamo di costituire i collegi su base regionale. Invece il primo articolo del disegno di legge prevede la divisione delle regioni in circoscrizioni provinciali. Cioè, le elezioni regionali si faranno su base provinciale. Credo che questo sia un errore grossolano, ma la legge è stata approvata così.

Pertanto, onorevole La Malfa, se ella è persuaso di quello che ha detto – e devo ritenere che ne sia persuaso – non si deve associare a quanti vogliono la precipitosa approvazione di questa legge.

Qui è manifesto un argomento di carattere costituzionale che non può non colpirmi: quell'argomento di carattere costituzionale che abbiamo letto in quel famoso articolo pubblicato dall'*Avanti !* il 24 ottobre scorso e attribuito all'onorevole Nenni. L'onorevole Nenni dice che le regioni si dovevano costituire nell'anno primo della Repubblica. Noi siamo adesso nel ventesimo anno della Repubblica e ci sono alcuni che osano presentare come attentato allo Stato la semplice applicazione di una disposizione costituzionale trascurata in venti anni da tutti i Governi che si sono succeduti in questo periodo.

Ora, io mi sono soffermato su questa grave affermazione e mi sono posto a riflettere. Ma sono giunto a conseguenze opposte. Se sono passati, onorevole La Malfa, venti anni dalla approvazione della nuova Costituzione repubblicana e le regioni non sono state ancora costituite, ci deve pur essere stata qualche seria ragione...

TEDESCHI. Siete stati al Governo per tanto tempo: la ragione dovreste saperla.

VALITUTTI. Ella, onorevole La Malfa, ha detto che non possiamo fare le regioni come le avremmo fatte nel 1948, e ha avuto la lealtà di aggiungere che nel titolo quinto della legge non soffia lo spirito della programmazione. Ora, la conclusione alla quale sono giunto leggendo l'articolo sull'*Avanti !* è che, se non si sono fatte le regioni seppure sono trascorsi venti anni dall'approvazione della Costituzione, devono esserci state delle serie ragioni. L'onorevole Tedeschi ha detto che siamo stati al Governo per tanti anni. Ma non in questi ultimi sette anni. Ora, in questi sette anni si sarebbero potute fare le regioni, mancando l'opposizione dei liberali; se non si sono fatte, come dicevo, è perché ci sono state delle serie ragioni. Ma, prescindendo da ciò, ammettiamo pure che non ci siano state delle serie ragioni; non possiamo, però, negare il fatto che sono trascorsi venti anni e che nel corso di questi anni – ella, onorevole La Malfa, lo ha ammesso – ci sono state tante trasformazioni nella vita dell'Italia ed abbiamo acquistato tante conoscenze. La realtà dell'Italia di oggi non è certamente la stessa del 1948: vi è una nuova società economica e politica; vi è una nuova Italia geografica, per il moltiplicarsi delle vie e dei mezzi di comunicazione: basta pensare alla rivoluzione che è stata provocata dalla costruzione delle autostrade.

Quando ho parlato in sede di discussione generale, ho letto delle pagine che voi della sinistra non potete qualificare come reazionarie. Erano scritte da Gaetano Salvemini, il quale accusava il vostro regionalismo come un regionalismo vecchio ed artificioso, affermando nel contempo che esiste una nuova realtà dell'Italia.

LA MALFA. Ma voi negate qualsiasi regionalismo.

VALITUTTI. Arriveremo anche a questo, onorevole La Malfa. Sono accadute tante cose, ed io ritengo che non si possono fare le regioni così come queste sono state definite dalla Costituzione. Gli avvenimenti, come si dice, hanno calzato le scarpe delle sette leghe; sono stati avvenimenti rivoluzionari: quindi come possiamo pretendere di ancorarci al testo costituzionale ? Il discorso costituzionale deve essere sempre aperto e vivo, come lo vuole la stessa Costituzione, la quale appunto ne prevede la revisione.

Noi liberali non disconosciamo la validissima esigenza di una differente localizzazione decentrata di quelli che sono i poteri decisionali della cosa pubblica; la riconosciamo, ma

neghiamo che la localizzazione possa avere uno strumento nelle regioni che sono state dissepolte dal cimitero della storia italiana in cui erano state sotterrate proprio dalla formazione dello Stato unitario.

Le regioni così come le elenca e le vuole la Costituzione sono veramente lo scheletro della vecchia Italia; non sono la nuova. Ella, onorevole La Malfa, ritiene che esista il Lazio come unità viva ed economicamente omogenea ? No, onorevole La Malfa; si tratta solamente di fantasmi. Il problema esiste, e noi non lo disconosciamo. È il problema di una localizzazione dei centri decisionali dei pubblici poteri che – come ella ha ricordato, onorevole La Malfa – renda possibile la conciliazione del principio dello sviluppo autonomistico con il principio dello sviluppo globale. Ed è appunto per questo che dobbiamo fare un discorso nuovo, che deve essere necessariamente revisionistico.

Questa è la ragione per la quale io non credo alla verità ed alla sincerità dell'argomento costituzionale per giustificare questa legge; e, anche perché rispetto troppo l'intelligenza di coloro che lo adoperano, non dico che siano menzogneri, ma ritengo che si operi in loro una specie di *transfert* psicologico, come si dice oggi.

Quali sono allora le vere ragioni per le quali si vuole questa legge ? Io ritengo di poterle dedurre proprio dall'articolo 22; ecco perché ho chiamato questo articolo l'articolo della verità.

Mi duole dover dire ai colleghi socialisti che purtroppo il partito socialista unificato ha voluto questa legge e la vuole per arricchire il suo arco della freccia regionalistica, per poterla sfruttare nella prossima competizione elettorale in funzione antagonistica e concorrenziale con il partito comunista. Il partito socialista unificato si è voluto procurare la prova del suo efficientismo regionalista per contestare l'accusa di nullismo che gli è mossa dal partito comunista.

Questa è una affermazione che io manifesto responsabilmente e con vivo rammarico. Questa prima verità di questa legge mi induce a fare delle amare riflessioni: se il partito socialista unificato fosse veramente consapevole delle sue responsabilità democratiche, non già dovrebbe rifiutare le regioni – ed io non chiedo questo – ma non dovrebbe rifiutare un serio ed aperto discorso sulle regioni. Esso invece è stato rifiutato. Solo questa sera l'onorevole De Martino è sceso in campo, per accennare alcuni argomenti invero molto generici.

Il partito socialista avrebbe dovuto non solo accettare il discorso, ma imporlo a tutti; invece si è rifugiato in questa meccanicistica applicazione dell'istituto regionale così come esso è previsto dalla Costituzione: è una soluzione facile, onorevole Ballardini, ma che non risolve il problema. Perché tutto questo ? Perché il partito socialista è immobilizzato dal timore e dalla paura dei comunisti; sono, i colleghi socialisti, dominati da questo complesso del quale non sanno liberarsi: ed allora cercano di portare avanti certe battaglie e certe difese senza discuterle e senza modificarle, come, invece, dovrebbero fare per essere pari alla loro responsabilità democratica.

LA MALFA. Ma siete voi che avete rifiutato il discorso.

VALITUTTI. No, onorevole La Malfa, il discorso lo abbiamo fatto. Qui dentro siamo stati per ben un mese e mezzo a parlare: non abbiamo avuto alcun interlocutore. Ella stesso ha riconosciuto poco fa che questo dibattito ha qualche aspetto positivo, perché fa riflettere sul problema. Questo discorso noi lo stiamo facendo da luglio, ma esso è sempre stato rifiutato dai socialisti.

LA MALFA. Ma il vostro discorso è solo una negazione.

VALITUTTI. Questo non è vero, onorevole La Malfa. Ella infatti ha citato il nostro progetto dei consorzi provinciali: esso potrà anche essere manchevole, ma la sua stessa presentazione è testimonianza del fatto che noi un discorso in materia avremmo voluto aprirlo. Noi abbiamo però potuto farlo, né possiamo farlo oggi, perché voi non avete voluto.

LA MALFA. Un discorso però non lo si apre con un ostruzionismo.

GIOMO. Ella dimentica che è dal 18 luglio che noi stiamo parlando di queste cose, mentre voi vi degnate di risponderci soltanto questa notte.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono anni ormai che è aperto il dibattito sulle regioni.

DE MEO. Sono venti anni, per la precisione.

VALITUTTI. Quando l'onorevole Amadei dice che su questo argomento si discute ormai

da anni, dice una cosa vera, ma non dice tutta la verità. Si è sempre discusso, infatti, sull'istituto regione quale è previsto dalla Costituzione. Ma non si discute, ad esempio, sull'esperienza ormai ventennale del regionalismo ad autonomia speciale, argomento sul quale da parte vostra, onorevole sottosegretario, si è sempre rifiutato qualsiasi discorso. Ed inoltre, onorevole Amadei, quando mai si è discusso il problema sollevato da Salvemini fin dal 1947 a proposito dell'artificiosità delle regioni nella forma prevista dalla Costituzione? Mai su questo si è discusso, tanto è vero che il povero Salvemini morì amareggiato anche per l'impossibilità di aprire un discorso autentico sulle regioni. Voi infatti avete sempre difeso misticamente il regime regionale, ma non lo avete mai portato al cimento di una discussione seria, alimentata da riferimenti precisi alla realtà concreta. Voi, come ho già detto, in realtà avete sempre rifiutato questo discorso. Questa è la verità, quella verità di cui in questi giorni, e in queste notti, noi stiamo acquisendo la più chiara consapevolezza.

Questa sera hanno parlato in quest'aula l'onorevole De Martino, l'onorevole La Malfa, l'onorevole Ruffini: finalmente questa sera si è potuto discutere! Si è trattato di un discorso molto succinto e contenuto, ma se non altro si è instaurato un dialogo. Purtroppo però questo è avvenuto soltanto alla fine dell'esame di questa legge, di questa cattiva legge. E dirò subito le ulteriori ragioni, oltre a quelle già indicate, che mi portano a defininire cattiva questa legge. Ha già detto che noi non disconosciamo l'esigenza di una diversa e più decentrata localizzazione dei centri di decisione dei pubblici poteri. Ma devo ora aggiungere che, oltre a quella già indicata, questo articolo 22 ci mostra la seconda verità politica che è alla base di questa legge. E questa verità riguarda proprio, almeno nella misura maggiore, i colleghi socialisti. In realtà tutti i partiti della maggioranza si trovano nella situazione cui intendo riferirmi, ma in maniera particolare vi si trova il partito socialista unificato. Esso si trova, infatti, di fronte al problema della ressa degli aspiranti alle liste per le elezioni politiche. E dico che questo fenomeno è particolarmente accentuato per quanto riguarda il partito socialista unificato, perché esso è l'erede di due diverse organizzazioni e quindi di due gruppi di quadri dirigenti. Approvare questa legge significa aver pronto lo strumento per risolvere, in modo funzionale, questo problema, senza però preoccuparsi della salvaguardia del costume democratico. Questa legge, una volta approvata, servirà a distribuire gli aspiranti candidati tra le liste elettorali per le elezioni politiche e quelle per le elezioni regionali. Questa, come dicevo, è la seconda verità che ci viene svelata dall'articolo 22. Ed essa permette a me, così come ad altri, di penetrare nell'intimità (mi rivolgo in particolare all'onorevole sottosegretario) di un malessere profondo della società politica italiana in questo momento storico. E questo malessere è di natura etico-politica: è il malessere che consiste nella brama ossessiva del potere. È stato giustamente scritto che chi si occupa di politica non può non avere contatti con le forze demoniache che popolano il mondo degli uomini. Qui, infatti, è sempre presente il diavolo: e il diavolo è il potere. Solo chi elegge per sé la sublime morale del discorso della montagna (ma quello è un discorso antipolitico) può fare politica senza avere contatti con il demonio. Però non vi è soltanto la soluzione antipolitica del discorso della montagna, ma ve n'è anche un'altra, una soluzione cristiana che si traduce nel padroneggiare il diavolo; dobbiamo però padroneggiarlo in noi, in noi che ci occupiamo di politica, resistendo alle seduzioni del potere.

Da ciò deriva che il malessere profondo che travaglia l'odierna società politica è appunto quello provocato dal fatto che specialmente i partiti i quali detengono il potere cedono alla brama ossessiva di esso. Ed il potere da mezzo diventa fine; si cerca il potere per il potere. Dicevo che bisogna padroneggiare il demonio, ma questo è possibile farlo soltanto facendo politica in adempimento ad un dovere morale, cioè svolgendola come attività a servigio degli ideali in cui si crede, ideali che rappresentano una certa intepretazione dell'interesse generale di tutta la collettività.

Questo tipo di politica, però, in Italia oggi lo si fa sempre meno, e si fa invece una politica del potere; e soprattutto voi, appartenenti ai partiti di maggioranza, cedete alla tentazione del diavolo, e a questa tentazione avete ceduto anche nell'apprestare la legge che stiamo discutendo, che è in larga misura una legge di potere.

Ed ecco un'altra ragione per la quale noi siamo contro di essa.

Infine vorrei esprimere un ultimo convincimento: se questa legge sarà approvata, come è prevedibile che sia, nell'assenza della legge per l'organizzazione delle regioni, della legge finanziaria e delle leggi quadro, le regioni risulteranno fatte nel peggiore dei modi. E questo intendo dimostrare. Approvando questa legge, infatti, avremo uno strumento che fatalmente si trasformerà in un meccanismo

cui sarà impossibile resistere, un meccanismo che imporrà la formazione delle regioni nel modo peggiore. Non credo a quanto ha detto poco fa l'onorevole Pacciardi: approvata questa legge, i consigli regionali potranno essere costituiti anche in assenza della legge finanziaria. Mi sembra che l'onorevole Di Primio abbia parlato di una legge finanziaria provvisoria, ma ritengo che neppure essa sarà necessaria. Giustamente, infatti, l'onorevole Accreman ha fatto presente che nel bilancio generale dello Stato vi è un capitolo che prevede spese per le regioni: e quindi sarà sufficiente aumentare lo stanziamento di tale capitolo. Se questa legge verrà approvata, non ne occorrerà nessun'altra per costituire i consigli regionali. E, una volta fatto ciò, saranno gli stessi consigli a fare le regioni; e le faranno senza la guida delle leggi dello Stato. Voi, infatti, non potrete impedire ai consigli regionali di legiferare, di amministrare; ed ecco perché dicevo che le regioni verranno fatte nel peggiore dei modi, perché esse saranno fatte in modo improvvisato, all'italiana: e in questo modo non faremo che provocare la rissa tra le regioni e lo Stato, ed anche tra le varie regioni.

Ecco a che cosa porterà questa legge, questa legge che sostanzialmente è determinata da cause del tutto futili, ma che provocherà gravi effetti malefici nella vita del paese.

Ora noi liberali non rifiutiamo il discorso sulle regioni. Ma vogliamo che tale discorso sia aperto e serio, che esso non sia legato, onorevole Amadei, a vincoli precostituiti. Neppure la Costituzione è indiscutibile: tutto è discutibile in un discorso serio sulle regioni.

Ma desideriamo aggiungere che, nell'interesse stesso di ciò che vi è di valido a fondamento della rivendicazione regionale, non bisogna portare avanti questa legge, non bisogna portarla in porto. Se questa legge sarà approvata, essa scatenerà le forze qualitativamente peggiori e non le forze qualitativamente migliori. E tali forze, coalizzate, con l'ausilio degli strumenti di potere dei rispettivi partiti, comporteranno la soluzione più nociva del problema delle regioni.

Onorevoli colleghi regionalisti, noi vi diciamo: salvate quelle regioni che voi dichiarate, quanto meno a parole, di volere, quelle regioni cioè che siano parte dello Stato e che non siano fuori dello Stato e contro lo Stato. Salvatele, ma cominciate a salvarle da questa legge mortale. Noi ve ne abbiamo dimostrato l'opportunità, senza per altro avere avuto alcuna confutazione dei nostri argomenti. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

GALDO. Chiedo di parlare sull'articolo 22.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALDO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il fatto nuovo di questa ultima giornata della seduta iniziata il 17 ottobre, da quando è in discussione in questa aula il disegno di legge sulla elezione dei consigli regionali, è stato finalmente rappresentato dall'intervento nella discussione di oratori che fanno parte dei gruppi regionalisti.

Abbiamo così inteso la voce della democrazia cristiana attraverso l'intervento dell'onorevole Ruffini, quella del partito socialista attraverso l'intervento dell'onorevole De Martino, quella del partito comunista con l'intervento dell'onorevole Caprara.

A nostro sommesso avviso, tali voci – purtroppo – invece di contribuire, come ci attendevamo, a chiarire la discussione in corso, hanno accresciuto la confusione già esistente e non hanno portato alcun contributo.

Solo l'intervento dell'onorevole La Malfa può essere stato utile a determinare se non altro l'inizio di un contatto dialettico tra i regionalisti e noi. Ma il discorso dell'onorevole La Malfa, come avrò occasione di dimostrare, serve piuttosto a rafforzare la validità della nostra opposizione alla legge, e in particolare all'articolo 22, piuttosto che a dare ragione a coloro che vogliono l'approvazione dell'articolo 22 e che si rifiutano di emendarlo.

Ho detto che gli interventi degli oratori regionalisti, ad eccezione dell' onorevole La Malfa, non hanno apportato alcun lume alla risoluzione del problema, di cui da tanti giorni questa Assemblea si occupa, e non sono serviti a confutare in alcun modo le posizioni che sono state più volte, vorrei addirittura dire monotonamente, ma certo con molto vigore, da noi ripetute.

Nessuna risposta ci è infatti venuta in ordine alle osservazioni di carattere costituzionale che questa mattina sono state poste dall'onorevole Roberti, con particolare riferimento ai due commi dell'articolo 22. Io desidero ritornare su tali osservazioni, proprio perché dalle eccezioni di carattere costituzionale risulta chiaramente che l'articolo 22, che è espressione della volontà politica che sta alla base della legge, non è null'altro che un espediente moroteo per cercare di ingannare le forze politiche e che esso rappresenta davvero una violazione della nostra Costituzione. L'articolo 22 infatti stabilisce una data per l'entrata in vigore delle regioni attraverso la

elezione dei consigli regionali e, nello stesso tempo, pone al secondo comma una affermazione che non può rappresentare un dettato legislativo. Infatti manca la persona, manca il soggetto, al quale tale dettato debba essere riferito e che tale dettato debba osservare, non essendo possibile, nemmeno ipotizzabile, che questa Camera dia un ordine alla Camera che nascerà dopo le elezioni del 1968. Non è concepibile che un organo legislativo possa dar ordini ad un altro di pari grado che dovrà succedergli.

Potrà trattarsi di una condizione sospensiva posta in raffronto al primo comma dell'articolo 22; potrà significare, cioè, che non si potranno fare nel previsto periodo le elezioni regionali, se a quell'epoca non sarà fatta anche la legge regionale. Ma questa interpretazione è contrastata fortunamente dal relatore e da una parte dei gruppi politici che sostengono la legge. Pertanto noi dobbiamo per un momento fermarci (ed è cosa che certamente non ci fa piacere) ai pettegolezzi o – se la parola è troppo cruda – alle dichiarazioni che possiamo leggere al di fuori di questo dibattito parlamentare.

Vorrei subito riferirmi ad una eccezione che contro la nostra azione parlamentare è stata sollevata proprio dal giornale ufficiale della democrazia cristiana. Dall'editoriale de *La discussione*, a firma dell'onorevole Sullo, si ricava che la democrazia cristiana, che è certamente cosciente del prezzo che dovrà pagare per questa brutta vicenda nella quale si è cacciata sostenendo questa legge elettorale, crede di poter correre ai ripari sostenendo – fuori dell'aula – con le persone prudenti, che sono tanta parte del suo elettorato, la tesi: non vi mettete paura, perché tanto, se anche questa legge si farà, le elezioni regionali non si faranno.

Gli onorevoli colleghi della democrazia cristiana si lagnano per queste nostre denunce del doppiogiochismo del partito di maggioranza relativa. Si potrà obiettare che l'onorevole ministro Taviani ha smentito le nostre affermazioni, dato che ha proclamato la volontà di fare le regioni; si potrà obiettare che lo stesso Presidente del Consiglio ha smentito – non certo in quest'aula, perché noi, malgrado l'importanza di questo disegno di legge, l'abbiamo visto in aula solo per partecipare a qualcuna delle moltissime votazioni, forse per verificare il numero dei votanti – queste nostre affermazioni.

L'onorevole Sullo, tuttavia, su un giornale che non deve essere considerato un organo qualsiasi, dato che è l'organo ufficiale della democrazia cristiana, ha scritto: « L'approvazione ora contrastata della legge elettorale regionale non porterà automaticamente le regioni ordinarie, che avranno bisogno di altri strumenti legislativi per divenire operanti ».

Se questo fosse vero, se cioè fosse valida l'affermazione dell'onorevole Sullo, ci si potrebbe fondatamente chiedere la ragione del nostro ostruzionismo, confessando i democristiani che questa legge non servirà a fare le regioni, o almeno non servirà a farle nascere nel modo che noi contrastiamo. Le affermazioni dell'onorevole Sullo sono state fatte, tuttavia, solo su un organo di stampa, e non in Parlamento; ed è necessario rilevare che stasera l'onorevole Ruffini, autorevole esponente della democrazia cristiana, non ha ripetuto le argomentazioni dell'onorevole Sullo. L'onorevole Sullo, anche se nello scrivere quelle cose ha voluto manifestare la vera volontà della democrazia cristiana, rappresenta soltanto una parte della maggioranza del Governo Moro; l'altra parte di questa maggioranza è rappresentata dai socialisti, che hanno svolto argomentazioni del tutto contrarie a quelle dell'onorevole Sullo.

L'onorevole Di Primio, infatti, relatore di questo disegno di legge, ha detto esattamente il contrario di quello che l'onorevole Sullo vorrebbe far credere alla parte più prudente del paese; il collega di parte socialista, esprimendo il parere della Commissione contrario all'emendamento liberale che voleva chiaramente stabilire che questa legge elettorale non potrà entrare in funzione se non si farà prima la legge finanziaria (tendendo quindi a fissare una vera e propria condizione sospensiva, in base alla quale la legge non potrebbe divenire efficace entro i termini previsti da questo articolo 22), ha scritto che non deve esistere alcuna condizione sospensiva, perché le elezioni potranno essere fatte anche senza la legge finanziaria.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi siamo abituati a quella che potremmo definire la doppia faccia del Governo Moro; noi siamo costretti, purtroppo, dinanzi all'esame di ogni grave problema riguardante il nostro paese, a riconoscere l'abilità dell'onorevole Moro nel ricorrere a formule ambigue, formule per le quali resta sempre salda la sua maggioranza, mentre il paese resta all'oscuro e resta, in generale, ingannato.

E neanche questa sera, dopo l'intervento dell'onorevole De Martino e dopo l'intervento dell'onorevole Ruffini, noi siamo in grado di

sapere se la legge elettorale, di cui stiamo discutendo l'articolo 22, diverrà operante anche senza la legge finanziaria e senza le altre leggi essenziali, o se si dovranno invece attendere sia la legge finanziaria sia le altre leggi essenziali. Una precisazione di questo genere non è ancora stata fatta dal Governo, ma soprattutto non è stata fatta da coloro che sostengono il Governo Moro, che hanno finora sostenuto, è necessario ripeterlo, tesi in netto contrasto l'una con l'altra.

L'onorevole De Martino non ha affatto vincolato l'entrata in vigore di questa legge elettorale all'approvazione della legge finanziaria, mentre l'onorevole Ruffini ha detto che secondo la democrazia cristiana non si potranno mai fare le regioni se non sarà prima approvata la legge finanziaria. Allorché noi lo abbiamo interrotto, chiedendogli se l'istituto regionale sarebbe stato attuato anche se non fosse stata approvata entro il 1969 la legge finanziaria, l'onorevole Ruffini ha risposto – assumendo un impegno che non vale assolutamente niente – che la legge finanziaria sarà senz'altro approvata entro il 1969. Un impegno di questo genere non può essere valido, perché la maggioranza attuale, nella prossima legislatura, potrà anche non essere più maggioranza.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevole Galdo, ella sta praticamente creando una polemica con se stesso.

GALDO. Ella non può smentire, onorevole sottosegretario, il testo dell'articolo di fondo cui ho precedentemente accennato.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Intendevo fare riferimento al suo discorso.

GALDO. Onorevole sottosegretario, devo invitarla a rileggere il testo del discorso dell'onorevole De Martino; l'onorevole De Martino, come ho precedentemente detto, non ha accennato ad una condizione sospensiva, e non ha certo detto che le elezioni non si potranno fare se non sarà approvata la legge finanziaria. Il relatore Di Primio – e desidero ripetere quanto ho precedentemente affermato, affinché ella, onorevole sottosegretario, non mi possa accusare di inventare – riferendosi all'emendamento liberale che voleva fosse detto chiaramente che senza la legge finanziaria non avrebbero potuto essere fatte le elezioni, ha scritto: « Anche questo emendamento aggiuntivo è stato respinto, ritenendo la Commissione che il Governo debba procedere ad una organica regolamentazione della finanza regionale ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione ». Ma, onorevoli colleghi, non può certo essere il Governo a provvedere ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, bensì il Parlamento; e non può il Governo assumere oggi un impegno, perché ai sensi dell'articolo 22 di questo disegno di legge dovrà essere il prossimo Parlamento a varare la legge finanziaria. È questa la ragione per la quale noi riteniamo che non si possa approvare una norma tale da impegnare il Parlamento futuro.

Voi dovete quindi dire con chiarezza che cosa significhi l'articolo 22 così come è formulato. Significa forse che farete le elezioni senza la legge finanziaria ? O significa forse che per indire le elezioni regionali sarà necessario attendere l'approvazione di questa legge ? La verità è che l'onorevole Moro vuole mantenere questo equivoco, perché una formula così ambigua appartiene al suo modo di reggere il governo del Paese. Questa formula equivoca sodisfa le esigenze propagandistiche del partito socialista, e quelle, egualmente propagandistiche, della democrazia cristiana; la democrazia cristiana, attraverso l'equivoco di questa formula, può dire al paese che le regioni non si faranno nemmeno nel 1969, dato che esiste la condizione sospensiva della legge finanziaria; mentre il partito socialista, nello stesso momento, può dire al paese che le regioni saranno fatte anche senza la legge finanziaria, che potrà essere emanata anche in un secondo momento.

Mantenendo questo equivoco, chi è che danneggia il prestigio delle istituzioni ? Forse noi, che ci opponiamo a questo equivoco e che lo denunciamo, dato che vogliamo una politica chiara ed impegni precisi ? O chi opera attraverso queste formule ambigue, formule che servono solo a tenere uniti i partiti della maggioranza e a sfuggire l'appuntamento con le decisioni coraggiose che dovrebbero essere assunte ?

Noi riteniamo, ed ecco la ragione della nostra tenace opposizione, che questa finzione nasca dalla pubblicistica democristiana, perché l'onorevole Moro è abilissimo a non far niente; perché, sì, è vero, si parla del divorzio, ma poi il divorzio non si farà; sì, è vero, abbiamo deciso di denunziare il Concordato, ma poi non lo denunceremo o, se lo faremo, lo denunceremo solo per piccoli articoli e cose non essenziali; sì, è vero, parliamo tanto di regioni, ma poi vedremo che cosa accadrà prima del 1969.

A noi tutto questo non solo non piace, ma non ci tranquillizza affatto. Questa è la ve-

rità. E perciò stiamo qui a combattere: perché riteniamo estremamente pericoloso questo concedere con l'illusione che fingendo di concedere si può poi mantenere il mare. Questo è il punto fermo e sostanziale della nostra opposizione a questo Governo e ai modi e alla formula con la quale questo Governo vuole reggere il paese.

Riteniamo invece che non bastino tutte le considerazioni, che pure non sono fatte solo da noi, ma da tante parte della stampa anche vicina al Governo, per tranquillarci sul valore puramente dichiarativo, quindi non cogente, non operante, della legge in discussione. Che cosa infatti si dice? Non è la prima volta che viene fissata una data. Perfino la norma VIII delle disposizioni transitorie della Costituzione stabiliva che le regioni dovevano essere fatte un anno dopo l'entrata in vigore della Costituzione; ma poi l'anno fu prorogato dalla legge 24 dicembre 1948, n. 1465, che spostò la data di adempimento del precetto costituzionale al 30 ottobre 1949, poi dalla legge 25 ottobre 1949, n. 762, con cui la data fu spostata al 31 dicembre 1950. Quindi, ci si dice, come è accaduto tante altre volte, accadrà anche questa volta. Del resto, si aggiunge (e lo ha detto poche ore fa qui l'onorevole Ruffini), come volete che pensiamo a fare davvero le regioni senza prima aver fatto la legge finanziaria? Come volete che possiamo fare le regioni senza prima aver fatto la legge-quadro o avere prima emendato la legge-quadro?

Noi non crediamo a questo. Noi riteniamo che forse nella volontà di almeno una parte della democrazia cristiana questa prudenza vi sia; però sappiamo che quando si fanno certe cose ci si mette su un piano inclinato e poi è difficile fermarsi. E certamente, anche se non potrete far nascere le regioni alla data che oggi stabilite (per i motivi ben più validi che fra poco vedremo), voi, stabilendo oggi questa data, date nelle mani del partito comunista un'arma formidabile: perché, quando sarà passata la data o quando si avvicinerà la data, voi non potrete resistere legittimamente alle pressioni che da parte comunista vi verranno. E allora vi denunceranno per l'inganno che oggi state preparando. Allora voi vi troverete di fronte ad una assai più energica e massiccia e direi più giusta – o per lo meno più giustificata – pressione comunista. E con ciò si stabilirà nel paese un clima che non sarà facile o agevole contrastare.

Non sarebbe allora più prudente e più serio fare oggi un momento di riflessione? Non sarebbe più serio seguire oggi la logica e cominciare a porsi qualche domanda? Mi duole che non sia presente l'onorevole Ruffini, ma vorrei cominciare a porre a lui qualche domanda. Egli ha detto: non abbiamo bisogno di fare una nuova legge-quadro, perché c'è già: è la legge n. 62 del 1953. Per la verità l'onorevole Ruffini sa bene che quella legge-quadro non piace a questo Governo: tanto è vero che aveva proposto di emendarla e aveva preparato anche un disegno di legge, il n. 1062, che è stato abbandonato, è stato lasciato nei cassetti degli uffici della Camera e la discussione su quel disegno di legge non è andata in porto. Ma l'onorevole Ruffini deve ricordare che, se le elezioni si faranno, se le regioni si faranno con questa legge elettorale entro il 1969 senza cambiare la legge-quadro oggi esistente, la n. 62 del 1953, e se anche dovesse essere approvato prima del 1969 il disegno di legge di modifica della legge n. 62 che, come ricordavo, sta per ora a dormire, quel disegno di legge non modificava l'articolo 9 della legge del 1953 e quindi, secondo il Governo, la legge del 1953 per questo punto deve restare la legge direttiva delle regioni.

Che cosa recita l'articolo 9 della legge del 1953? In osservanza di una norma costituzionale ricordata stamane dall'onorevole Roberti, recita che « il consiglio regionale non può deliberare leggi sulle materie attribuite alla sua competenza dall'articolo 117 della Costituzione se non sono state preventivamente emanate, ai sensi della disposizione transitoria IX della Costituzione, le leggi della Repubblica contenenti singolarmente per ciascuna materia i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale ».

E allora riflettiamo un momento su questo articolo. L'onorevole Roberti ha dimostrato che, esistendo la disposizione transitoria IX della Costituzione ed esistendo l'applicazione di quella disposizione transitoria, è incostituzionale far nascere le regioni senza prima aver fatto nascere le leggi-quadro, le leggi contenenti per ciascuna materia i princìpi fondamentali. A questa osservazione del collega Roberti non ha risposto nessuno. Abbiamo oggi sentito cinque oratori regionalisti, ma nessuno ha contestato, nessuno ha potuto portare un argomento contro la tesi dell'onorevole Roberti.

Voglio ritenere per un attimo superata la tesi del collega Roberti (che però resta valida e concretamente efficace, visto che nessuno l'ha potuta e saputa contestare) e dico: voi farete nascere queste regioni; che cosa faranno? Secondo l'articolo 117 della Costituzione, la loro principale e direi unica funzione è

proprio quella di emanare norme legislative nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Siccome questi princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, voluti dall'articolo 117, dalla disposizione transitoria IX della Costituzione e dall'articolo 9 della legge relativa al funzionamento dei consigli regionali approvata dal Parlamento e non modificata fino ad oggi, questa funzione i consigli regionali non la possono assolvere se prima non ci sono le norme fondamentali, cioè « le leggi della Repubblica contenenti i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale ». E allora voi fate nascere degli organismi che saranno proprio quelli che l'onorevole Ruffini diceva che non dovevano essere: cioè parlamenti vuoti di efficacia, ma utili soltanto per trasformare la politica – che dovrebbe essere una cosa seria – nella rissa delle diverse ideologie o paraideologie partitocratiche e nella creazione di clientelismi sempre meglio alimentati e foraggiati. Ecco quello che ci fa essere oppositori delle regioni; ecco perché noi diciamo che tutto il discorso sulle regioni è impostato male. Perché, se vogliamo applicare la Costituzione, la strada per arrivare alle regioni è proprio la strada opposta a quella che state seguendo; e, percorrendo questa strada, voi non soltanto commettete degli abusi costituzionali, ma fate nascere qualche cosa di veramente pericoloso per la vita stessa del nostro paese. Altro che « nuovo strumento – come diceva l'onorevole Ruffini e come riecheggiava l'onorevole Caprara – di dilatazione democratica nella vita del nostro paese » ! È uno strumento di deterioramento morale e politico del nostro paese; è uno strumento che serve soltanto ad accrescere le malattie specifiche che sono alla base della malattia etico-politica che ci travaglia, per ripetere le parole dell'onorevole Presidente della Repubblica, il quale pronunciò parole assai gravi, senza che nessuno osservasse che non era nei compiti e nelle funzioni del Presidente della Repubblica di emettere un giudizio così severo; un giudizio che, riecheggiato poi da altre persone, arrivò sul banco del tribunale rivoluzionario del partito comunista che ha sentenziato la morte, almeno politica, delle persone che hanno avuto il torto di pronunziarle, secondo una diversità di giudizi ed un'applicazione diversa di princìpi di riservatezza e di particolari funzioni delle alte cariche dello Stato, che sono naturalmente tipici di un partito – come il partito comunista – il quale profitta di tutte le occasioni, senza obbedire ad alcuna regola, salvo che alla regola praticistica di scassare quello che si può scassare, perché più si va avanti nella crisi etico-politica che ci travaglia e meglio è per il partito comunista.

Noi, invece, vogliamo risolverla la crisi etico-politica che ci travaglia; vogliamo uscirne anziché entrarci dentro e ingrossarla. E non usciamo certamente da questa crisi attraverso leggi di questo tipo, attraverso politiche di questo tipo, attraverso esperimenti « morotei » che servono soltanto – debbo ripeterlo – a tener buoni due cavalli un po' bizzosi che per loro natura vorrebbero andare per strade diverse e debbono coesistere, invece, per tirare avanti malamente il carro governativo.

Questo è il primo giudizio che noi dobbiamo dare sull'articolo 22, ed è il motivo primo per il quale noi diciamo che questo articolo non può essere approvato; e proprio perché la legge contiene questo articolo la nostra opposizione è stata così tenace, e sempre più tenace è e resterà.

Ma noi vogliamo accettare alcune riflessioni che sono state fatte qui, come ho detto iniziando, dall'onorevole La Malfa, unico forse fra i regionalisti che ha voluto aprire un dialogo.

Dice l'onorevole sottosegretario – che non vedo più in aula – che questo dialogo, se non c'è stato, è per colpa dei liberali e per colpa nostra; perché è da molti anni che esiste una discussione sul tema delle regioni nel nostro paese, e siamo noi che rendiamo impossibile questa discussione perché opponiamo un rifiuto categorico, perché siamo arrivati allo ostruzionismo, e contro l'ostruzionismo non c'è possibilità di dialogo, ma solamente la possibilità di un silenzio.

Io vorrei dire invece che, se il dialogo sul tema delle regioni non c'è mai stato nel nostro paese, nonostante che di regioni se ne parli da venti anni, è proprio perché questo è un tema che è stato mitizzato. È la mitizzazione di questo tema che ha reso impossibile un colloquio sul rinnovamento delle strutture dello Stato, e quindi sull'applicazione del concetto delle autonomie locali in senso moderno.

Che il dialogo non ci sia stato perché si è mitizzato il tema delle regioni, ne abbiamo avuto conferma anche in questi giorni, quando l'onorevole Ingrao, con l'aria del giudice che emana sentenze, da quei banchi ha cominciato ad urlare che il nostro ostruzionismo non poteva avere nessuna legittimità, perché non era fatto, come fanno i comunisti, per applicare la Costituzione. ma contro la Costituzio-

ne, in quanto il progetto in discussione serve a dare applicazione alla Costituzione; noi abbiamo sorriso, perché ci siamo subito accorti che questa sentenza dell'onorevole Ingrao, questa sentenza del partito comunista, denunciava ancora una volta che, se in quest'aula esiste un partito anacronistico, invecchiato, incapace di comprendere le idee dello Stato moderno, questo è soprattutto e prima di tutto il partito comunista.

Voci dalla sinistra: I fascisti !

GALDO. Se la risposta non vi piace perché data da noi, la stessa risposta l'ha data l'onorevole La Malfa stasera. Perché quando il vostro compagno regionalista La Malfa – la «mosca cocchiera» del regionalismo italiano, e certamente la mosca cocchiera di quel centro-sinistra nella cui maggioranza voi siete così lieti di essere entrati, tanto che lo sostenete qui, in questa battaglia, con tanto impeto e con un contributo massiccio e determinante, di cui giustamente, da questo punto di vista, questa sera l'onorevole Caprara si è a nome vostro vantato – quando l'onorevole La Malfa, dicevo, ha dovuto dichiarare qui questa sera che, per attuare le regioni, la prima cosa da fare è la revisione del titolo V della Carta costituzionale, perché, se si dovesse applicare la Carta costituzionale così com'è, se si dovessero fare le regioni come sono state previste dalla Costituzione, si farebbe cosa non già utile al progresso del nostro paese, bensì nociva, noi ne abbiamo preso atto con estrema soddisfazione. Infatti, la tesi, secondo cui noi combattiamo da reazionari, da fascisti, da retrogradi, contro la Costituzione, è crollata proprio perché lo stesso regionalista La Malfa ha tenuto a riconoscere che non esiste nessuna possibilità di realizzare un progresso attraverso le regioni come previste dalla nostra Costituzione.

Ecco, se scendiamo dal mito, se cominciamo a ragionare al di là del mito costituzionalista, al di là della affermazione regionalistica come un'affermazione assiomatica e dogmatica, e cominciamo ad esaminare davvero che cosa sono queste autonomie locali e a che cosa devono servire, di quale natura devono essere e in quale direzione si devono indirizzare, allora il discorso può anche diventare interessante. Ma, intanto, voi stessi comprendete che questo è il discorso necessario. Non lo comprende però il partito comunista, né lo ha compreso il partito socialista, se vogliamo stare alle dichiarazioni dell'onorevole De Martino di questa sera.

Io sono della città dove l'onorevole De Martino insegna, ed ho sempre sentito parlare di lui come di un giurista e di un uomo intelligente; ma debbo dichiarare che il suo discorso di questa sera è stato veramente – mi si consenta di dirlo – un discorso povero, un discorso deludente, poiché proprio nello stesso partito socialista egli avrebbe potuto trovare almeno i segni di questo discorso revisionistico.

Perché non è soltanto l'onorevole La Malfa che ha inventato questa sera la necessità di una revisione del titolo V della Costituzione. C'è stato un convegno, per esempio, su « regioni e Stato moderno », del partito socialista unificato, del quale l'*Avanti!* ha dato notizia dichiarando che i socialisti non intendono seguire la via facile di un regionalismo generico ed irresponsabile, ma vogliono invece collocare al centro della discussione e della azione politica i problemi concreti della revisione della struttura e della funzione degli enti locali minori nell'ambito regionale, dei confini da assegnare ai poteri delle regioni nel sistema della programmazione, della finanza regionale, e così via.

Io vorrei cominciare col fare una domanda. Onorevoli colleghi regionalisti, avete questo po' po' di bagaglio revisionistico nel vostro zaino; sentite il bisogno (tutti: dal partito socialista al partito repubblicano; non lo sente il partito comunista, perché, come ripeto, esso è il più arretrato dei partiti italiani) di una revisione del sistema delle autonomie locali, lo sentite attraverso i vostri convegni di studio, attraverso la vostra pubblicistica. Ma discutete forse in questa sede di tutto questo? C'è forse una vostra proposta di legge, un qualche atto parlamentare che serva a portare avanti questo discorso? No: c'è soltanto l'impegno di fare le elezioni nel 1969.

E qui veramente mi pare di non poter capire più niente. Perché io avrei anche capito che voi diceste: poiché è tutto chiaro, poiché non abbiamo confusioni su quel che le regioni debbono fare, su quello che le regioni sono, su quello a cui le regioni servono per ammodernare la struttura dello Stato, noi siamo finalmente arrivati a questa chiarezza per la riforma istituzionale che serve a modificare lo Stato; ed essendo ormai nella nostra coscienza, e non soltanto nella nostra coscienza, ma anche nella nostra cognizione realistica, pratica, del problema, tutto chiarito, tutto sistemato, tutto facile, tutto concreto, noi possiamo dar vita alle regioni; e quindi fissiamo la data.

Invece no: voi fissate la data nel momento in cui, finalmente, vi siete accorti che c'è tutto da rivedere.

Vogliamo per un attimo considerare quello che c'è da rivedere?

L'onorevole La Malfa se ne è andato, e quindi non avrà il piacere di sentire, per esempio, che la prima revisione è postulata proprio nei termini essenziali: quelli della dimensione geografica e demografica della regione. E da chi è postulata questa revisione? Da un pubblicista che è molto caro all'onorevole La Malfa, e cioè il dottor Francesco Compagna, il quale ha dedicato a questo tema un lungo studio. Che le regioni, come sono indicate nell'articolo 131 della Costituzione, siano arcaiche non lo diciamo noi (che siamo tanto sospetti ai regionalisti di tutti i colori); lo ha detto uno dei maestri dei regionalisti, almeno di quelli di estrazione laica e di sinistra: lo ha detto Gaetano Salvemini nel 1945, quando ha scritto che « quelle che oggi chiamano regioni sono né più né meno che i compartimenti degli annuari statistici » e che « in realtà molti di questi compartimenti-regioni non hanno nessuna base nella storia italiana».

Lo ha ripetuto uno studioso anch'egli di sinistra, un illustre geografo italiano. E noi abbiamo sempre detto che le regioni di cui all'articolo 131 altro non sono che una ripartizione di geografia fisica (nemmeno di geografia politica) del nostro paese. Il professor Gambi, nel suo studio intitolato « L'equivoco tra compartimenti statistici e regioni costituzionali » sostiene che le regioni create dal costituente sono aggruppamenti di un certo numero di province vicine, cioè di unità amministrative con debole contenuto di organicità economica, in quanto le province hanno ereditato la loro configurazione da medievali ripartizioni; e in buona parte del Mezzogiorno (e l'annotazione è vera, dal punto di vista storico) ripetono, con varianti di lieve significato, la divisione in giustiziariati della versione angioina stabilita tra il 1272 ed il 1297.

Che cosa si richiede invece oggi per fare delle autonomie locali in senso moderno? Si chiedono non già delle regioni che abbiano questa dimensione puramente geografica, ma delle regioni a dimensione socio-economica.

Quando l'onorevole De Martino dice che le regioni diventano indispensabili perché siamo passati alla politica di programmazione, e non si può fare una programmazione democratica senza le regioni; quando l'onorevole La Malfa sostiene che bisogna stare attenti perché la vecchia concezione delle autonomie locali è superata, ed oggi c'è una nuova concezione, che è quella che dobbiamo recepire, non già in astratto, ma con riferimento alla politica di programmazione che finalmente abbiamo introdotto nel nostro paese, e definisce le regioni niente altro che il soggetto locale di una dialettica tra il potere centrale e le esigenze locali; l'onorevole De Martino e l'onorevole La Malfa sono pregati di dimostrare che le regioni stabilite nell'articolo 131 sono realmente questo soggetto dialettico.

Nella realtà economica e sociale del nostro paese, le regioni dell'articolo 131 non esistono nemmeno per volontà di questo legislatore, di questa Camera, di questo Governo; perfino nell'ultima legge sulla Cassa per il mezzogiorno, nello stabilire i limiti dell'influenza di quella legge rispetto ai confini, avete dovuto prescindere dai confini geografici delle regioni al limite tra il Mezzogiorno e il centro del nostro paese, perché quei confini geografici non erano esatti.

Inoltre, negli studi che i vostri consulenti tecnici hanno fatto per la programmazione (mi riferisco al rapporto del professor Saraceno), si dimostra che non c'è una entità che sia equivalente all'unità geografica regionale, ma che ci sono invece delle unità che prescindono dalle regioni. In quegli studi sono stati indicati dei compartimenti, delle unità geografiche, che non sono le unità regionali.

Ci avete detto: ma come siete antiquati! Voi non ammettete le regioni, e non vi rendete conto che questo è invece un processo che si è diffuso in tutta l'Europa occidentale. Persino la Francia (lo ha detto, mi sembra, l'onorevole De Martino questa sera), che pure è paese di antica tradizione centralizzata, ha fatto giustizia dei vecchi dipartimenti ed ha cercato di organizzare, in una certa maniera, una società intermedia a carattere regionale.

Ma perfino l'onorevole Taviani (che vediamo qui di rado, nonostante si stia discutendo una legge da lui proposta; e questo non può che dispiacerci), nel suo unico intervento in questa discussione, ha dovuto riconoscere che quando la Germania ha voluto fare riferimento alle regioni ha capovolto quella che era l'antica suddivisione geografica dei suoi compartimenti, cercando invece di identificare delle vere unità socio-economiche che servissero allo scopo di una moderna programmazione, che avessero una vera realtà ed una vera funzione.

E allora il primo lavoro da fare, la prima revisione da fare è questa. E chi ha parlato per primo in questo Parlamento della impossibilità di accettare l'articolo 131, se non noi da questi banchi che voi accusate essere inve-

ce insensibili a tali problemi? Rileggiamo i discorsi dell'onorevole Almirante, dell'onorevole Roberti ancora nel 1948: erano sì discorsi contrari alle regioni, ma alle regioni previste dalla Costituzione, proprio per gli errori che sono nella Costituzione. La prima legge riformatrice di natura costituzionale l'abbiamo presentata noi; non l'avete presentata voi che l'annunciate oggi, il 29 ottobre 1967. E quando ci si dice: la vostra proposta consiste nell'abolizione pura e semplice del titolo quinto, rispondiamo che noi abbiamo accompagnato quella legge, fin dalla prima legislatura, con una relazione che non era affatto la negazione di un decentramento, anche di carattere sociale ed economico, in sede regionale, ma in una sede regionale corrispondente a realtà vere, vive, a corpi sociali intermedi non inventati, ma esistenti nel nostro paese.

Quando l'onorevole La Malfa – e qui il discorso si fa più serio – dice: voi siete incapaci di capire le cose moderne e non vi rendete conto che noi siamo giunti alla programmazione e che non si può fare una programmazione democratica senza questo soggetto intermedio che è l'ente locale regionale e, egli aggiunge però, senza l'accordo (che egli chiama politica dei redditi) tra gli imprenditori ed i sindacati.

Onorevole La Malfa, onorevole Taviani (onorevole sottosegretario riferisca al ministro per cortesia!), quando venite qui e ci volete dire che le regioni servono per una riforma dello Stato, noi vi prendiamo sulla parola e vi domandiamo: accettate o non accettate che una riforma moderna dello Stato non la si fa per compartimenti, non la si fa con una legge elettorale che fissa al 1969 la nascita di una cosa che non sapete ancora che cosa sia, ma la fa applicando quello che veramente di nuovo e di moderno v'è nella Costituzione, cominciando cioè, per restare proprio al discorso sulla programmazione dell'onorevole La Malfa, dall'articolo 39 e dall'articolo 40 della Costituzione, che sono veramente gli articoli che rispondono alle esigenze più pressanti di uno Stato moderno?

Non si può fare la programmazione – ha detto l'onorevole La Malfa e nessuno in quest'aula, salvo il gruppo comunista, lo contesta – se non mettendo al tavolo della programmazione i sindacati e gli imprenditori, realtà vive, corpi sociali intermedi, davvero indiscutibili, corpi sociali intermedi che voi non avete ancora riconosciuto e che oggi possono operare soltanto attraverso lo sciopero, cioè con l'arma che è al di là e al di fuori del diritto e dell'intervento vero di uno Stato socialmente moderno, socialmente attivo.

Questi sono i temi sui quali un discorso regionalista va condotto, queste sono le novità che si vogliono portare nella vita del nostro paese. Chi si rifiuta di fare questo, che è veramente un discorso sull'evoluzione dello Stato italiano, sul nuovo cammino, su una società che si articola meglio, che si organizza meglio, che riconosce i corpi sociali intermedi e quindi che protegge e rafforza ed individua le libertà fondamentali dell'uomo, del cittadino e le coordina al fine della sua storicizzazione reale, concreta, viva dello Stato? Noi forse? O non piuttosto voi, mitizzando le regioni e mitizzando questi dogmi che questa sera abbiamo sentito ripetere infinite volte?

L'onorevole De Martino ha cominciato la litania: la regione serve per una maggiore espansione democratica del nostro paese. Lo ha ripetuto, con lo stesso carattere dogmatico, l'onorevole Ruffini. Ed io vorrei sapere ed ho il diritto di domandare: ma in che modo, come si può ottenere questa maggiore democrazia? Voi credete forse che la democrazia si realizzi davvero soltanto attraverso l'istituto della rappresentanza partitocratica? Questa è forse la concezione della democrazia che voi avete? Quando avremo eletto, oltre che i consiglieri comunali e i consiglieri provinciali, anche altri consiglieri regionali in aggiunta ai deputati e ai senatori, avremo realizzato la democrazia? Più elezioni facciamo, più democrazia c'è!

Allora andiamo a vedere anche che cosa sono le elezioni fatte in questo modo, attraverso questa legge. Abbiamo speso dieci giorni, i colleghi del partito liberale e noi, a proposito proprio di questa legge, per dimostrarvi quante insidie contro la volontà del corpo elettorale ci sono in essa attraverso il gioco delle incompatibilità, delle illegittimità, delle posizioni degli uomini di prestigio che si presentano per prendere voti e che poi scompaiono, di tutti quegli organismi che si creano come strumenti di pressione sulla volontà popolare, corpi che prolificano ogni giorno di più e non soltanto a spese del comune, della provincia, dello Stato, ma – come ha insegnato l'esperienza regionale fin qui attuata — soprattutto a spese delle regioni, quando queste vengono create con la mentalità e con le leggi con cui le volete fare.

Io, a questo punto, potrei anche chiudere il mio intervento se non fosse necessario spendere ancora qualche modesta parola per definire meglio il nostro punto di vista a proposito proprio di questa ricerca che noi vo-

gliamo fare perché la sentiamo come un'esigenza viva di un nuovo ordinamento dello Stato. Questo nuovo ordinamento statale – ha detto l'onorevole Taviani – deve servire ad uscire dalla crisi dello Stato. E voi ritenete davvero che la crisi consista solamente nel centralismo burocratico che oggi ci governa? Noi siamo convinti, al contrario di voi, che il centralismo burocratico è uno dei coefficienti delle cause della crisi, ma non è né la sola, né la più grave. La crisi dello Stato italiano – istituzionale e etico-politica, come ha detto il Presidente Saragat –, ha altre cause e queste sono proprio nella deviazione che si è compiuta dalla originaria intuizione della Costituzione, che riconobbe, sì, la pluralità dei partiti, ma li volle come strumenti di mediazione fra il popolo e lo Stato. Invece i partiti, attraverso una cattiva applicazione della Costituzione e attraverso gli errori in essa esistenti relativi alle istituzioni fondamentali dello Stato (modo di composizione delle due Camere, modo di composizione dei consigli regionali, potestà dei consigli regionali) sono diventati non più strumenti di mediazione, ma strumenti di potere, effettivi centri di potere. Ed è in ciò che risiede davvero la causa principale della crisi dello Stato, perché è lì che si annidano i mali che ci stanno portando alla peggiore condizione politica e sociale; cioè i mali del clientelismo, del trasformismo e della corruzione. Un modo utile per guarire questi mali, per noi, è rappresentato anche dal riconoscimento dei corpi sociali intermedi (di quelli veramente sociali come le categorie professionali) e anche delle autonomie locali, quando però queste hanno una loro realtà sociale ed economica e non una realtà fittizia come quella voluta dall'articolo 131.

Tutto questo, onorevoli colleghi, ci fa dire che l'articolo 22 contiene nella sua prima parte un gravissimo errore. L'onorevole La Malfa per giustificare questo articolo ha dovuto dire che in sostanza non è altro che uno stimolo che ci si è posti da quando si è pensato di fare le regioni per risolvere i problemi. Ma questi non sono, come l'opinione pubblica crede (noi lo sapevamo già), determinati dal fatto che si dovessero fare le leggi finanziarie entro il 1969. Tutt'altro; l'onorevole La Malfa ha detto – voi onorevoli colleghi potrete controllare il testo del suo discorso – che se si facessero le regioni così come esse sono previste dalla Costituzione, sarebbe più male che bene. Infatti lo stesso onorevole La Malfa ha aggiunto che verrà proposta una legge di revisione costituzionale. Ed allora, ritenete davvero che entro il 1969 – cioè fra due anni e due mesi appena, durante i quali ci dovrebbero essere le elezioni politiche che costituiscono una remora al normale andamento della vita politica del paese – si possa procedere all'approvazione di una legge di revisione costituzionale nonché di quelle leggi per l'attuazione delle regioni ispirate alle nuove norme costituzionali?

Aveva ragione l'onorevole Valitutti: se questo è il vostro convincimento voi dovreste votare contro questa legge, perché essa non servirà più a niente quando saranno state fatte le nuove regioni. Innanzi tutto, perché la revisione costituzionale comporterà una diversa sistemazione geografica di esse e poi perché nella loro struttura queste regioni dovranno essere cosa diversa se vogliamo veramente camminare con i tempi. Non ci dovrà essere la rappresentanza popolare in un senso indiscriminato, che è legittima per i corpi politici come questi, ma che non lo è per corpi che debbono essere i soggetti di un colloquio di carattere prettamente socio-economico. Dovremmo pure fare spazio ai sindacati e alle categorie professionali in questi nuovi organi se vogliamo davvero rivedere la Costituzione.

Ed allora dobbiamo ringraziarvi, signori regionalisti, perché avete taciuto nel corso dei venti giorni in cui si è discussa la legge in sede di discussione generale, perché avete taciuto fino ad oggi, perché avete creduto di dover contrastare con il silenzio la nostra disapprovazione e perché, quando avete parlato, o non avete detto niente o ci avete svelato, come hanno fatto nei loro contraddittori discorsi gli onorevoli De Martino e Ruffini, il brutto e, direi, certamente non onorevole espediente moroteo che è alla base di questa legge o perché avete fatto, come l'onorevole La Malfa, un deciso discorso per dire che questa legge non deve essere approvata.

Se tutto è da rivedere non si possono far nascere, attraverso una legge elettorale che è veramente inutile, cose che debbono essere riviste, anche perché non è vero affatto quello che hanno sostenuto gli onorevoli De Martino, Ruffini e La Malfa e cioè che non bisogna drammatizzare per quanto attiene la spesa.

L'onorevole De Martino si è guadagnato un facile applauso dai suoi seguaci quando rivolgendosi, con aria sdegnosa, ai colleghi liberali ha detto: « Già una volta voi avevate profetizzato la sventura economica del paese e questa non è venuta; adesso la profetizzate ancora una volta come apportata dalle regioni e sarete ancora smentiti ». Io non so cosa risponderanno i colleghi del par-

tito liberale all'onorevole De Martino (se lo riterranno necessario ed utile); ma io ritengo opportuna una risposta. Vogliamo dire all'onorevole De Martino che la profezia di sciagura economica non è partita da noi, però le preoccupazioni sulla sorte economica del nostro paese le abbiamo condivise e denunciate. Non lo abbiamo fatto vanamente, purtroppo, perché alla crisi ci siamo arrivati e se da questa stiamo per uscire non è affatto per merito del centro-sinistra, ma è proprio perché (il discorso non piacerà all'onorevole De Martino) lo stesso centro-sinistra ha avuto la debolezza, dal suo punto di vista, di rinunciare ai miti ai quali si era agganciato.

Il superdecreto, che ha dato inizio alla ricostruzione, non è certamente una legge socialista, anzi non è piaciuto al mondo socialista. Se vi era bisogno di una conferma della incapacità dei socialisti a risolvere i problemi economici basti dire che essi sono arrivati al Governo del nostro paese, portandovi una gravissima crisi economica dalla quale stiamo uscendo proprio perché la politica economica non è fatta dal partito socialista ma, in maniera ben diversa dalle impostazioni socialiste, dal ministro del tesoro che è accusato dai socialisti di non essere quello che essi vorrebbero che fosse. Ma queste sono faccende che riguardano la coalizione di centro-sinistra e noi non desideriamo entrarci. Però vogliamo sapere che cosa intendeva l'onorevole De Martino quando si è così espresso: « Potrei rispondere alla vostra profezia dei 1.500 miliardi sostenendo che le regioni non costano niente ». Tutto questo non è serio perché l'onorevole De Martino appoggia il Governo dell'onorevole Moro (non da oggi, non dimentichiamolo) il quale è presentatore di un disegno di legge (portante il numero 1063 e che riguarda le norme per il personale delle regioni) esaminando il quale è facile escludere che le regioni non costino niente. Infatti su questo disegno di legge ha ragionato la commissione Carbone, che non è la commissione del Movimento sociale italiano e nemmeno quella del partito liberale o del partito monarchico, ma che è la commissione nominata da questo Governo. E l'onorevole Almirante ha dimostrato questa sera (malgrado il Governo abbia fino a questo momento evitato la pubblicazione dei risultati della commissione Carbone) che, in base a questo disegno di legge, la commissione Carbone ha detto che le regioni comporteranno una spesa di almeno 390 miliardi, cifra che dopo cinque anni potrà raggiungere i 500 miliardi.

E allora, onorevoli colleghi, quando con l'articolo 22 voi dite che entro il 1969 si devono fare le regioni, voi auspicate una cosa che entro il 1969 costerà non dico 500 miliardi, diciamo pure di meno, ma almeno una lira la costerà ? E voi non potete stabilire ciò se non rispetterete – come vi ha ricordato questa mattina l'onorevole Roberti – l'adempimento costituzionale previsto dall'articolo 81, cioè la previsione dell'entrata corrispondente a questa spesa. Quindi l'eccezione di incostituzionalità da noi sollevata rimane valida, né vale la risposta accennata dall'onorevole De Martino e cioè che la spesa deve essere prevista con la legge finanziaria e quindi in quel momento dovrà essere osservato il dettato dell'articolo 81. No, onorevoli colleghi, questo non è giusto, perché dando vita alle regioni voi già vi impegnate alla spesa e su questo vi ha già ammonito la Corte dei conti, con la sentenza ricordata questa mattina dall'onorevole Roberti; essa infatti vi ha detto che il Parlamento sta ricorrendo ad espedienti: parola assai pesante che colpisce non noi dell'opposizione, ma voi, signori del Governo, e voi, signori della maggioranza. Il Parlamento sta ricorrendo ad espedienti per eludere il disposto di una norma costituzionale. Voi volete continuare con gli espedienti, e va bene, ma state attenti, perché date vita ad una legge che è certamente incostituzionale, e di cui non vi potrete servire perché incostituzionale.

Ma quanto costeranno, dunque, queste regioni ? Se si accetta quanto ha detto l'onorevole La Malfa, il discorso diviene ancora più vago ma anche più interessante. Infatti l'onorevole La Malfa – che dovrebbe essere un esperto in materia di finanze – ha detto che a suo avviso è tutto falso quanto si sta dicendo, perché si fa riferimento a calcoli, per quanto concerne il costo delle regioni che sono stati fatti tutti (da quello Einaudi a quello Tupini e a quello Carbone) sulla base delle regioni così come esse sono viste dalla Costituzione; siccome però in realtà le regioni dovranno essere tutta un'altra cosa, è evidente che anche il conto della spesa per ora non si può fare.

Onorevole La Malfa, questo può spiegare perché non avete ancora fatto la legge sul finanziamento delle regioni, però non può spiegare perché in questa incertezza voi volete ugualmente dar vita alle regioni. Perché altrimenti questo diventa veramente un gioco di persone che hanno perso il senno. Difatti noi non solo non possiamo sapere il costo delle regioni, ma non possiamo neppure

sapere che cosa esse saranno: e allora veramente si dovrebbe aspettare, e questo articolo 22 costituisce una pazzia.

Ma non stiamo a sentire l'onorevole La Malfa, passiamo a quanto ha detto l'onorevole Ruffini, il quale ci ha dato un'altra risposta, che è, guarda caso, assai diversa da quella dataci dal ministro Taviani, che pure fa parte del suo stesso partito. Infatti il ministro Taviani, a proposito delle regioni, ha creduto di poterci tranquillizzare sostenendo una tesi che è veramente peregrina. Infatti ci ha detto di non spaventarci per il costo delle regioni, perché esse non sono erogatrici di servizi e tutti sanno che quelli che costano sono proprio i servizi. Cito testualmente le sue parole: « Il *deficit* degli enti locali deriva soprattutto dalle aziende municipalizzate, dai trasporti pubblici e da tutti i servizi, ma la regione non è erogatrice di servizi e non lo sarebbe neppure se volesse »; quindi secondo l'onorevole Taviani la regione non ha spese. Invece secondo l'onorevole Ruffini la regione è erogatrice di servizi, che oggi vengono erogati da altri enti (Stato o enti locali minori, quindi comuni e province) e quindi le spese che dovranno sostenere saranno sostitutive di quelle che già oggi sono sopportate dall'amministrazione dello Stato o degli enti locali. Anche per questa via si arriverebbe alla conclusione che con le regioni non si avranno nuove spese. Io comincio intanto a sospettare quando due persone, entrambe intelligenti e appartenenti allo stesso partito, per tranquillizzarmi scelgono strade diverse ed opposte, come hanno scelto l'onorevole Taviani e l'onorevole Ruffini. Ma io vado anche a vedere la realtà delle cose, la quale comincia proprio con le norme formulate dal Governo a proposito del personale delle regioni. Intendo riferirmi al disegno di legge n. 1063 che il Governo ha intitolato nel modo seguente: « Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali »; questo titolo poi è stato, e giustamente, sostituito dalla Commissione affari costituzionali della Camera con un altro, che non prevede più il comando di personale dello Stato o degli enti locali nella regione, ma « Norme per il personale delle regioni ». E questo mutamento della rubrica ha un preciso significato, nel senso che si è riconosciuto che le regioni non avranno soltanto personale distaccato ma anche un loro personale. E voi avete posto un cancello, che dovrebbe avere lo scopo di limitare la proliferazione che si preannuncia. Avete infatti detto all'articolo 2 che sono previste 75 unità distaccate dallo Stato per le regioni fino a un milione di abitanti e 350 unità per quelle con popolazione fino a cinque milioni di abitanti. Ciò all'articolo 2, ma poi all'articolo 7 avete subito aggiunto che per la prima costituzione delle regioni ci si deve avvalere di personale diverso da quello già previsto all'articolo 2, con una aggiunta di 230 unità per le regioni con popolazione superiore a cinque milioni di abitanti e di 50 unità per quelle con popolazione inferiore a un milione di abitanti.

E noi quindi siamo qui a chiederci: chi paga questo personale e quali garanzie ci date, signori della maggioranza, che queste barriere non saranno valicate? L'onorevole De Martino ha fatto un discorso che veramente non mi aspettavo.

BOZZI. Io sì!

GALDO. L'onorevole De Martino ha detto che non c'è da preoccuparsi per le regioni, che si tratta in fondo di una questione di volontà politica e che per esse vi sarebbe la garanzia dei partiti al Governo. Occorre dare una risposta all'onorevole De Martino, anche se assente: non c'è comune italiano, salvo pochissimi, che non sia amministrato dal centro-sinistra; e il bilancio dei comuni italiani presenta negli anni dell'amministrazione di centro-sinistra un crescente disavanzo, che è arrivato alla cifra record di 1.090 miliardi di passivo per un solo anno. Al contrario di quanto affermato dal cosegretario del partito socialista, io direi che proprio per l'esistenza dei socialisti al Governo occorre aver paura. Del resto la politica del sottogoverno, del clientelismo, che voi state attuando, non ha bisogno di essere denunciata in questa aula, tanto essa è nota.

Noi non possiamo essere sereni solo perché l'onorevole De Martino afferma che la questione è solo di volontà politica e che vi è la garanzia dei socialisti. Non possiamo peraltro essere sereni perché l'onorevole Ruffini ci dice che quanto è successo in Sicilia non succederà più. Ma in Siclia, l'amministrazione è stata sempre democristiana, salvo la breve parentesi milazziana. Ad Agrigento il sindaco era un democristiano, a Palermo il sindaco era un democristiano, il presidente della regione provinciale di Palermo era un democristiano; tutte le personalità politiche che si incontrano nel processo Bazan sono democristiane.

Ora non è possibile che voi ci tranquillizziate con la presenza della vostra garanzia po-

litica. È un'impudenza, che dobbiamo tollerare nel rispetto di questa aula, ma se lo direte fuori, non troverete tolleranti ascoltatori, come dobbiamo essere noi.

E allora, onorevoli colleghi, vale la dimostrazione che ha dato l'onorevole Almirante. Le regioni a statuto speciale attualmente esistenti non costituiscono un termine di paragone, ma l'onorevole Almirante ha detto che 30 miliardi all'anno costa la regione del Friuli-Venezia Giulia, che ha solo un milione di abitanti e che si dice abbia una tradizione amministrativa assai severa.

Forse se si fosse trattato della regione campana, si sarebbe detto che l'esempio non poteva costituire una regola. Ma a noi, terroni, il Friuli-Venezia Giulia viene additato come esempio di buona amministrazione. Se la regione del Friuli-Venezia Giulia spende 30 miliardi all'anno (possiamo diminuirli di un terzo in considerazione del fatto che la regione è a statuto speciale, arrivando a 20 miliardi per un milione di abitanti) quale sarà la spesa per gli altri 35 milioni di abitanti delle regioni a statuto ordinario? Poiché il 17 per cento della popolazione italiana è residente nelle regioni a statuto speciale, moltiplicando i 20 miliardi, desunti dai dati relativi alla regione Friuli-Venezia Giulia, per 35 (di tanti milioni si presume sia composta la popolazione delle regioni a statuto ordinario) si avrà la cifra di 600-700 miliardi annui, cifra prevista del resto, da tutti coloro che si sono occupati della materia. Ma gli onorevoli De Martino e Ruffini affermano non solo che le previsioni sono errate, ma anche che non bisogna aver paura perché i loro partiti amministreranno le regioni.

Fino ad ora, dove si è insediato il centro-sinistra, i bilanci passivi crescono, cominciando da quello dello Stato per finire a quelli dei comuni.

Ho esposto così – forse con disordine, ma certo con sincerità – le ragioni per le quali ho dato anche personalmente la mia adesione all'azione parlamentare che il mio gruppo ha deciso di sostenere, non per una obbedienza alla disciplina di partito, ma per un convincimento interiore. Sono d'accordo sull'opportunità di sostenere un discorso sulla riforma dello Stato, al di là delle mitizzazioni, dei preconcetti, al di là soprattutto delle imposizioni date alla Camera italiana. Questa seduta così straordinaria, questa seduta fiume – non dimentichiamolo – è cominciata il giorno dopo il discorso del cosegretario del partito socialista, il quale annunciava che la Camera avrebbe rapidamente approvato la legge elettorale, voluta del centro-sinistra e dal partito socialista.

Quando non si possono dare ordini al proprio partito, perché esso è in crisi di matrimoni e di connubio, si cerca di rinforzare le direttive con il tono alto della voce e con il gesto piuttosto imperativo. Ma il Parlamento non tollera né un alto tono di voce, né il tono imperativo, e non già per l'ostruzionismo della destra, ma per un suo proprio convincimento. E se voi dite che il Parlamento è stato in questa occasione offeso da noi, voi affermate una cosa contraria alla verità. Il nostro comportamento non può essere considerato solamente ostruzionismo, se esso ha avuto per risultato l'approvazione di ben undici emendamenti, da noi presentati; se voi avete riconosciuto per undici volte che vi proponevamo cose giuste, vuol dire che la nostra non è stata una opposizione sterile. Se il nostro ostruzionismo non ha avuto più fortuna, ciò è dipeso dal vostro disprezzo per il Parlamento: siete voi infatti che lo avete disprezzato allontanandovi dall'aula, opponendo ai nostri ragionamenti il vostro sdegnoso, e non certamente legittimo, silenzio.

Da quattro anni, voi avete tenuto silenziosa questa Camera, l'avete messa in una condizione che non ha certamente vivificato l'istituzione, che non ha certamente tenuto contatti con il paese. E il paese si è accorto proprio in questi giorni dell'esistenza del Parlamento.

Sono questi i motivi per i quali noi non ci pentiamo di quanto finora abbiamo fatto; ma, a differenza di quanto profetizzava l'onorevole De Martino, siamo consapevoli, anche per i segni che in ogni momento riceviamo al di fuori del Parlamento, di aver meritato il consenso e la gratitudine del popolo italiano, che ha individuato nel partito socialista la fonte delle sue maggiori preoccupazioni e dei maggiori danni che lo minacciano. (*Applausi a destra*).

BOZZI. Chiedo di parlare sull'articolo 22.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che nella storia del Parlamento repubblicano nessun progetto di legge sia stato presentato nelle stesse condizioni in cui si presenta questo attualmente in discussione, con tante incertezze, tanta confusione, tante contraddizioni. La maggioranza, dalla democrazia cristiana ai comunisti, sembra pervasa dall'ansia regionalistica; e ci si potrebbe a ragione chiedere a cosa sia dovuto questo ri-

sveglio dopo un lungo torpore. L'istituto regionale, infatti, è previsto dalla Carta costituzionale che entrò in vigore il 1° gennaio 1948; sono passati vent'anni, e, senza parlare del partito comunista, e anche a voler concedere che il partito socialista, o almeno quel troncone che deriva dal partito socialista italiano, queste regioni le abbia reclamate, è tuttavia necessario chiedersi la ragione del risveglio della democrazia cristiana. La democrazia cristiana dal 1948 al 1953, dispose, in questa Camera e nell'altro ramo del Parlamento, della maggioranza assoluta. Viene fatto spontaneo di domandarsi perché in quell'epoca la democrazia cristiana non si sia valsa di tale maggioranza per attuare questo suo antico programma, per tradurre in realtà quella visione organica della società quale viene oggi rivendicata. Perché si è avuto un risveglio solo dopo la costituzione del centro-sinistra? Perché c'è oggi questa corsa affannosa, alla fine di questa legislatura? Procedendo per sommi capi, ed affidando l'ulteriore svolgimento delle mie argomentazioni all'intelligenza degli onorevoli colleghi, devo dire che, a mio avviso, dal 1948 al 1953 la democrazia cristiana non aveva alcun interesse ad attuare le regioni; le regioni erano sì nel suo programma, ma quel programma veniva conservato in frigorifero, perché in quel periodo la democrazia cristiana disponeva di tutto il potere, in una situazione di egemonia. Non aveva quindi interesse a creare nuove situazioni locali, perché altri ne potesse approfittare in qualche modo.

Oggi la situazione è cambiata; da quando la democrazia cristiana si è alleata con i socialisti, e da quando si sono avuti alcuni atteggiamenti della Chiesa, che tutti conoscono e che non desidero quindi ricordare in questa sede, la democrazia cristiana desidera, in una sua parte, o teme, forse, in un'altra sua parte, un dialogo, per dire una parola che ne nasconde forse un'altra, « accordo », con i comunisti. È per questo che la democrazia cristiana tira fuori dal frigorifero le regioni; ha infatti un interesse politico a creare le regioni per riconquistare alla periferia ciò che teme di poter perdere al centro. Il vecchio disegno di Don Sturzo di arrivare alla conquista del potere attraverso un itinerario che partisse dalla periferia per giungere al centro, si propone oggi in termini diversi.

Il nostro grande Gaetano Martino, da noi non dimenticato, e non dimenticato, credo neanche da questa Camera, soleva dire che l'alleanza di centro-sinistra avrebbe portato la democrazia cristiana ad un'alleanza sostanziale con i comunisti sulla testa dei socialisti. Questo fenomeno noi oggi lo intravvediamo; e la battaglia politica che si sta attualmente conducendo ne è, a mio avviso, uno dei segni. Oggi i comunisti tirano l'incerta maggioranza; e in questo schieramento, come del resto in altri campi, sanno quello che vogliono. Poco importa ai comunisti di leggi-cornici, di teorizzazione, di leggi finanziarie o di condizionamento; questi sono problemi sui quali ci soffermiamo noi, e sui quali si può soffermare qualche esponente della maggioranza, come ha fatto stasera l'onorevole La Malfa.

Tutti questi problemi ai comunisti non interessano; ad essi interessa solo che le regioni siano istituite, che questi ducati di Borgogna si inseriscano nel tessuto della società e dello Stato italiano. Ai comunisti non può interessare una teorizzazione sull'articolo 9 della legge Scelba del 1953, che impone l'approvazione, prima di ogni altra legge, delle leggi-cornice; ai comunisti interessa soltanto il dato politico ed il mutamento dell'assetto politico italiano.

E dobbiamo riconoscere, onorevoli colleghi, che i comunisti sanno fare molto bene il loro gioco politico; e non solo in questo settore, se è vero che è stato un ordine del giorno del gruppo comunista a provocare le voci circa le dimissioni del Presidente dell'altro ramo del Parlamento. Onorevoli colleghi, se guardiamo la cronaca parlamentare e le vicende più incisive dello Stato italiano, troviamo il peso determinante dei comunisti; un peso determinante i comunisti lo hanno avuto infatti nell'elezione del Capo dello Stato, ed un peso determinante lo stanno avendo nell'approvazione di questo disegno di legge, che è il più importante che si sia dibattuto in queste ultime legislature. Alcuni, come l'onorevole Carlo Russo, e come l'onorevole De Martino, hanno una concezione meramente aritmetica della democrazia e della vita politica; questi esponenti della democrazia cristiana e del partito socialista affermano infatti che non ha alcuna importanza il fatto che i comunisti votino insieme alla maggioranza, perché la maggioranza sarebbe sufficiente. In questa vicenda, tuttavia, non ho sentito ripetere l'espressione dei voti inutili e non graditi rivolta da Zoli all'estrema destra; mi pare anzi di aver capito questa sera dalle parole dell'onorevole De Martino che i voti comunisti sono graditi. E questo si capisce, perché è nella logica del gioco che il partito socialista sta conducendo nei confronti della democrazia cristiana. Il problema, tuttavia, non può essere esaminato solo da un punto di vista aritmetico; non si

può dire che i voti comunisti si aggiungono in maniera superflua a quelli dell'attuale maggioranza. Il problema, onorevoli colleghi, è di natura politica; su un programma di tanta importanza, qual è quello dell'attuazione dell'ordinamento regionale, con tutte le sue implicazioni di ordine economico-sociale, si è verificata un'assoluta convergenza tra maggioranza e comunisti. Non può avere importanza il fatto che i voti non servono. Rileva – ripeto – il dato politico dell'identità di indirizzo su questo fatto fondamentale della vita politica italiana. Quindi non un elemento aritmetico, ma un elemento politico che gravemente allarma.

Ora vorrei rispondere ancora una volta (poiché queste cose le abbiamo già dette) all'onorevole Ingrao, ai comunisti e all'onorevole De Martino del discorso di questa sera, che hanno ripetuto così stancamente e, credo, anche senza profonda convinzione l'argomento dell'attuazione della Costituzione. Ha detto molto bene stamane l'amico Cocco Ortu: la Costituzione non è un dogma o un feticcio, è un documento storico-politico che nasce in un determinato contesto e poi subisce fatalmente i processi di evoluzione della società e deve adattarvisi. Ora il fatto stesso che per venti anni non si sia posto mano all'attuazione concreta dell'istituto regionale è un fatto politico che fa pensare. Ci sarà pure una ragione. E vogliamo veramente dire ad un partito democratico come la democrazia cristiana di essersi resa responsabile di questo inadempimento per dolo o per colpa (per usare termini giuridici)? Io non lo credo. Non è un problema di adempimento o di inadempimento: è un problema di rimeditazione. E difatti la Costituzione prevede l'istituto della revisione: e vorrei dire che questa esigenza insopprimibile, che rende anche una Costituzione rigida adattabile al mutare delle situazioni e al variare delle esigenze, questo istituto della revisione comporta un qualche ripensamento, una qualche meditazione, un ripiegarsi su se stessi. Non è esatta la formula che lì per lì può sedurre le anime meno provvedute di spirito critico, secondo la quale le costituzioni o si applicano o si rivedono. No, questa è una formula troppo rigida, perché per arrivare ad una revisione è sempre necessaria una esperienza, una maturazione, un confronto con i dati della realtà. Ci si può trovare in certe situazioni in cui non è consigliabile attuare e non è nemmeno consigliabile ancora rivedere. Ma vivaddio, noi in questo Parlamento non siamo in una situazione vincolata, siamo un organismo politico: non possiamo far nulla che contraddica la Costituzione, ma possiamo fare le scelte nei momenti meglio indicati per attuare la Costituzione. Credo che nessuno possa contestare un diritto-dovere di questo genere al massimo organismo rappresentativo della volontà popolare. La legge non è – rispetto alla Costituzione – nella posizione in cui è un regolamento di esecuzione rispetto alla legge. No, la legge è l'espressione della sovranità popolare, della coscienza collettiva quale i rappresentanti l'interpretano e la raccolgono in un determinato momento. È quindi nel nostro dovere e nel nostro potere valutare innanzitutto il tempo della traduzione in atto di un determinato istituto costituzionale, quando esso ovviamente non attenga (come le regioni non attengono) all'essere dello Stato, al modo di essere dello Stato.

D'altra parte vorrei chiedere: perché non è stata data attuazione agli articoli 39 e 40 della Costituzione? E non lo dico con spirito polemico per tentare di giustificare taluni inadempimenti con altri inadempimenti. No, non è questa la logica del mio dire. Io dico che anche per gli articoli 39 e 40 c'è una ragione di ripensamento. Non sono stati attuati perché c'è da meditare ancora. Ma questo dà maggior validità al mio argomentare. Così come per le regioni, per altri istituti importantissimi che i partiti di centro-sinistra dovrebbero avere tanto a cuore, come l'organizzazione sindacale e la formazione dei contratti collettivi di lavoro, c'è un ripensamento e quindi la Costituzione non viene attuata. Si creano nella storia delle vicende per cui non si è ancora in grado di attuare e non si hanno ancora a disposizione nemmeno gli elementi per fare una trasformazione, una revisione.

Ebbene, volete accusarci di inadempimento per questo? Noi abbiamo la consapevolezza di questa situazione di passaggio, della necessità di meditare ancora su questo istituto, il quale, una volta tradotto nella realtà, non è facilmente correggibile e non è facilmente reversibile.

E vorrei ancora dire: ma che modo di ragionare è questo? Noi liberali facciamo una proposta di revisione costituzionale. Sarà perfetta? Non sarà perfetta? Non è perfetta. Solo le cose che fa l'onorevole La Malfa, che è l'alfiere del centro-sinistra, sono perfette. Noi abbiamo fatto un tentativo, abbiamo messo a disposizione dell'opinione pubblica e dei parlamentari una proposta di legge che risponde al riconoscimento che noi facciamo dell'esistenza di queste comunità intermedie, dell'articolarsi fra lo Stato e il cittadino (il quale ha anche una sua autonomia), di queste che

la Costituzione chiama formazioni sociali, di questi centri di potere e di democrazia, e le abbiamo organizzate in un certo modo. Ma voi dite: o applicare la Costituzione o rivederla. Ma noi vi abbiamo fatto la proposta ! Voi vi mettete in questa situazione: non discutete la nostra proposta; voi, che come maggioranza disponete dell'ordine del giorno della Camera e del Senato, impedite attraverso una forma sostanziale di ostruzionismo (questo sì vero ostruzionismo che incide sul funzionamento dell'istituto !) che la nostra proposta venga in esame, e poi ci accusate di non volere applicare la Costituzione e di non volerla rivedere ! Ma come dobbiamo fare se voi non mettete all'ordine del giorno la nostra proposta ? Io credo che sia questa una contraddizione terribile nella quale voi cadete.

Dicevo all'inizio: questo disegno di legge nasce nella confusione più grande. Prendiamo per esempio la posizione dell'onorevole La Malfa. Vi dico la verità, mi sono sforzato di capirla, ma non ci sono riuscito. Non capisco le idee chiare. Forse, onorevole Ballardini, la potrei ricostruire in questo modo, se ho capito bene: l'onorevole La Malfa dice: guai a fare le regioni così come sono disegnate nella Costituzione, guai a farle soprattutto ugualmente mantenendo in vita le province ! Sarebbe questo (parole testuali o quasi) un costo eccessivo e una cosa inutile. E allora uno dice: che cosa facciamo ? E si risponde (ragionamento dell'onorevole La Malfa): intanto facciamo questo disegno di legge, il quale prevede il mantenimento della provincia e, anzi, l'utilizzazione della provincia. E infatti l'onorevole La Malfa lo vota: è un impegno di Governo del marzo 1967. Ce lo ha ricordato anche questa sera. Ma poi l'onorevole La Malfa dice altre cose, e cioè: « Questa legge noi la votiamo perché è un impegno, fissa una data; ma in seguito nella prossima legislatura, noi del gruppo repubblicano presenteremo una proposta di legge costituzionale per abolire le province ».

Qui veramente è il caso di dire: « Ma dove stiamo ? ». Intanto variamo questi organismi così come sono, con le province, e quindi - per definizione lamalfiana – inutili e gravemente costosi. Poi però presenteremo – verbo futuro – una proposta di legge costituzionale per rivedere tutto e abolire gli organismi provinciali. Ma io qui mi domando: non sarebbe stato meglio che in questi mesi, dal marzo 1967 ad oggi, l'onorevole La Malfa, intanto, questa proposta di revisione costituzionale già l'avesse presentata ? Non sarebbe stato meglio se l'onorevole La Malfa, invece di dire – come ieri nel suo articolo sul *Corriere della sera* – che non è sicuro (è sicuro, anzi, del contrario) di avere con sé tutte le altre forze del centro-sinistra, si fosse assicurato in precedenza questo concorso ?

Quindi, l'onorevole La Malfa si trova nella sua tipica posizione di invocare una cosa, dicendo che non crede in questa cosa, per riservarsi domani di criticarla. È questa una posizione tipicamente lamalfiana, che si potrebbe chiamare doppiogioco, o anche con una espressione molto più pesante.

L'unica cosa di cui si è occupato l'onorevole La Malfa è l'utilizzazione dei resti in sede regionale. Badate, è una cosa seria: qualche postarello ai repubblicani bisogna pure assicurarlo.

Da tutto ciò si può trarre una conclusione: ma veramente si può dire che il nostro sia ostruzionismo? Questi sono argomenti che noi avremmo voluto che fossero discussi: l'ostruzionismo è una cosa diversa: è l'uso di mezzi regolamentari per tirare per le lunghe. Qui non si è voluto tirare per le lunghe ma si sono volute ripetere delle cose necessarie nella speranza che qualcuno le prenda in qualche considerazione.

Vedete questa posizione lamalfiana, che vuol distruggere le amministrazioni provinciali non moriranno. È una fatalità, in Italia aspetti che i consigli provinciali si inchinino dinanzi a lui e gli dicano: « *Ave Caesar, morituri te salutant !* ». Invece, i consigli provinciali non moriranno. E' una fatalità in Italia, non muore niente, in Italia il fenomeno della proliferazione è immenso, non si è mai soppresso nulla. Ma vorrei anche dire che, in fondo, in una struttura della regione data dalla Costituzione, se c'è qualche cosa a posto, è proprio questa forma di super-decentramento; questo operare molto teorico delle regioni attraverso altri organi. E l'onorevole La Malfa li vuol sostituire? L'onorevole La Malfa vuole l'accentramento regionale perché, in definitiva, sopprimendo le province, si va verso un fenomeno che si è già realizzato in altre parti; l'accentramento regionale che è peggiore, onorevoli colleghi, dell'accentramento statale: pur essendo, questo, una cosa orribile, che noi liberali combattiamo, rivela, per altro, un atteggiamento tendenzialmente imparziale. Ma l'accentramento locale porta a delle deviazioni, a delle distorsioni molto più forti, all'esasperazione delle clientele; porta al fatto che la città più grossa soffoca le città minori. E questo è il grande disegno dell'onorevole La Malfa ? Ma che razza di confusione è questa ?

Comunque queste regioni vengono fuori: e quindi è inutile discutere se il secondo comma dell'articolo 22 sia condizionato oppure no. Noi in Commissione proponemmo un emendamento il cui concetto era: non si faranno le regioni se prima non c'è una legge finanziaria. Per quanto logico ed implicito, l'emendamento non è stato approvato. Perché non lo approvate adesso che è compreso nei nostri emendamenti? Ci sono due formulazioni e avete la scelta. Perché lasciare questo equivoco? Vedete, questa sarà l'unica cosa che vi leggerò, se volete avere chiaro il concetto del termine, ed è la replica dell'onorevole Di Primio che mi spiace non sia presente.

Egli discetta: « Abbiamo un termine definito nel tempo e un termine non definito nel tempo ». Termini non definiti nel tempo non dubito che ce ne siano. « Ci troviamo cioè di fronte, per ciò che riguarda le elezioni comunali e provinciali del 1969, all'apposizione di termini definiti non solo nel *quando*, ma anche nell'*au*. Per ciò che riguarda l'emanazione della legge finanziaria, invece, ci troviamo di fronte ad un termine definito nell'*au* ma non nel *quando*. E allora ci si deve domandare (ed è questo il problema di fondo che si pone sul piano giuridico-politico), quale dei due termini abbia maggior valore ». Ai poteri, l'ardua sentenza. « Basta porsi il problema per intuire la retta risposta! » (*Si ride*).

E continua « Il termine che ha valore, è precisamente quello dell'*au* e del *quando*, cioè il 1969. « Il Governo ha assunto pieno impegno di dare attuazione all'ordinamento regionale e di indire i primi comizi regionali in coincidenza con quelli per l'elezione dei consigli regionali e provinciali del 1969 ». Se si capisce qualche cosa, è che la legge finanziaria non è indispensabile. Cioè che si può fare una legge finanziaria provvisoria. Ecco, come diceva il collega Valitutti poco fa, « le regioni all'italiana », cioè si fanno pur che si facciano e poi una volta messe in cammino, le cose si aggiustano. E saranno le forze politiche che riempiranno questo vuoto e non la legge. Veramente qui si resta di stucco; come di stucco si resta quando si ascolta – come è accaduto stasera – l'onorevole De Martino (il quale è professore di diritto, sia pure romano) il quale dice che è un fantasma la questione della spesa. E poi si muove accusa a noi di fare del cinismo politico!

E quando ho interrotto l'onorevole De Martino chiedendogli di dirci quale era questa spesa secondo i suoi calcoli, ha menato il can per l'aia, non ha saputo rispondere.

Perché nella concezione di taluni regionalisti – che ragionando, o sragionando, in questo modo, dimostrano di essere i peggiori antiregionalisti – la regione dovrebbe essere un istituto statico: si prendono un po' di funzioni e si trasferiscono dallo Stato alle regioni, si prende un po' di burocrazia dallo Stato e la si passa alle regioni (si tratta, naturalmente, della peggiore burocrazia, quella di cui tutti si vogliono liberare); e con questo prestito di funzionari le regioni sono a posto. E' una semplice operazione di trasferimento. E si vuole rinnovare lo Stato, onorevole Taviani, servendosi di quella burocrazia, con quella mentalità *routinière*, con quel modo di concepire i problemi che voi criticate. Si trasferisce la burocrazia dal centro alla periferia, e per il solo fatto che non è più burocrazia statale, ma diventa burocrazia regionale, essa dovrebbe perdere tutti i difetti, tutte le scorie e diventare purissima. Ma chi le dice queste cose?

Queste regioni, onorevoli colleghi, entrerebbero nella realtà (adopero il condizionale perché spero ancora che ciò non avvenga) nella peggiore delle situazioni. Esse non sarebbero ancorate ad una salda legge finanziaria; probabilmente sarebbero ancorate ad una fluttuante e provvisoria leggina che dia quel tanto di ossigeno che serve per campare, per andare avanti. Esse sarebbero inoltre sprovviste di competenza, sprovviste della possibilità di agire; cioè si creerebbero nel vuoto.

Si è detto da parte di miei colleghi e di altri che la legge Scelba del 1953, n. 62, piaccia o no, è una legge dello Stato.

Il primo comma dell'articolo 9, citato questa mattina dal collega Cocco Ortu, dice che le regioni hanno le mani legate quanto a potestà legislativa, e che possono essere slegate (per restare nell'immagine) soltanto se lo Stato, materia per materia, fa le leggi-cornice, le leggi che devono contenere quei tali princìpi fondamentali (vedi l'articolo 117 della Costituzione) ai quali si deve conformare la normazione delle regioni.

Ma fino ad ora di queste leggi non se ne è vista nessuna. Una o due, onorevole Ballardini, hanno fatto la loro apparizione (esse riguardavano i comuni, le circoscrizioni; cose di scarsissima importanza), ma non sono state portate avanti.

Ma nemmeno per queste materie così secondarie – dice bene l'onorevole Cocco Ortu – per le quali non sarebbe nemmeno necessaria questa preventiva normazione statale sono state approvate le leggine cornice.

Ma insomma, questo è un fatto grave: cosa faranno queste regioni senza un anco-

raggio finanziario, senza una delimitazione di competenze ? Ma in questo vuoto irromperanno le forze politiche, che faranno tutto ciò che non debbono fare.

Di qui le nostre preoccupazioni. Noi ne abbiamo anche per l'istituto in sé; ma tali preoccupazioni si aggravano quando vediamo come lo volete introdurre nella realtà, quando vediamo come volete dar vita a questa creatura che nasce malformata, e con una malformazione che non si corregge, perché certi vizi congeniti non sono suscettibili di terapia e di miglioramento. Questa è una realtà !

Il collega Galdo accennava poco fa alla serie infinita di elezioni che avranno luogo. Ma è proprio vero che la democrazia si identifichi sempre e soltanto con l'elettività ? Forse che ogni volta che c'è un'elezione c'è una forma di democrazia ? Forse spesso è così; ma non direi che più sono le elezioni, maggiore è il grado di democrazia raggiunto. Questa è veramente un'Italia sussultoria: ogni elezione è un trauma spirituale, assume un tono apocalittico: il mondo cade se non si vota in una certa maniera; per ogni elezione in Italia si ritorna all'anno mille, c'è la fine del mondo. Immaginate cosa accadrà quando ci saranno questi ordinamenti regionali.

Ci muoviamo, quindi, in questa incertezza. Io seguo un po' gli studi su questo argomento, e ho visto che di recente c'è stato un convegno socialista sulle regioni, un convegno importante; e in quella occasione si sono dette tutte le cose possibili ed immaginabili.

Questa sera l'onorevole Valitutti ha ricordato il pensiero di Salvemini, che pure era regionalista. Ma anche uno studioso autorevole, di parte democristiana, il professor Feliciano Benvenuti – che pure è un regionalista convintissimo – ha detto che sarebbe una stortura logica e politica fare le regioni così come sono disegnate nella Carta costituzionale. La frase da lui adoperata è: « nascerebbero morte ». L'onorevole La Malfa ci dice che bisogna sopprimere le province, per evitarne l'inutilità ed i costi; e noi facciamo queste leggi regionali e fissiamo la data per le elezioni al 1969, cioè, in termini politici, a domani o dopodomani. L'onorevole La Malfa dimentica forse che per approvare una legge costituzionale occorrono alla Camera 420 deputati e al Senato 210 senatori. Ma l'onorevole La Malfa ha, mi pare, quattro o cinque deputati. Io gli auguro che la sua schiera si accresca; ma penso che a 420 deputati sia un po' difficile arrivare, nonostante le previsioni più ottimistiche, nonostante il « turismo » politico ed elettorale di molti cittadini italiani.

Ma vogliamo vedere, onorevole sottosegretario il pensiero del suo ministro ? L'onorevole Taviani ha pronunciato una frase di quelle belle, da lapide: « La riforma dello Stato passa attraverso le regioni » (non dico che questa sia una frase, come ve ne erano un tempo, da scrivere sulle case). Ma guardi che quella frase si può capovolgere benissimo.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Se lo dice lei !

BOZZI. Infatti: capovolta quella frase sta bene lo stesso.

Le enunciazioni teoriche, i discorsi dell'onorevole De Martino, un po' comiziali, sono bellissime cose (ci aspettavamo veramente da un uomo provveduto come l'onorevole De Martino qualche cosa di diverso). Ma rimaniamo terra terra.

Io sono un lettore della *Gazzetta Ufficiale*. In quella di mercoledì 27 settembre 1967 si dice che il ministro dei lavori pubblici, di concerto con il ministro dell'interno e con quello della pubblica istruzione, vista la legge urbanistica (quella comunemente chiamata « legge ponte »), considerato che i comuni elencati nel dispositivo del relativo decreto rivestono particolare importanza, per cui appare indispensabile che l'esame dei progetti di piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale venga per detti comuni effettuato in una visione territoriale più ampia, che può essere assicurata soltanto in sede centrale, anche attraverso una istruttoria più approfondita e qualificata, avoca a quella esecrata amministrazione centrale l'approvazione dei piani particolareggiati. È vero che si tratta di comuni di scarsa importanza, scelgo da fiore a fiore: Genova, Bologna, Ferrara, Piacenza, Torino, Roma, Napoli, Taranto, Caserta, Salerno ! Ora, in base a questa legge ponte, entrata in vigore il 6 agosto del 1967, l'approvazione di questi piani particolareggiati non era affidata ai comuni, onorevoli colleghi, ma era affidata al provveditorato alle opere pubbliche, cioè ad un organo, sia pure burocratico, regionale (questo dimostra che sono i fatti quelli che contano: la vera mentalità dei socialisti di decentramento) dipendente dal ministro dei lavori pubblici. E perché il ministro dei lavori pubblici la toglie ai suoi dipendenti ? Perché è necessaria una istruttoria più approfondita e qualificata. Facendo il discorso al contrario vuol dire che i provveditorati alle opere pubbliche regionali non sono capaci di fare una

istruttoria approfondita e qualificata. Cioè la fanno superficiale e squalificata.

Ora, mi vuole dire l'onorevole Taviani e l'onorevole Mancini come le cose dello Stato miglioreranno con questi uffici che non saranno soppressi facendo le regioni? Ma perché intanto non cerchiamo di fare, indipendentemente dalle regioni, degli uffici centrali regionali, dei provveditorati alle opere pubbliche che abbiano perlomeno la capacità di vedere se un piano particolareggiato può andare o non andare, non solo in quel comune, ma nell'ambito della regione? E deve intervenire il Ministero? Ma anche questa è una mentalità inutilmente accentratrice. E guardate, onorevoli colleghi, che non riguarda soltanto i piani particolareggiati, perché volto pagina e questo riguarda anche i regolamenti edilizi e i piani paesistici.

E allora, lei, onorevole Taviani, dice: la riforma dello Stato passa attraverso le regioni. Ma che cosa ha fatto la regione siciliana per migliorare gli uffici del genio civile di Agrigento? Noi ricordiamo le parole coraggiose – gliene demmo atto anche allora – che ha pronunciato il ministro Mancini. Ma veramente è indispensabile per la riforma dello Stato fare le regioni? Io domando: come avete migliorato gli uffici dello Stato nelle regioni esistenti? Come li avete migliorati in Sardegna? Si parla tanto della Sicilia, ma la regione sarda, dopo venti anni e più di esistenza, quale progresso civico ha fatto fare a quella gente se ancora assistiamo a questi fenomeni? Si era detto che era stata abbandonata. Dov'è il progresso sociale se assistiamo ancora a fenomeni del genere di quelli che ci hanno profondamente addolorati?

COCCO ORTU. Un altro morto ieri.

BOZZI. Vi è un avanzamento vero? E il presidente della regione sarda, dopo venti anni ci viene a dire che la colpa è dello Stato! Ma allora vuol dire che non funziona, non lo sapete fare funzionare. In Sardegna c'era da aspettarsi che, con le scuole, con la propaganda, con la diffusione della cultura, con un certo benessere certi mali antichi fossero estirpati, e invece siamo al punto di prima, anzi peggio di prima.

L'onorevole De Martino questa sera diceva: in Sicilia la regione è valsa a tarpare la minaccia di separatismo. Quello veramente era un fantasma. Io ero qui alla Consulta prima e alla Costituente. In realtà ci fu questo timore diffuso che ci prese, ma che poi si rivelò per un fantasma. Ma seppure è esatto – ed è esatto – che quella minaccia separatistica è morta in Sicilia, certo non è morta per effetto della regione e la vediamo, ahimé, non risorgere, ma sorgere in Sardegna e non per opera del signor Giuliano, ma per opera del presidente della giunta sarda (mi pare socialista) che ha una certa autorità, il quale dice che per questa incuranza dello Stato si profila l'eventualità e il pericolo di un separatismo. Questa è la realtà che conta, il resto sono parole da comizio, onorevole De Martino; se fosse presente il suo collega Gaspari direbbe che sono cose da *Corriere dei piccoli* (e io vorrei dire che il *Corriere dei piccoli* è un giornale interessantissimo, senza dubbio molto più interessante del *Popolo*, perlomeno meno noioso e più divertente).

In questa situazione voi volete fare le regioni? Perché domani sia modificata questa legge? Infatti, se dovesse per ipotesi passare la proposta La Malfa – cosa difficilissima e che solamente nella testa di La Malfa può germogliare – la prima cosa che dovrebbe fare sarebbe di modificare questa legge, perché essa si àncora tutta, sia pure nella fase provvisoria delle prime elezioni, ai... desiderati cadaveri, cioè ai consigli provinciali. Quindi, la prima operazione che si dovrebbe fare sarebbe modificare la legge elettorale, per la quale oggi la maggioranza tanto si impegna.

Vedete quindi in che groviglio di astruserie e di contraddizioni ci troviamo! Resta questa volontà politica dominata dai comunisti, questa soggezione della democrazia cristiana di fronte ai socialisti, questo gioco dei socialisti che stanno un po' con la democrazia cristiana e un po' minacciano la democrazia cristiana di potere riaprire un discorso più intimo con i comunisti. C'è questa prospettiva – timore e speranza – di un incontro sostanziale, se non aperto, della democrazia cristiana con i comunisti. Ecco le regioni: conquistiamo il potere. E in tutto questo c'è una vecchia, sia pure come sottinteso, aspirazione guelfa di ritrovare l'unità vera in qualche cosa che sia diverso dalla Presidenza della repubblica, per dire le cose con il loro nome.

E allora, quale valore ha questo termine del 1969? È un'affermazione di coraggio o una manifestazione di paura? Da quello che ha detto l'onorevole La Malfa sembra proprio una manifestazione di paura: noi ci siamo voluti impegnare. Ognuno ha timore che l'altro cerchi di barare. È un po' come quei tali che hanno paura di stare al buio e fischiano. E il fischio qui si traduce in un articolo di legge, come se poi una successiva Camera non potesse fare una legge diversa. Se

voi vi sentite veramente forti e decisi, fate le le regioni. C'è bisogno di metterlo nella legge ? Le leggi si fanno e si disfano. C'è anche l'istituto dell'abrogazione della legge. Poi c'è anche un altro istituto in base al quale non si abroga, ma non se ne fa niente, si mette la legge lì nel dimenticatoio (e questo anzi è l'istituto più largamente applicato).

Ora, onorevoli colleghi, e mi avvio alla conclusione, ci avete accusato di ostruzionismo. E se vogliamo adoperare questa parola, adoperiamola, non ce ne vergogniamo. Io direi piuttosto una opposizione molto seria e molto tenace. Ma il Parlamento di che cosa deve parlare ? C'è della gente che si meraviglia che per 15 giorni il Parlamento italiano abbia parlato di un argomento di questo genere; ma l'argomento meritava o no tutto ciò ?

Vorrei dire all'onorevole Zaccagnini, il quale ha dichiarato che i liberali svilivano il Parlamento (mi sembra che abbia usato una parola più forte, ma io non riesco a dirla), che il Parlamento viene svilito di più dalla maggioranza con il suo silenzio su un argomento così importante. Eppure l'opinione pubblica segue questo problema, ci si appassiona; sarà regionalista o meno, a noi questo non interessa; ma se anche questa nostra battaglia avrà provocato questo solo successo e cioè di aver destato questa opinione pubblica italiana, per tanti segni atona ed indifferente, per averla interessata al Parlamento, questa è la più sacra delle battaglie di ostruzionismo che siano mai state combattute. (*Applausi*).

Ora, riferendomi all'onorevole De Martino che afferma che sono due concezioni diverse l'una accentratrice e l'altra progressista, io debbo dire che questo è un modo un po' qualunquistico di definire i regionalisti e gli antiregionalisti. Non dimentichiamo che l'onorevole Paolo Rossi, dichiaratamente antiregionalista, fa parte del partito socialista.

Voi citate sempre Einaudi e Martino: benissimo. Ma nella dottrina liberale è insita la devoluzione del potere, ma è il modo di fare una cosa che conta. Siamo convinti che l'unità d'Italia non si spezza con la costituzione delle regioni, ma ci sono tanti modi per incrinare una unità e sento ancora l'eco delle parole dell'onorevole Nenni quando ci prospettava il pericolo di un regionalismo federale; quelle preoccupazioni sono ancora vive in noi: forse in voi sono spente perché siete il partito del pentimento; eravate contro il patto atlantico e facevate l'ostruzionismo, e oggi siete per lo stesso patto atlantico e criticate chi fa l'ostruzionismo. Eravate contro le regioni ed oggi invece siete a favore. Andate più cauti nell'assumere certi toni. Ricordate che il partito socialista è il partito *Maddalena*, il partito che si pente e che può avere una sua ragion d'essere solo se rinnega il suo passato che non è un passato remoto ma bensì un passato molto prossimo.

Ho sentito molto parlare della « legge truffa». Vorrei consigliare i socialisti a non estendere la loro critica a questa legge, perché c'è una larga parte del partito socialista che quella legge ha votato. E poi, di critica in critica, si va molto più in alto: ma lasciamo stare.

L'argomento è serio: si può trasformare l'Italia e, ripeto, in maniera non facilmente correggibile. Qui si crea un organismo vuoto nel quale irrompono le forze politiche; dove c'è un vuoto, esiste una legge fisica, applicata alla politica, per cui il più forte entra. Se voi create le regioni senza competenze, senza soldi e senza l'argine della legge, è naturale che le forze politiche vi scorrazzino dentro e il più forte ed il più prepotente prevalga. Contro tutto questo muoviamo, abbiamo mosso e muoveremo la nostra parola.

Non perché vogliamo lo Stato accentrato ed accentratore, ma perché vogliamo dei decentramenti veri che siano una espressione non soltanto di forze e di volontà politiche, ma anche di quelle che Einaudi chiamava le forze vive del paese, che si esprimono nel commercio, nell'industria, nell'artigianato e nelle professioni.

Vogliamo delle articolazioni interprovinciali che siano la rappresentazione della società vera e non siano invece l'espressione a rango municipalistico di una classe politica che per tanti versi sta diventando sempre più corrotta. (*Applausi*).

DE MARZIO. Chiedo di parlare sull'articolo 22.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARZIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i cultori di letteratura gialla sanno che la tesi, che costantemente si preoccupano di dimostrare gli autori di quel fortunato e redditizio genere letterario, è quella della impossibilità del delitto perfetto. Anche il più accorto criminale lascia una traccia, la quale è utilizzata dal sagace investigatore per ricostruire la vicenda delittuosa e scoprire il colpevole. Quando non vi è l'intervento di un investigatore dalla mente sottile, vi è l'intervento del caso che serve a dimostrare come l'irrazionalità morale del delitto neutralizza anche gli effetti di una linea di condotta razionalmente predisposta. Infatti, il criminale che ha previsto tutto, per un ostacolo banale,

imprevisto ed imprevedibile in quanto casuale, non può portare a compimento il delitto oppure è costretto ad uscire dalla stanza del delitto stesso e ad entrare in una cella della prigione.

I lettori della cronaca nera sanno che nella vita le cose si configurano in maniera diversa o perché non vi sono investigatori sufficientemente sagaci o perché il caso non ha le ispirazioni moralistiche che gli attribuiscono gli autori dei libri gialli. Il caso molte volte non ostacola i criminali ma, addirittura, li favorisce.

Nel corso della discussione di questo disegno di legge, tra le tante cose dette, è stato anche affermato che si tratta di un crimine politico. Ciò è stato detto in riferimento agli effetti gravemente lesivi degli interessi nazionali che avrebbe l'attuazione degli ordinamenti regionali. Collegherò questo pesante aggettivo soprattutto in riferimento al fatto che questo disegno di legge è stato portato in Parlamento avulso dalle altre leggi regionali e per la circostanza che si vuole l'approvazione dello stesso in anteprima rispetto alle altre norme che riguardano l'ordinamento regionale. Ma questo crimine politico è diverso da quelli descritti nei libri gialli o che ricorrono nella cronaca nera. È, questo, un crimine che, non solo si conclude con la confessione, ma in cui la confessione è una componente essenziale del delitto stesso. Non si tratta quindi di una confessione derivata da ingenuità o da cinismo, ma connaturata al delitto: e questa confessione ce la dà l'articolo 22.

Un crimine politico si configura quando un atto politico del Governo o della maggioranza lede le norme del codice di chiarezza e di lealtà politica ed è lesivo della serietà della funzione legislativa del Parlamento. Ed è chiaro che in questo caso bisogna pronunciare un giudizio molto severo nei confronti di una simile linea di condotta. Ora non vi è dubbio che noi oggi ci troviamo di fronte ad una chiara contravvenzione alle norme del codice di chiarezza e lealtà politica e di fronte a una grave offesa, ad un oltraggio alla serietà della funzione legislativa del Parlamento. Non vi è chiarezza e non vi è lealtà politica quando gli obiettivi che ci si propone sono diversi da quelli dichiarati. Vi è offesa alla serietà legislativa del Parlamento quando si vogliono fare approvare leggi per scopi diversi da quelli naturali, che sono il regolamento di rapporti sociali o la creazione di nuovi istituti giuridici.

Un giudizio molto grave, quindi, quello che si deve pronunciare e non è eccessivo parlare di crimine; crimine che, come dicevo, viene confessato all'articolo 22, con il quale il Governo e la maggioranza ammettono di aver mancato alle norme di chiarezza e lealtà politica e offeso la serietà legislativa del Parlamento. Essi hanno dichiarato che volevano far approvare la legge elettorale per la elezione dei consigli regionali; essi hanno dichiarato che volevano impegnare il Parlamento nell'esame di questo disegno di legge, ma l'articolo 22 ci svela con chiarezza quali sono in realtà gli scopi che si volevano raggiungere. E gli scopi sono ben altri. L'articolo 22 è la confessione clamorosa che il Governo e la maggioranza, presentando alla Camera questo disegno di legge, non hanno inteso munirsi di un testo legislativo, ma piuttosto donare al partito comunista un manifesto elettorale. Ora, che i partiti della maggioranza i manifesti elettorali se li paghino utilizzando posizioni di potere è già grave, ma è addirittura enorme che i manifesti elettorali dei partiti di maggioranza debbano essere pagati a spese della serietà della funzione legislativa del Parlamento, della dignità di questo istituto, attraverso una ulteriore degradazione del costume politico del nostro paese.

L'articolo 22 prescrive, anzi profetizza, che le elezioni regionali avverranno, contemporaneamente a quelle dei consigli comunali e provinciali, nel 1969. E proprio qui diventa chiarissimo quanto sostenevo prima, e cioè, che se voi del Governo e della maggioranza ci date un disegno di legge che, essendo avulso dalle altre regolamentazioni legislative che riguardano l'ordinamento regionale, non può essere attuato, in realtà volete semplicemente creare una situazione che tolga il partito socialista da un grave imbarazzo politico e propagandistico.

Se il Governo e la maggioranza in questi cinque anni (ne hanno avuto di tempo !) ci avessero detto che consideravano la riforma regionale prioritaria rispetto a tutte le altre, che la consideravano a tal punto riforma di base da ritenerla condizionante su tutte le altre; se ci avessero detto di voler impegnare il Parlamento in una sollecita approvazione delle varie leggi riguardanti l'ordinamento regionale, noi avremmo egualmente denunciato al paese questo proposito, ma almeno non avremmo potuto accusare il Governo e la maggioranza di contravvenire alle norme di chiarezza e lealtà politica e di attentare alla serietà della funzione legislativa del Parlamento. Voi invece non ci avete detto nulla di tutto ciò per cinque anni ed ora, alla fine della legislatura, costringete la Camera, e fra poco

costringerete anche il Senato, ad un lavoro forzato per approvare questo testo legislativo.

Se l'ostruzionismo consiste nel rendere difficoltosi i lavori parlamentari, il comportamento del Governo e della maggioranza è un comportamento, dal punto di vista degli effetti, tipicamente ostruzionistico. E si tratta di un ostruzionismo che va differenziato da quello praticato da noi, sia per l'ispirazione sia per le conseguenze. I comunisti distinguono, a secondo della bontà della causa, tra ostruzionismo buono e ostruzionismo cattivo, e siccome le cause buone sono soltanto quelle sostenute dal partito comunista, gli ostruzionismi buoni sono quelli ai quali partecipa o dei quali è protagonista il partito comunista. Io invece, per individuare le differenze tra il nostro ostruzionismo e quello del Governo e della maggioranza, non mi riferirò a questa ingenua distinzione del partito comunista, che è la tipica espressione della mentalità manichea di quel partito, al quale riesce difficile comprendere che, se i divieti o le libertà vengono condizionati da valutazioni di merito, non si ha il governo della legge ma piuttosto l'arbitrio di chi comanda. Ora, a me pare che la differenza tra il nostro ostruzionismo e quello del Governo e della maggioranza consista in questo: l'ostruzionismo di opposizione, che ritengo doveroso, sottolineando la pericolosità della approvazione di un determinato testo legislativo, ricorrendo a mezzi eccezionali, indubbiamente inceppa il normale funzionamento del lavoro parlamentare, ma trascorso l'episodio ostruzionistico, resta nella coscienza del paese rafforzata la consapevolezza che il Parlamento è la sede in cui i contrasti, anche se si svolgono nelle forme e nelle maniere più radicali, non ledono il tessuto connettivo dello Stato e della convivenza sociale. Ed è rafforzata in noi la convinzione che il Parlamento sia la sede da cui l'opposizione può rivolgere o lanciare al paese un grido di allarme, che, se viene accolto, costituirà uno stimolo affinché la maggioranza arrivi a riflessioni e a maggiori cautele, oppure si produrrà un trasferimento di consensi elettorali. L'ostruzionismo della minoranza può essere raffrontato a quelle forzature funzionali, che in definitiva provocano la forza organica di un determinato individuo. L'ostruzionismo della maggioranza, invece, snatura il Parlamento, in quanto ne utilizza la funzione legislativa per produrre non delle leggi, ma dei documenti di propaganda elettorale: un ostruzionismo che costituisce un grave attentato alla funzione legislativa del Parlamento.

Contro tale ostruzionismo non valgono i rigori o i solleciti e benevoli accorgimenti del rigorismo regolamentare, non valgono le deboli accondiscendenze nei confronti di quelle che l'onorevole De Pascalis ha chiamato, con un evidente *lapsus linguae*, le interpretazioni letterarie del regolamento; valgono invece, per combattere questo ostruzionismo, altre prese di posizione, come, per esempio, quelle desumibili dal ritiro da incarichi di alta responsabilità e di alto prestigio di persone eminenti del nostro paese.

È stato ampiamente detto da altri colleghi che con questo disegno di legge si stabilisce come e quando debbano svolgersi le elezioni per una assemblea, che si riferisce ad un ente giuridicamente inesistente. Quando questa legge sarà stata pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale*, voi avrete una legge formalmente perfetta, ma assolutamente inoperante. Questa vostra legge sarà cioè come una finestra in un muro che non esiste, come un tetto di una casa della quale non sono state poste le fondamenta. Credo che questa legge sarà registrata nei manuali specializzati come il primo esempio di surrealismo giuridico. Ed è stato proprio il surrealismo giuridico l'incentivo che ha spinto Governo e maggioranza ad impegnare la Camera in questa lunga seduta, affinché i socialisti potessero avere uno strumento propagandistico da utilizzare soprattutto nella competizione elettorale.

Ritengo, a questo riguardo, di dover dimostrare come si sia arrivati ad una tale situazione, cioè al fatto che in questo scorcio di legislatura sia stato presentato un disegno di legge che, normativamente, non significa nulla, che non prova nella maniera più assoluta la volontà regionalistica della maggioranza e del Governo e che non potrà essere assolutamente operante.

Questa legge è stata chiesta dai socialisti per uscire da una loro situazione di imbarazzo. Il partito comunista accusa sovente i socialisti di non essere capaci di rappresentare, nella coalizione di centro-sinistra, un elemento di stimolo e di propulsione, di essere complici della situazione venuta a crearsi, cioè di un centro-sinistra insabbiato nelle secche di un immobilismo programmatico. Il partito socialista da parte sua, si difende vantando le sue benemerenze ed indicando quali sarebbero state le sue reazioni al tentativo di moderatismo democratico; si difende, soprattutto, dando, in casi concreti, al partito comunista una indicazione precisa in ordine alla sfida che i comunisti lanciano.

Il partito comunista afferma che se il partito socialista ha ancora la volontà politica di operare come elemento dinamizzante nel centro sinistra, essi (per provare anche che la autonomia non li ha privati del loro vigore politico) devono fermare certe leggi in contrasto con il programma e fare invece varare quelle più caratterizzanti.

Qualche volta il partito socialista finge di non sentire la sfida, ma, molte volte, soprattutto quando la sfida comunista è ripresa dalle correnti di opposizioni nel suo interno, esso non ha possibilità di fingersi sordo o distratto. E allora accade che il partito socialista chieda alla democrazia cristiana i mezzi per non soccombere nella sfida lanciata dal partito comunista. Se non valgono le preghiere dell'onorevole Nenni, il partito socialista si affida alla forza di persuasione delle minacce dell'onorevole De Martino. I democristiani cedono, i socialisti prevalgono nella sfida con i comunisti e questi ultimi sono lietissimi del successo e della loro vittoria. Tanto più che i comunisti, ottenuta una prova, ne chiedono un'altra: ad una sfida segue una ulteriore sfida.

Circa le regioni, sono anni che il partito comunista ricorda ai socialisti di aver dimenticato come la attuazione dell'ordinamento regionale abbia carattere prioritario nei confronti di tutte le altre riforme del centro-sinistra. I comunisti accusano il partito socialista di aver dimenticato la battaglia condotta insieme per lo sviluppo della democrazia nel nostro paese – ed era una battaglia che aveva una bandiera regionalista –, di aver dimenticato che insieme avevano accusato la democrazia cristiana di essersi, per spirito conservatore, conciliata con lo Stato accentrato, paternalistico e borbonico. La propaganda comunista è riuscita cioè a fare della costituzione delle regioni un mito. Nei confronti dei miti, o li si denuncia, additando la loro falsità, oppure se ne resta vittime.

Si tratta infatti solo di un mito: l'origine di qualsiasi male è costituito dalla mancanza delle regioni; se certi interventi governativi o alcune leggi non arrecano i benefici attesi e previsti, la causa, si dice, è nella mancanza delle regioni. I comuni sono in *deficit*, ed è stato scritto che i comuni potranno rimettere le loro finanze in pareggio allorché sarà attuato l'ordinamento regionale. In Sardegna ci sono i banditi, e si dice che questo avviene anche perché la regione sarda non dispone di mezzi sufficienti per fare le riforme qualificanti. È stato perfino scritto che in Italia non ci sarebbe stata l'alluvione se ci fossero state le regioni, perché esse avrebbero sicuramente provveduto al rimboschimento, alla sistemazione dei bacini idrografici e al rafforzamento degli argini; le regioni non avrebbero certamente fatto come il Governo, che ha utilizzato i mezzi all'uopo predisposti per effettuare altre opere meno necessarie ed urgenti.

I socialisti sono le vittime di tutto questo. Devo dire, in verità, che alcuni esponenti socialisti hanno avuto l'ammirevole coraggio di ricordarsi, e lo ha detto poco fa l'onorevole Pacciardi, che la tradizione del partito socialista non è una tradizione regionalista. Il partito socialista non è stato mai regionalista; ha avanzato altre esigenze, altri impegni, ha considerato le necessità del paese da un altro punto di vista, ma questa impronta regionalista il partito socialista l'ha acquistata solo in questo dopoguerra in collegamento con i comunisti.

Alcuni esponenti socialisti – ripeto – molto lodevolmente, hanno detto che il partito socialista per dimostrare un impegno socialista nell'attuazione del programma di centro-sinistra, non ha la necessità, per rimanere fedeli all'ortodossia socialista, di considerare l'attuazione dell'ordinamento regionale come la riforma preliminare per tutte le altre riforme. Queste lodevoli eccezioni non sono ormai più eccezioni dopo le votazioni di questi ultimi giorni. Ma questo riguarda singoli esponenti del partito socialista; la maggioranza del partito socialista, come dicevo prima, non può assolutamente dimenticare la campagna che per tanti anni ha fatto insieme con il partito comunista, campagna intensamente regionalista che ha contribuito a creare il mito delle regioni e che ha avuto come bandiera dello sviluppo democratico la bandiera regionalista. Il partito socialista non può dimenticare le accuse fatte alla democrazia cristiana di aver accantonato la riforma regionalista.

Il partito socialista, quindi, sentiva l'imbarazzo di presentarsi alle elezioni mentre il partito comunista aveva la possibilità di accusarlo di non aver mantenuto fede una volta inserito nella coalizione governativa, al suo impegno regionalista. Per questo ha chiesto uno strumento, che è costituito da questo articolo 22, per poter dire ai suoi elettori che c'è un impegno in base al quale le elezioni dovranno svolgersi nel 1969. Il partito socialista ha quindi la possibilità di iscrivere quest'anno, fatidico e suggestivo, il 1969, nella sua bandiera accanto alla falce e al martello.

I democristiani hanno negato questa versione dei fatti. L'onorevole Ruffini, che ha

parlato poche ore fa, ha energicamente respinto questa versione, rispondendo con toni sdegnati all'accusa fatta alla democrazia cristiana. Egli ha usato l'argomento che usano in questo caso i democristiani; ha cioè detto che non è logico accusare la democrazia cristiana (che è il partito della prioritaria vocazione regionalista) di avere impegnato il Parlamento nella discussione di questo testo soltanto per fornire al partito socialista uno strumento di propaganda elettorale. Sarebbe stata soltanto un'autentica e genuina vocazione regionalista a spingere la democrazia cristiana. Così ha sostanzialmente detto il collega Ruffini.

Onorevoli colleghi della democrazia cristiana, se la vostra seria vocazione vi ha spinto a fare cose poco serie, noi dobbiamo dubitare o della sincerità della vostra attuale vocazione regionalista o della vostra capacità di distinguere le cose legislativamente serie da quelle che non lo sono.

Nessuno contesta alla democrazia cristiana la sua antica vocazione regionalista, che si collega a tradizionali posizioni del cattolicesimo politico italiano; alcune di queste posizioni sono sospette per certe loro origini politiche, ma tutte sono rispettabili per la serietà della loro ispirazione ideologica. Ma anche se questa ispirazione ideologica postula la società pluralistica ed i corpi intermedi, non è detto che debba vincolare a sodisfare tali esigenze attraverso le autonomie regionali. Se l'onorevole Ruffini fosse presente, gli farei osservare che la libertà dei corpi intermedi è una libertà naturale; la legge, in questi casi, deve avere una semplice funzione conoscitiva di un diritto preesistente. Ma questo corpo intermedio deve prima esistere; deve cioè preesistere il diritto naturale che la legge positiva riconosce. Non esistendo tale comunità, voi utilizzate la legge per creare i corpi intermedi. Non è assolutamente contestabile che il comune sia un corpo intermedio con una sua fisionomia, con caratteristiche ed esigenze ben precise, con delimitazioni psichiche, territoriali ed economiche definite; tutto questo non è però vero per la regione.

Le regioni non hanno origini comuni; in esse non vi è unità di problemi o di necessità economiche. Nelle regioni non vi è neanche unità dialettale; le regioni, quindi, le inventate voi. E non è logico che voi portiate ad esempio di ciò che dite l'esperienza degli Stati federali; il processo è inverso, perché dagli Stati federali si arriva agli Stati unitari. Non si è mai verificato il caso di un passaggio da uno Stato unitario a uno stato federale. E voi non potete certo giustificare la vostra attuale posizione con un richiamo alla vostra dottrina, dottrina che in molti punti noi accettiamo, e che vuole la valorizzazione dei corpi intermedi, il riconoscimento dei loro diritti di libertà e delle loro autonomie.

Devo anche dire all'onorevole Rumor che se la democrazia cristiana aveva ed ha questa vocazione regionalistica, è altrettanto indubitabile che la democrazia cristiana – nonostante la inalterata vocazione regionalistica – ad un certo punto si è convinta che, per motivi inerenti alla situazione politica italiana e per la cattiva esperienza che era stata fatta nelle regioni a statuto speciale, era opportuno accantonare la riforma regionale. È stato citato don Sturzo, indubbiamente uno dei teorici del regionalismo e uno degli uomini politici che si sono battuti per l'attuazione dell'ordinamento regionale; ma non è stato citato il più recente pensiero di don Sturzo a proposito delle esperienze fatte nelle regioni a statuto speciale.

Che la democrazia cristiana ad un certo punto abbia deciso di accantonare il problema della riforma regionale nessuno può metterlo in dubbio. E non ho necessità di riferirmi ad anni lontani: nel corso della campagna elettorale del 1963, l'onorevole Moro, allora segretario della democrazia cristiana, disse alla televisione che la democrazia cristiana poteva con fierezza dire agli italiani che aveva attuato il centro-sinistra con senso di realismo, con cautela e con spirito di moderazione; e a prova del realismo, della cautela e della moderazione del suo partito, egli citava il fatto che la democrazia cristiana aveva impedito che fosse attuato l'ordinamento regionale. Questo disse l'onorevole Moro nel 1963 ! A quell'epoca addirittura certi ambienti democristiani facevano capire che il partito aveva non so se esortato o imposto all'onorevole Fanfani, Presidente del Consiglio, di non cedere alle richieste socialiste di attuazione dell'ordinamento regionale.

Se dunque la democrazia cristiana del 1963 per non avere attuato gli ordinamenti regionali poteva vantarsi di essere cauta, moderata e responsabile e in nome di questa cautela, di questa moderazione e di questa responsabilità chiedeva i suffragi degli elettori italiani, la democrazia cristiana del 1968 che è arrivata a questa farsa legislativa con la presentazione di questo disegno di legge non può sicuramente vantare cautela, spirito di moderazione e senso di responsabilità. E diciamo ancora di più: o la democrazia cristiana, partito, del 1968 non è cauta, moderata e respon-

sabile come la democrazia cristiana del 1963, oppure vuol dire che l'onorevole Rumor non ha sull'onorevole Moro l'autorità che l'onorevole Moro aveva sull'onorevole Fanfani.

E c'è ancora da chiedere: come mai l'onorevole Moro, segretario del partito, riusciva a comunicare all'onorevole Fanfani la forza per resistere alle richieste regionalistiche socialiste e oggi come Presidente del Consiglio questa forza non è riuscita a dare a se stesso?

L'onorevole Ruffini ha detto che nel 1963 la democrazia cristiana teneva conto d'una determinata situazione economica, politica e di maggioranza e siccome la situazione economica nel 1968 è migliore, la situazione politica è più sicura e più tranquilla, la maggioranza è più stabile, si è ora in condizione di attuare gli ordinamenti che nel 1963 non si pensava di attuare. Io potrei invece facilmente dimostrare che oggi la situazione economica è sconcertante più o meno come nel 1963, che i rischi politici di oggi sono forse superiori, che non è stabile una maggioranza in perpetua rissa e per la quale le regioni saranno occasione di ulteriori risse. Potrei dimostrare tutto questo, ma a smentire la validità delle affermazioni dell'onorevole Ruffini debbo riferirmi al testo autentico dell'onorevole Moro recitato alla televisione nel 1963. Non è che l'onorevole Moro alla televisione abbia allora detto: italiani, la democrazia cristiana ha il rammarico di comunicare che, siccome in Italia c'è una situazione economica difficile, una situazione politica turbata e una situazione di maggioranza poco stabile, la democrazia cristiana è costretta a non fare le regioni. Non ha detto questo l'onorevole Moro. Ha detto semplicemente: non facciamo le regioni perché siamo moderati, cauti e responsabili. L'onorevole Moro dicendo questo si è riferito alla considerazione diffusa nella maggior parte dell'opinione pubblica italiana che considera il regonalismo – quando non l'etichetta di propositi sovvertitori – come espressione di un riformismo radicale e astratto.

Non credo dunque che la democrazia cristiana, nella prossima campagna elettorale ricorrerà alle spiegazioni dell'onorevole Ruffini per giustificare la mutata linea di condotta del 1968 rispetto al 1963. Credo invece che farà semplicemente dei discorsi allusivi e ammiccanti. La democrazia cristiana, come si sa, vuol tenersi buoni i varî settori dell'opinione pubblica e in sostanza credo che farà capire: è verissimo, abbiamo fissato la data delle elezioni regionali, ma le regioni non ci sono, non esistono nella realtà giuridica italiana; e quindi come è possibile fare le elezioni per eleggere assemblee che si riferiscono ad enti giuridicamente inesistenti? Quindi la democrazia cristiana cercherà di tranquillizzare in questa maniera una parte della sua opinione pubblica.

Ma a questo riguardo so che ci sono dei democristiani i quali credono sinceramente che, avendo fatto questa legge (avulsa dalle altre leggi) sugli ordinamenti regionali, avranno la possibilità domani di rimandare l'attuazione degli ordinamenti regionali alle calende greche. Ebbene, anche se questo calcolo dovesse risultare esatto, noi dovremmo sempre deplorare come si avvilisca la vita politica del paese utilizzando degradanti mezzi di inganno! E noi dovremmo dire che la democrazia cristiana di oggi non è la democrazia cristiana cauta, responsabile e moderata del 1963, ma è la democrazia cristiana ambigua ed equivoca di molti episodi o di molti periodi di questo ventennio. Ma vogliamo anche dire ai democristiani che il loro calcolo è sbagliato.

Ho premesso che è veramente ridicola, dal punto di vista legislativo, la situazione che si è venuta a creare: si battaglia per l'approvazione di una legge, che, come dicevo, non potrà operare giuridicamente; ho affermato che questo sarà citato nei manuali come il primo esempio di surrealismo giuridico; ho anche affermato che, fino a quando la democrazia cristiana, il Governo, la maggioranza, non riusciranno ad inserire questa legge nel quadro complesso delle disposizioni normative riguardante le regioni, dal punto di vista legislativo non avremo niente in mano. Ma c'è anche un'altra considerazione da fare: credo che i comunisti, riferendosi al fatto che nel programma di centro-sinistra vi è l'impegno di realizzazione dell'istituto regionale, abbiano creato una situazione che ha obbligato il partito socialista a ricattare la democrazia cristiana. Sono noti a tutti i colloqui De Martino-Moro. Il partito comunista è riuscito quindi a creare una situazione che è quella che abbiamo visto e stiamo vivendo da parecchie settimane. E non è improbabile, ora che c'è una legge che fissa la data delle elezioni, che il partito comunista se ne avvalga per spingere il partito socialista a chiedere che questa legge abbia il suo coronamento legislativo e le sue attuazioni pratiche. Quindi è probabile che il calcolo democristiano si dimostri fallace e infine le regioni si debbano fare con le conseguenze rovinose di cui abbiamo già parlato.

Il Ministro Taviani ha detto che le regioni si devono fare, aggiungendo che « senza la riforma regionale non è possibile alcuna altra riforma ». « Se non ci sarà la riforma regiona-

le – egli ha aggiunto – le strutture dello Stato italiano rimarranno vecchie e stantìe ». Quindi le regioni sarebbero un *prius* rispetto alla riforma dello Stato e della pubblica amministrazione. Per quale ragione dunque si tiene da anni un ministro della riforma burocratica? Se ritenete che non sia possibile alcuna riforma dello Stato e della pubblica amministrazione prima della attuazione dell'ordinamento regionale, a che serve questo ministro? Noi sappiamo che non è servito a niente, ma attendiamo la vostra confessione aperta di questa vanità e di questa inutilità.

Ma io devo contestare l'esattezza delle affermazioni dell'onorevole Taviani, anche perché potrei elencare numerosi problemi che si attengono alla crisi dello Stato e ai problemi della pubblica amministrazione, per i quali sono state prospettate varie soluzioni che, sia che si accetti l'una che l'altra, esse rimangono egualmente valide sia nel quadro dello Stato accentrato sia in quello dello Stato su base regionale.

Ma piuttosto il ragionamento che faceva l'onorevole Taviani è un altro. Ma l'onorevole Taviani non crede che ci sia un'altra necessità, quella cioè di fare prima la riforma dello Stato? Io non appartengo a un gruppo regionalistico, ma non ho difficoltà a riconoscere che l'autonomia sarda, siciliana, altoatesina e della Venezia Giulia, sarebbe realizzabile con effetti meno dannosi dal punto di vista del costume politico, di quello dell'efficienza legislativa e organizzativa, se questi istituti fossero stati inseriti in uno Stato sano. Invece, uno Stato malato corrompe anche gli istituti sani che nascono in esso, i quali vi trovano vasti incentivi di ampia corruzione.

Onorevole Taviani, cerchiamo la crisi dello Stato e di cui tutti parlano con abbondanza, e che viene documentata con lo scollamento dei poteri statali, con il disordine dell'apparato burocratico, con l'apparato burocratico soggetto sempre più a influenze partitiche, col disagio economico di molti centri impiegatizi, con l'esistenza di regolamenti arcaici, con il fatto che nella pubblica amministrazione incombe ormai un clima di depressione e di disagio. È dunque la vostra pigrizia, la vostra inezia, la vostra incapacità ad affrontare i grossi problemi, che sono i veri problemi del paese, che da settimane ci costringe a discutere una legge inutile proprio dal vostro punto di vista e per le esigenze dei regionalisti italiani.

Dicevo prima che questo disegno di legge è solo l'articolo 22. Tutto il resto non significa niente, tutto è in questo articolo 22 che riduce il disegno di legge ad un lunario elettorale. E tutto questo è stato richiesto dal partito socialista, ed è dovuto ad un cedimento della democrazia cristiana. E dicevo ancora che dietro la richiesta dei socialisti vi è la pressione del partito comunista. Perché dunque ci si meraviglia – o ci si è meravigliati – che il partito comunista assista con tanto impegno la maggioranza in questa circostanza? Era naturale che lo facesse. Come dicevo, il testo di questo disegno di legge è arrivato a noi perché lo hanno voluto i socialisti, ed i socialisti lo hanno voluto perché premuti dai comunisti. E c'era qualcuno che pensava che i comunisti non sarebbero stati attivi e presenti per cercare di rintuzzare, di combattere l'ostruzionismo dell'opposizione antiregionalistica e cercare di eliminare gli ostacoli da essa frapposti, quando la legge era ormai vicina al traguardo? È perfettamente naturale che fosse così.

Nell'attività e nella presenza del partito comunista si è visto anche un effetto di stile e di costume, che può essere documentato dalla passione faziosa con cui la maggioranza ha reagito alle procedure ostruzionistiche.

Io ho letto questo avvertimento, soprattutto su giornali della democrazia cristiana: badate che la convergenza del partito comunista su questo particolare problema non significa che sono modificati i confini politici della maggioranza. Tante volte è avvenuto che i comunisti abbiano assistito la maggioranza con i loro voti, che a volte sono stati addirittura determinanti per l'assenza colposa o dolosa di componenti della maggioranza. Ma non c'è mai stata la preoccupazione che c'è oggi. Quando le convergenze sono frequenti e numerose si ha il diritto di dire che il confine segnato sulle carte del centro-sinistra non corrisponde più a quello della realtà politica e parlamentare. I democristiani dicono che nei confronti del partito socialista possono adottare la tesi della convergenza sulle cose, la quale viene prima del contratto ideologico. Ma con i comunisti questo non vale. I democristiani dicono che possono camminare insieme con un altro gruppo politico e agire con esso su un piano di soluzioni concordate per problemi concreti. Ma questo non è vero per quanto riguarda il gruppo comunista, il quale non può prendere impegni (e se lo facesse sarebbe insincero) su un piano di idealismo democratico che vada oltre la fase della lotta per il potere.

Tra l'altro, io non so come l'impegno socialista di osservanza del metodo democratico (anche nel caso che il partito socialista

dovesse da solo fare maggioranza) potrebbe essere conciliabile con le ripetute affermazioni socialiste che il loro obiettivo è l'instaurazione dello stato di classe. A parte tutto questo, se le convergenze comuniste avvenissero su soluzioni tradizionalmente osteggiate dal partito comunista, dovremmo dire che si tratterebbe di una manovra per creare situazioni di disturbo, di confusione, di equivoco. Ma da anni le convergenze comuniste avvengono su soluzioni tradizionalmente sostenute dal partito comunista. Non potete quindi dirci che queste convergenze non hanno un significato politico. Se non avessero un significato politico, perché alcuni gruppi (non socialisti, ma democristiani o ad essi vicini) auspicherebbero il rinnovarsi di queste convergenze come premessa di un allargarsi della maggioranza verso l'estrema sinistra?

Lo stesso affanno con cui la democrazia cristiana si sforza oggi di assicurare all'opinione pubblica che non farà mai alleanze con i comunisti è la prova che la situazione è mutata. Anni fa la democrazia cristiana non avrebbe avuto alcun bisogno di fare affermazioni di questo genere; nessuno avrebbe mai sospettato o ipotizzato una situazione simile. Io non ritengo che i dirigenti democristiani vogliano allearsi con i comunisti; ma questa possibilità, questa ipotesi è così accreditata e così accreditabile che quei dirigenti sentono il bisogno di dare delle smentite.

Tutto questo si collega a dei precedenti. Quando si presentò alla Camera il primo Governo di centro-sinistra, quello dell'onorevole Fanfani, l'onorevole Togliatti pronunciò un discorso, che è oggi ricordato da tutti coloro che si occupano di queste cose. L'onorevole Togliatti disse: « Da oggi in poi la nostra opposizione non sarà più di contrasto derivante da situazioni di antitesi circa le varie impostazioni; la nostra sarà una opposizione di stimolo ». Mi sembra che questa fosse l'espressione usata da Togliatti in quell'occasione. Ed egli aveva ragione, perché, se è vero che non tutte le cose che vuole il partito comunista erano volute da quel Governo, è indubbiamente vero che le cose volute da quel Governo erano state volute molto tempo prima dal partito comunista. Togliatti disse dunque che la funzione di comunisti sarebbe stata quella di fare in modo che si potesse percorrere celermente la strada delle realizzazioni programmatiche.

I successori dell'onorevole Togliatti, di fronte alla nuova situazione, hanno sviluppato il ragionamento del defunto segretario del partito. Essi oggi infatti dicono: che delusione questo centro-sinistra! Non ha più vigore, non ha più forza realizzatrice, non ha più slancio innovatore. L'onorevole Nenni è chiuso nella stanza dei bottoni. Questo centro-sinistra non attua niente, non realizza niente. Ed ecco che i comunisti dicono di essersi accorti che lo stimolo esterno non serve a nulla e che, se si vuole che il centro-sinistra riacquisti vigore, è necessario che si permetta al partito comunista di svolgere dall'interno la sua azione di stimolo e di impulso.

È, questo, un discorso propagandistico e provocatorio? Magari lo sarà, ma ha un fondamento logico ed è persuasivo.

Se voi ritenere che certe cose siano utili, e non ce la fate a realizzarle da soli, perché rifiutate il soccorso che vi viene offerto da coloro i quali hanno le stesse vostre convinzioni sull'utilità di certe cose per il paese? Quelli che hanno le vostre stesse convinzioni hanno il diritto e il dovere di offrirvi il soccorso e voi avete il dovere di accettarlo, se siete in buona fede e se davvero siete convinti della validità del vostro programma.

È inutile, allora, che la democrazia cristiana venga oggi a piangere sulle convergenze occasionali che in un Parlamento si verificano a causa di un lungo ostruzionismo della destra, che avrebbe messo in valore questo apporto comunista. Sono le premesse da voi poste che hanno creato questa situazione. Ed è chiaro che in questa situazione il partito comunista, nel quadro dell'impegno per l'attuazione degli ordinamenti regionali, doveva necessariamente assumere una funzione di avanguardia, di stimolo, di propulsione, che è quella che ha assunto.

Ma noi diciamo alla democrazia cristiana, e soprattutto al Governo: « Se volevate eliminare gli equivoci derivanti da questo impegnato e attivo apporto comunista alla battaglia regionalista, avevate un mezzo sicuro: quello di porre la fiducia. Se il Governo avesse posto la fiducia noi avremmo sempre accusato l'onorevole Moro, come abbiamo fatto in occasione di altre leggi, di scorrettezza parlamentare; però avremmo dato una giustificazione politica alla sua decisione. Il Governo non ha posto la fiducia, esso che pure ha tolto ogni solennità al voto di fiducia, ricorrendovi frequentemente, appena sa che due deputati democristiani o due deputati socialisti hanno intenzione di votare contro. Perché dunque il Governo non ha fatto ricorso a questo strumento di unione della maggioranza e

di distinzione dai comunisti? Perché, nonostante le affermazioni che vengono da parte di ambienti autorevoli democristiani (mai alleanze con i comunisti) non riuscirebbe a mantenere in piedi la coalizione il giorno che si fosse assunta nei confronti del partito comunista una posizione polemica. Infatti il partito comunista agirebbe con elementi di forte pressione e di forte suggestione sul partito socialista, il quale sarebbe costretto a effettuare a sua volta nuove richieste e nuovi ricatti, per cui costerebbe di più questo centro-sinistra alla democrazia cristiana con un partito comunista all'opposizione.

Questa è la ragione per cui il Governo è stato molto calmo, è stato assente, è stato latitante.

Io ho tentato di dimostrare, con questo mio intervento, come quella che ho chiamato la farsa legislativa che la Camera italiana è costretta a recitare da vari mesi e che il Senato sarà costretto a recitare a sua volta si spiega soltanto con la preoccupazione della democrazia cristiana di dare al partito socialista mezzi per potere fronteggiare situazioni propagandistiche e di concorrenza elettorale. Ma è onesto che nascondiate tutto questo dietro vostre presunte volontà di attuazione dell'ordinamento regionale? È onesto che le preoccupazioni per la nostra battaglia, che i motivi che ci hanno spinto a determinati atteggiamenti, da voi che non volete l'ordinamento regionale (perché se lo aveste voluto avreste agito in altra maniera) siano oggetto di dileggio e di disprezzo?

Fra breve questo disegno di legge sarà approvato dalla maggioranza allargata di centro-sinistra. Ma noi non ci sentiamo sconfitti. Ci sentiamo vittoriosi per essere riusciti, contro la forza del numero e contro la sopraffazione regolamentare, a fare una battaglia doverosa con i mezzi da noi ritenuti doverosi. Ma la sodisfazione per il successo non ci compenserà dell'amarezza per la sconfitta del paese, su cui peserà la minaccia di un'altra cattiva legge e su cui peserà la minaccia di una più rischiosa situazione parlamentare. (*Applausi a destra*).

COTTONE. Chiedo di parlare sull'articolo 22.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo articolo 22, che è certamente il punto centrale del disegno di legge in discussione, è stato già abbondantemente analizzato da parte di giuristi, i quali hanno fatto delle giuste considerazioni specialmente a proposito del secondo comma, su questa norma impersonale che non ha un destinatario, derivandone anche un carattere poco corretto del Governo che ne è padre: io non vorrei aggiungere altre considerazioni di carattere giuridico, anche perché giurista non sono. Vorrei solo mettermi nei panni dell'uomo della strada che un giorno (io mi auguro di no, ma può darsi che verrà) potrà leggere sulla *Gazzetta Ufficiale* il testo di questa legge. E a proposito del secondo comma « entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni » non potrà non chiedersi che cosa vuole dire. Venerdì sera io ho avuto la rara occasione – perché in questi giorni siamo stati sempre occupati in aula – di ascoltare il telegiornale. Lo *speaker* ad un certo momento ha detto in maniera molto chiara che dopo che saranno emanate le norme per l'ordinamento finanziario, si procederà alla elezione dei consigli regionali. Ricordo che il collega Minasi riferiva lo stesso episodio, perché evidentemente avrà visto ed ascoltato le immagini e le parole. Io mi domando: quella è un'interpretazione dello *speaker*? No, non credo.

COCCO ORTU. È una menzogna del Governo.

COTTONE. Sappiamo tutti che la televisione è controllata dal Governo, quindi sarei autorizzato a pensare che una velina sia stata passata e allora dovrei arguire che quella è la volontà politica del Governo. Comunque, non si capisce bene. Pare evidente che la clausola non ha un carattere perentorio, non è un termine ultimo, nel senso che se non saranno emanate le norme, le elezioni non si faranno. Sembra piuttosto una clausola di sapore prescrittivo, nel senso che, poiché è necessario procedere all'ordinamento finanziario delle regioni, ne saranno emanate le norme quando si faranno le elezioni regionali. E il tutto sarà fatto entro l'autunno del 1969.

Ma l'uomo della strada legge e si domanda: e se non saranno emanate queste norme, le elezioni si faranno o no? E allora non rimane a quel lettore che concludere che quanto meno quella è una clausola anfibologica, nel senso che si può prestare all'una o all'altra interpretazione.

Io vorrei citare un fatto di cui nessuno ha parlato e può darsi che sia la chiave per capire qualche cosa. In sede referente, in Commissione affari costituzionali, noi discutemmo di questa legge in due sole sedute e nella seconda, del 6 luglio 1967, si passò ai voti degli articoli. Il collega Bozzi presentò un emen-

damento che suonava in questi termini: sostituire il secondo comma con il seguente: « Le elezioni regionali avranno luogo dopo l'emanazione delle norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni ». L'emendamento fu messo ai voti; il Governo e la maggioranza votarono contro e l'emendamento cadde. Ciò poteva significare che il no all'emendamento liberale era una specie di sì implicito ai comunisti per tenerli buoni; un sì detto magari senza pronunciare il monosillabo ma con una strizzatina d'occhio, come si usa normalmente fra imbroglioni.

Senonché, subito dopo, da parte comunista venne presentato un emendamento che suonava così: « Nel caso che le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni non siano state emanate entro quella data, alle spese per il funzionamento dei consigli regionali si fa fronte con un fondo spese per le regioni iscritto nel bilancio dello Stato ». Messo ai voti questo emendamento, Governo e maggioranza votarono contro. Che cosa poteva significare questa seconda votazione? A mio giudizio soltanto due cose: la prima, una forma di implicito sì ai liberali con il solito non pronunciato monosillabo; la seconda, che il Governo e la maggioranza, respingendo l'emendamento, potevano far capire che il no era determinato dal fatto che il Governo non si sentiva di procedere alle elezioni dei consigli regionali con il fondo iscritto nel bilancio dello Stato sotto la voce spese per le regioni.

Ho fatto delle ricerche e nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, alla rubrica 27, fondi di riserva e speciali, c'è la categoria V (trasferimenti) che contiene il capitolo 3491 dove è detto: « Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale: 82 miliardi ». Per il 1968 poi esiste una variazione con un aumento di 18 miliardi per cui si raggiunge la cifra tonda dei 100 miliardi.

Vi devo confessare che non riuscivo a capire perché si era pensato di aggiungere questi 18 miliardi; la spiegazione è data da una nota la quale dice che l'aumento è proposto per l'adeguamento del fondo alle previste occorrenze.

In verità mi pare irragionevole che si pensi di poter far funzionare le regioni con soli 100 miliardi, anche se i comunisti, per bocca del collega Accreman, sostengono il contrario affermando che tutto sommato per i primi anni le regioni debbono soltanto elaborare i loro statuti.

Mi pare un ragionamento analogo a quello di quel giovane incosciente, il quale diceva di prendere moglie con i soli soldi del viaggio di nozze, tanto per almeno nove mesi marito e moglie non avrebbero da fare altro che elaborare un bambino; ma la famiglia come andrebbe avanti? Non dimentichiamo che essa si costituisce il giorno stesso del matrimonio. Ho fatto l'esempio di un giovane incosciente; ché se poi si trattasse di un fior di mascalzone, allora tutto sarebbe chiaro: all'indomani delle nozze ricatterebbe il suocero!

Ora, noi comprendiamo benissimo qual è l'interesse dei comunisti alle regioni: le vogliono comunque. Sanno benissimo fin da ora che cosa rappresentano per loro le regioni e dal loro punto di vista posso capire il perché insistono.

A tal punto i comunisti vogliono le regioni che ricordo un particolare: quando fu varato il primo disegno di legge che prevedeva le elezioni di secondo grado (che i comunisti hanno sempre definite antidemocratiche), i comunisti dichiararono di essere disposti ad accettare le elezioni stesse purché fossero costituite subito le regioni. Ora, io mi domando: come è possibile che un Governo mantenga un atteggiamento così equivoco su un argomento tanto importante?

Se rileggete il secondo comma dell'articolo 22 vi accorgerete che questo secondo comma potrebbe sembrare – io, personalmente, non ne sono convinto – il ritratto stesso del centro-sinistra; infatti, vi traspare lo stato d'animo del soggetto ritratto; come nei grandi quadri di potente espressione drammatica fra le righe potrete vedere trasparire la perplessità sulle regioni in se stesse, la preoccupazione sul loro costo, lo sgomento di essere arrivati ad un punto dal quale non si può tornare indietro e la disperazione che conduce al cinismo dell'imbroglio. Ma ho detto « sembra », perché secondo me le cose stanno in un modo diverso. Questa specie d'imbroglio, riconosciuto da tutti, che è nascosto nell'architettura del secondo comma, secondo me è stato inventato non per tener buoni i liberali con quella strizzatina d'occhio di cui ho parlato prima ed i comunisti con l'altra strizzatina d'occhio, ma proprio per imbrogliare quei non pochi socialisti e democristiani che sono contrari alle regioni. Questa ritengo sia la ragione: tener buoni quelli di casa propria. E non mi venite a dire che non ci sono democristiani e socialisti contrari alle regioni: ce ne sono molti e per averne una prova basterebbe andare a vedere i risultati delle molteplici votazioni a scrutinio segreto. Onorevoli colleghi, molte volte noi non abbiamo nemmeno

votato, eppure risultano sempre 48, 50, 52 voti contrari alle regioni.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono determinati dalla stanchezza.

COTTONE. Può darsi, vedremo poi se ci possono essere anche altri motivi. Ma, onorevoli colleghi della maggioranza, siate favorevoli o siate contrari alle regioni, una cosa è certa e cioè che se questa legge passa alla Camera e poi al Senato, nel 1969 si faranno le elezioni regionali. I democristiani ed i socialisti antiregionalisti avranno un bell'accampare tutte le difficoltà di ordine finanziario, che sarebbero validamente obiettive, ma ormai la pistola carica di questa legge sarà puntata dietro alle loro spalle e li spingerà: lo diceva apertamente l'onorevole Caprara.

L'amico Alpino, con la sua rara competenza, ha oggi trattato la situazione finanziaria del paese con riferimento alla riforma tributaria che, come i colleghi sanno, impedisce con il suo articolo 16 qualsiasi alterazione del rapporto tra la pressione fiscale e l'incremento del reddito, per cui è assolutamente impossibile poter rastrellare altro denaro dai cittadini per realizzare le regioni. E come si può parlare di istituire le regioni, sia pure con la clausola della preventiva emanazione delle norme sull'ordinamento finanziario, quando questa clausola (ecco l'imbroglio di cui abbiamo parlato) potrà non essere rispetta o addirittura disattesa? Cioè l'imbroglio aumenta, ma una cosa rimane chiara: miliardi per fare le regioni, pochi o tanti che siano, saranno necessari ogni anno. Su questo non mi pare sia possibile opinare. Possiamo opinare infatti sulla quantità dei miliardi, ma che ne sia necessario un certo numero per fare le regioni è sicuro. Per il 1967 abbiamo una situazione piuttosto antipatica, visto il *deficit* globale dello Stato che si aggira sui 4 mila miliardi. Il bilancio che voi avete già predisposto per il 1968 non migliora di molto le cose; vero è infatti che in esso l'attuale *deficit* di 64 miliardi è ridotto di 14 miliardi, ma è anche vero che, mentre nel 1967 i rimborsi fatti dallo Stato per prestiti contratti sono ammontati a 423 miliardi, per il 1968 la stessa voce prevede il rimborso di soli 147 miliardi. Sicché la situazione non si può dire certo migliorata; o meglio voi potete definirla tale, magari alla televisione, perché vi fa comodo fare apparire questa diminuzione di 14 miliardi del *deficit*, ma vi guardate bene dal dire quale è la realtà delle cose, la quale dimostra che la situazione finanziaria del paese è forse addirittura peggiorata. Mi domando quindi a quali espedienti taumaturgici voi pensiate di poter far ricorso nel 1969 per rovesciare questa situazione. Credete veramente che sia morale questo atteggiamento del Governo? Il Governo infatti non è soltanto una guida politica del paese, ne è anche una guida morale. La moralità di tutti i cittadini si rispecchia in quella del governo della cosa pubblica, a tutti i livelli, prima di tutto a livello ministeriale. Che esempio dà ai cittadini un Governo che mantiene il paese oppresso dai debiti, che espande sempre di più questi debiti? Siamo tutti qui, signori della maggioranza e del Governo, a lamentare questa pericolosa tendenza consumistica, come si dice oggi con un orrido neologismo, dei cittadini italiani che, si dice, vivono alla giornata, non hanno fiducia nel domani e spendono tutto quello che guadagnano; che non risparmiano, che fanno debiti e si mangiano a luglio la tredicesima ed anche la quattordicesima che dovranno ricevere a dicembre. Sono tutte lamentele che possiamo anche dire giuste, ma l'esempio viene dall'alto, viene proprio da uno Stato amministrato con tanta irresponsabilità.

Ma c'è anche un altro grosso equivoco, proprio su questo particolare argomento dell'ordinamento finanziario: su di esso, e non mi riferisco al problema della regione in genelare, la maggioranza di centro-sinistra è unita o è divisa? Oggi ho detto che sono molti i democristiani e i socialisti che non sono d'accordo, e vedremo poi di dimostrarlo in maniera più probante, dal momento che l'onorevole sottosegretario ha dei dubbi sulla validità della prova da me prima addotta. Dicevo poco fa che nella Commissione affari costituzionali, in sede referente, abbiamo avuto due sole riunioni dedicate a questa materia e vorrei ricordare ai colleghi quanto fu detto nel corso della prima, quella del 5 luglio. Allora, per la prima ed ultima volta, almeno fino ad oggi, parlò l'onorevole La Malfa che – cito testualmente dal resoconto sommario – disse quanto segue: « Il deputato La Malfa, dopo aver ricordato che la volontà della maggioranza (non parlava quindi a titolo personale) è di procedere ad un riesame globale della materia regionale per pervenire ad una riduzione dei costi prima della costituzione delle regioni a statuto ordinario, per cui non ritiene fondate le preoccupazioni avanzate dai deputati Cottone e Almirante, lamenta che il disegno di legge non preveda le esigenze prospettate dal suo gruppo politico di stabilire norme che assicurino l'effettiva proporzionalità delle rappresentanze (quella di utilizzare i resti in sede

regionale anziché circoscrizionale era una cosa che stava molto a cuore all'onorevole La Malfa, perché solo così poteva racimolare qualche deputato nelle varie regioni), dichiara che l'atteggiamento del suo gruppo, non solo nei riguardi del disegno di legge, ma dello stesso Governo dipenderà dall'accoglimento degli emendamenti che in proposito si riserva di presentare ». A parte il fatto che l'onorevole La Malfa non ha poi presentato alcun emendamento, è importante rilevare che egli parlava di « un riesame globale della materia regionale », e diceva di esprimere, nell'affermare ciò, la volontà della maggioranza. Ma allora noi ci chiediamo: questa maggioranza è unita o divisa? Vero è che voci repubblicane da quel momento non ne abbiamo più ascoltate, salvo qualcosa letta sulla *Voce Repubblicana*, il giornale di partito dell'onorevole La Malfa; ma comunque questi, che solo questa sera si è deciso a parlare in quest'aula, durante tutto questo periodo ci ha fatto sentire il suo petulante cicaleccio, anche attraverso vari organi di stampa indipendenti. Vi è poi un'ultima presa di posizione del collega repubblicano il quale, come ha anche dichiarato questa sera, si ripropone di presentare all'inizio della prossima legislatura una proposta per l'abolizione dei consigli provinciali. Ma questa volta l'onorevole La Malfa parla, come ha fatto in Commissione, a nome della maggioranza o si limita ad esprimere un suo desiderio personale? E in questo secondo caso, è proprio sicuro di realizzare questo desiderio? E se ha questa sicurezza è veramente convinto della bontà della sua tesi? Non si tratta piuttosto dell'ammissione che si sta commettendo un errore, con l'intenzione di ripararlo poi? Non sarebbe meglio evitare addirittura di commettere l'errore? L'onorevole La Malfa è indubbiamente un personaggio politico assai strano: sta al Governo ma parla contro il Governo, dice di sì alle regioni ma dice anche di no alle regioni, alcune delle quali considera addirittura delle pagliacciate, come si è permesso di dire in Sicilia a proposito di quella regione; sulla nostra proposta di revisione costituzionale dice di no, però poi pensa lui ad una simile proposta, salvo a vedere se nella prossima legislatura la presenterà veramente; dice di procedere ad un riesame globale della materia regionale ma intanto accetta di votare questo disegno di legge, che pure considera funesto. Indubbiamente quindi l'onorevole La Malfa agisce in una maniera molto strana, direi addirittura peggiore di quella di Eutidemo, suo grande amico, anche se non iscritto al partito repubblicano. Eutidemo, di cui parla Platone, era campione di eristica, cioè di quella che i sofisti consideravano l'arte di difendere qualsiasi tesi, a prescindere dalla falsità o verità di essa. Ma a me sembra che ciò per un uomo politico non sia molto serio; e non voglio usare altro aggettivo.

In tutti questi giorni abbiamo esaminato gran parte degli articoli di questo disegno di legge. Sono convinto che almeno su un punto stiamo tutti d'accordo: nel considerare questo strumento legislativo come avvelenato da una specie di talidomide concettuale, per cui ne è venuto fuori una specie di mostro focomelico, senza braccia, senza mani, senza vita. La legge parla di capoluoghi delle regioni: e tutti sappiamo che essi non esistono; la legge parla delle circoscrizioni provinciali: e sappiamo tutti che non esistono circoscrizioni provinciali; la legge parla di un giuramento, che è motivo di decadenza, e non esiste un giuramento. Vi è poi la famosa clausola aberrante dell'articolo 17, secondo la quale il consiglio regionale è competente a convalidare o meno gli eletti dal popolo, compromettendo in maniera assai grave tutto il sistema delle garanzie dei diritti soggettivi ed oggettivi. All'articolo 18 l'ineleggibilità sopravvenuta viene intesa, sempre dal consiglio regionale, come motivo di decadenza, anziché come motivo di incompatibilità; e ciò costituisce un'altra violazione del diritto di opzione. Vi è insomma tutta una serie di storture, che fa di questa legge un mostro giuridico.

In questi giorni abbiamo combattuto la nostra battaglia di opposizione e l'abbiamo combattuta prima di tutto per un motivo di fondo e cioè per l'avversione alle regioni, così come voi le volete; ma anche per tentare di correggere le mostruosità contenute nel documento.

Ci ha meravigliato la reazione del Governo e della maggioranza. Essa è stata una forma di insofferenza, di dispetto, un lamento continuo per la loro stanchezza ed una irrisione continua per la nostra.

Stasera abbiamo ascoltato l'onorevole De Martino, che ci ha fatto sentire l'autorevole voce del partito socialista unificato. L'onorevole De Martino, con una abilità che non è nemmeno singolare, ma è comune a tutti coloro che hanno dimestichezza con cose politiche, si è fabbricato una tesi di comodo, attribuendola alla nostra parte politica. L'onorevole De Martino ha detto che, a parte le regioni, a parte gli articoli su cui abbiamo discusso, esiste un contrasto di fondo tra il partito socialista, che ha una visione moderna della democrazia, e la nostra visione di uno

stato centralizzato, burocratico, vecchio, arrugginito. A me sembra piccolo espediente quello del cosegretario socialista, indegno certamente di una polemica che noi ci siamo sforzati di portare ad un livello più alto, più civile, più impegnativo.

In effetti noi, lo abbiamo detto e ripetuto, sentiamo l'esigenza di corpi intermedi tra il vertice, che è lo Stato, e la base, che è quella comunale e provinciale; corpi intermedi che possono trasmettere al centro le istanze di una base non spezzettata, ma razionalmente collegata, e ricevere dal vertice impulsi, sollecitazioni, aiuti giuridici ed economici, che non vadano dispersi, ma che siano razionalmente coordinati.

Ebbene, tale è lo spirito della nostra proposta dei consigli interprovinciali, intesi come organi di consulenza e di coordinamento, ma esenti da quella potestà di produzione giuridica, che ne farebbero, come le vostre regioni, centri legislativi disorganici e contrastanti tra di loro, veri e propri stati dentro lo Stato e contro lo Stato.

L'onorevole De Martino ha anche affermato che l'unità nazionale sarebbe rafforzata dall'ordinamento regionale ed ha parlato di una potenza che si è formata sulla forma confederale, alludendo agli Stati Uniti. Io mi sono permesso di interromperlo, cercando di chiarire che in questi grandi stati le confederazioni federali sono sorte in forma spontanea e non certo in forma coatta, con legge. Poiché l'onorevole De Martino non mi ha voluto ascoltare, vorrei leggere quanto ha scritto, contro l'affermazione che l'unità nazionale sarà rinforzata dall'ordinamento regionale, un deputato socialista: « Per me è evidente che come l'Italia non poteva formarsi se non attraverso lo stato uno e indivisibile, così oggi sarebbe un errore politico e un errore economico voler attuare le autonomie locali e amministrative sotto forma di federalismo regionale. Sarebbe un errore politico perché l'Italia è uno Stato a formazione sociale troppo diversa, perché una differenziazione legislativa in campo regionale non metta la regione in concorrenza con lo Stato. Non ci sarebbe nessuna difficoltà ad ordinare l'Italia sulla base del federalismo regionale, se le condizioni della Calabria fossero identiche a quelle della Lombardia, se la Campania si trovasse allo stesso stato di sviluppo economico e quindi di sviluppo politico della Liguria o della Lombardia, ma in una regione, ma in una nazione dove, all'antagonismo sociale tra ricchi e poveri, si unisce il dislivello tra le regioni settentrionali e quelle meridionali, un simile esperimento non può essere tentato prima di aver operato una vasta riforma sociale. Si rischia in caso contrario di mettere in pericolo l'unità della nazione ». Questo discorso è dell'onorevole Nenni, che conclude esattamente in modo contrario all'onorevole De Martino.

Precedentemente mi sono permesso di chiarire se l'onorevole De Martino parlasse a nome di tutto il gruppo socialista. Un coro mi ha risposto affermativamente. Perché dobbiamo arrivare a queste forme di ipocrisia, indegne di uomini liberi ? L'onorevole De Martino non può parlare a nome del gruppo socialista, perché in quel gruppo vi sono ministri che hanno scritto di essere contro le regioni, così come voi volete realizzarle. Vi è l'altro cosegretario del partito socialista che ha detto in aula di essere contro le regioni. Nel gruppo socialista vi sono socialisti che scrivono quanto ora vi leggerò. Non vi posso dire il nome dell'autore di questo brano; ma si tratta di un socialista, di un eminente storico e insigne umanista: « Voi ricordate che, subito dopo la guerra, il nostro partito, eravamo allora tutti insieme, come lo siamo fortunatamente ancora oggi, fu contrario ad una riforma che non ha alcun carattere socialista e che riprende schemi ottocenteschi, opposti alle esigenze del mondo moderno. In tutti i paesi dove il sistema federale o regionale ancora sussiste, sempre per motivi di formazione storica e mai per *diktat* legislativo... ». Apro una parentesi per dire che questa è un'altra risposta data all'onorevole De Martino a proposito del federalismo che rafforza l'unità della patria.

Questo socialista continua: « Assistiamo ad un rapido processo di concentramento, imposto dalla necessità di regolamentazioni omogenee nazionali e supernazionali; non vi è un solo caso di paese civile che, raggiunta l'unità, sia tornato al regionalismo. Assurdi inconvenienti, pericoli, danni dello spezzettamento in regioni sono stati molte volte messi in luce, e se dovessi illustrarli sotto una prospettiva socialista non mi basterebbero alcune ore; ma lasciatemi dire che tra questi danni due almeno sono rigorosamente certi e non possono venir contestati da nessun uomo di buona fede ». In questo modo il socialista dice che l'onorevole De Martino è in mala fede. L'articolo continua: « Il costo molto elevato e l'inevitabile disorganizzazione del periodo iniziale; e vi paiono questi i momenti per affrontarli ? E quali sono mai i vantaggi sicuri che meriterebbero il prezzo dell'esperimento ?

Forse quelli che ci vengono dal felice esempio siciliano ? ».

Ragioni di buon gusto mi impediscono di fare il nome di chi ha scritto questo articolo; gli onorevoli colleghi, concedendomi un minimo di credito, non potranno dubitare di ciò che dico; l'articolo è apparso comunque nella rivista *Corrispondenza socialista* nel gennaio di quest'anno.

L'articolo continua: « Noi non rendiamo un servizio a chi lavora, a chi vorrebbe lavorare e non trova lavoro, insistendo per malinteso amor proprio su un punto programmatico che mai fu nostro. Possiamo abbandonare senza rossore ciò che adottammo senza convinzione per concorrenza con i clericali e con i comunisti, cui mancano, in eguale misura, il senso della volontà di uno Stato democratico e moderno. Nessuna perdita di prestigio, ma al contrario prova di responsabile saggezza per un partito socialista tornare, a ragion veduta, sul tema delle regioni. D'altra parte è bene fare i conti con quella legge che domina con fatale rigore gli uomini e le cose: il tempo. La legislatura in corso ha davanti a sé, prima della normale data di scadenza, un calendario di dieci mesi lavorativi al massimo ». Chi scrive, è bene ricordarlo, di questi calcoli s'intende molto bene. L'articolo continua: « Avviare soltanto la discussione sulle regioni, significherebbe sbarrare la via a tutti gli altri argomenti, con il risultato di giungere alla fine senza le regioni e senza il resto ».

A questo punto desidero far rilevare che è veramente una finzione la vostra quando dite che il Parlamento non produce le leggi necessarie a causa dell'ostruzionismo; è stato un socialista a dire che è colpa vostra se il Parlamento non può portare avanti altri provvedimenti di legge di particolare interesse, perché la vostra pertinace caparbia ha inchiodato il Parlamento su questo disegno di legge che nessuno vuole.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il nostro è un partito libero, nel quale un uomo può anche esprimere la sua posizione contraria alla maggioranza.

COTTONE. Personalmente allora contesto all'onorevole De Martino il diritto di parlare a nome di tutti i suoi colleghi.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La prossima volta parlerà a nome di tutti i suoi colleghi meno tre.

COTTONE. L'articolo dice inoltre: « Non badate né agli scavalcamenti da parte della sinistra clerico-integralista, né agli anatemi comunisti. Tanto costoro, parlo dei comunisti e dei clericali sinistrorsi, sono imbattibili in demagogia, e non ci resta che batterli in serietà ed in sincera dedizione agli interessi della classe lavoratrice ». Chi ha scritto questo articolo ha anche fatto l'ipotesi che il partito socialista uscisse dal Governo per battersi contro la democrazia cristiana per le sue inadempienze; ha tuttavia respinto tale ipotesi con queste parole: « ma dico affettuosamente e con tutta franchezza ai compagni della sinistra, tra i quali ci sono carissimi e antichi amici personali, che una svolta in questo senso mi sembra tardiva, e anzi, se posso usare una voce arcaica e un paragone grassoccio, mi sembra quale il grido di pudore offeso di una zitella gravida in nono mese ». È un'espressione grassoccia, ma certo molto pittoresca. L'articolo prosegue: « È troppo tardi per rovesciare con credito e con speranze di successo la politica che il partito si è dato fin qui ». Queste sono le cose che ha scritto un socialista; vorrei comunque concludere con le sue parole, che sono veramente assai illuminanti. Desidero precisare che questa parte la cito perché si riferisce ad una proposizione enunciata dall'onorevole De Martino, alla quale mi corre l'obbligo di rispondere nei limiti del garbo, ma con la severità che merita. L'articolo dice: « Lasciatemi citare due esempi; ecco il primo. Pochi giorni fa c'erano gli esami di un concorso a 700 posti di grado C, con stipendio di lire 70 mila mensili. I concorrenti nel territorio nazionale erano 69 mila e nella sola sede di Roma si presentò un'orda incontenibile di 30 mila candidati, specchio tragico della disoccupazione e della sottoccupazione, della degradazione di massa, per cui diventare uno statale o un parastatale, improduttivo e sottonutrito, costituisce ancora il supremo miraggio. Vogliamo, in un paese così fatto, destinare migliaia di miliardi alla istituzione e al funzionamento delle regioni, moltiplicando le bardature burocratiche, e l'esercito degli aspiranti burocrati, sottoburocrati e miniburocrati, anziché volgere ogni sforzo ad investimenti capaci di creare posti di lavoro produttivi ? Ed ecco il secondo esempio: in una grande città, mettiamo Roma o anche Milano, si verificano da tempo due fenomeni paralleli. A) un eccesso delle macchine immatricolate che rende le strade impraticabili, e cagiona danni al turismo, all'economia e agli stessi automobilisti; B) una mancanza di posti-letto negli ospedali, per cui non di rado avviene che una donna si sgravi in un por-

tone, e un uomo muoia in tassì, respinto da un ospedale strapieno ad uno più regurgitante ancora. Ebbene, in quella o in quelle città, le automobili sono aumentate nell'ultimo anno di centomila, i posti-letto di nessuno. Vogliamo che le cose continuino così, rinunciando ad una politica dei redditi che imponga il risparmio pubblico e privato, o vogliamo portare a compimento le riforme ragionevoli, possibili, che il nostro partito e i nostri ministri hanno preparato in tema di assistenza sanitaria, di assicurazioni sociali, di perequazione dei tributi? Credo che la risposta sgorgante dal nostro animo di socialisti sia una soltanto, quale possa essere la nostra provenienza, la nostra corrente, o la diversa sfumatura del nostro pensiero ».

L'onorevole De Martino stasera ha detto che è cinismo da parte nostra affermare che sarebbe molto meglio destinare le somme previste per l'istituzione delle regioni, ad ospedali, a case e a scuole. Un socialista ha proposto la stessa cosa. È forse un cinico, un borbonico, un antiprogressista, solo perché è un antiregionalista?

CORGHI. Finora per le regioni non è stata spesa una lira; perché esiste questa situazione?

COTTONE. Proprio perché esiste questa situazione, lo sforzo di un paese civile e di un Parlamento responsabile deve essere quello di non destinare somme, che poi sono frutto del sudore di tutti i contribuenti, a scopi del tutto fasulli, e di destinarle piuttosto alla soluzione di problemi seri.

MORO DINO. Cosa avete fatto voi quando siete stati al Governo?

CAPUA. Allora non c'erano i soldi.

PRESIDENTE. Onorevole Capua, la prego di non raccogliere le interruzioni.

COTTONE. Evidentemente non godo di molto credito tra i colleghi del mio gruppo, se non mi si ritiene capace di rispondere alle interruzioni. Mi permetta, signor Presidente, di rispondere ad una interruzione che si verifica continuamente. Si dice: ma voi liberali avete amministrato per 80 anni questo Governo; che avete fatto? Ora io sono il primo a dire che i liberali in quei 60 anni (non 80 ma 60: non credo che vogliate sostenere che i 20 anni del fascismo siano stati occupati dalla presenza dei liberali al Governo), in quei 60 anni sono io il primo a dire che non tutti i problemi della società italiana sono stati risolti. E dico di più: quei liberali, a cominciare da Cavour e finendo a De Pretis e a Giolitti (ce li metto tutti), certo non hanno risolto – per esempio – il problema delle autostrade in Italia, certo non hanno risolto il problema degli aeroporti in Italia, ma una piccola attenuante non gliela volete dare?

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Arriviamo più vicino!...

COTTONE. Allora la vostra è una polemica sofistica perché voi vi sforzate di paragonare epoche di sviluppo diverso, e siccome lo sapete la vostra ipocrisia ha un grado un tantino maggiore di quella che può scaturire per istinto.

SERBANDINI. Paragonare Giolitti a Malagodi!...

COTTONE. Ogni uomo ha i suoi pregi e i suoi difetti. Noi abbiamo una radice unica, ma è chiaro che i rami crescono e son diversi. Guai se i rami fossero tutti uguali! Avremmo dei disegni stilizzati! La vita è bella perché è varia.

Un'ultima osservazione: la convergenza del partito comunista italiano con i democristiani e con i socialisti in questa occasione. E badate: sì che il centro-sinistra partì lancia in resta per dire: con la nostra politica isoleremo il partito comunista! Questo lo ricordate anche voi. Ebbene, il partito comunista è oggi regolarmente inserito in questa maggioranza e ne fa parte... (*Interruzione del deputato Scarpa*). I colleghi della maggioranza avranno un bell'affermare che il centro-sinistra ha una maggioranza ben limitata, che i voti comunisti non servono. Queste veramente sono chiacchiere, questo è veramente un sofisma. La convergenza dei comunisti coi democristiani e i socialisti a costituire questa nuova maggioranza non si verifica per capriccio. Non è che i comunisti vogliano fare ai democristiani e ai socialisti i dispettucci. La verità è un'altra: la convergenza in questo caso dei comunisti coi democristiani e coi socialisti si verifica perché la politica che fa il centro-sinistra è la politica dei comunisti. E non capisco allora perché i comunisti non debbano accettarla.

Ha detto l'onorevole De Martino: i comunisti (sono sue parole) sono « forze non simpatiche ». Ora io so che la litote è sempre verniciata di ipocrisia, ma questo è un esempio di litote che è completamente costruito di ipocrisia. « I comunisti sono persone non simpatiche »: voleva così dire che sono antipati-

che. Ma i comunisti sono comunisti. Vi offendete se dico questo? (*Commenti all'estrema sinistra*).

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma non faccia dire all'onorevole De Martino delle cose sciocche! La pazienza ha un limite!

COTTONE. Onorevole Amadei, rilegga domattina il resoconto stenografico. È scritto là: « non simpatiche ». Voglio solo pregare l'onorevole sottosegretario di avere la cortesia domattina di rileggere lo stenografico: « non simpatiche ». Io lo dico a lei perché avrei voluto dirlo all'onorevole De Martino. I comunisti sono comunisti. Che vuol dire? Che sono portatori di una visione della vita, del mondo, della società, che è esattamente il contrario della nostra e devo ritenere anche (non so se sono nel giusto) dell'onorevole De Martino. Al posto dell'uomo libero, autonomo e creatore, il comunismo pone la massa amorfa mossa dal partito, che è considerato addirittura come una trascendenza. (*Commenti all'estrema sinistra*). Ma questa è la vostra teoria! Non dovete, non potete offendervi di questo! Per il comunismo il partito è proprio la stessa trascendenza. Noi (e quando dico noi vorrei poter dire anche voi socialisti) non abbiamo teologie. Noi abbiamo dottrine. La teologia, come quella comunista, ha come figlio il dogma; la dottrina (come la nostra e la vostra, se la accettate, voi socialisti) ha come figlia la critica. Basterebbe questa semplice considerazione per capire che tra noi e i comunisti (pur essendo essi, singolarmente presi, degli amabili amici) c'è un abisso. (*Commenti all'estrema sinistra*). Ma badate, onorevoli colleghi comunisti, se questo abisso non lo riconoscete voi, è triste per voi! Quindi non avete motivo di lamentarvi o di ritenervi offesi. Questa è la verità valida per noi e per voi. Altro però che « forze non simpatiche » di cui parlava l'onorevole De Martino!

E poi vorrei dire ai colleghi della maggioranza di non trincerarsi dietro il capzioso motivo del precetto costituzionale. Le regioni avrebbero dovuto essere fatte un anno dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Son passati 20 anni e non le avete fatte. Ma vorrei ora rivolgermi ai colleghi democristiani che hanno oggi questo prurito regionalistico che nessuna pomata di logico argomento riesce non dico a far cessare, ma ad attenuare e moderare. È un prurito che ho sentito anche poche ore fa nel discorso dell'onorevole Ruffini. Onorevoli colleghi democristiani, voi, se non tutti, certamente in molti, eravate in questo Parlamento dal 1948 al 1953 quando la democrazia cristiana aveva la maggioranza assoluta e poteva fare tutto. Perché non ha fatto le regioni? (*Commenti al centro*). Il mio collega Bozzi poco fa ha avanzato una tesi che io confesso di non condividere interamente. Diceva l'onorevole Bozzi, perché dal 1948 al 1953 la democrazia cristiana, forte della maggioranza assoluta e quindi del monopolio politico in tutto il paese, non aveva interesse a spezzettarlo perché preferiva mantenere il potere politico concentrato in modo che abbracciasse l'intero territorio nazionale. Ora invece, dopo 20 anni, o essa teme o alcuni della sua parte sperano di perdere questo monopolio, per cui è diventata regionalista. Secondo me la ragione è un'altra e vorrei dirla: perché la democrazia cristiana del 1948 e del 1953 era la democrazia cristiana di De Gasperi. Io non voglio certamente fare l'apologeta di De Gasperi, ma obiettivamente devo riconoscere che era uno statista che aveva intùito, che aveva una rara sensibilità e che aveva anche una capacità di lanciare lo sguardo verso un avvenire ragionevolmente ipotizzabile, e pertanto avvertiva il pericolo e non volle mai toccare l'argomento. È invece questa democrazia cristiana di oggi che vuole le regioni, questa democrazia che considera la democrazia come una specie di malata defedata che non val più la pena di curare, questa democrazia cristiana di oggi che è un po' troppo rassegnata, dimissionaria, capitolarda e (lasciatemelo dire) che è fatta di presuntuosi chierichetti: quei chierichetti che già guardano al di là del dialogo, guardano – diciamolo francamente – all'accordo coi comunisti, guardano all'Italia a mezzadrìa, all'Italia divisa fra clericali e comunisti. Del resto i comunisti stessi hanno avuto la franchezza di dirlo in maniera molto chiara al loro IX congresso a Roma, nel 1960. Hanno detto: « Le regioni ci servono, perché con le regioni costituiremo nel paese una nuova maggioranza ». Loro hanno la franchezza di dire quelle cose, e forse sbagliano coloro i quali non credono a quello che dicono i comunisti e commettono lo stesso errore che già commisero quando non credevano a quello che diceva e scriveva Hitler a suo tempo, e più recentemente Nasser. Comunque, non sarà inopportuno ricordare ancora una volta che i comunisti hanno detto, sette anni fa: « Con le regioni costruiremo una nuova maggioranza ».

Onorevoli colleghi, noi abbiamo combattuto e combatteremo ancora, per tutto il tempo che sarà necessario, senza illuderci di convincervi. Desideriamo solo farvi riflettere, e pen-

so che di tempo, onorevoli colleghi, voi ancora ne abbiate. Noi riteniamo di aver compiuto il nostro dovere, che riconosciamo essere morale prima che politico. Siamo riusciti a smuovere una certa apatia dell'opinione pubblica e di una certa stampa e riteniamo che nella vita sia sempre un bene arrivare a un certo punto, quando non si può procedere oltre. Ora la responsabilità è tutta vostra, colleghi della maggioranza. Cercate di riflettere: voi vi apprestate a creare le regioni come enti legislativi che saranno sottratti al controllo politico dello Stato. Voi, onorevoli colleghi, vi apprestate a creare le regioni che darebbero ai comunisti la compartecipazione reale, diretta e concreta al potere politico e legislativo del paese. Voi vi apprestate a creare le regioni che schiaccerebbero lo Stato, già oppresso dal peso di un *deficit* globale formidabile, sotto il peso ulteriore di altre migliaia di miliardi all'anno e che allargherebbero la già grande confusione legislativa, la già vasta zona del sottogoverno, che allargherebbero la macchia già insopportabile della corruzione. Per parte nostra, assolto il nostro dovere, noi vi esortiamo ancora in nome della patria comune: riflettete. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Manco. Ne ha facoltà.

MANCO. Non impiegherò molto tempo a compiere il mio dovere perché la stanchezza si fa sentire. Ella mi consentirà, signor Presidente, di iniziare questo mio discorso riprendendo un tema che è stato presentato questa mattina dal presidente del nostro gruppo, onorevole Roberti, quello dell'incostituzionalità dell'articolo 22. Stamane l'onorevole Roberti, invocando l'articolo 89 del regolamento della Camera, ha sollevato una pregiudiziale allegando l'incostituzionalità dell'articolo 22 della legge. Tanto ha ritenuto di dover fare a termini del regolamento, dato che è proceduralmente possibile presentare una sospensiva o una pregiudiziale anche nel corso della discussione. Tuttavia, la Presidenza ha ritenuto di non poter ammettere la pregiudiziale motivando questa sua decisione con il fatto che una precedente pregiudiziale era stata respinta in quest'aula nella seduta del 12 luglio.

Non posso, evidentemente, formulare di nuovo la proposta pregiudiziale Roberti, che però ritengo legittima, perché l'articolo 22 configura estremi gravissimi di illegittimità costituzionale, più ancora dell'intera legge nel suo complesso. Anche se dobbiamo doverosamente rimetterci a questo giudizio della Presidenza, non riteniamo valida la motivazione addotta dal Presidente invocando la precedente deliberazione della Camera. Sappiamo infatti che neanche le decisioni dell'autorità giudiziaria costituiscono un precedente vincolante per altri giudizi; addirittura sentenze della Corte di cassazione non costituiscono motivo di preclusione. Pur mancando una valida motivazione di questa nuova giurisprudenza della Presidenza dell'Assemblea, dobbiamo inchinarci ad una decisione che non ci sodisfa assolutamente.

Ho voluto fare questa precisazione, signor Presidente, per tentare di inserire questo argomento, che formalmente è stato motivato dal collega Roberti. Ripeto, la decisione del Presidente non ci ha affatto convinti, considerato che soprattutto l'articolo 22 è in contrasto formidabile, macroscopico, con le norme della Costituzione. Preciserò nel corso di questo mio breve intervento quali sono i motivi di attrito e di contrasto con le norme programmatiche della Costituzione, ed in modo specifico con gli articoli 117, 118, 119 e 120.

Non cercherò di ripetere gli argomenti, che sono poi i principali dal punto di vista politico, esposti dai gruppi dell'opposizione per motivare la loro avversione al provvedimento. Ma non posso iniziare questo discorso senza tenere conto di alcune affermazioni che stasera mi hanno trovato molto attento ascoltatore (forse per la prima volta !); mi riferisco a quanto è stato detto poco fa dall'onorevole La Malfa.

Già il collega Galdo ha dimostrato come l'onorevole La Malfa abbia questa volta assunto un atteggiamento che non voglio definire antiregionalista, ma di critica veramente serrata ad una certa sistematica regionalè, non solo dal punto di vista politico, ma anche da quello giuridico, in quanto si tratta di due concetti strettamente collegati.

La tesi dell'onorevole La Malfa va approfondita, discussa, esaminata nella larghezza del suo contenuto, nella sua originalità, nella suggestività della novità che è stata espressa.

La sua posizione cronicamente critica fa dell'onorevole La Malfa una specie di originale deputato, che è nel Governo ed è contro il Governo, che si lancia un po' alla conquista dell'avvenire (e questo è forse uno dei lati più suggestivi della sua personalità politica) perché ritiene di ipotecarlo, molte volte precorrendo i tempi, che spesso maturano poi più lentamente di quanto egli creda.

L'onorevole La Malfa ha detto stasera qualcosa di molto importante, e cioé che la Costituzione della Repubblica, in una sua par-

te, ha stabilito la necessità dell'attuazione delle regioni. Questa Carta costituzionale, però, era il frutto – così egli ha detto – di una combinazione cronologica e storica che va dalla fine dell'800 ai primi del '900.

Di conseguenza, quella che è poi stata accolta dalla Costituzione è una concezione dell'autonomia che dobbiamo ritenere superata non soltanto per il lasso di tempo trascorso, ma superata come metodo, come coscienza, come fatto, come fenomeno; superata addirittura – ha affermato l'onorevole La Malfa – dalla concezione di incontro tra l'autonomia regionale e la visione globale del paese, che abbraccia, assorbe e contemporaneamente gradua e controlla i decentramenti regionali.

Oggi, cioè, ci troviamo dinanzi ad un fatto nuovo, e non poteva che essere così, perché è storicamente fatale che questo accadesse. Per questo motivo l'onorevole La Malfa ha lasciato intendere che è stato un bene che l'attuazione delle regioni non sia avvenuta subito dopo la nascita della Costituzione. Meglio è che si faccia adesso. Meglio ancora, forse, sarebbe stato dal suo punto di vista se fosse avvenuta a distanza di cinque o sei anni, se è vero che i fatti comportano sempre delle novità, delle realtà, dalle quali non si può assolutamente prescindere per l'esatta valutazione storica e politica di questa innovazione costituzionale.

È una tesi veramente interessante questa dell'onorevole La Malfa, il quale non ha soltanto affidato al determinismo storico l'attuazione regionale (che in questo caso, naturalmente, non sarebbe più un'attuazione); ma ha ritenuto opportuno affidare il concetto dell'istituzione della regione quasi ad un dialogo che debba intercorrere (sono questi i termini usati dall'onorevole La Malfa) tra l'istituto nascente della regione e la visione globale dello Stato, come una diversa dialettica che pone il cittadino in una situazione differente da quella vissuta venti o trenta anni fa, o addirittura cinque o sei anni fa; che pone addirittura (ecco il determinismo cui si è rifatto il collega La Malfa) l'attuazione della regione al di fuori della norma costituzionale e della volontà del costituente – ecco forse il punto più importante delle sue affermazioni politiche ed ideologiche – e nell'ambito della programmazione. Questo è tanto vero – ha detto l'onorevole La Malfa – che se non vi fosse stata la Costituzione, o se essa avesse stabilito una normativa diversa, alle regioni saremmo arrivati egualmente, nel momento in cui avessimo deciso la programmazione economica e sociale.

Tutto questo è suggestivo, dal punto di vista astratto e dell'anticipazione degli avvenimenti e dei fatti storici. Come ripeto, l'onorevole La Malfa si proietta a tuffo verso l'avvenire per cercare di afferrare quello che il domani o il dopodomani può portare di fresco o di nuovo, in modo che egli sia il primo a porgere alla storia qualcosa che non sia usurata dal tempo o dalla realtà nella quale quotidianamente viviamo.

Ma allora, se è così, se è anche parzialmente vero quello che asserisce il *leader* del partito repubblicano italiano, vuol dire che è infondata l'accusa che viene mossa soprattutto all'opposizione di destra, e soprattutto a noi, quando ci si accusa di non voler realizzare il dettato costituzionale. Cioè noi non siamo assolutamente quelli che non vogliono realizzare la Costituzione, in quanto questa sarebbe già arretrata rispetto ad una volontà regionale che, nella sua articolazione, nella sua impostazione politica e giuridica, nella sua impostazione, soprattutto, sociale, che si inserisce nella dialettica della programmazione e del dialogo tra regione e Stato, in questa nuova visione, va oltre la Costituzione.

Allora mettiamoci d'accordo su questo punto. Che cosa fa il Parlamento italiano nel mese d'ottobre del 1967, in questi giorni consumati da una dialettica amplissima, e in un tentativo di sviscerare tutti gli argomenti *pro* e *contra* quella legge ? Realizza la volontà costituzionale o no ? Realizza la *ratio* che era contenuta nella volontà del costituente nel momento in cui stabilì quelle norme costituzionali o no ? Ritiene di varare una legge approssimativa rispetto alla volontà costituzionale o no ? E se il Parlamento italiano ritiene di varare una legge che sia approssimativa rispetto alla volontà costituzionale, questa approssimazione alla volontà costituzionale è quello che si avvicina maggiormente ad un'autonomia o che si avvicina maggiormente alla concezione dello Stato in allontanamento da quella più autonomistica della regione ? Noi stiamo statuendo sulla base della volontà della Costituzione, o stiamo statuendo sulla base dei criteri dell'onorevole La Malfa, che sono un superamento del dettato costituzionale e una specie di avventura alla conquista dell'avvenire ?

A me pare che questa sia la prima domanda che dobbiamo porci per vedere entro quale misura ed entro quale limite le norme della Costituzione che si riferiscono all'istituzione delle regioni corrispondano al dettato costituzionale.

Ciò premesso per quanto riguarda questa visione particolaristica della regione, non possiamo non affrontare il tema dell'autonomia finanziaria e del costo delle regioni. Infatti, quanto più gravi sono le preoccupazioni che il Parlamento manifesta sul costo delle regioni, tanto più sarebbe stata necessaria quella famosa legge finanziaria prevista dall'articolo 22 del disegno di legge, che altro non voleva essere che la codificazione, la regolamentazione generale di una situazione che, per essere incerta come dice l'onorevole La Malfa, per camminare con i tempi, come dice l'onorevole La Malfa, per essere maggiormente l'espressione dei giorni che avanzano, come dice l'onorevole La Malfa e come ritengo sia il pensiero del Governo e della maggioranza della democrazia cristiana e dei socialisti, avrebbe richiesto una codificazione che offrisse la garanzia giuridica, politica, sociale di una seria impostazione finanziaria dell'istituto che sta per nascere.

Invece tutto questo non è avvenuto. Sul concetto delle regioni sotto il profilo politico sono state fatte delle affermazioni veramente strane. Vi è stata una constatazione dell'onorevole Pacciardi, il quale paventava la possibilità che alcune regioni fossero potute capitare, democraticamente, nelle mani dei comunisti, alleati dei socialisti. Il collega Ruffini ha affermato che questi sono i rischi della democrazia, cioè non ha escluso questa possibilità. Io accetto questa argomentazione del collega Ruffini, secondo la quale è possibile e pensabile che una concezione totalmente democratica faccia cadere in mani di partiti non democratici comuni, province o regioni. La democrazia può anche portare a questo ! Ma allora non si vede perché, se è possibile che democraticamente alcune regioni cadano nelle mani dei comunisti alleati dei socialisti, se cioè dalla democrazia possono scaturire sozioni non democratiche, il Governo e la maggioranza (che parla il linguaggio dell'onorevole Ruffini) debbano considerare assolutamente irriversibili alcune formule politiche non consentendo alla libera dialettica democratica del Parlamento nuove soluzioni e nuovi traguardi – ove questi veramente rappresentassero la volontà democratica del popolo – anche se diversi da quelli che si prefigge il Governo e la maggioranza, ed anche se possano portare rischi.

Perché noi condanniamo, non in maniera aprioristica e preconcetta, ma in maniera razionale e ragionata, le manifestazioni di volontà legislativa dell'articolo 22, definito dai liberali la « finestrella » ? Noi lo definiamo la bandiera della legislazione regionale, ma anche la trappola e l'inganno, perché è espressione di una volontà regionale negativa, di uno strumento adattabile a tutti gli usi e a tutte le tesi. Qual è il principale argomento da noi addotto per condannare l'articolo 22 ? La mancanza della legge finanziaria, cioè della indiscutibile necessaria premessa politica, giuridica ed economica indispensabile per dare corpo allo stesso articolo 22. Quando noi ci poniamo il problema della legge finanziaria e ci chiediamo che cosa sia una legge finanziaria regionale, quando cerchiamo di capire che cosa si sarebbe dovuto fare e non si è fatto, noi non facciamo un'affermazione apodittica, non diciamo che avrebbe dovuto farsi una legge regionale e invece non si è fatta e per questo motivo esprimiamo la condanna all'articolo 22 della legge. È evidente che noi abbiamo una nozione esatta di che cosa una legge finanziaria avrebbe dovuto contenere secondo alcuni concetti che sono i concetti giuridici normali e correnti che definiscono la qualità, la funzione, la validità nel tempo e nei confronti di alcuni istituti della legge finanziaria.

Dunque, la legge finanziaria che per la regione manca, avrebbe dovuto essere vista – e va vista – con l'occhio dell'economista, direi, e con l'occhio del giurista. Con l'occhio del giurista una legge finanziaria non può che tentare di risolvere il problema della quantità delle funzioni, degli oneri, dei doveri e dei diritti di natura esclusivamente finanziaria che si riferiscono alla vita di una regione.

Ho esordito, onorevoli colleghi, dicendo che avrei tracciato i temi di incostituzionalità della legge senza presentare una proposta formale che, naturalmente, avrebbe fatto la stessa fine di quella avanzata dal collega Roberti; vorrei, tuttavia, trattare questi temi come motivi di merito.

Quindi l'elemento quantitativo della legge, che viene a mancare, è la parte strettamente economica, quella cioè della legge finanziaria: elemento che va visto sotto il profilo tecnico giuridico in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dei quali, soprattutto quest'ultimo a noi interessa particolarmente in questo momento.

Il disegno di legge all'articolo 22 fa esplicito riferimento alle elezioni regionali la cui effettuazione può coincidere con le elezioni provinciali e comunali da espletarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663. E questo progetto

di legge ritiene di attuare il dettato costituzionale previsto dagli articoli prima citati.

L' articolo 119 della Costituzione, per la parte che a noi interessa, dice: « Le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni.

Alle regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali ».

Questo articolo contiene una norma di carattere programmatico e d'altra parte qualunque precetto costituzionale è una norma di carattere programmatico; questa, prevista dall'articolo 119 è una norma di carattere programmatico ad efficienza differita.

Fermiamoci un momento su questo concetto. Se è vero come è vero (non occorre un approfondito studio giuridico per comprendere questo concetto) che questi articoli della Costituzione (che interessano la nascita, la funzione e l'autonomia finanziaria, delle regioni e che di conseguenza hanno diretto riferimento all'articolo 22 del disegno di legge) contengono queste norme di carattere programmatico a efficacia dilazionata nel tempo, è evidente che il discorso dell'onorevole La Malfa è valido dal punto di vista politico e giuridico, ma non è più valido il discorso di coloro i quali chiedono di votare immediatamente questa legge in applicazione della volontà costituzionale.

Che cosa ha voluto dire il legislatore costituente nel momento in cui ha stabilito una norma la cui efficacia è dilazionata nel tempo ? Io ritengo che il suo pensiero sia stato quello di fissare delle norme (qui, il discorso dell'onorevole La Malfa potrebbe avere una sua validità, ma lo stesso onorevole La Malfa cade in un errore nel momento in cui ritiene che questo sia il momento della applicazione della norma) lasciando al potere discrezionale del Governo la facoltà di fissare il momento dell'applicazione delle norme stesse. Ma la Costituzione non dice che le regioni debbano essere fatte entro tre o cinque anni; stabilisce soltanto il programma ed affida all'esecutivo, alla discrezionalità dello stesso, la valutazione dell'opportunità di attuare le norme relative a seconda che le situazioni oggettive di ordine morale, sociale ed economico ne consiglino l'attuazione.

Nulla da ridire sul potere discrezionale del Governo e dei partiti che compongono la maggioranza governativa di stabilire il momento storico e politico in cui costituire le regioni. Ma sosteniamo che questo non sia il momento che offra la giustificazione, l'argomentazione e la possibilità di costituire un tale istituto data l'attuale condizione obiettiva del paese. Se consideriamo la situazione delle finanze dello Stato, il dissesto finanziario delle province e dei comuni, le altre maggiori esigenze più direttamente interessate allo sviluppo ed alle soluzioni dei problemi sociali (leggi ospedaliere, urbanistiche, ecc.), appare chiaro che ci troviamo in una situazione economica negativa e di necessità tale da sconsigliare la costituzione assai costosa delle regioni, che al momento attuale non rispetterebbe lo spirito del dettato costituzionale e non sarebbe opportuna ed utile nell'interesse della società e del paese.

Noi abbiamo perciò, proprio sulla base dei princìpi costituzionali, motivo di respingere questo articolo 22 e quindi anche tutto il contesto della legge, come non rientrante nella volontà costituzionale, in quanto verrebbe a realizzarsi in un momento in cui le condizioni obiettive sono le più inopportune e le più disastrose per l'attuazione delle regioni.

Fatte queste considerazioni di ordine politico e giuridico, vediamo, rimanendo sempre nell'ambito delle norme costituzionali, quali sono i princìpi giuridici previsti tassativamente dall'articolo 119 della Costituzione che avrebbero dovuto essere necessariamente consacrati in questa legge.

L'articolo 119 della Costituzione prevede un'autonomia finanziaria, un necessario coordinamento della finanza regionale con quella dello Stato e degli enti locali; un sistema tributario; la necessità di contributi speciali, la fissazione del patrimonio e del demanio della regione. Ciò significa che non si può neppure affrontare il problema dell'applicazione della norma costituzionale se non si affrontano prima questi punti specifici, che costituiscono la premessa per tentare anche semplicemente di pensare alla regione. Figuriamoci poi per affrontare il problema della elezione dei consigli regionali !

Ma esaminiamo singolarmente questi criteri fondamentali. Il primo è la necessità di creare un'autonomia finanziaria; il secondo la necessità di coordinamento tra questa autonomia finanziaria (ecco la visione globale di cui si parla da più parti) e le possibilità e le finanze dello Stato, delle province e dei comuni, enti questi che non sono, almeno fino ad ora, avulsi dal concetto di regione. E parlando di coordinamento non si intende riferirsi ad una eventuale funzione di controllo

della regione sulle finanze comunali e provinciali, perché questo è fuori della norma costituzionale, ma piuttosto alle misure tendenti ad evitare che le esigenze finanziarie della regione finiscano con il coincidere con quelle provinciali e comunali.

Che cosa dunque si intende per autonomia finanziaria? Io, anche per necessità professionali, seguo da vicino questa materia e, esaminando varie sentenze della Corte costituzionale, mi sono potuto fare un concetto abbastanza preciso (stiamo naturalmente parlando *de iure condito*) di come sia irraggiungibile una completa autonomia regionale. Rimanendo strettamente nel campo della giurisprudenza, nessuno studioso di diritto che abbia sottomano decine e decine di sentenze in argomento del massimo organo costituzionale potrà contestare queste mie affermazioni. Noi infatti, parlando di autonomia finanziaria regionale, usiamo l'espressione « cosiddetta » proprio in quanto prendiamo atto del fatto che il supremo magistrato cerca continuamente di ridurre il limite di tale autonomia, per conservare le garanzie della completa attribuzione finanziaria dello Stato.

Esistono a questo proposito due sentenze della Corte costituzionale: la prima è del 26 gennaio 1957 e si riferisce ad un contrasto insorto tra lo Stato e la regione siciliana a proposito dell'elenco delle acque pubbliche che appartengono al territorio della regione. Non si tratta evidentemente di un semplice fatto geografico o topografico, ma di una controversia che investe le stesse attribuzioni finanziarie della Sicilia, considerate il mezzo per la determinazione di una finanza regionale. Comunque sia, la Corte costituzionale ha stabilito che la regione non ha questa competenza di determinazione delle acque pubbliche regionali, visto che tale competenza appartiene, per motivi di opportunità, di necessità e di economia, allo Stato.

La seconda sentenza cui ho fatto riferimento è del 10 maggio 1966 e riguarda la Sardegna. Con essa la Corte costituzionale ha stabilito che il controllo sulle deliberazioni dei consigli comunali e provinciali appartiene soltanto alla commissione centrale, che è una emanazione dello Stato, e non alla regione.

Ricordiamoci che stiamo parlando della Corte costituzionale, del supremo interprete della volontà del costituente. I comunisti ci dicono che la Corte costituzionale non interpreta più correttamente il dettato della Costituzione; probabilmente anche l'onorevole La Malfa penserà la stessa cosa e, insieme con i comunisti, si augurerà che anche la Corte costituzionale venga decentrata nelle regioni, in modo da poter interpretare meglio le ansie, le volontà e le aspirazioni delle popolazioni regionali. Fino ad oggi però così non è e quindi la Costituzione può essere interpretata unicamente dalla Corte costituzionale. E proprio la Corte costituzionale ha inficiato questo principio di autonomia, ponendo limiti alla autonomia finanziaria e al controllo delle regioni; il che presuppone la convinzione che queste siano attribuzioni proprie ed esclusive dello Stato ed anche la sfiducia nel potere legislativo delle regioni in materia finanziaria. Ora noi non possiamo assolutamente elaborare una legge regionale senza tener conto di queste indicazioni del supremo consesso costituzionale.

Inoltre noi avremmo dovuto stabilire la priorità di una legge statale sul coordinamento, vista appunto la complessità della materia finanziaria; il che rende necessario un approfondimento di quella legge finanziaria di cui si parla nell'articolo 22 di questo disegno di legge. Si pone cioè la necessità di una legge statale che controlli tutte le varie situazioni regionali, che stabilisca dei parametri di coordinamento.

Il terzo criterio è quello di un rapporto tra un tipo di attività come quella tributaria con quella finanziaria più generale per stabilire anche in questo caso potestà legislative di ordine generale e di ordine tributario.

Quarto criterio: l'autonomia finanziaria dal punto di vista della potestà legislativa in materia finanziaria, così come stabilito nell'articolo 117. Quinto criterio: le differenze fondamentali tra il contenuto degli articoli 117 e 118 e quello dell'articolo 119, cioè, l'applicazione pratica di queste norme costituzionali. Gli articoli 117 e 118 della Costituzione stabiliscono i doveri e le funzioni delle regioni, le quali ne sono investite da un punto di vista primario. Cioè non esiste una delegazione dello Stato alla regione sulla base degli articoli 117 e 118 della Carta costituzionale. Viceversa l'articolo 119 ha come destinatario lo Stato e non più le regioni. « Le regioni – dice il primo comma – hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica che la coordinano con la finanza dello Stato, delle provincie e dei comuni ». Mentre cioè nei due precedenti articoli il legislatore ha ritenuto di affidare alcune funzioni di ordine finanziario, alcune potestà legislative in materia fi-

nanziaria direttamente alla regione, ritenendo quasi che questa sia nata per svolgere tali compiti (tant'è vero che difficilmente potrebbero nascere controversie giudiziarie intorno alle funzioni proprie delle regioni), nell'articolo 119, sul quale si fonda la preannunciata legge finanziaria che rappresenta il contenuto fondamentale dell'articolo 22, il destinatario è lo Stato, il quale, nel momento in cui fonda la regione, delega loro alcune attribuzioni, sia pure nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, coordinate con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni. Alle regioni, sempre per norma costituzionale, sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. E per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le isole, lo Stato assegna per legge a singole regioni contributi speciali. La regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità con legge della Repubblica.

Noi siamo nelle condizioni di comprendere una determinata teorica giuridica nel concetto di rapporto tra finanza regionale e finanza dello Stato, in quanto l'articolo 119 ne disciplina la materia, ne coordina la regolamentazione, stabilendo che la regione può fare qualche cosa perché lo Stato glielo consente. Ma come lo Stato può consentire ciò? Con la sua potestà legislativa? No, glielo consente sulla base delle sue finanze, delle sue condizioni economiche, delle sue possibilità, attraverso un concatenamento di opportunità razionali, che deve conciliare gli interessi della regione, ma soprattutto gli interessi dello Stato. E, per questi motivi, la volontà del legislatore costituente era più seria.

A questo punto, sembrerebbe molto strano che noi, decisamente antiregionalisti per nostra ideologia politica e che non crediamo nell'istituto regionale, in quanto escludiamo una tale frammentarietà politica, morale e sociale per una concezione unitaria, che, secondo i nostri programmi, esclude la possibilità di una vita regionale che non contrasti fatalmente con la vita dello Stato, dovessimo diventare i tutori della Costituzione, i difensori più accaniti del costituente. Riteniamo comunque che, sulla base della Costituzione, si sarebbe dovuto fare una legge più seria, essendo la volontà del costituente proprio quella di impegnare l'esecutivo ed il Parlamento a legiferare in una maniera seria, sulla scorta delle norme programmatiche stabilite dall'articolo 119 della Carta costituzionale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERTINI

MANCO. È strano che il Movimento sociale italiano finisca con il diventare il difensore più accanito, più argomentato, della Costituzione e della volontà stessa del costituente, che dal legislatore attuale è smentita e negata.

Quando il legislatore, con le statuizioni previste dagli articoli 117, 118 e 119 della Carta costituzionale, stabilisce i limiti di collegamento tra le finanze locali e le finanze dello Stato, ammette anche che alcune disfunzioni degli enti locali derivano dall'errore di attribuzione di determinati compiti.

Vorrei per esempio ricordare all'onorevole ministro dell'interno, che è un esimio giurista, la fonte legislativa dell'articolo 23 della Costituzione. Credo che l'articolo 119 della Costituzione, nella necessaria disamina che se ne deve fare, debba essere collegato con l'articolo 23. Ciò è importante per stabilire la fonte legislativa da cui promana la norma e per stabilire la fonte legislativa statale che affida alla regione determinate potestà, secondo l'articolo 119 citato.

L'articolo 23 della Costituzione afferma che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge e l'articolo 119 demanda alle regioni alcune potestà legislative, le quali devono trarre motivo di essere, dal punto di vista finanziario, dalla prestazione personale e patrimoniale che può essere imposta solo in base alla legge. La regione deve ricavare dall'articolo 119 della Costituzione la fonte legislativa per potersi trovare in condizioni di sufficienza economica, in modo da trarre i mezzi per la vita propria e dei suoi organismi attraverso una norma scritta, che deve essere il presupposto della vita regionale e che deve scaturire non solo dall'articolo 119, ma anche dall'articolo 23 della Carta costituzionale.

Molto semplice è dunque il discorso relativo alla funzionalità regionale. In questa materia non si può sfuggire alla volontà del costituente, volontà che il Movimento sociale italiano finisce stranamente col difendere. In questo contesto va esaminato il problema di ordine costituzionale che avevo sottoposto alla Presidenza della Camera, riprendendo il tentativo di una pregiudiziale di incostituzionalità già sviluppato dal collega Roberti. Avevo avanzato questo problema perché non ero convinto della decisione presidenziale, decisione che rispettavo e che rispetto tuttora, circa la non proponibilità di una questione pregiudiziale. Credo infatti, e desidero ri-

petere questo concetto, affinché rimanga accertato il nostro convincimento, che la decisione presidenziale non sia preclusiva di ogni ulteriore decisione. La stessa Cassazione può decidere in maniera difforme; non vedo quindi perché la Presidenza della Camera debba essere vincolata da una decisione precedente. Questi erano gli elementi di ordine costituzionale che ritenevo di dover presentare, anche se non formalmente, insieme ad una nostra proposta di pregiudiziale. E questi elementi avrebbero dovuto naturalmente inserirsi nel discorso più generale relativo all'articolo 22. Il quale articolo è, a nostro avviso, incostituzionale; non è infatti vero che l'articolo 22 costituisca l'attuazione di una norma costituzionale. Semmai è la realizzazione della volontà politica dell'onorevole La Malfa e del centro-sinistra. La Costituzione, infatti, voleva un diverso approfondimento. L'articolo 119 prevede una codificazione finanziaria di ben maggiore serietà. Questa era la volontà del costituente, contro la quale va oggi la volontà della maggioranza politica, pronta a determinati compromessi.

Per l'attuazione delle regioni sarebbe stata necessaria una situazione diversa da quella attuale; la situazione della finanza statale, è oggi disastrosa, come disastrosa è la situazione della finanza comunale e provinciale. Nulla potrebbe quindi giustificare, sotto il profilo della più obiettiva discrezionalità, l'attuazione di questo provvedimento, che sarà varato solo per la volontà di alcune parti politiche che hanno stretto d'assedio la stessa norma costituzionale. E queste parti politiche fanno scempio della Costituzione, per realizzare qualcosa che rientra in un gioco politico che non ha nulla a che fare con la serietà e la dignità della nazione italiana.

Facendo riferimento al 1969, al secondo comma dell'articolo 22 si dice: « Entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni ». Con questo comma non si fa certo riferimento alla Costituzione; esso dimostra anzi come la maggioranza dimentichi la Costituzione. Si prevede infatti la scadenza del 1969, anno nel quale la situazione obiettiva potrà essere diversa, da un punto di vista politico, sociale e storico, dalla situazione attuale, nella quale noi oggi stiamo prendendo queste decisioni.

Sarebbe stato quindi necessario un arroccamento, un punto fermo dal quale partire, in modo da poter fare nel 1969 quello che oggi noi vorremmo fosse fatto; il punto fermo che potrebbe guidarci fino al 1969, pur nel mutamento della situazione politica e sociale, può essere solo la norma costituzionale. Il secondo comma dell'articolo 22 avrebbe dovuto precisare che entro la scadenza del 1969 sarebbero state emanate le norme relative all'ordinamento finanziario della regione in virtù dell'articolo 119 della Costituzione, riportando le parti programmatiche di questo articolo. In questo caso noi avremmo avuto una solida garanzia, anche nel mutamento della situazione oggettiva. E questo avrebbe costituito un motivo di sicurezza per tutti, dato che nella vita di una nazione solo la legge può costituire un presidio di sicurezza. La politica non può essere motivo di sicurezza, dato che le situazioni politiche cambiano. Oggi c'è il centro-sinistra allargato ai comunisti, ma nel 1969 o nel 1970 la situazione potrebbe essere molto diversa. È la stessa storia che ci insegna queste cose. Nessuno può garantire quello che accadrà fra tre o quattro anni; l'unico punto fermo è quello stabilito dalla legge. Allorché venne approvata la Costituzione, si stabilì che determinate norme avrebbero dovuto essere attuate in rapporto ai tempi; tali disposizioni rimanevano comunque ferme, nonostante il passare del tempo.

Se con l'articolo 22 non si effettua un agganciamento alla norma costituzionale, si affida tutto a quello che accadrà; in tal modo si fa della Costituzione un fatto esclusivamente politico, come vogliono i comunisti, adattando la Costituzione ad una volontà politica. Questo – ripeto – vogliono i comunisti i quali dicono: la Costituzione non è una cosa ferma, ma si deve adattare ai tempi. E siccome i tempi vanno verso di loro, trascinati dalla volontà politica della maggioranza di governo, e siccome essi sono a capo di questi tempi e di questa maggioranza che guidano, formano e regolamentano a loro piacimento, ecco che si politicizza una disposizione di legge che si allontana sempre più dal presidio costituzionale ad esclusivo vantaggio degli interessi politici del partito comunista.

Queste sono le conclusioni negative sulla legge, questa la prova della pochissima serietà della legge, questa la prova che la legge costituisce uno strumento politico, che oggi può essere vantaggioso per chi sta al Governo, ma domani potrà essere anche svantaggioso, perché potrà essere nelle mani di diverse forze politiche.

Avete sentito il « comizio » fatto in quest'aula dall'onorevole De Martino; nessun problema di natura giuridica, nessun ricordo costituzionale, egli si è limitato a dire in modo elementare, superficiale e semplicisti-

co: diamo attuazione alla Costituzione. Ma si è guardato bene, l'onorevole De Martino, dal motivare questa sua affermazione, dal dire perché e come con questa legge si attua la Costituzione! Ha ritenuto soltanto di fare quest'affermazione, ma era chiaro nel suo discorso il motivo, il movente esclusivamente politico dello strumento giuridico e legislativo che in questo momento si vuole approvare, lontani da qualunque serietà che purtuttavia la volontà del costituente aveva ritenuto di affidare al tempo, alla politica, al prestigio e alla dignità di legislatori onesti.

Queste le considerazioni, signor Presidente e onorevole Ministro, che ci spingono a dire di « no » a questa legge: considerazioni profondamente politiche, sociali, giuridiche: pochissima è la serietà con cui si fa una legge, che non risponde alle necessità del paese ma è soltanto uno strumento di sopraffazione, di sopruso e di abuso politico della maggioranza! (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

FERIOLI. Chiedo di parlare sull'articolo 22.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERIOLI. Signor Presidente, onorevole ministro, onorevoli colleghi, cercherò di limitare il mio intervento ad alcune considerazioni politiche e sociali e ad alcune considerazioni giuridiche; alcune considerazioni politiche e sociali intorno all'articolo 22 tenendo presenti due interventi – che vorrei definire « uscite in campo aperto »: dell'onorevole Ingrao, quello sull'articolo 8 (in occasione del quale sferrò un durissimo attacco al partito liberale) e l'intervento – testè definito « comizio » dall'onorevole Manco – fatto dall'onorevole De Martino, cosegretario del partito socialista, nella giornata di oggi.

Ho sott'occhio il testo integrale dell'onorevole Ingrao, il quale rivolgendosi a noi liberali, ha detto testualmente: « Voi siete i nemici delle riforme sociali, voi avete lottato contro le riforme sociali »; e ancora: « avete perfino bloccato con un'azione di sabotaggio la legge sulla riduzione degli orari di lavoro, che pure era stata accettata dai rappresentanti delle organizzazioni padronali nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Siete più indietro dei vostri padroni, siete più indietro perfino della Confindustria ».

Vorrei sgombrare subito il terreno da questa stantìa propaganda di servi e padroni. Mi dispiace che a quest'ora del mattino, alle 6 e 30, dopo una notte trascorsa qui dentro, l'aula sia senza colleghi e non sia presente l'onorevole Ingrao. Lasciamo perdere questa ammuffita propaganda di servi e padroni, poiché anche l'onorevole Ingrao sa benissimo che la società liberale è quella che ha posto per prima la questione sociale, ponendola come un fatto politico, come un fatto di coscienza. È stata la rivoluzione liberale che ha infranto il diritto naturale e divino di alcuni a comandare e l'altrettanto naturale dovere di altri di obbedire. Mai prima del liberalismo nessun sistema politico era riuscito a modificare e a promuovere una più estesa e veloce modificazione della struttura sociale del nostro paese. Quindi lasciamo perdere, perché questi sono temi demagogici non solo da comizio ma da qualcosa di più.

Vogliamo piuttosto vedere la seconda parte, là dove l'onorevole Ingrao dice che noi non abbiamo fatto solo l'ostruzionismo su questa legge sulle regioni, ma portiamo il nostro ostruzionismo anche nella Commissione lavoro per fermare un determinato progetto di legge. Questa è una menzogna dell'onorevole Ingrao, menzogna nel vero senso della parola, ed io ho il dovere di rettificarla in quest'aula come membro di quella Commissione, avendo partecipato a quei lavori, avendo preso la parola in quella Commissione, e perché rimanga alla storia del Parlamento italiano, alla storia dei lavoratori italiani, i quali non possono essere frodati della verità.

I fatti stanno nei seguenti termini: il disegno di legge sulla riduzione degli orari di lavoro, per la prima volta presentato al Parlamento italiano dal CNEL con l'unanime approvazione di tutti i suoi membri, è stata assegnato dalla Presidenza della Camera alla Commissione lavoro in sede referente Questo progetto dà più di una delega al Governo. Per il regolamento della Camera, questo disegno non può essere trasferito dalla sede referente alla sede legislativa della Commissione. Il relatore, onorevole Russo Spena, il quale concluse dicendo che c'erano state sollecitazioni da parte di alcuni per vedere di stralciare quelle deleghe in modo da portare il progetto in sede legislativa, affermò nella sua relazione che questo non era il suo parere. Riprendendo questa posizione io dissi: « Sono favorevole alla legge, il mio gruppo è favorevole alla legge: discutiamola subito e andiamo in aula ». In aula non si è poi venuti perché evidentemente c'è stata la questione della legge sulle regioni. Ma il partito liberale in quella sede diede il suo appoggio favorevole e sollecitò l'immediata discussione. Non si venga pertanto a dire che noi faccia-

mo l'ostruzionismo a danno dei lavoratori, richiamandosi a cose non vere.

Questo ho voluto precisare e lei ricorda, amabile signor Presidente, che l'altra sera, intervenendo su un altro articolo, le annunciai che avrei dovuto rettificare questa posizione politica che si innestava esattamente in una polemica fatta dall'onorevole Ingrao contro di noi. Orbene, signor Presidente, questa nostra società come noi la intendiamo, questa società liberale è stata attaccata violentemente dall'onorevole Ingrao l'altra sera e oggi siamo stati oggetto anche di un durissimo attacco da parte dell'onorevole De Martino il quale ha detto: qui c'è uno scontro tra due concezioni diverse; da una parte c'è un sistema vecchio, arcaico, che dovrebbe essere il nostro sistema liberale, dall'altra parte c'è, naturalmente, una società nuova, c'è chi crede in una società diversa e chi vuole questo decentramento in termini regionalistici.

Orbene, la nostra opposizione alle regioni, è una opposizione di sempre, ma non è una opposizione al decentramento amministrativo. Quante volte l'abbiamo detto e l'abbiamo ripetuto ! Vale la pena di ripeterlo ancora una volta per richiamarci nuovamente alla nostra proposta per un consorzio di province che ha proprio questo significato. E non voglio ritornare sulla tematica antiregionalistica che è stata oggetto di tutti gli interventi di parte liberale in questa discussione; ma invece voglio soltanto fare un accenno a quella che è la nostra chiara posizione, contro quell'accusa di arcaismo a noi rivolta dall'onorevole De Martino, il quale evidentemente non conosce e non legge i nostri documenti; e non conosce la dichiarazione liberale di Oxford del 1967, di qualche mese or sono, cioè, con cui viene data esattamente la configurazione di una società moderna in movimento.

Che cosa è una società liberale ? Vediamolo un momento, brevissimamente, per ricordarlo naturalmente ai banchi della sinistra, i quali non sanno cosa sia la nostra ideologia, che cosa si proponga il partito liberale per creare una società moderna, una società aperta. Per una efficiente cooperazione economica internazionale è necessario il libero movimento degli uomini, dei beni, dei capitali e dei servizi, nonché la divisione internazionale del lavoro e la più larga cooperazione fra le nazioni nel campo monetario, sociale e tecnologico. Noi liberali approviamo e favoriamo i raggruppamenti economici regionali, a condizione che non divengano strumenti di protezionismo regionale o di sfruttamente economico da parte di un paese a danno di un altro, e che non degenerino in tecnocrazie al di fuori di un sistema di controllo democratico. Per realizzare l'eguaglianza e il benessere è indispensabile che una parte importante delle maggiori ricchezze disponibili sia usata per promuovere l'uguaglianza dei punti di partenza, quindi a favore delle nazioni di tutto il mondo. Per ciò che concerne l'individuo, l'azione diretta a promuovere l'uguaglianza dei punti di partenza, richiede la sicurezza dai rischi di malattia, l'assicurazione contro l'inabilità nel lavoro e un'abitazione adeguata; richiede anche che sia messa a disposizione di tutti, indipendentemente dalla nascita e dai mezzi di fortuna, l'organizzazione scolastica per l'istruzione e l'educazione di ciascuno, sia fisica sia intellettuale, sia umanistica, sia tecnica. A questo proposito noi favoriamo la più ampia scelta di sistemi educativi, a condizione che ogni scuola raggiunga adeguati livelli e sia in grado di formare cittadini responsabili. Tale principio richiede altresì che si realizzino condizioni ideali di lavoro nei laboratori per impiegati e operai i quali hanno diritto di partecipare all'andamento dell'azienda e di contribuire alla sua stabilità e sviluppo, per cui debbono essere in grado di trarne anche un interesse finanziario.

Onorevoli colleghi, ho voluto soltanto accennare a questi brevi postulati della carta di Oxford per dare una visione abbastanza chiara di quello che sia una società liberale moderna, causa per la quale noi ci battiamo. Per contro ci sentiamo dire in tono da comizio che noi siamo coloro che più si oppongono alle riforme, che facciamo l'ostruzionismo costituzionale. Non solo, dice l'onorevole Ingrao che noi facciamo addirittura opera di sabotaggio. Sono parole grosse, signor Presidente, parole che devo respingere come liberale, soprattutto come liberale che crede fermamente nella sua ideologia.

Orbene, io, parlando da questo banco in occasione della discussione generale sulla legge, mi richiamai al concetto di ostruzionismo e dissi: ma, in fondo, chi è l'ostruzionista in questa battaglia ? È proprio il liberale, che vuole discutere fino in fondo, opponendosi a questa legge, ma cercando anche in pari tempo di migliorarla per vedere che esca qualche cosa di possibile ? E ci siamo sentiti dire che noi, facendo questa azione, battendoci in ogni modo, avremmo bloccato praticamente le grandi cose che il Parlamento avrebbe la possibilità di fare in questo scorcio di legislatura. A parte il fatto che questa discussione è andata avanti per tanti mesi, e a parte il fatto

che essa è andata avanti normalmente e nessuno l'ha accelerata, e ben si guardava la maggioranza di centro-sinistra dal portarla alla stretta finale, tanto che si attendeva di arrivare a questo tardo autunno per cercare di concludere. I nostri discorsi, diciamo non primaverili, ma dell'inizio dell'estate, si sono svolti normalmente tra una seduta e l'altra, con rinvii e sedute di ordinaria amministrazione. Oggi si dice che bisogna accelerare, ma la verità è che questa discussione è durata solo 12 giorni, fino al momento in cui si è detto improvvisamente che bisognava assolutamente arrivare in porto. Qual è quindi questo ostruzionismo? Questo? Oppure è il senso di responsabilità che effettivamente ci fa andare fino in fondo, e che per la prima volta ha mostrato agli italiani in che cosa consista una seria battaglia parlamentare e che cosa rappresenti il Parlamento nella vita di una democrazia?

Questa è una grande battaglia nel vero senso della parola. Altro che le parole dure dell'onorevole Ingrao, dell'onorevole De Martino, dette quest'oggi da questo banco in tono comiziesco!

Tornerò per un momento, brevemente, ad una mia interruzione fatta all'onorevole De Martino. L'onorevole De Martino, ad un certo momento, ci ha accusati di fare della facile demagogia: « Non ci venga a dire l'onorevole Malagodi – ha detto – che per le regioni ci vorranno 1.500 miliardi ». Io dissi all'onorevole De Martino che questi 1.500 miliardi non sono nati dalla fantasia dell'onorevole Malagodi, o dell'onorevole Alpino, o di quanti economisti hanno fatto dei conti particolari, cominciando dal compianto Presidente Luigi Einaudi, che indubbiamente non era un demagogo e sapeva fare i conti, se è lui che ha salvato la lira nell'interesse del popolo italiano sì che l'Italia è giunta al punto che è stata invidiata da tutti i paesi del mondo. Sono cifre che corrispondono anche a calcoli fatti da qualche uomo socialista che credo abbia scritto di ciò in certi suoi articoli. Sono le stesse idee dell'onorevole Paolo Rossi, Vicepresidente della Camera; sono idee rispettabilissime di tanti altri, come il ministro delle finanze che deve avere le idee chiare sulle cifre anche se non ne ha mai parlato. Ma l'onorevole Luigi Preti ha scritto interessantissimi articoli proprio sulle spese che avrebbero naturalmente comportato queste regioni.

Orbene, quando io ho chiesto, interrompendolo « ci dica delle controcifre », l'onorevole De Martino non ha saputo dire assolutamente una parola, non ci ha detto nulla su quelle cifre: ha detto che il Governo si preoccupa con molta serietà di tenere aggiornato praticamente il quadro delle spese relative al costo delle regioni, senza dare dati su questo quadro. Perché siamo rimasti, evidentemente, all'inchiesta Tupini, ormai dimenticata e mai discussa fino in fondo, e alla famosa inchiesta Carbone, anch'essa scomparsa, non so in quale cassetto di quale ministero.

Orbene, queste sono le cose che ho desiderato sottolineare in questa prima parte del mio intervento, perché effettivamente era necessario puntualizzare due interventi avversari che, guarda caso, hanno avuto come obiettivo di colpire la parte liberale.

Dicono che noi siamo gente che fa del sabotaggio costituzionale; e si dice che lo facciamo perché vogliamo impedire le regioni.

L'amico onorevole Bozzi nel suo intervento di questa notte ricordava che non è detto che la Costituzione debba essere attuata oggi, domani o dopodomani: ci possono essere dei ripensamenti su determinate posizioni. Evidentemente, se l'ente regione (mi riferisco alle regioni a statuto ordinario) non è nato fino ad oggi, dopo venti anni di ripensamenti, questo si spiega con un certo motivo, di cui i miei colleghi hanno già parlato e su cui io non voglio tornare.

SERBANDINI. Il motivo consiste nell'ostruzionismo che voi avete continuamente fatto. Un momento fa ella ha detto una cosa esattissima: che per mesi avete continuato a parlare senza che vi si contrapponesse un antiostruzionismo. Su questo siamo d'accordo: solo in questi giorni si è manifestata una difesa democratica contro questo ostruzionismo.

FERIOLI. Non è una difesa democratica: è la difesa di un proprio principio, poiché è altrettanto democratica la nostra posizione.

SERBANDINI. Insomma, si tratta di venti anni di ostruzionismo.

FERIOLI. No, perché allora sarebbe ostruzionismo anche l'azione del partito socialista (parlo del partito socialista democratico, oggi fuso nel partito socialista unificato) che manteneva esattamente le posizioni che abbiamo assunto noi nella valutazione di questo problema.

Per quale motivo, allora, onorevole collega, gli articoli 39 e 40 della Costituzione, che

investono il settore più delicato, cioè il settore sindacale e quindi tutto il lavoro italiano, non sono stati affrontati e portati avanti? (*Interruzione del deputato Serbandini*).

L'onorevole Bozzi diceva poc'anzi che la ragione è da ricercare nel fatto che, evidentemente, vi sono dei ripensamenti e che quindi i tempi devono maturare.

Io non condivido fino in fondo la teoria esposta dal mio amico e collega di parte, onorevole Bozzi; la verità è che su alcune cose che non fanno comodo – come gli articoli 39 e 40 – a un certo momento si realizza una confluenza delle varie parti del settore di sinistra, e quindi non vengono portate avanti.

Abbiamo quindi il sindacato senza legge. Questa, infatti, è la verità: il sindacato vive in un sistema direi quasi monopolistico, in quanto praticamente esiste soltanto di fatto, ed ha un riconoscimento di fatto quel determinato sindacato che a un certo momento ha una certa posizione. Quindi ha una posizione monopolistica soprattutto il sindacato di partito.

Questo, onorevoli colleghi, è un problema estremamente delicato. Considerate, per esempio, chi è che esercita oggi in Italia il diritto di patronato, che è riconosciuto per legge? Soltanto alcuni sindacati. Se un altro sindacato ha presentato richiesta al ministero del lavoro per il patronato si è sentito rispondere negativamente, pur avendone in teoria pienamente diritto, perché esiste invece un esercizio esclusivo da parte dei sindacati tradizionali.

Ma sapete, onorevoli colleghi, quanti sono oggi i liberi sindacati (non quelli della CISL) autonomi? Ci sono centinaia e centinaia di migliaia di operai in Italia che non hanno diritto a questa assistenza, perché nel nostro paese si vive in questo regime monopolistico sindacale, poiché non si dà attuazione all'articolo 39 della Costituzione. Anche l'articolo 40, che a voi non farebbe comodo se venisse attuato, perché porterebbe ad una disciplina dello sciopero, costituisce uno dei punti essenziali per mettere un certo ordine nel nostro paese. Noi siamo per il diritto di sciopero, noi ci ricolleghiamo a Giolitti, che è quello che praticamente ha dato il via al diritto di sciopero nel nostro paese; e siamo qui per difendere questo diritto, purché esso a un certo momento non si trasformi in abuso.

Tutti questi sono argomenti che affiorano in una discussione politica. Si dice che noi siamo i sabotatori della Costituzione: allora scopriamo pure le carte in tavola. Noi non siamo affatto dei sabotatori: noi discutiamo, portiamo qui le nostre idee. Quando mai si è discusso qui degli articoli 39 e 40 della Costituzione? Esisteva una proposta di legge liberale, presentata nel corso della precedente legislatura, e portata avanti anche in questa, che aveva ottenuto il parere favorevole del CNEL. Abbiamo sollecitato il Presidente della Camera perché si giungesse alla discussione di quella proposta; ma siamo ormai alla fine della legislatura, e nessuno ne ha mai parlato. E si ricordi che c'è stato un Governo Fanfani che nel suo programma prevedeva proprio l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione.

Onorevoli colleghi, queste sono le poche e brevi considerazioni, data l'ora tarda, che ho voluto fare su un punto dell'articolo 22, investito dalle dichiarazioni degli onorevoli De Martino e Ingrao.

Per quanto concerne alcuni problemi giuridico-costituzionali sarò estremamente breve.

Quando i costituenti si accinsero a determinare la potestà legislativa delle regioni a statuto normale si preoccuparono innanzi tutto, com'era logico, di stabilire i limiti della potestà medesima in relazione alle leggi dello Stato, affinché la regione, pur nella sua autonomia, fosse posta nelle condizioni di tener conto della volontà della Repubblica unitariamente espressa con le sue leggi, nonché dell'interesse nazionale in genere e di quello delle altre regioni in particolare. I costituenti, cioè nel mentre stabilivano la creazione di organismi ampiamente autonomi, sia legislativamente sia amministrativamente, avvertirono il pericolo che la concessione di tale autonomia poteva rappresentare per lo Stato unitario e si preoccuparono di stabilire i limiti medesimi prima ancora di elencare le materie sulle quali le regioni avrebbero potuto avere potere legislativo. « La regione emana per le seguenti materie norme legislative – stabilisce l'articolo 117 della Costituzione – nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello delle altre regioni ». Una volta che si rifletta sull'importanza dei limiti che l'attività legislativa della regione deve avere per il mantenimento, almeno formale, dell'unità nazionale tradizionalmente intesa, avrebbe dovuto essere chiaro che per « princìpi fondamentali » stabiliti dalle leggi dello Stato si sarebbero dovute intendere, oltreché tutte le norme costituzionali, tutte le leggi della Repubblica in genere e le leggi particolari necessarie per l'armoniz-

zazione delle future leggi regionali con quelle della Repubblica.

Ciò è tanto vero che la disposizione transitoria IX della Costituzione stabilisce che, entro tre anni dall'entrata in vigore della medesima, la Repubblica « adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali ed alla competenza legislativa attribuita alle regioni ».

Qui il termine di tre anni è chiaramente ordinatorio, nel senso cioè che, anche trascorso il termine di cui sopra, senza che si sia addivenuti all'adeguamento delle leggi, rimane l'obbligo da parte della Repubblica di adeguare le medesime, oltre che alle esigenze delle autonomie locali, alla competenza legislativa delle regioni. Vedremo poi se l'adempimento di tale obbligo debba o meno condizionare l'emanazione delle leggi regionali.

Per ora ci preme di mettere in risalto come un'interpretazione così chiara e logica della nostra Costituzione abbia potuto fare sorgere dubbi e discussioni. A tal punto che vi è stato chi ha sostenuto, in buona fede, che per « princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato » si fossero dovuti intendere solo i princìpi generalissimi del nostro ordinamento giuridico.

L'esigenza di chiarire legislativamente tale punto è stata sentita, talché nella legge 10 febbraio 1953, n. 62, al primo comma dell'articolo 9 è stato stabilito quanto segue: « Il consiglio regionale non può deliberare leggi attribuite alla sua competenza dall'articolo 117 della Costituzione, se non sono state preventivamente emanate, ai sensi della disposizione transitoria IX della Costituzione, le leggi della repubblica contenenti, singolarmente, per ciascuna materia, i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale ». La disposizione suddetta non passò senza contrasti. Vi fu infatti chi sostenne durante la discussione parlamentare che, poiché l'articolo 117 della Costituzione parlava di princìpi « stabiliti », cioè usava il tempo participio passato, non poteva riferirsi a leggi quadro da emanarsi nel futuro.

L'argomentazione era a nostro giudizio priva di qualsiasi fondamento. Innanzi tutto perché bisognava – come si è visto – porre in relazione l'articolo 117 con la disposizione IX delle norme transitorie, in secondo luogo perché il participio passato in sé non significa nulla e la parola « stabiliti » può potere indicare tanto i princìpi che « sono stati stabiliti », quanto che « sono stabiliti », quanto che « saranno stabiliti ». Ove non soccorresse l'ausilio della disposizione IX delle norme transitorie, l'interpretazione logica avrebbe dovuto inoltre fare intendere da sola le parole i « princìpi stabiliti » come i princìpi delle leggi di armonizzazione emanate per la pratica attuazione dell'ordinamento regionale, nonché quelli derivanti dai princìpi di diritto e dalle leggi particolari della Repubblica.

Comunque sia, gli oppositori alla emanazione delle leggi-quadro o leggi-cornice, di cui al primo comma dell'articolo 9 sopra riportato, furono dell'opinione che la loro istituzione, contrastando con la lettera dell'articolo 117 della Costituzione, fosse da ritenere incostituzionale. Tale tesi ottenne, in certo senso, una certa sodisfazione, quando il legislatore al secondo comma del citato articolo 9 dispose che « in materia di circoscrizioni comunali, fiere e mercati, istruzione artigiana e professionale, musei e biblioteche di enti locali, caccia e pesca nelle acque interne, il consiglio può emettere leggi nei limiti dell'articolo 117 della Costituzione anche prima della emanazione delle leggi della Repubblica previste nel comma precedente », anche prima cioè dell'emanazione delle leggi-quadro.

Coloro che, come noi, pensano che le leggi-quadro siano indispensabili per il corretto, costituzionale funzionamento delle regioni, di fronte a questo secondo comma parlarono a loro volta di incostituzionalità.

È certo che la disarmonia tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 9 è destinata a dare adito ancora a numerose discussioni e probabilmente a decisioni della Corte costituzionale.

Noi, come abbiamo accennato, riteniamo che le leggi-quadro, o cornice, o di armonizzazione, o come altro le si voglia chiamare, sono indispensabili nel sistema dell'articolo 117 della Costituzione affinché possa esplicarsi l'attività legislativa delle regioni.

Il primo comma dell'articolo 22 stabilisce che le prime elezioni regionali avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663.

Ora, ci domandiamo come si ricolleghi questo comma con l'articolo 117, che condiziona la possibilità di emanare norme legislative da parte delle regioni alla osservanza dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (così come la disposizione è da noi intesa) e, comunque, con il primo comma del citato articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Che cosa avverrà in pratica se entro l'anno 1969 non siano state ancora emanate le leggi-cornice di che trattasi ?

Evidentemente non ha senso effettuare le elezioni per le regioni a statuto normale, qualora queste siano poste nella impossibilità di funzionare.

Non si dica a questo proposito che la regione potrebbe in questo caso legiferare sulle sole materie di cui al secondo comma dell'articolo 9 citato e non anche sulle altre di competenza costituzionale.

La regione, infatti, o si concepisce così come la Costituzione l'ha configurata, con tutti i poteri legislativi che ad essa assegna, o essa diviene incostituzionale, cioè inesistente dal punto di vista costituzionale.

D'altro canto non ci sembra che il primo comma dell'articolo 22 possa interpretarsi come abrogativo dell'articolo 9 della legge n. 62 del 1953. Ciò non ci sembra esatto né per la logica del provvedimento, né avuto riguardo alla volontà dei suoi compilatori.

Inoltre anche se, per assurdo, il primo comma dell'articolo 22 dovesse intendersi come abrogativo dell'articolo 9, la disposizione diverrebbe, a nostro giudizio, chiaramente incostituzionale, stante il divieto costituzionale di legiferare da parte delle regioni in assenza di princìpi generali, generici e specifici sulle materie di competenza legislativa regionale.

L'articolo 22 primo comma, così com'è, non ha se non un contenuto programmatico, al pari del secondo comma. Non verificandosi cioè, entro il 1969, le condizioni della emanazione delle leggi-quadro e della legge finanziaria le elezioni regionali divengono impossibili.

È per tali ragioni che un folto gruppo dei nostri emendamenti, trascurando la data del 1969, subordina semplicemente l'effettuazione delle prime elezioni regionali all'emanazione delle leggi-quadro e di quelle relative all'ordinamento finanziario. Ciò è nell'ordine temporale e logico del necessario susseguirsi delle leggi per la pratica attuazione dell'ordinamento regionale, ciò è nello spirito e nella lettera e della nostra Costituzione e delle nostre leggi.

Notiamo per inciso che i nostri emendamenti relativi alle materie di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge n. 62 del 1953, hanno un chiaro significato abrogativo di tale comma in ottemperanza a quella che riteniamo essere una corretta interpretazione della nostra Costituzione.

Signor Presidente, io mi ero ripromesso di essere breve e di limitare il mio intervento ai punti politico-sociali e giuridici del problema. Credo di avere adempiuto con coscienza a questo mio impegno e nel ribadire la nostra netta opposizione all'ente regione, io concludo. (*Applausi — Congratulazioni*).

D'AMORE. Chiedo di parlare sull'articolo 22.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D' AMORE. È veramente malinconico prendere la parola in quest'ora del mattino e in questo stato dell'aula. Ci rivolgiamo in particolare a lei, signor Presidente, e mai come questa volta il regolamento ha una sua attuazione pratica. In verità noi non avremmo superato il traguardo di una notte insomma se non fossimo stati assistiti dal convincimento preciso di compiere, mai come questa volta, il nostro dovere di parlamentari. Dico compiere il dovere non soltanto perché la partecipazione singola diventa doverosa nel momento in cui gli schieramenti politici esaltano lo spirito di battaglia, ma soprattutto perché nella coscienza individuale di ciascuno di noi vi è il preciso imperativo di portare il nostro modesto contributo alla formazione di questa legge. Noi crediamo di aver obbedito – con questa nostra partecipazione, modesta ma certamente onesta, a questo *iter* legislativo – a questa ulteriore necessità di chiarezza.

Gli uomini della mia generazione, signor Presidente, si sono trovati nella particolare situazione di essere passati dalla dittatura alla demagogia; assistono ancora oggi al baratto che la demagogia fa della democrazia: quanto sia profondamente diverso questo concetto non credo che sia il caso di illustrare. Resta però il fatto che, anche nella discussione di questo disegno di legge, le irradiazioni demagogiche hanno assai spesso preso la mano alla necessità della dimostrazione democratica e ne è scaturito un certo atteggiamento, anche comiziale, che certamente non illumina gli aspetti essenziali che questo disegno di legge presenta agli italiani.

Si è detto, e questa è stata la giustificazione principe, che il disegno di legge ha in particolare la finalità di consentire un certo decentramento di cui lo Stato italiano, rugginoso ed arcaico, ha bisogno e nello stesso tempo di consentire una migliore partecipazione popolare alla cosa pubblica.

Si è parlato di difesa delle autonomie; si è respinta l'obiezione che le spese per la regione siano eccessive e si è concluso che siamo non tanto dinanzi all'attuazione della norma costituzionale quanto dinanzi ad un migliore ingresso delle masse popolari nella vita dello Stato.

Io ritengo che si difenda male il principio democratico nel momento in cui si presenta e si approva un disegno di legge che viola i principî essenziali della Costituzione e più ancora quella concezione che non è caratteristica della sola Carta costituzionale ma anche di una democrazia moderna: lo Stato di diritto. Il Parlamento è un tempio entro il quale uno stato di diritto deve avere le sue espressioni, la sua difesa e le sue regolamentazioni.

Ora, è stato ampiamente dimostrato come invece questo disegno di legge sia violatore della Carta costituzionale; mi permetterò soltanto di sottolineare alcuni aspetti aggiuntivi agli argomenti che sono stati ampiamente illustrati da altri colleghi.

L'articolo 22 in discussione prevede la necessità dell'ordinamento finanziario delle regioni ed è, secondo me, profondamente manchevole. La legge elettorale in discussione è lo strumento per la realizzazione dell'opera, mentre la legge finanziaria è la regolamentazione dell'ente regione; ciò che è essenziale è la creazione della legge quadro che stabilisce le funzioni ed i limiti dell'ente regione stesso. Senza di ciò noi cadremmo nelle esagerazioni teoretiche e pratiche di una delle corti d'appello del nostro paese, la quale, con una sentenza del 1950, ha ritenuto di poter applicare alla regione niente meno che l'istituto giuridico dell'assenza; infatti ha considerato l'organo assente ma esistente.

Non vi è dubbio che l'articolo 131 appartiene a quella categoria di norme che per avere effetto concreto, cioè per dar vita ed esistenza alle singole regioni, presuppongono che siano posti in essere gli organi indispensabili per la vita della regione.

Le norme della Costituzione, come in genere tutte le norme giuridiche, non sono immediatamente operative se non quando e nei casi in cui siano definiti e concretati gli elementi della relativa fattispecie. È stata infatti precisata dai costituzionalisti una duplice ripartizione; sono state ritrovate nella nostra Costituzione delle norme cogenti, che si impongono all'applicazione immediata e delle norme delle quali l'applicabilità è elusa, salvo il sussidio creativo dell'intervento legislativo.

In particolare la sistemazione scientifica presenta tre aspetti: quello in cui è necessario un ulteriore intervento dell'attività legislativa, quello in cui è necessario un intervento di natura non legislativa ma amministrativa o elettorale e quello in cui è necessario il contemporaneo concorso di questo intervento di natura diversa e di una ulteriore attività legislativa.

Esemplificativamente, si possono indicare come norme cogenti che danno luogo a situazioni giuridiche sufficientemente definite per poter spiegare in concreto la loro efficacia, alcuni articoli del titolo I della parte prima e gli articoli 111 e 113. Si possono sussumere nella categoria delle norme che reclamano la necessità dell'intervento vitalizzante di una ulteriore attività legislativa l'articolo 13, secondo e terzo comma, l'articolo 14, secondo e terzo comma, l'articolo 16 e alcuni articoli del titolo II e del titolo III. Prevede l'intervento di attività non legislativa tutta la normativa relativa alla posizione e alle attribuzioni dei due rami del Parlamento, in quanto presuppone soltanto la concreta attività diretta a determinare nella fase di selezione personale la composizione degli organi. Invece, nel quadro delle norme che reclamano attività legislativa, amministrativa ed elettorale si fa rientrare la disciplina costituzionale dell'ordinamento regionale. È, invero, presupposto per la effettiva operatività di queste norme la creazione delle leggi che determinano i modi di formazione degli organi regionali, i limiti generali della loro attività, i rapporti dello Stato con le regioni, il trapasso di funzioni e di personale statale alle stesse e gli atti concreti diretti alla costituzione degli organi regionali, alla elaborazione dello statuto, alla scelta dei titolari degli organi governativi di controllo, eccetera.

Ora, non attuare preventivamente questa impostazione significa, a mio modo di vedere – mentre si conclama la necessità della difesa dello Stato di diritto e della tutela attraverso queste disposizioni del miglior progresso degli italiani – violare sostanzialmente l'interesse essenziale degli italiani, che è quello di avere non soltanto delle buone leggi, ma anche delle norme che rispettino la Carta fondamentale che governa la vita della nazione.

L'articolo 131 dispone che sono costituite le regioni in base a precisi parametri e pone una norma per la cui operatività si richiede sia lo svolgimento di una attività legislativa diretta a porre le premesse per la formazione dell'apparato organizzativo delle regioni singole, sia lo svolgimento delle attività concrete dello Stato o di altri soggetti (corpo elettorale) necessarie per il funzionamento degli uffici regionali. L'esistenza e la possibilità di vita delle regioni sono tutt'uno e dipendono non solo dalla previsione normativa del costituente, ma anche dal sorgere dell'organizzazione che rappresenti il modo di essere delle

regioni, senza la quale esse sono dei vuoti nomi. Questa organizzazione è l'elemento essenziale, il substrato materiale che la dottrina considera indispensabile per l'esistenza di ogni persona giuridica, insieme al riconoscimento dello Stato. Nel caso specifico delle regioni questo substrato non va individuato nell'insieme dei caratteri naturali e storici che fanno di esse altrettante unità – perché questo concetto semmai poté ispirare il costituente quando divise il nostro territorio in quindici regioni – ma nell'apparato organizzativo attraverso il quale alle regioni viene data la possibilità di vivere e di agire. Pertanto l'articolo 131 limita la sua portata alla determinazione di quelle che devono essere le regioni per l'ordinamento italiano, sottintendendo che esse verranno a esistenza quando si saranno verificati i necessari presupposti di queste. Fare quindi la legge elettorale per le regioni, prevedere nell'articolo 22 il regolamento finanziario senza aver previsto quale sarà la formazione giuridica di questi enti, significa fare opera che non rispetta i dettami costituzionali, o quanto meno i princìpi dettati dalla lealtà democratica.

Io non sono un feticista della Costituzione, anche se la considero la legge fondamentale del mio Stato. Pur essendo monarchico, pur non amandola la rispetto, mentre ritengo che sia possibile o provocarne un procedimento evolutivo o darne un'interpretazione quanto più possibile estensiva. E mi arrenderei se questa necessità di provvedere alla istituzione delle regioni avesse una motivazione più profonda di quella che è stata indicata dai regionalisti, almeno nel corso di questo dibattito. Perché richiamare il principio regionalistico come uno strumento per rinnovare in senso evolutivo lo Stato centralizzato – che sarebbe esposto alla deformazione burocratica che paralizzerebbe le energie del paese – è usare espressioni solenni ma prive di significato concreto. In effetti lo stato burocratico è andato sempre più gonfiandosi e certamente non per colpa nostra. Questa elefantiasi della burocrazia è una delle ragioni della paralisi dello Stato la quale è andata sempre più dilatandosi a mano a mano che lo Stato diventava sempre più interventista assumeva, cioè, uno dei caratteri fondamentali dello Stato socialista. Quando s'è detto che le regioni attentano alla unità dello Stato si è opposto che questa è una obiezione di comodo e che non è assolutamente vera. Ora, non è che l'unità dello Stato sia minacciata di disintegrarsi negli statarelli presuntivi; quando noi diciamo che lo Stato unitario è in pericolo ci riferiamo al fatto che questo ente-regione, già di per sè innaturale, contribuisce a dividere un paese in cui è invece necessario valorizzare cioè che unisce. Si è detto che le regioni sono l'autonomia e che l'autonomia è maggiore libertà e progresso. Ma non è esatto. Io mi inchino dinanzi alle autonomie territoriali comunali e provinciali, in particolare a quelle comunali, ma quante luci ed ombre in esse ! Quante luci perché nell'autonomia comunale è andato formandosi il cittadino, ma quante ombre in questi ultimi decenni.

Sono più che noti non solo i *deficit* pubblici, che hanno aperto sull'avvenire dei nostri comuni, nella quasi totalità, degli interrogativi spaventosi, ma sono noti anche quali e quanti elementi di faziosità politica siano alimentati da queste autonomie comunali, specialmente là dove – è successo assai di frequente – la formula e il principio politico si sono imposti alla libera scelta degli amministratori comunali e alle loro iniziative ed attività. Quante province non hanno addirittura abbandonato, o per lo meno non hanno trascurato, le loro funzioni istituzionali, per obbedire ad esigenze di carattere strettamente demagogico e quante amministrazioni non sono andate in crisi nel nostro paese sempre e solo all'insegna della faziosità politica o per l'obbedienza ad una formula particolare ? La spesa per le regioni ?

È stato detto anche stasera che agli argomenti di coloro che manifestano la prospettiva di una spesa eccessiva, si può rispondere in maniera altrettanto semplicistica che la spesa è ridotta a zero. Ma questi non sono certo gli argomenti che la Camera e il paese attendono particolarmente da coloro che hanno compiti direttivi di partito.

Nessuno può distruggere il fatto che la spesa, così come documentata, sia cospicua. E ciò accade in un momento in cui lo Stato è costretto ad assumersi oneri che, almeno in questo momento, non sono istituzionali per lo Stato italiano. È di stamattina la notizia divulgata dai giornali, di un provvedimento di vasta portata approvato dal Consiglio dei ministri. Si tratta di un decreto-legge che assicura un finanziamento per coprire i debiti degli enti mutualistici fino al 31 dicembre 1967. Il decreto-legge autorizza l'assunzione da parte dello Stato di una spesa complessiva di 476 miliardi necessaria per liquidare i debiti contratti dalle mutue nei confronti degli ospedali, dei medici e dei farmacisti. Il provvedimento, aggiunge il comunicato, utilizzando somme disponibili per la cessata fiscalizzazione di alcuni oneri sociali, permetterà al Governo di met-

tere subito a disposizione delle mutue 82 miliardi e 800 milioni. Altri 160 miliardi saranno messi a disposizione degli enti all'inizio del 1968; la rimanente somma di 233 miliardi e 200 milioni sarà disponibile al principio del 1969. In tal modo lo Stato farà fronte in tre rate, e comunque entro il 1969, alla copertura di tutti i debiti delle mutue. Lo Stato pagherà anche gli interessi che eventualmente dovessero gravare sugli enti assistenziali per l'accensione di mutui bancari. Non erano compiti dello Stato ed esso se li è assunti, intervenendo straordinariamente in un settore che, per ragioni di discrasia funzionale o per ragioni di carattere amministrativo, aveva raggiunto l'orlo del fallimento.

Tale provvedimento, poiché le cose precarie nel nostro paese diventano sempre definitive, sancirà all'infinito l'intervento statale in questo settore. Può essere encomiabile l'impegno del Governo di muoversi verso la sicurezza sociale, ma credo che l'intervento dello Stato in questo settore assumerà un carattere definitivo, in quanto non è profilabile all'orizzonte del nostro paese la possibilità che le mutue diventino un giorno attive.

Vi è inoltre da considerare la necessità di sanare il *deficit* delle amministrazioni comunali, che ha raggiunto cifre veramente spaventose. Vi è la necessità di sanare il *deficit* delle amministrazioni provinciali, che vivono in una situazione di passività altrettanto pesante. Quando a questi, e a tutti gli oneri che la programmazione comporta, si aggiungono le spese per le regioni noi tocchiamo il vertice di cifre che sono impressionanti e che preoccupano l'elettore e soprattutto il contribuente italiano.

Concludo affermando che non questa legge, ma altre gli italiani avrebbero diritto di chiedere allo spirito innovatore della democrazia moderna. Questa legge deriva solo dalla contraddizione dell'estremismo.

In effetti quello che oggi è per noi sovranamente importante è la difesa dell'individuo e in essa si articolerebbe davvero la democrazia, nel vero senso della parola, e si aprirebbero orizzonti infiniti nella coscienza e sull'avvenire del popolo italiano. Occorre rivendicare la difesa dell'individuo contro le posizioni del gigantismo burocratico, che domina sempre più la vita politica ed economica e che rende improduttiva ogni attività.

Occorre ritornare ad una dimensione umana della vita. Se in questo momento dovessi esprimere un'idea, essa concernerebbe la necessità di ritornare all'ideale dell'uomo in una democrazia che elimini tra il Governo e la massa dei cittadini il diaframma intermedio della burocrazia, ciò verrebbe realizzato non creando una più vasta burocrazia regionale, ma attraverso la partecipazione diretta delle varie comunità locali al potere di decisione per mezzo delle infinite forme non demagogiche, ma democratiche, che la vita moderna consente ad uno Stato moderno. (*Applausi a destra*).

MALAGODI. Chiedo di parlare sull'articolo 22.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le norme relative alle regioni, contenute nel titolo V della Costituzione, sono norme tipicamente prescrittive; queste norme non hanno una precisa scadenza; e non è subordinato alla loro applicazione alcun altro punto della Costituzione. Cosa significa tutto ciò? Significa che nella volontà stessa dei costituenti, il tempo e il modo di realizzazione di quelle norme sono stati lasciati alla valutazione dei Parlamenti successivi, liberamente eletti dal popolo sovrano. Noi oggi in questo dibattito, e non solo noi, evidentemente, ma tutta la Camera, e domani il Senato, esercitiamo questo diritto, e anche questo dovere, che ci viene affidato dalla particolare caratteristica di quelle norme della Costituzione.

Questo è un punto su cui vale la pena di insistere un momento, perché toglie qualsiasi consistenza alla facile frase propagandistica secondo cui chi vuole in questo momento la attuazione delle regioni così come esse sono configurate, è per la Costituzione, mentre chi vuole altra cosa sarebbe contro di essa. Questo è un argomento da comizio di terzo ordine, e non è certo un argomento che possa resistere, neanche per un istante, ad un esame serio.

Per quanto riguarda il problema regionale, desidero ricordare che noi abbiamo detto più volte, e lo ripeteremo perché questo dibattito non si esaurirà in pochi giorni, né si esaurirà nei prossimi mesi al Senato, ma continuerà a lungo, essendo visibile una evoluzione nelle coscienze, che esistono indubbiamente nella vita di un paese moderno come il nostro, dei problemi che sono a un livello intermedio tra i problemi degli enti locali piccoli, quali i comuni e le province, e i problemi dello Stato. Questa è una realtà italiana così come di altri paesi; è una realtà che si fa luce anche in paesi tradizionalmente unitari, e basterebbe, a questo proposito, citare il caso della Francia e quello dell'Inghilterra. In Inghilterra, come è noto, esiste una regione storica che ha un'amministrazione in parte distinta

da quella del resto dell'isola, e cioè la Scozia; anche all'interno dell'Inghilterra propriamente detta, esiste oggi la tendenza a un qualche tipo di organizzazione che investa questi problemi intermedi.

Il nostro punto di vista è che il titolo V della Costituzione, non affronta quei problemi con le modalità che la realtà richiede, e neanche in modo conforme alle necessità politiche della democrazia italiana. Questo nostro giudizio, evidentemente, riguarda in parte anche le regioni ad autonomia speciale che, del resto, come sappiamo, somigliano straordinariamente alle regioni a statuto ordinario, e viceversa. Oggi il discorso deve essere comunque fatto sulle regioni ordinarie: il discorso sulle regioni autonome sarà ripreso in altro momento.

Oggi come oggi, ripeto, noi pensiamo che le regioni così come sono configurate nel titolo V della Costituzione non rispondano alle necessità del paese; non è quindi opportuno istituirle secondo le modalità ivi previste, ma è opportuno assoggettarle a un profondo ripensamento e a una profonda revisione. Questo non è un argomento che sviluppo solo oggi in occasione di questo dibattito; il nostro gruppo ha già presentato, da parecchio tempo, una proposta di riforma del titolo V della Costituzione. Sarà una proposta che ad alcuni piacerà di più e ad altri piacera di meno, ma certo è una proposta che costituisce un tentativo di muoversi in una direzione che noi riteniamo esatta. Il giudizio circa la non congruenza delle regioni, così come sono previste, con le necessità effettive del paese, non è soltanto nostro; c'è stato infatti, nel realizzare le regioni, un lungo indugio, che va dal 1947 al 1967. L'indugio si prolungherà forse anche al di là del 1967; anche stando a questa legge si deve prolungare fino al 1969, e di qui ad allora molte cose potranno succedere nel mondo politico italiano. Questo lungo indugio, come è già stato osservato anche da altri colleghi, comprende un periodo durante il quale la protagonista della tradizione regionalistica, e cioè la democrazia cristiana, ha avuto la maggioranza assoluta; e questa maggioranza assoluta era integrabile con la pattuglia repubblicana, anch'essa di tradizione regionalistica. Perché, in quei cinque anni, la democrazia cristiana non ha fatto altro che fare approvare alla fine della legislatura la legge-quadro Scelba che, se la si esamina di vicino, risulta l'espressione di una profonda riserva nei riguardi di molte delle disposizioni della Costituzione, più che non una entusiastica adesione alle medesime? Si tratta comunque di una legge-quadro; e mi sia permesso fare, a quest'ora che non so se sia di giorno o di notte, una osservazione filologica. In verità l'espressione « legge-quadro » è una prova di barbarie linguistica, perché deriva dal francese *loi-quadre;* e in francese *quadre* significa cornice, e non quadro. Si dovrebbe quindi parlare di legge-cornice; e la legge-cornice Scelba è, per l'appunto, una semplice cornice. Quello che manca è il quadro.

Sono passati 20 anni. In cinque di questi anni la democrazia cristiana aveva la maggioranza assoluta, mentre in altri cinque abbiamo avuto il centro-sinistra, nel quale alla democrazia cristiana regionalista si sono aggiunti i repubblicani e i socialisti. Non si è fatto niente e oggi come oggi, uno almeno dei partiti della maggioranza, il partito repubblicano, si batte, nei discorsi e negli articoli, in attesa di farlo nelle aule del Parlamento, per una riforma del titolo V della Costituzione; ciò significa che il partito repubblicano ritiene che tutto il tema debba essere rimesso in discussione.

Ci sono anche altri chiari sintomi di questa profonda riluttanza; non c'è alcuno che parli della realizzazione prossima delle regioni, che non aggiunga che è necessario farle bene. Un'eccezione deve essere fatta per gli oratori comunisti, i quali desiderano che le regioni vengano fatte così come sono previste; ma gli oratori comunisti vanno anche più lontano, perché negano la validità delle stesse leggi-cornice. Tutti coloro che parlano dai banchi della maggioranza, dicono comunque che è necessario fare bene le regioni. Cosa vuol dire questa frase? Evidentemente non vuole dire niente, oppure vuol dire che è necessario rivedere il titolo V della Costituzione; se, viceversa le regioni devono istituirsi secondo le previsioni del titolo V, è necessario applicare questo titolo ed inoltre la legge-cornice Scelba.

Nel corso di questa stessa legislatura, questa stessa maggioranza ha proposto una profonda revisione della legge Scelba; abbiamo cominciato a discuterne, ma poi la cosa è stata lasciata cadere. Anche questo è un altro sintomo molto evidente delle profonde perplessità che ci sono, anche in seno alla maggioranza, in questa materia.

In questi giorni si sono moltiplicate le dichiarazioni secondo cui quella legge finanziaria per le regioni, di cui parla l'articolo 22, deve essere una legge seria. L'ha detto con queste parole, salvo errore, il Presidente del Consiglio, onorevole Moro, ad una recente riunione dei coltivatori diretti. Ora, cosa vuol dire

che un Presidente del Consiglio, dinanzi alla necessità di fare una legge, dica che bisogna fare una legge seria? Vuol forse dire che normalmente fa delle leggi non serie? È chiaro che quando si dice che vuol fare una legge seria vuol dire qualche cosa di più: vuol dire che bisogna fare una legge la quale investa la sostanza della materia al di là della semplice formalità di fare purchessia una legge per dare applicazione purchessia ad una certa norma.

C'è l'idea repubblicana, cui ho già accennato, di abolire le province. C'è quella nostra proposta. Si potrà dire: il fatto che viene da noi le toglie valore di sintomo. Non credo, perché in fin dei conti anche noi siamo deputati e senatori del Parlamento italiano ed esprimiamo il voto di alcuni milioni di italiani. Ma c'è una cosa diversa: dietro la nostra proposta esiste un grosso volume di studi di carattere internazionale da parte dei grandi esperti regionalisti di tutta Europa, i quali si riunirono tre anni fa a Firenze, salvo errore, e dissero che il più grande sproposito che si possa fare in materia regionalistica è quello di creare regioni di carattere storico-geografico-amministrativo che sono una cosa vecchia, superata dalla realtà odierna; ché oggi la dimensione regionale è una dimensione di programma, come dicono i francesi, i quali parlano di regioni-programma e hanno realizzato nel loro paese, nelle loro particolari forme, proprio un qualche cosa che è abbastanza simile ai consorzi di province che noi abbiamo proposto.

Quindi questo indugio di 20 anni – un indugio che comprende due periodi di 5 anni durante i quali teoricamente non c'era alcun ostacolo, perché governavano delle maggioranze larghe, perfettamente capaci di realizzare le regioni – questa insistenza sulla necessità di fare bene, di fare leggi finanziarie serie, eccetera, tutto questo significa che si è a conoscenza che molte cose della attuale struttura regionale non vanno. Questo qualche cosa che non va è stato già largamente illustrato dagli altri oratori del gruppo liberale e anche dagli altri oppositori alla legge; è stato largamente illustrato in tutti i maggiori giornali italiani sia nel corso degli ultimi anni sia nel corso di queste ultime settimane, quando il problema è stato reso più caldo dalla discussione in quest'aula.

Ciononostante, nel filo del mio discorso, vorrei brevemente riepilogare i punti principali che non funzionano nella struttura che ci viene proposta. Prima di tutto c'è in Italia consenso (inevitabile perché i fatti sono quelli che sono) sul dissesto dei comuni. Non si tratta solo del fatto che i comuni hanno ormai più di 6 mila miliardi di debiti, che hanno un disavanzo annuo dell'ordine di mille miliardi e forse più, che un comune come quello di Roma va avanti di mese in mese se il Ministero del tesoro racimola da qualche parte una dozzina di miliardi, ché, altrimenti, dovrebbe chiudere i suoi uffici. È la sensazione precisa che il comune ha cambiato carattere. I comuni non sono più quelli che erano una volta, hanno delle funzioni nuove; quindi devono assumere delle strutture nuove. C'è un afflusso di popolazione continuo e crescente; c'è in questa popolazione tutta una serie di bisogni nuovi, di esigenze nuove, c'è una dimensione nuova, come si dice nel linguaggio di oggi. C'è, evidentemente, una differenziazione fra i comuni di diversa grandezza molto maggiore di quella che c'era una volta.

Nella provincia di Milano, di cui ho l'onore di essere deputato, che somiglianza c'è tra alcuni di quei piccoli comuni della Bassa, che si ritrovano del resto anche nelle province vicine, a ponente e a levante, che hanno 4-5 mila abitanti, ed il comune di Milano? Che rapporto c'è tra quei comunelli e la grande Milano, che comprende, insieme con Milano propriamente detta tutta la corona di città importanti che le sono contermini?

Abbiamo a suo tempo presentato una proposta di legge per la creazione della provincia metropoli ambrosiana, applicabile anche ad altri casi, al caso di Genova, di Napoli, di Palermo, in certo modo al caso di Roma, anche se il comune di Roma ha dimensioni tali da essere di per sé maggiore di una provincia.

Evidentemente il concetto di comune non è più univoco, come era una volta. Si dice (credo che sia vero) che i sindaci in Italia, in base alle leggi vigenti, non possono fare accomodare un tombino senza apposita deliberazione del consiglio comunale, con intervento anche della giunta provinciale amministrativa; però possono liberamente stipulare accordi per fare pascolare le greggi. Il sindaco di Milano e il sindaco di Roma, ad esempio, possono fare pascolare le greggi, ma non possono fare riparare un tombino rotto.

Siamo di fronte a cose pittoresche, se volete, ma che indicano come tutto vada rivisto nella struttura dei comuni. Io, oppositore certo non tiepido, dico che nel dissesto dei comuni italiani, nel non funzionamento dei comuni italiani, c'è un fattore che è dovuto alla pessima amministrazione delle giunte di centro-sinistra e a quella appena

un po' meno pessima di molte giunte comuniste; però c'è anche un elemento obiettivo, che sfugge alla capacità degli uomini, perché agli uomini non sono dati gli strumenti adeguati.

Un discorso analogo si può fare per le province su scala più diretta, perché i compiti delle province sono minori ed essendo minori è più facile che la struttura tradizionale sia adeguata ai compiti stessi. Ma c'è anche lo Stato. Ed è ora diventato di moda parlare della crisi dello Stato. È una frase, questa, che significa mille cose diverse: significa crisi di valori morali, crisi di volontà politica, crisi di modelli ideali a cui ispirarsi, crisi di funzionamento. Significa anche che i Ministeri, dove pur siedono funzionari di alto valore, innumerevoli buoni italiani che lavorano come gli altri buoni italiani, non sono adeguati al lavoro di oggi. Sono stati costruiti in altri tempi, su moduli fondamentalmente giuridici, con una educazione giuridica, e si trovano oggi ad avere a che fare con un mondo infinitamente più complesso e con compiti che non sono soltanto più giuridici, ma spesso operativi.

Regna così il più colossale disordine, di cui è sintomo il ritardo crescente e costante nell'espletamento di tutte le pratiche. È un sintomo anche il fatto che esista un ministro per la riforma della pubblica amministrazione, il quale non osa neanche affrontare il problema. Si occupa, infatti, soltanto delle agitazioni contingenti dei funzionari, ma non del problema della riforma. Siamo al punto che sono i sindacati dei gruppi dirigenti, dei gruppi più responsabili dal punto di vista gerarchico dell' amministrazione pubblica, quelli che reclamano che il ministro non si limiti soltanto a risolvere i problemi di natura finanziaria del personale, ma si occupi seriamente anche della riforma.

Certamente c'è qui un lavoro immenso da compiere e c'è soprattutto un fatto nuovo che si chiama Europa, questa Europa che non è ancora tutto quello che noi desideriamo che sia, né come estensione, né come struttura, né come compiti, ma che è tuttavia una realtà dalla quale credo ormai sia difficile tornare indietro, per fortuna, una realtà che ha un peso crescente sulle cose nostre.

Noi non ce ne occupiamo, ma fuori di questo Parlamento si decidono cose che incidono sulle nostre responsabilità, come Parlamento italiano, e la cui esecuzione è affidata a degli organi burocratici di ogni genere che sono completamente nuovi, ed in un certo senso smarriti di fronte a questa realtà.

Abbiamo letto sui giornali che, mentre noi sedevamo qui, i ministri dell'agricoltura dei paesi del mercato comune sedevano per 26 ore per fissare i prezzi indicativi di alcuni prodotti, prodotti che interessano direttamente l'Italia: il granturco, la carne suina e bovina, l'olio e lo zucchero. Domani sarà il turno del grano e del vino, saranno cioè in gioco gli ortofrutticoli.

Sono cose, queste, che una volta avremmo fatto noi, la cui applicazione pratica spetta al Ministero dell'agricoltura ed ai suoi organi periferici, i quali però non sono ancora costruiti né attrezzati. Vi porto un esempio, onorevoli colleghi: esiste nel mercato comune europeo il FEOGA (fondo europeo di organizzazione agricola) il quale deve dare al nostro paese delle somme con cui permettergli la trasformazione ed il miglioramento di alcune sue coltivazioni, per esempio della vite.

Per caso ho una certa esperienza di come funziona il FEOGA, il quale deve verificare se è opportuno che in una certa zona d'Italia si impianti un vigneto, deve decidere a chi spetta la coltivazione, fornire i fondi, ecc. Ma questa è un'amministrazione che lavora, non solo al di fuori del Parlamento italiano, ma al di fuori dell'amministrazione italiana, trattandosi di un'amministrazione europea autonoma.

Ora c'è il problema della programmazione, programmazione che noi preferiremmo chiamare « disegno centrale », ma usiamo pure il nome corrente. Anche sulla programmazione esiste una comoda leggenda polemica che ci vuole *a priori* contrari ad essa; questo è del tutto falso, e lo abbiamo dimostrato nel lungo dibattito svoltosi in quest'aula, quando abbiamo preso il programma Pieraccini – nei suoi lunghi capitoli – molto più sul serio della maggioranza, credendo in esso come nel principio di un qualche cosa che è necessario. Infatti, quando la mano pubblica nelle sue diverse forme si prende il 50 per cento del reddito nazionale (con le partecipazioni statali anche il 55) è assolutamente necessario dare a questo immenso prelievo un ordine in rapporto a tutto il resto dell'economia, altrimenti ci si viene a trovare (come è successo in Italia) in una situazione economica inestricabile. Basti pensare a quanto ha detto il ministro Taviani alla Commissione competente della Camera sulle condizioni della finanza locale.

Ora questa programmazione, sulla quale non esistono dei concetti tali da poter formare la base di un dibattito serio, ma soltanto opinioni vaghe al punto che mentre la program-

mazione cammina per una strada, il bilancio dello Stato (che ne dovrebbe essere il primo servitore) cammina per una strada del tutto diversa, questa programmazione – dicevo – investe anche quel certo livello medio che, se volete, possiamo chiamare livello regionale.

Quale rapporto deve esistere tra le regioni così come risultano dalla nostra Costituzione, ovvero tra la programmazione regionale e la programmazione nazionale e – attraverso la programmazione nazionale – con quell'abbozzo di programmazione europea che il mercato comune si sforza di realizzare? Questo problema non è stato affrontato mai da alcuno, ho anzi l'impressione di essere io il primo a parlarne in questa Camera, eppure esso riveste un'importanza enorme.

Si può concepire che la programmazione regionale prenda diversi atteggiamenti: per esempio, due anni fa a Palermo fu tenuto un convegno organizzato da un repubblicano deputato regionale, convegno di cui erano ispiratori i comunisti; in esso furono dette delle cose che io non condivido, ma che erano tuttavia molto stimolanti dal punto di vista del dibattito. Si disse che la programmazione regionale doveva essere contestativa di quella nazionale: in altre parole vi dovrebbe essere una specie di lotta tra i vari programmi regionali e il programma nazionale per arrivare (voglio immaginare) al migliore possibile equilibrio.

L'impostazione che è stata data alla questione dal ministro Pieraccini e dal Governo (se di impostazione si può parlare) è invece diversa: si tratterebbe di una specie di programmazione preparatoria da parte delle regioni, che confluirebbe poi come materiale di studio nella programmazione nazionale.

Si potrebbe infine immaginare anche una programmazione autonoma, né consultiva né contestativa, nella quale ciascuno va per conto proprio, il che è poi quello che di fatto tenderà ad avvenire.

A questo riguardo mi sia consentito fare un'altra osservazione. Si sostiene correntemente, da parte della maggioranza, che le regioni sono necessarie per la programmazione; ma nella Costituzione non vi è nemmeno una sillaba in ordine all'attribuzione alle regioni di presunti compiti e poteri di programmazione. Si tratta quindi di una « scoperta » assai recente; si tratterà di una tesi valida, ma certo essa non ha fondamento nella Costituzione.

Io ritengo che senza dubbio sia necessario attribuire a quegli enti intermedi che sono le regioni alcuni poteri; il grave è però che ci si accinga a farlo senza aver minimamente esaminato questo problema, che pure è fondamentale. Ancora più strano è che tale questione sia ignorata da parte di quei partiti che più si sciacquano la bocca con la parola programmazione.

Oltre a questi rilievi, che riguardano un problema ancora insufficientemente esplorato, ve ne sono altri che toccano altri aspetti degli istituendi organismi. Fra gli inconvenienti che deriveranno dalla creazione delle regioni a statuto ordinario vi è indubbiamente quello della duplicazione di personale politico, sulla quale già richiamava l'attenzione l'onorevole La Malfa a proposito della Sicilia. Ai deputati e senatori nazionali si affiancano infatti i deputati regionali (perché ormai si chiamano anch'essi deputati, hanno il titolo di « onorevole », hanno le nostre indennità, in certi casi largamente aumentate: lo dico con invidia...). Ci troviamo cioè di fronte ad una specie di « seconda classe » parlamentare; e non lo dico in senso deteriore, ma semplicemente in senso numerico.

Quel che è peggio, vi è anche una duplicazione di accentramento. Se esaminiamo quanto è avvenuto nelle cinque regioni a statuto speciale già costituite, e che rappresentano quindi una realtà osservabile e incontestabile, rileviamo che l'esistenza della regione non ha minimamente diminuito l'accentramento amministrativo; così, ad esempio, in Sicilia costatiamo che a un accentramento degli affari siciliani a Roma se ne aggiunge un altro a Palermo...

PIRASTU. Questa è una colpa della gestione della regione, non dell'istituto in quanto tale!

MALAGODI. Io sto semplicemente costatando dei fatti, onorevole Pirastu. Del resto anche nella sua isola, la Sardegna, per quel poco che io ne so, sembra che gli abitanti della provincia di Sassari, ad esempio, preferiscano avere a che fare con Roma anziché con il « Castello », come nell'isola si continua a chiamare la città di Cagliari. Oggi i sardi sono costretti ad avere a che fare con Roma tanto come prima e con il « Castello » molto più di prima!

Tempo fa ho avuto occasione di intrattenermi con un ingegnere dipendente da una società che si occupa di costruzioni autostradali, il quale mi faceva presente che, mentre per la realizzazione di un'autostrada nel continente occorre fare una innumerovole serie di pratiche burocratiche ma almeno presso una sola sede centrale, quando invece si opera in

Sicilia bisogna fare le medesime pratiche a Roma e in più occorre seguirne almeno altrettante, ma tutte un po' diverse, a Palermo; e siccome fra Palermo e Roma non esiste alcun contatto al riguardo, sono gli interessati che devono fare da intermediari fra le autorità regionali e quelle nazionali. Anche in campo amministrativo siamo dunque di fronte ad una duplicazione di accentramento...

CAPUA. ... con le complicazioni che ne conseguono !

MALAGODI. Evidentemente, perché non sono due accentramenti uguali, ma due accentramenti diversi.

PIRASTU. Non è indispensabile che avvenga così. Si tratta di fare, per le regioni, una scelta politica al posto di un'altra.

MALAGODI. Onorevole Pirastu, quando si creano cinque regioni e queste funzionano due da vent'anni, le altre due da poco meno e la più recente da quattro anni, e quando in tutte e cinque queste regioni, nonostante le loro enormi diversità storiche e ambientali, avviene esattamente la stessa cosa, ciò significa che nella « macchina » c'è qualcosa che non va. Bisogna andare a guardare che cosa sia che non funziona nella macchina, così come è stata congegnata.

PIRASTU. Vuol dire che lo Stato è accentratore e che non cede nulla dei suoi poteri.

MALAGODI. Sarà forse colpa dello Stato, o forse delle regioni. Il fatto è, però, che se facciamo le altre 15 regioni senza aver prima risolto questo problema, fra tanti altri, avremo in tutte e 15 le regioni la medesima situazione, cioè una duplicazione, ovvero addirittura la proliferazione incontrollata e immotivata degli enti locali, visibile in Sicilia ma esistente anche nelle altre regioni a statuto speciale. In Sicilia non si sa più quanti siano gli enti locali. Sette o otto mesi fa, è apparso un rapporto del segretario regionale della democrazia cristiana, dottor Verzotto, in cui sui maggiori enti regionali sono espressi dei giudizi, talmente incandescenti che a rigore non so come sia stato possibile porre la suddetta persona alla presidenza di un ulteriore ente. Il dottor Verzotto avrebbe dovuto essere espulso dal partito per gravi calunnie contro il medesimo, dal momento che egli considera uno per uno tutti gli enti, affermando che essi consumano *tot* miliardi, hanno bisogno di *tot* miliardi, ma non producono niente. Sappiamo già come funzionano gli enti creati dal Governo centrale. È di questi giorni il caso degli enti previdenziali, che impone al Governo la spesa di 467 miliardi. Siamo arrivati, dunque, a considerare il Governo come una specie di zio d'America il quale, con straordinaria generosità, si toglie dalle proprie tasche 467 miliardi per darli agli enti previdenziali, mentre, in verità, saranno gli italiani a pagare. Nel comunicato del Consiglio dei ministri vi è una frase deliziosa: « Si provvederà con mezzi fiscali e col ricorso al mercato dei capitali ». In altre parole, lo Stato aumenterà quel ricorso al mercato finanziario, che è già di 4 mila miliardi l'anno, per tappare anche questo nuovo buco, in attesa che esso si riproduca.

In ogni modo, tra le cinque regioni autonome, ciò sta avvenendo con rapidità vertiginosa nel Friuli-Venezia Giulia. I friulani sono una razza nota per la severità dei loro costumi; i triestini hanno una tradizione mercantile di estremo rigore amministrativo, in cui confluiscono elementi friulani, tedeschi, italiani, levantini, slavi, ebraici. Praticamente, tutti coloro che hanno saputo governare i denari si sono portati a Trieste. Eppure, il fenomeno citato si sta verificando nel Friuli-Venezia Giulia in modo sempre più impressionante.

Inoltre, esiste l'elemento della duplicazione della potestà legislativa. Si ha un bel dire che la potestà legislativa delle regioni normali sarà di secondo grado e sottoposta a leggi cornici o a princìpi generali. La verità è che quando si crea un'assemblea politica e ad essa si dà il diritto di fare delle leggi, a quell'assemblea si è data la pienezza dei poteri politici. E allora nasce quella che l'onorevole La Malfa – con una parola dura che personalmente non avrei usato – ha definito come la « pagliacciata » dell'assemblea regionale siciliana, cioè il far finta di essere un parlamento nazionale. L'onorevole La Malfa ha torto; l'assemblea regionale siciliana, come quella sarda, trentina e friulana, non fa finta, lo è un parlamento, in quanto agisce secondo la logica dei poteri che le sono stati concessi. Onorevoli colleghi, se esaminate spassionatamente i poteri delle regioni a statuto autonomo e delle altre, vedrete che le differenze sono molto modeste e che, attraverso l'attribuzione in quelle forme pur vaghe della programmazione, non rimane più alcuna differenza. Infatti programmazione vuol dire tutto; se affermo che una regione ordinaria ha funzioni di programmazione, le

do poteri maggiori di quelli concessi in origine alle regioni a statuto autonomo.

Ho già accennato anche al fatto che da parte comunista più volte si è detto che non si comprende che cosa possono essere queste leggi cornice. Sono d'accordo, non lo comprendo neppure io. Come può essere una legge cornice sull'agricoltura? Ho provato una volta ad immaginarlo ed ho pensato che potesse essere una legge di un solo articolo che disponesse: « La terra italiana deve essere coltivata in modo da produrre il massimo di prodotti ai minimi costi e con il massimo vantaggio per coloro che coltivano la terra ». Se la legge dicesse più di questo, entreremmo in una legislazione dettagliata ed allora non ci sarebbe più bisogno delle regioni e dello Stato; potremmo abbandonare in questa Assemblea l'attività legislativa in materia di agricoltura. Non a torto in questi giorni vari giornali hanno citato passi di discorsi tenuti alla Costituente dagli onorevoli Togliatti, Gullo e Laconi; hanno citato una risoluzione del partito comunista del 1946, in cui queste cose sono affermate con molta efficacia. Nella Costituzione i nostri padri costituenti o padri fondatori hanno buttato lì queste cose e non si sono preoccupati realmente del problema dell'implicazione tra lo Stato e le regioni. Vorrei ricordare quanto è accaduto con lo statuto siciliano, che è stato fabbricato in Sicilia e nel quale sono state inserite disposizioni che nessuno voleva per poterle « mollare » al momento delle trattative, ma che poi nessuno si è più preoccupato di togliere. Questa è storia ben nota. Si tratta di cose estremamente gravi. Sto prescindendo in questo momento da un punto di vista politico, sto guardando l'istituto nella sua struttura; affermo che questi sono i motivi per i quasi per venti anni non si è andati avanti. Si tratta di cose note a tutti, anche a coloro che reclamano le regioni più vivacemente, in nome di una vecchia tradizione, ma che sanno benissimo, in cuor loro, che queste cose sono vere; ciò emerge da quelle parolette « bisogna farle bene, bisogna fare una legge finanziaria seria ».

L'onorevole De Martino un anno fa ebbe con me un dibattito alla televisione sulla materia delle regioni, ed il meno che possa dire è che mi trovai dinanzi un avversario estremamente impreparato, il quale era capace di recitare alcune frasi generiche ma non aveva mai letto niente. Il discorso da lui tenuto in quest'aula conferma che durante quest'anno egli si è occupato degli affari del partito socialista, del diritto romano, della caccia, ma non ha mai guardato i problemi delle regioni. Infatti il voler dire che il calcolo di Einaudi circa il costo delle regioni è fantastico, indica soltanto la più fantastica irresponsabilità ed ignoranza delle cose di cui si sta parlando.

Come è stato fatto il calcolo di Einaudi? È stato fatto considerando le spese reali delle regioni autonome, così come erano nel momento in cui il calcolo fu fatto, cioè nel 1955 (il calcolo, in realtà, fu fatto nel 1956, ma sulla base dei dati dell'anno prima), depurando queste spese delle partite di giro o del movimento di capitali non inerenti ad una spesa reale, ed infine estrapolando la cifra di ciascuna regione per applicarla a tutta la nazione. Poi fu fatta una media delle varie estrapolazioni per ottenere un'estrapolazione globale.

Noi abbiamo fatto una cosa semplicissima: abbiamo aggiornato al 1966 i dati del 1955. Quindi, non sono dati inventati da noi, ma si tratta dei bilanci delle regioni. Quando noi affermiamo che dal calcolo di Einaudi aggiornato ad oggi risulta una spesa minima di 1.500 miliardi, diciamo solo la cifra più bassa risultante dal calcolo: non diciamo né la più alta né la media, perché, ove si prendesse la base di partenza più alta, che è quella siciliana, non si arriverebbe a 1.500 miliardi, bensì intorno a 4 mila.

Ora, è concepibile che certe regioni del nord non abbiano bisogno di talune somme di cui può aver bisogno la Sicilia; ma è anche concepibile – ed è un fatto – che vi sono in Italia meridionale molte regioni assai più povere della Sicilia (la quale è ben lontana dall'essere la più povera delle regioni italiane), le quali potrebbero dire con ragione che vogliono proporzionalmente più di quello che ha la Sicilia. Quindi la realtà globale italiana potrebbe essere intermedia tra i 1.500 miliardi e i 4 mila.

Voglio ora darne una specie di riprova. In un recente convegno della sinistra democristiana ebbe a parlare l'onorevole Donat Cattin, che è sottosegretario di Stato. Il fatto di essere sottosegretario non vuol dire che uno abbia grande familiarità con le cifre e con l'amministrazione: può indicare qualità politiche, giuridiche ed estetiche. Ma in ogni modo l'onorevole Donat Cattin è stato fatto sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali e si suppone che abbia acquisito un minimo di familiarità con le cifre Ebbene, egli ha affermato che, se le regioni costeranno meno di 2 mila miliardi, non converrà, non varrà la pena di istituirle; varrà la pena di fare le regioni solo se esse costeranno 2 mila miliardi.

Questo non l'abbiamo detto noi né Einaudi, ma l'ha detto un democratico cristiano di sinistra, acceso regionalista, il che significa che in tutto questo c'è una profonda logica. Queste cifre non sono fantastiche. Fantastica è l'ignoranza al riguardo dell'onorevole De Martino, al quale mi premurerò di mandare il testo di questo mio discorso perchè legga queste parole. Ma non le leggerà, perché evidentemente egli ha un'idiosincrasia, un'allergia per tutto ciò che riguarda le regioni, e ne parla, e dirige un grande partito, e spinge avanti questa riforma con una irresponsabilità, da questo punto di vista, che è veramente incredibile e che non fa onore né a lui né all'ateneo napoletano di cui è professore.

Comunque, la realtà dei fatti è che la cifra di Einaudi è la più bassa risultante dal calcolo da lui condotto il quale, come è noto, fu eseguito con l'ausilio degli uffici tecnici della Banca d'Italia la quale anch'essa sa quello che dice in questa materia.

Vorrei ora dare un piccolo esempio. Meno di quattro anni fa abbiamo istituito la regione Friuli-Venezia Giulia. Quando si parlò di danari, si disse, in principio, che ci sarebbero voluti 6 miliardi. Poi, nel corso della discussione, i miliardi arrivarono a 11. Noi invitammo a stare attenti, prevedendo che sarebbero successi alcuni fatti. Ora io debbo rettificare una cifra ottimistica dell'onorevole Almirante. In questo anno 1967 noi siamo a 52 miliardi, e nel 1968 arriveremo intorno ai 60 miliardi, il che vuol dire che in 4 anni avremo decuplicato la previsione originaria di spesa.

BIASUTTI. Onorevole Malagodi, guardi che nel 1967 vi è l'utilizzo di alcuni miliardi che si riferiscono all'esercizio 1965-66.

MALAGODI. Egregio collega, quello che conta nella realtà economica e sociale non è di sapere se una cifra esca da una colonnina o da un'altra; quello che interessa sapere è ciò che si spende; il bilancio di cassa è il vero bilancio, mentre quello di competenza è uno strumento giuridico. Ed ella sa come la tendenza di tutti gli studiosi sia di spingerci verso il bilancio di cassa, come lo hanno le grandi democrazie anglosassoni.

In ogni modo tutto questo che cosa significa? Significa che vi sono delle conseguenze finanziarie e quindi sociali assai considerevoli, di questa misura. Io ho fatto in questi giorni fuori dell'aula – ma desidero ripeterle qui dentro per dare il senso di quella che è l'enormità della somma – alcune comparazioni: 1.500 miliardi sarebbero il costo di 150 mila aule scolastiche, ossia di tutto il *deficit* di aule nel sistema scolastico italiano, dalle elementari sino alle università; in un anno con quella somma si costruirebbero 150 mila aule. Oppure con quella somma, che è una somma annua, destinata a ripetersi nel tempo, si potrebbero costruire in un anno 750 ospedali da 500 letti o 300 mila appartamenti popolari; si potrebbero costruire tre o quattro industrie della mole dell'Alfa-Sud (ripeto: tre o quattro); non dico che si debbano costruire nel sud, nel nord o nel centro: in Italia. Si potrebbero triplicare le pensioni sociali più basse e raddoppiare le altre. In altre parole, non si tratta di bruscolini, come si dice a Roma, ma di una cifra semplicemente colossale. Aggiungo che con quella somma i gravissimi problemi dell'agricoltura italiana dinanzi al mercato comune potrebbero essere avviati veramente a soluzione: cosa che con i vari FEOGA e con i vari « piani verdi » senza quattrini certamente non sarà possibile fare.

Queste cose, onorevoli colleghi, ho voluto ripeterle – e abbastanza rapidamente – anche se sono note, anche se già hanno cominciato a diffondersi nella coscienza comune, perché sono fondamentali per una valutazione dell'istituto in sé; e portano alla conclusione che se vogliamo seriamente affrontare il problema di questo strato intermedio tra il comune e la provincia da un lato e lo Stato dall'altro, dobbiamo ripensare profondamente, sia la struttura del comune sia la struttura amministrativo-esecutiva dello Stato. Soltanto in questo quadro possiamo inserire uno strumento il quale, entro i limiti delle forze umane, che sono sempre deboli, non abbia comunque i difetti di partenza, così come li ha l'istituto nel modo con cui è, oggi, configurato.

Vorrei ricordare un piccolo fatto, mezzo di storia e mezzo di cronaca. Nel Governo Fanfani del 1960-1962 fu deciso di creare una commissione, la cosiddetta commissione Tupini, la quale doveva studiare il costo delle regioni; ma, aggiungeva il mandato che le era stato affidato – e me lo ricordo bene perché lo discussi parola per parola con il Presidente del Consiglio –, doveva studiare la realtà della situazione in Sicilia e in Sardegna. Ebbene, di questa parte del mandato della commissione non fu fatto allora niente. E anche l'altra parte, come tutti sanno, generò una relazione che non era della commissione, ma del presidente di essa, tanto è vero che i membri della commissione, sia quelli politici, sia quelli tecnici, sentirono

il bisogno di dissociarsi pubblicamente da quelle del tutto fasulle e fantastiche conclusioni.

Quelle che invece mi sembrano ancora non abbastanza chiare nella mente di molti, sono le implicazioni politiche dell'atto legislativo che siamo chiamati domani ad approvare o – per quello che ci riguarda, evidentemente – a non approvare.

È lecito in una assemblea politica, quando si tratta di realizzare delle norme positive, che, come dicevo in principio, proprio perché tali, sono rimesse alla valutazione responsabile delle Camere, parlare di politica? A me pare che sia cosa di cui non si possa non parlare. Si potrebbe trascurare qualcuno degli aspetti tecnici, ma quelli politici rappresentano la nostra responsabilità.

Del resto sentiamo dire in questi giorni da tante parti che questa al nostro esame è la più grande delle riforme, che la riforma dello Stato passa attraverso le regioni ed altre cose di questo genere. Dunque esaminiamola nel quadro dello Stato, della politica, di quel modello ideale di repubblica democratica libera che noi consideriamo valido. Incidentalmente vorrei dire che non ho compreso esattamente, cosa voglia dire la frase « la riforma dello Stato passa attraverso le regioni ». È una di quelle frasi per cui sarei tanto grato a qualcuno se mi spiegasse esattamente che cosa vuol dire. Vuol dire che facendo le regioni si riforma lo Stato o, vuol dire che riformando lo Stato si fanno le regioni o che bisogna far le due cose insieme, come io credo, oppure semplicemente che si vuol pronunziare una frase rotonda che faccia un certo effetto? Io ho l'impressione che la verità sia quest'ultima. È una frase da buon oratore di comizio e magari da buon oratore parlamentare, ma un vero significato preciso, concreto, politico, giuridico non ce lo ha; è una frase che non significa niente.

Quali sono, a nostro giudizio, le implicazioni politiche? Ho citato prima le cose che si potrebbero fare con i 1.500 miliardi che ogni anno si andranno a spendere (non si spenderanno il primo anno, ma a questa cifra rapidamente si arriverà). Questi 1.500 miliardi, che poi aumenteranno (come osserva giustamente l'amico Cocco Ortu) si andranno ad aggiungere, allo stato delle cose, ad un disavanzo pauroso della finanza pubblica italiana.

Sappiamo, dalle dichiarazioni dei ministri competenti – non dei critici liberali – che oggi il disavanzo della finanza italiana è dell'ordine di 4.000 miliardi; che la spesa di consumo aumenta, come ha detto il governatore della Banca d'Italia, con ritmo torrentizio, e che qui è il pericolo della situazione dal punto di vista tecnico-economico.

Ma vi è un'altra conseguenza che è di ordine sociale. In Italia vi sono delle necessità sociali immense: questo chi lo ignora? Nessuno. Vi possono essere idee diverse sulla maniera migliore di sodisfarle, ma certo ci sono ed oggi, con quella che è la situazione della finanza pubblica, in sostanza lo Stato italiano non è in grado di far nulla. Basta andare a guardare i bilanci per vedere che anno per anno gli investimenti sociali diminuiscono in via proporzionale ed assoluta.

Vorrei sapere se qualcuno dei compagni socialisti ha mai letto veramente la riforma ospedaliera, a cui essi tengono tanto perché sperano di sbandierarla dinanzi al paese come una grande riforma. Io e forse il ministro l'avremo letta, ma l'onorevole Nenni, che è così occupato con la politica (certo la politica è più importante che non le leggi), non so se quella legge l'abbia letta e se ci abbia pensato su un momento. (*Interruzione del Vicepresidente del Consiglio dei ministri Nenni*). Se la leggesse e ci pensasse un momento si accorgerebbe che in quel disegno di legge c'è tutto tranne i nuovi ospedali che occorrono. Quelli non ci possono essere perché mancano i quattrini per farli.

Se il ministro Mariotti fosse un uomo che si nasconde (questa potrebbe sembrare una mia opinione), si potrebbe capire, ma egli è andato in giro per l'Italia protestando violentemente contro il ministro del tesoro che non gli ha dato i danari con cui aggiungere, al carrozzone burocratico che è contenuto nella legge, almeno qualche letto. Quella dunque non è una riforma ospedaliera, ma una riforma dei posti di sfruttamento degli ospedali da parte dei designati dai partiti. E fra l'altro è, in omaggio al regionalismo, alle scelte democratiche, alla partecipazione, la distruzione integrale di quel tanto di autonomia che gli ospedali hanno ancora in favore di un accentramento totale presso il Ministero della sanità a Roma. Come, del resto, la legge urbanistica ponte è la distruzione di quel minimo di autonomia che rimaneva ai comuni in questo settore, e ciò in favore di un piccolo comitato di architetti, impegnati e notoriamente « salati » nelle loro parcelle, che risiedono presso il ministro Mancini. Queste sono le realtà della vita italiana: le altre sono chiacchiere. Ed io non credo che gli italiani queste cose non le sappiano: gli italiani le sanno, direi, troppo; sanno solo

queste; conoscono solo questo spettacolo di bugie e di corruzione di cui queste cose sono fatte. E alla radice di questa bugia sta lo sforzo disperato di fingere di fare qualche cosa dopo aver creato una situazione finanziaria nella quale non si può far niente.

Ora, se domani su questa situazione sovraimporremo la spesa delle regioni – e anche se non fossero 1.500 miliardi, anche se fossero 750 miliardi, ma lo dico per pura ipotesi non veritiera, perché saranno molti di più – noi renderemo ancora più difficile questa situazione. In altre parole, il lavoro e il risparmio del popolo italiano che già oggi vanno in misura molto insufficiente a sodisfare i suoi bisogni individuali e quelli sociali – soprattutto i suoi bisogni sociali – domani ci andranno in misura ancora inferiore. E questa è una cosa che corrode le basi della democrazia. Le corrode perché non si fa quello che si dovrebbe fare; le corrode perché, invece di fare quelle cose, si vedono proliferare gli sfruttatori, che si ingrassano nei posti assegnati con tessera di partito e senza alcuna competenza specifica. Queste cose tutta l'Italia le vede. Da Sondrio fino a Pachino risuona quella triste frase secondo cui, in materia di sottogoverno, di inefficienza e di corruzione, i socialisti sarebbero anche peggio dei democristiani. È una frase crudele; non so se sia più crudele per i socialisti o per i democristiani, ma è certo quello che dicono tutti gli italiani; soprattutto i più piccoli, quelli che urtano giorno per giorno contro la inefficienza degli uffici, contro il disprezzo con cui sono trattati, contro il visibile spettacolo dei signori dei vari enti che vivono lussuosamente, mentre non si fanno le scuole, le aule, i posti letto, non si aumentano le pensioni, non si aumentano cioè quelle cose che sarebbero veramente necessarie.

Questa è la prima implicazione delle regioni; è il peggioramento grave di una situazione sociale che è tesa, che è pesante.

In secondo luogo, c'è la questione del potere. E, riprendendo una frase celeberrima dell'onorevole Nenni, *politique d'abord*, non credo che ci si debba vergognare di parlare del potere in un'aula politica. Anche a questo proposito l'onorevole De Martino ha perso una grossa occasione per tacere e non ripetere una grossa fesseria che aveva detta l'anno scorso alla televisione (la parola fesseria non è parlamentare e la sostituisco con la parola sciocchezza. Ma a quest'ora può anche essere consentita).

Quel che il segretario di un grande partito italiano poteva evitarsi di ripetere è questo bel ragionamento. In sostanza, egli ci ha detto: voi dite che il fare le regioni favorisce i comunisti e quindi non le volete; e questo è antidemocratico, perché tanto varrebbe abolire il Parlamento.

È una sciocchezza. Perché ci siamo battuti tante volte in questo Parlamento sulle leggi elettorali? Perché sappiamo benissimo che una legge elettorale, fatta in un modo piuttosto che in un altro modo, favorisce la presenza negli organi deliberanti del paese di certe forze, per esempio delle forze intermedie, oppure favorisce la schiacciante presenza delle forze di massa.

Prendiamo, ad esempio, la legge che stiamo discutendo. In origine, i democristiani non la volevano così; i democristiani la volevano fatta in un modo che avrebbe favorito fortemente i democristiani e i comunisti. E sono stati i socialisti e i repubblicani che giustamente si sono battuti per ottenere una modifica della legge, cioè per ottenere il recupero regionale dei resti più uno, invece di clausole molto più pesanti. Perché? Perché dicono – e hanno ragione – che è necessario per la salute del corpo politico italiano che le forze intermedie siano presenti. Metto tra le forze intermedie anche il partito socialista, che lo è. Come ha detto l'onorevole De Martino, al partito socialista unificato non sono simpatici i comunisti. Credo che gli siano ancora meno simpatici i democristiani.

Questa è la posizione caratteristica di una forza intermedia. Potremmo trovarci anche noi in una situazione caratterizzata da un dosaggio di simpatia molto simile. Quindi è perfettamente lecito, legittimo e niente affatto antidemocratico esaminare quali sono le conseguenze di questo istituto, creato oggi, sulla struttura del potere in Italia. Credo che questa sia la prima responsabilità di un uomo politico.

Se anche qui si tengono presenti i fatti, cioè i risultati elettorali del 1963 e quelli del 1964, aggiungendo un coefficiente di correzione per l'esistenza del PSIUP, che ormai rappresenta un coefficiente di correzione non difficile da applicare perché esistono implicite esperienze, si arriva alla ben nota conclusione che vi sono tre regioni, l'Emilia-Romagna, la Toscana e l'Umbria, dove la sola maggioranza possibile è una maggioranza imperniata sul partito comunista con il concorso del PSIUP e del PSU. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire di per sé mettere, fra l'altro, il partito socialista unificato in una ben difficile posizione, metterlo cioè dinanzi ad una scelta in quelle tre regioni: o collaborare con i comu-

nisti, ed allora quando si collabora con i comunisti da Piacenza a Terni non è facile poi districarsi dai loro aspetti meno simpatici nel resto del paese, oppure provocare a ripetizione l'invio di un commissario governativo e quindi la ripetizione delle elezioni.

Questo mi pare che non sia affatto democratico. Una volta che la legge fosse fatta ed applicata, se la sente domani il partito socialista unificato di obbligare gli elettori emiliano-romagnoli, toscani ed umbri a votare una, due, tre, quattro volte di seguito ? Questo si può fare, anzi si sta facendo in città come Rimini e Forlì. Con quali conseguenze ? Con conseguenze pessime per il morale degli elettori e non certo buone per coloro che non considerano simpatico il partito comunista, perché si verrebbe a dare in questo modo al partito comunista quella bandiera della democrazia e della legalità che esso va disperatamente ricercando da tanti anni. (*Commenti alla estrema sinistra*).

Ma c'è anche qualcosa di più su cui forse non si è abbastanza riflettuto. Accanto a queste tre regioni rosse (chiamiamole così con una parola convenzionale) ce ne sarebbero due bianche, a maggioranza assoluta democristiana, e quattro, più tre a statuto speciale già esistenti, che mi permetterò di chiamare bianche sporche, dove cioè vi sarebbe, sì, una coalizione democristiana-socialista, con l'aggiunta di un liberale in uno o due casi, ma dove la preponderanza democristiana sarebbe talmente schiacciante da rendere la presenza socialista o liberale praticamente insignificante.

Che cosa vuol dire tutto questo ? Vuol dire che verremmo a creare in Italia due strutture politiche diverse, una delle quali sarebbe il Parlamento nazionale, basato su forze articolate, sulla proporzione naturale delle forze cioè. Non ci siamo battuti per la proporzionale, come ci siamo battuti, senza ragione; voi non vi siete battuti contro la legge maggioritaria, la legge truffa, come l'avete chiamata, senza ragione. Probabilmente, guardando retrospettivamente, quella legge è stata un grosso errore. Comunque, coloro che si sono battuti contro di essa, si ispiravano al concetto che il Parlamento dovesse essere formato in proporzione alle forze reali esistenti nel paese, salvaguardando, lo ripeto ancora una volta, quelle forze intermedie che servono ad evitare quel conflitto frontale tra una massa sostanzialmente conservatrice, per non dire reazionaria, come è la democrazia cristiana, e quella massa teocratica, per non dire addirittura teologico-teocratica, che è il partito comunista. Questo è il motivo, se io ho capito qualche cosa della politica di questi anni, per cui l'onorevole Nenni ha portato il suo partito al Governo: per evitare un confronto frontale, uno scontro. Se gli uomini migliori della democrazia cristiana hanno fatto questa operazione, è stato collo stesso spirito con cui prima avevano avuto al governo la socialdemocrazia ed il partito liberale.

Avremo quindi in Italia due articolazioni politiche: la prima sarà quella di cui ho detto, la seconda sarà quella creata da un meccanismo artificiale mediante la polarizzazione delle forze tra democrazia cristiana e partito comunista, polarizzazione che si è sempre voluto evitare. È questo il significato di quanto un relatore comunista ha recentemente chiamato, in un congresso a Forlì, il varco che questa legge deve rappresentare. Il varco entro cui entrare, non solo nell'area del potere, ma nell'area di una mezzadria tra tutto quanto c'è di peggio nel clericalismo della destra e nel comunismo della sinistra.

Perciò l'osservazione dell'onorevole De Martino, che non sarà poi un gran guaio se in tre regioni i socialisti saranno affiancati da alleati poco simpatici, o è di una grande irresponsabilità (indegna del segretario di un grande partito e di un professore dell'università di Napoli) oppure è l'espressione (e questo meglio di me lo potrebbe giudicare l'onorevole Nenni) di una deliberata volontà di doppio gioco, per cui il partito socialista vuole stare al potere con la democrazia cristiana a Roma e con i comunisti in altre regioni, in modo da avere il piede in entrambe le strutture di potere.

Questo vuol dire voler portare l'Italia ad una situazione drammatica che avrebbe notevoli somiglianze con l'attuale situazione in Francia, dove da una parte c'è De Gaulle, e dall'altra la federazione delle sinistre e dei comunisti, che in questi giorni stanno di fatto rompendo sulla politica estera. In questo caso De Gaulle è onnipotente, perché riunisce non solo la vecchia destra francese ma anche una parte del centro, che in questo momento è privato del suo alleato naturale, cioè della federazione delle sinistre.

Molte volte, in questi ultimi giorni, ho parlato con degli amici francesi appartenenti alla federazione delle sinistre, e so che sono travagliati e turbati da questa tragica situazione. Non è un caso che l'ex democristiano Lecanuet sia passato da una posizione di « no » ad una posizione di « no ma », assai vicina al « sì, ma » degli ex indipendenti di Giscard d'Estaing.

Noi in Italia stiamo per creare una situazione di questa natura, con la complicazione addizionale di avere anche un Parlamento diverso. Se c'è una cosa che io penso possa essere alla lunga fatale per il mio paese, è una mezzadria clericale comunista, perché toglierebbe ai comunisti quel travaglio interno che indubbiamente li deve angustiare come uomini, come italiani, e quindi come persone non insensibili allo sconvolgimento del mondo. Questo travaglio interno potrà forse un giorno spingerli verso quelle posizioni che l'onorevole Nenni auspica. Ora veramente il voler creare in Italia artificialmente le regioni, in contrasto con tutto quello che ci si è sforzati di fare in questi vent'anni, mi sembra che rappresenti un errore colossale, verso il quale ci si sta avventurando con estrema irresponsabilità.

Comprendo la posizione dei comunisti, i quali ancora oggi obbediscono (e obbediranno a lungo) ad una pura logica di potere, in virtù della quale non si lasciano sfuggire l'occasione di irrompere nell'area del potere, se possono catturare una parte delle forze cattoliche (non delle forze socialiste, perché è molto più comodo collaborare con altri teocrati che non con forze tendenzialmente democratiche o già democratiche, come i socialisti democratici). A questa logica comunista del potere il partito socialista ha tentato di svincolarsi, sino al punto di dichiarare, per bocca dell'onorevole De Martino, di ritenere i comunisti alleati « poco simpatici »; ma facendo le regioni noi torniamo indietro, andiamo contro tutta questa realtà.

In questo momento, onorevoli colleghi, parlo come rappresentante di un partito il quale guarda a questo spettacolo senza partecipare al potere e senza alcuna pretesa di parteciparvi, intendendo per partecipazione al potere non la presenza in questo Parlamento, ma nella « stanza dei bottoni», il gioco per la ripartizione dei posti governativi. Ebbene, noi vediamo profilarsi dinanzi a noi una situazione che ci sembra estremamente pericolosa e che rischia di compromettere le sorti del nostro Paese. L'Italia, infatti, è uscita da non molto da una storia secolare di lotte fra municipali e nazionali, fra guelfi e ghibellini: nella risoluzione del 1946, che ho prima ricordato, il partito comunista si rifaceva proprio a questa realtà, mettendo in evidenza quanto ancora fragile e poco profonda fosse la raggiunta unità e come fosse necessario non metterla in pericolo; ma oggi, proprio in conseguenza di quella logica del potere che prima denunziavo, i comunisti si sono convertiti ad una formula che mette in pericolo quella unità, magari riservandosi di ricomporla poi, il giorno in cui avessero conseguito il potere. Ma quella valutazione fatta allora da Togliatti era esatta: in Italia l'antica battaglia fra municipali e nazionali non è ancora terminata, al punto che da questa contesa si possa completamente prescindere.

Ora noi rischiamo, creando in tutta Italia le regioni, di riaccendere questa contesa, e questa è alla lunga la conseguenza più drammatica dell'atto che la maggioranza si accinge a compiere. Ad un certo momento, infatti, il partito comunista avrà la tentazione inevitabile di raccogliere la bandiera dei « nazionali » e la democrazia cristiana, che in quel momento si accorgerà (come si accorgerà il paese) di aver tradito le sue responsabilità verso la nazione, si troverà divisa, irrevocabilmente divisa, nonostante il centro-sinistra e nonostante tutte le conclamate « delimitazioni » della maggioranza, dalle forze democratiche laiche, dai liberali ai socialisti; sarà ributtata verso la Chiesa e trascinerà con sé la Chiesa nella vecchia posizione negatrice della forza e del prestigio dello Stato italiano.

Tutto ciò avrà gravi ripercussioni anche sul piano europeo, perché l'Europa non si fa senza un'Italia valida. Noi non siamo certamente dei nazionalisti; sappiamo perfettamente quanto modesto sia il peso dell'Italia nel mondo d'oggi. Ma il peso italiano è grande, e determinante, in un'Europa che conosce i travagli che attraversano oggi, sia pure in forme diverse, la Germania e la Francia, mentre l'Inghilterra si avvicina all'Europa senza avere superato del tutto le sue residue incertezze. Se l'Italia si troverà domani divisa nel profondo, indipendentemente da quella che sarà la formula del Governo chiamato a reggerla, l'Italia non servirà più a niente, per l'Europa.

Credete voi, onorevoli colleghi, che l'Italia abbia oggi molto prestigio nei consessi europei ? La realtà è che all'estero molto spesso si diffida di noi, si ride di noi, ci si considera gente della quale non ci si può fidare. Certo questi giudizi sono sbagliati, o comunque esagerati; ma le parole pronunziate dal generale De Gaulle, e che sono riportate in un libro uscito in questi giorni che ha già suscitato larga risonanza, esprimono un'opinione purtroppo molto più diffusa di quanto si creda all'interno. Chi ha vissuto o lavorato all'estero (come l'onorevole Nenni o io stesso) o ha frequentato gli ambienti dell'internazionale socialista o liberale, sa quanto sia necessario costruire di nuovo pezzo per pezzo il prestigio

dell'Italia, come di un paese veramente serio e quindi unito sulle cose fondamentali. Se andiamo ad aprire una prospettiva di profonda disunione storica, rendiamo anche alla Europa un servizio veramente catastrofico.

So bene che dinanzi a tutto questo ci sarà chi dirà: ma perché te la prendi così sul serio, leggi bene l'articolo 22, c'è il comma primo ed il comma secondo, ed il comma secondo vuol dire che il comma primo non sarà applicato mai. Questo è evidentemente quanto coloro che hanno redatto quell'articolo hanno immaginato di fare, è non è difficile riconoscere in questo articolo, così come è scritto, lo stile caratteristico del Presidente del Consiglio, onorevole Moro. Infatti tale articolo è stato redatto in modo da permettere di voltarsi a destra e dire: state tranquilli, le regioni non si faranno mai, perché c'è la clausola finanziaria; e poi rivoltarsi a sinistra e dire: lasciateci dire queste cose alle destre, perché ci fa comodo per le elezioni, ma le regioni si faranno perché la clausola finanziaria non solo non è perentoria, ma è facilmente eludibile.

Osservavo ieri al relatore che se si faranno le elezioni regionali nel mese di novembre del 1969, la spesa regionale da coprire nell'esercizio del 1969 riguarderà 6 o 7 settimane e quindi potrà essere coperta facilmente con qualche centinaio di milioni, con un paio di miliardi, e una volta che la « porticina » dell'articolo 81 sarà aperta e la spesa sarà entrata in bilancio il gioco sarà fatto. Nel bilancio del 1970 si prevederanno i 100 o 200 miliardi e poi « vogherai la galera », come dicono i nostri amici francesi. Quindi quella clausola non significa niente e i colleghi comunisti hanno torto di preoccuparsene, perché domani avranno in mano una legge che darà loro modo di reclamare le elezioni regionali senza alcun impedimento.

Devo aggiungere, dal punto di vista dei grandi valori morali dello Stato italiano, che anche questo tipo di doppia parola, di doppio linguaggio corrode nel profondo una democrazia. Non si può affrontare una riforma di questa importanza, votare una legge che significa l'istituzione delle regioni, basandosi sui doppi sensi, su parolette che non si sa bene che cosa vogliano dire. Per esempio le parole « entro lo stesso termine » significano « a condizioni che » o « sarebbe consigliabile che » ? Si dice che la sostanza di questa legge deve essere seria, ma seria per quindici giorni o un mese o per dieci o venti anni ? La gente queste cose le sente anche quando non ha esperienza giuridica o economica.

È su questa base profondamente ipocrita, su questa base di rifiuto di considerare la realtà del problema che si è posta la maggioranza. Il silenzio della maggioranza in questo dibattito (silenzio rotto soltanto oggi da due o tre interventi, dopo che da mesi andiamo punzecchiando la maggioranza) non è senza significato, è il silenzio di chi sa che se parla troppo fa scoppiare la contraddizione e sarà quindi costretto ad affrontare la realtà delle cose, a smettere questa forma furbesca di politica. Giolitti, che non era un uomo politico indifferente, disse una volta a mio padre: « mi accusano di essere furbo; non ho mai saputo che l'essere ingenuo sia una qualità richiesta ad un uomo politico ». Questo è vero, però tra il furbo e il furbesco c'è un abisso; tra l'essere abili, saper aggirare gli ostacoli, non prendere di petto certe difficoltà ed il cercare di imbrogliare tutti a destra, a sinistra e al centro, c'è una grossa differenza.

Ora, purtroppo (dico « purtroppo » dal punto di vista dell'*ethos* del nostro paese), la maggioranza si è messa su questa base ipocrita, su una base che chiama per gravitazione naturale l'appoggio dei comunisti, il quale, invece, non è un appoggio furbesco, ma sincero. I comunisti, in quella certa loro logica di potere, avendo deciso a suo tempo di abbandonare la posizione antiregionalista per la posizione regionalista, per quei motivi che sono stati da loro più volte chiaramente espressi, non sono affatto furbeschi; potranno essere abili, visto che stanno abilmente cogliendo una posizione della maggioranza; però, sono sinceri. Nella sostanza, l'atteggiamento comunista è giustificato da un valido motivo politico, cioè dalla volontà di irrompere in una certa area per marciare in una certa direzione. Quindi, la convergenza dei voti comunisti con i voti della maggioranza non è un fatto tattico, né accidentale, né irrilevante.

Si dice (non so, poi, quali possano essere le alchimie del Consiglio dei ministri) che il Governo non abbia posto la fiducia perché non voleva esporsi al pericolo che magari all'ultimo momento i comunisti si astenessero o – Dio non voglia – votassero a favore. Ma questo, onorevole Nenni, non ha alcuna importanza. Ciò che importa è che la maggioranza dei voti non è una maggioranza tattica, ma avviene su un fatto politico di enorme importanza. Su questa volontà di arrivare alle conseguenze politiche che io ho indicato convergono socialisti, comunisti, democristiani e

repubblicani: questo è il fatto politico importante, non le dichiarazioni di Tizio o di Caio.

Io capisco che possano entrare in ciò considerazioni elettorali, o la paura dei socialisti di essere scavalcati a sinistra e, magari, dalla sinistra democristiana, o la volontà democristiana di tenere aperta una prospettiva di incontro con i comunisti, o la fedeltà democristiana a una certa vecchia tradizione regionalistica in funzione antistatale, o i giochi interni della democrazia cristiana, per cui tutti devono essere più a sinistra di tutti perché, altrimenti, sembra che caschi il mondo. Ma tutto ciò non avrebbe alcuna importanza e costituirebbe solo materia di piccola cronaca giornalistica, se non per il fatto su cui si esercita, e cioè l'articolo 22 della legge, che contiene l'impegno della costituzione delle regioni, senza riserve sostanziali, per l'autunno 1969.

Questo è il motivo, onorevoli colleghi, per cui abbiamo condotto la presente battaglia. Anche in questo caso, una parola giusta è venuta da un partito avversario. L'onorevole Nenni, infatti, ha detto: « In democrazia ci vuole pazienza ». Egli mi ha ricordato un nostro carissimo amico, studioso di politica, il quale usava dire: « La democrazia è la ragione che non si stanca di combattere ». E noi, in questo caso, non ci stanchiamo di combattere, malgrado la sproporzione del numero: siamo uno contro quindici in questa aula. Ma il numero non è sempre la misura della bontà di una causa. Di solito, le cause veramente buone sono partite da numeri molto limitati.

E, del resto, siamo proprio sicuri che nell'animo della maggioranza la proporzione sia quella? Io so benissimo che, ai fini della votazione della legge, conteranno le palline nelle urne o i « sì » detti in caso di appello nominale. Però conta anche l'animo; conta anche la mente. E noi crediamo di non illuderci pensando che nel corso di questi anni e anche di questi ultimi quindici giorni di battaglia, certe nostre preoccupazioni e certe nostre visioni siano entrate molto profondamente nella mente e nell'animo di molti uomini della maggioranza. Non so se sia vero quanto si afferma fuori di qui, e cioè che il 60 o il 70 per cento del gruppo democristiano, se fosse libero di votare, voterebbe oggi per una revisione dell'istituto regionale, anche se non per la sua abolizione.

So che nel gruppo socialista (questo è un dato di fatto storico), tutta la componente socialdemocratica è sempre stata rigorosamente antiregionalista, anche se poi oggi i suoi membri metteranno la pallina bianca nell'urna bianca: il loro pensiero è quello, e probabilmente oggi lo è più di ieri. Questi sono fatti importanti. Noi non guardiamo ad una vittoria immediata né ad una vittoria egoisticamente nostra. Io credo che queste cose che ho detto stamane a nome del nostro partito indichino che nella nostra posizione c'è una preoccupazione di ordine sociale, una preoccupazione di ordine tecnico-amministrativo, e soprattutto una grande preoccupazione di ordine politico che dalla politica si estende a tutta la realtà sociale.

Per questo noi ci battiamo, per questo ci auguriamo prima o poi una vittoria non nostra, ma per tutto il paese, e più in particolare una vittoria per quelle forze democratiche che oggi sono sulla sponda opposta alla nostra. Non sembri un paradosso, ma è così. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

CUTTITTA. Chiedo di parlare sull'articolo 22.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTTITTA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non profitterò della cortesia che ci ha usato la Presidenza di consentire praticamente la riapertura della discussione generale della legge attraverso la discussione dell'articolo 22 di cui oggi ci stiamo occupando. Non lo faccio, anche perché dovrei ripetere le ottime argomentazioni portate qui dall'onorevole Almirante e dall'onorevole Malagodi, e delle quali ha parlato anche il collega del mio gruppo, onorevole D'Amore.

Limiterò dunque il mio intervento semplicemente all'articolo 22, senza uscire dal tema. Il primo comma dell'articolo 22, del quale ci stiamo occupando con tanto impegno, recita: « Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ». Io mi chiedo per quale motivo le prime elezioni regionali debbano effettuarsi contemporaneamente a quelle provinciali e comunali. Me lo sono chiesto da principio, leggendo il testo del disegno di legge; ho continuato a chiedermelo successivamente, e me lo chiedo ancor oggi che siamo proprio in argomento.

Ho cercato una risposta nella relazione di maggioranza, ma non ve l'ho trovata, in quanto in essa è detto: « In relazione all'articolo 22, il quale concerne l'attuazione delle prime elezioni regionali, è stato osservato che il

contenuto della norma è meramente programmatico ». Segue poi la critica a due emendamenti che sono stati presentati, ossia all'emendamento liberale che vorrebbe spostare le prime elezioni al 1973, e all'emendamento dell'onorevole Luzzatto, tendente ad anticipare la data al 1968.

Il relatore sostiene che il fatto che l'opposizione proponga due date diverse dimostra che la critica non riguarda la data delle elezioni in sé, perché implicitamente l'ammette. E il relatore ha ragione. L'osservazione da fare è un'altra. Non si potranno fare le regioni se prima non si sarà provveduto all'ordinamento finanziario delle stesse. Questa è una posizione esatta, ed è stata così largamente illustrata da coloro che mi hanno preceduto che sarebbe proprio un perdere tempo cercare di dimostrarne ancora l'esattezza. L'articolo 81 della Costituzione parla chiaro: non si possono emanare provvedimenti legislativi che comportino spese se non si abbia la copertura necessaria per affrontarle.

Ma restiamo alla prima domanda. Io non sono ancora riuscito a spiegarmi perché vogliate creare questa confusione di tre elezioni nello stesso giorno. Quali sono i vantaggi che si potrebbero ricavare da questa contemporaneità di tre elezioni? Per quale motivo è fiorito nella mente di chi ha concepito e steso questo disegno di legge un concetto così sbagliato e così lontano dalla realtà? Chi ha redatto questa norma non aveva i piedi in terra: vagava tra le nuvole! Vi volete rendere conto che in tutta Italia vi sono per lo meno 4 milioni di elettori analfabeti i quali, quando si presentano davanti al presidente del seggio e ricevono da lui una matita copiativa, cominciano ad avere un certo patema d'animo?

ILLUMINATI. Non è vero questo!

CUTTITTA. È verissimo invece, e perciò bisogna entrare in questo loro stato d'animo! Ricevono la matita per votare tre volte, per tre elezioni diverse: per l'elezione del consiglio regionale, per l'elezione del consiglio provinciale, per l'elezione del consiglio comunale. Hanno escogitato i tre colori diversi per ciascuna scheda: troppo poco, egregio collega che sorride sardonico, per superare lo stato di incertezza di un povero analfabeta abituato a tenere in mano la vanga, il martello o altro strumento di lavoro, mai la penna. Bisogna proprio vagare tra le nuvole per non comprendere che in questo modo succederanno delle confusioni straordinarie, che si sarebbero potute evitare non imponendo per legge di fare tre elezioni nella stessa giornata!

ILLUMINATI. Anche per risparmiare soldi.

CUTTITTA. Troppo poco, onorevole collega. Me lo spieghi lei, se può, quali siano i vantaggi di questa contemporaneità di elezioni. Una risposta esauriente non ce l'ha data il Governo; e nessuno ce la potrà dare: questa è la mia presunzione. Di vantaggi, non ne vedo. Si vorrà seriamente parlare forse di economie? Ma via: di fronte ad un costo delle regioni di 1.500 miliardi all'anno, non avrebbe alcun significato il piccolo risparmio della spesa occorrente per procedere ad elezioni separate in modo da mettere il povero elettore sprovveduto in condizioni di votare bene. Se anche eventualmente dovessimo avere delle scadenze amministrative in uno stesso mese, niente vieterebbe di far svolgere in una domenica le elezioni regionali, in quella successiva le elezioni provinciali e nell'altra ancora le elezioni comunali. In avvenire, del resto, si potranno mai avere queste elezioni contemporaneamente? I comuni hanno la loro vita, le loro crisi: si sciolgono, si rappattumano, per cui le elezioni comunali si svolgeranno sempre a spizzico. Se anche stabilite che una amministrazione comunale dura in carica cinque anni, sarà sempre possibile che essa venga sciolta prima; lo stesso può accadere per una amministrazione provinciale o per una amministrazione regionale.

Arrivati a questo punto, come si potrebbe rimediare a questo gravissimo inconveniente che io ho denunciato, quello cioè di mettere l'elettore sprovveduto, l'analfabeta, nella condizione di dover votare contemporaneamente per tre elezioni? È tanto semplice! Basta abolire il comma primo dell'articolo 22 perché non c'è alcuna necessità di stabilire con la legge elettorale che si debbano fare proprio nello stesso giorno le elezioni di tre assemblee di diversa natura e di diversa costituzione. Aboliamo il primo comma e tutto andrà a posto. Le elezioni regionali si faranno quando sarà maturo il tempo per farle e quelle provinciali e comunali quando scadranno le relative amministrazioni.

Io non distruggo, costruisco. Dico che va male e come rimedio propongo l'abolizione del primo comma dell'articolo 22.

Passo ora all'esame del secondo comma di tale articolo (sarò molto breve come ho detto) che recita: « Entro quella scadenza saran-

no emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni ». Tanto per cominciare dico anche che le parole, « le norme », sono ambigue; le norme infatti seguono generalmente una legge. Si può fare una legge e delegare il Governo ad emanare le norme per applicarla. Nel caso specifico c'è poco da far norme; non si possono fare norme per reperire i famosi 1.500 miliardi di cui ci ha parlato poco fa l'onorevole Malagodi e che rappresentano una indicazione sicura perché provengono da un profondo studio dell'onorevole Einaudi che è stato quell'economista che tutti conosciamo.

Per fare le regioni non si farà una norma; si deve fare una legge da discutere molto seriamente perché bisognerà stabilire dove e come reperire questa ingente somma. Il vero è che il comma secondo dell'articolo 22 zoppica molto e costituisce una remora insormontabile che mette il veto alla costituzione delle regioni. Non si possono costituire le regioni se mancano i danari necessari a metterle in esercizio. Questa è una verità così elementare che ci voleva proprio una grande, una buona dose di ipocrisia per cercare di nasconderla, come è stato detto, attraverso questo secondo comma che sembra innocentissimo. Prima si dice che in un giorno solo avranno luogo contemporaneamente le elezioni regionali, le provinciali e le comunali e poi, *en passant*, si stabilisce che entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni !

L'onorevole Malagodi ci ha parlato di quello che si potrebbe fare con i 1500 miliardi, ma è stato molto generoso. Infatti, impegnando la metà di tale somma, cioè 750 miliardi per la scuola, calcolando che un'aula scolastica costa 5 milioni (mi sono informato da un ingegnere il quale mi ha detto che bastano largamente) si potrebbero costruire subito 150 mila aule; numero questo di gran lunga superiore a quello che è il fabbisogno necessario per far finire una buona volta lo sconcio di bambini che hanno il privilegio di recarsi a scuola alle otto e mezza del mattino e di altri bambini più sfortunati che devono andarvi invece alle quattordici e trenta del pomeriggio. Inoltre, impiegando l'altra metà del costo annuo delle regioni, si potrebbe risolvere subito la dolorosa questione ospedaliera, di cui ha fatto cenno l'onorevole Malagodi. Infatti, poiché un posto letto non può costare più di 2 milioni e mezzo (è un altro dato che mi sono procurato), con 750 miliardi si potrebbero installare 300 mila posti letto. Non si assisterebbe più, in tal modo, alla vergognosa e penosa vicenda che ha vissuto nella città di Roma una povera donna che doveva partorire e che è stata mandata da un ospedale all'altro perché non vi erano posti liberi, col risultato che ha partorito per la strada.

Queste sono le necessità cui si dovrebbe sopperire anziché obbedire al capriccio di fare le regioni che non portano ad altro che a sfasciare l'unità d'Italia.

Ma non vi dice proprie niente l'esempio delle regioni che sono state costituite a tutt'oggi ? Il ludibrio di tutto ciò che sta accadendo nella regione siciliana, che io conosco da vicino ? L'onorevole Almirante ci ha ricordato che dalla regione siciliana dipendono 6 mila impiegati. E non ha aggiunto – forse perché gli è sfuggito il particolare – che quei 6 mila impiegati sono stati assunti quasi tutti per chiamata diretta, senza concorso !

L'onorevole Almirante ci ha detto che la regione Friuli-Venezia Giulia avrebbe dovuto avere 150 impiegati; ma il loro numero é subito salito a 800. E l'onorevole Malagodi ci ha informati che la spesa prevista per quella regione doveva essere di 9 miliardi, ma è salita a 54 !

Siete entrati, quindi, nell'ordine di idee di dovere spendere centinaia, migliaia di miliardi per sfasciare l'Italia – pensatela come volete – e per creare una grande confusione di lingue, non certo un efficiente decentramento. È possibile, infatti, che, in un vitale settore dell'economia nazionale qual è, per esempio, l'agricoltura si debbano avere 19 legislazioni diverse ? Si tenga conto che facciamo parte del mercato comune e che perciò abbiamo bisogno di provvedimenti nazionali per cercare di risollevare le sorti della nostra agricoltura, che non si può certo soccorrere frantumando la programmazione in venti distinte regioni. Per rimediare a tanto disastro, occorrerebbe avere un po' di coraggio e fare una legge costituzionale per non creare le regioni a statuto ordinario e per l'abolizione delle esistenti regioni a statuto speciale, che hanno dimostrato di essere un fallimento e nient'altro. E badate che sono io, siciliano, a fare un'affermazione del genere; io che devo dar conto ai miei elettori siciliani di ciò che vado affermando. Eppure ciò che dico lo sottoscrivo in pieno: e aggiungo che non sono neppure coraggioso nel dire queste cose, perché in Sicilia gli onesti cittadini non amano la regione. Fanno eccezione coloro che vi hanno interessi personali.

Tutti hanno sotto gli occhi gli scandali e gli arricchimenti improvvisi di persone che con la regione hanno a che fare. Nonostante i

15-20 miliardi annui di contributo, la regione non è stata capace di costruire un'autostrada da Palermo a Catania ! Questa è la regione siciliana.

Lo stesso dicasi della regione sarda. Il presidente della regione sarda, approfittando di circostanze particolari ed eccezionali, approfittando dei guai di quell'isola, viene oggi ad addossare la colpa allo Stato (perché lo Stato non sarebbe stato abbastanza largo nel distribuire danari alla Sardegna) e minaccia, senza che alcuno lo abbia denunciato – e andava denunciato – il risorgere di un separatismo sardo. Certi argomenti non si toccano e tanto meno si proclamano da una pubblica tribuna qual è quella della presidenza della regione sarda. Nessuno in Sardegna pensa oggi al separatismo, così come nessuno vi pensava in Sicilia. In Sicilia si cadde vittime di una messinscena dell'onorevole Finocchiaro Aprile (Dio renda pace all'anima sua). Inventarono il separatismo siciliano e attribuirono al bandito Giuliano il comando di un fantomatico esercito separatista ! Ma dove erano i separatisti in Sicilia ? La Sicilia è stata la regione più unitaria e lo è sempre, perché profondamente pervasa di amor patrio e di sentimento nazionale. Sbandierando la minaccia del separatismo, l'onorevole Finocchiaro Aprile ottenne dai pavidi governanti di allora di creare uno Stato nello Stato, ma alle elezioni del 1948 non ebbe neanche i suffragi sufficienti per essere eletto deputato. Questa era la consistenza del separatismo siciliano !

È un vero errore, un errore economico e politico, creare le regioni. Per prosperare, le regioni non hanno bisogno né di consorzi di province né di altro: bastano gli organi tecnici e amministrativi oggi esistenti. Ha detto un momento fa l'onorevole Malagodi che una pratica in materia urbanistica riguardante la città di Palermo viaggia dal provveditorato alle opere pubbliche della Sicilia fino al Ministero dei lavori pubblici, per poi ritornare a Palermo. Ecco il decentramento che bisogna attuare: bisogna valorizzare i provveditorati alle opere pubbliche delle varie regioni, dotandoli della necessaria autonomia. Le pratiche devono fermarsi a Palermo, senza che sia necessario fare la spola tra Palermo e la capitale.

Lo stesso si dica per una infinità di altre cose, ad esempio per le pratiche riguardanti i danni di guerra. È mai possibile che tutti gli atti debbano passare attraverso il vaglio laborioso di un'apposita direzione generale sita a Roma in via di Villa Ricotti che deve occuparsi dei danni provocati da un bombardamento avvenuto a Marsala od a Sondrio ? Perché non devono essere gli uffici del genio civile di Trapani o di Sondrio a sbrigare questi atti di ordinaria amministrazione, quando il tutto si riduce all'effettuazione di una perizia ed alla liquidazione dell'indennizzo ?

È questa la vera riforma che occorre in Italia. Bisogna dare maggiore autonomia e responsabilità ai vari organi regionali e provinciali esistenti, senza bisogno di creare consigli regionali, con tuttti i guai che ne sono derivati già e inevitabilmente ne deriveranno.

Questa è la situazione di fatto. Questo è il cruccio, di cui non mi potrò mai liberare. Con le regioni, voi attenterete all'unità d'Italia, senza nulla creare di positivo, generando soltanto un immenso spreco di pubblico danaro, confusione, corruzione e disordine. (*Applausi a destra*).

CARADONNA. Chiedo di parlare sull'articolo 22.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARADONNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'accusa di violazione dello spirito della Costituzione rivolta contro i parlamentari che si sono opposti a questo disegno di legge viene comunemente mossa dal partito comunista e dai partiti della maggioranza di centro-sinistra.

Principalmente sulla base di questo articolo 22 la nostra opposizione intende sottolineare l'assurdità dell'approvazione del disegno di legge elettorale all'esame, che stabilisce un termine perentorio per l'indizione delle elezioni regionali, anche se la formulazione dell'ultimo comma di questo articolo circa la necessità di emanare norme finanziarie per l'attuazione dell'ordinamento regionale potrebbe apparire come una condizione assoluta.

Comunque, questa certezza non esiste. Quello che è certo, invece, è l'obbligo di indire le elezioni per quella data. È stato molto criticato l'atteggiamento dei deputati dell'opposizione per l'ostruzionismo condotto a proposito di questo disegno di legge. Si è perfino detto che i deputati che praticavano l'ostruzionismo si schieravano contro la Costituzione, mettendosi quasi fuori delle leggi fondamentali dello Stato italiano. Ebbene, sulla Costituzione ognuno può avere il suo parere; la nostra è una Costituzione che può essere riveduta, che contempla i modi ed i termini attraverso i quali può essere emendata, per cui esprimere consapevolmente un'opinione contraria ad alcune parti di essa non è soltanto

un diritto, ma un dovere contemplato dallo stesso ordinamento costituzionale. Ma i motivi dell'ostruzionismo non possono essere visti soltanto nel difforme parere di noi deputati dell'opposizione nei confronti dell'utilità o meno delle istituzioni delle regioni; è stato più volte sottolineato, infatti, come i motivi dell'ostruzionismo vadano ricercati anche nel modo assurdo con il quale si vuole procedere all'attuazione dell'istituto regionale.

Intanto, dal punto di vista politico, non possiamo non sottolineare come si sia data la precedenza alla legge elettorale unicamente perché ciò era stato ripetutamente richiesto dal partito comunista italiano. È bene risulti agli *Atti Parlamentari* di questo dibattito che più volte, e perentoriamente, l'onorevole Ingrao ha chiesto in quest'aula che si desse la precedenza alla legge elettorale per le elezioni regionali. È bene si sappia anche che il Governo e la maggioranza di centro-sinistra hanno accettato questa impostazione del partito comunista contro il parere più volte espresso dai loro rappresentanti. Al contrario a noi sembra illogico procedere all'attuazione dell'ordinamento regionale solo pensando alla legge finanziaria.

Ex ore tuo te judico, dicono gli avvocati nei processi, ma l'onorevole Cossiga, già relatore del disegno di legge n. 1062 che, con gli altri disegni di legge n. 1064 e 1066, giace all'ordine del giorno della Camera, senza che si sia proceduto a vararli prima di discutere la legge elettorale, affermava nella sua relazione che queste proposte di legge sono un insieme che, unitamente a quelle che dovranno essere presentate in materia di demanio, patrimonio e finanze delle regioni, ed in materia elettorale regionale, verranno a stabilire quell'organica disciplina di attuazione e di integrazione del titolo V della Costituzione, senza la quale non sarebbe costituzionalmente corretto, giuridicamente possibile e politicamente opportuno dare vita all'ordinamento regionale.

Ora, di fronte ad un'affermazione di questo genere, non vedo come possano essere ritenute ostruzionistiche e tendenziose le posizioni assunte dai deputati che si battono contro questa legge e che altro non fanno che ripetere quanto gli esponenti della maggioranza hanno affermato in un documento ufficiale del Parlamento, e cioè nella relazione di maggioranza al disegno di legge n. 1062.

Naturalmente, numerosi sono i problemi ai quali il legislatore si trova di fronte. Per varare le regioni non basterà la legge finanziaria: vi è il problema del controllo amministrativo sulle regioni e quello dei controlli delle regioni sugli enti locali, vi è il problema dell'ordinamento del personale. Solo in parte questi problemi sono stati risolti dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62, tanto che lo stesso onorevole Cossiga affermava che il disegno di legge n. 1062 rappresentava un ordinamento « tecnicamente più corretto e politicamente più idoneo » di quello del 1953 e che comunque erano sorte nel frattempo questioni che occorreva risolvere e che appunto erano state affrontate dalla Commissione affari costituzionali nel corso di quello che il relatore definiva un lungo, fruttuoso e sereno dibattito.

Riferendosi alle modifiche apportate dalla Commissione al disegno di legge, l'onorevole Cossiga così scriveva: « Questi emendamenti sono stati esaminati, discussi e votati dalla Commissione in modo approfondito, in uno spirito di feconda dialettica e di grande reciproco rispetto e con un aperto impegno di collaborazione, che ha fatto concretamente sperimentare non solo l'utilità tecnica ma anche il valore politico e democratico del lavoro legislativo svolto in Commissione. Attraverso l'adozione di un gran numero di questi emendamenti, per la più parte presentati dai commissari di maggioranza, ma alcuni dei quali anche di iniziativa dei commissari di minoranza, e specialmente dell'onorevole Almirante e dell'onorevole Luzzatto, la Commissione ha elaborato un più ampio e organico testo ».

Da parte della stessa maggioranza, dunque, si riconosceva che l'opposizione, pur se contraria all'attuazione dell'ordinamento regionale, era animata dalla volontà di evitare il peggio e di contribuire a far sì che al danno politico che le regioni avrebbero apportato all'Italia non si dovesse aggiungere, in seguito all'emanazione di norme incomplete e disorganiche, un danno amministrativo che aggravasse la confusione dei pubblici poteri alla periferia dello Stato.

Non comprendo come l'onorevole Cossiga, dopo aver espresso simili opinioni in una relazione ufficiale presentata a nome della maggioranza, non abbia ritenuto di dissociare le sue responsabilità da quelle del suo partito; ma oggi l'indipendenza del parlamentare è a tal punto svilita che nessuno può salvare almeno quel minimo di dignità umana che in altri tempi sarebbe stata salvaguardabile... Noi contestiamo comunque alla maggioranza il diritto di speculare sul nostro atteggiamento, attribuendo all'opposizione, e soprattutto al gruppo del Movimento sociale italiano, la qualifica di forza eversiva, che si oppone a questa

legge soltanto per demagogia, per irresponsabilità, per ragioni elettoralistiche. In realtà i motivi della nostra tenace opposizione sono obiettivi, sono seri.

Si tratta di ragioni soprattutto di ordine politico, dovute al fatto che il Governo ha accettato l'impostazione del partito comunista italiano per cui occorre dare la precedenza alla legge elettorale regionale. È ridicolo che, di fronte allo scandalo che vi è nel paese per la nuova maggioranza che si è creata su tale questione tra il centro-sinistra e i comunisti, l'onorevole Ruffini tenti di dissociare il centro-sinistra e la democrazia cristiana dal partito comunista italiano. Ma, a parte i voti indispensabili del gruppo comunista per l'approvazione di questa legge, vi è una realtà non smentibile e non rinnegabile, cioè che si è accettata da parte del centro-sinistra la tesi comunista, secondo la quale la legge elettorale per le regioni deve avere la precedenza; pertanto, signor Presidente sono state lasciate indietro le altre leggi che pure erano state vagliate, che pure avevano avuto un esame approfondito. Si vara questa legge ponendo in non cale queste altre disposizioni, che l'onorevole Cossiga definiva essenziali ai fini del rispetto dello spirito e della lettera della Costituzione. Queste leggi decadranno, perché, con l'approvazione dell'articolo 22, non saranno più necessarie. Gettiamo dunque via questo lavoro che il Parlamento ha svolto con serietà ed impegno, e variamo, a furore di partito comunista, questa legge elettorale che non ha potuto avere da parte del Parlamento un serio ed approfondito esame, che non ha potuto essere corretta. Infatti, se si è dovuto ricorrere all'ostruzionismo, è stato soprattutto perché si è impedita la presentazione di emendamenti ai deputati dell'opposizione; si è impedito cioè che si potesse discutere seriamente questa legge, cercando almeno di emendarla per evitare che essa contenesse assurdità di ogni genere, come di fatto contiene. Si tratta di materia molto delicata. Si ha un bel dire che bisogna attuare la Costituzione subito: bisogna vedere come, in che modo. Ed il modo è veramente assurdo. Mi chiedo, anche da un punto di vista amministrativo, che cosa accadrà quando saranno istituite le regioni, chi controllerà i comuni senza che vi sia stato un coordinamento tra la vecchia legge Scelba e le altre disposizioni previste, in tema di controlli, dalla legge comunale e provinciale. Per esempio, quella legge non prevede i controlli preventivi, le autorizzazioni preventive per porre in essere gli atti amministrativi non contemplati dalle norme sulla contabilità generale dello Stato in relazione ai comuni; quella legge non prevede, per esempio, la trattativa privata in casi di comprovata necessità ed urgenza, che deve essere preventivamente autorizzata dall'organo tutorio, il prefetto, per potere essere esperita dagli enti locali. La legge prevede soltanto i controlli di legittimità e di merito *a posteriori* sugli atti compiuti dai comuni, ma non prevede il controllo preventivo e l'autorizzazione preventiva, che pure l'attuale legge comunale e provinciale demanda agli organi dello Stato e, per essi, al prefetto. Noi sappiamo chi controllerà, ad esempio, l'ente comunale di assistenza. Oltre ai controlli di legittimità e di merito sugli enti locali, nell'autorità dello Stato esiste quella che viene chiamata una funzione di vigilanza, che nell'ordinamento legislativo conseguente alla legge Scelba e anche, per la verità, nel successivo disegno di legge di modifica, che dorme ormai da molto tempo ed è destinato a decadere, non è contemplata. La vigilanza sull'attività degli organi degli enti locali è generica; essa assume però, ad un certo momento, una potestà di veto e di controllo vero per quanto riguarda gli enti comunali di assistenza. Tutto ciò determina gravi scompensi. Non sappiamo, ad esempio, che cosa accadrà (anzi, lo sappiamo bene, perché l'esempio della regione siciliana e della regione siciliana e della regione sarda ce lo confermano) in tema di controlli nel campo dei lavori pubblici. Avremo ciò che viene lamentato in Sicilia, in Sardegna e in Valle d'Aosta: la duplicità dei controlli, uno da parte degli organi tecnici della regione e l'altro da parte degli organi tecnici dello Stato, cioè il genio civile e il provveditorato alle opere pubbliche. Avremo una duplicità di controlli: quello che la Corte dei conti effettua sulle regioni e quello che le delegazioni della Corte dei conti presso i provveditorati alle opere pubbliche esercitano nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Tutto questo non è contemplato e determinerà fatalmente, dopo il 1969, un caos di competenze amministrative che aggraverà la già grave situazione esistente. E ciò avviene in un periodo in cui lo stesso Governo denunzia la tragica situazione dei comuni, con 6 mila miliardi di *deficit*. Creeremo una grave confusione amministrativa, una serie di conflitti di competenze, una serie di caos legislativi, che costituiranno elemento di grave crisi nel campo amministrativo.

Ma bisogna varare la legge elettorale, perché lo ha detto a suo tempo l'onorevole Ingrao e perché, nella realtà, questa maggioranza di

centro-sinistra si appresta al colloquio con il partito comunista italiano. Ci dobbiamo domandare per quale ragione, di fronte all'ostruzionismo, il Governo non abbia ritenuto di risolvere il problema attraverso il voto di fiducia su una legge che poteva ben essere raggruppata, ad un certo momento, in un unico articolo, difendendosi in tal modo dagli atteggiamenti assunti dal partito comunista italiano. Si trattava di una via più breve per l'attuazione delle regioni; si trattava di una via che, dal punto di vista giuridico e costituzionale, consentiva di evitare le lunghe dilazioni dell'ostruzionismo che avevamo il diritto di fare; si trattava di una via che poteva essere intrapresa senza dover ricorrere, viceversa, a forzare la mano alla Presidenza della Camera, fino al punto di attuare delle storture regolamentari che hanno leso indubbiamente il diritto dei parlamentari e di esprimere la propria opinione e di discutere seriamente il disegno di legge. Non si è voluto porre la fiducia non perché si temeva che i comunisti avrebbero dato un voto di fiducia: non volendo, esiste il modo per non avere la fiducia ricorrendo a dichiarazioni politiche che possono mettere un gruppo in condizione di non concederla.

Ma erano queste le dichiarazioni che non si volevano, era la fiducia che non si voleva porre, per evitare che si spezzasse la collegganza che, con la scusa dell'attuazione di un dettato costituzionale, si è in realtà realizzata fra il centro-sinistra e il partito comunista, iniziando quel dialogo che la sinistra cattolica postula già e che anzi trova il suo alfiere, alla vigilia del congresso nazionale della democrazia cristiana, nientemeno che nel presidente del gruppo parlamentare della democrazia cristiana, onorevole Zaccagnini. Connubio, questo, che dovrebbe determinare in Italia l'instaurazione di quel regime esecrabile clerico-marxista che già si accenna come un regime soffocatore di ogni libertà, di ogni indipendenza, di ogni autonomia degli spiriti.

Ebbene, a che cosa servono allora le dichiarazioni melense che l'onorevole De Martino è venuto a fare con un comizietto mirante a cercare, in un'Assemblea parlamentare che è stata mortificata oltre ogni limite di decenza, di confondere le acque a beneficio dell'opinione pubblica; si ha un bel dire che la maggioranza degli italiani rappresentata in questo Parlamento è per le regioni, ma il fatto che gli esponenti dei gruppi di maggioranza abbiano voluto prendere la parola e fare dei comizietti ad uso esterno significa che essi sentono ormai il peso di una condanna dell'opinione pubblica che troppe volte è stata ingannata da gruppi e uomini che hanno promesso una cosa all'elettorato e ne hanno fatta un'altra in Parlamento.

La maggioranza del Parlamento attuale non è detto che rispecchi la maggioranza della nazione italiana. Non per nulla si è affossata la legge sul *referendum* popolare. Su quella legge, che voi dovevate portare avanti, se avevate veramente la volontà di rispettare la Costituzione, si sarebbe potuta misurare la volontà del popolo italiano. Ma l'avete voluta lasciare indietro per portare avanti la attuazione delle regioni. A cosa servono le dichiarazioni dell'onorevole De Martino, quando afferma che non vi è minaccia per la unità d'Italia con l'istituzione delle regioni e che noi faremmo dell'inutile clamore demagogico, perché in definitiva ordinamenti regionali decentrati esistono in altri paesi e non hanno messo in crisi l'unità delle nazioni ?

Certo, anche nella Germania esistono i *Länder*, esiste un'organizzazione decentrata in vere e proprie regioni con governi regionali. Ma noi dobbiamo vedere l'attuazione di questo ordinamento regionale in Italia in relazione alle condizioni morali, sociali e politiche della nazione italiana, le quali sono quelle che sono.

Il nostro paese oggi non ha una precisa coscienza nazionale. L'Italia è divisa profondamente da partiti e fazioni che a loro volta sono profondamente divisi, non già sul piano di particolari dettagli della politica italiana, ma addirittura su enunciazioni essenziali, addirittura sull'esistenza o meno dello Stato italiano, addirittura sulla validità o meno dell'esistenza dei concetti di patria e di nazione, che negli altri paesi non vengono discussi né messi in dubbio.

Vi è poi una realtà nuova, che è tipicamente italiana: la realtà della partitocrazia. Non siamo stati né siamo soltanto noi a denunziarla ! Vi sono esponenti del mondo antifascista, giuristi di fama non discussa, i quali oggi affermano che esiste in Italia questo strano fenomeno dell'occulto potere dei partiti che influenzano tutta la vita amministrativa dello Stato, che sono il vero potere non disciplinato da alcuna legge e che determinano tutte le funzioni dello Stato e degli enti locali a tutti i livelli.

Ecco perché si parla ormai da parte di tutti di crisi dello Stato italiano. Non siamo solo noi del Movimento sociale italiano a dirlo: tutti affermano che lo Stato italiano è in crisi. E voi credete di risolvere questa crisi con la

attuazione delle regioni ? Ma voi l'aggraverete, perché se la crisi è determinata dallo strapotere dei partiti, dalle condizioni di illegalità che esistono e che fanno sì che conti di più il segretario provinciale di un partito che un qualsiasi funzionario dello Stato, creando le regioni voi aggraverete questa situazione. Quando l'onorevole De Martino afferma che con l'attuazione delle regioni si vuole dare respiro alle forze vitali dello Stato, si vuole liberare lo Stato dalle pastoie burocratiche, si vuole rinnovare la struttura di questo Stato che non è più adatta ai tempi moderni, che soffoca le iniziative, noi ci dobbiamo domandare e dobbiamo domandargli se la burocrazia dello Stato non sia stata paralizzata, avvilita e umiliata dal clima generale di corruttela esistente nelle classi politiche, dalle illecite pressioni che hanno condizionato, in realtà, tutto l'apparato burocratico dello Stato, facendo spesso della burocrazia statale non già la salvaguardia della legge e della sana amministrazione dello Stato, bensì lo strumento di tutte le manifestazioni partitocratiche più degenerate, riducendola a dover servire « i padroni del vapore »: essa che avrebbe dovuto tutelare i diritti della collettività, la dignità e la maestà della legge.

Certo, lo Stato non va; ma attuando le regioni la crisi si aggraverà, non c'è dubbio. L'esempio della regione siciliana non può essere facilmente messo da parte adducendo, come ha fatto l'onorevole De Martino, una specie di tradizione di illegalità dell'ambiente politico, sociale, umano della Sicilia, addossando le responsabilità a sbagliate amministrazioni statali di epoche passate. Via, cerchiamo di essere seri. Bisogna finirla con questo sistema secondo cui, ogni volta che si vuol commettere un errore od ogni volta che un errore vi è, non lo si riconosce e se ne addossa la responsabilità ai decenni passati. La regione siciliana ha dato gli esempi che ha dato non certamente per colpa dei siciliani, ma per colpa del sistema politico generale del paese, che naturalmente ha determinato lì conseguenze più gravi proprio per l'autonomia della regione siciliana. Del resto, altre conseguenze anche esse gravi non si riscontrano in Sardegna ? Forse si dimentica ciò che il presidente della regione sarda ha dichiarato alcuni giorni or sono, affermando che in Sardegna sta fermentando un nuovo separatismo ?

Non dimentichiamo, onorevole sottosegretario all'interno, la dichiarazione irresponsabile e criminosa fatta dal presidente della regione sarda che, con le sue parole, ha praticamente offerto un possibile alibi politico al banditismo affermando che, se il banditismo innalzasse una bandiera politica, oggi in Sardegna sarebbe la guerra civile tra la Sardegna e l'Italia.

Dunque anche per la Sardegna ci stiamo avvicinando al caos; anche per la Sardegna abbiamo conseguenze nefaste sul piano amministrativo, ed oggi anche sul piano politico, dovute indubbiamente anche alla regione sarda. Infatti, se abbiamo un presidente della regione che fa queste dichiarazioni, senza che nessuno l'abbia ripreso, l'abbia smentito o l'abbia rovesciato, è facile immaginare che cosa accadrà in tutta Italia quando le regioni saranno istituite.

Come fa l'onorevole De Martino a dire che non esiste una minaccia all'unità d'Italia con l'istituzione delle regioni, quando non c'è soltanto l'esempio dell'Alto Adige ? L'onorevole De Martino, rispondendo ad una mia interruzione, ha dichiarato che quello è un fenomeno che prescinde dal fatto della regione e del quale saremmo colpevoli noi del Movimento sociale italiano.

Come faccia l'onorevole De Martino a dire che il grave fenomeno altoatesino non sia reso ancora più grave dalla regione lo sa soltanto lui. Ma è appunto grazie all'autonomia regionale che nella provincia di Bolzano gli italiani sono stati costretti a sgombrare, ed è grazie all'autonomia regionale che nei confronti degli italiani si sono fatte prepotenze di ogni genere, rendendo loro impossibile esercitare una attività professionale di qualsiasi genere, perché venivano boicottati dagli organi amministrativi della regione e della provincia di Bolzano e dai comuni, in ogni maniera, senza che potessero avere alcuna protezione di legge.

Come si fa a dire che l'unità italiana non è minacciata dalla istituzione delle regioni ? Ma la Valle d'Aosta non vede forse già fermentare elementi separatisti che non sono mai esistiti prima seriamente ? E la regione del Friuli-Venezia Giulia non ci regalerà un'altra questione ?

L'onorevole De Martino è troppo amico, per vecchi legami, del maresciallo Tito e dei suoi compagni jugoslavi per dover riconoscere che Trieste si sta gradualmente snazionalizzando; che, regione o non regione, a Trieste i triestini emigrano, mentre la città viene invasa gradualmente da elementi sloveni che trovano aiuto e protezione da parte delle fazioni dei partiti di sinistra che preferiscono trovare un patriottismo ideologico con la Jugoslavia anziché sentire una solidarietà patriottica con gli italiani di Trieste.

Prima o poi lì sorgerà il problema della minoranza jugoslava, problema che viene artificiosamente creato con la complicità, soprattutto oggi, degli organi della regione, degli organi di decentramento dello Stato.

Si dice che le regioni non rappresentano una cosa grave per il nostro paese, e si è risposto al rilievo, che mentre si va verso la unità europea è assurdo dividere l'Italia in regioni, affermando che l'ordinamento regionale non contrasterebbe con le regole del mercato comune europeo. Ma, nella realtà politica italiana, i poteri che saranno dati alle regioni non determineranno, data la situazione politica esistente, situazioni economiche, in diverse regioni, e tra le più progredite – in contrasto con le regole del Mercato comune? Quando si creeranno monopoli, quando si creeranno determinate limitazioni all'iniziativa privata, si andrà contro le regole del mercato comune europeo e si determineranno dei contrasti che lo Stato italiano non riuscirà ad appianare.

Non si possono attuare queste regioni a questa data stabilita, ferrea, limitandosi alla legge elettorale senza avere minimamente pensato alle altre leggi di attuazione. Ciò è incostituzionale; ciò – e giustamente lo ha rivelato l'onorevole Roberti – costituisce una vera lesione della Costituzione. E ciò che è grave è che il Governo di centro-sinistra e la maggioranza di centro-sinistra, forzando la mano per l'approvazione di questa legge, hanno dato al partito comunista italiano, in pratica, l'avallo di difensore e interprete della Costituzione. Perché ciò che della Costituzione importa non è tanto la lettera quanto lo spirito informatore. Quando, per rispetto alla lettera della Costituzione, si forzano i tempi e si violano alcune particolari disposizioni della Costituzione stessa, signor Presidente, si dà della Costituzione una interpretazione a carattere rivoluzionario e soprattutto si ledono i princìpi dello Stato di diritto, che sono alla base della Costituzione stessa. È questo che è stato fatto in questa seduta; è questo il fatto serio, concreto, non smentibile, che positivamente risulta. L'interpretazione alla maniera comunista, l'interpretazione della Costituzione data dal partito comunista è quella valida, tanto che siamo giunti all'aggressione al Presidente del Senato fatta dai senatori comunisti, fatta sulla stampa, sol perché il Presidente del Senato ha espresso delle preoccupazioni, non sulla attuazione della Costituzione, ma sul modo come la Costituzione sarebbe stata attuata nel campo del decentramento regionale.

Tutto questo è particolarmente grave; e forse tutto questo non viene fatto a caso. Infatti è molto strano che la legge che andiamo discutendo, che questo articolo 22, che è il punto fondamentale di questa legge, stabilisca che le elezioni si debbono tenere nel 1969, anno in cui può essere denunciato o rivisto dalle nazioni che lo hanno sottoscritto il trattato del nord Atlantico.

Si dice che noi facciamo dell'allarmismo. Ebbene, se si è tardato venti anni per attuare le regioni, è evidente che, da parte delle maggioranze di Governo di questi venti anni, si aveva una ragione per non procedere all'attuazione di questo ordinamento. Una ragione di carattere amministrativo? Preoccupazioni di onestà? Non, non ci crediamo. Signor Presidente, sarebbe di cattivo gusto ricordare in questa sede come gli enti locali a tutti i livelli, tenuti dagli uomini della partitocrazia, si siano abbandonati alle scorrettezze e alle violazioni più patenti di ogni norma di legge o di correttezza amministrativa. Però una preoccupazione doveva esservi, e la preoccupazione prima era evidentemente quella di non dar vita ad un ordinamento che potesse paralizzare o quanto meno condizionare la efficienza dello Stato italiano nel tener fede a determinate alleanze militari, che possono anche essere denunciate.

Intendiamoci, l'Italia può e deve essere libera di rinunciare ad alleanze militari, ma ciò che non può accadere è che si continui a dire che noi teniamo fede alle alleanze, mentre con accordi segreti, che ripetono miserabilmente il doppio gioco a cui da troppo tempo siamo purtroppo abituati in Italia, si faccia di tutto per determinare condizioni di boicottaggio di queste alleanze, rendendole inoperanti ed inefficienti.

Anche in questo quadro va vista l'accettazione da parte della maggioranza della imposizione del partito comunista di dar vita alle regioni, dando la precedenza alla legge elettorale che istituirà nel 1969 le regioni a statuto ordinario.

È inutile negare che la preoccupazione prima che portò al rinvio per venti anni dell'attuazione dell'ordinamento costituzionale da parte della democrazia cristiana fu di natura militare. Soltanto ora la democrazia cristiana si ricorda, come ha fatto qualche giorno fa l'onorevole Russo, di innalzare la vecchia bandiera del programma di Don Sturzo, quella dell'*Appello ai liberi e ai forti*; soltanto ora la democrazia cristiana si vanta di avere la primogenitura dell'ordinamento regionale, oggi che con questo antico ricordo

ideologico, per altro smentito dall'autore di quell'appello, che recitò a suo tempo il *meà culpa*, vuole nascondere una realtà vera ed assoluta, cioè che con questo disegno di legge si tenta di creare lo strumento per fare saltare le nostre alleanze militari.

Il rinvio dell'attuazione delle regioni per venti anni da parte della democrazia cristiana, ripeto, è stato determinato da preoccupazioni fondamentali di natura internazionale e militare. L'istituzione delle regioni significava, infatti, creare condizioni estremamente difficili per la sicurezza nazionale e per l'esecuzione di determinate alleanze in regioni che geograficamente costituiscono il cardine di qualsiasi difesa del nostro paese.

È inutile nascondere che la difesa militare dell'Italia si appoggia al Friuli-Venezia Giulia e, come seconda linea di resistenza, allo Appennino tosco-emiliano. I piani militari della NATO, coordinati con lo stato maggiore italiano, prevedono (né potrebbero prevedere altrimenti), infatti, l'appoggio di una resistenza in seconda schiera, in caso di attacco militare, sull'Appennino tosco-emiliano.

È proprio lì che le regioni, lo voglia o non lo voglia l'onorevole De Martino, possono diventare un elemento di frattura dell'unità nazionale, intesa come adempimento da parte di tutti i cittadini e di tutti gli organi, anche periferici, dell'ordinamento giuridico italiano e degli impegni che l'Italia ha assunto con altri paesi per salvaguardare la propria libertà e civiltà, oltre che la propria indipendenza nazionale.

Ebbene, oggi tutto questo non vale più unicamente perché l'onorevole Ruffini afferma che in Emilia il centro-sinistra gode ormai quasi del 49 per cento dei voti, e perché l'onorevole De Martino dichiara che, tutto sommato, l'atteggiamento tenuto dai socialisti dimostra che essi non si alleeranno in quella regione con il partito comunista.

Ma, a parte che l'onorevole De Martino è il maggior sostenitore di un dialogo con i comunisti (è colui che ha affermato la possibilità della revisione della NATO in senso neutralista), nella realtà rappresentata dall'ambiente cattolico di sinistra egli ormai non teme più di essere scavalcato dai comunisti ed estromesso dal potere, ed anzi chiede addirittura di partecipare al potere con i comunisti, o meglio di chiamare i comunisti a partecipare al potere.

In Emilia, per esempio, non si può non riconoscere che la democrazia cristiana è stata, e continua ad essere, ancora più oggi, l'ala avanzata dell'ambiente democristiano e cattolico favorevole a raggiungere un accordo con il partito comunista. Ma su quali basi?

L'onorevole Rumor può andare negli Stati Uniti finché vuole a riaffermare non si sa bene quale fedeltà, ma la realtà della sinistra democristiana, che ormai postula una alleanza con i comunisti ed uno sganciamento dell'Italia dalle alleanze militari, è una realtà che non può essere smentita, per cui il 49 per cento dell'onorevole Ruffini appare veramente un trucco per i gonzi, ma di quelle mascherature che fanno apparire l'Italia – sempre sul piano internazionale – la nazione dei giri di valzer, la nazione del doppio gioco, la nazione della quale non ci si può fidare.

Si ha un bel parlare di distensioni, la realtà del Mediterraneo è quella che è. Ecco perché è grave aderire alla richiesta del partito comunista italiano di realizzare le regioni proprio nel 1969. D'altra parte, mentre vi è questa realtà nel Mediterraneo, mentre si realizzano le regioni, quale garanzia abbiamo noi che l'Italia mantenga fede alle alleanze e che le regioni non mettano in pericolo la sicurezza nazionale, quando esse hanno la facoltà di legiferare in merito alla polizia urbana e rurale? Non potremo avere dei corpi di polizia, in Emilia-Romagna ed in Toscana, agli ordini del partito comunista, potremo avere tutte le zone dell'Appennino tosco-emiliano tutelate da un apparato, perfettamente legittimo, contro il quale le forze dello Stato nulla potranno fare.

D'altra parte, l'onorevole De Martino, il quale continua a dire che l'Italia è nell'ambito di certe alleanze, svolge insieme con l'onorevole Nenni e con la democrazia cristiana una strana azione perché, mentre parla della nostra alleanza con gli Stati Uniti (alleanza che dovrebbe servire alla distensione), fa in modo che l'Italia tiri dei calci agli Stati alleati degli Stati Uniti d'America. Tiriamo calci alla Grecia, alla Spagna, al Portogallo. Siamo la centrale della sovversione comunista nel Mediterraneo! Con l'istituzione delle regioni, e di regioni che saranno nelle mani di comunisti e di comunistelli di sagrestia con il contorno di socialisti di varia specie, noi creeremo delle vere e proprie basi che mineranno qualsiasi funzione militare dell'Italia come alleato degli Stati Uniti d'America, creeremo delle basi di sovversione che indubbiamente renderanno impossibile allo Stato italiano il tenere fede concretamente e validamente agli impegni derivantigli da qualsiasi alleanza militare.

Il patto atlantico viene a scadere nel 1969, proprio nell'anno previsto per le elezioni re-

gionali, le quali si svolgeranno così forse proprio sul tema della NATO, perché in Italia ogni elezione, anche se amministrativa, assume un carattere politico. Né dobbiamo nasconderci dietro un dito e sostenere che con le regioni si attua soltanto un decentramento amministrativo e un diverso rapporto tra burocrazia statale ed enti locali: ogni consultazione elettorale nel nostro paese è ormai politicizzata, tanto l'Italia è divisa dai partiti ! Ecco perché l'attuazione delle regioni fatta in questa maniera diventa un delitto di lesa patria, diventa una mina posta alle fondamenta di qualsiasi alleanza dell'Italia in funzione anticomunista.

Per queste ragioni, signor Presidente e onorevoli colleghi, riteniamo sacrosanta la battaglia ostruzionistica che noi abbiamo condotto. Un paese può infatti denunziare le alleanze militari, ma non può condurre l'assurdo doppio gioco che l'Italia sta facendo. Noi abbiamo voluto denunziare l'attuazione delle regioni volute dal partito comunista non già per tradizione ideologica (i comunisti, anzi, furono in passato contro le regioni), ma perché intravedono nelle regioni un mezzo per far saltare, con il grimaldello delle autonomie regionali, l'unità dello Stato e per rendere conseguentemente inefficiente, sul piano essenziale delle strutture, la volontà politica dello Stato italiano, soprattutto nei rapporti internazionali. Siamo quindi contrari all'articolo 22 e all'intera legge, che ci auguriamo non passi, per la salvezza della patria.

Siamo contrari a questa legge anche perché ci apprestiamo (meglio vi apprestate voi, signori della maggioranza !) a votare per la attuazione delle regioni una spesa di millecinquecento miliardi, che diventeranno ben presto duemila o tremila miliardi. Voi mentite a voi stessi, prima che al popolo italiano, colleghi della maggioranza, quando affermate che le regioni costeranno meno di millecinquecento miliardi ! Si pensi che il solo *deficit* del comune di Roma è di mille miliardi di lire e che nel programma presentato dall'amministrazione comunale di Roma, in funzione di Roma capoluogo della regione, si prevedono altri mille miliardi di *deficit* nel prossimo quinquennio !

Mentre ci si appresta a impegnare lo Stato italiano in una spesa così elevata, continuano a mancare in Italia le scuole e gli ospedali. Vorrei proprio sapere come potrà essere attuato il « piano Gui », come potranno i comuni essere alleggeriti dagli oneri per l'edilizia scolastica, come sarà possibile costruire nuove scuole, se i danari dello Stato verranno spesi per le regioni. Ma, a parte le scuole e gli ospedali, ci troviamo in una Italia arretrata nella ricerca scientifica; abbiamo i nostri giovani ingegneri e periti elettronici che non trovano un posto di lavoro adeguato alla loro specializzazione, perché la ricerca scientifica non è finanziata sufficientemente. Infatti nella stessa programmazione si sono dovuti fare dei « tagli » per la ricerca scientifica, piangendo sul fatto il denaro che lo Stato stanziava per questa non era sufficiente. Con la massima incoscienza, viceversa, si vara una legge che richiede una spesa che, se fosse stata utilizzata nel campo della ricerca scientifica, avrebbe evitato la fuga dei nostri cervelli verso gli Stati Uniti d'America, avrebbe, invece, permesso di costruire in Italia le industrie elettroniche ed aeronautiche delle quali cianciate alla vigilia delle elezioni, sicuri che non le attuerete mai, perché preferite spendere il pubblico denaro in una riforma che ha il solo fine di aiutare la sovversione comunista e di stabilire quella piattaforma per quella nuova maggioranza clerical-marxista, estesa a tutto il partito comunista italiano. Le nostre industrie aeronautiche ed elettroniche le aspetteremo per un pezzo; meglio avreste affrontato le elezioni se questa spesa di 1.500 miliardi l'aveste stanziata per creare queste industrie nuove, che sono la premessa essenziale affinché il nostro paese possa mantenersi ad un livello industriale pari a quello degli altri popoli progrediti.

Ebbene, tutto questo non viene tenuto in considerazione. Si vogliono le regioni per il 1969, costi quel che costi, purché la politica del doppio giuoco instaurata dalla democrazia cristiana possa giovarsi dell'accordo con il partito comunista italiano. È su questa legge che si crea questa nuova maggioranza. Il popolo italiano se ne sta accorgendo. Il nostro ostruzionismo ha sottolineato questa realtà. E voglia Dio che ci si sbagli, perché altrimenti la storia potrebbe assegnare agli uomini dell'attuale maggioranza governativa il ruolo di traditori della nazione. E soprattutto enormi responsabilità gravano sul Presidente della Camera che ha violato i diritti dei parlamentari.

PRESIDENTE. Onorevole Caradonna, la prego di tornare all'argomento e di non parlare del Presidente della Camera. La invito formalmente ad accettare la mia esortazione.

CARADONNA. Accetto la sua esortazione, perché viene dal vicepresidente onorevole Pertini.

Ritornando all'argomento, mi sia consentito affermare che l'approvazione di questo articolo rappresenta veramente non solo un attentato all'unità di Italia, ma un vero e proprio atto di tradimento compiuto alle spalle del popolo italiano, compiuto nei confronti degli alleati dell'Italia. Ecco perché il partito comunista monta la guardia alle urne per il varo di questa legge che vi ha imposto, alla quale vi siete piegati poi per poter domani colloquiare con i comunisti e determinare una nuova situazione in Italia.

Siamo alla vigilia del 4 novembre, anniversario di una data che fu sacra per il completamento dell'unità di Italia, e voi vi apprestate a dividere il nostro paese. Negate le 5 mila lire che pure furono proposte per tutti i combattenti del 1915-18, pur di attuare le regioni; negate un aumento delle pensioni a tanti piccoli pensionati che attendono giustizia dallo Stato; negate un trattamento adeguato ai militari, alle forze di pubblica sicurezza e ai carabinieri, pur di attuare questa sciagurata riforma. Noi protestiamo, convinti che, anche se in questa sede vi sarà una maggioranza che tradirà, in realtà, la volontà degli elettori italiani, la maggioranza del paese condannerà domani tale maggioranza e darà a noi la forza di salvare l'Italia dall'avventura politica nella quale intendete gettarla con questa legge esecrabile, che vuole ribadire un regime che ormai è contro la libertà, contro il diritto del popolo italiano e che, prima o poi, il popolo italiano rovescerà, Costituzione o meno. Noi non crediamo a questa Costituzione, difesa da una forza eversiva qual è il partito comunista; non crediamo a questo regime, che oggi si maschera da democratico e che vuole, invece, distruggere l'Italia ed ogni libertà. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Per esigenze riguardanti le attrezzature tecniche dell'aula, la seduta è sospesa fino alle ore 11.

(*La seduta, sospesa alle 10,30 di domenica 29 ottobre 1967, è ripresa alle 11*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

PRESIDENTE. Essendosi conclusa la discussione sull'articolo 22, passiamo ora agli emendamenti.

A giudizio della Presidenza, sono inammissibili i subemendamenti Cantalupo 0. 22. 3 (7, *8*, *9*, *10*, *11* e *12*), ossia tutti i subemendamenti riferentisi al criterio da usare per le elezioni amministrative, i quali costituiscono dei veri e propri emendamenti, in quanto relativi al testo dell'articolo e non a quello di un altro emendamento.

Inoltre è precluso l'emendamento Malagodi 22. 6 con tutti i subemendamenti ad esso riferentisi.

È stato presentato il seguente emendamento all'articolo 22:

Al primo comma, sostituire le parole: elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663, *con le seguenti:* prossime elezioni del Senato e della Camera di deputati che avranno luogo nel 1968.

22. **1.** **Luzzatto, Pigni, Cacciatore, Minasi, Lami, Raia, Alini, Passoni, Menchinelli, Bernardi.**

ALINI. Rinunciamo allo svolgimento, rifacendoci all'intervento dell'onorevole Minasi.

PRESIDENTE. A questo emendamento è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere la parola: prossime, *e le parole*: che avranno luogo nel 1968.

0. 22. **1.** [1] **Roberti, Sponziello, Cruciani, Grilli, Santagati, Abelli, Almirante, Angioy, Calabrò, Caradonna, Delfino, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Tripodi, Turchi.**

SPONZIELLO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPONZIELLO. Questo subemendamento tende a concordare con l'idea principe espressa nell'emendamento del collega Luzzatto. Esso però, a nostro avviso, rende attuabile lo svolgimento contemporaneo delle prime elezioni regionali e di quelle politiche. Infatti, se venisse approvato l'emendamento Luzzatto, non si riuscirebbe, per ragioni di tempo, di opportunità, di lavori dell'Assemblea, a conseguire quell'abbinamento, che può essere utile.

Col suo emendamento, l'onorevole Luzzatto si era proposto due fini. In primo luogo, un più rapido svolgimento delle elezioni regionali: infatti egli chiedeva che esse potessero verificarsi nel 1968 anziché entro il 1969.

Questa proposta, secondo il nostro sommesso avviso, è la più logica e coerente da parte di chi è uno strenuo sostenitore della validità dell'istituto regionale e in sostanza afferma che, se dobbiamo fare le regioni, dobbiamo realizzarle al più presto, e ciò in contrapposizione con la nostra tesi. Infatti, noi sosteniamo (a parte il fatto che non vorremmo le regioni) che, se esse si debbono fare, è meglio farle nel miglior modo possibile, trascurando poi questa immediatezza assoluta di realizzazione delle stesse.

Ma un secondo obiettivo si prefigge l'emendamento Luzzatto al quale noi abbiamo presentato il nostro emendamento: quello di conseguire l'abbinamento delle prime elezioni regionali alle prime elezioni politiche. Anche questa posizione, onorevoli colleghi, io la ritengo giusta, perché l'assemblea regionale sarà essenzialmente una assemblea politica. Del resto, basta dare uno sguardo a tutte le materie di competenza della regione ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, dalla polizia urbana alle fiere e mercati, all'urbanistica, alla pesca, alla caccia – mi guarderò bene dal ricordarle tutte per non darvi la sensazione che perseguiamo un intento defatigatorio – per convincersi che effettivamente il carattere del consiglio regionale sarà chiaramente politico: di qui la convenienza di abbinare l'elezione alle elezioni politiche.

Ma per poter arrivare a questo, è necessario accettare il nostro emendamento allo emendamento che propone di sopprimere la parola « prossime » e quindi le parole: « che avranno luogo nel 1968 ».

Va anche rilevato, per quanto riguarda le materie elencate all'articolo 117, non solo il valore restrittivo dell'articolo stesso, ma anche che vi sono materie attribuite dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali alla competenza legislativa della regione, e materie nelle quali la regione ha soltanto il potere, sempre che le sia conferito, di emanare norme di attuazione delle leggi dello Stato, come si evince appunto dall'ultimo comma dell'articolo 117. Ma tale questione ci potrebbe portare in un campo di discussione che esula decisamente dall'emendamento ora al nostro esame.

Sicché con il nostro emendamento allo emendamento, mentre da un lato si lascia inalterato il concetto dell'abbinamento delle prime elezioni regionali a quelle politiche, dall'altro si rende possibile lo svolgimento contemporaneo di entrambe le elezioni.

Mi rendo perfettamente conto che il nostro emendamento all'emendamento può apparire come manifestazione di una volontà ritardatrice dell'effettiva attuazione dell'ente regione, dal momento che intendiamo abbinare, sì, le prime elezioni regionali a quelle politiche, ma poi chiediamo la soppressione del richiamo alle elezioni politiche del 1968. Mi sia però consentito di rilevare che secondo noi non ha senso sostenere l'utilità se non la necessità dell'abbinamento delle prime elezioni regionali e di quelle politiche, se non si dispone poi di quel lasso di tempo indispensabile per poter varare le altre leggi fondamentali: quella istitutiva dell'ente regione e quella finanziaria. E poiché non mi pare che sia volontà della maggioranza emanare subito tali leggi necessarie per dare effettiva vita alle regioni, riteniamo più esatto, se si vuole salvare il principio – che crediamo anche logico – dell'abbinamento delle prime elezioni regionali alle elezioni politiche, sopprimere il riferimento alle elezioni politiche del 1968.

Per concludere, a meno che la maggioranza non intenda varare subito le leggi fondamentali, quella istitutiva e quella finanziaria – ed è questa la condizione perché diventi accettabile in ipotesi, e solo in ipotesi, lo emendamento Luzzatto per l'abbinamento delle elezioni regionali a quelle politiche del 1968: se infatti non abbiamo tutto il quadro delle leggi quell'emendamento diventa perfettamente inutile –, deve essere approvato il nostro emendamento per rendere accoglibile l'emendamento Luzzatto almeno nella sua prima parte, quella cioè che propone l'abbinamento delle prime elezioni regionali a quelle politiche.

E poiché tutti noi sappiamo che questa legge deve servire soltanto a dare prestigio ad uno dei partiti al Governo, al partito socialista, perché possa presentarsi alle prossime elezioni sventolando un risultato conseguito dopo tanti anni (anche se questa legge rimarrà inoperante fino a quando non avrete sottoposto al nostro esame il costo delle regioni, la legge istitutiva, quella finanziaria a tutte le leggi-quadro della regione), noi siamo e rimarremo oppositori coerenti delle regioni.

Con il nostro subemendamento noi sostanzialmente vi diciamo che, se proprio le regioni si devono fare, che almeno le prime elezioni coincidano con quelle politiche. Se poi la maggioranza ha la ferma volontà di farle subito ad ogni costo, che allora sottoponga al nostro esame anche le leggi fondamentali del-

le regioni che, come ho già detto, sono la legge istitutiva e quella finanziaria.

Se questo non sarà fatto, ciò starà a dimostrare che non è il nostro ostruzionismo, ma la volontà stessa della maggioranza a sottrarre tempo prezioso per discutere tante altre leggi che interessano molte categorie di cittadini. Vi sono oltretutto molti provvedimenti già approvati dal Senato e che dovrebbero passare all'esame di questo ramo del Parlamento, ma che finiranno col non essere esaminati, per mancanza di tempo, prima della fine della legislatura, per cui certamente decadranno.

Non è dunque il nostro ostruzionismo quello che fa ritardare l'andamento dei lavori della Camera; noi stiamo facendo semplicemente il nostro dovere.

Io ritengo, signor Presidente, che se vogliamo salvare il concetto espresso dall'emendamento Luzzatto, di abbinamento cioè delle prime elezioni regionali alle elezioni politiche è necessario arrivare alla soppressione delle parole « che avranno luogo nel 1968 » per la logica valutazione dell'andamento dei nostri lavori anche in prossimità della scadenza di questa legislatura.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663, *con le seguenti:* politiche da effettuarsi al termine della legislatura successiva a quella in corso nell'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

22. 3. **Malagodi, Cantalupo, Giomo, Leopardi Dittaiuti, Bozzi, Bardini, Ferioli, Cottone, Cocco Ortu, Zincone.**

COCCO ORTU. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO ORTU. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la ragion d'essere di questo nostro emendamento ha le sue radici nella critica di fondo che la mia parte politica ha fatto non tanto alla legge elettorale, di cui discutiamo, quanto all'istituto regionale quale è stato concepito dai nostri costituenti e da essi inserito nella nostra Costituzione. Infatti, da tutti i nostri interventi, in questa discussione, e nelle precedenti, la Camera si sarà resa conto del fatto che, tra le nostre preoccupazioni, prevalente su ogni altra è quella, che in noi è suscitata (contemporaneamente alle altre, pur se validissime, di ordine squisitamente politico, di ordine finanziario ed economico) dalla frantumazione della fonte della legge che nel nostro paese, con tale riforma dello Stato, si attua: di quella fonte della legge che, sino alla istituzione delle regioni a statuto speciale, era detenuta soltanto dal Parlamento e che, in avvenire, sarà ancor più frantumata a seguito della costituzione di queste altre quindici regioni a statuto ordinario con competenza legislativa primaria in così numerose materie quali quelle elencate nell'articolo 117 della Costituzione.

E non meno grave, in verità, il fatto sarebbe stato, se la frantumazione della fonte della legge del nostro Stato si fosse avuta anche solo in favore di un'unica regione e per una sola materia, anziché per tante regioni e per diciassette materie, come essa risulterà frantumata dopo che, unitamente alle altre cinque regioni a statuto speciale, saranno in condizioni di legiferare anche le altre quindici istituende regioni (tali divenute dopo che, per il primo verificarsi del fenomeno, da noi previsto, dell'affiliazione di altre regioni da parte di quelle originariamente stabilite, è sorta anche la regione Molise).

E non è, questa, una preoccupazione da noi addotta per una nostra posizione di aprioristica ostilità nei confronti dell'istituto regionale; ma per la nostra responsabile considerazione di quelli che sono i fondamentali problemi di una ordinata società civile che tale voglia restare attraverso una, a tutti sempre garantita, certezza del diritto ed attraverso una sempre garantita uniformità di trattamento giuridico nei confronti di tutti i suoi membri.

Sin dal primo momento in cui fu prevista la costituzione di questi nuovi enti, noi abbiamo avvertito tutta la gravità del pericolo che, attraverso la potestà legislativa primaria ad essi attribuita in diciassette materie, di cui taluna importantissima, potessero crearsi le condizioni di un inevitabile stato di concorrenza e di potenziale conflitto, tra le fonti legislative regionali e la fonte legislativa statuale, e di concorrenza e conflitto delle varie fonti legislative regionali tra loro. Ho già rilevato, in sede di discussione generale, come e perché il testo dell'articolo 117 della Costituzione (nel quale è stabilito per le regioni il principio generico che esse potranno legiferare nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazio-

nale e con quello delle altre regioni) sia tale da non poter valere a scongiurare un così grave pericolo. Difatti, in detto articolo 117, quanto ai limiti della potestà legislativa di queste regioni, non sta scritto di limiti nei confronti di tale potestà legislativa segnati dai princìpi fondamentali stabiliti da leggi dello Stato (testo che sarebbe stato interpretabile nel senso di limiti stabiliti da leggi *ad hoc* emanate dallo Stato) ma sta scritto di « princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato », testo dal quale ricavasi che trattasi di limiti desumibili dai princìpi fondamentali stabiliti dal complesso delle leggi dello Stato, e non da particolari leggi dello Stato a tal fine emanate.

Interpretazione, questa, della prima parte dell'articolo 117 che è consentito ricavare, non soltanto dal testo di detto articolo della Costituzione, ma anche dai lavori preparatori nei quali, in ordine a questo articolo infatti falli, come ho altra volta ricordato, il tentativo responsabile e nobilissimo, tra gli altri dell'onorevole Bozzi e dei colleghi liberali che sedevano sui banchi di quell'assemblea, volto a far sì che si giungesse ad un diverso testo che potesse evitare ogni futura discussione circa il diritto o meno dello Stato di stabilire, con leggi *ad hoc* emanate, i limiti entro i quali le regioni avrebbero potuto esercitare la loro potestà legislativa primaria.

Ma, anche a prescindere dai lavori della Costituente, la lettera dell'articolo 117 è ben chiara: « La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato ». Vi è quindi veramente, e non per nostra fantasia, quella possibilità di concorrenza e di gravi conflitti tra Stato e regioni, della quale testé ho detto. Così come dalla lettera dell'articolo 117 deriva anche il grosso interrogativo se i limiti segnati dai princìpi fondamentali delle leggi dello Stato debbano esser fatti valere da questo a difesa delle sue competenze legislative nelle varie materie attribuite alla competenza delle regioni contro le invadenze di queste o da queste in difesa della propria competenza nei confronti dello Stato.

Ed il problema che con tale interrogativo si pone è, evidentemente, problema di estrema delicatezza, non soltanto sul piano di una pura e semplice interpretazione della norma della Costituzione, ma anche in sede pratica, sotto il profilo dell'applicazione che questo articolo potrebbe avere a seconda della risposta che al predetto interrogativo si dia, per le implicanze politiche che potrebbe avere un conflitto, circa le loro rispettive competenze legislative, tra Stato e regioni, nel quale entrasse in discussione anche in favore di chi siano stati segnati i limiti di competenza stabiliti dall'articolo 117.

Ho già ricordato in altra occasione che i pericoli da noi giudicati insiti nelle attribuzioni alle regioni di una potestà legislativa primaria furono avvertiti a tal punto, sin dalle origini della sua lotta regionalistica, nelle file della democrazia cristiana (allora ancora partito popolare italiano) da aver portato in un suo congresso, svoltosi in Milano nel primo dopoguerra, ad un non composto conflitto, giunto quasi ad una rottura, tra l'onorevole Meda e don Sturzo, in quanto il primo ben rendevasi appunto conto del fatto che, attraverso l'attribuzione di una potestà legislativa alle regioni, si sarebbe di fatto frantumata, e con conseguenze gravissime, la fonte legislativa statuale.

Ciò detto, ritengo che sia ben chiaro per quale motivo serio e grave noi abbiamo presentato questo nostro emendamento volto ad evitare appunto gli effetti più gravi della riforma regionalistica dello Stato. Per rendersi conto dei quali possibili effetti, converrà che altresì io ricordi, come ho già più volte detto in quest'aula, che un uomo responsabile, come don Sturzo, nel suo libro *La regione nella nazione*, ebbe a scrivere in termini di certezza assoluta (e trattavasi di un galantuomo che certamente ciò non scriveva per fini polemici o di distruzione dello Stato) che, stante il disposto dell'articolo 117 della Costituzione, la competenza legislativa primaria spettante alle regioni era tale che esse, se già costituite, avrebbero potuto considerare una invasione arbitraria dello Stato nella sfera di loro competenza le leggi agrarie dell'onorevole Segni, talché le regioni avrebbero potuto rifiutarne l'applicazione nei loro territori richiamandosi all'articolo 117 dal quale ad esse era attribuita la competenza legislativa in materia di agricoltura.

Ecco le ragioni di questo nostro emendamento, che ci pare estremamente utile e necessario per il bene del nostro paese, anche se è ancora in vigore la legge regionale del 1953, più volte da me già richiamata, specie con riferimento al suo articolo 9, e anche se è stato insabbiato dalla maggioranza il disegno di legge con cui essa si proponeva di modificare la legge predetta, con cui il primo Parlamento della Repubblica, con alto senso di responsabilità, sia pure provocando violentissime reazioni da parte dei comunisti e dei socialisti, allora in stretta alleanza tra loro,

aveva tentato di scongiurare i pericoli che dal dettato dell'articolo 117 sarebbero derivati, e gravissimi, per la certezza del diritto in Italia, ove tutte le regioni (una volta costituite) sulle diciassette materie attribuite si fossero avviate a legiferare – per usare un termine non adatto al clima aulico di quest'aula parlamentare – a ruota libera, come suol dirsi. Ad evitare il quale fatto, il primo Parlamento della Repubblica emanò infatti responsabilmente, la legge n. 62 del 1953 nella quale è compreso quell'articolo 9 che stabilisce che le regioni non potranno legiferare sulle materie attribuite alla loro competenza legislativa primaria, se preventivamente lo Stato non avrà emanato una legge-cornice per ciascuna di esse, fatta eccezione solo per le sei materie indicate nell'ultimo comma dello stesso articolo, per essere queste manifestamente di secondaria importanza.

E nel testo del predetto articolo 9, oltre che la comune preoccupazione per le sorti della nostra democrazia di tutti i gruppi democratici del Parlamento (i quali non volevano tradire lo spirito democratico della Costituzione, e tanto meno violarla, ma solo dare ad essa l'interpretazione più ragionevole ai fini di un'applicazione che non danneggiasse lo Stato), ebbe in verità a trasfondersi, onorevoli colleghi democristiani, anche la stessa preoccupazione di un vostro uomo della statura di Alcide De Gasperi, con il suo profondo senso dello Stato, oltre che con il suo grande amore per la vera democrazia.

E se è lecito rifarsi ad esperienze personali, voglio, circa le preoccupazioni di Alcide De Gasperi per questa riforma, ricordare come in quella prima legislatura, allorché andavamo a trattare con lui per la formazione di nuovi ministeri nelle crisi di Governo, noi liberali (sempre accusati di essere il partito degli interessi economici) finivamo con il giungere sempre ad un punto di rottura non su altro, ma proprio su questa questione delle regioni; e come per la verità, ogni qual volta noi dicevamo di non volere le regioni, De Gasperi ci tranquillizzava affermando che chi sa mai quando le regioni si sarebbero potute realizzare, poiché prima si sarebbero dovute varare le leggi-cornice per tutte le diciassette materie, impegnando per chi sa quante legislature il Parlamento.

E noi sappiamo quale fu la reazione del partito comunista di fronte alla predetta unanime responsabile preoccupazione della democrazia cristiana per i possibili effetti perniciosi della frantumazione della fonte della nostra legge conseguente al sorgere delle regioni.

E conosciamo altresì quale fu la reazione dura e minacciosa dei comunisti nei confronti del disegno di legge del 1963 (voluto dai partiti democratici per migliorare la legge del 1953 sempre ai fini, non di tradire lo spirito della Costituzione, ma di dare ad essa un'applicazione conforme agli interessi del paese), reazione alla cui durezza fu forse dovuto l'insabbiamento del predetto disegno di legge.

Né sarà un'inutile perdita di tempo ricordare, a tale proposito, alcune parole della relazione di minoranza sottoscritta dal collega Accreman per il gruppo comunista: « Noi respingiamo, perché respinto dalla Costituzione, anche il controllo sugli statuti regionali previsto dal disegno di legge n. 1062 ». Si tratta di un controllo sugli statuti regionali da parte del Parlamento previsto dal predetto disegno di legge con queste parole: « Le Camere, ove riscontrino nello statuto disposizioni contrarie alla Costituzione, alle leggi od ai princìpi generali dell'ordinamento dello Stato od in contrasto con l'interesse nazionale o con quello delle altre regioni, lo rinviano al consiglio regionale, mediante ordine del giorno motivato ».

E fu contro tale norma che il gruppo comunista, attraverso il suo relatore di minoranza, onorevole Accreman, ebbe a pronunciarsi con la durezza minacciosa della quale ho detto poc'anzi qualificandola addirittura « anticostituzionale ».

Talché, così stando le cose, come non chiedervi, colleghi della maggioranza, di fronte ad un disegno di legge che mette in moto il meccanismo di attuazione delle regioni senza che sia stata emanata nessuna delle previste leggi-cornice che devono regolarne l'attività legislativa, se abbiate cancellate in voi d'un tratto tutte le preoccupazioni che spinsero anche i vostri partiti, oltre che il nostro, a volere l'articolo 9 della legge n. 62 del 1953 e a richiedere successivamente la modifica di detta legge?

Perciò, io chiedo ai rappresentanti in quest'aula della democrazia cristiana, del gruppo socialista (almeno di quella parte del socialismo che allora si chiamava socialdemocrazia e che, a suo tempo, fece parte con noi della maggioranza di governo), e del gruppo repubblicano, se essi ed i loro gruppi abbiano superato veramente le preoccupazioni di allora e se rinneghino le ragioni che in passato li indussero a battersi con noi per inserire in quella che divenne poi la legge 10 feb-

braio 1953, n. 62, la norma in base alla quale ogni attività legislativa delle regioni veniva per le materie più importanti, subordinata all'emanazione di leggi-cornice. Soltanto se la democrazia cristiana, la parte di estrazione socialdemocratica del PSU ed il PRI rinnegheranno i loro rispettivi comportamenti di allora, potranno respingere questo nostro emendamento. Il quale tende sostanzialmente a far sì che sia stabilito un ragionevole lasso di tempo prima dell'entrata in vigore di questa legge, in modo che al Parlamento sia consentito di adempiere a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 62 del 1953 e dalle altre in materia che ad essa dovessero seguire.

Ecco perché abbiamo proposto che alle elezioni per i consigli regionali si proceda al termine della legislatura successiva a quella in corso all'atto dell'entrata in vigore di questa legge.

E si tenga presente che l'articolo 9 della legge n. 62 del 1953 esclude la subordinazione dell'esercizio da parte delle regioni della potestà legislativa all'emanazione di opportune leggi-cornice soltanto per sei materie, mentre per le altre undici (e tutte di grande importanza) stabilisce che le regioni potranno legiferare solo a condizione che siano state preventivamente approvate per ciascuna di esse, le relative leggi-cornice. Ebbene, io domando all'onestà intellettuale di tutti i parlamentari del gruppo democristiano, del gruppo socialista e del gruppo repubblicano se essi possano ritenere che il Parlamento futuro sarà in condizioni, nel lasso di tempo previsto dall'articolo 22 di questa legge – e cioè entro il 1969, anno in cui si terranno le prossime elezioni amministrative –, di discutere ed approvare ben undici leggi-cornice. È impossibile. E alla onestà intellettuale degli stessi colleghi chiedo, altresì, se veramente ritengano che, pur spostando le elezioni al tempo proposto dal nostro emendamento, il Parlamento potrà giungere ad emanare prima di dette elezioni tutte le 11 leggi-cornice. La risposta non potrà che essere questa: è difficile. Ed allora il termine fissato per la elezione dei primi consigli regionali dall'articolo 22 è stato fissato in deliberato spregio del vincolo posto dalla legge n. 62 del 1953 ed in spregio del proposito che ha spinto questa stessa maggioranza – non la maggioranza del 1953 – a predisporre il disegno di legge del 1963 comportante le note modifiche della legge del 1953, e che d'un tratto è stato insabbiato. Non posso assolutamente pensare che voi possiate, colleghi della democrazia cristiana, del gruppo del partito socialista unificato e del gruppo repubblicano italiano, veramente ritenere che il Parlamento possa emanare entro il 1969 delle leggi-cornice in ordine alle quali grave sarà lo scontro in quest'aula. Vi saranno infatti parti politiche che responsabilmente cercheranno di ridurre al minimo la competenza legislativa delle regioni, ed altre parti che al massimo vorranno dilatare detta competenza al fine di dare a un consiglio regionale, e alla sua maggioranza eventualmente non democratica, la possibilità di legiferare a proprio piacimento di materia di beneficienza e assistenza ospedaliera, attività troppo facilmente esercitabili come strumento pericolosissimo di conquista del potere attraverso una capillare azione di continua coartazione della coscienza degli elettori bisognosi di assistenza, di beneficienza e di cure. E quanto tempo passerà, signor Presidente, onorevoli colleghi, prima della emanazione di tutte le leggi-cornice per le altre dieci materie ? Naturalmente, non esaminerò in questa sede quali potranno essere per ognuna di dette materie gravi motivi di contrasto in quest'aula nell'ora della formulazione di ognuna delle rispettive leggi-cornice, e quali potranno essere i motivi di contrasto tra le regioni e lo Stato e tra le regioni l'una contro l'altra armate. Non posso però fare a meno di occuparmi di una di queste materie, l'agricoltura. In ordine ad essa, in quanto tempo il Parlamento potrà varare la legge-cornice prescritta dall'articolo 9 della legge del 1953 ?

Persino l'agricoltura, infatti, rientra nella competenza legislativa primaria delle regioni; immaginino i colleghi dei settori democratici che cosa accadrà il giorno in cui in Emilia, in Toscana o in Umbria delle maggioranze condizionate dal partito comunista, totalmente ignorando le norme della legge-cornice, imprimeranno all'agricoltura di dette regioni un'impostazione da *kolcoz*, secondo i princìpi del marxismo, mentre nella regione veneta un consiglio regionale a maggioranza democristiana avvierà l'agricoltura secondo le concezioni paternalistico-corporative delle dottrine cristiano-sociali. Non saremo tornati, sia pure in termini e con modi diversi, alla lotta dell'altro dopoguerra, quando i popolari cantavano: « bandiera bianca sulla cascina, la rivoluzione già s'avvicina », mentre i comunisti cantavano « bandiera rossa nell'officina » ? Alla lotta politica italiana, che nel conflitto tra la bandiera bianca sulla cascina e la bandiera rossa nell'officina vide crollare nel primo dopoguerra la nostra democrazia ? E non solo in questo campo, ma in tutti gli altri, si avrà un continuo

conflitto tra le diverse regioni e tra taluna di queste e lo Stato, conflitto che corroderà alla base la democrazia del nostro paese.

E che ne sarà mai di questo paese quando, tra la selva delle sue leggi regionali più o meno contrastanti tra loro, l'italiano che vorrà svolgere un'attività in questo settore produttivo dovrà andare a cercare sulla carta geografica dove finisce, ad esempio, l'Emilia e dove comincia la Toscana, per sapere se la propria attività di agricoltore sarà regolata della legge emiliana o da quella toscana ? Che ne sarà di questo paese quando le diverse legislazioni regionali rifletteranno l'inevitabile conflitto di interessi tra quelle prospere e quelle depresse ? Che ne sarà quando ognuna delle sue venti regioni potrà legiferare in materia di urbanistica, di turismo, di trasporti, di polizia urbana e rurale e nelle altre materie secondo il pensiero marxista, secondo il pensiero democratico laico o secondo il pensiero democratico cristiano ? E, pur richiamata a considerare tutto ciò, questa maggioranza democristiana e socialista, con appendice repubblicana, vuole ugualmente vedere attuate le regioni nel 1969 e vuole mettere in moto altri quindici parlamentini regionali in cui, votando palla bianca o palla nera, a seconda della volontà dei loro rispettivi capipartito, i deputatini regionali potranno varare le leggi che vorranno in violazione delle leggi dello Stato, dei princìpi generali del suo ordinamento giuridico e degli interessi delle altre regioni. Che tutto ciò sia vero lo dimostrano il parlamentino regionale siciliano e quello sardo, che hanno abolito la nominatività dei titoli azionari in totale spregio della legge dello Stato in materia e per crearsi una condizione di favore rispetto alle altre regioni sul mercato dei capitali; e lo dimostra anche il parlamentino trentino, che ha stabilito che la energia elettrica prodotta nelle centrali locali dovesse essere gravata di un tanto al chilowattora in favore della regione quando trasportata fuori di questa. E fu il Governo capace di far rispettare la legge dello Stato a rischio di mandare un battaglione di polizia a sciogliere i parlamentini ribelli di Trento o di Cagliari o di Palermo ?

Ecco perché, onorevoli colleghi della maggioranza, vi diciamo che anche se entro il 1969 fossero state di già emanate tutte le previste leggi-cornice – ed è impossibile – sempre rimarrebbe il problema di come farle rispettare. Nel 1953, quando in quest'aula parlai per la prima volta delle autonomie regionali – molto più giovane di adesso – in sede di discussione della legge regionale votata in quell'anno, ricordo che ebbi a dire rivolgendomi all'onorevole Scelba, allora ministro degli interni, quanto oggi sento di dover ripetere a voi colleghi della maggioranza: che nessun articolo, come l'articolo 9 della legge del 1953, che nessuna legge-quadro o cornice potrà giammai valere a scongiurare i mali di questa riforma perché, se per arrestare un cittadino che viola la legge penale bastano due carabinieri e per arrestare un cittadino che viola la legge tributaria bastano due finanzieri, contro un parlamentino regionale che si ribelli allo Stato non vi sarà alcun Governo (non dico democristiano, ma italiano, salvo che sia espressione di un partito totalitario) che avrà il coraggio di impiegare la forza pubblica per costringerlo ad obbedire alla legge. E in uno dei miei ultimi interventi ho di già ricordato alla Camera ciò che è successo in Valle d'Aosta quando i comunisti, messi in minoranza, non volevano lasciare il potere e fu necessario minacciare l'uso della forza nei loro confronti: un'avvisaglia tremenda per tutta la democrazia cristiana, anche se poi non fu necessario che la forza venisse usata, perché da parte della dirigenza comunista non si volle destare nel paese un allarme controproducente per la realizzazione di questa riforma. E per chiudere su questo argomento, onorevoli colleghi democristiani, socialisti e repubblicani, non posso non ripetere anche altre parole che in quel lontano 1953 ebbi a rivolgere all'onorevole Scelba: « Onorevole Scelba, ella non sarà di certo, nel giorno in cui un parlamentino regionale si ribellerà allo Stato, un secondo Luciano Bonaparte che dica ai granatieri: " Sgombratemi con i fucili la sala dei Cinquecento ". Ella non sgombrerà col fucile di alcun carabiniere e di alcun poliziotto l'aula di nessun Parlamento ovunque ribelle, a Bologna come a Palermo, a Cagliari come a Firenze, al Parlamento di Roma ed al suo Governo ».

Ecco perché vi scongiuriamo di spostare almeno l'attuazione delle regioni, accogliendo il nostro emendamento relativo al tempo delle prime elezioni dei loro consigli, e cioè a quando il Parlamento avrà potuto adempiere all'obbligo, che ad esso deriva dall'articolo 9 della legge 1953, di emanare delle leggi-cornice chiare e precise per tutte le materie che dall'articolo 117 della Costituzione sono malauguratamente attribuite alla competenza legislativa delle regioni.

E la nostra battaglia per ottenere dal Parlamento, se non una ragionevole revisione su questo punto della Costituzione, almeno un ragionevole rinvio delle prime elezioni regio-

nali quale è quello da noi proposto, voi la qualificate ostruzionismo? Sabotaggio da parte nostra della vostra volontà politica che ha il diritto di affermarsi?

Ma questa nostra battaglia è invece il risultato di un nostro grande senso di responsabilità e di un nostro grande patriottismo: parola che, proprio in questa discussione, la mia parte politica usa con maggior commozione di sempre, poiché, anche se da uomini di questo secolo sappiamo guardare con ansia al di là delle vecchie frontiere verso i più ampi orizzonti di una Europa unita e libera, questa nostra patria è una realtà insopprimibile che noi liberali portiamo nel cuore. Gli altri potranno pur sorridere a questa parola, come è qui accaduto nel corso di questa discussione; ma più che in tutte le altre nostre passate lotte parlamentari, in questa noi siamo stati ispirati, oltre che dalla ragione e dal nostro amore per la libertà, anche da un grande profondo amore di patria, ravvivato in quest'ora dal ricordo di tutta la nostra passata storia e di tutto quanto nel corso di essa fecero le passate generazioni per dare alla nostra terra con la libertà l'unità.

E questa nostra azione noi confidiamo che sterile di risultati non sia, anche se non pochi ci hanno detto e vanno ancora dicendoci: « Ma che cosa volete, siete quattro gatti contro la quasi unanimità di un Parlamento; contro una democrazia cristiana, un partito socialista e un partito repubblicano che, con l'aiuto compatto dei comunisti e dei socialproletari, possono addirittura schiacciarvi ». E che questo infine accadrà noi ben lo sappiamo. Sappiamo che con colpi di maggioranza voi potete schiacciarci quando volete, così come con colpi di maggioranza ci avete impedito di discutere ampiamente, quando avremmo voluto e, quanto era nostro dovere di discutere intorno a così grave problema del nostro paese.

È vero che – come accennano alcuni colleghi – ne stiamo discutendo da quindici giorni; ma che cosa sono quindici giorni di discussione per impedire che si sfasci quello che fu costruito ed unito in un secolo di lavoro, di dolore e di sangue dalle generazioni dei nostri padri?

E comunque rimarrà almeno segnato negli *Atti parlamentari* che da parte di questo nostro settore non si lesinò nei vostri riguardi, in quest'ora, in ammonimenti e in consigli. E ben chiaramente, dopo questa nostra battaglia, ciascuna parte porterà le sue responsabilità, qualunque cosa stia per accadere nel nostro paese come conseguenza di questo *pactum sceleris* per l'attuazione delle regioni che tra voi democristiani e voi socialisti fu stipulato allorché nacque il centro-sinistra. Perché voi socialisti chiedeste alla controparte, sotto la spinta dei comunisti, di attuare quelle regioni che la democrazia cristiana non volle mai attuare neppure quando essa pur era in maggioranza in Parlamento e che essa invece attua in quest'ora per presentarsi, unitamente ai suoi soci, alle prossime elezioni sostenendo che il centro-sinistra ha pur fatto qualche altra cosa oltre alla nazionalizzazione dell'industria elettrica, col risultato, in verità, di aumentare le tariffe e di peggiorare i servizi. Troppo poco per avere i voti che la maggioranza vorrebbe avere nelle prossime elezioni. E di ciò consapevoli, colleghi democristiani e colleghi socialisti, ad ogni costo volete le regioni per poter dire agli italiani di aver fatto qualche cosa; e la direte questa grande cosa: « Abbiamo fatto le regioni ».

Ma non per questo – dirò rivolgendomi specialmente ai colleghi democristiani – tanti italiani vi affidarono con i loro suffragi l'egemonia nella guida politica del nostro paese, nel 1948, quando li incitavate (fossero essi liberali, monarchici, repubblicani o socialdemocratici) a votare per voi, perché voi soltanto, avendo alle spalle la Chiesa, avreste potuto salvare tutte le libertà, e perché in Italia non dovesse succedere quello che era successo a Praga con le sue forche e con Masaryck, scaraventato da un balcone a morire su un marciapiede. Quasi nessuno degli italiani, che in quel giorno vi resero egemoni nella guida del nostro paese e che poi, per paura dei comunisti, vi hanno lasciato sinora ad esercitare un tale grande ruolo, ponendovi in condizioni di fare quello che voi volete, si comportò di certo in tal modo perché nel vostro programma erano previste le regioni. Quanti infatti di quegli italiani che, nel 1946 e nel 1948, andavano tra le macerie delle loro città distrutte piangendo sui loro morti e sulle loro molte altre sventure, sapevano quanto in particolare era scritto nei vostri programmi, allorché vi affidavano le sorti del nostro paese? Essi non facevano in realtà che sottoscrivervi una grande cambiale in bianco contando sulla vostra saggezza. Ed oggi troppo male voi state spendendo quella cambiale. Se proprio irremovibilmente volete, unitamente ai socialisti, valervi di quella cambiale per attuare questa pericolosa riforma, valetevene almeno accettando questo nostro emendamento che tende a far sì che sia dato ai futuri Parlamenti di emanare le leggi-cornice per impedire che questo nuovo istituto regionale

diventi uno strumento addirittura mortale per la nostra patria e per la nostra democrazia. Ecco la grande ragione d'essere di questo nostro emendamento che vi scongiuriamo di accettare. Ecco la ragione morale e politica che è stata all'origine della nostra determinazione per questa nostra battaglia. Questa, non per noi, ma per tutta l'Italia non sarà del tutto perduta se accetterete almeno di spostare ad un tempo ragionevole la data nella quale le regioni dovranno cominciare a legiferare sulle materie che l'articolo 117 della Costituzione contempla siano affidate alla competenza legislativa primaria di quindici parlamentini che, unitamente agli altri cinque di già esistenti, potranno altrimenti compromettere irreparabilmente l'unità politica, morale ed economica del paese.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti all'emendamento Malagodi 22. 3:

Sopprimere le parole: al termine della legislatura successiva a quella in corso nell'atto della entrata in vigore della presente legge.

0. 22. 3. [13] **Roberti, Sponziello, Cruciani, Grilli, Santagati, Abelli, Almirante, Angioy, Calabrò, Caradonna, Delfino, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Tripodi, Turchi.**

Sostituire le parole: al termine della legislatura, *con le parole*: al termine di una legislatura.

0. 22. 3. [14] **Roberti, Sponziello, Cruciani, Grilli, Santagati, Abelli, Almirante, Angioy, Calabrò, Caradonna, Delfino, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Tripodi, Turchi.**

FRANCHI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Si tratta di due emendamenti diversi e a sé stanti, ma lo spirito che li informa è lo stesso. Le nostre tesi sono due: noi proponiamo o di sopprimere nell'emendamento Malagodi le parole: « al termine della legislatura successiva a quella in corso nell'atto dell'entrata in vigore della presente legge », oppure di sostituire le parole « al termine della legislatura » con le parole « al termine di una legislatura ». Comunque nell'un caso o nell'altro noi sosteniamo la inopportunità di fissare una data. E, per giustificare questi nostri emendamenti all'emendamento, non ho che da richiamarmi, rimanendo strettamente nel tema, ai motivi politici che sono stati già qui illustrati.

Un'altra osservazione, però, voglio aggiungere: è inopportuno fissare la data anche per non far fare al legislatore altre brutte figure, quali quelle che ha fatto fino ad oggi. Se si è riusciti a violare un preciso dettato costituzionale per venti anni, figuriamoci se non si riuscirà poi a eludere il termine stabilito da una legge ordinaria ! Infatti la VIII norma transitoria della Costituzione stabiliva esplicitamente che l'elezione dei primi consigli regionali a statuto ordinario dovesse essere indetta entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione. Quindi, per venti anni si è violato quella norma. Ma vi sono anche due precedenti che io mi permetto di richiamare – vedete: qui sono già lontani i pur validissimi motivi politici che sono stati illustrati –. Il legislatore e le maggioranze che hanno sostenuto i Governi passati hanno avuto a cuore questo problema, nei primi tempi, tanto che, quando stava per scadere l'anno indicato nella VIII norma transitoria della Costituzione, con legge ordinaria 24 dicembre 1948, n. 1465, prorogarono il termine stabilendo che le elezioni regionali dovessero aver luogo entro il 30 ottobre 1949; e quando si avvicinò quella data e di elezioni regionali non si parlava – anzi si era da esse infinitamente lontani – il legislatore sensibile preparò un altro strumento, cioè un'altra legge ordinaria, la legge 25 ottobre 1949, n. 762, che prorogava ulteriormente il termine portandolo al 31 dicembre 1950.

Da allora il legislatore e soprattutto le maggioranze molto più accorte hanno fatto mille volte dichiarazioni; ma non si trattava più di dichiarazioni legislative, di affermazioni formali di tanta importanza, e di tanta dignità. Si è detto: le elezioni regionali si faranno entro il periodo tale o entro il giorno tale soltanto nelle dichiarazioni politiche dei vari rappresentanti di queste maggioranze o nelle dichiarazioni programmatiche dei governi che a mano a mano si sono succeduti.

Vi rendete conto, quindi, di quanto sia oltre tutto inopportuno stabilire formalmente una data, non solo, ripeto, per i motivi politici che per noi sono validissimi e pregiudiziali, ma anche per quelli formali.

E poi, quale motivo vi è di fissare la data alla scadenza di un mandato (mentre sta per nascere un nuovo Parlamento) sapendo che questa decisione non vincolerà nessuno, come nessuno hanno vincolato tutte le altre formali e imperative decisioni della Costituzione medesima e delle due leggi ordinarie di proroga? A questo punto permettetemi di aprire una parentesi: per quale motivo ad un certo momento non si è sentito più il bisogno di fare altre leggi ordinarie di proroga? Evidentemente perché si era capito che si facevano soltanto altre brutte figure incorrendo in violazioni reiterate della legge. Volete farle queste elezioni regionali? Avrete nel 1969 la volontà politica di attuare le regioni? Le attuerete: avrete fatto prima tutte le leggi che avete sempre detto di voler fare?

GUARRA. Ci sarà un capovolgimento nel 1969.

FRANCHI. Ci saranno state le elezioni politiche del 1968. Comunque, se vi sarà una maggioranza che esprimerà una volontà politica regionalistica, farete le regioni. Ma perché fissare adesso questa data del 1969? Si tratta del solito specchietto per le allodole, come è stato sempre detto, dal momento che voi sapete che l'impegno non vincola nessuno. E trovandosi poi di fronte ad una scadenza non rispettata, il popolo italiano dirà che per l'ennesima volta è stata calpestata una legge. Quindi non scriviamo una data. Per noi è indifferente che si accetti il primo o il secondo nostro emendamento all'emendamento: l'importante è che non si scriva una data precisa. Non mettiamoci in condizioni di continuare a calpestare la legge dando continui esempi di malcostume politico e legislativo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti all'emendamento Malagodi 22. 3:

Sostituire le parole: della legislatura successiva a quella in corso nell'atto dell'entrata in vigore della presente legge, *con le parole*: della undicesima legislatura.

0. 22. 3. [1] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna.**

Sostituire le parole: della legislatura successiva a quella in corso nell'atto dell'entrata in vigore della presente legge, *con le parole*: della decima legislatura.

0. 22. 3. [2] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna.**

Sostituire le parole: della legislatura successiva a quella in corso nell'atto dell'entrata in vigore della presente legge, *con le parole*: della nona legislatura.

0. 22. 3. [3] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna.**

Sostituire le parole: della legislatura successiva a quella in corso nell'atto dell'entrata in vigore della presente legge, *con le parole*: della ottava legislatura.

0. 22. 3. [4] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna.**

Sostituire le parole: della legislatura successiva a quella in corso nell'atto dell'entrata in vigore della presente legge, *con le parole*: della settima legislatura.

0. 22. 3. [5] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna.**

Sostituire le parole: della legislatura successiva a quella in corso nell'atto dell'entrata in vigore della presente legge, *con le parole*: della sesta legislatura.

0. 22. 3. [6] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna.**

BOZZI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Le ragioni di questi subemendamenti sono state or ora esposte con calorosa chiarezza e con abbondanza di argomenti dal collega onorevole Cocco Ortu, ed io mi riporto largamente a quanto egli ha detto. Sennonché questi subemendamenti prorogano ancora l'inizio dei consigli regionali; anzi c'è n'è uno che segna la data del 1999.

Qualche collega, leggendo questo subemendamento, ha avuto una sorpresa (non so perché). Io voglio dire a lui che la data del 1999 non è stata da noi scelta per un omaggio al simbolismo dantesco. Lo abbiamo magari avuto presente, ma non è questa la ragione. Come i colleghi sanno, padre Dante considerava il numero 9 perfetto, in quanto multiplo di 3, rappresentante la Trinità; tutto il poema dantesco si fonda su questo ripetersi del nove più uno. Può darsi che, nel fissare la data del 1999, nella nostra coscienza o nella nostra subcoscienza, abbia giuocato questo.

Prescindendo, comunque, da questo omaggio a padre Dante, che è sempre una cosa di grande rilievo, desidero dire che in verità noi riteniamo, onorevoli colleghi, che la data fissata nell'emendamento principale sia ottimistica. Ciò perché io ragiono in questo modo: ci sono voluti venti anni, dal 1947 al 1967, perché un Governo si decidesse a predisporre il disegno di legge che si sta discutendo, il quale, come vedremo tra poco, è un disegno di legge provvisorio.

Guardate che la Costituzione diceva, nelle disposizioni transitorie (anzi dice perché è sempre là viva, magari non operante, ma viva e non vitale) che le elezioni regionali si dovevano fare entro un anno. Dopo quell'anno se ne sono aggiunti altri diciannove e ancora dobbiamo fare tutte quelle leggi-cornice delle quali ha parlato l'onorevole Cocco Ortu e che sono di una estrema difficoltà. Prima di farle, infatti, bisognerà chiarire il concetto teorico, largamente dibattuto, di che cosa sia una legge cornice; e non è una cosa facile. Magari gli studiosi di diritto potranno ipotizzare questa categoria, ma quando dall'astrattezza polemica si passa alla concretezza legislativa, ci si domanda: che cosa è un principio fondamentale? Dove comincia e dove finisce la nozione di principio? Dove comincia e dove finisce la nozione qualificante di fondamentale?

E queste non sono digressioni; questa è la realtà viva delle regioni perché, come sapete, la nostra Costituzione riserva allo Stato la normazione in ordine ai princìpi fondamentali e alle regioni tutto ciò che non è principio fondamentale. Quindi, sono due zone delimitate di competenza legislativa, in guisa tale che, se uno degli organismi – lo Stato – passa quei confini, può determinare un conflitto di competenza con le regioni, e di qui l'intervento della Corte costituzionale. Sono cose estremamente serie, e vorrei che ognuno dei componenti di questa Camera le tenesse sempre presenti.

Quanto al nostro emendamento, debbo preliminarmente osservare che ci sono voluti venti anni per predisporre questa legge regionale. La quale, onorevole Zaccagnini, ancora non è stata approvata. Ci sarà forse qualche battaglietta anche al Senato. E, forti della esperienza della Camera e dell'abitudine delle sedute-fiume, in quella sede prenderemo gli opportuni accorgimenti. E questa non è una minaccia, ma soltanto la promessa di una opposizione, che anche in quella sede sarà molto efficace. Se, dunque, ci son voluti venti anni per predisporre questa legge, quanti anni saranno necessari per provvedere all'ordinamento finanziario? Non lo so. Intanto, questo Governo, nel momento in cui afferma di volere le regioni – e sa che occorre una legge finanziaria – nella legge-delega non si preoccupa dell'ordinamento finanziario. Noi infatti abbiamo una legge-delega nella quale si parla del finanziamento dei comuni, del finanziamento delle province e dei rapporti tra comuni, province e Stato; però di questa creatura che dovrebbe sorgere nel 1969 – cioè a pochi giorni data – lo Stato non se ne occupa né si preoccupa di che cosa questa creatura dovrà alimentarsi. Credo, quindi, che non sia pessimistico prevedere che occorreranno ancora molti anni.

Ma poi c'è un piccolo particolare che il mio amico Cocco Ortu ha dimenticato; e cioè, onorevole Zaccagnini, che bisognerà fare una legge che stabilisca i capoluoghi delle regioni. E badate che in Italia questa è materia quasi da guerra civile. (*Interruzione del deputato D'Antonio*).

Se ella, onorevole collega, avesse fatto parte dell'Assemblea Costituente, o se avesse il tempo di leggere qualche atto dell'Assemblea Costituente – è vero, onorevole Zaccagnini? – adesso si renderebbe conto che il municipalismo italico è una cosa veramente straordinaria. Ella vedrà i calabresi l'uno contro l'altro, perché c'è chi vuole il capoluogo a Reggio, chi a Catanzaro e chi a Cosenza. Lo stesso accadrà per gli abruzzesi: è vero, onorevole Di Primio? Quale sarà il capoluogo degli Abruzzi? Dove vogliamo stabilirlo? Lo dica apertamente e non si comprometta sul piano

elettorale. Ella, che è relatore, dove lo vuole il capoluogo ? Lo vuole a L'Aquila ?

DI PRIMIO, *Relatore*. Lo faremo stabilire al consiglio regionale.

BOZZI. Quale consiglio regionale ? E dove si riunità ?

DI PRIMIO, *Relatore*. Nella sede dell'ufficio circoscrizionale principale.

BOZZI. Ella, che pure è il relatore, non conosce neppure il disegno di legge, il quale dice, invece, che si riunisce nella sede del consiglio comunale del capoluogo della regione: quindi, non si riunisce in alcun luogo. Come vede, bisognerà fare una legge di quelle che possono scatenare quasi una guerra civile. Ella ricorderà che quando nella sua Sulmona volevano abolire il distretto, non dico che ci sia stata una rivoluzione, ma c'è stata una piccola insurrezione. Immaginate che cosa succederà per la designazione di un capoluogo di regione ? E quanti anni vogliamo impiegarci ?

DI PRIMIO, *Relatore*. Ella sa benissimo che, per quanto riguarda il capoluogo, è il Parlamento che dovrebbe fare una scelta di principio, nel senso che sarà esso a decidere se la competenza per la determinazione del capoluogo dovrà essere di esso Parlamento o del consiglio regionale.

BOZZI. È esattamente quello che sto dicendo. Mi chiedo quanto tempo impiegherà il Parlamento per fare queste scelte. (*Commenti*).

Questa è una delle ragioni per le quali abbiamo presentato questi emendamentti al nostro emendamento principale. Ma vi è poi un'altra considerazione da fare. Sono abituato a prendere molto sul serio quello che dicono i miei colleghi di questa Assemblea. Ebbene, ho ascoltato ieri sera l'onorevole La Malfa. Qualche sera fa, citando appunto una dichiarazione dell'onorevole La Malfa, ho detto che era l'ultima edizione del suo pensiero, poi mi sono corretto dicendo che forse era la penultima. Disse dunque l'onorevole La Malfa che queste regioni, così come sono, non gli piacciono. Guai se dovessero restare così ! Noi repubblicani, dice, chiederemo nella prossima legislatura (queste sono le forze dei vostri alleati, onorevoli colleghi della democrazia cristiana !) una « piccola cosa », la revisione della Costituzione, perché le regioni potranno sorgere (pensiero lamalfiano, non è vero, onorevole collega ?) solo in quanto siano contemporaneamente aboliti i consigli provinciali.

L'onorevole La Malfa riconosce finalmente che per compiere questa « innocua » operazione di amputazione dei consigli provinciali occorre una legge di revisione costituzionale. Ebbene, senza entrare nel merito (del resto, ne ho già parlato altre volte), devo dire che questa peregrina idea dell'onorevole La Malfa è estremamente antiregionalista. Come dicevo l'altra sera, se qualche merito ha quella strutturazione delle regioni voluta dalla Costituzione, esso risiede in questo subdecentramento delle regioni, in questo successivo articolarsi di esse attraverso i comuni e le province, per evitare quel caos che è presente in tutte le regioni esistenti, cioè l'accentramento regionale.

L'onorevole La Malfa mira appunto allo accentramento regionale, eliminando queste subcomunità autarchicamente organizzate nelle province. Questo è evidente. L'onorevole La Malfa riconosce che è necessaria una legge costituzionale per farlo. Ma il giorno in cui l'onorevole La Malfa facesse varare una simile legge costituzionale, il Parlamento dovrebbe modificare anche questa legge elettorale di cui ci stiamo occupando, perché essa, dall'articolo venti in poi, è collegata direttamente con le autonomie provinciali esistenti. Quindi, l'onorevole La Malfa vuole demolire i consigli provinciali, ma intanto vota una legge che li riconosce ed utilizza.

Credo, in sostanza, che egli non abbia nemmeno letto il testo di questo disegno di legge, perché non posso pensare che un uomo politico della statura dell'onorevole La Malfa si avvolga in queste contraddizioni.

CANTALUPO. Però la maggioranza ha fretta di varare questa legge, pur sapendo che dovrà essere modificata.

BOZZI. Si ha sempre fretta per fare le cose inutili.

Perché noi chiediamo che le elezioni si svolgano nel 1999 ? Non è una battuta di spirito. La verità è che vogliamo concedere tempo all'onorevole La Malfa di avere le forze politiche per fare approvare una legge costituzionale. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, aggiungere le seguenti parole: a condizione che, entro quella scaden-

za, siano state emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni.

22. 4. **Botta, Goehring, Giomo, Cantalupo, Malagodi, Taverna, Trombetta, Zincone, La Spada, Demarchi.**

CANTALUPO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTALUPO. Il nostro emendamento è principale, e non soltanto formalmente, ma anche sostanzialmente, in quanto riguarda tutta la struttura finanziaria, per ora ipotetica della legge; noi lo presentiamo perché esso darebbe al provvedimento in esame il carattere di una legge, mentre il secondo comma dell'articolo 22 non ha un carattere legislativo preciso, non è cioè una norma alla quale ci si possa e debba attenere. Il secondo comma suona: « Entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni ». Ma che cosa significa quel « saranno » ?

(*Da una delle tribune del pubblico vengono lanciati in aula dei volantini*).

PRESIDENTE. Poiché nelle tribune del pubblico vi è un disturbatore, lo si faccia uscire e lo si fermi immediatamente.

Dispongo che i commessi provvedano alla raccolta ed al sequestro dei volantini.

Onorevole Cantalupo, la prego di continuare.

CANTALUPO. I colleghi Cocco Ortu e Bozzi hanno dimostrato questa mattina, aggiungendo nuovi argomenti a quanto è stato già detto da altri deputati dell'opposizione, che il tempo non è sufficiente per emanare le norme finanziarie entro il 1969. E non si tratta soltanto di una questione di tempo, ma anche di disponibilità. A seguito delle polemiche tecniche sorte tra gli organi finanziari dello Stato, studiosi della materia e università le cui facoltà competenti si sono in modo particolare occupate del problema, si è appurato che dovranno essere spesi circa 1.500 miliardi, mentre da altre parti si vuole dimostrare che le regioni costeranno molto di meno. Ma questo secondo tipo di cifre non risulta da calcoli, bensì da una volontà squisitamente politica che le suffraga. Al contrario, le cifre cui noi ci riferiamo risalgono ad Einaudi, a Carbone, a persone – insomma – che se ne sono assunti la responsabilità. Ma quali saranno le fonti finanziarie ? Quelle che riguardano anche la ripartizione delle spese tra i comuni e le province possono essere calcolate onestamente in un momento in cui il *deficit* delle province e soprattutto dei comuni raggiunge la cifra sbalorditiva – che risulta non da nostri calcoli ma da computi ufficiali – di circa ottomila miliardi, il cui riassorbimento non è previsto per ora in alcun altro modo che non sia quello di un nuovo prelievo fiscale ? Sennonché tale prelievo dipende a sua volta da una riforma tributaria che per ora è stata esaminata e discussa soltanto in sede di Consiglio dei ministri e che, nel corso di questa legislatura, ben difficilmente potrà essere esaminata da questa Camera. Ma quando lo si potrà approvare ? Certamente nella prossima legislatura: ancora una volta si impegna la volontà politica della futura legislatura e intanto tutto rimane nel vuoto, tutto rimane sospeso.

Per ovviare agli inconvenienti derivanti da tale stato di cose proponiamo col nostro emendamento che le elezioni dei consigli regionali abbiano luogo nel 1969 solo « a condizione che, entro quella scadenza, siano state emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni ». Questo, e non quello del secondo comma dell'articolo 22, ci sembra un linguaggio appropriato ad un testo legislativo, che per la verità appare redatto in termini assai vaghi, che vanno dalla letteratura decadente alla poesia petrarchesca. Finalmente, se il nostro emendamento sarà approvato, questo testo sarà formulato con espressioni aventi un reale significato giuridico.

Scopo del nostro emendamento, come è evidente, è quello di far sì che, ove mancasse la legge finanziaria, le elezioni regionali non siano indette, perché mancherebbe il presupposto indispensabile per costituire organi capaci di assolvere alle proprie funzioni.

Questa chiarificazione ci sembra indispensabile anche per evitare che si determinino gravi disfunzioni in ordine alle spese necessarie per il funzionamento delle regioni. Non mi soffermo su questioni di cui ci occuperemo in sede di esame del successivo articolo 26, ma non posso non rilevare fin da ora che non sarà facile provvedere alla ripartizione delle spese tra le regioni, i comuni e le province. Ciò vale per gli oneri inerenti sia alla prima elezione dei consigli regionali, sia in generale a tutta la materia della finanza locale. Basti pensare quali trattative saranno necessarie perché lo Stato, le regioni, i comuni e le province raggiungano un accordo in ordi-

ne alla ripartizione di alcune entrate finanziarie, a cominciare da quelle provenienti dai beni demaniali, attualmente amministrati dallo Stato; basti considerare a quali diversificazioni dovrà essere assoggettata la legislazione sull'attribuzione dei risultati finanziari di certe fonti industriali, come le terme e le acque minerali. Questi semplici accenni, sui quali mi riservo di ritornare in altra sede, sono sufficienti a dimostrare che se non vi è la legge finanziaria le regioni non possono funzionare e conseguentemente non è possibile indire le elezioni regionali.

Nel presentare il nostro emendamento noi rechiamo inoltre un contributo ad una migliore elaborazione della legge. L'onorevole De Martino, nel muovere ai deputati dell'opposizione rimproveri sommamente ingiusti e deliberatamente artificiosi, ci ha accusato tra l'altro di essere in malafede, rilevando che noi, pur essendo antiregionalisti di principio, avremmo dovuto essere disposti a migliorare per quanto possibile la legge, anziché svolgere un'opposizione preconcetta. Se foste stati animati da questa volontà di collaborazione, anche se critica, – ci ha detto in sostanza il co-segretario del partito socialista unificato – avreste presentato emendamenti concreti, tecnicamente ammissibili, che avremmo potuto accettare anche noi.

Vorrei dare all'onorevole De Martino a proposito dell'emendamento che illustriamo, una risposta che si può dividere in due parti. In primo luogo, alcuni nostri emendamenti (ma l'onorevole De Martino non lo sa, perché non è mai venuto alle sedute tranne ieri, per recitare la sua lezione universitaria) sono stati accettati dal Governo e dal relatore e approvati dalla maggioranza; ciò significa che abbiamo dato il nostro contributo tecnico al miglioramento di una legge che pure non approviamo ed abbiamo compiuto l'opera doverosa delle minoranze, quando non sono insurrezionali o sovversive, di collaborare all'interesse dello Stato. O la funzione dell'opposizione sarebbe, per l'onorevole De Martino, quella che compiva il suo partito quando era in compagnia dei comunisti contro gli interessi dello Stato? Noi siamo dentro lo Stato anche quando siamo all'opposizione. Alcuni emendamenti da noi presentati e da voi accettati dimostrano che l'onorevole De Martino ha affermato cose che non rispondono alla verità. Egli non ha che molti degli emendamenti da noi presentati sono stati approvati dalla maggioranza nei corridoi, ma sono stati respinti in aula non perché siano stati ritenuti non validi, ma con frasi estremamente generiche, con indicazioni da orario ferroviario: « Si respinge », « Non può essere accolto ». I nostri emendamenti non sono stati esaminati, non sono stati criticati dal relatore, né dal Governo; si è detto semplicemente: « Non accettiamo ». Questo ha confermato quello che pensavamo sin dal principio della discussione e che ripetiamo in occasione di questo emendamento (che sarà probabilmente anch'esso respinto), cioè che non solo si vuole la legge, ma si vuole che sia fatta male, e non c'è dubbio che questo risultato sta per essere raggiunto.

Signor Presidente, il primo condizionamento che poniamo riguarda la legge finanziaria. Occorre in primo luogo accertare le fonti, poi le disponibilità eventuali; perché su questo si deve pronunziare il Governo nel suo complesso. Si tratta di somme enormi, se pure inferiori ai 1.500 miliardi da noi denunciati. Ma non è questione di cifre, è questione di principio. Non si può porre in essere un organismo senza garantirne l'elemento finanziario. Questo elemento finanziario deve essere coordinato e ridistribuito. Occorre fare un immenso bilancio, non soltanto il bilancio delle regioni, ma anche il bilancio degli enti minori coordinati alle regioni e da esse dipendenti. Ciò sarà dimostrato largamente dagli articoli seguenti e dai nostri emendamenti.

Ecco perché un nostro condizionamento rivela che, come hanno affermato l'onorevole Bozzi e l'onorevole Cocco Ortu, si va incontro alle regioni senza il convincimento di poterle fare; molti sono favorevoli alle regioni senza volerle fare, ma questo è un caso di coscienza di coloro che approvano in malafede una legge. Ma c'è l'impossibilità materiale di farlo: una specie di doppia illusione che va dall'autoinganno alla suggestione poetica.

Se il Presidente me lo consente, vorrei raccontare un fatto umano, che tuttavia non fa parte di questo dibattito. Vorrei raccontare una storia che mi è rimasta impressa da trenta o quarant'anni, da quando vivevo nell'America meridionale. È una storia che caratterizza lo stato d'animo velleitario di chi si illude di essere un'altra persona, vuole le cose che questa persona vorrebbe, inizia una serie di atti destinati a raggiungere il fine che la persona inesistente si proporrebbe di raggiungere; ma poi si accorge di non essere quella persona e torna indietro dopo aver compiuto un immenso sforzo inutile. È la storia di un contadino argentino, Domingo, che dormiva nella *pampa*, nella sconfinata notte lunare della prateria argentina; povero, misero, sen-

za neppure una capanna, con il gregge disperso intorno, dormì fino all'alba. All'alba si svegliò e sentì una voce che diceva: « Domingo, Domingo, scappa a casa, la tua casa sta bruciando, tua moglie sta morendo, i tuoi figli sono in preda alle fiamme, la tua prateria sta bruciando; sei un uomo rovinato, corri a salvare tutto ! ». Domingo si sveglia, monta a cavallo e percorre decine di chilometri attraverso la prateria. Ma viene il sole, che gli illumina la mente; egli, finalmente, dice a se stesso: « Ma io non sono Domingo ! Non ho moglie, non ho figli, non ho capanna, né cavalli: dove sto correndo ? Non ho niente da salvare. Mi ero attribuito una funzione che non può essere la mia, dal momento che non sono il Domingo del sogno ». Egli torna, pertanto, tranquillamente alla sua realtà squallida di povero pastore senza beni, né moglie, né figli, né gregge.

Noi stiamo facendo una corsa disperata verso un miraggio: questa è la realtà. L'aneddoto che ho raccontato nel Sud America serve da istruzione per coloro che iniziano la vita. Esso significa: non crediate mai di essere diversi da quello che siete; non createvi dei ruoli, degli obblighi e delle missioni che non potete svolgere; restate nella realtà, anche quando essa è modesta, perché è sempre migliore di un grande sogno e di una grande disillusione.

L'emendamento che noi presentiamo richiama alla realtà: i mezzi finanziari o mancano, o non si sa dove siano, o non si sa se verranno messi a disposizione del Governo, delle regioni e degli enti minori, né, in ogni caso, come dovranno essere distribuiti; non si sa nemmeno come dovranno effettuarsi le spese elettorali per il mantenimento dei seggi. L'onorevole Bozzi e l'onorevole Cocco Ortu hanno elencato tutto quello che manca per l'esistenza delle regioni, anzi, per la loro nascita effettiva. Non voglio farne una tragedia, ma desidero ricordare che anche una modesta spesa come può essere quella relativa ai seggi elettorali, al personale, alle urne, all'affitto di un locale e al salario di un custode, deve essere ripartita fra i comuni, le regioni e alcuni enti locali. In quale misura ? Non è detto. Ciò significa che saranno interrogati i comuni, saranno chiamati a contributo gli enti minori, i quali probabilmente affermeranno di non avere fondi. In ciò, il primato spetterà senz'altro ai comuni. Il comune di Roma, che è il più illustre del mondo quando si pensi alla storia antica, lo è ancor oggi, perché solo l'altra sera, con un intervento del ministro del tesoro, ha avuto i fondi per poter pagare i suoi tranvieri, come sei mesi fa, con un altro intervento dell'onorevole Colombo, aveva potuto pagare i suoi spazzini. La stessa cosa vale per il comune di Milano; il comune di Messina non paga i suoi funzionari; il comune di Milazzo ha addirittura impegnato alcuni mobili della sede comunale. Si immagini cosa succederà quando i comuni saranno chiamati a partecipare alle modeste spese dei seggi elettorali. Essi rifiuteranno ! Ecco da dove nasce la necessità che il finanziamento delle regioni sia fatto in tempo, per evitare che, in quel momento, il franare della falsa macchina finanziaria impedisca le elezioni e che il Domingo non della *pampa* argentina, ma della *pampa* regionale italiana, si svegli in preda ad una miseria tale da obbligarlo finalmente a dire: ma chi ce lo ha fatto fare !

Voi andate verso un miraggio. I miraggi sono indubbiamente un conforto per l'uomo nella vita notturna del deserto, perché fanno credere di essere vicini ad una piccola sede di civiltà, ad un *habitat humanus*. Io ho vissuto molti miraggi nei lunghi anni trascorsi in Africa. Certamente, essi erano un conforto; avvicinavano qualche volta a Dio e qualche volta all'uomo; davano la sensazione che la solitudine può essere in un minuto solo vinta dalla presenza di altri uomini. Ma questo miraggio, come lo si vince ? Non c'è la possibilità di far sparire la nuvola rosa entro cui sorgono le città con i minareti. Qui vi è soltanto una descrizione puramente artistica.

Ma, signor Presidente, questo è un affresco del barocchismo italiano, che è una forma mentale prima di essere una forma artistica e pittorica. Dentro, non c'è la realtà. Appena ci si avvicina alla realtà, ci si accorge che manca, appunto, la realtà spirituale, che i termini sono contraddittori, perché la maggioranza di coloro che voteranno a favore di questa legge non è convinta che essa sia necessaria; e manca anche la realtà materiale che indubbiamente nella vita costituisce il supporto principale della volontà spirituale.

Il nostro emendamento tende ad introdurre finalmente nella legge una certa parola. Gli onorevoli Bozzi e Cocco Ortu oggi hanno a lungo tagliato e tagliato nella serie delle ipotesi, delle subordinazioni alle subordinazioni, delle congetture che costituiscono il linguaggio del legislatore in questo documento. Noi chiediamo che si faccia finalmente qualche cosa di positivo, e così rispondiamo all'onorevole De Martino, il quale afferma che non abbiamo presentato emendamenti costruttivi. Noi domandiamo che, oltre agli

emendamenti costruttivi da noi presentati e già accettati, sia oggi accettato questo emendamento, nel quale è contenuta una grande parola onesta da galantuomini. Esso infatti recita: « a condizione che, entro quella scadenza, siano state emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni ».

Signor Presidente, questa non è una negativa pregiudiziale. È il contrario: è un aiuto perché le cose si facciano magari un anno dopo, ma si facciano bene. Se è destino che le regioni sorgano, ebbene, facciamo in modo che non costituiscano un'altra delusione per il popolo italiano.

Qual'è il contributo che i comuni devono dare alla formazione delle regioni? Si pensi quale rivolgimento psicologico e morale si verificherà in Italia quando – Dio non voglia! – la proposta dell'onorevole La Malfa per la abolizione delle province dovesse essere accolta! Noi ci rendiamo conto di quello che succederebbe: una sorta di guerra civile inutile, voluta tanto per « fare ammoina », come si dice a Napoli. Quando ci parlate di riforma dello Stato, noi siamo disposti ad ammettere (perché siamo uomini moderni, anche quelli fra noi che hanno la mia età), che lo Stato deve essere ringiovanito, attualizzato quanto più possibile, reso capace di comprendere in sé la volontà delle masse popolari che ne furono escluse quando lo Stato nacque.

Noi pensiamo anche che i bilanci debbano essere all'avanguardia, in questo. Ma non è questo il sistema. Non si comincia dalla periferia, non si comincia dal disordine. Una riforma dello Stato italiano è un'autentica rivoluzione, è la sola rivoluzione che bisogna compiere in Italia; ma non si comincia con questo artificio che è a metà tra la fiera di periferia e il sodisfacimento di interessi elettorali di partiti. Questo è il contrario del rinnovamento dello Stato, questa è l'aggiunta di vecchiaia alla vecchiaia, di corruzione alle corruzioni, di impossibilità alle impossibilità.

Il discorso torna ad essere sempre politico, e perciò ci appassiona. Pertanto il nostro non è ostruzionismo, ma è l'assolvimento di un compito di carattere nazionale. Noi accettiamo il tema, ma vi abbiamo dimostrato in questa seduta-fiume, che ancora non sappiamo perché, come e da chi sia stata veramente voluta all'origine, la necessità che si tenga conto del fatto che la legge non risponde neanche allo spirito innovatore dei partiti di sinistra, è artificiale, è fuori del tempo. E, d'altra parte, non è concepibile che una legge di questo genere, destinata, come si dice, a rinnovare lo Stato, diventi opera di parte. Se deve rinnovare lo Stato, non può essere opera di una parte contro l'altra, ma deve essere l'opera di tutte le parti che si accordano su questo argomento, che non può essere materia di polemica altro che tecnica, giuridica, finanziaria.

Noi chiediamo che l'espressione: « a condizione che », contenuta nel nostro emendamento sia riconosciuta come la parola più onesta, come il cardine, la cerniera di tutta la legge. Se questa condizione finanziaria non si verifica, la legge non può essere attuata. Siccome le elezioni saranno state indette in nome di una legge inattuabile, potranno aver luogo, ma quale risultato daranno poi, oltre a quello di aggiungere nuovi seggi elettorali e nuovi calendari di scadenze elettorali a quelli di cui il nostro paese si nutre oramai, sicché non può stare due mesi senza votare? È diventato un vizio che rassomiglia ad una specie di alcolismo elettorale: nella Italia senza votare non si vive più. Prima si sta lunghissimi anni senza votare, poi non si vive senza la possibilità di votare ogni sette, otto, dieci settimane.

Questa dell'attuazione delle regioni è una grande decisione; mettiamola dunque sotto una condizione, giuridicamente ineccepibile, tecnicamente irrefutabile: detto in termini volgari, i soldi ci sono o non ci sono? Se non ci sono i soldi, noi creiamo un nuovo esercizio ginnastico che potrà dare delle speranze. Leggete nella rivista *Epoca* di ieri la lettera di una madre che chiede: le fanno o non le fanno queste regioni? Il deputato del luogo mi ha promesso che il primo posto sarà per mio figlio, sto aspettando da tre anni. Fatele, finalmente fatele, perché io devo sistemare mio figlio. (*Commenti a destra*).

Se questa è la ragione per creare le regioni, noi ci domandiamo se esse siano destinate a distribuire posti anziché a creare fonti di ricchezza, cioè nuove distribuzioni della produzione, nuove programmazioni, come voi dite (noi vorremmo dire semplicemente « programmi », che è una parola ricca di un significato che non può mutare mai).

Se queste sono le ragioni per cui fate le regioni, si spiega perfettamente che le facciate deliberatamente così male; ma si spiega anche che noi mettiamo un condizionamento, per cui, se vorrete farle, sarete obbligati – ecco il punto – a farle bene. La parola « condizione » significa: le dovete fare per forza bene, noi vogliamo creare un impedimento ad ulteriori vostri sbagli. Accettate questa condizione: è nell'interesse dello Stato che non può

trovarsi da un minuto all'altro costretto dalle regioni, dai comuni, dalle province a sborsare nuovi miliardi che esso dovrebbe poi chiedere al pubblico prestito, al prelievo fiscale, a tutte le fonti che meglio sarebbero destinate a fornire denaro liquido per altre realizzazioni.

È inutile che l'onorevole De Martino ci venga a dire che noi siamo dei demagoghi quando affermiamo che sarebbe meglio fare le scuole e gli ospedali: fino a sei mesi fa questo lo dicevano loro. Appena una verità socialista passa in possesso di altri partiti, accade che venga rinnegata dai socialisti stessi. Noi siamo felici quando la verità liberale passa in domicilio di chiunque, anche dell'estrema sinistra, perché la verità circola liberamente e diventa proprietà di chiunque la professa e cessa di essere opera di parte.

Noi mettiamo questa parola « condizione » come limite alla vostra illimitata capacità di errare. Voi dovreste, nell'interesse stesso del Governo, della maggioranza e del centro-sinistra che noi combattiamo, accettare questo limite: avreste dovuto porvelo da voi stessi ! (*Commenti all'estrema sinist·a*).

Signor Presidente, io concludo domandando che la parola « condizione » da noi posta venga accolta spontaneamente nella maggioranza: se la maggioranza accettasse questa parola, significherebbe che pone essa stessa un limite alla propria disposizione ad errare: sarebbe il surrogato di un esame di coscienza. Sarebbe un atto di deliberata e meditata volontà fare in modo che la legge, se deve venire, venga nel tempo opportuno e nel migliore dei modi; legiferata codificata in modo da recare, se non il maggior vantaggio possibile almeno il minor danno possibile al popolo italiano. (*Applausi*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GONELLA

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Botta 22. 4:

Sopprimere le parole: entro quella scadenza.

0. 22. 4. [1] **Roberti, Sponziello, Cruciani, Grilli, Santagati, Abelli, Almirante, Angioy, Calabrò, Caradonna, Delfino, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Tripodi, Turchi.**

SANTAGATI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, quando si arriva nella folta selva degli emendamenti e dei subemendamenti, bisogna innanzitutto ricostruire il testo che risulterebbe se venisse approvato l'emendamento dal quale il subemendamento trae origine.

Il testo originario quindi, se passasse l'emendamento Botta con il nostro subemendamento, subirebbe una variazione tale per cui risultarebbe così composto: « Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663, a condizione che siano state emanate le norme relative all'ordinamento finanziario della regione ».

Do ragione immediatamente del subemendamento. Noi riteniamo che, se passasse una dizione come quella che è stata da me letta, non ci sarebbe più bisogno della frase: « Entro quella scadenza ». Questa frase, infatti, aveva senso se si fosse mantenuto il testo legislativo del Governo. Il Governo ha voluto invece distaccare i due periodi e ha voluto fissare in un primo comma la contemporaneità delle elezioni comunali, regionali e provinciali; poi, in subordine, in un secondo comma, ha aggiunto che entro quella scadenza dovranno essere emanate le norme relative all'ordinamento finanziario.

Noi invece, agganciandoci all'emendamento Botta, sosteniamo che non è esatto e, comunque, dal punto di vista politico non è conveniente che siano mantenuti i due commi. Vogliamo cioè che si faccia un solo comma ad evitare (questo argomento è politicamente valido) che si considerino i due fenomeni distinti e separati.

Allora, avendo chiesto che il secondo comma venga unificato con il primo, non c'è più motivo di mettere la espressione « entro quella scadenza » perché la contestualità dei due periodi risulta in tal modo evidente (se le prime elezioni regionali si faranno intorno a quell'anno che è stabilito). È evidente cioè che non si può verificare la seconda condizione, quella delle elezioni, se non si verifica la prima, cioè l'emanazione dell'ordinamento finanziario.

Il nostro subemendamento ha quindi una sua ragione logica e si inquadra in questa temporanea differenza di impostazioni. Praticamente noi poniamo, con la espressione: « a condizione che », quella che, dal punto

di vista giuridico, si può chiamare una condizione risolutiva espressa, condizione che si può considerare, dal punto di vista anche politico la *conditio sine qua non* perché si verifichi il primo evento. Noi, cioè, non consentiamo politicamente che si facciano le elezioni regionali, se prima non si verifica l'evento principale – per noi condizionante, per noi determinante, per noi risolutivo – che è l'evento della emanazione delle norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni.

Così come noi suggeriamo, il testo prevederebbe quattro eventi. Il primo evento riguarda la condizione; e quindi, anche se dal punto di vista lessicale è messo al secondo posto, dal punto di vista logico, politico e temporale è al primo posto. Vale a dire che il primo evento è rappresentato dall'ordinamento finanziario delle regioni; e questo evento deve, dal punto di vista temporale, precedere gli altri eventi; e deve essere la condizione politica (ecco perché diciamo: a condizione che si verifichi l'altro evento, cioè quello delle elezioni regionali).

Il secondo evento – che dal punto di vista lessicale è messo al primo posto – diventa un *posterius;* si verificherebbe cioè quello che i retori greci chiamavano *üsteron pròteron*: il primo diventa secondo, il secondo diventa primo argomento, dal punto di vista logico, anche se dal punto di vista lessicale è messo prima il primo argomento e poi il secondo argomento. Ma, per quanto attiene a questa inversione di terminologia dal punto di vista temporale, è evidente che nella seconda condizione noi troviamo tre eventi contemporanei: l'evento delle elezioni provinciali, quello delle elezioni comunali e quello delle elezioni regionali. Allora, da un punto di vista puramente logico, mi pare che, senza voler forzare la logica né la grammatica, la frase « entro quella scadenza » possa benissimo, tranquillamente, essere soppressa, in quanto non ha più ragione d'essere, dato il legame inscindibile che abbiamo creato tra la prima condizione – la condizione indispensabile, la condizione principale – e gli eventi successivi.

Per queste ragioni insisto su questo subemendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Botta 22. 4:

Dopo le parole: finanziario delle regioni, *aggiungere le seguenti*: e al passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali di cui all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

0. 22. 4. [2] **Roberti, Sponziello, Cruciani, Grilli, Santagati, Abelli, Almirante, Angioy, Calabrò, Caradonna, Delfino, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Tripodi, Turchi.**

SPONZIELLO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPONZIELLO. Con il subemendamento in questione intendiamo completare il concetto esposto nell'emendamento principale Botta 22. 4, nel senso che intendiamo condizionare lo svolgimento delle prime elezioni regionali anche al passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali di cui all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Non si può trascurare il rilievo che da una parte l'articolo 9 (che disciplina le condizioni per l'esercizio della potestà legislativa da parte delle regioni) detta esplicitamente che il consiglio regionale non può deliberare leggi sulle materie attribuite alla sua competenza dall'articolo 117 della Costituzione se non sono state preventivamente emanate, ai sensi della IX disposizione transitoria della Costituzione, le leggi della Repubblica contenenti singolarmente e per ciascuna materia i princìpi fondamentali a cui si deve attenere la legislazione regionale.

Ugualmente, nel capoverso, detta che in materia di circoscrizioni comunali (fiere, mercati, biblioteche ecc.) il consiglio può emettere leggi nei limiti dell'articolo 117 della Costituzione anche prima della emanazione delle leggi della Repubblica.

D'altra parte non si può non rilevare che già si avvertì la necessità di apportare modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62. Infatti, nella pregiata relazione che accompagnò il disegno di legge n. 1062, presentato il 13 maggio 1964, relatore l'onorevole Cossiga, sia in linea generale, sia in linea di riferimento specifico al richiamato articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, si indicarono abbondanti ragioni che in questa discussione sembrano veramente tornare tutte di attualità.

Proprio in riferimento alle modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e sul funzionamento degli organi regionali, si affermava che tutti i disegni di legge,

unitamente a quelli che dovranno essere presentati in materia di demanio, patrimonio e finanze delle regioni ed in materia elettorale regionale, devono stabilire quella organica disciplina di attuazione ed integrazione del titolo V della parte seconda della Costituzione, senza di che non sarebbe costituzionalmente corretto, politicamente opportuno e giuridicamente possibile dar vita al complesso dell'ordinamento regionale.

Ugualmente, sempre in via di principio, ma appropriatamente, si aggiungeva anche che la nuova disciplina proposta doveva mirare, da un lato, a meglio precisare la fisionomia istituzionale e funzionale della regione, colmando molte lacune e precisando alcuni aspetti della preesistente normativa, dall'altro, ad adeguare le strutture degli organi della regione, il regime dei loro rapporti, la distribuzione tra di esse delle competenze ed i sistemi di controllo, proprio a quei fini di decentramento amministrativo e di più diffusa organizzazione di potere politico, cui lo ordinamento regionale è chiamato. Il tutto nella più ampia salvaguardia dell'unità dello Stato, dell'autorità preminente dell'apparato statale, e garantendo altresì un corretto e generale costume democratico nella vita delle istituzioni regionali.

Per quanto riguarda il più volte richiamato articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, di cui al nostro subemendamento, rammentiamo che proprio in quel nuovo testo della Commissione si era inteso dare una più organica e completa disciplina alla materia dell'esercizio delle funzioni amministrative da parte della regione, formulando all'articolo 43 i princìpi fondamentali cui doveva o dovrebbe attenersi la regione nell'esercizio della potestà legislativa in materia di enti amministrativi da essa dipendenti, come previsto dal primo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Non credo che si debba trascurare del tutto il fatto che la competenza legislativa della regione è soggetta a vari limiti (dobbiamo ricordarlo), che si possono genericamente classificare di legittimità e di merito, e tra questi ultimi è sottinteso proprio quello secondo cui le leggi regionali debbono sodisfare nel modo più conveniente e più equo possibile l'interesse della collettività locale.

Però, se andiamo poi alla ricerca di una specifica garanzia disposta per l'osservanza di questa norma, non troviamo nella Costituzione alcuna disposizione a cui fare richiamo. Ciò, a mio avviso, si spiega considerando che un siffatto rimedio avrebbe rappresentato sostanzialmente una profonda ingerenza dello Stato nel campo dei poteri conferiti alla regione.

Per l'attività amministrativa della regione, invece, non manca del tutto la possibilità di intervento dello Stato, anche se nella forma molto attenuata di un invito all'organo regionale di riesaminare il proprio atto viziato nel merito. Menzione esplicita è fatta proprio nell'articolo 117, primo comma, di altri due precetti attinenti pur essi al merito delle leggi regionali. Secondo tale disposizione, le norme legislative della regione non debbono essere in contrasto né con l'interesse nazionale, né con quello di altre regioni.

Sarebbe vano tacere, però, che l'indeterminatezza di tale dizione, che si rileva alla semplice lettura, potrà dar luogo a non poche e non lievi controversie, se non soccorrerà migliore sagacia da parte degli organi incaricati del controllo. È per questo che a noi sembrerebbe – anche per coerenza con quanto in precedenza sostenuto dalla stessa maggioranza ed in armonia con quei princìpi generali che dovrebbero sempre soccorrere ogni nostra decisione – che, oltre a condizionare le elezioni all'emanazione delle norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni, queste dovrebbero essere altresì condizionate anche dall'attuazione di quei princìpi cui dovrà attenersi la regione nell'esercizio della potestà legislativa in materia di enti amministrativi da essa dipendenti. Di ciò si avvertì l'esigenza – ripeto – quando si presentò il 13 maggio 1964 il disegno di legge n. 1062 avente per oggetto le modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali.

È questa la sintesi, signor Presidente, delle ragioni per cui noi chiediamo l'approvazione del nostro subemendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Botta 22. 4:

Dopo le parole: ordinamento finanziario delle regioni, *aggiungere le seguenti*: ed al demanio delle medesime.

0. 22. 4. [3] **Roberti, Sponziello, Cruciani, Grilli, Santagati, Abelli, Almirante, Angioy, Calabrò, Caradonna, Delfino, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Tripodi, Turchi.**

ROMEO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO. Il nostro subemendamento rientra nel quadro dell'emendamento proposto da parte liberale, e non è certo necessario che io spenda molte parole per dimostrare la necessità della sua approvazione. Esso corrisponde ad un principio costituzionale più volte affermato anche dal Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha spesso ripetuto che l'*iter* legislativo, per quanto riguarda la regione, inizia con la legge-quadro per proseguire poi con le altre leggi. Quindi, pensare di varare la legge elettorale senza aver prima approvato la legge-quadro, significa capovolgere l'intero *iter*.

Noi ci troviamo a discutere su questo articolo per favorire un accordo di vertice, per consentire cioè al partito socialista unificato di presentarsi alle elezioni affermando di aver vinto una battaglia. Il nostro emendamento all'emendamento liberale ha carattere integrativo, pur essendo di natura essenziale: esso corrisponde, infatti, ad un principio fissato nell'articolo 119 della Costituzione, che stabilisce l'autonomia finanziaria delle regioni, e che dispone, altresì che alla base di questa autonomia siano i tributi diretti che la regione stessa può imporre su tutto il suo territorio. Ma il punto fondamentale e precisato dall'articolo 119 è che la regione ha un suo demanio e un suo patrimonio, che rappresentano l'elemento essenziale per lo svolgimento delle funzioni che le vengono attribuite dall'articolo 117 della Costituzione. Parlare, quindi, di ordinamento finanziario della regione – come fa l'emendamento liberale – senza specificare che in esso deve essere considerato anche il demanio regionale, mi pare una cosa incompleta. Anche alla base del funzionamento della regione stanno le entrate e le uscite, e le entrate sono in questo caso costituite dai tributi che l'ente può imporre, dagli apporti che lo Stato le può assegnare e da quello che è il suo demanio. Queste sono le entrate, che stanno di fronte alle spese, costituite da quanto è necessario perché le regioni possano assolvere alle loro funzioni.

Questa del demanio non è, d'altronde, onorevoli colleghi, un'esigenza soltanto delle regioni perché il nostro codice civile, che viene definito fascista ma che comunque continua a regolare la nostra vita civile, disciplina, agli articoli 822 e seguenti, appunto questa materia, stabilendo quali beni vanno attribuiti allo Stato e quali agli enti pubblici. Il codice prevede il patrimonio dello Stato, dei comuni e delle province, confermando così che per ciascuno di questi enti pubblici è essenziale il possesso di un patrimonio, poiché senza di esso, come è noto, non può esistere neppure una fondazione, che non ha evidentemente carattere pubblico. A maggior ragione non possono esistere persone giuridiche pubbliche, come le regioni, senza un patrimonio, senza cioè disporre di un complesso di beni che rappresentano la condizione per lo svolgimento delle loro funzioni.

Quando, dunque, nell'emendamento Botta 22. 4 si fa riferimento all'ordinamento finanziario regionale, non si può non estendere tale riferimento anche al demanio delle regioni.

Tutte quelle finora costituite posseggono del resto un loro patrimonio, come emerge chiaramente dall'esame dei relativi statuti.

L'articolo 57 dello statuto del Trentino-Alto Adige, ad esempio, dispone che « le strade, le autostrade, le strade ferrate, gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale, e che sono determinati dalle norme di attuazione, costituiscono demanio regionale ». E ciò è naturale, poiché l'articolo 117 della Costituzione trasferisce agli uffici regionali la competenza per quanto riguarda, ad esempio le acque, le cave e le torbiere, che vengono, in tal modo, a far parte del demanio regionale. Sarebbe assurdo che le regioni avessero la disponibilità di questi beni senza che questi venissero loro trasferiti dalle province e dai comuni.

Analoghe norme si riscontrano nello statuto della Valle d'Aosta, ove viene stabilito che « i beni del demanio dello Stato situati nel territorio della regione, eccettuati quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale, sono trasferiti al demanio della regione ».

Norme consimili si trovano negli statuti delle regioni sarda e siciliana. Per quanto riguarda la Sardegna è stato stabilito che la regione « nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo » mentre lo statuto siciliano dispone che « i beni del demanio dello Stato... esistenti nella regione sono assegnati alla regione, eccetto quelli che interessano la difesa del suolo o servizi di carattere nazionale ».

Non diversamente si è legiferato per il Friuli-Venezia Giulia, regione per la quale, all'atto della sua costituzione, sorsero in sede di Commissione talune controversie. Si sostenne da parte di taluni che dovessero essere attribuite alle regioni soltanto le strade, anche se si trattava di quelle famose percor-

se dai nostri soldati; ma da altri si fece rilevare che non era questa soltanto l'attribuzione da dare alla regione Friuli-Venezia Giulia, ma che in esse vi rientravano tutti quei beni demaniali e patrimoniali che erano stati attribuiti alle altre regioni.

Se è necessario e indispensabile – come è stato prospettato dall'emendamento liberale – stabilire la necessità di un ordinamento finanziario, mi permetto di rilevare che non basta parlare di ordinamento finanziario, ma occorre parlare altresì di demanio, di patrimonio delle regioni. Infatti, la regione deve avere propri demanio e patrimonio, costituiti fondamentalmente dai beni che ad essa saranno trasferiti dallo Stato, dalle province e dai comuni compresi nella circoscrizione territoriale della regione stessa; inoltre essi saranno costituiti dai beni che lo Stato necessariamente deve trasferire alle regioni, in quanto beni demaniali e patrimoniali. Aggiungendo a tali beni i contributi che le regioni hanno il diritto di imporre nella loro circoscrizione, nonché i sussidi che lo Stato può dare a ciascuna di esse, otterremo la parte attiva dell'ordinamento finanziario. La parte passiva sarà rappresentata dalle spese necessarie alle regioni per poter adempiere le loro funzioni. L'ordinamento finanziario presuppone l'esistenza di un patrimonio e di un demanio. Sono questi i motivi per i quali insistiamo per l'accoglimento del nostro subemendamento. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Botta 22. 4:

Dopo le parole: ordinamento finanziario delle regioni, *aggiungere le parole*: ed al personale delle regioni di cui all'articolo 65 della legge 10 febbraio 1950, n. 62.

0. 22. 4. [4] **Cruciani, Roberti, Sponziello, Grilli, Santagati, Abelli, Almirante, Angioy, Calabrò, Caradonna, Delfino, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Tripodi, Turchi.**

ABELLI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABELLI. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, le ragioni dell'emendamento all'emendamento liberale, con il quale intendiamo inserire tra le norme che devono essere emanate prima delle elezioni regionali anche quelle relative al personale, hanno una giustificazione logica più che evidente. Sappiamo che l'articolo 22 di questo disegno di legge, che stabilisce una data fissa per le elezioni, è un compromesso dettato dalla volontà di accontentare il gruppo socialista. Infatti il secondo comma dispone: « entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario della regione ». Sappiamo che non si può trattare di una norma cogente nei confronti del Parlamento, perché questo Parlamento non può dettare norme a quello che sarà eletto nelle future elezioni politiche. Poiché questa norma avrà certo una sua giustificazione, in quanto consentirà, dopo le elezioni politiche, di emanare una « leggina » di rinvio del primo comma dell'articolo 22, riteniamo che non basti emanare norme relative all'ordinamento finanziario, poiché le regioni non potrebbero funzionare, se il personale non sarà comandato dallo Stato o assunto dalle regioni. Questa impostazione proviene da un punto di vista non solo logico ma anche giuridico, in quanto è risaputo che il problema del passaggio del personale dallo Stato alla regione deve avvenire attraverso una legge dello Stato. D'altra parte, riteniamo che la retta interpretazione della Costituzione sia tale da impedire alle regioni l'assunzione autonoma del personale, ricordando che, alla Costituente, una norma che concedeva alle regioni la possibilità di adottare un ordinamento del personale secondo i rispettivi statuti è stata respinta. Questa non è una interpretazione del Movimento sociale italiano, ma quella di tutti Governi che fino a questo momento hanno retto il paese, tanto è vero che il 21 novembre del 1962 è stato presentato alle Camere il disegno di legge n. 4280, che, sia pure come norma transitoria, prevedeva per legge il distacco del personale dello Stato alle regioni per il primo funzionamento. La sostanza di questo provvedimento, che decadde alla fine della legislatura, venne ripresentata sotto la forma del disegno di legge 4 marzo 1964, n. 1063. L'onorevole Piccoli, nella sua relazione di maggioranza, afferma che tale disegno di legge relativo alle norme per il personale delle regioni, è stato presentato in attuazione degli impegni programmatici che il Governo aveva assunto. Quindi, evidentemente, gli impegni programmatici del Governo consideravano le norme relative al personale delle regioni preminenti rispetto alla legge elettorale, perché la presentazione di quest'ultimo è avvenuta successivamente. Sia lo stesso onorevole Piccoli sia la maggioranza della

Commissione ritennero corretta la nostra interpretazione sul problema delle assunzioni dirette del personale, tanto è vero che la legge-stralcio che riguardava esclusivamente il distacco del personale dello Stato alle regioni divenne in sede di Commissione una legge più completa, regolante sia il distacco sia il modo e le forme delle assunzioni di personale per le regioni. Questo provvedimento, che si trovava al punto 11) dell'ordine del giorno della Camera prima che venisse in discussione il disegno di legge relativo alle elezioni regionali, vi si trova tuttora. Evidentemente, quando noi chiediamo l'approvazione di questo subemendamento, non chiediamo altro al Governo e alla maggioranza, che di rimanere nella molto più valida concezione che aveva ieri, rinunciando al compromesso di oggi al fine di fare cosa veramente seria sul piano della loro stessa impostazione regionalistica.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti all'emendamento Botta 22. 4:

Aggiungere le seguenti parole: con particolare riguardo alle previsioni di spesa per l'ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione.

0. 22. 4. [5] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna.**

Aggiungere le seguenti parole: con particolare riguardo alle previsioni di spesa derivante dal passaggio delle funzioni statali alle regioni.

0. 22. 4. [6] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna.**

MARZOTTO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARZOTTO. Signor Presidente, desidero fare una breve premessa a questi subemendamenti. Il motivo principale dell'opposizione liberale all'intera legge elettorale risiede nel fatto che ci rifiutiamo di consegnare le regioni Emilia, Toscana e Umbria in mano ai comunisti. L'onorevole De Martino questa notte ha affermato che tale pericolo, additato dai liberali, è un fantasma (egli lo ha chiamato: lo eterno e abusato pericolo comunista nelle regioni dell'Italia centrale). Egli ha aggiunto che non desiderava discutere su tale argomento, perché una coerente democrazia – secondo lui – non subordina le proprie scelte agli interessi di questo o di quel partito. Desidero ricordare all'onorevole De Martino – come sempre, assente da quest'aula – che coloro che, ritenendosi democratici (come i socialisti cecoslovacchi o ungheresi), hanno ragionato in questo modo, sono scomparsi addirittura, annientati dal totalitarismo comunista, che rappresentava una minoranza. Il primo dovere di una democrazia coerente è difendere se stessa contro il totalitarismo. Ma non è solo questa la ragione per cui noi liberali ci opponiamo a questo disegno di legge.

SERBANDINI. Il modo più sicuro per non ragionare come l'onorevole De Martino è quello di ragionare come Mussolini o Hitler. E come sono finiti ?

MARZOTTO. Si trattava di dittatori !

La seconda ragione per cui noi ci opponiamo a questa legge è che non è interesse di alcun democratico radicalizzare la lotta sui poli rosso e nero, e nessun socialista che abbia, se non altro, carità di partito, può vedere con piacere nelle istituende regioni che negli anni futuri l'attenzione degli elettori sia focalizzata sul partito dei comunisti o su quello dei preti.

Ma c'è una terza ragione che milita decisamente a favore dell'emendamento che ho l'onore di illustrare: si tratta di un motivo di carattere economico. Se vogliamo salvare stipendi e salari, se vogliamo avere la possibilità di aumentare le pensioni e di costruire tutto quello che in Italia manca, almeno nell'ambito di questa sciagurata legge regionale, far sì che le previsioni di spesa restino nello ambito di quello che è possibile spendere, e diamo un esatto quadro dell'impegno finanziario che attraverso le regioni il paese assumerà.

L'insieme dei nostri emendamenti e subemendamenti risulterebbe così: « a condizione che, entro quella scadenza, siano state emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni, con particolare riguardo alle previsioni di spesa per l'ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione, con particolare riguardo alle previsioni

di spesa derivante dal passaggio delle funzioni statali alle regioni ».

Noi abbiamo una duplice preoccupazione. In primo luogo, quella di quanto spendere, di quanti dovranno essere gli enti amministrativi, e di come dovranno essere demandate le funzioni, che oggi appartengono allo Stato, a questi nuovi istituendi enti regionali.

A proposito di ciò, si fa grande confusione. Quanti sono e quali sono questi enti ? L'articolo 118 della Costituzione parla di province, comuni ed enti locali; ma abbiamo sentito questa notte l'onorevole La Malfa sostenere che il suo gruppo, subito dopo le elezioni, vorrà farsi promotore di una proposta di legge costituzionale per l'abolizione delle province come enti amministrativi locali.

L'onorevole La Malfa, come è già stato osservato dall'onorevole Bozzi, o dice questo per scherzo, cioè annuncia una cosa che forse poi non farà, oppure, se annuncia una cosa sulla quale desidera impegnare il partito repubblicano, non può nascondersi che il partito repubblicano fa parte della maggioranza; pertanto, prima di impegnarsi pubblicamente a fare una modifica costituzionale sarà prudente da parte sua interpellare i partiti che, insieme con il suo, formano la maggioranza. Infatti, potrebbe darsi che questi partiti, che tra l'altro hanno dimensioni più ragguardevoli, non condividano il suo punto di vista e non sono affatto disposti ad eliminare le province.

In questo caso l'onorevole La Malfa farebbe ancora parte della coalizione governativa di maggioranza o si ritirerebbe ? Possono comunque gli altri partiti fingere di ignorare la proposta concreta avanzata questa notte dall'onorevole La Malfa per conto dei repubblicani ?

Pongo tutti questi interrogativi perché è ovvio che, poiché si parla di previsioni di spesa riferite ad enti amministrativi locali, bisogna conoscere quali debbano essere questi enti. E ripeto a quella parte del paese che non avesse ancora compresa la ragione principale di questa nostra preoccupazione, che noi cerchiamo di salvare ciò che l'Italia ha cercato di costruire in questi anni, ciò che anche in questi ultimi tempi si cerca di costruire in ordine al reddito, all'allargamento dei consumi, ad un benessere che non ha ancora raggiunto nel nostro paese i livelli del mondo occidentale, ma che si sta avviando in modo favorevole in questa direzione, e che in nessun caso un personaggio politico responsabile può tentare di frenare senza rendersi responsabile di un movimento asociale, per non dir peggio. Se noi ci battiamo per questo, è proprio per cercare di salvare gli sforzi di quegli italiani i quali perseguono il progresso e l'aumento delle capacità competitive del nostro paese.

Del resto questa esigenza l'ha avvertita anche l'onorevole De Martino, quando questa notte ha dichiarato testualmente: « Non vogliamo che la riforma regionale sia contaminata da alcuna inflazione burocratica. Intendiamo attenerci al principio del trasferimento delle funzioni e quindi del personale statale in modo da contenere le spese al minimo indispensabile. L'autonomia regionale ed inflazione burocratica sono termini antitetici »: questo a parere dell'onorevole De Martino. Però, si tratta di un parere che tende a presentare in questo momento la cosa in un certo modo. Ma noi abbiamo l'esperienza delle altre regioni esistenti, abbiamo l'esperienza di costi incontrollabili ed incontrollati; per esempio abbiamo in Sicilia l'esperienza di enti che hanno continuamente proliferato ed hanno raggiunto cifre di spesa veramente notevoli e preoccupanti. Basti ricordare che da una previsione di 400 dipendenti la Sicilia era passata già qualche anno fa ad oltre 6 mila dipendenti; basti ricordare che dal 1954, facendo uguale a cento le remunerazioni dello Stato, lo Stato è passato nel 1960 a 172, la regione è passata a 337, cioè a cifre assolutamente sbalorditive rispetto alla già dilatata spesa pubblica dello Stato.

Che cosa dire poi del numero di questi enti di cui parla esattamente l'articolo 118 della Costituzione, ultimo comma ? Quali saranno ? Abbiamo visto che in Sicilia ci sono stati l'ESCAL (Ente siciliano per le case ai lavoratori), l'ASP (azienda siciliana trasporti), l'ESE (Ente siciliano di elettricità), l'ERAS (Ente di riforma agraria in Sicilia), l'ASA (Azienda siciliana asfalti), l'ESM (Ente siciliano minerario, la SOFIS (Società finanziaria siciliana), l'IRFIS (per i finanziamenti alle industrie siciliane) tanto per citarne alcuni, ai quali per di più sono stati legati nel corso di questi dieci anni chiacchiere e scandali non certo edificanti.

Che cosa si intende fare per le costituende regioni a statuto ordinario ? Si intende marciare in questa direzione ? Allora quello che sostiene l'onorevole De Martino è puro miraggio. Vorrebbe l'onorevole De Martino o dice di voler limitare questo burocratismo; anzi, egli se la prende con il centralismo burocratico. Però, se questa burocrazia viene

portata a proliferare nelle regioni, come già è accaduto nelle regioni a statuto speciale, il desiderio di semplificare, di contenere la spesa pubblica a vantaggio del contribuente, a vantaggio del cittadino rimarrà un pio desiderio senza possibilità di essere sodisfatto.

Per questo noi insistiamo perché almeno sul terreno economico, anche in omaggio alla programmazione di cui parlano socialisti, democristiani e in genere tutti gli appartenenti alla maggioranza governativa, si facciano queste previsioni legislative che devono essere legate ad una legge-quadro.

Per quanto riguarda questa legge-quadro, si sa già quale dovrebbe essere: vi è stato un disegno di legge che fu presentato dall'onorevole Scelba, ma che è stato accantonato, anzi abbandonato dal 1964.

Ora, quali saranno gli enti amministrativi regionali? Quale sarà l'onere per il loro ordinamento? Quali saranno le funzioni statali che si passeranno alle regioni? Quale alleggerimento di compiti legislativi e di compiti esecutivi avranno il Parlamento, il Governo e la burocrazia centrale?

L'autonomia finanziaria, come si sa, è prevista dall'articolo 119 della Costituzione e acquista vita e valore proprio nell'ambito delle leggi finanziarie che la devono regolare e che devono definire l'autonomia stessa nelle 17 materie riservate dalla Costituzione alla legislazione regionale. Ma, se non ci sono anche qui attività legislative volte a far sì che queste leggi fissino l'ambito nel quale la potestà del governo regionale possa svolgersi, è evidente che restiamo ancora nella impossibilità di fare delle previsioni di spese, e in ordine all'onere che ne avrà lo Stato e in ordine ai compiti che dovranno essere trattenuti dall'amministrazione centrale e devoluti all'amministrazione regionale. Questo è il solo modo di rispettare l'VIII disposizione transitoria della Costituzione, che al secondo comma recita: « Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle regioni ».

Quando si faranno queste leggi? L'onorevole De Martino, questa notte, ha detto delle cose interessanti su questo tema. Ha detto che l'autonomia regionale implica un potere legislativo entro i precisi limiti indicati dalla Costituzione. E se le leggi che fissano tali princìpi non sono state ancora emanate, ciò non vuol dire che le regioni non possano essere istituite, ma implica che il tempo necessario perché esse entrino in funzione, nel pieno delle loro funzioni, non sarà inferiore a un anno a partire dalla loro istituzione. Dunque, secondo l'onorevole De Martino, quel che è importante non è tanto che le regioni funzionino: l'importante è che le regioni siano istituite.

Ci sono dei giornalisti maligni (del resto, ci sono dei deputati maligni e quindi possono esserci anche giornalisti maligni), e uno di essi, pochi giorni fa, mi diceva: ella si batte contro le regioni, ma forse non sa che i partiti di Governo – il partito democristiano e il partito socialista – avendo esaurito la distribuzione del sottogoverno, avendo distribuito tutti i posti attualmente a disposizione, avendo fatto la spartizione a mezzadria del potere periferico, hanno bisogno di accontentare altra gente e ormai si sono venduti tavoli e scrivanie. Quindi, tutto quel che andate dicendo può anche essere giusto, ma quei partiti hanno già preso degli impegni che fra l'altro sono legati molto strettamente alla possibilità di formare le liste. E fin quando ci sia la promessa da parte di un socialista, da parte di una segreteria democristiana o di una segreteria regionale socialista di dare un posto di deputato regionale o di funzionario regionale al Tizio, al Caio o al Sempronio, quel Tizio, quel Caio o quel Sempronio appoggeranno il varo di una certa lista politica che si deve fare nel 1968.

Mi auguro che la malignità di questo giornalista sia solamente, appunto, una malignità. Sono forse semplicemente delle illazioni, ma sono illazioni che girano frequentemente in questo periodo, e girano soprattutto da quando dai due partiti della maggioranza si è presa l'abitudine di arrivare alla spartizione dei posti solamente in base a concetti di accontentare la clientela politica, il personale di segreteria e via dicendo.

Non è detto che un segretario di un ufficio politico non sia capace di andare a fare il presidente dell'ente provinciale turismo; non è detto che un segretario di un deputato o di un senatore non sia capace di fare il presidente di una banca o il presidente di una camera di commercio, però non è neanche detto il contrario, cioè che ne siano comunque capaci.

Cosa dice l'onorevole De Martino? Intanto istituiamo le regioni, poi ci vorrà qualche anno perché comincino a funzionare. Noi rispondiamo a queste promesse che si vengono a formulare legislativamente che non sono cose nuove di questi anni; sono cose che abbiamo anche in passato criticato e che costi-

tuiscono dei grossi pericoli, proprio per la democrazia che l'onorevole De Martino dice di voler mantenere, per quell'allargamento di consensi che vuole ottenere; sono promesse sconsiderate e senza seguito.

A proposito di questo, siccome ci stiamo avvicinando alla data del 4 novembre, che è una data cara al ricordo di tutti i combattenti italiani della grande guerra, io vorrei ricordare che il più clamoroso episodio di simulazione, di ostruzionismo, il più macroscopico esempio di simulazione di questi anni è dato proprio da parte della maggioranza con il rifiuto di esaminare un complesso di proposte che risalgono al 1960 per una pensione agli ex combattenti e di decidere su di esse.

Questo è un dato classico di simulazione e di ostruzionismo da parte di una maggioranza di fronte a proposte di legge che sono state presentate da tutti i gruppi parlamentari di questa Camera (la prima è stata presentata nel 1960 ed è dal 1960 che questa proposta non si può discutere, mentre si potrebbe riservare una piccola pensione a coloro i quali furono gli artefici dell'unità di Italia, i difensori dei confini dell'Italia che stanno di anno in anno, ovviamente, diminuendo di numero).

I due emendamenti che vi presentiamo, onorevoli colleghi, vi portano fuori da questo clima di promesse sconsiderate. Essi hanno come obiettivo quello di portarvi su un piano di concretezza, su un piano di misura, su un piano di promessa alla quale fa seguito anche un calcolo delle conseguenze che la promessa legislativa porterà come onere, come peso.

È troppo serio, infatti, è troppo grave continuare col sistema (che non è di questi ultimi anni, perché dura già da tempo) di promettere delle belle cose senza far vedere dall'altra parte quello che è il prezzo che per queste belle cose si deve pagare. Noi naturalmente neghiamo che le regioni siano una bella cosa, ma anche dal punto di vista dei regionalisti nel quale possiamo per un attimo inserirci, queste belle cose hanno un prezzo.

Se facendo le regioni si deve rinunciare a fare le scuole o a fare gli ospedali o ad aumentare le pensioni è bene che di questo il legislatore, la maggioranza tenga conto. I nostri due emendamenti, signor Presidente, sono stati avanzati proprio allo scopo di precisare il *quantum*, il prezzo che per queste belle cose saremo tenuti a pagare.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Botta 22. 4:

Dopo la parola: regioni, *aggiungere le seguenti*: ed alla delega alle regioni di funzioni amministrative.

0. 22. 4. [50] **Roberti, Sponziello, Cruciani, Grilli, Santagati, Abelli, Almirante, Angioy, Calabrò, Caradonna, Delfino, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Tripodi, Turchi.**

SERVELLO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Devo premettere una precisazione che si riferisce a quanto è stato detto ieri dalla radiotelevisione italiana che, essendo un ente di Stato, dovrebbe uniformarsi al criterio della massima obiettività. Nelle trasmissioni di ieri, il capo redattore dei servizi parlamentari Jader Jacobelli ha fatto osservare ai telespettatori che, tutto sommato, le opposizioni hanno poco da lamentarsi, perché le ore impiegate in questo dibattito sono state così numerose che non si può certo dire che la discussione non sia stata portata avanti con una certa ampiezza.

PRESIDENTE. Onorevole Servello, la prego di attenersi all'argomento dell'emendamento. Questi rilievi potrà farli in altra sede.

SERVELLO. Ho voluto fare questo rilievo perché mi sembra pertinente all'argomento in discussione. Di fronte a questi giudizi della televisione sarà bene precisare, come risulta a me e anche a lei, signor Presidente, che la maggioranza, che avrebbe dovuto essere il naturale contraddittore dei gruppi che si oppongono a questo disegno di legge, è stata presente in aula soltanto nel corso delle votazioni svoltesi sulle questioni regolamentari, sugli emendamenti e sugli articoli. I tardivi interventi telegrafici dei rappresentanti della maggioranza (e gli stessi argomenti trattati dai suoi più autorevoli esponenti) hanno riproposto in termini di chiusura ermetica il problema di una votazione a scatola chiusa di questo disegno di legge, per cui non si può certo affermare che essi abbiano assunto il significato di una dialettica e di una certa apertura verso un dibattito vero e proprio,

essendo apparsi a molti come discorsi di sordi. Non altrimenti può essere considerata, per esempio, la votazione di ieri su una questione di incostituzionalità da noi sollevata in merito all'articolo 22, in quanto esso disattende la norma dell'articolo 81 della Costituzione, che prescrive tassativamente che ogni legge che prevede nuove spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Gli esponenti della maggioranza non hanno voluto intendere questo discorso, rinviando in maniera singolare, strana, direi quasi paradossale, il problema del finanziamento delle regioni ad una apposita legge successiva.

Ebbene, signor Presidente, a noi non sembra che il Parlamento in occasioni precedenti, quando ha approvato altre leggi analoghe a quella in esame, abbia seguìto questo singolare modo di legiferare. E veniamo ad esempi che confortano la nostra tesi.

Le norme per la prima elezione del consiglio regionale sardo furono emanate con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, dopo che la relativa legge finanziaria, a copertura delle spese della regione, era stata emanata il 26 febbraio 1948 (titolo III, articoli dall'8 al 14, relativi alle finanze, al patrimonio e al demanio regionale). La legge finanziaria venne quindi emanata prima di quella elettorale.

Per quanto riguarda la Sicilia, il decreto legislativo 15 maggio 1946 approvava lo statuto regionale siciliano, con la previsione, al titolo V, degli articoli dal 32 al 36 delle entrate per la parte patrimoniale e finanziaria, mentre la successiva legge 20 marzo 1951 prevedeva le norme relative alla elezione della assemblea regionale siciliana. La regione Trentino-Alto Adige fu istituita con la legge costituzionale del 26 febbraio 1948 che regolamentava, al titolo VI, articoli da 59 a 75, la parte relativa al finanziamento di quella regione, mentre con successiva legge regionale del 20 agosto 1952 si prescrivevano le norme relative alle elezioni regionali. Lo stesso dicasi per la legge costituzionale del 26 febbraio 1948 che al titolo III, articoli da 3 a 5, prevede le entrate per il finanziamento delle attività regionali; mentre con il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1949 si dettavano le norme per la prima elezione regionale nella Valle d'Aosta. Per quanto riguarda il Friuli-Venezia Giulia, la legge costituzionale del 31 gennaio 1963, costitutiva della regione, negli articoli da 48 a 57 prevede per la parte finanziaria le varie fonti di entrata; mentre con una legge successiva, approvata da questo Parlamento il 3 febbraio 1964, venivano dettate le norme per l'elezione e convocazione del primo consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Ecco perché, signor Presidente, se questo discorso non fosse rivolto a sordi, noi potremmo ragionevolmente ritenere che gli stessi responsabili di questo *iter* legislativo dovrebbero accogliere gli emendamenti che sono stati presentati da noi e da altri gruppi di questa Camera per una corretta interpretazione del dettato costituzionale. Se si volesse infatti procedere con serietà all'istituzione delle regioni, si dovrebbe pensare a porre prima di ogni altra cosa le basi per la vita di questi organismi, preoccupandoci soltanto in un secondo tempo della legge elettorale.

L'aspetto finanziario riveste senza dubbio una particolare importanza. Infatti, il dibattito ad una voce sola che noi stiamo vivendo ha visto forme ed estrinsecazioni tali, dal punto di vista delle cifre, che hanno disorientato la pubblica opinione. Secondo la democrazia cristiana sarebbero valide le previsioni cui è pervenuta la commissione Tupini, previsioni che si limitano ad una spesa annua di 157 miliardi; ma questa cifra è stata contraddetta da tutta l'esperienza regionale italiana, dalla Sicilia alla Sardegna, alla regione Friuli-Venezia Giulia, che partendo da una previsione minima, è arrivata oggi a una dimensione finanziaria preoccupante. Si è parlato a lungo delle previsioni della commissione Carbone, previsioni che si aggirerebbero intorno ai 200 miliardi, se le indiscrezioni hanno una qualche validità.

Tuttavia nella stessa maggioranza le opinioni su questo problema sono assolutamente divergenti. In occasione di un recente convegno, il sottosegretario per il tesoro onorevole Vittorino Colombo, ha affermato che, accordandosi alle regioni solo i duecentoventi miliardi previsti dalla relazione Carbone, si sarebbe loro attribuita una somma largamente insodisfacente; il che dimostra come siano superate le caute previsioni di spesa che sussurrano a mezza bocca gli esponenti della maggioranza. Come se ciò non bastasse, una dichiarazione successiva dell'onorevole Donat Cattin, sottosegretario per le partecipazioni statali, elevava a milleottocento o a duemila miliardi la previsione di spesa. « Se le regioni non assorbiranno almeno il venti per cento della spesa statale – ha dichiarato l'onorevole Donat Cattin – invece di dar luogo allo Stato regionalistico previsto dalla Costituzione il nuovo istituto servirà da copertura alla continuazione dello Stato centralistico ».

Ci troviamo dunque di fronte ad una vera babele di cifre, in cui i miliardi si rincorrono con una disinvoltura e con una leggerezza che non fanno onore al Parlamento italiano e soprattutto ai nostri governanti. Molto più corretto, molto più onesto sarebbe stato, prima di varare la legge per le elezioni regionali, presentare alla Camera una previsione finanziaria aderente alla realtà e all'esperienza compiuta in questa materia, in forma terrorizzante, nelle varie regioni a statuto speciale.

D'altronde si comprende bene come da parte della democrazia cristiana e del partito socialista, con la complicità del partito comunista, non si dia alcun rilievo a questi calcoli di natura finanziaria di fronte ad una esigenza primaria, cioè alla costituzione ad ogni costo delle regioni a statuto ordinario, e questo per scopi clientelari, per valersi ai propri fini di potere dei centri decisionali che dallo Stato passeranno alle regioni.

L'articolo 22 non prevede un elemento che sembra a noi di notevole importanza. Mentre stranamente, dal punto di vista legislativo, si rinvia per la parte finanziaria ad una legge ancora da emanare, si tace completamente sul punto relativo alle funzioni amministrative delle regioni a statuto ordinario. Ecco perché abbiamo ritenuto di proporre un emendamento all'emendamento Botta nel senso di dettare norme anche per quanto riguarda le funzioni amministrative affidate alle regioni.

Poiché in questa Camera la Costituzione viene invocata ad ogni pié sospinto, noi riteniamo che si debba ricordare a noi stessi che l'articolo 119 della Costituzione, al suo primo comma, così suona: « Le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni ».

Ora, si tratta evidentemente di una norma costituzionale che non ha limiti né contorni precisi. L'articolo 119 così prosegue: « Alle regioni sono attribuiti tributi propri e quote dei tributi erariali in relazione ai bisogni delle regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali ». Anche qui non sono stabilite norme precise, non si dà un indirizzo preciso circa le soluzioni che dovrebbero dare alle regioni la possibilità di vivere e di svolgere la loro attività. D'altro canto riteniamo di poter rilevare che su questa materia le impostazioni della maggioranza sono quanto mai incerte. Ci chiediamo, per esempio, perché la maggioranza di centro-sinistra, che aveva presentato alla Camera il 15 maggio 1964 il disegno di legge sulle norme per il personale delle regioni, non abbia ritenuto di far discutere contestualmente quel disegno di legge con il disegno di legge in esame (come del resto non ha ritenuto di far discutere il disegno di legge, presentato il 13 maggio 1964, relativo alle modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali). Ci chiediamo ancora come mai questa maggioranza, così decisa contro l'ostruzionismo, non abbia ritenuto di far discutere anche l'altro disegno di legge, presentato alla Presidenza della Camera il 15 maggio 1964, relativo ai «princìpi e al passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali ». È evidente il motivo, signor Presidente, onorevoli colleghi. Su queste tre leggi, che rappresentano le cosiddette leggi cornice delle regioni a statuto ordinario il contrasto (e non solo in sede di Commissioni affari costituzionali) è stato lungo, incerto e le conclusioni non sono state univoche. Per cui era da prevedersi che proprio sulle leggi cornice si sarebbe sviluppato in questa sede un dibattito ampio e approfondito, che forse avrebbe condotto alla rottura dell'accordo tra i partiti del centro-sinistra sulla costituzione delle regioni a statuto ordinario. Se si scorrono infatti le relazioni che accompagnano questi disegni di legge, si scoprono contrasti, manchevolezze e carenze di queste leggi-quadro, si scoprono i contrasti e le antinomie esistenti all'interno della maggioranza. Basta leggere la relazione Cossiga, al disegno di legge n. 1062, sulle modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e sul funzionamento degli organi regionali, per comprendere come noi ci troviamo oggi a votare su un compromesso politico interno della maggioranza e non su un documento parlamentare serio, inteso effettivamente a condurre alla costituzione effettiva delle regioni a statuto ordinario.

Diceva la suddetta relazione: « In attuazione del programma governativo enunciato alle Camere dal Governo Moro furono presentati alla Camera dei deputati, nella seduta del 4 marzo 1964, tre disegni di legge di iniziativa del Governo della Repubblica », che sono quelli che ho citato. Ed aggiunge: « Si tratta di un insieme di proposte di legge che, unitamente a quelle che dovranno essere presentate in materia di demanio, patrimonio e finanze delle regioni e in materia elettorale, ecc. ». Vorrei far osservare all'onorevole Ceccherini, qui presente, come in questa relazione dell'onorevole Cossiga, che attualmente è sottosegretario, in una specie di scala

d'importanza delle leggi sono poste per prime le leggi relative al demanio, al patrimonio e alle finanze della regione, e poi quella relativa alla materia elettorale delle regioni.

Ciò è indubbiamente significativo, e spiega le nostre preoccupazioni e le nostre denunce. Aggiunge l'onorevole Cossiga che egli ritiene indispensabile un'organica disciplina di attuazione e di integrazione del titolo V della Costituzione, senza la quale non sarebbe costituzionalmente corretto, giuridicamente possibile e politicamente opportuno dar vita all'ordinamento regionale generale.

Queste parole dell'onorevole Cossiga risalgono al 1964. Nel frattempo, egli è divenuto sottosegretario di Stato e in questa veste evidentemente deve tacere. Ma con lui tacciono anche i responsabili della maggioranza, che non rispondono ai quesiti e alle preoccupazioni che noi abbiamo cercato di far presenti in una battaglia parlamentare che non è di mero e verboso ostruzionismo, ma intende porre l'accento, di fronte alla pubblica opinione e al paese, sulla inutilità (oltre che sul danno che potrà venire al nostro paese) delle decisioni che questa e l'altra Camera si accingono a prendere, dietro la spinta di interessi particolari e partitocratici.

Potrei continuare nelle citazioni a sostegno di questo nostro emendamento, che vuole che tra gli impegni legislativi vi sia anche quello relativo al conferimento della potestà amministrativa alle regioni. Ricordo che nel citato disegno di legge, tuttora pendente davanti a questa Camera, si dà carico allo Stato e al Parlamento di definire aspetti che sono la sostanza stessa della vita e dell'autonomia regionale, come la determinazione del territorio delle regioni.

L'onorevole Cossiga annota: « Le disposizioni contenute in detti articoli vogliono sodisfare l'imprescindibile esigenza di un accertamento giuridicamente definitivo del territorio della regione, sia per avere una misura territoriale certa delle loro competenze, ecc. ».

Onorevoli colleghi, siamo arrivati a questo punto: in un articolo della Costituzione sono elencate le regioni, ma secondo la confessione del relatore, onorevole Cossiga, non vi è ancora un accertamento giuridicamente definitivo del territorio della regione (esigenza, questa, ritenuta imprescindibile per dare una misura territoriale certa alla competenza regionale). In sostanza, legiferiamo sull'acqua; ci muoviamo sulle sabbie mobili; scriviamo questa legge sulla sabbia.

Per continuare nel medesimo argomento, bisogna ricordare che in seno alla Commissione competente è stata portata avanti, senza giungere ad alcun risultato, una disputa a proposito dei capoluoghi di regione. Sembra una cosa da poco, ma non lo è. Non è stato mai definito e sarà estremamente difficile definire un criterio per la scelta dei capoluoghi, dato l'incalzare di interessi particolari e di pressioni nei confronti di questa o quella città di una determinata regione. E, come se questo fosse un problema irrilevante, noi decidiamo di fare le elezioni prima di averlo risolto e prima di sapere con quali criteri sarà possibile risolverlo: infatti nella sede competente della Commissione affari costituzionali si sono indicati vari criteri, ma non se ne è trovato uno veramente valido.

Nella stessa Commissione, sempre con riferimento al disegno di legge citato, non è stata presa una decisione di carattere definitivo sulla materia amministrativa. Infatti nella relazione si legge: « Si è modificata la disciplina relativa alla materia della delega delle funzioni amministrative regionali agli enti locali, nella direzione » – guardate come siamo nel vago, come sempre, quando i problemi non possono essere definiti per l'inesistenza di una maggioranza compatta – « di una più ampia autonomia normativa della regione, ampliando la titolarità del potere di iniziativa delle leggi regionali ». In questa frase è presente un insieme di incertezze e di contraddizioni. In quella sede fu sollevata anche una eccezione di un certo rilievo, relativa alla interferenza tra la programmazione nazionale e quella regionale, senza che si sia riusciti a definire i lineamenti di questa programmazione e i limiti dei poteri delle regioni in relazione agli indirizzi generali del piano. Ecco come non solo si spezza l'unità morale e spirituale dello Stato, ma come addirittura si disarticola tutta l'organizzazione statale. I poteri delegati alle regioni, su tutte o su gran parte delle materie di carattere finanziario ed amministrativo, nonché in ordine al turismo e ai lavori pubblici, sono tali da mettere le regioni in grado di contrastare gli indirizzi generali della programmazione. Né esiste una norma o una legge che definisca le possibili limitazioni, ovvero le possibilità di intervento dello Stato per condurre questi programmi su una linea di carattere nazionale. Tutta la materia amministrativa, comunque, di competenza delle regioni a statuto ordinario che si vogliono istituire appare a nostro avviso di incerta definizione; ed argomenti per discuterne si possono trarre soltanto dall'esperienza che è stata vissuta in questi anni nelle regioni a statuto speciale.

Altro disegno di legge, che non è stato ancora approvato, da richiamare è quello concernente il passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali. Su questa legge vi è una breve relazione dello onorevole Baroni, il quale, riallacciandosi al disegno di legge presentato nella precedente legislatura, e quindi decaduto, sulla stessa materia, rileva che gli articoli di questa legge riguardano il passaggio dallo Stato alla regione delle funzioni amministrative in materia di circoscrizioni comunali. Non sembra – egli dice – che i due articoli diano luogo a particolari problemi: essi costituiscono attuazione dell'VIII disposizione transitoria della Costituzione.

Anche qui siamo in una materia estremamente importante, che anche nella dottrina amministrativa è stata variamente interpretata e che è stata diversamente regolata nei vari statuti; e noi fingiamo di ignorarla nel momento in cui predisponiamo la legge per la costituzione di enti e di organismi nuovi i quali dovranno poi affrontare questi temi. Né si può dire che questi temi saranno affrontati, all'atto della costituzione di questi organismi in sede di elaborazione di rispettivi statuti, che dovranno poi essere sottoposti al Parlamento: perché allora ci potremmo trovare di fronte a statuti variopinti, diversamente ispirati, prospettanti le più contraddittorie soluzioni, che il Parlamento poi, sotto l'urgere degli interessi a carattere locale e particolare, non farebbe altro che ratificare, ratificando con essi tutta una serie di violazioni anche del dettato costituzionale.

L'altro disegno di legge a cui ho accennato all'inizio, quello contenente le norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali, ha come relatore per la maggioranza l'onorevole Piccoli. Questo disegno di legge avrebbe dovuto affrontare alcuni dei più grossi problemi che investono le regioni, e cioè: la disciplina del trasferimento alle regioni del personale statale, contemporaneamente al passaggio delle funzioni statali; lo esercizio delle funzioni amministrative da parte delle regioni che, secondo il criterio costituzionale, dovrebbe normalmente avvenire mediante delega agli enti locali; i limiti entro cui la regione può esercitare la propria potestà legislativa in materia di personale; lo inquadramento del personale statale e degli enti locali nei ruoli del personale regionale, e via di questo passo. Questi problemi, secondo la maggioranza che regge attualmente le sorti del nostro paese, non hanno alcun interesse o hanno un interesse molto secondario rispetto al fatto puramente elettorale, mentre in un primo momento – nel 1963 e nel 1964 – esponenti della maggioranza medesima avevano affermato che le prime leggi da varare erano le leggi-quadro, poi la legge finanziaria e finalmente la legge elettorale.

Il nostro è un emendamento a carattere indicativo. È chiaro che i futuri statuti regionali non potranno prescindere dall'articolo 119 della Costituzione in materia di autonomia finanziaria. Ma poiché qui tutto si rinvia ad una ipotetica legge finanziaria, allora noi, ad evitare una lacuna sia pure nominalistica (questa legge è infatti priva di effettivo contenuto), col nostro emendamento insistiamo sulla necessità di legiferare nei termini previsti anche in ordine alla delega alle regioni di funzioni amministrative.

Da parte dell'onorevole La Malfa, con la solita faciloneria e disinvoltura, è stato qui affermato che queste esigenze potranno essere sodisfatte facilmente: con la stessa disinvoltura con la quale egli risolveva, a colpi di bacchetta magica, i problemi relativi al finanziamento delle aziende elettriche da nazionalizzare, oggi l'onorevole La Malfa comunica alla Camera e alla opinione pubblica (con una lettera al *Corriere della sera*) che il problema del finanziamento, della funzionalità dell'istituto regionale si risolve sopprimendo le province. Questa è, a mio avviso, una affermazione che denota la consueta improvvisazione: oltretutto ciò comporterebbe una modifica della Costituzione, che stabilisce l'esistenza di province e di comuni. Si tratta evidentemente di pretesti a carattere propagandistico.

Tuttavia l'onorevole La Malfa, nella lettera che ha scritto ieri al *Corriere della sera*, riconosce quanto segue: « il partito repubblicano non ha affatto chiuso gli occhi a certi risultati negativi, dal punto di vista dei costi finanziari e della eccessiva burocratizzazione, della esperienza di alcune regioni a statuto speciale ».

Egli pensa di rimediare a tutto questo sopprimendo le province; del resto, non mi sembra che in Sicilia esistano più le province.

NICOSIA. Non le hanno potute sopprimere.

SERVELLO. Comunque lo statuto regionale non le prevede.

NICOSIA. Lo statuto regionale prevede i consorzi.

SERVELLO. Un ente sostitutivo, dunque. Dicevo che una soluzione del genere di quella patrocinata dall'onorevole La Malfa mi sembra superficiale e propagandistica, così come mi sembra demagogica l'affermazione dell'onorevole Rumor dell'altro giorno, secondo la quale i nostri sarebbero allarmismi a carattere irrazionale.

Questa frase meriterebbe come risposta il giudizio che, in una seduta più o meno simile a questa, Andrea Costa diede nel 1899 in merito alla legge Pelloux, definendola una legge di paura e di odio.

Come esponente del Movimento sociale italiano io non ripeterò questa frase, ma penso di poter rispondere all'onorevole Rumor dicendo che andiamo votando una legge fondata sull'impostura, sul clientelismo regionale e su una totale e cinica insensibilità dal punto di vista nazionale.

Per farsi comprendere dal Governo e dalla maggioranza che è assente (per caso essa è presente solo attraverso un deputato del partito repubblicano, che per altro ringrazio) bisogna riferirsi all'ordinamento italiano in materia di competenza amministrativa dello Stato e della regione. Questo ordinamento si ispira al sistema della coincidenza e cioè della competenza amministrativa congiunta a quella legislativa. Alla regione pertanto si attribuisce una potestà amministrativa sulle stesse materie per le quali la regione ha una potestà legislativa. La sfera di queste competenze è prevista dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e – per riferirci alle regioni a statuto speciale – dall'articolo 6 dello statuto sardo, dall'articolo 13 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, dall'articolo 4 dello statuto della Valle d'Aosta, dall'articolo 8 di quello del Friuli-Venezia Giulia. Si pone al riguardo un problema complesso: si tratta cioè di stabilire i rapporti fra le leggi che le regioni sono in grado di promulgare e gli atti amministrativi regionali. Si tratta di stabilire i rapporti fra l'esercizio della potestà amministrativa e l'organizzazione degli uffici regionali. Si tratta di stabilire per quali atti amministrativi la legge debba prevedere il preventivo parere di organi centrali dello Stato e se questo parere abbia o meno carattere vincolante. Si tratta, altresì, di stabilire i limiti della competenza amministrativa per le materie sulle quali la regione ha una competenza legislativa non totale ma parziale, in relazione anche agli articoli 117 e 118 della Costituzione, che attribuiscono alla regione potestà amministrativa solo per le materie che non abbiano interesse esclusivamente locale.

Come si vede, si tratta di una materia assolutamente incerta. Noi siamo chiamati a stabilire i limiti territoriali dell'attività della regione, i limiti di merito; quelli che sono sicuri o che dovrebbero essere sicuri sono gli obblighi che derivano dagli impegni a carattere internazionale e il divieto (questo, previsto dalla Costituzione) di ostacolare la libera circolazione di persone e di cose. Debbo dire che su quest'ultima materia dovremmo fare riserve per quanto attiene all'esecuzione di questa norma costituzionale, così com'è prevista dallo statuto del Trentino-Alto Adige, dove la libera circolazione di persone e di cose mi sembra che diventi ogni giorno più problematica.

Un altro punto importante relativo alla potestà amministrativa riguarda i criteri di ripartizione della materia tributaria tra lo Stato e la regione. Quali sono le soluzioni? Dalle leggi che ho citato prima non se ne desume alcuna precisa, né dalle leggi costituzionali che hanno portato alla istituzione delle regioni a statuto speciale si desume un indirizzo univoco.

Comunque, il metodo più in auge è quello della separazione, che tuttavia presenta un inconveniente, sia agli effetti dell'interferenza del potere dello Stato nei poteri della regione, sia perché, con il criterio dei contributi e delle sovvenzioni, si viene ad incidere sull'autonomia delle regioni, sia infine in quanto si vengono a creare condizioni negative con doppioni di varia natura.

Vi è poi il metodo delle quote, che sembra essere il più aderente alla Costituzione, quote che dovrebbero essere variabili e divise per imposte e per regioni. Questo metodo dovrebbe essere alla base dell'istituzione delle regioni, altrimenti non realizzeremmo un principio di carattere generale: quello di una giustizia distributiva. Se stabiliamo quote fisse in assoluto per tutte le regioni, il divario tra le regioni ricche e quelle povere, lungi dallo scomparire, si approfondirebbe ancora di più.

Si tratta di vedere se questo metodo sarà adoperato, se la maggioranza, che subisce e provoca spinte di ogni natura, lo attuerà effettivamente. Dico questo anche in relazione a talune preoccupazioni che non posso sottacere. Vi sono regioni per le quali è necessario un minimo garantito indispensabile per la loro stessa esistenza, per cui è da prevedere che saranno effettuate assegnazioni straordinarie. Ma, a questo riguardo, come sarà stabilita la misura? Chi la stabilirà? Toccherà riconoscere i poteri conseguenti alla regione,

autonomamente, o allo Stato perché possa provvedere con propria legge ordinaria? Bisognerà, inoltre, determinare i massimi ed i minimi.

Su questa materia la Costituzione, che viene invocata ad ogni pié sospinto, all'articolo 119 sorvola e rinvia alla legge ordinaria. Negli istituti regionali esistenti, la materia è regolata in forme che potremmo definire polivalenti. Per esempio, nella Valle d'Aosta, a norma dell'articolo 12 di quello statuto, che si rifà all'articolo 119 della Costituzione, sono indicati tributi propri, tributi erariali e contributi speciali. Siamo, quindi, ad una formula mista, senza un indirizzo, pertanto, conforme a quello che è stato da me definito prima il metodo delle quote. Nella Sardegna e nel Trentino-Alto Adige, invece, è stata fissata una quota del 90 per cento delle imposte principali, delle imposte, quindi, statali che spettano in base alla legge alla regione, senza stabilire un rapporto globale con il gettito nazionale.

Onorevole Goehring, ella che si preoccupa sempre del reddito globale nazionale, si dovrà in futuro anche interessare delle entrate globali tributarie. Se si seguisse infatti il criterio che ho ora indicato, in vigore in Sardegna e nel Trentino-Alto Adige, del prelievo di una quota del 90 per cento sulle principali imposte statali, e questo criterio lo facessimo dilagare su tutta l'area nazionale, cioè nelle istituende regioni a statuto ordinario, ella che è abile a fare i conti ci direbbe come lo Stato potrebbe continuare ad assolvere le sue funzioni istituzionali e di promozione economica a tutti i livelli!

In Sicilia, invece, si procede con il metodo della separazione sulla base dell'articolo 34, con l'aggiunta naturalmente del famoso contributo statale del « fondo di solidarietà nazionale » (i siciliani non sono stupidi e sono anche lungimiranti), che è una cosa molto grossa e per giunta poco chiara, dal momento che polemiche sono sorte sul suo contenuto e sulla sua applicazione, fatta quasi sempre a scopi elettoralistici.

Abbiamo portato tre esempi di diversi regimi tributari; figuriamoci quale confusione nascerà quando altri se ne aggiungeranno con l'istituzione delle nuove regioni, e quando tutti dovranno uniformarsi al reddito globale ed alle esigenze che ha uno Stato moderno anche in ordine alle esecuzioni di piani a carattere nazionale.

Onorevoli colleghi, da ciò emerge l'esigenza fondamentale di varare norme legislative coerenti e possibilmente uniformi, tenendo naturalmente conto delle diverse possibilità ed esigenze delle singole regioni. Noi affermiamo un principio che dovrebbe essere elementare e valido per tutti, ma poiché abbiamo il sospetto ed il dubbio che l'attuale maggioranza, se dovesse sopravvivere alle elezioni del prossimo anno, si troverebbe di fronte a tante cambiali in bianco firmate sul piano degli interessi locali e regionali, riteniamo che l'universalità degli indirizzi e la armonizzazione delle esigenze locali e regionali con i programmi economici e finanziari dello Stato verranno spesso incrinate e frantumate; con ciò si polverizzerà la capacità dello Stato d'imprimere, attraverso la programmazione, un corso unitario alla nostra economia che sodisfi concretamente i bisogni del paese e la nuova dimensione che i fenomeni economici hanno assunto sul piano europeo e mondiale.

Un altro aspetto delicato di questa materia è l'accertamento e la riscossione dei tributi secondo le norme esistenti nelle regioni vigenti, le quali ci danno la misura dei contrasti e delle difficoltà che sorgeranno inevitabilmente quando questa materia sarà regolata da una legge ordinaria anche per quanto riguarda le istituende regioni.

Le soluzioni che vengono prospettate in materia sono diverse e frammentarie; i limiti tra lo Stato e le regioni in ordine agli accertamenti e alle riscossioni appaiono vaghi e generici. La stessa dottrina è tutt'altro che concorde e da queste controversie non abbiamo molto da sperare, se l'esempio che proviene dalle regioni a statuto speciale è così poco edificante.

Vi è infine la parte relativa alla potestà legislativa riconosciuta alla regione in determinate materie. Essa è prevista sempre dall'articolo 118 della Costituzione, laddove si stabilisce che « lo Stato può con legge delegare alla regione l'esercizio di altre funzioni amministrative ».

Potrebbe sembrare superfluo soffermarsi su questo punto, ma non possiamo condividere la disinvoltura della maggioranza che rinvia tutti questi problemi, i quali possono sembrare di poco momento, ma che per anni hanno formato oggetto nelle regioni a statuto speciale di gravi contrasti e molte volte di sovrapposizioni e conflitti di poteri con lo Stato. Ecco perché richiamiamo l'attenzione dei settori più responsabili del Parlamento su questi problemi, che non investono soltanto la funzionalità, l'efficienza e lo stesso futuro delle regioni, ma toccano da vicino l'artico-

lazione stessa dello Stato e interessano vivamente i contribuenti, e quindi tutti i cittadini.

Ora sulla delega da parte dello Stato alle regioni dell'esercizio di altre funzioni amministrative, i contrasti in dottrina sono numerosi. Appare comunque prevalente un indirizzo secondo il quale la potestà amministrativa della regione deve svolgersi secondo le direttive vincolanti dello Stato; ciò appare soprattutto dagli statuti della Sardegna e della Valle d'Aosta. Si pone quindi in subordine l'interrogativo a proposito delle direttive dello Stato da impartire al complesso dell'organismo regionale, cioè alle giunte viste organicamente nelle loro funzioni e nei loro poteri, o invece alle varie branche dell'amministrazione regionale singolarmente. Anche questa è una materia che non è definita, che non ha contorni certi e assoluti, non soltanto nella realtà ma anche nella dottrina amministrativa.

Fra i problemi connessi col nostro emendamento vi è poi quello del controllo sull'attività amministrativa. In questa materia si tratta di legiferare sulla scorta della esperienza che ho sopra richiamato; si tratta cioè, di stabilire se gli atti amministrativi della regione sono conformi agli adempimenti previsti dalla legge e, in ordine all'amministrazione delegata, di accertare la conformità dei provvedimenti con gli indirizzi segnati dallo Stato. Vi è da stabilire quali siano i limiti dei controlli che con legge ordinaria lo Stato può prevedere, ma che, comunque, non dovrebbero intaccare l'autonomia delle regioni. Si tratta di stabilire i controlli di legittimità, di competenza, preventivi, straordinari, ispettivi, tutte materie che qui completamente ignoriamo e che sono rinviate alle cosiddette leggi-quadro. Tali leggi contengono non in maniera espressa tali materie, ma solo in modo generico e vago. Pertanto, se per ipotesi dovessero essere approvate quelle leggi-cornice, in sostanza demanderemo agli organi regionali la definizione di queste materie, che attengono soprattutto ai doveri dello Stato.

L'ultimo punto del mio intervento concerne l'intangibilità degli enti locali, secondo quanto è previsto dalla Costituzione e negato dall'onorevole La Malfa. Questi non ignora che, anche arrivando all'abolizione delle province, si creerebbero e prolifererebbero alti organismi che delle province assumerebbero le funzioni: i cosiddetti organi sostitutivi di enti locali; non so quindi se questa tesi sia una panacea o un rimedio peggiore del male. Occorre tuttavia avere un quadro preciso della situazione che si potrà determinare. Le norme costituzionali sono quello che sono, specialmente in ordine al personale: si raccomanda che normalmente ci si avvalga di quello degli enti locali, ma si sa che questa norma viene disattesa, che il « normalmente » significa « quasi mai ».

Si dovrebbero evitare i doppioni di talune organizzazioni burocratiche; invece siamo in piena burocratizzazione regionale, e il personale statale non viene sufficientemente utilizzato.

Vi sono poi alcuni argomenti marginali che hanno una loro rilevanza (l'hanno oggi e l'avranno di più in futuro), come il rapporto tra le regioni e gli enti parastatali. Sembra un argomento di secondaria importanza, ma vi esorto a pensare a quello che accadrà per esempio dell'Istituto nazionale assicurazioni o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale quando saranno istituite le regioni. Evidentemente esse vorranno trasformare questi enti in organizzazioni territoriali, vorranno avere determinate autonomie, vorranno stabilire attraverso i consigli le nuove clientele, e con queste i nuovi sperperi, sotto il pretesto di essere organismi territoriali di un ente a carattere nazionale; tale ente sarebbe come il coperchio di un meccanismo che nelle varie regioni assumerebbe forme autonomistiche che non coincidono con una retta interpretazione del decentramento, ma rispondono ad esigenze di carattere clientelare che non possiamo apprezzare, e che, anzi denunziamo come uno degli aspetti veramente impressionanti di questo modo di legiferare.

È evidente che i problemi da noi sottoposti all'attenzione del Governo sono di una tale complessità e rilevanza che dovrebbero condurre ad una rimeditazione. Ma siamo convinti che, al di là di questi contrasti sul modo di istituire le regioni e di procedere in questa vicenda parlamentare, esista nel centro-sinistra allargato ai comunisti una preoccupazione prevalente: quella di carattere elettorale e clientelare, prevalente rispetto alla stessa celebrazione delle elezioni in questione. Pertanto, il discorso che abbiamo fatto è un discorso rivolto ai sordi.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CINCIARI RODANO MARIA LISA

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti all'emendamento Botta 22. 4:

Aggiungere le seguenti parole: con particolare riguardo alle previsioni di spesa per

l'ordinamento degli uffici dipendenti dalla regione.

0. 22. 4. [7] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna.**

Aggiungere le seguenti parole: con particolare riguardo alle previsioni di spesa derivante dalla istituzione delle circoscrizioni comunali.

0. 22. 4. [8] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna.**

Aggiungere le seguenti parole: con particolare riguardo alle previsioni di spesa derivante dall'ordinamento in materia di urbanistica.

0. 22. 4. [18] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna.**

Aggiungere le seguenti parole: con particolare riguardo alle previsioni di spesa derivante dall'ordinamento dei musei.

0. 22. 4. [19] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna.**

Aggiungere le seguenti parole: con particolare riguardo alle previsioni di spesa derivante dall'ordinamento sulla pesca nelle acque interne.

0. 22. 4. [33] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna.**

Aggiungere le seguenti parole: con particolare riguardo alle previsioni di spesa derivante dall'ordinamento sulle foreste.

0. 22. 4. [35] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna.**

BIGNARDI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI. Alla trattazione di questi sei subemendamenti presentati dal gruppo liberale desidero premettere qualche breve considerazione di ordine generale, con riferimento alla materia che essi singolarmente trattano.

Mi è accaduto ier l'altro di trovare un raro *pamphlet* politico in una libreria antiquaria di Roma e, precisamente, un discorso di Luigi Sturzo del 1919 in cui, per la prima volta, veniva posto il tema delle regioni. Luigi Sturzo argomenta lungamente sul problema del regionalismo e conclude affermando: fine dell'istituzione delle regioni è semplificare la vita dello Stato. Se le regioni dovessero condurre a complicare ulteriormente, anziché semplificare, la vita dello Stato, io dovrei riconoscere che il fine, il compito e la ragion d'essere delle regioni non sussisterebbero. Riprendendo questo argomento del padre putativo delle regioni, svolgerò la tesi secondo la quale, attraverso l'istituzione del nuovo ente, noi andremo a complicare e non a semplificare la vita dello Stato. E quando apro l'*Avanti !* di stamane, caro onorevole Di Primio, e leggo che Turati alla Camera nel 1919 prefiggeva, fra le finalità delle costituende o auspicande regioni (anche se concepite in maniera forse alquanto diversa da come oggi si vanno a profilare legislativamente), quella di demolire il favoritismo di governo, io mi chiedo – di fronte all'esperienza delle regioni a statuto speciale esistenti – quale favoritismo esse abbiano demolito ed in particolare se abbiano demolito il favoritismo di governo. (*Interruzione del Relatore Di Primio*).

Questo è un grosso problema. Di fronte alla domanda che io mi ponevo, se le regioni demoliscano il favoritismo di governo o creino, invece, un favoritismo di regione, forse ancora più incidente e pertinente, l'interruzione dell'onorevole Di Primio riguarda la vecchia questione se sia la funzione a creare l'organo o l'organo a creare la funzione.

DI PRIMIO, *Relatore*. Se mai è la distorsione della funzione, non la funzione.

BIGNARDI. Certamente, siamo di fronte ad una situazione patologica. Però noi dobbiamo creare delle strutture che evitino nella maggior misura possibile il formarsi di distorsioni patologiche. Mi chiedo se stiamo legiferando per limitare la patologia, oppure

per inoculare microbi nel corpo nazionale, favorendo la patologia. Questo è il punto.

Comunque, venendo al merito dei subemendamenti, e mantenendo fede all'impegno di essere estremamente sintetico, dirò che questi subemendamenti concernono l'indicazione di determinati affidamenti alle costituende regioni, se ed in quanto verranno costituite. Noi restiamo fedeli a quanto abbiamo affermato: combattiamo, cioè, la nostra battaglia anzitutto per evitare l'attuarsi di un errore politico quale, a nostro avviso, sarebbe l'introduzione dell'ente regione nel nostro paese. Diciamo però, che, qualora l'ente regione venisse introdotto attraverso una legge che avesse l'approvazione della maggioranza nelle due Camere, noi cerchiamo, con i nostri emendamenti, di limitare i danni e di favorire qualche vantaggio per questi enti, di cui noi sottolineiamo in via pregiudiziale e primaria l'estrema pericolosità, la non positività per il nostro paese in questo momento.

Il nostro subemendamento 0. 22. 4. 7 recita: « con particolare riguardo alle previsioni di spesa per l'ordinamento degli uffici dipendenti dalla regione ». Dagli accesi regionalisti sentiamo affermare che la regione non creerà nuove burocrazie, che non verrà fatto luogo a nuove spese perché verrà utilizzato il personale già dipendente dallo Stato o dagli enti locali.

Credo che queste siano mascherature; starei per dire mistificazioni, anche se la parola può essere considerata troppo pesante. Credo di essere facile profeta ponendo questo problema: se costituirete le regioni, fornitemi fra 10 anni l'elenco dei dipendenti dello Stato o di enti locali che sono stati trasferiti all'ente regione, e vedremo se questo trasferimento, se questo mancato aumento di spesa si sia veramente verificato, o se, invece, non ci troveremo di fronte ad una burocrazia addizionale il cui costo dovrà poi rientrare in una legge specifica, che ha costituito oggetto di interventi di colleghi già intervenuti nel dibattito.

Un altro subemendamento da noi presentato così recita: « con particolare riguardo alle previsioni di spesa derivante dalla istituzione delle circoscrizioni comunali ». Questo argomento è, a mio avviso, centrale nella sistematica e nell'assetto degli enti locali del nostro paese. Lo sviluppo economico che si è venuto determinando nel corso dell'ultimo quindicennio ha inciso in maniera sensibile sullo stesso stato di fatto degli enti locali. Noi abbiamo comuni rurali e montani che hanno perso gran parte della loro popolazione, che hanno oggi le scuole spopolate di alunni, le chiese spopolate di fedeli, gli uffici municipali che lavorano raramente per registrare le poche nascite e i rari decessi che in quei comuni si verificano, mentre lungo le grandi strade di comunicazione, accanto ai centri di irradiazione industriale, artigiana e commerciale, vi sono frazioni che fino a 10 o 20 anni fa avevano una importanza limitatissima e che hanno assunto ora il rilievo di centri urbani notevolmente importanti. Quindi siamo di fronte alla necessità di arrivare ad un riassetto delle circoscrizioni comunali; e su questo riassetto noi liberali intendiamo porre una particolare accentuazione. Ci rendiamo conto – già altra volta ho trattato questo problema in quest'aula – che il problema non è facile, che ci troviamo di fronte ad un possibile scontro di interessi locali che rende ardua la soluzione: ma credo che il pregio di un paese serio sia di saper affrontare i problemi complicati: quelli facili chiunque può affrontarli e risolverli.

Il nostro emendamento 0. 22. 4. *18*, proponendo di aggiungere le parole: « con particolare riguardo alle previsioni di spesa derivante dall'ordinamento in materia di urbanistica » prevede che vi possa essere un certo coordinamento urbanistico, che per altro già interviene. Non vi sarebbe bisogno di creare l'ente regione a questo fine: già vi è la tendenza alla creazione di comprensori urbanistici di vasta estensione; soprattutto mi pare interessante sottolineare l'attenzione che i moderni urbanisti portano alla integrazione città-campagna: non più una urbanistica delle sole città intese come un qualcosa di avulso da un più ampio tessuto connettivo, ma un coordinamento città-campagna, cioè una integrazione su vaste zone, che è poi l'unico modo di rispondere ad un precetto costituzionale – quello relativo alla protezione del paesaggio – che offrì anni addietro lo spunto alle argute osservazioni di un intelligente umorista: ma in realtà era un articolo molto serio.

Ora, come può realizzarsi una protezione del paesaggio se non in vaste aree, se non prevedendo urbanisticamente questa integrazione città-campagna? Sono problemi che in paesi come l'Inghilterra, il Belgio, l'Olanda sono affrontati già da anni, vorrei dire da decenni. Basta pensare all'assetto urbanistico città-campagna delle due tradizionali zone universitarie inglesi: Oxford e Cambridge; si tratta di qualcosa che è già consolidato e che rappresenta uno dei più meravigliosi territori della nostra Europa, come può riconoscere chiunque abbia avuto occasione di visi-

tare le due zone. Giustamente l'onorevole Cantalupo mi suggerisce adesso l'esempio della nuova Amsterdam. È un problema, dunque, che noi liberali riteniamo meriti sottolineatura.

Con il nostro successivo subemendamento 0. 22. 4. *19*, si passa al problema dei musei. Devo dire che questo problema mi ha appassionato, e *toto corde* ho sottoscritto questo subemendamento, perché ritengo che i musei italiani debbano trasformarsi da quello che purtroppo ancora sono in tante nostre città – cioè polverosi depositi di pezzi di scavo, ecc. ecc. – in quello che è un museo moderno, con una funzione dimostrativo-estetica: cioè con sale allestite con determinati pezzi che dovrebbero essere visitate dal visitatore comune, e con una sistematica collocazione degli altri pezzi in magazzini facilmente accessibili come sedi di ricerca per lo studioso specializzato.

I musei italiani sono un po' un raffazzonamento di queste due tendenze, e non corrispondono ad una visione né all'altra. Bisogna invece arrivare a questa diversificazione; e proprio in vista di ciò abbiamo voluto presentare questo specifico subemendamento. Va per altro detto che già esistono in questo campo esperienze interessanti a cui fare riferimento, come precedenti che possono dare indicazioni per quell'ammodernamento, per quella nuova organizzazione dei musei italiani che noi liberali auspichiamo.

E arrivo agli ultimi due subemendamenti che devo illustrare. Il subemendamento 0. 22. 4. *33* propone di aggiungere le parole « con particolare riguardo alle previsioni di spesa derivante dall'ordinamento sulla pesca nelle acque interne ».

È questo un tema in ordine al quale spesso ho avuto occasione di intervenire in quest'aula e in Commissione. Io ritengo che vi sia una grossa ingiustizia sul problema della pesca in Italia. Questo problema infatti interessa centinaia di migliaia di pescatori sportivi i quali corrispondono una determinata cifra allo Stato per ottenere la licenza di pesca. Questa cifra viene loro richiesta *sub specie* di ripopolamento ittico dei fiumi e delle acque fluviali e lacuali, ma in realtà poco più della metà di essa viene veramente erogata a questo scopo ed il ripopolamento delle acque fluviali e lacuali in Italia, specialmente nel nord, lascia ancora molto a desiderare, pur riconoscendo che talune province si sono messe su questa strada con qualche impegno. Il problema deve essere dunque affrontato se ci si metterà su questa strada.

Io ebbi una polemica a questo riguardo alcuni anni addietro se si poteva, cioè, una imposta o tassa considerare con una destinazione prefissata e quindi se si poteva sostenere che l'intero importo delle licenze di pesca dovesse essere destinato al miglioramento dello stato di pescosità delle acque interne italiane. In via teorica questo è vero – se il principio della destinazione specifica dovesse venire definitivamente acquisito – per cui l'economia dei tributi riceverebbe un colpo non facilmente sanabile.

Bisogna però considerare la tendenza al sempre maggiore popolarizzarsi della pesca nelle nostre acque interne. Questa pesca è diventata uno dei punti principali di riferimento per il tempo libero degli italiani, per cui è necessario che questo problema riceva una sottolineatura che noi liberali diamo attraverso i consorzi di province interessati ai corsi d'acqua o agli specchi lacuali. È chiaro che noi preferiamo i consorzi di province e che li riteniamo sufficienti a questo scopo. Se invece si deve arrivare ad un quadro regionalistico, noi riteniamo che il problema della pesca nelle acque interne vada visto con la sottolineatura che abbiamo inteso dargli con l'emendamento 0. 22. 4. *33*.

Un ultimo accenno al problema delle foreste visto nel suo duplice aspetto di mantenimento delle foreste esistenti e della forestazione delle zone suscettibili di sviluppo forestale, attualmente prive di manto erboso e magari denudate di questo manto con notevole deperimento della stessa cotica erbosa sulla quale innestare queste possibilità di sviluppo vegetativo ulteriore.

Noi abbiamo avuto qualche perplessità, signor Presidente, onorevole sottosegretario, prima di presentare questo emendamento perché, se il problema della pesca nelle acque interne poteva risolversi attraverso consorzi interprovinciali, quello delle foreste è un problema a carattere largamente interregionale, in fondo. Si tratta di ricostituire il manto del nostro Appennino, largamente compromesso tranne che in alcune vecchie foreste granducali toscane ed in alcuni residui di castagneti e di faggeti dell'avellinese.

PRESIDENTE. Ammiro molto, onorevole Bignardi, la sua versatilità ma cerchi di non divagare troppo.

BIGNARDI. Sto concludendo, signor Presidente. Dicevo che questo problema si pone forse su un piano più interregionale che regionale; certo è uno dei problemi fondamen-

tali del nostro tempo. Noi stiamo andando verso una agricoltura che tende a concentrarsi nelle zone migliori di pianura o di basso colle per cui avremo degli estesi abbandoni dei terreni a vocazione forestale o a vocazione silvopastorale. È necessario, pertanto, prevedere questo rilancio della politica forestale nel nostro paese.

In montibus vita, dice il motto di un importante sodalizio; io vorrei trasformarlo in quest'altro: *In silvis vita*. E ciò perché la montagna senza selve è veramente qualche cosa di limitatamente vitale.

E vengo alla conclusione. L'onorevole La Malfa, nel suo discorso di ieri, ha dato per acquisito che il punto politico del suo partito è rappresentato dalla soppressione della provincia; e su ciò ha preteso di trovare determinate contraddizioni nell'impostazione politica dei liberali. Resta per altro il fatto che il gruppo politico che ha concretamente proposto e sostenuto, in maniera organica, una alternativa alle regioni; l'unico gruppo che ha sostenuto e tradotto in proposta concreta, in alternativa alla regione, come ente politico, il consorzio interprovinciale è proprio il nostro. C'è una contraddizione, ma è nelle origini storiche del partito repubblicano, onorevole La Malfa – e su questo argomento ho già avuto occasione di intrattenermi – origini storiche che, per quanto riguarda il Mazzini, non sono certo origini regionalistiche; e, per quanto riguarda il Cattaneo, sono tradizioni federaliste piuttosto che regionaliste. La verità è, signor Presidente, onorevoli colleghi, che, se c'è un uomo del nostro risorgimento legato ad una concezione unitaria dello Stato; se c'è un uomo che voleva un governatore per ogni provincia e un governatore – di nomina statuale centrale – per ogni eventuale regione, questo uomo è proprio Mazzini, che di questa fede statuale si era fatta quasi una religione della sua vita; e – va aggiunto – una nobile religione, anche se non sempre il sogno del poeta, l'immaginazione del filosofo, il pensiero del politico trovavano poi pratica attuazione nella realtà, nelle contingenze della politica di ogni giorno.

Dunque, l'onorevole La Malfa propone di sopprimere la provincia. Ma da questa sua affermazione egli dovrebbe trarre motivo per consentire con i liberali, non già per porsi in polemica con essi.

A parte il fatto che l'onorevole La Malfa, quando andrà nel suo collegio elettorale a proporre l'abolizione delle province di Forlì e di Ravenna (così fortemente caratterizzate come Romagna, erede spirituale dell'esarcato bizantino e di una tradizione che si perpetua nei secoli in contrapposizione a tutto il resto dell'Emilia, ai ducati quasi lombardi dell'Emilia del nord) non so quanti consensi potrà trovare...

MARZOTTO. Magari in quelle zone parlerà del divorzio e delle fettuccine.

BIGNARDI. Vedremo.

Prima di concludere, desidero solo prendere atto dell'affermazione che ieri ha fatto lo onorevole Moro a Taranto, quando ha detto che sulla strada del regionalismo egli intende procedere con estrema prudenza. Sotto questo profilo non capisco la vivace polemica che i giornali democristiani o governativi hanno posto in essere nei confronti, per esempio, di noi liberali che ci siamo impegnati in questa battaglia regionalistica, dal momento che in un certo senso abbiamo collaborato con questa volontà del Presidente Moro di procedere per questa strada con estrema prudenza. Il nostro, in fondo, non è stato che un quotidiano invito alla prudenza; e noi continueremo ad invitarlo alla prudenza e alla riflessione nella polemica sulla stampa; continueremo ad invitarlo alla prudenza nella discussione che seguirà al Senato. Sotto questo profilo, dopo la promessa da parte del Presidente del Consiglio di voler procedere con estrema prudenza, mi sarei aspettato che ai gruppi che si sono opposti alle istituzioni delle regioni egli rivolgesse un elogio e non si ponesse invece in contrapposizione polemica con essi, poiché certamente noi siamo riusciti a convincerlo di questa tesi dell'estrema prudenza. Non credo che su questa strada volessero spingerlo i regionalisti ad oltranza, quelli veri o quelli accattati, i regionalisti in buona fede o quelli strumentali, i regionalisti dell'ultima ora o quelli di sempre, che tanto numerosi seguono questa impegnativa discussione, alla quale il gruppo liberale ha cercato di dare contributi di rilievo o modesti, come quello che ho dato io con questa illustrazione dei sei subemendamenti sui quali ho avuto l'onore di intrattenermi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti all'emendamento Botta 22. 4:

Aggiungere le seguenti parole: con particolare riguardo alle previsioni di spesa per

la costituzione e l'ordinamento della polizia locale urbana.

0. 22. 4. [9] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna.**

Aggiungere le seguenti parole: con particolare riguardo alle previsioni di spesa per la costituzione e l'ordinamento della polizia locale rurale.

0. 22. 4. [10] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna.**

Aggiungere le seguenti parole: con particolare riguardo alle previsioni di spesa derivante dall'ordinamento sulla navigazione.

0. 22. 4. [28] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna.**

Aggiungere le seguenti parole: con particolare riguardo alle previsioni di spesa derivante dall'ordinamento sui porti lacuali.

0. 22. 4. [29] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna.**

Aggiungere le seguenti parole: con particolare riguardo alle previsioni di spesa per contributi speciali dello Stato alle regioni al fine di valorizzare le aree depresse del centro-nord.

0. 22. 4. [37] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna.**

GOEHRING. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOEHRING. Il primo emendamento riguarda l'ordinamento della polizia urbana, mentre il secondo concerne quello della polizia locale e rurale. Non credo che in questa materia esista un equilibrio perfetto. C'è una netta distinzione tra i compiti affidati allo Stato e quelli affidati ai comuni. Ognuno ha organizzato i propri corpi di polizia aderendo allo schema particolare della città o del paese.

Chi può mettere le mani, ad esempio, in una città come Milano, dove esistono 1.600 vigili urbani in servizio attivo, che non si sa ancora se appartengano o meno a quelle che si dicono forze armate? Il diritto di sciopero è stato esercitato dalla polizia urbana milanese, ma pende una denuncia davanti all'autorità giudiziaria, che dovrà decidere se quei vigili avevano o no il diritto di scioperare.

Che cosa farà la regione? Darà una struttura uniforme a questi organi di polizia urbana e di polizia rurale, che aderiscono così strettamente a situazioni già equilibrate? Brescia dovrà comportarsi come Milano, fatte le debite proporzioni? Como dovrà comportarsi come Brescia?

Se la Costituzione affida alle regioni il compito di intervenire in questa materia, significa che la situazione è stata considerata sotto un aspetto particolare. Dove si fermerà l'autorità del comune? Sarà esso chiamato ad accettare la disciplina della regione in queste materie? Dovrà rinunciare ad un'altra delle sue gelose prerogative? Non dimentichiamo che ci sono corpi di polizia urbana che – come voi sapete – hanno una lunga tradizione, e sono strettamente legati alle caratteristiche della città che servono. Se questo avvenisse, volete proprio dimenticare quanto è accaduto in uno Stato tipicamente federale come gli Stati Uniti d'America? Mi riferisco al conflitto tra le forze della polizia locale del Texas e quelle federali; non vi suggerisce niente il fatto che, chiamato dalle forze della polizia locale, un magistrato voleva arrestare la partenza del capo dello Stato caduto nel Texas, a Dallas? Voleva fermarlo perché, essendovi stato un delitto, doveva effettuarsi necessariamente l'autopsia, e gli uomini che avevano accompagnato il presidente nel suo viaggio già si stavano apprestando ad adoperare la forza per raggiungere la capitale degli Stati Uniti.

Sorgono conflitti del genere in Stati che già si sono organizzati per lungo tempo, mentre noi dobbiamo creare *ex novo* le regioni; non vi dice niente tutto questo? Io vedo già con preoccupazione il sopraggiungere dell'autonomia regionale tra lo Stato ed i comuni,

quando i comuni sin d'ora si lamentano di essere giornalmente compressi e diminuiti dall'azione dello Stato. La regione interverrà in difesa della propria autonomia, non di quella comunale, essendo le due cose in contrasto.

Si tratta di una materia molto delicata: basti pensare che in una stessa località saranno presenti l'autorità del comune, quella della regione che legifera in base al dettato costituzionale, e quella dello Stato che interviene per mettere d'accordo i due litiganti. Inoltre, perché la regione possa legiferare in questa materia, dovrà essere necessariamente coadiuvata da elementi tecnici di provata esperienza. Io sono stato per parecchio tempo a contatto con i capi della polizia urbana di alcune grandi città (della mia Milano, per esempio), e posso assicurare che si tratta di specialisti di grandissimo valore, perché tutto quanto riguarda la vita di una città è sulla tastiera del comandante dei vigili urbani. Perciò, se la regione vorrà legiferare, dovrà necessariamente disporre di un personale specializzato ad un livello superiore a quello dei comuni, altrimenti metteremmo un suonatore di flauto a dirigere un'orchestra al posto del direttore.

Quest'aspetto del problema è tale che dovrebbe far riflettere anche sul merito della Costituzione; infatti i nostri costituenti hanno elencato una infinità di materie senza domandarsi, per esempio, che cosa avrebbero dovuto fare le regioni una volta create. Hanno elencato cioè ben 17 materie sulle quali le regioni dovranno legiferare, senza rendersi conto di cosa avrebbero fatto se avessero dovuto stabilire loro i limiti di intervento della regione. Non hanno certamente fatto tesoro di quanto diceva un notissimo generale, che quando si dà un ordine bisogna mettersi immediatamente nei panni di coloro che lo dovranno eseguire.

I nostri costituenti non si sono messi nei panni di chi deve eseguire gli ordini; e voi, colleghi della maggioranza, li eseguite dopo vent'anni, con una preparazione così affrettata che con un semplice paragrafo avete stabilito che cosa dovranno fare le regioni.

Fra i compiti assegnati alle regioni dall'articolo 117 della Costituzione vi sono quelli in materia di « navigazione e porti lacuali ». La mia regione, e cioè la Lombardia, è ricchissima di laghi, caratterizzati da tipi di navigazione completamente diversa a seconda delle caratteristiche proprie di ciascuno specchio d'acqua. Per quanto riguarda ad esempio il lago di Como, le strade assorbono gran parte del traffico, cosicché nel corso degli anni il numero dei natanti in servizio è andato costantemente diminuendo. Nel lago Maggiore, invece, sono in esercizio mezzi modernissimi di trasporto, perché essi trovano una possibilità di esercizio economico nella particolare configurazione geografica del lago. Il lago di Garda, a sua volta, ha un altro tipo ancora di navigazione.

Come interverranno le regioni? Vorranno uniformare questi vari tipi di navigazione? Vorranno sviluppare i traffici e i porti lacuali? E come, e con quale personale, lo faranno? Vi è il pericolo che le regioni alterino l'equilibrio già esistente senza crearne uno nuovo, imponendo una particolare disciplina che non è quella che si è formata attraverso l'esperienza.

Sul lago di Como sono spariti i bastimenti a ruota caratteristici della navigazione di quello specchio d'acqua, ma essi non sono stati sostituiti dai modernissimi trasporti che vediamo invece in funzione a Stresa, proprio perché non ne esistevano le premesse di ordine economico. Vi è il pericolo che la regione, per quel desiderio di fare che è caratteristico di tutti i nuovi enti che si affacciano alla vita politica e amministrativa, pretenda di trasferire al lago di Como i sistemi di navigazione tipici del lago Maggiore, commettendo un formidabile errore perché questo intervento non terrebbe conto della diversità delle situazioni locali.

Vi è poi la questione della spesa. Per interventi in questo campo occorre personale specializzatissimo; le regioni devono disporre di uno stato maggiore di tecnici i quali, per restare nel settore della navigazione lacuale, dovranno operare una serie di interventi, dando così luogo ad una infinità di spese superflue nelle condizioni attuali della nostra economia, perché probabilmente la strada assorbirà una sempre maggiore quota di traffico. Forse alla regione verrà in mente di favorire i traffici per via d'acqua senza por mente alle particolari condizioni ambientali di ciascun lago e senza valutare con la necessaria attenzione le vicende che, dopo parecchie prove negative, hanno portato al raggiungimento di un determinato equilibrio.

Vi è poi un altro subemendamento, che corrisponde ad un altro motivo di preoccupazione, e cioè quello 0. 22. 4. *37*, che propone di integrare l'emendamento Botta al primo comma con le seguenti parole: « con particolare riguardo alle previsioni di spesa per contributi speciali dello Stato alle regioni al fine di valorizzare le aree depresse del centro nord ».

Qui si affronta un tema che è stato largamente discusso in sede di programmazione; abbiamo inventato dei sistemi di incentivazione e dei sistemi di disincentivazione. Nessuno ha pensato che se ci sono zone depresse nel sud-Italia ve ne sono altrettante al centro, come l'Umbria e le Marche, e ve ne sono nell'opulenta Lombardia, per esempio la zona di Lodi; quest'ultima è una desolazione, in quanto in essa l'agricoltura si era affermata e le industrie, invece, la hanno danneggiata, scegliendo le zone in cui potevano reperire la manodopera. Volete preoccuparvi domani di queste zone depresse del nord e del centro Italia? Non comprendo questa mania di ridurre le questioni entro determinati confini; non esistono questioni meridionali o settentrionali, ma esiste semplicemente la questione italiana che deve essere esaminata in tutti i suoi aspetti.

Vi è una relazione caratteristica di uno dei più sereni e preparati economisti italiani, il quale ha affermato che in questi ultimi quattro anni l'economia del sud si è sviluppata ad un tasso inferiore rispetto a quella del nord, cosicché le distanze risultano aumentate. Ciò non dipende dal fatto che l'economia del sud non si sia sviluppata, ma dal fatto che l'economia del nord si è sviluppata ad un tasso maggiore; ma le statistiche devono essere lette da chi le comprende. I consumi hanno subìto invece un andamento del tutto inverso, in quanto si sono sviluppati ad un tasso superiore nel sud rispetto al nord. Queste non sono affermazioni mie, ma di Libero Lenti, uno degli uomini più preparati in materia economica. Che cosa significa questo? Significa che c'è stato un trasferimento di redditi dal nord al sud e ciò è avvenuto perché non vi sono confini tra il nord e il sud. Il sud consuma più rapidamente del nord; questo è un fenomeno perfettamente produttivo, ma che deve essere citato per quello che è. Dovete chiedervi se l'Umbria non sia più sacrificata di certe regioni meridionali. Nelle Marche vi è stato un insediamento di industrie non incentivate da speciali provvidenze, ma sorte spontaneamente, come in Toscana; la Toscana in certi rami di industria è al terzo posto in Italia, spontaneamente. Cioè le imprese, non trovando più manodopera sufficiente, e aiutate da imprenditori locali, si sono trasferite in Toscana. Sono questi i fenomeni da tener presenti.

Con quali criteri questi contributi potrebbero, un domani, essere oggetto di un'attività legislativa delle regioni? Non ne risulterà forse un danno per le regioni meno favorite? Cercate di rispondere in coscienza a questa domanda. Io sono sicuro che ne risulterà un danno. Vi sarà uno scoppio di egoismi regionali: non fatevi illusioni su questo punto. Non possono svilupparsi improvvisamente degli amori fraterni, attraverso la « disincentivazione » del piano. Non dimentichiamo che quando ho chiesto al ministro del bilancio e della programmazione di togliere quella tale parola, che è fuori della realtà e fuori del senso di giustizia, egli mi ha risposto che nessuno pensa di disincentivare, ma che la parola doveva rimanere perché costituiva un impegno politico dei partiti. E voi credete seriamente di legiferare in questo modo? L'impegno politico dei partiti non consente il togliere una parola che, evidentemente, distorce il significato reale dell'attività programmatrice del Governo? Non possiamo sacrificare le province più avanzate nel processo di industrializzazione; dobbiamo, anzi fare in modo che la ricchezza di tali province si diffonda, come ho detto, nelle province più arretrate. Non possiamo sacrificare le une, in attesa che le altre si facciano avanti. Nelle prime province l'imprenditorato esiste come tradizione, mentre nelle seconde esso si deve formare un poco alla volta. Nel nord, potrei citare il nome di diverse famiglie che di padre in figlio si sono trasmesse le proprie industrie; le famiglie del sud, invece, si trasmettono di padre in figlio altre tradizioni, come ad esempio l'insegnamento o la carriera statale. Quest'ultima tradizione nelle province del sud dovrà essere interrotta perché si formino categorie di imprenditori preparati. Ma che cosa costerà allo Stato l'esperimento regionale in fatto di incentivazione? Quali doppioni faremo, quali strumenti escogiteremo per difendere interessi puramente regionali di fronte agli interessi della nazione, in questa delicatissima materia? Sono domande di una fondamentale importanza, che evidentemente nessuno si è posto; in caso contrario, non sarebbe stato predisposto questo bizzarro disegno di legge, questo provvedimento elettorale che precede una legge che deve modificare un'altra, emanata nel 1953 (la legge n. 62 che nessuno vuole più), che deve essere preceduta da leggi-cornici, senza sapere chi farà il quadro e chi farà le cornici e senza sapere che cosa metteremo nelle cornici stesse.

Ecco, dunque, gli elementi che confluiscono verso un punto centrale e fondamentale: che cosa costerà organizzare tutto questo? Non si tratta della spesa dei soli consigli regionali, dei segretari e di tutti coloro che attendono di avere un posto nelle regioni. Si

tratta della spesa necessaria per radunare attorno alle regioni – se esse devono funzionare – il personale altamente specializzato e altamente tecnico che deve organizzare tutte queste attività, perché esse non possono essere organizzate altrimenti che a livello tecnico.

Mi avvio a finire rapidamente questo intervento. In questa discussione io ho parlato tre volte e, per una fortunata combinazione, era sempre ella a presiedere, onorevole Cinciari Rodano.

Chi mi conosce sa che non sono animato da spirito di negazione aprioristica o da volontà distruggitrice. Questo non è nel mio temperamento. Ma io vedo in questo provvedimento una prova di superficialità davvero deludente. È possibile che si arrivi ad una legge di questo genere fra persone che io apprezzo? Chi può non voler bene al nostro amico Di Primio, che abbiamo visto per un mese e mezzo presente a tutte le ore del giorno, prendere con tanta santa calma tutte le osservazioni e le ironie? Chi non gli si sente affezionato e umanamente vicino? Chi non prova simpatia per tante altre necessità spirituali che gli uomini rappresentano in questo Parlamento? Noi sentiamo tutto questo; ma io credo che, se ognuno facesse un'esame di coscienza, si chiederebbe se proprio di questa legge avevamo bisogno noi italiani in questo momento. Dobbiamo guardarci in faccia senza diffidenza, e cercare di conquistare il nostro posto, pensando all'avvenire delle nuove generazioni che si affacciano tumultuosamente alla vita e che avrebbero bisogno del nostro consiglio, della nostra guida, della nostra esperienza.

Io ho vissuto l'ultima fase del Risorgimento; ho ricominciato a vivere col fascismo, col quale non mi sono trovato d'accordo fin dal primo giorno. Non lo dico a titolo di merito. Io avevo una posizione indipendente e nessuno mi ha torto un capello. Avevo soltanto la preoccupazione di non dovermi togliere il cappello quando suonava la fanfara. Allora, me ne andavo in un'altra strada. Ma non ho avuto altre persecuzioni.

Poi è finito il fascismo, ed è venuto quest'altro grande fenomeno della resurrezione dell'Italia democratica. Ma io ho l'impressione che voi non vi siete mai posti davanti agli occhi il quadro della quarta repubblica in Francia, con Mendès France e Mollet, queste brave persone che spadroneggiavano nei partiti radicali, con Faure che faceva la forca a Mendès France e Mendès France che non voleva più salutare Faure. Tutta questa magnifica lotta ad un certo momento è crollata dalla sera alla mattina, perché si è sparsa la voce che i paracadutisti di Salan erano pronti a scendere su Parigi. Una repubblica è crollata perché si diceva che stessero arrivando i paracadutisti. Così è poi entrato in scena De Gaulle, e il Presidente della repubblica eletto gli ha consegnato la seggiola.

Stiamo quindi attenti con queste leggi. Vi parla uno che ha davanti agli occhi il quadro della piccola Italia capace di grandi cose e di una grande Italia che forse sarebbe capace di cose più grandi, ma che si perde nelle cose più piccole. Grazie, signor Presidente. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti all'emendamento Botta 22. 4:

Aggiungere le seguenti parole: con particolare riguardo alle previsioni di spesa derivante dall'ordinamento delle fiere e mercati.

0. 22. 4. [11] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna.**

Aggiungere le seguenti parole: con particolare riguardo alle previsioni di spesa per l'istruzione professionale.

0. 22. 4. [16] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna.**

TROMBETTA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TROMBETTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questa costruzione regionale che andiamo a fare sulla scorta particolarmente di tre precisi articoli della nostra Costituzione, gli articoli 117, 118 e 119, i quali articoli, tra l'altro, non solo delineano le competenze, ma prevedono anche i limiti entro i quali le regioni potranno esercitare il loro potere legislativo e il loro potere amministrativo; in questa costruzione regionale, dicevo, trovano posto, debbono trovare posto alcune specifiche materie. Per quanto riguarda l'oggetto dei due subemendamenti che mi accingo a svolgere, l'ordinamento delle fiere e dei mercati e l'istruzione professionale, ciò ri-

sponde, del resto, a un preciso dettame costituzionale.

La materia dei mercati e delle fiere può sembrare cosa trascurabile, mentre invece costituisce strumento di attivazione e di produzione economica e quindi reclama di per sé una politica coordinata di impiego e di utilizzo di questi strumenti, sia sul piano regionale, sia, direi, sul piano interregionale – perché vi sono regioni fra loro confinanti che possono essere direttamente toccate da iniziative prese unilateralmente in questo campo dalle regioni vicine – sia sul piano nazionale. Non solo: tutti sappiamo che esistono anche fiere di carattere internazionale che debbono inquadrarsi – proprio sul piano internazionale – in impegni di calendario, impegni di organizzazione, impegni di amministrazione e gestione delle fiere stesse.

Lo stesso dicasi per l'altra materia che mi riservo di trattare successivamente in relazione all'altro subemendamento: la materia dell'istruzione tecnica e professionale, la cui importanza e delicatezza vanno ancora al di là e si presentano con urgenze del tutto particolari in ordine allo sviluppo in corso dell'economia del nostro paese, tenuto conto soprattutto della necessità di adattare questa nostra economia alle esigenze di competitività, le quali trascendono il piano nazionale per investire più da vicino il mercato comunitario europeo e lo stesso mercato internazionale sul quale deve potersi riversare la produzione industriale italiana, della quale la preparazione tecnica e professionale costituisce fattore importante e componente essenziale.

Con il nostro primo subemendamento noi abbiamo voluto mettere un accento particolare sull'importante settore delle fiere e dei mercati, perché esso postula in termini oserei dire drammatici un problema di coordinamento, che non sappiamo invece come e dove potrà trovare soluzione nello spappolamento e nella disarticolazione regionale: coordinamento non solo delle iniziative già esistenti, ma anche di quelle che con lo sviluppo dell'economia dovranno essere create *ex novo*. Vi è poi un problema di finanziamento, nel senso di fornire alle regioni stanziamenti in funzione di questa destinazione; e conseguentemente di un imbrigliamento delle diverse regioni a riversare su questo capitolo spese proporzionate e coordinate con quanto in questo campo dovranno fare le altre regioni, proprio per evitare quegli squilibri, quelle concorrenze non solo inutili ma anche dannose.

Venendo brevemente al coordinamento, desidero dire che è chiaro che esso deve essere fatto anzitutto alla luce della cautela che è richiamata dallo stesso articolo 117 della Costituzione, il quale si è preoccupato, annettendo questa materia alla competenza legislativa delle regioni, di stabilire che l'esercizio legislativo in questo campo non leda l'interesse nazionale (ed evidentemente ha sottaciuto che questa attività regionale non si ponga in contrasto con gli interessi di altre regioni vicine).

Nell'ambito di questo coordinamento vi è un problema di calendario, che vuole si segua con un certo ordine lo svilupparsi di queste iniziative nel tempo e nella loro dislocazione, proprio per evitare duplicati, concorrenze, come dicevo, inutili.

Noi abbiamo molte perplessità sulla possibilità che, svincolando tutta questa materia (che viene bene o male, pur con le carenze e le lacune che tutti conosciamo oggi, in sede di coordinamento, ordinata in un certo modo) essa possa trovare ordine nella disarticolazione che verrà in regime regionalistico, se invece non cada vittima di disordine e di scoordinamento.

Vi è anche il problema delle norme che devono regolare fiere e mercati sulle quali purtroppo già oggi noi sappiamo che la interferenza di competenze diverse (camere di commercio, amministrazioni comunali, amministrazioni provinciali, Ministero dell'industria e commercio) crea difficoltà. Noi ci domandiamo quali e quante saranno le maggiori difficoltà che sorgeranno allorché questa materia diventerà pasto quotidiano della iniziativa legislativa dell'ente regionale.

Vi è ancora tutta la materia relativa al diritto di accesso ed al pedaggio di accesso ai mercati ed alle fiere. Non sto qui a ricordare le polemiche tuttora in corso che riguardano l'accesso diretto ai mercati da parte del produttore agricoltore, in che forma, in quale misura, con quale pedaggio, se gratis o no, e via dicendo. Tutto ciò formerà oggetto di questo pericolo, di una policromia di disposizioni e di norme che non solo faranno esercitare la pazienza dei cittadini oltre misura (in particolare degli operatori economici), ma rischieranno, ripeto, di disordinare la compagine economica nel suo naturale evolversi e nel suo naturale sviluppo, anziché darle vita e ragione di progresso.

Da qui nasce anche il problema di queste interferenze che è già un problema attuale e che verrà esasperato con l'ente regione. Noi abbiamo veramente il timore che in questo

campo si possa fare macchina indietro, proprio in un momento in cui l'economia attende invece di essere incentivata con un coordinamento delle iniziative nel quadro di quella stessa programmazione nazionale, che tale dovrebbe essere e tale è stata varata in questo Parlamento attraverso l'apposita legge, mentre rischia, proprio per il tramite dell'istituto regionale, di spappolarsi attraverso una disarticolazione regionale della programmazione stessa.

Venendo ora all'istruzione professionale devo dire che questo costituisce un campo nel quale vi è altrettanto bisogno, se non maggiore, di coordinamento delle iniziative.

Oggi, per esempio, notiamo già interferenze gravissime in questo settore, interferenze dovute a uno sdoppiamento di competenze, che in parte spettano al Ministero del lavoro e in parte al Ministero della pubblica istruzione. E vediamo come queste interferenze si manifestano in periferia e nell'ambito provinciale dove, da un lato, gli uffici provinciali del lavoro – che sono l'emanazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale – e, dall'altro, i consorzi provinciali per l'istruzione tecnica non conoscono oggi quali siano effettivamente i propri campi di azione, i limiti di questi campi, e quindi interferiscono gli uni con gli altri sul piano dell'istruzione professionale, certamente non a vantaggio di una unitarietà e di un coordinamento delle purtroppo poche iniziative che in questo campo si prendono.

Quindi, non solo si deve deplorare un coordinamento ad evitare i duplicati – e i duplicati purtroppo abbondano in periferia – ma anche e soprattutto ad evitare impostazioni e criteri diversi. Perché questo? Perché il problema è soprattutto un problema nazionale; e tale si pone proprio nel quadro di una programmazione economica fatta seriamente, perché l'istruzione tecnico-professionale rappresenta effettivamente un elemento essenziale per lo sviluppo economico, per quello sviluppo economico che deve soprattutto attingere alla tecnologia e deve raggiungere l'armonizzazione e il necessario grado di competitività nei confronti delle economie dei nostri *partners* del mercato comune europeo e nei confronti dei paesi esteri nella cui area economica gravita maggiormente, specie per ciò che concerne le esportazioni, la nostra economia.

Ma è anche un problema squisitamente nazionale – direi – per ragioni di equità sociale. Non dobbiamo correre il rischio che in talune regioni questo importante dovere civico dell'istruzione tecnico-professionale abbia ad essere più riccamente, più copiosamente e meglio risolto che non in altre regioni. Noi ci rendiamo perfettamente conto – ed è facile intuirlo – che si tratta di una materia nella quale un adeguamento alle necessità e alle caratteristiche locali è necessario, perché è postulato dalla stessa permanenza, per esempio, e dalla maggiore densità della produzione industriale o agricola in determinate ragioni rispetto ad altre. Ed è altrettanto chiaro che in queste regioni, dove sono preminenti l'industria e l'agricoltura, dovranno formarsi quadri professionali maggiori, specializzati proprio in questi settori; ma dovranno formarsi anche perché possano essere mandati poi nelle altre zone dove quella maggiore presenza e quella maggiore densità e caratterizzazione non hanno consentito una educazione e una istruzione professionale adeguate.

Occorre quindi che i mezzi finanziari necessari per questa azione siano dati alle regioni, se saranno attuate. Non sappiamo come avverrà, perché di leggi finanziarie ancora non si è parlato e tutto resta nel vago. E che quei mezzi finanziari vengano dati con determinate cautele, con determinati vincoli, che facciano capo a questa visione coordinata e unitaria che costituisce veramente, a nostro avviso, un impegno non solo economico-tecnico, ma un impegno etico e sociale dello Stato, che lo Stato non può, oltre certi limiti, delegare alle regioni, perché esse non lo potrebbero assolvere con quella unitarietà che il problema invece merita.

E vengo alla conclusione, per dire che che in questi due aspetti, pur tanto importanti, del problema, continuiamo a notare il peccato d'origine di questa legge, che è l'improvvisazione. Essa è proprio fatta in tutta la sua articolazione alla luce dell'improvvisazione. Manca quindi totalmente – lo constatiamo con estremo dispiacere e con delusione – quella visione organica e rinnovatrice dello Stato alla quale fa tanto spesso riferimento, come ha fatto anche ieri, se non vado errato, il Presidente del Consiglio. Manca anche una visione organica e rinnovatrice delle strutture dello Stato, rinnovatrice in senso positivo e concreto, tale da evitare duplicazioni, costi inutili, disordine, quel disordine che vediamo invece pericolosamente scaturire anche da questa materia e dal modo con il quale essa viene trattata in questo articolo 22 o per il semplice fatto di non essere stata trattata per niente.

Sono queste le ragioni che ci hanno indotto alla presentazione di questi emendamenti, per i quali formulo la raccomandazione alla maggioranza, al relatore e al Governo di volerli attentamente e responsabilmente considerare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti all'emendamento Botta 22. 4:

Aggiungere le seguenti parole: con particolare riguardo alle previsioni di spesa per la beneficenza pubblica.

0. 22. 4. [12] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Baslini, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna.**

Aggiungere le seguenti parole: con particolare riguardo alle previsioni di spesa per la assistenza sanitaria.

0. 22. 4. [13] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Baslini, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna.**

Aggiungere le seguenti parole: con particolare riguardo alle previsioni di spesa per l'assistenza ospedaliera.

0. 22. 4. [14] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Baslini, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna.**

BASLINI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASLINI. Questi tre emendamenti si occupano rispettivamente della beneficenza pubblica e dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera. È opportuno, a nostro avviso, soffermarmi con attenzione su questi tre problemi, perché nel clima e nel costume che si è creato nelle regioni a statuto speciale essi sono stati spesso considerati come meri strumenti di sottogoverno, attraverso i quali è possibile costituirsi particolari clientele di un certo colore politico.

Bisogna tenere presente che questo settore ha un'importanza non trascurabile, per cui dovrebbe essere integrato in un piano generale e coordinato su base nazionale. Se le regioni sono sovrane e libere di legiferare in queste materie, è ovvio che tra l'una e l'altra regione del nostro paese potrebbero crearsi squilibri di non lieve entità. Questo è uno degli aspetti più gravi del problema, in quanto contrasterebbe anche con la programmazione economica nazionale, che dovrebbe far sì che in tutto il paese si avesse una certa uniformità legislativa.

Il settore della beneficenza si presta molto facilmente a pressioni di carattere politico. Non bisogna, inoltre, attraverso la beneficenza pubblica, scoraggiare la beneficenza privata che, in un regime come il nostro, ha pur sempre una notevole importanza. Altrettanto dicasi per l'assistenza sanitaria e l'assistenza ospedaliera.

Noi, quindi, non abbiamo presentato questi tre subemendamenti per allungare la discussione, e per far perdere al Parlamento del tempo con la loro illustrazione, ma perché riteniamo che attraverso la beneficenza, l'assistenza ospedaliera e sanitaria si possa operare bene o male; e soprattutto perché riteniamo trattasi di argomenti strumentalizzando i quali il potere dei gruppi di maggioranza può influire in maniera antidemocratica nei confronti dell'elettorato. Noi conosciamo benissimo la situazione esistente in comuni anche grandi. Posso riferirmi, per esperienza, ai comuni della mia regione, che certo non è una delle più povere d'Italia; e sentiamo dire – e anche i giornali più importanti recepiscono le accuse – che l'assistenza, la beneficenza, i ricoveri ospedalieri sono completamente monopolizzati da gruppi che detengono il potere.

Quindi, insistere su questo non è perdere del tempo; è praticamente, in ultima analisi, uno degli argomenti principali sui quali noi ci siamo battuti nel corso di questa battaglia contro l'attuazione delle regioni. Si può essere favorevoli o contrari all'ordinamento regionale: noi abbiamo espresso parere contrario. Comunque, anche i regionalisti più convinti devono fare attenzione a che le regioni non diventino strumento di soppraffazione di chi detiene il potere: questo nell'interesse di tutta la collettività, di tutto il paese.

Per questo mi auguro che la maggioranza, il relatore, il Parlamento tutto, vorranno tener conto di queste mie affermazioni, perché argomenti tanto delicati (quali la beneficenza, l'assistenza sanitaria e ospedaliera) non

siano lasciati al potere indiscriminato delle maggioranze che si formeranno in queste regioni, ma siano regolarmente inquadrati, attraverso una norma giuridica valida per tutti, in uno schema ben preciso che tenga nella dovuta considerazione il fatto che in tutte le regioni queste funzioni eccezionali debbono essere coordinate, onde evitare una concorrenza tra una regione e l'altra in questo campo; concorrenza che sarebbe estremamente nociva ad un armonico sviluppo e a un equilibrio di carattere giuridico in tutto il paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti all'emendamento Botta 22. 4:

Aggiungere le seguenti parole: con particolare riguardo alle previsioni di spesa per l'istruzione artigiana.

0. 22. 4. [15] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna, Pucci Emilio.**

Aggiungere le seguenti parole: con particolare riguardo alle previsioni di spesa derivante dall'ordinamento sull'artigianato.

0. 22. 4. [36] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna, Pucci Emilio.**

PUCCI EMILIO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

PUCCI EMILIO. In base all'articolo 117 della Costituzione, le regioni a statuto ordinario possono legiferare, nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi della Repubblica, in 17 materie, fra cui l'artigianato. Le regioni, cioè, devono provvedere alle esigenze del settore artigianale. Valendosi della potestà legislativa ordinaria in questo campo, le regioni potranno svolgere un'opera ispirata ai più diversi criteri, a seconda della maggioranza di ogni consiglio regionale e anche a seconda – perché non dirlo? – della maggiore o minore correttezza cui si ispireranno le singole giunte regionali. Per queste ragioni abbiamo voluto, con i nostri emendamenti, far sì che l'attività legislativa di tutte le regioni, in questo settore, non possa svolgersi se non seguendo i binari tracciati dalla volontà del Parlamento attraverso una chiara indicazione contenuta in una leggecornice che garantisca un minimo di uniformità fra i criteri che ogni regione dovrà seguire nell'operare in questo campo. La necessità di uniformità è evidentemente quanto mai urgente oggi che, mercé le norme del MEC (non possiamo dimenticare che siamo veramente alla vigilia dell'integrazione europea che avverrà il 6 luglio 1968), tutti i prodotti nazionali saranno ugualmente aperti, anche per quanto riguarda i prodotti artigianali, alle richieste dei mercati stranieri, il che potrebbe scatenare una violenta concorrenza tra regioni a danno dell'artigianato stesso.

Vi sono vari problemi ai quali accennerò brevemente e sono problemi di tale importanza che mi auguro il relatore voglia accogliere i suggerimenti contenuti nei nostri emendamenti, che derivano da un'esperienza di molti anni in un settore importantissimo per l'Italia tutta e che diventa addirittura vitale per la regione della quale mi onoro di essere un rappresentante.

Le conquiste scientifiche e tecnologiche degli ultimi anni hanno un riflesso efficace sull'artigianato in genere. Quest'ultimo è chiamato a svolgere un ruolo importantissimo nella vita di oggi, presentandosi con prodotti che hanno dell'artigianale e dell'artistico nello stesso tempo. Non si può ignorare lo sviluppo tecnologico e questa necessità costringe l'artigiano di oggi ad estendere il campo delle sue conoscenze, a conoscere il mondo in cui opera e soprattutto quei paesi dove l'artigianato non è sviluppato e che, per loro stessa natura, sono gli acquirenti dei prodotti artigianali.

Ebbene, poco, pochissimo è stato fatto in questo campo. Guardo con estrema apprensione ad una legge regionale che non preveda uno sforzo preciso in questo settore. Si tratta di una lacuna che rappresenta un pericolo vitale per la sussistenza stessa dell'artigianato italiano. Ritengo pertanto che in questa legge non possa ignorarsi un problema di tale importanza e che riguarda l'artigianato italiano sotto vari aspetti non escluso quello dell'importantissimo contributo che lo artigianato italiano porta alla bilancia commerciale del paese.

Accennato brevemente al problema della istruzione artigiana, non posso tralasciare qui di segnalare altri problemi non sono meno gravi e che ritengo debbano essere portati nuovamente all'attenzione di questa Assemblea.

L'artigianato oggi, nel quadro di un mercato comune che si allarga a 180 milioni di europei, è investito da problemi creditizi di notevole rilievo e, come sappiamo, l'Artigiancassa non può e non riesce a seguire questo andamento dinamico del mercato. Io ritengo che in una legge regionale, che dovrebbe predisporre la creazione delle regioni in un lasso di tempo sì breve, questo problema debba essere attentamente preso in considerazione e debbano esserne tracciate, come dicevo prima, le linee essenziali che facciano sì che vi sia uniformità di intenti e di criteri in tutto il paese, poiché una difformità di criteri porterebbe certamente a delle conseguenze disastrose, specialmente in considerazione del fatto che la diversità già esistente, da un punto di vista economico, nelle diverse regioni, sarebbe probabilmente esaltata da provvidenze di cui beneficerebbero coloro che si trovano nelle regioni più abbienti.

Non credo, infine, di poter sottacere un altro problema che forse più direttamente ci tocca: il problema dell'artigianato nelle zone della Toscana e delle altre parti d'Italia che sono state sconvolte circa un anno fa dalle alluvioni. Malgrado le provvidenze contenute nel decreto del novembre dello scorso anno, poco o pochissimo è stato fatto, ed in questo campo l'artigianato ha sofferto maggiormente di qualsiasi altra attività. Ebbene, anche questo è un tema sul quale ritengo di poter invitare l'onorevole relatore a soffermare la sua attuazione, perché non ritengo che un argomento di questa proporzione possa essere sottaciuto nella formulazione di questa legge.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Botta 22. 4:

Aggiungere le seguenti parole: con particolare riguardo alle previsioni di spesa per l'assistenza scolastica.

0. 22. 4. [17] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna.**

CANTALUPO. Rinunciamo allo svolgimento.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti all'emendamento Botta 22. 4:

Aggiungere le seguenti parole: con particolare riguardo alle previsioni di spesa per le tramvie di interesse regionale.

0. 22. 4. [20] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna.**

Aggiungere le seguenti parole: con particolare riguardo alle previsioni di spesa per le linee automobilistiche di interesse regionale.

0. 22. 4. [24] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna.**

Aggiungere le seguenti parole: con particolare riguardo alle previsioni di spesa per la viabilità di interesse regionale.

0. 22. 4. [27] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna.**

CATELLA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATELLA. Il *20* concerne le previsioni di spesa per le tramvie di interesse regionale, il *24* le previsioni di spesa per le linee automobilistiche di interesse regionale, il *27* le previsioni di spesa per la viabilità di interesse regionale.

Il settore dei trasporti in genere è indubbiamente uno dei settori vitali, essenziali, determinanti per lo sviluppo in genere della vita civile, della vita moderna di tutti i paesi e di tutte le collettività. Sempre l'evoluzione del modo di vivere della civiltà è stato legato all'evolversi delle possibilità dei trasporti e delle comunicazioni sotto il profilo del pro-

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

complessi delle città, rinunciando alla vita autonoma cui sono abituati.

Queste le considerazioni generali che desideravo fare sui tre emendamenti, richiamando l'attenzione del Governo, del relatore e di tutti i colleghi sul fatto che, se le regioni si devono fare, è necessario tener presenti i problemi dei trasporti, delle comunicazioni e quello stradale. Solo così sarà possibile alle regioni di svilupparsi e di compiere un lavoro produttivo a favore della collettività in tutti i campi, industriale, commerciale, sociale e anche culturale: anche la cultura infatti è legata alle possibilità di comunicazione; moltissimi sono gli studenti, i giovani che vivono nei piccoli centri e nelle campagne che hanno bisogno, per compiere i loro studi, di recarsi in città per frequentare o l'università, o la scuola superiore o la scuola industriale a seconda delle scelte che da essi sono state fatte. Sotto tutti questi profili è, quindi, necessaria la realizzazione e la impostazione precisa dei problemi della viabilità, legata strettamente allo sviluppo dell'ordinamento regionale.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti all'emendamento Botta 22. 4:

Aggiungere le seguenti parole: con particolare riguardo alle previsioni di spesa per i lavori pubblici di interesse regionale.

0. 22. 4. [25] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna.**

Aggiungere le seguenti parole: con particolare riguardo alle previsioni di spesa per gli acquedotti di interesse regionale.

0. 22. 4. [26] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna.**

TAVERNA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA. Se io non venissi da una regione a statuto speciale e se non sapessi quello che avviene nella mia regione, non avrei preso la parola, perché penserei che quelle economie, quei vantaggi che – secondo alcuni – deriveranno dall'attuazione dell'ordinamento regionale, forse potrebbero registrarsi anche nella mia regione, che, come ho detto l'altro giorno, è una delle meglio amministrate. Nel campo dei lavori pubblici (ed entro nel merito degli emendamenti che devo illustrare) non c'è alcun motivo economico che giustifichi l'assunzione di personale che la regione ha fatto. Anzi ci sono ragioni in contrario: poiché, oltre ai controlli che prima venivano fatti dai funzionari dello Stato, adesso si fanno controlli da parte dei funzionari della regione, i quali a loro volta vengono controllati dal personale dello Stato. Quindi nulla di quanto è stato detto, cioè che con le regioni si faranno economie anche sul piano burocratico, si è verificato nella mia regione a statuto speciale.

Ho sentito i bei discorsi che sono stati fatti da vari colleghi e vorrei portare anch'io un piccolo contributo per vedere se è possibile, ove le regioni dovessero proprio sorgere, che esse sorgano, per lo meno, non nel peggiore dei modi. Dirò, quindi, di alcuni difetti delle regioni a statuto speciale, già in funzione.

Sappiamo tutti la grandissima importanza che ha avuto e ha tuttora il settore dei lavori pubblici nella vita nazionale, ma tale settore dovrà avere una notevole importanza anche nel campo regionale, non foss'altro perché a quel settore appartengono le opere riguardanti la difesa del suolo (problema preoccupante nel nostro paese come hanno dimostrato recenti e gravi avvenimenti), la viabilità, la navigazione nei porti lacuali, l'edilizia, la sistemazione dei bacini montani, forestali, ecc. Io ho detto che, in fondo, attraverso sia il Ministero dei lavori pubblici, sia il Ministero dell'agricoltura, si debbono realizzare le opere pubbliche che sono la base, vorrei dire il volano di avvio dell'iniziativa privata e la sicurezza dell'occupazione per molti lavoratori, siano essi lavoratori manuali o tecnici, quella sicurezza che poi, in definitiva, assicura una vita dignitosa e la pace.

È un compito poderoso quello che viene affidato alle regioni nel campo delle opere pubbliche, per cui è necessario, se si vuole veramente uscire dalle farraginose disposizioni burocratiche statali, accordare ad esso molta attenzione, proprio nei particolari. La prima attenzione va portata nella formazione di leggi e regolamenti destinati a orientare il complesso delle attività in questo settore. Si tratta anche di fissare il collegamento o meglio una gradualità tra le varie competenze che oggi derivano dal Ministero e che domani saranno assegnate alle regioni. Si tratta il più delle volte di problemi secondari che, non

essendo ben definiti, non si sa chi se ne debba occupare, sicché nessuno li esamina, come avviene spesso nelle regioni esistenti. Si tratta anche di stabilire delle responsabilità che, in genere, nel nostro sistema burocratico, vengono palleggiate da una parte all'altra e finiscono poi per cadere su chi non ha la capacità, data la sua posizione, di poterle assumere. Si consideri il gravissimo caso del Vajont.

Ma, in modo particolare, se è vero, come si va affermando (noi però non lo diciamo) che le regioni avranno la possibilità di snellire l'attuale farragine burocratica che affligge e in molti casi paralizza ogni buona volontà e inceppa ogni serio programma, sarà necessario, prima di tutto, passare alla formazione di un complesso di disposizioni che valgano ad abolire o a ridimensionare certe forme di controllo del già controllato e di un'ulteriore approvazione di quello che è già stato approvato. Chi ha rapporti con il Ministero dei lavori pubblici sa che questo avviene. Sono queste le cause che danno luogo ad inutili perdite di tempo, che finiscono con l'assorbire gran parte degli stanziamenti a danno delle stesse opere che si devono eseguire.

Ci capita, per esempio, di constatare che molti contratti di opere pubbliche sono soggetti a capitolati formati dall'ente periferico, e nello stesso tempo sono obbligati al rispetto del capitolato del Ministero, che prescrive molte volte doppioni negli adempimenti burocratici. Così avviene per la Cassa per il mezzogiorno. Tutto questo occupa del personale e fa perdere tempo, tutto questo procura noie per chi deve operare e preoccupazioni e perplessità per chi è chiamato poi a dar corso agli impegni che assume il Ministero. Vi sono lungaggini, per esempio, nell'approvazione dei collaudi, per la decisione di riserve che una volta venivano definite col sistema degli arbitrati ed oggi sono demandate al contenzioso giudiziario. Tutti sanno – lo ha detto apertamente anche il Capo dello Stato – che in quell'ambiente impera il sistema « dell'aspetta cavallo che l'erba cresce », sistema molto costoso. Infatti, il più delle volte si arriva alla eliminazione di attività in attesa che il pagamento venga deciso e quindi effettuato.

Speriamo (noi non lo crediamo) che le regioni al riguardo sapranno snellire le procedure. Ma ci si arriverà soltanto cambiando radicalmente certi sistemi, oggi operanti, di corrotto sottogoverno. Molte volte si assiste anche alla programmazione di opere aventi carattere di urgenza, ma la loro definitiva approvazione viene tanto ritardata che poi o non vengono eseguite o, quello che è peggio, i relativi lavori rimangono incompiuti, dato che, essendo trascorso un lungo periodo di tempo, i finanziamenti non sono più sufficienti.

Saranno capaci le regioni di eliminare tutti questi inconvenienti ? Secondo l'esperienza fin qui avuta, noi ne dubitiamo. Si è visto infatti che, oltre ai controlli regionali, si sono mantenuti con lo stesso personale, anzi sono aumentati i controlli ritardatori statali. Sarà quindi necessario, se si farà la legge finanziaria, assegnare subito le somme necessarie per la completa copertura dei programmi di competenza delle regioni. Saperlo prima per programmare, avere il denaro poi, per assegnarlo e non per segnarlo sul conto.

Si devono poi ridurre i controlli statali che devono essere molto severi, ma devono riguardare soltanto l'attuazione del programma e devono essere eseguiti da personale attivo, capace, e forse sarà utile che si tratti di personale non statale. Innumerevoli sono nel paese le opere che attendono di essere ultimate: strade, bonifiche, scuole, ospedali, fabbriche dell'edilizia privata che sono rimaste incompiute perché si è agitato lo specchietto delle regioni: con le regioni faremo tutto, intanto si può attendere.

Altrettanto posso dire per quanto riguarda gli acquedotti. In questo settore, salvo rare eccezioni, esiste una grande necessità di opere da attuarsi. L'attuazione non è difficile in campo tecnico, ma lo diventa per mancanza di fondi. Il problema degli acquedotti comprende e si estende quasi sempre al territorio di più regioni, per cui anche qui è necessario il coordinamento tra opere statali e opere che attueranno le regioni. Ho detto: salvo rare eccezioni, perché l'esigenza di criteri di approvvigionamento idrico è molto sentita in Italia, anche per quanto riguarda il coordinamento delle risorse naturali esistenti; coordinamento che sarà studiato da una speciale commissione presso il Ministero dei lavori pubblici, con l'incarico fra l'altro di predisporre un piano regolatore degli acquedotti su tutto il territorio nazionale. Ben poco, quindi, avrà da fare la regione, ma certamente entrerà in campo al momento della realizzazione delle opere e saranno dunque necessari uno snellimento delle pratiche e rapidità di finanziamenti.

Concludo dicendo che ritengo che per creare un efficiente istituto regionale sarà necessario predisporre prima un concreto piano delle esigenze e delle possibilità del paese. (*Applausi*).

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

più la pratica del volo *charter*), o per la costruzione di porti, per le imbarcazioni da diporto, o di porti-rifugio. Ora sono queste opere tutte che in realtà devono essere previste in maniera coordinata, onde evitare inutili doppioni e dannose concorrenze.

Voglio citare a questo proposito un interessante caso avvenuto nella regione sarda e che dimostra il pericolo di improvvisazioni dilettantistiche. La regione, subito dopo la sua creazione istituì un ente sardo delle industrie turistiche, il quale impegnò immediatamente un congruo numero di miliardi per la costruzione e gestione di una catena di alberghi. Oggi assistiamo alla smobilitazione di questi alberghi e alla loro liquidazione. Così l'improvvisazione dei politici e dei burocrati ha dilapidato una ingente somma, prelevata dal cittadino contribuente a prescindere dalla dannosa concorrenza esercitata verso i privati, e ciò per non aver ben valutato il tipo di albergo che poteva essere necessario.

A favore dei nostri subemendamenti gioca altresì la considerazione che tanto lo Stato attraverso la sua programmazione quanto la Cassa per il mezzogiorno con la sua competenza istituzionale intervengono in questo settore. Con la creazione dell'ente regione si arriverà addirittura ad una triplicità di interventi.

Quindi, anche questo ci lascia perplessi se non saranno bene fissati i limiti di competenza legislativa delle regioni. Ed è estremamente necessario valutare l'importanza del coordinamento tra gli interventi dello Stato, della regione e della Cassa per il mezzogiorno che, ripeto, opera su gran parte del nostro territorio, nel campo economico per il turismo, lo spettacolo e per lo sport. E per vedere l'importanza di questo coordinamento basta considerare che nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, per il 1967, è previsto lo stanziamento di un miliardo 250 milioni e di 14 miliardi 12 milioni, rispettivamente per favorire l'attuazione di iniziative nel campo delle attrezzature turistico-alberghiere e per le iniziative nel campo della cinematografia e dello spettacolo in genere. Si tratta di somme manifestamente esigue, ove si consideri l'attuale costo medio di un posto-letto in un albergo anche di media categoria e ove si consideri il costo per la realizzazione di un film di propaganda turistica o degli enti lirici, e in genere dei teatri.

Abbiamo potuto avere un'idea di questi costi nel corso dell'esame della legge sugli enti lirici e sulle difficoltà della distribuzione delle sovvenzioni. Ecco perché è indispensabile che la distribuzione di pur così esigui stanziamenti avvenga secondo princìpi di giustizia e con riferimento alle concrete possibilità delle singole regioni. Il che potrà essere fatto attraverso leggi-cornice.

Alla base dei nostri subemendamenti sta anche la considerazione del fatto che il nostro paese non ha la fortuna di poter godere di una situazione economica e sociale omogenea – e di questo dovremmo tener molto conto – proprio per gli squilibrî territoriali esistenti tra regione e regione.

Quindi, soltanto in un quadro coordinato e armonizzato degli interventi e con una razionale distribuzione delle poche disponibilità finanziarie a disposizione, si potrà raggiungere quegli obiettivi di maggiore rispondenza sul piano dell'efficienza delle relative strutture che anche nel campo del turismo con questa riforma regionale si vuole conseguire o quanto meno si afferma di voler conseguire.

Per queste considerazioni raccomandiamo all'attenzione della Camera i due subemendamenti che ho illustrato, analoghi d'altra parte a quelli presentati da altri colleghi di gruppo e riguardanti altre materie sulle quali le regioni debbono legiferare a norma dell'articolo 117 della Costituzione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Botta 22. 4:

Aggiungere le seguenti parole: con particolare riguardo alle previsioni di spesa per le biblioteche degli enti locali.

0. 22. **4.** [23] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna.**

CANTALUPO. Rinunziamo a svolgerlo, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Botta 22. 4:

Aggiungere le seguenti parole: con particolare riguardo alle previsioni di spesa derivante dall'ordinamento sulle cave e torbiere.

0. 22. **4.** [30] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna.**

MARZOTTO. Chiedo di svolgerlo io

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARZOTTO. Non vi è molto da dire sull'argomento. Vorrei soltanto osservare che le cave e le torbiere, pur non rappresentando una parte cospicua del reddito nazionale, tuttavia costituiscono un cespite importante per l'esportazione. Scopo dei nostri emendamenti è di fissare il limite dell'intervento pubblico della regione attraverso i nuovi enti amministrativi regionali, intervento pubblico che si giustifica nella misura in cui è in grado di procurare un reddito e quindi un tornaconto alla popolazione. Le cave e le torbiere consentono l'esportazione di prodotti per le costruzioni in Italia o all'estero, il cui valore, dato il carattere povero della materia prima, dipende tutto dalla lavorazione. Sarà opportuno che le dimensioni degli interventi volti a incentivare questa produzione siano stabiliti con criteri realistici, con criteri da esatti ragionieri. La regione, per esempio, dovrà preoccuparsi non tanto delle iniziative volte direttamente allo sfruttamento delle cave, quanto delle infrastrutture necessarie perché le cave esistenti o quelle suscettibili di sfruttamento possano essere sfruttate il più economicamente possibile. Ciò si sta già facendo in varie regioni d'Italia. Fino a poco tempo fa l'unico valoroso rappresentante del Governo in questo campo era l'onorevole Ceccherini; oggi l'onorevole Ceccherini è stato sostituito dall'onorevole Amadei. Entrambi hanno grande competenza in questo settore, provenendo da due zone notoriamente e notevolmente interessate all'escavazione e al prelievo di materiale lapideo: la zona del Friuli (che è già regione) e la zona di Carrara (che può diventare regione se passa questa legge insieme ad altre leggi). Tanto l'onorevole Ceccherini che l'onorevole Amadei sanno perfettamente che le infrastrutture sono importanti per l'escavazione e che in questo senso la regione potrà senz'altro operare attraverso adeguati interventi il cui costo, opportunamente, noi suggeriamo di valutare preventivamente, come del resto è sempre necessario fare in qualsiasi campo e per qualsiasi azione, specialmente se si vuole adottare il criterio della programmazione. Per queste ragioni raccomando vivamente l'approvazione di questo nostro emendamento.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti all'emendamento Botta 22. 4:

Aggiungere le seguenti parole: con particolare riguardo alle previsioni di spesa derivante dall' ordinamento sulle acque minerali e termali.

0. 22. **4.** [31] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna.**

Aggiungere le seguenti parole: con particolare riguardo alle previsioni di spesa per contributi speciali dello Stato alle regioni al fine di valorizzare il Mezzogiorno e le Isole.

0. 22. **4.** [39] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna.**

CARIOTA FERRARA. Chiedo di svolgerli io e di svolgere altresì l'emendamento Botta 22. 5.

PRESIDENTE. Sta bene. Trattasi del seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

22. **5.** **Botta, Goehring, Giomo, Cantalupo, Malagodi, Taverna, Trombetta, Zincone, Cariota Ferrara, La Spada, Demarchi.**

CARIOTA FERRARA. Vorrei, a proposito del subemendamento 0. 22. 4. *31*, richiamare l'attenzione del relatore e degli onorevoli colleghi sull'importanza del problema delle acque minerali e termali. Queste costituiscono un'enorme ricchezza per varie regioni d'Italia; basti ricordare Agnano, Fiuggi, Salsomaggiore, Chianciano, Montecatini, Abano Terme e Ischia, tutte località fortunate per la ricchezza di acque termali, di acque minerali che costituiscono fonti di reddito notevole.

A nostro avviso sarebbe stato necessario puntualizzare questo aspetto della vita economica e sociale della nazione, con riferimento anche all'attività turistica che si svolge in queste zone privilegiate: sarebbe stato cioè opportuno precisare il modo in cui devono essere ripartite le spese e le relative fonti di reddito, per vedere come le regioni potranno adeguatamente sfruttare queste ricchezze di cui sono provviste, che incidono anche sull'attività turistica nazionale e regionale.

Per quanto riguarda il subemendamento 0. 22. 4. *39* non possiamo che fare degli accenni, data l'importanza del tema relativo alle

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

che è stato poi varato dopo l'approvazione e le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Questo argomento, dicevo, ha richiesto una lunga discussione e riveste una notevole importanza per i problemi che esso investe.

Noi, nell'attuazione dell'ordinamento regionale che si vorrebbe costituire, proponiamo che questo settore venga tenuto in particolare considerazione affinché si provveda ai necessari finanziamenti per le spese e per gli oneri che dovranno essere sopportati; è infatti necessario sostenere questo settore, ai fini della difesa della fauna e del superamento dei tanti problemi che assillano da molto tempo il settore stesso.

È un settore del quale io mi interesso da molto tempo e per il quale ho una sensibilità particolare. In questo credo di avere qualcosa in comune con l'onorevole De Martino, che, mi risulta, si interessa anch'egli a fondo di questo problema; è forse l'unico punto in comune che sento di avere con l'onorevole De Martino.

Ma, al di sopra e al di fuori delle preoccupazioni per i finanziamenti che le regioni dovranno affrontare per questo settore, e per risolvere i quali noi proponiamo il nostro emendamento, io e gli altri firmatari di esso abbiamo molti dubbi, molte perplessità e molte preoccupazioni al riguardo.

In particolare, il testo unico che è stato varato, come dicevo poc'anzi, nei mesi scorsi dal Parlamento rischia di essere frantumato e superato dalle leggi che le istituende regioni dovranno emanare in materia. Io ho seguito lungamente la discussione che si è svolta in Commissione su questo argomento; so quanti problemi si sono dovuti affrontare, problemi che riguardano le riserve, le bandite, le date di apertura e di chiusura della caccia, i sistemi di caccia (ad esempio l'uccellagione). Io ho grandi perplessità e grandi timori sulla utilità di tutto il lavoro che è stato svolto di fronte alle possibilità degli enti regionali di emanare proprie leggi in materia.

So anche che durante la discussione svoltasi in Commissione agricoltura, in sede legislativa, si è ritenuto che le assicurazioni date dai rappresentanti del Governo al riguardo bastassero per superare molte di queste perplessità e difficoltà. Vorrei sapere che valore possono avere queste assicurazioni nel momento in cui il Governo si spoglia della sua potestà legislativa per affidarla alle regioni.

Ho qui ad esempio il resoconto di una seduta conclusiva della discussione svoltasi in Commissione agricoltura. Su uno dei principali argomenti affrontati in quella sede, l'argomento trattato nell'articolo 25 del testo unico sulla caccia relativo alle riserve, di fronte a vari interventi dei parlamentari presenti il sottosegretario Schietroma dichiarò che avrebbe tenuto conto delle necessità tecniche di funzionamento delle riserve e dei dubbi avanzati dai parlamentari che partecipavano alla discussione. Rimane sempre da sapere quale tranquillità queste assicurazioni possono dare a noi che oggi prendiamo in esame la possibilità di delegare alla regione la legislazione relativa alla caccia.

Il secondo subemendamento che intendo illustrare attiene alle previsioni di spesa derivanti dall'ordinamento dell'agricoltura. Infatti anche nel settore dell'agricoltura le regioni avranno potestà legislativa, in base all'articolo 117 della Costituzione.

Non è nuovo in quest'aula il discorso sulla situazione dell'agricoltura. L'agricoltura rappresenta indubbiamente uno dei problemi più importanti e più gravi della nostra economia nazionale; vorrei dire che, nonostante tanti dibattiti sull'argomento, in particolare nel corso di questa legislatura, questo problema è ancora lontano da una soluzione. Ricordo che sono state approvate diverse leggi in materia (sulla mezzadria, sulla proprietà contadina, sugli enti di sviluppo) ed è stato altresì varato il secondo « piano verde ». Si tratta di leggi impegnative – e potrei citarne altre – alle quali il gruppo liberale cui mi onoro di partecipare ha sempre dato un approfondito contributo intervenendo ampiamente nei dibattiti, senza per altro trovare – purtroppo – un'eguale corrispondenza da parte della maggioranza. Vorrei dire che su tutte queste leggi si è sempre verificato quell'ostruzionismo passivo che la maggioranza ha posto in essere anche in occasione del presente dibattito. L'ostruzionismo passivo della maggioranza non è quindi nuovo in quest'aula e non è nato in occasione della discussione della legge elettorale regionale, ma è stato posto in essere fin dall'inizio di questa legislatura. Su tutte queste leggi in materia agricola – e potrei citare lo stesso piano quinquennale che abbiamo discusso alcuni mesi or sono – la maggioranza ha posto in essere il suo ostruzionismo, che consiste nel limitare i propri interventi allo stretto indispensabile: essa propone i singoli disegni di legge, li discute fuori del Parlamento e in questa sede non avverte mai la necessità di confrontare le sue tesi con quelle dell'opposizione.

È certo comunque che il problema della agricoltura è assai grave ed importante e non

ancora risolto. Vi sono molteplici difficoltà di ordine naturale e ambientale che l'agricoltura italiana deve risolvere; tuttavia sappiamo tutti che le difficoltà maggiori non sono queste, ma derivano dagli errori di una politica, che da molti, moltissimi anni in materia agricola – e purtroppo non soltanto in materia agricola ! – è demagogica, ottusa, incompetente e qualche volta, come è avvenuto per alcune leggi approvate di recente dal Parlamento, addirittura « cinica ». Uso questa parola per servirmi dello stesso termine adoperato ieri sera dall'onorevole De Martino nel comizio che ha svolto in quest'aula. Quella del Governo è una politica cinica e demagogica che non ha contribuito alla soluzione di alcuno dei problemi veramente reali dell'agricoltura italiana, li ha anzi aggravati, portando l'agricoltura italiana più lontano di quanto già non fosse rispetto alla realtà e alle esigenze che il mercato comune di prossima attuazione comporta.

Ora, noi riteniamo che il primo problema che si pone al settore agricolo in questo momento sia quello di armonizzarsi con le direttive di politica agraria degli altri paesi della Comunità economica europea. Ebbene, in questi ultimi tempi abbiamo visto esattamente il contrario, abbiamo visto cioè le direttive di politica agricola italiana discostarsi da quelle della Comunità economica europea.

Proprio recentemente abbiamo fatto un viaggio con alcuni colleghi della Commissione agricoltura nei paesi della Comunità economica europea e abbiamo potuto constatare *de visu* la differenza tra la nostra agricoltura e quella degli altri paesi con i quali concorreremo prossimamente, differenza dovuta non soltanto alle condizioni naturali e ambientali di cui parlavo, ma soprattutto a indirizzi di politica agraria completamente diversi da quelli seguiti nel nostro paese.

Pochi giorni or sono il vicepresidente della Comunità, Mansholt, ha fatto alcune dichiarazioni programmatiche per l'immediato futuro delle agricolture dei paesi della Comunità; talune sue affermazioni ben precise hanno suscitato le ire di una nota organizzazione italiana, la Coltivatori diretti, che ha in un suo congresso votato degli ordini del giorno di aperta reazione e minaccia alle dichiarazioni del vicepresidente della Comunità, spedendo, a quanto mi risulta, anche telegrammi di dissenso e di protesta. Perché ? Perché questa politica che la Comunità economica europea, e non soltanto essa ma tutto il mondo, ormai considera come la politica da realizzarsi nel futuro non piace, non per ragioni tecniche od economiche, ma per ragioni politiche o, peggio ancora, demagogiche, a chi guida la politica agricola in Italia. In questa situazione le istituende regioni che, in base all'articolo 117 della Costituzione, avranno la possibilità di legiferare in materia agricola, creeranno maggiori o minori differenziazioni dalla politica unitaria che si vorrebbe raggiungere nell'ambito della Comunità economica europea ?

Io credo che le divergenze aumenteranno, mentre sarebbe nostro preciso dovere cercare di armonizzare il più possibile la nostra legislazione in materia agricola con quella degli altri paesi della Comunità. Noi dovevamo prima di tutto cercare di armonizzare con essa la legislazione nazionale, il che non siamo riusciti e non riusciamo ancora a fare. Figuriamoci quando dovremo armonizzare prima le legislazioni regionali tra loro e con la legislazione nazionale e poi la legislazione nazionale con quella della Comunità europea.

Io credo che, di questo passo, i problemi della agricoltura italiana, anziché essere risolti, si aggraveranno ulteriormente. Ci troveremo di fronte a legislazioni molteplici, completamente diverse, come diceva stamattina il collega Cocco Ortu nel suo intervento, quando è sceso ad affrontare i vari problemi settoriali e quindi anche quelli dell'agricoltura: ci troveremo, nelle regioni dove ci sarà una maggioranza e quindi un governo frontista, con la partecipazione dei comunisti, di fronte ad una legislazione indirizzata in un senso ben preciso e a tutti ben noto; ci troveremo, nelle regioni dove ci sarà una maggioranza di centro-sinistra, di fronte ad un altro tipo di legislazione, anch'essa bene individuata e ben nota a tutti; ed io voglio vedere come il Governo nazionale riuscirà ad armonizzare queste diverse legislazioni per renderle uniformi ed indirizzarle verso lo scopo al quale dovrebbe tendere la politica agricola italiana, quello cioè di metterci in condizioni di sostenere – come ci auguriamo – la concorrenza nell'ambito della Comunità economica europea.

Questi sono i motivi, onorevoli colleghi, che hanno ispirato il mio gruppo a presentare questo subemendamento, sul quale ci auguriamo che l'Assemblea voglia portare la sua attenzione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Botta 22.4:

Dopo la parola: regioni, *aggiungere le seguenti*: ed alla assegnazione di contributi speciali per provvedere a scopi determinati e

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

ziaria delle regioni con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni.

Già in occasione della discussione generale mi sono intrattenuto sulla unitarietà della finanza pubblica, principio che, d'altra parte, è conclamato anche nella Costituzione. Pertanto non è possibile pensare a una finanza regionale avulsa, autonoma dal resto della finanza pubblica, cioè da quella erariale e da quella dei comuni e delle province.

Veramente la finanza delle regioni dovrebbe far parte, se pure impropriamente, perché la regione non è un ente autarchico territoriale (l'ente regione ha una funzione politica e quindi si trova in una situazione autonoma particolare), della finanza locale.

Ora, vorrei fare qualche osservazione al collega Ruffini che ieri ha tenuto un pacato discorso, del quale do atto per il tono e la compostezza del suo dire; ma mi ha vivamente sorpreso una sua frase. In polemica con la questione dell'ordinamento finanziario che noi abbiamo posto come uno dei pilastri delle nostre critiche all'*iter* di questo disegno di legge, l'onorevole Ruffini ha detto: ma che senso ha il limitarsi a chiedere quanto costeranno le regioni ? E ha aggiunto: ci sarà un trasferimento di funzioni e quindi le cose resteranno come prima. Cioè, invece di esercitare lo Stato quelle funzioni, esse saranno devolute, insieme con il relativo finanziamento, alle regioni.

E allora facciamo tutto questo per cambiare la titolarità dell'ente che deve provvedere ad esercitare queste funzioni che già erano svolte dallo Stato ? Che aiuto diamo a queste popolazioni che vorremmo sollecitare ad un autogoverno, a una maggiore autonomia, a uno sviluppo economico maggiore ? Questo fa presupporre la possibilità che si debba disporre di maggiori mezzi finanziari e non solo di quelli di cui lo Stato dispone già. E naturalmente bisogna pensare a come reperire questi fondi, perché la pressione tributaria è arrivata a un punto di saturazione tale che non è possibile, per dichiarazione dello stesso responsabile del Ministero delle finanze, pensare di potere ottenere di più dai contribuenti. E allora questo *plus* di cui abbiamo bisogno dove andiamo a prenderlo ? Ecco la necessità di coordinare la finanza erariale con quella locale, con quella dei comuni, delle province e delle regioni. Questa necessità è inderogabile. E invece a che cosa abbiamo assistito ? Alla presentazione di un disegno di legge comportante la delega al Governo per la riforma tributaria nel quale si ignora completamente la finanza regionale. Non solo, ma si danno tre anni di tempo al Governo per emanare le leggi delegate. Secondo la legge in discussione, invece, le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni dovranno essere emanate entro il 1969. Così avremo due organi dello Stato che agiranno indipendentemente: il Governo che, in base alla legge delega, entro il 1970 farà la riforma tributaria, e il Parlamento che, prima delle elezioni del 1969, dovrà emanare le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni.

È chiaro che i due provvedimenti dovrebbero procedere di pari passo, perché la « torta » che dobbiamo dividere deve essere presentata su un unico piatto e ripartita nello stesso momento; infatti, se uno dei due soggetti se ne prenderà una fetta o prenderà tutta la torta, evidentemente all'altro non resterà niente.

Se vogliamo fare le cose sul serio dobbiamo tener presente che noi legislatori facciamo leggi che comportano oneri, i quali dovranno essere pagati da tutti i contribuenti, cioè da coloro che noi rappresentiamo; se si deve deliberare, quindi, intorno ad un nuovo carico fiscale, esaminiamo il problema seriamente. Di qui, quindi, la necessità di conoscere il costo delle regioni. Non desidero far cifre a questo proposito, ma, come ho già fatto in altra occasione, chiedo semplicemente al Governo di dirci quanto prevede che costeranno. Stabilito il *quantum*, a carico di chi lo mettiamo ? Addosseremo il maggiore onere a carico del bilancio dello Stato, che si trova nelle condizioni che tutti conosciamo ? Mi sembrano interrogativi posti con senso di responsabilità, con serietà, non per una manovra ostruzionistica nei riguardi della legge che vuole istituire le regioni. Quindi, se volete fare queste regioni, fatele bene; ma per far questo occorre assicurare loro la linfa che le deve muovere. Vi sono tanti altri problemi, ma quello che occorre risolvere in modo prioritario riguarda il costo delle regioni. Se non lo risolveremo, sarà come avere una bellissima macchina, e non avere la benzina da mettere nel serbatoio: la macchina resterà ferma nell'autorimessa.

Ringrazio quindi l'onorevole Ruffini che, con il suo intervento molto simpatico e pacato, ha toccato, anche polemicamente, tutti i temi riguardanti l'articolo 22. Ma ripeto che il gruppo liberale non può essere assolutamente d'accordo sul tema del costo delle regioni, per cui riconferma la sua opposizione di principio.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Botta 22.4:

Dopo la parola: regioni, *aggiungere le seguenti*: ed al coordinamento con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni.

0. 22. 4. [48] **Roberti, Sponziello, Cruciani, Grilli, Santagati, Abelli, Almirante, Angioy, Calabrò, Caradonna, Delfino, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Tripodi, Turchi.**

SANTAGATI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. La nostra proposta obbedisce ad un precetto costituzionale, poiché proprio l'articolo 119 della Costituzione recita: « Le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni ». Nel disegno di legge in discussione non è stato invece previsto questo coordinamento richiesto dalla Carta costituzionale e che noi, con il nostro emendamento, chiediamo di inserire.

Che cosa significa coordinamento della finanza regionale con quella dello Stato, delle province e dei comuni? Significa in primo luogo il rispetto non solo della Costituzione, ma anche di precise norme contenute in leggi vigenti. Potremmo ricordare la legge 10 febbraio 1953, n. 62, che, agli articoli 8, 9 e 10 si era preoccupata di dare attuazione al precetto costituzionale. In particolare con l'articolo 9 si stabiliva che il consiglio regionale non potesse deliberare sulle materie attribuite alla sua competenza dall'articolo 117 della Costituzione se non fosse stata preventivamente emanata una legge della Repubblica contenente singolarmente, per ciascuna materia, i principî fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale.

Ma vi sono altre considerazioni da fare per quanto riguarda l'esigenza di coordinamento. Ci accorgiamo, ad esempio, che all'ordine del giorno di questa stessa seduta esiste un disegno di legge n. 1062 recante modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, della quale ci siamo poc'anzi occupati; se non fossero prevalse ragioni politiche, si sarebbe certamente e molto più saggiamente provveduto a discutere ed approvare questo disegno di legge, che avrebbe costituito l'architrave sul quale poggiare tutta la costruzione regionale. Questo disegno di legge è invece rimasto agli ultimi punti dell'ordine del giorno per diversi anni (se ne iniziò a parlare quattro anni fa), tanto da finire nel dimenticatoio. All'articolo 17 esso prevede una modifica dell'articolo 22 della citata legge del 1963 in questi termini: « Il consiglio regionale esercita la potestà legislativa attribuita alla regione e delibera i fondamenti generali per l'attuazione delle leggi della Repubblica a norma dell'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione ». Vi è poi il seguente terzo comma: « Spetta al consiglio regionale deliberare con legge l'istituzione dei tributi regionali ».

Nello stesso disegno di legge rimasto negletto si provvede a modificare l'articolo 44 della legge del 1953 sostituendolo con il seguente testo: « La regione delega, a norma dell'articolo 118 della Costituzione, anche con singole leggi, le sue funzioni amministrative alle province, ai comuni e ad altri enti locali, stabilendo le direttive fondamentali e regolando i conseguenti rapporti finanziari ».

In altri termini, la Costituzione prescrive per le regioni determinati adempimenti di natura finanziaria e tributaria: vi è una legge del 1953 che disciplina in parte questa materia; vi è un disegno di legge giacente all'ordine del giorno di questa seduta che avrebbe modificato, migliorato e completato il testo della legge del 1953; ma, nonostante tutti questi precedenti molto istruttivi, ci troviamo ora di fronte ad una legge elettorale regionale che tralascia completamente di affrontare il problema.

Vero è che qui è stato solennemente ribadito che il problema finanziario sarà affrontato nella prossima legislatura; vero è che proprio ieri l'onorevole De Martino, anche con una interruzione all'onorevole Roberti, quasi ci ha rimproverato di aver sollevato queste preoccupazioni e queste pregiudiziali di ordine generale e, per quanto attiene al mio discorso, di ordine specificatamente tributario. Ma è altrettanto vero che si dovrebbe allora varare questa legge senza stabilire alcuna connessione con i problemi di ordine finanziario, anche perché non possiamo assolutamente prestabilire quello che il prossimo Parlamento nella subietta materia abbia intenzione di fare.

Pertanto, non essendo stato varato lo strumento finanziario, quanto meno bisogna fissare il criterio del coordinamento; coordinamento che è molto importante anche perché

non dobbiamo dimenticare qual è la attuale consistenza finanziaria degli enti locali. Settanta province italiane, cioè quasi l'80 per cento di tutte le province italiane, sono in una situazione deficitaria; quanto ai comuni, non so quante migliaia di essi siano in uno stato addirittura fallimentare.

Non molti mesi fa autorevoli esponenti del Governo hanno dichiarato che ormai la situazione debitoria della finanza locale supera i 5 mila miliardi. E noi possiamo aggiungere senza tema di essere smentiti che, se si continua con questo ritmo, nel 1970, cioè di qui a pochi anni, arriveremo fatalmente ad oltre 10 mila miliardi di *deficit* degli enti locali, e questo con un disavanzo di parte corrente che già nel 1966 era di ben 530 miliardi, il che significa in pratica il completo dissesto di tutte le finanze locali.

E allora, di fronte ad una situazione così pesante, il meno che si possa chiedere al legislatore, il meno che si possa fare da parte del Parlamento è di coordinare la finanza locale con la futura finanza delle regioni. Anche perché non vorremmo, se per dannata ipotesi le regioni dovessero nascere, che si verificasse quel che si sta verificando in Sicilia, regione che ha una potestà tributaria primaria molto più ampia di quella che potrà eventualmente essere riconosciuta alle regioni a statuto ordinario; noto, per inciso, che sono sempre i contribuenti che pagano il prezzo di qualsiasi operazione politica, quindi anche di questa esiziale riforma rappresentata dalla istituzione delle regioni a statuto ordinario. Non vorrei, dicevo, che si verificasse in tutta Italia quello che si sta verificando in Sicilia, dove, non più tardi di ieri, i giornali hanno riportato la notizia che il presidente dell'amministrazione provinciale di Catania, dottor Nicoletti, ha mandato una lettera vivacissima di protesta (anzi un telegramma, per giunta lunghissimo: tanto paga l'amministrazione provinciale) al presidente della regione e all'assessore regionale dei lavori pubblici, in cui si duole con quelle autorità della regione della « estromissione delle 9 province dai benefici della nuova legge regionale prevedente l'immediata spesa di 60 miliardi, di cui 38 per opere pubbliche ». Ed aggiunge: « Questa estromissione ci lascia veramente esterrefatti, concordando con coloro che pensano che, pur essendo opportuno investire i comuni della realizzazione di opere nuove, è pericoloso seguitare in una politica che porta alla polverizzazione della spesa ed alla conseguente sua improduttività ».

In Sicilia si assiste, in sostanza, ad un accaparramento dei tributi locali: la regione fa la parte del leone, la provincia avanza delle pretese, i comuni versano in condizioni disastrose (veramente tipico è il caso del comune siciliano che è ricorso al totocalcio nella speranza di vincere per risanare le finanze). Se quindi in Sicilia si verificano conflitti nella distribuzione di una modestissima torta finanziaria tra comuni, province e regione, risulta evidente la necessità di addivenire fin da ora a porre un rigoroso coordinamento tra i comuni, le province, le regioni e lo Stato ad evitare ulteriori sperperi di pubblico danaro.

Raccomando pertanto all'Assemblea l'accoglimento del nostro emendamento, che rappresenta, tra l'altro, un preciso adempimento costituzionale.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Botta 22.4.

Dopo la parola: regioni, *aggiungere le seguenti*: ed alla attribuzione alle Regioni di tributi propri per le spese necessarie all'adempimento delle funzioni normali.

0. 22. 4. [47] **Roberti, Sponziello, Cruciani, Grilli, Santagati, Abelli, Almirante, Angioy, Calabrò, Caradonna, Delfino, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Tripodi, Turchi.**

ROMUALDI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMUALDI. Prendendo lo spunto dall'illustrazione del mio emendamento vorrei far presente che esso attiene ai tributi delle regioni e quindi si colloca su di un piano che sarà sviluppato quando sarà varata la legge finanziaria regionale. Non vi è dubbio che da tutta questa nostra discussione è emerso che la parte più importante e delicata del problema riguarda il costo delle regioni. Noi abbiamo fatto osservare fin dall'inizio che non era possibile procedere con questo disegno di legge senza aver stabilito il costo delle regioni, perché ci troviamo in ogni circostanza davanti a questo problema insoluto e gravissimo che sposta letteralmente in maniera anche radicale tutta la sistematica delle norme relative all'attuazione delle regioni.

Noi abbiamo proposto questo subemendamento al fine di provvedere alla questione dei

tributi propri della regione destinati a sopperire alle spese necessarie all'adempimento delle funzioni normali, affinché anche questo problema sia tenuto presente nella legge finanziaria.

Noi non staremo qui a ripetere a quest'ora e nell'attesa ormai di concludere la discussione sull'articolo 22 quali siano stati gli argomenti che si sono scontrati intorno a questa vessatissima questione; non lo faremo anche se sarebbe ancora, forse, necessario farlo, perché usciremo da questa discussione senza ancora sapere quale sarà il costo delle regioni e come si affronteranno queste spese. Comunque quella delle entrate è una norma che attua uno degli articoli fondamentali della Costituzione, cioè l'articolo 119, che praticamente vorrebbe stabilire in qual modo le regioni possono far fronte alle loro necessità; per questo dobbiamo sottolineare che il problema è di estrema delicatezza e importanza, perché proprio su questa questione io credo che ci sia il massimo dei dissensi, vuoi in dottrina, vuoi in giurisprudenza e vuoi in politica. L'interpretazione che si dà a questo articolo della Costituzione è infatti varia. Sulla parola « autonomia » (si parla dell'autonomia finanziaria delle regioni) vi sono delle questioni delicatissime. Per taluni questa parola « autonomia » significa autosufficienza economica, libertà di azione economica, autonomia di gestione, di mezzi di reperimento, ecc.; per altri invece significa soltanto la capacità di una autonoma determinazione di entrate.

Noi non ci addentreremo certamente, in questa sede, a discutere questo problema. Dobbiamo tuttavia sottolinearne l'importanza, perché, anche per la testimonianza che ormai viene da tutte le parti politiche e dall'esperienza delle regioni a statuto speciale – anche se non la si voglia prendere alla lettera, per seguire l'onorevole De Martino – è dimostrato che attraverso tutti gli altri mezzi di entrata poco si può fare per far fronte all'altissimo e crescente costo dell'istituto regionale.

Se, come sarà inevitabile, bisognerà far luogo all'imposizione tributaria, bisogna sapere che cosa sono questi « tributi propri », occorre sapere quali sono le quote dei tributi erariali, cioè le voci fondamentali attraverso le quali si deve, o si può, alimentare la regione, chi è che può determinare questi tributi e chi può soprattutto imporli. Si capisce l'importanza formidabile di questa decisione perché da questo dipende la possibilità o meno della regione di imporre dei tributi, quindi di avere una certa forma di autonomia, non secondo un certo tipo di interpretazione, nel quadro cioè della generale legge finanziaria dello Stato, ma attraverso una interpretazione dell'autonomia che diventerebbe una indipendenza veramente pericolosa e deleteria.

È in questo senso e in questo spirito che noi abbiamo presentato questo subemendamento che raccomandiamo alla Camera.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Botta 22.4:

Dopo la parola: regioni, *aggiungere le seguenti*: ed alla attribuzione di funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale alle province ed ai comuni.

0. 22. 4. [51] **Roberti, Sponziello, Cruciani, Grilli, Santagati, Abelli, Almirante, Angioy, Calabrò, Caradonna, Delfino, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Tripodi, Turchi.**

GUARRA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, uno dei motivi fondamentali che ricorrono nelle argomentazioni dei nostri avversari è quello che noi stiamo portando avanti una battaglia anticostituzionale. Oggi però ho avuto il piacere di leggere un grande manifesto del partito comunista dove si rivede questo giudizio: non si parla più di una battaglia anticostituzionale, ma si dice che l'ostruzionismo delle destre rappresenta una revisione della Costituzione. Noi vogliamo dimostrare, attraverso questo subemendamento, che per quanto attiene all'articolo 22 vogliamo l'attuazione delle disposizioni costituzionali.

L'articolo 118 della Costituzione dice: « Spettano alla regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo » (articolo 117 che parla delle attribuzioni legislative delle regioni), « salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle province, ai comuni o ad altri enti locali ».

Ora, l'articolo 22 del disegno di legge che stiamo discutendo al secondo ed ultimo comma recita: « Entro quella scadenza » – cioè entro il 1969 – « saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni ».

Il gruppo del partito liberale ha presentato a questo comma dell'articolo 22 un emendamento che suona in questi termini: « a

condizione che, entro quella scadenza, siano state emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni ». Il nostro subemendamento vuole aggiungere: « e alla attribuzione di funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale alle province e ai comuni », richiamandosi direttamente al dettato costituzionale di cui all'articolo 118.

Il nostro subemendamento appare opportuno, se si va a guardare che cosa prescrive in materia la prima legge di attuazione dell'ordinamento costituzionale, preparata dall'onorevole Scelba: la legge n. 62 del 1953. Essa all'articolo 39, là dove parla della delega delle funzioni amministrative, stabilisce: « la delega delle funzioni amministrative delle regioni alle province e ai comuni e agli altri enti locali a norma dell'articolo 118 della Costituzione è data con legge della regione, la quale stabilisce le direttive fondamentali e regola i conseguenti rapporti finanziari ». La Costituzione invece non parla soltanto di deleghe da parte della regione agli enti locali, ma di attribuzioni proprie degli enti locali che vengono conferite con leggi della Repubblica e non con leggi della regione.

Su questa falsariga si trovano anche gli altri due disegni di legge che sono in coda all'ordine del giorno della Camera, la cui discussione fu iniziata e poi inopinatamente sospesa. Il disegno di legge n. 1062 concernente modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali, all'articolo 30, parla del controllo di legittimità da parte della regione sugli enti locali, all'articolo 31 parla del controllo di merito, all'articolo 32 dei pareri della giunta provinciale amministrativa e infine all'articolo 33 del servizio ispettivo e del controllo sostitutivo. Vi è poi il disegno di legge n. 1063, il quale tratta delle norme per il personale delle regioni: all'articolo 2 esso parla del passaggio di alcune delle funzioni amministrative che la regione delega, a norma dell'articolo 118 della Costituzione, alle province, ai comuni e agli altri enti locali. Insomma, sia la legge Scelba del 1953, che è legge dello Stato, sia gli altri disegni di legge che dovrebbero regolare i compiti e le attribuzioni delle regioni, si interessano soltanto della delega delle regioni agli enti locali di compiti che sono propri delle prime. Nessuna di queste norme però riguarda l'attuazione del primo comma dell'articolo 118 della Costituzione, comma che non parla di competenze proprie della regione che vengono delegate agli altri enti locali, ma di competenze strettamente degli enti locali che vengono a questi assegnate direttamente dalla legge dello Stato. Per evitare, quindi, confusione, ritengo necessario che, prima di passare alla elezione dei nuovi consigli regionali, vengano emanate le norme che stabiliscano quali sono le competenze proprie della regione (competenze che la regione potrà a sua volta delegare agli enti locali) e quali sono, invece, i compiti che lo Stato, attraverso una sua legge, strative da parte delle regioni, alle province, ai comuni ed agli altri enti locali.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Botta 22.4:

Dopo la parola: regioni, *aggiungere le seguenti*: ed alla delega di funzioni amministrative da parte delle regioni, alle province, ai comuni ed agli altri enti locali.

0. 22. 4. [49] **Roberti, Sponziello, Cruciani, Grilli, Santagati, Abelli, Almirante, Angioy, Calabrò, Caradonna, Delfino, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Tripodi, Turchi.**

CRUCIANI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non c'è dubbio che, quando i deputati Roberti e Cocco Ortu si sono battuti per la non costituzionalità dell'articolo 22 facendo riferimento all'articolo 81 della Costituzione, erano nel vero. Essi erano e sono nel vero anche se poi il responso delle urne non lo ha confermato. Ora noi, nel sostenere la nostra tesi e il nostro emendamento, facciamo riferimento all'articolo 9 della legge del 1953, n. 62. Come i colleghi avranno notato, in questi giorni intorno a questo argomento è fiorita una considerevole letteratura. Ed altra ne fiorirà dopo l'intervento dell'onorevole La Malfa, il quale è tornato in questa occasione mazziniano (così come ebbe ad esprimersi nella sua replica il ministro Taviani). In altre parole, la tesi sostenuta dall'onorevole La Malfa ha fatto sorgere in questi giorni molteplici discussioni, così come le ha fatte sorgere l'iniziativa del partito liberale circa un provvedimento per il raggruppamento di province. Ora le province si sono mosse in questi giorni, e che cosa hanno fatto? Le province d'Italia, in associazione, hanno deliberato di dare mandato ad un loro esponente, all'avvocato Fran-

cesco Cattaneo, perché, insieme con Antonio Gava, proceda alla stesura di una relazione per sostenere la non costituzionalità dell'articolo 9 della legge del 1953, n. 62. Perché le province d'Italia vogliono sostenere la non costituzionalità di tale articolo ? La vogliono sostenere perché altrimenti – esse dicono – sarebbe impossibile o, comunque, sarebbe non naturale fare le regioni fino a quando non siano state fatte le cosiddette leggi-cornice. Le province d'Italia sostengono la non costituzionalità dell'articolo 9 per dire che bisogna fare egualmente le regioni. Ora io desidero fare il discorso inverso, e cioè desidero sostenere che quell'articolo è costituzionale e che le regioni, per un motivo opposto, non si debbono fare, a meno che non facciamo prima le leggi che appunto quell'articolo richiede.

Qual è la dizione dell'articolo 9 ? L'articolo 9, onorevole Mazza, suona così: « Il consiglio regionale non può deliberare leggi sulle materie attribuite alla sua competenza dall'articolo 117 della Costituzione se non sono state preventivamente emanate », eccetera.

E allora che cosa chiediamo ? Chiediamo che sia fissato in questa legge elettorale l'impegno di provvedere, unitamente alla legge per il finanziamento, anche « alla delega di funzioni amministrative da parte delle regioni alle province, ai comuni ed agli altri enti locali ».

È questo forse, onorevoli colleghi, uno degli emendamenti più seri a quest'articolo, perché in questo momento il dibattito (ed io ho avuto modo di leggere in questi giorni una importante pubblicazione curata dalla rivista milanese diretta, tra l'altro, dall'onorevole Vittorino Colombo) verte sui rapporti tra comuni e province e soprattutto tra province e regioni.

Non c'è dubbio che secondo le tesi del presidente della provincia di Milano la situazione è ben diversa da come è stata prospettata in quest'aula e da come qualche parte politica suggerisce. Il presidente della provincia di Milano sostiene, infatti, la validità delle province ed è quindi contrario alla loro soppressione. Certo, noi con lui sosteniamo che l'ente provincia, teorizzato nel secolo scorso, rammodernato con il famoso testo unico del 1915, è ritornato ad operare fattivamente in questo periodo in cui si sono presentate nuove necessità. Ma se è vero (e lo dice un consigliere provinciale) che i compiti attualmente attribuiti alle province possono essere considerati superati o comunque limitati, è anche vero che noi possiamo attribuire alle province ben più vasti compiti, dal momento che ci siamo resi perfettamente conto che alcuni comuni, a cominciare da quelli rurali, non sono assolutamente, nella nuova concezione che noi stiamo dando anche alla funzione del riassetto zonale, del riassetto del territorio in una previsione di comprensorio urbanistico, in grado di assolvere a determinate funzioni. « Si tratta in particolare di inventare – dice il presidente della provincia di Milano – o congegnare un sistema teso, nelle sue strutture e nel suo dinamismo operativo, a realizzare la massima integrazione armonica nella ripartizione delle funzioni tra i diversi livelli di governo, la massima efficienza, la massima economicità negli investimenti ». Perché oggi c'è tanto contrasto tra gli enti ? Perché in alcune materie le competenze si sovrappongono, così come ebbi a dire giorni fa sempre intervenendo su questo argomento. In materia agricola, per esempio, si sovrappongono i compiti di tanti enti. Nella sola provincia abbiamo l'ente di sviluppo in agricoltura, l'ispettorato dell'agricoltura e la provincia. Anzi la mia provincia in questi giorni sta addirittura finanziando alcuni interventi in agricoltura. Quindi, abbiamo un insieme di compiti cui poi sostanzialmente nessuno assolve, se non il ministero con il potere più importante, e cioè quello dell'intervento finanziario, che in questi casi è sempre decisivo.

Per tutte queste ragioni abbiamo presentato il nostro emendamento e riteniamo che, istituita o no la regione, uno dei doveri più importanti del Parlamento sia quello di rivedere questa materia. E non a torto, anche se io non sono su questa posizione, la relazione della sinistra della democrazia cristiana, tra i compiti fondamentali della riforma dello Stato, fa riferimento ai punti di cui ho detto. Come questa posizione della sinistra della democrazia cristiana possa coincidere con quello che si sta facendo in questi giorni, con le votazioni che si sta portando avanti e con la legge che stiamo per votare, questo è un discorso ben diverso. Ma tant'è.

Concludo, onorevoli colleghi, augurando che il nostro subemendamento venga accolto dalla Camera.

Signor Presidente, sono veramente lieto che sia ella a presiedere nel momento in cui concludo questo mio intervento, poiché ella è il più autorizzato a respingere con noi l'anatema che ieri l'onorevole De Martino ha lanciato contro il partito liberale e il Movimento sociale italiano, contro coloro cioè che stanno combattendo questa battaglia; dico il più autorizzato e il più qualificato, perché mi auguro che ella porti avanti questa battaglia, come

avanti la porteremo noi in quest'aula e nel paese, per il riassetto dei compiti degli enti pubblici territoriali, che noi, superando Mazzini, vediamo appunto nel comune, nella provincia e nello Stato.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti all'emendamento Botta 22.4:

Aggiungere le seguenti parole: con particolare riguardo alle previsioni di spesa derivanti dal passaggio dei funzionari e dipendenti dalle amministrazioni centrali dello Stato alle regioni.

0. 22. 4. [41] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna.**

Aggiungere le seguenti parole: con particolare riguardo alle previsioni di spesa derivanti dal passaggio di funzionari e dipendenti dalle amministrazioni periferiche dello Stato alle regioni.

0. 22. 4. [43] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna.**

Aggiungere le seguenti parole: con particolare riguardo alle previsioni di spesa per la istituzione e l'ordinamento degli organi di giustizia amministrativa di primo grado.

0. 22. 4. [44] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring, Taverna.**

COCCO ORTU. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO ORTU. La ragion d'essere dei subemendamenti Cantalupo 0.22.4.*41* e 0.22.4.*43* affonda le sue radici nell'esperienza. Abbiamo visto quanto è accaduto nelle regioni a statuto speciale già costituite e quale sia stato il movimento di funzionari dallo Stato alle regioni, sia funzionari dell'amministrazione centrale sia di quella periferica. Abbiamo visto prefetti diventare capi di gabinetto dei presidenti delle regioni non dotate di organici regolari; vice prefetti diventare segretari regionali; funzionari di tutti i gradi trasferirsi alle regioni, cosa questa che ha determinato una situazione di disagio generale nei funzionari che restavano a servire lo Stato nella sua amministrazione centrale e periferica e una situazione di malumore in tutte le altre categorie di dipendenti pubblici.

Si è verificato, come in Sardegna, che funzionari dello Stato di alto o basso livello, funzionari dell'amministrazione del parastato, dei grandi istituti della previdenza o della prevenzione infortuni, sono passati alle regioni sicuri di conseguire fino al 70 per cento in più dello stipendio che percepivano nelle loro amministrazioni di origine. Ora, quando si verifica un fatto di questo genere, nell'amministrazione dello Stato comincia il caos e dilaga il malumore.

Conosco il caso di un magistrato, tenente colonnello della giustizia militare, che forse il sottosegretario di Stato Cossiga conosce. Ebbene, un bel giorno non ho più visto questo magistrato al tribunale militare di Cagliari. Ho saputo poi che in seguito ad una raccomandazione se ne era andato dal tribunale militare ed era stato comandato (praticamente fa quasi lo scrivano) alla regione sarda. Questo perché nel nuovo incarico gli dànno quasi 600 mila lire in più dello stipendio che come tenente colonnello percepiva presso il tribunale militare di Cagliari. È possibile che in Italia si vada avanti in questo modo ? Se tutte le regioni attueranno questo allegro sistema e creeranno questa discriminazione tra impiegati pubblici a livello centrale e periferico, che per essere o no favoriti possono fare o no questi grandi salti, veramente noi, anziché vedere attuarsi la previsione dell'onorevole Taviani dello Stato sanato attraverso le regioni, attraverso le regioni lo vedremo sprofondare. Ecco perché pensiamo che i nostri emendamenti debbano essere accolti per una ricostruzione dello Stato su salde basi morali.

Per quanto riguarda l'emendamento Cantalupo 0.22.4 *44*, concernente particolarmente le previsioni di spesa per l'istituzione e l'ordinamento degli organi di giustizia amministrativa di primo grado, ritengo si tratti di un problema grave.

Tutto il Parlamento sa che l'articolo 125 della Costituzione prevede che siano costituiti in ogni regione organi di giustizia amministrativa di primo grado e che tale articolo non ha avuto attuazione; a ciò il Parlamento ha cercato di riparare, con formula interlocutoria, con la legge 23 dicembre 1966, n. 1147,

che ha modificato con gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, gli articoli 82, 83, 84, 85 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 maggio 1960, n. 570. È anche vero però che della questione è stato investito il Consiglio di Stato, il quale l'ha poi rimessa alla Corte costituzionale, perché si tratta di un problema grosso. La legge del 1966 prevedeva, in mancanza dell'attuazione dell'articolo 125 della Costituzione, l'istituzione di sezioni per la giustizia amministrativa sul piano del contenzioso elettorale.

I tribunali non sono ancora esistenti, onde chi ha sollevato la questione di cui sopra non ha sollevato una questione peregrina, tanto che il Consiglio di Stato ha trovato il *fumus boni iuris* e l'ha rimessa alla Corte costituzionale. La stessa legge all'articolo 19 prevede che i ricorsi in materia di procedura elettorale e contro eventuali ingiustizie ed errori debbano essere presentati proprio a queste sezioni che dovranno essere costituite.

Avverrà che, se la Corte costituzionale stabilirà che le sezioni non possono essere costituite, la legge elettorale non sarà applicabile e io, in questo caso, andrei, come volgarmente suol dirsi, a nozze. Ma non possiamo sapere che cosa dirà la Corte costituzionale e, per ora, sappiamo che dovranno essere costituiti nelle regioni gli organi di giustizia amministrativa di primo grado e, nel frattempo, le suddette sezioni speciali. Pertanto, se si parte da quanto è disposto da quella legge e si constata quanto è il personale preposto a quelle sezioni (presidenti, giudici, tecnici, segretari, eccetera), sorge anche qui il problema se agli oneri finanziari di questi organi di giustizia amministrativa e di queste sezioni regionali per il contenzioso elettorale debba provvedere la regione o lo stato. Anche questo è un problema che deve essere risolto e definito, perché poi, altrimenti, sorgeranno quei conflitti di competenza che non sono soltanto di competenza teorica, ma anche di competenza concreta sul piano della spesa, e che portano a situazioni difficili da risolvere.

Ecco perché noi diciamo che questo è un emendamento tra i più importanti; perché con questo emendamento, ove venga accolto, noi porremo le basi di una condizione essenziale per permettere a questa legge di avere attuazione, cioè la condizione che siano in essere tutti gli organi di contenzioso elettorale che la legge prevede, e che prevede in esecuzione dell'articolo 125 della Costituzione.

Questo emendamento, dunque, oltre a rispondere a una esigenza effettivo di buon funzionamento della nostra amministrazione e all'adempimento costituzionale, è la prova che noi abbiamo fatto, sì, una battaglia di ostruzionismo, ma che si tratta di una battaglia con la quale vogliamo richiamare la coscienza del paese ai gravissimi problemi connessi a questa riforma; si tratta di un appello alla vostra coscienza, se è possibile, perché vi fermiate in tempo su questa via scivolosa, perché il futuro Parlamento riesamini il problema. Abbiamo però anche dimostrato, con gli emendamenti che abbiamo proposto, che non abbiamo fatto un ostruzionismo sterile, ma abbiamo cercato di dare, nei limiti della nostra competenza e della nostra capacità, un contributo perché questo strumento elettorale risponda almeno agli scopi che voi volete conseguire, anche se noi vogliamo che non si conseguano.

Ecco perché mi pare che questo emendamento, come gli altri che purtroppo avete respinto, rappresenti la prova della nostra buona volontà, perché il male che farete sia almeno il male minore possibile.

PRESIDENTE. E' stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Botta 22.4:

Dopo la parola: regioni, *aggiungere le seguenti*: tenuto conto della riforma della pubblica amministrazione.

0. 22. 4. [45] **Roberti, Sponziello, Cruciani, Grilli, Santagati, Abelli, Almirante, Angioy, Calabrò, Caradonna, Delfino, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Tripodi, Turchi.**

FRANCHI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, credo di illustrare l'ultimo emendamento, con sollievo per la maggioranza; un emendamento che è estremamente in subordine per noi, ma non per questo meno importante di altri. Noi chiediamo di aggiungere al primo comma dell'articolo 22, come modificato dall'emendamento Botta 22.4., le parole: « tenuto conto della riforma della pubblica amministrazione ».

Per quale motivo noi facciamo richiamo e riteniamo pregiudiziale all'attuazione dell'ordinamento regionale anche l'attuazione della riforma della pubblica amministrazione? Perché noi abbiamo – e poc'anzi era qui in aula – il ministro per la riforma burocratica, ma non abbiamo la riforma; quindi riteniamo indi-

spensabile che prima si debba attuare la riforma della pubblica amministrazione e poi si attui, se volete farlo, l'ordinamento regionale. Anche perché in sede di attuazione della riforma della pubblica amministrazione molti regionalisti potrebbero trovare occasione e motivo di notevole ripensamento.

I motivi per cui abbiamo presentato l'emendamento sono di ordine politico ed anche tecnico. I motivi tecnici si riallacciano alla tanto citata legge del 1953, n. 62. Quando al titolo VI la legge parla del personale, dice espressamente che le regioni provvederanno alla prima costituzione dei proprî uffici esclusivamente con personale comandato degli enti locali, degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato, eccetera.

Allora, onorevoli colleghi, in che maniera funzioneranno queste regioni, se ancora non si è provveduto e se il ministro competente sta ancora pensando a come riformare soprattutto la situazione del personale della pubblica amministrazione? Voi vedete che il motivo tecnico già esiste nell'articolo 65 della legge del 1953, sicché da questo articolo appare evidente la pregiudizialità della riforma burocratica. Poi verrà, se la vorrete, la riforma regionale.

Ho parlato prima di motivi di carattere tecnico e, ovviamente, politico. Infatti, mentre si parla di una materia nella quale tutti siamo concordi nel dichiarare che esiste il caos, è ovvio che non si potrà pensare, o almeno non si potrà pensare seriamente, a decentrare il caos; anche se sarà probabilmente proprio il caos che noi finiremo col decentrare. Si tratta quindi di trasformare tutto il sistema dell'apparato amministrativo dello Stato, e noi abbiamo studi avviati da venti anni. Ma, senza preoccuparci minimamente di questo, pensiamo di andare avanti con la istituzione delle regioni.

In questo scorcio di seduta mi permetterò di sottolineare rapidamente quanto sia sempre stato a cuore alle varie maggioranze che in questi ultimi venti anni hanno governato l'Italia il problema della riforma della pubblica amministrazione. Non era ancora finita la guerra, nel 1944, quando la Presidenza del Consiglio nominava già la famosa commissione Forti per lo studio di questa riforma. Pertanto uno dei primi pensieri fu non quello delle regioni, ma quello della riforma della pubblica amministrazione, quello, cioè, della cosiddetta riforma burocratica. Nel 1944 quindi furono impostate le direttive di marcia, che poi mutarono ad ogni cambiamento di commissione (e di commissioni ce ne sono state moltissime: non le citerò tutte). Nel 1946, quando di tutto si parlava tranne che di regioni, fu insediata dal ministro del tesoro la ben nota commissione che fu detta « commissione della scure », che avrebbe dovuto dare grandi risultati che, invece non diede. Fino al 1951 ci si limitò a compiere studi al riguardo: in quell'anno nacquero gli uffici della riforma e di lì a poco sorse un sottosegretariato a ciò destinato; e primo sottosegretario ne fu l'onorevole Lucifredi, che si occupò con molta serietà di questo problema, ma il cui incarico ebbe breve durata. Nel 1953 si ebbe non più un sottosegretariato, ma addirittura un ministro per la riforma burocratica (mentre mi risulta che non sia stato mai creato neppure un sottosegretariato per le regioni!). Vedete dunque quanta importanza hanno attribuito le varie compagini ministeriali che si sono succedute in questi anni alla riforma burocratica e quanto minore, per non dire alcuna, importanza hanno riconosciuto alle regioni: altrimenti avrebbero costituito per queste un sottosegretariato o addirittura un ministero.

L'onorevole Gonella per la prima volta, sollevando anche delle critiche, diede al problema una impostazione incentrata in quattro punti: 1) ordinamento della Presidenza del Consiglio e determinazione delle attribuzioni dei ministri; 2) azione amministrativa; 3) stato giuridico; 4) decentramento.

Si comincia ad accentuare il discorso del decentramento, che è importante e sarà ripreso dal ministro Medici, che nel 1963 presenterà una relazione, di cui citerò solo una piccola parte che così iniziava: « Le strutture del nostro Stato sono antiquate e sostanzialmente ereditate da uno Stato autoritario di tipo rigidamente accentrato. Il nuovo Stato democratico concepito dalla Costituzione del 1948 deve essere profondamente diverso: unitario sì, ma caratterizzato da strutture amministrativo-politiche che consentano all'unità politica della nazione il più largo decentramento delle funzioni amministrative e il libero sviluppo delle autonomie locali ».

Vorrei far osservare come sia impossibile affrontare il discorso delle regioni in tema di decentramento senza affrontare parallelamente – potrebbe dire qualcuno – prioritariamente – diciamo noi – il problema della struttura dello Stato dal punto di vista della riforma burocratica. Si parlava in quel momento del decentramento autarchico, del decentramento

gerarchico, e si parlava soprattutto di un decentramento che sbocciò poi quasi nel dramma quando nel 1966 il ministro Preti fu attaccato in quella clamorosa nota pubblicata su *L'astrolabio*, che cito perché non è della nostra parte politica: è da vent'anni che la nostra parte politica dice queste cose, ma allora *L'astrolabio* con la firma autorevole del senatore Bonacina attaccava duramente il ministro Preti dicendo che dopo due anni di lavoro egli aveva affidato la riforma burocratica a due iniziative e mezzo. Il decentramento progettato dall'onorevole Preti prescindeva totalmente dalle regioni e dagli enti locali, ripetendo un tentativo analogo compiuto nel 1953 e fallito miseramente. I motivi di tale fallimento dovevano essere ricercati nella mancata attuazione delle regioni. Vedete come si è innestato direttamente il problema. Quindi per il ministro socialista Preti si può andare, anzi si deve andare avanti prima sulla strada della riforma della pubblica amministraziaone, poi su quella delle regioni. Con una nota degna di essere citata il ministro Preti si difese – e come si difese ! – in una maniera che vale la pena di ricordare alla Camera.

Disse il ministro: ma è questa la riforma che si deve fare. Voi aspettate quella delle regioni ? Vuol dire rimandare tutto alle calende greche. Ecco dalla lettera 27 febbraio 1966 del ministro pubblicata su *L'astrolabio*: « Il senatore Bonacina mi rimprovera di aver proposto le leggi di delega e il solo decentramento burocratico senza il decentramento regionale ? La stessa tesi era sostenuta dai conservatori della pubblica amministrazione, i quali mi proponevano di attendere le regioni per fare il decentramento. Questo voleva dire in sostanza rinviare tutto alle calende greche. È questo che vuole il senatore Bonacina ? ».

A questo punto ci rendiamo perfettamente conto di quanto anche ad un ministro socialista il problema della riforma burocratica fosse presente, anche se poi sostanzialmente non abbiamo visto niente perché la riforma non c'è. Il senatore Bonacina ed altri parlavano di due quintali e mezzo di pratiche lasciati in eredità da ognuno dei 13 ministri per la riforma burocratica, di quella riforma di cui nulla è stato attuato.

Comunque il discorso delle regioni non può essere un discorso avulso da una seria e concreta riforma della pubblica amministrazione. A questo tende il nostro subemendamento, che noi raccomandiamo – anche se senza speranza – all'approvazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Botta 22. 4.:

Dopo la parola: regione, *aggiungere*: coordinato con la riforma burocratica.

0. 22. **4.** [52] **D'Amore, Covelli, Guarra, Santagati, Cuttitta, Basile Giuseppe, Cruciani, Romualdi, Servello, Tripodi.**

È stato altresì presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

22. **2.** **Luzzatto, Pigni, Cacciatore, Minasi, Lami, Raia, Alini, Passoni, Menchinelli, Bernardi.**

I rispettivi presentatori hanno rinunziato a svolgerli.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 22 ?

DI PRIMIO, *Relatore*. Non accetto l'emendamento Luzzatto 22.1, pur riconoscendone l'ammissibilità, in quanto esso anticipa rispetto alla previsione del primo comma la convocazione dei comizi elettorali, in concomitanza con quelli delle prossime elezioni politiche del 1968, mentre in tale ipotesi mancherebbe il tempo per gli adempimenti necessari alla costituzione delle regioni.

Il subemendamento Roberti 0.22.1. *1* ritengo sia meramente formale. Esso potrebbe anche essere non votato, in quanto non sposta i termini della questione rispetto all'emendamento Luzzatto 22.1. Pertanto non lo accetto.

Per ciò che riguarda l'emendamento Malagodi 22.3, debbo rilevare che esso non contiene un termine, in quanto si parla genericamente di « legislatura successiva a quella in corso nell'atto della entrata in vigore della presente legge ». Il termine « legislatura » riguarda la durata di una Camera o può riguardare la durata di tutte e due le Camere, e poiché l'articolo 88 della Costituzione prevede lo scioglimento di una sola o di entrambe le Camere contemporaneamente, non è possibile definire preventivamente la durata di una legislatura. Quindi la formulazione dell'emendamento è del tutto imprecisa. Ognuno sa che un termine può essere definito con riferimento all'*an* e al *quando*, oppure può essere definito (seppure impropriamente) con riferimento all'*an*. Ma nell'emendamento non c'è alcun riferimento di questo genere: di conseguenza non lo accetto. (*Interruzione del deputato Cocco Ortu*). Ella vorrà ammettere, onorevole

Cocco Ortu, che giuridicamente non significa niente. Non accetto inoltre tutti i subemendamenti relativi.

Per quanto riguarda l'emendamento Botta 22.4, rilevo che esso modifica profondamente il significato dell'articolo 22, il quale nel primo comma contiene una vera e propria posizione di termini giuridici, in quanto fa obbligo al Governo di indire le elezioni regionali in concomitanza con le elezioni amministrative del 1969. Voler aggiungere « a condizione che, entro quella scadenza, siano state emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni » significa rovesciare questa impostazione e subordinarla ad una condizione che la Camera ha già respinto quando ha votato contro un ordine del giorno informato agli stessi princìpi, princìpi che si pretendeva nella legge fossero tradotti in formule giuridiche. Quindi non accetto questo emendamento, così come non accetto tutti i relativi subemendamenti. Infatti questi subemendamenti collegano l'adempimento relativo alla emanazione della legge finanziaria regionale a quella di tutte le leggi-quadro che sono – secondo una certa dottrina e secondo certi orientamenti – necessarie ai fini dell'esercizio della potestà normativa da parte dei consigli regionali. Anche a questo proposito, rilevo che la Camera ha già respinto un ordine del giorno informato a questi medesimi concetti e che quindi la Camera non può che confermare, respingendo nel merito questi subemendamenti, il giudizio già dato al riguardo.

Non accetto l'emendamento 22.2. soppressivo del secondo comma (né l'identico emendamento Botta 22.2.), per ragioni esattamente contrarie a quelle che ho espresso nell'oppormi all'emendamento Botta 22.4.

In definitiva, la Commissione è contraria a tutti gli emendamenti e i subemendamenti presentati all'articolo 22.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con le dichiarazioni del relatore e vorrebbe richiamare l'attenzione della Presidenza su quanto l'onorevole Di Primio ha detto a proposito dell'emendamento Malagodi 22.3. Il Governo ritiene che questo emendamento, non prevedendo un termine, sia inammissibile. Egualmente inammissibile è, ad avviso del Governo, il subemendamento Roberti 0.22.4. *2*, identico al subemendamento Sponziello 0.22.6. *3* già dichiarato inammissibile dalla Presidenza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Roberti, mantiene il suo emendamento 0.22.1. *1* all'emendamento Luzzatto 22.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta del subemendamento Roberti 0.22.1. *1*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	349
Maggioranza	175
Voti favorevoli	24
Voti contrari	325

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Barca Luciano
Accreman	Bardini
Achilli	Baroni
Albertini	Bártole
Alboni	Basile Giuseppe
Alessandrini	Bassi Aldo
Alessi Catalano Maria	Beccastrini
Alini	Belci
Amadei Leonetto	Belotti
Amatucci	Bemporad
Amendola Giorgio	Benocci
Andreotti	Bensi
Antonini	Berlingúer Luigi
Ariosto	Berloffa
Armani	Bernetic Maria
Armaroli	Bersani
Armosino	Bertè
Arnaud	Bertinelli
Assennato	Bettiól
Astolfi Maruzza	Biaggi Nullo
Badaloni Maria	Biagini
Badini Confalonieri	Biancani
Balconi Marcella	Bianchi Fortunato
Baldani Guerra	Bianchi Gerardo
Barba	Biasutti
Barberi	Bima
Barbi Paolo	

Bisaglia
Bisantis
Bo
Bologna
Bontade Margherita
Borra
Botta
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Bronzuto
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Cacciatore
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Cariota Ferrara
Cariglia
Carocci
Carra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Catella
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarlé
Ceruti Carlo
Cervone
Chiaromonte
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Colleoni
Colleselli
Colombo Renato
Colombo Vittorino
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossíga
Costa Massucco
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Dagnino
D'Alema
Dall'Armellina
D'Ambrosio
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Dell'Andro
Delle Fave
Demarchi
De Maria
De Martino
De Meo
De Mita
De Pascális
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
D'Onofrio
Dosi
Dossetti
Élkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Ferri Mauro
Finocchiaro
Foa
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franco Pasquale
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Gombi
Gorreri
Granati
Greppi Antonio
Grimaldi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gui
Guidi
Gullo
Hélfer
Imperiale
Ingrao
Isgrò
Jacometti
Laforgia
Lajólo
Lama
La Malfa
Landi
La Penna
Lauricella
Lenoci
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Li Causi
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lusóli
Macchiavelli
Magno Michele
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Giacomo
Manenti
Marchiani
Mariconda
Marotta Vincenzo
Martuscelli
Maschiella
Massari
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Mazza
Mazzoni
Melis
Melloni
Mengozzi
Mezza Maria Vittoria
Migliori
Minasi Rocco
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Morelli
Moro Aldo
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Natta
Negrari
Nenni
Nicolazzi
Nicoletto
Nicosia
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Pasqualicchio
Passoni
Pastore
Patrini
Pedini
Pella
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli

Piccoli
Pieraccini
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Prearo
Preti
Pucci Ernesto
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Raucci
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani
Restivo
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romano
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Rumór
Russo Carlo
Russo Spena Raffaele
Russo Vincenzo
Sabatini
Salvi Franco
Sammartino
Sandri Renato
Santi Fernando
Sartór
Sasso
Savio Emanuela
Scaglia Giovanni Battista
Scalfaro
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scelba
Scionti
Sedati
Sforza
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spádola
Spagnoli
Speciale
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tagliaferri
Tàntalo
Taviani
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Tognoni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Tremelloni
Truzzi Ferdinando
Turchi Luigi
Valeggiani
Valori
Venturoli
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Viale
Vicentini
Villa
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zagari
Zanibelli
Zappa
Zincone
Zóboli
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío
Azzaro
De Marzi Fernando
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Luzzatto, mantiene il suo emendamento 22.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

LUZZATTO. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta dell'emendamento Luzzatto 22.1.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	413
Maggioranza	207
Voti favorevoli	137
Voti contrari	276

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Accreman
Achilli
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Almirante
Amadei Leonetto
Amasio
Amatucci
Amendola Giorgio
Andreotti
Angelini Giuseppe
Antonini
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armosino
Arnaud
Astolfi Maruzza
Averardi
Badaloni Maria
Badini Confalonieri
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Barba
Barberi
Barbi Paolo
Barca Luciano
Bardini
Baroni
Bártole
Basile Giuseppe
Basile Guido
Bassi Aldo
Battistella
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Bensi
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Bersani
Bertè

Bertinelli
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bignardi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bo
Bologna
Borra
Borsari
Botta
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Cacciatore
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Capua
Caradonna
Cariglia
Carocci
Carra
Cassandro
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Colleoni
Colleselli
Colombo Renato
Colombo Vittorino
Corona Achille
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossiga
Costa Massucco
Covelli
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Dagnino
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Ambrosio
Dárida
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
Dell'Andro
De Lorenzo Ferruccio
Demarchi
De Maria
De Martino
De Meo
De Mita
De Pascális
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
D'Onofrio
Dosi
Dossetti
Élkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Ferri Mauro
Finocchiaro
Foa
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franco Pasquale
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Gombi
Gorreri
Greppi Antonio
Grimaldi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gui
Guidi
Gullo
Gullotti
Imperiale
Ingrao
Isgrò
Jacometti
Laforgia
Lajólo
Lama
La Malfa
Landi
La Penna
La Spada
Lauricella
Lenoci
Lenti
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Li Causi
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Macchiavelli
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Manenti
Marchesi
Mariani
Mariconda
Marotta Vincenzo
Martuscelli
Maschiella
Massari
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melis
Melloni
Mengozzi
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Migliori
Milía
Minasi Rocco
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Morelli
Moro Aldo
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco

Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Natta
Negrari
Nenni
Nicosia
Nucci
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Passoni
Pastore
Patrini
Pedini
Pella
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Piccoli
Pieraccini
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Principe
Pucci Ernesto
Quaranta
Quintieri
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raia
Rampa
Raucci
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romano
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Rumór
Russo Carlo
Russo Spena Raffaele
Sabatini
Salvi Franco
Sammartino
Sandri Renato
Sanna
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Savio Emanuela
Scaglia Giovanni Battista
Scalfaro
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scelba
Scionti
Sedati
Serbandini
Sforza
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spádola
Spagnolli
Speciale
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tagliaferri
Tanassi
Tàntalo
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Togni
Tognoni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Tremelloni
Truzzi Ferdinando
Turchi Luigi
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Valori
Vedovato
Venturini
Verga
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Viale
Vicentini
Villa
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zagari
Zanibelli
Zappa
Zóboli
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío
Azzaro
De Marzi Fernando
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, mantiene il suo emendamento 0. 22. 3. *13* all'emendamento Malagodi 22. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta del subemendamento Roberti 0. 22. 3 *13*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	386
Maggioranza	194
Voti favorevoli	23
Voti contrari	363

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Accreman
Achilli
Albertini
Alboni
Alesi Massimo
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Amadei Leonetto
Amatucci
Andreotti
Angelini Giuseppe
Antonini
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato

Armosino
Arnaud
Assennato
Astolfi Maruzza
Averardi
Badaloni Maria
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Barba
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Bártole
Basile Guido
Bassi Aldo
Battistella
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Bensi
Beragnoli
Berlingúer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bo
Bologna
Bontade Margherita
Borra
Borsari
Botta
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Cacciatore
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Cariglia
Carocci
Carra
Cassandro
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Vittorino
Corona Achille
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Costa Massucco
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Dagnino
Dall'Armellina
D'Ambrosio
Dárida
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
Del Castillo
Delfino
Della Briotta
De Lorenzo Ferruccio
Demarchi
De Maria
De Meo
De Mita
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Vagno
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dosi
Dossetti
Élkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Ferri Mauro
Finocchiaro
Foa
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Ghio
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Gombi
Gorreri
Greppi Antonio
Grimaldi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gui
Guidi
Gullo
Gullotti
Imperiale
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajólo
Lama
La Malfa
Landi
La Penna
La Spada
Lauricella
Lenoci
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Li Causi
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Luzzatto
Macchiavelli
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Marchesi
Marchiani
Mariani
Mariconda
Marotta Vincenzo
Martuscelli
Maschiella
Massari
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melis
Melloni
Mengozzi
Messinetti

Mezza Maria Vittoria
Micheli
Migliori
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Morelli
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Natta
Negrari
Nicolazzi
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Pasqualicchio
Passoni
Pastore
Patrini
Pedini
Pella
Pellegrino
Pellicani
Pezzino
Piccinelli
Piccoli
Pieraccini
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Quaranta
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Raucci
Reale Oronzo
Reggiani
Restivo
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romano
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Rumór
Russo Carlo
Russo Spena Raffaele
Russo Vincenzo
Sabatini
Salvi Franco
Sammartino
Sandri Renato
Sanna
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sartór
Sasso
Savio Emanuela
Scaglia Giovanni Battista
Scalfaro
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scelba
Scionti
Sedati
Serbandini
Sforza
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spádola
Speciale
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tagliaferri
Tanassi
Tàntalo
Taviani
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Togni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Tremelloni
Truzzi Ferdinando
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Valori
Vedovato
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Viale
Vicentini
Villa
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zagari
Zanibelli
Zappa
Zóboli
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio
Azzaro
De Marzi
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro inammissibile lo emendamento Roberti 0. 22. 3. *14* all'emendamento Malagodi 22. 3 per la sua troppo vaga formulazione.

Onorevole Botta, mantiene l'emendamento Cantalupo 0. 22. 3. *1* all'emendamento Malagodi 22. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOTTA, Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stato chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta del subemendamento Cantalupo 0. 22. 3 *1*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	393
Maggioranza	197
Voti favorevoli	21
Voti contrari	372

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione

Abate
Accreman
Achilli
Albertini
Alboni
Alesi Massimo

Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Amadei Leonetto
Amedeo Aldo
Amatucci
Andreotti
Angelini Giuseppe
Antonini
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Arnaud
Assennato
Astolfi Maruzza
Averardi
Badaloni Maria
Badini Confalonieri
Baldani Guerra
Ballardini
Barba
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bártole
Battistella
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Bensi
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bo
Bologna
Bontade Margherita
Borra
Botta
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Breganze
Bressani
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Cacciatore
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carocci
Carra
Cassandro
Cassiani
Castelli
Castellucci
Catella
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Chiaromonte
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Vittorino
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Costa Massucco
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Arezzo
Dárida
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Lorenzo Ferruccio
Demarchi
De Maria
De Meo
De Mita
De Pascális
De Stasio
De Zan Fabiano
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Primio
Di Vagno
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dosi
Dossetti
Élkan
Ermini
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Ferri Mauro
Finocchiaro
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franchi
Franco Pasquale
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Gombi
Greppi Antonio
Grimaldi
Guariento
Guarra
Guerrini Rodolfo
Gui
Gullo
Gullotti
Hélfer
Imperiale
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
Laforgia
Lama
La Malfa
Landi
La Penna
La Spada
Lauricella
Lenoci
Lenti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Li Causi
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Luzzatto
Macchiavelli
Magno Michele
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Marchiani
Mariconda
Marotta Vincenzo
Martuscelli
Maschiella
Massari
Mattarella Bernardo
Matteotti
Maulini
Mazza

Mazzoni
Melis
Melloni
Mengozzi
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Migliori
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Morelli
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Natta
Negrari
Nicolazzi
Nucci
Ognibene
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Pasqualicchio
Passoni
Patrini
Pedini
Pella
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Piccoli
Pieraccini
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Pucci Ernesto
Quaranta
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Raucci
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Roberti
Romano
Romita
Rosati
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Rumór
Russo Carlo
Russo Spena Raffaele
Russo Vincenzo
Sabatini
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sandri Renato
Sanna
Santi Fernando
Sartór
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalfaro
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scelba
Scionti
Sedati
Serbandini
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spádola
Speciale
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tagliaferri
Tanassi
Tàntalo
Taviani
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Togni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Tremelloni
Truzzi Ferdinando
Turchi Luigi
Turnaturi
Valeggiani
Valori
Vedovato
Verga
Vespignani
Vetrone
Viale
Villa
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zagari
Zanibelli
Zappa
Zóboli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío
Azzaro
De Marzi Fernando
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Cocco Ortu, mantiene l'emendamento Cantalupo 0. 22. 3. *2* all'emendamento Malagodi 23. 3, del quale ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COCCO ORTU. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Abate ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione del subemendamento Cantalupo 0. 22. 3. *2*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	360
Maggioranza	181
Voti favorevoli	20
Voti contrari	340

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Achilli
Albertini
Alboni
Alesi Massimo
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amatucci

Ambrosini
Andreotti
Antonini
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Arnaud
Assennato
Astolfi Maruzza
Averardi
Badaloni Maria
Badini Confalonieri
Baldani Guerra
Ballardini
Barba
Barberi
Barbi Paolo
Barca Luciano
Bardini
Baroni
Bártole
Bassi Aldo
Battistella
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Bensi
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bologna
Bontade Margherita
Borra
Borsari
Botta
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Bressani
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Cacciatore
Caiati
Caiazza
Calvaresi
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Cariota Ferrara
Carocci
Carra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Vittorino
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossíga
Costa Massucco
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Dagnino
D'Amato
D'Ambrosio
D'Arezzo
Dárida
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
Del Castillo
Delfino
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Lorenzo Ferruccio
Demarchi
De Maria
De Meo
De Mita
De Pascális
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dosi
Dossetti
Élkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Finocchiaro
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Forlani
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Fusaro
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Gombi
Granati
Greppi Antonio
Grimaldi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gui
Guidi
Gullo
Hélfer
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
Laforgia
Lama
La Malfa
Landi
La Penna
La Spada
Lauricella
Lenoci
Lenti
Lettieri
Lezzi
Li Causi
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Luzzatto
Macchiavelli
Magno Michele
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Manco Clemente
Marchesi
Marchiani
Mariconda
Marotta Vincenzo
Martuscelli
Maschiella
Massari
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Mazza
Mazzoni
Melis
Melloni
Mengozzi
Mezza Maria Vittoria

Micheli
Migliori
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Morelli
Moro Aldo
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Napoli
Napolitano Francesco
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Natta
Negrari
Nicolazzi
Nucci
Origlia
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pella
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Piccoli
Pieraccini
Pintus
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Pucci Ernesto
Quaranta
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Raucci
Re Giuseppina
Reggiani
Restivo
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Roberti
Romanato
Romano
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaele
Russo Vincenzo
Sabatini
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sandri Renato
Santi Fernando
Sartór
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scalfaro
Scalia Vito
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scelba
Sedati
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spádola
Speciale
Stella
Storchi Ferdinando
Storti Bruno
Sullo
Tanassi
Tàntalo
Taviani
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Togni
Tognoni
Toros Mario
Truzzi Ferdinando
Turnaturi
Valeggiani
Vedovato
Verga
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Viale
Villa
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zóboli
Zugno
Zanibelli
Zappa

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío
Azzaro
De Marzi Fernando
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Cocco Ortu, mantiene l'emendamento Cantalupo 0. 22. 3. *3* all'emendamento Malagodi 22. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COCCO ORTU. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta del subemendamento Cantalupo 0. 22. 3. *3*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	348
Maggioranza	175
Voti favorevoli	22
Voti contrari	326

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Achilli
Albertini
Alboni
Alesi Massimo
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amatucci
Andreotti
Antonini
Antoniozzi
Armaroli
Armato
Armosino
Arnaud
Assennato
Astolfi Maruzza
Averardi
Badaloni Maria
Badini Confalonieri
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Barba
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bártole
Basile Guido
Bassi Aldo

Battistella
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Bensi
Beragnoli
Berloffa
Bernetic Maria
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bo
Bologna
Bontade Margherita
Borra
Borsari
Botta
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Brandi
Bressani
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Cacciatore
Caiati
Caiazza
Calvaresi
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Cariota Ferrara
Cariglia
Carocci
Carra
Cassandro
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corona Achille
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossíga
Costa Massucco
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Dagnino
D'Alema
D'Amato
D'Ambrosio
D'Arezzo
Dárida
De' Cocci
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
De Lorenzo Ferruccio
Demarchi
De Maria
De Meo
De Mita
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
Di Vagno
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dossetti
Élkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fada
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Ferri Mauro
Finocchiaro
Foderaro
Folchi
Forlani
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gelmini
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Giglia
Giolitti
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Gorreri
Greppi Antonio
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gui
Gullo
Gullotti
Imperiale
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
Laforgia
Lama
Landi
La Penna
La Spada
Lauricella
Lenoci
Lenti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Li Causi
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Luzzatto
Macchiavelli
Magno Michele
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Marchesi
Marchiani
Mariani
Mariconda
Martuscelli
Maschiella
Massari
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melis
Melloni
Mengozzi
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Migliori
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Morelli
Moro Aldo
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Napoli
Napolitano Francesco
Natali Lorenzo
Natta
Negrari
Nucci
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Passoni
Patrini
Pedini
Pella
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Piccoli
Pieraccini
Pintus
Pirastu
Pitzalis

Poerio	Sgarlata Marcello
Prearo	Silvestri
Preti	Simonacci
Principe	Sinesio
Pucci Ernesto	Soliano
Quaranta	Spádola
Quintieri	Spagnolli
Racchetti	Storchi Ferdinando
Radi	Storti Bruno
Raia	Sullo
Raucci	Tagliaferri
Reale Giuseppe	Tanassi
Restivo	Tàntalo
Riccio	Taviani
Righetti	Tempia Valenta
Rinaldi	Tenaglia
Ripamonti	Terranova Corrado
Romanato	Terranova Raffaele
Romano	Tesauro
Romita	Titomanlio Vittoria
Rosati	Togni
Rossi Paolo Mario	Toros Mario
Rubeo	Trentin
Ruffini	Truzzi Ferdinando
Russo Carlo	Turchi Luigi
Russo Spena Raffaele	Turnaturi
Sabatini	Valeggiani
Salizzoni	Vedovato
Salvi Franco	Venturini
Sammartino	Vespignani
Santi Fernando	Vetrone
Sarti Adolfo	Vicentini
Sasso	Villa
Savio Emanuela	Vincelli
Savoldi	Viviani Luciana
Scaglia Giovanni Battista	Vizzini
	Volpe
Scalfaro	Zanibelli
Scalia Vito	Zappa
Scarlato Vincenzo	Zóboli
Scelba	Zucalli
Sedati	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío	Ursо
Azzaro	Valiante
De Marzi Fernando	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Cantalupo, mantiene il suo emendamento 0. 22. 3. *4* all'emendamento Malagodi 22. 3., non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CANTALUPO. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta del subemendamento Cantalupo 0. 22. 3. *4*.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	337
Maggioranza	169
Voti favorevoli	19
Voti contrari	318

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Bassi Aldo
Achilli	Battistella
Albertini	Beccastrini
Alboni	Belci
Alessandrini	Belotti
Alessi Catalano Maria	Bemporad
Alini	Bensi
Amadei Giuseppe	Beragnoli
Amadei Leonetto	Berloffa
Amadeo Aldo	Bernetic Maria
Amatucci	Bersani
Andreotti	Bertè
Antonini	Bertinelli
Antoniozzi	Bertoldi
Ariosto	Bettiól
Armani	Biaggi Nullo
Armaroli	Biagini
Armosino	Bianchi Fortunato
Arnaud	Bianchi Gerardo
Assennato	Biasutti
Astolfi Maruzza	Bigi
Badaloni Maria	Bima
Badini Confalonieri	Bisantis
Balconi Marcella	Bologna
Baldi Carlo	Bontade Margherita
Barba	Borra
Barberi	Botta
Barbi Paolo	Bottaro Giuseppe Antonio
Bardini	
Baroni	Bova
Bártole	Breganze

Bressani
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Cacciatore
Caiati
Caiazza
Calabrò
Calvaresi
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Cariglia
Carocci
Carra
Cassandro
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceruti Carlo
Cervone
Chiaromonte
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Vittorino
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Costa Massucco
Cruciani
Curti Aurelio
Curti Ivano
Dagnino
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Arezzo
Dárida
De' Cocci
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Dell'Andro
De Lorenzo Ferruccio
Demarchi
De Maria
De Meo
De Mita
De Pascális
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dosi
Dossetti
Élkan
Ermini
Fabbri Francesco
Fada
Fanfani
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Ferri Mauro
Finocchiaro
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Giglia
Gioia
Girardin
Gitti
Gombi
Gorreri
Greppi Antonio
Guadalupi
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Gullo
Gullotti
Hélfer
Imperiale
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
Laforgia
La Malfa
Landi
La Penna
La Spada
Lauricella
Lenoci
Lenti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Li Causi
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longo
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lusóli
Luzzatto
Macchiavelli
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Marchesi
Marchiani
Mariani
Mariconda
Martuscelli
Maschiella
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melis
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Morelli
Moro Aldo
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Napoli
Napolitano Francesco
Natali Lorenzo
Natta
Negrari
Nicoletto
Nucci
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Pasqualicchio
Passoni
Patrini
Pellegrino
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Piccoli
Pieraccini
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Pucci Ernesto
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Raucci
Reale Giuseppe
Restivo
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romano
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rubeo
Ruffini
Rumór
Russo Carlo
Russo Spena Raffaele
Russo Vincenzo
Sabatini
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sandri Renato
Sanna
Sarti Adolfo

Sasso	Terranova Corrado
Savio Emanuela	Terranova Raffaele
Savoldi	Tesauro
Scaglia Giovanni Battista	Togni
Scalfaro	Toros Mario
Scalia Vito	Trentin
Scarascia Mugnozza	Turchi Luigi
Scarlato Vincenzo	Turnaturi
Scarpa	Valeggiani
Scelba	Valori
Scricciolo	Vedovato
Sedati	Verga
Sgarlata Marcello	Veronesi
Silvestri	Vespignani
Simonacci	Vetrone
Sinesio	Viale
Soliano	Vicentini
Spádola	Villa
Stella	Vincelli
Storchi Ferdinando	Volpe
Storti Bruno	Zagari
Sullo	Zanibelli
Tàntalo	Zappa
Tenaglia	Zóboli
	Zucalli

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío	Urso
Azzaro	Valiante
De Marzi Fernando	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Botta, mantiene l'emendamento Cantalupo 0. 22. 3. 5 all'emendamento Malagodi 22. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BOTTA. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta del subemendamento Cantalupo 0. 22. 3. 5.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	326
Maggioranza	164
Voti favorevoli	16
Voti contrari	310

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Biagini
Achilli	Bianchi Fortunato
Albertini	Bianchi Gerardo
Alboni	Biasutti
Alessandrini	Bigi
Alessi Catalano Maria	Bima
Amadei Giuseppe	Bisaglia
Amadei Leonetto	Bisantis
Amadeo Aldo	Bologna
Amatucci	Bontade Margherita
Ambrosini	Borra
Andreotti	Borsari
Antonini	Bottaro Giuseppe Antonio
Antoniozzi	
Ariosto	Bova
Armani	Breganze
Armaroli	Bressani
Armosino	Bronzuto
Arnaud	Brusasca
Assennato	Buffone
Astolfi Maruzza	Busetto
Badaloni Maria	Buzzetti
Badini Confalonieri	Buzzi
Baldi Carlo	Cacciatore
Barba	Caiati
Barberi	Caiazza
Barbi Paolo	Calvaresi
Bardini	Calvi
Baroni	Canestrari
Bártole	Caprara
Bassi Aldo	Cariota Ferrara
Battistella	Cariglia
Beccastrini	Carocci
Belci	Carra
Belotti	Cassandro
Bemporad	Cassiani
Benocci	Castelli
Bensi	Castellucci
Beragnoli	Cattaneo Petrini Gianina
Berlingúer Luigi	
Berloffa	Cavallari Nerino
Bersani	Cavallaro Francesco
Bertè	Cavallaro Nicola
Bertinelli	Ceruti Carlo
Bertoldi	Cervone
Bettiól	Coccia
Biaggi Nullo	Cocco Maria

Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Vittorino
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Curti Ivano
Dagnino
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Arezzo
Dárida
De' Cocci
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
De Lorenzo Ferruccio
Demarchi
De Maria
De Meo
De Pascalis
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dossetti
Élkan
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fada
Fanfani
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Ferri Mauro
Finocchiaro
Foderaro
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Ghio
Giglia
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Gombi
Gonella Guido
Gorreri
Greppi Antonio
Guadalupi
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gui
Gullo
Gullotti
Hélfer
Imperiale
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
Laforgia
La Malfa
Landi
La Penna
Lenoci
Lenti
Lettieri
Lezzi
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longo
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Luzzatto
Macchiavelli
Magno Michele
Magrì
Malagodi
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Marchiani
Mariani
Mariconda
Martuscelli
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Mazza
Mazzoni
Melis
Mengozzi
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Misasi Riccardo
Monasterio
Morelli
Moro Aldo
Mosca
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Negrari
Nicolazzi
Nucci
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Pasqualicchio
Passoni
Patrini
Pellegrino
Pennacchini
Piccinelli
Píccoli
Pieraccini
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Pucci Ernesto
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Raucci
Reale Giuseppe
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romano
Romita
Rosati
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Rumór
Russo Carlo
Russo Spena Raffaele
Russo Vincenzo
Sabatini
Salizzoni
Salvi Franco
Sandri Renato
Sanna
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalfaro
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scelba
Scionti
Scricciolo
Sedati
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spádola
Stella
Storchi Ferdinando
Storti Bruno
Sullo
Tagliaferri
Tàntalo
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Togni
Toros Mario
Trentìn
Truzzi Ferdinando
Turchi Luigi
Turnaturi
Valeggiani
Valori
Vedovato
Verga
Vespignani
Vetrone
Vianello
Vicentini
Villa
Vincelli

Vizzini
Volpe
Zagari
Zanibelli
Zappa
Zóboli

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio
Azzaro
De Marzi Fernando
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Cocco Ortu, mantiene l'emendamento Cantalupo 0. 22. 3. *6* all'emendamento Malagodi 22. 3, del quale ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COCCO ORTU. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta del subemendamento Cantalupo 0. 22. 3. *6*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	329
Maggioranza	165
Voti favorevoli	16
Voti contrari	313

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Achilli
Albertini
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amatucci
Andreotti
Antonini
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Arnaud
Assennato
Astolfi Maruzza
Badaloni Maria
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Barba
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bártole
Bassi Aldo
Battistella
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Bensi
Beragnoli
Berloffa
Bersani
Bertè
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bigi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bologna
Bontade Margherita
Borra
Borsari
Bottari Carlo
Bova
Brandi
Bressani
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiazza
Calabrò
Calasso
Calvaresi
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Cariglia
Carra
Cassandro
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceruti Carlo
Cervone
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Renato
Colombo Vittorino
Corona Achille
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Costa Massucco
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Dagnino
D'Alessio Aldo
D'Amato
D'Ambrosio
D'Arezzo
Dárida
De' Cocci
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Demarchi
De Maria
De Martino
De Meo
De Mita
De Pascalis
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Luigi
Di Piazza
Di Vagno
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dossetti
Élkan
Ermini
Evangelisti
Fada
Failla
Fanfani

Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Ferri Mauro
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franzo Renzo
Fusaro
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Gombi
Gorreri
Greppi Antonio
Grimaldi
Guadalupi
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gui
Gullo
Gullotti
Imperiale
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
Laforgia
Lama
La Malfa
Landi
La Penna
La Spada
Lauricella
Lenti
Lettieri
Lezzi
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longo
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Luzzatto
Macchiavelli
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Marchesi
Mariani
Martuscelli
Maschiella
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Mazza
Mazzoni
Melis
Mengozzi
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Moro Aldo
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Napoli
Napolitano Francesco
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Negrari
Nenni
Nucci
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Passoni
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Píccoli
Pieraccini
Pierangeli
Pintus
Pitzalis
Poerio
Prearo
Principe
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Raucci
Reale Giuseppe
Restivo
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Rosati
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaele
Russo Vincenzo
Sabatini
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sandri Renato
Sanna
Sarti Adolfo
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scelba
Scricciolo
Sedati
Serbandini
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Spádola
Spagnoli
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Storti Bruno
Tagliaferri
Tàntalo
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Togni
Toros Mario
Trentìn
Truzzi Ferdinando
Turchi Luigi
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Valori
Vedovato
Venturini
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Viale
Vianello
Vicentini
Vincelli
Vizzini
Volpe
Zanibelli
Zappa
Zóboli
Zucalli

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío
Azzaro
De Marzi Fernando
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Cottone, mantiene l'emendamento Malagodi 22. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione e che il Governo ha dichiarato di ritenere inammissibile?

COTTONE. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta dell'emendamento Malagodi 22. 3.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GONELLA

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	343
Maggioranza	172
Voti favorevoli	27
Voti contrari	316

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Accreman
Achilli
Albertini
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amatucci
Andreotti
Antonini
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Arnaud
Astolfi Maruzza
Badaloni Maria
Badini Confalonieri
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Ballardini
Barba
Barberi
Barbi Paolo
Barca Luciano
Bardini
Baroni
Bártole
Battistella
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Bensi
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Bersani
Bertè
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bigi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bologna
Bontade Margherita
Borra
Borsari
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvaresi
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Cariota Ferrara
Carra
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceruti Carlo
Cervone
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Renato
Colombo Vittorino
Corona Achille
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Costa Massucco
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Dagnino
D'Alema
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Arezzo
Dárida
De' Cocci
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
De Lorenzo Ferruccio
Demarchi
De Maria
De Meo
De Mita
De Pascális
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
D'Onofrio
Dossetti
Élkan
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fanfani
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Finocchiaro
Folchi
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giglia
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Gombi
Gonella Guido
Gorreri
Greppi Antonio
Guadalupi
Guariento
Guarra
Guerrini Rodolfo
Gui
Guidi
Gullo
Gullotti

Hélfer
Imperiale
Ingrao
Isgrò
Jacometti
Laforgia
Lama
La Malfa
Landi
La Penna
Lenti
Leonardi
Lettieri
Lezzi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longo
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Luzzatto
Macchiavelli
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Manco Clemente
Marchiani
Mariani
Mariconda
Martuscelli
Maschiella
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Mazza
Mazzoni
Melis
Mengozzi
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Morelli
Moro Aldo
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Napoli
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Negrari
Nucci
Origlia
Pagliarani
Palazzeschi
Pasqualicchio
Passoni
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Pieraccini
Pierangeli
Pintus
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Principe
Pucci Ernesto
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Raucci
Reale Giuseppe
Restivo
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romeo
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rubeo
Rumór
Russo Carlo
Russo Spena Raffaele
Russo Vincenzo
Sabatini
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sandri Renato
Sanna
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalfaro
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scelba
Scionti
Scricciolo
Sedati
Serbandini
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Spádola
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Storti Bruno
Sullo
Tàntalo
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Togni
Toros Mario
Trentin
Truzzi Ferdinando
Turnaturi
Usvardi
Valori
Vedovato
Verga
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Viale
Vianello
Vicentini
Villa
Vincelli
Vizzini
Volpe
Zappa
Zóboli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío
Azzaro
De Marzi Fernando
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, mantiene il suo emendamento 0. 22. 4. *1* all'emendamento Botta 22. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta del subemendamento Roberti 0. 22. 4. *1*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	324
Maggioranza	163
Voti favorevoli	21
Voti contrari	303

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Achilli
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amatucci
Andreotti
Antonini
Antoniozzi
Armani
Armaroli
Armato
Arnaud
Astolfi Maruzza
Badaloni Maria
Badini Confalonieri
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Barba
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bártole
Bassi Aldo
Battistella
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Bensi
Beragnoli
Berloffa
Bernetic Maria
Bersani
Bertè
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bignardi
Bima
Bisantis
Bontade Margherita
Borra
Borsari
Bottari Carlo
Bova
Breganze
Bressani
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvaresi
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carra
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceruti Carlo
Cervone
Chiaromonte
Coccia
Cocco Maria
Codignola
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Renato
Colombo Vittorino
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossíga
Costa Massucco
Crocco
Cucchi Angelo
D'Alema
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
Dárida
De' Cocci
Degan Costante
Del Castillo
Della Briotta
Dell'Andro
De Lorenzo Ferruccio
Demarchi
De Maria
De Meo
De Mita
De Pascalis
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Giannantonio
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
Dossetti
Élkan
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fanfani
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Finocchiaro
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franzo Renzo
Fusaro
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Ghio
Gioia
Giomo
Girardin
Gitti
Gombi
Gorreri
Greppi Antonio
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gui
Guidi
Gullo
Gullotti
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
Laforgia
Lajólo
Lama
Landi
La Penna
La Spada
Lenti
Leonardi
Lettieri
Lezzi
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Luzzatto
Macchiavelli
Magno Michele
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Marchesi
Marchiani
Mariconda
Martuscelli
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Mazza
Mazzoni
Melis
Mengozzi
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Morelli
Moro Aldo
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco

Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natta
Nucci
Olmini
Origlia
Pagliarani
Palazzeschi
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pezzino
Piccinelli
Píccoli
Pieraccini
Pierangeli
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Pucci Ernesto
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Raucci
Reale Giuseppe
Restivo
Riccio
Rinaldi
Romanato
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaele
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sandri Renato
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sartór
Savio Emanuela
Scaglia Giovanni Battista
Scalfaro
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scelba
Scionti
Scricciolo
Sedati
Serbandini
Simonacci
Sinesio
Spádola
Stella
Storchi Ferdinando
Storti Bruno
Sullo
Tagliaferri
Tàntalo
Taviani
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Togni
Toros Mario
Trentìn
Truzzi Ferdinando
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Valori
Vedovato
Vespignani
Vetrone
Viale
Vianello
Villa
Vincelli
Vizzini
Volpe
Zappa
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío
Azzaro
De Marzi Fernando
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, mantiene il suo emendamento 0. 22. 4. *2* all'emendamento Botta 22. 4, non accettato dalla Commissione e che il Governo ha dichiarato di ritenere inammissibile?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta del subemendamento Roberti 0. 22. 4. *2*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	339
Maggioranza	170
Voti favorevoli	17
Voti contrari	322

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Accreman
Achilli
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Amadei Giuseppe
Amadeo Aldo
Amasio
Amatucci
Andreotti
Antonini
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Arnaud
Astolfi Maruzza
Badaloni Maria
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Ballardini
Barba
Barberi
Barbi Paolo
Barca Luciano
Bardini
Baroni
Bártole
Basile Guido
Bassi Aldo
Battistella
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Beragnoli
Berlingúer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Bersani
Bertè
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bisantis
Bologna
Bontade Margherita

Borra
Borsari
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Breganze
Bressani
Bronzuto
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvaresi
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Cariglia
Carra
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Chiaromonte
Coccia
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Renato
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossiga
Costa Massucco
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Dagnino
D'Alema
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
Dárida
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
De Lorenzo Ferruccio
Demarchi
De Meo
De Pascalis
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dossetti
Elkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fanfani
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Finocchiaro
Foderaro
Forlani
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Gioia
Giolitti
Gitti
Giugni Lattari Jole
Gombi
Gorreri
Greppi Antonio
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gui
Guidi
Gullo
Gullotti
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
Laforgia
Lama
La Penna
La Spada
Leonardi
Lettieri
Lezzi
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Luzzatto
Magno Michele
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Manco Clemente
Marchiani
Mariani
Mariconda
Martuscelli
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melis
Mengozzi
Messinetti
Micheli
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Morelli
Moro Aldo
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Napoli
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Natta
Nucci
Ognibene
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Palazzeschi
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Píccoli
Pintus
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Pucci Ernesto
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Raucci
Reale Giuseppe
Rinaldi
Romanato
Romeo
Romita
Romualdi
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Sabatini
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sandri Renato
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sartór
Sasso

Savio Emanuela	Tenaglia
Scaglia Giovanni Battista	Terranova Corrado
	Tesauro
Scalfaro	Titomanlio Vittoria
Scalia Vito	Togni
Scarascia Mugnozza	Toros Mario
Scarlato Vincenzo	Tremelloni
Scarpa	Trentìn
Scelba	Truzzi Ferdinando
Scionti	Turnaturi
Scricciolo	Usvardi
Sedati	Valeggiani
Serbandini	Valori
Sforza	Vedovato
Sgarlata Marcello	Venturoli
Silvestri	Verga
Simonacci	Vespignani
Sinesio	Vetrone
Soliano	Viale
Spádola	Vianello
Spagnoli	Villa
Spora	Vincelli
Stella	Vizzini
Storchi Ferdinando	Volpe
Sullo	Zappa
Tagliaferri	Zóboli
Tàntalo	Zucalli
Taviani	Zugno
Tedeschi	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío	Urso
Azzaro	Valiante
De Marzi Fernando	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, mantiene il suo emendamento 0. 22. 4. *3* all'emendamento Botta 22. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta del subemendamento Roberti 0. 22. 4. *3*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	328
Maggioranza	165
Voti favorevoli	16
Voti contrari	312

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Bisantis
Albertini	Bologna
Alessandrini	Bontade Margherita
Alessi Catalano Maria	Borra
Amadei Giuseppe	Bottari Carlo
Amadei Leonetto	Bova
Amadeo Aldo	Breganze
Amatucci	Bressani
Ambrosini	Bronzuto
Andreotti	Brusasca
Angelini Giuseppe	Buffone
Antonini	Busetto
Antoniozzi	Buttè
Ariosto	Buzzetti
Armani	Buzzi
Armaroli	Caiazza
Armato	Calvaresi
Arnaud	Calvi
Badaloni Maria	Canestrari
Badini Confalonieri	Cappugi
Baldani Guerra	Caprara
Barba	Cariglia
Barberi	Carra
Barbi Paolo	Cassandro
Bardini	Castelli
Baroni	Castellucci
Bártole	Cataldo
Bassi Aldo	Cattaneo Petrini Giannina
Battistella	
Belci	Cattani
Belotti	Cavallari Nerino
Bemporad	Cavallaro Francesco
Bensi	Cavallaro Nicola
Beragnoli	Céngarle
Berlingúer Luigi	Ceruti Carlo
Berloffa	Cervone
Bernetic Maria	Chiaromonte
Bersani	Coccia
Bertè	Cocco Maria
Bertoldi	Colleoni
Biaggi Nullo	Colleselli
Biagini	Colombo Emilio
Biancani	Colombo Renato
Bianchi Fortunato	Colombo Vittorino
Bianchi Gerardo	Corona Giacomo
Biasutti	Corrao
Bigi	Cortese Giuseppe
Bignardi	Cossíga
Bima	Costa Massucco

Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Dagnino
D'Alema
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
Dárida
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
De Lorenzo Ferruccio
Demarchi
De Maria
De Martino
De Meo
De Mita
De Pascalis
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dossetti
Êlkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri Francesco
Failla
Fanfani
Fasoli
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gerbino
Gessi Nives
Gioia
Giolitti
Giomo
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Gombi
Granati
Greppi Antonio
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Rodolfo
Gui
Guidi
Gullotti
Illuminati
Imperiale
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
Laforgia
Lama
La Malfa
Landi
La Penna
La Spada
Lauricella
Leonardi
Lettieri
Lezzi
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Macchiavelli
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Manco Clemente
Marchesi
Marchiani
Mariani
Mariconda
Martuscelli
Massari
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melis
Melloni
Mengozzi
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Napoli
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Natta
Nicolazzi
Nucci
Ognibene
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Palazzeschi
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pennacchini
Piccinelli
Píccoli
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Principe
Pucci Ernesto
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Reale Giuseppe
Reggiani
Restivo
Riccio
Rinaldi
Romanato
Romano
Romita
Romualdi
Rosati
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaele
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sandri Renato
Sanna
Sartór
Sasso
Savio Emanuela
Scaglia Giovanni Battista
Scalfaro
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scelba
Scionti
Scricciolo
Sedati
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Spádola
Spora
Storchi Ferdinando
Sullo
Tagliaferri
Tàntalo
Taviani
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Togni
Toros Mario
Tremelloni
Trentìn
Truzzi Ferdinando
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Valori
Vedovato
Verga
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Viale
Vianello
Villa
Vincelli
Volpe

Zagari
Zanibelli
Zappa
Zóboli
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío
Azzaro
De Marzi Fernando
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Cruciani, mantiene il suo emendamento 0. 22. 4. *4* all'emendamento Botta 22. 4. non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CRUCIANI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta del subemendamento Cruciani 0. 22. 4 *4*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti.*)

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	361
Maggioranza	181
Voti favorevoli . .	25
Voti contrari	336

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Accreman
Achilli
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Anderlini
Andreotti
Antonini
Antoniozzi
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Arnaud
Assennato
Astolfi Maruzza
Averardi
Badaloni Maria
Badini Confalonieri
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Ballardini
Barba
Berberi
Barbi Paolo
Barca Luciano
Bardini
Baroni
Bártole
Bassi Aldo
Battistella
Beccastrini
Belci
Belotti
Benocci
Bensi
Beragnoli
Berlingúer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Bersani
Bertè
Bertoldi
Biaggi Nullo
Biagini
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisantis
Bo
Bologna
Bontade Margherita
Borra
Borsari
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Breganze
Bressani
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvaresi
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Cariota Ferrara
Cariglia
Carra
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Chiaromonte
Coccia
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Renato
Colombo Vittorino
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Costa Massucco
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Dagnino
D'Alema
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
Dárida
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
De Lorenzo Ferruccio
De Maria
De Martino
De Meo
De Mita
De Pascális
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Vagno

Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
D'Onofrio
Elkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Failla
Fanfani
Fasoli
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galdo
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gerbino
Gessi Nives
Giglia
Gioia
Giomo
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Gombi
Greppi Antonio
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gui
Gullotti
Hélfer
Illuminati
Imperiale
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
Laforgia
Lama
La Malfa
Landi
La Penna
Lauricella
Lenti
Leonardi
Lettieri
Lezzi
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Macchiavelli
Magrì
Malfatti Francesco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Manco Clemente
Marchesi
Marchiani
Mariani
Mariconda
Martuscelli
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melis
Mengozzi
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Morelli
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Napoli
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Natta
Negrari
Nicolazzi
Nucci
Ognibene
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Palazzeschi
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Piccoli
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Principe
Pucci Ernesto
Quintieri
Racchetti
Radi
Rampa
Raucci
Reale Giuseppe
Reggiani
Restivo
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romano
Romeo
Romita
Romualdi
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaele
Sabatini
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sandri Renato
Sanna
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sartór
Sasso
Savio Emanuela
Scaglia Giovanni Battista
Scalfaro
Scalia Vito
ScarasciaMugnozza
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scelba
Scionti
Scricciolo
Sedati
Serbandini
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spádola
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tagliaferri
Tanassi
Tàntalo
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Togni
Toros Mario
Tremelloni
Trentìn
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Valori
Vedovato
Verga
Veronesi
Vetrone
Viale
Vianello
Villa
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zagari
Zanibelli
Zappa
Zincone
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio
Azzaro
De Marzi Fernando
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti Cantalupo 0. 22. 4. *5*, 0. 22. 4. *6*, 0. 22. 4. *7*, 0. 22. 4. *8* e Roberti 0. 22. 4. *50* all'emendamento Botta 22. 4. Avendo analogo contenuto, sono stati unificati in un solo subemendamento.

Onorevole Cantalupo, mantiene questo subemendamento unificato, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CANTALUPO. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento unificato è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta di questo subemendamento unificato.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	345
Maggioranza	173
Voti favorevoli	18
Voti contrari	327

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Achilli
Albertini
Alboni
Alesi Massimo
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Andreotti
Antonini
Antoniozzi
Armani
Armaroli
Armato
Arnaud
Assennato
Averardi
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Ballardini
Barba
Berberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bártole
Battistella
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Bensi
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bersani
Bertè
Bertoldi
Biaggi Nullo
Biagini
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bignardi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bo
Bontade Margherita
Borra
Borsari
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Bressani
Bronzuto
Brusasca
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvaresi
Canestrari
Cappugi
Cariglia
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Coccia
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Renato
Colombo Vittorino
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossiga
Costa Massucco
Covelli
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Dagnino
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
Dárida
De' Cocci
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
De Maria
De Martino
De Meo
De Mita
De Pascális
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
D'Onofrio
Élkan
Ermini
Fabbri
Failla
Fanfani
Fasoli
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio

Gasco
Gáspari
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giglia
Gioia
Giolitti
Giomo
Girardin
Gitti
Goehring
Gombi
Granati
Greppi Antonio
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gui
Guidi
Gullotti
Hélfer
Illuminati
Imperiale
Isgrò
Jacometti
Laforgia
Lama
La Malfa
Landi
La Penna
Lauricella
Lenti
Leonardi
Lettieri
Lezzi
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Macchiavelli
Magno Michele
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Marchesi
Marchiani
Mariconda
Marras
Martuscelli
Massari
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melis
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Morelli
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Napoli
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Natta
Negrari
Nicolazzi
Nucci
Ognibene
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Palazzeschi
Pasqualicchio
Passoni
Patrini
Pella
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Piccoli
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Principe
Pucci Ernesto
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Raucci
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romano
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Rumór
Russo Carlo
Russo Spena Raffaele
Russo Vincenzo
Sabatini
Salizzoni
Salvi Franco
Sandri Renato
Sanna
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sartór
Sasso
Scaglia Giovanni Battista
Scalfaro
Scalia Vito
ScarasciaMugnozza
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scelba
Scionti
Scricciolo
Sedati
Serbandini
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spádola
Spagnoli
Speciale
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tanassi
Tàntalo
Taviani
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Togni
Toros Mario
Tremelloni
Trentìn
Turnaturi
Usvardi
Valori
Vedovato
Verga
Vetrone
Viale
Vianello
Villa
Vincelli
Vizzini
Volpe
Zagari
Zanibelli
Zappa
Zincone
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio
Azzaro
De Marzi Fernando
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti Cantalupo 0. 22. 4. *9* e 0. 22. 4. *10* all'emendamento Botta 22. 4. Avendo contenuto analogo, sono stati unificati in un solo subemendamento.

Onorevole Cantalupo, mantiene questo subemendamento unificato, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CANTALUPO. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento unificato è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta di questo subemendamento unificato.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	349
Maggioranza	175
Voti favorevoli	25
Voti contrari	324

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Achilli
Albertini
Alesi Massimo
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amasio
Andreotti
Antonini
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Arnaud
Assennato
Averardi
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Ballardini
Barba
Berberi
Barbi Paolo
Barca Luciano
Bardini
Baroni
Bártole
Bassi Aldo
Battistella
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Bensi
Beragnoli
Berlingúer Luigi
Berloffa
Bersani
Bertè
Biaggi Nullo
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bignardi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bo
Bologna
Bontade Margherita
Borra
Borsari
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Ántonio
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvaresi
Calvi
Canestrari
Caprara
Cariota Ferrara
Cariglia
Carra
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Chiaromonte
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Renato
Colombo Vittorino
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Crocco
Cucchi Angelo
Dagnino
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
Dárida
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
De Lorenzo Ferruccio
De Maria
De Martino
De Meo
De Mita
De Pascális
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo
Di Mauro Luigi
Di Nardo
D'Ippolito
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dossetti
Élkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Failla
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franzo Renzo
Fusaro
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giglia
Gioia
Giolitti
Giorgi
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Gombi
Greppi Antonio
Guadalupi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gui
Guidi

Gullotti
Hélfer
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
Laforgia
Lama
Landi
La Penna
La Spada
Lauricella
Lettieri
Lezzi
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Macchiavelli
Magno Michele
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Manco Clemente
Marchesi
Marchiani
Mariani
Mariconda
Marras
Martuscelli
Massari
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melis
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Morelli
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Napoli
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Natta
Negrari
Nicolazzi
Nucci
Ognibene
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Palazzeschi
Pasqualicchio
Passoni
Patrini
Pedini
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Piccoli
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Principe
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Raucci
Reale Giuseppe
Reggiani
Restivo
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romano
Romita
Romualdi
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Rumór
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Sabatini
Salizzoni
Salvi Franco
Sandri Renato
Sanna
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Scaglia Giovanni Battista
Scalfaro
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scelba
Scionti
Scricciolo
Sedati
Serbandini
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Spádola
Speciale
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tagliaferri
Tanassi
Tàntalo
Taverna
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Togni
Toros Mario
Tremelloni
Trentìn
Trombetta
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Valori
Vedovato
Verga
Veronesi
Vetrone
Vianello
Villani Vittorino
Vincelli
Volpe
Zaccagnini
Zagari
Zanibelli
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio
Azzaro
De Marzi Fernando
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro precluso il subemendamento Cantalupo 0. 22. 4. *11*.

Passiamo agli emendamenti Cantalupo 0. 22. 4. *12*, 0. 22. 4. *13*, 0. 22. 4. *14* e 0. 22 4. *17* all'emendamento Botta 22. 4. Avendo contenuto analogo, sono stati unificati in un solo subemendamento.

Onorevole Ferioli, mantiene questo emendamento unificato, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FERIOLI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento unificato è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri. nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta di questo subemendamento unificato.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico che la Camera non è in numero legale per deliberare.

La seduta è sospesa e sarà ripresa alle 10.

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Achilli
Alessi Catalano Maria
Amadei Giuseppe
Amadeo Aldo
Armosino
Averardi
Badini Confalonieri
Baldani Guerra
Barba
Barberi
Barca Luciano
Belotti
Bemporad
Bersani
Biaggi Nullo
Bianchi Fortunato
Biasutti
Bigi
Bisantis
Bontade Margherita
Borsari
Bottari Carlo
Bronzuto
Brusasca
Canestrari
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallaro Francesco
Céngarle
Ceruti Carlo
Codacci-Pisanelli
Colombo Vittorino
Corona Giacomo
Corrao
Cucchi Angelo
De' Cocci
Degan Costante
Della Briotta
De Maria
De Martino
Di Leo
D'Ippolito
Donát-Cattín
D'Onofrio
Failla
Ferioli
Ferrari Aggradi
Fiumanò
Foderaro
Fortuna
Franzo Renzo
Galluzzi Vittorio
Gáspari
Giglia
Gioia
Giolitti
Greppi Antonio
Gullotti
Illuminati
Isgrò
Jacazzi
Lama
Lezzi
Lombardi Ruggero
Longoni
Lucchesi
Malfatti Franco
Marchesi
Marras
Maulini
Mazzoni
Mengozzi
Merenda
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Napoli
Negrari
Ognibene
Palazzeschi
Pellicani
Pezzino
Quintieri
Raia
Raucci
Reale Giuseppe
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Roberti
Russo Carlo
Salvi Franco
Sandri Renato
Sasso
Scarascia Mugnozza
Serbandini
Silvestri
Sinesio
Tagliaferri
Tanassi
Tàntalo
Taverna
Titomanlio Vittoria
Usvardi
Verga
Vespignani
Vianello
Vincelli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio
Azzaro
De Marzi Fernando
Urso
Valiante

(*La seduta, sospesa alle 0,5 di lunedì 30 ottobre 1967, è ripresa alle 10*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. La seduta è stata sospesa questa notte per la mancanza del numero legale constatata in sede di votazione dei subemendamenti Cantalupo 0. 22. 4. *12*, 0. 22. 4. *13*, 0. 22. 4. *14* e 0. 22. 4. *17*, di contenuto analogo, unificati in un solo subemendamento.

I presentatori della richiesta di scrutinio segreto vi insistono ?

LONGONI. Sì, signor Presidente.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta di questo subemendamento unificato.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 338
Maggioranza 170
Voti favorevoli . . . 20
Voti contrari 318

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abenante
Achilli
Alatri
Alba
Albertini
Alessandrini
Amadei Leonetto
Amatucci
Amendola Pietro
Andreotti
Angelini Giuseppe
Antonini
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Arnaud
Avolio
Badaloni Maria
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Baldini
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barca Luciano
Bardini
Baroni
Bartole
Basile Giuseppe
Baslini Antonio
Bassi Aldo
Bastianelli
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Benocci
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Bettiol
Biaggi Nullo
Biagini
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bima
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Botta
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzetti
Caiazza
Calabrò
Calasso
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Carocci
Carra
Cassandro
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Catella
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Cengarle
Ceruti
Cianca
Cianciari Rodano Maria Lisa
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Colleoni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Corrao
Cortese
Cossiga
Costa Massucco
Cottone
Dagnino
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Ambrosio
D'Antonio
De Capua
De' Cocci
De Florio
Degan
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
Demarchi
De Maria
De Meo
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Di Giannantonio
Di Leo
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donat-Cattin
D'Onofrio
Dossetti
Elkan
Ermini
Fabbri Francesco
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Ferri Mauro
Finocchiaro
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortini
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Giolitti
Giorgi
Girardin
Gitti

Gorreri
Greppi Antonio
Guariento
Helfer
Illuminati
Imperiale
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Lajolo
La Malfa
Landi
La Penna
La Speda
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lenti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lupis
Lusoli
Luzzatto
Macchiavelli
Magno Michele
Malfatti Franco
Mancini Giacomo
Manenti
Marchiani
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martoni
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Migliori
Milia
Miotti Carli Amalia
Monasterio
Montanti
Morelli
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Nenni
Nicoletto
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Palazzeschi
Pasqualicchio
Pastore
Patrini
Pedini
Pella
Pellicani
Pennacchini
Pertini Alessandro
Piccinelli
Pieraccini
Pierangeli
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Pucci Ernesto
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Riccio
Righetti
Rinaldi
Roberti
Romano
Rosati
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Sabatini
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sartor
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scelba
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Seroni
Sforza
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spadola
Speciale
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tantalo
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Todros
Togni
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Truzzi
Turchi
Usvardi
Valeggiani
Vedovato
Venturoli
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Viale
Vicentini
Villani
Vincelli
Viviani Luciana
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zoboli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio
Azzaro
De Marzi Fernando
Urso
Valiante

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dei subemendamenti Cantalupo 0. 22. 4. *15*, 0. 22. 4. *16*, 0. 22. 4. *36*, di analogo contenuto, unificati in un solo subemendamento.

I proponenti insistono?

CANTALUPO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	367
Maggioranza	184
Voti favorevoli	20
Voti contrari	347

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abenante
Achilli
Alatri
Alba
Albertini
Alesi Massimo
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amatucci
Amendola Pietro
Andreotti
Angelini Giuseppe
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Arnaud
Astolfi Maruzza
Averardi
Avolio
Badaloni Maria
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Baldini
Ballardini
Barba
Barbaccia
Berberi
Baroni
Bártole
Basile Giuseppe
Baslini Antonio
Bassi Aldo
Bastianelli
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Benocci
Bensi
Beragnoli
Berlingúer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bima
Bisaglia
Bo
Boldrini
Bologna
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzetti
Caiazza
Calasso
Calvetti
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Carocci
Carra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cianca
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Renato
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossíga
Costa Massucco
Cottone
Cruciani
Dagnino
D'Alema
Dall'Armellina
D'Ambrosio
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
Del Castillo
Della Briotta
Dell'Andro
Demarchi
De Maria
De Meo
De Stasio
De Zan Fabiano
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dossetti
Élkan
Ermini
Fabbri
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Finocchiaro
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Giolitti
Giorgi
Girardin
Gitti
Golinelli
Gorreri
Granati
Greppi Antonio
Guadalupi
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gui
Gullo
Gullotti
Hélfer
Illuminati
Imperiale
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Lajólo
La Malfa
Landi
La Penna
La Spada
Lattanzio
Lenoci
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lupis
Lusóli

Luzzatto
Macchiavelli
Magno Michele
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Manenti
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Mariconda
Marotta Michele
Marras
Martoni
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazza
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Miceli
Micheli
Migliori
Minasi Rocco
Miotti Carli Amalia
Monasterio
Montanti
Morelli
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natta
Negrari
Nenni
Nicoletto
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Pastore
Patrini
Pedini
Pella
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Piccoli
Pieraccini
Pierangeli
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Pucci Ernesto
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romano
Rosati
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Rumór
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Sabatini
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sartór
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scarlato Vincenzo
Scelba
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Seroni
Sforza
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spádola
Spallone
Speciale
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tàntalo
Taverna
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Titomanlio Vittoria
Togni
Tognoni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Tremelloni
Truzzi Ferdinando
Turchi Luigi
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Vedovato
Venturini
Venturoli
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Viale
Vicentini
Villani Vittorino
Vincelli
Viviani Luciana
Volpe
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zóboli
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio
Azzaro
De Marzi Fernando
Urso
Valiante

PRESIDENTE. Onorevole Cantalupo, mantiene il suo emendamento 0. 22. 4. *18*, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CANTALUPO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Canestrari ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	355
Maggioranza	178
Voti favorevoli	21
Voti contrari	334

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abenante
Achilli
Alatri
Alba
Albertini
Alesi Massimo
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amatucci

Amendola Pietro
Andreotti
Angelini Giuseppe
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Arnoud
Astolfi Maruzza
Averardi
Avolio
Badaloni Maria
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Baroni
Bártole
Baslini Antonio
Bastianelli
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Bensi
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Bettiól
Biagini
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Botta
Bottari Carlo
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Cacciatore
Caiazza
Calasso
Calvetti
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Carocci
Carra
Cassandro
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Cengarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cianca
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Renato
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cottone
Dagnino
Dall'Armellina
D'Ambrosio
De Capua
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Lorenzo Ferruccio
Demarchi
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascalis
De Stasio
De Zan
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
D'Onofrio
Dossetti
Elkan
Ermini
Fabbri
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris
Ferri
Finocchiaro
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gasco
Gaspari
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Ghio
Giachini
Gioia
Giolitti
Giorgi
Girardin
Gitti
Golinelli
Gorreri
Greppi
Guadalupi
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gui
Gullo
Gullotti
Helfer
Illuminati
Imperiale
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
La Penna
La Spada
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lupis
Lusoli
Luzzatto
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Manenti
Mannironi
Marchiani
Mariconda
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martoni
Maschiella
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazza
Melloni
Mengozzi
Merenda
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Migliori
Minasi Rocco
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Morelli
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini

Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natta
Negrari
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Passoni
Pastore
Patrini
Pedini
Pella
Pellicani
Pennacchini
Pertini Alessandro
Piccinelli
Píccoli
Pieraccini
Pierangeli
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Prearo
Preti
Principe
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Raucci
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romano
Rosati
Rossi Paolo Mario
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Sabatini
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sartór
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarlato Vincenzo
Scelba
Scotoni
Sedati
Semeraro
Seroni
Sforza
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spádola
Spallone
Speciale
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tantalo
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Togni
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Truzzi
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Vedovato
Venturini
Venturoli
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Viale
Vicentini
Villani
Vincelli
Viviani Luciana
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio
Azzaro
De Marzi Fernando
Urso
Valiante

PRESIDENTE. I successivi subemendamenti 0. 22. 4. *19* e 0. 22. 4. *20*, degli onorevoli Cantalupo ed altri, sono preclusi da precedenti votazioni.

I successivi subemendamenti Cantalupo ed altri 0. 22. 4. *21* e 0. 22. 4. *22*, riuniti in un unico subemendamento per identità di contenuto, saranno votati insieme.

I proponenti insistono?

CANTALUPO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Su questi subemendamenti è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	364
Maggioranza	183
Voti favorevoli	21
Voti contrari	343

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abenante
Achilli
Alatri
Alba
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amatucci
Amendola Pietro
Andreotti
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Arnaud
Assennato
Astolfi Maruzza
Averardi
Avolio
Badaloni Maria
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Baroni
Bartole

Basile Giuseppe
Baslini Antonio
Bassi Aldo
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Bensi
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bettiol
Biaggi Nullo
Biagini
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bo
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Botta
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Breganze
Bressani
Brighenti
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Caiati
Calabrò
Calasso
Calvetti
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Carocci
Carra
Cassandro
Cassiani
Castellucci
Cataldo
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cianca
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Renato
Colombo Vittorino
Corona Achille
Cortese Giuseppe
Cottone
Crocco
Cucchi Angelo
Dagnino
Dall'Armellina
D'Ambrosio
De Capua
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Demarchi
De Maria
De Martino
De Meo
De Mita
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Donat-Cattin
D'Onofrio
Dosi
Dossetti
Elkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fanfani
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Ferri Mauro
Finocchiaro
Foa
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Gasco
Gaspari
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Ghio
Giachini
Gioia
Giorgi
Girardin
Gitti
Golinelli
Gorreri
Greppi Antonio
Grimaldi
Guadalupi
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gui
Gullo
Gullotti
Helfer
Imperiale
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Laforgia
Landi
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Li Causi
Lizzadri
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lupis
Luzzatto
Macchiavelli
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Manenti
Mannironi
Marchesi
Mariani
Mariconda
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martoni
Martuscelli
Maschiella
Massari
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mengozzi
Merenda
Micheli
Migliori
Miotti Carli Amalia
Misasi
Monasterio
Montanti
Morelli
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Natali Lorenzo
Negrari
Nenni
Nicolazzi
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Passoni
Pastore
Patrini

Pedini	Scelba
Pella	Scotoni
Pellicani	Scricciolo
Pennacchini	Sedati
Piccinelli	Semeraro
Piccoli	Seroni
Pieraccini	Sforza
Pierangeli	Sgarlata Marcello
Pietrobono	Simonacci
Pintus	Sinesio
Pirastu	Soliano
Pitzalis	Spadola
Poerio	Spallone
Prearo	Speciale
Preti	Spora
Principe	Stella
Quintieri	Storchi Ferdinando
Racchetti	Sullo
Radi	Tantalo
Raia	Tedeschi
Rampa	Tempia Valenta
Raucci	Tenaglia
Re Giuseppina	Terranova Corrado
Reale Giuseppe	Titomanlio Vittoria
Reale Oronzo	Todros Alberto
Reggiani	Togni
Restivo	Tognoni
Riccio	Toros Mario
Righetti	Tozzi Condivi
Rinaldi	Truzzi Ferdinando
Ripamonti	Turnaturi
Romanato	Usvardi
Romano	Valeggiani
Rosati	Vedovato
Rossinovich	Venturoli
Rubeo	Veronesi
Ruffini	Vespignani
Rumor	Vetrone
Russo Carlo	Viale
Russo Spena Raffaello	Vicentini
Sabatini	Villa
Salizzoni	Villani Vittorino
Salvi Franco	Vincelli
Sammartino	Volpe
Sasso	Zaccagnini
Savio Emanuela	Zagari
Savoldi	Zanibelli
Scaglia Giovanni Battista	Zincone
	Zoboli
Scalia Vito	Zucalli
Scarlato Vincenzo	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio	Urso
Azzaro	Valiante
De Marzi Fernando	

PRESIDENTE. I subemendamenti 0. 22. 4. *23* e 0. 22. 4. *24* Cantalupo ed altri sono preclusi.

Onorevole Cantalupo, mantiene i suoi subemendamenti 0. 22. 4. *25*, 0. 22. 4. *26* e 0. 22. 4. *27* all'emendamento 22. 4 ?

CANTALUPO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Su questi emendamenti è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dai deputati Canestrari ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	353
Maggioranza	177
Voti favorevoli	21
Voti contrari	332

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Barba
Abbruzzese	Barbaccia
Abenante	Barberi
Achilli	Baroni
Alba	Bartole
Albertini	Bassi Aldo
Alesi Massimo	Bavetta
Alessandrini	Beccastrini
Alessi Catalano Maria	Belci
Amadei Leonetto	Belotti
Amadeo Aldo	Bemporad
Amatucci	Benocci
Amendola Pietro	Bensi
Andreotti	Beragnoli
Antoniozzi	Berlinguer Luigi
Ariosto	Berloffa
Armani	Bersani
Armaroli	Berté
Armato	Bertinelli
Armosino	Bertoldi
Arnaud	Biaggi Nullo
Astolfi Maruzza	Biagini
Averardi	Bianchi Fortunato
Avolio	Bianchi Gerardo
Badaloni Maria	Biasutti
Baldani Guerra	Bigi
Baldi Carlo	Bima
Baldini	Bisaglia

Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Botta
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Breganze
Bressani
Brighenti
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzetti
Caiazza
Calabrò
Calasso
Calvetti
Canestrari
Cantalupo
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Cariglia
Carocci
Carra
Cassandro
Cassiani
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Cengarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cianca
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Colleselli
Colombo Renato
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Corrao
Cortese
Cottone
Crocco
Cucchi
Curti Ivano
Dagnino
D'Alema
Dall'Armellina
D'Ambrosio
D'Antonio
Darida
De Capua
De' Cocci
De Florio
Degan
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
Demarchi
De Maria
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donat-Cattin
D'Onofrio
Dossetti
Durande de la Penne
Elkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Failla
Fanfani
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Finocchiaro
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franco Pasquale
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galdo
Galli
Galluzzi Vittorio
Gasco
Gáspari
Gennai Tonietti Erisia
Gerbini
Ghio
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Golinelli
Granati
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grimaldi
Guadalupi
Guerrini Giorgio
Gui
Gullo
Gullotti
Hélfer
Imperiale
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Li Causi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lupis
Lusóli
Luzzatto
Macchiavelli
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Manentì
Mannironi
Marchiani
Mariani
Mariconda
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martoni
Martuscelli
Maschiella
Massari
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Mazza
Melloni
Merenda
Messe
Messinetti
Micheli
Migliori
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Morelli
Mussa Ivaldi Vercelli
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natta
Negrari
Nicolazzi
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Patrini
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Piccoli
Pieraccini
Pierangeli
Pietrobono
Pintus
Pitzalis
Prearo
Preti
Principe
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Raucci
Re Giuseppina
Reale Giuseppe

Reale Oronzo	Spadola
Reggiani	Spallone
Riccio	Speciale
Rinaldi	Spora
Ripamonti	Stella
Romanato	Storchi Ferdinando
Romano	Tantalo
Rosati	Tedeschi
Rossi Paolo Mario	Tenaglia
Rossinovich	Terranova Corrado
Rubeo	Tesauro
Ruffini	Titomanlio Vittoria
Rumor	Togni
Russo Carlo	Tognoni
Russo Spena Raffaello	Toros Mario
Sabatini	Tozzi Condivi
Salizzoni	Truzzi Ferdinando
Salvi Franco	Turnaturi
Sammartino	Valeggiani
Sarti Adolfo	Vedovato
Sasso	Venturini
Scaglia Giovanni Battista	Vetrone
Scalia Vito	Viale
Scarlato Vincenzo	Vicentini
Scelba	Villa
Scotoni	Vincelli
Scricciolo	Viviani Luciana
Sedati	Volpe
Semeraro	Zagari
Seroni	Zanibelli
Sgarlata Marcello	Zappa
Simonacci	Zincone
Sinesio	Zoboli
Soliano	Zucalli
	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio	Ursò
Azzaro	Valiante
De Marzi Fernando	

PRESIDENTE. I subemendamenti Cantalupo 0. 22. 4. *28*, 0. 22. 4. *29*, 0. 22. 4. *30* e 0. 22. 4. *31* sono preclusi.

Onorevole Cantalupo, mantiene i suoi subemendamenti 0. 22. 4. *32*, 0. 22. 4. *33*, 0. 22. 4. *34* e 0. 22. 4. *35* ?

CANTALUPO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Su questi subemendamenti che, di contenuto analogo, sono stati unificati in un solo subemendamento, è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	355
Maggioranza	178
Voti favorevoli	31
Voti contrari	324

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Bernetic Maria
Abbruzzese	Bersani
Abenante	Bertè
Achilli	Bertinelli
Alatri	Bettiól
Alba	Biaggi Nullo
Albertini	Biagini
Alesi Massimo	Bianchi Fortunato
Alessandrini	Bianchi Gerardo
Alessi Catalano Maria	Biasutti
Amadei Leonetto	Bigi
Amadeo Aldo	Bisantis
Amatucci	Boldrini
Amendola Pietro	Bologna
Andreotti	Bontade Margherita
Antoniozzi	Borghi
Ariosto	Borra
Armani	Bosisio
Armaroli	Botta
Armato	Bottari Carlo
Arnaud	Bova
Assennato	Breganze
Astolfi Maruzza	Bressani
Averardi	Brighenti
Avolio	Brusasca
Badaloni Maria	Buffone
Badini Confalonieri	Buttè
Baldani Guerra	Buzzetti
Barba	Caiazza
Barbaccia	Calabrò
Barberi	Calasso
Baroni	Calvetti
Bártole	Canestrari
Barzini	Cantalupo
Basso Lelio	Cappugi
Bavetta	Caprara
Beccastrini	Carcaterra
Belci	Carocci
Belotti	Carra
Bemporad	Cassandro
Benocci	Cassiani
Beragnoli	Castelli
Berlingúer Luigi	Castellucci
Berloffa	Cataldo

Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Chiaromonte
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Renato
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Crocco
Cucchi Angelo
Dagnino
Dall'Armellina
D'Ambrosio
D'Antonio
Darida
De Capua
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Lorenzo Ferruccio
Demarchi
De Maria
De Mita
De Pascalis
De Stasio
De Zan Fabiano
Di Giannantonio
Di Leo
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donat-Cattin
D'Onofrio
Dosi
Elkan
Evangelisti
Fabbri
Fanfani
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Ferri Giancarlo
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gasco
Gaspari
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Ghio
Giachini
Gioia
Giorgi
Girardin
Gitti
Golinelli
Gorreri
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grimaldi
Guadalupi
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gui
Gullo
Gullotti
Helfer
Illuminati
Imperiale
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
La Malfa
Lami
Landi
La Penna
La Spada
Lauricella
Lenoci
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Li Causi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Macaluso
Magno Michele
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Manenti
Mannironi
Marchiani
Mariani
Mariconda
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martoni
Martuscelli
Maschiella
Massari
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazza
Melloni
Mengozzi
Messe
Messinetti
Micheli
Migliori
Minasi Rocco
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Morelli
Moro Aldo
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natta
Negrari
Nicolazzi
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Passoni
Pastore
Patrini
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Pieraccini
Pierangeli
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Raucci
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Restivo
Rinaldi
Ripamonti
Romano
Rosati
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaele
Russo Vincenzo
Sabatini
Salvi
Santi
Sarti
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia
Scarlato
Scelba
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Seroni
Sforza
Sgarlata
Simonacci

Sinesio	Truzzi Ferdinando
Soliano	Valeggiani
Spadola	Valitutti
Spallone	Valori
Spora	Vedovato
Stella	Venturini
Storchi	Verga
Storti	Veronesi
Sullo	Vespignani
Tantalo	Vetrone
Taverna	Viale
Tedeschi	Vicentini
Tempia Valenta	Villa
Tenaglia	Villani Vittorino
Terranova Corrado	Vincelli
Tesauro	Zagari
Titomanlio Vittoria	Zanibelli
Togni	Zanti Tondi Carmen
Tognoni	Zoboli
Toros Mario	Zucalli
Tozzi Condivi	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio	Urso
Azzaro	Valiante
De Marzi	

PRESIDENTE. I subemendamenti Roberti 0. 22. 4. *46*, Cantalupo 0. 22. 4. *37* e 0. 22. 4. *39* sono unificati per identità di contenuto.

Onorevole Roberti, mantiene il suo subemendamento?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Cantalupo, mantiene i suoi subemendamenti?

CANTALUPO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Su questi subemendamenti unificati è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	332
Maggioranza	167
Voti favorevoli	21
Voti contrari	311

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Bontade Margherita
Abenante	Borghi
Achilli	Borra
Alatri	Bosisio
Alba	Botta
Albertini	Bottari Carlo
Alessandrini	Bottaro Giuseppe Antonio
Alessi Catalano Maria	Bova
Amadei Leonetto	Bozzi
Amadeo Aldo	Breganze
Amatucci	Bressani
Amendola Giorgio	Brighenti
Amendola Pietro	Brusasca
Andreotti	Buffone
Antoniozzi	Buttè
Ariosto	Buzzetti
Armani	Buzzi
Armaroli	Caiati
Armato	Caiazza
Arnaud	Calasso
Averardi	Calvetti
Badaloni Maria	Canestrari
Baldani Guerra	Cappugi
Baldi Carlo	Caprara
Barba	Carcaterra
Barbaccia	Carocci
Barberi	Carra
Baroni	Cassiani
Bártole	Castelli
Bassi Aldo	Castellucci
Bavetta	Cataldo
Belci	Cattaneo Petrini Giannina
Belotti	Cavallari Nerino
Bemporad	Cavallaro Francesco
Beragnoli	Cavallaro Nicola
Berlingúer Luigi	Cengarle
Berloffa	Ceruti Carlo
Bersani	Cervone
Bertè	Cianca
Bertinelli	Cinciari Rodano Maria Lisa
Bertoldi	Cocco Maria
Bettiól	Codignola
Biaggi Nullo	Colleoni
Biagini	Colleselli
Biancani	Colombo Emilio
Bianchi Fortunato	Colombo Renato
Bianchi Gerardo	Colombo Vittorino
Biasutti	Corghi
Bigi	Corona Giacomo
Bignardi	Corrao
Bima	Cortese Giuseppe
Bisaglia	Cossiga
Bisantis	Cucchi Angelo
Bo	
Boldrini	
Bologna	

Curti Ivano
Dagnino
D'Ambrosio
D'Antonio
Darida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
De Maria
De Meo
De Mita
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Vittorio Berti Baldina
Donat-Cattin
D'Onofrio
Dosi
Dossetti
Elkan
Evangelisti
Fabbri
Failla
Fanfani
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Ferri Mauro
Finocchiaro
Foderaro
Folchi
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gasco
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Ghio
Gioia
Giolitti
Giorgi
Girardin
Gitti
Golinelli
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guarra
Guerrini Rodolfo
Gui
Gullo
Gullotti
Illuminati
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
La Penna
La Spada
Lattanzio
Lenoci
Lettieri
Lezzi
Lizzadri
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lusóli
Macchiavelli
Magno Michele
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Manenti
Mannironi
Marchiani
Mariani
Mariconda
Marotta Michele
Marras
Martoni
Maschiella
Massari
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Mazza
Mazzoni
Mengozzi
Merenda
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Migliori
Minasi Rocco
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Moro Aldo
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Natali Lorenzo
Nicoletto
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Piccoli
Pieraccini
Pierangeli
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Preti
Principe
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Raucci
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romano
Rosati
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo
Sabatini
Salvi Franco
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sartor
Sasso
Savio Emanuela
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarlato Vincenzo
Scelba
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Seroni
Sgarlata Marcello
Sinesio
Spadola
Spallone
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Storti Bruno
Sullo
Tantalo
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Tesauro
Togni
Tognoni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Truzzi Ferdinando
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Vedovato
Venturoli
Vespignani
Vetrone
Viale
Vicentini
Villa
Villani Vittorino
Vincelli
Viviani Luciana
Zagari
Zappa
Zincone
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precenti):

Amodio
Azzaro
De Marzi Fernando
Urso
Valiante

PRESIDENTE. I subemendamenti Cantalupo 0. 22. 4. *38*, 0. 22. 4. *40*, 0. 22. 4. *42* e Roberti 0. 22. 4. *47* e 0. 22. 4. *48*, data l'identità di contenuto, saranno votati congiuntamente.

I presentatori li mantengono ?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

CANTALUPO. Anche noi li manteniamo.

PRESIDENTE. Su questi subemendamenti è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	324
Maggioranza	163
Voti favorevoli . . .	16
Voti contrari	308

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abenante
Accreman
Achilli
Alatri
Alba
Albertini
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Amadei Giuseppe
Amadeo Aldo
Amatucci
Amendola Pietro
Andreotti
Antonini
Antoniozzi
Ariosto
Armaroli
Arnaud
Averardi
Badaloni Maria
Baldi Carlo
Barba
Barbaccia
Barberi
Barca Luciano
Baroni
Bártole
Bassi Aldo
Bavetta
Beccastrini
Bemporad
Benocci
Bensi
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bigi
Bignardi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bo
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Botta
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Bressani
Brighenti
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvetti
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Cariglia
Carocci
Carra
Cassandro
Cassiani
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Cengarle
Cervone
Cianca
Cocco Maria
Colleoni
Colleselli
Colombo Renato
Colombo Vittorino
Cortese
Crocco
Curti Ivano
Dagnino
D'Alessio
D'Ambrosio
Darida
De Capua
De' Cocci
Del Castillo
De Leonardis
Dell'Andro
Delle Fave
Demarchi
De Maria
De Meo
De Mita
De Stasio
De Zan Fabiano
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donat-Cattin
D'Onofrio
Dossetti
Elkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri Francesco
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Finocchiaro
Fortini
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gaspari
Gerbino
Ghio
Gioia
Giolitti
Giorgi
Girardin
Gitti
Golinelli
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grilli
Grimaldi
Guadalupi
Guariento

Gui
Gullotti
Imperiale
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
La Bella
Laforgia
Landi
La Penna
Lattanzio
Lenoci
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzadri
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusoli
Magno Michele
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mannironi
Marchesi
Mariani
Mariconda
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martoni
Martuscelli
Massari
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Mazza
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Miceli
Micheli
Migliori
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Morelli
Moro Aldo
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natta
Nicoletto
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Pieraccini
Pierangeli
Pintus
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Principe
Pucci Ernesto
Quaranta
Quintieri
Racchetti
Radi
Rampa
Raucci
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romano
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Sabatini
Salvi Franco
Sammartino
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sartor
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarlato Vincenzo
Scelba
Scotoni
Sedati
Semeraro
Seroni
Sforza
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spadola
Spallone
Speciale
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Storti Bruno
Tantalo
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Togni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Truzzi Ferdinando
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Viale
Villa
Villani Vittorino
Vincelli
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zoboli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precenti):

Amodio
Azzaro
De Marzi Fernando
Urso
Valiante

PRESIDENTE. Onorevole Cantalupo, mantiene i suoi subemendamenti 0. 22. 4. *41* e 0. 22. 4. *43* ?

CANTALUPO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Su questi subemendamenti, di contenuto analogo e quindi unificati in un solo subemendamento, è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CINCIARI RODANO MARIA LISA

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	328
Maggioranza	165
Voti favorevoli	20
Voti contrari	308

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Achilli
Alatri
Albertini
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amatucci
Amendola Pietro
Andreotti
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Arnaud
Astolfi Maruzza
Badaloni Maria
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Barba
Barbaccia
Barberi
Barca Luciano
Baroni
Bártole
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Belci
Bemporad
Benocci
Bensi
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bignardi
Bisantis
Bo
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Bosisio
Botta
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Brandi
Bressani
Brighenti
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Cacciatore
Calvetti
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Carocci
Carra
Cassiani
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Cengarle
Cervone
Chiaromonte
Cianca
Cinciari Rodano Maria Lisa
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Renato
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Achille
Corrao
Cortese Giuseppe
Costa Massucco
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Cuttitta
D'Alessio Aldo
Dall'Amellina
D'Ambrosio
Darida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Dell'Andro
Demarchi
De Maria
De Martino
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Di Giannantonio
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Piazza
D'Ippolito
Di Vagno
Donat-Cattin
D'Onofrio
Dosi
Dossetti
Elkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Fada
Failla
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Ferri Mauro
Finocchiaro
Foderaro
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gasco
Gerbino
Ghio
Gioia
Giorgi
Girardin
Gitti
Golinelli
Greggi
Greppi
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gui
Helfer
Illuminati
Imperiale
Isgrò
Jacometti
Laforgia
Lajolo
La Penna
Lattanzio
Lenoci
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusoli
Macchiavelli
Magno
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Giacomo
Manenti
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Mariconda
Marotta Michele
Marras
Martuscelli
Maschiella
Massari
Mattarella
Mattarelli
Mazza
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Migliori
Miotti Carli Amalia
Misasi
Monasterio
Morelli
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natta
Negrari

Nenni
Nicoletto
Nucci
Olmini
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Patrini
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Piccoli
Pieraccini
Pierangeli
Pintus
Pirastu
Poerio
Prearo
Preti
Principe
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Raucci
Reale Giuseppe
Restivo
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romano
Rosati
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Rumor
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo
Sabatini
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sanna
Sarti Adolfo
Sartor
Sasso
Savio Emanuela
Scalia Vito
Scarlato Vincenzo
Scelba
Scotoni
Semeraro
Seroni
Sforza
Sgarlata Marcello
Sinesio
Soliano
Spadola
Spallone
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Storti Bruno
Sullo
Tantalo
Taviani
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Togni
Tognoni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Truzzi Ferdinando
Turnaturi
Valeggiani
Valitutti
Valori
Vedovato
Venturoli
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Viale
Villa
Villani Vittorino
Vincelli
Viviani Luciana
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zincone
Zoboli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precenti):

Amodio
Azzaro
De Marzi Fernando
Urso
Valiante

PRESIDENTE. Onorevole Galdo, mantiene il subemendamento Roberti 0. 22. 4. *49*, di cui ella è cofirmatario ?

GALDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	338
Maggioranza	170
Voti favorevoli . . .	15
Voti contrari	323

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abenante
Achilli
Alatri
Alba
Albertini
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Amadei Giuseppe
Amadeo Aldo
Amatucci
Amendola Giorgio
Amendola Pietro
Andreotti
Ariosto
Armani
Armaroli
Arnaud
Averardi
Badaloni Maria
Baldi Carlo
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Bardini
Baroni
Bártole
Bassi Aldo
Bastianelli
Beccastrini
Bemporad
Benocci
Bensi
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bignardi
Bima
Bisantis
Bo
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Bottari Carlo

Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Breganze
Bressani
Brighenti
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiazza
Calasso
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Carocci
Carra
Cassandro
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cianca
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Renato
Colombo Vittorino
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossíga
Cucchi Angelo
Dagnino
Dall'Armellina
D'Ambrosio
D'Antonio
Dárida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Del Castillo
Della Briotta
Dell'Andro
Demarchi
De Maria
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Di Giannantonio
Di Leo
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
D'Ippolito
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donat-Cattin
D'Onofrio
Dosi
Dossetti
Fada
Failla
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Foderaro
Fornale
Fortini
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Fusaro
Gagliardi
Galli
Gasco
Gaspari
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Ghio
Giglia
Gioia
Giolitti
Girardin
Gitti
Golinelli
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gui
Gullo
Gullotti
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
Laforgia
Lajolo
La Penna
La Spada
Lattanzio
Lenoci
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lízzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lupis
Lusóli
Luzzatto
Macchiavelli
Magno Michele
Magrì
Mancini Antonio
Manenti
Marchesi
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Marras
Martoni
Martuscelli
Maschiella
Massari
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Migliori
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Morelli
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natta
Negrari
Nicoletto
Nucci
Olmini
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Patrini
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Piccoli
Pieraccini
Pierangeli
Pietrobono
Pintus
Pitzalis
Preti
Principe
Racchetti
Radi
Rampa
Raucci
Reale Giuseppe
Reggiani
Restivo
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romano
Rosati
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo
Sabatini
Salizzoni
Salvi Franco
Santi Fernando
Sartòr
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scalia Vito
Scarlato Vincenzo
Scelba
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Seroni

Sforza
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spàdola
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Storti Bruno
Sullo
Tantalo
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Titomanlio Vittoria
Togni
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Truzzi
Usvardi
Vedovato
Vespignani
Vetrone
Viale
Villa
Villani
Vincelli
Viviani Luciana
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zincone
Zoboli
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precenti):

Amodio
Azzaro
De Marzi Fernando
Urso
Valiante

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, mantiene il suo subemendamento 0. 22. 4. *51* ?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	335
Maggioranza	168
Voti favorevoli	19
Voti contrari	316

(*La Camera respinge*).

A seguito di questa votazione risulta precluso il subemendamento Cantalupo 0. 22. 4. *44*.

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Achilli
Alba
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amendola Giorgio
Amendola Pietro
Andreotti
Ariosto
Arnaud
Astolfi Maruzza
Averardi
Badaloni Maria
Badini Confalonieri
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Baroni
Bártole
Bassi Aldo
Bavetta
Beccastrini
Belotti
Bemporad
Benocci
Bensi
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Nullo
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bignardi
Bima
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Botta
Bottari Carlo
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Carocci
Carra
Castellucci
Cataldo
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Renato
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossíga
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Dagnino
Dall'Armellina
D'Ambrosio
Dárida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Del Castillo
Della Briotta
Dell'Andro
Demarchi
De Maria
De Mita
De Ponti
De Stasio
Di Giannantonio
Di Leo
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo

Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Donát-Cattin
Dosi
Dossetti
Élkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Fada
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Finocchiaro
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gáspari
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Ghio
Giglia
Gioia
Giolitti
Giorgi
Girardin
Gitti
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Guadalupi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Gui
Gullo
Gullotti
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
Laforgia
Lajólo
La Malfa
Landi
La Penna
Lattanzio
Lenoci
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Li Causi
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lusóli
Luzzatto
Macchiavelli
Magno Michele
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Giacomo
Manenti
Mannironi
Marchiani
Marotta Michele
Marras
Martoni
Martuscelli
Maschiella
Massari
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Migliori
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Morelli
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Natta
Negrari
Nenni
Nicoletto
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Passoni
Pastore
Patrini
Pedini
Pella
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Piccoli
Pieraccini
Pietrobono
Pintus
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Principe
Quaranta
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Raucci
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Romanato
Romano
Romita
Rosati
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo
Sabatini
Salvi Franco
Sammartino
Sandri Renato
Sanna
Santi Fernando
Sartór
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scelba
Scotoni
Scricciolo
Semeraro
Seroni
Sforza
Sgarlata Marcello
Sinesio
Soliano
Spádola
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Storti Bruno
Sullo
Tàntalo
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Titomanlio Vittoria
Togni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Valori
Vespignani
Vetrone
Viale
Villa
Villani Vittorino
Vincelli
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zincone
Zóboli
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio
Azzaro
De Marzi Fernando
Urso
Valiante

PRESIDENTE. Onorevole D'Amore, mantiene il suo subemendamento 0. 22. 4. *52* ?

D'AMORE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	324
Maggioranza	163
Voti favorevoli	9
Voti contrari	315

(*La Camera respinge*).

A seguito della votazione risulta precluso il subemendamento Roberti 0. 22. 4. *45*.

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abenante
Accreman
Achilli
Alba
Albertini
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amatucci
Amendola Pietro
Anderlini
Andreotti
Angelini Giuseppe
Armani
Armaroli
Arnaud
Astolfi Maruzza
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Barba
Barbaccia
Barberi
Barca Luciano
Bardini
Baroni
Bártole
Beccastrini
Belci
Belotti
Benocci
Bensi
Beragnoli
Berloffa
Bernetic Maria
Bersani
Bertinelli
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bignardi
Bisaglia
Bo
Boldrini
Bologna
Bontade Margherita
Borghi
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Bressani
Brighenti
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Carocci
Carra
Cassiani
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Cengarle
Ceruti Carlo
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colombo Renato
Colombo Vittorino
Corona Achille
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossiga
Costa Massucco
Covelli
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Dagnino
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Arezzo
Darida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Demarchi
De Meo
De Mita
De Pascalis
De Ponti
De Zan Fabiano
Di Giannantonio
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
D'Onofrio
Dosi
Dossetti
Elkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Ferri Mauro
Finocchiaro
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Gagliardi
Galli
Gasco
Gaspari
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Ghio
Giachini
Gioia
Giorgi
Girardin
Gitti
Golinelli
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Rodolfo
Gullo
Illuminati
Imperiale
Isgrò

Jacazzi	Pasqualicchio
Jacometti	Patrini
La Bella	Pedini
Laforgia	Pennacchini
Lajolo	Piccoli
Landi	Pieraccini
La Penna	Pietrobono
La Spada	Pintus
Lattanzio	Pirastu
Lenoci	Pitzalis
Lettieri	Prearo
Lezzi	Preti
Li Causi	Principe
Lombardi Riccardo	Pucci Ernesto
Lombardi Ruggero	Quintieri
Longoni	Racchetti
Loreti	Radi
Lucchesi	Raia
Lupis	Re Giuseppina
Lusóli	Reale Giuseppe
Luzzatto	Reggiani
Magno Michele	Restivo
Mancini Antonio	Riccio
Mannironi	Rinaldi
Marchiani	Ripamonti
Marras	Romanato
Martoni	Romano
Maschiella	Romita
Massari	Rosati
Mattarella Bernardo	Rossinovich
Mattarelli Gino	Rubeo
Maulini	Ruffini
Mazza	Russo Carlo
Mazzoni	Russo Spena Raffaello
Melloni	Russo Vincenzo
Mengozzi	Sabatini
Merenda	Salvi Franco
Messinetti	Sammartino
Mezza Maria Vittoria	Sanna
Miotti Carli Amalia	Santi Fernando
Misasi Riccardo	Sarti Adolfo
Monasterio	Sasso
Montanti	Savio Emanuela
Mussa Ivaldi Vercelli	Scalia Vito
Napoli	Scarlato Vincenzo
Napolitano Francesco	Scelba
Napolitano Luigi	Scotoni
Natali Lorenzo	Scricciolo
Natoli Aldo	Sedati
Natta	Semeraro
Negrari	Serbandini
Nucci	Seroni
Olmini	Sforza
Origlia	Sgarlata Marcello
Orlandi	Simonacci
Pala	Sinesio
Palazzeschi	Spadola
Palleschi	Spallone
Spora	Usvardi
Stella	Valeggiani
Storchi Ferdinando	Valori
Storti Bruno	Venturoli
Sullo	Vespignani
Tàntalo	Vetrone
Taviani	Villa
Tedeschi	Villani Vittorino
Tempia Valenta	Vincelli
Tenaglia	Viviani Luciana
Terranova Corrado	Volpe
Titomanlio Vittoria	Zaccagnini
Togni	Zanibelli
Tognoni	Zappa
Toros Mario	Zòboli
Tozzi Condivi	Zucalli
Truzzi Ferdinando	Zugno
Turnaturi	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precenti):

Amodio	Urso
Azzaro	Valiante
De Marzi Fernando	

PRESIDENTE. Onorevole Demarchi, mantiene l'emendamento Botta 22. 4, di cui ella è cofirmatario?

DEMARCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Abate ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	323
Maggioranza	162
Voti favorevoli	12
Voti contrari	311

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Alboni
Abenante	Alessandrini
Accreman	Alessi Catalano Maria
Alba	Amadei Giuseppe
Albertini	Amadei Leonetto

Amadeo Aldo
Amendola Pietro
Ariosto
Armani
Armaroli
Arnaud
Astolfi Maruzza
Averardi
Avolio
Baldani Guerra
Baldini
Ballardini
Barba
Barberi
Bardini
Baroni
Bártole
Bassi Aldo
Bastianelli
Bavetta
Beccastrini
Belotti
Bemporad
Benocci
Bensi
Beragnoli
Berloffa
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Biancani
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bima
Bisaglia
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Brandi
Bressani
Brighenti
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Carocci
Carra
Cassiani
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Cengarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cianca
Cocco Maria
Codacci Pisanelli
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Renato
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossiga
Crocco
Cucchi Angelo
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
Darida
De Capua
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
Demarchi
De Maria
De Mita
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Di Giannantonio
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Donát-Cattín
D'Onofrio
Elkan
Ermini
Fada
Failla
Ferraris Giuseppe
Ferri Mauro
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortini
Fracassi
Franco Renzo
Fusaro
Galli
Galluzzi Vittorio
Gasco
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Ghio
Gioia
Giolitti
Giorgi
Girardin
Gitti
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Guadalupi
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gui
Hélfer
Illuminati
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
Laforgia
Lajólo
La Penna
La Spada
Lattanzio
Lenoci
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Li Causi
Lizzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lusoli
Luzzatto
Macchiavelli
Magno Michele
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Giacomo
Manenti
Mannironi
Marchesi
Mariani
Marotta Michele
Martoni
Martuscelli
Maschiella
Massari
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Morelli
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natta
Negrari
Nucci
Olmini
Origlia
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pella
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Piccoli
Pieraccini
Pintus

Pitzalis
Poerio
Preti
Principe
Quaranta
Quintieri
Racchetti
Radi
Raucci
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romano
Romita
Rosati
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo
Sabatini
Salizzoni
Salvi Franco
Sanna
Santi Fernando
Sasso
Savio Emanuele
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarlato Vincenzo
Scelba
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Sforza
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Spadola
Stella
Storchi Ferdinando
Storti Bruno
Sullo
Tàntalo
Taviani
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Titomanlio Vittoria
Togni
Tognoni
Tozzi Condivi
Truzzi Ferdinando
Turchi Luigi
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Vedovato
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Viale
Villa
Villani Vittorino
Vincelli
Viviani Luciana
Volpe
Zaccagnini
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zincone
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precenti):

Amodio
Azzaro
De Marzi Fernando
Urso
Valiante

PRESIDENTE. I due emendamenti Luzzatto 22. 2 e Botta 22. 5 sono identici e pertanto saranno votati congiuntamente.

I presentatori li mantengono ?

LUZZATTO. Sì, signor Presidente.

BOTTA. Anche noi manteniamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Su questi emendamenti è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	404
Votanti	308
Astenuti	96
Maggioranza	155
Voti favorevoli	34
Voti contrari	274

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abelli
Achilli
Alba
Albertini
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Almirante
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amatucci
Andreotti
Antoniozzi
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Arnaud
Avolio
Badini Confalonieri
Baldani Guerra
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Baroni
Bártole
Bassi Aldo
Belci
Bemporad
Bensi
Berloffa
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bettiol
Biaggi Nullo
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bignardi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Botta
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Brandi
Bressani
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvetti

Calvi
Canestrari
Cappugi
Carcaterra
Carra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Renato
Colombo Vittorino
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Cossìga
Covelli
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Dagnino
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
Dàrida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
De Lorenzo Ferruccio
Demarchi
De Maria
De Martino
De Meo
De Mita
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
De Zan
Di Giannantonio
Di Leo
Di Nardo
Di Piazza
Di Primio
Di Vagno
Donat-Cattin
Dossetti
Elkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Fada
Ferrari Aggradi
Ferraris
Ferri
Finocchiaro
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franzo
Fusaro
Gagliardi
Galluzzi Vittorio
Gasco
Gaspari
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Ghio
Giglia
Gioia
Giolitti
Giomo
Girardin
Gitti
Greggi
Greppi
Guadalupi
Guerrini Giorgio
Gui
Gullotti
Imperiale
Iozzelli
Isgrò
Jacometti
Laforgia
La Penna
La Spada
Lattanzio
Lauricella
Lettieri
Lezzi
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Luzzatto
Macchiavelli
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Mannironi
Marchiani
Mariani
Marotta Michele
Martoni
Martuscelli
Massari
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Mazza
Mengozzi
Merenda
Migliori
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Montanti
Moro Aldo
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Natali Lorenzo
Negrari
Nenni
Nucci
Pala
Palleschi
Passoni
Patrini
Pedini
Pella
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Pieraccini
Pintus
Pitzalis
Prearo
Preti
Principe
Pucci Ernesto
Quaranta
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani
Restivo
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romano
Romita
Rosati
Ruffini
Rumór
Russo Carlo
Russo Spena Raffaele
Russo Vincenzo
Sabatini
Salizzoni
Salvi Franco
Sanna
Santagàti
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarlato Vincenzo
Scelba
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Servello
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Stella
Storchi Ferdinando
Storti Bruno
Sullo
Tantalo
Taverna
Taviani
Tenaglia
Terranova Corrado
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Togni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Truzzi Ferdinando
Turchi Luigi
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Valori

Vedovato
Venturini
Veronesi
Vetrone
Villa
Vincelli
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zappa
Zincone
Zucalli
Zugno

Si sono astenuti:

Abbruzzese
Abenante
Accreman
Amendola Giorgio
Amendola Pietro
Astolfi Maruzza
Baldini
Barca Luciano
Bardini
Bavetta
Beccastrini
Benocci
Beragnoli
Bernetic Maria
Biagini
Biancani
Bigi
Borsari
Brighenti
Busetto
Caprara
Carocci
Cataldo
Chiaromonte
Cianca
Corghi
Corrao
D'Alessio Aldo
De Florio
Di Benedetto
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
D'Ippolito
D'Onofrio
Failla
Fasoli
Gambelli Fenili
Giachini
Giorgi
Golinelli
Gombi
Gorreri
Grezzi
Grimaldi
Guerrini Rodolfo
Gullo
Illuminati
Jacazzi
La Bella
Levi Arian Giorgina
Li Causi
Lizzero
Magno Michele
Manenti
Marchesi
Mariconda
Marras
Maschiella
Maulini
Mazzoni
Melloni
Messinetti
Miceli
Monasterio
Morelli
Nannuzzi
Napolitano Luigi
Natta
Ognibene
Olmini
Pagliarani
Palazzeschi
Pasqualicchio
Pellegrino
Pietrobono
Raucci
Re Giuseppina
Rossinovich
Rubeo
Scotoni
Serbandini
Seroni
Sforza
Soliano
Spagnoli
Spallone
Speciale
Tedeschi
Tempia Valenta
Terranova Raffaele
Tognoni
Venturoli
Vespignani
Villani Vittorino
Viviani Luciana
Zanti Tondi Carmen

Sono in congedo (concesso nelle sedute precenti):

Amodio
Azzaro
De Marzi Fernando
Urso
Valiante

PRESIDENTE. Voteremo ora l'articolo 22 nel suo complesso: avverto che mi è pervenuta richiesta di votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GONELLA

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	451
Maggioranza	226
Voti favorevoli	373
Voti contrari	78

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abelli
Abenante
Accreman
Achilli
Alba
Albertini
Alessandrini
Aless- Catalano-Maria
Almirante
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Amendola Giorgio
Amendola Pietro
Andreotti
Antonini
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Arnaud
Assennato
Astolfi Maruzza
Averardi
Avolio
Badini Confalonieri
Baldani Guerra
Baldini
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barca Luciano
Bardini
Baroni
Bartole
Bassi Aldo
Bastianelli
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Bensi
Beragnoli
Berloffa
Bernetic Maria

Bersani
Berté
Bertinelli
Bertoldi
Bettiol
Biaggi Nullo
Biagini
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bignardi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Botta
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Cappugi
Caprara
Caradonna
Carcaterra
Cariota Ferrara
Cariglia
Carocci
Carra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceruti Carlo
Cervone
Chiaromonte
Cianca
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Renato
Colombo Vittorino
Corghi
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossiga
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Dagnino
D'Alema
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
Dárida
De Capua
De' Cocci
De Floriо
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
Demarchi
De Maria
De Martino
De Meo
De Mita
De Pascàlis
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
Di Primio
Di Vagno
Donàt-Cattìn
D'Onofrio
Dossetti
Elkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fada
Failla
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Finocchiaro
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gàspari
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Ghio
Giglia
Gioia
Giolitti
Giomo
Giorgi
Girardin
Gitti
Golinelli
Gombi
Gorreri
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gui
Guidi
Gullo
Gullotti
Hélfer
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajólo
La Malfa
Landi
La Penna
La Spada
Lattanzio
Lauricella
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Luzzatto
Macaluso
Macchiavelli
Magno Michele
Magrì
Malagodi
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Manentì
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Mariani
Mariconda
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martoni
Martuscelli
Maschiella
Massari
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino

Matteotti
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Migliori
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Morelli
Moro Aldo
Moro Dino
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldini
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Negrari
Nenni
Nicolazzi
Nicoletto
Nucci
Ognibene
Olmini
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Passoni
Patrini
Pedini
Pella
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Pieraccini
Pietrobono
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Principe
Pucci Ernesto
Quaranta
Quintieri
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raia
Rampa
Raucci
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Restivo
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romano
Romita
Rosati
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Rumor
Russo Carlo
Russo Spena Raffaele
Russo Vincenzo
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Santagati
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sartor
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalfaro
Scalia Vito
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scelba
Sedati
Semeraro
Serbandini
Seroni
Sforza
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Spadola
Spagnoli
Speciale
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Storti Bruno
Sullo
Tagliaferri
Tantalo
Taverna
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Togni
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Truzzi
Turchi
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Valitutti
Valori
Vedovato
Venturini
Venturoli
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Viale
Vianello
Villa
Villani
Vincelli
Viviani Luciana
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zincone
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio
Azzaro
De Marzi Fernando
Urso
Valiante

PRESIDENTE. Per esigenze relative agli impianti tecnici dell'aula, sospendo la seduta fino alle ore 15.

(*La seduta, sospesa alle 14,15, è ripresa alle 15*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 23.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i Presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, dal Prefetto del capoluogo della regione, il quale provvederà anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 2 ».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi accingo a parlare su questo arti-

colo dopo la battaglia, per fortuna incruenta, che ieri e ieri l'altro, e in parte anche oggi, si è combattuta sull'articolo 22. Potremmo dire, quindi, che questo articolo 23 è l'articolo della quiete dopo la tempesta, l'articolo che non dovrebbe richiedere eccessive cure e che dovrebbe essere approvato senza lunga discussione. Io, tuttavia, non sono di questo avviso, in quanto ritengo che esso meriti un particolare approfondimento, poiché sono molte le questioni alle quali esso dà luogo, come appare chiaro dalle varie eccezioni che avrò occasione di sollevare.

Per quanto riguarda l'inquadramento dell'articolo nella sistematica della legge, innanzitutto devo fare un appunto al Governo che ha predisposto il testo per aver incluso questo articolo nella parte relativa alle disposizioni transitorie, cioè nel titolo VI della legge. Non mi pare che questo sia un articolo da collocare tra le disposizioni transitorie, perché noi sappiamo che le disposizioni transitorie hanno ben altra impostazione. Osservo, tra l'altro, che a mio avviso neanche lo articolo 22 rientrebbe nelle vere e proprie disposizioni transitorie; ma mi devo occupare dell'articolo 23, e quindi parlerò solo di questo articolo.

Le vere disposizioni transitorie, in genere, sono formulate nel modo seguente: fino a quando non sarà celebrato questo evento...; e poiché in questo caso ci occupiamo di elezioni regionali, si sarebbe dovuto dire: fino a quando non saranno indette le elezioni regionali, succederà questo, succederà quest'altro. Qui, praticamente, non si prevede questa ipotesi, onde io ritengo che più correttamente questo articolo avrebbe dovuto essere inquadrato in un titolo a sé stante, che avremmo potuto, se mai, definire: « norme di attuazione », e non già « norme transitorie », perché esiste una differenza tra le norme transitorie e le norme di attuazione. A meno che non si sia voluta usare questa definizione per fare un grazioso omaggio all'onorevole La Malfa, che ha già previsto la transitorietà di questa legge, al punto che ieri ha solennemente assicurato in Parlamento che questa legge non troverà applicazione se prima non si sarà fatta un'altra riforma: la riforma delle province. E tra poco parleremo anche di di questo.

Per rimanere in tema con l'impostazione relativa alle norme transitorie o di attuazione, io vorrei chiarire anche un altro punto; vorrei chiarire cioè che su questa materia, dopo l'esperienza delle regioni a statuto speciale, si è creata non solo una nutrita casistica giurisprudenziale (che per ovvii motivi non starò a rivangare, affidando alla solerzia del relatore il compito di controllare quanto io sto dicendo) ma anche una nutrita dottrina. Quest'ultima, che fa capo ad autorevoli studiosi di diritto pubblico quali il Gasparri, il Paladin, il Mortati, il Virga – e faccio grazia di altri nomi – è arrivata in prevalenza a considerare le norme di attuazione un *quid medium* tra la legge statale e la legge costituzionale: siamo, cioè, in una sfera intermedia, e quindi quanto mai delicata, di disposizioni legislative che non sono solo di competenza statale, meno che mai di competenza regionale, e quasi quasi stanno per attingere la competenza costituzionale. Si tratta perciò, ripeto, di norme delicatissime. Perché? Perché è chiaro che esse dovrebbero servire a sostituire un ordinamento preesistente con un nuovo ordinamento.

Invece qui ci accorgiamo, purtroppo, e ci duole doverlo sottolineare, che non si può discutere sul concreto perché mancano proprio quelle norme di attuazione e quelle norme di funzionamento della regione, il che rende, per così dire, nullo o per lo meno di nessuna portata il dettato costituzionale.

A che serve, infatti, che la Costituzione abbia fissato agli articoli 114, 115 e seguenti la definizione delle regioni, abbia già dato alcuni princìpi direttivi di massima, quando poi queste regioni non esistono, non sono state mai, con una legge specifica, predisposte e attuate?

Allora a me pare che voler inserire questo articolo nelle disposizioni transitorie rappresenti, quanto meno, un errore di impostazione giuridica. Ma non c'è solo questo: c'è anche il fatto che noi abbiamo sentito dire proprio qui dall'onorevole La Malfa (ecco perché brevemente torno a lui, per poi lasciarlo ai suoi alti ripensamenti; è una cosa nuova quella che abbiamo inteso in questo dibattito; forse non tanto nuova, perché La Malfa ne parla da parecchio tempo a questa parte, ma per la verità non l'aveva mai proclamata, solennemente in Parlamento e l'occasione buona credo l'abbia trovata soltanto ieri – forse perché era una giornata festiva –) che era necessario provvedere alla riforma delle province.

Se abbiamo capito bene, le province sarebbero qualcosa di estraneo al sistema amministrativo italiano; una specie di superfetazione che bisognerebbe abolire. Allora, una volta depurata l'atmosfera nazionale dalla poco aulente prospettiva delle province, si potrebbe passare alle regioni.

Io mi permetto innanzitutto di sottolineare che non è affatto vero che la provincia sia un ente estraneo all'amministrazione italiana e meno che mai a tutta la tradizione politica.

È, perché non sembri che sia soltanto io a sostenere certi argomenti (potrei sembrare interessato, anche perché questa tesi la sostenni parecchi anni fa in uno dei miei primissimi interventi in questa Camera), vorrei citare un autorevole studioso di problemi regionali, Luigi Giovenco, il quale, nell'opera *L'ordinamento regionale* edita nel 1961, alle pagine 14 e 15, dice, a proposito della provincia: La provincia ha una sua linea di sviluppo che consente di precisarne i carattere ecologici (quindi è qualcosa che attiene all'ambiente, non qualcosa che nasce solo per volontà esterna del legislatore) nonché gli elementi di varia natura che hanno concorso alla sua istituzione. Il fenomeno risale agli antichi Stati italiani [quindi non solo una funzione ecologica dell'ambiente, ma anche una tradizione storica, perché risale agli antichi stati italiani] e la prassi istitutiva fu pressoché univoca in tutta Italia [cioè un indice anche dello Stato unitario quale da cento anni a questa parte in Italia si è affermato] ».

Continua l'autore: « In sostanza si procedette alla creazione di circoscrizioni territoriali prendendo come capoluogo il centro storico ed economico di un determinato gruppo di comuni, tenendo conto del loro collegamento con tale seggio » [non è quindi un fatto estraneo, un fatto fittizio, un fatto aggiunto, ma un fatto connaturato alla tradizione storica ed ecologica. Non furono quindi solo esigenze di ordine amministrativo a suggerire le circoscrizionali provinciali].

E, per dare una dimostrazione del suo assunto, l'autore prosegue: « Delle esigenze di una certa omogeneità e solidarietà fra i comuni costituiti si ha la riprova nella circostanza che, istituite le province, rimasero nell'uso comune, sia pure senza carattere ufficiale, non poche denominazioni che erano quelle tradizionali di tali territori.

« Così si diceva per designare le rispettive province: il Canavese (Aosta), il Monferrato (Alessandria), la Terra di lavoro (Caserta), la Capitanata (Foggia), il Principato citra (Salerno) e ultra (Benevento), l'Irpinia (Avellino) e così di seguito ». Per quanto attiene alle città della mia Sicilia potrei citare alcune definizioni: la provincia peloritana (Messina), l'aretusea (Siracusa), l'etnea (Catania), tutte province omogenee che traggono non solo la loro denominazione amministrativa dal capoluogo, ma anche la loro tradizione storica ed ecologica dall'ambiente.

L'onorevole La Malfa afferma che è possibile riformare le province e poi passare alla istituzione delle regioni. A mio avviso, questa tesi è un po' audace dal punto di vista costituzionale, perché l'onorevole La Malfa non solo deve fare i conti con la Costituzione, e precisamente con gli articoli 114, 115. 128 e 129, ma secondo me deve tener conto anche dell'articolo 133, il quale così recita: « Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province nell'ambito di una regione sono stabiliti con leggi della Repubblica su iniziativa dei comuni, sentita la stessa regione ».

Ciò vuol dire che, per procedere a questi mutamenti (perché di mutamenti si tratta), sarebbe opportuno prima istituire le regioni. Ma l'onorevole La Malfa sostiene esattamente l'opposto. Quindi, l'onorevole La Malfa dovrebbe prima mettersi d'accordo con gli articoli della Costituzione che ho testé citato; ma siccome sappiamo che la logica e l'onorevole La Malfa non vanno sempre di concerto e a braccetto, può darsi che l'onorevole La Malfa sia stato preso da questo momentaneo sacro furore antiprovincialistico, magari forse perché egli, eletto nel collegio di Palermo, potrà, in questa sua fase rivoluzionaria, dire l'opposto di quello che Garibaldi disse a Nino Bixio; cioè, potrà dire: qui si disfà l'unità d'Italia o si muore. Può darsi che sia questo il vero motivo che lo spinge a queste affermazioni, quanto meno affrettate.

Ma, lasciando l'onorevole La Malfa ai suoi profondi studi contro la provincia, torniamo all'articolo 23. Notiamo innanzitutto alcune cose molto interessanti, delle vere storture legislative. L'articolo dice: « Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i presidente delle corti d'appello nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione... ». Innanzi tutto si può dire che questa prima parte dell'articolo non è che la ripetizione del quarto comma dell'articolo 3 che questa Camera ha già approvato, in quanto praticamente ribadisce gli stessi concetti con le stesse parole. Infatti il quarto comma dell'articolo 3 così recita: « Le elezioni sono indette con decreto del commissario del Governo emanato di intesa con i presidenti delle corti d'appello nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione ». Il primo concetto che emerge è che si parla di convocazione dei comizi elettò-

rali. È chiaro come dal punto di vista letterale sia da preferirsi la dizione dell'articolo 3. Ma le prime gravi conseguenze nascono dall'espressione: « d'intesa con i presidenti delle corti d'appello ». Che significa: « con i presidenti delle corti di appello »? Non dimentichiamo che le corti di appello, in Italia, non coincidono con le circoscrizioni regionali, ma hanno una loro strutturazione, tanto è vero che la disposizione dell'ordinamento giudiziario italiano relativa alle corti di appello è del tutto particolare. Abbiamo la corte di appello di Ancona che abbraccia: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro; quella di Bari, che abbraccia Bari e Foggia; quella di Bologna, che abbraccia Bologna, Forlì, Ferrara, Modena, Piacenza, Parma, Ravenna e Reggio Emilia, cioè quasi ma non tutta la regione; quella di Brescia, che abbraccia Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova; di quella di Cagliari non ci occupiamo, perché è città appartenente ad una regione a statuto speciale, e la stessa cosa succede per Catania, Caltanissetta e Palermo; quella di Catanzaro, che abbraccia Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria; la corte di appello di Firenze, che abbraccia Grosseto, Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena; la corte di appello di Genova, che abbraccia Genova, La Spezia, Imperia e Savona; la corte di appello dell'Aquila, che abbraccia Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo; la corte di appello di Lecce, che abbraccia Lecce, Brindisi e Taranto; la corte di appello di Milano, che abbraccia Milano, Como, Pavia, Sondrio e Varese; la corte di appello di Napoli, che abbraccia Messina, Benevento, Campobasso, Napoli e Salerno; la corte di appello di Perugia, che abbraccia Perugia e Terni; la corte di appello di Potenza, che abbraccia Matera e Potenza; la corte di appello di Roma, che abbraccia Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e Roma; e la corte di appello di Torino, che abbraccia Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli e Aosta. Qui abbiamo la prima anomalia, mentre la seconda l'abbiamo per la corte di appello di Venezia, che abbraccia Belluno, Gorizia, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza.

In pratica, quindi, il criterio che si vorrebbe introdurre con l' articolo 23 sarebbe quello di far convocare comizi elettorali dal prefetto del capoluogo della regione, d'intesa con i presidenti delle corti di appello. Il punto che ci lascia perplessi è: « d'intesa con i presidenti delle corti di appello nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione », perché, non essendoci coincidenza tra presidenti di corti di appello e regioni, la circoscrizione non è necessariamente coincidente, onde non sarà mai possibile sapere con sicurezza quale presidente di corte di appello deve essere sentito ai fini della convocazione del comizio elettorale.

Questo scoglio potrebbe anche essere superato, se non sorgessero altre questioni più gravi che a me sembra necessario considerare.

Sto per sollevare alcune eccezioni di incostituzionalità, per comprendere le quali sarà bene rifarsi alla seconda parte dell'articolo 23. In sostanza, infatti, i comizi dovrebbero essere indetti per la prima volta dal prefetto del capoluogo della regione, con il risultato che questa norma viene a sostituirsi a quanto è già stato deciso con l'approvazione dell'articolo 3 dove si dice: « le elezioni sono indette con decreto del commissario del Governo, emanato d'intesa con i presidenti delle corti di appello ». Infatti, mentre a partire dalla seconda legislatura delle regioni sarà il commissario del Governo che emanerà, d'intesa con i presidenti delle corti di appello, il decreto per l'indizione dei comizi, per la prima volta, al posto del commissario del Governo, ci dovrebbe essere il prefetto del capoluogo della regione, d'intesa con i presidenti delle corti di appello.

Al riguardo devo innanzi tutto sollevare una eccezione di costituzionalità che non appare formalmente proponibile dopo le decisioni adottate dall'Assemblea in questa materia ma che mi auguro venga attentamente valutata dal relatore e dal Governo, se proprio la nostra non deve essere una *vox clamantis in deserto*. Tale eccezione riguarda l'articolo 124 della Costituzione, il quale definisce in termini perentori le funzioni del commissario del Governo, stabilendo appunto che « Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla regione ». Ora, a nostro giudizio, non è possibile sostituire la figura del commissario del Governo prevista dall'articolo 124 della Costituzione con un prefetto, il quale ha altre funzioni e altre attribuzioni, ben diverse da quelle del commissario del Governo.

Se dunque è esatto che l'articolo 3 attribuisca al commissario del Governo il compito di indire le elezioni, d'intesa coi presidenti delle corti di appello, non è invece conforme al dettato costituzionale la norma con-

tenuta nell'articolo 23, in base alla quale tale funzione del commissario del Governo è attribuita invece al prefetto del capoluogo della regione.

Si potrebbe obiettare che l'ossequio al precetto costituzionale è già assicurato appunto dall'articolo 33, che stabilisce come debbano normalmente svolgersi le elezioni, mentre l'articolo 23 si limita a dettare norme per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali; ma se la Costituzione ha indicato un determinato sistema, e se ad esso la legge intende attenersi per tutte le successive legislature, non si comprende perché si debba fare una eccezione proprio per la prima elezione del consiglio regionale, la quale, appunto perché è la prima, appare estremamente importante e delicata.

Occorre, d'altra parte, tenere presente quanto stabilisce l'articolo 122 della Costituzione, il quale recita: « Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica »; ma se l'articolo 122 dispone che le elezioni debbano svolgersi in un determinato modo, e se il successivo articolo 123 precisa che deve essere il commissario del Governo a indire i comizi, non si comprende come sia compatibile con il dettato costituzionale affermare che è il prefetto, e non il commissario del Governo, a indire i comizi elettorali, sia pure limitatamente alla prima elezione dei consigli regionali. A nostro avviso, dunque, il prefetto non può correttamente sostituirsi, nemmeno per la prima elezione dei consigli, al commissario del Governo, al quale la Costituzione attribuisce compiti ben precisati e definiti che non possono essere viceversa affidati ad altri.

In ordine all'interpretazione da darsi all'articolo 122 vi è ancora un'altra considerazione da fare; e la farò non con mie parole, che potrebbero sembrare dettate da preoccupazione di parte, ma con quelle di un autorevole studioso di diritto pubblico, Salvatore Bartholini. Scrive appunto questo autore, a pagina 72 del suo volume su *I rapporti tra i supremi organi regionali*, edito dalla CEDAM di Padova nel 1961: « È evidente che il sistema elettorale regionale è rimesso allo Stato unicamente per assicurare che il sistema elettorale parlamentare non subisca contraccolpi nel rendimento ad opera di una legislazione elettorale regionale che, secondo i principi, lo Stato non potrebbe chiedere né imporre alla regione di modificare, né (e questo è il punto più importante) potrebbe modificare direttamente ».

Se ci atteniamo a questa interpretazione, non possiamo non giungere alla logica conclusione che, sotto questo profilo, dobbiamo rispettare gli articoli 122 e 124 della Costituzione; articoli che, secondo la mia modesta interpretazione, l'articolo 23 di questo disegno di legge invece non rispetta affatto. Quindi, a mio giudizio, si dovrebbe rivedere questo articolo *ab imis fundamentis*, per renderlo conforme alla Costituzione.

Mi sembra strano che i molti tutori della Costituzione, i vari gruppi politici che si battono il petto perché non venga violata la Costituzione, non si siano preoccupati di rispettarla con i fatti e soprattutto con le leggi.

Ma non è completo l'esame di questo articolo; dopo aver visto come sia difficile un'intesa con i presidenti delle corti d'appello, dopo aver visto come sia inesatto o poco corretto sostituire il commissario dello Stato con il prefetto, troviamo le parole « il prefetto del capoluogo della regione ». A questo punto siamo veramente imbarazzati. Qual è il capoluogo della regione? Ho cercato una risposta in molti testi; in primo luogo nella Costituzione: ma l'articolo 131 fa solo un'elencazione delle venti regioni, che poi con la legge di riforma della Costituzione 27 dicembre 1963, n. 3, sono diventate 21, perché è stata sdoppiata la regione Abruzzi e Molise. Ho cercato nella legge 10 febbraio 1953, n. 62, votata alcuni anni or sono, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali: ma non ho trovato alcuna indicazione in ordine ai capoluoghi delle regioni. Ho pensato di trovare qualche indicazione nel disegno di legge n. 1062, che prevede modifiche alla legge n. 62 precitata, disegno di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.

DI PRIMIO, *Relatore*. Onorevole Santagati, troverà qualche indicazione negli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1062.

SANTAGATI. Se effettivamente nel disegno di legge n. 1062 vi è la possibilità di sciogliere questo nodo gordiano (non metto in dubbio l'autorevole dichiarazione del relatore), basta fare una inversione nell'ordine del giorno, che è a portata di mano. Credo che ciò non impegni eccessivo sforzo, dal momento che in quest'aula l'onorevole Di Primio, l'onorevole Almirante ed io rappresentiamo la maggioranza. (*Proteste all'estrema sinistra*).

È giusto! I comunisti sono talmente acquisiti alla maggioranza che si offendono anche se io *ioci causa*, parlando di maggioranza, non li includo in essa!

A parte le allegre interpretazioni del diritto date dai comunisti (ma a loro è consentito questo ed altro: facevano i tribunali speciali, perciò figuriamoci come possano consentire di studiare il diritto nelle sue rigorose applicazioni), sappiamo che nella legislazione vigente in Italia non esiste ancora una legge – sfido chiunque a citarla in quest'aula – in cui siano definiti i capoluoghi di regione. La legge, forse, sarà approvata in seguito. Ma come possiamo, adesso, prevedere in questo articolo che spetta al prefetto del capoluogo della regione la convocazione dei comizi elettorali, quando non sappiamo ancora quale sia questo capoluogo? Quale sarà il prefetto, ad esempio, in Umbria che, d'intesa con i presidenti delle corti d'appello, dovrà indire le elezioni regionali? Non trascuriamo, inoltre, le possibili commistioni tra regioni normali e regioni a statuto speciale, come potrebbe essere il caso del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto.

In pratica (e mi appello a uno studioso di diritto come il nostro Presidente), mentre abbiamo una corte d'appello che fa capo a Venezia, con una sua circoscrizione che abbraccia anche Udine, capoluogo di regione, come potremo distinguere tra una regione già esistente, che ha Udine come capoluogo, e una regione che non sappiamo se debba avere Venezia per capoluogo?

In astratto, lo stesso discorso vale per il Piemonte, in cui si trova Aosta che, dal punto di vista della circoscrizione della corte di appello, dipende da Torino, mentre, in dipendenza dell'articolo 23 del presente disegno di legge, non si capisce in modo chiaro dove sarà collocata Torino (a prescindere dalla tradizione storica); Torino potrebbe essere capoluogo di regione, mentre nella stessa circoscrizione di corte d'appello vi è un'altra città, Aosta, che è già capoluogo di regione.

Per non voler fare le cose come si deve si corre insomma il rischio di cadere in gravi errori che non potranno non lasciare tracce e non potranno non provocare gravi conseguenze.

Ieri, nel corso del dibattito, mi sembra che sia stata mossa un'obiezione in tal senso anche da parte dell'onorevole Bozzi e mi pare anche che il relatore Di Primio – se interpreto esattamente il suo pensiero contenuto nel *Resoconto sommario* – abbia risposto che il problema è risolvibile mediante un'interpretazione indiretta e cioè non seguendo la via della tradizione storica e geografica, ma introducendo nella legge l'ufficio centrale circoscrizionale. Non so se questa interpretazione sia esatta.

DI PRIMIO, *Relatore*. È esatta ma in modo non completo. Difatti dal resoconto stenografico il mio pensiero appare leggermente diverso. Io avevo accennato alla possibilità di introdurre un emendamento alla legge Scelba.

SANTAGATI. Resta quindi acquisito che, se volessimo basarci soltanto sulla legge attualmente in discussione, mancherebbero i necessari riferimenti.

Dalla interruzione da lei fatta al collega Bozzi, mi era sembrato di capire che ella, onorevole relatore, volesse riferirsi all'istituzione di un ufficio circoscrizionale, anzi – per essere più precisi – ad un ufficio centrale circoscrizionale. Ma l'ufficio centrale circoscrizionale riguarda il tribunale e vale solo per il capoluogo di provincia, mentre l'articolo 8 parla di ufficio centrale regionale, da istituire presso la corte di appello del capoluogo della regione. Quindi siamo in un circolo vizioso. Cioè, se per difendere l'articolo 23 ci rifacciamo all'articolo 8, dobbiamo constatare che l'articolo 8 non ci dice dove sia il capoluogo della regione. Se invece, per appoggiare l'articolo 8, ci rifacciamo all'articolo 23, neppure esso ci dice dove sia il capoluogo della regione. (*Interruzione del deputato Delfino*).

Insomma per ora noi siamo costretti ad approvare una legge in cui si parla del capoluogo della regione senza sapere quale sia questo capoluogo. Almeno per quattro regioni abbiamo dimostrato l'impossibilità di indicarlo con esattezza. Ecco come si procede – anche nell'approvazione delle leggi – con grave approssimazione! Ma questo non credo sia lecito sul piano giuridico. Perciò non vedo come si possa onestamente approvare questo articolo nella sua stesura attuale senza introdurre almeno gli emendamenti più essenziali.

Mi ha fatto piacere che l'onorevole Di Primio abbia voluto ricordare il problema degli emendamenti, problema che io stesso, del resto, mi ripromettevo di sollevare. Ma se il relatore è d'accordo con la nostra impostazione, naturalmente vengono meno tutte le preoccupazioni. Infatti noi ci limitiamo a chiedere la sostituzione della figura del prefetto con quella del ministro degli interni. Questa sostituzione consentirebbe di superare tutte le riserve di ordine costituzionale che mi sono permesso di prospettare perché, ripetiamo, secondo noi non è possibile mettere al posto del commissario del Governo un qualsiasi altro funzionario. Mi sembra, anche ai fini di una rappresenta-

zione plastica dell'unità nazionale, che la funzione del ministro dell'interno dovrebbe essere tale da superare tutte le riserve circa le differenze tra prefetto e commissario di Governo. Con il prevedere l'iniziativa in questa materia del ministro dell'interno, quanto meno, non si solleveranno certi problemi. Infatti, di ministro ve ne è uno solo, almeno fino a quando non nasceranno altre soluzioni disgregatrici care al partito comunista e ad altri partiti accesi regionalisti. Noi abbiamo voluto apportare un miglioramento all'emendamento liberale, il quale frustrerebbe quello spirito che noi crediamo abbia informato il Governo quando ha previsto che il prefetto convocasse i comizi elettorali. Il Governo aveva inteso chiarire, con la prospettiva del decreto prefettizio, che il prefetto, quale responsabile massimo della situazione locale, doveva stabilire il momento più opportuno e la condizione migliore per l'indizione e la celebrazione dei comizi.

A parte qualsiasi altra considerazione, ritengo che, con il nostro subemendamento, si potrebbe assolvere ad entrambe le esigenze, in quanto da un lato consentiremmo al ministro dell'interno di emettere il decreto, e dall'altro di sentire i prefetti, i quali, trovandosi nella regione, conoscono meglio il problema e possono quindi risolverlo nel modo più sodisfacente.

Vorrei aggiungere un'altra considerazione. A parte la possibilità o meno di identificare il prefetto del capoluogo della regione, bisogna vedere perché si debba scegliere un prefetto anziché un altro. In altri termini, questa scelta del prefetto è puramente occasionale oppure ha una sua etica, una sua eziologia, una sua ragion d'essere? Se così fosse, noi non comprenderemmo perché il prefetto del capoluogo dovrebbe diventare una specie di superprefetto rispetto agli altri prefetti della regione. Mi meraviglio che il ministro dell'interno, che dovrebbe tutelare tutta la sua gerarchia nell'ambito della amministrazione di cui è capo, possa consentire che vi siano prefetti di prima classe anche in senso politico e prefetti di seconda classe.

Ricapitolando, ricordo che finora abbiamo parlato del prefetto che indice le elezioni d'intesa con i presidenti delle corti d'appello; e abbiamo visto a quali inconvenienti dia luogo questa procedura, sia per quanto afferisce al presidente della corte d'appello (che non si sa a quale circoscrizione giudiziaria possa riferirsi), sia per quanto riguarda il prefetto del capoluogo.

Ma dopo aver visto questo, sappiamo altresì, sempre per disposizione dell'articolo 23, che il prefetto del capoluogo della regione provvederà agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 2. Che cosa dice il penultimo comma dell'articolo 2 di questa legge? « La determinazione dei seggi del consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi ». Cioè deve provvedere a quegli adempimenti che avevamo visto essere affidati al commissario del Governo. Ritorna quindi l'altro problema di incostituzionalità di cui poc'anzi abbiamo parlato. Cioè, si può in una stessa legge prima stabilire che determinati compiti sono assolti dal commissario del Governo – che ha una sua figura costituzionale, piaccia o non piaccia, che è ben definita dall'articolo 124 della Costituzione – e poi, dopo aver ubbidito al precetto costituzionale, attribuire le stesse funzioni, gli stessi compiti ad un prefetto che non ha le garanzie, le prerogative che ha il commissario del Governo che è tutelato dalla Costituzione? Questo è il quesito che io sottopongo all'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo.

In definitiva noi non possiamo con una legge ordinaria violare i vari articoli della Costituzione, e in particolare l'articolo 124; non possiamo a cuor leggero sostituire alla figura del commissario la figura del prefetto.

Mi pare che queste considerazioni per quanto riguarda l'articolo 23 siano più che sufficienti a dimostrarne la natura claudicante e imperfetta. Che cosa consiglierei, se non fossimo in questa atmosfera di particolare polemica? Consiglierei di rivedere attentamente questo articolo, di accogliere quanto meno i nostri emendamenti che salverebbero la situazione; ma solo fino ad un certo punto, perché per quanto riguarda l'ultima parte io non so quanto la possiamo salvare. D'altronde, anche se avessimo avuto dal punto di vista regolamentare la possibilità di presentare ulteriori emendamenti, non potevamo certo presentare un emendamento di natura costituzionale.

Giunte le cose a questo punto, a me sembra che non si possa sostituire al commissario il prefetto. In altre parole, perché questo articolo 23 funzioni, bisognerebbe scrivere nell'articolo: « il commissario del Governo », e quindi sopprimerlo, perché il commissario non esiste. Ecco i marchingegni a cui questa legge dà luogo, ecco che gli altarini si scoprono subito! Volete le elezioni? Volete che siano indette? D'accordo, però le deve indire il

commissario del Governo per l'articolo 124 della Costituzione. Come vedete occorre un commissario del Governo, cioè occorre una piccola « leggina » in cui si dica, senza molto spreco di tempo: le funzioni del commissario del Governo sono queste. Allora l'articolo 23 va a farsi benedire e voi potete fare con l'articolo 3 le elezioni. Ma se voi non rispettate questa norma costituzionale, ancora una volta vi mettete sotto i piedi la Costituzione. Non venite poi a fare i piagnistei, non venite a dire che siamo noi che violiamo la Costituzione, che non vogliamo le regioni perché siamo completamente contrari al precetto costituzionale ! Noi, anzitutto, chiediamo la revisione della Costituzione secondo le norme previste dalla stessa Costituzione; per quanto riguarda poi la legge elettorale regionale, vi diciamo che è tutta una burla – io la definii l'altra volta come la legge-buffa, al posto di legge-truffa – è tutta una presa in giro in cui si recita una commedia a soggetto. Io mi auguro che gli elettori lo comprendano e vi impediscano quindi di continuare a fare i commedianti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

BOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quest'articolo 23, che interessa molto la Camera, è un pochino come la cartina di tornasole: valutandolo bene, si ha la prova della bontà o meno non solo dell'articolo stesso, ma di tutto il contesto legislativo nel quale l'articolo si inserisce perché è impossibile per questa norma, come per ogni altra norma, una valutazione esclusivamente autonoma e dissociata dal corpo nel quale la proposizione legislativa si inserisce.

L'articolo 23 del provvedimento al nostro esame è posto sotto il titolo VI delle disposizioni transitorie, cioè fa parte di quelle regole giuridiche che dovrebbero assicurare la sutura, il collegamento fra l'ordinamento vigente e quello che si ha da fare in vista di una rapida attuazione della convocazione dei consigli regionali. Questa è la funzione delle disposizioni transitorie, cioè delle disposizioni che sono destinate a scomparire, che sono delle norme di collegamento, come dicevo poco fa di sutura fra un regime giuridico ed un altro che si instaura.

Questo collegamento e questa sutura non sono affatto assicurati dall'articolo 23, come non lo sono per altro verso dall'articolo 24, dall'articolo 25 e dall'articolo 26 di questa legge.

Vogliamo per un momento fare un commento (come vede, signor Presidente, sto strettamente al tema, senza fare alcuna divagazione), una analisi logico-giuridica di questo articolo 23 ? Dice l'articolo 23: « Per la prima elezione » (ecco la norma di collegamento) « dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i presidenti delle corti di appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, dal prefetto del capoluogo della regione... ». Viene fatto di osservare: qui c'è, come dicono gli studiosi di cose giuridiche, un atto giuridico complesso, un atto alla formazione del quale concorrono con pari efficacia due volontà imputabili a due organi diversi dello Stato, cioè il prefetto del capoluogo della regione e i presidenti delle corti di appello, anzi più di due autorità. Veramente nella relazione dell'onorevole Di Primio, a pagina 4 (mi dispiace, onorevole Di Primio, di doverlo distogliere dalle sue letture del rotocalco) si dice: di intesa con il presidente della corte di appello. Nella legge è detto: con i presidenti delle corti di appello ed io ritengo che sia più esatta la norma che stiamo esaminando. Basti pensare, infatti, alla Lombardia per rendersi conto che di presidenti di corti di appello ce ne è più di uno.

Quindi è un atto complesso alla cui formazione concorrono il prefetto del capoluogo della regione ed i presidenti delle corti di appello. Vorrei ora subito osservare (non che sia incostituzionale, ma dal punto di vista della correttezza o, se non volete della correttezza, della eleganza) che questa commistione di volontà, questa confusione di volontà fra un organo del potere esecutivo quale è il prefetto, ed un organo del potere giudiziario, quali sono i presidenti delle corti di appello (sia pure questi ultimi chiamati a svolgere una attività legislativa, ma pur sempre di garanzia al di sopra delle parti; perché altrimenti non avrebbero senso) non è bella. L'atto di chi è: del prefetto o dei presidenti delle corti di appello ? E badate che qui si richiede una intesa, si richiede il concorso di due o più volontà di efficacia uguale, paritaria: quella del prefetto, quella dei presidenti delle corti di appello. Infatti, la norma non dice che i comizi elettorali sono convocati « sentiti » i presidenti delle corti di appello, ma « di intesa con essi ». Dunque, si esce in parte dagli schemi consueti del nostro ordinamento giuridico.

Ma non è soltanto questo il guaio; se così fosse, sarebbe una piccola cosa, una novità alquanto stravagante, ma tale da non impressio-

nare eccessivamente. Il guaio è, onorevole Presidente, che, trovandoci di fronte a norme transitorie – le quali, come ho detto, dovrebbero per loro natura affrettare i tempi della attuazione della legge – scopriamo che si tratta di norme in bianco, le quali presuppongono un'altra normazione. Quali sono infatti i «presidenti delle corti d'appello nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione », quando né in questa né in altra legge si fa menzione delle circoscrizioni elettorali ? Credo che a questo mio interrogativo sia difficile dare una risposta. In altri interventi ho dimostrato, con i testi di legge alla mano, come in tutte le norme riguardanti le regioni a statuto speciale fossero indicate le circoscrizioni elettorali; eppure anche in quelle regioni esistono le province, anche in quelle regioni le circoscrizioni coincidono con le province; e tuttavia si è operata una precisa individuazione delle circoscrizioni elettorali. E ciò a partire dallo statuto per la Sardegna fino all'ultimo approvato anche da questa assemblea, lo statuto per la regione Friuli-Venezia Giulia.

Chi dirà, allora, quali sono le circoscrizioni per le elezioni regionali ? Nell'allegato *B* annesso a questo disegno di legge si legge: Circoscrizioni di... Ora, questo vuoto bisognerà pure riempirlo. Non si può, onorevole Taviani, farlo con una circolare, perché questa non è materia per circolari. L'individuazione della circoscrizione elettorale richiede un atto di volontà legislativa; al limite, anzi, è stata da alcuni sostenuta la necessità di un atto di volontà legislativa costituente. Negli statuti delle regioni a statuto speciale si è provveduto a ciò con norme di rango costituzionale così che per modificare quelle circoscrizioni occorre la procedura più difficile, la procedura aggravata prevista dall'articolo 138 della Costituzione.

Quindi, la norma transitoria, di cui all'articolo 22 del disegno di legge, mentre dovrebbe affrettare i tempi d'attuazione, contiene invece un rinvio in bianco e richiede una ulteriore norma. Questi miei amici regionalisti, così sospinti da un'ansia di immediata attuazione degli istituti regionali, per volere fare presto, come spesso avviene, finiscono per fare male e pongono in essere una norma che non realizza i loro intenti, ma ne rallenta il perseguimento.

Onorevole Taviani, mi sa dire ella chi è il prefetto del capoluogo della regione ? Qui ritorniamo sempre sugli stessi temi: però non è un ripetersi, è la legge che è fatta male. Ora, il prefetto del capoluogo della regione che, d'intesa con i presidenti delle corti di appello, deve mettere in marcia il meccanismo elettorale che dovrebbe scattare nel 1969, non si sa quale sia. È evidente che, pensando alla Lombardia, si risponde che si tratta del prefetto di Milano; ma se pensiamo all'Abruzzo ? Mi scusi, onorevole Di Primio, se penso sempre all'Abruzzo; ma anche pensando alla Calabria, qual'è ? Qui non siamo nel campo dell'astratto, questa è la realtà, constatate voi stessi come è fatta male questa legge ! Voi regionalisti avete sparato dalla culatta (io lo posso dire in quanto ufficiale di artiglieria, benché la mia carriera non sia stata molto brillante, ed io mi sia fermato al grado di capitano).

Onorevole Taviani, mi sa dire lei qual'è il capoluogo dell'Abruzzo ?

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Non posso sparare, in Parlamento è proibito.

BOZZI. Non lo sa nemmeno l'onorevole Di Primio, che è abruzzese. Signor Presidente, questo non è un problema teorico; qui ci troviamo di fronte a delle norme transitorie, a delle norme di sutura e di collegamento. Abbiamo una normazione in bianco di rinvio, ma di rinvio a che ? Non si sa, come non si sa quale sia il capoluogo della regione.

A proposito delle circoscrizioni, mi pare che in seguito ad una nostra obiezione, con la quale affermavamo che le regioni storico-tradizionali – ovvero le regioni così come sono delineate dalla Costituzione – non costituiscono unità omogenee dal punto di vista socio-economico (per usare un'altra espressione ormai divenuta di uso comune), l'onorevole Taviani abbia risposto che esistono anche gli strumenti per aggregare una provincia ad un'altra provincia, per operare – insomma – dei tasferimenti.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Non ho detto questo, onorevole Bozzi, ma semplicemente che qualunque delimitazione circoscrizionale lascia aperti dei problemi, e che le circoscrizioni statali non ne sono escluse: basta pensare a Chiasso ed a Ponte Chiasso.

BOZZI. Certamente però, laddove c'è un decentramento politico, la questione assume un aspetto molto più importante. Mi dispiace che lei non l'abbia detto, onorevole Taviani, perché si tratta di una considerazione molto giusta, ed alla quale bisognerebbe provvedere dal momento che volete a tutti i costi istituire le regioni. Quest'auspicio non è sol-

tanto mio; la pensano allo stesso modo anche il professor Compagna, meridionalista e regionalista convinto e piuttosto acceso, ed il professor Tagliacarne, i quali hanno compiuto studi approfonditi in materia, giungendo alla conclusione che una revisione della « carta regionalistica » delineata dalla Costituzione si rende ormai necessaria, perché quella carta non è rispondente all'attuale realtà. Sarebbe però auspicabile che questo rimescolamento avvenisse prima dell'istituzione delle regioni, ed in questo caso il criterio ora adottato della coincidenza delle circoscrizioni elettorali con le province non avrebbe più alcuna validità.

Perché dico queste cose? Per dimostrare ancora una volta come questa legge – che dovrebbe essere espressione di una volontà decisa di fare le regioni e porre in essere il meccanismo finale indispensabile alla realizzazione del disegno politico del centro-sinistra – non sia uno strumento adatto, perché postula l'approvazione di un'altra che la integri. Voi, con questa legge, avete venduto il sole di agosto: essa non serve, perché dovete ancora precisare quali siano le circoscrizioni e fissare quella piccola cosa che è il capoluogo della regione.

Ieri sera, se ben ricordo, l'onorevole Di Primio ebbe a dire, interrompendomi, che il capoluogo delle regioni dovrà essere stabilito o dalle regioni stesse o con legge della repubblica...

DI PRIMIO, *Relatore*. Ho detto che nel disegno di legge n. 1062, recante « Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali », sono previste le modalità per la determinazione del capoluogo della regione. La decisione in materia sarà presa dal Parlamento o dai consigli regionali a seconda della scelta di principio che il Parlamento stesso farà.

BOZZI. Constato con piacere, onorevole Di Primio, che ella ha finalmente risolto il problema se sia nato prima l'uovo o la gallina... Mi sa dire ella, in sostanza, come si concilî codesto meccanismo che fa riferimento per la fase elettorale ai capoluoghi di regione con la circostanza che i capoluoghi stessi dovranno essere designati più tardi o dai consigli regionali eligendi o dal Parlamento con una legge? Si sarebbe dovuto almeno introdurre nel testo in esame una norma transitoria, che stabilisse quale debba essere considerato il capoluogo della regione ai fini della prima applicazione di codesta procedura elettorale. Questo era appunto ciò che avremmo voluto proporre con un nostro emendamento, se non ci fosse stata preclusa anche questa possibilità dalla decisione di tenere questa « seduta fiume » (che – sia detto tra parentesi – è una sorta di oggetto misterioso, non sapendosi da chi sia stata richiesta e voluta; ma questo è un punto sul quale dovremo tornare formalmente prima della fine di questa discussione).

Se non ci fosse stato impedito di presentare emendamenti, avremmo appunto proposto l'inclusione in questa legge di una simile norma transitoria; e lo avremmo fatto per lo spirito di collaborazione che ci ha sempre animati, affinché se questa legge deve per volontà della maggioranza passare, vi siano almeno introdotti alcuni miglioramenti dal punto di vista formale. Viceversa questa legge (e lo diciamo senza demagogia) appare costellata di difetti anche ad un esame critico appena superficiale. Quando sentiamo il Presidente del Consiglio onorevole Moro affermare che il Governo intende attuare le regioni « dopo un attento esame », viene spontaneo domandarsi come mai non si sia cominciato a fare già con questa legge tale « attento esame ».

Con questa legge, onorevole ministro dell'interno, il Governo e la maggioranza hanno compiuto un atto di estrema gravità. Voi avete dato ai « regionalisti » dell'estrema sinistra – anzi, all'estrema sinistra – un'arma potentissima, perché vi siete impegnati a convocare entro il 1969 i comizi elettorali regionali. Si tratta di un impegno che la Camera (non so che cosa succederà al Senato) sta per assumere, ma che ben difficilmente potrà essere mantenuto. Con questa legge voi, signori della maggioranza, date all'estrema sinistra una cambiale in bianco e, mentre già pensate al prossimo Governo di centro-sinistra, vi mettete nella condizione di debitori che sanno di non poter adempiere un impegno che voi stessi avete proposto alla Camera e che voi stessi avete sottoscritto. Con quali strumenti potrete mantenere tale impegno? Avrete il tempo di fare quell'«attento esame»? Se per avventura volete uscire da questa situazione per il rotto della cuffia e dire che l'« attento esame » non è stato compiuto, quale discredito cadrà sulla classe politica dirigente – non solo sulla democrazia cristiana o sul partito socialista, ma su tutta la classe politica italiana – che assume e sottoscrive con tanta leggerezza impegni che non può mantenere! Come possiamo accogliere con meraviglia o tacciare di

qualunquismo l'ondata di sfiducia che dal paese si volge contro di noi, quando assumiamo impegni con tanta leggerezza, quando facciamo leggi che non hanno alcuna possibilità concreta di attuazione, quando un Presidente del Consiglio parla di « attento esame » e sottoscrive intanto una proposta che non ha alcuna possibilità di concreta attuazione e che rinvia ad una nuova legge ? Questa non è una prova di serietà, ma di superficialità !

Mi aspetto dal relatore e dal ministro una risposta concreta a questi interrogativi precisi, che non sono ostruzionismo bensì una forma di collaborazione attuata attraverso la critica. L'opposizione, quando è seria, ha in sé una nota di creazione: perché, opponendo, prospetta alla maggioranza quello che dovrebbe fare al posto di quello che ha fatto malamente. Dateci una risposta che ci tranquillizzi. Diteci se questo meccanismo procedurale può scattare immediatamente o se non ha piuttosto bisogno di un'ulteriore legge. Avete bocciato un nostro emendamento, con il quale si condizionava la possibilità dell'elezione ad una disciplina relativa all'ordinamento finanziario delle regioni. Che significato ha questa bocciatura ? Voi affermate che è chiaro che si tratta di un ordinamento finanziario. D'accordo, ma tra le righe il relatore, onorevole Di Primio, ci fa capire che può essere un ordinamento provvisorio. Dunque facciamo sorgere un istituto così importante come quello regionale sulla base di un ordinamento finanziario fatto così, tanto per cominciare ? È questo il serio e attento studio dell'onorevole Moro ? O, mentre si dicono certe cose nel tentativo di prendere al laccio l'opinione pubblica, si varano leggi che contraddicono con i fatti quelle parole ?

Ecco le ragioni della nostra preoccupazione e del nostro allarme. Siamo contrari pregiudizialmente all'istituto della regione così com'è configurato nella Costituzione. Vi siamo contrari sia per la pericolosa carica di politicizzazione che contiene, sia per la realtà che esiste oggi in Italia. Da quest'ultima nessun uomo politico, onorevole De Martino, può prescindere, perché suo compito è di operare nella realtà di oggi, non di fare accademia. Non siamo all'Università di Roma, o di Napoli; abbiamo di fronte a noi la realtà italiana con i suoi pericoli, con i suoi drammi; quelle che per l'onorevole De Martino sono « antipatie », per noi sono ragioni di lotta politica, di lotta per la libertà. Sappiamo che ci sono forze politiche che svolgono un giuoco molto grave.

Abbiamo sminuzzato questa legge nella sua struttura politica, nella sua struttura tecnico-legislativa di applicazione: e abbiamo visto che non regge. Questa legge è un po' come un bellissimo palazzo progettato da un ingegnere, in cui non siano state previste le scale. Questa legge, così com'è, è inapplicabile. Pensate a quante cose debbono esser fatte prima del 1969: stabilire le circoscrizioni, designare i capoluoghi delle regioni, elaborare l'ordinamento finanziario, abolire i consigli provinciali (altrimenti, l'onorevole La Malfa fa la rivoluzione...). Dica l'onorevole ministro, se questa è una cosa seria ! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare sul complesso dell'articolo, passiamo all'esame degli emendamenti. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: dal Prefetto del capoluogo della regione, *con le seguenti:* dal Ministro dell'interno.

23. 1 **Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cantalupo, Cassandro, Cocco Ortu, De Lorenzo, Durand de la Penne, Ferioli, Marzotto.**

COTTONE. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non riprenderò le lucidissime osservazioni dell'onorevole Bozzi per dimostrare che il tessuto di questa legge è pieno di buchi e di smagliature che la rendono inapplicabile; ma alle sue osservazioni desidero aggiungerne qualche altra.

A mio giudizio, proprio sotto questo titolo: « Disposizioni transitorie », il Parlamento e il Governo avrebbero dovuto collocare la norma che stabilisce le modalità per la prima elezione dei consigli regionali. Quando per la prima volta si fecero le elezioni regionali in Sicilia, le circoscrizioni elettorali erano di un certo tipo ed era prevista una norma proprio per affrontare la prima fase. Subito dopo la prima legislatura regionale, infatti, ad esempio, il comune di Poggioreale venne staccato dalla provincia di Trapani ed aggregato alla provincia di Palermo, contribuendo ad allargarne la circoscrizione elettorale.

Riprendendo le argomentazioni dell'onorevole Bozzi, è evidente che la legge è inappli-

cabile, per il momento, anche perché non si sa ancora quale sarà il capoluogo delle regioni e, quindi, non si conosce il prefetto del capoluogo stesso. L'occasione opportuna per una precisazione in tal senso era, per l'appunto, il titolo che contiene le disposizioni transitorie. Non vorrei che si sottovalutasse il fatto che in alcune regioni italiane esiste, come tutti sanno, un attrito notevole, fra i capoluoghi di provincia, per diventare capoluoghi di regione. Diventare capoluogo di regione si risolve infatti in un vantaggio notevole per i cittadini della città capoluogo. In primo luogo, vi sono grossi interessi che finiranno con il gravitare nella città dichiarata capoluogo della regione (non fosse altro perché diventerà un centro politico di grande portata); in secondo luogo, connesse con gli interessi di ordine economico e sociale, vi saranno anche questioni di prestigio. Onorevoli colleghi, siamo uomini e sappiamo quanto l'uomo, e quindi la collettività in cui esso è inserito, sia sensibile alle questioni di prestigio. Qualche volta l'uomo è disposto a passar sopra ai propri interessi offesi ma non al proprio prestigio diminuito. Per dimostrare quale sia la rivalità esistente in questa nostra Italia (che, non dimentichiamolo, è nata dai municipi), tra i cittadini dei vari municipi italiani, vorrei rifarmi a un aneddoto tratto da uno scritto del Croce, in cui venivano citati due piccoli comuni sempre in guerra tra loro, eterni rivali. Essi ebbero ad un certo punto l'opportunità di stringere una provvisoria pace. Uno dei due comuni, dovendosi eseguire una sentenza capitale, mandò una deputazione presso l'altro comune a chiedere cortesemente in prestito la forca di cui era sprovvisto. « No ! La forca serve per noi e per i nostri figli ! », fu la risposta. Questa è una piccola idea dell'amore del campanile esistente in Italia. E voi pensate di risolvere il grosso problema relativo alla scelta dei capoluoghi di regione, come dice il collega ed amico onorevole Di Primio, con una decisione del Parlamento o, peggio ancora, con una decisione del consiglio regionale ? Figuriamoci ! Si arriverà alle schioppettate. Tanto valeva, in sede di disposizioni transitorie, cominciare a regolare la questione sia pure in via provvisoria, rimandando all'avvenire una soluzione definitiva e stabile.

Per queste ragioni, abbiamo presentato un emendamento che, anche se non pretende di risolvere il problema, sostituisce il ministro al prefetto di quel capoluogo di regione che nessuno conosce. Mi auguro che il relatore e il Governo vogliano accettare questo emendamento. Grazie.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Bozzi 23. 1:

Dopo le parole: dell'interno, *aggiungere le seguenti*: sentiti i prefetti della Regione.

0. 23. 1. [a] **Roberti, Sponziello, Cruciani, Grilli, Santagati, Abelli, Almirante, Angioy, Calabrò, Caradonna, Delfino, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Tripodi, Turchi.**

CALABRÒ. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

CALABRÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consentito, prima di tutto, leggere il testo dell'articolo 23, per meglio dar conto degli emendamenti che ad esso sono stati presentati. L'articolo recita: « Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i presidenti delle corti di appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, dal prefetto del capoluogo della regione, il quale provvederà anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 2 ».

Prendo la parola anche perché è stato testé votato l'articolo 22 la cui approvazione, secondo i bollettini della maggioranza, avrebbe segnato ormai la fine della battaglia. E poiché la battaglia dovrebbe essere ormai finita, mi auguro che prevalga il buon senso e che, per conseguenza, sia il relatore sia il Governo vogliano accettare questo emendamento all'emendamento Bozzi.

Se si pensa, tanto per fare un esempio, alla situazione della Calabria, non ci vorrà molta fantasia per rendersi conto che quando si tratterà di fissare il capoluogo della regione scoppierà una feroce contesa tra cosentini, reggini, catanzaresi. Mi sono riferito alla Calabria, perché essendo una terra vicino alla mia, ho spesso occasione di visitarla. Ma il discorso può valere senza dubbio anche per molte altre regioni.

Perciò sarebbe preferibile per la pratica attuazione dell'articolo 23, affidare la responsabilità della convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali al ministro dell'interno, anche per i motivi di sicurezza interna. Da qualche parte, specie da quando esiste il Governo di centro-sinistra, si è prospettata la necessità di abolire addirittura i prefetti: tale tesi è stata sostenuta

specie dai comunisti, mentre i socialisti si sono limitati a parlare di ridimensionamento delle funzioni prefettizie. L'onorevole La Malfa parla di abolire le province lasciando ai prefetti determinate funzioni. In una situazione così incerta, come è pensabile di affidare ai prefetti anche il compito di convocare i comizi elettorali ?

Tutto lascia quindi supporre che l'emendamento proposto dai colleghi liberali risponda ad una esigenza effettiva. Mi sembra opportuno per altro, per integrare detto emendamento, stabilire che in occasione della prima convocazione dei comizi i prefetti fossero soltanto « sentiti », in quanto in grado più di ogni altro di fornire utili indicazioni per il tranquillo trapasso da una gestione accentrata ad una gestione regionale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 23 ?

DI PRIMIO, *Relatore*. Mi trovano pienamente consenziente alcuni rilievi mossi alla norma transitoria di cui all'articolo 23. È esatto che oggi non esiste, così come è stato affermato dai colleghi Santagati, Bozzi e Cottone, il capoluogo della regione in senso tecnico-giuridico. Né si può fare riferimento alla concezione storica e tradizionale di capoluogo di regione.

Di conseguenza trovo pienamente giustificato – anche per conformità con altri intendimenti espressi dalla Camera al riguardo e precisamente con le modificazioni che si intendono apportare al disegno di legge numero 1062, recante modifiche alla legge 10 febbraio 1953 – che i comizi elettorali per la prima elezione dei consigli regionali siano convocati dal ministro dell'interno. Per conseguenza, trovo logico che vi sia un'intesa non soltanto con i presidenti delle corti d'appello, ma anche con i prefetti della regione.

Pertanto esprimo parere favorevole sia all'emendamento Bozzi 23. 1, sia al subemendamento Roberti 0. 23. 1 *a*.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Voteremo ora il subemendamento Roberti 0. 23. 1 *a*, accettato dalla Commissione e dal Governo.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	321
Maggioranza	161
Voti favorevoli . . .	195
Voti contrari	126

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abelli
Abenante
Achilli
Alboni
Almirante
Amadeo Aldo
Amasio
Amatucci
Antonini
Armani
Armaroli
Armato
Astolfi Maruzza
Badini Confalonieri
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barbi Paolo
Barca Luciano
Bardini
Baroni
Bartole
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Berloffa
Bernetic Maria
Bettiol
Biaggi Nullo
Biagini
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bo
Bologna
Bologna
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Botta
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Bozzi
Brandi
Breganze
Bressani
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calabrò
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari

Cantalupo
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Cariota Ferrara
Cariglia
Carocci
Carra
Cassiani
Castellucci
Catella
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Chiaromonte
Cianca
Coccia
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Colleselli
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Costa Massucco
Cottone
Dagnino
D'Alema
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Ambrosio
De Capua
De Florio
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Delle Fave
De Lorenzo Ferruccio
Demarchi
De Maria
De Meo
De Mita
De Ponti
De Stasio
De Zan
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
Di Primio
Donat-Cattin
Dosi
Dossetti
Elkan
Fabbri
Failla
Fasoli
Ferioli
Ferraris
Fiumanò
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Franceschini
Franzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Gambelli Fenili
Gaspari
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Ghio
Gioia
Giomo
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Gombi
Gorreri
Greppi
Grezzi
Grimaldi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Helfer
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
Lajolo
La Spada
Lenoci
Lenti
Leonardi
Leopardi Dittaiuti
Lezzi
Lombardi Ruggero
Longoni
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Macaluso
Macchiavelli
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Manco Clemente
Mariconda
Marotta Michele
Martini Maria Eletta
Martoni
Marzotto
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazza
Mazzoni
Mengozzi
Miotti Carli Amalia
Monasterio
Montanti
Morelli
Moro Dino
Mosca
Naldini
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natoli Aldo
Negrari
Nicolazzi
Nicoletto
Nucci
Ognibene
Olmini
Pagliarani
Pasqualicchio
Passoni
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pezzino
Piccinelli
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Pucci Ernesto
Quintieri
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raia
Rampa
Raucci
Reale Giuseppe
Restivo
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Roberti
Romanato
Romano
Romualdi
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salvi Franco
Sammartino
Sandri Renato
Sanna
Santagati
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sartor
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scionti
Sedati
Serbandini
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spadola
Spagnoli
Speciale
Storchi Ferdinando
Tagliaferri
Tàntalo
Taviani
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tognoni
Toros Mario

Tozzi Condivi
Trombetta
Truzzi Ferdinando
Usvardi
Valeggiani
Vedovato
Venturoli
Verga
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Viale
Vianello
Vicentini
Villani Vittorino
Vincelli
Volpe
Zanibelli
Zappa
Zincone
Zóboli
Zucalli

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio
Azzaro
De Marzi Fernando
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Voteremo ora l'emendamento Bozzi 23. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione segreta sull'emendamento Bozzi 23. 1.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	333
Maggioranza	167
Voti favorevoli	304
Voti contrari	29

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abèlli
Abenante
Alba
Alboni
Alessandrini
Almirante
Amadeo Aldo
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Antonini
Armani
Armaroli
Armato
Astolfi Maruzza
Averardi
Badini Confalonieri
Balconi Marcella
Baldi Carlo
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Barca Luciano
Bardini
Baroni
Bartole
Bavetta
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Bertoldi
Bettiol
Biaggi Nullo
Biagini
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bignardi
Bima
Bo
Bologna
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Botta
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Bozzi
Breganze
Bressani
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calabrò
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cantalupo
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Cariota Ferrara
Carocci
Carra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Catella
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cianca
Coccia
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Colleselli
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Costa Massucco
Cottone
Dagnino
Dall'Armellina
D'Ambrosio
D'Antonio
De Capua
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Delle Fave
Demarchi
De Maria
De Meo
De Mita
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Primio
Donát-Cattín
Dosi
Dossetti

Élkan
Ermini
Fabbri Francesco
Failla
Fanfani
Fasoli
Ferraris Giuseppe
Ferri Mauro
Finocchiaro
Fiumanò
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Franceschini
Franchi
Franco Pasquale
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Ghio
Gioia
Giomo
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Goehring
Gombi
Gorreri
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Grimaldi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Gullotti
Imperiale
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
Laforgia
Lajólo
La Malfa
La Spada
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lenti
Leonardi
Leopardi Dittaiuti
Lezzi
Lízzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Macaluso
Macchiavelli
Magno Michele
Magrí
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Manco Clemente
Marchiani
Marotta Michele
Martini Maria Eletta
Martoni
Marzotto
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazza
Mazzoni
Mengozzi
Merenda
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Morelli
Moro Dino
Mosca
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natoli Aldo
Negrari
Nicolazzi
Nicoletto
Nucci
Olmini
Origlia
Pacciardi
Pagliarani
Pasqualicchio
Passoni
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Pieraccini
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Principe
Pucci Ernesto
Quaranta
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Raucci
Reale Giuseppe
Restivo
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Roberti
Romanato
Romano
Romualdi
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sandri Renato
Santagàti
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sartór
Sasso
Savio Emanuela
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scionti
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spádola
Speciale
Storchi Ferdinando
Tagliaferri
Tàntalo
Tavani
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Titomanlio Vittoria
Togni
Tognoni
Toros Mario
Tozzi Condi
Trombetta
Truzzi Ferdinando
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Vedovato
Verga
Vespignani
Vetrone
Viale
Vianello
Vicentini
Vincelli
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zappa
Zincone
Zóboli
Zucalli

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio
Azzaro
De Marzi Fernando
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Voteremo ora l'articolo 23 nel testo così modificato.

Su questo articolo è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione segreta sull'articolo 23.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	335
Maggioranza	168
Voti favorevoli . . .	301
Voti contrari	34

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abenante
Achilli
Alba
Alboni
Alessandrini
Amadeo Aldo
Amasio
Amatucci
Antonini
Armani
Armaroli
Aştolfi Maruzza
Averardi
Avolio
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Baroni
Bartole
Bassi Aldo
Bavetta
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Bersani
Bertoldi
Bettiol
Biaggi Nullo
Biagini
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bo
Bologna
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Cacciatore
Caiati
Caiazza
Calabrò
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cantalupo
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Carocci
Carra
Castelli
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cianca
Coccia
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Colleselli
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Cossìga
Costa Massucco
Dagnino
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Ambrosio
D'Antonio
De Capua
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Delle Fave
Demarchi
De Maria
De Meo
De Mita
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
Di Primio
Dosi
Dossetti
Élkan
Ermini
Fabbri
Failla
Fanfani
Fasoli
Ferioli
Ferraris Giuseppe
Ferri Mauro
Fiumanò
Foderaro
Fornale
Fortini
Franceschini
Franchi
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Gambelli Fenili
Gasco
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Ghio
Gioia
Giomo
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Goehring
Gombi
Gorreri
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Grimaldi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Gulotti
Hélfer
Imperiale
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
Laforgia
Lajólo
La Malfa
La Spada
Lattanzio
Lauricella
Lenti

Leonardi
Leopardi Dittaiuti
Lezzi
Lizzadri
Lombardi Ruggero
Longoni
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Lusóli
Macaluso
Macchiavelli
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Mariconda
Marotta Michele
Marras
Martoni
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Maulini
Mazza
Mazzoni
Mengozzi
Merenda
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Morelli
Moro Dino
Mosca
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Negrari
Nicolazzi
Nicoletto
Nucci
Olmini
Origlia
Pagliarani
Palleschi
Pasqualicchio
Patrini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Pieraccini
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Pucci Ernesto
Quaranta
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Raucci
Reale Giuseppe
Reggiani
Restivo
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romano
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Santi Fernando
Sartor
Sasso
Savio Emanuela
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scionti
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sgarlata Marcello
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spadola
Spagnoli
Speciale
Spora
Storchi Ferdinando
Tagliaferri
Tambroni
Tantalo
Taviani
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Titomanlio Vittoria
Togni
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Tremelloni
Truzzi
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Vedovato
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Viale
Vianello
Vicentini
Villa
Vincelli
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zappa
Zoboli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio
Azzaro
De Marzi Fernando
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 24.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Per la prima elezione dei consigli regionali le cause di ineleggibilità previste dalla presente legge non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi ».

PRESIDENTE. È iscritta a parlare su questo articolo l'onorevole Jole Giugni Lattari. Ne ha facoltà.

GIUGNI LATTARI JOLE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, giunti quasi al termine di questa estenuante ed allucinante nostra discussione, gli italiani devono constatare non soltanto che l'Assemblea dei loro deputati è impegnata ormai ininterrottamente da ben 13 giorni nell'esame di un provvedimento che, oltre tutto, non potrà avere pratica attuazione per almeno due anni ancora, ma altresì che la grande maggioranza degli stessi deputati è coscienziosamente impegnata a varare una legge che, oltre ad essere infausta

e per alcuni aspetti manifestamente incostituzionale, sarà, nel repertorio di questa legislatura, la più imperfetta sia dal punto di vista tecnico sia da quello legislativo.

Sotto questo aspetto la nostra battaglia ha avuto veramente scarso successo. Resta però stabilito che se l'ostruzionismo è, come qualcuno afferma, un metodo di lotta abnorme nella pratica parlamentare, altrettanto abnorme è il metodo che la maggioranza ha seguito in queste votazioni: la maggioranza che, essendosi portata alle urne per circa 200 volte, ha fino a questo momento accolto 13, se non erro, dei nostri emendamenti sulle decine e decine di emendamenti presentati e svolti dai deputati antiregionalisti. Tutti gli altri emendamenti sono stati respinti a uno a uno e quasi tutti senza giustificazione, nonostante essi avessero potuto migliorare nella forma e nella sostanza la legge, quasi che non si potesse riconoscere alle minoranze, se non in via del tutto eccezionale, il merito di aver contribuito a migliorare la legge e quasi che all'ostruzionismo fosse d'obbligo rispondere con l'ostracismo.

Veramente ben strana è questa democrazia. Per essa, come è stato esattamente rilevato, e per molti di coloro che si ergono a suoi gelosi custodi, la verità, il giusto, il buono sono sempre dalla parte della maggioranza, mentre il torto e le cose sbagliate sono sempre delle minoranze, alle quali si nega la possibilità di avere idee migliori o di suggerire iniziative più valide.

Non che noi tenessimo a migliorare la legge, questa legge; ma era nostro dovere, avendo la Camera rigettato ogni pregiudiziale, tentare di migliorarla, così come era ed è nostro dovere fare ancora tutto ciò che è consentito, nei limiti del lecito e della norma, per ostacolarne l'approvazione, anche se ciò, come qualcuno va ripetendo, ha giovato e giova ai partiti della coalizione governativa ed in particolare alla democrazia cristiana o, quanto meno, ad alcuni esponenti della democrazia cristiana. Può darsi che ciò sia vero, forse è vero senz'altro, ma a noi basta la certezza di avere interpretato il sentimento antiregionalista della grande maggioranza degli italiani; a noi basta avere richiamato sul problema, su questo importante problema, l'attenzione della nazione, mostrando alla grande opinione pubblica non soltanto l'inutilità, ma anche l'imperfezione di una legge che, oggi come oggi, serve soltanto per le battaglie elettorali e che quando sarà applicata, se mai sarà applicata, varrà a sgretolare definitivamente le strutture politiche ed economiche dello Stato e soprattutto quelle psicologiche della nazione.

L'articolo 24, il terzo delle disposizioni transitorie di questo disegno di legge, è senza dubbio, per la sua attuale formulazione, uno dei più deprecabili. Si tratta di una norma veramente aberrante, che fa avvertire ancora più la necessità, già segnalata dal mio gruppo con un apposito ordine del giorno, di un testo unico delle varie leggi elettorali, allo scopo di assicurare, uniformando i principi, le procedure e i termini, organicità di regolamentazione sia all'elettorato attivo sia all'elettorato passivo.

L'articolo 24 di questo disegno di legge, se approvato nel testo proposto dal Governo, creerà un'altra dissonanza tra lo *status* di consigliere regionale e lo *status* di tutti gli altri ai quali il popolo conferisce potere di rappresentanza politica o amministrativa.

La prima grave dissonanza è stata stabilita con l'approvazione dell'articolo 7, quell'articolo 7 che ha gravato la posizione giuridica dei consiglieri regionali di un obbligo e di una causa di decadenza che non sussistono né per i deputati, né per i senatori e nemmeno per i consiglieri comunali e provinciali. Parlo dell'obbligo del giuramento e della decadenza dall'ufficio ove il giuramento non venga prestato nei termini stabiliti. Fino al momento dell'approvazione dell'articolo 7 non vi era alcuna norma che prevedesse per i rappresentanti del popolo l'obbligo del giuramento.

Il problema si era posto in sede di Costituente, esattamente 20 anni or sono, nel 1947, per l'esattezza nell'ottobre, e venne risolto negativamente, per quanto riguarda i membri delle due Camere, sia dalla Commissione dei 75 sia dall'Assemblea. In quella occasione si respinse la formula dell'onorevole Mortati sul presupposto che colui il quale deve svolgere la sua attività e deve rispondere del mandato che gli elettori gli hanno conferito deve essere assolutamente svincolato da qualsiasi obbligo e non deve trovare ostacoli di sorta.

L'aver stabilito per i futuri consiglieri regionali l'obbligo del giuramento a me sembra significhi aver ritenuto che costoro, a differenza dei deputati e dei senatori e dei consiglieri comunali e provinciali, non saranno in grado di adempiere con onore e lealtà le funzioni che saranno ad essi affidate e che pertanto occorra vincolare il loro *status* all'obbligo del giuramento, quasi che il loro potere di rappresentanza non venisse come il nostro, dal corpo elettorale e non li investis-

se in maniera così piena da non poter essere revocato dallo stesso corpo elettorale.

Ma quella dell'articolo 7 non è l'unica grave dissonanza poiché a quella se ne aggiunge, questa sera, un'altra, non meno grave, ed è appunto quella che si concretizza nell'articolo 24. Proprio perché questa legge viene approvata almeno due anni prima di quando potrà essere praticamente applicata, non vi è alcun motivo che per la prima elezione dei consigli regionali il termine di 180 giorni – termine di cui all'articolo 5 – debba essere ridotto a soli 7 giorni.

Nella nostra legislazione vi è un solo caso nel quale le cause di ineleggibilità possono essere rimosse nel termine brevissimo di sette giorni, ed è il caso dello scioglimento anticipato delle Camere, il caso cioè di un evento improvviso, eccezionale che anticipa il ritorno degli elettori alle urne. In tutti gli altri casi si cessa di essere ineleggibili soltanto se le cariche considerate cause di ineleggibilità vengano ad essere abbandonate almeno 180 giorni prima e ciò allo scopo di prevenire pressioni sugli elettori e di evitare ogni possibile interferenza di interessi nonché ogni suggestione dell'elettorato attivo.

L'onorevole relatore non ha detto nulla a proposito della diversità di trattamento stabilita da questo disegno di legge per coloro che saranno i candidati alle elezioni dei primi consigli regionali e per coloro che saranno i candidati alle elezioni successive. La I Commissione, da parte sua, ha approvato l'articolo 24 nel testo governativo e così nessuno ci ha informati degli eventuali motivi logici, giuridici, pratici, dei motivi di necessità o di opportunità, dei motivi di diritto o delle ragioni di fatto per cui coloro che vorranno partecipare alle elezioni regionali, poniamo nel 1975 o nel 1980, dovranno lasciare le cariche e gli uffici che li renderebbero ineleggibili almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del consiglio in carica in quell'epoca, mentre coloro che saranno candidati per la prima elezione non devono fare altrettanto, ma potranno lasciare cariche e incarichi entro i sette giorni successivi alla data di convocazione dei comizi; e ciò nonostante che, avendo l'attuale maggioranza deciso di approvare questa legge più di due anni prima dalla sua attuazione, non manchi davvero il tempo per dar luogo a una procedura regolare. Ma si vuole volutamente inficiare con particolarità che non potranno incidere se non negativamente sull'esercizio del diritto elettorale attivo e quindi sulla genuinità del voto.

A questo punto ogni supposizione è giustificata e legittima, perché è manifesto che per la prima elezione dei consigli regionali si vuole svuotare l'impedimento giuridico della ineleggibilità di ogni utile e pratico significato, consentendo di divenire soggetti passivi del rapporto elettorale anche a coloro che, alla data del decreto di convocazione dei comizi, saranno ancora titolari di uffici la cui natura è dalla stessa legge ritenuta tale da rendere possibile ogni pressione sugli elettori e quindi da porre chi ne sia investito in condizioni di favore rispetto agli altri candidati.

Io immagino la sorpresa, le reazioni dei semplici cittadini, aspiranti nel loro intimo a portarsi come candidati alle elezioni dei primi consigli regionali e che forse soltanto in vista di ciò sono diventati regionalisti, quando apprenderanno questa sera o domani che nel 1969 avranno a competere con persone che, alla data di convocazione dei comizi, saranno ancora in posti chiave della loro regione e magari dello Stato. Immagino la sorpresa e la reazione di questi semplici cittadini quando si renderanno conto, ad esempio, che i presidenti delle giunte provinciali e i sindaci dei comuni sono tutti eleggibili alle cariche di consigliere comunale, che per costoro non esiste nemmeno l'obbligo di lasciare le rispettive cariche nei sette giorni cui fa riferimento l'articolo 24, e che la carica di sindaco di comune con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti è addirittura compatibile con le funzioni di consigliere regionale.

Irrilevante, è vero, ai fini di una competizione politica che si riferisca ad un'area ben più vasta, è la carica di sindaco; carica però che diventa addirittura determinante quando l'area elettorale si restringe. Ne trae infatti beneficio il sindaco che nella sua posizione si vede favorito per accedere al nuovo prestigioso incarico, ne trae beneficio la lista che lo ospito, ma ne ha danno l'interesse pubblico.

Sorpresa e reazione legittime perché è più che evidente che con tale norma si vuole ulteriormente limitare, agevolando l'elezione di uomini già inseriti nella vita pubblica e quindi nei partiti che ne sono l'espressione, l'autonomia di coloro che saranno i primi consiglieri regionali.

È evidente che si vuole precostituire, a danno esclusivo dei partiti minori e dei liberi cittadini, posizioni di favore e di privilegio, nonché possibilità di governo e di sottogoverno anche nelle strutture della regione. Sarà più che naturale infatti che l'elettore sprovveduto o semplicemente l'elettore lontano dalla vita politica attiva, così come è in

maggioranza il nostro elettorato, voterà per Tizio piuttosto che per Caio, se Tizio fino a sette giorni prima ha magari da 20 anni, una di quelle cariche che successivamente costituiranno altrettante cause di ineleggibilità ove ad esse il candidato non rinunzi almeno sei mesi prima.

Per questo articolo i gruppi di opposizione non hanno presentato, a causa degli intervenuti motivi di preclusione, alcun emendamento; ma ciò non toglie che su questo articolo la maggioranza della Camera possa votare in senso negativo sopprimendo almeno una delle norme di questa legge, forse la più immorale e obbrobriosa. Se ciò non avverrà, la responsabilità, morale e politica, di una così patente sopraffazione del pubblico interesse non sarà certo dei deputati antiregionalisti, così come non sarà certo il giuramento che i consiglieri regionali dovranno prestare a garantire gli italiani che adempiranno con onore e lealtà i loro doveri e le loro funzioni.

Purtroppo all'altezza della carica saranno giunti in virtù di una norma, di questa norma che nella sua stessa radice ha il verme del malcostume e della corruzione. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

BOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche questo articolo 24 è collocato sotto il titolo VI che comprende disposizioni transitorie. Leggo il titolo dell'articolo: « Norme in materia di ineleggibilità ».

Ho l'impressione che questo titolo non sia appropriato, non sia in corrispondenza con il contenuto della norma. Se il relatore fosse presente rivolgerei a lui la mia proposta; in sua assenza mi rivolgo al sottosegretario Gaspari. Proporrei un emendamento al titolo. Non si tratta di una norma in materia di ineleggibilità, ma di una norma sull'intrallazzo transitorio destinato a divenire definitivo. Onorevole Gaspari, ella troverà poi la formula adatta.

ROMUALDI. La formula la trovano subito.

BOZZI. Questo è veramente l'articolo dell'intrallazzo provvisorio che, come tutti gli intrallazzi italiani, è destinato a diventare permanente. (*Interruzione del deputato Romualdi*).

In sostanza l'articolo 24 è un articolo molto serio, come ha rilevato anche l'onorevole Jole Giugni Lattari. Sotto l'apparenza di norma transitoria deroga all'articolo 5 che stabilisce le cause di ineleggibilità, che sono una cosa seria, poiché costituiscono una eccezione al diritto di elettorato passivo; cioè un cittadino è ritenuto non eleggibile in quanto vi è una seria ragione di interesse pubblico. Il secondo comma dell'articolo 5, in conformità con tutta la legislazione in materia elettorale, stabilisce che le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate e la carica ricoperta non siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del consiglio regionale. Centottanta giorni sono esattamente 6 mesi.

Che cosa dice invece la norma eccezionale, la norma cioè che riguarda l'impianto del primo consiglio regionale? Altro che di 180 giorni prima! La norma dice: « Per la prima elezione dei consigli regionali le cause di ineleggibilità previste dalla presente legge non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi ».

A questo punto potrei finire subito il mio discorso, perché è già chiara la ragione che consiglia la modificazione dell'articolo 24 nel senso che ho poc'anzi proposto: norme sull'intrallazzo transitorio destinato a diventare definitivo.

Si tratta veramente di una cosa che è stata definita obbrobriosa, quanto meno stravagante. Di regola, cioè, si deve cessare dalla carica, per non esercitare influenza sull'elettorato, sei mesi prima; per queste prime elezioni, invece, basta che si cessi sette giorni dopo la data di convocazione dei comizi, cioè quando già si è avuto modo di svolgere largamente tutta la suggestione che una carica può esercitare (e a volte si tratta di cariche molto importanti).

Tanto più strana è questa norma in quanto nell'articolo 22 è stabilita la data delle elezioni: entro il 1969. Si sarebbe potuto stabilire che bisognava cessare da queste cariche, ad esempio, entro i primi tre mesi del 1969; il Governo e la maggioranza avrebbero fatto in modo che le elezioni avvenissero uno o due mesi dopo la cessazione da queste cariche. Voglio dire che dal momento che voi avete fissato già con legge la data delle elezioni, potevate raccordare agevolmente il sistema della ineleggibilità con quella data.

Veramente quando si giunge al pratico si vede che cosa siano, nell'intendimento di alcune forze, le regioni. D'accordo che vi sono i casi di ineleggibilità, ma intanto, nelle pri-

me elezioni regionali, non se ne tiene conto e, una volta che si è stati eletti, anche con la forza della carica rivestita (il discorso non riguarda i partiti di opposizione, ma i partiti di maggioranza che si servono di quelli che ormai con un eufemismo si chiamano bottoni o bottoncini) è difficile essere messi da parte.

Ecco sotto quale moralizzazione si pone l'impianto dei primi consigli regionali. E si sa che una volta che si è installati (e si è installati per quattro anni) è difficile cadere, perché poi si mette in moto un'altra macchina. È morale questo? È un buon modo di legiferare?

Facendo ancora l'analisi di questo articolo 24 e confrontandolo con l'articolo 5, secondo comma, vedo che nell'articolo 5 c'è un rigore che non si riscontra invece nell'articolo 24. Nell'articolo 5, infatti, oltre a richiedere i 180 giorni, si parla di « effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito ». Cioè per l'articolo 5 non solo è necessaria la cessazione dalle funzioni, dalla carica, dall'ufficio, ma siccome tale cessazione potrebbe essere soltanto simbolica o apparente, l'articolo 5 stabilisce che vi sia effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito. Nell'articolo 24 questa clausola non è riprodotta; e se non è riprodotta è chiaro che si vuol dire che uno, sì, può allontanarsi simbolicamente, giuridicamente, formalmente, ma non è richiesta anche l'effettiva astensione da ogni attività dell'ufficio. Dove si è voluto dire si è detto, dove non si è voluto dire non si è detto, sia pure per una norma di carattere cosiddetto transitorio.

Onorevoli colleghi, questo non è ostruzionismo; noi vi abbiamo dimostrato che una serie di norme sono assurde. Questa norma non è soltanto difettosa dal punto di vista della tecnica giuridica! L'altro giorno scherzando ho detto che non sapevo se il ministro Reale (non voleva essere un'offesa) avesse riesumato l'antica carica di ministro degli affari di culto che era stata abolita; ma in effetti il ministro di grazia e giustizia ha anche l'obbligo di curare la stesura, la formulazione, il coordinamento delle leggi; il ministro di grazia e giustizia deve essere il ministro della legalità. Ma queste leggi sono fatte nel peggiore dei modi.

Riflettevo poco fa, signor Presidente, su un particolare che non mi sembra da sottovalutare. Si parla tanto di riforma dello Stato e si dice che essa passa anche attraverso le regioni. Ma esistono o non esistono uffici legislativi nei vari ministeri? So di alcuni miei colleghi del Consiglio di Stato, altissimi magistrati, che ne fanno parte. Ma qual è la loro utilità, se non hanno nemmeno la forza di fare rilevare ai ministri l'esistenza di simili storture nei provvedimenti di legge predisposti?

È possibile che si parli di capoluoghi di regione senza specificare quali siano? O forse avviene che questi rilievi siano prospettati, ma la necessità del compromesso è tale che inevitabilmente vengono fuori simili mostri giuridici?

È ostruzionismo questo, o non invece la prospettazione di inconvenienti seri, che dal piano giuridico travalicano ed investono il piano della moralità giuridica?

Ho letto sui giornali di oggi che l'onorevole Moro, in un discorso tenuto a Bari, ha cercato di rassicurare il popolo italiano, dicendo che riguardo all'ordinamento regionale tutto viene fatto con profonda serietà ed estrema attenzione. Debbo dire che veramente certi aggettivi vengono adoperati per togliere valore ai sostantivi. Non so se sia possibile ammettere una graduazione della serietà, se vi sia cioè una serietà profonda e una serietà superficiale. Per mio conto, penso che o si è seri o non lo si è. Non so nemmeno se esista una graduazione dell'attenzione, cioè se vi sia una attenzione estrema e un'attenzione non estrema. Ma, anche qui, o si è attenti o non lo si è.

Onorevoli colleghi della maggioranza, quando vi deciderete a dare prova di questa profonda serietà? Rinviate sempre l'occasione. Ma intanto, perché questa prima legge regionale è stata redatta senza quell'« estrema » attenzione e quella « profonda » serietà di cui parla l'onorevole Moro? O forse pensate che invece questo provvedimento sia serio e meditato? Se è così, se la profonda serietà e l'estrema attenzione si misurano con il metro di leggi di questo genere, Dio ci guardi dalle leggi non serie e non meditate!

Questa è la peggiore della leggi che siano state mai fatte. Intanto, come dicevo poco fa, è una legge che non può funzionare; ma, anche se funzionasse, creerebbe indubbiamente norme di estrema e profonda immoralità, come questa dell'articolo 24, che, pur predisponendo criteri di ineleggibilità da valere per il futuro, consente, per la prima attuazione, lo intrallazzo nella camera dei bottoni dei capi di gabinetto, dei sindaci, degli assessori, dei consiglieri.

Anche per queste ragioni, che poi rientrano tutte in un principio fondamentale, voteremo contro questo articolo 24 sull'intrallazzo destinato a diventare definitivo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Milia. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunziato.

Non essendovi altri iscritti a parlare e non essendo stato presentato alcun emendamento, procederemo alla votazione dell'articolo 24 nel testo della Commissione.

Su questo articolo è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione segreta dell'articolo 24.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	340
Maggioranza	171
Voti favorevoli	286
Voti contrari	54

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abenante
Achilli
Alesi Massimo
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Andreotti
Angelini Giuseppe
Antonini
Antoniozzi
Ariosto
Armaroli
Armato
Arnaud
Astolfi Maruzza
Balconi Marcella
Baldi Carlo
Barba
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bártole
Basile Giuseppe
Basile Guido
Bavetta
Belci
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bima
Bisantis
Bo
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borra
Borsari
Bosisio
Botta
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Brèganze
Bressani
Bronzuto
Brusasca
Busetto
Buttè
Buzzetti
Cacciatore
Caiazza
Calvetti
Camangi
Canestrari
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Cariglia
Carra
Cassandro
Cassiani
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceccherini
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Colleoni
Colleselli
Colombo Renato
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Cossíga
Costa Massucco
Cottone
Curti Ivano
Dagnino
D'Alema
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Ambrosio
D'Amore
D'Antonio
Dárida
De Capua
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
Degli Esposti
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
Demarchi
De Maria
De Martino
De Meo
De Mita
De Pascalis
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
Di Primio
Di Vagno
Donat-Cattin
Dosi
Elkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Fada
Failla
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferraris Giuseppe
Finocchiaro
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortini
Fracassi
Franceschini
Franzo Renzo
Fusaro
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gaspari
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Ghio
Giglia
Gioia

Giomo
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Gombi
Gorreri
Greggi
Greppi Antonio
Grimaldi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guidi
Gullo
Gullotti
Helfer
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Lama
Landi
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lenti
Leonardi
Lettieri
Lezzi
Li Causi
Lizzadri
Lombardi Ruggero
Longoni
Lucchesi
Lusóli
Luzzatto
Macaluso
Macchiavelli
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Giacomo
Manenti
Mannironi
Mariconda
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Matarrese
Mattarelli Gino
Maulini
Mazzoni
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Milia
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Moro Dino
Mosca
Nannini
Nannuzzi
Napoli
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Negrari
Nicoletto
Nucci
Olmini
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Pasqualicchio
Patrini
Pedini
Pella
Pellegrino
Pezzino
Piccinelli
Piccoli
Pieraccini
Pietrobono
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Pucci Ernesto
Quaranta
Racchetti
Radi
Raucci
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romano
Romita
Romualdi
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Sabatini
Sacchi
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sanna
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sartór
Sasso
Savio Emanuela
Scaglia Giovanni Battista
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scionti
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sforza
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spádola
Spagnoli
Spallone
Speciale
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tàntalo.
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Titomanlio Vittoria
Togni
Tognoni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Trombetta
Turnaturi
Usvardi
Vallegiani
Valitutti
Valori
Venturini
Vespignani
Vetrone
Vianello
Vicentini
Vincelli
Viviani Luciana
Zaccagnini
Zanibelli
Zappa

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio
Azzaro
De Marzi Fernando
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 25.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« La prima riunione del consiglio regionale sarà tenuta presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della regione.

Le attribuzioni della segreteria del consiglio regionale sono disimpegnate dall'ufficio di segreteria della predetta amministrazione provinciale.

Nella prima adunanza ed in quelle successive fino alla entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'articolo 20 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di

convocazione del consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme per la disciplina della stessa materia con riguardo al consiglio provinciale contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dalla legge predetta ».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare su questo articolo l'onorevole Bignardi. Ne ha facoltà.

BIGNARDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questa discussione che volge ormai alle sue logiche conclusioni stiamo esaminando una serie di norme transitorie. Su di esse, il giudizio di merito complessivo potrebbe essere quello che ha ispirato l'interruzione fattami testé dal collega Cantalupo. Parlando io di « logiche conseguenze » del dibattito, il collega esclamò: « Chiamale logiche ! ». Davvero: il carattere particolare, il carattere diciamo pure scarsamente logico dell'insieme di questa legge risulta chiaro proprio dal notevole gruppo di norme transitorie che si sono dovute inserire come titolo VI, norme che dimostrano palesemente il carattere artificioso della legge di cui stiamo discutendo. Una legge per la quale vale la definizione che diversi oratori della mia parte politica hanno già dato: una legge che vuole mettere il carro davanti ai buoi. L'aver messo – per seguitare a servirsi di questa espressione familiare – il carro davanti ai buoi crea tutto un complesso di difficoltà, tutto un quadro di discrasie che rendono necessario il ricorso appunto alle norme transitorie, in ordine alle quali si sono già trattenuti vari colleghi del mio gruppo e da ultimo, per quanto attiene agli articoli 23 e 24, il collega Bozzi.

L'articolo 25 che stiamo in questo momento esaminando mira anch'esso a risolvere le discrasie e le illogicità cui prima facevo riferimento, cercando di assicurare in qualche modo una sutura tra le disposizioni astratte dei primi cinque titoli del disegno di legge e la concreta applicazione di questo.

La rubrica dell'articolo recita: « Sede e segreteria provvisoria del consiglio regionale e norme provvisorie per il funzionamento del consiglio stesso ». Già il titolo dimostra la verità di quanto affermavo prima, quando dicevo che questa è una legge che sistematicamente mette il carro davanti ai buoi; siamo di fronte alla creazione di un organismo regionale che manca di una sede, di una collocazione logica della sua segreteria e di norme per il suo funzionamento. Sicché si rende necessario, attraverso una norma transitoria, prevedere una sede e una segreteria provvisorie, nonché delle norme che regolino provvisoriamente il funzionamento del consiglio regionale: norme – si badi – che potrebbero continuare ad essere applicate per un periodo di tempo alquanto lungo; poiché in questo disegno di legge non è affatto prevista una norma che proponga una data precisa per l'emanazione di un regolamento che disciplini i lavori del consiglio stesso. Noi abbiamo quindi una barriera, una indicazione obbligatoria per l'elezione dei consigli regionali, ma questi potranno condurre una vita precaria, senza un regolamento che ne disciplini il funzionamento, praticamente a tempo illimitato. Vi è una data per la loro elezione, non vi è una data per l'approvazione di un regolamento che ne disciplini la vita.

Come ognuno ben vede, anche dall'intitolazione l'articolo 25 mostra di essere chiaramente fuori di qualsivoglia logica legislativa. Il carattere artificioso – tale l'avevo definito all'inizio – del disegno di legge in discussione si palesa in ogni suo articolo, si conferma fin nell'intitolazione degli articoli. È stato sovvertito – hanno detto alcuni autorevoli colleghi – il precetto che si ricava dalla IX disposizione transitoria della Costituzione. Tornerò su questo punto non sotto un profilo costituzionale, il cui esame è ora precluso da un voto della Camera, ma sotto un profilo di logica politica, e vorrei dire di logico funzionamento dell'istituto che andiamo a creare o di cui quanto meno promettiamo la creazione con questo disegno di legge.

Ma a parte il richiamo allo scarso rispetto e – a nostro avviso – alla palese inosservanza del dettato della Costituzione, proprio in un disegno di legge che assume come sua finalità quella di attuare la Costituzione per quanto attiene al settore delle autonomie locali e della istituzione delle regioni, ciò che soprattutto impressiona è l'inosservanza di qualsivoglia logica. Si sarebbero dovute elaborare in precedenza le norme finanziarie; manca proprio la legge finanziaria che pur rappresenta un *prius* necessario rispetto al momento elettorale. Restano indefiniti e vaghi i compiti e i limiti dei nuovi enti regionali e restano indefiniti persino i dettagli essenziali. A questo proposito aveva ragione l'onorevole Bozzi quando diceva appunto che mancano

persino dei dettagli essenziali come i capiluogo degli enti che andiamo a costituire.

Il primo comma dell'articolo 25 dice testualmente: « La prima riunione del consiglio regionale sarà tenuta presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della regione ». Ma qual è il capoluogo della regione? Quale disposizione legislativa, quale precetto indica quale sia il capoluogo della regione? Questo è un punto sul quale si sono ampiamente intrattenuti i colleghi che mi hanno preceduto ed è un punto che però non può non trovare nuova menzione quando si passa ad esaminare questo articolo 25. Infatti già davanti al primo comma dell'articolo 25 siamo di fronte alla assurda situazione di una norma transitoria che per essere applicata avrà bisogno, a sua volta, di una seconda norma transitoria. Sarà necessario, con una seconda norma transitoria, stabilire, in via provvisoria, quali debbano intendersi, ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 25, i capiluogo delle regioni, riservandosi di determinare in via definitiva, con una legge successiva, i capiluogo stessi. Di fronte ad una situazione così palesemente abnorme, di fronte all'assurdità di una norma transitoria che per essere applicata avrà bisogno di un'altra norma transitoria che fissi dei termini concreti e che dia modo di uscire dai dubbi interpretativi ai quali la prima norma transitoria può dar luogo, dobbiamo necessariamente ammettere che ci troviamo di fronte ad un dettato legislativo che manca di qualsiasi rispetto per la gerarchia e per la logica delle fonti.

L'articolo 25 al secondo comma recita: « Le attribuzioni della segreteria del consiglio regionale sono disimpegnate dall'ufficio di segreteria della predetta amministrazione provinciale ». Qui andrebbe preliminarmente sollevata una eccezione di carattere grammaticale, una eccezione di nomenclatura: che cosa significa « le attribuzioni della segreteria del consiglio regionale sono disimpegnate »? Io avrei compreso che si fosse detto: « Alle funzioni della segreteria adempie », ma non riesco a comprendere la attuale dizione. Noi, in questa maniera, non facciamo altro che creare il provvisorio nel provvisorio. Non siamo di fronte a precise funzioni, ma parliamo genericamente di « attribuzioni della segreteria ». Siamo di fronte non già ad un organo che adempia a quelle funzioni, ma semplicemente di fronte ad uno strano organo vicario che disimpegna quelle funzioni. La imprecisione, la sfumatura, la nebbia, il margine di incertezza e le difficoltà interpretative che da questo dettato invitabilmente emergeranno quando, purtroppo, si dovranno applicare disposizioni legislative redatte in questi termini, appaiono palesemente a chiunque.

Le attribuzioni della segreteria, si dice. Ma quali? Le attribuzioni della segreteria per la prima convocazione? Le attribuzioni della segreteria per la verbalizzazione delle riunioni? Le attribuzioni della segreteria per quanto attiene al bilancio e all'amministrazione del nuovo ente regionale? Nulla qui è precisato, si prevede semplicemente un « disimpegno », che nel caso attuale non significa, secondo l'interpretazione che tutti i vocabolari della lingua italiana danno a questa parola, mancato impegno, bensì adempimento in via vicaria, attuazione in via vicaria.

Io vorrei quanto meno raccomandare, se questa legge sarà approvata dalla Camera, di curare in sede di coordinamento la stesura di questo testo in un italiano migliore, in un italiano che possibilmente possa far capire che cosa si vuole intendere con questi termini così vaghi, con questi termini così arbitrariamente usati, con questi termini che potrebbero anche significare esattamente il contrario di quella che forse è la *mens* del legislatore. Qui si parla di attribuzioni e a mio modo di vedere dovrebbe parlarsi più correttamente di funzioni; si parla altresì di disimpegnare queste funzioni e io vorrei sapere come concretamente gli organi amministrativi potranno interpretare questo disimpegno di queste non chiare attribuzioni.

Ma a parte queste osservazioni che potrebbero essere considerate il cavillo di un pedante e l'obiezione dell'ultimo erede di Basilio Puoti, c'è l'obiezione politica di fondo che scaturisce quando al dettato di questo secondo comma dell'articolo 25 andiamo a contrapporre le proposte politiche che abbiamo sentito ripetere dall'onorevole La Malfa ancora nella giornata di ieri in questa nostra aula.

L'onorevole La Malfa dice che dobbiamo dar corso all'attuazione dell'ente regione sgombrando il terreno dalle province; di questa previa eliminazione delle province pare che l'onorevole La Malfa, se non muterà opinione nei prossimi mesi, faccia una specie di *conditio sine qua non* per mantenere il suo appoggio al Governo di centro-sinistra. Ebbene, se il Governo di centro-sinistra darà corso a questo disegno politico dell'onorevole La Malfa ed eliminerà le province...

CANTALUPO. Bisognerà rifare tutta la legge.

BIGNARDI. ... allora, eliminate le province, quale sarà l'ufficio di segreteria della predetta amministrazione provinciale? A chi si farà capo? All'ufficio stralcio delle *ex* province? A un ufficio che ha cessato di esistere? Ad un ufficio che incamererà i dipendenti della *ex* provincia? Ma in questo caso si tratterebbe di un ufficio nuovo, di un ufficio regionale e non già dell'ufficio di segreteria della predetta amministrazione provinciale. A meno che (e anche questa ipotesi è lecito fare in sede politica) la polemica dell'onorevole La Malfa non sia una commedia, un giuoco *inter partes*: io sostengo, in coerenza a determinate postulazioni fatte in passato, la necessità della abolizione delle province; voi le province non le abolirete, e queste seguiteranno bellamente ad avere posto nella struttura amministrativa dello Stato italiano; io farò qualche lamentela, scriverò, in ipotesi, un brillante articolo sulla *Voce repubblicana*, articolo che sarà letto dagli innumerevoli lettori della *Voce repubblicana*, ma praticamente, fatta questa commedia politica, il tutto si fermerà.

Questo è un punto di illogicità politica – dopo la illogicità formale la cui esistenza nei primi due commi dell'articolo mi sono sforzato di dimostrare – che deve impegnare la nostra attenzione.

Ora, può darsi che nell'ambito della maggioranza si intenda veramente far luogo ad un dibattito sulla proposta di abolizione delle province avanzata dall'onorevole La Malfa. A questo proposito desidero dire che i liberali sono disposti ad impegnarsi sul piano della discussione di quella proposta. Diciamo anche che non vediamo quella profonda contraddizione che l'onorevole La Malfa ha voluto vedere tra la proposta liberale di far luogo alle regioni come consorzio di province e la sua proposta, invece, di abolire le province demandando i loro compiti all'ente regione in via primaria. Non vediamo una contraddizione fra l'idea dell'onorevole La Malfa, che egli definisce concreta, e la nostra, che egli definisce astratta. Credo che alla resa dei conti risulterà molto più astratto il disegno di abolire le province di quel che non sia il nostro disegno di profilare le regioni con la definizione di consorzi interprovinciali. Per quanto so, in politica, abolire è molto meno facile che non addizionare enti nuovi ad enti nuovi!

Ricordo sempre un episodio degli esordi della mia carriera legale, quando andando all'ufficio degli usi civici nella mia città di Bologna per chiedere notizie di certe pratiche di danni di guerra, mi si chiese a quale guerra mi riferivo, perché in quell'ufficio vi erano ancora un paio di pratiche della guerra del 1886 (la mia carriera di avvocato iniziava nell'anno 1946). Se a distanza di 80 anni avevamo – spero oggi di poter usare questo tempo – ancora delle pratiche riguardanti le guerre del Risorgimento, ritengo che 80 anni dopo la proposta dell'onorevole La Malfa di abolire le province probabilmente gli organismi provinciali saranno ancora totalmente in atto nel nostro paese. E magari alle province si aggiungeranno i mandamenti e i circondari di non lontana memoria e di non lontana abolizione; del resto non è poi detto che un mandamento e un circondario, interpretato come consorzio intercomunale per determinati servizi, non abbia una sua logica, probabilmente superiore a quella della istituzione delle regioni.

Esaminati i primi due commi dell'articolo 25, attenendomi assolutamente all'aspetto tecnico-amministrativo della norma (credo che poi potrò fare, concludendo, qualche considerazione politica; altre le svolgerà l'onorevole Cottone) desidero brevemente esaminare il terzo comma.

L'assurdo della disposizione transitoria che stiamo esaminando tocca in questo comma dei vertici quali forse non si erano toccati in altri articoli dello stesso disegno di legge. Vi erano articoli che potevano prestarsi ad una polemica estremamente incisiva, sulla concezione dello Stato; ma pochi articoli come l'articolo 25 (nonostante l'apparente aridità di questo, e il suo contenuto che sembra esclusivamente amministrativo, funzionale, di organizzazione interna dell'istituto), sono specchio di verità circa la illogicità, circa il mancato rispetto della gerarchia delle fonti, circa il carattere artificioso che questa legge presenta.

La prima adunanza dei consigli regionali sarà disciplinata dalle norme del regolamento di esecuzione della legge del 1953, nonché dal testo unico della legge comunale e provinciale, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dalla legge predetta. Non solo la prima adunanza sarà regolata in tal modo, ma anche le successive. La logica più elementare voleva, e la gerarchia delle fonti imponeva che si facesse luogo a norme generali regolamentari cui dovesse attenersi il futuro ente regione; se la logica esigeva che di questo regolamento si disponesse già per poter dar luogo ad un'attività organica e, diciamo pure, legittima da parte delle istituende regioni, ecco che è sovvertita questa logica. Anche tutta una serie di suc-

cessive adunanze sarà regolata in tal modo: la prassi di rendere il transitorio valido indefinitivamente ci rende facili profeti del fatto che non sarà una breve serie di adunanze ad essere disciplinata da questa normativa transitoria risultante dall'articolo 20 della famosa legge Scelba del 1953 e dal testo unico della legge provinciale e comunale.

Vorrei a questo riguardo sentire il parere delle opposizioni di sinistra. Chi vi parla è da oltre 20 anni consigliere comunale nella sua città e non manca riunione del consiglio comunale di Bologna in cui dai banchi della opposizione comunista – potremmo dire comunista e socialista, perché la giunta comunale si regge sui voti comunisti ed è appoggiata all'esterno dal partito socialista unificato – non vengano formulate delle osservazioni sulla antidemocraticità della legge comunale e provinciale, che – si dice – non sarebbe atta a regolare la vita dei comuni e delle province, rispondendo a criteri superati, risalenti al 1915, ai tempi dell'Italia giolittiana, in cui le cose si facevano sul serio, sì, ma vi era una problematica diversa da quella attuale. Queste recriminazioni nei confronti del testo unico della legge provinciale e comunale le ho sentite ripetere a iosa dalla parte politica comunista; vorrei pertanto veramente conoscere il pensiero del partito comunista circa la regolamentazione della vita iniziale dei consigli comunali e regionali basata sul suddetto testo unico, che, ripeto, da 20 anni è l'obiettivo di reiterate critiche da parte comunista.

Tutti sappiamo che esiste in Italia una associazione dei comuni italiani e delle province italiane in cui i sindaci, gli amministratori di parte comunista hanno una notevole presenza e rilevanza.

Sarebbe interessante andare a rivedere i volumi degli atti dei congressi annualmente organizzati dall'Associazione dei comuni italiani (ANCI). Io ho partecipato, come capogruppo liberale – fino a qualche tempo fa – nel consiglio comunale di Bologna, a numerosi congressi dell'ANCI e posso dire che non c'era congresso in cui il tema della modifica del testo unico delle leggi comunali e provinciali non venisse riproposto e non diventasse la bandiera di lunghe manifestazioni oratorie, la tromba di lunghe musiche di contrasto. E potrei citare tutta una serie di ordini del giorno votati da circa un ventennio a questa parte, che richiedono perentoriamente la modifica del testo unico delle leggi comunali e provinciali.

Ora, questo testo che è la testa di turco – se mi è concesso il bisticcio di parole – contro cui battono le opposizioni comuniste, viene pacificamente recepito nel terzo comma dell'articolo 26, e credo di essere facile profeta nel dire che il riferimento a questo testo unico non solleverà in questa occasione veruna doglianza dai banchi della sinistra, non darà luogo a veruna critica.

Anche questo terzo comma – mi spiace di essere monotono e di tornare sullo stesso concetto con il quale avevo esordito; ma mi avvio rapidamente a concludere – conferma il carattere artificioso, il carattere illogico di una legge come quella intorno alla quale stiamo conducendo la nostra battaglia di oppositori.

L'esame di questo articolo conferma il giudizio che numerosi colleghi liberali ed io stesso, parlando su altri articoli, abbiamo già dato. Si è voluto assumere un impegno senza valutarne le concrete conseguenze. In pratica si è offerta l'occasione ai comunisti, inseritisi nella maggioranza regionalistica, di mettere in mora il Governo se le regioni non si faranno o di ottenere regioni, se si faranno, i cui compiti e i cui limiti non siano chiaramente determinati: il che darebbe ampio spazio di manovre tattiche all'estrema sinistra.

E un altro giudizio è a mio modo di vedere incontestabile: siamo di fronte ad un espediente politico, un espediente che non rispetta i tempi ed i modi di una ordinata attività di legislazione. È un compromesso fatto « sulla pelle » del paese, affrettatamente, senza riflettere sulle conseguenze concrete di quanto si va ad « infilare » nel testo degli articoli che si succedono l'uno dopo l'altro. È un compromesso che, oltre tutto, getta una ipoteca (anche questo va pur detto) sulla libertà del Parlamento nella prossima legislatura.

Se nella prossima legislatura il Parlamento volesse, per quanto attiene il tema delle regioni, adottare provvedimenti organici e non mettere il carro davanti ai buoi, come si vuole fare con questo disegno di legge; se volesse elaborare anzitutto una legge finanziaria, prevedere una definizione dei compiti e dei limiti dei nuovi enti attraverso le leggi-quadro, fissare in maniera concreta i princìpi fondamentali dei regolamenti che dovranno reggere la vita interna di questi enti regionali; come potremmo allora noi compromettere oggi, mettere un'ipoteca sull'attività della prossima legislatura attraverso lo sbarramento di date precostituite? A meno che non si abbia la riserva mentale di stabilire delle date e poi

di non osservarle. Ma, a questo punto, da una mancanza di logica passeremmo ad una mancanza di serietà.

Vorrei brevemente entrare nel merito di ciò a cui il costituito consiglio regionale si dedicherà quando si radunerà in una sede provvisoria, con una segreteria provvisoria e con norme provvisorie che regolino i suoi lavori. Di che cosa discuterà provvisoriamente? Se si procederà secondo i tempi indicati da questo disegno di legge, la prima cosa che farà sarà di constatare l'inapplicazione della nostra Carta costituzionale.

Questo è un argomento già trattato dagli onorevoli Roberti ed Almirante e da colleghi del mio gruppo, un argomento che ritengo fondamentale; per questo, prima di concludere, desidero ancora una volta parlarne.

La IX disposizione transitoria della Costituzione prevede che la repubblica adegui le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle regioni. Se noi, senza legiferare positivamente nel senso previsto da tale disposizione transitoria, costituiamo entro la data-sbarramento prevista da questo disegno di legge i consigli regionali, la prima cosa che questi faranno, ripeto, appena riuniti provvisoriamente nella loro sede provvisoria, sarà di constatare la non applicazione di questa disposizione transitoria della Costituzione.

È questa la vera inosservanza costituzionale che dovrà essere preliminarmente constatata. Le leggi dello Stato non sono state adeguate alle esigenze delle autonomie locali; non è stato creato un quadro legislativo che stabilisca la competenza legislativa attribuita alle regioni.

Questo tema è stato svolto dall'onorevole Roberti sotto il profilo costituzionale e risolto da un voto della Camera esclusivamente sotto quel profilo. Esso avrà riflessi profondi ed incisivi sulla vita delle regioni, se le regioni saranno costituite in base a questa legge e senza un quadro normativo adeguato. Non basta, infatti, la legge finanziaria, ma occorre dar vita ad un quadro normativo adeguato. Altrimenti, nel clima di provvisorietà di cui l'articolo 25 è uno specchio – a mio modo di vedere – estremamente efficace, si rischia veramente, considerati anche i delicati equilibri che potranno verificarsi in numerose regioni a statuto ordinario del nostro paese, di compromettere qualcosa di più di semplici princìpi astratti: si rischia di compromettere, in sostanza, la stabilità politica del nostro paese e delle nostre istituzioni, di fare, ripeto, un esperimento estremamente pericoloso sulla pelle degli italiani.

Il Presidente del Consiglio Moro ha detto in un discorso di ieri o di ieri l'altro, se non vado errato, che alla formulazione di questo disegno di legge e alla decisione in ordine alle regioni si è pervenuti dopo un attento esame.

Le difficoltà, le imprecisioni e le illogicità di cui un solo articolo – e non dei principali – è infarcito portano a formulare a me stesso ed alla maggioranza questa domanda: se questo testo legislativo è il risultato dell'« attento esame » di cui ha parlato l'onorevole Moro, che cosa sarebbe successo se l'esame dell'onorevole Moro fosse stato « disattento » ?

Non importa la risposta che io, dal mio banco di oppositore, sia per darmi a questa domanda, che forse qualche collega della maggioranza potrebbe ritenere una domanda retorica. Importa la risposta che a questa domanda darà la realtà degli avvenimenti futuri nel nostro paese; importa la risposta che daranno – valutando gli elementi esposti dalle opposizioni e quelli esposti dalla maggioranza « allargata » che abbiamo ripetutamente visto in atto nell'esame del presente disegno di legge – gli italiani quando – vorrei essere erroneo profeta ! – le difficoltà, i danni, la pericolosità (diciamo oggi), i pericoli in concreto (diremo domani) di queste disposizioni legislative, dell'istituto che si sta creando in maniera così confusa, affrettata e priva di logica giuridica oltreché politica, saranno palesi. Importa la risposta che daranno gli italiani quando questi nodi verranno al pettine della storia amministrativa e politica del nostro paese e di fronte alle difficoltà nuove che con questa legge verranno create, di fronte non alla semplificazione – come vorrebbero gli astratti regionalisti – ma alle complicazioni che in concreto porteranno le regioni, di fronte a questi fatti negativi, di fronte alle situazioni di difficoltà concreta in cui verranno a trovarsi i nostri concittadini se un ripensamento – che non so se potrà venire in questo ramo del Parlamento, che potrebbe venire al Senato, che dovrebbe venire nel mondo politico italiano – non porterà ad un tempo di sosta che consenta un riesame globale di un tema così complicato e decisivo per le sorti future del nostro paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cottone. Ne ha facoltà.

COTTONE. Aggiungerò alcune considerazioni a quelle già fatte dal collega ed amico Bignardi sull'articolo 25 del disegno di legge da lungo tempo al nostro esame.

Come i colleghi ricorderanno, noi di parte liberale avevamo presentato durante la discussione e la votazione dei precedenti articoli un emendamento che mirava a fissare i limiti territoriali delle circoscrizioni elettorali e a stabilire il capoluogo delle regioni. Ricorderete tutti che questo nostro emendamento non è passato. La maggioranza lo ha bocciato. Quale è stata la conseguenza della reiezione del nostro emendamento? La conseguenza l'avvertiamo proprio al primo comma dell'articolo 25, nel quale è contenuta una norma che – io non sono un giurista – ritengo i giuristi definirebbero « norma impossibile », che cioè non può avere alcuna pratica attuazione.

L'onorevole Di Primio, rispondendo cortesemente poco fa ad un'interruzione del collega Bozzi, ha affermato che a fissare il capoluogo delle regioni penseranno il Parlamento o gli stessi consigli regionali. Ora, due sono i casi (in questa ipotesi, veramente *tertium non datur*). Se deve provvedere il Parlamento, quale migliore occasione per farlo, tanto più che stiamo esaminando le disposizioni transitorie del disegno di legge?

Era proprio questa la sede naturale per la fissazione – sia pure in linea provvisoria, in attesa poi che i consigli regionali potessero decidere in via definitiva – dell'ubicazione del capoluogo. Ma dal momento che neppure attraverso le disposizioni transitorie di questo provvedimento si intende risolvere il caso, quali conclusioni occorre logicamente dedurne? Che ci penseranno i consigli regionali; che saranno essi a stabilire quale dovrà essere, regione per regione, il capoluogo regionale.

Ma, onorevoli colleghi, i consigli regionali potranno a questo provvedere attraverso un solo strumento: lo statuto. Ora io vorrei fare osservare, prima al relatore e poi al Governo, che per poter elaborare lo statuto, qualsiasi consiglio regionale dovrà seguire una procedura molto lunga. Basterebbe rileggere (è questo il mio timore, che molti colleghi non abbiano riletto i testi legislativi cui fa riferimento molte volte questo disegno di legge) quello che è prescritto nella famosa legge n. 62 del febbraio 1953, innumerevoli volte citata; basterebbe rileggere i primi sette articoli per vedere quale e quanta è la mole di norme cui deve provvedere ciascun consiglio regionale. Io vi risparmio la lettura di quegli articoli, poiché le norme elencate sono moltissime: organico degli uffici regionali, rapporti fra il consiglio, la giunta e il presidente della regione, eventuale istituzione di circondari, statuto giuridico-economico degli impiegati, termini e modalità di pubblicazione degli atti degli organi regionali, e via dicendo.

Ma c'è di più: ammettiamo che un consiglio regionale sia tanto solerte da poter redigere il suo statuto in uno spazio temporale assai ragionevole, cioè molto limitato. La procedura non si fermerebbe neppur qui, perché lo statuto del consiglio regionale, una volta approvato dal medesimo, dovrebbe essere rimesso al Presidente del Consiglio, il quale entro 15 giorni dovrebbe depositarlo in Parlamento e il Parlamento dovrebbe approvarlo. Ammettiamo che un consiglio regionale rediga il suo statuto in termini tali da violare, in ipotesi, qualche legge dello Stato o da invadere talune materie di carattere legislativo statuale, cosicché il Parlamento non sia in condizione di potere approvare quello statuto. Onorevoli colleghi, in questo caso la trafila si allunga: lo statuto ritornerebbe un'altra volta nelle mani del presidente della giunta regionale, il quale lo rifarebbe discutere in seno al consiglio regionale, il quale entro centoventi giorni dovrebbe redigere un nuovo statuto. Centoventi giorni sono già 4 mesi. In tutto questo tempo – la domanda sorge proprio spontanea – il consiglio regionale dove si dovrebbe riunire?

È stato molte volte ripetuto – e non vorrò io ancora appesantire l'atmosfera dell'aula riprendendo l'argomento – che non esiste alcuna legge che stabilisca quale sia il capoluogo di una regione. Poco fa, prendendo la parola per illustrare un emendamento all'articolo 23, mi sono permesso di far rilevare ai colleghi che non è una questione di poco conto scegliere una città piuttosto che un'altra per elevarla a capoluogo di regione. Non è una cosa facile. Non illudiamoci: le nostre sono origini municipali, l'ho detto e lo ripeto; noi siamo italiani; ma, più che italiani, siamo napoletani, milanesi, canicattinesini, licatesi, pinerolesi: siamo questo, noi. Da noi l'amore del municipio, l'amore per la piccola patria, per il piccolo luogo, è qualcosa che è impresso come un sigillo. La storia di un popolo è fatta sul substrato delle sue tradizioni secolari. Siamo fatti così: non è che possiamo cambiare. Questo è il carattere degli italiani, que-

sto substrato di tradizioni antiche, secolari, che ne fanno l'immagine. Vorrei portarvi per un solo momento l'immagine di quello che capiterà quando nel consiglio regionale calabrese o in quello abruzzese – si è sempre fatto l'esempio della Calabria e degli Abruzzi – dovrà essere discussa e risolta questa questione. Figuratevi: chi vorrà la capitale eccentrica, come Londra in Inghilterra; chi la vorrà al centro geografico della regione; chi rileverà che sulla sua proposta gravitano interessi industriali di grande importanza dal punto di vista nazionale ed europeo. Figuratevi quante questioni insorgeranno, e come l'ardore porterà ciascuno a combattere in maniera che già vedo poco civile ! Scusate se uso questa brutta espressione. Ma non è uno sforzo di immaginazione che faccio, perché io conosco i miei fratelli italiani, so come siamo fatti. Che vi devo dire ? Nella mia provincia c'è il capoluogo Trapani, che ha il tribunale, mentre Marsala, che ha una popolazione più numerosa di quella del capoluogo, è la quarta città della Sicilia per popolazione e la ventiquattresima d'Italia, è da anni che si batte per avere il tribunale. Badate, siamo al livello del tribunale, non siamo al livello del capoluogo di regione. Se volessi raccontarvi le torture – non esagero – cui sono sottoposto da parte di coloro che ardentemente desiderano di raggiungere questo obiettivo, vi direi che qualche volta è una cosa che rasenta i limiti delle sopportabilità. E, tutto sommato, non si tratta che di un tribunale !

Non crediate quindi che i problemi che vi sottolineiamo siano di poco conto. Ma vorrei fare un'altra osservazione. Il testo dell'articolo 25 dice: « La prima riunione del consiglio regionale sarà tenuta... » La prima ! Non crediate che io abbia voglia di scherzare, se domando: e la seconda, e la terza, dove si terranno ? Non è detto nella legge. Direte che queste sono piccole cose, ma la legge deve essere chiara. La legge deve parlare inequivocabilmente al destinatario, cioè al cittadino. Non si pensi che le piccole cose si aggiustino da sole. Vi è un proverbio spagnolo che mi piace citare perché è molto bello: « Per un chiodo si perde un ferro, per un ferro si perde un cavallo, per un cavallo si perde un cavaliere ». Per una sciocchezza, per un'inezia, noi rischiamo di far insorgere problemi che oggi non immaginiamo, ma che potranno avere conseguenze imprevedibili.

E vi pare che sia questo il modo di legiferare ? Ho sempre sentito dire, e qualche volta è anche echeggiato qui: « L'Italia, la patria del diritto, il diritto romano... ». Ci riempiamo la bocca di questa vana retorica. Ma se è vero che il diritto romano ha questa sua maestà, ebbene devo concludere, assai malinconicamente, che esso avrà cittadinanza in tutti i paesi del mondo, ma non l'ha a Roma. Non sappiamo più neanche fare le leggi !

Ma vi è un'altra osservazione che vorrei fare. Facciamo un'ipotesi. Non crediate che le ipotesi servano per perdere tempo. Lo chiamate ostruzionismo, ma ci darete atto che abbiamo condotto su questo particolare tema una battaglia che ritengo non ci abbia mai fatto uscire dai limiti del buon senso e della responsabilità; non abbiamo mai avuto il piacere di parlare per parlare, ma abbiamo tentato con tutti i mezzi ragionevoli di convincervi a mutare delle storture.

Quindi, ritorno alle ipotesi. Ammettiamo che la prima seduta di un consiglio regionale si svolga in una città considerata in linea generale il capoluogo, e che, successivamente, quello stesso consiglio regionale eletto abbia a decidere nel suo statuto di spostare il capoluogo in un'altra città della regione. Ebbene, signor Presidente, insorgerà con evidenza un rapporto di spesa tra quell'amministrazione provinciale che in via provvisoria ebbe a ospitare il consiglio regionale eletto e la stessa regione. Chi risolverà questo rapporto di spesa ? Chi pagherà ? Qui non è detto nulla.

Molte volte noi diciamo che questo significa « agire all'italiana ». Io mi rifiuto di accettare questa espressione proprio perché a furia di usare certi luoghi comuni si finisce per accreditarli in giro e per passare noi stessi per un paese di arlecchini. Mi rifiuto, dicevo, di accettare questa espressione e nello stesso tempo direi più semplicemente che questo è soltanto un modo di procedere sbagliato. Ora a tutti può capitare di commettere errori e questo può quindi giustificarsi, ma perseverare nell'errore è cosa veramente incredibile ed ingiustificabile. Perché c'è questa resistenza passiva da parte della maggioranza e del Governo nel non voler accettare di rimediare agli errori contenuti in questo disegno di legge ? Il significato della nostra battaglia, lo abbiamo già detto e lo ripetiamo, non ha come valore di fondo l'avversione al decentramento. Noi non siamo contro il decentramento, siamo contro queste regioni così come voi volete farle. Quando ci troviamo dinanzi ad un testo legislativo, a qualsiasi testo e a questo in particolare, il nostro dovere elementare è di studiarlo, meditarlo, rifletterci e, nei limiti delle nostre possibilità razionali, contribuire a migliorarlo eliminando, ove possibile, i vari errori che esso contiene.

Desidero fare un'altra osservazione; ammettiamo, come dice il testo della legge, che il consiglio regionale si riunisca per la prima volta nella sede del consiglio provinciale di quel cosiddetto provvisorio capoluogo. Il consiglio provinciale di quella città dove si riunirà ? Forse che per tutto il tempo che siederà il consiglio regionale non si faranno riunioni del consiglio provinciale di quella città ? Oppure se queste riunioni si faranno saranno fatte insieme o a turno (i consiglieri provinciali la mattina e i deputati o consiglieri regionali il pomeriggio) ? Questi sono problemi che sgorgano spontanei proprio perché nel testo della legge non si indica nessuna soluzione al riguardo. Altro che diritto romano, altro che Italia patria del diritto ! Tutto questo è veramente sconsolante.

Un'altra considerazione ancora: si parla di prima riunione dei consigli regionali. Io desidero domandare al relatore e al rappresentante del Governo: chi sarà a convocarla ?

Nel testo della legge non è detto. Quindi questi consiglieri eletti, una volta proclamati, si riunirebbero come si possono riunire degli amici in un caffè: non c'è una sola autorità, che attraverso il dettato di questa legge, abbia titolo per convocare l'Assemblea. (*Interruzione del relatore Di Primio*). Onorevole Di Primio, non c'è alcun richiamo utile: difatti noi, proprio per evitare questa lacuna, abbiamo presentato un emendamento dov'è stabilito che a convocare la prima seduta del consiglio sarà il commissario del Governo. Così abbiamo dato almeno ad una autorità titolo per convocare il consiglio.

Dunque non si tratta di piccole cose; sono cose invece che oggi, con questa superficialità diffusa in giro, sembrano inezie, ma che, quando si faranno queste elezioni e si dovranno eleggere i consigli regionali, balzeranno fuori sul piano procedurale in tutta la loro gravità. E sarà difficile veramente risolvere i molteplici problemi che esse creeranno, sicché, in definitiva, si cadrebbe nella massima confusione e in conseguenze nefaste e funeste.

Vi è poi l'ultimo comma dell'articolo 25 che dice: « Nella prima adunanza e in quelle successive fino all'entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'articolo 20 della legge 10 febbraio 1953, n. 62... », eccetera.

Onorevole Di Primio, mentre abbiamo condannato e continuiamo a condannare l'assenza di molti colleghi della maggioranza e di taluni rappresentanti del Governo, voglio dare atto che lei, relatore del disegno di legge, è sempre rimasto al suo posto. Bisogna che noi rendiamo l'onore delle armi al nostro collega e gli diamo atto della sua diligenza.

PRESIDENTE. Anche la Presidenza si associa a questa lode nei confronti del relatore onorevole Di Primio.

COTTONE. Obiettivamente la merita. Noi, signor Presidente, abbiamo il buon gusto di dire vino al vino, acqua all'acqua, acqua sporca all'acqua sporca. Siamo franchi, leali e sereni nel giudicare e non abbiamo alcuna difficoltà a rendere merito alla diligenza del nostro collega.

Dunque il collega Di Primio, che certamente avrà letto l'articolo 20 della legge del 1953, n. 62, dovrà convenire con me che per l'emanazione del regolamento interno la legge n. 62 del 1953 non fissa alcun termine.

GOEHRING. È detto solo: « a maggioranza assoluta ».

COTTONE. Sicché, a un certo punto si potrebbe verificare questo paradosso: che il regime provvisorio andrebbe avanti indefinitamente.

Ora, noi conosciamo benissimo qual è nel nostro paese (siamo italiani) il valore di certi aggettivi: il provvisorio è permanente. Quante volte ci è capitato, onorevoli colleghi, di vedere un bel cartello su un muro dove è scritto: « muro provvisorio ». Si passa e si ripassa per anni e il muro è là, permanente. In Italia di « permanente » io conosco solo quella delle donne, che, tutto sommato, dura due o tre giorni. Tutto così !

Quindi, facciamo caso anche a questi termini. Altro che linea provvisoria. Qui veramente, non essendoci limiti di tempo per la regolamentazione interna, tutto quello che è scritto essere provvisorio diventerebbe permanente.

Ma c'è un altro particolare, signor Presidente, che mi permetto di farle notare. Se ella esamina la coda dell'articolo 25, c'è veramente...

DI PRIMIO, *Relatore*. Il veleno.

COTTONE. ... da rimanere con gli occhi sbarrati. È detto, dopo il riferimento alle norme del testo unico della legge comunale e provinciale: « in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dalla legge predetta ».

Onorevole relatore, io mi sono preso la briga (guardi quanto sono diligente) di rileggermi tutto il testo unico del 1915, di rileggermi la legge del 1953, n. 62, di fare una specie di matrimonio fra queste due leggi e l'attuale disegno di legge che stiamo discutendo. Non esiste nessuna norma (lo dico con tutta sicurezza) che possa essere in contrasto o che non sia applicabile con quanto è contenuto in questo disegno di legge. E allora mi domando: l'estensore di questo disegno di legge perché ha introdotto questa clausola assolutamente oziosa? Ecco, signor Presidente, a questo quesito io ho una risposta. A mio avviso, è questa una ulteriore espressione della frettolosità, della distrazione, della superficialità con cui si è redatto questo disegno di legge. Coloro che lo hanno redatto non avevano fiducia in quello che mettevano come nero sul bianco. E allora veniva anche alla mente il pensiero: chissà, avessimo sbagliato, mettiamoci questa clausola, tanto non fa male. Ciò, ripeto, è poco serio; e vorrei dire, non è neppure morale per dei legislatori che hanno il dovere di assicurare ai cittadini leggi che devono essere rispettate in maniera chiara e inequivocabile. A volte sento dire da taluni colleghi: « Non vi preoccupate: tanto le cose, poi, si aggiusteranno strada facendo ».

Signor Vicepresidente del Consiglio, dato che sono tra i pochissimi che hanno avuto la fortuna di poter parlare in sua presenza, e siccome le faccio credito soprattutto di intelligenza e, se me lo consente, di saggezza, non fosse altro che per l'esperienza della vita che ha, vorrei ricordarle che giorni fa su un organo di stampa di Torino, in un elzeviro di terza pagina, sopra il titolo vi era questa scritta: « Tra quindici giorni chi si ricorderà più delle regioni? ». Allora le domando, onorevole Vicepresidente del Consiglio, ella che è un uomo di esperienza ed un uomo politico di alto livello: è questo il modo in cui deve comportarsi la stampa, che non ha soltanto il compito di informare ma altresì quello di educare i suoi lettori? E, a parte questa stampa, è giusto e morale che si vada in giro a dire che fra qualche giorno nessuno più si ricorderà di nulla?

Ma come! Io, almeno, sento la responsabilità di quello che faccio. Mi ricordo che fu detto – a mio giudizio giustamente – che quando delle cose dello Stato si dice « che m'importa? », bisogna dedurne che lo Stato è morto. Ebbene, è questo il modo di contribuire ad educare, ad elevare umanamente, civilmente, socialmente i nostri concittadini? Questo è il modo di rendere responsabile la nostra opinione pubblica di fronte agli atti supremi che vengono compiuti in questo Parlamento? Ma allora siamo noi ad accreditare in giro le stupide balordaggini di coloro che dicono: « Io di politica non mi interesso ». Dico « balordaggini » perché ammesso che costoro potessero dire « di politica non mi interesso » basterebbe che pensassero che la politica si interessa di loro per rendere chiara la loro insipienza.

Questa, fino a prova in contrario, è una delle leggi più importanti della legislatura; vorrei dire che è la legge più importante di tutta la legislatura. Ebbene, ce ne stiamo occupando in questo modo? Stiamo facendo la legge in questi termini?

L'onorevole La Malfa (che non vedo mai qui) in Commissione ha dichiarato che la volontà (la volontà politica evidentemente) della maggioranza è rivolta verso un riesame della materia generale delle regioni. Non ho mai capito che strano uomo politico sia l'onorevole La Malfa: sostiene una tesi, poi l'abbandona, sostiene l'antitesi. Mi sono permesso l'altra sera di dichiarare che ha battuto Eutidemo di cui parla Platone, il campione dell'eristica, che era l'arte, per i sofisti, di difendere qualsiasi tesi, indipendentemente dalla falsità o dalla verità.

L'onorevole La Malfa tende ad atteggiarsi ad alfiere di tutte le sinistre. Quale strano modo di parlare abbiamo nel nostro paese: la sinistra, la destra, come se in questi termini vi fosse qualcosa di cattivo e da eliminare. Ammettiamo per ipotesi che la destra sia l'errore, sia il pericolo; che facciamo, la eliminiamo? È come dire che in un convoglio ferroviario l'ultimo vagone è assai pericoloso perché durante la corsa sbanda paurosamente. Allora, dobbiamo levarlo?

Ammettiamo comunque che l'onorevole La Malfa sia nel vero quando parla delle sinistre di cui lui sembra sia l'alfiere. Mi ricorda molto il *rais* dell'attuale Egitto che ha tentato di egemonizzare tutti gli arabi. Così, il collega La Malfa, con la scusa di egemonizzare tutta la sinistra italiana, dai fanatici maomettani comunisti ai beduini della sinistra democristiana, a mio giudizio ne azzecca poche.

BADINI CONFALONIERI. Non ne azzecca nemmeno una.

COTTONE. Voglio comunque ammettere che l'onorevole La Malfa parli a nome delle sinistre. Mi chiedo: se è vero che l'onorevole La Malfa dichiara esplicitamente che la

volontà della maggioranza è quella di arrivare ad un riesame generale di questa materia, quando deve farsi questo riesame ? Non è questa l'occasione più opportuna ? Perché commettere l'oltraggio alla ragione di fare un errore con la prospettiva poi di correggerlo ? Ma dove siamo ? Veramente in questi giorni non c'è da rimanere edificati di quel che sta succedendo nel nostro Parlamento !

Ma v'è di più (e vorrei rivolgermi direttamente all'onorevole Vicepresidente del Consiglio): questa legge non è una « leggina » ordinaria; mi sono permesso di dire che è una delle leggi più importanti (almeno noi così la consideriamo) dell'intera legislatura. Ma vorrei dire di più: questa è una legge che costituisce un impegno di questo Governo, un punto qualificante del suo programma. E allora io domando: il Governo come ha trattato questa legge che costituisce uno dei punti fondamentali dei suoi impegni ? Onorevole Vicepresidente Nenni, io le do atto che talvolta è venuto qui e con pazienza. È una frase sua ed è giusta: quando ella dice che la democrazia è pazienza, sono d'accordo con lei. Vorrei ricordare che c'era un nostro grande amico che dava una definizione più suggestiva (se mi consente) della democrazia quando diceva che è « la ragione che non si stanca di combattere ». Bene, ella di tanto in tanto è venuto qui a rappresentare il Governo. Ma gli altri rappresentanti del Governo, in questi giorni in cui abbiamo discusso questa legge, punto fondamentale del programma di Governo, dove sono stati ? Ricordo che quando il Governo presentava al Parlamento una legge su cui impegnava il suo prestigio, su cui impegnava la prospettiva del disegno politico che intendeva raggiungere, la difendeva anche con la presenza fisica: veniva qui. Voi questa volta qui non siete venuti: avete dato l'impressione di quel falso, stupido pudore che hanno taluni quando si trovano alla presenza di parenti poveri e malvestiti. E in effetti questo è un disegno di legge povero, di una povertà, sul piano della tecnica legislativa, abissale, e vorrei dire anche non mal vestito, ma sdrucito, tutto smagliato.

Ma posso pensare che sia solo questa la ragione per cui non siete venuti come rappresentanti del Governo, con la vostra presenza fisica, ad affermare il prestigio della vostra politica, se considerate questo uno dei punti programmatici fondamentali del vostro Ministero ? E badate: se è vero, come voi affermate, che questo è un disegno politico che costituisce punto fondamentale del programma di governo, io devo fare un'altra considerazione: allora non potete certamente affermare che la convergenza dei comunisti in questa occasione sulle vostre tesi politiche sia accidentale. Se i colleghi comunisti vengono a costituire su questo tema una nuova maggioranza con voi, è perché questo punto fondamentale del vostro programma è il preludio della nuova maggioranza che diventerà permanente quando il vostro programma di governo, sulla base di questo primo tema, si allargherà e ve li vedrete a fianco. Non li potete cacciare via perché voi state facendo la loro politica ! Onorevole Nenni, mi appello ancora alla sua saggezza. Ella di esperienze nella vita ne ha fatte tante e consenta che io mi arroghi la presunzione di rivolgermi direttamente a lei per dirle: come può ella, in sua coscienza, negarmi che non succederà nulla se, una volta istituite delle regioni, in alcune di queste avremo delle giunte comuniste ? Ella sa meglio di me, onorevole Nenni, che la nostra logica, quella che ci è comune, è diversa dalla loro. Noi possiamo essere anche divisi su questioni d'ordine tecnico o tattico, ma sulla grande questione di fondo ragioniamo con una logica comune, perché poggiamo i piedi sulla medesima piattaforma: la democrazia. Io non voglio far torto ai comunisti, che sono a mio giudizio gli ultimi aristotelici del mondo moderno, ma quella che chiamiamo dialettica, quella che è la loro logica, non è la nostra. Quindi fatalmente, nel momento in cui voi avrete creato le regioni, e alcune di queste avranno una giunta di governo comunista, non potrete assolutamente immaginare che non facciano cose che non violino l'ordine generale, che non turbino l'assetto della democrazia. Non per cattiveria, ma perché non potranno non farlo; perché la loro dialettica, la loro logica che non è la nostra, che poggia su un terreno diverso dal nostro, li porterà fatalmente a fare cose che contrasteranno con il disegno di una politica che sia sanamente e sinceramente democratica. E non mi dirà, onorevole Nenni, che queste sono fantasie.

Onorevole Nenni, un secolo e mezzo fa ci fu il governo rivoluzionario di Parigi che si trovò di fronte a tumulti gravi in Vandea e in Bretagna; quel governo rivoluzionario ebbe la forza di mandare il generale Hoche che mise tutti a tacere, massacrando i vandeani e i bretoni. Ebbene, io le faccio una domanda, onorevole Nenni, e le auguro di campare ancora cento anni: si sentirà ella (Dio ce ne scampi !), il giorno in cui dovesse succedere qualche disastro, di chiamare, ammesso che lo trovi, un generale italiano per mettere le cose a posto in Emlilia, per esempio ?

Quando parliamo di queste cose noi sentiamo in coscienza il peso di quello che diciamo, la responsabilità che ci assumiamo. Ma quando vi diciamo non di abbandonare certe posizioni, perché sappiamo benissimo che il prestigio vi porta ad insistere, quando vi diciamo « riflettete », vi diciamo una parola il cui peso abbiamo calcolato, perché ancora il tempo l'avete, se volete, per non commettere un errore così grosso.

Noi abbiamo certo in questa occasione combattuto una battaglia; sarà stata una battaglia di ostruzionismo, come alcuni amano definirla, però ci siamo scontrati con i colleghi della maggioranza, ai quali io sono il primo a dire che hanno combattuto un'altra battaglia, perché fare la resistenza passiva è un modo di combattere. Però, ho riscontrato un diverso atteggiamento mentale tra noi di minoranza, di opposizione a questo disegno di legge, e tutta intera la maggioranza: dico « tutta intera », allargata fino all'estrema sinistra. Voi ci avete dato l'impressione di avere, più che una certa sicurezza, una forma di sicumera, come se foste sicuri di avere la verità dalla vostra parte. Noi vi abbiamo dimostrato invece, con i nostri sforzi, che abbiamo tentato in mille modi e umilmente di metterci dalla parte della verità. Sono due cose molto diverse. La vostra presunzione è quella che più ci addolora: non avete voluto fare alcuno sforzo, vi siete convinti di essere nella verità e non avete voluto spostarvi. Noi vi abbiamo dimostrato che nella vita, e nella vita pubblica in particolare, è necessario con umiltà cercare la verità; nessuno può presumere di averla in tasca.

Ebbene, può darsi che noi con il nostro sforzo, con i nostri dubbi abbiamo contribuito in parte a farvi nascere qualche rovello nell'animo, ma quello che ci addolora è che voi continuiate a rimanere ancora fermi in quella che presumete sia la verità e che, a nostro giudizio, è errore. Ed io devo concludere che, per quel che mi riguarda, preferisco mille volte avvolgermi nel dubbio piuttosto che riposare nell'errore.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, concludo. Colleghi della maggioranza, anche voi avete combattuto una battaglia...

CANTALUPO. A salve !

COTTONE. No, do a Cesare quello che è di Cesare. Anche loro hanno combattuto, la resistenza passiva è una grossa battaglia.

Dicevo che avete combattuto una battaglia, ed io sono convinto, al punto in cui sono arrivate le cose, che voi vincerete; ma vincerete per una causa che Dio non voglia sia destinata a perdere la democrazia in Italia, la pace sociale nel paese, l'unità della patria comune.

Probabilmente io non prenderò più la parola in questo dibattito, signor Presidente; probabilmente ho parlato già troppo a lungo in altre circostanze. Vorrei allora, nel momento in cui finisco di combattere, per quel che mi riguarda, la battaglia condotta insieme con altri miei colleghi di gruppo, lanciarvi a titolo personale un ultimo appello. Vorrei cioè che, prima di decidere, ciascuno dei colleghi della maggioranza, lo stesso relatore, i rappresentanti del Governo si appellassero alla propria coscienza.

La coscienza è stata definita la quantità di scienza innata che è in ciascuno di noi. Ebbene, vi esorto ad ascoltare questa scienza innata. Sono sicuro che farà nascere lo spettro della perplessità davanti a voi. E vorrei augurare a noi e a voi che la perplessità possa indurvi a riflettere ancora. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Servello. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, un esame dell'articolo 25 del disegno di legge sulle elezioni regionali non può prescindere da rilievi di ordine generale, già del resto adombrati in un mio precedente intervento.

Trattando, infatti, l'articolo in discussione, quello cioè relativo alla prima riunione dei nascituri consigli regionali e alla loro sede provvisoria, sorge immediata una domanda: è esattamente definito e determinato il territorio delle regioni ? Questa domanda è stata posta anche nel corso del dibattito in Commissione sul disegno di legge n. 1062 presentato alla Camera nel marzo del 1964, la cui approvazione è stata a suo tempo rinviata *sine die* per i contrasti che sono sorti all'interno della coalizione di maggioranza in ordine a tutte le leggi-quadro.

Affermava nella sua relazione del 13 maggio 1964 l'onorevole Cossiga che con quel disegno di legge si era inteso (o si sarebbe inteso, dato che non è stato mai approvato) anche « sodisfare l'imprescindibile esigenza di un accertamento giuridicamente definitivo del territorio della regione, sia per avere una « misura territoriale » certa delle loro competenze, sia per permettere la eventua-

le applicazione di altre disposizioni costituzionali, ad esempio in materia di fusione di regioni esistenti, di creazione di nuove regioni o di mutamenti delle circoscrizioni regionali (cfr. articolo 132 della Costituzione), che per l'appunto postulano l' esistenza di criteri certi di individuazione dei confini tra le regioni ».

Si tratta, dunque, di adempimenti costituzionali e pertanto di obblighi legislativi indispensabili, quali premesse alla eventuale elezione e costituzione delle regioni a statuto ordinario. È vero che la Commissione affari costituzionali nel 1964 si è fatta carico di questo problema, riallacciandosi alla elencazione delle regioni così come essa è prevista dall'articolo 131 della Costituzione; tuttavia essa non ha potuto fare a meno di rilevare come l'elencazione suaccennata «non abbia di per sé valore normativo – prosegue la relazione al disegno di legge n. 1062 – per quanto attiene la delimitazione territoriale e comunque non offra quella certezza che solo si può ottenere mediante un atto giuridico di espressa individuazione che... deve assumere la forma di norma legislativa statuale ».

Dal 1964 l'indicato disegno di legge è rimasto nelle sabbie mobili del centro-sinistra, per cui le giuste preoccupazioni costituzionali e legislative dell'onorevole Cossiga (ammutolito, nel frattempo, non solo dalla sua funzione di sottosegretario), nonché quelle della competente Commissione, hanno lasciato il passo all'attuale disegno di legge, portato avanti più per esigenze politiche interne della maggioranza – per esigenze sopratutto partitocratiche – che per vocazione di osservanza costituzionale.

Dobbiamo ritenere comunque sincera la passione di quanti propugnano l'istituzione delle regioni ai fini di un decentramento amministrativo. Ma lo sconclusionato procedere delle nostre vicende parlamentari di questi giorni induce dubbi fondati sull'esistenza di un'effettiva volontà politica a questo riguardo. Quando osserviamo che tutti i problemi sollevati nei dibattiti sulle leggi-quadro vengono disattesi o accantonati per dar luogo a una legge di mero carattere elettoralistico, quando in questa legge di tecnica elettorale la maggioranza mostra di battersi soprattutto sull'articolo 22, che si riferisce ad una scadenza politica collegata ad eventi e impegni ipotetici tuttora imprevisti e imprevedibili, quando non ci si cura di stabilire i limiti e i caratteri del decentramento né della stessa definizione giuridica della regione – sia essa in senso qualitativo o quantitativo – né quanto meno dei suoi poteri nella sfera dell'ordinamento statale e degli enti autarchici, abbiamo fondati dubbi sull'effettiva volontà di questa maggioranza di realizzare un vero decentramento amministrativo. In relazione a questa carenza, a questo vuoto pauroso che esiste, noi riteniamo che si debba segnalare la necessità imprescindibile di intervenire definendo questi limiti e questi poteri. Vorrei riferirmi in particolare, in ordine a questi limiti, a quanto potrà accadere, per esempio, nel settore dell'agricoltura (di cui si è occupata largamente in questi mesi la stampa nazionale).

Ora, poiché in base all'articolo 117 della Costituzione le regioni hanno competenza amministrativa anche in materia di agricoltura e foreste, sia pure nell'ambito della legislazione statale, ci sembra di capire che, più o meno a breve scadenza, potremmo trovarci di fronte ad una ventina di legislazioni agrarie diverse – specie nelle procedure di applicazione – che, pur rispettando magari le norme di carattere generale, potrebbero creare non poche difficoltà all'agricoltura nel suo complesso.

Del resto, la politica agraria comunitaria, che dal 1° luglio 1968 regolerà quasi integralmente la produzione dei paesi della Comunità economica europea, non prende già in considerazione i singoli paesi o le rispettive circoscrizioni amministrative, bensì zone agrarie omogenee per tipi di produzione e ordinamenti agrari, tendendo così a creare un indirizzo normativo per tipi di produzione, ciascuno dei quali regolato da un apposito regolamento comunitario che vale per tutta la Comunità con norme autentiche attinte alle rispettive legislazioni. Inserire quindi in tale logica costruzione un nuovo elemento, come questo che si prospetta, è qualcosa non solo di imprevisto, ma di pericoloso, che non potrà che essere elemento ritardatore del processo di integrazione della nostra economia agricola nella vita della Comunità economica europea. Del resto basta riferirsi all'esempio della Sicilia – dove esiste una legislazione diversa in questo settore rispetto a quella nazionale, specie per quanto attiene alla riforma agraria, ai contratti agrari, agli enti di sviluppo – per aver fin d'ora un quadro indicativo della situazione caotica che si potrà determinare in questo settore con il trasferimento della potestà legislativa e amministrativa nell'ambito delle regioni a statuto ordinario.

Naturalmente tutto questo può apparire ai colleghi della maggioranza come qualcosa

di superficiale, di scarsamente importante, di irrilevante rispetto all'evento assorbente e prepotente che li occupa in questa Camera: cioè l'approvazione della legge elettorale. Ma noi riteniamo di insistere su alcuni argomenti che sono stati in questi giorni sottolineati. E cioè che non solo la nostra dottrina italiana di diritto amministrativo, non solo l'esperienza interna, ma anche l'esperienza internazionale hanno dettato indirizzi vari, e tra loro contrastanti, tali da esigere quindi norme il più possibile chiare e meno provvisorie delle soluzioni che vanno ormai definendosi « all'italiana ». Per esemplificare ulteriormente, ci basta riferirci al primo comma dell'articolo 25 che fa sede di alcune attività il capoluopo della regione.

La maggioranza fa mostra di ignorare nella fattispecie che non esiste alcuna norma legislativa né costituzionale né ordinaria che indichi quali siano i capoluoghi della regione, né esiste norma che attribuisca allo Stato o alla regione la facoltà di deliberare su questa materia. Né trattasi di argomento di poco momento, se è vero, come è vero, che non ci sono dispute più cruenti, faide municipale più accese di quelle relative alla elevazione di un centro a capoluogo di provincia o di un capoluogo di provincia piuttosto che un altro a capoluogo di regione. È vero che l'articolo 123 della Costituzione stabilisce al secondo comma: « Lo statuto » (regionale, naturalmente) « è deliberato dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica ». Ma questo non conferma definitivamente che la scelta del capoluogo debba essere fatta dalla regione. E comunque, anche se ciò fosse, la scelta non potrebbe certo avvenire prima della prima riunione del consiglio regionale, che deve essere tenuta nel capoluogo della regione.

Onorevole relatore, mi sembra che questo sia un argomento di una semplicità addirittura elementare. Eppure non è stato assolutamente tenuto presente. Immaginiamo già quanti saranno e quanti potranno essere i consigli provinciali che si prepareranno ad ospitare la prima ed anche le successive riunioni del consiglio regionale, fino alla definitiva scelta della sede del consiglio stesso. Abbiamo parlato di sede e non di città capoluogo. Ora la legge 10 febbraio 1953, n. 62, che la stessa maggioranza ha riconosciuto doversi rivedere, stabiliva che lo statuto della regione deve contenere norme sulla organizzazione degli uffici regionali e sul funzionamento della giunta e del consiglio, come sui rapporti tra consiglio, giunta e presidente della regione, senza tuttavia precisare se nello statuto si dovesse contemplare la scelta del capoluogo della regione. Di qui l'esigenza dell'iniziativa legislativa, che sfociò nel 1964 nella presentazione del già citato disegno di legge (n. 1062) – caduto presto nel più profondo letargo – in cui si cercava una soluzione al problema. La relazione Cossiga dava atto delle difficoltà insorte sull'argomento. E difatti emerge dalle parole di quella relazione Cossiga: 1) che il legislatore costituente non aveva dettato per la scelta dei capoluoghi di regione criteri storico-tradizionali, per loro natura sempre controvertibili e di conseguenza inidonei ad assumere valore normativo; 2) che non si riteneva invocabile in assoluto l'esistenza di una norma consuetudinaria, in ordine a un istituto che ha carattere di assoluta novità nell'ordinamento. Concludeva che « la Commissione... ritiene che la determinazione dei capoluoghi delle regioni, pur potendosi ispirare a criteri storico-tradizionali, debba farsi in modo espresso e positivo, con apposito atto giuridico anche tenendo conto di più attuali criteri economici, urbanistici e di funzionalità amministrativa ».

Comunque, la differenza delle opinioni fu così rilevante, e la materia rimase tanto controversa, che si preferì non definirla e proporre alla nostra Assemblea soltanto criteri di scelta, senza in sostanza adottarne alcuno. Ebbene oggi, come se questi precedenti non rappresentassero nulla, la Camera vota una legge che dà per scontata la soluzione del problema. Di rinvio in rinvio, di insabbiamento in insabbiamento, appare chiaro che si farà come il solito « a scaricabarili », cioè si demanderà ai consigli regionali, evidentemente con apposita legge, la definizione di una questione di fronte alla quale il Parlamento si confessa impotente ad agire, con quale risultato nella babele delle province candidate è facile prevedere. D'altro canto si può facilmente prevedere che su questo come su più impegnativi temi – per esempio quelli relativi alle potestà legislativa ed amministrativa – le dispute e le controversie, foriere di veri conflitti giurisdizionali e costituzionali, saranno tante che la definitiva approvazione degli statuti regionali sarà molto di là da venire.

Certo più serio sarebbe stato risolvere questioni come quelle accennate nella sede loro propria, cioè nel Parlamento nazionale. Dice l'articolo 123, secondo comma, della Costituzione che « lo statuto è deliberato dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della

Repubblica ». Possiamo immaginare che tutte le parti politiche regionaliste si troveranno d'accordo, se non altro per motivi di concorrenza elettorale, nel rendere lo statuto il più ampio possibile, nel riconoscere pertanto alla propria regione le più vaste sfere di competenza.

Recita altresì il secondo comma dell'articolo 6 della legge n. 62 del 1953 che « il Parlamento, ove riscontri nello statuto disposizioni contrarie alle leggi o ai principi generali dell'ordinamento dello Stato o in contrasto con l'interesse dello Stato o di altre regioni, ne rifiuta l'approvazione e lo rinvia al consiglio regionale ».

È evidente che alla paralisi derivante nelle regioni dalla formulazione dello statuto regionale seguirà, data la probabile contemporaneità degli adempimenti di questo tipo in tutte le regioni, la paralisi del Parlamento, che dovrà esaminare gli statuti di tutte le regioni, che discuterà pertanto in diritto e in fatto, in una specie di « accademia della Crusca », di tutti questi problemi, magari rinviando a talune regioni i rispettivi statuti, in un andirivieni che indubbiamente finirà non solo col turbare la vita di queste costituende regioni nel momento in cui esse nasceranno, ma turberà profondamente – noi riteniamo – anche la funzionalità e la vita del Parlamento italiano.

Ora, in mancanza di una legge dello Stato, quale sarà il capoluogo della regione? Quale sarà il prefetto che convocherà i comizi elettorali, come previsto dalla legge in esame? Quale sarà il consiglio provinciale che ospiterà il primo consiglio regionale? Questo discorso sul capoluogo di provincia mi fa ricordare un contrasto, una polemica che si è già avuta in proposito, allorquando nel 1962 si discuteva del capoluogo della regione Friuli-Venezia Giulia. Vi erano i fautori di Udine quale capoluogo e vi erano i fautori di Trieste, città che poi prevalse. Ebbene, in quella circostanza ricordo che l'onorevole Tripodi, del Movimento sociale italiano, disse quanto segue: « Il problema non è nuovo, non è nuovo perché nessuno di noi ha dimenticato che cosa è avvenuto nella mia terra di Calabria attorno al 1950, allorché si è tentato di istituire il capoluogo delle vaticinate regioni. Il capoluogo a Reggio o a Catanzaro? E non ricordate i riflessi che anche in quest'aula hanno avuto i moti di popolo che hanno posto in Calabria una città contro l'altra? Non ricordate i treni fermati, gli edifici pubblici occupati? Le due città erano pronte a dilaniarsi l'un l'altra, sempre per colpa del vizio originario del regionalismo ». E continuava: « Né la competizione finirebbe in Calabria; il problema si riproporrebbe in altre regioni, giacché il collega Delfino mi sta ricordando che anche in Abruzzo ricorrono già le medesime polemiche fra l'Aquila, Pescara e Chieti. E in Umbria non abbiamo le stesse rivalità tra Terni e Perugia? E nel Veneto tra Padova e Venezia? Insomma, risorge l'antica questione: il capoluogo deve essere nel centro storico o nel centro economico? Deve essere nel centro che serba le memorie di quella collettività che senza alcun suffragio storico, geografico ed economico si vuole identificare nella regione, oppure nel più giovane centro che ha una maggiore efficienza commerciale e industriale? ».

Si tratta, signor Presidente, onorevoli colleghi, di un problema che sembra di scarsa importanza ma che via via che l'*iter* di questa legge andrà avanti insieme all'*iter* dei successivi e indispensabili, anche tardivi, provvedimenti, si imporrà con l'evidenza non solo delle ipotesi, ma delle cose e degli scontri.

Il terzo comma riguarda le modalità delle adunanze e quindi si riferisce al regolamento del consiglio, in assenza del quale si fa riferimento alla legge comunale e provinciale. A questo proposito, dato che il comma si riferisce anche all'articolo 20 della legge n. 62 del 1953 non si può non rilevare come, avendo la stessa maggioranza stabilito di rivedere quella legge, sia necessario, prima di indire le elezioni e prima di formulare questa legge elettorale, formulare le nuove norme relative alla costituzione e al funzionamento degli organi regionali. Poiché la legge del 1953 richiama il testo unico della legge comunale e provinciale, c'è un rilievo da fare e cioè che noi ci troviamo di fronte ad una maggioranza e ad una formula di Governo che si erano presentate all'opinione pubblica italiana con idee innovatrici e rinnovatrici, con propositi rivoluzionari intesi a sovvertire, a ribadire e, comunque, a rinnovare quelle che erano le strutture e gli istituti dello Stato italiano. Ebbene, sono passati diversi anni e tutto questo non è accaduto e oggi per varare una legge elettorale regionale, a parte le manchevolezze che abbiamo denunziato in questi giorni, si ricorre ancora per le adunanze, per la prima adunanza di queste assemblee, al testo unico del 1915 che reca norme in larga parte superate, e più precisamente si ricorre agli articoli 228, 230, 292 ed altri ancora relativi ad assemblee che evidentemente non avevano l'importanza, la dimensione, i poteri che voi

intendete attribuire alle assemblee regionali che volete costituire.

Ora, questo richiamo al testo unico del 1915 ci permette di sottolineare che tutta questa riforma che investe l'ossatura stessa dello Stato italiano, che ne incrina e ne spezza l'unità, tutta questa invenzione non è che un ritorno indietro di cento anni, un ritorno cioè nostalgico a tempi superati. E ci meraviglia molto che in questa Assemblea il cosegretario del partito socialita unificato, onorevole De Martino, con toni demagogici abbia qui affermato che noi saremmo dei « passatisti », degli arretrati, mentre egli sarebbe, con i suoi seguaci, un uomo moderno e aperto alle soluzioni avanzate.

Ebbene, non siamo stati noi, credo sia stato l'onorevole Nenni, Vicepresidente del Consiglio, a definire il regionalismo come una soluzione che ridurrebbe l'Italia in pillole.

Ora, quando sorse nel nostro paese il problema dell'unità d'Italia, soprattutto quando nel nostro paese vennero a porsi problemi di grande importanza in ordine particolarmente alla unione amministrativa, alla funzionalità dell'ordinamento amministrativo, fu fatto un processo contrario: bisognava trovare delle formule che gradualmente portassero a una unità organica non solo di carattere territoriale, ma anche di carattere amministrativo.

Ed ecco perché, dopo l'annessione del Mezzogiorno, il Governo capì che non era possibile amministrare l'Italia con le diverse leggi degli antichi Stati e allora si ebbe il processo formativo di questo corpo di leggi amministrative che doveva portare all'unità amministrativa dello Stato. Fu allora che il Farini nominò (siamo al 1860) la commissione per lo studio dell'ordinamento amministrativo. Si arrivò poi al Ministero Cavour che aveva Minghetti come ministro dell'interno, il quale, sulla base dei lavori che erano stati acquisiti nel frattempo, riuscì a concepire un quadro completo di riforme della pubblica amministrazione, per cui nei suoi progetti presentati alla Camera il 13 marzo 1861 si mostrò fautore, sì, del decentramento amministrativo, in quanto riteneva che la libertà provinciale e comunale fosse una salvaguardia per il regime rappresentativo e previde la costituzione delle regioni; ma era questa una fase, ripeto, necessaria, indispensabile per arrivare dalle divisioni, dalla polverizzazione comunale e municipale allo Stato, alla sua unità; una comunione cioè permanente e obbligatoria – così allora si statuì – di più province. Siamo quasi ad una concezione della regione come consorzio tra province, che è cosa ben diversa dallo Stato regionalista che voi oggi, colleghi socialisti insieme ai comunisti, cambiando completamente parere, dopo venti anni andate postulando.

Naturalmente allora, pur trovandoci di fronte ad uno Stato gracile e appena nato, con tutti gli immani problemi interni e internazionali che gravavano su di esso, la vigilanza dello Stato era prevista con norme e leggi assolutamente imperative. Tuttavia questo progetto non incontrò il favore dell'Assemblea, non incontrò le simpatie facili della Camera. Non ci si trovò allora di fronte alla manifestazione di insensibilità di fronte a cui ci troviamo oggi, nel 1967. I nostri padri sentivano questi problemi e li vivevano; su questi problemi non si instaurava soltanto un meccanico rapporto di maggioranza o di minoranza, non erano le palline nere e le palline bianche che potevano avere un peso quantitativo e decisivo; ma erano la responsabilità, la consapevolezza del fatto che un processo amministrativo poteva portare con sé anche gli elementi della decomposizione politica.

Allora, dicevo, quell'Assemblea fu contraria. Vediamo oggi. Oggi si presenta una riforma, in sostanza, alla rovescia: allora si studiava questo problema affinché si potesse arrivare gradualmente ad uno Stato unitario dal punto di vista amministrativo; oggi abbiamo uno Stato unitario e si vuole andare alle regioni perché questo Stato diventi regionalista, in una concezione assolutamente contraria ad una visione moderna dei fatti amministrativi e soprattutto dei fatti economici e sociali. Il mondo va verso le grandi concentrazioni umane, sociali, verso le grandi concentrazioni internazionali, politiche ed economiche; noi torniamo indietro a formule che anche i nostri padri respingevano quando urgevano grossi problemi.

Ecco il punto, la insensibilità, la irresponsabilità. Allora alla Presidenza del Consiglio vi erano uomini come Cavour che erano presenti nei dibattiti dove portavano il peso della loro autorità, la forza delle loro argomentazioni. Chi abbiamo oggi (non oggi soltanto: da quando questo dibattito si è iniziato) al banco del Governo? Vi è un Governo? Vi è, sì, un sottosegretario per le poste o per le finanze o per il tesoro o per la marina mercantile che sono a turno presenti al dibattito; ma dove è il Presidente del Consiglio, colui il quale dovrebbe rappresentare il Governo, la opinione pubblica, il paese? Quando mai ha presenziato a questo dibattito? È venuto soltanto per votare, per un atto cioè materiale, senza mai ascoltare non dico le voci estremi-

ste che possono levarsi in quest'aula in un dibattito come questo, ma senza mai ascoltare nessuno ! Ecco la differenza di statura tra gli uomini: tra coloro i quali hanno fatto l'unità d'Italia e coloro i quali oggi la compromettono con una disinvoltura, con una leggerezza che non ha precedenti nella nostra storia.

Quando nel 1900 si svolse in quest'aula un dibattito ostruzionistico contro le leggi Pelloux, si violarono i regolamenti, si tentò in tutti i modi di coartare la volontà dell'Assemblea. Vi furono tumulti di ogni genere; la Presidenza, come in queste circostanze, cercò in tutti i modi di comprimere la libera espressione della minoranza, ma soprattutto cercò di comprimere il regolamento della Camera. Tuttavia anche in quella circostanza dobbiamo registrare la presenza attiva e continua del Presidente del Consiglio, cioè del rappresentante del Governo e dello Stato. L'assenza attuale è invece l'indicazione di un fenomeno di insensibilità e di irresponsabilità. Forse lo onorevole Moro crede poco o non crede affatto a questa legge, alla istituzione delle regioni; ma noi, pur avendo dei dubbi su questo, sui suoi tentennamenti, sui suoi atteggiamenti «anguilleschi», riteniamo che ugualmente il discutere questo problema, il portarlo ancora a contatto dell'opinione pubblica, all'esame delle Camere, già in qualche modo crei condizioni psicologiche di disorientamento nella pubblica opinione. Ecco perché denunciamo questa assenza, questa carenza di iniziativa, di indirizzo univoco, di chiarezza di idee, come manifestazioni di insensibilità nazionale.

Ecco perché, agli uomini della maggioranza, agli uomini che hanno ascoltato, che hanno subìto o hanno sollecitato in questi giorni le urla della sinistra estrema, dei comunisti, noi diciamo e ripetiamo le parole che Gabriele D'Annunzio disse nel marzo del 1900, quando si svolgeva un discorso ostruzionistico, aderendo anch'egli all'ostruzionismo contro le leggi eccezionali: « Non v'illudete: voi, come loro, siete dei veri nostalgici del passato. Non lo siamo noi. Noi siamo uomini vivi che andiamo verso la vita ». (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare sul complesso degli articoli, passiamo agli emendamenti:

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: del consiglio regionale, *inserire le seguenti:* e le riunioni successive fino alla determinazione definitiva della sede del Consiglio regionale, *e sostituire le parole:* sarà tenuta, *con le seguenti:* saranno tenute.

25. **1.** **Cocco Ortu, Valitutti, Leopardi Dittaiuti, Catella, Malagodi, Fulci, Cantalupo, Capua, Pierangeli, Pucci Emilio, Taverna.**

Al primo comma, aggiungere le seguenti parole: La prima riunione del consiglio regionale sarà convocata secondo le norme dettate dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dal Commissario del Governo.

25. **2.** **Cocco Ortu, Valitutti, Leopardi Dittaiuti, Catella, Malagodi, Fulci, Cantalupo, Capua, Pierangeli, Pucci Emilio, Taverna.**

nonché il seguente emendamento all'emendamento Cocco Ortu 25. 2:

Dopo le parole: Consiglio regionale, *inserire le parole*: previa determinazione del capoluogo delle regioni con legge della Repubblica approvata precedentemente alla indizione delle elezioni regionali.

0. 25. **2.** [b] **Cantalupo, Bozzi, Alpino, Malagodi, Badini Confalonieri, Bignardi, Cottone, Cocco Ortu, Trombetta, Botta, Bonea, Valitutti, Marzotto, Ferioli, Cariota Ferrara, Giomo, Catella, Biaggi Francantonio, Leopardi Dittaiuti, Goehring.**

CANTALUPO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTALUPO. Signor Presidente, la scatola cinese degli emendamenti e dei subemendamenti moltiplica sempre più i suoi contenitori. A misura che si va avanti, dalla scatola cinese escono nuove scatolette. Noi cerchiamo di riempirle con i nostri emendamenti, che voi snobbate (come si dice con termine salottiero). Poi vi dovete convincere che taluni di questi emendamenti hanno una ragion d'essere molto pratica e li accettate. Giunti agli articoli successivi si constata che, avendo il Governo e la maggioranza accettato in precedenza qualcuno dei nostri emendamenti, bisogna che ne accettino qualcuno anche dopo. Altrimenti gli articoli susseguenti rivelano non dico il loro vuoto, perché questo è tutta la legge che lo rivela (chiamarla legge, l'ho già detto e lo ripeto, è uno pseudonimo, perché non è una legge: è una congerie affastellata e frettolosa di norme contraddittorie, molte inapplicabili, altre prive di qualsiasi ragion d'essere). E così anche all'articolo 25 troviamo il primo comma formulato come segue: « La prima

riunione del consiglio regionale sarà tenuta presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della regione ».

Poiché l'onorevole Bozzi ed altri miei colleghi hanno illustrato ampiamente che il capoluogo di regione, allo stato attuale di maturazione della legge, non esiste; poiché in materia di capoluogo l'onorevole Di Primio ha dichiarato di accettare il suggerimento da noi dato, per cui la fissazione del capoluogo è pregiudiziale alla messa in moto della macchina, io non ripeterò tutti gli argomenti che abbiamo già esposto. È un punto che, se non erro, è stato superato: è stato cioè riconosciuto che l'indicazione del capoluogo per ogni regione non può essere in alcun modo elusa prima di dare avvio alla macchina elettorale. Ammettiamo dunque che tutto questo sia già praticamente risolto. Con quale tipo di provvedimento non lo so; forse con la modifica della legge o con una «leggina» speciale che ogni regione in tempo utile emanerà per quanto riguarda l'indicazione del proprio capoluogo, il che presuppone il rapido esaurimento della polemica che si svolgerà fra tutti i capoluoghi rivali. Sono tutte cose che abbiamo già detto e che quindi non vale la pena di ripetere.

Dice l'articolo che la prima riunione del consiglio regionale sarà tenuta presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della regione. E le sedute successive dove si svolgeranno? Si possono svolgere dove si vuole: si può avere il carro di Tespi vagante, peripatetico, delle sedute che andranno a tenersi oggi in un posto e domani in un altro per sodisfare le modeste ambizioni municipaliste che, come diceva poco fa l'onorevole Cottone e come è soprattutto nella tradizione accettata una volta per tutte dalla democrazia cristiana, hanno costituito per secoli il midollo vitale della storia politica degli italiani, prima che accettassero la concezione di uno Stato unitario.

Il nostro primo emendamento Cocco Ortu 25. 1 tende a precisare che anche le sedute successive devono essere tenute in sede fissa; non vi possono essere sedi varie, diverse. Suggeriamo pertanto che dopo le parole: «La prima riunione del consiglio regionale» si aggiunga: « e le riunioni successive fino alla determinazione definitiva della sede del consiglio regionale ». Suggeriamo anche di sostituire le parole: « sarà tenuta », che si riferiva soltanto alla prima riunione, con le parole: « saranno tenute »; il plurale presuppone che non vi sarà interruzione nelle sedute, cioè che sorgeranno delle assemblee vitali, in grado di svolgere regolarmente la loro attività dal giorno in cui verranno, per così dire, alla luce.

Si tratta di un emendamento di una grande semplicità. Sono stati presentati alcuni opportuni subemendamenti al nostro emendamento principale da parte dei colleghi del Movimento sociale; noi li riconosciamo giusti, rappresentano un perfezionamento del nostro. Così ad esempio quello Roberti 0. 25 1 *a*, in cui si chiede di sostituire le parole: « e le riunioni successive » con le parole: « e tutte le riunioni »; così quello Roberti 0. 25. 1 *b*, che propone di sostituire la parola: « determinazione » con la parola: « scelta ». Noi possiamo essere d'accordo con questi miglioramenti.

Comprendo per quale ragione si propone di usare la parola « scelta ». Devo però osservare che a seguito di una scelta avviene una determinazione. Noi diciamo fin d'ora che siamo favorevoli a questa proposta, evitando così di tornare sull'argomento. La scelta presuppone la volontà autonoma della regione nell'attribuirsi la sede. È giusto, perché per un istituto autonomo regionale come quello che si vuole creare il minimo che si può concedere è che esso sia autonomo quando sceglie la propria sede. Altrimenti non possiamo parlare di autonomia, perché le autonomie imposte dall'alto hanno un altro nome, che è il contrario dell'autonomia. Pertanto questo nostro emendamento tende a dare possibilità di funzionamento immediato all'istituto regionale, abolendo alcuni ostacoli che derivano non da condizioni perentorie poste da questo provvedimento, ma dal fatto che esso ha dimenticato di dire le cose più elementari e più semplici. È un'osservazione che non faccio certamente io per primo, ma che si ripresenta in tutti i momenti: perché questa legge è stata redatta così male?

Se lo chiedeva poco fa un oratore del Movimento sociale. Vorrei rispondere che essa è stata redatta tanto male perché è stata scritta in fretta, sotto un pungolo politico. È necessario votarla subito, non c'è un minuto da perdere, perché bisogna sbandierarla nella prossima campagna elettorale.

È stato operato un parto cesareo per una nascita che sarebbe avvenuta normalmente nel giro di nove mesi, invece che nel minor tempo impiegato per l'approvazione di questa legge. Sarebbe nata bene ed invece è nata male, perché tale parto cesareo è la creazione di una fantasia macabra, di una fantasia che tende a colpire le radici della vita nel momento in cui sono ancora capaci di esprimersi

in piena autonomia fisiologica, tentando di imporre un determinato modo di nascere, per la fretta.

Onorevole Ermini, non mi guardi con rancore.

ERMINI. Nessun rancore, onorevole Cantalupo. È il parto che mi preoccupa. (*Si ride*).

CANTALUPO. Questa legge è stata fatta con una fretta incredibile. Era stata promessa a qualcuno che, fra l'altro, non l'aveva chiesta. Si tratta di una promessa che ha un segno inconfondibile di originalità, in quanto fatta a chi in nessun modo l'aveva sollecitata.

Tornando al discorso principale, perché tutto questo? L'onorevole De Martino, nel suo già ripetutamente da noi deplorato discorso, ha fatto una petizione di princìpi. Non voglio offenderlo, lungi dai miei pensieri un'idea del genere: io sono l'ultimo dei suoi scolari quando egli insegna diritto romano, ma quando fa politica non mi sento per niente l'ultimo dei suoi allievi. Egli ha ripetutamente insistito nel dire una cosa che, anche a volere essere educati, non possiamo non definire falsa, cioè che i nostri emendamenti erano tutti artifici messi in atto per far perdere tempo.

Invece è questa legge che è fatta per far perdere tempo, mentre gli emendamenti servono a far risparmiare un po' di tempo quando si tratterà di applicarla. I vari emendamenti che avete accolto, sia pure vincendo riluttanze intime derivanti dalla vostra posizione polemica nei nostri confronti, ne sono una dimostrazione. A questo punto vorrei domandare francamente: se il clima di meditazione tecnica che negli ultimi giorni si è creato in seno alla maggioranza in seguito alla denuncia da noi fatta di alcuni difetti funzionali di questo disegno di legge, si fosse determinato prima, quale sarebbe stato il risultato? Molto probabilmente molti nostri emendamenti, che sono stati respinti, sarebbero stati approvati, se la maggioranza avesse cominciato a ragionare dieci giorni prima, invece che da due giorni a questa parte.

Siete stati, quindi, anche incoerenti, poiché, avendo respinto alcuni nostri emendamenti, importantissimi ai fini del funzionamento di questa legge, e avendone accettati invece altri, avete reso inevitabile, a nostro parere, una revisione generale della legge nell'altro ramo del Parlamento, altrimenti verrà fuori una legge per metà buona e per metà cattiva. E non voglio dire che noi preferiamo che fosse tutta cattiva e non funzionasse affatto, perché siamo dei legalitari e non siamo seguaci del « tanto peggio, tanto meglio »; domandiamo però: quale enorme lavoro dovrà compiere il Senato per coordinare tutte le parti di questa legge perché sia veramente funzionale? Tutto questo si poteva e si doveva evitare sicché dobbiamo ancora una volta rispondere alle critiche che ci vengono rivolte: l'ostruzionismo è servito, signor Presidente, l'ostruzionismo, o presunto tale, è stato utile al Parlamento: l'ostruzionismo che abbiamo posto in essere servirà ai colleghi del Senato per ritoccare la legge nei punti in cui la Camera non ha potuto farlo. L'ostruzionismo viene ormai ritenuto come una parte della struttura obiettiva della funzione parlamentare ed è il mezzo attraverso il quale l'opposizione può dare i suoi consigli quando la maggioranza non vuole riceverli. Praticamente l'ostruzionismo è lo strumento escogitato dai parlamentari del secolo scorso per fare in modo che quando una parte della maggioranza esprime una volontà antiparlamentare, il meccanismo parlamentare funzioni egualmente. Ed in questo senso non si venga a dire che l'ostruzionismo è stato inutile o – come ha detto l'onorevole De Martino – che il Parlamento è stato oltraggiato da noi. Il Parlamento è stato reso funzionale da noi con questa opposizione, perché le nostre posizioni critiche, i nostri suggerimenti, i nostri consigli hanno reso un servizio al Parlamento per migliorare la legge, in limiti modesti, perché avete accettato pochi dei nostri emendamenti, ma in limiti che saranno certamente maggiori nell'altro ramo del Parlamento, ove non ci sarà più la possibilità da parte della maggioranza di dire no (questo lo dico senza voler entrare nel merito delle decisioni, per altro non ancora prese, dell'altro ramo del Parlamento) se non si adotterà il sistema della seduta-fiume, che è nata qui da anonimi genitori, perché non si è mai saputo chi l'ha imposta, chi l'ha voluta o perlomeno chi l'ha chiesta, né come è nata.

Perché la seduta-fiume è la bestia nera contro cui continuiamo e continueremo a batterci? Perché è l'elemento che ha impedito di migliorare la legge, non consentendo di presentare gli emendamenti che avrebbero reso migliore la « vostra » legge; e ha impedito che fosse più efficace la funzione degli oppositori. Quanti errori si potevano correggere accettando i nostri emendamenti? Si deve alla cortesia – non so se esagero nella interpretazione – personale dell'onorevole Di Primio se egli ne ha accettato qualcuno. Si deve al suo senso giuridico se egli non si è sentito di respingerne altri. In ogni caso, qua-

lunque sia il motivo dell'accoglimento di alcuni nostri emendamenti, resta ben chiaro che l'onorevole Di Primio ha sancito da parte sua, come componente della maggioranza – e noi gliene siamo grati come oppositori – la funzione dell'opposizione che è stata negata da chi ha disertato per mesi quest'aula e questo dibattito e ha posto questa legge come un *diktat*. Essa doveva essere discussa normalmente: sarebbe divenuta una legge migliore e molte cose che ora dovrà correggere il Senato le avremmo corrette noi stessi. Anche come Assemblea, senza fare alcuna questione di primato e senza fare concorrenza nella disumana arte del perfezionamento che è fuori dell'umano, noi avremmo trasmesso all'altro ramo del Parlamento un testo migliore; invece gli trasmettiamo questo che dovrà subire un ritocco profondo.

È molto banale la ragione per la quale proponiamo il nostro primo emendamento: non si conosce dal testo della legge dove si svolgeranno tutte le sedute, esso dice solo dove si svolgerà la prima seduta.

Le disposizioni transitorie a cui appartiene l'articolo 25 in fondo che cosa sono? Sono un debole tentativo da parte della maggioranza (forse in seguito ad una più accurata lettura del testo di legge, che i funzionari, chissà in quali uffici, hanno fatto), per ritoccare alcuni difetti della legge e per fare in modo che almeno la prima legislatura regionale nasca. Perché, se non fossero state approntate le disposizioni transitorie, non sarebbero potute nascere le assemblee regionali. Sappiamo che il concetto di disposizioni transitorie accompagna da sempre, da che esiste il Parlamento, la nascita di organismi nuovi, perché nella prima fase, prima che la prassi, attraverso la accettazione e la stabilizzazione delle consuetudini, ciò che dipende anche dalla volontà delle assemblee, si sia solidificata, le disposizioni transitorie hanno in sostanza il compito di legittimare una serie di atti puramente pratici, i quali consentono la messa in moto di una macchina di cui sono previsti i funzionamenti diciamo così meccanici, con una frase grossolana, dal giorno della nascita in poi, mentre non è previsto il modo in cui essa deve vivere i primi giorni della sua vita.

Quindi non critichiamo il fatto che vi siano disposizioni transitorie. Fanno parte, ripeto, di una tradizione osservata in tutte le leggi importanti che recano delle innovazioni, come questa. Anche la fondazione di questa Assemblea, 20 anni fa, comportò una serie di disposizioni transitorie importanti, che nel giro di pochi anni decaddero e dettero luogo, superato quel periodo, alla stabilizzazione delle norme definitive. Domandiamo soltanto perché anche le disposizioni transitorie siano state redatte così male. Dal momento che le disposizioni transitorie erano il frutto di un ripensamento tecnico, di una rimeditazione sulla impossibilità di funzionamento della legge nella sua prima fase di applicazione, si poteva almeno cercare di farle un po' meglio.

Anche qui ha dominato la fretta, anche qui ha dominato l'urgenza, non determinata da esigenze obiettive; ha dominato cioè la volontà politica, di preparare comunque un testo da offrire alle masse elettorali, che sperano e pregano per avere posti. Si doveva far sapere in tempo utile che posti se ne potranno distribuire.

Ricordo un episodio della mia gioventù che risale al 1909. Un mio collega di giornalismo a Roma, Beniamino De Ritis, la cui memoria deve essere molto cara agli abruzzesi, perché ha scritto delle cose stupende, che nessuno forse ha mai letto, in piccoli libri poco conosciuti, morto 10 anni fa, un grande spirito, una volta che io, ventenne, piuttosto fantasioso (meridionale, fantasia un po' eccitata) gli dicevo che bisognava scrivere la storia d'Italia attraverso le concezioni religiose, attraverso le concezioni municipali, attraverso la storia del Papato, attraverso la storia delle repubbliche aristocratiche o autocratiche, mi disse (è molto triste quello che mi disse: aveva venti anni anche lui, ma era già molto saggio; il sangue abbruzzese è importante): « No caro: quando sarai vecchio tu imparerai che bisognerebbe scrivere la storia degli italiani attraverso i posti ».

E mi fece una casistica estremamente amara di tutte le distribuzioni di posti che avevano seguìto, accompagnato, qualche volta preceduto, e qualche volta persino determinato grandi fatti politici della storia italiana: il posto è stato sempre ambito dagli italiani, non sempre per il bisogno utilitaristico, ma per il bisogno di esprimere una parte dell'animo loro nel dirigere e nel fare politica.

Ebbene, se questo ha determinato la fretta, si spiega tutto; si spiega, onorevole Di Primio, anche il fatto che noi ci sentiamo qualche volta mortificati nel suggerire emendamenti talmente modesti che danno luogo alla ingiustificata ironia dell'onorevole De Martino, il quale dovrebbe rivolgere l'accusa contro se stesso. Non siamo noi che abbiamo proposto degli emendamenti modesti per far perdere tempo, ma è la legge che esige anche emendamenti modesti perché avete commesso errori talmente meschini che qualcuno

doveva pur dire: « Perché avete sbagliato ? ». Domanda che è rimasta sempre senza risposta. E noi continuiamo ad esortarvi ad accogliere gli emendamenti che proponiamo e vediamo con piacere che in questi ultimi giorni il concetto di ostruzionismo obiettivo, cioè di collaborazione delle opposizioni alla formazione della legge, che in noi era ben chiaro fin dal primo momento (fare in modo che la legge fosse meno cattiva di quello che era) si va diffondendo anche nella maggioranza, la quale accetta alcuni suggerimenti e riconosce che oggi si deve preparare, per sua colpa, una lotta in Senato che sarebbe stata quasi certamente evitata o ridotta al minimo se qui non fosse stata interpretata la parola ostruzionismo in senso addirittura bellico: non si deve accettare niente perché viene di là !

E mandatela così al Senato questa legge ! Lì vi aspettano i nostri senatori, quelli del Movimento sociale italiano, quelli di altre opposizioni, i quali si vedranno arrivare un testo infermo ed ammalato, e sapranno già che è ammalato. L'esperienza che abbiamo fatto noi qui dentro consentirà al Senato certamente di lavorare meglio di quanto abbiamo lavorato noi. E io spero che i senatori non siano obbligati a dare la stessa prova di resistenza fisica che abbiamo dato tutti qui dentro, perché il Senato si troverà in presenza di una serie di errori la cui conoscenza lo metterà subito in condizioni di dire: « Correggiamoli pacificamente e tranquillamente ». Se invece anche lì si dovessero trovare di fronte alla volontà pregiudiziale di non accettare consigli, certo non saremmo noi a stancarci di fare una seconda battaglia, tutt'altro.

Ma tutto questo dà un senso sempre più malinconico ad un errore profondo di impostazione che vi è stato in questa lotta. Si è voluto addirittura creare il fatto nuovo di impedire la presentazione degli emendamenti, e noi dobbiamo insistere su questo punto perché lo riprenderemo in tutte le sedi in cui ci sarà possibile, per domandare se non sia stato violato anche un dettato costituzionale specifico ed esplicito, non sia stato violato lo spirito delle disposizioni che regolano l'attività del Parlamento. La formazione delle leggi articolo per articolo è un concetto che non si può prestare a doppia interpretazione. Articolo per articolo significa discutere in modo che su ogni articolo si mediti, in modo che gli errori alla fine vengano progressivamente eliminati e l'armonia della legge da sola si sviluppi, vorrei dire, come creatura intellettuale e morale.

Qui invece è stato adottato il criterio opposto, sul quale tutte le nostre riserve permangono intatte. Ecco perché noi riteniamo che, anche per quanto riguarda l'articolo 26, che discuteremo probabilmente domattina e sul quale interverranno alcuni di noi, si accerterà in sede conclusiva il disfunzionamento della legge.

C'è un riesame da fare. Grazie a Dio c'è l'altro ramo del Parlamento ! Però l'esempio ci deve servire perché alcune lacune sono quanto meno incredibili. Il primo comma dell'articolo 25 recita testualmente: « La prima riunione del consiglio regionale sarà tenuta presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della regione ». Si dirà: per la prima riunione valgono le disposizioni transitorie; tutte le sedute successive avvengono secondo gli articoli precedenti alle disposizioni transitorie. Ma noi vi abbiamo dimostrato che negli articoli precedenti alle disposizioni transitorie, vi sono lacune che, se non riuscirete a colmare, ricascheranno vive nelle tenaglie delle disposizioni transitorie.

Spesso ci è stato risposto qui dentro, da varie parti responsabili, che molte delle cose da noi dette sono esatte poiché, effettivamente, ci sono degli errori e delle lacune. Ma c'è stato anche detto che non è indispensabile accettare tutti gli emendamenti in aula, dato che, in fondo, un comitato di redazione (di collazione, come diceva molto bene Enrico De Nicola) potrà coordinare tutto in un testo definitivo. Indubbiamente il comitato di redazione rappresenta uno strumento del quale il Parlamento può e deve servirsi per ovviare agli inconvenienti di redazioni estemporanee, contraddittorie e polemiche, nate da tumulti e da incomprensioni tra le varie parti. Dunque, servitevi pure di questo comitato di collazione se questo può essere utile per eliminare alcune discrepanze gravi, però ricordate che il comitato è una cosa seria. Tutti quelli che sono qua dentro da molti anni non possono dimenticare che l'istituto della collazione provocò le dimissioni di un presidente del Senato, che non era l'ultimo dei giuristi italiani, l'onorevole De Nicola. Infatti, in tema di collazione di una legge fondamentale, De Nicola si trovò ad aver dato una interpretazione che non fu approvata dal Governo. Per questo motivo dovette rassegnare le dimissioni. Quindi non è vero che quello che si fa in sede di coordinamento della legge possa sanare tutte le contraddizioni, perché possono insorgere nuove resistenze e riaprirsi dialoghi che potevano esaurirsi in quest'aula.

Il secondo comma dell'articolo 25 recita testualmente: « Le attribuzioni della segreteria del consiglio regionale sono disimpegnate dall'ufficio di segreteria della predetta amministrazione provinciale ». Ma ci saranno le amministrazioni provinciali in quel momento ? Se l'onorevole La Malfa avrà perduto una delle sue battaglie, consolidando una tradizione che ormai si identifica con lui, con la sua carriera politica e con il partito repubblicano, sì, si potrà applicare questo articolo; ma se, puta caso, (siamo nella fantapolitica) l'onorevole La Malfa avesse vinto la sua battaglia (non glielo posso nemmeno augurare, perché non sono d'accordo), allora anche questa parte sarebbe inficiata di nuovo. Questo non riguarda solo l'articolo 25, ma riguarda tutte le dizioni seguenti, perché la proposta dell'onorevole La Malfa, almeno verbalmente, è rivoluzionaria, cioè concepisce una trasformazione dell'istituto regionale dopo che sia nato. Ai colleghi, avversari o amici, che ci dicono: « Ma non vi illudete, non vincerà mai questa battaglia » posso dire che hanno ragione ma, comunque, voglio richiamare la loro attenzione sul fatto che gli articoli seguenti sono coordinati ad una sconfitta oggi del partito repubblicano e sulla proposta che l'onorevole La Malfa ha già annunziato come pregiudiziale alle elezioni del 1969.

Quindi, anche questi articoli vanno letti con prudenza augurale (augurale in senso negativo), che dimostra una volta di più su quali grucce cammina tutto il contesto di questa legge, che è nata, dunque, come frutto di una amorosa contraddizione (e ci sono anche gli accoppiamenti contradditori che in natura producono i morti; non si tratta soltanto di sangue di diversi gruppi, si tratta di sangue di diverse creature e di diversi ordini della creazione).

Questo continuo richiamo all'istituto della provincia avviene mentre uno dei partiti più importanti, anche se non quantitativamente, ma per la capacità con cui fa rendere un minuscolo capitale con un reddito usurario politicamente, si fa promotore di una trasformazione totale di questa legge che ha voluto imporre come *conditio sine qua non* per l'esistenza della democrazia italiana: e l'ha voluta imporre soprattutto (ed è qui che noi ci ribelliamo intellettualmente, e anche come studiosi di storia politica del nostro paese) come strumento per il rinnovamento dello Stato italiano. Ma si rinnova così lo Stato italiano ? Lo Stato italiano ha bisogno di essere rinnovato, di essere ringiovanito, probabilmente di essere trasformato, ma non si comincia dal di sotto, non si comincia dalla periferia.

Bisogna studiare radicalmente, *ex novo*, non con spirito di parte, quale sia la condizione dello Stato italiano di fronte alla trasformazione della società e del mondo moderno, anche fuori d'Italia; bisogna adeguare lo Stato italiano alla concezione di un eventuale – speriamo – sviluppo completo dell'europeismo per renderlo robusto quanto occorre per sopportare all'interno la pressione di una aumentata capacità produttiva, di una aumentata autonomia politica delle regioni italiane e per resistere all'esterno a una concorrenza che, se ci darà il diritto di entrare in condizioni di vantaggio in casa altrui, darà anche agli altri la possibilità di entrare vantaggiosamente in casa nostra. E' probabilmente la trasformazione dello Stato italiano verrà. Noi non siamo affatto ciechi per negare queste cose. Lo Stato di diritto è una formula generica, non vuol dire questo Stato; vuol dire uno Stato fondato sul diritto certo che dia a tutti i cittadini la sicurezza di essere soggetti di quello Stato alla pari fra di loro.

Ma questa è la trasformazione adeguata dello Stato ? Alcuni dei nostri oratori vi hanno dimostrato che perfino di fronte agli sviluppi – speriamo – positivi del mercato comune, caso mai questa innovazione regionale potrebbe indebolire lo sforzo collettivo del popolo italiano per affrontare la concorrenza esterna, potrebbe frazionarlo nel momento in cui deve fare invece uno sforzo unitario.

Sono stati fatti dei paragoni molto strani, con la Russia e con gli Stati Uniti d'America. Ma questo non ha alcun senso. Noi siamo un paese di modeste dimensioni e che non può minimamente adeguare un disegno di Costituzione propria a quelle degli Stati Uniti e della Russia che, in fondo, sono fondate sul principio delle diverse nazionalità per quanto riguarda la Russia (che ha fondato delle Repubbliche che portano il nome della nazionalità che le costituisce) e quella della repubblica federale americana che è fondata su un concetto completamente diverso dal nostro, anzitutto per la immensa vastità del territorio e poi per la preservazione di certe tradizioni giuridiche, di certi usi locali, di certe strutture sociali e giuridiche dei singoli Stati federati che non hanno niente da vedere l'uno con l'altro e che non potevano essere demoliti se non a patto di provocare insurrezioni che hanno del resto caratterizzato, e in modo molto grave, nel secolo scorso la politica interna americana.

Quindi, le strutture articolate in senso molto elastico di quei due enormi paesi che, guarda caso, sono quelli che oggi hanno la

direzione del mondo, non hanno niente da vedere con la modesta struttura di una riforma interna italiana.

Signor Presidente, riduciamo il discorso alle sue dimensioni più naturali, più modeste, non creiamo «discorsoni» che si potranno anche fare in altra sede, che esigono ben altra trattazione. Il discorso dei regionalisti è un discorso di propaganda elettorale, è un discorso per far sapere che ci sono a disposizione nuovi benefici per gli amici e queste nuove punizioni per gli avversari: di essere esclusi da quella che fino a questa sera si chiamava « la camera dei bottoni » e che un mio collega spiritosamente questa sera, anche se con termine violento, ha chiamato la « camera dei bottini ».

Non facciamo drammi ideali e giuridici: la riforma regionale è una modesta cosa, fatta in fretta per sovvenire strumentalmente a esigenze di cui ormai siamo tutti consapevoli. Anche questo spiega – ne siamo lieti – le perplessità, le esitazioni, le incertezze di molti membri della maggioranza, di tutti i partiti, i quali non voglino essere (anche se non hanno il coraggio di dichiararlo) complici o umili collaboratori di un'opera nella quale non credono.

Con questo spirito, prima di affrontare una disposizione dell'articolo 26 che esigerà una trattazione di carattere più generale, vogliamo dire che anche l'ansioso tentativo di costruire, con le norme transitorie, una possibilità di dare avvio alla legge, nonostante le insufficienze del suo motore principale, non è riuscito al suo scopo poiché le hanno messe ancora in maggiore evidenza. Per queste ragioni la nostra azione di opposizione continuerà sul piano tecnico come si è svolta sinora lungamente sul piano politico.

Per quanto riguarda l'emendamento Cocco Ortu 25. 2. devo dire soltanto che, dal momento che facciamo le disposizioni transitorie, almeno facciamole quanto più perfette possibile. Non voglio dire che debbano rassomigliare ad un orario ferroviario, ma per lo meno al regolamento di una associazione. Ora, se non si accetta il nostro emendamento, chi convoca la prima riunione del consiglio regionale ? Da dove viene la convocazione ?

Con il mio emendamento 0. 25. 2 *b* all'emendamento Cocco Ortu 25. 2. chiediamo infine che la fissazione del capoluogo (su questo, l'onorevole relatore si è espresso, se ho ben capito, in modo positivo) avvenga in tempo utile, prima della indizione delle elezioni regionali.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Cocco Ortu 25. 2:

Sostituire le parole: e le riunioni successive, *con le parole*: e tutte le riunioni.

0. 25. 1. [a] **Roberti, Sponziello, Cruciani, Grilli, Santagati, Abelli, Almirante, Angioy, Calabrò, Caradonna, Delfino, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Tripodi, Turchi.**

GUARRA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo ormai agli ultimi momenti di questo dibattito e ci è consentito fare alcune osservazioni strettamente attinenti all'articolo 25 e agli emendamenti e subemendamenti ad esso presentati. La dizione stessa dell'articolo 25 manifesta i dubbi che i proponenti medesimi di questa legge hanno sull'efficacia della legge stessa. Durante il dibattito sull'articolo 22, che ha polarizzato l'attenzione di tutte le parti politiche e dell'opinione pubblica, abbiamo ascoltato esponenti della maggioranza (sia in quest'aula, sia fuori di questa aula, in discorsi e in scritti) che non sanno ancora come saranno fatte queste regioni, quali dimensioni esse avranno.

Non vorrei ripetere quello che è stato già detto da altri oratori e poc'anzi riaffermato dall'onorevole Cantalupo: pare che non si possa discutere in questo Parlamento di problemi importanti senza dover fare riferimento a quanto dice in proposito l'onorevole La Malfa. Per la verità l'onorevole La Malfa parla di tutto, discute di tutto, indica soluzioni in tutti i settori. E noi siamo obbligati a rispondergli. Egli dice che le regioni si dovranno fare, ma che dovranno assumere una dimensione diversa. Questa dimensione egli cerca di dare alle regioni proponendo la soppressione delle province.

Inoltre l'onorevole La Malfa si pone questo interrogativo: se manteniamo le regioni così come sono state delineate dalla Costituzione 20 anni fa, quando diversa era la visione economica, faremmo qualche cosa che frapporrebbe ostacoli alla stessa realizzazione del piano quinquennale di sviluppo. Noi crediamo che questo discorso dell'onorevole La Malfa sia valido. Noi riteniamo che veramen-

te, se si vogliono fare delle regioni gli strumenti per la realizzazione del piano quinquennale di sviluppo, bisogna dare una dimensione diversa alle regioni; e noi, antiregionalisti, vorremmo portare il nostro contributo per questa nuova configurazione delle regioni.

Però noi ci poniamo l'interrogativo: perché fare oggi una legge la quale stabilisce che le regioni saranno fatte, se ancora non possiamo dire come le regioni dovrebbero atteggiarsi? Io credo che il ragionamento dovrebbe invece essere questo: facciamo prima le leggi che stabiliscono il modo di atteggiarsi delle regioni, e poi la legge elettorale per le regioni.

Ne è una riprova l'articolo 25. Quando affrettatamente si dice che « la prima riunione del consiglio regionale sarà tenuta presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della regione », nel momento in cui non si sa ancora quali siano i capoluoghi delle regioni, allora veramente ritengo che si faccia un'opera artificiosa e che non si costruisca nulla di positivo.

Debbo fare un'altra considerazione, che discende naturalmente dalla lettura dell'articolo 25: una considerazione la quale richiama un discorso molto più serio, che ho sentito spesso fare da esponenti politici in questo Parlamento e che ho letto in questi ultimi giorni nel settimanale della democrazia cristiana diretto dall'onorevole Sullo. Trattasi di un dibattito nel quale sono intervenuti diversi uomini responsabili della vita politica italiana, un dibattito sul tema della crisi del Parlamento: si è sostenuto che la crisi è dovuta al fatto che il Parlamento legifera troppo, mentre bisognerebbe attribuire alla facoltà regolamentare del potere esecutivo determinate materie che ora occupano senza necessità il Parlamento nazionale.

Ora, signor Presidente e onorevoli colleghi, non vi sembra che proprio la materia dell'articolo 25 sia materia di regolamento e non di legge? Stabilire dove si riunisce il primo consiglio regionale, presso quale sede si riunisce, stabilire quali organi esecutivi debbano funzionare da segreteria del consiglio regionale: non è tutto ciò materia regolamentare?

L'ostruzionismo che gli avversari hanno voluto attribuire alle forze di destra durante questo dibattito è stato alimentato proprio dal modo in cui questa legge è stata portata avanti. Del resto non poteva che essere così, perché questa legge – come è stato spesso detto dagli oratori che sono intervenuti nel dibattito – è una legge fine a se stessa, è una legge cioè che deve servire come strumento di propaganda nelle prossime elezioni politiche.

Noi ci auguriamo che questa legge abbia lo stesso destino della legge Scelba. Anche nel 1953, affrettatamente, alla vigilia delle elezioni politiche, si varò la legge n. 62 sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali. Sembrava che le regioni fossero imminenti, sembrava che subito dopo le elezioni del 7 giugno 1953 si dovesse procedere alla loro effettiva istituzione. E invece sono passati quattordici anni, e non se n'è fatto nulla. Noi abbiamo fiducia che il prossimo Parlamento voglia riconsiderare questo problema; e crediamo che questa discussione – proprio per la sua ampiezza, anche attraverso le cosiddette forme dell'ostruzionismo che essa ha assunto in quest'aula – sia servita a riproporre il problema non soltanto al Parlamento, ma a tutta la nazione. La nostra opera pertanto non sarà stata vana!

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti all'emendamento Cocco Ortu 25. 1:

Sostituire la parola: determinazione, *con la parola*: scelta.

0. 25. **1.** [b] **Roberti, Sponziello, Cruciani, Grilli, Santagati, Abelli, Almirante, Angioy, Calabrò, Caradonna, Delfino, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Tripodi, Turchi.**

Sopprimere la parola: definitiva.

0. 25. **1.** [c] **Roberti, Sponziello, Cruciani, Grilli, Santagati, Abelli, Almirante, Angioy, Calabrò, Caradonna, Delfino, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Tripodi, Turchi.**

nonché i seguenti emendamenti all'emendamento Cocco Ortu 25. 2:

Sopprimere le parole: del Consiglio regionale.

0. 25. **2.** [a] **Roberti, Sponziello, Cruciani, Grilli, Santagati, Abelli, Almirante, Angioy, Calabrò, Caradonna, Delfino, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Tripodi, Turchi.**

Sostituire le parole: secondo le norme dettate dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, *con le parole*: secondo le norme contenute negli articoli 235, 237, 290, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, in quanto risultino applicabili.

0. 25. 2. [c] **Roberti, Sponziello, Cruciani, Grilli, Santagati, Abelli, Almirante, Angioy, Calabrò, Caradonna, Delfino, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Tripodi, Turchi.**

Sopprimere le parole: dal Commissario del Governo.

0. 25. 2. [d] **Roberti, Sponziello, Cruciani, Grilli, Santagati, Abelli, Almirante, Angioy, Calabrò, Caradonna, Delfino, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Tripodi, Turchi.**

FRANCHI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI, Onorevole Presidente, vorrei subito brevemente accennare a quelli, tra questi subemendamenti, che hanno un carattere soprattutto formale. Così con il subemendamento Roberti 0. 25 1 *c* noi chiediamo la soppressione della parola: « definitiva », riguardo alla scelta (o alla « determinazione », onorevole Cantalupo !) del capoluogo della regione. Per noi è superfluo usare la parola « definitiva » perché ovviamente la scelta è definitiva dal momento che è stata operata e produce effetti finché la regione non ritiene di modificarla. Infatti, se dopo cinque giorni la regione riterrà di scegliere un altro capoluogo potrà senz'altro farlo e quindi « definitiva » diventerà la nuova scelta, fino ad una nuova eventuale modifica.

Anche inutili sono a nostro avviso le parole: « del consiglio regionale » (mi riferisco al subemendamento Roberti 0. 25. 2 *a*), perché, dato che parliamo dei consigli regionali, non è proprio necessario ripetere questa espressione in ogni articolo.

Con il subemendamento 0. 25. 2 *d*, chiediamo la soppressione delle parole: « dal Commissario del Governo », in quanto sono anch'esse a nostro avviso superflue; ci richiamiamo infatti al testo della legge comunale e provinciale, per cui si tratta di una precisazione inutile.

Mi soffermerò ora brevemente sui due subemendamenti che noi riteniamo più importanti, e precisamente il subemendamento Roberti 0. 25. 1 *b* e il subemendamento Roberti 0. 25. 2 *c*.

Con il primo chiediamo di sostituire la parola: « determinazione » con la parola: « scelta ». L'onorevole Cantalupo ha molto acutamente individuato il motivo, lo spirito di questa nostra proposta. Io non vorrei per la verità dire che il motivo è proprio quello, cioè l'omaggio ad una autonomia; ma indubbiamente, onorevole Cantalupo, l'interprete così poi giudicherà questo nostro subemendamento. La « determinazione » appare più propria di un legislatore nazionale che stabilisce il capoluogo della regione; la « scelta » postula l'autonomia: è il consiglio regionale che sceglie il proprio capoluogo. Quindi per motivi di carattere formale e per motivi di carattere anche giuridico, a nostro avviso, una volta che si vuole dar vita a queste autonomie a rigor di logica dovrebbero essere le regioni stesse a scegliersi il proprio capoluogo. Non è questo però né il giudizio né la tesi del mio partito, che ho avuto modo di esprimere già altre volte. Noi diciamo che lasciare alla libera scelta delle regioni lo stabilire il capoluogo sarebbe in molti casi una cosa drammatica. (*Interruzione del deputato Cantalupo*).

Il discorso si fa però più ampio in quanto ci rendiamo conto che questi nostri emendamenti sono, sì, necessari, ma non sono sufficienti, perché ben altro sarebbe occorso per emendare un articolo così superficiale e così lacunoso. Noi siamo andati avanti esaminando tutti questi articoli e, a mano a mano che ci siamo addentrati nell'esame degli stessi, ne abbiamo scoperto sempre di più la superficialità, la lacunosità e l'improvvisazione.

Questo è veramente uno degli articoli più improvvisati. Mi permetterò di sintetizzare la situazione in cui si troveranno i consigli regionali che, stando alle disposizioni di questo provvedimento, non saranno certamente in grado di funzionare. Infatti, dove si riuniranno ? Nella sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della regione. Qui il discorso si fa estremamente serio, perché non si sa quale sia il capoluogo della regione.

Bisogna intendere per capoluogo la capitale economica o amministrativa della regione ? O forse la città più importante per cultura e prestigio ? L'espressione contenuta nella legge lascia veramente sbigottiti, perché affida esclusivamente alla fantasia l'immagine della città che dovrà essere scelta a capoluogo. È vero che l'articolo 123 della Costituzione po-

trebbe interpretarsi anche nel senso di demandare la scelta del capoluogo al consiglio regionale, ma è altrettanto vero che si tratterebbe di una interpretazione comunque forzata, perché in effetti la Costituzione non dice nulla in proposito.

Prima che nascano, quindi, i consigli regionali, già si adombra il primo conflitto fra Stato e regione: la scelta del capoluogo. Siamo veramente in un circolo vizioso. Se tocca alla regione la scelta del capoluogo, essa non potrà avvenire se non nella prima riunione, ma, secondo questa norma del disegno di legge, la prima riunione deve avvenire nel capoluogo. Non si esce, quindi, dal circolo vizioso, non si riesce a fare un passo avanti. Così il consiglio regionale vagherà in cerca del capoluogo, fino a quando lo Stato non avrà risolto con legge il problema.

Inoltre, che cosa bisogna intendere per sede del consiglio regionale? Il palazzo dove il consiglio svolgerà la propria attività o la città destinata a diventare capoluogo? Anche questo è un difficile problema di interpretazione.

Mi rendo conto che i subemendamenti da noi presentati non sono idonei a risolvere questi gravi problemi. Sarebbero stati necessari ben altri emendamenti. Ma questo è un vecchio discorso e non è il caso di ripeterlo. Comunque, cerchiamo di fare un po' di mente locale. Immaginiamo il consiglio regionale che vaga da una città all'altra di una regione di cui, non dimentichiamolo, non sono ancora ben delineati i confini, in attesa di conoscere quale città sarà scelta come capoluogo. Si tenga presente che, ai sensi dell'articolo 22 del disegno di legge, le elezioni dovranno avvenire nel 1969. Come potrà il Parlamento italiano legiferare in questa materia, stabilendo con legge della Repubblica i vari capiluogo delle regioni a statuto ordinario, se dispone di un tempo così limitato? Infatti, nella prossima primavera si terranno le elezioni politiche, vi sarà poi la stasi estiva, quindi la formazione del nuovo Governo, per cui il Parlamento avrà a disposizione soltanto sei o sette mesi, prima delle elezioni regionali, nel corso dei quali dovrebbe provvedere, fra l'altro, anche all'emanazione di una legge per la scelta dei capiluogo regionali.

Scelte di questo genere in molte regioni potranno farsi facilmente, ma in altre chissà che accadrà, perché si riprodurrà una gara campanilistica. Vi siete impegnati ad approvare la legge finanziaria, ma prima dovete decidervi a varare la legge sulla organizzazione delle regioni, perché non potrete eleggere i consigli regionali senza prima aver detto agli italiani con una legge quali organi andranno a creare con il loro voto. Vedete quindi quanto era opportuno il consiglio che vi si dava ieri di non stabilire un termine, soprattutto dal momento che esso ha solo un valore politico, è rilevante esclusivamente nei programmi dei partiti della coalizione governativa. Le maggioranze che seguiranno (che io mi auguro siano diverse da questa e durino a lungo) dovranno approvare le leggi-quadro; diversamente i consigli regionali rimarranno immobili, paralizzati, anche se sarà stato risolto il problema del capoluogo. Le leggi-quadro dovranno stabilire infatti l'ambito entro il quale dovranno svolgersi le attività legislative delle regioni. Né si potrà fare a meno di varare le leggi cosiddette « di comando » del personale, degli enti locali e soprattutto dello Stato nelle regioni, perché senza queste leggi non potrete mettere i consigli regionali in condizione di funzionare. Tutta questa attività legislativa dovrebbe svolgersi entro il 1969, quando il piano quinquennale sarà scaduto, per cui i programmatori dovranno dedicarsi allo studio di un nuovo piano quinquennale, o all'aggiornamento di quello attuale, o almeno ad un suo scorrimento. Il fatto che dovrete affrontare questi problemi prima di eleggere i consigli regionali ci induce a sostenere che veramente non è serio continuare in una discussione di questo genere. E questo voi lo sapete meglio di noi. Vi troverete infatti ad affrontare una serie di leggi e quindi a paralizzare il Parlamento intorno al discorso delle regioni, quando alle porte di esso premerà il grande problema della programmazione economica – a meno che non smentiate la vostra politica – per la quale il 1969 sarà l'anno cruciale.

D'altra parte, passata questa euforia determinata dalle note pressioni politiche del partito socialista, creatasi una nuova situazione con le elezioni politiche del 1968, fatalmente, qualunque sarà la maggioranza che ne deriverà, tranne che essa sia quella nata in questi 15 giorni, che va dal centro-sinistra fino al partito comunista, fatalmente dovrete tornare al vecchio *iter*, l'unico logico ed accettabile perché si possa veramente affrontare con serietà il discorso delle regioni, un discorso che noi non abbiamo mai rinunciato a svolgere, come vi è stato sempre dimostrato da parte nostra. Noi riteniamo che si tornerà al vecchio *iter*, che quelle leggi dovranno necessariamente precedere le elezioni regionali; le dovremo discutere se veramente vorrete arrivare a fare qualche cosa di più serio di quello che si pensa di fare con questa legge.

Con particolare riferimento al subemendamento Roberti 0. 25. 2 *c*, noi proponiamo di tornare al testo del disegno di legge con una precisazione che riteniamo indispensabile per motivi di serietà legislativa: non si può effettuare un generico richiamo ad un testo unico. In una materia così caotica, con questo testo unico così complesso come quello, noi abbiamo ritenuto necessario indicare specificatamente gli articoli richiamati. Su questo punto credo che Commissione e Governo possano essere d'accordo con noi.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati allo articolo 25 ?

DI PRIMIO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che l'articolo 25 non meriti, salvo un punto che deve essere chiarito, le critiche che gli sono state mosse dalla opposizione.

É vero che si parla nell'articolo, al primo comma, di capoluogo della regione. Ed è vero che il capoluogo deve essere determinato o con legge dello Stato o dagli stessi consigli regionali nel momento in cui adottano lo statuto. È infatti ovvio che il termine « capoluogo della regione », così come noi oggi lo intendiamo, ha un significato soltanto storico-tradizionale. Per essere assunto a valore giuridico, esso ha bisogno di un atto normativo. Il problema che si pone è precisamente questo: se questo atto normativo debba essere dello Stato oppure possa essere anche del consiglio regionale. Ora io ritengo, poiché la Costituzione al riguardo non precisa nulla, che la determinazione di quale debba essere il capoluogo della regione, inteso come sede del consiglio e del governo regionali, possa essere fatta sia dallo Stato sia dagli stessi consigli regionali. In tal senso è stato presentato – torno a ripeterlo – un emendamento al disegno di legge n. 1062, che figura al punto 10 dell'ordine del giorno della Camera.

Ritengo d'altra parte che le risultanze delle indagini della commissione Tupini (la quale, come ricorda benissimo l'onorevole Almirante, non ebbe soltanto a studiare la questione relativa ai costi, ma anche quella relativa all'adeguatezza della legge n. 62 del 1953) confermino che uno dei punti da chiarire sia precisamente quello concernente il capoluogo della regione, e soprattutto lo strumento legislativo da adottare per la sua determinazione.

Riaffermato ciò in linea di principio, a me sembra che le critiche che sono state mosse non siano esatte. E, soprattutto, mi sembra che anche gli emendamenti che sono stati presentati, specialmente quello Cocco Ortu 25. 1, non siano del tutto pertinenti. Infatti, il primo comma dell'articolo, inserendovi l'emendamento Cocco Ortu 25. 1, suonerebbe così: « La prima riunione del consiglio regionale e le riunioni successive fino alla determinazione definitiva della sede del consiglio regionale saranno tenute presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della regione ». La parola « sede » contenuta nell'emendamento può assumere qualche significato soltanto contrapponendola all'altra « sede » di cui parla l'articolo, cioè quella dell'amministrazione provinciale del capoluogo della regione. Però, interpretato in questo senso, l'emendamento diventa superfluo, in quanto l'articolo 69 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, precisa esattamente le stesse cose che si vogliono inserire con l'emendamento in discussione. Lo articolo 69 della legge citata difatti recita: « Fino a quando la regione non disponga di sede propria, gli organi regionali e gli uffici che ne dipendono avranno sede provvisoria in locali forniti dall'assemblea provinciale del capoluogo a spese dell'amministrazione regionale ».

Quindi, inteso in questo senso, ed è l'unico senso in cui possa essere inteso, l'emendamento presentato non fa che ripetere l'articolo che ho detto. Per queste considerazioni esprimo parere contrario.

ALMIRANTE. Quale significato ha il testo dell'articolo, se ella stesso dice che il capoluogo non è giuridicamente determinato ?

DI PRIMIO, *Relatore*. Ciò dovrà essere fatto evidentemente con una successiva legge.

ALMIRANTE. Una legge che non ha senso, che deve ricevere senso da altra legge: non capisco.

DI PRIMIO, *Relatore*. Ella ha avanzato un'obiezione molto pertinente. Occorre, come ho già detto, una legge che precisi qual è il capoluogo.

ALMIRANTE. Allora questa legge necessita di altre leggi. Ne prendo atto.

DI PRIMIO, *Relatore*. Potrà trattarsi di un atto normativo dello Stato, ma anche di un atto normativo del consiglio regionale.

ALMIRANTE. Ci basta che ciò sia registrato agli *Atti*. Il Senato dovrà emendare questa legge !

VALITUTTI. E la rimanderà qui !

DI PRIMIO, *Relatore*. Occorre, ripeto, un'altra legge per stabilire qual è il capoluogo della regione. Occorre, in termini più generali, un altro atto normativo, che potrà essere anche dello stesso consiglio regionale.

Il subemendamento Roberti 0. 25. 1. *a* è meramente formale, direi lessicale. Ritengo che sia inammissibile, e pertanto non lo accetto. La stesse considerazioni valgono per il subemendamento Roberti 0. 25. 1. *b* e per il subemendamento Roberti 0. 25. 1. *c*.

E veniamo all'emendamento Cocco Ortu 25. 2. Lo ritengo non soltanto superfluo, ma anche nocivo, perché, invece di chiarire il significato della legge, lo renderebbe più oscuro. L'articolo 14 della legge n. 62 del 1953 recita: « Il consiglio regionale tiene la sua prima adunanza il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal presidente della giunta regionale uscente almeno 5 giorni prima.

La presidenza provvisoria del consiglio è assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti. I due consiglieri più giovani fungono da segretari ».

L'unica norma che potrebbe essere utilizzata al fine della convocazione è quella contenuta nel primo comma. In questo primo comma si fissa la data della riunione della prima adunanza nel primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti. La seconda parte del comma prevede che gli avvisi di convocazione sono inviati dal presidente della giunta regionale uscente. Ma nella prima elezione non esiste un presidente della giunta regionale uscente. Quindi questa norma non può essere assolutamente utilizzata ai fini degli adempimenti di cui ci occupiamo. Pertanto mi sembra che molto più pertinenti siano le norme dettate dal terzo comma dell'articolo 25, in cui si dice: « Nella prima adunanza e in quelle successive fino alla entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'articolo 20 della legge 10 febbraio 1963, n. 62, saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme per la disciplina della stessa materia con riguardo al consiglio provinciale contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dalla predetta legge ».

Ora l'unica osservazione che è stata fatta e che è apparentemente pertinente riguarda la determinazione della persona che deve diramare gli avvisi della prima convocazione. Anche questo problema è risolto dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62, che all'articolo 74 recita testualmente: « Per la prima convocazione dei consigli regionali, all'atto della costituzione delle regioni, gli avvisi di convocazione di cui all'articolo 14 sono inviati, almeno 5 giorni prima della riunione, dal Commissario del Governo ». Quindi l'unico punto oscuro, relativo alla determinazione della persona cui spetti la competenza di diramare gli avvisi per la convocazione del consiglio regionale in sede di prima elezione, viene risolto da questo articolo 74, che attribuisce tale competenza al commissario del Governo.

Per ciò che riguarda l'ordine delle discussioni e tutta la materia pertinente alla disciplina delle discussioni e delle votazioni, valgono, sino a quando non verrà adottato il regolamento interno del consiglio regionale, le norme della legge 4 febbraio 1915, n. 148.

Alla luce di questi princìpi, mi sembra che l'emendamento Cocco Ortu 25. 2 non sia pertinente e che quindi debba essere respinto. Il subemendamento Roberti 0. 25. 2. *a* è del tutto formale, e per la sua ammissibilità mi rimetto alla decisione della Presidenza, comunque non accettandolo.

Il subemendamento Cantalupo 0. 25. 2. *b*, che vuole inserire dopo le parole « consiglio regionale » le altre « previa determinazione del capoluogo delle regioni con legge della Repubblica approvata precedentemente alla indizione delle elezioni regionali », esprime concetti ovvî che discendono dai princìpi generali del nostro ordinamento costituzionale e che non è il caso di esplicitare attraverso un emendamento.

Il subemendamento Roberti 0. 25. 2. *c* ripete, in altri termini, il concetto contenuto nel terzo comma dell'articolo 25, per cui ritengo che non sia ammissibile e comunque non lo accetto.

Anche il subemendamento Roberti 0. 25. 2. *d* non può essere accettato, dato che vuole sopprimere il richiamo al commissario del Governo, al quale invece spetta di diramare gli avvisi di convocazione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con il relatore.

Sulla questione piuttosto impegnativa e grossa della scelta del capoluogo regionale, io non faccio altro che riportarmi alle dichiarazioni che già ha reso alla Camera il ministro dell'interno, cioè che in un primo tempo si farà capo ai centri tradizionali, di carattere storico, di carattere economico, di carattere finanziario, in un secondo momento potranno essere gli stessi consigli regionali...

ALMIRANTE. Allora per l'Abruzzo il Governo ha già scelto L'Aquila come capoluogo.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. ...ad operare una scelta autonoma, che spetta alla regione.

ALMIRANTE. Ringraziamo il Governo per il suo chiarimento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Almirante, mantiene l'emendamento Roberti 0. 25. 1. *a* all'emendamento Cocco Ortu 25. 1, di cui ella è cofirmatario, che la Commissione e il Governo hanno dichiarato di ritenere inammissibile?

ALMIRANTE. Sì, signor Presidente.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta del subemendamento Roberti 0. 25. 1. *a*.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CINCIARI RODANO MARIA LISA

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	327
Maggioranza	164
Voti favorevoli	12
Voti contrari	315

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione

Abate	Bova
Abbruzzese	Brandi
Abenante	Bressani
Achilli	Brighenti
Alatri	Bronzuto
Alba	Brusasca
Albertini	Buttè
Alessandrini	Buzzetti
Alessi Catalano Maria	Buzzi
Alini	Cacciatore
Amadei Giuseppe	Caiati
Amadei Leonetto	Calasso
Amasio	Calvaresi
Amatucci	Calvetti
Amendola Pietro	Calvi
Anderlini	Camangi
Ariosto	Canestrari
Armani	Cappugi
Armaroli	Carcaterra
Balconi Marcella	Cariglia
Baldi Carlo	Carra
Baldini	Cassiani
Ballardini	Castelli
Barba	Castellucci
Barberi	Cataldo
Barbi Paolo	Cattaneo Petrini Giannina
Barca Luciano	Cavallari Nerino
Bardini	Cavallaro Francesco
Baroni	Cavallaro Nicola
Bártole	Céngarle
Bastianelli	Ceruti Carlo
Battistella.	Cervone
Beccastrini	Cetrullo
Belci	Coccia
Bemporad	Cocco Maria
Berloffa	Codignola
Bertè	Colleoni
Bettiól	Colleselli
Biaggi Nullo	Colombo Vittorino
Biancani	Corghi
Bianchi Gerardo	Corona Achille
Biasutti	Corona Giacomo
Bigi	Cortese Giuseppe
Bima	Cossiga
Bisantis	Costa Massucco
Boldrini	Crocco
Bologna	Curti Ivano
Bonaiti	D'Alessio Aldo
Bontade Margherita	Dall'Armellina
Borghi	D'Ambrosio
Borra	D'Antonio
Borsari	Darida
Bosisio	De Capua
Bottari Carlo	De' Cocci
Bottaro Giuseppe Antonio	De Florio

Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
De Maria
De Mita
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
Dossetti
Élkan
Ermini
Fabbri
Fada
Failla
Ferrari Aggradi
Ferri Giancarlo
Finocchiaro
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Giolitti
Giomo
Giorgi
Girardin
Gitti
Gombi
Guadalupi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Hélfer
Imperiale
Isgrò
La Bella
Laforgia
Lattanzio
Lauricella
Lenti
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzadri
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucchesi
Lucifredi
Luzzatto
Magno Michele
Magrí
Malfatti Francesco
Mancini Giacomo
Manenti
Marchesi
Marchiani
Mariani
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Massari
Matarrese
Mattarelli
Melloni
Mengozzi
Merenda
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Milia
Minasi Rocco
Miotti Carli Amalia
Moro Dino
Napoli
Napolitano Luigi
Negrari
Nicolazzi
Nicoletto
Nucci
Ognibene
Origlia
Orlandi
Palazzeschi
Palleschi
Passoni
Pastore
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Pintus
Prearo
Principe
Quintieri
Racchetti
Radi
Raffaelli
Rampa
Raucci
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Rosati
Ruffini
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sanna
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sartór
Sasso
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scelba
Scionti
Scotoni
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Spagnoli
Spallone
Speciale
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tagliaferri
Tambroni
Tàntalo
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Titomanlio Vittoria
Todros Alberto
Tognoni
Toros Mario
Truzzi Ferdinando
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Valori
Venturoli
Verga
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Vicentini
Villa
Vincelli
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Tanti Tondi Carmen
Zappa
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio
Azzaro
De Marzi Fernando
Urso
Valiante

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, mantiene il suo emendamento 0. 25. 1. *b* all'emendamento Cocco Ortu 25. 1, che la Commissione e il Governo hanno dichiarato di ritenere inammissibile ?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Abate ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta del subemendamento Roberti 0. 25. 1. *b*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	329
Maggioranza	165
Voti favorevoli . . .	14
Voti contrari	315

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abenante
Achilli
Alatri
Alba
Albertini
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Amendola Pietro
Antonini
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armosino
Assennato
Baldi Carlo
Baldini
Ballardini
Barba
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bártole
Bassi Aldo
Bastianelli
Beccastrini
Belci
Bemporad
Berloffa
Bernetic Maria
Bersani
Bertè
Biaggi Nullo
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisantis
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Botta
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Brandi
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Camangi
Canestrari
Cappugi
Carcaterra
Cariota Ferrara
Carra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Gianina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Cengarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Renato
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Cossiga
Costa Massucco
Crocco
Curti Ivano
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Ambrosio
D'Amore
D'Antonio
Darida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Dell'Andro
De Maria
De Mita
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
Dossetti
Élkan
Ermini
Fada
Failla
Ferrari Aggradi
Ferri Giancarlo
Finocchiaro
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franco Pasquale
Franco Rffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino

Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Giolitti
Giorgi
Gitti
Golinelli
Gombi
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Guadalupi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guidi
Gullotti
Hélfer
Imperiale
Igrò
La Bella
Laforgia
Lattanzio
Lauricella
Lenti
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Luzzatto
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Manenti
Marchiani
Mariani
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Massari
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Mazza
Melloni
Mengozzi
Merenda
Micheli
Minasi Rocco
Miotti Carli Amalia
Moro Dino
Naldini
Napoli
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Negrari
Nicolazzi
Nicoletto
Nucci
Ognibene
Orlandi
Palazzeschi
Palleschi
Passoni
Pastore
Patrini
Pedini
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Pintus
Prearo
Principe
Quintieri
Racchetti
Radi
Rampa
Raucci
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Rosati
Ruffini
Russo Carlo
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sanna
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sartór
Sasso
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarlato Vincenzo
Scelba
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Serbandini
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Spagnoli
Spallone
Speciale
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tagliaferri
Tambroni
Tàntalo
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Titomanlio Vittoria
Todros Alberto
Togni
Tognoni
Toros Mario
Truzzi Ferdinando
Turnaturi
Valeggiani
Valori
Venturoli
Verga
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Vianello
Vicentini
Villa
Vincelli
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio
Azzaro
De Marzi Fernando
Urso
Valiante

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, mantiene il suo emendamento 0. 25. 1. *c* all'emendamento Cocco Ortu 25. 1, che la Commissione e il Governo hanno dichiarato di ritenere inammissibile ?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta del subemendamento Roberti 0. 25. 1. *c*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	333
Maggioranza	167
Voti favorevoli . . .	13
Voti contrari	320

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abenante
Alatri
Alba
Albertini
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amasio
Amatucci
Andreotti
Antonini
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Averardi
Baldi Carlo
Baldini
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bartole
Bassi Aldo
Bastianelli
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Berlinguer Luigi
Berloffa
Berretta
Bersani
Bertè
Biaggi Nullo
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisantis
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Botta
Bottari Carlo
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calabrò
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Camangi
Canestrari
Carcaterra
Cariglia
Carra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceruti
Cervone
Cetrullo
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Renato
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Costa Massucco
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
Darida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
De Maria
De Meo
De Mita
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donat-Cattin
Dossetti
Elkan
Ermini
Evangelisti
Fada
Ferrari Aggradi
Finocchiaro
Foderaro
Folchi
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vottorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gaspari
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Giolitti
Giorgi
Girardin
Gitti
Golinelli
Gombi
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Guadalupi
Guariento
Guarra
Guidi
Gullotti
Illuminati
Imperiale
Isgrò
La Bella
Laforgia
La Penna
Lattanzio
Leonardi
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Luzzatto
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Giacomo
Manenti

Marchesi
Marchiani
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Massari
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Mazza
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Milia
Minasi Rocco
Miotti Carli Amalia
Montanti
Moro Dino
Napoli
Natali Lorenzo
Negrari
Nicolazzi
Nicoletto
Nucci
Ognibene
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Pietrobono
Pintus
Prearo
Principe
Quintieri
Racchetti
Radi
Raucci
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rissana
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sanna
Santi Ferdinando
Sarti Adolfo
Sartór
Sasso
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scelba
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Seroni
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Spallone
Speciale
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tagliaferri
Tambroni
Tàntalo
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Titomanlio Vittoria
Todros Alberto
Togni
Tognoni
Toros Mario
Truzzi Ferdinando
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Venturoli
Verga
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Viale
Vianello
Villa
Villani Vittorino
Vincelli
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio
Azzaro
De Marzi Fernando
Urso
Valiante

PRESIDENTE. Onorevole Leopardi Dittaiuti, mantiene l'emendamento Cocco Ortu 25. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?
32

LEOPARDI DITTAIUTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta dell'emendamento Cocco Ortu 25. 1.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	334
Maggioranza	168
Voti favorevoli	14
Voti contrari	320

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abelli
Abenante
Alatri
Alba
Albertini
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amasio
Amatucci
Amendola Pietro
Andreotti
Antonini
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato

Armosino
Arnaud
Averardi
Baldi Carlo
Baldini
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bartole
Bassi Aldo
Bastianelli
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bertè
Bertinelli
Biaggi Nullo
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Boldrini
Bonaiti
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Botta
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calabrò
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Carcaterra
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Renato
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Cossíga
Costa Massucco
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Arezzo
Dárida
De Capua
De' Cocci
Del Castillo
De Leonardis
Dell'Andro
De Maria
De Meo
De Mita
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
D'Ippolito
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
Dossetti
Élkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Fada
Ferrari Aggradi
Ferri Giancarlo
Foderaro
Folchi
Forlani
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Giorgi
Girardin
Gitti
Golinelli
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Guariento
Guarra
Guidi
Gullotti
Hélfer
Illuminati
Imperiale
Isgrò
La Bella
Laforgia
Lajólo
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Leonardi
Leopardi Dittaiuti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lízzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Luzzatto
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Giacomo
Manenti
Marchesi
Mariani
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Massari
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Mazza
Melloni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Minasi Rocco
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Moro Aldo
Naldini
Napoli
Natali Lorenzo
Negrari
Nicoletto
Nucci
Olmini
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Passoni
Pastore
Patrini
Pedini
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Pintus
Prearo
Principe

Pucci Ernesto	Simonacci
Quintieri	Sinesio
Racchetti	Spagnoli
Radi	Spallone
Raucci	Speciale
Re Giuseppina	Spora
Reale Giuseppe	Stella
Reggiani	Storchi Ferdinando
Righetti	Sullo
Rinaldi	Tagliaferri
Ripamonti	Tambroni
Romanato	Tàntalo
Rosati	Tedeschi
Rossanda Banfi Rossana	Tenaglia
	Terranova Corrado
Ruffini	Terranova Raffaele
Rumor	Tesauro
Russo Carlo	Titomanlio Vittoria
Russo Spena Raffaele	Togni
	Tognoni
Russo Vincenzo	Toros Mario
Sabatini	Truzzi Ferdinando
Sacchi Giuseppe	Turnaturi
Salizzoni	Valeggiani
Salvi Franco	Venturoli
Sanna	Verga
Santi Fernando	Veronesi
Sartor	Vespignani
Sasso	Vetrone
Savoldi	Viale
Scaglia Giovanni Battista	Vianello
	Villa
Scalia Vito	Villani Vittorino
Scarlato Vincenzo	Vincelli
Scarpa	Viviani Luciana
Scelba	Vizzini
Scionti	Volpe
Scotoni	Zaccagnini
Scricciolo	Zanibelli
Sedati	Zanti Tondi Carmen
Semeraro	Zappa
Seroni	Zucalli
Sgarlata Marcello	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio	Urso
Azzaro	Valiante
De Marzi Fernando	

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, mantiene il suo emendamento 0. 25. 2. *a* all'emendamento Cocco Ortu 25. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta del subemendamento Roberti 0. 25. 2. *a*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	328
Maggioranza	165
Voti favorevoli	16
Voti contrari	312

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Baroni
Abbruzzese	Bartole
Abelli	Bastianelli
Abenante	Bavetta
Alatri	Beccastrini
Alba	Belci
Albertini	Belotti
Alessandrini	Bemporad
Alessi Catalano Maria	Berloffa
Alini	Berretta
Amadei Leonetto	Bersani
Amadeo Aldo	Bertè
Amasio	Biaggi Nullo
Amatucci	Biancani
Ambrosini	Bianchi Fortunato
Amendola Giorgio	Bianchi Gerardo
Amendola Pietro	Biasutti
Andreotti	Bigi
Antonini	Bima
Antoniozzi	Bisaglia
Armani	Bisantis
Armaroli	Bologna
Armato	Bontade Margherita
Armosino	Borghi
Averardi	Borsari
Badini Confalonieri	Bosisio
Baldi Carlo	Bottari Carlo
Baldini	Bova
Ballardini	Bozzi
Barba	Brandi
Barbaccia	Breganze
Barberi	Bressani
Barbi Paolo	Bronzuto
Bardini	Brusasca

Buffone
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Carcaterra
Cariota Ferrara
Cariglia
Carra
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Coccia
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Renato
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Cossiga
Costa Massucco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
Darida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
De Leonardis
Dell'Andro
De Maria
De Meo
De Mita
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo Sebastianc
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
D'Ippolito
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattin
Dossetti
Elkan
Ermini
Evangelisti
Fabbri
Fada
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferri Giancarlo
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Fornale
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Giorgi
Gitti
Golinelli
Gombi
Gorreri
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Guadalupi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guidi
Gullotti
Hélfer
Illuminati
Imperiale
Isgrò
La Bella
Lajólo
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenti
Leonardi
Leopardi Dittaiuti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lízzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Luzzatto
Macaluso
Magno Michele
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Giacomo
Manenti
Marchesi
Marchiani
Mariani
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Massari
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Mazza
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Minasi Rocco
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Moro Aldo
Naldini
Napoli
Natali Lorenzo
Negrari
Nicoletto
Nucci
Ognibene
Olmini
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Passoni
Patrini
Pedini
Pella
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Piccinelli
Pintus
Prearo
Principe
Pucci Ernesto
Quintieri
Racchetti
Radi
Rampa
Raucci
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Ruffini
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sanna
Sasso
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scionti
Scotoni
Semeraro
Seroni
Sforza
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Spagnoli
Spallone
Speciale

Spora	Vedovato
Stella	Venturoli
Storchi Ferdinando	Veronesi
Sullo	Vespignani
Tagliaferri	Vetrone
Tantalo	Viale
Tedeschi	Vianello
Tenaglia	Villa
Terranova Corrado	Villani Vittorino
Terranova Raffaele	Vincelli
Tesauro	Vizzini
Titomanlio Vittoria	Volpe
Togni	Zaccagnini
Tognoni	Zanti Tondi Carmen
Toros Mario	Zappa
Turnaturi	Zucalli
Valeggiani	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio	Urso
Azzaro	Valiante
De Marzi Fernando	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro precluso l'emendamento Cantalupo 0. 25. 2. *b* all'emendamento Cocco Ortu 25. 2., per la precedente reiezione dell'emendamento Bozzi 1. 3.

Dichiaro inammissibile l'emendamento Roberti 0. 25. 2. *c* all'emendamento Cocco Ortu 25. 2., perché non trova alcun fondamento nell'emendamento cui si riferisce trattandosi di materia considerata nell'ultimo comma dell'articolo 25, in riferimento al quale non vi sono emendamenti.

Onorevole Roberti, mantiene il suo emendamento 0. 25. 2. *d*, all'emendamento Cocco Ortu 25. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ROBERTI. Sì signor Presidente.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Abate ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta del subemendamento Roberti 0. 25. 2. *d*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	326
Maggioranza	164
Voti favorevoli	12
Voti contrari	314

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Boldrini
Abruzzese	Bologna
Abenante	Bonaiti
Alatri	Bontade Margherita
Alba	Borghi
Alessi Catalano Maria	Borra
Alini	Borsari
Amadei Leonetto	Bosisio
Amadeo Aldo	Botta
Amasio	Bottari Carlo
Amatucci	Bova
Amendola Giorgio	Breganze
Amendola Pietro	Bressani
Andreotti	Brighenti
Antonini	Bronzuto
Antoniozzi	Brusasca
Armani	Buttè
Armaroli	Buzzetti
Armato	Buzzi
Armosino	Caiati
Arnaud	Caiazza
Averardi	Calasso
Baldini	Calvaresi
Ballardini	Calvetti
Barba	Calvi
Barbaccia	Canestrari
Barberi	Cappugi
Barbi Paolo	Carcaterra
Bardini	Cariota Ferrara
Bártole	Carra
Bassi Aldo	Castellucci
Bastianelli	Cattaneo Petrini Giannina
Bavetta	Cavallari Nerino
Beccastrini	Cavallaro Francesco
Belci	Cavallaro Nicola
Belotti	Céngarle
Bemporad	Ceruti Carlo
Benocci	Cervone
Berretta	Cetrullo
Bersani	Coccia
Bertè	Cocco Maria
Biaggi Nullo	Codignola
Biancani	Colleoni
Bianchi Fortunato	Colombo Renato
Bianchi Gerardo	Colombo Vittorino
Biasutti	Corona Achille
Bigi	Corona Giacomo
Bisantis	

Cortese Giuseppe
Costa Massucco
Crocco
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Arezzo
Darida
De Capua
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
De Leonardis
De Maria
De Meo
De Mita
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lorenzo Sebastiano
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
Dossetti
Elkan
Evangelisti
Fabbri
Fada
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferri Giancarlo
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gaspari
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Gioia
Giolitti
Giorgi
Girardin
Gitti
Golinelli
Gombi
Gorreri
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guidi
Gullotti
Hélfer
Illuminati
Imperiale
Isgrò
La Bella
Lajólo
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenti
Leonardi
Leopardi Dittaiuti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Luzzatto
Macaluso
Magno Michele
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Giacomo
Manenti
Marchesi
Marchiani
Mariani
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Massari
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Mazzoni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Minasi Rocco
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Naldini
Napoli
Natali Lorenzo
Negrari
Nicoletto
Nucci
Ognibene
Olmini
Orlandi
Pala
Palazzeschi
Passoni
Patrini
Pedini
Pella
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Pietrobono
Pintus
Prearo
Preti
Pucci Ernesto
Quintieri
Racchetti
Radi
Raffaelli
Rampa
Raucci
Reggiani
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Romualdi
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Ruffini
Rumor
Russo Carlo
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sanna
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sasso
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scelba
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati
Semeraro
Seroni
Sforza
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Spallone
Speciale
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tagliaferri
Tambroni
Tantalo
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Titomanlio Vittoria
Togni

Tognoni
Toros Mario
Trentin
Turnaturi
Valeggiani
Vedovato
Venturoli
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Viale
Vianello
Villani Vittorino
Vincelli
Volpe
Zaccagnini
Zanti Tondi Carmen
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio
Azzaro
De Marzi Fernando
Urso
Valiante

PRESIDENTE. Onorevole Cocco Ortu, mantiene il suo emendamento 25. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COCCO ORTU. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta dello emendamento Cocco Ortu 25. 2.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	329
Maggioranza	165
Voti favorevoli	16
Voti contrari	313

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abenante
Alatri
Alba
Alessi Catalano Maria
Alini
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amasio
Amatucci
Amendola Pietro
Andreotti
Antonini
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Arnaud
Averardi
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Bardini
Baroni
Bártole
Bassi Aldo
Bastianelli
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Berloffa
Berretta
Bersani
Bertè
Biaggi Nullo
Biagini
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Boldrini
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Botta
Bottari Carlo
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cappugi
Carcaterra
Cariota Ferrara
Cassandro
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Coccia
Cocco Maria
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Renato
Colombo Vittorio
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Cossíga
Costa Massucco
Crocco
Cucchi Angelo
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Arezzo
Dárida
De Capua
De' Cocci
Degan Costante
De Leonardis
Dell'Andro
De Lorenzo Ferruccio
De Maria
De Martino
De Meo
De Mita
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura

Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Nardo
D'Ippolito
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
Dossetti
Elkan
Evangelisti
Fabbri
Fada
Ferrari Aggradi
Fiumanò
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Carlo Alberto
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gáspari
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Gioia
Giolitti
Giorgi
Girardin
Gitti
Golinelli
Gombi
Gorreri
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Guadalupi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guidi
Gullotti
Illuminati
Imperiale
Isgrò
La Bella
Lajólo
La Penna
Lattanzio
Lauricella
Lenti
Leonardi
Leopardi Dittaiuti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lízzero
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lucifredi
Luzzatto
Macaluso
Magno Michele
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Giacomo
Manenti
Marchesi
Marchiani
Mariani
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Martuscelli
Massari
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Mazzoni
Mengozzi
Merenda
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Minasi Rocco
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Naldini
Napoli
Natali Lorenzo
Negrari
Nicoletto
Nucci
Ognibene
Olmini
Pala
Palazzeschi
Passoni
Pastore
Patrini
Pedini
Pella
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Pieraccini
Pietrobono
Pintus
Prearo
Preti
Principe
Pucci Ernesto
Quintieri
Racchetti
Radi
Raffaelli
Rampa
Raucci
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Romita
Romualdi
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Ruffini
Rumór
Russo Carlo
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sanna
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sartór
Sasso
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scelba
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Semeraro
Seroni
Sforza
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Spagnoli
Spallone
Speciale
Spinelli
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tagliaferri
Tambroni
Tàntalo
Tedeschi
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Titomanlio Vittoria
Togni
Tognoni
Toros Mario
Trentìn
Turnaturi
Valeggiani
Vedovato
Venturoli
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Viale
Vianello
Villani Vittorino
Vincelli
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio
Azzaro
De Marzi Fernando
Urso
Valiante

PRESIDENTE. Porrò ora in votazione l'articolo 25 nel testo della Commissione. Su questo articolo è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Longoni ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta dell'articolo 25 nel testo della Commissione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico che la Camera non è in numero legale per deliberare.

La seduta è sospesa e sarà ripresa alle 9,30.

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Alessi Catalano Maria
Almirante
Amadeo Aldo
Armato
Badini Confalonieri
Balconi Marcella
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Beccastrini
Berretta
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bisantis
Bologna
Bonaiti
Bontade Margherita
Borsari
Bottari Carlo
Bronzuto
Calvi
Canestrari
Cariota Ferrara
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Colleoni
Colombo Vittorino
De Capua
De Pascalis
De Ponti
Di Mauro Ado Guido
Di Vagno
Ferioli
Ferri Giancarlo
Fiumanò
Fortuna
Franco Pasquale
Franzo Renzo
Gambelli Fenili
Gaspari
Giolitti
Giomo
Giorgi
Golinelli
Greggi Agostino
Guidi
Illuminati
Isgrò
Leonardi
Levi Arian Giorgina
Lizzero
Lucchesi
Macaluso
Magno Michele
Malfatti Franco
Marras
Mazzoni
Merenda
Mezza Maria Vittoria
Micheli
Minasi Rocco
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Napoli
Olmini
Passoni
Raffaelli
Reggiani
Roberti
Russo Carlo
Sasso
Scalia Vito
Sforza
Sinesio
Spallone
Tedeschi
Terranova Raffaele
Todros Alberto
Vespignani
Vianello
Villani Vittorino
Zanibelli

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio
Azzaro
De Marzi Fernando
Urso
Valiante

(*La seduta, sospesa alle 0,5 di martedì 31 ottobre 1967, è ripresa alle 9,30*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERTINI

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. La seduta è stata sospesa questa notte per la mancanza del numero legale constatata in sede di votazione dell'articolo 25.

I presentatori della richiesta di scrutinio segreto insistono?

CANESTRARI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione segreta sull'articolo 25 nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	345
Maggioranza	173
Voti favorevoli	303
Voti contrari	42

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abelli
Abenante
Achilli
Alba
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alini
Amadei Leonetto
Amasio
Amatucci
Amendola Pietro
Andreotti
Angelini Giuseppe
Antonini
Antoniozzi
Armani
Armaroli
Armato
Arnaud
Astolfi Maruzza
Avolio
Badaloni Maria
Badini Confalonieri
Balconi Marcella
Baldi Carlo
Ballardini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Barca Luciano
Bardini
Baroni
Bartole
Bassi Aldo
Battistella
Beccastrini
Belci
Belotti
Benocci
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bertinelli
Bertoldi
Bettiol
Biaggi Nullo
Biagini
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bima
Bisantis
Bonaiti
Bonea
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Bosisio
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Brandi
Breganze
Bressani
Bronzuto
Brusasca
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Caiazza
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cantalupo
Cappugi
Caprara
Carcaterra
Cariota Ferrara
Carra
Cassandro
Cassiani
Castelli
Castellucci
Catella
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Cianca
Coccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanelli
Colleoni
Colleselli
Colombo Renato
Colombo Vittorino
Corona Achille
Corona Giacomo
Cortese Giuseppe
Costa Massucco
Cottone
Curti Aurelio
Dagnino
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
De Capua
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Maria
De Meo
De Pascalis
De Ponti
De Stasio
De Zan
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Mauro Luigi
Di Nardo
Di Piazza
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donat-Cattin
Dosi
Dossetti
Elkan
Evangelisti
Fabbri Francesco
Fanfani
Fasoli
Ferioli
Ferraris
Ferri Mauro
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fracassi
Franceschini
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo
Fusaro
Gagliardi
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gaspari
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Ghio
Giglia
Gioia
Girardin
Gitti
Goehring
Gombi
Gorreri
Greppi
Guariento
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guidi
Gullo
Imperiale

Isgrò
Jacazzi
Jacometti
Lajolo
La Malfa
Landi
La Penna
La Spada
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Leonardi
Leopardi Dittaiuti
Lettieri
Lezzi
Lombardi Ruggero
Longoni
Loreti
Lucchesi
Lusoli
Luzzatto
Macaluso
Magno
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Manenti
Mannironi
Marchiani
Marotta Michele
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Massari
Matarrese
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melloni
Menchinelli
Mengozzi
Merenda
Milia
Miotti Carli Amalia
Monasterio
Montanti
Morelli
Naldini
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali
Natoli
Natta
Negrari
Nicoletto
Nicosia
Nucci
Origlia
Pagliarani
Palazzeschi
Passoni
Pastore
Patrini
Pedini
Pella
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Piccoli
Pieraccini
Pirastu
Pitzalis
Prearo
Preti
Pucci Ernesto
Quintieri
Racchetti
Radi
Raia
Rampa
Raucci
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Righetti
Rinaldi
Roberti
Romano
Romita
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco
Sammartino
Sanna
Santi Fernando
Sartor
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scelba
Scionti
Sedati
Semeraro
Seroni
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spagnoli
Speciale
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Sullo
Tambroni
Tantalo
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Titomanlio Vittoria
Togni
Tognoni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Trombetta
Usvardi
Valeggiani
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Viale
Vianello
Vicentini
Villa
Vincelli
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zappa
Zoboli
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio
Azzaro
De Marzi Fernando
Urso
Valiante

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 26, ultimo del disegno di legge.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« Le spese per la prima elezione dei consigli regionali sono a carico dello Stato.

Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate,

sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dallo Stato in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

I fondi occorrenti per i rimborsi ai comuni e per le spese organizzative degli uffici periferici possono essere forniti con ordini di accreditamento, di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

Nel caso di contemporaneità della prima elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali vengono ripartite in parti uguali, tra lo Stato e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico dello Stato. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal prefetto per ciascuna provincia, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.

Alle somme che saranno inscritte in bilancio per effetto delle presenti disposizioni si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

PRESIDENTE. Su questo articolo è iscritto a parlare l'onorevole Nicosia. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 26 – che poi è l'ultimo del titolo relativo alle disposizioni transitorie e ultimo anche del disegno di legge – concerne le spese relative alle prime elezioni dei consigli regionali. La sua formulazione è perlomeno stupefacente e forse raffigura anche, in maniera adeguata, l'ipocrisia che caratterizza la partitocrazia imperante. Il centro-sinistra, avvalendosi della stragrande maggioranza determinatasi in questa Camera, ha deciso così di indire, imperterrito, le elezioni regionali; ed ha altresì stabilito – nel primo comma di questo articolo – che per la prima elezione dei consigli regionali le spese sono a carico dello Stato.

Questa constatazione è, per così dire, lapalissiana in quanto, non essendo le regioni ancora costituite, evidentemente non esistono. Lo Stato, perciò, indice le elezioni e se le deve pagare. Ma la cosa più grave è che il costo non viene determinato in precedenza, per mettere così le finanze dello Stato in condizione di affrontare le spese: si dice infatti nel comma successivo che le spese devono essere anticipate dai comuni.

Onorevoli colleghi, qui la questione diventa veramente grave, perché forse sfugge all'attenzione del Parlamento la gravità della situazione dei comuni d'Italia. È notorio che quest'anno i debiti complessivi dei bilanci comunali supereranno i 6.600 miliardi di lire. Gli interessi passivi che gravano su questa massa enorme di debiti agiscono ormai da volano, e si può prevedere che nel 1969 il debito complessivo dei comuni raggiungerà una cifra non inferiore agli 8.000 miliardi di lire, pari all'attuale cifra globale del bilancio dello Stato. È una situazione debitoria che dovrebbe interessare adeguatamente la Camera; attualmente, invece, vi sono soltanto degli studi della commissione competente sulla finanza locale.

La gravità della situazione dei comuni non può sfuggire a nessuno. Un comune, per esempio, quello di Marsala, ha all'asta il suo palazzo comunale; ed il comune di Roma giorni or sono ha fatto presente all'opinione pubblica nazionale che la sua situazione è disastrosa: si parla di 1.000 miliardi di *deficit* per il solo comune di Roma. Io potrei farvi una statistica in rapporto anche a comuni ricchi e a comuni poveri, perché fino a pochi anni fa indebitati erano i comuni meridionali, i cosiddetti comuni poveri, i comuni a reddito agricolo; oggi, invece, indebitati sono pure i comuni ricchi, i comuni della valle padana, i grossi comuni come Milano, Bologna e via dicendo: l'indebitamento dei comuni, cioè, non è più un fenomeno che possa circoscriversi ad una zona d'Italia o a certe zone cosiddette depresse del territorio nazionale. La situazione debitoria dei comuni è grave per tutto il territorio nazionale, perché voi, signori della maggioranza e signori del Governo, vi siete preoccupati di tante cose, vi siete preoccupati anche di fare questa legge elettorale per i consigli regionali, ma avete sempre evitato di portare le discussioni sul piano concreto, e quindi avete sempre evitato di occuparvi, ad esempio, della situazione deficitaria dei comuni.

La situazione dei disavanzi economici, dei disavanzi annui dei bilanci comunali è spaventosa: vi sono comuni che per pagare gli impiegati devono impegnarsi per oltre il 150 per cento delle loro entrate; vi sono comuni che per interessi passivi sui mutui pagano una somma superiore alle entrate effettive; e il gioco dei prefinanziamenti sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti è semplicemen-

te pauroso: oltre il 50 per cento dei comuni d'Italia ha una situazione di cassa che rende ad essi impossibile il pagamento delle spese correnti.

E voi ve ne venite tranquilli a sostenere in questa sede che lo Stato rimborserà, ai comuni, in base però a documentato rendiconto, le spese sostenute per la elezione dei consigli regionali. Ora, io chiedo: questo Stato vuole le regioni, le ha decise? Anticipi i fondi ai comuni! Perché poi vorrei anche capire che cosa significhi questa presentazione del rendiconto documentato entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni; vorrei capire perché, in caso di contemporaneità della prima elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali, il riparto delle spese debba essere reso esecutivo dal prefetto. Il ministro dell'interno non sa cosa costa una elezione, non sa cosa costa l'organizzazione elettorale in tutta Italia? Il Ministero dell'interno è a conoscenza di quante sono le sezioni elettorali, a quante decine di migliaia ammontano, quante urne sono necessarie e quante schede sono necessarie; può quindi provvedere immediatamente, salvo per la determinazione, semmai, della spesa per la retribuzione del personale che costituisce il seggio elettorale, il quale può aspettare anche alcuni mesi; in alcuni comuni hanno aspettato sei, sette, otto mesi.

Ora, questa spilorceria imposta allo Stato dalla maggioranza è veramente incredibile. È incredibile perché se guardiamo alla spesa che deve servire per il funzionamento della macchina elettorale pubblica, cioè quella ufficiale e poi andiamo a vedere le spese che invece dovranno affrontare i partiti per la loro campagna elettorale, è proprio qui che cade l'asino!

L'altro giorno, ad esempio, leggevo su una rivista, che se pure non è dichiaratamente filogovernativa certo cammina sul filone governativo ed è edita da Mondadori, che è un grosso personaggio notoriamente fascista al tempo del fascismo e notoriamente antifascista al tempo dell'antifascismo (basta che pubblichi libri, e come li pubblica li pubblica: io ho a casa una collezione del periodo fascista e del periodo *post*-fascista, tutta di Mondadori, quindi Mondadori ha pubblicato tranquillamente in ogni epoca), leggevo dunque nell'ultimo numero di tale rivista, *Panorama*, che alla democrazia cristiana e al partito socialista serviranno, secondo calcoli fatti da poco, 35 miliardi per fare la campagna elettorale del 1968. Questo lo ha pubblicato *Panorama* non so se nel numero 80 e 81, comunque in quello che porta in prima pagina la figura di Lenin che parla al *Soviet* di Pietroburgo.

Dunque, servono al partito socialista e alla democrazia cristiana, secondo i circoli governativi, 35 miliardi per vincere le elezioni! E in questo quadro naturalmente c'entra pure il partito repubblicano, che da un po' di tempo si è abituato a trovare i soldi.

Ma, dice l'articolo di *Panorama*, qual è il pericolo? Che questi 35 miliardi che serviranno al partito socialista e alla democrazia cristiana verranno da determinate forze che vincoleranno maggiormente tanto la politica del centro-sinistra quanto la forza rivoluzionaria del partito socialista. Per la verità, non è questa detta da *Panorama* una novità, perché la forza rivoluzionaria del partito socialista è finita da parecchio tempo.

E vorrei fare a questo punto una considerazione, onorevole Presidente. Io sono stato negli Stati Uniti e sono venuto a conoscenza di una prassi esemplare seguita nel Congresso e nel Senato di quel paese: se un deputato desidera che venga allegato agli atti ufficiali della rispettiva camera un articolo, basta che richieda all'inizio di seduta che quel certo articolo sia pubblicato negli atti ufficiali, ritenendolo egli interessante per l'informazione dell'opinione pubblica e soprattutto dei colleghi parlamentari. Ebbene, questa abitudine potrebbe anche essere portata nel Parlamento italiano, perché alcuni articoli che passano tra la disattenzione generale è giusto che siano inseriti in atti ufficiali anche perché si tratta di articoli firmati, questi articoli portano un nome. E quando si dice che alla democrazia cristiana e al partito socialista servono 35 miliardi per fare le elezioni politiche, si dice un fatto molto grave; questi miliardi devono pur uscire da qualche cosa o da qualche parte, usciranno dalle autostrade, usciranno dalle scuole in appalto, usciranno dai libri gratuiti ai figli del popolo e così via.

Ad esempio, non è che in Sicilia, alle ultime elezioni regionali, si siano sostenute soltanto le spese dei seggi elettorali. No, perché gli assessori erano ricchi di soldi! È forse una novità che vi sono i fondi segreti del prefetto? Certo, il partito socialista al potere sa ormai cos'è la forza del potere, quella « inventata » da Giolitti attraverso la manovra dei prefetti. Conosciamo i fondi segreti di un prefetto, conosciamo le manovre degli istituti bancari!

E voi venite a statuire una norma per cui i comuni, indebitati fino ai capelli (non hanno neanche più gli occhi per piangere), deb-

bono anticipare gli oneri relativi alla prima elezione dei consigli regionali, salvo rimborso. Ma per la sola anticipazione di queste somme i comuni saranno costretti a pagare interessi che lo Stato non calcolerà mai. Questa è una vergogna. È il *dulcis in fundo* della legge. La partitocrazia deve far pagare tutto alla collettività. Fra i 35 miliardi che serviranno per la competizione elettorale, includete anche i pochi miliardi che servono per comperare le schede e le urne, la colla che serve per incollare i pezzi di legno delle urne, le schede elettorali e le matite. Non dite che debbono pagare i comuni fino a specificare che, nel caso in cui i comuni e le province fanno le elezioni assieme ai consigli regionali, la spesa va ripartita in tre parti: due terzi ai comuni e alle province, un terzo allo Stato. Se volete fare le regioni la spesa deve essere a carico totale dello Stato. Allora bisogna pensare che l'onorevole Luzzatto aveva un motivo per proporre che le elezioni regionali si svolgessero insieme con quelle della Camera dei Deputati e del Senato nel 1968, perché in questo caso sarebbero state a totale carico dello Stato.

Ma nel 1969 ci saranno altre cose, onorevoli colleghi. Quando nel 1969 si dovranno fare queste elezioni, se si faranno, vi sarà la manovra degli enti locali, degli ECA. Chi non conosce l'azione degli ECA durante la campagna elettorale? Perciò, prima si fanno le elezioni politiche con la spesa dei 35 miliardi di cui sono alla ricerca i partiti attualmente al Governo. Poi vi sarà l'ulteriore spesa per le elezioni regionali. Siccome questa potrà essere molto pesante per lo Stato e per i partiti, allora si manovreranno gli enti locali. È noto che i comuni, anche se indebitati, riescono sempre a manovrare le imposte di consumo, gli appalti pubblici. Gli enti comunali di assistenza intervengono con sussidi di 2 mila lire al mese. In quanti comuni del meridione, la miseria essendo gravissima, 2 mila lire al mese rappresentano già una cosa notevole! Qualche collega che risiede al nord non conosce veramente il grado di miseria del sud, la miseria calabrese, lucana, siciliana, pugliese, ecc. Non credo che vi possa essere impiegato di partito o impiegato volontario di partito che abbia 2 mila lire al mese. Impiegati volontari esistevano nell'immediato dopoguerra, ma oggi no.

Voi volete fare nel 1969 contemporaneamente le elezioni comunali e provinciali e le elezioni regionali per manovrare alla base. Oggi vi è ancora un limite di manovra nelle province. Esse non sono indebitate quanto i comuni, ma già il loro indebitamento si sviluppa in maniera progressiva e costante per cui tra qualche anno arriveremo probabilmente a delle cifre astronomiche. I comuni, come dicevo, servono per manovrare i tributi locali, le commissioni comunali per gli esoneri fiscali, per rivedere le tariffe dell'imposta di famiglia. Queste cose le conosciamo! I comuni, anche quando sono indebitati, possono manovrare in maniera tale da costringere a un'azione politica.

Le province, generalmente, stabiliscono dei sussidi ad alcuni comuni, e quindi la catena è creata: basta la stessa maggioranza in un comune ed in una provincia per stabilire automaticamente una maggioranza elettorale anche nei consigli comunali.

Voi sarete esauriti finanziariamente nel 1968, onorevoli colleghi della maggioranza; sarete esauriti perché non potrete sempre spremere le banche. Secondo i calcoli della Banca d'Italia l'indebitamento dei partiti presso tutti gli istituti di credito, – istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, casse di risparmio e piccole casse rurali – raggiunge una cifra di circa 18 miliardi (e mi riferisco anche a quei partiti che fanno finta di fare dell'opposizione). Se c'è qualcuno che vuole smentire questa cifra, finalmente sapremo la verità. Io dico 18 miliardi.

GOEHRING. Mi dispiace per le banche.

NICOSIA. Ma nessuno si alzerà a smentirmi. Purtroppo, onorevole Goehring, la banca in Italia non è più quella di una volta. Ne abbiamo avuto degli esempi. Tutti i presidenti e i direttori degli istituti di credito pubblico dovrebbero andare in galera, come c'è andato Bazan, perché il peculato per distrazione e la falsità in bilancio esistono in tutti gli istituti di credito pubblico. E lo dico in Parlamento. Mi riferisco alla Banca nazionale del lavoro, all'Istituto San Paolo di Torino, al Monte dei Paschi di Siena, al Banco di Sardegna e al Banco di Napoli. Tutti questi istituti sono nelle stesse condizioni del Banco di Sicilia: crediti irrecuperabili per decine di miliardi. Questa è un'inchiesta parlamentare che si dovrebbe fare; oppure quella sulle spese dei partiti, per vedere qual è la situazione debitoria di questi presso le banche. I partiti non hanno una forza patrimoniale tale da garantire le banche; ebbene, riescono sempre ad avere soldi!

La verità è questa, onorevoli colleghi, ma non la volete dire, e lesinate invece con i comuni, per qualche migliaio di urne, alcuni milioni di schede e qualche migliaio di

matite. E si tratta di comuni che non possono anticipare niente. Onorevole Di Primio, ella è abruzzese e conosce la tragedia di alcuni comuni della sua zona: mi appello a lei, proprio come galantuomo, perché mi dica se non è la verità.

DI PRIMIO, *Relatore*. Molti di quei comuni sono come quelli della sua Sicilia.

NICOSIA. Mi sembra che anche il sottosegretario Gaspari ne sia informato.

I comuni si trovano in difficoltà per le mura di cinta dei cimiteri, per i loculi dove seppellire i morti, per pagare i bidelli di scuola, per disporre di un solo geometra che faccia il progetto di una scuola finanziata a totale carico dello Stato. Guardate le statistiche: la legge sull'edilizia scolastica non è stata applicata nelle zone del sud; i comuni ricchi hanno invece utilizzato tutte o quasi tutte le somme destinate all'edilizia scolastica.

CALVETTI. Non è vero.

NICOSIA. Potrà fare il raffronto, caro collega, e si accorgerà che nel Mezzogiorno il fabbisogno scolastico non è stato sodisfatto proprio perché i comuni non hanno potuto presentare i progetti tecnici, non hanno potuto trovare le aree per l'impossibilità di effettuare degli espropri che sono tecnicamente, ma non finanziariamente impostati.

I comuni non hanno la possibilità di adempiere il minimo degli obblighi imposti dalla legge. Alcuni di essi, investiti dell'obbligo della scuola media, hanno adattato vecchie stalle a questa destinazione.

Come volete voi che si possa esercitare il grande diritto democratico delle elezioni caricando spese sui comuni, anche se si tratti di semplice anticipazione ? Nella legge, infatti, si prevede chiaramente che i comuni debbano anticipare; entro tre mesi debbono presentare un conto al prefetto. E chissà quando verrà saldato questo conto perché la trafila in Italia è molto lunga, deve arrivare fino alla Corte dei conti passando per il Ministero degli interni, e per quello del tesoro.

Signori del Governo, avete queste somme ? Datele subito. Fate uno sforzo; bastano pochi miliardi.

Inoltre c'è la questione generale delle spese elettorali. Fornite tutti i comuni d'Italia dell'attrezzatura elettorale e lo Stato stabilisca che per ogni tipo di elezione, provenendo questa da un obbligo costituzionale, le spese siano a totale carico dello Stato stesso.

Noi, onorevoli colleghi, abbiamo preso lo spunto da questo articolo per sollevare il problema di fondo, che è quello di porre alla attenzione dell'opinione pubblica italiana un fatto che ha veramente dello straordinario: i comuni si vanno indebitando, le province si indebitano, le regioni attuali sono indebitate, lo Stato è indebitato, i partiti che esercitano il potere sono indebitati: ma questi riusciranno sempre a trovare la possibilità se non di coprire i loro debiti, di procedere nell'azione politica. Quelli che vengono bloccati sono proprio gli enti pubblici.

In occasione di questa discussione, onorevole Gaspari, siccome abbiamo notato che in Parlamento è stata depositata una prima relazione sulla situazione dei comuni e delle province, relazione alla quale hanno partecipato tutti i colleghi della Commissione presieduta dall'onorevole Fiorentino Sullo, presso la quale sono stati chiamati a riferire i direttori generali dei ministeri, noi vi chiediamo che almeno prendiate l'impegno, oltre che di modificare l'articolo, di sopprimere il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto comma dell'articolo stesso. Dobbiamo stabilire che queste elezioni sono a totale carico dello Stato. Facciamole gravare sul bilancio del Ministero dell'interno; non stabiliamo la necessità di alcun rendiconto. Non c'è alcuna necessità di sapere se una ditta ha fornito le urne ad un prezzo per il comune di Napoli e ad un altro prezzo al comune di Milano. Fate una cosa unica e risolvete il problema; però ponete all'attenzione del Parlamento la situazione in cui si dibattono i comuni.

Nel 1969, quando discuterete o proporrete al Parlamento la legge finanziaria delle regioni, voi forse vi fermerete: ecco il punto.

Voi, onorevoli signori del Governo, dovete affrontare due problemi: il primo è quello concernente il debito degli enti locali, il secondo riguarda una nuova spesa per la istituzione delle regioni.

Per quanto concerne l'indebitamento degli enti locali, vi troverete di fronte, come minimo, una massa di ottomila miliardi, calcolando che gli interessi passivi sulla somma di seimila miliardi raggiungono una percentuale del 10 per cento (ai comuni viene praticata l'usura).

I mutui al tasso del 3,50 per cento e del 5 per cento, effettuati dalla Cassa depositi e prestiti, sono rapidamente esauriti: tra l'autorizzazione del Ministero dell'interno e la concessione del mutuo da parte della Cassa

passano perlomeno due anni. In questo frattempo il comune si è già fatto prestare il denaro da un istituto bancario, addirittura dall'Italcasse, che richiede gli interessi fino al 12 per cento. Questi sono i motivi per cui viene a decadere il beneficio concesso dalla legge per un interesse di favore.

Quindi, sulla massa di 6.600 miliardi deve essere calcolato un 10 per cento annuo, che porta la cifra a 7.200 miliardi per il 1968 e certamente ad 8 miliardi per il 1969.

E, in queste condizioni, come potete presentarvi in Parlamento con una legge finanziaria che istituisce le regioni, sul cui costo ancora non vi volete pronunziare? È inutile che l'onorevole De Martino dica che non esiste un costo delle regioni; esiste e come, ce lo sentiamo tutti sulle spalle, anche quando si parla di quote di tributi erariali dello Stato che vanno a favore delle regioni. Inoltre, dal momento che in base ad una precisa norma costituzionale dovrete fare anche l'elenco dei tributi propri delle regioni, figuriamoci quanto queste regioni verranno a costare.

Sul piano regionale nascerà quello che la legislazione italiana, dopo tanti anni, era riuscita a cancellare sul piano comunale: il dazio, una cinta chiusa daziaria. Perché, dal momento che voi stabilite che le regioni possono creare dei tributi propri, nascerà una specie di cinta daziaria regionale, che imponendo dei criteri diversi da regione a regione, avrà addirittura come conseguenza un diverso valore di acquisto della moneta da una regione all'altra.

Quando vi troverete, ancora, di fronte al problema del debito comunale, come lo risolverete? Come è stato risolto tanto tempo fa, ma forse la cifra sarà talmente astronomica che ciò non sarà possibile. Passati tren'anni dall'unità d'Italia, nel 1890-94, i comuni si erano trovati di fronte ad un indebitamento notevole, indebitamento che venne risolto con il consolidamento dei debiti, con la unificazione dei mutui e gli ammortamenti a lunga distanza. Una identica operazione venne fatta tra il 1916 e il 1934, con la legge comunale e provinciale che operò in questo campo una vera e propria involuzione. I colleghi forse non se ne ricordano, ma è sufficiente che si vadano a rileggere le leggi del 1915 e del 1934 per accorgersi che è bastato l'abbattimento dei dazi comunali, e la creazione della lista unica delle imposte di consumo per tutta Italia, per risolvere gran parte dei mali comunali.

Ma adesso come farete? Opererete il consolidamento dei debiti comunali? Un ammortamento a 50 anni al tasso dello 0,50 per cento o del 3,50 per cento? In questo modo la massa di interessi che verrebbe a gravare sul bilancio dello Stato sarebbe di 500-700 miliardi annui. Questa sì, che sarebbe una operazione finanziaria, eppure voi non volete risolvere il problema del consolidamento dei debiti comunali, che invece scaricherebbe in un attimo l'appesantimento dei comuni.

Onorevoli colleghi, vi invito a leggere lo ultimo bilancio di una città come Firenze o come Bologna (non vi parlo del meridione, perché lì il discorso è chiuso); considerate la cifra di interessi passivi sui mutui, la cifra dei prefinanziamenti sui mutui, osservate bene quanto queste cifre incidano sul bilancio comunale, e poi ditemi se per un comune questa situazione di indebitamento può essere ancora sopportabile. Converrete, onorevoli colleghi, che, se una situazione del genere è insopportabile per città come Milano, Torino e Genova che hanno un alto reddito, essa è addirittura schiacciante nelle città più povere del Sud. (*Interruzione del deputato Goehring*).

Signor Presidente, mi piacerebbe avere dall'onorevole Goehring qualche informazione sulla situazione milanese. Noi comprendiamo la necessità che una situazione del genere venga posta all'attenzione del Parlamento. Ma voi non avrete la forza di risolverla. La vostra difficoltà risiede nel fatto che vi presentate alle elezioni comunali e provinciali senza una soluzione in materia. Noi già sappiamo cosa avverrà tra quest'anno e l'anno venturo, nei primi mesi della vicenda parlamentare. Evidentemente, sono pochi i mesi a disposizione ed è un sogno credere che la riforma tributaria dell'onorevole Preti si possa realizzare. Con l'esperienza che abbiamo di questa legge, figuriamoci se può passare facilmente una legge delega in materia tributaria che, tra lo altro, non chiarisce la situazione relativa alla finanza locale. Dunque, la riforma tributaria dell'onorevole Preti si sposterà alla legislatura successiva. Dovremo discuterne dopo il giugno 1968; ma già siamo a ridosso delle elezioni comunali, e cosa avete offerto ai comuni e alle province? Niente! In materia finanziaria, oggi, è in grado il ministro del tesoro di venire in Parlamento ad affrontare il problema? Un conto è dire che si verifica un nuovo *boom* di carattere economico, un conto è dire che vi è una ripresa industriale! La fascia che va da Roma a Pachino non è affatto investita da questo benessere economico, da questo nuovo *boom*. La ripresa registrata al nord dipende, alternativamente, da una certa situazione economica sul piano internazionale.

I flussi migratori dal sud continuano, verso l'Europa e verso il nord. Ma soprattutto verso l'Europa, perché il nord è sotto questo aspetto già in stasi; la gente va dove esiste ricchezza e se si dirige verso l'Europa centrale significa che in Germania, in Belgio e in Olanda la situazione economica, anche se a momenti ristagna, è sempre sostenuta ad altissimo livello. Il sud, malgrado questo processo migratorio, sotto il punto di vista dell'attività degli enti locali si impoverisce sempre più, poché decresce il reddito, alla cui formazione i giovani concorrono sempre di meno. In alcuni comuni va decrescendo l'entrata perché si verifica uno spopolamento. Ad esempio, Cattolica Eraclea ha perduto quasi il 40 per cento della sua popolazione (cioè, da 12 mila abitanti si è ridotta a 7 mila) e, di conseguenza, da 30 consiglieri oggi è scesa a eleggerne 20.

In verità, il Parlamento non si informa adeguatamente. Noi chiediamo alla Segreteria e alla Presidenza della Camera che, così come sono stati pubblicati interessantissimi studi, condotti da giovani funzionari, ad esempio, sul diritto di famiglia, ci vengano fornite anche notizie sull'emigrazione interna, che è uno dei fenomeni più interessanti, che distrugge sostanzialmente, alla base, lo stesso regionalismo. Detti processi migratori hanno spostato anche il criterio di ricchezza degli enti locali, così come hanno spostato intere situazioni di popolazione e situazioni, addirittura, di carattere politico. Onorevoli colleghi, come potete pensare di risolvere i problemi finanziari degli enti locali entro il 1968-1969, quando vi trovate ancora dinanzi ad una situazione economico-sociale pesante, quando sappiamo che esiste tutta una stampa orchestrata per dire agli italiani che tutto va bene, mentre invece in buona metà dell'Italia le cose non vanno bene e la situazione si fa disperata? Il Mezzogiorno d'Italia è diventato assolutamente rinunciatario. Per la verità, chi pensa più a fare le strade in certe zone della Sicilia? In un primo tempo, lo Stato le ha fatte; ma voglio ricordare un caso, che è anche divertente, per dimostrare il grado di povertà dei nostri enti locali. Dal 1864 al 1884 in Sicilia sono state costruite le ferrovie. Questo processo di estensione della rete ferroviaria è ripreso nel 1926 fino al 1939 (l'inaugurazione della nuova stazione di Messina era il completamento di un rifacimento della rete). Per costruire una rete a doppio binario di 30 chilometri (Palermo-Termini) sono stati impiegati 15 anni: nei 20 anni di attività della regione siciliana non abbiamo visto un solo chilometro in più nel processo di raddoppio della Palermo-Termini. Tanto che i siciliani sostengono che dopo tutto è meglio lasciare il binario unico perché quando si adotterà la monorotaia, la rete esistente potrà servire da sola ad assicurare i due sensi: vedete dunque che la Sicilia precorre i tempi!

La regione siciliana in 20 anni poteva costruire le autostrade. La prima regione d'Italia a costruire le autostrade è stata la Sicilia (mi riferisco all'autostrada Palermo-Catania). Infatti, mentre l'« autostrada del sole » è sorta nel 1955, l'autostrada Palermo-Catania risale al 1952. Sono stati costruiti appena 15 chilometri da Palermo a S. Nicolò, mentre l'« autostrada del sole » sta arrivando a Reggio Calabria, e senza regioni, onorevoli colleghi! In Sicilia si è fatta la campagna elettorale: dai componenti del Governo ai parlamentari, tutti abbiamo girato la regione. Ma potete dire onestamente che la Sicilia si è distinta come regione per la costruzione delle autostrade? No, semmai per il mantenimento e l'allargamento delle buche! E poi non dite che questo consegue alla situazione politica della Sicilia. Vi accorgerete cosa succederà nelle altre regioni! Il Friuli-Venezia Giulia ha solo due anni, in Sardegna gli effetti già sono evidenti. Il banditismo sardo è una cosa che fa spavento. La Barbagia ha un notevole numero di latitanti ed è noto che anche i romani la abbandonarono. In Sardegna sono 250 i latitanti a fronte di una popolazione di 1 milione e 200 mila abitanti di cui almeno 200 mila emigrati. È una regione che ha a disposizione miliardi all'anno, ma egualmente non opera in profondità.

Onorevoli colleghi, quando voi gravate sugli enti locali anche per le spese elettorali (e venite in tal modo a creare quella situazione che ho modestamente cercato di raffigurarvi e che corrisponde a verità) ponetevi dei problemi, cominciate a rivedere le vostre posizioni, portando sul tappeto gli autentici, reali problemi della nostra nazione, evitando di circoscrivere gli interessi dei cittadini a questioni che essi non sentono affatto. Il cittadino, nel periodo elettorale, constata lo sperpero dei miliardi da parte dei partiti, la ricchezza dei candidati, l'abbondanza dei manifesti, e inevitabilmente pone tutto questo a raffronto con i pochi fondi che esso ha ottenuto per le fognature. Ecco perché poi sorgono i fenomeni tipo Licata. Ivi gli abitanti hanno detto: quest'anno noi non voteremo. E vi sembra una cosa da nulla? In pratica a Licata si è detto: alla democrazia noi non crediamo più. (*Interruzione del deputato Cassandro*).

La vita per nascere ha bisogno di una goccia di un elemento che non può essere calcolato: un'idea, un principio, che è tutto ciò che fa vivere un uomo e afferma il suo valore.

La città di Licata, una città di 42 mila abitanti, chiede soltanto che sia sistemato l'acquedotto inquinato. La Sicilia ha visto una girandola di miliardi spesi per la carnevalata elettorale, ma non ha saputo trovare un soldo per sistemare quell'acquedotto, che è ancora nelle stesse condizioni. Ma si è determinato un altro strano fenomeno, che coinvolge la vicina Palma di Montechiaro.

Questa cittadina si è messa in agitazione, con scioperi e proteste, perché per accontentare Licata hanno deviato un po' della sua acqua. Quindi abbiamo due comuni vicini, poveri, miseri, dove la gente è intelligente e capace, che sono costretti a lottare tra di loro, nello Stato democratico italiano, nella democraticissima, antichissima e civilissima Sicilia, per un litro di acqua. E poi alla democrazia cristiana, al partito socialista, al partito repubblicano, serviranno 35 miliardi per fare le elezioni nazionali, così come è scritto in *Panorama*, nell'ultimo numero.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Perché, a voi i miliardi non servono?

NICOSIA. Onorevole Reale, non mi spinga a parlare dei ricostituenti, di quel partito repubblicano che serve soltanto ad impiegare gente, a spostare persone da un partito all'altro; che si batte non per le idee, ma per i posti d'impiego. Siete così pochi e pure siete in grado di dare posti a tutti: potete anche nominare degli ambasciatori...

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Ha visto come siamo forti?

NICOSIA. Sapesse quante cose sappiamo, signor ministro! Anche in Parlamento si diranno cose molto strane che riguardano il suo partito, soprattutto in Sicilia; altro che Milazzo, sono cose che fanno paura e che il Parlamento dovrà sapere prima o poi. Su questo tema dei ricostituenti di partito mi aspettavo l'interruzione. Quando per esempio, signor ministro, si danno sovvenzioni a professori che non esistono o che non insegnano, per miliardi all'anno, e poi non si aggiusta un acquedotto, una fognatura, mi vuol dire se non si fa violenza alla sensibilità elettorale del cittadino? Mi vuol dire, signor ministro, come può sentire l'educazione civica un cittadino quando gli si nega anche il minimo? A Marsala (che i repubblicani conoscono abbastanza bene, in quanto l'hanno « disamministrata » abbastanza), vecchia roccaforte repubblicana d'Italia, il comune vende la casa comunale! E voi intanto dite che le spese vanno a carico del comune, salvo sistemare la situazione dopo che il prefetto avrà reso esecutiva la nota che sarà presentata entro il termine di tre mesi. Poiché il signor ministro non ha certamente letto l'articolo 26 di questo disegno di legge, gli sarà sfuggito questo particolare. Ne parliamo perché avvertiamo la tragedia che incombe sulla vita dei nostri comuni e delle nostre città.

Giorni fa sono state qui fatte dissertazioni storiche, molto dotte, sul regionalismo di Mazzini e di don Sturzo e sul federalismo di Cattaneo. Mi sono allora azzardato a dire che Mazzini non è stato mai regionalista. Mazzini indicava agli italiani la via dei comuni e non delle regioni, e scriveva sui diritti e doveri dell'uomo...

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Quella pubblicazione si chiama *Doveri dell'uomo*. Si vede che ella non l'ha letta.

NICOSIA. Ma nei doveri dell'uomo sono insiti i diritti.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Ella ha comunque citato un titolo sbagliato.

NICOSIA. Una cosa è certa, onorevole ministro, e cioè che Mazzini aveva una concezione ben chiara dei doveri e dei diritti dell'uomo. Le dirò che Mazzini ha costituito, almeno per la mia preparazione scolastica, uno dei punti fondamentali. Io stesso sono arroccato su posizioni mazziniane. Ma quando parlate di regionalismo di Mazzini (questa è una vecchia polemica che in Sicilia risale al periodo in cui i repubblicani pubblicarono una specie di quotidiano dal titolo *La Regione*), voi compite un atto veramente antistorico, perché Mazzini non è stato mai regionalista. Per Mazzini la regione era una espressione di decentramento amministrativo, della quale egli rilevava l'« artificialità »!

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Muovendo questo addebito, Mazzini parlava della provincia e non della regione.

NICOSIA. Ella è scarsamente informato, onorevole ministro. Le dirò di più. Mazzini

ha scritto che non si doveva parlare di Piemonte, Lombardia, Veneto, Sicilia, Toscana, Lazio, ma di Torino, Milano, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, perché sono le città che stanno alla base della nostra vita di popolo. Parlava, quindi, di comuni e di regioni, perché la provincia ancora non esisteva; anzi aggiungeva che bisognava distruggere ogni tipo di provincialismo ed avvicinare l'autorità centralizzata, decentrandola a vantaggio dei comuni e delle città.

Questo è decentramento amministrativo, non regionalismo. E Mazzini diceva queste cose in senso antifederalista, schierandosi contro Cattaneo, perché Mazzini non era un federalista.

Il regionalismo è venuto dopo, con il partito popolare. É stato don Sturzo a dare un primo quadro organico del regionalismo. Il regionalismo quale lo intendeva il Mazzini non è il vostro regionalismo, onorevole ministro. Esso è nato in un momento in cui esisteva una polemica su come decentrare l'autorità dello Stato. Si chiamò così provincia l'unità geoeconomica che rifletteva gli interessi di una popolazione. Ma Mazzini non si richiamava né alle tradizioni, né alla cultura, né alla civiltà che potevano differenziare una regione dall'altra.

E poi, onorevole ministro, le regioni sono un'invenzione degli antichi romani, dopo di che anche noi, che possiamo riferirci ad un certo imperialismo romano, siamo regionalisti. (*Commenti*). Ma non sarebbe comunque il regionalismo come voi l'intendete, cioè un regionalismo vuoto e decadente, un regionalismo destinato a dividere gli italiani secondo interessi che non possono assolutamente essere identificati tra le finalità di un decentramento autarchico.

Onorevoli colleghi, a questo punto bisogna sollevare il problema dei nostri comuni, sui quali fate gravare l'onere delle spese elettorali regionali, anche se sotto forma di anticipazione.

Vi ho dimostrato che cosa significhi, dal punto di vista finanziario, per i comuni, la semplice anticipazione di una spesa elettorale. Invito pertanto la maggioranza a rivedere il testo per renderlo serio e responsabile, specialmente per quanto riguarda la finanza locale.

Ma soprattutto, colleghi, se volete arrivare all'orgia regionalistica, fate uno sforzo: ponete tutto a carico dello Stato! Il ministro dell'interno ha tutti gli elementi per poter operare in senso elettorale e preparare le elezioni: conosce il numero delle sezioni, sa quante schede siano necessarie in base al numero degli elettori, sa quante matite servono, sa quante persone debbono occupare il seggio elettorale. Per mezzo di macchinari elettronici il ministro dell'interno può avere il quadro della situazione nel giro di cinque minuti; il ministro dell'interno riesce sempre ad avere i dati, del resto, soprattutto quando fa i ragguagli elettorali alla televisione. (*Interruzione del Sottosegretario Guadalupi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Nicosia sta concludendo. Prego gli onorevoli colleghi di non interromperlo. Onorevole Nicosia, ella ha già polemizzato con il ministro Reale su Mazzini e ci ha fatto qui una lezione del resto interessante su Mazzini. La prego ora di avviarsi alla conclusione.

NICOSIA. I nostri avversari, e soprattutto i sottosegretari, ci aiutano quando fanno delle interruzioni: essi in fondo non hanno perso del tutto le loro abitudini di vecchi ostruzionisti.

Onorevoli colleghi, io ho cercato di dare un ragguaglio della situazione per quanto riguarda l'articolo 26, che ho definito il capolavoro della legge: il capolavoro di ipocrisia della partitocrazia. Voi fate pagare qualche miliardo ai comuni, e spenderete miliardi come partiti di Governo, attraverso il sottogoverno ed i vari « ricostituenti » di partito. Compite un atto di grande ipocrisia, dato che anche il partito – e soprattutto quello che sta al Governo – viene pagato, *grosso modo*, dallo Stato. Riferite dunque allo Stato tutte le spese elettorali per i consigli regionali, anche se si tratta di consigli regionali che vengono convocati per la prima volta! Proprio perché si tratta di una disposizione transitoria, mettendo a totale carico dello Stato queste spese voi compirete un atto responsabile di finanza pubblica, ammesso che possa essere serio e responsabile istituire le regioni.

Nel chiudere il mio intervento sull'articolo 26, onorevoli colleghi, faccio presente che sono stati proposti alcuni emendamenti. Prima di passare alla votazione, valutateli. Non è vero che dall'opposizione non siano state date indicazioni serie. Per altri articoli avete approvato anche emendamenti che potevano sembrare di pura forma. Approvate quanto meno questi emendamenti all'articolo 26. Porterete così un contributo di serietà all'elaborazione di questo disegno di legge, che potrà così giungere al Senato in una formulazione un po' meno criticabile.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cantalupo. Ne ha facoltà.

CANTALUPO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 26 fa parte delle norme transitorie, le quali stanno diventando la carta di tornasole che riscopre e conferma tutte le carenze della legge, la sua incapacità di costituire, anche sul piano tecnico, uno strumento legislativo valido e funzionale.

Io non ho che da ripetere quello che è stato già detto da parte liberale. Noi non discutiamo la legittimità e la necessità delle norme transitorie che tradizionalmente entrano a far parte di ogni legge che regoli per la prima volta una certa materia, e anche questa volta le accettiamo senza discutere, da un punto di vista generale.

Però le norme transitorie mettono nella massima evidenza non solo i difetti della legge rispetto alla sua prima applicazione ma anche per la restante disciplina. Da questo punto di vista queste norme transitorie costituiscono una conferma di tutte le critiche da noi fatte fin da quando ha avuto inizio questa discussione. Se le norme transitorie servissero a coprire le impossibilità di funzionamento della legge nel suo primo momento di attuazione, esse sarebbero del tutto normali. Ma le norme transitorie pretendono di risolvere problemi che invece non saranno risolvibili né al momento della nascita della legge, né nelle fasi successive.

A quanto ha detto poco fa l'onorevole Nicosia, con tanta abbondanza di cifre e di dimostrazioni, veramente non mi sento di aggiungere altro. Ma bisogna cogliere lo spirito della mostruosa contabilità sulla quale è incardinato tutto l'articolo 26 per la parte finanziaria. Bisogna rendersi conto, onorevoli colleghi, che le norme transitorie contenute nell'articolo 26 toccano l'anormalità permanente di tutta la legge per la parte finanziaria. E non già perché non sia esistente la legge finanziaria per le regioni, ma perché la legge finanziaria ricadrà nei medesimi baratri, nei medesimi vuoti in cui tutti questi problemi sono piombati fin dal primo momento.

Così, senza curarsi eccessivamente di come andranno le cose, sono stati già chiamati i comuni a partecipare alle spese. È il caso di ripetere che i comuni si avviano con un galoppo sfrenato verso situazioni debitorie che nel 1968 raggiungeranno gli 8 miliardi di *deficit*? È necessario aggiungere la cifra più modesta ma meno sicura (e perciò non la enunciamo) dei debiti delle province? Potranno i comuni sostenere le prime spese, salvo l'operazione di rimborso messa in moto dalla presentazione del rendiconto al ministro dell'interno, il quale poi dovrà rivolgersi al ministro del tesoro?

Noi non crediamo che tutto questo meccanismo potrà funzionare. I comuni, a nostro parere, eccepiranno immediatamente l'impossibilità di fare anticipi. Vi sono comuni che vanno avanti mese per mese, settimana per settimana: e gli episodi più clamorosi sono quelli del comune di Roma, che in questi ultimi mesi, per poter pagare lo stipendio agli impiegati, è stato costretto a chiedere un assegno a vista del ministro del tesoro. Altro che anticipo delle spese! Il semplice buon senso lascia supporre che i comuni domanderanno che sia lo Stato ad anticipare le spese e forse si impegneranno dopo a presentare il rendiconto. Comunque i comuni cercheranno di fare in modo che le spese necessarie per l'organizzazione elettorale non vadano, in ogni caso, a carico dei bilanci comunali, sia chiedendo che le anticipazioni vengano fatte dallo Stato sia (e questa ipotesi non è pessimista) cercando di avere un anticipo senza dare rendiconto o dandolo in misura tale da giustificare quella che in genere viene definita « maggiore spesa », espressione che ormai tutti i comuni e le province d'Italia adoperano per riassumere il totale delle spese eccedenti le poste attive.

Se dovessimo definire questo articolo 26 diremmo che esso è un disperato tentativo, puramente stilistico, di superare con formule inattuabili tutte le impossibilità di applicazione della legge nelle sue norme permanenti; un tentativo di eludere gli ostacoli affermando che solo nella prima fase di applicazione saranno tali, ma che poi dovrebbero progressivamente scomparire, lasciando la strada aperta ad un normale funzionamento.

Noi siamo convinti che le elezioni si faranno, per quanto riguarda la spesa, solo a condizione che il ministro del tesoro anticipi sul fondo destinato alle regioni le relative somme da iscrivere a bilancio per una cifra che – se non erro – supera addirittura i 100 miliardi. Altrimenti, se veramente tutte queste spese dovessero essere ripartite anche fra comuni e province, verremmo ad aggravare indirettamente la situazione debitoria di questi enti locali, mentre il ministro delle finanze si prepara, come sembra, a presentare al Parlamento, qualora ritardi la legge-delega per la riforma tributaria, una legge-stralcio per il risanamento dei bilanci comunali. È in questo momento che i bilanci comunali possono essere chiamati a dare il loro contributo?

Ma qui non è soltanto, signor Presidente, questione di cifre. La questione delle cifre necessarie l'abbiamo fatta largamente negli ultimi giorni. Nel mio intervento, che sarà brevissimo, desidero dire semplicemente che l'articolo 26 non fa che denunciare in anticipo quello che sarà, ripeto, il non funzionamento della legge per la parte finanziaria, a meno che con la legge finanziaria non vengano messe a disposizione delle somme enormi. Quindi il problema passa dai comuni di nuovo allo Stato, e si torna alla domanda fondamentale: dove si troveranno i soldi per far funzionare le regioni? Si ha un bel venire qui a sofisticare sulle cifre! Noi non affermiamo che la nostra cifra di 1.500 miliardi sia al centesimo esatta. Però nessuno di quelli che la contestano ha saputo fare altri calcoli: questa è la verità. Qui i calcoli da parte della maggioranza non sono stati prodotti, anzi, è stato eluso il tema quanto più è stato possibile.

Sicché noi per ora manteniamo ferme le nostre previsioni: lo facciamo con tristezza, perché pensiamo che questo aggraverà la situazione generale del *deficit* dello Stato. Il vuoto finanziario è una premessa che spinge persino il Presidente del Consiglio, che tanto ha voluto questa legge, a dire nei suoi pubblici discorsi che il Governo agirà con prudenza. Che cos'è questa prudenza: o la legge si fa o non si fa, o funzionerà o non funzionerà, o si finanzieranno le regioni o non si finanzieranno. Noi non riusciamo a capire che cosa sia la prudenza quando si deve fare una cosa: la prudenza, se mai, consiste nel non farla oppure consiste nel farla quando la si può fare, cioè a una data da stabilire dopo che siano state accertate le possibilità reali. Qui invece noi facciamo il contrario: stabiliamo una data, poi diremo ad un certo punto se saremo o no in condizione di fare quella cosa.

Signor Presidente, tutte le disposizioni transitorie dell'articolo 26 che noi stiamo esaminando confermano – noi dobbiamo ripetere questa crudele parola – lo spirito di malafede con cui questa pseudolegge viene presentata al Parlamento. Tutti coloro che la raccomandano al voto qui dentro sanno, esattamente come sappiamo noi, quali e quanti sono gli ostacoli, perché la legge non potrà essere attuata se non affrontando nuovi sacrifici, addebitando cioè al popolo italiano nuovi sacrifici per una iniziativa che, a quanto ci risulta, il popolo italiano non ha richiesto in modo così frenetico, così entusiastico da obbligare un governo a sodisfare la richiesta.

Siamo sempre al medesimo tema, nulla di nuovo può aggiungersi salvo questo: che a misura che ci si addentra nell'esame analitico delle proposte che vengono fatte per superare almeno il primo momento, il discorso rimbalza sempre sul tema generale. Oramai i nostri interventi hanno acquistato un carattere di monotonia che rassomiglia veramente ad una ripetizione addirittura meccanica di cose già dette e ridette; ma che colpa abbiamo noi se ad ogni rigo della legge ricaschiamo nelle medesime impossibilità e ci troviamo di fronte ai medesimi ostacoli?

Il discorso riguardo ai comuni è molto più grave di quel che non sembri, il discorso sui comuni va allargandosi ogni giorno di più. I casi drammatici, che sono stati ripetutamente citati in quest'aula, di piccoli comuni che non possono assolutamente più sbarcare il lunario, vanno estendendosi ormai ai comuni più grandi. Quando poi si arriva a parlare del comune di Milano, del comune di Napoli e del comune di Roma, il discorso diventa veramente serio perché il superamento degli ostacoli finanziari per i piccoli comuni con uno sforzo del Governo, con una legge speciale si può anche coraggiosamente affrontare, purché naturalmente si risolva tutto il problema delle prescritte coperture; ma i problemi dei *deficit* finanziari dei grandi comuni rivestono un altro carattere, perché si connettono oramai con quelli generali dello sviluppo del paese.

Si veda il caso del comune di Roma, che ha raggiunto quasi 2 milioni e mezzo di abitanti, partendo dalla cifra di 1 milione 800 mila solo 9 anni fa. E il processo è tutt'altro che esaurito, perché, se continua l'immigrazione di popolazioni meridionali, per esempio dalla zona di Latina e dalle zone industriali immediatamente a sud di Roma, ci accorgeremo che nel giro di pochi anni il *deficit* del comune di Roma sarà quasi il doppio di quello attuale, in base ai calcoli che sono stati fatti in Campidoglio dai consiglieri comunali di tutti i partiti.

Allora, il problema dei *deficit* comunali – connessi anche con questi nuovi oneri dei comuni stessi, chiamati a sostenere una parte delle spese per le elezioni regionali – per quanto riguarda le grandi città acquista un significato diverso. Ad esempio il comune di Roma, che per la sua elezione regionale dovrà dare evidentemente un anticipo, da chi se lo farà dare? Dallo Stato! Infatti il comune di Roma sta vivendo di anticipi che gli passa lo Stato, così, *brevi manu* addirittura. Lo Stato si comporta come fosse una banca:

dà un tanto a credito, con la fiducia che poi un giorno riavrà quello che anticipa. Ha fiducia, cioè, nella legge che sarà fatta per recuperare gli anticipi che sta facendo.

Ma qui si entra in un campo più vasto. Questi comuni avranno tra pochissimi anni, ed hanno già, un compito enorme: quello di trasformare le città, di sodisfare con la creazione di organismi funzionali le esigenze poste dall'aumento e dai trasferimenti della popolazione, dallo sviluppo economico, tecnico ed industriale della nostra nazione. Noi vogliamo sottoporre ancora una volta i comuni, per un caso accidentale come questo, a una nuova pressione? La verità è che la finanza statale, la finanza parastatale alla quale ha accennato giustamente l'onorevole Nicosia, la posizione di alcune grandi banche di interesse nazionale, il loro comportamento generale in materia di credito ed anche di credito politico, tutto il complesso di quella situazione si unificano in una visione globale, sicché non è più possibile astrarre dal contesto un solo settore di questo quadro e trattarlo separatamente come se fosse risolvibile di per sé. Non è possibile, si ritorna sempre alla medesima situazione.

L'articolo 26 funziona in questo senso come un campanello d'allarme che, messo su un tavolino, risuona però in un'enorme aula: l'aula dove si accumulano tutti i debiti dello Stato, tutti i debiti dei comuni, tutti i debiti delle province, e si accumula anche quel debito cui nessuno fa mai accenno, ma che è molto importante, costituito per esempio dai buoni del tesoro, per i quali si fa sempre affidamento sul rinnovo. La sola ipotesi che in un determinato momento alle scadenze non venissero rinnovati almeno per il 60 o 70 per cento, porterebbe il discorso in un campo molto più vasto, che però non ha a che vedere con l'articolo 26 e pertanto mi astengo dal soffermarmici.

Detta l'articolo 26 che alle somme che saranno inscritte in bilancio per effetto delle presenti disposizioni si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Si torna al Tesoro, si torna sempre alle disponibilità liquide, si torna sempre alla medesima fonte.

Si è parlato a lungo, durante l'intero dibattito, delle fonti normative; ma qui bisogna parlare anche delle fonti finanziarie, perché la parola « fonte » non può essere soltanto riferita ai concetti giuridici da cui una legge discende direttamente; ma occorre riferirsi anche a queste più materiali, più concrete fonti che sono costituite dal denaro occorrente.

Onorevole Presidente, tutto l'articolo 26, ripeto, è un tentativo, ma un tentativo puramente formale, per nascondere la verità del vuoto finanziario su cui queste legge sorge. È un piccolo, modestissimo tentativo di applicare un cerotto, un cataplasma sulla prima incisione della ferita; ma è un cerotto che non attaccherà perché il paziente – cioè i comuni – dirà: anticipatemi i quattrini e poi vi darò il rendiconto. Ci sono comuni che non possono in modo assoluto anticipare. La loro situazione è così grave che la richiesta di addossare alle loro dissestate finanze anche questo onere renderà ancora più aperta e conclamata la crisi. Perciò ci auguriamo che vi sia un Governo, un ministro del tesoro, un ministro delle finanze i quali domandino esplicitamente che, prima di procedere, si applichi in modo onesto la prudenza che invoca spesso nei suoi discorsi l'onorevole Moro.

L'illustrazione che ha fatto l'onorevole Nicosia non esige assolutamente chiose da parte mia perché egli ha prodotto una serie di cifre. Debbo limitarmi a dire che nel momento stesso in cui la norma transitoria dell'articolo 26 vuol colmare, con un articolo contabile e con una partita dare-avere puramente scritturale, il buco della prima elezione, scopre il buco delle elezioni successive e del funzionamento delle regioni. Siamo sempre alla legge finanziaria, che ritorna come uno spettro a presentarsi come la *conditio sine qua non* per il funzionamento effettivo delle regioni. Tutte le considerazioni che abbiamo fatto negli ultimi giorni sugli ultimi quattro articoli approvati si riproducono automaticamente a proposito di questo articolo 26. È una specie di denunzia finale di tutte le difficoltà e di tutte le impossibilità di funzionamento di questa legge. E qui devo dire che non bastano gli emendamenti né dei liberali né degli altri partiti a rimediare al danno. Qui non c'è emendamento che tenga, perché qualunque cosa si scriva sulla carta a proposito della spesa della prima elezione, onorevole Presidente, a nulla varrà, perché le norme scritte a nulla valgono quando le casse sono vuote.

Ecco perché noi diciamo: « Quale emendamento? ». Queste elezioni o si fanno perché ci sono i soldi o non si fanno perché i soldi non ci sono. Non vi è emendamento che basti a far entrare il denaro nelle casse per vie sconosciute, non vi è altra via che quella dell'assegno del ministro del tesoro, quella stessa che si sta battendo per i comuni deficitari che non possono andare avanti.

Solo un emendamento potrebbe essere valido, un emendamento che raccogliesse tutto lo spirito delle contestazioni e dell'opposizione che abbiamo fatto in questi giorni, anzi in queste settimane: la data delle elezioni sarà stabilita soltanto dopo che sarà stata emanata la legge finanziaria. Questo non sarebbe un emendamento, sarebbe una condizione onesta e morale per fare in modo che non si crei una legge inapplicabile. Ma questo emendamento ha costituito il midollo spinale di tutta la nostra condotta di oppositori. Lo spirito di questa nostra opposizione non può che tradursi, onorevole Presidente, in un ultimo vano, angosciato e amarissimo appello affinché si ritorni a meditare prima di fare il passo definitivo. Si sta per varare una legge che non sarà attuabile o che sarà attuabile con immenso danno anche della pubblica finanza; una legge che produrrà nuovi turbamenti, nuovi danni, nuove delusioni e forse ricadrà anche politicamente su coloro che troppo l'hanno voluta per ragioni di propaganda elettorale. Se la frase, onorevole Presidente, non fosse troppo macabra, io vorrei dire che noi ci prepariamo, che voi vi preparate ad approvare tra poco qui dentro una legge col rito tradizionale dell'approvazione « presente il cadavere ». (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cocco Ortu. Ne ha facoltà.

COCCO ORTU. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che con l'approvazione di questo articolo noi creiamo, o meglio la maggioranza crei, un precedente grave e pericoloso. Infatti l'articolo 26 – con il richiamarsi all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (la legge sulla contabilità generale dello Stato) – altro non fa, in effetti, se non indicare una particolare forma, una particolare procedura di pagamento da parte dello Stato, che, per gli undici casi di spesa nello stesso articolo tassativamente indicati, parve al legislatore del 1923 la più conveniente da praticarsi, in relazione o alla natura delle prestazioni e dei servizi per i quali quelle spese erano dovute o alla manifesta necessità di immediati esborsi per esse.

Non ricorderò alla Camera quali siano quegli undici casi (somministrazione di fondi a legazioni, missioni all'estero, navi in partenza, corpi militari al servizio dello Stato...), bastandomi al riguardo sottolineare come tutti dimostrino la straordinarietà delle ragioni dell'adozione da parte della legge sulla contabilità generale dello Stato della forma di pagamento prevista dal suo articolo 56 e alla quale questo articolo 26 fa ricorso.

E, superando questa casistica, che per altro ogni parlamentare potrà andare a controllare sul testo della legge sulla contabilità generale dello Stato, vengo al rilievo di fondo che, per la mia parte, devo muovere a questo articolo 26 e che, in effetti, investe tutta la legge. Con l'adottare questa particolare forma di pagamento da parte dello Stato per le spese che questa legge prevede, l'articolo 26 non indica da dove dovranno essere attinti i mezzi per esse, così come dall'articolo 81 della nostra Costituzione tassativamente voluto.

E non varrà che da parte dei partiti della maggioranza si opponga a questa nostra osservazione che pure esiste nel bilancio un capitolo – il 3491 (fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale) – che stanzia 100 miliardi, dato che per il rispetto dovuto all'articolo 81 della Costituzione, l'articolo 26 avrebbe dovuto dire, onorevole relatore: « Agli oneri previsti da questa legge si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel capitolo 3491 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1968 ».

Poiché dunque non si è fatta assolutamente menzione del capitolo 3491 del bilancio in questo articolo, evidente ed incontestabile è il fatto che questa legge non adempie al precetto dell'articolo 81, in quanto, con ciò, essa lascia in effetti libero l'esecutivo di attingere dove crederà i mezzi per le prime elezioni regionali.

Da ciò consegue che questo inspiegabile silenzio non può non portare al giudizio che il ricorso all'articolo 56 della legge sulla contabilità generale dello Stato altro non sia se non un espediente meschino per eludere il precetto dell'articolo 81 della Costituzione; espediente al quale – richiamandosi al precedente che oggi questa maggioranza crea – potrebbe ricorrere ogni altra disinvolta e spregiudicata maggioranza futura, dimenticando sia le precedenti deliberazioni di questa Camera in materia, sia un autorevole parere (quale quello reso dall'apposita Commissione Paratore, costituita nel corso della seconda legislatura per studiare i limiti effettivi segnati dall'articolo 81 all'attività legislativa del Parlamento), sia un'autorevole e ben motivata pronuncia della Corte costituzionale al riguardo.

Con l'approvare questo articolo e questa legge la maggioranza, infatti, oltre a creare un precedente gravissimo, dimentica tutte le deliberazioni della stessa Camera che io ebbi

a ricordare molto diffusamente nel corso del mio intervento a sostegno della pregiudiziale di incostituzionalità da noi proposta nei confronti di questa legge, e di cui, pertanto, solo molto succintamente farò cenno alla Camera.

Citerò la deliberazione del 21 dicembre 1956 a proposito degli oneri che sarebbero risultati accollati ai bilanci futuri come conseguenza dell'aumento degli organici della magistratura; la deliberazione dell'aprile 1959, quando si discuteva delle pensioni agli artigiani (una discussione in cui, nel senso da noi voluto e nel quale noi vorremmo che oggi decidesse la Camera, si pronunziarono in termini inequivocabili l'allora capogruppo della democrazia cristiana, onorevole Gui, e l'attuale suo capogruppo, onorevole Zaccagnini); nonché l'altra deliberazione del 7 settembre 1960 in sede di esame del provvedimento che recava norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e che avrebbe accollato ai futuri bilanci dello Stato l'onere di 28 miliardi.

E se tutto questo potrà essere ben facilmente dimenticato dalle future assemblee, una volta che da parte di questa maggioranza si sarà posto in essere un precedente così pericoloso, del pari, in base a questo precedente, ogni futura maggioranza potrebbe sentirsi autorizzata a dimenticare che, nel corso della seconda legislatura, fu costituita un'apposita commissione di cui fu presidente il senatore Paratore, e di cui furono membri i senatori Bertone, De Luca, Medici e Zoli e i deputati Pella, La Malfa, Martinelli, Tambroni, Taviani, Valsecchi e Vicentini; commissione che, come ricordai illustrando la nostra eccezione di incostituzionalità, ebbe a concludere i suoi lavori con una rigorosissima interpretazione dell'articolo 81 e cioè affermando che l'obbligo della copertura finanziaria esiste anche nel caso di provvedimenti comportanti non aumenti di spese, ma diminuzione di entrate, poiché è indispensabile anche la indicazione dei mezzi con i quali è colmabile da parte dello Stato il vuoto finanziario conseguente a ogni diminuzione di entrate.

E del pari, in base al precedente che oggi da questa maggioranza si crea, con la massima disinvoltura e spregiudicatezza, nei confronti dell'articolo 81 della Costituzione, potrà comportarsi qualunque altra maggioranza avvenire dimenticando anche la sentenza n. 1 del 1966 della Corte costituzionale, che nella sua lucida motivazione giungeva a una prima precisa affermazione: « Si deve affermare che l'obbligo della copertura deve essere osservato dal legislatore ordinario anche nei confronti di spese nuove o maggiori che la legge preveda se inserite negli stati di previsione di spese per esercizi futuri »; e a una seconda affermazione altrettanto precisa: « La Corte ritiene che l'interpretazione cosiddetta estensiva dell'obbligo imposto dall'ultimo comma dell'articolo 81 sia conforme alla lettera ed allo spirito della Costituzione e quindi che la limitazione dell'obbligo della copertura al solo esercizio in corso si traduce in una vanificazione dell'obbligo stesso ».

Dopo di che si deve ancora dalla mia parte osservare che, comunque, l'articolo 56, al quale si è ritenuto di fare ricorso da parte della maggioranza come espediente per eludere il tassativo disposto dell'articolo 81 della Costituzione, fissa un limite per gli esborsi da farsi da parte dello Stato con la procedura della apertura di credito presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria: limite originariamente fissato nella misura di lire 250 mila per ciascun capitolo, ed attualmente asceso alla misura di 15 milioni a seguito della legge 10 dicembre 1953, n. 936, misura non ulteriormente elevabile se non in obbedienza a quanto è disposto al riguardo dallo stesso articolo 56, che al riguardo suona: « ...salvo i maggiori limiti stabiliti da speciali disposizioni di legge o regolamenti ».

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
BUCCIARELLI DUCCI

COCCO ORTU. Orbene, questo articolo 26 di cui discutiamo non è che fissi un limite superiore a quello stabilito dalla legge sulla contabilità generale dello Stato, ma bensì, più gravemente, non fissa alcun limite, con il suo testo che detta infatti: « I fondi occorrenti per i rimborsi ai comuni e per le spese organizzative degli uffici periferici possono essere forniti con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ».

E con ciò si crea, a nostro giudizio, anche un altro precedente particolarissimo. Poiché di fatto – con l'approvare questo articolo 26 – oggi il potere legislativo autorizza l'esecutivo ad una spesa di cui non conosce l'importo (pur se potrà essere che, in misura approssimativa, da questo o da quel membro dell'Assemblea si sappia che, secondo la commissione Carbone, l'importo in questione sarebbe di 17 miliardi e 93 milioni). Poiché, di fatto, con l'approvare oggi questo articolo 26, il Parlamento firma una cambiale dal-

l'importo in bianco in favore dell'esecutivo; ed è in tale fatto che si concretizza un altro aspetto pericolosissimo del precedente che oggi si crea. Giacché qualsiasi altra disinvolta e spregiudicata maggioranza a venire potrebbe comportarsi egualmente, rifacendosi al comportamento dell'attuale maggioranza, nei confronti del proprio Governo. Infatti, perché – dal momento che nella sua prima parte l'articolo 56 stabilisce che le aperture di credito presso gli istituti incaricati del servizio di tesoreria, per gli undici casi di spese in esso indicati, potranno essere autorizzate, sia in conto di competenza di esercizio, sia in conto residui – nel testo dell'articolo 26 non si è fatto, per l'appunto, riferimento al capitolo di bilancio portante lo stanziamento che, dianzi, ho ricordato per le regioni? Perché in realtà quello stanziamento non si riferisce alle spese per le prime elezioni regionali.

A meno che non ci si dica dai gruppi della maggioranza che il Parlamento, nel votare questo articolo 26, deve decidere sul presupposto che il Governo nel predisporre questo disegno di legge volle – pur sottacendolo – riferirsi a quello stanziamento di 100 miliardi (sorvolando, tra l'altro, il fatto che si tratta di un bilancio non ancora approvato) e che sulla base di tale presupposto il Parlamento dovrebbe ritenere adempiuto da questa legge l'obbligo di cui all'articolo 81 della Costituzione, nonché ritenere che nel caso particolare quello stanziamento non verrà superato. Ma noi, dando oggi la facoltà al Governo di autorizzare aperture di credito presso gli istituti incaricati del servizio di tesoreria – senza limiti – creiamo un precedente del quale in avvenire qualunque spregiudicata e furba maggioranza potrà valersi per violare l'articolo 81, attribuendo al proprio governo la facoltà di affrontare nuove spese con la procedura cui è ricorso l'articolo 26 senza nessuna certezza che nella spesa non si vada al di là delle competenze di bilancio, i residui; con il risultato che potrà allora verificarsi (anche se presumibilmente ciò non accadrà in queste prime elezioni dei consigli regionali) il fatto che, avendo il legislatore autorizzato senza limiti le aperture di credito presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, l'esecutivo si trovi nella condizione di dover rimborsare spese eccedenti gli stanziamenti di bilancio, ovvero di ricorrere ai residui.

Per tutti questi motivi, sul piano dei princìpi, noi liberali non possiamo approvare questo articolo 26 che crea pericolosi precedenti con il suo ricorso all'articolo 56 della legge sulla contabilità generale dello Stato, ricorso che è chiaramente un espediente per superare il dettato dell'articolo 81 della Costituzione.

Quanto poi ai rilievi che noi muoviamo a tale articolo sul piano della sua pratica attuazione, mi pare che poche parole siano da spendere ormai, dopo quanto è stato detto dai due colleghi che mi hanno preceduto per ricordare le condizioni finanziarie della quasi totalità dei nostri comuni. Tali condizioni sono così note che, in verità, così come saranno superflue le mie brevissime considerazioni al riguardo, erano altrettanto superflue le parole dei due predetti colleghi. Conosciamo tutti per esperienza quotidiana la realtà delle nostre piccole, medie e grandi città, che periodicamente vedono nelle loro strade cumuli di rifiuti, non essendo le loro amministrazioni in condizione di pagare gli spazzini. Tutti abbiamo sentito di una delle maggiori nostre città nella quale ebbero a esplodere le casse da morto lasciate insepolte nel cimitero, per questione di paghe ai becchini. E se qualcuno di voi dovesse avere la triste ventura di dovere accompagnare al Verano di Roma la salma di una persona cara, ne uscirebbe portando la tristissima immagine delle casse dei morti degli ultime due o tre anni giacenti in grandi magazzini, in grande quantità, accatastate come lo sono le casse di sapone e di altre mercanzie nei magazzini generali portuali. E una tale situazione della capitale d'Italia, che accatasta in tal modo le casse dei suoi morti, perché il comune non ha i mezzi per la loro sepoltura, tristemente riassume e simboleggia quella di quasi tutti i comuni del nostro paese ed impone il più negativo giudizio, che non può non ricadere anche su questa legge, con la quale si addossano ai nostri comuni così dissestati gli esborsi preventivi delle somme rilevanti per le elezioni regionali di cui si tratta, e che ben alte saranno in una città come Roma nella quale, d'un tratto, si paralizzano tutti i servizi filotranviari per mancanza di mezzi.

Un altro rilievo sullo stesso piano pratico deve muoversi all'articolo 26: sarebbe stato opportuno indicare nell'articolo in questione i criteri da seguire nella ripartizione delle spese di cui si tratta. A prescindere dalla considerazione che esprimere la volontà popolare, sia su scala nazionale, sia su quella regionale o provinciale, risponde all'adempimento di un diritto-dovere di tutti i cittadini nell'interesse di tutta la collettività, e dalla conseguente considerazione che le spese per l'apparato elettorale non dovrebbero essere a carico delle diverse comunità comunali in proporzione del numero dei rispettivi citta-

dini chiamati a votare, sarebbe stato opportuno che la legge disponesse i criteri di ripartizione delle spese tra i vari comuni, e, quando del caso, tra le varie province. Come avverrà tale ripartizione? In base alla popolazione? In base agli elettori iscritti o in base ai seggi elettorali? Può accadere difatti che, a seconda della distribuzione geografica della popolazione, possano esservi comuni o province ai cui seggi siano assegnati 800 elettori contro comuni e province ai cui seggi ne siano assegnati 5-600. E potrà da ciò risultare che comuni e province con uguale elettorato abbiano un diverso numero di seggi elettorali e, quindi, debbano affrontare esborsi non proporzionali alla loro popolazione né ai loro elettori. Per cui vi è domandarsi se (impiegandosi il criterio del numero degli elettori iscritti) un comune con 10 mila elettori ed un seggio elettorale ogni 700 elettori debba affrontare lo stesso esborso di un comune del pari con 10 mila elettori ma con un seggio ogni 600 elettori. Pertanto, anche sotto questo aspetto, la legge è lacunosa, in quanto avrebbe dovuto fornire un'indicazione chiara e precisa del criterio da seguirsi, nel delicatissimo compito della divisione delle spese elettorali che costituisce oggetto di questo articolo 26.

Terzo ed ultimo nostro rilievo nei confronti di detto articolo – e non mi sembra di secondaria importanza, considerate le condizioni dei comuni – è questo: il secondo suo comma prevede che i rimborsi saranno effettuati agli enti locali « in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni ». Il termine « perentorio » che cosa significa? Che ove un comune non abbia presentato il rendiconto con tutte le pezze giustificative entro tre mesi, lo Stato non provvederà al rimborso? Interrogativo questo che non possiamo non porci, perché se lo porranno coloro che dovranno applicare la legge. Nel caso che l'amministrazione centrale dello Stato comunichi, ad esempio, al comune di Peretola che il suo rendiconto delle spese elettorali è pervenuto, anziché nei tre mesi prescritti, un giorno più tardi e che pertanto non potrà rimborsargli la somma spettantegli, quel povero comune dissestato perderà il diritto al rimborso o dovrà convenire lo Stato in giudizio per dimostrare, ad esempio, di essere stato impedito da cause di forza maggiore di inviare entro il termine fissato il rendiconto all'amministrazione dello Stato? Ed a questo rilievo deve aggiungersi quello che, a fronte di questa norma portante un termine perentorio nei confronti dei comuni, non esiste una norma che stabilisca entro quanto tempo l'amministrazione centrale dello Stato dovrà provvedere ad effettuare questi rimborsi. Talché i comuni che, nelle gravi condizioni finanziarie in cui si trovano, avranno fatto il sacrificio di distrarre da altre destinazioni somme anche rilevanti per affrontare l'onere delle elezioni, non potranno contare in un pronto rimborso delle spese da parte dell'amministrazione centrale dello Stato, che – di tutti i comuni e qualche volta anche di tutte le province – dovrà esaminare, con le relative pezze giustificative, tutti i rendiconti. Quanto tempo questi dissestati comuni dovranno attendere per ottenere il rimborso?

Queste nostre ultime osservazioni non saranno di enorme importanza, ma credo che nessuno possa ritenerle non fondate sotto il profilo di quella che dovrebbe essere una legge improntata a razionalità e funzionalità, ed anche esse concorrono a dimostrare sotto ogni aspetto, e quindi anche sotto questo profilo, la frettolosità e la superficialità con cui si è provveduto alla stesura di questa legge. Concorrono inoltre a provare – è una parola grossa – la totale mancanza di responsabilità dei partiti che vogliono così rapidamente farla approvare da questa Camera quasi che essi fossero sospinti da una forza alla quale non possono in alcun modo resistere. Del resto che non ci si sia soffermati su tali aspetti della legge relativi alla sua pratica attuazione non ci può stupire: con essa si è passato sopra a problemi molto più gravi. Con essa si sono superate difatti considerazioni di ben maggiore e decisiva importanza, quale quella della mancanza della legge finanziaria regionale, che sarà difficile varare tempestivamente prima del 1968, e quale quella dell'esistenza dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che prescrive tassativamente che i consigli regionali non possano legiferare se non siano emanate prima tutte le leggi-cornice relative alle materie di competenza legislativa primaria delle regioni. Al riguardo della quale legge, può, con onesta coscienza, la maggioranza di questa Camera ritenere che dal 1968 al 1969, in un anno, il Parlamento italiano possa varare tutte le predette leggi-cornice senza le quali le regioni italiane legifererebbero senza limiti di sorta? Pur tuttavia questa maggioranza ha voluto fissare quella data precisa, il 1969, e non ha voluto accogliere il nostro emendamento, cui si richiamava poc'anzi l'onorevole Cantalupo, volto a spostare la data al fine di accordare un ragionevole lasso di tempo al Parlamento per adempiere il dovere che ha assunto di approvare, prima che i consigli regionali possano funzionare, le delicatissime

leggi-cornice, che saranno ben undici. Si tenga conto, ad esempio, del tempo che occorrerà al Parlamento per approvare la legge-cornice entro i cui limiti dovrà esercitarsi la competenza legislativa primaria delle regioni in materia di agricoltura e foreste, del tempo che occorrerà per la legge-cornice in materia di urbanistica ! Ed un altro fatto gravissimo la maggioranza ha voluto dimenticare, e cioè che la legge del 1963 è stata insabbiata perché, nel corso della sua discussione, è sorto un conflitto non facilmente componibile tra i partiti democratici e il partito comunista, spalleggiato dal partito socialproletario, allorché il partito comunista ha ufficialmente affermato nella sua relazione (quindi non nel crescendo passionale di una discussione parlamentare) di non riconoscere il diritto del Parlamento di controllare se gli statuti regionali siano conformi alle leggi dello Stato, ai princìpi generali dell'ordinamento italiano e agli interessi nazionali. È per questa ragione che si è insabbiata la legge del 1963, legge modificatrice di quella del 1953.

Talché, se l'attuale maggioranza ha ritenuto che dal 1968 al 1969 si possano emanare tutte le leggi-cornice previste dall'articolo 9 della legge del 1953 e che si possano, nello stesso lasso di tempo, emanare le norme relative al doveroso controllo degli statuti regionali da parte del Parlamento, questa stessa maggioranza presa dalla sua attuale tardiva euforia di realizzare le regioni, perché e come avrebbe dovuto non superare con estrema disinvoltura i problemi pratici di attuazione delle prime elezioni regionali che ho indicato ?

Ben altro avrebbe potuto superare una maggioranza che è ricorsa al meschino espediente al quale è ricorsa, per violare volontariamente l'articolo 81 della Costituzione, col fare ricorso all'espediente di valersi dell'articolo 56 della legge sulla contabilità generale dello Stato, emanata nel 1923. Meschino espediente che uguaglia nel suo disonesto intento politico quello al quale con l'articolo 22 del suo disegno di legge, la maggioranza è ricorsa per tranquillizzare gli italiani attraverso la condizione, che non è una condizione, fissata dal suo secondo comma, relativo alla legge finanziaria regionale.

Ecco perché, non per faziosa passione ma con sereno e pacato giudizio, di questo articolo 26 noi possiamo dire che esso è degna espressione finale di una legge che nasce soltanto da una volontà politica deteriore, qual è quella delle dirigenze dei tre partiti della maggioranza, di presentarsi alle prossime elezioni affermando che qualche cosa esse hanno fatto secondo gli impegni iniziali del centro-sinistra, qualche cosa che però potrà costare, ed anzi di certo costerà, molto caro al paese.

Saremo certamente, nonostante i nostri argomenti, travolti dalle forze congiunte dei voti dei partiti della maggioranza democratica e dei partiti comunista e socialproletario. Sarà però, la vostra, onorevoli colleghi democristiani, socialisti e repubblicani, una vittoria di Pirro, della quale purtroppo – se essa dovesse tradursi in realtà negli ordinamenti del nostro paese – sarebbe tutto il popolo italiano a dover scontare i durissimi effetti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Milia. Ne ha facoltà.

MILIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa battaglia parlamentare è ormai alla fine e l'abbiamo condotta con profonda convinzione ed altrettanta fermezza, perché siamo certi che si è trattato di discutere una legge che rappresenterà un fallimento – da qualunque angolo visuale la si voglia osservare – per il nostro paese, fallimento di carattere politico, finanziario e democratico. Riteniamo questo per le ragioni già espresse, che si possono sintetizzare nel fatto che queste regioni diventeranno fortilizi soprattutto di coloro che alla libertà e alla democrazia non credono.

Che sia fallimentare questo provvedimento non è un'affermazione soltanto nostra e della stragrande maggioranza della pubblica opinione, ma è un'affermazione che quasi involontariamente è contenuta in questo articolo 26, che è l'ultimo degli articoli in discussione. L'articolo 26, infatti, stabilisce due precisi dettami: l'onere della spesa per le elezioni regionali a carico dello Stato e l'anticipazione obbligatoria di questa spesa da parte dei comuni.

Ho detto che questo disegno di legge è fallimentare, perché infatti l'articolo 26 si rivolge ai falliti per ottenere un prestito onde far fronte alle spese per le prime elezioni dei consigli regionali. Se vi sono in Italia enti indiscutibilmente in stato fallimentare, questi sono i comuni. È veramente incredibile ed assurdo che lo Stato stabilisca con legge che le spese relative alle elezioni dei primi consigli regionali debbano essere anticipate da enti che si trovano in stato fallimentare e quindi certamente non in grado di anticipare somme di denaro così ingenti.

Tutti conosciamo le ristrettezze nelle quali si dibattono i comuni italiani. Lasciamo stare

i grossi comuni, i quali per ragioni politiche, per pressioni politiche, per la grande stampa che sostiene i problemi comunali ancora da risolvere, trovano sempre la possibilità di un finanziamento, di un contributo, per andare avanti; ma io penso alle migliaia di piccoli comuni italiani, nelle cui casse non v'è una lira e dove tutto è stato dato a garanzia di debiti da estinguere in 10 o 20 anni, comuni che non hanno i danari per aumentare lo stipendio al povero impiegato comunale, il quale vede così bloccata la propria carriera, dopo 20 o 25 anni di sacrifici, fatti di duro e onesto lavoro, senza la possibilità di un domani, non dico migliore, ma meno nero.

Basti per tutti l'esempio recente di un comune nel quale è scoppiata un'epidemia, un comune di appena 6 mila abitanti. Le autorità sanitarie, accorse per indagare sulla morte di otto bambini avvenuta a causa di questa epidemia, hanno accertato che da oltre due anni non veniva prelevata l'immondizia, in quanto il comune non disponeva di un servizio di nettezza urbana. Così l'immondizia, accumulata per le strade, aveva provocato l'insorgere dell'epidemia. E ci sono voluti 7 giorni di lavoro perché gli autocarri riuscissero a portar via tutti i rifiuti accumulatisi.

Questa disgraziatamente è la realtà, una realtà amara che tutti noi conosciamo. Si parla anche di cimiteri privi addirittura del muro di cinta, dove quindi possono razzolare i cani ed altri animali. Ebbene, quei comuni non sono neppure in grado di costruire il muro di cinta del cimitero.

Perché ricordo così sinteticamente questi episodi che mi balzano alla memoria e che maggiormente colpiscono ? Perché l'autonomia comunale è stata distrutta. Non so se questo argomento sia stato finora affrontato; lo accenno soltanto, perché ormai la battaglia su questo disegno di legge è finita. Si parla di autonomie regionali, ma nessuno si accorge che l'autonomia comunale non esiste più. Là dove esistono debiti, là dove manca la possibilità di far fronte alle necessità più elementari, più impellenti e più urgenti, la autonomia comunale inevitabilmente viene meno. I sindaci dei piccoli comuni, che meriterebbero veramente una medaglia d'oro in riconoscimento di tanti sacrifici, di tanta pazienza e di tanta sensibilità, vanno a chiedere l'elemosina al prefetto, per avere centomila lire o ai Ministeri per avere un milione per far fronte in qualche modo alle necessità più elementari e più pressanti.

Io mi rifaccio all'esperienza, che tutti abbiamo davanti agli occhi, dell'autonomia regionale siciliana e sarda. Lasciamo da parte la critica politica a queste regioni. Chiediamoci piuttosto come operino e come vivano i comuni che si trovano in queste regioni. I comuni sono di fatto distrutti dalla inesistenza della loro autonomia. Non vi è comune che possa affrontare anche il problema più semplice, perché molto spesso non ha i denari neppure per pagare gli impiegati. Quando si parla di decentramento amministrativo, e lo si vuole attuare in sede regionale, si deve innanzi tutto salvaguardare l'autonomia del nucleo fondamentale di ogni società e di ogni collettività organizzata a Stato, ossia del comune. E se si crede nell'autonomia amministrativa, essa la si dovrebbe innanzi tutto fare trionfare proprio nel comune, perché è proprio nei comuni che tutta una serie di piccoli problemi quotidiani, che assillano chi vive ed opera nel piccolo centro, possono essere risolti. Mi riferisco a quei problemi che non possono essere risolti neppure dall'autonomia regionale, che è quella più vicina e che sulla carta dovrebbe avere la possibilità di intervenire.

Noi affermiamo che questa autonomia regionale non ha, di fatto, risolto niente, ma ha anzi creato una sovrastruttura economica e burocratica; ed i comuni sono oggi veramente nell'impossibilità di agire e operare, e soprattutto di risolvere i piccoli problemi che li angustiano. La vita quotidiana non è fatta di grandi problemi, bensì di piccoli problemi. Normalmente la gente si lamenta di piccoli problemi che si affacciano ogni momento: quei piccoli problemi per i quali si protesta per mesi, per anni o per decenni, ma che non vengono mai risolti.

In piccoli centri, nei quali vige l'autonomia regionale, esistono miliardi o centinaia di miliardi depositati in banca. Ma io, che ho preso parte, come sardo, alle elezioni regionali siciliane, so che esistono piccoli centri in cui mancano i mille metri di tubi necessari a completare la rete idrica o la fognatura. Che autonomia è questa, non dico regionale, ma comunale ? Qui non si tratta di fantasticare o di esporre teorie sull'autonomia regionale o sul decentramento amministrativo. Qui si tratta di guardare in faccia la realtà delle cose, per convincerci che la spesa che si affronta per le regioni autonome, la spesa che noi abbiamo preventivato, sia pure sulla carta, per creare le regioni autonome in tutta Italia, se fosse stata devoluta ai comuni avrebbe consentito davvero un notevole miglioramento della vita sociale e della vita del singolo in tutti i centri d'Italia.

Detto questo, è inutile affermare che a noi pare più che assurdo sostenere che le spese per le elezioni dei consigli regionali debbano essere anticipate dai comuni. I comuni, come dicevo, non solo si trovano in una situazione finanziaria di paurosa passività, ma su di essi incombe un onere di passività per migliaia di miliardi; ed essi dovrebbero addirittura ricorrere alle banche e chiedere dei mutui per far fronte a queste elezioni, e poi aspettare che lo Stato rimborsi queste somme. Ma le rimborserà? Quando le rimborserà? Noi sappiamo ciò che è accaduto in tante altre circostanze. È bene ricordare il caso delle spese di spedalità, che da tanti anni debbono essere rimborsate ai comuni il che a tutt'oggi non è stato.

Perché tutto questo, quando sarebbe stato molto più semplice e lineare seguire altre strade, che ora illustrerò sinteticamente? Lo Stato, ad esempio, potrebbe affrontare la spesa per la elezione dei consigli regionali senza chiedere un anticipo ad enti che versano in una situazione fallimentare, assumendosi esso stesso, direttamente e senza anticipazioni di altri enti, le spese occorrenti, trasmettendo le istruzioni alle prefetture. In tal modo saranno le prefetture a pagare i presidenti di seggio, gli scrutatori, il costo delle urne, delle schede, delle matite, ecc.

Mi domando poi quale significato giuridico possa mai avere il termine perentorio di tre mesi contenuto in questo articolo 26 il quale testualmente prescrive: « Gli oneri... sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dallo Stato in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni ».

Quali potrebbero essere, mi domando, le conseguenze giuridiche se per una combinazione qualsiasi (trasferimento del segretario comunale o altre ipotesi del genere) entro questo « termine perentorio » i comuni non dovessero presentare il rendiconto? Significa forse che vi sarà una qualche forma di decadenza o di prescrizione del loro diritto al rimborso?

Come è possibile inserire una norma di questo genere in una disposizione di legge nei confronti di comuni che oltre tutto si trovano in una situazione fallimentare? Come mai il legislatore non si è preoccupato, invece, di porre un termine perentorio nei confronti dello Stato per il rimborso delle somme anticipate? Ma come? Per i comuni che si trovano quasi tutti in una situazione dissestata vi è il termine perentorio di presentare un rendiconto dettagliato, mentre per lo Stato nulla del genere viene previsto. Abbiamo la sensazione che nonostante quanto viene affermato nella legge, i comuni anticiperanno le somme ma prima di riavere il denaro sborsato dovranno passare non anni, ma decenni.

Se un termine perentorio, dunque, doveva essere posto, esso avrebbe dovuto essere non a carico dei comuni ma dello Stato, in modo che entro un periodo brevissimo quella obbligazione venisse ad essere estinta. E non tanto per imporre un onere in più a carico dello Stato, ma proprio per venire incontro alla disastrosa situazione economica in cui versano i comuni, i quali, se dovessero chiedere un mutuo o far fronte a queste spese, non solo dovrebbero sopportare l'onere in sé e per sé ma anche il peso notevole degli interessi passivi.

Ma secondo noi si sarebbe dovuto seguire un'altra strada: noi siamo contrari all'impostazione dell'onorevole Nicosia in ordine al problema finanziario, perché noi sosteniamo che le spese relative alle elezioni dei consigli regionali dovrebbero gravare non sullo Stato ma sulla regione. Si potrebbe obiettare: come è possibile fare incidere un onere di questo genere sulle regioni, se ancora esse non esistono? Ma noi rispondiamo che, se è vero che in base all'articolo 119 della Costituzione le regioni non hanno una competenza primaria nel campo dei tributi – perché detta competenza deve provenire alle regioni da una legge del Parlamento nazionale che ne fissi i termini, i limiti e i modi – è anche vero che questi fondi a carico delle regioni potrebbero essere reperiti dalle imposte e tasse comunali che saranno devolute per legge, alle regioni stesse. Perché tutto questo? In base all'articolo 119 della Costituzione, che non è stato ancora attuato e che avrebbe dovuto trovare attuazione prima dell'elaborazione della legge sui consigli regionali, in quanto ancora non si sa quali competenze essi debbano avere, secondo quella che sarà la volontà del Parlamento – in base a questo articolo 119, dicevo, si sarebbe potuto stabilire che lo Stato deve anticipare alle regioni le spese relative alla elezione del primo consiglio regionale, operando poi una trattenuta su quelli che saranno i diritti delle stesse regioni nel campo tributario. Alle quali regioni è chiaro che lo Stato dovrà stabilire di devolvere determinate somme come già detto in forza di leggi che dovranno essere approvate. In questo modo non solo si andrebbe incontro a quella che è la situazione onerosa dei comuni – i quali così non sarebbero costretti a far fronte anche a questa spesa – ma si sarebbe fin da ora stabilito che anche queste prime elezioni regio-

nali, come le successive, secondo quanto è detto nell'articolo 21, si debbono svolgere a carico delle regioni, anche se le somme relative debbono essere anticipate dallo Stato.

Ma noi siamo contrari a questo articolo 26, signor Presidente, anche per un'altra ragione. Esso prevede la possibilità che le elezioni regionali si svolgano contestualmente a quelle comunali e provinciali. Questa evenienza è stata già discussa sotto il profilo politico ed io non ci ritorno sopra per non ripetere argomenti già sviluppati. Rilevo però che in questo caso sarebbe stato preferibile non semplicemente ipotizzare lo svolgimento delle elezioni regionali contemporaneamente a quelle comunali e provinciali, ma addirittura stabilire che le elezioni regionali si dovranno svolgere contemporaneamente a quelle comunali e provinciali.

Si badi, noi siamo contrarissimi a che tre elezioni si svolgano contemporaneamente a causa di quella confusione che si crea negli elettori, i quali non brillano tutti per intelligenza. Vi è gente che ancora sbaglia votando: figuriamoci se poi si dovessero dare le preferenze in tre votazioni distinte, magari tre preferenze in una votazione o due in un'altra: l'elettore può confondersi, con conseguente possibilità di annullamento del voto. Vi è tutta una serie di inconvenienti per i quali noi siamo contrari ad elezioni contestuali. Se però il legislatore volesse stabilire che per ragioni di economia, per ragioni finanziarie queste elezioni si debbano svolgere contestualmente, allora, perché è stato ieri approvato l'articolo 24 di questa legge? In altre parole, se voi della maggioranza volete sin da ora, non per ragioni politiche – tralasciamo le argomentazioni politiche – ma solo per cause strettamente economico-finanziarie, che queste elezioni si svolgano tutte e tre contestualmente negli stessi due giorni, allora perché ieri avete approvato un articolo che – sia detto senza offesa – è quanto di più vergognoso sotto il profilo giuridico, politico e morale, si potesse approvare? Con quell'articolo 24 noi abbiamo detto che per le prime elezioni regionali non hanno effetto le cause di ineleggibilità che erano state approvate, dopo lunga ed ampia discussione, in sede di articolo 5. Ripeto, se la vostra intenzione, come sembra per le ragioni già dette, è che queste elezioni regionali si svolgano nel 1969 contestualmente a quelle comunali e provinciali, avremmo preferito che questo fosse detto nella legge, perché allora le cause di ineleggibilità avrebbero operato immediatamente. Noi sappiamo, infatti, che per l'articolo 5 coloro che rivestono le alte cariche indicate in quell'articolo non possono essere candidati se non si dimettono sei mesi prima delle elezioni dei consigli regionali. Invece con questo articolo 24 si è detto che per la prima elezione dei consigli regionali le cause di ineleggibilità non operano, purché il candidato si dimetta entro i sette giorni successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi. Siccome sin da adesso non si è stabilito con legge, anticipatamente, la data delle future elezioni, assisteremo in ipotesi ad uno spettacolo che veramente non si sarebbe dovuto verificare. Anche perché se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, dovremmo dire che veramente dal mattino qui si vede il cattivo giorno. Non essendoci dunque una data prestabilita con legge, nessuno si dimetterà, per cui ad esempio in un grosso centro autorità veramente notevoli, come quelle indicate all'articolo 5, possono essere schierate dai partiti al Governo in queste elezioni regionali, con una influenza che non avrà niente di politico. Se guardiamo infatti alle persone indicate nell'articolo 5 vediamo che si tratta di capi della polizia, vicecapi della polizia, commissari del Governo, prefetti della Repubblica, magistrati ordinari nella regione, capi degli uffici regionali, ufficiali delle forze armate comandanti dei distretti e così via. Noi abbiamo cioè approvato un articolo in forza del quale queste persone, che possono influenzare per mille ragioni la libertà dell'elettorato, possono presentarsi in qualità di candidati. Perché? Perché anziché stabilire che le elezioni regionali si svolgono contestualmente a quelle comunali e provinciali, abbiamo invece lasciato indeterminata la data delle elezioni che daranno vita ai primi consigli regionali, senza disporre che anche per queste consultazioni le cause di ineleggibilità operano se non siano venute a cessare almeno sei mesi prima delle elezioni abbiamo così consentito che la legge stessa, nell'articolo 5 già approvato, possa essere violata nel suo spirito, nella sua sostanza; e abbiamo dimenticato altresì le ragioni profonde per le quali sussiste questa ineleggibilità e l'obbligo delle dimissioni: ragioni politiche e morali incontestabili.

Ancora un ultimo argomento, signor Presidente, prima di concludere. Noi non possiamo neanche essere favorevoli allo svolgimento di queste prime elezioni regionali contestualmente in tutto il territorio italiano. Ci siamo forse dimenticati che in base all'articolo 123 della Costituzione i consigli regionali hanno il diritto di approvare un loro statuto e che questo statuto deve essere rimesso alle

Camere (perché è il Parlamento che deve poi approvarlo, modificarlo se occorre, con legge dello Stato)?

Ora, immaginate che si svolgano contestualmente queste elezioni in tutto il territorio nazionale. Cosa avverrà? La vita parlamentare, onorevoli colleghi, sarà paralizzata per tutta la legislatura futura. Infatti nello spazio di due, tre o quattro mesi pioveranno tutti questi statuti in Parlamento, e non vi è dubbio che avranno precedenza assoluta perché senza che sia approvato lo statuto, di fatto, la vita regionale nel campo politico, nel campo finanziario, nel campo economico non potrà svolgersi e verrà paralizzata. Sarà quindi un dovere del Parlamento nazionale approvare immediatamente i vari statuti che perverranno dalle singole regioni d'Italia. Di fatto verremo così a paralizzare l'attività del Parlamento italiano, perché non si tratterà dell'approvazione di un solo statuto o di due statuti, si tratterà dell'approvazione di tutti gli statuti delle regioni d'Italia. Voi ben potete immaginare quali scontri si verificheranno in quest'aula e al Senato quando si tratterà di discutere delle competenze delle singole regioni, soprattutto perché da parte dei consigli regionali di prossima nomina si tenderà a far sì che queste competenze imitino quelle più ampie delle regioni a statuto speciale. E quando sorgerà il conflitto tra il Parlamento italiano e i consigli regionali che per ragioni politiche cercheranno di ampliare i loro poteri, noi avremo veramente la visione di quella che potrà essere l'attività legislativa del futuro Parlamento italiano e la visione di una nuova Italia ben diversa da quella per la quale i nostri genitori combatterono. Ecco perché non possiamo condividere la dizione letterale di questo articolo della legge. Infatti le elezioni regionali che dovessero svolgersi contestualmente (mi riferisco alle prime elezioni, perché per le altre si potrà provvedere diversamente) arrecherebbeo un ulteriore danno alla vita politica italiana. Questo articolo sintetizza in sé, con un mutuo richiesto ad enti fallimentari, una situazione fallimentare, su cui la legge stessa si basa, una situazione fallimentare economica e finanziaria dello Stato, sulla quale si crea non solo l'articolo 26, che sarebbe ben poca cosa, ma si creano le nuove regioni italiane contro le quali noi voteremo per ragioni politiche, giuridiche e sociali, per la salvaguardia della unità della Patria. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 26 l'onorevole Giomo. Ne ha facoltà.

GIOMO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come abbiamo già visto all'articolo 21 del disegno di legge in esame, le spese inerenti alla attuazione delle elezioni dei consigli regionali sono a carico delle rispettive regioni.

L'articolo 26, nel prendere specificatamente in esame le spese relative alle prime elezioni dei consigli regionali, dispone che esse sono a totale carico dello Stato. A parte ogni rilievo sull'opportunità di stabilire un criterio differenziale tra le norme di carattere generale relative alle spese per le elezioni dei consigli regionali e la norma di carattere transitorio concernente le spese per la prima elezione dei consigli stessi, ci lascia perplessi soprattutto il fatto che manchi qualsiasi riferimento all'ammontare anche approssimativo di questa spesa.

Da parte della maggioranza governativa si è più volte insistentemente criticata la nostra previsione di spesa globale relativa al costo dell'istituzione delle regioni, previsione della quale siamo tuttavia confortati perché basata sul calcolo di un insigne economista, Luigi Einaudi, e sulla quale in questa sede non vogliamo tornare per dimostrarne la fondatezza. Quel che ci preme invece rilevare è l'assoluta genericità della formulazione della norma attinente alle spese per la prima elezione dei consigli regionali. Infatti, sarebbe stato quanto mai opportuno precisare, come è già stato osservato in sede di discussione dell'articolo 21, sulla base degli accertamenti effettuati su iniziativa del Governo, i tipi di spesa e il loro relativo ammontare.

Alla luce di queste osservazioni risulta impossibile stabilire, anche approssimativamente, quali saranno le spese che dovrà affrontare lo Stato per la prima elezione dei consigli regionali, così come non è possibile, per la medesima considerazione, stabilire fin d'ora l'onere che dovrà pagare in futuro sulle istituende regioni per le elezioni dei rispettivi consigli regionali.

La tecnica legislativa richiede che la formulazione normativa sia ispirata alla massima chiarezza e precisione, tali da consentire una lettura corretta, vuoi agli specialisti vuoi ai comuni cittadini. Relativamente poi a leggi concernenti materie finanziarie in genere, si rende quanto mai necessario ed indispensabile stabilire sia il *quantum* di spesa sia le fonti di copertura, sia tutte quelle modalità richieste da un democratico sistema di amministrazione del pubblico denaro, che

sia garante della regolarità degli atti e dei fatti finanziari.

Come abbiamo accennato in precedenza, il Governo ha fatto svolgere un'inchiesta relativa al costo delle regioni, le cui conclusioni sono contenute nella cosiddetta relazione Carbone. A tale proposito giova ricordare che tra le pregiudiziali prospettate durante la discussione su questo provvedimento è stata sollevata anche quella riguardante la mancata presentazione alle Camere delle risultanze cui è pervenuta la stessa commissione Carbone. In particolare, per quanto riguarda le spese relative alla prima elezione dei consigli regionali, non si vede perché non sia stato indicato il relativo ammontare, cosa che poteva essere agevolmente fatta sulla base delle indicazioni fornite dalla sopra citata inchiesta. Tra le conclusioni cui è pervenuta detta commissione, ci preme sottolineare quella secondo la quale si calcola che la spesa aggiuntiva per dette prime elezioni sia di 17 miliardi 940 milioni di lire. Abbiamo detto spesa aggiuntiva, così come espressamente specificato dalla commissione, che ha tenuto a precisare che tale spesa non è da considerare sostitutiva. Più dettagliatamente, ed avuto riguardo alle sole spese di competenza regionale relative alle elezioni successive alla prima, ricordiamo che il gruppo di lavoro n. 1 di detta commissione ha indicato la spesa in 4.273,5 miliardi di lire. Si è considerato in questa sede il caso di elezioni anticipate e quello di una estensione del periodo di durata in carica degli organi regionali da 4 a 5 anni.

Per quanto attiene alla valutazione della maggiore spesa derivante dalla possibilità di elezioni anticipate, si è assunta a base l'esperienza nazionale nonché altre esperienze, considerando tuttavia casi di elezioni anticipate soltanto uno o due di quelli effettivamente verificatisi, essendo gli altri avvenuti in un periodo di tempo poco lontano dalla normale scadenza della legislatura.

Le cifre risultanti sono le seguenti: per l'ipotesi di durata di 5 anni: i 3.418,8 milioni di lire necessari, aumentati di un quinto (675 milioni) diventano, nel caso di elezioni anticipate, 4.102,6 milioni di lire.

Poiché l'ipotesi di una durata di 4 anni dei consigli regionali è superata, anche le spese aggiuntive, calcolate dalla commissione stessa, per il caso di elezioni quadriennali, in lire 4 mila 273,5 milioni, aumentate di un quinto (854 milioni e 700 mila) raggiungono, nel caso di elezioni anticipate, la cifra di lire 5.128,5 milioni.

Dopo aver letto, al primo comma, che le spese inerenti all'attuazione dei consigli regionali sono poste a carico dello Stato, verrebbe fatto di pensare che tutte le spese relative alle elezioni di tali consigli, nessuna esclusa, dovrebbero essere sostenute dallo Stato. Invece al comma secondo è previsto che « gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dallo Stato in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni ». Quindi esistono spese che, pur essendo rimborsate dallo Stato, devono essere anticipate dai comuni, la cui finanza è notoriamente deficitaria e in misura ben nota a questa Assemblea, per essere stata più volte citata da parlamentari, da ministri e dallo stesso Presidente del Consiglio, onorevole Moro, il quale – in occasione della presentazione alla Camera del suo primo Governo e dei successivi – pose giustamente l'accento sui gravi *deficit* degli enti locali e sulla necessità imprescindibile di ridurli.

Dal 1963 ad oggi, per la cronaca, si può dire che non solo non si è ridotto tale disavanzo, ma si è prodotto un continuo e pauroso incremento: così il *deficit* degli enti locali è passato dai 370 miliardi di lire del 1963 ai 1100 miliardi di lire di quest'anno.

In tali condizioni sembra quanto meno inopportuno prevedere che i comuni possano, in osservanza del secondo comma dell'articolo 21 e in base all'articolo 26, far fronte ad oneri così rilevanti, quali quelli che si stanno esaminando. Infatti, nel caso specifico, « anticipazione » di somme equivale a dire « disponibilità » delle medesime; pertanto ben difficilmente la stragrande maggioranza dei comuni italiani potrà fronteggiare gli impegni che, con tanta disinvoltura, la presente legge addossa loro.

D'altra parte anche i pochi comuni che riusciranno a far fronte a tali impegni, dovranno presentare – entro un termine « perentorio » di tre mesi – un documentato rendiconto, al fine di ottenere il previsto rimborso dallo Stato: non sarebbe stato più equo stabilire anche per lo Stato un termine « perentorio » per la definizione della pratica di rimborso ?

Soprattutto tenendo conto della ben nota sollecitudine con la quale lo Stato procede

nell'adempimento dei propri obblighi finanziari !

E quale sanzione è prevista per i comuni che non presenteranno il rendiconto entro il termine « perentorio » di tre mesi ? Sarà forse negato loro il rimborso ?

Il terzo comma dell'articolo 26 prevede che i fondi occorrenti per i rimborsi ai comuni e per le spese organizzative degli uffici periferici « possono » essere forniti con ordine di accreditamento, ecc.

Il comma prosegue con esplicito richiamo al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, specificando che l'ammontare degli ordini di accreditamento può superare i limiti di cui all'articolo 56 della legge stessa: sull'uso del termine « possono » è lecito avanzare più rilievi:

1) da un punto di vista tecnico è ammissibile che una legge che deve indicare la fonte dei mezzi atti a far fronte agli oneri relativi all'attuazione della legge stessa, lasci un tale margine di discrezionalità, indicando soltanto una soluzione che « può » o « non può » essere adottata ?

2) ammessa tale sfera di discrezionalità quante e quali possono essere le soluzioni alternative a quella proposta ?

3) si è richiamata la legge « 2440 » solo per dire che possono essere travalicati i limiti indicati dall'articolo 56 della legge stessa, dando prova ancora una volta della sciatteria e della improvvisazione che è una precipua caratteristica delle leggi del centro-sinistra e di questa in particolare e nello stesso tempo codificando sia pure indirettamente una esplicita violazione di uno dei cardini della nostra Costituzione che nell'articolo 81 esplicitamente impone di indicare, in ogni occasione, la provenienza dei fondi necessari alla copertura finanziaria dei provvedimenti da attuare. Esaminiamo per un momento cosa stabilisce l'articolo 56 della legge sulla contabilità generale dello Stato. Esso detta che « possono essere autorizzate presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, aperture di credito a favore di funzionari delegati per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza di esercizio, sia in conto residui... » e sono poi elencati 11 casi di spese. Casi già richiamati dall'amico Cocco Ortu.

Risulta chiaro dalla lettura dell'articolo che l'aver fatto riferimento all'articolo 56 non significa aver indicati i mezzi per far fronte alle spese derivanti dalle elezioni per i consigli regionali; significa soltanto aver scelto un modo, una procedura, per effettuare dei pagamenti relativi ai rimborsi ai comuni e per le spese organizzative degli uffici periferici. Pagamenti cioè per spese che non debbono, per ciascun capitolo, superare le lire pari a 15 milioni. Che si tratti di una disposizione di natura regolamentare e procedurale quella dell'articolo 56 si può evincere anche dal fatto che all'articolo 55 dello stesso capo della stessa legge è previsto che per i pagamenti delle somme dovute dallo Stato sono concessi a favore dei creditori assegni firmati dal ministro o dai funzionari da lui delegati. Mentre, come ho detto sopra, per gli undici casi elencati dall'articolo 56 è stabilita una procedura diversa. Ho tenuto a fare questo collegamento con l'articolo 55 per dimostrare, se ve ne fosse stato ancora bisogno, che ci troviamo di fronte ad una norma puramente regolamentare e non di fronte a una norma che ci indichi la fonte di reperimento delle disponibilità finanziarie per far fronte agli oneri derivanti dalle elezioni per i consigli regionali.

Con l'articolo 26 del progetto, dobbiamo constatarlo, l'articolo 81 della Costituzione è completamente disatteso e messo nel dimenticatoio. Non è in questo modo che si osserva la Costituzione: in questo modo si tradisce la Costituzione. E così si raggiunge l'assurdo, il paradosso: mentre si vuole ostinatamente ed ingiustificatamente dare attuazione alla Costituzione istituendo le regioni, cioè, ad una parte della Costituzione che può essere soggetta a revisione, nel contempo si viola e si vanifica la stessa non osservando il disposto dell'articolo 81 e cioè di un principio non soggetto a revisione costituzionale in quanto parte coessenziale e coesistente con la forma democratica e repubblicana del nostro Stato.

Oltretutto, con il terzo comma dell'articolo 25 in esame si è fatto appiglio maldestramente e in modo fuggevole, per aggirare e per così dire frodare il dettato costituzionale, ad un espediente che suona come inganno. per la connivenza della maggioranza, al Parlamento e a tutto il popolo italiano.

Quindi, signor Presidente, noi abbiamo la chiara impressione che anche in questo ultimo articolo – come, del resto, in tutti quelli successivi al 22 – appaia evidente il senso di estrema faciloneria e la tendenza a rafforzare le cose; ciò dimostra con quanta poca serietà, da parte della maggioranza, da parte degli estensori del provvedimento, si sia proceduto all'elaborazione di questa legge. Da parte nostra, invece, c'è stato in primo luogo tutto un impegno di serietà.

La maggioranza, estesa ai comunisti, ci ha accusato in questi ultimi giorni di aver de-

gradato il Parlamento con una battaglia che è stata la più lunga della nostra secolare storia parlamentare. Mi consenta, signor Presidente (sono gli ultimi minuti che chiedo alla cortesia dei colleghi), di rispondere a questa accusa.

L'Italia liberale ha compiuto il miracolo del Risorgimento, dando alla nazione italiana, prima fra tutti i paesi d'Europa, l'indipendenza, unitamente alla libertà. È facile ricordare che dalla lotta contro i « lazzaroni » del re borbone, nel lontano 1799, fino al suffragio universale, l'idea liberale ha operato nelle coscienze degli italiani per dare loro, dopo secoli di servaggio e di ignoranza, la dignità di nazione e la consapevolezza di una ritrovata unità.

L'istituto parlamentare che noi abbiamo difeso anche in questi giorni, e che è un frutto del liberalismo europeo, è ancora una cosa viva e certo non può essere sostituito dai conclavi partitici di oligarchie dominanti le quali, al di fuori del Parlamento, oggi cercano di dare un nuovo volto alla democrazia italiana

Tutti i gruppi che siedono in questa Camera, dall'estrema sinistra all'estrema destra, portano coscientemente o incoscientemente i segni del grande dono che il liberalismo ha fatto anche ai suoi avversari; segni della tolleranza contro la violenza, della ragione contro l'oscurantismo. Per questo anche oggi noi liberali, in nome di questi segni perenni della nostra civiltà, ci appelliamo alle vostre coscienze, alla riflessione di tutti i nostri avversari, perché l'Italia di Cavour e di Mazzini non torni ad essere l'Italia delle faide di comune e delle lotte intestine.

Da questi banchi, che furono quelli degli uomini che hanno fatto l'Italia, permetta, onorevole Presidente, a me, ultimo oratore di parte liberale sul merito degli articoli di questa legge, di rivolgere ai colleghi una invocazione che non parte dalla mente ma dal profondo del cuore: in nome di Dio, ascoltateci ! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non vi sono più iscritti a parlare sul complesso dell'articolo. Dichiaro preclusi per effetto di precedenti votazioni tutti gli emendamenti e i relativi subemendamenti ad esso presentati.

VALORI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALORI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, seguendo lo stile del nostro gruppo nel corso di questo dibattito, la mia dichiarazione di voto sarà estremamente breve e non riprenderà tutta la tematica della discussione alla quale abbiamo partecipato.

Questo articolo arriva alla nostra votazione dopo due settimane di dibattito; due settimane durante le quali, per parte nostra, abbiamo concorso a combattere e a battere l'ostruzionismo sulla legge elettorale, in doverosa coerenza con tutta la condotta del PSIUP e del suo gruppo parlamentare. E non poteva essere altrimenti, perché la legge elettorale che viene approvata si ispira ad alcuni princìpi che sono alla base di una proposta di legge presentata a suo tempo dal nostro capogruppo, compagno Luzzatto.

In realtà, per altri aspetti, purtroppo questa legge è una brutta copia di quel progetto perché in essa non è stato completamente accolto il principio schiettamente proporzionalista che ispirava il nostro progetto di legge e perché, inoltre, essa contiene un comma che potrebbe essere fonte, domani, di pericolose contestazioni e soprattutto di tergiversazioni nella istituzione delle regioni nel nostro paese.

Disatteso come è stato il dettato costituzionale tanto chiaramente espresso, vi è il rischio che una maggioranza, non omogeneamente regionalista, possa trovarsi domani in difficoltà, possa trovarsi domani divisa nella interpretazione del secondo comma dell'articolo 22. Ecco perché ne avevamo proposto la soppressione ed ecco perché, soprattutto, avevamo proposto un termine molto preciso e anticipato rispetto a quello del disegno di legge e precisamente quello delle elezioni politiche del 1968.

In questo quadro di lotta contro l'ostruzionismo, noi abbiamo respinto tutti gli emendamenti della destra; ne abbiamo respinto anche il metodo e tuttavia, onorevoli colleghi, credo che tutti i gruppi ci debbano dare atto, anche i gruppi di minoranza, che pur combattendo l'ostruzionismo, abbiamo sempre sottolineato la necessità di combatterlo – e di batterlo – sul terreno schiettamente politico. Anche in questo momento, al termine del dibattito, noi siamo convinti che forse sarebbe stato meglio impegnarci maggiormente sul terreno politico e dormire qualche ora in meno piuttosto che consentire alcune interpretazioni – se non azzardate, almeno dubbie – del regolamento. Infatti, per quanto vecchio sia questo regolamento e spesso non agevoli i lavori della Came-

ra, esso è tuttavia la norma fondamentale che regola la vita della nostra Assemblea.

Alla destra noi abbiamo fatto e facciamo carico di essersi resa responsabile di una tattica che spesso ha sollecitato e ha – addirittura – fornito un alibi per alcuni colpi di piccone al regolamento. Alla maggioranza di centro-sinistra facciamo colpa di aver portato questa legge al termine della legislatura sollecitando in tal modo l'ostruzionismo, il quale ha avuto di fronte a sé due obiettivi: in primo luogo quello di non far passare la legge, ed in secondo luogo quello di saldare strettamente l'azione dei gruppi che lo conducevano con la campagna elettorale prossima, in base ad una direttiva politica schiettamente conservatrice in senso antiregionalista e per cercare di rimettere in discussione – ove la legge passasse – le nostre stesse deliberazioni, magari ricorrendo a quegli artifici cui alludevo prima.

Arrivati a questo punto, dichiariamo di votare a favore della legge, convinti come siamo che essa rappresenti il primo indispensabile passo per la creazione dell'ente regione. Dobbiamo però contemporaneamente esprimere tutte le nostre preoccupazioni, dichiarando che riteniamo di aver vinto una battaglia (senza questa legge l'istituzione delle regioni non sarebbe possibile) ma non una guerra, perché la guerra – sul terreno regionale – secondo noi continua. Continua sia per riuscire ad attuare le regioni entro i termini stabiliti, sia per dare ad esse un determinato contenuto, sia infine perché esse non diventino domani il terreno di incontro della maggioranza di centro-sinistra per certi mercanteggiamenti e patteggiamenti, come purtroppo avviene in una serie di giunte e amministrazioni provinciali e comunali, nonché regionali.

Ci troviamo, cioè, in una situazione in cui non basta purtroppo esprimere un voto a favore della legge, ma è necessario mettere in guardia l'opinione pubblica sui rischi di carattere politico che ancora permangono. Siamo entrati in questa aula il 17 ottobre, ed è curioso che proprio il 17 ottobre 1962, cinque anni fa, parlando al comitato centrale del partito socialista italiano durante il primo governo di centro-sinistra, l'onorevole Nenni abbia detto che entro il mese di ottobre il Governo avrebbe presentato al Parlamento l'insieme delle leggi necessarie per l'istituzione delle regioni a statuto ordinario, e che su questo terreno si annunciava uno scontro decisivo non solo tra la nuova maggioranza e la destra, ma all'interno stesso della coalizione governativa, tra quanti onestamente secondavano la nuova esperienza orientata in senso democratico, popolare ed antifascista, e quanti l'avevano subita senza convinzione o apertamente avversata.

Sono passati, da allora, cinque anni; ricordiamo tutti quel che è accaduto alla fine del 1962; ricordiamo come, ancora ai primi di gennaio del 1963, il compagno Pertini sollecitasse la discussione delle leggi regionali secondo un ordine di priorità che allora era di altro tipo: prima la legge finanziaria, poi la legge-quadro e – si diceva – per la prossima legislatura, la legge elettorale. Dico questo, onorevoli colleghi, proprio per ritornare al punto dal quale sono partito, cioè perché non vorremmo ritrovarci, un domani, di fronte a questo problema posto di nuovo in altri termini. Poiché la maggioranza che ci ha portato a questa situazione è quella cui oggi è affidata parlamentarmente l'attuazione di questa legge, abbiamo tutti il dovere di esprimere le nostre perplessità e le nostre preoccupazioni.

In secondo luogo, come dicevo, non possiamo soltanto rallegrarci del fatto che si sia compiuto un primo passo nella creazione dell'ente regione, ma dobbiamo porci anche il problema dei contenuti dell'ente regione stesso. Da questo punto di vista, non posso che richiamarmi alle due relazioni di minoranza dei colleghi Accreman e Luzzatto, che hanno posto bene in evidenza come fra i progetti di legge all'ordine del giorno di questa Assemblea, ve ne sia uno relativo alla costituzione e al funzionamento degli organi regionali, che è addirittura peggiorativo della legge Scelba del 1953. Quindi, se dovessimo dire che il buongiorno si vede dal mattino, sicuramente non potremmo trarre grandi auspici da questa contemporanea presentazione di disegni di legge per la formazione dell'ente regione. Se a questo aggiungiamo, onorevoli colleghi, alcune palle nere che si sono trovate inopinatamente ieri nell'urna, se aggiungiamo un discorso sulla « prudenza » pronunciato, proprio mentre qui si combatteva la battaglia contro l'ostruzionismo, dal Presidente del Consiglio, onorevole Moro, se aggiungiamo infine alcuni discorsi di autorevoli esponenti della maggioranza governativa, come l'onorevole Paolo Rossi, sicuramente le nostre preoccupazioni circa i contenuti dell'ente regione sono più che legittime e fondate.

Infine, come dicevo, vogliamo già fin d'ora porre davanti al paese, nel momento in cui si esce da una battaglia parlamentare così viva e così accesa, il tema relativo a come dovranno vivere i consigli regionali, il tema delle maggioranze che si dovranno formare, il

tema dello stile cui questi organismi dovranno uniformarsi. Non possiamo dimenticare, onorevoli colleghi, che si è votato alcuni mesi fa in Sicilia e che proprio la maggioranza di centro-sinistra ha finito con l'avvilire ulteriormente l'istituto autonomistico siciliano, contribuendo per vari mesi ancora alla sua paralisi e alla sua degradazione. Quindi, occorrerà una seria vigilanza perché non venga rovesciato, attraverso manovre di vertice, il libero orientamento e la libera volontà del corpo elettorale, che dovrebbe votare nel 1969.

Onorevoli colleghi, credo che avremmo mancato al nostro dovere se non avessimo espresso queste considerazioni, e se non avessimo detto, cioè, chiaramente, che la battaglia regionalista non si conclude qui, ma si sposta in altre sedi; essa continua nel paese, attorno al tema dei contenuti delle regioni, tema legato ai problemi economici, alle questioni della programmazione e a tutta una serie di grandi questioni di fondo di fronte alle quali oggi ci troviamo. Credo che avremmo mancato al nostro dovere se non avessimo messo in guardia tutti quanti contro troppo facili illusioni. Abbiamo fatto un passo in avanti, ma stiamo attenti perché con ciò non abbiamo né garantito l'esistenza dell'ente regione, né soprattutto assicurato ad esso certi contenuti.

Voteremo l'articolo, voteremo la legge, ma senza nessuna illusione che con ciò si sia già assicurata la costituzione delle regioni a statuto ordinario; voteremo l'articolo, voteremo la legge, ma senza con ciò pensare minimamente che possa venir meno il nostro impegno nella battaglia regionalista che ci attende nel paese. (*Applausi all'estrema sinistra*).

COVELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVELLI. Il gruppo del partito democratico italiano di unità monarchica voterà contro il disegno di legge elettorale regionale, intendendo così, prima di tutto, ribadire la sua netta opposizione all'attuazione delle regioni a statuto ordinario. Il voto contrario del mio gruppo non sarà per questo, come estemporaneamente è stato affermato dai sostenitori oltranzisti del disegno di legge in esame, un tentativo di eludere o di violare la Costituzione, ma sarà piuttosto un richiamo alla osservanza e alla attuazione di questa. Non è possibile infatti sostenere in buona fede la costituzionalità di una legge che stabilisce l'epoca in cui si debbono svolgere le elezioni per assemblee di regioni che non esistono ancora, non essendo state votate, in via preliminare, le leggi organiche e finanziarie che sono quelle propriamente istitutive delle regioni a statuto ordinario. Non è possibile sostenere in buona fede che è costituzionale una legge che rinvia l'ineludibile applicazione dell'articolo 81 della Costituzione relativo alla indicazione precisa dei mezzi con i quali far fronte a nuove maggiori spese con un semplicistico e avveniristico richiamo alle norme sull'ordinamento finanziario delle regioni che saranno emanate entro il 1969.

Riteniamo piuttosto di poter affermare, a conclusione di questo dibattito, che il disegno di legge che si sta per votare, proprio per gli argomenti con i quali è stato illustrato e per le forze che lo hanno sostenuto, sia il peggiore strumento di compromesso fra i partiti della maggioranza, perché costituisce non solo un elemento di pericolosissima confusione ideologica e politica, ma anche un fattore sicuro di disordine e di disgregazione dello Stato.

Infatti gli oratori della maggioranza che hanno parlato in questa sede, i comunisti che hanno avuto un ruolo decisivo in questo dibattito, gli scrittori e i giornalisti del nuovo e più vasto « fronte popolare », non hanno minimamente dimostrato, con argomenti validi o quanto meno accettabili, la bontà, la necessità, la economicità delle regioni a statuto ordinario. Non è stato dimostrato, in altri termini, che le regioni a statuto ordinario costituiscano un effettivo decentramento dei poteri dello Stato contro il cosiddetto centralismo soffocatore, reazionario, conservatore: lungi dal decentrare e dal semplificare, le regioni a statuto ordinario appesantiscono, complicano, aggravano oltre ogni limite le strutture del paese come hanno già ampiamente provato le regioni a statuto speciale. Non è stato dimostrato che l'onere delle regioni a statuto ordinario sia limitato e sopportabile per l'economia del paese nei prossimi programmati e pianificati cinque anni. Non è stato, cioè, dimostrato che l'impegno di centinaia o di migliaia di miliardi occorrenti per la istituzione e per la vita delle regioni sia compatibile con l'impegno che il centro-sinistra clamorosamente, ma finora invano, ha assunto in ordine alla soluzione di problemi primari ed urgenti come sono quelli della scuola, degli ospedali, delle case, degli adeguamenti delle pensioni, degli investimenti produttivi, intesi a diminuire la disoccupazione e la sottoccupazione e a bloccare la emigrazione.

Rimane invece dimostrata la impossibilità obiettiva di fare le regioni entro il 1969, di farle cioè in un modo ordinato e razionale, attraverso regolari leggi organiche e attraverso serie leggi finanziarie. Rimane dimostrata solo la possibilità (possibilità appunto che offre il presente disegno di legge) di fare le regioni comunque, a tutti i costi, cioè nel modo peggiore per il paese e nell'esclusivo interesse dei partiti della nuova maggioranza allargata

L'obiettivo dunque del presente disegno di legge è strettamente politico e partitico, in quanto esso si propone di istituire dei veri e propri feudi a disposizione di questo o di quel partito dell'attuale maggioranza, nonché del partito comunista. Il vero obbiettivo di questa legge è dunque questo e basta.

Tutto ciò è stato abbondantemente provato in questa lunga e non inutile discussione, che si è voluta tacciare di ostruzionismo e che invece è stata una grande battaglia chiarificatrice. Perché essa ha chiarificato in modo definitivo la vera natura, la vera composizione, la vera ispirazione del centro-sinistra, nonché il peso, durissimo peso, che su questo centro-sinistra esercita il partito comunista.

Per queste ragioni, il partito democratico italiano di unità monarchica, che ribadisce proprio in questa circostanza la sua pregiudiziale vocazione di indomito assertore dell'unità nazionale, respinge questo disegno di legge, dichiarando che la lotta contro le forze disgregatrici dell'unità della nazione, contro le forze corruttrici dell'unità della patria, verrà continuata in tutte le sedi, con tutti i mezzi democratici di cui potrà disporre, fino al completo risveglio delle coscienze degli italiani.

Ho detto con tutti i mezzi democratici di cui potremo disporre. E allora approfittiamo dell'atto finale di questo dibattito per invocarne uno, uno di quei mezzi democratici accennati, che potrebbe far scoccare proprio su questa legge, l'ora della verità per tutti: per noi dell'opposizione, per voi della maggioranza. Durante questa discussione non sono mancate impegnative anche se contrastanti affermazioni relative alla volontà del popolo italiano. Mai come per questa legge, il popolo italiano ha il diritto di essere direttamente investito e consultato: è in gioco la sua unità, unità che gli è costata sacrifici e sangue. La Costituzione offre il modo, il più squisitamente democratico, il più incontestabilmente democratico, per offrire al popolo di diventare veramente protagonista del suo destino: il *referendum* costituzionale. Non protesteremo mai abbastanza contro le forze, di cui questa maggioranza è l'espressione, che non hanno attuato la Costituzione, dopo 20 anni dalla sua promulgazione, per la parte che si riferisce al *referendum*.

Se avessimo avuto a disposizione questo istituto, il dibattito di questi giorni non avrebbe toccato l'intensità e la drammaticità che ha avuto: forse non vi sarebbe stato neppure. Ebbene, se nessuno in quest'aula, come ci auguriamo, ha strumentalizzato per fini deteriori la battaglia che si è combattuta in questi giorni, non vi dovrebbe essere nessuno, dopo la constatata sensibilizzazione del problema presso l'opinione pubblica, ad opporsi ad una rapida approvazione della legge per il *referendum*, al fine di dare agli italiani, a tutti gli italiani, la responsabilità delle definitive decisioni.

Per cui osiamo rivolgere un appello alla sua sensibilità signor Presidente, troppe volte e impropriamente chiamata in causa durante questa discussione, perché, interpretando l'ansia e le preoccupazioni con le quali visibilmente il popolo italiano, nella sua espressione più completa, ha seguito il nostro dibattito e ha paventato la conclusione cui si sta per pervenire, voglia usare tutto il suo potere al fine di porre all'ordine del giorno della prossima tornata il proseguimento della discussione sulla legge per il *referendum*. L'approvazione di quella legge rasserenerà larghissimi settori della pubblica opinione, per non dire la maggioranza della pubblica opinione, che resterà profondamente scossa dall'approvazione di questa legge in discussione.

Sarà il modo più onesto e più consapevole per restituire al Parlamento la fiducia di cui esso deve godere e al suffragio popolare il valore determinante che esso deve avere.

Sarà oltretutto il modo migliore, per dimostrare il sincero ossequio alla Costituzione, per dimostrare concretamente cioè di volerla attuare, nell'interesse della democrazia e della libertà. Sarà infine il modo migliore per noi monarchici per contestare efficacemente e bandire definitivamente la favola della posizione cosiddetta reazionaria, conservatrice, anticostituzionale. (*Applausi a destra*).

INGRAO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGRAO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, stiamo arrivando in porto. L'articolo 22 della legge elettorale è stato approvato ieri a schiacciante maggioranza, anche se con de-

fezioni abbastanza vistose nella maggioranza governativa. Siamo prossimi all'approvazione della legge. A questo punto, possiamo dire che l'ostruzionismo delle destre ha subìto una prima secca sconfitta, anche se avrà ancora delle carte da giuocare al Senato, a causa del ritardo con cui – per responsabilità della democrazia cristiana prima, e del centro-sinistra poi – si giunge a questa riforma, oltre che per le esitazioni che tuttora esistono in proposito nella coalizione, cioè per le quinte colonne antiregionaliste che senza dubbio operano all'interno della democrazia cristiana.

Vorrei dire, però, che anche l'ostruzionismo delle destre ha avuto una sua funzione: prima di tutto, ha fatto emergere quanto estese e ramificate siano le avversioni ai princìpi, agli orientamenti, alle riforme richieste dalla Costituzione e quanto testardo sia l'attaccamento allo Stato burocratico e centralizzato che ha governato l'Italia in tutti questi anni. L'ostruzionismo delle destre ha avuto anche un'altra funzione, di cui c'è quasi da ringraziare i « liberalmissini »: ha dato a questa legge un grande rilievo politico. Dopo il confronto – e talora scontro – di idee che vi è stato in quest'aula, dopo il rinnovato impegno qui assunto da un largo schieramento regionalista, saranno più difficili, anche se non impossibili, i rinvii e le manovre. E di questo noi dobbiamo ringraziare anche le destre.

Perché oggi il tema delle regioni riemerga, è chiaro ed è stato ricordato da diversi oratoti. Non si tratta di una stanca riesumazione di una norma scritta nella Costituzione. Il tema riemerge di fronte alla crisi della vecchia macchina dell'amministrazione pubblica: quella macchina di origine liberalmoderata, fondata ad un polo su di un rugginoso apparato ministeriale e prefettizio complicato da una numerosa coda di enti e, all'altro polo, su comuni e province deboli, limitati nei poteri, continuamente soffocati dalle ingerenze e dagli arbìtri dell'apparato ministeriale e prefettizio.

Questo sistema « binario » (come è stato definito), che vede da una parte i ministri romani e dall'altra gli enti locali continuamente controllati e dominati dai messi ministeriali, si è rivelato inadeguato e incapace non solo di orientare e dirigere le trasformazioni che ha vissuto in questi anni la società italiana, ma persino di controllarne e disciplinarne una serie di conseguenze.

In questi anni – tutti lo sappiamo – alcuni milioni di italiani sono stati costretti ad emigrare, ad abbandonare le loro terre, a trovare altrove lavoro. Sono passati a nuovi mestieri. Una parte di essi (penso alle masse femminili) ha fatto per la prima volta l'esperienza dell'ingresso nella produzione e poi ne è stata espulsa. Settori produttivi che erano fondamentali nel passato sono venuti deperendo; altri sono cresciuti e divenuti dominanti.

Lo Stato stesso è stato chiamato a nuove funzioni di tipo imprenditoriale. Una serie di bisogni sociali si è affermata e ha trovato nuove dimensioni: guardate, ad esempio, le dimensioni che hanno assunto il problema della casa e quello dell'urbanistica, il carattere che ha oggi la questione dell'istruzione professionale, i temi nuovi che sono al sottofondo del problema della salute pubblica.

Il sistema tradizionale di origine liberalmoderata è « scoppiato », di fronte a questi processi (e lo abbiamo avvertito in modo drammatico esattamente un anno fa, quando si abbatté sull'Italia la tragedia dell'alluvione), ed è riemersa in tutti questi anni la necessità di una dimensione nuova, di una dimensione regionale; non soltanto come esigenza di una struttura territoriale più ampia di quella dei comuni e delle province, però più circoscritta di quella statale, ma anche come funzioni nuove a cui sono chiamati gli organismi del potere locale. Voglio dire che, quando discutiamo delle regioni, non intendiamo riferirci soltanto ad un nuovo ente territoriale, ma anche ad un modo nuovo di organizzare il potere pubblico.

Basti pensare, ad esempio, al rilievo che prende oggi, ai fini dello sviluppo economico, l'organizzazione degli insediamenti umani; basti pensare al rilievo e al peso che assume il sistema dei collegamenti e dei trasporti tra i centri di lavoro e i luoghi di residenza delle masse lavoratrici, al peso che hanno lo sviluppo delle attrezzature civili e la qualificazione delle forze del lavoro. Basta riflettere a ciò per comprendere che oggi le dimensioni comunale e provinciale non bastano più, e che gli apparati ministerialprefettizi sono incapaci di far fronte a questi compiti. Necessitano nuovi organismi con nuove funzioni. Solo il paleocapitalismo dell'onorevole Malagodi può non capire queste cose. (*Interruzione del deputato Ferioli*). Vede, onorevole Ferioli, non è colpa nostra se l'attuale posizione del partito liberale ha caratteri che io chiamo paleocapitalistici, ed esprime in certo modo il *folklore* del capitalismo italiano.

Fuori d'Italia gli organismi regionali si stanno sviluppando in tutti i grandi paesi; e anche in Italia stanno sorgendo ormai: che cosa sono, infatti, i comitati regionali per la programmazione economica ? Non sono la pro-

va di quanto sto affermando? E altri organismi regionali vanno sorgendo via via che noi affrontiamo certi temi legislativi. Quando abbiamo discusso la legge per l'edilizia scolastica, forse che non sono state create nuove strutture regionali burocratiche? E sempre di più questo avverrà.

Perciò il dibattito vero che abbiamo dinnanzi non verte sul punto se ci debbano essere o non ci debbano essere ordinamenti regionali. Organismi regionali ci saranno in ogni caso. Quello che è da vedere è se saranno organismi regionali burocratici e scelti dai ministeri romani, come vuole la destra, oppure organismi regionali eletti con voto popolare. La Camera ha dato con il suo voto una prima risposta: ha detto che questi organismi, che sono necessari allo sviluppo moderno, debbono nascere con voto popolare. E mi sembra di grande rilievo che la legge elettorale che stiamo approvando abbia sancito il suffragio diretto. Ciò equivale a dire a tutto il paese quale sia l'importanza che il Parlamento attribuisce a questi organismi.

La vera questione che a questo punto si presenta a noi è: come debbono essere fatte le regioni? E cioè: questi nuovi organismi pubblici devono sovrapporsi alla vecchia macchina ministeriale e prefettizia con una « duplicazione di costi e di strutture pubbliche », o devono essere invece un elemento rinnovatore, dirompente (se volete) della vecchia macchina? Noi non siamo affatto insensibili a questa questione: voglio ricordarlo alle forze del partito socialista unificato, del partito repubblicano e anche alle forze aperte e intelligenti che ci possono essere nelle file della democrazia cristiana e tra i cattolici. Non siamo affatto insensibili...

ALMIRANTE. ...a questo grido di dolore!

INGRAO. ...a questo tema. E difatti, nei mesi passati, noi comunisti abbiamo combattuto, onorevoli colleghi, contro l'assurda procedura secondo la quale discutevamo qui il piano quinquennale di sviluppo prima di sapere dove e come e quando sarebbero sorte le regioni; e abbiamo criticato che si decidessero gli strumenti e le strutture del « piano verde » prima di dare una risposta a tale questione. E, ancora giorni or sono, abbiamo polemizzato quando ci siamo trovati in Commissione di fronte al ministro delle finanze che ci portava una riforma tributaria la quale taceva completamente sul ruolo della finanza regionale.

Noi sollevammo tale questione mentre si discuteva del piano Pieraccini, e affermammo che, nel momento in cui si avviava una politica di piano, si riapriva in qualche modo una « fase costituente » nel nostro paese.

La maggioranza allora non capì e non raccolse quella nostra affermazione. Adesso, se devo cogliere le parole che sono venute da alcuni banchi della maggioranza – dall'onorevole La Malfa, dall'onorevole De Martino – se devo tener conto di alcuni accenti anche di oratori della democrazia cristiana, sembra che la maggioranza cominci a capire che appunto si apre una fase nuova, che investe la sorte e la prospettiva delle istituzioni attuali.

ALMIRANTE. Comincia a capire: ma crescerà...

INGRAO. Repubblicani e socialisti riconoscono che esiste un problema delle istituzioni, che deve essere discusso ed affrontato anche con noi. E anche un esponente autorevole della democrazia cristiana, l'onorevole Sullo, ha scritto esattamente in questi giorni che il problema delle istituzioni non può riguardare solo la maggioranza, ma riguarda anche le opposizioni. Egli sollevava con ciò anche il problema dei rapporti con i comunisti.

Noi consideriamo un fatto positivo che il Governo non abbia – come era corsa voce – posto la fiducia sull'articolo 22 di questa legge. Lo consideriamo un fatto positivo perché non esiste su questi temi alcun problema di delimitazione della maggioranza. Sul piano generale, una cosa è questa maggioranza di centro-sinistra, altra cosa siamo noi opposizione che combattiamo questo Governo (e non abbiamo alcuna voglia di essere confusi con questo Governo e con la politica negativa che esso conduce).

ROMUALDI. Però votate le stesse leggi! (*Proteste all'estrema sinistra*).

INGRAO. Sarebbe stato sbagliato porre la fiducia anche per un altro motivo: perché sarebbe stato sciocco e suicida, di fronte all'attacco scatenato dalla destra (e non solo dalla destra presente qui dentro, ma anche dalla destra che si esprime sulla grande stampa d'informazione), restringere le basi politiche su cui sorgono o possono sorgere gli istituti regionali nel momento in cui il loro significato e la portata che possono avere risultano con forza proprio da questo dibattito.

Noi riteniamo che il confronto su questi problemi divenga sempre più necessario: co-

me uscire dalla crisi del vecchio Stato, come rinnovare la macchina statale, come collocare l'istituto delle regioni in una visione rinnovatrice anziché farne un'isola a sé o un elemento sovrapposto al tradizionale apparato reazionario e codino.

Noi riteniamo che alcune risposte a questi temi debbano venire sin da ora e che non si possa aspettare ad affrontarli dopo le elezioni.

Qui però vi è una mistificazione o una illusione che è bene disperdere subito: l'illusione che si possa uscire dalla crisi del vecchio sistema di pubblica amministrazione (come l'ho definito), mediante un trasferimento di poteri dalle assemblee politiche all'esecutivo, in seguito al quale la macchina statale diventerebbe più efficiente, più snella e meno esposta alla piaga pesante del sottogoverno e del clientelismo.

Noi sosteniamo che questa è una mistificazione o un'illusione. È falso affermare che procedendo in questa direzione si garantisca maggiore rapidità ed efficienza.

Perché non è andata avanti la riforma del sistema pensionistico? Al Governo in questa materia era stata data la più ampia delega con la legge n. 903, previa determinazione di criteri precisi; il Governo poteva fare e non ha fatto: ha lasciato cadere i termini, e ancora adesso rinvia l'adempimento del mandato conferitogli.

Non è vero dunque che la via d'uscita stia nell'ampliamento dei poteri dell'esecutivo. E tutti noi sappiamo, quando andiamo al tema famoso delle « leggine », che, se c'è stata tutta la massa delle «leggine» che hanno proliferato nel campo della pubblica istruzione (faccio solo un esempio) e alle quali – voglio ricordarlo all'onorevole Sullo – noi ci siamo sempre opposti, questo non è dipeso dal meccanismo parlamentare in sé, ma da tutto un altro ordine di fattori: è dipeso dalla rete di compromessi corporativi a cui la democrazia cristiana e i partiti della maggioranza erano costretti a ricorrere proprio perché erano incapaci di unificare le loro forze attorno ad una idea di riforma. Essi erano e sono incapaci di unificare le loro forze attorno ad una riforma organica del sistema della pubblica istruzione, perché sempre meno sono in grado di esprimere una posizione autonoma rispetto ai meccanismi dominanti nella società civile, e perciò sempre di più si limitano a svolgere un ruolo di « mediatori », a cercare compromessi corporativi.

Del resto, la vostra legge di riforma ospedaliera, che noi abbiamo criticato, è oggi ferma al Senato: per quale ragione? Lo sappiamo tutti: per il ricatto di interessi corporativi che si fanno sentire all'interno stesso del partito di maggioranza relativa. Ecco la verità. A che servono allora i trasferimenti di poteri all'esecutivo, onorevoli colleghi, se non esiste una volontà politica riformatrice e rinnovatrice che in questo modo diventi unificante, che in questo modo davvero abbia la forza di adottare delle nuove scelte politiche, e rompa la lentezza del meccanismo parlamentare, lentezza che non è una « fatalità », ma nasce appunto da questa carenza di capacità riformatrice, manifestata proprio oggi nella maggioranza di centro-sinistra?

E dirò di più. Onorevoli colleghi, non nascondiamoci dietro un dito! Si parla oggi da parte di tutti della pletoricità e della improduttività (e quindi dei costi) delle strutture pubbliche. Ne ha parlato l'onorevole La Malfa, ne hanno parlato i colleghi del partito socialista unificato, se ne è parlato in una serie di articoli. Ma questa pletoricità e improduttività, che indubbiamente esistono, sappiamo tutti che sono le valvole con cui sono state tamponate le conseguenze sociali di una politica che è stata incapace di affrontare e di risolvere il problema della disoccupazione di massa e che quindi ha saputo offrire a tutta una serie di gruppi sociali solo uno sbocco, appunto, di questo tipo, proprio perché era stata realizzata una politica ed era stata costruita una società che non erano in grado di assicurare a tutta una serie di forze intermedie un lavoro stabile e qualificato, nel quadro di un'economia moderna.

Perché nelle città allignano queste pletore di apparati che ci colpiscono non solo per il loro numero a volte eccessivo, ma più ancora perché non sono sufficientemente qualificati, adeguati alle necessità dello sviluppo moderno? Perché si è avuto uno sviluppo concentrato dell'economia, perché la crisi delle campagne italiane non è stata risolta, perché la scuola italiana è andata avanti con i vecchi moduli, perché non sono state fatte queste ed altre riforme.

Questo Stato, sì, onorevole Malagodi, è costoso, sprecone e inefficiente, ma appunto perché è connesso a questo tipo di sviluppo: è la specifica « faccia italiana » di questo tipo di sviluppo che ha portato a tutte queste conseguenze. Se noi vogliamo davvero affrontare il problema dei costi, della produttività, dell'ammodernamento e del rinnovamento della macchina statale, allora bisogna che noi indichiamo un'altra prospettiva di lavoro e di svi-

luppo alle forze che oggi vengono invece impegnate e immiserite in questo tipo di impiego inefficiente. Altrimenti – non inganniamoci, onorevoli colleghi – sarà difficile eliminare i difetti che sono stati qui criticati. Bisognerà indicare una prospettiva diversa per dire a certi gruppi sociali: « Questo società è in grado di offrirvi una prospettiva nuova, più qualificata e produttiva di quella che vivete adesso ».

I problemi dello Stato, cioè, ci riportano subito ai problemi della società. E anche per questa ragione noi siamo di fronte a una nuova « fase costituente ». Se vogliamo creare uno Stato nuovo, dobbiamo dar vita a una nuova organizzazione della società, uscendo dalla vecchia e stolta idea reazionaria per cui la forza e l'efficienza si raggiungerebbe sempre e soltanto nel contenimento delle spinte e della volontà popolare, nel depotenziamento del ruolo delle masse lavoratrici. Noi non pensiamo affatto, onorevoli colleghi, che le assemblee politiche debbano fare tutto e la sovranità delle assemblee vada difesa chiamandole a fare tutto. No, noi siamo consapevoli del fatto che bisogna cercare nuovi modi di rafforzare i poteri reali delle assemblee, ma riteniamo che ciò sia collegato anche alla possibilità che si sviluppino nel paese nuove forme di amministrazione e di gestione della cosa pubblica. Vogliamo snellire ? Vogliamo risparmiare denaro ? Vogliamo liberare forze nuove ? Vogliamo non sovrapporre l'uno organismo all'altro ?

Noi stiamo per affrontare, nei prossimi giorni, la discussione di una legge di grande importanza, la legge di riforma dell'ordinamento universitario. All'articolo 4 di questa legge di riforma noi troviamo però la conferma di un orientamento esiziale, a nostro parere, in forza del quale i piani di studio delle università vengono fissati in base a una legge, se non erro, del 1938, e in base a decisioni di una burocrazia ministeriale. Ciò non solo porta a un appesantimento della macchina burocratica, ma anche a un profondo ritardo nel rinnovamento delle istituzioni: perché proprio questa linea, che postula addirittura l'imposizione da parte dei ministeri di un indirizzo culturale alle università italiane, ha favorito tutta una serie di incrostazioni accademiche, che hanno imbrigliato in strutture di ufficialità ogni genuina spinta a una organizzazione nuova dell'università, allo sviluppo delle discipline di avanguardia, all'affermarsi di nuovi modi di concepire il cammino della scienza e il rapporto tra il maestro e l'alunno.

Perché non rispettate anche sotto questo profilo la Costituzione repubblicana ? La Costituzione – in un articolo ben preciso – riconosce alle università il diritto di darsi ordinamenti autonomi, e quindi di decidere autonomamente i propri piani di studio. Ho fatto un esempio che vuole indicare la ricerca da compiere, la direzione in cui occorre muovere se vogliamo davvero combattere forme logore di statalismo reazionario.

Faccio un altro esempio: perché continuare a gestire tutto il sistema previdenziale nell'attuale modo corrotto, macchinoso e costoso, che porta il Governo in questi giorni a ricorrere a tamponamenti di centinaia di miliardi ? Perché non porlo finalmente nelle mani dei lavoratori e dei sindacati perché questi stessi lo gestiscano ? Perché non sperimentare queste forme nuove di organizzazione di vita pubblica ?

Ecco le idee nuove e fresche che bisogna ricercare.

ROBERTI. Non tanto nuove, onorevole Ingrao !

INGRAO. L'onorevole Moro ha detto in un discorso che il Governo si muoverà su questo tema delle regioni con « estrema prudenza ». Io non so se questa affermazione sia legata al temperamento dell'onorevole Moro, che sappiamo non essere molto dinamico, oppure alla paura persistente del ricatto della destra, voglio dire della destra esterna ed interna al suo partito; so che la posizione nostra è un'altra. Noi riteniamo invece che ci si debba muovere con forte audacia innovatrice, se si vuole davvero che le regioni non siano una sovrapposizione a strutture vecchie, non siano un qualcosa di stanco che noi facciamo per passiva obbedienza a un dettato costituzionale, ma siano invece uno strumento, una leva di rinnovamento.

Il Presidente del Consiglio, in quello stesso discorso, ha detto, se non sbaglio, che le idee dei comunisti non servono. La spiegazione di questa frase – che può sembrare presuntuosa, e che secondo me, invece, è preoccupata – ce la dà un altro autorevole dirigente della democrazia cristiana, l'onorevole Flaminio Piccoli. L'onorevole Piccoli, in un articolo di notevole interesse, ha riconosciuto che all'interno della democrazia cristiana è aperta oggi una discussione sul tema dei rapporti con i comunisti; ed ha qualificato questo come uno dei temi centrali che la democrazia cristiana dovrà affrontare nel prossimo congresso. Chiede, l'onorevole Piccoli, che questa discussione congressuale della democrazia cristiana sui rapporti con noi (che costituiscono, dice egli, una

questione delicata), non sia risolta « con rapide convergenze politiche » per « una nuova operazione di allargamento dell'area democratica ». L'onorevole Piccoli sottolinea poi l'importanza (che noi riconosciamo pienamente) del ruolo del partito socialista unificato e dei rapporti con esso; e sostiene che sarebbe sbagliato dimenticare ciò ed impegnare « tutte le energie per un immediato itinerario di collocamento più a sinistra, a scavalco dell'alleato da poco acquistato, perché questo brucerebbe tutti i vascelli della democrazia italiana ».

Ciò vuol dire, se ho capito bene, non solo che all'interno della democrazia cristiana è aperto il discorso sui rapporti con noi (ed è naturale); ma anche che nella democrazia cristiana c'è chi sente l'urgenza di questo problema.

Voglio dire a questo proposito all'onorevole Piccoli e ai dirigenti della democrazia cristiana che noi non siamo interessati – lo ribadisco qui – a confusioni, nè a scavalchi.

Non siamo interessati a confusioni. Consideriamo ridicola e fatua tutta la storia imbastita da certi giornali sulla « nuova maggioranza », che sarebbe sorta improvvisamente in occasione della discussione e della votazione di questa legge elettorale regionale. Sappiamo bene che la nuova maggioranza, quella per cui noi ci battiamo, è cosa diversa dalla convergenza – pur importante – che qui è stata realizzata. Le cose sono quanto mai chiare. L'ho detto prima: questo è un Governo che noi combattiamo: noi respingiamo la politica di questo Governo. Sappiamo bene tutto questo. Sappiamo anche che la convergenza che si è determinata sulla legge elettorale regionale non può mettere in discussione l'autonomia di nessuno; anzi, se c'è qualcosa da liquidare, sono le mistificazioni e deformazioni con cui le forze peggiori della destra vogliono impedire perfino un dibattito franco, ricattando continuamente i partiti della maggioranza in nome dell'anticomunismo. La convergenza che si è verificata non mette in discussione – lo ripeto – l'autonomia di nessuno e meno che mai la nostra autonomia, che ci ha permesso di dare un contributo specifico, chiaro e determinante, senza confusioni, alla riuscita di questa battaglia politica.

ALMIRANTE. Le convergenze sono sempre parallele, onorevole Ingrao !

INGRAO. Non siamo interessati a scavalchi, onorevoli colleghi e compagni del partito socialista unificato, proprio perché siamo consapevoli della grande portata delle modificazioni a cui dovremo arrivare, delle riforme di fondo che sono necessarie, della fase nuova in cui ci troviamo; e sappiamo che questa battaglia ha bisogno del contributo di tutte le forze qualificate della sinistra. Crediamo, sì, onorevoli colleghi, ad una nuova unità; ma sappiamo e sentiamo che questa può e deve sorgere soltanto sulla base di soluzioni chiare, coerenti, di rinnovamento. E di questa nostra posizione c'è una ragione profonda: la via di avanzata al socialismo che abbiamo scelto non può essere affidata a giochi machiavellici o a manovre di potere; tutta la sua forza è affidata alla crescita della società, allo sviluppo delle coscienze e dell'organizzazione delle masse lavoratrici, al maturare di nuovi modi di associare gli uomini e di guidarli a forme nuove di lavoro creativo.

Sappiamo che le nostre idee, per vincere, hanno bisogno che cresca la forza dei lavoratori, la loro coscienza, il loro grado di organizzazione: questa è la nostra arma, questa è la nostra forza; per questo non ci servono pasticci, ma ci serve il maturare della lotta cosciente delle masse e della loro unità. (*Applausi all'estrema sinistra*).

Per questo la nuova unità è affidata alla crescita della democrazia nel nostro paese. Certo, poiché i problemi oggi sono di quest'ordine e poiché anche dalla crisi delle istituzioni, che noi stiamo vivendo e che è stata denunciata da tutti, si esce solo rinnovando il tessuto della società, divengono sempre più chiari, anche agli altri, il nostro ruolo e il nostro contributo; diviene più chiara cioè la necessità di fare i conti con una forza proletaria e popolare, con la forza dell'estrema sinistra che si schiera intorno a noi e con i compagni del PSIUP. Sentiamo da ciò la nostra responsabilità; e quindi la necessità che da noi venga una risposta sempre più chiara e più ricca, più capace di iniziativa.

Questo è il senso profondo della battaglia che abbiamo combattuto specie in questi giorni; senza settarismi, senza rivendicazioni di esclusività e senza confusioni, lottando non solo per fare le regioni ma anche per farne un istituto innovatore, convinti che è una nostra vittoria ogni vittoria della democrazia italiana.

E con il nostro voto favorevole a questa legge, noi non ci impegniamo soltanto a continuare a dare il nostro contributo alla battaglia per l'istituzione delle regioni, che proseguirà ora al Senato. Con il voto a questa legge, noi vogliamo esprimere la nostra vo-

lontà di contribuire (non solo con la forza dei numeri, che si è espressa qui con le votazioni, non solo con la combattività tipica dei nostri gruppi, ma anche con le nostre idee attorno all'avvenire della società) a qualche cosa che va oltre le regioni, oltre la battaglia per la legge elettorale regionale: al sorgere, su basi solide, di una nuova unità, della nuova maggioranza di cui ha bisogno il paese per liberarsi dalle vecchie remore. (*Vivi applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

MALAGODI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho appena bisogno di dire a nome del gruppo liberale che noi voteremo contro questa legge. I motivi, e la Camera lo sa, sono di vario ordine, tutti convergenti fra di loro. Ci sono motivi di ordine strutturale: il disordine che la introduzione delle regioni (così come sono configurate) porterebbe con sé, e la duplicazione di accentramento tra Roma e le capitali regionali. Ci sono motivi di ordine finanziario, cioè la spesa non sostenibile da una finanza pubblica che è già dissestata. Ci sono motivi di ordine sociale, cioè l'aggravamento dell'immobilismo e dell'impotenza sociale che contraddistinguono oggi il Governo e la maggioranza come riflesso di un dissesto finanziario che le regioni aggraverebbero sensibilmente. Ci sono motivi di ordine politico-morale, cioè la proliferazione di un sottogoverno fazioso sempre, e spesso corrotto, come già lo vediamo nelle regioni a statuto speciale. Ci sono infine motivi di ordine politico: il varco (secondo un'espressione usata da alcuni loro oratori) aperto ai comunisti e, con loro, in prospettiva, alle tendenze peggiori dell'integralismo clericale, con i socialisti ed i repubblicani a rimorchio. Sono interessanti a tale riguardo le parole pronunciate poco fa dall'onorevole Ingrao a proposito di un recente articolo del vicesegretario politico della democrazia cristiana onorevole Piccoli. Si tratta di un varco che certo ancora non è stato realizzato, ma che è prefigurato già in quest'aula dalla convergenza dei voti comunisti con i voti democristiani, socialisti e repubblicani su di una legge che domanda la realizzazione delle regioni nel 1969, senza nessuna di quelle misure preliminari che pure tanti esponenti della maggioranza di centro-sinistra continuano a dire indispensabili.

I motivi della nostra opposizione a questa legge la Camera li ha già uditi più volte dai miei colleghi e da me stesso, ma secondo un vecchio detto ci sono dei casi in cui la ripetizione giova, e noi allora ripetiamo questi motivi e li ripeteremo fino al limite estremo delle nostre possibilità, prima al paese, poi al Senato, e poi ancora – se sarà necessario – per questa legge e per altre leggi anche, in questa Camera.

Luigi Einaudi scrisse una volta che il merito maggiore del bicameralismo è quello che spesso gli si rimprovera: di dare il modo di una più lunga e attenta meditazione. Noi abbiamo voluto in questa Camera una attenta e lunga meditazione della legge, perciò abbiamo dato alla nostra lotta una estensione, una intensità ed una durata superiori alla media, e la stessa cosa faremo al Senato.

La Camera sa, o per lo meno molti colleghi sanno, che l'ostruzionismo nacque, come istituto e come parola, dalla prima grande battaglia degli irlandesi alla Camera dei comuni per quella indipendenza cui avevano diritto (e che la maggioranza rifiutò loro forte del numero), e che finirono con l'ottenere attraverso sacrifici e scontri che meglio avrebbe fatto la maggioranza ad evitare.

A questo precedente dell'ostruzionismo irlandese di un più di un secolo fa noi abbiamo avuto l'onore di ricollegarci. Devo dire che se in questa occasione qualcuno ha mancato verso il Parlamento e verso la democrazia, certo non siamo noi. Chi ha mancato è stata la maggioranza, che è sistematicamente sfuggita ad un dibattito serio, che ha pronunziato interventi rarissimi, sbiaditi e generici, e che ha manifestato (soprattutto fuori di quest'aula) delle generiche buone intenzioni che sono in contrasto con la legge che essa vuole approvare.

La maggioranza ha mancato anche sotto un altro punto di vista, che non è in rapporto diretto con le regioni, ma in rapporto con la vita del Parlamento, e con essa ha mancato – lo dico con dispiacere – la Presidenza della Camera.

Si è fatto ricorso alla seduta fiume a quale fine? Solo per impedire a noi, o ad altri, di presentare articolo per articolo gli emendamenti relativi all'articolo stesso, forzandoci a ricorrere allo strumento limitato e meno sostanzioso del subemendamento.

Si tratta di una forzatura (sia detto fra parentesi) che certo la maggioranza non potrà ripetere al Senato, sia perché il regolamento è diverso, sia perché anche noi abbiamo fatto la nostra esperienza. Tutto si impara, onorevoli colleghi, con la pratica·

anche il modo migliore per fare l'ostruzionismo.

Torniamo alla seduta fiume. Chi l'ha decisa? Un certo ordine del giorno di 15 giorni fa recava al mattino la Sardegna e al pomeriggio le regioni. Così, infatti, si procedette. L'ordine del giorno del successivo mercoledì recava al mattino la Sardegna e al pomeriggio le regioni. Invece, al mattino si escluse la Sardegna, e cominciò la seduta fiume sulle regioni. Chi ha deciso questo? La maggioranza, ufficialmente, non ha richiesto tale modifica dell'ordine del giorno; essa, ufficialmente, non ha chiesto la seduta fiume e, quindi, la responsabilità di quest'ultima ricade interamente sul Presidente della Camera. In questo modo si è commesso un duplice errore di etica parlamentare. Il primo è stato commesso dalla maggioranza, che non ha assunto le responsabilità che le competevano, mentre un De Gasperi non esitò ad assumerle in prima persona, nei durissimi scontri del 1949 sul patto atlantico e del 1953 sulla legge elettorale. Il secondo errore è stato commesso quando il Presidente della Camera si è sostituito di fatto al Presidente del Consiglio e ai capigruppo della maggioranza, decidendo egli stesso quanto non era stato chiesto che si decidesse. Quindi, da arbitro imparziale – che lo abbia voluto o no – egli è divenuto capoparte. Noi ci auguriamo che né questo nostro Presidente né i nostri Presidenti futuri commettano mai più un errore di tale natura.

Chi in queste settimane ha difeso, nella idea e nel fatto, la dignità e la funzione del Parlamento è stato chi, come noi – minoranza limitata nel numero (uno contro quindici) – ha dibattuto a fondo e ha difeso, nonostante tutti gli ostacoli naturali – impliciti nel numero – e artificiali – impliciti in alcune forzature del regolamento, a cominciare dalla seduta fiume – una causa in cui noi crediamo con tutta la forza della nostra fede nella democrazia liberale e parlamentare.

Ho accennato, onorevoli colleghi, alle generiche buone intenzioni – che sono state espresse da tanti – di fare le regioni bene, con serietà, e di fare una seria legge finanziaria; tali intenzioni sono state manifestate da uomini eminenti del centro-sinistra per lo più, ripeto, fuori di quest'aula. L'altro ieri, in una agenzia seria, la *Nuova stampa* (che si dice rappresenti l'opinione di un gruppo non indifferente di deputati socialisti), abbiamo letto queste parole, che non sono state smentite finora, anche se la pubblicazione è del 27 e quindi sono ormai passati quattro giorni: « Lo stesso ministro dell'interno, onorevole Taviani, strenuo difensore dell'attuale legge elettorale regionale, ha dichiarato ad alcuni giornalisti che l'approvazione della legge non significa che la democrazia cristiana non deve essere impegnata contro il pericolo che possano ripetersi, nelle istituende regioni, gli errori commessi per le regioni a statuto speciale – in particolar modo in Sicilia – e ha fatto capire che se non si giungerà ad una rigida legge istitutiva delle regioni, che vieti ad esse la proliferazione degli enti pubblici, e se nella legge finanziaria non sarà precisata l'impossibilità di riversare sul bilancio regionale e, di conseguenza, sul bilancio dello Stato i crescenti disavanzi delle aziende e degli enti pubblici, molti nella democrazia cristiana potrebbero trovarsi nella condizione di doversi opporre all'effettiva creazione delle regioni stesse ».

Non è un oratore liberale che parla; è il ministro democristiano dell'interno, « strenuo difensore (come dice l'agenzia) dell'attuale legge elettorale regionale ». Stamattina poi nel settimanale delle ACLI, *L'azione sociale*, abbiamo letto un'altra frase interessante, che è questa: « Il problema dell'attuazione delle regioni a statuto ordinario resta ancora sospeso in aria senza che finora si sia discusso sul tipo di regioni di cui l'Italia ha bisogno e sul significato che oggi esse devono assumere in termini di crescita politica e di sviluppo economico ».

Onorevoli colleghi, sono osservazioni giustissime, che riecheggiano quello che tante volte noi abbiamo fatto nel corso di questi anni e di questo dibattito. Ma, allora, ditemi che senso ha l'approvare una legge che fissa le elezioni nell'autunno del 1969, che non condiziona seriamente queste elezioni neppure con la legge finanziaria, stabilendo soltanto un vago parallelismo temporale, e che per di più – non definendo, come giustamente dicono le ACLI ed il ministro Taviani, quali debbano essere le funzioni e la struttura delle regioni, non stabilendo cioè alcuna garanzia – è facilmente eludibile. Accennavo giorni or sono che le elezioni amministrative del 1969 si svolgeranno in novembre: con pochi soldi si coprono le spese delle regioni dei mesi di novembre e dicembre del 1969. Ed una volta aperta la porticina dell'articolo 81, nei bilanci del 1970-71-72 correranno le centinaia e poi più che le centinaia di miliardi e si arriverà a quel traguardo minimo che è nei calcoli che ho più volte illustrato a questa Camera. Pertanto abbiamo qui una contraddizione mostruosa; abbiamo un giudizio basato sulla realtà, una espressione di buona volontà e, poi,

abbiamo, invece, un atto politico-legislativo (con tutta la solennità e il valore che la legge ha), che è in completa antitesi con questa espressione di buona volontà. Non credo infatti – voglio ripeterlo ancora una volta – che nessuno di noi immagini che fra il settembre del 1968 (quando la Camera, prese le sue prime vacanze, comincerà a lavorare e si troverà di fronte – se non altro – i bilanci e parecchie altre cose ancora) e il giugno-luglio 1969 sia possibile procedere alla riforma generale della legge istitutiva delle regioni (suppongo che ci si riferisca alla legge Scelba del 1953), che affrontammo qui nel 1964 per poi lasciarla cadere. E del resto – sono andato a consultare in questi giorni gli *Atti parlamentari* – mi pare che la modifica principale che allora fu proposta consistesse in questo, che cioè mentre il testo Scelba originario prevedeva per i deputati regionali un gettone di presenza, la modifica invece prevedeva una indennità mensile indipendente dalla loro presenza; si trattava, com'è chiaro, di un mutamento altamente moralizzatore, altamente ispirato all'esigenza dell'economia. Ora, onorevoli colleghi, io prescindo per un momento dalla politica come pura lotta per il potere, prescindo dall'arma fondamentale che l'approvazione di questa legge darà ai comunisti a partire dall'estate del 1968 fino all'autunno del 1969, quando essi reclameranno qui ed in tutte le piazze d'Italia che l'impegno legislativo – che voi, colleghi della democrazia cristiana, colleghi socialisti e repubblicani avete preso – sia mantenuto, quando proporranno qui una leggina finanziaria alla quale sarà difficile opporci perché troverà una copertura facilissima. Sarà una leggina provvisoria, come ha detto il relatore onorevole Di Primio, sarà quello che la legge oggi in discussione domanda, null'altro. Voi vi troverete allora stretti nella morsa fra quello che oggi volete fare approvare (e che domani forse vorrete fare approvare al Senato) e quello che voi stessi attraverso oratori qualificati – il Presidente del Consiglio è oratore qualificato – dite circa la necessità di essere seri, di inserire questo in un certo quadro ecc. E dico male dicendo che voi sarete stretti nella morsa: tutto il popolo italiano sarà stretto nella morsa tra una battaglia politica in cui avete dato ai comunisti l'apparenza della legalità e della democrazia e le reali necessità strutturali, sociali, finanziarie e politiche della democrazia italiana.

Ma guardiamo un momento l'istituto in sè. Non voglio pensare che tutti gli appelli fatti alla serietà siano soltanto ipocrite dichiarazioni destinate a rassicurare certi elettori che possono essere turbati. C'è troppa sostanza in quegli appelli; del resto un vecchio detto francese afferma che l'ipocrisia è un omaggio che il vizio rende alla virtù: in questo caso, anche se di ipocrisia si tratta, pure c'è l'omaggio ad una reale virtù. Queste dichiarazioni di serietà indicano che la nostra lunga e dura lotta – con le altre battaglie che l'hanno preceduta e con quelle che seguiranno, che saranno non meno dure – è basata sulla realtà, una realtà che trascende i confini di partito. Perfino nelle affermazioni di questa mattina dell'onorevole Ingrao è apparso qualche aspetto di questa realtà, cioè il fatto che non si tratta di fare le regioni tanto per farle, ma si tratta di istituire regioni che corrispondano alla realtà sociale, ad un modello ideale di società italiana; si tratta di istituire regioni che raggiungano veramente gli scopi loro prefissati. Anche in questo caso può trattarsi di un omaggio che il vizio rende alla virtù, ma la virtù traluce. Per dirlo con le ACLI, con il ministro democristiano dell'interno, con il Presidente del Consiglio, con il *leader* del partito repubblicano, con il ministro socialista delle finanze e con molti altri suoi compagni, qual è la realtà? La realtà è che – secondo quanto affermò l'onorevole Nenni alla Costituente – le regioni, così come furono improvvisate alla Costituente, non servono ai tre grandi scopi cui dovrebbero servire. Il primo scopo è quello di decentrare una infinità di decisioni che oggi sono accentrate a Roma senza motivo, in modo da rendere più facili e più rapidi i rapporti tra l'amministrazione e il cittadino, anche al fine di eliminare quella carica di risentimento, di diffidenza e di amarezza che ha oggi ogni cittadino che si accosti alla porta di un ufficio pubblico. Il secondo scopo è quello di chiamare il cittadino a partecipare più direttamente a dibattiti e orientamenti che lo riguardano e che si trovano a mezza strada tra il suo comune e la sua provincia e lo Stato. Il terzo scopo è quello di raggiungere i due obiettivi precedenti evitando due nefaste duplicazioni che annullerebbero quegli obiettivi stessi: in primo luogo la duplicazione dell'accentramento statale da parte dell'accentramento regionale, duplicazione che oggi si verifica nelle regioni a statuto autonomo; in secondo luogo la duplicazione tra il Parlamento e il Governo nazionali e una serie di venti piccoli Parlamenti e governi, che scimmiottassero i primi con quelle conseguenze che l'onorevole La Malfa, siciliano, nel caso siciliano, ha definito un po' pesantemente come « pagliacciate ».

Ora, per evitare queste conseguenze e per giungere veramente allo scopo che le regioni dovrebbero perseguire – che è quello di una devoluzione di funzioni e poteri, che non crei duplicazioni e contrasti insanabili rispetto ai poteri nazionali – occorre un profondo ripensamento che deve investire non solo l'istituto delle regioni ma anche l'istituto dei comuni e quello delle province. Ed è per questo che noi già da tempo (queste cose non me le invento stamattina), sulla base di deliberati dei nostri congressi e dei nostri consigli nazionali, abbiamo presentato in questa Camera due proposte di legge.

La prima è una proposta di revisione del titolo V della Costituzione, per sostituire alle regioni i consorzi di province: una formula che a qualcuno non piace e ad altri piace, una formula che comunque ha profonde basi concettuali anche nella dottrina e nell'esperienza di altri paesi, una formula che è suscettibile di notevoli sviluppi. Non vi è nulla a questo mondo che non possa essere migliorato !

La seconda nostra proposta è quella di un'inchiesta parlamentare sulle funzioni e sulla struttura dei comuni e delle province.

Questa, onorevoli colleghi, è la strada, a mio avviso, su cui si deve camminare, una strada che porta a strutture decentrate più moderne e più efficienti, quindi tali da contribuire veramente al rafforzamento dello Stato e della democrazia libera. Questo senza dare in mano ai comunisti e ai peggiori integralisti clericali un potere politico, democraticamente indebito, che distruggerebbe ogni prospettiva di avanzamento democratico nel nostro paese.

Il problema dello Stato non si esaurisce in quello delle sue strutture periferiche (comuni, province e regioni). Vi sono molte altre cose da rivedere: c'è da esaminare la struttura dell' amministrazione centrale, come questa stessa comincia a reclamare con crescente insistenza; c'è da bonificare il sottogoverno, piaga d'Italia. Anche su questo abbiamo presentato una proposta di legge, che è arrivata fino allo stadio di una relazione della maggioranza sufficientemente favorevole. Ma a quel punto si è fermata. C'è da pulire il Parlamento dalla macchia di una immunità che è talvolta impunità (*Applausi*) di fronte all'accusa di delitti di diritto comune, non di persecuzione politica, ma di violazione della legge, di grave violazione della legge comune. C'è da studiare l'applicazione degli articoli 39 e 40, per la quale abbiamo presentato una proposta di legge che (lo dico senza difficoltà) si riallaccia a proposte di ministri democristiani – il senatore Rubinacci e, guarda caso, l'onorevole Fanfani – proposta di legge rimasta anch'essa senza esame per l'opposizione non so bene se dei sindacalisti comunisti o non piuttosto dei sindacalisti democristiani.

Certo tutti questi problemi, insieme con quello fondamentale di una volontà statale, sono da risolvere, se si vuole affrontare il grosso problema dello Stato italiano. In questo quadro il problema delle strutture periferiche ha un'importanza molto grande. E proprio perché siamo persuasi di questo, proprio perché siamo persuasi della necessità di un profondo ripensamento e di una profonda revisione, proprio perché sentiamo che questo è nella mente e nel cuore di tanti italiani, di tutti i partiti, proprio per cercare di impedire su questo terreno un errore grave che chiuderebbe la strada ad un reale avanzamento, noi votiamo contro questo disegno di legge.

Proprio per questo continueremo senza tregua una battaglia che – ne siamo sicuri – trova un'eco crescente nella mente e nel cuore degli italiani veramente democratici. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Mi consenta l'onorevole Malagodi un chiarimento ed una precisazione. Come egli ha ricordato, noi abbiamo iniziato i nostri lavori il giorno 17 ottobre con due sedute, una antimeridiana destinata allo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni sul banditismo in Sardegna, una pomeridiana, che ha avuto inizio alle ore 16, per il seguito della discussione del disegno di legge che abbiamo in esame.

È vero che al termine della seduta antimeridiana del giorno 17 preannunciai che il seguito del dibattito sulle interpellanze e interrogazioni sulla Sardegna sarebbe stato svolto nella seduta antimeridiana del giorno successivo. Però in quella sede non venne formulato alcun ordine del giorno come, a titolo di precisazione, ebbi a fare presente anche all'onorevole Almirante, poiché la formulazione e la comunicazione ufficiale all'Assemblea dell'ordine del giorno si fa al termine della seduta della giornata, secondo quanto prescrive il regolamento.

Durante la seduta pomeridiana e la discussione degli articoli, furono presentate delle richieste di interruzione della seduta, e i colleghi che intervennero contro di esse affermarono, in sede di dichiarazione di voto, che, votando contro l'interruzione, intendevano far

sì che la discussione della legge continuasse ad esaurimento, dando luogo così alla seduta fiume.

Anche quando vennero avanzate proposte di inserire all'ordine del giorno materie non iscritte all'ordine del giorno stesso, la maggioranza della Camera, respingendole, si espresse nel senso che la seduta dovesse continuare ininterrottamente.

Quindi, onorevole Malagodi, non è che il Presidente si sia surrogato alla maggioranza dandosi carico di sostenerne le ragioni. Ogniqualvolta il Presidente ha posto in votazione le richieste di interruzione o di inserimento di materie all'ordine del giorno, la maggioranza della Camera, attraverso le dichiarazioni di coloro che intervennero, ha manifestato il proposito di non interrompere l'esame del provvedimento. È quindi la maggioranza della Camera che ha assunto la responsabilità di proseguire ininterrottamente la seduta. Ed ella sa, onorevole Malagodi, che poi in via ufficiosa ho cercato, mediante contatti riservati con i presidenti di gruppo, di trovare il modo di ridare una certa regolarità ai nostri lavori, senza tuttavia riuscirvi. Ritenevo mio dovere, onorevole Malagodi, fare questa precisazione perché mi sembrava che, nei rilievi che ella ha mosso, non avesse tenuto conto delle motivazioni opposte dagli oratori della maggioranza alle richieste della minoranza per la interruzione della seduta.

MALAGODI. Mi consenta, signor Presidente, di riservarmi di rivedere il processo verbale definitivo e di risollevare eventualmente il problema in altra occasione.

PRESIDENTE. Sta bene. Avremo modo di chiarire, onorevole Malagodi, tutte le circostanze che desidera.

LA MALFA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA MALFA. I deputati repubblicani confermano il loro voto favorevole al disegno di legge in esame; e confermano altresì l'opinione già espressa, secondo la quale la fissazione di una data certa per le elezioni regionali, invece di contribuire, come ritiene l'opposizione, a far affrontare con eccessiva disinvoltura il problema, renderà l'esame dei contenuti estremamente accurato e responsabili. E, in proposito, debbo far osservare all'onorevole Malagodi che questo parallelismo tra l'impegno ad indire le elezioni ad una certa data e l'impegno ad affrontare il problema della riforma dello Stato, in relazione alla creazione delle regioni, era stato già dichiarato dal Presidente del Consiglio nel marzo scorso, prima di questa fulgida battaglia ostruzionistica condotta dal partito liberale.

In verità, onorevoli colleghi, il gruppo liberale ci ha indotto ad un bel niente, e non certo a ripensare il problema, poiché siamo uomini estremamente responsabili, e siamo perciò in grado di fare questo esame senza essere sollecitati da nessuna formula ostruzionistica. Come ho detto, in seno alla maggioranza si era posto il problema e preso l'impegno – che la maggioranza manterrà – di presentare al paese, in vista della nuova legislatura, una soluzione coordinata e razionale del problema della riforma dello Stato, ripeto, in parallelo con la creazione delle regioni.

D'altra parte, onorevoli colleghi, il contributo dei repubblicani a questa discussione è consistito soprattutto nell'evitare che essa si svolgesse come avvenne intorno al 1947 nella Assemblea costituente, e che si fissasse nei termini che caratterizzarono gli avvenimenti antecedenti o immediatamente susseguenti alle decisioni di quella Assemblea. Il nostro modesto contributo è stato quello di esprimere in termini più attuali il problema della razionalità delle nostre istituzioni in relazione alla creazione delle regioni: cioè di ricondurre questa discussione, non soltanto ai precedenti del 1947, ma alla realtà della nostra vita economica e sociale, quale si è andata maturando negli ultimi venti anni.

Ecco dunque il riferimento, contenuto nel nostro intervento, alla politica di sviluppo globale che è concezione recente, ecco la necessità di articolazione di questa politica di sviluppo globale in politiche di sviluppo locale. È solo la considerazione di questo aspetto più moderno che può spiegare, come dicevo, il fatto che la Francia, paese governato da un regime accentratore per eccellenza, sia arrivata a prospettarsi l'esigenza della regionalizzazione delle politiche di sviluppo, come oggi ciascuno può constatare seguendo l'evoluzione della vita politica e sociale di quel paese.

Abbiamo cercato di porre i termini attuali di questo problema e quindi di inquadrare in un diverso angolo visuale, rispetto al passato, il problema delle regioni; e abbiamo detto che, per quanto riguarda l'aspetto istituzionale, al dibattito è giusto che partecipi (la maggioranza vuole che partecipi) l'opposizione. Si tratta cioè di prospettare l'avvenire istituzionale del nostro paese e sarebbe estrema-

mente curioso che ciò fosse un problema da relegare nell'ambito della sola maggioranza.

Alle esortazioni di molti colleghi liberali di arrivare ad un dialogo, noi abbiamo creduto di rispondere con una impostazione del problema molto più aperta rispetto a quelle già formulate. Ma come ha risposto il gruppo liberale attraverso la parola del suo *leader*? Ha risposto con una pregiudiziale, quale poteva porsi da parte degli antiregionalisti, nel 1947. Nel discorso del *leader* liberale non c'è stata una sola parola, una sola idea che indicasse la capacità di recepire i motivi nuovi e le esigenze nuove della società: quelle esigenze e quei motivi che rafforzano la necessità di creare l'istituto regionale soprattutto in fase di programmazione. L'onorevole Malagodi ci ha testè minacciato di fare dell'ostruzionismo anche al Senato, ha minacciato di condurre la battaglia in ogni sede. Ma quale sorta di dialogo si può avere con un pregiudizialismo ottuso, conservatore, cieco di questo genere?

BONEA. Potevate parlare qui dentro, non fuori di qui!

LA MALFA. Ma voi credete che per parlare occorra fare discorsi, come avete fatto voi, della durata di sei, sette ore? Il dialogo si fa sulle idee e sui concetti, non sull'ostruzionismo parlamentare! E quando vi si è offerta, giorni fa, la possibilità di un dialogo, quando io stesso sono venuto la mattina presto, ad ascoltare l'onorevole Malagodi, ho udito il discorso peggiore che si potesse pronunciare da parte di un liberale: un discorso assolutamente negativo su tutto che ha riconfermato la vostra volontà di ricorrere a una politica ostruzionistica, a una negazione assoluta. Voi, cioè, vi prendete la responsabilità di non sentire le esigenze nuove e di non contribuire alla seria impostazione dei problemi dello sviluppo istituzionale della nostra vita nazionale.

Che cosa vuole l'onorevole Malagodi, che cosa chiede, che cosa dice? Egli ha contrapposto, ancora una volta in quest'aula, il suo progetto di istituire consorzi interprovinciali. Ebbene, è stato dimostrato, senza una ulteriore risposta da parte nostra, che il suddetto progetto è peggiore di qualsiasi cattiva legge regionale. E non lo potete smentire, onorevoli colleghi liberali! Il vostro controprogetto prevede la creazione di 14 consorzi interprovinciali, che sono assemblee, sia pure consultive, che comportano quindi dei costi aggiuntivi al pari di qualsiasi assemblea che deve funzionare (perché il costo non è differente per il fatto che si tratti di assemblea deliberativa o consultiva: il costo dipende dalla qualità del lavoro). Quando voi a questo costo aggiungete il costo di proposte di legge di carattere locale che, per diventare leggi, devono arrivare alla Camera mobilitando una assemblea di oltre 600 deputati, Commissioni e relatori; e aggiungete infine quello relativo all'esame delle stesse proposte da parte del Senato: ebbene, se anche le regioni dovessero costare 1.500 miliardi, il vostro congegno a sua volta seppellirebbe lo Stato italiano e provocherebbe ingorghi nei lavori parlamentari! Mentre noi soffriamo dell'ingorgo attuale della vita parlamentare voi, tutori dei costi delle strutture pubbliche, voi tutori della funzionalità del Parlamento, mandereste le proposte di legge in materia di caccia e pesca, elaborate da 14 consorzi interprovinciali, leggi quindi di valore locale, al Parlamento nazionale: potrebbero così funzionare le istituzioni? Ma se questo è il progetto liberale, io dico: passi la peggiore legge regionale che abbiamo presentato. Sarebbe sempre un vantaggio per il paese.

BONEA. Ed è proprio così!

BIGNARDI. E infatti sta passando la legge regionale peggiore!

PRESIDENTE. Onorevole Bonea, le dichiarazioni di voto non sono la sede migliore per fare della polemica.

BONEA. Ma è l'onorevole La Malfa che invece di fare una dichiarazione di voto sta facendo la polemica con noi!

LA MALFA. L'onorevole Malagodi dice: questo progetto può non piacere a qualcuno...

BONEA. Pensate a quello che costeranno le regioni!

MANCO. L'onorevole La Malfa vuole essere il primo della classe; non lo avete ancora capito?

LA MALFA. Il primo della sua classe sono certamente!

MANCO. Ella è un presuntuoso: ritiene di capire e non capisce.

LA MALFA. Onestà polemica vuole che chi presenta un progetto abbia il coraggio di

difenderlo. Nessuno di voi, di fronte alla denunzia delle incongruenze e delle conseguenze a cui portava il progetto liberale, ha avuto il coraggio di difenderlo.

BONEA. Non si parlava di quel progetto, si parlava delle regioni !

LA MALFA. In ogni modo, anche dal punto di vista del costo delle strutture, qui sono state prospettate alcune alternative; si è esaminato il problema. Noi abbiamo la coscienza – si è udito anche dalle parole dell'onorevole Ingrao – di questo problema. Perché non lo avete affrontato ? Noi avevamo visto questo aspetto del problema molto prima che voi presentaste il vostro progetto.

Onorevole Valitutti, ho ascoltato anche il suo discorso: lei ha parlato di volontà di dialogo. Ma dov'è la volontà del dialogo, in che si esprime ? C'è una preclusione netta, assoluta; questo il partito liberale riesce a fare, non so se con il consenso di tutti coloro che militano in quel partito.

Noi non abbiamo che da confermare, a questo punto, la nostra posizione; ma non vorrei chiudere questa breve dichiarazione di voto, onorevole Presidente, senza occuparmi delle critiche che l'onorevole Malagodi ha fatto alla Presidenza della Camera.

Ella ha ricevuto stamane, onorevole Presidente, una lettera, da parte dei deputati repubblicani, dettata dalla constatazione obiettiva che in periodi di normalità parlamentare noi induciamo la liberalità del Presidente a non tener conto delle norme del regolamento, e che quando invece entriamo in periodi di tensione parlamentare, allora scarichiamo sul Presidente la responsabilità di una interpretazione in un senso o in un altro del regolamento. Cioè, mentre in una atmosfera normale siamo tutti disposti a violare il regolamento, nei momenti di tensione scarichiamo sulla Presidenza responsabilità che sono nostre.

Ebbene, stamane con una lettera formale noi abbiamo invitato il Presidente ad applicare rigorosamente il regolamento in qualunque momento dell'attività della Camera e abbiamo citato gli articoli del regolamento che devono essere applicati rigorosamente e che sono costantemente violati facendo appello alla liberalità dei presidenti. E questo con un costume, che a noi non piace, per cui la legge non si rispetta quando fa comodo, mentre se ne vuole, non si sa come, il rispetto quando non fa comodo che le liberalità abbiano luogo.

DELFINO. Stia al tema allora, applichi il regolamento !

LA MALFA. I repubblicani hanno voluto vedere il problema per quello che è.

PRESIDENTE. Riprenda la sua dichiarazione di voto, onorevole La Malfa.

LA MALFA. Ho finito, onorevole Presidente, non credo di aver fatto perdere molto tempo con queste mie parole. (*Interruzione del deputato Valitutti*).

In questa lettera sono elencati gli articoli del regolamento che noi preghiamo il Presidente di applicare sempre, senza eccezioni.

PRESIDENTE. Onorevole La Malfa, ella sa che il Presidente alla ripresa intende investire la Giunta del regolamento dell'esame delle norme regolamentari di controversa interpretazione.

LA MALFA. La ringrazio, onorevole Presidente.

MICHELINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELINI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole La Malfa ha parlato di un dialogo impossibile; effettivamente oggi pomeriggio si conclude qui non un dialogo, perché dialogo non c'è stato, ma un monologo. Si tratta di un monologo che questa Assemblea ha ascoltato, che è stato recepito dall'opinione pubblica attraverso la stampa, attraverso le sia pur governativamente deformate informazioni della radio e della televisione, un monologo della opposizione antiregionalistica nei confronti di una inusitata maggioranza, fortissima di numero, perché va dal partito comunista alla democrazia cristiana, che – nonostante ciò – si è chiusa in un ostinato, caparbio silenzio, il quale, signor Presidente, suona offesa, non all'opposizione, ma alle istituzioni.

È la prima volta che abbiamo assistito a un dibattito – ma si può davvero chiamare dibattito ? – in cui i patrocinatori di una legge non hanno fatto ascoltare la loro voce. L'onorevole La Malfa ha parlato di impossibilità di un dialogo, perché l'opposizione si è battuta, attraverso l'ostruzionismo, contro questa legge. Ma l'onorevole La Malfa avrebbe avuto ragione di affermare ciò qualora si fosse potuto discutere sulla istituzione stessa delle regioni, sulle leggi-quadro o sulla legge finanziaria. Ma qui ci avete portato davanti una legge elettorale, che fissa una data per la ce-

lebrazione delle elezioni regionali a scatola chiusa, senza sapere – non lo sa neppure l'onorevole La Malfa – che cosa dovranno essere queste regioni, tanto è vero che lo stesso onorevole La Malfa, direi più obiettivamente, più serenamente degli altri *leaders* di partito, ha annunciato che presenterà una proposta di legge per dare un contenuto alle regioni.

Ma allora di che cosa dovevamo discutere? Attraverso quali forme dovevamo discutere questa legge che fissa una data per le elezioni? E vi meravigliate che da parte nostra, di fronte ad un così assurdo comportamento della maggioranza, si sia fatto ricorso ad una forma di ostruzionismo – non citerò i precedenti storici ai quali si è richiamato l'onorevole Malagodi – a cui hanno fatto ricorso più di una volta il partito comunista e perfino il partito socialista, anche se hanno avuto minore capacità e minore successo di quanto ne abbiamo avuto noi, partiti dell'opposizione? Questa è la realtà. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

I sostenitori di questo disegno di legge hanno fatto sentire qualche rara volta la loro voce in sede di dichiarazione di voto e durante il dibattito. Abbiamo ascoltato il discorso tribunizio dell'onorevole Ingrao, e quello del cosegretario del partito socialista, onorevole De Martino. Forse non è avvenuto per caso che ad intervenire siano stati proprio loro. Ma che cosa ci hanno detto? In sostanza hanno affermato che questa legge concorreva ad attuare un precetto costituzionale e che quindi il nostro atteggiamento era antidemocratico e anticostituzionale.

Vorrei osservare prima di tutto che noi non abbiamo mai considerato la Costituzione, o le costituzioni in genere, una specie di corda e sapone per « impiccare » le future generazioni. Pensiamo che questa Costituzione – credo che molti la pensino come noi – sia nata in un clima particolare di smarrimento e di preoccupazione dell'opinione pubblica, percossa da due tragiche vicende: una guerra perduta e la guerra civile. Pensiamo che qualsiasi costituzione possa essere sottoposta a revisione. Da parte nostra ci siamo posti su questa strada. È pazzesco, assurdo ed anche infantile il rilievo fatto, per il quale noi avremmo scelto la strada dell'ostruzionismo rifiutando le altre strade, quelle costituzionali. Ma si dimentica che il Movimento sociale italiano ha presentato, a firma mia e di tutti i colleghi del gruppo, fin dal 1948, cioè dalla prima legislatura, e l'ha ripresentata ad ogni legislatura, una proposta di abrogazione del titolo quinto della parte seconda della Costituzione. Se non si è discussa e non si è presa in considerazione questa proposta, lo volete forse addebitare a noi, voi maggioranza numericamente così forte, perché oggi andate dai comunisti alla democrazia cristiana? Voi maggioranza, sì, avete stracciato la Costituzione e, con la benevolenza della Presidenza, il regolamento di questa Camera, che fino ad oggi aveva retto i rapporti tra i gruppi politici e aveva tutelato la libertà di parola dei deputati.

Quindi noi respingiamo, molto fermamente, l'accusa che ci è stata fatta; e ricordiamo ai nostri facili accusatori che il Movimento sociale italiano ha presentato una sua proposta di legge per il *referendum*: e se non l'avete discussa, volete imputarlo a noi? Ma siete voi che vi rifiutate di discutere, come vi siete rifiutati di discutere tutta questa legge facendo ricorso solo alla forza del numero, limitandovi solo a votare contro ogni posizione che potessimo assumere. Erano forse tutte assurde, tutte inconcludenti? Certamente no: e ce ne avete dato atto qui dentro, tanto è vero che avete accolto perfino alcuni nostri emendamenti, ma soprattutto fuori di qui. Come potete dire che la nostra sia stata una opposizione cieca ed aprioristica?

Vorrei poi fare soltanto un cenno, signor Presidente, senza entrare nel merito, a proposito dei responsabili di questa seduta fiume. Ma siete proprio sicuri che, se non aveste coartato la nostra volontà, se un bel giorno non ci aveste imprigionati qua dentro, se ci aveste permesso di presentare emendamenti sensati e ragionati, sui quali vi foste impegnati a discutere anche voi maggioranza, opponendo idea ad idea e non voto a idea, sarebbe stato questo il nostro atteggiamento? Non lo so. Fino a quel momento si era discusso serenamente, obiettivamente; c'era stata un'ampia discussione generale.

Ma la verità è un'altra. La nostra è una battaglia ventennale contro le regioni, una battaglia che ci ha visto attori in Parlamento e sulle piazze: in Parlamento attraverso la proposta di revisione costituzionale, sulle piazze attraverso una raccolta di firme, di decine e decine di migliaia di firme che sono state presentate ai Presidenti delle Assemblee (non potevamo far altro in mancanza di una legge per il *referendum*).

La verità è che questa legge non nasce per ubbidire al dettato costituzionale. Troppi sono i precetti costituzionali ancora inattuati! E si tratta di precetti molto più importanti, a nostro parere, soprattutto dal punto di vista sociale, dell'istituzione delle regioni. Non è

da certe vestali della Costituzione che possiamo accettare lezioni. Sappiamo queste vestali quale uso farebbero della Costituzione della Repubblica italiana qualora avessero la ventura – disgrazia per l'Italia – di detenere da soli il potere.

Ma questa legge, così come non risponde alla volontà di seguire il dettato costituzionale, non risponde neppure, bisogna dirlo, alle dottrine e alle ideologie dei partiti politici che oggi propugnano l'attuazione delle regioni. Non risponde, in definitiva, neppure alla volontà del partito comunista, che ha avuto su questo problema alterne e diverse posizioni. Non risponde a quella del partito socialista. Ricordiamo che il *leader* di questo partito, il quale traduce sempre molto brillantemente ogni problema in *slogans*, ha creato anche questi: « La Repubblica o il caos » e, per le regioni, « l'Italia in pillole ». Noi lo ringraziamo di questo suggerimento, di cui faremo uso per un manifesto che lanceremo alla nazione il 4 novembre: « No all'Italia in pillole ! ».

La legge non risponde neanche alle esigenze del partito repubblicano, dal momento che lo stesso onorevole La Malfa dice che, attraverso una sua proposta di legge, spiegherà che cosa debbono essere e che cosa debbono fare queste regioni.

La legge risponde ad una vocazione della democrazia cristiana, questo è vero. Ma è una vocazione tenuta in *frigidaire* per venti anni: adesso si è scongelata !

È una vocazione che non si è scongelata nel 1963, quando anzi, l'onorevole Moro, allora segretario del partito, alla televisione (certo eravamo in periodo elettorale), cercò di accreditare al suo partito il grande merito della prudenza di non aver attuato le regioni in Italia. Ed allora questa è davvero una strana vocazione. È una vocazione che si scongela oggi per ragioni non di obbedienza al precetto costituzionale o di ideologia, ma, diciamo la verità, per ragioni politiche; ha detto bene un mio collega: per consegnare una bandiera elettorale al partito socialista.

In realtà questa legge si prefigge qualche cosa di più e lo avete sentito nel discorso dell'onorevole Ingrao. Essa costituisce la prima tappa verso una nuova e diversa maggioranza. Basta vedere la strada che avete compiuto dal 1960 ad oggi; dal 1960, quando si verificò quella che è stata chiamata la svolta storica, che è seguita al periodo in cui i governi e le maggioranze erano formate con precisa delimitazione e su posizioni di netto anticomunismo.

Dopo il 1960 tutto è cambiato, perché si doveva cominciare la marcia per l'ingresso di un partito marxista prima nella maggioranza e poi al potere, e successivamente aprire la strada ad una nuova maggioranza, con l'altro partito marxista: il partito comunista. Questa è la verità. È per questo che l'anticomunismo della democrazia cristiana, la diga, la barriera, lo steccato, la frontiera, sono diventati la « sfida », la « competizione » ed alla fine quel « colloquio » che ormai all'interno del centro-sinistra, da molti settori, è richiesto con il partito comunista.

L'onorevole Togliatti vide chiaramente questo problema (dobbiamo dare atto della lungimiranza di questo uomo politico) e lo impostò immediatamente nel 1960 al congres so del suo partito, e successivamente in altri discorsi e in altri interventi, quando in sostanza disse che una nuova maggioranza si sarebbe potuta formare intorno ad un governo e ad una politica che avessero attuato le regioni, la nazionalizzazione dell'energia elettrica, una programmazione ed una legge urbanistica. Il centro-sinistra ha fatto o ha promesso di fare tutte queste cose. Ecco perché si spiega la confluenza dei voti comunisti, e non solo su questa legge che segna il punto non di arrivo, ma di partenza per le future convergenze. All'onorevole Togliatti, rispose l'onorevole Moro all'atto della presentazione dell'attuale Governo. Mentre nei precedenti governi la formula per la delimitazione della maggioranza era stata drastica fino al punto di dichiarare che, in caso di confluenza dei voti dell'opposizione, il Governo si sarebbe dimesso, nella sua ultima reincarnazione lo onorevole Moro, invece, si è limitato ad « ipotizzare » questa possibilità senza trarne alcuna conclusione, preparando così per tempo quella confluenza che oggi si verifica.

L'onorevole Togliatti affidava al suo partito la funzione di pungolo; dobbiamo dire la verità: questo pungolo ha funzionato. Questa mattina l'onorevole Ingrao, fatte naturalmente le debite proporzioni con l'onorevole Togliatti, ha ripreso, o ha cercato di far riprendere al suo partito, questa funzione di pungolo per il colloquio futuro, per i nuovi provvedimenti, per tutto quello che sostanzialmente fa comodo al partito comunista per il suo miglior successo.

Certamente ora i voti comunisti pesano a qualcuno, soprattutto in questa vigilia elettorale; è chiaro che qualcuno si preoccupa della massiccia confluenza che si è oggi realizzata; me ne rendo perfettamente conto. Ma perché poi il partito comunista non do-

vrebbe confluire in questa maggioranza, quando la maggioranza stessa gli ha dato la possibilità di inserirsi attraverso quella che l'onorevole Nenni ha chiamato la politica delle cose ? E come si sono svolte le cose dal 1960 in poi ? Prendiamo, per esempio, la politica estera: dalla solidarietà (ed alcune volte, diciamolo pure, dal servilismo) nei confronti della politica americana siamo passati alla « comprensione » soprattutto attraverso il condizionamento della politica estera del Governo operato da un partito; infatti questo partito, lo ha detto l'onorevole Mauro Ferri alla televisione, difende l'alleanza occidentale, ma poi in piazza scende a dimostrare insieme con il partito comunista.

In politica estera si consentono le manifestazioni contro l'America e contro la Spagna; si impegna il Governo ad una politica di ricerca di colloquio con i paesi di oltre cortina, ma si esclude ogni possibilità di contatto con la Spagna, con il Portogallo, con la Grecia. E perché il partito comunista non dovrebbe essere inserito in questa politica, quando gli vengono date tre regioni, quando gli si consente di scorrazzare liberamente per tutta l' Italia con manifestazioni varie, mentre viene repressa duramente qualsiasi manifestazione di carattere nazionale, come è avvenuto proprio in questi giorni nei confronti dei giovani del Movimento sociale italiano che manifestavano contro le regioni ?

Perché il partito comunista non dovrebbe appoggiare una politica di questo genere, quando sul piano economico si punta verso la programmazione ? Non importa, al partito comunista, che le organizzazioni dei lavoratori non siano state chiamate a partecipare alla formulazione della programmazione, l'importante è che essa vi sia, che proliferino gli enti statali, e che ogni giorno si mortifichi sempre di più l'iniziativa privata.

Il voto espresso oggi in questa aula non è il voto su una legge, ma è un voto di adesione a tutta la politica del centro-sinistra. Certo i voti pesano anche fuori di qui. Avevate la possibilità, colleghi della maggioranza di centro-sinistra, di chiarire la vostra posizione nei confronti dei comunisti. Siete ricorsi al mezzuccio di esporre le percentuali delle presenze dei vari gruppi politici, quando esisteva invece un mezzo tecnico per dimostrare che i voti comunisti erano superflui: restare in aula a votare in numero tale da poter dimostrare che quei voti non erano indispensabili. Ma ve lo ha detto l'onorevole Ingrao che senza i voti comunisti la legge non sarebbe stata approvata perché sarebbe sempre mancato il numero legale.

DEGAN. Nelle votazioni i voti della maggioranza sono sempre stati sufficienti.

MICHELINI. Allora le dirò, onorevole Degan, che se ella fa i conti bene, si accorgerà che persino sull'emendamento Luzzatto all'articolo 22 c'è stata la confluenza dei voti comunisti nella maggioranza, e che questa confluenza è stata determinante.

Perché il Governo non ha mai posto la questione di fiducia ? Si è detto per paura: non è vero, lo avete fatto per non interrompere una collaborazione della quale avete bisogno, lo avete fatto per evitare una frattura. Avreste potuto ricorrere a dichiarazioni politiche, come avete fatto nei confronti della destra – ricordate la vicenda dei voti non richiesti e non graditi ? – ma non vi siete azzardati.

BONAITI. Lo abbiamo fatto, ma ella era assente.

MICHELINI. Non mi voglio richiamare al precedente discorso dell'onorevole Moro a Bari, anche perché parlava nella sua circoscrizione elettorale e alla vigilia delle elezioni Desidero invece ricordare quanto ha detto l'onorevole Ingrao il quale – richiamandosi all'articolo dell'onorevole Flaminio Piccoli, delfino dell'onorevole Rumor – mi ha dato veramente la possibilità di concludere nel modo migliore il mio intervento, almeno dal punto di vista politico. L'onorevole Flaminio Piccoli ha detto quello che l'onorevole Ingrao ci ha ricordato qualche momento fa (cito a memoria, se l'onorevole Piccoli c'è mi può correggere), e cioè che chi ponesse immediatamente il problema di una estensione di maggioranza verso sinistra scavalcando i colleghi socialisti acquistati recentemente (non è molto bello quell'« acquistati », onorevole Nenni) brucerebbe tutti i vascelli dietro la democrazia cristiana.

Allora il problema del comunismo per la democrazia cristiana al congresso non è più quello della diga, della barriera, dello steccato, della frontiera, della competizione: è quello del colloquio.

Onorevole Ingrao, ella non si è soffermato particolarmente su una parola (noi ci siamo abituati ormai, in tutti questi anni, a sapere leggere e a saper interpretare il linguaggio degli esponenti della democrazia cristiana, un

po' messianico e sempre nebuloso) chiarificatrice della posizione del partito della democrazia cristiana: la parola « immediatamente », che sta a significare: democristiani che andate al congresso, non ponete subito in termini drastici questo problema; fateci affrontare le elezioni e poi anche questo problema sarà affrontato e probabilmente risolto, come si è risolto il problema dell'ingresso nella maggioranza e poi al potere del partito socialista.

Ecco la verità che sta al fondo della odierna confluenza dei voti dei cattolici e dei marxisti. Quindi posizioni tutte estremamente negative e pericolose per la nazione.

Un solo dato positivo voglio rilevare, un dato positivo che è nato qui: una battaglia con altri gruppi politici, seria, dura, che anche noi non smetteremo di fare, che condurremo in Senato e nelle piazze; e, diciamo la verità, una battaglia che qui dentro ha smosso molte coscienze nel partito di maggioranza relativa e nei partiti del centro-sinistra, sì, anche nel partito socialista; e ne avete già visto le conseguenze nelle ultime votazioni. Una battaglia che, ne abbiamo coscienza, ha avuto validità soprattutto nei confronti della opinione pubblica che sembrava addormentata, ma non lo è sui grandi problemi della difesa degli interessi permanenti della nazione italiana.

Cinque anni fa abbiamo tutti insieme celebrato il centenario dell'unità d'Italia. Credo che oggi, quando voi vi accingerete ad approvare questa legge offenderete quella celebrazione, ma soprattutto lo spirito di quella unità. Noi oggi celebriamo ancora una volta con lo stesso spirito quella unità nell'unico modo possibile, votando contro questa legge incostituzionale e assurda. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

FERRI MAURO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI MAURO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a conclusione di un dibattito durato circa un mese e mezzo e che ha visto in queste due settimane i deputati impegnati ininterrottamente, salvo brevi sospensioni, annuncio il voto favorevole del gruppo socialista alla legge per la elezione dei consigli regionali.

Ci è stato rimproverato di esserci astenuti dal prendere la parola nel corso di questo dibattito, ma noi abbiamo già respinto tale accusa e abbiamo già fatto sentire la voce del nostro gruppo e del nostro partito con l'intervento dell'onorevole De Martino. La nostra, del resto, è una posizione consolidata, consapevole, ben nota alla Camera, all'opinione pubblica e al paese, che non aveva bisogno di ulteriori chiarimenti o delucidazioni. Salutiamo con compiacimento la faticosa conclusione di questo dibattito che ha visto la opposizione di destra, della destra estrema neofascista e monarchica e della destra liberale, ricorrere all'arma dell'ostruzionismo per bloccare l'approvazione di questo disegno di legge; la salutiamo con sodisfazione, anche perché dimostra che l'istituto parlamentare è in grado di superare prove difficili, quali sono quelle cui lo sottopongono opposizioni ostruzionistiche di questo tipo. E la volontà favorevole all'istituto regionale, che è una volontà dei nove decimi di questa Camera, non poteva non prevalere democraticamente – come si accinge a prevalere – senza che l'opposizione possa lamentare alcuna sopraffazione del diritto di cui essa si è sempre avvalsa, a mio avviso anche al di là dei limiti regolamentari, di far sentire la sua voce contraria all'attuale disegno di legge.

Abbiamo già avuto occasione di dire, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, che l'ostruzionismo ha una sua collocazione nella storia dei parlamenti ed anche nella storia del nostro Parlamento; ma l'ostruzionismo come arma estrema, che sottopone a una prova, a una sollecitazione estrema l'istituto parlamentare, si giustifica dinanzi al paese e alla pubblica opinione quando siano in gioco princìpi fondamentali, problemi fondamentali di libertà, quando coloro che ricorrono all'ostruzionismo ritengono veramente che l'approvazione dei provvedimenti e delle leggi a cui essi si oppongono costituisca un grave pericolo e una grave iattura per il paese. Ma abbiamo detto e lo ripetiamo che ciò non può dirsi quando si tratta, come nel nostro caso, di dare attuazione ad un istituto previsto dalla Costituzione repubblicana, che, come fu in sede di Assemblea Costituente approvato dalla larghissima maggioranza delle forze politiche democratiche del paese, oggi trova ancora il consenso di questa larghissima maggioranza. Tutte le forze politiche democratiche del paese, con la sola eccezione del gruppo liberale, tutto lo schieramento politico democratico ed antifascista del Parlamento e dell'opinione pubblica del paese è favorevole all'attuazione dell'istituto regionale. Vi è favorevole il paese perché vi è favorevole il Parlamento. Ed io respingo, onorevoli colleghi, come credo ogni democratico debba respingere, un'articiosa

contrapposizione tra un presunto paese reale (ci ricordiamo da chi sono state fatte tali contrapposizioni) e il paese legale, quale esso è espresso dal Parlamento. In democrazia, nella democrazia in cui noi crediamo, cui noi siamo fedeli, il Parlamento eletto a suffragio universale esprime l'opinione del paese e non sono possibili distinzioni e differenze fra l'opinione del paese nella sua concretezza e nella sua effettività.

Noi siamo quindi sodisfatti di essere giunti alla conclusione di questo dibattito, che vede la prima tappa per l'attuazione di un impegno dell'attuale Governo e dell'attuale maggioranza che, attraverso faticosi travagli di discussione e di approfondimento, trovò la sua più recente espressione nelle conclusioni cui i gruppi di maggioranza pervennero il 10 marzo 1967 e che furono allora espresse dal Presidente del Consiglio con le parole che mi permetto di ricordare alla Camera: « Avendo presente – disse l'onorevole Moro a nome dei gruppi di maggioranza – l'urgenza di rinnovare e rendere sempre più ordinata la vita dello Stato, per il che non si può prescindere dall'attuazione dell'istituto regionale, è indispensabile avere una visione organica e realmente rinnovatrice dello Stato e delle autonomie locali, sì da evitare duplicazioni di strutture e di enti. Questa revisione e questo opportuno adeguamento dovranno essere oggetto di uno studio molto attento e serio. Nel quadro d'insieme del programma generale di riforme, del quale si sollecita l'attuazione, è stato concordemente ritenuto che debba essere approvata entro la legislatura la legge elettorale a suffragio diretto, in modo che le elezioni per i consigli regionali si possano e si debbano tenere in occasione della consultazione elettorale amministrativa del 1969 ».

Questa fu l'espressione e questo fu l'impegno del Governo e dei gruppi di maggioranza; a questa espressione e a questo impegno abbiamo tenuto fede e ci stiamo avviando alla concreta realizzazione.

E debbo anche dire, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, che il gruppo socialista constata con particolare sodisfazione e compiacimento, come fatto estremamente positivo, l'impegno e la compattezza della maggioranza di centro-sinistra nella discussione e nell'approvazione di questa legge. Ed io non starò a seguire i calcoli, che immeschiniscono un problema politico, di coloro che hanno dosato la presenza alle diverse votazioni di un gruppo o di un altro e che discettano se il voto e l'appoggio dell'opposizione di sinistra – dei comunisti fin dal principio, del gruppo socialista di unità proletaria, dopo incertezze ed esitazioni, soltanto nella fase finale – siano stati determinanti ai fini dell'approvazione di questa legge. La verità è che la maggioranza è stata politicamente compatta. Il centro-sinistra è stato compatto e quindi ha determinato l'approvazione di questo disegno di legge. L'apporto comunista è un apporto importantissimo, e sarebbe sciocco tentare di sottovalutare o di ridurre ai minimi termini l'apporto del secondo partito e del secondo gruppo nel paese e nella Camera; un apporto molto importante, dunque, ma che non qualifica la maggioranza, non la modifica e non l'allarga. E noi consideriamo, nella nostra visione democratica della lotta politica, un fatto positivo che nella discussione e nell'approvazione di un disegno di legge – che costituisce una tappa nell'attuazione di un ordinamento voluto dalla Costituzione – anche i gruppi che oggi sono all'opposizione, ma che la Costituzione allora approvarono e di cui affermano di volere l'attuazione, abbiano dato il loro apporto e il voto favorevole.

Questi sono i termini del problema. Ed è vano andare a cianciare di allargamenti della maggioranza, di ipoteche messe dal partito comunista sulla maggioranza. L'onorevole Ingrao le ha già, per conto suo, respinte con la sua motivazione. E del resto la nostra motivazione è ben nota alla Camera e al paese: non ci sono, per noi socialisti, problemi di maggioranza comune con il partito comunista, possibilità di visione comune di lotta per la conquista e per l'esercizio del potere, per quelle ragioni, che la Camera e il paese ben conoscono, che attengono ai princìpi supremi della libertà, della democrazia e dei modi con i quali il potere deve essere democraticamente esercitato e conquistato. La maggioranza di centro-sinistra che sostiene questo Governo e questo programma e che si accinge ad approvare questa legge importante è politicamente autosufficiente.

Si tratta di una maggioranza che, per quanto ci riguarda, vede con sodisfazione che nell'approvazione di questo disegno di legge si sia unita una parte importantissima dell'opposizione, la quale rappresenta una parte notevole dell'opinione pubblica del paese.

Onorevoli colleghi, sono state già dette in quest'aula dall'onorevole De Martino le ragioni che, a nostro giudizio, ci fanno oggi considerare positivamente l'istituzione delle regioni, con assai maggior tranquillità e convinzione di quanto non sia avvenuto all'As-

semblea costituente. Noi abbiamo votato la Costituzione con l'istituto regionale, ed è noto (non vedo perché si debba rinfacciarcelo oggi come se si trattasse di peccato) che il gruppo socialista non fu certamente in sede di Assemblea costituente fra i più convinti assertori dell'istituto regionale. Ci si dice che l'istituto regionale è al di fuori delle nostre tradizioni, e che esso apparteneva di più alle tradizioni cattoliche e repubblicane. Ma nella tradizione socialista vi è la lotta per l'autogoverno locale, per l'autonomia locale; tradizioni, per noi, che negli anni che precedettero la dittatura fascista si esplicarono a livello di amministrazione comunale e provinciale. E in quella stessa visione della necessità di forme di autogoverno locale, in una visione di profonda fiducia delle masse dei lavoratori e dei cittadini di reggersi e amministrarsi da sé, era presente quella tradizione. Oggi, con maggior convinzione di quanto non si potesse fare all'Assemblea costituente, riconosciamo la dimensione regionale come giusta e valida nella nostra società, nel nostro Stato democratico, osservando pure ciò che avviene negli altri paesi dell'Europa e del mondo, come la dimensione valida per l'autogoverno e per il decentramento delle amministrazioni locali.

Questo, onorevoli colleghi, affermiamo con estrema convinzione e con la certezza che risponda alla realtà del nostro paese. Non voglio tediare la Camera citando quanto è stato ricordato, sia pur rapidamente, dall'onorevole La Malfa; cioè l'esempio di altri paesi europei, come la Francia, Stato con una tipica accentrazione burocratica, che oggi è anch'essa alla ricerca dell'attuazione di una dimensione di tipo regionale. Non parliamo poi dell'esempio che ci viene da altri Stati della Comunità economica europea. Anche la Gran Bretagna, che noi ci auguriamo si inserisca in questa Comunità, ha essa stessa una tradizione di autogoverno locale, in una dimensione che è quella dello Stato regionale. Si tratta di uno stato regionale che va unificandosi, come riconobbe in un nostro recente convegno di studi il professor Giannini, eminente studioso di questi problemi; si tratta di una materia che va ormai attuandosi e realizzandosi in un modo sostanzialmente uguale in tutti gli Stati democratici che riconoscono la necessità di una pianificazione economica, che non sia soltanto una pianificazione burocratica, sia pur democraticamente scelta e decisa dal potere politico, ma che trovi per lo meno a livello di attuazione la fase dell'autogoverno locale, il che non può avvenire se non attraverso la dimensione regionale.

E su questo punto, mi consenta l'onorevole Ingrao di dire che non ho capito perché egli abbia ribadito una posizione di contrarietà del suo partito all'approvazione del piano economico quinquennale, sostenendo che esso non si sarebbe dovuto fare prima dell'attuazione dell'ordinamento regionale.

Ma noi respingiamo una tesi che voglia considerare la pianificazione economica come la somma di diciotto o venti piani regionali. Essa sarebbe la negazione del concetto stesso di programmazione e di pianificazione. La programmazione non può essere altro che opera del potere politico unitario nazionale a livello di Parlamento e di Governo e deve trovare la collaborazione, l'enunciazione dei bisogni e delle realtà locali e soprattutto l'attuazione a livello di autogoverno locale, nella dimensione ormai da tutti riconosciuta ottimale, cioè quella regionale.

E, onorevoli colleghi, non c'è nemmeno bisogno di respingere ancora le posizioni demagogiche e di falsificazione della realtà che sono state portate innanzi brutalmente dal gruppo liberale. Ci duole che un partito che si richiama alle tradizioni liberali, che ha il nome di liberale sia ricorso a certe grossolane falsificazioni propagandistiche, intese a far presa sull'opinione pubblica, dicendo che con i 1.500 miliardi che costerebbero le regioni si potrebbero triplicare le pensioni e si potrebbero costruire 150 nuovi ospedali. Questo significa, onorevoli colleghi, pensare di fare leva su una assoluta ignoranza delle cose del nostro paese e della cosa pubblica. (*Applausi a sinistra — Vivissime proteste dei deputati del gruppo liberale — Ripetuti richiami del Presidente*).

Si tratta, onorevoli colleghi – lo ripeto – di una grossolana falsificazione della realtà. (*Applausi a sinistra — Vivissime proteste dei deputati del gruppo liberale*). Noi abbiamo il diritto e il dovere di dire queste cose. (*Scambio di apostrofi fra i deputati liberali e i deputati socialisti — Richiami del Presidente*).

Quali che possano essere, onorevoli colleghi, i costi aggiunti delle regioni (e vi dirò fra poco che è nostro impegno e nostro intendimento contenerli al minimo, annullarli completamente) che dai più pessimisti o più ostili all'istituto regionale si fanno ascendere a qualche decina di miliardi, è chiaro che quando si parla di spesa totale delle regioni, si parla di spesa trasferita dallo Stato all'istituto regionale. (*Vive proteste dei deputati del gruppo liberale e del gruppo del Movimento*

sociale italiano — Rumori — Richiami del Presidente).

Quindi, fare riferimento ai 1.500 miliardi – potranno essere mille o potranno essere anche 2 mila – che le regioni a statuto ordinario potranno erogare come spesa, significa parlare di una spesa trasferita dallo Stato alle regioni. (*Proteste dei deputati del gruppo liberale — Richiami del Presidente*). Quindi ricorrere alla affermazione propagandistica secondo cui la spesa per le regioni sarebbe sottratta alla spesa sociale delle pensioni e degli ospedali, è dire delle grossolane menzogne, è fare torto all'intelligenza del popolo italiano.

La posizione del mio gruppo è quella di chi vede l'istituto regionale come elemento essenziale della riforma dello Stato, riforma democratica nel senso della modernità, nel senso della efficienza, nel senso dell'economia della spesa. (*Interruzioni a destra — Richiami del Presidente*).

Su questo noi ci impegnamo, col senso di responsabilità che ci viene dalla nostra fede nelle istituzioni democratiche, nello Stato democratico che può essere tale solo se decentrato e basato sull'autogoverno locale; la riforma regionale non attenta all'unità nazionale, non viola i princìpi dello Stato unitario, ma lo potenzia e lo rende saldo, rendendolo vicino e amico del cittadino e del lavoratore.

Questa è la nostra posizione, onorevoli colleghi, e questa posizione trova la sua sanzione nella nostra accettazione piena e completa di quanto dispone l'articolo 22.

Questa maggioranza di centro-sinistra, questo Governo, di cui il partito socialista è elemento e sostegno essenziale, con questa legge si impegna a tenere, da qui a due anni, le elezioni dirette per la costituzione dei consigli regionali. Ma si impegna nello stesso tempo a predisporre fin da ora e a consentire che il Parlamento che sarà eletto nella prossima primavera possa predisporre quegli strumenti di ordine legislativo, organizzativo e finanziario che facciano sì che l'attuazione dei consigli regionali sia veramente la prima e più importante tappa della riforma dello Stato.

Noi crediamo fermamente in questo impegno perché abbiamo fiducia nelle masse popolari, nel senso di maturità dei cittadini italiani. Coloro che non vogliono le regioni sono quelli che non credono nell'autogoverno locale, che non hanno fiducia nei cittadini, nei lavoratori, nelle masse, nel senso di maturità e di capacità di autogoverno del nostro popolo.

Noi socialisti, che traiamo le radici della nostra essenza e della nostra storia nel legame intimo con le masse popolari, crediamo a questa maturità e capacità del popolo. In questo senso e con questo intendimento di fare del nostro paese una democrazia più moderna, più efficente, più vicina alle masse dei lavoratori, noi crediamo oggi nell'istituto regionale e votiamo a favore di questa legge che costituisce un passo essenziale per l'attuazione di questa riforma democratica. (*Vivi applausi a sinistra e al centro — Congratulazioni*).

ZACCAGNINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi auguro di poter rendere questa mia dichiarazione di voto a nome della democrazia cristiana con calma, concisione e rapidità, tanto più che gli argomenti che hanno indotto il nostro gruppo a combattere questa battaglia in favore del disegno di legge in discussione e le repliche alle obiezioni avanzate dall'opposizione sono state esposte in un chiaro intervento sull'articolo 22 dall'onorevole Ruffini.

Vorrei innanzitutto affermare il significato democratico che noi diamo alla nostra compatta partecipazione a questa battaglia antiostruzionistica condotta in Parlamento. Abbiamo soprattutto inteso affermare con essa il nostro diritto e il nostro dovere di difendere, come maggioranza, la nostra capacità di tener fede in Parlamento ai nostri impegni programmatici. Di fronte alle critiche sollevate anche stamattina dalle opposizioni – in particolare, dall'onorevole Malagodi – e soprattutto al falso vittimismo che mi pare si sia tentato, da parte delle opposizioni, di instaurare nel clima di questa discussione, intendo rivendicare intera la nostra responsabilità, come gruppo parlamentare della democrazia cristiana e come maggioranza di centro-sinistra, e la nostra volontà di condurre la lotta con tutta tenacia, ma nella scrupolosa osservanza del regolamento.

Credo che possiamo sottolineare il valore di questa battaglia anche al di fuori del Parlamento. Nessuno nega che esista (lo abbiamo sentito sostanzialmente riecheggiare in tutte le dichiarazioni di voto di stamattina) un complesso, grave e difficile problema di adeguamento del nostro Stato alla nuova dinamica della vita civile del paese. Non rite-

niamo che le regioni siano una specie di toccasana. Sappiamo che il tema è molto vasto, che coinvolge problemi di strutture centrali dello Stato, problemi di riforma burocratica, problemi di aggiornamento del modo con cui funziona lo stesso Parlamento; crediamo però che in questa vastità e complessità di temi il problema delle regioni possa essere l'occasione, direi il punto attorno al quale possa coordinarsi e mettersi in moto lo stesso complesso impegno politico a cui non dovrebbe sfuggire alcuna forza autenticamente e responsabilmente democratica.

Onorevole Ingrao, noi sappiamo anche, in questo d'accordo con le parole pronunciate dal Presidente del Consiglio, che tutto ciò implica senso di profonda responsabilità, e, insieme, di prudenza. Però crediamo che la maggiore imprudenza di fronte a questo scarto fra strutture statali attuali e dinamica della vita civile del paese sarebbe di star fermi e non far nulla. (*Applausi al centro*). Sarebbe un grave errore ! Noi crediamo che la regione rappresenti un momento di estrema responsabilità democratica, una nuova articolazione aperta a ricevere le nuove esigenze del paese. Questo il senso autenticamente politico che abbiamo inteso dare a questa nostra ferma battaglia parlamentare.

Si è parlato anche di un frontismo – di un neofrontismo – costituitosi in occasione di questa battaglia parlamentare.

Condivido sostanzialmente le argomentazioni dell'onorevole Mauro Ferri, ma credo che nessuno possa dubitare che vi sia in questo tema delle regioni una nostra originale tradizione, una nostra autonomia di pensiero, una profonda coscienza di un nostro impegno storico che ha illuminato costantemente, in senso veramente e completamente autonomo, la nostra partecipazione alla battaglia per la legge elettorale regionale. La realtà che abbiamo potuto cogliere invece, onorevole Malagodi, è che in questo Parlamento si è manifestata molto evidente, ed è riecheggiata anche in una certa parte della cosiddetta grande stampa, la speranza di una nuova grande destra.

Una voce al centro. E la vecchia qual è ?

ZACCAGNINI. La vecchia è quella alla quale aspiravano, la nuova quella che stanno realizzando. Io leggo tutti i giorni i più autorevoli quotidiani del paese, ma soprattutto mi sembra grave, onorevole Malagodi, che questa prospettiva non abbia suscitato alcuna reazione politica nel partito liberale. (*Interruzione del deputato Romualdi — Commenti — Richiami del Presidente*).

Un altro tema riguarda il fatto che si è insistito, si è puntato, soprattutto qui dentro ma anche fuori di qui, in alcuni comizi elettorali (nella piazza di Forlì, ad esempio, dall'onorevole Malagodi), sulla possibilità di suscitare la paura, il terrore addirittura, della disarticolazione dell'unità del paese. Mi permetto di pensare che l'unità non è mai puramente un fatto formale, o essenzialmente formale. Ed io credo che una esasperata centralizzazione, quale quella in cui tuttora vive lo Stato italiano, crei un'estraneità tanto più deleteria e pericolosa per l'unità dello Stato quanto meno rispondente alle reali esigenze dei cittadini (*Applausi al centro*).

Certo, onorevoli colleghi, nel confermare la nostra volontà di rafforzare e sviluppare una più vera e sostanziale unità, si pone l'esigenza di conferire forza e prestigio al Governo, forza e capacità al Parlamento di affermare sempre più la sua funzione di guida suprema della vita politica del paese e quindi di unificatore della vita del paese; si pone soprattutto una grande responsabilità per i partiti democratici e – se consentite, senza immodestia, ma con fierezza – una grande responsabilità per il nostro partito in particolare, poiché proprio le forze politiche possono e potranno garantire nelle varie strutture e nelle varie articolazioni – dallo Stato e dal Parlamento alle regioni, alle province e ai comuni – la vera unità politica sociale e morale, la vera unità democratica dello Stato e del popolo.

Sappiamo – ripeto, senza falsa modestia – di avere nel nostro partito, nel nostro gruppo parlamentare forza ideale, coscienza di tradizione, forza politica per assolvere a questi compiti e sostenere questa responsabilità. Per questo, onorevoli colleghi, con serena coscienza voteremo a favore di questa legge, convinti di rispondere alla nostra vocazione popolare e democratica. (*Vivi applausi al centro e a sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 26, ultimo del disegno di legge, nel testo della Commissione, con le tabelle allegate.

(*È approvato*).

DI PRIMIO, *Relatore*. Chiedo di parlare per alcune correzioni formali.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRIMIO, *Relatore*. A norma dell'articolo 91 del regolamento richiamo l'attenzione della Camera sopra tre correzioni da apportare indispensabilmente, in conseguenza dell'approvazione di alcuni emendamenti e al fine di un opportuno coordinamento formale, al testo finora adottato.

In particolare, come la Camera ricorda, è stato approvato all'articolo 4 l'emendamento Cocco Ortu 4. 3, con il quale è stata abbassata a 21 anni l'età minima per l'elettorato passivo. In conseguenza, all'articolo 10, comma primo, n. 3) bisogna sostituire le parole « o che non compiano il 25° anno » con le parole « o che non compiano il 21° anno ».

La seconda modificazione di coordinamento da apportare riguarda l'articolo 9. Infatti, all'articolo 4, il testo approvato parla di eleggibilità ai consigli regionali dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica, mentre all'articolo 9, ottavo comma, n. 3), per un errore materiale è rimasta la dizione originaria: « iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione ». Pertanto occorre qui sostituire la dizione: « iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione », con le parole: « iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica ».

Infine, all'articolo 23 – essendo stati approvati l'emendamento 23. 1 e il subemendamento Roberti 0. 23. 1 *a*, che attribuiscono al ministro dell'interno, sentiti i prefetti della regione, la convocazione dei primi comizi elettorali – la dizione definitiva dovrebbe risultare la seguente: « sono convocati, d'intesa con i presidenti delle corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni della regione, dal ministro dell'interno, il quale, sentiti i prefetti della regione, provvederà », eccetera.

PRESIDENTE. Il relatore ha pertanto proposto, ai sensi dell'articolo 91 del regolamento, le seguenti modifiche di coordinamento:

all'articolo 10, primo comma, n. 3), sostituire le parole « o che non compiano il 25° anno », con le parole: « o che non compiano il 21° anno » (per coordinamento con l'emendamento Cocco Ortu 4. 3 approvato all'articolo 4);

all'articolo 9, ottavo comma n. 3), sostituire le parole « liste elettorali di un comune della regione », con le parole: « liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica » (per coordinamento con il testo della Commissione, secondo comma dell'articolo 4 approvato);

all'articolo 23, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Bozzi 23. 1 e del subemendamento Roberti 0. 23. 1. *a*, la formulazione coordinata dovrebbe risultare la seguente:

« Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i presidenti delle corti d'appello, nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni della regione, dal ministro dell'interno, il quale, sentiti i prefetti della regione, provvederà anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 2 ».

Pongo in votazione queste proposte di modifica.

(*Sono approvate*).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Onorevoli colleghi, consentite che, prima di procedere alla votazione finale del disegno di legge, io esprima, a nome di tutti voi, il più vivo elogio a tutto il personale della Camera, dal segretario generale (*Vivissimi, generali e prolungati applausi*) al più giovane dei commessi (*Vivissimi, generali e prolungati applausi*). Essi, in una situazione di eccezionale attività della nostra Assemblea, hanno rivelato ancora una volta un esemplare impegno nell'adempiere il proprio dovere, con un rendimento tale da garantire sempre la piena e continua efficienza di tutti i servizi della Camera. (*Vivissimi, generali e prolungati applausi*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione per scrutinio segreto del disegno di legge:

« Norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale » (4171), testè esaminato.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	538
Maggioranza	270
Voti favorevoli	443
Voti contrari	95

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate
Abbruzzese
Abelli
Abenante
Accreman
Achilli
Alatri
Alba
Albertini
Alboni
Alesi Massimo
Alessandrini
Alessi Catalano Maria
Alini
Almirante
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
Amasio
Amatucci
Ambrosini
Amendola Giorgio
Amendola Pietro
Anderlini
Andreotti
Angelini Giuseppe
Ariosto
Armani
Armaroli
Armato
Armosino
Arnaud
Assennato
Astolfi Maruzza
Averardi
Avolio
Badaloni Maria
Badini Confalonieri
Balconi Marcella
Baldani Guerra
Baldi Carlo
Baldini
Barba
Barbaccia
Barberi
Barbi Paolo
Barca Luciano
Bardini
Baroni
Bártole
Barzini
Basile Giuseppe
Basile Guido
Bassi Aldo
Bastianelli
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Belci
Belotti
Bemporad
Benocci
Beragnoli
Berlinguer Luigi
Berloffa
Bernetic Maria
Berretta
Bersani
Bertè
Bertinelli
Bertoldi
Bettiól
Biaggi Nullo
Biagini
Biancani
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasutti
Bigi
Bignardi
Bima
Bisaglia
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologna
Bonaiti
Bonea
Bontade Margherita
Borghi
Borra
Borsari
Bosisio
Botta
Bottari Carlo
Bottaro Giuseppe Antonio
Bova
Bozzi
Brandi
Breganze
Bressani
Brighenti
Bronzuto
Brusasca
Buffone
Busetto
Buttè
Buzzetti
Buzzi
Cacciatore
Caiati
Caiazza
Calabrò
Calasso
Calvaresi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cantalupo
Cappugi
Caprara
Capua
Caradonna
Carcaterra
Cariota Ferrara
Cariglia
Carocci
Carra
Cassandro
Cassiani
Castelli
Castellucci
Cataldo
Catella
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicola
Céngarle
Ceruti Carlo
Cervone
Cetrullo
Chiaromonte
Cinciari Rodano Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Cocco Ortu
Codacci-Pisanelli
Codignola
Colleoni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Renato
Colombo Vittorino
Corghi
Corona Achille
Corona Giacomo
Corrao
Cortese Giuseppe
Cossíga
Costa Massucco
Cottone
Covelli
Crocco
Cruciani
Cucchi Angelo
Curti Ivano
Cuttitta
Dagnino
D'Alema
D'Alessio Aldo
Dall'Armellina
D'Amato
D'Ambrosio
D'Antonio
D'Arezzo
Dárida
De Capua
De' Cocci
De Florio
Degan Costante
Del Castillo
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fave
De Lorenzo Ferruccio
De Maria
De Martino
De Marzio Ernesto
De Meo
De Mita
De Pascális
De Ponti
De Stasio
De Zan Fabiano
Diaz Laura
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guido
Di Mauro Luigi
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Di Vittorio Berti Baldina
Donát-Cattín
D'Onofrio
Dosi
Dossetti
Durand de la Penne
Élkan
Ermini
Fabbri
Fada
Failla
Fanfani
Fasoli
Ferioli
Ferrari Aggradi

Ferraris Giuseppe
Ferri Giancarlo
Ferri Mauro
Finocchiaro
Fiumanò
Foa
Foderaro
Folchi
Forlani
Fornale
Fortini
Fortuna
Fracassi
Franceschini
Franchi
Franco Pasquale
Franco Raffaele
Franzo Renzo
Fusaro
Gagliardi
Galdo
Galli
Galluzzi Vittorio
Gambelli Fenili
Gasco
Gáspari
Gatto
Gennai Tonietti Erisia
Gerbino
Gessi Nives
Giachini
Giglia
Gioia
Giolitti
Giomo
Giorgi
Girardin
Gitti
Giugni Lattari Jole
Goehring
Golinelli
Gombi
Gonella Guido
Gorreri
Greggi Agostino
Greppi Antonio
Grezzi Luigi
Grilli
Grimaldi
Guadalupi
Guariento
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gui
Guidi
Gullo
Gullotti
Illuminati
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
Jacazzi
Jacometti
La Bella
Laforgia
Lajólo
Lama
La Malfa
Landi
La Penna
La Spada
Lattanzio
Lauricella
Lenti
Leonardi
Leopardi Dittaiuti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Li Causi
Lizzadri
Lízzero
Lombardi Riccardo
Lombardi Ruggero
Longoni
Loperfido
Loreti
Lucchesi
Lupis
Lusóli
Luzzatto
Macaluso
Macchiavelli
Magno Michele
Magrì
Malagodi
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Manco Clemente
Manenti
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Mariani
Mariconda
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martoni
Marzotto
Maschiella
Massari
Matarrese
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gino
Matteotti
Maulini
Mazza
Mazzoni
Melloni
Menchinelli
Mengozzi
Merenda
Messe
Messinetti
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli
Michelini
Migliori
Minasi Rocco
Miotti Carli Amalia
Misasi Riccardo
Monasterio
Montanti
Morelli
Moro Aldo
Moro Dino
Mosca
Naldini
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Natta
Negrari
Nenni
Nicolazzi
Nicoletto
Nicosia
Novella
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Orlandi
Pacciardi
Pagliarani
Pala
Palazzeschi
Palleschi
Pasqualicchio
Pastore
Patrini
Pedini
Pella
Pellegrino
Pellicani
Pennacchini
Pertini Alessandro
Pezzino
Piccinelli
Piccoli
Pieraccini
Pierangelì
Pietrobono
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Preti
Principe
Pucci Emilio
Pucci Ernesto
Quaranta
Quintieri
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raia
Rampa
Raucci
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani
Restivo
Riccio
Righetti
Rinaldi
Ripamonti
Roberti
Romanato
Romano
Romeo
Romita
Romualdi
Rosati
Rossanda Banfi Rossana
Rossi Paolo
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Rumór
Russo Carlo
Russo Spena Raffaello
Russo Vincenzo
Russo Vincenzo Mario
Sabatini
Sacchi Giuseppe
Salizzoni
Salvi Franco

Sammartino
Sanna
Santagàti
Santi Fernando
Sarti Adolfo
Sartór
Sasso
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia Giovanni Battista
Scalia Vito
Scarascia Mugnozza
Scarlato Vincenzo
Scarpa
Scelba
Scionti
Scotoni
Semeraro
Serbandini
Sereni
Seroni
Servello
Sforza
Sgarlata Marcello
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Soliano
Spagnoli
Spallone
Speciale
Spinelli
Sponziello
Spora
Stella
Storchi Ferdinando
Storti Bruno
Sullo
Tagliaferri
Tambroni
Tàntalo
Taverna
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria
Todros Alberto
Togni
Tognoni
Toros Mario
Tozzi Condivi
Trombetta
Truzzi Ferdinando
Turchi Luigi
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Valori
Vecchietti
Vedovato
Venturini
Venturoli
Verga
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Viale
Vianello
Vicentini
Villani Vittorino
Vincelli
Viviani Luciana
Vizzini
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zincone
Zóboli
Zucalli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío
Azzaro
De Marzi Fernando
Urso
Valiante

Presentazione di disegni di legge.

SCAGLIA, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCAGLIA, *Ministro senza portafoglio*. Mi onoro presentare i seguenti disegni di legge:

a nome del ministro dei lavori pubblici il disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969, concernente ulteriori finanziamenti per l'esecuzione di opere di completamento ed ampliamento dell'aeroporto intercontinentale "Leonardo da Vinci" di Roma Fiumicino »;

a nome del ministro del tesoro, il disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, recante disposizioni concernenti l'incremento del fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e l'utilizzazione delle disponibilità del fondo medesimo »;

a nome del ministro del lavoro e della previdenza sociale, il disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 968, concernente il contributo straordinario dello Stato per il ripianamento di alcune gestioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti con riserva di stabilirne la sede.

Ritiro di un disegno di legge.

ANDREOTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Chiedo di parlare per il ritiro di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Mi onoro presentare il decreto del Presidente della Repubblica che autorizza il ritiro del disegno di legge presentato il 18 ottobre 1963:

« Protezione del centro archeologico di Paestum » (618).

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo decreto.

Il disegno di legge sarà cancellato dall'ordine del giorno.

Presentazione di un disegno di legge.

ANDREOTTI, *Ministro dell' industria, del commercio e dell'artigianato*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro dell' industria, del commercio e dell'artigianato*. Mi onoro presentare, a nome del ministro della pubblica istruzione, il seguente disegno di legge:

« Tutela e valorizzazione della zona archeologica dell'antica Paestum ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BONTADE MARGHERITA: « Diritto di voto ai marittimi in navigazione, per le elezioni politiche » (4477);

CASTELLI ed altri: « Iscrizione dell'idrovia Melegnano-Pavia-Po tra le linee navigabili di seconda classe » (4479);

MATTARELLI GINO ed altri: « Allevamento e impiego dei colombi viaggiatori » (4480);

BALDI ed altri: « Disciplina della raccolta dei funghi » (4481);

VENTUROLI ed altri: « Nuove norme per l'assunzione di mutui e relativa delegabilità da parte degli enti locali » (4482);

GREGGI ed altri: « Parziale integrazione della legge 25 novembre 1962, n. 1684, concernente provvedimenti per l'edilizia, con particolare prescrizione per le zone sismiche » (4483);

BUTTÈ ed altri: « Modificazione alla legge 18 aprile 1962, n. 194, concernente norme relative al sistema aereoportuale di Milano » (4489);

CETRULLO: « Modifica dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato » (4495);

CAVALLARO FRANCESCO ed altri: « Obbligo della visita medica prematrimoniale ai fini dell'accertamento dell'esistenza di tare microcitemiche » (4504);

BOLOGNA: « Nuove norme per l'assegnazione di alloggi ai profughi » (4512);

SCALIA VITO: « Norme sulle relazioni delle Commissioni di inchiesta nominate per legge » (4514);

CRUCIANI ed altri: « Norme per la istituzione di ruoli aggiunti transitori riservati al personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale non inquadrato nel ruolo ordinario » (4515).

Saranno stampate e distribuite. Avendo gli onorevoli proponenti rinunciato allo svolgimento, le proposte di legge saranno trasmesse alle competenti Commissioni, con riserva di stabilirne la sede.

Sono state presentate, altresì, alla Presidenza le seguenti proposte di legge:

MILIA: « Modifica del trattamento di pensione privilegiata ordinaria a favore dei superstiti degli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle forze armate, dei corpi di polizia e dei corpi militarmente organizzati » (4484);

DEL CASTILLO: « Estensione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV) delle agevolazioni tributarie previste per l'Istituto nazionale di previdenza sociale » (4496);

TANTALO: « Modifica della tabella *C* della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, di cui alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264 » (4497);

ABENANTE ed altri: « Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria molitoria e della pastificazione » (4498);

MICELI ed altri: « Norme integrative alla legge 26 maggio 1965, n. 590, per lo sviluppo della proprietà coltivatrice » (4499);

MILIA: « Modifica all'articolo 39 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di indennità dovute ai componenti degli uffici elettorali » (4500);

ALATRI ed altri: « Ordinamento del teatro drammatico » (4505);

DE MEO ed altri: « Modifica dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634 (modificata dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462) recante provvedimenti per il Mezzogiorno » (4506);

SPECIALE ed altri: « Provvedimenti per i viaggi a favore degli italiani emigrati all'estero e in Italia per le elezioni politiche del 1968 » (4511);

GAGLIARDI ed altri: « Proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale di cui alla legge 14 novembre 1962, numero 1610 » (4513);

BASILE GUIDO: « Disposizioni speciali per la città di Messina » (4516);

COCCO MARIA ed altri: « Aggiornamento degli organici del personale amministrativo, degli uffici tecnici e delle biblioteche di Facoltà e Scuole, dei Seminari e degli Istituti scientifici, in servizio presso le università e gli istituti di istruzione universitaria » (4517);

DE PASCALIS: « Concessione di un contributo di 100 milioni al comune di Pavia per le spese di restauro e di conservazione del S. Michele di Pavia » (4518);

LONGO ed altri: « Modifiche alla legge 21 luglio 1965, n. 903 » (4519).

Saranno stampate, distribuite, e poiché importano onere finanziario, ne sarà fissata in seguito – a norma dell'articolo 133 del Regolamento – la data di svolgimento.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti provvedimenti:

FRACASSI: « Ulteriore aumento del contributo statale a favore dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo » (*già approvato dalla Camera e modificato da quella VIII Commissione*) (3931-*B*);

« Impiego di personale direttivo e docente della scuola elementare in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria » (*modificato da quella VI Commissione*) (4115-*ter-B*);

« Concessione di un contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali del IV centenario della nascita di Claudio Monteverdi » (*approvato da quella VI Commissione*) (4485);

Senatore ANGELINI: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Sipicciano del comune di Graffignano in provincia di Viterbo » (*approvato da quella I Commissione*) (4486);

Senatore ANGELILLI: « Costituzione in comune autonomo della frazione Paterno del comune di Marsiconuovo in provincia di Potenza con la denominazione di Paterno » (*approvato da quella I Commissione*) (4487);

Senatori LOMBARDI ed altri: « Iscrizione dell'idrovia Torino-Novara-Ticino e Novara-Bassignana-Acqui Terme tra le linee navigabili di seconda classe » (*approvato da quella VII Commissione*) (4488);

« Disciplina della produzione e del commercio degli sciroppi e delle bevande a base di mandorla » (*approvato da quella IX Commissione*) (4490);

Senatori GENCO ed altri: « Modificazioni alla legge 5 luglio 1965, n. 798, recante disposizioni in materia di previdenza e assistenza forense » (*approvato da quella X Commissione*) (4491);

« Modifiche a talune disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e dei vicebrigadieri e militari di truppa in servizio continuativo » (*approvato da quella IV Commissione*) (4492);

« Estensione del beneficio del godimento degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ai vicebrigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato ed al personale dei gradi corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (*approvato da quella I Commissione*) (4493);

« Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, e al decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, concernenti il Consorzio per la zona industriale apuana » (*approvato da quella IX Commissione*) (4494);

Senatore PERUGINI: « Costituzione del comune di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro » (*approvato da quella I Commissione*) (4501);

« Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1967 » (*approvato da quella V Commissione*) (4502);

« Norme integrative della legge 4 agosto 1965, n. 1027, concernente l'organico del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti » (*approvato da quella VI Commissione*) (4503);

« Integrazione alla legge 12 agosto 1962, n. 1340, concernente il trasferimento al Ministero dell'interno e la istituzione dei ruoli organici dell'AAI » (*approvato da quella I Commissione*) (4507);

« Proroga per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sull'assun-

zione obbligatoria dei profughi » (*approvato da quella X Commissione*) (4508);

« Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale » (*approvato da quel Consesso*) (4509);

« Concessione di un contributo annuo a favore dell'Unione internazionale degli organismi familiari (UIOF) » (*approvato da quella X Commissione*) (4510).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: i primi due, alle Commissioni che già li hanno avuti in esame; gli altri, alle competenti Commissioni, con riserva di stabilirne la sede.

Il Senato ha, inoltre, trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale, approvata, in seconda deliberazione, da quel Consesso a maggioranza di due terzi:

Senatori GAVA ed altri: « Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale » (4117-*B*).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione che già l'ha avuta in esame, in prima deliberazione, in sede referente.

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Il deputato Foderaro ha dichiarato di ritirare la seguente proposta di legge:

« Estensione dell'assistenza in caso di malattia alle appartenenti agli ordini religiosi femminili » (3612).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede legislativa:

alla I Commissione (*Affari costituzionali*):

« Ampliamento degli organici del personale appartenente agli Istituti dipendenti dalla direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura » (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (4430) (*con parere della V e della VIII Commissione*);

« Modifica della tabella *A* della legge 12 maggio 1964, n. 303, relativa al personale esecutivo della Presidenza del Consiglio dei ministri » (4452) (*con parere della II e della V Commissione*);

alla II Commissione (*Interni*):

« Proroga, con modifiche, delle disposizioni sull'assistenza ai profughi dei paesi africani » (4478) (*con parere della V Commissione*);

Senatore ANGELILLI: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Sipicciano del comune di Graffignano in provincia di Viterbo » (*approvato dalla I Commissione del Senato*) (4486);

Senatore SCHIAVONE: « Costituzione in comune autonomo della frazione Paterno del comune di Marsiconuovo in provincia di Potenza con la denominazione di Paterno » (*approvato dalla I Commissione del Senato*) (4487);

alla VI Commissione (*Finanze e tesoro*):

« Integrazione del secondo comma dell'articolo 136 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, concernente lo stato giuridico dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia » (*approvato dalla II Commissione del Senato*) (4443) (*con parere della IV Commissione*);

« Abolizione della tassa di concessione governativa dovuta per il rilascio, da parte del Ministero del commercio con l'estero, dell'autorizzazione ad effettuare l'importazione di merci estere, l'esportazione di merci nazionali, la compensazione o gli affari di reciprocità tra merci nazionali e merci estere e la temporanea importazione od esportazione » (*approvato dalla V Commissione del Senato*) (4445) (*con parere della V e della XII Commissione*);

« Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (4476) (*con parere della V Commissione*);

alla VII Commissione (*Difesa*):

« Modifiche a talune disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e dei vice brigadieri di truppa in servizio continuativo » (*approvato dalla IV Commissione del Senato*) (4492) (*con parere della II, della IV, della V e della VI Commissione*);

alla VIII Commissione (*Istruzione*):

GRILLI ANTONIO ed altri: « Norme integrative del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernente il personale insegnante nelle scuo-

le reggimentali » (*testo unificato approvato dalla VIII Commissione della Camera e modificato dal Senato*) (94-99-*B*) (*con parere della V Commissione*);

« Norme sull'ordinamento e sulle attribuzioni degli Uffici scolastici regionali o interregionali » (*approvato dal Senato*) (4412) (*con parere della I Commissione*);

« Concessione di un contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali del IV centenario della nascita di Claudio Monteverdi » (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (4485) (*con parere della V e della VI Commissione*);

alla IX Commissione (*Lavori pubblici*):

« Autorizzazione della spesa di lire tre miliardi, in dieci esercizi finanziari, per la costruzione di caserme per la Guardia di finanza » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (4444) (*con parere della V e della VI Commissione*);

« Estensione del beneficio del godimento degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ai vice brigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato ed al personale dei gradi corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (*approvato dalla I Commissione del Senato*) (4493) (*con parere della II, della IV, della VI, della VII e della XI Commissione*);

alla XI Commissione (*Agricoltura*):

« Proroga della legge 3 febbraio 1963, n. 117, relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi » (*approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (4473) (*con parere della V Commissione*);

alla XII Commissione (*Industria*):

« Disciplina della produzione e del commercio degli sciroppi e delle bevande a base di mandorla » (*approvato dalla IX Commissione del Senato*) (4490) (*con parere della IV, della XI e della XIV Commissione*);

« Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, e al decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, concernenti il Consorzio per la zona industriale apuana » (*approvato dalla IX Commissione del Senato*) (4494);

alla XIV Commissione (*Sanità*):

« Modificazioni alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331, sulla autorizzazione all'Istituto superiore di sanità di valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato » (4448) (*con parere della I e della V Commissione*);

« Assegnazione straordinaria di fondi per la sistemazione dei debiti relativi ai ricoveri degli infermi poliomielitici, discinetici e lussati congeniti dell'anca » (4451).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Considerato che la proposta di legge d'iniziativa dei deputati BELCI ed altri: « Parziale modifica della legge 28 febbraio 1958, n. 173 » (3802), assegnata alla II Commissione (Interni) in sede referente, tratta materia contenuta nel disegno di legge n. 4478 testé deferito alla stessa Commissione in sede legislativa, ritengo che anche la proposta di legge Belci ed altri debba essere deferita alla Commissione in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Considerato, inoltre, che le proposte di legge d'iniziativa dei deputati ABATE ed altri: « Estensione del trattamento economico, riservato agli impiegati civili dello Stato durante l'aspettativa per motivi di salute, a tutti i sottufficiali delle forze armate » (2207) e SANTI ed altri: « Riconoscimento del diritto di quiescenza agli ufficiali in servizio permanente effettivo che cessano dal servizio per dimissioni volontarie » (4010), assegnate alla VII Commissione (Difesa) in sede referente, trattano materia contenuta nel disegno di legge n. 4492 testé deferito alla stessa Commissione in sede legislativa, ritengo che anche le proposte di legge Abate e Santi debbano essere deferite alla Commissione in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Considerato, infine, che le proposte di legge d'iniziativa del deputato GIOMO: « Autorizzazione di spesa per la graduale sistemazione dei debiti contratti per la cura degli infermi poveri affetti da paralisi spastiche infantili

(discinetici) » (3727) e « Autorizzazione di spesa per la graduale sistemazione dei debiti contratti per il ricovero degli infermi poliomielitici » (3728), assegnate alla XIV Commissione (Sanità) in sede referente, trattano materia analoga a quella del disegno di legge n. 4451 testé deferito alla stessa Commissione in sede legislativa, ritengo che anche le proposte di legge Giomo debbano essere deferite alla Commissione in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

I seguenti altri provvedimenti sono, invece, deferiti alle sottoindicate Commissioni, in sede referente:

alla I Commissione (*Affari costituzionali*):

CERUTI CARLO: « Proposta di modifica all'articolo 20 della legge 5 giugno 1951, n. 376, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato » (4467) (*Con parere della V e della XIII Commissione*);

alla II Commissione (*Interni*):

COCCO MARIA ed altri: « Norme integrative dell'articolo 16 della legge 18 maggio 1967, n. 318, sugli orfani di guerra » (4456);

CAIAZZA ed altri: « Estensione dei benefici di cui alla legge 21 novembre 1966, n. 1046, ai vigili del fuoco volontari in servizio alla data del 30 giugno 1967 » (4458);

alla VI Commissione (*Finanze e tesoro*):

« Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900, recante proroga delle disposizioni concernenti la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana e l'istituzione di un'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili » (4466) (*con parere della V e della XIII Commissione*);

alla VIII Commissione (*Istruzione*):

CASSIANI ed altri: « Provvidenze a favore dell'Unione nazionale per la lotta contro lo analfabetismo » (4359) (*con parere della V Commissione*);

CODIGNOLA ed altri: « Estensione fino al 75° anno di età della permanenza nel ruolo dei professori universitari per una particolare categoria di perseguitati politici o razziali » (4441);

alla IX Commissione (*Lavori pubblici*):

CASTELLI ed altri: « Iscrizione dell'idrovia Melegnano-Pavia-Po tra le linee navigabili di seconda classe » (4479);

GREGGI ed altri: « Parziale integrazione della legge 25 novembre 1962, n. 1684, concernente provvedimenti per l'edilizia, con particolare prescrizione per le zone sismiche » (4483);

Senatori LOMBARDI ed altri: « Iscrizione dell'idrovia Torino-Novara-Ticino e Novara-Bassignana-Acqui Terme tra le linee navigabili di seconda classe » (*approvato dalla VII Commissione del Senato*) (4488);

alla X Commissione (*Trasporti*):

CAVALLARO FRANCESCO: « Integrazioni alle leggi 26 marzo 1958, n. 425 e 27 luglio 1967, n. 668, per la rappresentanza dei mutilati ed invalidi di guerra e degli ex combattenti e reduci in seno ai vari organismi collegiali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per la tutela degli interessi delle rispettive categorie » (4455) (*con parere della I Commissione*);

alla XI Commissione (*Agricoltura*):

VICENTINI: « Modifiche alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, in materia di usi civici » (4440) (*con parere della IV Commissione*);

« Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801, recante interventi a sostegno del prezzo del formaggio " grana ", mediante acquisti di partite di tale prodotto da parte dell'AIMA » (*approvato dal Senato*) (4471) (*con parere della V Commissione*);

Senatori VALLAURI ed altri: « Estensione dei benefici riguardanti il riscatto anticipato dei terreni agli assegnatari profughi giuliani di cui alla legge 31 marzo 1955, n. 240 » (*approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (4472);

alla XII Commissione (*Industria*):

PELLA ed altri: « Determinazione degli indennizzi per i trasferimenti di imprese elettriche all'Enel, in applicazione dell'articolo 6 n. 4, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 » (4457);

alle Commissioni riunite II (*Interni*) *e XIII* (*Lavoro*):

FODERARO: « Estensione dei benefici previsti dalla legge 669 del 28 agosto 1967 agli appartenenti ad ordini e comunità religiose regolari, maschili e femminili » (4455) (*con parere della V Commissione*);

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro Scoda Giovanni, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (*vilipendio delle Assemblee legislative*) (Doc. II, n. 219);

contro il deputato Lauro Achille, per il reato di cui agli articoli 32, primo comma, e 41, lettera *a*), della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (*non rispondenza della costruzione alle modalità fissate nella licenza edilizia*) (Doc. II, n. 220).

Saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Annunzio di una relazione sugli interventi pubblici nel Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha presentato in data odierna in ottemperanza al disposto dell'articolo 22 della legge 26 giugno 1965, n. 717 e dell'articolo 19 della legge 22 luglio 1966, n. 614, la Relazione previsionale e programmatica sugli interventi pubblici nel Mezzogiorno per l'anno 1968 (Doc. XXII, n. 2).

Il documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di due relazioni del ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Il ministro dei lavori pubblici ha presentato:

la relazione sui progressi compiuti a tutto il 31 ottobre 1966 nell'attuazione del piano orientativo per la sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali, prevista dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1952, n. 184;

la relazione sulla esecuzione data al piano orientativo e sulle ulteriori necessità di intervento per la prosecuzione delle opere, prevista dall'articolo 5 della legge 25 gennaio 1962, n. 11.

Le relazioni, già stampate, sono state distribuite agli onorevoli deputati.

Annunzio di autorizzazioni del ministro della difesa.

PRESIDENTE. Il ministro della difesa ha comunicato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, l'autorizzazione concessa a dipendenti di quel Ministero per prestare servizio presso organismi internazionali.

Il documento è depositato negli uffici del Segretariato generale a disposizione dei deputati.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, in data 25 ottobre 1967, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica, emanati nel terzo trimestre 1967, concernenti lo scioglimento dei Consigli comunali di: San Marco in Lamis (Foggia); Offida (Ascoli Piceno); Montescaglioso (Matera); San Paolo di Civitate (Foggia); Ferentino (Frosinone); Spoltore (Pescara); Montecastrilli (Terni); Finale Emilia (Modena).

I documenti predetti sono depositati negli ufficio del Segretariato generale a disposizione dei deputati.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti ha presentato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione della Corte stessa sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per gli esercizi 1962, 1963, 1964 e 1965 (Doc. XIII, n. 1).

Il documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha trasmesso il testo delle osservazioni e delle proposte formulate da quel Consesso sulla libera circolazione dei lavoratori nella CEE e sul progetto di nuovo regolamento.

Il documento è stato trasmesso alle Commissioni competenti.

Annunzio di trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Nel mese di ottobre 1967 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate presso gli uffici del Segretariato generale a disposizione dei deputati.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

DELFINO, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di martedì 7 novembre, alle 16,30:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

SIMONACCI: Estensione agli ex graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia dei beneficî della legge 22 giugno 1954, n. 523 (2458);

ROBERTI ed altri: Aumento delle pensioni minime e miglioramenti dei trattamenti di pensione della previdenza sociale. (4464).

2. — *Svolgimento delle interpellanze Manco (1207), Roberti (1209), Milia (1213), Bozzi (1216), Pirastu (1220), Sanna (1221), Melis (1189) e delle concorrenti interrogazioni sul fenomeno del banditismo in Sardegna.*

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, relativo alle norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della CEE (4364);

— *Relatore:* Gasco.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale « HEMISFAR 1968 » San Antonio, Texas (USA) (*Urgenza*) (4165).

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per l'attuazione del piano regolatore generale di ampliamento del porto di Genova-Voltri e modifiche al testo unico delle disposizioni legislative sul Consorzio autonomo del porto di Genova approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni (3322);

— *Relatore:* Fortini.

6. — *Discussione della proposta di legge:*

DARIDA ed altri: Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia (3021);

Relatore: Del Castillo.

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1663);

— *Relatori:* Martuscelli, *per la maggioranza;* Bozzi, *di minoranza.*

8. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

AZZARO ed altri: Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (2493);

— *Relatore:* Gullotti.

9. — *Discussione della proposta di legge:*

CASSANDRO ed altri: Riconoscimento della Consulta nazionale quale legislatura della Repubblica (2287);

— *Relatore:* Dell'Andro.

10. — *Discusisone del disegno di legge:*

Adesione alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione (*Approvato dal Senato*) (3036);

— *Relatore:* Russo Carlo.

11. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FODERARO ed altri: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativamente ai limiti di peso per i veicoli da trasporto (1772);

BIMA: Modifiche agli articoli 32 e 33 del Codice della strada (1840);

— *Relatori:* Cavallaro Francesco e Sammartino.

12. — *Discussione del disegno di legge:*

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (707);

— *Relatore:* Fortuna.

13. — *Discussione delle proposte di legge:*

NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (296);

GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica (1665);

— *Relatore:* Degan.

14. — *Discussione delle proposte di legge:*

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (161);

LENOCI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età (*Urgenza*) (226);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (360);

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) (717);

— *Relatore:* Zugno.

15. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori:* Di Primio, *per la maggioranza;* Almirante, Accreman, Luzzatto, *di minoranza.*

16. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori:* Piccoli, *per la maggioranza;* Almirante, *di minoranza;*

Principî e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— *Relatori:* Baroni, *per la maggioranza;* Almirante, *di minoranza.*

17. — *Discussione della proposta di legge:*

BOZZI ed altri: Controllo parlamentare sulle nomine governative in cariche di aziende, istituti ed enti pubblici (1445);

— *Relatore:* Ferrari Virgilio.

18. — *Discussione del disegno di legge:*

Deroga temporanea alla Tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'Allegato *A* alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3594);

— *Relatore:* De Meo.

La seduta termina alle 15,45.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. VITTORIO FALZONE

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE ANNUNZIATE

Interrogazioni a risposta scritta.

PALLESCHI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere e quando, per venire in soccorso dei cittadini della zona di Isola del Liri ed in particolare della frazione Carnello che, colpite da un violento nubifragio qualche anno fa, non hanno avuto a loro vantaggio alcuna provvidenza.

Numerose industrie furono pesantemente danneggiate e molte opere infrastrutturali vennero distrutte. Lo stato attuale di tutta la località è desolante. Più volte è stata segnalata la urgente necessità del dragheggiamento completo del letto del fiume Liri e della costruzione dei muraglioni di protezione necessari per difendere le campagne dalla minaccia che periodicamente si presenta dalle acque del fiume.

Lo stato di esasperazione della popolazione è notevole, tant'è vero che alcuni giornali hanno riportato la notizia che i cittadini, come segno di sfiducia nello Stato, minacciano addirittura di non partecipare alle prossime elezioni. (24353)

PALLESCHI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere per quali fondati motivi la direzione della SIP, dopo aver chiesto ed ottenuto, fin dal 1965, dalla amministrazione comunale di Atina il terreno per la costruzione di una centrale teleselettiva, non sembra che sia più disposta a costruirla, lasciando tutta la Val di Comino senza possibilità di comunicazioni rapide.

Giustamente i cittadini osservano che oggi, mentre è possibile telefonare in teleselezione con Roma dalla lontana Calabria, la Val di Comino, che è nella provincia di Frosinone, è isolata. (24354)

BASILE GUIDO. — *Al Governo.* — Per sapere quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere dopo l'approvazione della mozione n. 95 fatta dalla Camera dei Deputati il 12 luglio 1967. (24355)

ALPINO. — *Ai Ministri del tesoro e del commercio con l'estero.* — Per conoscere, a proposito della recente visita a Roma del governatore della Banca centrale egiziana, in qual senso si debbano intendere gli accenni, fatti dai giornali, a « un parziale refinanziamento e una revisione del forte debito che l'Egitto ha verso l'Italia ».

In particolare si chiede di conoscere:

1) quale sia l'importo globale dei crediti del nostro paese, pubblici e privati, e a quanto ammontino le garanzie concesse, in via diretta o indiretta, dallo Stato;

2) quali siano le decurtazioni già concesse e quelle che eventualmente si abbia in progetto di concedere;

3) quali siano conseguentemente gli oneri che sono stati o saranno accollati allo Stato e quindi ai contribuenti italiani;

4) quali garanzie si vogliano esigere per assicurare il pagamento dei saldi dovuti, avendo cura che le agevolazioni non si traducano, sia pure indirettamente, in un apporto alle spese per armamenti e simili. (24356)

CUCCHI E MOSCA. — *Ai Ministri dell'interno e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere i motivi per cui le autorità locali, in modo particolare le autorità milanesi, non intervengono per fare rispettare la legge intesa a combattere il grave fenomeno dell'abusivismo che non solo danneggia la categoria dei concessionari autopubbliche (taxisti) ma è anche fonte di gravi pericoli per gli autotrasportati. È noto infatti che mentre il trasporto pubblico di piazza garantisce l'osservanza del prezzo della corsa in base al tassametro, il prezzo richiesto dallo abusivo è di gran lunga superiore e fatto ancor più grave nel caso di eventuali incidenti il trasportato da un abusivo non può ricevere alcun indennizzo.

Gli interroganti richiamano in modo particolare l'attenzione dei ministri interessati sul fatto che, specialmente a Milano, alla stazione centrale gli abusivi svolgono la loro attività senza disturbo alcuno da parte delle forze di polizia impedendo ai taxisti di svolgere interamente il loro servizio. (24357)

RAIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali immediati provvedimenti intenda adottare al fine di assicurare che gli scolari del rione Esseneto e del villaggio Villaseta di Agrigento, possano frequentare le scuole elementari.

A tutt'oggi, infatti, mancano completamente le aule scolastiche, e non si effettuano neppure turni; di modo che circa mille alunni, per incuria delle autorità, si trovano nell'impossibilità di frequentare quella scuola che si suol definire « d'obbligo ». (24358)

ALINI E FRANCO PASQUALE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se risponde a verità che l'amministrazione delle poste intende sopprimere l'agenzia statale di Castello di Alvito (Frosinone) privando di un servizio essenziale gli utenti della zona, i quali sarebbero costretti a dover effettuare le operazioni postali e telegrafiche a circa 6 chilometri dalla loro residenza.

Gli interroganti fanno rilevare come la chiusura di detta agenzia inciderebbe negativamente sull'economia della località che, inclusa nel comprensorio del Parco nazionale degli Abruzzi, è considerata zona climatica e turistica. (24359)

MONTANTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere i motivi che hanno spinto l'ENEL di Trapani ad interrompere l'erogazione della energia elettrica in tutti gli edifici municipali del comune di Erice (municipio, delegazioni, scuole, pretura, convitto CASCE quest'ultimo con oltre 130 alunni interni), martedì 10 ottobre 1967, causando gravissimo danno a tutti i servizi comunali.

L'inconsueto provvedimento dell'ENEL di Trapani, preso drasticamente e senza preavviso contro il comune di Erice, ha determinato legittime proteste dei cittadini che vedono rallentare notevolmente la funzionalità di tutti i servizi del comune.

Forse il provvedimento è stato dall'ENEL di Trapani giustificato in considerazione della situazione debitoria del comune sulla quale l'Amministrazione comunale di Erice aveva dato formale promessa di corrispondere un congruo acconto con la imminente realizzazione dei proventi di alcuni mutui.

L'interrogante, pertanto, chiede che vengano svolte presso l'ENEL di Trapani quelle indagini atte ad accertare eventuali responsabilità per il provvedimento preso e che venga con urgenza ripristinata l'erogazione della energia elettrica al comune di Erice, trattandosi di interruzione di pubblico servizio espressamente punibile a norma di legge. (24360)

CALABRÒ. — *Al Governo.* — Per sapere se non intenda accogliere le legittime richieste dei mutilati di guerra e degli invalidi di guerra nonché delle famiglie dei caduti, le cui pensioni sono del tutto inadeguate e non consentono a tali benemerite categorie di tener dietro all'aumentato costo della vita. (24361)

TRIPODI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere, con l'urgenza che il caso richiede, per risolvere l'angoscioso problema dell'approvvigionamento idrico di Crotone (Catanzaro) e dei comuni che con Crotone sono alimentati dall'acquedotto del Tacina, come Cutro, Petilia Policastro, Mesoraca, Cotronei, Santa Severina, ecc. Dallo scorso luglio gli abitanti di Crotone, non ricevono che una corresponsione di appena un'ora e mezza di acqua potabile al giorno, per di più distribuita solo attorno alle ore 3 di notte, con altro conseguente gravissimo disagio. Questa penuria idrica, oltreché assetare la popolazione, si risolve in danno di ogni più elementare esigenza igienica di essa. Affermare che la causa della calamità sia nelle difficoltà dell'attuale acquedotto, costruito dalla Cassa per il Mezzogiorno circa dieci anni addietro, di recepire un maggiore flusso idrico, vale confessare ancora una volta la provvisorietà e l'inidoneità delle opere pubbliche che l'errata politica meridionalista del Governo effettua in Calabria. (24362)

ABELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali difficoltà si frappongano al pagamento della pensione diretta al signor Rosmo Silvio residente in Crescentino (Vercelli) il quale, in data 23 dicembre 1966 ha visto accogliere, dalla 2ª Sezione della Corte dei conti, il ricorso n. 410007, dallo stesso presentato avverso il decreto negativo del Ministero del tesoro n. 1525822 del 18 marzo 1955. (24363)

URSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere in merito alla costruzione ed alla collocazione del protosincrotone del CERN:

quale azione è stata svolta in proposito sino ad oggi dal Governo e dai suoi rappresentanti nel citato organismo internazionale;

quali ulteriori iniziative s'intendano promuovere da parte del Governo per garantire possibilmente in Italia l'istallazione della « grande macchina »;

quali risultati hanno dato le ricerche compiute o in via di attuazione nei siti di Doberdò e di Nardò;

se risponde a verità che il CERN avrebbe in programma, modificando il progetto iniziale, la costruzione di un protosincrotone sensibilmente maggiore rispetto a quello preventivato, che quindi richiede una immensa piattaforma;

se l'interesse economico, culturale e sociale dell'eventuale istallazione in Italia di così importante impianto non pretenda ormai dagli organi responsabili italiani una indicazione definitiva ed unica della località veramente idonea per ospitare la « grande macchina » con le sue dimensioni attuali e future;

se non s'intravede nella collocazione del protosincrotone una irripetibile possibilità di dare al Mezzogiorno un potente strumento promozionale e avveniristico, tale da determinare quel decisivo salto di qualità tanto invocato da tecnici e politici, specie poi se si viene a considerare che il sito di Nardò (Lecce) presenta eccellenti caratteristiche geomorfologiche del sottosuolo ed una pianura di oltre 100 chilometri quadrati. (24364)

CRUCIANI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quale è lo stato della pratica per la realizzazione dell'edificio delle carceri mandamentali di Gubbio (Perugia) e per sapere se la mancata realizzazione potrebbe costituire pericolo di trasferimento della pretura di Gubbio. (24365)

CRUCIANI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere in base a quali criteri sono stati nominati gli esperti nel consiglio della AAST di Gubbio che stranamente coincidono con i segretari delle sezioni di Gubbio dei partiti di centro-sinistra, notoriamente esperti in altre cose. (24366)

CRUCIANI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere i motivi che ritardano la realizzazione dello stadio di Gubbio, per il quale a suo tempo fu concesso un mutuo dal credito sportivo. (24367)

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi che ritardano il finanziamento per la realizzazione del caseificio della cooperativa « CAMAU » di Gubbio. (24368)

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se l'ex commissario prefettizio di Gubbio, dottor Senano, è stato inopinatamente sostituito per avere formulato una proposta al comitato regionale della programmazione in difesa degli interessi di Gubbio a proposito della discussa realizzazione della « diga sul Chiascio »;

se è vero che ciò è accaduto perché lo studio presentato contrastava con i demagogici programmi dell'« Ente Val di Chiana ». (24369)

BIMA E GASCO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda tempestivamente adottare a fine di arrestare la crisi che travaglia la società nazionale delle officine di Savigliano – una delle più vecchie e rinomate aziende nella costruzione di materiale ferroviario – la quale, per mancanza di lavoro ha già licenziato 100 operai, mentre altrettanti sono stati assegnati alla Cassa integrazione a zero ore settimanali.

E se non ritenga opportuno disporre per un'assegnazione straordinaria di locomotori, nella quota di imminente ripartizione e una assegnazione straordinaria di costruzioni di nuove carozze sulle tranche che verrà commessa entro il corrente anno e che, nei riguardi della Savigliano, potrebbe essere anticipata onde assicurare il lavoro ad una maestranza altamente qualificata e sulla quale si apre lo spettro della disoccupazione aggravato dall'approssimarsi del periodo invernale. (24370)

BERNETIC MARIA. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere quale è la denominazione integrale dell'EISE Casella postale 1251 Trieste, se è un Ente istituito dal Governo e se agisce alle sue dipendenze, e qualora ciò corrisponda al vero, quali sono le mansioni che detto Ente esplica e sotto quale direzione, inoltre quale è l'esatto indirizzo della sede. (24371)

TAGLIAFERRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) se è informato delle vive perplessità sorte negli ambienti scolastici nonché nelle famiglie piacentine e relative alla riduzione delle classi nella scuola media dell'obbligo;

2) se, anche in relazione alle difficoltà didattiche che inevitabilmente – per effetto di tali riduzioni – si verranno a determinare (e ciò in aperto contrasto con i criteri costitutivi della scuola media) non si ravvede l'opportunità di applicare in questo senso, quanto già al riguardo era stato indicato con la circolare ministeriale n. 173 del 13 aprile 1967 la quale, com'è noto, prevedeva lo sdoppiamento di classi sulla base del limite di 25 alunni per classe, laddove la disponibilità di

aule consente che le lezioni si svolgano nelle sole ore antimeridiane, oppure sino al limite di 30 alunni nell'ipotesi di una prima e di una seconda classe isolata, si da giungere ai seguenti criteri informatori: formazione di 2 classi con 31 alunni, di 3 classi con 51, 4 classi con 76, 5 con 101 ecc. (24372)

TAGLIAFERRI, BUSETTO E VENTUROLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritiene anomala o comunque non più procastinabile la gestione commissariale – in atto dal luglio 1965 – nell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dando di conseguenza le opportune disposizioni affinché quanto prima siano fissate le norme per il ritorno alla normalità, con l'elezione degli organi rappresentativi di questa Associazione. (24373)

BONAITI E CALVETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenza di dover prontamente intervenire a che siano disposti, senza ulteriore ritardi, i pagamenti degli indennizzi per espropri effettuati dall'ANAS per la esecuzione di una variante alla statale 36, nel comune di Olginate (Como), nel 1960.

Trattasi, per la maggior parte, di modestissime famiglie, le quali da oltre sette anni sono state forzosamente private di un bene patrimoniale da parte del pubblico potere, che non ha trovato ancora modo di pagarne il già magro corrispettivo.

Il che contribuisce a conferire carattere di ingiustizia e di odiosità allo strumento dell'esproprio di cui invece il pubblico potere ha sempre più bisogno. (24374)

SCALIA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro.* — Per sapere quali urgenti misure intendano adottare nei confronti del personale della sede di Roma dell'Ente zolfi italiani (circa 40 unità) che dopo vari anni di lavoro prestato nell'interesse di un importante settore dell'economia nazionale, si verrà a trovare, in un momento già difficile per l'occupazione, privo del posto di lavoro, per l'imminente licenziamento.

Quanto sopra a seguito della scadenza fissata per il 31 dicembre 1967 del periodo di isolamento del mercato zolfifero italiano concesso dai competenti organi della Comunità economica europea, che priva l'Ente zolfi dei suoi compiti istituzionali principali.

In particolare l'interrogante desidera conoscere se risponda al vero che ad iniziativa del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato si stia predisponendo un disegno di legge per l'assorbimento del personale dell'EZI nell'amministrazione statale con le garanzie del trattamento economico acquisito.

L'interrogante richiama infine l'attenzione dei Ministri competenti su quanto è stato fatto per il personale dell'Ente zolfi italiani dislocato in Sicilia, ad iniziativa della Regione siciliana che ha recentemente assorbito tutti i dipendenti (impiegati, intermedi ed operai) del Centro industriale di Terrapelata (Caltanissetta), e sta esaminando la possibilità di assorbire o comunque curare l'utilizzazione del personale dell'impianto di filtrazione di Licata (Agrigento) e della colonia marina permanente di Cinisi (Palermo). (24375)

BORRA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere, in considerazione delle vive attese accese fra i volontari donatori del sangue con la legge 13 luglio 1967, n. 584 per la giornata di riposo post-trasfusionale retribuita per i lavoratori dipendenti, e al fine di favorire l'incremento di una donazione di sangue sempre più richiesta da stesse esigenze terapeutiche, quale azione è in corso per attuare il disposto della legge che ne prevede la regolamentazione a norma dell'articolo 5 entro 3 mesi dalla sua promulgazione.

L'interrogante ritiene indispensabile insistere per sollecitarne l'attuazione onde rendere operante una legge quanto mai importante sul piano sociale. (24376)

CARIOTA FERRARA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se ritiene mantenere ancora in vita la disposizione di cui alla circolare ministeriale 85/1963, capo *b*, paragrafo *b*-1, con la quale per la preparazione di candidati al conseguimento di patenti per autoveicoli e motoveicoli si autorizza l'istituzione di scuole di tipo ridotto non previste dall'articolo 84 del codice della strada e dall'articolo 487 del regolamento. (24377)

CATALDO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere le cause che hanno determinato, all'azienda ANIC Val-Basento, l'incidente mortale del giorno 11 corrente, in cui ha perso la vita per folgorazione il giovane operaio Bonelli Domenico.

Per sapere in particolare perché si procedeva alla riparazione di un quadro elettrico senza aver prima staccata la corrente e con

una base di appoggio bagnata, e se – nel quadro delle cautele a tutela della sicurezza del lavoro – era presente un preposto o altro incaricato. (24378)

BONAITI E CALVETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza che la ditta Pietrini di Astesani e C. con sede in Oggiono (Como), operante nel settore tessile con 160 dipendenti, al fine di operare un semplice cambiamento di ragione sociale, che si esaurisce, tra l'altro, nell'ambito familiare, abbia disposto:

a) la chiusura dello stabilimento dal 23 ottobre al 5 novembre 1967;

b) il licenziamento e liquidazione di tutta la maestranza;

c) la riassunzione *ex novo* della maestranza stessa, eccetto una ventina di persone.

Se di fronte a tali provvedimenti non ritenga di dover intervenire prontamente considerando che:

1) i provvedimenti medesimi non trovano alcuna giustificazione nell'andamento e nella situazione economico-finanziaria dell'azienda, da ritenersi del tutto positiva e favorevole;

2) i provvedimenti comportano grave ed ingiustificato danno a tutta la maestranza e specie ai più anziani, incidendo sullo sviluppo dell'anzianità e quindi sulla determinazione finale della relativa indennità, regolata dal contratto vigente sul criterio della progressività;

3) i provvedimenti, sotto tale profilo, anche se rientrano nell'ambito della legalità formale, costituiscono, sul piano sostanziale, una mascherata violazione delle norme e dei principî contrattuali;

4) i provvedimenti infine tradiscono l'intento di procedere unilateralmente a indiscriminati licenziamenti.

Non sfuggirà al Ministro la gravità della situazione che, al di là delle sue dimensioni quantitative, investe principî di ordine etico e sindacale che la maestranza dovrà strenuamente difendere. (24379)

BIANCANI, BO E LENTI. — *Ai Ministri dei trasporti ed aviazione civile e dell'interno.* — Per sapere se – essendo a conoscenza del licenziamento di 75 operai e 25 impiegati, comunicato dalla direzione generale della SNOS di Savigliano in data 12 ottobre 1967 e delle gravi conseguenze economico-sociali che ne deriverebbero per la città di Savigliano (la fabbrica contava un tempo 2.500 operai, ma con successivi provvedimenti del tipo in oggetto è giunta ad averne soltanto più 600) – non intendano adoperarsi per sospendere i licenziamenti garantendo alla SNOS, attraverso la realizzazione del piano decennale per lo ammodernamento delle ferrovie dello Stato, le necessarie commesse per il settore che produce il materiale ferroviario (locomotori e carrozze), e in attesa di queste commesse, la assegnazione urgente di lavori di carpenteria, fatto che consentirebbe per alcuni mesi il pieno impiego dei cento lavoratori in oggetto nel reparto apposito che non è colpito dalla crisi. (24380)

CARIOTA FERRARA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intende prendere a tutela della panoramica dell'isola d'Ischia per impedire il dilagare della indisciplina edilizia, specie nel comune di Ischia, denunziata anche dal giornale *Il Mattino* nel n. 219 del 10 agosto 1967.

Si segnala il grave attentato al panorama di via Remigia Gianturco, rimasta ormai l'unica strada dalla quale era possibile goderlo, per la indiscriminata costruzione di un grosso albergo di cinque piani e di altro fabbricato, dietro l'albergo, anch'esso di cinque piani.

Pertanto non solo è stata impedita la vista del mare, ma si è anche elevato sulla spiaggia un inconcepibile sipario di cemento armato che toglie la veduta della pineta e delle colline verdeggianti che risalgono dal mare all'Epomeo.

Tale sconcio edilizio si è compiuto in piena violazione della legge sulla protezione della panoramica e del Piano paesistico territoriale per l'isola d'Ischia, approvato con decreto ministeriale 18 febbraio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 20 marzo 1943 che stabilisce il divieto assoluto di costruzioni nella zona ora deturpata.

Si chiede anche come non siano state tempestivamente considerate le irregolarità delle due costruzioni in ottemperanza alla protezione della panoramica e ai divieti esistenti. (24381)

ROMUALDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali ragioni hanno spinto la giunta comunale di Palestrina a nominare presidente dell'ospedale un ex assessore del comune anche egli gravemente coinvolto in una nota inchiesta aperta sulla costruzione del campo sportivo comunale; e se sia vero che codesto neopresidente – forse proprio perché preoccupato del corso della grave inchiesta nella quale è stato clamorosamente trascinato – ha recentemente dichiarato che non

firmerà né atti né mandati di pagamento, per timore di incorrere in altri guai, ritenendo la situazione dell'ospedale più confusa e amministrativamente peggiore di quella della costruzione del campo sportivo comunale.

L'interrogante chiede infine se non sembri al Ministro opportuno aprire un'inchiesta. (24382)

BRANDI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere – premesso che da mesi sono stati completati i lavori della variante della strada statale a Paestum e che detta variante non è aperta ancora alla circolazione, in quanto, al centro vi è rimasto un unico traliccio per l'elettrodotto dell'Enel:

a) quali siano le ragioni di tale inspiegabile ed assurda situazione;

b) quali interventi intendano prendere, secondo la rispettiva competenza, per assicurare l'apertura al pubblico dell'importante variante;

c) quali provvedimenti intendano prendere, a seguito dei dovuti accertamenti, a carico dei responsabili di tale situazione, giustamente e ripetutamente, deplorata dalla stampa e dall'opinione pubblica. (24383)

BRANDI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere – premesso che da anni l'opinione pubblica italiana e mondiale, attende l'illuminazione di Paestum, – per quali motivi, fino ad oggi, pure essendo stati effettuati i lavori, non viene effettuata detta illuminazione e se detta situazione dipenda dal comportamento dell'Enel. (24384)

RAFFAELLI. — *Ai Ministri della sanità, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere:

se sono a conoscenza del profondo disagio e della viva e giustificata preoccupazione delle popolazioni dei comuni di Buti, Bientina e Calcinaia e di parte di quello di Cascina, nonché di parte dei comuni di Vecchiano e di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, per lo stato di inquinamento delle acque del canale emissario del Bientina e del fiume Serchio;

se sono informati che in una riunione tenuta presso il comune di Calcinaia il 3 agosto 1967 l'ufficiale sanitario di quel comune ha riferito che lo stato delle acque del canale emissario « è legato all'incidenza delle malattie infettive soprattutto rispetto all'epatite virale della quale, recentemente nell'abitato del comune se ne ebbero a registrare ben quindici casi », e che tutti i presenti alla riunione tra i quali il medico provinciale hanno indicato che il pericoloso inquinamento del corso d'acqua è causato dall'immissione di scarichi industriali non depurati e degli scoli della fognatura nera della città di Lucca;

quali sono i provvedimenti che ritengono di dovere prontamente adottare per la tutela della salute della popolazione e per evitare il pericolo di diffusione di malattie infettive nonché la distruzione del patrimonio ittico. (24385)

ALESI E DEMARCHI. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere se non ritenga indispensabile invitare le Camere di Commercio affinché prima di esprimere il proprio parere sulle richieste di autorizzazioni all'apertura di grandi magazzini e supermercati convochino e ascoltino il parere della Sezione commercio interno della Consulta camerale e non trascurino che nelle deliberazioni della Giunta sia presente il membro rappresentante del settore commerciale.

Quanto sopra perché recentemente sono state concesse dalla Prefettura di Cremona tre autorizzazioni per l'apertura di supermercati su parere favorevole della Camera di Commercio, parere espresso dalla Giunta in assenza del rappresentante del settore commerciale e senza avere richiesto un preventivo parere della Sezione commercio interno della Consulta camerale.

Nel caso specifico si chiede se il Ministro non ritenga disporre perché le pratiche relative alle suddette tre autorizzazioni siano riesaminate alla luce di questi elementi. (24386)

LEVI ARIAN GIORGINA E COSTA MASSUCCO ANGIOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere per le scuole medie statali dell'obligo della provincia di Torino, nelle quali, in ottemperanza a recente circolare ministeriale, si è dovuto elevare il numero di alunni per classe a 30 unità, nonostante che la legge istitutiva della scuola media unica preveda un massimo di 25 alunni per classe. La istituzione di 120 nuove classi avvenuta ad anno scolastico già iniziato non colma le carenze, in quanto nella suddetta provincia occorrono almeno oltre 80 nuove classi per garantire a tutta la popolazione scolastica dagli 11 ai 14 anni una scuola media realmente efficiente. (24387)

FRANCO RAFFAELE E FORTUNA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza del licenziamento in tronco dell'operaio Manià Lucio avvenuto il 7 ottobre 1967 da parte della direzione dell'Italcantieri di Monfalcone, solo per essere uscito da casa e trovato, dal vicecomandante dei vigili in orario diverso da quello consentito dal medico come spiega una nota sindacale firmata dalle tre organizzazioni sindacali FIM/CISL; FIOM/CGIL; UILM/UIL.

La nota sindacale così prosegue:

« Dopo tutte le belle parole di collaborazione ed i discorsi fatti con la costituzione della Italcantieri, in pratica invece, ora si licenzia in modo arbitrario ed illegittimo solo perché non ci si trova a casa nelle ore previste dall'INAM.

Questa ultima trovata della Direzione dell'Italcantieri, sul criterio applicativo contrattuale è fuori da tutte le norme del contratto stesso, in quanto per queste infrazioni, se così si può chiamarle, non è competente la Direzione aziendale a giudicarla, ma eventualmente, la competenza spetterebbe all'INAM.

In decine e decine di anni da che si è ottenuta l'assistenza INAM è questa la prima volta che il padronato cerca di estendere la sua prepotenza sui lavoratori assistiti dall'Ente mutualistico nazionale.

Nemmeno i padroni privati più codini e reazionari usano tali sistemi che si vorrebbero introdurre in una azienda di Stato ». Il comunicato dei tre sindacati conclude invitando tutti i lavoratori ad uno sciopero di protesta.

All'appello sindacale hanno aderito tutte le maestranze condannando così il sopruso della direzione dell'Italcantieri.

Gli interroganti chiedono urgenti interventi dei Ministri interessati al fine di annullare il licenziamento del Manià per ripristinare quei corretti rapporti umani e civili e di reciproca fiducia che devono esistere in una azienda al fine del buon andamento e di un proficuo rendimento. (24388)

DURAND DE LA PENNE. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e della marina mercantile.* — Per sapere se sia a loro conoscenza che radiotrasmittenti identificate o identificabili utilizzino la gamma delle frequenze medio-corte destinata alle chiamate ordinarie o all'emergenza per conversazioni personali e prolungate; che trasmittenti in telegrafia coprano con la loro potenza le frequenze suddette precludendo così le chiamate; se non ravvisino nei fatti di cui sopra pericolo per i naviganti e abuso della concessione o dei poteri in genere e quali misure intendano adottare per prevenire, ma anche per reprimere, tali abusi soprattutto attraverso la temporanea piombatura dell'apparato, sempre comunque agibile in caso di emergenza, se non addirittura attraverso la revoca della licenza. (24389)

NANNINI, GHIO E FRANZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se non ritenga la città di Firenze meritevole della medaglia d'oro al valor civile per aver superato, con straordinario slancio, un vero e proprio cataclisma, che se non fosse stato affrontato con spirito indomito ed eccezionale avrebbe potuto mettere in crisi tutta l'economia nazionale;

se non ritenga altresì di decorare solennemente con tale medaglia il gonfalone della città nel giorno anniversario dell'alluvione, come giusta ricompensa morale, non soltanto per i dolori sopportati dalla popolazione ma anche per le pagine di storia, « che non è soltanto cittadina, nè soltanto nazionale, ma di dominio universale », vissuta dal popolo fiorentino, con fermezza, con fierezza, con eroismo. (24390)

DELFINO. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere le cause dell'inquinamento recentemente verificatosi nell'acqua potabile erogata nella città di Avezzano e in altri comuni della Marsica, e i provvedimenti che sono stati adottati e che si intendono adottare per tutelare l'igiene e la salute pubblica. (24391)

FODERARO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere con quali criteri il Comune di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Catanzaro, è stato escluso dal piano provinciale per la costruzione di asili infantili.

Per conoscere altresì come e con quali mezzi si intenda effettivamente dare sviluppo turistico alla zona. (24392)

FODERARO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per cui la sede regionale calabrese della RAI-TV ha sospeso la messa in onda della « rubrica degli agricoltori », che riusciva particolarmente gradita in una regione tuttora ad economia prettamente agricola. L'interrogante desidera altresì conoscere i criteri con cui la predetta sede regionale sceglie i propri corri-

spondenti dai vari centri della regione, affidando l'incarico ad elementi scarsamente qualificati anche laddove esistono *in loco* giornalisti regolarmente iscritti all'albo professionale. (24393)

FODERARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intenda finanziare un inizio di scavi e di ricerche archeologiche sul porto a castello di Bivona nei pressi di Vibo Valentia in provincia di Catanzaro.

L'interrogante fa presente che nei pressi dell'attuale Bivona esistono numerose tracce che fanno ritenere sia ivi fiorita una grande città nel periodo greco-romano. (24394)

FODERARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno adottare un provvedimento che riconosca ai maestri elementari non di ruolo, idonei di concorsi, inclusi nella graduatoria permanente e per effetto della legge 25 luglio 1966, n. 574, il diritto, in sede di aggiornamento, non solo alla valutazione di successive idoneità e di titoli superiori di cultura, ma anche dei servizi scolastici prestati dopo il conseguimento dell'idoneità che ha costituito titolo di ammissione alla citata graduatoria. (24395)

FODERARO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti, con carattere di urgenza, intendano adottare, per quanto di loro competenza, per il trasferimento dell'abitato dei rioni « Cappuccini », « Motta » e « Chianarella » del comune di Nocera Terinese (Catanzaro), ammesso a trasferimento ai sensi della legge 13 aprile 1961 (1911), n. 311.

Poiché per la realizzazione del piano regolatore può essere reperita la località presso il litorale tirrenico e lo scalo ferroviario ai margini della strada statale n. 18 e nelle vicinanze dello svincolo dell'Autostrada del Sole, l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga, nell'interesse di quella popolazione che vive sotto la minaccia di un continuo pericolo, dare attuazione pratica al disposto della citata legge n. 311. (24396)

SCRICCIOLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare in merito alla pratica danni di guerra al nome di Del Ticco Angelo - posizione 1843 - azienda di Peveragno nelle isole del mare Egeo, al cui riguardo il Ministero nonostante gli elementi probanti allegati alla documentazione, pretende nientemeno che il contratto originale (*sic* !), o copia autentica (*sic* !), dimenticando che la bufera della guerra distrusse ogni bene del Del Ticco, e che i profughi trasportati in Italia dall'Egeo non curarono di salvare le carte, ma possibilimente la vita. (24397)

VERONESI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere, di fronte ai dubbi di alcuni uffici periferici, se abbia dato disposizioni circa l'applicazione delle agevolazioni previste dall'articolo 33 della legge n. 60 del 1963, a tutte le abitazioni che vengono costruite o anche acquistate o migliorate (lavoratori singoli) in base alla legge stessa. (24398)

COTTONE E DE LORENZO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i provvedimenti che intende adottare perché da parte degli Istituti mutualistici e segnatamente dell'INAM si proceda alla liquidazione delle competenze delle farmacie convenzionate che vantano crediti notevolissimi e tali da minacciare, se non sollecitamente soddisfatti, l'esistenza stessa degli esercizi farmaceutici.

Chiedono di conoscere, in particolare, quali urgentissimi interventi intenda adottare a favore delle farmacie site nell'Italia meridionale la cui posizione creditoria nei riguardi dei citati Enti è ancora più delicata dato che il ritardo nel pagamento delle competenze risulta di gran lunga più sensibile di quello che si verifica nell'Italia settentrionale, malgrado il carattere nazionale della convenzione stipulata fra l'INAM e le farmacie escluda aprioristicamente ogni forma di discriminazione ed obblighi l'Istituto stesso alla contemporanea liquidazione degli oneri assunti nei confronti delle farmacie fornitrici.

Chiedono, infine, di conoscere se ritiene conforme ai princìpi costituzionali gli interventi esercitati dai Prefetti della Repubblica verso le farmacie in sciopero a causa del mancato pagamento da parte dell'INAM, concretatisi nell'ordine ad alcune farmacie, di fornire medicinali. (24399)

BIAGINI E BERAGNOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere - anche in relazione a ben altre 4 interrogazioni relative allo scandalo ANMIL presentate in data 18 maggio 1967, 31 maggio 1967, 21 giugno 1967 e 4 luglio 1967 e rimaste inspiegabilmente senza risposta - quali

provvedimenti siano stati adottati particolarmente per quanto concerne la richiesta di sospensione cautelativa dal servizio di funzionari e dirigenti nazionali della predetta associazione e già indicati nelle interrogazioni suddette e nei confronti dei quali la Procura della Repubblica di Roma ha accertato la sussistenza di numerosi illeciti penali;

per sapere, infine, se non ritenga di dover provvedere con urgenza ad analoga sospensione cautelativa del cavaliere Azelio Tuci attuale dirigente del centro ceramisti ANMIL di Pistoia (corso finanziato e sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) imputato per concorso in peculato continuato aggravato e interesse privato ai danni dell'ANMIL. (24400)

GUERRINI GIORGIO, BALDANI GUERRA E BERTOLDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza di una circolare in data 12 ottobre 1967, n. 45, diramata a tutte le dipendenze delle province di Verona, Vicenza e Belluno dalla Direzione generale della Cassa di Risparmio in materia di prestiti di conduzione a tasso agevolato del 3 per cento in base all'articolo 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nella quale si afferma testualmente quanto segue: « l'accertamento delle qualifiche viene effettuato dal preposto che ne assume la responsabilità. Potranno essere richieste dichiarazioni alla " Coltivatori Diretti " o informazioni presso gli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura ».

Per sapere inoltre se egli ritenga corretto che il massimo Istituto di credito delle province di Verona, Vicenza e Belluno indichi nella sola « Coltivatori Diretti » l'associazione abilitata a rilasciare le dichiarazioni di cui alla circolare suindicata o se, al contrario, non ritenga più giusto che eventuali dichiarazioni possano essere richieste a tutte le associazioni che operano nel settore agricolo. (24401)

GUERRINI GIORGIO, BALDANI GUERRA E BERTOLDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che la Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno ha fatto pubblicare su alcuni giornali una inserzione a pagamento con la quale si invitano cittadini aventi determinati requisiti a fare domanda per il posto di Ragioniere capo della cassa, attualmente vacante.

Tale inserzione ha destato viva sorpresa negli ambienti economici e politici delle tre province interessate ove ci si chiede che tra gli oltre 1.000 dipendenti della Cassa non vi sia alcun funzionario in grado di assumere e svolgere le mansioni di Ragioniere capo. (24402)

RADI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali iniziative intende prendere per venire incontro alle popolazioni dei comuni di Antrodoco, Micigliano, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo e Cittaducale in provincia di Rieti, colpite dal terremoto del 31 ottobre 1961.

Fa presente che ancora 250 proprietari attendono di vedere accolte le domande di contributi per le riparazioni delle abitazioni danneggiate e che molti di coloro che avevano già avuto promessa formale a distanza di anni non riescono a farselo liquidare. (24403)

MATARRESE. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, del tesoro e delle finanze.* — Per sapere quale sia stato l'importo delle liquidazioni pagate ai Direttori centrali del Banco di Roma andati in pensione negli anni 1965, 1966 e 1967, nonché le leggi o i regolamenti in base ai quali tali liquidazioni sono avvenute e l'importo delle imposte pagate, in quegli anni, dagli interessati. (24404)

ABBRUZZESE. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati presi o si intenda prendere per porre fine al grave stato di disagio in cui versa l'intera cittadinanza napoletana per l'insufficiente servizio di nettezza urbana, incapace di assicurare quel minimo di decoro e di igiene cui ogni civile agglomerato urbano ha diritto.

Una città che negli ultimi dieci anni ha subìto un notevolissimo incremento urbanistico con la creazione di numerosi quartieri e zone residenziali, è rimasta di contro stazionaria anzi assottigliata nella forza effettiva dei suoi ruoli di netturbini e di raccoglitori, a causa di una errata valutazione di principio che ha fatto estendere anche alla nettezza urbana quelle che erano restrizioni ed indirizzi politici di carattere generale: è questo il paradossale caso della città di Napoli che, se da un lato continua ad accrescere l'estensione delle sue aree costruite, dall'altro affannosamente tenta di arginare il dilagare dell'antigienicità e della sporcizia con lo sparuto gruppo di netturbini a sua disposizione.

La situazione si presenta, del resto, ancora più tragica, se si pensa alla elevatissima percentuale (900 su 1700, in base agli ultimi accertamenti e controlli clinici) di addetti ai

servizi di nettezza urbana che sono stati riconosciuti affetti da malattie tali da vietarne l'impiego effettivo, prescrivendone l'utilizzazione in mansioni meno gravose od il pensionamento con trattamento economico privilegiato nei casi più gravi.

Un'altra cosa bisogna tener presente: a causa della mancanza di assunzioni che ha caratterizzato gli ultimi otto anni di amministrazione comunale, oggi la forza degli spazzini può essere considerata al 90 per cento inabilitata al lavoro, perché affetta da malattia professionale o perché vicina al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (si calcola che ancora entro il 1967 sono stati e saranno collocati a riposo più di un centinaio di unità) a questo bisogna aggiungere i prelevati per trasferimenti clientelari.

Un quadro così grave e così pericoloso per l'igiene di una città deve necessariamente attirare l'attenzione dei Ministri interrogati, cui si chiede il più attivo e costruttivo intervento con tutta l'urgenza imposta dalle circostanze, al fine di ottenere una riforma dell'intero servizio di nettezza urbana con attrezzature e criteri organizzativi adeguati alle esigenze ed alla struttura urbanistica della città di Napoli. (24405)

BARBI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere quali provvedimenti abbiano preso per riattivare nel più breve tempo possibile l'accesso agli scavi di Cuma, da oltre 10 mesi chiusi all'afflusso dei visitatori a causa di una piccola frana, che solo parzialmente ne ha ostruito l'entrata e che può essere agevolmente eliminata.

L'interrogante chiede inoltre se i Ministeri suddetti non ritengano opportuno porre termine alla rimozione dalla zona flegrea di tutti i reperti archeologici (ultima la « Venere Sosandra » delle Terme di Baia), che vengono concentrati al Museo Nazionale di Napoli – contro i più moderni criteri di conservazione delle opere d'arte portata alla luce – e che troverebbero, invece, la loro giusta collocazione in un piccolo « Museo dei Campi Flegrei » da creare presso le stesse Terme di Baia o presso l'Acropoli di Cuma. (24406)

GONELLA GIUSEPPE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se sono a conoscenza delle pietose condizioni delle vie nazionali e di sommo interesse turistico del Brennero, del Passo di Resia e della Val Pusteria in molti tratti disselciate, spesso con buche di ampiezza e profondità notevoli, in moltissimi punti con i bordi laterali ridotti e in rovina così da restringere vieppiù la già modesta o ristretta larghezza delle suddette vie di comunicazione, in alcuni tratti con i paracarri abbattuti totalmente o parzialmente.

Le conseguenze sono di grave pericolo per gli automobilisti che passano per le sopra indicate strade, di difficoltà per il traffico turistico, di diminuzione di questi, come constatato nella recente trascorsa stagione estiva.

E per sapere se intendono disporre provvedimenti urgenti onde sanare il deplorevole stato di abbandono nel quale le nominate strade sono lasciate. (24407)

CASSANDRO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali sono i motivi che ritardano il finanziamento del progetto per la costruzione del secondo lotto della sede comunale della città di Bovino (Foggia) dell'ammontare di lire 58 milioni. (24408)

DURAND DE LA PENNE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia secondo cui il Ministero della difesa dopo aver concluso con la ditta Rinaldo Piaggio di Genova un contratto per la fornitura di bireattori leggeri da trasporto denominati « P.D.808 » impegnandosi con « lettere d'intento » ad acquistare 25 esemplari una volta collaudati i prototipi, ha invece rinunciato a tale acquisto, nonostante che i prototipi abbiano superato più che brillantemente tutte le prove di omologazione ed abbiano ottenuto, anche da tecnici stranieri, i più favorevoli giudizi e consensi.

Qualora le suddette notizie siano esatte l'interrogante chiede al Ministro se la rinuncia all'acquisto, unilateralmente fatta dal Ministero della difesa sia corretta, dal punto di vista etico, giuridico ed amministrativo o non costituisca invece una grave violazione degli impegni precedentemente dal Governo assunti.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se, sotto il profilo della opportunità, la rinuncia suddetta non rappresenti un grave errore di valutazione, considerando che tale azione:

lascia i cittadini per lo meno profondamente perplessi circa le modalità con cui il Governo realizza la tanto decantata politica sociale e di rafforzamento morale e materiale dello Stato;

mortifica ingiustamente la ditta, i tecnici, gli operai che con le loro capacità e sacrifici mantengono alto il prestigio dell'in-

dustria aeronautica italiana anche in campo internazionale;

crea gravissime difficoltà di carattere finanziario alla ditta costruttrice dei prototipi che facendo affidamento sugli impegni del Ministero della difesa ha già avviata la produzione di serie degli apparecchi in questione.

L'interrogante fa inoltre presente:

che la Piaggio per realizzare una serie economica e cioè la costruzione di 100 aerei ha provveduto, addirittura, alla costruzione di un nuovo stabilimento;

che l'aereo in parola, oltre ad essere adatto ad assolvere importanti esigenze militari, è indicato anche per finalità civili: come mezzo di trasporto rapido per voli nazionali ed internazionali, ad essere impiegato per il controllo per la sicurezza della navigazione aerea, e che quindi per tali caratteristiche tecnologiche tale tipo di aereo è molto richiesto anche dal mercato estero; vendite che porterebbe quindi un notevole vantaggio alla nostra bilancia commerciale;

che si determinerà, a causa della mancata costruzione degli aerei, un grave stato di disagio e di malcontento fra gli operai, che la ditta per ovvi motivi, sarà costretta a licenziare.

Per tutti questi motivi si potranno determinare una serie di giustificati scioperi anche generali, che non gioveranno certo all'economia nazionale e soprattutto a quella ligure che per tali iniziative governative, improntate a strani criteri etici ed economici, ha già avuti sufficienti danni.

L'interrogante chiede pertanto al Ministro interrogato se non ritenga di intervenire tempestivamente al fine di ovviare ai gravi inconvenienti sopra denunciati, restituendo la serenità a tante famiglie, che in questo momento vivono sotto l'incubo della disoccupazione e della miseria. (24409)

LUCCHESI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere come mai, dovendosi provvedere a costituire il comitato provinciale per la caccia nella provincia di Livorno, è stata del tutto disattesa, senza neppure un cenno di riscontro, la richiesta della Federazione coltivatori diretti intesa ad ottenere un proprio membro nel comitato stesso, quale rappresentante di una categoria che organizza il 70 per cento dei coltivatori diretti stessi.

Questa non è un'affermazione qualsiasi ma un dato di fatto verificabile nelle elezioni provinciali per le Mutue. Il rappresentante della categoria è stato dato invece ad altra organizzazione che, ovviamente, non ha la forza sindacale della coltivatori diretti.

Al contrario si è invece assistito al fatto che, avendo l'altra organizzazione reclamato presso l'AIMA contro l'esclusione del proprio rappresentante dal Comitato del prezzo integrativo dell'olio, l'autorità competente ha ritenuto giusto tale reclamo ed ha incluso il richiesto rappresentante nel predetto Comitato.

Si assiste così, nella stessa provincia, ad un contradittorio modo di agire tra le diverse autorità in una materia delicata ed importante, come le rappresentanze di categoria, che è tutto a detrimento dell'armonico uso del potere, a qualsiasi livello, sul quale poggia l'unità e la serietà dello Stato.

L'interrogante ripete che il giudizio sulla reale consistenza di una categoria non è una presunzione soggettiva e discutibile, almeno per quanto si riferisce ai coltivatori diretti, ma un dato di fatto incontrovertibile. (24410)

TANTALO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali concreti provvedimenti egli intenda adottare per venire incontro ai produttori di grano duro, in particolare della pregiata qualità « Cappello » prodotta nelle province di Matera e Potenza, i quali legittimamente si dolgono dell'attuale non equa determinazione del prezzo – e della integrazione – stabiliti per accordi CEE, assolutamente non remunerativi della loro fatica.

Non può negarsi, infatti, che i produttori di grano duro, e soprattutto quelli delle province indicate per i quali rappresenta la sola coltura, siano stati gravemente danneggiati dalle decisioni adottate in sede CEE, ove non si è tenuto conto degli insostenibili costi di produzione e, si ripete, della qualità del grano; il che, in definitiva, si è dimostrato gravemente pregiudizievole degli interessi di agricoltori e coltivatori diretti i quali hanno subìto un vero e proprio tracollo economico anche rispetto all'annata precedente.

Pur comprendendosi, pertanto i motivi dell'adesione italiana a tali norme comunitarie, appare quindi necessario che vengano predisposte adeguate misure per venire incontro a legittimi e sacrosanti diritti come quelli ricordati. (24411)

DI BENEDETTO E MACALUSO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere come è potuto avvenire che il cittadino italiano Santo Librici, incriminato in relazione all'assassinio del Commissario di pubblica sicurez-

za Cataldo Tandoi, emigrato negli Stati Uniti d'America con falso passaporto e falsa indicazione personale e arrestato recentemente a New York dall'Interpool, invece di venire estradato in Italia per essere, fra l'altro, presente al processo che a Lecce il 23 novembre prossimo dovrebbe vederlo protagonista, sia stato dalle autorità americane liberato su una cauzione di tre mila dollari per lui apprestati da circoli americani criminali in corrispondenza con la criminalità nostrana; e per sapere specificatamente se una indagine non intende promuovere per acclarare che le responsabilità di questo scandaloso e stupefacente fatto trovi del tutto estranee le autorità del nostro Paese. (24412)

ALPINO E BADINI CONFALONIERI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio estero.* — Per conoscere, in rapporto all'annunciata distribuzione di un contingente di importazione di vini dalla Tunisia (ettolitri 150.000), se ciò sia in rapporto a un'effettiva mancanza di vini da taglio o anche comuni nella produzione nazionale e, comunque, per conoscere sotto quale profilo il provvedimento sia ritenuto giovevole alla situazione del mercato vinicolo italiano. (24413)

ALPINO. — *Ai Ministri degli affari esteri, del tesoro e del commercio estero.* — Per conoscere se e quali oneri economici e impegni finanziari, per l'Italia, comportino i recenti nuovi accordi di pagamento e di collaborazione economica e tecnica testé stipulati con la Somalia.

Si chiede altresì di conoscere a quanto ammontino gli oneri globalmente sopportati dall'Italia, per singole voci (prestiti, donazioni e prestazioni alla Somalia, nonché spese di amministrazione), durante il decennio dell'amministrazione fiduciaria e nel periodo successivo fino ad oggi. (24414)

ALPINO E DEMARCHI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se, considerata la pronta e vasta cooperazione data dal complesso dell'utenza alla adozione del codice postale, come documentato dai dati pubblicati dall'Amministrazione, non ritiene di dover prorogare il termine di accettazione del materiale pubblicitario e della stampa periodica avente gli indirizzi ancora contrassegnati dai vecchi quartieri postali o, per i comuni minori, dall'indicazione della provincia.

Data la mole di lavoro e la spesa che l'aggiornamento o rifacimento di targhettari e indirizzari comporta specie per le aziende commerciali e i periodici più modesti, una misura di comprensiva larghezza appare sicuramente equa e doverosa. (24415)

ALPINO, TROMBETTA, BIAGGI FRANCANTONIO E GOEHRING. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere il suo giudizio sulla trasmissione di recente effettuata dalla TV, sotto il titolo « Risparmio difficile », in merito all'attuale situazione dell'azionariato e alla convenienza dei piccoli risparmiatori a impiegare in tale settore i loro sudati risparmi.

Appare ovvio che una trasmissione in quella sede avrebbe dovuto avere i requisiti della massima completezza e obiettività, senza cedere a tentazioni conformistiche, onde corrispondere al dovere di responsabile informazione al pubblico. Al contrario, nello spiegare o meglio non spiegare le ragioni per cui i mercati azionari sono da gran tempo disertati dai settori del più autentico e meritevole risparmio privato, si è semplicemente omesso di citare la nazionalizzazione elettrica e la nuova e più restrittiva soluzione data all'imposta cedolare. (24416)

FINOCCHIARO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti il Governo intenda disporre per ovviare alla sperequazione creata in danno dei Comuni, nei quali funzionavano le scuole di avviamento professionale, i quali a norma della legge istitutiva della scuola media unificata sono tenuti a corrispondere allo Stato una quota consolidata relativa alle spese per il personale non insegnante, nella misura di quelle sostenute alla data del 30 settembre 1963, nonostante che detto personale sia passato giuridicamente ed economicamente a carico dello Stato, laddove i Comuni, nei quali fu istituita *ex novo* la scuola media unificata, non pagano nulla allo Stato. (24417)

BIANCHI GERARDO. — *Ai Ministri del commercio estero e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sono a conoscenza che la gara per la fornitura di 1.600 carri ferroviari alla Jugoslavia, per un importo di oltre 10 miliardi, acquisita dalle Officine meccaniche ferroviarie pistoiesi di Pistoia (Azienda a partecipazione statale), è stata successivamente annullata dal Governo Jugoslavo.

In relazione a ciò, l'interrogante chiede quali passi siano stati compiuti dal Governo per tutelare il giusto diritto delle OMFP e dei lavoratori in essa occupati, richiamando il Governo Jugoslavo al rispetto della legittimità della gara che le « Pistoiesi » hanno vinto. (24418)

GATTO, MINASI E RAIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione esistente presso le Segreterie regionali dell'Opera nazionale ciechi civili dove le pratiche relative alle domande di pensione vitalizia sostano non meno di 2-3 anni dovendo il Segretario regionale, cieco, svolgere tutto il lavoro – di mole importante specie nelle regioni meridionali – da solo e con il saltuario aiuto di personale, spesso non adatto, inviato per periodi di 2-3 mesi dalla sede centrale; e per sapere se e come intenda provvedere a sanare tale situazione che è oltremodo grave se si considera che la maggior parte degli interessati vive in condizioni di estrema miseria. (24419)

LUCIFREDI E GHIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se sia informato dell' intralcio recato al commercio dei fiori che dalla Liguria vengono spediti in Sardegna dall'attuale sistemazione dei servizi doganali nel porto di Genova.

Infatti l'odierna organizzazione dei servizi doganali fa sì che la merce che arriva a Genova il sabato non possa essere imbarcata prima del lunedì, determinandosi così un ritardo gravemente pregiudizievole per un prodotto di pregio e largamente deperibile, quali sono i fiori freschi destinati ad essere venduti recisi.

Si confida che siano date disposizioni a quegli uffici che valgano ad eliminare questo inconveniente. (24420)

CASSANDRO. — *Ai Ministri delle finanze e della marina mercantile.* — Per sapere – premesso che il provvedimento legislativo n. 658 del 27 luglio 1967 riguardante la previdenza marinara rischia di compromettere lo sviluppo delle attività pescherecce di vitale importanza per numerosissime città pugliesi – se non si ritenga intervenire con un concorso finanziario statale onde ridurre gli oneri previdenziali a livelli accettabili da parte delle modeste aziende degli armatori di motopescherecci attualmente fissati in misura sproporzionata alla loro effettiva possibilità e se, per intanto, non sia opportuno sospendere le incombenze esattive onde evitare ulteriori danni all'attività armatoriale ed alla categoria dei lavoratori del settore. (24421)

CARRA, ARMAROLI, GAGLIARDI, DEGAN, CAIAZZA, BELCI, MORO DINO, CAVALLARI, LUCIFREDI, GHIO, CASTELLUCCI, SCARLATO E MENGOZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia informato dell'esistenza fra l'INAM ed il gruppo di lavoratori, operanti sotto le direttive e per conto dell'INAM con funzioni di « accertatori contributivi », della controversia che si trascina da anni e che ora minaccia di spostarsi sul piano legale con ricorso al Consiglio di Stato, a causa dell'ostinato rifiuto opposto dallo stesso Istituto a dare ad essa la logica soluzione.

L'INAM ignorando la sentenza della Suprema Corte di cassazione a sezioni riunite del 24 marzo 1966 sul ricorso 1928-65 Cappellari-INAM, che riconosce nell'attività degli accertatori il rapporto di pubblico impiego, continua a far svolgere, senza soluzioni di continuità, l'attività di accertamento, di rilevazione, informazione e recupero dei contributi presso le aziende ad alcune centinaia di lavoratori fuori organico di cui circa 80 non pensionati, i quali, sono soggetti praticamente al vincolo della subordinazione, alla massima collaborazione col citato ente e devono espletare con zelo, precisione, competenza e piena responsabilità il servizio loro affidato.

Il medesimo INAM, all'uopo, ha istaurato e ancora mantiene con essi un rapporto abnorme e precario, regolato prima da particolari convenzioni, ed attualmente da una sorta di capitolato a termine, trimestralmente o semestralmente rinnovabile ad ogni singolo, e pratica agli interessati un trattamento economico (provvigione) assolutamente inadeguato rispetto alle prestazioni di cui si avvantaggia e soprattutto li esclude da qualsiasi assicurazione sociale come da ogni altro diritto.

I predetti accertatori, legittimamente da tempo, rivendicano una definzione equa e stabile del loro rapporto di lavoro, ma l'INAM nonostante che la legge n. 934 del 1966, articolo 2, gli dia il diritto di costituire il servizio di vigilanza, continua a respingere tale richiesta.

Per sapere, inoltre, se, in conformità alla vigente legislazione ed ai pareri già espressi dal Consiglio di Stato (decisione 903/962 sul ricorso Innocenti Demetrio visitatore domiciliare contro INAM), della Suprema Corte di cassazione a sezioni riunite con sentenza so-

pra citata ed anche in considerazione che la opinione pubblica è particolarmente stupita dal fatto che l'INAM, mentre pretende il rispetto della legge sulla assicurazione obbligatoria per i dipendenti delle aziende private, a sua volta non rispetta le leggi in argomento, nel caso degli accertatori in questione, non ravvisa di dichiarare che l'INAM non poteva e non deve in nessun caso, nella fattispecie, ricorrere sia al contratto di appalto o di locazione d'opera, sia al contratto a termine.

Se, pertanto, non ritenga che l'INAM medesimo sia tenuto, nella fattispecie, all'applicazione della legge 18 aprile 1962, n. 1230, sulla disciplina del contratto a tempo determinato.

Se, infine, non intenda di conseguenza intervenire, e con quali concrete iniziative, per invitare l'INAM a comporre sollecitamente e soddisfacentemente la controversia. (24422)

FODERARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se nel piano di costruzioni previste per l'arte sacra nel prossimo esercizio finanziario sia inserita la costruzione della Chiesa parrocchiale del Comune di Castrolibero, in provincia di Cosenza. L'interrogante si permette far presente che la necessità del luogo di culto nel predetto Comune è particolarmente sentita dalla popolazione, in quanto la Chiesa matrice è impraticabile, a causa della mancata riparazione di gravi danni e del deperimento successivo, accresciutosi per lo stato assoluto d'abbandono. (24423)

FOA. — *Ai Ministri della marina mercantile e del tesoro.* — Per chiedere se non ritengano opportuno ed urgente intervenire nei confronti dei rispettivi servizi perché sia approvato il regolamento organico del Consorzio per il porto di Civitavecchia istituito con legge 9 febbraio 1963, n. 223.

L'interrogante fa rilevare che la carenza di un regolamento organico, previsto dall'articolo 22 della legge e che avrebbe dovuto entrare in vigore entro un anno dalla stessa ha creato una situazione insostenibile e dal punto di vista giuridico per l'inadempienza al disposto legislativo e dal punto di vista pratico perché il reclutamento del personale avviene in forme del tutto contrarie alla normale prassi prevista per i dipendenti dello Stato o di Enti pubblici.

Risulta inoltre all'interrogante che nell'ambito dell'ente questa carenza consente gravi soprusi nei confronti dei lavoratori e orari di lavoro che sono contro ogni norma di legge.

L'interrogante è inoltre a conoscenza che il trattamento economico del personale è stato parificato a quello dei dipendenti dello Stato e non vi sono trattamenti extra da recepire che avrebbero potuto giustificare un simile ritardo da parte del Ministero del tesoro vigile custode della spesa pubblica.

Se tale è la situazione, l'interrogante chiede di sapere quali sono i reali motivi che impediscono l'approvazione di detto regolamento a 4 anni a mezzo dall'approvazione della legge istitutiva del Consorzio. (24424)

MASSARI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se – tenuto conto che il costante aumento delle giocate al lotto, ha ulteriormente aumentate le difficoltà di lavoro delle ricevitorie già angustiate dalla inadeguata disponibilità di personale; che tale carenza si è aggravata, e continuerà ad aggravarsi, in conseguenza delle nuove norme sul collocamento a riposo stabilite dalla legge 6 agosto 1967, n. 699 – non ritenga urgente, in attesa dell'espletamento di regolare concorso, fronteggiare l'anomala situazione con l'assunzione di personale straordinario, considerato che la maggior spesa verrebbe altresì largamente compensata dai maggiori introiti. (24425)

CAIAZZA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se risponda a verità che nella impostazione della riforma della sperimentazione agraria, siano previste:

a) la soppressione della stazione di Entomologia agraria di Firenze;

b) la creazione in sua vece di un istituto nazionale di zoologia agraria con sede in una località a circa 30 chilometri da Roma;

2) nell'ipotesi deprecata che tale notizia risponda a verità, si chiede di sapere se siano stati considerati:

a) l'enorme danno che si recherebbe ad una grande istituzione scientifica, che sarebbe strappata al suo ambiente naturale;

b) la grave offesa che si farebbe alla città di Firenze, la quale verrebbe a perdere definitivamente il più antico istituto europeo di ricerca in materia fitopatologica che fa parte ormai di diritto del suo patrimonio culturale e storico e che la rende nota ovunque anche nel campo delle scienze biologiche applicate all'agricoltura;

3) se ritenga validamente giustificabile la soppressione della stazione di Entomologia agraria di Firenze, considerato che:

a) tutte le altre stazioni rimangono nelle loro sedi;

b) il nome della stazione di Entomologia agraria è ormai legato nella generale conoscenza alla città di Firenze, dove esiste una tradizione naturalistica che poche altre città possono vantare e che è sede anche di una Facoltà di scienze agrarie e forestali con la quale viene svolta una collaborazione intensa e proficua;

c) la particolare natura delle ricerche condotte dagli specialisti della stazione richiede un continuo contatto di lavoro anche con studiosi degli Istituti universitari di zoologia e biologia, con reciproco vantaggio. Tale contatto è grandemente facilitato dalla attuale vicinanza degli istituti menzionati di Firenze, Bologna, Pisa e Siena;

d) la prospettiva di un trasferimento in una località della campagna romana porterebbe alla perdita di quasi tutto il personale della stazione già specializzato durante lunghi anni di lavoro, in quanto trattenuto a Firenze da ovvii legami umani e familiari;

e) non appaiono intuibili i motivi di un simile spostamento, che troverebbe unica ragione nell'intento di accentrare gli istituti di ricerca nella Capitale, già fin troppo sovraccarica di istituzioni di varia natura;

f) Firenze offre con i suoi dintorni e la campagna toscana tutte le più ampie possibilità di sviluppo quale degna sede del nuovo Istituto nazionale di zoologia agraria A questo proposito è da tenere presente che l'attività sperimentale di un tale istituto deve necessariamente svolgersi in zone agricole diverse, in relazione al manifestarsi di infestazioni dei vari animali nocivi, e quindi non è legata all'esistenza di una azienda agraria annessa di grande estensione;

4) se, per le ragioni esposte, non ritenga utile alla ricerca scientifica e opportuno per le circostanze:

a) lasciare a Firenze la stazione di Entomologia;

b) scegliere Firenze, invece che Roma o una zona della campagna romana, come sede del costituendo Istituto nazionale di zoologia agraria. (24426)

DI VAGNO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per conoscere se – in vista del processo di industrializzazione già avviato in Puglia e della prevista localizzazione sia di industrie di base, sia di industrie operanti nei settori dei beni strumentali che rivolgono la propria attenzione verso mercati di sbocco e di rifornimento interessanti aree ben più estese di quelle regionali, spesso connesse alla possibilità di espansione del mercato nell'intero bacino del Mediterraneo – non ritengano necessario ed urgente dare inizio agli studi per la razionalizzazione e la integrazione dei tre porti pugliesi di Bari, Brindisi e Taranto, in modo da specificare sia i modi e i termini di una specializzazione delle funzioni commerciali ed industriali che ciascuno dei suddetti porti potrebbe svolgere nel contesto regionale ed interregionale, sia le dimensioni, le funzioni e la localizzazione di un eventuale « centro direzionale commerciale » che, assolvendo tutte le funzioni di coordinamento e di indirizzo delle merci, e razionalizzando le operazioni di raccolta e di smistamento, consenta di realizzare notevoli economie gestionali e di scala, e di minimizzare i costi di immobilizzo delle navi durante il trasferimento delle merci dai vettori marittimi ai vettori terrestri. (24427)

MARCHIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il motivo per cui è preclusa, ai maestri la possibilità di accedere alle libere università, senza il superamento di una prova scritta dalla quale sono esonerati i vari diplomati di altri istituti (commerciali, agrari, geometri) e per comprendere il perché molti diplomati a luglio debbano rimandare la loro iscrizione, di un anno, per l'esito negativo della suddetta prova, considerata la dannosa ed assurda situazione che, in questo modo, si viene a creare.

L'interrogante rileva inoltre che l'esonero e il semiesonero delle tasse dipende esclusivamente dall'esito positivo di questo esame e non dalla media ottenuta nelle votazioni del diploma magistrale.

Per conoscere altresì il motivo riguardante la via obbligata del magistero per i diplomati delle magistrali, pur constatando che si potrebbe accedere alle facoltà di: scienze politiche, statistiche, economiche, naturali, geologiche, biologiche e giurisprudenza. (24428)

CASSANDRO. — *Ai Ministri della sanità e del tesoro.* — Per sapere – premesso che la crisi economica degli ospedali si va sempre più aggravando ed incombe la minaccia di nuove interruzioni dell'assistenza diretta con quanto disagio fra gli assistiti è facile immaginare; premesso che gli ospedali non hanno

mezzi per far fronte alle spese di gestione (stipendi, attrezzature, fornitori) pur vantando altissimi crediti dagli Enti mutualistici se non si ritenga opportuno ed urgente consentire – così come avviene per altri settori produttivi – che gli ospedali ottengano da istituti di credito mutui a tasso agevolato e non siano costretti – come oggi avviene – a ricorrere a prestiti onerosissimi.

L'interrogante ricorda infine che il servizio ospedaliero ha un alto valore sociale per cui il richiesto « credito ospedaliero » assolverebbe tra l'altro anche a questa finalità. (24429)

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere – considerato che il Comitato interministeriale dei prezzi ha confermato, con decisione del 28 luglio 1967, l'importo dell'indennizzo che deve essere erogato ai detentori di olio di oliva di cui all'articolo 10 della legge n. 912 e che pertanto nessun impedimento, né sul piano giuridico né su quello formale, ostacola la corresponsione di tale indennizzo, come del resto nessun ostacolo vi era dopo la precedente decisione del comitato prezzi del 23 novembre –:

1) quali siano i motivi per cui il Ministero dell'agricoltura e l'AIMA non hanno ancora provveduto ai relativi pagamenti;

2) entro quale data si pensa di poter iniziare ad ultimare i pagamenti in questione. (24430)

DAGNINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere per eliminare gli inconvenienti che si verificano nel sistema in uso per l'adozione dei libri di testo della scuola media; e in particolare per sapere quali provvedimenti intenda adottare per ridurre il peso finanziario a carico delle famiglie degli studenti per l'acquisto di detti libri, tenuto conto che esso è ricompreso tra le 15.000 e le 30.000 lire circa per ogni anno della scuola media unica, e tra le 30.000 e le 50.000 circa per ogni anno della scuola media superiore.

Per quel che riguarda la scuola media unica, tra l'altro, la spesa per i libri di testo è conseguenza di un preciso obbligo dei genitori, al quale dovrebbe corrispondere un intervento regolamentatore dello Stato che prevedesse tra l'altro la concessione di un contributo parziale dello Stato sull'ammontare del costo-libri.

Infatti, gli inconvenienti di cui sopra non risultano superati dal sistema dei buoni-libri che vengono consegnati dai Patronati scolastici entro la metà di ottobre alle famiglie in disagiate condizioni economiche, apparendo tale forma di aiuto alle famiglie degli studenti, superata ed insufficiente per una serie di motivi.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se al Ministro è noto l'inconveniente del continuo cambiamento dei libri di testo, anche da un anno all'altro e per le stesse classi della stessa scuola;

e se non ritiene di adottare dei provvedimenti i quali, pur rispettando il diritto degli insegnanti a scegliere i libri di testo da essi ritenuti più idonei, introducano quanto meno a tale principio dei contemperamenti, quale ad esempio quello dell'adozione dei libri di testo da parte del consiglio dei professori, testi che siano validi per tutta la scuola e per qualche anno, salvo cambiamenti imposti da motivi di carattere eccezionale. (24431)

BIAGGI FRANCANTONIO E ALPINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non si ritenga, agli effetti di un sollecito rimborso delle ritenute d'acconto effettuate a carico di possessori di azioni che siano esenti dall'imposta complementare, di disporre che i sopra detti contribuenti siano autorizzati a presentare segnalazione delle ritenute d'acconto effettuate dalle Banche agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, affinché questi possano emettere gli ordini di rimborso di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

In fatto oggi avviene che le Banche trasmettono gli elenchi delle ritenute effettuate allo schedario centrale, il quale però non conosce la posizione fiscale dei singoli azionisti e quindi non può disporre a mezzo degli Uffici delle imposte competenti i dovuti rimborsi.

Si tratta, perciò, di dare reale applicazione ad una precisa norma di legge, il che può essere fatto con semplice disposizione amministrativa del Ministero del tesoro, atta a dimostrare ai cittadini che l'impegno dello Stato a rimborsare è regolarmente onorato. (24432)

TANTALO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, e ai Ministri del bilancio e programmazione economica e dei lavori pubblici.* — Per conoscere cosa ci sia di vero nella notizia, diffusa in vari ambienti, secondo la quale sarebbe stata programmata una autostrda Bari-Cosenza, via Taranto, e se ne starebbero reperendo le fonti di finanziamento.

Tale notizia ha provocato malcontento e preoccupazione nella città di Matera, in quan-

to, pur riconoscendosi la validità sostanziale della iniziativa, si sottolinea come essa non debba precedere l'altra, più volte promossa e conclamata, del collegamento veloce, almeno a mezzo superstrada, tra Metaponto e Canosa (autostrada del Sole) via Matera, tratto questo che, come è noto, è servito da una insufficiente rete stradale e non è affatto servito dalla rete ferroviaria.

Ove le voci rispondessero a verità, si realizzerebbe un grave ed irreparabile isolamento della città di Matera, che si vedrebbe, peraltro, sottrarre i benefici dello sviluppo economico, turistico e agricolo della fascia metapontina, sviluppo che è dovuto proprio alla dinamica iniziativa degli ambienti locali e provinciali, non sostenuta da quelle altre province che ora vorrebbero giovarsene. (24433)

CASSANDRO E VALITUTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere – premesso che nella nuova scuola media è stata introdotta dal legislatore, allo scopo di educare i giovani e avviarli alla conoscenza della letteratura attraverso l'accostamento ad opere ed autori « più vicini all'animo ed alla sensibilità dei ragazzi dai dodici ai tredici anni », la lettura di un'opera narrativa di autore italiano e straniero – se si ritengano adatti alla gioventù libri quali *Il gattopardo*, *Il dottor Zivago*, *I miserabili*, *La commedia umana*, *Il barone rampante*, *I racconti del terrore*, *L'oro di Napoli*, ecc., e se non sia invece opportuno intervenire perché i professori che – come denunziato anche dalla stampa – hanno scelto simili letture, si attengano alle direttive fissate dai programmi. (24434)

BUFFONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è stata esaminata la possibilità di accogliere alcune richieste formulate dalle Federazioni provinciali delle Forze di polizia in congedo, tra cui:

1) estensione del coefficiente stipendio agli agenti e graduati, pensionati prima del 1963;

2) godimento per intero della licenza, per le Forze di polizia in servizio, senza alcuna detrazione;

3) assicurazione sulla vita, da pagare ai superstiti, in caso di morte in servizio e per servizio di appartenente alle Forze di pubblica sicurezza;

4) assicurazione contro terzi di tutti i mezzi motorizzati di servizio delle Forze di polizia. (24435)

BUFFONE. — *Al Governo.* — Per sapere se non ritenga dover intraprendere adeguate iniziative, oltre che all'emissione del francobollo commemorativo, per una più degna realizzazione di manifestazioni celebrative in onore del Pensatore di Calabria Tommaso Campanella, tenuto conto che, per analoghe manifestazioni, l'intervento dello Stato si è manifestato pronto e generoso. (24436)

BUFFONE. — *Al Governo.* — Per sapere se non ritenga debbasi disporre perché:

1) venga effettuata una accurata indagine intesa ad accertare i problemi dei giovani d'oggi, considerati come riflesso di fattori diversi quali l'ambiente territoriale e sociale in cui vivono, la situazione familiare, lo studio, l'orientamento al lavoro, la socializzazione politica ecc.;

2) venga redatto, a scadenze determinate, un rapporto sulla situazione giovanile, idoneo ad illustrare dati statistici sulla classe giovanile stessa, sulle sue condizioni di vita, di lavoro, di istruzione, di sistemazione familiare, di occupazione del tempo libero.

Quanto sopra allo scopo di formulare piani di intervento, coordinati tra le varie amministrazioni statali ed organismi privati, onde realizzare una politica da concretare attraverso studi, iniziative di assistenza tecnica di comune accordo con gli enti locali, e pervenire ad un « programma nazionale per la gioventù ». (24437)

BUFFONE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per le zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se può essere ora considerata la possibilità di realizzare la strada di bonifica « Campana-Contrada Crisica », in provincia di Cosenza. (24438)

BUFFONE. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se, per la realizzazione del progetto relativo alla costruzione dello stadio comunale di Castrovillari (Cosenza), è stato o verrà accordato adeguato contributo, tenuto conto che trattasi di opera necessaria e di alto interesse per la cittadinanza locale. (24439)

BUFFONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se il comune di Castrovillari (Cosenza), che nella sua storia secolare non ha mai subìto danni di rilievo per causa di movimenti tellurici, risulta ancora compreso nell'elenco dei comuni le cui zone furono classificate sismiche di seconda categoria, a norma della legge 25 novembre 1962, n. 1684.

In caso affermativo, l'interrogante chiede che venga accolta l'istanza della civica amministrazione, che, ai sensi dell'articolo 2 della legge sopra citata, ha chiesto l'esclusione del territorio di Castrovillari dall'elenco suddetto. (24440)

BUFFONE. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se, allo scopo di evitare un aggravamento della precaria situazione di sottosviluppo, derivante anche dall'esodo costante della manodopera, attratta dalle più facili occasioni di lavoro esistenti nelle altre regioni italiane e all'estero, non ritengano indispensabile una localizzazione, in Calabria, di aziende a partecipazione statale, che possano sviluppare e consentire il sorgere, accanto ad esse, di altre industrie sussidiarie e complementari.

In caso affermativo, l'interrogante chiede che, in sede di formulazione dei programmi di intervento per il Mezzogiorno, non vengano trascurate le fondamentali esigenze della Calabria. (24441)

BUFFONE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se, allo scopo di attuare l'auspicato elevamento economico e sociale della Calabria, con la creazione di permanenti fonti di lavoro industriale, non ritengano debbasi considerare, al più presto, l'opportunità di concedere, per detta regione, incentivazioni differenziate, tra cui:

riduzione di un punto del tasso di interesse sui mutui concessi a norma delle disposizioni di legge sulla industrializzazione del Mezzogiorno;

elevazione, con apposita disposizione, da 10 a 20 anni il periodo di ammortamento dei finanziamenti e da 3 a 5 anni il periodo di preammortamento;

concreta applicazione delle norme che riservano alle aziende del Mezzogiorno il 30 per cento delle forniture e delle lavorazioni pubbliche. (24442)

FRANCHI E ABELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere in base a quali disposizioni la sola dogana di Gorizia esige il collaudo da parte dell'ispettorato dell'agricoltura dei bovini non destinati direttamente ai macelli e non contemplati nelle categorie per le quali il collaudo viene effettivamente richiesto. (24443)

FRANCHI E GUARRA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali siano i motivi per i quali l'IACP di Belluno, dopo otto anni, non ha ancora adempiuto al suo preciso compito della stipula dei contratti di vendita degli alloggi del complesso del quartiere Ardo posti a riscatto in data 10 novembre 1959 e per conoscere se possa ritenere valida, dopo tanto tempo trascorso, la scusante della mancata determinazione del costo. (24444)

SCOTONI E MICELI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere in base a quali pretesti sia stato, in un primo tempo (1° ottobre 1967) negato e successivamente sottoposto a notevoli limitazioni, l'ingresso dalla frontiera del Brennero allo scrittore e giornalista dottor Benedikt Freistadt, più noto come Bruno Frei, antifascista da sempre e da tempo impegnato in serrata polemica contro i terroristi e per conoscere se il Ministro non ritenga di dover dare disposizioni onde gli organi di sicurezza rivolgano la loro attenzione verso quei cittadini stranieri di cui sono ben noti gli orientamenti a favore dei terroristi e per lo spostamento a sud della frontiera italiana con l'Austria, anziché nei confronti di quei cittadini stranieri che hanno impiegato decenni della loro vita nella lotta contro il fascismo nel loro paese. (24445)

MANNIRONI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se non ritenga di intervenire al fine di far riaprire la farmacia, chiusa da vario tempo con grave disagio della popolazione, nel comune di Orune (Nuoro); ed inoltre per far decidere il concorso per la farmacia di Oliena (Nuoro).

Si tratta di due comuni molto popolosi e che hanno sempre avuto la farmacia. (24446)

CASSANDRO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza di irregolarità che si sarebbero verificate nel concorso interno bandito dal comune di Bari per l'assegnazione di una farmacia della città vecchia e, in caso affermativo, quali provvedimenti intenda adottare. (24447)

SPORA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se è stato informato che, a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, gli allievi operai che hanno superato con profitto gli appositi corsi possono essere assunti senza concorso entro due anni dal conseguimento dell'attestato di idoneità.

Per conoscere, inoltre, se non ritenga di dover disporre per l'urgente emanazione dell'apposita determinazione di assunzione, al fine di evitare che la norma di cui sopra resti in pratica inapplicata nei riguardi degli allievi che hanno ultimato i corsi nell'anno 1965.

In relazione alla spesa sostenuta dall'amministrazione per il funzionamento delle scuole allievi operai l'interrogante auspica, infine, che le forze armate siano poste in condizioni di utilizzare con maggiore tempestività gli allievi che superano i corsi predetti. (24448)

CALASSO, TRENTIN, MONASTERIO, D'IPPOLITO E MATARRESE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei trasporti e aviazione civile, del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere se hanno fondamento le voci secondo cui le linee Casarano-Gallipoli, Casarano-Gagliano, Maglie-Otranto, Maglie-Gagliano e Novoli-Nardò-Casarano delle ferrovie del Sud-Est, interessanti 41 dei 60 comuni del basso Salento, per una lunghezza complessiva di 154 chilometri, prossimamente verrebbero chiuse all'esercizio. Se è vero inoltre che anche le linee Putignano-Taranto e Martina Franca-Lecce, per altri 170 chilometri gestite dalla stessa società delle ferrovie del Sud-Est, sarebbero minacciate di chiusura.

Per sapere se conoscono l'apprensione e l'agitazione che tali voci hanno causato e se conoscono come tanti consigli comunali, l'amministrazione provinciale e la Camera di commercio di Lecce, il comitato regionale pugliese per la programmazione e tutti i sindacati, più volte rendendosi interpreti degli interessi di quelle popolazioni sono intervenuti per scongiurare il temuto provvedimento.

È riconosciuto da tutti infatti che erroneamente dette linee, sarebbero da considerarsi « rami secchi ». Perché s'è sero che i loro bilanci non sono attivi, ciò si deve inquadrare nella crisi generale dei trasporti, che non esclude le linee di grande interesse nazionale delle ferrovie dello Stato.

Gli interroganti chiedono di sapere, se conoscono il Presidente del Consiglio ed i Ministri interessati, quanto abbiano a cuore le popolazioni pugliesi e particolarmente quelle salentine, il mantenimento di detti servizi; sia per il trasporto passeggeri, sia per il trasporto merci, popolazioni che private delle ferrovie dovrebbero servirsi unicamente dei trasporti su strada ordinaria, già carenti attualmente per insufficienza di strutture stradali e per mezzi meccanici.

Per sapere se sono a conoscenza, che la chiusura delle linee indicate, significherebbe il licenziamento di molti degli attuali dipendenti delle ferrovie del Sud-Est che andrebbero ad ingrossare le file dei disoccupati ed una maggiore degradazione dell'economia salentina, già sofferente a causa della sua cronica depressione.

Per sapere infine, se non credano di dover intervenire per potenziare quei servizi, richiamando la società concessionaria all'impegno del loro ammodernamento. (24449)

CRUCIANI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia apparsa con viva preoccupazione che il Ministero starebbe approntando provvedimenti concernenti la soppressione delle ricevitorie postali di Bruna, Bagnaia, Colombella, Fraticciola Selvatica, Montecorneo, Parlesca, Pila, Ponte della Pietra, Ramazzano, Sant'Egidio, San Fortunato della Collina, San Sisto, Monte Petriolo della città di Perugia.

La notizia di tale grave decisione è pervenuta anche agli abitanti delle frazioni interessate i quali, a più riprese, hanno rappresentato al sindaco il rammarico generale, sottolineato lo stato di disagio e prospettato gli inconvenienti che comporterebbe la pratica attuazione di un simile provvedimento.

Se pertanto, come si teme, detta soppressione dovesse rispondere a realtà, si darebbe diretta conferma a quanto già evidenziato dall'amministrazione di Perugia con nota del 1° marzo 1966, e cioè che il permanere delle ricevitorie nelle varie zone sarebbe esclusivamente subordinato alla assunzione di alcuni e non indifferenti oneri da parte del comune di Perugia.

Che tale pretesa difetti di obiettività, rispecchi posizioni ormai superate e che sia perciò contestabile sia in fatto che in diritto, è di tutta evidenza, non essendovi inoltre chi non veda come, in tal modo, per dichiarata esigenza di bilancio ministeriale, immotivatamente verrebbe rifiutata dagli organi ministeriali, non l'assunzione di nuovi oneri, il che sarebbe certamente plausibile, ma la conservazione di quelli già da tempo esistenti e che sono propri d'istituto.

Non può inoltre non rilevarsi che appare quanto meno di dubbia opportunità il proporre ai comuni, che per le precarie condizioni di bilancio non sono sovente in grado di far fronte ai compiti loro propri, l'assun-

zione di oneri non pertinenti e che esulano dalla sfera anche degli interventi straordinari.

Per sapere, conseguentemente, se non si voglia esaminare la possibilità di una soluzione che, tenendo conto delle istanze sopramenzionate, soddisfi per quanto possibile anche i fabbisogni delle collettività meno estese. (24450)

LETTIERI. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere le determinazioni che intende – nella propria competenza – promuovere per ottenere dall'ENEL la sollecita realizzazione della palificazione in cemento della rete elettrica a servizio dei comuni di Castel San Lorenzo, Albanella, Roccadaspide e Altavilla Silentina in provincia di Salerno.

Nei predetti comuni è frequentissima la circostanza di improvvise e a volte lunghe interruzioni nella erogazione dell'energia, con conseguenze gravi sia per gli onerosi rallentamenti nelle attività produttive sia per i disagi che la popolazione degli importanti comuni troppo spesso è costretta a subire.

È convincimento dell'interrogante che l'opportuna provvida assunzione di responsabilità – in questo settore – da parte di un Ente pubblico, debba trovare speditezza decisionale e rapidità di interventi per necessità che sono legittimamente reclamate.

Questo dovere è primario, soprattutto nel Mezzogiorno, per la validità delle necessità e dei bisogni non ancora affrontati e risolti, anche per confermare che l'assolvimento di compiti istitutivi da parte dell'ENEL, non si risolve in appesantimenti burocratici, elusioni di responsabilità o in differenziate « politiche » di intervento, fra le varie regioni del paese. (24451)

LETTIERI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere gli opportuni interventi che intenda promuovere per avviare a rapida soluzione la necessità e le attese di un numeroso gruppo di assegnatari della riforma fondiaria, dei borghi Gromola. Scanno e Cioffi in provincia di Salerno.

Si premette che nelle predette zone, l'Ente riforma della Campania, avendo disponibili superfici di terreno non attribuite ai lavoratori agricoli, promosse apposite lottizzazioni per procedere, mediante la costituzione di diritti di superficie, all'assegnazione ai richiedenti che si impegnavano a costruire – entro determinati limiti di tempo – immobili per civili abitazioni o per attività commerciali, artigianali, ecc.

L'apposita regolamentazione predisposta dall'Ente, prevedeva un contratto novennale rinnovabile con un pagamento di un canone simbolico di lire 100 annue per coloro che dovevano costruire abitazioni e di un canone corrispondente al 5 per cento di interesse sul valore del suolo, calcolato a lire 50 il metro quadrato per quanti desideravano intraprendere attività commerciali, artigianali, ecc.

La opportunissima iniziativa ebbe a determinare generalizzati consensi perché diretta a creare i presupposti per consentire a numerosissime famiglie di disporre – a condizioni favorevoli – di una civile abitazione o di intraprendere attività redditive.

Poiché le domande di assegnazione sono giacenti presso il competente ufficio dal 1961, l'interrogante sollecita il costruttivo impegno del Governo per rimuovere difficoltà e accelerare i tempi operativi per il godimento dei precisati benefici. (24452)

RINALDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto la direzione generale delle pensioni di guerra a non prendere in esame la domanda di revisione della pratica n. 12009826, presentata da Giacinto Giovannini in data 11 aprile 1967.

Egli, venuto in possesso dei documenti sanitari comprovanti il ricovero avvenuto presso l'ospedale civile di Genova-Nervi, non potuti depositare in precedenza, essendo risultate vane tutte le ricerche, ha chiesto il riesame in sede amministrativa, verificandosi le condizioni previste dall'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Ad avviso dell'interrogante non possono essere fatti valere i motivi di merito già discussi con decreto ministeriale del 25 marzo 1965, n. 2117254, data la presenza di nuovi elementi. (24453)

GAGLIARDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere in base a quali disposizioni non venga ammesso, per i prodotti a base di latte, l'uso di addensanti che, invece, vengono adoperati nella produzione di gelati, conserve di frutta, ecc.

Risulta all'interrogante che, per aggirare tale divieto, alcune ditte avrebbero eliminato la parola « latte » dalla denominazione dei loro prodotti nonostante contengano larga percentuale di latte.

Per concludere un chiarimento appare indispensabile anche perché nei paesi del MEC

si vende da tempo, in piena legalità, ciò che, in Italia, sembra, invece, non essere ammesso. (24454)

GAGLIARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non intenda destinare al magistrato delle acque e al genio civile di Venezia un adeguato numero di personale addetto alla sorveglianza della laguna e dei canali interni di Venezia al fine di impedire lo scarico abusivo, oggi frequentissimo, di migliaia di metri cubi di materiale, l'inquinamento delle acque, la compromissione, insomma, dello stesso regime lagunare gravemente insidiato nel suo delicato equilibrio. (24455)

DE MARZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali sono stati gli intralci burocratici frapposti dagli organi tecnici periferici provinciali e regionali del Ministero che hanno talmente ritardato i lavori della ricostruzione del cimitero di Conche di Codevigo (Padova), distrutto dall'alluvione del 4 novembre dello scorso anno, tanto da arrivare alla prossima celebrazione dei defunti senza che la disgraziata popolazione possa ricordare i propri cari com'è nella loro tradizione ed affetto più umano. (24456)

BASILE GUIDO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga opportuna l'emanazione dei provvedimenti necessari per il pagamento della integrazione del prezzo ai produttori di olio di questo anno, per evitare il ritardo dell'anno scorso, per cui vi sono dei casi in cui i produttori non hanno ancora ricevuto il pagamento, restando così annullato il vantaggio della integrazione del prezzo. (24457)

LOPERFIDO, BUSETTO E NATOLI. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se, nell'interesse delle aziende artigianali e delle piccole industrie che lavorano per l'ENEL (Ente nazionale elettricità) o che al medesimo forniscano semilavorati o materiali, non ritenga doverosamente opportuno di far recedere l'ENEL dalla norma « leonina » che impone l'accettazione del pagamento a tre mesi data dalle prestazioni o dalle forniture;

per conoscere infine se, per agevolare, in particolare, le piccole modeste aziende artigiane, che, generalmente, non dispongono di uffici amministrativi, non intenda intervenire perché l'ENEL cessi dall'obbligare la presentazione delle fatture – anziché in una sola – in triplice copia, anche perché, notoriamente, gli uffici dell'ENEL sono dotati di macchine duplicatrici e di personale appositamente preparato ad adempiere mansioni, per l'artigiano invece indubbiamente gravose. (24458)

CRUCIANI. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se – premesso che è sentita dagli utenti del telefono la necessità di poter controllare la durata e il numero delle comunicazioni interurbane, sia a teleselezione che a centralino; premesso che la società telefonica di Stato non corrisponde interessi sulle ingenti somme accumulate come depositi degli utenti, a differenza di quanto avviene in altri paesi – non ravvisi la necessità e l'opportunità di:

a) installare il contatore telefonico presso gli utenti che ne facciano richiesta;

b) rateizzare in 10 anni la spesa per detta installazione;

c) corrispondere all'utente l'interesse del 5 per cento sul deposito. (24459)

BONTADE MARGHERITA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritiene opportuno, col prossimo anno scolastico, togliere l'autonomia amministrativa agli istituti d'arte e licei artistici, rendendoli dipendenti dai provveditori agli studi perché venga più rigorosamente osservata la disciplina e la priorità delle spese e perché essi si trovino in una posizione già acquisita in preparazione della riforma scolastica. (24460)

ROBERTI, CRUCIANI E FRANCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali, a distanza di oltre tre mesi dalla vacanza verificatasi, per la nomina del direttore generale dell'ENPAS ad altro importante incarico, non si sia ancora provveduto alla nomina del nuovo direttore generale, carica, come è noto, indispensabile per assicurare il normale funzionamento dell'istituto e l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, nell'interesse dei lavoratori assistiti e di tutto il personale dipendente. (24461)

MARZOTTO. — *Ai Ministri degli affari esteri, delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere se – premesso che: 1) il tribunale di Milano, con sentenza in data 29 aprile 1966, ha dichiarato avere lo Stato italiano, con la legge 21 marzo 1958, n. 267, che disponeva,

per il commercio di cotone nazionale, una aliquota dell'IGE inferiore a quella prevista per il cotone importato dall'estero, violato l'articolo III del trattato del GATT che stabilisce il principio della parità tributaria tra merci nazionali e merci importate dai Paesi appartenenti al GATT; 2) che la Corte d'appello di Milano, con sentenza in data 7 luglio 1967 ha riformato la sentenza del tribunale decidendo che l'articolo III del trattato del GATT non è stato violato dal Parlamento, a mezzo della legge 21 marzo 1958, ma dagli organi fiscali doganali che, erroneamente, non avevano ritenuto detta legge applicabile al cotone importato dai Paesi del GATT; 3) che l'avvocatura generale dello Stato ha proposto ricorso in Cassazione affermando nel medesimo che la legge n. 267 del 21 marzo 1958, che dispone la riduzione dell'IGE sul cotone nazionale senza nulla disporre sulle importazioni di cotone dai Paesi del GATT, non potrebbe essere applicata per il cotone importato dai predetti Paesi e ciò perché detta legge avrebbe violato il trattato del GATT, come aveva statuito il tribunale di Milano nel giudizio di primo grado, senza far sorgere alcun diritto per gli operatori economici di denunciare tale violazione, dato che tale diritto spetterebbe soltanto agli Stati aderenti al GATT – di fronte alla grave dichiarazione contenuta nel ricorso in Cassazione, presentato dall'Avvocatura generale dello Stato, ed al conseguente rischio che la Corte suprema confermi l'affermazione secondo la quale il Parlamento, con la legge 21 marzo 1958, avrebbe violato gli impegni internazionali, assunti dallo Stato con l'articolo III del trattato del GATT, nei confronti degli altri Stati, non intendano dare istruzioni perché l'Avvocatura generale receda dal ricorso e la maggiore IGE sul cotone importato da Paesi del GATT, sia rimborsata per il passato e parificata, per l'avvenire, all'IGE sul cotone nazionale onde evitare che, sul piano internazionale, lo Stato italiano sia accusato di essersi reso inadempiente al più importante accordo che regola il commercio tra i popoli. (24462)

TROMBETTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se, in vista della necessità di accompagnare lo sviluppo economico nazionale assicurandogli un adeguato supporto anche in linea di quei servizi di telecomunicazione che costituiscono oggi indispensabile strumento di realizzazione dei traffici mercantili e turistici e di tutto il poliedrico lavoro che da questi traffici deriva a tante categorie di imprenditori e di lavoratori, non ritenga di accelerare concretamente il processo di miglioramento tecnologico della rete nazionale *telex* ed in particolare:

attuare un pronto ed adeguato potenziamento degli attuali commutatori e delle vie di trasmissione, allo scopo di ridurre i tempi di attesa e conseguentemente i costi per la utenza;

predisporre tempestivamente l'adeguato, generale ampliamento degli impianti, nella prospettiva del rapido sviluppo in corso della rete nazionale ed internazionale dei servizi telex;

adeguare l'attuale sistema tariffario nazionale e, soprattutto, gli attuali costi e prezzi del nostro servizio telex a quelli degli altri Paesi, specialmente del MEC, al duplice scopo di diffondere il servizio stesso alle diverse attività economiche che vi sono interessate e di consentire a tali attività, rispetto a quelle estere, la necessaria forza competitiva;

assicurare con mezzi di maggiore e più pronta efficacia la manutenzione ed il regolare funzionamento tecnico dei servizi, nonché con l'istituzione di speciali corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionali, l'efficienza del personale addetto. (24463)

ZINCONE. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per evitare il ripetersi dei gravi inconvenienti derivanti dai ritardi e dall'irregolare funzionamento delle Commissioni ministeriali previste dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213 sul nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia. Detti ritardi, spesso in aperta violazione con i termini previsti dalla legge stessa, arrecano notevoli danni all'industria cinematografica. In particolare gli attestati di qualità istituiti dalla predetta legge per dare un incentivo all'effettiva circolazione dei migliori film vengono conosciuti con anni di ritardo. Soltanto in questi giorni risultano assegnati gli attestati di qualità per i film messi in circolazione nel 1965; l'articolo 11 della stessa legge dispone che i cortometraggi per i premi siano assegnati entro il trimestre successivo a quello della loro prima proiezione in pubblico. Detta assegnazione non risulta ancora venuta per il terzo e quarto trimestre 1965.

Si chiede inoltre per quale motivo per il 1965 siano stati assegnati premi di qualità soltanto a dieci dei venti film previsti dalla

legge, sottraendo così ai produttori di film la metà dei fondi assegnati a questo titolo dalla legge, a parziale compenso della riduzione dei contributi automatici.

Si chiede infine di conoscere con quali criteri siano stati scelti i film per l'assegnazione dei premi di qualità, criteri che sembrano assolutamente incomprensibili, se si considera che mentre sono stati esclusi film diretti da registi di conosciuta capacità professionale, sono stati premiati anche un film a disegni animati ed una pellicola, che in due anni, per assoluta mancanza di requisiti spettacolari, ha raggiunto un incasso di appena 1 milione e 700 mila lire. (24464)

SPADOLA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere con urgenza gli esatti termini della ratifica degli accordi per la cessione del pacchetto azionario della società ABCD all'ANIC del gruppo ENI.

In particolare per sapere se nella ratifica di cui sopra, nel quadro della politica meridionalistica del Governo, sia stato tenuto conto delle esplicite richieste fatte dall'interrogante alla Camera nella seduta del 2 ottobre 1967 in relazione:

a) al mantenimento del livello occupazionale attuale con la immediata sostituzione nelle vacanze dovute al normale esodo (decessi, dimissioni, pensionabilità);

b) all'attuazione del programma di ampliamento degli impianti già programmato dalla società ABCD con il conseguente aumento di posti di lavoro;

c) alla integrazione delle produzioni di Gela e di Ragusa in modo che ne risultino beneficî, e maggiori possibilità di sviluppo anche per gli impianti di Ragusa. (24465)

BUSETTO. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se non ritengono opportuno e necessario accogliere con la sollecitudine del caso, le urgenti richieste di improrogabili provvedimenti unanimemente avanzate dal Consiglio comunale di Piove di Sacco nella seduta del 6 corrente e sostenute anche dai Consigli comunali del mandamento per fronteggiare le gravi conseguenze dell'alluvione abbattutasi il 4 settembre 1967 sull'intera zona, la seconda a 10 mesi di distanza da quella del 4 novembre 1966, e alla quale si è riferito l'interrogante con l'interrogazione n. 6324 del 18 settembre 1967.

In particolare i Consigli comunali di Piove di Sacco e dei comuni colpiti chiedono:

opere di difesa e di riordino della situazione idraulica con particolare riguardo ai progetti di sistemazione consortili;

interventi a favore delle famiglie colpite attraverso l'acceleramento delle pratiche riguardanti i contributi per i danni provocati dall'alluvione del 4 novembre 1966 e la concessione dei prestiti al tasso agevolato con particolare riferimento ai settori dell'artigianato e del commercio;

estensione a tutti i colpiti ed alle diverse categorie che hanno subìto i danni per la seconda alluvione del 4 settembre 1967 delle provvidenze di cui ai decreti legge n. 914 e n. 976 rispettivamente convertiti nelle leggi 23 dicembre 1966, n. 1141 e 23 dicembre 1966, n. 1142;

istituzione di un fondo nazionale di solidarietà permanente contro le calamità naturali di cui alle proposte di legge da tempo presentate alla Camera. (24466)

GULLO, MICELI, PICCIOTTO, POERIO, MESSINETTI, FIUMANÒ E TERRANOVA RAFFAELE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere – in considerazione del fatto che il periodo di sette anni durante i quali la salina del Lungro (Cosenza) doveva rimanere in funzione sta per scadere senza che nessuno dei provvedimenti promessi per assicurare stabile lavoro agli operai impiegati sia stato adottato e che, al contrario, diverse decine di operai vengono collocati a riposo senza sostituirli con le giovani leve in cerca di occupazione; rilevato che la chiusura della salina, senza adeguati e tempestivi interventi sostitutivi, segnerebbe l'estinguersi dell'unica fonte di lavoro e di redditi indiretti per l'intera zona – se il Ministro interrogato, accogliendo l'unanime voto adottato il 22 agosto 1967 del consiglio comunale di Lungro, non intenda provvedere acché:

a) sia assicurato lo sviluppo produttivo e competitivo della salina e mezzo delle necessarie opere di ammodernamento e con l'assunzione di nuova manodopera;

b) sia attuata nella zona la realizzazione di una nuova industria a partecipazione statale;

c) siano, nel frattempo, tutelati nei loro diritti ed assistiti nei loro bisogni i lavoratori occupanti od estromessi della salina. (24467)

RAIA E SPECIALE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere la

ragione per la quale non abbia ancora data l'autorizzazione, reiteratamente richiesta, per la istituzione della quarta classe dell'Istituto tecnico industriale di Petralia Soprana, sezione staccata del Vittorio Emanuele III di Palermo, considerato che i capannoni, i vari macchinari e i laboratori sono stati approntati e che in ogni caso è impegnato il comune ad allestirli.

Da sottolineare che a Petralia Soprana frequentano studenti di circa 10 comuni e di diverse borgate che senza tale autorizzazione sarebbero costretti a disagi indicibili. (24468)

GHIO E LUCIFREDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per procedere all'ammodernamento ed alla sistemazione della strada statale Aurelia nel tratto compreso tra Sestri Levante e La Spezia, universalmente noto come Passo del Bracco.

Tale tratto abbisogna di rettifica in parecchi punti onde snellire l'ingentissimo traffico che su di esso si svolge e che, anche ad autostrada ultimata, rappresenterà pur sempre una quota non trascurabile del movimento di persone e merci fra i paesi confinanti con l'Italia, la Toscana, l'Emilia e Roma.

In particolare, gli interroganti chiedono che venga risistemata la variante costituita dal tratto Ca' di Vara-Brugnato, che è addirittura impraticabile, e che si proceda alla immediata eliminazione delle curve in quei tratti che servono di collegamento ai futuri caselli dell'autostrada, nonché tutti gli altri lavori di miglioria che, certo, saranno noti come urgentissimi a seguito delle segnalazioni del compartimento dell'ANAS. (24469)

BALLARDINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga di dovere diramare agli uffici periferici dipendenti direttive affinché la riduzione dell'aliquota dell'imposta di registro prevista dalla legge 124/65 per i trasferimenti dei fabbricati e delle aree destinate all'edilizia, sia applicabile anche ai fabbricati ad uso industriale ed ai fabbricati rurali, e ciò contrariamente all'applicazione restrittiva in atto di detta norma, in aperta violazione della lettera e dello spirito della legge. (24470)

SERVADEI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere come gli organi dipendenti hanno tutelato e intendano tutelare gli interessi dei signori Maria Teresa e Giulio Berti, e Addonizio Adelina residenti in Italia e rispettivamente figli e moglie del concittadino Berti Augusto deceduto in data 12 gennaio 1967 a Debra Zeit (Etiopia) lasciando colà un notevole patrimonio immobiliare e mobiliare, dal cui possesso e dalla cui ricognizione di entità i citati eredi legittimi sono stati fino a questo momento tenuti forzatamente estranei. (24471)

FINOCCHIARO, CODIGNOLA E ACHILLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere – considerato il pericolo che la zona verde, intorno alla monumentale Certosa di San Martino in Napoli, possa subire deturpazioni a causa delle norme vigenti (Piano regolatore del 1939, che prevede case a schiera con indici di edificabilità di metri cubi 4,64 per metro quadrato ed altezze di 26 metri) – se gli uffici hanno disposto la rapida approvazione di un piano paesistico e la emanazione dei decreti per l'applicazione dell'articolo 21 della legge n. 1089 del 1939 per tutelare il verde intorno alla monumentale Certosa di San Martino in Napoli, verde che costituisce elemento integrante e vitale della Certosa stessa.

Si chiede, altresì, ferma restando la necessità della emanazione rapida dei decreti per l'applicazione dell'articolo 21 della legge n. 1089 e l'approvazione del piano paesistico (legge n. 1497 del 1939), provvedimenti questi necessari per la tutela immediata del complesso monumentale, di conoscere quali provvedimenti intende adottare il Ministero per l'acquisizione in futuro al demanio pubblico della parte della collina di San Martino ancora in mano a privati, in modo da costituire insieme alla parte già demaniale un grande parco pubblico per Napoli. (24472)

CRUCIANI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere i motivi che ritardano l'iniziativa del comune di Spoleto tendente a sistemare gli impianti sportivi recentemente danneggiati. (24473)

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che stanno portando alla cessione all'Università dell'unica palestra esistente a Perugia, prima della realizzazione di una sostitutiva. (24474)

CRUCIANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi che impediscono il finanziamento della costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni del comune di Scheggino (Perugia) – importo lire 29.000.000 – legge 22 luglio 1966, n. 614, re-

cante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale. (24475)

CRUCIANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi che impediscono il finanziamento della costruzione nel territorio del comune di Scheggino (Perugia) di argini di protezione dalle acque del fiume Nera. Legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale. (24476)

CRUCIANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi che impediscono il finanziamento della strada di accesso al Cimitero del comune di Scheggino (Perugia) - spesa lire 5.000.000. Allargamento e sistemazione della strada Ceselli, Pontuglia, Schioppo, - spesa lire 9.000.000. (24477)

CRUCIANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi che impediscono il finanziamento della costruzione di un ponte sul Nera in corrispondenza della frazione di Ceselli (comune di Scheggino). Importo presunto lire 30.000.000. Legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale. (24478)

CRUCIANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali si impedisce il finanziamento della costruzione di un ponte nel comune di Scheggino (Perugia). Importo presunto lire 30.000.000. Legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale. (24479)

CRUCIANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi che impediscono il finanziamento, in base alla legge 22 luglio 1966, n. 614, della costruzione dell'acquedotto a caduta naturale delle « Fontanelle » per alimentare la rete idrica del comune di Scheggino (Perugia). Importo lire 8.000.000. (24480)

CRUCIANI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere i motivi che impediscono il finanziamento dello stadio e del Palazzo dello Sport di Rieti. (24481)

CRUCIANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi che ritardano, dopo le precise assicurazioni fornite in risposta ad una precisa interrogazione del 23 marzo 1965, la statizzazione della strada di Fondovalle alla quale sono interessate le province di Siena, Terni e Perugia. (24482)

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quale orientamento ha seguito la Camera di commercio di Perugia nel discriminare gli artigiani per l'assegnazione del contributo a fondo perduto, recentemente deliberato. (24483)

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che hanno impedito al Ministero della pubblica istruzione l'accoglimento della proposta - regolarmente avanzata dall'Amministrazione provinciale - di istituire a Gubbio e Città di Castello la terza classe dell'Istituto tecnico industriale.

Per sapere come mai il Governo respinge ed annulla ogni programmazione scolastica, unanimemente approvata a livello di Enti locali, per aderire a pressioni di ispirazioni partitiche in aperto contrasto con gli interessi delle popolazioni dei due importanti centri e delle zone contermini. (24484)

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere di quale portata sono gli ammanchi dell'ECA di Rieti affidati ai partiti di centro-sinistra;

per sapere se è vero che sono state impartite direttive di insabbiare l'inchiesta e per quale motivo. (24485)

ABBRUZZESE, CAPRARA, BRONZUTO E ABENANTE. — *Al Ministro dell'interno.* Per conoscere quali immediati e urgentissimi provvedimenti intenda adottare per la normalizzazione amministrativa-economica dei Collegi Riuniti di Napoli. Infatti, stando alle risposte a precedenti interrogazioni, già avrebbe dovuto essere insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione per operare al risanamento morale e materiale dell'Ente.

Per sapere quali sono i motivi politici e burocratici che impediscono tale insediamento e quali misure eccezionali sono in gestazione per prevenire il ripetersi di quanto sta accadendo per provvedere al pagamento degli stipendi al personale, costretto allo sciopero e all'occupazione da circa un mese, e che ha ricevuto nei decorsi mesi il pagamento delle competenze con venti giorni di ritardo.

Per sapere ancora, se il Prefetto di Napoli ha facoltà di provvedere alla nomina del

suo rappresentante per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, senza nessuno indugio, e senza condizionamento da parte dei partiti di maggioranza.

Per conoscere infine, se la Prefettura di Napoli ha prospettato tra le possibilità di migliorare le condizioni dell'Ente: il congelamento dei debiti, la ratizzazione degli oneri previdenziali previsti per legge, la rivalutazione del finanziamento governativo, l'aumento delle rette, la revisione della situazione patrimoniale.

Gli interroganti chiedono infine se il Ministro non ritenga che, per la drammatica situazione che si è venuta a creare, ogni giorno in più che si tentenna per la cacciata del Commissario straordinario, contribuisca a pregiudicare irrimediabilmente la situazione dei ricoverati, del personale e dell'istituzione stessa. (24486)

GULLO, MICELI, PICCIOTTO, POERIO, FIUMANO' MESSINETTI E TERRANOVA RAFFAELE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sulle pensioni degli autoferrotranvieri. In merito alla insostenibile situazione ed alle gravi sperequazioni della categoria degli autoferrotranvieri, molteplici segnalazioni, richieste, denunzie sono state da tempo avanzate in sede parlamentare e sindacale. Rendendosi conto della gravità della situazione, il Ministro interrogato sin dall'ottobre 1966 prendeva impegno di convocare le organizzazioni sindacali per concordare i provvedimenti necessari. A tutt'oggi, però, niente è stato fatto. Anzi mentre i miglioramenti delle pensioni degli autoferrotranvieri, nonostante il loro basso livello iniziale e l'accresciuto costo della vita, sono ancora ferme al 1° gennaio 1955 secondo il disposto della legge 830 del luglio 1961, con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966 sono stati rimborsati ai concessionari delle ferrovie secondarie, municipalizzate, eccetera, ben 23 miliardi di contributi previdenziali!

Gli interroganti chiedono pertanto se il Ministro interrogato non voglia intervenire, con la tempestività dettata dall'imminente scadenza della legislatura, acché un tale angoscioso problema che assilla e minaccia di travolgere una benemerita categoria di cittadini, sia celermente e soddisfacentemente risolto. (24487)

URSO, LAFORGIA, SGARLATA, DEL CASTILLO E BOVA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se – in attesa di più incisive ed organiche riforme – stia per essere varata dagli organi responsabili una « piccola riforma » per eliminare dall'anno scolastico 1968-69 la sessione autunnale degli esami di maturità e di abilitazione, determinando così un nuovo ordinamento nel settore e quindi una più opportuna e razionale articolazione dell'attuale calendario scolastico.

Per sapere inoltre quali mutamenti nei criteri d'esame e di giudizio s'intendano applicare in conseguenza di detta eventuale variazione. (24488)

ZUCALLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i motivi per i quali il medico provinciale di Udine, malgrado le pressanti sollecitazioni della categoria interessata, non ha ancora provveduto alla nomina della commissione esaminatrice, prevista dalla legge 1° ottobre 1965, n. 1103, per il rilascio dell'attestato di idoneità di « Assistente tecnico di radiologia ». (24489)

GENNAI TONIETTI ERISIA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per le zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia secondo la quale della somma di 100 milioni, stanziata dalla Cassa del mezzogiorno per la riparazione degli antichi monumenti dell'Isola d'Elba, ben ottanta milioni sono stati destinati alla sistemazione della Caserma De Lauger in Porto Ferraio.

Se ritiene che detta distribuzione di fondi non risponda ad un criterio di opportunità, dato che i residui venti milioni sono insufficienti per impedire la rovina definitiva degli altri monumenti di indubbio valore storico e delle diverse torri medicee distribuite lungo le coste dell'Isola. (24490)

BUSETTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga opportuno dare un chiarimento di merito che ponga fine ad una polemica municipalistica e poco edificante che si è sviluppata tra i rappresentanti della democrazia cristiana e del partito socialista unificato circa l'attuazione nella provincia di Belluno degli interventi straordinari e dei relativi finanziamenti previsti dalla legge 22 luglio 1966, n. 614.

In particolare per conoscere:

1) il contenuto del piano delle opere e degli interventi nella provincia di Belluno approvato dal Comitato dei ministri di cui alla predetta legge n. 614;

2) l'ammontare dei finanziamenti destinati all'attuazione di detto piano;

3) le decisioni adottate per rendere operante il piano e l'utilizzazione dei finanziamenti. (24491)

MICHELINI. — *Al Ministro dell' interno.* — Per conoscere:

le ragioni per le quali il Prefetto di Roma, con decreto n. 9813 del 18 settembre 1967, su asserite sollecitazioni del competente Ministero, ha disposto l' annullamento della deliberazione n. 523 del 10 maggio 1967 (ratificata dal Consiglio comunale di Roma nella seduta del 2 agosto 1967 con deliberazione n. 4260) con la quale venivano resi operanti gli accordi conclusi (dopo le trattative da lui stesso promosse nella terza decade del dicembre 1966 per scongiurare gli effetti di una massiccia azione di sciopero proclamata dai dipendenti dell' Azienda comunale elettricità ed acque di Roma) fra la Federazione delle Aziende elettriche municipalizzate e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori;

qual'è il proprio giudizio su tale atto e quale atteggiamento intenda assumere avverso la palese violazione dell'attuale disciplina privatistica dei rapporti di lavoro delle Aziende municipalizzate che l'atto stesso rappresenta e che non può non provocare reazioni da parte della categoria interessata. (24492)

SINESIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza che dopo alcuni mesi della ultimazione dei lavori delle palazzine costruite nel villaggio Giordano di Palma di Montechiaro (Agrigento) con i fondi della legge 30 dicembre 1965, n. 1676, tre palazzine presentavano gravi lesioni alle strutture, per cui venivano dichiarate inabitabili.

L'interrogante fa presente che in detto villaggio non è stata prevista la costruzione di una chiesa, né di una scuola, mentre l'illuminazione pubblica ancora manca, costringendo le centinaia di cittadini che lo abitano alla adozione di mezzi di emergenza. Inoltre, nello stesso complesso, il servizio di approvvigionamento idrico risulta saltuario e difettoso e, a quanto risulta, ciò è dovuto anche agli errori tecnici compiuti durante la costruzione delle case nel sistema della condotta idrica, per cui riesce impossibile collocare i contatori sollecitati dall'ente che gestisce il servizio idrico. (24493)

SINESIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere l'indice di mortalità che si è avuto, in questi ultimi tempi, tra i bambini della provincia di Agrigento e se, comunque, risulti a verità che si sono registrati decessi a causa di intossicazioni alimentari che sono sfuggiti al controllo degli organi responsabili. (24494)

SINESIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni per cui, ancora, gli organi competenti non hanno proceduto al collaudo dell'edificio della scuola media « L. Rizzo » di Porto Empedocle, dopo circa tre anni del suo completamento. Detto edificio è stato consegnato dal comune di Porto Empedocle alla suddetta scuola due anni addietro, per cui si rende necessario che le operazioni di collaudo vengano al più presto definite. (24495)

SINESIO. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato dei lavori del costruendo aeroporto di Lampedusa (Agrigento).

Il completamento dell'opera, nel più breve tempo possibile, si rende infatti necessario e vitale per gli abitanti dell'isola, soprattutto per agevolare le operazioni di soccorso che, come è noto, non possono attuarsi a cura del CIRM quando il mare è in tempesta.

La realizzazione a breve scadenza dell'aerostazione di Lampedusa, consentirebbe altresì un più sollecito allacciamento dell'isola con la madrepatria, agevolando il turismo e tutte quelle attività che abbisognano, per il loro moltiplicarsi, di rapidissimi collegamenti. (24496)

SINESIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali iniziative intende adottare per la eliminazione delle discordanze esistenti a Palermo, tra il totale dei posti offerti dal Provveditore agli studi ai maestri della graduatoria permanente (n. 175) e quello dei posti offerti ai candidati del concorso magistrale ordinario ed a quelli del concorso speciale riservato.

Ai sensi della legge n. 574 del 25 luglio 1966, al 1° ottobre di ciascun anno, infatti, bisognerebbe conferire ai maestri della graduatoria permanente la metà dei posti vacanti nel ruolo in soprannumero e nel ruolo normale dei comuni della provincia. L'altra metà dei posti è destinata al concorso magistrale. Nella prima attuazione della legge 574 questa ultima metà viene suddivisa in parti uguali tra i candidati del concorso ordinario e quelli del concorso speciale riservato.

Appare chiaro, quindi, che ai candidati ai concorsi (ordinario e speciale) sono stati asse-

gnati 61 posti in meno rispetto a quelli dei maestri della graduatoria permanente (114 posti ai primi e 175 ai secondi).

L'interrogante desidera inoltre conoscere se non intende invitare il provveditore agli studi di Palermo affinché determini i posti del concorso speciale riservato, sulla base di tutti i posti vacanti alla data del 1° ottobre 1967 ed ai sensi dell'articolo 8 della legge 574, dal momento che, ancora, non sono stati aggiornati i posti messi a concorso il cui numero è stato reso noto con decreto provveditoriale n. 39722 del 28 dicembre 1966. (24497)

SINESIO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere lo stato attuale dei lavori della Commissione istituita dal Ministero degli esteri per la definizione del valore della anticipazione dell'indennizzo da destinare agli agricoltori che hanno avute terre espropriate in Tunisia. L'interrogante desidera altresì conoscere la composizione della commissione suddetta ed in particolare, lo stato della pratica del signor Salvatore Casano. (24498)

SINESIO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se non intenda promuovere, a Cattolica Eraclea (Agrigento), onde eliminare la locale disoccupazione e la conseguente emigrazione in continuo incremento, la redazione di un piano che preveda la lavorazione *in loco* del salgemma e dei sali potassici, di cui esistono importanti e copiosi giacimenti, nonchè di studiare la riattivazione della miniera di Collerotondo. Nei dintorni di Cattolica Eraclea, esistono, infatti, enormi giacimenti di salgemma mentre è stata accertata la presenza dei sali potassici nella zona di Sant'Antonio.

La industrializzazione della zona di Cattolica Eraclea, consentirebbe l'impiego di mano d'opera dei paesi viciniori (Montallegro, Siculiana, Ribera, Caianciana, Raffadali) dove la disoccupazione attualmente tocca indici assai elevati. (24499)

SINESIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se non ritiene opportuno di istituire, sia pure a titolo sperimentale, nelle tratte ferroviarie Agrigento Centrale-Palermo ed Agrigento Centrale-Caltanissetta, delle corse « direttissime » di automotrici con l'abolizione delle fermate dove trascurabilissimo, se non nullo, è il traffico dei viaggiatori.

Ciò consentirebbe un più rapido allacciamento tra i suddetti centri con una diminuzione della percorrenza, mentre renderebbe più comodo il viaggio ai moltissimi viaggiatori diretti o provenienti dal continente. (24500)

SINESIO. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendono adottare per risolvere la crisi in cui versa il porto di Trapani. Questo, infatti, è divenuto insufficiente alle nuove esigenze del traffico in quanto affluiscono sulle banchine nuove merci prodotte dalle locali industrie e dirette in ogni parte del mondo.

Data l'importanza che riveste questo scalo marittimo, occorre procedere al più presto all'ampliamento delle banchine ed alla costruzione delle infrastrutture necessarie, mentre occorre altresì procedere alla sistemazione del porto peschereccio dove sono ancora interrotti i lavori per il prolungamento ed il banchinamento di un molo. In particolare, il completamento del porto peschereccio porrebbe al sicuro i natanti che, attualmente, sono esposti ai pericoli dei venti del I e del IV quadrante. (24501)

SINESIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere la destinazione delle sigarette estere di contrabbando che vengono confiscate dalla Guardia di finanza. L'interrogante, in particolare desidera sapere se per ogni operazione di confisca vengono redatti dei verbali e se tutto il quantitativo sequestrato viene in essi annotato, senza dispersioni di sorta. (24502)

SINESIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non intenda indurre gli uffici competenti a riportare nelle mappe catastali la esatta ampiezza delle « reggie trazzere » create, in Sicilia, sotto il regno di Ferdinando di Borbone.

Ancora oggi, in materia, esiste una grande confusione e di questa traggono benefici coloro che risultano « possessori » di ampi appezzamenti di terreno che, originariamente, appartenevano al demanio dello Stato.

L'interrogante chiede inoltre che presso le Capitanerie di porto vengano redatte delle carte con l'esatta ubicazione dei terreni demaniali dati in concessione e di quelli risultanti liberi. Infatti, in molte Capitanerie, questi documenti non esistono. (24503)

SINESIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza che in moltissime scuole medie di I e di II grado, quest'anno, sono stati cambiati numerosi libri di testo, cosa, questa, che contrasta

con le disposizioni ministeriali che disciplinano la materia, con la conseguenza di creare nuove preoccupazioni ai padri di famiglia che a stento riescono a mantenere a scuola i propri figlioli.

L'interrogante aggiunge che le case editrici, nelle ultime ristampe, non si sono attenute alla regola stabilita dalle norme in vigore, ed hanno, nella maggior parte dei casi, aumentato il prezzo di copertina che è, comunque, superiore a quello comunicato agli studenti in precedenza. (24504)

SINESIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno, alla luce di notizie, del resto attendibili, tramandateci da illustri storici, di intraprendere una vasta campagna di osservazioni subacquee condotte con mezzi idonei e personale particolarmente attrezzato, allo scopo di individuare e, successivamente recuperare, le carcasse di navi romane che si troverebbero sotto uno spesso strato di sabbia, nei fondali antistanti Minoa Eraclea, Siculiana Marina e Capo Rossello. (24505)

SINESIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali risultanze siano state tratte nel corso della recente visita effettuata dallo stesso Ministro all'aeroporto civile « Punta Raisi » di Palermo.

In particolare, si desidera conoscere quali provvedimenti si intendano approntare e con quanta immediatezza, al fine di risolvere, con l'urgenza che meritano, i problemi connessi, sempre relativamente al detto aeroporto, alla costruzione di una terza pista trasversale, all'approntamento degli impianti per l'atterraggio notturno ed al completamento di tutte le attrezzature dell'aerostazione. (24506)

SINESIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere le ragioni, per cui, malgrado le precedenti, reiterate assicurazioni in proposito, ancora non sono stati immessi in esercizio, nelle tratte ferroviarie Agrigento-Palermo ed Agrigento-Caltanissetta i locomotori *diesel* che dovrebbero risolvere il problema di un rapido collegamento dei suddetti centri, con la eliminazione delle locomotive a vapore. L'interrogante desidera, altresì, conoscere se sono stati ultimati i lavori per la revisione dello « armamento » ferroviario, condizione – questa – indispensabile per l'entrata in esercizio delle nuove motrici. (24507)

LEVI ARIAN GIORGINA E CINCIARI RODANO MARIA LISA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se corrisponde a verità che il prof. Lo Cascio, preside del liceo statale « Cannizzaro » di Roma è stato trasferito a Centocelle per aver richiamato, come era suo dovere, un insegnante dell'istituto, il prof. Papa, che aveva assegnato agli alunni temi di intonazione fascista; e per sapere quali provvedimenti intenda prendere nei confronti del suddetto prof. Papa, al quale invece non sarebbe stata inflitta alcuna punizione, al fine di impedire che si svolga propaganda fascista nelle scuole della Repubblica. (24508)

LEVI ARIAN GIORGINA, BIANCANI, BODDINO E LENTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga urgente revocare il licenziamento degli insegnanti tecnici pratici con funzione di assistenti degli istituti tecnici agrari secondo quanto prescrive la circolare ministeriale del 3 ottobre 1967, n. 351.

Privare tali istituti dei tecnici che hanno il compito di seguire gli studenti nelle loro esercitazioni pratiche – compito che per ovvi motivi non può essere assolto dai professori di cattedra – significa arrecare un grave danno alla formazione professionale dei futuri tecnici, i quali riceveranno dalla scuola solo più una insufficiente preparazione teorica, ma non saranno in grado di assolvere immediatamente funzioni direzionali nelle aziende presso le quali saranno assunti, e ciò in aperta contraddizione con i nuovi razionali indirizzi dell' istruzione tecnico-professionale accolti anche dalla Commissione ministeriale di indagine della scuola italiana. (24509)

MAGNO, PASQUALICCHIO E DI VITTORIO BERTI BALDINA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quando sarà provveduto alla costruzione nel comune di San Severo (Foggia) della prevista centrale del vino e quali capacità e caratteristiche la stessa dovrà avere. (24510)

SIMONACCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati predisposti e si intendano predisporre per preparare degnamente la celebrazione degli storici avvenimenti che fecero di Roma, illuminato centro della cristianità, la capitale dell'Italia libera ed unita.

Il paese attende che, anche a coronamento del ciclo delle solenni commemorazioni promosse per ricordare le epiche gesta del Risor-

gimento, si realizzi in Roma capitale un'opera che, ispirata agli ideali risorgimentali, ricordi in modo adeguato l'evento del 1870, ne evidenzi la continuità nei valori della resistenza e ne riproponga l'irresistibile anelito di libertà e di ordinato progresso civile, ritrovati ed espressi nella democrazia.

Si domanda quale apporto, diretto ed indiretto, intenda dare il Governo alla realizzazione del progettato nuovo complesso urbanistico ed espositivo che, allacciandosi alla operante realtà dell'imponente quartiere Europa, sia nello stesso tempo testimonianza dell'altissima funzione di Roma nella formazione della nostra società, della sua profonda fedeltà agli eterni princìpi del Cristianesimo e della sua posizione di guida nel processo di sviluppo economico e sociale del popolo italiano.

A soli tre anni dalla storica ricorrenza, urgono decisioni concrete perché Roma '70 si delinei e si componga in tempo quale sintesi attuale e dinamica di un passato luminoso e di un avvenire sicuro. (24511)

VEDOVATO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se, di fronte alla drammatica situazione che perdura nella Conservatoria dei registri immobiliari di Firenze, non ritenga finalmente necessario ed urgente, ad un anno di distanza dagli eventi alluvionali del novembre 1966, l'effettiva adozione di misure atte a non ritardare ulteriormente l'avvio all'opera ponderosa di ricostituzione delle tavole e dei repertori e di ripristino della funzionalità di tale ufficio, richiesta unanimemente dalla pubblica opinione che ha trovato ripetuta eco anche nella stampa cittadina.

L'interrogante – mentre dà atto che, su suo interessamento, il Ministro delle finanze ha, in data 5 luglio 1967, ricevuto ed ascoltato i presidenti degli ordini dei notari, avvocati e commercialisti di Firenze, accogliendone le istanze, ed ha impartito disposizioni ai dipendenti organi burocratici per l'immediata ancorché temporanea destinazione alla Conservatoria di Firenze di un congruo numero di nuovi elementi e per l'accettazione di eventuali contributi per concorrere a risolvere la questione: disposizioni successivamente confermate per iscritto all'interrogante – fa presente che fino ad oggi nulla è avvenuto di sostanzialmente efficace, non potendosi considerare idoneo allo scopo il distacco per presa di servizio presso la Conservatoria di tre impiegati vincitori di concorso, quando si consideri che, senza il contemporaneo utilizzo di una adeguata attrezzatura meccanica, la sola ricostruzione degli indici richiede da tre a quattro anni di lavoro pur con il personale aggiuntivo, molto più numeroso di quello accordato, richiesto dai rappresentanti degli ordini; con tutto ciò ritardando, con grave danno, la risoluzione di un problema che riguarda da vicino, non soltanto gli operatori del diritto che lavorano a stretto contatto con la Conservatoria, ma anche tutte le categorie produttive e la stessa piena ripresa economica di una città già tanto provata. (24512)

ABENANTE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti adotteranno nei confronti dell'esattore del comune di Torre Annunziata (Napoli) che, in aperta violazione delle leggi vigenti a tutela dei lavoratori subordinati:

non rispetta l'organico del personale concordato in prefettura;

sottopone i dipendenti a prestazioni straordinarie e festive senza retribuzione;

mantiene in servizio cinque pensionati senza alcuna retribuzione ma con compensi saltuari;

non rispetta il contratto e la legge sull'orario di lavoro;

non concede le ferie contrattualmente determinate. (24513)

BADINI CONFALONIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per le zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere se non ritengano urgente ed opportuno disporre il riesame da parte del CIPE delle decisioni adottate circa la delimitazione delle zone depresse in Piemonte, secondo le quali vengono esclusi alcuni comuni della provincia di Cuneo, quale Ceresole d'Alba e Sommariva Perno, e della provincia di Alessandria, quale Treville, riconosciuti « zona depressa » fin dal 1957.

Fa presente al riguardo che, secondo quanto documentato dagli organi regionali competenti, le caratteristiche fissate dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, sono pienamente tuttora riscontrabili nei suddetti comuni, per i quali del resto fu fatta motivata proposta dal CRPE del Piemonte, il quale, nella seduta del 15 settembre 1967, ha pure espresso voto unanime perché dagli organi competenti sia presa in considerazione la immediata revisione delle scelte effettuate, al fine di rendere le decisioni sostanzialmente conformi alle proposte a suo tempo fatte.

L'interrogante pone inoltre in rilievo la ingiusta sperequazione creatasi nei riguardi dei centri contigui totalmente inclusi in aree depresse e aventi le stesse caratteristiche di quelli esclusi e le gravi ripercussioni locali di carattere economico e sociale. (24514)

DI MAURO LUIGI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

quali sono i motivi per cui l'ispettore Domenico Giacobbe è rimasto titolare dell'ufficio metrico di Catania dopo che una inchiesta, disposta dal Ministero, ha accertato a carico del predetto ispettore gravissime irregolarità;

se risulta al vero che il Ministero non ha dato alcun seguito agli esposti con i quali si denunciava il persistere nelle irregolarità da parte dell'ispettore Domenico Giacobbe.

Per conoscere inoltre quali misure il Ministro intenda adottare per riportare l'ordine all'ufficio metrico di Catania e punire i colpevoli di irregolarità anche se vantano vere o false protezioni politiche. (24515)

MILIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se, per motivi politici costituzionali o di pubblica sicurezza, il Governo abbia impartito disposizioni agli organi competenti, acché non sia consentito esporre od usare la bandiera tricolore con lo stemma sabaudo nelle manifestazioni pubbliche alle quali partecipano anche i monarchici, ovvero nelle cerimonie commemorative ufficiali di date riferentisi a fatti d'armi. (24516)

BONEA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per sapere se siano informati della pesante situazione venutasi a creare nel Salento, in seguito alla notizia che l'amministrazione dei monopoli è in procinto di fissare le nuove tariffe per i tabacchi greggi allo stato greggio ed in colli, per il triennio 1967-1969 in misura tale che esse non copriranno i costi effettivamente sostenuti dai produttori, con l'effetto immediato di un irrigidimento del settore industriale e di una stasi pericolosa per l'economia della regione.

I produttori e le lavoratrici, sono in stato di preoccupante fermento: i primi perché non possono consegnare alle fabbriche il prodotto che resta esposto ai pericoli di un deperimento qualitativo; le seconde perché vedono sempre più reale il timore di non riuscire a coprire il minimo di giornate lavorative che consenta loro di percepire il relativo salario, che corrisponde al misero reddito annuale di ogni singola unità, e la maturazione dei diritti di assistenza sanitaria e previdenziale.

L'interrogante chiede pertanto, se in considerazione dello stato delle cose indicato, non si intenda proporre un intervento che possa mediare la controversia esistente tra tabacchicoltori ed amministrazione del monopolio, per evitare sia un turbamento dell'ordine pubblico come conseguenza dello scontento sempre più manifesto nei produttori e nella categoria delle lavoratrici; sia un prevedibile danno di notevole entità nell'economia essenzialmente agricola del Salento che riflette il disagio di tutte le regioni italiane impegnate nel settore tabacchicolo. (24517)

MANNIRONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non ritenga di intervenire presso la RAI al fine di ottenere che sia sospesa la riscossione dei canoni di abbonamento da quegli utenti i cui apparecchi, acquistati nella speranza di poter ricevere le trasmissioni, purtroppo, ancora non riescono a riceverle in quanto le abitazioni ed i paesi dei citati utenti si trovano in zona d'ombra dove non risultano collocati dalla stessa RAI i ripetitori necessari e ripetutamente promessi.

Si fa riferimento, ad esempio, a vari comuni della costa orientale della Sardegna (Torpé, Budoni, parte di S. Teodoro ed altri). La RAI ha installato un ripetitore a Posada che, però, ancora non funziona e che, in ogni caso, quando sarà attivato, non potrà servire tutte le località della costa e dell'immediato retroterra in quanto lo si è voluto collocare, per malinteso senso di economia, in un punto molto basso, per altitudine, rispetto alle colline e montagne circostanti. (24518)

CERUTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non ritiene di concedere, nell'anniversario della vittoria, un assegno a favore dei combattenti della guerra 1915-1918, a titolo di riconoscenza nazionale, nella misura proposta dall'Associazione nazionale combattenti e reduci, limitatamente al corrente anno, in attesa dell'approvazione definitiva dei numerosi disegni di legge a suo tempo presentati a beneficio dei gloriosi artefici dell'unità d'Italia. (24519)

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quando sarà estesa l'energia elettrica alle

abitazioni coloniche nelle contrade Mesale, Tufariello e Ricinella in agro di Ponte San Cono nel comune di Buccino (Salerno). (24520)

BUSETTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza della inammissibile situazione che si è venuta a determinare nel comune di Vigodarzere dove il Consiglio comunale, per ragioni di contrasti esistenti nell'ambito della maggioranza, non è stato più convocato sin dal febbraio scorso.

Il Consiglio comunale non ha ancora approvato il bilancio preventivo per il 1967, non ha potuto adottare importanti deliberazioni su problemi vitali per la vita del Comune, e si trova inoltre in una delicata situazione finanziaria sicché fa fronte – appena – alle spese per gli stipendi al personale.

Per sapere quali interventi intende attuare perché il Consiglio comunale venga al più presto convocato per la ripresa di un normale rapporto democratico, pena l'inevitabile scioglimento e nuove elezioni se gli stessi interventi risultassero infruttuosi. (24521)

LUCCHESI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere come mai è stato escluso dai benefici della legge per le zone depresse del centro-nord il territorio del Comune di Campiglia Marittima in provincia di Livorno, almeno per il tratto ad est della Via Aurelia come è avvenuto per il Comune di Castagneto Carducci. (24522)

FODERARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per la realizzazione della rete idrica e dell'edificio municipale nel Comune di Scandale (Catanzaro), la cui Amministrazione ha chiesto da tempo la concessione dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589. (24523)

MILIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere come intenda dare concreta attuazione al decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963 riguardante la vigilanza sugli archivi degli enti pubblici, dal momento che sino ad oggi sono ancora moltissimi gli enti che di fatto ignorano la legge anzidetta eludendo gli obblighi che a loro fanno carico in un campo tanto importante e delicato quale quello della vigilanza sugli archivi degli enti pubblici.

In particolare inoltre l'interrogante chiede di sapere per quali ragioni la provincia di Sassari non ha adempiuto a tutt'oggi – dopo ben quattro anni – al rispetto del detto dettato legislativo e neppure alla ingiunzione fattagli dal Sovraintendente archivistico a norma dell'articolo 33 del detto decreto del Presidente della Repubblica, manifestando di fatto quindi di volere mantenere detto illegale atteggiamento. (24524)

AMADEI GIUSEPPE. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere se sono a conoscenza che le deliberazioni dei Consigli di amministrazione degli Enti previdenziali, adottate ai sensi dell'articolo 2 della legge del 29 maggio 1967, n. 337 prima della scadenza del termine tassativo (31 luglio 1967), sono state sottoposte, fin da tale epoca, alla approvazione, prevista dalle norme vigenti, del Ministero del lavoro e previdenza sociale e del Ministero del tesoro senza che risulti fin'ora che i ministeri predetti abbiano ratificato le deliberazioni stesse o abbiano comunque espresso una qualche decisione in merito.

L'interrogante chiede: quali sono i motivi che hanno determinato l'arresto del formale completamento delle deliberazioni stesse, destinate, secondo la già citata legge 337, a sanare una situazione di illegittimità che determinò, fin dal dicembre scorso, un intervento della Corte dei conti, un grave turbamento nell'opinione pubblica e nel Paese, e infine l'emanazione del disegno di legge approvato dal Parlamento con urgenza in osservanza al quale le delibere stesse sono state emanate; se l'esame cui i Ministri vigilanti intendono subordinare il loro giudizio di approvazione possa, per quanto riguarda il merito, essere ispirato da criteri diversi dal mero accertamento della stretta conformità, tassativamente prescritta dalla legge 337, per quanto riguarda l'approvazione delle menzionate deliberazioni; se l'assunzione delle competenti decisioni in materia non sia di assoluta urgenza, in considerazione: 1) che in attesa della debita approvazione le deliberazioni stesse sono formalmente operanti solo a titolo precario; 2) che la legge 29 maggio 1967, n. 337, ha inteso ristabilire oltre che la legittimità anche la certezza del diritto nel campo del trattamento economico dei previdenziali e che, pertanto, qualsiasi esitazione, anche meramente burocratica – in quanto suscettibile di far sorgere o mantenere incertezza in materia – frustrerebbe gli scopi che hanno determinato l'emanazione

della legge e si porrebbe in contrasto sostanziale con la volontà manifestata dal Parlamento nell'approvare la legge stessa. (24525)

ROBERTI, NICOSIA, CRUCIANI, FRANCHI E SANTAGATI. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza della grave situazione in atto presso alcuni ospedali della Regione siciliana (Palermo, Trapani, ecc.) i cui dipendenti sono costretti a scendere in sciopero ogni mese a causa del ritardo notevole con cui vengono corrisposti gli stipendi maturati.

Tale situazione viene notevolmente aggravata dal fatto che gli scioperanti vengono invitati a presentarsi al lavoro con lettere recapitate dai Carabinieri o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, mentre i dirigenti sindacali sono sottoposti a minacce di provvedimenti disciplinari che potrebbero essere presi nei loro confronti.

Premesso quanto sopra gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda prendere per trovare una soluzione ad un problema che interessa una notevole massa di lavoratori. (24526)

CERUTI CARLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non intenda dare finalmente corso alla richiesta per la costruzione del cimitero in frazione di Busseto, formulata dal comune di Pecorara in provincia di Piacenza.

L'interrogante fa rilevare che il cimitero ha una superficie di circa 200 metri quadrati, delimitati da un muro di cinta tutto diroccato, ove cui dovendo provvedere ad una nuova sepoltura è necessario esumare quella esistente e, non essendovi ossario, si è costretti ad interrare i resti esumati con la nuova salma.

Il cimitero serve le frazioni di Busseto, Aie Busseto, Caprile Corneto, Casa Baldini e varie case sparse per una popolazione complessiva di circa 400 abitanti.

La domanda per la costruzione del nuovo cimitero è stata inoltrata al Ministero dei lavori pubblici in data 23 dicembre 1959 con prot. n. 2981.

Dopo tale data furono interposte varie istanze di sollecito sia direttamente dal comune interessato sia dall'interrogaante, infatti:

1) in data 4 gennaio 1963 veniva informato l'onorevole Moro che, tramite l'Ufficio centrale enti locali della democrazia cristiana, interessava il Ministero dei lavori pubblici;

2) in data 11 agosto 1964 veniva interessato l'onorevole De' Cocci che, in data 1° settembre 1964, assicurava il proprio interessamento;

3) in data 22 marzo 1965 l'interrogante interessava nuovamente l'onorevole De' Cocci;

4) in data 29 ottobre 1965 il Ministero dei lavori pubblici comunicava che la richiesta sarebbe stata tenuta in particolare evidenza;

5) in data 22 agosto 1966 l'interrogante sollecitava nuovamente il Ministero dei lavori pubblici;

6) in data 17 ottobre 1966 il ministro Mancini assicurava che la richiesta sarebbe stata tenuta in evidenza in sede di predisposizione dei programmi delle opere da ammettere a contributo;

7) in data 31 marzo 1967 l'onorevole Giglia assicurava di tenere nella migliore evidenza la richiesta del comune.

Purtroppo, però, fino ad oggi l'opera non è stata realizzata e la situazione è ulteriormente peggiorata con grave disagio della popolazione per la umiliante sistemazione di un luogo di mesta pietà per i propri congiunti. (24527)

MONTANTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

1) quale sia l'effettivo costo annuo del parco automobilistico a disposizione delle autorità centrali dell' amministrazione civile e quale di quello a disposizione delle autorità regionali, provinciali e comunali;

2) se il Governo intenda rivedere per quanto di sua competenza la normazione in vigore nel senso di rendere più restrittiva la concessione dell'« auto di servizio » e più rigoroso l'uso della stessa;

3) quali sono le Autorità dello Stato. alle quali, una volta andate a riposo, spetti l'« auto di servizio » e per quali motivi. (24528)

GOLINELLI E VIANELLO. — *Ai Ministri della marina mercantile e delle finanze.* — Per conoscere se rispondano al vero le notizie, riportate negli ultimi giorni da vari quotidiani, secondo le quali, mentre da una parte il Demanio marittimo starebbe per perfezionare e decidere un abbuono di circa il 70-75 per cento, che può essere calcolato in circa 400 milioni di lire, del debito che la Società per azioni « Marina di Venezia » ha maturato

con lo Stato per lo sfruttamento della zona balneare del Cavallino, nell'Estuario nord di Venezia, ottenuta in concessione precaria fin dal 1955, dall'altra lo stesso Demanio avrebbe già stipulato o starebbe per stipulare un atto di concessione trentennale alla stessa Società della predetta zona riguardante un tratto di spiaggia di circa 3.000 metri lineari per una ampiezza di circa 150 ettari, al canone annuo di sole lire 2 per metro quadrato e ciò in deroga a precise disposizioni di legge.

Per sapere se è a loro conoscenza che considerevole parte della popolazione veneziana non può accedere a vicine e libere spiagge del Lido di Venezia essendo da decenni sfruttate in esclusiva e per esclusivi fini speculativi da grossi complessi alberghieri senza potere beneficiare di una parte del litorale del Cavallino di Venezia e quindi costretta a portarsi in zone balneari più lontane, affrontando maggiori disagi e maggiori oneri finanziari.

Per conoscere se non sia finalmente giunto il momento di soddisfare le richieste avanzate fin dal lontano 1945 dalla Amministrazione comunale di Venezia per la concessione degli 8.000 metri di arenile del Cavallino, richiesta ridotta in seguito a 2.500 metri come condizione ministeriale per una rapida soluzione del problema e non sufficiente fino ad ora per vincere gli indugi e le manovre burocratiche e dilatorie da parte degli organi ministeriali. (24529)

BUSETTO. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se non ritenga opportuno dare una risposta positiva alle richieste avanzate dai commercianti ambulanti del Comune di Solesino e di altri Comuni seriamente preoccupati per le limitate possibilità delle attività del commercio ambulante, imposte loro dalla legge 5 febbraio 1934, n. 327 e relativo regolamento d'applicazione approvato con regio decreto 29 dicembre 1939, n. 2255 (articoli 9 e 30).

Con le su citate disposizioni di legge viene delimitato il diritto all'esercizio del commercio ambulante in aree geograficamente ed economicamente troppo ristrette – cinque province confinanti con quella d'origine; mentre la concessione per l'esercizio della detta attività in altra provincia è limitatamente da 1 a 6 mesi e non sempre viene accordata.

L'interrogante chiede, quindi, di sapere se il Ministro non ritenga di modificare il regolamento riguardante il commercio ambulante per adeguarlo alle esigenze di un mercato moderno sempre più aperto e dinamico. (24530)

URSO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

1) in relazione alla sistemazione nei ruoli ad esaurimento – istituiti con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1965, n. 1653, in esecuzione della delega contenuta negli articoli 10 e 11 della legge 14 luglio 1965, n. 901 – del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1964 presso gli enti e sezioni di riforma fondiaria, se sia esatto che i competenti uffici del Ministero intendano valutare, ai fini della progressione in carriera di detto personale nell'ambito di tali ruoli, i servizi resi dal personale medesimo presso gli enti di provenienza interpretando la disposizione di cui all'articolo 6 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1653 (secondo cui i servizi stessi sarebbero valutabili per metà della loro durata) alla stregua dei principî contenuti nel capo II del titolo VI (parte II) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 (i quali, nella fattispecie del « passaggio ad altra carriera delle amministrazioni dello Stato » subordinano la valutazione dei servizi precedentemente resi alla prestazione di un certo periodo di servizio effettivo nella nuova carriera e restringono le possibilità di tale valutazione entro un limite massimo);

2) se non ritenga che siffatta interpretazione finisca per vulnerare profondamente la lettera e lo spirito dell'articolo 11 della legge di delega n. 901, che ha inteso disporre – come risulta, fra l'altro, con evidente chiarezza dai lavori preparatori – nei confronti del personale in questione (al fine di favorirne l'esodo dagli enti di sviluppo e conferire a questi ultimi una snella struttura burocratica) un ordinamento particolare, in cui le disposizioni di cui al testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato sono state richiamate unicamente ai fini di garantire al personale medesimo le identiche possibilità di carriera previste per il personale compreso nei corrispondenti ruoli ordinari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tale ordinamento particolare risulta, invero, imperniato sul principio fondamentale della valutazione, ai fini della carriera, dei servizi resi presso gli enti di provenienza in categorie corrispondenti al ruolo aggiunto per metà della loro durata, senza la previsione di alcun criterio limitativo che subordini la valutazione di detti servizi alla prestazione di un certo periodo di servizio nei ruoli ad esaurimento o la ancori ad un numero massimo di anni.

D'altra parte, la circostanza che detto ordinamento si concreti in disposizioni di particolare favore per il personale da sistemare negli istituendi ruoli ad esaurimento – anche in deroga alle disposizioni del testo unico 1957, n. 3 – appare evidente dalla disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge n. 901, la quale (nel presupposto dell'estensione dei benefici di carriera previsti dall'ordinamento medesimo in favore degli impiegati degli enti e sezioni di riforma fondiaria che abbiano comunque conseguito la nomina nei ruoli organici dello Stato) stabilisce che il personale dei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che precede questo personale nell'ordine di ruolo possa partecipare agli esami di concorso ed agli scrutini per merito comparativo ed assoluto anche in assenza della prescritta anzianità;

3) se non ritenga, comunque, che a voler ammettere che la valutazione dei servizi di cui si tratta debba avvenire alla luce dei principî contenuti nel testo unico 1957, n. 3, tali principî, anziché quelli desumibili dalle disposizioni di cui al capo II del titolo VI della parte II di detto testo unico, debbano piuttosto essere quelli che si desumono dalle disposizioni contenute nel capo I del medesimo titolo, dato che – pur con l'inevitabile approssimazione propria di ogni confronto fra schemi organizzatori non omogenei – la sistemazione del personale degli enti di riforma nei ruoli ad esaurimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sembra più assimilabile allo schema del « passaggio di personale ad altra amministrazione » (cui appunto la disposizione del capo I si riferisce), che non a quello del « passaggio ad altra carriera della stessa amministrazione »;

4) se non ritenga, conseguentemente, che, in base a tali considerazioni, il personale in questione, pur se inquadrato nella qualifica iniziale dei ruoli ad esaurimento, almeno subito dopo aver compiuto il periodo di prova abbia titolo all'attribuzione delle qualifiche superiori, spettanti in base alla valutazione degli anni di servizio resi negli enti di riforma, e possa essere ammesso ai relativi scrutini, senza che gli si richieda l'ulteriore requisito della prestazione di un minimo di anni di effettivo servizio nei ruoli statali. (24531)

BARDINI E GUERRINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non intenda disporre con la necessaria urgenza, per il ritiro del bando, emesso il 25 settembre 1967 dall'Intendenza di finanza di Siena, per la vendita mediante pubblico incanto del terreno demaniale definito « ex-aeroporto di Pian del Lago » situato nel Comune di Monteriggioni in provincia di Siena.

L'acquisizione di tale terreno in proprietà, attraverso trattativa diretta, dal Comune di Monteriggioni, e da esso destinato alla costruzione di impianti sportivi da progettare insieme col confinante Comune di Siena, incontrerebbe consolidate attese e pubbliche utilità, mentre l'attuazione dell'incanto verrebbe oggettivamente a favorire interessi privati immediatamente in contrasto con la destinazione data al terreno in questione dal piano di fabbricazione a suo tempo approvato dal Comune di Monteriggioni. (24532)

CALASSO, MATARRESE, MONASTERIO E D'IPPOLITO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale e al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per sapere se non intendano di intervenire, per risolvere l'annoso problema dei copisti dipendenti dalle conservatorie dei registri immobiliari, che ieri 24 ottobre 1967 hanno proclamato lo sciopero generale, promovendo la possibilità del loro passaggio nel ruolo dei dipendenti dello Stato: assicurando così agli stessi, oltreché la doverosa sistemazione, una equa retribuzione del loro lavoro.

Il Presidente del consiglio dei ministri ed i ministri interrogati, si renderanno conto che non si può più ammettere che in uffici statali, importanti come quelli delle conservatorie dei registri immobiliari, diretti da funzionari dello Stato, tutta una intera categoria di benemeriti lavoratori, indispensabili per il funzionamento degli uffici in questione, debba ancora essere ignorata dallo Stato e trattata come composta da amanuensi dipendenti dai più arretrati uffici privati e compensati con l'assurdo stipendio di fame di 35 mila lire mensili. (24533)

NICOLETTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza delle gravi difficoltà in cui vengono a trovarsi gli assegnatari degli alloggi Ina-Casa cooperativa S. Eufemia e cooperatva lavoratori Volta Bresciana (Brescia) i cui contratti di riscatto degli alloggi vengono computati sulla base di 15 anni e quindi a ratei mensili particolarmente elevati e di molto superiori alle possibilità dei richiedenti.

Per sapere se non ritenga possibile, in considerazione delle gravi traversie passate dalle due cooperative sopra indicate, portare a 25 anni il periodo di ammortamento. (24534)

ABBRUZZESE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare per sanare l'ingiusto trattamento economico vigente nei confronti dei vicebrigadieri, appuntati e militari delle forze di polizia in congedo.

Infatti, con legge 3 novembre 1963, n. 1543, si elevava il coefficiente di stipendio da 131 a 173 agli appuntati e militari in attività di servizio escludendo da tali benefici i vicebrigadieri, appuntati e militari posti in congedo anteriormente al 1° gennaio 1964, di cui all'articolo 3 della legge suddetta. (24535)

ABBRUZZESE. —*Al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione.* — Come è noto, con interrogazione a risposta scritta n. 13733 del 1965, fu chiesto se non riteneva di concedere agevolazioni di carriera al personale statale, in attività di servizio, che aveva contratto infermità in servizio e per causa di servizio, in occasione della riforma burocratica.

Con foglio n. 14740/1093/278 del 3 dicembre 1965 seguì la seguente risposta: Gli schemi di disegni di legge per la delega al Governo, presentati dall'Ufficio per la riforma dell'Amministrazione ed approvati recentemente dal Consiglio dei ministri, concernono, l'uno il riordinamento delle Amministrazioni dello Stato, il decentramento e la semplificazione delle procedure: l'altro l'integrazione dello statuto degli impiegati civili dello Stato, mediante revisione, fusione o soppressione di ruoli, statuizione di severi criteri per la selezione del personale, precisazione delle funzioni per ogni grado della gerarchia amministrativa, attribuzione di responsabilità al personale della carriera direttiva, sfoltimento dei ruoli delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva.

I due provvedimenti mirano unicamente a dare una migliore organizzazione ai Ministeri e disciplinare le carriere del personale, al fine di ottenere una maggiore funzionalità e snellezza alla pubblica Amministrazione.

Nessun cenno, pertanto, è stato fatto a situazioni particolari di carriera a favore del personale che abbia contratto infermità per servizio.

Recentemente è stato invece esaminato l'aspetto economico delle infermità contratte in servizio e sono stati presentati due distinti decreti alla firma del Presidente del Consiglio, per disciplinare il rimborso delle spese di cura a favore del personale civile e militare che abbia contratto infermità per causa di servizio.

È opportuno, infine rilevare che le vigenti disposizioni non prevedono per i dipendenti civili dello Stato, mutilati od invalidi di guerra, alcun beneficio di carriera, per cui la eventuale concessione di vantaggi di carriera agli invalidi per cause di servizio creerebbe una ingiustificata sperequazione di trattamento.

Poiché agli ex combattenti saranno concesse delle agevolazioni di carriera, perché non estendere anche agli invalidi per servizio benefici di carriera?

Solo così facendo, si eviterebbe un grave malcontento che regna in questa benemerita categoria, anche per non creare, ora, una sperequazione di trattamento tra due categorie, come del resto evince nell'interrogazione precedente. (24536)

SEMERARO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se non ritenga opportuno che le tariffe elettriche stabilite dal CIP per gli allacciamenti alle case rurali da linee di bassa tensione già esistenti o costruite di recente – linee che si trovano a ridosso delle case – siano uguali a quelle stabilite per i centri urbani, senza tener conto della distanza dalle cabine di trasformazione o di tipo *A*) o di tipo *B*). (24537)

SEMERARO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se risponde a verità l'informazione che l'Amministrazione centrale ha stabilito la spesa di circa sei miliardi per istituire a La Spezia una nuova Scuola specializzata per sottufficiali della marina, di cui analoghe ne esistono in altre città.

Inoltre se ha fatto considerare dagli uffici competenti l'opportunità di istituire tale Scuola a Taranto, dove esistono già a San Vito impianti e attrezzature che aggiornate ed ampliate potranno rispondere alle nuove giuste esigenze della marina militare. (24538)

REALE GIUSEPPE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni perché mentre il decreto di ratifica del capitolato degli specialisti operanti in seno all'INAIL è stato approntato e pare debba essere portato sollecitamente alla firma dei ministri competenti, non debba farsi luogo altrettanto al capitolato dei così detti generici, operanti sempre nell'INAIL, ove si

consideri che la seconda delibera integrativa, voluta dal Ministero del lavoro, è stata adottata di urgenza dagli organi collegiali dell'Istituto sin da 3 agosto 1967. (24539)

CALASSO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria, commercio e artigianato, dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere s'è vero che la consistenza dei giacimenti di bauxiti nel Salento, sarebbe tale, da permettere la lavorazione sul posto ed il sorgere di fonderie di alluminio, di industrie manifatturiere e di cementifici.

Se la consistenza dei giacimenti consente, come sofferma la voce pubblica, gli investimenti necessari per tali insediamenti, l'interrogante chiede di sapere perché si permetta alla società « Montevergine » di trasportare a Marghera il minerale estratto, nonostante i reclami, le proteste, i voti espressi dai consigli comunali della zona, dall'amministrazione provinciale e dalla Camera di commercio di Lecce; perché i ministri delle partecipazioni statali e dell'industria più volte interessati, non hanno promosso l'intervento dell'IRI, revocando la concessione alla « Montevergine » soddisfacendo così le attese e le speranze di quelle popolazioni, i cui giovani in massa, maschi e femmine, hanno dovuto recarsi all'estero a cercare lavoro.

L'interrogante chiede di sapere qual'è la durata della concessione stipulata e qual'è l'utile assicurato allo Stato; chiede di sapere infine, se conoscono i ministri, quale degradazione ha subìto il terreno agricolo della zona a causa della distruzione degli impianti di oliveti in piena produzione e di altre colture a causa delle cave aperte per l'estrazione del minerale. Per sapere quale indennizzo la società concessionaria paga ai proprietari della terra e quale criterio è stato seguito nel fissare la misura dell'indennizzo stesso. (24540)

CATTANEO PETRINI GIANNINA, BIANCHI FORTUNATO E BIAGGI NULLO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità.* — Per conoscere se non ritengano di intervenire con urgenza a far cessare la situazione anomala ed ingiusta nella quale vengono a trovarsi assistenti sanitarie, visitatrici e vigilatrici d'infanzia nel loro inquadramento negli organici delle pubbliche amministrazioni e di organismi che ad esse sono assimilate.

Il parere pronunciato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione sin dal 1962 è rimasto inefficace: le Amministrazioni infatti inquadrano ancora oggi le appartenenti alle singole categorie di professioni sanitarie ausiliarie in modo diverso e fondano l'inquadramento non sul possesso del titolo professionale acquisito nelle scuole convitto e di specializzazione e sulla qualità delle mansioni svolte, ma sul titolo di studio di base che ha determinato l'ammissione delle scuole professionali abilitanti all'esercizio della professione.

In tal modo esistono, ad esempio, nello stesso Ente assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia inquadrate nella categoria « di concetto » ed altre inquadrate invece nella categoria dei salariati, assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia (vedi ONMI) che possono essere assunte in ruolo e altre che rimangono fuori ruolo e vi permangono ormai da molti anni.

Tale situazione ha riflessi assolutamente inaccettabili sul piano del diritto e della equità e fa sì che sia il trattamento economico che quello previdenziale in tutti i suoi aspetti (pensione, assistenza, tutela della maternità, etc.) risultino assai diversi e contrari al principio fondamentale che a parità di lavoro spetta parità di trattamento giuridico ed economico.

Ritengono gli interroganti che il problema possa e debba essere subito risolto per il personale già in servizio e che non esistano motivi validi o preoccupazioni che giustifichino il rinvio di questo atto di giustizia perequativa che è cosa diversa dal problema delle professioni sanitarie nel quadro della riforma della istruzione tecnica, dei livelli di studio e degli accessi alla Università.

Tali problemi sicuramente urgenti e necessari ad equilibrare le professioni sanitarie ausiliarie sul piano comunitario europeo possono essere obiettivamente risolti con la sollecita convocazione della Commissione per lo studio dei problemi dell'assistenza infermieristica che potrà adeguare alle nuove esigenze le conclusioni della Commissione interministeriale riunita nel 1961. (24541)

GAGLIARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non intenda modificare il decreto n. 1394 del 13 ottobre 1966 concernente il « riordinamento degli istituti tecnici agrari e la revisione delle relative tabelle organiche » che tante proteste ha sollevato presso gli insegnanti tecnico-pratici.

Infatti, detto decreto, oltre a ridurre ai minimi termini il personale di ruolo tecnico-pratico, ne pone buona parte in una categoria « ad esaurimento » e non cita neppure gli insegnanti addetti ai laboratori.

Appare pertanto necessario che venga ripristinata nella sua piena validità la figura del « tecnico » degli istituti agrari, sicché la preparazione dei futuri periti sia fondata, oltre che sulla teoria, sulla pratica. Quest'ultima, infatti, si appalesa sempre più necessaria onde salvaguardare le finalità di una scuola che, diversamente, verrebbe a perdere la sua funzione.

Per concludere va ancora ricordato che taluni presidi hanno già iniziato il licenziamento di taluni insegnanti aventi, magari, numerosi anni di lodevole insegnamento.

Per quanto sopra si appalesa quanto mai urgente che il Ministero della pubblica istruzione restituisca serenità e fiducia ad una così importante e benemerita categoria di educatori. (24542)

MARCHIANI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere come si intenda risolvere la grave ed assurda situazione, in cui vengono a trovarsi gli artigiani che guidano personalmente un veicolo, accompagnati da un familiare abilitato alla guida o da un autista dipendente, ai quali viene ritirata, come a tutti gli altri autisti, la patente per la guida di autotreni, al compimento del 60° anno di età (articolo 60 comma secondo del codice stradale), mentre possono fruire della pensione INPS solo a 65 anni compiuti.

L'interrogante chiede come possono questi modesti lavoratori procurarsi per cinque anni i mezzi finanziari per la loro esistenza e per quella dei loro familiari.

Essi, purtroppo, all'età di 60 anni, non possono dedicarsi ad altra attività, mentre con l'esperenza acquisita in tanti anni di lavoro, possono rimanere alla guida di veicoli da trasporto merci fino al raggiungimento dell'età necessaria al pensionamento, sempre che gli interessati possano dimostrare, dietro periodici controlli medici, di essere in possesso dei necessari requisiti fisici. (24543)

BRANDI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, della sanità e del tesoro.* — Per conoscere – premesso che l'Istituto italiano di medicina sociale, di cui in questi giorni si compie il quarantacinquesimo anno di vita, tutta fervida di attività nel campo della scienza e dell'azione, e che è chiamato a svolgere compiti altamente impegnativi previsti dalla legge della sua riorganizzazione giuridica del 10 febbraio 1961, n. 66, compiti da ultimo sottolineati dalla legge di approvazione del Programma di sviluppo economico – per quali motivi, fino ad oggi, non è stato formalmente approvato il regolamento organico del personale, già da tempo concertato fra i Ministeri interessati, in considerazione del fatto che, a causa della mancanza di tale regolamento, non solo il personale si trova in grave disagio normativo ed economico, ma l'Istituto non può dar corso alla costituzione dei servizi. (24544)

CAPUA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per avere notizia sul Centro studi della Camera di commercio, con sede in Catanzaro:

1) se risponde al vero la notizia la quale alcuni funzionari avrebbero percepito più gettoni nella stessa giornata;

2) i motivi per cui si è dimesso dall'incarico il presidente della commissione artigianato;

3) se risponde al vero la notizia secondo la quale i presidenti delle Commissioni sarebbero completamente esautorati dai rispettivi compiti;

4) se risulta fondata la notizia secondo la quale il presidente del Comitato scientifico del Centro studi, oltre a percepire un compenso mensile di 250 mila lire oltre il trattamento di missione, avrebbe un appannaggio fisso di due milioni per ogni studio portato a termine;

5) se non ritenga per i fatti su descritti, disporre un'approfondita inchiesta sul metodo di lavoro del Centro studi e sulla pretesa ingerenza di funzionari su tutti gli atti del Centro. (24545)

SERVELLO E ROMEO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda promuovere al fine di andare incontro alle gravi deficienze degli uffici giudiziari, denunciate da magistrati ed avvocati a Milano, a Pavia e, in particolare, a Vigevano, considerando che ci si trova di fronte a situazioni che provocano condizioni di progressiva paralisi dell'amministrazione della giustizia. (24546)

MINASI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non intenda valutare con comprensione umana le conseguenze che si rovesceranno su molti lavoratori e sulle rispettive famiglie nell'applicare le direttive date ai direttori provinciali con le lettere circolari, con le quali si dispone la eliminazione dei soprannumeri e dei centri-scorta, che pur furono istituiti per esigenze di servizio,

Difatti, solo in provincia di Cosenza ben 43 lavoratori saranno costretti nel giro di 44 ore a lasciare la propria famiglia per raggiungere sedi distanti anche oltre 100 chilometri.

Se, pertanto, non ritiene di revocare delle disposizioni che incidono duramente su molti lavoratori e sulle loro famiglie. (24547)

ANGELINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali interventi immediati intenda effettuare per porre fine allo stato vergognoso in cui si trovano numerosi tratti della SS-258 Marecchiese, le cui condizioni costituiscono un serio pericolo per la stabilità e tenuta degli automezzi.

Tali interventi, più volte inutilmente sollecitati anche in sede parlamentare, si rendono urgenti anche in considerazione della importanza soprattutto turistica che riveste la strada in questione. (24548)

GOMBI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere se siano a conoscenza che sul tratto Crema-Castelleone della strada che porta da Cremona a Milano malgrado i numerosi incidenti che sono avvenuti su questa arteria di grande traffico (parecchi dei quali mortali) e nonostante che in questo periodo di intense nebbie i pericoli aumentino inevitabilmente e nonostante ancora che l'asfaltatura, nel tratto precitato, sia da mesi ultimata, gli organi preposti dipendenti dai ministeri competenti non hanno ancora fatto tracciare la segnaletica orizzontale.

Ciò crea grave disappunto negli utenti della strada e in tutta l'opinione pubblica e l'interrogante chiede l'immediata attuazione della segnaletica mancante. (24549)

BENOCCI, TOGNONI, GUERRINI RODOLFO, BARDINI E BECCASTRINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere – premesso che il programma generale per la costruzione dell'acquedotto del Fiora, interessante le province di Grosseto, Viterbo e Livorno, prevedeva una spesa di lire 24 miliardi e una portata di circa 800 litri di acqua al secondo; considerato che le opere finora realizzate hanno assorbito una spesa di circa 11 miliardi di lire per una portata di litri 380 al secondo, che saliranno a 440 non appena sarà ultimata la costruzione del raddoppio della prima parte della condotta dorsale da Santa Fiora a Banditella – se sono a conoscenza del fatto che le zone interessate attendono con ansia la completa realizzazione del programma dell'acquedotto del Fiora, perché esso raggiunga le numerose località che ne sono ancora in attesa, e perché nelle sue condutture vengano immessi tutti i litri di acqua necessari alle popolazioni.

Per i motivi sopraddetti gli interroganti domandano altresì di sapere:

1) per quando è previsto il finanziamento per la totale costruzione dell'acquedotto del Fiora;

2) se, intanto, non ritengano di disporre, con una certa urgenza, il finanziamento necessario alla costruzione del raddoppio dell'attuale condotta dorsale dell'acquedotto del Fiora che solo può permettere una portata di circa 800 litri al secondo, nonché al consolidamento di alcuni tratti sottoposti a frequenti frane date le condizioni geologiche del terreno, per una spesa presunta di circa 6 miliardi di lire che potrebbero essere reperiti nell'ambito delle previdenze disposte dalla legge n. 614 per le aree depresse e del centro-nord. (24550)

CASSANDRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere – premesso che a due mesi circa dall'inizio dell'anno scolastico, il liceo scientifico « Scacchi » di Bari che aveva già dovuto rifiutare l'iscrizione a moltissimi studenti per insufficienza di vani utili, non è ancora in grado di far svolgere regolarmente le lezioni per mancanza di aule, di bidelli, di attrezzature scientifiche e didattiche creando un profondo malcontento tra gli studenti provvisoriamente costretti in aule arrangiate in altro edificio lontano dagli uffici di presidenza e di segreteria – perché non si intervenne in tempo utile e quali urgenti provvedimenti si intendono adottare ora allo scopo di ridare tranquillità alle famiglie che affrontano non lievi sacrifici per l'istruzione dei figlioli ed agli alunni stessi. (24551)

PAGLIARANI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere – considerate le difficoltà e i disagi in cui verranno a trovarsi gli alunni delle scuole elementari e medie, dal momento che la quasi totalità dei Patronati scolastici non sarà in grado, per mancanza di mezzi, di distribuire refezioni calde – quali provvedimenti intendano prendere perché siano tempestivamente distribuiti, in sostituzione dei viveri AAI, i mezzi necessari per l'acquisto diretto dei generi occorrenti. (24552)

MILIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritenga – di fronte alla necessità di assicurare un regolare funzionamento alla Sanità militare – in attesa che venga attuato il riassetto generale delle carriere e del trattamento economico dei dipendenti statali, di esaminare la opportunità di provvedere relativamente al settore dei servizi sanitari delle Forze armate alla concessione di una indennità mensile professionale, in aggiunta allo stipendio, in misura non inferiore alle lire 50 mila, agli ufficiali medici, analogamente a quanto già concesso al personale dei ruoli tecnici civili dello Stato e per ultimo a quanto sancito dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, inteso a favorire l'assunzione di nuovi ingegneri nel ruolo del genio civile.

Tale necessità appare più che fondata onde tentare di arginare la preoccupante crisi nei ruoli e nel servizio sanitario militare per la perdurante difficoltà di coprire le vacanze che sono in continuo aumento in quanto alla cessazione dal servizio degli ufficiali medici anziani collocati a riposo per età non corrispondono altrettante immissioni in ruolo.

La fondatezza di quanto sopra è stata già riconosciuta dal Ministro in carica che rispondendo a mia precedente interrogazione (n. 22480) ha riconosciuto la gravità della situazione esistente nel settore del reclutamento degli ufficiali medici delle Forze armate a causa della sempre più scarsa affluenza ai concorsi dei giovani laureati in medicina e chirurgia malgrado le provvidenze economiche e di carriera adottate con la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, ed è dimostrata dal fatto che nell'ultimo concorso per la nomina a tenente medico in servizio permanente effettivo bandito per 100 posti soltanto quattro dei vincitori hanno accettato la nomina ma in pratica uno solo ha preso effettivo servizio, e dal fatto che in analogo concorso indetto dalla marina militare scarsissime sono finora le domande di ammissione presentate tanto da fare ritenere che il concorso stesso andrà deserto. (24553)

NICOLAZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ravvisi la inderogabile opportunità di dare una interpretazione estensiva a favore dell'assistenza di malattia ai figli dei pensionati studenti oltre il 18° anno di età, anche se non specificatamente prevista nelle leggi n. 692 del 4 agosto 1955 e n. 903 del 21 luglio 1965.

È evidente, infatti, l'ingiusto trattamento rispetto alle altre categorie di assistiti, i quali, in virtù del testo unico sugli assegni familiari e del decreto-legge n. 797 del 30 maggio 1955 e successive modificazioni e integrazioni, fruiscono dell'assistenza di malattia sino al 21° anno di età per corsi normali di studi e sino al 26° anno se frequentano corsi universitari.

Giova ricordare, con notevole evidenza, che la categoria dei pensionati è la più disagiata e, pertanto, non è concepibile una siffatta sperequazione tra le categorie degli assistiti. (24554)

MILIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, e del tesoro.* — Per sapere quali urgenti misure intendano adottare nei confronti del personale della sede di Roma dell'Ente zolfi italiani (circa 40 unità) che dopo vari anni di lavoro prestato nell'interesse di un importante settore dell'economia nazionale, si verrà a trovare, in un momento già difficile per l'occupazione, privo del posto di lavoro per l'imminente licenziamento.

Quanto sopra a seguito della scadenza fissata al 31 dicembre 1967 del periodo di isolamento del mercato zolfifero italiano concesso dai competenti organi della Comunità economica europea, che priva l'Enti zolfi dei suoi compiti istituzionali principali.

In particolare l'interrogante desidera sapere:

se risponda a verità che per iniziativa del Ministro dell'industria, commercio e artigianato si stia esaminando la possibilità di disporre l'assorbimento del personale dell'EZI nell'amministrazione statale con il conseguente naturale trattamento economico attualmente percepito presso l'Ente, o quanto meno tenendo conto ai fini della retribuzione dell'anzianità maturata dal suddetto personale.

e se l'iniziativa è stata già presa, entro quando si prevede la sua realizzazione in considerazione della prossima scadenza dell'isolamento del mercato zolfifero italiano e della conclusione della corrente legislatura, onde assicurare per un atto di giustizia sociale, al personale dell'EZI della sede di Roma, il mantenimento del proprio posto di lavoro.

Tale soluzione, d'altra parte, verrebbe a porre detti lavoratori sullo stesso piano economico e giuridico di quelli che lavorano nell'Ente zolfi italiani dislocati in Sicilia.

Infatti tutti i dipendenti (impiegati, intermedi ed operai) del centro industriale di Terrapelata (Caltanissetta) hanno visto risolto, per merito del Governo regionale, la loro posi-

zione che era identica a quella del personale della sede di Roma dello stesso Ente. (24555)

CARIOTA FERRARA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se e in che modo ritiene intervenire perché sia subito provveduto a venire incontro alle ditte (delle quali molte – specie quelle artigiane – versano in tragiche condizioni per mancanza di fondi) che non percepiscono da ben due anni gli assegni familiari anticipati. (24556)

GASCO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, del teso o e al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per sapere, in relazione all'agitazione recentemente promossa dagli ispettori del lavoro, quali provvedimenti intendano prendere per venire incontro alle richieste della categoria e se non ritengano di dare corso all'integrale applicazione della convenzione internazionale n. 81 dell'OIL sull'ispezione del lavoro, approvata dal Parlamento con legge 2 agosto 1952, n. 1305, in base alla quale è previsto un adeguato trattamento economico agli ispettori del lavoro, in considerazione della delicata funzione da essi svolta per la migliore applicazione della legislazione sul lavoro. (24557)

FRANZO, TRUZZI, LATTANZIO, DE LEONARDIS, PREARO, VIALE E STELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali siano i modi ed i tempi attraverso cui si ritiene di realizzare gli interventi previsti nella decisione comunitaria sotto richiamata.

Con decisione dell'11 maggio 1966 il Consiglio della CEE ha concesso alla Repubblica italiana una somma di 45.000.000 di unità conto « come una specie di indennizzo per il ritardo dell'entrata in vigore delle organizzazioni di mercato » da iscriversi nel bilancio 1967 della Comunità, prelevata dalle risorse della sezione orientamento del FEOGA per il miglioramento delle strutture di produzione e di commercializzazione delle olive, dell'olio di oliva e degli ortofrutticoli.

Con la stessa decisione è stato stabilito che il Governo italiano presenti alla Commissione entro la fine del periodo transitorio, il rendiconto delle spese fatte per le misure sopra previste.

L'entrata in vigore del mercato unico per l'olio di oliva e per gli ortofrutticoli rende necessaria la immediata disponibilità di tali somme, per permettere ai produttori ed alle loro organizzazioni un celere miglioramento delle strutture delle produzioni in questione, ed il superamento delle carenze nel settore degli impianti di lavorazione, commercializzazione e trasformazione. (24558)

FORNALE, DE MEO, BOLOGNA, GENNAI TONIETTI ERISIA, VICENTINI, ORIGLIA E MIGLIORI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere in base a quale criterio la Compagnia aerea di bandiera abbia distribuito la pubblicità relativa al potenziamento della sua flotta a quotidiani, anche di tiratura trascurabile, ignorando, invece, alcuni grandi quotidiani d'informazione dell'Italia settentrionale. E per conoscere se la Direzione generale dell'Alitalia ritiene compatibile con corretti criteri di gestione amministrativa di un'impresa a partecipazione statale la discriminazione effettuata, con evidente pregiudizio per gli interessi della stessa Compagnia. (24559)

GOLINELLI E VIANELLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere, premesso che:

la piena del Tagliamento dello scorso novembre, a seguito di tracimazioni e di rotture degli argini provocò l'allagamento di gran parte del territorio del comune di San Michele al Tagliamento in provincia di Venezia e di numerose abitazioni fino ai primi piani, danneggiando gravemente le colture agricole, distruggendo cospicui depositi di scorte agrarie e quasi interamente il patrimonia zootecnico;

i necessari lavori di rafforzamento e di sopraelevazione dell'argine di sinistra del Tagliamento realizzati per proteggere il comune di Latisana in provincia di Udine, aggravano il pericolo per il territorio del comune di San Michele al Tagliamento, in caso di piena del fiume, in quanto la pressione esercitata dal maggior volume di acqua, incontrando maggiore resistenza sull'argine di sinistra sopraelevato, potrà facilmente tracimare dal lato opposto per l'effimera consistenza dell'argine;

il Genio civile ha comunicato al comune di San Michele al Tagliamento in data 19 agosto 1967 di avere redatto i progetti per il rialzo e consolidamento dell'argine destro del Tagliamento dal confine con la provincia di Udine fino al Cavrato ed il rialzo dell'arginatura destra e sinistra del Cavrato stesso, concludendo che le opere saranno appaltate allorquando interverranno i relativi provvedimenti di finanziamento;

i danni che deriverebbero sarebbero incalcolabili in caso di nuovi allagamenti del comune di San Michele al Tagliamento, già duramente provato sia dalla tracimazione delle acque del Tagliamento, che di quelle del Cavrato, nonché dalle mareggiate, che hanno distrutto strade, fognature, attrezzature alberghiere e gravemente danneggiato abitazioni civili, fertili campagne ed immiserito il patrimonio zootecnico;

quando verrà disposto il finanziamento delle opere previste nei progetti redatti dal Genio civile per il Tagliamento e il Cavrato del comune di San Michele al Tagliamento. (24560)

FRANZO, ARMANI, BIANCHI FORTUNATO E STELLA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se risponde al vero la notizia che l'Alitalia abbia distribuito la pubblicità relativa al potenziamento della sua flotta a quotidiani anche di tiratura trascurabile, ignorando, invece, alcuni grandi quotidiani di informazione dell'Italia settentrionale. (24561)

STORCHI, GIRARDIN, MIOTTI CARLI AMALIA, DE MARZI E GUARIENTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se corrispondano al vero le voci secondo cui in sede di riforma della sperimentazione agraria quale prevista dalla legge 27 ottobre 1966, la Stazione sperimentale bacologica di Padova dovrebbe essere assorbita come sezione dell'istituendo Istituto nazionale di zoologia agraria, con sede in Roma.

La Stazione bacologica di Padova opera in questa città fin dal 1871. Nel 1958 essa ha assorbito quella di Ascoli Piceno perché si è ritenuto che essa risiedesse nella località più idonea per lo svolgimento della sua attività di controllo della produzione e del commercio del seme di bachi in Italia. Per questo è stata dotata, in questi ultimi anni, di adeguate attrezzature tecniche e scientifiche e di un sufficiente gelseto sperimentale per la conservazione di oltre un centinaio di razze di bachi da seta, gelseto che per sua natura non appare trasferibile.

In queste condizioni non si vede per quale ragione la Stazione bacologica sperimentale di Padova debba essere tolta dal suo ambiente naturale per venire trasferita a Roma, con grave danno e pregiudizio per le sue attività tanto utili e vantaggiose per la bachicoltura italiana e per la regione veneta. (24562)

SCARPA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se l'Ente nazionale risi abbia riscosso i premi di esportazione previsti dai vigenti regolamenti comunitari, per le due esportazioni di 90 mila e di 50 mila quintali di riso in India, disposte dalla RAI-TV a titolo di solidarietà con il popolo indiano e finanziate dalla nota sottoscrizione popolare. (24563)

SCARPA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia al corrente del fatto che l'Ente nazionale risi nel comunicare ai produttori le condizioni di conferimento del risone alla gestione di intervento per la campagna 1967-1968, ha reso noto che non ritirerà partite di prodotto di entità inferiore a 100 quintali; se non ritenga che questa condizione sia contrastante con i regolamenti comunitari in materia, se non avverta che essa è palesemente rivolta contro i coltivatori diretti e se non giudichi necessario e urgente un energico intervento per disporre l'abrogazione della suddetta condizione imposta dall'Ente. (24564)

CRUCIANI, ROBERTI, FRANCHI, TRIPODI E SERVELLO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali i Ministri in indirizzo non hanno ritenuto finora di doversi pronunziare sulla delibera del Consiglio di amministrazione dell'INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale) del 28 luglio 1967, concernente le promozioni in soprannumero nelle carriere esecutiva ed ausiliaria, impedendo con tale loro atteggiamento omissivo, la soluzione di una grave questione cui sono interessati oltre 2 mila lavoratori dipendenti dell'INPS. (24565)

ROBERTI, MICHELINI, CRUCIANI, SANTAGATI E DE MARZIO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione di crisi in cui si è venuto a trovare lo stabilimento di Aprilia della Vianini SpA e da cui sono derivati provvedimenti di licenziamento a carico di numerosi operai, e ciò per la mancata assegnazione di commesse di manufatti in cemento per le ferrovie;

per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per ovviare a tale stato di cose e, soprattutto, se non si ritenga opportuno anticipare l'assegnazione di commesse già preventivate. (24566)

RADI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se non ritenga ormai necessario revocare le misure sanitarie che impediscono la libera circolazione dei suini nell'ambito delle zone riconosciute indenni da epizoozia esotica ed in particolare se non ritenga di dover revocare le soste sanitarie obbligatorie e la chiusura dei mercati meridionali. (24567)

ABATE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere:

1) quali sono i motivi per cui l'istruttoria sulla denunzia sporta contro il sindaco di Supersano (Lecce), signor Musio Vito, con specifiche gravi accuse, ancora non è stata ultimata dalla Procura della Repubblica di Lecce, quando poi non presentava eccessive difficoltà;

2) se non ritengano, gli onorevoli Ministri, che l'eccessiva lentezza della macchina giudiziaria (malgrado le personali sollecitazioni fatte nell'aprile scorso), specie quando deve colpire persone investite di funzioni pubbliche altamente rappresentative, accusate di reati comuni, possa ingenerare sfiducia nei poteri dello Stato e la convinzione, nell'opinione pubblica, che il tutto debba attribuirsi ad interferenze politiche, in considerazione della qualificazione dell'accusato;

3) come si giustifica una certa tolleranza del Prefetto di Lecce cui più volte sono stati denunziati gli abusi e presunti reati commessi dal sindaco in parola, senza mai intervenire per i doverosi compiti di tutela e vigilanza che gli sono devoluti dalla legge. (24568)

PIRASTU. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione in cui trovansi i dipendenti della sede in Roma dell'Ente zolfi italiani, i quali, dal 31 dicembre prossimo, si troveranno privi del posto di lavoro in conseguenza della crisi del settore zolfifero italiano e della prossima scadenza del periodo di isolamento previsto dalla CEE per il mercato dello zolfo nazionale;

per sapere se, in considerazione della viva preoccupazione determinata dalla prospettiva della perdita del posto di lavoro, aggravata dall'insuccesso dei tentativi promossi fino ad oggi presso gli organi ministeriali tutori dell'Ente, non ritenga necessario intervenire con urgenza per far ottenere una soluzione che assicuri la occupazione dei dipendenti dell'EZI anche in altri settori e la conservazione del trattamento economico attualmente raggiunto. (24569)

FORTINI. — *Ai Ministri delle finanze, dell'interno e dei lavori pubblici.* — Perché intervengano al fine di evitare che l'Amministrazione dei monopoli proceda all'alienazione, mediante licitazione privata già deliberata, di un immobile di sua proprietà sito ai Granili di Napoli costituito da una Chiesa, già adibita a deposito di tabacchi greggi, che dovrebbe, quindi, essere demolita per far luogo a nuove costruzioni.

Rilevato che lo Stato, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 168, interviene con la concessione di contributi per la costruzione ed il completamento di chiese parrocchiali e di edifici adibiti ad uso di ministero pastorale, l'interrogante sottolinea l'incongruenza che si determinerebbe con detta alienazione in quanto mentre da un lato si avrebbe la distruzione di un edificio di notevoli dimensioni, che con modesta spesa potrebbe essere rifinito ed aperto al culto, dall'altro lo Stato interviene con aiuti finanziari per la costruzione di nuove chiese.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere, una volta evitata la distruzione dell'immobile in parola, le determinazioni che saranno adottate per consentire che l'immobile medesimo possa essere sollecitamente aperto al culto. (24570)

BRUSASCA. — *Al Governo.* — Per sapere quali provvedimenti esso intende adottare onde impedire che si rinnovino fatti ingiusti e gravemente dannosi come quello della denunzia da parte del Nucleo antisofisticazioni di Torino a carico della ditta Giovanni Bosca di Canelli per impiego di antifermentativi non consentiti dalle leggi vigenti, denunzia dichiarata infondata dall'Autorità giudiziaria competente.

L'interrogante riconosce e dà atto dei grandi, necessari, servizi resi dai NAS per la repressione delle frodi, ma ritiene che essi, che, per ovvie ragioni, non possono possedere una esatta conoscenza tecnica dei processi produttivi, quando occorra una competenza specifica per accertare reali violazioni di legge prima di presentare denunzie debbano consultare gli esperti che lo Stato può mettere a loro disposizione nelle specifiche materie.

Nel caso in esame, ad esempio, il NAS di Torino avrebbe potuto avere sicuri ed obiettivi elementi di giudizio dal professor Tarantola, direttore della Stazione Enologica di Asti.

Nessun danno può derivare all'azione dei NAS ed alla funzione dell'autorità giudiziaria da questa precauzione di giustizia che può, invece, evitare le involontarie conseguenze, alle

volte irreparabili, di denunzie risultate infondate.

Il caso della società Giovanni Bosca di Canelli, una delle più antiche e più rinomate case vinicole del Piemonte, sul quale nel suo vigile senso di coraggiosa responsabilità in difesa dei legittimi interessi dei produttori vinicoli locali, ha preso posizione il presidente della camera di commercio di Asti additando i rovinosi effetti che possono conseguire da prove non vagliate e da notizie premature, deve richiamare l'attenzione di tutti gli organi governativi competenti per evitare che esso abbia a ripetersi a danno degli innocenti e a grave pregiudizio della fiducia dei cittadini nelle pubbliche istituzioni. (24571)

SCALIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza che presso la Società Johonson & Johonson di Santa Palomba di Pomezia (Roma) sono avvenuti i seguenti fatti:

1) in data 22 settembre 1967 la Federchimici Provinciale della CISL di Roma ha inoltrato la richiesta di regolare procedura per l'inizio delle operazioni per la costituzione della Commissione Interna, presso la suddetta azienda e a tal fine ha presentato proprie liste di candidati;

2) in data 25 settembre 1967 l'azienda in parola ha accettato tale inizio di procedura;

3) in data 27 settembre 1967 è stato licenziato in tronco il lavoratore Bizzarri Serafino, capolista Federchimici CISL in dispregio all'accordo interconfederale sulle Commissioni Interne del 18 aprile 1966 articolo 14 punto 9;

4) sempre in data 27 settembre 1967 la stessa azienda ha provveduto al licenziamento in tronco del lavoratore Ceccarelli Sandro per « propaganda sindacale nell'ambito dell'azienda e durante l'orario di lavoro »; ciò in dispregio della legge 604 articolo 4 del 15 luglio 1966;

5) in data 2 ottobre 1967, a seguito della gravità dei fatti avvenuti, la Federchimici CISL ha proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore, con l'astensione dal lavoro del 90 per cento del personale operaio dell'azienda in parola.

Per conoscere – poiché presso l'azienda stessa si esercita una politica di intimidazioni e rappresaglie contro i candidati in Commissione Interna e contro gli attivisti della CISL – quali provvedimenti si intendano adottare per la salvaguardia delle libertà costituzionali e dei diritti dei lavoratori calpestati dall'azienda in parola. (24572)

SCALIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui a tutt'oggi il provveditore agli studi di Siracusa non ha effettuato per l'anno scolastico 1967-68 le assegnazioni provvisorie di sede agli insegnanti di altre province.

Sarà a conoscenza del Ministro che il provveditore in parola persiste in atteggiamenti restrittivi malgrado le continue sollecitazioni telefoniche del competente Ministero.

L'interrogante fa rilevare altresì che tale interpretazione restrittiva del numero dei posti da assegnare agli insegnanti di fuori provincia non trova riscontro nella quasi totalità dei provveditorati agli studi. L'interpretazione del provveditore agli studi di Siracusa, oltre a provocare disagi materiali ed economici agli insegnanti interessati, viene ad arrecare allo Stato un aggravio economico.

In considerazione di ciò l'interrogante chiede al Ministro di voler impartire precise disposizioni scritte atte a risolvere la situazione lamentata. (24573)

SERVADEI. — *Ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sono a conoscenza del mancato invio al Tribunale di Milano del « tabulato » richiesto al Governo della Repubblica di San Marino dal giudice istruttore interessato alla causa civile riguardante la Società Pioneer che coinvolge notevoli interessi di cittadini italiani.

Per conoscere, conseguentemente, quali provvedimenti si intendono assumere nei confronti del citato Governo per la patente violazione della convenzione che regola i rapporti fra i due paesi. (24574)

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere come intende supplire alla mancata fornitura di generi alimentari per le refezioni 1967-68 del patronato scolastico di Forlì, da parte dell'amministrazione aiuti internazionali.

L'interrogante rappresenta al riguardo l'assoluta impossibilità di sopprimere o di ridurre le refezioni calde da tempo fornite ai bambini bisognosi della provincia, la quale comprende zone depresse e disagevoli sotto ogni punto di vista. (24575)

ALESI. — *Ai Ministri degli affari esteri, della marina mercantile e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza dell'ordine del giorno approvato dalla Camera di commercio di Venezia in cui si prospetta a codesti Ministeri la possibilità di noleggiare – con i fondi stanziati dal Gover-

no italiano per le popolazioni del Medio Oriente – una flottiglia di pescherecci dell'Alto Adriatico per inviarla nelle acque Medio Orientali, al fine di alleviare, con i prodotti della pesca, i bisogni di quelle popolazioni.

Tale proposta, di elevato spirito umanitario e fraterno senso di solidarietà, oltre a gettare un ponte di amichevole collaborazione con quei paesi che potrà avere benefici riflessi nei futuri rapporti economici, avrà il duplice scopo di imprimere un efficace impulso allo armamento peschereccio dell'Alto Adriatico il quale versa attualmente in una difficile situazione di adattamento e di ristrutturazione. (24576)

TEMPIA VALENTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione in cui versano gli uffici finanziari di Biella e che più volte è stata fatta presente al suo Ministero da enti qualificati, da professionisti e da privati.

In particolare, se è a conoscenza dell'enorme arretrato che si è formato negli uffici del Registro e del Catasto a causa della deficenza di personale, e che non può essere colmata dal continuo sacrificio dello scarso personale in servizio; nonché della situazione deficitaria dei locali della Conservatoria dei Registri Immobiliari che è causa di gravi inadempienze e di pericolo per gli impiegati e per gli interessati.

Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per sanare tali gravissimi inconvenienti. (24577)

VALITUTTI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere se rispondono a verità le notizie secondo le quali l'ISVEIMER, venga riducendo sempre più le sue attività specialmente nei confronti degli operatori privati.

Tali notizie sembrerebbero convalidate dal fatto che l'istituto ha ridotto sia i suoi uffici di rappresentanza sia la sua importante attività di « promotion » degli investimenti nel Mezzogiorno nonché dalla tendenza a dare, nei finanziamenti, la preferenza a imprese a partecipazioni statali.

In caso affermativo l'interrogante chiede di conoscere i motivi di questo indirizzo da parte dell'Istituto che crea sfiducia negli operatori economici proprio nel momento in cui sempre più importante si rivela la iniziativa privata per l'avvio di un autonomo e autopropulsivo sviluppo del Mezzogiorno e se non ritenga opportuno intervenire per riportare l'attività dell'istituto stesso nell'ambito delle sue finalità istituzionali. (24578)

BUFFONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intende adottare in ordine alle richieste avanzate dall'Ordine degli avvocati di Cosenza.

Lo stato di esasperazione, che ha portato alla costituzione di un comitato di agitazione, merita attenta valutazione trattandosi di problemi la cui soluzione non è più differibile. (24579)

SCARPA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quando sarà liquidata la pensione di vecchiaia chiesta dalla signora Socal Gemma nata il 4 ottobre 1909 a Venezia e residente attualmente in Francia a Fontaine (Isere), a seguito della domanda presentata dall'interessata fin dal febbraio 1965 tramite il Consolato italiano di Grenoble. (24580)

SCARPA. — *Al Ministro del lavo o e della previdenza sociale.* — Per sapere quando sarà esaminato il ricorso presentato al Comitato esecutivo dell'INPS dalla signorina Bocchio Nives avverso la decisione della sede di Vercelli di tale istituto che ha respinto la sua domanda di pensione di invalidità. (24581)

PREARO. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se nella concessione di interventi creditizi di cui all'articolo 12 della legge 910 del 27 ottobre 1966, sono comprese anche le reti in plastica per la protezione delle colture dalla grandine.

L'interrogante chiede di sapere inoltre se l'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto ministeriale del 20 gennaio 1967 riguardante la copertura delle colture di pregio, si deve intendere comprendente anche la protezione dalle brinate e dalla grandine. (24582)

BIANCHI GERARDO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se ha rilevato, dalle cronache dei giornali, alcune palesi violazioni del segreto istruttorio verificatesi nella fase iniziale di istruttorie relative a fatti che interessano la pubblica opinione, e per conoscere quali provvedimenti esso abbia preso sia in merito ai casi rilevati, sia per evitare il ripetersi di tali lamentati inconvenienti. (24583)

BIANCHI GERARDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intende prendere, e quando – specialmente per ciò che si riferisce al personale di custodia – per assicurare la regolare apertura delle gallerie fiorentine. (24584)

BRANDI. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e del tesoro.* — Per conoscere – premesso che il Consiglio di amministrazione dell'Ente provinciale per il turismo di Salerno fin dall'aprile 1965 ha deliberato il regolamento organico per il personale – per quali motivi, fino ad oggi, non è stato ancora approvato. (24585)

FERIOLI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato l'esclusione dai beneficî della legge 22 luglio 1966, n. 614, i comuni di Chiusi e Montepulciano e con ciò ignorando le precise indicazioni del Comitato regionale per la programmazione in Toscana e trascurando le pressanti necessità delle zone.

L'interrogante chiede pertanto di conoscere se non si ritenga opportuno riesaminare, sentito il Comitato regionale per la programmazione competente, il problema onde includere i comuni di Chiusi e Montepulciano tra quelli che possono beneficiare della legge 614 del 1966. (24586)

FERIOLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non intenda ovviare alle incongruenze denunciate in diverse sedi in ordine al servizio postale di Ottone (Piacenza) per cui la corrispondenza in partenza da detto centro e diretta a località di comuni limitrofi confluisca prima a Piacenza di dove poi ritorna in zona, con notevole perdita di tempo. (24587)

FERIOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione in cui da tempo si trova la frazione di Vicobarone (in comune di Ziano Piacentino) in ordine al rifornimento idrico.

Per sapere altresì le previsioni esatte, in merito, del Piano regolatore degli acquedotti e, ancora, se esistano progetti da parte del comune interessato già inoltrati al Ministero e, in caso positivo, se non si intenda procedere ad un loro urgente finanziamento. (24588)

FERIOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se – in relazione alla proposta formulata dall'Istituto case popolari di Piacenza nell'agosto dello scorso anno per la determinazione di una nuova quota-riserva di alloggi da trattenere in proprietà – non ritenga illegittima l'avvenuta inclusione in detta quota-riserva di numerosi alloggi a suo tempo posti a riscatto perché non inclusi nella quota-riserva precedentemente deliberata, e ciò posto che – a seguito di quanto dettato dall'articolo 7 della legge 27 aprile 1962, n. 231 – le domande di riscatto « possono essere presentate in qualsiasi momento », evidentemente presupponendosi il permanere del diritto degli assegnatari ad ottenere gli alloggi in proprietà.

L'interrogante chiede ancora di sapere se il Ministro sia in grado di assicurare che l'IACP di Piacenza ha a suo tempo prestato osservanza a quanto disposto dal Ministero con circolare 18 dicembre 1959, n. 10991, e ribadito con circolare del 15 gennaio 1960 e cioè, specificamente, se si sia effettivamente fatto luogo alla pubblicazione dei bandi di cessione anche per gli alloggi fino in allora destinati alla costituzione della quota-riserva.

L'interrogante chiede da ultimo di sapere se il Ministro dei lavori pubblici non intenda – a più di un anno di distanza dall'inoltro della pratica – assumere formali determinazioni in ordine alla delibera agosto 1966 dell'IACP di Piacenza, più sopra richiamata, e ciò atteso che per tale delibera (a parte ogni osservazione, pur ampiamente valida, sul piano del merito) sono state sollevate, e anche prontamente denunciate al Ministero, numerose perplessità in ordine alla legittimità dell'atto stesso. (24589)

URSO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere – accertata con notevole anticipo sulla data prevista la totale inefficacia terapeutica del metodo del dottor Vieri per la cura del cancro – su quali elementi preventivi o concrete indicazioni, si sia basata a suo tempo la determinazione ministeriale che ha posto a disposizione del sanitario suddetto un apposito reparto presso l'Istituto « Regina Elena » con la conseguente nomina di una commissione scientifica di controllo. (24590)

SPADOLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ravveda la necessità di predisporre le opportune modifiche di quanto disposto dal punto 6 dell'articolo 18 del regolamento (de-

creto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1961, n. 521) di attuazione della legge n. 179 del 4 marzo 1958, per la istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti inteso alla soppressione del termine di anni due entro il quale dovevano essere presentate le istanze di coloro che intendevano usufruire dei beneficî previsti dal detto articolo.

Tanto affinché i pochissimi professionisti della categoria, avendone documentabile diritto, possano riscattare i contributi necessari per la concessione della pensione in atto vietata soltanto per una scadenza di termine.

(24591)

FRANZO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se sia a conoscenza dell'ordine del giorno approvato recentemente dal Consiglio notarile di Biella relativo al gravissimo disagio conseguente alla inadeguatezza degli uffici finanziari dislocati nel Biellese in provincia di Vercelli.

Ad ogni buon conto, l'interrogante fa presente la seguente situazione:

In ordine alla Conservatoria dei registri immobiliari di Biella.

a) restano ancora da aggiornare i repertori per le trascrizioni a favore, dal periodo 1° ottobre 1960 al 31 maggio 1961 (circa 5.000 formalità);

b) i locali dell'ufficio sono assolutamente insufficienti ed inadeguati, né si comprende perché le trattative per l'affitto di una nuova sede siano naufragate.

In ordine agli Uffici catastali presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette di Biella e Cossato.

A causa della scarsità di personale, le volture in catasto terreni sono arretrate anche di 7 o 8 anni, cosicché i certificati, nella stragrande maggioranza dei casi, non hanno più alcun valore per individuare i fondi ed i loro possessori.

In ordine all'ufficio del registro di Biella.

Vi registrano i notai di quattro sedi con 13 posti ed accentra circa il 70 per cento del lavoro del Distretto notarile.

Sono pendenti centinaia di domande di rimborsi ed oltre 2.200 ricorsi di valutazione (suscettibili di aumento anche a motivo dei casi non concordati); sulle liquidazioni delle imposte complementari per controversie definite, si è giunti, poi, ad applicare il 33 per cento di interesse sui tributi dovuti.

A giudizio del Consiglio notarile di Biella i provvedimenti urgenti da adottare per ovviare ai lamentati inconvenienti sono individuabili:

1) nella meccanizzazione del servizio di Cassa, nella considerazione che l'introito per l'erario ammonta – per la zona – a circa 1.300 milioni l'anno;

2) nell'assegnazione all'Ufficio di Biella (in permanenza) di un funzionario della carriera direttiva in grado di collaborare validamente con il direttore titolare;

3) nell'assegnazione all'ufficio stesso (anche in via temporanea) di un paio di funzionari da destinarsi al contenzioso ed al servizio valutazioni per smaltire gli arretrati.

(24592)

GOLINELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere, premesso:

che con decreto n. 2108564 del 16 febbraio 1965 è stata respinta la domanda di pensione di guerra inoltrata da Campello Bruno, nato l'8 agosto 1911 a Venezia – posizione n. 1502742 – perché « per le infermità: colite spastica... e le allegate e non riscontrate infermità miocardica... » di cui al verbale della visita presso la Commissione medica di Padova del 17 febbraio 1964, non si verificano le condizioni di cui agli articoli 24 e 25 della legge 9 novembre 1961, n. 1240;

che per gli anzidetti articoli « le domande di pensione di guerra sono ammesse purché le ferite, lesioni o infermità... siano state constatate dagli Enti sanitari o dalle altre competenti autorità militari o civili in ogni caso non oltre i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra » e che – comunque, per il caso in parola – « nei confronti degli ex internati militari la constatazione sanitaria di cui sopra è validamente eseguita in qualunque momento... purché le sue peculiari caratteristiche cliniche possano causalmente e direttamente collegarsi alle pregresse condizioni particolari dello stato di cattività sofferto »;

che il Campello Bruno è stato internato, perché fatto prigioniero, nel Campo di concentramento di Nienburg – M. Stammlager XC – sino al 22 settembre 1944 e poi avviato al lavoro al porto di Brema sino al 3 gennaio 1945, data in cui ha lasciato il lavoro per malattia, come risulta da certificati originali tedeschi;

che, dopo un primo ricovero dal 30 luglio 1947 al 9 agosto 1947 all'Ospedale civile di Mirano, è stato ricoverato all'Ospedale civile « Umberto I » di Mestre dal 16 settembre 1948 al 3 ottobre 1948 per « enterocolite »;

che nelle annotazioni del foglio matricolare è detto: « Contrasse la malattia non

constatata malaria-febbre reumatica mentre trovavasi in zona di guerra, malattia dipendente sì da causa di servizio come da dichiarazione redatta in data 28 agosto 1941 dal Direttore del 48° Ospedale da campo d'armata »;

se non ritenga che quanto meno l'infermità enterocolitica constatata dall'Ospedale civile di Mestre nel 1948, tenuto conto delle condizioni particolari dello stato di cattività sofferto, come detto dalla stessa legge, avrebbe dovuto essere riconosciuta come dipendente da causa di guerra, mentre l'infermità miocardica, che avrebbe potuto eventualmente essere ricollegata alle febbri reumatiche sofferte in zona di guerra, non avrebbe dovuto essere dichiarata non dipendente da causa di servizio bensì semplicemente non riscontrata;

e se – poiché il Campello, per le sue disperate condizioni morali e fisiche per le quali ultime è costretto quasi sempre, da vari anni, al ricovero ospedaliero, non ha inoltrato il ricorso alla Corte dei conti – non ritenga di disporre per una attenta revisione amministrativa della pratica in parola. (24593)

RAIA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per cui il bando di concorso n. 17274, con cui erano stati assegnati a Mazzarino (Caltanissetta) 30 alloggi popolari, ultimati nel febbraio 1967, è stato annullato, ed agli assegnatari sono stati richiesti nuovi stati di famiglia; e quali urgenti provvedimenti intendono prendere affinché gli assegnatari, ai quali era stato garantito l'ingresso nelle nuove case entro il 31 agosto 1967, e che quindi avendo disdetto i contratti di affitto delle vecchie abitazioni, si trovano ora o senza casa o costretti a pagare caparra doppia, possano entrare, al più presto, in possesso degli alloggi loro assegnati. (24594)

URSO, LAFORGIA, DEL CASTILLO, SGARLATA E BOVA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, e ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro.* — Per conoscere – specie dopo le recenti favorevoli prese di posizione in sede politica qualificata e le conseguenti decise riserve da parte tecnica – quali determinazioni intendano assumere collegialmente gli organi governativi affinché l'ENEL a mezzo di tariffe preferenziali dell'energia erogata possa contribuire più marcatamente allo sviluppo economico del Mezzogiorno specie nel depresso settore agricolo dove urgono appropriate riconversioni colturali e vasti processi di industrializzazione dei prodotti agricoli stessi.

Un incentivo di tal portata a favore della economia meridionale per nulla irrisorio e antieconomico se rapportato agli scopi, all'ulteriore aumento dei consumi energetici e ai sicuri incrementi produttivi, garantirebbe al sud una capillare rete di piccoli imprenditori e sovratutto il richiamo di importanti iniziative industriali, sulla cui presenza poggia per unanime parere il futuro riequilibrio zonale e il superamento del persistente scompensato divario tra il nord e il Mezzogiorno d'Italia. (24595)

CUCCHI. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per essere informato circa lo stato attuale dei lavori necessari per realizzare la sistemazione telefonica dell'hinterland milanese di cui all'impegno che il Ministro stesso ha assunto in occasione del convegno tenutosi in Cinisello Balsamo il 22 maggio 1967.

Nella predetta circostanza era stato convenuto un intervento in tempi successivi, prima agendo sul piano tariffario mediante il prolungamento degli scatti di teleselezione tra i Comuni interessati e la città di Milano, poi con l'inserimento organico dei distretti telefonici nella rete urbana di Milano. L'impegno assunto dal Ministro teneva conto della giustezza della richiesta avanzata dagli amministratori dei Comuni interessati e, nel contempo, delle difficoltà di carattere tecnico che ostano all'accoglimento integrale della istanza presentata.

A cinque mesi dal convegno di Cinisello Balsamo la situazione è rimasta immutata né si è a conoscenza dell'imminenza del primo provvedimento e, stando così le cose, permane e si accresce lo stato di disagio economico dovuto alla forte incidenza delle bollette telefoniche trimestrali, riguardanti tutte le categorie di utenti. (24596)

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere i motivi che ritardano la realizzazione dell'oleificio cooperativo di Trevi dell'Umbria. (24597)

BARBA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali urgenti interventi straordinari intenda predisporre per il rafforzamento della rete fognaria e stradale del Comune di Napoli, ad integrazione dell'impegno pluriennale che sarà assunto dalla civica azienda a partire dall'esercizio 1968 e

di quello già inserito nel programma della legge speciale per Napoli. (24598)

BRANDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se risponde a verità l'affermazione fatta da taluni giornali, secondo i quali lo schedario generale dei titoli azionari non sarebbe efficiente ed aggiornato e per sapere come lo schedario stesso fa fronte alle esigenze poste in essere dalla recente legge, che ha abolito la cedolare secca. (24599)

ALINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se – a conoscenza dello stato di disagio in cui versano quei cittadini di Abbiategrasso (Milano) che hanno la ventura di abitare in prossimità dello stabilimento IGAV. a causa dell'inquinamento atmosferico e dell'incessante rumore prodotti da detto stabilimento – non intenda prendere gli opportuni provvedimenti affinché la direzione dello stabilimento in questione nel rispetto per la salute dei cittadini, ottemperi a quanto disposto con le ordinanze emesse dal Consiglio comunale di Abbiategrasso in data 26 maggio 1965 e 27 giugno 1965. (24600)

ZANIBELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere con la maggiore approssimazione possibile quando potranno avere inizio i lavori di costruzione della variante sulla strada statale 234 « Codognese » esterna all'abitato di Pizzighettone la cui inclusione nel programma dell'ANAS pel quadriennio 1967-70 è già stata deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'ANAS stessa.

L'interrogante fa presente che l'opera non soltanto è vivamente attesa perché giudicata necessaria e indilazionabile ma che l'importo dell'opera stessa rappresenta anche un contributo alla occupazione di manovalanza disoccupata purtroppo numerosa nella zona. (24601)

DE LEONARDIS. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se intende accogliere l'urgente richiesta del sindaco del comune di Margherita di Savoia (Foggia) per la concessione di contributi a favore dei proprietari dei 130 motopescherecci alla fonda in quel porto canale, infestati dal tristemente famoso mollusco *Teredo navalis*.

L'attacco del mollusco ha paralizzato quella fiorente attività peschereccia e l'approvvigionamento ittico locale e regionale, provocando danni che possono essere risanati mediante un'urgente opera di bonifica delle acque del porto canale e di una costosa e radicale disinfestazione degli scafi corrosi e resisi pericolosi per il loro ulteriore uso.

L'intervento appare urgente anche per evitare che tale « peste » dilaghi in altri distretti pescherecci con incalcolabile pregiudizio per l'economia marinara. (24602)

CARIOTA FERRARA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere, con riferimento alla interrogazione n. 22993, se ritiene di intervenire perché sia realmente modificata la prassi di alcuni uffici del registro di rinnovare periodicamente ingiunzioni di pagamento di imposte suppletive anche nel caso in cui il proseguimento degli atti viene rinviato all'esito del gravame amministrativo o nel caso in cui l'esito sia stato in primo grado favorevole al contribuente, e se, in caso di soccombenza finale di quest'ultimo in sede amministrativa, e quindi senza pronuncia sulle spese, il costo delle ingiunzioni intermedie non necessarie (come dalla documentazione che l'interrogante è disposto a mettere a disposizione) possa essere addebitato al contribuente. (24603)

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se risponde a verità che, diversamente da quanto si è fatto nella sede del compartimento ferroviario, Reggio Calabria, a Sapri invece non è stato ceduto in proprietà a riscatto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2/1959 (e tanto meno oltre quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 2/1959, come da delibera del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato in data 28 febbraio 1967), alcun alloggio. (24604)

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere il suo pensiero in merito alla rivendicazione avanzata dai ferrovieri in servizio, in quiescenza e dai loro aventi causa perché sia riconosciuto utile ai fini del trattamento di quiescenza e dell' indennità di buonuscita il servizio prestato in qualità di assuntore ferroviario nel periodo dal 1° febbraio 1938 al 1° marzo 1959. (24605)

BERTÈ, DE MARIA E ROMANATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle partecipazioni statali e dei trasporti e aviazione civile.* — Per conoscere i criteri secondo i quali l'Alitalia distribuisce la propria pubblicità alla stampa quotidiana e periodica: nei giorni scorsi, infatti, è apparsa abbondante pubblicità dell'Alitalia su

diversi quotidiani d'informazione e di partito, rimanendo incomprensibilmente esclusi i quotidiani cattolici ed altri importanti giornali di informazione.

Per sapere se non si ritenga che un'azienda a partecipazione statale, nella distribuzione della pubblicità alla stampa, debba attenersi a rigorosi criteri che impediscano arbitrarie esclusioni. (24606)

MILIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza – come pubblicato anche nei quotidiani sardi del 28 ottobre 1967 –:

1) che presso il Tribunale di Nuoro non si sono potuti celebrare i processi fissati alla udienza del 27 stesso mese per mancanza di giudici, fatto altre volte superato per il grande senso di responsabilità del presidente di quella sezione e dei magistrati in loco;

2) che alcuni dei giudicabili erano e sono detenuti da molto tempo in attesa di giudizio;

3) che, presso il Tribunale penale di Nuoro, si riesce a comporre il collegio giudicante soltanto chiamando a farvi parte i pretori di Siniscola e Dorgali, ovvero il giudice istruttore dello stesso Tribunale, con gravissimo nocumento per l'oneroso lavoro che sui detti giudici incombe;

4) che spesso i detti giudici non possono integrare il Collegio perché impegnati nell'espletamento di urgentissimi e gravi atti inerenti direttamente il loro ufficio;

5) che la quasi totalità delle Preture del circondario del detto Tribunale sono chiuse per mancanza dei giudici;

6) che i detenuti del carcere di Nuoro – a quanto scritto anche nei quotidiani sardi – starebbero per rinnovare le loro gravi manifestazioni di protesta stante la lamentata situazione, già innumerevoli volte denunziata pubblicamente dai magistrati di Nuoro e più volte illustrata anche in Parlamento.

L'interrogante desidera sapere se il Governo intenda risolvere concretamente detta grave situazione che non solo è fonte permanente di critiche ma è causa di ulteriore discredito, presso i cittadini tutti, della autorità e serietà dello Stato – e che non può ulteriormente essere protratta e tollerata se si ricordano le tante assicurazioni date dal Ministro competente e le attenzioni particolari sempre promesse per il Tribunale e la provincia di Nuoro dove la affermazione e il trionfo della legge ha per presupposto indispensabile la presenza dei giudici in tutti gli uffici giudiziari della detta provincia.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se risponda a verità la notizia che il Ministro ha denegato all'Ufficio del Presidente del Tribunale di Nuoro, che ne aveva fatto domanda nel 1967, la assegnazione di un'automobile, mezzo richiesto per motivi di ordine pratico e di decoro; se detto rifiuto sia stato motivato col fatto che « l'automezzo richiesto per i servizi tecnici dal Tribunale di Nuoro non è compreso nella pianta organica degli automezzi approvata con decreto interministeriale n. 400666 del 16 maggio 1962 ».

Se non ritenga il Ministro interrogato che la anzidetta risposta appalesi una mentalità anacronistica, illogica e assurda, ormai radicata nel suo ministero, mentalità che porta a ignorare situazioni e necessità che trovansi al centro dell'attenzione del Paese, anche quando per la loro soluzione sarebbe sufficiente soltanto un po' di buona volontà. (24607)

TROMBETTA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere se e come intendano intervenire urgentemente e con la necessaria energia presso le competenti autorità della Comunità economica europea, sulla scorta delle procedure all'uopo previste dai Trattati di Roma e con ogni altro mezzo ritenuto possibile, per tutelare l'esportazione vinicola italiana nei paesi che direttamente e indirettamente gravitano sul mercato comune europeo, sottraendola alle indebite iniziative che recentemente, come quella francese e tedesca in materia di importazione agevolata di vini algerini (che vengono indebitamente considerati vini comunitari) e come quella olandese di importazione speciale (extra contingente) di vini greci per la distillazione e la riesportazione (soprattutto verso il mercato tedesco) hanno messo e mettono in seria crisi la nostra produzione vinicola, pregiudicandone la naturale, necessaria esportazione. (24608)

DI MAURO LUIGI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se corrisponde al vero che l'IRI si appresta a sostituire integralmente, nel giro di 4 anni, la sua attuale produzione di transistor con microcircuiti;

che nell'attuare tale cambiamento di produzione l'IRI vorrebbe cogliere l'occasione per limitare ulteriormente la sua scarsissima presenza in Sicilia. Infatti, il nuovo stabilimento per la produzione di microcircuiti dovrebbe sorgere a Milano mentre una delle pochissime aziende IRI in Sicilia, l'ATES di Catania, che attualmente produce prevalentemente tran-

sistor sarebbe costretta a chiudere per logica conseguenza della introduzione dei microcircuiti;

se il Ministro è a conoscenza che ampliamenti e trasformazioni produttive sono possibili nello stabilimento ATES di Catania ove è disponibile personale altamente qualificato;

se il Ministro ritiene che questo orientamento dell'IRI sia confacente con l'esigenza posta da tutti i raggruppamenti politici e dallo stesso Governo di concentrare in Sicilia più consistenti interventi del capitale pubblico per favorire un più rapido processo di industrializzazione;

se, infine, il Ministro non ritiene assolutamente necessario e urgente intervenire per indurre l'IRI a localizzare all'ATES di Catania la eventuale produzione di microcircuiti. (24609)

BOLOGNA. — *Ai Ministri degli affari esteri, dei trasporti ed aviazione civile, dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero.* — Per sapere se, in occasione delle trattative che si andranno ad intraprendere per la fusione dei trattati CEE, CECA ed Euratom e per l'istituzione di una politica comune dei trasporti, il Governo vorrà rappresentare la situazione della regione Friuli-Venezia Giulia e, in particolare delle province di Trieste e di Gorizia, che è analoga a quella delle regioni orientali della Germania federale della quale il Trattato della CEE ha voluto tener conto agli articoli 82 e 92.

L'interrogante fa presente che il problema di adeguare il trattamento offerto alle zone adiacenti alla linea di demarcazione orientale della Germania federale dal trattato della CEE con quello da adottare in favore della regione Friuli-Venezia Giulia e, in particolare, delle province di Trieste e di Gorizia è stato sollevato nel corso del recente Convegno sul tema « La CEE e i Paesi dell'Est » tenuto a Trieste nel mese di settembre e che, d'altronde, tale problema era stato già considerato, sia pure in forma generica, dal Parlamento europeo discutendo della politica regionale della CEE quando considerò come aree economicamente deboli e bisognose di particolari interventi le zone « confinanti con le frontiere orientali tedesche e italiane ». (24610)

LEZZI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i provvedimenti che intende adottare per la regolamentazione del rapporto di impiego del personale dell'ISES già prevista entro il termine di 60 giorni dalla legge 15 febbraio 1963, n. 133;

sulle misure che intende adottare affinché il personale sia messo al corrente, attraverso le proprie organizzazioni sindacali, delle norme contenute nel testo di regolamento prima che lo stesso sia definitivamente approvato;

perché il Ministero rimandi al più presto all'ISES il regolamento corredato del prescritto parere. (24611)

FINOCCHIARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni che hanno impedito il rinnovo del Consiglio di amministrazione del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Cosenza, nonostante gli organi responsabili locali (Ufficio provinciale del lavoro, ecc.) per la parte di loro competenza hanno tempestivamente comunicato al superiore Ministero gli elementi necessari a tale adempimento. (24612)

BIMA, FRANZO E STELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se, in analogia ai criteri che hanno suggerito l'inopportunità di aumentare le tariffe ferroviarie, non intenda pure escludere dal preannunciato inasprimento dei pedaggi autostradali l'autotrasporto professionale: e ciò perché un aumento del costo del trasporto farebbe fatalmente lievitare le tariffe del trasporto stesso, con conseguenti reazioni a catena.

E se, subordinatamente, in una diversa, pur preannunciata, strutturazione delle tariffe autostradali, ed in analogia alla differenziazione che dovunque sussiste tra prezzi all'ingrosso e al minuto, non intenda imporre per tutti i concessionari di autostrade l'adozione di tariffe differenziate per abituali utenti, sia singoli che associati. (24613)

ALESSI CATALANO MARIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia pervenuta al Ministero l'istanza avanzata dal comune di Riposto per l'istituzione dell'Istituto magistrale statale.

Tale istanza è stata trasmessa al Provveditore agli studi di Catania in data 8 marzo 1967 con nota n. 3885. I documenti richiesti sono stati trasmessi sempre al Provveditore in data 14 marzo 1967 con nota n. 4084.

Poiché la richiesta del comune di Riposto risponde ad una sentita esigenza di tutta la zona ionico-etnea, la interrogante chiede di conoscere quali ragioni si siano opposte all'accoglimento di essa. (24614)

BIGNARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave disagio morale e materiale in cui versano molti professori di ruolo di materie tecniche commerciali nelle cessate scuole di avviamento professionale commerciale; per sapere inoltre come si concili il proposito ripetutamente accennato di assicurare la migliore utilizzazione di detto benemerito personale insegnante col fatto che sovente detto personale di ruolo si vede posposto rispetto a insegnanti incaricati triennalisti; per sapere infine con quali criteri siano stati di recente banditi concorsi che in pratica lasciano buona parte dei professori di ruolo di materie tecniche commerciali nelle cessate scuole di avviamento professionale commerciale senza alcune possibilità di sistemazione. (24615)

PIRASTU. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la ditta di autotrasporti Alfredo Contu di Ierzu (Nuoro) gestisce alcune linee di trasporto passeggeri in condizioni talmente irregolari da porre in pericolo l'incolumità dei passeggeri e del personale; si citano alcune delle più gravi irregolarità che non sono state ancora rimosse:

1) quasi tutti gli automezzi difettano di freni, hanno motori che hanno sbiellato o fuso;

2) la manutenzione e il controllo degli automezzi non vengono effettuati regolarmente;

3) gli automezzi sono privi di estintori, le porte sono prive del congegno di sicurezza e i finestrini sono nella maggior parte bloccati;

4) una parte degli automezzi circola sprovvista di bollo e i libretti di circolazione vengono conservati nella sede della ditta invece che essere tenuti negli automezzi in circolazione;

5) la ditta modifica di frequente gli orari senza alcun preavviso determinando un grave disagio per i passeggeri abituali.

A riprova della irregolarità delle condizioni in cui la citata ditta gestisce le linee, sono numerosi incidenti, il più grave dei quali, avvenuto nel marzo del 1965, provocò la morte di due passeggeri e l'invalidità di altri; numerosi incidenti non hanno avuto gravi conseguenze per l'abilità degli autisti. A tutto ciò si aggiunga che la ditta non corrisponde al personale la retribuzione dovuta, decurtandola arbitrariamente di una forte percentuale.

Per sapere se, in considerazione del grave pericolo che è determinato dal comportamento della ditta e del fatto che i numerosi ricorsi e denunce sono rimasti senza esito, non ritenga necessario incaricare un ispettore del Ministero di accertare i fatti segnalati al fine di imporre alla ditta Contu il rispetto delle elementari norme di sicurezza o, eventualmente, di revocare la concessione. (24616)

GOLINELLI E VIANELLO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se rispondano al vero le notizie che il porto di Venezia non sarebbe incluso fra quelli che nei prossimi mesi verrebbero attrezzati per potere lavorare con i *containers*.

Premesso che un grande porto come quello di Venezia, il secondo d'Italia, se escluso dagli scali che si stanno adeguando alle prospettive dei traffici futuri, è destinato a soffocare; premesso ancora che il porto di Venezia ha ampie aree disponibili per cui i lavori di adattamento al sistema dei *containers* possono essere realizzati con spese non certo superiori a quelle occorrenti per altri porti, e che i lavori di adattamento del porto di Venezia non possono essere e non sono in alternativa con quelli di altri porti nazionali.

Per sapere se non ritenga di assicurare che il porto di Venezia sarà incluso fra quelli che saranno messi in grado di lavorare anche con i *containers*. (24617)

RICCIO. — *Ai Ministri della marina mercantile e del tesoro.* — Per chiedere se e quali provvidenze sono allo studio per l'aumento del contributo statale alle piccole imprese di pesca ed alle cooperative di pesca a sgravio degli oneri sociali.

L'interrogante fa presente che vivissima è l'agitazione tra i lavoratori, addetti alla pesca, preoccupati del minacciato disarmo dei pescherecci. (24618)

MICELI E POERIO. — *Al Ministro della agricoltura e foreste ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere quali provvedimenti di urgenza intendono adottare per i lavori di rimboschimento e di sistemazione nelle zone montane della Regione calabrese.

Come è stato denunziato sin dall'1 ottobre scorso, nell'ordine del giorno dei lavoratori forestali di Taverna, Sorbo San Basile, Albi (provincia di Catanzaro):

la quasi totalità dei cantieri forestali della zona silana è chiusa da oltre due mesi;

le zone, in precedenza rimboschite, necessitano attualmente di urgenti opere di manutenzione;

la mancanza di opere di manutenzione e pulitura è stata la causa degli incendi che hanno devastato tanta parte del patrimonio boschivo;

molte zone, come Valle Scura, Polimeri, Guerci, Puricino, eccetera, mai rimboschite in precedenza, necessitano di urgenti opere di rimboschimento; la situazione sopra descritta ha provocato una notevole disoccupazione ed un malcontento diffuso fra le popolazioni interessate.

Gli interroganti ritengono, pertanto, che occorra intervenire per l'immediata riapertura dei cantieri chiusi nelle zone rimboschite e per l'inizio dei lavori nelle zone da rimboschire. (24619)

SERVADEI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per le quali anche nell'Istituto tecnico industriale di Forlì non si adotta l'orario unico per le lezioni come richiesto da tempo dagli studenti e dalle loro famiglie.

L'interrogante fa presente che l'attuale sistema di tenere lezioni anche in tre pomeriggi per settimana, costringe molti giovani a restare fuori casa ininterrottamente per 12 e più ore, con le gravi conseguenze relative.

Infatti, dei 1300 studenti che frequentano la scuola, circa 1000 risiedono fuori Forlì, ciò che li costringe a viaggi spesso abbastanza lunghi.

La denunciata situazione impedisce anche agli interessati di disporre del tempo necessario per le attività formative extra-scolastiche delle quali avvertono particolare necessità e che la scuola dovrebbe non soltanto permettere, ma sollecitare.

Sulla base dei contatti con l'autorità scolastica locale, non sono emerse impossibilità insuperabili determinate da carenza di locali o di attrezzature, e la stessa riduzione minima di orari complessivi di insegnamento non è apparsa contraria a leggi o disposizioni ministeriali. Anche per questo gli studenti sono scesi da qualche giorno in agitazione, disertando le lezioni. (24620)

DE MARZI, BETTIOL, GUARIENTO, GIRARDIN, MIOTTI CARLI AMALIA E STORCHI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti di carattere urgente intende prendere in relazione agli scavi di sabbia effettuati in Villatora di Saonara per l'autostrada Padova-Bologna e che per la loro profondità hanno causato il prosciugamento di tutti i pozzi della zona lasciando senza acqua per usi civici, agricoli ed artigiani alcune centinaia di persone con gravi conseguenze maggiormente sentite in quanto tutto il Comune non è ancora fornito di acquedotto. (24621)

MATTARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare allo scopo di garantire ai comuni il diritto di partecipare, attraverso una loro diretta rappresentanza nei Consigli di amministrazione dei Patronati scolastici, alle attività assistenziali nel settore della scuola.

Sembra infatti all'interrogante che la richiesta dell'Associazione nazionale dei Patronati scolastici tendente a riconoscere la piena compatibilità fra Consigliere comunale e Consigliere del Patronato scolastico trovi un suo logico fondamento nei compiti istituzionali delle Amministrazioni comunali in materia di istruzione e di assistenza. (24622)

BERNETIC MARIA, CIANCA, FRANCO RAFFAELE, LIZZERO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia o conoscenza della grave situazione determinatasi allo stabilimento della società Ital-cementi del porto industriale di Trieste, a causa dell'atteggiamento della direzione che esercita un indegno ed umiliante sistema di rappresaglia e di intimidazione nei confronti dei lavoratori.

Allo scopo di respingere misure lesive dei loro diritti democratici e sindacali, i lavoratori del detto stabilimento sono stati costretti a scendere in lotta, che si svolge unitariamente. In particolare i lavoratori respingono il comportamento offensivo ed umiliante di alcuni dirigenti e reclamano la applicazione del vigente contratto nazionale di lavoro in difesa dei loro aspetti economici e normativi.

Le stesse Segreterie dei tre Sindacati di categoria, considerato che le ripetute denuncie alla Associazione degli industriali, per chiarire e risolvere la pesante situazione, non ha avuto alcun esito, hanno proclamato l'agitazione aziendale che ha dato luogo finora a 74 ore di sciopero.

Come rappresaglia contro le agitazioni la direzione della Ital-cementi fedele ai soliti metodi ha tra l'altro effettuato il licenziamento in tronco del componente della Commissione interna Alfredo Battistel. La stessa direzione ha infine concesso la propria omer-

tà ad un dirigente più volte denunciato dai Sindacati per il suo comportamento scorretto ed offensivo nei confronti dei lavoratori.

Gli interroganti sollecitano pronto interessamento del Ministro, perché sia garantito il diritto allo sciopero sancito costituzionalmente, siano rispettate le norme del vigente contratto nazionale di lavoro e sia revocato l'illegittimo licenziamento nei confronti del componente della Commissione interna dello stabilimento. (24623)

CASSANDRO E BIGNARDI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia secondo cui sarebbero stati importati dalla Tunisia 300.000 quintali di uve da vino e in caso affermativo, come possono essere tutelati gli interessi dei viticultori italiani già colpiti da una pesante situazione di mercato. (24624)

IOZZELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione* — Per sapere se è a conoscenza del ritrovamento avvenuto giorni or sono a « quota Sterbini » nelle vicinanze dell'antica città di Castro, nel territorio del comune di Ischia di Castro (Viterbo), di una preziosissima biga etrusca risalente alla seconda metà circa del VI secolo avanti Cristo.

Chiede inoltre se è a conoscenza che detta biga, una volta riportata completamente alla luce, è stata fatta fermare nella cittadina di Farnese, in attesa della ditta specializzata che avrebbe dovuto effettuare il trasporto sino a Roma per gli opportuni restauri.

Detto ciò, l'interrogante chiede di conoscere i motivi che hanno determinato una tale decisione e se siano da ricollegarsi ad alcune voci per cui la biga etrusca in questione non sarebbe stata portata ad Ischia di Castro onde evitare che potesse essere catalogata tra il materiale archeologico appartenente al locale museo etrusco.

Se ciò corrispondesse a verità, si potrebbe presumere che la Sovraintendenza alle antichità non abbia alcuna intenzione, una volta effettuati i restauri, di restituire il prezioso reperto archeologico al comune di Ischia di Castro sottraendo così all'intera provincia di Viterbo un notevole elemento di interesse artistico e turistico trattandosi del secondo esemplare di biga etrusca esistente in tutto il mondo.

L'interrogante prega, pertanto, il ministro di voler urgentemente intervenire affinché la provincia di Viterbo non venga privata, così come già altre volte accaduto in passato, di questo importantissimo reperto che potrebbe trovare onorevole accoglienza nello stesso museo di Ischia di Castro arricchendo così quel patrimonio archeologico che costituisce già oggi motivo di vanto per tutta la provincia viterbese e possibile occasione per un rilancio turistico specializzato di queste zone che sul turismo devono basare le poche speranze di pronta ripresa per una economia seriamente compromessa. (24625)

IOZZELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga opportuno disporre perché l'Istituto autonomo delle case popolari di Roma finalmente provveda alla ripartizione del terreno agli assegnatari di alloggi da molti anni consegnate in località Tre Cancelli del comune di Nettuno.

Fa presente che la mancata assegnazione produce inconvenienti molteplici e costanti motivi di litigio e di non punibili infrazioni. (24626)

RICCIO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dei trasporti e aviazione civile.* — Per chiedere se intendano assicurare alle aziende dislocate nel Mezzogiorno una quota di commesse, relative all'ammodernamento ferroviario, superiore al minimo previsto dalla legge, tenendo conto che la potenzialità delle industrie stesse è maggiore della percentuale d'obbligo in rapporto alla capacità produttiva nazionale. (24627)

RICCIO. — *Al Ministro dell'interno* — Sull'occupazione dell'Opera Pia a Carlo III di Napoli e sugli interventi per salvare l'ente, che è del popolo di Napoli, ed ha funzione di redenzione per i figli del popolo. (24628)

MARCHIANI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non ritenga indispensabile accogliere le istanze avanzate dai cittadini, residenti a nord di Cesena (Forlì) – zona che dal passaggio a livello, lunga la Cervese, arriva fino alla Pioppa – i quali chiedono la istituzione di un ufficio postale a Villa Chiaviche. L'interrogante fa presente che la suddetta località risulta il centro più idoneo a soddisfare le quotidiane esigenze di cittadini della vasta zona, nonché ad appagare una rivendicazione di ordine sociale.

Oltre a rappresentare un indubbio aspetto di economicità per l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, l'apertura di un ufficio postale è resa ancor più urgente dal recente trasferimento, nella zona, di 700 militari, per i quali il servizio postale costituisce una necessità inderogabile.

Il nuovo ufficio postale servirebbe inoltre un migliaio di pensionati, i quali sono ora costretti, data la tarda età, ad effettuare disagevoli spostamenti per la riscossione della pensione. (24629)

MUSSA IVALDI VERCELLI, RIPAMONTI E LOMBARDI RICCARDO. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per sapere se non si ritenga premessa indispensabile per la programmazione dello sviluppo economico e civile del paese una sincera volontà di intesa e di collaborazione tra tutti gli enti, gli operatori e le istanze di carattere pubblico, prima ed al di sopra di ogni vincolo di legge, in particolare per quanto riguarda l'utilizzazione del suolo, per evitare decisioni settoriali ed unilaterali;

per sapere, in connessione con ciò, se i Ministri interrogati siano a conoscenza del fatto che, con decisione unilaterale e con criteri aziendalistici, senza tener conto delle indicazioni dell'amministrazione comunale di Torino, senza attendere i risultati della ricerca in corso fatta dall'IRES per conto del Comitato regionale per la programmazione economica sulle dislocazioni degli Istituti di educazione superiore nel Piemonte, l'Università di Torino abbia scelto come sede di una futura città universitaria un'area all'interno della tenuta « La Mandria » a Venaria.

E per sapere quali provvedimenti i Ministri intendano adottare:

a) per tutelare un inestimabile patrimonio floro-faunistico, soggetto a vincolo paesaggistico della Soprintendenza ai monumenti ed unica riserva di verde ai margini del vasto e congestionato agglomerato urbano torinese, in un'area che il piano regolatore intercomunale di Torino e cintura del 1964 indicava (senza che venisse contestato) come parco pubblico;

b) per garantire, pur nell'attuale stato degli strumenti di pianificazione a livello territoriale, che un insediamento di simili proporzioni (20-30 mila studenti) non pregiudichi lo stesso equilibrio dell'area metropolitana torinese, per il cui assetto urbanistico la civica amministrazione di Torino stava predisponendo gli studi di piano.

E per conoscere infine se la lottizzazione residenziale del terzo ovest della tenuta « La Mandria » (per attuare la quale l'amministrazione della tenuta sta predisponendo le opere di urbanizzazione) sia legittimamente concessa in base alla legge 765. (24630)

MATTARELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — In merito alle notizie secondo cui l'INPS sarebbe in procinto di vendere il podere adiacente lo stabilimento termale di Fratta Terme (Forlì).

In proposito l'interrogante fa presente che se ciò venisse realizzato significherebbe paralizzare per sempre lo sviluppo dello stabilimento stesso con gravi ripercussioni sulla economia della zona.

L'interrogante, pertanto, confida che si vorrà revocare l'eventuale deliberato al fine di evitare gravi conseguenze per la frazione interessata. (24631)

MATTARELLI. — *Al Governo.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare in ordine al grave problema degli oneri derivanti alla marineria dall'applicazione della legge 27 luglio 1967, n. 658, relativa al riordinamento della previdenza marinara, di cui si fece interprete lo stesso legislatore con l'ordine del giorno votato alla unanimità dalla X Commissione permanente del Senato, all'atto dell'approvazione della stessa legge 658.

In particolare l'interrogante, nell'attesa di interventi atti a risolvere adeguatamente il problema onde evitare la rottura economica dell'esercizio della pesca mediterranea, con le gravi conseguenze di ordine economico sociale e alimentare che è facile immaginare, chiede:

1) che sia concesso dallo Stato per i marittimi imbarcati su motopescherecci addetti alla pesca entro il Mediterraneo un ulteriore ed adeguato contributo straordinario destinato a concorrere positivamente alla riduzione dell'onere contributivo derivante ai caratisti, armatori ed ai marittimi dell'applicazione delle nuove norme;

2) che nelle more della realizzazione di tale provvedimento vengano sospese le incombenze esattive anche in relazione al fatto che il previsto intervento disposto dall'articolo 22 non ha trovato ancora attuazione. (24632)

MANCINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se abbia avuto notizia della preoccupazione e del malcontento suscitati in Abruzzo ed in Pescara dalle indiscrezioni (che l'interrogante si augura in-

fondate) relative alla sorte della Stazione Sperimentale di Olivicoltura ed Oleificio esistente da 37 anni nella predetta città, dove fu creata per iniziativa degli enti locali al fine di meglio indirizzare l'olivicoltura non solo della regione, e che ha dato nel passato e sta dando nel momento attuale un contributo non trascurabile sul piano scientifico e divulgativo, specie dopo che la lunga vacanza nel posto di direttore, il cui concorso è stato lungamente ritardato, è stata colmata con la nomina del prof. Savastano, scienziato di rinomanza non solo nazionale.

Ove, nell'attuazione della delega contenuta nell'articolo 3 del « Piano Verde », la nuova organizzazione di tutto il settore delle ricerche renda impossibile conservare alla Stazione di Pescara le attuali competenze, che tuttavia hanno trovato largo apprezzamento negli speciali consessi della FAO, l'interrogante chiede al Ministro se non ritenga almeno possibile accettare la proposta della Commissione di studio presieduta dal senatore Arnaudi, che si riferisce alla creazione di un istituto di olivicoltura a Cosenza ed uno di oleificio a Pescara.

Quanto sopra anche nella considerazione che il ventilato accentramento a Milano, in un unico istituto, di tutte le ricerche sulla trasformazione e conservazione degli alimenti, anche dei settori enologico ed elaiotecnico, creerebbe un organismo affetto da elefantiasi fin dalla nascita, mentre disperderebbe il patrimonio di esperienze e di attrezzature costituitosi lentamente nella città Abruzzese, dove gli enti locali hanno anche promosso la creazione di un centro per lo studio della conservazione dei prodotti della pesca, unico in Italia, recentemente riconosciuto con legge formale. (24633)

GAGLIARDI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Perché smentisca decisamente la notizia secondo la quale sarebbe stato deciso di non includere il porto di Venezia fra quelli da attrezzare per i trasporti « containers ».

L'interrogante fa presente che proprio Venezia – secondo porto d'Italia – per la grande disponibilità di aree di cui gode è lo scalo più indicato per poter lavorare, senza eccessivi costi, con il nuovo sistema.

Per quanto sopra l'intera cittadinanza e le categorie interessate hanno diritto di attendersi una sollecita e chiara risposta, capace di ridare serenità e fiducia ad un settore fra i più importanti dell'economia veneziana. (24634)

RAUCCI, JACAZZI E CAPRARA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

se risulta al Ministro che gli operai delle Officine metallurgiche casertane sono costretti allo sciopero dal 24 settembre a seguito dell'atteggiamento della direzione che rifiuta la trattativa sulla piattaforma rivendicativa presentata unitariamente dai sindacati;

che il direttore non si è presentato alla riunione convocata presso l'ufficio provinciale del lavoro e si è reso, a quanto afferma il Prefetto di Caserta, irreperibile;

che il consiglio provinciale di Caserta ha votato un ordine del giorno per esprimere la propria solidarietà alle maestranze in lotta;

se non ritenga di dovere intervenire per costringere la direzione ad aprire le trattative con i sindacati. (24635)

COVELLI, D'AMORE, BASILE GIUSEPPE, MILIA E CUTTITTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali siano stati diffidati alcuni qualificati esponenti monarchici a deporre, in occasione della prossima cerimonia del IV novembre al Sacrario di Redipuglia, sulla tomba di S.A.R il Principe Emanuele Filiberto di Savoia-Aosta, una corona d'alloro con nastro recante i contrassegni sabaudi, quale attestato di commosso reverente omaggio alla memoria di tutti i valorosi caduti in guerra, e se non ritengano di disporre le revoca di tale assurdo provvedimento. (24636)

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di disagio in cui versano molte scuole medie della provincia di Cuneo a causa delle norme restrittive dettate dalla circolare telegrafica del 6 ottobre 1967, la quale, in aperto contrasto con lo articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, numero 1859, prescrive che il numero delle nuove classi deve, in ogni caso, essere contenuto entro il limite massimo del 2 per cento rispetto al totale delle classi effettivamente funzionanti nell'anno scolastico 1966-1967.

L'interrogante chiede, inoltre, quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per consentire al Provveditorato agli studi di autorizzare l'istituzione di nuove classi secondo i criteri stabiliti dal predetto articolo 10 della legge istitutiva della scuola media. (24637)

BADINI CONFALONIERI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, commercio*

e artigianato. — Per conoscere se non ritengano urgente ed opportuno prendere in attento esame la grave situazione che deriverebbe all'economia della zona, nonché le serie ripercussioni di ordine politico e sociale qualora non venisse rinnovata la concessione di sfruttamento idrico alla società Wild & C. di Piasco (Cuneo).

L'interrogante fa presente che allo scadere della concessione attuale, fissata al 31 dicembre 1967, la centrale Wild & C. non passerà in proprietà dell'ENEl non essendosi l'ente avvalso della facoltà prevista dagli articoli 25 e 26 del Testo unico delle leggi sulle acque ed impianti elettrici (regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775); che la derivazione di che trattasi viene utilizzata per la produzione di energia elettrica e meccanica atta a soddisfare i fabbisogni dello stabilimento Wild & C. e gli usi tecnologici aziendali; che l'istanza di rinnovo è stata inviata al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale acque ed impianti elettrici – con parere favorevole dell'Ufficio genio civile di Cuneo e che è da ritenere che qualora la concessione non venisse confermata la società suddetta non potrebbe addossarsi le ingenti spese di riconversione e di esercizio con conseguente inevitabile chiusura dello stabilimento e disoccupazione per i suoi 700 dipendenti. (24638)

CARIOTA FERRARA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere – premesso che dai rigorosi termini di decadenza comminati dalle leggi tributarie, per la presentazione delle opposizioni, deriva il diritto del contribuente di ottenere una ricevuta come prova documentale della tempestiva presentazione del ricorso all'ufficio competente a riceverlo – se è legittima la prassi instaurata dall'ufficio tecnico erariale di Napoli di negare le ricevute dei ricorsi diretti alle commissioni censuarie e di sostituire a quella prova la semplice comunicazione verbale del numero di protocollo. (24639)

CARIOTA FERRARA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere, in relazione alla risposta n. 1408 in data 27 luglio 1967 alla interrogazione n. 22992, se non ritenga opportuno chiarire agli uffici del Registro in genere, ed in particolare a quelli della provincia di Napoli, che quando l'amministrazione finanziaria si avvale, agli effetti della imposta complementare di registro, della facoltà di attribuire ad un fondo rustico la qualifica di « area destinata all'edilizia » detti uffici sono tenuti a procedere, sul maggiore valore accertato, a nuova totale liquidazione di imposta con la aliquota del quattro per cento, anche se sul fondo considerato « rustico » era stata applicata l'aliquota del sette e cinquanta per cento. (24640)

CARIOTA FERRARA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere, in relazione alla risposta 2 marzo 1967, n. 347, alla interrogazione n. 20175:

se e quando è stato abrogato il secondo comma dell'articolo 28 della legge 25 giugno 1943, n. 540, citato anche nella anzidetta risposta ministeriale, il quale dispone che « ove la parte lo richieda il conservatore deve rilasciare, in base ad unica domanda, il certificato cumulativo delle iscrizioni e delle trascrizioni »;

se è conforme a legge la reiezione parziale, da parte della Conservatoria dei registri immobiliari di Napoli, di domanda non diretta ad ottenere la inclusione in unico documento di due diverse certificazioni (come pure sarebbe dovuto a norma del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678) bensì il rilascio di due copie dello stesso documento. (24641)

FIUMANÒ. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritengano opportuno procedere in via d'urgenza da parte dell'ANAS alla costruzione di sottopassaggi o di sopra passaggi pedonali in corrispondenza degli incroci della superstrada ionica con viale delle Rimembranze e via Sotto Lume, nel territorio del rione Pellaro di Reggio Calabria.

L'interrogante fa presente: che la superstrada taglia il popoloso centro in due parti e che, per la suddetta circostanza, gravi pericoli esistono per l'incolumità delle persone; che tali pericoli poi sono gravissimi per gli alunni delle scuole elementari che dalla parte alta sono costretti a frequentare gli edifici scolastici che trovansi nella parte bassa del rione – come sta del resto a dimostrare l'infortunio mortale occorso ad un bambino; che, in attesa della realizzazione delle opere sollecitate, rende indispensabile assicurare la presenza di agente della polizia stradale o di vigili urbani ai suddetti incroci, sopratutto nelle ore di ingresso e di uscita degli alunni dalle scuole, all'incirca verso le ore 8-8,30, e 12-12,30. (24642)

FIUMANÒ. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere, dopo l'annullamento delle elezioni del consiglio direttivo del collegio

provinciale dei geometri di Reggio Calabria, avvenuto il 12 maggio 1967, se non ritenga ormai urgente procedere alla nomina di un commissario e alla fissazione di una data a breve termine per nuove elezioni del suddetto consiglio.

L'interrogante fa presente alcuni inconvenienti della precaria situazione attuale: non possono essere liquidate parcelle; non si può procedere all'iscrizione all'album di nuovi geometri e non possono essere esclusi quelli che, pure essendo impiegati presso amministrazioni stradali, enti pubblici e locali, sottraggono lavoro e rappresentanze ai liberi professionisti. (24643)

PELLICANI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i termini della penosa vicenda divulgata dalla stampa circa la presenza nel carcere milanese di San Vittore di una bimba di quasi un anno, la quale ivi è ristretta insieme alla madre che è sotto custodia preventiva per vari reati consumati.

Seppure l'episodio si colloca in una previsione che non è infrequente né anomala rispetto alla legge ed ai regolamenti carcerari, sembra all'interrogante che non sia tollerabile sul piano morale né su quello sociale la persistenza di una pratica che lede profondamente la sensibilità umana e comporta rischi irreparabili ai fini della formazione delle innocenti vittime di un sistema che non può non definirsi tetro e crudele.

In rapporto a ciò, l'interrogante chiede di conoscere quale sorte la società ha in serbo per la bambina che sta crescendo nel carcere di Milano e se l'amministrazione della giustizia non ha in animo di elaborare iniziative rivolte a debellare una così triste costumanza e ad assicurare ai figli senza famiglia dei detenuti condizioni di esistenza che ne salvaguardino la personalità e ne affinino il cuore. (24644)

PELLICANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se in relazione all'avvenuta abolizione dei posti di ascolto televisivi, sia stato pienamente valutato il pregiudizio arrecato ai docenti ed ai discenti impegnati nei relativi corsi di studio.

Se in particolare si sia tenuto conto del fatto che i professori addetti ai predetti « posti di ascolto », al cospetto dell'imprevista abolizione, si trovano esposti a dure conseguenze non essendo abilitati, per scadenza di termini, a rivendicare sistemazioni alternative, e che gli alunni, dal canto loro, risultano privati della possibilità di frequentazione dei corsi nelle scuole pubbliche normali.

Se dunque, in vista di ciò, non si ravvisi la possibilità di una riconsiderazione più attenta del problema e comunque della formulazione di misure idonee, anche con carattere eccezionale, onde rimuovere l'ingiusto danno procurato a professori ed alunni che, con tanto impegno ed amore, si sono prodigati per il successo dell'iniziativa condotta a mezzo della televisione. (24645)

PELLICANI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere la sua opinione in merito all'innovazione introdotta di recente nel regolamento della circolazione britannico e in forza della quale i medici di quel paese sono autorizzati a dotare le proprie automobili di dispositivi luminosi allo scopo di facilitarne il passaggio nel traffico delle città.

Se non ritenga che analoga misura, sia pure limitata ai più grandi centri urbani, possa essere adottata in Italia, favorendo in tal modo l'esercizio di una attività professionale di così eminente valore sociale spesso frustrata e resa difficile anche per effetto delle disagevoli condizioni in cui si svolge la circolazione stradale. (24646)

LEOPARDI DITTAIUTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato, del commercio con l'estero e della sanità.* — Per sapere se siano a conoscenza della gravissima situazione che si è determinata nel mercato del miele di produzione italiana e quali provvedimenti interni, all'esportazione e sanitari ritengono di adottare.

È noto che, allo scopo di agevolare il collocamento a prezzi più remunerativi per i produttori, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha disposto l'ammasso volontario del miele di produzione nazionale 1966 e 1967, assistito dai contributi statali.

I quantitativi ammassati nella campagna 1966 hanno superato i 7 mila quintali e altrettanto si prevedono quelli conferiti nella corrente campagna. Il prezzo di anticipo pagato ai conferenti è stato modesto e di gran lunga al di sotto del costo di produzione. Pur tuttavia, a distanza di un anno dall'inizio delle operazioni di ammasso e nonostante le sollecitazioni e le agevolazioni fatte, i quantitativi assorbiti dall'industria utilizzatrice sono irrisori e non superano i 1.500 quintali, mentre lo Stato e i produttori stanno sopportando le maggiori spese derivanti dalla prolungata

conservazione e il rischio di vedere irreparabilmente compromessa la qualità del prodotto.

Per contro, gli industriali confezionatori continuano a rifornirsi liberamente oltre oceano, trascurando la nostra produzione od offrendo per essa prezzi vili. Nel 1966 il complesso delle importazioni di miele è stato di quintali 13.746, mentre al 31 luglio 1967 risultavano importati in Italia quintali 7.234, di cui quintali 607 financo dal Burundi.

Ciò premesso, l'interrogante chiede se non si ritenga urgente e indispensabile adottare immediati ed efficaci provvedimenti all'importazione, che, pur nel rispetto degli accordi commerciali internazionali, garantiscano ai produttori italiani il pieno collocamento del loro prodotto. In particolare chiede che siano stabiliti dei sistemi di abbinamento o di contingentamento o di calendario per permettere la vendita dei quantitativi di miele ammassati.

L'interrogante chiede inoltre poi di sapere quali provvedimenti siano stati adottati per arrestare la diffusione delle malattie delle api in Italia, per le quali proprio i mieli di importazione costituiscono i migliori vettori di agenti patogeni, e se non ritenga necessario, analogamente a quanto disposto dalle autorità di altri Paesi, che le partite di miele in arrivo dall'estero siano accompagnate da certificati sanitari e che esse siano tutte sottoposte a controlli analitici a cura del laboratorio dell'Istituto nazionale di apicoltura di Bologna. (24647)

FODERARO. — *Ai Ministri dell'interno, dei trasporti e aviazione civile e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritengano, nell'ambito delle rispettive competenze, disporre perché sia intensificata la sorveglianza sul rispetto delle norme contenute nella legge 4 maggio 1966, n. 263, relativa ai pneumatici logori.

L'interrogante richiama altresì l'attenzione sul fatto che ancora debbono lamentarsi troppi incidenti – talvolta anche mortali – causati dall'uso di pneumatici logori, o quanto meno aggravati dall'uso di siffatti pneumatici; sicché appare indispensabile intensificare l'azione preventiva di controllo, che dopo un primo periodo, immediatamente successivo all'applicazione della legge, è andata man mano affievolendosi, e che è invece indubbiamente molto più proficua della successiva azione repressiva. (24648)

ZUGNO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere quali urgenti ulteriori provvedimenti intenda adottare sia in relazione al rallentamento verificatosi nello sviluppo turistico durante il corrente anno come in relazione alla maggior concorrenza che certamente svolgeranno nel prossimo avvenire nazioni vicine e lontane nei confronti dell'Italia.

Quanto sopra in relazione soprattutto a problemi di costi delle aziende alberghiere e turistiche, di occupazione e di equilibrio dei conti con l'estero. (24649)

ZUGNO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se siano a conoscenza che l'ECA di Brescia ha intimato lo sfratto ad una ventina di famiglie che da decenni godono di abitazioni di proprietà del suddetto ente. Rileva l'interrogante che si tratta di famiglie bisognose, molte volte numerose e comunque di pensionati e lavoratori rientranti nei provvedimenti di proroga recentemente approvati dal Parlamento. (24650)

ZUGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare – particolarmente nelle zone di montagna – per assicurare ai ragazzi delle scuole elementari che praticano ora l'orario unico, un livello di insegnamento non inferiore ed in condizioni non più disagiate rispetto al passato. Rileva l'interrogante come nelle zone di montagna (e rurali in genere) i ragazzi siano costretti, con l'orario unico, se non sarà opportunamente adeguato alle situazioni locali, ad alzarsi molto presto, ad affrontare lunghi tratti di strade molte volte impervie ancora col buio o ad arrivare a scuola con notevoli ritardi, nonché, infine, a rompere ogni ordinato contatto con i familiari. (24651)

GHIO, CASTELLUCCI E NANNINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per conoscere, soprattutto dopo le dichiarazioni del Ministro delle finanze alla Camera sul contrabbando e sulle gravi conseguenze di cui è causa, quali iniziative intendano prendere, allo scopo di mettere un freno adeguato a queste difficoltà che si ripercuotono soprattutto a svantaggio dello Stato, non senza considerare anche i pericoli che tali approvvigionamenti clandestini possono provocare alla salute dei consumatori;

per conoscere, pertanto, le iniziative che saranno predisposte, allo scopo di affrontare, in misura ancora più rigorosa ed attraverso mezzi ed interventi adeguati, questo fenomeno, con l'impegno di un'azione unitaria che da

parte di tutte le Amministrazioni contribuisca a superare le attuali difficoltà. (24652)

ARMATO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere per quali motivi, a distanza di circa otto mesi dalla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, pur essendo stato provveduto alla nomina di circa 40 ambasciatori tra Ministri di 1ª classe e Ministri di 2ª classe scelti tra funzionari provenienti dalla soppressa carriera diplomatico-consolare e non si sia invece provveduto alla nomina degli 11 Ministri plenipotenziari di 2ª classe fra i posti riservati ai funzionari provenienti dalle soppresse carriere emigrazione, commerciale, oriente, stampa e per conoscere altresì i motivi per cui non si sia ritenuto di nominare alcun Ministro plenipotenziario di 1ª classe scegliendolo tra i funzionari di dette carriere, cosa che rappresenterebbe un concreto avvio alla effettiva fusione delle carriere direttive in un'unica carriera diplomatica come voluto dal Parlamento. (24653)

DAGNINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se siano vere le notizie secondo le quali i decreti aventi valore di legge ordinaria che il Governo deve emanare in esecuzione del disposto dell'articolo 3 della legge del piano verde n. 2 sul riordinamento della sperimentazione agraria, prevederebbero la istituzione di 17 istituti scientifici e tecnologici per il settore agrario e di solo un istituto per il settore forestale.

E se non ritenga il Ministro che gli istituti scientifici per la parte forestale debbano essere almeno tre, in corrispondenza delle fondamentali branche della materia: quella biologica (istituto per la selvicultura), quella economica (istituto per la produzione forestale), e quella tecnolico-ingegneristica (istituto per le ricerche tecnologiche e le sistemazioni idraulico-forestali); mentre sezioni staccate di essi dovrebbero essere istituite nelle Regioni dove i temi della ricerca assumano particolare importanza.

Se non ritenga cioè il Ministro che la creazione di un solo istituto forestale possa impedire quello sviluppo della ricerca e degli studi in materia forestale ai quali il nostro Paese non ha finora dedicato l'attenzione e i mezzi dovuti, in relazione anche alla necessità di realizzare una politica forestale che miri tra l'altro ad impedire o ad attenuare i ricorrenti disastrosi effetti alluvionali del disboscamento, della erosione del suolo e della mancata sistemazione idraulico-forestale. (24654)

BRUSASCA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti intende adottare il Governo per impedire che la città di Acqui abbia ad essere nuovamente colpita da disastrose alluvioni come quella del 1966 causata prevalentemente dalle minacciose condizioni dei corsi d'acqua demaniali, che scendono nel fiume Bormida dalle colline di Alice Belcolle e di Castelrocchero.

La normalizzazione di questi piccoli affluenti importa una spesa di limitata entità grandemente inferiore all'ammontare dei danni che nuovi straripamenti, anche di misura molto inferiore a quello del 1966 causerebbero alla popolazione acquese.

L'interrogante richiama quindi urgentemente l'attenzione del Governo su questa opera anche per evitare allo Stato le gravi responsabilità della sua omissione. (24655)

MALAGODI E GIOMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere in base a quali criteri gli enti e le aziende a partecipazione statale procedano alle distribuzioni delle pubblicità alla stampa nazionale; e per conoscere, di fronte a comportamenti e decisioni non univoci e discriminatori nei confronti di parte della stampa, se non ravvisino la necessità e la opportunità di dare precise indicazioni cui debbano attenersi gli enti e le aziende in parola al fine di evitare il verificarsi di situazioni economicamente dannose per alcune società editoriali; e per conoscere altresì a quali quotidiani e secondo quali criteri la compagnia di bandiera aerea, Alitalia, ha di recente distribuito le sue inserzioni pubblicitarie e se è vero che in questa occasione la predetta compagnia abbia proceduto con manifesta discriminazione a seconda del rispettivo orientamento politico dei quotidiani e il loro essere o no quotidiani di partito.

Per conoscere infine, nel caso ciò risponda a verità e in situazioni analoghe, se non ritengano o meno che attraverso il predetto comportamento si pratichi di fatto, sia pure in forma indiretta, una palese azione negativa nei confronti del rispetto di un fondamentale principio affermato dall'articolo 21 della Costituzione. (24656)

FRANCHI, GUARRA, ABELLI. —*Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere – premesso che non è stata data loro risposta alle interrogazioni n. 19167 e n. 20954 presentate rispettivamente nel dicembre 1966 e nel marzo 1967 – se siano a conoscenza che

gli impegni assunti dopo la seconda alluvione che ha colpito Latisana nel novembre 1966 tanto dal Presidente del Consiglio quanto dal Ministro dei lavori pubblici e relativi a garanzie di sicurezza assoluta, non sono stati mantenuti e che le opere erette a difesa del centro non possono essere considerate come il completamento degli interventi necessari che sono ben più ampi e ben più concreti e comunque relativi ad un vasto piano ripetutamente annunziato ed assicurato.

Gli interroganti decidono, conseguentemente, di conoscere:

quali siano le opere eseguite ed ultimate;

quali siano quelle programmate ed in corso di esecuzione;

quali siano quelle programmate e non ancora eseguite, e per le quali esistono già i progetti di esecuzione;

quali siano le opere ritenute necessarie, ma per le quali non esistono ancora i progetti;

quali siano i relativi tempi di esecuzione e i finanziamenti già utilizzati o predisposti e quali quelli ritenuti necessari, ma non ancora stabiliti;

quali siano le concrete assicurazioni che il Governo ritiene di poter fornire ai cittadini di Latisana ed a tutte le popolazioni duramente colpite nel passato ed a quelle minacciate, giacché è risaputo che in particolare la cittadinanza di Latisana non si sente per nulla tranquillizzata dalle opere sinora eseguite e che certamente non potrebbero evitare ulteriori tragedie. (24657)

CETRULLO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, del tesoro e al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per sapere se sono a conoscenza del grave disagio in cui versano gli ispettori del lavoro che:

svolgono il loro servizio in condizioni disagiate in parte direttamente connesso alla loro funzione;

per esigenze di servizio prestano orario di lavoro superiore (dieci-dodici ore di lavoro giornaliero) a quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento per il personale dello Stato, senza ricevere nessun compenso per le ore prestate in eccedenza;

pur svolgendo il proprio lavoro con le auto proprie, non ricevono, per quello svolto nei capoluoghi di provincia, nessun rimborso per le spese sostenute.

Il Ministro del lavoro deve aver ben compreso la gravità della situazione morale ed economica lamentata dagli ispettori del lavoro se ha ritenuto di porre allo studio i problemi per il ripristino dell'indennità di vigilanza di cui alla legge 22 luglio 1961, n. 628 e per la modifica della legge sulla indennità di missione – già da tempo trasmessi al Ministro del Tesoro e al Ministro per la riforma burocratica, per il « concerto », ma, che tuttora trovansi presso quei Dicasteri in attesa di essere presi in esame.

Premesso che gli ispettori del lavoro hanno da tempo dichiarato lo stato di agitazione della categoria e che da ultimo, sono ricorsi alla dichiarazione dello sciopero ad oltranza insieme alla ferma decisione di non sottoporsi ad orari di lavoro eccedenti l'orario normale (sei ore giornaliere); in considerazione che il ricorso a tali forme di lotta non mancherà di produrre – e di fatto ha già prodotto – dannose conseguenze ai lavoratori di ogni ceto e condizione – rimasti di fatto senza tutela da parte dell'unico organo di vigilanza; l'interrogante chiede altresì di conoscere quali provvedimenti concreti i Ministri competenti intendano prendere – a distanza di ben quindici anni – in ordine alla convenzione della OIL n. 81, con la quale il Governo era impegnato ad adeguare il trattamento giuridico ed economico degli ispettori del lavoro all'importanza sociale dei loro compiti, onde garantire « libertà ed autonomia da influenze esterne », e se non giudichino urgente di fronte alla situazione di grave disagio, venutasi a creare tra gli ispettori del lavoro e nell'intera classe lavoratrice, dare immediato e conclusivo corso alle soluzioni, sintomaticamente già predisposte dal Ministro del lavoro, ma non ancora prese in esame dai competenti Ministri del tesoro e della riforma burocratica. (24658)

ABATE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se gli risulta il grave errore commesso dalla GESCAL ai danni della signora Muci Maddalena, assegnataria in Maglie (Lecce), errore che provocherà un'azione per risarcimento danni verso la Gestione con conseguenze di carattere economico.

Risulta, infatti, che la signora Muci Maddalena è assegnataria in Maglie, come da contratto in data 23 marzo 1963, registrato a Lecce il 23 marzo 1963, al n. 11560, volume AP, modello 71 M, di un alloggio sito nell'edificio 3-*ter*, scala *E*, piano *T*, interno 2, di 6 stanze utili oltre gli accessori, per il quale ha già versato, da tempo, la somma di lire 2.273.000 per il riscatto in unica soluzione. Tale alloggio le fu assegnato in seguito a cambio con

l'appartamento sito nell'edificio 3-*ter*, scala *A*, interno 2, vani 4, che aveva ottenuto in un primo tempo, cambio regolarmente autorizzato dall'Ufficio provinciale del lavoro di Lecce.

In seguito a false segnalazioni ed informazioni, la GESCAL intimò alla signora Muci il rilascio dell'abitazione ubicata nella palazzina 3-*ter*, scala *A*, interno 2, di vani 4, ed a nulla valsero gli esposti e la documentazione esibita dalla signora Muci per dimostrare che l'alloggio era stato occupato fin dal febbraio 1963. La GESCAL, non solo ha insistito a perseguitare l'interessata fino a pervenire allo sfratto, per quanto, prima che fosse ultimata l'azione giudiziaria, per la quale deve pronunciarsi ancora il giudice d'appello, provvide ad assegnarla mediante bando di concorso suppletivo, il che dimostra che qualcuno manovrava contro la Muci. La GESCAL è stata tratta in inganno dal fatto che tutte le informazioni, e la stessa azione giudiziaria, sono state impostate per l'appartamento della palazzina 3-*ter*, scala *A*, interno 2, vani 4, che, come detto, la signora Muci non ha mai occupato perché lo cambiò subito con quello che abita attualmente, ubicato nell'edificio 3-*ter*, scala *E*, piano *T*, interno 2, di 6 vani.

Da quanto esposto emerge chiaro che, se la GESCAL non retrocederà dall'azione giudiziaria in corso (degna di miglior causa), non solo non potrà eseguire lo sfratto perché l'ufficiale giudiziario, quando si recherà nell'alloggio ubicato nella scala *A*, interno 2, di vani 4, non troverà la famiglia della signora Muci, ma il legittimo assegnatario di quell'appartamento signor Maglie Trifone, per quanto sarà citata per i gravi danni economici arrecati alla signora Muci con le varie procedure giudiziarie cui è andata incontro per gli atti inconsulti della GESCAL e che in prima istanza ha perduto solo per non essersi presentato in udienza il proprio legale.

Ciò premesso chiede al Ministro se non ritenga opportuno impartire tempestive disposizioni alla GESCAL per sospendere la procedura dello sfratto e recedere da un'azione che, oltre a perseguitare ingiustamente la famiglia di onesti lavoratori, mette in condizioni la Gestione di subire un'azione per risarcimento danni con inevitabili, gravi conseguenze economiche. (24659)

ROMANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando la Corte dei conti potrà esaminare il ricorso presentato dal cittadino D'Aiello Raffaele fu Alessandro, da Napoli, avverso il decreto negativo n. 2176117 in materia di pensione di guerra. (24660)

COCCIA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere con quali mezzi si intenda fronteggiare a breve scadenza, il pauroso *deficit* finanziario della mutua coltivatori diretti di Rieti, che è stato recentemente denunciato dal suo presidente nella misura di 600 milioni, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per gli assistiti di una provincia particolarmente depressa, costituita in prevalenza da famiglie di coltivatori diretti; e se non ritengano di accertare le cause di un così clamoroso disavanzo disponendo una inchiesta al riguardo. (24661)

COCCIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non intenda nell'ambito delle sue competenze costituzionali, preso atto della crisi acuta dell'amministrazione della giustizia nella provincia di Rieti, recentemente documentata dall'Assemblea straordinaria degli avvocati e procuratori e dalla stampa cittadina, compiere opportuni passi al fine di dare quanto meno soluzioni alle più assillanti esigenze di funzionamento degli uffici.

In particolare l'interrogante chiede che si provveda, in ogni caso, alla ricostituzione dell'organico del Tribunale di 5 giudici, revocando la recente decisione di soppressione di una unità ed alla copertura di un posto attualmente vacante, alla integrazione di due dei 7 cancellieri previsti nella pianta del Tribunale.

Del pari s'impone la necessità di porre fine alla situazione di vacanza quasi generale degli uffici delle Preture della provincia, delle quali 5 su 6 sono prive dei titolari e precisamente Amatrice, Borbona, Cittaducale, Poggio Mirteto e Rocca Sinibalda. Il che ha determinato una situazione di disfunzione dell'attività giudiziaria che viene fortemente lamentata dai cittadini e dagli operatori del diritto. (24662)

COCCIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere, in relazione alla recente deliberazione dell'ANAS di approvazione del progetto della variante di Nerola sulla Salaria, con quali fondi si procederà alla realizzazione di questa indifferibile opera di ammodernamento di una tra le più accidentate strade nazionali, e quali saranno i tempi di attuazione, stante il carattere di urgenza e di indispensabilità di questa soluzione viaria. (24663)

GOEHRING E ALESI. — *Al Ministro degli affari estri.* — Per conoscere, se risponde a verità che il Ministero degli esteri avreb-

be espresso parere favorevole alla partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia alla « Fiera di Klagenfurt » dell'11 agosto 1967, mentre il Governo italiano decideva di non partecipare ufficialmente alla Mostra di Vienna.

In caso affermativo se non ritiene che una tale contrastante condotta crei equivoci sul reale atteggiamento dell'Italia e possa dare adito ad interessate speculazioni. (24664)

SPONZIELLO E SERVELLO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza della situazione d'inferiorità in cui si dibatte l'avicoltura nazionale a causa della diversa situazione di tutela sanitaria adottata in Italia per la introduzione nel Paese di volatili vivi e uova da cova, nei confronti non solo dei paesi terzi, ma anche degli stessi aderenti al MEC.

L'ordinanza del Ministero della sanità che subordina l'importazione avicola all'ottenimento di apposita autorizzazione sempre che le condizioni sanitarie del patrimonio avicolo nei Paesi di provenienza risultino favorevoli, emanata il 5 maggio 1959, non si è dimostrata efficace per l'impossibilità pratica di accertare *a priori* tempestivamente e con continuità lo stato sanitario di ogni singola zona di provenienza.

Per contro nei paesi esteri sono previste norme cautelative estremamente severe, ad esempio Francia e Belgio presentano una quarantena fino a sei mesi, Olanda e Germania proibiscono l'importazione di materiale vivo, salvo rarissime eccezioni ben definite, l'Inghilterra prevede un controllo non inferiore a 5 mesi, ecc.

Tutto ciò fa sì che mentre da un lato i nostri prodotti sono riguardati sul mercato internazionale come provenienti da Paese che non offre sufficienti garanzie sanitarie, dall'altra lascia aperto alla concorrenza straniera il nostro mercato interno, con danno non solo sul piano commerciale, ma anche e ancor più su quello sanitario.

Di fronte a tale situazione, gli interroganti chiedono di sapere se i competenti Ministeri non ravvisino la necessità di adottare opportune norme di quarantena per l'importazione di volatili vivi e di uova da cova, atte a garantire l'integrità sanitaria dei nostri allevamenti ed una equa tutela dell'attività avicola nazionale. (24665)

SCARPA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quando potrà essere liquidata la pensione di vecchiaia della signora Stangalini Maria vedova Martelli nata a Granozzo (Novara) l'1 settembre 1905. (24666)

BOVA. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti sono in via di attuazione per evitare l'inconveniente che si verifica nella zona del centro Bagni del comune di Antonimina (Reggio Calabria) dove per mancanza di un ripetitore non è possibile ricevere chiare le immagini televisive.

Fin'ora sono rimasti senza risposta i numerosi reclami rivolti da quei cittadini alla Direzione della Radio-TV. (24667)

BOVA. — *Al Ministro dell' industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere se il Ministero ritiene di dover dare esecuzione al regio decreto 10 maggio 1943, n. 482 relativo al riordinamento dei servizi minerari con cui veniva istituito in Crotone (provincia di Catanzaro) un distretto minerario avente giurisdizione su tutta la Calabria.

A causa degli eventi bellici il detto distretto non venne più istituito con grave danno per quella Regione, sopratutto in rapporto al processo d'industrializzazione della medesima ed alla possibilità delle ricerche endogene e minerarie della Regione. (24668)

Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri della pubblica istruzione, del turismo e spettacolo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per le zone depresse del centro-nord e il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere – tenuto conto delle notizie date dalla stampa relative a due iniziative per alberghi ubicati nella zona archeologica di Agrigento – se tali notizie rispondano al vero;

per conoscere i motivi del ritardo con cui si sta procedendo alla formazione del vincolo archeologico in applicazione delle apposite norme fissate con il provvedimento di conversione del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, contenente provvidenze per la città di Agrigento;

per conoscere, in relazione a tale evidente e gravissimo ritardo, se e quali provvedimenti si intendano prendere nei confronti di coloro che ne hanno la responsabilità, attesa la inestimabilità del patrimonio che la legge ha inteso tutelare e l'onere morale che il possesso di tale patrimonio importa per il paese di fronte alle istituzioni culturali della comunità internazionale;

per conoscere se risponde al vero che in favore delle iniziative alberghiere si sia pronunciato favorevolmente l'Ente provinciale del turismo e la sovrintendenza alle antichità di Agrigento e, in caso positivo, quali provvedimenti si intendano adottare per guarnire detti uffici in modo da assicurare efficienza agli stessi;

per conoscere se risponde al vero che le due iniziative alberghiere abbiano goduto, ovvero che tutto sia già predisposto perché abbiano a godere, delle agevolazioni di legge da parte della Cassa per il mezzogiorno e, in caso positivo, se non si intenda procedere:

a) alla revoca di quanto concesso;

b) alla emanazione di una deliberazione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno che faccia preciso obbligo a tutti gli uffici della Cassa per il mezzogiorno di subordinare ogni esame di domande di intervento, tanto pubbliche che private, all'accertamento della legittimità delle iniziative edilizie al vigente regime urbanistico;

per conoscere, con riguardo a talune costruzioni edilizie su terreni non idonei, portate avanti nonostante l'ordinanza di sospensione emanata dal sindaco di Agrigento, i motivi per cui l'ufficio del genio civile di Agrigento e il provveditorato alle opere pubbliche di Palermo non hanno ancora adottato i provvedimenti di edilizia antifrana, così minuziosamente indicati dalla vigente legge antisismica.

(6564) « MONTANTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere quali difficoltà ostino l'emissione del parere del Ministero del tesoro sul regolamento del personale dell'istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale e quali provvedimenti intenda adottare per la sollecita soluzione del problema che interessa circa 600 dipendenti del predetto istituto.

(6565) « DE GRAZIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri del bilancio e programmazione economica e dell'industria, commercio e artigianato, per conoscere il pensiero del Governo in merito alla decisione, comunicata ai sindacati con lettera del 9 ottobre, delle Distillerie italiane società per azioni di procedere al licenziamento di tutti i suoi dipendenti a seguito della fusione con la Società " Eridania ";

per sapere se per un tale atto di fusione che segna come suo primo effetto un grave pregiudizio del livello occupazionale milanese sono state richieste le agevolazioni fiscali previste dalla legge e se è intendimento del Governo concederle.

(6566) « DE PASCALIS ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere – premesso che in base al sistema legislativo-amministrativo attuale, molte insegnanti di ruolo sono destinate a sedi, distanti fino a 1.000 chilometri dalla residenza del proprio marito; che molti di questi casi si verificano perfino se il marito è anch'egli dipendente dello Stato; che il problema, esistente in quasi tutte le province (a Salerno riguarda, ad esempio, 41 insegnanti), è particolarmente rilevante per le famiglie residenti a Roma, alle quali hanno chiesto di ricongiungersi, per il corrente anno scolastico, 1329 insegnanti di ruolo assegnate fuori provincia, delle quali soltanto 800 circa hanno ottenuto l'accoglimento della loro domanda; che tale sistema turba l'unità delle famiglie e lo stesso servizio scolastico, costringendo molte insegnanti a sottrarsi al raggiungimento della propria sede; che l'inconveniente è

aggravato (sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini) dalla preferenza accordata alle insegnanti i cui mariti siano dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione – se ed in quale modo intenda avviare a soluzione l'urgente problema della ricomposizione del nucleo familiare dell'insegnante elementare.

(6567) « MARTUSCELLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se – nel quadro della nuova configurazione dei servizi telefonici ed a seguito dell'assorbimento dei servizi da parte dei telefoni di Stato – sia intendimento del Governo mantenere in vita la corresponsione da parte dell'utente « dell'anticipo corrispondente al presumibile ammontare delle conversazioni di un trimestre » di cui all'articolo 21 dei regolamenti di servizi approvati con decreto ministeriale 11 novembre 1930 e succesivamente modificati con decreto ministeriale 11 marzo 1958, o provvedere – data la natura del nuovo rapporto tra utente e Stato – alla sua abrogazione; l'interrogante chiede comunque di conoscere l'ammontare complessivo dei versamenti, al fine di cui sopra, effettuati dagli abbonati di tutta Italia, la natura giuridica di tali « versamenti », nonché la destinazione dei frutti dell'ammontare della somma.

(6568) « CALABRÒ ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza della inqualificabile azione del prefetto di Viterbo, dott. Raimondo Nicastro, il quale, al fine di sciogliere l'Amministrazione comunale di Tarquinia e nominare in sua vece un commissario, non ha esitato ad effettuare il gravissimo arbitrio di dichiarare decaduto il sindaco, Bonelli Liviano, anche dall'incarico di consigliere comunale presidente di una Giunta formata da consigliere del PCI, del PSIUP e PRI forte dell'appoggio di 15 consiglieri su trenta che si accingeva a disporre della maggioranza assoluta per effetto della surrogazione di un consigliere del Partito Socialista Unificato dimissionario, con l'assurda e faziosa motivazione che il predetto sindaco sarebbe « ...venuto a trovarsi in uno dei casi di ineleggibilità previsti dalla legge... » e che « per la conseguente decadenza dello stesso dalla carica di consigliere comunale è stato presentato in data 11 agosto 1966 formale ricorso dall'elettore Palma Eugenio... ».

« Se, in considerazione del fatto che il prefetto Nicastro, nell'emanare i decreti di decadenza del sindaco Bonelli e di scioglimento del Consiglio comunale, non ha tenuto in alcun conto:

a) che nessuna autorità competente ha mai dichiarato ineleggibile il consigliere Bonelli;

b) che il Tribunale di Roma con sentenza del 9 ottobre corrente ha dichiarato non luogo a procedere sul ricorso Palma di cui è cenno nel decreto prefettizio;

c) che in materia di ineleggibilità e decadenza la competenza a pronunciarsi è del consiglio comunale o del Tribunale per il chiaro disposto dell'articolo 9-*bis* del testo unico 1960, n. 570 (articolo 51 legge 1147 del 1966) applicabile alla fattispecie che al prefetto non è data altra facoltà che quella di promuovere l'azione dinanzi al Tribunale, tanto più che per espressa disposizione dell'ultimo comma del citato articolo 9-*bis*, le relative norme si applicano anche ai provvedimenti riguardanti la ineleggibilità e la decadenza dall'incarico di sindaco;

d) che non rientra nei poteri del prefetto di dichiarare, tanto meno incidentalmente o per implicito, l'ineleggibilità o la decadenza di eletti all'Ufficio di consigliere e di sindaco.

« Non ritenga, il Ministro, doveroso intervenire in quanto se la paradossale tesi del prefetto Nicastro dovesse essere accolta e generalizzata, si arriverebbe all'assurda situazione che la presentazione di irrituali infondati ricorsi di ineleggibilità o decadenza nei confronti di sindaci eletti, comporterebbe la impossibilità di elezione con l'aberrante conseguenza di una paralisi immotivata delle amministrazioni locali, e quindi, egli Ministro, – al fine di ristabilire la legalità ed a tutela dell'autonomia comunale – non ravvisi l'opportunità di emanare d'urgenza tutti i provvedimenti di sua competenza, anche in sede sostitutiva del prefetto Nicastro venuto meno al suo dovere d'imparzialità, di totale rispetto della legge, resosi responsabile di palese abuso di potere e non nuovo ad imprese del genere più volte denunciate con interrogazioni parlamentari, con i quali provvedimenti annullare i due decreti di decadenza del sindaco Bonelli e di scioglimento del Consiglio comunale, o quanto meno ordinarne la sospensione dell'applicazione.

(6569) « INGRAO, LA BELLA, MINIO, CINCIARI RODANO MARIA LISA, D'ALESSIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, per sapere se – visto il clamore che da tante parti è stato sollevato e considerate le reazioni che se ne sono avute – non ritengano di dover proporre uno speciale dispositivo che difenda la onorabilità dei funzionari di pubblica sicurezza anche quando esistano dubbi sul loro rispetto della legge e ciò in ossequio al principio medievale che non tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge.

(6570) « ANDERLINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere –

– premesso che recentemente il settimanale *L'Astrolabio* ha pubblicato ingenuamente e con nessun senso critico per la cronologia dei fatti un rapporto contraffatto della " Central Intelligenze Agency " statunitense nel quale, qualora si dovesse prestare fede alla sua autenticità, si dice in sostanza che detta organizzazione sarebbe stata costretta a spendere tempo e denaro in Italia per contenere la lotta politica in seno alla maggioranza nei limiti di una tollerabile decenza adoperandosi persino affinché documenti ricattatori venissero sottratti dalle mani di notabili della maggioranza per essere affidati al solo organo apolitico dello Stato italiano che dà garanzie di non usare a fini di parte maleodorante materiale di simile natura;

– premesso che scopo evidente dei contraffattori del documento menzionato (che, ad avviso dell'interrogante, dovrebbero essere perseguiti di ufficio dalla Procura della Repubblica ed investigati senza debolezza proprio dall'organo militare che essi mirano a colpire) sembra essere quello di compromettere le relazioni con un paese alleato, influenzare la politica militare del Governo ed esercitare su ministri ed uomini politici intimidazioni che neppure l'opposizione può approvare o tollerare;

– premesso infine che il contenuto del presunto documento della CIA sembra corrispondere – sia pure in forma intenzionalmente distorta – a fatti noti da anni ai membri del Parlamento;

1) se il Presidente del Consiglio non ritenga giunto ormai il momento di prendere l'iniziativa di un lucido chiarimento dinanzi alla Camera di antecedenti, errori, colpe, falsi e provocazioni che resero possibile e materiano tuttora il cosiddetto scandalo del SIFAR, specie nei prevalenti aspetti politici, senza riguardo per uomini e partiti e liberando completamente le mani alla magistratura sicché chiunque abbia violato la legge venga inesorabilmente punito quale che sia la sua posizione. L'interrogante ritiene che questo chiarimento non sia più oltre dilazionabile, neppure col pretesto della ragione di Stato, se veramente si vuole liberare la vita politica italiana dal pesante incubo del ricatto e dalla apparentemente attendibile accusa di corruzione;

2) se il Presidente del Consiglio non ritenga opportuno proporre norme legislative che disciplinino inequivocabilmente competenze, doveri e privilegi degli organi militari e politici preposti a vigilare sulla sicurezza dello Stato affinché:

a) uomini politici e governanti non possano più abusare della loro posizione e della loro influenza per taglieggiare quei delicati organi dello Stato o tentare di asservirli ai loro fini;

b) siano scoraggiati proditori attacchi a quegli organi tecnici ora possibili nella certezza della impunità anche nei casi di provata malafede;

3) se non si ravvisi la necessità di esprimere in definiti termini di legge che precise note di moralità e l'assenza di gravi difetti del carattere sono prerequisito indispensabile per la assunzione ad alte cariche dello Stato e del Governo. Deviazioni morali e difetti del carattere sono talora meritevoli di una comprensione nella vita privata ma non sono compatibili con la vita pubblica perché forniscono facile appiglio per manovre ricattatorie essendo pertanto assai dubbio che chi ne è colpito possa attendere serenamente alle sue funzioni nel prestigio e nella sicurezza dello Stato.

« L'interrogante, pur certo che il Presidente del Consiglio non vorrà esimersi dal chiarire definitivamente ed esaurientemente i punti oscuri di uno scandalo che dilaga minacciando la già scossa reputazione del Paese e la sicurezza dello Stato, desidera fare presente che eventuali esitazioni e reticenze potrebbero condurre proprio a ciò che si paventa e che si vorrebbe evitare perché tattiche elusive – e persino una inchiesta parlamentare che avverrebbe in larga misura fuori del diretto controllo del Paese – equivarrebbero a fornire a chi è in malafede sin troppo comodi pretesti ed armi di sovversione. Ciò che l'interrogante ed il Paese si attendono dal Presidente del Consiglio è un rapido, coraggioso e chiarissimo intervento, anche se penoso per le implicazioni.

(6571) « CARADONNA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per sapere se il Governo non intenda esprimere il cordoglio dell'Italia per l'assassinio di Ernesto " Che Guevara " eroe e martire della causa della libertà, e manifestare la solidarietà del nostro Paese con la lotta dei popoli dell'America Latina contro il fascismo e l'imperialismo.
(6572) « LONGO, BOLDRINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se – richiamandosi anche alla loro analoga interrogazione del 28 settembre 1967, n. 6441, così come è nella richiesta della cittadinanza e della stragrande maggioranza delle forze politiche senesi – intenda urgentemente predisporre le elezioni amministrative nel comune di Siena per il prossimo 3 dicembre 1967.
(6573) « GUERRINI RODOLFO, BARDINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non ritenga necessario e urgente intervenire allo scopo di porre un termine alla serie di proroghe concesse per la gestione dell'ippodromo romano delle Capannelle e per assicurare che, nel pieno rispetto delle norme vigenti e con le opportune garanzie, tale gestione sia conferita per un adeguato periodo di tempo, tale da consentire il rammodernamento e il potenziamento dell'ippodromo stesso in rispondenza alle esigenze dello sport ippico nella capitale della Repubblica.
(6574) « FOLCHI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri degli affari esteri e delle poste e telecomunicazioni, per conoscere quali particolari prerogative la Costituzione riconosca al segretario della democrazia cristiana, in considerazione del fatto che l'onorevole Mariano Rumor nel suo viaggio privato, attualmente in corso, negli Stati Uniti d'America è stato accolto e seguìto dall'ambasciatore italiano a Washington secondo il protocollo riservato ai membri del Governo e che la Radiotelevisione italiana ha presentato tale viaggio come un eccezionale avvenimento della politica estera dello Stato.
(6575) « MACALUSO, INGRAO, PAJETTA, GALLUZZI CARLO ALBERTO, SANDRI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quale sia stato l'esito dell'inchiesta eseguita dalla prefettura di Rieti, sulle clamorose incompatibilità emerse nel corso dei dibattiti avutisi al consiglio comunale di Rieti nel luglio del 1967, sul piano regolatore e sul piano zonale della legge n. 167, relative alle attività dell'assessore ai lavori pubblici e più in generale sulla politica edilizia comunale.
(6576) « COCCIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza del fatto che l'amministrazione comunale di Sennori (Sassari) si regge da oltre un anno e mezzo senza l'appoggio della maggioranza dei suoi consiglieri. Le sopraggiunte dimissioni dei dodici di questi (su venti) ha da vari mesi reso la situazione politicamente, moralmente e giuridicamente insostenibile.

« Nonostante tutto questo il sindaco e parte della giunta comunale continuano ad amministrare il pubblico denaro al di fuori di ogni legalità.

« Gli interroganti chiedono pertanto di conoscere le ragioni del palese appoggio del prefetto di Sassari a questa giunta municipale ormai screditata. Mentre in numerosi altri casi, specie di amministrazioni popolari, altri prefetti sono giunti allo scioglimento del consiglio comunale per ragioni assai meno gravi, gli interroganti chiedono di conoscere i motivi di tanto palese appoggio politico del prefetto di Sassari ad una giunta legalmente inesistente, e il Ministro non intenda provvedere con urgenza al ripristino della legalità calpestata, giungendo con la massima rapidità all'elezione di un nuovo consiglio comunale.
(6577) « BERLINGUER LUIGI, MARRAS ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere per quali ragioni il Governo ha ritenuto opportuno nominare una commissione per redigere un rapporto sulle strutture delle nostre aziende agricole che è ben nota al Ministero dell'agricoltura.

« Per redigere un rapporto del genere sarebbe bastato un funzionario di quel Ministero che ha a disposizione al Ministero stesso una abbondante biblioteca sulla materia con risparmio di spesa e maggiore rapidità di redazione.
(6578) « PACCIARDI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato per co-

noscere quali provvedimenti si abbia intenzione di prendere in vista del grave danno che viene recato all'industria nazionale a seguito dello sciopero dei dipendenti dell'ANCC.

« Questa interrogazione è in relazione a quella a risposta scritta presentata due settimane fa, perché da notizie, largamente diffuse, pare che lo sciopero della categoria, il quale doveva terminare il 28 corrente mese, venga protratto a tempo indeterminato.

« I danni arrecati all'industria, come da documentazione largamente conosciuta, appaiono già incalcolabili e di maggiori e più gravi se ne temono ove lo sciopero dovesse ulteriormente protrarsi e gli strumenti escogitati per sostituire il personale scioperante si dovessero ulteriormente rivelare, come già si rivelano, del tutto inadeguati.

« Si parla già di diecine e centinaia di miliardi.

(6579) « LUCCHESI» .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della sanità, per conoscere tra i requisiti necessari alle nomine dei medici ai sensi dell'articolo 16, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1961, n. 264, sia previsto quello di essere specialisti in ostetricia.

« Se – in particolare – la precitata specializzazione sia stata ritenuta indispensabile alla nomina del dottor Norberto Rolandi di Brindisi.

(6580) « MANCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere le indicazioni che intende dare alla Corte di appello di Napoli perché conceda al segretario nazionale del sindacato aiutanti ufficiali giudiziari presso il Tribunale di Napoli la disponibilità di tempo necessaria per l'organizzazione del Congresso nazionale della categoria che avrà luogo in Roma nella seconda decade di novembre e per la necessaria articolazione precongressuale ponendo fine ad un assurdo diniego da parte della presidenza della Corte d'appello.

(6581) « LEZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se intende intervenire presso la presidenza della RAI-TV perché questa possa installare a Norma (Latina) un idoneo ripetitore che consenta una buona ricezione dei programmi televisivi.

« L'interrogante fa presente che la Giunta comunale di Norma con atto n. 180 dell'8 ottobre 1967 ha espresso unanime motivato voto per tale installazione tenendo soprattutto presente il fortissimo numero degli utenti della RAI-TV di quell'importante centro e il non adeguato servizio reso loro dalla attuale insufficiente rete.

(6582) « CERVONE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e del turismo e spettacolo, per sapere se le competenti autorità, in ossequio a precise disposizioni di legge, non intendano opportunamente e doverosamente intervenire di fronte ad una pubblicità cinematografica, che anche sulla stampa quotidiana, diventa sempre più spregiudicata e veramente offensiva di ogni decenza e buon gusto.

« In particolare con questa interrogazione si vuole fare riferimento alla propaganda del film *Lo Straniero* (indubbiamente degna di attenzione in sede penale) apparsa sulla stampa quotidiana romana del 14 ottobre 1967, ed a quella del film dal titolo italiano *Un corpo da amare*, apparso sulla stampa quotidiana romana sabato 7 ottobre 1967.

« Questa seconda pubblicità, pur senza figure, consiste in una serie di frasi che offendono la sensibilità non solo dei minori ma anche di ogni adulto con un minimo di dignità e di buon gusto (" Finalmente la cinematografia è diventata adulta... il film più censurato del mondo finalmente anche in Italia... il nudo di donna non è più tabù... il film proibito, più sexy, fino ad oggi prodotto ").

« Non si può in particolare non osservare, a vergogna del nostro Paese ed a conferma di uno stato di cose sempre più umiliante e degradante non soltanto di ogni senso morale ma anche di ogni senso e buon gusto civile, che – come appare dalla stessa pubblicità – il titolo originale del film *La donna di fiori* è stato cambiato nella versione italiana nel titolo *Un corpo da amare*, risultando dal cambiamento una chiara valutazione, ed offesa, del pubblico e del popolo italiano come di un pubblico e di un popolo " sottosviluppato ", da solleticare e sfruttare " colonialmente ".

« Considerato infine che il film è presentato come " il film più censurato nel mondo ", e considerato che in moltissimi paesi civili la censura ha carattere e forma di autocensura, si chiede di sapere se e in quale modo la censura italiana, organo dello Stato con funzione statale di pubblica tutela della

moralità e del buon costume, abbia operato nei riguardi del contenuto del film.

« Più in generale infine gli interroganti chiedono di sapere se il Governo non ritenga finalmente di dover intervenire per evitare che anche le pagine dei giornali più diffusi e di normale acquisto e penetrazione nelle famiglie, siano quotidianamente affollate di pubblicità che tende quasi esclusivamente alla esaltazione ed esasperazione sessuale e della violenza (quale finora si manifestava soltanto nel chiuso delle sale cinematografiche) con evidente offesa anche di tutti i minori, nello stesso ambito familiare.

(6583) « GREGGI, CALVETTI, GASCO, GHIO, GUARIENTO, SORGI, TOZZI CONDIVI, AMODIO, BONTADE MARGHERITA, COCCO MARIA, DAL CANTON MARIA PIA, BARTOLE, BERRETTA, BIMA, BOSISIO, BORRA, DEL CASTILLO, CERUTI, ARMANI, BARONI, CORONA GIACOMO, MICHELI, PENNACCHINI, REALE GIUSEPPE, SAMMARTINO, STELLA, SGARLATA, VERONESI, IOZZELLI, RINALDI, DE ZAN, TERRANOVA CORRADO, SABATINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle finanze, per sapere in relazione alle sue recenti dichiarazioni in Parlamento sul contrabbando delle sigarette in Italia e sulla diffusione capillare dello stesso, che arreca così notevole danno all'Erario, se è a conoscenza del Governo che le sigarette estere di contrabbando e gli accenditori vengono oggi sempre più offerti a prezzo notevolmente inferiore a quello della tariffa ufficiale anche negli uffici pubblici, nelle banche, nei ristoranti, allettando così il consumatore all'acquisto, dato il minimo rischio cui va incontro.

« A tale proposito ricorda l'episodio dei giorni scorsi riportato dai giornali del cittadino che essendogli stato contestato da un finanziere il consumo di sigarette di contrabbando ostentamente si attribuiva il suo « diritto » al fumo non di monopolio, svillaneggiando leggi e disposizioni vigenti.

« In considerazione del dilagare di questo fenomeno l'interrogante chiede di conoscere se non sia il caso, tra le altre misure che possono essere adottate per la sua repressione, di provocare l'intervento anche di altri Organi di polizia, non ecluso nelle grandi città quello dei vigili urbani, atteso che – com'è noto – la Guardia di finanza, impegnata com'è in tanti compiti di difesa fiscale, non dispone di uomini e di mezzi sufficienti per contrastare efficacemente altresì la subdola azione del contrabbando spicciolo.

« Tenuto conto poi delle difficoltà che si frappongono alla repressione del fenomeno per la quasi generale considerazione che il contrabbando non costituisca un'azione antigiuridica ed antisociale, ma sia da considerarsi alla stregua di una qualsiasi attività speculativa, caratterizzata dal rischio e dall'avventura, chiede di conoscere quali misure possono essere adottate per risvegliare la coscienza fiscale del consumatore mettendolo sull'avviso delle conseguenze penali cui può incorrere col suo operato e inducendolo quindi all'acquisto delle sigarette esclusivamente presso le rivendite di generi di monopolio.

(6584) « USVARDI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per avere notizia circa l'attività svolta dalla gestione commissariale dell'ENAL che dura da quasi due anni.

« In particolare si chiede di conoscere se quanto venne disposto dal decreto del Presidente della Repubblica del 22 aprile 1966 è stato attuato soprattutto per quanto riguarda:

1) la formulazione di proposte per il riordinamento dell'Ente;

2) la riorganizzazione dei servizi e la regolamentazione dello stato giuridico ed economico del personale;

« L'interrogante chiede altresì di conoscere quali strumenti legislativi sono stati predisposti per attuare alla fine del mandato commissariale – e cioè non oltre il 31 dicembre 1967 – la nomina di un regolare organismo amministrativo in cui siano rappresentate tutte le categorie lavoratrici interessate alla assistenza sociale, ricreativa e culturale dei lavoratori.

(6585) « ROMUALDI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se corrisponda al vero il fatto che un autorevole magistrato di un tribunale della Sardegna nei primi mesi del corrente anno abbia pubblicato a sua firma una serie di articoli nel giornale *Unione Sarda*, con i quali articoli si difendevano alcune tesi ed alcuni principî attorno alla applicazione delle misure di sicurezza.

« Di conoscere, ancora – ove la circostanza fosse esatta – se possa ritenersi compatibile il comportamento giornalistico del magistrato con l'espletamento della funzione giudiziaria

– cui nella specie – comprendeva addirittura la decisione di erogare misure di sicurezza.

« Infine quali provvedimenti intenda assumere ai fini di conservare realmente nella pubblica opinione il convincimento sull'effettivo principio dell'indipendenza della magistratura.

(6586) « MANCO »

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del turismo e spettacolo, di grazia e giustizia e dell'interno in relazione al sequestro recentemente disposto dalla Magistratura del film *Blow-up*, per sapere se corrispondono a verità le seguenti notizie apparse sulla stampa:

1) se il dispositivo per il provvedimento di sequestro contenga una motivazione nella quale si dice che la pellicola incriminata "presenta diverse sequenze (quale la ripetuta esposizione di nudità invereconde femminili e soprattutto la consumazione di un accoppiamento sessuale offerto alla vista dello spettatore in modo tanto crudo e realistico da provocare disgusto) che non possono non rivestire carattere di oscenità ";

2) se corrisponde contemporaneamente a verità (secondo quanto affermato, quasi a difesa del film, dal settimanale *Cinema d'oggi*) il fatto che il film sarebbe stato sottoposto al divieto soltanto per i minori di anni quattordici, con libera ammissione quindi di tutti gli adolescenti dai quattordici ai diciotto anni (!).

« Gli interroganti chiedono di sapere in quale modo il Governo ritenga che possa conciliarsi (naturalmente a prescindere da ogni sviluppo in sede penale) una motivazione tanto cruda e dura di sequestro penale (sia pure espressa non in sede di sentenza ma in sede di denuncia) con l'ammissione al film dei minori tra i quattordici e i diciotto anni, con apparente evidentissima violazione di ogni norma di doverosa prudenza e di rispetto verso i giovani, oltre che dei precisi articoli della legge e del regolamento di applicazione della legge di censura in materia di tutela dei minori.

« In particolare infine gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti il Governo intenda prendere e promuovere contro il ripetersi, questa volta addirittura in presenza di un film incriminato in sede penale, di un ormai costante comportamento della Commissione di censura, che (non applicando quasi mai il divieto per gli adolescenti tra i quattordici e i diciotto anni ma limitandoli soltanto ai minori dei 14 anni) sta in pratica svuotando ogni finalità e capacità di tutela, di protezione e di autocontrollo dello stesso divieto previsto dalla legge a tutela dei minori.

(6587) « GREGGI, CALVETTI, TOZZI CONDIVI, SORGI, GASCO, GHIO, BONTADE MARGHERITA, MICHELI, PENNACCHINI, COCCO MARIA, STELLA, SAMMARTINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per sapere se non consideri opportuno fermare l'*iter* normale della decisione del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato relativa alla soppressione del servizio viaggiatore del tronco ferroviario Fabriano-Pergola.

« Tale richiesta è stata motivata ampiamente da tutti gli Enti locali delle Marche, dal Comitato regionale per la programmazione, da tutti i sindacati, da tutti i partiti.

« Gli interroganti possono affermare che non una sola voce di consenso si sia levata nelle Marche per la decisione adottata dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

« Gli interroganti rammentano che il Ministro dei trasporti, alcuni mesi or sono, in risposta ad un'interrogazione che chiedeva di conoscere, in merito, il parere del Governo, rispose affermando che prima di adottare una decisione sarebbero stati consultati gli Enti locali.

« Gli interroganti chiedono di sapere, ora che questi si sono pronunziati, se il Governo intende tener conto del loro pronunciamento.

(6588) « BASTIANELLI, GAMBELLI FENILI, CALVARESI, ANGELINI, MANENTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritenga dover intervenire nei confronti della società per azioni Maraldi di Ancona la quale costringe, da circa 20 giorni, i propri dipendenti allo sciopero opponendo il rifiuto alla loro richiesta di istituire, e nella stessa misura già corrisposto ai dipendenti occupati nello stabilimento di Forlimpopoli, un premio di produzione.

« Il fatto che la società per azioni Maraldi lavori anche per la SNAM e per l'ENI costituisce, a parere degli interroganti, un motivo di più per un sollecito intervento del Ministro del lavoro nei confronti dell'azienda per caldeggiare una positiva soluzione della vertenza.

« L'altezzoso, provocatorio atteggiamento della Maraldi ha fatto già fallire un tentativo di mediazione operato dal Prefetto di Ancona ed ha suscitato, tra i lavoratori anconetani, i quali hanno già ripetutamente manifestato la loro solidarietà con gli operai in lotta, una tensione acuta degli animi. Per evitare che l'atteggiamento dei titolari dell'azienda possa provocare dei gravi incidenti gli interroganti reputano non solo necessario ma urgentissimo l'intervento del Ministro.

(6589) « BASTIANELLI, ANGELINI, CALVARESI, GAMBELLI FENILI, MANENTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della sanità, per sapere, anche in relazione alle documentate rivelazioni pubblicate recentemente dal settimanale *Vie Nuove*, quali ragioni lo abbiano indotto a promuovere un esperimento presso l'Istituto fisioterapico " Regina Elena ", su trenta pazienti, al fine di accertare se il cosiddetto metodo Vieri per la cura del cancro, abbia o no efficacia, anziché garantire che i metodi ed i preparati farmaceutici del dottor Vieri, fossero sottoposti agli accertamenti farmacologici e clinici dell'Istituto superiore di sanità, come avviene per prassi costante;

se non ritenga che la forma di sperimentazione prescelta abbia il grave difetto di indurre nelle centinaia di migliaia di malati di cancro una attesa miracolistica, che è sempre scientificamente sconsigliabile (e, in questo caso, data la gravità dell'evento morboso, addirittura esiziale) e di permettere, come ha permesso, nel caso in questione, lo sviluppo di una campagna pubblicitaria, prima di un qualunque regolare accertamento ad opera degli organi sanitari dello Stato, dell'esistenza o meno di una reale efficacia del cosiddetto metodo Vieri, col risultato di uno sfruttamento commerciale e speculativo di tale metodo, fino al limite della creazione di una vasta organizzazione persino para-sanitaria e alberghiera, che avrebbe procacciato utili di quasi mezzo miliardo, solo negli ultimi sette mesi;

se non ritenga che questo stato di cose configuri anche gravi violazioni del codice deontologico, con la necessità di adeguati provvedimenti disciplinari;

se non giudichi gravemente e ingiustificatamente lesiva della prassi sempre applicata, l'autorizzazione al dottor Vieri di condurre la suddetta sperimentazione senza rendere nota la composizione del farmaco da lui usato e senza l'obbligo di preventiva sperimentazione su animali;

se sia in grado di valutare quanto costerà allo Stato la sperimentazione consentita e se abbia valutato l'ipotesi della necessità di rifondere i danni, nel caso di fallimento dello esperimento, ai cittadini sottratti alle consuete terapie vigenti e se non ritenga infine gravemente imprudenti e dannose le dichiarazioni fatte al Senato, prima del responso della Commissione scientifica presieduta dal professor Valdoni, sul supposto regresso di malattia che si sarebbe registrato su alcuni pazienti, dichiarazioni che malgrado la parziale successiva rettifica, seguitano ad alimentare le miracolistiche attese di tanti ammalati.

(6590) « SCARPA, BALCONI MARCELLA, ZANTI TONDI CARMEN, DI MAURO ADO GUIDO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritenga necessaria " l'emanazione di urgentissime disposizioni per l'annata 1967-1968, orientate su norme più semplici e spedite di quella adottata per il passato, e tali da non far insorgere i lamentati inconvenienti ".

« Si chiede altresì se il Ministro non ritenga di impartire rigorose disposizioni ai competenti uffici periferici perché, entro brevissimo tempo, siano completati i pagamenti dell'integrazione del prezzo ai produttori dell'annata decorsa.

(6591) « CRUCIANI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere se risponda al vero la notizia, pubblicata da diversi giornali, tra i quali l'organo di uno dei partiti della coalizione governativa, notizia secondo cui la Direzione generale affari culturali del Ministero degli affari esteri avrebbe posto il veto su due film da proiettarsi nella « Settimana del cinema sovietico » a Roma e a Milano, con inizio il 23 ottobre.

« In proposito gli interroganti fanno presente: 1) che i due film in questione non possono presentare il benché minimo pretesto per una decisione del genere, uno di essi essendo addirittura una casta e delicata storia d'amore che già ha riscosso alti riconoscimenti ad uno dei principali Festival cinematografici internazionali; 2) che, secondo le notizie diffuse, tutta la pratica sarebbe stata decisa da un funzionario dell'Ambasciata italiana a Mosca nell'assenza dell'Ambasciatore, e da un funzionario della Direzione generale affari culturali del Ministero degli affari esteri, il quale avrebbe avallato la proposta del

primo senza neppure sentire il bisogno di vedere almeno i due film in questione; 3) che, sempre secondo le surriferite autorevoli notizie, la grave misura sarebbe già stata contestata e contrastata dallo stesso Ministero per lo spettacolo, il cui intervento tuttavia non avrebbe sortito alcun risultato; 4) che tale misura, odiosa e assurda oltre che grave, rischia di compromettere senza ragione i buoni rapporti italo-sovietici nel campo cinematografico.

« Gli interroganti chiedono infine di conoscere quali interventi abbia operato o intenda operare il ministro degli affari esteri per annullare un gesto così evidentemente errato e ingiustificato.

(6592) « ALATRI, GALLUZZI CARLO ALBERTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della sanità, per sapere quali sono stati i risultati ufficiali dell'esperimento del dottor Vieri, autorizzato e voluto dal Ministro della sanità presso l'istituto del cancro in Roma, se è a conoscenza della speculazione commerciale che è stata organizzata nella buona fede di tanti sofferenti di così grave malattia;

e se ritiene opportuno continuare a tollerare che si protragga così volgare inganno dell'opinione pubblica e di tanti malati.

(6593) « CAPUA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, per sapere se sono a conoscenza che nel marzo 1965 i deputati Gombi, Poerio, Todros, Berlinguer Luigi, Angelini Giuseppe, Fiumanò Adolfo, Serbandini Giovanni, Pancrazio De Pasquale, Manenti Attilio, Vespignani Veraldo, Perinelli Ugo e il senatore Caponi, hanno sporto formali querele contro funzionari e guardie di P.S. per i fatti avvenuti in Roma il 10 dicembre 1964 durante una manifestazione contro la visita di Ciombé;

che la Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma instaurò procedimento penale per il delitto di lesioni a carico di ignoti;

che procedutosi successivamente con istruttoria formale, in data 9 febbraio 1967 il giudice istruttore ha archiviato il processo perché erano rimasti ignoti gli autori dei delitti rubricati;

che a tale decisione si pervenne perché i funzionari di P.S. interrogati sotto il vincolo del giuramento dichiararono reticentemente che le generalità dei manganellatori raffigurati nelle numerose fotografie esibite non erano da loro accertabili;

che i funzionari predetti erano essi stessi in Piazza Colonna il 10 dicembre 1964 al comando degli aggressori dei colleghi precitati;

che è proprio il caso di rilevare che l'archiviazione è derivata dalle testimonianze evidentemente reticenti dei funzionari che hanno bloccato il corso della giustizia evitando che autori di delitti fossero sottoposti a giudizio per fatti nei quali lo stesso giudice istruttore ravvisò gli estremi di reato;

e chiedono altresì, nell'ambito delle specifiche competenze;

al Ministro dell'interno se non ritenga necessario impartire disposizioni a che vengano fornite dai competenti servizi, elementi di identificazione degli agenti autori delle violenze;

e al Ministro di grazia e giustizia che nell'ambito delle prerogative assegnategli dal vigente ordinamento giudiziario, in particolare nei confronti dell'ufficio del P.M., voglia promuovere le condizioni per la riapertura dell'istruttoria attraverso l'acquisizione degli accertamenti necessari anche sulla base del materiale fotografico fornito e contestando eventualmente i reati a quanti ostacolino il corso della giustizia.

(6594) « GUIDI, AVOLIO, INGRAO, GULLO, COCCIA, MENCHINELLI, SPAGNOLI, ACCREMAN, D'ALESSIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sia a conoscenza che gli ultimi massicci licenziamenti dei dipendenti della ditta Bruno Ferrari, dovuti alla situazione precaria in cui è venuta a trovarsi l'azienda dopo i noti provvedimenti disposti dal Ministro della sanità, aggiunti a quelli verificatisi alle ceramiche Gosi, alla Frazzi, alla Lucchini ecc. fanno registrare, rispetto agli anni precedenti, più di 3.000 occupati in meno nel settore industriale della provincia di Cremona e questo nel quadro di una situazione provinciale che continua a denunciare il persistere del grave fenomeno dell'esodo dalle campagne e alla vigilia delle mesate invernali che porteranno un ulteriore crollo degli occupati, nella edilizia.

« L'interrogante chiede quali efficaci, straordinarie misure il Ministero e il Governo vogliano prendere per fronteggiare tale drammatica situazione generale della provincia di Cremona e in particolare quali misure immediate si vogliano adottare per le centinaia di

licenziati o di licenziandi della ditta Ferrari i quali, per colmo di sventura nella situazione di oggi, non possono neanche fruire della Cassa integrazione guadagni.

(6595) « GOMBI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non sia in contrasto con la sua conclamata volontà di difendere il carattere prioritario delle spese per la scuola il suo recente telegramma ai provveditorati agli studi con cui si esige che, indipendentemente dalle necessità delle scuole e per il contenimento delle spese, gli sdoppiamenti di classi non debbano incidere più del 2 per cento.

« Per sapere se ritenga che con siffatte disposizioni burocratiche, che non tengono conto delle particolari difficoltà della scuola in Calabria e nel sud, si possa facilitare l'afflusso di quel 38 per cento di ragazzi, che nel sud ancora non accede alla scuola media di obbligo.

« Per sapere se si sia reso conto che in tutte le scuole siffatte disposizioni sopprimono la libertà di scelta degli allievi per quanto riguarda la lingua straniera, essendo obbligati i presidi a non iscrivere in una classe più di 30 ragazzi che vogliono studiare una determinata lingua, per evitare il conseguente sdoppiamento.

« Per sapere se non ritenga ridicolo codesto lesinare sugli organici e sulle classi nell'ambito della scuola in un paese che si permette il lusso di lasciare intatti oltre quattromila miliardi di profitti e di tenere in servizio oltre 800 generali nonostante che l'organico sia di 175.

« Per sapere in che modo intenda intervenire per rettificare quanto disposto allo scopo di evitare il vivo malcontento degli allievi, delle famiglie e dei professori.

(6596) « PICCIOTTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della sanità, per conoscere se alla luce della recente gravissima scoperta del nucleo antisofisticazioni relativo alla distribuzione di acqua non potabile come acqua minerale da parte di una società costituita senza autorizzazione sanitaria agli Istituti ospedalieri di Mantova non ritiene di far effettuare un controllo generale a tappeto su tutte le acque minerali in vendita nel nostro Paese.

« Il caso della società « Varanina » di Parma rappresenta un episodio limite, ma pone precisi interrogativi, che nulla tolgono alla efficiente azione dei NAS del Ministero della sanità che meritano, per la loro azione, in difesa della salute pubblica un plauso pubblico.

« L'uso delle acque minerali, gassate o no, si è enormemente diffuso in questi ultimi anni, tanto da divenire elemento essenziale del pranzo negli ospedali, al ristorante e spesso anche nelle case. Oltre alla gradevolezza del gusto è componente di accentuazione di consumo la convinzione della sterilità e della composizione chimica dell'acqua e la garanzia per i controlli sanitari. Ma la dilatazione delle richieste talora provoca le speculazioni criminose delle bottiglie vendute all'ospedale di Mantova, che addirittura contenevano acqua contaminata.

« Il desiderio di mantenere costante e di aumentare il guadagno così ampio e facile in questo settore per l'ampia richiesta del consumatore è pericoloso consigliere. Pertanto si chiede un sempre più rigoroso controllo e, nel contempo, una revisione delle autorizzazioni concesse a fonti di ogni zona del Paese.

« Sull'argomento sarà bene ricordare che l'azione terapeutica delle acque minerali – secondo medici specialisti – è in linea generale trascurabile, e pertanto le generose dichiarazioni vantate sulle etichette devono essere accettate con beneficio d'inventario e inoltre tutto ciò non giustifica l'alto prezzo superiore a quello del latte e del vino.

« Risulterebbe inoltre che certe autorizzazioni furono rilasciate parecchi anni fa quando ancora non era costituito il Ministero della sanità e non richieste le odierne prescritte autorizzazioni sanitarie.

« Per tutti questi motivi, mentre si riconferma la fiducia nell'azione tempestiva e responsabile del Ministero si chiede ovunque assicurazione sul rispetto della legge per dare ai consumatori sempre maggiori garanzie, sulla igienicità delle nostre acque minerali che con il recente episodio della « Varanina » hanno subito un duro colpo anche sul piano della collocazione sul mercato straniero che ha sempre riconosciuto alle acque italiane particolari caratteristiche sia per quelle da tavola che per le terapeutiche.

(6597) « USVARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del tesoro, della sanità e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se – di fronte alla grave situazione creata dai debiti degli istituti mutualistici nei confronti degli ospedali, situazione debitoria che per quanto attiene agli ospedali toscani ammonta, come

rilevato da un recente convegno promosso in Firenze dall'Associazione regionale ospedali toscani della FIARO, a lire 29.122.000.000, con la conseguenza di avere obbligato gli ospedali stessi, alcuni dei quali danneggiati anche dagli eventi alluvionali del novembre 1966, a ricorrere al credito bancario per lire 13.000.000.000 con la distrazione dall'assistenza di lire 1.000.000.000 all'anno per interessi passivi – non ritengano necessario ed urgente di ammettere gli ospedali, che devono lamentare situazioni del genere, a qualche forma di credito agevolato per importi pari ai crediti maturati con gli Istituti mutualistici, a basso tasso di interesse e garantito dallo Stato.

(6598) « VEDOVATO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere sulla base di quali criteri e di quali princìpi di obiettività giuridica e politica la Radio italiana nei suoi notiziari e nelle sue normali comunicazioni politiche nel mentre all'attività dei parlamentari liberali si riferisce con la esatta terminologia di « deputati liberali », all'attività dei deputati del MSI si riferisce con la terminologia di « deputati di destra ».

« Quali iniziative si intenda assumere per accreditare ai partiti ed ai rappresentanti degli stessi le funzioni e le attività congeniali e correlative al significato politico e programmatico dei partiti politici quando questi hanno una precisa ed indubbia intitolazione.

(6599) « MANCO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dei lavori pubblici e dell'interno, ed il Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, per conoscere quali urgenti provvedimenti intendono adottare per venire incontro alle popolazioni dell'Agrigentino, martellate continuamente dalla siccità. Ad Agrigento ed in parecchi altri centri della provincia le sofferenze dei cittadini hanno raggiunto, ormai, un grado di spaventoso parossismo che minaccia di degenerare nel turbamento dell'ordine pubblico, mentre numerosi alberghi sono stati costretti a respingere le prenotazioni di comitive di turisti, e le condizioni igienico-sanitarie, a causa della continua mancanza dell'acqua, destano serie preoccupazioni. I centri della provincia di Agrigento, dove si continua a manifestare tale terribile inconveniente, sono alimentati dall'acquedotto del Voltano (Agrigento e Porto Empedocle), da quello delle « Tre sorgenti » (Licata) e dall'acquedotto « Favara di Burgio » dell'EAS (Realmonte, Siculiana, Montallegro, Cattolica Eraclea). Arrivati a tale svolta assai critica, è urgentemente necessario che il Governo rivolga la sua attenzione a tale situazione, controllando le sorgenti ed il loro rendimento e svolgendo una scrupolosissima inchiesta lungo il percorso degli acquedotti, onde accertare la presenza di prese abusive che eventualmente vi siano collocate e che distraggono ingenti quantitativi di acqua destinata alle popolazioni. Inoltre è necessario che venga instaurato un rigido controllo nei « ripartitori » e predisporre, quindi, tutte quelle provvidenze in grado di ristabilire una certa normalità, entro breve scadenza.

(6600) « SINESIO, DI LEO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere in quale modo intenda provvedere al rafforzamento degli organi centrali e periferici (direzione delle antichità e belle arti e soprintendenze alle antichità, alle gallerie e ai monumenti), per far fronte ai nuovi e più impegnativi compiti che la legge 6 agosto 1967, n. 765 " Modificazioni ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 ", assegna agli stessi.

« Infatti gli articoli 3, 5, 8, 12 e 17 della legge sopracitata comportano un necessario ed indispensabile controllo da parte degli organi centrali o regionali del Ministero della pubblica istruzione, in materia di tutela dei valori urbanistici, ambientali ed architettonici, su piani regolatori, generali e particolareggiati, regolamenti edilizi, programmi di fabbricazione e anche sulle lottizzazioni.

« Tale controllo potrà essere efficace ed operante, e non ridursi a pura formalità, se gli organi cui si è fatto cenno avranno disponibilità di tecnici e di mezzi idonei, sia che i primi appartengano ai ruoli dello Stato, o che professionisti esterni qualificati collaborino con i funzionari dell'amministrazione.

« Ciò vale specialmente per le soprintendenze regionali dove il personale tecnico si rende più necessario onde rispondere in modo tempestivo alle esigenze di ordine particolare che richiedono soluzioni rapide.

« Si vuole altresì mettere in particolare evidenza la necessità di provvedere in tempo utile per non causare intralci nell'approvazione dei piani, ciò che attualmente già si ve-

rifica, con danni conseguenti per l'attività edilizia.

(6601) « ACHILLI, CODIGNOLA, USVARDI, RIPAMONTI, MORO DINO, BARONI, ALESSANDRINI, BUZZI, FINOCCHIARO, CALVETTI, CARRA, AVOLIO, MENGOZZI, FRANCESCHINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale per conoscere le decisioni che essi intendono adottare nei confronti dei dirigenti dell'ENI, gestione Italgas, i quali, di fronte ad uno sciopero della durata di due ore, proclamato dai sindacati ed effettuato nella mattinata del 24 ottobre 1967, per protesta contro inadempienze contrattuali della direzione aziendale, a scopo di rappresaglia hanno effettuato la serrata, impedendo ai lavoratori l'ingresso nelle officine.

(6602) « NATOLI, NANNUZZI, D'ONOFRIO, CIANCA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per conoscere le cause e le responsabilità del gravissimo incidente ferroviario (ultimo anello di una lunga e dolorosa catena) avvenuto nella mattinata del 24 ottobre sulle FNM ad un centinaio di metri dalla Stazione di Bollate uccidendo 5 passeggeri e ferendone 60 molti di essi assai gravemente.

« Di fronte al ripetersi di questi gravi incidenti sulle FNM gli interroganti chiedono di conoscere, se il Ministro non ritenga opportuno costituire una Commissione ministeriale con il preciso compito di controllare lo stato generale delle strutture e le modalità dei servizi in ordine alla sicurezza degli utenti di questa ferrovia, nonché le inadempienze della gestione affidata come noto in concessione alla Edison.

« Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere, se il Ministro non ritenga giunto il momento di procedere alla revoca della concessione di questa ferrovia, pubblicizzando questo servizio nel quadro della istituzione di un unico complesso di trasporti regionali in Lombardia.

(6603) « BATTISTELLA, LAJOLO, ROSSINOVICH, CORGHI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile per conoscere le cause e le responsabilità relative al grave incidente ferroviario avvenuto nella mattinata del 24 ottobre 1967 sulle Ferrovie Nord Milano nel quale hanno perso la vita 5 persone ed altre 60 sono rimaste ferite.

« Di fronte al ripetersi di incidenti sulle FNM, gli interroganti chiedono al Ministro se non ritenga finalmente opportuno costituire una Commissione ministeriale col compito di controllare lo stato delle attrezzature e del servizio in concessione alla Edison, in rapporto alle garanzie di sicurezza per gli utenti di tale ferrovia; e chiedono inoltre di conoscere se non ritenga giunto il momento di procedere alla revoca della concessione delle FNM, pubblicizzandone il servizio nel quadro dell'Ente regionale dei trasporti da più parti auspicato.

(6604) « ALINI, PIGNI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno per conoscere se non ritenga assumere misure contro i responsabili della brutale aggressione di forze di polizia contro un gruppo di studenti che manifestavano per la fine dell'aggressione americana contro il Viet-Nam, sabato 21 ottobre verso le ore 18 nella piazza Largo Ciro Menotti di Pisa.

(6605) « MENCHINELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per sapere se è a conoscenza che nella trasmissione " L'Approdo " del 5 settembre 1967, dedicata a Trieste, si è prospettata la cultura della città con tali caratteristiche da ferire profondamente i sentimenti d'italianità dell'intera cittadinanza: infatti tale rappresentazione ha completamente snaturato gli elementi costitutivi della cultura triestina che – secondo gli autori – esisterebbe solo come incontro di fattori italo-sloveni e come prodotto "mitteleuropeo".

« In caso affermativo se e quali provvedimenti intende adottare per evitare nel futuro il ripetersi di altri casi altrettanto incresciosi, e se non ritiene che un organo di informazione nazionale quale la RAI-TV debba tendere al massimo della obiettività nelle sue trasmissioni.

« In considerazione di quanto sopra si chiede che le caratteristiche d'italianità delle opere degli scrittori triestini non vengano per il futuro misconosciute, né che vengano dimenticati autori come Stuparich, Fauro, Quantarotti-Gambini ed altri, che hanno fornito ampia testimonianza di sentimenti d'italianità con gli scritti e talvolta col sacrificio della propria vita.

(6606) « FERIOLI ».

« I sottoscritti interrogano il Presidente del Consiglio ed il Ministro degli esteri per conoscere le informazioni di cui dispone il Governo italiano sull'improvviso aggravamento della situazione nel Canale di Suez, le valutazioni del Governo italiano al riguardo e gli atti che il Governo italiano intende compiere, nei limiti delle sue possibilità, per contribuire al mantenimento della pace e della libertà e per tutelare gli interessi italiani nel Mediterraneo.

(6607) « MALAGODI, BADINI CONFALONIERI, BOZZI, CANTALUPO, GIOMO, COCCO ORTU, COTTONE, GOEHRING, MARZOTTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere – tenuto conto che nell'aprile del 1959 venne approvato dal Ministero dei lavori pubblici il progetto generale di lire 850 milioni, relativo alla costruzione della strada Piombino-Follonica e che venne autorizzata, nel contempo, l'esecuzione di un primo lotto dell'opera con il finanziamento di lire 300 milioni disposto ai sensi della legge 29 luglio 1957, n. 635; che detto primo tratto, dopo la sua costruzione, venne sottratto alla utilizzazione viaria, per essere stato incorporato dall'Italsider nel comprensorio, destinato al progettato e non realizzato ampliamento del complesso siderurgico piombinese; considerato che detta litoranea costituisce la prosecuzione della strada San Vincenzo-Piombino, la cosiddetta strada della Principessa, appositamente ammodernata ed ampliata con il determinante contributo statale, pari al 70 per cento della spesa occorsa, concesso nel 1958, in attuazione della legge 12 febbraio 1958, n. 126; che il troppo lungo silenzio calato sulla realizzazione di questa arteria stradale, di indiscussa vitale importanza per gli interessi turistici, mercantili, economici, industriali ed agricoli della zona, ha allarmato le popolazioni interessate, le quali con giustificato sospetto vedono procrastinato nel tempo uno dei più sentiti problemi, che era stato ormai avviato a sollecita e concreta soluzione con i primi notevoli finanziamenti disposti e spesi; che la completa realizzazione dell'opera, oltre ai diretti benefici ricordati, servirebbe anche ad alleggerire il traffico sull'Aurelia, in quel tratto particolarmente oberato – quale sia l'attuale stato della pratica ed in particolare per sapere:

1) se e quando saranno assegnati i fondi ancora occorrenti per portare a compimento la litoranea Piombino-Follonica, il cui progetto è stato da oltre otto anni approvato ed in parte realizzato;

2) perché non si sia ancora provveduto alla ricostruzione del tratto già costruito e successivamente sottratto alla pubblica viabilità dall'Italsider, la quale, avendolo manomesso, dovrà sostenere la relativa spesa.

(6608) « TOGNI, PICCINELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere, di fronte alla ripresa degli scontri armati fra RAU ed Israele, quale atteggiamento abbia assunto il Governo italiano sia nei rapporti con i singoli Stati interessati, sia in sede di consessi internazionali per avviare a soluzione il grave conflitto nel Medio Oriente, e soprattutto per contrastare la progressiva penetrazione armata della Unione Sovietica in quella zona, di vitale interesse per i paesi mediterranei e specie per l'Italia.

« Gli interroganti sottolineano infatti che oltre la presenza della flotta russa nella zona le armi adoperate dalle forze della RAU nell'ultimo scontro navale che ha portato all'affondamento del cacciatorpediniere *Eilath*, sono, per unanime ammissione, proprio dei missili prodotti e forniti dalla Russia Sovietica.

(6609) « ROBERTI, MICHELINI, DE MARSANICH, TRIPODI, ALMIRANTE, ROMUALDI, DE MARZIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno per sapere se è stato informato che al processo contro i mafiosi di Palermo, che si celebra in questi giorni davanti la Corte di Assise di Catanzaro, solo i parenti del coraggioso tenente Malausa si sono costituiti parte civile, mentre non hanno ritenuto di farlo né i familiari degli agenti e carabinieri periti nella strage di Ciaculli, né tanto meno quelli delle numerose vittime civili degli attuali imputati; e se non reputi che un simile fatto sconcertante denunzi una situazione della sicurezza pubblica in Sicilia, e particolarmente a Palermo, decisamente preoccupante;

per conoscere, infine, quali misure ritiene di dover adottare, anche in vista dei numerosi processi che dovranno prossimamente celebrarsi a carico della mafia, allo scopo di garantire ai cittadini offesi dalle violenze dei mafiosi la possibilità di difendere i loro

diritti liberamente e pienamente davanti ai magistrati.

(6610) « SPECIALE, MACALUSO, DI BENEDETTO, PELLEGRINO, CORRAO, DI MAURO LUIGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e foreste per sapere se ritenga ragionevole, opportuno e giusto sopprimere la stazione di entomologia di Firenze che è il più antico istituto europeo di ricerca in materia fitopatologica e che ha contribuito per un secolo in maniera decisiva alla lotta contro gli insetti nocivi alle piante coltivate, specializzandosi nello studio della loro biologia e operando in tutti i campi connessi con queste discipline.

Il sottoscritto fa presente che Firenze, tanto duramente provata dalla alluvione, verrebbe così a perdere un istituto che fa parte ormai di diritto del suo patrimonio culturale e storico, istituto che la rende nota ovunque nel campo delle scienze biologiche applicate all'agricoltura.

Il sottoscritto fa notare inoltre che fra le importanti collezioni sistematiche conservate presso l'Istituto è da menzionare particolarmente l'Acaroteca Berlese, per la consultazione della quale giunge a Firenze, ogni anno, buon numero di insigni studiosi stranieri, che l'Istituto ospita anche per lunghi periodi di tempo.

(6611) « PUCCI EMILIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e del turismo e spettacolo in relazione alla gravissima e quasi incredibile situazione venutasi a creare oggi in Italia, per il pubblico italiano ed in particolare per milioni di giovani tra i 14 ed i 18 anni e per i loro genitori ed educatori, in seguito alla chiusura dell'iniziato procedimento penale nei confronti del film *Blow-up*, per la quale:

1) da un lato era stata richiesta l'incriminazione perché la pellicola presentava « diverse sequenze (quali la ripetuta esposizione di nudità invereconde femminili e soprattutto la consumazione di un accoppiamento sessuale offerto alla vista dell'osservatore in modo tanto crudo e realistico da provocare disgusto) che non possono non rivestire carattere di oscenità »;

2) e dall'altro permane l'ammissione alla visione del film degli adolescenti dai 14 ai 18 anni.

« Di fronte a questa incredibile ed assurda situazione, gli interroganti chiedono quali urgentissimi provvedimenti il Governo intenda prendere e sollecitare per ovviare uno scandalo morale, che è anche insieme, in particolare per le famiglie, i genitori ed i giovani, violentissimo scandalo civile e giuridico.

(6612) « GREGGI, CALVETTI, GUARIENTO, HELFER, GASCO, GHIO, TOZZI CONDIVI, SORGI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale per conoscere – in seguito alla decisione, pubblicamente annunziata dal presidente del Consiglio, di assumere a carico dello Stato i debiti delle mutue nei confronti degli ospedali – quali iniziative il governo intenda prendere per assicurare ai coltivatori diretti il rimborso della spesa per le visite mediche che essi sono ormai da anni costretti ad anticipare e che le Casse mutue dei coltivatori diretti non rimborsano se non in parte insignificante.

(6613) « TEDESCHI, TOGNONI, MAGNO, DI MAURO ADO GUIDO, ANTONINI ».

« Il sottoscritto interroga il Ministro dei lavori pubblici per sapere dopo le reiterate e pressanti richieste rivolte dal suo Ministero al Comune di Rieti affinché quella amministrazione uscisse dall' immobilismo in cui si trova dal 1961 in fatto di piano regolatore e di applicazione della legge n. 167, tenuto conto che nei confronti dell'assessore alla urbanistica di quel Comune è stato recentemente aperto un procedimento penale ed una inchiesta prefettizia in merito alle sue incompatibili funzioni di presidente della Commissione edilizia e di progettista, se non intenda intervenire al fine di dare a una città capoluogo di provincia gli strumenti di una politica urbanistica, di cui oggi è interamente priva.

(6614) « ANDERLINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del turismo e dello spettacolo, per sapere quali urgenti provvedimenti ha preso per una degna sistemazione turistica della « Riva Schiavoni », di Venezia oggi ridotta ad una darsena cantieristica.

« L'interrogante, convinto che la città di Venezia deve la sua vita in massima parte al turismo di massa, oltre a quello di qualità, desidera sapere inoltre se il Ministro ritenga che sia necessario andare oltre le esteriorità delle premiazioni ai vari *festivals* del cinema.

(6615) « DE GRAZIA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della sanità, per sapere se non ritenga doveroso ed urgente fornire alla pubblica opinione, in aggiunta al comunicato ministeriale sulla sospensione dell'« esperimento » Vieri ed alla brevissima relazione dell'apposita commissione scientifica, più ampie e precise informazioni ed ogni altro utile elemento di giudizio; per conoscere i motivi che spinsero a conferire un minimo di attendibilità al « metodo » Vieri, ora così duramente giudicato in sede scientifica, allorché si volle precipitosamente consentirne la sperimentazione presso l'Istituto Regina Elena; e infine per sapere se e con quali mezzi le autorità sanitarie potranno combattere la pericolosa illusione che si è già largamente diffusa di « un nuovo preteso metodo di cura », illusione che – a giudizio della Commissione scientifica – « può sottrarre malati ancora guaribili a possibilità di cure ancora efficienti ».
(6616) « D'AMATO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della difesa per sapere se non ritenga predisporre nuove misure per il sollecito esame dei ricorsi che vengono presentati per ottenere l'esonero dal servizio militare in base alla legge vigente. Purtroppo i ricorrenti devono attendere in molti casi mesi e mesi per ricevere una risposta definitiva, anche quando hanno il diritto di non fare il servizio militare. Una tale procedura non solo non garantisce il diritto del cittadino, ma mette in luce una grave mancanza di funzionabilità di un organismo che dovrebbe essere particolarmente attento e sollecito nell'esaminare le motivate richieste di esonero.
(6617) « BOLDRINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, per sapere quali provvedimenti intendono prendere per la scandalosa pubblicazione del diario *Balilla* guida scolastica per l'anno 1967-68 dove si fa apologia del fascismo e se non ritengono doveroso procedere contro i responsabili della pubblicazione a tutela dell'insegnamento democratico nella scuola.
(6618) « BOLDRINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dei lavori pubblici, del tesoro e del bilancio e programmazione economica, per conoscere se non ritengano doveroso includere nello schema di provvedimento in preparazione per nuovi finanziamenti alle costruzioni autostradali, anche i finanziamenti relativi al completamento dell'autostrada Roma-Abruzzo nei due tronchi Roma-Torano-L'Aquila-Teramo-Alba Adriatica e Torano-Avezzano-Popoli-Pescara.

L'interrogante fa presente che anche recentemente i Ministri responsabili hanno dato assicurazione pubblicamente che tale autostrada sarà costruita integralmente in tutti e due i tronchi, così come previsto dal progetto della società concessionaria.
(6619) « DELFINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è a conoscenza dai gravi danni recati alle colture viticole della provincia di Novara dalla grandinata del 15 giugno 1967 ed alle decisioni del Ministero di escludere dai già insufficienti benefici della legge n. 739 i coltivatori colpiti, in base alle valutazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che ha completamente ignorato intere zone fra quelle colpite, come quelle del comune di Cavaglio ed ha visibilmente contenuto la valutazione dei danni al di sotto del 50 per cento di perdita del reddito dell'intera annata, giungendo a limitare la valutazione di tali danni alle misure del 46 per cento, 44 per cento, 42 per cento, 41 per cento rispettivamente nei comuni di Fara, Briona, Barengo e Ghemme, dando con ciò la prova che a tale ispettorato, preme di più far risparmiare allo Stato le somme di danaro necessarie a risarcire i coltivatori colpiti, anziché assicurare la tutela dei diritti e degli interessi di questa categoria di produttori già così sacrificata.
(6620) « SCARPA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati per vietare la diffusione nelle scuole del « Diario Balilla », messo in vendita al prezzo di lire 200 da editore ignoto.

« Tale diffusione non potrebbe che essere definita scandalosa, per il carattere di aperta esaltazione del fascismo che identifica questo diario. Ogni mese vi è dedicato alla figura di un eroe e condottiero, e precisamente a: D'Annunzio, Diaz, Franco, Amedeo di Savoia, Balbo, Muti, Graziani, Rommel, Borghese.

« Come materiale illustrativo offerto alla edificazione dei nostri ragazzi si può notare, per esempio: Starace con un gruppo di Legionari – I giovani fascisti all'assalto – Verso la vittoria finale in Spagna. Fra le didascalie dedicate a combattenti decorati al valore, che riproducono le relative motivazioni,

si può leggere che Italo Balbo ha " eternato le gesta e le glorie della razza "; che Nicolò Cobolli Gigli fu " pura espressione della gioventù del Littorio "; che Ettore Muti combatté " per l'affermazione dei più alti ideali fascisti », ecc.

« L'interrogante interroga infine il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga di dover promuovere – oltre ai provvedimenti amministrativi di sua competenza una denuncia all'autorità giudiziaria per ostentata apologia del regime.
(6621) « CODIGNOLA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del lavoro e delle partecipazioni statali, per sapere, in relazione ai sempre più frequenti infortuni, spesso mortali, (nell'ultimo ha perso la vita l'operaio Crocifisso Lumia) che si verificano sul lavoro presso l'ANIC Gela, se non considerino doveroso aprire un'inchiesta per accertare la responsabilità degli infortuni che si susseguono sempre più numerosi e che appaiono dovuti alla mancata applicazione delle più elementari misure di sicurezza ed ai forzati tempi di lavoro.

« L'interrogante, facendo rilevare che altissima è anche l'incidenza delle malattie professionali, sottolinea l'urgenza di un intervento dei Ministri competenti, sia nei confronti delle palesi inadempienze della direzione ANIC che del forse troppo debole intervento del locale ispettorato del lavoro.
(6622) « RAIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere cosa abbia deciso o intenda decidere al di là delle deliberazioni adottate per le autostrade in questi giorni, nel campo della viabilità ordinaria anche in relazione all'ordine del giorno formulato e approvato dalla Giunta provinciale cremonese con atto del 3 maggio 1967, n. 496, nel quale " ritenuta la presente opportunità di interessare i competenti organi governativi per un necessario rilancio di un nuovo ciclo di attuazione della politica di adeguamento della viabilità locale "; si fa voti, perché vengano adottati i provvedimenti necessari per rilanciare tale nuovo ciclo, con particolare riferimento alla sistemazione delle strade già provinciali prima della entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126, assicurando i finanziamenti nell'ambito di un programma generale compatibile con il documento di programmazione economica del Paese.
(6623) « GOMBI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri della sanità e della agricoltura e foreste per sapere cosa intendano fare di efficace e tempestivo, anche in vista della crisi del settore lattiero-caseario e della più completa integrazione della nostra economia agricola in quella comunitaria e avendo ben presenti i pericoli che derivano ai cittadini sia in quanto lavoratori addetti alle stalle infette sia come utenti dei prodotti di tali stalle, per accelerare l'opera di bonifica del patrimonio zootecnico sopratutto per ciò che concerne il settore del bestiame infetto da tubercolosi e brucellosi nel quale si calcola che ci siano ancora non meno di 1.300.000 i capi da abbattere concentrati specialmente nelle province della Valle Padana.
(6624) « GOMBI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per conoscere se ritenga che gli impianti di segnalazione e di sicurezza della linea Milano-Bologna sul tratto Parma-Fidenza-Codogno siano adeguati alle caratteristiche e all'intensità del movimento dei treni e corrispondano alle esigenze di una circolazione spedita e se sia a conoscenza che nella stazione di Cremona, su cui convergono ben sei linee, gli scambi sono ancora azionati a mano, mentre altrettanto avviene nelle stazioni di Piadena, Crema e Casalmaggiore e circa la metà dei segnali della zona ferroviaria che fa capo a Cremona sono ancora a petrolio o a pila e danno segnalazioni poco visibili, sì da mettere in pericolo la sicurezza della circolazione.

« L'interrogante chiede altresì di conoscere se il Ministro non giudichi opportuno disporre un sopralluogo per accertare se la situazione suaccennata non esiga l'intervento immediato della Direzione generale delle ferrovie dello Stato per un ammodernamento degli impianti.
(6625) « GOMBI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro di grazia e giustizia per sapere se è a conoscenza del gravissimo disagio in cui si trova il Tribunale di Melfi (Potenza) per la mancanza di magistrati e come intende porvi rimedio.

Il predetto Tribunale è ormai in crisi da molti anni, ma dall'anno scorso la situazione si è aggravata per la vacanza di un magistrato e per la mancata presa di possesso del presidente, del procuratore della Repubblica, del sostituto procuratore e dei titolari

di parecchie importanti preture del circondario.

« Chiede altresì di sapere se è a conoscenza della agitazione proclamata dagli avvocati, sostenuti in questo da tutte le popolazioni e le amministrazioni comunali interessate le quali paventano addirittura – come da qualcuno si è insinuato – la soppressione di un tribunale così antico e così importante.

« Nel chiedere un intervento immediato e concreto, l'interrogante si augura che il Ministro sia in grado di restituire al più presto ad una così numerosa popolazione serenità e fiducia nella capacità dello Stato di garantire a tutti una efficiente amministrazione della giustizia.

(6626) « MERENDA ».

« Il sottoscritto interroga il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del turismo e spettacolo, per conoscere se si ritiene possibile tollerare ulteriormente la propaganda pornografica e corruttrice di ogni istituto civile operata in collaborazione tra stampa e cinema;

« chiede conoscere se non intenda reprimere e punire almeno la propaganda che viene portata fin nelle case come è accaduto in Ascoli Piceno in occasione della proiezione di *Bella di giorno*: infatti in tutte le buche delle lettere, sotto i portoni, è stato diffuso il numero de *L'Eco degli spettacoli – Cinema Sport* del 16 settembre di questo anno, settimanale che si qualifica « per l'incremento dello spettacolo e delle arti » nel quale si sciorinano foto, didascalie, intrecci che si portano così a disposizione di tutti, violando ogni disposizione morale e di legge, profanando la santità della casa e la libertà della stessa.

(6627) « TOZZI CONDIVI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro degli affari esteri affinché assicuri l'opposizione dell'Italia a qualunque trattativa in corso per l'associazione, o, peggio, per l'adesione della Spagna al MEC.

Giungono infatti da quel Paese nuove, tristi conferme circa la violazione delle fondamentali libertà umane; notizie di arresti in massa di giovani, lavoratori e sacerdoti, di spietate repressioni di ogni dissenso e protesta, sicché apparirebbe ai democratici italiani e a quelli spagnoli ben grave che l'Italia e gli altri paesi d'Europa continuassero a perseguire intese con un Governo, così dichiaratamente fascista, che in nessun caso potrà mai essere associato al processo di unificazione dell'Europa.

(6628) « GAGLIARDI, NEGRARI, MORO DINO, RIPAMONTI, CARRA, GIRARDIN, DOSSETTI, GALLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali urgenti provvedimenti intende prendere per evitare lo sconcio inaudito verificatosi presso gli istituti scolastici di Reggio Calabria in seno ai quali presidi e professori hanno collegialmente deciso di attribuire il cinque in condotta agli allievi che nei giorni scorsi hanno ritenuto di adempiere un sacrosanto dovere nazionale partecipando alle manifestazioni antiregionalistiche svoltesi in città con immenso concorso della popolazione tutta.

(6629) « TRIPODI ».

« I sottoscritti interrogano il ministro degli interni per conoscere i motivi che hanno indotto gli organi di pubblica sicurezza ad effettuare il 29 ottobre 1967 una perquisizione nella sede della federazione provinciale del MSI di Reggio Calabria, dietro mandato richiesto all'autorità giudiziaria, in aperta e provocatoria violazione delle libertà democratiche soprattutto garantite dall'articolo 49 della Costituzione, e tenuto presente che la perquisizione suddetta non ha potuto accettare nella detta sede nulla di illecito, con ciò rivelando l'intrinseco abuso del provvedimento e la malevola prevenzione del sospetto contro il Movimento sociale italiano.

(6630) « TRIPODI, ROBERTI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare contro forme di pubblicità oscena operata indiscriminatamente nelle strade, nelle scuole e nelle case. Fa presente l'interrogante che di recente un aereo sorvolava il quartiere Don Bosco della città di Brescia e lanciava volantini propagandistici con immagini oscene rese così accessibili anche a ragazzi ancora incapaci di difendersi da incentivi che contrastano non solo con la morale cristiana ma con ogni regola del buon costume morale e civico tutelato dalla stessa Costituzione. Mentre poi l'interrogante rileva lo sdegno suscitato in moltissime famiglie che avvertono nel fatto suindicato una precisa violazione alla loro libertà domiciliare e delle più elementari leggi di decenza, non può non sottolineare come proprio tali incentivi alla immoralità siano

una delle principali, anche se mediate, cause dei diffusi e deprecati fatti di violenza e di disordine che tutti lamentiamo.

(6631) « ZUGNO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere le principali voci di spesa dei bilanci degli enti comunali di assistenza. In particolare chiede di conoscere se risponda a verità che in alcuni grandi centri, come Roma, la spesa per il personale tocchi il 50 per cento delle somme disponibili mentre solo il 30 per cento circa resti destinato all'assistenza, vero fine istituzionale degli enti su indicati.

(6632) « ZUGNO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dei trasporti e aviazione civile e dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti ritengano ulteriormente urgenti per limitare al massimo il numero degli incidenti stradali che fanno ormai tante, troppe vittime.

« Risulta infatti che non solo in Europa gli incidenti stradali sono al primo posto fra le cause di morte e di invalidità delle persone fino a 45 anni di età (si calcola un morto ogni 3 ore ed un ferito ogni 15 minuti), ma è noto che si verificano in misura superiore specie in Italia e in Francia rispetto, ad esempio, agli Stati Uniti dove molto maggiore è la circolazione degli automezzi.

« Poiché risulta accertato che la velocità eccessiva è una delle principali cause degli incidenti, l'interrogante richiede specificamente se non si ritenga urgente stabilire limiti di velocità per tutti gli automezzi anche sulle autostrade come del resto già disposto nella maggior parte dei paesi.

(6633) « ZUGNO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sia a conoscenza che la Direzione generale degli affari generali del suo Ministero con circolare dell'8 settembre 1967, n. 61/VII/27, ha praticamente autorizzato gli ispettorati del lavoro provinciale ad inquadrare i dipendenti delle cooperative agricole, ai fini previdenziali, come appartenenti al settore agricolo, con tutte le conseguenze economiche che questo passaggio dall'industria alla agricoltura comporta per tante migliaia di lavoratori che si vedrebbero modificare in peggio e non in meglio il trattamento previdenziale finora goduto.

« Gli interroganti chiedono altresì di sapere se il Ministro intenda, in via amministrativa o in altra forma, disporre perché simile eventualità sia scongiurata e tempestivamente comunicata onde placare gli animi giustamente esacerbati dei lavoratori interessati e delle loro famiglie.

(6634) « GOMBI, TOGNONI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se, in vista dell'imminente stralcio di riforma dell'amministrazione postale, non ritenga, per la parte di propria competenza, di considerare la opportunità e la convenienza di scegliere in Abruzzo la città di Sulmona come sede dell'istituendo Ufficio compartimentale PP. TT., tenendo presente che la scelta non solo non è ostacolata da ragioni di carattere tecnico ma addirittura è favorita dalla posizione della città come centro geografico della regione e come primario nodo stradale e ferroviario, e ancora nella considerazione della finalità di rendere più socialmente giusta in Abruzzo la programmazione economica attraverso una equilibrata distribuzione almeno dei nuovi centri di vita amministrativa statale per dare a città come Sulmona una spinta per sopravvivere e progredire.

(6635) « DI GIANNANTONIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere l'elenco nominativo dei giornalisti e pubblicisti da lui convitati il 10 ottobre 1967 presso il Circolo ufficiali di marina per ivi ricevere dalle mani del Ministro convitante una « targa di riconoscimento per la collaborazione, conoscenza e diffusione delle attività delle Forze armate ».

« Per conoscere altresì quando, da chi, per quali scopi è stata istituita e con quali modalità assegnata tale singolare attestazione di benemerenza, che, in ragione del geloso rigore in tutto ciò che concerne le forze armate della nazione e delle alte funzioni di chi la consegna, non è supponibile venga confidata a iniziative discrezionali.

« Per conoscere infine l'elenco delle pubblicazioni ebdomadarie ove i giornalisti e pubblicisti di cui sopra usano esercitare la nobile e disinteressata opera che li ha resi meritevoli del riconoscimento di cui sopra.

(6636) « LOMBARDI RICCARDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, perché impartisca immediate direttive al Commissario prefettizio nominato per la temporanea gestione dell'Amministrazione comunale di Torre del Greco perché provveda subito alla revoca del piano di fabbricazione approvato con la sola presenza del sindaco e di quattro consiglieri comunali; e ciò anche perché il Consiglio comunale, convocato contro la volontà del sindaco, ultimata la procedura di revoca del sindaco per la quale si attendeva soltanto l'approvazione dell'Autorità tutoria, con la stessa maggioranza di consiglieri avrebbe subito provveduto alla revoca del piano di fabbricazione.

(6637) « LEZZI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è informato della gravissima situazione che attraversa la pastorizia sarda a causa della siccità autunnale, la quale andando ad aggiungersi alle altre calamità naturali che hanno colpito quest'anno le campagne dell'isola, quali le gelate d'inverno e gli incendi nell'estate, ha reso i pascoli pressocché improduttivi costringendo i pastori, per evitare la distruzione delle greggi, a ricorrere a massicci acquisti di mangimi, con impegni finanziari insostenibili anche per la falcidia dei loro redditi dovuta al crollo del prezzo del latte ovino, al di sotto di ogni pur minima remunerazione, e all'ingente quantità di formaggio ancora invenduta;

e per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda predisporre onde alleviare questa drammatica situazione, che già esplode in numerose manifestazioni di piazza, soprattutto al fine di assicurare in tutti i comuni pastorali i necessari rifornimenti di mangime, da distribuire in parte gratuitamente agli allevatori diretti, e per il resto a prezzi equi e controllati, con ampie e prolungate facilitazioni di pagamento.

(6638) « MARRAS, PIRASTU ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, per conoscere quali provvedimenti sono allo studio per dare urgente soluzione ai pressanti problemi pensionistici, che di giorno in giorno aumentano il disagio delle categorie interessate.

« In particolare gli interroganti ritengono:

a) debba al più presto essere sanata la grave sperequazione creatasi con la istituzione delle pensioni di anzianità. Infatti, mentre sono ammessi al beneficio gli assicurati con 35 anni di contribuzione effettiva anche se continuano a lavorare, ne sono esclusi lavoratori, magari disoccupati, perché hanno periodi coperti da contributi figurativi (servizio militare, disoccupazione, malattia, maternità);

b) siano attuati i disposti dell'articolo 39 della legge 903, specie per quanto riguarda l'adeguamento delle pensioni al personale di servizio domestico;

c) sia concessa, con opportuni contributi, la possibilità di riscattare i periodi non coperti ante 30 settembre 1939, ai lavoratori esclusi dall'assicurazione perché titolari a quell'epoca di stipendio di oltre 800 lire mensili;

d) sia concretata ed estesa la logica di una solidaristica partecipazione dei titolari delle pensioni che superino determinati livelli a favore di altri pensionati a livello più basso secondo il criterio adottato nel settore dei telefonici.

« Infine gli interroganti, sulla base di una ripresa economica e produttiva che dovrebbe riflettersi positivamente sull'introito dei contributi assicurativi, nella considerazione dell'incremento del costo vita verificatosi dal 1965, data di decorrenza degli ultimi aumenti delle pensioni, chiedono se non si ritiene, anche in ottemperanza agli impegni assunti in sede di approvazione della legge 903, di promuovere un adeguamento generale delle pensioni che consideri particolarmente le esigenze vitali dei titolari di pensioni minime.

(6639) « BORRA, BIANCHI FORTUNATO, BIAGGI NULLO, SABATINI, COLLEONI, VERONESI, CAVALLARI, CENGARLE, GERBINO, CARRA, MENGOZZI, DE ZAN ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno, della marina mercantile e dell'industria, commercio e artigianato, per sapere se siano a conoscenza del periodico ripetersi di gravi fenomeni di inquinamento delle acque della laguna di Venezia, che provocano gravi danni al patrimonio ittico, sul cui utilizzo vivono centinaia di famiglie di pescatori.

« Si chiede quali provvedimenti si intendono assumere per evitare il ripetersi di simili inconvenienti, mediante, particolarmen-

te, l'individuazione ed il controllo delle fonti di inquinamento.

(6640) « DEGAN ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa per sapere se è a sua conoscenza la determinazione adottata di acquistare, a trattativa privata, per l'importo di lire 3 miliardi n. 2 milioni di un nuovo tipo di bombe lanciabili anche con il fucile da dare in dotazione all'esercito.

« Risulta che sulla sicurezza dell'impiego di detta bomba sarebbero state fatte riserve dallo spolettificio esercito di Torre Annunziata in quanto l'omologazione all'impiego sarebbe intervenuta in base a ristretti esperimenti compiuti da artificieri competenti mentre la dotazione ha come finalità un uso generalizzato.

« Tale uso derivante dalla dotazione ai reparti potrebbe determinare gravi pericoli per l'incolumità dei nostri soldati tra i quali già frequentemente si verificano incidenti per l'uso della bomba SRCM mod. 35 di produzione della stessa ditta con la quale è stato concluso l'acquisto del nuovo tipo di bomba che contiene praticamente il triplo dell'esplosivo contenuto nel tipo già in uso.

« A parere degli interroganti sarebbe consigliabile limitare l'approvvigionamento del nuovo tipo di bombe graduandolo in relazione ai risultati che saranno accertati dall'uso sperimentale presso i reparti.

(6641) « ROMEO, GIUGNI LATTARI JOLE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del tesoro per essere informati sul grave fatto di sangue avvenuto il mattino del 30 ottobre presso la Commissione medica superiore in via Stamperia (Direzione generale pensioni di guerra).

(6642) « NICOLETTO, RAFFAELLI, SOLIANO, MATARRESE, MINIO, BIGI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'agricoltura e foreste per sapere in base a quali valutazioni il Governo ha ritenuto di sciogliere positivamente – contro l'opinione di tutte le organizzazioni contadine del paese – la riserva espressa dal nostro rappresentante sull'accordo comunitario per nuovi prezzi dei prodotti agricoli, recentemente adottato a Lussemburgo.

« Se non ritengano che tale accordo, prevedendo un sensibile aumento del prezzo dei cereali da mangime (granturco, orzo, segala) e un modesto incremento di quello delle carni, si rifletterà in misura fortemente negativa sullo sviluppo degli allevamenti in Italia e sui prezzi al consumo dei prodotti zootecnici, nel momento in cui il settore si dibatte in notevoli difficoltà e non riesce a realizzare gli incrementi produttivi previsti dalla programmazione.

« Per sapere se non sia nell'interesse, soprattutto del nostro paese, dopo le ammissioni dei maggiori responsabili della CEE sui limiti di una politica agricola comunitaria, fondata quasi esclusivamente sulla forzatura alla unificazione dei prezzi, operare per una svolta di detta politica nel senso di porre al centro quelle modificazioni delle strutture agricole, che facendo perno sull'azienda contadina, possano garantire lo sviluppo della produttività agricola e l'avvicinamento al reddito degli altri settori, al di fuori dello sterile e vizioso circolo prezzi-costi.

« Per conoscere inoltre se l'accettazione del limite alla coltura bieticola sul livello già stabilito dalla Comunità per il 1966-67, non rappresenti un ulteriore cedimento, lesivo degli interessi del nostro Paese.

(6643) « MARRAS, MICELI, CHIAROMONTE, BARCA, OGNIBENE, MAGNO, LUSOLI ».

Interpellanze.

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere in base a quale criterio e per quali motivi sia stata negata l'istituzione di una sezione distaccata del liceo scientifico di Grosseto presso il comune di Follonica, essendosi ottemperato a tutte le norme prescritte dalla legge e avendo ottenuto il consenso, l'approvazione e l'incoraggiamento degli organi competenti.

(1223) « MONTANTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per sapere:

1) quali sono le opere eseguite per il completamento della bonifica dell'ex lago di Bientina dall'Unità d'Italia sino ad oggi e la spesa dettagliata e complessiva sostenuta per la esecuzione di tali opere (articolo 3 del decreto granducale toscano del 18 marzo 1853 e articolo 102 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215);

2) quali sono le linee della relazione per la sistemazione idraulica della bonifica dell'ex lago di Bientina redatta dall'ufficio del genio civile di Pisa e da questi inviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

3) quali sono i suggerimenti e le indicazioni espresse dall'Ente Maremma, sulla relazione di cui al punto che precede;

4) quali sono i risultati del sopralluogo effettuato il giorno 15 giugno 1967 dai tecnici dell'ufficio del genio civile di Pisa e dell'Ente Maremma;

5) se non ritengano opportuno che l'Ente di sviluppo dell'Ente Maremma, al quale è stato affidato l'incarico della esecuzione dei lavori di completamento della bonifica, collabori attivamente con gli enti locali interessati;

6) se non ritengano opportuna la sdemanializzazione delle terre oggi del demanio pubblico, perché siano passate al patrimonio disponibile dello Stato, come premessa per il passaggio di dette terre alle cooperative agricole e per una più razionale ridistribuzione, salvo indennizzo, nell'interesse dello sviluppo agricolo del comprensorio;

7) se non ritengano illegittima e in contrasto con la legge, nonché con il compimento della bonifica la esistenza dell'attuale riserva di caccia (decreto ministeriale di concessione del 13 giugno 1964).

(1224) « MALFATTI FRANCESCO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Governo, per conoscere per quali ragioni la TV nei due *Telegiornali* più ascoltati della sera non ha dato alcuna notizia del dibattito che avviene alla Camera.

« Ciò oltre a documentare ancora una volta che la RAI-TV viola i suoi doveri d'informazione e di obiettività sottolinea che la Presenza del Consiglio non ha alcuna volontà di informare il paese sul grande dibattito che tiene impegnato un ramo del Parlamento.

(1225) « LAJOLO, INGRAO, NANNUZZI, SCARPA, ROSSANDA BANFI ROSSANA ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere le ragioni per le quali la RAI-TV, ente pubblico, con conseguente dovere di piena e imparziale informazione, ha ritenuto di minimizzare nelle sue trasmissioni un dibattito di tanta importanza qual'è quello che impegna da giorni la Camera dei Deputati, in seduta continuativa, diurna e notturna.

(1226) « MALAGODI, CANTALUPO, BOZZI, GIOMO, ALESI, ALPINO, BADINI CONFALONIERI, BARZINI, BASILE GUIDO, BASLINI, BIAGGI FRANCANTONIO, BIGNARDI, BONEA, BOTTA, CAPUA, CARIOTA FERRARA, CASSANDRO, CATELLA, COCCO ORTU, COTTONE, DE LORENZO, DEMARCHI, DURAND DE LA PENNE, FERIOLI, FERRARI RICCARDO, FULCI, GOEHRING, LA SPADA, LEOPARDI DITTAIUTI, MARZOTTO, MESSE, PALAZZOLO, PIERANGELI, PUCCI EMILIO, TAVERNA, TROMBETTA, VALITUTTI, ZINCONE ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere quali iniziative intenda prendere per dimostrare in concreto l'avversione del Governo della Repubblica per il regime dittatoriale instaurato in Grecia dal colpo di stato militare del 21 aprile, e la solidarietà coi democratici greci oppressi, anche in fattiva collaborazione colla democrazia europea, offesa e minacciata dalla tirannica violenza che ha colpito il popolo greco.

(1227) « MUSSA IVALDI VERCELLI, ZAPPA, DE PASCALIS, LEZZI, BEMPORAD, ARIOSTO, JACOMETTI, DELLA BRIOTTA, VENTURINI, ORLANDI, PELLICANI, FERRARIS, BALDANI GUERRA, SAVOLDI, DI PIAZZA, DI PRIMIO, SANTI, MORO DINO, SERVADEI, ACHILLI, ZUCALLI, BRANDI, FORTUNA, CODIGNOLA, VIZZINI, ARMAROLI, MOSCA, LENOCI, USVARDI, BERTOLDI, GREPPI, QUARANTA, CATTANI, BALLARDINI, LOMBARDI RICCARDO, NICOLAZZI, FINOCCHIARO, SCRICCIOLO, GIOLITTI, PALLESCHI, DI VAGNO, MARTUSCELLI, ABATE ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e spettacolo, facendo riferimento alla precedente interrogazione sullo stesso argomento presentata in aprile 1967 per conoscere in base a quali criteri sia stata nuovamente convocata la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per decidere sull'argomento relativo al vincolo paesistico intercomunale

della bassa valle del Potenza (Recanati, Portorecanati, Potenza Picena e Montelupone), dopo che la stessa Commissione aveva già legittimamente deliberato a maggioranza, respingendo la proposta di vincolo la quale, peraltro, era stata motivata con argomentazioni di tutela di interessi economici privati attinenti ad altra vallata.

« In particolare chiede di conoscere in base a quale procedura il voto negativo della Commissione possa essere stato trasmesso al Ministero che non ha competenza in materia e per quali interessi particolari il Ministro stesso abbia richiesto una nuova convocazione che, in base alla legge, compete solo alla iniziativa del Presidente.

« Infine chiede che venga respinta ogni interpretazione delle modalità di voto che tenderebbe a porre i sindaci in una condizione di palese inferiorità, contro la lettera e lo spirito della legge e contro ogni norma democratica ed autonomistica.

« Il sottoscritto chiede pertanto che venga revocata la riunione fissata per il 24 ottobre 1967.

(1228) « SIMONACCI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri sulla situazione attuale del Mezzogiorno e sui propositi del Governo per far fronte a problemi che nel corso degli ultimi anni si sono andati acutizzando.

« In particolare i sottoscritti richiamano l'attenzione del Governo sul vivace dibattito meridionalista in corso dal quale vanno emergendo, con crescente drammaticità, i seguenti punti:

un aggravato squilibrio con il resto del Paese;

il mancato raggiungimento di tutti gli obiettivi del programma economico di sviluppo riguardanti la produzione agricola e industriale e i livelli di occupazione;

il superamento, invece, delle quote di emigrazione degli anni passati;

la permanenza di rapporti sociali arretrati soprattutto nelle compagne nel quadro di condizioni civili sempre più degradate sia nelle zone di abbandono che in quelle di crescita caotica dominate dalla speculazione edilizia e di catastrofiche situazioni degli enti locali;

una serie di pericoli che lo stesso attuale tipo di ripresa economica fa gravare sulle prospettive di sviluppo dell'economia e della società meridionali e sulle condizioni di lavoro, di salario e di libertà dei lavoratori meridionali.

« Di fronte a questa situazione, i sottoscritti – convinti che per uscirne realmente occorrano radicali misure di riforma in agricoltura, un qualificato e nuovo impegno delle partecipazioni statali e delle aziende pubbliche e una politica di programmazione nazionale capace di controllare effettivamente i piani di investimento dei grandi gruppi industriali privati – chiedono tuttavia, in linea di urgenza, se il Governo non intenda:

a) provvedere al coordinamento dei piani regionali con il piano economico nazionale stimolandone e incoraggiandone la rapida stesura anche attraverso alla costituzione di democratici e qualificati istituti di ricerca;

b) rispettare integralmente le richieste e le prerogative in materia di programmazione delle regioni a statuto speciale;

c) procedere alla modifica del piano di coordinamento degli interventi pubblici per assicurare la realizzazione di quei programmi di irrigazione, trasformazione e sistemazione del suolo la cui progettazione è più avanzata;

d) provvedere allo sviluppo dei programmi IRI, ENI, EFIM, ecc. anche nei settori nuovi potenziando e qualificando l'apparato industriale esistente secondo piani di coordinamento, ottenendo garanzia circa livelli di occupazione, direzione e tempi degli interventi annunziati da grandi gruppi privati;

e) realizzare piani immediati di istruzione professionale concordati con i sindacati e forniti di pubbliche garanzie allo scopo di assicurare il concreto avvio dello stabilimento Alfa-Sud, già deciso dal CIPE, prima delle elezioni politiche; adottare le idonee misure per la localizzazione nel Mezzogiorno di attività sussidiarie e per l'aiuto, in questa direzione, ai piccoli e medi imprenditori;

f) impegnare le partecipazioni statali alla creazione, nel Mezzogiorno, di centri di mercato, raccolta, commercializzazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli secondo le indicazioni del piano approvato dal CNEL;

g) riformare la politica tariffaria dell'ENEL allo scopo di fornire all'economia meridionale energia elettrica abbondante ed a buon mercato, realizzando finalmente sugge-

rimenti e richieste che furono alla base della battaglia per la nazionalizzazione dell'industria elettrica;

h) promuovere adeguate misure di riorganizzazione urbanistica e di incremento dell'edilizia pubblica e sociale nel Mezzogiorno, intervenendo con urgenza in quei casi, come quello di Napoli, in cui la sfrenata speculazione, gli abusi, le accertate illegalità hanno creato situazioni di grave pericolo per la città intiera.

(1229) « AMENDOLA GIORGIO, INGRAO, CAPRARA, CHIAROMONTE, MICELI, MACALUSO, MAGNO, CATALDO, MARRAS, GIORGI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del tesoro, della marina mercantile e del lavoro e previdenza sociale, per sapere:

1) se sono a conoscenza dello stato di viva agitazione dell'armamento della pesca mediterranea, per il notevole aggravio contributivo derivante dall'entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, riguardante il " Riordinamento della previdenza marinara ";

2) se sono a conoscenza del fatto che, stante l'attuale grave stato di crisi del settore, il contributo dello Stato, previsto dall'articolo 22 della già citata legge sulla previdenza marinara, è del tutto insufficiente;

3) se sono a conoscenza del fatto che il Senato della Repubblica, nella seduta del 20 luglio 1967, approvava alla unanimità un ordine del giorno con il quale si invita « il Governo a presentare nel corso del corrente anno un nuovo disegno di legge che aumenti il concorso finanziario dello Stato nella previdenza marinara – settore pesca – e, conseguentemente, riduca la contribuzione delle aziende nei limiti della sopportabilità economica di esse »;

4) se sono a conoscenza delle varie prese di posizione, di organismi politici e di enti pubblici, per l'aumento del concorso statale a beneficio dell'armamento pesca;

5) se sono a conoscenza che il settore della pesca mediterranea è, in larga parte, costituito da imprese artigianali, a tipo familiare, e di cooperative, per cui maggiore è la necessità e l'urgenza di un intervento a loro favore;

6) se non ritengono opportuno elevare il contributo in questione, in modo tale da favorire le imprese artigiane e cooperative, nonché quei titolari di azienda per i quali la pesca è l'unica fonte di lavoro e di reddito.

(1230) « MALFATTI FRANCESCO, GIACHINI, CALVARESI, ABENANTE, D'ALESSIO, TOGNONI, PIRASTU, ROSSI PAOLO MARIO, MAGNO, CINCIARI RODANO MARIA LISA, AMASIO, MONASTERIO, SPECIALE, PELLEGRINO, MATARRESE, D'IPPOLITO, FASOLI, D'ALEMA, BASTIANELLI, BERNETIC MARIA, JACAZZI, GOLINELLI, FRANCO RAFFAELE, PAGLIARANI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, sulla grave situazione determinatasi a Napoli in seguito ai continui fenomeni di cedimento del suolo con crollo di costruzioni e che, oggi, le conclusioni della Commissione per il sottosuole denunziano come pericolo incombente sulla maggior parte della città.

« Premesso – che il comune di Napoli era compreso nell'elenco dei comuni obbligati a redigere il piano regolatore ai sensi dell'articolo 8 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, sin dal maggio 1954, decreto interministeriale n. 391; – che nel corso di ben 13 anni non è stato ottemperato agli obblighi di legge e si è permesso, invece, da parte delle amministrazioni che si sono succedute, con la corresponsabile azione del Ministero dei lavori pubblici, uno sviluppo caotico caratterizzato da una massiccia speculazione sulle aree fabbricabili responsabile della crisi della città, delle sue infrastrutture primarie e sociali, della distruzione di bellezze naturali; gli interpellanti chiedono ai Ministro dei lavori pubblici di conoscere come intenda, assistendo il comune nell'espletamento delle sue autonome funzioni, intervenire con urgenza:

1) per applicare rigidamente la legge 6 agosto 1967, n. 765, nelle parti che possono permettere una accelerazione degli adempimenti relativi alla formazione del piano regolatore (articoli 1 e 2), adeguati interventi per colpire gli abusi e gli atti illeciti compiuti nel passato ed un severo controllo per impedirne la prosecuzione (articoli 6, 7, 13 e 15), la fissazione di limiti all'attività privata speculativa (articoli 10, 16, 17, 18, 19);

2) per impedire che siano eseguite opere di sbancamento, taglio di roccia e movimenti di terra senza preventivo studio delle relazioni con lo stato del sottosuolo;

3) per definire gli strumenti necessari allo scopo di impedire le costruzioni in zone

dichiarate pericolose e per bloccare, innanzitutto, l'attività della SPEME;

4) per fare allestire ed attuare un piano organico per l'esecuzione di tutte le opere necessarie a risanare il sottosuolo (fognatura bianca e nera, rete idrica, risanamento degli strati superficiali);

5) per apprestare gli strumenti necessari allo studio ed alla redazione di piani particolareggiati di restauro urbanistico come attuazione del piano regolatore generale di cui si chiede la rapida adozione ed approvazione.

« Gli interpellanti rilevano come la colpevole aziene degli amministratori abbia provocato gravissimi danni materiali, sociali ed umani ad una parte notevole della popolazione che rischia di subire ulteriori conseguenze per gli interventi che si rendono necessari a garantire la sua incolumità. Pertanto chiedono che cosa si intenda fare per:

1) far pagare ai responsabili i danni subiti dai cittadini;

2) prevedere un massiccio pubblico intervento per garantire in tempo le abitazioni idonee e sicure ai lavoratori a cominciare dalle famiglie già sfrattate, assicurando lavoro alle maestranze edili da occupare nel settore;

3) per assicurare il finanziamento di tutte le opere necessarie al risanamento urbanistico delle zone interessate recuperando quanto possibile dai privati operatori che hanno speculato nella zona;

4) per garantire il potenziamento degli uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici e della Sovrintendenza, in modo da renderli capaci di seguire ed intervenire nell'intiero complesso settore.

(1231) « CAPRARA, BUSETTO, TODROS, CHIAROMONTE, ABENANTE, BRONZUTO, ABBRUZZESE ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, per conoscere se e quando essi condividano le affermazioni di alcuni uomini di governo secondo cui la riforma della pubblica amministrazione non potrebbe essere realizzata prima dell'attuazione dell'Ordinamento regionale, sostituendo, almeno fino al 1970, tale riforma con la concessione di irrisori acconti agli statali acconti in nessun modo collegati ad un qualsiasi riassetto parametrico, e che pertanto assumono un carattere offensivo di mera elargizione.

« Gli interpellanti debbono far rilevare che il ritardo nell'incontro definitivo con i sindacati, solennemente promesso due mesi or sono e peraltro non ancora fissato, mentre ha confermato l'intenzione governativa di non voler risolvere la questione relativa alla riforma della pubblica amministrazione, sta a significare che si sono convenute unilateralmente con le tre Confederazioni legate al centro-sinistra condizioni che le altre organizzazioni sindacali e la maggioranza dei pubblici dipendenti considerano vergognose ed inaccettabili.

« Gli interpellanti avvertono che le affermazioni fatte dagli uomini di governo suddetti e rese note attraverso la stampa, hanno determinato nei pubblici dipendenti uno stato di vivissima esasperazione che difficilmente potrà essere eliminato e provocherà gravi ripercussioni di ogni genere, ove non intervenga un immediato mutamento d'indirizzo da parte del Governo.

(1232) « ROBERTI, ALMIRANTE, CRUCIANI, FRANCHI ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile e del turismo e spettacolo, per conoscere i motivi del mancato finanziamento del Piano regolatore del porto dell'isola di Ponza (Latina), piano approvato fin dal 1961 e se siano altresì a conoscenza che le attuali strutture del porto, tali quali furono realizzate dai Borboni, non sono in grado di accogliere il movimento di navi e battelli che in numero sempre crescente fanno scalo all'isola; che la mancata realizzazione delle nuove strutture portuali è causa di incidenti e danni alle navi e che molti battelli restano esposti ai pericoli di una sosta a ridosso dell'isola in zone che non garantiscono il riparo a causa della varietà dei venti; che le attuali condizioni del porto non consentono di offrire approdo ed ospitalità alle numerose correnti turistiche attratte dalle bellezze naturali e dalla posizione geografica dell'isola, con il pericolo che esse vengano sviate verso località più attrezzate; che per tali motivi è stata messa in crisi la attività turistica, attività fondamentale della economia dell'isola;

e chiede pertanto di sapere quali provvedimenti si intendano adottare per porre un rimedio urgente all'attuale insostenibile situazione, in attesa di un tempestivo finanziamento del piano regolatore il cui ulteriore ritardo comprometterebbe ancor più gravemente lo avvenire della laboriosa popolazione dell'isola, la quale giustamente si sente abbandonata e dimenticata dagli organi centrali di governo.

(1233) « SIMONACCI ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri delle finanze e delle partecipazioni statali, per conoscere:

i motivi che non hanno ancora permesso il rinnovo del contratto per le Miniere dell'Elba tra il Demanio l'Italsider;

i motivi per i quali non è ancora possibile conoscere i programmi dell'Italsider riguardanti le suddette miniere;

i motivi che hanno finora impedito il potenziamento dell'escavazione del minerale consentito dalla accertata ricchezza dei giacimenti;

i motivi per i quali l'Italsider continua a concedere l'escavazione in sub-appalto a ditte private, in contrasto con la legge n. 1369 del 23 ottobre 1960.

(1234) « LUCCHESI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici per sapere se sono a conoscenza delle aspettative dei produttori agricoli, delle popolazioni della Maremma grossetana e degli enti e organizzazioni che la rappresentano, per le decisioni e i provvedimenti che gli organi preposti devono adottare per l'approvazione e il finanziamento del piano di irrigazione di decine di migliaia di ettari di terra della provincia di Grosseto predisposto dall'Ente Maremma oggi Ente di sviluppo agricolo per la Toscana.

« Gli interpellanti sottolineano la necessità di chiarimenti e precisazioni da parte dei Ministri interpellati poiché in varie occasioni sono state date diverse versioni dei fatti inerenti all'*iter* della pratica e risposte non sempre precise ad interrogazioni.

« Gli interpellanti fanno presente come la realizzazione delle opere d'invaso sugli affluenti – Merse, Farma, ecc. – e sul fiume Ombrone nonché di quelle che consentono la utilizzazione delle acque a scopo irriguo, è urgente e necessaria per assicurare un maggiore reddito alle aziende agricole, per contribuire allo sviluppo industriale della provincia che è in gran parte condizionato dalle trasformazioni agricole e per dar maggiori garanzie alle popolazioni della Maremma che non potranno ripetersi le tragiche esperienze dell'alluvione del 4 novembre 1966.

« Gli interpellanti chiedono di sapere:

1) se progetti predisposti per piano di irrigazione hanno concluso il prescritto *iter* burocratico:

2) se non si intende provvedere sollecitamente al finanziamento e all'inizio di alcune delle opere fondamentali avvalendosi degli stanziamenti a suo tempo predisposti nonché di quelli previsti dal piano verde n. 2;

3) se non si ritenga di porre allo studio provvedimenti straordinari di carattere finanziario per la completa realizzazione dell'opera considerando la limitatezza degli stanziamenti previsti dall'articolo 20 del piano verde n. 2 e tenendo conto delle nuove possibilità di finanziamento che possono aprirsi attraverso il FEOGA.

(1235) « TOGNONI, BENOCCI ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della sanità:

1) sull'organizzazione sanitaria, anche preventiva, che intende promuovere per una adeguata lotta al cancro;

2) sui fatti, connessi al caso, veramente singolare, del dottor Vieri, autorizzato ad esperimenti su persone umane.

(1236) « RICCIO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro, per conoscere i motivi che hanno finora impedito l'emanazione delle modalità di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 1966, n. 912, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143.

« La mancata emanazione di tali modalità rappresenta, infatti, l'unico ostacolo alla riscossione, da parte di coloro che avessero detenuto olio in quantità superiore ai 5 quintali alle ore 24 del 9 novembre 1966, dell'indennizzo previsto dall'articolo 10 del citato decreto, stante che alla prescritta determinazione della sua misura parte del Comitato interministeriale dei prezzi è già stato provveduto fin dal 23 novembre 1966 con provvedimento n. 1153.

« Gli interpellanti chiedono, inoltre, se i suddetti Ministri non intendano, comunque, ottemperare con la massima urgenza all'incombenza di legge di cui trattasi in considerazione della grave ed ingiustificata situazione nella quale l'inadempienza del Governo ha posto le ditte interessate.

(1237) « MALAGODI, CASSANDRO, BIGNARDI, LEOPARDI DITTAIUTI, CAPUA ».

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO